



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2287

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma
normativa in materia di attività culturali

Indice

1. DDL S. 2287 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2287	5
1.2.2. Relazione 2287, 649 e 1835-A.	62
1.2.3. Testo correlato 2287, 649 e 1835-A (ALLEGATO).	150
1.2.4. Testo approvato 2287 (Bozza provvisoria).	291
1.3. Trattazione in Commissione	315
1.3.1. Sedute	316
1.3.2. Resoconti sommari	319
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali).	320
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 265 (pom.) del 12/04/2016.	321
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 267 (pom.) del 19/04/2016.	331
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 268 (pom.) del 20/04/2016.	364
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 269 (pom.) del 26/04/2016.	375
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 271 (pom.) del 27/04/2016.	387
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 273 (pom.) del 03/05/2016.	392
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 276 (pom.) del 10/05/2016.	455
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 277 (pom.) dell'11/05/2016.	466
1.3.2.1.9. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 278 (pom.) del 17/05/2016.	471
1.3.2.1.10. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 279 (pom.) del 18/05/2016.	485
1.3.2.1.11. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 281 (pom.) del 25/05/2016.	492
1.3.2.1.12. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 288 (pom.) del 05/07/2016.	499

1.3.2.1.13. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 289 (pom.) del 06/07/2016.	516
1.3.2.1.14. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 290 (pom.) del 12/07/2016.	526
1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 291 (pom.) del 19/07/2016.	548
1.3.2.1.16. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 292 (pom.) del 20/07/2016.	568
1.4. Trattazione in consultiva.	575
1.4.1. Sedute.	576
1.4.2. Resoconti sommari.	583
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali).	584
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 150 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/05/2016.	585
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 394 (pom.) del 17/05/2016.	591
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 152 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/05/2016.	604
1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 157 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/07/2016.	610
1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 158 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/07/2016.	616
1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/07/2016.	621
1.4.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/07/2016.	625
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio).	629
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 05/04/2016.	630
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 554 (ant.) del 06/04/2016.	640
1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 578 (ant.) del 18/05/2016.	644
1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 18/05/2016.	648
1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 597 (pom.) del 29/06/2016.	655
1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 598 (ant.) del 30/06/2016.	667
1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 599 (pom.) del 05/07/2016.	671
1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 603 (pom.) del 12/07/2016.	680
1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 606 (ant.) del 14/07/2016.	688
1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 607 (ant.) del 19/07/2016.	692
1.4.2.2.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 624 (pom.) del 13/09/2016.	699
1.4.2.2.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 625 (ant.) del 14/09/2016.	704
1.4.2.2.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 627 (ant.) del 15/09/2016.	707
1.4.2.2.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 634 (pom.) del 28/09/2016.	710
1.4.2.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).	714

1.4.2.3.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 351 (pom.) del 26/04/2016	715
1.4.2.3.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 352 (pom.) del 27/04/2016	717
1.4.2.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	726
1.4.2.4.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 231 (pom.) del 20/04/2016	727
1.4.2.4.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 232 (pom.) del 26/04/2016	740
1.4.2.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	756
1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 233 (pom.) del 03/05/2016	757
1.4.2.5.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 237 (pom.) dell'11/05/2016	764
1.4.2.6. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	770
1.4.2.6.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 183 (ant.) del 20/04/2016	771
1.4.2.6.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 189 (ant.) dell'11/05/2016	791
1.5. Trattazione in Assemblea	799
1.5.1. Sedute	800
1.5.2. Resoconti stenografici	802
1.5.2.1. Seduta n. 605 (ant.) del 07/04/2016	803
1.5.2.2. Seduta n. 669 (pom.) del 27/07/2016	940
1.5.2.3. Seduta n. 674 (ant.) del 03/08/2016	1097
1.5.2.4. Seduta n. 687 (ant.) del 28/09/2016	1267
1.5.2.5. Seduta n. 688 (pom.) del 28/09/2016	1323
1.5.2.6. Seduta n. 692 (ant.) del 05/10/2016	1414
1.5.2.7. Seduta n. 693 (pom.) del 05/10/2016	1487
1.5.2.8. Seduta n. 694 (ant.) del 06/10/2016	1532

1. DDL S. 2287 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2287
XVII Legislatura

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

approvato con il nuovo titolo

"Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

Titolo breve: *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo*

Iter

6 ottobre 2016: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.2287 assorbe [S.649](#), [S.1835](#) stralcio di [S.2287-BIS](#)

approvato

[C.4080](#) assorbe [C.3181](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [220/16](#) del 14 novembre 2016, GU n. 277 del 26 novembre 2016.

Iniziativa Governativa

Ministro dei beni e attività culturali e turismo [Dario Franceschini](#) (Governo [Renzi-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoan](#)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2016

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Include analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Presentazione

Presentato in data **16 marzo 2016**; annunciato nella seduta ant. n. 593 del 16 marzo 2016.

Classificazione TESEO

CINEMA E CINEMATOGRAFIA , AUDIOVISIVI , SPETTACOLO , BILANCIO DELLO STATO , ANNO FINANZIARIO 2016

Articoli

COMPETENZA (Artt.4, 9), REGIONI (Art.4), PROVINCE AUTONOME (Art.4), CONTRIBUTI

PUBBLICI (Artt.4, 10, 21, 22, 24, 25, 34), CREDITO AGEVOLATO (Art.4), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Art.4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.5, 6, 12), CITTADINI ITALIANI (Artt.5, 12), LINGUA ITALIANA (Artt.5, 12), ARTISTI DELLO SPETTACOLO (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Artt.5-7, 10-12, 23, 25, 27), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.5, 11, 27), MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Artt.6, 7, 9-12, 21-25), IMPRESE STRANIERE (Art.6), ARCHIVI (Artt.7, 27), FILM E CORTOMETRAGGI (Artt.7, 13), SALE CINEMATOGRAFICHE CONCERTISTICHE E TEATRI (Artt.8, 14, 26), VINCOLI DI DESTINAZIONE (Art.8), RISANAMENTO URBANO (Art.8), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.10, 13-20), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.10, 13-19), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.10), FONDI DI BILANCIO (Art.11), CREDITO CINEMATOGRAFICO E TEATRALE (Art.20), PUBBLICITA' (Art.25), INFORMATICA (Art.27), BASI DI DATI (Art.27), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Artt.28, 31), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.29-31, 34), DIRITTO D' AUTORE (Art.29), MINORI (Art.30), FAMIGLIA (Art.30), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.30), VIGILANZA (Art.33), REVOCA (Art.33), SPETTACOLO (Art.34), TEATRO (Art.34), DANZA (Art.34), MUSICA ED ATTIVITA' MUSICALI (Art.34), CIRCHI EQUESTRI E SPETTACOLI VIAGGIANTI (Art.34), ABROGAZIONE DI NORME (Art.36), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.37)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Rosa Maria Di Giorgi \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 12 aprile 2016) .

Relatore di maggioranza Sen. [Rosa Maria Di Giorgi \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 292 del 20 luglio 2016 (Proposto testo modificato).

Annunciata la relazione il 21 luglio 2016; annuncio nella seduta pom. n. 666 del 21 luglio 2016.

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente il 7 aprile 2016. Annuncio nella seduta ant. n. 605 del 7 aprile 2016.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2287

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2287

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo** (FRANCESCHINI)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2016

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

Onorevoli Senatori. -- La presente proposta normativa costituisce disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, come indicato nella nota integrativa del documento di economia e finanza 2014.

Si tratta di un disegno di legge che, per la prima volta dal 1949, detta una disciplina sistematica del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, razionalizzando le misure di investimento previste per tali settori. Inoltre, è prevista la delega per il riordino dello spettacolo dal vivo.

Il disegno di legge si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'intervento statale in tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico costituisce il livello di governo più adeguato per la disciplina della materia (sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 19 luglio 2005).

Il testo peraltro, in più punti, tiene conto del necessario coinvolgimento degli enti di livello territoriale, sotto il profilo sia organizzativo sia procedimentale.

Le linee di intervento previste sono sei:

- 1) l'istituzione di un «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo», destinato a sostenere gli interventi previsti dal disegno di legge, ed alimentato -- così come avviene nell'ordinamento francese, secondo quanto disposto con il *Code du cinéma et de l'image animée* -- direttamente, in misura comunque non inferiore a 450 milioni di euro annui, da una quota parte degli introiti erariali derivanti dalle attività di programmazione e trasmissione televisiva, dalle attività di proiezione cinematografica e dall'erogazione di servizi di accesso ad *internet* da parte delle imprese telefoniche e di telecomunicazione, dunque attraverso un «autofinanziamento» della filiera produttiva;
- 2) il potenziamento degli strumenti di sostegno finanziario, come il *tax credit*: sono previste sei ipotesi di credito di imposta, volte ad incentivare l'esercizio dell'attività di produzione e distribuzione cinematografica ed audiovisiva e a favorire l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi; sono altresì rafforzati i contributi di tipo automatico;
- 3) la conseguente riduzione della percentuale di contributi selettivi, che costituirà, al massimo, il 15 per cento degli importi erogati con il citato «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»; sono altresì abolite le commissioni ministeriali che avevano il compito di stabilire la misura dei contributi riconosciuti alle imprese;
- 4) la valorizzazione delle sale cinematografiche, da perseguire prevedendo la possibilità di introdurre,

con leggi regionali, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette a favorire e incentivare il potenziamento e la realizzazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali;

5) il riordino normativo, mediante deleghe legislative, di importanti settori e strumenti nel cinema e nell'audiovisivo;

6) la profonda riorganizzazione del settore dello spettacolo dal vivo, attraverso la previsione di una delega legislativa per un «Codice dello spettacolo», con l'introduzione di nuove previsioni e la revisione della disciplina esistente, così da conferire al settore, con particolare riguardo al sostegno dello Stato, un nuovo e più organico assetto, ispirato, tra l'altro, ai principi della semplificazione delle procedure amministrative e della razionalizzazione della spesa, e volto a incentivare la qualità artistico-culturale delle attività nonché migliorare la fruizione delle stesse da parte della collettività.

Tali interventi si rendono necessari e urgenti, in particolare a fronte dell'attuale contesto economico-finanziario della filiera audiovisiva nazionale.

Il settore audiovisivo nazionale, in termini di fatturato complessivo, si caratterizza per un livello inferiore rispetto ai principali Paesi europei (meno della metà del Regno Unito e della Germania, poco più di due terzi della Francia) e alle potenzialità del sistema. Le criticità possono essere così riassunte: l'Italia esporta pochissimi film e serie tv e risultano ancora marginali i progetti realizzati in coproduzione; la presenza all'estero dei film italiani è fra le più basse d'Europa ed è molto lontana non solo da Paesi come Francia e Germania, ma anche da cinematografie quali quella danese e norvegese; il mercato cinematografico nel suo complesso è stagnante, mentre la quota di mercato del cinema nazionale è in contrazione: il 2015 si è chiuso con una forte riduzione (portandosi al 21 per cento circa, contro il 27 per cento del 2014 e il 30 per cento del 2013); gli investimenti in audiovisivo tendono a diminuire e conseguentemente risulta in forte calo il *budget* medio dei film e delle *fiction* (sensibilmente più basso rispetto a quello dei principali operatori europei); il settore produttivo è debole e sottocapitalizzato e, al contempo, i principali canali distributivi presentano strozzature e posizioni dominanti; il sistema di sostegno pubblico, inferiore per risorse assegnate al sistema rispetto ai Paesi a noi confrontabili, è il risultato di provvedimenti legislativi stratificati nel tempo, in modo a volte poco coordinato e considera sostanzialmente tutti i film allo stesso modo, senza calibrare gli interventi secondo le diverse tipologie produttive e le correlate specifiche esigenze.

Le scelte alla base del presente disegno di legge, peraltro, sono state oggetto di numerose iniziative di approfondimento, di cui, limitandosi all'ultimo decennio, si citano le principali. Nella XVI Legislatura (2008-2013), la VII Commissione permanente del Senato della Repubblica ha condotto un'estesa indagine conoscitiva in materia, da cui sono emerse indicazioni utili, tanto per l'elaborazione di nuove strategie pubbliche di intervento, quanto per l'introduzione di strumenti normativi finalizzati allo sviluppo del sistema produttivo e distributivo del cinema e dell'audiovisivo, un settore strategico per l'Italia, per la crescita civile, culturale ed economica.

Muovendo dal presupposto che il sistema attuale di regole che disciplina il settore audiovisivo richiede un profondo ripensamento per essere adeguato al nuovo contesto internazionale e tecnologico e per porre rimedio all'insufficiente presenza della nostra industria nei mercati esteri, nel gennaio del 2015 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di seguito denominato «Ministero» e il Ministero dello sviluppo economico hanno avviato una lunga e ampia consultazione che ha coinvolto tutti i portatori di interessi, fra i quali le associazioni dei produttori cinematografici e audiovisivi e le principali emittenti televisive. In estate è stato messo a disposizione delle parti un ampio rapporto che fotografava le criticità della situazione italiana nel contesto europeo e mondiale e sono stati poi acquisiti i punti di vista degli operatori. Sempre nel gennaio 2015, il Ministero ha avviato un tavolo più focalizzato sulla revisione degli strumenti di intervento; è stata proposta una griglia di analisi e valutazione dell'attuale sistema di sostegno e sono state poi sollecitate e valutate analisi e proposte.

Si segnala, infine, che lo scorso anno l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha avviato, con delibera n. 20/15/CONS, una indagine conoscitiva sul settore della produzione audiovisiva, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. L'indagine è stata avviata in base alla considerazione che il settore audiovisivo è stato interessato da rilevanti cambiamenti di scenario dovuti

allo sviluppo della tecnologia digitale, con conseguente ampliamento dell'offerta televisiva rispetto alla situazione esistente all'epoca di esordio delle norme in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente. In particolare, l'AGCOM ha rilevato l'esigenza di approfondire, attraverso apposita indagine conoscitiva, tutti gli aspetti delle molteplici fasi del processo di produzione nonché dei meccanismi sottostanti al funzionamento del settore, al fine di acquisire elementi di supporto all'attività istituzionale dell'Autorità stessa anche ai fini della miglior attuazione delle norme a tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente nel nuovo scenario competitivo e tecnologico.

Anche nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo, si intende attuare un progetto di politica culturale che valorizzi la funzione dello spettacolo nella società contemporanea come leva di sviluppo e di crescita della collettività. L'obiettivo di rendere più efficiente la spesa pubblica per il sostegno allo spettacolo si coniuga quindi con il principio del valore delle arti e delle professioni della scena e dei risultati in termini di crescita dell'accesso ai cittadini, a cui la creatività artistica può concorrere in maniera determinante, nel contesto di una economia della conoscenza. Si intende pertanto mettere a sistema la contemporaneità e l'importante patrimonio costituito dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dalla grande tradizione musicale, teatrale e coreutica italiana, attraverso il monitoraggio ed il perfezionamento dei recenti interventi a carattere disciplinare per l'erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, a partire dalle funzioni svolte dai differenti organismi, valorizzandone ulteriormente le progettualità, individuando strategie virtuose per un intervento responsabile del privato nell'economia dello spettacolo.

Sulla base di queste considerazioni, il presente disegno di legge collegato alla manovra di bilancio, mediante le sei linee di intervento sopra esposte, intende dettare una nuova disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, al fine di potenziare settori strategici per la creatività e l'economia italiana, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione.

Premesso quanto sopra, il disegno di legge è suddiviso in quattro titoli: Disposizioni generali; Cinema e audiovisivo; Spettacolo dal vivo; Disposizioni transitorie e finali.

Si illustrano, di seguito, le singole disposizioni.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

(Articoli 1-2)

Articolo 1 (Oggetto e finalità) [articolo 1, decreto legislativo n. 28 del 2004] -- La norma precisa che la legge, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 117 della Costituzione, detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, in quanto attività idonee a contribuire alla definizione dell'identità nazionale, alla crescita civile, culturale ed economica del Paese. Esse rappresentano, infatti, un fattore di attrazione di investimenti industriali favorendo, al contempo, la crescita industriale, promuovendo il turismo e creando occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore. Finalità dell'intervento normativo è inoltre provvedere al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia cinematografica e del comparto dello spettacolo dal vivo.

Articolo 2 (Definizioni) [articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 28 del 2004] -- La norma sostituisce gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 28 del 2004. La norma reca una revisione delle definizioni contenute nel citato decreto legislativo, attualizzandole alla luce dell'ampliamento del campo di applicazione operato dal presente disegno di legge, che prevede una estensione regolatoria anche al settore dell'audiovisivo. L'intervento risponde anche all'esigenza di aggiornare tali definizioni in considerazione delle significative trasformazioni tecnologiche che hanno coinvolto profondamente sia il settore cinematografico che, più in generale, il vasto mondo dell'audiovisivo, nel corso degli ultimi dieci anni. Al comma 2 si prevede che, in considerazione della rapida evoluzione tecnologica del settore, i decreti attuativi delle deleghe previste dal presente disegno di legge potranno prevedere ulteriori specificazioni delle definizioni contenute nell'articolo in esame.

TITOLO II

CINEMA E AUDIOVISIVO

(Articoli 3-33)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

(Articoli 3-8)

Articolo 3 (Principi) -- La norma fissa i principi generali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo. I principi previsti attengono alla garanzia del pluralismo dell'offerta cinematografica, alla creazione di un sistema che consenta il consolidarsi dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori, alla promozione delle coproduzioni internazionali e della circolazione e della distribuzione della produzione italiana ed europea, alla formazione professionale, all'educazione all'immagine nelle scuole, alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche.

Articolo 4 (Funzioni e compiti delle regioni) -- La norma precisa che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, nel rispetto del titolo V della Costituzione e secondo i rispettivi statuti, e valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema con appositi progetti culturali a fini educativi. Una particolare attenzione è rivolta al ruolo svolto dalle cosiddette «*Film Commission*», previste dagli ordinamenti regionali, organismi con funzioni di sostegno alla formazione artistica, tecnica ed organizzativa di operatori residenti sul territorio e di promozione di attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale. A tali organismi può anche essere affidata la gestione di appositi fondi, anche europei, destinati al sostegno economico del settore.

Articolo 5 (Nazionalità italiana delle opere) [articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004] -- L'articolo sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004 e fissa i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e di quelle audiovisive, stabilendo parametri il cui valore sarà determinato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro» che definirà anche le procedure per conseguire tale riconoscimento.

Articolo 6 (Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale) [articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2004] -- La norma sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2004. Nel disciplinare le coproduzioni internazionali, stabilisce che la nazionalità italiana delle opere cinematografiche in regime di coproduzione con imprese straniere possa essere riconosciuta o attraverso gli accordi internazionali di reciprocità, ovvero, in assenza di questi ultimi, attraverso un decreto del Ministro. Per le coproduzioni nel settore dell'audiovisivo, per la prima volta disciplinate da una normativa di settore, è prevista, invece, una quota minima di proprietà dei diritti in capo alle imprese italiane e una percentuale di sfruttamento dell'opera nel territorio italiano.

Articolo 7 (Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo -- Cineteca nazionale) [articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2004] -- L'articolo riprende la disposizione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2004 prevedendo che, ai fini dell'ammissione ai benefici della legge, l'impresa di produzione depositi l'opera ultimata, anche in formato digitale, presso la Cineteca nazionale, decadendo, in caso contrario, dai benefici ricevuti. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o in collaborazione con altri enti a carattere culturale, la Cineteca si avvale delle copie depositate, in deroga a quanto previsto dalla legge sul diritto d'autore. Il Ministero può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale per manifestazioni non aventi finalità di lucro. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità applicative della norma.

Articolo 8 (Valorizzazione delle sale cinematografiche) -- Introduce misure volte alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio rappresentato dalle sale cinematografiche, sia prevedendo il vincolo di destinazione per le sale storiche, sia introducendo la possibilità che le regioni introducano previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire ed incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche.

Capo II

ORGANIZZAZIONE

(Articolo 9)

Articolo 9 (Funzioni statali) [articolo 1, decreto legislativo n. 28 del 2004] -- La norma definisce le attribuzioni e le competenze del Ministero, volte alla promozione ed al coordinamento delle iniziative in materia di sviluppo della produzione, distribuzione, promozione e diffusione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. Tale intervento ha la finalità di evidenziare la missione strategica legata allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, anche e soprattutto in relazione agli effetti virtuosi che possono essere prodotti a favore dell'intera filiera. Ciò anche in riferimento alle politiche del turismo che dal mondo del cinema e dell'audiovisivo possono trarre significativi benefici, anche attraverso la divulgazione e la diffusione delle conoscenze relative ai beni culturali e paesaggistici, patrimonio di inestimabile valore per il nostro Paese e per l'umanità.

Capo III

FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

(Articoli 10-26)

Sezione I

Finalità e strumenti

(Articoli 10-12)

Articolo 10 (Obiettivi e tipologie di intervento) -- La norma stabilisce quali siano gli interventi finanziari del Ministero a sostegno del settore, individuati negli incentivi fiscali, nei contributi automatici, nei contributi selettivi e nei contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Le regole tecniche e le disposizioni applicative delle tipologie di interventi finanziari vengono demandate ad appositi decreti ministeriali. Si prevede altresì che entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro trasmetta alle Camere una relazione annuale sullo stato degli interventi di cui al presente disegno di legge.

Articolo 11 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo) -- La norma istituisce, presso il Ministero, il «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo», destinato al finanziamento degli interventi a sostegno del settore, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. A tal fine, a decorrere dal 2017, al Fondo affluisce annualmente una quota pari all'11 per cento, e in misura comunque non inferiore a 400 milioni di euro annui, delle entrate derivanti dalle imposte IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; proiezione cinematografica; programmazione e trasmissioni televisive; erogazione di servizi di accesso a *internet*; telecomunicazioni fisse; telecomunicazioni mobili. In questo modo, riprendendo il modello francese, si imposta un meccanismo di «autofinanziamento» del settore, reperendo le risorse necessarie per le misure di sostegno a cinema e audiovisivo a valere su una quota parte delle imposte dovute dagli operatori del settore.

L'articolo prevede che con decreto del Ministro, sentita la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, si provvederà al riparto del Fondo tra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi non può essere superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.

Le modalità di gestione del Fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore. Tale decreto dovrà anche stabilire tempi e modi del trasferimento delle risorse -- ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 36, comma 2 -- da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal modo, si assicura che la gestione dei crediti di imposta previsti dal presente disegno di legge sia

affidata al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, la norma prevede che, nell'anno 2017, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge sul Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche previsto all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alle restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.

Articolo 12 (Requisiti di ammissione e casi di esclusione) [articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004] -- La norma prevede che l'ammissione ai benefici previsti dal presente disegno di legge è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana e che, con decreto del Ministro, acquisito il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono individuati i casi di esclusione con riferimento ad alcune tipologie di opere (quali, ad esempio, quelle a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale o le pubblicità e le televendite o le dirette di eventi artistici).

Sezione II

Incentivi fiscali

(Articoli 13-20)

Articolo 13 (Credito d'imposta per le imprese di produzione) [articolo 1, comma 327, lettera b), della legge n. 244 del 2007] -- La norma sostituisce l'articolo 1, comma 327, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificata dall'articolo 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed il relativo decreto attuativo. Disciplina gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive, riservati a favore delle imprese di produzione. Lo stesso articolo demanda ad un decreto ministeriale, previsto al comma 4 del successivo articolo 19, la fissazione delle aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ed alle diverse tipologie di imprese, nonché i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta ed il riconoscimento del credito.

Articolo 14 (Credito d'imposta per le imprese di distribuzione) [articolo 1, comma 327, lettera b), della legge n. 244 del 2007] -- La norma sostituisce l'articolo 1, comma 327, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificata dall'articolo 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed il relativo decreto attuativo. L'articolo è relativo agli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta nella misura non inferiore al 15 e non superiore al 30 per cento, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive e, nei casi indicati nel medesimo articolo (distribuzione curata direttamente dallo stesso produttore indipendente) nella misura non superiore al 40 per cento, riservati a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per la distribuzione nazionale ed internazionale di opere cinematografiche ed audiovisive. Si demanda ad un apposito decreto del Ministro, previsto al comma 4 del successivo articolo 19, la determinazione delle aliquote da riconoscere, a seconda che la distribuzione sia nazionale o internazionale, alle diverse tipologie imprese, con particolare riferimento a quelle indipendenti, nonché dei requisiti e delle condizioni e le modalità di richiesta e riconoscimento del credito.

Articolo 15 (Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione) [articolo 1, comma 327, lettera c), della legge n. 244 del 2007] -- La norma sostituisce l'articolo 1, comma 327, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificata dall'articolo 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed il relativo decreto attuativo. Essa disciplina la materia degli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute, riservati a favore delle imprese di esercizio cinematografico per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche ed alle imprese di post-produzione. Si demanda ad un successivo decreto del Ministro la determinazione delle aliquote da riconoscere.

Tale decreto dovrà tener conto, altresì, dell'esistenza delle sale cinematografiche realizzate prima del 1° gennaio 1980.

Articolo 16 (Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea) [articolo 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999] -- La norma sostituisce l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60. Disciplina gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, riservati a favore degli esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta di opere audiovisive italiane ed europee nelle sale cinematografiche. Il credito d'imposta spettante viene commisurato alla programmazione delle suddette opere. Anche in questo caso si demanda al decreto ministeriale, di cui all'articolo 19 del disegno di legge, la fissazione di meccanismi di forte incentivo a favore della programmazione di opere italiane, finalizzati allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle imprese, alla nascita di nuovi autori, allo sviluppo, alla produzione, alla distribuzione e alla valorizzazione economica delle opere stesse.

Articolo 17 (Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi) [articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007] -- La norma sostituisce l'articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificata dall'articolo 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Essa disciplina gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, riservati a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione in relazione a opere cinematografiche e audiovisive realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzione estere. L'aliquota viene stabilita in misura non inferiore al 20 e non superiore al trenta per 30 del costo di produzione della singola opera.

Articolo 18 (Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva) [articolo 1, comma 325, della legge n. 244 del 2007] -- La norma sostituisce l'articolo 1, comma 325, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificato dall'articolo 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed il relativo decreto attuativo. Disciplina gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, riservati ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi e ai titolari di reddito di impresa associati in partecipazione nella misura massima del 30 per cento per gli apporti in denaro effettuati per la produzione e la distribuzione, in Italia e all'estero, di opere cinematografiche e audiovisive.

Articolo 19 (Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta) -- La norma contiene disposizioni comuni ai precedenti articoli 14, 15, 16, 17 e 18. In particolare il comma 4 prevede che con uno o più decreti del Ministro siano fornite dettagliate disposizioni sulla gestione degli incentivi fiscali e dei contributi, tenendo conto dei limiti di importo e delle varie tipologie di opere e di imprese prese in considerazione nei suddetti articoli. La disposizione prevede, altresì, che i crediti d'imposta previsti non concorrono alla formazione del reddito, ai fini dell'imposta sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tali crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997. Si prevede, inoltre, la cedibilità da parte del beneficiario del credito d'imposta a favore di intermediari bancari, finanziari e assicurativi, sottoposti a vigilanza prudenziale. Anche i soggetti cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione.

Articolo 20 (Agevolazioni fiscali e finanziarie) La norma definisce gli atti soggetti a imposta fissa di registro, e prevede che alle operazioni di credito cinematografico e agli atti connessi si applichino le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Sezione III

Contributi automatici

(Articoli 21-23)

Articoli 21 (Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive) [articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2004] e 22 (Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive) [articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2004] -- In sostituzione, rispettivamente degli articoli 10 e 11 del

decreto legislativo n. 28 del 2004, le norme prevedono la concessione di contributi automatici alle imprese cinematografiche ed audiovisive, finalizzati allo sviluppo, alla produzione e distribuzione, in Italia e all'estero, di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, sulla base di parametri oggettivi, non discrezionali e relativi unicamente ai risultati raggiunti dall'impresa in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedenti.

Articolo 23 (Disposizioni di attuazione) -- La norma prevede che con successivo decreto del Ministro, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo, siano determinati i requisiti minimi che le imprese cinematografiche e audiovisive debbono possedere sotto il profilo della solidità patrimoniale e finanziaria, nonché, più in generale, i criteri di assegnazione dei contributi, i termini entro cui gli importi erogati devono essere utilizzati ed i conseguenti casi di decadenza, ovvero di revoca.

Sezione IV

Contributi selettivi

(Articolo 24)

Articolo 24 (Contributi selettivi) [articoli 13, 14 e 16 del decreto legislativo n. 28 del 2004] -- La norma prevede l'erogazione da parte del Ministero di contributi selettivi, stabilendo che gli stessi debbano essere attribuiti alle imprese cinematografiche ed audiovisive che appartengono alle categorie indicate in apposito decreto ministeriale applicativo. L'articolo delimita i casi di attribuzione dei contributi, individuando, in particolare, quali elementi di valutazione, la qualità artistica o il valore culturale dell'opera e prevedendo, in ogni caso, la valutazione da parte di una commissione di esperti. La disposizione opera, inoltre, una delimitazione delle opere destinatarie del sostegno, riferendola -- in via prioritaria -- alle opere cinematografiche (con particolare attenzione alle opere prime e seconde), ovvero alle opere realizzate da giovani autori.

Sezione V

Attività di promozione cinematografica

(Articolo 25)

Articolo 25 (Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografiche e audiovisiva) -- La norma prevede che il Ministero, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, possa concedere contributi per iniziative e manifestazioni finalizzate alla promozione cinematografica. Con decreto del Ministro sono definite le specifiche tipologie di attività ammesse, e stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. L'articolo inoltre chiarisce che a valere sul medesimo Fondo, il Ministero provvede ad alcuni interventi previsti per legge e, nello specifico, previsti:

- a) dall'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società;
- b) dall'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;
- c) dall'articolo 9, commi 1, lettera b), e 1-*bis*, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modifiche, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Capo IV

INTERVENTI STRAORDINARI E ALTRE MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE

(Articoli 26-28)

Articolo 26 (Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali) -- La norma prevede la costituzione di una apposita sezione del Fondo per lo sviluppo

degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, con dotazione annua di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da destinare alla concessione di contributi a fondo perduto, ovvero in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi, la trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi e alla ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono dettate le disposizioni applicative e, in particolare, la definizione dei soggetti beneficiari, i limiti massimi di intensità di aiuto e altri requisiti per l'accesso al beneficio e la sua gestione. Tale decreto dovrà riconoscere la priorità a quelle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, siano in grado, anche con il coinvolgimento degli enti locali, di garantire la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il medesimo decreto può subordinare la concessione dei contributi a impegni del soggetto gestore nella programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche ed audiovisive europee e italiane.

Articolo 27 (Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo) -- La norma istituisce un'apposita sezione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, allo scopo di consentire e facilitare l'aggiornamento tecnologico e, in particolare, il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale. La dotazione annua allo scopo prevista ammonta a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto attuativo nel quale saranno altresì definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, nonché i limiti massimi d'intensità dei contributi.

Art. 28 (Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche) -- La norma prevede che lo Stato favorisca l'equilibrato sviluppo del mercato impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico. Sono richiamate le norme per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicabili in quanto compatibili, e il ruolo operativo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ivi previsto, con particolare riferimento all'ipotesi di posizioni dominanti. L'Autorità trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Capo V

DELEGHE AL GOVERNO

(Articoli 29-32)

Articolo 29 (Riforma del pubblico registro cinematografico) -- La norma prevede che il Governo venga delegato ad adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di revisione delle procedure di pubblicità e vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere cinematografiche e audiovisive, in modo da rendere efficace il sistema di tutela e di opponibilità ai terzi. Sarà aggiornato il pubblico registro previsto dall'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni.

Articolo 30 (Riforma della revisione cinematografica) -- La norma prevede la delega al Governo perché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotti uno o più decreti legislativi per il riassetto della materia concernente la tutela dei minori nella visione delle opere cinematografiche e audiovisive, secondo principi di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore, quanto delle organizzazioni educative, in primo luogo della famiglia, orientato alla effettiva tutela dei minori. I

decreti delegati sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri: responsabilizzazione degli operatori in materia di classificazione del prodotto, istituzione di un meccanismo di controllo della classificazione ad opera di un organismo istituito presso il Ministero, previsione di un sistema sanzionatorio, abrogazione della norma in contrasto con la nuova disciplina della classificazione e soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161.

Articolo 31 (Riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi) -- La norma prevede che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi lineari e non lineari secondo principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, rafforzando un meccanismo funzionale ad una maggiore concorrenza, alla pluralità di linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive, prevedendo al contempo un adeguato sistema sanzionatorio.

Articolo 32 (Procedura di adozione dei decreti legislativi) -- La norma fissa tempi e modalità di adozione dei decreti delegati: adozione su proposta del Ministro, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato (che devono esprimere nel termine di quarantacinque giorni), e trasmissione alle Commissioni parlamentari che esprimono in trenta giorni il proprio parere. Nel caso in cui il Governo non intenda adeguarsi ai pareri parlamentari invia le proprie osservazioni alle Camere che possono esprimersi nei successivi dieci giorni. Decorsi i termini indicati dalla norma i decreti vengono comunque adottati. L'articolo prevede, altresì, che disposizioni correttive dei decreti legislativi possano essere adottate, nel rispetto degli stessi principi, entro due anni dalla loro entrata in vigore.

Capo VI

CONTROLLO E SANZIONI

(Articolo 33)

Articolo 33 (Vigilanza e sanzioni) -- L'articolo, oltre a prevedere che il Ministero vigili sull'attuazione di quanto disposto dal presente disegno di legge, rimanda ai decreti attuativi previsti per i diversi benefici nel settore la determinazione delle modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi. L'articolo stabilisce altresì che l'accertamento di dichiarazioni o documentazione false, oltre alla revoca del contributo concesso e all'obbligo della sua intera restituzione, comporta l'esclusione dai contributi previsti dal disegno di legge, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa.

TITOLO III

SPETTACOLO DAL VIVO

(Articolo 34)

Articolo 34 (Delega al Governo per il codice dello spettacolo) -- La norma contiene la delega al Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, con l'obiettivo di realizzare un unico testo normativo, denominato «codice dello spettacolo». In tale *corpus* normativo confluiranno la riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza e spettacoli viaggianti e attività circensi, andando dunque a disciplinare in maniera organica tutti gli ambiti di cui si compone il settore dello spettacolo. Sono previsti sia principi e criteri direttivi di carattere generale, riferibili all'esercizio della delega per tutti gli ambiti interessati, sia di carattere speciale, relativi rispettivamente al settore lirico-sinfonico e ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza e degli spettacoli viaggianti e attività circensi. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato (che devono esprimere nel termine di quarantacinque giorni) e trasmissione alle Commissioni parlamentari che si esprimono in trenta giorni.

L'articolo prevede, altresì, che disposizioni correttive dei decreti legislativi possano essere adottate, nel rispetto degli stessi principi, entro due anni dalla loro entrata in vigore.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

(Articoli 35-38)

Articolo 35 (Copertura finanziaria) -- L'articolo quantifica gli oneri derivanti dalla legge e precisa le relative fonti di copertura. Viene specificato che dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dal presente disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Articolo 36 (Abrogazioni) -- La norma abroga espressamente: l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 160; il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, l'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Viene altresì chiarito che le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)*, del comma 1, pari a 166,435 milioni di euro dall'anno 2017, sono mantenute in bilancio nei medesimi capitoli del programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal titolo II, capo III, sezione II, del presente disegno di legge.

Articolo 37 (Norme transitorie) e Articolo 38 (Entrata in vigore) -- I due articoli disciplinano la necessaria fase transitoria conseguente all'adozione del provvedimento: la norma dispone infatti l'applicazione delle disposizioni del testo normativo a partire dal 1° gennaio 2017, con la sola esclusione delle disposizioni che prevedono deleghe legislative al Governo, la cui entrata in vigore sarà quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si precisa inoltre che fino alla entrata in vigore dei decreti attuativi previsti, i contributi di cui al titolo II, capo III, sezioni II, del presente disegno di legge continuano ad essere disciplinati dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 60, dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni. Tale ultima previsione si rende necessaria per garantire la continuità degli interventi nel settore e la certezza per gli operatori nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di erogazione e gestione dei contributi.

Relazione tecnica

Descrizione dell'intervento normativo

Il presente disegno di legge intende apportare modifiche di carattere organico e sistematico al settore cinematografico e della produzione audiovisiva, nonché provvedere alla riorganizzazione del settore dello spettacolo dal vivo, attraverso la previsione di una delega legislativa per un "Codice dello spettacolo".

Amministrazione competente

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Con riferimento al settore del cinema e dell'audiovisivo, da diversi anni si avvertiva l'esigenza di un intervento nel settore, per rivedere l'intero assetto delle regole e degli incentivi pubblici, adattandoli al contesto in cui si muovono sia nuovi operatori, sia quelli attivi nel settore già da tempo.

L'impianto generale del disegno di legge è incentrato su una razionalizzazione delle agevolazioni e degli incentivi esistenti e sulla introduzione di un nuovo meccanismo di reperimento delle risorse, grazie alla istituzione di un apposito Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

Rilevante e, per certi versi, innovativo obiettivo che si intende perseguire con la presente legge è costituito anche dal rafforzamento del settore audiovisivo italiano. L'obiettivo è, altresì, quello di rilanciare il comparto audiovisivo nel nuovo contesto digitale e multiplatforma.

L'intervento normativo previsto dal Governo riguarda tutti i segmenti della filiera audiovisiva e punta a migliorare non solo il sistema di incentivi pubblici per rafforzare il comparto, ma anche, nel rispetto dell'autonomia degli operatori, le norme che regolano i rapporti tra fornitori di servizi media (le televisioni e gli operatori sulla rete internet) e il



mondo della produzione cinematografica e audiovisiva indipendente. Un'attenzione particolare è altresì rivolta al settore delle sale cinematografiche con la previsione di finanziamenti agevolati, concepiti non solo per riattivare sale chiuse o dismesse ma anche per realizzarne di nuove o trasformare quelle esistenti, facendo di esse strutture polifunzionali al servizio delle esigenze delle diverse realtà territoriali presenti.

Disposizioni rilevanti ai fini della relazione tecnica

Gli **articoli 1, 2 e 3** illustrano l'oggetto e le finalità del provvedimento, fissano le definizioni e dettano i principi che guidano l'intervento pubblico nel settore del cinema e dell'audiovisivo; essi non determinano pertanto alcun onere per la finanza pubblica.

L'**articolo 4** si limita a riconoscere il ruolo delle Regioni in materia di promozione dell'attività cinematografica in conformità alla Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 285 del 2005), senza prevedere nuove attribuzioni, né nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In particolare, si segnala che gli organismi citati, cosiddette "Film Commission", sono enti (per lo più fondazioni) di emanazione regionale (o provinciale per le province autonome) che perseguono finalità di pubblica utilità, fornendo servizi alle imprese e agli operatori del settore. L'organizzazione nazionale di categoria, IFC-Italian Film Commission, è composta oggi da 17 film commission diffuse su tutto il territorio nazionale.

La disposizione, dunque, si riferisce a organismi già esistenti nella maggior parte degli ordinamenti regionali e, in ogni caso, non prevede oneri per il bilancio dello Stato.

Gli **articoli 5 e 6** dettano i principi per la definizione dei criteri in base a cui è riconosciuta la nazionalità italiana delle opere e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'**articolo 7** prevede l'obbligo, per le imprese di produzione, di depositare, presso la Cineteca nazionale, una copia dell'opera per la quale abbia ricevuto un contributo ai sensi della legge e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

L'**articolo 8** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a precisare che il vincolo di destinazione (ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio) può essere applicato anche alle sale storiche e introdurre la possibilità per le Regioni di adottare previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire ed incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche.

L'**articolo 9** richiama le funzioni dello Stato nella materia del cinema e dell'audiovisivo, fissando i compiti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e non determina pertanto alcun onere per la finanza pubblica.

L'**articolo 10** apre il Capo III, recante "Finanziamento e fiscalità", fissando gli obiettivi e le tipologie degli interventi previsti a sostegno del settore, i cui dettagli sono fissati negli articoli successivi. L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 11** istituisce, a decorrere dall'anno 2017, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il *Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo*, le cui risorse sono destinate al riconoscimento degli incentivi fiscali (credito d'imposta per le imprese di produzione, per le imprese di distribuzione, per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione, per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea, per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi, per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica ed audiovisiva), alla corresponsione dei contributi automatici e selettivi, dei contributi alla promozione, all'alimentazione del Piano straordinario per il



potenziamento delle sale cinematografiche, nonché al Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo.

Dal punto di vista finanziario, gli interventi che gravano sul Fondo di nuova istituzione, sono gestiti, a legislazione vigente:

a) con le risorse stanziat^e in riferimento al Fondo Unico per lo Spettacolo (legge 163/85) riferibili alle attività cinematografiche la cui quantificazione avviene annualmente con decreto del Ministro per il 2016 è pari a **63.587.593 milioni di euro** (stanziamenti previsti sui capitoli Cap. 8570 – Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di Produzione cinematografica - Cap. 8573 – Quota del Fondo Unico per lo Spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di promozione cinematografica), cui si aggiungono **19.605.576 milioni di euro** (Cap. 8571 – Fondo per la Produzione, la Distribuzione, l'Esercizio e le Industrie Tecniche).

Resteranno sui capitoli MEF anche gli stanziamenti previsti per il finanziamento dei crediti d'imposta di cui alla legge 244/2007, articolo 1, commi 325-337, pari a **140 milioni di euro** annui a decorrere dal 2016 (stanziati sul capitolo 7765 dello Stato di previsione MEF), nonché quello relativo al credito d'imposta previsto dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, pari a **26.435.000 euro** per l'anno 2017, **26.014.428 euro** per l'anno 2018 e **26.435.000 euro** a decorrere dall'anno 2019, annui e stanziati sul capitolo 3872 dello stato di previsione MEF.

La norma in questione dunque interviene a modificare l'attuale sistema e prevede che:

- il Fondo, e questa è senza dubbio la principale innovazione rispetto all'attuale disciplina, è alimentato annualmente da una quota di risorse pari all'11 per cento, e in misura comunque non inferiore a 400 milioni di euro annui, dalle entrate erariali in termini di cassa relative all'anno precedente derivanti dal versamento dell'IRES e dell'IVA da parte dei soggetti che operano nei settori di attività afferenti la distribuzione cinematografica ed audiovisiva e di programmi televisivi, la proiezione cinematografica, la programmazione e trasmissione televisive, la erogazione di servizi di accesso ad internet, ai servizi di accesso alle telecomunicazioni fisse e mobili;

- il Fondo, all'atto della sua istituzione, è alimentato altresì dall^e risorse finanziarie disponibili ed esistenti sul Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e dalle risorse derivanti dalle restituzioni dei contributi erogati a valere sul medesimo.



Al fine di assicurare il corretto funzionamento del Fondo, nonché la più efficiente gestione dei crediti di imposta previsti dal presente disegno di legge, l'articolo prevede l'adozione:

a) di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalità di gestione del Fondo (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge). Tale decreto dovrà anche stabilire tempi e modi del trasferimento delle risorse – ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 36, comma 2, del disegno di legge – da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo al programma “Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità” della missione “Competitività e sviluppo delle imprese” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Così facendo, il Ministero dell'economia e delle finanze rimane l'amministrazione competente per l'erogazione e il monitoraggio dei crediti;

b) di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Sezione cinema della Consulta dello Spettacolo, per il riparto del Fondo fra le tipologie di contributi previsti. La norma stabilisce, inoltre, che per i contributi selettivi non possa essere utilizzata più del 15 per cento della dotazione complessiva del fondo.

Infine, in coerenza con l'impianto descritto, il comma 6 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti ai sensi del presente articolo, anche con riferimento ad amministrazioni diverse.

L'articolo 12 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere che l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge sia subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana e che, con decreto del Ministro siano individuati i casi di esclusione con riferimento ad alcune tipologie di opere.

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 disciplinano la parte della legge relativa gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, a favore dei diversi settori e



con l'individuazione delle percentuali minime e massime all'interno delle quali è possibile beneficiare del credito stesso.

Le categorie interessate sono:

- imprese di produzione cinematografica e audiovisiva per la produzione di opere audiovisive;
- imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per la distribuzione nazionale ed internazionale di opere cinematografiche ed audiovisive;
- imprese di esercizio cinematografico per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche;
- esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta di opere audiovisive italiane e europee nelle sale cinematografiche;
- imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione;
- imprese nazionali non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva (investitori esterni) per gli apporti in denaro effettuati per la produzione e la distribuzione, in Italia e all'estero, di opere cinematografiche e audiovisive.

Saranno uno o più decreti del Ministro, (articolo 19, comma 4) adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, a stabilire, per ciascuna delle tipologie di credito e nell'ambito delle percentuali stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa, alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

Giova sottolineare come le modalità attuative previste nel decreto debbano garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivo stanziato e che comunque tutti gli interventi finanziari previsti nella legge sono riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziate allo scopo.

L'articolo 20 indica quali atti sono soggetti a imposta di registro prevedendo che alle operazioni di credito cinematografico e agli atti connessi si applichino le disposizioni del titolo IV del D.P.R. n 601 del 1973. Al riguardo si precisa che si tratta di disposizioni



attualmente già previste dall'articolo 25 del d.lgs. n. 28 del 2004: l'articolo non determina dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli **articoli 21, 22 e 23** disciplinano i contributi **automatici** per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche ed audiovisive, i contributi cioè attribuiti alle società che abbiano già operato nei settori della produzione, distribuzione ed esercizio e vengono riconosciuti in base ai risultati economici conseguiti; l'**articolo 24** è relativo invece ai contributi **selettivi** per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale ed internazionale di opere cinematografiche ed audiovisive nonché a favore delle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle industrie tecniche. Con riferimento a questi ultimi, la norma prevede che essi siano attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera, in base alla valutazione di cinque esperti.

Agli oneri derivanti dalla previsione di contributi automatici e selettivi si provvede a valere sul Fondo previsto dall'articolo 11; agli oneri relativi all'attività posta in essere dagli esperti, limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute, si provvederà con le risorse fino ad ora utilizzate per assicurare il funzionamento della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo, della Consulta territoriale per le attività cinematografiche e della Commissione per la Cinematografia. Tali risorse, per il 2015, ammontavano a 15.548,00 euro (Cap. 6120 – Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza, i compensi e le indennità di missione, ecc.). Peraltro, si segnala che, conseguentemente all'adozione di questa misura, saranno soppressi la Commissione per la cinematografia (composta di 13 membri) e la Giuria per i premi di qualità (3 membri).

L'**articolo 25** prevede un sistema di contribuzione a favore delle attività e delle iniziative di promozione cinematografica ed audiovisiva.

Come per l'articolo precedente, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie è a valere sul Fondo previsto dall'articolo 11.

L'**articolo 26** istituisce una apposita sezione, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, con dotazione annua di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,



per la concessione di contributi e/o finanziamenti per sostenere il circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali.

L'**articolo 27** istituisce una apposita sezione, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, con dotazione annua di 10 milioni di euro per la realizzazione di un piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo.

L'**articolo 28** richiama il ruolo dello Stato nel favorire l'equilibrato sviluppo del mercato impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, in particolare attraverso l'attività dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, che vi provvede a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 29** prevede una delega al Governo per la revisione delle modalità e procedure di tenuta del pubblico registro previsto dall'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633. L'intento è quello di assicurare pubblicità all'esistenza dei diritti dei diritti relativi alle opere cinematografiche e audiovisive e alle successive vicende giuridiche, in modo da rendere efficace il sistema di tutela e di opponibilità ai terzi.

La titolarità del pubblico registro cinematografico, attualmente tenuto dalla SIAE, è attribuita al Mibact che provvederà alla sua tenuta nonché all'adempimento delle attività necessarie per la sua gestione con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. La norma pertanto non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che, come detto, l'Amministrazione provvederà nell'ambito delle proprie disponibilità di personale e di bilancio.

Articolo 30. La norma prevede una specifica delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la riforma della revisione cinematografica.

L'obiettivo è quello di ridisegnare l'intero sistema procedurale che fin qui ha contraddistinto il meccanismo della revisione cinematografica, con conseguente soppressione delle commissioni attualmente operanti e la loro sostituzione con un organismo di controllo.



Le novità che grazie alla delega legislativa potranno essere introdotte, non si esauriscono, tuttavia, nella sola ridefinizione del sistema procedurale e nell'avvicendamento di organismi nuovi a quelli preesistenti. Gli elementi innovativi sono destinati ad acquisire significativa rilevanza, poiché affermano il principio basilare della responsabilizzazione degli operatori del settore cinematografico ed audiovisivo, nella classificazione del film prodotti e destinati ad essere proiettati nelle sale cinematografiche e negli altri mezzi di fruizione, un sistema questo che vede anche il coinvolgimento degli agenti educativi e delle famiglie, tutti chiamati ad apprestare le dovute forme di tutela a protezione della sensibilità dei minori. In tale rinnovato quadro normativo procedurale, rivestirà comunque molta importanza l'attività che l'organismo di controllo della classificazione dovrà esercitare. Fermo restando che ai componenti del predetto organismo non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute provviste dalla normativa vigente, nel successivo decreto legislativo potranno essere specificate le modalità per il suo funzionamento e per la nomina dei suoi componenti così come il procedimento per l'accertamento di eventuali illeciti e il conseguente sistema sanzionatorio e comunque, più in generale, le condizioni atte a definire le modalità per attivare l'intervento dell'organismo stesso. Nella medesima sede potranno essere definiti anche i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dell'organismo, atteso che al momento non è possibile delineare le modalità di nomina, le modalità operative e di funzionamento (e quindi il numero di riunioni) né tanto meno il numero di componenti. Pertanto la relativa copertura finanziaria dovrà essere eventualmente definita all'interno del decreto delegato.

L'organismo di controllo prenderà il posto delle attuali 7 Commissioni per la revisione cinematografica previste dalla legge n. 161 del 1962, di 9 componenti ciascuna (per un totale di 63 membri). Anche in questo caso, dunque, si determinerà una riduzione nella composizione di organismi collegiali.

L'articolo 31, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevede una specifica delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la riforma della promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi lineari e non lineari, al fine, in particolare, di assicurare la pluralità delle linee editoriali e la messa in



atto di meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive.

L'articolo 32 fissa tempi e modalità di adozione dei decreti delegati e non comporta alcun onere per la finanza pubblica. A riguardo il comma 2 dell'articolo 35 prevede altresì che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 33 prevede che il Ministero vigili sull'applicazione di quanto disposto dalla presente legge: ciò avverrà, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione attuata dalla Direzione generale Cinema del Ministero, che vi provvederà con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 prevede che i decreti attuativi previsti per l'applicazione dei benefici e dei contributi al settore debbano specificare le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei medesimi. Il comma 3 prevede, inoltre, che il Ministero provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 34 contiene la delega al Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, con l'obiettivo di realizzare un unico testo normativo, denominato "Codice dello spettacolo" per il riassetto e la riforma della vigente disciplina in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, teatro, prosa, danza e spettacoli viaggianti e attività circensi. L'attuazione della delega non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso, l'articolo 35, comma 2, precisa che dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dal disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.



196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Articolo 35 quantifica gli oneri del provvedimento fissandoli in euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019.

A tali oneri si fa fronte parzialmente utilizzando stanziamenti esistenti a legislazione vigente attraverso la corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo come di seguito indicate:

- stanziamento FUS attività cinematografiche	63.587.593,00
- fondo produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche	19.605.576,00

Ai nuovi oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 della presente legge, pari a euro 150.371.831 per l'anno 2017, euro 150.792.403 per l'anno 2018 ed euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) , quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO
10 MAR. 2016

NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente disegno di legge intende rivedere l'intero assetto in materia cinematografica e dell'audiovisivo e delega, altresì, il Governo a ridisegnare le regole e le modalità di attribuzione degli incentivi pubblici destinati allo spettacolo dal vivo, adattandole al mutevole scenario nel quale si muovono per arrivare ad un quadro legislativo unitario efficace e coerente. Il disegno di legge si propone quindi di rafforzare in termini di fatturato complessivo l'intero settore aumentando l'esportazione, sostenere il mercato cinematografico e gli investimenti nell'audiovisivo, riorganizzare il sistema del sostegno pubblico, promuovere la divulgazione all'estero della cultura italiana incoraggiando la realizzazione di prodotti adatti anche ai mercati internazionali, incrementando le coproduzioni, migliorare la distribuzione sul territorio degli esercizi cinematografici. Si prefigge, altresì, di superare le criticità nella filiera distributiva cinematografica ed in particolare nel rapporto distributori/agenti regionali – sale cinematografiche e il rafforzamento del circuito delle sale. Sono inoltre previste specifiche deleghe per modificare le modalità di pubblicità dei diritti relativi alle opere cinematografiche, rivedendo le disposizioni relative al pubblico registro cinematografico, di riforma del sistema di revisione cinematografica con l'introduzione di un principio di responsabilizzazione degli operatori del settore cinematografico in relazione alla classificazione dei film, di riassetto delle disposizioni di disciplina degli strumenti e delle procedure in materia di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori dei servizi media audiovisivi. Il disegno di legge contiene infine deleghe al Governo per riorganizzare le Fondazioni lirico-sinfoniche, e gli interventi nel settore musicale, teatrale e coreutico italiano, monitorare e perfezionare i recenti interventi di disciplina dell'erogazione dei contributi gravanti sul Fondo Unico dello Spettacolo (FUS)

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito da:

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni; recante: "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";
- legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", (legge finanziaria 2008), art. 1, commi da 325 a 337;
- del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112; recante : "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo" articolo 8;

- legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”;
- decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, articolo 2, comma 1, lettera p);
- decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70: “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”, articolo 16;
- legge 15 dicembre 1999, n. 482, “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, art. 2;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007 , n. 89 “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”;
- decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. articolo 5, commi 9 e seguenti;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, articolo 73;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, articolo 17;
- legge 12 novembre 2011, n. 183: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2012), articolo 24, comma 1;
- decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; “Disciplina delle agevolazioni tributarie”, titolo IV;
- decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, “Interventi urgenti in favore del cinema”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, articolo 20 commi 7, 8 e 9;
- decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 articolo 14;
- decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 articolo 19;
- decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 , articolo 9;
- legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, articolo 1, comma 7, lettere c) e f).
- legge 10 ottobre 1990, n. 287, “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”;
- decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, “Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato”;
- legge 11 novembre 2003, n. 310, “Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali”;
- legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- legge 14 agosto 1967, n. 800 “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”;
- decreto ministeriale 1 luglio 2014 “Nuovi criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;
- legge 12 dicembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, articolo 24;
- decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo, sul piano sistematico, abroga le vigenti disposizioni:

- a) l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
- b) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni;
- c) l'articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
- d) l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali. L'articolo 4, in particolare, al comma 1 prevede che: "Nel rispetto del titolo V, parte II, della Costituzione, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione regionale, concorrono alla promozione e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive".

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il decreto legislativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione. Quanto agli strumenti di semplificazione normativa, l'articolo 32 delinea la procedura di adozione dei decreti legislativi previsti agli articoli 29, 30, 31. L'articolo 34 (Delega per il Codice dello spettacolo), al fine di conferire al settore un assetto più razionale e organico e conforme ai principi della razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative e della spesa, delega il Governo ad adottare il "Codice dello Spettacolo" per la riforma delle disposizioni legislative in materia di attività e organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, danza; spettacoli viaggianti e attività circensi.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga materia.

12. *Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si hanno indicazioni su linee prevalenti della regolamentazione considerata l'eterogeneità dei regolamenti giuridici europei.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti. L'articolo 36 cita le norme espressamente abrogate.

5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'intervento normativo non prevede effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente

abrogate.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

1. decreto del Ministro: parametri e requisiti per definire la prioritaria destinazione cinematografica (art 2, c. 1, lett b);
2. decreto del Ministro previa intesa della Conferenza Stato Regioni: indirizzi e parametri generali sulla base dei quali le Regioni disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di fondi di sostegno al settore.(art. 4, c. 5);
3. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano: disciplina del riconoscimento della nazionalità italiana delle opere (art. 5, c. 2 e art. 6 c. 3 e c. 4);
4. decreto del Ministro, acquisito il parere della sezione cinema della Consulta dello Spettacolo: regole sul deposito delle opere presso la Cineteca nazionale (art. 7, c. 5);
5. decreto ministeriale di adozione delle disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel capo II (Finanziamento e fiscalità) (art. 10, c. 4)
6. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. (articolo 11, comma 4);
7. decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo, di riparto del Fondo fra le tipologie di contributi previsti dalla legge, (articolo 11, comma 5);
8. decreto del Ministro, acquisito il parere della sezione cinema della Consulta dello Spettacolo: casi di esclusione dai benefici (art. 12, c. 2);
9. uno o più decreti del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: disciplina dei crediti di imposta, requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza, limiti di importo per ciascuna opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa, alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio (art. 19, c. 4);
10. decreto del Ministro di concerto con il Ministero dell'economia e finanze di riutilizzazione -- per rifinanziamento del fondo - delle risorse stanziato per i crediti d'imposta non utilizzate (art. 19, comma 5);
11. decreto del Ministro, sentita la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo: modalità applicative delle disposizioni sul "sostegno automatico" (art. 23, c. 1);
12. decreto del Ministro, sentita la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo: modalità applicative per l'erogazione dei contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive (art. 24, c. 4);
13. decreto del Ministro, sentita la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni: individuazione delle tipologie di attività, definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi e ripartizione delle risorse disponibili, per il sostegno alle attività di promozione cinematografica e audiovisiva (art. 25, c. 4);
14. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano: condizioni per l'accesso al beneficio per il potenziamento delle sale polifunzionali e criteri (art. 26, c. 2);

15. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e il parere della sezione cinema della Consulta dello Spettacolo: requisiti soggettivi dei beneficiari e le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi per la digitalizzazione (art. 27, c. 4);

Gli articoli 29, 30 e 31 e 34 prevedono deleghe al Governo per la riforma del pubblico registro cinematografico, la riforma della revisione cinematografica e audiovisiva, la riforma della promozione delle opere europee e italiana da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e per l'adozione del Codice dello spettacolo.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si hanno segnalazioni al riguardo.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:

È oramai riconosciuto il ruolo fondamentale che il cinema e l'audiovisivo, nonché lo spettacolo dal vivo rivestono nella costruzione e nel consolidamento dell'identità culturale dei popoli; essi sono uno strumento fondamentale di comunicazione, di veicolazione del comune sentire, di condivisione delle idee, di coesione sociale, di progresso creativo, di pluralismo espressivo, di scambio di conoscenze fra le diverse collettività all'interno di un Paese e fra queste e quelle di altri Paesi.

Da diversi anni da più parti si avvertiva l'esigenza di un intervento normativo nell'intero settore al fine di elaborare nuove strategie di intervento pubblico in una materia in continua evoluzione, tanto dal punto di vista tecnologico che di fruizione, anche in considerazione di crescita economica che lo stesso offre. Il settore audiovisivo nazionale, in termini di fatturato complessivo, si caratterizza per un livello inferiore rispetto ai principali Paesi europei (meno della metà del Regno Unito e della Germania, poco più di 2/3 della Francia) e alle potenzialità del sistema. L'Italia esporta pochissimi film e serie tv e risultano ancora marginali i progetti realizzati in coproduzione; la presenza all'estero dei film italiani è fra le più basse d'Europa; il mercato cinematografico nel suo complesso è stagnante, mentre la quota di mercato del cinema nazionale è in contrazione: il 2015 si è chiuso con una forte contrazione (portandosi al 21% circa, contro il 27% del 2014 e il 30% del 2013); gli investimenti in audiovisivo tendono a diminuire (nonostante il tax credit) e conseguentemente risulta in forte riduzione il budget medio dei film e delle fiction, sensibilmente più basso rispetto a quello dei principali operatori europei; il settore produttivo è debole; il sistema di sostegno pubblico, è il risultato di provvedimenti legislativi stratificati nel tempo. Si riportano alcuni dati essenziali relativi al mercato cinematografico produzione – numero di film prodotti.

1) Nel 2014 sono stati prodotti in Italia 201 film, di cui 21 coproduzioni. Nel 2013 i film italiani prodotti erano stati 167, di cui 29 coproduzioni.

Produzione – costo dei film. Il dato è solo apparentemente positivo, perché a fronte di un aumento del numero dei film prodotti, il budget totale, ovvero l'ammontare complessivo dell'investimento in produzione, è in diminuzione: 323 milioni di euro a fronte dei 335 dell'anno precedente. Ciò significa che il costo medio di produzione è in forte calo e che molti dei film prodotti sono a basso budget e per questo faticano molto ad accedere al mercato della distribuzione.

2) Produzione – fonti di finanziamento. Il sistema di finanziamento del film è complesso e prevede sia fonti pubbliche, essenzialmente statali (contributi diretti e tax credit) ma in parte anche regionali e comunitarie, che fonti private, che essenzialmente si identificano con l'investimento delle società collegate alle emittenti televisive, l'apporto degli investitori esterni alla filiera incentivati dal tax credit esterno, l'apporto derivante dal product placement e solo in misura residuale l'investimento "a rischio" del produttore.

3) Distribuzione – risultati sala. Nel 2014 l'incasso complessivo in sala è stato di 575 milioni, in calo del 7% rispetto all'anno precedente; i biglietti venduti sono stati 91 milioni. Per quanto riguarda il solo prodotto italiano, l'incasso in sala è stato di 156 milioni, in forte calo (-17%) rispetto all'anno precedente; i biglietti venduti per film italiani sono stati 25 milioni. Ne consegue che la quota di mercato italiana nel 2014 è scesa al 27%, perdendo tre punti percentuali rispetto all'anno precedente. Come avviene anche negli altri grandi mercati europei, oltre il 50% del mercato è occupato da film di nazionalità americana.

4) Esercizio – distribuzione regionale . Nel 2014 in Italia erano attivi 3.265 schermi, dislocati in 1.069 cinema. La distribuzione territoriale di sale e schermi è piuttosto disomogenea, con ampie aree che non sono sufficientemente servite: si tratta soprattutto nelle regioni del sud e dei centri cittadini più piccoli. Ma anche le grandi città soffrono di una carenza di schermi, che ha visto negli ultimi anni la chiusura di molte monosale localizzate nei centri cittadini.

Il presente disegno di legge intende rivedere l'intero assetto in materia cinematografica e dell'audiovisivo e delega, altresì, il Governo a ridisegnare le regole e le modalità di attribuzione gli incentivi pubblici destinati allo spettacolo dal vivo, adattandole al mutevole scenario nel quale si muovono per arrivare ad un quadro unitario di riferimento legislativo efficace e coerente.

B) indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:

Obiettivo della legge è quello di apportare una modifica organica e sistematica al settore cinematografico e audiovisivo nelle sue diverse componenti, adeguando la normativa ai rilevanti cambiamenti di scenario del mondo dello spettacolo dovuti anche allo sviluppo della tecnologia digitale. Rafforzare in termini di fatturato complessivo l'intero settore aumentando l'esportazione, sostenere il mercato cinematografico e gli investimenti nell'audiovisivo, riorganizzare il sistema del sostegno pubblico, promuovere la divulgazione all'estero della cultura italiana, incoraggiare la realizzazione di prodotti adatti anche ai mercati internazionali, migliorare la distribuzione sul territorio degli esercizi cinematografici. Si introduce a tal fine un nuovo meccanismo di finanziamento degli interventi nel settore, attraverso l'istituzione di un "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l'audiovisivo", alimentato da una quota parte degli introiti erariali derivanti dalle attività di programmazione e trasmissione televisiva, dalle attività di proiezione cinematografica e dall'erogazione di servizi di accesso ad internet da parte delle imprese telefoniche e di telecomunicazione, dunque attraverso un "autofinanziamento" della filiera produttiva.

Superare le criticità nella filiera distributiva cinematografica ed in particolare nel rapporto distributori/agenti regionali – sale cinematografiche. Gli obiettivi riguardano anche il potenziamento dei programmi di istruzione e formazione, il rafforzamento del circuito delle sale, incentivare le vendite all'estero, rafforzare le coproduzioni.

Sono inoltre previste specifiche deleghe per modificare le modalità di pubblicità dei diritti relativi alle opere cinematografiche, rivedendo le disposizioni relative al pubblico registro cinematografico, di riforma del sistema di revisione cinematografica con l'introduzione di un principio di responsabilizzazione degli operatori del settore cinematografico in relazione alla classificazione dei film, di riassetto delle disposizioni di disciplina degli strumenti e delle procedure in materia di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori dei servizi media audiovisivi. Obiettivo è anche quello di riorganizzare le Fondazioni lirico-sinfoniche, e gli interventi nel settore musicale, teatrale e coreutico italiano, monitorare e perfezionare i recenti interventi di disciplina dell'erogazione dei contributi gravanti sul Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) a partire dalle diverse funzioni svolte dai differenti organismi, valorizzandone ulteriormente le progettualità e le strategie virtuose per un intervento responsabile del privato nell'economia dello spettacolo.

C) descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento potrà essere misurato attraverso indicatori specifici e differenziati, riconducibili alle diverse linee di azione e parametrati sulle grandezze indicate alla lettera A) di questa sezione. In particolare, per quanto riguarda la produzione cinematografica si farà riferimento al numero di film prodotti, all'ammontare dell'investimento medio e alla varietà e composizione delle fonti di finanziamento; per la distribuzione nazionale, gli indicatori comprendono il numero di film mediamente distribuiti, l'entità dell'investimento in spese di duplicazione e comunicazione e, nel caso della distribuzione all'estero, il numero dei territori per i quali i diritti di utilizzazione economica sono stati licenziati. Il grado di internazionalizzazione della produzione potrà essere anche misurato sulla base del numero di coproduzioni, della rilevanza dei Paesi coproduttori e dell'investimento medio effettuato. Gli interventi a favore delle sale cinematografiche potranno essere valutati sulla base del numero dei processi di ammodernamento e delle operazioni di apertura e riapertura di locali di spettacolo in zone caratterizzate in passato da progressiva rarefazione o da una radicata limitata presenza di infrastrutture di proiezione cinematografica. Per quanto riguarda il contrasto a fenomeni di limitazione della concorrenza, si utilizzeranno - previo specifico adattamento - i classici indici di concentrazione, applicati ai singoli mercati di riferimento.

D) indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

Destinatari diretti delle disposizioni contenute nella legge sono le imprese del settore cinematografico e dello spettacolo (produttori, distributori, esercenti di sale, industrie tecniche, emittenti televisive, fornitori di servizi media) e la collettività in generale.

I destinatari diretti dell'intervento sono le imprese che appartengono al gruppo 59 della classificazione ATECO dell'Istat (vedi tabella) e possono essere articolate nei seguenti gruppi in funzione del posizionamento all'interno della catena del valore o filiera del comparto audiovisivo:

- a) produzione,
- b) post- produzione
- c) distribuzione
- d) proiezione

Gruppo 59	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore	SETTORE
CLASSE 59.1	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE	COMPARTO
Categoria 59.11	Produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	SEGMENTO
Categoria 59.12	Post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	SEGMENTO
Categoria 59.13	Distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	SEGMENTO
Categoria 59.14	Proiezione cinematografica	SEGMENTO
CLASSE 59.2	ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE	COMPARTO
Gruppo 60	Attività di programmazione e trasmissione	SETTORE
CLASSE 60.1	TRASMISSIONI RADIOFONICHE	COMPARTO
CLASSE 60.2	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE	COMPARTO

In base ai più recenti dati della Camera di Commercio il numero di imprese direttamente coinvolte dalla riforma sono poco più di 6mila. Il segmento più numeroso è rappresentato dalle imprese di

produzione (4.338), seguito a molta distanza dalla post-produzione (806), distribuzione (254) e proiezione (806).

TUTTE LE IMPRESE DI CINEMA PER SEGMENTI DI ATTIVITÀ

Dati Istat	TOTALE COMPARTO	PRODUZIONE		POST-PRODUZIONE*		DISTRIBUZIONE		PROIEZIONE	
	Numero imprese	Imprese	Quota	Imprese	Quota	Imprese	Quota	Imprese	Quota
2008	3.385	4.592	71,91%	485	7,60%	328	5,13%	981	15,36%
2009	6.140	4.337	70,64%	624	10,16%	281	4,57%	898	14,63%
2010	6.139	4.306	70,14%	698	11,38%	273	4,44%	862	14,04%
2011	6.204	4.371	70,45%	730	11,76%	259	4,17%	844	13,60%
2012	6.204	4.338	69,92%	806	12,99%	254	4,10%	808	12,99%

* La rilevazione delle imprese del segmento di post-produzione è stata incorporata da quella relativa alle aziende di produzione solo nel 2008. Nel calcolo della variazione percentuale fra il 2008 e il 2012 riferita al numero delle imprese i due segmenti sono stati considerati unitariamente.

Fonti dell'elaborazione: Statistiche nazionali sulla struttura delle imprese (dati dal 2008) e Censimento 2011 per il periodo 2008-2012.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il Ministero ha condotto nell'ultimo biennio una attenta analisi dei fabbisogni da parte del mondo cinematografico e audiovisivo attivando una serie di tavoli di ascolto e momenti pubblici di confronto i cui esiti hanno costituito la base di lavoro per la redazione del provvedimento in oggetto. Già a partire dalla fine del 2014 si è svolta presso il centro sperimentale di Cinematografia (tra il 5 e il 9 novembre) una "Conferenza nazionale del cinema" con la finalità di consultare le Associazioni di categoria e tutte le componenti della filiera e raccogliere informazioni, proposte e indicazioni utili per il processo di riforma. L'evento si è svolto in due fasi: in una prima fase si sono costituiti tre tavoli a cui hanno partecipato circa 300 persone tra esperti, studiosi del settore e quanti interessati a discutere su temi proposti. I tre tavoli erano così articolati: 1) «Cinema: industria culturale»; 2) Struttura, operatori del mercato e nuovi modelli di distribuzione e fruizione; 3) Le politiche pubbliche. La seconda fase si è svolta il 9 novembre, nel corso del Festival Internazionale del Film di Roma, in cui ha avuto luogo un incontro pubblico, durante il quale è stata esposta la relazione di sintesi delle discussioni ai tre tavoli. La relazione è stata condivisa tra tutti soggetti coinvolti nella discussione ed ha costituito la prima piattaforma di lavoro per l'azione di riforma governativa.

All'inizio del 2015 la Direzione Generale Cinema si è fatta promotrice di due nuovi tavoli di confronto con gli operatori del settore al fine di delineare le criticità del comparto e condividere le priorità strategiche di un intervento normativo di riforma del sostegno pubblico. Il primo tavolo ha visto riuniti gli operatori della filiera cinematografica (produzione, distribuzione ed esercizio) e ha preso le mosse dai lavori già svolti in occasione della Conferenza nazionale. Di seguito i temi principali discussi e le risultanze raccolte.

a) Fonti di finanziamento: si è affrontato il tema di un maggior equilibrio nella ripartizione del FUS Cinema, spostando risorse dai film di autori affermati alle opere prime e allo sviluppo delle sceneggiature.

b) Sviluppo e produzione: si è condivisa l'idea di potenziare la fase di sviluppo, di tutelare le opere difficili e dei giovani under 35 e start up; rendere accessibile il tax credit esterno alle piccole società di produzione considerato che oggi utilizzato quasi esclusivamente dalle banche e solo per il genere commedia aumentare le risorse a favore del tax credit interno per le società di

produzione (eventualmente spostando risorse dal tax credit esterno; introduzione nel sistema automatico di valutazione di indicatori legati alla dimensione internazionale dei progetti e alla possibilità di sbocchi commerciali all'estero; criteri selettivi basati sulle potenzialità reali dei progetti di vedere la luce; modificare gli attuali criteri di valutazione delle commissioni per il riconoscimento dei film di interesse culturale rafforzando la trasparenza e competenza dei membri che valutano i progetti. Altre proposte hanno riguardato la rimodulazione del sistema dei contributi sugli incassi (ristorni) considerato obsoleto, la destinazione di una quota del FUS alle coproduzioni in particolare per stimolare quelle minoritarie aumentando la circolazione transnazionale del prodotto e favorire l'internazionalizzazione della produzione e la maggiore attenzione verso il settore dell'animazione in termini di risorse e di rappresentanza all'interno dei tavoli di lavoro.

c) Distribuzione e Export: tra i temi discussi quello della sperimentazione nuove finestre distributive, della auspicabile eliminazione di distorsioni tra distribuzioni, sale e agenzie sul territorio; si è proposto di attivare incentivi per destagionalizzare, di rafforzare il mercato, di abolire l'attuale sistema di censura; di incentivare gli agenti di vendita, investire sul doppiaggio dei film italiani in inglese per favorirne l'esportazione.

d) Esercizio: il dibattito ha chiamato in causa i seguenti temi: liberalizzazione mercato delle sale: rimozione vincoli urbanistici e carico fiscale. Potenziare Schermi di Qualità; riduzione della pressione fiscale e il mantenimento dei crediti di imposta introdotti a partire dal 1999/2000; revisione dei criteri di assegnazione dei premi d'essai; revisione del credito di imposta alle sale introducendo meccanismi più rigidi che premiano solo i soggetti che effettivamente offrono programmazione di qualità; introdurre incentivi a programmare film europei a fronte degli aiuti ricevuti per la digitalizzazione delle sale e di ripristinare i fondi per le ristrutturazioni (soprattutto per le spese in conto capitale); definire in modo più chiaro i compiti dello Stato e delle Regioni per razionalizzare i sistemi di intervento a vantaggio delle sale e per gestire in modo più efficace la questione apertura/chiusura sale.

Il secondo tavolo produttori- emittenti si è svolto sotto il coordinamento del Mibact e del Mise. I lavori hanno condotto all'elaborazione di documento denominato "Il rafforzamento del settore audiovisivo - Internazionalizzazione, distribuzione e produzione indipendente". Al tavolo hanno partecipato le Associazioni del settore audiovisivo (Anica e Apt) e i principali broadcaster (Rai, Mediaset, Sky e La7) allo scopo di "rafforzare" la presenza del prodotto audiovisivo italiano sui mercati internazionali, oggi quasi inesistente.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non è stata ritenuta perseguibile, in considerazione della volontà di perseguire l'obiettivo indicato al punto B) della sezione I.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono emerse opzioni regolatorie alternative effettivamente praticabili per la risoluzione delle criticità evidenziate, nonché per le definizioni di un intervento complessivo di riordino della materia. Anche i diversi tavoli tecnici avevano peraltro evidenziato la necessità di una riforma complessiva del settore, che trattasse unitariamente le diverse forme di sostegno all'opera cinematografica e che prevedesse una sostanziale estensione di alcune delle agevolazioni previste per il settore cinematografico anche a quello dell'audiovisivo.

Eventuali opzioni alternative al disegno di legge in oggetto sarebbero potute consistere in interventi correttivi mirati a risolvere specifiche criticità in ambiti circoscritti, con modifiche parziali, come finora accaduto (si veda da ultimo il comma il 331 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 che ha modificato il comma 327 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2004 relativo al credito di imposta per le imprese di distribuzione cinematografica) di fatto rinviando ad un

successivo momento il riassetto generale della normativa di settore, con il rischio di rendere il quadro normativo ancora più frammentato.

Inoltre, coerentemente con quanto sopra esposto, nella Nota Integrativa del Documento di economia e finanza 2014 era stata prevista proprio la presentazione di un apposito disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2015-2017.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione:

L'opzione proposta è volta a rafforzare il settore cinematografico e dell'audiovisivo e prevede deleghe in materia di spettacolo dal vivo. Gli effetti attesi delle misure previste, riguardano da una parte i valori economici del settore (fatturato, margine operativo lordo, numero degli occupati, numero di addetti, numerosità delle start-up, numero delle produzioni straniere in Italia) e dall'altra la crescita culturale della collettività attraverso la promozione di film, di qualità, documentari o film d'essai, il recupero e il mantenimento in attività di sale cinematografiche storiche, nonché la valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo nazionale, attraverso le previste azioni di digitalizzazione.

Pertanto, l'Amministrazione ha valutato gli effetti del provvedimento che non presenta svantaggi. L'intervento normativo non incide sull'organizzazione e sull'attività dell'Amministrazione.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Nel comparto cine-audiovisivo operano attualmente un ristretto numero di grandi imprese e una larghissima quota di PMI: nel 2012 (fonte: Istat) le società con più di 250 addetti erano solo 5 su 5.237 (appena lo 0,01%). L'intervento proposto mira a produrre benefici effetti su tutti gli operatori economici del settore e a favorire un processo di crescita dimensionale delle piccole imprese nonché a incentivare in particolare l'attività dei così detti imprenditori indipendenti.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Non si prevedono oneri informativi a carico di cittadini e imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, ulteriori rispetto a quanto già previsto allo stato vigente. L'apertura di una posizione contabile presso il Ministero ai fini dell'erogazione dei contributi automatici e per le richieste di contributo per le attività di promozione non costituisce un onere aggiuntivo per le imprese, in quanto sostituisce l'iscrizione agli elenchi informativi istituiti presso il MIBACT precedentemente prevista dal decreto legislativo 28/2004, art. 3, comma 1.

Tutte le forme di sostegno, automatiche o selettive, relative ai settori della produzione, distribuzione, promozione ed esercizio cinematografico, nonché della produzione, distribuzione

e promozione audiovisiva previste dalla nuova normativa saranno realizzate attraverso l'utilizzazione della procedura di presentazione delle domande online.

- D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.):**

L'opzione regolatoria proposta si è resa necessaria per superare le criticità descritte nella sezione I. L'Amministrazione dispone di adeguate risorse amministrative per l'attuazione della norma

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato senza incidere negativamente sulla libera concorrenza delle imprese, sia a livello nazionale che internazionale. Mira in particolare a sollecitare l'Autorità per la concorrenza ad esercitare attività di vigilanza sul corretto andamento del mercato per evitare situazioni dominate con effetti distorsivi sulla concorrenza e per garantire una equilibrata distribuzione delle risorse.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

- A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto:**

Il soggetto responsabile è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

- B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):**

Non sono previste particolari azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento, ulteriori rispetto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

- C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:**

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere costantemente monitorati e valutati nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione attuata dagli Uffici del Ministero. Il monitoraggio si concentrerà sull'analisi del numero di istanze da parte degli operatori del settore indirizzate alla incentivazione e promozione dell'intero settore, con particolare riferimento alle misure concernenti i benefici fiscali previsti. Il Ministero si avvarrà, inoltre, di competenze specialistiche già attive presso la segreteria del Direttore generale cinema, della sezione cinema della Consulta dello Spettacolo e del gruppo di esperti.

- D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:**

Gli interventi che si renderanno necessari per modificare o integrare l'impianto normativo generale saranno realizzati attraverso una regolamentazione di dettaglio demandata a decreti ministeriali annuali, attraverso i quali sarà possibile calibrare gli interventi di sostegno in relazione all'andamento del mercato ed all'impatto che i medesimi interventi hanno prodotto negli anni precedenti, onde poter prevedere i correttivi necessari.

Per quanto concerne le norme di delega al Governo, saranno gli ulteriori decreti legislativi integrativi e correttivi a consentire l'aggiornamento e l'eventuale revisione delle disposizioni contenute nella presente legge. Tutto ciò sarà agevolato dalla consultazione delle associazioni di categoria, anche quando ritenuta opportuna e non espressamente prevista dalle diverse disposizioni.

Si rappresenta, infine, che la nuova legge prevede forme di confronto e coinvolgimento degli enti territoriali.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

La VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli uffici coinvolti, al fine di valutare la necessità e l'opportunità di apportare correttivi e/o integrazioni alle disposizioni normative,

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La normativa in esame non recepisce direttive comunitarie.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale; promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo, nelle sue diverse componenti e discipline, quale fondamentale mezzo di espressione artistica e di diffusione dell'arte musicale, teatrale e coreutica e di educazione musicale della collettività.

2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.

3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di pubblico registro cinematografico, di revisione cinematografica, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché della normativa del comparto dello spettacolo dal vivo, comprensivo delle attività lirico-sinfoniche, del teatro di prosa, della danza, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, con contenuto narrativo, documentaristico, di animazione o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;

b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

d) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

e) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

f) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all'articolo 5;

g) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 2;

h) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o

audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;

i) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera *h)*, che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;

l) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera *h)* che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;

m) «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»: l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e relativi decreti di attuazione;

n) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *l)* e *u)*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

o) «fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui al punto precedente, ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

p) «fornitori di servizi di *hosting*»: i prestatori dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2. Ai fini di una più razionale ed efficace distribuzione degli incentivi e dei contributi statali, i decreti ministeriali della presente legge possono prevedere ulteriori specificazioni delle definizioni contenute nel presente articolo, nonché introdurre ulteriori tipologie e categorie di opere audiovisive, anche in relazione alla loro durata e tenuto conto della evoluzione tecnologica del settore.

Titolo II

CINEMA E AUDIOVISIVO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

(Principi)

1. L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo:

a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;

b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;

c) promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;

d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;

e) cura la formazione professionale e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;

f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

g) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche quale momento di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

Art. 4.

(Funzioni e compiti delle regioni)

1. Nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione regionale, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo regionale, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale.
3. Lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle commissioni di promozione del cinema, cosiddette «*Film Commission*», previste dagli ordinamenti regionali nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello internazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso gli organismi regionali di cui al comma 3, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico e culturale dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi offrono assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio regionale, sostengono le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, sostengono la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, promuovono attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo.
5. Agli organismi di cui al comma 3 può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.

Art. 5.

(Nazionalità italiana delle opere)

1. La nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive è attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:
 - a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;
 - b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di film italiani ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana, purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata;
 - c) componenti della *troupe* che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;
 - d) riprese effettuate principalmente in Italia;
 - e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;
 - f) post-produzione svolta principalmente in Italia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentita la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.

Art. 6.

(Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale)

1. Può essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità.
2. Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale.
3. Per le opere audiovisive, in caso di mancanza di accordo di coproduzione internazionale, può essere riconosciuta la nazionalità italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota di proprietà dei diritti delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella di proprietà dei diritti.
4. Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonché i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7.

(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo -- Cineteca nazionale)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al comma 5. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.
2. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, e al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui al comma 1 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 1, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.
4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.
5. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 8.

(Valorizzazione delle sale cinematografiche)

1. La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, può avere ad oggetto anche sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine è definita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.
3. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare l'attuazione del Piano di cui all'articolo 26 della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Capo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 9.

(Funzioni statali)

1. Il Ministero:

- a*) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- b*) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;
- c*) cura, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
- d*) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale, garantendo inoltre nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;
- e*) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;
- f*) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, nonché, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla promozione della formazione, e cura i rapporti con gli altri Ministeri competenti, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre istituzioni pubbliche e private;
- g*) svolge attività di promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e

anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT); svolge altresì le attività finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nei settori cinematografico e audiovisivo nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e le altre istituzioni competenti, avvalendosi anche, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni nazionali ed internazionali;

h) svolge le attività connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, nonché le ulteriori attività amministrative previste dalla normativa vigente in materia;

i) svolge attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo.

Capo III

FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

Sezione I

Finalità e strumenti

Art. 10.

(Obiettivi e tipologie di intervento)

1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.

2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalità della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:

a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione II del presente capo;

b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione III del presente capo;

c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione IV del presente capo;

d) erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente capo.

3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo sono adottate con decreti del Ministro, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e perseguono gli obiettivi dello sviluppo, dell'internazionalizzazione delle imprese e della nascita di nuovi autori e di nuove imprese, incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale e favoriscono modelli di gestione e politiche commerciali evolute, la concorrenza, il mercato e il merito. Tali decreti, in considerazione delle risorse disponibili, possono prevedere l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti nella presente legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l)*. I medesimi decreti contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.

4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo, le disposizioni tecniche applicative, ove richiesto dalla sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo a seguito di apposite consultazioni pubbliche, possono prevedere ulteriori condizioni per il conseguimento degli incentivi e dei contributi, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, e, in particolare, che siano soddisfatte specifiche condizioni anche rispetto agli atti negoziali inerenti l'ideazione, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la valorizzazione economica delle opere ammesse agli incentivi e ai contributi.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di

attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale.

Art. 11.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 26 e 27. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è commisurato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a *internet*, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 36, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentita la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi non può essere superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti di bilancio iscritti ai sensi del presente capo, anche con riferimento ad amministrazioni diverse. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 12.

*(Requisiti di ammissione
e casi di esclusione)*

1. L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana.
2. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere:

- a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
- b) pubblicità televisive, *spot* pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere *ee*), *ff*), *ii*) e *mm*), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
- c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;
- d) programmi di informazione e attualità;
- e) giochi, spettacoli di varietà, *quiz*, *talk show*;
- f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;
- g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
- h) programmi aventi scopi esclusivamente didattici e formativi.

Sezione II

Incentivi fiscali

Art. 13.

(Credito d'imposta per le imprese di produzione)

1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 19 prevede comunque che:

- a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 30 per cento;
- b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 30 per cento è prevista per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale, alle opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30 per cento e nelle modalità previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 19.

3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 10.

Art. 14.

(Credito d'imposta per le imprese di distribuzione)

1. Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, elevato al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 19 prevede comunque che per le opere cinematografiche e audiovisive, l'aliquota del 30 per cento è riservata:

- a) prioritariamente in relazione alle spese per la distribuzione internazionale;
- b) in relazione a opere distribuite da società di distribuzione indipendenti; l'aliquota è elevata al 40 per cento nel caso di distribuzione curata direttamente dallo stesso produttore indipendente, a condizione che non siano presenti accordi di sub-distribuzione e che il distributore indipendente ovvero il produttore gestiscano in proprio le fasi della distribuzione cinematografica, come ulteriormente specificato nel decreto di cui all'articolo 19.

3. Per le altre tipologie di opere e imprese, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e nell'ottica del raggiungimento degli

obiettivi previsti all'articolo 10.

Art. 15.

(Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione)

1. Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive.
2. Alle industrie tecniche e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
3. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 19 tiene conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980.

Art. 16.

(Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea)

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche.
2. Il decreto di cui all'articolo 19 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti all'articolo 10, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche.

Art. 17.

(Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi)

1. Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del costo di produzione della singola opera.

Art. 18.

(Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

Art. 19.

(Disposizioni comuni in materia di crediti di imposta)

1. I crediti di imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 11, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.
2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I citati intermediari titolari di crediti d'imposta possono cedere tali crediti anche a investitori privati non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.

4. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito di imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa, alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

5. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 20.

(Agevolazioni fiscali e finanziarie)

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell'acquisizione in proprietà dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente articolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come individuati dal decreto di cui all'articolo 25, comma 4, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III del medesimo testo unico.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio

1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

Sezione III

Contributi automatici

Art. 21.

(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 23, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, sulla base di parametri oggettivi, non discrezionali e relativi unicamente ai risultati raggiunti dall'impresa in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedenti.

Art. 22.

(Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive)

1. Al fine della erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero, nella quale possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da utilizzare per le finalità previste dalla presente sezione.

2. A ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti importi calcolati in base ai risultati economici, artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive da essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero, secondo le seguenti modalità e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 23:

a) per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 23, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel medesimo decreto;

b) per le opere audiovisive, si tiene conto, in particolare, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 23, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario, secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 23;

c) possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell'anno ovvero su particolari mercati; il decreto di cui all'articolo 23 può prevedere che tutto o parte del maggior incentivo sia utilizzato per lo sviluppo, la realizzazione e la distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive.

3. I contributi alla produzione previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ancora non erogati alle imprese di produzione, confluiscono nella posizione contabile di ciascuna impresa, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 23 della presente legge, tenendo conto anche degli atti di disposizione di tali contributi aventi data certa anteriore al 31 dicembre 2015, compatibili con le finalità previste dal medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 23.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono definiti:

- a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;
- b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonché le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c);
- c) il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato;
- d) i casi di decadenza ovvero di revoca.

Sezione IV

Contributi selettivi

Art. 24.

(Contributi selettivi)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 22 della presente legge. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. Detti esperti non hanno titolo a compenso, gettoni, indennità comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute.

3. Il Ministero concede altresì contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono contenute nel decreto cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 22, e i casi di revoca e di decadenza.

Sezione V

Attività di promozione cinematografica
e audiovisiva

Art. 25.

(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

- a) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
- b) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
- c) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
- d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
- e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo;
- f) sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dai circoli e dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come definite e secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo;
- g) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico ed audiovisivo;
- h) sostenere, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresì:

- a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società;
- b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;
- c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo.

Capo IV

INTERVENTI STRAORDINARI
E ALTRE MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE

Art. 26.

(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)

1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati alla:

- a) riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
- b) realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
- c) trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
- d) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale.

2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento.

4. Il decreto di cui al comma 2 può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.

Art. 27.

(Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)

1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.

2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4.

3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto all'articolo 7, comma 3, della presente legge.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi stessi, i limiti massimi d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.

Art. 28.

(Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche)

1. Lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione,

programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali.

2. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della citata legge n. 287 del 1990.

3. L'Autorità di cui al comma 2, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalità previste dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale o anche in una sola delle città capoluogo di regione, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.

4. L'Autorità di cui al comma 2 trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Capo V

DELEGHE AL GOVERNO

Art. 29.

(Riforma del pubblico registro cinematografico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di revisione delle attuali modalità e procedure di tenuta del pubblico registro previsto dall'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) assicurare che il registro dia pubblicità all'esistenza e a tutte le connesse successive vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere cinematografiche e audiovisive, in modo da rendere più efficace il sistema di tutela e opponibilità ai terzi dei diritti stessi;
- b) prevedere l'attribuzione della titolarità del registro al Ministero, allo scopo di fornire la massima garanzia ed efficienza alla predetta attività;
- c) disciplinare il funzionamento del registro e le modalità di accesso in modo da favorirne la facilità di consultazione.

Art. 30.

(Riforma della revisione cinematografica e audiovisiva)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettività della tutela dei minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione,

della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori e la protezione dell'infanzia e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;

c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a);

d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati;

e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete *internet* e dei videogiochi posti in vendita.

Art. 31.

(Riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere audiovisive italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1:

a) introducono procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere audiovisive italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti meccanismi di flessibilità rispetto a tali obblighi;

b) si adeguano ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, in relazione alle diverse piattaforme distributive;

c) sono finalizzati a rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;

d) prevedono in particolare la riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;

e) provvedono alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere audiovisive europee ed italiane;

f) prevedono un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

Art. 32.

*(Procedura di adozione dei decreti
legislativi)*

1. I decreti legislativi previsti dal presente capo sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente capo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Capo VI

CONTROLLO E SANZIONI

Art. 33.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Il Ministero esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge.

2. Le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. In caso di mendaci dichiarazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi di cui alla presente legge, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.

3. Il Ministero provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Titolo III

SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 34.

(Delega al Governo per il codice dello spettacolo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche modificando ed innovando le disposizioni legislative vigenti, anche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più razionale e organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e razionalizzazione della spesa e volto a incentivare e migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, nonché della fruizione da parte della collettività.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi di carattere generale:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della

Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;

b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e armonizzazione con quelli degli altri enti pubblici territoriali;

c) indicazione esplicita delle disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

e) introduzione di adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti e organismi che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo, secondo i principi enunciati nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nella legge 6 novembre 2012, n. 190;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo lo snellimento organizzativo e il conseguimento di obiettivi di risparmio di spesa, anche mediante la messa in comune, tra una o più delle fondazioni esistenti, di strutture, personale e risorse, assicurando il conseguimento di economie di scala e una maggiore offerta di spettacoli, destinati in particolare al pubblico giovanile, nonché il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente, quale unico organo di gestione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

d) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;

e) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;

f) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, i decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

- b) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;
- c) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;
- d) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;
- e) individuazione delle modalità con cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;
- f) revisione e riassetto della disciplina delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, al fine di assicurare l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrale e ai complessi strumentali;
- g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, con revisione, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, dell'organizzazione e funzionamento dell'Accademia nazionale di danza di cui all'articolo 48 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n.191 del 19 agosto 2014, recante Nuovi criteri per l'erogazione e modalità, per l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché delle scuole di danza, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;
- h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
- i) introduzione, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore, di disposizioni volte ad ampliare ad ulteriori ambiti e tipologie delle attività di spettacolo le previsioni stabilite in tema di crediti d'imposta per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;
- l) introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni;
- m) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo;
- n) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare le procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso, nonché gli *iter* autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza per gli spettacoli viaggianti e le attività circensi;
- o) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il

Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 della presente legge, pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

- a) quanto a euro 63.587.593,00 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica;
 - b) quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche;
 - c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
 - d) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 36.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

- b) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
- c) l'articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- d) l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)*, del comma 1, pari ad euro 166.435.000 per l'anno 2017, euro 166.014.428 per l'anno 2018 ed euro 166.435.000 a decorrere dall'anno 2019, sono mantenute in bilancio nel programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal titolo II, capo III, sezione II, della presente legge.

Art. 37.

(Norme transitorie)

1. I crediti di imposta di cui al titolo II, capo III, sezione II, della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'emanazione dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni.

Art. 38.

(Entrata in vigore)

1. Fatta eccezione per gli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

1.2.2. Relazione 2287, 649 e 1835-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2287, 649 E 1835-A

RELAZIONE DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Relatrice Di Giorgi)

Comunicata alla Presidenza il 21 luglio 2016

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (n. 2287)

presentato dal **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo**
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2016

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali (n. 649)

d'iniziativa dei senatori **GIRO , D'ALÌ , LIUZZI , VILLARI , SIBILIA , MARIN e SCILIPOTI ISGRÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2013

Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive (n. 1835)

d'iniziativa dei senatori **DI GIORGI , ZAVOLI , PUGLISI , Elena FERRARA , IDEM , MARTINI , MINEO , TOCCI , AMATI , ANGIONI , BATTISTA , BORIOLI , CARDINALI , CIRINNÀ , COCIANCICH , CONTE , CUCCA , CUOMO , D'ADDA , FABBRI , FATTORINI , FAVERO , FEDELI , GAMBARO , LAI , LEPRI , LIUZZI , Fausto Guilherme LONGO , MICHELONI , MORGONI , MOSCARDELLI , NACCARATO , ORRÙ , PADUA , PAGLIARI , PANIZZA , PEZZOPANE , PUPPATO , RANUCCI , ROMANO , SCALIA , SOLLO , VALDINOSI , VALENTINI , VATTUONE , VILLARI , ZIN , CANTINI e MATTESINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2015

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2287

Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge n. 2287, di disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo è un collegato alla manovra di finanza pubblica, e reca un oggetto ampio ma coerente con gli obiettivi del Documento di economia e finanza.

Il disegno di legge è stato presentato dal Governo il 16 marzo 2016 e assegnato in sede referente alla 7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport, il 7 aprile 2016.

La Commissione ha stralciato la parte relativa alla disciplina dello spettacolo e delle attività culturali che, ove l'Assemblea confermerà la proposta di stralcio, sarà trattata come collegato alla manovra finanziaria con separato *iter* legislativo, secondo gli impegni già assunti dal Governo in tal senso, in modo tale da poter garantire a questo settore il necessario approfondimento istruttorio. Il disegno di legge in esame quindi riguarda soltanto il cinema e l'audiovisivo.

Il testo reca una disciplina organica del settore e abroga molte norme tra cui la riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, dettata dal decreto legislativo n. 28 del 2004 e i successivi interventi legislativi.

Si tratta di un disegno di legge molto rilevante che ha come obiettivo il rilancio e lo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo in attuazione di principi consolidati anche a livello internazionale ed europeo a salvaguardia dei valori e delle identità culturali nella società globale e tecnologica. Le opere audiovisive, e in particolare quelle cinematografiche, sono considerate dall'Unione europea strategiche in quanto rispecchiano la varietà culturale delle diverse tradizioni e storie degli Stati membri dell'Unione stessa. Per questa ragione, pur avendo una notevole incidenza sul mercato, gli interventi previsti dal disegno di legge non si configurano come aiuti di Stato, vietati dalle norme sulla concorrenza, ma rientrano tra le «eccezioni culturali» previste dal Trattato, naturalmente nell'ambito di ben delineati limiti. Il disegno di legge richiama quindi le norme costituzionali europee e internazionali in attuazione delle quali è possibile qualificare il cinema e l'audiovisivo «fondamentali mezzi di espressione artistica di formazione culturale e di comunicazione sociale».

Il Governo ha colto l'importanza dell'azione parlamentare avviata con l'esame congiunto dei disegni di legge n. 649, a prima firma Giro, e n. 1835 a prima firma Di Giorgi, e ha presentato il disegno di legge collegato alla manovra di bilancio che ingloba in parte il disegno di legge n. 1835 di iniziativa parlamentare beneficiando, tra l'altro, del lavoro svolto in Commissione attraverso un ciclo di circa sessanta audizioni di tutti i principali attori del sistema.

L'obiettivo dell'iniziativa parlamentare e del disegno di legge governativo è stato quello di restituire agli investimenti pubblici sul cinema una valenza culturale e sociale che miri alla valorizzazione del cinema di qualità e alla formazione del pubblico, a partire dai giovani nelle scuole. Una finalità irrinunciabile che ben può coniugarsi, tuttavia, con le esigenze delle imprese del cinema in una logica di complessivo sviluppo del settore. Si tratta di contemperare la logica economica che, rispondendo a criteri di sostenibilità del mercato, di fatto tende a produrre omogeneizzazione di contenuti e prodotti con quella più strettamente culturale e sociale, che mira invece a differenziazione e originalità.

Nel complesso l'intervento, oltre ad aumentare le risorse destinate al settore e a renderle stabili, punta alla razionalizzazione e alla semplificazione degli interventi di promozione e sostegno per il cinema tracciando un quadro unitario degli incentivi. A tal fine, si prevede l'abrogazione di una serie di disposizioni frammentarie e disorganiche che in questi anni hanno certo introdotto utili strumenti di sostegno, ma al di fuori di una cornice strategica.

Il disegno di legge, in coerenza con il quadro costituzionale vigente, tende a perfezionare e semplificare le modalità di collaborazione tra i diversi livelli di governo anche alla luce delle indicazioni che sono venute dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 285 del 2005 che ha riguardato il decreto legislativo n. 28 del 2004 e dell'esperienza maturata in questi anni.

L'impianto resterebbe comunque valido anche qualora dovesse entrare in vigore la riforma costituzionale (A.S. 1429-D).

Il lavoro già svolto a livello parlamentare ha consentito di perfezionare, in sede emendativa, il disegno di legge governativo recuperando gli elementi importanti discussi in Commissione.

Si è registrato un clima politico molto positivo e costruttivo che ha consentito sia di convergere su emendamenti proposti dalle opposizioni, sia di accogliere molte indicazioni provenienti dalle

Commissioni che hanno esaminato il testo in sede consultiva.

Il testo in esame si compone di 40 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità dell'intervento. Nello specifico il disegno legge, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi contenuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nella Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, ha lo scopo di promuovere e sostenere il cinema e l'audiovisivo considerati fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

L'articolo 2 contiene le definizioni utili per chiarire il significato di alcuni termini ai fini dell'applicazione delle misure previste dal disegno di legge. Il dibattito in Commissione, in questo come in molti altri casi, ha consentito di introdurre precisazioni importanti confinando i margini lasciati ai decreti attuativi che potranno provvedere solo a specificazioni tecniche eventualmente necessarie per l'evoluzione tecnologica. Importante, ai fini della qualità culturale delle attività che beneficiano di sostegno, è il ripristino, rispetto alla proposta del Governo, di definizioni come il film *d'essai*, la sala cinematografica, la sala *d'essai* e la cineteca oltre al riconoscimento delle *Film Commission* regionali, realtà già operanti in molte regioni, ritenute strumento essenziale di supporto alle imprese del cinema e dell'audiovisivo a livello regionale.

L'articolo 3 delinea i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo. Il dibattito in Commissione ha arricchito tali principi, tra l'altro, con l'espressa menzione delle esigenze delle persone con disabilità di cui tener conto nella realizzazione di attività o interventi che beneficiano di risorse pubbliche.

L'articolo 4 definisce funzioni e compiti delle regioni in coerenza con il Titolo V della Costituzione, introducendo alcuni elementi uniformi a livello nazionale. Modifiche approvate in Commissione hanno contribuito a perfezionare il testo nel quadro del riparto di competenze anche riconoscendo, con apposita clausola di salvaguardia, le peculiarità delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

L'articolo 5 «Nazionalità italiana delle opere» indica gli elementi che devono ricorrere per ottenere la nazionalità che, a sua volta, costituisce il presupposto essenziale per poter accedere ai benefici della legge (fatta eccezione per i crediti di imposta per la realizzazione di opere cinematografiche in *location* italiane).

L'articolo 6 sulla «Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale» stabilisce i presupposti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche in regime di coproduzione con imprese straniere anche con riferimento alle coproduzioni nel settore dell'audiovisivo, per la prima volta disciplinate da una normativa di settore.

L'articolo 7 sulla «Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo -- Cineteca nazionale» prevede l'obbligo di deposito presso la Cineteca nazionale, anche in formato digitale, di una copia dell'opera pena la decadenza dai benefici ricevuti. Sono regolate alcune deroghe alle norme sul diritto d'autore in riferimento alle proiezioni delle copie depositate a scopo culturale e didattico. Per favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica un emendamento approvato in Commissione ha inserito un comma aggiuntivo che stabilisce altresì che si proceda alla costituzione di una rete nazionale delle cineteche pubbliche.

L'articolo 8 introduce misure volte alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio rappresentato dalle sale cinematografiche prevedendo esplicitamente un importante vincolo di destinazione per le sale storiche dichiarate di interesse culturale. Con emendamento in Commissione sono state esplicitamente menzionate le sale *d'essai*, sedi essenziali per lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva.

L'articolo aggiuntivo 8-*bis* prevede specifiche disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche relative alla distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive.

L'articolo 9 è dedicato all'organizzazione dell'amministrazione statale e definisce le attribuzioni e le competenze del Ministero che vanno dal coordinamento delle attività di sviluppo e promozione all'internazionalizzazione delle opere cinematografiche italiane fino alla modernizzazione delle sale cinematografiche. Tra le varie integrazioni apportate in Commissione particolare valenza assume la previsione relativa alla promozione di programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione. Si tratta di competenze collegate agli interventi per la scuola finanziati con l'articolo 25 a cui si rinvia.

In questo ambito si deve segnalare l'introduzione in Commissione dell'articolo 9-bis che prevede la costituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del «Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo» organismo consultivo del Ministro con funzioni propositive e di valutazione degli effetti degli interventi di sostegno finanziario.

È stato così possibile recuperare, almeno parzialmente, quanto previsto nel disegno di legge n. 1835, dove, ispirandosi al modello francese, si proponeva la creazione di una agenzia autonoma rispetto al Ministero per la distribuzione delle risorse. L'ampio dibattito in Commissione ha portato infatti alla previsione della costituzione, presso il Ministero, di un organismo formato da figure di grande rilievo del settore ed esterne, in grado di dare un significativo contributo nell'esercizio delle competenze del Ministro con pareri sui criteri di distribuzione delle risorse basati su una valutazione puntuale e sistematica dell'efficacia degli interventi. Si tratta di un importante contributo per assicurare decisioni trasparenti ed efficaci, in un'ottica costruttiva e propositiva. Il Consiglio potrà rappresentare una sede di dialogo con gli operatori del settore e con i diversi livelli di governo avendo al suo interno una componente indicata sia dagli operatori del settore sia dalla Conferenza unificata.

L'articolo 10 apre la parte dedicata alle misure di finanziamento e alla fiscalità. L'articolo specifica ulteriormente gli obiettivi e indica le tipologie di intervento. In particolare, la Commissione, ha approvato, d'intesa con il Governo, una riformulazione di alcuni commi tesa a meglio esplicitare i criteri che i decreti attuativi dovranno seguire.

L'articolo 11 istituisce il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo con dotazione minima di 400 milioni di euro annui (a fronte degli attuali circa 260 milioni allocati su diversi fondi) il cui complessivo livello di finanziamento è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate IRES e IVA del settore. Ove crescesse il mercato è previsto che si abbia un aumento dei parametri di riferimento per ridefinire coerentemente le risorse nella manovra annuale di bilancio.

Il Fondo è ripartito tra le varie tipologie di intervento con decreto del Ministro ma con una quota a partire dal 15 per cento e non oltre il 18 per cento obbligatoriamente destinata ai contributi selettivi di cui agli articoli 24 e 25, come specificato con emendamento in Commissione. Si tratta di circa 70 milioni di euro che la Commissione e il Governo hanno voluto assicurare a garanzia dei progetti diretti prioritariamente ai giovani, alle opere prime e seconde, ai film *d'essai* e, in generale ai contenuti di qualità nonché alle attività di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva quali festival, programmazione *d'essai*, circoli di cultura cinematografica e comunità ecclesiali.

L'articolo 12 definisce i requisiti di ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici prevedendo una serie di esclusioni.

Gli articoli dal 13 al 18 contengono la nuova disciplina delle sei tipologie di credito di imposta, cosiddetto *tax credit*, già presenti nell'ordinamento vigente ma ricondotte in un quadro unitario. Gli articoli in questione individuano i destinatari, le spese ammissibili e le diverse percentuali di credito riconosciuto che variano, a seconda dei casi, dal 15 per cento al 40 per cento rispetto alle spese sostenute. Anche in questo caso saranno dei decreti a consentire, in fase attuativa, una corretta modulazione degli interventi, ma nell'ambito di indicazioni di legge che l'attività emendativa ha consentito di puntualizzare. Le fattispecie di credito di imposta sono nello specifico:

-- credito di imposta per le imprese di produzione (già articolo 1, comma 327, lettera *b*), della legge n.

244 del 2007);

-- credito di imposta per le imprese di distribuzione (già articolo 1, comma 327, lettera *b*), della legge n. 244 del 2007). In Commissione è stato introdotto uno specifico caso per la distribuzione di opere prodotte in lingua diversa da quella italiana per potenziare l'offerta cinematografica nelle regioni italiane dove risiedono minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n.482;

-- credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post produzione -- per adeguamento strutturale e tecnologico (già articolo 1, comma 327, lettera *c*), della legge n. 244 del 2007);

-- credito di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica ed europea per la promozione di opere italiane ed europee nelle sale (già articolo 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999);

-- credito di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti, produzione esecutiva e post-produzione di film stranieri (già articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007). È previsto un credito imposta alle imprese nella misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nel territorio italiano;

-- credito di imposta per imprese non appartenenti al settore del cinema e dell'audiovisivo che investono per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive, cosiddetto *tax credit* esterno (già articolo 1, comma 325, della legge n. 244 del 2007). In Commissione è stato approvato un emendamento che premia, innalzando la percentuale di credito di imposta, gli investimenti nel caso in cui ad essere finanziata sia un'opera che ha avuto accesso a fondi selettivi in relazione alla qualità artistica o al valore culturale del progetto.

Con l'approvazione del disegno di legge si potrebbe arrivare, già dal 2017, fino alla disponibilità di circa 260 milioni di euro di valore complessivo del *tax credit* rispetto ai circa 150 milioni di euro resi disponibili nel 2015.

L'articolo 19 chiude con disposizioni comuni la parte dedicata ai crediti di imposta. È prevista la cedibilità dei crediti di imposta ma solo a intermediari bancari e non la possibile ulteriore cessione a investitori privati, come previsto nel testo originario. La Commissione ha approvato anche un emendamento che prevede espressamente la cedibilità del credito all'Istituto del credito sportivo che potrà acquisire, attraverso apposita convenzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, i crediti e potrà a sua volta reinvestire le somme corrispondenti all'importo dei crediti ceduti per finanziarie progetti e iniziative nel settore della cultura.

Si tratta di un'opportunità del tutto nuova che, tenuto conto del volume complessivo dei crediti di imposta, potrebbe generare significative ulteriori risorse da investire per il sostegno del settore.

L'articolo 20 prevede agevolazioni fiscali e finanziarie. Nello specifico definisce gli atti soggetti a imposta fissa di registro e prevede che alle operazioni di credito cinematografico e agli atti connessi si applichino le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (agevolazioni per il settore del credito).

Gli articoli da 21 a 23 dettano le disposizioni che riconoscono contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive. Si tratta di contributi riconosciuti per opere già realizzate o distribuite, riconosciuti in base ai risultati economici, culturali e artistici, condizionati al reinvestimento nel settore. Anche in questo caso è previsto che si provveda con decreto del Ministro a stabilire le modalità di attuazione. Grazie agli emendamenti approvati in Commissione, sono stati definiti nella legge precisi criteri e priorità che assicurino l'accesso in relazione alla qualità delle opere prodotte e a situazioni particolari legate alla produzione e alla distribuzione.

Si fa riferimento ai risultati «culturali» dell'opera, si precisa che gli incassi delle opere al botteghino, come parametro di successo, siano valutati non in assoluto ma in relazione ai costi di produzione/distribuzione dell'opera stessa, si fa riferimento come criterio di priorità espresso ad oggettive difficoltà nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione come accade per la

produzione di opere difficili o audaci, si tiene conto della distribuzione «in particolari periodi dell'anno» con espresso riferimento al periodo estivo. Gli interventi per questa tipologia sono stati storicamente dell'ordine di 20 milioni di euro l'anno.

Gli articoli 24 e 25 disciplinano i contributi selettivi a cui l'articolo 11 riserva una quota di contributi non inferiore al 15 per cento e non superiore al 18 del Fondo. I contributi selettivi a progetto, regolati dall'articolo 24, sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto. Anche in questo caso infatti il lavoro emendativo ha consentito di inserire nel disegno di legge ulteriori precisazioni sulla destinazione degli interventi e sulle priorità, limitando i margini necessariamente riservati al decreto ministeriale che dovrà definire le modalità applicative.

I contributi selettivi dell'articolo 24 sono diretti prioritariamente ai giovani, alle opere prime e seconde, ai film *d'essai*, ai contenuti di qualità, nonché ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie. La Commissione ha altresì ritenuto utile prevedere priorità anche per le opere realizzate con il contributo di più aziende. Sempre in sede di dibattito sono stati inoltre inseriti più stringenti requisiti soggettivi per i componenti della Commissione incaricata di valutare le opere per l'accesso ai contributi selettivi.

Per quanto riguarda le priorità previste per determinate categorie di imprese tra cui quelle di nuova costituzione e le micro imprese, la Commissione ha introdotto un riferimento alle «*start up*».

L'articolo 25 completa il quadro dei contributi selettivi con le misure di sostegno ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva: per favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia anche attraverso la realizzazione di festival, premi di rilevanza nazionale ed internazionale; per promuovere le attività di internazionalizzazione del settore; per promuovere, le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo.

Anche in questo caso un decreto del Ministro definirà le specifiche tipologie di attività ammesse, e stabilirà i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

L'esame in Commissione ha consentito di comprendere esplicitamente come destinatarie dei benefici attività particolari connesse anche alla ricerca e alla sperimentazione, quali anche iniziative nelle cineteche e l'attività di diffusione svolta dalle associazioni di cultura cinematografica e dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose. Tali realtà hanno una funzione essenziale per la diffusione sul territorio della cultura cinematografica in quanto svolgono un ruolo sociale, oltre che di formazione del pubblico, meritevole di valorizzazione.

Di grande rilievo l'introduzione in Commissione di una quota vincolata che non può essere inferiore al 3 per cento del Fondo, pari a circa 12 milioni di euro, alle scuole di ogni ordine e grado, per il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini sia con riguardo agli studenti che alla formazione dei docenti. Si tratta di una decisione strategica che si collega alla recente riforma della scuola. Una misura questa -- particolarmente condivisa e promossa dalla Commissione -- che investe sull'educazione all'immagine a partire dalla scuola e sulla formazione dei docenti per avere nuovi talenti e spettatori in un'ottica che vede nel cinema e nella cultura un volano per l'economia e non un costo.

L'articolo 26 prevede un piano straordinario per il potenziamento delle sale cinematografiche utilizzando una apposita sezione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, con dotazione annua di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, con ulteriori due anni, aggiunti in Commissione, con dotazione di 20 milioni di euro per il 2020 e 10 milioni per il 2021.

I contributi sono destinati a soggetti pubblici e privati per la ristrutturazione di sale dismesse, per l'apertura di nuove sale o per l'adeguamento strutturale e tecnologico di sale esistenti, per installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. Un emendamento accolto in Commissione riconosce anche particolari agevolazioni nella concessione del contributo alle sale dei comuni con meno di 15 mila abitanti per favorire la diffusione omogenea delle

sale sul territorio nazionale e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale.

È stato inserito infine un comma aggiuntivo che ripropone una parte dell'articolo 8 del disegno di legge governativo che consente alle regioni, in sede di iniziative per la riqualificazione urbana, di introdurre, anche in deroga agli strumenti urbanistici, previsioni dirette a favorire e incentivare gli interventi di ristrutturazione e potenziamento delle sale cinematografiche.

L'articolo 27 prevede un piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Si tratta di un contributo a fondo perduto o di finanziamenti agevolati concessi alle imprese di post-produzione italiane per la digitalizzazione. A seguito dell'esame in Commissione tra i destinatari del beneficio sono state incluse le cineteche e sono state introdotte importanti precisazioni sul materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, anche con riferimento alla rilevanza culturale del medesimo.

L'articolo 27-*bis*, aggiunto in Commissione, introduce un importante strumento operativo per l'accesso ai benefici, utile soprattutto per le realtà più piccole, attraverso l'istituzione di una sezione speciale per l'audiovisivo nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese volto a finanziare le imprese che realizzano prodotti audiovisivi e cinematografici, con una dotazione di 5 milioni per il 2017 a valere sul fondo per il cinema.

L'articolo 28 prevede misure per assicurare che lo Stato favorisca l'equilibrato sviluppo del mercato impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico.

L'articolo 29, come riformulato in Commissione, prevede l'istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive. La misura, che sostituisce l'originaria previsione di una riforma del pubblico registro previsto dalla legge sul diritto d'autore con delega legislativa, contiene misure stringenti per assicurare, attraverso il Registro, controlli efficaci e la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al cinema e all'audiovisivo. La norma prevede la libera consultazione via *internet* di tutte le informazioni relative all'assegnazione alle opere di contributi pubblici siano essi statali, regionali, erogati da enti locali o dalle istituzioni dell'Unione europea.

L'articolo 30 attribuisce al Governo una delega per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. Si tratta di importanti e urgenti misure a tutela dei minori, con un approccio che responsabilizza gli operatori partendo dalla classificazione dei contenuti. Si rivede tra l'altro disciplina vigente, risalente agli anni '60, sulla revisione cinematografica, cosiddetta censura, aggiornandola e focalizzando l'esigenza di tutelare i minori, particolarmente a rischio per la pervasività delle nuove tecnologie.

L'articolo 31 prevede una delega legislativa per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi. Lo strumento della delega è indispensabile per assicurare il necessario raccordo con la disciplina europea, attualmente in fase di modifica, in relazione alle esigenze derivanti dalla cosiddetta convergenza tecnologica e dall'evoluzione dei servizi *on line* (proposta di direttiva COM(2016) 287 *final* del 25 maggio 2016 recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato).

Importante l'introduzione, con l'articolo aggiuntivo 31-*bis*, di una delega legislativa per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo. Lo scopo è dettare una disciplina sistematica e unitaria, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, del rapporto di lavoro, delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo. Si tratta di un intervento assolutamente urgente per dare finalmente ai lavoratori del settore una disciplina adeguata evitando il protrarsi di situazioni ingiuste derivanti dalla mancanza di un quadro di riferimento chiaro e stabile che riconosca la dignità del settore e che costituisca il presupposto per le conseguenti coperture previdenziali.

L'articolo 32 definisce una particolare procedura per l'adozione dei decreti legislativi comprensiva di clausole e condizioni per l'invarianza della spesa.

L'articolo 33 detta disposizioni sulla vigilanza e sulle sanzioni.

L'articolo 34, come si è detto, è stato stralciato e costituirà distinto disegno di legge collegato sullo spettacolo dal vivo.

L'articolo 35 quantifica gli oneri e prevede la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 36 provvede ad una serie di abrogazioni espresse a partire dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 recante la riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Gli articoli 37 e 38 disciplinano la fase transitoria e l'entrata in vigore della legge.

Nella seduta del 20 luglio 2016 la Commissione ha conferito all'unanimità mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in questione.

Di Giorgi , *relatrice*

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 2287 e su emendamenti

(Estensore: Collina)

17 maggio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

all'articolo 8, comma 2, appare necessario che la norma ivi prevista, nell'attribuire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni, sia riformulata senza l'individuazione dello strumento attraverso il quale provvedere, scelta che - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali, deve essere rimessa all'ente competente;

all'articolo 24, comma 2, è opportuno specificare l'espressione «giovani autori», al fine di circoscrivere in modo più puntuale i beneficiari dei contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 8.22 parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta a attribuire alle regioni la definizione di previsioni urbanistiche ed edilizie, sia formulata come facoltà e non sia individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali - deve essere rimessa all'ente competente;

sugli emendamenti 23.1, 24.23, 25.9, 26.13 e 27.3 parere contrario, in quanto essi attribuiscono impropriamente carattere vincolante al parere espresso in sede di Conferenza Stato-regioni nell'ambito del procedimento di adozione di decreti ministeriali, in tal modo irragionevolmente aggravando l'*iter* di formazione degli atti normativi di rango secondario, nel quale l'attività consultiva degli organi coinvolti ha natura esclusivamente obbligatoria;

sul subemendamento 31.0.1/2 parere contrario, in quanto esso attribuisce impropriamente carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Russo)

24 maggio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Bisinella)

5 luglio 2016

La Commissione, esamini gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Palermo)

12 luglio 2016

La Commissione, esamini gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Bisinella)

19 luglio 2016

La Commissione, esamini gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Lai)

sul disegno di legge n. 2287 e su emendamenti

29 giugno 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

preso atto:

dell'asserzione del Governo secondo la quale gli articoli 5 e 6 non sono in contrasto con la normativa europea;

che la percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 11 rappresenta un mero parametro di riferimento per l'individuazione della misura delle risorse del Fondo,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, siano sostituite le parole: «commisurato annualmente» con le seguenti: «parametrato annualmente»;

che al medesimo articolo 11, comma 6, le parole: «anche con riferimento ad amministrazioni diverse» siano soppresse;

che all'articolo 16 del testo sia determinata la misura del credito d'imposta ivi previsto;

che all'articolo 29, sia inserita, in fine, la seguente clausola di invarianza: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le pubbliche amministrazioni provvedono ai compiti indicati con le risorse umane, strumentali e materiali previste a legislazione vigente»;

che all'articolo 32, al comma 1 sia previsto che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «3. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura»;

che all'articolo 34, al comma 5 sia previsto che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «7. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi

derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.»;

con i seguenti presupposti:

che, in relazione agli articoli 13, 14, 15 e 17, la previsione di una soglia minima di concessione del credito non renda molto difficilmente modulabile l'erogazione dei benefici a carico del fondo e che ciò non determini oneri non coperti ove le risorse del medesimo si rivelino insufficienti;

che all'articolo 19, comma 3, il meccanismo previsto non comporti oneri erariali che potrebbero derivare dalla differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti e la somma effettivamente percepita dal soggetto cedente, che nella determinazione del suo reddito di impresa potrebbe dar luogo ad interessi passivi, considerati come componente negativa del reddito dalla normativa fiscale;

che, in relazione agli articoli 21, 22 e 23, il meccanismo di concessione automatica di contributi sia compatibile con la presenza di un ammontare predefinito di risorse disponibili;

che, anche in relazione agli articoli 25, 26 e 27, le forme di incentivazione consentano di rispettare un tetto di spesa;

che le previsioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *b*), e all'articolo 31, comma 2, lettera *f*), possano essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

e con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 19, comma 5, la reiterazione del meccanismo previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011, rappresenta la stabilizzazione di una forma di gestione di risorse non in linea con le ordinarie norme di contabilità;

in relazione all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), sembrerebbe preferibile fare riferimento all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985, istitutivo del fondo, piuttosto che all'articolo 2 in materia di criteri di riparto del medesimo, mentre in relazione alla lettera *b*), sarebbe opportuno utilizzare la parola: «riduzione», più coerente con la normativa contabile, in luogo della parola: «definanziamento»;

in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 26, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 2.8, 3.5, 4.6, 7.1, 8.12, 8.20, 8.21, 9.1, 9.2, 9.0.1, 9.0.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 15.3, 17.2, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 12.0.1, 14.0.1, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 25.4, 26.1, 26.2, 26.12.

Esprime, altresì, parere contrario, sulle proposte 13.3, 17.1, 17.3, 24.22, 26.3 e 26.4.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Il parere è sospeso su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 27 in poi e sugli emendamenti trasmessi dopo il 12 maggio 2016.

su ulteriori emendamenti

30 giugno 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi all'articolo 27 del disegno di legge, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 27.0.2 e 27.0.3.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 27.1 e 27.0.1.

Il parere è di nulla osta su tutti gli altri emendamenti relativi all'articolo 27.

Il parere è sospeso su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 28 in poi e sugli emendamenti trasmessi dopo il 12 maggio 2016.

5 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 29.4, 29.5, 28.3, 28.4, 28.0.1, 29.1, 31.8, 31.9, 31.0.1, 34.3, 34.0.1, 34.7, 34.10, 34.11, 34.12, 34.0.2, 34.0.3, 37.1, 25.4/2, 31.0.1/1, 31.0.1/2, 31.0.1/5, 9.100/2, 25.4/1 e 25.4 (testo 2)/1.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 37.0.1, 37.0.2, 2.4/3, 11.8/1, 21.3/1, 27.0.1/1 e 16.100/2.

Il parere sull'emendamento 9.100 è di nulla osta condizionato ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, all'inserimento, dopo la parola: «svolge» delle seguenti: «con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente».

Il parere di nulla osta sull'emendamento 25.4 (testo 2) è reso con la seguente osservazione: l'eventuale approvazione di numerosi emendamenti che suddividono il fondo utilizzato a copertura del provvedimento in quote riservate alle diverse forme di incentivazione può comportare il rischio di forte frammentazione delle misure di sostegno e di difficoltà nella gestione dei relativi finanziamenti. A rettifica del parere precedentemente espresso, sull'emendamento 11.13 esprime parere di nulla osta. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti e subemendamenti, ad eccezione delle proposte 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 11.12 (testo 2), 18.100 e 18.100/1, nonché di tutte le restanti proposte trasmesse successivamente al 20 maggio, sulle quali il parere è sospeso.

14 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.12 (testo 2), 18.0.1 (testo 2) e 18.0.3 (testo 2).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 11.12 (testo 2), 18.100, 18.100/1, 28.0.1 (testo 2), 29.1 (testo 2) e 31.0.1 (testo 2) su cui il parere resta sospeso.

19 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 28.0.1 (testo 2).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 31.0.1 (testo 2), su cui il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione al comma 1 delle parole: «nonché le disposizioni relative al sistema previdenziale ed assistenziale del settore cinematografico e audiovisivo», nonché alla soppressione della lettera *d*) del comma 2.

A rettifica del parere precedentemente espresso sugli emendamenti 17.2 e 18.2, esprime parere di nulla osta.

(Estensore: Martini)

sul disegno di legge n. 2287

20 aprile 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, considerato che:

esso è composto di 38 articoli ed è volto a regolare in maniera sistematica la disciplina del settore cinematografico e della produzione audiovisiva; prevede altresì una delega per il riordino dello spettacolo dal vivo. Il disegno di legge è, inoltre, collegato alla manovra di bilancio 2015-2017. Le linee di intervento previste sono sei: l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, il potenziamento degli strumenti di sostegno finanziario, la conseguente riduzione dei contributi selettivi, la valorizzazione delle sale cinematografiche, il riordino normativo di settori e strumenti nel cinema e nell'audiovisivo, la profonda riorganizzazione dello spettacolo dal vivo;

valutato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione vengono in rilievo i seguenti articoli:

l'articolo 10, inserito nel capo III su finanziamento e fiscalità, stabilisce che lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, indicando gli interventi agevolativi e le provvidenze sotto forma di contributi che possono essere disposti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine di incentivare e

promuovere l'attività cinematografica di rilevante interesse nazionale. Si prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel capo III siano adottate con decreti del Ministro, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea;

l'articolo 11 disciplina il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, destinato al finanziamento degli interventi a sostegno del settore. Detto Fondo è alimentato attraverso una sorta di autofinanziamento del settore interessato, riprendendo il modello francese;

gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 prevedono distinti crediti d'imposta, per le imprese di produzione, per le imprese di distribuzione, per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione, per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea, per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi, per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva;

l'articolo 21, relativo ai contribuenti automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive, dispone che il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 23, allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana;

l'articolo 24 delinea un sistema di concessioni di contributi selettivi - distinti dai contributi automatici - per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive;

l'articolo 25 prevede contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva;

gli articoli da 26 a 28 recano interventi straordinari, con appositi contributi, per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali;

si prevedono infine deleghe legislative volte alla riforma della revisione cinematografica e audiovisiva (articolo 30), alla riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (articolo 31) e per il codice dello spettacolo (articolo 34);

ritenuto che non sembrano sussistere, ad un primo esame, profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

va anzitutto ricordato come il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce l'importanza della promozione della cultura per l'Unione europea e suoi Stati membri e, in base all'articolo 167, paragrafo 2, del TFUE, l'azione dell'Unione incoraggia la cooperazione tra Stati membri, nonché appoggia e integra l'azione di questi anche nel settore della creazione artistica e letteraria, ivi compreso il settore audiovisivo. Pertanto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nell'articolo 1 del disegno di legge, dopo le parole: «in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione» le parole: «e dell'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

in secondo luogo, va ricordato che le misure di agevolazione previste dal disegno di legge potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. Tra questi, rientrano i regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive, nella misura di 50 milioni di euro per regime e per anno (articolo 4, paragrafo 1, lettera *aa*)).

Qualora sia rispettato tale importo, le altre condizioni del capo I del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché le condizioni specifiche poste dall'articolo 54 dello stesso, i regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e le promozioni di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3.

Le condizioni poste dall'articolo 54 riprendono i criteri della comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 15 novembre 2013. Tale comunicazione riprende a sua volta le linee principali della comunicazione sul cinema del 2001, oggetto di proroga nel 2004, 2007 e 2009.

In particolare, nella comunicazione si afferma che le opere audiovisive e, in particolare, quelle cinematografiche, sono da un lato beni culturali, che rispecchiano e modellano la società, ma dall'altro beni economici, che offrono opportunità di ricchezza e occupazione (punto 1). Pertanto, gli aiuti sotto forma di sovvenzioni, incentivi fiscali o altri tipi di sostegno finanziario possono incidere sugli scambi tra Stati membri ed essere suscettibili di falsare la concorrenza, così costituendo aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, conseguentemente radicando la competenza della Commissione europea a valutarne le compatibilità europea (punto 8).

D'altra parte, è lo stesso articolo 107, paragrafo 3, lettera *d*), del TFUE, ad affermare che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune. Pertanto, le norme del Trattato sul controllo degli aiuti di Stato riconoscono le caratteristiche specifiche della cultura e delle attività economiche ad essa connesse.

La comunicazione della Commissione reca quindi una serie di criteri per valutare la compatibilità degli aiuti. Tali criteri riguardano: 1) la portata delle attività (che riguarda la produzione, come anche la sceneggiatura, lo sviluppo, la distribuzione, la promozione dei film); 2) la finalizzazione alla promozione della cultura, la cui definizione, in virtù del principio di sussidiarietà, spetta agli Stati membri, e senza che il carattere commerciale di un film impedisca la sua qualificazione come prodotto culturale; 3) la possibilità di applicare obblighi di spese territoriali ove siano considerati necessari e proporzionati ad un obiettivo culturale; 4) la destinazione all'attrazione delle grandi produzioni straniere; 5) la preferenza per le coproduzioni; 6) la conservazione e l'utilizzazione culturale e non commerciale del film e del relativo materiale.

Inoltre, gli aiuti finalizzati alla promozione della cultura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *d*), del TFUE non escludono che le imprese che si occupano di produzione di film e programmi televisivi possano beneficiare anche di altri tipi di aiuto, concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del TFUE (aiuti regionali, aiuti alle PMI, ricerca e sviluppo, formazione e occupazione) purché siano rispettate le intensità massime di aiuto in caso di cumulo di aiuti (punto 51 della comunicazione del 2013).

Posto, quindi, che l'articolo 35 del disegno di legge quantifica gli oneri complessivi del provvedimento in circa 233 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 2017, e quindi in misura superiore ai 50 milioni di euro per regime, e per anno previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera *aa*), del regolamento (UE) n. 651/2014, al fine di evitare dubbi, potrebbe essere valutata l'opportunità di procedere alla notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, delle misure di agevolazione previste dal presente disegno di legge;

in tale contesto, appare peraltro suscettibile di una riconsiderazione l'articolo 12 del disegno di legge, che subordina l'ammissione ai benefici della legge al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ciò in quanto i regimi di aiuti non devono essere riservati esclusivamente ai cittadini degli Stati membri interessati (articolo 54, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 651/2014 e punto 49 della comunicazione del 2013).

sugli emendamenti

11 maggio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge; richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge il 27 aprile 2016; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

l'emendamento 1.1, nel sostituire l'articolo 1 del disegno di legge, dà seguito al parere reso sul testo da questa Commissione, in cui si richiedeva alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di inserire, nell'articolo 1 del disegno di legge, dopo le parole: «in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione», le parole: «e dell'articolo 167 del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea».

Il TFUE riconosce l'importanza della promozione della cultura per l'Unione europea e i suoi Stati membri e, in base all'articolo 167, paragrafo 2, del TFUE, l'azione dell'Unione incoraggia la cooperazione tra Stati membri, nonché appoggia e integra l'azione di questi anche nel settore della creazione artistica e letteraria, ivi compreso il settore audiovisivo;

l'emendamento 5.0.1, nel prevedere - anche ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE - che le emittenti televisive nazionali riservino alle opere di nazionalità italiana realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del loro tempo di trasmissione ovvero almeno il 15 per cento del loro bilancio destinato alla programmazione, non appare in linea con l'articolo 17 della detta direttiva, che prevede una tale riserva per le opere europee. L'articolo 18 della direttiva peraltro esclude dalla riserva per le opere europee le trasmissioni televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale;

l'emendamento 11.1, nella parte in cui impone ai soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line* di rivolgersi a soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana, non appare in linea con i principi europei in materia di libera prestazione di servizi;

l'emendamento 34.3, in merito alle attività circensi, dovrebbe essere coordinato con quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1739/2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri;

per quanto riguarda infine gli emendamenti che prevedono crediti di imposta o altro tipo di agevolazioni a vantaggio dei soggetti ivi specificamente individuati, potendo rientrare nell'ambito di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, in uno con gli articoli del disegno di legge che prevedono agevolazioni, si dovrebbe procedere alla notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato Lodolini)

sul disegno di legge n. 2287

28 aprile 2016

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo AS. n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali» collegato alla manovra di finanza pubblica;

rilevato che:

il provvedimento reca una disciplina sistematica del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, riconoscendo il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, e detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore; il disegno di legge provvede, altresì, alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione - anche attraverso il conferimento di apposite deleghe legislative al Governo - della normativa in materia di pubblico registro cinematografico, di revisione cinematografica, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché della normativa del comparto dello spettacolo dal vivo, comprensivo delle attività lirico-sinfoniche, e dei settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, dei circhi e degli spettacoli

viaggianti;

nell'ambito delle politiche culturali lo Stato e le regioni operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la tutela dei beni culturali è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione), mentre la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

in differenti pronunce (si richiamano, in proposito, le sentenze nn. 255 del 2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come «"le attività di sostegno degli spettacoli", tra le quali evidentemente rientrano le attività cinematografiche, sono sicuramente riconducibili alla materia "promozione ed organizzazione di attività culturali" affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni» (sentenza n. 285 del 2005). Le materie appena citate (sostegno agli spettacoli e attività cinematografiche) «non sono infatti scorporabili dalle "attività culturali" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che "riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo" (sentenza n. 255 del 2004)» (sentenza n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente la riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e regioni»;

nella citata sentenza n. 285 del 2005, la Corte riconosceva, d'altra parte, che, «dal punto di vista del recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle regioni, è anzitutto indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (...), tutti quei numerosi poteri di tipo normativo o programmatico che caratterizzano il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche (...)». Con riguardo ad una molteplicità di casi in cui il decreto legislativo n. 24 del 2008, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche», rinviava a decreti ministeriali di attuazione, la Corte, nella pronuncia da ultimo citata, così si esprimeva: «In tutti questi casi appare ineludibile che questi atti vengano adottati di intesa con la Conferenza Stato-regioni, in modo da permettere alle regioni (in materie che sarebbero di loro competenza) di recuperare quantomeno un potere di codecisione nelle fasi delle specificazioni normative o programmatiche»;

rilevato, altresì, che:

il provvedimento in esame reca deleghe al Governo, alcune delle quali investono anche la competenza regionale in materia di «beni e attività culturali»: si richiama, nello specifico, l'articolo 34 del disegno di legge, nel quale viene conferita delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi per la riforma - anche mediante la redazione di un unico «codice dello spettacolo» - della normativa vigente del comparto dello spettacolo dal vivo, comprensivo delle attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché dei settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, prevedendo il coinvolgimento degli enti territoriali nella forma del parere della Conferenza unificata;

con particolare riferimento alla delega al Governo, conferita dall'articolo 34, per il riordino della disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche, appare adeguata la previsione del parere in sede di Conferenza unificata, trattandosi di materia in ordine alla quale la Corte costituzionale (nella sentenza n. 153 del 2011) ha riconosciuto la competenza esclusiva dello Stato (ascrivibile all'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione, riguardante l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali);

quanto invece alla delega al Governo, conferita sempre dall'articolo 34, per il riordino della disciplina relativa a teatro prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e circensi, essa incide su ambiti attribuiti alla competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, con riguardo alla

«promozione e organizzazione di attività culturali»), in ordine alla quale la Corte costituzionale richiede che siano apprestati «opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie territoriali» (sentenza n. 255 del 2004), in ossequio al principio di leale collaborazione;

appare pertanto opportuno prevedere, con specifico riferimento alla delega per il riordino della normativa nelle materie appena richiamate, che il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali sia assicurato mediante la previsione di un'intesa;

il provvedimento prevede inoltre che con decreti (del Presidente del Consiglio dei ministri o ministeriali), da adottare previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definite le modalità applicative di talune disposizioni: disposizioni in materia di contributi automatici (articolo 23, comma 1), disposizioni in materia di contributi selettivi (articolo 24, comma 4), piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (articolo 27, comma 4). Anche tenuto conto di quanto asserito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 285 del 2005 sopra richiamata, parrebbe opportuno, in tali casi, prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente, anziché l'acquisizione del parere da parte della stessa;

in considerazione del fatto che alcune disposizioni che necessitano di definizione delle modalità applicative incidono sulla competenza amministrativa degli enti locali, parrebbe anche opportuno prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza permanente. Si fa riferimento nello specifico: al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di definizione delle attività ammesse ai contributi alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, nonché di definizione dei criteri e modalità di erogazione dei contributi stessi (articolo 25, comma 4); e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'articolo 26, al cui comma 3 si riconosce espressamente la valenza del coinvolgimento degli enti locali al fine di accordare priorità nella concessione del contributo in argomento;

tenuto conto delle proposte avanzate dalla Conferenza delle regioni e dall'ANCI e recepite nel parere della Conferenza unificata, con particolare riguardo all'esigenza di: modificare, senza oneri per la finanza pubblica, i limiti dimensionali dei consigli di amministrazione delle istituzioni operanti nel campo dello spettacolo dal vivo, come definiti dal decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015; riformulare il comma 4 dell'articolo 4 in modo tale che le regioni e le province autonome, attraverso le cosiddette *Film Commission*, abbiano la facoltà e non l'obbligo di sostenere le iniziative cinematografiche e audiovisive; istituire un fondo nazionale che consenta ai comuni di alleviare i cinema e i teatri dai tributi locali, anche attraverso forme di credito di imposta; procedere ad una estensione progressiva degli interventi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo anche ad attività diverse dai settori tradizionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) si valuti la possibilità di prevedere - all'articolo 34, comma 5, con riferimento alla disciplina delegata in materia di spettacolo ad eccezione di quella afferente le fondazioni lirico-sinfoniche - l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il mero parere della Conferenza stessa, nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi ivi previsti;
- b) si valuti la possibilità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anziché l'acquisizione del parere da parte della stessa Conferenza, agli articoli 23, comma 1 (Disposizioni di attuazione dei contributi automatici), e 24, comma 4 (Modalità applicative dei contributi selettivi) e 27, comma 4 (Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo);
- c) si valuti la possibilità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché l'acquisizione del parere da parte della Conferenza Stato-regioni, agli articoli 25, comma 4 (Attività di promozione cinematografica e audiovisiva), e 26, comma 2 (Piano straordinario per il potenziamento del circuito

delle sale cinematografiche e polifunzionali);

d) valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di tener conto delle proposte avanzate dalla Conferenza delle regioni e dall'ANCI e recepite nel parere della Conferenza unificata, con particolare riguardo a quelle indicate nelle premesse.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale; **promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo, nelle sue diverse componenti e discipline, quale fondamentale mezzo di espressione artistica e di diffusione dell'arte musicale, teatrale e coreutica e di educazione musicale della collettività.**

2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e **dello spettacolo dal vivo** in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e **nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali**, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.

3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di **pubblico registro cinematografico**, di revisione cinematografica, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, **nonché della normativa del comparto dello spettacolo dal vivo, comprensivo delle attività lirico-sinfoniche, del teatro di prosa, della danza, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.**

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, con contenuto narrativo, documentaristico, **di animazione** o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;

b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di **tutela dei minori nel settore cinematografico**, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, **nonché di rapporti di lavoro nel settore.**

Art. 2.

(Definizioni)

1. *Identico:*

a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, **anche di animazione**, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;

b) *identica;*

b-bis) «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti di cui al comma 2;

c) *identica;*

- d) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche; *d) identica;*
- e) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto; *e) identica;*
- f) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all'articolo 5; *f) identica;*
- g) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 2; *g) identica;*

g-bis) «sala cinematografica»: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

g-ter) «sala d'essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai ;

- h) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'esercizio cinematografico; *h) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;*
- i) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera h), che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia; *i) identica;*

l) «impresa cinematografica o audiovisiva non *l) identica*;
europea»: l'impresa cinematografica o
audiovisiva come definita alla lettera *h)* che,
indipendentemente dal luogo in cui ha sede
legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o
controllata da, un'impresa con sede legale in
un Paese non facente parte dell'Unione
europea;

m) «impresa di produzione o distribuzione *m) identica*;
cinematografica o audiovisiva indipendente»:

l'impresa di produzione o distribuzione
cinematografica o audiovisiva che ha i
requisiti previsti all'articolo 2, comma 1,
lettera *p)*, del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive
modificazioni, e relativi decreti di attuazione;

n) «emittente televisiva nazionale»: un *n) identica*;
fornitore di servizi di media audiovisivi lineari,
su frequenze terrestri o via satellite, anche ad
accesso condizionato, ed avente ambito
nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettere *l)* e *u)*, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 177 del 2005;

o) «fornitore di servizi media audiovisivi su *o)* «fornitore di servizi media audiovisivi su altri
altri mezzi»: un fornitore di servizi di media mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi,
audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione
comunicazione elettronica diversi da quelli di elettronica diversi da quelli di cui **alla lettera n)**, ai
cui al punto precedente, ai sensi del citato testo sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo
unico di cui al decreto legislativo n. 177 del n. 177 del 2005;

p) «fornitori di servizi di *hosting*»: i prestatori *p) identica* ;
dei servizi della società dell'informazione
consistenti nella memorizzazione di
informazioni fornite da un destinatario del
servizio come definiti dall'articolo 16 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

***p-bis)* «cineteca»: un soggetto con personalità
giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia,
caratterizzato dallo svolgere, secondo gli *standard*
internazionali di riferimento del settore, attività di
acquisizione, conservazione, catalogazione,
restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione
del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
p-ter) « *Film Commission* »: l'istituzione,
riconosciuta da ciascuna regione o provincia
autonoma, che persegue finalità di pubblico
interesse nel comparto dell'industria del cinema e
dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza a
titolo gratuito alle amministrazioni competenti nel
settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio
di riferimento.**

2. Ai fini di una più razionale ed efficace distribuzione degli incentivi e dei contributi statali, i decreti ministeriali della presente legge possono prevedere ulteriori specificazioni delle definizioni contenute nel presente articolo, nonché introdurre ulteriori tipologie e categorie di opere audiovisive, anche in relazione alla loro durata e tenuto conto della evoluzione tecnologica del settore.

Titolo II

CINEMA E AUDIOVISIVO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

(Principi)

1. L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo:

- a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;
- b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;
- c) promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
- d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;
- e) cura la formazione professionale e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;

f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

g) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche quale momento di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

Art. 4.

(Funzioni e compiti delle regioni)

2. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.

Art. 3.

(Principi)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) cura la formazione professionale, **favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite**, e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;

f) *identica;*

f- bis) promuove e favorisce la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;

g) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche **e dei festival cinematografici quali momenti** di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

Art. 4.

(Funzioni e compiti delle regioni)

1. Nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione **regionale**, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo **regionale**, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale.

3. Lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle **commissioni di promozione del cinema, cosiddette « Film Commission »**, previste dagli ordinamenti regionali nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello internazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso gli organismi **regionali** di cui al comma 3, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico e culturale dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi offrono assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio **regionale**, sostengono le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, sostengono la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, promuovono attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo.

1. Nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale.

3. Lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle *Film Commission*, previste dagli ordinamenti regionali e **delle province autonome di Trento e di Bolzano** nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello **nazionale**, internazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso gli organismi di cui al comma 3, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e **linguistico** dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi **possono offrire** assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio, **possono sostenere** le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, **possono sostenere** la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, **possono promuovere** attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo.

5. Agli organismi di cui al comma 3 può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

6 -bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 5.

(Nazionalità italiana delle opere)

1. La nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive è attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:

a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;

Art. 5.

(Nazionalità italiana delle opere)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di film italiani ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana,

purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata;

c) componenti della *troupe* che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;

d) riprese effettuate principalmente in Italia;

e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;

f) post-produzione svolta principalmente in Italia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentita la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.

Art. 6.

(Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale)

1. Può essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità.

b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di **opere italiane ambientate**, anche in parte, in regioni italiane **in cui** risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica.*

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare **sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo** e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.

Art. 6.

(Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale)

Identico

2. Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale.

3. Per le opere audiovisive, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, può essere riconosciuta la nazionalità italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota dei diritti di proprietà delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprietà.

4. Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonché i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7.
(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo. Cineteca nazionale)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al comma 5. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.

2. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuto deposito, e al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui al comma 1 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo. Cineteca nazionale)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 1, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.

4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

5. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 2, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.

4. *Identico.*

5. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere **del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo**, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

5- bis . Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresì le modalità di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresì le modalità e le condizioni di possibili adesioni alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film.

Art. 8.

(Valorizzazione delle sale cinematografiche)

1. La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, può avere ad oggetto anche sale cinematografiche, **sale *d'essai***, sale teatrali e librerie storiche.

Art. 8.

(Valorizzazione delle sale cinematografiche)

1. La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, può avere ad oggetto anche sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, **con proprie leggi**, previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine è definita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine è definita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

3. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare l'attuazione del Piano di cui all'articolo 26 della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

*Soppresso
(Si veda l'articolo 26, comma 4-bis)*

Capo II
ORGANIZZAZIONE
Art. 9.
(Funzioni statali)

**Art. 8-bis.
(Tutela delle minoranze linguistiche)**
1. Nell'attuazione della presente legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, secondo quanto stabilito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.
2. Al fine di promuovere la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva europea e straniera in Italia e di impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità europea e straniera i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese di produzione e, in ogni caso, anche antecedentemente alla loro prima uscita in sala in lingua italiana.

Capo II
ORGANIZZAZIONE
Art. 9.
(Funzioni statali)

1. Il Ministero:
- a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- b) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;
- c) cura, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
- d) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale, garantendo inoltre nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;
- e) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;
- f) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, nonché, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla promozione della formazione, e cura i rapporti con gli altri Ministeri competenti, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre istituzioni pubbliche e private;
1. *Identico:*
- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica;*
- e) *identica;*
- f) *identica;*

***f-bis)* svolge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce-Cinecittà srl, istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere audiovisive italiane;**

***f-ter)* promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 11 destinate alle finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *h)*, corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere *c)* e *f)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107;**

g) svolge attività di promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT); svolge altresì le attività finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nei settori cinematografico e audiovisivo nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e le altre istituzioni competenti, avvalendosi anche, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni nazionali ed internazionali;

h) svolge le attività connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, nonché le ulteriori attività amministrative previste dalla normativa vigente in materia;

g) identica;

h) identica;

i) svolge attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo. *i) identica ;*

***i-bis)* favorisce, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo.**

Art. 9- bis .

(Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo)

- 1. È istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Consiglio superiore».**
- 2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.**
- 3. In particolare, il Consiglio superiore:**
 - a)* svolge attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;**
 - b)* formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, alle misure di contrasto alla pirateria cinematografica e audiovisiva, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;**
 - c)* esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;**
 - d)* esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;**

- e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;**
- f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;**
- g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 10;**
- h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi d'impatto;**
- i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.**

4. Il Consiglio superiore è composto da:

- a) otto personalità del settore cinematografico ed audiovisivo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza unificata;**
- b) tre membri scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.**

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il *curriculum vitae* dei soggetti nominati.

6. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.

8. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.

Capo III
FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

Sezione I

Finalità e strumenti

Art. 10.

(Obiettivi e tipologie di intervento)

1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.

2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalità della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:

a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione II del presente capo;

Capo III
FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

Sezione I

Finalità e strumenti

Art. 10.

(Obiettivi e tipologie di intervento)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione III del presente capo;

c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione IV del presente capo;

d) erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente capo.

3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo sono adottate con decreti del Ministro, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e perseguono gli obiettivi dello sviluppo, dell'internazionalizzazione delle imprese e della nascita di nuovi autori e di nuove imprese, incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale e favoriscono modelli di gestione e politiche commerciali evolute, la concorrenza, il mercato e il merito. **Tali decreti, in considerazione delle risorse disponibili, possono prevedere l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti nella presente legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). I medesimi decreti contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.**

3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo, **adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate** nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. **Le medesime disposizioni:**

a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, **della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;**

b) **incentivano la nascita e la crescita** di nuovi autori e di nuove imprese;

c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;

d) favoriscono modelli **avanzati** di gestione e politiche commerciali evolute;

e) **promuovono** il merito, il mercato e la concorrenza.

4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo, le disposizioni tecniche applicative, ove richiesto dalla sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo a seguito di apposite consultazioni pubbliche, possono prevedere ulteriori condizioni per il conseguimento degli incentivi e dei contributi, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, e, in particolare, che siano soddisfatte specifiche condizioni anche rispetto agli atti negoziali inerenti l'ideazione, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la valorizzazione economica delle opere ammesse agli incentivi e ai contributi.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale.

Art. 11.

4. **Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, prevedono:**

- a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;**
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.**

4- bis . Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

Art. 11.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».

2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 26 e 27. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è commisurato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a *internet*, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

1. *Identico.*

2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 26 e 27. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è **parametrato** annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a *internet*, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

3. *Identico.*

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei 4. *Identico.*

ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 36, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con decreto del Ministro, sentita la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi non può essere superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti di bilancio iscritti ai sensi del presente capo, **anche con riferimento ad amministrazioni diverse**. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 12.

(Requisiti di ammissione e casi di esclusione)

1. L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere:

a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;

5. Con decreto del Ministro, **sentito il Consiglio superiore**, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi **di cui agli articoli 24 e 25 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento** del Fondo medesimo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 12.

(Requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive)

1. L'ammissione **delle opere cinematografiche e audiovisive** ai benefici previsti dalla presente legge, **fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 17**, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere **del Consiglio superiore**, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere:

a) *identica*;

b) pubblicità televisive, *spot* pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere *ee*), *ff*), *ii*) e *mm*), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;

d) programmi di informazione e attualità;

e) giochi, spettacoli di varietà, *quiz*, *talk show*;

f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;

g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;

h) programmi aventi scopi esclusivamente didattici e formativi.

Sezione II

Incentivi fiscali

Art. 13.

(Credito d'imposta per le imprese di produzione)

1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 19 prevede comunque che:

a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 30 per cento;

b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 30 per cento è prevista per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale, alle opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30 per cento e nelle modalità previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 19.

3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 10.

Art. 14.

(Credito d'imposta per le imprese di distribuzione)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) programmi **televisivi**.

Sezione II

Incentivi fiscali

Art. 13.

(Credito d'imposta per le imprese di produzione)

1. *Identico*.

2. *Identico*:

a) *identica*;

b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 30 per cento **può essere** prevista **in via prioritaria** per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; **per le opere** in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30 per cento, **secondo le** modalità previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 19.

3. *Identico*.

Art. 14.

(Credito d'imposta per le imprese di distribuzione)

1. Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 19 prevede **comunque che per le opere cinematografiche e audiovisive**, l'aliquota del 30 per cento è riservata:

a) prioritariamente in relazione alle spese per la distribuzione internazionale;

b) in relazione a opere distribuite da società di distribuzione indipendenti; l'aliquota è elevata al 40 per cento nel caso di distribuzione curata direttamente dallo stesso produttore indipendente, a condizione che non siano presenti accordi di sub-distribuzione e che il distributore indipendente ovvero il produttore gestiscano in proprio le fasi della distribuzione cinematografica, come ulteriormente specificato nel decreto di cui all'articolo 19.

3. Per le altre tipologie di opere e imprese, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 10.

1. *Identico.*

2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 19 prevede che:

a) l'aliquota del 30 per cento è prioritariamente **stabilita** in relazione alle spese per la distribuzione internazionale **ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di distribuzione indipendente**;

b) in relazione a opere distribuite **direttamente dallo stesso produttore indipendente**, l'aliquota è elevata **fino al 40 per cento**, a condizione **che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 19.**

2- bis . Il credito d'imposta di cui al presente articolo è altresì riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute. Il decreto di cui all'articolo 19 tiene conto, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalità del presente comma, della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute.

3. Per le altre tipologie di opere e imprese, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione **cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva** sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 10.

Art. 15.
(Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione)

1. Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive.

2. Alle industrie tecniche e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.

3. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 19 tiene conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980.

Art. 16.
(Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea)

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuata nelle rispettive sale cinematografiche.

2. Il decreto di cui all'articolo 19 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 10, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche.

Art. 17.
(Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi)

Art. 15.
(Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione)

1. *Identico.*

2. Alle industrie tecniche e di post-produzione, **ivi inclusi i laboratori di restauro**, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.

3. *Identico.*

Art. 16.
(Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica)

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato **ad un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 19**

2. Il decreto di cui all'articolo 19 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 10, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, **con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.**

Art. 17.
(Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi)

1. Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del costo di produzione della singola opera.

Art. 18.

(Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

Art. 19.

(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)

1. Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento **della spesa sostenuta nel territorio nazionale.**

Art. 18.

(Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, **non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo**, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. **L'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 24 della presente legge.**

1- bis. Il decreto di cui all'articolo 19 disciplina le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 19.

(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)

1. I crediti di imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 11, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.

1. *Identico.*

2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. *Identico.*

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. **I citati intermediari titolari di crediti d'imposta possono cedere tali crediti anche a investitori privati non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo.** I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.

2- bis . Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione **del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo**, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, **ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo**, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. **Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.**

4. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito di imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa, alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

5. Le risorse stanziare per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 20.
(Agevolazioni fiscali e finanziarie)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 20.
(Agevolazioni fiscali e finanziarie)

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli *Identico* atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell'acquisizione in proprietà dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente articolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come individuati dal decreto di cui all'articolo 25, comma 4, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III, del medesimo testo unico.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

Sezione III

Contributi automatici

Art. 21.

(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive)

Sezione III

Contributi automatici

Art. 21.

(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 23, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, **sulla base di parametri oggettivi, non discrezionali e relativi unicamente ai risultati raggiunti dall'impresa in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedenti.**

Art. 22.

(Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive)

1. Al fine della erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero, nella quale possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da utilizzare per le finalità previste dalla presente sezione.

2. A ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti importi calcolati in base ai risultati economici, artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive da essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero, secondo le seguenti modalità e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 23:

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 23, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di **nuove** opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.

1- bis . L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati dall'articolo 22.

Art. 22.

(Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive)

1. Al fine della erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero, nella quale possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da utilizzare per le finalità previste **dall'articolo 21.**

2. A ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti importi calcolati in base ai risultati economici, **culturali e** artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive da essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero, secondo le seguenti modalità e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 23:

a) per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 23, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel medesimo decreto;

b) per le opere audiovisive, si tiene conto, in particolare, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 23, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario, secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 23;

c) possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell'anno ovvero su particolari mercati; il decreto di cui all'articolo 23 può prevedere che tutto o parte del maggior incentivo sia utilizzato per lo sviluppo, la realizzazione e la distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive.

a) per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati, **anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione**, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 23, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel medesimo decreto;

b) *identica*;

c) possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, **i documentari**, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti, **anche con riferimento alla distribuzione internazionale**, in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell'anno, **con particolare riferimento ai mesi estivi**, ovvero su particolari mercati; il decreto di cui all'articolo 23 può prevedere **che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive, avuto riguardo alle oggettive difficoltà nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione delle medesime opere.**

3. I contributi alla produzione previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ancora non erogati alle imprese di produzione, confluiscono nella posizione contabile di ciascuna impresa, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 23 della presente legge, tenendo conto anche degli atti di disposizione di tali contributi aventi data certa anteriore al 31 dicembre 2015, compatibili con le finalità previste dal medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 23.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono definiti:

a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;

b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonché le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c);

c) il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato;

d) i casi di decadenza ovvero di revoca.

Sezione IV

Contributi selettivi

Art. 24.

(Contributi selettivi)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

3. *Identico.*

Art. 23.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere **del Consiglio superiore**, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono definiti:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

Sezione IV

Contributi selettivi

Art. 24.

(Contributi selettivi)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per **la scrittura**, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 22 della presente legge. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. Detti esperti non hanno titolo a compensi, gettoni, indennità comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute.

3. Il Ministero concede altresì contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono contenute nel decreto cui al comma 4.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori **ovvero ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie** ovvero alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 22 della presente legge **nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera.** I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4 **tra personalità di fama internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore.** Detti esperti non hanno titolo a compensi, gettoni, indennità comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute. **I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.**

3. Il Ministero concede altresì contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, **tra le start-up** e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, **con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.** Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono definiti nel decreto cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 22, e i casi di revoca e di decadenza.

Sezione V

Attività di promozione

cinematografica e audiovisiva

Art. 25.

(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

- a) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
- b) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
- c) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
- d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
- e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo;

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del **Consiglio superiore**, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per **la scrittura e** lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 22, e i casi di revoca e di decadenza.

Sezione V

Attività di promozione

cinematografica e audiovisiva

Art. 25.

(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, **realizza ovvero** concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

- a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
- b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
- c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
- d) *identica*;
- e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo, **anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7; e-bis) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;**

f) sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dai circoli e dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come definite e secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo;

g) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico ed audiovisivo;

h) sostenere, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere *c)* e *f)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

f) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, **dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;**

g) *identica*;

h) sostenere, **di concerto** con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 24 e al presente articolo,** il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere *c)* e *f)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresì:

a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società;

b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;

c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo.

Capo IV

INTERVENTI STRAORDINARI

E ALTRE MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE

Art. 26.

2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, **università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica**, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, **anche in forma confederale**.

3. *Identico*:

a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società **e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC)**;

b) *identica*;

c) *identica* ;

c-bis) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della **Conferenza unificata e del Consiglio superiore**, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo.

Capo IV

INTERVENTI STRAORDINARI

E ALTRE MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE

Art. 26.

(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)

1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione **annua** di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:

a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;

b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale.

2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)

1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, **di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021**, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:

a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, **con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;**

b) *identica*;

c) *identica*;

d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; **all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.**

2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della **Conferenza unificata**.

3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento.

4. Il decreto di cui al comma 2 può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.
(*Si veda l'articolo 8, comma 3*)

Art. 27.

(*Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo*)

3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. **Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.**

4. *Identico.*

4- bis . Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 27.

(*Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo*)

1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.

2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4.

3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della presente legge.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi stessi, i limiti massimi d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.

1. *Identico.*

2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, **ivi comprese le cineteche**, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, **tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.**

3. *Identico.*

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere **del Consiglio superiore**, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi stessi, i limiti massimi d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.

Art. 27- bis.
(Sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La suddetta sezione speciale è dotata di contabilità separata ed è destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

2. La sezione è alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione.

3. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra il Ministero, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le tipologie di operazioni che possono essere garantite, le modalità di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative del presente articolo.

Art. 28.

(Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche)

1. Lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali.

2. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della citata legge n. 287 del 1990.

Art. 28.

(Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche)

Identico

3. L'Autorità di cui al comma 2, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalità previste dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale o anche in una sola delle città capoluogo di regione, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.

4. L'Autorità di cui al comma 2 trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Capo V

DELEGHE AL GOVERNO

Art. 29.

(Riforma del pubblico registro cinematografico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di revisione delle attuali modalità e procedure di tenuta del pubblico registro previsto dall'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Capo V

**RIFORMA E RAZIONALIZZAZIONE
DELLA NORMATIVA VIGENTE**

Art. 29.

(Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive)

1. Presso il Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro».

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) assicurare che il registro dia pubblicità all'esistenza e a tutte le connesse successive vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere cinematografiche e audiovisive, in modo da rendere più efficace il sistema di tutela e opponibilità ai terzi dei diritti stessi;
- b) prevedere l'attribuzione della titolarità del registro al Ministero, allo scopo di fornire la massima garanzia ed efficienza alla predetta attività;
- c) disciplinare il funzionamento del registro e le modalità di accesso in modo da favorirne la facilità di consultazione.

2. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea.

3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate:

a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel Registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;

b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

4. L'iscrizione di un'opera nel Registro è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei termini e con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 7 pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.

5. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera letteraria o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni prevista dal comma 6 necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.

8. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «In detti registri» sono sostituite dalle seguenti: «Nel registro di cui al primo comma»;

c) al quinto comma, l'ultimo periodo è soppresso .

Art. 30.

(Delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo)

1. *Identico.*

Art. 30.

(Riforma della revisione cinematografica e audiovisiva)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettività della tutela dei minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

2. *Identico:*

a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione e della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori e la protezione dell'infanzia e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;

c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a);

d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati;

e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete *internet* e dei videogiochi posti in vendita.

Art. 31.

(Riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi)

a) *identica*;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, **scelti tra personalità indipendenti e di comprovata qualificazione professionale**, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;

c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a) **e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire**;

d) *identica*;

e) *identica*.

Art. 31.

(Delega al Governo per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere **audiovisive** italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1:

a) introducono procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere **audiovisive** italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti meccanismi di flessibilità rispetto a tali obblighi;

b) si adeguano ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, in relazione alle diverse piattaforme distributive;

c) sono finalizzati a rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere **audiovisive**, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;

d) prevedono in particolare la riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma e la **razionalizzazione** delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2 e **comunque conformemente alla direttiva UE 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**

2. *Identico:*

a) introducono procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti meccanismi di flessibilità rispetto a tali obblighi;

b) *identica;*

c) sono finalizzati a rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;

d) *identica;*

e) provvedono alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere **audiovisive** europee ed italiane;
f) prevedono un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

e) provvedono alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere europee ed italiane;

f) *identica.*

Art. 31- bis.

(Delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità, in quanto compatibili, di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
b) rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;
c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 32.

(Procedura di adozione dei decreti legislativi)

Art. 32.

(Procedura di adozione dei decreti legislativi)

1. I decreti legislativi previsti dal presente capo sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente capo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Capo VI
 CONTROLLO E SANZIONI
 Art. 33.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Il Ministero esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge.

1. I decreti legislativi previsti dal presente capo sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia **e per i profili finanziari**, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia **e per i profili finanziari** possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

2. *Identico.*

2- bis. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Capo VI
 CONTROLLO E SANZIONI
 Art. 33.

(Vigilanza e sanzioni)

Identico

2. Le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. In caso di mendaci dichiarazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi di cui alla presente legge, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.

3. Il Ministero provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Titolo III

SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 34.

(Delega al Governo per il codice dello spettacolo)

Proposta di stralcio

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche modificando ed innovando le disposizioni legislative vigenti, anche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più razionale e organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e razionalizzazione della spesa e volto a incentivare e migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, nonché della fruizione da parte della collettività.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi di carattere generale:

- a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;**
- b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e armonizzazione con quelli degli altri enti pubblici territoriali;**
- c) indicazione esplicita delle disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;**
- d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;**
- e) introduzione di adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti e organismi che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo, secondo i principi enunciati nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nella legge 6 novembre 2012, n. 190;**
- f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.**
- 3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi:**

- a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo lo snellimento organizzativo e il conseguimento di obiettivi di risparmio di spesa, anche mediante la messa in comune, tra una o più delle fondazioni esistenti, di strutture, personale e risorse, assicurando il conseguimento di economie di scala e una maggiore offerta di spettacoli, destinati in particolare al pubblico giovanile, nonché il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;**
- b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente, quale unico organo di gestione;**
- c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;**
- d) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;**
- e) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;**
- f) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.**

4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, i decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

- a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;**
- b) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;**
- c) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;**
- d) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;**
- e) individuazione delle modalità con cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;**
- f) revisione e riassetto della disciplina delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, al fine di assicurare l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;**

g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, con revisione, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, dell'organizzazione e funzionamento dell'Accademia nazionale di danza di cui all'articolo 48 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n.191 del 19 agosto 2014, recante Nuovi criteri per l'erogazione e modalità, per l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché delle scuole di danza, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;

h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

i) introduzione, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore, di disposizioni volte ad ampliare ad ulteriori ambiti e tipologie delle attività di spettacolo le previsioni stabilite in tema di crediti d'imposta per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;

l) introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni;

m) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo;
n) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare le procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso, nonché gli *iter* autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza per gli spettacoli viaggianti e le attività circensi;
o) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 35.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 della presente legge, pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 35.

(Copertura finanziaria)

1. *Identico:*

a) quanto a euro 63.587.593,00 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica;

b) quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche;

c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

a) quanto a euro 63.587.593,00 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica;

b) quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente **riduzione** dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche;

c) *identica*;

d) *identica*.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

Art. 36.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
b) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
c) l'articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
d) l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), c) e d), del comma 1, pari ad euro 166.435.000 per l'anno 2017, euro 166.014.428 per l'anno 2018 ed euro 166.435.000 a decorrere dall'anno 2019, sono mantenute in bilancio nel programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal **titolo II**, capo III, sezione II, della presente legge.

Art. 37.

(Norme transitorie)

1. I crediti di imposta di cui al **titolo II**, capo III, sezione II, della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'emanazione dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni.

Art. 38.

(Entrata in vigore)

1. Fatta eccezione per gli articoli **29**, 30, 31, 32, 33 e 34, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

DISEGNO DI LEGGE N. 649

D'iniziativa dei senatori Giro ed altri

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

Art. 36.

(Abrogazioni)

1. *Identico.*

2. Le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, pari ad euro 166.435.000 per l'anno 2017, euro 166.014.428 per l'anno 2018 ed euro 166.435.000 a decorrere dall'anno 2019, sono mantenute in bilancio nel programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal capo III, sezione II, della presente legge.

Art. 37.

(Norme transitorie)

1. I crediti di imposta di cui al capo III, sezione II, della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'emanazione dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni.

Art. 38.

(Entrata in vigore)

1. Fatta eccezione per gli articoli 30, 31, **31-bis**, 32, 33 e 34, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per film d'*essai* si intende il film, individuato dalla Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «, di esercizio e di industria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «e di esercizio»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l'articolo 4 è abrogato;

d) all'articolo 6, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro centoventi giorni dalla consegna del materiale occorrente per l'approntamento della versione del Paese coproduttore minoritario. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il rilascio della nazionalità italiana del film, che presenti i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi dell'articolo 5.»;

e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Commissione per la cinematografia*). -- 1. Presso il Ministero è istituita la Commissione per la cinematografia, di seguito denominata: "Commissione". La Commissione svolge funzioni consultive in merito:

a) al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, dei documentari e dei cortometraggi;

b) alla definizione del contributo assegnabile, ai sensi dell'articolo 13, ai soli lungometraggi costituenti opere prime e seconde, ai documentari e ai cortometraggi, nonché alla valutazione e all'assegnazione del contributo alle sceneggiature originali di cui all'articolo 13, comma 6;

c) alla individuazione dei film d'*essai* e alla ammissibilità dei film ai benefici di cui al presente decreto;

d) alla proposta di riparto dei contributi tra le iniziative di cui all'articolo 19.

2. La Commissione valuta il riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;

b) valutazione della qualità tecnica del film;

c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico.

3. Le Commissione, istituita con decreto del Ministro, è presieduta dal Direttore generale competente ed è composta, oltre che dal medesimo Direttore generale, da un numero di membri non superiore ad otto, scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La partecipazione alla Commissione non dà luogo a compensi, indennità, gettoni di presenza ed altre utilità.»;

f) all'articolo 9:

1) al comma 1, la parola: «sottocommissione» è sostituita dalla seguente: «Commissione» e le parole: «comma 1, lettera b),» sono soppresse;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «, sentito il Ministero per le attività produttive,» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dello sviluppo economico,»;

g) all'articolo 10:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «Con decreto ministeriale» sono inserite le seguenti: «, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano,» e le parole: «le modalità tecniche di erogazione» sono sostituite dalle seguenti: «le finalizzazioni e le modalità di concessione e di erogazione»;

h) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: «, l'esercizio e le industrie tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio»;

2) al comma 3, lettera *a)*, la parola: «filmiche» è sostituita dalle seguenti: «prime e seconde, di documentari e di cortometraggi,»;

3) al comma 3, lettera *c)*, le parole da: «ed alla» a: «capitale» sono soppresse;

4) al comma 3, la lettera *d)* è abrogata;

5) al comma 4, le parole: «, sentita la Consulta,» sono sostituite dalle seguenti: «, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

6) al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Ministro» sono inserite le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

7) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo per la produzione, la distribuzione e l'esercizio»;

i) all'articolo 13:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i documentari e le opere prime e seconde, riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 90 per cento del costo del film. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono definiti il numero massimo, per ogni esercizio finanziario, di documentari e di opere prime e seconde a cui è possibile assegnare il contributo nonché il limite massimo di costo ammissibile al contributo medesimo e i termini entro cui devono essere iniziate le riprese ed entro il quale deve essere richiesto il nulla osta per la proiezione in pubblico di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161.»;

2) al comma 3, le parole da: «fino al» a: «definito» sono sostituite dalle seguenti: «secondo i limiti e le modalità definite»;

3) i commi 4 e 7 sono abrogati;

4) al comma 5, la parola: «sottocommissione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Commissione» e le parole: «comma 1, lettera *a)*,» sono soppresse

l) all'articolo 15:

1) al comma 1, le parole: «2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «2 e 3»;

2) al comma 2, lettera *a)*, le parole da: «, per ciascuna tipologia» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna tipologia di intervento»;

3) il comma 5 è abrogato;

m) l'articolo 16 è abrogato;

n) l'articolo 17 è abrogato;

o) all'articolo 19:

1) al comma 2 e al comma 5, le parole: «sentita la Consulta» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti la sezione Cinema della Consulta per lo spettacolo di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

2) al comma 3, le parole da: «nell'ambito» fino alle parole: «4 e» sono soppresse e dopo le parole: «dal Ministro» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

3) al comma 3, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* realizzazione, secondo criteri e parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 2, di eventi, attività e iniziative aventi rilevanza nazionale ed internazionale da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati senza scopo di lucro;

b) concessione di premi agli esercenti delle sale *d'essai* e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana;

c) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro, con previsione, a carico di questi ultimi, dell'obbligo di consentire la fruizione collettiva dell'opera filmica da parte del pubblico, secondo le modalità stabilite in via convenzionale con il Ministero.»;

4) al comma 3, le lettere *d)*, *e)* ed *f)* sono abrogate;

5) al comma 4, le parole: «indicate alle lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera *a)*»;

p) all'articolo 22, comma 5, le parole: «, previo parere conforme della Consulta» sono soppresse.

2. Alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, primo comma, dopo le parole: «se alla proiezione del film possono assistere», sono inserite le seguenti: «i minori degli anni 10.»;

b) all'articolo 9, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «È ammessa un'unica revisione di film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla presente legge, decorsi dodici mesi dalla data di rilascio del nulla osta»;

c) all'articolo 15, il comma 4 è abrogato.

Art. 2.

(Disposizioni per la razionalizzazione della normativa in materia di erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di rilievo nazionale)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provvede a razionalizzare e semplificare la normativa vigente in materia di erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, attenendosi ai seguenti criteri:

a) previsione della costituzione di un registro delle istituzioni culturali aventi rilievo nazionale. Alla costituzione e alla tenuta del registro si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) previsione che l'iscrizione al registro di cui alla lettera *a)*, disposta con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, costituisce requisito fondamentale per accedere al contributo statale;

c) previsione dei criteri in base ai quali ammettere l'iscrizione nel registro, tra i quali il rilievo nazionale dell'istituzione culturale, desunto dalla sua tradizione e dalla dimensione e consistenza dell'attività svolta, l'assenza di fini di lucro, la specificità nella storia della cultura italiana, la disponibilità di un rilevante patrimonio culturale, bibliografico o archivistico, museale o musicale, cinematografico o audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa, lo svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico di rilievo nazionale o internazionale per almeno cinque anni consecutivi;

d) rideterminazione del sistema di contribuzione statale, da assegnare periodicamente unicamente alle istituzioni culturali di rilievo nazionale iscritte nel registro di cui alla lettera *a)*;

e) previsione dell'assegnazione del contributo con provvedimento del direttore generale competente per materia, sentito il parere di un'apposita commissione composta da esperti in possesso di

comprovata e specifica competenza professionale individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base altresì del parere del competente comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali. La partecipazione alla commissione e al comitato tecnico-scientifico non dà luogo a compensi, indennità, gettoni di presenza ed altre utilità;

f) previsione della determinazione del contributo nei limiti delle risorse statali disponibili, del numero delle istanze e dell'ammontare del contributo richiesto, assicurando un finanziamento crescente in rapporto alla capacità delle istituzioni culturali di attrarre capitali privati e di coinvolgere il mecenatismo nazionale e locale;

g) previsione che l'attribuzione del contributo avvenga sulla base dei parametri e dei criteri stabiliti con il decreto previsto dalla lettera e), tra i quali sono necessariamente considerati lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale nonché la promozione e lo svolgimento in modo continuativo di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, convegni, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale, anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;

h) previsione del controllo sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali di rilievo nazionale finanziate dallo Stato, sulle attività da queste svolte e sulla destinazione dei fondi loro assegnati, prevedendo appositi meccanismi di sospensione e di restituzione del contributo e di cancellazione dal registro in caso di mancata attività per un determinato periodo di tempo.

2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 sono acquisiti il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. Sullo schema di regolamento le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione e decorso tale termine il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 è emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1835

D'iniziativa dei senatori Di Giorgi ed altri

Titolo I

**PRESUPPOSTI E FINALITÀ
DELLA LEGGE**

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge detta i principi fondamentali per il sostegno pubblico del cinema e dell'audiovisivo.

2. Il cinema e l'audiovisivo:

a) sono mezzi di espressione artistica, di formazione culturale nonché di comunicazione sociale;

b) contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale, alla crescita civile, culturale ed economica del paese;

c) rappresentano un fattore di attrazione di investimenti industriali e favoriscono il connubio tra turismo e cultura, creando occupazione anche attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle professioni del settore.

Art. 2.

(Ambito, finalità e definizioni)

1. La presente legge si applica a tutte le opere filmiche ed audiovisive, in quanto prodotti dell'ingegno, ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzate con tecnologie e supporti di qualunque natura, anche sperimentale, diffuse e distribuite attraverso le sale cinematografiche e

videogrammi, servizi *online* e telefonici, utilizzati dal titolare dei diritti di sfruttamento per la divulgazione, la distribuzione, la trasmissione, la programmazione, l'accesso e la fruizione delle opere filmiche o audiovisive.

2. Le attività di ideazione, di produzione, di distribuzione, di programmazione, di esportazione, di conservazione e restauro dei film, insieme a quelle di formazione professionale e di educazione all'immagine, nonché quelle delle industrie tecniche del settore, sono considerate di rilevante interesse generale.

3. A tal fine lo Stato:

- a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica ed audiovisiva;
- b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;
- c) promuove la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica ed audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero, nonché le co-produzioni e le co-distribuzioni;
- d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico nazionale;
- e) cura la formazione professionale e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;
- f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico.

4. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per «opera cinematografica» o «film», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata, prioritariamente, allo sfruttamento nelle sale cinematografiche di cui alla lettera f) da parte del titolare dei diritti di sfruttamento;
- b) per «opera audiovisiva», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione al pubblico attraverso qualunque tecnologia, supporto e sistema di diffusione e distribuzione delle opere diversi dalla sala cinematografica;
- c) per «lungometraggio», l'opera filmica o audiovisiva di durata superiore a settantacinque minuti;
- d) per «cortometraggio», l'opera filmica o audiovisiva di durata inferiore a settantacinque minuti;
- e) per «opere filmiche o audiovisive di nazionalità italiana», le opere che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana in base ai criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
- f) per «sala cinematografica», qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
- g) per «esercizio cinematografico», ogni sala o insieme di sale, al chiuso o all'aperto, appositamente attrezzate, destinate alle proiezioni pubbliche, in modo permanente, al fine di tenervi delle rappresentazioni cinematografiche, indipendentemente dalla tipologia dello schermo o dalla modalità di proiezione e dalla natura del supporto delle opere o dei documenti cinematografici o audiovisivi che vi sono rappresentati;
- h) per «film *d'essai*», l'opera filmica, italiana o straniera, riconosciuta di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o di espressione di cinematografie nazionali conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale;
- i) per «sala *d'essai*», le sale cinematografiche il cui titolare con propria dichiarazione si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film *d'essai* ed equiparati per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta del 50 per cento per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota almeno la metà dei

giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea;

l) per «prezzo d'ingresso» alle rappresentazioni, il prezzo effettivamente pagato dallo spettatore o, in caso di una formula che dia diritto ad entrate multiple, il prezzo di riferimento per posto a sedere e che costituisce la base della ripartizione dei ricavi tra il gestore dell'esercizio cinematografico, il distributore e i titolari di diritti su ogni opera o documento cinematografico o audiovisivo;

m) per «impegni di programmazione cinematografica»:

- 1) gli impegni sottoscritti dagli associati o gli accordi di programmazione di cui all'articolo 22;
- 2) gli impegni sottoscritti dai gestori degli esercizi cinematografici, i quali garantiscono direttamente e unicamente la programmazione degli esercizi di cui essi sono titolari;
- 3) qualsiasi progetto di programmazione per il quale un gestore di esercizio cinematografico ha beneficiato di un contributo finanziario da parte del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive concesso in forma selettiva.

Titolo II

CENTRO NAZIONALE DEL CINEMA
E DELLE ESPRESSIONI AUDIOVISIVE

Capo I

STATUTO E MISSIONI

Art. 3.

(Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 è istituito il Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive, di seguito denominato «Centro», con sede a Roma.
2. Il Centro è un ente di diritto pubblico. Esso esercita i compiti previsti dall'articolo 4 nei settori del cinema e delle altre arti e industrie delle immagini in movimento, con particolare riferimento a quelle dell'audiovisivo, del video e del multimediale, tra cui i videogiochi.
3. È dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile, di riscossione e di bilancio.

Art. 4.

(Compiti e funzioni)

1. Il Centro ha il compito di:

a) osservare l'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, il loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, così come le condizioni di formazione e di accesso ai mestieri interessati. A tale riguardo:

1) raccoglie ogni informazione utile, in particolare commerciale e finanziaria, e diffonde informazioni economiche e statistiche, nel rispetto delle legislazioni vigenti;

2) organizza coi rappresentanti dei settori professionali interessati consultazioni periodiche su temi che rientrano nel quadro delle sue missioni;

b) contribuire al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali e di facilitarne l'adattamento e l'evoluzione dei mercati e delle tecnologie. A questo scopo, sostiene, anche attraverso lo stanziamento di contributi finanziari:

1) la creazione, la produzione, la distribuzione, la diffusione e la promozione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale e la formazione professionale, garantendo nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;

2) la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e

industrie dell'immagine in movimento;

3) le azioni che favoriscano l'educazione all'immagine;

4) le misure in favore delle professioni, delle attività cinematografiche e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento, al fine di incentivare la promozione e lo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento in Italia e all'estero;

5) la creazione e la co-produzione cinematografica, audiovisiva e multimediale nei paesi emergenti, attraverso azioni e programmi di cooperazione e scambio;

c) controllare i ricavi operativi sulle opere cinematografiche e audiovisive realizzati dai gestori delle sale cinematografiche e dagli editori di videogrammi destinati ad uso privato in funzione del prelievo di scopo di cui agli articoli 10 e 11;

d) tenere, aggiornare e rendere pubblici i registri del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 14;

e) raccogliere, conservare, restaurare e valorizzare il patrimonio cinematografico;

f) partecipare alla lotta contro la contraffazione e la pirateria di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali.

2. Al Centro sono trasferite le competenze della direzione generale del cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sulle società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici nel settore del cinema e delle espressioni audiovisive.

Capo II

ORGANIZZAZIONE
E FUNZIONAMENTO

Art. 5.

(Organi del Centro)

1. Il Centro è regolato dalla presente legge e dal proprio statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore e approvato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. Sono organi del centro:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il direttore;

d) il comitato direttivo;

e) il collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente dura in carica quattro anni ed è scelto tra personalità della cultura e del settore cinematografico ed audiovisivo, di alta professionalità e capacità manageriale, ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed è composto:

a) dal presidente;

b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

c) da quattro personalità di riconosciuta competenza e comprovata esperienza nel settore, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sulla proposta di nomina;

d) da due rappresentanti del personale del Centro eletti, per tre anni, alle condizioni previste dallo statuto.

5. Il direttore dura in carica quattro anni ed è nominato dal consiglio di amministrazione e scelto in base ai criteri di alta professionalità e capacità manageriale nei settori di competenza del Centro.

6. Il comitato direttivo è composto dai titolari delle direzioni di cui all'articolo 7 nelle quali si articola il Centro.

7. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente del collegio medesimo, e da due membri supplenti, tutti iscritti all'Albo dei revisori dei conti.

Art. 6.

(Funzioni degli organi)

1. Il presidente:

a) presiede il consiglio di amministrazione;

b) formula proposte al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari;

c) svolge funzioni di alta rappresentanza, contribuisce a definire la posizione italiana e partecipa alla negoziazione di accordi internazionali in materia di coproduzioni e scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento;

d) ha la rappresentanza legale del Centro.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera lo statuto, i regolamenti di organizzazione e di funzionamento, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani e le spese che impegnano il bilancio del Centro;

b) determina i criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività, fissa le condizioni per la concessione dei contributi finanziari e adotta tutti i provvedimenti che sono ad esso assegnati dalla legge.

3. Il direttore:

a) cura l'attuazione degli indirizzi generali delle politiche pubbliche, di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo;

b) ha la direzione del centro e degli uffici dirigenziali generali;

c) presiede il Comitato direttivo.

4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Centro.

Art. 7.

(Competenze delle direzioni)

1. Il Centro è composto da direzioni che fanno capo al direttore e che svolgono le seguenti funzioni di sostegno, conformemente ai compiti indicati dall'articolo 4:

a) alla preparazione di opere cinematografiche, con particolare riferimento all'attività di selezione e sviluppo dei progetti, ricerca e documentazione, ideazione, scrittura e riscrittura di sceneggiature;

b) alla produzione e co-produzione di opere cinematografiche;

c) alla distribuzione, con particolare riferimento ai film di qualità, a riedizioni di pellicole del repertorio nazionale e ai film destinati al giovane pubblico;

d) all'esercizio cinematografico, con particolare riferimento alle sale tradizionali di piccole dimensioni, con programmazione di qualità, che operano in circostanze oggettivamente svantaggiate;

e) alla promozione, anche all'estero, della creazione e produzione di opere audiovisive per la televisione, con particolare riferimento ai documentari, film di animazione, *fiction* e spettacoli dal vivo e produzioni sperimentali;

f) ai programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado e alle iniziative per la formazione del pubblico;

- g) agli istituti e alle scuole di alta formazione professionale nei settori del cinema e dell'audiovisivo;
- h) alla conservazione e al restauro del patrimonio cinematografico nonché alla sua valorizzazione, con particolare riferimento alla digitalizzazione delle opere cinematografiche del repertorio nazionale;
- i) alla ricerca e all'innovazione per le industrie tecniche che operano nel settore;
- l) alla promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo nazionale all'estero.

Art. 8.

(Commissioni per il cinema e l'audiovisivo)

1. Presso il Centro sono istituite commissioni di esperti nelle materie e alle condizioni previste dalla presente legge e dallo statuto che ne regola l'organizzazione e il funzionamento.
2. Nell'ambito delle materie assegnate, le commissioni:
 - a) valutano e classificano i progetti, le opere e i requisiti dei soggetti che richiedono l'accesso ai contributi;
 - b) trasmettono al consiglio di amministrazione le determinazioni per la concessione dei contributi.
3. Le commissioni sono formate da sette componenti in possesso di alte e riconosciute qualificazioni professionali, culturali e scientifiche direttamente riferibili alle funzioni e ai compiti propri di ciascuna commissione. I componenti restano in carica dodici mesi e non possono essere confermati per i successivi dodici mesi.
4. I membri di ciascuna commissione durante il loro mandato non possono esercitare, a pena di decadenza, le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile, quando esse attengano al settore cinematografico e audiovisivo; non devono avere incarichi incompatibili con l'esercizio del proprio mandato.
5. Il trattamento economico dei componenti della commissione è stabilito dal consiglio di amministrazione ed è posto a carico del bilancio del Centro.
6. Con la costituzione del Centro è soppressa la Commissione per la cinematografia, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
E CONTABILI

Art. 9.

(Risorse generali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato partecipa e sostiene le attività del Centro con lo stanziamento annuale di risorse in apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Per l'anno 2015 sono assegnati al fondo 5 milioni di euro.
2. Lo Stato destina alle attività del Centro la quota parte del Fondo unico dello spettacolo spettante alle attività cinematografiche, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, sono assegnate al Centro entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 10.

(Prelievo di scopo riguardante le proiezioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un prelievo di scopo sul prezzo d'ingresso alle proiezioni nelle sale cinematografiche, indipendentemente dal metodo di trasmissione e dalla natura del supporto delle opere o dei contenuti cinematografici o audiovisivi che sono rappresentati.
2. I proventi derivanti dal prelievo di scopo di cui al comma 1 sono versati direttamente al Centro.
3. Il prelievo di scopo di cui al comma 1 è calcolato applicando un'aliquota del 10 per cento sul prezzo dell'ingresso alle proiezioni organizzate dai gestori delle sale cinematografiche, da portare a regime progressivamente nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'imposta è riscossa al momento dell'emissione del biglietto d'ingresso dai gestori delle sale cinematografiche e versata dai medesimi al Centro entro le successive 72 ore.

5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni di attuazione del prelievo di scopo di cui al presente articolo.

Art. 11.

(Prelievo di scopo riguardante gli editori e i distributori di servizi televisivi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un prelievo di scopo per ogni editore di servizi televisivi che abbia sede in Italia ed abbia trasmesso nel corso del precedente anno civile, una o più opere audiovisive o cinematografiche, nonché per ogni distributore di servizi televisivi con sede in Italia.

2. Ogni editore di servizi televisivi, assoggettato al prelievo di scopo di cui al presente articolo e il cui finanziamento prevede il pagamento di un canone di abbonamento da parte degli utenti da questi direttamente incassato, è sottoposto alla medesima tassa per la sua attività di distribuzione di servizi televisivi.

3. I proventi del prelievo di scopo riguardante gli editori e i distributori di servizi televisivi sono versati al Centro dai soggetti di cui al comma 2.

4. È equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca l'accesso a servizi di comunicazione pubblica *on line* o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi.

5. Per gli editori di servizi televisivi il prelievo di scopo è calcolato applicando un tasso del 3 per cento del fatturato annuale al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

6. Per i distributori di servizi, il prelievo di scopo è calcolato applicando alla quota parte dell'importo relativo alle entrate annuali che, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, supera i 10 milioni di euro le seguenti aliquote:

- a) 0,5 per cento per importi superiori a 10 milioni di euro e inferiore o uguale a 250 milioni di euro;
- b) 2,10 per cento per importi superiori a 250 milioni di euro e inferiore o uguale a 500 milioni di euro;
- c) 2,80 per cento per importi superiori a 500 milioni di euro e inferiore o uguale a 750 milioni di euro;
- d) 3,50 per cento per importi superiori a 750 milioni di euro.

7. Le società di raccolta pubblicitaria, ovvero coloro che effettuano la riscossione delle somme versate dagli inserzionisti e dagli *sponsor*, sono tenute a fornire sia ad ogni produttore di servizi televisivi che al Centro un documento riassuntivo in formato elettronico delle somme che sono state incassate nel corso dell'anno solare precedente per la diffusione di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni.

Art. 12.

(Riscossione del prelievo di scopo sui servizi televisivi)

1. I proventi del prelievo di scopo di cui all'articolo 11 sono riscossi direttamente dal Centro.

2. Le modalità di riscossione sono stabilite con apposito decreto adottato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Pubblicità delle risorse)

1. Le risorse del Centro sono costituite dai proventi dei prelievi di scopo di cui agli articoli 10 e 11, dagli stanziamenti di cui all'articolo 9 e dai trasferimenti di cui all'articolo 39.

2. Il Centro redige una relazione annuale sull'andamento e sulle previsioni dei prelievi di scopo di cui agli articoli 10 e 11 e degli altri proventi ricevuti o a esso assegnati secondo le disposizioni della presente legge. Tale relazione è trasmessa alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Titolo III

REGISTRO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Art. 14.

(Iscrizione)

1. Presso il Centro è istituito il Registro del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Registro».
2. L'iscrizione nel Registro garantisce la pubblicità e l'opponibilità a terzi di tutti gli atti, gli accordi e le sentenze relative alla produzione, distribuzione, rappresentazione e sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive.
3. È obbligatoria l'iscrizione nel Registro del titolo, provvisorio o definitivo, di un'opera cinematografica destinata alla rappresentazione pubblica in Italia. È facoltativa l'iscrizione nel Registro del titolo delle opere audiovisive.
4. L'iscrizione è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti di cui al successivo comma 5. Le modalità di iscrizione sono stabilite con apposito regolamento.
5. Un'opera letteraria può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui il produttore eserciti l'opzione, egli deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità con quanto previsto dalla presente legge.
6. Il Centro rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, copie o estratti delle informazioni o dei documenti contenuti nel Registro.

Art. 15.

(Comunicazioni)

1. Il Centro è autorizzato a comunicare ai distributori, produttori, autori e titolari di diritti, ogni informazione relativa ai ricavi e ai proventi derivanti dall'uso commerciale e dall'esportazione di opere cinematografiche di cui posseggono i diritti.
2. Il Centro è altresì autorizzato a comunicare alle persone di cui al precedente comma tutte le informazioni relative ai ricavi e ai proventi derivanti dallo sfruttamento, sotto forma di registrazioni video per uso privato, di opere cinematografiche e audiovisive di cui posseggono i diritti.
3. I distributori, i produttori, gli autori e i titolari di diritti sono tenuti a comunicare al centro, su sua richiesta, tutte le informazioni relative ai versamenti a loro effettuati dai gestori, dai distributori e dai produttori di opere cinematografiche e dai produttori di registrazioni video per uso privato.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai titolari di contratti di lavoro stipulati in occasione della realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva che garantiscono al beneficiario una quota percentuale sui ricavi operativi di tale opera.
5. In caso di mancata iscrizione nel registro degli atti, accordi o sentenze sopra indicati, i diritti derivanti da tali atti, accordi o sentenze non sono opponibili a terzi.

Art. 16.

(Soggetti beneficiari)

1. Salvo disposizioni contrarie specificate nel contratto e iscritte nel Registro, il beneficiario di uno dei diritti regolarmente iscritto, previa presentazione dell'estratto previsto dall'articolo 17, ha diritto ad incassare l'importo totale dei proventi, direttamente ed esclusivamente, fino al soddisfacimento dei propri diritti.

Art. 17.

(Responsabile del Registro)

1. Il responsabile del Registro fornisce, a tutti coloro che ne fanno richiesta, copie o estratti delle informazioni o dei documenti in esso contenuti.

2. Egli è responsabile per il danno derivante dalle omissioni a lui imputabili.

Titolo IV

PROFESSIONI, ATTIVITÀ E IMPRESE

Capo I

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 18.

(Concentrazione d'impresa)

1. Chiunque svolga la propria attività nell'industria del cinema e dell'audiovisivo non può essere, in forma individuale o associata, titolare di aziende che operino in più di due dei seguenti settori: produzione, distribuzione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, anche *on line* o telefonici.

Art. 19.

(Autorizzazione a esercitare la professione di gestore di sale cinematografiche)

1. La gestione di una sala cinematografica è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Centro al titolare.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'omologazione dell'esercizio cinematografico, di cui all'articolo 21.

Art. 20.

(Installazione e costruzione di strutture cinematografiche)

1. La costruzione e ristrutturazione di una sala cinematografica deve soddisfare requisiti di diversità dell'offerta cinematografica, sviluppo culturale del territorio, tutela dell'ambiente, qualità della pianificazione urbanistica e dei servizi offerti.

2. Il progetto di costruzione o di ristrutturazione di una sala cinematografica è sottoposto a preventiva autorizzazione del Centro, ai fini del rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il Centro fissa i requisiti tecnici per l'omologazione della sala cinematografica.

4. Il Centro destina una quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, all'adeguamento tecnologico delle attrezzature delle sale cinematografiche, all'uopo istituendo un apposito fondo speciale.

Art. 21.

(Omologazione delle sale cinematografiche)

1. L'omologazione delle sale è subordinata al rispetto delle specifiche tecniche stabilite dal Centro.

Art. 22.

(Gruppi e accordi di programmazione cinematografica)

1. La costituzione di gruppi o la sottoscrizione di accordi di programmazione, allo scopo di garantire la proiezione delle opere nelle sale cinematografiche, è subordinata al rilascio di approvazione preventiva del Centro.

2. L'approvazione può essere concessa soltanto a gruppi o per accordi che non impediscano la libera concorrenza. Essa non può essere concessa a gruppi o per accordi di programmazione che coinvolgano due o più gestori di sale cinematografiche di importanza nazionale.

3. Gli accordi di programmazione devono garantire la pluralità dell'offerta cinematografica e la diffusione di opere cinematografiche di interesse generale.

Art. 23.

(Controllo dei ricavi da sfruttamento cinematografico)

1. I gestori delle sale di proiezione cinematografica sono tenuti a registrare nei sistemi informatici i

dati relativi all'ingresso per ogni programma cinematografico proiettato in ogni sala della struttura; questi documenti sono messi a disposizione dei funzionari del Centro e dei funzionari incaricati dall'Agenzia delle entrate responsabili dei controlli, e sono conservati dai gestori secondo le modalità previste dalla legge.

2. I gestori di sale di proiezione cinematografica trasmettono periodicamente al Centro una dichiarazione in formato elettronico dei ricavi realizzati dalla proiezione di ogni programma cinematografico nelle sale dei loro stabilimenti.

Capo II

RAPPORTI TRA GESTORI DI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E DISTRIBUTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE

Art. 24.

(Ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo)

1. Presso il Centro è istituito l'ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo al quale è affidata la soluzione delle controversie relative:

- a) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche, nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;
- b) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere;
- c) al periodo di sfruttamento delle opere cinematografiche;
- d) al mancato rispetto degli impegni contrattuali tra un gestore di esercizio cinematografico e un distributore in merito alle condizioni di utilizzo in sala di un'opera cinematografica.

2. L'ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo procede d'ufficio o su richiesta degli interessati.

3. L'ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo redige processo verbale del procedimento e dell'esito curandone l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 14 della presente legge.

Art. 25.

(Concessione dei diritti di rappresentazione cinematografica)

1. La concessione dei diritti di sfruttamento in sala di un'opera cinematografica è consentita a ogni gestore di impresa di spettacoli cinematografici, attraverso una partecipazione proporzionale agli incassi derivati dallo sfruttamento dell'opera stessa o con un prezzo fissato in anticipo.

2. La quota di noleggio è liberamente fissata tra una percentuale minima del 25 per cento e una massima del 50 per cento. Tuttavia, per le opere cinematografiche rappresentate per più di due anni dopo la data della loro prima rappresentazione commerciale in Italia, la percentuale minima è portata al 20 per cento.

Art. 26.

(Contratto di noleggio)

1. Il contratto di noleggio deve obbligatoriamente contenere le seguenti clausole:

- a) il titolo e le caratteristiche tecniche dell'opera cinematografica;
- b) la data di consegna di una copia dell'opera cinematografica e la data di avvio dell'esecuzione del contratto;
- c) la durata minima di esecuzione, del contratto, le condizioni di rinnovo o di rescissione e risoluzione;
- d) il numero minimo di spettacoli che devono essere organizzati;
- e) la percentuale di noleggio;
- f) le condizioni di piazzamento nella diverse zone.

Art. 27.

(Edizione videografica)

1. I soggetti la cui attività ha per oggetto l'edizione di supporti video destinati all'uso privato da parte del pubblico devono darne comunicazione al Centro.

2. Le modalità di pubblicazione e il controllo delle entrate relative allo sfruttamento delle opere cinematografiche o audiovisive sotto forma di supporti video e dei servizi dei media audiovisivi *on demand* sono stabiliti tramite regolamento.

Art. 28.

(Sfruttamento di un'opera cinematografica)

1. Un'opera cinematografica può essere oggetto di sfruttamento sotto forma di videogramma destinato alla vendita al pubblico o al noleggio per uso privato, o di sfruttamento sotto forma servizi audiovisivi *on demand*, a decorrere dal termine di tre mesi dalla sua uscita nelle sale.

2. Il Centro può concedere specifiche deroghe al termine di cui al comma 1.

3. Le contestazioni relative alla fissazione di un termine diverso possono essere rivolte all'ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo.

Art. 29.

(Promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle emittenti televisive nazionali)

1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano obbligatoriamente una quota non inferiore al 10 per cento dei fatturati annui, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, alla produzione ed all'acquisto di opere filmiche e audiovisive di produzione italiana e europea riservando una quota del 50 per cento alle produzioni indipendenti.

2. Il soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo destina, alle medesime finalità di cui al comma 1, una quota stabilita dal contratto di servizio e comunque non inferiore al 15 per cento del fatturato annuo complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Titolo V

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE

Art. 30.

*(Educazione all'immagine
nel sistema scolastico)*

1. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Centro, inserisce l'educazione all'immagine nei programmi scolastici.

2. I programmi sono stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in accordo con il Centro.

3. I docenti della materia relativa all'educazione all'immagine sono formati con specifici corsi professionali istituiti presso le scuole di cinema pubblicamente riconosciute in collaborazione con le associazioni degli autori, delle professioni del cinema e dei critici cinematografici.

Titolo VI

FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 31.

(Contributi del Centro)

1. I contributi finanziari del Centro di cui alla lettera *b*), numeri 1) e 2), del comma 1 dell'articolo 4 sono assegnati automaticamente o selettivamente, in base ai criteri definiti dal presente articolo.

2. I contributi automatici sono attribuiti a tutte le società che abbiano già operato nel settore della produzione e della distribuzione sia nazionale che internazionale, dell'esercizio cinematografico e delle industrie tecniche, con le seguenti modalità:

- a) l'ammontare del contributo automatico per la produzione e la distribuzione è calcolato in percentuale sulla base degli incassi della sala, dell'*home video* e del *video on demand*, e su quella del numero degli spettatori dei diversi tipi di diffusione sui canali TV, riferiti a un film di nazionalità italiana prodotto o distribuito in Italia o all'estero da una società del settore;
 - b) le società hanno la facoltà di investire nella produzione e nella distribuzione di nuove opere cinematografiche di nazionalità italiana le somme maturate purché esse siano utilizzate entro cinque anni dalla loro assegnazione;
 - c) per l'esercizio cinematografico, il contributo automatico è assegnato in percentuale sulla base del fatturato annuale;
 - d) per le industrie tecniche, il contributo automatico è assegnato in percentuale sulla base del fatturato annuale e può essere destinato all'acquisizione di attrezzature e alla modernizzazione delle industrie stesse;
 - e) i gestori delle sale cinematografiche hanno la facoltà di investire le somme maturate nella modernizzazione delle proprie attività di esercizio e nella creazione di nuove sale, nonché nella diffusione di alcune tipologie di opere cinematografiche di nazionalità italiana.
3. I contributi selettivi sono attribuiti ai soggetti che non beneficino dei sostegni automatici, previa valutazione da parte delle commissioni di cui all'articolo 8, dei singoli progetti presentati.

Art. 32.

*(Assegnazione delle risorse
per la produzione cinematografica)*

1. Le somme relative al contributo automatico a cui hanno diritto le imprese per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio sono incedibili e impignorabili.
2. Le somme di cui al comma 1 non possono essere assegnate per la produzione di una nuova opera cinematografica se il beneficiario ha omesso i pagamenti ai creditori in occasione della produzione di opere cinematografiche precedenti.

Capo II

INCENTIVI FISCALI

Art. 33.

(Crediti d'imposta)

1. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono definiti criteri e modalità di fruizione dei crediti di imposta, nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 335, è aggiunto il seguente: «335-bis. Le disposizioni di cui al comma 335 si applicano, altresì, a decorrere dall'anno 2015, alle imprese nazionali di creazione e programmazione di videogiochi».
3. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che proiettano film che abbiano ottenuto la denominazione *d'essai* dal Centro, sentito il parere della Federazione italiana cinema *d'essai*, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2015, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro annui.

Titolo VII

PROCEDURE DI CONTROLLO

Art. 34.

(Competenza dei funzionari di controllo)

1. L'attività di controllo è affidata a funzionari del Centro all'uopo designati dal presidente del Centro medesimo. La designazione è approvata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. I funzionari di cui al comma 1 hanno il compito di accertare o di riferire, per quanto di competenza, alla polizia giudiziaria, fatti e responsabilità in contrasto con gli obblighi disposti con la presente legge o con le disposizioni vigenti in materia di proprietà intellettuale.

3. Nell'esercizio della loro attività, i funzionari di cui al comma 1 hanno libero accesso alle sale di proiezione cinematografica e a tutti i luoghi in cui vengano effettuati spettacoli cinematografici aperti al pubblico e possono richiedere tutta la documentazione o atti utili. Possono farne copia e raccogliere tutte le informazioni necessarie.

Art. 35.

(Verbale di notifica)

1. In caso di accertamento di una violazione, i funzionari redigono un verbale che è notificato all'interessato in copia conforme, indicando espressamente i tempi e i modi per l'opposizione.

2. Contro il verbale, l'interessato può proporre opposizione scritta, mediante lettera raccomandata indirizzata al Centro, nel termine di quindici giorni dalla notifica.

3. La lettera di notifica del verbale deve, a pena di nullità, indicare il termine concordato all'interessato per presentare le sue osservazioni.

Art. 36.

(Segreto professionale)

1. I funzionari di cui all'articolo 34 e i loro consulenti tecnici sono tenuti al segreto professionale sui fatti, atti o informazioni di cui sono entrati a conoscenza in ragione dell'esercizio delle loro funzioni.

Titolo VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 37.

(Commissione di controllo)

1. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituita la Commissione di controllo con il compito di accertare l'avvenuta violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e di irrogare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti il numero, i criteri e le modalità di nomina, nonché la durata in carica dei componenti della Commissione di controllo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) che sia presieduta da un magistrato amministrativo;

b) che sia composta per un terzo dai funzionari di cui all'articolo 34, per un terzo da rappresentanti delle categorie professionali e per un terzo da personalità qualificate di comprovata esperienza nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

Art. 38.

(Campo di applicazione)

1. Alle condizioni previste dal presente titolo, sono applicate sanzioni amministrative nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che sono venute meno agli obblighi derivanti:

a) dalle disposizioni previste dagli articoli 10 e 11 relative al versamento del prelievo di scopo;

b) dalle disposizioni previste dall'articolo 19 relative all'autorizzazione a gestire un esercizio cinematografico;

c) dalle disposizioni previste dall'articolo 21 relative all'omologazione delle sale;

d) dalle disposizioni previste dall'articolo 22 relative al consenso su raggruppamenti e intese sulla programmazione cinematografica e agli impegni di programmazione cinematografica;

e) dalle disposizioni previste dall'articolo 23 relative al controllo dei ricavi delle opere cinematografiche nelle imprese di spettacolo cinematografico;

f) dalle disposizioni previste dall'articolo 25 relative alle condizioni di concessione dei diritti di

rappresentazione cinematografica;

g) dalle disposizioni previste dall'articolo 27 relative alla dichiarazione di attività delle imprese di edizione videografica;

h) dalle disposizioni previste dall'articolo 28 relative al controllo dei ricavi sullo sfruttamento delle opere cinematografiche o audiovisive sotto forma di supporti video e servizi audiovisivi *on demand*;

i) dalle disposizioni previste dall'articolo 29 relative alla promozione del cinema e audiovisivo italiano;

l) dalle disposizioni previste dall'articolo 31 relative ai sostegni finanziari del Centro.

Art. 39.

(Sanzioni amministrative)

1. Nei casi previsti dall'articolo 38, comma 1, lettera *a*), si applicano una o più delle seguenti sanzioni:

a) il richiamo;

b) una sanzione pecuniaria il cui ammontare è stabilito dalla Commissione di controllo di cui all'articolo 37 in rapporto al fatturato.

2. Nei casi previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere da *b*) a *h*), si applicano una o più delle seguenti sanzioni:

a) il richiamo;

b) la riduzione o la restituzione degli aiuti finanziari automatici o selettivi assegnati;

c) una sanzione pecuniaria il cui ammontare è stabilito dalla Commissione di controllo in rapporto al fatturato;

d) la chiusura dell'impresa per una durata non superiore ad un anno;

e) l'interdizione, della durata massima non superiore a 5 anni, ad esercitare le funzioni di direzione in una impresa che appartenga al settore coinvolto.

3. Nei casi previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere *i*) e *l*), si applicano una o più delle seguenti sanzioni:

a) il richiamo;

b) la riduzione o la restituzione degli aiuti finanziari automatici o selettivi assegnati;

c) l'esclusione dal beneficio di qualsiasi contributo automatico o selettivo per una durata non superiore a cinque anni.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie sono versati direttamente al Centro.

5. In caso di inadempienza, gli importi relativi alle sanzioni pecuniarie sono recuperati con le stesse modalità e procedure per la riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie.

Titolo IX

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 40.

(Sanzioni penali)

1. Chiunque ostacoli le operazioni di controllo effettuate in applicazione della presente legge è punito con una ammenda da 750 euro a 7.500 euro.

2. Chiunque, senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, diffonda o rappresenti un'opera cinematografica è punito con una ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

3. A partire dalla constatazione della violazione, si procede al sequestro dei supporti a stampa e multimediali delle opere illecitamente messe in circolazione o rappresentate.

4. In caso di condanna al pagamento dell'ammenda ai sensi del presente articolo, il giudice può pronunciare nei confronti della persona condannata la pena accessoria dell'interdizione, per una durata non superiore ad anni 6, ad esercitare qualsiasi attività industriale e commerciale nel settore del cinema, anche in ruolo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 30 del codice penale, in quanto compatibile.

Art. 41.

(Costituzione di parte civile)

1. Il presidente del Centro, in caso di procedimenti penali, può esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile secondo le disposizioni del codice di procedura penale.
2. Il presidente del Centro, conformemente alle disposizioni sulla proprietà intellettuale, può esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile per quanto riguarda il reato di contraffazione di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché per le fattispecie di reato previste dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore.

Titolo X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 42.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.2.3. Testo correlato 2287, 649 e 1835-A (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Nn. 2287, 649 e 1835-A

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATRICE DI GIORGI)

Comunicato alla Presidenza il 21 luglio 2016

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (n. 2287)

**presentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2016

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali (n. 649)

d’iniziativa dei senatori GIRO, D’ALÌ, LIUZZI, VILLARI, SIBILIA, MARIN e SCILIPOTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2013

Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive (n.1835)

d’iniziativa dei senatori DI GIORGI, ZAVOLI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, AMATI, ANGIONI, BATTISTA, BORIOLI, CARDINALI, CIRINNÀ, COCIANCICH, CONTE, CUCCA, CUOMO, D’ADDA, FABBRI, FATTORINI, FAVERO, FEDELI, GAMBARO, LAI, LEPRI, LIUZZI,

Fausto Guilherme LONGO, MICHELONI, MORGONI, MOSCARDELLI, NACCARATO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PANIZZA, PEZZOPANE, PUPPATO, RANUCCI, ROMANO, SCALIA, SOLLO, VALDINOSI, VALENTINI, VATTUONE, VILLARI, ZIN, CANTINI e MATTESINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2015

dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 2287

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla 7^a Commissione permanente con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Oggetto e finalità*). - 1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.

3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di pubblico registro cinematografico, di revisione cinematografica, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché dei rapporti di lavoro nel settore».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo».

1.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «e sostiene lo spettacolo dal vivo» aggiungere le seguenti: «senza utilizzo di animali».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza utilizzo di animali».

1.3

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; promuove lo sviluppo della formazione dei mestieri cinematografici e dell'audiovisivo e l'educazione all'utilizzo dell'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserisce e promuove la conoscenza dei mestieri del cinema e dell'educazione all'immagine nei programmi scolastici. I programmi sono stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvedendo altresì alla formazione dei docenti della materia relativa all'educazione all'immagine, con specifici corsi professionali istituiti presso le scuole di cinema pubblicamente riconosciute in collaborazione con le associazioni degli autori, delle professioni del cinema, dell'audiovisivo e degli esperti del settore».

1.4

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «sviluppo», inserire le seguenti: «e tutela».

Art. 2

2.1

CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «opera audiovisiva:» aggiungere le seguenti: «ai soli fini delle previsioni del Titolo II, Capi da I a IV, e articolo 30».

2.2

RANUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «opera audiovisiva», inserire le seguenti: «ai soli fini delle previsioni del Titolo II, Capi da I a IV, e articolo 30, della presente normativa.».

2.100

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «qualsiasi tecnica» inserire le seguenti: «, anche di animazione,» e sopprimere le parole: «, di animazione».

2.3

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) "film documentario": l'opera audiovisiva i cui elementi narrativi ed espressivi costitutivi sono colti dalla realtà e non costruiti artificiosa-

mente; la narrazione è basata sulla visione, che di fatti e circostanze realmente accaduti, viene data e definita dal regista-documentarista del film. È un racconto che utilizza le tecniche e i linguaggi più diversi spaziando dal racconto singolo breve, al lungometraggio, al *cross mediale*, alla serialità ripetuta».

2.4/1

LIUZZI

Ritirato

All'emendamento 2.4, lettera g-bis), dopo le parole: «pubblico spettacolo cinematografico», aggiungere le seguenti: «provvisto delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza».

2.4/2

LIUZZI

Respinto

All'emendamento 2.4, alla lettera g-ter), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «percentuale annua maggioritaria di film d'essai» aggiungere le seguenti: «prioritariamente di produzione italiana ed europea»;*

2) *dopo le parole: «programmazione qualificata delle sale d'essai» aggiungere le seguenti: «per la definizione e l'attribuzione della qualifica di film d'essai, per le modalità di attribuzione dei crediti d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'essai ».*

2.4/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 2.4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Conseguentemente, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

"16-bis

(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai)

1. Ai soggetti che gestiscono sale d'*essai* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g-ter*), è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro annui"».

2.4

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) "film d'*essai*" ovvero "film di ricerca e sperimentazione": film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito nei provvedimenti di cui al comma 2».

b) *dopo la lettera g) inserire le seguenti:*

«*g-bis*) "sala cinematografica": qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

g-ter) "sala d'*essai*": la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'*essai*, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'*essai*»;

c) *alla lettera h), dopo le parole:* «della post-produzione cinematografica o audiovisiva,» *inserire le seguenti:* «dell'editoria audiovisiva,»;

d) *dopo la lettera p), aggiungere le seguenti:*

«*p-bis*) "cineteca": soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli *standard* internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

p-ter) "*Film Commission*": istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e

assistenza a titolo gratuito alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento».

2.5

MONTEVECCHI, SERRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«*b-bis*) "lungometraggio": l'opera filmica o audiovisiva di durata superiore a settantacinque minuti;

b-ter) "cortometraggio": l'opera filmica o audiovisiva di durata inferiore a trenta minuti».

2.6

CENTINAIO

Assorbito limitatamente ai capoversi g-bis), g-ter) e p-bis), precluso per la parte restante

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo la lettera g) inserire le seguenti:*

«*g-bis*) per "sala cinematografica", si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico provvisto delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza;

g-ter) per "sala della comunità ecclesiale o religiosa", si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale o di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e polivalente svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, che sono proprie delle istituzioni in cui operano;

g-quater) per "sala d'essai", si intende la sala cinematografica che assume l'impegno a programmare complessivamente una percentuale annua maggioritaria, variabile sulla base del numero di abitanti del comune, di spettacoli di film d'essai, prioritariamente di produzione italiana ed europea. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai, per la definizione e l'attribuzione della qualifica di film

d'essai, per le modalità di attribuzione dei crediti d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'essai».

2) dopo la lettera p) inserire la seguente:

p-bis) per «film d'essai», si intende il film che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica, di forme e tecniche di espressione sperimentali e di cinematografie meno conosciute.

2.7

LIUZZI

Assorbito limitatamente ai capoversi g-bis), g-ter) e p-bis), precluso per la parte restante

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera g) inserire le seguenti:

g-bis) per «sala cinematografica» si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico provvisto delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza;

g-ter) per «sala della comunità ecclesiale o religiosa» si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale o di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e polivalente svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, che sono proprie delle istituzioni in cui operano;

g-quater) per «sala d'essai», si intende la sala cinematografica che assume l'impegno a programmare complessivamente una percentuale annua maggioritaria, variabile sulla base del numero di abitanti del comune, di spettacoli di film d'essai, prioritariamente di produzione italiana ed europea. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai, per la definizione e l'attribuzione della qualifica di film d'essai, per le modalità di attribuzione dei crediti d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'essai.

b) dopo la lettera p) inserire la seguente:

p-bis) per «film d'essai », si intende il film che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica, di forme e tecniche di espressione sperimentali e di cinematografie meno conosciute.

2.8

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) «film d'essai»: l'opera che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali o scarsamente conosciute.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis

(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai)

1. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che programmino film *d'essai*, come definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il parere della Federazione italiana cinema *d'essai*, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro annui».

2.9

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

*«l-bis) "start-up operante nel settore cinematografico": la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione».*

2.10

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Assorbito limitatamente al capoverso m-bis), respinto per la parte restante

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

«*m-bis*) "circoli di cultura cinematografica": le associazioni senza scopo di lucro, costituite anche tramite atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni;

m-ter) "Associazione nazionale di cultura cinematografica": l'associazione senza scopo di lucro costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in almeno cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Associazione nazionale e circoli di cultura cinematografica)

1. L'Associazione nazionale ed i circoli ad esse aderenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *m-bis*) e *m-ter*) possono assumere, per il perseguimento di fini sociali, la gestione di sale cinematografiche riservate ai soci, anche attraverso la riapertura di sale storiche, chiuse o dismesse. A tal fine l'Associazione nazionale e i circoli sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge a favore dell'esercizio e della distribuzione cinematografici».

Conseguentemente ancora all'articolo 25, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «come definite e».

2.11

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Assorbito limitatamente al capoverso m-bis), precluso per la parte restante

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire le seguenti:

«*m-bis*) "film d'essai": l'opera filmica, italiana o straniera, riconosciuta di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o di espressione di cinematografie nazionali conosciute, che contribuisca alla diffusione della cul-

tura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale;

m-ter) "sala d'essai": le sale cinematografiche il cui titolare con propria dichiarazione si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta del 50 per cento per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei Paesi dell'Unione europea;».

2.12

MONTEVECCHI, SERRA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«*m-bis*) "produttore indipendente": produttore di opere cinematografiche e audiovisive - svincolato da partecipazioni e totalmente autonomo da emittenti italiane e straniere - che non deve aver prodotto più del 70 per cento del proprio fatturato degli ultimi 3 anni con un unico *Broadcaster*; deve essere titolare di almeno il 30 per cento dell'intero pacchetto dei relativi diritti di sfruttamento. Inoltre i diritti di sfruttamento in capo al produttore indipendente non devono essere ceduti per periodi superiori a cinque anni. Dopo tale periodo massimo devono tornare nell'esclusiva titolarità del produttore indipendente».

2.13

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Assorbito

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«*p-bis*) "Film Commission": ente strumentale di emanazione regionale, o provinciale nel caso delle province autonome di Trento e di Bolzano, avente personalità giuridica e natura istituzionale, che persegue finalità di

pubblica utilità, a titolo gratuito, nel comparto dell'industria dell'audiovisivo, contribuendo a definire e rendere operative le politiche regionali di settore».

2.14

PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, ELENA FERRARA, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore».

2.15

CENTINAIO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini di una più razionale ed efficace distribuzione degli incentivi e dei contributi statali nonché ai fini della riforma di ulteriori disposizioni legislative previste dalla presente legge i decreti ministeriali e i decreti legislativi possono prevedere ulteriori specificazioni delle definizioni contenute nel presente articolo, nonché introdurre ulteriori tipologie e categorie di opere audiovisive, anche in relazione alla loro durata e tenuto conto della evoluzione tecnologica del settore».

2.16

GIRO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «i decreti ministeriali della presente legge» con le seguenti: «nonché ai fini della riforma di ulteriori disposizioni le-

gislative previste dalla presente legge, i decreti ministeriali e i decreti legislativi».

Art. 3

3.1

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Premettere al comma 1, il seguente:

«01. La presente legge si applica a tutte le opere filmiche e audiovisive, in quanto prodotti dell'ingegno, ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, nonché in modalità *copyleft* (modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali) e *common rights*, realizzate con tecnologie e supporti di qualunque natura, anche sperimentale, diffuse e distribuite attraverso le sale cinematografiche e videogrammi, servizi online e telefonici, utilizzati dal titolare dei diritti di sfruttamento per la divulgazione, la distribuzione, la trasmissione, la programmazione, l'accesso e la fruizione delle opere filmiche o audiovisive. Le attività di ideazione, di produzione, di distribuzione, di programmazione, di esportazione, di conservazione e restauro dei film, insieme a quelle di formazione professionale e di educazione all'immagine, nonché quelle delle industrie tecniche del settore, sono considerate di rilevante interesse generale».

3.2 (testo 2)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Accolto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «cura la formazione professionale», aggiungere le seguenti: «favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite, e».

3.3

MONTEVECCHI, SERRA

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «cinematografico», aggiungere le seguenti: «in accordo con enti e associazioni certificate e riconosciute presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

3.4

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «cinematografico», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento alle tecnologie utilizzate nell'ambito del progetto Cinema Senza Barriere».

3.5

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) attua forme di tutela dei professionisti del settore cinematografico anche attraverso interventi di sostegno economico finalizzati alla certificazione e allo sviluppo delle professioni del settore».

3.6/1

LIUZZI

Ritirato

All'emendamento 3.6, lettera f-bis), sostituire le parole da: «tenendo» a: «in materia», con le seguenti: «garantendo l'applicazione della normativa na-

zionale ed europea, sia in tema di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, che di corretta fruibilità dei servizi da parte delle persone con disabilità, anche in ossequio ai principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia».

3.6/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

Ritirato

All'emendamento 3.6, lettera f-bis), dopo le parole: «con disabilità», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla produzione e programmazione di sottotitoli per sordi e audiodescrizioni in lingua italiana, nonché degli anziani e dei cittadini stranieri.».

3.6/3

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

All'emendamento 3.6 aggiungere in fine le seguenti parole: «, e con particolare riferimento all'implementazione dei sottotitoli e all'audiodescrizione sincronizzata per utenti con disabilità sensoriali, in conformità agli standard dettati a livello internazionale dalla Society of Motion Pictures and Television Engineers (SMPTE)».

3.6

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) promuove e favorisce la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;».

3.7

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) promuove la produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole;».

3.8

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) sostiene la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario, volte a promuovere e valorizzare la cultura dell'integrazione e del dialogo interculturale nel rispetto delle differenze sociali, economiche e religiose fra i popoli;».

3.9

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «sale cinematografiche», inserire le seguenti: «e dei festival cinematografici».

Conseguentemente, sostituire le parole: «quale momento» con le seguenti: «quali momenti».

3.10

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'intervento pubblico a sostegno dell'esercizio cinematografico promuove una distribuzione, una presenza e una funzione delle sale cinematografiche adeguate e collegate ai bacini di utenza, attraverso:

a) la garanzia del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio, con specifica attenzione al piccolo esercizio, alle monosale e alle sale d'essai;

b) una distribuzione equilibrata sul territorio che tuteli le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, la gestione delle sale da parte dei circoli di cultura cinematografiche, altri soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati e che garantisca, altresì, l'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale anche in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

c) la valorizzazione e il potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico, anche attraverso la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi e la compresenza di attività multidisciplinari;

d) il riconoscimento delle sale cinematografiche quali centri di aggregazione e di integrazione sociale;

e) lo sviluppo tecnologico delle sale cinematografiche mediante le tecnologie digitali;

f) l'accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo esercizio».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 4

4.1 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «ordinamenti regionali» inserire le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al comma 4, sopprimere la parola: «regionali»;*

c) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»

4.2

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, ZIN

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *comma 2 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

4.3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Accolto limitatamente alla prima parte, assorbito per la parte restante

Al comma 3, dopo le parole: «dei requisiti stabiliti a livello» aggiungere la parola: «nazionale,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Elementi

caratterizzanti di tali organismi sono da intendersi: la natura istituzionale, il perseguimento di finalità di pubblica utilità, la prospettiva nazionale unitaria e la gratuità di funzioni e servizi di base erogati».

4.4

FASIOLO, PUGLISI

Accolto

Al comma 4, sostituire le parole: «sostenendo lo sviluppo economico e culturale», con le seguenti: «sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico».

4.5

FASIOLO

Decaduto

Al comma 4, dopo le parole: «dell'industria audiovisiva», aggiungere le seguenti: «sul proprio territorio».

4.6

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo le parole: «a tal fine detti organismi offrono» aggiungere le seguenti: «a titolo gratuito e per fini istituzionali di pubblica utilità, servizi di base quali» e dopo le parole: «che hanno luogo sul territorio, sostengono» aggiungere le seguenti: «, progettano e coordinano secondo una prospettiva nazionale unitaria azioni di alfabetizzazione e».

4.7

ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO

Accolto

Al comma 4, sostituire la parola: «offrono» con la seguente: «possono offrire»; la parola: «sostengono», ovunque ricorra, con la seguente: «possono sostenere»; la parola: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere».

Art. 5

5.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Accolto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata».

5.2

FASIOLO

Decaduto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della minoranza linguistica risulti» sopprimere la parola: «strettamente».

5.3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) la produzione di sottotitoli per sordi ed audiodescrizione in lingua italiana».

5.4

RUSSO, FASIOLO

Decaduto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*). L'attribuzione della nazionalità italiana di cui al comma 1 è altresì subordinata alla produzione di sottotitoli per persone con *deficit* uditivo e di audiodescrizione, in lingua italiana, per persone cieche o ipovedenti».

5.0.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**5-bis.**

(Obblighi per le emittenti televisive nazionali)

1. Anche ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE, le emittenti televisive nazionali riservano alle opere di nazionalità italiana realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del loro tempo di trasmissione ovvero almeno il 15 per cento del loro bilancio destinato alla programmazione, del quale almeno la metà è assegnata a opere recenti, ossia diffuse entro un termine di cinque anni dalla produzione».

Art. 7

7.1

PUGLISI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il laboratorio di restauro della Cineteca di Bologna è realtà di rilevanza nazionale».

7.2

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO

Accolto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresì le modalità di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresì le modalità e le condizioni di possibili adesioni alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film».

Art. 8

8.1

CENTINAIO

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

8.2

CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.3

CENTINAIO

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.4

MONTEVECCHI, SERRA

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.5

LIUZZI

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.6

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sale cinematografiche, sale teatrali» con le seguenti: «sale cinematografiche e sale teatrali che abbiano particolare pregio storico,».

8.7

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «sale cinematografiche» inserire le seguenti: «, sale d'essai».

8.8

CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, sale teatrali e librerie storiche».

8.9

CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sale teatrali e librerie storiche».

8.10

LIUZZI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sale teatrali e librerie storiche».

8.11

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i requisiti necessari per tale dichiarazione».

8.12 (testo 2)

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le sale cinematografiche, sale teatrali e da concerto e librerie storiche - qualora sia intervenuta la dichiarazione d'interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - sono considerate "presidi culturali".

1-ter. I soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche, sale teatrali e da concerto e librerie storiche, considerate presidi culturali di cui al comma 1-bis, non sono tenuti al

pagamento dell'imposta municipale unica (IMU). Ai medesimi soggetti, per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, è altresì riconosciuto un credito d'imposta, cumulabile con altri sgravi ed agevolazioni fiscali già previsti a legislazione vigente, pari all'importo della tassa sui rifiuti (TARI), per ciascun anno, a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per il riconoscimento del carattere di "presidio culturale", di cui al comma *1-bis*.

1-quinquies. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta previste per i presidi culturali di cui al comma *1-bis* e sono altresì stabiliti i relativi criteri di verifica e accertamento.

1-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da *1-bis* a *1-quinquies* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

1-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma *1-ter*, valutato nel limite massimo di 18 milioni di euro per il 2017, 35 milioni di euro per il 2018 e 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.13

GIUSEPPE ESPOSITO, CONTE

Respinto

Sopprimere il comma 2.

8.14

CENTINAIO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

8.15

LIUZZI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

8.16

PANIZZA

Ritirato

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»*

b) *al comma 3, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

8.17

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, ZIN

Precluso limitatamente alla lettera b), respinto per la parte restante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

8.18

GIUSEPPE ESPOSITO, CONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono introdurre».

8.19

CENTINAIO

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono introdurre».

8.20

CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, inserire dopo le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «, anche mediante agevolazioni fiscali, incentivi, revisione delle norme edilizie ed urbanistiche».

8.21

CENTINAIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere dopo le parole: «di cui al comma 1» con le parole: «, purché connesse ad agevolazioni fiscali o a incentivi o a revisioni delle norme edilizie o urbanistiche».

8.100/1

PETRAGLIA, BOCCHINO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.100, sostituire le parole da: «sopprimere», fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «dopo la parola: "introducono", aggiungere la seguente: "anche" e al comma 3, sostituire le parole: "il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le", con la seguente: "minime"».

8.100

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, con proprie leggi,».

8.22 (testo 2)

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO

Accolto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

8.23

CENTINAIO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali» con le seguenti: «dei beni di cui al comma 1 e di centri culturali multifunzionali».

8.24

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le» con la seguente: «minime».

8.0.1 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tutela delle minoranze linguistiche)

1. Nell'attuazione della presente legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, secondo quanto stabilito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Al fine di promuovere la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva europea e straniera in Italia e di impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità europea e straniera i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese di produzione e, in ogni caso, anche antecedentemente alla loro prima uscita in sala in lingua italiana».

Art. 9

9.100 testo 2/1

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 9.100, alinea, sostituire le parole: «la seguente» con: «le seguenti» e dopo la lettera f-bis) aggiungere la seguente: «f-ter) si avvale del ruolo storico delle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica e dei circoli ad esse affiliati per la diffusione del cinema e per l'educazione all'immagine;».

9.100 testo 2/3

LIUZZI

Decaduto

All'emendamento 9.100, lettera f-bis), sostituire la parola: «svolge», con la seguente: «supporta».

9.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) svolge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce Cinecittà srl, istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere audiovisive italiane».

9.1 (testo 2)

ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione professionale, nonché,

a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 11 destinate alle finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera h), corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;».

9.2

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la creazione di un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;».

9.3 (testo 2)

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Accolto

Al comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:

«*i-bis*) favorisce, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo».

9.4

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«*i-bis*) si avvale del ruolo storico delle Associazioni nazionali di cultura cinematografica e dei circoli ad esse affiliati per la diffusione del cinema e per l'educazione all'immagine».

9.0.1 testo 2/1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Accolto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera a), dopo la parola: «utilizzando», inserire la seguente: «anche».

9.0.1 testo 2/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis» comma 3, lettera b), dopo le parole: «e dell'audiovisivo,» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al sostegno verso la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente e alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, alle sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro e alle sale delle comunità ecclesiali e religiose, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati».

9.0.1 testo 2/100

LA RELATRICE

Accolto

All'emendamento 9.0.1 (testo 2), capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera b), dopo le parole: "normativi e regolamentari," inserire le seguenti: "alle misure di contrasto alla pirateria cinematografica e audiovisiva,"

9.0.1 testo 2/3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera d), sostituire le parole: «aventi attribuzioni nel settore audiovisivo» con le seguenti: «aventi per scopo la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero».

9.0.1 testo 2/4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

*«e-bis) provvede a pubblicare, in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti, sul proprio sito *Internet*, tutte le informazioni relative a ricavi e proventi derivanti dall'uso commerciale e dall'esportazione di opere cinematografiche e audiovisive italiane di cui all'articolo 5, comma 1;».*

9.0.1 testo 2/5

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera f), dopo le parole: «consultazioni periodiche», inserire le seguenti: «, da tenersi con frequenza almeno semestrale.».

9.0.1 testo 2/6

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera f), dopo le parole: «settori professionali interessati» aggiungere le seguenti: «, le organizzazioni sindacali, le principali associazioni di categoria.».

9.0.1 testo 2/7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) promuove e sostiene con ogni mezzo il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere protette dal diritto d'autore;».

9.0.1 testo 2/8

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) vigila sull'accessibilità delle opere cinematografiche alle persone con disabilità, alle persone anziane e ai cittadini stranieri;».

9.0.1 testo 2/9

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) otto personalità nominate dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che abbiano particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità, fra cui:

1) cinque di cui ciascuna afferente a una macro-area del mondo del cinema (produzione, distribuzione, *post*-produzione, esercizio, autori);

2) due specializzate anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale;

3) una designata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

9.0.1 testo 2/10

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sei».

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

9.0.1 testo 2/11

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «quattro».

9.0.1 testo 2/12

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), dopo la parola: «audiovisivo», inserire le seguenti: «di notoria indipendenza.».

9.0.1 testo 2/13

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Accolto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di alta professionalità e comprovata capacità», con le seguenti: «di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità».

9.0.1 testo 2/14

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), dopo le parole: «dal Ministro,» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.».

9.0.1 testo 2/15

LIUZZI

Accolto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

9.0.1 testo 2/16

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 5, dopo le parole: «alle Commissioni parlamentari competenti,» inserire le seguenti: «che esprimono il relativo parere entro trenta giorni dalla trasmissione,».

9.0.1 testo 2/17

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

*«5-bis. Al fine di favorire trasparenza e pubblicità, nonché facilitare un efficace controllo, il Ministero provvede altresì a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito *Internet* il *curriculum vitae* dei soggetti nominati, di cui al comma 5, l'esito dei pareri richiesti e qualsiasi altra informazione ritenuta d'interesse, fermo restando la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali».*

9.0.1 testo 2/18

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Ritirato

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «I componenti del Consiglio non possono essere nominati tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina. In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio».

9.0.1 testo 2/19

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio».

9.0.1 testo 2/20

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Ritirato

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I componenti del Consiglio non debbono aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale».

9.0.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. **9-bis**.

(Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo)

1. È istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato "Consiglio superiore".

2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

3. In particolare, il Consiglio superiore:

a) svolge attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;

b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;

e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore ci-

nematografico e audiovisivo, nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;

g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della precedente lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicati ve inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 10;

h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi d'impatto;

i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) otto personalità del settore cinematografico ed audiovisivo di alta professionalità e comprovata capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) tre componenti scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.

6. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti

del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.

8. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio Superiore».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, negli altri articoli, sostituire le parole: «sentita la sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo» con le seguenti: «sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo»; le parole: «il parere della sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo» con le seguenti: «il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo»; le parole: «ove richiesto dalla sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo» con le seguenti: «ove richiesto dal Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo».

9.0.2

LIUZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 9 è istituito il Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive, di seguito denominato "Centro", con sede a Roma.

2. Il Centro è un ente di diritto pubblico. I compiti e le funzioni del Centro sono definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli organi del Centro e loro funzioni sono disciplinati dallo statuto deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore e approvato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Il Centro è dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile, di riscossione e di bilancio».

Art. 10

10.1

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'utilizzo delle risorse e la destinazione dei contributi di cui al presente articolo, si applicano, in ogni caso, gli articoli 1, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di accertare la regolarità degli atti riguardanti l'attività sovvenzionata, il Ministero può altresì procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previste dalla legislazione vigente, all'uopo accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario».

10.2

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le imprese italiane ed estere, operanti sul territorio nazionale, impegnate in produzioni di tipo cinematografico e audiovisivo e che abbiano beneficiato dei contributi di cui al comma 2, qualora, conseguentemente all'erogazione degli stessi, delocalizzino all'estero la propria produzione con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento rispetto all'ammontare complessivo della forza lavoro presente alla data di assegnazione dell'incentivo, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi ricevuti».

10.3 testo 2/1

FUCKSIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 3, dopo le parole: «di aiuti di Stato», aggiungere le seguenti: «e di armonizzazione dei diritti d'autore e connessi».

10.3 testo 2/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, con particolare riguardo ai giovani al di sotto dei 35 anni».

10.3 testo 2/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 3, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) incentivano la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente;

b-ter) favoriscono le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, le sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati;».

10.3 testo 2/4 (testo 2)

PETRAGLIA, BOCCHINO

Accolto

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 4, sostituire le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono».

10.3 testo 2/5

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 4, lettera a), dopo le parole: «sottotitoli e audiodescrizione», inserire le seguenti: «e alle tecnologie utilizzate nell'ambito del progetto Cinema Senza Barriere».

10.3 (testo 2)

LA RELATRICE

Accolto

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente Capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;*
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;*
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;*
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;*
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.*

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, possono prevedere:

a) che il riconoscimento degli incentivi e contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e anche ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;

b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.

4-bis. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano».

10.4

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Assorbito limitatamente alla prima parte, precluso per la parte restante

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «possono prevedere» con le seguenti: «prevedono» e la parola: «diversa» con la seguente: «minore».

10.5

MONTEVECCHI, SERRA

Precluso

Sopprimere il comma 4.

10.6

GUERRA, MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari».

Art. 11

11.100

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "commisurato annualmente" con le seguenti: "parametrato annualmente".

11.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è commisurato annualmente all'11 per cento» con le seguenti: «non può essere inferiore a 800 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro annui da destinarsi ad interventi a favore del settore cinematografico. Il Fondo è alimentato dalle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1-bis, nonché dall'11 per cento»;*

2) *dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Ai fini di cui al comma 2, è equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca in Italia, anche avendo sede all'estero, l'ac-

cesso a servizi di comunicazione pubblica *on line* o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi o di accedere a opere cineaudiovisive, nonché chiunque sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video *on demand* e *Over The Top*».

Conseguentemente all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole da: «233.565.000» sino a: «dall'anno 2019» con le seguenti: «633.565.000 per l'anno 2017, 633.985.572 per l'anno 2018 ed euro 633.565.000 a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, al medesimo articolo 35, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) quanto a euro 400 milioni a decorrere dall'anno 2017 mediante quota parte delle risorse, fino a un massimo di 400 milioni di euro, rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo.».

Conseguentemente ancora all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis

(Acquisto di pubblicità on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti"».

11.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, sostituire le parole:* «è commisurato annualmente all'11 per cento» *con le seguenti:* «che non può essere inferiore a 600 milioni di euro annui, è alimentato annualmente dall'11 per cento»;

2) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al Fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì le risorse derivanti dall'istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un prelievo di scopo per ogni editore di servizi televisivi che abbia sede in Italia ed abbia trasmesso nel corso del precedente anno civile, una o più opere audiovisive o cinematografiche, nonché per ogni distributore di servizi televisivi con sede in Italia».

2-ter. Ogni editore di servizi televisivi, assoggettato al prelievo di scopo di cui al presente articolo e il cui finanziamento prevede il pagamento di un canone di abbonamento da parte degli utenti da questi direttamente incassato, è sottoposto alla medesima tassa per la sua attività di distribuzione di servizi televisivi.

2-quater. I proventi del prelievo di scopo riguardante gli editori e i distributori di servizi televisivi sono versati al Centro dai soggetti di cui al comma 2-ter;

2-quinquies. È equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca in Italia, anche avendo sede all'estero, l'accesso a servizi di comunicazione pubblica *on line* o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi o di accedere a opere cineaudiovisive, nonché chiunque sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video *on demand* e *Over The Top*.

2-sexies. Per gli editori di servizi televisivi il prelievo di scopo è calcolato applicando un tasso del 3 per cento del fatturato annuale al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2-septies. Per i distributori di servizi, il prelievo di scopo è calcolato applicando alla quota parte dell'importo relativo alle entrate annuali che, al

netto dell'imposta sul valore aggiunto, supera i 10 milioni di euro le seguenti aliquote:

a) 0,5 per cento per importi superiori a 10 milioni di euro e inferiore o uguale a 250 milioni di euro;

b) 2,10 per cento per importi superiori a 250 milioni di euro e inferiore o uguale a 500 milioni di euro;

c) 2,80 per cento per importi superiori a 500 milioni di euro e inferiore o uguale a 750 milioni di euro;

d) 3,50 per cento per importi superiori a 750 milioni di euro

2-octies. Le società di raccolta pubblicitaria, ovvero coloro che effettuano la riscossione delle somme versate dagli inserzionisti e dagli sponsor, sono tenute a fornire sia ad ogni produttore di servizi televisivi che al Centro un documento riassuntivo in formato elettronico delle somme che sono state incassate nel corso dell'anno solare precedente per la diffusione di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni».

Conseguentemente all'articolo 35, comma 1, le parole da: «233.565.000» sino a: «dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «433.565.000 per l'anno 2017, 433.985.572 per l'anno 2018 ed euro 433.565.000 a decorrere dall'anno 2019.».

Conseguentemente, al medesimo articolo 35, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 200 milioni di euro, mediante le risorse derivanti rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.».

11.3

LIUZZI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «400 milioni di euro annui» con: «800 milioni di euro annui».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede anche mediante il prelievo di scopo istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.4

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, è equiparato ad un distributore di programmi e servizi televisivi chiunque fornisca in Italia, anche avendo sede all'estero, l'accesso a servizi di comunicazione pubblica *on line* o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi o di accedere a opere cineaudiovisive, nonché chiunque sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video *on demand* e *Over The Top*».

11.5

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di categoria del settore cinematografico».

11.6

D'ALI', BOCCHINO

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è prevalentemente destinato alle produzioni realizzate nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza».

11.7

D'ALI'

Decaduto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alle produzioni realizzate nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza».

11.8/1

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 11.8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sostituire le parole: "non può essere superiore al 15 per cento" con le seguenti: "non può essere superiore al 30 per cento"».

11.8

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 5, dopo le parole: «contributi selettivi» inserire le seguenti: «di cui agli articoli 24 e 25».

11.9

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota non inferiore all'85 per cento dei contributi di cui al comma 1 è destinato alle imprese di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*) della presente legge».

11.10

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche e» sostituire le parole: «in particolare» con le seguenti: «in misura non inferiore al 50 per cento» e dopo le parole: «giovani autori» aggiungere le seguenti: «al di sotto dei 35 anni».

11.11

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 5 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

11.12 (testo 2)

PUGLISI, MARCUCCI, GIRO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Accolto

Al comma 5, sostituire le parole: «superiore al 15 per cento» con le seguenti: «inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento».

11.13

MONTEVECCHI, SERRA

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il 25 per cento delle risorse complessive destinate agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente Capo, al netto di quanto previsto dal "piano straordinario" di cui all'articolo 26, è destinato all'esercizio cinematografico. Le risorse stanziare e riservate a favore dell'esercizio cinematografico, laddove utilizzate, e nell'importo definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento della partizione del Fondo, di cui al precedente periodo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico».

11.14

LIUZZI

Ritirato

Al comma 5, infine, inserire i seguenti periodi: «Il 25 per cento delle risorse complessive destinate agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente Capo, al netto di quanto previsto dal piano straordinario di cui all'articolo 26, è destinato all'esercizio cinematografico. Le risorse stanziare e riservate a favore dell'esercizio cinematografico, laddove inutilizzate, e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento della partizione del Fondo, di cui al precedente periodo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico».

11.15

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 5, in fine, inserire i seguenti periodi: «Il 25 per cento delle risorse complessive destinate agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, al netto di quanto previsto dal piano straordinario di cui all'articolo 26, è destinato all'esercizio cinematografico. Le risorse stanziare

e riservate a favore dell'esercizio cinematografico, laddove inutilizzate, e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento della partizione del Fondo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico».

11.101

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: ", anche con riferimento ad amministrazioni diverse".

Art. 12

12.1

ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla presente legge, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 17, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Requisiti di ammissione e cause di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive)».

12.2

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

12.100

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: "aventi scopi esclusivamente didattici e formativi" con la seguente: "televisivi".

12.0.1

LIUZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire in seguente:

«Art. 12-bis.

*(Prelievo di scopo riguardante gli editori
e i distributori di servizi televisivi)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un prelievo di scopo per ogni editore di servizi televisivi che abbia sede in Italia ed abbia trasmesso nel corso del precedente anno civile, una o più opere audiovisive o cinematografiche, nonché per ogni distributore di servizi televisivi con sede in Italia.

2. Ogni editore di servizi televisivi, assoggettato al prelievo di scopo di cui al presente articolo e il cui finanziamento prevede il pagamento di un canone di abbonamento da parte degli utenti da questi direttamente incassato, è sottoposto alla medesima tassa per la sua attività di distribuzione di servizi televisivi.

3. È equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca l'accesso a servizi di comunicazione pubblica *on line* o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi.

4. I proventi del prelievo di scopo riguardante gli editori e i distributori di servizi televisivi sono versati al Fondo di cui all'articolo 11 dai soggetti di cui al comma 2 e 3.

5. Per gli editori di servizi televisivi il prelievo di scopo è calcolato applicando un tasso del 3 per cento del fatturato annuale al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

6. Per i distributori di servizi, il prelievo di scopo è calcolato applicando alla quota parte dell'importo relativo alle entrate annuali che, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, supera i 10 milioni di euro le seguenti aliquote:

a) 0,5 per cento per importi superiori a 10 milioni di euro e inferiore o uguale a 250 milioni di euro;

b) 2,10 per cento per importi superiori a 250 milioni di euro e inferiore o uguale a 500 milioni di euro;

c) 2,80 per cento per importi superiori a 500 milioni di euro e inferiore o uguale a 750 milioni di euro;

d) 3,50 per cento per importi superiori a 750 milioni di euro».

Art. 13

13.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva» aggiungere le seguenti: «indipendenti».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «per le opere realizzate» a «non siano opere di produzione audiovisiva internazionale» e sostituire le parole: «alle opere» con le seguenti: «per le opere».

13.2

LIUZZI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «opere cinematografiche e audiovisive» aggiungere le parole: «di interesse culturale, come definite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28».

13.3

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «prodotte e distribuite successivamente al 1° gennaio 2016».

13.100/1

PETRAGLIA, BOCCHINO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 13.100, sostituire le parole da: «sostituire le parole», sino alla fine del comma con le seguenti: «sopprimere le parole da: "l'aliquota al 30 per cento", a: «"che non siano opere di audiovisione di produzione internazionale"».

13.100/2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 13.100, sopprimere le parole: «in via prioritaria».

13.100

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «è prevista» con le seguenti: «può essere prevista in via prioritaria».

13.4

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per le opere audiovisive di produzione internazionale» inserire le seguenti:

«a esclusivo beneficio del produttore indipendente».

Art. 14

14.1/1

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 14.1, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «alle spese per la distribuzione internazionale» sino alla fine della lettera con le seguenti: «alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuate da società di distribuzione indipendente nonché, in secondo luogo, in relazione alle spese per la distribuzione internazionale».

14.1/2

GIRO

Accolto

All'emendamento 14.1, comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso una separata impresa di distribuzione di cui il produttore indipendente detenga almeno la maggioranza del capitale sociale,».

14.1

LA RELATRICE

Accolto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 19 prevede che:

a) l'aliquota del 30 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese di distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di distribuzione indipendente;

b) in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, anche attraverso una separata impresa di distribuzione di cui il produttore indipendente detenga almeno la maggioranza del capitale sociale, l'aliquota è elevata fino al 40 per cento, a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 19».

14.100

LA RELATRICE

Accolto

All'articolo 14, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo è altresì riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute. Il decreto di cui all'articolo 19 tiene conto, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalità del presente comma, della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute".

14.2

ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO

Accolto

Al comma 3, dopo le parole: «l'impresa di distribuzione» inserire le seguenti: «o di editoria audiovisiva».

14.0.1 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Ritirato

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Credito di imposta per le imprese di distribuzione per l'acquisto di opere prodotte in lingua diversa)

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica nelle regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'acquisto dei diritti e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive straniere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una di minoranza linguistica riconosciuta.

2. Il decreto di cui all'articolo 19, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo, tiene conto della consistenza dei gruppi linguistici nei territori sede di minoranze linguistiche riconosciute in base all'ultimo censimento.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 11, comma 5.»

Art. 15

15.1

CENTINAIO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale».

15.2

LIUZZI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale».

15.3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il credito è elevato al 50 per cento per interventi nelle sale cinematografiche all'interno dei centri storici e nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle

piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonchè per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche, altri soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose».

15.4

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «industrie tecniche» inserire le seguenti: «alle imprese di servizi, di produzione».

15.5

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «e di post-produzione» inserire le seguenti: «, ivi inclusi i laboratori di restauro,».

Art. 16

16.100 testo 2/1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 16.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica»;*

b) *sopprimere le seguenti parole: «con particolare riferimento alle».*

16.100 testo 2/2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 16.100, sostituire le parole: «ad una aliquota massima», fino a: «opere italiane ed europee» con le seguenti: «alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche riconosciute di particolare valore artistico-culturale».

16.100 testo 2/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 16.100, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento» e sostituire le parole: «con particolare riferimento alle opere», con le seguenti: «indipendenti».

16.100 testo 2/4

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Ritirato

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee», inserire le seguenti: «, ovvero di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole».

16.100 testo 2/5

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee» inserire le seguenti: «, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario».

16.100 testo 2/6

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Ritirato

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee», inserire le seguenti: «, ovvero di opere filmiche e "docufilm", italiani o stranieri, riconosciuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico,».

16.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad una aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con particolare riferimento alle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 19.»

16.1

MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «italiane ed europee» inserire le seguenti: «con modalità adeguate a incrementarne la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 19.».

16.2

FORNARO, FASIOLO

Accolto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti».

Art. 17

17.1

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «su commissione di produzioni estere» con le seguenti: «su commissione di produzioni sia estere sia italiane».

17.2

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

17.3

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «del costo di produzione della singola opera» con le seguenti: «della spesa sostenuta nel territorio italiano».

Art. 18

18.1

LA RELATRICE

Ritirato

Nella rubrica, sostituire le parole: «della produzione cinematografica e audiovisiva» con le seguenti: «cinematografico e audiovisivo».

18.100/1

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Accolto

All'emendamento 18.100, capoverso lettera b), sopprimere le parole: «ovvero società veicolo di cartolarizzazione, istituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.130».

18.100

LA RELATRICE

Accolto

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «persone fisiche,» inserire le seguenti parole: «non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo,»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il decreto di cui all'articolo 19 disciplina le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero società veicolo di cartolarizzazione, istituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130.»;

c) *nella rubrica, sostituire le parole: «della produzione cinematografica e audiovisiva» con le seguenti: «cinematografico e audiovisivo».*

18.2

MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 24 della presente legge».

18.0.1 (testo 2)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per esercenti di sale cinematografiche in Comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti)

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile, unicamente riferito all'attività sopradescritta, per ciascun anno, a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.2

LUCIDI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per l'incentivazione della cultura musicale e teatrale per i giovani)

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale da concerto che ospitano orchestre giovanili e sale teatrali adibite in particolare all'incentivazione della cultura teatrale per i giovani, alla lettura di testi e alla rappresentazione di opere italiane o straniere, classiche o contemporanee, di riconosciuto valore artistico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.3 (testo 2)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per sale cinematografiche d'essai)

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite alla proiezione di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico, culturale e tecnico, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile, unicamente riferito all'attività sopradescritta dei predetti soggetti, per ciascun anno, a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.4

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per l'incentivazione della cultura cinematografica finalizzata alle scuole e ai giovani)

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a *cineforum* per gli istituti scolastici, con proiezioni di opere filmiche e docufilm, italiani o stranieri, riconosciuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti, per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di accesso al credito d'imposta, prevedendo in particolare la quota proporzionale relativa alla programmazione per l'incentivazione della cultura cinematografica attraverso film d'autore, *d'essai* e *cineforum*.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 19.

Art. 19

19.1

LIUZZI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

19.2

CENTINAIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

19.3 testo 2/1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 19.3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con i decreti di cui al comma 4 sono definiti i criteri per l'individuazione delle priorità fra le richieste di fruizione del credito d'imposta, in modo da garantire l'utilizzo secondo una ripartizione oggettiva e non discrezionale».

19.3 (testo 2)

LA RELATRICE

Accolto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

19.4

GUERRA, MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Al comma 3, dopo la parola: «dimostrazione» inserire le seguenti: «del riconoscimento del diritto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e».

19.5

MARCUCCI, FASIOLO, PUGLISI, GIRO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, BLUNDO

Accolto

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «bancari» aggiungere le seguenti: «, ivi incluso l'Istituto per il Credito Sportivo,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo e l'Istituto per il Credito Sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo».

19.100

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Art. 21.

Art. 21

21.1

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «alla produzione e distribuzione» con le seguenti: «alla produzione, distribuzione e post-produzione».

21.2

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alla produzione» sopprimere la parola «e».

Conseguentemente, aggiungere le seguenti: «, distribuzione e post-produzione di fornitura di servizi cinematografici».

21.3/1

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 21.3, lettera b), sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Il decreto attuativo di cui all'articolo 23 della presente legge individua altresì le misure volte a consentire l'accesso ai contributi automatici alle piccole e medie imprese cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento del totale dei contributi stessi.»

21.3

LA RELATRICE

Accolto

All'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «e all'estero di» inserire la seguente: «nuove» e sopprimere le parole da: «, sulla base di» fino alla fine del comma;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati nell'articolo 22».

21.4

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Precluso limitatamente alla prima parte, respinto per la parte restante

Al comma 1, sopprimere la parola: «unicamente».

Conseguentemente dopo le parole: «e audiovisive precedenti» aggiungere le seguenti parole: «e alla promozione e diffusione della cultura italiana».

21.5

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto attuativo di cui all'articolo 23 della presente legge individua altresì le misure volte a consentire l'accesso ai contributi automatici alle piccole e medie imprese cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento del totale dei contributi stessi».

Art. 22

22.1/1

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 2), sopprimere la parola: «anche».

22.1/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "concorsi internazionali di livello primario" aggiungere le seguenti "anche relativi alle opere di documentario, l'aver ottenuto per progetti realizzati in precedenza la qualifica di interesse culturale da parte della Commissione per la Cinematografia, nonché la partecipazione di qualità di autore, sceneggiatore o regista da parte di giovani al di sotto dei 40 anni,"».

22.1/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede» e dopo le parole: «ovvero per la produzione e la distribuzione» aggiungere le seguenti: «indipendenti, ovvero».

22.1

LA RELATRICE

Accolto

All'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dalla presente sezione» con le seguenti: «all'articolo 21»;*

b) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *nell'alea, sostituire la parola: «artistici» con le seguenti: «culturali e artistici»;*

2) *alla lettera a), dopo la parola: «realizzati» inserire le seguenti: «, anche in relazione al rapporto fra incassi realizzati e i relativi costi di produzione e distribuzione»;*

3) *alla lettera c), dopo le parole: «e seconde,» inserire le seguenti: «i documentari,» dopo le parole: «risultati ottenuti» inserire le seguenti: «, anche con riferimento alla distribuzione internazionale,»; e, in fine, sostituire le parole da: «il decreto di cui all'articolo 23» fino alla fine della lettera con le seguenti: «il decreto di cui all'articolo 23 può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive, avuto riguardo alle oggettive difficoltà nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione delle medesime opere».*

22.2

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «dai film realizzati,» sopprimere la parola: «,nonché»;*

b) *dopo le parole: «dai film realizzati,» aggiungere le seguenti: «tenendo conto nella comparazione dei film realizzati, dei giorni di permanenza nelle sale e del numero delle sale in cui l'opera è distribuita»;*

c) *dopo le parole: «in Italia e all'estero» sopprimere la parola: «,nonché».*

22.3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati» aggiungere le seguenti: «in rapporto al budget di produzione ovvero al costo sostenuto per la realizzazione dell'opera stessa».

22.4

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «concorsi internazionali di livello primario» aggiungere le seguenti: «anche relativi alle opere di documentario, l'aver ottenuto per progetti realizzati in precedenza la qualifica di interesse culturale da parte della Commissione per la cinematografia, nonché la parte-

cipazione in qualità di autore, sceneggiatore o regista da parte di giovani al di sotto dei 40 anni,».

22.5

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 2, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «orari di realizzazione,» sopprimere la parola: «, nonché»;*

b) *dopo le parole: «in Italia e all'estero» sopprimere la parola: «,nonché».*

22.6

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

22.7

ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Accolto

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «anno» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento ai mesi estivi,».

Art. 23

23.1

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «acquisiti il parere» aggiungere: «vincolante».

23.2

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le corrispondenti quote di riparto assegnate ai rispettivi settori relativi all'ideazione e alla stesura, alla produzione e alla post-produzione».

Art. 24.

Art. 24

24.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «contributi selettivi per» aggiungere le seguenti: «la scrittura,»;*

2) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4».*

24.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «contributi selettivi per» aggiungere le seguenti: «la scrittura,».

24.3

ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, MARTINI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI

Assorbito limitatamente alla prima parte, accolto per la parte restante

Al comma 1, dopo le parole: «selettivi per» inserire le seguenti parole: «la scrittura,».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «ulteriori contributi selettivi per» inserire le seguenti parole: «la scrittura e».

24.4

LA RELATRICE

Assorbito

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4».

24.5

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche» aggiungere le seguenti: «e di animazione».

24.6

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche» aggiungere le seguenti: «e di genere documentario».

24.7

CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «opere cinematografiche» aggiungere le seguenti: «e audiovisive».

24.8 (testo 2)

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Accolto

Al comma 3, dopo le parole: «di nuova costituzione,» inserire le seguenti: «, tra le start-up».

24.9

IDEM, MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO

Accolto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «giovani autori» inserire le seguenti parole: «ovvero ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie».

24.10

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «ovvero alle opere di particolare qualità artistica» aggiungere: «ovvero alle opere realizzate per la promozione di temi di rilevanza sociale ed educativa».

24.11

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Accolto

Al primo periodo del comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum per la realizzazione dell'opera».

24.12

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In qualità di sostegno alla scrittura, quota parte dei contributi di cui al comma 1, definita attraverso il decreto di cui al comma 4, è destinata agli autori audiovisivi che presentino un progetto valutato di particolare qualità artistica e che non risultino finanziati da un'impresa di produzione audiovisiva.».

24.13

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4» con le seguenti: «attraverso una procedura di selezione pubblica».

24.14

MARTINI, MARCUCCI, PUGLISI, IDEM, ELENA FERRARA, TOCCI, ZAVOLI

Accolto

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tra personalità di fama internazionale nel settore e di comprovata qualificazione professionale.».

24.15

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, i contributi di cui al comma 1 per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive sono destinati prioritariamente a imprese di produzione cinematografica le cui quote siano detenute in misura non inferiore al 40 per cento da giovani al di sotto dei 35 anni».

24.16

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro» aggiungere le seguenti: «, piccole e medie imprese».

24.17

CENTINAIO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «micro imprese» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese».

24.18

LIUZZI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «micro imprese» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese».

24.19

FORNARO, FASIOLO, ELENA FERRARA

Accolto

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «aiuti di Stato» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti».

24.20

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono previsti ulteriori contributi selettivi, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti contenuti nel medesimo decreto, indirizzati alla post-produzione di opere audiovisive e volti a incentivare l'adeguamento tecnico e strutturale delle imprese che operano nel settore. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi e oggettivi, i limiti e le disposizioni attuative sono contenute nel decreto di cui al comma 4».

24.21

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero concede, inoltre, contributi selettivi indirizzati alla produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole».

24.22

MONTEVECCHI, SERRA

Respinto

Sopprimere il comma 4.

24.23

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 4. dopo la parola: «parere» aggiungere: «vincolante».

Art. 25

25.1

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *nell'alinea, dopo le parole:* «Fondo per il cinema e l'audiovisivo,» *inserire le seguenti parole:* «realizza ovvero»;

b) *sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:*

a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;

b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;

c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;

c) *alla lettera e), dopo la parola:* «audiovisivo» *inserire le seguenti:* «, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7»;

d) *dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;».

25.2

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) sostenere la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario, volte a promuovere e valorizzare la cultura dell'integrazione e del dialogo interculturale nel rispetto delle differenze sociali, economiche e religiose fra i popoli;».

25.100/1

PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 25.100, capoverso lettera f), dopo le parole: «nonché dai circoli di cultura cinematografica», aggiungere le seguenti: «e da altri soggetti giuridici senza scopo di lucro».

25.100

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, definite come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;».

25.3

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «dell'università e della ricerca», aggiungere le seguenti: «la produzione di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole.».

25.4 testo 2/1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.4(testo 2), sostituire le parole: «ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 24 e al presente articolo», con le seguenti: «a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.107».

25.4 testo 2/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 25.4(testo 2), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

25.4 (testo 2)

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto» e dopo le parole «e della ricerca,» inserire le seguenti: «per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 24 e al presente articolo;».

25.5

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «nelle nicchie», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento a quelle riconducibili al progetto Cinema Senza Barriere».

25.101

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: «istituti universitari» con le seguenti: «università ed enti di ricerca»

25.102

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 2, sostituire la parola: "fondazioni" con le seguenti: "istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni".

25.6

LIUZZI

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «associazioni culturali e di categoria» aggiungere le seguenti: «anche in forma confederale».

25.7 (testo 2)

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Accolto

Al comma 3, alla lettera a), dopo la parola: «società» inserire le seguenti: «e del Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema (MIAC)» e dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di cinema, fotografia ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna».

25.8

CENTINAIO

Assorbito

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) alle finalità di cui alla legge 29 dicembre 2000, n. 404, inerenti le risorse da assegnare alla Fondazione Museo nazionale del cinema di Torino».

25.9

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 4, dopo la parola: «parere» aggiungere: «vincolante».

25.10

CENTINAIO, CONTE, PUGLISI

Accolto

Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

Art. 26

26.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 dispone la valorizzazione delle sale cinematografiche all'interno dei centri storici e nei comuni al di sotto dei 30.000 abitanti, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1 non inferiore a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, con priorità nell'assegnazione del contributo per le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, i circoli di cultura cinematografica, i soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose».

26.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2 riconosce» aggiungere le seguenti: «il valore delle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, nonché dei circoli di cultura cinematografica, dei soggetti giuridici senza scopo di lucro e delle sale delle comunità ecclesiali e religiose, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo non inferiore a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico. Il decreto riconosce altresì, per la restante quota parte,».

26.3

LIUZZI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

26.4

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «e 2019,» aggiungere le seguenti: «di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021,».

26.5

RUTA

Decaduto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti».

26.6

RUTA, ELENA FERRARA

Accolto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».

26.7 (testo 2)

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Accolto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

26.8

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

26.9

CENTINAIO

Decaduto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alla lettera d), dopo le parole:* «adeguamento strutturale e tecnologico», *aggiungere le seguenti:* «nonché installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori»;

2) *al comma 3, dopo le parole;* «multimediali e formativi» *aggiungere le seguenti:* «ivi incluso le attività socio-ricreative».

26.10

LIUZZI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera d), dopo le parole:* «adeguamento strutturale;» *aggiungere le seguenti:* «nonché installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «multimediali e formativi» *aggiungere le seguenti:* «ivi incluso le attività socio-ricreative».

26.11

CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO

Accolto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale».

26.12

MARCUCCI, IDEM

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con la medesima finalità è istituito presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo per il rilascio di garanzie sui mutui finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente comma 1. Il Fondo di garanzia ha una dotazione annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulle disponibilità del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui al comma 1, che può essere integrata con ulteriori apporti a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. La dotazione del Fondo di garanzia può essere inoltre incrementata mediante nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente da amministrazioni centrali, enti territoriali e altri enti e organismi pubblici. Il fondo di garanzia è amministrato dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata»;

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso e la gestione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sentito l'Istituto per il credito sportivo per gli aspetti relativi al Fondo di garanzia di cui al comma 2, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il decreto di cui al comma 3 riconosce la priorità nella concessione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento»;

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il decreto di cui al comma 3 può subordinare la concessione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività

culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane».

26.13

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 2, dopo la parola: «parere» aggiungere: «vincolante».

26.14

LIUZZI

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

26.15

CENTINAIO

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

26.16

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle sale che garantiscano la programmazione di spettacoli con sottotitoli ed audio descrizione in lingua italiana».

26.17

RUTA

Decaduto

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti».

26.18

RUTA, ELENA FERRARA, BLUNDO

Accolto

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».

26.19

RUSSO, FASIOLO

Decaduto

Al comma 4, dopo le parole: «ivi inclusi impegni nella programmazione» inserire le seguenti: «di spettacoli con sottotitoli, per persone con deficit uditivo, e audiodescrizione, per persone cieche o ipovedenti, e».

Art. 27

27.1

LIUZZI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

27.2

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione».

27.3

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 4, dopo le parole: «acquisito il parere», aggiungere: «vincolante».

27.0.1/1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 27.0.1, capoverso «Art. 27-bis» ivi richiamato, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Fondo per il cinema e l'audiovisivo» con le seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.0.1

LA RELATRICE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Sezione speciale per l'audiovisivo nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La suddetta sezione speciale è dotata di contabilità separata ed è destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

2. La sezione è alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione.

3. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati.

4. Con il decreto previsto al comma 1 sono definite le tipologie di operazioni che possono essere garantite, le modalità di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative del presente articolo».

27.0.2 (testo 2)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Piano straordinario per la diffusione della cultura cinematografica, audiovisiva

e dell'educazione all'immagine)

1. Al fine di diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva, e promuovere l'educazione all'immagine nel sistema scolastico, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi volti a promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva e l'educazione all'immagine.

2. Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, previa presentazione di domanda di finanziamento per specifici progetti inseriti nel piano dell'offerta formativa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità per

il riconoscimento e l'assegnazione dei contribuiti stessi, i limiti d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo».

27.0.3

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Piano straordinario per il potenziamento delle industrie tecniche e per la classificazione degli stabilimenti di post-produzione)

1. Al fine di sostenere l'opera cinematografica e/o audiovisiva in tutte le sue fasi, e con particolare riferimento all'adeguamento tecnologico per le industrie tecniche che operano in fase di completamento dell'opera, è costituita una apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, finalizzata alla concessione di contributi volti a potenziare il comparto della post-produzione audiovisiva e in particolare a:

- a) adeguamento tecnologico;
- b) dotazione di norme di sicurezza richieste dalle produzioni internazionali;
- c) dotazione di licenze di *software* e aggiornamenti;
- d) ristrutturazione e adeguamento strutturale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contribuiti stessi, i limiti d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo. Viene comunque riconosciuta priorità alle strutture che dimostrano di aver già investito in innovazione tecnologica, per completare il processo di digitalizzazione diventando poli di eccellenza del settore.

3. Con il medesimo decreto viene stabilita la classificazione delle strutture che operano nel settore della post-produzione secondo determinati parametri, fra cui:

- a) spazi disponibili, superficie utile, norme di salute e sicurezza previste dalla legge per tali strutture;
- b) versioni di *software* e aggiornamenti con licenze originali;
- c) numero di dipendenti e attenzione all'occupazione giovanile;
- d) esperienza maturata sia a livello nazionale sia internazionale, eventuali premi specifici ottenuti per la post-produzione;
- e) progettualità sul breve-medio termine e investimenti previsti per assicurare un livello tecnologico all'avanguardia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 11».

Art. 28

28.1

GIRO

Ritirato

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie,»;

b) *dopo la parola:* «cinematografico», *sopprimere le parole:* «con particolare riferimento ai soggetti che operano con testualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici».

28.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «nel settore» aggiungere le seguenti: «della produzione, dell'esercizio e».

28.3

LIUZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis) Presso il Ministero è costituito un ufficio di conciliazione del cinema al quale è affidato il tentativo di conciliazione in merito a controversie, anche potenziali, relative a opere cinematografiche che hanno beneficiato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella presente legge ed in particolare in relazione:

a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche;

b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;

c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.

4-ter) L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio, ovvero su richiesta degli interessati, e redige processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.

4-quater) Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 4-bis e 4-ter».

28.4

CENTINAIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis) Presso il Ministero è costituito un ufficio di conciliazione del cinema al quale è affidato il tentativo di conciliazione in merito a controversie, anche potenziali, relative a opere cinematografiche che hanno beneficiato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella presente legge ed in particolare in relazione:

a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche;

b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;

c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.

4-ter. L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio, ovvero su richiesta degli interessati e redige processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.

4-quater. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate le disposizioni attuative dei commi».

28.5

CENTINAIO

Decaduto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto per le concessionarie di pubblicità che esercitano al contempo la vendita di media e che siano titolari di concessioni pubbliche, di commercializzare spazi pubblicitari non locali (oltre una regione), ad esclusione dei trailers».

28.0.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo)

«1. Presso il Ministero è costituito un ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo, non avente qualifica dirigenziale, al quale è affidato il tentativo di conciliazione in merito a controversie, anche potenziali, relative a opere cinematografiche e audiovisive che hanno beneficiato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella presente legge ed in particolare in relazione:

a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive;

b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;

c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.

2. L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio ovvero su richiesta degli interessati e redige processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.

3. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, ivi inclusa la tariffazione del servizio a carico delle parti, sono previste con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere del Consiglio superiore.

4. Alle eventuali spese derivanti dalla istituzione e dal funzionamento dell'ufficio di conciliazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché a valere sugli importi posti a carico delle parti richiedenti le procedure di conciliazione di cui al presente articolo».

28.0.2

CENTINAIO

Decaduto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di film promo-pubblicitari e di autopromozione)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, dopo le parole: "sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per i film promo-pubblicitari e di autopromozione; questi ultimi, se proiettati prima o durante la visione di film per bambini, sono soggetti alle medesime regole applicabili per tutti gli altri media, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela".

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 29

29.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Accolto

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

«Art. 29.

(Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive)

1. Presso il Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato "Registro".

2. Nel registro sono iscritte le opere ai fini di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; sono soggette ad obbligo di iscrizione le opere cinematografiche e audiovisive di

nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici italiani o dell'Unione europea.

3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, è assicurata:

a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;

b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché i finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; l'acquisto, la distribuzione e cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

4. L'iscrizione è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le informazioni nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 7 pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.

5. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui il produttore eserciti l'opzione, egli deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità con quanto previsto dalla presente legge.

6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione sul sito informatico istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni prevista dal comma 6 necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 2;

*b) al comma 3, sostituire le parole: «Detti registri» con le seguenti:
«Detto registro»;*

c) al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

29.2

GIRO

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «registro», aggiungere la seguente: «cinematografico».

29.3

CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «registro» aggiungere: «cinematografico».

29.100

LA RELATRICE

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le pubbliche amministrazioni provvedono ai compiti indicati con le risorse umane, strumentali e materiali previste a legislazione vigente."

29.4

GIRO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che il registro dia, su richiesta delle parti interessate, pubblicità all'esistenza e a tutte le connesse successive vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere, ammesse ai benefici previsti dalla presente normativa, in modo da rendere più efficace il sistema di tutela dei diritti stessi;

b) prevedere l'attribuzione della titolarità e la tenuta del registro al Ministero, allo scopo di fornire la massima garanzia ed efficienza alla predetta attività;

c) prevedere che in detto registro siano registrate le opere previste alla precedente lettera *a)* del presente articolo, con la indicazione del nome degli autori (direttore artistico, autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore delle musiche), del nome degli artisti primari e comprimari, del produttore, della data di produzione, della pubblicazione;

d) disciplinare il funzionamento del registro e le modalità di accesso, attraverso la predisposizione di una banca dati "online" liberamente accessibile e consultabile da chiunque, in modo da favorirne la facilità di consultazione ed accesso al registro.

2-bis. Sono abrogati l'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, l'articolo 103, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e qualunque altra disposizione incompatibile con il presente articolo».

29.5

CENTINAIO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che il registro dia, su richiesta delle parti interessate, pubblicità all'esistenza e a tutte le connesse successive vicende giuridiche dei

diritti relativi alle opere, ammesse ai benefici previsti dalla presente normativa, in modo da rendere più efficace il sistema di tutela dei diritti stessi;

b) prevedere l'attribuzione della titolarità e la tenuta del registro al Ministero, allo scopo di fornire la massima garanzia ed efficienza alla predetta attività;

c) prevedere che in detto registro siano registrate le opere previste alla precedente lettera a) del presente articolo, con la indicazione del nome degli autori (direttore artistico, autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore delle musiche), del nome degli artisti primari e comprimari, del produttore, della data di produzione, della pubblicazione;

d) disciplinare il funzionamento del registro e le modalità di accesso, attraverso la predisposizione di una banca dati *online* liberamente accessibile e consultabile da chiunque, in modo da favorirne la facilità di consultazione ed accesso al registro.

2-bis. Sono abrogati l'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, l'articolo 103, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e qualunque altra disposizione incompatibile col presente articolo 29».

Art. 30

30.2

GIRO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «della tutela minori» aggiungere infine le seguenti: «nel rispetto della libertà di espressione artistica. Con specifico riferimento alle opere audiovisive, la presente delega è limitata alle sole opere audiovisive che siano oggetto di richieste di ammissione ai benefici ai sensi della presente normativa».

30.3

GIRO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori (con particolare riferimento all'infanzia) e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera *a)*, disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, scelti fra soggetti di comprovata esperienza ed imparzialità, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;

c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera *a)*, e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;

d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi di cui alla lettera *c)* accertati in via definitiva;

e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete *Internet* e dei video giochi posti in vendita».

30.4

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «Ai componenti di tale organismo» aggiungere le seguenti: «scelti fra soggetti di comprovata esperienza ed imparzialità».

30.5

ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO

Accolto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «tale organismo» aggiungere le seguenti parole: «, scelti tra personalità indipendenti e di comprovata qualificazione professionale,».

30.6

CENTINAIO, CONTE, MONTEVECCHI, LIUZZI, BLUNDO

Accolto limitatamente alla prima parte, respinto per la parte restante

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera d), dopo le parole: «illeciti amministrativi» aggiungere: «di cui alla lettera e)» e dopo la parola: «accertati» aggiungere «in via definitiva».

30.7

MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO

Accolto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire».

30.1

LA RELATRICE

Accolto

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo)».

Art. 31

31.1

RANUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, LIUZZI

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per la riforma» aggiungere le seguenti: «e la razionalizzazione»;

b) sostituire le parole: «opere audiovisive» con le seguenti: «opere»;

c) dopo le parole: «indicati al comma 2» aggiungere le seguenti: «e comunque conformemente alla direttiva 2010/13/UE e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

31.2

MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «per la riforma» inserire le seguenti «ela razionalizzazione».

31.3

CENTINAIO

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «per la riforma» aggiungere le seguenti: «e la razionalizzazione».

31.4

GIUSEPPE ESPOSITO, CONTE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «promozione delle opere» sopprimere la parola: «audiovisive».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: «investimento e programmazione di opere» sopprimere la parola: «audiovisive»;

alla lettera c), dopo le parole: «diritti di sfruttamento delle opere» sopprimere la parola: «audiovisive»;

alla lettera e), dopo le parole: «profili inerenti la promozione delle opere» sopprimere la parola: «audiovisive».

31.5

CENTINAIO

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «criteri direttivi indicati nel comma 2» aggiungere le seguenti: «e comunque conformemente alla direttiva 2010/13/UE (e sue successive modifiche ed integrazioni) e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

31.6

RANUCCI

Assorbito

Al comma 2, alle lettere a), c), e) le parole: «opere audiovisive» sono sostituite dalla seguente: «opere».

31.7

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) si adeguano ai principi di proporzionalità, gradualità, flessibilità ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito di applicazione, prevedendo la semplificazione e la massima armonizzazione degli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, indipendentemente dalle diverse piattaforme distributive».

31.8

CENTINAIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) prevedono la creazione e la tenuta di un data base pubblico nel quale sono elencati i produttori indipendenti nazionali ed europei;».

31.9

MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedono la creazione e la tenuta di un data base pubblico nel quale sono elencati i produttori indipendenti nazionali ed europei;».

31.0.1 testo 3/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) rispettare quanto previsto nei CCNL del settore cinematografico e dell'audiovisivo;».

31.0.1 testo 3/4

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) prevedere strumenti e meccanismi che garantiscano l'emersione del lavoro sommerso e irregolare, nonché la stabilità e continuità occupazionale delle professioni operanti nel settore cinematografico e audiovisivo;».

31.0.1 (testo 3)

LA RELATRICE

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità, in quanto compatibili, di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;

b) rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;

c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 32

32.100

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: "Commissioni parlamentari competenti per materia" con le seguenti: "Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari"

32.101

LA RELATRICE

Accolto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura."

Art. 33

33.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «compresi quelli inerenti il mancato rispetto della normativa sul lavoro e della regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori».

33.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Ministero vigila altresì sull'accessibilità delle opere cinematografiche e audiovisive alle persone con disabilità, agli anziani e ai cittadini stranieri, prevedendo nei decreti attuativi l'introduzione di sanzioni in caso di mancata garanzia della stessa».

33.3

RUSSO, FASIOLO

Decaduto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In aggiunta a quanto disposto nel comma 2, i decreti attuativi della presente legge prevedono apposite modalità di controllo e specifiche sanzioni per i casi di mancata accessibilità delle opere nei confronti delle persone con deficit uditivo, cieche o ipovedenti. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero opera previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo».

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 34

S34.1

DI GIORGI

Accolto

Stralciare l'articolo.

34.1

LIUZZI

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «Pubblico Spettacolo e trattenimenti».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di» sono aggiunte le seguenti parole: «pubblico spettacolo e trattenimenti in particolare».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) Revisione del T.U.L.P.S. in particolare gli articoli 68, 69,71, e 80 ed il suo regolamento di esecuzione al fine di prevedere interventi di semplificazione nel campo delle procedure autorizzative per lo spettacolo;

f-ter) Adeguamento ed armonizzazione della normativa relativa allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) includendo i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico spettacolo e trattenimento e privilegiando la procedura telematica e l'utilizzo della PEC con Firma Digitale».

34.2

CENTINAIO

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «Pubblico Spettacolo e trattenimenti».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di» sono aggiunte le seguenti: «pubblico spettacolo e trattenimenti in particolare».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

f-bis). Revisione del T.U.L.P.S. in particolare gli articoli 68, 69,71, e 80 ed il suo regolamento di esecuzione al fine di prevedere interventi di semplificazione nel campo delle procedure autorizzative per lo spettacolo;

f-ter). Adeguamento ed armonizzazione della normativa relativa allo Sportello Unico Attività Produttive (UAP) includendo i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico spettacolo e trattenimento e privilegiando la procedura telematica e l'utilizzo della PEC con Firma Digitale;».

34.3

CIAMPOLILLO, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «spettacoli viaggianti e attività circensi»;

b) al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi»;

c) sopprimere la lettera h) del comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 34-bis.

(Riconoscimento delle attività circensi e divieto di utilizzo di animali nelle attività circensi)

1. La Repubblica riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo circense e ne sostiene l'attività, la conservazione nonché il tramandarsi delle attività umane tipiche del settore.

2. In tutte le norme vigenti le parole: "circo equestre", ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalla seguente: "circo".

3. È vietato l'esercizio della professione ai circhi italiani che utilizzino animali, di cui al comma 4 del presente articolo, per le loro attività di spettacolo. È altresì vietato l'ingresso in Italia ai circhi non italiani che utilizzino animali, di cui al comma 4 del presente articolo, per le loro attività di spettacolo.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle imprese dello spettacolo circense, ivi comprese le mostre e le esposizioni comunque a carattere itinerante, l'uso di esemplari di animali appartenenti alle specie elencate nel congiunto degli allegati A e B del Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni; nonché ogni ulteriore acquisizione di animali e tutte quelle attività che abbiano come componente fondamentale l'uso forzato, addestrato o naturale, di un animale. Ai fini del presente articolo, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività appartenenti alla stessa impresa.

5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al primo capoverso del comma 3 sono tenute a comunicare, con documento scritto da inviare alla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il numero complessivo degli animali da esse detenuti specificandone per ciascuno il tipo, il sesso, l'età, la provenienza e l'eventuale presenza di gestazioni in corso, nonché la possibilità di nuova collocazione in una struttura zoologica fissa espressamente individuata e presso la quale non sono messi in atto spettacoli che utilizzino animali.

Art. 34-ter.

(Istituzione della Commissione per la gestione degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro della salute entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Commissione per la gestione degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, di seguito denominata "Commissione". La Commissione ha il compito di agevolare

la dismissione degli animali detenuti nei circhi, proponendo sistemazioni alternative, secondo le modalità previste dal regolamento adottato ai sensi del comma 4.

2. La Commissione è composta:

a) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal direttore della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato;

c) dal capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, o da un suo delegato;

d) dal direttore del Servizio CITES - controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;

e) dal presidente della Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni;

j) da tre rappresentanti di associazioni per la protezione degli animali o della natura riconosciute persone giuridiche, di cui uno indicato dalla Lega anti vivisezione (LAV) e uno dal Fondo mondiale per la natura (WWF);

g) da due rappresentanti delle associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante, di cui uno designato dall'Ente nazionale circhi.

3. La Commissione rimane in carica per tre anni ed è rinnovata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino alla totale dismissione degli animali detenuti nei circhi. La partecipazione alla Commissione è a titolo totalmente gratuito e non dà diritto a gettoni di presenza o a rimborsi spese.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il regolamento per il funzionamento della Commissione e per la ripartizione delle somme di cui al comma 6 del presente articolo finalizzate alla gestione degli animali dimessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti. Le indicazioni date dalla Commissione in relazione alla sistemazione alternativa degli animali detenuti nei circhi sono vincolanti per le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 34-*bis*. Il mancato rispetto di tali indicazioni comporta, per le imprese inadempienti e fino a quando esse non vi ottemperano, l'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense.

5. La Commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un ufficio della Direzione

generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Per il sostentamento e la cura degli animali dismessi durante la fase transitoria è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34-*quater*.

(Divieti e sanzioni)

1. Alle imprese, di cui al comma 4 dell'articolo 34-*bis*, non è consentito:

a) utilizzare strumenti che limitano le minime possibilità di movimento, quali catene, collari, impedimenti elettrici o quanto altro impedisca a un animale di muoversi liberamente in uno spazio, anche se limitato da recinti o gabbie;

b) promuovere, presso le Scuole di ogni ordine e grado, le attività da esse esercitate che prevedono l'uso di animali;

c) promuovere i propri spettacoli con l'esposizione di animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. È vietata la pubblicità e la promozione, tramite i mezzi di informazione radiotelevisivi e a mezzo stampa, dei circhi e degli spettacoli viaggianti che fanno impiego di animali.

3. Sono fatte salve le norme e le disposizioni vigenti in materia di maltrattamento degli animali di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189, e all'articolo 727 del codice penale, nonché in materia di trasporto e di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

4. La violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 34-*bis* è punita con l'ammenda da 20.000 euro a 50.000 euro.

5. La violazione del divieto di cui al comma 4 dell'articolo 34-*bis* è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circen-

se da sei mesi a dodici mesi, nonché con la reclusione del responsabile del circo stesso da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 20.000 euro a 50.000 euro. Nel caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per un anno e la reclusione responsabile del circo è da un anno a due anni.

6. La mancata comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 34-*bis* è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per sei mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 35.000 euro. Nel caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per un anno e l'ammenda è da 25.000 euro a 50.000 euro.

7. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per un anno e con la reclusione da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 25.000 euro a 50.000 euro. In caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per due anni e la reclusione è da un anno a due anni.

8. La violazione del divieto di cui al comma 2 è punita con l'ammenda da 5.000 euro a 10.000 euro.

Art. 34-*quinquies*.

(Accesso ai finanziamenti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337)

1. A partire dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n.337, sono utilizzate solo in favore dei circhi e degli spettacoli viaggianti che non fanno impiego di animali e l'erogazione dei relativi contributi è subordinata alla presentazione della documentazione atte stante il non impiego di animali. Quanto attestato nella documentazione è sottoposto a verifica tramite ispezione da parte dei competenti servizi veterinari».

34.4

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, ZIN

Precluso

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

34.13

PANIZZA

Ritirato

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

34.5

REPETTI, PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «attività circensi» aggiungere le seguenti: «e di spettacolo viaggiante».

34.6

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, REPETTI

Precluso

Al comma 4, lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: «entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge».

34.7

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante il riconoscimento di agevolazioni fiscali per le spese di iscrizione e frequenza ai corsi di formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

34.8

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 4, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche attraverso un maggiore coordinamento fra l'esperienza maturata in ambito scolastico-formativo e l'accesso all'attività professionale».

34.9

REPETTI, PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 4, lettera n), dopo le parole: «spettacoli viaggianti e le attività circensi» aggiungere le seguenti: «che tenga conto del processo di eliminazione dell'utilizzo degli animali di cui alla lettera h)».

34.10

PANIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) previsione della detrazione di oneri, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenuti per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettua-

te presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche corali, *folkloriche* e culturali legalmente costituite».

34.11

PANIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) previsione, in materia fiscale:

1) della possibilità di estensione dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le associazioni di volontariato anche non riconosciute come *Onlus*;

2) dell'esonero dalla dichiarazione dei redditi per le associazioni sportive dilettantistiche, per le pro loco, nonché per gli enti che possono optare ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398;

3) dell'esonero dal pagamento del compenso per diritti di autore per le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e per le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le sole iniziative a scopo benefico riguardanti la libera esecuzione dal vivo di brani musicali o parti di opere in musica».

34.12

PANIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) previsione di agevolazioni fiscali per la semplificazione dell'organizzazione di corsi di formazione musicale ed attività di promozione degli stessi, nonché previsione di esenzioni fiscali per i compensi da riconoscere ai collaboratori tecnici, come individuati anche dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ricomprendendo coloro che effettuano prestazioni di natura non professionale per l'espletamento dell'attività bandistica, coreuta e filo drammatica, come i bandisti, i coreuti, gli attori e i loro formatori».

34.0.1

ELENA FERRARA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega per lo musica contemporanea popolare dal vivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della normativa relativa ai settori della musica e degli spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo, al fine di conferire un assetto organico e razionale al settore e di prevedere un suo rilancio, vista la sua importanza strategica nell'ambito delle attività artistiche e culturali del Paese.

2. Il decreto legislativo di cui al comma precedente si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riassetto della disciplina delle attività musicali dal vivo con una legge quadro che valorizzi la musica quale:

1) componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese;

2) elemento di coesione sociale e di aggregazione;

3) strumento centrale per la diffusione della cultura e dell'arte italiana e per lo sviluppo dell'attività turistico-culturale;

b) definizione di organizzatore e produttore di spettacolo di musica dal vivo, quale impresa culturale cui è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia;

c) istituzione di un Fondo perequativo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le cui risorse dovranno essere destinate a:

1) un'azione di riequilibrio in favore delle aree nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati;

2) la realizzazione, la ristrutturazione o l'ammodernamento tecnologico di strutture aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo;

3) la promozione ed il sostegno di nuovi autori e artisti della musica popolare contemporanea dal vivo, nonché la realizzazione degli spettacoli da loro prodotti;

4) una normativa fiscale adeguata per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di musica dal vivo e per le attività di internazionalizzazione di tali spettacoli, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere;

d) revisione della normativa fiscale su settore della musica popolare dal vivo, contemplando in particolare un'univoca applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto, finalizzata ad eliminare le asimmetrie tributarie previste nella normativa vigente;

e) semplificazione dell'iter procedurale e normativo sulla sicurezza, le misure non possono essere semplificate inerente lo svolgimento degli spettacoli di musica popolare dal vivo nonché degli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo; articolazione di procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso ai medesimi spettacoli;

f) favorire lo sviluppo del settore della produzione di spettacoli di musica popolare dal vivo introducendo un regime normativa agevolato e l'inclusione di tali imprese musicali tra gli interventi di agevolazione del settore di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

g) previsione di un sistema di favore per gli Enti locali che garantiscono interventi adeguati, in termini di spazi, procedure digitalizzate e agevolazioni, per l'organizzazione di spettacoli di musica dal vivo;

h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività musicali, prevedendo altresì una quota di riserva per le opere prime e seconde dei talenti emergenti nella programmazione radiofonica nazionale;

i) individuazione delle modalità con cui le Regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;

l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo di musica dal vivo;

m) stabilizzazione, del credito di imposta per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche, videografiche, ovvero di concerti di musica dal vivo, relative a opere prime, seconde e terze di artisti emergenti, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

Conseguentemente, all'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «fatto salvo l'impegno finanziario, di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, relativo al decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 34-bis.»

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

«3. A decorrere dall'anno 2017, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito il "Fondo per lo sviluppo dei settori della musica e degli spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo", denominato di seguito "Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo".

4. Il Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 34-bis della presente legge. Il complessivo livello di finanziamento del predetto intervento è commisurato annualmente a euro 40 milioni. Al finanziamento del Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 34-bis della presente legge contiene altresì le norme relative alla gestione del Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo».

34.0.2

PANIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Compensi per gli enti e gli organismi dello spettacolo)

1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La disposizione di cui al presente comma si applica a partire dall'anno 2010.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

34.0.3

PANIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Diritti d'autore per lo spettacolo dal vivo)

1, All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, per le sole iniziative a scopo benefico, la libera esecuzione dal vivo di brani musicali o parti di opere in musica senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

EMENDAMENTI

Art. 35

35.100

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163" con le seguenti: "di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163";

alla lettera b), sostituire le parole: "mediante corrispondente definanziamento" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione".

Art. 36

36.0.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, REPETTI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Norme infavore del benessere animale nelle attività circensi e di spettacoli viaggianti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le attività circensi e di spettacoli viaggianti che prevedano utilizzo di animali sono escluse dall'accesso ai contributi del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 337, dopo le parole: "dello spettacolo viaggiante" aggiungere le seguenti: "senza utilizzo di animali"».

Art. 37

37.1

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

37.0.1

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, ZIN

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Salvaguardia degli ordinamenti degli enti ad autonomia speciale)

1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

37.0.2

PANIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Salvaguardia degli ordinamenti degli enti ad autonomia speciale)

1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

LA RELATRICE

Accolto

All'articolo 1, comma 3, sopprimere le parole: "pubblico registro cinematografico, di" e sostituire le parole: "revisione cinematografica" con le seguenti: "tutela dei minori nel settore cinematografico";

All'articolo 2, lettera o), sostituire le parole: "al punto precedente" con le seguenti: "alla lettera n)";

All'articolo 4, commi 1 e 2, sopprimere la parola: "regionale"; al comma 3, sostituire le parole: "commissioni di promozione del cinema, cosiddette «Film Commission»" con le seguenti: "Film Commission"; al comma 4, sostituire le parole: "operare sul territorio regionale" con le seguenti: "operare sul territorio";

All'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: "film italiani ambientati" con le seguenti: "opere italiane ambientate";

All'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: "ai sensi del comma 1" con le seguenti: "ai sensi del comma 2";

All'articolo 9, comma 1, lettera f-ter), sostituire la parola: "professionale" con le seguenti: "artistica, musicale e coreutica";

All'articolo 13, comma 2, lettera b), sostituire le parole: "di produzione internazionale, alle opere" con le seguenti: "di produzione internazionale; per le opere" e le parole: "e nelle modalità" con le seguenti: "secondo le modalità";

All'articolo 14, comma 3, dopo le parole: "della circostanza che l'impresa di distribuzione" inserire le seguenti: "cinematografica e audiovisiva";

All'articolo 16, nella rubrica, sopprimere le parole: "italiana ed europea";

All'articolo 17, comma 1, sostituire la parola: "italiano" con la seguente: "nazionale";

Al titolo II, capo V, sostituire la rubrica con la seguente: "Riforma e razionalizzazione della normativa vigente";

All'articolo 29, comma 2, sostituire le parole: "contributi pubblici italiani o dell'Unione europea" con le seguenti: "contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o finanziamenti dell'Unione europea" e al comma 3, lettera b), sostituire le parole: "l'acquisto" con le seguenti: "la pubblicità sull'acquisto";

All'articolo 38, sostituire le parole: "29, 30, 31, 32, 33 e 34" con le seguenti: "30, 31, 31-bis, 32, 33 e 34".

1.2.4. Testo approvato 2287 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2287

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 6 ottobre 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.

3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, nonché di rapporti di lavoro nel settore.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;

b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualità, aventi particolari

requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti di cui al comma 2;

d) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzate nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui al comma 2;

e) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

f) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

g) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

h) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all'articolo 5;

i) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 2;

l) «sala cinematografica»: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

m) «sala d'essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai;

n) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;

o) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera n), che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;

p) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera n) che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;

q) «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»: l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e relativi decreti di attuazione;

r) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

s) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera r), ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

t) «fornitori di servizi di *hosting*»: i prestatori dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

u) «cineteca»: un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli *standard* internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

v) «*Film Commission*»: l'istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento.

2. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.

Art. 3.

(*Principi*)

1. L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo:

a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;

b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;

c) promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;

d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;

e) cura la formazione professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite, e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;

f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

g) promuove e favorisce la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;

h) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici quali momenti di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

Art. 4.

(*Funzioni e compiti delle regioni*)

1. Nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale.

3. Lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle *Film Commission*, previste dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello nazionale, europeo ed internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso gli organismi di cui al comma 3, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi possono offrire assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio, possono sostenere le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, possono sostenere la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, possono promuovere attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo.
5. Agli organismi di cui al comma 3 può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.
7. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 5.

(Nazionalità italiana delle opere)

1. La nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive è attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:

- a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;
- b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana;
- c) componenti della *troupe* che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;
- d) riprese effettuate principalmente in Italia;
- e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;
- f) post-produzione svolta principalmente in Italia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.

Art. 6.

*(Nazionalità italiana delle opere
in coproduzione internazionale)*

1. Può essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità.
2. Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale.
3. Per le opere audiovisive, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, può essere riconosciuta la nazionalità italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota dei diritti di proprietà delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprietà.
4. Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonché i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7.

(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Cineteca nazionale)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al comma 5. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.
2. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuto deposito, e al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui al comma 1 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 2, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.
4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.
5. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.
6. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresì le modalità di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresì le modalità e le condizioni di possibili adesioni alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film.

Art. 8.

(Valorizzazione delle sale cinematografiche)

1. La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, può avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale *d'essai*.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine è definita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Tutela delle minoranze linguistiche)

1. Nell'attuazione della presente legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, secondo quanto stabilito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Al fine di promuovere la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva europea e straniera in Italia e di impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità europea e straniera i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese di produzione e, in ogni caso, anche antecedentemente alla loro prima uscita in sala in lingua italiana.

Capo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 10.

(Funzioni statali)

1. Il Ministero:

- a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- b) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;
- c) cura, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
- d) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale, garantendo inoltre nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;
- e) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;
- f) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, nonché, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla promozione della formazione, e cura i rapporti con gli altri Ministeri competenti, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre istituzioni pubbliche e private;
- g) svolge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce-Cinecittà srl, istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive italiane;

h) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13 destinate alle finalità di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *i)*, corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere *c)* e *f)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

i) svolge attività di promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT); svolge altresì le attività finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nei settori cinematografico e audiovisivo nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e le altre istituzioni competenti, avvalendosi anche, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni nazionali ed internazionali;

l) svolge le attività connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, nonché le ulteriori attività amministrative previste dalla normativa vigente in materia;

m) svolge attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo;

n) favorisce, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo.

Art. 11.

(Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo)

1. È istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Consiglio superiore».

2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

3. In particolare, il Consiglio superiore:

a) svolge attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;

b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, alle misure di contrasto alla pirateria cinematografica e audiovisiva, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonché in materia di rapporti con le istituzioni

dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;

e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;

g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12;

h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi d'impatto;

i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) otto personalità del settore cinematografico e audiovisivo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza unificata;

b) tre membri scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera

a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il *curriculum vitae* dei soggetti nominati.

6. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.

8. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.

Capo III

FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

Sezione I

Finalità e strumenti

Art. 12.

(Obiettivi e tipologie di intervento)

1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.

2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalità della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:

- a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione II del presente capo;
- b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione III del presente capo;
- c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione IV del presente capo;
- d) erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente capo.

3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, prevedono:

- a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.

5. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una

valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

Art. 13.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a *internet*, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 14.

(Requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive)

1. L'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla presente legge, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 19, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana.
2. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con

riferimento alle seguenti tipologie di opere:

- a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
- b) pubblicità televisive, *spot* pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere *ee*), *ff*), *ii*) e *mm*), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
- c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;
- d) programmi di informazione e attualità;
- e) giochi, spettacoli di varietà, *quiz*, *talk show*;
- f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;
- g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
- h) programmi televisivi.

Sezione II

Incentivi fiscali

Art. 15.

(Credito d'imposta per le imprese di produzione)

1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede comunque che:

- a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 30 per cento;
- b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 30 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30 per cento, secondo le modalità previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 21.

3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.

Art. 16.

(Credito d'imposta per le imprese di distribuzione)

1. Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede che:

- a) l'aliquota del 30 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di distribuzione indipendente;
- b) in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, l'aliquota è elevata fino al 40 per cento, a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 21.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è altresì riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della

legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute. Il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalità del presente comma, della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute.

4. Per le altre tipologie di opere e imprese, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.

Art. 17.

(Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione)

1. Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

2. Alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.

3. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980.

Art. 18.

(Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica)

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 21.

2. Il decreto di cui all'articolo 21 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 12, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Art. 19.

(Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi)

1. Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nel territorio nazionale.

Art. 20.

(Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile,

è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della presente legge.

2. Il decreto di cui all'articolo 21 disciplina le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 21.

(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)

1. I crediti d'imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.

2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.

5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

6. Le risorse stanziare per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione,

laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 22.

(Agevolazioni fiscali e finanziarie)

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell'acquisizione in proprietà dei beni immobili.
2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente articolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come individuati dal decreto di cui all'articolo 27, comma 4, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III, del medesimo testo unico.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

Sezione III

Contributi automatici

Art. 23.

(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 25, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.
2. L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati dall'articolo 24.

Art. 24.

(Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive)

1. Al fine della erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero, nella quale possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da utilizzare per le finalità previste dall'articolo 23.
2. A ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti importi calcolati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale,

ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive da essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero, secondo le seguenti modalità e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25:

a) per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati, anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel medesimo decreto;

b) per le opere audiovisive, si tiene conto, in particolare, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario, secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25;

c) possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, i documentari, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti, anche con riferimento alla distribuzione internazionale, in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su particolari mercati; il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive, avuto riguardo alle oggettive difficoltà nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione delle medesime opere.

3. I contributi alla produzione previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ancora non erogati alle imprese di produzione, confluiscono nella posizione contabile di ciascuna impresa, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 25 della presente legge, tenendo conto anche degli atti di disposizione di tali contributi aventi data certa anteriore al 31 dicembre 2015, compatibili con le finalità previste dal medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 25.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono definiti:

a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;

b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonché le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c);

c) il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato;

d) i casi di decadenza ovvero di revoca.

Sezione IV

Contributi selettivi

Art. 26.

(Contributi selettivi)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche *una tantum*, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4 tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Detti esperti non hanno titolo a compensi, gettoni, indennità comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.
3. Il Ministero concede altresì contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le *start-up* e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono definiti nel decreto di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza.

Sezione V

Attività di promozione cinematografica
e audiovisiva

Art. 27.

(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:
 - a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
 - b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
 - c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
 - d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
 - e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7;
 - f) sostenere la programmazione di film *d'essai* ovvero di ricerca e sperimentazione;

- g) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;
- h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;
- i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 26 e al presente articolo, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.

3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresì:

- a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);
- b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;
- c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
- d) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo.

Capo IV

INTERVENTI STRAORDINARI
E ALTRE MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE

Art. 28.

(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)

1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:
 - a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
 - c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
 - d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata.
3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
4. Il decreto di cui al comma 2 può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.
5. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 29.

(Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)

1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.
2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al

comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.

3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della presente legge.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.

Art. 30.

(Sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La suddetta sezione speciale è dotata di contabilità separata ed è destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

2. La sezione è alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione.

3. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra il Ministero, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le tipologie di operazioni che possono essere garantite, le modalità di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative del presente articolo.

Art. 31.

(Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche)

1. Lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali.

2. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della citata legge n. 287 del 1990.

3. L'Autorità di cui al comma 2, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalità previste dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale o anche in una sola delle città capoluogo di regione, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.

4. L'Autorità di cui al comma 2 trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Capo V

RIFORMA E RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 32.

(Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive)

1. Presso il Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro».
2. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea.
3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate:
 - a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel Registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;
 - b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.
4. L'iscrizione di un'opera nel Registro è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 7, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.
5. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera letteraria o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.
8. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il secondo comma è abrogato;
 - b) al terzo comma, le parole: «In detti registri» sono sostituite dalle seguenti: «Nel registro di cui al primo comma»;
 - c) al quinto comma, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 33.

(Delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettività della tutela dei minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, e della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori e la protezione dell'infanzia e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, scelti tra personalità indipendenti e di comprovata qualificazione professionale, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;

c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a) e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;

d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati;

e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete *internet* e dei videogiochi posti in vendita.

Art. 34.

(Delega al Governo per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2 e comunque conformemente alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti meccanismi di flessibilità rispetto a tali obblighi;

b) adeguarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo la

massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, in relazione alle diverse piattaforme distributive;

c) rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;

d) prevedere in particolare la riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;

e) provvedere alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere europee ed italiane;

f) prevedere un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

Art. 35.

(Delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;

b) rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;

c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 36.

(Procedura di adozione dei decreti legislativi)

1. I decreti legislativi previsti dal presente capo sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le

Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente capo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

3. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Capo VI

CONTROLLO E SANZIONI

Art. 37.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Il Ministero esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge.

2. Le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. In caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi di cui alla presente legge, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.

3. Il Ministero provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 della presente legge, pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 63.587.593 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica;

b) quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche;

c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 39.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
- b) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
- c) l'articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- d) l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, pari ad euro 166.435.000 per l'anno 2017, euro 166.014.428 per l'anno 2018 ed euro 166.435.000 a decorrere dall'anno 2019, sono mantenute in bilancio nel programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal capo III, sezione II, della presente legge.

Art. 40.

(Norme transitorie)

1. I crediti d'imposta di cui al capo III, sezione II, della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'emanazione dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Art. 41.

(Entrata in vigore)

1. Fatta eccezione per gli articoli 33, 34, 35, 36 e 37, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2287
XVII Legislatura

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

approvato con il nuovo titolo

"Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

Titolo breve: *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 265 \(pom.\)](#)

12 aprile 2016

Congiunzione di
[S.649](#), [S.1835](#)

[N. 267 \(pom.\)](#)

19 aprile 2016

Sulla
pubblicazione di
documenti
pervenuti

[N. 268 \(pom.\)](#)

20 aprile 2016

Adottato testo
base S.2287.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 28
aprile 2016 alle
ore 12:00

[N. 269 \(pom.\)](#)

26 aprile 2016

(rinvio dell'esame)

[N. 271 \(pom.\)](#)

27 aprile 2016

[N. 273 \(pom.\)](#)

3 maggio 2016

Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 276 \(pom.\)](#)

10 maggio 2016

[N. 277 \(pom.\)](#)

11 maggio 2016

Fissato termine
per la
presentazione di
subemendamenti
agli emendamenti
della relatrice:
13/5/2016, h. 12.

[N. 278 \(pom.\)](#)

17 maggio 2016

Testo di
subemendamenti
allegato al
resoconto

[N. 279 \(pom.\)](#)

18 maggio 2016

Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti a
em. della relatrice:
20/05/2016 h. 12.
Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 281 \(pom.\)](#)

25 maggio 2016

Testo
emendamenti
pubblicato in
allegato

[N. 288 \(pom.\)](#)

5 luglio 2016

Approvati
emendamenti
Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto
(Proposta di
stralcio
dell'articolo 34)

[N. 289 \(pom.\)](#)

6 luglio 2016

Approvati
emendamenti
Testo di
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 290 \(pom.\)](#)

12 luglio 2016

Approvati
emendamenti
Testo di ulteriori
ordini del giorno
ed emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 291 \(pom.\)](#)
19 luglio 2016

Approvati
emendamenti
Testo di ulteriori
ordini del giorno
ed emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 292 \(pom.\)](#)
20 luglio 2016

Approvati
emendamenti
Esito: **concluso
l'esame**
proposto testo
modificato:
proposto
assorbimento dei
ddl S.649 e S.1835
da parte del ddl
S.2287 e
coordinamento
formale

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 265 (pom.) del 12/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2016
265ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Franceschini e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(649) GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 649 e 1835, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2287 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 23 settembre con riferimento ai disegni di legge nn. 649 e 1835.

Il **PRESIDENTE** ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni con riferimento ai disegni di legge n. 649 e 1835. A seguito della presentazione da parte del Governo del disegno di legge

n. 2287, collegato alla manovra di finanza pubblica, si è comunque convenuto di non rinnovare le audizioni, ma di chiedere a tutti i soggetti intervenuti una eventuale integrazione scritta del contributo a suo tempo già trasmesso alla Commissione, al fine di arricchire l'istruttoria legislativa anche con riferimento al provvedimento governativo.

Tiene peraltro a ringraziare il ministro Franceschini per aver assicurato oggi la sua presenza in Commissione, a dimostrazione della forte sensibilità dell'Esecutivo sul tema del riordino dei settori del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo.

La relatrice **DI GIORGI** (PD) illustra i contenuti del disegno di legge n. 2287, osservando preliminarmente che attraverso il cinema si trasmette l'identità di un popolo e si dà una prospettiva alle giovani generazioni, anche considerando le implicazioni sul piano economico e turistico.

Nel dare atto al Governo di aver seguito finora il lavoro parlamentare, contribuendo anche con una propria iniziativa legislativa, peraltro attesa, ringrazia tutti i Commissari per il percorso intrapreso e per la disponibilità ad ascoltare gli operatori del settore. La natura di collegato attribuita al disegno di legge n. 2287 è frutto a suo giudizio di una precisa scelta politica volta a mettere a disposizione risorse certe a fronte di un *iter* spedito. Nell'auspicio di poter raccogliere le indicazioni pervenute finora, anche mediante l'attività emendativa, al fine di cogliere l'occasione rappresentata dal testo del Governo, invoca un nuovo assetto normativo per il comparto. Occorre peraltro a suo giudizio coinvolgere le scuole e i docenti nella formazione, al fine di insegnare a leggere il messaggio cinematografico ed audiovisivo.

Prima di passare all'illustrazione del provvedimento, fa presente che la riforma costituzionale in via di approvazione (Atto Senato n. [1429-D](#)) rimodula le competenze tra Stato e Regioni in materia di beni culturali eliminando la competenza concorrente, che fino ad oggi ha rappresentato la cornice normativa in materia di cinema e spettacolo. Ad ogni modo, nella consapevolezza del grande ruolo svolto dalle Regioni, il disegno di legge n. 2287 riconosce per la prima volta a livello legislativo le *Film Commission*, organismi creati nel territorio regionale. In questo contesto, la relatrice suggerisce una stretta integrazione fra le suddette *Film Commission* e gli Uffici scolastici regionali.

Quanto all'articolato, dà conto delle sei linee di intervento previste nel testo, quali anzitutto l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, alimentato in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui da una quota parte degli introiti erariali derivanti da alcune attività svolte dalla filiera produttiva. Si tratta a suo giudizio di una soluzione accettabile, in quanto determina una sorta di autofinanziamento e potrà essere ulteriormente migliorata in fase emendativa.

Ulteriori due linee di intervento, prosegue la relatrice, riguardano il potenziamento degli strumenti di sostegno finanziario, come il *tax credit*, e la riduzione della percentuale di contributi selettivi, che non potrà essere superiore al 15 per cento del suddetto Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tale ultimo riferimento, preannuncia l'intenzione di innalzare tale percentuale che rischia di essere a suo avviso poco significativa.

Il provvedimento mira inoltre a valorizzare le sale cinematografiche, creando anche centri culturali multifunzionali, con uno stanziamento *ad hoc* di 90 milioni di euro per il triennio 2017-2019 sempre reperito all'interno del Fondo. In proposito, data la natura del progetto, la relatrice ipotizza un allungamento dei tempi. Fa presente altresì che è previsto il riordino normativo, attraverso deleghe legislative, di importanti segmenti del cinema e dell'audiovisivo, ed è altresì disposta la delega per la riorganizzazione dello spettacolo dal vivo. In merito sottopone alla Commissione la necessità di una maggiore riflessione sul comparto, tanto più che esso coinvolge le fondazioni lirico-sinfoniche, il teatro, la prosa, la danza, gli spettacoli viaggianti, la musica e le attività circensi.

Segnala indi che il testo dedica grande spazio alle definizioni, come peraltro nel disegno di legge n. 1835, che andranno ulteriormente specificate. Illustra poi il contenuto degli articoli 3 e 4, relativi rispettivamente ai principi generali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e alle funzioni delle Regioni, mentre l'articolo 5 fissa i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana per le opere

cinematografiche e audiovisive.

Nel dar conto degli articoli da 6 a 8, si sofferma sull'articolo 9 in materia di funzioni statali, che definisce le attribuzioni del Ministero. Dopo aver evidenziato le tipologie di interventi previsti dall'articolo 10, sottolinea che l'articolo 11 è quello di istituzione, a partire dal 2017, del summenzionato Fondo, precisando poi che il disegno di legge stabilisce anche casi di esclusione dai benefici.

La parte più corposa del provvedimento attiene agli incentivi fiscali al settore, di cui agli articoli da 13 a 20, con la quale si introducono sei modalità di credito d'imposta: per le imprese di produzione, per le imprese di distribuzione, per le imprese dell'esercizio e delle industrie tecniche, per gli esercenti sale cinematografiche, per le imprese di produzione esecutiva, nonché per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva. Rileva peraltro che si è registrata una forte domanda di finanziamenti per produzioni che provenivano dall'estero e dunque il *tax credit* copre anche tali ipotesi. Si interroga comunque sulla possibilità di mettere un tetto a tali risorse.

Nell'evidenziare che l'articolo 19 detta disposizioni comuni in materia di crediti di imposta, dà conto dei contributi automatici disciplinati dall'articolo 21, cui si aggiungono, ribadisce, i contributi selettivi per opere prime e seconde, giovani autori, opere di elevata qualità artistica e valore culturale, *start up* nonché micro-imprese. Condivide peraltro anche le misure previste dall'articolo 25 sui contributi alle attività di promozione cinematografica, tra le quali vi sono i festival, che hanno importanti ricadute sul piano economico e turistico.

Si sofferma quindi sulle norme straordinarie per il potenziamento delle sale cinematografiche (articolo 26), e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (articolo 27), che andranno finanziate con apposite sezioni del Fondo per il cinema e l'audiovisivo pari, rispettivamente, a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e a 10 milioni di euro annui ciascuno degli anni del medesimo triennio. In proposito, reputa necessario favorire le multisale, anche piccole, come richiesto dagli esercenti, per un profilo di sostenibilità economica. Potrebbe essere peraltro utile anche sviluppare sale multifunzionali che danno maggiori opportunità.

Dopo aver illustrato l'articolo 28, in tema di equilibrato sviluppo del mercato, segnala le deleghe al Governo nel comparto cinema e audiovisivo disposte dagli articoli da 29 a 32, che attengono alla modifica delle attuali modalità e procedure di tenuta del pubblico registro cinematografico, alla riforma della revisione cinematografica nonché al riordino della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi.

Nel concordare sulla previsione di apposite sanzioni nell'esercizio del potere di vigilanza sull'attuazione della legge, tiene a precisare che il provvedimento in esame non affronta il tema della creazione di un Centro nazionale di cinematografia, previsto invece dal disegno di legge n. 1835. Tale organismo avrebbe dovuto distribuire le risorse e agire in maniera autonoma, sul modello francese. Si augura pertanto che vi sia disponibilità al confronto sulla questione, contemperando l'approccio del testo governativo con le esigenze provenienti dal Parlamento, fermo restando che si potrebbe valutare la possibilità di istituire una Agenzia indipendente o un organismo simile al Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici. L'assenza di tale soggetto rappresenta pertanto a suo avviso l'elemento di maggiore insoddisfazione nel testo governativo che ha invece, su altri fronti, raccolto la gran parte delle richieste avanzate dal settore e sollevate durante l'istruttoria legislativa.

In ultima analisi, illustra l'articolo 34, sulla delega legislativa in materia di spettacolo dal vivo, che necessita di tempi più lunghi data l'ampiezza dell'argomento, nonché l'articolo 35 sulla quantificazione degli oneri.

Considerata l'analogia di materia propone pertanto di abbinare l'esame del disegno di legge n. 2287 al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 649 e 1835.

La Commissione conviene sulla proposta della relatrice.

Il ministro FRANCESCHINI reputa particolarmente importante la prosecuzione delle iniziative legislative di riordino di un settore, quello cinematografico, in attesa da decenni. Afferma peraltro che il provvedimento del Governo si inserisce appieno nel lavoro parlamentare e trae spunto anche dal percorso di consultazioni già svolto, recependo molte delle sollecitazioni delle associazioni di categoria e dei suggerimenti del Parlamento.

La filosofia di base del testo è quella per cui i fornitori di contenuti debbano contribuire alla produzione del contenuto stesso. In quest'ottica, il Fondo per il cinema e l'audiovisivo, che assorbe la quota cinema del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e le attuali norme sul *tax credit*, ha una soglia minima di risorse, pari a 400 milioni annui ed è finanziato in modo automatico con una quota delle imposte attestata all'11 per cento. Ciò consente di sottrarre alla discrezionalità delle leggi di stabilità la definizione, anno per anno, dell'ammontare del finanziamento per il comparto.

Un'ulteriore innovazione, prosegue il Ministro, è rappresentata dalla eliminazione di margini di discrezionalità per quanto attiene al riconoscimento dell'interesse nazionale, mentre resta solo una quota del 15 per cento per i contributi selettivi a vantaggio dai settori più deboli.

Invita peraltro a prestare particolare attenzione all'intervento in favore delle sale cinematografiche, che reca uno stanziamento di 90 milioni di euro in tre anni, andando così incontro alle richieste del mondo del cinema. Precisa poi che, mutuando l'esperienza della Commissione, sono stati incontrate al Ministero tutte le organizzazioni del comparto sui contenuti del provvedimento in esame, il cui *iter* si augura possa concludersi in tempi rapidi. Fa presente infatti che occorrono i decreti attuativi per rendere operativa la legge una volta approvata dal Parlamento, e che la copertura è prevista dal 2017; auspica pertanto che l'anno prossimo si possa andare a regime con le nuove norme.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il Ministro per l'attenzione riservata al lavoro parlamentare e ribadisce che, come convenuto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stato richiesto un supplemento di documentazione ai soggetti già auditi, fermo restando la disponibilità a valutare nuove e specifiche audizioni su temi mirati. Giudica peraltro importante il richiamo ai tempi di esame, confermando la volontà del Parlamento di procedere celermente.

Dichiara indi aperto il dibattito, precisando che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi previsto domani, al termine della seduta plenaria, per la programmazione dei lavori, saranno decise anche le tempistiche dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) (n. 742)

(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore **MARCUCCI** (PD) in sostituzione del relatore designato, precisando preliminarmente che la 7a Commissione è chiamata a rendere un parere alla 14a Commissione sul documento in titolo, che reca anche parti di competenza. Dopo aver ricordato che la

Relazione consuntiva riepiloga le attività messe in campo nel 2015 dal Governo rispetto alle diverse politiche, fa presente che nel capitolo 2, relativo alle questioni istituzionali, sono elencati anche gli incontri bilaterali tenutisi a Bruxelles tra i Ministri di settore e i Commissari europei, che hanno interessato, tra gli altri, il ministro Franceschini e il Commissario per la concorrenza, a gennaio e a settembre 2015, mentre il Commissario per l'istruzione è stato ricevuto ad ottobre dai ministri Franceschini e Stefania Giannini.

Venendo alle singole politiche orizzontali e settoriali, contenute nella parte seconda della Relazione, segnala nel capitolo 1, in tema di proprietà intellettuale, l'aggiornamento del diritto d'autore per renderlo più adeguato all'evoluzione dell'industria creativa. In merito alle politiche di più stretta competenza, il presidente relatore fa presente che il capitolo 5 (Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio) dà conto del considerevole contributo fornito alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico promosse in ambito europeo e delle iniziative attivate dal Governo per accrescere l'impatto di tali attività sul miglioramento della vita dei cittadini.

Pone peraltro l'accento sulla definizione, da parte dell'Esecutivo, della Strategia nazionale per la ricerca e l'innovazione (SNR&I) che, in linea con gli indirizzi formulati dall'Unione, funge da filo conduttore per la scelta delle priorità da realizzare da parte dell'Amministrazione centrale e delle Regioni, evitando la frammentazione delle azioni. Rileva poi che nel 2015 è stato approvato il Programma operativo nazionale (PON) "Ricerca e innovazione 2014-2020" rivolto all'intero territorio meridionale, finanziato con i fondi strutturali con una dotazione di circa 1.300 milioni di euro.

Richiama inoltre le attività messe in campo dal Governo nel settore della ricerca spaziale, dando conto della partecipazione ai processi decisionali europei e dell'attivazione, presso la Presidenza del Consiglio, di una Cabina di regia "Spazio" per la definizione della politica nazionale nel settore spaziale sulla base del "Piano Strategico *Space Economy*", che presenta lo stato dell'arte e le prospettive dei programmi spaziali europei.

Passando al capitolo 15 (Istruzione, gioventù, sport), mette in risalto il documento "Nuove priorità per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione", adottato nel Consiglio Istruzione del 23 novembre 2015, che ha definito il nuovo ciclo di lavoro per il quinquennio 2016-2020. In particolare, precisa il Presidente relatore, il documento conferma le quattro priorità strategiche del ciclo 2010-2015, quali: consentire che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà; migliorare qualità ed efficacia di istruzione e formazione; promuovere equità, coesione sociale, cittadinanza attiva; incoraggiare la creatività e l'innovazione, inclusa l'imprenditorialità.

Dopo aver accennato alle politiche per lo sport, volte ad aumentare tra l'altro la cooperazione fra scuole e associazioni sportive, si sofferma sul capitolo 16 (Cultura e turismo), sottolineando che per la prima volta l'Italia ha negoziato con la Commissione europea un PON interamente dedicato allo sviluppo del patrimonio culturale: si tratta del PON "Cultura e sviluppo", con una dotazione finanziaria di 490 milioni di euro. Segnala, inoltre, che si sono conclusi i cicli di investimento relativi alla programmazione 2007-2013, e in particolare al Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo", che, per la parte di investimento sugli attrattori culturali, ha conseguito il quasi pieno utilizzo della dotazione finanziaria disponibile.

Invita poi a tener conto positivamente che la Relazione richiama la risoluzione della 7ª Commissione sulla comunicazione della Commissione europea "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa" (COM(2014)477 definitivo) (Doc. XVIII, n. 83) e fa altresì presente che il Governo si è adoperato per il rafforzamento e l'integrazione delle politiche in materia di cultura e turismo nell'ambito delle strategie europee.

Con riferimento all'audiovisivo, infine, evidenzia che l'azione è stata indirizzata verso due macroaree di intervento, ossia la promozione all'estero delle opere italiane ? attraverso incentivi all'*export* e il rafforzamento delle coproduzioni e delle relazioni bilaterali e multilaterali ? e la modernizzazione del quadro normativo in relazione al diritto d'autore nell'epoca digitale e al sostegno dell'industria creativa. In particolare, rimarca l'obiettivo di assicurare la tutela degli interessi dei

titolari dei diritti, l'ampia circolazione dei contenuti audiovisivi digitali, la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, il superamento della distinzione fra servizi lineari e non lineari, l'ampliamento del campo di applicazione ai nuovi operatori della rete attivi nel settore audiovisivo, ferma restando la possibilità di valutare se attenuare, in alcuni casi, il principio del Paese di origine. Si riserva conclusivamente di sottoporre informalmente ai Commissari, già nella giornata di oggi, uno schema di parere, la cui votazione avverrà nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 286)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*), rilevando che il provvedimento in titolo ripartisce la quota del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) destinata al finanziamento di progetti premiali a valere sull'annualità 2014, per una somma complessiva di 99.495.475 euro. Ricorda in particolare che il decreto ministeriale n. 851 del 2014, di riparto del FOE per il 2014, ha accantonato tale somma per il finanziamento premiale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 213 del 2009. Detta norma stabilisce che una quota non inferiore al 7 per cento del FOE è ripartita sulla base della valutazione della qualità della ricerca (VQR) scientifica condotta dall'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e sulla base di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti; i criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto del Ministro.

Ripercorrendo i precedenti atti esaminati dalla Commissione, segnala che per il finanziamento premiale 2013, il Ministero adottò un unico decreto tanto per il riparto quanto per i criteri, senza peraltro tener conto del parametro costituito da "specifici programmi e progetti". La 7ª Commissione lamentò allora intanto il disallineamento tra l'anno di riferimento dei fondi e l'annualità di concreta assegnazione, la mancata previsione sia di un bando per i progetti sia di criteri validi a regime nonché la diversità degli enti sottoposti alla valutazione. Venne altresì criticato il carattere non aggiuntivo delle risorse premiali e si avanzò l'ipotesi di ricomprendere tali fondi nel FOE fino a che non fossero state recuperate risorse "fresche" con cui premiare davvero il merito. In quella occasione, il ministro Giannini prospettò tre ipotesi alla Commissione: il ritiro dell'atto, che però avrebbe privato gli enti di preziose risorse; l'assegnazione delle risorse secondo il provvedimento allora elaborato, seppur anomalo, avviando però le procedure per un bando per l'anno successivo e modificando la classificazione degli enti; la distinzione del finanziamento premiale in "quote", assegnando il 60-70 per cento in base alla VQR e il 30-40 per cento in relazione ai progetti. Stante la situazione di sofferenza degli enti si preferì assegnare le risorse, ma la 7ª Commissione espresse una specifica condizione al Governo, sollecitando la revisione (a livello legislativo) del meccanismo di riparto della

quota premiale, in modo da assicurare già dal 2014 il carattere aggiuntivo delle risorse, una corretta classificazione degli enti valutati e un'univoca elaborazione dei criteri validi a regime.

Ciò premesso, il relatore rileva che per il finanziamento premiale 2014 il Ministero si è attivato anzitutto per elaborare, a monte, un decreto di ripartizione dei criteri, che in effetti è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari per il parere (atto n. 180). Riconosce peraltro che, in quella circostanza, il Governo venne incontro a molte richieste del Parlamento sul piano del contenuto dei criteri, poi sfociati nel decreto ministeriale del 5 agosto 2014, n. 543, mentre non poté far fronte alla richiesta di risorse aggiuntive, che avrebbero comunque avuto bisogno di una copertura legislativa. Il suddetto decreto ministeriale n. 543 - precisa il relatore - è quindi quello che detta i criteri per l'assegnazione dei fondi premiali 2014, cioè per i finanziamenti oggetto dell'atto in titolo, stabilendo anzitutto che il 70 per cento della quota dei circa 99,5 milioni di euro sia ripartita in base alla VQR 2004-2010 (Rapporto finale 2013 - aggiornato al 30 gennaio 2014), basata principalmente sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata negli anni 2012 e 2013. Fa notare inoltre che la numerosità dei prodotti valutati è utilizzata per elaborare un indicatore dato dal numero di prodotti attesi da ciascun ente sul totale dei prodotti attesi di tutti gli enti. Riferisce altresì che, in assenza di VQR, l'assegnazione della quota del 70 per cento è calcolata esclusivamente sulla base della *performance* rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nel biennio 2012-2013, intesa quale valore medio delle quote premiali assegnate nel suddetto biennio.

Sottolinea in particolare che il summenzionato 70 per cento è ripartito sulla base della classificazione degli enti in gruppi di appartenenza in termini di numerosità dei prodotti valutati con la VQR, e di consistenza e grandezza scientifica. La consistenza e la grandezza scientifica degli enti si sostanzia nella suddivisione in quattro gruppi, tenendo conto del numero dei prodotti attesi individuati dall'ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente.

Quanto invece al riparto del 30 per cento della quota, prosegue il relatore, il decreto ministeriale sui criteri dispone che essa è distribuita in base a programmi e progetti proposti dagli enti, che devono riferirsi agli ambiti di intervento di *Horizon 2020*, devono rispondere a determinati obiettivi (a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio massimo), e devono possedere specifici requisiti. Tali previsioni costituiscono una sorta di "bando", che ha permesso tra agosto 2015 e settembre 2015 la presentazione al Ministero di progetti e programmi che sono stati valutati da un apposito Comitato di valutazione, nominato nel gennaio 2015. Sono stati considerati meritevoli di finanziamento i progetti con un punteggio di almeno 60 punti su 100.

Dopo aver osservato che secondo le tempistiche previste dal predetto decreto n. 543, tanto la quota del 70 per cento, quanto la quota del 30 per cento sarebbero dovute essere assegnate entro il 30 ottobre 2015, rileva criticamente che l'atto in esame di riparto del 7 per cento premiale risulta disallineato con l'annualità di riferimento. Ipotizza al riguardo che l'allungamento dei tempi sia dovuto alla necessità preliminare tanto di elaborare i criteri, confluiti nel decreto n. 543, quanto di attendere la valutazione dei progetti a seguito del bando per la quota del 30 per cento. Invoca pertanto un chiarimento del Governo sul punto.

Con particolare riferimento alle modalità di calcolo della quota del 70 per cento (pari ad euro 69.646.832), ribadisce che si è provveduto a suddividere gli enti in quattro gruppi per ciascuno dei quali è stato calcolato un indice medio (eccetto per il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR)); in un secondo momento è stata quantificata la media delle quote premiali per gli anni 2012 e 2013, che è servita a calcolare la base cui applicare tutti gli indicatori per l'anno 2014, come spiegato nella relazione illustrativa. Quanto alla possibilità di tener conto dell'attività di "terza missione" (che si aggiunge a didattica e ricerca), il Ministero ha fatto presente che secondo l'ANVUR i dati raccolti risultano ancora provvisori.

Segnala comunque che restano privi di VQR, e dunque di indicatori specifici dell'ANVUR, il Museo Fermi, l'Istituto italiano di studi germanici e il Consorzio per l'area scientifica e tecnologica di Trieste, per i quali il calcolo della quota premiale è stato effettuato basandosi esclusivamente sulla valore

medio della quota premiale per gli anni 2012 e 2013.

Fa presente altresì che il grosso della quota del 70 per cento è attribuito all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN - circa 24,8 milioni di euro, corrispondenti al 35,6 per cento del totale), seguito dal CNR (18,2 milioni di euro, pari al 26,2 per cento del totale) e dall'Agenzia spaziale italiana (ASI - 13,2 milioni di euro, pari al 19 per cento del totale). Detti tre enti ricevono dunque l'80 per cento della cifra calcolata sulla base della VQR.

In relazione ai progetti su cui assegnare il 30 per cento (pari ad euro 29.848.643), esaminati dal summenzionato Comitato di valutazione, rileva che su 20 progetti presentati 15 sono stati ammessi al finanziamento, mentre 5 sono stati esclusi in quanto il punteggio è stato inferiore a 60 punti. Fa notare poi che tutti gli enti hanno un progetto finanziato, tranne il Museo Fermi e il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, i cui unici progetti sono stati esclusi.

Evidenzia indi che la gran parte della quota del 30 per cento spetta in questo caso al CNR (10,1 milioni di euro, corrispondenti al 33,9 per cento del totale), seguito dall'INFN (7,3 milioni di euro, pari al 24,6 per cento) e dall'ASI (2,7 milioni di euro, pari al 9,1). Sul totale, l'INFN risulta l'ente maggiormente finanziato per quanto attiene alla quota premiale con 32,1 milioni di euro, seguito da CNR e ASI. Dà infine conto dei contributi totali spettanti a ciascun ente.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo scade il 21 aprile.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1375) PAGLIARI ed altri. - Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stato presentato un ordine del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato a quella seduta.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) presenta alcune riformulazioni degli emendamenti già presentati. Si tratta dell'1.1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, che include anche il Roma Europa Festival tra i beneficiari del contributo annuo di cui alla legge n. 238 del 2012, nonché dell'1.2 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, che sopprime la lettera *b*) dell'articolo 1, in quanto vi è un problema di doppia copertura.

Dà indi conto dell'ulteriore emendamento 1.0.1, pubblicato in allegato al resoconto, che esclude le istituzioni culturali dall'applicazione delle norme sulla riduzione dei componenti degli organi di amministrazione, considerato che essi vi partecipano a titolo gratuito.

In ultima analisi, riformula il 2.1 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, che differisce al 2017 la copertura degli oneri includendo anche le risorse per il Roma Europa Festival.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1847) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** comunica che il Direttore generale della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, audito la scorsa settimana dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento al disegno di legge in titolo, ha consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il **PRESIDENTE** comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto la scorsa settimana l'audizione di rappresentanti della Banca d'Italia, in relazione all'esame del disegno di legge n. **1196** (cittadinanza economica) i quali hanno anch'essi consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Informa altresì che sul medesimo provvedimento è giunta alla Commissione una documentazione dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari che, seppur convocati, non hanno potuto partecipare al ciclo di audizioni svolte, e che anche detta documentazione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1375](#)

Art. 1

1.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 2017, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e della Fondazione "Romaeuropa Arte e Cultura" per la realizzazione del Roma Europa Festival»;

1.2 (testo 2)

LA RELATRICE

Sopprimere la lettera b).

1.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

1. All'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: "non si applica" sono inserite le seguenti: "alle istituzioni culturali, nonché".

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, in materia di festival di prestigio internazionale, nonché alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di componenti dei consigli di amministrazione delle istituzioni culturali"

Art. 2

Art. 2

2.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Sostituire il comma 1 con il seguente: "All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208."

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 267 (pom.) del 19/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 19 APRILE 2016
267ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-01247 del senatore Bocchino sulla sospensione della distribuzione di alcuni opuscoli nelle scuole, precisando preliminarmente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è costantemente impegnato nella promozione di azioni di sistema volte a prevenire e contrastare i fenomeni dell'intolleranza e della violenza al fine di garantire un ambiente scolastico inclusivo, al riparo da ogni forma di emarginazione o di trattamenti discriminatori. Ciò in ottemperanza alle indicazioni e agli impegni assunti dal nostro Paese anche in ambito internazionale.

Cita quindi a titolo di esempio le "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al *cyberbullismo*", emanate il 13 aprile 2015 proprio per fronteggiare il preoccupante fenomeno del bullismo e del *cyberbullismo*, tra cui anche quello omofobico. Tali Linee - prosegue il Sottosegretario - rappresentano uno strumento di lavoro per tutti coloro che in ambito scolastico, a vario titolo, sono coinvolti nel fronteggiare atteggiamenti che sfociano in forme di discriminazione e di violenza, anche di genere. Afferma, infatti, che l'informazione e la formazione del personale scolastico, attraverso l'offerta di strumenti e di metodologie, costituisce la più significativa leva strategica per creare nella comunità scolastica un clima inclusivo e prevenire il disagio legato alle

discriminazioni.

In merito ai libretti "Educare alla diversità a scuola" - predisposti per conto dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - conferma quanto già ribadito nelle risposte alle diverse interrogazioni parlamentari avanzate al riguardo. Puntualizza quindi che il competente Dipartimento del Ministero non è stato coinvolto in alcuna fase del progetto, né nella sua ideazione né, tanto meno, nella sua realizzazione. I contenuti non sono stati oggetto di revisione e valutazione da parte di alcuna Direzione generale del Ministero che è rimasto del tutto estraneo alla fase di distribuzione o mancata distribuzione dei volumi in questione.

Riferisce inoltre che non si ha contezza di una circolare ministeriale inviata ai dirigenti scolastici al fine di "bloccare" la diffusione degli opuscoli in argomento, diffusione che a questo Ministero risulta mai avvenuta. Né si ha conto di una lettera di scuse ufficiali inviata dall'UNAR. In merito poi al presunto danno erariale dovuto alla mancata distribuzione degli opuscoli in argomento, chiarisce che, non avendo il competente Dipartimento partecipato a nessuna fase del progetto, non ha utilizzato fondi propri, per cui non possono ravvisarsi profili di responsabilità amministrativo-contabile a carico del Ministero.

Concludendo, assicura che il Dicastero continuerà ad esercitare il suo ruolo istituzionale attraverso azioni mirate e specifici interventi educativi adottati nel pieno coinvolgimento delle scuole, degli studenti e dei genitori. Il tal senso, afferma infine che il Ministero proseguirà nel mettere in campo tutte le possibili sinergie con le istituzioni interessate e con gli attori esterni per contrastare gli atti di violenza relativi all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle discriminazioni per la costruzione di una comunità scolastica realmente egualitaria ed inclusiva.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) si dichiara insoddisfatto della risposta, lamentando anzitutto il ritardo con cui sono stati forniti gli elementi conoscitivi nonostante i ripetuti solleciti. Ritiene peraltro che l'episodio descritto sia addirittura schizofrenico, tenuto conto che era stata la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l'UNAR, a farsi promotrice di tali opuscoli, dando così attuazione a direttive europee.

Ritiene peraltro che benché l'educazione alla diversità di genere comprenda anche il bullismo omofobo, essa non possa essere totalmente assorbita nei problemi del bullismo e del *cyberbullismo*. Reputa inoltre assai strano che il Ministero non sia a conoscenza di un progetto denominato non a caso "educare alla diversità a scuola". Si interroga dunque sulle ragioni di tale ignoranza, dovuta ad uno scarso coordinamento tra amministrazioni o alla mancanza di volontà politica.

Tiene altresì a precisare che detti opuscoli non avevano nulla a che fare con l'ideologia *gender*. In proposito, coglie l'occasione per manifestare solidarietà al ministro Stefania Giannini rispetto alle accuse di una presunta teoria del *gender* sottesa alla legge n. 107 del 2015 ("Buona scuola").

Chiede dunque se si voglia davvero affrontare l'educazione alla diversità, ritenendo che le preferenze sessuali non debbano più costituire motivo di impedimento nello sviluppo della persona.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD), rilevando che il Documento di economia e finanza (DEF) 2016 si compone di tre sezioni: il Programma di stabilità dell'Italia (sezione I), l'analisi e le tendenze di finanza pubblica (sezione II) e il Programma nazionale di riforma (sezione III) e ad esso sono allegati ulteriori sei documenti. Dopo aver sottolineato che il DEF reca la strategia di programmazione economica pluriennale, accenna brevemente alle parti di competenza contenute nella I sezione, nella quale è dato ampio spazio all'attuazione della "Buona scuola". Sempre nella I sezione, laddove si descrivono le modifiche al Patto di stabilità interno quale regola di coordinamento alla finanza locale, in via di superamento, si specifica che sono state escluse le spese per l'edilizia scolastica ai fini del pareggio delle spese sostenute dalle amministrazioni locali, nel limite massimo di 480 milioni di euro nel 2016.

Quanto alla sezione II, che descrive anzitutto i risultati del 2015 nel conto economico delle amministrazioni pubbliche, la relatrice evidenzia fra l'altro una progressiva minore incidenza delle spese per il personale sul PIL nonostante l'istituzione del Fondo per la "Buona scuola" (che comunque per il 2016 ha determinato un incremento della spesa per redditi da lavoro) e i rinnovi contrattuali.

Fa presente poi che nella sezione III sono delineate le strategie di riforma dell'Italia, aggiornando gli obiettivi del 2015, nella quale sono illustrate con maggiore dettaglio le parti di interesse, a cominciare dall'attuazione della "Buona scuola". Segnala infatti che si sta perfezionando il piano di assunzione dei docenti, è stato avviato il percorso di autovalutazione delle scuole, è stata estesa ai licei l'alternanza scuola/lavoro ed è iniziato nel 2015 il Piano nazionale scuola digitale. Dà inoltre conto dei tre canali di intervento del Sistema nazionale di valutazione (SNV): l'autovalutazione delle scuole, la valutazione esterna e la valutazione della dirigenza scolastica, da ultimo disciplinata dalla legge n. 107 del 2015.

Sul piano dell'alternanza scuola/lavoro, rileva che è stato istituito il Registro delle imprese in alternanza, come di recente comunicato in 7ª Commissione dal ministro Stefania Giannini. Sempre in attuazione della "Buona scuola" sono state approvate le Linee guida per i percorsi di studio degli istituti tecnici-superiori (ITS), proprio per rilanciare questa filiera di istruzione terziaria professionalizzante. Sono stati altresì stanziati 45 milioni di euro per attivare nuovi laboratori territoriali per l'occupabilità, che rappresentano punti di riferimento nell'orientamento al lavoro degli studenti.

Tiene peraltro a precisare che tra ottobre 2015 e aprile 2016 sono state avviate 14 delle 35 azioni previste dal citato Piano nazionale della scuola digitale, che si prevede di completare entro dicembre 2016. In questo contesto, sono annoverate diverse iniziative, che vanno dalla diffusione della banda ultra larga, allo sviluppo di competenze digitali, alla formazione, alle misure di accompagnamento. Fa notare che nel complesso per tale finalità sono previsti 400 milioni di euro per il periodo 2014-2020, che includono fondi strutturali, risorse della "Buona scuola" e altri fondi, per un coinvolgimento nel triennio 2016-2018 di 600.000 persone impiegate nel sistema scolastico. A settembre 2016 dovrebbe essere peraltro avviata una apposita scuola di formazione per i dirigenti scolastici.

A favore dell'edilizia scolastica, oltre alla "Buona scuola" sono state stanziati ulteriori risorse dalla legge di stabilità 2016 e sono stati approvati 6000 interventi per il triennio 2015-2017 in base alle priorità indicate dalla regioni. In questa cornice, la relatrice cita il decreto-legge n. 42 del 2016, attualmente all'esame della 7ª Commissione, per il proseguimento del programma "Scuole belle".

Puntualizza poi che il DEF indica un cronoprogramma relativo ai tempi di attuazione delle deleghe della "Buona scuola", molte delle quali dovrebbero essere definite entro luglio 2016, mentre entro maggio 2016 dovrebbe essere elaborato il Piano nazionale della formazione in servizio, destinato ad applicarsi nel triennio 2016-2018. Comunica poi che il Programma nazionale della ricerca (PNR) è stato varato di recente, mentre entro giugno 2016 sarà definito il decreto per la carta dei diritti e dei

doveri dello studente in alternanza scuola/lavoro.

Sul fronte università e ricerca, ricorda che la legge di stabilità 2016 ha previsto un piano straordinario di assunzione di 861 ricercatori per far sì che nel 2016 i ricercatori di "tipo b" passino da 700 a 1500. A tale Piano si aggiungono le risorse per 500 cattedre del merito intitolate a Giulio Natta, consistente in un programma di reclutamento di professori di I e II fascia. Dopo aver comunicato che il Piano nazionale è articolato in sei programmi (internazionalizzazione, capitale umano, infrastrutture di ricerca, *partnership* pubblico-private, Mezzogiorno, efficienza e qualità della spesa) ed è finalizzato ad incentivare la competitività e lo sviluppo, sottolinea che per l'assunzione di ricercatori sono previsti 47 milioni di euro nel 2017 e 50,5 milioni di euro dal 2017 per coprire eventuali passaggi nel ruolo dei professori associati da parte dei ricercatori di "tipo b". In base alla legge di stabilità, si prevede anche l'assunzione di 215 ricercatori negli enti pubblici di ricerca, per risorse pari a 8 milioni di euro nel 2016 e 9,5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Tra le iniziative già messe in atto dal Governo, la relatrice menziona anche il cambiamento nelle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, che dura sei anni e per la quale è possibile presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno, secondo un modello "a sportello".

Nel settore dei beni culturali, riferisce che nel cronoprogramma delle riforme è citata anzitutto l'approvazione del disegno di legge sul cinema, l'audiovisivo e lo spettacolo (Atto Senato n. 2287), attualmente all'esame della 7ª Commissione. Si sofferma quindi sugli assi strategici per il settore cultura, rappresentati da: valorizzazione, anche attraverso il potenziamento dei musei; riassetto degli istituti di tutela del patrimonio culturale; interdipendenza tra cultura e turismo.

Sempre nella sezione III, prosegue la relatrice, è contenuto un *focus* sullo stato di avanzamento degli obiettivi nazionali per la Strategia Europa 2020. Per quanto di interesse, segnala l'obiettivo n. 2, Ricerca e sviluppo, in base al quale la spesa in ricerca e sviluppo rispetto al PIL è cresciuta tra il 2012 e 2013, e dovrebbe raggiungere un livello di medio termine pari all'1,4 per cento, a fronte di un *target* nel 2020 dell'1,53 per cento. Essa è cresciuta nelle imprese e nelle università e istituzioni private *no profit*, mentre è diminuita nelle istituzioni pubbliche. Tra il 2012 e il 2013 il contributo del settore privato alla ricerca e sviluppo è il lieve aumento, mentre è in diminuzione nelle istituzioni pubbliche. La relatrice mette peraltro in risalto il fatto che la spesa per ricerca e sviluppo è cresciuta nel Sud e nel Nord est.

Un ulteriore obiettivo è il n.6, Abbandoni scolastici, rispetto al quale nel 2015 l'Italia aveva ancora un tasso di abbandono del 14,7 per cento, a fronte di un *target* europeo inferiore al 10 per cento nel 2020. Ad ogni modo, la relatrice sottolinea che l'obiettivo nazionale era del 16 per cento e risulta raggiunto, essendo appunto sceso il tasso di abbandoni dal 19,2 al 14,7. Dopo aver osservato che ben 19 Stati dell'Unione nel 2014 hanno raggiunto soglie inferiori al 10 per cento, si rammarica comunque per il permanere in Italia di un fortissimo divario tra i sessi nell'abbandono scolastico: i maschi lasciano gli studi più frequentemente delle femmine, con un incidenza maggiore al Sud.

Dà indi conto dell'obiettivo n. 7, Istruzione universitaria, che mira a portare al 40 per cento la percentuale di popolazione tra i 30 e 34 anni con un diploma di istruzione superiore, registrando positivamente in Italia, tra il 2014 e il 2015, un incremento di tale livello, passato dal 23,9 al 25,3.

Avviandosi alla conclusione, riferisce brevemente sugli allegati al DEF, tra i quali recano incidentalmente parti di competenza l'Allegato IV (relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip) e l'Allegato V (Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate). A tale ultimo riferimento, pone infine l'accento sul Programma operativo nazionale (PON) cultura, per 490 milioni di euro, sul PON ricerca e innovazione, per 1,286 miliardi di euro, e sul PON scuola, per 3,019 miliardi di euro.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 286)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore **CONTE** (*AP (NCD-UDC)*) illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, nel quale sono recepite le principali criticità avanzate in discussione generale, soprattutto con riferimento ai tempi di presentazione del riparto e alle modalità di calcolo delle quote.

Il presidente **MARCUCCI** (*PD*) chiede di espungere dall'osservazione n. 1 la locuzione "il più possibile".

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*) ringrazia il relatore per aver recepito molte sollecitazioni sollevate nel dibattito. Nel domandarsi come sia possibile valutare davvero la qualità attraverso i criteri sottesi al provvedimento in titolo, reputa necessario dare un segnale forte al Governo attraverso un parere contrario, sperando che l'Esecutivo intervenga sulle norme primarie che regolano l'attribuzione dei fondi premiali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sugli ordini del giorno e sugli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto, si riserva di compiere un ulteriore approfondimento ai fini delle pronunce di improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento. Informa inoltre che il senatore Amoruso ha aggiunto la firma all'emendamento 1.0.15.

Si passa indi all'illustrazione degli ordini del giorno.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 2, che trae spunto dalla necessità di valutare gli esiti del sistema basato sulle convenzioni CONSIP, impegnando il Governo a riconsiderarlo. A ciò si aggiunge l'esigenza di potenziare l'organico del personale collaboratore scolastico, per un migliore espletamento del servizio.

I restanti ordini del giorno si danno per illustrati.

In sede di articolo 1, la senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) dà conto delle proprie proposte emendative volte a risolvere la vicenda dei lavoratori socialmente utili, oggetto di proroghe risalenti nel tempo. Ritiene peraltro che la situazione sia peggiorata con l'esternalizzazione dei servizi di pulizia, che ha determinato maggiore precarietà e una minore efficienza, anche dovuta alla riduzione delle ore destinate ai lavori di pulizia. L'emendamento 1.7 mira dunque a reinternalizzare detti servizi. Illustra altresì gli emendamenti 1.1 e 1.2, concernenti gli interventi di bonifica dall'amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, rilevando una certa incongruenza tra il lavoro fatto all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Osservatorio per l'edilizia scolastica operante presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Dà per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) si sofferma in particolare sull'emendamento 1.0.4, volto a procrastinare l'entrata in funzione del comitato di valutazione nelle scuole, tenuto che la norma è oggetto di una campagna referendaria.

Illustra altresì l'1.0.6, in materia di assegnazione provvisoria, che reputa più bilanciato rispetto all'1.0.5 della relatrice nel quale si amplia, a suo avviso eccessivamente, la platea dei destinatari.

Dà per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) dà conto dell'1.0.17 relativo alla mensa del personale scolastico statale, sottolineando inoltre che l'emendamento 1.0.21 differisce le norme che vietano i fuori ruolo ai comandi del personale della scuola, consentendo così la funzionalità degli uffici scolastici regionali che si avvalgono di tali soggetti.

In sede di articolo 2, la senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) dà per illustrati i propri emendamenti.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) illustra il 2.0.6 che riprende la proposta già avanzata nel dibattito di inserire i contenuti del disegno di legge n. [1873](#) relativo ai ricercatori di "tipo b", onde superare l'attuale situazione di stallo nell'*iter* legislativo di tale provvedimento.

Illustra altresì il 2.10, che incrementa il Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) onde destinare risorse ai Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN), e il 2.11 che rivede il meccanismo di realizzazione dello *Human Technopole*, introducendo un bando nazionale e non una decisione *top down*.

Fa presente altresì che l'emendamento 2.0.1 a sua firma, simile al 2.0.2, disciplina lo stato giuridico dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca nonché del personale docente dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ricordando la disponibilità dimostrata sul tema dal ministro Stefania Giannini. In subordine, segnala di aver presentato il 2.0.3 che disciplina lo stato giuridico del solo personale docente AFAM, nell'ipotesi in cui il Governo voglia avanzare una propria proposta per gli enti di ricerca.

Dà per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra il 2.8 e il 2.9, che finanziano il consorzio internazionale di astrofisica relativistica (ICRA) e il relativo *network* internazionale (ICRANET), per attività collaterali a quelle svolte dal Gran Sasso *Science Institute* (GSSI).

I restanti emendamenti all'articolo 2 nonché quelli all'articolo 3 si danno per illustrati.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia previsto un termine per subemendare le proposte della relatrice.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) domanda al Presidente su quali criteri si baseranno le dichiarazioni di improponibilità.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente anzitutto che un eventuale termine per i subemendamenti sarà discusso in sede di programmazione dei lavori. Quanto al quesito del senatore Bocchino, ricorda la consolidata giurisprudenza costituzionale sul tema dell'omogeneità dei decreti-legge nonché le previsioni regolamentari.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(649\)](#) *GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

[\(1835\)](#) *Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*

[\(2287\)](#) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sul disegno di legge n. 2287 sono giunte alla Commissione documentazioni dell'Associazione nazionale dialogisti adattatori cinetelevisivi (AIDAC),

dell'Accademia nazionale di danza, della SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL, dell'Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani (AESVI), delle Associazioni nazionali di cultura cinematografica (AANNCC), del Centro nazionale di cortometraggio, della *Writers Guild Italia*, delle Associazioni nazionali di cultura cinematografica, della *Italian Film Commissions (IFC)*, del Coordinamento 100 autori, delle Associazioni dell'esercizio cinematografico, dell'Associazione documentaristi italiani (Doc.it), dell'Unione Italiana Editoria Audiovisivi (UNIVIDEO), dell'Associazione nazionale autori cinematografici (ANAC), dell'Associazione produttori televisivi (APT) e dell'Associazione Assomusica che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti di Altroconsumo, in relazione all'esame del disegno di legge n. [1196](#) (cittadinanza economica), i quali hanno consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 286

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

rilevato che il provvedimento in titolo ripartisce la quota del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) destinata al finanziamento di progetti premiali a valere sull'annualità 2014, per una somma complessiva di 99.495.475 euro;

preso atto che, secondo l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 213 del 2009, una quota non

inferiore al 7 per cento del FOE è ripartita sulla base della valutazione della qualità della ricerca (VQR) scientifica condotta dall'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e sulla base di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti e che i criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto del Ministro;

apprezzato che, per il finanziamento premiale 2014, il Ministero ha elaborato un decreto di ripartizione dei criteri, trasmesso alle Commissioni parlamentari per il parere (atto n. 180), nel quale vennero accolte molte richieste del Parlamento sul piano del contenuto dei criteri, poi sfociati nel decreto ministeriale del 5 agosto 2014, n. 543;

espresso rammarico per il fatto che il Governo non ha potuto corrispondere alla richiesta di risorse aggiuntive, che avrebbero comunque avuto bisogno di una copertura legislativa;

rilevato che il 70 per cento della quota dei circa 99,5 milioni di euro è ripartita in base alla VQR 2004-2010 (Rapporto finale 2013 - aggiornato al 30 gennaio 2014), basata principalmente sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata negli anni 2012 e 2013, mentre il restante 30 per cento è distribuito in base a programmi e progetti proposti dagli enti, che devono riferirsi agli ambiti di intervento di *Horizon 2020*, devono rispondere a determinati obiettivi (a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio massimo), e devono possedere specifici requisiti;

considerato altresì che, in assenza di VQR, l'assegnazione della quota del 70 per cento è calcolata esclusivamente sulla base della *performance* rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nel biennio 2012-2013, intesa quale valore medio delle quote premiali assegnate nel suddetto biennio;

tenuto conto che è stato nominato un apposito Comitato di valutazione per l'esame dei programmi e progetti, che ha ammesso al finanziamento 15 progetti su 20, considerando meritevoli di finanziamento i progetti con un punteggio di almeno 60 punti su 100;

rilevato tuttavia criticamente il disallineamento tra il finanziamento previsto dall'atto in titolo e l'annualità di riferimento, tanto più che sia la quota del 70 per cento, sia la quota del 30 per cento sarebbero dovute essere assegnate entro il 30 ottobre 2015, benchè le risorse si riferiscano al 2014;

esaminate le modalità di calcolo della quota del 70 per cento (pari ad euro 69.646.832), dalle quali emergono alcune incongruenze, come ad esempio nel conteggio del contributo all'Istituto italiano di studi germanici e nella scelta dell'indicatore IRFS1, che pare avere valori diversi da quelli utilizzati dall'ANVUR;

valutate le modalità di calcolo della quota del 30 per cento (pari ad euro 29.848.643), dalle quali non risulta chiaro come sia stato riparametrato il contributo in base al finanziamento effettivamente disponibile;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si sollecita il Governo a rispettare il più possibile la corrispondenza tra l'anno di accantonamento dei fondi per la premialità e l'anno di effettiva erogazione;
2. si reputa necessario che i criteri consentano effettivamente di valutare la qualità dell'attività svolta;
3. si ritiene indispensabile assicurare la trasparenza e la chiarezza nelle procedure di calcolo, anche per comprendere se sono stati introdotti dei correttivi delle reali assegnazioni di ciascun ente;
4. si rinnova la richiesta affinché le risorse per la premialità abbiano carattere aggiuntivo rispetto ai

fondi ordinari.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [2299](#)

G/2299/1/7
[CENTINAIO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

considerato che:

gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari riducono l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano i servizi ausiliari e di pulizia,

impegna il Governo:

entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare una soluzione definitiva, considerato che l'esternalizzazione dei servizi comporta una corrispondente riduzione dell'organico del personale ausiliario.

G/2299/2/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premesso che:

a far tempo almeno dall'anno 2000 si è ormai diffusa e consolidata una politica di «esternalizzazione» dei servizi nella pubblica Amministrazione;

tale politica, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, è prioritariamente fondata sulle convenzioni stipulate con la Consip: una società che, sorta nel 1997, ha come azionista unico il Ministero dell'economia delle finanze (MEF) e che opera al servizio della pubblica Amministrazione svolgendo attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle Amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi, occupandosi nello specifico di gestione accentrata di contratti e appalti;

le convenzioni che vengono stipulate ? e che teoricamente dovrebbero garantire qualità del servizio erogato, affidabilità e risparmio ? costituiscono accordi-quadro, sulla base dei quali le imprese fornitrici (aggiudicatrici di gare indette da Consip su singole categorie merceologiche) s'impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli *standard* di qualità previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle pubbliche Amministrazioni, fino al limite massimo previsto;

considerato che:

al fine di assicurare fino al 30 novembre 2016 il programma governativo denominato «Scuole belle», e dunque gli «interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali» finora previsti solo al termine del 1° aprile 2016, l'articolo I del provvedimento in esame proroga ulteriormente i termini, ribadendo nel contempo che ciò deve avvenire a condizioni economiche e tecniche non peggiorative rispetto a quelle della convenzione Consip (pari cioè «all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle Regioni in cui è attiva la convenzione»);

già il precedente decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 (convertito, con modificazioni, dalla legge

5 giugno 2014, n. 87), aveva prolungato i termini della materia in oggetto ? mantenimento del decoro e pulizia nelle scuole ? dopo le proroghe di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 e del decreto cosiddetto «Salva Roma» (articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16) ? affinché gli istituti scolastici, nelle Regioni ove non fosse stata attivata una convenzione Consip, potessero continuare, in via temporanea, a usufruire delle imprese che già svolgevano servizi di pulizia e/o servizi ausiliari;

valutato inoltre che:

è da più parti emerso ? e se ne ricevette conferma già a far tempo dalle audizioni svolte presso l'Ufficio di presidenza della 7ª Commissione permanente del Senato in data 24 aprile 2014 ? che, nelle Regioni ove si è proceduto alla stipula della convenzione Consip, sono state notevoli le criticità riscontrate;

la politica legata alle convenzioni Consip si è tradotta e continua a tradursi nell'adozione di soluzioni tanto complesse quanto inefficaci che hanno fruttato solo lo sperpero delle risorse pubbliche e l'aumento della precarizzazione, sia per il personale ATA sia per i lavoratori socialmente utili che avrebbero dovuto essere stabilizzati in loro vece;

il MoVimento 5 Stelle ha ripetutamente evidenziato e denunciato lo stato di totale incertezza che grava sui servizi di pulizia e ausiliari destinati alle scuole, nella fattispecie osservando che:

1) non sono stati raggiunti gli obiettivi previsti in termini di maggiore efficienza e di economia di gestione;

2) in conseguenza della situazione venutasi a determinare, sono stati esternalizzati i contratti al solo scopo di ridurre gli organici del personale ATA ? già falciati con rivisitazione al ribasso dell'organico a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (stabilità 2015), articolo 1, comma 334 ? e dei collaboratori scolastici, appaltando al massimo ribasso le pulizie a cooperative che retribuiscono a ore e con salari irrisori i propri dipendenti;

3) le esternalizzazioni non hanno prodotto alcun risparmio: comporta infatti maggiori oneri l'appalto, spesso o quasi sempre finalizzato a produrre utili d'impresa per le solite cooperative legate alle obsolete dinamiche del sistema dei partiti, rispetto all'assunzione a tempo indeterminato del personale e dei collaboratori scolastici necessari per far funzionare il servizio:

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconsiderare il sistema basato sulle convenzioni Consip, e più in generale su meccanismi e procedure di esternalizzazione, e nello stesso tempo di potenziare l'organico del personale collaboratore scolastico a garanzia della funzionalità e di un migliore espletamento del servizio.

G/2299/3/7

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca norme finalizzate a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione degli interventi sino alla data del 30 novembre 2016, autorizzando una spesa pari a 64 milioni di euro nell'anno 2016;

l'articolo 3 ribadisce che al relativo onere, determinato nel limite massimo di 64 milioni di euro complessivi per l'anno 2016, si provvede:

a) per euro 15 milioni mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69;

b) per euro 49 milioni mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni

scolastiche di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2016;

considerato che:

dal punto di vista della copertura finanziaria degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, posto che essa opererebbe in parte a carico delle risorse previste dagli stanziamenti predisposti in bilancio ai sensi della legislazione vigente, si ricorda che l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 ha previsto che le istituzioni scolastiche acquistino i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire il 25 per cento dei posti di collaboratore scolastico che sono accantonati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009;

dal 2015 le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di 49,8 milioni di euro. Inoltre, le risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 erano destinate al «servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici», mentre gli interventi in esame secondo la relazione illustrativa attengono ad attività di manutenzione ordinaria quale tinteggiatura, riparazioni/sostituzioni di mobili, infissi, impianti, per cui sembrerebbe trattarsi di attività differenti da quelle dei collaboratori scolastici come richiesto dalla norma citata;

come giustamente rilevato dal Servizio di bilancio del Senato, con riferimento alla copertura finanziaria di cui alla lettera *a*), in presenza di nuovi o maggiori oneri di spesa, la vigente disciplina prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, stabilisce espressamente, alle lettere *a) c)*, le sole modalità ammesse a compensazione in sede di decisione legislativa, restando invece precluse modalità che determinano il riutilizzo di economie, peraltro in via di formazione nell'esercizio in corso, a valere di stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente, che costituiscono invece il tratto peculiare delle variazioni effettuabili in sede di legge di assestamento del bilancio;

in relazione alle variazioni contabili intervenute, ai sensi della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 citato, la Relazione tecnica del Governo non fornisce le esatte coordinate «contabili» all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'esatta individuazione degli stanziamenti di spesa utilizzati a copertura dell'intervento recato dall'articolo 1 del decreto-legge riferito alle spese di pulizia; infatti viene stabilito un parziale utilizzo di economie di spesa sebbene l'unica soluzione percorribile, in coerenza con le regole fissate dalla legge di contabilità, è la formale riduzione della relativa autorizzazione di spesa interessata, a fronte del nuovo onere individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame;

impegna il Governo:

a reperire l'ammontare adeguato di risorse necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria delle scuole chiarendo altresì le ragioni per le quali si trovino in bilancio risorse insufficienti rispetto a interventi di manutenzione ordinaria, tali da costituire una copertura parziale degli interventi recati dal decreto-legge in esame;

a indicare opportunamente le voci di bilancio, ovvero i capitoli di spesa, che saranno effettivamente interessate dall'utilizzo delle risorse ai fini in esame (ovvero il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche), fornendo altresì rassicurazioni in merito alle disponibilità ivi esistenti a tal fine, nell'ambito della dotazione iscritta in bilancio per il 2016, in corrispondenza alla quota di onere di cui la norma del decreto-legge in esame dispone la copertura;

a fornire adeguate conferme circa il reale ammontare e la relativa adeguatezza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente a valere sui capitali destinati al funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca distintamente per cicli di istruzione (capitoli nn. 1194, 1195, 1196, 1204) e, in particolare, per quanto concerne gli stanziamenti ivi previsti nei piani gestionali a copertura dei fabbisogni di spesa

riconducibili alle cosiddette supplenze brevi;

a garantire adeguate risorse al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, a fronte delle riduzioni sullo stesso operate ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3, anche al fine di far fronte ai fabbisogni previsti per la restante parte dell'anno, nonché l'esistenza sul medesimo Fondo delle necessarie disponibilità libere da impegni perfezionati o in via di perfezionamento.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto degli edifici scolastici entro il 30 settembre 2016 è predisposto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, il Piano nazionale per la bonifica dell'amianto nelle scuole, per il censimento, la bonifica e lo smaltimento dei materiali contaminati rinvenuti negli edifici scolastici.

1-ter. Al fine di consentire l'avvio degli interventi di bonifica relativi Piano nazionale di cui al comma 1-bis, entro il 30 giugno 2016 l'Anagrafe dell'edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, viene completata e aggiornata attraverso i dati relativi alla presenza di amianto negli edifici scolastici del territorio nazionale. I dati vengono contestualmente resi pubblici sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter per una spesa massima di 150 milioni di euro nel 2016 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante il comma 2-bis dell'articolo 3».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato».

1.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017 e 1,5 miliardi di euro per il 2018. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-quater e 8-quinquies, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'onere dall'articolo 1, comma 1-bis, valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

1.3

[CENTINAIO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei territori ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di assicurare l'effettuazione dei servizi di pulizia e ausiliari procedono all'assunzione del personale necessario attingendo alle vigenti graduatorie di cui al profilo di assistente tecnico e ausiliario (personale ATA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

1.4

CENTINAIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di evitare che gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari riducano l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano detti servizi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina definitivamente la materia, senza riduzione dell'organico del personale ausiliario».

1.5

CENTINAIO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.6

LA RELATRICE

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2, è inserito infine il seguente periodo: "Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta";».

1.7

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE.PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE.CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.

2-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al comma 2-quater.

2-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter valutati in una spesa massima di 300 milioni di euro nel 2016 e 463 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante il comma 2-bis dell'articolo 3.».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 918 le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "18,5 per cento";
- b) al comma 919 le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6,5 per cento"».

1.8

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE.PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE.CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 95, quinto periodo, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo le parole: "posti per il potenziamento" aggiungere le seguenti: "anche presso la scuola dell'infanzia".

2-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma per una spesa massima di 150 milioni di euro nel 2016 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis, della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato».

1.9

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE.PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE.CRISTOFARO,

CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I commi da 95 a 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono sostituiti dai seguenti:

95. A partire dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

96. In sede di prima attuazione, ai fini del precedente comma, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2016 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del Sud.

97. Le assunzioni saranno effettuate in base ai decreti legislativi attualmente vigenti.

98. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un tirocinio formativo attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

99. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di tirocinio formativo attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

100. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

101. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis All'onere derivante dall'articolo 1, comma 2-bis, valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»

1.10

SAGGESE, ROMANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 108, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "Successivamente, i docenti ai cui al comma 96, lettera", sono inserite le seguenti: "a) e lettera" e dopo le parole: "partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli

ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale", sono inserite le seguenti: "priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso"».

1.11

[SAGGESE, ROMANO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 108, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera", sono inserite le seguenti: "a) e lettera "».

1.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente
per l'anno scolastico 2016/2017)*

1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.

2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validità delle graduatorie, se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma 01, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.»

1.0.2

[FAUSTO GUILHERME LONGO, BUEMI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia)

1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale del 25 settembre 2012, n. 75, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle Regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna Regione del 50 per cento dei posti riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e comunque nel limite massimo della percentuale, rispetto ai posti disponibili per ciascuna Regione, individuata con il decreto di cui al comma 2.

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del precedente comma 1.

3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1, sono definitivamente

espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.

4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, sono soppresse.

1.0.3

[SOLLO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Graduatorie scuola dell'infanzia)

1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4a serie speciale 25 settembre 2012, n. 75, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, a domanda, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del'1994 e nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento, dei posti riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.

3. I soggetti che non accettano la eventuale proposta di assunzione di cui al comma 1, sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento».

1.0.4

[BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

1. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "Dall'anno scolastico 2017/2018».

1.0.5

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017" e le parole: "2014/2015"

sono sostituite dalle seguenti: "2015/2016";

b) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui all'articolo 1, comma 69, della presente legge".

1.0.6

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015", sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016".

1.0.7

LA RELATRICE

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Programma straordinario di reclutamento dell'INVALSI)

1. Al fine di consentire all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) di realizzare i compiti che gli sono assegnati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, con particolare riferimento alle azioni prioritarie di cui all'articolo 1, comma 144, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo stesso Istituto è autorizzato ad avviare un programma straordinario di reclutamento in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali previsti all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il programma straordinario di reclutamento di cui al comma 1 prevede la copertura di tutti i posti previsti dalla dotazione organica, corrispondente al fabbisogno di personale deliberato nel piano triennale di attività 2016-2018 dell'INVALSI, che siano già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 2,365 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni».

1.0.8

LA RELATRICE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

1. All'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), le parole: "la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi" sono sostituite dalle seguenti: "la definizione dei bisogni educativi standard";

b) il numero 3) è soppresso».

1.0.9

[GIRO](#), [MARIN](#), [CERONI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni per la salvaguardia dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali a posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia)

1. Il termine di cui al comma 180, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è prorogato fino a ventiquattro mesi per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della predetta legge. Inoltre, al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è conseguentemente prorogata la validità, fino ad esaurimento, delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia predetto, per l'assunzione dei soggetti ivi inseriti. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.10

[GIRO](#), [MARIN](#), [CERONI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni per garantire la funzionalità del sistema di mobilità, anche temporanea, del personale docente della scuola)

1. Limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, al fine di garantire adeguatamente l'assistenza ai familiari disabili e la vicinanza con il nucleo familiare, è prioritariamente consentita, in via straordinaria, nell'ambito delle ordinarie procedure di mobilità, e prima del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico dell'autonomia, comprensivi dei posti e degli spezzoni dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della scuola e/o istituto di assegnazione. L'opzione di cui al precedente periodo può essere esercitata anche su spezzoni diversi di posto, compatibili tra loro, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.

2. Allo scopo di garantire la regolarità e la correttezza dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale docente, per l'anno scolastico 2016/2017, nell'ambito del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in ogni fase del procedimento di trasferimento e assegnazione della sede definitiva, ai soggetti assunti in seguito al superamento del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, è riconosciuta assoluta priorità, allo scopo di ottenere l'assegnazione della sede nell'ambito della regione nella quale sono risultati vincitori del predetto concorso.

3. Limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che non abbiano ottenuto il trasferimento nell'ambito del piano straordinario di mobilità di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.11

[GIRO](#), [MARIN](#), [CERONI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per il conferimento di incarichi di supplenza)

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "A decorrere dal 1° settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n. 2".

2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 131, è aggiunto il seguente comma:

"131-*bis*. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui alla lettera *b)*;

b) a ciascuno degli ambiti territoriali di cui al comma 66, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza, corrisponde:

i. una graduatoria di ambito di prima fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;

ii. una graduatoria di ambito riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione;

iii. relativamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado, una graduatoria di ambito di seconda fascia, ad esaurimento, riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di terza fascia;

c) ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie di ambito ricomprese nella stessa provincia per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, nei casi di cui alla lettera *b)* sub *iii.*, del titolo di studio;

d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di ambito di prima fascia e nella graduatoria di ambito per il sostegno di cui alla lettera *a)* possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso presso istituzioni scolastiche non ricomprese nella provincia della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza, in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera *a)* e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera *b)*, sub *iii.*;

e) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui alla lettera *a)*;

f) in prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e sono altresì ricostituite ogni triennio;

g) nelle more degli aggiornamenti di cui alla lettera *f)*, entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)* sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia e con priorità sugli aspiranti collocati in seconda fascia;

h) la sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato deponimento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui alla lettera *b)*, sub *iii.*, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui alla lettera *b)* sub *ii* e sub *iii* una volta acquisiti i relativi titoli"».

1.0.12

[GIRO](#), [MARIN](#), [CERONI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per il conferimento di incarichi di supplenza)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 131, è aggiunto il seguente comma:

"131-bis. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui alla lettera *b)*;

b) a ciascuno degli ambiti territoriali di cui al comma 66, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza, corrisponde:

i. una graduatoria di ambito di prima fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;

ii. una graduatoria di ambito riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione;

iii. relativamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado, una graduatoria di ambito di seconda fascia, ad esaurimento, riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di III fascia;

c) ciascun aspirante, può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie di ambito ricomprese nella stessa provincia per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, nei casi di cui alla lettera *b)* sub *iii.*, del titolo di studio;

d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di ambito di I fascia e nella graduatoria di ambito per il sostegno cui alla lettera *a)* possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso presso istituzioni scolastiche non ricomprese nella provincia della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza, in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera *a)* e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera *b)*, sub *iii.*;

e) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui alla lettera *a)*;

f) in prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e sono altresì ricostituite ogni triennio;

g) nelle more degli aggiornamenti di cui alla lettera *f)*, entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)* sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia e con priorità sugli aspiranti collocati in seconda fascia;

h) la sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato deponnamento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui alla lettera *b)*, sub *iii.*, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui alla lettera *b)* sub *ii* e sub *iii* una volta acquisiti i relativi titoli».

1.0.13

[GIRO](#), [MARIN](#), [CERONI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di limite dei contratti a tempo determinato
su posti vacanti e disponibili)*

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015 n. 107, le parole: "A decorrere dal 1° settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n. 2"».

1.0.14

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di limite dei contratti a tempo determinato)

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "A decorrere dal 1° settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° settembre 2018"».

1.0.15

[LIUZZI](#), [AMORUSO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tirocinio formativo attivo)

1. All'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "di concorso 77/A," sono inserite le seguenti: "il tirocinio formativo attivo (TFA) ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249"».

1.0.16

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Graduatorie di circolo e di istituto)

1. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "2016/2017" sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021"».

1.0.17

[CONTE](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mensa del personale scolastico statale)

1. A partire dall'anno scolastico 2016-2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.».

Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, valutati in 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre, 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.18

[BUEMI](#), [ROMANO](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ORELLANA](#),
[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per garantire la continuità delle funzioni)

1. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti

scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4a serie speciale ? n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato almeno una prova d'esame e abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.19

[SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [ROMANO](#), [BUEMI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per garantire la continuità delle funzioni)

1. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4 serie speciale ? n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.20

[FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di partecipazione
alla mobilità interprovinciale)*

1. I docenti assunti da graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami nell'anno 2015/2016 secondo il piano straordinario di assunzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, lettere b) e c) della legge 13 luglio 2015, n. 107, partecipano alla mobilità interprovinciale con precedenza rispetto ai soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente (GaE) e sono loro riservati nella regione del concorso il 50 per cento dei posti in organico potenziato, di cui alla Tabella 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, assegnati seguendo l'ordine della graduatoria di merito.».

1.0.21

[CONTE](#), [VICECONTE](#), [DALLA TOR](#), [MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Funzionalità uffici scolastici)

1. All'articolo 1, comma 134, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 le parole: "non si applicano nell'anno scolastico 2015/2016", sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano nell'anno scolastico 2016/2017".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad 12 milioni di euro nell'anno 2016 e a 25,1 milioni di euro nell'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2016 e 2017».

1.0.22

[ALBANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Funzionalità uffici scolastici)

1. All'articolo 1, comma 134, della legge 13 luglio 2015 n. 107 le parole: "non si applicano nell'anno scolastico 2015/2016", sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano nell'anno scolastico 2016/2017"».

Art. 2

2.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A partire dall'anno 2016 è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché di professori di prima e seconda fascia anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2015, n. 66».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, si provvede:

a) per gli anni 2016, 2017 e 2018 e per una quota pari a 270 milioni di euro con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter;

b) per la quota parte rimanente, per i medesimi anni e per gli anni a decorrere dal 2019, con parte dei risparmi derivanti dal comma 2-quater del presente articolo.

2-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.

2-quater. All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "24 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento"».

2.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A partire dall'anno 2016 è consentito, nel limite massimo di spesa di 1,2 miliardi di euro annui, procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di professori di prima e seconda fascia, anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2015, n. 66».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, si provvede mediante quota parte dei risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».

2.3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 918 le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "18,5 per cento";

b) al comma 919 le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6,5 per cento";

2-ter. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è soppresso».

2.4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2016, di 540 milioni di euro per l'anno 2017, di 840 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016, a 540 milioni di euro per l'anno 2017, a 840 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».

2.5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero che hanno usufruito o sono titolari di contratti di cui alla lettera a), ovvero, sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse *post*-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri"».

2.6

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero che hanno usufruito o sono titolari di contratti di cui alla lettera a), ovvero, sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse *post*-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri"».

2.7

[PAGLIARI](#), [CUOMO](#), [DALLA ZUANNA](#), [LUCHERINI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRÙ](#), [PUPPATO](#),
[RICCHIUTI](#), [VALENTINI](#), [SCALIA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Le scuole di specializzazione in ambito giuridico istituite ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, attive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, proseguono la loro attività fino al riordino dei percorsi formativi universitari nell'area delle Scienze giuridiche».

2.8

CONTE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. È assegnato un contributo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016 a favore del Consorzio internazionale di astrofisica relativistica (ICRA), riconosciuto con decreto ministeriale 22 novembre 1991, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1992 con sede in Pescara, membro fondatore dell'ICRANet e membro fondatore e coordinatore della Scuola di dottorato internazionale congiunto europeo in astrofisica relativistica IRAP-PhD, operativa fin dal 2002, le cui attività sono complementari a quelle della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI)».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e comma 4-bis»;*
- b) *sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «3 milioni».*

2.9

CONTE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per garantire il migliore espletamento di tutte le attività complementari alla *mission* della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), a decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 febbraio 2005, n. 31, in favore del *Network* internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANet è incrementata di 1 milione di euro.

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

2.10

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a decorrere dal 2016, di 20 milioni di euro da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 172, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2, aggiungere, in fine, le parole: «e progetti di ricerca di interesse nazionale» e all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante riduzione di 20 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

2.11

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga alla previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è emanato un bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca

scientifico e tecnologico da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove è necessario previo loro adattamento. Al bando possono partecipare università ed enti pubblici di ricerca. Il progetto esecutivo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è successivamente sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'Istituto italiano di tecnologia (IIT).».

2.0.1

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Status giuridico dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente viene soppresso, per i soli ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e relative applicazioni.

2. Parimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dell'articolo 21 del CCNL AFAM 2002-2005 e dell'articolo 12 del CCNL AFAM 2006-2009, l'attività di ricerca connessa alla funzione docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica verrà favorita e semplificata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre il 31 luglio 2016, anche in riferimento all'inquadramento nel sistema pubblicistico del personale docente di dette istituzioni. Conseguentemente, viene soppresso il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.0.2

[CONTE](#), [VICECONTE](#), [DALLA TOR](#), [MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Status giuridico di ricercatori e tecnologi e del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2016, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente viene soppresso, per i soli ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e relative applicazioni.

2. Parimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dell'articolo 21 del CCNL AFAM 2002-2005 e dell'articolo 12 del CCNL AFAM- 2006-2009, l'attività di ricerca connessa alla funzione docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica verrà favorita e semplificata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre il 31 luglio 2016, anche in riferimento all'inquadramento nel sistema pubblicistico del personale docente di dette istituzioni. Conseguentemente, viene soppresso il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del legge 23 agosto 1998 n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

3. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali trattamenti economici più favorevoli derivanti dal nuovo inquadramento sono mantenuti come assegni "*ad personam*" riassorbibili».

2.0.3

[BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2^{bis}.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente viene soppresso il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.0.4

[BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale)

1. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quadriennio 2016-2019 da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 172, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente l'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».

2.0.5

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributo a favore dell'Istituto nazionale di astrofisica)

1. Al fine di garantire il mantenimento di infrastrutture a valenza internazionale di cui l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è proprietario o comproprietario, quali il *Large Binocular Telescope* in Arizona (LBT), il Telescopio nazionale Galileo alle Canarie (TNG), e la rete delle antenne VLBI di cui fa anche parte anche il nuovo radiotelescopio della Sardegna SRT, e di consentire alla comunità scientifica italiana e alla comunità internazionale la continuità dell'utilizzo, organico e sistematico di queste *facility*, nonché di consentire il proseguimento della partecipazione dell'Italia al progetto internazionale E-ELT ? *European Extremely Large Telescope* è assegnato all'INAF un contributo annuale di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

2.0.6

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 984, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo le parole: "iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento", sono sostituite dalle seguenti: "iscritti ai corsi secondo il precedente ordinamento";
- 2) al primo periodo le parole: "nel limite complessivo di 15 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 30 milioni di euro";
- 3) al secondo periodo le parole: "codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto", sono sostituite dalle seguenti: "codice fiscale e corso cui lo studente è iscritto».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 991 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso. Per la quota parte rimanente, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.7

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esaurimento graduatorie personale docente AFAM e progressione di carriera del personale docente di seconda fascia)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dal seguente:

"2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca."

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire il passaggio alla prima fascia, mediante concorso riservato per titoli, dei docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto a tempo indeterminato nella seconda fascia, con almeno otto anni di servizio di ruolo nella medesima disciplina, riserva annualmente una quota dei posti di insegnamento vacanti e disponibili non superiore al 50 per cento per le Accademie di belle arti e al 20 per cento per i Conservatori di musica e per le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Le restanti quote si intendono assegnate alle assunzioni a tempo indeterminato del personale incluso nelle graduatorie nazionali vigenti.

3. La quota dei posti vacanti e disponibili delle Accademie di belle arti di cui al comma 2 si intende riferita esclusivamente alle cattedre di prima fascia relative agli insegnamenti articolati in due fasce. Per le altre istituzioni la quota si intende riferita alle cattedre degli insegnamenti del corrispondente settore disciplinare.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si definiscono le modalità di svolgimento delle procedure di cui al comma 2. Tali modalità non possono dare luogo a soppressioni di cattedre uniche.

5. I posti resisi vacanti a seguito delle progressioni di carriera di cui al comma 2 nelle Accademie di belle arti sono contestualmente messi a disposizione per gli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato del personale docente avente titolo incluso nelle graduatorie nazionali della seconda fascia e, in subordine, del personale docente incluso nelle graduatorie nazionali delle corrispondenti discipline della prima fascia che ne facciano richiesta».

2.0.8

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità del sistema
dei collegi universitari di merito)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, inserire il seguente:

"3-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, i collegi universitari non ancora riconosciuti possono chiedere il riconoscimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data del 1° giugno 2016. Il Ministero, valutato il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, concede o nega il riconoscimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. La valutazione è effettuata da apposita commissione ministeriale nominata dal Direttore generale della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, che la presiede. Il riconoscimento eventualmente concesso secondo le modalità di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 3».

2.0.9

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Disposizioni per l'attivazione di dottorati di ricerca ad alta qualificazione per la semplificazione del
sistema di relativo accreditamento)*

1. A decorrere dall'anno 2016 e per il massimo di un triennio, nelle more della riforma del sistema dell'accesso alla carriera accademica, le Università statali o non statali, che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, 1 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nell'ambito delle risorse di bilancio stanziata da ciascun ateneo per i corsi di dottorato di ricerca, possono procedere all'attivazione di cicli di dottorati di ricerca, anche in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 e, in particolare, ai requisiti di cui all'articolo 4 del medesimo

decreto, che riguardino tematiche di alto contenuto innovativo e valore scientifico-sperimentale. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati analiticamente i requisiti per l'individuazione dell'innovatività e sperimentali dei progetti di dottorato, da svolgersi anche in convenzione con atenei esteri.

2. A decorrere dall'anno 2016, nelle more della riforma del sistema dell'accesso alla carriera accademica, le sole università non statali, che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e che non ricevano i contributi statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, possono procedere all'attivazione di cicli di dottorati di ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata all'uopo da ciascun ateneo, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 e, in particolare, anche ai requisiti di cui all'articolo 4, del medesimo decreto. Con decreto, avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la procedura, in forma semplificata, per l'accreditamento dei corsi da istituirsi ai sensi del presente comma.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.10

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 2

*(Disposizioni per il proseguimento dell'attività
dei ricercatori a tempo determinato)*

1. Nelle more della riforma del sistema di reclutamento dei ricercatori, a decorrere dall'anno 2016, le università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono attribuire a coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

2. Nelle more della riforma del sistema di reclutamento dei ricercatori, a decorrere dall'anno 2016, le università possono attribuire a coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore non confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.11

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni per la valorizzazione dei ricercatori a tempo indeterminato)

1. Allo scopo di valorizzare l'attività accademica e di ricerca svolte dai ricercatori a tempo indeterminato e nelle more della riforma del reclutamento dei ricercatori, all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il

comma 13-*bis* sono inseriti i seguenti commi:

«13-*ter*. A decorrere dall'anno 2016, le sole università che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nell'ambito delle risorse di bilancio d'ateneo finalizzate al reclutamento dei professori universitari, previo giudizio di idoneità per l'attribuzione del titolo di professore di seconda fascia secondo la procedura di cui al seguente comma, possono procedere alla chiamata di professori di seconda fascia in deroga alle modalità stabilite dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da *turn over*. L'ammissione al giudizio di idoneità di cui al precedente periodo è riservata a soggetti, in forza presso l'università che promuove lo stesso giudizio di idoneità, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) titolo di professore aggregato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ai sensi del decreto del Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) titolarità di corsi di insegnamento universitari, presso università statali o equiparate, per almeno sei negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione al giudizio di idoneità.

13-*quater*. Il giudizio di idoneità di cui al precedente comma, finalizzato alla chiamata di cui al comma successivo, viene promosso con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento, con il quale viene nominata una commissione composta da cinque professori di prima e seconda fascia, di cui almeno tre professori di prima fascia, anche fuori ruolo, afferenti al macro settore concorsuale relativo al giudizio di idoneità. Può far parte della commissione un docente appartenente all'università che promuove il procedimento di idoneità di cui al comma precedente. La commissione attribuisce il giudizio di idoneità di professore di seconda fascia valutando le pubblicazioni scientifiche, i curricula e l'attività didattica e di ricerca degli studiosi ammessi al procedimento di idoneità.

13-*quinquies*. La proposta di chiamata nel ruolo di professore associato degli idonei di cui al comma precedente è formulata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia del Dipartimento ed approvata e resa esecutiva da parte dei competenti organi dell'università.

13-*sexies*. I professori di seconda fascia chiamati ai sensi del comma 13-*quinquies*, sono immessi ed inquadrati nei ruoli dei professori associati.

13-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi da 13-*ter* a 13-*sexies* non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.12

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

*(Disposizioni per garantire la funzionalità accademica
delle scuole di servizio sociale)*

1. Allo scopo di garantire la funzionalità accademica delle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale Sicilia 13 agosto 1979, n. 200, nelle more di una riforma nella formazione accademica nell'ambito dell'assistenza sociale, nei soli casi in cui esse costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a distanza, o di didattica integrata, di corsi di laurea in servizio sociale triennale e corsi di laurea magistrale, in convenzione con le università statali o non statali i docenti reclutati a tempo pieno ai sensi all'articolo 4 della legge regionale n. 200 del 1979, sono considerati come docenti ai fini dei requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. In ogni caso, per un periodo di tre anni a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'eliminazione del blocco del *turn over* delle assunzioni nell'università, i requisiti per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi in convenzione con le predette scuole sono ulteriormente ridotti di un terzo rispetto ai parametri ministeriali già previsti.

2. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.13

DI GIORGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Scuole di specializzazione non mediche)

1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401».

Art. 3

3.1

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire lettera a) con la seguente:

«a) per 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «mediante parziale utilizzo delle economie» con le seguenti: «mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa».

3.3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «per il funzionamento» sino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2015 n. 190».

3.4

TOCCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante una riduzione di 3 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

3.5

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 2, sostituire le parole da: «quanto a 2 milioni di euro» sino alla fine del comma con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.6

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Al comma 2, sostituire le parole da: «quanto a 2 milioni di euro» sino alla fine del comma con le seguenti: «quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 268 (pom.) del 20/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCLEDÌ 20 APRILE 2016
268ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 4\)](#) *Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso*

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale si delineano alcune strategie di azione, anche con riferimento a provvedimenti all'esame della Commissione.

Il senatore [MARTINI](#) (PD) ricorda che per il comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si è avviato un percorso volto a sbloccare l'*iter* dei disegni di legge nn. 322 e abbinati, collegando il tema della statizzazione degli *ex* istituti musicali pareggiati al riassetto del sistema. Coglie pertanto l'occasione per chiedere alla relatrice di inserire nel parere un richiamo al Governo affinché siano previste adeguate risorse al fine di realizzare detto percorso di statizzazione.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) si dichiara disponibile ad inserire un'osservazione aggiuntiva

sull'AFAM e riformula conseguentemente lo schema di parere.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) il quale, pur giudicando condivisibili le osservazioni inserite, esprime perplessità rispetto all'osservazione n. 2, tenuto conto che la richiesta di prevedere adeguati stanziamenti per l'attuazione della "Buona scuola" rischia di essere nei fatti vanificata dall'assenza di quantificazioni, a partire dal Documento di economia e finanza (DEF). Lamenta peraltro che la Commissione non abbia alcuna contezza dello stato di avanzamento delle deleghe contenute nella legge n. 107 del 2015, con particolare riferimento ai servizi educativi e alla prima infanzia.

In merito all'osservazione n. 3, ricorda che il disegno di legge n. [1873](#) è da tempo bloccato in Commissione. Pur apprezzando che sia esplicitamente inserito tale provvedimento, avrebbe preferito un intervento più concreto.

Quanto all'università e la ricerca, richiama la posizione della Commissione europea secondo cui la spesa italiana per l'istruzione terziaria è fra le più basse ed è diminuito il numero dei docenti di ruolo, che si collega altresì all'invecchiamento dei docenti e al blocco del *turn over*. Stigmatizza pertanto che tali temi non siano stati affrontati, tanto più che il piano di assunzioni è insufficiente per colmare il *gap* finora registrato. Manca perciò a suo giudizio una politica della ricerca e di rilancio del settore.

Richiama altresì le debolezze strutturali della ricerca, evidenziate anche dalla Commissione europea, tra cui la scarsa cooperazione tra università e imprese e la cosiddetta fuga dei cervelli, che non vengono prese in considerazione dallo schema di parere né tanto meno dal DEF. Deplora altresì che il Programma nazionale della ricerca (PNR) non sia ancora ultimato e si augura che le risorse invocate nel Documento siano davvero messe a bilancio.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) apprezza che nello schema di parere siano stati inseriti validi spunti, tra cui l'eventuale stralcio delle disposizioni sullo spettacolo dal disegno di legge n. 2287, in modo da consentirne una trattazione più approfondita. Condivide altresì l'osservazione sulla cittadinanza digitale, che è un aspetto a suo avviso ben più pregnante rispetto alla mera digitalizzazione.

Stigmatizza tuttavia che il Documento non stanzi le opportune risorse né inserisce una valutazione sulle iniziative avviate. Si interroga infatti sulle reali modalità di realizzazione dell'alternanza scuola/lavoro nei licei, ravvisando altresì una certa opacità in merito all'attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 107 del 2015. Per tali ragioni, dichiara il voto contrario del suo schieramento.

La senatrice [PUGLISI](#) (*PD*) ringrazia la relattrice per aver saputo valorizzare diversi argomenti in corso di esame. Invita pertanto a tener conto che si è registrato un positivo cambiamento di tendenza dal punto di vista dell'incremento di risorse per scuola, università e ricerca. Dichiara quindi il voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*), pur rilevando a sua volta alcune criticità, concorda con le considerazioni della senatrice Puglisi circa l'inversione di tendenza realizzata negli ultimi anni. Manifesta perciò soddisfazione per l'incremento di risorse che, sebbene non esaustive, hanno dato avvio ad un proficuo processo. Dichiara dunque il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [MARIN](#) (*FI-PdL XVII*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, lamenta l'assenza di risposte concrete per i settori di competenza, dato che i provvedimenti citati nel DEF restano a suo giudizio parziali.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni, come

riformulato, pubblicato in allegato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 286)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore Conte aveva illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, su cui erano state avanzate richieste di modifica.

Il relatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) si dichiara disponibile ad accogliere il suggerimento del Presidente con riferimento all'osservazione n. 1.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), nel preannunciare un orientamento contrario sullo schema di parere, ritiene che il provvedimento tradisca le intenzioni del Governo di voler realmente premiare gli enti che hanno una ricerca migliore. Lamenta infatti che, nel confronto tra le assegnazioni premiali del 2014 e quelle per gli anni precedenti, si registri un taglio di circa il 19 per cento, distribuito in maniera del tutto difforme tra i diversi enti.

Deplora infatti il taglio del 37 per cento del finanziamento premiale per l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), nonostante abbia avuto una *performance* migliore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito della Valutazione della qualità della ricerca (VQR). A tale ultimo riferimento, ritiene che la VQR stessa sia sbagliata, in quanto non prende in considerazione l'attività strumentale di alcuni enti come ad esempio l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) condizionandone pertanto il contributo in sede premiale.

La senatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) ravvisa in effetti una certa penalizzazione proprio dell'INAF, per cui chiede al relatore di inserire un richiamo nello schema di parere.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA suggerisce di riferirsi in termini generali nello schema di parere senza citare alcun ente specifico.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) ritiene assai grave che il Governo non sappia affrontare la questione. Reputa peraltro sbagliato il riparto, nonostante le reiterate denunce avanzate dalla Commissione affinché fosse modificato, tanto che emerge un incremento della discrezionalità, pur essendo stati emanati nuovi criteri.

Il senatore [MARIN](#) (*FI-PdL XVII*), nel ritenere che la valorizzazione del merito sia un'esigenza

condivisa da tutte le forze politiche, manifesta una certa insoddisfazione sull'attuazione dei meccanismi premiali previsti dall'atto in titolo. Quanto a situazioni di specifici enti, ritiene che sarebbe stato necessario un maggiore approfondimento in un'ottica di trasparenza.

Il senatore [TOCCI](#) (PD) afferma che il meccanismo previsto dall'atto in titolo non è affatto premiale né segue alcuna logica. Affinché si realizzi un sistema concorrenziale, occorre a suo avviso una omogeneità scientifica tra gli enti oggetto di valutazione. Lamenta invece che in questo caso il campo degli enti sia stato definito in via amministrativa sulla base dell'appartenenza ad un medesimo Fondo, producendo così risultati arbitrari. Nel reputare irrazionale la struttura stessa del Fondo, puntualizza che i bandi per i progetti dovrebbero riguardare i ricercatori appartenenti ai medesimi settori di ricerca, mentre nel provvedimento in esame è stato avviato un bando tra enti diversi che non sono a suo giudizio confrontabili.

Il riparto rischia dunque di essere il risultato di una contrattazione tra i presidenti dei singoli enti di ricerca ed il Ministero. Ciò reca a suo giudizio un'offesa anche al lavoro parlamentare, tenuto conto che da più anni si sollevano analoghe obiezioni. Invoca dunque una discussione a monte su come modificare le regole, evitando la gestione arbitraria di fondi pubblici.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) preannuncia un voto contrario sullo schema di parere, affermando che il provvedimento rappresenta una sconfitta per la Commissione, la quale finisce solo per ratificare gli atti dell'Esecutivo.

In una breve interlocuzione il sottosegretario Angela D'ONGHIA puntualizza di non voler affatto sottovalutare la situazione dell'INAF.

Il relatore [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)), alla luce delle sollecitazioni avanzate, riformula lo schema di parere inserendo il suggerimento della senatrice Di Giorgi e trasformando tutte le osservazioni in condizioni.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che intende sottoporre formalmente al Ministro i contenuti di tale discussione, al fine di promuovere una riflessione comune per le future attribuzioni dei fondi premiali, data la generale insoddisfazione per le procedure finora seguite.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni, come riformulato, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti presentati e pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri, rende noto che il disegno di legge è stato calendarizzato in Assemblea a partire dalla settimana prossima e che domani alle ore 12 è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti in quella sede. Comunica poi le seguenti aggiunte di firma: la senatrice Saggese all'emendamento 1.0.3, il senatore Filippi all'emendamento 1.0.19, il senatore Giuseppe Esposito agli emendamenti 1.0.17, 1.0.21, 2.8, 2.9 e 2.0.2, il senatore Conte agli emendamenti 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11 e 2.0.12.

Segnala peraltro che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti, che sarà necessario per il prosieguo dell'esame. Comunica altresì che le improponibilità per estraneità di materia saranno rese nella seduta di martedì prossimo.

Quanto alla possibilità di subemendare gli emendamenti della relatrice, nel precisare che si tratta di emendamenti presentati nei termini, non ritiene che essi abbiano un contenuto così innovativo da giustificare ulteriore attività emendativa.

Propone peraltro fin d'ora di prevedere sedute martedì 26 aprile, tanto di pomeriggio quanto la sera, nonché mercoledì 27 aprile, sia alle 8,30 che alle 14,30, onde concludere i lavori in tempo per l'esame in Assemblea.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) lamenta che il provvedimento sia stato calendarizzato in Aula prima che fosse concluso l'esame in Commissione. Rileva peraltro con disappunto che in molti casi l'esame in prima lettura di disegni di legge di conversione di decreti-legge si è protratto oltre 30 giorni, fino ad un voto di fiducia voluto dall'Esecutivo, non consentendo così l'esame degli emendamenti in Assemblea.

Segnala altresì che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha manifestato un parere contrario rispetto alla proroga degli appalti dei servizi di pulizia delle scuole, che avvengono senza una gara. Dopo aver precisato che se ci fosse una vera gara la ditta aggiudicatrice dovrebbe assumere i lavoratori delle ditte esistenti, non ponendosi così alcun problema occupazionale, sollecita una presa di posizione del Governo su tale questione che giustificerebbe piuttosto un rallentamento e non un'accelerazione dei tempi di esame.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), dopo aver ricordato con preoccupazione la multa comminata dall'Antitrust nei confronti delle ditte che gestiscono i servizi di pulizia delle scuole, si interroga sulla opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, onde consentire al Governo di sanare definitivamente la situazione.

Ritiene altresì necessario tenere in adeguata considerazione la posizione dell'ANAC. Ribadisce infine la necessità di fissare un termine per i subemendamenti alle proposte emendative della relatrice, che trattano temi a suo avviso rilevanti e innovativi.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) considera singolare il modo con cui si sta procedendo nell'esame del disegno di legge in titolo, tanto più che non è ancora ben chiaro quali siano gli emendamenti proponibili. Chiede a sua volta che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente anzitutto che la calendarizzazione in Aula a partire dalla settimana

prossima consente a ciascuna Camera di disporre di un periodo di 30 giorni per l'esame del decreto-legge. Quanto all'eventualità che venga apposta la questione di fiducia, ritiene che la mole di emendamenti sia tale da consentire un esame approfondito su ogni singola questione e dunque non occorrerebbe a suo avviso il ricorso allo strumento della fiducia.

Accogliendo le richieste avanzate, propone di fissare alle ore 17 di oggi il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(649) GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), come concordato in linea di massima la scorsa settimana in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, propone di assumere quale testo base cui riferire gli emendamenti il disegno di legge n. 2287, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone altresì di fissare a giovedì 28 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2287, assunto quale testo base.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica infine che sul disegno di legge n. 2287 sono giunte alla Commissione documentazioni dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA) e di Confindustria radio televisioni, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 7ª Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, il Documento in titolo, e constatato che esso si compone di tre sezioni: il Programma di stabilità dell'Italia (sezione I), l'analisi e le tendenze di finanza pubblica (sezione II) e il Programma nazionale di riforma (sezione III) e ad esso sono allegati ulteriori sei documenti;

rilevato che nella sezione III sono delineate le strategie di riforma dell'Italia, aggiornando gli obiettivi del 2015, nella quale sono illustrate con maggiore dettaglio le parti di interesse, a cominciare dall'attuazione della "Buona scuola";

considerato che, nel settore dell'istruzione, sono citate fra l'altro le seguenti azioni:

- il perfezionamento del piano di assunzione dei docenti, il percorso di autovalutazione delle scuole, l'estensione ai licei dell'alternanza scuola/lavoro, l'avvio del Piano nazionale della scuola digitale;
- l'istituzione del Registro delle imprese in alternanza e l'approvazione delle Linee guida per i percorsi di studio degli istituti tecnici-superiori (ITS);
- lo stanziamento di risorse a favore dell'edilizia scolastica;

esaminato il cronoprogramma sui tempi di attuazione delle deleghe della "Buona scuola", molte delle quali dovrebbero essere definite entro luglio 2016, mentre entro maggio 2016 dovrebbe essere elaborato il Piano nazionale della formazione in servizio, destinato ad applicarsi nel triennio 2016-2018 ed entro giugno 2016 sarà definito il decreto per la carta dei diritti e dei doveri dello studente in alternanza scuola/lavoro;

considerato altresì che, sul fronte università e ricerca, sono citate fra l'altro le seguenti misure:

- il piano straordinario di assunzione di 861 ricercatori per far sì che nel 2016 i ricercatori di "tipo b" passino da 700 a 1500, cui si aggiungono le risorse per 500 cattedre del merito intitolate a Giulio Natta, consistente in un programma di reclutamento di professori di prima e seconda fascia;
- l'assunzione di 215 ricercatori negli enti pubblici di ricerca;
- il cambiamento nelle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, che dura sei anni e per la quale è possibile presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno, secondo un modello "a sportello";

valutato il cronoprogramma delle riforme nel comparto culturale, nel quale è citata anzitutto l'approvazione del disegno di legge sul cinema, l'audiovisivo e lo spettacolo (Atto Senato n. 2287), attualmente all'esame della 7ª Commissione;

apprezzati gli assi strategici per il settore cultura, quali la valorizzazione, anche attraverso il potenziamento dei musei, il riassetto degli istituti di tutela del patrimonio culturale nonché

l'interdipendenza tra cultura e turismo;

preso atto con favore di un miglioramento nel raggiungimento degli obiettivi nazionali per la Strategia Europa 2020, con particolare riguardo all'obiettivo n. 2, Ricerca e sviluppo, all'obiettivo n. 6, Abbandoni scolastici, e all'obiettivo n. 7, Istruzione universitaria;

tenuto infine conto degli allegati al DEF, tra i quali l'Allegato V (Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale della scuola digitale, si reputa necessario puntare non solo sulla digitalizzazione dei processi, ma anche sulla promozione della cittadinanza digitale, onde favorire l'uso consapevole di *internet* specialmente tra le giovani generazioni, purtroppo spesso vittime di episodi di *cyberbullismo*, fenomeno oggi alla ribalta delle cronache nazionali;
2. rispetto al cronoprogramma riguardante l'attuazione della "Buona scuola", si sollecitano stanziamenti adeguati per il potenziamento del diritto allo studio e alle arti, della scuola dell'infanzia e per l'estensione dei servizi educativi per la prima infanzia;
3. considerato il Piano straordinario di assunzioni di ricercatori di "tipo b", si ritiene indispensabile consentire la stipula di contratti per tali tipologie di ricercatori anche a coloro che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia o che sono stati titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, come peraltro previsto dal disegno di legge n. 1873, attualmente all'esame della 7ª Commissione;
4. tenuto conto che, nel settore culturale, si richiama esplicitamente il disegno di legge governativo n. 2287, in materia di cinema, audiovisivo e spettacolo, collegato alla manovra di finanza pubblica 2016 e attualmente all'esame della 7ª Commissione, si fa anzitutto notare che sul settore cinematografico la 7ª Commissione ha da tempo all'esame delle proposte legislative, su cui ha finora svolto un'ampia attività istruttoria. Pertanto, nella consapevolezza che la riforma del comparto cinematografico e audiovisivo risulta attesa da molti anni, si reputa prioritario proseguire nell'*iter* legislativo per quello specifico segmento, mentre per lo spettacolo occorre un approfondimento maggiore, anche eventualmente attraverso lo stralcio delle relative disposizioni dal citato disegno di legge n. 2287, purchè il Governo si impegni a confermare per tali norme la natura di collegato. Si segnala peraltro che la 7ª Commissione, sul tema dello spettacolo dal vivo, con particolare riguardo alla musica, ha approvato una specifica risoluzione (Doc. XXIV, n. 47) i cui contenuti rappresentano una base per l'esame di una proposta legislativa sul tema.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 7ª Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, il Documento in titolo, e constatato che esso si compone di tre sezioni: il Programma di stabilità dell'Italia (sezione I), l'analisi e le tendenze di finanza pubblica (sezione II) e il Programma nazionale di riforma (sezione III) e ad esso sono allegati ulteriori sei documenti;

rilevato che nella sezione III sono delineate le strategie di riforma dell'Italia, aggiornando gli obiettivi del 2015, nella quale sono illustrate con maggiore dettaglio le parti di interesse, a cominciare dall'attuazione della "Buona scuola";

considerato che, nel settore dell'istruzione, sono citate fra l'altro le seguenti azioni:

- il perfezionamento del piano di assunzione dei docenti, il percorso di autovalutazione delle scuole, l'estensione ai licei dell'alternanza scuola/lavoro, l'avvio del Piano nazionale della scuola digitale;
- l'istituzione del Registro delle imprese in alternanza e l'approvazione delle Linee guida per i percorsi di studio degli istituti tecnici-superiori (ITS);
- lo stanziamento di risorse a favore dell'edilizia scolastica;

esaminato il cronoprogramma sui tempi di attuazione delle deleghe della "Buona scuola", molte delle quali dovrebbero essere definite entro luglio 2016, mentre entro maggio 2016 dovrebbe essere elaborato il Piano nazionale della formazione in servizio, destinato ad applicarsi nel triennio 2016-2018 ed entro giugno 2016 sarà definito il decreto per la carta dei diritti e dei doveri dello studente in alternanza scuola/lavoro;

considerato altresì che, sul fronte università e ricerca, sono citate fra l'altro le seguenti misure:

- il piano straordinario di assunzione di 861 ricercatori per far sì che nel 2016 i ricercatori di "tipo b" passino da 700 a 1500, cui si aggiungono le risorse per 500 cattedre del merito intitolate a Giulio Natta, consistente in un programma di reclutamento di professori di prima e seconda fascia;
- l'assunzione di 215 ricercatori negli enti pubblici di ricerca;
- il cambiamento nelle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, che dura sei anni e per la quale è possibile presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno, secondo un modello "a sportello";

valutato il cronoprogramma delle riforme nel comparto culturale, nel quale è citata anzitutto l'approvazione del disegno di legge sul cinema, l'audiovisivo e lo spettacolo (Atto Senato n. 2287), attualmente all'esame della 7ª Commissione;

apprezzati gli assi strategici per il settore cultura, quali la valorizzazione, anche attraverso il potenziamento dei musei, il riassetto degli istituti di tutela del patrimonio culturale nonché l'interdipendenza tra cultura e turismo;

preso atto con favore di un miglioramento nel raggiungimento degli obiettivi nazionali per la Strategia Europa 2020, con particolare riguardo all'obiettivo n. 2, Ricerca e sviluppo, all'obiettivo n. 6, Abbandoni scolastici, e all'obiettivo n. 7, Istruzione universitaria;

tenuto infine conto degli allegati al DEF, tra i quali l'Allegato V (Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale della scuola digitale, si reputa necessario puntare non solo sulla digitalizzazione dei processi, ma anche sulla promozione della cittadinanza digitale, onde favorire l'uso consapevole di *internet* specialmente tra le giovani generazioni, purtroppo spesso vittime di episodi di *cyberbullismo*, fenomeno oggi alla ribalta delle cronache nazionali;
2. rispetto al cronoprogramma riguardante l'attuazione della "Buona scuola", si sollecitano stanziamenti adeguati per il potenziamento del diritto allo studio e alle arti, della scuola dell'infanzia e per l'estensione dei servizi educativi per la prima infanzia;
3. considerato il Piano straordinario di assunzioni di ricercatori di "tipo b", si ritiene indispensabile consentire la stipula di contratti per tali tipologie di ricercatori anche a coloro che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia o che sono stati titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, come peraltro previsto dal disegno di legge n. 1873, attualmente all'esame della 7a Commissione;
4. considerato l'importante lavoro istruttorio relativo al disegno di legge n. 322 e connessi (statizzazione *ex* istituti musicali pareggiati) svolto dalla 7a Commissione, si sollecita un idoneo stanziamento volto a dare attuazione alla legge n. 508 del 1999 e al conseguente riordino dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
5. tenuto conto che, nel settore culturale, si richiama esplicitamente il disegno di legge governativo n. 2287, in materia di cinema, audiovisivo e spettacolo, collegato alla manovra di finanza pubblica 2016 e attualmente all'esame della 7a Commissione, si fa anzitutto notare che sul settore cinematografico la 7a Commissione ha da tempo all'esame delle proposte legislative, su cui ha finora svolto un'ampia attività istruttorio. Pertanto, nella consapevolezza che la riforma del comparto cinematografico e audiovisivo risulta attesa da molti anni, si reputa prioritario proseguire nell'*iter* legislativo per quello specifico segmento, mentre per lo spettacolo occorre un approfondimento maggiore, anche eventualmente attraverso lo stralcio delle relative disposizioni dal citato disegno di legge n. 2287, purchè il Governo si impegni a confermare per tali norme la natura di collegato. Si segnala peraltro che la 7a Commissione, sul tema dello spettacolo dal vivo, con particolare riguardo alla musica, ha approvato una specifica risoluzione (Doc. XXIV, n. 47) i cui contenuti rappresentano una base per l'esame di una proposta legislativa sul tema.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 286

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

rilevato che il provvedimento in titolo ripartisce la quota del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) destinata al finanziamento di progetti premiali a valere sull'annualità 2014, per una somma complessiva di 99.495.475 euro;

preso atto che, secondo l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 213 del 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del FOE è ripartita sulla base della valutazione della qualità della ricerca (VQR) scientifica condotta dall'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca

(ANVUR) e sulla base di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti e che i criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto del Ministro;

apprezzato che, per il finanziamento premiale 2014, il Ministero ha elaborato un decreto di ripartizione dei criteri, trasmesso alle Commissioni parlamentari per il parere (atto n. 180), nel quale vennero accolte molte richieste del Parlamento sul piano del contenuto dei criteri, poi sfociati nel decreto ministeriale del 5 agosto 2014, n. 543;

espresso rammarico per il fatto che il Governo non ha potuto corrispondere alla richiesta di risorse aggiuntive, che avrebbero comunque avuto bisogno di una copertura legislativa;

rilevato che il 70 per cento della quota dei circa 99,5 milioni di euro è ripartita in base alla VQR 2004-2010 (Rapporto finale 2013 - aggiornato al 30 gennaio 2014), basata principalmente sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata negli anni 2012 e 2013, mentre il restante 30 per cento è distribuito in base a programmi e progetti proposti dagli enti, che devono riferirsi agli ambiti di intervento di *Horizon 2020*, devono rispondere a determinati obiettivi (a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio massimo), e devono possedere specifici requisiti;

considerato altresì che, in assenza di VQR, l'assegnazione della quota del 70 per cento è calcolata esclusivamente sulla base della *performance* rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nel biennio 2012-2013, intesa quale valore medio delle quote premiali assegnate nel suddetto biennio;

tenuto conto che è stato nominato un apposito Comitato di valutazione per l'esame dei programmi e progetti, che ha ammesso al finanziamento 15 progetti su 20, considerando meritevoli di finanziamento i progetti con un punteggio di almeno 60 punti su 100;

rilevato tuttavia criticamente il disallineamento tra il finanziamento previsto dall'atto in titolo e l'annualità di riferimento, tanto più che sia la quota del 70 per cento, sia la quota del 30 per cento sarebbero dovute essere assegnate entro il 30 ottobre 2015, benchè le risorse si riferiscano al 2014;

esaminate le modalità di calcolo della quota del 70 per cento (pari ad euro 69.646.832), dalle quali emergono alcune incongruenze, come ad esempio nel conteggio del contributo all'Istituto italiano di studi germanici e nella scelta dell'indicatore IRFS1, che pare avere valori diversi da quelli utilizzati dall'ANVUR;

valutate le modalità di calcolo della quota del 30 per cento (pari ad euro 29.848.643), dalle quali non risulta chiaro come sia stato riparametrato il contributo in base al finanziamento effettivamente disponibile;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. il Governo consideri con attenzione l'attività degli enti che sono rimasti penalizzati dal riparto 2014 rispetto alla precedente annualità, quali ad esempio l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
2. il Governo rispetti la corrispondenza tra l'anno di accantonamento dei fondi per la premialità e l'anno di effettiva erogazione;
3. siano definiti criteri che consentano effettivamente di valutare la qualità dell'attività svolta;
4. il Governo assicuri la trasparenza e la chiarezza nelle procedure di calcolo, anche per comprendere se sono stati introdotti dei correttivi delle reali assegnazioni di ciascun ente;
5. le risorse per la premialità abbiano carattere aggiuntivo rispetto ai fondi ordinari.

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 269 (pom.) del 26/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 26 APRILE 2016
269^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(2299\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) dà anzitutto conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 19 aprile scorso. Comunica altresì che sono pervenuti i subemendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto, alle proposte della relatrice.

Con riferimento alla declaratoria di improponibilità, riferisce di aver compiuto un attento esame del contenuto degli emendamenti. Benché l'oggetto specifico del provvedimento di urgenza attiene a due ambiti molto circoscritti, afferma che le proposte emendative presentate possono essere ascritte al tema della funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, come si evince peraltro dal titolo del decreto-legge, e dunque risultano a suo giudizio proponibili.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) presenta una riformulazione dell'1.0.7 in un testo 2, pubblicata in allegato, volta a superare il parere contrario *ex* articolo 81 della Commissione bilancio. Nel testo si specifica infatti che l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) attingerà i fondi dalla propria quota nell'ambito del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE).

Presenta altresì l'ulteriore riformulazione dell'1.0.8 in un testo 2, pubblicata in allegato al presente resoconto, che interviene sui principi e criteri di delega per quanto attiene allo 0-6 anni, sostituendo la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni con la locuzione "fabbisogni *standard*".

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che i subemendamenti già presentati all'1.0.7 saranno riferiti al testo 2. In proposito, segnala che l'1.0.7/1 risulta di fatto già assorbito dalla riformulazione presentata dalla relatrice. Quanto all'1.0.8 (testo 2), ritiene che i subemendamenti già presentati non possano essere totalmente riferiti alla riformulazione, in quanto parzialmente difforme dal testo originario. Pertanto propone di fissare alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione dei subemendamenti al testo 2, fermo restando che i subemendamenti già presentati saranno considerati decaduti.

Conviene la Commissione.

Si passa indi all'illustrazione dei subemendamenti alle proposte emendative della relatrice.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dà conto dell'1.6/1 volto ad evitare il protrarsi delle proroghe per i servizi di pulizia delle scuole, raccogliendo così la segnalazione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Ricorda infatti che occorre garantire il percorso regolare nella gestione di tali appalti tanto più che sul punto è pervenuta anche una deliberazione formale da parte dell'ANAC stessa.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) dà per illustrato l'1.0.1/1.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) dà conto dell'1.0.7/2 che modifica la copertura della proposta della relatrice.

Si passa all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno presentati.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) esprime parere contrario sull'ordine del giorno n. 1, sottolineando come dal 2000 ad oggi non si sia registrata una crescita dei posti "congelati" del personale ATA. Il parere è altresì contrario sull'ordine del giorno n. 2, mentre sull'ordine del giorno n. 3 tiene a precisare che la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici è competenza degli enti locali proprietari. Pertanto, si dichiara disponibile a valutare una riformulazione che contenga solo il secondo e terzo impegno al Governo.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA dichiara di non accogliere gli ordini del giorno nn. 1 e 2. Quanto all'ordine del giorno n. 3, ne propone una riformulazione che contenga solo il secondo e terzo impegno, come preannunciato dalla relatrice, manifestando disponibilità ad accoglierla come raccomandazione.

I senatori [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) e [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) sottoscrivono l'ordine del giorno n. 1, di cui chiedono la votazione.

La senatrice **BLUNDO** (*M5S*) chiede a sua volta di porre in votazione l'ordine del giorno n. 2. Quanto all'ordine del giorno n. 3, presenta un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con distinte votazioni, gli ordini del giorno nn. 1 e 2 sono respinti dalla Commissione.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 3 (testo 2).

Si passa indi all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 1, e sulle proposte volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

La relatrice **PUGLISI** (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6/1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.0.4, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.20, 1.0.21 e 1.0.22. Raccomanda invece l'approvazione dell'1.6 a sua firma. Quanto all'1.0.1, sempre a sua firma, ne chiede l'accantonamento, onde valutare eventuali riformulazioni che consentano di superare il parere contrario della Commissione bilancio. Chiede altresì di accantonare l'1.0.2 e l'1.0.3. Raccomanda invece l'approvazione dell'1.0.5, invitando i presentatori dell'1.0.6 a confluire sulla proposta emendativa a sua firma, che allarga il bacino delle assegnazioni provvisorie anche all'organico di fatto.

Chiede altresì di accantonare l'1.0.7 (testo 2), mentre sull'1.0.8 presenta un testo corretto, pubblicato in allegato al resoconto.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Il PRESIDENTE fa notare che l'eventuale accantonamento delle proposte emendative della relatrice comporterà conseguentemente anche l'accantonamento dei relativi subemendamenti. Quanto all'1.0.8 testo corretto, fa presente che i subemendamenti si intenderanno riferiti a questo testo e andranno presentati nel termine già stabilito delle ore 18 di oggi.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 1.0.1 (e il relativo subemendamento), 1.0.2, 1.0.3, 1.0.7 (testo 2) e i relativi subemendamenti nonché l'1.0.8 testo corretto.

Si passa alle votazioni.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 risultano decaduti.

In esito a separate votazioni, è altresì respinto il subemendamento 1.6./1 mentre è approvato l'1.6.

La Commissione respinge inoltre, con separate votazioni, gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9,

mentre l'1.10 e 1.11 risultano decaduti.

E' altresì respinto l'emendamento 1.0.4.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.5, prende la parola il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) che riconosce nella proposta emendativa della relatrice un tentativo di risolvere alcune problematiche connesse alla cosiddetta "Buona scuola". Ritiene tuttavia preferibile il testo dell'1.0.6, in quanto non si amplia la possibilità di assegnazione provvisoria anche all'organico di fatto, cosa che invece è prevista dall'emendamento della relatrice.

Chiede comunque che l'emendamento 1.0.5 sia messo ai voti per parti separate, onde poter esprimere un orientamento favorevole sulla prima parte, limitatamente alla lettera a), e contrario sulla lettera b).

La Commissione procede indi alla votazione dell'1.0.5, limitatamente alla lettera a) che risulta approvato, con conseguente assorbimento dell'1.0.6.

Risultano altresì approvati la seconda parte dell'emendamento riferita alla lettera b) nonché l'emendamento nel suo complesso.

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.11, con conseguente preclusione dell'1.0.12 e dell'1.0.13, nonché l'1.0.14.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) ritira l'emendamento 1.0.15 preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Risultano altresì respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 1.0.16 e 1.0.17.

Il senatore [Giuseppe ESPOSITO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'1.0.18 riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

Gli emendamenti 1.0.19 e 1.0.20 risultano decaduti per assenza dei proponenti.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'1.0.21 preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

L'emendamento 1.0.22 risulta decaduto.

Si passa indi all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 2 e sulle proposte volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

La relatrice [PUGLISI](#) (*PD*) esprime un parere contrario sugli emendamenti da 2.1 a 2.4, mentre chiede di accantonare il 2.5 e il 2.6.

Invita altresì a ritirare gli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9, altrimenti il parere è contrario.

L'orientamento è altresì contrario sul 2.10, 2.11, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.7, mentre invita a ritirare gli emendamenti da 2.0.8 a 2.0.12, altrimenti il parere è contrario.

Chiede infine di accantonare il 2.0.13 su cui occorre un approfondimento.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA manifesta un avviso conforme alla relatrice.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.0.13.

Si passa alle votazioni.

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Per dichiarazione di voto favorevole sul 2.4, prende la parola la senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*), la quale chiede alla relatrice se il parere contrario sia motivato solo dalla posizione espressa dalla Commissione bilancio o invece investa anche il merito della proposta. Precisa infatti che l'incremento del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) è un tema condiviso dalla Commissione.

La relatrice [PUGLISI](#) (*PD*) precisa che nel merito le proposte volte a incrementare i fondi per il comparto risultano tutte condivisibili ma purtroppo recano coperture inadeguate.

Posto ai voti, l'emendamento 2.4 è respinto.

Il senatore [MOSCARDELLI](#) (*PD*) ritira il 2.7.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*), accedendo all'invito della relatrice, ritira il 2.8 e il 2.9, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Con separate votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 2.10 e 2.11.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) prende la parola sull'emendamento 2.0.1, ricordando che il ministro Stefania Giannini si è pronunciata in senso favorevole rispetto all'istituzione dello stato giuridico dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, su cui insiste proprio l'emendamento a sua firma. Detta proposta ha dunque il pregio di anticipare un'eventuale azione del Governo, valorizzando così l'autonomia e l'indipendenza dei ricercatori, restituendo loro dignità e allineandone il trattamento a quello dei ricercatori universitari. Reputa peraltro necessario estendere tale disciplina anche ai docenti delle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), su cui peraltro insiste anche l'emendamento 2.0.3. Si dichiara quindi disponibile a ritirare il 2.0.1, che è peraltro analogo al 2.0.2 del senatore Conte, purché vi sia un impegno forte del Governo quantomeno sul 2.0.3, tanto più che si registra un grande disagio del settore a causa dell'imminente accorpamento dei comparti di contrattazione.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) manifesta a sua volta disponibilità a ritirare il 2.0.2 nella prospettiva di un impegno con riferimento ai docenti dell'AFAM.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) interviene sull'ordine dei lavori giudicando schizofrenico l'andamento dell'esame, in quanto vengono poste questioni di assoluto rilievo senza che siano puntualmente trascritte nella resocontazione stenografica, assente per questo tipo di seduta. Nel sottolineare che occorre dar conto delle opinioni espresse in Commissione anche ai cittadini che seguono i lavori, lamenta che in questa sede non siano seguite alla lettera decisioni che vengono assunte attraverso l'attività legislativa.

Ribadisce dunque che per il Movimento 5 stelle, senza entrare nel merito delle singole proposte, l'*iter* risulta schizofrenico, dato che in un provvedimento d'urgenza come questo sono affrontati temi importanti quali, tra gli altri, le graduatorie dei docenti, le assegnazioni provvisorie, la ricerca, i fondi allo *Human Technopole*, e l'AFAM. A tale ultimo riferimento, afferma che il comparto dell'alta formazione va considerato con la dovuta attenzione, tenuto conto che attende una riforma da anni e non può essere sostenuto attraverso cosiddetti "emendamenti toppa". Si sta pertanto procedendo, a suo avviso, per rammendi successivi rispetto a lacune che non sono state affrontate nella riforma della scuola, con una palese forzatura e una mancanza di rispetto per coloro i quali vogliono intervenire in maniera seria sulle questioni richiamate.

Il [PRESIDENTE](#) richiama l'articolo 33 del Regolamento in base al quale per le sedute di Commissione è previsto un riassunto dei lavori, mentre il resoconto stenografico si prevede solo per le sedi deliberante e redigente.

Ribadisce peraltro le proprie decisioni in tema di improponibilità, come annunciate in apertura di seduta.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) ritiene che le numerose questioni poste stanno a cuore di tutta la Commissione e non sono certamente risolutive dei problemi del comparto AFAM. Si dichiara peraltro disponibile ad accogliere un eventuale ordine del giorno derivante dalla trasformazione delle proposte emendative relative allo stato giuridico dei docenti dell'AFAM.

I senatori [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) e [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)) ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.3 nonché il 2.0.2, preannunciando la trasformazione in ordine del giorno.

Dopo che la Commissione ha respinto il 2.0.4, prende la parola il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) sull'emendamento 2.0.5, sottolineando come la questione delle infrastrutture di ricerca dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) sia stata già affrontata durante l'esame del riparto dei fondi premiali (Atto del Governo n. 286). In proposito, rammenta che a seguito di impegni internazionali sono state costruite infrastrutture strategiche da parte dell'INAF finanziate con assegnazioni straordinarie del FOE. A causa della progressiva contrazione di tale Fondo, l'INAF si trova tuttavia nella condizione di non poter portare avanti tali infrastrutture. Chiede dunque un ripensamento da parte della relatrice e del Governo, domandando se il parere contrario sia motivato esclusivamente da un problema di copertura o se non si voglia preservare l'attività di ricerca di tale istituto.

Laddove invece vi fosse la volontà politica di scongiurare detto pericolo, si dichiara disponibile a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, sempre che il Governo sostenga il mantenimento di dette infrastrutture.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) afferma che sul 2.0.5 la valutazione di merito è positiva, mentre resta irrisolto il problema della copertura. Si dichiara comunque disponibile a valutare un eventuale ordine del giorno.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA manifesta a sua volta disponibilità a valutare un ordine del giorno derivante dalla trasformazione di tale emendamento.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-AEcT), prendendo atto delle dichiarazioni della relatrice e del rappresentante del Governo, ritira il 2.0.5, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

Posti distintamente in votazione, risultano altresì respinti gli emendamenti 2.0.6 e 2.0.7.

Il senatore [Giuseppe ESPOSITO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira il 2.0.8 e il 2.0.9, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno. Quanto agli emendamenti 2.0.10, 2.0.11 e 2.0.12 ne annuncia il ritiro, riservandosi di compiere un approfondimento per l'esame in Assemblea ovvero di trasformarli in ordini del giorno.

Si passa indi all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentanti all'articolo 3.

La relatrice [PUGLISI](#) (*PD*) dichiara un avviso contrario sugli emendamenti da 3.1 a 3.6.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Si passa alle votazioni.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), nel prendere atto che è stato respinto l'emendamento 3.2, ritiene che la copertura utilizzata all'articolo 3, comma 1, lettera *a*) sia formulata in maniera errata. Richiama infatti al riguardo la disciplina prevista dalla legge di contabilità, in base alla quale sono precluse modalità che determinano il riutilizzo di economie, peraltro in corso di formazione, a valere di stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Invita pertanto a riconsiderare il tema in vista dell'esame in Assemblea.

La relatrice [PUGLISI](#) (*PD*) segnala che la proposta riduce l'autorizzazione di spesa anziché consentire l'utilizzo parziale di economie.

Il [PRESIDENTE](#), nel richiamare i contenuti del parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo, reputa utile la segnalazione anche in vista dell'esame in Assemblea.

Il senatore [TOCCI](#) (*PD*) ritira il 3.4, onde valutarne una riformulazione per l'esame in Assemblea. Giudica comunque incomprensibile il parere espresso dalla Commissione bilancio, tenuto conto che l'emendamento copre le norme per il Gran Sasso *Science Institute* (GSSI) non tramite il FOE e il FFO, ma utilizzando le risorse dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT) presenti in cassa e non spese.

Si tratta dunque di fondi pubblici che possono essere allocati in maniera a suo avviso più razionale.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-AEcT*) dichiara il voto favorevole sul 3.5, riallacciandosi anche alle considerazioni testé espresse dal senatore Tocci circa il parere della Commissione bilancio, che peraltro risulta non ostativo sulla proposta emendativa in questione. Solleva dunque un problema politico inerente l'effettiva volontà di reperire fondi aggiuntivi per il GSSI oppure di voler nuovamente impattare sul FOE, già penalizzato da continue riduzioni. Manifesta comunque perplessità sull'orientamento della 5ª Commissione.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) sottoscrive il 3.5, reputando paradossale che vengano distolti finanziamenti per altri enti di ricerca in favore di una istituzione universitaria che svolge attività già presenti in altri atenei del territorio.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD), nel confermare parere contrario, si dichiara disponibile a valutare altre coperture per l'esame in Assemblea.

Previa dichiarazione di astensione a titolo personale del senatore [TOCCI](#) (PD), gli emendamenti 3.5 e 3.6, posti separatamente ai voti, risultano respinti dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, considerato l'andamento dei lavori, la seduta di stasera potrebbe essere sconvocata. Afferma invece che nella seduta antimeridiana di domani saranno illustrati i subemendamenti al nuovo emendamento della relatrice nonché gli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione di emendamenti ritirati.

Nella seduta pomeridiana di domani, prosegue il Presidente, continueranno le votazioni sugli emendamenti accantonati e sui predetti subemendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(649\)](#) *GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

[\(1835\)](#) *Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*

[\(2287\)](#) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sul disegno di legge n. 2287 è giunta alla Commissione una documentazione dell'Istituto statale per sordi che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta notturna già convocata per oggi, alle ore 20,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto la scorsa settimana l'audizione di rappresentanti della Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, della Direzione generale per il personale scolastico e della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché del Presidente dello *European Athlete as Student* (EAS) NETWORK, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2299](#)

G/2299/3/7 (testo 2)

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca norme finalizzate a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione degli interventi sino alla data del 30 novembre 2016, autorizzando una spesa pari a 64 milioni di euro nell'anno 2016;

l'articolo 3 ribadisce che al relativo onere, determinato nel limite massimo di 64 milioni di euro complessivi per l'anno 2016, si provvede:

a) per euro 15 milioni mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69;

b) per euro 49 milioni mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre

2006, n. 296 per l'anno 2016;
considerato che:

dal punto di vista della copertura finanziaria degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, posto che essa opererebbe in parte a carico delle risorse previste dagli stanziamenti predisposti in bilancio ai sensi, della legislazione vigente, si ricorda che l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 ha previsto che le istituzioni scolastiche acquistino i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire il 25 per cento dei posti di collaboratore scolastico che sono accantonati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009;

dal 2015 le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di 49,8 milioni di euro. Inoltre, le risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 erano destinate al «servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici», mentre gli interventi in esame secondo la relazione illustrativa attengono ad attività di manutenzione ordinaria quale tinteggiatura, riparazioni/sostituzioni di mobili, infissi, impianti, per cui sembrerebbe trattarsi di attività differenti da quelle dei collaboratori scolastici come richiesto dalla norma citata;

come giustamente rilevato dal Servizio di bilancio del Senato, con riferimento alla copertura finanziaria di cui alla lettera *a*), in presenza di nuovi o maggiori oneri di spesa, la vigente disciplina prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, stabilisce espressamente, alle lettere *a) c)*, le sole modalità ammesse a compensazione in sede di decisione legislativa, restando invece precluse modalità che determinano il riutilizzo di economie, peraltro in via di formazione nell'esercizio in corso, a valere di stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente, che costituiscono invece il tratto peculiare delle variazioni effettuabili in sede di legge di assestamento del bilancio;

in relazione alle variazioni contabili intervenute, ai sensi della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 citato, la Relazione tecnica del Governo non fornisce le esatte coordinate «contabili» all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'esatta individuazione degli stanziamenti di spesa utilizzati a copertura dell'intervento recato dall'articolo 1 del decreto-legge riferito alle spese di pulizia; infatti viene stabilito un parziale utilizzo di economie di spesa sebbene l'unica soluzione percorribile, in coerenza con le regole fissate dalla legge di contabilità, è la formale riduzione della relativa autorizzazione di spesa interessata, a fronte del nuovo onere individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame;

impegna il Governo:

a indicare opportunamente le voci di bilancio, ovvero i capitoli di spesa, che saranno effettivamente interessate dall'utilizzo delle risorse ai fini in esame (ovvero il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche), fornendo altresì rassicurazioni in merito alle disponibilità ivi esistenti a tal fine, nell'ambito della dotazione iscritta in bilancio per il 2016, in corrispondenza alla quota di onere di cui la norma del decreto-legge in esame dispone la copertura;

a fornire adeguate conferme circa il reale ammontare e la relativa adeguatezza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente a valere sui capitali destinati al funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca distintamente per cicli di istruzione (capitoli nn. 1194, 1195, 1196, 1204) e, in particolare, per quanto concerne gli stanziamenti ivi previsti nei piani gestionali a copertura dei fabbisogni di spesa riconducibili alle cosiddette supplenze brevi;

EMENDAMENTI

Art. 1

1.6/1

[MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA](#)

All'emendamento 1.6, sostituire le parole: «trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta» con le seguenti: «, tale genere di convenzione non può essere rinnovata né prorogata».

1.0.1/1

[PETRAGLIA](#)

All'emendamento 1.0.1 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «15 settembre 2016» con le seguenti: «31 agosto 2016».

1.0.7/1

[DLGIORGI](#)

All'emendamento 1.0.7 dopo le parole: "programma straordinario di reclutamento", inserire le seguenti: ", tramite pubblico concorso,".

1.0.7/2

[BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA](#)

All'emendamento 1.0.7, al comma 3, sostituire le parole da: «a valere sul Fondo ordinario» fino alla fine del comma, con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.0.7 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Programma straordinario di reclutamento dell'INVALSI)

1. Al fine di consentire all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) di realizzare i compiti che gli sono assegnati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, con particolare riferimento alle azioni prioritarie di cui all'articolo 1, comma 144, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo stesso Istituto è autorizzato ad avviare un programma straordinario di reclutamento, tramite pubblico concorso, in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali previsti all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il programma straordinario di reclutamento di cui al comma 1 prevede la copertura di tutti i posti previsti dalla dotazione organica, corrispondente al fabbisogno di personale deliberato nel piano triennale di attività 2016-2018 dell'INVALSI, che siano già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 2,365 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni per la parte destinata al funzionamento dell'INVALSI».

1.0.8/1

[PETRAGLIA](#)

All'emendamento 1.0.8 sostituire le parole da: «sono apportate» sino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «dopo il numero 8) inserire i seguenti:

8-bis) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire dai tre anni di età;

8-ter) l'identificazione della scuola dell'infanzia statale quale diritto di tutte le bambine e i bambini, la cui frequenza è gratuita ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto

legislativo 16 aprile 1997, n. 297. Ai sensi dell'articolo 104 del medesimo decreto legislativo l'orario di funzionamento è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore. L'attività didattica della scuola dell'infanzia è definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012. La scuola dell'infanzia viene altresì normata attraverso la legge n. 444 del 1968, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1989, dalla legge n. 53 del 2003, dal decreto legislativo n. 59 del 2004 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-bis valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

1.0.8/2

[PETRAGLIA](#)

All'emendamento 1.0.8 sopprimere la lettera a).

1.0.8/3

[PETRAGLIA](#)

All'emendamento 1.0.8 sopprimere la lettera b).

1.0.8/4

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 1.0.8 sopprimere la lettera b).

1.0.8 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

1. All'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, alla lettera c), numero 3), alla lettera e), numeri 1), 4) e 5) e alla lettera f), le parole "livelli essenziali" sono sostituite dalle seguenti "fabbisogni standard"».

1.0.8 (testo corretto)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

1. All'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "la definizione dei livelli essenziali", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "la definizione dei fabbisogni standard".

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 271 (pom.) del 27/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016
271ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(649) GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stato fissato a giovedì 28 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2287, assunto quale testo base.

In discussione generale prende la parola il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), il quale non condivide l'entusiasmo della relatrice rispetto al disegno di legge n. 2287. Rammenta infatti che in Parlamento era stato avviato un lavoro istruttorio sui disegni di legge nn. 1835 e 649, attraverso numerose audizioni che hanno rappresentato un momento positivo di confronto su un tema poco

affrontato. Rileva poi con disappunto che, nell'imminente chiusura del predetto ciclo di audizioni, lo scorso 28 gennaio il Presidente del Consiglio ha annunciato la presentazione di un disegno di legge governativo sul cinema, giunto ufficialmente in Senato il 16 marzo. Nel lamentare l'eccessivo lasso di tempo trascorso tra l'annuncio e la presentazione formale del testo nonché il susseguirsi di bozze non ufficiali, deplora i continui cambiamenti sostanziali del testo. Fa presente infatti che nella prima versione era previsto un organo di nomina governativa, il Consiglio superiore dell'audiovisivo, ben più verticistico rispetto al Centro nazionale del cinema previsto dal disegno di legge n. 1835 che, pur rappresentando una pluralità di soggetti, aveva a sua volta ricevuto delle critiche.

Nonostante sia favorevole alla eliminazione di detto Consiglio superiore, stigmatizza tale modo di procedere che non valorizza affatto il percorso parlamentare. Quanto al presunto lavoro di ascolto compiuto in ambito governativo, si domanda quali siano state le audizioni realmente svolte, sottolineando come in Commissione la platea dei soggetti auditi sia stata davvero ampia. Al riguardo, evidenzia peraltro che gli organismi ascoltati in Commissione non avevano contezza del testo governativo, tanto che è stato necessario chiedere loro un supplemento di documentazione. Giudica pertanto tale modalità di lavoro quasi un insulto rispetto alle prerogative del Parlamento, e si interroga su quale sia il vero luogo decisionale.

Stigmatizzando dunque nuovamente detto atteggiamento, paventa il rischio che esso possa perpetrarsi in futuro e pone perciò una seria questione di metodo. Invita pertanto la Presidenza a vigilare sull'andamento dei lavori affinché vi sia il massimo rispetto del ruolo del Legislatore, che a suo avviso non può farsi prevaricare dall'Esecutivo nella funzione legislativa.

Si dichiara comunque disponibile a lavorare nel merito del testo, non volendo in alcun modo sottrarsi al confronto, al fine di collaborare a migliorare l'articolato.

Il **PRESIDENTE** tiene a fornire alcune precisazioni circa l'andamento dei lavori. Rammenta anzitutto che la previsione di un disegno di legge in materia di cinema e spettacolo dal vivo collegato alla manovra di finanza pubblica era già nota dal 2014; consapevole di ciò, su sollecitazione dei Capigruppo e dell'intera Commissione, si è deciso di proseguire nell'*iter* delle proposte parlamentari con un duplice obiettivo: pungolare il Governo affinché non ritardasse nella presentazione del suo testo ed esprimere la chiara volontà politica di riformare il comparto. Ritiene perciò che il lavoro fin qui svolto non vada perso, nella certezza che il centro decisionale sarà rappresentato dal Parlamento come risulterà ampiamente nel prosieguo dell'esame.

La senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) si associa alle critiche circa il metodo seguito dal Governo, rilevando peraltro che il disegno di legge n. 2287 reca alcune deleghe che il suo Gruppo tenterà di rendere più stringenti. Ciò che manca nel testo, prosegue, è l'assenza di aspetti culturali, in quanto si privilegia solo il profilo dell'industria cinematografica, intendendo così il settore in un'ottica a suo avviso riduttiva. Ritiene invece che non si possa prescindere dagli ambiti artistici e culturali, tenuto conto che si tratta anzitutto di opere dell'ingegno. Si augura perciò che la relatrice e il Governo accolgano le proposte del suo Gruppo in materia di educazione all'immagine e di promozione della conoscenza dei mestieri del cinema, che possono offrire opportunità anche ai giovani. A tale ultimo riferimento, rileva criticamente una scarsa attenzione proprio ai giovani e preannuncia proposte emendative sul tema.

Sul piano del finanziamento, si sofferma sulla novità costituita dai contributi automatici, domandando quale sia la relativa percentuale. Sottolinea infatti come la previsione di un limite pari al 15 per cento per i contributi selettivi non garantisca che il restante 85 per cento sia destinato interamente ai contributi automatici. Esprime altresì perplessità sui criteri di attribuzione dei contributi, augurandosi che non si aprano spazi per la discrezionalità.

Domanda inoltre le ragioni per cui il Ministero debba conferire *a posteriori* ulteriori risorse per premiare particolari opere in specifici periodi dell'anno, mentre sarebbe sufficiente che esse

ricevessero gratificazioni nei festival e nelle sedi proprie. Auspica pertanto che sia scongiurato il rischio di premiare in tal modo sempre "i soliti noti".

Quanto all'elargizione dei contributi automatici, ritiene che gli incassi non possano essere valutati come primo elemento ma occorre tener conto di più variabili, tra cui anche la distribuzione dei film sul territorio. In merito alle definizioni previste dal testo, reputa necessario reinserire quelle di film *d'essai* e di film documentario, che peraltro è uno dei generi che dà lustro all'Italia a livello internazionale. Occorre altresì definire meglio il concetto di produttore indipendente.

In ordine al *tax credit*, rileva che non sono indicate delle soglie massime, con il rischio di sottrarre risorse allo Stato senza adeguata copertura. Si domanda pertanto se sia opportuno introdurre un tetto, precisando altresì che va tenuta in considerazione la direttiva europea sugli aiuti di Stato, in quanto il disegno di legge, oltre a riordinare il comparto, ha anche la finalità di sostenere l'industria cinematografica nazionale.

Avviandosi alla conclusione, segnala che il Ministero in passato non ha richiesto la restituzione di somme elargite per finanziare alcuni progetti cinematografici, benché essa fosse invece dovuta. Sollecita pertanto una più attenta vigilanza e una verifica *ex post*, onde evitare danni economici. Nel ribadire le proprie critiche sul metodo seguito, si augura quantomeno un atteggiamento di apertura da parte della relatrice e dell'Esecutivo per migliorare il testo.

Il [PRESIDENTE](#), nel registrare che vi sono ancora due iscritti a parlare in discussione generale, rinvia il dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel corso della quale, ricorda il [PRESIDENTE](#), sono stati presentati i subemendamenti all'emendamento 1.0.8 (testo corretto) nonché ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta. Precisa altresì che la Commissione bilancio è riunita in queste ore per l'espressione del parere sui restanti emendamenti. Comunica infine che i senatori Buemi, Romano e Fausto Guilherme Longo hanno aggiunto la propria firma all'ordine del giorno n. 5.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA chiede un rinvio dell'esame, in quanto il Governo intende presentare alcuni emendamenti su altri aspetti inerenti la funzionalità del sistema scolastico, tra cui il compenso dei commissari di concorso.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) prende atto di tale richiesta, domandando al Presidente se occorrerà presentare un termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte del Governo.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) lamenta la superficialità e l'improvvisazione con cui si sta procedendo, tenuto conto che finora i termini per subemendare le proposte della relatrice sono state sempre stabilite *ad horas* a causa di presunte ragioni di urgenza. Dichiarò peraltro di comprendere il

reale motivo per cui sono state dichiarate proponibili tutte le proposte emendative, in quanto in questo contesto si vogliono riparare i danni della legge n. 107 del 2015. Stigmatizza pertanto che l'Esecutivo approvi prima un provvedimento di urgenza con poche norme, salvo poi rendersi conto di lacune in un secondo momento. Ritiene infatti che il tema dei rimborsi dei commissari di concorso sia noto da tempo, tanto che esponenti del Governo hanno già fatto annunci alla stampa. Ritiene infine del tutto singolare detto modo di procedere, domandando chiarimenti sul prosieguo dell'*iter*.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si associa alla senatrice Petraglia deplorando che nel provvedimento in esame si stiano di fatto inserendo numerosi argomenti, dilatando ulteriormente i tempi di esame. Ciò non può quindi essere a suo avviso addebitato al bicameralismo e non può affatto giustificare l'eventuale posizione della questione di fiducia, atteso che sono la relatrice e il Governo a determinare di fatto un rinvio dell'esame, presentando emendamenti estranei all'oggetto del decreto. Invoca dunque con forza un'assunzione di responsabilità da parte della maggioranza e dell'Esecutivo.

Il senatore [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)) prende atto a sua volta dell'esigenza di disciplinare un ulteriore tema, come peraltro è accaduto con riferimento agli emendamenti presentati. Propone dunque di censire tutte le altre questioni sospese che possono essere risolte in maniera sollecita. Rileva del resto che in altre occasioni al Senato è stato dato un tempo assai ristretto per l'esame in seconda lettura di provvedimenti di urgenza e dunque non è inusuale che in prima lettura venga svolto un ulteriore approfondimento nel merito, sebbene ciò richieda qualche giorno in più.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) prende brevemente la parola per negare che siano stati compressi i tempi per subemendare le proprie proposte. Reputa del tutto fisiologico che dopo una riforma si cerchi il modo per migliorare ulteriormente il sistema, dimostrando così attenzione al mondo della scuola. Invita pertanto a valutare con attenzione le proposte che giungeranno dall'Esecutivo.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia anzitutto la Commissione per l'andamento dei lavori e per il numero contenuto di emendamenti presentati, che hanno permesso di procedere in maniera ordinaria, con tempi congrui. Puntualizza comunque di aver consentito la presentazione di subemendamenti anche rispetto a proposte della relatrice giunte nei termini e non particolarmente innovative rispetto agli altri emendamenti. Ricorda altresì che l'accelerazione dell'*iter* è dovuta al calendario dell'Aula, che era comunque compatibile con i tempi di lavoro della Commissione previsti per questa settimana. Sottolinea invece che oggi emerge un dato nuovo, ossia la volontà del Governo di presentare altre proposte, ma assicura che sarà dato un tempo adeguato per la presentazione di subemendamenti, benché ciò comporti uno slittamento dei lavori.

Prende brevemente la parola la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) per stigmatizzare che il Governo stia di fatto correggendo la propria riforma della scuola a meno di un anno dalla sua approvazione, utilizzando surrettiziamente un decreto-legge. Ciò dimostra nuovamente una certa incuria nel modo di lavorare, al punto che sarebbe stato meglio che non vi fosse alcun intervento sulla scuola. Chiede peraltro di sapere se potrà essere riaperto anche il termine per la presentazione degli emendamenti in Aula.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) chiede che il Presidente si impegni a scongiurare quanto meno la posizione della questione di fiducia per l'esame in Aula.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA, nel ribadire la propria richiesta, ringrazia tutta la Commissione per il lavoro fin qui svolto.

Il [PRESIDENTE](#) afferma di non potersi impegnare per evitare la questione di fiducia, rispetto alla quale si dichiara comunque contrario, tanto più che ci sono a suo giudizio le condizioni per chiudere in maniera ordinaria i lavori, sia in Commissione sia in Aula. Ciò in quanto, ad oggi, il numero di emendamenti non è tale da impedire la conclusione dell'esame, che si è svolto finora in maniera costruttiva tra le forze politiche. Si riserva comunque di compiere un approfondimento per quanto attiene al termine degli emendamenti in Assemblea.

Assume invece l'impegno ad inviare informalmente a tutti commissari le proposte emendative non appena giungeranno dal Governo, di modo che ne possano prendere visione quanto prima, e propone di convocare una nuova seduta martedì 3 maggio alle ore 12 al fine di formalizzare la presentazione di tali nuovi emendamenti e dunque di fissare il relativo termine per subemendarli.

Rispondendo altresì a una richiesta di chiarimento del senatore [Giuseppe ESPOSITO](#) (AP (NCD-UDC)) circa la possibilità di riunirsi direttamente martedì pomeriggio, data l'esigenza di attendere il parere della Commissione bilancio anche sulle nuove proposte, ribadisce la volontà di convocare una seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.6. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 273 (pom.) del 03/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016
273^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CESARO comunica che l'interrogazione n. 3-02501 sulla selezione di 114 volontari da impiegare in progetti di servizio civile per il Giubileo straordinario della Misericordia è stata trasferita alla competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) prende atto di tale trasferimento di delega, precisando comunque che nell'atto di sindacato ispettivo erano rivolti quesiti specifici inerenti l'agenda politica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Dichiarò dunque che attenderà la risposta da parte del Ministero competente.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02648 su iniziative in favore del sistema dell'alta formazione artistica e musicale italiana (AFAM), soffermandosi anzitutto sull'importanza del valore della cultura che varrebbe addirittura cinque punti percentuali di PIL mentre il suo indotto frutterebbe 68 miliardi di euro ogni anno, offrendo lavoro ad oltre un milione e mezzo di

persone.

Ciò premesso, evidenzia che il Ministero intende intervenire fattivamente per ridare centralità all'AFAM, dotarla degli strumenti necessari, liberarla da vincoli burocratici, valorizzarne le specificità e farne uno strumento di politica culturale efficace sul piano internazionale.

Nella consapevolezza della necessità di una complessiva riforma del sistema, ricorda che l'ultimo tentativo di intervento strutturale risale al 1999, anno in cui fu adottata la legge 508 che intendeva allineare due autonomie, quella del sistema AFAM e quella delle università, allora ancora allo stato embrionale, pur rimanendo su un binario parallelo e indipendente. Manifesta tuttavia rammarico per la sostanziale inattuazione di tale legge, i cui obiettivi non sono stati mai pienamente raggiunti, e si è invece di fatto realizzata una sorta di autonomia "controllata" che rappresenta a suo avviso il grande limite di questo compatto formativo.

Nel rinviare alle considerazioni espresse dal Ministro nel corso della sua audizione in Commissione, ribadisce che è allo studio un corposo progetto basato principalmente su tre linee direttrici: struttura organizzativa e territoriale del sistema; autonomia e *governance* delle istituzioni; reclutamento del personale. Dopo aver rammentato il modello organizzativo francese, opportunamente adattato alla secolare tradizione del sistema AFAM nazionale, fa presente che la proposta di lavoro è volta ad armonizzare, sul piano giuridico, amministrativo e finanziario, la situazione degli istituti statali con quella degli *ex* istituti pareggiati al fine di superare differenziazioni oggi presenti sullo stesso territorio. Per conseguire tale obiettivo, prosegue il Sottosegretario, occorre un investimento di circa 40 milioni di euro di cui il Ministero si impegna a verificare la disponibilità presso il Ministero dell'economia e delle finanze, purché ciò rappresenti il primo passo di un'operazione complessiva di riordino.

Giudica peraltro opportuno differenziare il momento della formazione pre-accademica da quello della formazione accademica vera e propria, prevedendo un sistema integrato che coinvolga le scuole primarie e secondarie, rapportandole al mondo degli istituti musicali, anche attraverso la delega prevista nella legge n. 107 del 2015. Tale soluzione consentirebbe a suo avviso di contrastare il grave analfabetismo musicale e i limiti incontrati nella sperimentazione dell'esercizio pratico degli strumenti musicali nella scuola secondaria di primo grado. Scorporando il livello accademico da quello pre-accademico della formazione musicale, si renderebbe possibile, pertanto, la diffusione di competenze musicali in età scolare o addirittura pre-scolare, consentendo comunque percorsi di specializzazione per gli studenti che mostrassero particolari talenti e interessi.

La formazione superiore dovrà essere, poi, rappresentata ad un livello territoriale più elevato da corsi di laurea magistrale e da dottorati di ricerca in materia artistica e musicale, oggi molto richiesti dagli studenti e non attivati. Ritiene invece assolutamente poco funzionale procedere ad un accorpamento di istituti ed accademie per conseguire meri obiettivi di razionalizzazione organizzativa e di risparmio che non soddisfano le esigenze di crescita culturale dei giovani. A un livello intermedio potrebbero collocarsi per il primo grado del percorso accademico poli regionali frutto di una omogenea distribuzione dell'offerta formativa triennale.

Con riguardo alle forme di autonomia e di *governance* degli istituti, rileva poi serie di problematiche, a partire dalla diarchia fra presidenti e direttori che, in molti casi, ha generato un vero e proprio blocco nei processi decisionali. Una riforma organizzativa adeguata dovrebbe quindi a suo avviso ispirarsi al modello dell'università italiana, che prevede maggiore autonomia e responsabilità degli organi di governo degli atenei. Reputa quindi opportuno che il presidente degli istituti sia eletto dal corpo accademico con un mandato quinquennale e abbia la rappresentanza legale dell'ente, il compito di presiedere il consiglio di amministrazione e poteri disciplinari nei confronti del personale. Al consiglio di amministrazione, a sua volta, dovrebbero essere attribuiti poteri di indirizzo strategico e di programmazione, mentre al direttore generale, da designarsi ad opera del consiglio di amministrazione, dovrebbe spettare la responsabilità della gestione amministrativa dell'ente sulla base degli indirizzi del consiglio di amministrazione.

Con riguardo, infine, alle modalità di reclutamento del personale, occorre a suo giudizio ripensare le procedure di selezione al fine di acquisire il personale più qualificato e motivato. In particolare, è

necessario riattivare il canale del reclutamento della docenza basato sui concorsi nazionali per titoli ed esami che garantiscono una valutazione attenta delle conoscenze dei candidati.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) precisa che l'interrogazione aveva ad oggetto alcune questioni di carattere generale, attinenti al riordino dell'AFAM su cui peraltro il ministro Stefania Giannini ha fornito ulteriori risposte durante l'audizione svolta lo scorso 30 marzo. Quanto invece a temi più specifici, ribadisce la sollecitazione affinché venga attuata la riorganizzazione degli *ex* istituti musicali pareggiati come previsto dai disegni di legge nn. [322](#) e abbinati. Ritiene peraltro che sia implicita la risposta ad una ulteriore questione che riguarda gli enti locali e i costi da essi sostenuti per gli edifici, tenuto conto che la soluzione del problema risiede nella statizzazione ormai più non procrastinabile. Su tale ultima questione, chiede l'impegno di tutta la Commissione affinché si possano accelerare i tempi per la conclusione dell'esame dei summenzionati disegni di legge nn. 322 e abbinati.

Si dichiara infine soddisfatto con riferimento alle risposte relative alla parte generale, sollecitando tuttavia il Governo ad attivarsi per risolvere il tema dei costi di gestione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia lo svolgimento dell'interrogazione 3-02501 ad altra seduta.

SULL'IMPIEGO DI VOLONTARI NEL SETTORE DELLA CULTURA

Il sottosegretario CESARO fornisce alcune informazioni circa l'impiego di giovani volontari nel settore dei beni culturali oggetto anche di atti di sindacato ispettivo, sottolineando che essi svolgono attività ben diverse rispetto a quelle di inserimento al lavoro. Si tratta infatti di un'occasione di crescita professionale e di esperienze che possono essere fatte valere nell'ambito delle procedure concorsuali, come quelle che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si appresta ad emanare.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) tiene a precisare di non avere alcun pregiudizio negativo nei confronti dell'impiego di volontari nel settore della cultura, ma rileva una preoccupante tendenza dal parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a ricorrere a tali figure sempre più di frequente. In proposito, pone un problema di riconoscimento delle professionalità del mondo della cultura, che rischiano di essere svilite dall'uso massiccio di volontari, anche per mansioni per le quali sono previsti specifici requisiti professionali.

Con riferimento al bando per i 500 giovani per la cultura, dopo aver ricordato di aver presentato già due atti di sindacato ispettivo, si augura di ricevere una risposta tempestiva nella sede propria.

Il sottosegretario CESARO puntualizza che l'Esecutivo continua a valorizzare il servizio civile come esperienza anche a livello di alternanza scuola/lavoro, prevista peraltro nella cosiddetta "Buona scuola". Ribadisce pertanto che si tratta di una fattispecie diversa dall'inserimento al lavoro. Rivendica peraltro che il Governo per la prima volta bandirà un concorso per profili professionali nel settore dei beni culturali, il prossimo 10 maggio, a dimostrazione di una reale inversione di tendenza.

IN SEDE REFERENTE

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono stati presentati ulteriori emendamenti del Governo e della relatrice, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Fa presente poi che è pervenuta dalla relatrice una riformulazione dell'1.0.300 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, che ha lo scopo di prevedere la laurea, almeno triennale, quale requisito di accesso alla professione di perito industriale. Dopo aver ricordato che attualmente è previsto solo il titolo di scuola secondaria per l'accesso a tale professione, rileva che già altre categorie professionali hanno ottenuto l'innalzamento del profilo formativo.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA fornisce alcune risposte ai quesiti posti nella seduta antimeridiana, precisando alla senatrice Petraglia che il contributo di 12,2 milioni di euro previsto dall'emendamento 1.0.100 si somma al contributo generale. Fa presente infatti che attualmente non esiste un finanziamento specifico per gli alunni affetti da disabilità, benché il loro numero sia utilizzato quale parametro per la ripartizione dei fondi alle scuole paritarie. Riferisce altresì che le istituzioni scolastiche paritarie, comprese le comunali, contano percentualmente la metà degli alunni affetti da disabilità delle scuole statali, quindi gli attuali fondi non risultano sufficienti ad assicurare la libertà di scelta delle famiglie. Comunica poi che dei circa 12.000 disabili circa 3.200 sono iscritti alle scuole paritarie pubbliche, con riferimento al settore dell'infanzia, mentre i restanti presso le paritarie private, per tutti gli altri gradi di istruzione. Risponde altresì alla senatrice Montevercchi puntualizzando che le risorse provengono da un fondo di riserva non ancora destinato ad alcuna attività.

In merito all'1.0.200, chiarisce che il codice identificativo consente di velocizzare la gestione informatica dei contratti senza incidere in alcun modo sulle graduatorie. Si tratta peraltro di una misura che trova applicazione per il futuro mentre il Ministero si sta adoperando per risolvere le questioni pregresse.

In ordine al 2.0.200, ribadisce che si tratta di cifre definitive che consentono di raddoppiare il compenso dei commissari di concorso.

Circa l'emendamento 2.0.300 afferma che si tratta di una proposta ad invarianza di spesa, in quanto le risorse sono già disponibili per aumentare la platea dei destinatari della carta elettronica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1349) MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il relatore ha presentato gli ulteriori emendamenti 1.100 (testo 4) e 2.100 (testo 4) - pubblicati in allegato - riferiti al nuovo testo, che apportano modifiche di carattere formale nonché correzioni dovute alla necessità di identificare i soggetti cui destinare le risorse. Su tali emendamenti saranno acquisiti i pareri delle Commissioni consultate, in modo che si possa giungere alla conclusione della discussione.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(649) GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 aprile.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati circa 250 emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato al presente resoconto. Comunica altresì che la senatrice Repetti ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 34.6 e 36.0.1 e che sono stati ritirati gli emendamenti 8.16, 34.13 e 37.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

ULTERIORE EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [2299](#)

1.0.300 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di periti industriali)

1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";
- b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "diploma di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";
- c) all'articolo 2, il comma 3 è abrogato;
- d) all'articolo 2, comma 4 è abrogato;
- e) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato.

2. Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data."

ULTERIORI EMENDAMENTI AL TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL
DISEGNO DI LEGGE

N. [1349](#)

1.100 (testo 4)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1

1. Al fine di preservare la memoria di Giacomo Matteotti, tenuto anche conto del novantesimo anniversario della morte, celebrato nel 2014, attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate uniformemente su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica, è stanziato, per l'anno 2016, un contributo di 300.000 euro. A tal fine, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri uno specifico fondo da destinare al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione.

2. I progetti finanziabili ai sensi del comma 1 hanno ad oggetto l'erogazione di borse di studio, la digitalizzazione e catalogazione di materiale bibliografico di rilevante valore culturale, la digitalizzazione, il riordinamento e l'inventariazione di materiale archivistico di rilevante valore culturale, la cura e il restauro delle strutture museali, il finanziamento di pubblicazioni inedite relative

allo studio del pensiero politico di Matteotti, nonché iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede, con proprio decreto e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione per la realizzazione di progetti relativi alle finalità indicate nel comma 2.

4. I progetti di cui al presente articolo devono essere presentati da istituti culturali dotati di personalità giuridica, attivi almeno da cinque anni e privi di scopo di lucro. Tali progetti sono esaminati dalla Commissione prevista dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresentante della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un rappresentante della Direzione generale Archivi del medesimo Ministero, ai quali non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato."

2.100 (testo 4)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari 300.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2017, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2287](#)

G/2287/1/7

[AIROLA](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali", premesso che:

il provvedimento in esame ? secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 1 «detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese»;

considerato che:

l'industria cinematografica italiana possiede tutte le qualità per essere altamente competitiva in Europa e nel mondo: una grande tradizione, competenze, creatività;

l'accelerazione tecnologica che sta affrontando l'intero settore ha rilanciato nuove sfide ma ha anche costretto a investimenti finalizzati a un globale rinnovamento di strumentazioni e tecnologie vetuste o superate che ha coinvolto società e imprese a tutti i livelli;

purtroppo la crisi economica e un eccessivo assistenzialismo statale del settore, che spesso ha generato forme di clientelismo, hanno frenato un sano autonomo sviluppo del tessuto produttivo. È necessario, quindi, favorire la crescita qualitativa del comparto e dei prodotti audiovisivi sia in riferimento alla produzione industriale e indipendente italiana sia alle produzioni straniere che scelgono il nostro Paese per realizzare i loro progetti; troppo spesso, infatti, centri di eccellenza produttiva italiana sono falliti a causa della scarsa capacità di adeguamento al mercato e agli *standard*

qualitativi in costante aggiornamento;

valutato che:

in seguito a una rapida e sempre più insistita innovazione tecnologica digitale ? che ha reso accessibile su vasta scala tecnologie di ripresa e post produzione prima riservate a categorie più ristrette di operatori del settore ?, insieme con il venir meno degli standard di qualità, data l'assenza di *feedback* qualitativi di mercato, molte «professionalità» del cinema sono entrate in crisi poiché troppo qualificate per il *target* qualitativo richiesto;

oggi è più che mai importante non chiudersi in risposte corporativistiche, inutili al fine di preservare le diverse professionalità in un mercato che non le richiede, con la costituzione di associazioni professionali che intendono definire e controllare l'accesso al mondo lavorativo cinematografico, certificando direttamente la professionalità dei lavoratori. Anche perché vi è un rischio altissimo che si profilino veri e propri centri di gestione clientelare delle certificazioni e quindi di uno status, vero o presunto, di «lavoratore autorizzato»;

valutato altresì che:

l'unico sistema per premiare la professionalità e aumentare la qualità del lavoro, è la richiesta stessa del mercato di prodotti di qualità, senza per questo negare l'importanza circa il riconoscimento e la definizione delle «professionalità del cinema», in specie quelle sorte da ultimo, di concerto con l'evoluzione tecnologica, in modo da renderle riconoscibili a livello formale, aggiornando la normativa del comparto e collegandole a un percorso di apprendistato che ne tuteli e ne valorizzi la specificità;

impegna il Governo:

a curare una formazione di qualità e a difendere i «mestieri» e le professionalità del cinema adottando misure, anche a carattere normativo, finalizzate a incoraggiare investimenti nel settore sostenendo misure di agevolazione fiscale destinate non solo a società di produzione ma anche e, in particolare, a società che offrono servizi quali noleggi, *service* tecnici, montaggio, post-produzione video e audio per favorire e agevolare la crescita qualitativa dell'intero comparto.

G/2287/2/7

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame sancisce che, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione «la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese»;

considerato che:

l'industria cinematografica italiana attraversa ormai da molti anni una crisi molto seria, che ne mette seriamente a rischio la qualità del prodotto. Attualmente, infatti, l'industria cinematografica italiana è essenzialmente rappresentata dal duopolio Medusa e Rai Cinema, alle quali si affianca una miriade di case produttrici di piccole dimensioni, impegnate nella produzione di un volume importante di film cosiddetti *low budget*, spesso di discutibile qualità; tale situazione favorisce la permeabilità delle nostre sale cinematografiche da parte delle produzioni straniere: secondo, infatti, i dati 2015 diffusi dall'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA) la quota di mercato del cinema italiano è passata dal 27,76 per cento del 2014 al 21,35 per cento del 2015. Di contro, si registra un incremento sostanziale, compreso fra il 49,65 per cento del 2014 e il 60,1 per cento del 2015 della quota di mercato del cinema statunitense, oltre che di quella inglese e francese, anche se con percentuali più contenute;

valutato che:

anche in passaggi ulteriori del provvedimento in esame si fa espressamente riferimento alla

necessità di sostenere e valorizzare l'industria cinematografica italiana; si veda, ad esempio, la lettera *b)* al comma 1 dell'articolo 3 in cui si precisa che: «l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica italiana nei suoi diversi settori», e quindi, poco oltre, alla lettera *h)* del medesimo comma in cui si «riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani»;

risulta, infine, viepiù importante ? nella medesima ottica ? quanto stabilito nel comma 1 dell'articolo 28, in cui «lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali»;

considerato inoltre che:

il sostegno all'industria cinematografica nazionale passa anche dalla valorizzazione dei nostri produttori indipendenti e dal riconoscimento del loro lavoro e delle loro produzioni, anche alla luce di quanto stabilito all'articolo 31 del disegno di legge che delega il Governo a realizzare una «Riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi» che sia in grado di introdurre procedure più trasparenti in materia di programmazione di opere audiovisive italiane ed europee, rafforzi la concorrenza e favorisca una distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere maggiormente equa, anche mediante appositi accordi tra i fornitori di servizi media audiovisivi e i produttori indipendenti;

impegna il Governo:

a prevedere un efficace programma di promozione e valorizzazione della produzione cinematografica italiana, anche attraverso la fissazione per le multisala cinematografiche di un obbligo di proiezione nell'intera giornata di almeno il 50 per cento di film e produzioni italiane e/o europee;

ad adottare misure stringenti, anche di carattere normativo, che favoriscano concretamente, in prospettiva concorrenziale, la diffusione di film e opere cinematografiche indipendenti, nazionali ed europee, da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi operanti su frequenze terrestri o satellitari.

G/2287/3/7

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",

premesso che:

il provvedimento in esame ? secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 1 ? «detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese»;

l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, è volto a disporre e sostenere l'educazione all'immagine nelle scuole e a favorire tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale cinematografiche»;

considerato che:

il cinema d'*essai* rappresenta una tradizione culturale di pregio che con fatica resiste alla grande trasformazione tecnologica e al moltiplicarsi dei supporti su cui è possibile scaricare prodotti cinematografici e audiovisivi;

il cinema d'autore si trova quotidianamente a competere contro la realtà dei multi sala, in buona parte asserviti a interessi commerciali e votati al mero profitto. Tale conflittualità, con i suoi squilibri, in anni recenti è stata particolarmente avvertita nei piccoli centri di provincia che hanno assistito alla

chiusura di numerosi esercizi cinematografici;

vi è dunque una sorta di dualismo nel cinema italiano che vede una parte commerciale e di sistema, legata principalmente all'intrattenimento e alla commedia, e un'altra parte che con onore e orgoglio fatica a conquistare posizioni: un cinema «alto», e nello stesso tempo «altro», fatto anche di giovani registi esordienti, di «piccoli grandi film», dei cine-documentari che grande linfa danno al mondo del cinema e della cultura in generale;

proprio questa espressione del cinema italiano, nonostante i titoli di merito e di pregio, cade spesso nell'oblio venendo meno al suo ruolo naturale e privilegiato di propulsore culturale;

valutato che:

tali risorse e potenzialità non dovrebbero essere disperse, ma sostenute e valorizzate soprattutto a vantaggio e nell'interesse delle nuove generazioni di giovani per la formazione culturale e didattica degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado;

impegna il Governo:

a individuare e ad adottare interventi mirati, anche di carattere normativo, al fine di incentivare le istituzioni scolastiche ad avviare opportuni progetti, da considerarsi attività didattica, in sinergia con la cinematografia d'autore, atti a valorizzare le potenzialità didattiche delle opere filmi che e dei cine-documentari di pregio di giovani registi, in modo da offrire agli studenti un'ulteriore occasione formativa e didattica di rilevante valore culturale.

1.1

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Oggetto e finalità). ? 1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.

3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di pubblico registro cinematografico, di revisione cinematografica, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché dei rapporti di lavoro nel settore».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo».

1.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e sostiene lo spettacolo dal vivo» aggiungere le seguenti: «senza utilizzo di animali».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza utilizzo di animali».

1.3

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; promuove lo sviluppo della formazione dei mestieri cinematografici e dell'audiovisivo e l'educazione all'utilizzo dell'immagine nelle scuole di

ogni ordine e grado».

Consequentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserisce e promuove la conoscenza dei mestieri del cinema e dell'educazione all'immagine nei programmi scolastici. I programmi sono stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvedendo altresì alla formazione dei docenti della materia relativa all'educazione all'immagine, con specifici corsi professionali istituiti presso le scuole di cinema pubblicamente riconosciute in collaborazione con le associazioni degli autori, delle professioni del cinema, dell'audiovisivo e degli esperti del settore».

1.4

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 2, dopo la parola: «sviluppo», inserire le seguenti: «e tutela».

2.1

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «opera audiovisiva:» aggiungere le seguenti: «ai soli fini delle previsioni del Titolo II, Capi da I a IV, e articolo 30».

2.2

[RANUCCI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «opera audiovisiva», inserire le seguenti: «ai soli fini delle previsioni del Titolo II, Capi da I a IV, e articolo 30, della presente normativa.».

2.3

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) "film documentario": l'opera audiovisiva i cui elementi narrativi ed espressivi costitutivi sono colti dalla realtà e non costruiti artificialmente; la narrazione è basata sulla visione, che di fatti e circostanze realmente accaduti, viene data e definita dal regista-documentarista del film. È un racconto che utilizza le tecniche e i linguaggi più diversi spaziando dal racconto singolo breve, al lungometraggio, al *cross* mediale, alla serialità ripetuta».

2.4

LA RELATRICE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) "film d'essai" ovvero "film di ricerca e sperimentazione": film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito nei provvedimenti di cui al comma 2».

b) dopo la lettera g) inserire le seguenti:

«g-bis) "sala cinematografica": qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

g-ter) "sala d'essai": la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai»;

c) alla lettera h), dopo le parole: «della post-produzione cinematografica o audiovisiva,»
inserire le seguenti: «dell'editoria audiovisiva,»;

d) dopo la lettera p), aggiungere le seguenti:

«p-bis) "cineteca": soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli *standard* internazionali di riferimento del settore, attività di

acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

p-ter) "Film Commission": istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza a titolo gratuito alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento».

2.5

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) "lungometraggio": l'opera filmica o audiovisiva di durata superiore a settantacinque minuti;

b-ter) "cortometraggio": l'opera filmica o audiovisiva di durata inferiore a trenta minuti».

2.6

CENTINAIO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera g) inserire le seguenti:

«g-bis) per "sala cinematografica", si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico provvisto delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza;

g-ter) per "sala della comunità ecclesiale o religiosa", si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale o di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e polivalente svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, che sono proprie delle istituzioni in cui operano;

g-quater) per "sala d'essai", si intende la sala cinematografica che assume l'impegno a programmare complessivamente una percentuale annua maggioritaria, variabile sulla base del numero di abitanti del comune, di spettacoli di film d'essai, prioritariamente di produzione italiana ed europea. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai, per la definizione e l'attribuzione della qualifica di film d'essai, per le modalità di attribuzione dei crediti d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'essai».

2) dopo la lettera p) inserire la seguente:

p-bis) per «film d'essai», si intende il film che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica, di forme e tecniche di espressione sperimentali e di cinematografie meno conosciute.

2.7

LIUZZI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera g) inserire le seguenti:

g-bis) per «sala cinematografica» si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico provvisto delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza;

g-ter) per «sala della comunità ecclesiale o religiosa» si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale o di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e polivalente svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, che sono proprie delle istituzioni in cui operano;

g-quater) per «sala d'essai», si intende la sala cinematografica che assume l'impegno a programmare complessivamente una percentuale annua maggioritaria, variabile sulla base del numero di abitanti del comune, di spettacoli di film d'essai, prioritariamente di produzione italiana ed europea.

Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'*essai*, per la definizione e l'attribuzione della qualifica di film d'*essai*, per le modalità di attribuzione dei crediti d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'*essai*.

b) dopo la lettera p) inserire la seguente:

p-bis) per «film d'*essai*», si intende il film che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica, di forme e tecniche di espressione sperimentali e di cinematografie meno conosciute.

2.8

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) «film d'*essai*»: l'opera che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali o scarsamente conosciute.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis

(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'*essai*)

1. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che programmino film d'*essai*, come definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il parere della Federazione italiana cinema d'*essai*, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro annui».

2.9

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

l-bis) "start-up operante nel settore cinematografico": la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione».

2.10

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

m-bis) "circoli di cultura cinematografica": le associazioni senza scopo di lucro, costituite anche tramite atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni;

m-ter) "Associazione nazionale di cultura cinematografica": l'associazione senza scopo di lucro costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in almeno cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Associazione nazionale e circoli di cultura cinematografica)

1. L'Associazione nazionale ed i circoli ad esse aderenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *m-bis*) e *m-ter*) possono assumere, per il perseguimento di fini sociali, la gestione di sale cinematografiche riservate ai soci, anche attraverso la riapertura di sale storiche, chiuse o dismesse. A tal fine l'Associazione nazionale e i circoli sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge a favore dell'esercizio e della distribuzione cinematografici».

Conseguentemente ancora all'articolo 25, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «come definite e».

2.11

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire le seguenti:

«*m-bis*) "film d'essai": l'opera filmica, italiana o straniera, riconosciuta di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o di espressione di cinematografie nazionali conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale;

m-ter) "sala d'essai": le sale cinematografiche il cui titolare con propria dichiarazione si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta del 50 per cento per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei Paesi dell'Unione europea;».

2.12

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«*m-bis*) "produttore indipendente": produttore di opere cinematografiche e audiovisive ? svincolato da partecipazioni e totalmente autonomo da emittenti italiane e straniere ? che non deve aver prodotto più del 70 per cento del proprio fatturato degli ultimi 3 anni con un unico *Broadcaster*; deve essere titolare di almeno il 30 per cento dell'intero pacchetto dei relativi diritti di sfruttamento. Inoltre i diritti di sfruttamento in capo al produttore indipendente non devono essere ceduti per periodi superiori a cinque anni. Dopo tale periodo massimo devono tornare nell'esclusiva titolarità del produttore indipendente».

2.13

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«*p-bis*) "Film Commission": ente strumentale di emanazione regionale, o provinciale nel caso delle province autonome di Trento e di Bolzano, avente personalità giuridica e natura istituzionale, che persegua finalità di pubblica utilità, a titolo gratuito, nel comparto dell'industria dell'audiovisivo, contribuendo a definire e rendere operative le politiche regionali di settore».

2.14

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [IDEM](#), [ELENA.FERRARA](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore».

2.15

[CENTINAIO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini di una più razionale ed efficace distribuzione degli incentivi e dei contributi statali nonché ai fini della riforma di ulteriori disposizioni legislative previste dalla presente legge i decreti ministeriali e i decreti legislativi possono prevedere ulteriori specificazioni delle definizioni contenute nel presente articolo, nonché introdurre ulteriori tipologie e categorie di opere audiovisive, anche in relazione alla loro durata e tenuto conto della evoluzione tecnologica del settore».

2.16

[GIRO](#), [MARIN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «i decreti ministeriali della presente legge» con le seguenti: «nonché ai fini della riforma di ulteriori disposizioni legislative previste dalla presente legge, i decreti ministeriali e i decreti legislativi».

3.1

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Premettere al comma 1, il seguente:

«01. La presente legge si applica a tutte le opere filmiche e audiovisive, in quanto prodotti dell'ingegno, ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, nonché in modalità *copyleft* (modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali) e *common rights*, realizzate con tecnologie e supporti di qualunque natura, anche sperimentale, diffuse e distribuite attraverso le sale cinematografiche e videogrammi, servizi online e telefonici, utilizzati dal titolare dei diritti di sfruttamento per la divulgazione, la distribuzione, la trasmissione, la programmazione, l'accesso e la fruizione delle opere filmiche o audiovisive. Le attività di ideazione, di produzione, di distribuzione, di programmazione, di esportazione, di conservazione e restauro dei film, insieme a quelle di formazione professionale e di educazione all'immagine, nonché quelle delle industrie tecniche del settore, sono considerate di rilevante interesse generale».

3.2

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «cura la formazione professionale», aggiungere le seguenti: «, sostiene i mestieri del cinema favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti, delle professionalità acquisite e delle esperienze lavorative effettuate, e».

3.3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «cinematografico», aggiungere le seguenti: «in accordo con enti e associazioni certificate e riconosciute presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

3.4

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «cinematografico», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento alle tecnologie utilizzate nell'ambito del progetto Cinema Senza Barriere».

3.5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) attua forme di tutela dei professionisti del settore cinematografico anche attraverso interventi di sostegno economico finalizzati alla certificazione e allo sviluppo delle professioni del settore».

3.6

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) promuove e favorisce la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;».

3.7

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) promuove la produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole;».

3.8

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) sostiene la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, anche con caratteristiche

di corto cinematografico o documentario, vòlte a promuovere e valorizzare la cultura dell'integrazione e del dialogo interculturale nel rispetto delle differenze sociali, economiche e religiose fra i popoli;».

3.9

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «sale cinematografiche», inserire le seguenti: «e dei festival cinematografici».

Consequentemente, sostituire le parole: «quale momento» con le seguenti: «quali momenti».

3.10

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'intervento pubblico a sostegno dell'esercizio cinematografico promuove una distribuzione, una presenza e una funzione delle sale cinematografiche adeguate e collegate ai bacini di utenza, attraverso:

a) la garanzia del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio, con specifica attenzione al piccolo esercizio, alle monosale e alle sale d'essai;

b) una distribuzione equilibrata sul territorio che tuteli le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, la gestione delle sale da parte dei circoli di cultura cinematografiche, altri soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati e che garantisca, altresì, l'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale anche in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

c) la valorizzazione e il potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico, anche attraverso la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi e la compresenza di attività multidisciplinari;

d) il riconoscimento delle sale cinematografiche quali centri di aggregazione e di integrazione sociale;

e) lo sviluppo tecnologico delle sale cinematografiche mediante le tecnologie digitali;

f) l'accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo esercizio».

Consequentemente, all'articolo 26, comma 1, sopprimere la lettera c).

4.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

c) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

d) *al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

e) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

4.2

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [ZELLER](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *comma 2 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

4.3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 3, dopo le parole: «dei requisiti stabiliti a livello» aggiungere la parola: «nazionale,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Elementi caratterizzanti di tali organismi sono da intendersi: la natura istituzionale, il perseguimento di finalità di pubblica utilità, la prospettiva nazionale unitaria e la gratuità di funzioni e servizi di base erogati».

4.4

[EASIOLO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «sostenendo lo sviluppo economico e culturale», con le seguenti: «sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico».

4.5

[EASIOLO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «dell'industria audiovisiva», aggiungere le seguenti: «sul proprio territorio».

4.6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 4, dopo le parole: «a tal fine detti organismi offrono» aggiungere le seguenti: «a titolo gratuito e per fini istituzionali di pubblica utilità, servizi di base quali» e dopo le parole: «che hanno luogo sul territorio, sostengono» aggiungere le seguenti: «, progettano e coordinano secondo una prospettiva nazionale unitaria azioni di alfabetizzazione e».

4.7

[ELENA.FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «offrono» con la seguente: «possono offrire»; la parola: «sostengono», ovunque ricorra, con la seguente: «possono sostenere»; la parola: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere».

G/2287/4/7

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali", premesso che:

l'articolo 5, riguardante la nazionalità italiana delle opere, stabilisce testualmente che:

«1. La nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive è attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:

a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;

b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di film italiani ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana, purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata;

c) componenti della *troupe* che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;

d) riprese effettuate principalmente in Italia;

e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;

f) post-produzione svolta principalmente in Italia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentita la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione»;

considerato che:

la Costituzione ritiene la cultura valore fondamentale e inserisce tra i principi fondamentali la disposizione che impegna la Repubblica a promuoverne lo sviluppo (articolo 9);

il patrimonio culturale di un Paese ? sintesi di storia, arte, costume, tradizione sociale, culturale e linguistica di un popolo ? rappresenta testimonianza visibile e tangibile del formarsi di una Nazione, nella sua evoluzione e nei cambiamenti che in essa si sono susseguiti;

in numerose circostanze il Governo ha riconosciuto il valore del patrimonio artistico, storico e culturale italiano manifestando l'intenzione e la necessità di tutelare tutte quelle imprese che direttamente o indirettamente si adoperano per promuovere l'identità italiana, e pertanto anche le opere cinematografiche ed audiovisive tese a tale scopo;

la «promozione» alla quale fa riferimento la Costituzione, non è, tuttavia, diretta solo a un bene già sorto e certificato, ma anche a un bene in continuo divenire (lo «sviluppo della cultura») e per giunta immateriale, qual è la produzione cinematografica;

si evince chiaramente dal dettato costituzionale come la tutela dei beni culturali sia finalizzata all'arricchimento del singolo e quindi, attraverso di esso, divenga strumento indispensabile nell'elevare il livello complessivo di civiltà di tutti coloro che, in ordine all'identità culturale della Nazione, compongono la società;

rilevato che:

il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere sancito nel presente disegno di legge marginalizza, di fatto escludendoli, i «nuovi talenti» nonché le imprese impegnate nella promozione culturale del nostro prodotto, non prevedendo tale riconoscimento neppure nel dispositivo di «delega», laddove vengono enumerate e definite le disposizioni applicative;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative di carattere normativo affinché ? nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame ? possa essere esteso il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera anche ai prodotti cinematografici e audiovisivi che promuovono in via diretta o mediata la storia, la cultura, l'arte, le bellezze paesaggistiche, il patrimonio eno-gastronomico, promuovendo e prevedendo specifici riconoscimenti ai giovani talenti che si distinguono proprio per tale sensibilità.

5.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata».

5.2

[EASIOLO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della minoranza linguistica risulti» sopprimere la parola: «strettamente».

5.3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) la produzione di sottotitoli per sordi ed audiodescrizione in lingua italiana».

5.4

[RUSSO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*). L'attribuzione della nazionalità italiana di cui al comma 1 è altresì subordinata alla produzione di sottotitoli per persone con *deficit* uditivo e di audiodescrizione, in lingua italiana, per persone cieche o ipovedenti».

5.0.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«5-*bis*.

(Obblighi per le emittenti televisive nazionali)

1. Anche ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE, le emittenti televisive nazionali riservano alle opere di nazionalità italiana realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del loro tempo di trasmissione ovvero almeno il 15 per cento del loro bilancio destinato alla programmazione, del quale almeno la metà è assegnata a opere recenti, ossia diffuse entro un termine di cinque anni dalla produzione».

7.1

[PUGLISI](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Il laboratorio di restauro della Cineteca di Bologna è realtà di rilevanza nazionale».

7.2

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA.FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresì le modalità di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresì le modalità e le condizioni di possibili adesioni alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film».

G/2287/5/7

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",
premesso che:

l'articolo 8 recante disposizioni in materia di «Valorizzazione delle sale cinematografiche» prevede che: «La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» possa avere a oggetto anche sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine è definita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare l'attuazione del Piano di cui all'articolo 26 della

presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106«;

considerato che:

le sale cinematografiche di piccole dimensioni (cosiddette «monosale»), oltre a rappresentare una memoria culturale del nostro Paese, costituiscono ? in specie per le realtà urbane contenute ? centri di aggregazione di intere comunità che, laddove non valorizzati, possono presto tramutarsi in «non-luoghi» dimenticati e abbandonati;

com'è noto, insidiate dagli *smartphone* e da sempre più sofisticate attrezzature riservate all'*home-video* ? le sale cinematografiche hanno perso negli anni il proprio ruolo, divenendo monumenti di una cultura condivisa ormai scomparsa;

valutato che:

nelle piccole comunità o nelle città di piccole e/o di medie dimensioni, spesso le monosale diventano un monumento al passato senza più anima, parrebbe sensato utilizzare queste aree quali centri di recupero della memoria, restituendo nuova vita alla magia del grande schermo, attraverso previsioni dirette ad agevolare la contribuzione fiscale delle aree interessate dal problema;

impegna il Governo:

qualora sia intervenuta la dichiarazione d'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a considerare le sale cinematografiche ? con particolare riferimento alle «monosale» e ai cinema *d'essai* ? «presidi culturali»;

nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse di cui all'articolo 26, lettera *a*), del provvedimento in esame, ad adottare provvedimenti a carattere normativo volti a incentivare il potenziamento, la ristrutturazione, il rilancio culturale e sociale delle sale cinematografiche di piccola dimensione e di interesse storico-culturale, presenti nelle aree urbane di piccole e medie dimensioni, attraverso forme mirate di agevolazione fiscale o di finanziamento mediante l'accesso a quota parte del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, di cui all'articolo 11 del provvedimento stesso.

G/2287/6/7

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali";

premessò che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale cinematografiche»;

considerato che:

l'industria cinematografica italiana versa in una situazione di crisi, con un calo vistoso degli spettatori nelle sale non direttamente legate ai maggiori circuiti cinematografici. Tale tendenza si ripercuote inevitabilmente sulla diffusione di titoli, pellicole e contenuti *extra-filmici*, nonché sulla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale che non vengono distribuiti dai grandi marchi cinematografici, ma la cui diffusione dovrebbe essere invece incoraggiata per garantire una diffusione libera, variegata e possibilmente esaustiva della cultura cinematografica;

tali dinamiche di «mercato» stanno provocando la chiusura di molte sale cinematografiche site nei comuni con meno di 90.000 abitanti, anche nel caso in cui essi siano capoluoghi di Regione o di

Provincia;

ritenuto che:

è fondamentale riconoscere il ruolo socioculturale dello spettacolo in sala, nonché adoperarsi per l'adozione di misure finalizzate al recupero della redditività delle piccole sale e il riconoscimento delle stesse come luogo culturale e di socializzazione;

l'applicazione di un'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta al 4 per cento sulla vendita dei biglietti cinematografici, sulla scia di quanto già disposto nella direttiva europea 2006/112/CE per i libri, costituisce una misura che potrebbe contribuire al rilancio delle piccole sale e del settore cinematografico nel suo complesso;

impegna il Governo:

a prevedere per i prossimi quattro anni un credito d'imposta annuale del 25 per cento del reddito imponibile per i soggetti che gestiscono in forma individuale o societaria piccole sale cinematografiche site nei comuni con una popolazione fino a 90.000 abitanti e adibite alla proiezione di opere filmiche di particolare valore artistico e alla diffusione della cultura cinematografica;

a porre in essere tutte le iniziative utili a stimolare un intervento dell'Unione europea per la revisione dei campi di applicazione delle aliquote ridotte definiti dalla direttiva europea 2006/112/CE, al fine di ricomprendere in questi ultimi la vendita dei biglietti cinematografici.

G/2287/7/7

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali";

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale cinematografiche»;

considerato che:

l'industria cinematografica, come del resto tutta l'industria creativa nazionale, ha una sua particolare specificità ch'è quella di produrre ricchezza muovendo dalle idee e dalle competenze dei nostri autori e tecnici, considerati un'eccellenza in tutto il mondo. Ovunque, infatti, vengono riconosciute le innegabili capacità ideative e pratiche di un comparto com'è quello del cinema italiano, ch'è anche un mezzo privilegiato per pubblicizzare e diffondere fuori dai confini nazionali l'immagine del nostro Paese o di fornire sfondi e *set* cinematografici di particolare pregio o «d'atmosfera»;

l'industria cinematografica produce, inoltre, una ricaduta economica su un indotto vastissimo, che va dalla logistica, alle attività di supporto artigianali, dalla finanza al turismo, anche grazie alla enorme capacità attrattiva di capitali e investimenti stranieri, considerata la vocazione naturale e artistica del nostro Paese;

condizionata e penalizzata dalla crisi, essa sconta tuttavia da troppi anni una dipendenza da diversi fattori che incidono negativamente sull'intera filiera (dalla produzione alla distribuzione nelle sale) che, insieme con la penuria di investimenti, si ripercuotono direttamente sulla mancanza di idee, sulla scarsa fattibilità di progetti di ampio respiro, sul lavoro degli sceneggiatori, in sintesi sulla progettualità stessa;

valutato che:

negli ultimi anni il settore ha subito una pesante flessione, con la chiusura di circa il 30 per cento delle sale presenti nel territorio, con particolare riferimento alle sale situate nei centri storici. Vi è, poi, il problema della stagionalità che costringe alla chiusura delle sale nei mesi estivi, nonché la mancanza e la crescente carenza delle sale *d'essai*, o comunque di sale che privilegino una programmazione di qualità;

tutto ciò arreca gravi danni alla maggior parte delle produzioni cinematografiche di pregio, in modo particolare ai film italiani d'autore, che spesso non riescono o riescono solo con grande difficoltà a raggiungere il pubblico;

impegna il Governo:

a prevedere ? anche con interventi a carattere normativo ? per i soggetti che gestiscono sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a *cineforum* per gli istituti scolastici, mediante proiezioni di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico e culturale, forme di finanziamento e di agevolazione fiscale al fine di incoraggiare e sostenere la produzione e la fruizione dei prodotti cinematografici di rilevante valore culturale.

8.1

[CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.3

[CENTINAIO](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.4

[MONTEVECCHI, SERRA](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.5

[LIUZZI](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.6

[MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sale cinematografiche, sale teatrali» con le seguenti: «sale cinematografiche e sale teatrali che abbiano particolare pregio storico».

8.7

[MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sale cinematografiche» inserire le seguenti: «, sale d'essai».

8.8

[CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, sale teatrali e librerie storiche».

8.9

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sale teatrali e librerie storiche».

8.10

[LIUZZI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sale teatrali e librerie storiche».

8.11

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i requisiti necessari per tale dichiarazione».

8.12

[MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le sale cinematografiche, sale teatrali e da concerto e librerie storiche ? qualora sia intervenuta la dichiarazione d'interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ? sono considerate "presidi culturali".

1-ter. I soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale

cinematografiche, sale teatrali e da concerto e librerie storiche, considerate presidi culturali di cui al comma 1-*bis*, non sono tenuti al pagamento dell'imposta municipale unica (IMU). Ai medesimi soggetti, per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, è altresì riconosciuto un credito d'imposta, cumulabile con altri sgravi ed agevolazioni fiscali già previsti a legislazione vigente, pari all'importo della tassa sui rifiuti (TARI), per ciascun anno, a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per il riconoscimento del carattere di "presidio culturale", di cui al comma 1-*bis*.

1-*quinquies*. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta previste per i presidi culturali di cui al comma 1-*bis* e sono altresì stabiliti i relativi criteri di verifica e accertamento.

1-*sexies*. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

1-*septies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*ter*, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.13

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Sopprimere il comma 2.

8.14

[CENTINAIO](#)

Sopprimere il comma 2.

8.15

[LIUZZI](#)

Sopprimere il comma 2.

8.16

[PANIZZA](#)

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»*
- b) *al comma 3, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

8.17

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [ZIN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*
- b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

8.18

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono introdurre».

8.19

[CENTINAIO](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono introdurre».

8.20

[CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Al comma 2, inserire dopo le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «, anche mediante agevolazioni fiscali, incentivi, revisione delle norme edilizie ed urbanistiche».

8.21

[CENTINAIO](#)

Al comma 2, aggiungere dopo le parole: «di cui al comma 1» con le parole: «, purché connesse ad agevolazioni fiscali o a incentivi o a revisioni delle norme edilizie o urbanistiche».

8.22

[PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI](#)

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le leggi regionali introducono previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

8.23

[CENTINAIO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali» con le seguenti: «dei beni di cui al comma 1 e di centri culturali multifunzionali».

8.24

[PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le» con la seguente: «minime».

8.0.1

[ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Circolazione e distribuzione delle produzioni cinematografiche)

1. Anche al fine di promuovere la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva europea e straniera in Italia e di impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità europea e straniera i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese di produzione e, in ogni caso, anche antecedentemente alla loro prima uscita in sala in lingua italiana».

G/2287/8/7

[BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali";

premessi che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame è intitolato alle «Funzioni statali», demandate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzate per vie generali alla promozione di iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero;

fra le finalità previste dall'articolo 9 vi sono anche quelle di cui alla lettera *i*), laddove fra i compiti del Ministero vengono evidenziate «attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo»;

considerato che:

anche a fronte della grande trasformazione tecnologica e della naturale supremazia che si è andata rapidamente imponendo nel sistema della comunicazione, rispetto alla quale tanto il cinema e le modalità audiovisive quanto Internet e le diverse opportunità fornite dalla Rete sono assurti a strumenti privilegiati nella funzione di «raccontare» la realtà in sintonia con i tempi;

valutato che:

grazie a strumenti sempre più sofisticati e di larghissima diffusione, le fonti d'informazione si moltiplicano a discapito della conoscenza e della possibilità di un'analisi equanime ed equilibrata generando, in specie per i più giovani, disorientamento nella capacità critica di valutarle e comprenderle;

impegna il Governo:

ad assumere opportune iniziative, anche a carattere normativo, per promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva e l'educazione all'immagine con continuità e impegno, in particolare nel mondo della scuola agendo sulle indicazioni nazionali che preludono ai programmi e dunque all'offerta formativa, affinché l'educazione all'immagine sia inserita nei programmi scolastici quale disciplina di studio.

9.1

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione professionale, nonché corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere *c*) e *f*), della legge 13 luglio 2015, n. 107;».

9.2

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la creazione di un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere *c*) e *f*), della legge 13 luglio 2015, n. 107;».

9.3

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:

«*i-bis*) predisporre, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'Agenzia

nazionale per le politiche attive del lavoro, specifiche modalità di riconoscimento dei percorsi formativi seguiti, delle professionalità acquisite e delle esperienze lavorative effettuate nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine del loro inserimento nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

9.4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«*i-bis*) si avvale del ruolo storico delle Associazioni nazionali di cultura cinematografica e dei circoli ad esse affiliati per la diffusione del cinema e per l'educazione all'immagine».

9.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo)

1. È istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di seguito anche denominato "Consiglio superiore".

2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

3. In particolare, il Consiglio superiore:

a) svolge attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;

b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;

e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;

g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della precedente lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicati ve inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 14, comma 3;

h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi

d'impatto;

i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) otto personalità del settore cinematografico ed audiovisivo di alta professionalità e comprovata capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) tre componenti scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il *curriculum vitae* dei soggetti nominati.

6. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento degli altri compiti del Consiglio superiore.

8. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio Superiore».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, negli altri articoli, sostituire le parole: «sentita la sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo» con le seguenti: «sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo»; le parole: «il parere della sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo» con le seguenti: «il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo»; le parole: «ove richiesto dalla sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo» con le seguenti: «ove richiesto dal Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo».

9.0.2

LIUZZI

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 9 è istituito il Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive, di seguito denominato "Centro", con sede a Roma.

2. Il Centro è un ente di diritto pubblico. I compiti e le funzioni del Centro sono definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli organi del Centro e loro funzioni sono disciplinati dallo statuto deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore e approvato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Il Centro è dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile, di riscossione e di bilancio».

10.1

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'utilizzo delle risorse e la destinazione dei contributi di cui al presente articolo, si applicano, in ogni caso, gli articoli 1, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di accertare la regolarità degli atti riguardanti l'attività sovvenzionata, il Ministero può altresì procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previste dalla legislazione vigente, all'uopo accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario».

10.2

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le imprese italiane ed estere, operanti sul territorio nazionale, impegnate in produzioni di tipo cinematografico e audiovisivo e che abbiano beneficiato dei contributi di cui al comma 2, qualora, conseguentemente all'erogazione degli stessi, delocalizzino all'estero la propria produzione con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento rispetto all'ammontare complessivo della forza lavoro presente alla data di assegnazione dell'incentivo, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi ricevuti».

10.3

LA RELATRICE

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente Capo, adottate con decreto del Ministro ovvero con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:

a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;

b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;

c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;

d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;

e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, possono prevedere:

a) che il riconoscimento degli incentivi e contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e anche ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi;

b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.

4-bis. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano».

10.4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «possono prevedere» con le seguenti: «prevedono» e la parola: «diversa» con la seguente: «minore».

10.5

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Sopprimere il comma 4.

10.6

[GUERRA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari».

G/2287/9/7

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",

premesso che:

l'articolo 24, recante disposizioni in materia di «Contributi selettivi», delinea un sistema di concessioni di contributi selettivi ? distinti dai contributi automatici di cui ai precedenti articoli ? per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive;

il comma 1 dell'articolo in parola stabilisce che le risorse per i contributi selettivi saranno attinte dal nascente Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 11 dell'A.S. 2287 stesso, destinato a sostenere il settore mediante incentivi fiscali e contributi che unificano le attuali risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) Cinema e del *tax credit*;

l'articolo 24, al comma 4 prevede che: «Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 22, e i casi di revoca e di decadenza»;

ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 del disegno di legge in esame, concernente le modalità di erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva, per accedere ai predetti contributi, dovrà richiedere l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il comma 3 dell'articolo 22 aggiunge che nella posizione contabile dell'impresa confluiranno i contributi alla produzione ancora non erogati, compatibili con le finalità di ammortamento dei mutui e di reinvestimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2004;

valutato altresì che:

l'articolo 11, comma 1, istituisce, a decorrere dall'anno 2017, il «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo» nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

il comma 3 del medesimo articolo 11, prevede che per l'anno 2017 confluiscono nel suddetto Fondo le risorse relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche ? previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 ? e allocate presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti. Tali risorse sono conferite al Fondo di cui si propone qui l'istituzione previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nel prevedere una nuova disciplina organica in materia di cinematografia, ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante l'istituzione (articolo 12) del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, al quale affluiscono le risorse già esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo;

il decreto ministeriale 6 marzo 2006, in attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo, ha poi definito le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità di monitoraggio e impiego dei finanziamenti concessi;

con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, il Fondo viene ripartito annualmente tra le finalità indicate dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo citato;

il decreto ministeriale 12 aprile 2007, indi il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, emanati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, hanno dettato le «modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica». Da ultimo, con decreto ministeriale 15 gennaio 2016 sono state definite le «modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche»;

considerato che:

attualmente non risultano ancora restituiti al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche ? previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, (il cui intero ammontare, a sua volta, verrà trasferito al Fondo di cui all'articolo 11 del provvedimento in esame) ? le quote parte dei contributi assegnati e non utilizzati negli anni precedenti alle imprese che ne hanno beneficiato, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita a norma dell'articolo 22, e i casi di revoca e di decadenza compatibili con le finalità di ammortamento dei mutui e di reinvestimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2004;

impegna il Governo:

nel quadro delle iniziative per la migliore utilizzazione e gestione delle risorse destinate per lo sviluppo di opere cinematografiche e audiovisive, a verificare con tempestività se siano sempre state regolarmente compiute le dovute restituzioni al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche destinato a confluire nel Fondo per il cinema e l'audiovisivo, entro l'anno finanziario in corso;

a favorire e incentivare il recupero delle eventuali somme ancora non restituite.

11.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «è commisurato annualmente all'11 per cento» *con le seguenti:* «non può essere inferiore a 800 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro annui da destinarsi ad interventi a favore del settore cinematografico. Il Fondo è alimentato dalle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1-*bis*, nonché dall'11 per cento»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Ai fini di cui al comma 2, è equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca in Italia, anche avendo sede all'estero, l'accesso a servizi di comunicazione pubblica *on line* o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi o di accedere a opere cineaudiovisive, nonché chiunque sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video *on demand* e *Over The Top*».

Conseguentemente all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole da: «233.565.000» *sino a:* «dall'anno 2019» *con le seguenti:* «633.565.000 per l'anno 2017, 633.985.572 per l'anno 2018 ed euro 633.565.000 a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, al medesimo articolo 35, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) quanto a euro 400 milioni a decorrere dall'anno 2017 mediante quota parte delle risorse, fino a un massimo di 400 milioni di euro, rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis* del presente articolo.».

Conseguentemente ancora all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*bis*

(Acquisto di pubblicità *on line*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti"».

11.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, sostituire le parole: «è commisurato annualmente all'11 per cento» con le seguenti: «che non può essere inferiore a 600 milioni di euro annui, è alimentato annualmente dall'11 per cento»;*

2) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Al Fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì le risorse derivanti dall'istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un prelievo di scopo per ogni editore di servizi televisivi che abbia sede in Italia ed abbia trasmesso nel corso del precedente anno civile, una o più opere audiovisive o cinematografiche, nonché per ogni distributore di servizi televisivi con sede in Italia».

2-*ter*. Ogni editore di servizi televisivi, assoggettato al prelievo di scopo di cui al presente articolo e il cui finanziamento prevede il pagamento di un canone di abbonamento da parte degli utenti da questi direttamente incassato, è sottoposto alla medesima tassa per la sua attività di distribuzione di servizi televisivi.

2-*quater*. I proventi del prelievo di scopo riguardante gli editori e i distributori di servizi televisivi sono versati al Centro dai soggetti di cui al comma 2-*ter*;

2-*quinqies*. È equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca in Italia, anche avendo sede all'estero, l'accesso a servizi di comunicazione pubblica *on line* o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi o di accedere a opere cineaudiovisive, nonché chiunque sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video *on demand* e *Over The Top*.

2-*sexies*. Per gli editori di servizi televisivi il prelievo di scopo è calcolato applicando un tasso del 3 per cento del fatturato annuale al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2-*septies*. Per i distributori di servizi, il prelievo di scopo è calcolato applicando alla quota parte dell'importo relativo alle entrate annuali che, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, supera i 10 milioni di euro le seguenti aliquote:

a) 0,5 per cento per importi superiori a 10 milioni di euro e inferiore o uguale a 250 milioni di

euro;

b) 2,10 per cento per importi superiori a 250 milioni di euro e inferiore o uguale a 500 milioni di euro;

c) 2,80 per cento per importi superiori a 500 milioni di euro e inferiore o uguale a 750 milioni di euro;

d) 3,50 per cento per importi superiori a 750 milioni di euro

2-*octies*. Le società di raccolta pubblicitaria, ovvero coloro che effettuano la riscossione delle somme versate dagli inserzionisti e dagli sponsor, sono tenute a fornire sia ad ogni produttore di servizi televisivi che al Centro un documento riassuntivo in formato elettronico delle somme che sono state incassate nel corso dell'anno solare precedente per la diffusione di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni».

Conseguentemente all'articolo 35, comma 1, le parole da: «233.565.000» sino a: «dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «433.565.000 per l'anno 2017, 433.985.572 per l'anno 2018 ed euro 433.565.000 a decorrere dall'anno 2019,».

Conseguentemente, al medesimo articolo 35, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 200 milioni di euro, mediante le risorse derivanti rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.».

11.3

[LIUZZI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «400 milioni di euro annui» con: «800 milioni di euro annui».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede anche mediante il prelievo di scopo istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*«2-bis. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, è equiparato ad un distributore di programmi e servizi televisivi chiunque fornisca in Italia, anche avendo sede all'estero, l'accesso a servizi di comunicazione pubblica *on line* o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi o di accedere a opere cineaudiovisive, nonché chiunque sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video *on demand* e *Over The Top*».*

11.5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 4, dopo le parole: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di categoria del settore cinematografico».

11.6

[D'ALÌ](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è prevalentemente destinato alle produzioni realizzate nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza».

11.7

[D'ALÌ](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alle produzioni realizzate nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza».

11.8

LA RELATRICE

Al comma 5, dopo le parole: «contributi selettivi» inserire le seguenti: «di cui agli articoli 24 e 25».

11.9

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota non inferiore all'85 per cento dei contributi di cui al comma 1 è destinato alle imprese di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) della presente legge».

11.10

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche e» sostituire le parole: «in particolare» con le seguenti: «in misura non inferiore al 50 per cento» e dopo le parole: «giovani autori» aggiungere le seguenti: «al di sotto dei 35 anni».

11.11

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

11.12

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [GIRO](#), [ELENA.FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

11.13

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il 25 per cento delle risorse complessive destinate agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente Capo, al netto di quanto previsto dal "piano straordinario" di cui all'articolo 26, è destinato all'esercizio cinematografico. Le risorse stanziare e riservate a favore dell'esercizio cinematografico, laddove utilizzate, e nell'importo definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento della partizione del Fondo, di cui al precedente periodo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico».

11.14

[LIUZZI](#)

Al comma 5, infine, inserire i seguenti periodi: «Il 25 per cento delle risorse complessive destinate agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente Capo, al netto di quanto previsto dal piano straordinario di cui all'articolo 26, è destinato all'esercizio cinematografico. Le risorse stanziare e riservate a favore dell'esercizio cinematografico, laddove inutilizzate, e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento della partizione del Fondo, di cui al precedente periodo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico».

11.15

[CENTINAIO](#)

Al comma 5, in fine, inserire i seguenti periodi: «Il 25 per cento delle risorse complessive destinate agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, al netto di quanto previsto dal piano straordinario di cui all'articolo 26, è destinato all'esercizio cinematografico. Le risorse stanziare e riservate a favore dell'esercizio cinematografico, laddove inutilizzate, e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento della partizione del Fondo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico».

12.1

[ELENA FERRARA](#), [PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla presente legge, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 17, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Requisiti di ammissione e cause di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive)».

12.2

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

12.0.1

[LIUZZI](#)

Dopo l'articolo, inserire in seguente:

«Art. 12-bis.

*(Prelievo di scopo riguardante gli editori
e i distributori di servizi televisivi)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un prelievo di scopo per ogni editore di servizi televisivi che abbia sede in Italia ed abbia trasmesso nel corso del precedente anno civile, una o più opere audiovisive o cinematografiche, nonché per ogni distributore di servizi televisivi con sede in Italia.

2. Ogni editore di servizi televisivi, assoggettato al prelievo di scopo di cui al presente articolo e il cui finanziamento prevede il pagamento di un canone di abbonamento da parte degli utenti da questi direttamente incassato, è sottoposto alla medesima tassa per la sua attività di distribuzione di servizi televisivi.

3. È equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca l'accesso a servizi di comunicazione pubblica *on line* o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi.

4. I proventi del prelievo di scopo riguardante gli editori e i distributori di servizi televisivi sono versati al Fondo di cui all'articolo 11 dai soggetti di cui al comma 2 e 3.

5. Per gli editori di servizi televisivi il prelievo di scopo è calcolato applicando un tasso del 3 per cento del fatturato annuale al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

6. Per i distributori di servizi, il prelievo di scopo è calcolato applicando alla quota parte dell'importo relativo alle entrate annuali che, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, supera i 10 milioni di euro le seguenti aliquote:

a) 0,5 per cento per importi superiori a 10 milioni di euro e inferiore o uguale a 250 milioni di euro;

b) 2,10 per cento per importi superiori a 250 milioni di euro e inferiore o uguale a 500 milioni di euro;

c) 2,80 per cento per importi superiori a 500 milioni di euro e inferiore o uguale a 750 milioni di euro;

d) 3,50 per cento per importi superiori a 750 milioni di euro».

13.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva» aggiungere le seguenti: «indipendenti».

Consequentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «per le opere realizzate» a «non siano opere di produzione audiovisiva internazionale» e sostituire le parole: «alle opere» con le seguenti: «per le opere».

13.2

[LIUZZI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «opere cinematografiche e audiovisive» aggiungere le parole: «di interesse culturale, come definite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28».

13.3

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «prodotte e distribuite successivamente al 1º gennaio 2016».

13.4

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per le opere audiovisive di produzione internazionale» inserire le seguenti:

«a esclusivo beneficio del produttore indipendente».

14.1

LA RELATRICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 19 prevede che:

a) l'aliquota del 30 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese di distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di distribuzione indipendente;

b) in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, anche attraverso una separata impresa di distribuzione di cui il produttore indipendente detenga almeno la maggioranza del capitale sociale, l'aliquota è elevata fino al 40 per cento, a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 19».

14.2

[ELENA FERRARA](#), [PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «l'impresa di distribuzione» inserire le seguenti: «o di editoria audiovisiva».

14.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Credito di imposta per le imprese di distribuzione per l'acquisto di opere prodotte in lingua diversa da quella italiana)

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica nelle regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'acquisto dei diritti e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive straniere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una di minoranza linguistica riconosciuta.

2. Il decreto di cui all'articolo 19, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo, tiene conto della consistenza dei gruppi linguistici nei territori sede di minoranze linguistiche riconosciute in base all'ultimo censimento».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica.

15.1

[CENTINAIO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale».

15.2

[LIUZZI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale».

15.3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il credito è elevato al 50 per cento per interventi nelle sale cinematografiche all'interno dei centri storici e nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonché per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche, altri soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose».

15.4

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «industrie tecniche» *inserire le seguenti:* «alle imprese di servizi, di produzione».

15.5

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA.FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «e di post-produzione» *inserire le seguenti:* «, ivi inclusi i laboratori di restauro,».

16.1

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ELENA.FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «italiane ed europee» *inserire le seguenti:* «con modalità adeguate a incrementarne la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 19».

16.2

[FORNARO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti».

17.1

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «su commissione di produzioni estere» *con le seguenti:* «su commissione di produzioni sia estere sia italiane».

17.2

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

17.3

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «del costo di produzione della singola opera» con le seguenti: «della spesa sostenuta nel territorio italiano».

18.1

LA RELATRICE

Nella rubrica, sostituire le parole: «della produzione cinematografica e audiovisiva» con le seguenti: «cinematografico e audiovisivo».

18.2

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 24 della presente legge».

18.0.1

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per esercenti di sale cinematografiche in Comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti)

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per ciascun anno, a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.2

[LUCIDI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per l'incentivazione della cultura musicale e teatrale per i giovani)

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale da concerto che ospitano orchestre giovanili e sale teatrali adibite in particolare all'incentivazione della cultura teatrale per i giovani, alla lettura di testi e alla rappresentazione di opere italiane o straniere, classiche o contemporanee, di riconosciuto valore artistico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.3

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per sale cinematografiche d'essai)

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite alla proiezione di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico, culturale e tecnico, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti per ciascun anno, a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.4

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per l'incentivazione della cultura cinematografica finalizzata alle scuole e ai giovani)

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a *cineforum* per gli istituti scolastici, con proiezioni di opere filmiche e docufilm, italiani o stranieri, riconosciuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti, per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di accesso al credito d'imposta, prevedendo in particolare la quota proporzionale relativa alla programmazione per l'incentivazione della cultura cinematografica attraverso film d'autore, *d'essai* e *cineforum*.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 19.

19.1

[LIUZZI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

19.2

[CENTINAIO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

19.3

LA RELATRICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applicano i limiti di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

19.4

[GUERRA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 3, dopo la parola: «dimostrazione» inserire le seguenti: «del riconoscimento del diritto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e».

19.5

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [GIRO](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «bancari» aggiungere le seguenti: «, ivi incluso l'Istituto per il Credito Sportivo,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo e l'Istituto per il Credito Sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo».

Art. 21.

21.1

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «alla produzione e distribuzione» con le seguenti: «alla produzione, distribuzione e post-produzione».

21.2

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «alla produzione» sopprimere la parola «e».

Conseguentemente, aggiungere le seguenti: «, distribuzione e post-produzione di fornitura di servizi cinematografici».

21.3

LA RELATRICE

All'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «e all'estero di» inserire la seguente: «nuove» e sopprimere le parole da: «, sulla base di» fino alla fine del comma;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa è

determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati nell'articolo 22».

21.4

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «unicamente».

Consequentemente dopo le parole: «e audiovisive precedenti» aggiungere le seguenti parole: «e alla promozione e diffusione della cultura italiana».

21.5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto attuativo di cui all'articolo 23 della presente legge individua altresì le misure volte a consentire l'accesso ai contributi automatici alle piccole e medie imprese cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento del totale dei contributi stessi».

22.1

LA RELATRICE

All'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dalla presente sezione» con le seguenti: «all'articolo 21»;*

b) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *nell'alinea, sostituire la parola: «artistici» con le seguenti: «culturali e artistici»;*

2) *alla lettera a), dopo la parola: «realizzati» inserire le seguenti: «, anche in relazione al rapporto fra incassi realizzati e i relativi costi di produzione e distribuzione»;*

3) *alla lettera c), dopo le parole: «e seconde,» inserire le seguenti: «i documentari,» dopo le parole: «risultati ottenuti» inserire le seguenti: «, anche con riferimento alla distribuzione internazionale,»; e, in fine, sostituire le parole da: «il decreto di cui all'articolo 23» fino alla fine della lettera con le seguenti: «il decreto di cui all'articolo 23 può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive, avuto riguardo alle oggettive difficoltà nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione delle medesime opere».*

22.2

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «dai film realizzati,» sopprimere la parola: «, nonché»;*

b) *dopo le parole: «dai film realizzati,» aggiungere le seguenti: «tenendo conto nella comparazione dei film realizzati, dei giorni di permanenza nelle sale e del numero delle sale in cui l'opera è distribuita»;*

c) *dopo le parole: «in Italia e all'estero» sopprimere la parola: «, nonché».*

22.3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati» aggiungere le seguenti: «in rapporto al budget di produzione ovvero al costo sostenuto per la realizzazione dell'opera stessa».

22.4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «concorsi internazionali di livello primario» aggiungere le seguenti: «anche relativi alle opere di documentario, l'aver ottenuto per progetti realizzati in precedenza la qualifica di interesse culturale da parte della Commissione per la cinematografia, nonché

la partecipazione in qualità di autore, sceneggiatore o regista da parte di giovani al di sotto dei 40 anni,».

22.5

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 2, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «orari di realizzazione,» sopprimere la parola: «, nonché»;*
- b) *dopo le parole: «in Italia e all'estero» sopprimere la parola: «, nonché».*

22.6

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

22.7

[ELENA FERRARA](#), [PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «anno» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento ai mesi estivi,».

23.1

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «acquisiti il parere» aggiungere: «vincolante».

23.2

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le corrispondenti quote di riparto assegnate ai rispettivi settori relativi all'ideazione e alla stesura, alla produzione e alla post-produzione».

Art. 24.

24.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 1, dopo le parole: «contributi selettivi per» aggiungere le seguenti: «la scrittura,»;*
- 2) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4».*

24.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «contributi selettivi per» aggiungere le seguenti: «la scrittura,».

24.3

[ELENA FERRARA](#), [PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [MARTINI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «selettivi per» inserire le seguenti parole: «la scrittura,».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «ulteriori contributi selettivi per» inserire le seguenti parole: «la scrittura e».

24.4

LA RELATRICE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4».

24.5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche» aggiungere le seguenti: «e di animazione».

24.6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche» aggiungere le seguenti: «e di genere documentario».

24.7

[CONTE](#), [GIUSEPPE.ESPOSITO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «opere cinematografiche» aggiungere le seguenti: «e audiovisive».

24.8

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 2, dopo le parole: «ovvero alle opere realizzate da giovani autori» aggiungere: «e start-up, costituite al 100 per cento da giovani».

24.9

[IDEM](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ELENA.FERRARA](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «giovani autori» inserire le seguenti parole: «ovvero ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie».

24.10

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 2, dopo le parole: «ovvero alle opere di particolare qualità artistica» aggiungere: «ovvero alle opere realizzate per la promozione di temi di rilevanza sociale ed educativa».

24.11

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al primo periodo del comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum per la realizzazione dell'opera».

24.12

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In qualità di sostegno alla scrittura, quota parte dei contributi di cui al comma 1, definita attraverso il decreto di cui al comma 4, è destinata agli autori audiovisivi che presentino un progetto valutato di particolare qualità artistica e che non risultino finanziati da un'impresa di produzione audiovisiva.».

24.13

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4» con le seguenti: «attraverso una procedura di selezione pubblica».

24.14

[MARTINI](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [IDEM](#), [ELENA.FERRARA](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tra personalità di fama internazionale nel settore e di comprovata qualificazione professionale.».

24.15

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, i contributi di cui al comma 1 per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive sono destinati prioritariamente a imprese di produzione cinematografica le cui quote siano detenute in misura non inferiore al 40 per cento da giovani al di sotto dei 35 anni.».

24.16

[MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA](#)

Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro» aggiungere le seguenti: «, piccole e medie imprese».

24.17

[CENTINAIO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «micro imprese» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese».

24.18

[LIUZZI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «micro imprese» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese».

24.19

[FORNARO](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «aiuti di Stato» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti».

24.20

[BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono previsti ulteriori contributi selettivi, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti contenuti nel medesimo decreto, indirizzati alla post-produzione di opere audiovisive e volti a incentivare l'adeguamento tecnico e strutturale delle imprese che operano nel settore. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi e oggettivi, i limiti e le disposizioni attuative sono contenute nel decreto di cui al comma 4».

24.21

[SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero concede, inoltre, contributi selettivi indirizzati alla produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole».

24.22

[MONTEVECCHI, SERRA](#)

Sopprimere il comma 4.

24.23

[CENTINAIO](#)

Al comma 4, dopo la parola: «parere» aggiungere: «vincolante».

25.1

[PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *nell'alinea, dopo le parole: «Fondo per il cinema e l'audiovisivo,» inserire le seguenti parole: «realizza ovvero»;*

b) *sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:*

a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;

b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;

c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;

c) *alla lettera e), dopo la parola: «audiovisivo» inserire le seguenti: «, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7»;*

d) *dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;».

25.2

[BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) sostenere la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, anche con caratteristiche

di corto cinematografico o documentario, volte a promuovere e valorizzare la cultura dell'integrazione e del dialogo interculturale nel rispetto delle differenze sociali, economiche e religiose fra i popoli;».

25.3

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «dell'università e della ricerca,» aggiungere le seguenti: «la produzione di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole,».

25.4

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «e della ricerca,» inserire le seguenti: «per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo,».

25.5

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «nelle tecniche», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento a quelle riconducibili al progetto Cinema Senza Barriere».

25.6

[LIUZZI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «associazioni culturali e di categoria» aggiungere le seguenti: «anche in forma confederale».

25.7

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema-Fondazione Maria Adriana Prolo ? Archivi di cinema, fotografia ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna».

25.8

[CENTINAIO](#)

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) alle finalità di cui alla legge 29 dicembre 2000, n. 404, inerenti le risorse da assegnare alla Fondazione Museo nazionale del cinema di Torino».

25.9

[CENTINAIO](#)

Al comma 4, dopo la parola: «parere» aggiungere: «vincolante».

25.10

[CENTINAIO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

26.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 dispone la valorizzazione delle sale cinematografiche all'interno dei centri storici e nei comuni al di sotto dei 30.000 abitanti, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1 non inferiore a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, con priorità nell'assegnazione del contributo per le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, i circoli di cultura cinematografica, i soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose».

26.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2 riconosce» aggiungere le seguenti: «il valore delle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, nonché dei circoli di cultura cinematografica, dei soggetti giuridici senza scopo di lucro e delle sale delle comunità ecclesiali e religiose, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo non inferiore a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico. Il decreto riconosce altresì, per la restante quota parte,».

26.3

[LIUZZI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

26.4

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo le parole: «e 2019,» aggiungere le seguenti: «di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021,».

26.5

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti».

26.6

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».

26.7

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, e seguenti parole: «con priorità per le sale sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 8 della presente legge».

26.8

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

26.9

[CENTINAIO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «adeguamento strutturale e tecnologico», aggiungere le seguenti: «nonché installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori»;*

2) *al comma 3, dopo le parole: «multimediali e formativi» aggiungere le seguenti: «ivi incluso le attività socio-ricreative».*

26.10

[LIUZZI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «adeguamento strutturale;» aggiungere le seguenti: «nonché installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «multimediali e formativi» aggiungere le seguenti: «ivi incluso le attività socio-ricreative».*

26.11

[CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale».

26.12

[MARCUCCI, IDEM](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con la medesima finalità è istituito presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo per il rilascio di garanzie sui mutui finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1. Il Fondo di garanzia ha una dotazione annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulle disponibilità del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui al comma 1, che può essere integrata con ulteriori apporti a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. La dotazione del Fondo di garanzia può essere inoltre incrementata mediante nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente da amministrazioni centrali, enti territoriali e altri enti e organismi pubblici. Il fondo di garanzia è amministrato dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata»;

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso e la gestione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sentito l'Istituto per il credito sportivo per gli aspetti relativi al Fondo di garanzia di cui al comma 2, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il decreto di cui al comma 3 riconosce la priorità nella concessione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento»;

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il decreto di cui al comma 3 può subordinare la concessione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane».

26.13

[CENTINAIO](#)

Al comma 2, dopo la parola: «parere» aggiungere: «vincolante».

26.14

[LIUZZI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

26.15

[CENTINAIO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

26.16

[PETRAGLIA, BOCCHINO, DE.PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE.CRISTOFARO, CAMPANELLA](#)

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle sale che garantiscano la

programmazione di spettacoli con sottotitoli ed audio descrizione in lingua italiana».

26.17

[RUTA](#)

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti».

26.18

[RUTA](#)

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».

26.19

[RUSSO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «ivi inclusi impegni nella programmazione» inserire le seguenti: «di spettacoli con sottotitoli, per persone con deficit uditivo, e audiodescrizione, per persone cieche o ipovedenti, e».

27.1

[LIUZZI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

27.2

[PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione».

27.3

[CENTINAIO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «acquisito il parere», aggiungere: «vincolante».

27.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Sezione speciale per l'audiovisivo nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La suddetta sezione speciale è dotata di contabilità separata ed è destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

2. La sezione è alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione.

3. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati.

4. Con il decreto previsto al comma 1 sono definite le tipologie di operazioni che possono essere

garantite, le modalità di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative del presente articolo».

27.0.2

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Piano straordinario per la diffusione della cultura cinematografica, audiovisiva e dell'educazione all'immagine)

1. Al fine di diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva, e promuovere l'educazione all'immagine nel sistema scolastico, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi volti a promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva e l'educazione all'immagine.

2. Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, previa presentazione di domanda di finanziamento per specifici progetti inseriti nel piano dell'offerta formativa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi stessi, i limiti d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 11».

27.0.3

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Piano straordinario per il potenziamento delle industrie tecniche e per la classificazione degli stabilimenti di post-produzione)

1. Al fine di sostenere l'opera cinematografica e/o audiovisiva in tutte le sue fasi, e con particolare riferimento all'adeguamento tecnologico per le industrie tecniche che operano in fase di completamento dell'opera, è costituita una apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, finalizzata alla concessione di contributi volti a potenziare il comparto della post-produzione audiovisiva e in particolare a:

- a) adeguamento tecnologico;
- b) dotazione di norme di sicurezza richieste dalle produzioni internazionali;
- c) dotazione di licenze di *software* e aggiornamenti;
- d) ristrutturazione e adeguamento strutturale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi stessi, i limiti d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo. Viene comunque riconosciuta priorità alle strutture che dimostrano di aver già investito in innovazione tecnologica, per completare il processo di

digitalizzazione diventando poli di eccellenza del settore.

3. Con il medesimo decreto viene stabilita la classificazione delle strutture che operano nel settore della post-produzione secondo determinati parametri, fra cui:

- a) spazi disponibili, superficie utile, norme di salute e sicurezza previste dalla legge per tali strutture;
- b) versioni di *software* e aggiornamenti con licenze originali;
- c) numero di dipendenti e attenzione all'occupazione giovanile;
- d) esperienza maturata sia a livello nazionale sia internazionale, eventuali premi specifici ottenuti per la post-produzione;
- e) progettualità sul breve-medio termine e investimenti previsti per assicurare un livello tecnologico all'avanguardia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 11».

28.1

[GIRO](#), [MARIN](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole:* «, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie,»;
- b) *dopo la parola:* «cinematografico», *sopprimere le parole:* «con particolare riferimento ai soggetti che operano con testualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici».

28.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 4, dopo le parole: «nel settore» *aggiungere le seguenti:* «della produzione, dell'esercizio e».

28.3

[LIUZZI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis) Presso il Ministero è costituito un ufficio di conciliazione del cinema al quale è affidato il tentativo di conciliazione in merito a controversie, anche potenziali, relative a opere cinematografiche che hanno beneficiato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella presente legge ed in particolare in relazione:

- a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche;
- b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;
- c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.

4-ter) L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio, ovvero su richiesta degli interessati, e redige processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.

4-quater) Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 4-bis e 4-ter».

28.4

[CENTINAIO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis) Presso il Ministero è costituito un ufficio di conciliazione del cinema al quale è affidato il tentativo di conciliazione in merito a controversie, anche potenziali, relative a opere cinematografiche che hanno beneficiato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella presente legge ed in particolare in relazione:

- a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle

opere cinematografiche;

b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;

c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.

4-ter. L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio, ovvero su richiesta degli interessati e redige processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.

4-quater. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate le disposizioni attuative dei commi».

28.5

CENTINAIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto per le concessionarie di pubblicità che esercitano al contempo la vendita di media e che siano titolari di concessioni pubbliche, di commercializzare spazi pubblicitari non locali (oltre una regione), ad esclusione dei trailers».

28.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo)

«1. Presso il Ministero è costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo al quale è affidato il tentativo di conciliazione in merito a controversie, anche potenziali, relative a opere cinematografiche e audiovisive che hanno beneficiato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella presente legge ed in particolare in relazione:

a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive;

b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;

c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.

2. L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio ovvero su richiesta degli interessati e redige processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.

3. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 sono previste con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere del Consiglio superiore. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento dell'ufficio di conciliazione sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente».

28.0.2

CENTINAIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

*(Modifiche alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia
di film promo-pubblicitari e di autopromozione)*

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, dopo le parole: "sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per i film promo-pubblicitari e di autopromozione; questi ultimi, se proiettati prima o durante la visione di film per bambini, sono soggetti alle medesime regole applicabili per tutti gli altri media, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela".

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

29.1

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

«Art. 29. - (Istituzione del pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive) ? 1. Presso il Ministero è istituito il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato "Registro".

2. Nel registro sono iscritte le opere ai fini di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; sono soggette ad obbligo di iscrizione le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici italiani o dell'Unione europea.

3. Attraverso il Registro è assicurata:

a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;

b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché i finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; l'acquisto, la distribuzione e cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

4. L'iscrizione è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le informazioni nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 8 pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.

5. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui il produttore eserciti l'opzione, egli deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità con quanto previsto dalla presente legge.

6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione sul sito informatico istituzionale del Ministero nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 8.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni prevista dal comma 7 necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici».

Consequentemente, all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «Detti registri» con le seguenti: «Detto registro»;*

c) *al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

29.2

[GIRO, MARIN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «registro», aggiungere la seguente: «cinematografico».

29.3

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, dopo la parola: «registro» aggiungere: «cinematografico».

29.4

[GIRO, MARIN](#)

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) assicurare che il registro dia, su richiesta delle parti interessate, pubblicità all'esistenza e a tutte le connesse successive vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere, ammesse ai benefici previsti dalla presente normativa, in modo da rendere più efficace il sistema di tutela dei diritti stessi;
- b) prevedere l'attribuzione della titolarità e la tenuta del registro al Ministero, allo scopo di fornire la massima garanzia ed efficienza alla predetta attività;
- c) prevedere che in detto registro siano registrate le opere previste alla precedente lettera a) del presente articolo, con la indicazione del nome degli autori (direttore artistico, autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore delle musiche), del nome degli artisti primari e comprimari, del produttore, della data di produzione, della pubblicazione;
- d) disciplinare il funzionamento del registro e le modalità di accesso, attraverso la predisposizione di una banca dati "online" liberamente accessibile e consultabile da chiunque, in modo da favorirne la facilità di consultazione ed accesso al registro.

2-bis. Sono abrogati l'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, l'articolo 103, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e qualunque altra disposizione incompatibile con il presente articolo».

29.5

[CENTINAIO](#)

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) assicurare che il registro dia, su richiesta delle parti interessate, pubblicità all'esistenza e a tutte le connesse successive vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere, ammesse ai benefici previsti dalla presente normativa, in modo da rendere più efficace il sistema di tutela dei diritti stessi;
- b) prevedere l'attribuzione della titolarità e la tenuta del registro al Ministero, allo scopo di fornire la massima garanzia ed efficienza alla predetta attività;
- c) prevedere che in detto registro siano registrate le opere previste alla precedente lettera a) del presente articolo, con la indicazione del nome degli autori (direttore artistico, autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore delle musiche), del nome degli artisti primari e comprimari, del produttore, della data di produzione, della pubblicazione;
- d) disciplinare il funzionamento del registro e le modalità di accesso, attraverso la predisposizione di una banca dati *online* liberamente accessibile e consultabile da chiunque, in modo da favorirne la facilità di consultazione ed accesso al registro.

2-bis. Sono abrogati l'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, l'articolo 103, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e qualunque altra disposizione incompatibile col presente articolo 29».

30.1

LA RELATRICE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo)».

30.2

[GIRO, MARIN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della tutela minori» aggiungere infine le seguenti: «nel rispetto della libertà di espressione artistica. Con specifico riferimento alle opere audiovisive, la presente delega è limitata alle sole opere audiovisive che siano oggetto di richieste di ammissione ai benefici ai sensi della presente normativa».

30.3

GIRO, MARIN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori (con particolare riferimento all'infanzia) e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, scelti fra soggetti di comprovata esperienza ed imparzialità, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;

c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a), e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;

d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi di cui alla lettera c) accertati in via definitiva;

e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete *Internet* e dei video giochi posti in vendita».

30.4

CENTINAIO

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «Ai componenti di tale organismo» aggiungere le seguenti: «scelti fra soggetti di comprovata esperienza ed imparzialità».

30.5

ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «tale organismo» aggiungere le seguenti parole: «, scelti tra personalità indipendenti e di comprovata qualificazione professionale.».

30.6

CENTINAIO

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera d), dopo le parole: «illeciti amministrativi» aggiungere: «di cui alla lettera e)» e dopo la parola: «accertati» aggiungere «in via definitiva».

30.7

MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire».

31.1

RANUCCI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «per la riforma» aggiungere le seguenti: «e la razionalizzazione»;*

b) *sostituire le parole: «opere audiovisive» con le seguenti: «opere»;*

c) *dopo le parole: «indicati al comma 2» aggiungere le seguenti: «e comunque conformemente alla direttiva 2010/13/UE e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione*

europea».

31.2

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per la riforma» inserire le seguenti «e la razionalizzazione».

31.3

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per la riforma» aggiungere le seguenti: «e la razionalizzazione».

31.4

[GIUSEPPE ESPOSITO](#), [CONTE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «promozione delle opere» sopprimere la parola: «audiovisive».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: «investimento e programmazione di opere» sopprimere la parola: «audiovisive»;

alla lettera c), dopo le parole: «diritti di sfruttamento delle opere» sopprimere la parola: «audiovisive»;

alla lettera e), dopo le parole: «profili inerenti la promozione delle opere» sopprimere la parola: «audiovisive».

31.5

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «criteri direttivi indicati nel comma 2» aggiungere le seguenti: «e comunque conformemente alla direttiva 2010/13/UE (e sue successive modifiche ed integrazioni) e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

31.6

[RANUCCI](#)

Al comma 2, alle lettere a), c), e) le parole: «opere audiovisive» sono sostituite dalla seguente: «opere».

31.7

[CENTINAIO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) si adeguano ai principi di proporzionalità, gradualità, flessibilità ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito di applicazione, prevedendo la semplificazione e la massima armonizzazione degli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, indipendentemente dalle diverse piattaforme distributive».

31.8

[CENTINAIO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) prevedono la creazione e la tenuta di un data base pubblico nel quale sono elencati i produttori indipendenti nazionali ed europei;».

31.9

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedono la creazione e la tenuta di un data base pubblico nel quale sono elencati i produttori indipendenti nazionali ed europei;».

31.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori operanti nel medesimo settore)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità, in quanto compatibili, stabiliti nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché le disposizioni relative al sistema previdenziale ed assistenziale del settore cinematografico e audiovisivo.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;

b) rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;

c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale;

d) riordinare e razionalizzare il sistema di previdenza e assistenza nel settore cinematografico e audiovisivo».

33.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «compresi quelli inerenti il mancato rispetto della normativa sul lavoro e della regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori».

33.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2.bis. Il Ministero vigila altresì sull'accessibilità delle opere cinematografiche e audiovisive alle persone con disabilità, agli anziani e ai cittadini stranieri, prevedendo nei decreti attuativi l'introduzione di sanzioni in caso di mancata garanzia della stessa».

33.3

[RUSSO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In aggiunta a quanto disposto nel comma 2, i decreti attuativi della presente legge prevedono apposite modalità di controllo e specifiche sanzioni per i casi di mancata accessibilità delle opere nei confronti delle persone con deficit uditivo, cieche o ipovedenti. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero opera previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo».

S34.1

[DLGIORGI](#)

Stralciare l'articolo.

G/2287/10/7

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,
premessi che:

all'articolo 34 del suddetto disegno di legge è presente una delega al Governo per il codice dello Spettacolo che incida sui settori del teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività

circensi;

al comma 4, lettera *h*), dell'articolo 34 viene disposto che i decreti legislativi del Governo di cui alla delega si attengano ad alcuni principi e criteri direttivi specifici, tra cui, per le attività circensi, la graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali;

il tema della tutela del benessere animale anche all'intero del settore dello spettacolo e quindi dell'eliminazione del loro utilizzo nelle attività circensi è profondamente sentito all'interno della società, come dimostrato dal rapporto EURISPES del 2016, secondo il quale il 71 per cento dei cittadini italiani è contrario a tale pratica;

il tema è stato già oggetto di alcuni atti parlamentari. Si segnala, in tal senso che il 24 settembre 2013 l'Aula del Senato ha approvato l'ordine del giorno G9.205 al disegno di legge n. 1014 a firma De Petris, Repetti, Cirinnà, Tavema, Cotti con il quale si impegnava il Governo «a prevedere, nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ad esercenti attività circense e spettacolo viaggiante con animali fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018 anche per quanto riguarda le attività promozionali, educative, formative, editoriali, collegate alle attività circensi con animali, alle attività circensi con animali all'estero, all'Accademia del circo e a Festival circensi»;

è necessario attivarsi nell'immediato per garantire che nessun animale venga più maltrattato o utilizzato per attività degradanti, come spesso accade nelle attività circensi, prevedendo l'assoluta esclusione da qualsiasi forma di finanziamento pubblico per i circhi che ancora li utilizzano negli spettacoli;

impegna il Governo:

ad impegnarsi, con prossimi provvedimenti normativi, affinché non sia consentito l'utilizzo degli animali all'interno nelle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, prevedendo in parti colar modo l'esclusione dall'accesso ai contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge n.163 del 1985.

34.1

LIUZZI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Pubblico Spettacolo e trattenimenti».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di» sono aggiunte le seguenti parole: «pubblico spettacolo e trattenimenti in particolare».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) Revisione del T.U.L.P.S. in particolare gli articoli 68, 69,71, e 80 ed il suo regolamento di esecuzione al fine di prevedere interventi di semplificazione nel campo delle procedure autorizzative per lo spettacolo;

f-ter) Adeguamento ed armonizzazione della normativa relativa allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) includendo i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico spettacolo e trattenimento e privilegiando la procedura telematica e l'utilizzo della PEC con Firma Digitale».

34.2

CENTINAIO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Pubblico Spettacolo e trattenimenti».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di» sono aggiunte le seguenti: «pubblico spettacolo e trattenimenti in particolare».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis). Revisione del T.U.L.P.S. in particolare gli articoli 68, 69,71, e 80 ed il suo regolamento di esecuzione al fine di prevedere interventi di semplificazione nel campo delle procedure autorizzative per lo spettacolo;

f-ter). Adeguamento ed armonizzazione della normativa relativa allo Sportello Unico Attività

Produttive (UAP) includendo i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico spettacolo e trattenimento e privilegiando la procedura telematica e l'utilizzo della PEC con Firma Digitale;».

34.3

[CIAMPOLILLO](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [BULGARELLI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le parole: «spettacoli viaggianti e attività circensi»;*
- b) *al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi»;*
- c) *sopprimere la lettera h) del comma 4.*

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 34-bis.

(Riconoscimento delle attività circensi e divieto di utilizzo di animali
nelle attività circensi)

1. La Repubblica riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo circense e ne sostiene l'attività, la conservazione nonché il tramandarsi delle attività umane tipiche del settore.
2. In tutte le norme vigenti le parole: "circo equestre", ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalla seguente: "circo".
3. È vietato l'esercizio della professione ai circhi italiani che utilizzino animali, di cui al comma 4 del presente articolo, per le loro attività di spettacolo. È altresì vietato l'ingresso in Italia ai circhi non italiani che utilizzino animali, di cui al comma 4 del presente articolo, per le loro attività di spettacolo.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle imprese dello spettacolo circense, ivi comprese le mostre e le esposizioni comunque a carattere itinerante, l'uso di esemplari di animali appartenenti alle specie elencate nel congiunto degli allegati A e B del Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni; nonché ogni ulteriore acquisizione di animali e tutte quelle attività che abbiano come componente fondamentale l'uso forzato, addestrato o naturale, di un animale. Ai fini del presente articolo, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività appartenenti alla stessa impresa.
5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al primo capoverso del comma 3 sono tenute a comunicare, con documento scritto da inviare alla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il numero complessivo degli animali da esse detenuti specificandone per ciascuno il tipo, il sesso, l'età, la provenienza e l'eventuale presenza di gestazioni in corso, nonché la possibilità di nuova collocazione in una struttura zoologica fissa espressamente individuata e presso la quale non sono messi in atto spettacoli che utilizzino animali.

Art. 34-ter.

(Istituzione della Commissione per la gestione degli animali dismessi
dai circhi e dagli spettacoli viaggianti)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro della salute entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Commissione per la gestione degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, di seguito denominata "Commissione". La Commissione ha il compito di agevolare la dismissal degli animali detenuti nei circhi, proponendo sistemazioni alternative, secondo le modalità previste dal regolamento adottato ai sensi del comma 4.
2. La Commissione è composta:
 - a) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato, che la

presiede;

b) dal direttore della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato;

c) dal capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, o da un suo delegato;

d) dal direttore del Servizio CITES ? controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;

e) dal presidente della Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni;

j) da tre rappresentanti di associazioni per la protezione degli animali o della natura riconosciute persone giuridiche, di cui uno indicato dalla Lega anti vivisezione (LAV) e uno dal Fondo mondiale per la natura (WWF);

g) da due rappresentanti delle associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante, di cui uno designato dall'Ente nazionale circhi.

3. La Commissione rimane in carica per tre anni ed è rinnovata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino alla totale dismissione degli animali detenuti nei circhi. La partecipazione alla Commissione è a titolo totalmente gratuito e non dà diritto a gettoni di presenza o a rimborsi spese.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il regolamento per il funzionamento della Commissione e per la ripartizione delle somme di cui al comma 6 del presente articolo finalizzate alla gestione degli animali dismissi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti. Le indicazioni date dalla Commissione in relazione alla sistemazione alternativa degli animali detenuti nei circhi sono vincolanti per le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 34-*bis*. Il mancato rispetto di tali indicazioni comporta, per le imprese inadempienti e fino a quando esse non vi ottemperano, l'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense.

5. La Commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un ufficio della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Per il sostentamento e la cura degli animali dismissi durante la fase transitoria è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34-*quater*.

(Divieti e sanzioni)

1. Alle imprese, di cui al comma 4 dell'articolo 34-*bis*, non è consentito:

a) utilizzare strumenti che limitano le minime possibilità di movimento, quali catene, collari, impedimenti elettrici o quanto altro impedisca a un animale di muoversi liberamente in uno spazio, anche se limitato da recinti o gabbie;

b) promuovere, presso le Scuole di ogni ordine e grado, le attività da esse esercitate che prevedono l'uso di animali;

c) promuovere i propri spettacoli con l'esposizione di animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. È vietata la pubblicità e la promozione, tramite i mezzi di informazione radiotelevisivi e a mezzo stampa, dei circhi e degli spettacoli viaggianti che fanno impiego di animali.

3. Sono fatte salve le norme e le disposizioni vigenti in materia di maltrattamento degli animali di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189, e all'articolo 727 del codice penale, nonché in materia di trasporto e di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

4. La violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 34-*bis* è punita con l'ammenda da 20.000 euro a 50.000 euro.

5. La violazione del divieto di cui al comma 4 dell'articolo 34-*bis* è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense da sei mesi a dodici mesi, nonché con la reclusione del responsabile del circo stesso da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 20.000 euro a 50.000 euro. Nel caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per un anno e la reclusione responsabile del circo è da un anno a due anni.

6. La mancata comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 34-*bis* è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per sei mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 35.000 euro. Nel caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per un anno e l'ammenda è da 25.000 euro a 50.000 euro.

7. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per un anno e con la reclusione da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 25.000 euro a 50.000 euro. In caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per due anni e la reclusione è da un anno a due anni.

8. La violazione del divieto di cui al comma 2 è punita con l'ammenda da 5.000 euro a 10.000 euro.

Art. 34-*quinquies*.

(Accesso ai finanziamenti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337)

1. A partire dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono utilizzate solo in favore dei circhi e degli spettacoli viaggianti che non fanno impiego di animali e l'erogazione dei relativi contributi è subordinata alla presentazione della documentazione atte stante il non impiego di animali. Quanto attestato nella documentazione è sottoposto a verifica tramite ispezione da parte dei competenti servizi veterinari».

34.4

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [ZELLER](#)

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

34.13

[PANIZZA](#)

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

34.5

[REPETTI](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «attività circensi» aggiungere le seguenti: «e di spettacolo viaggiante».

34.6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [REPETTI](#)

Al comma 4, lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: «entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge».

34.7

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Al comma 4, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante il riconoscimento di

agevolazioni fiscali per le spese di iscrizione e frequenza ai corsi di formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

34.8

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 4, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche attraverso un maggiore coordinamento fra l'esperienza maturata in ambito scolastico-formativo e l'accesso all'attività professionale».

34.9

[REPETTI](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 4, lettera n), dopo le parole: «spettacoli viaggianti e le attività circensi» aggiungere le seguenti: «che tenga conto del processo di eliminazione dell'utilizzo degli animali di cui alla lettera h)».

34.10

[PANIZZA](#)

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) previsione della detrazione di oneri, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenuti per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite».

34.11

[PANIZZA](#)

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) previsione, in materia fiscale:

- 1) della possibilità di estensione dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le associazioni di volontariato anche non riconosciute come *Onlus*;*
- 2) dell'esonero dalla dichiarazione dei redditi per le associazioni sportive dilettantistiche, per le pro loco, nonché per gli enti che possono optare ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398;*
- 3) dell'esonero dal pagamento del compenso per diritti di autore per le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e per le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le sole iniziative a scopo benefico riguardanti la libera esecuzione dal vivo di brani musicali o parti di opere in musica».*

34.12

[PANIZZA](#)

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) previsione di agevolazioni fiscali per la semplificazione dell'organizzazione di corsi di formazione musicale ed attività di promozione degli stessi, nonché previsione di esenzioni fiscali per i compensi da riconoscere ai collaboratori tecnici, come individuati anche dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprendendo coloro che effettuano prestazioni di natura non professionale per l'espletamento dell'attività bandistica, coreuta e filo drammatica, come i bandisti, i coreuti, gli attori e i loro formatori».

34.0.1

[ELENA FERRARA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega per lo musica contemporanea popolare dal vivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della normativa relativa ai settori della musica e degli spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo, al fine di conferire un assetto organico e razionale al settore e di prevedere un suo rilancio, vista la sua importanza strategica nell'ambito delle attività artistiche e culturali del Paese.

2. Il decreto legislativo di cui al comma precedente si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riassetto della disciplina delle attività musicali dal vivo con una legge quadro che valorizzi la musica quale:

1) componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese;

2) elemento di coesione sociale e di aggregazione;

3) strumento centrale per la diffusione della cultura e dell'arte italiana e per lo sviluppo dell'attività turistico-culturale;

b) definizione di organizzatore e produttore di spettacolo di musica dal vivo, quale impresa culturale cui è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia;

c) istituzione di un Fondo perequativo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le cui risorse dovranno essere destinate a:

1) un'azione di riequilibrio in favore delle aree nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati;

2) la realizzazione, la ristrutturazione o l'ammodernamento tecnologico di strutture aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo;

3) la promozione ed il sostegno di nuovi autori e artisti della musica popolare contemporanea dal vivo, nonché la realizzazione degli spettacoli da loro prodotti;

4) una normativa fiscale adeguata per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di musica dal vivo e per le attività di internazionalizzazione di tali spettacoli, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere;

d) revisione della normativa fiscale su settore della musica popolare dal vivo, contemplando in particolare un'univoca applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto, finalizzata ad eliminare le asimmetrie tributarie previste nella normativa vigente;

e) semplificazione dell'iter procedurale e normativo sulla sicurezza, le misure non possono essere semplificate inerente lo svolgimento degli spettacoli di musica popolare dal vivo nonché degli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo; articolazione di procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso ai medesimi spettacoli;

f) favorire lo sviluppo del settore della produzione di spettacoli di musica popolare dal vivo introducendo un regime normativa agevolato e l'inclusione di tali imprese musicali tra gli interventi di agevolazione del settore di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

g) previsione di un sistema di favore per gli Enti locali che garantiscono interventi adeguati, in termini di spazi, procedure digitalizzate e agevolazioni, per l'organizzazione di spettacoli di musica dal vivo;

h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività musicali, prevedendo altresì una quota di riserva per le opere prime e seconde dei talenti emergenti nella programmazione radiofonica nazionale;

i) individuazione delle modalità con cui le Regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;

l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo di musica dal vivo;

m) stabilizzazione, del credito di imposta per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche, videografiche, ovvero di concerti di musica dal vivo, relative a opere prime, seconde e terze di artisti emergenti, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

Conseguentemente, all'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «fatto salvo l'impegno finanziario, di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, relativo al decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 34-bis.»

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

«3. A decorrere dall'anno 2017, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito il "Fondo per lo sviluppo dei settori della musica e degli spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo", denominato di seguito "Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo".

4. Il Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 34-bis della presente legge. Il complessivo livello di finanziamento del predetto intervento è commisurato annualmente a euro 40 milioni. Al finanziamento del Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 34-bis della presente legge contiene altresì le norme relative alla gestione del Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo».

34.0.2

[PANIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Compensi per gli enti e gli organismi dello spettacolo)

1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La disposizione di cui al presente comma si applica a partire dall'anno 2010.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

34.0.3

[PANIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Diritti d'autore per lo spettacolo dal vivo)

1, All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in

fine, il seguente comma:

"1-bis. Alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, per le sole iniziative a scopo benefico, la libera esecuzione dal vivo di brani musicali o parti di opere in musica senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

36.0.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [REPETTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Norme infavore del benessere animale nelle attività circensi e di spettacoli viaggianti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le attività circensi e di spettacoli viaggianti che prevedano utilizzo di animali sono escluse dall'accesso ai contributi del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 337, dopo le parole: "dello spettacolo viaggiante" aggiungere le seguenti: "senza utilizzo di animali"».

37.1

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Sopprimere l'articolo.

37.0.1

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Salvaguardia degli ordinamenti degli enti ad autonomia speciale)

1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

37.0.2

[PANIZZA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Salvaguardia degli ordinamenti degli enti ad autonomia speciale)

1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

1.3.2.1.7. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 276 (pom.) del 10/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2016
276^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(2299\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 4 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata presentata una riformulazione dell'1.0.2 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto. Dà quindi lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio sui subemendamenti alle proposte del Governo e della relatrice, in precedenza accantonati, e sulla predetta riformulazione. Ricorda infine che i subemendamenti 1.0.200/4, 1.0.200/5, 1.0.200/6 e 1.0.200/7 sono stati dichiarati improponibili.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) tiene a precisare che in base all'1.0.2 (testo 2) le assunzioni in regioni diverse, pur seguendo le graduatorie di merito, incideranno in misura non superiore al 15 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) chiede chiarimenti sulla portata della riformulazione, tenuto conto che la Commissione bilancio aveva dato un parere favorevole con una condizione sull'1.0.2. Domanda pertanto se si stia procedendo all'assunzione dei docenti della scuola dell'infanzia in attesa degli esiti del concorso, a prescindere dalle graduatorie ad esaurimento.

Il [PRESIDENTE](#) segnala che la condizione espressa dalla Commissione bilancio sull'1.0.2 è stata comunque recepita nell'1.0.2 (testo 2) attraverso il comma 4-*bis*.

La relatrice [PUGLISI](#) (*PD*), dopo aver ricordato che la disciplina vigente prevede un doppio canale per le assunzioni, basato per il 50 per cento sulle graduatorie ad esaurimento e per il restante 50 per cento sul concorso, fa presente che l'emendamento 1.0.2 (testo 2) consente di scorrere le graduatorie di merito del concorso del 2012, atteso che gli esiti del concorso del 2016 per la scuola dell'infanzia non si avranno in tempo utile per il prossimo anno scolastico. Ripercorre indi la situazione attuale, con particolare riferimento alle regioni Campania, Sicilia e Lazio, sottolineando come la mobilità dovrà svolgersi in maniera equa tra tutte le regioni e dunque non potrà superare il 15 per cento.

Riprendendo brevemente la parola, la senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) chiede se vengano assunti i docenti delle graduatorie ad esaurimento rimasti fuori.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA riferisce che i destinatari della proposta emendativa si collocano in parallelo rispetto alle graduatorie ad esaurimento.

La relatrice [PUGLISI](#) (*PD*) specifica che nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia sono collocati attualmente circa 18.000 docenti e che in ogni regione prosegue lo scorrimento, sempre nell'ottica del doppio canale. Evidenzia peraltro che, tranne la Campania, la Sicilia e il Lazio, dove sussistono code residue delle graduatorie ad esaurimento, in tutte le altre regioni gli assunti saranno ben oltre il 50 per cento tenuto conto della possibilità di mobilità, ferma restando la soglia massima del 15 per cento.

Si passa indi all'espressione dei pareri riferiti ai subemendamenti e agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, in precedenza accantonati.

La relatrice [PUGLISI](#) (*PD*) invita a ritirare l'1.0.2, propendendo per la riformulazione testè discussa, su cui il parere è favorevole. Manifesta un parere contrario sull'1.0.8 (testo corretto)/1, 1.0.8 (testo corretto)/2 e 1.0.8 (testo corretto)/3. A tale ultimo riferimento, precisa che il richiamo alle Indicazioni nazionali del primo ciclo è già incluso nella delega prevista dalla legge n. 107 del 2015. Raccomanda poi l'approvazione dell'1.0.8 (testo corretto).

Esprime altresì un parere contrario sull'1.0.100/1, 1.0.100/2 e 1.0.100/3, invitando a ritirare l'1.0.100/4, altrimenti il parere è contrario. Raccomanda invece l'approvazione dell'1.0.100.

Si esprime inoltre in senso contrario sull'1.0.200/1, 1.0.200/2 e 1.0.200/3. Il parere è invece favorevole sull'1.0.200 nonché sull'1.0.206.

Con riferimento all'1.0.300 (testo 2)/1 ne propone una riformulazione che recuperi la prima parte, riferita al comma 1 dell'emendamento 1.0.300 (testo 2), nonché l'ultima parte, relativa al comma 2 del medesimo emendamento. Ove fosse accolta tale riformulazione, il parere sarebbe favorevole, così come sull'1.0.300 (testo 2) a sua firma.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Si passa alle votazioni.

Il senatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottoscrive l'1.0.2 e lo ritira. Aggiunge altresì la sua firma all'1.0.2 (testo 2).

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'1.0.2 (testo 2), mentre respinge l'1.0.8 (testo corretto)/1, 1.0.8 (testo corretto)/2 e 1.0.8 (testo corretto)/3.

Risulta altresì approvato l'1.0.8 (testo corretto).

Per dichiarazione di voto favorevole sull'1.0.100/1 prende la parola la senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) la quale, dopo aver precisato di non avere nulla in contrario al sostegno dei disabili nella scuola, puntualizza che sarebbe più opportuno erogare le risorse necessarie in tutte le scuole, a partire da quella pubblica, dove si verificano analoghi problemi. L'emendamento 1.0.100 del Governo rappresenta invece a suo avviso l'ennesima misura di discriminazione a danno della scuola pubblica per drenare risorse sulle scuole paritarie private. Si dichiara perciò contraria ad ogni forma di penalizzazione a danno degli studenti disabili della scuola pubblica rispetto a quelli delle scuole paritarie.

Previa astensione a titolo personale del senatore [MARIN](#) (*FI-PdL XVII*), la Commissione respinge l'1.0.100/1 nonché, con separate votazioni, l'1.0.100/2 e l'1.0.100/3.

Il senatore [DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la propria firma all'1.0.100/4.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha ricordato l'osservazione espressa dalla Commissione bilancio sull'1.0.100/4, esso è posto ai voti e respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo sull'1.0.100 prende la parola la senatrice [DLGIORGI](#) (*PD*), che reputa utile la proposta emendativa proprio per evitare discriminazioni laddove le scuole paritarie non siano nelle condizioni di occuparsi in maniera adeguata dei ragazzi con disabilità. Ritene pertanto che l'emendamento rappresenti un intervento di civiltà, che condivide, in quanto in tali scuole potevano esserci difficoltà per l'iscrizione di studenti disabili. In tal modo vengono risolti a suo giudizio molti problemi gravanti sulle famiglie.

Il senatore [MARIN](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara che il suo Gruppo voterà a favore dell'emendamento solo per senso di responsabilità e per sostenere le famiglie dei ragazzi disabili. Manifesta tuttavia sconcerto per il fatto che tali questioni vengono affrontate attraverso un emendamento e non siano state invece risolte preventivamente.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) riconosce che il tema sia alquanto sensibile e afferma pertanto che il suo Gruppo non è affatto contrario ad aiutare gli alunni disabili, purché ciò accada in tutte le scuole. In tal senso avrebbe preferito la formulazione dell'1.0.100/1, in quanto più equa, tanto più che analoghi problemi si verificano per gli studenti con disabilità delle scuole pubbliche. Ricorda peraltro che nella distribuzione delle risorse alle scuole paritarie già si tiene conto, tra i parametri, del numero di alunni disabili. Ipotizza pertanto che le situazioni di maggiore sofferenza si potrebbero verificare per le scuole paritarie degli enti locali. Per tali ragioni, dichiara il voto di astensione a nome della sua parte

politica.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) dichiara a sua volta l'astensione del suo Gruppo, tenuto conto che il bambino con disabilità può essere iscritto a una scuola tanto pubblica quanto paritaria ed ha diritto ad un supporto. Lamenta tuttavia come analoghi sostegni non siano garantiti nella scuola pubblica e dunque giudica pretestuoso l'emendamento del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.100 è approvato dalla Commissione.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'1.0.200/1, che sana una situazione a suo avviso grave con riferimento alle pregresse supplenze non pagate. Coglie poi l'occasione per ricordare di aver presentato un atto di sindacato ispettivo proprio sulla condizione del personale non pagato.

Posti distintamente in votazione, i subemendamenti 1.0.200/1, 1.0.200/2 e 1.0.200/3 sono respinti dalla Commissione, mentre l'emendamento 1.0.200 risulta approvato.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.0.206.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*), accedendo all'invito della relatrice, riformula l'1.0.300 (testo 2)/1 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, che viene approvato dalla Commissione.

La Commissione approva altresì 1.0.300 (testo 2), come modificato.

Si passa all'espressione dei pareri sui subemendamenti e sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, in precedenza accantonati.

La relatrice [PUGLISI](#) (*PD*) si esprime in senso favorevole sul 2.0.100, 2.0.200, 2.0.300, 2.0.400/4 e 2.0.400. Invita invece a ritirare il 2.0.400/6, altrimenti il parere è contrario. Il parere è parimenti contrario sul 2.0.200/1, 2.0.300/1, 2.0.300/2, 2.0.300/3, 2.0.400/1, 2.0.400/2, 2.0.400/3, 2.0.400/5 e 2.0.400/7.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA manifesta un avviso conforme a quello della relatrice.

Si passa alle votazioni.

La Commissione approva quindi il 2.0.100.

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge il 2.0.200/1, mentre approva il 2.0.200.

Dopo che la Commissione ha respinto il 2.0.300/1, risultano decaduti il 2.0.300/2 e il 2.0.300/3.

Posto ai voti, il 2.0.300 è approvato dalla Commissione.

Con separate votazioni, risultano altresì respinti il 2.0.400/1 e il 2.0.400/2.

Per dichiarazione di voto favorevole sul 2.0.400/3 interviene la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), precisando che la materia trattata dalla proposta emendativa 2.0.400 del Governo è alquanto delicata ed esula dalle competenze della Commissione, poiché investe le politiche sociali. Manifesta perciò dispiacere rispetto a tale modo di procedere, che sottrae alle Commissioni di merito la possibilità di trattare argomenti rilevanti. Nel sottolineare che le proposte subemendative del suo Gruppo non hanno alcun intento ostruzionistico ma mirano ad affrontare il tema specifico, si rammarica per l'esame sommario che viene svolto in questa Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) coglie l'occasione per riconoscere alle opposizioni di aver finora presentato proposte emendative attinenti al testo del provvedimento, sebbene in un'ottica più ampia.

Posto ai voti, il 2.0.400/3 non è approvato.

Con successive e separate votazioni, la Commissione approva il 2.0.400/4 e respinge il 2.0.400/5.

La senatrice [DLGIORGI](#) (PD), accedendo all'invito della relatrice, ritira il 2.0.400/6.

Dopo che la Commissione ha respinto il 2.0.400/7, l'emendamento 2.0.400 è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, il [PRESIDENTE](#) fa presente che è stata presentata dalla relatrice la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato al resoconto, che mira a apportare alcune correzioni formali agli emendamenti approvati.

Posta ai voti, la proposta Coord. 1 è approvata dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la Commissione ha approvato, in una precedente seduta, l'emendamento 1.0.5 con il parere non ostativo della Commissione bilancio la quale, successivamente all'approvazione da parte della 7ª Commissione, ha modificato il proprio parere non ostativo condizionandolo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una lettera aggiuntiva b-*bis*. Fa presente pertanto che detta condizione dovrà essere recepita durante l'esame in Assemblea.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice Puglisi a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, autorizzandola a richiedere di svolgere la relazione orale.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende, alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(649) GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che i senatori Berger e Zin hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 4.2 e 34.4, e che la senatrice Fasiolo ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.1, 2.14, 4.7, 5.4, 7.2, 8.22, 9.1, 9.2, 10.6, 11.12, 12.1, 14.2, 15.5, 16.1, 16.2, 18.2, 19.4, 19.5, 24.9, 24.19, 25.1, 26.19, 27.2, 30.5, 30.7, 31.2, 31.9 e 33.3. Nel dichiarare concluso il dibattito, avverte che si passerà alla illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato alla seduta del 3 maggio.

In sede di articolo 1, il presidente **MARCUCCI (PD)** illustra l'1.1, che è sostanzialmente collegato alla proposta di stralcio S34.1 presentata all'articolo 34 dalla relatrice. L'emendamento 1.1 riscrive infatti l'articolo 1 eliminando il riferimento allo spettacolo dal vivo, oggetto appunto della predetta proposta di stralcio, in quanto su tale materia occorre a suo avviso svolgere un ulteriore approfondimento. Ritiene infatti che, mentre sul cinema i lavori parlamentari abbiano raggiunto uno stadio avanzato, sullo spettacolo dal vivo sia necessario un esame di merito più completo. Chiede pertanto espressamente al Governo di confermare, qualora venga approvata la proposta di stralcio S34.1, il carattere di collegato alla manovra di finanza pubblica anche per le disposizioni sullo spettacolo dal vivo, in modo che la Commissione potrà occuparsene in un secondo momento, affrontando anche altre questioni connesse ad esempio alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai criteri di riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

La senatrice **MONTEVECCHI (M5S)** dà conto dell'1.3 volto ad ampliare le finalità del provvedimento inserendo il sostegno alle professioni del cinema, che rappresentano a suo avviso un momento essenziale di crescita, anche nell'ottica di recuperare e formare un nuovo pubblico. Illustra altresì l'ordine del giorno n. 1, richiamando l'attenzione della relatrice e del Governo sull'opportunità di curare la formazione di qualità e di difendere le professioni del cinema. Sottolinea altresì l'esigenza di estendere anche alle società che offrono servizi le agevolazioni fiscali, essendo queste un ulteriore segmento della filiera.

La senatrice **BLUNDO (M5S)** illustra l'emendamento 1.4 che arricchisce il comma 2 dell'articolo 1 prevedendo anche la tutela delle professioni del settore. Dà altresì conto dell'ordine del giorno n. 2 volto a favorire la produzione cinematografica italiana e ad adottare misure stringenti per la diffusione di *film* e opere cinematografiche indipendenti nazionali ed europee.

I restanti emendamenti ed ordini del giorno all'articolo 1 si danno per illustrati.

In sede di articolo 2, la senatrice **MONTEVECCHI (M5S)** illustra il 2.3 che amplia le definizioni inserendo quella di film documentario, anche alla luce dei recenti successi ottenuti dai documentari italiani. Il 2.5, prosegue, aggiunge altresì le definizioni di lungometraggio e cortometraggio, mentre il 2.9 disciplina il concetto di *start up* operante nel settore cinematografico. Quanto al 2.11, precisa che esso è volto a recuperare la dimensione culturale sottesa al disegno di legge n. 1835, attraverso

l'inserimento dei concetti di film e sala *d'essai*. Dà infine per illustrato il 2.12.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) illustra il 2.4 che, analogamente ad altre proposte emendative, arricchisce le definizioni previste dal testo.

Il senatore [LIUZZI](#) (Co.R.) dà conto del 2.7, avente l'analogha finalità di disciplinare ulteriori aspetti all'interno delle definizioni previste dal disegno di legge.

I restanti emendamenti all'articolo 2 si danno per illustrati.

In sede di articolo 3, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra il 3.1 che amplia il panorama di azione del disegno di legge, e il 3.3, finalizzato a porre il tema della formazione professionale e della qualità dei corsi erogati. A tale ultimo riferimento, precisa che la proposta emendativa rappresenta un punto di partenza per fare in modo che vi sia adeguata garanzia sulla qualità dei soggetti che organizzano i predetti corsi.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra il 3.2, volto a disciplinare i mestieri del cinema attraverso il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti. Dà altresì conto del 3.4, che pone l'accento sulle tecnologie utilizzate nell'ambito del progetto "Cinema senza barriere", presentato da una rete di associazioni con lo scopo di rendere l'opera filmica accessibile a tutti i soggetti con differenti disabilità.

Illustra altresì il 3.8 relativo alla produzione di corti cinematografici o documentari che promuovono la cultura dell'integrazione.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) dà conto del 3.6, vertente il tema della fruizione del cinema anche per le persone con disabilità, e del 3.9, che menziona i festival cinematografici.

La senatrice [SERRA](#) (M5S), illustrando il 3.7 sottolinea la necessità di favorire l'utilizzo didattico dei film nelle scuole, all'interno dell'orario settimanale.

I restanti emendamenti all'articolo 3, nonché gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati agli articoli 4, 5 e 7 si danno per illustrati.

In sede di articolo 8, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra l'ordine del giorno n. 5, sottolineando come le sale cinematografiche possano rappresentare un'occasione di riqualificazione dell'area urbana. Sollecita pertanto il Governo a rilanciare anche le sale di piccola dimensione nonché le monosale e i cinema *d'essai*.

Dà conto altresì dell'8.4, che sopprime i commi 1 e 2 dell'articolo 8 in quanto ritenuti estranei alla materia trattata nel provvedimento. Dà per illustrate le restanti proposte a sua firma.

Il senatore [LIUZZI](#) (Co.R.) illustra l'8.10, precisando che le sale teatrali e le librerie storiche non risultano appropriate al contesto di riferimento. Pone peraltro un problema di carattere generale legato alla chiusura delle librerie storiche le quali, laddove fossero eccessivamente vincolate potrebbero non essere riutilizzate. Dà infine per illustrati gli emendamenti 8.5 e 8.15.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra l'ordine del giorno n. 6 relativo alla introduzione di un credito di imposta per i soggetti che gestiscono le piccole sale cinematografiche, richiesto peraltro anche da

alcuni soggetti auditi. Rileva infatti che le sale sono spazi aggregativi importanti e costituiscono punti di riferimento per la socialità. Richiama infine i contenuti della direttiva europea 2006/112/CE.

I restanti emendamenti ed ordini del giorno all'articolo 8 si danno per illustrati.

In sede di articolo 9, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra il 9.3 finalizzato a garantire un percorso di qualità nella formazione e a riconoscere le professionalità acquisite nel settore.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) illustra il 9.0.1, che inserisce il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo quale organo di consulenza e supporto nella attuazione delle politiche di settore. Dopo aver riepilogato i compiti di tale Consiglio superiore, ricorda che alcuni di essi erano attribuiti anche al Centro nazionale del cinema, di cui al disegno di legge n. 1835.

Il senatore [LIUZZI](#) (Co.R.) illustra il 9.0.2 che istituisce il Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive quale organismo dotato di massima indipendenza.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra l'ordine del giorno n. 8, che invita il Governo a considerare adeguatamente all'interno delle Indicazioni nazionali la cultura cinematografica e l'educazione all'immagine.

I restanti emendamenti all'articolo 9 si danno per illustrati.

In sede di articolo 10, la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra il 10.1, volto ad accertare la regolarità degli atti riguardanti le attività sovvenzionate, e il 10.2 relativo ai controlli sulle imprese che delocalizzano all'estero la propria produzione.

I restanti emendamenti all'articolo 10 si danno per illustrati.

In sede di articolo 11, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dà conto dell'ordine del giorno n. 9, sottolineando che in passato, in diverse occasioni non sono stati restituiti al Ministero i contributi percepiti per la realizzazione di opere cinematografiche. Tenuto conto delle ristrettezze di bilancio, sollecita la relatrice e il Governo affinché vi sia un impegno reale per il recupero delle somme non restituite e realmente esigibili, che potranno così andare a beneficio del comparto. Dà poi per illustrati gli emendamenti 11.11 e 11.13.

I restanti emendamenti all'articolo 11 si danno per illustrati.

In sede di articolo 12, la senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) dà per illustrato il 12.1.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra il 12.2 che interviene sulla lettera *h*) del comma 2, a suo avviso mal formulata.

Il senatore [LIUZZI](#) (Co.R.) illustra il 12.0.1 relativo alla ridefinizione delle percentuali del prelievo di scopo.

In sede di articolo 13, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra il 13.4 richiamando la necessità

che i crediti di imposta vadano anche a beneficio della produzione indipendente, come peraltro è emerso nel corso delle audizioni.

I restanti emendamenti all'articolo 13 nonché le proposte emendative all'articolo 14 si danno per illustrati.

In sede di articolo 15, il senatore [LIUZZI](#) (Co.R.) dà conto del 15.2 che fissa un tetto minimo e massimo per il credito di imposta alle imprese di esercizio cinematografico.

I restanti emendamenti all'articolo 15 nonché le proposte emendative agli articoli 16 e 17 si danno per illustrati.

In sede di articolo 18, la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra il 18.0.1, relativo al supporto alle piccole sale cinematografiche ubicate in comuni con popolazioni inferiori a 90.000 abitanti, e il 18.0.3 che attribuisce un credito di imposta per le sale cinematografiche *d'essai*.

I restanti emendamenti all'articolo 18 si danno per illustrati.

In sede di articolo 19, il presidente [MARCUCCI](#) (PD) dà conto del 19.5, sottolineando come l'Istituto per il credito sportivo svolga un'azione di rilievo anche nel mondo della cultura.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) aggiunge la propria firma al 19.5.

I restanti emendamenti all'articolo 19 si danno per illustrati.

In sede di articolo 21, la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) dà conto del 21.1 volto a disciplinare anche il settore della *post*-produzione.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra il 21.2, finalizzato ad ampliare le misure previste dal comma 1, e il 21.4, che mira a promuovere e diffondere la cultura italiana.

I restanti emendamenti all'articolo 21 si danno per illustrati.

In sede di articolo 22, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra il 22.2, precisando che occorre definire meglio i parametri per l'assegnazione dei contributi automatici. L'emendamento a sua firma ha dunque una finalità propositiva.

I restanti emendamenti all'articolo 22 si danno per illustrati.

Dopo che è stato dato per illustrato l'emendamento 23.1, la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) dà conto del 23.2, volto a menzionare esplicitamente anche la *post*-produzione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto, la scorsa settimana, l'audizione del Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), il quale ha preannunciato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2299](#)

Art. 1

1.0.2 (testo 2)

[FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BUEMI](#), [ROMANO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia)

1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale del 25 settembre 2012, n. 75, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle Regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna Regione del 50 per cento dei posti riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna Regione, individuata con il decreto di cui al comma 2.

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.

3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1, sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.

4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, sono soppresse. 4-bis. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 114 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113, lettera i), dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria."

1.0.300 testo 2/1 (testo 2)

ELENA FERRARA

All'emendamento 1.0.300 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328» con le seguenti: «della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328» e alla lettera b) sostituire le parole: "diploma di perito industriale" fino alla fine della lettera con le seguenti: "del diploma di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328".

Conseguentemente, al medesimo emendamento, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: "Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente"

Coord.1

LA RELATRICE

All'emendamento 1.0.8 (testo corretto), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: "la definizione dei".

All'emendamento 1.0.200, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "le istituzioni scolastiche, le amministrazioni" con le seguenti: "le istituzioni scolastiche e le competenti articolazioni";*

b) *ai comma 1 e 2, sostituire le parole: "breve o saltuaria", ovunque ricorrano con le seguenti: "breve e saltuaria", e le parole: "breve o saltuario" con le seguenti: "breve e saltuario".*

All'emendamento 2.0.200, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "del fondo" inserire le seguenti: "per il funzionamento".

1.3.2.1.8. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 277 (pom.) dell'11/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCLEDÌ 11 MAGGIO 2016
277^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(2287\)](#) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

[\(649\)](#) *GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

[\(1835\)](#) *Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale, ricorda il [PRESIDENTE](#), era iniziata l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati.

In sede di articolo 24, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra il 24.8, che amplia la concessione dei contributi selettivi anche alle imprese emergenti, e il 24.10 che destina i contributi selettivi anche ad opere particolari volte a sensibilizzare il pubblico su temi di rilevanza sociale. Dà altresì conto del 24.16, che include anche le piccole e medie imprese nella disciplina prevista dall'articolo, nonché del

24.21, che mira a consentire contributi selettivi indirizzati alla produzione di film documentari per favorirne l'uso didattico nelle scuole. Dà infine per illustrato il 24.22.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra il 24.11, richiamando quanto già affermato in sede di illustrazione delle proposte emendative all'articolo 3. Illustra altresì il 24.20 che reca alcune precisazioni circa la *post*-produzione e l'adeguamento tecnico affinché sia garantita la qualità.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 24 si danno per illustrati.

In sede di articolo 25, la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra il 25.2, volto a promuovere la cultura dell'integrazione, e il 25.5, che menziona nuovamente il progetto "Cinema senza barriere", già richiamato ieri.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) si sofferma sul 25.4 che riguarda la destinazione di una percentuale del Fondo per il cinema a vantaggio della scuola, proprio per incentivare collaborazioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 25, nonché le proposte emendative all'articolo 26 si danno per illustrati.

In sede di articolo 27, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) espone i contenuti del 27.0.1, vertente sulla sezione speciale per l'audiovisivo nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra il 27.0.2 concernente un finanziamento straordinario per diffondere la cultura cinematografica ed audiovisiva nelle scuole, attraverso fondi aggiuntivi. Fa presente poi che il 27.0.3 mira a sostenere l'opera audiovisiva in tutte le sue fasi, garantendo anche una *post*-produzione di qualità.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 27 si danno per illustrati.

In sede di articolo 28, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) dà conto del 28.0.1 che istituisce un ufficio di conciliazione con il compito di dare soluzione alle controversie sulle clausole contrattuali.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 28 si danno per illustrati.

In sede di articolo 29, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) si sofferma sul 29.1 relativo al pubblico registro cinematografico che, così come disciplinato, rappresenta a suo avviso una innovazione forte anche nell'ottica di garantire la massima trasparenza.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 29 si danno per illustrati.

In sede di articolo 30, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) segnala l'esigenza di modificare la rubrica, come prevede l'emendamento 30.1, per esplicitare meglio le finalità contenute nell'articolo.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 30 si danno per illustrati.

In sede di articolo 30, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) illustra il 31.0.1 recante una delega su questioni

relative al lavoro, che recepisce alcune richieste poste, in sede di audizione, dalle organizzazioni sindacali e di categoria.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 31 nonché le proposte emendative presentate all'articolo 33 si danno per illustrati.

In sede di articolo 34, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) dà conto della proposta di stralcio S34.1, che risulta collegata anche all'emendamento 1.1 a prima firma del presidente Marcucci. Ricorda a tal proposito che, attraverso tale proposta di stralcio, si intende dare autonoma rilevanza alle disposizioni inerenti lo spettacolo dal vivo.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra il 34.3 che recupera i contenuti di un disegno di legge inerente l'attività circense e l'utilizzo di animali. Considerato quanto prevede il disegno di legge n. 2287 sul tema, si augura che - anche qualora dovesse essere approvata la proposta di stralcio - venga affrontata la questione della progressiva riduzione dell'impiego di animali.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra il 34.8, che collega il percorso formativo scolastico e le professionalità del settore.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) dà conto del 34.0.1, ricordando il percorso compiuto dalla Commissione nell'ambito dell'affare assegnato sulla musica. In proposito, reputa necessario trarre frutto da quella esperienza per intervenire a livello legislativo in maniera più articolata e puntuale.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la eventuale approvazione della proposta di stralcio comporta delle conseguenze di carattere procedurale sugli emendamenti relativi all'articolo stralciato.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 34 nonché la proposta emendativa all'articolo 36 si danno per illustrati.

In sede di articolo 37, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dà conto del 37.1 che, eliminando le norme transitorie, mira a rendere più stringente la necessità di emanare i decreti attuativi, evitando così il rischio di una mancata attuazione del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo le richieste di alcuni Gruppi, propone di fissare a venerdì 13 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice già presentati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1349) MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni consultate sugli emendamenti 1.100 (testo 4) e 2.100 (testo 4) del relatore, riferiti al testo già approvato in sede referente e assunto a base della discussione. Informa altresì che gli emendamenti 1.100, 1.100 (testo 2), 1.100 (testo 3) e 2.100 (testo 3) risultano ritirati.

Il relatore **TOCCI** (PD) ricorda brevemente l'*iter* di tale disegno di legge, iniziato in sede referente e proseguito, con diverse evoluzioni, in sede deliberante, nella quale è emersa la necessità di rimodulare il testo, dato il superamento della ricorrenza in esso celebrata. Pertanto l'emendamento 1.100 (testo 4) riscrive l'articolo 1, operando anche alcune correzioni di carattere formale nel quadro generale rappresentato dal finanziamento di progetti di studio sulla figura di Giacomo Matteotti. Nel segnalare che per la presentazione di tali progetti si prevede un bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene che ciò potrà dare maggiore prestigio all'iniziativa, rivolta sia agli studiosi che alle scuole.

Invita dunque a ritirare l'1.1, i cui contenuti di fatto sono già assorbiti dall'1.100 (testo 4). Riformula invece il Tit. 1 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, al fine di modificare il titolo del disegno di legge in coerenza con la sua riscrittura. Raccomanda altresì l'approvazione del 2.100 (testo 4), che recepisce le indicazioni della Commissione bilancio, mentre sull'ordine del giorno n. 1 si rimette al Governo.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme al relatore e accoglie poi l'ordine del giorno n. 1.

Si passa alle votazioni.

Dopo che il **PRESIDENTE** ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva l'emendamento 1.100 (testo 4), sostitutivo dell'articolo 1, con conseguente assorbimento dell'1.1.

La Commissione approva altresì, all'unanimità, l'emendamento 2.100 (testo 4) l'articolo 2 come emendato, nonché l'emendamento Tit.1 (testo 2).

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, la Commissione approva infine all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, nel testo assunto a base della discussione, con le modifiche approvate.

La seduta termina alle ore 14,45.

ULTERIORE EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1349](#)

Tit.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: "Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti"

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 278 (pom.) del 17/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
278ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02738 della senatrice Serra sulla nomina del nuovo direttore del CINECA, precisando che su mandato del consiglio di amministrazione e con apposito avviso pubblicato il 2 aprile 2015, il CINECA ha avviato la procedura per individuare il soggetto professionale cui affidare la selezione di una risorsa idonea a ricoprire l'incarico di direttore generale del Consorzio stesso. All'esito della procedura, con delibera del consiglio di amministrazione del 28 settembre 2015, tale incarico è stato affidato alla società PRAXI Spa. Dopo aver riepilogato i requisiti del profilo di riferimento, elaborato collegialmente dagli organi del Consorzio, segnala che nella selezione dei possibili candidati è stata valutata la posizione di oltre quattrocento candidati potenziali, provenienti per circa l'80 per cento dalle inserzioni e per il restante 20 per cento dai *data-base* e dal *network* consulenziale dell'agenzia selezionatrice. Tutti sono risultati in possesso di laurea, con maggiore concentrazione nel settore economico-scientifico, il 75 per cento dei quali provenienti dal settore privato e circa l'8 per cento dal pubblico.

Riferisce inoltre che, in adempimento alle previsioni dell'avviso, la società affidataria ha predisposto una lista di cinque candidati con i relativi *curricula* da sottoporre al consiglio di amministrazione del CINECA. L'elenco comprendeva anche il dottor Vannozzi in considerazione delle esperienze

maturate come direttore generale dell'Università Sant'Anna di Pisa, quale direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria di Firenze, nonché come componente del consiglio di amministrazione del Consorzio. Per tale ultimo incarico, il dottor Vannozzi, in data 8 marzo 2016, ha presentato le proprie dimissioni.

Nel riferire che, in conformità allo Statuto del CINECA, con delibera dell'11 marzo 2016 il consiglio di amministrazione ha formalizzato la proposta del suddetto aspirante a direttore generale, in quanto ritenuto il più adeguato a ricoprire tale ruolo, comunica che egli ha assunto l'incarico il 23 marzo 2016.

Per quanto concerne le modalità di affidamento di incarichi al CINECA da parte del Ministero, precisa che i rapporti tra il Dicastero e il CINECA rientrano nella relazione organizzativa così detta di "*in house providing*". Al riguardo, evidenzia che il Consiglio di Stato ha di recente confermato la sussistenza di tale relazione organizzativa, facendo riferimento alle disposizioni dell'articolo 12 della direttiva europea n. 24 del 2014. In una successiva sentenza, prosegue il Sottosegretario, il Consiglio di Stato ha ribadito la posizione di indiscussa primazia riconosciuta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito dell'organizzazione e del funzionamento del CINECA facendo riferimento, in particolare, alle previsioni statutarie che stabiliscono le prerogative del Ministero significativamente più estese rispetto a quelle riconosciute agli altri consorziati.

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, ovvero il rapporto tra il CINECA e gli altri consorziati, fa presente che il Legislatore è intervenuto di recente, con i commi da 11-*bis* a 11-*quater* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015. Tale disposizione prevede che, mediante apposite modifiche statutarie, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli altri enti consorziati esercitano sul CINECA, congiuntamente, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ferme restando le ulteriori due condizioni previste dalla Direttiva 2014/24/UE, ora attuata con il decreto legislativo n. 50 del 2016, per la sussistenza dell'*in house providing*, ossia l'assenza di partecipazione di capitali privati e lo svolgimento di oltre l'80 per cento delle attività per le amministrazioni controllanti.

In proposito evidenzia conclusivamente che, coerentemente con la citata disposizione, è attualmente in corso una modifica dello Statuto del CINECA volta all'adeguamento del testo al quadro comunitario di riferimento in materia di *in house providing*.

La senatrice [SERRA](#)(M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, considerato che il dottor Vannozzi, benchè risulti imputato per truffa ai danni dello Stato, continua a gestire ingenti risorse. Dopo aver richiamato una recente pronuncia del Consiglio di Stato sulla natura giuridica del Cineca, reputa inaccettabile detta irregolarità, tanto più che si tratta della gestione di quasi 100 milioni di euro l'anno.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

[\(1196\) Mauro Maria MARINO ed altri.](#) - *Norme per l'educazione alla cittadinanza economica*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

In discussione generale prende la parola la senatrice [SERRA](#) (*M5S*), la quale pone l'accento anzitutto sulla cosiddetta "cittadinanza sociale", intesa in termini di attenzione alla società civile. Ritiene infatti che, a livello educativo, vada prioritariamente incoraggiata la conoscenza dell'educazione civica oltre che della cittadinanza economica, atteso che quest'ultima è comunque inserita in uno specifico contesto sociale.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*), collegandosi ai temi emersi durante le audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ritiene che sia emerso un positivo protagonismo da parte degli *stakeholders* coinvolti, che hanno offerto seri contributi all'istruttoria legislativa. Reputa perciò che la Commissione abbia la responsabilità di recepire le istanze avanzate e domanda pertanto alla relatrice quali considerazioni intenda inserire nel provvedimento in titolo.

Sottolinea del resto come il disegno di legge raccolga il favore di tutti i Gruppi politici, considerata l'urgenza di intervenire in un settore, quello finanziario, che si è spesso sostituito alla "imprenditoria del fare". Dopo aver ricordato i recenti fatti di cronaca relativi alle banche, invita a focalizzare l'attenzione sul cittadino risparmiatore, in favore del quale interviene il provvedimento in esame affinché si diffonda una maggiore responsabilità nella gestione del denaro.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice [PUGLISI](#) (*PD*) che ripercorre brevemente i contenuti delle audizioni svolte. All'esito di tale ciclo di audizioni, giudica essenziale integrare il testo con gli aspetti di conoscenza e competenza dei ragazzi sull'educazione non solo finanziaria ma anche previdenziale, per permettere scelte consapevoli.

Preannuncia altresì la volontà di arricchire la composizione del comitato tecnico-scientifico previsto dal testo con i rappresentanti degli organismi di vigilanza. Occorre inoltre a suo avviso definire le competenze in uscita degli studenti, in modo che il provvedimento abbia una reale efficacia e non diventi un ennesimo "progettificio", anche nell'ottica di valorizzare l'autonomia scolastica.

Quanto alle affermazioni della senatrice Serra, invita a tener conto del passo avanti realizzato attraverso la legge n. 107 del 2015, che ha attribuito a tutte le scuole insegnanti di diritto ed economia, con conseguente possibilità di rafforzare l'offerta formativa anche nei licei. Ricorda peraltro che nel *curriculum* dello studente sono già previste le competenze e le esperienze di cittadinanza attiva. Ritiene pertanto che occorra compiere un lavoro articolato e si dichiara disponibile a valutare tutti i contributi che saranno presentati.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario Angela D'ONGHIA, la quale si dichiara d'accordo sulla necessità di definire le competenze in uscita. Dopo aver rilevato criticamente come nell'ultimo decennio si sia di fatto registrata una certa inadeguatezza delle famiglie sul piano dell'educazione finanziaria, rammenta a sua volta che la legge n. 107 ha offerto degli strumenti per intervenire sul tema.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che durante lo scorso Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, si è ipotizzato di fissare a venerdì 20 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di fissare a venerdì 20 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(649) GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - era stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti, pubblicati in allegato, agli emendamenti della relatrice.

Si passa indi all'illustrazione dei subemendamenti presentati.

I subemendamenti presentati all'emendamento 2.4 sono dati per illustrati.

La senatrice **BLUNDO** (M5S) dà conto del 3.6/3, richiamando il progetto Cinema senza barriere.

I restanti subemendamenti all'emendamento 3.6 sono dati per illustrati.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) illustra il 9.0.1/3, che interviene sulle funzioni del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo per quanto riguarda il contributo alla definizione delle politiche di settore. In proposito, occorre a suo avviso specificare anche la finalità di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, non soltanto per mantenere legami con le comunità di riferimento ma anche per sostenere l'imprenditoria nazionale e le *start up*. Fa notare infatti che all'estero c'è una grande domanda di cultura italiana, soprattutto in settori specifici.

Dà indi conto del 9.0.1/4, che potenzia la trasparenza, del 9.0.1/5, volto a precisare una cadenza almeno semestrale delle consultazioni periodiche, nonché del 9.0.1/7, che menziona tra i compiti anche il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere.

Dopo essersi soffermata sul 9.0.1/9, finalizzato a definire in maniera più equilibrata la composizione del Consiglio superiore sottoponendo peraltro la nomina dei suoi membri al parere delle Commissioni parlamentari, dà per illustrati i restanti subemendamenti al 9.0.1.

La senatrice **BLUNDO** (M5S) illustra il 9.0.1/18 con cui si evita che i membri del Consiglio superiore siano eletti tra persone che ricoprono già altri incarichi pubblici elettivi e intende assicurare una rappresentanza di tutte le realtà del mondo cinematografico. In quest'ottica, il 9.0.1/20 vieta la nomina a componenti del Consiglio superiore di coloro che abbiano avuto condanne penali.

I restanti subemendamenti all'emendamento 9.0.1, nonché i subemendamenti alle proposte emendative 10.3, 11.8 e 14.1 sono dati per illustrati.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), illustrando il 19.3/1, chiede chiarimenti alla relatrice sulla *ratio* dell'emendamento 19.3, tenuto conto che nel disegno di legge non è previsto un tetto al credito d'imposta.

I subemendamenti presentati agli emendamenti 21.3 e 22.1 sono dati per illustrati.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) dà conto del 25.4/1 con il quale si modifica la fonte dalla quale attingere risorse per coprire le iniziative di collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ritiene infatti più appropriato che i finanziamenti siano a carico del Fondo per la Buona scuola anziché del Fondo per il cinema.

Il restante subemendamento all'emendamento 25.4, nonché i subemendamenti presentati agli emendamenti 27.0.1 e 31.0.1 sono dati per illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che su tutte le proposte emendative dovranno ancora esprimersi le Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2342) Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [MARTINI](#) (*PD*), il quale fa presente che il provvedimento dichiara monumento nazionale la Casa Museo Gramsci situata nel comune di Ghilarza, luogo dove Antonio Gramsci ha trascorso la sua giovinezza e il primo periodo formativo. Segnala altresì che la Casa Museo contiene materiali di documentazione e ricerca e appartiene al patrimonio immobiliare della Fondazione Enrico Berlinguer. Dopo aver sottolineato le finalità di diffusione della conoscenza del pensiero gramsciano, rileva che il provvedimento non ha solo una dimensione turistica ma mira a promuovere un approfondimento sull'opera di Antonio Gramsci.

Tiene peraltro a precisare che l'approvazione del disegno di legge riveste anche un valore simbolico, in quanto a novembre 2016 si celebrerà il novantesimo anniversario dell'arresto di Gramsci; rispetto a tale decorrenza, la dichiarazione di monumento nazionale avrebbe dunque a suo avviso il significato di un particolare ricordo, da parte del Parlamento, della cultura antifascista e democratica e del ruolo che alcune figure hanno svolto nella storia italiana.

Si sofferma indi su alcuni aspetti sostanziali legati alla dichiarazione di monumento nazionale, emersi durante l'esame in prima lettura, ricordando che non esiste una disciplina legislativa univoca sul tema. Al riguardo, reputa comunque prioritario dare rilievo alla iniziativa parlamentare, che si collega al valore simbolico già enunciato poc'anzi. Sottopone peraltro al Presidente la possibilità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante, in modo da consentire una rapida approvazione, dando così un segnale di attenzione da parte della Commissione anche in vista della summenzionata ricorrenza.

Il **PRESIDENTE** invita tutti i Gruppi ad esprimere, entro domani, il proprio orientamento sulla proposta di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Nel dibattito prende la parola la senatrice **SERRA** (*M5S*), la quale segnala che la Casa Museo Gramsci non ha alcun bisogno di *status* particolari ma necessita invece di fondi, tenuto conto che non riceve finanziamenti né dalla regione né dalla Fondazione. Coglie dunque l'occasione per sollecitare lo studio dei testi di Gramsci nella scuola, rilevando che la Commissione potrebbe intervenire in maniera più incisiva rispetto al conferimento di una semplice onoreficienza, che non ha alcun valore giuridico e non incrementerà certamente il flusso di turisti. Si interroga pertanto sulla reale volontà di valorizzare tale bene.

Il **PRESIDENTE** fa presente che la dichiarazione di monumento nazionale ha un valore simbolico e potrebbe consentire nel futuro una priorità nell'eventuale attribuzione di risorse pubbliche, anche se attualmente ciò non è previsto.

Il senatore **LIUZZI** (*CoR*) afferma a sua volta che la dichiarazione di monumento nazionale ha un valore di per sé, sul piano morale, storico e civico, e potrebbe dischiudere scenari nuovi sul piano finanziario.

Precisa peraltro che, nel caso specifico, si celebrerebbe una ricorrenza relativa a una personalità che merita a suo avviso di essere omaggiata. Coglie peraltro l'occasione per proporre una estensione della dichiarazione di monumento nazionale anche ad un ulteriore sito, che è stato il luogo di detenzione di Antonio Gramsci. Si tratta infatti della cella nel carcere di Turi, in provincia di Bari, dove il politico italiano ha passato buona parte della sua vita. Rileva del resto che per la storiografia italiana e internazionale egli è ricordato proprio per un'opera elaborata nel carcere.

Sollecita dunque una riflessione su tale possibilità, mantenendo un *iter* spedito che consenta di approvare il provvedimento prima della decorrenza del prossimo autunno.

La senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) ricorda il precedente rappresentato dalla dichiarazione di monumento nazionale attribuita alla Basilica Palladiana di Vicenza. Nel rilevare criticamente l'assenza di una normativa di carattere generale su tale fattispecie, evidenzia che nel Codice dei beni culturali sono presenti altri riferimenti ai vincoli di interesse culturale. Ritene dunque opportuno definire una cornice legislativa sul conferimento dello *status* di monumento nazionale, introducendo precisi criteri e parametri.

Reputa peraltro che l'attribuzione di un siffatto stato, collegata anche ad una eventuale attività di studio e ricerca, necessiti di risorse specifiche.

Invita inoltre a compiere una riflessione sul fatto che l'opera di Antonio Gramsci è stata per certi versi rivitalizzata grazie ad un gruppo di studiosi indiani. Nel concordare poi sull'esigenza che le opere di Gramsci siano studiate nelle scuole, manifesta preoccupazione per il conferimento di uno *status* specifico senza che ci sia una mappatura nazionale dei beni che potrebbero godere dello stesso trattamento. Si rischia invece a suo giudizio di dar seguito a iniziative di singoli parlamentari in particolari momenti storici.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*) si ricollega a sua volta al dibattito già svolto in occasione del disegno di legge n. 1276 relativo alla Basilica Palladiana di Vicenza. Anche in quella sede erano emerse problematiche in relazione ai criteri di individuazione dei beni da dichiarare monumenti nazionali, occorrendo infatti una disciplina organica della materia. La predetta dichiarazione non consente peraltro di poter beneficiare di maggiori risorse e non risulta che sia stato elaborato un registro nazionale dei monumenti che godono di tale *status*.

Ritiene dunque che il provvedimento in titolo possa rappresentare l'occasione per promuovere, in accordo con il Governo, una iniziativa legislativa che disciplini la materia prevedendo eventualmente anche fondi specifici, altrimenti il valore di tale dichiarazione risulta minimo, mancando criteri di riferimento e provvedimenti conseguenti. Si domanda comunque perché lo Stato non si faccia carico della gestione di un bene dichiarato di interesse nazionale e sollecita nuovamente un serio approfondimento sulla normativa di carattere generale.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) chiede le ragioni per cui la proprietà della Casa Museo Gramsci spetti alla Fondazione Berlinguer e condivide la necessità di affrontare anche altri aspetti in un'ottica più ampia.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare chiusa la discussione generale, ricorda che in prima lettura è stato accolto dal Governo un ordine del giorno sull'esigenza di rivedere la disciplina del Codice dei beni culturali sui temi emersi nel dibattito.

Venendo allo specifico disegno di legge, invita a tener conto che si tratta di una iniziativa parlamentare volta a valorizzare una figura che appartiene alla cultura politica del Paese e non di una singola parte politica. Il provvedimento ha infatti anche l'obiettivo di rappresentare un'onoreficenza in vista della ricorrenza citata dal relatore.

Le questioni poste potranno comunque a suo avviso essere affrontate con un disegno di legge specifico o attraverso l'attività emendativa, anche in altre sedi, avente lo scopo di istituire uno specifico fondo a beneficio dei beni dichiarati monumento nazionale.

Agli intervenuti replica il sottosegretario CESARO il quale, richiamando il dibattito svolto presso la Camera dei deputati, riconosce l'esistenza di una sovrapposizione di norme. Esprime tuttavia un sentimento di rispetto dinanzi ad una iniziativa parlamentare volta ad attribuire un certo valore, culturale e simbolico, anche all'imminente ricorrenza. Ribadisce peraltro l'impegno del Governo, già assunto accogliendo l'ordine del giorno presentato in Assemblea della Camera dei deputati, affinché si intervenga in maniera organica in un'altra sede. Invita perciò a tener distinti i diversi piani di azione, che nulla tolgono al significato dell'iniziativa.

Replica anche il relatore [MARTINI](#) (PD), precisando che il testo approvato dalla Camera dei deputati concerne una specifica situazione inserita in un contesto ben definito. Nel riconoscere la legittimità di tutte le posizioni emerse, ritiene che possano essere trovati diversi strumenti di azione. Segnala comunque che un'eventuale modifica nel senso proposto dal senatore Liuzzi richiederebbe un altro passaggio parlamentare. In ordine alla richiesta della senatrice Blundo, fa presente che la Casa Museo è stata acquisita dalla Fondazione diversi anni fa.

In conclusione, ritiene preferibile assicurare un *iter* spedito al provvedimento in esame e poi trattare in una diversa sede gli ulteriori argomenti posti.

Prende brevemente la parola la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) per puntualizzare che, attraverso il provvedimento in esame, si corre il rischio di conferire una mera onoreficenza senza programmare vere iniziative di celebrazione. Sarebbe invece a suo giudizio più serio chiedere ai Dicasteri dei Beni Culturali e dell'Istruzione se vi siano attività in corso per omaggiare una figura che ritiene monumentale nella storia del pensiero politico italiano.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(322\)](#) **Manuela GRANAIOLA ed altri.** - *Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

[\(934\)](#) **TORRISI ed altri.** - *Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

[\(972\)](#) **Stefania GIANNINI.** - *Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

[\(1616\)](#) **MARCUCCI.** - *Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i rappresentanti della Conferenza dei direttori dei conservatori di musica e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), auditi la scorsa settimana dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento all'atto in titolo, hanno consegnato alcune documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto, la scorsa settimana, l'audizione dei rappresentanti di Sindacati degli atleti e degli allenatori, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2287](#)

Art. 2

2.4/1

[LIUZZI](#)

All'emendamento 2.4, lettera g-bis), dopo le parole: «pubblico spettacolo cinematografico», aggiungere le seguenti: «provvisto delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza».

2.4/2

[LIUZZI](#)

All'emendamento 2.4, alla lettera g-ter), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «percentuale annua maggioritaria di film d'essai» aggiungere le seguenti: «prioritariamente di produzione italiana ed europea»;*

2) *dopo le parole: «programmazione qualificata delle sale d'essai» aggiungere le seguenti: «per la definizione e l'attribuzione della qualifica di film d'essai, per le modalità di attribuzione dei crediti d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'essai ».*

2.4/3

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

All'emendamento 2.4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Conseguentemente, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

"16-bis

(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai)

1. Ai soggetti che gestiscono sale d'essai di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g-ter), è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro annui"».

Art. 3

3.6/1

[LIUZZI](#)

All'emendamento 3.6, lettera f-bis), sostituire le parole da: «tenendo» a: «in materia», con le seguenti: «garantendo l'applicazione della normativa nazionale ed europea, sia in tema di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, che di corretta fruibilità dei servizi da parte delle persone con disabilità, anche in ossequio ai principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia».

3.6/2

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

All'emendamento 3.6, lettera f-bis), dopo le parole: «con disabilità», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla produzione e programmazione di sottotitoli per sordi e audiodescrizioni in lingua italiana, nonché degli anziani e dei cittadini stranieri.».

3.6/3

[BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 3.6 aggiungere in fine le seguenti parole: «, e con particolare riferimento all'implementazione dei sottotitoli e all'audiodescrizione sincronizzata per utenti con disabilità sensoriali, in conformità agli standard dettati a livello internazionale dalla Society of Motion Pictures and Television Engineers (SMPTE)».

Art. 9

9.0.1/1

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera a), dopo la parola: «utilizzando», inserire la seguente: «anche».

9.0.1/2

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis» comma 3, lettera b), dopo le parole: «e dell'audiovisivo,» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al sostegno verso la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente e alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, alle sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro e alle sale delle comunità

ecclesiali e religiose, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati».

9.0.1/3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera d), sostituire le parole: «aventi attribuzioni nel settore audiovisivo» con le seguenti: «aventi per scopo la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero».

9.0.1/4

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) provvede a pubblicare, in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti, sul proprio sito *Internet*, tutte le informazioni relative a ricavi e proventi derivanti dall'uso commerciale e dall'esportazione di opere cinematografiche e audiovisive italiane di cui all'articolo 5, comma 1;».

9.0.1/5

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera f), dopo le parole: «consultazioni periodiche», inserire le seguenti: «, da tenersi con frequenza almeno semestrale.».

9.0.1/6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera f), dopo le parole: «settori professionali interessati» aggiungere le seguenti: «, le organizzazioni sindacali, le principali associazioni di categoria».

9.0.1/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) promuove e sostiene con ogni mezzo il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere protette dal diritto d'autore;».

9.0.1/8

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) vigila sull'accessibilità delle opere cinematografiche alle persone con disabilità, alle persone anziane e ai cittadini stranieri;».

9.0.1/9

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) otto personalità nominate dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che abbiano particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità, fra cui:

- 1) cinque di cui ciascuna afferente a una macro-area del mondo del cinema (produzione, distribuzione, *post*-produzione, esercizio, autori);
- 2) due specializzate anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale;
- 3) una designata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

9.0.1/10

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sei».

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

9.0.1/11

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «quattro».

9.0.1/12

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), dopo la parola: «audiovisivo», inserire le seguenti: «di notoria indipendenza.»

9.0.1/13

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di alta professionalità e comprovata capacità», con le seguenti: «di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità».

9.0.1/14

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), dopo le parole: «dal Ministro,» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.»

9.0.1/15

[LIUZZI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

9.0.1/16

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 5, dopo le parole: «alle Commissioni parlamentari competenti,» inserire le seguenti: «che esprimono il relativo parere entro trenta giorni dalla trasmissione.»

9.0.1/17

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

*«5-bis. Al fine di favorire trasparenza e pubblicità, nonché facilitare un efficace controllo, il Ministero provvede altresì a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito *Internet* il *curriculum vitae* dei soggetti nominati, di cui al comma 5, l'esito dei pareri richiesti e qualsiasi altra informazione ritenuta d'interesse, fermo restando la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali».*

9.0.1/18

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «I componenti del Consiglio non possono essere nominati tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina. In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio».

9.0.1/19

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio».

9.0.1/20

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I componenti del Consiglio non debbono aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del

codice penale».

Art. 10

10.3/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 10.3, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo ai giovani al di sotto dei 35 anni».

10.3/2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 10.3, al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) incentivano la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente;

b-ter) favoriscono le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, le sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati».

10.3/3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 10.3, comma 4, sostituire le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: «diversa» con la seguente: «minore».

10.3/4

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 10.3, comma 4, lettera b), sostituire la parola: «diversa» con la seguente: «minore».

Art. 11

11.8/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 11.8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sostituire le parole: "non può essere superiore al 15 per cento" con le seguenti: "non può essere superiore al 30 per cento"».

Art. 14

14.1/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 14.1, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «alle spese per la distribuzione internazionale» sino alla fine della lettera con le seguenti: «alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuate da società di distribuzione indipendente nonché, in secondo luogo, in relazione alle spese per la distribuzione internazionale».

14.1/2

[GIRO](#), [MARIN](#)

All'emendamento 14.1, comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso una separata impresa di distribuzione di cui il produttore indipendente detenga almeno la maggioranza del capitale sociale,».

Art. 19

19.3/1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 19.3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con i decreti di cui al comma 4 sono definiti i criteri per l'individuazione delle priorità fra le richieste di fruizione del credito d'imposta, in modo da garantire l'utilizzo secondo una ripartizione oggettiva e non discrezionale».

Art. 21

21.3/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 21.3, lettera b), sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il

seguinte:

«1-ter. Il decreto attuativo di cui all'articolo 23 della presente legge individua altresì le misure volte a consentire l'accesso ai contributi automatici alle piccole e medie imprese cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento del totale dei contributi stessi.»

Art. 22

22.1/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 2), sopprimere la parola: «anche».

22.1/2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "concorsi internazionali di livello primario" aggiungere le seguenti "anche relativi alle opere di documentario, l'aver ottenuto per progetti realizzati in precedenza la qualifica di interesse culturale da parte della Commissione per la Cinematografia, nonché la partecipazione di qualità di autore, sceneggiatore o regista da parte di giovani al di sotto dei 40 anni,"».

22.1/3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede» e dopo le parole: «ovvero per la produzione e la distribuzione» aggiungere le seguenti: «indipendenti, ovvero».

Art. 25

25.4/1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 25.4, sostituire le parole: «ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo» con le seguenti: «a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

25.4/2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 25.4, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Art. 27

27.0.1/1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 27.0.1, capoverso «Art. 27-bis» ivi richiamato, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Fondo per il cinema e l'audiovisivo» con le seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 31

31.0.1/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 1, sostituire le parole: «in armonia e in coerenza con le» con le seguenti: «anche in deroga alle» e le parole: «e con i» con la seguente: «ai».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».

31.0.1/2

[CATALEO](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,»;

b) al comma 1, sopprimere le parole: «il rapporto di lavoro e»;

c) al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il divieto di istituzione di nuove tipologie contrattuali»;

d) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente lettera:

«*b-bis*) prevedere specifiche modalità di riconoscimento dei percorsi formativi seguiti, delle professionalità acquisite e delle esperienze lavorative effettuate dal lavoratore nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine del loro inserimento nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;»:

e) al comma 2, sopprimere la lettera c);

f) al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) completare il processo di riordino e razionalizzazione del sistema di previdenza e assistenza nel settore cinematografico e audiovisivo attraverso la completa integrazione nell'INPS delle gestioni obbligatorie già in carico al soppresso ENPALS;»

g) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Gli schemi dei decreti legislativi al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I relativi schemi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri vincolanti delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. In mancanza dei pareri i decreti non possono essere emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi».

31.0.1/3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) rispettare quanto previsto nei CCNL del settore cinematografico e dell'audiovisivo;».

31.0.1/4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) prevedere strumenti e meccanismi che garantiscano l'emersione del lavoro sommerso e irregolare, nonché la stabilità e continuità occupazionale delle professioni operanti nel settore cinematografico e audiovisivo;».

31.0.1/5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantire ai lavoratori del settore un pieno accesso ai sistemi e ai trattamenti previdenziali e assistenziali».

1.3.2.1.10. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 279 (pom.) del 18/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
279^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(2342\)](#) *Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto che non è pervenuto il consenso di tutti i Gruppi al trasferimento del provvedimento in titolo alla sede deliberante. Propone pertanto di proseguire in sede referente fissando il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene quindi di fissare a venerdì, 20 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(649) GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** dà lettura del parere espresso ieri dalla Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti. Fa presente che si tratta di un parere assai articolato, che richiede da parte della relatrice un'ulteriore attività emendativa quanto meno sul testo. Riferisce altresì che la Commissione bilancio ha iniziato oggi l'istruttoria sul provvedimento in titolo. Comunica infine che è stato ritirato l'emendamento 18.1 e che sono stati presentati da parte della relatrice i seguenti nuovi emendamenti, alcuni dei quali recepiscono le osservazioni della 1ª Commissione: 2.100, 8.100, 9.100, 13.100, 16.100, 18.100, 19.100, 25.100 e 25.101 nonché le riformulazioni del 10.3 in un testo 2 e del 25.4 in un testo 2, tutti pubblicati in allegato. Su tali testi propone di fissare a venerdì, 20 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** fa presente altresì che sono state presentate le riformulazioni in un testo 2 dei seguenti emendamenti 8.22, 11.12 e 25.7, pubblicate in allegato al resoconto.

Stante l'impossibilità del Sottosegretario competente a seguire i lavori nella giornata di martedì 24 maggio, avverte che il seguito dell'esame congiunto avrà luogo nella giornata di mercoledì 25 maggio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** invita il relatore a fornire un aggiornamento rispetto alle audizioni effettuate, con particolare riferimento a quella del Capo dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, professor Marco Mancini, audito oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il relatore **MARTINI (PD)** riferisce che anche il Ministero si è detto propenso a favorire in tempi rapidi la soluzione dei problemi affrontati dai testi all'esame. Nel corso dell'audizione del professor Mancini è emersa peraltro la possibilità di suddividere l'intervento normativo in due parti: la prima più specificamente dedicata alla statizzazione degli *ex* istituti musicali pareggiati, prevedendo le risorse necessarie; la seconda costruita attorno ad una delega legislativa per riorganizzare il comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con riferimento ai conservatori statali e non statali.

Comunica altresì che è in atto un processo di statizzazione di alcune accademie storiche, avente un costo di circa 5 milioni di euro, che potrebbe avvantaggiare parallelamente la statizzazione degli istituti musicali sempre nel quadro di una riorganizzazione. A tale ultimo riferimento, richiama i punti chiave del riassetto, imperniati anzitutto sulla riforma della *governance* e sulla razionalizzazione delle strutture per poli. Occorre inoltre una ricognizione di tutti i corsi, al fine di individuare dei requisiti minimi per la relativa attivazione, evitando duplicazioni e corsi con pochi iscritti.

Un altro tema, prosegue il relatore, concerne senz'altro il reclutamento, a cui si aggiunge l'esigenza di armonizzare il segmento preaccademico, tenuto conto che attualmente esistono corsi non strettamente professionalizzanti svolti tanto dai licei musicali quanto dai conservatori e, in alcuni casi, dalle scuole medie ad indirizzo musicale. Reputa perciò indispensabile ripensare l'intera filiera in termini più lineari.

Preannuncia peraltro lo svolgimento, la prossima settimana, dell'audizione dei rappresentanti sindacali del comparto all'esito della quale, concluso tale secondo ciclo di audizioni, si riserva di presentare un testo che raccolga tutte le questioni emerse.

Il **PRESIDENTE** invita il relatore ad elaborare in tempi brevi un testo unificato suddiviso nelle due parti poc'anzi descritte, onde valutare la fattibilità dell'intero processo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE**, tenuto conto delle scadenze già fissate per la presentazione degli emendamenti ad altri provvedimenti, propone di posticipare a lunedì 23 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, già fissato a venerdì, 20 maggio, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto l'audizione di rappresentanti della Lega professionisti serie A calcio, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno preannunciato la trasmissione di una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto ieri l'audizione di rappresentanti dell'*Association of American College and University Programs in Italy* (AACUPI), in relazione all'esame del disegno di legge n. [1847](#) (università straniere in Italia), i quali hanno anch'essi consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

NUOVI EMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2287](#)

Art. 2

2.100

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «qualsiasi tecnica» inserire le seguenti: «, anche di animazione,» e sopprimere le parole: «, di animazione».

Art. 8

8.100

LA RELATRICE

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, con proprie leggi,».

8.22 (testo 2)

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e

ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

Art. 9

9.100

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) svolge, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce Cinecittà srl, istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere audiovisive italiane».

Art. 10

10.3 (testo 2)

LA RELATRICE

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente Capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, possono prevedere:

a) che il riconoscimento degli incentivi e contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e anche ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;

b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.

4-bis. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano».

Art. 11

11.12 (testo 2)

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [GIRO](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «superiore al 15 per cento» con le seguenti: «inferiore al 15 per cento

e superiore al 18 per cento».

Art. 13

13.100

LA RELATRICE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «è prevista» con le seguenti: «può essere prevista in via prioritaria».

Art. 16

16.100

LA RELATRICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche e riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad una aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con particolare riferimento alle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche.»

Art. 18

18.100

LA RELATRICE

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «persone fisiche,» inserire le seguenti parole: «non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo,»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il decreto di cui all'articolo 19 disciplina le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero società veicolo di cartolarizzazione, istituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130.»;

c) *nella rubrica, sostituire le parole: «della produzione cinematografica e audiovisiva» con le seguenti: «cinematografico e audiovisivo».*

Art. 19

19.100

LA RELATRICE

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Art. 25

25.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, definite come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica.»

25.4 (testo 2)

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto» e dopo le parole «e della ricerca,» inserire le seguenti: «per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento del

Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 24 e al presente articolo;».

25.101

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire le parole: «istituti universitari» con le seguenti: «università ed enti di ricerca»

25.7 (testo 2)

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 3, alla lettera a), dopo la parola: «società» inserire le seguenti: «e del Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema (MIAC)» e dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di cinema, fotografia ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna».

1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 281 (pom.) del 25/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCLEDÌ 25 MAGGIO 2016
281ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)
indi del Vice Presidente
[CONTE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con condizioni ed una osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dà lettura dello schema di relazione favorevole con condizioni ed una osservazione, predisposta dal relatore Liuzzi, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario CESARO richiama il ruolo del comitato permanente sul diritto di autore costituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Riguardo la problematica dei diritti connessi sottolinea come lo schema di parere rafforzi quanto già previsto nella delega al Governo.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) interviene per una dichiarazione di voto di astensione a nome del

proprio Gruppo, non condividendo l'impostazione generale dello schema di relazione.

La senatrice [PUGLISI](#) (*PD*) interviene per una dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, apprezzando il percorso compiuto dalla Commissione sugli argomenti trattati dallo schema di relazione.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di relazione favorevole con condizioni ed una osservazione del relatore Liuzzi.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) richiama l'importanza della relazione resa alla 14a Commissione, tenuto conto soprattutto delle aspettative degli autori più giovani, e ringrazia gli Uffici per la collaborazione.

IN SEDE REFERENTE

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(649) GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti, pubblicati in allegato, agli emendamenti e alle riformulazioni della relatrice. Informa inoltre di aver sollecitato la 5a Commissione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad esprimere i pareri sui disegni di legge in titolo.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) lamenta i ritardi della 5a Commissione nel rendere i pareri.

Il [PRESIDENTE](#) specifica che i ritardi sono dovuti soprattutto ai tempi tecnici richiesti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si passa indi all'illustrazione dei subemendamenti presentati agli emendamenti della relatrice.

Il subemendamento presentato all'emendamento 8.100 è dato per illustrato.

I subemendamenti presentati all'emendamento 9.100 sono dati per illustrati.

I subemendamenti 10.3 (testo 2)/1, 10.3 (testo 2)/2, 10.3 (testo 2)/3 e 10.3 (testo 2)/4 presentati all'emendamento 10.3 (testo 2) sono dati per illustrati.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra il subemendamento 10.3 (testo 2)/5 sottolineando l'importanza dell'abbattimento delle barriere per le persone diversamente abili.

Il subemendamento 13.100/1 è dato per illustrato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra il subemendamento 13.100/2 ritenendo necessario dare indirizzi più stringenti alla proposta emendativa della relatrice.

Il subemendamento 16.100/1 è ritirato.

I subemendamenti 16.100/2, 16.100/3, 16.100/4 e 16.100/6 sono dati per illustrati.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra il subemendamento 16.100/5 chiedendo che siano valorizzati i generi del corto cinematografico e documentario.

Il subemendamento 18.100/1 è dato per illustrato.

I subemendamenti 25.4 (testo2)/1, 25.4 (testo2)/2 e 25.100/1 sono dati per illustrati.

Il presidente [CONTE](#) comunica che il senatore Marin ha ritirato la propria firma agli emendamenti 2.16, 14.1/2, 28.1, 29.2, 29.4, 30.2 e 30.3 e che sono stati ritirati gli emendamenti 8.22, 10.3, 11.12, 25.4 e 25.7, conseguentemente si intendono decaduti i subemendamenti ad essi presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il presidente [CONTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, già convocato per oggi mercoledì 24 maggio, al termine della seduta, non avrà luogo. Convoca quindi l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori domani, giovedì 26 maggio, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che impatta sugli ambiti di competenza l'articolo 20, in cui sono fissati principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il cui termine di recepimento scadeva il 10 aprile 2016;

tenuto conto che detta direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

rilevato inoltre che la suddetta direttiva mira a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*;

ritenuto che lo sviluppo di servizi musicali *on line* forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni *on line* del diritto d'autore;

esaminati i principi e criteri specifici per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 20, che riguardano in generale obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri relativamente:

- alla necessità di assicurare la trasparenza nella rendicontazione, efficienza e rappresentatività;
- al divieto di imporre ai titolari dei diritti obblighi non necessari;
- alla definizione di requisiti di adesione oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
- all'esigenza di garantire adeguati ed equilibrati meccanismi di partecipazione ai processi decisionali;
- alla distribuzione regolare degli importi ai titolari dei diritti, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati incassati i proventi;
- alla previsione di criteri di economicità nella ripartizione degli importi;
- alla redazione di rapporti periodici da parte degli utilizzatori;
- alla individuazione di procedure efficaci per il trattamento dei reclami, la risoluzione di controversie e le procedure giurisdizionali;
- alla riforma dell'attività dei mandatarî territoriali, in un quadro di trasparenti selezioni pubbliche e controlli sul loro operato;
- alla introduzione di riduzione o esenzioni dalla corresponsione dei diritti a vantaggio di organizzatori di spettacoli con meno di cento partecipanti o con giovani esordienti o nel caso di eventi individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- all'obbligo di pubblicazione dello statuto, delle condizioni di adesione, dei contratti, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi, nonché all'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;

- alla riforma dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi;

preso atto con favore che tali principi e criteri recepiscono in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole con le seguenti condizioni:

a. in relazione agli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega di cui all'articolo 20, si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché, in fase di esercizio della delega medesima, e prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, siano obbligatoriamente ascoltate sullo schema dell'emanando decreto legislativo, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa;

b. in relazione al medesimo articolo 20, comma 2, lettera n), al fine di rendere effettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si reputa opportuno prevedere che il ruolo di vigilanza sia affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

e la seguente osservazione:

1. si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché, in fase di esercizio della delega di cui all'articolo 20, si definiscano in maniera puntuale le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in ossequio all'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che fissa fra l'altro una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2287](#)

8.100/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 8.100, sostituire le parole da: «sopprimere», fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «dopo la parola: "introducono", aggiungere la seguente: "anche" e al comma 3, sostituire le parole: "il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le", con la seguente: "minime"».

9.100/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 9.100, alinea, sostituire le parole: «la seguente» con: «le seguenti» e dopo la lettera f-bis) aggiungere la seguente: «f-ter) si avvale del ruolo storico delle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica e dei circoli ad esse affiliati per la diffusione del cinema e per l'educazione all'immagine;».

9.100/2

[LIUZZI](#)

All'emendamento 9.100 sostituire la lettera f-bis) con la seguente:

«f-bis) supporta, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce Cinecittà srl, istituita dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i programmi di internazionalizzazione dell'industria audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al

fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere audiovisive italiane».

9.100/3

[LIUZZI](#)

All'emendamento 9.100, lettera f-bis), sostituire la parola: «svolge», con la seguente: «supporta».

10.3 testo 2/1

[FUCKSIA](#)

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 3, dopo le parole: «di aiuti di Stato», aggiungere le seguenti: «e di armonizzazione dei diritti d'autore e connessi».

10.3 testo 2/2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, con particolare riguardo ai giovani al di sotto dei 35 anni».

10.3 testo 2/3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 3, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) incentivano la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente;

b-ter) favoriscono le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, le sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati;».

10.3 testo 2/4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 4, sostituire le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: «diversa», con la seguente: «minore».

10.3 testo 2/5

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 4, lettera a), dopo le parole: «sottotitoli e audiodescrizione», inserire le seguenti: «e alle tecnologie utilizzate nell'ambito del progetto Cinema Senza Barriere».

13.100/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 13.100, sostituire le parole da: «sostituire le parole», sino alla fine del comma con le seguenti: «sopprimere le parole da: "l'aliquota al 30 per cento", a: «"che non siano opere di audiovisione di produzione internazionale"».

13.100/2

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 13.100, sopprimere le parole: «in via prioritaria».

16.100/1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 16.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica»;

b) sopprimere le seguenti parole: «con particolare riferimento alle».

16.100/2

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 16.100, sostituire le parole: «ad una aliquota massima», fino a: «opere italiane ed europee» con le seguenti: «alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche riconosciute di particolare valore artistico-culturale».

16.100/3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 16.100, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento» e sostituire le parole: «con particolare riferimento alle opere», con le seguenti: «indipendenti».

16.100/4

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee», inserire le seguenti: «, ovvero di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole».

16.100/5

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee» inserire le seguenti: «, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario».

16.100/6

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee», inserire le seguenti: «, ovvero di opere filmiche e "docufilm", italiani o stranieri, riconosciuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico,».

18.100/1

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

All'emendamento 18.100, capoverso lettera b), sopprimere le parole: «ovvero società veicolo di cartolarizzazione, istituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130».

25.4 testo 2/1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 25.4(testo 2), sostituire le parole: «ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 24 e al presente articolo», con le seguenti: «a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

25.4 testo 2/2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 25.4(testo 2), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

25.100/1

[PETRAGLIA](#)

All'emendamento 25.100, capoverso lettera f), dopo le parole: «nonché dai circoli di cultura cinematografica», aggiungere le seguenti: «e da altri soggetti giuridici senza scopo di lucro».

1.3.2.1.12. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 288 (pom.) del 05/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2016
288^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI
indi del Vice Presidente
CONTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02547 della senatrice Serra sulle criticità nell'erogazione del servizio di mensa, con particolare riferimento agli istituti scolastici di Corsico (Milano), ricordando che le funzioni amministrative in materia di refezione scolastica, rientrando tale servizio nell'ambito della più ampia materia dell'assistenza scolastica, sono poste in capo ai comuni ai sensi degli articoli 42 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Rammenta inoltre che il servizio di mensa scolastica è un servizio pubblico a domanda individuale, così come stabilito dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983, ovvero un'attività gestita dall'ente, posta in essere ed utilizzata a richiesta dell'utente, non dichiarata gratuita per legge nazionale o regionale, per la quale risulta quindi possibile richiedere una quota di contribuzione da parte degli effettivi utenti del servizio; infatti spetta agli enti locali definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che "viene finanziata da tariffe o da contribuzioni ed entrate

specificamente destinate".

Precisato ciò, per il caso specifico segnalato, evidenzia che l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - attesa la responsabilità in capo al comune - ha comunque seguito costantemente l'evolversi dei fatti per una loro positiva conclusione. Dopo che i tre istituti comprensivi ubicati nel territorio di Corsico hanno ricevuto più note dall'Amministrazione comunale contenenti gli elenchi delle famiglie morose e le modalità di gestione definite, in data 21 dicembre 2015 è stata predisposta una mozione con la quale i tre consigli d'istituto delle scuole, riuniti in sede congiunta, richiedevano la sospensione della delibera della giunta comunale, e nella stessa data i dirigenti scolastici inviavano una lettera per esporre le loro osservazioni di carattere organizzativo-pedagogico riguardo al provvedimento.

L'azione dei dirigenti si è orientata nel senso di concedere qualche giorno di tempo per regolarizzare la situazione debitoria e consentire alle famiglie di portare il pranzo al sacco, informandole che non sarebbe stata prevista alcuna autorizzazione a ritirare i figli dalla scuola per riaccompagnarli dopo l'orario mensa, salvo casi di assoluta e comprovata necessità.

Successivamente, l'11 gennaio 2016 gli stessi dirigenti scolastici hanno richiesto un incontro urgente con i responsabili dell'Amministrazione comunale. Dopo un confronto con l'ufficio legale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, il successivo 20 gennaio si è tenuta una prima riunione con la presenza dei tre dirigenti scolastici, del sindaco, dell'assessore interessato e di alcuni funzionari dell'ente locale, nel corso della quale è stata ribadita la volontà della giunta comunale di applicare la delibera. A questa è seguita una seconda riunione il 26 gennaio, con la presenza anche del dirigente dell'Ufficio scolastico dell'ambito territoriale di Milano, in cui è stata condotta un'analisi della situazione gestionale e organizzativa del servizio di refezione scolastica e una verifica delle effettive situazioni di morosità.

Per il successivo mese di febbraio si è stabilito comunque di garantire il pranzo a tutti gli alunni frequentanti. Nello stesso periodo i dirigenti scolastici hanno preso personalmente contatto con le famiglie inserite negli elenchi del Comune; in tale contesto, il numero degli alunni non autorizzati a usufruire del servizio è risultato essersi nel frattempo ridimensionato, in quanto solo una ventina di famiglie non si è presentata per concordare un piano di rientro. A partire da 29 febbraio, scaduta la proroga di 30 giorni concessa alle famiglie, le scuole hanno ricevuto varie note dal Comune con le quali venivano diffidate dall'erogare i pasti agli alunni inseriti nell'elenco allegato alle stesse, comprendente una cinquantina di famiglie.

Il Sottosegretario riferisce poi che i dirigenti scolastici hanno dapprima incontrato, tra l'11 e il 18 marzo, le famiglie che hanno dimostrato intenzione di regolarizzare la situazione mediante rateizzazione del debito, ma che hanno nel contempo documentato difficoltà nel mantenimento del piano di rientro. Il 19 aprile hanno quindi richiesto e sollecitato un nuovo incontro con l'Amministrazione locale per definire la gestione delle informative di sollecito dei ritardi nei pagamenti, in quanto non congruente con gli accordi stabiliti e non riconducibile alle loro competenze dirette, richiedendo altresì alla stessa di rivedere complessivamente il provvedimento.

Nonostante la competenza comunale, il Sottosegretario ritiene conclusivamente palese l'impegno dei dirigenti scolastici, che continuano ad adoperarsi affinché si addivenga ad una soluzione concordata per la somministrazione del pasto a tutti gli alunni.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando che i dirigenti scolastici abbiano preso coscienza delle problematiche.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 310)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*), evidenziando che l'atto reca i criteri di ripartizione della quota premiale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2015. Dopo aver ricordato le previsioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009 relative al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, dà conto dell'articolo 1 del provvedimento che riepiloga la somma disponibile, pari a 99.025.459 euro, già accantonata dal decreto ministeriale n. 599 del 2010.

Passando all'articolo 2, fa presente che il 70 per cento della quota premiale, pari a 69.317.821 euro, è ripartita secondo criteri, in parte aggiornati, contenuti nell'articolo 3, comma 1, del sovracitato decreto ministeriale n. 599. In particolare, riferisce che è aggiornata all'ultimo biennio, cioè agli anni 2013 e 2014, il riferimento al valore medio della quota premiale da prendere in considerazione.

Oltre a ciò, prosegue il relatore, si stabilisce che in assenza della valutazione della qualità della ricerca (VQR), l'assegnazione della quota non è calcolata sulla base del valore medio di precedenti quote premiali, ma tale meccanismo si applica agli enti con indicatori di qualità della VQR uguali o inferiori a 1 e di prodotti attesi inferiori a 175. Dopo aver specificato i gruppi in cui vengono suddivisi gli enti, dà conto degli articoli da 3 a 6 che specificano i criteri e le modalità di ripartizione del 30 per cento della quota premiale, pari a 29.707.638 euro.

Relativamente all'articolo 4, sottolinea che vengono individuati i parametri di valutazione di programmi e progetti, con il punteggio massimo attribuibile fino ad una soglia di 100 punti complessivi. Si sofferma in dettaglio sugli obiettivi previsti e sul connesso punteggio, evidenziando che per l'assegnazione della quota è necessario conseguire almeno 61 punti.

Quanto all'articolo 5, riferisce che esso individua gli elementi che i programmi e i progetti devono mettere in evidenza al loro interno, mentre l'articolo 6 indica il termine e le modalità di presentazione delle domande. Precisa altresì che ogni ente non può presentare più di quattro programmi o progetti come capofila e non può partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante.

Dopo aver illustrato l'articolo 7 sulla procedura per l'assegnazione sia della quota del 70 per cento sia di quella del 30 per cento, rileva conclusivamente che l'articolo 8 prevede il monitoraggio e la valutazione dei programmi e progetti finanziati ad opera del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in modo da risolvere tempestivamente eventuali problematiche gestionali ed individuare i migliori progetti finanziati in grado di raggiungere gli obiettivi nei tempi prefissati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 ([n. COM \(2016\) 400 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riferisce la relatrice [Elena FERRARA \(PD\)](#) osservando che la 7ª Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 28 luglio, un parere motivato sul rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà con riferimento all'atto in titolo. Dopo aver ricordato che l'azione "Capitali europee della cultura" è disciplinata dalla decisione 445/2014/UE per gli anni dal 2020 al 2033, segnala che l'allegato della decisione contiene un calendario nel quale si indica per ciascuno Stato membro l'anno in ha diritto di ospitare l'azione (due Stati membri ogni anno). Nel sottolineare che il concorso per l'attribuzione del titolo di Capitale europea della cultura inizia sei anni prima dell'anno del titolo con la pubblicazione, da parte delle autorità nazionali competenti, degli inviti a presentare candidature, precisa che la decisione 445/2014/UE ha esteso l'azione ai Paesi candidati e ai potenziali candidati all'adesione all'Unione purché, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature, partecipino al programma Europa creativa o ai successivi programmi europei a sostegno della cultura. Di conseguenza, ogni tre anni a decorrere dal 2021 (ossia nel 2021, 2024, 2027, 2030 e 2033), il titolo può essere attribuito a città dei Paesi candidati o potenziali candidati. I concorsi iniziano almeno sei anni prima dell'anno del titolo, con la pubblicazione da parte della Commissione di un invito a presentare candidature.

Nel ricordare brevemente che la 7ª Commissione, nella XVI legislatura, ebbe modo di esprimersi sull'atto preparatorio alla decisione 445/2014/UE e approvò una specifica risoluzione (*Doc. XVIII*, n. 170), fa presente altresì che per l'Italia, cui spetta il titolo nel 2019 unitamente alla Bulgaria, la Capitale europea della cultura selezionata è Matera.

Segnala tuttavia che la decisione 445/2014/UE non contempla i Paesi dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("paesi EFTA/SEE", Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Alle città di questi paesi non può pertanto essere attribuito il titolo di Capitale europea della cultura nel periodo dal 2020 al 2033. Al fine di rafforzare i legami culturali tra l'Unione europea e i paesi EFTA/SEE, prosegue la relatrice, l'atto propone dunque di modificare la decisione 445/2014/UE per consentire alle città dei Paesi EFTA/SEE che partecipano al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura di candidarsi al titolo di Capitale europea della cultura.

Rileva inoltre che nel corso dell'elaborazione della proposta di decisione relativa all'azione Capitali europee della cultura per i titoli dal 2020 al 2033, la Commissione europea ha organizzato una consultazione pubblica tra il 2010 e il 2011 ricevendo 212 risposte. Una domanda riguardava la possibilità di estendere l'azione a Paesi non appartenenti all'Unione europea e ha suscitato reazioni contrastanti, tanto che all'epoca la Commissione ha deciso di proporre un'apertura parziale, limitandola ai Paesi che perseguono l'adesione all'Unione. La Commissione europea ritiene che non sia necessaria oggi un'ulteriore consultazione, in quanto la proposta di una nuova decisione mira unicamente a ampliare (leggermente) l'accesso all'azione "Capitali europee della cultura" in modo che siano inclusi anche i Paesi EFTA/SEE. Evidenzia infine che la proposta non comporterà un maggior numero di

Capitali europee della cultura nel periodo compreso tra il 2020 e il 2033, in quanto le città dei Paesi EFTA/SEE concorreranno con le città dei Paesi candidati/potenenziali candidati che già partecipano al concorso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(649) GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente **CONTE** comunica che il senatore Bocchino ha aggiunto la propria firma all'emendamento 10.3 (testo 2/1) della senatrice Fucksia. Preannuncia quindi una breve sospensione della seduta, in attesa che giunga la relatrice.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) lamenta l'assenza di molti senatori, che farebbe presumere la mancanza del numero legale per deliberare.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,20.

Il presidente **MARCUCCI** comunica che la Commissione bilancio ha espresso il parere sul testo e sugli emendamenti presentati, fino all'articolo 27 incluso. Non sono stati espressi i pareri su alcuni emendamenti della relatrice, presentati successivamente al 12 maggio, e su subemendamenti parimenti trasmessi dopo il 12 maggio, su cui pertanto l'orientamento della Commissione bilancio è sospeso. Propone dunque di accantonare quelle proposte emendative su cui non è stato espresso il parere della 5a Commissione, nonché gli emendamenti comunque correlati a quelli privi di parere, per omogeneità di trattazione.

Ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento sono inammissibili gli emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che rechino, fra l'altro, disposizioni contrastanti con le regole di copertura: si tratta dunque degli emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 Costituzione. Risultano dunque inammissibili per il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le proposte: 1.3, 2.8, 3.5, 4.6, 7.1, 8.12, 8.20, 8.21, 9.1, 9.2, 9.0.1, 9.0.2, 11.1, 11.2, 11.3,

11.4, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 15.3, 17.2, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 12.0.1, 14.0.1, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 25.4, 26.1, 26.2, 26.12, 27.0.2 e 27.0.3.

Informa poi che sono stati presentati alcuni nuovi emendamenti della relatrice che recepiscono le condizioni poste sul testo dalla Commissione bilancio; sono le proposte 11.100, 11.101, 32.100, 32.101, 35.100, pubblicate in allegato. La relatrice ha presentato altresì una riformulazione del 9.0.1 in un testo 2, pubblicata in allegato, inserendo una clausola di invarianza di oneri al comma 7, onde superare le ragioni del parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione. Date le modifiche minime apportate al testo, comunica che tutti i subemendamenti già presentati al 9.0.1 saranno riferiti al testo 2.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** comunica altresì che è stata altresì presentata dalla relatrice una riformulazione del 19.3 in un testo 2, pubblicata in allegato e sono state altresì presentate alcune riformulazioni: 8.12 (testo 2), 14.0.1 (testo 2) e 27.0.2 (testo 2), pubblicate in allegato. Su tutte le riformulazioni testé citate si attendono i pareri delle Commissioni consultate.

Fa presente infine che l'emendamento 1.1 è sostanzialmente collegato alla proposta di stralcio presentata all'articolo 34 dalla relatrice e volta ad espungere le norme in materia di spettacolo dal vivo, che potrebbero diventare un autonomo disegno di legge collegato qualora la proposta di stralcio fosse confermata dall'Assemblea.

Si passa indi all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno di carattere generale.

Su richiesta della relatrice **DI GIORGI (PD)**, il **PRESIDENTE** sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

Il sottosegretario CESARO accoglie l'ordine del giorno G/2287/1/7, mentre sul G/2287/2/7 propone una riformulazione, volta ad espungere il primo impegno al Governo e ad inserire l'inciso "valutare l'opportunità di" in merito al secondo impegno. Qualora fosse recepita tale riformulazione, l'ordine del giorno n. 2 sarebbe accolto. Propone altresì di riformulare l'ordine del giorno G/2287/3/7 premettendo ugualmente l'inciso "valutare l'opportunità di", di modo che il suo orientamento sarebbe favorevole all'accoglimento.

La senatrice **SERRA (M5S)** non accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G/2287/2/7 e insiste per la votazione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l'ordine del giorno G/2287/2/7.

La senatrice **SERRA (M5S)** recepisce le indicazioni del Sottosegretario e riformula l'ordine del giorno G/2287/3/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario CESARO.

In sede di articolo 1, la relatrice **DI GIORGI (PD)** esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.1 e contrario sull'1.2. In linea di principio l'orientamento sarebbe favorevole anche all'emendamento 1.4.

Il sottosegretario CESARO manifesta un avviso conforme alla relatrice rilevando a sua volta come

l'emendamento 1.1 presupponga di fatto lo stralcio delle norme sullo spettacolo dal vivo, previste dall'articolo 34. Preannuncia comunque che laddove fosse approvato l'emendamento S34.1 e poi tale pronuncia fosse confermata dall'Assemblea, il Governo intende mantenere la natura di collegato anche per le disposizioni stralciate.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 con conseguente preclusione dell'1.2 e dell'1.4.

Sull'ordine dei lavori prende la parola la senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*), ritenendo irrituale che un emendamento interamente sostitutivo di un articolo, quale appunto l'1.1 appena approvato, venga presentato da parlamentari di maggioranza e non dalla relatrice, rendendo di fatto impossibile la presentazione di subemendamenti. Pur riconoscendo il diritto di ciascun senatore di presentare gli emendamenti che ritiene opportuni, si augura che non si registrino casi analoghi nel prosieguo dell'esame, altrimenti si modificherebbero interi articoli senza poter concorrere alla stesura del testo in via subemendativa.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) si associa alla senatrice Petraglia manifestando stupore per la preclusione dell'emendamento 1.4, su cui la relatrice aveva espresso un orientamento favorevole.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-AEcT*), pur comprendendo l'effetto preclusivo derivante dall'approvazione dell'1.1, rileva a sua volta criticamente l'impossibilità per gli altri senatori di incidere nella nuova formulazione dell'articolo 1, essendo stato sostituito da un emendamento della maggioranza e non della relatrice.

La senatrice [PUGLISI](#) (*PD*) fa notare che l'emendamento 1.1 era pienamente conoscibile essendo stato presentato nei termini.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'emendamento 1.1 è stato presentato da parlamentari di maggioranza in connessione con la proposta di stralcio S34.1 a firma della relatrice. L'effetto preclusivo derivante dall'eventuale approvazione dell'1.1 era del resto prevedibile, tenuto conto che la suddetta proposta emendativa è stata presentata per tempo. Rileva peraltro che non sempre gli emendamenti della maggioranza risultano in sintonia con l'orientamento della relatrice.

Assicura comunque che non vi è alcuna volontà di impedire il confronto attraverso l'uso strumentale dell'attività emendativa.

In sede di articolo 2, il [PRESIDENTE](#) propone di accantonare il 2.100 e i subemendamenti 2.4/1, 2.4/2 e 2.4/3 su cui manca il parere della Commissione bilancio, nonché il 2.4. Propone altresì di accantonare il 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13, in quanto vertono tutti sul comma 1 dell'articolo 2 in materia di definizioni, su cui insiste anche l'emendamento 2.4 della relatrice. Dall'accoglimento dell'emendamento 2.4 potrebbero infatti derivare assorbimento e/o preclusioni.

La Commissione conviene sulla proposta di accantonamento.

La relatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) esprime parere contrario sul 2.1, 2.2, 2.15 e 2.16, mentre il parere è favorevole sul 2.14.

Il sottosegretario CESARO manifesta un avviso conforme alla relatrice.

In esito a separate e distinte votazioni, la Commissione respinge il 2.1 e il 2.2, accoglie il 2.14 e respinge il 2.15 e 2.16.

In sede di articolo 3, il [PRESIDENTE](#) propone di accantonare i subemendamenti 3.6/1, 3.6/2, 3.6/3 e il 3.6.

Conviene la Commissione.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) esprime parere contrario sul 3.1, 3.3, 3.4, 3.7 e 3.8. Sul 3.2 il parere è favorevole purché venga soppresso il riferimento ai mestieri del cinema e alle esperienze lavorative effettuate. Il parere è invece favorevole sul 3.9 mentre sul 3.10 invita i firmatari a ritirarlo per trasformarlo in ordine del giorno, su cui l'orientamento sarebbe positivo.

Il sottosegretario CESARO manifesta un avviso conforme alla relatrice.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.1.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S), recependo le indicazioni della relatrice, riformula il 3.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta approvato dalla Commissione all'unanimità.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 3.3, rammaricandosi per il parere contrario della relatrice. Tiene infatti a precisare che l'emendamento è volto a dare maggiori garanzie in termini di qualità per coloro i quali promuovono corsi di formazione professionale nei mestieri del cinema.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) puntualizza che il parere contrario è motivato dalla errata collocazione di tali previsioni rispetto all'articolo 3, reputando invece che esse siano contemplate nell'articolo 9.

Con separate votazioni, la Commissione respinge il 3.3, il 3.4 e il 3.7.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul 3.8, chiede chiarimenti in merito al parere contrario.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD), pur condividendo il contenuto della proposta emendativa, ritiene che sia improprio un intervento così diretto all'interno del disegno di legge, mentre la materia potrà essere trattata nei decreti attuativi. Fa presente peraltro che il tema sarà poi inserito nell'articolo 25.

In una breve interruzione la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) fa presente che l'attuale formulazione dell'articolo 9 e dell'articolo 25 non recano le previsioni descritte dalla relatrice.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) afferma di avere un visione di insieme dell'intero provvedimento anche rispetto agli emendamenti presentati su cui esprimerà un parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 3.8 non è approvato, mentre il 3.9 è approvato all'unanimità.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SEL), recependo l'invito della relatrice trasforma l'emendamento

3.10 nell'ordine del giorno G/2287/11/7, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario CESARO.

In sede di articolo 4, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) invita a ritirare gli emendamenti 4.1 e 4.2, ritenendo che le previsioni dell'articolo debbano essere applicate anche alle province autonome, trattandosi di principi generali. Il parere è invece favorevole sul 4.3 laddove esso venga riformulato eliminando il periodo aggiuntivo. Esprime altresì un parere favorevole sul 4.4 e sul 4.7, mentre invita a ritirare il 4.5.

Si associa il sottosegretario CESARO.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) invita la relatrice a riconsiderare il parere espresso sul 4.1, atteso che la formulazione attuale del disegno di legge rischia di introdurre una impropria contraddizione tenuto conto che le province autonome hanno precise competenze in materia. Chiede pertanto di accantonare il 4.1 e ritira il 4.2.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.1.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SEL) non accoglie la proposta di riformulazione relativa al 4.3, tenuto conto che tutto l'emendamento ha un suo significato complessivo nel delineare gli elementi caratterizzanti delle *Film Commission*.

Su proposta della relatrice Di Giorgi, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento anche dell'emendamento 4.3.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 4.4 fatto proprio dalla senatrice [PUGLISI](#) (PD).

L'emendamento 4.5 decade per assenza del proponente.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.7.

In sede di articolo 5, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) invita a ritirare il 5.1 tenuto conto che l'utilizzo della lingua rappresenta solo un parametro e non un requisito di accesso.

Manifesta poi un parere contrario sul 5.2, 5.3, 5.4 e 5.0.1, mentre si rimette al Governo sull'ordine del giorno G/2287/4/7.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice e dichiara di non accogliere l'ordine del giorno G/2287/4/7.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 4, chiedendo le ragioni del parere contrario del Governo.

Il sottosegretario CESARO fa presente che la contrarietà non è sul merito della proposta ma sulla sua collocazione rispetto al requisito della nazionalità, tenuto conto che lo Stato non interviene in maniera così dettagliata.

Posto ai voti l'ordine del giorno n. 4 risulta respinto dalla Commissione.

Il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede di accantonare il 5.1, lamentando che l'uso della lingua della minoranza linguistica sia circoscritto ai casi in cui risulta strettamente funzionale alle esigenze narrative.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.1, mentre il 5.2 decade per assenza del proponente.

Dopo che la Commissione ha respinto il 5.3, il 5.4 risulta decaduto.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.1 non è approvato.

In sede di articolo 7, la relatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) e il sottosegretario CESARO manifestano un parere favorevole sul 7.2, che risulta accolto dalla Commissione.

In sede di articolo 8 il [PRESIDENTE](#) propone di accantonare, per mancanza di parere gli emendamenti 8.12 (testo 2), 8.100/1 e 8.100, nonché 8.22 (testo 2). Vanno altresì accantonati gli emendamenti 8.23 e 8.24 in quanto vertenti sul comma 3 dell'articolo 8, su cui insiste l'8.22 (testo 2).

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La relatrice [DLGIORGI](#) (*PD*), rimettendosi al Governo sugli ordini del giorno, invita a ritirare l'8.1 nonché gli identici emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 altrimenti il parere è contrario. Si esprime in senso contrario anche sull'8.6, 8.7, 8.8 (identico all'8.9 e 8.10), 8.12, 8.13 (identico all'8.14 e 8.15), 8.17, 8.18 (identico all'8.19).

Chiede invece di accantonare l'8.0.1.

Il sottosegretario CESARO, associandosi alla relatrice, dichiara di accogliere l'ordine del giorno G2287/5/7 purché sia espunto il riferimento alle monosale e ai cinema *d'essai* nel primo impegno e siano inserite le parole "valutare l'opportunità di" in relazione al secondo impegno.

Dichiara poi di non accogliere l'ordine del giorno G2287/6/7, mentre l'orientamento sarebbe favorevole sull'ordine del giorno G2287/7/7, purché venga eliminato il periodo relativo alla stagionalità e alla chiusura delle sale nei mesi estivi all'interno delle premesse, e sia inserita la locuzione "valutare l'opportunità di" all'interno degli impegni al Governo.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) non accetta la proposta di riformulazione in merito all'ordine del giorno n. 5 ed insiste per la votazione.

Anche la senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*), insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 6.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli ordini del giorno nn. 5 e 6.

La senatrice [SERRA](#) (*M5S*) riformula l'ordine del giorno n. 7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario CESARO.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*) chiede chiarimenti sulla formulazione dell'articolo 8, comma

1, con particolare riferimento all'inclusione delle sale teatrali e delle librerie storiche, paventando il rischio che queste ultime possano essere assimilate alle sale cinematografiche.

Il sottosegretario CESARO precisa che l'articolo 8, comma 1, estende il concetto di dichiarazione di interesse culturale alle categorie attualmente non previste.

L'emendamento 8.1 decade per assenza del proponente.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 risultano respinti dalla Commissione.

Posto ai voti l'emendamento 8.6 non è approvato.

Su richiesta della senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), l'emendamento 8.7 viene accantonato, unitamente all'8.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto oggi, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), l'audizione di rappresentanti del Centro sportivo italiano (CSI) e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno resa disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

NUOVI EMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2287](#)

G/2287/3/7 (testo 2)

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",
premessi che:

il provvedimento in esame - secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 1 - «detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese»;

l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), è volto a disporre e sostenere l'educazione all'immagine nelle scuole e a favorire tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale cinematografiche»;

considerato che:

il cinema d'*essai* rappresenta una tradizione culturale di pregio che con fatica resiste alla grande trasformazione tecnologica e al moltiplicarsi dei supporti su cui è possibile scaricare prodotti cinematografici e audiovisivi;

il cinema d'autore si trova quotidianamente a competere contro la realtà dei multi sala, in buona parte asserviti a interessi commerciali e votati al mero profitto. Tale conflittualità, con i suoi squilibri, in anni recenti è stata particolarmente avvertita nei piccoli centri di provincia che hanno assistito alla chiusura di numerosi esercizi cinematografici;

vi è dunque una sorta di dualismo nel cinema italiano che vede una parte commerciale e di sistema, legata principalmente all'intrattenimento e alla commedia, e un'altra parte che con onore e orgoglio fatica a conquistare posizioni: un cinema «alto», e nello stesso tempo «altro», fatto anche di giovani registi esordienti, di «piccoli grandi film», dei cine-documentari che grande linfa danno al mondo del cinema e della cultura in generale;

proprio questa espressione del cinema italiano, nonostante i titoli di merito e di pregio, cade spesso nell'oblio venendo meno al suo ruolo naturale e privilegiato di propulsore culturale;

valutato che:

tali risorse e potenzialità non dovrebbero essere disperse, ma sostenute e valorizzate soprattutto a vantaggio e nell'interesse delle nuove generazioni di giovani per la formazione culturale e didattica degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare e ad adottare interventi mirati, anche di carattere normativo, al fine di incentivare le istituzioni scolastiche ad avviare opportuni progetti, da considerarsi attività didattica, in sinergia con la cinematografia d'autore, atti a valorizzare le potenzialità didattiche delle opere filmi che e dei cine-documentari di pregio di giovani registi, in modo da offrire agli studenti un'ulteriore occasione formativa e didattica di rilevante valore culturale.

G/2287/7/7 (testo 2)

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali";

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale cinematografiche»;

considerato che:

l'industria cinematografica, come del resto tutta l'industria creativa nazionale, ha una sua particolare specificità ch'è quella di produrre ricchezza muovendo dalle idee e dalle competenze dei nostri autori e tecnici, considerati un'eccellenza in tutto il mondo. Ovunque, infatti, vengono riconosciute le innegabili capacità ideative e pratiche di un comparto com'è quello del cinema italiano, ch'è anche un mezzo privilegiato per pubblicizzare e diffondere fuori dai confini nazionali l'immagine del nostro Paese o di fornire sfondi e *set* cinematografici di particolare pregio o «d'atmosfera»;

l'industria cinematografica produce, inoltre, una ricaduta economica su un indotto vastissimo,

che va dalla logistica, alle attività di supporto artigianali, dalla finanza al turismo, anche grazie alla enorme capacità attrattiva di capitali e investimenti stranieri, considerata la vocazione naturale e artistica del nostro Paese;

condizionata e penalizzata dalla crisi, essa sconta tuttavia da troppi anni una dipendenza da diversi fattori che incidono negativamente sull'intera filiera (dalla produzione alla distribuzione nelle sale) che, insieme con la penuria di investimenti, si ripercuotono direttamente sulla mancanza di idee, sulla scarsa fattibilità di progetti di ampio respiro, sul lavoro degli sceneggiatori, in sintesi sulla progettualità stessa;

valutato che:

negli ultimi anni il settore ha subito una pesante flessione, con la chiusura di circa il 30 per cento delle sale presenti nel territorio, con particolare riferimento alle sale situate nei centri storici;

tutto ciò arreca gravi danni alla maggior parte delle produzioni cinematografiche di pregio, in modo particolare ai film italiani d'autore, che spesso non riescono o riescono solo con grande difficoltà a raggiungere il pubblico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere ? anche con interventi a carattere normativo ? per i soggetti che gestiscono sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a *cineforum* per gli istituti scolastici, mediante proiezioni di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico e culturale, forme di finanziamento e di agevolazione fiscale al fine di incoraggiare e sostenere la produzione e la fruizione dei prodotti cinematografici di rilevante valore culturale.

G/2287/11/7 (già 3.10)

[PETRAGLIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali", premesso che:

il provvedimento in esame, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese;

in particolare, l'intervento pubblico a sostegno dell'esercizio cinematografico deve promuovere una distribuzione, una presenza e una funzione delle sale cinematografiche adeguate che siano al contempo collegate ai bacini di utenza e al territorio in cui sono collegate;

le sale cinematografiche sono e possono essere straordinari luoghi di aggregazione, in grado altresì di far convergere diverse discipline artistiche e di offrire prodotti culturali a tutti i cittadini, a prescindere dalle condizioni ambientali e sociali;

appare dunque necessario limitare l'eccessiva presenza sul territorio delle grandi multisala, che rischiano di proporre un'offerta cinematografica appiattita su standard e modelli qualitativi univoci;

impegna il Governo:

ad assicurare la garanzia del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio cinematografico, con specifica attenzione al piccolo esercizio, alle monosale e alle sale d'*essai*;

a promuovere una distribuzione equilibrata sul territorio che tuteli le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, la gestione delle sale da parte dei circoli di cultura cinematografica, altri soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati e che garantisca, altresì, l'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale anche in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

a garantire la valorizzazione e il potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico, anche attraverso la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi e la

compresenza di attività multidisciplinari;
ad assicurare il riconoscimento delle sale cinematografiche quali centri di aggregazione e di integrazione sociale;
a promuovere lo sviluppo tecnologico delle sale cinematografiche mediante le tecnologie digitali;
a garantire l'accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo esercizio.

Art. 3

3.2 (testo 2)

[Blundo](#), [Serra](#), [Montevecchi](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «cura la formazione professionale», aggiungere le seguenti: «favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite, e».

Art. 8

8.12 (testo 2)

[Montevecchi](#), [Blundo](#), [Serra](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le sale cinematografiche, sale teatrali e da concerto e librerie storiche ? qualora sia intervenuta la dichiarazione d'interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ? sono considerate "presidi culturali".

1-ter. I soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche, sale teatrali e da concerto e librerie storiche, considerate presidi culturali di cui al comma 1-bis, non sono tenuti al pagamento dell'imposta municipale unica (IMU). Ai medesimi soggetti, per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, è altresì riconosciuto un credito d'imposta, cumulabile con altri sgravi ed agevolazioni fiscali già previsti a legislazione vigente, pari all'importo della tassa sui rifiuti (TARI), per ciascun anno, a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per il riconoscimento del carattere di "presidio culturale", di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta previste per i presidi culturali di cui al comma 1-bis e sono altresì stabiliti i relativi criteri di verifica e accertamento.

1-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

1-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-ter, valutato nel limite massimo di 18 milioni di euro per il 2017, 35 milioni di euro per il 2018 e 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 9

9.0.1 (testo 2)

La Relatrice

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo)

1. È istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato

"Consiglio superiore".

2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

3. In particolare, il Consiglio superiore:

a) svolge attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;

b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;

e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;

g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della precedente lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicati ve inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 10;

h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi d'impatto;

i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) otto personalità del settore cinematografico ed audiovisivo di alta professionalità e comprovata capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) tre componenti scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.

6. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In

caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.

8. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio Superiore».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, negli altri articoli, sostituire le parole: «sentita la sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo» con le seguenti: «sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo»; le parole: «il parere della sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo» con le seguenti: «il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo»; le parole: «ove richiesto dalla sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo» con le seguenti: «ove richiesto dal Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo».

Art. 11

11.100

LA RELATRICE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "commisurato annualmente" con le seguenti: "parametrato annualmente".

11.101

LA RELATRICE

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: ", anche con riferimento ad amministrazioni diverse".

Art. 14

14.0.1 (testo 2)

[Zeller](#), [Berger](#), [Palermo](#), [Fravezzi](#), [Panizza](#), [Zin](#)

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Credito di imposta per le imprese di distribuzione per l'acquisto di opere prodotte in lingua diversa)

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica nelle regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'acquisto dei diritti e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive straniere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una di minoranza linguistica riconosciuta.

2. Il decreto di cui all'articolo 19, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo, tiene conto della consistenza dei gruppi linguistici nei territori sede di minoranze linguistiche riconosciute in base all'ultimo censimento.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 11, comma 5.»

Art. 19

19.3 (testo 2)

La Relatrice

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

Art. 27

27.0.2 (testo 2)

[Blundo](#), [Serra](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Piano straordinario per la diffusione della cultura cinematografica, audiovisiva e dell'educazione all'immagine)

1. Al fine di diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva, e promuovere l'educazione all'immagine nel sistema scolastico, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi volti a promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva e l'educazione all'immagine.

2. Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, previa presentazione di domanda di finanziamento per specifici progetti inseriti nel piano dell'offerta formativa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi stessi, i limiti d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo».

Art. 32

32.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: "Commissioni parlamentari competenti per materia" con le seguenti: "Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari"

32.101

LA RELATRICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura."

Art. 35

35.100

LA RELATRICE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163" con le seguenti: "di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163";

alla lettera b), sostituire le parole: "mediante corrispondente definanziamento" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione".

1.3.2.1.13. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 289 (pom.) del 06/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016
289^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2287\)](#) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

[\(649\)](#) *GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

[\(1835\)](#) *Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che la Commissione bilancio ha espresso il parere sugli emendamenti presentati fino all'articolo 37 incluso. Non sono stati espressi i pareri sulle proposte 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 11.12 (testo 2), 18.100 e 18.100/1 nonchè su alcuni emendamenti presentati successivamente al 20 maggio, su cui pertanto l'orientamento della Commissione bilancio è sospeso. Ne dispone quindi l'accantonamento.

Risultano dunque inammissibili per il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le proposte: 29.4, 29.5, 28.3, 28.4, 28.0.1, 29.1, 31.8, 31.9, 31.0.1, 34.3, 34.0.1, 34.7, 34.10, 34.11, 34.12, 34.0.2, 34.0.3, 37.1, 25.4/2, 31.0.1/1, 31.0.1/2, 31.0.1/5, 9.100/2, 25.4/1 e 25.4 (testo 2)/1.

Fa presente altresì che il parere sull'emendamento 9.100 è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola: "svolge", delle seguenti: "con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.". Comunica inoltre che, a rettifica del parere precedentemente reso, sull'emendamento 11.13 la 5a Commissione ha espresso parere di nulla osta.

Rende poi noto che è stata presentata una riformulazione del 4.1 in un testo 2, pubblicato in allegato. Avverte quindi che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, rispetto al quale erano stati accantonati l'8.7, l'8.12 (testo 2) e l'8.0.1.

Invita pertanto la relatrice e il rappresentante del Governo a manifestare i rispettivi pareri sugli emendamenti all'articolo 8 che erano stati accantonati ieri per mancanza del parere della Commissione bilancio, che ora invece risulta espresso.

Dichiara infine improponibile il subemendamento 8.100/1, in quanto interamente sostitutivo dell'emendamento cui si riferisce e dunque, sul piano logico, non è diretto a modificare la proposta emendativa, ma finisce per rappresentare una elusione del termine di presentazione degli emendamenti.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD), nel raccomandare l'approvazione dell'8.100, si esprime in senso favorevole sull'8.22 (testo 2), e contrario sull'8.23 e 8.24.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.8, prende la parola a nome del Gruppo il senatore [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)), il quale reputa una forzatura associare le librerie storiche alle sale cinematografiche, come prevede il comma 1 dell'articolo 8.

Posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 8.8, 8.9 e 8.10 sono respinti dalla Commissione, mentre l'8.11 decade per assenza del proponente.

Il senatore [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)) sottoscrive l'8.13 che, posto ai voti congiuntamente agli identici emendamenti 8.14 e 8.15, non è approvato.

Su richiesta del senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'8.17.

Il senatore [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)) aggiunge la propria firma all'emendamento 8.18 che, posto congiuntamente in votazione all'identico emendamento 8.19, è respinto.

La Commissione approva invece l'emendamento 8.100.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) chiede un chiarimento sulle conseguenze dell'eventuale approvazione dell'8.22 (testo 2) rispetto all'8.24.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'eventuale approvazione dell'8.22 (testo 2) comporterebbe la

preclusione dell'8.24 in quanto sarebbe soppresso il comma 3.

La Commissione approva quindi l'8.22 (testo 2), con conseguente preclusione dell'8.23 e dell'8.24, nonché della lettera b) dell'emendamento 8.17, già accantonato.

In sede di articolo 9, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) presenta una riformulazione del 9.100 in un testo 2, pubblicato in allegato, che recepisce la condizione espressa dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che i subemendamenti già presentati al 9.100 ad eccezione del 9.100/2, già dichiarato inammissibile, saranno riferiti al testo 2. Ricorda poi che sono accantonati tutti i subemendamenti già presentati al 9.0.1 e ora riferiti al 9.0.1 (testo 2), in quanto su quest'ultimo manca il parere della Commissione bilancio.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) manifesta un orientamento contrario sul 9.100 testo 2/1 e sul 9.100 testo 2/3, raccomandando l'approvazione del 9.100 (testo 2). Il parere è invece favorevole sul 9.3 purchè venga riformulato alleggerendone il testo ed eliminando il riferimento al fascicolo elettronico del lavoratore. Il parere è altresì contrario sul 9.4, mentre si rimette al Governo sull'ordine del giorno G/2287/8/7.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice e dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2287/8/7.

L'emendamento 9.100 testo 2/1, pubblicato in allegato, posto ai voti, non è approvato, mentre il 9.100 testo 2/3, pubblicato in allegato, risulta decaduto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 9.100 (testo 2).

Le senatrici [Elena FERRARA](#) (PD) e [PUGLISI](#) (PD) preannunciano una riformulazione dei rispettivi emendamenti 9.1 e 9.2.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si dichiara disponibile a riformulare il 9.3 in un testo 2, nel senso indicato dalla relatrice, ma domanda la ragione per cui viene espunto il riferimento al fascicolo elettronico del lavoratore.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) fa presente che la formulazione proposta è motivata da un alleggerimento del testo normativo, posto che l'emendamento risulta condivisibile nelle sue finalità.

Il sottosegretario CESARO reputa ultronea la precisazione sul fascicolo elettronico, ritenendo un interesse del lavoratore adoperarsi affinché le esperienze lavorative siano inserite nel predetto fascicolo. Nel condividere lo spirito emendativo, giudica comunque preferibile non gravare l'articolato di disposizioni ridondanti, che renderebbero difficile la lettura.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si compiace del rinnovato interesse alla formulazione chiara dei testi normativi, manifestando tuttavia dispiacere per la scarsa attenzione mostrata invece in altre occasioni sul tema. Accetta comunque la proposta della relatrice e riformula il 9.3 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti l' emendamento 9.3 (testo 2) è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 9.4 risulta invece respinto dalla Commissione.

In sede di articolo 10, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) esprime un parere contrario sul 10.1, 10.2, 10.3 testo 2/1, 10.3 testo 2/2, 10.3 testo 2/3 e 10.3 testo 2/5. Sul 10.3 testo 2/4 il parere è favorevole purchè venga riformulato espungendo la seconda parte riferita alla lettera *b*) del comma 4. Raccomanda poi l'approvazione del 10.3 (testo 2), manifestando un avviso contrario sul 10.4 e 10.5. Il parere è invece favorevole sul 10.6.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) chiede le ragioni del parere contrario sul 10.1 sottolineando l'esigenza di garantire la trasparenza.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) afferma che il contenuto dell'emendamento fotografa di fatto ciò che già avviene nell'attività ordinaria del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Sarebbe infatti assai grave se non fossero già applicate le norme richiamate. Segnala peraltro che quando saranno esaminati gli emendamenti all'articolo 29 in materia di registro cinematografico si daranno adeguate risposte alle esigenze di trasparenza.

Il sottosegretario CESARO rileva che laddove vi sono finanziamenti pubblici sono sempre effettuati controlli *ex ante* e *ex post*. Pur ritenendo pertanto condivisibile il presupposto dell'emendamento, ritiene superfluo richiamare il rispetto di norme primarie che già trovano applicazione.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) prende atto dei chiarimenti resi e ritira il 10.1. Chiede maggiori delucidazioni anche sull'orientamento contrario relativo al 10.2 che affronta il tema della delocalizzazione.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) reputa troppo rigide le misure contenute nel 10.2 rispetto alla libertà di impresa. Afferma peraltro che sono previste modalità per attrarre gli investitori esteri affinché siano prodotti film in Italia.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) suggerisce la trasformazione del 10.2 in un ordine del giorno che impegni il Governo a sottoporre, nelle sedi opportune, il tema dello sfruttamento della manodopera a basso costo del settore, tenuto conto che non sempre ciò va di pari passo con la professionalità.

Il sottosegretario CESARO fa notare che alcuni emendamenti affrontano temi generali come ad esempio la delocalizzazione, che potrebbe riguardare anche altri settori. Si riserva comunque di valutare un eventuale ordine del giorno.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ritira dunque il 10.2 preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Con separate e successive votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 10.3 testo 2/1, 10.3 testo 2/2 e 10.3 testo 2/3.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), accedendo all'invito della relatrice, riformula il 10.3 testo 2/4 in un testo 2, pubblicato in allegato, sottolineando con rammarico che si rinuncia a specificare in maniera più chiara la lettera b) del comma 4, nonostante il tenore dell'emendamento 10.3 testo 2 della relatrice abbia in effetti un intento protezionistico.

Posto ai voti, l'emendamento 10.3 testo 2/4 (testo 2) è approvato dalla Commissione.

Dopo che la Commissione ha respinto il 10.3 testo 2/5, l'emendamento 10.3 testo 2, come emendato, è approvato dalla Commissione con conseguente assorbimento della prima parte del 10.4, nonché preclusione della seconda parte del 10.4 e del 10.5.

La Commissione approva altresì il 10.6.

In sede di articolo 11, il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti 11.100 e 11.101 recepiscono testualmente condizioni della 5ª Commissione sul testo. Ricorda poi che l'11.12 (testo 2) risulta accantonato.

La relatrice [DLGIORGI](#) (*PD*), rimettendosi al Governo sull'ordine del giorno G/2287/9/7, raccomanda l'approvazione dell'11.100, esprimendo poi un parere contrario sull'11.5, 11.6, 11.7, 11.8/1 e favorevole sull'11.8. Il parere è altresì contrario sull'11.13 (identico all'11.14) e sull'11.15. Raccomanda infine l'approvazione dell'11.101.

Il sottosegretario CESARO, associandosi alla relatrice, dichiara poi di accogliere l'ordine del giorno G/2287/9/7.

La Commissione approva quindi l'11.100.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 11.5 e 11.6 - fatto proprio dal senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) - sono respinti dalla Commissione, mentre l'11.7 decade per assenza del proponente.

La Commissione respinge altresì l'11.8/1 e approva l'11.8.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) e il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 11.13 e 11.14, preannunciandone la trasformazione in ordini del giorno.

Il sottosegretario CESARO assicura che presterà particolare attenzione ai contenuti degli ordini del giorno annunciati.

Dopo che l'11.15 risulta decaduto per assenza del proponente, la Commissione approva l'11.101.

In sede di articolo 12, la relatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) esprime parere favorevole sul 12.1 e contrario sul 12.2.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Posto ai voti l'emendamento 12.1 risulta approvato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si interroga sul parere contrario reso in merito all'emendamento 12.2, chiedendone un accantonamento.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento del 12.2.

In sede di articolo 13, il [PRESIDENTE](#) dichiara improponibile il subemendamento 13.100/1 in quanto interamente sostitutivo dell'emendamento di riferimento.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) manifesta un avviso contrario sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.100/2 e 13.4. Raccomanda invece l'approvazione del 13.100.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3, nonché il subemendamento 13.100/2.

L'emendamento 13.100 risulta approvato dalla Commissione.

Posto ai voti l'emendamento 13.4 non è approvato.

In sede di articolo 14, il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 14.0.1 (testo 2) risulta accantonato.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) esprime parere contrario sul subemendamento 14.1/1 e favorevole sul 14.1/2, raccomandando l'approvazione del 14.1. Il parere è favorevole anche sul 14.2.

Si associa il sottosegretario CESARO.

Il subemendamento 14.1/1, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva poi il subemendamento 14.1/2, l'emendamento 14.1, come subemendato, e il 14.2.

In sede di articolo 15, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) esprime un parere contrario sul 15.1 (identico al 15.2) e sul 15.4. Il parere è invece favorevole sul 15.5.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 15.1 e 15.2 sono respinti dalla Commissione.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 15.4, sottolineando l'esigenza di includere anche le imprese di servizi, troppo spesso dimenticate all'interno della filiera.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) fa notare che nella dicitura "imprese tecniche" sono incluse anche le imprese di servizi e di produzione.

Posto ai voti, l'emendamento 15.4 non è approvato.

La Commissione approva invece l'emendamento 15.5.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), ricollegandosi ai contenuti del 15.5, domanda quanti siano i laboratori di restauro in Italia.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) e la senatrice [FASIOLO](#) (PD) citano, rispettivamente i laboratori di Bologna e Roma, nonché quello di Gorizia.

In sede di articolo 16, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) riformula il 16.100 in un testo 2, pubblicato in allegato, che include i contenuti del 16.1.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il 16.100 (testo 2) non sarà inviato alla Commissione bilancio in quanto i testi originari del 16.100 e del 16.1, da cui la predetta riformulazione trae origine, avevano già registrato un parere non ostativo. Avverte comunque che i subemendamenti già presentati al 16.100 andranno riferiti al testo 2, e pubblicati in allegato.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) manifesta parere contrario sul 16.100 testo 2/1, 16.100 testo 2/2, 16.100 testo 2/3, 16.100 testo 2/4, 16.100 testo 2/5 e 16.100 testo 2/6, raccomandando l'approvazione del 16.100 (testo 2). Il parere è invece favorevole sul 16.2.

Si associa il sottosegretario CESARO.

Posto ai voti, il subemendamento 16.100 testo 2/1 non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo, della senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), il subemendamento 16.100 testo 2/2 è respinto dalla Commissione, così come il 16.100 testo 2/3.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di valutare un eventuale ordine del giorno che recepisca i contenuti del 16.100 testo 2/4, circa l'utilizzo didattico nelle scuole dei film documentario.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) e il sottosegretario CESARO si riservano di valutare i contenuti di un eventuale ordine del giorno, di cui condividono le finalità.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) ritira quindi il 16.100 testo 2/4 e il 16.100 testo 2/6, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) chiede le ragioni del parere contrario espresso sul 16.100 testo 2/5.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) e il sottosegretario CESARO affermano che i corti cinematografici sono ricompresi nel concetto più generale di "opera".

Posto ai voti, il subemendamento 16.100 testo 2/5 non è approvato.

La Commissione approva invece il 16.100 (testo 2), con conseguente assorbimento del 16.1, nonché il 16.2.

In sede di articolo 17, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) manifesta un parere contrario sul 17.1, raccomandando l'approvazione del 17.3.

Si associa il sottosegretario CESARO.

Posto ai voti l'emendamento 17.1 risulta respinto.

La Commissione approva invece il 17.3.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il 18.100/1 e il 18.100 risultano accantonati.

In sede di articolo 19, il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 19.3 (testo 2) è accantonato in quanto non risulta espresso il parere della Commissione bilancio. Avverte altresì che il subemendamento 19.3/1 andrà riferito al testo 2 del 19.3.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) esprime un parere favorevole sul 19.4, sul 19.5 e sul 19.100.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi gli emendamenti 19.4, 19.5 e 19.100.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2287](#)

Art. 4

4.1 (testo 2)

[Zeller](#), [Berger](#), [Palermo](#), [Fravezzi](#), [Panizza](#), [Zin](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «ordinamenti regionali» inserire le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al comma 4, sopprimere la parola: «regionali»;*

c) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle

province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»

Art. 9

9.100 testo 2/1

[Petraglia](#), [Bocchino](#)

All'emendamento 9.100, alinea, sostituire le parole: «la seguente» con: «le seguenti» e dopo la lettera f-bis) aggiungere la seguente: «f-ter) si avvale del ruolo storico delle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica e dei circoli ad esse affiliati per la diffusione del cinema e per l'educazione all'immagine;».

9.100 testo 2/3

[Liuzzi](#)

All'emendamento 9.100, lettera f-bis), sostituire la parola: «svolge», con la seguente: «supporta».

9.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) svolge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce Cinecittà srl, istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere audiovisive italiane».

9.3 (testo 2)

[Montevecchi](#), [Blundo](#), [Serra](#)

Al comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:

«i-bis) favorisce, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo».

Art. 10

10.3 testo 2/4 (testo 2)

[Petraglia](#), [Bocchino](#)

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 4, sostituire le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono».

Art. 16

16.100 testo 2/1

[Montevecchi](#), [Serra](#), [Blundo](#)

All'emendamento 16.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica»;*

b) *sopprimere le seguenti parole: «con particolare riferimento alle».*

16.100 testo 2/2

[Montevecchi](#), [Serra](#), [Blundo](#)

All'emendamento 16.100, sostituire le parole: «ad una aliquota massima», fino a: «opere italiane ed europee» con le seguenti: «alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche riconosciute di particolare valore artistico-culturale».

16.100 testo 2/3

[Petraglia](#), [Bocchino](#)

All'emendamento 16.100, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento» e sostituire le parole: «con particolare riferimento alle opere», con le seguenti: «indipendenti».

16.100 testo 2/4

[Serra](#), [Montevecchi](#), [Blundo](#)

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee», inserire le seguenti: «, ovvero di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole».

16.100 testo 2/5

[Blundo](#), [Serra](#), [Montevecchi](#)

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee» inserire le seguenti: «, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario».

16.100 testo 2/6

[Serra](#), [Montevecchi](#), [Blundo](#)

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee», inserire le seguenti: «, ovvero di opere filmiche e "docufilm", italiani o stranieri, riconosciuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico,».

16.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad una aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con particolare riferimento alle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 19.»

1.3.2.1.14. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 290 (pom.) del 12/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2016
290^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(2287\)](#) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

[\(649\)](#) *GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

[\(1835\)](#) *Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 9.1 (testo 2), 18.0.1 (testo 2), 18.0.3 (testo 2), 28.0.1 (testo 2), 29.1 (testo 2) e 31.0.1 (testo 2), nonché gli ordini del giorno G/2287/12/7, G/2287/13/7, G/2287/14/7, G/2287/15/7 e G/2287/16/7, derivanti dalla trasformazione di emendamenti ritirati, tutti pubblicati in allegato.

Avverte quindi che si procederà all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 21.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) manifesta un parere contrario sul 21.1, 21.2 e 21.3/1, raccomandando invece l'approvazione del 21.3. Il parere è analogamente contrario sul 21.4 e 21.5.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Posti distintamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 21.1 e 21.2, nonché il subemendamento 21.3/1.

La Commissione approva quindi il 21.3, con conseguente preclusione della prima parte del 21.4.

Con separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti 21.4, per la parte non preclusa dall'approvazione del 21.3, nonché 21.5.

In sede di articolo 22, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) manifesta un avviso contrario su tutti i subemendamenti al 22.1, su cui invece il parere è favorevole. Invita invece i presentatori a ritirare il 22.3 i cui contenuti sono di fatto assorbiti dal 22.1, che reca una formulazione migliore. Il parere invece è contrario sul 22.2, 22.4, 22.5 e 22.6, mentre è favorevole sul 22.7.

Il sottosegretario CESARO si associa alla relatrice.

Posti distintamente in votazione, i subemendamenti 22.1/1, 22.1/2 e 22.1/3 sono respinti.

La Commissione approva l'emendamento 22.1.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) riconosce l'analogia di contenuto tra il proprio emendamento 22.3 e il 22.1, sebbene il riferimento al "*budget*" non sembri a suo avviso ostativo, tenuto conto dell'utilizzo frequente di termini non italiani nella legislazione. Ritira comunque il 22.3.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 22.2, che includeva il parametro dei giorni di permanenza dei film nelle sale e del numero delle sale in cui l'opera è distribuita. Manifesta quindi dispiacere per il non accoglimento della proposta emendativa da parte della relatrice a cui chiede comunque un ripensamento.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) conferma il parere contrario.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 22.2, 22.4, 22.5 e 22.6 sono respinti dalla Commissione.

L'emendamento 22.7 risulta invece approvato.

In sede di articolo 23, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) esprime un parere contrario sul 23.1 e 23.2, cui si associa il sottosegretario CESARO.

L'emendamento 23.1 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 23.2 non è approvato.

In sede di articolo 24, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) manifesta un parere favorevole sul 24.1 nonché sul 24.2 e 24.3, osservando come di fatto risulterebbe assorbito anche il proprio emendamento 24.4. Il parere è invece contrario sul 24.5 e 24.6. Invita poi a ritirare il 24.7 in quanto i contributi selettivi devono essere prioritariamente destinati al cinema, altrimenti l'audiovisivo potrebbe diventare predominante. Il parere è contrario sul 24.8, 24.10, 24.12, 24.13, 24.15, 24.16, 24.17 (identico al 24.18), 24.20, 24.21 e 24.22. Si esprime invece in senso favorevole sul 24.9, 24.11, 24.14 e 24.19.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

La Commissione approva quindi l'emendamento 24.1, con conseguente assorbimento del 24.2, 24.3 (prima parte) e 24.4. Approva altresì con separata votazione l'emendamento 24.3 (seconda parte).

Con separate votazioni, risultano indi respinti gli emendamenti 24.5 e 24.6, mentre l'emendamento 24.7 è ritirato dal senatore [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)).

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), intervenendo sul 24.8, fa notare che l'obiettivo della proposta è di ampliare la platea alle *start up*.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) osserva che il riferimento alla presenza per il 100 per cento di giovani nelle suddette *start up* rischia di essere riduttivo, ma si dichiara disponibile ad un approfondimento.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento del 24.8.

Posto ai voti, l'emendamento 24.9 è approvato.

La Commissione respinge invece il 24.10 e, successivamente, approva il 24.11.

Con separate votazioni, gli emendamenti 24.12 e 24.13 sono respinti dalla Commissione.

La Commissione approva poi il 24.14.

In esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 24.15, 24.16 e 24.17 (identico al 24.18).

Dopo che la senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) ha sottoscritto il 24.19, esso è posto ai voti ed approvato.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 24.20, 24.21 e 24.22 sono respinti, mentre il 24.23 decade.

In sede di articolo 25, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) esprime un parere favorevole sul 25.1 e contrario sul 25.2. Nel raccomandare l'approvazione del 25.100 si esprime in senso contrario sul 25.100/1. Il parere è analogamente contrario sul 25.4 (testo 2)/2 mentre il parere è favorevole sul 25.4 (testo 2). Si esprime in senso contrario sul 25.3 e 25.5, manifestando invece un parere positivo sul 25.101, 25.6, 25.7 (testo 2), analogo al 25.8. Il parere è infine contrario sul 25.9 e favorevole sul 25.10. Tiene

comunque a precisare che, in linea generale, rispetto ad emendamenti che entrano nel merito del contenuto delle opere, l'opinione contraria è motivata esclusivamente da ragioni di tecnica legislativa, tenuto conto che si tratta di elementi di dettaglio che saranno affrontanti nei decreti attuativi.

Il sottosegretario CESARO si associa alla relatrice.

L'emendamento 25.1 è approvato dalla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 25.2 non è approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 25.100/1, l'emendamento 25.100 risulta approvato.

Dopo che è stato respinto il subemendamento 25.4 (testo 2)/2, la Commissione approva l'emendamento 25.4 (testo 2).

Con separate votazioni, gli emendamenti 25.3 e 25.5 sono respinti.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 25.101, 25.6 e 25.7 (testo 2) risultano approvati. L'emendamento 25.8 è assorbito dall'approvazione del 25.7 (testo 2).

Dopo che l'emendamento 25.9 è decaduto per assenza del proponente, la Commissione approva l'emendamento 25.10 a cui hanno aggiunto la firma i senatori [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) e Francesca [PUGLISI](#) (*PD*).

In sede di articolo 26, la relatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) manifesta un parere contrario sul 26.3, raccomandando l'approvazione del 26.4. Invita poi a ritirare il 26.5 altrimenti il parere è contrario, tanto più che il parere risulta invece favorevole sul 26.6. Quanto al 26.7, ne propone una riformulazione che precisi meglio il riferimento alla dichiarazione di interesse culturale; ove fosse accettata il parere sarebbe favorevole. Dopo aver espresso un parere contrario sul 26.8, invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti 26.9 e 26.10, onde confluire sul 26.11, su cui il parere è favorevole. Il parere è poi contrario sul 26.13 mentre risulta favorevole sul 26.14 (identico al 26.15). Si esprime inoltre in senso contrario sul 26.16, 26.17 e 26.19, manifestando un avviso favorevole sul 26.18.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 26.3 non è approvato.

La Commissione approva indi l'emendamento 26.4, mentre il 26.5 decade per assenza del proponente.

Dopo che la senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) ha sottoscritto l'emendamento 26.6, esso posto ai voti è approvato dalla Commissione.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*), accedendo all'invito della relatrice, riformula il 26.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dalla Commissione.

L'emendamento 26.8 è respinto, mentre il 26.9 risulta decaduto per assenza del proponente.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*), accedendo all'invito della relatrice, ritira il 26.10.

Posto ai voti, l'emendamento 26.11 è approvato.

La relatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) preannuncia l'intenzione di voler compiere un approfondimento sulle ragioni che hanno indotto la Commissione bilancio ad esprimere un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul 26.12, onde valutarne una possibile riformulazione.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) chiede chiarimenti sul coinvolgimento dell'Istituto per il credito sportivo, previsto dall'emendamento 26.12.

Il presidente [MARCUCCI](#) (*PD*), in qualità di primo firmatario del 26.12, segnala che l'Istituto per il credito sportivo ha anche compiti sul patrimonio culturale, nonostante siano dedicate a questo scopo risorse limitate. Tale circostanza è stata peraltro confermata durante l'audizione del predetto Istituto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'affare assegnato dello stato di salute dello sport.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) ricorda che nella risoluzione approvata al termine dell'affare assegnato sulla musica (*Doc.XXIV*, n. 47) era stato inserito uno specifico richiamo all'Istituto per il credito sportivo.

Il [PRESIDENTE](#) fa notare che un'eventuale riformulazione del 26.12 comporterebbe l'accantonamento anche degli emendamenti da 26.13 a 26.19, in quanto vertenti sulle stesse parti di testo. Dispone quindi l'accantonamento delle suddette proposte emendative.

In sede di articolo 27, la relatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) si rimette al Governo sull'ordine del giorno n. 16, esprimendo un parere contrario sul 27.1 e sul 27.3. Il parere è invece favorevole sul 27.2 nonché sul 27.0.1, il cui subemendamento registra un orientamento contrario.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso favorevole sull'ordine del giorno n. 16 purchè venga riformulato l'impegno al Governo introducendo l'espressione "valutare l'opportunità di introdurre meccanismi", al posto della formulazione attuale. Il parere sugli emendamenti è conforme a quello espresso dalla relatrice.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) recepisce il suggerimento del Sottosegretario e riformula l'ordine del giorno n. 16 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario CESARO.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 27.1.

L'emendamento 27.2 è invece approvato.

L'emendamento 27.3 risulta decaduto per assenza del proponente.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul 27.0.1./1, segnala che esso si limita a modificare la copertura evitando di attingere dal Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Chiede dunque un ripensamento da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

La relatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) e il sottosegretario CESARO confermano il parere contrario.

Posto ai voti, il subemendamento 27.0.1/1 è respinto.

La Commissione approva poi il 27.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 27.0.2 (testo 2) è stato accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

In sede di articolo 28, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 28.0.1 (testo 2) in quanto non si è ancora espressa la 5ª Commissione.

La relatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) si esprime in senso contrario sul 28.1, 28.2, 28.5 e 28.0.2.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Il senatore [GIRO](#) (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 28.1.

Posto ai voti, l'emendamento 28.2 non è approvato, mentre il 28.5 e il 28.0.2 decadono per assenza del proponente.

In sede di articolo 29, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti presentati, tenuto conto che sull'emendamento 29.1 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo, non si è ancora espressa la Commissione bilancio.

In sede di articolo 30, la relatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) invita a ritirare il 30.2 altrimenti il parere è contrario, così come sul 30.3 e 30.4. Il parere invece è favorevole sul 30.5 e sulla prima parte dell'emendamento 30.6 identica al 30.7. Per tali ragioni, chiede che l'emendamento 30.6 venga posto ai voti per parti separate, manifestando un avviso contrario sulla seconda parte del suddetto emendamento. Raccomanda infine l'approvazione del 30.1.

Il sottosegretario CESARO si associa alla relatrice.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge il 30.2 e il 30.3, mentre il 30.4 decade per assenza del proponente.

La Commissione approva quindi il 30.5.

I senatori [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*), Michela [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), [LIUZZI](#) (*CoR*) e Rosetta Enza [BLUNDO](#) (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 30.6.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi la votazione per parti separate dell'emendamento 30.6 (prima parte) identico al 30.7, che risulta approvato.

La seconda parte dell'emendamento 30.6 è poi posta in votazione e respinta.

La Commissione approva altresì il 30.1.

In sede di articolo 31, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 31.0.1 (testo 2), in attesa del parere della Commissione bilancio, nonché dei subemendamenti già presentati al 31.0.1, che andranno riferiti al 31.0.1 (testo 2).

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) si esprime in senso favorevole sul 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5 e 31.6, manifestando invece un parere contrario sul 31.7.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

I senatori Francesca [PUGLISI](#) (PD), [Elena FERRARA](#) (PD) e [LIUZZI](#) (CoR) sottoscrivono l'emendamento 31.1 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento del 31.2, 31.3 e 31.5.

La Commissione approva altresì l'emendamento 31.4 con conseguente assorbimento del 31.6.

L'emendamento 31.7 risulta decaduto.

In sede di articolo 32, il [PRESIDENTE](#) fa notare che le proposte presentate dalla relatrice recepiscono testualmente le condizioni espresse sul testo dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 32.100 e 32.101 risultano approvati dalla Commissione.

In sede di articolo 33, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) si esprime in senso contrario sul 33.1, 33.2 e 33.3.

Il sottosegretario CESARO si associa alla relatrice.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 33.1 e 33.2 sono respinti, mentre l'emendamento 33.3 decade per assenza del proponente.

In sede di articolo 34, il [PRESIDENTE](#) precisa che, in merito alla proposta di stralcio S34.1 inerente lo spettacolo dal vivo, ove fosse approvata dalla Commissione, su di essa si dovrà comunque esprimere l'Assemblea in via definitiva ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento.

Segnala altresì che dall'approvazione della proposta di stralcio deriva la preclusione di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Ricorda poi che una volta approvato lo stralcio di alcune disposizioni, esse diventano l'oggetto di un autonomo disegno di legge. Nel caso specifico, come la Commissione ha avuto modo di segnalare nel

parere approvato sul Documento di economia e finanza (DEF) 2016 e come previsto nella risoluzione approvata in Aula sul DEF medesimo, il Governo ha manifestato l'intenzione di confermare la qualifica di collegato anche all'eventuale disegno di legge sullo spettacolo derivante dallo stralcio.

Il sottosegretario CESARO conferma la volontà del Governo di mantenere la qualifica di collegato per il provvedimento che risulterebbe dall'eventuale approvazione della proposta di stralcio, anche al fine di mettere mano al riordino dello spettacolo in tempi rapidi.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) chiede spiegazioni circa la modalità con cui il Governo intende procedere alla disciplina dello spettacolo, anche a seguito della recente sentenza n. 7479 del 2016 del TAR sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Sembrerebbe infatti che l'Esecutivo voglia emanare un decreto ministeriale per superare il pronunciamento del giudice amministrativo e dunque l'eventuale iniziativa legislativa del Parlamento risulterebbe vanificata.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la volontà di separare il provvedimento sullo spettacolo onde renderlo un autonomo disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica. Riconosce comunque che alcune questioni specifiche sul settore sono previste nel decreto-legge n. 113 del 2016 su cui comunque ci sarà un passaggio in Commissione in fase consultiva. Come più volte dichiarato, vi è dunque la volontà della maggioranza di procedere alla riforma dello spettacolo dal vivo mediante un disegno di legge qualificato come collegato.

Il sottosegretario CESARO rinnova l'intenzione del Governo di disciplinare la materia attraverso il disegno di legge che deriverà dall'approvazione dell'eventuale stralcio dell'articolo 34.

La Commissione approva dunque l'emendamento S34.1, con conseguente preclusione di tutti gli ordini del giorno ed emendamenti riferiti all'articolo 34 nonché del 36.0.1.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) si augura che il Governo tenga conto dei contenuti degli emendamenti all'articolo 34 nonché del 36.0.1.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, riprende alle ore 14,40.

In sede di articolo 35, il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'emendamento 35.100 recepisce le osservazioni della Commissione bilancio sul testo.

Posto ai voti l'emendamento 35.100 è approvato.

In sede di articolo 37, il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira il 37.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che si procederà all'esame degli emendamenti già accantonati a partire da quelli all'articolo 2, con esclusione di quelle proposte su cui non si è ancora espressa la Commissione bilancio.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) nel raccomandare l'approvazione del 2.100 si esprime in senso contrario sul 2.3, rilevando che finora non è stata elaborata una definizione onnicomprensiva di "film documentario", in quanto qualsiasi tentativo rischia di non includere tutte le tipologie attualmente esistenti. Dichiara peraltro di aver svolto molti approfondimenti, anche rispetto alla normativa europea

nel tentativo di normare la fattispecie.

Il parere è poi contrario sui subemendamenti 2.4/1 e 2.4/2 in quanto con riferimento al primo la definizione risulta pleonastica. Il parere è parimenti contrario sul 2.4/3 mentre è favorevole sul 2.4. Si esprime poi in senso contrario sul 2.5, in quanto le definizioni di lungometraggio e cortometraggio saranno demandate alle norme attuative e comunque la durata non è sufficiente a disciplinare compiutamente le due fattispecie. Sugli identici emendamenti 2.6 e 2.7 avanza un invito al ritiro, tenuto conto che sono analoghi al 2.4. Il parere è inoltre contrario sul 2.9, in quanto le *start up* possono essere incluse nel concetto di "imprese di nuova costituzione" previste nell'articolo 24. Sul 2.10 il parere è contrario, così come sul 2.12. Invita poi a ritirare gli emendamenti 2.11 e 2.13 i cui contenuti sono analoghi al 2.4.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice, precisando con riferimento al 2.9 che l'articolo 24 comma 3, menziona espressamente le imprese di nuova costituzione tra cui possono essere incluse le *start up*. Si tratta dunque di un principio condiviso.

La Commissione approva l'emendamento 2.100.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul 2.3, nega che non sia possibile elaborare una definizione di documentario e rileva criticamente che tale tentativo può essere fatto nella legislazione nazionale nonostante in Europa ciò non sia attualmente previsto.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) ribadisce che è difficile individuare una definizione di documentario che contempli tutta la casistica e paventa il rischio di escludere alcune opere. Pur reputando preferibile inserire detta fattispecie all'articolo 2, concorda con l'idea di evitare definizioni fuorvianti e conferma il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 2.3 non è approvato.

Il senatore [LIUZZI](#) (CoR) ritira il subemendamento 2.4/1.

Posti distintamente in votazione, risultano respinti i subemendamenti 2.4/2 e 2.4/3.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.4, con conseguente assorbimento degli identici emendamenti 2.6 e 2.7 per quanto concerne i capoversi *g-bis*) e *p-bis*) nonché preclusione del capoverso *g-quater*). Quanto all'emendamento 2.11, risulta altresì assorbito il capoverso *m-bis*) e precluso il capoverso *m-ter*). E' parimenti assorbito anche l'emendamento 2.13, nonché il periodo aggiuntivo previsto dall'emendamento 4.3.

Il [PRESIDENTE](#), con riferimento agli identici emendamenti 2.6 e 2.7, fa presente che il restante capoverso *g-ter*) risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 25.100. Risulta altresì assorbito il capoverso *m-bis*) dell'emendamento 2.10 dall'approvazione dell'emendamento 25.100.

La Commissione respinge quindi il 2.5.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 2.9 interviene la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), la quale dissente dalle precisazioni della relatrice e del Governo, sottolineando che l'idea di *start up* non è sinonimo di impresa di nuova costituzione, tanto più che è

stato presentato un apposito disegno di legge per definire la fattispecie. Prende dunque atto con disappunto di tale impostazione.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) fa notare che il concetto di impresa di nuova costituzione è più inclusivo.

Il senatore [LIUZZI](#) (CoR) evidenzia che la *start up* ha una forte componente giovanile.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 2.9 prende la parola la senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL), la quale puntualizza a sua volta la non coincidenza tra il concetto di *start up*, che presuppone un modo innovativo di fare impresa, e l'impresa di nuova costituzione. Dopo aver richiamato le iniziative dell'attuale Governo proprio per il sostegno delle *start up*, segnala che l'emendamento poteva aggiungere una definizione ulteriore, non sostitutiva di quanto già previsto all'articolo 24.

Posto ai voti, l'emendamento 2.9 non è approvato.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 2.10, per la parte non dichiarata assorbita dall'approvazione del 25.100, sottolineando comunque che le definizioni sarebbero dovute essere più correttamente inserite all'articolo 2.

Il sottosegretario CESARO fa notare che l'associazione nazionale e i circoli di cultura cinematografica possono già assumere la gestione di sale, come prevede l'emendamento 2.10.

Posto ai voti, l'emendamento 2.10 non è approvato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) fa presente che l'emendamento 2.12 sottende un'esigenza che era stata avanzata durante le audizioni. Ritira dunque l'emendamento riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) segnala che è in corso una definizione di produttore indipendente in sede europea.

Il sottosegretario CESARO assicura che il tema è all'attenzione del Governo e dunque sarà adeguatamente valutato l'ordine del giorno preannunciato.

In sede di articolo 3, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) invita a ritirare i subemendamenti 3.6/1, 3.6/2 e 3.6/3 altrimenti il parere è contrario, tenuto conto che il tema della fruibilità del cinema e dell'audiovisivo per le persone con disabilità è stato affrontato anche dall'emendamento 10.3 (testo 2), già approvato.

Il senatore [LIUZZI](#) (CoR) ritira dunque il 3.6/1.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) ritira a sua volta il 3.6/2, ritenendo tuttavia che esso sia più specifico per quanto concerne la disabilità uditiva. Lamenta peraltro un ritardo della politica e del Governo sul tema, augurandosi che vengano introdotte modalità idonee per mettere tutti in grado di

fruire delle opere cinematografiche e audiovisive.

Posto ai voti, il subemendamento 3.6/3 non è approvato.

La Commissione approva invece l'emendamento 3.6.

In sede di articolo 4, il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 4.1 (testo 2) è accantonato in quanto su di esso non si è ancora espressa la Commissione bilancio. Fa presente altresì che dell'emendamento 4.3 sarà posta in votazione solo la parte non assorbita dall'approvazione del 2.4, fino alla parola "nazionale".

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 4.3, prima parte, risulta approvato.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.1 è approvato.

In sede di articolo 8, il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 8.12 (testo 2), risulta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD), modificando il parere già reso, si esprime in senso favorevole sull'8.7, mentre invita a ritirare l'8.17, lettera a), anche tenuto conto che la lettera b) è stata dichiarata preclusa dall'approvazione dell'8.22 (testo 2). Quanto all'8.0.1, invita a ritirarlo per trasformarlo in un ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

Su richiesta della relatrice [DI GIORGI](#) (PD), il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'8.0.1 e degli altri emendamenti all'articolo 8. Ricorda altresì che restano accantonati gli emendamenti 9.1 (testo 2) e 9.0.1 (testo 2) cui andranno riferiti i subemendamenti già presentati al 9.0.1.

In sede di articolo 10, il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stato presentato l'ordine del giorno n. 12, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 10.2.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso favorevole all'ordine del giorno n. 12 purché l'impegno al Governo venga riformulato sostituendo la formulazione attuale con la seguente "valutare l'opportunità di introdurre meccanismi".

La senatrice [SERRA](#) (M5S) riformula quindi l'ordine del giorno n. 12 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario CESARO.

In relazione all'articolo 11, il [PRESIDENTE](#) conferma l'accantonamento dell'11.12 (testo 2), ricordando che sono stati presentati gli ordini del giorno nn. 13 e 14, derivanti rispettivamente dalla trasformazione degli emendamenti 11.13 e 11.14.

Il sottosegretario CESARO accoglie l'ordine del giorno n. 13 mentre con riferimento al n. 14 propone

di sostituire le parole "quota non inferiore al 20 cento" con le seguenti "quota appropriata".

Il senatore [LIUZZI](#) (CoR), accendendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'ordine del giorno n. 14 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario CESARO.

In sede di articolo 12, la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) invita a ritirare il 12.2 precisando che le agevolazioni previste dal disegno di legge si riferiscono alle opere e non ai programmi.

Il sottosegretario CESARO si associa alla relatrice.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) chiede maggiori dettagli sulle ragioni dell'invito al ritiro.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) si dichiara non soddisfatto dalla precisazione della relatrice manifestando stupore per l'accostamento, nell'articolo 12, di programmi didattici e formativi a opere a carattere pornografico o che incitano alla violenza.

Su richiesta della relatrice [DLGIORGI](#) (PD), il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento del 12.2, proponendo fin d'ora di rinunciare al termine per la presentazione di subemendamenti qualora fosse elaborata una nuova proposta da parte della relatrice di riscrittura del comma 2, dell'articolo 12.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che l'emendamento 14.0.1 (testo 2) è stato accantonato in attesa dei prescritti pareri. Fa presente poi che l'ordine del giorno n. 15 deriva dalla trasformazione del subemendamento 16.100/4.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso favorevole all'ordine del giorno n. 15 purchè venga soppressa la premessa.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) riformula dunque l'ordine del giorno n. 15 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario CESARO.

Il [PRESIDENTE](#) conferma l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 18 e all'articolo 19. Comunica poi che si procederà all'esame degli ulteriori emendamenti accantonati agli articoli 24 e 26.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD), all'esito di un confronto con il Governo e con la presentatrice dell'emendamento 24.8, ne propone una riformulazione volta a inserire un riferimento alle *start up*, al comma 3 dell'articolo 24, anziché al comma 2.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) accoglie tale proposta e riformula il 24.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta approvato dalla Commissione.

Il presidente [MARCUCCI](#) (PD) si riserva di valutare un eventuale ordine del giorno che recepisca i contenuti dell'emendamento 26.12.

L'emendamento 26.13 risulta decaduto.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 26.14 e 26.15 sono approvati dalla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 26.16 non è approvato, mentre il 26.17 risulta decaduto.

Le senatrici [Elena FERRARA](#) (PD) e [BLUNDO](#) (M5S) aggiungono alla propria firma all'emendamento 26.18 che è approvato dalla Commissione, mentre il 26.19 risulta decaduto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 13 luglio, alle ore 8,30, non avrà luogo. Comunica altresì che la seduta pomeridiana di domani mercoledì 13 luglio, già convocata alle ore 14,30, è anticipata alle ore 14. Restano confermate le altre sedute già convocate per la corrente settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

ULTERIORI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

N. [2287](#)

9.1 (testo 2)

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione professionale, nonché, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 11 destinate alle finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera h), corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore

audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;».

18.0.1 (testo 2)

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per esercenti di sale cinematografiche in Comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti)

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile, unicamente riferito all'attività sopradescritta, per ciascun anno, a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.3 (testo 2)

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per sale cinematografiche d'essai)

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite alla proiezione di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico, culturale e tecnico, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile, unicamente riferito all'attività sopradescritta dei predetti soggetti, per ciascun anno, a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.8 (testo 2)

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 3, dopo le parole: «di nuova costituzione,» inserire le seguenti: «, tra le start-up».

26.7 (testo 2)

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

28.0.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo)

«1. Presso il Ministero è costituito un ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo, non avente qualifica dirigenziale, al quale è affidato il tentativo di conciliazione in merito a controversie, anche potenziali, relative a opere cinematografiche e audiovisive che hanno beneficiato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella presente legge ed in particolare in relazione:

a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive;

b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;

c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.

2. L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio ovvero su richiesta degli interessati e redige processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.

3. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, ivi inclusa la tariffazione del servizio a carico delle parti, sono previste con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere del Consiglio superiore.

4. Alle eventuali spese derivanti dalla istituzione e dal funzionamento dell'ufficio di conciliazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché a valere sugli importi posti a carico delle parti richiedenti le procedure di conciliazione di cui al presente articolo».

29.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

«Art. 29.

(Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive)

1. Presso il Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato "Registro".

2. Nel registro sono iscritte le opere ai fini di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; sono soggette ad obbligo di iscrizione le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici italiani o dell'Unione europea.

3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, è assicurata:

a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;

b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali

nonché i finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; l'acquisto, la distribuzione e cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

4. L'iscrizione è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le informazioni nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 7 pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.

5. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui il produttore eserciti l'opzione, egli deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità con quanto previsto dalla presente legge.

6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione sul sito informatico istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni prevista dal comma 6 necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere il comma 2;
- b) al comma 3, sostituire le parole: «Detti registri» con le seguenti: «Detto registro»;
- c) al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

31.0.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori operanti nel medesimo settore)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità, in quanto compatibili, stabiliti nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché le disposizioni relative al sistema previdenziale ed assistenziale del settore cinematografico e audiovisivo.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
- b) rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;
- c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale;
- d) riordinare e razionalizzare il sistema di previdenza e assistenza nel settore cinematografico e

audiovisivo».

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

G/2287/12/7 (ex 10.2)

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali, premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame definisce obiettivi e tipologie di intervento dello Stato volti al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali;

il Ministero dispone i necessari interventi finanziari sia per tramite di agevolazioni fiscali, attraverso forme di credito d'imposta, sia attraverso l'erogazione di contributi automatici, contributi selettivi nonché contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva;

considerato che:

appare necessario affrontare con determinazione alcune problematiche legate alle professioni e ai "mestieri" del cinema, che rischiano, pur dentro le regole dell'economia di mercato, di non vedere sufficientemente tutelata la propria professionalità;

valutato che:

accade per l'industria cinematografica, spesso in proporzioni allarmanti, quanto accade per altre produzioni industriali: la «delocalizzazione» all'estero di produzioni al fine di risparmiare e contenere i costi;

in tal modo si produce un doppio effetto penalizzante: sia perché si riducono gli spazi occupazionali nel nostro Paese tout court, sia perché, conseguentemente, non vi è alcuna garanzia che i soldi ottenuti a monte con un finanziamento vengano impiegati a valle per retribuire le maestranze italiane;

impegna il Governo:

a valutare l'introduzione degli opportuni meccanismi, anche mediante intervento di carattere normativo, affinché le imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale, impegnate in produzioni di tipo cinematografico e audiovisivo, che abbiano beneficiato dei contributi statali elencati in premessa, qualora, successivamente all'erogazione degli stessi, delocalizzino all'estero la propria produzione, decadano dal beneficio stesso con l'obbligo di restituire i contributi ricevuti nel caso non impieghino almeno il 50 per cento del personale rispetto all'ammontare complessivo della forza lavoro impiegato alla data di assegnazione dell'incentivo.

G/2287/12/7 ex 10.2 (testo 2)

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali, premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame definisce obiettivi e tipologie di intervento dello Stato volti al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali;

il Ministero dispone i necessari interventi finanziari sia per tramite di agevolazioni fiscali, attraverso forme di credito d'imposta, sia attraverso l'erogazione di contributi automatici, contributi selettivi nonché contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva;

considerato che:

appare necessario affrontare con determinazione alcune problematiche legate alle professioni e ai

"mestieri" del cinema, che rischiano, pur dentro le regole dell'economia di mercato, di non vedere sufficientemente tutelata la propria professionalità;
valutato che:
accade per l'industria cinematografica, spesso in proporzioni allarmanti, quanto accade per altre produzioni industriali: la «delocalizzazione» all'estero di produzioni al fine di risparmiare e contenere i costi;
in tal modo si produce un doppio effetto penalizzante: sia perché si riducono gli spazi occupazionali nel nostro Paese tout court, sia perché, conseguentemente, non vi è alcuna garanzia che i soldi ottenuti a monte con un finanziamento vengano impiegati a valle per retribuire le maestranze italiane;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre meccanismi, anche mediante intervento di carattere normativo, affinché le imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale, impegnate in produzioni di tipo cinematografico e audiovisivo, che abbiano beneficiato dei contributi statali elencati in premessa, qualora, successivamente all'erogazione degli stessi, delocalizzino all'estero la propria produzione, decadano dal beneficio stesso con l'obbligo di restituire i contributi ricevuti nel caso non impieghino almeno il 50 per cento del personale rispetto all'ammontare complessivo della forza lavoro impiegato alla data di assegnazione dell'incentivo.

G/2287/13/7 (già 11.13)

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali,
premessi che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame istituisce il «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»;

il riparto di detto Fondo ? destinato al finanziamento degli interventi di cui alle sezioni II, III, IV e V del Capo terzo (Finanziamento e fiscalità) del disegno di legge in oggetto ? è demandato a un successivo decreto attuativo del Ministro, in base al quale sono suddivisi i diversi contributi in accordo alle rispettive tipologie individuate nel dettato normativo, nonché al Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e al Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di cui rispettivamente agli articoli 26 e 27;

valutato che:

appare necessario migliorare gli interventi strutturali a favore dell'esercizio cinematografico nel suo complesso, rendendo il più possibile stabile e certa la quota del Fondo destinata a tale esercizio per poter permettere alle imprese del settore una scelta di investimenti tanto strategici quanto indispensabili;

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché quota parte delle risorse complessive destinate agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del Capo terzo, al netto di quanto previsto dal Piano straordinario di cui all'articolo 26, sia destinata all'esercizio cinematografico; e affinché le risorse stanziata e riservata in favore dell'esercizio cinematografico, laddove inutilizzate, e nell'importo definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano destinate al rifinanziamento della partizione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico.

G/2287/14/7 (già 11.14)

[LIUZZI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "*Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*",

premessi che:

la sala cinematografica rappresenta un luogo importante di socializzazione e il primo momento di incontro tra il cinema e il "suo" pubblico, il Governo si è meritoriamente impegnato con la "Card Giovani" a rilanciare il settore culturale tra le giovani generazioni quale antidoto alla paura generata dal terrorismo e che la sala cinematografica può assolvere a questo compito nel migliore dei modi per la sua stessa natura;

valutato che:

durante le audizioni svoltesi in Commissione Istruzione nell'ambito del disegno di legge n. 1835, recante "*Disposizioni in materia di riassetto del cinema e dell'audiovisivo*" ogni soggetto audito, dai produttori agli autori, ha sottolineato che l'esercizio cinematografico è l'"anello" più in sofferenza di tutta la filiera cinema e che la netta maggioranza delle sale è in perdita con gravissime sofferenze in termini di sostenibilità economica;

considerato che:

la sala cinematografica continua ad essere vittima delle strutturali problematiche del settore: la principale è la stagione cinematografica "corta" che va da settembre a aprile, ma i costi per gli esercenti durano tutto l'anno e servono a dare lavoro e retribuzione ad oltre 10.000 famiglie, infine a causa delle scarse risorse stanziare anche la filiera ne ha risentito;

sottolineato, infine, che:

l'incremento della fiscalità locale è stato pari al 300 per cento (IMU/TASI/TARI) e tale imposizione non tiene in debito conto la peculiarità delle sale poiché esse necessitano grandi superfici e volumi indispensabili affinché il servizio reso garantisca le condizioni indispensabili di sicurezza, requisiti tecnici e di comfort;

impegna il Governo:

a destinare, nell'ambito dei decreti attuativi della presente legge, una quota non inferiore al 20 per cento del "*Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo*" per poter permettere alle imprese del settore una programmazione a medio-termine degli investimenti strategici e funzionali allo sviluppo dell'esercizio cinematografico.

G/2287/14/7 già 11.14 (testo 2)

[LIUZZI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "*Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*",

premessi che:

la sala cinematografica rappresenta un luogo importante di socializzazione e il primo momento di incontro tra il cinema e il "suo" pubblico, il Governo si è meritoriamente impegnato con la "Card Giovani" a rilanciare il settore culturale tra le giovani generazioni quale antidoto alla paura generata dal terrorismo e che la sala cinematografica può assolvere a questo compito nel migliore dei modi per la sua stessa natura;

valutato che:

durante le audizioni svoltesi in Commissione Istruzione nell'ambito del disegno di legge n. 1835, recante "*Disposizioni in materia di riassetto del cinema e dell'audiovisivo*" ogni soggetto audito, dai produttori agli autori, ha sottolineato che l'esercizio cinematografico è l'"anello" più in sofferenza di tutta la filiera cinema e che la netta maggioranza delle sale è in perdita con gravissime sofferenze in termini di sostenibilità economica;

considerato che:

la sala cinematografica continua ad essere vittima delle strutturali problematiche del settore: la principale è la stagione cinematografica "corta" che va da settembre a aprile, ma i costi per gli esercenti durano tutto l'anno e servono a dare lavoro e retribuzione ad oltre 10.000 famiglie, infine a

causa delle scarse risorse stanziare anche la filiera ne ha risentito;

sottolineato, infine, che:

l'incremento della fiscalità locale è stato pari al 300 per cento (IMU/TASI/TARI) e tale imposizione non tiene in debito conto la peculiarità delle sale poiché esse necessitano grandi superfici e volumi indispensabili affinché il servizio reso garantisca le condizioni indispensabili di sicurezza, requisiti tecnici e di comfort;

impegna il Governo:

a destinare, nell'ambito dei decreti attuativi della presente legge, una quota appropriata del "*Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo*" per poter permettere alle imprese del settore una programmazione a medio-termine degli investimenti strategici e funzionali allo sviluppo dell'esercizio cinematografico.

G/2287/15/7 (ex 16.100/4)

[SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*,

premessi che:

l'emendamento 16.100 della Relatrice stabilisce che: «Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad una aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con particolare riferimento alle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche»

valutato che:

il cinema italiano vive, attualmente, un insistito dualismo che contrappone l'aspetto commerciale, legato principalmente all'intrattenimento, a una produzione più ricercata, di particolare pregio tecnico, artistico e culturale; si tratta di un cinema animato soprattutto dall'impegno e dalla passione di giovani registi, spesso esordienti, impegnati nella realizzazione di cine-documentari che sostengono, promuovendone la qualità, il mondo del cinema e della cultura;

le opportunità offerte da questo particolare settore del cinema meritano di essere valorizzate e sostenute anche con la esplicita finalità di stabilire e alimentare una sintonia con il mondo della scuola, a vantaggio e nell'interesse soprattutto delle generazioni di studenti più giovani;

impegna il Governo:

a individuare e adottare ? fatta salva l'autonomia scolastica ? interventi specifici, anche di carattere normativo, al fine di incentivare le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ad avviare opportuni progetti, in sinergia con la cinematografia d'autore, al fine di valorizzare e incentivare le potenzialità didattiche delle opere filmiche e dei cine-documentari di pregio, in modo da offrire agli studenti un'ulteriore occasione formativa e didattica di rilevante valore culturale.

G/2287/15/7 ex 16.100/4 (testo 2)

[SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*,

valutato che:

il cinema italiano vive, attualmente, un insistito dualismo che contrappone l'aspetto commerciale, legato principalmente all'intrattenimento, a una produzione più ricercata, di particolare pregio tecnico, artistico e culturale; si tratta di un cinema animato soprattutto dall'impegno e dalla passione di giovani registi, spesso esordienti, impegnati nella realizzazione di cine-documentari che sostengono, promuovendone la qualità, il mondo del cinema e della cultura;

le opportunità offerte da questo particolare settore del cinema meritano di essere valorizzate e sostenute anche con la esplicita finalità di stabilire e alimentare una sintonia con il mondo della scuola, a vantaggio e nell'interesse soprattutto delle generazioni di studenti più giovani;

impegna il Governo:

a individuare e adottare ? fatta salva l'autonomia scolastica ? interventi specifici, anche di carattere normativo, al fine di incentivare le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ad avviare opportuni progetti, in sinergia con la cinematografia d'autore, al fine di valorizzare e incentivare le potenzialità didattiche delle opere filmiche e dei cine-documentari di pregio, in modo da offrire agli studenti un'ulteriore occasione formativa e didattica di rilevante valore culturale.

G/2287/16/7 (ex 27.0.3)

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*,

premesso che:

il provvedimento in esame ? secondo quanto stabilito nei commi 1 e 2 dell'articolo 27 ? ha l'obiettivo di sostenere la digitalizzazione del patrimonio audiovisivo e cinematografico nazionale attraverso la previsione di un contributo di 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 da assegnare principalmente a fondo perduto alle imprese di post-produzione italiane;

considerato che:

il comparto delle industrie tecniche e degli stabilimenti di post-produzione necessita complessivamente di un piano di investimenti straordinario, volto a garantire il loro potenziamento e adeguamento tecnologico oltre che strutturale, nonché la dotazione di licenze e software aggiornati e, infine, l'aggiornamento alle norme di sicurezza richieste dalle produzioni internazionali;

ritenuto che:

l'assegnazione delle risorse alle varie strutture che operano nel settore della post-produzione deve però avvenire non attraverso la logica del "contributo a fondo perduto", rivelatasi in passato del tutto fallimentare, bensì tenere conto di criteri e parametri stringenti di classificazione, fra cui: gli investimenti in innovazione tecnologica già effettuati, l'ampiezza degli spazi di cui può disporre la struttura, l'adeguamento alle norme di salute e sicurezza previste dalla legge, l'utilizzo di versioni di software e aggiornamenti con licenze originali, il numero di dipendenti e il grado di attenzione all'occupazione giovanile dimostrato dalla struttura, l'esperienza maturata sia a livello nazionale sia internazionale e gli eventuali specifici premi ottenuti per la post-produzione, la dotazione di una seria progettualità sul breve-medio termine, nonché la previsione di un volume di investimenti adeguato ad assicurare un eccellente livello tecnologico;

impegna il Governo:

a valutare l'introduzione di opportuni meccanismi, anche mediante intervento di carattere normativo, affinché le imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale di post-produzione cinematografica e audiovisiva possano beneficiare di un programma di agevolazioni e contributi di carattere finanziario che tenga conto dei criteri e parametri di classificazione di cui in premessa.

G/2287/16/7 ex 27.0.3 (testo 2)

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*,

premesso che:

il provvedimento in esame ? secondo quanto stabilito nei commi 1 e 2 dell'articolo 27 ? ha l'obiettivo di sostenere la digitalizzazione del patrimonio audiovisivo e cinematografico nazionale attraverso la previsione di un contributo di 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 da assegnare

principalmente a fondo perduto alle imprese di post-produzione italiane;

considerato che:

il comparto delle industrie tecniche e degli stabilimenti di post-produzione necessita complessivamente di un piano di investimenti straordinario, volto a garantire il loro potenziamento e adeguamento tecnologico oltre che strutturale, nonché la dotazione di licenze e software aggiornati e, infine, l'aggiornamento alle norme di sicurezza richieste dalle produzioni internazionali;

ritenuto che:

l'assegnazione delle risorse alle varie strutture che operano nel settore della post-produzione deve però avvenire non attraverso la logica del "contributo a fondo perduto", rivelatasi in passato del tutto fallimentare, bensì tenere conto di criteri e parametri stringenti di classificazione, fra cui: gli investimenti in innovazione tecnologica già effettuati, l'ampiezza degli spazi di cui può disporre la struttura, l'adeguamento alle norme di salute e sicurezza previste dalla legge, l'utilizzo di versioni di software e aggiornamenti con licenze originali, il numero di dipendenti e il grado di attenzione all'occupazione giovanile dimostrato dalla struttura, l'esperienza maturata sia a livello nazionale sia internazionale e gli eventuali specifici premi ottenuti per la post-produzione, la dotazione di una seria progettualità sul breve-medio termine, nonché la previsione di un volume di investimenti adeguato ad assicurare un eccellente livello tecnologico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre meccanismi, anche mediante intervento di carattere normativo, affinché le imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale di post-produzione cinematografica e audiovisiva possano beneficiare di un programma di agevolazioni e contributi di carattere finanziario che tenga conto dei criteri e parametri di classificazione di cui in premessa.

1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 291 (pom.) del 19/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 19 LUGLIO 2016
291ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti ([n. 310](#))

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)) illustra lo schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) fa presente che, in occasione del parere su atti simili esaminati negli scorsi anni, era stata inserita una specifica osservazione sul carattere aggiuntivo della quota premiale in modo da rafforzare il concetto. Pur prendendo atto che la questione è contenuta nelle premesse dello schema di parere, reputa necessario darne maggiore evidenza, altrimenti si continuano a reiterare richieste che non vengono di fatto recepite. Non risultano peraltro a suo avviso chiari gli indicatori di qualità richiamati nel provvedimento.

La senatrice [PUGLISI](#) (*PD*) ringrazia il relatore Conte per le indicazioni contenute nel parere, riconoscendo che i finanziamenti premiali dovrebbero in effetti essere aggiuntivi. Invita comunque a tener conto del lieve incremento registrato di recente, suggerendo di inserire un impegno esplicito affinché nella prossima legge di stabilità si proceda su tale linea di tendenza. Segnala comunque che la quota premiale è sempre stata controbilanciata dai costi *standard*, per ragioni di equità.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) condivide l'osservazione contenuta nello schema di parere, che dovrebbe a suo avviso impegnare in maniera più stringente il Governo a rispettare i tempi.

Nel dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo, lamenta che i fondi per la ricerca non sono sufficienti per l'auspicata rinascita del sistema, nella prospettiva di favorire lo sviluppo del Paese. Si tratta infatti di cifre ben più basse rispetto a quelle assegnate all'Istituto italiano di tecnologia (IIT) e al progetto dello *Human Technopole*.

Il relatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) si dichiara disponibile a rafforzare il principio del carattere aggiuntivo dei fondi premiali e pertanto riformula la premessa contenuta nello schema di parere. Rileva altresì che è ancora in fase di svolgimento la Valutazione della qualità della ricerca (VQR) per gli anni più recenti.

Si associa il sottosegretario Angela D'ONGHIA.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con un'osservazione, come riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Granaiola ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/2371/1/7.

Informa altresì che è pervenuto il consenso di tutti i Gruppi sul trasferimento del provvedimento alla sede deliberante. Comunica pertanto che sottoporrà alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1847) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere

(Seguito dell'esame e rinvioSeg)

Riprende l'esame, da ultimo sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il **PRESIDENTE** avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al presente resoconto.

In sede di articolo 1, la senatrice **MONTEVECCHI (M5S)** illustra l'emendamento 1.3 volto a fare in modo che la normativa sulle filiazioni sia conforme a quella interna in merito ai corsi di laurea ad accesso programmato, onde evitare possibili malintesi e contenziosi.

Dà conto poi dell'1.4 finalizzato a scongiurare il rischio che presso le filiazioni si possano svolgere corsi privi delle discipline fondamentali. Dà indi per illustrati gli altri emendamenti a sua firma.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 1 si danno per illustrati.

Il relatore **CONTE (AP (NCD-UDC))** illustra il 2.3, teso ad adeguare le previsioni dell'articolo 2 alla recente normativa sui rapporti di lavoro.

La senatrice **MONTEVECCHI (M5S)** fa presente che il suo emendamento 2.4 è identico al 2.3 del relatore. Illustra indi il 2.0.1, volto ad istituire un Osservatorio per il monitoraggio e la raccolta dei dati.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 2 si danno per illustrati.

Il relatore **CONTE (AP (NCD-UDC))** dà conto del 3.3, che recepisce una indicazione emersa durante le audizioni finalizzata ad ampliare i tempi per il completamento dell'*iter*.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 3 si danno per illustrati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(649) GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 luglio scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni e nuovi emendamenti: 8.0.1 (testo 2), 9.0.1 (testo 2)/100, 12.100, 14.100 e 25.102 nonché l'ordine del giorno G/2287/17/7, pubblicati in allegato al presente resoconto. Ricorda peraltro che la Commissione aveva convenuto di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti alle nuove proposte della relatrice, in quanto in realtà si tratta di emendamenti che recepiscono i contenuti di precedenti emendamenti parlamentari.

Dichiara quindi inammissibili, per il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 8.12 (testo 2), 18.0.1 (testo 2) e 18.0.3 (testo 2). Rende altresì noto che è in corso la seduta della Commissione bilancio durante la quale auspicabilmente saranno resi i pareri relativi agli emendamenti accantonati.

Informa poi che è giunta alla Commissione una documentazione della Piccola media impresa (PMI) - Industria cinema e audiovisivo (CNA), che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La senatrice **MONTEVECCHI (M5S)** prende la parola sull'ordine dei lavori, per precisare che la rinuncia alla fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti era stata concordata solo in relazione al 12.100, mentre risultano oggi presentati anche ulteriori emendamenti della relatrice su cui chiede pertanto un chiarimento.

Il **PRESIDENTE** riconosce la correttezza della ricostruzione esposta dalla senatrice Montavecchi. Precisa tuttavia che l'emendamento 14.100 recepisce i contenuti del 14.0.1 (testo 2), modificandone la collocazione nel testo, mentre il 25.102, in effetti innovativo, mira solo ad includere le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) tra i soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 25, avendo già inserito le università e gli enti di ricerca.

Prende atto la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S).

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà all'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti accantonati su cui è già pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario CESARO dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 17, purchè sia espunta la parola "derivati" dal secondo impegno al Governo.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), accedendo all'invito del sottosegretario riformula l'ordine del giorno G/2287/17/7 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, che risulta accolto dal sottosegretario CESARO.

Con il parere favorevole della relatrice [DLGIORGI](#) (PD) e del Sottosegretario CESARO, la Commissione approva l'emendamento 4.1 (testo 2).

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) conferma il parere favorevole sull'8.7.

Il sottosegretario CESARO reputa la modifica recata dall'emendamento inconferente, in quanto le sale *d'essai* sono già incluse in quelle cinematografiche. In spirito di collaborazione, per un reale miglioramento del testo, pronuncia comunque un avviso conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.7.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) invita a ritirare l'emendamento 8.17, lettera a), in quanto i temi sono già stati trattati dall'emendamento 4.1 (testo 2) testè approvato.

Il sottosegretario CESARO si associa alla relatrice.

Il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riconosce che l'emendamento 4.1 (testo 2) ha di fatto chiarito l'applicazione delle disposizioni alle regioni e alle province autonome. Tuttavia, reputa più congruo eliminare dall'articolo 8, comma 2, il riferimento alle province autonome, trattandosi di materia urbanistica. Insiste pertanto per la votazione dell'emendamento.

L'emendamento 8.17, lettera a), risulta quindi respinto dalla Commissione.

Con il parere favorevole della relatrice [DLGIORGI](#) (PD) e del sottosegretario CESARO, la Commissione approva il 9.1 (testo 2).

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) invita a ritirare il 12.2, dato che la materia è stata meglio definita dal 12.100, sulla base di un accordo tra le forze politiche. Ritiene infatti che dall'eventuale approvazione del 12.100 vengano eliminati i rischi di incongruenze nell'articolato.

Il sottosegretario CESARO si pronuncia in senso conforme alla relatrice, ritenendo che la questione sia stata positivamente risolta attraverso l'emendamento 12.100, frutto della buona collaborazione registratasi in Commissione.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) ritira quindi il 12.2.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira a sua volta il 14.0.1 (testo 2), tenuto conto che i relativi contenuti sono stati di fatto recepiti nel 14.100 della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il subemendamento 19.3/1 sarà riferito al 19.3 (testo 2).

Con il parere contrario della relatrice [DLGIORGI](#) (PD) e del sottosegretario CESARO, il subemendamento 19.3 (testo 2)/1 è respinto dalla Commissione.

La Commissione approva poi il 19.3 (testo 2).

Con il parere contrario della relatrice [DLGIORGI](#) (PD) e del sottosegretario CESARO, la Commissione respinge indi l'emendamento 27.0.2 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) dispone indi una breve sospensione della seduta, in attesa che giunga il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti accantonati e sugli ulteriori emendamenti presentati.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,15.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è pervenuto il parere della Commissione bilancio su tutti i restanti emendamenti. Dichiaro quindi inammissibile la proposta 28.0.1 (testo 2), per il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnalo poi che il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti ad eccezione dell'emendamento 31.0.1 (testo 2), su cui il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione che espunge le disposizioni relative al sistema previdenziale e assistenziale. È stato poi rettificato il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, precedentemente espresso, sugli emendamenti 17.2 e 18.2, sui quali pertanto il parere è non ostativo.

Avverto dunque che si procederà all'esame di tutti gli emendamenti accantonati e che verranno posti in votazione anche gli emendamenti 17.2 e 18.2, di cui revoca l'inammissibilità.

Con il parere favorevole della relatrice [DLGIORGI](#) (PD) e del sottosegretario CESARO, la Commissione approva quindi l'emendamento 8.0.1 (testo 2).

In merito all'articolo 9, il [PRESIDENTE](#) rammenta che tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 9.0.1 andranno riferiti al testo 2 e pubblicati in allegato al presente resoconto.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) esprime parere favorevole sui subemendamenti 9.0.1 (testo 2)/1, 9.0.1 (testo 2)/100, 9.0.1 (testo 2)/13 e 9.0.1 (testo 2)/15, mentre sui restanti subemendamenti il parere è contrario. Raccomanda poi l'approvazione 9.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

La Commissione approva quindi il subemendamento 9.0.1 (testo 2)/1.

Dopo che la senatrice [SERRA](#) (M5S) ha sottoscritto il subemendamento 9.0.1 (testo 2)/2, esso è posto

ai voti e respinto.

La Commissione approva altresì il subemendamento 9.0.1 (testo 2)/100.

Con separate e distinte votazioni, risultano respinti i subemendamenti 9.0.1 (testo 2)/3 e 9.0.1 (testo 2)/4.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo sul 9.0.1 (testo 2)/5, interviene la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), la quale segnala che la proposta è finalizzata a stabilire una precisa cadenza temporale alle consultazioni periodiche.

Il sottosegretario CESARO puntualizza che il Consiglio superiore si darà un disciplinare organizzativo, nel rispetto della propria autonomia, i cui contenuti non dovrebbero essere inseriti in una norma di rango primario.

Posti separatamente in votazione, i subemendamenti 9.0.1 (testo 2)/5, 9.0.1 (testo 2)/6, 9.0.1 (testo 2)/7, 9.0.1 (testo 2)/8, 9.0.1 (testo 2)/9, 9.0.1 (testo 2)/10, 9.0.1 (testo 2)/11 e 9.0.1 (testo 2)/12 sono respinti dalla Commissione.

La Commissione approva invece il subemendamento 9.0.1 (testo 2)/13.

Il subemendamento 9.0.1 (testo 2)/14 è respinto dalla Commissione.

La Commissione approva poi il subemendamento 9.0.1 (testo 2)/15.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sul subemendamento 9.0.1 (testo 2)/16 prende la parola la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), la quale giudica opportuno prevedere l'espressione del parere parlamentare sulla nomina dei componenti del Consiglio superiore, con una precisa scadenza temporale.

Posto ai voti, il subemendamento 9.0.1 (testo 2)/16 non è approvato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), nel raccomandare l'approvazione 9.0.1 (testo 2)/17, osserva che esso è finalizzato a garantire maggiore trasparenza per consentire ai cittadini di verificare i criteri in base a cui sono compiute le nomine dei componenti del Consiglio superiore. Chiede pertanto se tale istanza sia già prevista, sottolineando comunque che si tratta di disciplinare un nuovo organismo.

Il sottosegretario CESARO concorda sull'esigenza di trasparenza, ma puntualizza che per gli organi consultivi della pubblica Amministrazione è già prevista la pubblicazione dei *curricula*.

Posto ai voti, il subemendamento 9.0.1 (testo 2)/17 è respinto dalla Commissione.

Per dichiarazione di voto a nome del suo schieramento sul subemendamento 9.0.1 (testo 2)/18, interviene la senatrice [BLUNDO](#) (M5S), la quale rimarca l'esigenza che il Consiglio superiore sia davvero un organismo *super partes*, i cui componenti non possono essere nominati tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) precisa che tali disposizioni sono previste in linea generale dalla cosiddetta "legge Severino".

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S), preso atto di tale affermazione, ritira il subemendamento 9.0.1 (testo 2)/18.

Posto ai voti, il subemendamento 9.0.1 (testo 2)/19 è respinto dalla Commissione.

Il sottosegretario CESARO segnala a sua volta che anche le previsioni contenute nel subemendamento 9.0.1 (testo 2)/20 sono previste dalla cosiddetta "legge Severino".

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S), prende nuovamente atto di tale precisazione, secondo la quale al Consiglio superiore si applicheranno pertanto le norme vigenti, e ritira il subemendamento 9.0.1 (testo 2)/20.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che non occorre alcuna precisazione in merito all'applicazione di norme in vigore, dato che le leggi dello Stato richiamate si applicano in linea generale a tutti gli organismi pubblici.

La Commissione approva quindi l'emendamento 9.0.1 (testo 2), come subemendato.

Con il parere favorevole della relatrice [DLGIORGI](#) (PD) e del sottosegretario CESARO, la Commissione approva altresì l'emendamento 11.12 (testo 2).

Con separate votazioni, risultano approvati anche gli emendamenti 12.100, 14.100 e 17.2.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) tiene a precisare che il parere contrario *ex* articolo 81 reso dalla 5ª Commissione sul 17.2 era motivato esclusivamente dalla mancanza di relazione tecnica.

Con separate e successive votazioni, la Commissione approva indi il subemendamento 18.100/1, l'emendamento 18.100 come modificato, nonché gli emendamenti 18.2, 25.102 e 29.1 (testo 2) (con conseguente preclusione del 29.2, 29.3 e 29.100).

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il parere favorevole della Commissione bilancio sul 31.0.1 (testo 2) è condizionato ad una sua riformulazione. Avverte altresì che i subemendamenti già presentati al 31.0.1 (testo 2) saranno riferiti alla riformulazione e pubblicati in allegato.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) riformula dunque il 31.0.1 in un testo 3, pubblicato in allegato al presente resoconto. Esprime poi un parere contrario sui subemendamenti 31.0.1 (testo 3)/3 e 31.0.1 (testo 3)/4.

Si associa il sottosegretario CESARO.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 31.0.1 (testo 3)/3 e 31.0.1 (testo 3)/4.

La senatrice **BLUNDO** (*M5S*) rileva che la riformulazione del 31.0.1 (testo 3), chiesta dalla 5a Commissione, vanifica di fatto ciò che era stato promesso durante le audizioni, in quanto si elimina una parte consistente della delega.

La relatrice **DLGIORGI** (*PD*) fa notare che la delega resta comunque ampia, e offre perciò una risposta convincente alle istanze del settore.

Si associa il sottosegretario CESARO, assicurando che le preoccupazioni della senatrice Blundo saranno adeguatamente tenute in considerazione dall'Esecutivo.

Il **PRESIDENTE** ribadisce che la riformulazione è necessaria ai fini dell'ammissibilità del testo.

La senatrice **BLUNDO** (*M5S*) ribadisce le proprie perplessità e dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice **PETRAGLIA** (*Misto-SI-SEL*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Posto ai voti, l'emendamento 31.0.1 (testo 3) è approvato dalla Commissione.

Il **PRESIDENTE**, concluse le votazione di tutti gli emendamenti accantonati, avverte che si procederà domani al conferimento del mandato alla relatrice. Ringrazia quindi il Sottosegretario e tutti i Gruppi per la disponibilità e la collaborazione dimostrate durante l'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

POSTISCIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta già convocata domani, 20 luglio, alle ore 14, è posticipata alle ore 14.30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 310

La Commissione, esaminato, dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 il decreto ministeriale per il riparto in titolo,

tenuto conto delle previsioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009 relative al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti;

preso atto che la somma disponibile è pari a 99.025.459 euro, già accantonata dal decreto ministeriale n. 599 del 2015;

rilevato che il 70 per cento della quota premiale, pari a 69.317.821 euro, è ripartita secondo criteri, in parte aggiornati, contenuti nell'articolo 3, comma 1, del sovracitato decreto ministeriale n. 599;

considerato che per gli enti per i quali non sono disponibili i risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2004-2010, ovvero i cui indicatori di qualità siano inferiori a 1 e i prodotti attesi inferiori a 175, l'assegnazione è calcolata esclusivamente sulla base della *performance* rispetto ai programmi e progetti realizzati nell'ultimo biennio, cioè il 2013-2014;

valutati i criteri e le modalità di ripartizione del 30 per cento della quota premiale, pari a 29.707.638 euro, corredati da punteggi attribuibili per ciascun obiettivo, fino ad un massimo di 100 punti complessivi, fermo restando che per l'assegnazione della quota è necessario conseguire almeno 61 punti;

tenuto altresì conto che è in fase di svolgimento la VQR 2011-2014 e che quindi non esistono ancora dati più aggiornati sulla qualità dei risultati della ricerca di quelli della VQR 2004-2010;

osservato che ogni ente non può presentare più di quattro programmi o progetti come capofila e non può partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante;

riaffermato il principio generale per cui i finanziamenti premiali dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, come più volte affermato dalla Commissione;
esprime parere favorevole *con la seguente osservazione*
al fine di allineare il più possibile fra loro l'annualità di riferimento delle risorse e il riparto effettivo, si reputa necessario che il prossimo decreto sui criteri di riparto della quota premiale del FOE 2016 e degli anni successivi sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 310

La Commissione, esaminato, dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 il decreto ministeriale per il riparto in titolo,

tenuto conto delle previsioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009 relative al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti;

preso atto che la somma disponibile è pari a 99.025.459 euro, già accantonata dal decreto ministeriale n. 599 del 2015;

rilevato che il 70 per cento della quota premiale, pari a 69.317.821 euro, è ripartita secondo criteri, in parte aggiornati, contenuti nell'articolo 3, comma 1, del sovracitato decreto ministeriale n. 599;

considerato che per gli enti per i quali non sono disponibili i risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2004-2010, ovvero i cui indicatori di qualità siano inferiori a 1 e i prodotti attesi inferiori a 175, l'assegnazione è calcolata esclusivamente sulla base della *performance* rispetto ai programmi e progetti realizzati nell'ultimo biennio, cioè il 2013-2014;

valutati i criteri e le modalità di ripartizione del 30 per cento della quota premiale, pari a 29.707.638 euro, corredati da punteggi attribuibili per ciascun obiettivo, fino ad un massimo di 100 punti complessivi, fermo restando che per l'assegnazione della quota è necessario conseguire almeno 61 punti;

tenuto altresì conto che è in fase di svolgimento la VQR 2011-2014 e che quindi non esistono ancora dati più aggiornati sulla qualità dei risultati della ricerca di quelli della VQR 2004-2010;

osservato che ogni ente non può presentare più di quattro programmi o progetti come capofila e non può partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante;

ribadito il principio generale per cui i finanziamenti premiali sono aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, come più volte affermato dalla Commissione;
esprime parere favorevole *con la seguente osservazione:*
al fine di allineare il più possibile fra loro l'annualità di riferimento delle risorse e il riparto effettivo, si reputa necessario che il prossimo decreto sui criteri di riparto della quota premiale del FOE 2016 e degli anni successivi sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1847](#)

1.1

[DLGIORGI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le università e gli istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sede nel territorio di Stati esteri, ivi riconosciuti come enti senza scopo di lucro, possono insediare proprie filiazioni in Italia a condizione che:

a) abbiano lo scopo esclusivo di consentire lo studio di discipline previste dal proprio programma didattico o di ricerca dei corsi di studio concernenti le scienze umane, umanistiche, politico-diplomatiche, le discipline giuridico-economiche e sociali, nonché il patrimonio artistico, architettonico, monumentale, archeologico, storico, linguistico, sociale, turistico ed ingegneristico

italiano, attraverso il diretto contatto con detto patrimonio;

b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori;

c) impartiscano soltanto insegnamenti per corsi di studio il cui svolgimento non oltrepassi i dodici mesi e siano inerenti alle discipline di cui alla lettera a);"».

1.2

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) abbiano lo scopo esclusivo di consentire lo studio di discipline previste dal proprio programma didattico o di ricerca dei corsi di studio concernenti le scienze umane, umanistiche, politico-diplomatiche, le discipline giuridico-economiche e sociali, la matematica, la fisica e le scienze psicologiche nonché il patrimonio artistico, architettonico, monumentale, archeologico, storico, linguistico, sociale, turistico ed ingegneristico italiano, attraverso il diretto contatto con detto patrimonio;».

1.3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», lettera a), dopo le parole: «scopo esclusivo», inserire le seguenti: «fatti salvi i limiti derivanti dalla normativa interna in materia di corsi di laurea ad accesso programmato nazionale».

1.4

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Le discipline, per l'insegnamento delle quali l'istituzione straniera chiede la filiazione, non possono essere materie fondamentali, propedeutiche e caratterizzanti del corso di laurea cui si riferiscono;».

1.5

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3, le parole: "trascorsi novanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trascorsi centoventi giorni"».

1.6

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», sopprimere la lettera b)

1.7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», lettera b), sostituire le parole: «siano attinenti», con le seguenti: «con riferimento».

1.8

[EASIOLO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.9

[PETRAGLIA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.10

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «5-bis» sostituire le parole: da «o raggruppamenti» a «senza scopo di lucro», con la seguente: «universitari.».

1.11

[DLGIORGI](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «5-bis», dopo le parole: «consorzi o raggruppamenti» inserire le seguenti: «esclusivamente formati da università o istituti superiori di insegnamento a livello

universitario stranieri,».

2.1

[DLGIORGI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[PETRAGLIA](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? (Modifica al decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato presso le filiazioni in Italia di istituti di insegnamento universitario).

? 1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015, al comma 3, dopo, le parole: "incluse le filiazioni di università straniera", sono inserite le seguenti: "o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri"».

2.4

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? (Modifica al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

? 1. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "filiazioni di università straniera", sono inserite le seguenti: "o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4,"».

2.0.1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. ? (Osservatorio per le istituzioni accademiche straniere operanti in Italia).

? 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Osservatorio per le istituzioni accademiche straniere operanti in Italia.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 provvede a:

- a) acquisire ed elaborare i dati e le informazioni su base nazionale per il monitoraggio delle filiazioni operanti;
- b) realizzare e aggiornare una banca dati per poter analizzare i dati e le informazioni di cui alla lettera a);
- c) monitorare il personale assunto e le tipologie contrattuali utilizzate dalle singole istituzioni;
- d) registrare la natura degli insegnamenti impartiti in relazione ai piani di studio e all'offerta formativa previsti nelle singole istituzioni.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

3.1

[PETRAGLIA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «agli studenti» aggiungere le seguenti: «stranieri iscritti ad istituti italiani di insegnamento e agli studenti».

3.2

[DLGIORGI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle filiazioni di cui alla legge 14 gennaio 1999, n. 4».

3.3

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non sia superiore a centoventi giorni», con le seguenti: «non sia superiore a centocinquanta giorni».

3.4

[PETRAGLIA](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centocinquanta giorni».

3.5

[PETRAGLIA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli studenti in possesso della dichiarazione di presenza di cui al comma 1 godono della piena legittimità del soggiorno e dei diritti ad esso connessi purché siano in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno rilasciata dall'ufficio postale abilitato e siano stati sottoposti alla verifica delle impronte digitali».

3.6

[PETRAGLIA](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le filiazioni di cui alla legge 14 gennaio 1999, n. 4 sono abilitate, anche per mezzo di agenzie amministrative accreditate, a presentare le richieste di Visto per motivo di studio (di seguito VUS) dei propri studenti alle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari di competenza».

3.0.1

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni finali)

1. Restano fermi i diritti quesiti delle filiazioni in Italia di istituti di insegnamento universitario stranieri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto l'autorizzazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Restano altresì salvi i regimi di reciprocità tra Stati, in forza di accordi bilaterali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, o che dovessero essere conclusi anche successivamente.».

ULTERIORI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

N. [2287](#)

G/2287/17/7 (già 2.12 e 2.3)

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in oggetto enumera, da un punto di vista tassonomico, le «definizioni» che hanno utilità e rispondenza nel dispositivo normativo, o che comunque ne costituiscono l'immediato, sebbene indiretto, riferimento;

considerato che:

la necessità di classificare e di stabilire parametri stringenti si coniuga a una certa dose di

approssimazione circa alcune definizioni, dovuta sostanzialmente o almeno in parte ? com'è nel caso del «film documentario» ? alla rapida e insistita trasformazione dell'oggetto stesso, della natura del documentario, cioè, sospesa in un amplissimo ventaglio di possibilità fra inchiesta e *reportage*, ma anche alla trasformazione posta in atto dai nuovi media, e attraverso rinnovati mezzi espressivi e nuovi linguaggi, nonché all'originalità e sperimentazione di cui tali linguaggi sono parte integrante;

valutato altresì che:

fin dal 1989 la prima direttiva europea sulle attività televisive (direttiva 89/552/CE e successive modificazioni e integrazioni) aveva rilevato l'importanza della produzione indipendente quale mezzo per favorire il pluralismo delle fonti culturali e di informazione e per la costituzione di piccole e medie imprese nel settore;

in particolare le produzioni indipendenti assolvono a una funzione di contrapposizione verso forme di monopolio o di gestione controllata da un numero limitato di soggetti, stimolano nuove fonti di produzione cinematografica e audiovisiva e offrono nuovi sbocchi per talenti creativi;

impegna il Governo:

a fornire una definizione articolata e conforme al dettato normativo, sebbene specificamente diversificata nelle sue possibili declinazioni, di «film documentario»;

a fornire, nel medesimo tempo, una definizione articolata e coerente ? in conformità agli aggiornamenti normativi previsti nella legislazione europea ? di «produttore indipendente», tenendo conto di alcuni parametri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti a una stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati.

G/2287/17/7 già 2.12 e 2.3 (testo 2)

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in oggetto enumera, da un punto di vista tassonomico, le «definizioni» che hanno utilità e rispondenza nel dispositivo normativo, o che comunque ne costituiscono l'immediato, sebbene indiretto, riferimento;

considerato che:

la necessità di classificare e di stabilire parametri stringenti si coniuga a una certa dose di approssimazione circa alcune definizioni, dovuta sostanzialmente o almeno in parte ? com'è nel caso del «film documentario» ? alla rapida e insistita trasformazione dell'oggetto stesso, della natura del documentario, cioè, sospesa in un amplissimo ventaglio di possibilità fra inchiesta e *reportage*, ma anche alla trasformazione posta in atto dai nuovi media, e attraverso rinnovati mezzi espressivi e nuovi linguaggi, nonché all'originalità e sperimentazione di cui tali linguaggi sono parte integrante;

valutato altresì che:

fin dal 1989 la prima direttiva europea sulle attività televisive (direttiva 89/552/CE e successive

modificazioni e integrazioni) aveva rilevato l'importanza della produzione indipendente quale mezzo per favorire il pluralismo delle fonti culturali e di informazione e per la costituzione di piccole e medie imprese nel settore;

in particolare le produzioni indipendenti assolvono a una funzione di contrapposizione verso forme di monopolio o di gestione controllata da un numero limitato di soggetti, stimolano nuove fonti di produzione cinematografica e audiovisiva e offrono nuovi sbocchi per talenti creativi;

impegna il Governo:

a fornire una definizione articolata e conforme al dettato normativo, sebbene specificamente diversificata nelle sue possibili declinazioni, di «film documentario»;

a fornire, nel medesimo tempo, una definizione articolata e coerente ? in conformità agli aggiornamenti normativi previsti nella legislazione europea ? di «produttore indipendente», tenendo conto di alcuni parametri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti a una stessa emittente e la proprietà dei diritti.

8.0.1 (testo 2)

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tutela delle minoranze linguistiche)

1. Nell'attuazione della presente legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, secondo quanto stabilito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Al fine di promuovere la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva europea e straniera in Italia e di impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità europea e straniera i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese di produzione e, in ogni caso, anche antecedentemente alla loro prima uscita in sala in lingua italiana».

9.0.1 testo 2/1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera a), dopo la parola: «utilizzando», inserire la seguente: «anche».

9.0.1 testo 2/2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis» comma 3, lettera b), dopo le parole: «e dell'audiovisivo,» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al sostegno verso la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente e alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, alle sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro e alle sale delle comunità ecclesiali e religiose, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati».

9.0.1 testo 2/100

LA RELATRICE

All'emendamento 9.0.1 (testo 2), capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera b), dopo le parole: " normativi e regolamentari," inserire le seguenti: "alle misure di contrasto alla pirateria cinematografica e audiovisiva,"

9.0.1 testo 2/3

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera d), sostituire le parole: «aventi attribuzioni nel settore audiovisivo» con le seguenti: «aventi per scopo la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero».

9.0.1 testo 2/4

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) provvede a pubblicare, in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti, sul proprio sito *Internet*, tutte le informazioni relative a ricavi e proventi derivanti dall'uso commerciale e dall'esportazione di opere cinematografiche e audiovisive italiane di cui all'articolo 5, comma 1;».

9.0.1 testo 2/5

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera f), dopo le parole: «consultazioni periodiche», inserire le seguenti: «, da tenersi con frequenza almeno semestrale,».

9.0.1 testo 2/6

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera f), dopo le parole: «settori professionali interessati» aggiungere le seguenti: «, le organizzazioni sindacali, le principali associazioni di categoria».

9.0.1 testo 2/7

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) promuove e sostiene con ogni mezzo il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere protette dal diritto d'autore;».

9.0.1 testo 2/8

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) vigila sull'accessibilità delle opere cinematografiche alle persone con disabilità, alle persone anziane e ai cittadini stranieri;».

9.0.1 testo 2/9

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) otto personalità nominate dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che abbiano particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità, fra cui:

- 1) cinque di cui ciascuna afferente a una macro-area del mondo del cinema (produzione, distribuzione, *post*-produzione, esercizio, autori);
- 2) due specializzate anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale;
- 3) una designata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

9.0.1 testo 2/10

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sei».

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

9.0.1 testo 2/11

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «quattro».

9.0.1 testo 2/12

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), dopo la parola: «audiovisivo», inserire le seguenti: «di notoria indipendenza,».

9.0.1 testo 2/13

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di alta professionalità e comprovata capacità», con le seguenti: «di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità».

9.0.1 testo 2/14

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), dopo le parole: «dal Ministro,» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

9.0.1 testo 2/15

[LIUZZI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

9.0.1 testo 2/16

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 5, dopo le parole: «alle Commissioni parlamentari competenti,» inserire le seguenti: «che esprimono il relativo parere entro trenta giorni dalla trasmissione,».

9.0.1 testo 2/17

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire trasparenza e pubblicità, nonché facilitare un efficace controllo, il Ministero provvede altresì a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito Internet il curriculum vitae dei soggetti nominati, di cui al comma 5, l'esito dei pareri richiesti e qualsiasi altra informazione ritenuta d'interesse, fermo restando la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali».

9.0.1 testo 2/18

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «I componenti del Consiglio non possono essere nominati tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina. In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio».

9.0.1 testo 2/19

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio».

9.0.1 testo 2/20

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I componenti del Consiglio non debbono aver riportato condanne penali, anche con

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale».

12.100

LA RELATRICE

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: "aventi scopi esclusivamente didattici e formativi" con la seguente: "televisivi".

14.100

LA RELATRICE

All'articolo 14, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo è altresì riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute. Il decreto di cui all'articolo 19 tiene conto, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalità del presente comma, della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute".

19.3 testo 2/1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 19.3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con i decreti di cui al comma 4 sono definiti i criteri per l'individuazione delle priorità fra le richieste di fruizione del credito d'imposta, in modo da garantire l'utilizzo secondo una ripartizione oggettiva e non discrezionale».

25.102

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire la parola: "fondazioni" con le seguenti: "istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni".

31.0.1 testo 3/3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) rispettare quanto previsto nei CCNL del settore cinematografico e dell'audiovisivo;».

31.0.1 testo 3/4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere strumenti e meccanismi che garantiscano l'emersione del lavoro sommerso e irregolare, nonché la stabilità e continuità occupazionale delle professioni operanti nel settore cinematografico e audiovisivo;».

31.0.1 (testo 3)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità, in quanto compatibili, di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune

differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;

b) rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;

c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

1.3.2.1.16. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 292 (pom.) del 20/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCLEDÌ 20 LUGLIO 2016
292ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2287\)](#) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

[\(649\)](#) *GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

[\(1835\)](#) *Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), considerato l'elevato numero di emendamenti approvati, comunica che la relatrice ha presentato una proposta di coordinamento, pubblicata in allegato al presente resoconto, tesa a raccordare le diverse disposizioni accolte. Dispone indi una breve sospensione della seduta per dar modo a tutti di valutare detta proposta di coordinamento.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,50.

La proposta di coordinamento Coord.1 è dunque posta ai voti e approvata dalla Commissione.

Si passa indi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato alla relatrice.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e il Governo per la disponibilità dimostrata nel migliorare il testo in maniera condivisa. Rivolge poi un ringraziamento a tutti i commissari per la serietà e il rigore con cui è stato portato avanti il percorso normativo sul cinema. Ritiene infatti che il provvedimento abbia una indubbia rilevanza, tenuto conto che raddoppia gli stanziamenti per il comparto e rappresenta una legge di sistema mancante dal 1949. Il testo offrirà a suo giudizio molte opportunità anche per i giovani, per il sostegno all'innovazione e al cinema di qualità. Nel dichiarare il convinto voto favorevole del suo Gruppo, si augura infine che l'Aula lo approvi quanto prima e che possa presto diventare legge.

Il senatore [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)) ribadisce a sua volta l'importanza del lavoro effettuato dalla relatrice e dal Governo, benché l'avvio dell'*iter* non sia stato affatto semplice. Si compiace peraltro per l'atteggiamento costruttivo manifestato dalla relatrice, che ha guardato con attenzione ai suggerimenti dell'opposizione, cercando di recepire quanto più possibile le aspettative del settore. Afferma quindi che l'articolato introduce una necessaria modernizzazione normativa e dichiara il voto favorevole del suo schieramento, preannunciando che analoga posizione sarà assunta in Assemblea.

Il senatore [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ringrazia la Commissione e il Governo per la sensibilità dimostrata rispetto alle minoranze linguistiche, oggetto di uno specifico articolo aggiuntivo introdotto attraverso l'emendamento 8.0.1 (testo 2). Dichiara dunque il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [LIUZZI](#) (CoR) riconosce che il testo definito dalla Commissione risulta tra i più significativi ed ha beneficiato di un buon contributo da parte di tutte le forze politiche e della relatrice. Concorda altresì che si tratta di un articolato in linea con le esigenze del settore cinematografico ed audiovisivo.

Permane tuttavia a suo giudizio un certo rammarico sull'*iter* dei disegni di legge, tenuto conto che il Governo si è di fatto inserito su iniziative parlamentari già avviate, durante una fase istruttoria assai impegnativa, nella quale erano emerse vecchie e nuove esigenze. Potrebbe tuttavia ritenersi stemperato tale rammarico in considerazione del positivo andamento dei lavori, data la fitta collaborazione riscontrata sul merito del provvedimento. Dà atto dunque alla relatrice di essersi adoperata in tal senso e si augura che in Assemblea si registri un'ampia partecipazione degli schieramenti, atteso che sul tema emerge una forte sensibilità trasversale rispetto a tutti i Gruppi.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si associa ai ringraziamenti rivolti alla relatrice, che ha dimostrato a suo avviso una certa apertura al dialogo, nonostante si sia dovuta confrontare con determinati limiti, oltre i quali purtroppo non si è potuti andare. Ritiene tuttavia che persistano criticità non indifferenti, che non potranno essere sanate data la natura di collegato attribuita al disegno di legge n. 2287. Si augura comunque che nei decreti attuativi si correggano dette storture, su cui comunque si discuterà in Assemblea.

Nel manifestare un ringraziamento alla relatrice anche per aver accolto alcune proposte del suo Gruppo, tiene tuttavia a precisare che si tratta di aspetti marginali, in quanto sulle questioni nodali non ci sono state possibilità di intervento né si è registrata sufficiente apertura. Rimarca altresì che in molti

casi l'opposizione aveva proposto modifiche che raccoglievano le istanze emerse durante le audizioni. Auspica conclusivamente che si verifichi un percorso più virtuoso in fase di attuazione.

Il senatore **GIRO** (*FI-PdL XVII*) si associa ai ringraziamenti alla relatrice per il rigore e la passione dimostrati in un momento non facile. Sottolinea altresì la serietà dimostrata da tutti commissari nello svolgimento del lavoro parlamentare.

Puntualizza poi che il provvedimento costituisce il compimento di un percorso più che decennale, intrapreso con il decreto legislativo n. 28 del 2004, che a sua volta trae origine da una stagione a suo giudizio criticabile, avviata nel 1996 dall'allora ministro Veltroni. Al riguardo, ritiene che a quell'epoca siano stati introdotti meccanismi opinabili privi delle opportune verifiche, mentre nel 2004 sono stati previsti alcuni requisiti aggiuntivi. Riconosce pertanto che il provvedimento in esame stabilisce un certo automatismo con parametri stringenti e apre anche ai giovani registi e all'innovazione. Giudica perciò positivo il disegno di legge, fermo restando che occorre vigilare nella fase attuativa, tenuto conto che l'impianto generale potrebbe essere vanificato da uno scorretto esercizio del potere di delega. Afferma quindi che ad una grande opportunità si affianca un dovere di monitoraggio.

Si compiace comunque del lavoro svolto in maniera partecipata, rimarcando il difficile periodo che il settore cinematografico sta vivendo, al quale si tenta di offrire un adeguato sostegno mediante il provvedimento in titolo.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*) prende atto della complessità dell'argomento e ringrazia la relatrice per l'impegno dimostrato. Rileva tuttavia criticamente che il provvedimento ha avuto una genesi particolare, avendo di fatto sostituito precedenti disegni di legge già all'esame della Commissione. Nel riconoscere che il testo è stato ampiamente modificato, ritiene a sua volta che le proposte dell'opposizione accolte insistano su questioni secondarie.

Lamenta perciò una certa schizofrenia nell'operato del Governo, come dimostra la vicenda del Consiglio superiore del cinema, inizialmente previsto, poi espunto per essere successivamente reintrodotta attraverso un emendamento della relatrice. Stigmatizza dunque l'andamento tortuoso dell'*iter*, augurandosi comunque che in Aula venga confermato il tono costruttivo con cui si è proceduto in Commissione. Riconosce conclusivamente che il provvedimento risulta assai atteso dal comparto.

La Commissione conferisce indi mandato alla relatrice di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2287, come emendato, proponendo l'assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 649 e 1835. Le conferisce altresì mandato ad apportare i necessari coordinamenti di forma.

La relatrice **DLGIORGI** (*PD*) coglie l'occasione per ringraziare tutti i Commissari per l'apporto reso durante l'esame. Afferma infatti che il testo sarebbe stato più scarno e meno rispondente alle esigenze, se non ci fossero state le proposte emendative di tutti gli schieramenti. Nel ritenere perciò eccezionale il lavoro svolto, tiene a precisare che si è andati ben oltre le aspettative iniziali, soprattutto se rapportate al complesso avvio dell'*iter*.

Rimarca comunque che l'intervento del Governo ha consentito la conclusione più rapida dell'esame, in considerazione della qualifica di collegato alla manovra di finanza pubblica attribuita al disegno di legge n. 2287. Ringrazia dunque il Ministro per la disponibilità ad accogliere le sollecitazioni parlamentari e il Sottosegretario per la costante presenza assicurata.

Si compiace poi per il riconoscimento del lavoro parlamentare già intrapreso e rinnova la sua condivisione rispetto alla scelta del Presidente di non effettuare un ulteriore ciclo di audizioni, tenuto conto che si è potuto adeguatamente utilizzare il lavoro istruttorio già compiuto. Dichiarò altresì di aver tentato di rispondere alle esigenze di un comparto in sofferenza, che aveva bisogno di un nuovo assetto.

Rileva tuttavia che resta incompiuta l'istituzione di un vero e proprio Centro nazionale del cinema, che avrebbe potuto svolgere compiti di rilievo. Rivendica comunque l'introduzione del Consiglio superiore, la cui natura è comunque differente da quella del Centro nazionale. Tiene però a precisare che le funzioni strategiche e di verifica attribuite al Consiglio superiore sono state ben approfondite, in modo che esso possa svolgere compiti paragonabili a quelli del Centro nazionale.

Manifesta altresì soddisfazione per la definizione dei contributi selettivi e di quelli automatici, ritenendo che la percentuale dei finanziamenti selettivi sia idonea ai bisogni del cinema. Concorda infine sulla necessità di vigilare rispetto alla fase attuativa e auspica una proficua collaborazione anche in Assemblea.

Il sottosegretario CESARO si compiace del buon lavoro svolto in Commissione, rispetto al quale si è inserita in effetti una iniziativa legislativa del Governo che prendeva comunque spunto dall'istruttoria già compiuta, per certi versi risalente a precedenti legislature. Rivendica dunque la volontà del Governo di cogliere l'occasione per velocizzare la riforma del comparto e reputa il testo assai migliorato, a dimostrazione di come può essere efficace il lavoro del Parlamento su percorsi condivisi. Evidenzia del resto come il provvedimento faccia leva tanto sul valore culturale della produzione cinematografica, quanto sull'industria del settore e sugli aspetti occupazionali, in ossequio ad una nuova visione dei beni culturali, intesi come patrimonio da tutelare ma anche come risorsa strategica.

Il presidente [MARCUCCI](#) (PD) rammenta che grazie alla volontà di tutti i Capigruppo di calendarizzare le iniziative parlamentari sul cinema è stata data la spinta al provvedimento governativo che stava ritardando, fungendo così da supporto nei confronti dell'Esecutivo. Puntualizza infine che il lavoro non è affatto terminato atteso che, ove l'Assemblea confermi la proposta di stralcio dell'articolo 34, sarà avviato l'esame del disegno di legge sullo spettacolo dal vivo, nel solco della scelta fatta dalla Commissione di separare detto argomento dal cinema.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 ([n. COM \(2016\) 400 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio scorso, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stata svolta la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) chiede di rinviare la votazione dello schema di risoluzione alla settimana prossima.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL' ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 400 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 (n. COM (2016) 400 definitivo),

considerato che l'azione "Capitali europee della cultura" è disciplinata dalla decisione 445/2014/UE per gli anni dal 2020 al 2033, a cui è allegato un calendario nel quale si indica per ciascuno Stato membro l'anno in cui ha diritto di ospitare l'azione (due Stati membri ogni anno);

tenuto conto che il concorso per l'attribuzione del titolo di Capitale europea della cultura inizia sei anni prima dell'anno del titolo con la pubblicazione, da parte delle autorità nazionali competenti, degli inviti a presentare candidature,

rilevato in particolare che:

- la decisione 445/2014/UE ha esteso l'azione ai Paesi candidati e ai potenziali candidati all'adesione all'Unione purché, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature, partecipino al programma Europa creativa o ai successivi programmi europei a sostegno della cultura;
- la decisione 445/2014/UE non contempla i Paesi dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("Paesi EFTA/SEE", Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Alle città di questi Paesi non può pertanto essere attribuito il titolo di Capitale europea della cultura nel periodo dal 2020 al 2033;
- al fine di rafforzare i legami culturali tra l'Unione europea e i Paesi EFTA/SEE, l'atto propone dunque di modificare la decisione 445/2014/UE per consentire alle città dei Paesi EFTA/SEE che partecipano al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura di candidarsi al titolo di Capitale europea della cultura;
- la Commissione europea non ha effettuato un'ulteriore consultazione pubblica rispetto a quella già svolta nel corso dell'elaborazione della proposta di decisione relativa all'azione "Capitali europee della cultura" per i titoli dal 2020 al 2033, in quanto la proposta di una nuova decisione mira unicamente a ampliare l'accesso all'azione "Capitali europee della cultura" in modo che siano inclusi anche i predetti Paesi EFTA/SEE;

preso atto comunque la proposta non comporterà un maggior numero di Capitali europee della cultura nel periodo compreso tra il 2020 e il 2033, in quanto le città dei Paesi EFTA/SEE concorreranno con

le città dei Paesi candidati/potenziati candidati che già partecipano al concorso;

ritenuto che il documento in esame può essere dichiarato conforme tanto al principio di sussidiarietà, in quanto la decisione n. 445/2014/UE è un atto giuridico dell'Unione e può quindi essere modificata solo da un atto giuridico equivalente, quanto al principio di sussidiarietà;

richiamata la risoluzione che la 7ª Commissione approvò nella XVI legislatura (*Doc. XVIII*, n. 170), sull'atto preparatorio alla decisione 445/2014/UE, nella quale si auspicò che il conferimento del titolo potesse mettere in moto ripercussioni positive nel lungo periodo, anche sul piano economico e sociale, oltre che culturale, e dunque si reputò opportuno che fossero rese adeguatamente conoscibili le ricadute del fenomeno. Inoltre si espresse l'auspicio che le città selezionate puntassero su attività a carattere continuativo fruibili da tutti i cittadini anche al di fuori della manifestazione;

si pronuncia in senso favorevole.

ULTERIORE EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2287](#)

Coord. 1

LA RELATRICE

All'articolo 1, comma 3, sopprimere le parole: "pubblico registro cinematografico, di" e sostituire le parole: "revisione cinematografica" con le seguenti: "tutela dei minori nel settore cinematografico";

All'articolo 2, lettera o), sostituire le parole: "al punto precedente" con le seguenti: "alla lettera n)";

All'articolo 4, commi 1 e 2, sopprimere la parola: "regionale"; al comma 3, sostituire le parole: "commissioni di promozione del cinema, cosiddette «Film Commission»" con le seguenti: "Film Commission"; al comma 4, sostituire le parole: "operare sul territorio regionale" con le seguenti: "operare sul territorio";

All'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: "film italiani ambientati" con le seguenti: "opere italiane ambientate";

All'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: "ai sensi del comma 1" con le seguenti: "ai sensi del comma 2";

All'articolo 9, comma 1, lettera f-ter), sostituire la parola: "professionale" con le seguenti: "artistica, musicale e coreutica";

All'articolo 13, comma 2, lettera b), sostituire le parole: "di produzione internazionale, alle opere" con le seguenti: "di produzione internazionale; per le opere" e le parole: "e nelle modalità" con le seguenti: "secondo le modalità";

All'articolo 14, comma 3, dopo le parole: "della circostanza che l'impresa di distribuzione" inserire le seguenti: "cinematografica e audiovisiva";

All'articolo 16, nella rubrica, sopprimere le parole: "italiana ed europea";

All'articolo 17, comma 1, sostituire la parola: "italiano" con la seguente: "nazionale";

Al titolo II, capo V, sostituire la rubrica con la seguente: "Riforma e razionalizzazione della normativa vigente";

All'articolo 29, comma 2, sostituire le parole: "contributi pubblici italiani o dell'Unione europea" con le seguenti: "contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o finanziamenti dell'Unione europea" e al comma 3, lettera b), sostituire le parole: "l'acquisto" con le seguenti: "la pubblicità sull'acquisto";

All'articolo 38, sostituire le parole: "29, 30, 31, 32, 33 e 34" con le seguenti: "30, 31, 31-bis, 32, 33 e 34".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2287
XVII Legislatura

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

approvato con il nuovo titolo

"Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

Titolo breve: *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 150 \(pom.\)](#)

17 maggio 2016

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: **Rimesso
alla commissione**

Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**

Esito: **Rimesso
alla commissione
su emendamenti**

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

Esito: parte Non
ostativo con
condizioni **parte
Contrario parte
Non ostativo su
emendamenti**

[N. 152 \(pom.\)](#)
24 maggio 2016
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N. 157 \(pom.\)](#)
5 luglio 2016
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N. 158 \(pom.\)](#)
12 luglio 2016
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: su ulteriori
emendamenti

[N. 159 \(pom.\)](#)
19 luglio 2016
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N. 160 \(pom.\)](#)
26 luglio 2016
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su nuovo**
testo

Discusso
congiuntamente:
[S.649](#), [S.1835](#)

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 552 \(pom.\)](#)

5 aprile 2016

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato all'Assemblea

Nota: Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento

[N. 554 \(ant.\)](#)

6 aprile 2016

Esito: Favorevole con osservazioni

Nota: Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento

[N. 578 \(ant.\)](#)

18 maggio 2016

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alla Commissione
7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 579 \(pom.\)](#)

18 maggio 2016

Esito: **Esame e rinvio**

Esito: **Rinvio su emendamenti**

[N. 597 \(pom.\)](#)

29 giugno 2016

Esito: Non ostativo con condizioni con osservazioni con presupposto

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

Esito: **Contrario su emendamenti**

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

Esito: parte **Contrario parte Non ostativo su emendamenti**

Esito: **Rinvio su emendamenti**

Esito: **Contrario su emendamenti**

[N. 598 \(ant.\)](#)
30 giugno 2016

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

Esito: parte **Contrario parte Non ostativo su emendamenti**

Esito: **Rinvio su emendamenti**

Esito: parte **Non ostativo parte Contrario su emendamenti**

[N. 599 \(pom.\)](#)
5 luglio 2016

Esito: parte **Contrario parte con condizioni su emendamenti**

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

Esito: **Rinvio su emendamenti**

[N. 603 \(pom.\)](#)

12 luglio 2016

Esito: **Esame e rinvio**

[N. 606 \(ant.\)](#)

14 luglio 2016

Esito: **Contrario su emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Pervenuta
relazione tecnica

Esito: **Non
ostativo su
emendamenti**

Esito: **Rinvio su
emendamenti**

[N. 607 \(ant.\)](#)

19 luglio 2016

Esito: parte
Contrario **parte
Non ostativo con
condizioni su
emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Non
ostativo su
emendamenti**

[N. 624 \(pom.\)](#)

13 settembre 2016

Esito: **Esame e
rinvio su nuovo
testo**

Discusso
congiuntamente:
[S.649](#), [S.1835](#)

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

[N. 625 \(ant.\)](#)

14 settembre 2016

Esito: **Esame e
rinvio su nuovo
testo**

[N. 627 \(ant.\)](#)
15 settembre 2016

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario con
osservazioni su
nuovo testo

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo su
emendamenti

[N. 634 \(pom.\)](#)
28 settembre 2016

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 351 \(pom.\)](#)
26 aprile 2016

Esito: **Esame e**
rinvio

Parere destinato
alla Commissione
7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)

[N. 352 \(pom.\)](#)
27 aprile 2016

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 231 \(pom.\)](#)
20 aprile 2016

Esito: **Esame e**
rinvio

Parere destinato
alla Commissione
7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)

[N. 232 \(pom.\)](#)

26 aprile 2016

Esito: Favorevole
con osservazioni

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 233 \(pom.\)](#)

3 maggio 2016

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**

[N. 237 \(pom.\)](#)

11 maggio 2016

Esito: Favorevole
con
raccomandazioni

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 183 \(ant.\)](#)

20 aprile 2016

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**

[N. 189 \(ant.\)](#)

11 maggio 2016

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

Commissione parlamentare questioni regionali

28 aprile 2016

(ant.)

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 150 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
150ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,25.

(1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833-A) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 3.0.202 propone di formulare un parere non ostativo, segnalando che, al comma 2, secondo periodo, la norma ivi prevista, nell'attribuire alla potestà legislativa regionale la definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria dell'osteopata, è suscettibile di ledere la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di università.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1458-A) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **COLLINA** (PD) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 9.300 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, nei procedimenti normativi volti ad apportare modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Quanto agli emendamenti 15.4 e 15.6, propone di formulare un parere non ostativo, segnalando che le disposizioni, nel vincolare le Regioni e le Province autonome al finanziamento delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, sono suscettibili di ledere l'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1932-A) Doris LO MORO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH** (PD), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2184) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2186) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2190) *Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1581) *Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(Parere alla 4ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte

non ostativo con osservazioni)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 1.100 propone di esprimere un parere non ostativo.

Quanto all'emendamento 2.0.100, propone di formulare un parere non ostativo, invitando a valutare se l'estensione al personale della Polizia di Stato del regime dei benefici di carriera previsto dal disegno di legge possa presentare profili di irragionevolezza, in quanto potrebbe configurarsi una disparità di trattamento nei confronti degli altri Corpi del comparto sicurezza non riconducibili alla competenza del Ministero della difesa.

Conviene la Sottocommissione.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore **COLLINA** (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 8, comma 2, reputa necessario che la norma ivi prevista, nell'attribuire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni, sia riformulata senza l'individuazione dello strumento attraverso il quale provvedere, scelta che - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, deve essere rimessa all'ente competente.

In ordine all'articolo 24, comma 2, appare opportuno, a suo avviso, specificare l'espressione "giovani autori", al fine di circoscrivere in modo più puntuale i beneficiari dei contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Illustra quindi gli emendamenti.

Sull'emendamento 8.22 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta a attribuire alle Regioni la definizione di previsioni urbanistiche ed edilizie, sia formulata come facoltà e non sia individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali - deve essere rimessa all'ente competente.

Sugli emendamenti 23.1, 24.23, 25.29, 26.13 e 27.3 propone di esprimere un parere contrario, in quanto essi attribuiscono impropriamente carattere vincolante al parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito del procedimento di adozione di decreti ministeriali, in tal modo irragionevolmente aggravando l'*iter* di formazione degli atti normativi di rango secondario, nel quale l'attività consultiva degli organi coinvolti ha natura esclusivamente obbligatoria.

Quanto al subemendamento 31.0.1/2, propone di formulare un parere contrario, in quanto esso attribuisce impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi.

Sui restanti emendamenti, in fine, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) rileva che l'articolo 34, nel delegare al Governo l'adozione di un testo normativo unico per il settore dello spettacolo, tra i principi e criteri direttivi, prevede, al comma 4, lettera *h*), la graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento attività circensi. A suo avviso, potrebbe profilarsi una lesione del principio di libertà d'impresa, riconosciuto dall'articolo 41 della Costituzione. Chiede pertanto al relatore di riformulare la proposta di parere, inserendo un'osservazione che recepisca il rilievo da lui formulato.

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) ritiene che il rilievo espresso dal senatore Calderoli, pur meritevole di attenzione, non sia tale da giustificare un'osservazione critica circa compatibilità costituzionale della disposizione richiamata.

Insiste dunque sull'originaria proposta di parere.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) chiede pertanto che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Commissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (n. 294)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere alla 11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (*PD*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 394 (pom.) del 17/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
394ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2362\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

La senatrice [BERNINI](#) (FI-PdL XVII), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza, nonché la disomogeneità dei contenuti del provvedimento che - a suo avviso - presenta ulteriori profili di incostituzionalità.

In primo luogo, ritiene inaccettabile che l'indennizzo automatico degli investitori in obbligazioni subordinate delle quattro banche oggetto della procedura di risoluzione della crisi bancaria sia condizionato al possesso di determinati requisiti. Infatti, potrebbero accedere al risarcimento solo

coloro che hanno acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014 e che detengano un patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro o un reddito lordo ai fini IRPEF inferiore a 35.000 euro. Peraltro, l'eventuale ricorso alla procedura arbitrale rischierebbe di differire ulteriormente nel tempo l'indennizzo. Ritiene, quindi, che gli articoli da 8 a 10 del decreto-legge n. 59 del 2016 determinino una disparità tra risparmiatori, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Ravvisa elementi di criticità anche in merito all'introduzione del principio del pegno non possessorio. Tale istituto, infatti, consentirebbe alle banche creditrici, in caso di insolvenza dell'imprenditore debitore, di acquisire i beni oggetto del pegno senza un preventivo pronunciamento del giudice, peraltro sfavorendo i creditori privilegiati nell'ambito della procedura esecutiva. L'articolo 1, quindi, appare in contrasto con il diritto alla difesa e al contraddittorio tra le parti, nonché del principio di legalità.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta del 5 maggio dal relatore Collina, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni su testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **COLLINA** (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando la necessità che, all'articolo 8, comma 2, la norma ivi prevista, nell'attribuire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni, sia riformulata senza l'individuazione dello strumento attraverso il quale provvedere. Tale scelta, infatti, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, deve essere rimessa all'ente competente.

Inoltre, osserva che all'articolo 24, comma 2, sarebbe opportuno specificare l'espressione "giovani autori", al fine di circoscrivere in modo più puntuale i beneficiari dei contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Con riferimento all'emendamento 8.22, propone di esprimere parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta a attribuire alle Regioni la definizione di previsioni urbanistiche ed edilizie, sia formulata come facoltà e non sia individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali - deve essere rimessa all'ente competente.

Quanto agli emendamenti 23.1, 24.23, 25.29, 26.13 e 27.3, propone di esprimere parere contrario, in quanto essi attribuiscono impropriamente carattere vincolante al parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento di adozione di decreti ministeriali, in tal modo

irragionevolmente aggravando l'iter di formazione degli atti normativi di rango secondario, nel quale l'attività consultiva degli organi coinvolti ha natura esclusivamente obbligatoria.

Sul subemendamento 31.0.1/2, propone di esprimere parere contrario, in quanto esso attribuisce impropriamente carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi.

Infine, sui restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) sottolinea che l'articolo 34, nel delegare al Governo l'adozione di un testo normativo unico per il settore dello spettacolo, tra i principi e criteri direttivi, prevede, al comma 4, lettera *h*), la graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento attività circensi. A suo avviso, potrebbe profilarsi una lesione del principio di libertà d'impresa, riconosciuto dall'articolo 41 della Costituzione, in quanto gli animali sono essenziali per le imprese circensi, al fine di attrarre un maggior numero di spettatori. Ricorda, inoltre, che l'Italia ha recepito la normativa europea per evitare trattamenti e forme di trasporto degli animali suscettibili di arrecare pregiudizio al loro benessere.

La senatrice [REPETTI](#) (*AL-A (MpA)*) ritiene che anche il benessere animale sia un principio costituzionalmente tutelato, per quanto non in forma esplicita.

A suo avviso, la lettera *h*) del comma 4 dell'articolo 34 non pregiudica l'attività delle imprese circensi, in quanto si prevede una eliminazione graduale dell'utilizzo di animali, al fine di impedire che quelli attualmente presenti nei circhi siano sostituiti in futuro con altri esemplari, magari perfino esotici, prelevati in modo coercitivo dai rispettivi *habitat* naturali.

Del resto, in passato sono già state introdotte alcune limitazioni all'attività circense - al fine di vietare lo sfruttamento di persone, soprattutto di sesso femminile - senza che fossero configurate come una violazione della libertà d'impresa.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) ricorda, preliminarmente, che il Governo precedente si era già formalmente impegnato - a seguito di un atto d'indirizzo approvato dal Senato - a eliminare gradualmente i finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo a favore delle imprese circensi che utilizzano animali nei loro spettacoli.

Osserva, quindi, che il secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione limita l'esercizio dell'iniziativa economica privata, in quanto non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. A suo avviso, tale concetto, in via interpretativa, può comprendere anche i diritti degli animali, se si tiene conto sia della recente introduzione nell'ordinamento del reato di maltrattamento degli animali - peraltro perseguibile d'ufficio - sia dell'accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica a tale riguardo. Inoltre, ritiene che il rispetto della dignità degli altri esseri viventi sia desumibile anche dal principio di tutela del paesaggio, di cui all'articolo 9 della Costituzione. Infine, reputa che la riduzione degli animali in schiavitù e il loro sfruttamento arrechino un grave pregiudizio anche alla dignità umana, valore oggettivo e principio etico, la cui tutela informa l'intera Carta costituzionale.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur considerando non infondata l'obiezione del senatore Calderoli, ritiene che la scelta di privilegiare la tutela del benessere animale, rispetto al diritto di libertà d'impresa, assume carattere politico.

Pertanto, nell'intento di accentuare la tutela dei diritti degli animali, per giungere in prospettiva alla eliminazione di ogni forma di sfruttamento, annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) ritiene che le tecniche di addestramento degli animali comportino una

perdita di dignità anche per i domatori, per quanto involontariamente accettata dagli stessi lavoratori impiegati nei circhi.

In ogni caso, occorre considerare anche il pregiudizio morale arrecato ai tanti spettatori minorenni, i quali rischiano di interiorizzare l'errato convincimento della superiorità del genere umano rispetto agli animali.

Osserva, infine, che l'eliminazione degli animali dagli spettacoli non arreca necessariamente un danno all'impresa circense, in quanto solitamente risulta di stimolo al miglioramento della qualità delle performance artistiche, acrobatiche e ricreative.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore Calderoli, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo e in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario sugli emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La **PRESIDENTE** comunica che, al termine delle audizioni informali sui disegni di legge n. **2271** e connessi (editoria), che si sono svolte davanti all'Ufficio di Presidenza nelle riunioni di giovedì 5 maggio e di oggi, martedì 17 maggio, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Dichiara quindi conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di lunedì 30 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(2258\)](#) *Disposizioni in materia di conflitti di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

[\(840\)](#) *Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti*

[\(853\)](#) *MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità*

[\(904\)](#) *LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(1319\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche*

[\(2170\)](#) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti*

- e [petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [SCILIPOTLISGRO'](#) (FI-PdL XVII) critica la nuova disciplina in materia di conflitti d'interessi, che a suo avviso presenta gravi incongruenze e profili di incostituzionalità, in quanto viola i principi di difesa e di pari trattamento.

A suo avviso, con questo provvedimento non si otterrà il risultato di rendere più trasparenti le decisioni del Governo, ma si allontaneranno dalla partecipazione politica i cittadini che hanno avuto maggiore successo nella loro attività professionale e imprenditoriale. Infatti, considera eccessivo l'obbligo, previsto per i titolari di una carica di governo, di vendere i propri beni e attività o di cederli a una gestione fiduciaria, ancora prima che si determini un effettivo conflitto d'interesse. Tale misura, a suo avviso, costituirà un deterrente per quegli imprenditori desiderosi di partecipare alla vita pubblica del Paese, che tuttavia temono di subire in questo modo un grave danno patrimoniale.

Osserva che la platea di destinatari della norma risulta troppo estesa, essendo impossibile ipotizzare che vi siano soggetti privi di interessi specifici, pur legittimi, correlati alla precedente attività

lavorativa.

Inoltre, ritiene inopportuno che il giudizio preventivo sulla compatibilità dell'impiego pubblico o privato, ovvero dell'attività professionale o imprenditoriale con la carica di governo nazionale sia rimesso all'Antitrust. Peraltro, l'Autorità - nella nuova configurazione - sarebbe eletta da una maggioranza politica e, pertanto, soggetta al rischio di un uso strumentale. Qualora si determini un cambiamento della maggioranza parlamentare nel corso del suo mandato, infatti, i suoi componenti potrebbero ostacolare l'attività del nuovo Esecutivo.

Pertanto, esprime la propria ferma contrarietà a un provvedimento antidemocratico, finalizzato soltanto ad acquisire consenso elettorale, corrispondendo alle tendenze demagogiche di parte dell'opinione pubblica.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) reputa eccessivamente rigoroso il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, in quanto si finisce per limitare le libertà civili, introducendo una disparità di trattamento nei confronti di titolari di cariche di governo. Basti pensare alla previsione che, dopo la conclusione dell'incarico governativo, la situazione di incompatibilità continua a produrre effetti per ulteriori dodici mesi, per le cariche in enti di diritto pubblico e in società aventi fini di lucro che operano in settori economicamente strategici.

Al contrario, la legge n. 215 del 2004, promossa dall'allora ministro Frattini, risulta più equilibrata e compatibile con i principi costituzionali, in quanto consente a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, nel rispetto dell'interesse generale e del regolare svolgimento dell'attività parlamentare.

Dopo aver criticato le norme relative agli obblighi di dichiarazione da parte dei coniugi e parenti di secondo grado del titolare della carica di Governo, nonché le misure tipiche per la prevenzione del conflitto d'interessi, auspica che si rinunci a proseguire l'*iter* del provvedimento. Sarebbe preferibile, invece, limitarsi a migliorare la normativa vigente, al fine di garantire l'assoluta trasparenza dell'attività del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(302\)](#) *DE POLI*. - *Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

[\(1019\)](#) *Nicoletta FAVERO ed altri*. - *Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana*

[\(1151\)](#) *PAGLIARI ed altri*. - *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere*

[\(1789\)](#) *CONSIGLIO*. - *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

[\(1907\)](#) *AIELLO*. - *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

- e petizione n. 765 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il relatore [RUSSO](#) (PD) presenta una proposta di nuovo testo unificato, pubblicata in allegato, volta al riconoscimento della lingua italiana dei segni, ma in un quadro di tutele più ampio per tutte le persone che soffrono di ipoacusia.

Precisa che la nuova formulazione tenta di recepire alcune delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni informali e del successivo dibattito. Tuttavia, alla luce delle modifiche introdotte, sarà necessario rivedere, eventualmente nella fase di esame degli emendamenti, la clausola di invarianza finanziaria.

Propone quindi di adottare la nuova proposta come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare alle ore 13 di martedì 24 maggio il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al nuovo testo unificato, adottato quale base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge [2389](#) (decreto-legge 67/2016 - proroga missioni internazionali e misure di sicurezza interna), per l'espressione del parere sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2287 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 8, comma 2, appare necessario che la norma ivi prevista, nell'attribuire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni, sia riformulata senza l'individuazione dello strumento attraverso il quale provvedere, scelta che - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, deve essere rimessa all'ente competente;

- all'articolo 24, comma 2, è opportuno specificare l'espressione "giovani autori", al fine di circoscrivere in modo più puntuale i beneficiari dei contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 8.22 parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta a attribuire alle Regioni la definizione di previsioni urbanistiche ed edilizie, sia formulata come facoltà e non sia individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali - deve essere rimessa all'ente competente;

- sugli emendamenti 23.1, 24.23, 25.29, 26.13 e 27.3 parere contrario, in quanto essi attribuiscono impropriamente carattere vincolante al parere espresso in sede di Conferenza Stato - Regioni nell'ambito del procedimento di adozione di decreti ministeriali, in tal modo irragionevolmente aggravando l'iter di formazione degli atti normativi di rango secondario, nel quale l'attività consultiva degli organi coinvolti ha natura esclusivamente obbligatoria;

- sul subemendamento 31.0.1/2 parere contrario, in quanto esso attribuisce impropriamente carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [302](#), [1019](#), [1151](#), [1789](#), [1907](#)

Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile

NT2

[RUSSO](#), relatore

Art. 1.

(Diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e rimozione delle barriere della comunicazione)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva.

2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità: indagini preventive in gravidanza, *screening* neonatale universale, diagnosi audiologica

pediatrica, protesizzazione uditiva precoce, tecniche di abilitazione, riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile, in un'ottica di bilinguismo (lingua italiana parlata e scritta/LIS). Garantisce la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all'informazione per le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato LIS e LIS tattile e ogni altra azione atta a realizzare la piena autonomia, inclusione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Promuove, altresì, la ricerca scientifica su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico.

3. Le misure previste dalla presente legge si applicano anche in favore delle persone con disabilità comunicative non dovute a sordità.

Art. 2.

(Libertà di scelta e non discriminazione)

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della piena inclusione sociale. La Repubblica assicura le garanzie necessarie affinché le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche possano, liberamente, fare uso della LIS, della LIS tattile e/o dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti i settori pubblici e privati, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e delle libertà costituzionali e in maniera particolare il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il diritto alla educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.

2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera diseguale, direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all'uso della LIS, della LIS tattile e/o di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito, sia pubblico sia privato.

Art. 3.

(Prevenzione e identificazione precoce della sordità e della sordocecità e strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit uditivo e il deficit visivo)

1. La Repubblica promuove l'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali in particolare le indagini preventive in gravidanza, lo *screening* audiologico neonatale universale, la diagnosi audiologica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini dei necessari interventi di protesizzazione uditiva precoce e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

2. La Repubblica promuove interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

3. La Repubblica promuove, in ciascuna Regione e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, la presenza di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste nel presente articolo, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Art. 4.

(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione)

1. La Repubblica promuove l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, così come gli oggetti e gli strumenti, gli utensili e dispositivi affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.
2. La Repubblica garantisce che siano resi accessibili edifici e ambienti circostanti, specie se di nuova costruzione, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere, alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti. A tal fine promuove l'implementazione, negli edifici, di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni e di sistemi di automazione e domotica.
3. La Repubblica promuove la diffusione e l'utilizzo della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di informazione ed attualità, a film, *fiction* e documentari, messaggi promozionali e ogni altro contenuto venga trasmesso dalle emittenti televisive di Stato e private.
4. Le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali *internet* di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici devono essere rese accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato LIS. Le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche sono tenute a facilitare la loro accessibilità attraverso la prestazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile e di sottotitolazione e stenotipia.
5. La Repubblica garantisce l'accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, come le applicazioni mobili; garantisce, altresì, l'accesso ai messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione.
6. La Repubblica promuove, in ogni rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa nella lingua italiana parlata e scritta, nella LIS e nella LIS tattile e di ogni strumento tecnico e informatico idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde e sordocieche, ivi inclusi *smartphone*, *tablet* e altri dispositivi. Promuove, altresì, la prestazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti ai cittadini.
7. Con riguardo all'amministrazione di giustizia e penitenziaria la Repubblica promuove la formazione e la disponibilità di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile per rendere effettiva l'applicazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura penale nei confronti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

Art. 5.

(Scuola)

1. La pubblica amministrazione garantisce la prestazione di tutti i servizi volti al sostegno ed all'inclusione dell'alunno sordo e sordocieco, tra cui la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione per i bambini sordi e dell'assistente per bambini sordociechi, dell'interprete LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, a seconda delle necessità di ciascun alunno. La pubblica amministrazione garantisce altresì all'alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi che abbiano optato per queste lingue, nonché l'apprendimento di ogni altra modalità comunicativa necessaria alla piena inclusione. Fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca garantisce altresì l'accesso a percorsi educativi che, su libera scelta degli alunni sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi e delle loro famiglie, promuovano il bilinguismo (lingua italiana parlata e scritta/LIS) o la comunicazione totale.

3. La Repubblica promuove l'attivazione di classi miste di studenti udenti e sordi con *curriculum* bilingue (lingua italiana parlata e scritta/LIS) e, più in generale, l'inclusione nei piani di studio dell'apprendimento della LIS e della LIS tattile come materie facoltative, al fine di facilitare l'inclusione sociale degli alunni sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi, utenti della LIS o della LIS tattile, incrementando valori di uguaglianza e rispetto delle diversità linguistiche e culturali.

4. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS, della LIS tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione e assistente per bambini sordociechi, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca determina, di concerto con un tavolo di esperti nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, i titoli di studio e l'*iter* formativo per l'accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.

Art. 6.

(Formazione universitaria e post-universitaria)

1. La Repubblica garantisce l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e servizi per l'abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco.
2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS, della LIS tattile e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde e sordocieche e l'accesso all'informazione.

Art. 7.

(Inclusione lavorativa e formazione permanente)

1. La Repubblica garantisce, nei luoghi di lavoro, pari opportunità e accessibilità di ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili possibili nonché delle nuove tecnologie, tra cui applicazioni, *chat*, *e-mail*, videoconferenza, atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche sui luoghi di lavoro.

Art. 8.

(Tutela della salute)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, nonché attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici e delle tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nella LIS e LIS tattile, attraverso sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione.

Art. 9.

(Arte, cultura, tempo libero)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, il turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali,

della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale italiano alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, quali: formazione al personale, visite guidate in LIS e LIS tattile, video-guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

Art. 10.

(Trasporti)

1. Le stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono rese accessibili attraverso servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione nonché altri mezzi e tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni relative alle norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse anche attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione o altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione.

Art. 11.

(Partecipazione politica)

1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali, alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, veicolando la comunicazione e l'informazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione.

2. Il Parlamento, le Regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato LIS, LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.

Art. 12.

(Regolamenti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentiti le Università, gli Enti di ricerca e le associazioni maggiormente rappresentative di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 13.

(Registro nazionale degli interpreti LIS e LIS tattile)

1. È istituito, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Registro nazionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana tattile (LIST).

2. Con decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca predispose il Piano didattico nazionale per la formazione professionale degli interpreti LIS e LIS tattile in ambito universitario, stabilendo in

particolare i requisiti formativi dei candidati per l'accesso ai corsi, il monte ore e i programmi di studio dei corsi di formazione, i programmi di studio nonché dei corsi di specializzazione e di aggiornamento; definisce altresì le norme transitorie per chi ha già acquisito il titolo di interprete LIS e LIS tattile.

Art. 14.

(Monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche)

1. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità svolge un'attività di monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 3.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità costituisce al proprio interno un apposito gruppo di lavoro, i cui membri sono designati tra esperti di comprovata esperienza scientifica nel campo della sordità e della sordocecità.
3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche; promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

Art. 15.

(Attuazione, monitoraggio e sanzioni)

1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a monitorare, secondo le proprie competenze e responsabilità, e con propri mezzi, l'attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nella presente legge e predispongono opportune sanzioni in caso di inadempienze.

Art. 16.

(Agevolazioni fiscali per i servizi di interpretariato)

1. Alla Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 31) è aggiunto il seguente:
"31-bis) spese sostenute per i servizi di interpretariato dalle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche;"

Art. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 152 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016
152ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
TORRISI

La seduta inizia alle ore 14,30.

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore **RUSSO** (PD), dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 7.6 ritiene necessario formulare un parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre un parere delle commissioni parlamentari competenti su un atto non avente natura normativa, peraltro attribuendo impropriamente a tale parere carattere vincolante.

Quanto all'emendamento 12.10, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la previsione del carattere vincolante del parere parlamentare ivi previsto.

Sull'emendamento 12.0.5 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre disposizioni di delega legislativa all'interno di un decreto-legge.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di formulare un parere non ostativo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) e il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) chiedono che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2232 e 292-A) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, in quanto esso ha ad oggetto prevalente una materia riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, dal momento che riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione.

Illustra quindi i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 2.23 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'imporre alla Regione l'adozione di specifiche misure, individua lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta.

Sull'emendamento 4.43 propone di formulare un parere non ostativo, rilevando la necessità che - in sede di adozione del decreto di cui al capoverso *c-bis*) - sia previsto il coinvolgimento delle Conferenza Unificata, al fine di assicurare il rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere, infine, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2194) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP (NCD-UDC)*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di

esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2207) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (AP (NCD-UDC)), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2407) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1581) *Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(Parere alla 4ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TORRISI** (AP (NCD-UDC)), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 01.1 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che la disposizione di cui al comma 1, volta a produrre la reviviscenza di norme abrogate, presenta aspetti di criticità, in riferimento al corretto rapporto fra fonti normative, con

particolare riguardo al criterio cronologico di risoluzione delle antinomie, soprattutto perché prevede un'efficacia soggetta a termine.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ([n. 295](#))

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [RUSSO](#) (PD) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Concorda la Sottocommissione.

[\(2287\)](#) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [RUSSO](#) (PD), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2342\)](#) *Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni sul testo; parere non ostantivo sugli emendamenti)

Il relatore [TORRISI](#) (AP (NCD-UDC)), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo, invitando a valutare se, all'articolo 1, comma 1, sia corretto qualificare la Casa Museo Gramsci "monumento nazionale", in quanto l'espressione non ricorre più nella legislazione vigente.

Dopo aver illustrato i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) ([n. 296](#))

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [RUSSO](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 5) Rosetta Enza BLUNDO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009

(Parere alla 13ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore [TORRISI](#) (AP (NCD-UDC)), dopo aver illustrato il nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare se la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), possa essere ricondotta tra le attività di indagine della Commissione, dal momento che la scelta dello strumento normativo al quale ricorrere - nella fattispecie per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici - rientra nella discrezionalità del legislatore.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 1.9 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la proposta presenta profili di eccessiva indeterminatezza e, quindi, appare inidonea a definire compiutamente una specifica attività di indagine.

Quanto all'emendamento 1.13, ritiene opportuno formulare un parere non ostativo, rilevando che esso, nell'estendere l'attività di indagine ad altri eventi sismici, non sembra coerente con gli specifici obiettivi che la commissione di indagine intende perseguire.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 157 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2016
157ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,25.

[\(2344-A\)](#) Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[COCIANCICH](#)** (PD), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

- [\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati
- [\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati
- [\(1844\)](#) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati
- [\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*
- [\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*
- [\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*
- [\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- [\(381\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(382\)](#) *BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- [\(384\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- [\(385\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- [\(386\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- [\(387\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*
- [\(389\)](#) *BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- [\(468\)](#) *MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- [\(581\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- [\(597\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- [\(609\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- [\(614\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

- [\(700\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- [\(708\)](#) **CASSON ed altri.** - *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*
- [\(709\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*
- [\(1008\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(1113\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*
- [\(1456\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1587\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(1681\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- [\(1682\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1683\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- [\(1684\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- [\(1693\)](#) **Nadia GINETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*
- [\(1713\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*
- [\(1824\)](#) **Lucrezia RICCHIUTI ed altri.** - *Modifica della disciplina della prescrizione*
- [\(1905\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- [\(1921\)](#) **Maria MUSSINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- [\(2103\)](#) **CAPPELLETTI.** - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*
- [\(2295\)](#) **Nadia GINETTI.** - *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*
- (Parere alla 2ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo unificato per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Quanto agli emendamenti 8.1000, 8.4, 8.5, 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che le norme ivi previste, nel fissare alla data della notizia di reato l'inizio del decorso del termine di prescrizione, potrebbero essere suscettibili

di alterare la *ratio* stessa dell'istituto, ledendo i principi generali del processo penale e le garanzie costituzionali in tema di diritti di difesa e di giusto processo.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che i rilievi formulati sugli emendamenti 8.1000, 8.4, 8.5, 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8 dovrebbero indurre ad esprimere un parere contrario. Chiede, pertanto, che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

[\(2287\)](#) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 ([n. 303](#))

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, a condizione che sia inserita nel testo una clausola di salvaguardia, la quale - come stabilisce l'articolo 22 della legge n. 124 del 2015 - espressamente preveda l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione. Conseguentemente, ritiene necessario che sia soppressa, all'articolo 5, comma 8, della legge n. 84 del 1994, la specifica clausola di salvaguardia ivi prevista.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva in primo luogo che lo schema di decreto legislativo appare viziato da eccesso di delega. In particolare, mentre il principio e criterio direttivo, contenuto nell'articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge n. 124 del 2015, ha ad oggetto esclusivamente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali esistenti, lo schema di decreto, all'articolo 6, reca l'istituzione di quindici Autorità di Sistema Portuale,

innovando quindi rispetto al sistema attuale.

Quanto alla condizione formulata dal relatore in riferimento al rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni a statuto speciale, ritiene che l'inserimento nel testo di una clausola di salvaguardia non sia sufficiente a sanare il vizio di costituzionalità. Appare invece necessario, a suo avviso, introdurre l'obbligo di una intesa preventiva con la Regione, soprattutto considerando che - in alcuni casi - si istituiscono Autorità portuali che comprendono porti collocati in due Regioni, una a statuto speciale, l'altra a statuto ordinario.

Peraltro, con particolare riguardo alla Regione siciliana, osserva che lo statuto prevede la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di urbanistica. Conseguentemente, ogni intervento di pianificazione in materia di opere portuali, come quello previsto all'articolo 4 dello schema di decreto, dovrebbe essere oggetto di espresso accordo con la Regione.

Invita, quindi, il relatore a riformulare la proposta di parere nei termini da lui indicati.

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in riferimento al rilievo avanzato dal senatore D'Alì, relativo al possibile vizio per eccesso di delega, manifesta la sua disponibilità a formulare un'osservazione in tal senso.

Ritiene, invece, che l'inserimento di una espressa clausola di salvaguardia, volta a prevedere l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo solo in quanto compatibili con gli Statuti e le relative norme di attuazione, sia sufficiente a garantire, nella misura più intensa, l'autonomia delle Regioni a Statuto speciale.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando la disponibilità del relatore ad accogliere in parte i rilievi da lui avanzati, insiste sull'opportunità di integrare la proposta di parere nei termini da lui indicati.

Chiede pertanto che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario sugli emendamenti)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 6.41 e 6.0.2 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni, in sede di adozione dei decreti ivi previsti, in quanto essi hanno ad oggetto materie - quali gli indici di congruità occupazionale delle imprese agricole e la regolarità dei rapporti di lavoro - riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

In riferimento agli emendamenti 6.27 e 6.28, nonché al subemendamento 6.100/13, ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi previste - nel trasformare in obbligo la facoltà,

per le istituzioni locali, di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità - presentano carattere impositivo, pertanto lesivo dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.

Quanto al subemendamento 6.100/42, propone di formulare un parere non ostativo, rilevando la necessità di un coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, dal momento che le materie in oggetto - ovvero il trasporto dei lavoratori agricoli e il registro dei trasportatori - sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore **COCIANCICH** (PD), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sui subemendamenti 4.0.100/1, 4.0.100/2, 4.0.200/1 e 4.0.300/5 propone di esprimere un parere contrario, poiché le norme ivi previste alterano il corretto assetto delle fonti legislative di rango primario, dal momento che la facoltà di presentare disegni di legge alle Camere rientra nella autonoma disponibilità del Governo, in quanto prerogativa costituzionale e non può quindi essere oggetto di un obbligo legislativo. Inoltre, rileva che le norme sono strutturate impropriamente sul modello della delega legislativa, dal momento che resta la previsione espressa di principi e criteri direttivi.

In riferimento ai subemendamenti 4.0.100/5 e 4.0.100/6, formula un parere non ostativo, segnalando tuttavia che le disposizioni ivi previste, finalizzate a introdurre - come criterio di delega - una mera proroga di termine, presentano un carattere di eccessivo dettaglio e natura autoapplicativa.

Quanto agli emendamenti 4.0.200, 4.0.300 e 4.0.4, ritiene necessario esprimere un parere non ostativo, a condizione che, nelle norme di delega ivi previste, sia introdotta l'indicazione del termine per l'esercizio delle delega stessa.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 158 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2016
158ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2404) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2405) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2406) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2451) Deputato BOCCIA ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi gli emendamenti ad esso riferiti.

Sull'emendamento 8.3 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le parole da "anche sperimentando" fino alla fine del periodo, dal momento che la norma presenta carattere di eccessivo dettaglio ed è quindi suscettibile di incidere sull'autonomia riconosciuta agli enti locali in materia.

In riferimento all'emendamento 9.9, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni, sia trasformato in facoltà l'obbligo di stipulare accordi e protocolli d'intesa con le aziende per la vendita di prodotti prossimi alla scadenza.

Quanto all'emendamento 10.3, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre lo sporzionamento dei pasti nelle mense scolastiche, presenta un carattere di eccessivo dettaglio, suscettibile di ledere le competenze degli enti locali in materia.

Sull'emendamento 17.1 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia trasformato in facoltà l'obbligo di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti,

nel rispetto delle prerogative riconosciute in materia agli enti locali.
Sui restanti emendamenti propone, infine, di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

[\(2085\)](#) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 [\(n. 311\)](#)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con condizioni)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, a condizione che sia soppresso l'articolo 4, in quanto la disposizione ivi prevista, oltre a non avere carattere correttivo o integrativo, non è riconducibile ad alcun principio e criterio direttivo contenuto nella legge di delega, in quanto è volta esclusivamente a modificare la denominazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) in Istituto per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), senza peraltro che ne discenda alcuna conseguenza in termini di strutture e competenze. Inoltre, la nuova denominazione appare del tutto avulsa dalle attribuzioni proprie del Ministero di riferimento e sembra piuttosto riferirsi ad una sfera di azione pubblica di ordine generale.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 [\(n. 305\)](#)
(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con condizioni e rilievi)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, a

condizione che, all'articolo 1, comma 5, sia soppressa la previsione di un contributo per la partecipazione alla procedura di selezione, in quanto la norma di delega non prevede l'introduzione di tale contributo, anzi espressamente escluso dall'articolo 4, comma 45, della legge n. 183 del 2011 per la partecipazione alle procedure selettive negli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

In riferimento all'articolo 1, comma 3, ritiene opportuno formulare in termini più chiari la composizione della commissione dei cinque esperti ivi prevista, dal momento che la norma non consente di verificare il rispetto del carattere paritetico della commissione richiesto dalla legge di delega.

Quanto all'articolo 4, comma 1, reputa necessario - ai fini di una piena conformità alla norma di delega - che il riferimento alla manifesta violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione sia posto in termini disgiuntivi, anziché in termini di congiunzione, rispetto alla manifesta violazione di leggi e regolamenti.

Segnala, infine, che l'articolo 5, comma 1, dispone in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, materia che non appare compresa nei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 LUGLIO 2016
159ª Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

(2466) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015, approvato dalla Camera dei deputati*
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [FINOCCHIARO](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2469) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **FINOCCHIARO (PD)**, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2451) Deputato BOCCIA ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte non ostativo)

La relatrice **FINOCCHIARO (PD)** illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 1.2 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la disposizione ivi prevista, volta a specificare che il diritto di accesso alle informazioni risultanti da banche dati riguarda in particolare quelle della Presidenza del Consiglio dei ministri, appare ultronea rispetto a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 1 del disegno di legge, che fa riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche.

In riferimento all'emendamento 1.25, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nel prescrivere una specifica maggioranza per l'approvazione parlamentare del Documento di economia e finanza, in presenza di determinati presupposti, è lesiva dell'autonomia riconosciuta agli organi costituzionali, con particolare riferimento ai modi di votazione.

Quando agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.6, propone di esprimere un parere contrario, dal momento che le norme ivi previste, volte a regolare il procedimento di esame parlamentare del documento di economia e finanza, oltre ad essere lesive dell'autonomia e delle prerogative degli organi costituzionali, appaiono incongrue rispetto al corretto rapporto tra Parlamento e Governo, soprattutto nella parte in cui attribuiscono carattere vincolante al parere espresso dalla Camera.

Sui restanti emendamenti propone, infine, di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH** (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 52.0.500 (testo 2)/2 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista altera il corretto assetto delle fonti legislative di rango primario, dal momento che la facoltà di presentare disegni di legge alle Camere rientra nella autonoma disponibilità del Governo, in quanto prerogativa costituzionale e non può quindi essere oggetto di un obbligo legislativo; inoltre, la norma è strutturata impropriamente sul modello della delega legislativa, in quanto resta la previsione espressa di principi e criteri direttivi.

In riferimento all'emendamento 52.0.500 (testo 2)/17, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre una liberalizzazione generale per la costruzione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, appare lesiva delle competenze degli enti locali, con particolare riguardo alla materia urbanistica e ambientale.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere alla 11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH** (*PD*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

In riferimento all'emendamento 4.0.200 (testo 2)/2, propone di esprimere un parere contrario, in quanto esso è volto a sopprimere i principi e criteri direttivi di una disposizione di delega.

Sull'emendamento 6.0.100 (testo 2) propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la clausola di invarianza finanziaria è presente sia al comma 1, alinea, sia al comma 2.

Propone di esprimere, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2016
160ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1881 e 1897-A) FILIPPI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2217 e 2119-A) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo, parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Passa, quindi, a illustrare i relativi emendamenti.

Sugli emendamenti 8.215 e 8.216 propone di esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi previste - nel trasformare in obbligo la facoltà, per le istituzioni locali, di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità - presentano carattere impositivo, pertanto lesivo dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.

Quanto all'emendamento 8.245, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando la necessità di un coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, dal momento che le materie in oggetto - ovvero il trasporto dei lavoratori agricoli e il registro dei trasportatori - sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

In riferimento all'emendamento 8.0.200, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni, in sede di adozione dei decreti ivi previsti, in quanto essi hanno ad oggetto materie - quali gli indici di congruità occupazionale delle imprese agricole e la regolarità dei rapporti di lavoro - riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

Riferisce, infine, sui restanti emendamenti, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2287, 649 e 1835-A) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2467) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2468) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(998-B) Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 05/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
552ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2298) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Il presidente **TONINI** (PD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che appare indispensabile acquisire la relazione tecnica di passaggio sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Per le osservazioni sul testo i fa inoltre rinvio alla nota n. 126 del Servizio del bilancio.

In relazione agli emendamenti, segnala che per quanto riguarda le proposte riferite all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ciò che concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare, in relazione al rispetto della normativa contabile le proposte 2.16 e 2.17 mentre occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 2.0.1 al fine di escludere effetti onerosi del medesimo.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 3, appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 3.3, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.16 e 3.17. Occorre altresì valutare le proposte 3.4 e 3.19.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire una relazione tecnica (specialmente in relazione ai possibili riflessi sulla garanzia dello Stato di cui al precedente articolo) sulle proposte 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10.

Non vi sono osservazioni a proposito delle modifiche agli articoli da 5 a 7.

Rispetto agli emendamenti all'articolo 8, occorre valutare l'emendamento 8.3.

Rispetto agli emendamenti all'articolo 9, risulta necessaria una relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2 e 9.3.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 10.

A proposito delle modifiche all'articolo 11, occorre valutare le proposte 11.1 e 11.2.

In punto di emendamenti all'articolo 12, comportano maggiori oneri le proposte 12.1 e 12.2.

Circa le proposte riferite ed aggiuntive agli articolo 13 e 13-*bis*, comporta maggiori oneri l'emendamento 13-*bis*.0.1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 14.

Rispetto agli emendamenti all'articolo 15, occorre valutare la proposta 15.2, 15.3, 15.4.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4 e 15.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.9 e 16.10.

Occorre altresì valutare le proposte 16.6 e 16.0.3.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 17.

In relazione alle modifiche all'articolo 17-*bis*, occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 17-*bis*.0.1, 17-*bis*.0.2, 17-*bis*.0.3, 17-*bis*.0.4, 17-*bis*.0.5, 17-*bis*.0.6, 17-*bis*.0.7, 17-*bis*.0.8, 17-*bis*.0.9 e 17-*bis*.0.10.

Occorre altresì valutare le proposte 17-*bis*.0.11, 17-*bis*.0.12, 17-*bis*.0.14, 17-*bis*.0.15, 17-*bis*.0.16 e 17-*bis*.0.17. Comporta maggiori oneri l'emendamento 17-*bis*.0.13. In relazione alle modifiche all'articolo 17-*ter*, comporta maggiori oneri la proposta 17-*ter*.0.206. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 17-*quater*. In relazione alle modifiche all'articolo 17-*quinquies*, comporta maggiori oneri la proposta 17-*quinquies*.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver brevemente illustrato i contenuti essenziali e le finalità del provvedimento in esame e aver depositato la relazione tecnica di passaggio positivamente verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore [MILO](#) (*CoR*) chiede chiarimenti in merito all'assenza nel testo della previsione del diritto di recesso da un gruppo bancario cooperativo da parte di una banca.

Il vice ministro MORANDO fa presente che tale disciplina, pur assente nel testo originario del decreto-legge, è stata successivamente inserita nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Il presidente [TONINI](#) (*PD*), in qualità di relatore, in assenza di altri interventi sul testo, propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime parere conforme a quello del relatore sull'assenza di profili finanziari degli emendamenti.

Quanto alle proposte riguardanti l'articolo 2, ritiene privi di effetti finanziari diretti gli emendamenti

2.16 e 2.17, mentre reputa oneroso l'emendamento 2.0.1. Concorda altresì con il relatore sulla necessità di acquisire delle relazioni tecniche sugli emendamenti 3.3, 3.7, 3.11, 3.12, 3.16 e 3.17, mentre esprime parere non ostativo sulla proposta 3.8. Quanto agli emendamenti 3.4 e 3.19 si rimette alla valutazione della Commissione circa l'opportunità di esprimere una semplice contrarietà ovvero una censura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Pronuncia, quindi, parere conforme a quello del relatore in relazione alla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10. Concorda altresì sull'assenza di profili finanziari degli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6 e 7. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 8.3, sottolineandone in particolare l'ambiguità della formulazione. Quanto agli emendamenti all'articolo 9 segnalati dal relatore, fa presente che le proposte 9.1 e 9.2 sono volte a modificare la porzione di testo che disciplina la definizione del corrispettivo della garanzia di Stato senza al contempo intervenire sulle disposizioni che prevedono la concessione della garanzia medesima, con ciò determinando il rischio di oneri non quantificabili per la finanza pubblica. Svolge quindi considerazioni analoghe in merito all'emendamento 9.3.

Concorda inoltre sull'assenza di profili finanziari con riferimento agli emendamenti all'articolo 10, mentre esprime un parere contrario sulle proposte 11.1 e 11.2, nonché sugli emendamenti 12.1 e 12.2. Con riferimento alla proposta 13.bis.0.1, ne fa presente il carattere oneroso, precisando che la copertura prevista richiederebbe un'attenta verifica di congruità. Dopo aver espresso parere conforme al relatore circa l'assenza di oneri associabili agli emendamenti all'articolo 14, dichiara di non ritenere direttamente suscettibili di produrre effetti finanziari gli emendamenti 15.2, 15.3 e 15.4, mentre reputa onerose le proposte 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4 e 15.0.5. Si associa quindi alla richiesta di una relazione tecnica sugli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.9 e 16.10, mentre ritiene non problematica la proposta 16.6 in quanto volta ad ampliare la platea di beneficiari di una disposizione di per sé non onerosa. Con riferimento all'emendamento 16.0.3, ritiene possa esprimersi un parere di semplice contrarietà in considerazione della natura privatistica del fondo a cui si riferisce. Concorda quindi con il relatore sul carattere non oneroso degli emendamenti riferiti all'articolo 17, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17-bis.0.1, 17-bis.0.2, 17-bis.0.3, 17-bis.0.4, 17-bis.0.5, 17-bis.0.6, 17-bis.0.7, 17-bis.0.8, 17-bis.0.9 e 17-bis.0.10, mentre reputa onerose le proposte 17-bis.0.11, 17-bis.0.12, 17-bis.0.13, 17-bis.0.14, 17-bis.0.15, 17-bis.0.16, 17-bis.0.17, 17-ter.0.206 e 17-quinquies.0.1. Il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 17-*quater* è, infine, non ostativo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente [TONINI](#) (PD), in qualità di relatore, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1, 3.3, 3.7, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13-bis.0.1, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5, 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.9, 16.10, 17-bis.0.1, 17-bis.0.2, 17-bis.0.3, 17-bis.0.4, 17-bis.0.5, 17-bis.0.6, 17-bis.0.7, 17-bis.0.8, 17-bis.0.9 e 17-bis.0.10, 17-bis.0.11, 17-bis.0.12, 17-bis.0.14, 17-bis.0.15, 17-bis.0.16 e 17-bis.0.17, 17-bis.0.13, 17-ter.0.206 e 17-quinquies.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.16, 2.17, 3.4, 3.19, 15.2, 15.3, 15.4 e 16.0.3. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.3, 14.0.4 e 15.2. Occorre valutare l'emendamento 13.3. Occorre altresì valutare i subemendamenti alla proposta 19.0.3 (testo 2) rispetto all'emendamento principale, alla luce della necessità di acquisire una relazione tecnica sullo stesso. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO fa presente il carattere oneroso dell'emendamento 10.2 (testo 2), mentre con riferimento alla proposta 14.0.3 mette a disposizione una relazione tecnica del Dipartimento delle finanze positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che ne evidenzia l'assenza di effetti negativi sul gettito erariale in quanto riferita a una disposizione avente natura ordinamentale. Svolge quindi considerazioni analoghe sull'emendamento 14.0.4 in relazione al quale metterà a disposizione una nota tecnica. Con riferimento all'emendamento 15.2, ne evidenzia il potenziale effetto positivo sul gettito fiscale in quanto la proposta è volta a ridurre la platea di beneficiari di un'agevolazione fiscale. Sottolinea, tuttavia, che l'emendamento appare suscettibile di produrre rilevanti effetti indiretti connessi alla circostanza, più volte rappresentata dall'Agenzia delle entrate, secondo cui l'assoluta libertà di insediamento delle aziende armatrici nell'ambito del territorio europeo e, nel caso dei navigli, anche *extra* europeo, renderebbe agevole alle società cambiare sede con conseguente riduzione del gettito fiscale. Delle due argomentazioni contrastanti ritiene ampiamente prevalente la seconda in base alla quale motiva l'espressione di un parere contrario da parte del Governo.

Il senatore **DEL BARBA** (PD) chiede di avere a disposizione i dati riferiti al beneficio fiscale oggetto dell'emendamento 15.2, ipotizzando che la proposta sia riferita ad alcune specifiche rotte, quali a esempio quella che garantisce la continuità territoriale con la Sardegna, anziché all'intero settore navale, non rinvenendo pertanto gli aspetti problematici rappresentati dal Governo.

Il PRESIDENTE propone di esprimere sull'emendamento 15.2 un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, motivato dall'assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca la reale portata.

Il vice ministro MORANDO ritiene necessario acquisire una relazione tecnica anche sulle proposte 15.3 e 15.4, pur non segnalate dal relatore. Esprime quindi un parere contrario sull'emendamento 13.3. Quanto all'emendamento 19.0.3 (testo 2) manifesta la necessità di sospenderne l'esame in attesa di disporre di una relazione tecnica che ne approfondisca gli aspetti problematici.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto l'ulteriore emendamento 21.0.2, e ne propone la sospensione dell'esame in attesa delle valutazioni del Governo circa gli elementi di copertura finanziaria.

Alla luce del dibattito svoltosi il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione

programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.2 (testo 2), 15.2, 15.3, 15.4 e 13.3. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 21.0.2, 19.0.3 (testo 2) e dei relativi subemendamenti, sui quali il parere rimane sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2028) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e con condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il senatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: con riguardo all'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che le prestazioni di lavori e manutenzioni previste dall'allegato II a carico dell'Italia siano integralmente finanziate a valere su protocolli di intesa e nell'ambito di competenze già in essere, così da non generare nuovi oneri per la finanza pubblica; con riguardo al medesimo accordo, che le disposizioni in materia di privilegi ed esenzioni non hanno carattere innovativo, e che pertanto eventuali assunzioni di personale di nazionalità italiana non comporteranno un minor gettito rispetto a quello derivante dalla legislazione vigente; con riguardo all'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), che le spese relative alla fornitura di servizi di telecomunicazioni siano allineate a quelle già sostenute a legislazione vigente e che le tariffe applicate al servizio siano comunque contenute entro quelle offerte all'utenza nazionale ordinaria di analoga tipologia; e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015", ovunque ricorrono, siano sostituite dalle seguenti: "anno 2016", e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2016" e che le parola "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"; che all'articolo 4, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e degli eventuali oneri di cui all'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2107) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in sostituzione del relatore

Fravezzi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2016", e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2126) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio che risponde anche alle osservazioni della relatrice.

La relatrice **ZANONI** (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione di un parere di nulla osta.

Il senatore **D'ALI** (FI-PdL XVII) interviene in dichiarazione di voto contrario, motivando la propria posizione con riferimento alla circostanza che i cittadini ciprioti residenti nel territorio soggetto all'influenza turca non beneficiano dei fondi europei destinati all'isola.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2185) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013*

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e con condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il relatore [SPOSETTI](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015", ovunque ricorrono, siano sostituite dalle seguenti: "anno 2016" e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"; e con i seguenti presupposti: che le norme sulla protezione dei testimoni, di cui all'articolo 16, non possano comportare maggiori oneri in relazione ad un più ampio diritto di scelta del luogo di residenza per i soggetti interessati, rimanendo invece tale determinazione sottoposta alla valutazione e alla disponibilità di risorse dell'Amministrazione competente; che le disposizioni di cui all'articolo 21, in materia di collaborazione nel rimpatrio di cittadini di Paesi terzi, non siano in grado di determinare maggiori oneri, in relazione all'utilizzo di servizi ed infrastrutture italiane per esigenze proprie della controparte."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente [TONINI](#) (PD), in qualità di relatore, ricorda che il provvedimento in esame è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis del Regolamento, al fine di formulare parere al Presidente del Senato circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica. La legge n. 196 del 2009 (recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Ciascuno dei collegati deve recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio, ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, la risoluzione alla Nota di aggiornamento al DEF 2015 collega alla manovra di bilancio 2016-2018, fra gli altri, un disegno di legge recante: "Revisione della spesa, promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori della cultura e del turismo".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva anzitutto l'elemento temporale (presentazione entro il 31 gennaio). Il termine indicato dalla legge per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato in quanto il provvedimento è stato comunicato alla

Presidenza il 16 marzo scorso. Occorre pertanto valutare se il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 debba intendersi come ordinatorio o come perentorio: la prassi sembrerebbe interpretare il termine in questione come ordinatorio, dati i precedenti di presentazione di collegati oltre il termine previsto (si veda, ad esempio, il disegno di legge n. 1920 nella XV legislatura, recante interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale nonché, nell'attuale legislatura, il disegno di legge n. 1328 in materia di rilancio della competitività nel settore dell'agricoltura che fu ugualmente presentato in Senato nel mese di febbraio 2014, nonché, di recente, il disegno di legge 2233 presentato lo scorso febbraio).

Per quanto riguarda i requisiti della rispondenza rispetto alle materie indicate nel DEF, nonché l'omogeneità per materia occorre far presente che il disegno di legge in esame dal titolo: "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma della normativa in materia di attività culturali" potrebbe intendersi riferito a quello indicato nella risoluzione approvata dal Senato l'8 ottobre 2015 in relazione alla citata Nota di aggiornamento del DEF 2015 dal titolo "Revisione della spesa, promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori della cultura e del turismo", l'articolo 1 del disegno di legge n. 2287, infatti, contiene tra le finalità tutte quelle indicate nel titolo generico inserito nella risoluzione. Occorre pertanto valutare tale elemento.

Quanto al raggiungimento degli obiettivi programmatici, il settore del cinema e dello spettacolo, il suo rilancio e il suo sviluppo possono senza dubbio rientrare tra le finalità del disegno di legge collegato, coerenti ai fini programmatici secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6 della legge di contabilità.

Il provvedimento appare, infine, coerente con i profili di omogeneità della materia e delle amministrazioni di riferimento.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità in merito all'esistenza dei presupposti necessari alla qualifica di collegato del provvedimento in esame. In particolare, osserva che la presentazione del provvedimento oltre il termine massimo previsto dalla legge di contabilità ne suggerisce il collegamento alla legge di stabilità per il 2017, soprattutto in considerazione della prossima presentazione del Documento di economia e finanza 2016.

Per quanto riguarda il contenuto, inoltre, riprendendo quanto rappresentato dal relatore, sottolinea che il provvedimento in esame non esaurisce l'ambito di intervento prefigurato nel Documento di economia e finanza del 2015 in tema di beni culturali, ribadito poi nella risoluzione di approvazione parlamentare. In considerazione dei lunghi tempi necessari all'esercizio della delega prevista dal disegno di legge, reputa opportuno valutare la scissione del provvedimento al fine di consentire da un lato l'effettivo utilizzo delle risorse destinate al cinema e allo spettacolo dalla legge di stabilità, dall'altro una congrua riflessione sui testi dei provvedimenti necessari all'esercizio della delega.

Il presidente [TONINI](#) (*PD*), in qualità di relatore, riconosce la fondatezza dell'osservazione riguardante la cadenza temporale, pur ribadendo il carattere ordinatorio del termine. Per quanto riguarda il merito, invece, reputa sufficiente riconoscere che l'oggetto del provvedimento in esame ricade nell'ambito delineato dalla rubrica contenuta nel Documento di economia e finanza del 2015.

Con riferimento infine all'inserimento della delega nel provvedimento in esame, sottolinea la coerenza di tale scelta con la finalità della legge di contabilità che pone l'esplicito divieto, all'articolo 11, comma 3, di introdurre norme di delega nella legge di stabilità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 554 (ant.) del 06/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2016
554ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce, con riguardo all'emendamento 19.0.3 (testo 2) e relativi subemendamenti il cui esame è stato sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, che la Ragioneria generale dello Stato sta conducendo ulteriori approfondimenti su una bozza di relazione tecnica pervenuta dal Ministero competente ma ritenuta ancora non soddisfacente in relazione alle criticità della proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1949) Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 febbraio.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2193) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SPOSETTI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo e, preso atto che la finalità del provvedimento è quella di consentire lo scambio di informazioni fiscali tra le amministrazioni dei due Paesi e che le specifiche previsioni (ricavate dalle linee guida diffuse dall'OCSE) sono di tenore analogo a quelle già attualmente utilizzate per i rapporti bilaterali dell'Italia con altri Paesi, segnala, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva.

(2192) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il

provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, riferita all'articolo 17, con cui si prevede che - a decorrere dal periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge - le persone fisiche potranno dedurre dal proprio reddito complessivo, ai fini IRPEF, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore dell'IBISG destinate alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali. La relazione tecnica stima a regime una perdita di gettito IRPEF annua pari a circa 0,99 milioni di euro, a cui si aggiunge una perdita di gettito per addizionale regionale e comunale pari, rispettivamente, a 0,043 e 0,013 milioni di euro. Gli oneri sono coperti, ai sensi dell'articolo 26, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

In relazione agli ulteriori articoli del disegno di legge segnala, per quanto di competenza, le seguenti disposizioni. Con riferimento all'articolo 7 sulla libertà di insegnamento, rileva che possibili effetti finanziari potrebbero discendere dal riconoscimento del diritto all'istituzione di scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione (a causa dei finanziamenti che potrebbero venire concessi da parte dello Stato e da parte di soggetti privati). Con riferimento all'articolo 8 sugli edifici di culto, sarebbe opportuno fornire chiarimenti in merito ai possibili effetti di gettito derivanti dall'esenzione da qualunque tributo di affissioni e distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto. Con riferimento all'articolo 9 sul trattamento di salme e cimiteri, rileva che eventuali oneri per la finanza pubblica potrebbero derivare dalla possibilità di prevedere nei cimiteri aree riservate agli appartenenti all'IBISG. Con riferimento all'articolo 13 concernente il regime tributario, andrebbero chiariti eventuali effetti di gettito derivanti dall'equiparazione del regime tributario degli enti riconosciuti dell'IBISG a quello degli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione (a causa del possibile accesso a regimi fiscalmente agevolati). Con riferimento all'articolo 19 - con il quale si prevede che una commissione paritetica possa variare l'importo deducibile a fini IRPEF nonché l'aliquota di devoluzione all'IBISG del gettito IRPEF pari all'8 per mille - evidenzia che qualora il *plafond* massimo di deducibilità o l'aliquota dell'8 per mille fossero rivisti al rialzo, potrebbero configurarsi perdite di gettito. Andrebbe chiarito, inoltre, se dall'istituzione della commissione possano derivare oneri, dato che la norma non prevede espressamente l'assenza di emolumenti e rimborsi. Analoga considerazione può essere fatta con riferimento all'articolo 21, concernente i beni culturali, che prevede la possibile istituzione di un'apposita Commissione mista per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'IBISG.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti articoli.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota contenente elementi di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [TONINI](#) (*PD*), in qualità di relatore, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e nessun altro chiedendo di intervenire, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il termine del 31 gennaio indicato dall'articolo 7, comma 2, lettera *f*), della legge n. 196 del 2009, per la presentazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, non è stato rispettato, in quanto il disegno di legge in titolo risulta presentato alla Presidenza del Senato il 16 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, può considerarsi di carattere ordinatorio.

Rileva, altresì, che le disposizioni del disegno di legge risultano, nel loro complesso, funzionali al miglioramento dell'efficienza del settore del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo, nonché al riordino della normativa in materia di attività culturali, conformemente alla Nota di aggiornamento e al Documento di economia e finanza 2015, e che esse appaiono, inoltre, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come sancito dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità."

Il senatore [URAS](#) (*Misto*) si dichiara perplesso in merito alla motivazione adottata nel considerare di carattere ordinatorio il termine per la presentazione del provvedimento collegato. Osserva, infatti, che tale carattere dovrebbe essere motivato in ragione della natura stessa del termine così come risultante dalla norma che lo dispone, anziché in ragione dei precedenti.

Il presidente [TONINI](#) (*PD*), in qualità di relatore, soffermandosi, in risposta all'osservazione del senatore Uras, sulla norma che istituisce il termine di presentazione dei provvedimenti collegati, fa presente che il carattere ordinatorio del termine stesso si desume dall'interpretazione prevalsa nella prassi che nel diritto parlamentare, come ben noto, costituisce un forte elemento di riferimento.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 578 (ant.) del 18/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
578ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **TONINI** ricorda che nella seduta di ieri è rimasta sospesa l'espressione del parere sull'emendamento 1.12, peraltro già dichiarato improponibile dalla Commissione di merito.

Il vice ministro MORANDO fa presente di aver svolto un approfondimento in merito all'emendamento 1.12, che prevede una sanatoria di situazioni di fatto concernenti la derivazioni di acque non iscritte nel registro delle acque pubbliche. Sull'emendamento che proroga una norma di natura transitoria con effetti in materia sanzionatoria, e su cui non sussistono i presupposti per un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto è incerto se vi siano soggetti da sanzionare, ritiene sia più ragionevole l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.12, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario."

La Commissione approva.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli articoli 5 e 6, occorre acquisire dal Governo elementi informativi ulteriori in ordine alla compatibilità delle norme in questione con la normativa comunitaria sul divieto di aiuti di Stato al fine di escludere possibili procedure d'infrazione, onerose per il bilancio pubblico.

Per la parte più strettamente contabile, in relazione all'articolo 11 che disciplina il fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, fa anzitutto presente che il meccanismo di finanziamento del Fondo viola il principio di annualità del bilancio, in quanto attribuisce una quota dell'imposizione dell'anno precedente. Come osserva il servizio del Bilancio, nella Nota n. 129, peraltro, ove l'11 per cento da destinare al fondo, previsto dalla norma fosse superiore ai 400 milioni di euro si darebbe luogo ad una spesa non coperta da maggiori entrate o da riduzione di spese. La norma viola inoltre il principio di universalità del bilancio medesimo in quanto destina una quota delle entrate, tra l'altro a legislazione vigente, ad uno scopo specifico e che pertanto non concorrono più in modo universale e indistinto alla determinazione dei saldi di bilancio. In secondo luogo, il comma 6 dell'articolo 11 non è in linea con i principi contabili sia in relazione all'utilizzazione dei residui degli anni precedenti sia con riferimento alla gestione compensativa tra amministrazioni diverse. Infine, occorre acquisire chiarimenti sul punto relativo ai 400 milioni richiamati nel testo e nella relazione tecnica: ovvero se essi rappresentino la dotazione del Fondo o il livello complessivo del finanziamento degli interventi.

Per quanto riguarda gli articoli 13, 14, 15 e 17, posto che si prevedono in ciascuno di essi delle soglie minime di concessione del credito d'imposta a differenti soggetti operanti in tale settore, il meccanismo diventa poco modulabile e ciò potrebbe comportare il rischio del determinarsi di oneri non coperti qualora le risorse del Fondo non dovessero rivelarsi sufficienti.

Per quanto riguarda poi l'articolo 16 fa presente che la misura del credito d'imposta ivi previsto non può non essere indeterminata come nel caso di specie, ancorché ancorata ad un parametro come quello della programmazione delle opere e deve essere contenuta in una previsione legislativa.

In relazione all'articolo 19 comma 3, fa presente che il meccanismo della cessione del credito d'imposta (altrimenti utilizzabile solo in compensazione), previsto dalla normativa vigente per casi più delimitati, come sottolineato anche nella nota del Servizio del bilancio può, con l'allargamento dei casi previsti dalla norma, determinare maggiori effetti di cassa. Inoltre andrebbe valutato l'impatto di un maggior onere erariale che potrebbe derivare dalla differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti e la somma effettivamente percepita dal soggetto cedente che nella determinazione del suo reddito d'impresa potrebbe dar luogo ad interessi passivi considerati dalla normativa fiscale componente negativa del reddito. Occorre poi valutare il comma 5 che estende agli stanziamenti per i crediti

d'imposta non utilizzati un meccanismo di riassegnazione in bilancio nell'anno successivo, in deroga alle norme di contabilità, già utilizzato con l'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011, riproponendo nella sostanza, per un fondo di bilancio, modalità di utilizzo tipiche di una gestione fuori bilancio.

In relazione agli articoli 21, 22 e 23, riguardanti i contributi automatici, si fa presente che il meccanismo previsto per ciascuno di questi contributi potrebbe risultare non compatibile con un ammontare di risorse predefinito e che potrebbe per ciò rivelarsi insufficiente.

In relazione all'articolo 24 si fa rinvio alle osservazioni alla ricordata nota n. 129 sia in relazione alla possibile insufficienza del Fondo sia in relazione alla soppressione della Giuria per i premi di qualità che non trova alcun riscontro testuale nella parte normativa del disegno di legge. Altresì si fa rinvio alla Nota in relazione agli articoli 25, 26 e 27 dove si ritengono necessari chiarimenti volti ad assicurare che i benefici in questione siano compatibili con il tetto di spesa previsto dalle norme.

In relazione all'articolo 29 si chiede una integrazione della relazione tecnica dato che non è chiaro in che termini finanziari, strumentali e di risorse umane sarà operato il trasferimento al MIBAC di compiti fino ad ora svolti dalla SIAE in ordine alla tenuta del pubblico registro cinematografico.

Occorrono inoltre chiarimenti per escludere che possano determinarsi oneri per effetto delle norme contenute nell'articolo 30, comma 2, *lettera b)* e nell'articolo 31, comma 2, *lettera f)*.

In ordine all'articolo 32, appare opportuno inserire la previsione che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e che siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Appare altresì opportuna una integrazione della relazione tecnica della delega prevista dall'articolo 34 con particolare riferimento al comma 3 e ad alcune lettere in particolare (*lettere b), d), e) ed f)*) del comma in questione (concernente le fondazioni lirico-sinfoniche peraltro oggetto di ripetuti interventi finanziari negli ultimi anni), nonché del comma 4 (con particolare riferimento alle *lettere c), d), g) ed i)*). In relazione poi al comma 5 del medesimo articolo, appare opportuno inserire la previsione che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e che siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Appare poi indispensabile inserire un ulteriore comma del tenore di quello previsto dal comma 3 dell'articolo 35.

Infine, in relazione all'articolo 35, relativamente al comma 1, *lettera a)*, sembra preferibile fare riferimento all'articolo 1, della legge 163 del 1985, istitutivo del Fondo, piuttosto che all'articolo 2 che prevede solo i criteri di riparto del Fondo medesimo, mentre in relazione alla *lettera b)*, sarebbe opportuno utilizzare la parola "riduzione" in luogo di "definanziamento", più attinente alla normativa contabile. Al comma 3, del medesimo articolo appare infine opportuno inserire la previsione che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e che siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1730) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento risulta incluso nell'elenco dei cosiddetti «slittamenti» di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Poiché, tuttavia, la medesima disposizione richiede che il provvedimento sia presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo, appare necessario valutare il posticipo della decorrenza della copertura finanziaria riferendola ai fondi speciali del bilancio triennale 2015-2017. Occorre altresì valutare l'inserimento di una clausola di chiusura che preveda la copertura di eventuali oneri finanziari aggiuntivi non quantificati derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1 con apposito provvedimento legislativo. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO concorda con il parere proposto dal Relatore: in particolare condivide l'opportunità di un intervento sulla scansione temporale della copertura finanziaria nonché la necessità di inserire una clausola di chiusura concernente la copertura degli eventuali oneri finanziari aggiuntivi.

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone pertanto l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione delle seguenti modifiche: - all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole «dall'anno 2015» con le seguenti: «dall'anno 2016», le parole «bilancio triennale 2014-2016» con le seguenti: «bilancio triennale 2015-2017» e le parole «per l'anno 2014» con le seguenti: «per l'anno 2015»; - all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma: «5. Agli eventuali oneri finanziari aggiuntivi non quantificati derivanti dall'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.»".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con l'esame in sede consultiva su atti di Governo, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, per le conseguenze di carattere finanziario, dello Schema di decreto n. 304, recante "Disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio".

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 18/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
579ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio ([n. 304](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 28 aprile 2016, n. 57. Esame e rinvio)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente. In relazione agli articoli 1 e 2, segnala che gli stessi disciplinano il conferimento e la conferma del mandato dei giudici onorari. Per supportare la quantificazione è riportata all'interno della relazione tecnica la tabella recante la dotazione complessiva dei magistrati in parola nonché il costo totale e *pro capite* per le relative competenze (giudici di pace, giudici di pace onorari e vice procuratori onorari). L'articolo 5 prevede altresì oneri in relazione all'elezione straordinaria di magistrati onorari nei consigli giudiziari. La relativa copertura, tuttavia, appare utilizzare risorse, pur di modesta entità, già iscritte in bilancio e in relazione alle quali si chiedono quindi chiarimenti. L'articolo 7 riporta la clausola di invarianza finanziaria, in conformità con quanto

previsto nella corrispondente previsione della legge delega.

Il vice ministro MORANDO prende atto delle richieste formulate dal relatore e assicura che fornirà quanto prima gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833-A\)](#) ***Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute***

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra l'ulteriore emendamento 4.0.200 (testo corretto) relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica, conformemente a quanto valutato a proposito del testo originario.

Il vice ministro MORANDO informa che la relazione tecnica sull'emendamento 4.0.200 (testo corretto) è attualmente in fase di definizione. Tuttavia, al di là della consegna formale del documento, dichiara la propria disponibilità ad illustrare gli esiti degli approfondimenti svolti dal proprio Dicastero. La proposta emendativa include i fisici tra gli iscritti all'Ordine dei chimici, che muta pertanto denominazione. La nuova composizione dell'ente ordinistico consente di fornire un inquadramento, in particolare, ai fisici operanti presso le strutture sanitarie e che risultano essere gli unici dirigenti del settore privi di collocazione professionale. Conclude nel senso di escludere nuovi oneri per le finanze pubbliche, dal momento che l'effetto dell'emendamento si rivela in definitiva essere quello di un mero allargamento della base degli iscritti all'ordine.

Il presidente [TONINI](#) prospetta la possibilità di votare nella seduta in corso un parere sull'emendamento, ovvero di attendere la consegna formale della relazione tecnica.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) esprime la disponibilità del proprio Gruppo ad una votazione immediata.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), pur non avendo specifiche censure da muovere, esprime una preferenza per un rinvio della votazione, dal momento che il provvedimento non è inserito nel calendario dell'Assemblea in data ravvicinata.

Il PRESIDENTE conclude allora accogliendo la richiesta di rinvio della votazione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota del Ragioniere generale dello Stato con la quale si rimettono alla Commissione alcune valutazioni sui profili di competenza segnalati dal relatore. Tuttavia, sottolinea la necessità di attendere ulteriori approfondimenti per fornire riscontro puntuale a tutte le osservazioni formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(119) D'ALI. - Nuove disposizioni in materia di aree protette

(1004) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette

(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette

(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco

(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali

(Parere alla 13ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica, positivamente verificata, sul provvedimento.

Il relatore **DEL BARBA** (PD) prende atto della consegna e assicura che esaminerà gli elementi forniti per la redazione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre acquisire conferma che i costi di tenuta del registro dei pegni non possessori di cui al comma 4, finanziati solo per gli anni 2016 e 2017, potranno essere affrontati anche nel prosieguo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a prescindere dalla diffusione che avrà l'istituto introdotto dalla norma. Occorre, poi, conferma che l'articolo 2, prevedendo effetti sospensivi sulle procedure esecutive, non comporti oneri in relazione all'estensione di tali effetti anche alle esecuzioni per crediti erariali.

Sull'articolo 3, necessita conferma che i costi di gestione del registro ivi disciplinato potranno essere affrontati anche nel futuro, dal momento la copertura dell'onere relativo alla sua istituzione si limita al triennio 2016-2018 e che la norma prevede l'erogazione di prestazioni gratuite a carico del registro medesimo.

A proposito dell'articolo 7, va appurato se l'acquisizione da parte del Ministero dell'Economia dell'intero capitale sociale della società S.G.A. S.p.A., pur trattandosi di società di capitali, possa determinare il trasferimento di passività o vincoli giuridici idonei ad incidere negativamente sul bilancio dello Stato.

Con riguardo all'articolo 10, posto che la disposizione elimina i limiti di intervento del fondo di solidarietà e che sopprime il riferimento ai limiti dati dalle risorse e dalla normativa europea, va chiarito se la nuova formulazione possa produrre effetti finanziari negativi per il bilancio pubblico.

Infine, in relazione all'articolo 11, per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, fa rinvio alla Nota di lettura n. 131 del Servizio del bilancio, alla quale fa riferimento anche per ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà in tempi brevi i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2314) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, preso atto che il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio e dei chiarimenti forniti dal Governo per i profili finanziari, nell'esame in sede consultiva, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme al relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso non è provvisto di relazione tecnica. Per quanto di competenza, stanti i numerosi compiti affidati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che assume la funzione di garante dell'attuazione della legge, le modifiche alla struttura della stessa Autorità e la previsione di assunzione di nuovo personale, segnala che risulta necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica verificata. Essendo previste assunzioni di personale pubblico la relazione va corredata delle informazioni supplementari previste dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO concorda con la necessità di una relazione tecnica, che sarà fornita alla Commissione non appena disponibile.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1732) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Laniece, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire dal Governo conferma della capienza dei

Fondi speciali impiegati dall'articolo 3, comma 1, a copertura degli oneri finanziari, valutando altresì l'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri e il bilancio triennale di riferimento. Occorre infine acquisire dal Governo rassicurazioni in merito all'assenza di ulteriori conseguenze finanziarie dell'Accordo, in particolare per quanto riguarda l'articolo 8, concernente la cooperazione nel settore dei materiali di difesa. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma, da un lato, la capienza dei fondi utilizzati a copertura e, dall'altro, concorda sull'opportunità di un aggiornamento dei riferimenti temporali. Quanto, poi, all'articolo 8, segnalato dal relatore, assicura che l'attività di cooperazione ivi indicata non risulta idonea a generare nuovi oneri. Mette a disposizione dei senatori una nota del Ragioniere generale dello Stato sul punto.

Il PRESIDENTE propone allora di esprimere un parere così formulato: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 3, comma 1 delle parole "anno 2014", ovunque ricorrono, con le seguenti: "anno 2016", e delle parole "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1892) Deputato Raffaella MARIANI ed altri. - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano novità da parte del Governo sul provvedimento in ordine alla richiesta di chiarimenti effettuata dal relatore e dalla relazione tecnica di passaggio.

Il vice ministro MORANDO conferma che non è pervenuta alcuna ulteriore relazione tecnica dopo la verifica negativa effettuata sul precedente testo. Non avendo ricevuto alcun altro elemento dal ministero competente per materia, la posizione del Dicastero del Tesoro rimane contraria. Ove venisse predisposta una nuova relazione tecnica, in grado di affrontare i profili problematici emersi, ovvero pervenissero emendamenti idonei allo scopo, sarà senz'altro riesaminata la questione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 597 (pom.) del 29/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2016
597ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, presupposti e osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il relatore **LAI (PD)**, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente bozza di parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto: dell'asserzione del Governo secondo la quale gli articoli 5 e 6 non sono in contrasto con la normativa comunitaria; che la percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 11 rappresenta un mero parametro di riferimento per l'individuazione della misura delle risorse del Fondo; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che, all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, siano sostituite le parole: "commisurato annualmente" con le seguenti: "parametrato annualmente"; che, all'articolo 16

del testo sia determinata la misura del credito d'imposta ivi previsto; che all'articolo 29, sia inserita in fine la seguente clausola di invarianza: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le pubbliche amministrazioni provvedono ai compiti indicati con le risorse umane, strumentali e materiali previste a legislazione vigente."; che, all'articolo 32, al comma 1 sia previsto che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che sia aggiunto in fine il seguente comma: "3. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura."; che, all'articolo 34, al comma 5 sia previsto che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che sia aggiunto in fine il seguente comma: "7. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura."; con i seguenti presupposti: che, in relazione agli articoli 13, 14, 15 e 17, la previsione di una soglia minima di concessione del credito non renda molto difficilmente modulabile l'erogazione dei benefici a carico del fondo e che ciò non determini oneri non coperti ove le risorse del medesimo si rivelino insufficienti; che, all'articolo 19, comma 3, il meccanismo previsto non comporti oneri erariali che potrebbero derivare dalla differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti e la somma effettivamente percepita dal soggetto cedente, che nella determinazione del suo reddito di impresa potrebbe dar luogo ad interessi passivi, considerati come componente negativa del reddito dalla normativa fiscale; che, in relazione agli articoli 21, 22 e 23, il meccanismo di concessione automatica di contributi sia compatibile con la presenza di un ammontare predefinito di risorse disponibili; che, anche in relazione agli articoli 25, 26 e 27, le forme di incentivazione consentano di rispettare un tetto di spesa; che le previsioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *b*), e all'articolo 31, comma 2, lettera *f*), possano essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; e con le seguenti osservazioni: in relazione all'articolo 11, comma 6, la norma non appare perfettamente in linea con la legge di contabilità in relazione alla gestione dei residui; in relazione all'articolo 19, comma 5, la reiterazione del meccanismo previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011, rappresenta la stabilizzazione di una forma di gestione di risorse non in linea con le ordinarie norme di contabilità; in relazione all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), sembrerebbe preferibile fare riferimento all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985, istitutivo del fondo, piuttosto che all'articolo 2 in materia di criteri di riparto del medesimo, mentre in relazione alla lettera *b*), sarebbe opportuno utilizzare la parola "riduzione", più coerente con la normativa contabile, in luogo della parola "definanziamento".

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) evidenzia che l'espressione di una semplice osservazione riguardo all'articolo 11, comma 6, non perfettamente in linea con la legge di contabilità, appare eccessivamente debole. Ricorda, inoltre, che anche in precedenti provvedimenti è stata prevista una modalità di gestione dei residui in contrasto con la legge di contabilità, ma reputa necessario evitare che tale modalità divenga una prassi ordinaria.

Con riferimento poi al presupposto riguardante gli articoli 13, 14, 15 e 17 evidenzia la necessità di prevedere la determinazione di un tetto di spesa che sgombri il campo da ogni incertezza circa la disponibilità delle risorse di copertura.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento all'articolo 11, comma 6, ritiene che l'unico problema possa derivare dalla proposizione contenuta nel testo: "anche con riferimento ad

amministrazioni diverse", mentre non ravvisa criticità rilevanti, con riferimento alla legge di contabilità, nella norma nel suo complesso.

Il RELATORE propone dunque di trasformare in una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'osservazione riferita all'articolo 11, comma 6.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede poi chiarimenti anche in merito all'osservazione riguardante l'articolo 19, comma 5.

Il vice ministro MORANDO fa presente che, come sottolineato anche nel parere, si tratta di una norma reiterata dal Parlamento a partire dal 2011, fa inoltre presente che nella gestione di questi stanziamenti, al fine di rendere più efficiente il loro utilizzo, si può ritenere che la norma possa essere compatibile con le norme contabili ordinarie.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) interviene per annunciare il proprio voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore, ancorché modificata con una condizione all'articolo 11, comma 6, evidenziando che il ruolo attribuito alla Commissione non può consentire l'approvazione di un parere in cui si avalli una forma di gestione di risorse non in linea con le ordinarie norme di contabilità così come previsto dall'articolo 19, comma 5.

Il senatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) annuncia invece il proprio voto favorevole sulla proposta di parere ritenendo opportuno che su alcuni temi la Commissione non si limiti ad una lettura contabilistica delle norme.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) interviene per ribadire il ruolo di "guardiano delle regole di bilancio" affidato alla Commissione dall'articolo 81 della Costituzione, osservando che il mancato rispetto, per ragioni di opportunità politica, delle regole di contabilità finisce per aprire le porte alle discrezionalità e, possibilmente, all'arbitrio. In relazione, per esempio, agli articoli richiamati dalla senatrice Comaroli, invita quindi a rendere evidente che si tratta di una scelta politica adottata in contrasto con le regole contabili. Pone tuttavia in guardia il Governo sul segnale negativo che un tale atteggiamento potrebbe comportare per l'opinione pubblica.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la disposizione in oggetto non comporti alcuna violazione della legge di contabilità, con cui risulta compatibile. Evidenzia, per di più, che la riassegnazione al fondo è disposta con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero con una procedura pienamente trasparente e facilmente rintracciabile.

Il presidente [TONINI](#) fa presente che il testo del parere appare assai scrupoloso, ciò significa che la Commissione non ha alcuna vocazione a lasciar passare norme che violano le regole contabili. Rammenta inoltre che i pareri della Commissione presentano diversi gradi di censura in cui la valutazione politica rappresenta a volte un elemento decisivo. Tuttavia, se la Commissione può essere rimproverata per qualcosa, deve esserlo per eccesso di zelo e non certo per la mancata osservanza delle regole contabili.

Il relatore [LAI](#) (PD), alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto: dell'asserzione del Governo secondo la quale gli articoli 5 e 6 non sono in contrasto con la normativa comunitaria;

- che la percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 11 rappresenta un mero parametro di riferimento per l'individuazione della misura delle risorse del Fondo
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
 - che, all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, siano sostituite le parole: "commisurato annualmente" con le seguenti: "parametrato annualmente";
 - che al medesimo articolo 11, comma 6, le parole: "anche con riferimento ad amministrazioni diverse" siano soppresse;
 - che, all'articolo 16 del testo sia determinata la misura del credito d'imposta ivi previsto;
 - che all'articolo 29, sia inserita in fine la seguente clausola di invarianza: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le pubbliche amministrazioni provvedono ai compiti indicati con le risorse umane, strumentali e materiali previste a legislazione vigente.";
 - che, all'articolo 32, al comma 1 sia previsto che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che sia aggiunto in fine il seguente comma: "3. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.";
 - che, all'articolo 34, al comma 5 sia previsto che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che sia aggiunto in fine il seguente comma: "7. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.";con i seguenti presupposti:
 - che, in relazione agli articoli 13, 14, 15 e 17, la previsione di una soglia minima di concessione del credito non renda molto difficilmente modulabile l'erogazione dei benefici a carico del fondo e che ciò non determini oneri non coperti ove le risorse del medesimo si rivelino insufficienti;
 - che, all'articolo 19, comma 3, il meccanismo previsto non comporti oneri erariali che potrebbero derivare dalla differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti e la somma effettivamente percepita dal soggetto cedente, che nella determinazione del suo reddito di impresa potrebbe dar luogo ad interessi passivi, considerati come componente negativa del reddito dalla normativa fiscale;
 - che, in relazione agli articoli 21, 22 e 23, il meccanismo di concessione automatica di contributi sia compatibile con la presenza di un ammontare predefinito di risorse disponibili;
 - che, anche in relazione agli articoli 25, 26 e 27, le forme di incentivazione consentano di rispettare un tetto di spesa;
 - che le previsioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *b*), e all'articolo 31, comma 2, lettera *f*), possano essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;e con le seguenti osservazioni:
 - in relazione all'articolo 19, comma 5, la reiterazione del meccanismo previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011, rappresenta la stabilizzazione di una forma di gestione di risorse non il linea con le ordinarie norme di contabilità;
 - in relazione all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), sembrerebbe preferibile fare riferimento all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985, istitutivo del fondo, piuttosto che all'articolo 2 in materia di criteri di riparto del medesimo, mentre in relazione alla lettera *b*), sarebbe opportuno utilizzare la parola

"riduzione", più coerente con la normativa contabile, in luogo della parola "definanziamento".

La Commissione, verificata la presenza del prescritto numero legale, approva la proposta di parere.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che comporta maggiori oneri l'emendamento 1.3. Per quanto riguarda la proposte di modifica dell'articolo 2, segnala che occorre valutare, in relazione alla compatibilità con il tetto di spesa che sembra essere previsto dal testo, le proposte 2.6, 2.7 e 2.8. Occorre altresì valutare al fine di escludere possibili effetti onerosi le proposte 2.10, 2.13, 3.5, 4.3, 4.6, 5.0.1, 7.1 e 7.2. In relazione all'articolo 8 occorre poi acquisire una relazione tecnica in ordine all'emendamento 8.12 (che peraltro risulta non avere copertura per l'anno 2017), mentre occorre valutare le proposte 8.20 e 8.21. In relazione all'articolo 9 comportano maggiori oneri le proposte 9.1 e 9.2. Occorre valutare al fine di escludere effetti onerosi la proposta 9.4. Occorre poi acquisire una relazione tecnica per la corretta valutazione delle proposte 9.0.1 e 9.0.2. In relazione all'articolo 10, occorre valutare l'emendamento 10.2. In relazione all'articolo 11, occorre acquisire una relazione tecnica per la corretta valutazione delle proposte 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14 e 11.15. In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 12 a 21 concernenti i crediti d'imposta e le agevolazioni fiscali occorre valutare in relazione al testo, le proposte 12.1, 12.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.5 e 21.5. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica sulle proposte 12.0.1, 14.0.1, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.4. Per quanto riguarda le proposte di modifica riferite agli articoli 24 e 25 occorre valutare le proposte 24.22, 25.4, 25.7 e 25.8. In relazione all'articolo 26, occorre valutare gli emendamenti 26.1, 26.3, 26.4 e 26.12. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 27, 28 e 29, occorre valutare le proposte 27.1, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 29.4 e 29.5. Comportano maggiori oneri le proposte 28.3, 28.4 e 28.0.1. Occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 29.1. In relazione all'articolo 31 occorre valutare le proposte 31.8 e 31.9. Occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 31.0.1. In relazione all'articolo 34 occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 34.3 e 34.0.1. Comportano maggiori oneri le proposte 34.7, 34.10, 34.11, 34.12, 34.0.2 e 34.0.3. Infine, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 37 occorre valutare le proposte 37.1, 37.0.1 e 37.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In merito agli ulteriori emendamenti occorre valutare, al fine di escludere effetti onerosi, le proposte 2.4/2, 2.4/3, 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 10.3/2, 10.3/3, 11.8/1, 14.1/1, 14.1/2, 21.3/1, 25.4/2, 31.0.1/1, 31.0.1/2, 31.0.1/3, 31.0.1/4, 31.0.1//5, 9.100, 9.100/1, 9.100/2, 10.3 (testo 2), 10.3 (testo 2)/3, 10.3 (testo 2)/4, 11.12(testo 2), 13.100, 13.100/1, 18.100, 18.100/1, 25.100, 25.100/1, 25.4 (testo 2), 25.4 (testo 2)/2 e 25.7(testo 2). Comportano maggiori oneri le proposte 25.4/1, 27.0.1/1, 16.100/2, e 25.4 (testo 2)/1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sulle proposte 1.3, 2.8, 3.5 e 7.1. Quanto all'emendamento 4.6, reputa necessario acquisire una relazione tecnica che assicuri che le *film commission* possano svolgere le funzioni previste dalla modifica a risorse invariate. Ritiene invece prive di effetti finanziarie le proposte 2.6, 2.7, 2.10, 2.13, 4.3, 5.0.1 e 7.2.

Con riguardo all'emendamento 8.12, rappresenta che la copertura individuata è priva delle risorse necessarie. Prima di poter richiedere una relazione tecnica è necessario pertanto che il proponente riformuli l'emendamento indicando una copertura valida. Esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 8.20, 8.21, 9.0.1 e 9.0.2, mentre il parere è non ostativo sugli emendamenti 9.4 e 10.2. Ritiene invece necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2, 11.1, 11.2, 11.4, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12 e 11.13, mentre il parere è contrario sulla proposta 11.3. Ritiene privi di effetti finanziari gli emendamenti 11.14 e 11.15.

Quanto all'articolo 12, esprime parere non ostativo sugli emendamenti 12.1 e 12.2, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 12.0.1 in quanto a suo parere la proposta introduce una tassa di scopo, in contrasto con i principi di bilancio.

In relazione all'emendamento 13.3, segnala che la norma è volta ad introdurre un'agevolazione fiscale retroattiva e merita pertanto l'espressione di un parere contrario pur essendo priva di effetti finanziari diretti in quanto l'agevolazione dovrebbe comportare un onere non eccedente il tetto di spesa. Esprime quindi un parere non ostativo sull'emendamento 13.4 in quanto l'onere risulta inferiore al tetto prefissato e svolge considerazioni analoghe per gli emendamenti 14.1 e 14.2, nonché per gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5. Quanto alla proposta 14.0.1, sulla quale al momento non può che essere espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, invita i proponenti a riformularla prevedendo un tetto di spesa. Su tale riformulazione potrà essere quindi richiesta una relazione tecnica. In merito all'emendamento 15.3 segnala la necessità di un parere contrario in quanto il credito di imposta ivi previsto rischia di superare il limite di spesa. Con riferimento all'emendamento 17.1, esprime la necessità di rendere un parere contrario per segnalare l'eccessiva complicazione che potrebbe derivare dall'inserimento di ulteriori agevolazioni nell'ambito del medesimo tetto di spesa. Svolge quindi considerazioni analoghe sull'emendamento 17.3. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 17.2, 18.2, 19.1, 19.2 e 19.3, mentre ritiene privi di effetti finanziari gli emendamenti 19.5 e 21.5. Quanto all'emendamento 18.0.1, segnala che la disposizione appare intimamente contraddittoria e merita l'espressione di un parere contrario in quanto volta ad introdurre un'esenzione fiscale a vantaggio dell'autore e del produttore dell'opera anziché limitata alla spesa riferita alla produzione dell'opera medesima. Svolge considerazioni analoghe sulle proposte 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.4.

Reputa necessario esprimere una contrarietà semplice sull'emendamento 24.22 in quanto, pur privo di effetti finanziari diretti, qualora approvato rischierebbe di creare un vuoto normativo. Segnala inoltre che l'emendamento 25.4 comporterebbe una maggiore rigidità di bilancio in quanto volto a finanziare un insieme di attività variegata. Ritiene pertanto necessario acquisire una relazione tecnica che dimostri che la finalità originaria della legge non ne risulterebbe privata dei fondi necessari. Esprime invece parere non ostativo sugli emendamenti 25.7 e 25.8. Quanto agli emendamenti 26.1 e 26.2, esprime un parere contrario necessario a censurare la rigidità che ne deriverebbe a carico del fondo interessato. Sarebbe necessario acquisire una relazione tecnica che consenta di assicurare in merito alla sostenibilità di tale disposizione. Osserva poi che gli emendamenti 26.3 e 26.4 sono privi di effetti finanziari diretti ma rendono l'impiego dei fondi più rigido. Per quanto riguarda l'emendamento 26.12, segnala i possibili problemi che potrebbero derivarne per la gestione dei fondi di garanzia, nonché il rischio che la previsione di aiuti selettivi possa essere censurata in sede europea.

Il PRESIDENTE, stante la necessità di esaminare altri provvedimenti all'ordine del giorno, propone di sospendere l'esame degli emendamenti per riprenderlo nelle prossime sedute.

Il relatore [LAI](#) (PD), in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto l'espresso del seguente parere: "La Commissione programmazione economia, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 26, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 2.8, 3.5, 4.6, 7.1, 8.12, 8.20, 8.21, 9.1, 9.2, 9.0.1, 9.0.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 15.3, 17.2, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 12.0.1, 14.0.1, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 25.4, 26.1, 26.2, 26.12. Esprime, altresì, parere contrario, sulle proposte 13.3, 17.1, 17.3, 24.22, 26.3 e 26.4. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. Il parere è sospeso su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 27 in poi e sugli emendamenti trasmessi dopo il 12 maggio 2016. ".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

[\(10-362-388-395-849-874-C\)](#) **Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano**, approvato dal Senato in testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri, Casson ed altri; Barani; Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LUCHERINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione, verificata la presenza del prescritto numero legale, approva un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di sviluppare una valutazione europea del merito di credito per il debito sovrano (COM (2015) 515 definitivo) [\(n. 86\)](#)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM (2015) 600 definitivo) [\(n. 87\)](#)

Raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro (COM (2015) 601 definitivo) [\(n. 88\)](#)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea "Una tabella di marcia verso una rappresentanza esterna più coerente della zona euro nei consessi internazionali" (COM (2015) 602 definitivo) [\(n. 89\)](#)

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce talune misure volte alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale (COM (2015) 603 definitivo) [\(n. 90\)](#)

Decisione della Commissione che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (C (2015) 8000 definitivo) [\(n. 91\)](#)

Decisione della Commissione che ritira la proposta della Commissione di decisione del Consiglio in merito alla rappresentanza e all'adozione di una posizione della Comunità sul piano internazionale nel contesto dell'Unione economica e monetaria (C (2015) 8001 definitivo) [\(n. 92\)](#)

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD), richiamando il contenuto dei provvedimenti in titolo, illustra la seguente bozza di risoluzione: "La Commissione Bilancio, esaminati gli atti in titolo, premesso che: il 21 ottobre 2015 la Commissione europea ha adottato le misure di attuazione della prima fase del processo di approfondimento dell'Unione economica e monetaria, così come delineata nel Rapporto dei Cinque Presidenti del 22 giugno 2015 e illustrata in dettaglio nella Comunicazione sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria" (COM(2015) 600); nella prospettiva dell'Unione di bilancio, la Commissione europea ha approvato una Decisione - immediatamente operativa - che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (Decisione (UE) 2015/1937 della Commissione); nella prospettiva dell'Unione economica, la Commissione europea ha presentato una raccomandazione del Consiglio sull'introduzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro (COM (2015) 601); nella prospettiva dell'Unione politica, attraverso il rafforzamento del controllo democratico e della legittimità delle istituzioni, la Commissione europea ha adottato la tabella di marcia verso una rappresentanza esterna più coerente della zona euro nei consessi internazionali (COM (2015) 602) e la proposta di decisione sulla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale (COM (2015) 603); nell'ambito della prima fase del processo di approfondimento dell'Unione economica e monetaria, la Commissione europea ha adottato anche un pacchetto relativo all'Unione dei mercati di capitali, che rileva nella prospettiva dell'Unione finanziaria e include una Comunicazione ("Piano d'azione per la creazione di un'Unione dei mercati di capitali, COM (2015) 468); due proposte di regolamento sulle cartolarizzazioni (COM (2015) 472) e sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM (2015) 473); una proposta di regolamento per la creazione di un sistema europeo di garanzia dei depositi (COM (2015) 586); le misure previste dagli atti in titolo non sono ancora operative, in quanto né i Comitati per la competitività né il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sono stati ancora istituiti;

considerato che: l'esito del referendum favorevole all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea spingerà verso un negoziato lungo e complesso per definire le modalità della separazione aprendo una fase del tutto nuova per l'Europa, densa di rischi e incertezze. Per una risposta all'altezza delle sfide esistenti è necessario che i paesi europei manifestino la loro determinazione ad andare avanti nel processo di integrazione rilanciandone e rinnovandone motivazioni e contenuti; insoddisfazione e malcontento sulle condizioni difficili dell'economia europea hanno indubbiamente contribuito, insieme a fattori domestici più contingenti, sull'esito del referendum nel Regno Unito. In particolare il fatto che dopo lunghi anni di stagnazione dell'area euro, la ripresa economica in corso presenti tuttora una dinamica troppo modesta sia per offrire risposte adeguate agli elevati costi economici e sociali prodotti dai lunghi anni di crisi sia per fronteggiare l'elevata disoccupazione che tuttora caratterizza l'area euro e, soprattutto, i Paesi europei della sponda sud;

la ripresa economica in corso presenti tuttora una dinamica troppo modesta sia per offrire risposte adeguate agli elevati costi economici e sociali prodotti dai lunghi anni di crisi sia per fronteggiare l'elevata disoccupazione che tuttora caratterizza l'area euro e, soprattutto, i Paesi europei della sponda sud; la fase attuale continua a presentare criticità e problemi tali da non escludere la possibilità a medio termine di un prolungato ristagno dell'Unione monetaria, rischiando di rafforzare quel variegato insieme di movimenti e forze politiche che prospettano soluzioni anti-europee e nazionaliste, più o meno esasperate, tra cui continua a figurare in primo piano la proposta di un ritorno alle monete nazionali; per innalzare la crescita effettiva e potenziale dei singoli Paesi europei e dell'area euro nel suo complesso alla attuale politica monetaria espansiva non convenzionale (*quantitative easing*) della BCE serve associare altre politiche e misure. Tra queste, le riforme strutturali, che molti Paesi stanno attuando, possono offrire un contributo molto importante sul piano del miglioramento delle condizioni di offerta potenziale delle economie. Si può e deve fare, tuttavia, certamente di più per accelerare e intensificare i processi di riforma in atto; al riguardo, il coinvolgimento di esperti indipendenti attraverso i Comitati nazionali per la competitività può contribuire a sostenere le azioni di riforma

degli Stati membri. Tali riforme strutturali, tuttavia, pur se fondamentali, possono generare effetti positivi solo a medio e lungo termine attraverso il possibile aumento dei tassi di interesse reale, mentre, a breve, il loro impatto sulla domanda e sulla crescita è pressoché nullo o addirittura negativo; per salvaguardare l'implementazione e potenziare gli effetti positivi delle riforme strutturali è pertanto necessario varare politiche di sostegno alla domanda aggregata. Nell'area euro ciò non sta avvenendo o si sta verificando solo in minima parte -, come confermano gli elevati *output gap* (ovvero le differenze tra il reddito potenziale e il reddito effettivo) tuttora presenti in molti Paesi europei. Per rafforzare la domanda aggregata andrebbero usate politiche fiscali espansive a livello dell'area euro nel suo complesso. Per generarle servono processi di aggiustamento più simmetrici tra Paesi rispetto a quanto finora avvenuto e una politica di bilancio che sia formulata tenendo conto degli spazi fiscali disponibili nei singoli Paesi. A questo fine, l'istituzione di un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche può contribuire ad assicurare un più adeguato orientamento di politiche di bilancio per la zona euro nel suo complesso. È altresì necessario un significativo approfondimento del processo di integrazione economica unitamente a una ulteriore centralizzazione dei processi decisionali a livello europeo. La priorità assoluta in questa direzione è oggi rappresentata dal completamento dell'Unione bancaria con i tre pilastri che la compongono (meccanismo di sorveglianza, di risoluzione delle crisi bancarie e di garanzia dei depositi unificata) dal momento che essa è sempre stata ritenuta un ingrediente fondamentale per il buon funzionamento dell'Eurozona. Nell'odierno contesto mondiale condizioni di crescita stabile assumono tutti i contorni di un "bene pubblico" derivante dal coordinamento e dalla cooperazione tra le maggiori aree e Paesi. Il rafforzamento della rappresentanza esterna dell'area euro può contribuire a rendere il suo ruolo nelle istituzioni finanziarie internazionali più attivo, coerente e incisivo anche ai fini della formulazione di nuove regole e meccanismi per la definizione di soluzioni cooperative. Si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni, delle quali auspica sia tenuto conto anche dalla Commissione europea nella preparazione del Libro bianco nel quale saranno delineate le tappe per il completamento dell'Unione economica e monetaria e dalle Commissioni Bilancio e Affari economici e monetari del Parlamento europeo nel Rapporto sulla capacità di bilancio della Zona euro: l'azione dei Comitati nazionali per la competitività dovrebbe essere orientata, oltre che al monitoraggio degli andamenti dei cosiddetti "fattori di costo" (salari e prezzi), anche alle tendenze dei cosiddetti "fattori strutturali" della competitività, che si riassumono nell'andamento della produttività degli stessi Paesi. In effetti, un'economia competitiva è un sistema che riesce a registrare nel tempo una crescita elevata e sostenuta della sua produttività. Anche gli squilibri e le divergenze delle posizioni competitive dei Paesi all'interno dell'area euro possono essere ricondotte soprattutto agli andamenti differenziati delle produttività dei singoli Stati; per affrontare efficacemente tali "gap di produttività" sono necessarie riforme nei singoli Paesi ovvero interventi di tipo strutturale per realizzare una forza lavoro più istruita e competente, infrastrutture materiali e immateriali più efficienti, contesti produttivi più favorevoli all'innovazione tecnologica e alle energie rinnovabili. I Comitati nazionali dovrebbero diventare i "guardiani della competitività strutturale" dei singoli Paesi, con la responsabilità di suggerire misure per garantire la crescita della produttività e analizzare sistematicamente l'impatto sulla competitività strutturale delle politiche adottate; l'istituzione di un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche deve contribuire ad assicurare la conduzione di efficaci politiche fiscali complessive, garantendo risultati in termini di saldi di bilancio a livello di sistema euro nel suo complesso e la cosiddetta "*fiscal stance*" dell'Eurozona. Al riguardo si ritiene che una efficace politica fiscale della zona euro in funzione anticiclica e di rilancio della domanda aggregata - non possa essere assicurata dalla semplice somma o dall'indiretto coordinamento di politiche nazionali autonomamente formulate in base alle regole esistenti. Ciò è confermato dal fatto che le politiche fiscali, pur non avendo più segno restrittivo come negli anni 2011-2013, offrano tuttora un modesto contributo - rimasto neutrale o solo marginalmente positivo - alla crescita dell'area euro, dato il carattere tuttora fortemente nazionale delle politiche perseguite dai singoli Paesi europei; Più a medio termine è necessario ribadire per la politica fiscale della zona euro l'esigenza di passare da un sistema di decisioni nazionali ad un sistema comunitario attraverso la costruzione di una nuova capacità fiscale

dell'Eurozona. Un percorso graduale e a tappe, ma la cui direzione di marcia e il cui sbocco finale dovrebbero essere chiaramente individuati fin da oggi. La ragione è che la politica fiscale non è gestibile da meccanismi composti solo di regole, più o meno automatiche, che i singoli Paesi sono tenuti a rispettare. Lo confermano la progressiva complessità e la scarsa trasparenza del sistema di regole fiscali esistenti e le crescenti difficoltà incontrate nel farle rispettare. D'altra, parte solo muovendo verso un'unione fiscale, in cui un Governo e un Parlamento europeo potranno contribuire a decidere su tasse e spese, l'Eurozona potrà sopravvivere in futuro; unitamente alle politiche fiscali, un contributo importante alla crescita dell'area euro può venire dal rilancio degli investimenti, in quanto essi sono in grado di accrescere sia la domanda aggregata sia la capacità di offerta di lungo periodo dei diversi Paesi. Dal momento che gli investimenti privati continuano a essere ostacolati dall'incertezza tuttora che tuttora domina il quadro geo-economico internazionale, il varo di un consistente volume di investimenti pubblici potrebbe avere un forte e significativo impatto sulla crescita economica dell'area euro. Come dimostrano molte analisi, anche di Organizzazioni internazionali, tali investimenti potrebbero essere agevolmente finanziati nell'era dei tassi di interesse zero e potrebbero contribuire - nell'attuale fase di larghi margini di capacità produttiva inutilizzata - a ridurre il debito dei Paesi, generando reddito, produzione e occupazione aggiuntiva. Quanto alla domanda sul tipo di investimenti e su come relaziarli, va ricordato che l'Unione europea presenta debolezze diffuse in diversi settori chiave, segnatamente in materia di ricerca e sviluppo, di innovazione, di tecnologia dell'informazione e di comunicazione (TIC), di imprenditorialità, nonché di sviluppo di nuove competenze. Per risultare competitiva su un mercato mondiale sempre più aperto alla concorrenza, l'Unione europea deve innanzitutto incoraggiare investimenti in questi comparti che rappresentano gli elementi fondamentali dell'attuale processo di transizione. È necessario in particolare che l'industria europea acceleri tali scelte preparandosi meglio alle sfide del processo di aggiustamento globale. In secondo luogo è necessario completare il mercato interno europeo anche attraverso la creazione di uno spazio comune di ricerca e innovazione; per risultare efficace a livello di area euro nel suo complesso un nuovo piano di investimenti pubblici - come dimostrato da molte analisi - dovrebbe prevedere lo stanziamento di risorse comprese tra i 500-800 miliardi di euro. Ben oltre la dimensione dell'attuale piano Juncker che, pur positivo, va considerato solo un importante primo passo nella giusta direzione. Quelle necessarie sono risorse ingenti che, tuttavia, è possibile reperire lungo più direzioni: modificando regolamentazioni finanziarie oggi vessatorie sugli investimenti a medio e lungo termine e che premiano la speculazione finanziaria; attuando politiche di ricomposizione dei bilanci pubblici dei singoli Paesi attraverso ristrutturazioni della spesa pubblica, ovvero riduzioni della spesa corrente e aumenti delle spese in conto capitale; utilizzando emissioni obbligazionarie del Fondo salva Stati in modo da utilizzare proficuamente parte delle ingenti risorse a disposizione di questa organizzazione; l'introduzione della *golden rule* negli accordi europei sulle politiche di rigore, quali il *fiscal compact*; sul piano del processo di integrazione economica serve completare l'unione bancaria da associare all'unione monetaria, dal momento che l'Unione monetaria non sarebbe in grado di sopravvivere? com'è ampiamente dimostrato - poggiando sulla sola gamba della moneta e della politica monetaria. Il completamento dell'Unione bancaria, e in particolare il rafforzamento del fondo di risoluzione comune e l'istituzione di un meccanismo comune europeo di assicurazione dei depositi, è un fattore essenziale per l'assorbimento degli effetti di *shock* finanziari. Non vi sono dubbi, in effetti, che con una Unione bancaria ferma oggi a metà del guado l'area euro rischierebbe di rimanere travolta dallo scoppio di una nuova, grave crisi finanziaria. Nell'attuale, fragile situazione in cui versano molte banche europee e in una fase in cui la Federal Reserve americana sta modificando la sua politica monetaria, il processo di completamento dell'integrazione bancaria in Europa non può essere più rinviato; La proposta presentata dalla Commissione circa il completamento dell'Unione bancaria, e in particolare l'istituzione di un meccanismo comune europeo di assicurazione dei depositi, rappresenta una proposta di compromesso, ma non è riuscita finora a vincere le resistenze dei Paesi creditori. Le richieste di tali paesi? in particolare della Germania - vanno in realtà in tutt'altra direzione, proponendo la riduzione dell'esposizione delle banche dei singoli Stati verso i rispettivi titoli sovrani prima di ogni passo ulteriore verso l'Unione bancaria. Come dire che la condivisione dei rischi deve

essere preceduta dalla riduzione dei rischi stessi, una richiesta che è non solo tecnica ma anche politica. Ma è altrettanto evidente che in assenza di adeguati meccanismi di condivisione dei rischi bancari - che solo il completamento dell'Unione bancaria sarebbe in grado di assicurare - non si potrà arrivare ad attenuare quel perverso legame tra rischio sovrano e rischio bancario che è stato il vero motore della crisi dell'euro fin dalla sua iniziale esplosione e che rischia di lasciare indifesa la stessa zona euro di fronte al manifestarsi di future tempeste finanziarie; è infine da promuovere un più attivo coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella *governance* della zona euro dal momento che ciò potrebbe accrescere la legittimazione istituzionale e democratica dell'intero sistema. Com'è noto, prima il Trattato di Lisbona ha previsto la "partecipazione attiva" dei Parlamenti nazionali per il "buon funzionamento dell'Unione" e, poi, nella legislazione della crisi (*Six pack*, *Two Pack*, *Fiscal compact*, Unione bancaria) sono aumentate le connessioni procedurali ed organiche tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, delineando così nell'ordinamento dell'Unione europea un sistema parlamentare composito, caratterizzato da strette interazioni e legami rafforzati tra le Assemblee legislative. E' una cooperazione interparlamentare che può assumere dimensione sistemica e che va incentivata e sostenuta, in quanto potrebbe agire da contrappeso alla simultanea crescita, verificatasi a partire dalla crisi, del ruolo e del potere intergovernativi nella *governance* economica europea."

Il PRESIDENTE, ringraziando il senatore Guerrieri Paleotti per il rilevante lavoro svolto, propone di rinviare ad una prossima seduta il dibattito sui temi oggetto della proposta di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il relatore [SANTINI](#) (PD), in considerazione dei chiarimenti forniti sul testo dal rappresentante del Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, secondo cui: per la stima degli effetti sul gettito derivanti dall'articolo 5 sono stati utilizzati solo i dati relativi alle spese collegate alla formazione in quanto la deducibilità riferita alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande prevista dalla legislazione vigente rimane immutata; le quantificazioni relative all'articolo 8 sono state elaborate considerando le posizioni apicali in via prevalente ma non esclusiva, mentre l'onere per il primo anno è stato quantificato sulla scorta degli effettivi dati sulle presenze; la quantificazione relativa all'articolo 9 è ispirata a criteri di prudenzialità attesi sia l'effettiva entrata in vigore del provvedimento che i dati sulle giornate di congedo richieste; le platee di beneficiari riferite agli articoli 10 e 11 sono state stimate sulla base dei soggetti che attualmente usufruiscono delle relative tutele; esprime, per quanto di propria competenza, parere non

ostativo nel presupposto - che il fondo di cui all'articolo 1, comma 204, della legge n. 208 del 2015 rechi le risorse sufficienti a far fronte, anche a partire dal 2018, agli eventuali oneri che eccedano le previsioni; e con la seguente osservazione: in relazione all'articolo 19, è necessario che nella fase attuativa, il Governo precisi che vi sia piena concordanza tra lavoratore e datore di lavoro sul luogo prescelto per lo svolgimento dell'attività lavorativa, onde evitare l'insorgere di comportamenti elusivi."

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il dibattito sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 598 (ant.) del 30/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2016
598ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(361-A) RANUCCI e Francesca PUGLISI. - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il presidente **TONINI** (PD), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 1.500 (testo 2) che sostituisce l'articolo 1 del testo nonché la proposta 2.500 (testo 2) che sostituisce interamente l'articolo 2 del testo. Occorre infine valutare la proposta 2.0.500 (testo 2) per la quale appare utile chiarire quali siano le innovazioni rispetto alla legislazione vigente al fine di escludere possibili effetti onerosi in relazione agli organi del Comitato paralimpico. Non vi sono osservazioni sui subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO reputa le proposte 1.500 (testo 2) e 2.500 (testo 2) prive di

effetti finanziari, proponendo pertanto l'espressione di un parere di nulla osta. Riguardo invece all'emendamento 2.0.500 (testo 2), la proposta, sebbene priva di effetti finanziari, appare sostanzialmente analoga nella sua formulazione a quanto già attualmente previsto. Peraltro, considerando che il Comitato italiano paralimpico preso in considerazione dalla proposta è attualmente oggetto di delega ai sensi della legge n. 124 del 2015, al fine di evitare sovrapposizioni, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il RELATORE, alla luce delle considerazioni svolte dal vice ministro Morando, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.0.500 (testo 2). Al riguardo osserva che l'emendamento realizza una trasformazione del Comitato italiano paralimpico in pendenza della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge n. 124 del 2015, con la quale sussistono pertanto rischi di sovrapposizione. Il parere è di nulla osta sugli emendamenti 1.500 (testo 2) e 2.500 (testo 2).".

La Commissione approva.

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica ma questa risulta priva della verifica della Ragioneria generale dello Stato, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità n. 196 del 2009, probabilmente per un errore materiale. Per quanto di competenza, segnala che nel testo è inserita, all'articolo 8, una clausola di invarianza che - già prevista dall'articolo 6 per le attività dell'INPS - viene ripetuta con riferimento a tutte le amministrazioni interessate dal disegno di legge. Riguardo agli altri articoli del provvedimento, per quanto di competenza, chiede anzitutto chiarimenti su quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 5, ossia che la prevista destinazione dei proventi derivanti dalla confisca dei beni in violazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale al Fondo anti-tratta, ed il correlato minore afflusso di risorse al Fondo unico per la giustizia, e di conseguenza, all'entrata del bilancio dello Stato, configura un'ipotesi di rinuncia ad eventuali maggiori entrate, seppure allo stato non prevedibili.

Con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), che amplia il novero dei soggetti partecipanti alla cabina di regia che sovrintende alla Rete del lavoro agricolo di qualità, chiede rassicurazioni sulla non sussistenza di maggiori oneri derivanti dalla corresponsione di compensi, gettoni, rimborsi spese o altri emolumenti.

Con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), che aggiunge nuovi compiti alla cabina di regia, andrebbe chiarito se anche il previsto riadattamento del sistema di inoltro delle denunce UNIAMENS potrà essere realizzato dall'INPS nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *e*), chiede conferma che le ulteriori attività richieste dalla cabina di regia alle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) ed all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *f*) andrebbe valutata la possibile onerosità dei contributi per il trasporto di lavoratori agricoli, ai quali potranno accedere i soggetti autorizzati e che stipulano convenzione con la Rete. Va chiarita in particolare la natura dei "contributi istituiti allo scopo" di cui parla la norma che, qualora rivestissero carattere aggiuntivo, sarebbero difficilmente compatibili con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8.

Con riferimento infine all'articolo 7, andrebbero forniti chiarimenti sulla previsione di un piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, che potrebbero presentare profili di onerosità qualora si trattasse non di mere funzioni amministrative bensì di misure con risvolti esterni. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti articoli.

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà quanto prima i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(10-362-388-395-849-874-C\)](#) ***Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano***, approvato dal Senato in testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri, Casson ed altri; Barani; Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LUCHERINI](#) (PD) comunica che è pervenuto l'ulteriore subemendamento 1.254/200 relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva quindi un parere di nulla osta sul subemendamento in esame.

[\(2287\)](#) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che, con riferimento alla proposta 27.1, che estende la durata del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, manchino le condizioni per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che lo stesso Fondo resterà

comunque in bilancio anche successivamente al triennio 2017-2019. Anche la proposta 27.0.1, che istituisce una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è priva dei presupposti necessari per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In entrambi i casi, tuttavia, si tratta di proposte emendative che, introducendo elementi di rigidità nel Fondo per il cinema e l'audiovisivo, alla lunga ne renderebbero impossibile la gestione: propone pertanto l'espressione di un parere di semplice contrarietà su tali proposte emendative. Quanto agli emendamenti 27.0.2 e 27.0.3, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto in entrambi i casi è presente una copertura non necessaria che, di fatto, utilizza risorse in bilancio altrimenti destinabili ad altro scopo.

Il relatore [LAI](#) (PD), stante i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi all'articolo 27 del disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 27.0.2 e 27.0.3. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 27.1 e 27.0.1. Il parere è di nulla osta su tutti gli altri emendamenti relativi all'articolo 27. Il parere è sospeso su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 28 in poi e sugli emendamenti trasmessi dopo il 12 maggio 2016."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE CULTURALI

Il senatore [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)) segnala incidentalmente ai membri della Commissione un'importante mostra in corso a Milano sui Quaderni del carcere di Antonio Gramsci. Nel ricordare l'importanza della figura di Gramsci nella cultura italiana, approfitta per evidenziare la meritorietà di questa e di altre iniziative svolte dalla Fondazione Gramsci che, a suo tempo, era stata oggetto di un contributo finanziario e sul quale si era polemicamente dibattuto anche nell'ambito di questa Commissione in occasione dell'approvazione di una legge di stabilità. Ribadisce pertanto l'utilità di quanto venne fatto dal Parlamento in tale circostanza e auspica che iniziative dello stesso tipo possano essere prese nuovamente anche a favore di fondazioni analoghe a quella ricordata.

Il senatore [URAS](#) (Misto) dichiara di concordare con l'opinione espressa dal senatore Azzollini sulla significatività dell'opera di Gramsci nella nostra cultura, ricordando in particolare come la sua figura sia apprezzata e studiata soprattutto all'estero e auspica a sua volta il sostegno finanziario per questi soggetti.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 599 (pom.) del 05/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2016
599ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti ed osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo occorre ribadire il parere già espresso alla sede referente, posto che la Commissione competente non ha approvato modifiche.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre ribadire il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 8.4, 9.4, 9.5, 10.11, 14.8, 15.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.16, 20.22, 20.24, 20.29, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.38, 20.43, 20.44, 5.28, 11.2 e 12.3. Rileva che occorre altresì ribadire il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, 9.6, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 16.2 e 20.2. Ritiene necessario confermare il parere non ostativo sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO concorda con le valutazioni espresse dal Presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

- che l'attività dell'istituendo Comitato per le politiche macroprudenziali, di cui all'articolo 10, alla luce dei soggetti in esso coinvolti, possa essere condotta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- che le norme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *i*), punti 5) e 6) possono essere attuate senza aggravio per enti e soggetti pubblici;

e le seguenti osservazioni:

- in merito agli articoli 5 e 15, si fa presente che l'attuale testo appare contraddittorio, in quanto prevede contemporaneamente l'invarianza degli oneri e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità;

- rispetto agli articoli 16 e 20, si osserva l'opportunità di rispettare puntualmente, in fase di emanazione dei decreti attuativi, le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 8.4, 9.4, 9.5, 10.11, 14.8, 15.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.16, 20.22, 20.24, 20.29, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.38, 20.43, 20.44, 5.28, 11.2 e 12.3.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, 9.6, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 16.2 e 20.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

[\(2085\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell' 8 giugno.

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'emendamento 52.0.400 sarebbe necessaria una relazione tecnica per asseverare l'asserita invarianza degli oneri di cui al comma 4. Inoltre, occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di salvaguardia e la previsione del parere delle commissioni competenti per i profili finanziari. Per quanto riguarda poi i sub emendamenti occorre valutare le proposte 52.0.400/3, 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 11, 52.0.400/12, 52.0.400/13 e 52.0.400/19. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte. Per quanto riguarda l'emendamento 52.0.100 (testo 2) occorre altresì acquisire una nuova relazione tecnica sul testo modificato posto che al comma 6 vi è la esplicita affermazione della presenza di oneri per l'istituzione di un sistema di monitoraggio della

logistica. Sotto il medesimo profilo occorre valutare anche il relativo sub emendamento 52.0.100 (testo 2)/1.

Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sull'emendamento 52.0.400, conferma che anche ad avviso del Governo appare necessario aggiungervi una clausola di salvaguardia; inoltre, in ogni caso, permangono alcuni aspetti problematici dal punto di vista finanziario, innanzitutto in ordine al possibile coinvolgimento di soggetti pubblici e all'esatta definizione dei rapporti tra concedente e concessionario. Suggerisce dunque un breve rinvio dell'esame, unitamente a quello dei subemendamenti. Analoga opportunità ravvisa a proposito dell'emendamento 52.0.100 (testo 2), dal momento che si è svolto un serrato confronto con il Ministero competente e che è stata da questo trasmessa una relazione tecnica aggiornata, la quale però risulta ancora necessaria di integrazioni. Ritiene in conclusione che le questioni ancora aperte possano essere a breve risolte e il Governo sia dunque in grado di fornire un parere definitivo nel corso delle prossime sedute.

Il PRESIDENTE, preso atto della necessità di mantenere sospeso il parere sugli emendamenti precedentemente indicati, illustra, gli ulteriori emendamenti 34.0.100/100, 48.79 (testo 3)(testo corretto), 52.0.400/19 (testo 2), 52.0.50 (testo 2), 34.200 (testo 2), 34.0.200 e i relativi subemendamenti, 34.0.300 e i relativi subemendamenti, 36.100 (testo 2), 37.0.100 e i relativi subemendamenti, 48.100 e i relativi subemendamenti e 52.0.500 e i relativi subemendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, per escludere possibili effetti onerosi, le proposte 34.0.100/100, 48.79 (testo 3)(testo corretto), 52.0.400/19 (testo 2), 34.200 (testo 2), 34.0.200 e il subemendamento 34.0.200/1, 34.0.300 nonché i subemendamenti 34.0.300/1, 34.0.300/2, 34.0.300/7 e 34.0.300/8, 37.0.100, 48.100 nonché i relativi subemendamenti 48.100/2, 48.100/4, 48.100/5, 48.100/7, 48.100/8, 48.100/10, 48.100/11, 48.100/12, 48.100/13, 48.100/14, 48.100/15, 48.100/16, 48.100/17, 48.100/18, 48.100/19, 48.100/20, 48.100/21, 48.100/22, 48.100/23, 48.100/24, 48.100/25, 48.100/26, 48.100/27, 48.100/28, 48.100/29, 48.100/30, 52.0.500/1, 52.0.500/4, 52.0.500/5, 52.0.500/6, 52.0.500/7, 52.0.500/8, 52.0.500/9, 52.0.500/10, 52.0.500/11, 52.0.500/12, 52.0.500/13 e 52.0.500/17.

Osserva, infine, che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione dell'emendamento 36.100 (testo 2) nonché dell'emendamento 52.0.500 (valutando altresì l'introduzione di una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge di contabilità). Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO dà atto della circostanza che, anche in questo caso, sono in corso interlocuzioni con le amministrazioni competenti. In particolare sull'emendamento 34.0.100/100 è stata trasmessa una relazione tecnica attualmente in fase di verifica. Con l'occasione sottolinea la particolare cautela che l'Esecutivo sta utilizzando nell'analisi di emendamenti aventi ad oggetto i prezzi di approvvigionamenti energetici, anche in considerazione degli attuali andamenti dei costi dell'energia in Italia.

Il PRESIDENTE conclude convenendo sull'opportunità di un breve rinvio del parere sulle proposte emendative illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 30 giugno.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che sono attualmente in corso degli approfondimenti sugli emendamenti 9.0.1, 11.12, 17.2, 18.2 e 19.3, già oggetto di pronunciamento da parte della Commissione bilancio, ma per i quali le amministrazioni di competenza stanno elaborando schemi di relazioni tecnica da sottoporre alla verifica della Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE, dà atto della circostanza che è stato erroneamente reso un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 11.13, identico alle successive proposte. Ritiene pertanto necessaria una revisione del parere nel senso di un avviso non ostativo.

Il vice ministro MORANDO dichiara quindi di concordare con il relatore circa l'onerosità degli emendamenti 28.3, 28.4 e 28.0.1. Ritiene altresì non assentibili in assenza di relazione tecnica le proposte 29.4, 29.5 e 29.1. Gli emendamenti 31.8 e 31.9, nel creare nuove strutture, appaiono recare oneri non quantificati e non coperti. Reca maggiori oneri altresì l'emendamento 31.0.1, mentre necessitano di relazione tecnica le proposte 34.3 e 34.0.1. Concorda con il relatore rispetto all'onerosità degli emendamenti 34.7, 34.10, 34.11, 34.12, 34.0.2 e 34.0.3.

L'emendamento 37.1 è formulato in un modo che determinerebbe un blocco delle operazioni di compensazione e, dunque, una sostanziale impossibilità di gestire gli incentivi previsti. Quanto alle proposte 37.0.1 e 37.0.2 appaiono di più difficile interpretazione, dal momento che sembrano escludere le autonomie speciali dalla fruizione dei benefici, nonostante sia poco probabile che questa fosse l'intenzione dei proponenti.

Il PRESIDENTE propone dunque di esprimere un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 37.0.1 e 37.0.2 per segnalare la controindicazione evidenziata dal Governo.

Il vice ministro MORANDO esclude effetti onerosi rispetto al subemendamento 2.4/2, mentre ritiene di dover segnalare, a proposito della proposta 2.4/3, che una progressiva estensione di iniziative analoghe potrebbe determinare una tendenziale insostenibilità del tetto di spesa.

Il PRESIDENTE ritiene utile segnalare tale rischio tramite un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.4/3.

Il rappresentante del GOVERNO suggerisce di sospendere la valutazione anche dei subemendamenti alla proposta 9.0.1, in relazione agli approfondimenti in corso. Quanto invece ai subemendamenti 10.3/2 e 10.3/3 esprime un parere non ostativo, dal momento che evitano di fissare cifre nella ripartizione dei fondi. Invita invece a considerare le controindicazioni della proposta 11.8/1, che innalza una quota di ripartizione in costanza di tetto di spesa.

Il PRESIDENTE invita dunque ad esprimere un parere di semplice contrarietà anche sulla proposta 11.8/1

Il vice ministro MORANDO esclude la presenza di oneri in relazione ai subemendamenti 14.1/1 e 14.1/2, mentre invita a considerare un parere di semplice contrarietà, per gli argomenti già svolti, sul subemendamento 21.3/1. Sul subemendamento 25.4/2 il parere del Governo è contrario in coerenza con quello già espresso sul testo base. Analogamente contrario è il parere reso sulle proposte 31.0.1/1, 31.0.1/2 e 31.0.1/5, mentre non ravvisa effetti finanziari in capo ai subemendamenti 31.0.1/3 e 31.0.1/4. Il parere sull'emendamento 9.100 andrebbe condizionato ad una clausola di invarianza delle risorse, mentre sul relativo subemendamento 9.100/2 esprime un avviso contrario, dal momento che aggiunge nuove attività a carattere oneroso. Esprime poi parere di neutralità finanziaria rispetto all'emendamento 10.3 (testo 2) ed ai relativi subemendamenti. Invita poi a mantenere sospeso il parere sulla proposta 11.12 (testo 2).

Il PRESIDENTE, in analogia con quanto già deciso, conviene sull'opportunità di rinviare l'esame dell'emendamento 11.12 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO esclude effetti onerosi in relazione alle proposte 13.100 e 13.100/1, mentre considera opportuno sospendere brevemente l'esame delle proposte 18.100 e 18.100/1. Esclude oneri in relazione all'emendamento 25.100 e al relativo subemendamento 25.100/1, pur non essendo del tutto chiara la portata normativa delle proposte. Sull'emendamento 25.4 (testo 2) esprime un parere non ostativo, invitando però a considerare che un cumulo di finalità sul medesimo fondo ne rende difficile la gestione.

Il PRESIDENTE concorda sull'utilità di un'osservazione del tipo indicato, segnalando inoltre che un cumulo di finalità e di suddivisioni dei fondi per quote rischia di rendere ininfluenti i finanziamenti che pervengono a ciascun interessato.

Il vice ministro MORANDO considera ininfluente dal punto di vista finanziario il subemendamento 25.4 (testo 2)/2 e l'emendamento 25.7 (testo 2). Concorda poi con il relatore circa l'onerosità delle proposte 25.4/1 e 25.4 (testo 2)/1. Quanto alla proposta 27.0.1/1 evidenzia che la disponibilità sul fondo FISPE risulta sufficiente, ma che è necessario per coerenza mantenere l'avviso di semplice contrarietà già espresso sul testo base. Quanto, da ultimo alla proposta 16.100/2, chiarisce che essa sopprime i parametri fondamentali riferiti al credito di imposta, con possibili effetti indiretti di segno negativo.

Il PRESIDENTE propone dunque di esprimere un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 16.100/2.

Il relatore LAI (PD), alla luce del dibattito intercorso propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 29.4, 29.5, 28.3, 28.4, 28.0.1, 29.1, 31.8, 31.9, 31.0.1, 34.3, 34.0.1, 34.7, 34.10, 34.11, 34.12, 34.0.2, 34.0.3, 37.1, 25.4/2, 31.0.1/1, 31.0.1/2, 31.0.1/5, 9.100/2, 25.4/1 e 25.4 (testo 2)/1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 37.0.1, 37.0.2, 2.4/3, 11.8/1, 21.3/1, 27.0.1/1 e 16.100/2. Il parere sull'emendamento 9.100 è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola: "svolge", delle seguenti: "con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.". Il parere di nulla osta sull'emendamento 25.4 (testo 2) è reso con la seguente osservazione: l'eventuale approvazione di

numerosi emendamenti che suddividono il fondo utilizzato a copertura del provvedimento in quote riservate alle diverse forme di incentivazione può comportare il rischio di forte frammentazione delle misure di sostegno e di difficoltà nella gestione dei relativi finanziamenti.

A rettifica del parere precedentemente espresso, sull'emendamento 11.13 esprime parere di nulla osta. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti e subemendamenti, ad eccezione delle proposte 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 11.12 (testo 2), 18.100 e 18.100/1, nonché di tutte le restanti proposte trasmesse successivamente al 20 maggio, sulle quali il parere è sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2382) TONINI ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

(2451) Deputato BOCCIA ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame congiunto e rinvio.)

Il relatore **AZZOLLINI** (AP (NCD-UDC)) illustra i disegni di legge congiunti in titolo, ricordando preliminarmente come la proposta di legge in esame si innesti in un più ampio processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel modificare l'articolo 81 della Costituzione e nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio ne ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste appunto «il contenuto della legge di bilancio», come previsto espressamente dall'articolo 5, comma 6, della legge medesima.

In premessa segnala altresì che il testo iniziale della proposta, di iniziativa parlamentare, di identico contenuto al disegno di legge 2382 in titolo, è stato notevolmente modificato nel corso dell'esame in Commissione, per cui è necessario dare conto, sia pure per sommi capi, sia dei contenuti della proposta iniziale che delle numerose innovazioni successive atteso il loro elevato numero, tenuto anche conto del fatto che queste ultime sono state, peraltro, approvate nello spazio di pochi giorni. Insieme all'integrazione dei due strumenti principali della manovra annuale, disegno di legge di bilancio e di stabilità, la proposta provvede al cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto ora disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità. In particolare, viene postposto al 27 settembre (dal 30 settembre nel testo iniziale, poi modificato in Commissione), rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, e viene altresì introdotto il termine del 20 ottobre (ora 15 ottobre) per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge di bilancio. Si interviene inoltre sul Documento programmatico di bilancio (DPB), disponendo che nello stesso termine (15 ottobre), ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna

dell'ordinamento, che non prevede al momento tale trasmissione al Parlamento.

Sempre con riguardo al DEF, inoltre, si interviene sul contenuto della seconda sezione dello stesso (Analisi e tendenze della finanza pubblica), laddove si dispone che questa debba anche recare, almeno per il triennio successivo, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa (con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità), nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. A tale contenuto viene ora aggiunto, con modifica introdotta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati che le informazioni in questione debbano concernere anche l'ammontare della spesa per interessi nel bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati. La *ratio* dell'intervento di trasparenza contabile è evidente. Sui contenuti del DEF si interviene poi, mediante l'inserimento di due nuovi commi (10^{bis} e 10^{ter}) nell'articolo 10 della legge di contabilità, già previsti nel testo iniziale ma notevolmente modificati durante l'esame in Commissione, con i quali si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti al BES (benessere equo e sostenibile). In particolare si dispone che in apposito allegato al DEF siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. A tal fine, il successivo articolo 14 istituisce un apposito comitato presso l'ISTAT. Si prevede inoltre (comma 10^{ter}) che con apposita relazione predisposta dal Ministro dell'economia, da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, sia evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di BES medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. Una ulteriore modifica recata dall'articolo 1 attiene all'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, già previsto nella legge di contabilità ma nel quale nella proposta di legge si è precisato che l'accesso in questione abbia anche altresì la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. Nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio della Camera si è specificato che i *software* utilizzati ai fini della pubblicazione dei documenti di bilancio siano in formato aperto e riutilizzabile di sensi della disciplina del Codice dell'amministrazione digitale.

L'elemento centrale della nuova disciplina è costituito, com'è noto, dalla nuova legge di bilancio, che nell'articolo 2 viene articolata in due sezioni la prima delle quali, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Tra gli altri elementi più significativi contenuti nel testo all'esame, va ricordato anche l'ampliamento della flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ampliamento che mette a regime nel testo della legge di contabilità una esigenza di maggior elasticità gestionale spesso introdotta da alcune norme in via transitoria. In ordine alla nuova struttura della legge di bilancio è opportuno segnalare come il suo contenuto, oltre che meglio definito in alcuni dei suoi aspetti, nel corso dell'esame in Commissione alla Camera sia stata anche oggetto di un ulteriore arricchimento, atteso che nell'esame sono state apportate (comma 7 dell'articolo 2) modifiche alla disciplina del bilancio di genere, recentemente introdotto dalle legge di contabilità (articolo 38^{septies}) ad opera di uno dei due recenti decreti legislativi di riforma (il n. 90 del 2016). L'articolo richiamato prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. Unitamente all'unificazione in un unico documento della legge di bilancio, un altro degli elementi centrali della proposta di legge concerne, all'articolo 3, l'intervento sull'articolo 17 della legge di contabilità in tema di copertura finanziaria delle leggi ed ivi, segnatamente, la questione delle clausole di salvaguardia. Su tali questioni l'esame condotto in Commissione è stato particolarmente incisivo, ed ha portato ad un significativo miglioramento del testo iniziale. In questo, nel prendere atto delle persistenti difficoltà che presentava l'applicazione della

clausola come formulata dai commi 1 e 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità, si era previsto un meccanismo nel quale, in presenza di leggi di spesa per le quali il monitoraggio evidenziava uno scostamento dell'onere rispetto alla previsione, si prevedeva, in presenza di determinate condizioni, la possibilità per il Ministro dell'economia di sospendere con proprio decreto, in attesa di misure correttive affidate alla successiva legge di bilancio, l'efficacia delle disposizioni di spesa. Su tale potere sospensivo sono emersi alcuni profili problematici, con riguardo principalmente a quelle fattispecie in cui le disposizioni di spesa attribuiscono diritti soggettivi, che hanno portato a riformulare le norme. Nel confermarsi l'eliminazione della clausola di salvaguardia, è stata ora introdotta una specifica disciplina in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scostamenti compensabili in più esercizi. Con riferimento alle leggi di spesa, si esclude - per la copertura finanziaria delle leggi che comportino oneri - possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale. Tale divieto mira a risolvere una delle maggiori criticità emerse nell'esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985, per cui la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale che effettivamente viene annualmente portata a ripartizione risulta spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, poiché tale importo viene, in corso di esercizio, decurtato da disposizioni legislative che ne dispongono la destinazione ad altre finalità. Parimenti, è stato confermato l'analogo divieto disposto anche per la quota del cinque per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Importanti novità sono state decise nel corso dell'esame in prima lettura anche in merito agli aggiornamenti degli istituti contabili ed ai profili gestionali propri del bilancio e della contabilità generale dello Stato, nonché alle modalità di redazione dei documenti conoscitivi, con l'inserimento degli articoli da 6 a 15. Con l'inserimento dell'articolo 6, in particolare, sono state apportate importanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina degli impegni contenuta nell'articolo 34 della legge di contabilità, come riformulato dall'articolo 2 del recente decreto legislativo n. 93/2016, assicurando adeguata pubblicità "periodica" alle informazioni relative agli impegni di spesa assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, nonché alle informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento. L'articolo 8, anch'esso inserito nel corso della prima lettura, ha quindi disposto l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 44 (Definizione dei saldi di Cassa) della legge, laddove la norma vigente prevede l'emanazione di un decreto *ad hoc* del Ministero dell'economia e delle finanze per predefinire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi in questione ed i criteri metodologici per il calcolo degli stessi, in coerenza con principi e regole prefissati a livello internazionale. Sulla *ratio* di questa scelta potrebbe essere invece opportuno un chiarimento. L'aggiunta approvata con l'inserimento dell'articolo 44-*quater* alla legge di contabilità, disposta con l'articolo 9, ha consentito di definire una rigorosa procedura ai fini dell'autorizzazione all'apertura di gestioni di liquidità riconducibili alle amministrazioni statali, allorché le stesse siano detenute a valere di conti accesi presso il sistema bancario e postale, e dunque al di "fuori" del circuito di tesoreria erariale. Infine, il provvedimento, sempre come modificato nel corso dell'esame della Camera, con l'inserimento dell'articolo 15, reca il posticipo di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, dei termini per l'esercizio della delega relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria, di cui all'articolo 50, comma 2 della legge 196 del 2009, già più volte prorogato. La necessità della nuova proroga deriva dalla entrata in vigore nel corso di quest'anno non solo delle nuove regole recate dal provvedimento all'esame, ma anche dei due decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016 già citati, che compongono nel loro insieme un *corpus* normativo la cui implementazione in un testo unico richiede un termine più ampio rispetto all'attuale data del 31 dicembre 2016. In questo modo verrà ricondotta ad un unico testo l'intera disciplina vigente in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. Per ulteriori profili di approfondimento fa infine rinvio alla documentazione del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE, prima di dare inizio alla discussione generale ritiene utile, in considerazione

della necessità di approvare il provvedimento entro la pausa estiva, stabilire sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di martedì 12 luglio 2016, alle ore 18, proponendo altresì di assumere come testo base il disegno di legge n. 2451 al quale dovranno essere riferiti gli emendamenti stessi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 603 (pom.) del 12/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2016
603ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2344-A\)](#) Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare in punto di copertura finanziaria.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver sottolineato che il provvedimento in esame costituisce la modifica di una legge di sistema, fa presente che taluni degli emendamenti riguardanti l'inserimento del Fondo pluriennale vincolato nel saldo degli enti locali già a partire dal 2017 sarebbe preferibile fossero quantificati e coperti. Ricorda infatti che l'operazione analoga compiuta con la legge di stabilità per il 2016 era stata adeguatamente compensata sotto il profilo finanziario. Tuttavia, essendo il Governo consapevole della necessità di consentire il libero sviluppo del dibattito senza il vincolo del parere contrario, come peraltro è avvenuto anche per l'esame in sede referente, fa presente che su taluni di questi emendamenti esprimerà, nell'*iter* in Assemblea, il proprio parere contrario nel merito degli stessi.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) chiede, incidentalmente, di sapere se il testo proposto dalla Commissione recepisce la condizione posta, nel proprio parere, dalla Commissione parlamentare sulle questioni regionali.

Il presidente [TONINI](#) risponde confermando il recepimento della condizione a opera degli emendamenti presentati dalla relatrice e approvati dalla Commissione.

Il vice ministro MORANDO interviene in relazione agli emendamenti 4.0.200, 4.0.201 e 4.0.202 riguardanti l'Ufficio parlamentare di bilancio. Dopo aver rammentato che si tratta di emendamenti aventi un unico fine, seppur presentati in formulazioni diverse da differenti Gruppi parlamentari, e non discussi durante l'esame in Commissione, chiarisce che la motivazione è riferita alla difficoltà dell'Ufficio parlamentare di bilancio di accedere alle banche dati necessarie allo svolgimento della propria attività a cui si contrappone l'impossibilità, per l'Istat, di consentire l'accesso ad alcune delle proprie banche dati in assenza di una legge che autorizzi l'Istituto a derogare al regolamento europeo e alla normativa nazionale che disciplina tale accesso. Fa quindi presente che la proposta sottoscritta dal senatore Guerrieri Paleotti è quella che il Governo ritiene preferibile; preannuncia pertanto che in Assemblea chiederà agli altri presentatori di sottoscrivere quella formulazione.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [ZANONI](#) (*PD*) propone l'approvazione di un parere di nulla osta su tutti gli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 luglio.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 40.0.100 (testo 2) e i relativi subemendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta principale 40.0.100 (testo 2), con particolare riguardo al comma 5, al fine di escludere l'estensione di norme di agevolazione. Rispetto ai subemendamenti non vi sono osservazioni di competenza. Illustra, poi, l'emendamento 34.0.300/2 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta.

Il vice ministro MORANDO riferisce che sull'emendamento 40.0.100 (testo 2), volto alla ridefinizione della disciplina sulla locazione finanziaria, il Dipartimento del tesoro ha predisposto una nota tecnica da cui si evince un parere contrario motivato dalle possibili sovrapposizioni nelle attività operative di banche e intermediari finanziari che ne potrebbero derivare. Dal punto di vista più strettamente di finanza pubblica, si dovrebbe approfondire anche la parte di carattere fiscale che in questo momento appare problematica. Ribadisce pertanto un parere contrario.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) nel dichiararsi d'accordo con il parere formulato dal vice ministro, stigmatizza la prassi di intervenire in maniera asistemica per modificare normative organiche, evidenziandone i rischi per il buon funzionamento del sistema.

Il vice ministro MORANDO osserva che la proposta 34.0.300/2 (testo 2) è suscettibile di produrre effetti negativi sulla finanza pubblica nel caso in cui le "società patrimoniali" a cui si riferisce possano essere di natura pubblica. Esprime quindi un parere contrario sulla lettera *b*).

Quanto agli emendamenti sospesi, fa presente che l'emendamento 34.0.200 e il relativo subemendamento 34.0.200/1 non presentano ricadute dirette sulla finanza pubblica che giustifichino un parere contrario. Mette quindi a disposizione dei senatori una relazione tecnica positivamente verificata da cui si evince che l'emendamento 37.0.100 non presenta profili finanziari. Riferisce quindi che sull'emendamento 36.100 (testo 2) è pervenuta una relazione tecnica redatta dall'Amministrazione di merito che però non è stata ritenuta in grado di superare le obiezioni sollevate e pertanto non è stata al momento verificata.

Il PRESIDENTE riferisce che è pervenuta una relazione tecnica del Ministero di giustizia positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato sull'emendamento 42.2000 su cui la Commissione si è precedentemente espressa in senso contrario per assenza di relazione tecnica. Propone pertanto la revisione del parere precedentemente espresso.

Il vice ministro MORANDO chiarisce a tal proposito che l'emendamento 42.2000 è volto a razionalizzare la struttura territoriale degli archivi notarili indipendentemente dalla distribuzione territoriale dei distretti notarili di riferimento, in vista dell'obiettivo di riduzione delle dotazioni organiche. Il Ministero di giustizia dimostra che l'emendamento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri ma, anzi, potrebbe comportare risparmi di spesa in conseguenza della riduzione del numero dei distretti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e del dibattito svoltosi, il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 40.0.100 (testo 2), 34.0.300/2 (testo 2), limitatamente alla lettera *b*), e 36.100 (testo 2). Il parere è non ostativo sulle proposte 34.0.200, 34.0.200/1 e 37.0.100, nonché sui subemendamenti all'emendamento 40.0.100 (testo 2). A revisione del parere precedentemente espresso, la Commissione esprime altresì parere non ostativo sull'emendamento 42.2000."

La Commissione approva.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore [LAI](#) (PD), illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che occorre valutare le proposte 4.1 (testo 2), 8.12 (testo 2), 9.1 (testo 2), 9.0.1 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 18.0.1 (testo 2), 18.0.3 (testo 2), 19.3 (testo 2), 28.0.1 (testo 2), 29.1 (testo 2) e 31.0.1 (testo 2) (valutando altresì l'introduzione di una clausola di salvaguardia). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Ricorda altresì che è rimasto sospeso il parere sulle proposte 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 11.12 (testo 2), 18.100 e 18.100/1.

Il vice ministro MORANDO chiede di poter rinviare l'esame delle proposte per consentirgli di acquisire gli elementi tecnici necessari.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 luglio.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 9 a 22, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 9, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 9.4 e 9.0.3. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.7 (e le analoghe 9.8 e 9.10), 9.9 e 9.0.1 (e l'analoga 9.0.2). Occorre altresì valutare gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.5 e 9.6. Per quanto riguarda l'articolo 10, segnala che comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.9, 10.10, 10.13, 10.15 (e gli analoghi 10.16, 10.17, 10.18, 10.19 e 10.20), 10.21 e 10.0.1. Occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 10.14. Occorre inoltre valutare gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.12, 10.22, 10.23 e 10.0.2. Con riferimento all'articolo 11, comportano maggiori oneri le proposte 11.15, 11.16 e 11.0.3 (con le analoghe 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8 e 11.0.9). Appare necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 11.1 (e sugli analoghi 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.10). Quanto all'articolo 12, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 12.0.3 (e l'analoga 12.0.4) e 12.0.5. Occorre altresì valutare gli emendamenti 12.1 e 12.0.6 (e gli analoghi 12.0.7 e 12.0.8). In merito all'articolo 13, comportano maggiori oneri le proposte 13.15 e 13.200. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 13.200/1. Occorre altresì valutare gli emendamenti 13.1, 13.3, 13.4, 13.5 (e l'identico 13.6) e 13.100 (in relazione al testo). Quanto all'articolo 14, occorre valutare gli emendamenti 14.4, 14.0.1 (e l'analogo 14.0.2) e il subemendamento 14.100/2. In relazione all'articolo 15, comporta maggiori oneri il subemendamento 15.100/1. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 15.7 e 15.100. Occorre altresì valutare le proposte 15.1, 15.5, 15.100/2, 15.100/3 e 15.100/10 (con le analoghe 15.100/7, 15.100/8 e 15.100/9). Per quanto riguarda l'articolo 16, occorre valutare gli emendamenti 16.0.1 (con l'analogo 16.0.2) e 16.0.3 (con l'analogo 16.0.4). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 17. Quanto all'articolo 18, occorre valutare l'emendamento 18.0.1. Con riferimento

all'articolo 19, appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 19.2 e 19.3 (con gli analoghi 19.4 e 19.5). Occorre inoltre valutare la proposta 19.6. Quanto all'articolo 20, comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.0.2 e 20.0.5. Occorre inoltre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 20.0.7. Occorre altresì valutare gli emendamenti 20.2, 20.3, 20.4, 20.0.3 (e l'analogo 20.0.4), 20.0.6 e 20.0.8. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 9 a 22.

Il vice ministro MORANDO chiede di sospendere l'esame della proposta 9.1, in quanto è in atto un tentativo di redazione di un testo che comprenda le proposte 5.1, 9.1 e 11.2, su cui poi verrà messa a disposizione, nella seduta antimeridiana di domani, una relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 9.7, 9.8 e 9.10, in quanto determinano oneri non quantificati. Ritiene inoltre necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 9.9, 9.0.1 e 9.0.2, mentre il parere è contrario 9.2, 9.3, 9.5 e 9.6.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 10, rileva che la proposta 10.9 istituisce delle prestazioni previdenziali senza prevedere dei corrispondenti contributi, determinando perciò degli effetti finanziari non valutabili. Esprime quindi considerazioni analoghe sulla proposta 10.10, mentre fa presente che l'emendamento 10.13 comporta maggiori oneri. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 10.15 e sugli analoghi 10.16, 10.17, 10.18, 10.19 e 10.20 in quanto volti a sospendere gli studi di settore, nonché il pagamento delle imposte in caso di malattia. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 10.21, 10.0.1 e 10.14 in quanto determinano minori entrate. Quanto all'emendamento 10.6, fa presente il carattere asistemático della proposta, esprimendo quindi un parere contrario per la confusione che creerebbe nella normativa. Reputa invece che il carattere asistemático della proposta 10.12 non sia sufficiente a motivare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Motiva quindi il parere contrario sugli emendamenti 10.22, 10.23 e 10.0.2 sulla base dei maggiori oneri che ne deriverebbero, mentre esprime parere non ostativo sugli emendamenti 10.4 e 10.5. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, fa presente che le proposte 11.15 e 11.16 comporterebbero una riduzione strutturale delle entrate fiscali. Una riduzione rilevante del gettito fiscale è altresì associabile all'emendamento 11.0.3 e agli analoghi 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8 e 11.0.9. Quanto all'emendamento 11.2, ne rammenta la necessità di mantenerne sospeso l'esame insieme all'emendamento 9.1 precedentemente trattato. Propone pertanto di sospendere l'esame anche sugli emendamenti 11.1 e da 11.3 a 11.14. Rileva quindi che la quantificazione degli oneri dell'emendamento 11.0.1 è non condivisibile e che comunque il fondo individuato per la copertura non presenta le risorse sufficienti. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 11.0.2 e 11.0.10 per gli effetti negativi sulla finanza pubblica che ne deriverebbero.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [SANTINI \(PD\)](#) propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 9 a 11, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.4, 9.0.3, 9.7, 9.8, 9.10, 9.9, 9.0.1, 9.0.2, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 10.9, 10.10, 10.13, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.0.1, 10.14, 10.6, 10.22, 10.23, 10.0.2, 11.15, 11.16, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.10. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 10.12. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte riferite agli articoli da 9 a 11, ad eccezione delle proposte 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 e 11.14, su cui il parere rimane sospeso. Il parere rimane altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 12 al termine."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 ([n. 303](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera f), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli articoli da 1 a 5, riguardanti la riorganizzazione delle autorità portuali, che la relazione tecnica riferita alla legge di delega n. 124 del 2015 aveva associato a detta riorganizzazione «consistenti risparmi», non quantificabili al momento del conferimento della delega. Tali risparmi, come pare desumersi dalla relazione tecnica, dovrebbero discendere essenzialmente dalla riduzione del numero delle attuali autorità portuali e dalla conseguente riduzione degli organi facenti parte delle stesse. Ciò premesso, rileva che alle disposizioni non vengono ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Appare quindi utile acquisire dal Governo chiarimenti rispetto agli effetti finanziari attesi dalla riorganizzazione prevista. Gli articoli da 6 a 12, concernenti gli uffici territoriali portuali e gli organi dell'Autorità di sistema portuale, prevedono una revisione degli organi relativi alle Autorità di sistema portuale, diretta a ridurre tali organi e a snellirne la composizione. Con riferimento all'istituzione dell'Ufficio territoriale presso ciascun porto già sede di Autorità portuale, appare necessario acquisire conferma che tale previsione sia attuabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ordine al Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP, la norma fa riferimento esclusivamente agli emolumenti del Presidente che vengono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004. Al riguardo, evidenzia che la norma non specifica gli emolumenti eventualmente spettanti agli altri componenti del Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP; andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti. In particolare, in relazione all'articolo 7 dove si precisa che i componenti partecipano a titolo gratuito e che non sono posti a carico del bilancio dell'AdSP eventuali rimborsi spese per la predetta partecipazione, appare opportuno acquisire ulteriori elementi volti ad escludere effetti sulla finanza pubblica per i predetti rimborsi, definiti «eventuali» dalla norma in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, la norma pone a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004 l'emolumento del presidente del Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale. In proposito appare utile ricordare che tale autorizzazione di spesa è destinata alla struttura tecnica di missione, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, in relazione alla quale, nel bilancio di previsione dello Stato è iscritto uno stanziamento di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018 (capitolo 1080 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Appare pertanto necessario che il Governo assicuri che all'onere previsto dalla disposizione in esame si possa far fronte utilizzando le risorse destinate alla citata struttura tecnica di missione, senza comprometterne il funzionamento. In ordine agli articoli da 13 a 17, recanti ulteriori modifiche alla legge n. 84 del 1994, con riferimento agli adempimenti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, a carico delle autorità marittime e all'istituzione dello sportello unico nell'ambito delle Autorità di sistema marittimo, appare

utile acquisire elementi volti a suffragare la possibilità di attuare tali disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 18, concernente lo sportello unico doganale e dei controlli, osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi volti a confermare l'effettiva possibilità che lo sportello unico doganale possa far fronte ai nuovi compiti con le risorse già disponibili. A tal fine la norma rinvia anche ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individui le risorse di cui lo sportello potrà avvalersi, senza peraltro indicare tali dotazioni. In proposito, andrebbero pertanto acquisiti ulteriori chiarimenti.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) si riserva di intervenire nella seduta antimeridiana di domani per poter approfondire il tema. Osserva, infatti, che il decreto in esame ha suscitato numerose discussioni in ordine alla modifica della natura giuridica delle autorità portuali da esso prevista, a fronte di una delega che si limita a prevedere il riordino delle autorità medesime. Prega a tal proposito il relatore di valutare attentamente il parere espresso sul provvedimento dalla Commissione affari costituzionali.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ([n. 306](#))

(Parere al Ministero per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che sarebbero utili elementi informativi circa la portata innovativa dell'elenco di funzioni in esso stabilite e l'acquisizione di una situazione di sintesi delle risorse umane e strumentali ad oggi applicate ai settori di intervento modificati rispetto alla normativa vigente, in riferimento a ciascuna forza di polizia. Per quanto riguarda l'articolo 3, concernente la razionalizzazione dei presidi di polizia sarebbe opportuno qualche chiarimento al fine di consentire con certezza l'identificazione della quota parte dei risparmi riconducibile alla spesa corrente, distintamente da quella relativa alla spesa classificata in conto capitale, esclusivamente contabilizzata in relazione alla Guardia di finanza. In relazione all'articolo 4, commi 3 e 4, ove si prevede che la Guardia di finanza rimanga l'unica forza avente a disposizione una flotta navale strutturata e sarà perciò obbligata a fornire supporto alle altre forze di polizia, occorre acquisire conferma che a tale compito possa essere data attuazione avvalendosi delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, posto peraltro che la relazione tecnica ascrive a tale riordino della flotta in capo alla Guardia di finanza degli oneri nel 2016. Analogo chiarimento andrebbe fornito anche in relazione alla gestione associata dei servizi strumentali delle forze di polizia per le attività previste dall'articolo 5 ai commi 1, 2 e 3. Riguardo all'articolo 8, che prevede la riorganizzazione dell'Arma dei Carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, appare opportuno acquisire conferma che l'assegnazione della direzione del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, struttura di vertice istituita presso il Comando generale dell'Arma con competenza nelle materie già attribuite all'Ispettorato del Corpo forestale dello Stato, ad un Generale di corpo d'armata (comma 2, lettera c)) non determini maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che l'attuale posizione di vertice del Corpo forestale dello Stato è ricoperta da un dirigente generale e che nella struttura ordinamentale del Corpo forestale non risultano gradi apicali

equiparati a Generale di corpo d'armata. In relazione all'articolo 12, relativo ai contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato e alla loro dislocazione, (posto che la legge delega di cui lo schema è attuativo ha previsto il riconoscimento di eventuali assegni *ad personam* al fine di compensare i dipendenti interessati al passaggio ad altre amministrazioni da eventuali differenze retributive rispetto al trattamento in godimento) avrebbe dovuto essere corredato da una relazione tecnica, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità, con proiezione almeno decennale degli effetti, non solo con riferimento al trattamento fondamentale, ma anche in relazione a quello accessorio. Analoga osservazione vale anche per gli articoli 16, 17 e 18 relativi ai transiti del personale del Corpo forestale, rispettivamente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo della guardia di finanza e nella Polizia di Stato. Riguardo all'articolo 18, che reca disposizioni transitorie e finali, in relazione al comma 3, che prevede la possibilità da parte delle amministrazioni competenti di recedere unilateralmente dai rapporti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili che, in ragione della razionalizzazione dei presidi, vengano giudicati non più confacenti agli scopi istituzionali, la relazione tecnica afferma che dalla stessa disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, appare opportuno acquisire una conferma circa l'effettiva possibilità di dar luogo alle predette procedure senza costi aggiuntivi, anche collegati agli specifici regimi contrattuali di cui le amministrazioni interessate potrebbero essere chiamate a rispondere anche sul piano giudiziale. Per ulteriori approfondimenti, con particolare riguardo ai profili di quantificazione di spese e risparmio rinvia alla Nota n. 136 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [TONINI](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 13 luglio 2016, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 606 (ant.) del 14/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2016
606ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 ([n. 303](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera f), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore **SANTINI** (PD), alla luce delle osservazioni formulate dagli intervenuti nel dibattito della seduta pomeridiana di ieri, in particolare dal senatore D'Alì, propone l'approvazione di un parere, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO, dichiarando anzitutto di considerare positivamente l'osservazione del relatore, riferisce di aver sollecitato gli uffici della Ragioneria generale dello Stato per avere una risposta sulle questioni sollevate nella discussione di ieri in relazione alla variazione del gettito derivante dalle tasse di ancoraggio e portuali in seguito all'ingresso in un'autorità portuale di un porto che precedentemente non ne facesse parte. La nota resa disponibile dagli Uffici ribadisce che l'ingresso

di un nuovo porto in un'autorità portuale non produce effetti sul saldo del conto consolidato della pubblica amministrazione, in quanto le variazioni del gettito sono compensate da corrispondenti riduzioni delle spese correnti, rendendo l'operazione neutrale per la finanza pubblica. Nonostante ciò, ritiene opportuna l'osservazione inserita nel parere circa la necessità di verificare ed eventualmente compensare gli effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno in aggiunta a quanto già specificato per quanto riguarda l'indebitamento netto, almeno per la parte concernente i canoni demaniali ove ciò si recedesse necessario.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) ringrazia il vice ministro per la sua puntuale attenzione alle richieste della Commissione, anche in fase di risposta, ma si dichiara non convinto della validità degli elementi appena illustrati. In linea più generale ritiene tale occasione utile per constatare la pressoché irrilevante efficacia del parere della Commissione bilancio sui decreti legislativi in quanto di fatto la Commissione non può controllare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Tale problema, a suo parere, è meritevole di ulteriori approfondimenti da parte della Commissione, in aggiunta all'altro già segnalato precedentemente circa l'eccesso di presupposti inseriti nei pareri per rendere conto della adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente per lo svolgimento di nuovi compiti o funzioni attribuite alle amministrazioni pubbliche. Conclude ringraziando il Governo e il relatore per l'opportunità di svolgere una discussione così interessante, dichiarando di non avere nulla da eccepire sul parere.

Il presidente [TONINI](#) ringrazia il senatore D'Alì per l'occasione di approfondimento e si dichiara d'accordo sulla necessità di approfondire seriamente il meccanismo di valutazione delle deleghe e dei decreti legislativi.

Alla luce del dibattito svoltosi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori alcune relazioni tecniche sugli emendamenti richiamati dal relatore. Fa presente quindi che l'emendamento 4.1 (testo 2) non comporta effetti finanziari negativi, così come gli emendamenti 9.1 (testo 2), 9.0.1 (testo 2) e 14.0.1 (testo 2), specificando per quest'ultimo che la spesa prevista è comunque contenuta entro il limite complessivo fissato per l'intero provvedimento.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) interviene in merito all'emendamento 9.0.1 (testo 2) osservando che la relativa relazione tecnica fa riferimento a una forte riduzione degli organi del Ministero della cultura nel settore cinema e audiovisivo senza specificare se si tratti di soppressione o di mera riorganizzazione. A suo parere ciò giustifica il dubbio che le spese necessarie per l'attività del Consiglio superiore oggetto della proposta possano essere coperte integralmente a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente. In termini più generali si dichiara contrario alla continua istituzione di nuovi consigli e organismi, che ritiene caratteristica specifica di questa legislatura.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) concorda con il senatore D'Alì esprimendo perplessità sulla reale capacità delle risorse già disponibili a legislazione vigente di compensare le probabili nuove spese derivanti dall'emendamento.

Il vice ministro MORANDO esprime quindi un parere contrario sulle proposte 18.0.1 (testo 2) e 18.0.3 (testo 2), in quanto le riformulazioni non consentono di superare i problemi, presenti nei testi originari, relativi alla commisurazione del credito d'imposta sull'intero reddito dei soggetti beneficiari. Esprime quindi un parere non ostativo sull'emendamento 19.3 (testo 2), sul quale la relazione tecnica è stata positivamente verificata, mentre chiede di sospendere l'esame dei rimanenti emendamenti 28.0.1 (testo 2), 29.1 (testo 2) e 31.0.1 (testo 2), in quanto le relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni di competenza appaiono ancora lacunose.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [LAI](#) (*PD*) propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.12 (testo 2), 18.0.1 (testo 2) e 18.0.3 (testo 2). Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 11.12 (testo 2), 18.100, 18.100/1, 28.0.1 (testo 2), 29.1 (testo 2) e 31.0.1 (testo 2) su cui il parere resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(2217\)](#) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il PRESIDENTE sollecita i chiarimenti richiesti al rappresentante del Governo, il quale assicura che fornirà al più presto le risposte alle questioni sollevate dal relatore.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 303

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, osserva in linea generale che nei casi in cui il Governo adotta provvedimenti legislativi ai quali sono ascritti risparmi di spesa, sarebbe auspicabile che tali risparmi fossero quantificati allo scopo di essere scontati, anche nel medio periodo, nei saldi di finanza pubblica al fine di consentire al Parlamento e all'Esecutivo medesimo di verificare l'efficacia dell'azione legislativa e conseguentemente di quella amministrativa.

Ciò premesso, e preso atto dei chiarimenti forniti in ordine alle questioni rilevate, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- atteso che l'eventuale trasferimento del gettito delle tasse portuali e dei canoni demaniali attualmente percepiti dall'autorità marittima dal bilancio dello Stato alle Autorità di sistema portuale per i porti di interesse nazionale inseriti in tale nuovo sistema non produce effetti sull'indebitamento netto in quanto il gettito medesimo permane all'interno del perimetro delle amministrazioni pubbliche, sarebbe tuttavia opportuno valutare la previsione di una copertura sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno in considerazione degli effetti sulle entrate del bilancio dello Stato e sui flussi di cassa.

1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 607 (ant.) del 19/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 19 LUGLIO 2016
607ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, ricorda che è stata illustrata una bozza di parere sul testo, da porre ora in votazione.

Il senatore **SPOSETTI** (PD) interviene per stigmatizzare, al di là degli specifici contenuti del testo

in discussione, la permanenza di un regime speciale riservato ai giornalisti nell'ambito della previdenza e degli ammortizzatori sociali, sottolineando gli effetti negativi per la finanza pubblica di tale disomogeneità.

Il PRESIDENTE conviene con la considerazione del senatore Sposetti, aggiungendo che in un prossimo futuro sarà necessario affrontare quegli elementi di anomalia che hanno portato ad un sistema previdenziale di settore complessivamente non equilibrato.

Illustra, poi, in qualità di relatore, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.13, 1.18 (e l'analogo 1.19), 1.67, 1.45, 1.55, 2.99 (con gli analoghi 2.100, 2.101, 2.102, 2.103 e 2.104). Segnala, poi, che occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.46, 1.0.1, 2.9, 2.105, 2.126, 2.153 (con gli analoghi 2.154, 2.156 e 2.157), 2.166 (con gli analoghi 2.170, 2.171, 2.172, 2.0.1, 2.0.9 e 2.0.10), 2.0.2 (con gli analoghi 2.0.3, 2.0.4), 2.0.7 (con l'analogo 2.0.8), 3.0.4 (con l'analogo 3.0.5), 6.0.1 e 7.1. Occorre inoltre valutare le proposte 1.11, 1.12, 1.15, 1.27, 1.66, 1.0.2, 2.3, 2.142, 2.162 (con gli analoghi 2.163 e 2.165), 5.0.1 e 6.4. Non vi sono a suo avviso ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sugli emendamenti 1.13, 1.18, 1.19 e 1.67, che ritiene comportare maggiori oneri. Analogamente si esprime in senso contrario sulla proposta 1.45, la quale prevede oneri certi a fronte di una copertura non determinata.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) obietta che l'emendamento 1.45 si limita a ridestinare una parte dell'*extra* gettito derivante dalle nuove modalità di finanziamento del concessionario radiotelevisivo, utilizzando solo una quota determinata secondo un criterio prudenziale.

Il rappresentante del GOVERNO replica che, proprio nella legge di stabilità, si è evitato di imporre vincoli rigidi sull'impiego delle maggiori somme riscosse, in ossequio ad un principio di prudenza rispetto all'avvio del nuovo sistema previsto dalla norma. Prosegue formulando un giudizio contrario sull'emendamento 1.55 e sui seguenti 2.99 ed analoghi, i quali determinano certamente un onere di cassa in relazione alle compensazioni previste e, comunque, risultano incompatibili con la relazione tecnica che ha definito la quantificazione complessiva del provvedimento. Conviene, poi, con la necessità di una relazione tecnica in relazione alle proposte 1.3 e 1.4, mentre esclude controindicazioni finanziarie rispetto all'emendamento 1.46. Fornisce un parere contrario sull'emendamento 1.0.1, che opera un sostanzioso taglio lineare in un momento eccessivamente avanzato dell'anno finanziario. Considera inoltre onerosi gli emendamenti 2.9, 2.105 e 2.126.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), a proposito dell'emendamento 2.126, sottolinea a sua volta l'inopportunità di istituire un ulteriore registro, stante la presenza, già a legislazione vigente, di un elenco presso l'AGCOM con finalità analoghe.

Il vice ministro MORANDO dichiara di non avere osservazioni critiche sugli emendamenti 2.153 e analoghi seguenti, mentre, al contrario sulle proposte 2.166 e seguenti, esprime parere contrario in relazione alla prevista costituzione di un nuovo organo. Analoghe considerazioni svolge per quanto riguarda le proposte 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4. Sottolinea che gli emendamenti 2.0.7 e 2.0.8, pur evidentemente mossi da un intento lodevole nel merito, risultano privi di adeguata copertura delle maggiori agevolazioni postali concesse. Comportano, a suo avviso, maggiori oneri anche gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5. Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.1, dall'approfondimento svolto sono emersi effetti negativi di gettito. Rispetto alla proposta 7.1 evidenzia che la formulazione testuale non appare del tutto chiara, ma la finalità risulta obiettivamente onerosa se compiutamente perseguita. Analogamente sottolinea come vi siano errori nel coordinamento testuale degli emendamenti 1.11 e

1.12 ma come essi, per converso, appaiono privi di impatto finanziario. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.15, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 1.27, che utilizza i proventi di sanzioni. L'emendamento 1.66 si presenta di difficile interpretazione e non può essere assentito senza una relazione tecnica che ne approfondisca le ricadute.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) esprime l'opinione che l'emendamento 1.66 miri ad equiparare altre emittenti radio collegate a organizzazioni politiche a quelle che beneficiano di un accesso privilegiato nella ripartizione di fondi statali.

Il PRESIDENTE conviene con la opinione espressa dal rappresentante del Governo circa la necessità di relazione tecnica, al fine di comprendere esattamente gli effetti della norma, sia in termini di ampliamento del numero di beneficiari, sia in punto di ricadute sull'assetto delle emittenti che svolgono un servizio di trasmissione dei lavori parlamentari.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea che anche l'emendamento 1.0.2 necessita di una relazione tecnica positivamente verificata, così come il successivo 2.142, mentre ascrive direttamente maggiori oneri alla proposta 2.3. Non ritiene che vi siano osservazioni da formulare sugli emendamenti 2.162, 2.163, 2.165 e 5.0.1, mentre la proposta 6.4, da ultimo citata nella relazione, comporta maggiori oneri. Precisa che oltre agli emendamenti su cui finora ha espresso un parere, nel corso degli approfondimenti svolti dagli uffici del Governo sono emerse controindicazioni finanziarie anche a proposito delle proposte 2.124 e 2.127, mentre sono risultate poco chiare e potenzialmente onerose le successive 2.130, 2.131, 2.132, 2.133 e 2.143.

Il PRESIDENTE suggerisce pertanto, sugli emendamenti da ultimo elencati, di esprimere un parere contrario in assenza di relazione tecnica.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) chiede che il Governo svolga un supplemento di approfondimento sulla proposta 1.0.2, sulla quale, a suo avviso, è possibile pervenire ad una asseverazione di neutralità finanziaria.

Il vice ministro MORANDO si dichiara disponibile ad interessare il proprio Dicastero ai fini della verifica richiesta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il PRESIDENTE, in qualità di relatore, propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione:

- che all'articolo 1, dopo il comma 4, sia inserito il seguente comma: «4-bis. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi da 1 a 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con le nuove disposizioni e sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo

28, commi da 1 a 3, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4.». Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «3-bis. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 4-bis, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.»;

- che all'articolo 1, comma 4, dopo il primo periodo sia inserito il seguente periodo: «Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.»;

e con le seguenti osservazioni:

- per quanto riguarda l'istituzione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), sarebbe opportuno prevedere che il relativo gettito fosse destinato al Fondo al netto del minor introito fiscale derivante dall'eventuale carattere di deducibilità o detraibilità del contributo medesimo;

- ai fini di una migliore comprensione dei profili contabili, appare opportuno riformulare l'articolo 7, comma 3, nel modo seguente: «3. Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) non confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1, e continuano ad essere gestite, con le medesime modalità vigenti, sui pertinenti stati di previsione, per l'esecuzione degli interventi già programmati; fatte salve le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), possono essere destinate agli interventi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.».

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.18, 1.19, 1.67, 1.45, 1.55, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 1.3, 1.4, 1.0.1, 2.9, 2.105, 2.126, 2.166, 2.170, 2.171, 2.172, 2.0.1, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.7, 2.0.8, 3.0.4, 3.0.5, 6.0.1, 7.1, 1.15, 1.27, 1.66, 1.0.2, 2.3, 2.142, 6.4, 2.124, 2.127, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133 e 2.143.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il vice ministro MORANDO, in relazione alle questioni sollevate dal relatore nella precedente seduta di trattazione, deposita la relazione tecnica sul testo debitamente sottoscritta, mentre era stata fornita una copia senza firma per mero errore materiale. Consegna poi una nota a cui si dà riscontro ai chiarimenti richiesti dal relatore.

Il relatore **SANTINI** (PD) prende atto dei chiarimenti forniti e si riserva di formulare una proposta di

parere a partire dalle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti 8.0.1 (testo 2), 9.0.1 (testo 2)/100, 12.100, 14.100 e 25.102, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sulle proposte indicate non vi sono osservazioni.

Ricorda che è rimasto sospeso il parere sulle proposte 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 11.12 (testo 2), 18.100, 18.100/1, 28.0.1 (testo 2), 29.1 (testo 2) e 31.0.1 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con il relatore circa l'assenza di criticità finanziarie in merito ai nuovi emendamenti trasmessi. Quanto alle proposte ancora sospese esprime parere non ostativo sui subemendamenti 9.0.1/2, 9.0.1/4 e 9.0.1/9, così come sulla riformulazione 11.12 (testo 2) e sulle successive proposte 18.100 e 18.100/1.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) esprime l'opinione che l'emendamento 28.0.1 (testo 2) necessiti di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO conviene. Ritiene poi assentibile anche l'emendamento 31.0.1 (testo 2) purché siano soppresse, al comma 1, le parole da "nonché" fino al termine e la successiva lettera *d*) del comma 2.

Il PRESIDENTE conviene sul recepimento della prescrizione del Governo sotto forma di condizione nel parere.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene non influente, dal punto di vista finanziario, la proposta 29.1 (testo 2), come confermato dalla relazione tecnica positivamente verificata che mette a disposizione dei senatori.

I senatori Elisa [BULGARELLI](#) (M5S) e [URAS](#) (Misto) contestano le rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, ritenendo irrealistica la possibilità di attuare la disposizione con le risorse umane e materiali già previste dalla legislazione vigente.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) critica a sua volta la disposizione proposta, che ritiene fonte di sprechi e di duplicazioni di funzioni.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) considera, anche per parte propria, oneroso l'emendamento e, inoltre, ritiene non corretto affidare ad un decreto del Presidente del Consiglio la fase della spesa in senso sostanziale, dovendo essere l'onere predeterminato dalla legge.

Il PRESIDENTE evidenzia come l'emendamento preveda delle attività d'ufficio, e come tanto l'amministrazione di settore quanto il Tesoro abbiano asseverato la possibilità di svolgerle con il personale già in servizio.

Il vice ministro MORANDO, alla luce delle relazioni tecniche positivamente verificate sugli emendamenti 17.2 e 18.2, fornite alla Commissione, ritiene possibile proporre una revisione del parere precedentemente espresso.

Il PRESIDENTE, ricordando che la Commissione si era espressa in senso contrario proprio per assenza di relazione tecnica, considera opportuno rivedere il parere sulle citate proposte 17.2 e 18.2.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 28.0.1 (testo 2).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 31.0.1 (testo 2), su cui il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione al comma 1 delle parole: "nonché le disposizioni relative al sistema previdenziale ed assistenziale del settore cinematografico e audiovisivo", nonché alla soppressione della lettera *d*) del comma 2. A rettifica del parere precedentemente espresso sugli emendamenti 17.2 e 18.2, esprime parere di nulla osta."

La Commissione approva.

[\(2085\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [TONINI](#) (*PD*), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 34.0.300/2 (testo 3), 36.100 (testo 3), 40.0.100 (testo 3), con i relativi subemendamenti 40.0.100 (testo 3)/1, 40.0.100 (testo 3)/2, 40.0.100 (testo 3)/3, 40.0.100 (testo 3)/4, 40.0.100 (testo 3)/5, 40.0.100 (testo 3)/6, 40.0.100 (testo 3)/7, 40.0.100 (testo 3)/8, 40.0.100 (testo 3)/9, 40.0.100 (testo 3)/10, 40.0.100 (testo 3)/11, 40.0.100 (testo 3)/12, 40.0.100 (testo 3)/13, 40.0.100 (testo 3)/14, 40.0.100 (testo 3)/16, 40.0.100 (testo 3)/17, 40.0.100 (testo 3)/23, 40.0.100 (testo 3)/25, nonché l'emendamento 50.0.100. Occorre altresì valutare le proposte 52.0.400 (testo 2) e i relativi subemendamenti 52.0.400 (testo 2)/3, 52.0.400 (testo 2)/4, 52.0.400 (testo 2)/8, 52.0.400 (testo 2)/9, 52.0.400 (testo 2)/10, 52.0.400 (testo 2)/11, 52.0.400 (testo 2)/12 e 52.0.400 (testo 2)/13 (non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti) nonché la proposta 52.0.500 (testo 2) e i relativi subemendamenti 52.0.500 (testo 2)/1, 52.0.500 (testo 2)/4, 52.0.500 (testo 2)/5, 52.0.500 (testo 2)/6,

52.0.500 (testo 2)/7, 52.0.500 (testo 2)/8, 52.0.500 (testo 2)/9, 52.0.500 (testo 2)/10, 52.0.500 (testo 2)/11, 52.0.500 (testo 2)/12, 52.0.500 (testo 2)/13 e 52.0.500 (testo 2)/17 (non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti).

In relazione alla proposta 3.100/200 non vi sono osservazioni nel caso in cui la Commissione di merito abbia recepito la condizione recata sul testo base, ai sensi dell'articolo 81, nel parere reso il 30 marzo scorso.

Sono stati inoltre trasmessi i subemendamenti al subemendamento dei relatori 3.100/200, sui quali non vi sono osservazioni di competenza.

E' inoltre pervenuto il subemendamento 34.0.300/7 (testo 2), che va valutato.

Il vice ministro MORANDO dichiara di essere in grado di formulare un parere su diversi emendamenti ma non su tutti, essendo attualmente ancora in corso gli ultimi approfondimenti.

Il PRESIDENTE ritiene dunque preferibile un breve differimento dell'esame al fine di poter esprimere un parere in forma unitaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

1.4.2.2.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 624 (pom.) del 13/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2016
624ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271, 282, 453, 454 e 1236-A) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **GUERRIERI PALEOTTI (PD)** illustra l'ulteriore emendamento 2.23 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea e riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni.

Il vice ministro MORANDO conferma che non vi sono osservazioni critiche da formulare dal punto di vista finanziario, dal momento che l'emendamento tende a restringere la platea dei beneficiari

di determinate provvidenze a quei soggetti che applichino un limite agli emolumenti dei propri dipendenti. Si tratta, dunque, di una proposta finanziariamente neutra o, eventualmente, virtuosa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

[\(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A\)](#) **Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo unificato dei disegni di legge n. 2067 e connessi, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, si ribadisce il parere di nulla osta con presupposto già espresso alla sede referente.

Per quanto riguarda gli emendamenti, rileva che occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 17.100 nonché sulla proposta 38.0.100.

Occorre inoltre valutare gli emendamenti 12.122, 12.123 e 34.103, 35.133 (limitatamente al comma 8-ter). Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conferma l'onerosità delle proposte segnalate dal relatore ed esprime l'opinione che anche gli emendamenti 12.122, 12.123, 34.103 e 35.133, citati dal relatore, comportino maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala inoltre che gli emendamenti 05.100, 14.0.100, 36.117 e 36.119, nonostante vertano in materia di ordinamento penale, comportano comunque ad avviso dell'Esecutivo maggiori oneri in relazione alla complessità delle attività amministrative e di sicurezza prescritte dalle disposizioni per valutare le quali sarebbe indispensabile l'acquisizione di relazioni volte alla quantificazione degli oneri.

Il presidente [TONINI](#) suggerisce allora di esprimere un parere di contrarietà per assenza di relazione tecnica, al fine di tenere conto delle criticità segnalate dal Governo.

Il RELATORE, alla luce del dibattito svoltosi, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le attività di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d), possano essere svolte con le risorse umane e materiali previste a legislazione vigente.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.100, 38.0.100, 12.122, 12.123, 34.103, 35.133, 05.100, 14.0.100, 36.117 e 36.119.

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2233 e 2229-A) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di bilancio per il 2016, nel testo proposto dalla Commissione di merito e trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo.

Il vice ministro MORANDO si dichiara concorde con le valutazioni del relatore.

Il RELATORE propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, nel testo proposto all'Assemblea dalla Commissione competente nel merito, segnalando, per quanto di competenza, che in sede referente è stata recepita la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, inserendo una clausola di invarianza all'ultimo comma dell'articolo 23 (già 22). Occorre ribadire il parere di semplice contrarietà, già espresso dalla Commissione su precedenti emendamenti poi approvati, rispetto all'articolo 16, comma 1, lettera c), all'articolo 41 e all'articolo 52. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Il vice ministro MORANDO esprime, anche in questo caso, parere conforme a quello del relatore, preso atto che la Commissione di merito ha recepito i vincoli formulati per esigenze di carattere finanziario.

Il RELATORE propone dunque di esprimere un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà rispetto all'articolo 16, comma 1, lettera c), all'articolo 41 e all'articolo 52. Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

[\(2287, 649 e 1835-A\)](#) **Disciplina del cinema e dell'audiovisivo**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta opportuno ribadire sull'articolo 17, comma 1 il parere di semplice contrarietà (già espresso in fase referente sull'emendamento 17.3, poi approvato); sull'articolo 26, comma 1 (in relazione al precedente emendamento 26.4) e sull'articolo 27-bis (in coerenza con il precedente emendamento 27.0.1). Sulle restanti parti di testo non vi sono osservazioni, stante il recepimento delle condizioni formulate dalla Commissione.

In relazione agli emendamenti, segnala che appare opportuno ribadire il parere contrario già reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito su proposte analoghe agli emendamenti 2.201, 11.200, 11.201, 11.202, 11.203, 11.204, 26.201, 31-bis.200 e 31-bis.203. Occorre altresì ribadire il parere di semplice contrarietà sulla proposta 21.201. Comporta inoltre maggiori oneri l'emendamento 9-bis.209. Occorre infine valutare le proposte 2.208, 2.209, 3.201, 3.202, 4.200, 9.202, 9.204, 9-bis.201, 9-bis.202, 13.200, 14.201, 16.200 e 26.202. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relazione del Presidente, e in particolare con la necessità di ribadire un parere di semplice contrarietà, ora da riferirsi agli articoli 17, comma 1, 26, comma 1 e 27-bis. A proposito di tale ultima norma reitera la segnalazione circa le criticità derivanti dalla duplice articolazione che viene prevista per il fondo oggetto della norma: una gestione pressoché analoga a quella di una contabilità separata rischia di rivelarsi controproducente sia ai fini di una celere capacità di erogazione di fondi, sia ai fini di una concreta idoneità del fondo a supportare le piccole e medie imprese del settore.

Il PRESIDENTE considera rilevante l'osservazione formulata dal rappresentante del Governo e ritiene che essa possa essere inserita nel parere della Commissione contestualmente al parere di semplice contrarietà sull'articolo.

Il vice ministro MORANDO aggiunge che la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso alcune proposte di riformulazione tendenti a garantire una maggiore coerenza del testo con i vincoli derivanti dalla legislazione contabile.

Il PRESIDENTE evidenzia come l'iter del provvedimento sia piuttosto avanzato e che la Commissione si è già espressa in sede referente sull'attuale testo e sugli emendamenti trasmessi.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) propone di includere le segnalazioni pervenute nel parere della Commissione all'Assemblea sotto forma di osservazioni, nell'auspicio che il relatore ne tenga conto.

Il PRESIDENTE propone, allora, di rinviare la formulazione del parere alle prossime sedute e di valutare se le osservazioni pervenute possano trovare collocazione all'interno del parere della Commissione, pur nel pieno rispetto della coerenza tra i pareri finora espressi e delle prerogative

dell'Assemblea e delle Commissioni di merito.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 625 (ant.) del 14/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016
625ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287, 649 e 1835-A) Disciplina del cinema e dell'audiovisivo
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **TONINI** comunica che si sta provvedendo a perfezionare il parere per tener conto delle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato riferite dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri. Propone pertanto di rinviare l'esame alla seduta pomeridiana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12ª sugli emendamenti. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il relatore **LAI (PD)** illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.10, 2.20, 7.6, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.13, 10.27 e 14.0.1. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.7, 2.28, 4.9, 14.1, e 15.9. Occorre valutare le proposte 1.0.1, 2.4 (e l'analogo 2.5), 2.19, 2.26 (e l'identico 2.27), 4.2, 4.3, 4.7, 4.10, 4.19, 7.7, 7.8, 7.9 (e gli identici 7.10, 7.11 e 7.12), 7.28, 9.2, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.14, 9.15, 9.17, 9.20, 9.33, 10.1, 10.3, 10.12, 10.21, 10.22 (e gli analoghi 10.23, 10.24, 10.25 e 10.26), 10.28, 10.29, 10.30, 10.43 (e l'identico 10.44), 11.1 (e l'analogo 11.2), 11.4, 11.5, 11.6, 14.2, 14.17 (e l'identico 14.18), 15.2 (e gli analoghi 15.3, 15.4 e 15.5), 15.6, 15.7, 16.2, 16.3 e 16.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro **MORANDO** si dichiara d'accordo sul carattere oneroso delle proposte segnalate dal relatore, precisando tuttavia che dell'emendamento 7.6 si potrebbe, in linea teorica, dimostrare la neutralità finanziaria con un approfondimento tecnico. Concorda altresì sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.7 e 4.9, evidenziando, relativamente all'emendamento 1.7, che non appaiono evidenti problemi di natura finanziaria. Quanto all'emendamento 14.1, esprime un parere non ostativo a condizione che, al comma 4, si sostituiscano le parole «può essere» con la seguente: «viene». Esprime invece parere non ostativo sugli emendamenti 2.28 e 15.9.

Il **PRESIDENTE**, pur prendendo atto della valutazione riferita dal vice ministro, ritiene opportuno, in via cautelativa, acquisire una relazione tecnica sulle proposte 2.28 e 15.9.

Il vice ministro **MORANDO** esprime quindi la necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.0.1, 2.26 (e sull'identico 2.27), 7.8, 9.15, 9.17, 10.21, 10.30 e 14.2. In aggiunta a quanto segnalato dal relatore, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica anche sugli emendamenti 5.14 e 7.15. In particolare, fa presente che il primo comma dell'emendamento 5.14 comporta l'introduzione nelle procedure sanitarie di una serie di elementi potenzialmente onerosi che sarebbe necessario approfondire in sede tecnica. Quanto all'emendamento 7.15, precisa che la proposta è volta a estendere gli ambiti di responsabilità facenti capo alla struttura sanitaria e merita pertanto un approfondimento tecnico.

Esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 2.4 e 2.5 in quanto pongono nuovi oneri in capo alle Regioni, nonché sulle proposte 14.17 e 14.18 poiché esercitano un effetto negativo sulla sostenibilità del fondo.

Ritiene inoltre necessario approfondire gli aspetti problematici degli emendamenti 9.5, 9.21, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 14.3, 14.12, 14.14, 14.15 e 14.19.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, propone di rinviare alla seduta pomeridiana la valutazione delle ulteriori proposte segnalate dal rappresentante del Governo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.10, 2.20, 7.6, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.13, 10.27, 14.0.1, 1.7, 2.28, 4.9, 1.0.1, 2.4 (e l'analogo 2.5), 2.26 (e l'identico 2.27), 4.19, 7.8, 9.15, 9.17, 10.21, 10.30, 14.2, 14.17 (e l'identico 14.18), 5.14 e 7.15. Il parere non ostativo sull'emendamento 14.1 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4, delle parole «può essere» con la seguente: «viene». Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte a eccezione degli emendamenti 9.5, 9.21, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 14.3, 14.12, 14.14, 14.15 e 14.19, su cui il parere rimane sospeso. Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti riformulati e di nuova trasmissione."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 627 (ant.) del 15/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016
627ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A\)](#) **Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario**

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ulteriore emendamento 4.102 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma che non vi sono controindicazioni dal punto di vista finanziario.

Il RELATORE propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta.

La Commissione approva.

[\(2287, 649 e 1835-A\)](#) ***Disciplina del cinema e dell'audiovisivo***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore [LAI](#) (PD), preso atto delle precisazioni fornite dal Governo nelle precedenti sedute, illustra una proposta di parere sul testo così articolata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere di semplice contrarietà sull'articolo 17, comma 1, sull'articolo 26, comma 1, e sull'articolo 27-*bis*, in relazione al quale si fa presente che una gestione pressoché analoga a quella di una contabilità separata rischia di rivelarsi controproducente sia ai fini di una celere capacità di erogazione dei fondi sia ai fini di una concreta idoneità del fondo a supportare le piccole e medie imprese. Infine, in relazione all'articolo 11, comma 6, ai fini di un miglior coordinamento per i profili finanziari, risulterebbe opportuno apportare la seguente modifica: dopo le parole: " ai sensi del presente capo" aggiungere le seguenti: "negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze". Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo."

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti.

Il RELATORE ricorda che nella seduta del 13 settembre scorso erano stati illustrati gli emendamenti trasmessi per i profili di competenza.

Il vice ministro MORANDO condivide l'opinione del relatore sugli emendamenti, analoghi ai precedenti presentati in Commissione, sui quali si propone di ribadire il parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di semplice contrarietà. Concorda anche sull'onerosità della proposta 9-*bis*.209. Quanto, invece, agli emendamenti 2.208, 2.209 e 3.201, non ravvisa controindicazioni di carattere finanziario. La proposta 3.202 è potenzialmente foriera di nuovi oneri e, come tale, richiede quanto meno la redazione di una relazione tecnica per la sua positiva valutazione. Si sofferma poi sull'emendamento 4.200, del quale esclude la portata onerosa. Ritiene diverso il caso dell'emendamento 9.202 il quale, pur nell'ambito di una formulazione non del tutto chiara, assume un tono stringente che porta a ritenere possibile l'insorgenza di nuovi oneri. Di analogo senso è il successivo emendamento 9.204, il quale, però, si presenta formulato in modo più ampio e meno cogente, tanto da escludere la diretta onerosità. Anche sulle successive proposte 9-*bis*.201 e 9-*bis*.202 dichiara di non avere osservazioni critiche, così come sulla ulteriore 26.202. Conclude segnalando le indirette controindicazioni derivanti dagli emendamenti 13.200, 14.201 e 16.200, i quali non sono

idonei a generare nuovi oneri, dal momento che agiscono all'interno di un tetto di spesa, ma possono comportare nondimeno una significativa frammentazione delle risorse assegnate e maggiori difficoltà di gestione del fondo in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.201, 11.200, 11.201, 11.202, 11.203, 11.204, 26.201, 31-bis.200, 31-bis.203, 9-bis.209, 3.202 e 9.202.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 21.201, 13.200, 14.201 e 16.200.

Il parere è di nulla osta sulle restanti proposte."

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 634 (pom.) del 28/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 28 SETTEMBRE 2016
634ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2287, 649 e 1835-A\)](#) **Disciplina del cinema e dell'audiovisivo**

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 2.500 e 11.500 relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme al relatore in quanto l'emendamento 2.500 riveste carattere meramente definitorio mentre la proposta 11.500 recepisce un'osservazione avanzata a suo tempo dalla Commissione.

La Commissione approva la proposta del relatore.

(2085-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO fa presente che - sulle proposte emendative su cui il parere è rimasto sospeso - sono pervenute note tecniche da parte del Ministero dello sviluppo economico su cui manca ancora la verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato in quanto necessitano di ulteriori integrazioni da parte di altri ministeri. Chiede pertanto di rinviare ad una successiva seduta l'espressione del parere su tali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2233 e 2229-A) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte identiche o analoghe a quelle presentate alla Commissione di merito: 1.202, 3.202, 5.206, 5.207, 6.200, 6.212, 6.214, 6.215, 6.216, 7.200, 7.203, 7.204, 7.206, 7.208, 7.209, 7.210, 7.211, 7.212, 9.200, 9.209, 9.210, 10.200, 13.202, 13.203, 13.0.201, 17.202, 17.204, 17.205 e 18.0.200. Risulta opportuno ribadire il parere di semplice contrarietà, già espresso su analogo in fase referente, sull'emendamento 11.300. Comportano maggiori oneri le proposte 7.217 e 12.0.200. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.201, 6.201, 6.202, 6.203, 6.204, 6.205, 6.206, 6.207, 6.208, 6.209, 6.210, 6.211 (la stessa considerazione vale per i testi corretti che vanno dall'emendamento 6.203 all'emendamento 6.211), 7.201, 7.202, 7.205, 7.207, 7.213, 7.214, 7.215, 7.216, 7.218, 7.219, 13.205 e 13.0.200. Occorre, inoltre, valutare gli emendamenti 1.200, 3.200, 5.201, 5.204, 5.209, 5.0.200, 5.0.201, 9.206, 9.207, 9.208, 11.205, 11.206, 15.202, 16.0.300 e 20.0.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte identiche o analoghe a quelle presentate alla Commissione di merito.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) interviene chiedendo il motivo per cui sia stato espresso parere contrario sulla proposta 17.205.

Il vice ministro MORANDO fa presente che l'emendamento 17.205 è stato ritenuto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri in quanto l'inserimento di specifiche informazioni all'interno del certificato implica un'attività di raccolta di dati considerata onerosa. Concorda inoltre con la proposta

del relatore di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 11.300. Propone l'espressione di un parere contrario sulle proposte 7.217, in assenza di un'adeguata quantificazione, e 12.0.200 in quanto nel fondo indicato dall'emendamento non sono presenti le risorse necessarie. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.201, 6.201, 6.202, 6.203, 6.208, 6.209, 6.210, 7.202, 7.207, 7.213, 7.214, 7.215, 7.216, 7.218, 7.219 e 13.0.200. Reputa suscettibili di generare minori entrate non compensate le proposte 6.204, 6.205 e 6.211, mentre presentano maggiori oneri le proposte 6.206, 6.207, 7.201, 7.205 e 13.205. Comportano maggiori oneri non quantificati e coperti le proposte 1.200, 5.209, 5.0.200 e 5.0.201. E' necessaria invece la predisposizione di una relazione tecnica per valutare gli effetti finanziari delle proposte 3.200, 5.201, 5.204, 9.206, 9.207, 9.208, 11.205, 11.206, 15.202, 16.0.300 e 20.0.200. Chiede infine che sia sospeso per un approfondimento tecnico il parere sulle proposte 3.2, 3.4, 3.7, 3.10, 3.15, 3.201, 5.300, 5.202, 5.203, 5.205, 5.301, 5.302, 5.303, 5.304, 5.210, 6.202, 8.301, 9.300, 9.201, 9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 9.301, 10.300, 11.202, 11.203, 11.204, 11.303, 11.305, 11.207, 11.301, 11.302, 13.300, 13.200, 13.201, 13.204, 13.301, 14.0.300, 14.0.301, 18.300, 18.301, 18.302, 18.303, 18.304, 18.305, 18.306 e 18.0.300.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [SANTINI](#) (PD) propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.202, 3.202, 5.206, 5.207, 6.200, 6.212, 6.214, 6.215, 6.216, 7.200, 7.203, 7.204, 7.206, 7.208, 7.209, 7.210, 7.211, 7.212, 9.200, 9.209, 9.210, 10.200, 13.202, 13.203, 13.0.201, 17.202, 17.204, 17.205, 18.0.200, 7.217 e 12.0.200, 1.201, 6.201, 6.202, 6.203, 6.204, 6.205, 6.206, 6.207, 6.208, 6.209, 6.210, 6.211 (il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo corretto degli emendamenti da 6.203 a 6.211) 7.201, 7.202, 7.205, 7.207, 7.213, 7.214, 7.215, 7.216, 7.218, 7.219, 13.205 e 13.0.200, 1.200, 3.200, 5.201, 5.204, 5.209, 5.0.200, 5.0.201, 9.206, 9.207, 9.208, 11.205, 11.206, 15.202, 16.0.300 e 20.0.200.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 11.300.

Il parere rimane invece sospeso sulle proposte 3.2, 3.4, 3.7, 3.10, 3.15, 3.201, 5.300, 5.202, 5.203, 5.205, 5.301, 5.302, 5.303, 5.304, 5.210, 8.301, 9.300, 9.201, 9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 9.301, 10.300, 11.202, 11.203, 11.204, 11.303, 11.305, 11.207, 11.301, 11.302, 13.300, 13.200, 13.201, 13.204, 13.301, 14.0.300, 14.0.301, 18.300, 18.301, 18.302, 18.303, 18.304, 18.305, 18.306 e 18.0.300."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime ([n. 321](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi

dell'articolo 24, commi 11 e 13, della legge 7 luglio 2016, n. 122. Esame e rinvio)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando preliminarmente, sotto un profilo generale, che gli articoli 2 e 3 - volti a condizionare l'iscrizione al Registro internazionale italiano di talune fattispecie di traghetto al fatto che il personale imbarcato sia di nazionalità esclusivamente italiana o comunitaria - appaiono in contrasto con la finalità del provvedimento, indicata dalla disposizione di delega, di definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo. Il grado di competitività del sistema, infatti, potrebbe essere ridotto a seguito del restringimento del numero di concorrenti derivante dalla potenziale cancellazione dal Registro delle navi con personale extracomunitario. La riduzione del grado di competitività che ne deriverebbe potrebbe a sua volta ridurre l'incentivo a investire. Con specifico riguardo ai profili finanziari si osserva che gli articoli 4, 5 e 7 - volti a restringere la platea dei beneficiari degli incentivi di natura fiscale e contributiva di cui godono le navi iscritte nel Registro internazionale italiano - pur suscettibili di ridurre l'onere erariale connesso ai benefici, potrebbero, d'altro canto, influenzare le scelte imprenditoriali di mantenere o cancellare l'iscrizione al Registro. Ciò potrebbe determinare effetti rilevanti in termini di minor gettito fiscale e contributivo nel caso in cui la scelta degli armatori di trasferire la sede in un altro paese a fiscalità più vantaggiosa dovesse prevalere. Pur essendo tale eventualità contemplata dalla relazione tecnica, non sono stati forniti elementi quantitativi a riguardo in quanto di difficile elaborazione. Appare pertanto necessario acquisire un supplemento di istruttoria. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota n. 145 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia come, per quanti approfondimenti siano stati fatti, non si è attualmente in grado di valutare gli effetti complessivi derivanti dai comportamenti di coloro che, gestendo imprese marittime, decidessero di trasferire la sede in altri Paesi a fiscalità più vantaggiosa. Pertanto, non sussistono motivazioni per l'espressione di un parere contrario per assenza di copertura finanziaria o per l'ingenerarsi di minori entrate.

Il senatore [URAS](#) (Misto) segnala come norme come quella in esame siano difficilmente valutabili non soltanto sotto l'aspetto della compatibilità finanziaria, ma anche, più in generale, sotto il profilo degli effetti sul traffico marittimo. Ricorda che esiste una forte concorrenza tra porti a livello europeo e come le grandi compagnie di navigazione possano decidere di spostarsi da un porto ad un altro in base a meri calcoli economici.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) fa presente che sono prevalentemente due le problematiche che la Commissione dovrebbe evidenziare nel parere, ovvero l'aspetto degli incentivi agli investimenti del settore e il tema dell'iscrizione al Registro in termini di concorrenza del mercato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE invita pertanto il relatore a predisporre una proposta di parere da sottoporre al voto della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.3. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 351 (pom.) del 26/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 26 APRILE 2016
351^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, già prevista nella seduta di giovedì 28 aprile, è rinviata alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **GUERRA** (PD), nel riferire sui profili di competenza della Commissione, osserva che il disegno di legge in titolo, piuttosto che prevedere forme di agevolazione ulteriori rispetto a quelle già esistenti, è volto a delineare un quadro unitario e stabile degli incentivi al settore cinematografico e dell'audiovisivo. In particolare il disegno di legge prevede un sistema di crediti di imposta da utilizzare in compensazione e cedibili, contributi automatici e piani straordinari relativi alla ristrutturazione delle sale cinematografiche e alla digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

In riferimento al tema delle agevolazioni fiscali rileva la necessità di una valutazione complessiva della loro congruità ed efficacia, specie in considerazione della lunghezza del periodo di vigenza, in molti casi notevole. Andrebbe comunque svolta una verifica dell'efficacia degli strumenti in vigore rispetto alla numerosità degli incentivi proposti.

Per quanto riguarda la materia dei crediti di imposta esprime perplessità in merito alla previsione di una loro cedibilità a intermediari finanziari e quindi a ulteriori soggetti, che rischia di distorcere lo strumento del credito di imposta, trasformandolo di fatto in mero contributo. La cessione dei crediti di imposta per controvalori necessariamente inferiori da parte delle imprese operanti nel settore cinematografico può inoltre generare una posta negativa che può essere riportata come costo, determinando diminuzioni di entrata che non risultano quantificate. Una maggiore linearità normativa suggerirebbe pertanto di prevedere l'erogazione di contributi in luogo del riconoscimento di crediti di imposta o, in alternativa, di valutare modifiche alla cedibilità.

In relazione al finanziamento degli interventi a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo nota che ai sensi dell'articolo 11 esso è commisurato ad una percentuale delle entrate derivanti da IRES e IVA del settore, mentre stando alla relazione tecnica il Fondo sarebbe alimentato annualmente con le medesime entrate. Auspica pertanto un chiarimento su tale punto, rilevando al contempo che le risorse del Fondo dovrebbero comunque ammontare a non meno di quattrocento milioni di euro.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore **VACCIANO** (Misto) ritiene in premessa che la sussistenza di un sistema di incentivi non garantisca la qualità del prodotto cinematografico. Osserva quindi che l'ipotesi di cessione dei certificati di credito fiscale relativi agli immobili, proposta nel recente passato, paragonabile alla cessione dei crediti di imposta, era stata esclusa in quanto suscettibile di influire negativamente sulla quantificazione del debito pubblico. Ritiene pertanto opportuna una riflessione sulla generale possibilità di disporre di meccanismi di questo tipo, posto che l'erogazione di contributi cui ha fatto cenno la relatrice potrebbe risultare incompatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La senatrice **BOTTICI** (M5S) richiama l'attenzione sul rischio che l'erogazione di incentivi a carattere automatico possa favorire produzioni cinematografiche finalizzate esclusivamente alla fruizione del credito di imposta. Auspica inoltre una revisione organica in merito all'efficacia degli incentivi destinati al settore cinematografico, anche sulla scorta di un monitoraggio di quelli in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.3.2. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 352 (pom.) del 27/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016
352^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Giuseppe Lusignani, accompagnato dalla dottoressa Valeria Patané.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee: audizione del professor Giuseppe Lusignani

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 19 aprile.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) introduce l'audizione.

Il professor LUSIGNANI svolge un intervento volto a focalizzare le eredità delle crisi finanziarie, il problema dei crediti deteriorati, l'impatto del *bail-in* e le prospettive della redditività del sistema bancario. Rileva come nel 2015, dopo quattro anni di andamento negativo, il sistema bancario italiano abbia registrato una ripresa della redditività, che peraltro non appare al momento sufficiente a superare la debolezza dei corsi dei titoli bancari. Il quadro attuale risente del lungo periodo di recessione, a fronte del quale il sistema bancario è stato chiamato a reagire attraverso il rafforzamento della propria dotazione patrimoniale. A livello europeo si è a tale proposito verificato un ricorso spesso massiccio agli aiuti pubblici, mentre in Italia i provvedimenti di supporto pubblico alle banche, quantitativamente marginali, hanno avuto un saldo negativo per le banche interessate.

Rileva quindi il basso livello di patrimonializzazione del sistema bancario italiano già all'inizio della fase di crisi. Sottolinea inoltre l'elevato livello della leva finanziaria, derivante dall'attività prevalente di erogazione del credito delle banche italiane, rivolta in particolare a imprese di piccole dimensioni, caratterizzate dalla gracilità della struttura finanziaria e dal più elevato tasso di rischio. Conseguenza di tale condizione strutturale, in seguito alla recessione, è l'esposizione delle banche italiane in termini di crediti deteriorati, particolarmente elevata rispetto alla media dell'Unione europea. L'ingente *stock* di crediti deteriorati costituisce peraltro un fattore che sollecita l'attenzione sia dei mercati sia delle autorità di vigilanza. La massa di crediti deteriorati, ammontante a circa 200 miliardi al lordo degli accantonamenti, si è accumulata nel lungo periodo di recessione e alla lunghezza eccessiva dei tempi medi di recupero del credito. Tale ultimo fattore, prosegue l'oratore, è inoltre alla base dell'elevato prezzo di cessione dei crediti deteriorati, che si traduce nell'oggettiva difficoltà di sviluppare il mercato della cessione dei crediti e di alleviare il peso delle sofferenze gravante sul settore bancario. Dà quindi conto di una stima dello *stock* di crediti deteriorati che si sarebbe accumulato in presenza di tempi più ridotti di recupero dei crediti: tale stima rinvia all'esigenza di un intervento volto ad accelerare il recupero dei crediti.

In riferimento all'introduzione dell'istituto del *bail-in* fa presente che le simulazioni effettuate evidenziano la capacità delle risorse patrimoniali delle banche di assorbire le situazioni di crisi, così da non far temere ripercussioni sulle posizioni degli obbligazionisti e, a maggior ragione, dei correntisti. Risulta peraltro limitata la capacità di ripresa della redditività, fra le più basse in Europa, anche in conseguenza del basso margine di interesse. Appare pertanto necessario un processo di consolidamento del settore, finalizzato al miglioramento della capacità produttiva e alla riduzione dei costi, nonché al ripensamento del modello di *business*, anche alla luce dell'evoluzione della regolamentazione, tesa a conseguire livelli sempre maggiori di solidità.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) sottolinea la rilevanza delle considerazioni svolte, in particolare ai fini della riflessione della politica sulla questione dei tempi di recupero dei crediti.

La senatrice [GUERRA \(PD\)](#) pone un quesito sulla causa dell'eccessiva lunghezza dei tempi di recupero dei crediti. Per quanto riguarda la genesi delle crisi bancarie chiede se questa sia riconducibile a specifici casi di cattiva gestione o a fattori sistemici.

Il professor LUSIGNANI osserva che i tempi di recupero del credito risultano notevolmente differenziati nell'ambito del territorio nazionale, risentendo pertanto delle caratteristiche dell'organizzazione delle strutture giudiziarie. La durata dei procedimenti può comunque essere ridotta in forza di opportuni adeguamenti legislativi. Rimarca quindi gli effetti negativi sul settore bancario dell'accumularsi di crediti deteriorati, il quale è collegato al ruolo del credito quale unico significativo finanziatore del sistema produttivo; un'elevata quota di sofferenze è peraltro riconducibile al settore immobiliare. Le difficoltà rilevate sono inoltre dovute al trascorso decennio di recessione, che ha avuto

pesanti ripercussioni sul sistema bancario.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ringrazia il professor Lusignani e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa. Avverte quindi che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GUERRA](#) (PD) illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni pubblicata in allegato al resoconto.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) fa presente che il disegno di legge non definisce il periodo di realizzazione delle spese che danno diritto al credito di imposta, né tanto meno la percentuale di credito fruibile. Infatti, si pone chiaramente una questione relativa alla insufficienza delle risorse rispetto alle eventuali richieste. Svolge poi alcune considerazioni critiche in merito all'articolo 17 e al rischio che le agevolazioni previste sia fruite da società di produzione estere. Da ultimo, ritiene essenziale verificare che le agevolazioni proposte dal Governo siano compatibili con la disciplina degli aiuti di Stato.

Il senatore [SCIASCIA](#) (FI-PdL XVII) rimarca che molte disposizioni fiscali del disegno di legge sembrano costruite con la tecnica della delega, pur non essendo espressamente prevista una delega legislativa in materia. Per quanto riguarda la osservazione n. 3 si dichiara a favore di una credibilità reiterata del credito di imposta, dichiarando che tale ipotesi non incide sulla natura tributaria della misure agevolativa, rimanendo infatti fermo il principio che esso può essere utilizzato solo in compensazione. Viceversa, ritiene opportuno delimitare la cessione a soggetti operanti nel settore specifico cinematografico e dell'audiovisivo.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto) esprime perplessità rispetto all'ipotesi di trasformare il credito di imposta in un sostegno diretto, ma non nega che la creazione di un mercato dei crediti ceduti possa essere di problematico controllo. Inoltre, ricorda come in passato la credibilità della detrazione di imposta prevista per la ristrutturazione edilizia, proposta dall'opposizione, aveva incontrato il parere contrario del Governo per motivi di copertura degli oneri.

Il senatore [MOLINARI](#) (Misto) condivide il rilievo che la trasformazione dell'incentivo fiscale in

sostegno diretto pone un problema di compatibilità con disciplina degli aiuti di Stato, pur ammettendo che la cessione del credito rischia di incentivare comportamenti opportunistici.

Interviene in replica la senatrice [GUERRA \(PD\)](#) sottolineando che il credito di imposta è collegato alla riduzione dei costi di produzione e che quindi appare opportuno insistere circa la doverosa documentazione del diritto a utilizzarlo prima di cederlo. Condivide il rilievo della senatrice Bottici circa una problematica di riparto delle risorse tra i richiedenti, in assenza di modalità di assegnazione definite per legge. A suo parere, il credito di imposta non ha l'obiettivo di aggirare il divieto di aiuti di Stato, ma ribadisce la propria contrarietà alla circolazione piena dei crediti ceduti: riformula quindi l'osservazione n. 3. Dopo un intervento ulteriore della senatrice [BOTTICI \(M5S\)](#), la relatrice ribadisce la proposta testé modificata.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#), verificato il numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere non ostantivo con osservazioni, nel testo modificato, pubblicato in allegato, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) rinvia alla seduta di domani pomeriggio la relazione introduttiva sull'Atto comunitario n. 583 in tema di prospetto da pubblicare per la negoziazione dei titoli. Avverte che la seduta, già convocata alle ore 14,30 di domani, potrà essere anticipata in relazione ai lavori dell'Assemblea e inizierà un quarto d'ora dopo la fine dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2287

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,
premessi che
il settore cinematografico e degli audiovisivi rappresenta un segmento produttivo meritevole di sostegno pubblico sia per il suo carattere culturale sia per essere connaturato alle produzioni afferenti al *made in Italy* latamente inteso;
tale caratteristica giustifica il ricorso a forme di sostegno economico e di incentivo, anche con tipologie di strumenti già in parte sperimentati.

ritenuto che

1) La proposta governativa sistema in un quadro unitario un insieme di disposizioni agevolative di natura tributaria che si qualificano a bilancio dello Stato come spese fiscali (*tax expenditures*), fra le quali vanno annoverate, in particolare, sei diverse tipologie di crediti di imposta, in larga parte già esistenti. Il disegno di legge intende rendere permanenti alcune agevolazioni ampliando, in un consistente numero di fattispecie, sia il potenziale numero dei beneficiari, che l'ammontare del beneficio riconosciuto.

2) In termini generali la gestione e valutazione delle spese fiscali è disciplinata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante disposizioni sul "Monitoraggio delle spese fiscali e coordinamento con le procedure di bilancio". Tale decreto prevede all'articolo 1, comma 1, che La Nota di aggiornamento del Def sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a rivedere le *tax expenditures* in essere, al fine di una loro riduzione e razionalizzazione e prevede in particolare che "le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma". Il periodo di vigenza delle agevolazioni previste dal disegno di legge è certamente superiore ai cinque anni.

3) La ripartizione del finanziamento al settore fra le diverse finalità e i diversi strumenti è largamente demandata a successivi decreti attuativi, così come lo è la specificazione dei criteri di selezione, di possibili criteri di esclusione, della definizione stessa di alcuni campi di intervento. Ne deriva una troppo generica individuazione delle priorità assunte e del legame fra strumenti messi in campo e obiettivi che si intende perseguire.

4) L'articolo 19, comma 3, consente la cessione dei crediti di imposta ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi i quali possono a loro volta cedere il credito di imposta a investitori privati non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo.

L'unica previsione di cedibilità di un credito di imposta utilizzabile solo a compensazione, nel campo del settore cinematografico, è prevista all'articolo 1, comma 331, della legge n. 244 del 2007, con riferimento al credito di imposta previsto per l'acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale. Tale norma prevede la cedibilità del credito solo a favore degli intermediari finanziari di cui sopra.

La così ampia possibilità di cessione dei crediti di imposta prevista dal disegno di legge in esame appare in contrasto con il carattere eminentemente tributario dell'agevolazione che, giova ricordare, ha la funzione di compensare debiti tributari e contributivi di varia natura e non di sussidiare soggetti che, pure in un ampio arco temporale, non arrivino ad ottenere utili tassabili, o ad assumere personale. La cessione "a sconto" dei crediti di imposta presso un finanziatore vanifica di fatto la loro utilizzabilità esclusivamente tributaria e ne avvicina la natura a quella di normali contributi. La trasformazione di questi crediti di imposta in contributi risulterebbe, a parità di onere per l'erario, più efficace per i beneficiari cronicamente incapienti, i quali sarebbero invece costretti, nel caso dei crediti di imposta, a vederne diminuire l'importo (potendoli vendere solo a un prezzo inferiore al loro valore). La previsione di una catena di cessioni (dal beneficiario agli intermediari e da questi agli investitori privati) comporta inoltre un più elevato onere di cessione che, evidenziato come costo fiscalmente rilevante dal cedente, comporta oneri per l'erario, che non si verificherebbero in caso di versamento diretto di contributi al beneficiario, e che non risulta sia correttamente considerata dal disegno di legge in esame. Va poi rilevato che la norma proposta non è precisa nell'individuare i soggetti ai quali il credito può essere ceduto dopo la prima cessione, che concerne le banche, gli intermediari finanziari e assicurativi. Risulta infatti indeterminato il riferimento a "investitori privati" (si pensa a Fondi comuni, organismi di investimento collettivo, Fondi di investimento alternativi, ecc?). Inoltre la "adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito" appare generica rispetto al controllo della fruibilità del credito.

L'articolo 19, comma 1, rimette al decreto ministeriale attuativo il limite massimo di credito fruibile,

senza indicare le modalità di assegnazione dello stesso quali ad esempio la prenotazione informatica, criteri di selezione, elementi prioritari ecc.

5) Le modalità di alimentazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo non sono chiaramente delineate nel provvedimento, laddove si dice che il finanziamento di tale fondo "è commisurato" all'11 per cento delle entrate, a titolo di Ires e Iva rinvenienti, *lato sensu*, dal settore. Le relazioni a corredo del disegno di legge, (illustrativa e tecnica) specificano invece che il Fondo "è alimentato annualmente" dalle risorse derivanti dalla percentuale degli introiti fiscali, sempre rinvenienti dal settore. La destinazione *ex ante* di gettito erariale contrasta però con i principi di unicità e universalità del bilancio. In secondo luogo, la precostituzione di un limite inferiore e non superiore (400 milioni di euro) prenota risorse a favore del Fondo (nel caso l'11 per cento del gettito fosse superiore a 400 milioni di euro) la cui differenza dovrebbe essere coperta finanziariamente.

Tutto ciò premesso, la Commissione esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- 1) La Commissione di merito dovrebbe intervenire a meglio precisare le priorità degli interventi proposti, anche in relazione agli obiettivi definiti, i criteri di selezione, i tetti di finanziamento per i singoli strumenti utilizzati, i campi di esclusione dai benefici, le definizioni dei campi di intervento.
- 2) Anche a tale fine valuti la Commissione di merito la possibilità di richiedere, in fase istruttoria, al Governo una valutazione delle agevolazioni in essere, che il disegno di legge si propone in larga parte di confermare ed ampliare, anticipando l'obbligo, previsto dal citato decreto legislativo n. 160 del 2015, di fornire tale indicazione in sede di Nota di aggiornamento al Def. Ciò permetterebbe alla Commissione di avere orientamenti circa l'opportunità della loro conferma (e ampliamento) a più di 5 anni dalla loro introduzione. In subordine, valuti la Commissione di merito di integrare il comma 5 dell'articolo 10 con la previsione che la relazione alle Camere fornisca anche indicazioni sull'efficacia delle agevolazioni tributarie previste e una valutazione delle politiche di sostegno del settore attraverso incentivi tributari.
- 3) Con riferimento alla previsione relativa alla cedibilità dei crediti di imposta a intermediari finanziari e da questi a investitori privati, valuti la Commissione di merito di trasformare questi crediti di imposta in contributi, ovvero, in subordine, di non ammetterne, in linea con la legislazione vigente, la cedibilità a terzi. Qualora intendesse invece confermare la norma proposta, valuti la Commissione di merito di chiarire meglio i soggetti "investitori privati" cessionari del credito in seconda battuta. Inoltre al comma 3, valuti di inserire dopo la parola "dimostrazione" le parole "del riconoscimento del diritto da parte del Mibac".
- 4) Con riferimento alle modalità di alimentazione del Fondo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare una più precisa formulazione del meccanismo di alimentazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 2, risultando non corretta la "prenotazione" di risorse affluenti al bilancio dello Stato a titolo di incasso Ires e Iva del settore, pena la violazione del principio di unicità del bilancio dello Stato e del suo corollario di assegnazione globale delle entrate e delle spese. In particolare, valuti l'opportunità di considerare come unico limite di spesa la cifra di 400 milioni di euro.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2287

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in

titolo,

premessi che

il settore cinematografico e degli audiovisivi rappresenta un segmento produttivo meritevole di sostegno pubblico sia per il suo carattere culturale sia per essere connaturato alle produzioni afferenti al *made in Italy* latamente inteso;

tale caratteristica giustifica il ricorso a forme di sostegno economico e di incentivo, anche con tipologie di strumenti già in parte sperimentati.

ritenuto che

1) La proposta governativa sistema in un quadro unitario un insieme di disposizioni agevolative di natura tributaria che si qualificano a bilancio dello Stato come spese fiscali (*tax expenditures*), fra le quali vanno annoverate, in particolare, sei diverse tipologie di crediti di imposta, in larga parte già esistenti. Il disegno di legge intende rendere permanenti alcune agevolazioni ampliando, in un consistente numero di fattispecie, sia il potenziale numero dei beneficiari, che l'ammontare del beneficio riconosciuto.

2) In termini generali la gestione e valutazione delle spese fiscali è disciplinata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante disposizioni sul "Monitoraggio delle spese fiscali e coordinamento con le procedure di bilancio". Tale decreto prevede all'articolo 1, comma 1, che La Nota di aggiornamento del Def sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a rivedere le *tax expenditures* in essere, al fine di una loro riduzione e razionalizzazione e prevede in particolare che "le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma". Il periodo di vigenza delle agevolazioni previste dal disegno di legge è certamente superiore ai cinque anni.

3) La ripartizione del finanziamento al settore fra le diverse finalità e i diversi strumenti è largamente demandata a successivi decreti attuativi, così come lo è la specificazione dei criteri di selezione, di possibili criteri di esclusione, della definizione stessa di alcuni campi di intervento. Ne deriva una troppo generica individuazione delle priorità assunte e del legame fra strumenti messi in campo e obiettivi che si intende perseguire.

4) L'articolo 19, comma 3, consente la cessione dei crediti di imposta ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi i quali possono a loro volta cedere il credito di imposta a investitori privati non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo.

L'unica previsione di cedibilità di un credito di imposta utilizzabile solo a compensazione, nel campo del settore cinematografico, è prevista all'articolo 1, comma 331, della legge n. 244 del 2007, con riferimento al credito di imposta previsto per l'acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale. Tale norma prevede la cedibilità del credito solo a favore degli intermediari finanziari di cui sopra.

La così ampia possibilità di cessione dei crediti di imposta prevista dal disegno di legge in esame appare in contrasto con il carattere eminentemente tributario dell'agevolazione che, giova ricordare, ha la funzione di compensare debiti tributari e contributivi di varia natura e non di sussidiare soggetti che, pure in un ampio arco temporale, non arrivano ad ottenere utili tassabili, o ad assumere personale. La cessione "a sconto" dei crediti di imposta presso un finanziatore vanifica di fatto la loro utilizzabilità esclusivamente tributaria e ne avvicina la natura a quella di normali contributi. La trasformazione di questi crediti di imposta in contributi risulterebbe, a parità di onere per l'erario, più efficace per i beneficiari cronicamente incapienti, i quali sarebbero invece costretti, nel caso dei crediti di imposta, a vederne diminuire l'importo (potendoli vendere solo a un prezzo inferiore al loro valore). La previsione di una catena di cessioni (dal beneficiario agli intermediari e da questi agli investitori privati) comporta inoltre un più elevato onere di cessione che, evidenziato come costo fiscalmente

rilevante dal cedente, comporta oneri per l'erario, che non si verificherebbero in caso di versamento diretto di contributi al beneficiario, e che non risulta sia correttamente considerata dal disegno di legge in esame. Va poi rilevato che la norma proposta non è precisa nell'individuare i soggetti ai quali il credito può essere ceduto dopo la prima cessione, che concerne le banche, gli intermediari finanziari e assicurativi. Risulta infatti indeterminato il riferimento a "investitori privati" (si pensa a Fondi comuni, organismi di investimento collettivo, Fondi di investimento alternativi, ecc?). Inoltre la "adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito" appare generica rispetto al controllo della fruibilità del credito.

L'articolo 19, comma 1, rimette al decreto ministeriale attuativo il limite massimo di credito fruibile, senza indicare le modalità di assegnazione dello stesso quali ad esempio la prenotazione informatica, criteri di selezione, elementi prioritari ecc.

5) Le modalità di alimentazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo non sono chiaramente delineate nel provvedimento, laddove si dice che il finanziamento di tale fondo "è commisurato" all'11 per cento delle entrate, a titolo di Ires e Iva rinvenienti, *lato sensu*, dal settore. Le relazioni a corredo del disegno di legge, (illustrativa e tecnica) specificano invece che il Fondo "è alimentato annualmente" dalle risorse derivanti dalla percentuale degli introiti fiscali, sempre rinvenienti dal settore. La destinazione *ex ante* di gettito erariale contrasta però con i principi di unicità e universalità del bilancio. In secondo luogo, la precostituzione di un limite inferiore e non superiore (400 milioni di euro) prenota risorse a favore del Fondo (nel caso l'11 per cento del gettito fosse superiore a 400 milioni di euro) la cui differenza dovrebbe essere coperta finanziariamente.

Tutto ciò premesso, la Commissione esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- 1) La Commissione di merito dovrebbe intervenire a meglio precisare le priorità degli interventi proposti, anche in relazione agli obiettivi definiti, i criteri di selezione, i tetti di finanziamento per i singoli strumenti utilizzati, i campi di esclusione dai benefici, le definizioni dei campi di intervento.
- 2) Anche a tale fine valuti la Commissione di merito la possibilità di richiedere, in fase istruttoria, al Governo una valutazione delle agevolazioni in essere, che il disegno di legge si propone in larga parte di confermare ed ampliare, anticipando l'obbligo, previsto dal citato decreto legislativo n. 160 del 2015, di fornire tale indicazione in sede di Nota di aggiornamento al Def. Ciò permetterebbe alla Commissione di avere orientamenti circa l'opportunità della loro conferma (e ampliamento) a più di 5 anni dalla loro introduzione. In subordine, valuti la Commissione di merito di integrare il comma 5 dell'articolo 10 con la previsione che la relazione alle Camere fornisca anche indicazioni sull'efficacia delle agevolazioni tributarie previste e una valutazione delle politiche di sostegno del settore attraverso incentivi tributari.
- 3) Con riferimento alla previsione relativa alla cedibilità dei crediti di imposta a intermediari finanziari e da questi a investitori privati, valuti la Commissione di merito di trasformare questi crediti di imposta in contributi, ovvero, in subordine, di non ammetterne, in linea con la legislazione vigente, la cedibilità a terzi. Qualora intendesse invece confermare la norma proposta, valuti la Commissione di merito di chiarire meglio i soggetti "investitori privati" cessionari del credito in seconda battuta, non consentendo comunque la cedibilità a soggetti estranei al settore cinematografico e audiovisivo. Inoltre al comma 3, valuti di inserire dopo la parola "dimostrazione" le parole "del riconoscimento del diritto da parte del Mibac". Ferma restando la scelta della Commissione di merito circa la tipologia di strumento agevolativo prescelto, contributo ovvero credito di imposta, la Commissione suggerisce di valutare la compatibilità delle disposizioni incentivanti con la disciplina europea degli aiuti di Stato.
- 4) Con riferimento alle modalità di alimentazione del Fondo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare una più precisa formulazione del meccanismo di alimentazione del Fondo

di cui all'articolo 11, comma 2, risultando non corretta la "prenotazione" di risorse affluenti al bilancio dello Stato a titolo di incasso Ires e Iva del settore, pena la violazione del principio di unicità del bilancio dello Stato e del suo corollario di assegnazione globale delle entrate e delle spese. In particolare, valuti l'opportunità di considerare come unico limite di spesa la cifra di 400 milioni di euro.

1.4.2.4. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.4.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 231 (pom.) del 20/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 20 APRILE 2016
231ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 4\)](#) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MATTEOLI](#) ricorda che nella seduta precedente è iniziata la discussione generale sul documento in esame. Cede quindi la parola ai senatori che intendono intervenire.

Il senatore [CERVellini](#) (*Misto-SI-SEL*) esprime una valutazione assai critica del DEF 2016 presentato dal Governo, che contiene previsioni eccessivamente ottimistiche sulla ripresa economica, non corrispondenti alla realtà. Per gli aspetti di competenza della Commissione, ritiene sbagliate e inaccettabili le politiche indicate nel documento in materia di nuove infrastrutture: contesta in particolare gli interventi previsti per i centri urbani, che a suo avviso non risolvono i problemi reali, specie per quanto riguarda le esigenze di mobilità dei cittadini.

In generale, osserva che una seria politica in campo infrastrutturale dovrebbe tenere conto delle reali necessità del Paese ed evitare progetti inutili o addirittura dannosi: appaiono quindi non condivisibili i toni trionfalistici sulla realizzazione di opere che si trascinano ormai da anni e che apportano scarso

beneficio, come quelli utilizzati recentemente dal Presidente del Consiglio sull'imminente conclusione dei lavori dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, che hanno già incontrato una serie di difficoltà. Conclusivamente, invita ad un ripensamento generale delle politiche nel settore delle infrastrutture e dei trasporti e conferma la propria contrarietà al documento in esame.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), nell'esprimere una condivisione sul documento in titolo, si sofferma in particolare sul nuovo codice degli appalti, richiamato dal DEF 2016 e il cui testo è stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Anche se in alcuni punti il testo approvato dal Governo non ha recepito tutte le condizioni proposte dalle Commissioni parlamentari nel loro parere, ritiene comunque che sia stato fatto un importante lavoro.

Appare quindi singolare che, a fronte delle disposizioni introdotte con questa riforma e che il DEF accoglie pienamente, vi siano tentativi da parte di alcuni settori produttivi di sottrarsi alla nuova disciplina. Si riferisce in particolare alle concessioni autostradali: da alcune notizie di stampa, taluni concessionari starebbero infatti cercando di aggirare il vincolo posto dal nuovo codice di rinnovare le concessioni in scadenza mediante procedure ad evidenza pubblica, proponendo di realizzare alcune opere di adeguamento delle tratte autostradali a fronte di una proroga delle concessioni. Cita a titolo di esempio il caso di Autostrade per l'Italia con la Gronda di Genova: la motivazione della richiesta di proroga sarebbe quella di non far gravare i costi delle opere sugli utenti attraverso un aumento delle tariffe autostradali.

Se è vero che anche altri Paesi europei stanno verificando la possibilità di prorogare direttamente le concessioni autostradali (ad esempio in Francia), precisa che si tratta però di circostanze diverse, legate a nuove opere e non, come nel caso italiano, a vecchi progetti che i concessionari avrebbero dovuto in realtà realizzare da tempo. Contesta quindi questo tentativo di aggirare surrettiziamente le norme del nuovo codice degli appalti, anche in violazione delle regole dell'Unione europea.

In proposito, esprime anche perplessità per le notizie apparse su alcuni organi di stampa, in merito a presunte trattative in corso con la Commissione europea. Chiede quindi chiarimenti al Governo, sottolineando l'esigenza di aprire finalmente alla concorrenza il settore delle concessioni autostradali, per troppo tempo bloccato da rendite di posizione che non sono più accettabili. Auspica infine che il relatore possa tenere conto di tali questioni anche nella proposta di parere sul documento in esame.

Il senatore [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII) condivide le critiche del senatore Cervellini sul documento in esame, che non offre una chiara prospettiva per il rilancio infrastrutturale del Paese. Già ai tempi del ministro Lupi, si era affermata l'esigenza di coinvolgere soggetti privati nella realizzazione delle grandi opere, a causa della scarsità delle risorse pubbliche a disposizione. Tuttavia non si è mai chiarito chi debba prendere l'iniziativa in tale campo, e anche il Governo Renzi non ha saputo indicare una chiara strategia.

Tale situazione di confusione è esemplificata dall'elenco delle 25 opere prioritarie che è stato incluso nell'allegato al DEF. Si tratta infatti di interventi che non risolvono i problemi infrastrutturali del Paese, ma anzi li aggravano, in quanto privilegiano solo le aree più produttive e dinamiche, senza tenere conto dei differenti livelli di sviluppo dei vari territori.

Non convincono quindi a suo avviso molti aspetti del DEF, dagli annunci di consolidamento della finanza pubblica alle previsioni di crescita per il 2016 (+ 1,2 per cento), dato che rimane insufficiente se si considerano i ritmi di sviluppo assai più sostenuti di altri Paesi europei.

Anche le politiche di ammodernamento strutturale illustrate nel documento appaiono inadeguate e molto generiche: la riforma delle autorità portuali non basta infatti da sola a rilanciare il settore portuale e anche il piano aeroporti sconta la mancanza di risorse finanziarie per lo sviluppo degli scali. Anche la preannunciata riforma del trasporto pubblico locale risponde alla logica di potenziare i collegamenti per i centri urbani delle zone più dinamiche del Paese, accentuando gli squilibri esistenti tra i territori e penalizzando le zone più svantaggiate come il Mezzogiorno. Una corretta

programmazione, accanto alla valutazione dei costi *standard*, dovrebbe infatti considerare anche quella dei fabbisogni *standard*, che sono diversi da una zona all'altra dell'Italia.

Il **PRESIDENTE** avverte che, per impegni istituzionali presso la Camera dei deputati, il vice ministro Nencini dovrà lasciare anticipatamente i lavori della Commissione. Gli cede quindi la parola per consentirgli di rappresentare la posizione del Governo sul documento in esame.

Il vice ministro NENCINI richiama il carattere di sostanziale novità del documento di economia e finanza in esame, per quanto attiene alle politiche nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. In primo luogo, con il nuovo codice degli appalti, sono state ridefinite le regole per la programmazione e la realizzazione delle opere. In secondo luogo, proprio in materia di programmazione, si è superata la legge obiettivo e sono stati messi in campo i nuovi strumenti del Piano generale dei trasporti e della logistica e del documento di programmazione pluriennale: naturalmente, tali strumenti richiederanno ancora un po' di tempo per essere pienamente operativi, il che giustifica la natura transitoria del documento in esame e alcune indicazioni di carattere necessariamente generico sulla politica di settore. Anche il richiamo ad alcune opere realizzate all'estero mira a sostenere il valore dell'ammodernamento infrastrutturale come volano per la ripresa economica: vi è l'impegno concreto del Governo per portare a termine le opere già avviate, compresa la Salerno-Reggio Calabria, il cui ritardo è dovuto anche ad una serie di problemi strutturali del tracciato emersi solo in tempi recenti.

L'elenco delle 25 infrastrutture di carattere prioritario sarà quindi soggetto ad un'ulteriore revisione, alla luce della ricognizione complessiva che il Governo avvierà su tutte le infrastrutture già programmate.

Per quanto riguarda la questione delle concessionarie autostradali evocata dal senatore Stefano Esposito, ricorda che su questo punto il Parlamento ha espresso una posizione molto precisa, prima con l'approvazione della legge delega per la riforma degli appalti e delle concessioni (legge n. 11 del 2016) e poi con il parere formulato dalle Commissioni competenti sullo schema di decreto legislativo recante il nuovo codice. Posto che alcune concessionarie hanno comunque puntualmente rispettato gli impegni di investimento a suo tempo assunti, conferma la massima attenzione riguardo a questo settore. Il Governo intende infatti essere coerente con l'impostazione indicata dal Parlamento e non avrebbe pertanto alcuna obiezione se il relatore intendesse richiamare questo aspetto nella proposta di parere sul documento in esame.

Il senatore **CROSIO** (*LN-Aut*), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime il proprio disappunto per il fatto che il Rappresentante del Governo lasci i lavori della Commissione prima della conclusione della seduta. In questo modo infatti verrebbe meno la possibilità di un'interlocuzione con il Ministero, che è essenziale.

Il **PRESIDENTE** osserva che il vice ministro Nencini ha seguito costantemente i lavori della Commissione e che, comunque, essendo il senatore Crosio già intervenuto in discussione generale nella seduta di ieri, egli ha già avuto modo di far conoscere la propria posizione sul provvedimento in esame.

Il senatore **CIOFFI** (*M5S*), a integrazione dell'intervento di ieri, dichiara di condividere alcuni aspetti delle questioni sollevate dal senatore Stefano Esposito sulle concessioni autostradali. Si tratta di un problema che si riallaccia al tema più generale delle forme di partenariato pubblico privato che la Commissione ha affrontato ampiamente nel corso dell'esame dello schema di decreto recante il nuovo codice degli appalti.

Conferma quindi la necessità che, nelle concessioni e nelle altre forme di partenariato pubblico privato, sia lo Stato a decidere in ordine alle opere da realizzare, al fine di tutelare l'interesse pubblico

e di evitare di favorire in maniera indebita i *partner* privati. Ricorda in proposito che il suo Gruppo ha chiesto più volte di riesaminare i piani economico-finanziari delle concessioni autostradali in essere per verificare la loro effettiva utilità. Chiede pertanto al relatore di inserire nella proposta di parere un richiamo anche a tale questione.

Il senatore [ARACRI](#) (*FI-PdL XVII*), richiamando anch'egli il tema posto dal senatore Stefano Esposito, sottolinea l'atteggiamento contraddittorio del Governo, che da una parte ha fatto un'importante riforma con il nuovo codice degli appalti e dall'altra sembra però consentire a taluni soggetti di aggirarne le regole.

Con riferimento al provvedimento in esame, rileva il carattere estremamente generico e inconsistente dello stesso, sia per quanto riguarda le previsioni economiche, recentemente messe in dubbio anche dagli esperti della Banca d'Italia, sia in merito alle politiche nel campo delle infrastrutture e dei trasporti. Infatti si è spesso tacciato la legge obiettivo di aver favorito la nascita di elenchi di opere che sembravano "libri dei sogni", ma anche il DEF 2016 contiene annunci estremamente vaghi e di dubbia realizzazione.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (*Misto-LC*), intervenendo in particolare sulle questioni sollevate dal senatore Stefano Esposito, ricorda che il progetto della Gronda, la nuova tratta autostradale che dovrebbe passare per Genova ricollegandosi alle altre autostrade liguri, è stato approvato dopo un ampio e approfondito dibattito pubblico con le comunità locali, con precisi impegni finanziari. Tuttavia il progetto si è poi arenato per l'opposizione della nuova Giunta comunale e per le richieste di ulteriori tratte autostradali da parte della passata Giunta regionale, che avrebbero fatto lievitare i costi. I fondi per la realizzazione della Gronda risultano però già stanziati e dunque sembra strano che Autostrade per l'Italia voglia usare quell'opera per chiedere la proroga della concessione in essere, sostenendo che in tal modo si eviterebbero eccessivi aumenti delle tariffe autostradali per gli utenti.

Evidenzia che molte autostrade in Italia, come ad esempio la Genova-Savona, avrebbero bisogno di interventi urgenti per essere adeguate agli *standard* europei: occorrerebbe quindi verificare se e come le concessionarie abbiano attuato i necessari investimenti di adeguamento e manutenzione.

Infine, con riferimento al settore ferroviario, nel DEF si dà conto dei vari programmi di investimento di Ferrovie dello Stato Italiane ma, come è emerso anche in un recente convegno, non è affatto chiaro se vi siano effettivamente le risorse finanziarie necessarie per portare a termine tutte queste iniziative.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola al relatore per le repliche.

Il relatore [FILIPPI](#) (*PD*) ringrazia preliminarmente i colleghi per i preziosi contributi offerti al dibattito. Con riferimento ad alcuni interventi degli esponenti dell'opposizione, dichiara di comprendere le perplessità dinanzi ad alcune enunciazioni contenute nel DEF 2016 che hanno carattere meramente programmatico e risultano quindi generiche.

Tale circostanza è giustificata però dal fatto che, in seguito al superamento della legge obiettivo e all'adozione di nuove procedure di programmazione, si è in questo momento in una fase transitoria, in cui non è ancora possibile individuare in modo definitivo gli investimenti strategici nel campo delle infrastrutture e dei trasporti.

Per tali ragioni, il documento di economia e finanza e l'allegato relativo alle strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica presentano soprattutto la metodologia che si intende seguire per la programmazione dei nuovi interventi e le grandi linee di azione. Evidenzia la novità anche culturale di tale approccio e difende comunque la bontà delle scelte effettuate.

In primo luogo, vi è una nuova politica che mira a mettere finalmente in collegamento l'Italia con le altre aree dell'Europa, attraverso i valichi e i trafori transalpini, con una particolare attenzione ai Paesi

dell'Est Europa e quindi alle correnti di traffico provenienti dall'Asia. Ciò consente anche di ricreare un collegamento tra le diverse zone del Paese, per superare gli squilibri esistenti richiamati dal senatore Gibiino.

A tal fine, sottolinea l'esigenza di procedere con decisione all'interconnessione tra le reti ferroviarie ad alta velocità e i principali nodi aeroportuali, portuali e urbani, all'interno dei corridoi europei delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T). Su questo aspetto, riconosce che il documento in esame ha dei limiti oggettivi, poiché non chiarisce adeguatamente le linee di intervento prescelte né, soprattutto, le risorse effettivamente disponibili.

Vi sono però molti spunti positivi nel provvedimento, a cominciare dal richiamo alle politiche di sviluppo sostenibile urbano, nel cui ambito potrebbero rientrare anche le interconnessioni tra le reti su ferro metropolitane e quelle ferroviarie ad alta velocità.

Ciò si lega anche alla riforma del trasporto pubblico locale che sarà presto esaminata dal Parlamento e per la quale riconosce che occorrerebbe legare l'analisi dei costi *standard* anche a quella dei fabbisogni *standard* dei diversi territori.

Dichiara infine di condividere le considerazioni svolte dal senatore Stefano Esposito sul tema delle concessioni autostradali.

Tenendo pertanto conto delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il presidente [MATTEOLI](#) (*FI-PdL XVII*) invita il relatore a modificare il richiamo alla tempestiva approvazione degli schemi di contratti di programma di ANAS e di Ferrovie dello Stato: trattandosi di documenti ancora non formalmente presentati, sarebbe infatti più giusto parlare di "esame" degli stessi.

Il senatore [BORIOLI](#) (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime apprezzamento per la proposta di parere del relatore. Appare infatti condivisibile la nuova filosofia della programmazione delle infrastrutture, che supera i limiti emersi nel tempo con le procedure della legge obiettivo, specie per quanto riguarda la difficoltà di fare sintesi tra le istanze spesso contraddittorie provenienti dai territori.

Ritiene altrettanto importante il riferimento all'esigenza di completare la riforma del trasporto pubblico locale, che è essenziale anche per uno sviluppo urbano più equilibrato e sostenibile. Favorendo in particolare gli acquisti di nuovo materiale rotabile, si dovrebbero potenziare soprattutto i trasporti su ferro: ad esempio, anche i progetti delle nuove linee tranviarie come quella di Firenze hanno grande importanza, perché aiutano a decongestionare aree estremamente trafficate in un contesto assai delicato per la ricchezza del patrimonio storico-artistico.

Infine, invita il relatore a inserire nella proposta di parere un'osservazione che raccolga le giuste considerazioni del senatore Gibiino in merito alla necessità di valorizzare non solo le aree più dinamiche, ma anche quelle marginali del Paese al fine di garantire la coesione tra i diversi territori.

Il relatore [FILIPPI](#) (*PD*) accoglie i suggerimenti di riformulazione del Presidente e del senatore Borioli e presenta una nuova proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore [DLGIACOMO](#) (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia a nome del suo Gruppo il voto favorevole sulla nuova proposta di parere.

Il [PRESIDENTE](#), nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la nuova proposta di parere del relatore, che risulta infine approvata.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **RANUCCI** (PD) illustra il disegno di legge in esame, di iniziativa del Governo e collegato alla manovra di finanza pubblica, che intende introdurre una disciplina sistematica del settore cinematografico, della produzione audiovisiva e dello spettacolo, incentrata principalmente sulla razionalizzazione delle agevolazioni e degli incentivi esistenti e sulla introduzione di un nuovo meccanismo di reperimento delle risorse. Particolare attenzione è inoltre rivolta al settore dell'audiovisivo, al fine di un suo rafforzamento e rilancio nel contesto offerto dallo sviluppo delle nuove tecnologie.

La Relazione che accompagna il provvedimento evidenzia, in via generale, sei linee di intervento. Per sostenere gli interventi previsti, viene anzitutto istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, alimentato annualmente da una quota parte degli introiti erariali derivanti dalle attività della stessa filiera produttiva. Si procede ad una profonda razionalizzazione e insieme ad un potenziamento degli strumenti di sostegno finanziario, con la previsione di sei ipotesi diverse di credito di imposta per l'incentivazione dell'esercizio dell'attività di produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva e per favorire l'attrazione in Italia di investimenti nel settore. Sono rafforzati i contributi di tipo automatico, finalizzati soprattutto all'incentivazione delle opere di nazionalità italiana e viene parallelamente ridotta la percentuale dei contributi selettivi. Si prevedono misure per la valorizzazione delle sale cinematografiche. Vengono affidate deleghe per il riordino normativo di ulteriori settori nel campo delle attività culturali e si avvia una profonda riorganizzazione degli spettacoli dal vivo attraverso la previsione di un nuovo Codice dello spettacolo.

La Relazione sottolinea come, in vista della predisposizione del testo, il Governo abbia svolto una lunga e ampia consultazione con tutti i soggetti coinvolti.

Fa quindi presente che il provvedimento si articola in 4 Titoli. Il Titolo I ne definisce l'oggetto e le finalità e chiarisce le definizioni utilizzate. Come già evidenziato, nel campo di applicazione delle norme è ricompreso il settore dell'audiovisivo, per il quale i decreti attuativi delle disposizioni del disegno di legge potranno prevedere ulteriori specificazioni o tipologie di opere, in relazione ad eventuali evoluzioni della tecnologia.

Il Titolo II è quindi dedicato agli interventi per il cinema e l'audiovisivo. Il Capo I, contenente le disposizioni generali, chiarisce innanzitutto gli obiettivi dell'intervento pubblico in tali settori, definisce le funzioni e i compiti delle regioni, specifica i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere, detta norme per la tutela del patrimonio cinematografico e per la valorizzazione delle sale cinematografiche.

Il Capo II elenca le funzioni affidate al Ministero dello sviluppo economico, mentre il Capo III è dedicato alla riforma del finanziamento e delle misure fiscali.

Nella Sezione I, in cui vengono definiti le finalità e gli strumenti di incentivazione approntati (credito di imposta, contributi automatici, contributi selettivi e contributi per le attività e le iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva), con riferimento agli aspetti di maggior rilievo per la competenza della 8ª Commissione, segnala innanzitutto che l'articolo 10, al comma 3, prevede che le disposizioni di applicazione degli incentivi e dei contributi introdotti dovranno essere finalizzate, tra l'altro, all'incoraggiamento dell'innovazione tecnologica.

Nel disciplinare poi il nuovo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo,

l'articolo 11 dispone che in esso affluisca annualmente una quota pari all'11 per cento - e in misura comunque non inferiore a 400 milioni di euro - delle entrate derivanti dalle imposte IRES e IVA di diversi settori di attività, quali quelli relativi alla distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; alla proiezione cinematografica; alla programmazione e alle trasmissioni televisive; alla erogazione di servizi di accesso a *internet*; alle telecomunicazioni fisse e a quelle mobili. Nella Relazione introduttiva si sottolinea come in questo modo si imposti un meccanismo di «autofinanziamento» del settore, con il reperimento delle risorse necessarie per le misure di sostegno a cinema e audiovisivo a valere su una quota delle imposte dovute dagli operatori del settore stesso.

L'articolo 12 specifica poi che l'ammissione ai benefici è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana e demanda ad un successivo decreto l'individuazione dei casi di esclusione, con riferimento ad alcune tipologie di opere, tra le quali figurano le opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza e all'odio razziale, le pubblicità televisive, gli spot, le televendite, i programmi di informazione e attualità.

La Sezione II disciplina dettagliatamente l'attribuzione degli incentivi fiscali, sotto forma di crediti di imposta, distinguendo tra le varie categorie di imprese beneficiarie (imprese di produzione, di distribuzione, di post-produzione e altro).

La Sezione III regola la concessione di contributi automatici alle imprese cinematografiche ed audiovisive, finalizzati allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione, in Italia e all'estero, di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, sulla base di parametri oggettivi, non discrezionali e relativi unicamente ai risultati raggiunti dall'impresa in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedenti. Nel definire le modalità di erogazione, l'articolo 22 prevede che, per le opere audiovisive, in particolare si tenga conto della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi che verranno stabiliti da un successivo decreto ministeriale, tra i quali figurano i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero. Possono inoltre essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da articolari tipologie di opere o in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell'anno ovvero su particolari mercati.

La Sezione IV disciplina la concessione dei contributi selettivi, il cui ammontare non può comunque impegnare più del 15 per cento delle risorse del Fondo.

La Sezione V prevede la concessione di contributi per le attività di promozione cinematografica e audiovisiva.

Il Capo IV prevede ulteriori misure per il rilancio del settore cinematografico, tra le quali l'avvio di un piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali nonché di un piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, finanziato a valere su un'apposita sezione del Fondo per il cinema, con una dotazione annua di 10 milioni di euro, finalizzati alla concessione di contributi alle imprese di post-produzione italiane in proporzione al volume dei materiali digitalizzati.

Tra le deleghe che il Capo V affida al Governo, evidenzia in particolare quella relativa per il riassetto della materia concernente la tutela dei minori nella visione delle opere cinematografiche e audiovisive, anche mediante il riordino della normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete *internet* e dei videogiochi posti in vendita.

Un'ulteriore delega riguarda poi la promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi lineari e non lineari, secondo principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia e rafforzando un meccanismo funzionale ad una maggiore concorrenza, alla pluralità di linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive, anche favorendo accordi tra i fornitori di servizi di media audiovisivi e i produttori indipendenti.

Il Capo VI riguarda infine la vigilanza e le sanzioni.

Il Titolo III del provvedimento contiene la delega al Governo per l'adozione di un codice dello spettacolo per la disciplina degli spettacoli dal vivo.

Il Titolo IV introduce le disposizioni transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che domani, giovedì 21 aprile, alle ore 12, è fissata la scadenza del termine per la presentazione degli ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1638 (delega per la riforma del codice della strada).

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S), in relazione al ciclo di audizioni avviato dalla Commissione per approfondire i problemi legati alla linea ferroviaria Roma-Ostia Lido, chiede di procedere ad un analogo ciclo di audizioni anche su altre infrastrutture di trasporto della Capitale, come la linea metropolitana B1.

Il [PRESIDENTE](#) invita il senatore Cioffi a formalizzare la sua richiesta nell'ambito del prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 8a Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2016 (*Doc. LVII, n. 4*), allegati e relativo annesso,

premessi che:

nel documento in esame si evidenzia che nel corso del 2015 l'economia italiana è tornata a crescere (+0,8 per cento), con effetti positivi sull'occupazione e sull'andamento dei consumi delle famiglie, nonostante il permanere di evidenti difficoltà, e che per il 2016 si prevede comunque una crescita dell'1,2 per cento;

nella terza sezione del documento, nell'ambito della strategia di riforma per il 2016, con riferimento al settore delle infrastrutture e dei trasporti si dà conto delle principali novità delle politiche introdotte dal Governo, a cominciare dal superamento della legge obiettivo e dal ritorno a strumenti ordinari di programmazione, che trovano fondamento nel piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e nel documento pluriennale di pianificazione (DPP);

apprezzate le varie misure attuate o avviate per il rilancio del settore delle infrastrutture e dei trasporti, tra le quali: le opere recentemente concluse o in via di imminente completamento; le riforme introdotte nel settore portuale e aeroportuale; gli interventi progettati con riferimento alla rete stradale attraverso ANAS; le iniziative avviate per favorire lo sviluppo delle modalità dolci di trasporto, gli interventi riguardanti l'Agenda digitale europea con il varo del piano della banda ultra larga; la riforma del trasporto pubblico locale; la prosecuzione del piano delle privatizzazioni, con particolare riguardo a quelle di Poste italiane, di ENAV e di Ferrovie dello Stato italiane;

tenuto conto del dettaglio fornito nell'Allegato al DEF relativo alle "strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica";

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si manifesta apprezzamento per il definitivo superamento della legge obiettivo e per il ritorno agli strumenti di programmazione ordinari del piano generale dei trasporti e della logistica e del documento pluriennale di programmazione, per i quali si segnala comunque l'esigenza che il Governo riferisca quanto prima in Parlamento, in merito agli orientamenti e ai tempi di definitiva presentazione;

con riferimento agli investimenti programmati per il settore stradale e ferroviario, si chiede che il Governo fornisca in tempi brevi al Parlamento il dettaglio dei vari progetti, affidati rispettivamente ad ANAS e a Ferrovie dello Stato italiane;

in tale contesto, si sollecita l'esame degli schemi relativi ai contratti di programma con le stesse ANAS e Ferrovie dello Stato italiane e una loro tempestiva trasmissione per il prescritto parere alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di consentire alle aziende di avere certezza delle risorse finanziarie a disposizione e quindi di procedere alla sollecita realizzazione dei vari interventi;

con riferimento al settore ferroviario, si conferma il favorevole orientamento riguardo al progetto di privatizzazione di Ferrovie dello Stato italiane, nell'ottica di un rafforzamento della presenza dell'azienda sul mercato internazionale e di un rilancio delle politiche di settore, auspicando una rapida approvazione del piano industriale della *holding*, anche ai fini della sua conoscibilità da parte del Parlamento;

si esprime poi apprezzamento per il progetto di riforma del trasporto pubblico locale, nell'ambito della più generale riforma dei servizi pubblici locali avviata con la legge n. 124 del 2015, segnalando la rilevanza di tale azione per una effettiva liberalizzazione del mercato e un aumento dell'efficienza dei servizi, ponendosi il trasporto pubblico locale anche come indispensabile elemento di collegamento tra le diverse modalità di trasporto, a favore delle imprese e dei cittadini;

con riguardo alle linee programmatiche evidenziate per il settore dei trasporti e della logistica nel Documento allegato al DEF, si manifesta pieno sostegno per gli obiettivi ivi indicati (accessibilità ai territori, all'Europa e al Mediterraneo; attenzione alla qualità di vita e alla competitività delle aree urbane; sviluppo della mobilità sicura e sostenibile; sostegno alle politiche industriali e di filiera) e per

le relative strategie finalizzate al loro conseguimento;

si esprime condivisione per la filosofia sottesa alla riconferma dell'elenco delle 25 opere strategiche già incluse nell'ultimo Allegato infrastrutture annesso al DEF 2015, in quanto coerente con l'obiettivo di privilegiare interventi realistici e di effettivo valore strategico per il Paese, pur nella consapevolezza che si tratti di un passaggio transitorio, in vista della selezione definitiva delle opere prioritarie legata al già citato superamento delle procedure della legge obiettivo, che richiederà un'attenta ricognizione degli interventi e una messa a punto delle metodologie e degli strumenti individuati nel Documento in esame, che appaiono comunque innovativi e condivisibili;

si evidenzia l'utilità del progetto "OpenCantieri", che rende disponibili sul *web* le informazioni relative allo stato di realizzazione delle 25 opere, ai finanziamenti e agli eventuali ritardi, anche in un'ottica di trasparenza;

ai fini del più proficuo utilizzo di tale strumento, si ritiene tuttavia opportuno che il Governo segnali per tempo le situazioni di criticità sulle 25 opere in corso di realizzazione, con particolare riguardo allo scarto che si rileva, dai dati forniti, tra l'ammontare delle opere effettivamente contrattualizzate (29 miliardi di euro) e l'ammontare degli stati di avanzamento lavori (16 miliardi di euro);

si chiede poi di conoscere quanta parte delle risorse complessivamente impegnate per le stesse opere (48 miliardi di euro) si intenda effettivamente contrattualizzare, a fronte dell'importo di 29 miliardi indicato nel documento in esame;

con riferimento alle singole politiche di intervento nel settore dei trasporti, si richiama l'attenzione sull'importanza delle opere finalizzate al superamento dei valichi transalpini e al collegamento dell'Italia con il resto d'Europa. Tali progetti sono essenziali per consentire al Paese di superare gli ostacoli determinati dalla sua condizione geografica e si inserirsi appieno nelle grandi correnti di traffico internazionali;

in questo contesto si raccomanda di privilegiare con uguale attenzione tutti i valichi transalpini sia a ovest, a nord e ad est dell'Italia, in modo da evitare interruzioni nei collegamenti e da consentire un effettivo ampliamento della filiera logistica nazionale, attraverso il potenziamento dei corridoi europei delle reti TEN-T e le connessioni tra i nodi *core*, ossia tra i principali scali aeroportuali, portuali e ferroviari delle stesse reti;

si formula pieno sostegno ai piani di sviluppo urbano sostenibile, tesi a superare le congestioni dei centri urbani. In particolare, si esprime apprezzamento per i progetti di potenziamento dei collegamenti su ferro (ferrovie, metropolitane e tram) nelle principali città italiane, che possono essere ulteriormente valorizzati attraverso le opportune interconnessioni con le linee ferroviarie ad alta velocità;

nel contempo, si esprime la necessità di porre adeguata attenzione alle connessioni tra i grandi nodi urbani e le aree territoriali più marginali e periferiche, specie se sedi di distretti produttivi, al fine di consolidare la coesione tra le diverse parti del Paese;

infine, con riferimento alle concessioni autostradali in essere, alla luce della nuova programmazione delle infrastrutture in corso di definizione, si raccomanda di evitare o quantomeno di limitare il ricorso all'uso delle proroghe delle concessioni stesse come strumento per il completamento di progetti infrastrutturali e di operare una verifica puntuale del rispetto degli impegni di investimento assunti dai concessionari, anche in relazione alle richieste di aumenti tariffari.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4,
ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 8a Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2016 (*Doc. LVII, n. 4*), allegati e relativo annesso,

premessi che:

nel documento in esame si evidenzia che nel corso del 2015 l'economia italiana è tornata a crescere (+0,8 per cento), con effetti positivi sull'occupazione e sull'andamento dei consumi delle famiglie, nonostante il permanere di evidenti difficoltà, e che per il 2016 si prevede comunque una crescita dell'1,2 per cento;

nella terza sezione del documento, nell'ambito della strategia di riforma per il 2016, con riferimento al settore delle infrastrutture e dei trasporti si dà conto delle principali novità delle politiche introdotte dal Governo, a cominciare dal superamento della legge obiettivo e dal ritorno a strumenti ordinari di programmazione, che trovano fondamento nel piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e nel documento pluriennale di pianificazione (DPP);

apprezzate le varie misure attuate o avviate per il rilancio del settore delle infrastrutture e dei trasporti, tra le quali: le opere recentemente concluse o in via di imminente completamento; le riforme introdotte nel settore portuale e aeroportuale; gli interventi progettati con riferimento alla rete stradale attraverso ANAS; le iniziative avviate per favorire lo sviluppo delle modalità dolci di trasporto, gli interventi riguardanti l'Agenda digitale europea con il varo del piano della banda ultra larga; la riforma del trasporto pubblico locale; la prosecuzione del piano delle privatizzazioni, con particolare riguardo a quelle di Poste italiane, di ENAV e di Ferrovie dello Stato italiane;

tenuto conto del dettaglio fornito nell'Allegato al DEF relativo alle "strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica";

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si manifesta apprezzamento per il definitivo superamento della legge obiettivo e per il ritorno agli strumenti di programmazione ordinari del piano generale dei trasporti e della logistica e del documento pluriennale di programmazione, per i quali si segnala comunque l'esigenza che il Governo riferisca quanto prima in Parlamento, in merito agli orientamenti e ai tempi di definitiva presentazione;

con riferimento agli investimenti programmati per il settore stradale e ferroviario, si chiede che il Governo fornisca in tempi brevi al Parlamento il dettaglio dei vari progetti, affidati rispettivamente ad ANAS e a Ferrovie dello Stato italiane;

in tale contesto, si sollecita l'approvazione degli schemi relativi ai contratti di programma con le stesse ANAS e Ferrovie dello Stato italiane e una loro tempestiva trasmissione per il prescritto parere alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di pervenire ad una rapida approvazione che consenta alle aziende di avere certezza delle risorse finanziarie a disposizione e quindi di procedere alla sollecita realizzazione dei vari interventi;

con riferimento al settore ferroviario, si conferma il favorevole orientamento riguardo al progetto di privatizzazione di Ferrovie dello Stato italiane, nell'ottica di un rafforzamento della presenza dell'azienda sul mercato internazionale e di un rilancio delle politiche di settore, auspicando una rapida approvazione del piano industriale della *holding*, anche ai fini della sua conoscibilità da parte del Parlamento;

si esprime poi apprezzamento per il progetto di riforma del trasporto pubblico locale, nell'ambito della più generale riforma dei servizi pubblici locali avviata con la legge n. 124 del 2015, segnalando la rilevanza di tale azione per una effettiva liberalizzazione del mercato e un aumento dell'efficienza dei servizi, ponendosi il trasporto pubblico locale anche come indispensabile elemento di collegamento tra le diverse modalità di trasporto, a favore delle imprese e dei cittadini;

con riguardo alle linee programmatiche evidenziate per il settore dei trasporti e della logistica nel Documento allegato al DEF, si manifesta pieno sostegno per gli obiettivi ivi indicati (accessibilità ai territori, all'Europa e al Mediterraneo; attenzione alla qualità di vita e alla competitività delle aree urbane; sviluppo della mobilità sicura e sostenibile; sostegno alle politiche industriali e di filiera) e per le relative strategie finalizzate al loro conseguimento;

si esprime condivisione per la filosofia sottesa alla riconferma dell'elenco delle 25 opere strategiche già incluse nell'ultimo Allegato infrastrutture annesso al DEF 2015, in quanto coerente con l'obiettivo di privilegiare interventi realistici e di effettivo valore strategico per il Paese, pur nella consapevolezza che si tratti di un passaggio transitorio, in vista della selezione definitiva delle opere prioritarie legata al già citato superamento delle procedure della legge obiettivo, che richiederà un'attenta ricognizione degli interventi e una messa a punto delle metodologie e degli strumenti individuati nel Documento in esame, che appaiono comunque innovativi e condivisibili;

si evidenzia l'utilità del progetto "OpenCantieri", che rende disponibili sul *web* le informazioni relative allo stato di realizzazione delle 25 opere, ai finanziamenti e agli eventuali ritardi, anche in un'ottica di trasparenza;

ai fini del più proficuo utilizzo di tale strumento, si ritiene tuttavia opportuno che il Governo segnali per tempo le situazioni di criticità sulle 25 opere in corso di realizzazione, con particolare riguardo allo scarto che si rileva, dai dati forniti, tra l'ammontare delle opere effettivamente contrattualizzate (29 miliardi di euro) e l'ammontare degli stati di avanzamento lavori (16 miliardi di euro);

si chiede poi di conoscere quanta parte delle risorse complessivamente impegnate per le stesse opere (48 miliardi di euro) si intenda effettivamente contrattualizzare, a fronte dell'importo di 29 miliardi indicato nel documento in esame;

con riferimento alle singole politiche di intervento nel settore dei trasporti, si richiama l'attenzione sull'importanza delle opere finalizzate al superamento dei valichi transalpini e al collegamento dell'Italia con il resto d'Europa. Tali progetti sono essenziali per consentire al Paese di superare gli ostacoli determinati dalla sua condizione geografica e si inserirsi appieno nelle grandi correnti di traffico internazionali;

in questo contesto si raccomanda di privilegiare con uguale attenzione tutti i valichi transalpini sia a ovest, a nord e ad est dell'Italia, in modo da evitare interruzioni nei collegamenti e da consentire un effettivo ampliamento della filiera logistica nazionale, attraverso il potenziamento dei corridoi europei delle reti TEN-T e le connessioni tra i nodi *core*, ossia tra i principali scali aeroportuali, portuali e ferroviari delle stesse reti;

si formula pieno sostegno ai piani di sviluppo urbano sostenibile, tesi a superare le congestioni dei centri urbani. In particolare, si esprime apprezzamento per i progetti di potenziamento dei collegamenti su ferro (ferrovie, metropolitane e tram) nelle principali città italiane, che possono essere ulteriormente valorizzati attraverso le opportune interconnessioni con le linee ferroviarie ad alta velocità;

infine, con riferimento alle concessioni autostradali in essere, alla luce della nuova programmazione delle infrastrutture in corso di definizione, si raccomanda di evitare o quantomeno di limitare il ricorso all'uso delle proroghe delle concessioni stesse come strumento per il completamento di progetti infrastrutturali e di operare una verifica puntuale del rispetto degli impegni di investimento assunti dai concessionari, anche in relazione alle richieste di aumenti tariffari.

1.4.2.4.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 232 (pom.) del 26/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 26 APRILE 2016
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale del Comitato Pendolari Roma-Ostia, in merito alla scadenza e alle procedure di affidamento della concessione del servizio ferroviario sulla tratta Roma-Ostia Lido, svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2287\)](#) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma*

normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo (pubblicata in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere del relatore, che è approvata.

IN SEDE REFERENTE

[\(1638\)](#) ***Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati ulteriori ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in esame (pubblicati in allegato).

Chiede quindi ai relatori se, in relazione ai problemi di carattere finanziario riscontrati sul testo, siano emersi elementi che possano consentire alla Commissione di riprendere l'esame del provvedimento, che si trascina ormai da tempo.

Il relatore [BORIOLI](#) (PD), anche a nome del correlatore Gibiino, informa che, dalle notizie acquisite dal Governo, è attualmente in corso un'interlocuzione tra i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, per predisporre una nuova relazione tecnica sul provvedimento, che consenta di superare finalmente i rilievi avanzati in precedenza sui profili finanziari, da cui era derivato anche il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio.

Ricorda infatti che, se non si superasse tale parere negativo, si rischierebbe di vanificare la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento. Tuttavia, poiché le risposte del Governo su questo punto tardano ad arrivare, per non ritardare ulteriormente l'esame, ritiene comunque opportuno avviare quanto prima l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, per poi valutare successivamente le misure da adottare.

Il [PRESIDENTE](#), concordando con il relatore Borioli, propone di iniziare l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno a partire dalla seduta del 3 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2151\)](#) **Stefania PEZZOPANE ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009*

[\(2152\)](#) **Maurizio ROMANI ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri paesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009*

[\(Doc. XXII, n. 5\)](#) **Rosetta Enza BLUNDO ed altri** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009*

(Parere alla 13a Commissione. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 2151 e 2152, congiunzione con l'esame del Doc. XXII, n. 5, e rinvio)

Il **PRESIDENTE** osserva che i disegni di legge nn. 2151 e 2152 e il Documento XXII, n. 5 vertono sul medesimo tema (istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla ricostruzione legata al sisma de L'Aquila). Propone pertanto di congiungerne la trattazione ai fini dell'esame.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il relatore **MARGIOTTA** (PD) illustra quindi i tre provvedimenti, segnalando anzitutto che i disegni di legge nn. 2151 e 2152, in corso di esame presso la 13ª Commissione, propongono l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sulle problematiche legate alla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2000. Come di consueto, i provvedimenti elencano in maniera dettagliata gli ambiti di indagine.

Con riferimento alla competenza della 8ª Commissione, segnala che tra i compiti assegnati dal disegno di legge n. 2151 alla Commissione bicamerale rientra in particolare quello di procedere alle indagini sulla regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti legati alla ricostruzione nonché sulla realizzazione delle case provvisorie (progetto CASE), valutandone l'adeguatezza e le responsabilità per l'utilizzo di materiali scadenti e carenze progettuali.

Ulteriori settori di indagine sono quelli relativi alle modalità con cui i soggetti istituzionali hanno gestito l'emergenza e con cui sono state gestite le risorse stanziare, con riferimento in particolare alla loro eventuale cattiva gestione ed ai ritardi nell'assegnazione dei fondi; all'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione di una polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 per coprire eventuali danni sismici; ai motivi per i quali non si è intervenuto con legge per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione, ricorrendo invece ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri; alla correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali, nonché il recupero dei beni culturali.

Rileva poi che anche il disegno di legge n. 2152 prevede che la Commissione di inchiesta approfondisca gli aspetti relativi alla regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti legati alla realizzazione delle opere di ricostruzione. Essa dovrà inoltre indagare sulla correttezza degli interventi svolti nella fase immediatamente successiva al sisma ed affidati in deroga alla normativa del codice degli appalti, nonché verificare le iniziative volte a garantire il controllo di tutte le procedure di assegnazione dei lavori di ricostruzione. Dovrà inoltre essere valutato se siano stati svolti controlli sulla qualità degli interventi conclusi.

Con riferimento al progetto CASE, il disegno di legge si propone poi di accertare l'esistenza di eventuali reati connessi all'ideazione ed alla realizzazione di tale progetto e verificare lo stato in cui versano ad oggi i complessi abitativi, individuando le responsabilità relative alla mancata realizzazione a regola d'arte delle opere. La Commissione dovrà inoltre svolgere indagini per far luce sulle scelte per definire le priorità e sulle modalità della ricostruzione e svolgere verifiche sull'utilizzo dei fondi stanziati, approfondendo i motivi che hanno determinato ritardi nella realizzazione degli interventi e forti aumenti dei costi.

Evidenzia quindi che in entrambi i provvedimenti la durata dei lavori della Commissione di inchiesta coincide con quella della Legislatura. Quanto alla composizione, il disegno di legge n. 2151 prevede che sia formata da 20 membri (10 deputati e 10 senatori), mentre il disegno di legge n. 2152 propone che i componenti siano 40, 20 deputati e 20 senatori. Entrambi i provvedimenti, come di consueto, contengono norme sull'organizzazione della Commissione parlamentare e sul regime degli atti.

Passa poi a illustrare il *Doc. XXII* n. 5, che propone l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, formata da venti senatori.

A tale Commissione è attribuito il compito di acquisire dati e informazioni sui fondi stanziati ed utilizzati per la ricostruzione e sugli indirizzi e i risultati delle attività svolte dai soggetti che si occupano della ricostruzione, con particolare riferimento alla adeguatezza della pianificazione strategica. Essa dovrà inoltre vigilare sull'attuazione degli impegni assunti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive, commerciali e professionali e per il recupero dei beni culturali, nonché sull'attivazione di siti di stoccaggio, raccolta e selezione delle macerie.

Ancora, la Commissione dovrà acquisire informazioni sull'efficacia e lo stato dei progetti di ricostruzione e sui criteri di programmazione temporale nonché verificare le misure di sicurezza attivate nelle aree colpite dal sisma e la congruità della normativa vigente in materia, individuando eventuali misure da assumere con riferimento agli interventi di ricostruzione, di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di tutela ambientale, certificazione energetica, risparmio idrico e prevenzione del rischio sismico.

La Commissione dovrà completare i lavori in sei mesi. Anche in tale provvedimento sono presenti disposizioni su organizzazione e regime degli atti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2287

L'8a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si ritengono apprezzabili e condivisibili le finalità del provvedimento di introdurre una disciplina sistematica del settore cinematografico, della produzione audiovisiva e dello spettacolo, attraverso la razionalizzazione delle agevolazioni e degli incentivi esistenti e l'introduzione di un più stabile ed efficiente meccanismo di finanziamento del comparto;

in tale contesto, si raccomanda in particolare alla Commissione di merito di assicurare un sostegno finanziario certo e stabile per l'esercizio cinematografico, che costituisce il fulcro del sistema, prevedendo, con riferimento al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 11, di riservare una quota fissa delle risorse ivi indicate a favore degli investimenti nelle sale cinematografiche per l'ammmodernamento dei servizi e delle tecnologie;

appare inoltre condivisibile l'obiettivo di riformare il settore dell'audiovisivo, anche attraverso lo strumento della delega legislativa, al fine di un suo rafforzamento e rilancio nel contesto offerto dallo sviluppo delle nuove tecnologie. Tali riforme dovrebbero tuttavia tenere conto della disciplina europea di settore e in particolare del processo di revisione della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, attualmente in corso presso l'Unione europea: tale salvaguardia appare essenziale allo scopo di evitare sovrapposizioni o contrasti normativi che possano poi determinare problemi interpretativi e applicativi, rendendo le produzioni italiane meno competitive rispetto a quelle straniere in un mercato caratterizzato da un altissimo grado di internazionalizzazione;

per tali ragioni, si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di riferire la definizione e i richiami al concetto di "opera audiovisiva" o di "opere audiovisive" contenuti nel disegno di legge in esame ai soli fini dell'ammissione alle agevolazioni finanziarie e fiscali nonché della riforma della revisione cinematografica e audiovisiva previste nel testo;

per quanto riguarda altri aspetti, e in particolare la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi di cui all'articolo 31, dovrebbe sempre farsi riferimento alle definizioni delle "opere" stabilite in ambito europeo, assicurando in ogni caso la compatibilità delle suddette definizioni e della relativa normativa sia con l'attuale disciplina dettata dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, sia con le future modifiche della stessa.

ULTERIORI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1638](#)

G/1638/1000/8

[SCIBONA](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1638,

premesso che:

il rapporto della Commissione UE sulla sicurezza stradale segnala che, nel 2014, l'Italia è stata seconda in Europa per numero di vittime negli incidenti stradali, sebbene abbia registrato una significativa riduzione del 18 per cento negli ultimi cinque anni, in linea con la media a livello di Paesi UE. Il rapporto evidenzia inoltre anche la preoccupante stagnazione a livello europeo degli ultimi tre anni nella riduzione del numero di morti sulle strade, imputandolo tra le altre cause all'uso sempre crescente degli *smartphone* come fonte di distrazione dalla guida;

nel 2014 sono stati 3.381 i morti sulle strade italiane. Il Paese che da anni mantiene il primato di vittime in termini assoluti è la Francia, con 3.384 morti nel 2014. La Germania è terza, appena subito dopo l'Italia, con 3.377 vittime;

la Commissaria UE ai trasporti, Violeta Bulc, ha dichiarato che l'attuale rallentamento nella riduzione del numero delle vittime della strada è allarmante, e ha invitato gli Stati membri a «fare molto di più, se l'Europa vuole raggiungere l'obiettivo di dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2020». Grazie all'invio di dati comparabili da parte dei 28 Stati, sono 135 mila i feriti calcolati per la prima volta, di cui una proporzione importante è rappresentata dagli utenti vulnerabili come pedoni e ciclisti. Tra le cause del rallentamento della riduzione delle vittime degli incidenti stradali, secondo lo studio di Bruxelles, vi sono le risorse finanziarie inferiori investite nella manutenzione delle strade a causa della crisi economica, maggior circolazione sulle strade in inverno per il clima diventato più mite, ma anche un 10-30 per cento di distrazioni «da *smartphone*» sul 90 per cento di incidenti dovuti a comportamenti scorretti da parte dei guidatori;

anche il Direttore del Servizio Polizia Stradale, Dr. Giuseppe Bisogno, in sede di audizione presso l'8 Commissione, nell'ambito del disegno di legge in esame, ha evidenziato che le cause dell'accresciuta «incidentalità vanno imputate prevalentemente alla condotta di guida dei conducenti e, in particolare, ai motivi di distrazione. Infatti, agli eccessi di velocità e ai conducenti irresponsabili, al volante dopo abusi di alcol e droghe, si aggiunge oggi un ulteriore elemento di distrazione, quello legato alla tecnologia, che distoglie l'attenzione dalla guida per fare contemporaneamente anche altro: messaggiare, scrivere email e addirittura scattare *selfie*. Volendo stilare una graduatoria, il primo posto è occupato dall'improprio uso dai telefoni cellulari, oggi sempre più multiuso, che non permettono semplicemente di comunicare attraverso la classica telefonata, ma connettono al mondo con sistemi di messaggierie, piattaforme *social*, foto e videocamere, raggiungendo il paradosso dei *selfie* scattati mentre si è alla guida. Stress e distrazione stanno creando soprattutto nei tratti urbani, i più colpiti dall'aumento dell'incidentalità, un *deficit* d'attenzione negli automobilisti che risulta letale.»,

impegna il Governo:

a porre in essere nuove strategie per la sicurezza, tali da garantire controlli più stringenti sull'utilizzo delle cinture di sicurezza e sull'uso del cellulare, anche intervenendo sulle norme che disciplinano le fattispecie e sul relativo apparato sanzionatorio, in modo da renderlo più adeguato alla gravità e frequenza delle violazioni;

a prevedere, in particolare, nell'ambito dell'esercizio del criterio di delega relativo alla revisione dell'apparato sanzionatorio, l'introduzione di adeguate sanzioni accessorie, quali la sospensione della patente, per chi utilizza dispositivi mobili durante la guida, già dalla prima violazione;

ad adottare specifici meccanismi che rendano più stringenti i vincoli di destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni del codice della strada al fine di evitare che le somme riscosse siano utilizzate prevalentemente per incrementare le entrate dei Comuni anziché per la messa in sicurezza delle strade e per iniziative di educazione stradale volte alla riduzione del numero delle vittime di incidenti stradali.

G/1638/1001/8

[CIAMPOLILLO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1638,
premessi che:

il provvedimento contiene diverse misure volte a prevenire il fenomeno dell'infortunistica stradale e di diminuire, in particolare, gli incidenti mortali;

molti sono purtroppo gli incidenti mortali da imputare al cosiddetto colpo di sonno, ma a tutt'oggi non risulta obbligatoria l'installazione a bordo dei veicoli di sistemi antisonno;

risultano obbligatori a livello europeo, in particolare per i veicoli commerciali ed industriali, diversi dispositivi di sicurezza: il sistema di frenata automatica, così come quello di mantenimento della corsia, l'ABS, il controllo elettronico di stabilità, gli *airbag*, nonché le cinture di sicurezza,

impegna il Governo:

ad attivarsi nelle competenti sedi europee al fine di rendere obbligatoria, in particolare sui veicoli destinati al trasporto di persone, l'installazione di dispositivi cosiddetti antisonno.

G/1638/1002/8

BONERISCO

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1638, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

premesso che:

secondo gli esperti dell'Automobil club, chi oggi non paga il bollo auto, ridefinito come tassa di circolazione, raggiunge una percentuale tra il 15 e il 16 per cento degli automobilisti. Mentre solo tre anni fa, la percentuale si attestava tra il 7 e l'8 per cento. La situazione varia da Regione a Regione e coincide temporalmente con l'aggravarsi della crisi economica delle famiglie;

secondo uno studio dell'Unrae, l'associazione che rappresenta le aziende automobilistiche estere operanti in Italia, nel 2013 l'evasione del bollo auto è stata di 1,8 miliardi. Infatti gli Italiani tenuti all'obbligo del corrispettivo del bollo erano stimati in 34.650.000 (2,1 milioni gli esentati), con rispettive entrate nelle casse dello Stato di circa 6,1 miliardi di euro, ma il gettito registrato è stato di 5 miliardi;

anche la rivista «Quattroruote» ha avviato un'indagine conoscitiva, confermando di fatto i dati indicati dallo studio Unrae, secondo cui il mancato pagamento del bollo auto nel 2014 ha determinato in Italia, un buco nelle entrate fiscali di 1,4 miliardi di euro: a fronte di 34,4 milioni di veicoli soggetti alla tassa di possesso, il gettito stimato sarebbe stato di 6,6 miliardi di euro, ma quello riscosso dalle Regioni si ferma a 5,2 miliardi e questo dato è in crescita dall'inizio della crisi;

l'auto in Italia è uno degli acquisti più tassati sia direttamente che indirettamente (basti pensare alle accise sui carburanti per autotrazione);

impegna il Governo:

a valutare soluzioni differenti per la tassa automobilistica, già disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, attraverso una «*una tantum*» da applicarsi al momento dell'acquisto dell'autovettura.

G/1638/1003/8

BONERISCO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1638, recante Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

premesso che:

le disposizioni in materia di tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli di cui all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono state modificate dalle norme contenute nell'articolo 1, comma 666, della recente legge di stabilità n. 190 del 2015;

in sostanza, tali norme prevedono l'abolizione della esenzione dal pagamento del bollo di circolazione per i proprietari di autoveicoli e motoveicoli immatricolati da oltre 20 anni e il pagamento di una somma forfettaria in caso di mezzo circolante, con almeno 30 anni di vita e certificato di interesse storico;

considerato che:

le disposizioni di cui al richiamato articolo 1, comma 666, avrebbero portato all'erario qualche milione di euro a fronte di danni consistenti per la collettività, valutati in una cifra non inferiore ai 2 miliardi di euro, secondo la stima dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), uno degli organismi a cui la legislazione vigente affida ufficialmente il compito di certificare i requisiti dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

potrebbero adottarsi soluzioni alternative che, pur assicurando un adeguato gettito aggiuntivo per l'erario, evitino tuttavia di penalizzare in maniera eccessiva ingiustificata il settore dei veicoli di interesse storico e collezionistico e la filiera delle attività economiche ad esso correlate;

la decisione di alcune Regioni di non dare seguito alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 comporta, oltre alla confusione normativa, una non giustificabile disparità di trattamento

tra cittadini;

impegna il Governo:

a informare il Parlamento, entro e non oltre il 31 luglio prossimo, sulla situazione normativa e finanziaria relativa alla disciplina delle tasse automobilistiche per i veicoli di interesse storico venutasi a creare con l'approvazione della legge di stabilità 2015;

a rivedere, entro e non oltre il 31 dicembre 2016, la citata disciplina, al fine di evitare confusioni interpretative e ingiustificate disparità tra cittadini residenti in diverse regioni anche prevedendo una tassazione agevolata di tipo premiale per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico a decorrere dal ventesimo anno dalla data di costruzione, purché i suddetti veicoli siano certificati, secondo i criteri vincolanti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'ASI o dall'FMI (per i soli motoveicoli), ai sensi del comma 3 dell'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 e previo esame di ogni singolo esemplare, rispetto al resto del parco automobilistico e motociclistico di pari vetustà.

Art. 2

2.1000

BONERISCO

Al comma 1, lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) programmi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati a promuovere la conoscenza del codice della strada e delle regole per una guida sicura, ponendo particolare attenzione alla guida sotto l'influenza di alcool o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti».

2.1001

ARACRI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), al numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «stabilendo altresì adeguate sanzioni per la mancata rimozione dei limiti o divieti di dissuasione di percorrenza o di velocità temporanei oltre le 48 ore dal termine della causa che li ha generati. In ogni caso ogni variazione rispetto ai limiti massimi stabiliti dalla legge deve essere chiaramente giustificata con motivazioni imprescindibili di sicurezza;».

2.1003

BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, PALERMO, PANIZZA, ROMANO, ZIN

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) misure volte ad introdurre l'obbligatoria dotazione di rilevatori di stanchezza per i veicoli a motore destinati al trasporto di persone e di merci su strade urbane ed extra urbane, di cui all'articolo 47, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;».

2.1004

BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, PALERMO, PANIZZA, ROMANO, ZIN

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) misure volte ad introdurre l'obbligatoria dotazione di rilevatori di stanchezza per i veicoli a motore destinati al trasporto di persone su strade urbane ed extra urbane, rientranti nelle categorie MI, M2, M3, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;».

2.1005

BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, PALERMO, PANIZZA, ROMANO, ZIN

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) misure volte ad introdurre l'obbligatoria dotazione di rilevatori di stanchezza per i veicoli a motore destinati al trasporto di merci su strade urbane ed extraurbane, di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;».

2.1006

[STEFANO ESPOSITO](#)

Al comma 1, lettera d), al numero 5, sono aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'introduzione dell'obbligo per i conducenti di biciclette di indossare un casco protettivo conforme ai tipi appositamente omologati».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque fatto obbligo ai conducenti di biciclette di indossare un casco protettivo conforme ai tipi appositamente omologati.».

2.1007

[CIAMPOLILLO](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 8), inserire il seguente:

«8-bis) misure volte a prevedere l'esclusione di qualsiasi sanzione a carico dei possessori di biciclette a pedalata assistita di cui all'articolo 50 del codice della strada, in presenza di dispositivi che consentono la marcia anche quando il ciclista smette di pedalare;».

2.1008

[ARACRI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «e della segnaletica» aggiungere le seguenti: «secondo un criterio unitario ed omogeneo, anche riferito alla segnaletica già installata al momento dell'entrata in vigore della riforma del Codice della Strada».

2.1009

[ARACRI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO](#)

Al comma 1, lettera e), al numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «della carreggiata» con le seguenti: «delle carreggiate urbane»;*
- b) *dopo le parole: «di pericolo per» aggiungere la parola: «biciclette».*

2.1010

[ARACRI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO](#)

Al comma 1, lettera e), al numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché criteri volti alla regolamentazione degli interventi di ripristino immediato delle barriere stradali danneggiate e di mantenimento in efficienza di quelle esistenti e non più conformi alle vigenti normative, soprattutto se installate in ambienti particolarmente aggressivi, anche tenendo conto delle esigenze delle utenze deboli, quali i motociclisti».

2.1011

[FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera e), al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'introduzione di segnalazioni acustiche e tattili a favore dei soggetti portatori di handicap sensoriale».

2.1012

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis. Consentire agli enti proprietari delle strade di realizzare strutture stradali di regolazione delle intersezioni a circolazione rotatoria, con possibilità di utilizzare superfici della rotatoria e impianti complementari di tipo parapetonale o simili con limitata superficie destinata a pubblicità di terzi o di soggetti sponsor per la realizzazione ed il mantenimento delle opere delle rotatorie stesse;».

2.1013

[FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis. La segnaletica delle apparecchiature finalizzate al controllo dei limiti di velocità, assicurerà che, in prossimità delle stesse, sia chiaramente visibile il limite di velocità prescritto;».

2.1014

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) disposizioni in materia di tariffazione per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico

limitato secondo le modalità che seguono:

? esenzione da qualsivoglia pagamento per i mezzi di trasporto che svolgono servizi di linea;

? introduzione di criteri per la determinazione delle tariffe a carico degli autobus che svolgono servizio di noleggio con conducente».

2.1015

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) introduzione di misure specifiche volte ad esentare i mezzi di trasporto di linea dal pagamento di qualsivoglia tariffa per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato e prevedere criteri di tariffazione per gli autobus in servizio di noleggio con conducente;».

2.1016

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) introduzione di misure specifiche volte ad esentare i mezzi di trasporto di linea Euro 5 o Euro 6, o comunque immatricolati a far data dal 1° settembre 2009, e dotati di filtro antiparticolato, o alimentati a metano, Gpl, biocarburanti, o infine spinti da motore elettrico o ibrido, dal pagamento di qualsivoglia tariffa per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato;».

2.1017

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) introduzione di misure specifiche volte ad esentare i mezzi di trasporto di linea dal pagamento di qualsivoglia tariffa per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato».

2.1018

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) esenzione per i mezzi di trasporto che svolgono servizio di linea dal pagamento di qualunque tariffa per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato;».

2.1019

[ARACRI](#), [PICCOLI](#), [CERONI](#), [MARIN](#), [AMIDEI](#), [BERTACCO](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di controllo circa la verifica del rispetto degli orari delle partenze e dei passaggi dei mezzi di trasporto pubblico locale, anche utilizzando a tal fine le forze di polizia urbana;».

2.1020

[BONERISCO](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) introduzione di misure necessarie alla prevenzione e repressione delle frodi assicurative anche mediante l'inaspimento delle sanzioni amministrative e delle pene previste dal codice della strada e dal codice penale nei casi previsti, garantendo nel contempo un appropriato coordinamento a livello comunitario, delle forze investigative e di vigilanza, da conseguirsi anche attraverso il rafforzamento degli investimenti per le dotazioni degli strumenti informatici e la condivisione delle banche dati;».

2.1021

[BONERISCO](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) al fine di contrastare il fenomeno delle frodi assicurative, specifiche misure volte ad istituire presso la Polizia di Stato un nucleo speciale antifrode in materia di incidentistica stradale dotato di strumenti investigativi in grado di vigilare sui sinistri fraudolenti, anche reperendo, attraverso il ricorso alle banche dati esistenti, le informazioni utili per l'attività di intelligence;».

2.1022

[BONERISCO](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) disposizioni volte a rafforzare i poteri ispettivi e sanzionatori dell'IVASS nei confronti dei soggetti vigilati con l'obiettivo di una maggiore garanzia e tutela dei diritti del consumatore, anche individuando ulteriori parametri per la valutazione dell'affidabilità delle compagnie di Assicurazione;».

2.1023

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-I) introduzione di disposizioni volte a prevedere che il rilevamento della velocità ad opera di apparecchiature debitamente omologate in ambito urbano sia successivo all'adozione di piani di sicurezza contenenti almeno l'analisi dei diversi flussi di traffico veicolare e lo studio delle opere di progettazione urbana e degli interventi di segnaletica orizzontale e verticale necessari a garantire la protezione degli utenti della strada;».

2.1024

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) introduzione di disposizioni volte a prevedere che il rilevamento della velocità ad opera di apparecchiature debitamente omologate avvenga esclusivamente in presenza di dispositivi *speed-display*;».

2.1025

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) introduzione di disposizioni volte a prevedere apposite sanzioni a carico degli enti proprietari delle strade in caso di accertato rilevamento della velocità ad opera di apparecchiature non omologate;».

2.1026

[BONERISCO](#)

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzano per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, la previsione dell'obbligo di frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo;».

2.1027

[CIAMPOLILLO](#)

Al comma 1, lettera n), al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo in particolare che, ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, lo stato di alterazione causato dall'assunzione di sostanza stupefacente, se rilevato dagli agenti operanti al momento del controllo del conducente, sia attestato, nell'immediatezza del fatto, anche dalla struttura sanitaria che procede al prelievo di campioni di liquidi biologici di cui all'articolo 187, comma 3)».

2.1028

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [PETRAGLIA](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) l'aggravamento delle sanzioni previste per la categoria di utenza motorizzata, con riferimento ai casi di non utilizzo del casco, prevedendo unitamente alla sanzione pecuniaria ed al fermo amministrativo del motoveicolo per 60 giorni anche la contestuale sospensione della patente per il medesimo periodo temporale;».

2.1029

[ARACRI](#), [PICCOLI](#), [CERONI](#), [MARIN](#), [AMIDEI](#), [BERTACCO](#)

Al comma 1, lettera n), al numero 11), sostituire le parole: «dei controlli su strada» con le seguenti: «della manutenzione».

2.1030

[FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera n), al numero 11), dopo le parole: «il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi,» aggiungere le seguenti: «con il coinvolgimento di esperti, associazioni, enti locali.».

2.1031

[ARACRI](#), [PICCOLI](#), [CERONI](#), [MARIN](#), [AMIDEI](#), [BERTACCO](#)

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 11), aggiungere il seguente:

«11-bis) la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in particolare prevedendo che i proventi delle sanzioni amministrative, effettivamente riscossi, di spettanza degli enti locali o comunque degli enti proprietari della strada, siano in parte destinati ad alimentare anche un fondo, da costituire presso ciascuna Amministrazione proprietaria di strade, finalizzato all'intensificazione della lotta all'abusivismo pubblicitario, prevedendo altresì sanzioni per gli enti proprietari di strade inadempienti;».

2.1032

[ARACRI](#), [PICCOLI](#), [CERONI](#), [MARIN](#), [AMIDEI](#), [BERTACCO](#)

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).

2.1033

[GINETTI](#)

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, introducendo disposizioni che vincolino il rinnovo della patente per le persone che abbiano superato i settanta anni, ovvero abbiano sofferto patologie invalidanti di cui all'articolo 320 del regolamento di attuazione del Codice della strada, all'effettivo possesso dei requisiti psico-fisici con assegnazione della certificazione unicamente alla competenza dei medici autorizzati dalle aziende sanitarie locali e dalle commissioni mediche locali.».

2.1034

[GUERRA](#), [DE BIASI](#), [GRANAIOLA](#), [MANASSERO](#)

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) revisione dei criteri di esenzione dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza al fine di estendere tale esenzione, in via automatica e permanente, ai portatori di stomie esterne;».

2.1035

[GINETTI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera u), con la seguente:

«u) revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente e il rinnovo di cui all'articolo 119 del codice della strada, prevedendo la competenza esclusiva dei medici autorizzati dalle aziende sanitarie locali e dalle commissioni mediche locali;».

2.1036

[ARACRI](#), [PICCOLI](#), [CERONI](#), [MARIN](#), [AMIDEI](#), [BERTACCO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera u) sostituire le parole: «prevedendo l'esclusione dei medici in quiescenza» con le seguenti: «prevedendo il limite anagrafico di 68 anni e prevedendo l'inclusione del personale che ha cessato di appartenere alle amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;*

b) *dopo la lettera u) aggiungere le seguenti:*

«u-I) previsione che tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 119 possano continuare a svolgere tale attività indipendentemente dalla sussistenza del rapporto di impiego con l'amministrazione d'appartenenza;».

2.1037

[SCIBONA](#)

Al comma 1, dopo la lettera bb), inserire la seguente:

«bb-bis) disciplina generale e specificazione delle modalità di sosta e di fermata dei veicoli condotti da donne in stato di gravidanza e dai genitori che trasportano bambini di età non superiore a trentasei mesi;».

2.1038

[VILLARI, BOCCA](#)

Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:

«cc-bis) previsione di una patente di servizio per i conducenti di autoambulanze e veicoli adibiti all'espletamento dei compiti di soccorso sanitario e di protezione civile;».

2.1039

[SILVESTRO](#)

Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:

«cc-bis) previsione di una patente di servizio per i conducenti di autoambulanze e veicoli adibiti all'espletamento dei compiti di soccorso sanitario e di protezione civile;».

2.1040

[SILVESTRO](#)

Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:

«cc-bis) previsione di una patente di servizio per i conducenti di autoambulanze e veicoli adibiti all'espletamento dei compiti di soccorso sanitario e di protezione civile, appartenenti ad enti ed organismi internazionali con cui l'Italia intrattiene rapporti formali di collaborazione e di cooperazione;».

2.1041

[SCIBONA](#)

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«cc-bis) previsione per le autostrade e le strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, che la misura del pedaggio da corrispondere tenga conto proporzionalmente della potenza dei veicoli e dell'usura che gli stessi veicoli sono suscettibili di cagionare al manto stradale;».

2.1042

[SCIBONA](#)

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«cc-bis) regolazione delle specifiche condizioni per la definizione di tariffe scontate in presenza di cantieri che comportino restrizioni alla viabilità sulle autostrade e le strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio;».

2.1043

[ENDRIZZI](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) revisione della disciplina in materia di segnali luminosi, di cui all'articolo 41 del codice della strada, prevedendo:

- 1) la luce di colore rosso con significato di arresto, attestamento, intertempo;
- 2) la luce di colore giallo con significato di sgombero dell'intersezione;
- 3) l'introduzione del verde lampeggiante con significato di preavviso di arresto ed, eventualmente, di *count-down* integrato nella lanterna semaforica di colore verde;
- 4) la durata del periodo di accensione della luce verde lampeggiante fissata in dieci secondi;
- 5) il divieto di accelerare allo scatto del verde lampeggiante o del *count down* e le relative sanzioni in caso di inosservanza del medesimo divieto;».

2.1044

[SCIBONA](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) disciplina relativa al periodo di accensione della luce gialla delle lanterne semaforiche di cui alle lettere c), d), e) e h) del comma 1 dell'articolo 41 del codice della strada, al fine di prevedere

che la durata del periodo di accensione della medesima luce sia pari ad otto secondi, indipendentemente dalla tipologia di strada e ad eccezione delle lanterne semaforiche dotate di *count-down* del verde o di verde lampeggiante;».

2.1045

[CIAMPOLILLO](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) introduzione della disciplina relativa all'accensione della luce gialla delle lanterne semaforiche di cui al comma 1 dell'articolo 41 del codice della strada, prima dell'accensione della luce di colore verde, con le identiche modalità con cui avviene il passaggio dal colore verde al rosso;».

2.1046

[TOMASELLI](#), [SPILABOTTE](#), [SOLLO](#), [PEZZOPANE](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «da 47 a 55», inserire le seguenti: «, anche con riferimento ai veicoli destinati alle competizioni automobilistiche su strada,».

2.1047

[FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «da 47 a 55», inserire le seguenti: «, anche con riferimento ai veicoli destinati alle competizioni automobilistiche su strada,».

2.1048

[MANCUSO](#)

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: «a 55», inserire le seguenti: «anche con riferimento ai veicoli destinati alle competizioni automobilistiche su strada,».

2.1049

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#), [PICCINELLI](#), [BOCCARDI](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «a 55», inserire le seguenti: «, anche con riferimento ai veicoli destinati alle competizioni automobilistiche su strada».

2.1050

[PERRONE](#)

Al comma 2), lettera e) dopo le parole: «a 55», inserire le seguenti: «, anche con riferimento ai veicoli destinati alle competizioni automobilistiche su strada,».

2.1051

[BRUNI](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «a 55» inserire le seguenti: «, anche con riferimento ai veicoli destinati alle competizioni automobilistiche su strada,».

2.1052

[MAURIZIO ROSSI](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «a 55» inserire le seguenti: «, anche con riferimento ai veicoli destinati alle competizioni automobilistiche su strada;».

2.1053

[STEEANO ESPOSITO](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «a 55» inserire le seguenti: «, anche con riferimento ai veicoli destinati alle competizioni automobilistiche su strada,».

2.1054

[BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#), [ORELLANA](#), [BUEMI](#), [PALERMO](#)

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «macchine agricole e operatrici» aggiungere le seguenti: «e all'utilizzo dell'autocarro per il trasporto saltuario di familiari e/o congiunti del proprietario del veicolo».

2.1055

[SPILABOTTE](#), [TOMASELLI](#), [SOLLO](#), [PEZZOPANE](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) omogeneizzare su base nazionale le procedure volte ad assicurare l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica solo ai veicoli ricompresi in una lista chiusa;».

2.1056

[STEFANO ESPOSITO](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) omogeneizzare su base nazionale le procedure volte ad assicurare l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica solo ai veicoli ricompresi in una lista chiusa;».

2.1057

[PERRONE](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) omogeneizzare su base nazionale le procedure volte ad assicurare l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica solo ai veicoli ricompresi in una lista chiusa;».

2.1058

[MANCUSO](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) omogeneizzare su base nazionale le procedure volte ad assicurare l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica solo ai veicoli ricompresi in una lista chiusa;».

2.1059

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#), [PICCINELLI](#), [BOCCARDI](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) omogeneizzare su base nazionale le procedure volte ad assicurare l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica solo ai veicoli ricompresi in una lista chiusa;».

2.1060

[BRUNI](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) omogeneizzare su base nazionale le procedure volte ad assicurare l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica solo ai veicoli ricompresi in una lista chiusa;».

2.1061

[FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) omogeneizzazione su base nazionale delle procedure volte ad assicurare l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica solo ai veicoli ricompresi in una lista chiusa;».

2.1062

[ARACRI](#), [PICCOLI](#), [CERONI](#), [MARIN](#), [AMIDEI](#), [BERTACCO](#)

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

«*m*) semplificazione e razionalizzazione in materia di rilascio dei titoli autorizzativi per l'esposizione di pubblicità, ai sensi dell'articolo 23 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo una concreta distinzione tra nulla osta tecnico di cui al comma 4 e nulla osta di cui al comma 5 del citato articolo 23; prevedendo altresì che le Amministrazioni coinvolte si pronuncino esclusivamente con riferimento alle proprie competenze con l'applicabilità del silenzio assenso per gli atti endoprocedimentali. Eliminazione della procedura di cambio pubblicitario con unificazione dei tempi di esposizione all'interno ed all'esterno dei centri abitati, mediante l'adesione al codice etico promulgato da istituti terzi a ciò preposti».

2.0.1000

[BONERISCO](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:

"Art. 63. - *1.* Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno

dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 del presente articolo. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista della partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in 51,64 euro per gli autoveicoli ed in 25,82 euro per i motoveicoli"».

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 233 (pom.) del 03/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016
233ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PELINO](#)
indi del Vice Presidente
[DLBIAGIO](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2151) PEZZOPANE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

La presidente [PELINO](#) (FI-PdL XVII), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, che propone di istituire una Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009.

In premessa, ricorda che l'intendimento dei proponenti, come indicato nella relazione che accompagna il provvedimento, è quello di ricostruire quanto avvenuto a L'Aquila nel periodo della gestione commissariale, per accertare le responsabilità, al di là di quelle penali, e adottare tutte le iniziative necessarie per far chiarezza sulla vicenda.

Il testo propone di istituire, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009 e ne prevede gli ambiti di indagine, che riguardano: le modalità con cui i soggetti istituzionali hanno gestito l'emergenza; le modalità con cui sono state gestite le risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza, con particolare riferimento alla loro eventuale distrazione o cattiva gestione

e ai ritardi nell'assegnazione di fondi; l'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione di una polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 ("Avezzano, Sulmona, L'Aquila") per coprire eventuali danni sismici; la regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione; la correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali, nonché il recupero dei beni culturali; la realizzazione delle case provvisorie (progetto CASE), valutandone l'adeguatezza e le responsabilità per l'utilizzo di materiali e carenze progettuali.

Richiama poi il contenuto dell'articolo 2, sulla composizione della Commissione bicamerale, e dell'articolo 3, in merito alle testimonianze rese davanti alla Commissione stessa.

Si sofferma poi sull'articolo 4, che disciplina l'acquisizione, da parte della Commissione, di copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti presso organi e uffici della pubblica amministrazione relativi alle indagini, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

L'articolo 5 disciplina l'obbligo al segreto, mentre l'articolo 6, oltre a stabilire che l'attività e il funzionamento della Commissione saranno disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori, reca norme in materia di pubblicità delle sedute e di risorse, in termini di personale, locali e strumentazioni, nonché finanziarie, per il funzionamento della Commissione stessa.

La RELATRICE esprime un giudizio positivo sull'iniziativa legislativa in esame. Segnala, peraltro, che il disegno di legge è stato discusso insieme ad analogo iniziativa e a una proposta volta a istituire una Commissione d'inchiesta monocamerale. La 13ª Commissione, competente in sede referente, si è orientata a favore della composizione monocamerale della Commissione d'inchiesta; peraltro gli ambiti di indagine individuati dal testo proposto dal relatore per quella Commissione di inchiesta coincidono con quelli del disegno di legge n. 2151. Naturalmente, la composizione differisce - trattandosi di Commissione monocamerale - e sono presenti alcune limitate differenze su alcuni profili organizzativi. Nel condividere tale opzione, preannuncia che proporrà di esprimersi in senso favorevole sul disegno di legge n. 2151, osservando come sia preferibile prevedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **VALDINOSI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che la Commissione esamina per il parere alla 7ª Commissione.

In termini generali, il provvedimento si pone l'obiettivo di apportare una modifica organica e sistematica al settore cinematografico e audiovisivo nelle sue diverse componenti, adeguando la normativa ai rilevanti cambiamenti di scenario del mondo dello spettacolo dovuti anche allo sviluppo della tecnologia digitale. Inoltre, intende: rafforzare, in termini di fatturato complessivo, l'intero settore aumentando l'esportazione; sostenere il mercato cinematografico e gli investimenti nell'audiovisivo; riorganizzare il sistema del sostegno pubblico; promuovere la divulgazione all'estero

della cultura italiana; incoraggiare la realizzazione di prodotti adatti anche ai mercati internazionali; migliorare la distribuzione sul territorio degli esercizi cinematografici.

Il testo prevede sei linee di intervento, tra le quali anzitutto l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, alimentato in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui da una quota parte degli introiti erariali derivanti da alcune attività svolte dalla filiera produttiva. Ulteriori due linee di intervento, riguardano il potenziamento degli strumenti di sostegno finanziario, come il tax credit, e la riduzione della percentuale di contributi selettivi, che non potrà essere superiore al 15 per cento del suddetto Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Infine, sono previste la valorizzazione delle sale cinematografiche, il riordino normativo, attraverso deleghe legislative, di importanti segmenti del cinema e dell'audiovisivo, e la delega per la riorganizzazione dello spettacolo dal vivo.

Passando all'esame dell'articolato, con riferimento alle parti di competenza della 10ª Commissione, illustra l'articolo 3 che elenca i principi cui deve ispirarsi l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo. In particolare, tale intervento deve favorire il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori, anche tramite strumenti di sostegno finanziario.

Cita l'articolo 4, che afferma il principio per cui, nel rispetto del Titolo V della Parte II della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi Statuti e sulla base della rispettiva legislazione regionale, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive. Inoltre, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico e culturale dell'industria audiovisiva; a tal fine, offrono assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio regionale.

L'articolo 8 prevede che la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante possa avere ad oggetto anche sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche. Una volta che queste strutture sono dichiarate tali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni dirette a determinare la non modificabilità della loro destinazione d'uso.

Inoltre, sempre le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga agli strumenti urbanistici, favoriscono e incentivano il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dal decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011.

Il successivo articolo 9 attribuisce al Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo una serie di funzioni. Tra queste, segnala: la promozione, il coordinamento e la gestione delle iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il sostegno, la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento.

Ricorda che, secondo la relazione che accompagna il provvedimento, tale intervento "ha la finalità di evidenziare la missione strategica legata allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, anche e soprattutto in relazione agli effetti virtuosi che possono essere prodotti a favore dell'intera filiera. Ciò anche in riferimento alle politiche del turismo che dal mondo del cinema e dell'audiovisivo possono trarre significativi benefici, anche attraverso la divulgazione e la diffusione delle conoscenze relative ai beni culturali e paesaggistici, patrimonio di inestimabile valore per il nostro Paese e per l'umanità".

L'articolo 10 stabilisce che lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la realizzazione delle finalità previste dal disegno di legge in esame, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie: riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta; erogazione di contributi automatici; erogazione di contributi selettivi; erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Il Ministero, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti, predispose e trasmette alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal disegno di legge in esame, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale.

L'articolo 11 istituisce, a decorrere dall'anno 2017, il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo" nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tale Fondo è destinato a finanziare, tra gli altri, gli incentivi fiscali, i contributi a carattere automatico, i contributi selettivi, le attività di promozione cinematografica e audiovisiva. Il finanziamento annuale degli interventi dovrà essere pari all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate, nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse e mobili. In ogni caso, la dotazione finanziaria non potrà essere inferiore a 400 milioni di euro annui. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definirà le modalità di gestione del Fondo stesso.

Richiama poi il contenuto dell'articolo 12, a norma del quale l'ammissione ai benefici previsti è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana; un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della sezione cinema della Consulta dello Spettacolo, individuerà i casi di esclusione con riferimento ad alcune tipologie di opere.

Si sofferma inoltre sugli articoli da 13 a 19 in materia di credito d'imposta.

L'articolo 13 disciplina il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, riconosciuto in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive, demandando a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico la definizione delle aliquote da riconoscere ai vari beneficiari nonché i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta ed il riconoscimento del credito.

L'articolo 14 prevede un credito di imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica, nella misura non inferiore al quindici e non superiore al trenta per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. In ulteriori casi previsti dal presente articolo, tale misura può essere elevata al 40 per cento. Le modalità di attuazione delle norme in esame dovranno essere specificate dal citato decreto ministeriale.

L'articolo 15 disciplina il credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione. Il beneficio è riconosciuto in misura non inferiore al venti per cento e non superiore al quaranta per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive da parte delle imprese di esercizio cinematografico.

L'articolo 16 istituisce un credito d'imposta in favore degli esercenti sale cinematografiche, commisurato alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle sale cinematografiche, mentre l'articolo 17 in favore delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione con riferimento alle opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere. L'entità del credito d'imposta è compresa tra il venti e il trenta per cento del costo di produzione della singola opera.

L'articolo 18 riconosce un credito di imposta per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle

società di cui all'articolo 73 TUIR e dei titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo e associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile.

La misura del credito di imposta è determinata applicando un'aliquota massima del trenta per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

Per l'articolo 19 i crediti di imposta previsti dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 11. Tali crediti d'imposta non concorrono, per esempio, alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Inoltre, si prevede che i crediti d'imposta siano cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.

Ricorda che gli articoli 21 e 22 prevedono la concessione di contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive, finalizzati allo sviluppo, alla produzione e distribuzione, in Italia e all'estero, di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, sulla base di parametri oggettivi, non discrezionali e relativi unicamente ai risultati raggiunti dall'impresa in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedenti. Ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva, per accedere ai contributi automatici, dovrà richiedere l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il successivo articolo 23 prevede che con successivo decreto del Ministro, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo, siano determinati i requisiti minimi che le imprese cinematografiche e audiovisive debbono possedere sotto il profilo della solidità patrimoniale e finanziaria, nonché, più in generale, i criteri di assegnazione dei contributi, i termini entro cui gli importi erogati devono essere utilizzati ed i conseguenti casi di decadenza, ovvero di revoca.

L'articolo 24 prevede l'erogazione da parte del Ministero di contributi selettivi, stabilendo che gli stessi debbano essere attribuiti alle imprese cinematografiche ed audiovisive che appartengono alle categorie indicate in apposito decreto ministeriale applicativo. L'articolo delimita i casi di attribuzione dei contributi, individuando, in particolare, quali elementi di valutazione, la qualità artistica o il valore culturale dell'opera e prevedendo, in ogni caso, la valutazione da parte di una commissione di esperti. La disposizione opera, inoltre, una delimitazione delle opere destinatarie del sostegno, riferendola - in via prioritaria - alle opere cinematografiche (con particolare attenzione alle opere prime e seconde), ovvero alle opere realizzate da giovani autori. Al contrario di quanto previsto per i contributi automatici, l'impresa non dovrà richiedere l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Cita l'articolo 26, che reca un piano straordinario per le sale cinematografiche e polifunzionali. Attraverso questo piano, si intende ottenere una maggiore diffusione delle sale cinematografiche e una loro omogenea distribuzione sul territorio nazionale. Saranno concessi contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie. Le risorse verranno da un'apposita sezione del nuovo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, la quale sarà dotata di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Tali contributi serviranno a riattivare sale chiuse o dismesse, a realizzare nuove sale, a trasformare le sale e multisale esistenti in moda da aumentare il numero degli schermi e ad altri lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnologico della sale esistenti.

L'articolo 28 prevede che lo Stato favorisca l'equilibrato sviluppo del mercato impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico. Sono richiamate le norme per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicabili in quanto compatibili, e il ruolo operativo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ivi previsto, con particolare riferimento all'ipotesi

di posizioni dominanti. L'Autorità trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Segnala infine l'articolo 35, che quantifica gli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019, e precisa le relative fonti di copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(535) STUCCHI. - Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani

(1040) Serenella FUCKSIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2308 e 535, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1040 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2308 e 535, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

La relatrice **VALDINOSI** (PD) illustra il disegno di legge n. 1040, recante modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti Made in Italy. Ricorda che il provvedimento, che si compone di 2 articoli, si pone l'obiettivo di tutelare il marchio nazionale e le imprese del nostro Paese, che devono poter essere riconosciute ovunque e identificate come garanzia di qualità e sicurezza, e di assicurare l'originalità del bene etichettato "Made in Italy" con la tracciabilità dell'intero ciclo produttivo, che va dal reperimento della materia prima fino all'etichettatura.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1 prevede l'integrazione dell'etichettatura "Made in Italy" con un codice a barre che il produttore deve aggiungere riportando i dati fiscali suoi e del distributore, nonché i riferimenti di rintracciabilità di chi stampa l'etichetta. Il codice a barre deve contenere inoltre specifiche indicazioni di responsabilità in ordine all'igiene, alla sanità e alla sicurezza del prodotto.

L'articolo 2, a tal proposito, prevede una specifica certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza che deve corredare la già obbligatoria etichettatura dei prodotti importati dai paesi diversi da quelli dell'Unione europea.

Conclude proponendo di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1040 con quello, già avviato, dei disegni di legge n. 2308 e n. 535.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI SUGLI ATTI COMUNITARI COM (2016) 52 DEF. (SICUREZZA
APPROVVIGIONAMENTO DI GAS) E N. 103 (STRATEGIA DELL'UE IN MATERIA DI GAS
NATURALE LIQUEFATTO E STOCCAGGIO DEL GAS)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, sono stati auditi i vertici di Snam SpA, nell'ambito dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà COM (2016) 52 definitivo e dell'atto comunitario n. 103. Informa quindi che la documentazione acquisita nel corso di tale audizione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.5.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 237 (pom.) dell'11/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 11 MAGGIO 2016
237ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) rileva come, con la nomina del nuovo Ministro per lo sviluppo economico, volga al termine il periodo di sospensione dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Informa la Commissione che egli prenderà contatto con il ministro Calenda, all'inizio della prossima settimana, al fine di valutare le modalità e i tempi per la ripresa dell'esame del disegno di legge in questione e per verificare la sua disponibilità a intervenire in una seduta per illustrare le linee programmatiche del suo Dicastero.

Quanto all'indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana, nel ricordare che si è già convenuto nella seduta di ieri di integrare il programma dell'indagine con l'audizione di rappresentanti del Gruppo Arvedi, segnala che si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere anche l'audizione di rappresentanti degli altri soggetti interessati all'acquisto di Ilva, dei commissari straordinari ed eventualmente di Cassa Depositi e prestiti.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

La relatrice [VALDINOSI](#) (PD) propone e illustra uno schema di parere favorevole con raccomandazioni, pubblicato in allegato.

Il presidente [MUCCHETTI](#) propone una integrazione del parere, chiedendo che l'eventuale *data base* pubblico dei produttori indipendenti nazionali ed europei dia anche conto dei risultati, sia in termini di incassi sia di spettatori, e dei finanziamenti o contributi pubblici di qualunque natura ottenuti dalle imprese censite dal *data base* stesso.

La relatrice [VALDINOSI](#) (PD), accogliendo l'integrazione proposta dal Presidente, presenta un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S) ritiene che il provvedimento in esame costituisca un superamento in senso negativo dell'Atto Senato 1835, a prima firma della senatrice Di Giorgi, del quale ha recepito solo alcune proposte, ma non anche la cornice e il disegno di insieme, e abbia caratteristiche riformatrici esclusivamente finanziarie, visto che sono venuti meno aspetti prettamente culturali. Inoltre ricorda che misure pur condivisibili vengono demandate a futuri decreti attuativi, che l'ambito di applicazione della legge non è stato ben precisato e che i compiti dello Stato non sono stati sufficientemente definiti. Per tali motivi dichiara il voto contrario del Gruppo M5S.

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) e il senatore [PERRONE](#) (CoR), a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano il loro voto di astensione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con raccomandazioni, formulata dalla relatrice, viene posta ai voti e approvata.

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del

lavoro in agricoltura

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice **FABBRI** (PD), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.

In termini generali, il provvedimento mira a garantire, come indicato dalla relazione che lo accompagna, una complessiva e maggiore efficacia dell'azione di contrasto alla diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, ossia del cosiddetto caporalato.

Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, introdotto nel codice penale nel 2011, consiste nello svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione, esercitata "mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori"; l'attività può consistere nel reclutamento della manodopera o nell'organizzazione di attività lavorativa contraddistinta da sfruttamento. Per tale delitto sono previste la reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nonché pene accessorie. Inoltre il codice penale individua alcune circostanze che costituiscono "indice di sfruttamento", nonché diverse circostanze aggravanti, che comportano un aumento della pena da un terzo alla metà.

Passando all'esame del testo, segnala che gli articoli da 1 a 5 modificano la disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

L'articolo 1 amplia, rispetto alla disciplina vigente, un'ipotesi di circostanza attenuante, riconoscendola ai soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Per il caso di applicazione della circostanza attenuante, la pena è ridotta da un terzo alla metà. La norma in questione inserisce il delitto in oggetto tra i reati per i quali è obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, tranne che esse appartengano a persona estranea al delitto. La relazione illustrativa osserva che la circostanza attenuante di cui si è detto è definita "secondo la tecnica della legislazione di emergenza di tipo premiale".

Illustra poi l'articolo 2, che inserisce il delitto in questione tra i reati per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio nei casi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano colto il soggetto o i soggetti in flagranza di reato.

Sempre nella materia della confisca interviene l'articolo 3 del disegno di legge, che inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica.

Si sofferma poi sull'articolo 4, che modifica l'inquadramento del delitto in oggetto ai fini dell'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati, elevando la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente e inserendo il delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione interdittiva a carico dell'ente.

L'articolo 5 prevede che i proventi delle confische (inerenti al delitto in esame) siano assegnati al Fondo per le misure anti-tratta. Il successivo articolo 6 dispone in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, apportando modifiche alla vigente normativa. L'articolo 7 prevede un piano di interventi volto a garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. Infine, gli articoli 8 e 9 hanno ad oggetto, rispettivamente, la clausola d'invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2188\)](#) *CALEO ed altri. - Disposizioni per il contrasto alle false cooperative*

[\(2130\)](#) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Disposizioni per il contrasto delle false cooperative*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile scorso.

Il presidente [MUCCHETTI](#) ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni con riferimento ai disegni di legge in titolo.

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) riferisce brevemente sulle audizioni svolte nelle scorse settimane in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ricordando in particolare il generale apprezzamento e le poche, seppur significative, problematiche emerse relativamente ai provvedimenti in esame.

Con l'auspicio che la Commissione possa varare un provvedimento ampiamente condiviso, propone di costituire un Comitato ristretto al fine di definire, in tempi auspicabilmente molto brevi, un testo per il seguito dell'esame.

Dopo che i senatori [Luigi MARINO](#) (AP (NCD-UDC)), [PELINO](#) (FI-PdL XVII), [CONSIGLIO](#) (LN-Aut), [TOMASELLI](#) (PD), [PERRONE](#) (CoR) e [CASTALDI](#) (M5S) hanno dichiarato il favore dei rispettivi Gruppi alla costituzione di un Comitato ristretto, la Commissione concorda con la proposta del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi parlamentari a designare il proprio rappresentante nel Comitato possibilmente entro le ore 17 di domani, giovedì 12 maggio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta della Commissione già convocata per le ore 15 di domani non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2287

La 10ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, condividendone le finalità, la razionalizzazione e la messa a sistema delle diverse agevolazioni e degli incentivi già previsti e di quelli introdotti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di incentivare e premiare la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'articolo 8 per le sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche, anche attraverso l'aumento delle agevolazioni fiscali per i proprietari e gli esercenti di tali attività;

si segnala altresì l'opportunità di assicurare una quota certa e stabile agli investimenti del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, per favorire investimenti adeguati finalizzati all'ammodernamento dei servizi e delle tecnologie degli esercizi cinematografici, con particolare riferimento a quelli presenti nei centri storici e nei comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti;

si evidenzia inoltre l'opportunità di valutare l'aumento della percentuale destinata ai contributi selettivi, nell'ambito del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 11, attualmente fissata al 15 per cento;

con riferimento all'articolo 31, finalizzato alla promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, infine, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità della creazione e tenuta di un *data base* pubblico dei produttori indipendenti nazionali ed europei.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2287

La 10ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, condividendone le finalità, la razionalizzazione e la messa a sistema delle diverse agevolazioni e degli incentivi già previsti e di quelli introdotti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di incentivare e premiare la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'articolo 8 per le sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche, anche attraverso l'aumento delle agevolazioni fiscali per i proprietari e gli esercenti di tali attività;

si segnala altresì l'opportunità di assicurare una quota certa e stabile agli investimenti del Piano

straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, per favorire investimenti adeguati finalizzati all'ammodernamento dei servizi e delle tecnologie degli esercizi cinematografici, con particolare riferimento a quelli presenti nei centri storici e nei comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti;

si evidenzia inoltre l'opportunità di valutare l'aumento della percentuale destinata ai contributi selettivi, nell'ambito del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 11, attualmente fissata al 15 per cento;

con riferimento all'articolo 31, finalizzato alla promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, infine, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità della creazione e tenuta di un *data base* pubblico dei produttori indipendenti nazionali ed europei, che dia anche conto dei risultati, sia in termini di incassi sia di spettatori, e dei finanziamenti o contributi pubblici di qualunque natura ottenuti dalle imprese censite dal *data base*.

1.4.2.6. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.6.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 183 (ant.) del 20/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCLEDÌ 20 APRILE 2016
183ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 8,35.

AFFARI ASSEGNATI

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) ([n. 742](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), prima di dare la parola al relatore del documento in titolo, tiene a precisare che l'esame di quest'ultimo avviene, quest'anno, sotto la veste procedurale dell'affare assegnato, innanzitutto perché esso è pervenuto alle Camere con un certo ritardo e successivamente al deferimento del disegno di legge europea 2015, cui, di solito, viene associato in un esame congiunto. In secondo luogo, egli ha ritenuto di procedere alla disamina della suddetta Relazione solo dopo che la 14ª Commissione avesse provveduto a licenziare definitivamente il mentovato disegno di legge europea, soprattutto al fine di non intralciarne l'*iter*.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD), relatore, dà, quindi, conto della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015 informando che essa è stata presentata al Parlamento il 15 marzo di quest'anno, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, secondo cui la Relazione consuntiva costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

La Relazione consuntiva 2015 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012, essendo articolata in cinque parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in tre capitoli: 1. il primo riguarda le due Presidenze del Consiglio UE della Lettonia e del Lussemburgo, successive a quella italiana; 2. il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento alla *Better Regulation*, al negoziato sull'ipotesi di BREXIT, alla riforma del Tribunale UE, alla tutela della *Rule of Law* nell'Unione, all'adesione alla CEDU, nonché ai rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea; 3. il terzo capitolo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della crescita economica, delle politiche monetarie, fiscali e di bilancio, del Piano di investimenti per l'Europa (Piano Juncker) e dell'Unione bancaria e mercati finanziari.

La seconda parte è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali (come le politiche per il mercato unico e la competitività, mercato unico digitale, energia, mercato dei capitali) e settoriali (quali le politiche di natura sociale o quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia).

La terza parte, rivolta al tema della dimensione esterna dell'Unione, illustra, tra le altre, le azioni in materia di politica estera e di sicurezza comune nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi.

La quarta parte riguarda le attività di comunicazione e di formazione relative all'Unione europea. Dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e illustra le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE.

La quinta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli Enti territoriali, al contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, e alle misure per dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per ridurre il numero delle procedure di infrazione aperte.

Di particolare interesse - ad avviso del relatore - sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del c.d. meccanismo di informazione qualificata. Su oltre 6.600 atti e documenti dell'UE presi in esame dal CIAE, circa 47 progetti di atti legislativi e 80 documenti prelegislativi, sono stati segnalati dal Governo in ragione della loro particolare rilevanza. Inoltre, sui progetti di atti legislativi sono state inviate 28 relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti.

Aggiunge che il documento in questione è completato da cinque allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'UE e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2015 e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quarto allegato costituisce una novità, rispetto agli anni precedenti, contenendo un elenco delle risoluzioni adottate dall'Assemblea del Senato e della Camera nel 2015, su proposte legislative europee: per ognuna di esse vi è il rimando alla parte del testo della Relazione che tratta del seguito dato dal Governo all'atto di indirizzo. Una seconda tabella dello stesso allegato riporta le risoluzioni adottate in occasione di comunicazioni del Presidente del Consiglio sui Consigli europei, con un rimando alla Relazione sui seguiti dati a tali atti di indirizzo. L'ultimo allegato reca l'elenco degli acronimi.

Nell'ambito della Parte prima, dopo aver dato conto delle priorità delle due Presidenze lettone e lussemburghese, legate dal filo conduttore della necessità di avvicinare l'Europa ai cittadini, la Relazione tratta delle principali questioni istituzionali, connesse, in particolare, all'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo, che rappresenta uno dei risultati più importanti del trio di Presidenze del Consiglio UE (Italia, Lettonia e Lussemburgo) e un seguito diretto dell'iniziativa lanciata dal Governo italiano sul "miglior funzionamento dell'Unione" durante il semestre di Presidenza italiano. Come primo risultato, il nuovo approccio ha portato ad un'adozione condivisa, tra le Istituzioni europee, del programma di lavoro

2016 della Commissione europea.

Altro settore nato su iniziativa della Presidenza italiana è quello del "dialogo" annuale sulla situazione dello Stato di diritto (*Rule of law*), della legalità e del rispetto dei diritti umani all'interno dell'Europa. Al riguardo, si è svolto il primo "dialogo" nei mesi di ottobre-novembre 2015 sui temi dell'antisemitismo e dell'islamofobia, in seno al Consiglio Affari generali.

Il terzo capitolo della Parte prima tratta del coordinamento delle politiche macroeconomiche nell'anno 2015, in cui il Governo ha intensificato gli sforzi per la definizione di un quadro di riferimento di una *governance* economica europea rafforzata e per una sua attuazione pratica. Il 2015 è stato anche il primo anno di attuazione del Piano di investimenti per l'Europa (cd. Piano Juncker), volto a contrastare la crisi economica e far ripartire la crescita.

Come è noto, il Piano Juncker consiste in un pacchetto di misure volte a sbloccare almeno 315 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati nell'economia reale nel quadriennio 2015-2018. Nel 2015 il complesso delle operazioni del Gruppo BEI assistite da garanzia FEIS è ammontato a 7,5 miliardi di euro (1,3 miliardi in Italia) per un totale di 50 miliardi di investimenti attivati (7 miliardi in Italia). In tale contesto, il relatore ricorda che la Commissione ha istituito e gestisce il Portale dei progetti di investimento europei (consultabile al sito <http://ec.europa.eu/eipp>).

La Parte seconda, sulle politiche orizzontali e settoriali è suddiviso in 19 capitoli, concernenti: mercato interno; concorrenza, aiuti di Stato e tutela dei consumatori; fiscalità e unione doganale; politiche per l'impresa; ricerca, sviluppo tecnologico e spazio; agenda digitale europea; riforma delle pubbliche amministrazioni, mobilità dei dipendenti pubblici e semplificazione; ambiente; energia; trasporti; agricoltura e pesca; politiche di coesione; occupazione e affari sociali; tutela della salute; istruzione, gioventù e sport; cultura e turismo; inclusione sociale e pari opportunità; affari interni; giustizia.

Nell'ambito della Parte terza, sulla dimensione esterna dell'UE, la Relazione tratta della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), della politica di allargamento, della politica di vicinato (PEV), della strategia macroregionale, della collaborazione con Paesi terzi e dell'aiuto allo sviluppo.

Per quanto riguarda la politica estera, il Governo ha proseguito la propria azione in sede di Unione europea, anzitutto in relazione al proprio vicinato strategico: Mediterraneo e Balcani occidentali. Per quanto riguarda la Libia, si è speso per favorire una soluzione politica della crisi, sostenendo il processo negoziale sponsorizzato dalle Nazioni Unite e assumendo un ruolo di capofila nello sforzo internazionale di stabilizzazione del Paese

Anche nell'ambito della Politica di difesa comune, il Governo ha posto il Mediterraneo come area di intervento prioritaria, sostenendo la necessità di rafforzare il partenariato strategico UE-NATO, mediante una revisione degli accordi *Berlin plus* del 2003, a fronte delle accresciute esigenze di sicurezza.

Con riferimento al processo di riorganizzazione in corso delle strutture europee preposte alla Politica di difesa comune, il Governo ha sostenuto la necessità di procedere verso un'integrazione delle componenti civili e militari, quale chiave per un approccio multidimensionale alle crisi, nonché di prevedere incentivi finanziari e fiscali per sostenere la base industriale europea della Difesa. Il Governo ha anche continuato a promuovere la riflessione sull'utilizzo degli strumenti previsti ma non ancora attuati, quali il ricorso all'articolo 44 del TUE per l'impiego dei *Battlegroups*. Inoltre, ha contribuito ai dialoghi nell'ambito della verifica sui primi quattro anni di funzionamento del SEAE (Servizio europeo per l'azione esterna).

Nell'ambito della politica di allargamento, l'Esecutivo ha continuato a promuovere il processo di adesione all'UE dei Paesi dei Balcani occidentali, adoperandosi, tra l'altro, per la normalizzazione dei rapporti fra Serbia e Kosovo, e sostenendo la prospettiva europea della neocandidata Albania (dal giugno 2014).

In merito alla Politica europea di vicinato (PEV), il Governo ha contribuito alla riflessione sul riesame della PEV, svolta da marzo a novembre del 2015, ai fini di una maggiore efficacia e rispondenza alle

nuove sfide del mutato contesto geopolitico, sostenendo le posizioni espresse nella risoluzione della 3a Commissione del Senato, del 16 giugno 2015. In tale contesto ha anche continuato a sostenere la dimensione meridionale della PEV, nella convinzione che è dalla sponda Sud del Mediterraneo da dove provengono per l'Europa i principali rischi sistemici, in termini economici, di sicurezza e migratori.

Nell'ambito dell'Accordo TTIP tra UE e Stati Uniti, l'Italia ha fattivamente contribuito all'avanzamento dei negoziati, sostenendo l'originario approccio negoziale, basato su una trattazione equilibrata dei tre pilastri negoziali (accesso al mercato; ambiti regolatori; regole globali), così da tutelare adeguatamente i precipui interessi italiani. Analoga attenzione è stata posta nell'ambito dei negoziati per un Accordo di associazione UE-Mercosur, i cui lavori dovrebbero giungere a conclusione entro la fine del 2016, nonché con riguardo all'ipotesi del riconoscimento, alla Cina, nel dicembre 2016, dello status di economia di mercato, che avrebbe conseguenze rilevanti sull'efficace utilizzo da parte dell'UE degli strumenti di difesa commerciale.

Per quanto riguarda il settore della cooperazione allo sviluppo, prosegue il relatore, esso è ormai strettamente legato a quello delle migrazioni. Il nesso "migrazione-sviluppo", è stato sostenuto dalla Presidenza italiana, che ha promosso un approccio integrato per i fenomeni migratori, e che è sfociato poi, nel maggio 2015, nell'Agenda europea sulla migrazione, nonché nella creazione del Fondo fiduciario di emergenza UE, destinato ad affrontare le cause profonde delle migrazioni in Africa, istituito il 12 novembre 2015 a margine del Vertice UE-Africa di La Valletta (Malta).

La Parte quarta tratta delle attività di comunicazione e formazione, rivolte prevalentemente alla cittadinanza e alle giovani generazioni, al fine di sostenere e diffondere la consapevolezza e il valore aggiunto che deriva dall'appartenenza all'Europa, con ricadute positive per il buon funzionamento del mercato interno e dell'intero sistema economico-sociale, nonché per il pieno sfruttamento delle opportunità offerte ai cittadini e alle imprese anche in termini di risorse finanziarie.

Nella Parte quinta si mette in evidenza il ruolo e l'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) nel concordare le linee politiche del Governo in relazione al processo di formazione della posizione italiana in merito ai diversi *dossier* europei.

Nel 2015, l'organismo è stato rafforzato con l'istituzione della figura del Segretario del CIAE (art. 29 della legge europea 2014) e con l'entrata in operatività del Comitato tecnico di valutazione (CTV).

Nel 2015 il CIAE ha svolto 7 riunioni durante le quali i rappresentanti politici hanno potuto raggiungere una posizione nazionale condivisa da rappresentare nelle sedi europee su alcune questioni importanti, nonché concordare soluzioni alle procedure di infrazione pendenti, così da ridurre il numero ed evitare il contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia.

La Relazione dà conto, poi, delle informative del Governo al Parlamento, tra cui una sintesi dei contenuti delle comunicazioni del Governo in merito ai singoli Consigli europei svolti nel 2015, nonché della situazione concernente il contenzioso e pre-contenzioso europeo e delle leggi europee e di delegazione europea emanate al fine di conformare l'ordinamento interno a quello europeo.

Nel 2015 il numero delle procedure è rimasto immutato a 89, in quanto sono state archiviate 31 procedure d'infrazione, ma sono pervenute altrettante nuove contestazioni formali di inadempimento alle norme UE. Le sentenze di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie, sono invece salite a 4 e la Relazione ne ricorda i contenuti, indicando anche le somme versate a tal fine nel 2015.

Al termine della sua esposizione, il relatore, quindi, sottopone all'attenzione dei Commissari una conferente bozza di risoluzione, allegata al resoconto odierno, che riprende le linee essenziali della relazione testé svolta.

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il relatore per l'illustrazione esauriente ed onnicomprensiva delle differenti tematiche all'ordine del giorno dell'Unione europea nell'anno trascorso, rinvia il seguito dell'esame all'odierna seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 4\)](#) **Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) ricorda che il documento in titolo si inquadra nell'ambito del Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, strumento operativo dell'Unione mediante il quale si adotta un approccio integrato alla sorveglianza economica degli Stati membri, con la finalità di rafforzare gli strumenti di coordinamento e di valutazione delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, e che esso contiene, a tal fine, il Programma di stabilità e convergenza (elaborato nell'ambito del Patto di stabilità e crescita) e il Programma nazionale di riforma (elaborato nell'ambito della Strategia Europa 2020) che il Governo deve presentare al Consiglio e alla Commissione europea non più tardi del 30 aprile di ciascun anno, nonché tutta una serie di allegati informativi.

Contestualmente, il Governo ha trasmesso anche la Relazione al Parlamento, prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) stabilito nell'ambito del Patto di stabilità e crescita e in cui il Governo chiede alle Camere di autorizzare uno scostamento dall'obiettivo programmatico e di approvare il nuovo piano di rientro che prevede il raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio non più nel 2018, ma nel 2019 (con un saldo pianificato pari al -0,2 per cento del PIL), e che a tale fine il predetto articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede che le Camere deliberino a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Al riguardo, continua il relatore, il Governo ritiene che ricorrano "eventi eccezionali", di cui al comma 2 del citato articolo 6 della legge n. 243 del 2012, in aggiunta alle motivazioni contenute nel DEF, tali da giustificare la richiesta di scostamento dall'OMT, individuandoli sia negli effetti di un periodo recessivo di durata e intensità senza precedenti, sia nelle perduranti difficoltà di ripresa economica dovute anche al peggioramento del quadro internazionale, sia nell'inflazione eccezionalmente bassa nonostante la presenza di una politica monetaria fortemente espansiva nell'area euro. Il percorso verso il raggiungimento dell'OMT (pareggio strutturale di bilancio) viene, quindi, modificato dal nuovo quadro programmatico per gli anni 2016-2019 rispettivamente con il raggiungimento di saldi strutturali pari a -1,2 nel 2016, -1,1 nel 2017, -0,8 nel 2018 e -0,2 (sostanziale pareggio strutturale) nel 2019, con un aggiustamento di 0,1 punti percentuali per il 2017, di 0,3 punti percentuali per il 2018 e di 0,6 punti percentuali per il 2019.

In proposito, il relatore rammenta che per il 2016, in occasione della presentazione del Programma di stabilità 2015, le autorità italiane chiesero alle istituzioni della UE di poter usufruire per il 2016 della clausola di flessibilità per le riforme strutturali per 0,4 punti percentuali del PIL e che successivamente, in occasione della presentazione del DPB 2016, le autorità italiane hanno chiesto di poter usufruire di ulteriore flessibilità pari a 0,4 punti complessivi, di cui 0,1 punti percentuali per la clausola per le riforme strutturali e 0,3 punti percentuali grazie alla clausola per gli investimenti, oltre che di 0,2 punti per tenere conto delle spese relative all'emergenza immigrazione.

Evidenzia, quindi, che nel DEF si postula un percorso in riduzione del rapporto debito/PIL, con una diminuzione attesa nel 2016 da 132,7 a 132,4 per cento nel quadro programmatico, e una riduzione ancor più rapida a decorrere dal 2017, grazie alla concomitanza di più fattori (tra cui un incremento dell'avanzo primario dal 2 per cento del 2017 al 3,6 per cento del 2019 e un incremento del prodotto nominale così da superare il costo medio dello *stock* di debito accumulato), fino a una riduzione cumulata di circa 9 punti a fine periodo (123,8 per cento il valore stimato per il 2019). Tale riduzione, tuttavia, non consentirà di rispettare nel 2016 la regola del debito, nell'averisione *forward looking* più favorevole all'Italia, e tutto ciò a causa del persistere secondo il Governo di fattori rilevanti in grado di giustificare la deviazione del rapporto debito/PIL rispetto alla dinamica prevista dalla regola del debito.

Terminata la sua illustrazione, il relatore dà conto di una conferente bozza di parere favorevole con osservazioni, allegata al resoconto odierno, per la Commissione di merito, la quale - con riferimento alla richiesta, contenuta nel DEF, di scostamento dall'OMT a causa della ricorrenza di "eventi eccezionali" e tenuto conto che l'ordinamento della UE specifica che tali eventi debbano essere individuati in periodi di grave recessione economica, relativi anche all'intera area dell'euro, ovvero da eventi straordinari al di fuori del controllo del Paese, aventi rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello stesso Paese, includendovi le gravi crisi finanziarie o le calamità naturali, - è chiamata a valutare attentamente quanto il quadro presentato nel DEF possa essere fatto rientrare nella definizione dell'"evento eccezionale" come desumibile dall'ordinamento europeo.

Sempre la medesima Commissione di merito - con riferimento alle richieste di clausole di flessibilità, tenuto conto che al momento attuale l'Italia risulta usufruire di 0,4 punti percentuali di flessibilità per il 2016 ed è in attesa della decisione della UE su quella aggiuntiva (con un massimo valore raggiungibile di 0,75) e che la Commissione europea nella sua opinione sul DPB 2016 aveva sottoposto la concessione delle ulteriori clausole di flessibilità a tre diverse condizioni: a) che l'eventuale deviazione dal percorso di aggiustamento fosse effettivamente usata per aumentare gli investimenti; b) che fossero compiuti progressi nel programma di riforme strutturali; c) che vi fossero piani credibili per la ripresa ("*resumption*") del percorso di aggiustamento verso l'OMT - è ulteriormente invitata a valutare attentamente quanto gli aggiustamenti programmatici presentati nel DEF, in particolare negli anni 2017-2018, siano pienamente compatibili con le esistenti regole di bilancio europee.

Per quanto riguarda il rispetto della regola europea di riduzione del debito per il 2016 e gli anni successivi, occorre, inoltre, valutare quanto gli obiettivi programmatici contenuti nel DEF siano coerenti con la regola del debito, utilizzando sia la metodologia *backward looking* sia quella *forward looking*, anche alla luce dei fattori rilevanti elencati nel DEF a giustificazione della deviazione del rapporto debito/PIL dalla dinamica che sarebbe coerente con la stessa regola, come per esempio i rischi di deflazione e stagnazione e gli effetti indesiderati di manovre eccessive di consolidamento fiscale.

La Commissione di merito dovrebbe altresì tenere conto di quanto affermato nella comunicazione della Commissione europea "Semestre europeo 2016: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011" (COM(2016) 95, del 7 aprile 2016), in cui i passaggi relativi all'Italia evidenziano che il nostro Paese presenta squilibri macroeconomici eccessivi, dovuti soprattutto all'elevato debito pubblico e alla perdurante debolezza nella dinamica della produttività. La Commissione europea valuta positivamente le politiche adottate, volte a riformare le istituzioni del mercato del lavoro e ad affrontare i problemi dei crediti deteriorati, della pubblica amministrazione, della giustizia e dell'istruzione, ma rileva come permangano carenze, soprattutto per quanto riguarda le privatizzazioni, il quadro della contrattazione collettiva, la revisione della spesa pubblica, le misure di apertura del mercato, l'imposizione fiscale e la lotta contro la corruzione.

Inoltre, la Commissione di merito dovrebbe tenere conto ? ai fini dell'adozione delle necessarie riforme strutturali ? anche di quanto evidenziato dalla Relazione per Paese relativa all'Italia 2016, comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri

macroeconomici (SWD(2016) 81), del 26 febbraio 2016, che valuta l'andamento economico dell'Italia alla luce dell'analisi annuale della crescita della Commissione europea (del 26 novembre 2015) e delle priorità per il 2016 individuate in: investimenti, riforme strutturali e politiche di bilancio responsabili. In tale Relazione si rileva, tra l'altro, che: l'economia italiana continua a essere caratterizzata da debolezze strutturali. In particolare, la perdurante bassa crescita della produttività, causata soprattutto dal persistere di ostacoli strutturali all'allocazione efficiente delle risorse nell'economia, continua a perpetuare il livello molto elevato del debito pubblico e la debolezza della competitività esterna. A sua volta, l'elevato debito pubblico continua a penalizzare la crescita economica dell'Italia e a renderla vulnerabile alle variabili esterne; la competitività dell'Italia risente, inoltre, della specializzazione merceologica del Paese e dall'elevata percentuale di piccole imprese con posizione debole sui mercati internazionali; la riforma del mercato del lavoro e la nuova normativa sui contratti a tempo indeterminato e gli sgravi fiscali per le nuove assunzioni stanno avendo un primo effetto positivo, ma continuano a preoccupare la disoccupazione di lunga durata, l'esclusione dal mercato del lavoro dei giovani e delle donne, e la riforma della contrattazione collettiva che procede ancora a rilento; la pressione fiscale, tra le più elevate in Europa, grava eccessivamente sui fattori produttivi e l'abolizione dell'imposta sulla prima casa ne acuisce il problema. Inoltre occorre procedere alla revisione delle agevolazioni fiscali e dei valori catastali; le inefficienze del settore pubblico, in attesa dell'attuazione della delega per la riforma della pubblica amministrazione, continuano a rallentare l'attuazione delle riforme e a scoraggiare gli investimenti, oltre ad offrire opportunità di acquisizione di rendita. Permangono le sfide della durata dei procedimenti e dell'elevato numero di cause civili e commerciali pendenti. Inoltre, la corruzione che rimane un grave problema e i termini di prescrizione restano un ostacolo alla lotta contro di essa; è valutata positivamente la riforma della scuola, ma gli investimenti nell'istruzione terziaria, in ricerca e sviluppo e nelle comunicazioni a banda larga restano relativamente bassi. Il tasso di istruzione terziaria nella fascia di età 30-34 anni è tra i più bassi in Europa, al pari del livello delle competenze di base della popolazione adulta; la prestazione dei servizi sociali è frammentata e presenta profonde disparità regionali, e non si evidenziano progressi verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della povertà fissato da Europa 2020.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, apprezzato il lavoro del relatore, propone il rinvio dell'esame all'odierna seduta pomeridiana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [MARTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo spiegando che esso è composto di 38 articoli, è volto a regolare in maniera sistematica la disciplina del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, prevede altresì una delega per il riordino dello spettacolo dal vivo ed è, inoltre, collegato alla manovra di bilancio 2015-2017.

Le linee di intervento previste sono sei: l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, il potenziamento degli strumenti di sostegno finanziario, la conseguente riduzione dei contributi selettivi, la valorizzazione delle sale cinematografiche, il riordino normativo di settori e strumenti nel cinema e nell'audiovisivo, la profonda riorganizzazione dello spettacolo dal vivo.

In particolare, l'articolo 10, inserito nel capo III su finanziamento e fiscalità, stabilisce che lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, indicando gli interventi agevolativi e le provvidenze sotto forma di contributi che possono essere disposti dal Ministero dei beni culturali al fine di incentivare e promuovere l'attività cinematografica di rilevante interesse nazionale. Si prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel capo III siano adottate con decreti del Ministro, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea.

L'articolo 11 disciplina il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, destinato al finanziamento degli interventi a sostegno del settore. Detto fondo è alimentato attraverso una sorta di autofinanziamento del settore interessato, riprendendo il modello francese.

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 prevedono distinti crediti d'imposta, per le imprese di produzione, per le imprese di distribuzione, per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione, per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea, per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi, per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva.

L'articolo 21, relativo ai contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive, dispone che il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 23, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.

L'articolo 24 delinea un sistema di concessioni di contributi selettivi - distinti dai contributi automatici - per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive.

L'articolo 25 prevede contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, mentre gli articoli da 26 a 28 recano interventi straordinari, con appositi contributi, per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali.

Il relatore, quindi, ritenendo che non sembrano sussistere, ad un primo esame, profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, dà lettura di uno schema di parere favorevole, con osservazioni, allegato al resoconto della seduta odierna.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver constatato l'assenza di richieste di intervento da parte dei senatori, pone in votazione, previa verifica del numero legale richiesto, la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ([n. COM \(2016\) 128 definitivo](#))

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

La senatrice [GUERRA \(PD\)](#), relatrice, sottolinea che la proposta di direttiva in esame modifica la direttiva 96/71/CE - relativa al distacco di lavoratori in altri Stati membri dell'Unione europea - con particolare riferimento ai profili della parità di trattamento dei lavoratori distaccati e a forme specifiche dell'organizzazione economica e del mercato del lavoro, come i subappalti ed il lavoro interinale.

Successivamente, dà lettura di una bozza di osservazioni non ostative, con rilievi, per la Commissione di merito.

In particolare, si constata che la proposta è coerente con la base giuridica prescelta, ossia l'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE, che consente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste, e l'articolo 62 del TFUE, relativo al settore dei servizi, che al primo fa rinvio.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto solo disposizioni europee possono modificare il diritto europeo vigente. Peraltro, la nuova direttiva produrrà un impatto significativo sul tessuto economico e sociale degli Stati membri e delle loro regioni, con una incidenza particolare sull'attività delle piccole e medie imprese. Una regolamentazione uniforme a livello europeo si giustifica quindi per massimizzare le condizioni di omogeneità nel regime giuridico ed economico dei distacchi.

Anche il principio di proporzionalità è in larga parte rispettato in quanto la proposta appare congrua rispetto agli obiettivi che si intende perseguire. Peraltro, i successivi rilievi di merito mirano a rendere la proposta ancora più idonea a perseguire gli obiettivi prefissati, così assicurandone una maggiore efficacia.

In riferimento al nuovo articolo 2-bis della direttiva 96/71/CE, al fine di massimizzare la tutela del lavoratore e garantire la presunzione di genuinità del distacco, la relatrice ritiene che il termine di ventiquattro mesi - posto come limite oltre il quale cessa di essere considerato distacco - sia eccessivo e possa essere ulteriormente ridotto. La sua estensione prolungata potrebbe invero incentivare eccessivamente il ricorso a lavoratori distaccati, in ragione della convenienza economica.

Inoltre, al fine di evitare fenomeni di elusione della normativa, consistente nel sospendere o interrompere i distacchi in prossimità del limite per poi riprenderli successivamente, andrebbe inserito un riferimento ai casi in cui, a causa di sospensioni o interruzioni del distacco, il superamento del limite dei 24 mesi venga calcolato, complessivamente, su un arco di tempo superiore, quale ad esempio 36 mesi.

Infine, secondo la relatrice, la nozione di retribuzione, come introdotta dal nuovo articolo 3 della direttiva 96/71/CE, e di cui si condivide la finalità di maggiore tutela economica del lavoratore, potrebbe determinare problemi specifici al momento del recepimento, posto che non esiste nell'ordinamento interno una nozione unica di retribuzione, essendo la stessa collegata ai vari contratti collettivi esistenti.

Si potrebbe peraltro valutare di specificare che il riferimento ai contratti collettivi previsto dall'articolo 3 citato sia effettuato con riferimento ai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, limitatamente a quelli aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, così riprendendo la recente nozione di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni.

Dopo aver ringraziato la relatrice, il [PRESIDENTE](#) apre la discussione generale.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*), pur condividendo l'impostazione complessiva del suddetto schema di osservazioni, auspica una maggiore incisività laddove si afferma la necessità di garantire la massima tutela dei lavoratori che si trovano ad essere distaccati nelle varie regioni europee, anche dal punto di vista delle salvaguardie sindacali.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) chiede maggiori lumi sulla nozione, evocata nella bozza di osservazioni, concernente la "parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo".

Al senatore [URAS](#) (*Misto*) preme sottolineare come, con la proposta di direttiva in questione, ci si trovi di fronte ad una tipica materia che richiede una disciplina omogenea a livello europeo. Al riguardo, auspica che la Commissione politiche dell'Unione europea svolga, in altra sede, una più approfondita disamina delle implicazioni connesse a tale delicata problematica.

Dopo una breve replica ai commissari intervenuti della relatrice [GUERRA](#) (*PD*), il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, mette, quindi, in votazione la bozza di osservazioni testé proposta, allegata al resoconto odierno, che è accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2287

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che:

- esso è composto di 38 articoli ed è volto a regolare in maniera sistematica la disciplina del settore cinematografico e della produzione audiovisiva; prevede altresì una delega per il riordino dello spettacolo dal vivo. Il disegno di legge è, inoltre, collegato alla manovra di bilancio 2015-2017. Le linee di intervento previste sono sei: l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, il potenziamento degli strumenti di sostegno finanziario, la conseguente riduzione dei contributi selettivi, la valorizzazione delle sale cinematografiche, il riordino normativo di settori e strumenti nel cinema e nell'audiovisivo, la profonda riorganizzazione dello spettacolo dal vivo;

valutato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione vengono in rilievo i seguenti articoli:

- l'articolo 10, inserito nel capo III su finanziamento e fiscalità, stabilisce che lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, indicando gli interventi agevolativi e le provvidenze sotto forma di contributi che possono essere disposti dal Ministero dei beni culturali al fine di incentivare e promuovere l'attività cinematografica di rilevante interesse nazionale. Si prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel capo III siano adottate con decreti del Ministro, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea;

- l'articolo 11 disciplina il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, destinato al finanziamento degli interventi a sostegno del settore. Detto fondo è alimentato attraverso

una sorta di autofinanziamento del settore interessato, riprendendo il modello francese;

- gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 prevedono distinti crediti d'imposta, per le imprese di produzione, per le imprese di distribuzione, per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione, per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea, per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi, per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva;
- l'articolo 21, relativo ai contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive, dispone che il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 23, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana;
- l'articolo 24 delinea un sistema di concessioni di contributi selettivi - distinti dai contributi automatici - per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive;
- l'articolo 25 prevede contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva;
- gli articoli da 26 a 28 recano interventi straordinari, con appositi contributi, per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali;
- si prevedono infine deleghe legislative volte alla riforma della revisione cinematografica e audiovisiva (articolo 30), alla riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (articolo 31) e per il codice dello spettacolo (articolo 34); ritenuto che non sembrano sussistere, ad un primo esame, profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- va anzitutto ricordato come il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riconosce l'importanza della promozione della cultura per l'Unione europea e i suoi Stati membri e, in base all'articolo 167, paragrafo 2, del TFUE, l'azione dell'Unione incoraggia la cooperazione tra Stati membri, nonché appoggia e integra l'azione di questi anche nel settore della creazione artistica e letteraria, ivi compreso il settore audiovisivo. Pertanto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nell'articolo 1 del disegno di legge, dopo le parole «in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione», le parole «e dell'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
- in secondo luogo, va ricordato che le misure di agevolazione previste dal disegno di legge potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. Tra questi, rientrano i regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive, nella misura di 50 milioni di euro per regime e per anno (articolo 4, paragrafo 1, lettera aa).

Qualora sia rispettato tale importo, le altre condizioni del capo I del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché le condizioni specifiche poste dall'articolo 54 dello stesso, i regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e le promozione di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3.

Le condizioni poste dall'articolo 54 riprendono i criteri della Comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione del 15 novembre 2013. Tale Comunicazione riprende a sua volta le linee principali della Comunicazione sul cinema del 2001, oggetto di proroga nel 2004, 2007 e 2009.

In particolare, nella Comunicazione si afferma che le opere audiovisive e, in particolare, quelle cinematografiche, sono da un lato beni culturali, che rispecchiano e modellano la società, ma dall'altro lato beni economici, che offrono opportunità di ricchezza e occupazione (punto 1). Pertanto, gli aiuti sotto forma di sovvenzioni, incentivi fiscali o altri tipi di sostegno finanziario possono incidere sugli scambi tra Stati membri ed essere suscettibili di falsare la concorrenza, così costituendo aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, conseguentemente radicando la competenza della Commissione europea a valutarne le compatibilità europee (punto 8).

D'altra parte, è lo stesso articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE, ad affermare che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a *promuovere la cultura* e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune. Pertanto, le norme del Trattato sul controllo degli aiuti di Stato riconoscono le caratteristiche specifiche della cultura e delle attività economiche ad essa connesse.

La Comunicazione della Commissione reca quindi una serie di criteri per valutare la compatibilità degli aiuti. Tali criteri riguardano: 1) la portata delle attività (che riguarda la produzione, come anche la sceneggiatura, lo sviluppo, la distribuzione, la promozione dei film); 2) la finalizzazione alla promozione della cultura, la cui definizione, in virtù del principio di sussidiarietà, spetta agli Stati membri, e senza che il carattere commerciale di un film impedisca la sua qualificazione come prodotto culturale; 3) la possibilità di applicare obblighi di spese territoriali ove siano considerati necessari e proporzionati ad un obiettivo culturale; 4) la destinazione all'attrazione delle grandi produzioni straniere; 5) la preferenza per le coproduzioni; 6) la conservazione e l'utilizzazione culturale e non commerciale del film e del relativo materiale.

Inoltre, gli aiuti finalizzati alla promozione della cultura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE non escludono che le imprese che si occupano di produzione di film e programmi televisivi possano beneficiare anche di altri tipi di aiuto, concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE (aiuti regionali, aiuti alle PMI, ricerca e sviluppo, formazione e occupazione) purché siano rispettate le intensità massime di aiuto in caso di cumulo di aiuti (punto 51 della Comunicazione del 2013).

Posto, quindi, che l'articolo 35 del disegno di legge quantifica gli oneri complessivi del provvedimento in circa 233 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 2017, e quindi in misura superiore ai 50 milioni di euro per regime e per anno previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento (UE) n. 651/2014, al fine di evitare dubbi, potrebbe essere valutata l'opportunità di procedere alla notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, delle misure di agevolazione previste dal presente disegno di legge;

- in tale contesto, appare peraltro suscettibile di una riconsiderazione l'articolo 12 del disegno di legge, che subordina l'ammissione ai benefici della legge al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ciò in quanto i regimi di aiuti non devono essere riservati esclusivamente ai cittadini degli Stati membri interessati (articolo 54, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 651/2014 e punto 49 della Comunicazione del 2013).

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 128 DEFINITIVO

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di direttiva in esame modifica la direttiva 96/71/CE - relativa al distacco di lavoratori in altri Stati membri dell'Unione europea - con particolare riferimento ai profili della parità di trattamento dei lavoratori distaccati e a forme specifiche dell'organizzazione economica e del

mercato del lavoro, come i subappalti ed il lavoro interinale;
ricordato che per alcuni Stati membri la proposta dovrebbe essere posticipata fino a dopo il 18 giugno 2016, termine di recepimento della [direttiva 2014/67/UE](#);
ricordato che il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/67/UE, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE, che sarà ora trasmesso alle Camere per il prescritto parere parlamentare;
valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni non ostanti, con i seguenti rilievi:

la proposta è coerente con la base giuridica prescelta, ossia l'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE, che consente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste, e l'articolo 62 del TFUE, relativo al settore dei servizi, che al primo fa rinvio;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto solo disposizioni europee possono modificare il diritto europeo vigente. Peraltro, la nuova direttiva produrrà un impatto significativo sul tessuto economico e sociale degli Stati membri e delle loro regioni, con una incidenza particolare sull'attività delle piccole e medie imprese. Una regolamentazione uniforme a livello europeo si giustifica quindi per massimizzare le condizioni di omogeneità nel regime giuridico ed economico dei distacchi;

il principio di proporzionalità è in larga parte rispettato in quanto la proposta appare congrua rispetto agli obiettivi che si intende perseguire. Peraltro, i successivi rilievi di merito mirano a rendere la proposta ancora più idonea a perseguire gli obiettivi prefissati, così assicurandone una maggiore efficacia;

in riferimento al nuovo articolo 2-bis della direttiva 96/71/CE, al fine di massimizzare la tutela del lavoratore e garantire la presunzione di genuinità del distacco, si ritiene che il termine di ventiquattro mesi ? posto come limite oltre il quale cessa di essere considerato distacco ? sia eccessivo e possa essere ulteriormente ridotto. La sua estensione prolungata potrebbe invero incentivare eccessivamente il ricorso a lavoratori distaccati, in ragione della convenienza economica.
Inoltre, al fine di evitare fenomeni di elusione della normativa, consistente nel sospendere o interrompere i distacchi in prossimità del limite per poi riprenderli successivamente, andrebbe inserito un riferimento ai casi in cui, a causa di sospensioni o interruzioni del distacco, il superamento del limite dei 24 mesi venga calcolato, complessivamente, su un arco di tempo superiore, quale ad esempio 36 mesi;

infine, la nozione di retribuzione come introdotta dal nuovo articolo 3 della direttiva 96/71/CE, e di cui si condivide la finalità di maggiore tutela economica del lavoratore, potrebbe determinare problemi specifici al momento del recepimento, posto che non esiste nell'ordinamento interno una nozione unica di retribuzione, essendo la stessa collegata ai vari contratti collettivi esistenti.

Si potrebbe peraltro valutare di specificare che il riferimento ai contratti collettivi previsto dall'articolo 3 citato sia effettuato con riferimento ai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, limitatamente a quelli aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, così riprendendo la recente nozione di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 14ª Commissione permanente, esaminato il documento in titolo, ricordato che esso si inquadra nell'ambito del Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, strumento operativo dell'Unione mediante il quale si adotta un approccio integrato alla sorveglianza economica degli Stati membri, con la finalità di rafforzare gli strumenti di coordinamento e di valutazione delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, e che esso contiene, a tal fine, il Programma di stabilità e convergenza (elaborato nell'ambito del Patto di stabilità e crescita) e il Programma nazionale di riforma (elaborato nell'ambito della Strategia Europa 2020) che il Governo deve presentare al Consiglio e alla Commissione europea non più tardi del 30 aprile di ciascun anno; considerato, in particolare, che il Documento di economia e finanza (DEF) per il 2016, come previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, si compone delle sezioni "Programma di Stabilità dell'Italia", "Analisi e tendenze della finanza pubblica" e "Programma Nazionale di Riforma", a cui si aggiungono i seguenti allegati:

- Rapporto sullo stato di attuazione sulla riforma della contabilità e finanza pubblica;
- Documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome;
- Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip;
- Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate;
- Documento concernente strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica;

considerato che il Governo ha trasmesso anche la Relazione al Parlamento, prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) stabilito nell'ambito del Patto di stabilità e crescita;

rilevato che, con la predetta Relazione al Parlamento, il Governo chiede alle Camere di autorizzare uno scostamento dall'obiettivo programmatico e di approvare il nuovo piano di rientro che prevede il raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio non più nel 2018, ma nel 2019 (con un saldo pianificato pari al -0,2 per cento del PIL), e che a tale fine il predetto articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede che le Camere deliberino a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;

rilevato, al riguardo, che il Governo ritiene che ricorrano "eventi eccezionali", di cui al comma 2 del citato articolo 6 della legge n. 243 del 2012, in aggiunta alle motivazioni contenute nel DEF, tali da giustificare la richiesta di scostamento dall'OMT, individuandoli sia negli effetti di un periodo recessivo di durata e intensità senza precedenti, sia nelle perduranti difficoltà di ripresa economica dovute anche al peggioramento del quadro internazionale, sia nell'inflazione eccezionalmente bassa nonostante la presenza di una politica monetaria fortemente espansiva nell'area euro. Il percorso verso il raggiungimento dell'OMT (pareggio strutturale di bilancio) viene, quindi, modificato dal nuovo quadro programmatico per gli anni 2016-2019 rispettivamente con il raggiungimento di saldi strutturali pari a -1,2 nel 2016, -1,1 nel 2017, -0,8 nel 2018 e -0,2 (sostanziale pareggio strutturale) nel 2019, con un aggiustamento di 0,1 punti percentuali per il 2017, di 0,3 punti percentuali per il 2018 e di 0,6 punti percentuali per il 2019.

considerato che per il 2016, in occasione della presentazione del Programma di stabilità 2015 le autorità italiane chiesero alle istituzioni della UE di poter usufruire per il 2016 della clausola di flessibilità per le riforme strutturali per 0,4 punti percentuali del PIL e che successivamente, in occasione della presentazione del DPB 2016, le autorità italiane hanno chiesto di poter usufruire di ulteriore flessibilità pari a 0,4 punti complessivi, di cui 0,1 punti percentuali per la clausola per le

riforme strutturali e 0,3 punti percentuali grazie alla clausola per gli investimenti, oltre che di 0,2 punti per tenere conto delle spese relative all'emergenza immigrazione;

considerato che nel DEF si evidenzia un percorso in riduzione del rapporto debito/PIL, con una diminuzione attesa nel 2016 da 132,7 a 132,4 per cento nel quadro programmatico, e una riduzione ancor più rapida a decorrere dal 2017, grazie alla concomitanza di più fattori (tra cui un incremento dell'avanzo primario dal 2 per cento del 2017 al 3,6 per cento del 2019 e un incremento del prodotto nominale così da superare il costo medio dello *stock* di debito accumulato), fino a una riduzione cumulata di circa 9 punti a fine periodo (123,8 per cento il valore stimato per il 2019). Tale riduzione, tuttavia, come sottolineato nel *Def*, non consentirà di rispettare nel 2016 la regola del debito, nell'avversione *forward looking* più favorevole all'Italia, e tutto ciò a causa del persistere secondo il Governo di fattori rilevanti in grado di giustificare la deviazione del rapporto debito/PIL rispetto alla dinamica prevista dalla regola del debito, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

la Commissione di merito con riferimento alla richiesta, contenuta nel DEF, di scostamento dall'OMT a causa della ricorrenza di "eventi eccezionali" e tenuto conto che l'ordinamento della UE specifica che tali eventi debbano essere individuati in periodi di grave recessione economica, relativi anche all'intera area dell'euro, ovvero da eventi straordinari al di fuori del controllo del Paese, aventi rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello stesso Paese, includendovi le gravi crisi finanziarie o le calamità naturali, valuti attentamente quanto il quadro presentato nel DEF possa essere fatto rientrare nella definizione dell'"evento eccezionale" come desumibile dall'ordinamento europeo;

la Commissione di merito, con riferimento alle richieste di clausole di flessibilità, tenuto conto che al momento attuale l'Italia risulta usufruire di 0,4 punti percentuali di flessibilità per il 2016 ed è in attesa della decisione della UE su quella aggiuntiva (con un massimo valore raggiungibile di 0,75) e che la Commissione europea nella sua opinione sul DPB 2016 aveva sottoposto la concessione delle ulteriori clausole di flessibilità a tre diverse condizioni: a) che l'eventuale deviazione dal percorso di aggiustamento fosse effettivamente usata per aumentare gli investimenti; b) che fossero compiuti progressi nel programma di riforme strutturali; c) che vi fossero piani credibili per la ripresa ("*resumption*") del percorso di aggiustamento verso l'OMT, in riferimento a quest'ultimo punto valuti attentamente quanto gli aggiustamenti programmatici presentati nel DEF in particolare negli anni 2017-2018 siano pienamente compatibili con le esistenti regole di bilancio europee;

la Commissione di merito, per quanto riguarda il rispetto della regola europea di riduzione del debito per il 2016 e gli anni successivi, valuti quanto gli obiettivi programmatici contenuti nel DEF siano coerenti con la regola del debito, utilizzando sia la metodologia *backward looking* sia quella *forward looking*, anche alla luce dei fattori rilevanti elencati nel DEF a giustificazione della deviazione del rapporto debito/PIL dalla dinamica che sarebbe coerente con la stessa regola, come per esempio i rischi di deflazione e stagnazione e gli effetti indesiderati di manovre eccessive di consolidamento fiscale;

la Commissione di merito tenga altresì conto di quanto affermato nella comunicazione della Commissione europea "Semestre europeo 2016: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011" (COM(2016) 95, del 7 aprile 2016), in cui i passaggi relativi all'Italia evidenziano che il nostro Paese presenta squilibri macroeconomici eccessivi, dovuti soprattutto all'elevato debito pubblico e alla perdurante debolezza nella dinamica della produttività. La Commissione europea valuta positivamente le politiche adottate, volte a riformare le istituzioni del mercato del lavoro e ad affrontare i problemi dei crediti deteriorati, della pubblica amministrazione, della giustizia e dell'istruzione, ma rileva come permangano carenze, soprattutto per quanto riguarda le privatizzazioni, il quadro della contrattazione collettiva, la revisione della spesa pubblica, le misure di apertura del mercato, l'imposizione fiscale e la lotta contro la corruzione;

tenga, inoltre, conto la Commissione di merito ? ai fini dell'adozione delle necessarie riforme

strutturali ? anche di quanto evidenziato dalla Relazione per Paese relativa all'Italia 2016, comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (SWD(2016) 81), del 26 febbraio 2016, che valuta l'andamento economico dell'Italia alla luce dell'analisi annuale della crescita della Commissione europea (del 26 novembre 2015) e delle priorità per il 2016 individuate in: investimenti, riforme strutturali e politiche di bilancio responsabili. In tale Relazione si rileva, tra l'altro, che:

- l'economia italiana continua a essere caratterizzata da debolezze strutturali. In particolare, la perdurante bassa crescita della produttività, causata soprattutto dal persistere di ostacoli strutturali all'allocazione efficiente delle risorse nell'economia, continua a perpetuare il livello molto elevato del debito pubblico e la debolezza della competitività esterna. A sua volta, l'elevato debito pubblico continua a penalizzare la crescita economica dell'Italia e a renderla vulnerabile alle variabili esterne;
- la competitività dell'Italia risente inoltre della specializzazione merceologica del Paese e dall'elevata percentuale di piccole imprese con posizione debole sui mercati internazionali;
- la riforma del mercato del lavoro e la nuova normativa sui contratti a tempo indeterminato e gli sgravi fiscali per le nuove assunzioni stanno avendo un primo effetto positivo, ma continuano a preoccupare la disoccupazione di lunga durata, l'esclusione dal mercato del lavoro dei giovani e delle donne, e la riforma della contrattazione collettiva che procede ancora a rilento;
- la pressione fiscale, tra le più elevate in Europa, grava eccessivamente sui fattori produttivi e l'abolizione dell'imposta sulla prima casa ne acuisce il problema. Inoltre occorre procedere alla revisione delle agevolazioni fiscali e dei valori catastali;
- le inefficienze del settore pubblico, in attesa dell'attuazione della delega per la riforma della pubblica amministrazione, continuano a rallentare l'attuazione delle riforme e a scoraggiare gli investimenti, oltre ad offrire opportunità di acquisizione di rendita. Permangono le sfide della durata dei procedimenti e dell'elevato numero di cause civili e commerciali pendenti. Inoltre la corruzione che rimane un grave problema e i termini di prescrizione restano un ostacolo alla lotta contro di essa;
- è valutata positivamente la riforma della scuola, ma gli investimenti nell'istruzione terziaria, in ricerca e sviluppo e nelle comunicazioni a banda larga restano relativamente bassi. Il tasso di istruzione terziaria nella fascia di età 30-34 anni è tra i più bassi in Europa, al pari del livello delle competenze di base della popolazione adulta;
- la prestazione dei servizi sociali è frammentata e presenta profonde disparità regionali, e non si evidenziano progressi verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della povertà fissato da Europa 2020.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 742

La 14a Commissione permanente, esaminato la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc. LXXXVII*, n. 4); richiamati i contenuti della risoluzione approvata dalla Commissione il 17 febbraio 2016 sull'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 ? 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)» (*Doc. XXIV*, n. 56); valutate le relazioni formulate dalle Commissioni permanenti 1a (Affari costituzionali) il 12 aprile 2016, 3a (Esteri) il 12 aprile 2016, 4a (Difesa) il 12 aprile 2016, 5a (Bilancio) il 13 aprile 2016, 6a (Finanze) il 13 aprile 2016, 7a (Istruzione) il 13 aprile 2016, 8a (Lavori pubblici) il 13 aprile 2016, 9a (Agricoltura) il 12 aprile 2016, 10a (Industria) il 13 aprile 2016, 11a (Lavoro) il 13 aprile 2016, 12a

(Sanità) il 13 aprile 2016 e 13a (Ambiente) il 12 aprile 2016,

esprime apprezzamento per l'illustrazione delle azioni di *follow-up*, intraprese dal Governo, relativamente agli atti di indirizzo emanati dalle Camere sui singoli temi connessi con la partecipazione dell'Italia all'UE e invita il Governo, *pro futuro*, a dare conto di tale aspetto in modo ulteriormente approfondito e completo, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate; ricorda, al riguardo, che tale aspetto è previsto esplicitamente dall'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge n. 234 del 2012, e che alla base dei pronunciamenti delle Camere vi è un intenso flusso di documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del cosiddetto meccanismo di informazione qualificata. In base a tale previsione, su 6.651 atti e documenti dell'UE presi in esame dal CIAE nel 2015, 47 progetti di atti legislativi e 80 documenti prelegislativi sono stati segnalati dal Governo alle Camere in ragione della loro particolare rilevanza, e sui progetti di atti legislativi sono state inviate alle Camere 28 relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti, così contribuendo sostanzialmente, da un lato, ad arricchire il materiale informativo a disposizione delle Commissioni permanenti e, dall'altro, a rafforzare il necessario coordinamento della posizione italiana nel contesto dei negoziati europei; apprezza gli sforzi di consolidamento del Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio, illustrati nella Parte quinta della Relazione, in cui si mette in evidenza il rafforzamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) con l'istituzione della figura del Segretario del CIAE (articolo 29 della legge europea 2014) e con l'entrata in operatività del Comitato tecnico di valutazione (CTV), e impegna il Governo a rafforzare ulteriormente, anche in termini di personale, il citato Dipartimento, come struttura centrale di coordinamento della partecipazione dell'Italia ai meccanismi decisionali dell'Unione europea, sia nella fase ascendente che discendente della normativa europea, nonché nella risoluzione dei casi di contenzioso e pre-contenzioso; ricorda, al riguardo che, nel 2015 il numero delle procedure è rimasto immutato a 89, in quanto sono state archiviate 31 procedure d'infrazione, ma sono pervenute altrettante nuove contestazioni formali di inadempimento alle norme europee, e che le sentenze di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie, nel 2105, sono diventate 4;

per quanto concerne le attività concernenti la *Better regulation*, registra l'approvazione dello specifico Accordo Interistituzionale, il 15 dicembre 2015, che ha l'obiettivo di evitare l'inflazione normativa e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese attraverso una cooperazione più stretta tra le istituzioni e di rafforzare le valutazioni d'impatto delle nuove iniziative, garantendo così una maggiore trasparenza e consultazione pubblica nell'iter legislativo. In tale contesto, apprezza come siano state prese in considerazione le preoccupazioni espresse dalla 14ª Commissione, sia con riferimento alle valutazioni *in itinere* sugli emendamenti di natura sostanziale, sia al ruolo dei parlamenti nazionali; in materia di istruzione, invita il Governo a dare concreta attuazione alle politiche volte a ridurre l'abbandono scolastico, integrandole con una formazione di qualità e con iniziative idonee sul piano della prevenzione, nonché a dare adeguato sostegno alle iniziative legislative di riordino del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), sfruttando anche il lavoro del cosiddetto "Cantiere AFAM", di cui si raccomanda la conclusione;

invita il Governo a potenziare il ruolo della pratica motoria a scuola, con particolare riferimento al primo ciclo e all'esperienza dei licei sportivi, utilizzando anche gli strumenti previsti dalla legge n. 107 del 2015 e tenendo conto altresì degli indirizzi che la 7ª Commissione elaborerà nell'ambito dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715), in corso di esame;

nel contesto della ricerca scientifica, ritiene necessario che il Governo prosegua negli sforzi di collaborazione e coordinamento tra i diversi livelli di intervento, sia nazionali che internazionali, al fine di ridurre la frammentazione del settore, nell'ambito dello Spazio europeo di ricerca (ERA); invita inoltre il Governo a dare attuazione al PON Cultura e sviluppo, gestito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per valorizzare i territori più svantaggiati, utilizzando il patrimonio culturale come volano dello sviluppo;

con riferimento alla definizione di una *governance* economica europea rafforzata, anche attraverso l'istituzione di figure di coordinamento delle politiche economiche, di cui tratta la Relazione, ritiene che essa andrà ulteriormente proseguita e sviluppata, tenendo come obiettivo principale la realizzazione di politiche economiche che si dimostrino vantaggiose per l'intero sistema economico europeo e non solo per singoli contesti Paese;

parimenti, ritiene necessario proseguire nel percorso di orientamento del Patto di stabilità e crescita, e dei vincoli che esso pone, verso la promozione della crescita e del miglioramento dei riflessi occupazionali, anche mediante la realizzazione di un'effettiva "capacità di bilancio" (*fiscal capacity*) dell'Eurozona, della quale sia strumento strategico l'emissione di "project bond", da dedicare a investimenti che aumentino la produttività e la competitività dell'Europa;

rispetto alla funzione di coordinamento delle politiche macroeconomiche, evidenzia che i risultati ottenuti dal Paese scontano le difficoltà derivanti dalla presenza di una quantità rilevante di crediti bancari deteriorati, ai quali è stato applicato un criterio più restrittivo rispetto al passato, tanto per la loro valutazione quanto per la fissazione di un criterio inerente i possibili interventi di parte pubblica a fini di stabilizzazione del mercato, peraltro in un contesto di applicazione del principio del *bail-in*, delle nuove regole sulla risoluzione delle crisi bancarie a mezzo, la cui razionalità, nell'ambito del percorso dell'unione bancaria, è pur stata condivisa dall'Italia;

sollecita il Governo a proseguire, in sede europea, nell'impegno volto alla rimozione delle barriere fiscali nel mercato interno dell'Unione europea, con particolare riguardo al rilancio della proposta di definizione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società;

a tale riguardo, ritiene, inoltre, necessario sostenere la costruzione di un sistema equo ed efficiente di tassazione delle imprese, con azioni incisive di contrasto all'evasione fiscale internazionale, con particolare riguardo ai fenomeni di erosione della base imponibile;

con riferimento all'attuazione Piano di investimenti per l'Europa (cd. Piano Juncker), di cui il 2015 è stato il primo anno di attuazione, esprime apprezzamento per la positiva attivazione delle Istituzioni e dei soggetti interessati, che ha portato, in Italia, ad operazioni del Gruppo BEI assistite da garanzia del fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) pari a 1,3 miliardi di euro (7,5 miliardi nell'Unione), per un totale di 7 miliardi di investimenti attivati (50 miliardi nell'Unione), e impegna il Governo a proseguire nella mobilitazione degli investimenti, necessari a far ripartire la crescita;

nel settore delle telecomunicazioni, ribadisce la necessità di portare a compimento con determinazione le azioni già avviate per conseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, sia in sede nazionale, sia in sede europea;

con riferimento al settore dei trasporti, sollecita la prosecuzione dei lavori finalizzati alla elaborazione di una nuova disciplina armonizzata sugli aiuti di Stato per alcuni settori, tra i quali quello delle infrastrutture e dei trasporti, con una particolare attenzione agli scali aeroportuali;

per quanto riguarda l'aviazione, richiama l'importanza di favorire il rilancio dei negoziati relativi al Pacchetto sul Cielo unico europeo II *plus* e alla liberalizzazione del settore nonché la rapida definizione delle questioni rimaste ancora irrisolte;

relativamente al Quarto pacchetto ferroviario, sollecita la rapida conclusione dei negoziati riguardanti il cosiddetto "pilastro politico";

in materia di trasporto stradale, sottolinea la necessità di promuovere tutte le misure tese da un lato ad elevare la sicurezza della circolazione, dall'altro a diminuire il livello dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂ da parte dei veicoli;

con riferimento al trasporto marittimo, invita a sostenere il rafforzamento della Politica marittima integrata dell'Unione;

incoraggia al pieno sfruttamento delle potenzialità offerte dalle nuove regole in materia di politiche di coesione, attraverso un utilizzo più ampio ed efficiente dei Fondi strutturali e di investimento per il periodo 2014-2020, con particolare riguardo ai settori delle infrastrutture e della logistica;

sollecita la prosecuzione e l'incremento delle azioni a tutela di prodotti fondamentali per il comparto agroalimentare italiano, tra cui segnatamente l'olio d'oliva;

nell'ambito del contrasto alle azioni di contraffazione e usurpazione delle denominazioni protette, sollecita una peculiare attenzione sul mercato del vino e dei prodotti caseari;

ribadisce la necessità di tenere conto, nelle sedi europee, delle specificità della pesca nel Mediterraneo, anche considerando le relazioni con gli altri Paesi rivieraschi non appartenenti all'Unione;

richiama l'obiettivo di un complessivo e definitivo riordino del comparto saccarifero;

nell'ambito della realizzazione dell'Unione dell'energia, sollecita il Governo alla prosecuzione dell'impegno per l'individuazione di un sistema di *governance* adeguato, efficiente e trasparente che lasci la necessaria flessibilità agli Stati membri, assicurando, nel contempo, il raggiungimento dei *target* del Quadro 2030 per il clima e l'energia, fissati dal Consiglio europeo di ottobre 2014;

evidenzia l'importanza di assicurare la piena compatibilità della gestione dei finanziamenti pubblici con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riguardo ai settori economici di maggiore rilevanza per l'Italia, eventualmente estendendo al mercato dell'energia il modello di coordinamento interistituzionale già adottato in materia di cultura;

impegna il Governo a sostenere, in sede europea, l'introduzione dell'obbligo di indicazione di origine per i prodotti non agricoli (all'articolo 7, sul *made in*, della proposta di regolamento per la sicurezza dei prodotti di consumo), che contribuirebbe a migliorare la tracciabilità dei prodotti, a contrastare le false indicazioni di origine e a rafforzare la fiducia dei consumatori, senza introdurre oneri gravosi per gli operatori;

impegna il Governo a continuare ad adoperarsi attivamente, in sede europea, nella protezione dello spazio Schengen, nel rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, con il sostegno alla proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea, e nella gestione condivisa del fenomeno migratorio, anche attraverso la riforma del sistema di Dublino; ritiene, al riguardo, che i meccanismi europei di ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia di 120.000 persone in due anni (decisione (UE) 2015/1601 del 22 settembre 2015) e di reinsediamento di 20.000 persone in due anni (decisione del Consiglio UE del 22 luglio 2015), che peraltro riguardano unicamente i richiedenti asilo e non l'ingente flusso di migrazioni di natura prevalentemente economica che approdano sulle coste italiane, non possano essere considerate sufficienti per considerare rispettato il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri (*burden sharing*), di cui all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'UE, ed invita pertanto il Governo a promuovere l'elaborazione di una reale politica comune europea in materia di flussi migratori;

con riferimento alla proposta di regolamento della Commissione europea per l'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea (COM(2015) 671), ribadisce quanto già sottolineato dalla Commissione Affari costituzionali il 9 marzo 2016 in sede di sindacato di sussidiarietà e proporzionalità, in particolare: sulla necessità di ricercare, ove possibile, il consenso dello Stato membro interessato; sull'opportunità di un maggior coordinamento con la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC); sull'opportunità di escludere esplicitamente dalla proposta di regolamento le funzioni di difesa nazionale proprie delle Forze armate;

sostiene la necessità di adeguare in tempi rapidi il quadro giuridico penale europeo alle gravi minacce terroristiche, favorendo l'approvazione della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI (COM(2015) 625), nonché compiendo ogni iniziativa utile al fine di estendere le competenze della Procura europea anche ai reati connessi al terrorismo e promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di *intelligence* nazionali;

esprime preoccupazione anche per la stabilità del sistema economico-finanziario, in conseguenza dei diversi segnali di restrizione della libera circolazione all'interno dello spazio Schengen e della risposta, finora disomogenea, offerta al fenomeno dell'emergenza migratoria;

con riferimento ai fenomeni migratori, impegna il Governo a proseguire con forza, in sede europea, l'azione diretta a sostenere il nesso "migrazione-sviluppo", già sostenuto dalla Presidenza italiana, che ha promosso un approccio integrato per i fenomeni migratori, sfociato poi nell'Agenda europea sulla

migrazione del maggio 2015, nonché nella creazione del Fondo fiduciario di emergenza UE, destinato ad affrontare le cause profonde delle migrazioni in Africa, istituito il 12 novembre 2015 a margine del Vertice UE-Africa di La Valletta (Malta);
impegna il Governo a proseguire nell'attività, già apprezzabilmente avviata nel corso del 2015, volta a dare seguito - in sede europea - ai contenuti della risoluzione in materia di politica europea di vicinato, approvata dalla 3ª Commissione del Senato il 16 giugno 2015, in particolare per sostenere la dimensione meridionale della PEV, salvaguardando la consolidata ripartizione dei fondi dello Strumento finanziario europeo per il vicinato, e per introdurre elementi di flessibilità, differenziazione e condivisione tra i *partner*;
impegna, inoltre, il Governo ad favorire ogni misura europea di sostegno politico ed economico alla Tunisia, impegnata in un difficile processo di transizione democratica, reso più complesso dalla grave situazione di instabilità regionale e dalla persistente crisi economica, aggravata, a partire dal settore turistico, dai recenti attacchi terroristici;
impegna, infine, il Governo a consolidare e a proseguire la positiva attività svolta nel 2015 in ordine alla Politica Estera e di Sicurezza comune e alla Politica di Sicurezza e Difesa comune, alla luce degli indirizzi già formulati nella risoluzione del 17 febbraio 2016 sulla Relazione programmatica per il 2016 (*Doc. XXIV*, n. 56).

1.4.2.6.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 189 (ant.) dell'11/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016
189ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore [MARTINI](#) (PD), relatore, introduce l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Dopo aver richiamato il parere già reso dalla Commissione sul testo il 27 aprile 2016, illustra uno schema di parere non ostativo con alcune osservazioni riferite agli emendamenti 1.1, 5.0.1, 11.1, 34.3 e a quelli che prevedono crediti di imposta o altro tipo di agevolazioni a vantaggio dei soggetti ivi specificamente individuati.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni predisposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, rilevando che il decreto-legge in conversione si divide in quattro Capi: il Capo I, con misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti (articoli da 1 a 7), il Capo II, con misure in favore degli investitori in banche in liquidazione (articoli da 8 a 10), il Capo III, con altre disposizioni finanziarie (articoli 11 e 12), e il Capo IV, sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore (articoli 13 e 14).

L'articolo 1 disciplina il nuovo istituto del pegno mobiliare non possessorio, in evidente discontinuità con i principi dell'ordinamento giuridico italiano. L'articolo 2 prevede il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato, in osservanza all'istituto giurisprudenziale del c.d. patto marciano. L'articolo 3 istituisce il registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione delle crisi, mentre l'articolo 4 reca disposizioni in materia di espropriazione forzata. L'articolo 5 prevede l'accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati. L'articolo 6 apporta modifiche alla legge fallimentare e l'articolo 7 dispone in merito alla Società per la Gestione di Attività.

Il Capo II, sulle misure in favore degli investitori, si apre con l'articolo 8, relativo alle definizioni. L'articolo 9 disciplina l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta per gli investitori che abbiano acquistato le obbligazioni subordinate delle banche oggetto del decreto-legge n. 183 del 2015 entro la data del 12 giugno 2014 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della direttiva 2014/59/UE, sul *bail in*). Per essi, ove rispettino determinati requisiti, quali un patrimonio "mobiliare" di proprietà di valore inferiore a 100.000 euro o un ammontare lordo del reddito ai fini IRPEF inferiore a 35.000 euro, è previsto un indennizzo forfettario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto dei detti strumenti finanziari. Per chi non rispettasse i requisiti previsti ovvero avesse acquistato oltre la data del 12 giugno 2014, è prevista invece una speciale procedura arbitrale, senza automatismi. L'articolo 10 elimina il limite massimo dei 100 milioni di euro di dotazione del Fondo di solidarietà che era stabilito dalla legge di stabilità 2016. Il Fondo rimane alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi di cui all'articolo 96 del testo unico della finanza.

Il Capo III si apre con l'articolo 11, relativo al quadro fiscale concernente le attività per imposte anticipate, mentre l'articolo 12 reca invece disposizioni in merito al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito.

Il Capo IV (articoli 13 e 14) riguarda la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Il relatore illustra quindi uno schema di parere non ostativo con alcune osservazioni.

In riferimento all'articolo 3, che attua l'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/848, appare necessaria una celere interconnessione dei registri fallimentari attraverso il portale europeo della giustizia elettronica (considerando n. 76 del regolamento). Appare inoltre necessario garantire le esigenze di tutela dei dati personali delle persone fisiche (considerando n. 77 del regolamento).

In riferimento alle disposizioni sull'indennizzo forfettario attribuito agli investitori nelle obbligazioni subordinate delle banche oggetto del decreto-legge n. 183 del 2015, di cui all'articolo 9, si deve far rilevare come il discrimine temporale del 12 giugno 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della direttiva sul *bail in*, potrebbe essere suscettibile di una attenta valutazione da parte della Commissione di merito. Se il discrimine tra l'indennizzo automatico e

forfettario e la procedura arbitrale è collegato alla direttiva sul *bail in*, e quindi volendo considerare che con l'adozione di tale direttiva i singoli investitori sono chiamati a farsi "*carico di una quota adeguata dei costi derivanti dal dissesto dell'ente*" (considerando n. 67 della direttiva), la data del 12 giugno 2014 appare di incerta solidità giuridica, dovendosi preferire - applicando i principi europei sull'efficacia delle direttive, anche in relazione alla tutela dell'affidamento - la data del 1° gennaio 2016 o, al limite, il 16 novembre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 2015 (di recepimento della direttiva sul *bail in*), di poco antecedente al 23 novembre 2015, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 183 del 2015 (che ha previsto la costituzione degli enti-ponte delle banche in dissesto).

Sempre in riferimento al meccanismo dell'indennizzo automatico di cui all'articolo 9, come anche affermato dal Commissario Vestager, non appare sussistere il rischio di configurabilità di aiuti di Stato.

L'articolo 11, infine, è suscettibile di superare le critiche della Commissione europea in merito alla legittimità della convertibilità in crediti di imposta delle imposte anticipate relative a rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività materiali. Non risulta, tuttavia, chiaro se il predetto meccanismo sia applicabile anche alle operazioni di cessione all'ente-ponte di diritti, attività e passività dell'ente sottoposto a risoluzione, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, circostanza che viene esclusa dalla relazione governativa, ma senza menzione nel testo del decreto.

Il presidente [CHITI](#) condivide le osservazioni testé formulate dal relatore.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*) esprime viva preoccupazione per la gestione poca attenta da parte del Governo dell'impatto dell'entrata in vigore del meccanismo del *bail in* sugli investitori riguardati dal provvedimento in titolo. Ritiene peraltro necessario svolgere un adeguato approfondimento per potersi esprimere compiutamente in una successiva seduta.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) si associa.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione della rilevanza delle tematiche trattate, ritiene opportuno proseguire l'esame nella seduta delle ore 13,00.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice [CARDINALI](#) (*PD*), relatrice, illustra l'atto del Governo in titolo, rilevando come la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) ha conferito una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2013/35/UE, il cui termine di esercizio scade il 1° maggio 2016, ossia due mesi prima del termine di recepimento del 1° luglio 2016 indicato dalla direttiva. Tuttavia, poiché lo

schema è stato presentato alle Camere il 30 aprile, si applica il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2014, che ne prevede la proroga di tre mesi. Pertanto la delega scadrà il prossimo 1° agosto 2016.

La stessa legge di delegazione europea 2014 prevede, all'articolo 16, il criterio specifico di delega volto alla "introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima".

La direttiva 2013/35/UE è finalizzata alla protezione dei lavoratori, durante le loro attività professionali, dai campi elettromagnetici nocivi, senza per questo ostacolare l'uso e lo sviluppo di tecniche industriali e medicali o di imporre oneri sproporzionati per le imprese. La direttiva, pertanto, prevede valori limite adeguati e fornisce i datori di lavoro con adeguate informazioni sulla gestione del rischio, rispetto agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici, al fine di assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori, evitando al contempo possibili distorsioni della concorrenza derivanti da normative disarmonizzate tra gli Stati membri.

A seguito dell'adozione della direttiva 2004/40/CE, sulle disposizioni minime di salute e di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), i soggetti interessati, in particolare quelli del settore medico, hanno manifestato gravi preoccupazioni sul potenziale impatto che tale direttiva avrebbe procurato sull'utilizzazione delle tecniche mediche di diagnostica per immagini e sullo sviluppo di talune attività industriali, tanto che l'entrata in vigore della normativa del 2004 è stata più volte prorogata, fino a essere poi sostituita dalla direttiva 2013/35/UE.

Nonostante la predetta proroga dell'obbligo di recepimento, l'Italia ha provveduto a dare attuazione alla direttiva 2004/40/CE, con le opportune modifiche al decreto legislativo n. 626 del 1994, apportate con il decreto legislativo n. 257 del 2007.

Lo schema di decreto legislativo in titolo provvede dunque a dare attuazione alla direttiva 2013/35/UE attraverso le opportune modifiche al vigente decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha sostituito il predetto decreto legislativo n. 626 del 1994.

Dopo aver rilevato la congruità delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo rispetto alle novità normative introdotte con la direttiva 2013/35/UE in recepimento, la relatrice illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) chiede delucidazioni in merito ai valori limite dei campi elettromagnetici, a cui replica la RELATRICE osservando come lo schema di decreto legislativo sia in linea con la direttiva.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli, predisposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI

RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287

La 14a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;

richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge il 27 aprile 2016;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- l'emendamento 1.1, nel sostituire l'articolo 1 del disegno di legge, dà seguito al parere reso sul testo da questa Commissione, in cui si richiedeva alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di inserire, nell'articolo 1 del disegno di legge, dopo le parole «*in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione*», le parole «*e dell'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*».

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riconosce l'importanza della promozione della cultura per l'Unione europea e i suoi Stati membri e, in base all'articolo 167, paragrafo 2, del TFUE, l'azione dell'Unione incoraggia la cooperazione tra Stati membri, nonché appoggia e integra l'azione di questi anche nel settore della creazione artistica e letteraria, ivi compreso il settore audiovisivo;

- l'emendamento 5.0.1, nel prevedere ? anche ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE ? che le emittenti televisive nazionali riservino alle opere di nazionalità italiana realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del loro tempo di trasmissione ovvero almeno il 15 per cento del loro bilancio destinato alla programmazione, non appare in linea con l'articolo 17 della detta direttiva, che prevede una tale riserva per le opere europee. L'articolo 18 della direttiva peraltro esclude dalla riserva per le opere europee le trasmissioni televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale;

- l'emendamento 11.1, nella parte in cui impone ai soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online* di rivolgersi a soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana, non appare in linea con i principi europei in materia di libera prestazione di servizi;

- l'emendamento 34.3, in merito alle attività circensi, dovrebbe essere coordinato con quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1739/2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri;

- per quanto riguarda infine gli emendamenti che prevedono crediti di imposta o altro tipo di agevolazioni a vantaggio dei soggetti ivi specificamente individuati, potendo rientrare nell'ambito di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, in uno con gli articoli del disegno di legge che prevedono agevolazioni, si dovrebbe procedere alla notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2362**

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

- il decreto legge si divide in quattro Capi: il Capo I, con misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti (articoli da 1 a 7), il Capo II, con misure in favore degli investitori in banche in liquidazione (articoli da 8 a 10), il Capo III, con altre disposizioni finanziarie (articoli 11 e 12), e il Capo IV, sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore (articoli 13 e 14);

- l'articolo 1 disciplina il nuovo istituto del pegno mobiliare non possessorio, che ? in evidente discontinuità con i principi dell'ordinamento giuridico italiano ? supera la necessità dello

- spossestamento per l'atto costitutivo del pegno, nonché la determinatezza dell'oggetto;
- l'articolo 2 prevede il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato, in osservanza all'istituto giurisprudenziale del c.d. patto marciano, che si sostanzia in una clausola contrattuale con la quale si mira ad impedire che il concedente, in caso di inadempimento, si appropri di un valore superiore all'ammontare del suo credito, pattuendosi che, al termine del rapporto, si proceda alla stima del bene e il creditore sia tenuto al pagamento in favore del venditore dell'importo eccedente l'entità del credito;
 - con l'articolo 3 si istituisce il registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione delle crisi;
 - l'articolo 4 reca disposizioni in materia di espropriazione forzata;
 - l'articolo 5 prevede l'accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati;
 - l'articolo 6 apporta modifiche alla legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942, al fine di velocizzare la liquidazione delle garanzie connesse ai crediti bancari;
 - l'articolo 7 dispone in merito alla Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli;
 - il Capo II, sulle misure in favore degli investitori, si apre con l'articolo 8, relativo alle definizioni;
 - l'articolo 9 disciplina l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta per gli investitori che abbiano acquistato le obbligazioni subordinate delle banche oggetto del decreto-legge n. 183 del 2015 entro la data del 12 giugno 2014 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della direttiva 2014/59/UE, sul *bail in*). Per essi, ove rispettino determinati requisiti, quali un patrimonio "mobiliare" di proprietà di valore inferiore a 100.000 euro o un ammontare lordo del reddito ai fini IRPEF inferiore a 35.000 euro, è previsto un indennizzo forfettario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto dei detti strumenti finanziari. Per chi non rispettasse i requisiti previsti ovvero avesse acquistato oltre la data del 12 giugno 2014, è prevista invece una speciale procedura arbitrale, senza automatismi;
 - l'articolo 10 elimina il limite massimo dei 100 milioni di euro di dotazione del Fondo di solidarietà che era stabilito dalla legge di stabilità 2016. Il Fondo rimane alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi di cui all'articolo 96 del testo unico della finanza;
 - il Capo III si apre con l'articolo 11, relativo al quadro fiscale concernente le attività per imposte anticipate;
 - l'articolo 12 reca invece disposizioni in merito al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito;
 - il Capo IV (articoli 13 e 14) riguarda la copertura finanziaria e l'entrata in vigore;

ritenuto che non sembrano sussistere profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- l'articolo 3 attua l'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza, secondo cui gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d'insolvenza («registri fallimentari»). Al riguardo, appare necessaria una celere interconnessione dei registri fallimentari attraverso il portale europeo della giustizia elettronica (considerando n. 76 del regolamento). Appare inoltre necessario garantire le esigenze di tutela dei dati personali delle persone fisiche (considerando n. 77 del regolamento);
- in riferimento alle disposizioni sull'indennizzo forfettario attribuito agli investitori nelle obbligazioni subordinate delle banche oggetto del decreto-legge n. 183 del 2015, di cui all'articolo 9, si deve far rilevare come il discrimine temporale del 12 giugno 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea della direttiva sul *bail in*, potrebbe essere suscettibile di una attenta valutazione da parte della Commissione di merito.

Secondo l'articolo 130 della direttiva 2014/59/UE, infatti, gli Stati membri dovevano recepire la stessa entro il 31 dicembre 2014 e applicare le sue disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Lo Stato italiano, tuttavia, ha recepito la direttiva solo con il decreto legislativo n. 180 del 2015, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioè il 16 novembre 2015, salvo che per le disposizioni relative al *bail in* (articoli da 48 a 59), applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.

Secondo i principi del diritto dell'Unione europea, pendente il termine di trasposizione di una direttiva, lo Stato membro si deve astenere dall'adozione di disposizioni che possano gravemente compromettere il risultato prescritto. E, dalla scadenza del termine di recepimento, le norme non trasposte che conferiscono diritti ai singoli possono essere fatte valere da questi nei confronti dello Stato; ma lo Stato non può imporre ai singoli gli obblighi previsti dalla direttiva se non dal momento in cui questa è recepita.

Ora, se il discrimine tra l'indennizzo automatico e forfettario e la procedura arbitrale è collegato alla direttiva sul *bail in*, e quindi volendo considerare che con l'adozione di tale direttiva i singoli investitori sono chiamati a farsi "*carico di una quota adeguata dei costi derivanti dal dissesto dell'ente*" (considerando n. 67 della direttiva), la data del 12 giugno 2014 appare di incerta solidità giuridica, dovendosi preferire - applicando i principi europei sull'efficacia delle direttive, anche in relazione alla tutela dell'affidamento - la data del 1° gennaio 2016 o, al limite, il 16 novembre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 2015 (di recepimento della direttiva sul *bail in*), di poco antecedente al 23 novembre 2015, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 183 del 2015 (che ha previsto la costituzione degli enti-ponte delle banche in dissesto);

- sempre in riferimento al meccanismo dell'indennizzo automatico di cui all'articolo 9, non appare sussistere il rischio di configurabilità di aiuti di Stato. In primo luogo, il meccanismo dell'indennizzo ? come dichiarato anche dal Commissario alla concorrenza Vestager ? è stato costruito "sull'assunto che ci sia stata vendita indebita", in tal senso escludendo la configurabilità di aiuti di Stato. Inoltre gli oneri relativi all'indennizzo gravano in capo al Fondo di solidarietà, che è alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, quest'ultimo finanziato, a sua volta, con risorse interne al sistema bancario e quindi estranee al bilancio dello Stato.

- l'articolo 11, infine, è suscettibile di superare le critiche della Commissione europea in merito alla legittimità della convertibilità in crediti di imposta delle imposte anticipate relative a rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività materiali, di cui all'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge n. 225 del 2010. La normativa in materia di aiuti di Stato appare superabile con la previsione del pagamento di un canone pari all'1,5 per cento della differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.

Non risulta, tuttavia, chiaro se il predetto meccanismo sia applicabile anche alle operazioni di cessione all'ente-ponte di diritti, attività e passività dell'ente sottoposto a risoluzione, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, circostanza che viene esclusa dalla relazione governativa, ma senza menzione nel testo del decreto.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 298

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) ha conferito una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2013/35/UE, il cui termine scade due mesi prima della scadenza del 1° luglio 2016 indicata dalla direttiva (1° maggio). Tuttavia, poiché lo schema è stato presentato alle Camere il 30 aprile, si applica il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2014, che ne prevede la proroga di tre mesi. Pertanto la delega scadrà il prossimo 1° agosto 2016;

rilevato, inoltre che la stessa legge di delegazione europea 2014 prevede, all'articolo 16, il criterio specifico di delega volto alla "introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima"; considerato che la direttiva 2013/35/UE è finalizzata alla protezione dei lavoratori, durante le loro attività professionali, dai campi elettromagnetici nocivi, senza per questo ostacolare l'uso e lo sviluppo di tecniche industriali e medicali o di imporre oneri sproporzionati per le imprese. La direttiva, pertanto, prevede valori limite adeguati e fornisce i datori di lavoro con adeguate informazioni sulla gestione del rischio, rispetto agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici, al fine di assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori, evitando al contempo possibili distorsioni della concorrenza derivanti da normative disarmonizzate tra gli Stati membri; ricordato che a seguito dell'adozione della direttiva 2004/40/CE, sulle disposizioni minime di salute e di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), i soggetti interessati, in particolare quelli del settore medico, hanno manifestato gravi preoccupazioni sul potenziale impatto che tale direttiva avrebbe procurato sull'utilizzazione delle tecniche mediche di diagnostica per immagini e sullo sviluppo di talune attività industriali, tanto che l'entrata in vigore della normativa del 2004 è stata più volte prorogata, fino a essere poi sostituita dalla direttiva 2013/35/UE;

rilevato che, nonostante la predetta proroga dell'obbligo di recepimento, l'Italia ha provveduto a dare attuazione alla direttiva 2004/40/CE, con le opportune modifiche al decreto legislativo n. 626 del 1994, apportate con il decreto legislativo n. 257 del 2007;

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo provvede a dare attuazione alla direttiva 2013/35/UE attraverso le opportune modifiche al vigente decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha sostituito il predetto decreto legislativo n. 626 del 1994;

rilevata la congruità delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo, rispetto alle novità normative introdotte con la direttiva 2013/35/UE in recepimento, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2287
XVII Legislatura

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

approvato con il nuovo titolo

"Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

Titolo breve: *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 605 \(ant.\)](#)

7 aprile 2016

Dibattito connesso

Esame ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento

[N. 669 \(pom.\)](#)

27 luglio 2016

Dibattito connesso

Discusso congiuntamente: [S.2287](#), [S.649](#), [S.1835](#)

Calendario dei lavori

[N. 674 \(ant.\)](#)

3 agosto 2016

Discussione generale

Il relatore di maggioranza integra la relazione scritta.

Adottato come testo base il DDL **S.2287** **testo della Commissione.**

[N. 687 \(ant.\)](#)

28 settembre 2016

Dibattito connesso

Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

Discussione generale

[N. 688 \(pom.\)](#)

28 settembre 2016

Discussione generale

Repliche del relatore e del Governo

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. da 1 a 10 (approvati emendamenti; accolti odg).

[N. 692 \(ant.\)](#)

5 ottobre 2016

Trattazione articoli

Esame art. 10 (ripresa esame) e 11; approvato emendamento, accolto odg.

[N. 693 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2016

Trattazione articoli

Esame art. da 12 a 24, approvati emendamenti.

[N. 694 \(ant.\)](#)

6 ottobre 2016

Trattazione articoliStralcio art.34 a formare il [S.2287-BIS](#).Esame art. *da 25 a 33, da 35 a 38; accolti odg.***Voto finale**Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)Assorbimento di [S.649](#), [S.1835](#)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 145, contrari 6, astenuti 30, votanti 181, presenti 182.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 605 (ant.) del 07/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

605a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) GIOVEDÌ 7 APRILE 2016

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente LANZILLOTTA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 607 del 13 aprile 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Signora Presidente, chiedo gentilmente la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35)*.

Su una vicenda che ha interessato il vice presidente Gasparri

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, nella seduta del 19 dicembre 2013 e in una seduta del febbraio 2014 si parlò di una vicenda che riguardava la mia persona e alcuni colleghi, contestando alcuni fatti, chiesero anche - ma questo può accadere - le mie dimissioni.

Io svolsi un intervento in cui spiegai dettagliatamente le circostanze di una vicenda giudiziaria che mi riguardava e l'Assemblea ebbe la compiacenza di ascoltare con grande rispetto e attenzione la mia spiegazione che riguardava una inchiesta giudiziaria poi sfociata in un processo.

Devo dare atto che in questi due anni nessun collega - e di questo voglio ringraziare i membri del Senato - ha utilizzato per considerazioni polemiche quella vicenda. Eppure, ogni giorno le polemiche qui non mancano.

Desidero, quindi, ringraziare i colleghi per il rispetto mostrato su detta vicenda e anche rivendicare, se me lo consentite, di aver detto quel giorno la verità all'Assemblea del Senato, perché nella sede giudiziaria ieri è stata riconosciuta con una sentenza di assoluzione l'insussistenza del fatto.

Vorrei che questo rimanesse agli atti. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ne siamo contenti, senatore Gasparri.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (Collegato alla manovra finanziaria)(ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2287 recante: «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge in esame.

PEGORER, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis* del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il termine del 31 gennaio indicato dall'articolo 7, comma 2, lettera *f*), della legge n. 196 del 2009, per la presentazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, non è stato rispettato, in quanto il disegno di legge in titolo risulta presentato alla Presidenza del Senato il 16 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, può considerarsi di carattere ordinatorio.

Rileva, altresì, che le disposizioni del disegno di legge risultano, nel loro complesso, funzionali al miglioramento dell'efficienza del settore del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo, nonché al riordino della normativa in materia di attività culturali, conformemente alla Nota di aggiornamento e al Documento di economia e finanza 2015, e che esse appaiono, inoltre, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come sancito dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità».

PRESIDENTE. Tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge collegato n. 2287, ai sensi dell' articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del provvedimento in questione non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

Discussione delle mozioni nn. 482 (testo 2), 508, 509, 521, 535, 548 e 552 sulla sottrazione internazionale di minori (ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00482](#) (testo 2), presentata dalla senatrice Mattesini e da altri senatori, [1-00508](#), presentata dalla senatrice Stefani e da altri senatori, [1-00509](#), presentata dalla senatrice Bianconi e da altri senatori, [1-00521](#), presentata dal senatore Cardiello e da altri senatori, [1-00535](#), presentata dalla senatrice Blundo e da altri senatori, [1-00548](#), presentata dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori, e [1-00552](#), presentata dal senatore Panizza e da altri senatori, sulla sottrazione internazionale di minori.

Ha facoltà di parlare la senatrice Mattesini per illustrare la mozione n. 482 (testo 2).

MATTESINI (PD). Signora Presidente, quella dei minori sottratti a livello internazionale è una situazione non ancora esplosa all'attenzione né dell'opinione pubblica né dei *media*, ma neanche della politica e delle istituzioni. Tra l'altro, non ci sono numeri precisi su questo fenomeno.

Il rappresentante del Ministero della giustizia, in un'audizione in sede di Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, ha parlato di circa 400 casi da risolvere, mentre le associazioni dei genitori parlano di circa 1.000 bambini sottratti negli ultimi due o tre anni. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi che sostano al centro dell'emiciclo di prendere posto.

Vada avanti, senatrice.

MATTESINI (PD). Quel che è certo è che il fenomeno è in crescita, anche a causa dell'aumento di relazioni tra persone di nazionalità diverse; unioni spesso caratterizzate da un'elevata conflittualità dovuta anche alle differenze socio-culturali e religiose che inducono, nei casi più estremi, alla sottrazione del figlio da parte di uno dei due genitori.

Ho partecipato nelle settimane e nei mesi scorsi a incontri e convegni in cui erano presenti molti genitori, i cui figli sono stati sottratti. Ho ascoltato le loro parole di dolore - un dolore che definirei agghiacciante - con cui hanno raccontato l'odissea vissuta nel tentativo di avere notizie del figlio, e anche solo di poterci parlare. Sono persone che spesso si scontrano con lungaggini burocratiche, con un diritto che quasi sempre si ferma ai confini del proprio Stato; persone che hanno avuto anche una sentenza esecutiva, che non si riesce però a fare attuare. Direi che sono persone sfinite anche economicamente, perché nella ricerca del figlio investono tutto: tempo, risorse e spesso lasciano il proprio lavoro. A tal proposito sottolineo, rispetto anche a quanto chiesto nella mozione, un primo grande risultato.

Una delle richieste avanzate è stata quella di istituire il gratuito patrocinio, e in questo senso evidenzio che nell'Atto Senato 2228, che è un atto di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e specificatamente all'articolo 7, è previsto l'accesso al gratuito patrocinio per tutte le domande presentate ai sensi del capo III della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. E questo è davvero un risultato importante e auspichiamo che rapidamente l'Atto venga approvato.

La sottrazione internazionale di minori è un tema molto delicato da affrontare sotto molti punti di vista: sotto i profili giuridico, sociale e culturale. È un tema che chiama tutti noi a delle responsabilità, Parlamento e Governo. E non dimentichiamo che è un tema che coinvolge, ma anche sconvolge, la vita degli adulti, ma soprattutto quella dei minori: bambini e bambine improvvisamente sradicati dalla propria vita quotidiana, dai propri affetti familiari e amicali. È un tema che necessita di tener conto dei principi ampiamente tutelati dalle convenzioni internazionali, a partire da quella dell'Aja. Mi riferisco al diritto di avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambi i genitori anche dopo la separazione e il divorzio, così come al diritto di preservare la propria identità, compresa la nazionalità, il nome e le proprie relazioni familiari, nonché il diritto di essere tutelato contro illegittimi trasferimenti all'estero.

Ad oggi l'unico strumento utilizzato è la Convenzione dell'Aja, ratificata da 93 Paesi. È l'unico strumento giuridico internazionale cogente cui è possibile ricorrere per i casi di sottrazione internazionale, ma anche per la regolamentazione del diritto di visita con Paesi non appartenenti all'Unione europea. Va detto, però, che le procedure previste da tale Convenzione non trovano identica e uniforme applicazione in tutti gli Stati, poiché l'attuazione dipende dalle singole normative di recepimento. Infatti, tale strumento convenzionale è di per sé debole per tre specifici punti: per i tempi insostenibili dell'*iter* giudiziario (mediamente tre gradi di giudizio); per le frequenti interpretazioni strumentali dell'articolo 13 della Convenzione da parte degli organi di giustizia del Paese verso cui il minore è sottratto. Infatti, l'articolo 13 prevede le eccezioni al rientro del minore sottratto, come - ad esempio - quando lo esponga a situazioni pericolose. Questa eccezione è quella più utilizzata, poiché non è previsto alcun obbligo di dettagliare o dimostrare le presunte situazioni intollerabili e pericolose.

In merito al terzo punto, manca la ratifica dell'Aja di molti Paesi di religione islamica e di diversi dell'estremo Oriente. Ad oggi sono troppi i casi di contrasto giurisprudenziale tra Paesi che alimentano le dispute tra genitori e producono ulteriori danni allo sviluppo di quel minore già messo alla prova dalla sottrazione e, quindi, dalla rottura dei propri legami. Infatti, anche quando ci sono sentenze dei tribunali, esistono serie difficoltà a farle eseguire e ciò da parte sia dei tribunali italiani che di quelli dei Paesi in cui i minori sono trattenuti. Infatti, nonostante la Convenzione dell'Aja stabilisca la competenza del giudice del Paese in cui il minore risiede, rimangono davvero troppe le difficoltà ad eseguire le sentenze approvate.

Conseguentemente a tali difficoltà, con la mozione al nostro esame si propongono alcune decisioni su cui si sollecita l'azione del Governo: in merito alla prima, stante la difficoltà di applicazione e la grande difficoltà di fare eseguire le sentenze, si propongono trattati bilaterali promossi dal Ministero degli affari esteri, sia con gli Stati aderenti alla Convenzione ma anche con gli altri, perché riteniamo che la snellezza degli accordi tra due soli Paesi determini un criterio di reciprocità a tutto vantaggio di una rapida soluzione dei singoli casi, nell'interesse superiore del bambino.

Si propone poi di agire in ambito europeo e internazionale affinché siano previste sanzioni verso i

Paesi inadempienti agli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa e siano anche studiate e messe in atto misure diplomatiche e politiche adeguate al fine di indurre tali Stati a un atteggiamento più collaborativo. Questa scelta, però, ha bisogno che l'Europa parli con una sola voce, per cui si sollecita il Governo italiano a porre in ambito europeo la questione dell'avvio di un'azione politica per giungere a un unico diritto di famiglia a livello europeo.

Altra questione cruciale su cui chiediamo l'impegno del Governo è la necessità di sveltire e semplificare le procedure amministrative e giudiziarie, anche attraverso un maggiore raccordo istituzionale, poiché la molteplicità delle competenze istituzionali allunga i tempi e il tempo fa la differenza quando un bambino scompare, quando lo si rintraccia e quando si può rientrare a relazionarsi con lui. Noi oggi abbiamo tre Ministeri competenti in materia: gli esteri, la giustizia e gli interni. Sappiamo che il Ministero di giustizia, che interviene tramite l'Autorità centrale istituita presso il dipartimento di giustizia minorile, si attiva per i casi riguardanti Paesi nei quali è in vigore la Convenzione dell'Aja, mentre il Ministero degli affari esteri ha competenza per i casi che non hanno avuto esecuzione tramite la Convenzione dell'Aja e per i casi che coinvolgono Stati non aderenti alla Convenzione di Bruxelles. Altresì il Ministero degli affari esteri, nei casi di sottrazione, può fornire, attraverso i propri consolati, assistenza al genitore e al bambino italiani e, ove opportuno, sostenere le procedure avviate dai legali. Infatti, il console generale ha funzione di giudice tutelare per i minori italiani residenti nel territorio di sua competenza.

Uno degli impegni richiesti con questa mozione è diramare a tutte le ambasciate italiane nel mondo un protocollo d'intesa sulle iniziative da intraprendere in caso di sottrazione, come ad esempio l'accompagnamento del genitore che tenta di esercitare il suo diritto di visita perché, ad oggi, vi è un atteggiamento completamente diverso da ambasciata ad ambasciata.

L'ultimo Ministero competente è quello degli interni, che deve vigilare le frontiere e gli aeroporti al fine di evitare la sottrazione. Anche questa attività è resa più complicata, insieme alle altre, per il fatto che in Italia il nostro ordinamento non prevede uno specifico reato di sottrazione di minore. Mentre in gran parte dei Paesi occidentali tale fattispecie esiste e viene considerata reato di grave allarme sociale, in Italia è normata dall'articolo 574-*bis* del codice penale, e cioè all'interno della sezione codicistica inerente ai delitti contro la famiglia e non invece, come dovrebbe, come reato contro la persona e la libertà personale. Infatti, il bene giuridico protetto non è la libertà del minore, ma la sola potestà dell'altro genitore, e anche la previsione di quattro anni come massimo edittale della pena determina l'inapplicabilità dei principali e più efficaci mezzi di protezione e di ricerca delle persone. Parlo delle intercettazioni telefoniche e ambientali, ma anche delle misure cautelari e custodiali.

Sono quindi tre i Ministeri coinvolti ed è evidente che tale molteplicità di competenze allunga l'*iter*. Per questo il cuore della proposta è istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato interministeriale diretto da commissari straordinari.

Tanti genitori e tanti bambini in questo momento vivono una vita spezzata. E quei genitori, nel definire il loro rapporto genitoriale, ci hanno detto di avere un figlio morto ma vivo da qualche parte nel mondo. Io penso che su detta questione, che effettivamente non riguarda decine di migliaia di persone, ma è un fenomeno in crescita e che comunque spezza la vita di troppe persone, abbiamo il dovere di impegnarci non solo e non tanto per l'approvazione delle mozioni ma nel dare poi seguito all'attuazione di quanto da esse richiesto. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Divina per illustrare la mozione n. 508.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, prima di illustrare molto succintamente la mozione n. 508, a prima firma della senatrice Stefani, faccio presente che tutto il Gruppo della Lega Nord oggi si trova presso la Corte di cassazione a depositare una richiesta referendaria e ciò spiega l'assenza dei colleghi in questo momento.

Ho ascoltato l'illustrazione della mozione da parte della senatrice che mi ha preceduto e posso dire che concordiamo tutti su una questione che sta diventando sempre più importante e pesante e sta allargando i propri confini da quando è iniziata: mi riferisco alla questione della sottrazione dei figli minori che avviene nell'ambito familiare. Successivamente a separazioni, divorzi e quant'altro,

nascono le dispute e i minori si trovano in una contesa che non appartiene loro, in quanto gli stessi dovrebbero avere diritto a relazionarsi apertamente e in modo ampio con entrambi i genitori.

Dobbiamo valutare il contesto in cui avvengono simili situazioni. Si tratta di questioni che nascono per lo più nell'ambito dei matrimoni misti e, in genere, in quei matrimoni dove i due coniugi hanno storie, culture e religioni diverse e che subiscono una frattura nel momento in cui uno dei due decide di dare una determinata impostazione culturale al proprio figlio, chiaramente senza il consenso dell'altro coniuge.

Abbiamo registrato che sono circa mille gli italiani che hanno subito queste traversie, e per lo più i Paesi coinvolti sono quelli africani o nordafricani, e in particolare Egitto e Tunisia.

Secondo la Lega Nord il tarlo si può percepire, nel senso che nel matrimonio misto è molto difficile far convivere culture davvero distanti, a patto che non vi sia un accordo ferreo tra i due genitori. Far vivere i propri figli in questo Paese significa adottare tutte le regole e le garanzie che il sistema occidentale offre. Se a un certo punto qualcuno dei due coniugi decide in modo diverso, nascono le problematiche che noi tentiamo oggi di far arrivare come monito al Governo, perché normative, convenzioni internazionali e azioni di Governo servono a dare risposte.

Ora mi soffermo su quanto la mozione della Lega Nord chiede al Governo. In sostanza, come ha ben spiegato la collega che mi ha preceduto, si tratta di individuare innanzitutto qual è il bene giuridico che intendiamo tutelare, che è il diritto del minore. Purtroppo si continua a parlare del diritto dei genitori, ma nel momento attuale dobbiamo capire che al centro va messo il diritto del minore. E a questo punto, per farlo valere, bisogna introdurre nel nostro ordinamento un nuovo articolo del codice penale che disciplini una nuova fattispecie: sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori. E, proprio per dare massima efficacia, bisogna che questo introducendo articolo nel codice sia anche procedibile d'ufficio.

Qualora nei confronti del minore sottratto vi siano non soltanto intenzioni culturali ed egoistiche, ma anche scopi di lucro chiediamo altresì che le pene siano più severe di quelle previste dall'articolo 630 del codice penale, e che in questo caso non si possano nemmeno applicare le attenuanti previste dagli articoli 62 e 62-bis del codice penale.

Sottoponiamo inoltre al Governo la necessità di costituire un *pool* di magistrati esperti, da affiancare alla procura nazionale antimafia e antiterrorismo, per operare un efficace coordinamento ai fini della repressione di tutte le violazioni che vedono vittime sempre i minori, oltre alla possibilità che in questi casi le vittime di tali reati possano essere ammesse al gratuito patrocinio.

Queste sono le poche cose, ma efficaci, che chiede la Lega Nord per combattere detti eventi.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare la senatrice Bianconi per illustrare la mozione n. 509.

BIANCONI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, sinceramente non so se siano 400 o 1.000 i bambini invisibili (spero che il Sottosegretario in questo ci possa illuminare, fornendo numeri più precisi), ma se anche parlassimo di uno solo le mozioni al nostro esame avrebbero la piena dignità di entrare in quest'Aula e chiedere ai colleghi e al Governo di assumersi delle responsabilità.

Stiamo parlando di bambini che vengono sottratti illecitamente alle loro famiglie e portati all'estero o addirittura di bambini che dall'estero vengono portati illecitamente qui in Italia e sottratti alle loro famiglie di origine. Questo fenomeno, purtroppo conosciuto da lungo tempo, ma dai Governi scarsamente inserito nelle proprie agende come ambito di intervento - farò poi qualche riferimento - riguarda soprattutto quegli ambiti familiari che si rompono, e avviene solitamente nei nuclei multiculturali che hanno origini, cultura e religione diverse, e che spesso si avvalgono di sistemi giuridici diversi. Stanno anche qui la grande delicatezza e la difficoltà nel ricondurre il fenomeno che riguarda questi bambini ad un perimetro di totale tutela.

Parlavo di bambini invisibili, perché vengono improvvisamente sottratti al loro nucleo familiare, alla loro consueta abitazione e portati all'estero. È a questo punto che per i genitori inizia il grande calvario. Come spiegava molto bene prima la collega Mattesini, improvvisamente questi bambini, sottratti - lo ripeto - illecitamente, non hanno più punti di riferimento e diventano invisibili anche per

le amministrazioni statali.

Perché dicevo prima che il fenomeno è conosciuto e ha radici antiche? Abbiamo una grande quantità di Convenzioni che se ne sono occupate a livello mondiale: la Convenzione dell'Aja del 1980, il Consiglio dell'Unione Europea, la Convenzione europea di Lussemburgo, la Convenzione europea di Strasburgo, la Convenzione dell'ONU di New York del 1989, oltre naturalmente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950. Eppure, ancora a oggi il fenomeno non è assolutamente circoscritto.

In Italia cosa accade? Vi sono diverse competenze: vi sono la competenza del Ministero della giustizia, quella del Ministero degli interni e quella del Ministero degli affari esteri. Alla competenza del Ministero degli affari esteri abbiniamo anche la responsabilità delle ambasciate, ossia quegli addentellati nel mondo che rappresentano il nostro Stato e che spesso e volentieri si trovano a dover fare da cuscinetto tra gli interessi del minore e del familiare a cui è stato illecitamente sottratto e lo Stato nel quale l'ambasciata risiede.

Sono molto felice che tutti i Gruppi parlamentari abbiano presentato delle mozioni, che più o meno si equivalgono anche nelle richieste, signora Presidente: è giunta infatti l'ora di affrontare globalmente questo problema, in tutte le sue sfaccettature.

Cosa chiede in realtà il nostro Gruppo? Vorrei aprire una parentesi su un'esperienza che ho vissuto in prima persona. Quando in questo Parlamento abbiamo affrontato il problema delle persone scomparse - anche in tal caso le competenze erano di diversi Ministeri - la cosa più naturale che ci è venuta da chiedere e da mettere in campo è che uno si prendesse la responsabilità di fare da coordinatore. Se un genitore che richiede di essere ascoltato deve peregrinare tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero di giustizia e scrivere *e-mail* all'ambasciata di appartenenza, oltre a dilapidare le sue risorse non troverà mai il bandolo della matassa. Noi dunque chiediamo che, tra le *task force* dei tre Ministeri, un uomo, un responsabile, un Ministro, un Sottosegretario, un funzionario sia il punto di collegamento tra i tre Ministeri e le ambasciate di riferimento e sia soprattutto l'interfaccia responsabile e accogliente per quei genitori disperati.

Chiediamo anche che in Italia l'inasprimento dell'articolo 574-*bis* sia veramente effettivo e che questo sia un reato: è un reato contro l'umanità; è un reato perpetrato verso minori che non hanno alcuna colpa e alcuna possibilità di essere tutelati e di autotutelarsi. Quindi i più grandi, i più responsabili e il nostro Governo devono saperli tutelare.

Chiediamo di aiutare quei familiari con un fondo *ad hoc* e, se non c'è, pensiamo insieme a crearlo (o a rimpinguarlo, se già esiste) nella prossima legge di stabilità.

Chiediamo che i rapporti bilaterali che L'Aja richiedeva e che ha messo in atto siano ancora più stringenti e non sfuggenti, in modo particolare con alcuni Stati che non hanno neanche assunto le proprie responsabilità, ma anche con quelli che le hanno assunte.

Rivolgiamo poi una richiesta alle ambasciate. Ci sono ambasciate e consolati fantastici, mentre altri lo sono un po' meno. Chiediamo allora un'uniformità di linee di comportamento per tutte le ambasciate, relativamente all'accoglimento delle istanze di questi genitori, ma anche risposte concrete di cuscinetto, come dicevo prima.

Infine, intensifichiamo i controlli alle nostre frontiere. Quando un genitore esce dal perimetro italiano con un figlio, cerchiamo di capire esattamente se è totalmente lecito o se si sta nascondendo un illecito. Chiediamo una maggiore attenzione a coloro che controllano i passaporti e l'uscita dall'Italia di minori accompagnati da una sola persona. (*Applausi dai Gruppi AP(NCD-UDC) e PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Pelino, per illustrare la mozione n. 521.

PELINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei porre in evidenza anzitutto come il fenomeno delle sottrazioni internazionali di minori sia in continuo aumento e, con il passare del tempo, stia diventando sempre più grave e preoccupante. È stato più volte posto all'attenzione, ma ancora non riesce a trovare una soluzione adeguata e soddisfacente.

Tale fenomeno è dovuto a diversi fattori come, appunto, il numero sempre maggiore di convivenze e

matrimoni tra persone di diversa nazionalità, che sono il risultato anche dell'incremento dei flussi migratori degli ultimi decenni.

Alla base si riscontrano molto spesso contrasti dovuti ai diversi costumi e usanze, diversità religiose, che portano a soluzioni estreme da parte di uno dei due genitori con la sottrazione del figlio per trasferirlo con sé nel proprio Paese di origine.

È bene chiarire come per sottrazione internazionale di minori si intende il caso in cui un minore che possiede la residenza abituale in un determinato Stato è stato condotto in un altro Stato, senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale e, quindi, anche il diritto di determinare il luogo di residenza abituale del minore. Viene equiparato, inoltre, alla sottrazione anche il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso del genitore o di un altro soggetto titolare dell'affidamento.

Stiamo parlando di un vero e proprio sequestro di persona, a cui si aggiunge il fatto che il soggetto vittima di questo atto è un minore, con tutte le implicazioni che ad esso derivano dalla sua situazione di ridotta difesa data appunto la minore età. Gli effetti sono devastanti non solo per la serenità del minore sottratto, ma anche in quanto procurano enormi preoccupazioni e sofferenze al genitore che si vede sottratto il proprio figlio.

Ciò che deve essere tutelato è proprio il diritto per i figli ad avere rapporti stabili e duraturi con entrambi i genitori - nel caso di separazioni o divorzi - per far sì che possano crescere serenamente e con l'affetto del padre e della madre ai quali è riconosciuto il diritto di genitorialità.

In materia di sottrazioni internazionali esistono diversi strumenti giuridici per la tutela del minore a livello internazionale, anche se questi non sono ancora in vigore in tutti gli Stati. La Convenzione dell'Aja del 1980, ratificata dall'ordinamento italiano con la legge n. 64 del 1994, a cui aderiscono finora 93 Paesi, ha come obiettivo il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale. Attualmente la Convenzione rappresenta l'unico strumento giuridico internazionale a cui è possibile ricorrere per salvaguardare l'interesse del minore.

Tuttavia, è da notare che non vi è uniformità di applicazione delle procedure previste dalla Convenzione in tutti gli Stati, la cui attuazione dipende invece dalle singole normative interne. La Convenzione è valida solo per i Paesi contraenti (europei ed extraeuropei). Per quanto riguarda l'attuazione operativa della Convenzione, essa è demandata alle cosiddette autorità centrali di ciascuno Stato contraente, incaricate di perseguire le previsioni della Convenzione e di collaborare tra loro al fine di garantire la sua attuazione.

In Italia, il ruolo di autorità centrale è affidato al Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile, al cui interno è stato costituito l'ufficio II - autorità centrali convenzionali. Si tratta appunto della localizzazione del minore illegalmente trasferito o trattenuto, al fine di assicurare che avvenga la consegna volontaria o agevolare una composizione amichevole; lo scambio di informazioni relative alla situazione sociale del minore; l'avvio delle procedure giudiziarie o amministrative, volte al rientro del minore o, nel caso, a consentire il diritto di visita; organizzare la predisposizione, a livello amministrativo, delle misure necessarie per garantire il rientro del minore in condizioni di sicurezza.

Sempre a livello internazionale possiamo citare ulteriori strumenti giuridici a tutela del minore sottratto. Vi è per l'appunto il regolamento n. 2201 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003, chiamato anche regolamento Bruxelles II-*bis*, avente l'obiettivo di istituire uno spazio comune europeo in materia di diritto di famiglia. Il suddetto regolamento si integra con la Convenzione dell'Aja in materia di sottrazione di minori e prevede la competenza del giudice del Paese dove il minore risiedeva prima della sottrazione e l'esecutività delle decisioni emesse dal giudice competente provviste del certificato *standard*, cioè del titolo esecutivo europeo.

Inoltre, regola la materia la Convenzione ONU di New York del 1989 sui diritti dell'infanzia, ratificata con la legge n. 176 del 1991. Si segnalano l'articolo 3, che evidenzia il principio del superiore interesse del bambino; l'articolo 8, volto alla preservazione dell'identità del minore, compresi la sua nazionalità, nome e le sue relazioni familiari; gli articoli 9 e 10, riferiti ai rapporti personali e diretti con entrambi i

genitori; infine, l'articolo 11 per la tutela del minore contro trasferimenti illegittimi all'estero.

Tale Convenzione, insieme ai suoi protocolli opzionali, rappresenta lo strumento più completo per la tutela dei diritti dell'infanzia. Ulteriori strumenti giuridici sono la Convenzione europea di Lussemburgo del 1980 e quella di Strasburgo del 1996, nonché la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, che è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea e il cui articolo 8, in tema di diritto al rispetto della vita privata e familiare, è stato più volte utilizzato nelle controversie per minori contesi.

A fronte di un quadro normativo internazionale così ampio, ad oggi il fenomeno delle sottrazioni internazionali dei minori non ha ancora trovato una decisiva soluzione. In Italia possiamo notare una scarsa tutela offerta dall'articolo 574-*bis* del codice penale, dovuta alla collocazione della medesima norma tra i delitti contro la famiglia e non contro la persona o la libertà individuale. Allo stesso modo è previsto un massimo di pena, pari a quattro anni di detenzione, per il reato di sottrazione di minore. Inoltre, come osservato negli anni, anche a fronte del notevole impegno del Dipartimento per la giustizia minorile, lo strumento si è dimostrato non sufficiente nel risolvere in maniera favorevole i numerosi casi di sottrazione di minori che ormai si trascinano da anni.

Il Gruppo Forza Italia esprime la necessità che venga istituita un'unità di crisi presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o un organismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per esaminare e valutare le denunce di minori sottratti illecitamente o trattenuti all'estero e di predisporre, in accordo con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno, le azioni necessarie per favorire il rientro in Italia del minore sottratto.

Rileviamo come sia necessario un nuovo strumento operativo che sia in grado di rapportarsi con maggiore incisività con i Governi di Stati esteri per risolvere in maniera definitiva le problematiche relative alle sottrazioni di minori. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Blundo per illustrare la mozione n. 535.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, colleghi, è una consuetudine parlamentare alquanto discutibile considerare strumenti di indirizzo politico talmente rilevanti come le mozioni alla stregua di atti marginali. Le mozioni vengono inserite e tolte in un calendario dei lavori d'Assemblea indirizzato verso ciò che il Governo e la maggioranza ritengono essere la priorità del Paese, senza considerare quali siano realmente, come in questa occasione. La mozione che oggi mi appresto a illustrare, che verrà discussa congiuntamente con le mozioni presentate dagli altri Gruppi parlamentari, riguarda infatti i minori, nonché il loro diritto ad essere protetti e non essere privati di uno o di entrambi i genitori viventi e non pericolosi per la loro incolumità psichica o fisica.

Dopo averlo più volte visto inserito in calendario e poi tolto, oggi finalmente affrontiamo il tema della sottrazione internazionale dei minori. Si tratta di un fenomeno in continua crescita, perché sono in aumento i matrimoni e le unioni tra persone di diversi Paesi e culture. Tuttavia, non esistono relazioni semestrali sul numero delle persone scomparse che permettano di fotografare la situazione nel suo complesso e con la precisione che meriterebbe.

Pochi giorni fa è stata pubblicata la relazione semestrale, dopo un'assenza di anni. Considerando i dati pubblicati nell'agosto dello scorso anno, sarebbero 610 i minori dei quali si sono perse le tracce, mentre risultavano essere 341 nell'anno precedente i casi di minori sottratti da parte di un genitore o altro congiunto. I diversi soggetti istituzionali competenti nel nostro Paese in materia sembrano condizionati negativamente, nell'efficacia e rapidità della loro azione preventiva, da un approccio riduttivo e meramente casistico del problema. Tale orientamento dovrebbe invece lasciar posto ad un metodo del tutto differente, riconoscendo che al caso di un bambino sottratto - fosse anche uno solo - deve essere data la massima attenzione al fine di riportarlo il prima possibile nel suo Paese e nella propria casa. *(Brusio)*.

Presidente, capisco che bisogna concordare una mozione unitaria, però gli interventi delle colleghe sono stati ascoltati.

La lezione ci è già stata data dall'Ecuador. Mi riferisco al dovere di prestare attenzione anche solo ad

un bambino scomparso.

Risultano essere poco coordinati tra loro gli interventi delle istituzioni italiane per i reati di sottrazione internazionale dei minori. Vi sono competenze riconosciute in capo al Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, alla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, alle ambasciate italiane nel mondo e, per ultimi ma non per importanza, alla Commissione per le adozioni internazionali e al Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Oltre alla frammentarietà e diversificazione delle competenze tra i vari organismi testé richiamati, il vero anello debole, in materia di sottrazione di minori, è rappresentato nel nostro Paese dalla legislazione. L'attuale articolo 574-*bis* del codice penale offre, infatti, una tutela inefficace in questi casi perché inserisce il reato di sottrazione di minore tra le fattispecie dei delitti contro la famiglia e non contro la persona o la libertà individuale, come di fatto è, perché un minore non sceglie volontariamente di interrompere i rapporti con un genitore e l'ambiente parentale formato da nonni, zii e cugini, cui è legato affettivamente. Nell'ottica punitiva di tale abuso, l'individuazione in quattro anni della pena massima comminata a chiunque sottragga il minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale risulta essere insufficiente e poco scoraggiante per chi ha intenzione di mettere in atto simili azioni deprecabili e, soprattutto, impedisce l'utilizzo di alcuni efficaci mezzi di prova come le intercettazioni ambientali e telefoniche, che sono utilissime in questi casi. Tale quadro è ulteriormente inficiato dalla poca efficacia degli accordi internazionali tuttora in vigore in materia. Penso, in primo luogo, alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata nel nostro ordinamento con la legge n. 176 del 1991, nella quale sono sanciti principi fondamentali per la tutela del diritto del minore a preservare l'identità, la nazionalità e le relazioni familiari, nonché di intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori e a essere tutelato contro gli illegittimi trasferimenti all'estero. Vi è poi la Convenzione dell'Aja del 1980, riguardante gli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori e introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 64 del 1994, che ha come principale obiettivo quello di consentire il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale. Tuttavia, la medesima Convenzione non risulta essere applicata adeguatamente.

Fatte queste dovute premesse e venendo all'analisi nel merito del testo, con questa mozione a mia prima firma si vuole impegnare il Governo ad assicurare un maggiore coordinamento organizzativo dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia di sottrazione internazionale dei minori sia nell'ottica della prevenzione che in quella del maggiore supporto investigativo, finanziario e psicologico alle persone coinvolte; a sostenere, per quanto di competenza, opportune iniziative di carattere normativo, volte a inasprire il quadro sanzionatorio in materia di sottrazione internazionale dei minori, nonché a rafforzare la fattispecie di reato anche attraverso l'inserimento della stessa nell'ambito dei delitti contro la persona e la libertà personale; a promuovere, mediante il Ministero degli affari esteri, la stipula di accordi bilaterali con gli Stati firmatari e non firmatari della Convenzione dell'Aja, introdotta nel nostro ordinamento come avevo detto precedentemente, in modo da favorire, nell'esclusivo interesse del minore, la rapida soluzione di ciascun caso di sottrazione internazionale e consentire il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale.

La mozione vuole inoltre impegnare il Governo ad adottare una strategia a livello europeo e internazionale per la definizione di sanzioni concrete a carico di quei Paesi che non adempiono agli obblighi derivanti dalle Convenzioni, cagionando un danno fisico e psicologico soprattutto in capo ai minori, e ad elaborare e indirizzare alle rappresentanze diplomatiche italiane nel mondo atti dettagliati di indirizzo politico, nei quali sia fissato un termine perentorio di due settimane, entro il quale ambasciate o consolati devono far pervenire una risposta ai tribunali italiani che hanno disposto il rientro del minore nel Paese d'origine.

Cari colleghi, esempi virtuosi in tal senso sono già presenti in Italia, ma si contano purtroppo sulle dita di una mano. Uno di questi si riscontra in Provincia di Vicenza, dove, grazie allo spirito collaborativo instauratosi tra il procuratore capo Cappelleri e la polizia giudiziaria, è stato risolto più dell'80 per cento dei casi, cosa che purtroppo non avviene nelle altre realtà italiane, in cui tale percentuale si aggira intorno al 15-20 per cento. Mi auguro che il Governo accolga fedelmente questi miei impegni,

senza anteporre al primario ed esclusivo interesse dei minori alcun altro tipo di interesse che sia del tutto estraneo alla impellente, trasparente e doverosa esigenza di dare risposte concrete ai genitori vittime di sottrazioni internazionali di minori. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Maurizio Romani per illustrare la mozione n. 548.

[ROMANI Maurizio](#) (*Misto-Idv*). Signora Presidente, partiamo dal fatto che solo nel 2015 sono stati 243 i casi di sottrazione internazionale di minori avvenuti in Italia e questo *trend* è in netta crescita. Ogni anno più di 310.000 nuove coppie di nazionalità diversa si sposano e altri 140.000 matrimoni si concludono con separazioni o divorzi. Quando si parla di sottrazione internazionale di minori si fa infatti riferimento alla fattispecie nella quale, in seguito alla rottura di un rapporto genitoriale misto, uno dei due genitori decida di fare ritorno al Paese di origine, portando con sé la prole. Questo è un evento traumatico per chi lo subisce, una violenza intrafamiliare che turba ogni possibile equilibrio e genera danni importanti nel processo di crescita e di formazione della personalità del bambino o dell'adolescente.

La disciplina della sottrazione internazionale di minori prende spunto dalla Convenzione dell'Aja del 1980, ratificata da 93 Paesi, e poi dal regolamento di Bruxelles II-*bis*. Queste normative sono state integrate con la figura del mediatore del Parlamento europeo e su questo aspetto mi voglio un attimo soffermare. Si tratta di una figura povera da un punto di vista prettamente amministrativo e, soprattutto, basata su una mera *factio iuris*: in pratica, l'ufficio del mediatore del Parlamento europeo opera ad oggi senza una sua base giuridica. In pochi sono a conoscenza della genesi di questo ruolo, che nasce addirittura nel 1987, su iniziativa dell'allora presidente del Parlamento europeo, lord Plumb, per offrire assistenza alle cosiddette madri di Algeri, quelle madri francesi i cui bambini, nati in seguito a matrimonio misti, erano stati sottratti in Algeria. Nel tempo l'ufficio del mediatore ha operato *de facto* come una finestra aperta al pubblico dei genitori separati, senza però mai dotarsi di una base giuridica, né di una solida struttura amministrativa. Il che ne ha impoverito notevolmente le competenze nonostante l'enorme potenziale sia sul profilo del contributo legislativo, che sull'assistenza ai minori.

Questo servizio, nonostante le enormi potenzialità, è assolutamente inadeguato così come strutturato, soprattutto perché convertitosi, nei costumi del Parlamento, in un accessorio del Vice Presidente di turno, senza alcuna continuità e struttura amministrativa e dunque senza alcuna garanzia per i cittadini, nonostante la sensibilità dei casi trattati.

L'altro punto è quello della necessità di un migliore coordinamento tra le due figure cardine di tutta la materia: le autorità centrali da una parte e lo stesso ufficio del mediatore del Parlamento europeo. In effetti questo ufficio fornisce ai genitori un'assistenza tesa alla ricerca di una via alternativa all'azione giudiziaria, che è potenzialmente lesiva per gli interessi del minore. Questo lo dovrebbe fare (anzi, lo farebbe) attraverso una conciliazione o una risoluzione alternativa per risolvere questa controversia. Inoltre, potrebbe svolgere un importante ruolo diplomatico nel coordinamento di queste procedure, che tutti avete detto che sono complesse, tra l'autorità e gli Stati membri che ne sono coinvolti.

È l'autorità centrale a raccogliere le denunce dei vari soggetti colpiti ed è proprio da questa che l'ufficio del mediatore europeo ottiene molte delle informazioni utili per svolgere il proprio compito. Questo stesso ufficio ha difficoltà di comunicazione con i genitori, oltre a ingenti ritardi nelle indagini procedurali.

Pertanto auspico soprattutto una maggiore attenzione da parte degli operatori proprio sulle tempistiche, dato che gli interessi in gioco sono altissimi ed è molto difficile che questi siano risarcibili in forma pecuniaria come un qualsiasi danno di tipo civile.

Il nostro compito è quindi quello di puntare sulla prevenzione. Dobbiamo imporre alla Commissione di elaborare un *vademecum* valido per tutti gli Stati membri e tradotto in tutte le lingue dell'Unione europea, dove si parli di affidamento condiviso, di sottrazione internazionale di minori, ma dove si parli anche di diritti e doveri dei genitori e soprattutto dei diritti dei figli. Certo, questa informazione non risolverà tutti i casi ma sarà utile per accendere qualche lampadina, far sorgere qualche dubbio e quindi, magari, qualche problema si potrà anche evitare. Come al solito, è meglio prevenire che

combattere.

Altro problema è la scarsa informazione tra i professionisti, in particolare tra quelli più giovani. Il cliente va guidato nelle scelte da chi esercita la professione, con criteri ovviamente giuridici, e non etici, visto che spesso quel cliente che abbiamo seduto davanti non ha chiaro l'interesse del minore. La funzione preventiva dell'avvocato serve a guarire quella che io chiamo una disfunzione cerebrale, ovvero quell'atteggiamento che spesso porta il genitore a volere a tutti i costi allontanare la prole dall'*ex partner* e portare con sé la stessa in un altro luogo. Atteggiamento che, nella maggior parte dei casi, è totalmente in buona fede. Anche quando questa non vi sia, è difficile che la malafede si diriga contro la prole; è molto più comune l'ostinazione attraverso forme legali, verso l'altro coniuge. C'è come una rivalsa; una ferita e un'offesa che io devo guarire punendo l'altro coniuge.

È importante anche un elenco di comportamenti che l'avvocato può consigliare al proprio cliente al fine di prevenire eventuali e spiacevoli fattispecie di sottrazione internazionale del minore. In primo luogo, si può chiedere al giudice del tribunale che ordini alla questura una revoca dell'autorizzazione all'espatrio. Si può segnalare alla rappresentanza consolare di un altro Stato il proprio dissenso rispetto alla concessione del visto. Si può pretendere, nel caso di un minore che deve recarsi all'estero per vacanza, la sottoscrizione di un impegno al rientro (ad esempio in Italia) davanti all'autorità consolare del Paese in questione. Si può chiedere di vietare l'espatrio senza il consenso di entrambi i genitori. Si può chiedere di far riconoscere allo Stato di appartenenza dell'altro genitore il provvedimento che vieta l'espatrio o contenere tempi di permanenza per problemi specifici.

Ricordiamoci tutti, alla fine, che i minori sono passati negli ultimi anni dall'essere, anziché un mero oggetto di sottrazione, oggetto di protezione, fino a divenire veri e propri titolari di diritti; ecco allora la necessità di ascolto durante i procedimenti, tesi al conseguimento del cosiddetto *best interest* del minore.

Su queste controversie giudiziarie non ci si contende una casa, un anello, un conto corrente, ma ci si contende un ragazzo, a volte un bambino. Quindi, si discute come se fossero oggetti di scambio, ma sono costretti, loro malgrado, a vivere in una duplice sofferenza: da una parte, la perdita dell'altro genitore e la necessità di vivere in una situazione di semiclandestinità; dall'altra, un conflitto permanente tra il desiderio di ricomporre questo nucleo familiare - o quantomeno di riunirsi al genitore lontano - e la necessità di imparare a convivere con il proprio "rapitore", che comunque resta sempre un genitore.

Anche quando questi casi vengono risolti al livello giuridico, si incontrano enormi difficoltà a far attuare le sentenze sia nei Paesi italiani sia nei Paesi in cui i minori sono trattenuti. Quindi, l'appello è sulla certezza dell'esecutività delle sentenze e un potenziamento dei poteri dei pubblici ministeri, che ad oggi, ad esempio, non possono richiedere intercettazioni telefoniche o ambientali per questi casi. Ci si scontra con ordinamenti giuridici lontani dai nostri, con leggi e procedimenti diversi, e spesso con l'impreparazione dei nostri avvocati nell'affrontare casi che sono regolamentati da un'unica norma, la Convenzione dell'Aja del 1980.

Questa è un'ulteriore motivazione per ribadire l'importanza di un'altra figura, quella del mediatore nazionale, affinché sia un punto di riferimento per i cittadini e i genitori che devono affrontare simili difficoltà. Una figura esperta, di ascolto, che possa riportare tali istanze e preoccupazioni ai mediatori internazionali e che rappresenti le famiglie ai tavoli delle trattative dove si possono superare questi contenziosi. Per far ciò è necessaria l'istituzione di uno spazio giuridico europeo armonico e omogeneo.

La mancanza di uniformità legislativa, non solo in materia di sottrazione internazionale dei minori, è quindi ritenuta dagli stessi membri del Parlamento europeo una grave mancanza nella vita politica e istituzionale del Continente. Questo oggi è il nostro compito di legislatori: colmare tali carenze nel quadro giuridico. Manca una norma uniforme e completa nelle competenze giurisdizionali atte a coprire tutte le situazioni.

In realtà, nella nostra mozione chiediamo: di promuovere e potenziare il quadro sanzionatorio mediante l'innalzamento del massimo edittale di pena previsto dall'articolo 574-*bis*.

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Chiediamo inoltre di promuovere e rafforzare, nell'ambito comunitario, la figura del mediatore del Parlamento europeo e di instaurare quella del mediatore nazionale e la stipula di nuovi accordi bilaterali; di istituire e sostenere un fondo dedicato al gratuito patrocinio. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti del Liceo «Antonio Rosmini» di Rovereto, in provincia di Trento. Benvenute e benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 482 (testo 2), 508, 509, 521, 535, 548 e 552 (ore 10,34)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Panizza per illustrare la mozione n. 552.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, ne approfitto anch'io per salutare gli allievi del liceo Rosmini di Rovereto, non solo perché provengono dalla mia terra ma anche perché da anni stanno portando avanti un importante progetto di cittadinanza attiva che per fortuna vede coinvolte molte delle nostre scuole.

I colleghi che mi hanno preceduto hanno ribadito molti dei dati relativi ai migranti minorenni che risultano scomparsi dopo l'arrivo in Europa, dati che sono allarmanti. Secondo il *report* 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei primi sei mesi del 2015, con gli sbarchi, sono arrivati in Italia 13.320 minori non accompagnati e di questi ben 5.114 risultano irreperibili, scomparsi. Il rischio che questi minorenni finiscano in circuiti illegali, forniscano manovalanza alla criminalità organizzata o siano variamente sfruttati per traffici illeciti non è da sottovalutare. Tale tesi è peraltro avvalorata dalle molteplici associazioni o organizzazioni nazionali ed internazionali che si occupano delle problematiche legate all'infanzia e all'adolescenza.

Europol, l'agenzia di sicurezza europea, sostiene che i bambini scomparsi siano stati sequestrati da una struttura criminale per avviarli alla prostituzione o alla schiavitù. Infatti, in Germania e Ungheria, sempre secondo tale agenzia, sono stati arrestati molti criminali legati al traffico di esseri umani, che ora si sarebbe concentrato sulle centinaia di migliaia di disperati giunti in Europa.

Secondo l'organizzazione umanitaria Save the children, nel 2015 sono arrivati nel continente 26.000 bambini non accompagnati e, dopo la loro identificazione nel Paese d'arrivo, molti di loro sono scomparsi. «Sono gli Invisibili, non hanno un volto e neppure un nome ma sono giovanissimi, hanno tutti meno di diciotto anni, un'età nella quale i loro coetanei vanno a scuola, fanno i compiti, giocano a pallone con gli amici o nuotano in piscina. Loro, invece, sono vittime di abusi e soprusi». Queste le parole del Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Peraltro, ha destato parecchia indignazione l'inchiesta del settimanale «l'Espresso», ripresa da diversi organi di informazione e affrontata in molte trasmissioni televisive, sulla sorte dei minori che trovano riparo alla stazione Termini di Roma, con molti di loro che, pur di sopravvivere, finiscono per prostituirsi. Per fortuna, lo dobbiamo dire, dei tanti minori giunti nel nostro Paese, non tutti sarebbero finiti nelle mani di criminali, in quanto alcuni sono stati affidati a membri della loro famiglia, ma non si sa dove sono.

La sorte dei rifugiati minorenni non accompagnati sta quindi diventando uno degli aspetti problematici della crisi dell'immigrazione e l'Italia sembra essere il Paese che controlla meno i movimenti degli immigrati, anche perché molti dei rifugiati hanno interesse a far perdere le proprie tracce. Il loro obiettivo, infatti, è spostarsi al Nord, in luoghi come la Svezia, che concede asilo ai minori subito dopo averli identificati, o in Gran Bretagna, che ha appena deciso di accogliere più minori dalle zone di guerra.

Quella dei minori è un'emergenza nell'emergenza e pur nella consapevolezza delle difficoltà

economiche vi è la necessità di uno sforzo mirato proprio per la tutela dei giovanissimi. Il Governo non può fare finta di nulla perché la sparizione di 5.000 minorenni è una questione molto seria e occorre, con la massima urgenza, mettere in campo una politica organica ed adeguatamente finanziata. Nella mia mozione, che è stata sottoscritta anche da molti colleghi che ringrazio, ho chiesto alcuni impegni al Governo fra i quali alcune urgenti iniziative al fine di rintracciare i bambini, ma soprattutto l'impegno ad avviare un'indagine allo scopo di individuare eventuali organizzazioni criminali che agiscono sul territorio italiano per lo sfruttamento dei migranti minorenni.

Anche con le altre mozioni molti impegni sono stati chiesti. Sono convinto che il tema sia veramente molto complesso ma sia anche di grande attualità e drammatico per cui mi auguro che il Governo, al di là dei singoli impegni, prenda a cuore questo problema e trovi il modo per intervenire.

In Aula abbiamo parlato spesso del problema dei migranti e anche nel corso del dibattito a seguito dell'ultima relazione del presidente Renzi prima del Consiglio europeo ho avuto modo di ribadire che occorre rivedere l'Accordo di Dublino, occorre snellire e velocizzare le operazioni di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico. Sono problemi sicuramente molto grandi che l'Europa fa molta fatica ad affrontare. Tuttavia io credo che soprattutto sull'emergenza relativa ai minori e ai bambini dovremmo mettere in campo un'iniziativa straordinaria e mi auguro che il Governo sappia cogliere questa sollecitazione e trovare assieme a noi il modo per venire incontro a questo dramma nel dramma. *(Applausi della senatrice Fasiolo)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la sottrazione internazionale di minore è un tema particolarmente delicato in quanto si tratta di un terreno ove diritto e relazioni umane si intersecano provocando un contemperamento di interessi in gioco estremamente difficile da attuare. La mozione che oggi andiamo a discutere, e che non ho esitato a firmare, espone chiaramente il quadro giuridico e le lacune normative della disciplina, che devono essere colmate nell'interesse primario del minore.

La sottrazione internazionale di minore si verifica quando uno dei genitori decide volontariamente, unilateralmente e senza il consenso dell'altro, di sottrarre il figlio con l'intenzione di nascondere all'estero e di tenerlo con sé in modo permanente. Un altro caso in cui si verifica la sottrazione del minore è quello in cui al minore stesso venga impedito il rientro nell'abituale stato di residenza dopo un trasferimento avvenuto per causa legittima, come nel caso di una vacanza, al termine della quale il genitore che ha portato con sé il figlio ne impedisce il rientro nel Paese di residenza abituale. È evidente come episodi di tal genere possano arrecare un trauma ai minori che si trovano a dover affrontare il distacco da una delle due figure genitoriali e, nel contempo, il distacco dal contesto di vita nel quale il minore era inserito.

La Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176, stabilisce che il minore ha diritto a mantenere una stabile relazione con entrambi i genitori. L'articolo 9 della Convenzione stabilisce, inoltre, il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambe le figure genitoriali, a meno che ciò non sia contrario all'interesse del fanciullo stesso. Detto principio è stato ripreso nell'ordinamento italiano, dalla legge n. 54 del 2006, e anche la Corte di cassazione ha specificato che ciò che più rileva è l'interesse del minore a non essere arbitrariamente sottratto al suo ambiente di vita.

Il punto focale della questione è rappresentato quindi dall'interesse del minore, che è l'unico a dover emergere fra tutti, ed è l'unico aspetto di cui andrebbe tenuto conto nell'applicazione pratica della normativa. Il diritto del minore alla bigenitorialità, previsto nel nostro ordinamento, che impedisce ad un genitore di privare il figlio dell'altro genitore ed il diritto del minore a non essere sradicato dal centro dei propri affetti ed interessi, ove lo stesso è cresciuto ed ha sempre vissuto, devono essere entrambi tutelati. Lo sradicamento del minore dal proprio ambiente rappresenta infatti un atto di

violenza che può causare un gravissimo pregiudizio al benessere psicofisico del minore. Nei casi di sottrazione, come in tutte le decisioni relative ai bambini, deve pertanto essere tutelato in via preminente il superiore interesse del minore a coltivare un rapporto costante e paritetico con entrambi i genitori e a conservare l'ambiente in cui il minore si è integrato e coltiva le relazioni più significative.

Quando il minore, abitualmente residente in uno Stato membro, viene illecitamente condotto o trattenuto in altro Stato membro dell'UE da parte dell'altro genitore, si applica la procedura per il ritorno del minore prevista dalle disposizioni della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Come rilevato chiaramente all'interno del testo della mozione, a prima firma della senatrice Mattesini, sulla quale ci troviamo oggi a discutere, sono tre le principali criticità della normativa attualmente vigente e applicabile: in primo luogo, la lunghezza dell'*iter* giudiziario; in secondo luogo, le frequenti interpretazioni strumentali delle eccezioni al rimpatrio del minore sottratto in quanto non è previsto alcun obbligo di dettagliare e dimostrare le presunte «situazioni intollerabili o pericolose» per le quali verrebbe negato il rimpatrio del minore; infine, manca la ratifica di quasi tutti i Paesi di religione islamica e dei Paesi dell'Estremo Oriente, che hanno una cultura, una tradizione, una mentalità e una concezione della posizione della donna e dei minori molto diverse dalle nostre.

L'evoluzione in senso multietnico della società civile, i nuovi flussi migratori e la minore solidità delle relazioni familiari rendono sempre più frequente il fenomeno; basti pensare che il totale dei casi nell'anno 2015 ammonta a 211 e di conseguenza è sempre più urgente la necessità di avere una normativa la cui applicazione sia rapida ed efficace e le cui disposizioni siano poste a tutela dell'esclusivo interesse del minore, che è, in tali casi, il soggetto più vulnerabile.

Ritengo quindi che debbano essere prese in considerazione e attuate le proposte normative elencate all'interno della mozione, in particolare: la costituzione di un fondo dedicato al gratuito patrocinio per le vittime di sottrazione; la definizione di nuovi trattati bilaterali con gli Stati aderenti e non aderenti alla Convenzione dell'Aja e l'introduzione di sanzioni verso i Paesi inadempienti agli obblighi derivanti dalle convenzioni e l'intensificazione dei controlli alle frontiere, affinché non vengano sottratti i minori.

Vorrei inoltre porre l'attenzione sull'opportunità di attribuire maggiori poteri alle ambasciate e, in particolare, maggiore disponibilità per le ambasciate stesse di mezzi e risorse che gli consentano di gestire nel modo più rapido e corretto i rapporti con le autorità estere, fornendo ai genitori che si recano nel Paese ove il minore è stato portato tutta l'assistenza necessaria ad affrontare la situazione. In particolare si dovrebbe creare una sorta di procedura giuridica preferenziale per la gestione di questi casi, ovvero un coordinamento tra strutture, che porti a dei riscontri rapidi; si dovrebbero creare delle figure *ad hoc* come una *task force* legale che possa essere dislocata temporaneamente nelle ambasciate per seguire casi particolarmente urgenti o gravi. Nella maggior parte delle sedi diplomatiche non sono infatti presenti figure di esperti legali.

I bambini contesi nelle dispute familiari divengono protagonisti di scenari di conflittualità e odio reciproco tra genitori e, nei casi di trasferimento illecito oltre frontiera, vengono improvvisamente privati del rapporto con uno dei due genitori e sradicati dal proprio ambiente sociale, scolastico e geografico. Gli viene negato il diritto alla bigenitorialità e il diritto di mantenere dei rapporti stabili e duraturi con entrambi i genitori. Per evitare ciò è necessario attivarsi e attuare tutte le riforme normative volte a porre l'interesse e il bene del minore al centro delle stesse, al fine di ridurre quanto più possibile traumi e danni irreversibili nella crescita e nello sviluppo del minore. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Silvestro. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi intervengo anch'io sulla mozione a prima firma Mattesini per sostenere quanto ivi contenuto e apportare qualche ulteriore elemento di analisi e valutazione.

La sottrazione internazionale dei minori può essere definita un'emergenza sociale che si caratterizza

per il forte impatto emozionale, non solo per il genitore che subisce la sottrazione del figlio, ma anche per i minori coinvolti, i quali, oltre al trauma dell'essere allontanati dal luogo di residenza, vengono posti in una situazione emotiva di forte stress generato dalla conflittualità intergenitoriale.

Purtroppo tale fenomeno cresce sempre più, anche e probabilmente in ragione dell'aumento di matrimoni binazionali che comportano l'unione e, talvolta, lo scontro di culture diverse.

Secondo i dati presentati nella XIII Relazione semestrale sulle persone scomparse del 2015, a cura del commissario straordinario del Governo, il numero dei minori scomparsi ancora da rintracciare è di 15.117 su un totale di 29.234 persone scomparse: un aumento di 3.170 unità rispetto al 31 dicembre 2014.

Secondo l'organizzazione umanitaria Save the children nel 2015 sono arrivati nel Continente 26.000 bambini non accompagnati e dopo la loro identificazione nel Paese d'arrivo molti di loro sono scomparsi. Il quadro allarmante evidenziato da questi dati ci obbliga ad indagare, attraverso un'attenta analisi del fenomeno, su quali siano le cause del fallimento dell'attuale impianto normativo posto a tutela dei diritti dell'infanzia. Infatti, se da una parte la normativa internazionale e nazionale pone al centro l'interesse superiore del minore, dall'altra, il costante aumento del fenomeno dimostra che l'attuale assetto giuridico è in definitiva inefficace. Ciò in prima istanza è certamente dovuto dall'assenza di norme internazionali cogenti, che lasciano allo spontaneo recepimento dei singoli Stati l'applicabilità delle norme. Parlo della Convenzione ONU del 1989, che non ha portata immediatamente precettiva e pertanto non può essere fonte di alcun ricorso nel Paese convenuto. Parlo della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, che è l'unico strumento giuridico internazionale cogente cui è possibile ricorrere per i casi di sottrazione o per la regolamentazione del diritto di visita con Paesi non appartenenti all'Unione europea. Tuttavia le procedure previste non trovano applicazione identica ed uniforme in tutti gli Stati, dipendendo l'attuazione in concreto dalle singole normative interne di recepimento. E parlo - com'è già stato citato - della Convenzione di Lussemburgo del 1980, anche questa una convenzione che risulta alquanto debole e che lascia ampio margine di discrezionalità al giudice dello Stato convenuto.

È evidente quindi che, per arginare questo fenomeno, è necessario attivarsi per la condivisione delle procedure, arrivando all'istituzione di uno spazio giuridico europeo che sia armonico ed omogeneo e promuovendo la definizione di un unico diritto di famiglia europeo. Allo stesso modo, è importante agire in ambito europeo ed internazionale affinché siano previste sanzioni verso i Paesi inadempienti agli obblighi derivanti dalle convenzioni e siano studiate e messe in atto misure diplomatiche e politiche adeguate, al fine di indurre tali Stati ad un atteggiamento più collaborativo nell'interesse esclusivo dei bambini coinvolti.

A ciò dovrebbe essere unita un'azione decisa di promozione, mediante il Ministero degli affari esteri, volta alla stipula di accordi bilaterali con gli Stati firmatari e non firmatari della Convenzione de L'Aja, in modo da favorire, nell'esclusivo interesse del minore, la rapida soluzione di ciascun caso di sottrazione internazionale.

All'inefficacia del contesto normativo sovranazionale corrisponde un'altrettanta debolezza del nostro impianto giuridico, il quale verte interamente sulla fattispecie prevista dall'articolo 574-*bis* del codice penale, che tuttavia non sembra garantire sufficiente tutela, perché il bene giuridico protetto in questo caso non è la libertà del minore e la sua autodeterminazione, ma la responsabilità dell'altro genitore, mentre sarebbe più opportuno inserire tale reato tra i delitti contro la personalità o la libertà individuale.

È da rilevare anche che la sanzione che attualmente utilizziamo non permette né l'arresto facoltativo in flagranza, né il fermo. A tutto questo va aggiunta una riflessione in termini di competenza e di applicazione del diritto, in quanto la sottrazione del minore è attuata tra cittadini di diversa nazionalità, che, tramite questo comportamento, mettono in essere un conflitto di applicazione della giurisdizione e della legislazione di riferimento. In questi casi, vigono norme di diritto internazionale, che però sono soprattutto tese a definire quale sia l'autorità giurisdizionale competente ad applicare il proprio diritto sul minore.

Vedo che il tempo sta sfumando. Lascero' il testo del mio intervento, affinche' sia allegato al Resoconto della seduta. Arrivo alla conclusione, facendo cenno alla frammentazione di competenze istituzionali, che in Italia sono assegnate, secondo le rispettive competenze, al Ministero della giustizia, alla Direzione generale per gli italiani all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e alle ambasciate italiane nel mondo. Questa frammentazione non produce risultati positivi. E' infatti necessario - e quindi appoggio assolutamente quanto e' previsto nella mozione a prima firma della senatrice Mattesini - assicurare un maggiore coordinamento organizzativo dei diversi soggetti istituzionali competenti e l'elaborazione e la diffusione, a tutte le ambasciate italiane nel mondo, di un protocollo di intesa sulle iniziative da intraprendere in caso di sottrazione di un minore italiano. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza ad allegare il testo del suo intervento, senatrice Silvestro.

Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facolta' di parlare la rappresentante del Governo, alla quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, alla luce di quello che ho ascoltato, del fatto che il dibattito su questo tema ha incontrato la sensibilita' di pressoché tutti i Gruppi presenti in Senato e, soprattutto, per il fatto che i punti sui quali i senatori si sono soffermati sono in gran parte condivisi, avendo raccolto la disponibilita' a lavorare su una mozione unitaria, le chiederei di rinviare la discussione ad un'altra seduta, per raggiungere questo obiettivo.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, accogliamo la proposta della rappresentante del Governo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione delle mozioni in titolo ad altra seduta.

Discussione delle mozioni nn. 379, 435, 436, 443, 468 e 472 (testo 3) sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram (ore 10,54)

Approvazione delle mozioni nn. 379, 435 (testo 2), 436 (testo 2), 443 (testo 2), 468 (testo 2) e 472 (testo 3)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00379](#), presentata dal senatore Di Biagio e da altri senatori, [1-00435](#), presentata dal senatore Divina e da altri senatori, [1-00436](#), presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, [1-00443](#), presentata dal senatore Lucidi e da altri senatori, [1-00468](#), presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori, e [1-00472](#) (testo 3), presentata dalla senatrice Mattesini e da altri senatori, sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram.

Ha facolta' di parlare il senatore Di Biagio per illustrare la mozione n. 379.

DLBIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi di dire che le mozioni di oggi - finalmente approdate all'esame di quest'Assemblea - rappresentano un segnale di importante presa di coscienza delle istituzioni rispetto ai tragici e complessi fatti denunciati, malgrado i ripetuti e talvolta inevitabili rimandi della calendarizzazione. Il tema trattato resta delicato, doloroso e scomodo per certi versi. Ma oggi, con la mozione a mia prima firma e con le altre depositate in questi mesi, si vuole riservare a questo la giusta rilevanza, non avendo trovato finora l'attenzione giusta nelle agende dell'Esecutivo, sopraffatto per le priorita' di ben altra natura.

Ma oggi siamo qui perche' in territori non tanto lontani dalle nostre case si sta consumando la barbarie per eccellenza, quella che ha come vittime i minori, e dinanzi a questa degenerazione umana uno Stato che si qualifica moderno, democratico e di diritto, non puo' restare a guardare, limitandosi a manifestazioni per lo piu' retoriche di condanna.

La mozione in esame e' figlia dei suoi tempi: sono passati circa tredici mesi dalla sua pubblicazione e dalla presentazione del rapporto del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. All'epoca, parliamo del febbraio 2015, lo scenario che avevamo dinanzi era drammatico. Ma la vergognosa situazione che condiziona l'infanzia nei territori di nuova e vecchia crisi, ha subito un significativo

peggioramento, con la terribile impennata dei flussi migratori che si è consumata negli ultimi mesi e l'immagine straziante - ahimè anche strumentalizzata - del piccolo Aylan sulle coste turche ne rappresenta forse l'espressione per eccellenza, in quanto metafora di un fallimento non solo di strategia ma anche di cultura. La cultura del rispetto e del diritto, su cui si è fondata l'Europa moderna, comincia a mostrare le sue falle.

Questa mozione vuole affrontare anche questo. Il fatto che questa trattazione avvenga a pochi giorni dalla Pasqua e dalla strage di Lahore in Pakistan assume un valore simbolico ancora più forte. Ricordiamolo insieme: meno di due settimane fa, 72 persone, soprattutto donne e bambini della minoranza cristiana, sono state uccise in un attacco suicida in un parco pubblico. Nell'attentato, rivendicato dai talebani del gruppo Jamatul Ahrar, i *kamikaze* si sarebbero fatti esplodere vicino a delle altalene nel punto centrale del parco. Il simbolo inquietante dell'estremismo religioso accanto ad un gioco innocente in un giorno di festa deve essere l'immagine intorno a cui abbiamo l'obbligo morale di scuotere le coscienze e rimodulare gli strumenti di resistenza ad uno scenario conflittuale oggettivamente mutato.

Questi drammi, per certi aspetti ufficializzati all'epoca del citato rapporto ONU, venivano svelati con violenza alla comunità internazionale e il fatto stesso che alla denuncia sia seguito il silenzio conferma il sostanziale fallimento del sistema internazionale. Come qualche altra mozione successiva ha ricordato, vi è stata una risoluzione del Parlamento europeo, che nei fatti resta lettera morta. Il tema dell'infanzia violata viene sempre più spesso schiacciato sotto il peso della presunta maggiore rilevanza di altre questioni nell'area del mediterraneo. Ovviamente questo conferma che dinanzi a tragedie così gravi, figlie di ideologie deviate, l'attenzione della comunità internazionale rischia di essere condizionata dagli equilibri legati alla zona di interesse.

Quanto si sta verificando nelle aree di crisi rappresenta una nuova frontiera del terrorismo di matrice islamica, dinanzi al quale sembriamo non avere strumenti di controllo e di lotta adeguati e la cui sistematica persecuzione delle minoranze cristiane rappresenta una delle sfaccettature più atroci. Secondo la World watch list 2016, pubblicata nel gennaio scorso dalla ONG internazionale Porte Aperte, il 2015 è stato l'anno più cruento sul versante della persecuzione dei cristiani.

Il numero dei cristiani uccisi nel mondo in ragione della loro appartenenza religiosa è aumentato del 63 per cento. È in atto un vero e proprio olocausto e nessuno sembra volerne parlare. Le principali vittime di questa tragedia sono soprattutto bambini, sistematicamente uccisi, torturati e seviziati dai miliziani dell'ISIS o dai gruppi estremisti attivi nelle varie aree di crisi, in alcuni casi perché i piccoli non vogliono abiurare per convertirsi all'Islam, come testimoniano i tragici fatti di Ninive, in Iraq, del dicembre 2014.

L'*escalation* di crudeltà, strategica ed organizzata, degli ultimi mesi è la prova della debolezza di un Occidente narcotizzato. Come non ricordare, in questa sede, le parole di Papa Francesco a proposito della «nostra coscienza insensibile e narcotizzata». Questa radicalizzazione dell'abominio sembra volutamente concentrarsi sui bambini, che sono espressione del futuro e della speranza delle Nazioni e porta con sé un significato che non può essere etichettato come conflitto di civiltà. Si tratta di qualcosa di più complesso: l'ideologia diventa elemento propulsore di una neoformazione statale che raccoglie nuovi adepti, attingendo a piene mani dal malcontento generale entro cui si collocano le nuove generazioni nei territori di crisi e mostrandosi come unico interlocutore, attivo e deciso, in aree in cui la confusione politica, etnica e di confini rappresenta l'unica certezza.

In questo scenario l'exasperazione della violenza, nelle sue forme più atroci e incomprensibili, rappresenta uno strumento esso stesso di comunicazione, attraverso cui mandare all'Occidente un messaggio chiaro di capacità, determinazione e forza. Coinvolgere bambini - siano essi vittime di attentati, schiavi sessuali o *baby* soldati - rappresenta la massima espressione di questo piano strategico, perché toccando i minori si toccano le corde più profonde della coscienza sociale e storica dei Paesi democratici.

L'emergenza migranti rappresenta il punto di approdo, tra le altre cose, dell'assenza di una strategia europea. Proprio partendo da questa riflessione, appare chiaro che lo scenario entro cui è stata

maturata la mozione in esame è mutato. Come dicevo, lo scenario si è aggravato soprattutto in termini di urgenza nella tutela dell'infanzia violata.

Tutto questo impone una revisione dell'approccio e degli strumenti di intervento in generale, ma in particolare della tutela dei minori, soprattutto se si tiene conto che uno dei riflessi più delicati del dramma del terrorismo è rappresentato dall'afflusso in Europa di minori non accompagnati, che è uno degli aspetti più delicati del versante dell'emergenza dei flussi migratori. Secondo i dati Eurostat, nel 2014 i minori non accompagnati sbarcati sulle coste italiane sono stati 7.831 e nei primi due mesi del 2015, dei 7.883 migranti che hanno attraversato il Mediterraneo uno su dieci è minore. Il fenomeno del flusso straordinario di minori non accompagnati sul territorio nazionale non può essere disgiunto dalla trattazione del dramma dell'infanzia nei territori di crisi, trattandosi della sua naturale evoluzione. Dovremmo tener conto di questo anche in un'eventuale mozione unitaria a cui giungere a seguito dell'odierna trattazione.

Al momento, la priorità della comunità internazionale dovrebbe pertanto essere una rinnovata strategia di lotta al terrorismo che parta da strumenti diversi che sappiano adeguarsi all'evoluzione delle strategie di comunicazione ed attuazione del disegno terroristico da parte dei gruppi ferocissimi e che, nel contempo, sia orientata alla stabilizzazione non solo politica, ma anche sociale dei territori sensibili teatro dell'azione sanguinaria di questi gruppi.

In questa sede non si discute l'opportunità di intervenire o no militarmente. Voglio che ciò sia ben chiaro, altrimenti l'intera discussione si ridurrebbe alla solita *querelle* tra interventisti e non. Ci attestiamo ben oltre le diatribe geopolitiche e la disgregazione dei confini, dovendoci collocare in una prospettiva di tutela inderogabile dei diritti dei più piccoli e dell'infanzia, che non possono essere immolati sull'altare di alcun'altra priorità. Il rischio più grave è infatti quello dello svilimento inesorabile delle radici stesse del nostro sistema, con l'inevitabile conseguenza di una vittoria della barbarie sull'evoluzione dei diritti umani.

Con la mozione - e con quelle presentate dai colleghi, che sono sostanzialmente affini per elementi evidenziati e per urgenze reclamate - chiediamo una posizione chiara al Governo che si faccia portavoce nelle opportune sedi di passi decisivi e di iniziative valide. In primo luogo, chiediamo di richiamare l'attenzione dei *partner* internazionali, nelle opportune sedi, sulla gravità di quanto verificatosi a danno dei minori nei territori controllati dal califfato islamico dell'ISIS e nelle aree sotto il controllo di Boko Haram in Nigeria, come pure in tutte le zone dove si rilevano derive integraliste di matrice terroristica. Si chiede di elaborare strategie di intervento che vadano a contrastare la degenerazione e la barbarie messa in atto dai gruppi jihadisti a danno, soprattutto, dei minori; a dare impulso, in sede europea ed internazionale, anche attraverso il coinvolgimento attivo di organizzazioni internazionali, ad iniziative volte all'approfondimento di quanto denunciato dall'ONU e alla creazione di canali di aiuto e di supporto all'infanzia nei territori oggetto delle violenze.

Una ultima riflessione merita di essere fatta: l'infanzia violata nella sua sacralità e profanata con gesti plateali ed esasperati, con il solo scopo di disseminare terrore e piegare un territorio ad un *Diktat*, impone un sollevamento delle coscienze ed un obbligo morale in capo a quei Paesi che ancora hanno l'ambizione di proclamarsi democratici che vada ben oltre i semplici ed infruttuosi proclami di sdegno ma che sappia identificarsi in una strategia valida e condivisa. L'Italia, in ragione delle sue connotazioni geografico-logistiche che la espongono come terra di approdo e di transito dei terroristi - come l'attualità sta evidenziando - non può permettersi di indugiare ulteriormente e, di contro, necessita ergersi a portavoce di una iniziativa ferma e risoluta attraverso cui dare forma ed attuazioni a principi inderogabili e inalienabili intorno ai quali abbiamo costruito la nostra democrazia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Divina per illustrare la mozione n. 435.

DIVINA (*LN-Aut*). Signora Presidente, noi partiamo da un qualcosa che ci ha letteralmente sconcertato. Mi riferisco al rapporto del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. Il rapporto esamina e definisce la condizione drammatica in cui vivono i bambini e i minori nei territori occupati tanto nel sedicente Stato islamico quanto nel Nord della Nigeria. Vorrei ricordare che la situazione che descrive il rapporto risale al febbraio del 2015. Sono gli unici dati che abbiamo a

disposizione e possiamo pensare che la situazione oggi sia di gran lunga peggiore.

Il Comitato descrive il tutto come una tragedia di portata enorme che coinvolge migliaia di minori che si trovano nelle zone di Iraq e Siria e, soprattutto, quei minori che appartengono a gruppi minoritari come cristiani, yazidi e sciiti. Il rapporto denuncia effettivamente molti casi di esecuzione di massa suffragati da quanto scoperto recentemente nei territori rioccupati dalle forze alleate al Governo siriano e iracheno. Sono state ritrovate fosse comuni che testimoniano genocidi ed esecuzioni di massa. Il rapporto continua con il denunciare decapitazioni, crocifissioni di bambini e sepolture di bambino vivi, cose che a leggere fanno accapponare la pelle.

Tutte queste barbarie non sono poco note; addirittura, il sedicente Stato islamico ha pubblicato un manuale, liberamente accessibile su Internet, che illustra tutto quello che si sta perpetrando in quei territori.

La situazione della Nigeria non è molto diversa: sono definite come altrettanto allarmanti le barbarie perpetrate verso deboli, indifesi e minori per mano dei miliziani di Boko Haram, un gruppo terroristico di etnia kanuri, che opera per lo più nel Nord della Nigeria, e che recentemente ha avuto un collegamento e si è affiliato al sedicente Stato islamico, a somiglianza del quale si è dotato di moderni sistemi di comunicazione, attraverso cui trasmettere le proprie imprese, attraverso il canale multimediale Al Urwa al Wuthqa. Boko Haram ha promosso innumerevoli attacchi suicidi, sempre coinvolgendo minori, perlopiù bambine, costrette con le minacce a farsi esplodere, loro malgrado, nei luoghi più affollati.

La comunità internazionale non ha avuto una reazione all'altezza di quello che sta accadendo. Ci si è limitati a semplici manifestazioni di sdegno o poco più. Abbiamo visto - ahimè - i video delle esecuzioni operate dal califfato, soprattutto a danno dai cittadini stranieri, di fronte ai quali la comunità internazionale non sembra avere strumenti né di controllo né di lotta adeguati. Secondo noi servirebbe operare una netta separazione e scongiurare che l'azione di questi gruppi terroristici possa - come sembra - giovare addirittura del supporto di qualche Stato sovrano. Bisogna fare in modo che le potenze regionali del Medio Oriente possano essere in grado di esercitare pressioni verso il sedicente Stato islamico, i suoi *partner* e i suoi alleati. Analogamente si dovrà operare con la Nigeria settentrionale e gli Stati del Nord, che sono in grado di esercitare un certo condizionamento, riducendo il più possibile la capacità operativa di Boko Haram.

Conseguentemente, la priorità della comunità internazionale dovrà essere quella di definire una strategia comune di lotta al terrorismo, parallelamente ad una stabilizzazione politica di quei territori: una cosa impone ovviamente anche l'altra.

Pertanto, con la presente mozione chiediamo al Governo innanzitutto di richiamare l'attenzione di tutti i *partner* internazionali su quanto sta accadendo e viene perpetrato a danno dei minori in quei territori, da parte di Boko Haram nel Nord della Nigeria, o da parte del sedicente califfato islamico. Chiediamo inoltre di operare nel modo più pregnante possibile esercitando una *moral suasion* verso i Governi più prossimi a tali Paesi, affinché influenzino il comportamento di queste due organizzazioni.

Chiediamo inoltre di dare impulso ad iniziative che portino all'accertamento dei fatti - conosciamo qualcosa, ma non ancora tutto - attivando tutti gli strumenti di aiuto e di supporto dell'infanzia in quei territori. Vorremmo anche che il Governo potesse dotarsi di strumenti più opportuni per identificare i responsabili di questi crimini contro i minori, prevedendone la possibilità di un deferimento alla Corte penale internazionale.

Abbiamo poi un obbligo morale nei confronti dei cristiani che vivono in quelle zone. Occorre - a nostro avviso - valutare anche l'opportunità di inserire nel nostro ordinamento il reato di tentato genocidio, in caso di massacro indiscriminato di minori appartenenti a minoranze religiose, da potersi contestare a soggetti fermati in territorio italiano, sospettati di aver partecipato a stragi commesse anche all'estero, di cui siano rimaste vittime persone con meno di diciotto anni, uccise deliberatamente in ragione della loro appartenenza ad una minoranza confessionale. Questo è l'obbligo minimo che abbiamo, per dare supporto ai cristiani vessati e martoriati in Paesi in cui essi sono - ahimè - minoranza. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Liuzzi per illustrare la mozione n. 436.

LIUZZI (*CoR*). Signora Presidente, c'è una sigla che torna di attualità, per la denuncia del cospicuo numero di violenze, soprusi e abusi perpetrati sui bambini o aventi come protagonisti i ragazzi di tutto il mondo. E oggi è più conosciuta di quanto lo sia stata finora nel mondo. Mi riferisco al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia (CRC, che sta per *Convention on the rights of the child*).

Nel mese di febbraio 2015 il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia ha diffuso nuove informazioni relative ad alcune pratiche brutali che il sedicente stato islamico (ISIS) attua nei confronti di minori. Da tale rapporto si evince che i bambini iracheni vengono rapiti e successivamente venduti come schiavi del sesso ed altri vengono crocifissi o addirittura bruciati vivi. Altri minori vengono usati come *kamikaze*, in particolare bambini con disabilità, oppure vengono usati come scudi umani presso i siti obiettivi degli attacchi degli Stati Uniti. Tale fenomeno ha ormai raggiunto livelli rilevanti.

In tutto questo c'è un tale grado di aberrazione, uno sconvolgente stato di sgomento per le culture liberali, democratiche, fondate sul rispetto dei principi, della dignità umana e della solidarietà umana. È tutto l'Occidente, signora Presidente, ad esserne investito con il suo pieno bagaglio di sensibilità elettorali e di conquiste civili. È uno *shock* per le nostre secolari certezze e per la tenuta del diritto che nei secoli si è fatto garanzia per i deboli, per i piccoli e per gli emarginati. Libertà individuali che sono irrinunciabili, inalienabili, da difendere sempre e valorizzare quotidianamente. Bisogna farlo per noi e per tutti i popoli del Pianeta; farlo e continuare a farlo come diritto alla libertà per i nostri ragazzi e per tutte le bambine e i bambini del mondo.

Tornando all'Iraq, anche le milizie irachene che combattono l'ISIS utilizzano i minori come soldati. Le crudeltà ormai comunemente perpetrate dall'ISIS non contraddistinguono solamente il comportamento e le azioni dei jihadisti del cosiddetto califfato, ma stanno caratterizzando anche altri gruppi e organizzazioni terroristiche, come Boko Haram in Nigeria, responsabile di crimini efferati nei confronti delle persone più deboli e, quindi, anche dei bambini.

La radicalizzazione terroristica trova la propria spinta, oltre che nel fondamentalismo religioso estremo, anche nell'accaparramento del potere soprattutto economico in zone ricche di risorse naturali, ma poverissime di redistribuzione di ricchezza e irriguardose della qualità della vita di quelle popolazioni.

La mozione che noi Conservatori e Riformisti sottoponiamo all'attenzione di questa Assemblea impegna il Governo: a richiamare i *partner* europei ed internazionali al pieno rispetto della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia sottoscritta da tutti i Paesi membri dell'ONU ad esclusione di Somalia, Sud Sudan e Stati Uniti; ad invitare, in occasione del prossimo Consiglio europeo, tutti i Paesi membri alla creazione di un comitato europeo per la vigilanza del pieno rispetto dei diritti dei minori; a coinvolgere le associazioni *non profit* operanti nei territori al fine di creare dei canali di aiuto ed intervento per tentare di arginare tale fenomeno che offende la dignità umana.

Infine, mettendo in campo iniziative diplomatiche a largo spettro e relazioni internazionali, impegna il Governo ad invitare i Paesi dove hanno sede le aziende anch'esse operanti nei territori afflitti dalle organizzazioni terroristiche a promuovere, similmente all'Italia, le medesime iniziative di tutela.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lucidi per illustrare la mozione n. 443.

LUCIDI (*M5S*). Signora Presidente, onorevoli senatori, illustrerò la mozione n. 443 e ci tengo a sottolineare che questo discorso illustrativo è stato preparato da un attivista del nostro Movimento, Cristian, che ringrazio per il suo impegno e la passione che ha messo nello scrivere queste pagine. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

La storia giudicherà l'impegno morale, concreto e politico di questo Governo per quanto accade nei conflitti armati in Asia, Africa, Sudamerica, e a poche centinaia di chilometri da noi, nel Medio Oriente, e anche nella vicina Ucraina.

Potremo parafrasare la domanda del patriarca dei cristiani di Baghdad Louis Raphael Sako, che chiede - rivolto agli Stati Uniti ed all'ONU - dove sono gli americani che hanno invaso l'Iraq, cambiato il regime e annunciato che avrebbero portato i diritti dell'uomo, la democrazia e la libertà; dov'è la

libertà; dov'è la democrazia. E dice che ora bisogna mantenere questo grande progetto e permettere a tutti i cittadini dell'Iraq di vivere dignitosamente.

Nella zona siriana e nelle zone tra Iraq e Turchia in particolare, la condizione drammatica dei civili vede nella sua fascia più debole, costituita principalmente da donne e bambini, la privazione di ogni forma di diritto: alle donne sono imposte regole di sottomissione e segregazione; vengono punite in caso di violazioni con lapidazioni o impiccagioni. Le bambine, già dall'età di tredici anni, devono obbligatoriamente seguire tutti i dettami imposti alle donne. Inoltre sono in preoccupante aumento i matrimoni obbligati di queste ultime con i combattenti dell'ISIS, oppure sono rivendute come schiave del sesso, quindi subendo ripetutamente abusi sessuali e psicologici pesantissimi.

I bambini vengono addirittura crocefissi, sepolti vivi, abusati e usati anche con scopo bellico e sono spesso usati nelle prime file dei combattimenti e, frequentemente, trasformati in bambini-bomba: uno scenario che definire drammatico è poco.

La Convenzione ONU stabilisce che il Comitato sui diritti dell'infanzia ha lo scopo di esaminare i progressi, compiuti dagli Stati parti, nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato. Il Comitato ONU può e deve chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione, pur nella consapevolezza che non ci possono essere soluzioni rapide per quella che appare essere una sfida generazionale, che deve essere contrastata con volontà politica, con risorse economiche e una disponibilità a sfidare le idee e gli atteggiamenti che stanno guidando l'espansione di questo fenomeno.

Non dobbiamo permettere che l'osservazione passiva di questo Governo renda l'Italia complice.

Il califfato continua ad espandersi mostrando di aver compreso la lezione della cosiddetta Primavera araba, facendo proprie quelle tecniche di comunicazione di avanguardia quali l'uso dei canali *social*, di video e *magazine* promozionali. In questa scia di terrorismo mediatico, si è inserito anche il gruppo nigeriano Boko Haram, che utilizza un canale multimediale attraverso il quale vengono mostrati immagini e filmati di minori impiegati in pratiche di addestramento militare. I *report* ONU evidenziano una situazione, sotto il profilo umanitario e della tutela dei diritti dell'uomo, nettamente critica e preoccupante.

I bambini, i cristiani, fratelli mussulmani, l'ambiente, l'arte e la storia, anche quando risultano essere inoffensivi, sono visti e trattati con lo scopo di eliminare qualsiasi sfumatura di dignità umana, religiosa, culturale e artistica diversa da quella portata in esempio dalle milizie islamiche. Tutto ciò si traduce in crimini contro l'umanità, quali la riduzione in schiavitù, lo stupro e le violenze sessuali o di ogni altra natura, lo sfruttamento sotto ogni profilo possibile e la limitazione di tutte quelle libertà, intellettuali e materiali, innegabili per l'uomo e riconosciute oramai da anni dalla comunità internazionale.

Il Comitato ONU sollecita, ad esempio - ed esorta lo Stato iracheno - a mantenere gli obblighi internazionali basati sul dovere della tutela dei diritti umani all'interno del Paese in ogni momento e ad adottare misure urgenti per fermare le violenze sui civili e contro i bambini.

Inoltre si esorta ad istituire, oltre l'Alto commissariato per i diritti umani dell'Iraq, una sezione specializzata nella difesa e tutela dei minori. Si evidenzia, fra l'altro, l'importanza di attuare, celermente e senza indugi, leggi ferree contro le discriminazioni estreme di genere che colpiscono le donne fin dalle prime fasi della loro vita, esponendole con frequenza a violenze domestiche, abusi sessuali nonché psicologici. Il Comitato ONU esorta lo Stato a prendere tutte le misure necessarie per salvarli ed assicurare i responsabili alla giustizia, nonché a fornire assistenza ai bambini liberati o salvati dalla schiavitù o dal sequestro.

Rispetto alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2015, ricordo una serie di azioni di stimolo ai Paesi *partner* che toccano vari aspetti che saranno parte anche delle nostre richieste di impegno al Governo: ad esempio una dura presa di posizione contro gli abusi commessi dall'ISIS nei confronti dei minori, mantenendo separate le azioni umanitarie da quelle militari e di antiterrorismo, cercando di rispettare il più possibile il diritto umanitario internazionale.

Si chiede agli Stati membri di affrontare con urgenza la grave situazione delle donne e delle ragazze in Iraq e in Siria, dove subiscono pesanti soprusi i quali necessiterebbero di un'adeguata assistenza medico-psicologica oltre che di assistenza finanziaria. Si invitano le agenzie umanitarie internazionali attive in Iraq e in Siria, comprese le agenzie delle Nazioni Unite, ad aumentare la fornitura di servizi medici e di consulenza, tra cui l'assistenza e le cure psicologiche, oltre che a garantire un accesso all'istruzione.

Si appoggia, infine, la richiesta, inoltrata dal Consiglio dei diritti umani all'ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, di inviare con urgenza una missione in Iraq per indagare sugli abusi e sulle violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani commessi dall'ISIS e dai gruppi terroristici associati.

Affrontare una politica di tutela dei minori in quei luoghi significa affrontare anche il tema degli interessi dei cittadini cosiddetti occidentali, i quali ultimi ricevono indirettamente giovamento dall'azione delle compagnie multinazionali che ad esempio, in Nigeria, ricavano profitto dall'estrazione delle materie prime. Dal delta del Niger e dalle *royalty* delle compagnie petrolifere dipende l'80 per cento delle entrate dello Stato nigeriano. Questo enorme flusso di denaro, unito alla pratica degli eserciti privati in difesa degli interessi delle compagnie, ha scatenato la violenza a tutti i livelli e i minori sono le prime, ma non le uniche vittime di questa ingerenza indebita. Va quindi riconosciuta una responsabilità occidentale dalla quale deriva l'obbligo di agire nella protezione dell'ambiente, delle risorse e quindi degli uomini, delle donne e dei bambini, data l'assenza di politiche specifiche per la tutela dei minori, delle donne o degli anziani in ambiti di guerra.

Questo contesto deve impegnare il Governo, attraverso le organizzazioni internazionali che devono coinvolgere gli amici mussulmani moderati, che ricordiamo essere 1.600 milioni, a farsi promotore in sede europea delle conclusioni tratte dall'ONU attraverso la piena attuazione delle risoluzioni e dei rapporti citati, rivolti anche verso organizzazioni internazionali, ad elaborare strategie di intervento che vadano oltre l'intervento armato per contrastare i gruppi jihadisti nelle loro azioni a danno dei minori e delle donne, soprattutto per quanto riguarda la loro caratteristica di reclutamento giovanile mediante uso specifico di *media e social network*, a coinvolgere i *partner* internazionali nell'attuazione di un codice di comportamento, per le compagnie multinazionali che investono in Paesi con istituzioni democratiche instabili (proprio come la Nigeria), che preveda anche costanti informazioni sulle attività svolte, con particolare attenzione ai gruppi locali che esercitano mansioni di sorveglianza per le strutture e gli impianti.

Si impegna, inoltre il Governo ad avviare una politica di cooperazione con il Governo nigeriano e con l'ONU volta a migliorare le condizioni sanitarie e di accesso alla scolarizzazione, soprattutto per i minori, attraverso un aumento costante delle *royalty* destinate a tale scopo e riscosse dai Paesi cooperanti nella percentuale spettante ai progetti di pacificazione e tutela dei minori, a verificare se attraverso la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa internazionale o la Caritas sia possibile agevolare nei casi di orfani di età inferiore ai tre anni, anche con disabilità lievi ed emendabili per motivi sanitari, l'adozione internazionale presso i tribunali per i minori per collegare le domande di adozione degli italiani, evitando così ulteriori violenze e ridando loro una famiglia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto scolastico «Leonardo da Vinci» di Belluno. Benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Salutiamo anche le studentesse e gli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Filippo Juvara» di Siracusa. Benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione delle mozioni

nn. 379, 435, 436, 443, 468 e 472 (testo 3) (ore 11,29)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Bernini per illustrare la mozione n. 468.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, il tema è quello che ha caratterizzato le mozioni illustrate dai colleghi che mi hanno preceduto e su cui siamo tenuti a mantenere un riflettore costantemente acceso. Ha ragione il collega Lucidi: in una parte del mondo si stanno perpetrando delle violenze, delle crudeltà, degli atti contro i diritti umani universalmente riconosciuti non soltanto dalle nostre Costituzioni domestiche, ma anche dell'Unione europea, di cui siamo parte integrante, e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ha fatto sì che il mondo andasse, attraverso un percorso di pacificazione comune, verso un'altra dimensione di non guerra, dopo la fine della seconda guerra mondiale, grazie a un meccanismo di tutela congiunta, inviolabile ed invalicabile, dei diritti umani fondamentali.

Diritti umani che, in una porzione di mondo sempre più ampia, sono costantemente violati; una porzione di mondo che ci è ormai sistematicamente inibita. Dobbiamo tenere conto del fatto, colleghi, che c'è una parte del mondo che non possiamo più frequentare e conoscere perché è nelle mani di un integralismo islamista e di un esorcismo terroristico che ci impedisce di pensarla come una porzione di mondo caratterizzata da presupposti, pur elementari, di civile convivenza democratica.

Su chi e cosa impatta principalmente questa sofferenza democratica, questo *vulnus* alla democrazia? Impatta sulle categorie più deboli, che sono nelle mani del terrorismo, il quale, partendo dal Continente africano - e lo abbiamo visto, ahimè, attraverso episodi drammatici che non c'è bisogno di ricordare perché purtroppo sono stampati come un film nelle menti di tutti noi - penetrano in Europa, nel mondo occidentale, a Bruxelles, a Parigi, a Madrid. Abbiamo, ahimè, un *cahier de doléances* e una categoria di sofferenze, disastri, crimini terroristici, che tendono ad essere in costante aumento.

Tutto questo purtroppo ha un punto di partenza: il cancro del terrorismo islamista, l'ISIS, o Daesh che dir si voglia, che, come tutti i cancri e le malattie virali che si spandono velocissimamente per il mondo, assume diverse facce ed aspetti. Quello che abbiamo esaminato, e di cui hanno parlato i colleghi che mi hanno preceduto, ha un aspetto particolarmente inquietante e pericoloso, ed è Boko Haram, movimento terroristico, di integralismo religioso islamista, ma con una vocazione e un progetto anche di carattere politico economico, che opera in Nigeria, attraverso l'agglomerato di movimenti sunniti, salafiti, wahabiti che, partendo da un apparente comune denominatore religioso, ambiscono alla conquista del mondo occidentale. Purtroppo l'abbiamo visto, perché, ahimè, uno dei tagliagole che abbiamo trovato tra i sodali dell'attentatore di Bruxelles, Salah Abdeslam, era proprio un nigeriano di Boko Haram.

Ciò che ci interessa, che il mio partito vuole rappresentare in questa mozione, a cui vorremmo dare degli anticorpi parlamentari nazionali, europei e mondiali, è lo sfruttamento indegno e inverecondo, da pornografia del dolore, della categoria più debole di tutte, quella dei bambini, dei minori.

Sappiamo che esistono dei campi di addestramento in Siria e in Iraq dove Daesh è diventato, come dicevo prima, un cancro o una malattia virale. Non saprei quale delle due patologie indicare come più adeguata, perché sono entrambe attagliate ad una forza che vuole distruggere il mondo attraverso il riflesso vagale della violenza diffusa e circolata, attraverso categorie assolutamente impensabili e imprevedibili come i bambini e le donne, che spesso, anche loro malgrado, vengono utilizzate (le famose colombe) imbottite di materiale esplosivo, costrette ad omicidi per entrare in schiavitù all'interno di queste organizzazioni criminali.

Voi sapete che bambini dai sei ai dieci anni sono costretti a sparare, ad uccidere, per essere resi schiavi in tal modo delle organizzazioni criminali stesse. Sono costretti a imbottirsi di materiale esplosivo e a compiere attentati suicidi, nella migliore delle ipotesi sono costretti a essere utilizzati come informatori, sono formati e diventano loro stessi formatori ancora minorenni. Proprio perché si utilizza la psiche infantile e la si strumentalizza, diventano i *killer* più spietati e incomunicabili.

Tutto questo purtroppo caratterizza un sistema che ha visto in Boko Haram e nel Niger una delle punte più urgenti. Per fortuna da qualche tempo a questa parte - e ciò lo dobbiamo indicare con un segno più,

come un punto di successo del contrasto internazionale al terrorismo in Africa, dove nasce e ha i suoi riflessi esterni verso l'Occidente e l'Europa - il contrasto dell'esercito nigeriano nazionale nei confronti di Boko Haram e il supporto di organismi e milizie internazionali che hanno consentito di contenere questo fenomeno hanno fatto sì che il capo riconosciuto di Boko Haram, Abubakar Shekau, il 26 marzo scorso, abbia ammesso la propria sconfitta, in questo modo riconoscendo un arretramento dell'organizzazione terroristica di Boko Haram.

Ma è proprio in questi momenti, come solitamente avviene quando gli eserciti cominciano ad arretrare e ritirarsi, nella parte finale di guerre cruente (com'è stata, com'è e come purtroppo sarà la guerra del terrorismo di Boko Haram in Nigeria e nel mondo), che queste forze diventano più pericolose: quando si ritirano, si indeboliscono e subiscono dei contraccolpi fortissimi.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,37)

(Segue BERNINI). È per questo motivo che chiediamo fortemente, soprattutto per la tutela dei minori e dell'infanzia, che sono così fortemente sfregiati in questi contesti, che la comunità internazionale non solo non arretri, ma ponga in essere azioni positive e propositive.

Molte volte invociamo l'Organizzazione delle Nazioni Unite e il Comitato per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, come hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto; vanno benissimo le dichiarazioni di intenti, le promozioni di sistema, ma ora come non mai, ora che è stato scalfito un movimento come Boko Haram, che rappresenta un esempio drammaticamente negativo per il terrorismo islamista internazionale, proprio in questo momento che li abbiamo indeboliti dobbiamo infliggere loro il colpo finale e definitivo.

Questo potrà avvenire attraverso lo strumentario che ci fornisce l'Europa, non solo con la possibilità di intervenire attraverso l'oscuramento dei siti Internet, ma anche attraverso il contenimento o quantomeno la resa trasparente del flusso di finanziamenti che arrivano (il famoso *money transfer* al contrario) nei nostri Paesi proprio per finanziare il terrorismo internazionale *in loco*, qui dove diventa più pericoloso. Tutto ciò deve essere reso tracciabile, visibile, contrastato e contenuto anche attraverso strumenti informatici che siamo in grado di contenere, controllare e censurare (colleghi, quando necessario dobbiamo usare anche questa espressione).

Naturalmente chiediamo - lo abbiamo già fatto con altre mozioni e lo ribadiamo ora - che vengano intraprese operazioni di *intelligence* internazionale per identificare gli autori di questi crimini efferati e che ancora una volta si dia luogo a delle triangolazioni, a tavoli multilaterali internazionali in cui siedano l'Europa, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e gli Stati africani, che aiutino a contrastare l'integralismo islamico, che si organizzino azioni positive a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, non solamente attraverso attività di volontariato, ma anche tramite azioni legislative da riflettersi sulle singole normative nazionali, che garantiscano una tutela dei minori sacrificati dal sistema del terrorismo internazionale.

Signor Presidente, visto che il mio tempo è scaduto, direi che mi posso fermare qui, naturalmente rinviando al testo della nostra mozione, che è stata consegnata, come di dovere, agli Uffici della Presidenza. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Mattesini per illustrare la mozione n. 472 (testo 3).

MATTESINI (PD). Signor Presidente, sono ormai cinque anni che la guerra in Siria prosegue senza sosta in tutto il Paese. Il conflitto con l'autoproclamatosi Stato Islamico, in diverse aree del nord-est della Siria ed in Iraq, acuisce gravemente la situazione, determinando ripetuti spostamenti di popolazione tra i due confini e verso il Kurdistan iracheno. Metà della popolazione siriana ha abbandonato le proprie case: i rifugiati sono stimati in circa 4 milioni, mentre gli sfollati all'interno del Paese sono circa 8 milioni. L'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari stima che il numero di persone in situazioni di bisogno di assistenza sia in aumento e corrisponda a più di 12 milioni di persone, un terzo delle quali vive in zone che sono difficilmente raggiungibili dagli aiuti internazionali.

Siamo di fronte ad una delle più gravi crisi umanitarie al mondo, con oltre 5 milioni di bambini e di

adolescenti coinvolti. E ai bambini siriani rifugiati nei Paesi limitrofi si aggiungono i bambini iracheni vittime del conflitto in Iraq. Tra l'altro, i diversi rapporti internazionali, dal rapporto della Commissione per i diritti del bambino delle Nazioni Unite del febbraio 2015 al rapporto annuale sulla situazione dei minori in zone di guerra, presentato dal Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, ci confermano che i conflitti attuali si caratterizzano per un totale disinteresse per la protezione dei civili in generale, con una particolare violenza nei confronti dei bambini. Infatti le parti in conflitto hanno ripetutamente violato il diritto internazionale umanitario ed hanno commesso altre gravi violazioni ed abusi dei diritti umani.

In tale contesto, il dramma che si trovano a vivere i minori negli scenari di guerra ha assunto davvero proporzioni che possiamo definire apocalittiche, tant'è che con sempre maggiore frequenza vengono denunciati casi di esecuzione di massa di bambini, con decapitazione, crocifissione, fino a sepoltura di bambini vivi. Si tratta di una situazione che definire agghiacciante è dir poco. A tutto questo si aggiunge il dramma dei bambini soldato, addestrati a combattere sin da piccoli, spesso usati come scudi umani o come *kamikaze*, oppure impegnati nella fabbricazione di ordigni esplosivi, per arrivare fino alla pratica della schiavitù sessuale, che colpisce donne e bambini.

Al dramma siriano si aggiungono i drammatici aggiornamenti degli attacchi del gruppo terrorista di Boko Haram, attivo nel Nord della Nigeria e responsabile di atroci violenze a danno di civili e di attacchi suicidi messi in pratica utilizzando sempre più spesso minori, per lo più bambine. Basti ricordare la strage compiuta all'inizio dello scorso anno, nel gennaio 2015, con la stima prodotta da Amnesty International, che parla di circa 2.000 vittime. E stragi come quelle continuano ancora nel 2016.

Ai dati riportati dai colleghi che mi hanno preceduto, si aggiunge il numero enorme di rifugiati. Si parla di circa 5 milioni di rifugiati, naturalmente nei Paesi limitrofi e una parte sostanziale anche in Italia; si tratta di un numero certamente destinato ad aumentare in modo corposo nel 2016: è una delle più grandi popolazioni di rifugiati provenienti da un unico conflitto che si sia registrata negli ultimi anni. Possiamo dire che siamo di fronte al più grande esodo della nostra era, che coinvolge purtroppo in gran numero proprio i bambini.

Venendo a noi, le stime di Save the Children dicono che il 40 per cento dei migranti arrivati in Grecia nel mese di febbraio di quest'anno sono minori.

L'altro elemento di cui dobbiamo tenere conto è che i dati del Ministero dimostrano che i minori non accompagnati arrivati in Italia al 31 dicembre 2015 ammontano a circa 11.920, con un aumento del 13 per cento rispetto al 2014. Significativo e preoccupante, oltre a questo grande numero di bambini non accompagnati, è il dato relativo ai minori scomparsi: 6.150 bambini scomparsi dalle comunità di accoglienza. Anche l'agenzia di *intelligence* europea, Europol, ha denunciato la scomparsa di almeno dieci minori non accompagnati dopo il loro arrivo in Europa e il timore, forse anche la certezza, è che una parte consistente di loro sia caduta nelle mani di organizzazioni criminali e di trafficanti di esseri umani. Si parla, quindi, di sfruttamento sessuale, lavoro nero, addirittura commercio di organi.

Abbiamo tenuto conto di questa descrizione rapida della situazione (su cui sono già intervenuti a lungo anche gli altri colleghi) e abbiamo presentato una mozione che, riconoscendo il lavoro importante che il Governo sta facendo, impegna il Governo a continuare a sostenere, in sede sia europea, sia internazionale, anche per il tramite di organizzazioni internazionali, una forte azione strategica, anche attraverso il ricorso a corridoi umanitari. Il tema, infatti, è portare soccorsi internazionali, ma anche permettere alle persone di uscire da quei Paesi e mettersi in sicurezza. Questo, naturalmente, in favore di tutta la popolazione civile, ma - ripeto - i dati sui minori ci dicono che ci deve essere, così come chiedono le convenzioni internazionali, un'attenzione particolare sui minori che, sia per le violenze subite che per la loro piccola età, sono i più colpiti. Contemporaneamente, chiediamo di assicurare la protezione dei minori e che questo punto sia al centro di ogni risposta europea sulla crisi dei rifugiati. Questo anche per rafforzare e sostenere l'azione del Governo affinché, rispetto al ruolo dell'Europa per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti, tenga fermo il punto centrale partendo dai minori.

Chiediamo, altresì, al Governo di continuare a incentivare l'impegno al di là dello SPRAR. Vi è,

infatti, un impegno importante, relativo all'accoglienza dei minori che sbarcano sulle coste italiane e che comunque arrivano da noi, a rafforzare lo SPRAR, ma, sempre in quest'ambito, si vuole impegnare il Governo anche a ricorrere all'affido familiare. Certamente c'è un tema di comunità e di accoglienza, ma crediamo che questo sia un punto importante, perché l'affido familiare è lo strumento attraverso il quale il nostro Paese mira, oltre a garantire il rifugio ai minori non accompagnati e che sono in fuga dagli orrori del conflitto, anche a permettere la rottura di quei vincoli con gli ambienti jihadisti, nonché con le forme di reclutamento connesse. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi intanto di ringraziare tutti i colleghi, ma in particolar modo la senatrice Mattesini, che ha così precisamente illustrato il dramma che vivono queste popolazioni e soprattutto i bambini. Non mi soffermerò su questo aspetto, ma cercherò di centrare l'attenzione del rappresentante del Governo presente in Aula e del mio intervento su cosa possiamo fare e su cosa stiamo facendo. Vorrei incentrare il mio intervento su questo, sollecitando, ancora una volta, come è stato poc'anzi detto dalla senatrice Mattesini, l'intervento del nostro Governo in merito alla predisposizione dei corridoi umanitari per le popolazioni civili dilaniate dalle atrocità dei conflitti in corso nei territori occupati dall'ISIS e da Boko Haram.

Poco meno di un mese fa uno dei più affermati storici italiani, Marco Impagliazzo, ha scritto per «Avvenire» un editoriale davvero illuminante. L'articolo si intitolava «Non rifare la cortina». Impagliazzo ammoniva il Vecchio continente sull'evenienza che la risposta migliore, o almeno una di quelle possibili, alla crisi dei profughi e dei rifugiati potesse rinvenirsi in politiche nazionaliste di arroccamento e di chiusura. In sintesi, l'ammonimento, richiamando le famose parole di Winston Churchill, si riferiva all'idea di non cedere alle tentazioni e alle spinte populiste volte a rispondere alle criticità crescenti con l'Europa dei muri e delle barriere, dei fili spinati e dei controlli spietati.

L'obiettivo era ricordare che vi sono forze politiche che spingono alla creazione di una nuova cortina di ferro che rischia di essere calata ancora sull'Europa, tralasciando tutti quegli ideali e obiettivi che sono il fulcro dei principi e dei diritti su cui si fonda il sistema democratico del nostro Paese e dell'intera comunità europea: pace, legalità e solidarietà.

Finora l'Italia si è dimostrata un Paese accogliente e solidale verso chi aveva e ha bisogno d'aiuto e assistenza, *in primis* quelle nostre Regioni maggiormente esposte ai flussi migratori. Detto questo, non possiamo però certamente tralasciare i numeri drammatici, testé detti, con i quali ci si confronta ogni giorno e che ci riportano drammaticamente alla realtà di oltre 3.500 uomini, donne e bambini (sono oltre 800 questi ultimi) annegati nel mar Mediterraneo nel 2015.

Nei giorni scorsi - ne abbiamo memoria - abbiamo approvato in Senato la legge istitutiva della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. La legge contiene due priorità: conservare e rinnovare la memoria delle vittime e - soprattutto - all'interno delle scuole e in riferimento alle più giovani generazioni, formare l'opinione pubblica alla solidarietà nei confronti dei migranti e al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo. Insomma, occorre lavorare insieme a tutta la comunità per creare una realtà di integrazione e accoglienza.

Se i cardini del nostro sistema di accoglienza si fondano quindi su concetti basilari quali l'inclusività e l'integrazione, la solidarietà e la speranza, l'accoglienza e l'uguaglianza, il diritto alla vita e alla salute, bisogna allora attivare e sostenere ogni iniziativa utile a dare alle istituzioni nazionali e internazionali quell'afflato umanitario senza cui la nostra identità, nazionale e comunitaria, è svuotata di ogni significato.

Il progetto pilota sostenuto dalla Comunità di sant'Egidio, dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia e dalla Tavola valdese che, nel marzo scorso, ha permesso a 97 profughi di origine siriana di arrivare in Italia dal Libano, è stato un simbolo concreto di come poter intervenire in via preventiva, salvare vite umane ed evitare i cosiddetti viaggi della morte.

La buona notizia, in un'epoca tragica per le migrazioni come quella che stiamo vivendo, è che entro la fine di aprile, cioè tra pochi giorni, ne giungeranno in Italia altri 150 tramite il percorso, sostenuto dall'Esecutivo, sicuro e umano dei corridoi umanitari, vero possibile punto di incontro tra istituzioni e società civile e strumento tangibile di integrazione.

Finora l'esperienza dei corridoi umanitari è stata autofinanziata dalle organizzazioni italiane, cui va il plauso per l'azione svolta e spero vivamente si possano contagiare in quest'esperienza altri Paesi europei. Si tratta di un'esperienza in cui, però, *in primis* tutte le istituzioni italiane e la nostra società civile, devono credere per esportare un modello che può rappresentare un punto di svolta in tema di solidarietà, come ci ha ricordato qualche giorno fa anche il ministro Paolo Gentiloni.

All'interno di quest'ottica accogliente, voglio cogliere l'occasione per ricordare l'iniziativa dell'organizzazione Medici senza frontiere che, in collaborazione con l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione e l'associazione Medici contro la tortura, ha aperto a Roma, dopo le sedi del Cairo e Atene, un centro di riabilitazione per i migranti vittime di tortura e trattamenti inumani, crudeli e degradanti. È di questi segnali che abbiamo bisogno, simboli palpabili di umanità e solidarietà che fioriscono nelle nostre comunità, magari lontani dai riflettori.

Nella Giornata mondiale del migrante e del rifugiato papa Francesco ci ha ricordato come guardare a queste persone non significhi soffermarsi sulla condizione di regolarità o irregolarità, ma - soprattutto - vedere il lato umano di vite che vanno rispettate e tutelate nella loro più intima dignità. La solidarietà e la comprensione siano allora i cardini fondanti su cui la società italiana e quella europea, dal punto di vista istituzionale e sociale, possano ripartire. Da questo punto di vista, molto passa dalla forza e dal vigore con cui sostenere unitariamente progetti, quali quelli dei corridoi umanitari.

Concludo rilevando che essi rappresentano davvero un segno concreto per la pace e la vita, un simbolo di speranza e carità - mi permetto di aggiungere - contro l'odio e la bieca violenza fondamentalista, un vero sussulto di umanità possibile e assolutamente necessario. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Elena Ferrara. Ne ha facoltà.

[FERRARA Elena](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentanti del Governo, con convinzione ho sottoscritto la mozione a prima firma Mattesini, che ringrazio, perché ritengo che l'attivazione di corridoi umanitari per minori e donne che fuggono da Paesi in guerra non sia più rinviabile. Non possiamo più tollerare le sistematiche violazioni dei diritti umani nei territori occupati da ISIS e Boko Haram, costantemente denunciate su più fronti e che io stessa avevo rappresentato all'Assemblea, nel febbraio 2014, tratteggiando con numeri e dati le condizioni dei bambini siriani. In quei territori ci sono donne appartenenti a minoranze etniche e religiose che vengono rapite, violentate e vendute come schiave, bambini sottratti con la forza alle loro famiglie per essere indottrinati alla guerra o utilizzati come scudi umani, bambine che subiscono destini indicibili. Sono contesti a dir poco allarmanti, che monitoriamo costantemente all'intero della Commissione diritti umani.

Secondo l'UNICEF sono 5.600.000 i bambini siriani presenti ancora nella propria Nazione d'origine, devastata da una guerra che perdura dal 2011; mentre altri 2 milioni sono fuggiti nei Paesi confinanti. I bambini rappresentano, da soli, il 36 per cento dei migranti in fuga. I dati confermano, ancora una volta, come l'unica opzione sia quella di affrontare lunghi viaggi alla ricerca della pace e di una vita normale. È una scelta obbligata, che ha risvolti particolarmente drammatici. Solo nel 2015 sono stati 700 i minori che hanno perso la vita nelle acque del Mediterraneo, nei viaggi della speranza; 80 di loro fuggivano dalla guerra in Siria. Il 3 ottobre 2013 ne morirono altrettanti in un solo tragico episodio, avvenuto davanti alle coste di Lampedusa. E bene abbiamo fatto a ricordarlo, istituendo una giornata commemorativa. La foto di Aylan, che abbiamo già ricordato, è diventata immagine simbolo di un esodo disperato, un'icona potente, capace di smuovere le coscienze di buona parte dell'Europa sul tema dell'accoglienza. Ora però, non dobbiamo e non possiamo consentire che quello stesso scatto fotografico diventi il manifesto della nostra impotenza.

Soltanto pochi giorni fa Amnesty International ha denunciato che le autorità turche da gennaio hanno iniziato a rimpatriare illegalmente migliaia di rifugiati siriani. Si tratta di uomini, donne (anche in gravidanza) e bambini. Sono notizie gravi, emerse alla vigilia delle prime espulsioni previste

dall'accordo Ue-Ankara, entrato in vigore lunedì scorso e su cui l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e le principali ONG hanno espresso molte preoccupazioni sia per la mancata tutela verso i migranti, sia riguardo alla detenzione dei richiedenti asilo. L'accordo, che è stato anche al centro dell'ultima audizione in Commissione per i diritti umani di ieri dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, che ha lasciato emergere una serie di criticità: *in primis* il rischio concreto che in Grecia - Paese che ha appena modificato la legislazione sulle richieste d'asilo - venga attuato un meccanismo di sommaria valutazione delle domande, che porti a una rapida dichiarazione di inammissibilità e, quindi, a una serie di trasferimenti forzati. È un dramma nel dramma che richiama l'Italia a esprimersi in merito al contenuto dell'accordo e noi parlamentari siamo in prima linea rispetto a queste responsabilità.

Tali situazioni meritano la massima attenzione, ma soprattutto risposte concrete. Rispetto ad altre realtà europee, il nostro Paese, pur con le criticità che conosciamo, ha mostrato la volontà di accogliere, grazie alla vasta rete di servizi offerti dalle istituzioni, dalle organizzazioni e dalle associazioni che operano sui territori. Ma non basta. Secondo l'ultimo «Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia», diffuso lo scorso ottobre dal Viminale, i minori stranieri non accompagnati accolti sul territorio nazionale sono stati 14.378, 5.434 dei quali risultano però irreperibili. Questi numeri disegnano una realtà inaccettabile, che va combattuta creando subito dei corridoi umanitari, perché almeno i minori non possano più finire nelle mani di trafficanti di essere umani e della criminalità organizzata. La collega Padua ha ricordato che, da autentica apripista, la Comunità di sant'Egidio, attraverso un progetto dedicato a donne, bambini, anziani e disabili, ha già condotto in Italia 97 profughi siriani e si prepara ad accoglierne altri 150, entro il mese di aprile. La tratta degli esseri umani, fra i temi al centro del nostro impegno nella Commissione per i diritti umani, che a febbraio ha licenziato l'ultimo rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione, riguarda molto da vicino anche le donne che fuggono dalle zone in cui imperversa Boko Haram.

Si pensi che, secondo un rapporto dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), negli ultimi tre anni sono sbarcate in Italia quasi 7.000 donne nigeriane, 5.000 delle quali solo nel 2015. Fra queste ultime si contano circa un migliaio di minorenni. Si tratta di giovani e giovanissime che, nella maggior parte dei casi, non sanno neppure a quali rischi vanno incontro lasciando le loro terre, ingannate da false prospettive. Strappare questi corpi e queste anime alle organizzazioni criminali significa offrire un'accoglienza sicura per dare loro una vera speranza di una vita migliore. Va sottolineato che, rispetto alla situazione siriana, in Nigeria si registra un cambio di passo nella reazione a Boko Haram con 11.600 ostaggi liberati nell'ultimo mese e programmi di recupero per questi ostaggi. In tal senso va anche la proposta di legge dell'onorevole Sandra Zampa, Vice Presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, in discussione alla Camera dei deputati, che prevede fondi certi per l'accoglienza, per evitare che debbano essere soltanto i Comuni a farsene carico. Si tratta di un provvedimento che pone anche più attenzione alla formazione, come pure ai percorsi di affido e supporto all'inserimento sociale. Molte buone pratiche si stanno attivando, ma non sono di sistema: persistono quindi le criticità nella fase di intercettazione del minore e di avviamento di percorsi di protezione. Sono misure sempre più urgenti, che trovano complementarità nelle linee guida del nuovo Piano nazionale per l'infanzia, che abbiamo approvato lo scorso mese in Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza e nel Fondo contro la povertà minorile educativa, finanziato dall'ultima legge di stabilità e su cui, proprio in questi giorni, si è tenuto un importante convegno, presso la Biblioteca del Senato, con l'organizzazione Save the children. In tale evento abbiamo condiviso ancora di più la necessità fare sinergia per attivare percorsi di potenziamento educativo nei Comuni e nei territori dove più forte è la presenza di minori stranieri di recente immigrazione, perché l'accoglienza possa andare di pari passo con l'integrazione e favorire l'inclusione.

Per tutti questi motivi, sollecitiamo con forza il Governo affinché si impegni, a livello europeo e internazionale, per l'attivazione di corridoi umanitari e a garanzia di protezione dei minori, anche attraverso l'affido familiare, così come proposto nel dispositivo della mozione. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, sulla mozione 1-00379, a prima firma del senatore Di Biagio, esprimo parere favorevole.

Sulla mozione 1-00435, a prima firma del senatore Divina, esprimo parere favorevole con alcune riformulazioni, di cui do lettura. Al secondo paragrafo della parte dispositiva, invito a sostituire dalle parole «possono maggiormente» fino alle parole «nazionali propri», con le seguenti: «possono contribuire in maniera determinante alle iniziative internazionali di contrasto a queste organizzazioni». Al terzo paragrafo chiedo di sopprimere le parole da «escludendo» fino ad «occidentale». Al quarto paragrafo, sempre della parte dispositiva, chiedo di sostituire le parole «ad attivare», con le parole «a sostenere» e di aggiungere la parola «gravi» dopo le parole «responsabili dei» e le parole «l'eventuale» dopo le parole «prevedendone successivamente». Propongo poi di sopprimere il quinto paragrafo.

Sulla mozione 1-00436, a prima firma della senatrice Bonfrisco, esprimo parere favorevole, con alcune riformulazioni, di cui do lettura. Al primo paragrafo della parte dispositiva invito a sostituire la parola «sottoscritto» con la parola «firmata» e a sopprimere le parole da «ad esclusione» fino a «Stati Uniti». Nel secondo paragrafo propongo di sopprimere le parole da «in occasione» fino a «minori» e a sostituirle con le parole: «i *partner* europei a rafforzare la vigilanza già esistente nel quadro di tutti gli organismi competenti per la tutela dei diritti dei minori». Nel quarto paragrafo propongo di sostituire le parole da «ad invitare» fino ad «operanti» con le seguenti «a continuare a promuovere, negli opportuni contesti multilaterali, l'adesione delle imprese» e a sostituire le parole da «nei territori» fino a «iniziative di» con le parole «agli strumenti internazionali esistenti in materia di tutela ambientale».

Sulla mozione 1-00443, a prima firma del senatore Lucidi, il parere è favorevole, con alcune riformulazioni di cui do lettura. Al secondo paragrafo della parte dispositiva sostituire le parole «a farsi promotore in sede europea della piena attuazione» con le parole «a continuare a sostenere le iniziative europee in linea con la». Al terzo paragrafo sopprimere le parole «di intervento» e sostituire le parole «per contrastare» con le seguenti «dirette a contrastare». Di conseguenza il paragrafo risulta il seguente: «ad elaborare strategie che vadano oltre l'intervento armato, dirette a contrastare i gruppi jihadisti nelle loro azioni a danno dei minori e delle donne». Nel medesimo paragrafo sopprimere le parole da «soprattutto» fino alle parole «caratteristica di», modificando la restante parte del paragrafo nel seguente modo: «nonché in particolare il reclutamento giovanile effettuato mediante uso specifico di media e *social network*, anche con mirate iniziative di contrasto all'estremismo violento». Al quarto paragrafo sostituire le parole: «una opportuna legislazione volta a» con le seguenti: «opportuni quadri normativi nazionali volti a». Propongo di modificare il quinto paragrafo nel modo seguente: «a pubblicare entro sei mesi da quando disponibili le Osservazioni conclusive del nuovo rapporto di monitoraggio del Comitato per i diritti del fanciullo e a sollecitarne la diffusione capillare nel nostro Paese». Al sesto paragrafo sostituire dalle parole «a sollecitare» fino alla fine del paragrafo con le seguenti parole «a continuare a sostenere il lavoro del Comitato per i diritti del fanciullo in modo da poter avere, in particolare attraverso i rapporti di monitoraggio periodico, un panorama quanto più esaustivo in materia di tutela dei diritti dei bambini, soprattutto per le realtà citate». Al settimo paragrafo sostituire dalle parole «ad esercitare l'autorità statale e i poteri di azionariato dentro» al termine del paragrafo con le seguenti «a continuare a sensibilizzare le compagnie multinazionali ed italiane affinché si attengano ai principi della responsabilità sociale d'impresa (CSR), tenendo - tra l'altro - anche conto degli UNICEF *children's rights and business principles*, inclusa la diffusione di ogni utile informazione circa le loro attività in Nigeria». All'ottavo paragrafo propongo di sostituire la prima parte con le seguenti parole: «a continuare a promuovere negli opportuni contesti multilaterali l'adesione delle imprese agli strumenti internazionali esistenti in materia di *corporate social responsibility*» e di sopprimere dalla parola «a coinvolgere» fino alle parole: «gli impianti». Al nono paragrafo propongo di sostituire le parole da «ad avviare» con le seguenti «a proseguire una politica di cooperazione con il Governo nigeriano, mediante gli organismi dell'Unione europea e dell'ONU, volta

a migliorare le condizioni sanitarie e di accesso alla scolarizzazione, soprattutto per i minori» e di sopprimere dalla parola «attraverso» fino alla parola «minori».

Sulla mozione 1-00468 il parere è favorevole con le seguenti riformulazioni. Al primo paragrafo, sopprimere la parola «normalizzazione» e sostituire con le parole «la pacificazione e la stabilità dei Paesi minacciati da Daesh e il rafforzamento»; sopprimere le parole «dall'ISIS e»; aggiungere la parola «da» prima delle parole «Boko Haram». Al secondo paragrafo sostituire la parola «trattative» con la parola «iniziative». Al terzo paragrafo sopprimere dalle parole «ad evitare» fino alla parola «confronti» modificando il paragrafo nel modo seguente «a sostenere, di concerto con gli altri Stati membri dell'Unione europea e con gli Stati Uniti d'America, iniziative di contrasto all'estremismo violento ad ogni livello». Al quarto paragrafo sostituire le parole «ad istituire un tavolo internazionale, coinvolgendo» con le seguenti «a sostenere le iniziative internazionali, in collaborazione con». Al quinto paragrafo sostituire dalle parole «ad intraprendere» fino alle parole «internazionale» con le seguenti «a sostenere le iniziative» e la parola «attuati» con la seguente «perpetrati». Modificare il sesto paragrafo come segue: «a sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite a tutela dei minori e degli infanti vittime delle succitate violenze, eventualmente anche attraverso l'invio di una missione di pace delle Nazioni unite, qualora ne ricorrano i presupposti». Al settimo paragrafo sostituire dalle parole «ad intraprendere» fino alle parole «frontiere» con le seguenti: «a proseguire le attività finalizzate a oscurare tempestivamente i siti *web* che inneggiano alla violenza e al fondamentalismo religioso, in attuazione del decreto legge n. 7 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 42 del 2015, e a intraprendere iniziative urgenti che favoriscano controlli più rigorosi alle frontiere». Sopprimere infine dalla parola «reintroducono» fino alle parole «nostro Paese».

Esprimo infine parere favorevole sulla mozione 1-00472 (testo 3).

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Divina se accetta la proposta di riformulazione della mozione n. 435.

[DIVINA](#) (LN-Aut). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Bonfrisco se accetta la proposta di riformulazione della mozione n. 436.

[BONFRISCO](#) (CoR). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Lucidi se accetta la proposta di riformulazione della mozione n. 443.

[LUCIDI](#) (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Bernini se accetta la proposta di riformulazione della mozione n. 468.

[BERNINI](#) (FI-PdL XVII). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione.

[LIUZZI](#) (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CoR). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, siamo qui oggi a rilevare l'obbligo morale di richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sulle delicate tematiche trattate nella mozione presentata dal Gruppo dei Conservatori e Riformisti, insieme ad altre mozioni.

Non voglio soffermarmi sui molteplici trattati internazionali, tra i quali il più recente è la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, risalente al 2011, oppure la storica Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989, che testimoniano la formazione di una coscienza globale circa l'universalità e inviolabilità dei diritti dei più deboli e del diritto all'infanzia.

Purtroppo, tristemente e sempre con maggior frequenza, siamo costretti ad assistere, impotenti, a reiterate azioni che, in totale spregio della sacralità della vita - e particolarmente delle giovani vite -

violano sistematicamente i diritti di milioni di bambini.

L'infanzia viene regolarmente violata, purtroppo, e in forme diverse, in Cina, in Russia, in Thailandia, in Kazakistan, in Laos e Cambogia. Sono Stati ricchi di risorse naturali, dove le aziende italiane fanno cospicui affari, e noti alle cronache anche per le violazioni di diritti civili e politici, perché spesso a valere sono più gli affari che le libertà dei cittadini.

Poi ci sono le guerre, con il Medio Oriente devastato dalle contrapposizioni cruente tra l'Islam più estremista e quello più moderato. Oppure c'è l'Africa, dove il dramma dei profughi - come ci è ben noto - arriva a toccare l'Italia, il Mediterraneo, l'Europa.

Come sempre accade, sono le parti più deboli - le donne, i bambini e i disabili - a essere più facilmente e brutalmente sfruttate, in Paesi dove l'intensità del conflitto armato ha raggiunto livelli di estrema violenza, con un impatto sproporzionato e intollerabile su queste categorie di persone. In Siria, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, ma anche in Somalia, Iraq, Afghanistan ed altri Paesi, migliaia di bambini sono reclutati, uccisi, mutilati, stuprati, indottrinati e obbligati a commettere atrocità.

Ciò che più di tutto allarma sono i numeri. L'utilizzo dei bambini *kamikaze* è in aumento ed è in diminuzione la loro età. Le associazioni umanitarie parlano di 300.000 bambini di età minore ai quattordici anni nei vari continenti. Da Boko Haram al Daesh, passando per le filiere qaediste in Pakistan, Somalia, Palestina, Yemen, cresce sempre più l'orrore dei bambini-kamikaze, arruolati a forza e usati come inconsapevoli strumenti di morte.

In particolare, lo Stato islamico non si fa scrupolo di addestrare, utilizzare e - in casi di necessità - anche di uccidere i bambini, reclutati dai predicatori dell'odio e attirati dal martirio offerto dalla *jihad*.

Secondo quanto dichiarato al Consiglio di sicurezza dell'ONU dal rappresentante speciale delle Nazioni Unite per i minori nei conflitti armati - cito testualmente - «da gennaio 2014 in Iraq almeno 700 bambini sono stati uccisi o mutilati, vittime anche di esecuzioni sommarie».

Ex combattenti adolescenti hanno raccontato a ricercatori del gruppo per i diritti umani come i comandanti ribelli incoraggiavano i giovani a candidarsi per attentati suicidi.

Ma non sono solo i gruppi jihadisti a usare bambini e adolescenti per azioni di guerra e di terrorismo. I minori combattono, purtroppo, nell'esercito regolare in Birmania, nella lotta armata contro le minoranze etniche, ma combattono anche in Ciad, nella Repubblica democratica del Congo, in Somalia, in Sudan, in Uganda e nello Yemen. Benché la maggior parte dei bambini-soldato siano maschi, anche le ragazzine rappresentano un numero significativo. Circa il 30 per cento delle forze armate mondiali che impiegano bambini-soldato hanno nelle proprie file delle bambine.

Ci informano i *report* delle più autorevoli agenzie internazionali che le bambine vengono prima violentate, poi costrette a combattere o date in moglie agli ufficiali come premio per il loro valore in battaglia. Si crea, così, una sorta di ordinamento sociale all'interno dell'esercito per cui i capi militari sono anche a capo di famiglie composte da mogli-bambine e i figli che nascono sono destinati ad ingrossare le fila dei combattenti. I bambini appena rapiti vengono costretti ad uccisioni anche di altri coetanei, così da farli sentire dei complici e legarli psicologicamente e indissolubilmente all'esercito.

Nelle pieghe di queste drammatiche considerazioni sulle atrocità diventa impossibile non riconoscere un lucido e inquietante programma di radicalizzazione rivolto alle menti più giovani e fragili, perciò proiettato al futuro, al fine di forgiare la prossima generazione di terroristi jihadisti a più cruenti efferatezze.

Sul fronte della campagna di espansione di Daesh, negli ultimi mesi il gruppo terroristico è stato molto attivo nella ricerca continua di reclute fresche, spesso servendosi della tecnologia e dei *social media*. Qui l'*information and communication technology* si fa involontaria complice e svela a noi uomini e donne del 2016, che confidiamo nella missione progressista delle ICT, tutta l'inadeguatezza e la fragilità dello sviluppo senza capacità di autocritica, privo di freni, all'assolutismo tecnologico.

Laith Abbas, una giornalista, ex insegnante di Mosul e attivista per i diritti umani, ha dichiarato che la decisione dell'IS di «lavare il cervello ai bambini iracheni è l'ennesima tattica per trasformare la composizione religiosa della regione attraverso la paura e la coercizione».

In uno stile molto simile a quello della Germania nazista, Daesh ha organizzato campi di internamento nelle aree sotto il suo controllo, per addestrare e rieducare migliaia di bambini iracheni e siriani di tutte le fedi. Questi figli dello Stato islamico sono diventati le nuove vittime di una aberrante forma di indottrinamento religioso di massa.

Daesh non intende solo governare la regione, ma vuole che essa divenga teatro per la rappresentazione della sua ideologia, servendosi della scoperta *pop* della ricerca occidentale, la più democratica in teoria: Internet. Per questo fine, vuole insediarsi nelle menti dei bambini, rimodellando il loro sistema di certezze nella uguaglianza degli esseri umani e smembrando la loro bussola morale in accordo con il dogma.

Recentemente, un autorevole rapporto medico sugli effetti dell'indottrinamento religioso su soggetti in giovane età riferisce che le sofferenze fisiche e psichiche, imposte per rimodellare il sistema di credenze, produce effetti di lungo termine e causa nelle giovani vittime comportamenti asociali, violenza, psicosi, depressione e ritardo nell'apprendimento. E non potrebbe essere diversamente.

Per tutti i motivi illustrati, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti considera proprio imprescindibile dovere morale tentare di sensibilizzare il Governo affinché si attivi per adottare le opportune misure, volte a salvaguardare il pieno rispetto degli inviolabili diritti dell'infanzia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore D'Ambrosio Lettieri).*

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, a me sembra che le mozioni siano state compiutamente ed esaurientemente illustrate, per cui non c'è altro da aggiungere.

La piaga del terrorismo è forse la più grande emergenza che stiamo vivendo e che vive il nostro tempo. Si tratta di autentiche tragedie e barbarie di efferatezza inaudita e, quando colpiscono i minori, sono crimini ancora più odiosi, se si può dire così.

Noi, pertanto, confidiamo nel Governo affinché riesca a tradurre le nostre esortazioni in atti concreti, in qualcosa di definitivo.

Annuncio, quindi, il voto favorevole della Lega Nord sulla nostra mozione, come testé riformulata dal Sottosegretario.

MAZZONI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, svolgerò una brevissima dichiarazione di voto, chiedendo di poter allegare il testo scritto del mio intervento ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

MAZZONI (AL-A). Tutte le mozioni presentate, sulle quali annuncio il voto favorevole, così come riformulate dal Governo, auspicano una mobilitazione autentica della comunità internazionale contro Daesh, che non si limiti più a generiche condanne. Ma i bombardamenti non bastano e l'intervento di terra non è certo all'orizzonte. Io credo che intanto sarebbe necessario e urgente, prima di tutto, aprire corridoi umanitari sicuri e soprattutto aiutare il Kurdistan iracheno, l'unica *enclave* in cui c'è una democrazia e si rispettano i diritti umani, che accoglie già un milione e mezzo di sfollati iracheni e siriani, e dove i bambini possono trovare un rifugio sicuro. *(Applausi dal Gruppo AL-A).*

DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il nostro voto a favore di tutte le mozioni presentate, nell'auspicio e nella speranza che un tema come questo possa essere trattato e votato con la più larga convergenza di quest'Assemblea parlamentare.

DLBIAGIO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, anch'io sarò breve e, se mi consente, chiedo di poter allegare il testo scritto del mio intervento ai Resoconti della seduta odierna. Nella mia dichiarazione di voto avrei voluto inserire qualche ulteriore suggerimento, che rimarrà comunque agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo su tutte le mozioni accolte dal Governo, che ringrazio per l'attenzione mostrata su un tema importante e delicato.

LUCIDI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo anch'io di poter allegare il testo scritto del mio intervento ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

LUCIDI (*M5S*). Mi limito soltanto a svolgere una brevissima dichiarazione di voto sulla nostra posizione.

Avevamo già valutato ogni singolo impegno di ciascuna mozione e avevamo individuato alcuni punti sui quali poteva convergere il nostro voto e altri che invece non vedevano il nostro favore. Accogliamo alcune riformulazioni e, quindi, cambiamo il nostro voto: ci asterremo sulle mozioni che non condividiamo nella loro interezza e voteremo ovviamente a favore della nostra mozione.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo di poter allegare il testo scritto del mio intervento ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Come Forza Italia sosterremo favorevolmente la nostra mozione e anche le altre che contengono impegni precisi per la lotta al terrorismo e la tutela dei diritti dei minori.

Credo sia opportuno sottolineare quanto sia importante che il mondo civile combatta la guerra al terrorismo iniziata l'11 settembre 2001. Non dobbiamo, poi, dimenticare la strage nell'Ossezia del Nord, in territorio russo, quando fondamentalisti islamici e ceceni hanno ammazzato più di 300 persone, tra le quali 186 bambini.

Non dobbiamo dimenticare le atrocità alle quali sono sottoposti i bambini: atrocità fisiche, crocifissioni, decapitazioni, bambini sepolti vivi e bambini *kamikaze*.

Quindi, spero che ci sia l'impegno di tutti, da parte dei canali diplomatici e dell'ONU, di tutelare in termini effettivi i minori. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

VALDINOSI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDINOSI (*PD*). Signor Presidente, innanzitutto desidero ringraziare le colleghe e i colleghi, in particolare la senatrice Mattesini, che hanno promosso questa discussione oggi in Senato sul tema della condizione dei bambini e degli adolescenti nei conflitti e nelle migrazioni e sulla necessità e urgenza di dare loro protezione e accoglienza.

Dopo cinque anni di guerra in Siria siamo di fronte a una gravissima emergenza umanitaria. A causa del conflitto in Siria circa la metà della popolazione ha dovuto abbandonare le proprie case e il Paese è arretrato di quattro decenni. La conseguenza è che 7 milioni di bambini siriani sono ridotti in povertà e quasi 2 milioni e mezzo di loro hanno dovuto trovare rifugio nei Paesi vicini.

Pensiamoci bene: tutti i bambini siriani sotto i cinque anni, ossia 3,7 milioni di bambini, non hanno conosciuto da quando sono nati altro che la guerra con il suo carico di violenza, privazioni ed estrema precarietà. Secondo l'UNICEF, oggi più di 8,5 milioni di bambini all'interno della Siria e nelle regioni limitrofe hanno bisogno di assistenza immediata.

Solo da questo Paese e solo nell'ultimo anno più di 15.000 minori hanno oltrepassato i confini in fuga

non accompagnati e separati dai genitori. Si tratta di minori che si trovano, quindi, in una situazione - come si può comprendere - di grande vulnerabilità e soggetti a potenziali e gravissimi rischi.

Voglio richiamare anche il dato - già ricordato da alcuni colleghi e colleghe - della situazione dei minori non accompagnati nel nostro Paese: sono circa 12.000 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto a quello dell'anno precedente. Circa la metà di questi minori fugge dalle strutture. Si tratta di un fenomeno in enorme crescita. Un terzo di questi viene ritrovato, ma degli altri non conosciamo la sorte. Una parte di loro riesce forse a raggiungere altri Paesi europei per ricongiungersi a parenti e amici. Vorrei sottolineare questo dato, perché penso sia un motivo in più e molto forte per chiedere, oggi più che mai, il superamento degli accordi di Dublino. È infatti evidente che questo superamento porterebbe a diminuire radicalmente i numeri di quanti fuggono per andare in altri Paesi europei.

È evidente che ci troviamo di fronte a una palese e gravissima violazione dei diritti stabiliti nella Convenzione ONU. Il primo non rispettato è il diritto alla vita. Un altro diritto non rispettato è quello del bambino a essere protetto in caso di guerra, protetto o protetta da ogni forma di maltrattamento, abuso o sfruttamento; ad avere protezioni speciali se si trova senza genitori; ad avere una protezione speciale e assistenza nel caso in cui sia un rifugiato, ad esempio se proviene da un Paese in guerra. L'Europa ha il dovere di aiutare questi bambini. Abbiamo il dovere morale oltre che politico di occuparci dei bambini e degli adolescenti che arrivano in Europa alla ricerca di pace e benessere, alla ricerca di una possibilità di futuro.

A questa emergenza umanitaria alcuni Paesi europei hanno risposto con filo spinato, muri, treni chiusi, modalità di identificazione attraverso l'attribuzione di numeri, percosse perpetrate dalle stesse forze di polizia. Ciò che abbiamo visto e continuiamo a vedere sta accadendo in Europa e le immagini e le notizie che ci arrivano richiamano alla mente la tragedia del secondo conflitto mondiale, le deportazioni degli ebrei e i *lager*.

Per questo ritengo che vadano utilizzate tutte le occasioni, come quella di oggi, per richiamare l'attenzione e denunciare questa situazione; per sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le istituzioni; per richiedere a tutti, a partire da noi stessi, il massimo impegno e responsabilità.

Oggi è l'occasione per chiedere al nostro Governo di continuare ancora con più forza a esigere in sede europea e internazionale la protezione dell'infanzia e il rispetto della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Un punto va sottolineato a questo proposito: il compito e la responsabilità di accogliere e proteggere è di tutta l'Unione europea, non riguarda solo i singoli Paesi che si trovano di volta in volta interessati dalle rotte dell'esodo. La responsabilità è dell'intera collettività dell'Unione europea. È elemento costitutivo della nostra convivenza civile tutelare i bambini, la loro incolumità, la loro stessa dignità. Per questo nella nostra mozione abbiamo chiesto al Governo di continuare ad adoperarsi per una comune e condivisa posizione sulla gravissima situazione dell'infanzia e per richiamare l'urgenza di attivarsi, per affrontare con la massima decisione questa situazione presente nella nostra stessa Europa.

La risoluzione più urgente è istituire dei corridoi umanitari che possano consentire l'arrivo, in modo sicuro e assistito, alle migliaia di bambini soli (i più vulnerabili) e anche a quelli con le proprie famiglie. Occorre mettere al centro di ogni risposta europea alla crisi dei rifugiati la protezione dei minori. Occorre poi sostenere tutte le iniziative, anche per il tramite delle organizzazioni internazionali, rivolte a garantire aiuto, assistenza e protezione ai minori. È necessario stabilire modalità e criteri per la presa in carico di queste persone, dei bambini innanzitutto, di questa infanzia che abbiamo l'obbligo e la responsabilità di tutelare e difendere.

Dobbiamo in questo quadro continuare a incentivare, come ulteriore strumento di intervento, il ricorso all'istituto dell'affido familiare, che può consentire la protezione e favorire, oltre il necessario benessere, anche una positiva integrazione.

Infine vorrei aggiungere, agli impegni e alle questioni poste nella mozione sottoscritta, oltre che da me, da numerose colleghe e colleghi del Partito Democratico, l'invito di procedere celermente all'approvazione del disegno di legge fermo alla Camera, che affronta e propone la revisione del sistema di protezione e presa in carico dei minorenni stranieri non accompagnati.

Concludo, signor Presidente, dichiarando il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico alla mozione sottoscritta da numerose colleghe e colleghi del Partito Democratico stesso. Il nostro impegno continuerà su ogni iniziativa e azione rivolta ad assicurare ai bambini e agli adolescenti il diritto a vivere in sicurezza e in pace, il diritto alla loro stessa infanzia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma a tutte le mozioni presentate sulla tutela dell'infanzia.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, a costo di rendermi antipatico, le chiedo di far estrarre tutte le tessere dei senatori non presenti.

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a verificare. Ce n'è una nella prima fila. Senatore D'Alì, mi fa la cortesia di estrarre la tessera? Direi che stiamo migliorando spontaneamente sotto questo aspetto.

Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 379, presentata dal senatore Di Biagio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

CIAMPOLILLO (*M5S*). *(Indicando una scheda in una postazione in cui non è presente alcun senatore, tra i banchi dei Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL) e CoR)*. Siete dei buffoni!

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, torni al suo posto. Estraete per cortesia la tessera.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 435 (testo 2), presentata dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 436 (testo 2), presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 443 (testo 2), presentata dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 468 (testo 2), presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 472 (testo 3), presentata dalla senatrice Mattesini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vi chiedo un attimo di attenzione. Per raggiunti accordi tra Governo, interroganti e Capigruppo, la seduta delle ore 16 non si terrà e verrà anticipata la fase delle interrogazioni alle ore 14.

Per effetto degli accordi intercorsi, le Commissioni sono autorizzate a convocarsi regolarmente.

Nell'interesse di coloro che intendono parlare a fine seduta, anticipiamo a ora gli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PUPPATO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signor Presidente, la maggioranza della Regione Veneto discrimina e chi discrimina dimostra soltanto la sua debolezza. Non è bastato evidentemente l'appello di monsignor Moraglia, il patriarca di Venezia, ma neanche quello di monsignor Scola, che è il patriarca della Lombardia. Sono state parole dure quelle che hanno usato questi due esimi rappresentanti del clero cattolico, con le quali hanno detto che l'urbanistica non può esistere come strumento di discriminazione e segregazione.

Ciò che avviene oggi nel 2016 in Veneto assomiglia a ciò che avveniva nel 1500 con la nascita dei ghetti, e c'è voluto Napoleone per riuscire a chiarire che l'umanità deve convivere senza segregazione.

Così come è diritto dei cattolici costruire le chiese dove intendono sia utile o possibile, allo stesso modo, evidentemente, non si può obbligare chi professa una religione diversa, come nel caso di quella islamica, a costruire le proprie chiese (quindi le moschee) tra i centri commerciali, nelle periferie e lontane dalle abitazioni.

Va detto che questo risente di un'ignoranza palese. Sarebbe bastato chiedere alla Digos, ai Carabinieri, ai Servizi di sicurezza, per comprendere come oggi, relativamente ai rischi connessi con le violenze estremistiche dell'ISIS, il tema non riguardi le moschee. La dirigenza delle moschee, gli *imam*, praticamente tutti, oggi predicano costantemente contro il terrorismo e a favore della pace e della convivenza rispettosa. Collaborano in maniera quotidiana e pregnante con le forze di polizia, si attivano nelle associazioni di volontariato e condividono lo spirito della Costituzione italiana, che è l'unico Vangelo laico che deve guidare l'azione legislativa sia nazionale che regionale.

Altrove si annida il nemico che insieme vorremmo sconfiggere: in Internet, nelle periferie che si isolano dall'Islam pacifico, nel disagio - che come abbiamo visto per gli autori delle efferate stragi in Belgio e in Francia - si presta, nella malavita e, poi, in una violenza pseudoreligiosa. Chi marginalizza oggi le moschee di fatto marginalizza il mondo islamico ed evidentemente fa il gioco di chi, invece, ha un interesse a far crescere l'odio reciproco e la volontà di segregazione.

Le comunità islamiche hanno già detto che impugneranno la norma appena sarà approvata, perché la Corte costituzionale ha già dichiarato incostituzionale un'analogo norma della Regione Lombardia. Oggi chiediamo, pertanto, l'intervento del Governo italiano affinché si eriga il conflitto di competenza e il mancato rispetto della normativa europea sul paesaggio. Diciamo no allo scontro tra religioni in salsa veneta. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[CASSON](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, la ringrazio perché ha anticipato quanto volevo dire.

In qualità di Vice presidente della Commissione giustizia, volevo ricordare che la convocazione della Commissione giustizia è prevista per le ore 14,30 e nello stesso orario altre Commissioni rischiano di dover votare.

Pertanto, credo sia stata utile la sua precisazione sull'autorizzazione delle Commissioni a convocarsi.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, intervengo pochi minuti per ricordare che oggi, giovedì 7 aprile, si celebra la Giornata mondiale della salute, voluta dall'Organizzazione mondiale della sanità per celebrare il suo compleanno.

Signor Presidente, colleghe e colleghi tutti, mi sembra giusto ribadire l'attenzione che a livello mondiale viene destinata in questa Giornata a un tema di particolare rilevanza, quale il diabete. Vi sono una crociata scientifica, culturale e sociale e anche un rinnovato impegno politico che ritengo giusto le istituzioni debbano declinare per concentrare la propria azione legislativa sul versante normativo, ma anche regolamentare e regolatorio, al fine di dare maggiore impulso a quella che è una vera e propria pandemia, che non soltanto impegna i ricercatori (licenziati), ma vede purtroppo coinvolti nel mondo oltre 350 milioni di persone, con numeri in aumento esponenziale.

L'impegno che si intende declinare in questa Giornata riguarda i temi della prevenzione, del rafforzamento delle cure, dell'attività di sorveglianza e delle attività inerenti la diagnosi precoce. In questo senso, mi permetto di evidenziare che proprio ieri presso l'Assemblea del Senato - analoga iniziativa è stata assunta anche alla Camera dei deputati - sono state presentate due mozioni *bipartisan* per impegnare il Governo a destinare una particolare attenzione a chi, nell'ambito della patologia diabetica, rappresenta una fascia di particolare fragilità e cioè i bambini. Il diabete a scuola, la necessità di garantire la continuità terapeutica e la somministrazione dei farmaci rappresentano una sfida che deve evidentemente impegnare anche quest'Assemblea.

È questo il motivo per cui le 81 firme in calce alla mozione presentata con carattere di urgenza segnano un appello rivolto anche al Presidente del Senato affinché possa calendarizzarla il più presto possibile e consegnare al dibattito dell'Assemblea un provvedimento che il Paese attende.

[GRANAIOLA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, come diceva il senatore D'Ambrosio Lettieri, l'Organizzazione mondiale della sanità ha deciso che il protagonista della giornata mondiale della sanità oggi, 7 aprile 2016, sarà il diabete, una malattia silenziosa che nelle sue tipologie (tipo 1 e tipo 2) può creare seri problemi per la salute e la vita delle persone.

Mi preme porre l'accento sul diabete di tipo 1 che rientra nella categoria delle malattie metaboliche a sfondo autoimmunitario e si manifesta prevalentemente nei bambini. La gestione del diabete di tipo 1, seppur è la stessa patologia da sempre, è cambiata drasticamente negli ultimi dieci anni. Dieci anni fa era una patologia che spesso veniva tenuta nascosta per paura di discriminazioni; la cura, e cioè il dosaggio di insulina, veniva data dal medico e restava immutata per anni. Oggi questo mondo fortunatamente sta cambiando grazie innanzitutto ai medici e alle tante eccellenze italiane come il Meyer e il Bambin Gesù, ma grazie anche ai nuovi genitori aperti all'innovazione tecnologica e decisi a uscire sempre di più allo scoperto nella società, certi che, solo così, potranno fare crescere sereni i loro figli e favorire l'accettazione della propria condizione di vita che, spesso, è un peso enorme per loro stessi e le loro famiglie.

Oggi la terapia del diabete 1 è sempre più un complesso di azioni e valutazioni che ha un dinamismo veramente spinto, che si adatta a ogni specifico momento della giornata, in quanto il valore della

glicemia non è influenzato solo da cosa si mangia - come avviene tipicamente nel diabete degli adulti (tipo 2), per i quali il rigore alimentare è molto spesso la principale cura - ma dipende dagli stati emozionali, dall'attività fisica, dallo sviluppo ormonale. Ad oggi i microinfusori e i sensori glicemici dedicati sono prescrivibili in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, ma ci sono ancora dei limiti che dovrebbero essere rivisti.

La ricerca e il progresso tecnologico possono fare moltissimo; il Governo e il Parlamento anche. Stiamo discutendo in questi giorni il codice degli appalti. Ci auguriamo che si possa andare oltre lo strumento delle gare e venga introdotto con chiarezza il criterio nell'aggiudicazione degli appalti della qualità e dell'appropriatezza terapeutica assistenziale per i dispositivi medici, perché ogni paziente ha il suo diabete. Si può fare molto per la qualità della vita dei bambini affetti da diabete 1, che hanno diritto a partecipare in modo inclusivo alla vita scolastica e sociale come tutti gli altri.

Il Ministero della sanità e il MIUR con il Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci a scuola hanno fatto moltissimo. Dal lavoro del Comitato è scaturito un documento tecnico condiviso dalla maggior parte delle associazioni dei pazienti, dalla Società italiana di pediatria, dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Per questo motivo, insieme al senatore Lettieri e ad altri 81 senatori, abbiamo presentato la mozione di cui parlava il senatore D'Ambrosio Lettieri, che ci auguriamo venga calendarizzata al più presto perché i genitori dei bambini affetti da questo tipo di diabete si aspettano da noi un provvedimento che renda la vita loro e dei propri figli più adeguata e normale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, nel Comune di Città Sant'Angelo in Provincia di Pescara, soprattutto nelle tre contrade di Fonte Umano, San Pietro e Vertonica e Strada Giardino, negli ultimi mesi si stanno verificando dei fenomeni ripetuti e frequenti di microcriminalità, come furti in abitazione, che stanno destando molta preoccupazione in seno ai cittadini residenti. Questi ripetuti furti in abitazione da parte di bande di criminali hanno portato i gruppi di famiglie di queste tre contrade ad organizzarsi anche attraverso strumenti di comunicazione informatici per monitorare il territorio e lanciare allarmi in caso di ravvisata presenza di soggetti sospetti. Addirittura molte famiglie hanno stipulato dei contratti con il servizio di vigilanza urbana. I malviventi sono addirittura agevolati dalla mancanza di controllo del territorio da parte delle Forze dell'ordine nel *weekend* e nelle ore serali, in cui la caserma locale dei Carabinieri sostanzialmente sospende la propria attività.

A parte un auspicato e opportuno intervento dell'amministrazione locale, del sindaco e del Comune, che dovrebbero intervenire per potenziare l'illuminazione pubblica e la videosorveglianza, mi sono rivolto in queste ore, attraverso l'interrogazione parlamentare 4-05585, al ministro dell'interno Alfano, il quale recentemente continua a riportare statistiche in cui segnala la diminuzione dei fenomeni di microcriminalità. Non so se le statistiche siano corrispondenti alla realtà, ma certamente non corrispondono alla realtà di Città Sant'Angelo in cui c'è invece un'*escalation* dei fenomeni di microcriminalità. Con tale interrogazione chiedo dunque al ministro Alfano quali misure «intenda adottare per garantire il rispetto della proprietà privata e la sicurezza della cittadinanza a Città Sant'Angelo» e se, in particolare, intende potenziare l'organico della locale caserma dei Carabinieri, magari estendendone l'operatività alle ventiquattro ore. Con tale atto di sindacato ispettivo chiedo, infine, se si intende promuovere, attraverso la locale prefettura di Pescara, la convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, per discutere in modo efficace delle misure più appropriate per fronteggiare quella che a Città Sant'Angelo è una vera e propria emergenza in atto. *(Applausi del senatore Candiani)*.

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGLINI](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo per pochissimi minuti, perché tengo molto a precisare a quest'Assemblea che il Resoconto stenografico della seduta di ieri, 6 aprile, non riporta per intero ciò

che si è detto ieri. Ciò potrebbe aprire ad incomprensioni e giustificazioni per un'offesa ricevuta. Durante l'intervento della senatrice Ricchiuti, in cui chiedeva le dimissioni del conduttore televisivo Bruno Vespa e di tutto il gruppo dirigente RAI, ho espresso ad alta voce - forse anche dettata da una giornata abbastanza tesa - il mio punto di vista, che però non trovo nel Resoconto, dicendo chiaramente: «Chiedi le dimissioni di chi ha messo lì Vespa!». Mi ero curata, prima della chiusura della seduta dell'Assemblea, di richiedere ai funzionari stenografi di riportare tutto. Ciò perché la mia frase era comunque una reazione politica e non era un'offesa personale nei confronti della senatrice Ricchiuti.

Vespa è un dipendente RAI e quindi ha un capo: Campo Dall'Orto e lo ha messo lì e lo ha imposto il Governo Renzi. La RAI è in mano al Governo Renzi; quindi, le responsabilità sono del Governo Renzi, che si avvale di ciambellani, come appunto aveva apostrofato la senatrice. La sua reazione - «Gallina, taci!» - rivoltami è stata chiaramente un'offesa alla mia persona. Il mio commento - lo ripeto - era un atto politico, rivolto a chi continua a dare ossigeno ad un sistema che si avvale di bravi servitori. La reazione offensiva della senatrice ha spostato tutto sul personale.

Posso immaginare quanto male fa doversi rendere conto di far parte di una maggioranza sorretta da sistemi trasversali abbastanza imbarazzanti, ma se tutti noi pensiamo che il giullare Vespa debba dimettersi rendiamoci conto che il Paese puzza dalla testa (*Applausi della senatrice Nugnes*) e che se tali informatori televisivi resistono negli anni, ad ogni colore e ad ogni Governo, forse si dovrebbero chiedere le dimissioni di chi, da sempre, propina agli italiani un'informazione monodirezionale strisciante, che ha nome e cognome: potere.

Detto ciò, invito a prendere atto di quanto ho dichiarato, affinché resti nei resoconti stenografici, almeno per quelli di oggi.

Invito chi si scandalizza di tali giornalisti asserviti a guardare più in alto e ad evitare le offese gratuite. (*Applausi della senatrice Nugnes*).

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, è un intervento che certamente avrei voluto evitare di fare. Io non sono abituato a leggere il «Corriere dello Sport» ma prima alcuni colleghi lo stavano commentando fuori dell'Aula e non ho potuto fare altro che tendere l'orecchio e restare sbigottito da quanto oggi appare in esso.

Signor Presidente, sulla prima pagina del «Corriere dello Sport» di oggi c'è il magistrato Raffaele Cantone che dice: «Devono ridarci Higuain». Questo è quanto oggi appare sulla prima pagina del «Corriere dello Sport». Sul caso del giorno interviene anche il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Ora, signor Presidente, senza volerne fare un caso, credo occorra anche darsi una regolata e capire i propri ruoli e in che binari stare. È normale che ciascuno di noi abbia una seconda vita sportiva o altre attrazioni al di là del lavoro, ma è anche doveroso mantenerle in quei canoni e in quei binari.

Se l'altro giorno abbiamo dovuto sorbirci la ministra Boschi che a «Porta a Porta» ha paragonato l'importanza della mozione di sfiducia a quella di una partita di calcio del mercoledì sera, trovare il giorno dopo il principale protagonista dell'anticorruzione italiana che entra in questioni sportive francamente fa perdere il senso della realtà.

Per cortesia, "San Cantone", evitiamo queste uscite. Ne abbiamo bisogno? No. Abbiamo bisogno invece di un lavoro serio sull'anticorruzione, che lei sa fare e sa fare bene, e di normalità. Lasciamo che sia Renzi ad apparire sul «Corriere dello Sport», ma mia dia retta presidente Cantone: ne stia lontano. Questo non fa bene al suo lavoro e neanche alla credibilità che tutti noi dobbiamo dare alle istituzioni. (*Applausi del senatore Arrigoni*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Candiani, in effetti lo sport ha una sua giustizia e anche a questa deve essere garantita la propria indipendenza, al di là delle varie tifoserie.

Come già annunciato, la seduta è sospesa. Riprenderà alle ore 14 con lo svolgimento di interrogazioni.

(La seduta, sospesa alle ore 12,57, è ripresa alle ore 14).

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

Svolgimento di interrogazioni (ore 14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione [3-02254](#) sulla pubblicità relativa ai finanziamenti ai partiti politici.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il decreto-legge n. 149 del 2013 ha risposto alla necessità di superare il modello di finanziamento pubblico introdotto dalla legge n. 515 del 1993, che ha determinato il meccanismo dei rimborsi elettorali, stigmatizzato dall'interrogante per la mancanza di correlazione con le corrispondenti spese sostenute dalle formazioni politiche per la campagna elettorale.

Il regime introdotto con la normativa in materia di abolizione del finanziamento pubblico diretto ha inoltre, con particolare riferimento alla trasparenza, disciplinato, all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 149 del 2013 l'obbligo di rendere accessibili le informazioni relative all'assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, nonché l'obbligo di pubblicare nei siti Internet gli statuti, il rendiconto di esercizio, completo di relazione sulla gestione e di nota integrativa, di relazione della società di revisione, nonché del verbale di approvazione del rendiconto stesso.

Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati relativi ai finanziamenti e ai contributi erogati in favore dei partiti, al momento, esso resta assoggettato al rilascio del consenso, ai sensi della normativa sulla *privacy*. In proposito, l'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149, prevede che gli obblighi di pubblicazione nel sito Internet ufficiale del Parlamento italiano, nonché nel sito Internet del partito politico, concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso. A tal fine, il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato, altresì, un provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale in data 6 marzo 2014, nel quale si precisa che, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (si veda, ad esempio, l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013, come modificato dalla legge n. 13 del 2014, che prevede l'obbligo per i partiti di trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, nelle ipotesi ivi previste, l'elenco dei rispettivi sovventori), la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati relativi a soggetti che erogano finanziamenti o contributi in favore di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico presuppongono il consenso degli interessati.

Appare, pertanto, evidente che il decreto-legge n. 149 del 2013, convertito con modificazioni con la legge n. 13 del 2014, ha inteso smantellare il ventennale meccanismo dei rimborsi elettorali introdotto dalla legge n. 515 del 1993, seppure con la previsione di una fase transitoria prima dell'integrale attuazione della riforma, che opererà a completo regime nel 2017 (quando si saranno esauriti i pagamenti dei rimborsi elettorali).

Nelle more della piena attuazione della riforma, le Camere hanno approvato la legge n. 175 del 2015 che modifica l'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 e interviene sulla funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Infatti, la Commissione di garanzia in questione, con comunicazione del 30 giugno 2015, rendeva noto di non essere in grado di proseguire il lavoro per carenza di personale e risorse. Quindi, la citata legge è finalizzata a rendere possibile il lavoro dell'organismo.

Inoltre, con riguardo al preminente interesse della collettività alla trasparente ed economica gestione del denaro pubblico e al corretto funzionamento delle istituzioni, si ricorda che il decreto-legge n. 149 del 2013 ha introdotto, all'articolo 3, l'obbligo per i partiti di trasmettere il proprio statuto alla deputata Commissione di garanzia affinché questa ne effettui un controllo esteso ai contenuti sostanziali. Tale

condizione ormai è stata ottemperata da quasi tutti i partiti rappresentati in Parlamento all'inizio della legislatura (come evidenziato dal sito della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che ha rilasciato le relative certificazioni di conformità), ma non dal movimento a cui appartiene l'interrogante. Questo elemento deve costituire oggetto di riflessione, perché proprio tale condizione ha permesso di compiere un ulteriore progresso in vista del raggiungimento di un livello alto di *accountability*.

La posizione di partiti o movimenti che non si sottopongono a tale controllo ostacola il completamento di tale progresso, dato che impedisce la verifica e l'evidenza della conseguente responsabilità e della necessaria trasparenza delle regole sostanziali su cui si regge il partito o movimento che non ha ritenuto di depositare il proprio statuto.

Tale risultato politico e istituzionale si pone in linea di continuità con il percorso annoso, e ancora non concluso, diretto alla completa attuazione all'articolo 49 della Costituzione, in merito al quale ogni parlamentare può esercitare la propria facoltà di iniziativa attraverso la presentazione di un progetto di legge.

Per tali ragioni il Governo guarda con attenzione alle diverse proposte di legge presentate alle Camere, volte a definire in tal senso non solo il regime economico-finanziario del sistema dei partiti, ma anche lo *status* giuridico dei partiti stessi. Si tratta di un aspetto che, diversamente da quanto opinato da alcune parti politiche, risulta essere condizione imprescindibile dell'attuazione del dettato costituzionale.

[ENDRIZZI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, sono scioccato. Il sottosegretario Pizzetti pone un problema di coerenza rispetto all'interrogazione al Movimento 5 Stelle che finanziamenti pubblici non ne riceve e non ne vuole. Sono veramente costernato. Pensare di togliere i finanziamenti pubblici al Movimento 5 Stelle, caro Pizzetti, è come pensare di uccidere una talpa seppellendola viva. Noi stiamo bene così. Ben altro chiedevo e ben altro mi aspettavo in termini di coerenza dal Governo.

Nel 2012, da sindaco di Firenze, Matteo Renzi proclamava che il finanziamento pubblico ai partiti andava semplicemente abolito e gli 89 milioni di euro l'anno dati ai partiti andavano utilizzati per gli asili nido. Lo stesso principio doveva valere per il finanziamento ai giornali: sarebbe stato un segno di trasparenza e 200 milioni sarebbero stati risparmiati per il sociale. A novembre 2014, da sindaco d'Italia come gli piace farsi chiamare, ancora insisteva dicendo che avevano deciso di chiudere i rubinetti del finanziamento pubblico. Falso. Hanno cambiato ancora le carte in tavola, ma il finanziamento è rimasto.

Queste sono le bugie del Governo che blandisce i cittadini con annunci ed elemosine e poi strizza l'occhio e stringe le mani alle *lobby* con regali miliardari.

Lei, Sottosegretario, ci conferma che quelle somme sono state erogate, che i controlli non sono stati fatti e che la volontà dei cittadini è stata violentata, perché abbiamo votato chiaramente per abolire il finanziamento pubblico ai partiti e tale volontà è stata sovvertita solo pochi mesi dopo. Il finanziamento venne mascherato da rimborso elettorale, ma la Corte dei conti ha evidenziato il trucco: due miliardi di finanziamento, dei quali poco più di un terzo veramente documentato. Per parare il colpo la Corte dei conti oggi è sotto attacco. Evidentemente si vuole ridurre al silenzio chi indaga troppo e sul piano mediatico venne istituita una Commissione di garanzia per vigilare sui rendiconti dei partiti. Ma questa Commissione non vide mai assegnata - e lo ammette il Sottosegretario - la quantità di risorse necessarie per lavorare e si trovò nell'impossibilità di svolgere il compito. Allora intervenne la sanatoria Boccadutri, con cui avete messo una cappa di omertà. Il Movimento 5 Stelle chiese almeno di dare più tempo alla Commissione, ma le casse avidi dei partiti non volevano aspettare. Abbiamo proposto che almeno i finanziamenti fossero erogati *sub iudice*, e cioè che venissero erogati ma, se poi emergevano irregolarità, potevano essere revocati. Nemmeno questo è stato accettato.

Mentre i nostri imprenditori subiscono la mannaia inesorabile di Equitalia e quando chiedono credito devono prima dare garanzie, i partiti invece non devono darne nemmeno dopo. Allora, mentre i nostri imprenditori si spaccano la schiena e vengono sottoposti a un controllo spietato, quando entrano a gamba tesa i partiti si benda l'arbitro.

Il Governo doveva mettere a disposizione dei cittadini quegli atti, e non subordinarli alla volontà dei partiti di renderli o meno disponibili. Doveva renderli integralmente disponibili: avrebbe trovato tantissime commissioni esaminatrici che avrebbero lavorato gratis, spontaneamente, per senso civico. Ma il Governo si fa beffe della trasparenza e con il solito acronimo inglese, FOIA (Freedom of information act), ha da poco lanciato un presunto atto sul diritto di informazione, ma tante e tali sono le condizioni e le eccezioni che tale atto si trasforma nella negazione di un diritto, in una presa in giro dove la pubblica amministrazione può negare le risposte semplicemente con il silenzio-diniego. E così è sufficiente buttare nel tritacarte la domanda per sottrarsi all'obbligo di rispondere. Ecco il Governo. Viene in mente l'espressione: «Mi faccia causa» perché al cittadino rimane, come unica possibilità, rivolgersi al TAR, al buio, senza nemmeno sapere quali siano le motivazioni del diniego.

Abbiamo un Governo autoreferenziale e sfrontato nei confronti dei suoi sudditi e deferente, invece, verso le *lobby*. Dalle telefonate servizievoli del Ministro della giustizia siamo passati al conflitto d'interessi della ministra Boschi e poi, recentemente, al caso del Ministro per lo sviluppo economico verso le *lobby* del petrolio. Le multinazionali scrivono gli emendamenti e il Governo li esegue, ma non è per questo che si chiama Esecutivo: dovrebbe eseguire la volontà del Parlamento.

Noi siamo qui a chiedere che i dati sul finanziamento ai partiti siano integralmente messi a disposizione dei cittadini. Ma che ci possiamo aspettare da un Governo che, quando si chiede di discutere la sfiducia, dispone quando e come gli conviene? Ecco perché abbiamo un motivo in più, il 17 aprile, per votare sì al *referendum*.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione [3-02306](#) sull'inquadramento di personale tecnico nella dirigenza della Regione Siciliana.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, l'interrogazione della senatrice Di Giorgi è volta a ottenere chiarimenti in merito a un concorso per l'assunzione di diverse figure professionali bandito dalla Regione Siciliana nel 2000, che ha dato adito a una molteplicità di ricorsi da parte degli interessati.

Vorrei premettere che - come è noto - le competenze statali in materia di beni culturali siti nel territorio della Regione Sicilia sono esercitate dalla Regione stessa in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1975. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'arruolamento del personale tecnico impiegato nelle attività connesse alla tutela.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non ha pertanto alcuna competenza nella vicenda descritta nell'atto parlamentare della senatrice Di Giorgi.

Si riferiscono tuttavia, in questa sede, per doveroso atto istituzionale nei confronti del Senato e degli interroganti, gli elementi informativi che, al riguardo, sono stati forniti dal competente assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e del personale della Regione Siciliana.

L'assessore regionale dei beni culturali, poco prima dell'entrata in vigore della legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10, ha bandito 19 concorsi per soli titoli, di cui 14 per 347 posti delle ex qualifiche di dirigente tecnico.

Espletati i primi concorsi, con l'approvazione nel 2003 delle relative graduatorie, in considerazione della mutata disciplina applicabile alla dirigenza regionale per effetto della legge regionale n. 10 del 2000, si ritenne opportuno consultare l'ufficio legislativo e legale che, con parere n. 18740 del 5

novembre 2003, espresse l'avviso che il procedimento di inquadramento non poteva che rientrare «sotto il vigore della nuova normativa che a regime colloca nella categoria D - funzionari direttivi - gli assunti in possesso del diploma di laurea». Tale orientamento, pienamente condiviso dall'ex dipartimento regionale del personale della Presidenza della Regione, portò all'assunzione, con inquadramento in categoria D posizione economica 1, dei vincitori dei concorsi in oggetto.

Il suddetto inquadramento ha determinato l'insorgere di un complesso contenzioso, che ha visto coinvolti circa 92 neoassunti e che si è sviluppato in tutti i gradi di giudizio, fino in Corte di cassazione.

La sostanziale legittimità e correttezza del *modus operandi* seguito in ordine all'inquadramento nei nuovi ruoli regionali dei vincitori dei concorsi, banditi precedentemente alla soppressione dei ruoli tecnici, è oggi confermata dalla magistratura lavoristica, compresa la Corte di cassazione, che ad oggi ha esitato 18 sentenze favorevoli all'Amministrazione per 34 ricorrenti.

Le conclusioni, dirimenti in materia, espresse dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 16728 del 2012 e confermate dalla sezione lavoro della medesima Corte nella sentenza 1403 del 2014, possono sintetizzarsi nei seguenti punti: in primo luogo, il diritto del candidato vincitore ad assumere l'inquadramento previsto dal bando di concorso espletato dalla pubblica amministrazione. In regime di pubblico impiego privatizzato è subordinato alla permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici, per i quali il bando era stato emesso, con la conseguenza che i vincitori assunti in esito ai concorsi *de quibus* non potevano pretendere la nomina in qualifica dirigenziale, messa a concorso, poiché non più prevista dalla riclassificazione del personale regionale, effettuata in attuazione della legge regionale n. 10 del 2000.

In secondo luogo, l'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2000 va interpretato quale disciplina esclusiva dell'inquadramento del personale già in servizio all'entrata in vigore della legge e non può trovare applicazione nei confronti dei dipendenti assunti in forza dei concorsi oggetto di controversia, assunti successivamente. Il successivo comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2000 va inteso quale strumento del legislatore finalizzato a evitare che fossero effettuate nuove assunzioni da parte della Regione fino al 31 dicembre 2003, con l'unica eccezione di quelle relative a concorsi indetti prima dell'entrata in vigore della legge, senza alcun riferimento al regime giuridico delle assunzioni medesime.

In terzo luogo, per il personale non inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e per il personale direttivo, la determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali, distinti in relazione alla tipologia di prestazione lavorativa, è stata formalmente effettuata con gli atti di rilevanza generale, decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 2001 (e per altri aspetti con altro provvedimento), con i quali sono stati recepiti gli esiti della contrattazione collettiva prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2000, con la conseguenza che «l'Amministrazione per adempiere al suo obbligo di assunzione non poteva far altro che inserire il vincitore del concorso nella qualifica non dirigenziale di livello apicale (quella recante il grado D), non avendo essa la possibilità di creare una ulteriore qualifica, non essendone facoltizzata dalla legge» (pagina 13 della sentenza della Corte di cassazione n. 16728 del 2012).

Sul punto della questione relativo alla disparità di trattamento tra un ridottissimo numero (6) di dipendenti inquadrati in qualifica dirigenziale, in doverosa ottemperanza al giudicato sfavorevole all'Amministrazione, e la maggioranza dei vincitori (86) inquadrati in categoria D/1, in esecuzione delle favorevoli decisioni della Corte di cassazione, si precisa che l'Amministrazione regionale siciliana ha sempre operato con il sostegno difensivo di tutte le avvocature distrettuali dello Stato delle diverse Province siciliane e dell'Avvocatura generale dello Stato, alle cui valutazioni di fatto e diritto si è rimessa in ogni grado di giudizio.

Quanto sopra rappresentato porta a ritenere, in linea con quanto stabilito dalla Corte di cassazione in materia, che tra le diverse e non omologabili figure professionali che caratterizzano il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti della Regione Siciliana, quella il più possibile corrispondente alla qualifica abrogata di dirigente tecnico - VIII qualifica funzionale messa a

concorso, è la categoria D di nuova istituzione, per il cui accesso dall'esterno occorre il previo possesso del diploma di laurea. In tale categoria vanno inquadrati, a regime, i lavoratori addetti ad attività plurispecialistiche, con contenuto di tipo tecnico, gestionale e direttivo, e con risultati afferenti importanti e diversi processi produttivo-amministrativi, tra cui in particolare, come recitato nella relativa declaratoria, le figure professionali di psicologo, ingegnere, architetto, geologo cui sono assimilabili le figure inquadrare nel sistema previgente tra i dirigenti tecnici di cui ai bandi di concorso in oggetto.

[DLGIORGI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI (PD). La ringrazio moltissimo, signor Sottosegretario, per questa sua risposta così circostanziata.

Naturalmente, la storia è molto triste per le persone che si sono trovate nella condizione descritta, essendo già dirigenti con uno stipendio adeguato in altre amministrazioni; sono persone che hanno deciso di partecipare a un concorso bandito da un'altra amministrazione, che in questo caso è quella della Regione Sicilia, hanno vinto il concorso e si sono trovate, al momento dell'assunzione, a dover rinunciare alla precedente qualifica dirigenziale detenuta all'esterno.

Certamente, è una scelta che hanno fatto, ma mai avrebbero potuto immaginare che questa storia, che va avanti ormai da una quindicina d'anni, potesse concludersi con sentenze di siffatto tipo, che ho ascoltato con grande attenzione e che collocano la Regione Sicilia in un ambito di sicurezza.

Rimane, comunque, la storia di persone che hanno avuto in parte rovinata la loro vita, perdendo il ruolo dirigenziale che molte di esse avevano in amministrazioni esterne alla Regione, essendosi trovate ad aver vinto un concorso che di fatto non ha più garantito il livello per il quale avevano sperato di concorrere.

Ringrazio il Governo per la risposta e per l'attenzione che mi ha dedicato.

[PRESIDENTE](#). Segue l'interrogazione [3-02705](#) sulla salvaguardia del sito archeologico di Kaulon a Monasterace in Calabria.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

[PIZZETTI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, l'interrogazione del senatore Molinari è volta a ottenere chiarimenti in merito agli interventi che si vogliono attuare per l'urgente salvaguardia del sito archeologico di Kaulon.

Come è stato correttamente riferito nell'atto parlamentare, il sito dell'antica Kaulonia si trova nel Comune di Monasterace (RC), subito a Nord di Punta Stilo. Identificata da Paolo Orsi, al quale si devono i primi scavi, la piccola città magnogreca si affacciava sul mare e si estendeva sulle pendici delle colline retrostanti, dove correva la cinta muraria della città. Il tempio dorico fu ben presto acquisito al Demanio dello Stato, mentre la contermine fascia di abitato antico lungo il litorale è stata acquisita dopo il 2000 dal Comune di Monasterace. L'area statale e l'area comunale costituiscono il Parco archeologico dell'antica Kaulonia, il quale, insieme al Museo archeologico nazionale, ospitato in una sede di proprietà comunale, è stato consegnato nell'ottobre del 2015 dalla Soprintendenza archeologica della Calabria al Polo museale della Calabria. Il Parco non possiede strutture di servizio e non ospita personale fisso. La sua gestione in termini di manutenzione è mista.

In occasione della grave mareggiata che investì la costa ionica calabrese tra i giorni 1° e 2 dicembre 2013, la Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria constatò l'aggravarsi delle condizioni di erosione del litorale prospiciente il Parco archeologico dell'antica Kaulonia, odierna Monasterace Marina, in particolare nelle zone dell'area sacra relativa al tempio dorico e del complesso termale, il cui famoso mosaico rende unico il sito di Monasterace nell'Italia meridionale continentale.

La Soprintendenza chiese all'Università della Calabria, che già in precedenza si era occupata dello studio geologico dell'antica Kaulon e di altri siti magnogreci costieri calabresi, di eseguire un sopralluogo per valutare i danni arrecati dall'evento di burrasca e per proporre eventuali rimedi d'emergenza. L'esperta dell'Università, nella giornata dello stesso 2 dicembre 2013, eseguì il sopralluogo e contestualmente elaborò una relazione inviata alla Soprintendenza e all'allora commissario del Comune, con la quale, nel confermare la gravità della situazione, suggerì un primo intervento in emergenza, con la posa in opera di grossi blocchi a ridosso del deposito terrazzato su cui insiste l'antico insediamento.

Negli stessi giorni la Soprintendenza chiese e ottenne dal Segretariato generale una somma di 300.000 euro per un primo intervento. Poiché le opere da eseguire esulavano dalle competenze della Soprintendenza, si chiese aiuto alla Provincia di Reggio Calabria, che con una spesa di 60.000 euro eseguì una barriera di protezione, ubicata sulla spiaggia davanti al tempio. La barriera della Provincia fu conclusa alla fine di gennaio 2014. Il 1° febbraio 2014 una nuova violentissima mareggiata investì la costa ionica, provocando nuovi gravi danni all'area archeologica. La barriera si dimostrò inefficace: una parte del muro di recinzione del tempio e un angolo del grande altare meridionale furono travolti dalla furia del mare. La direttrice del Museo con il suo personale recuperò tutto il materiale lapideo disperso dal mare e lo accantonò in Museo.

Intanto si mise mano alla progettazione dell'intervento di urgenza di 300.000 euro; dopo studi meteorologici e geologici e dopo aver consultato l'ufficio opere marittime del provveditorato alle opere pubbliche di Reggio Calabria, si decise di ricorrere a un progettista esterno. L'*iter* dell'intervento si è sviluppato nel corso del 2014, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 4 aprile 2015 e il collaudo si è concluso il 25 luglio 2015.

Nel luglio del 2014, grazie a una rimodulazione di fondi, vennero concessi altri 700.000 euro dal Ministero per proseguire l'opera di protezione dell'intero fronte a mare del Parco archeologico, al fine di scongiurare danni da mareggiate al mosaico delle terme. Vorrei qui sottolineare che il famoso mosaico raffigurante draghi e delfini, coperto accuratamente dopo il restauro, non ha mai subito danni dalle mareggiate.

Il progetto dell'intervento, finanziato con i 700.000 euro richiamati dal senatore Molinari, ha avuto un *iter* lungo e complesso ed è stato validato e approvato nel mese di agosto del 2015. Il Segretariato regionale, dopo la ricezione del progetto, ha chiesto alcune integrazioni, che hanno comportato ulteriore lavoro e l'impiego di ulteriore tempo. Con gli inizi del 2016 lo stesso Segretariato ha formalmente sollecitato l'indizione della Conferenza di servizi, che il 10 febbraio 2016 è stata convocata per il 9 marzo 2016.

Preciso che il progetto prevede la realizzazione, in continuità con l'intervento conclusosi nell'aprile 2015, di un lieve rimodellamento del versante della duna costiera e l'inserimento di "gabbioni" in rete di acciaio riempiti di pietrame con pezzature diverse. All'interno dello stesso progetto è prevista una copertura a protezione dell'importante pavimento musivo.

Purtroppo, nonostante alla Conferenza dei servizi del 9 marzo 2016 il progetto sia stato presentato come in fase definitiva, la fase attuale è quella di un progetto preliminare; il livello di definizione e di approfondimento progettuale dell'intervento presenta ancora delle lacune, quindi non è stato considerato adeguato ai criteri di selezione previsti dal programma PON cultura e sviluppo 2014-2020 e richiede ulteriori approfondimenti di tipo strutturale e idrogeologico.

Si rende pertanto necessaria, anche alla luce dei pareri espressi in sede di Conferenza di servizi, una rapida rimodulazione del progetto che garantisca la messa in sicurezza della scarpata, rammento infatti che nel frattempo lo smottamento della duna dovuto all'azione del mare si è aggravato, scoprendo una sezione dalla quale emergono stratigrafie e strutture archeologiche, e la salvaguardia di quanto emerso; non più quindi solamente interventi di protezione dal mare ma una riprofilatura e rimodellamento dell'intero versante, previa adeguate operazioni di protezione delle preesistenze archeologiche e salva la definizione, in un momento successivo, di un progetto per il restauro dell'area archeologica.

Vorrei rassicurare il senatore interrogante sul fatto che il nostro soprintendente sta provvedendo in tal senso, anche perché una maggior definizione del progetto potrà consentire la ricerca di nuove linee di finanziamento.

[MOLINARI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MOLINARI](#) (*Misto*). Signora Presidente, non posso che ringraziare il Sottosegretario e il Governo per la tempestività della risposta, per onestà intellettuale, come in altre occasioni invece ho ricordato la difficoltà del Governo, alcune volte, a dare risposte al nostro lavoro di sindacato ispettivo. Spero che non sia vera la leggenda secondo cui risponde quando non ha responsabilità, anche perché in questo caso, invece, ha detto di essere molto attento al tema, e questo mi fa piacere.

Noi, come Regione Calabria, abbiamo necessità di puntare sulle nostre eccellenze e sulla nostra grande storia. Il patrimonio costituito dalla colonia di Kaulon e che il Comune di Monasterace ha in custodia è troppo importante per poterlo perdere. La Calabria deve puntare su uno sviluppo ecosostenibile e sulle sue eccellenze.

Chiedo naturalmente al Governo che l'impegno sia costante e che non si faccia come nella famosa storia del medico che studia e nel frattempo il malato muore. Non abbiamo più tempo da perdere. Era necessario fare il lavoro ieri e non rimandarlo a domani, quindi spero che ci sia l'attenzione massima.

[PRESIDENTE](#). Seguono le interrogazioni [3-02423](#) e [3-02550](#) sull'esclusione del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato dal bando PRIN 2015.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente a tali interrogazioni.

[TOCCAFONDI](#), *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signora Presidente, le interrogazioni cui si risponde vertono entrambe sul bando relativo ai Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) per il 2015, nello specifico sulla partecipazione del personale tecnico-amministrativo delle università ai gruppi di ricerca relativi ai singoli progetti.

Si ricorda preliminarmente che il suddetto bando è stato emanato con il decreto direttoriale n. 2488 del 4 novembre 2015, il quale ha introdotto alcune significative novità rispetto alle precedenti procedure;

Per la prima volta nella sua storia il PRIN ha aperto le porte, oltre che agli atenei e agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche agli organismi di ricerca pubblici o privati, con ciò volendo favorire la più ampia concorrenza possibile tra i migliori studiosi e scienziati esistenti a livello nazionale.

Inoltre, si darà completa attuazione alla portabilità dei progetti prevedendo che, nel caso di trasferimento del *principal investigator* o di un responsabile di unità da un ateneo o ente ad altro, il regolare svolgimento delle attività dovrà essere garantito semplicemente mediante accordo scritto tra i due atenei o enti.

Ulteriore importante cambiamento riguarda le procedure di rendicontazione contabili a fine progetto, che potranno essere integrate, per le sole spese relative alla diffusione dei risultati, mediante produzione di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto.

Altra innovazione riguarda l'entità del finanziamento del Ministero, che non sarà più determinata in misura fissa, ma potrà variare di progetto in progetto.

Sempre in rapporto al personale di ruolo, nel nuovo bando PRIN è prevista un'altra novità, consistente nella corresponsione, a scopo premiale, in favore dell'ateneo o ente sede di unità di ricerca dell'investitore principale, di una quota forfettaria pari al 50 per cento dello stipendio lordo annuo percepito dall'investitore principale al momento della presentazione del progetto, con conseguente

sgravio dal calcolo dell'indicatore di sostenibilità finanziaria dell'ateneo, ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (ovvero dal calcolo del contingente di assunzione).

Per quanto riguarda la valutazione dei progetti, questa avverrà in un'unica fase e sarà effettuata da tre comitati di selezione nominati dal MIUR e formati, per ciascun macrosettore, da esperti scientifici scelti dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca in base alla loro comprovata e specifica competenza. Come al solito, i comitati si avvarranno di revisori esterni anonimi (in numero di tre per ogni progetto), che opereranno in maniera indipendente, scelti dagli stessi organismi nell'ambito delle comunità scientifiche internazionali di riferimento. Tutta la procedura si svolgerà per via telematica, senza necessità alcuna di trasmissione e acquisizione di documentazione cartacea.

Si comunica che alla scadenza del termine di presentazione, prorogato - lo ricordo - al 15 gennaio 2016, sono stati presentati 4.431 progetti e che, allo stato, è in corso la valutazione da parte dei citati comitati che si prevede potrà concludersi entro l'estate.

Venendo allo specifico quesito posto dagli onorevoli interroganti, si precisa che il bando non ha impedito affatto l'inserimento nei gruppi di ricerca dei soggetti indicati all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (in particolare, per quanto qui interessa, del personale tecnico delle università). Molto più semplicemente, ai soli fini della valutazione scientifica da parte dei revisori, italiani o stranieri, individuati dal comitato di selezione del bando, la modulistica predisposta per la presentazione dei progetti ha richiesto che venissero esposti in un'apposita tabella soltanto cinque nominativi per ogni gruppo di ricerca, da scegliere, da parte del proponente del progetto, tra professori o ricercatori ritenuti maggiormente significativi dal punto di vista scientifico.

Si è pervenuti a tale determinazione allo scopo di facilitare, in un'ottica di efficienza ed efficacia, il compito dei revisori che, in occasione di bandi precedenti ove tale limitazione non esisteva, si trovavano spesso di fronte a liste di decine e decine di persone per ogni unità di ricerca, senza che fosse chiaro il reale apporto e il peso scientifico di ciascuno di essi nella fase di realizzazione successiva dei progetti.

Inoltre, a maggior chiarimento di quanto sopra esposto, con la FAQ n. 10 pubblicata sul sito dedicato al bando, si è precisato che il mancato inserimento nella tabella di cui sopra di un qualunque nominativo (ivi compresi professori o ricercatori) non precludeva in alcun caso la partecipazione al progetto. Proprio a tale scopo, si precisa altresì che il proponente del progetto, qualora lo ritenga opportuno, può fornire aggiuntive indicazioni in merito alla composizione e complementarità del gruppo di lavoro, inserendo ulteriori nominativi (oltre i cinque già previsti in tabella) nel testo del progetto stesso, in particolare nell'apposito paragrafo, denominato «Articolazione del progetto», con individuazione del ruolo delle singole unità operative e degli eventuali organismi di ricerca coinvolti in funzione degli obiettivi previsti e relative modalità di integrazione e collaborazione.

[ANGIONI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ANGIONI \(PD\)](#). Signor Sottosegretario, desidero anzitutto ringraziarla per la risposta puntuale.

Come lei certamente sa, sono circa 600 i dipendenti a tempo indeterminato delle università italiane inquadrati come personale tecnico-amministrativo che potenzialmente guardavano con interesse all'ultimo bando PRIN. Si tratta di personale di alta o altissima qualificazione sia da un punto di vista formativo (hanno tutti la laurea e la maggior parte di loro ha anche un dottorato di ricerca o un diploma di specializzazione), sia da un punto di vista scientifico, in quanto si tratta di soggetti che partecipano all'attività di ricerca dell'università italiana, aggiungerei anche all'attività *tout court* di ricerca nel nostro Paese.

Molti di essi hanno potuto ottenere, tra l'altro, l'abilitazione scientifica nazionale a posti di professore di prima e di seconda fascia. A fronte di questa preparazione, oggi il ruolo di questi veri e propri scienziati non è adeguatamente valorizzato essendo equiparati al personale amministrativo che, pur svolgendo un ruolo fondamentale per la vita dell'università del nostro Paese, sicuramente svolge mansioni e competenze molto diverse dai primi.

A mio giudizio il principale problema è quello di un quadro normativo che attualmente tiene insieme soggetti che svolgono attività diverse. Bisogna anche tenere in considerazione il fatto che la partecipazione di questo personale ai gruppi e ai progetti di ricerca è stato possibile soltanto di recente con la legge n. 240 del 2014. Negli ultimi due decenni, tra l'altro, in particolare nelle riforme che hanno riguardato l'università italiana, non si è considerata l'opportunità di una riqualificazione del ruolo del personale tecnico-amministrativo, anche con l'obiettivo di rendere più efficiente il sistema di ricerca universitario italiano. A oggi restano per questa categoria discriminazioni di fatto intollerabili.

Apprezzo la sua risposta, ma quelle discriminazioni continuo a ritrovarle nell'ultimo bando PRIN e si traducono nel fatto, per esempio, che, per quanto in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, per questo personale è quasi impossibile, di fatto, essere chiamati a posti di professore, sia di prima che di seconda fascia, nonostante la legge n. 240.

Per questi motivi penso che la questione che insieme agli altri firmatari abbiamo sollevato con questa interrogazione riguarda soltanto incidentalmente il bando PRIN. È arrivato il momento di superare queste discriminazioni, modificando l'attuale quadro normativo al fine di consentire a questo personale di essere inquadrato in un ruolo che possa valorizzarne le competenze. Penso, per esempio, al ruolo di tecnologo, previsto già oggi per tutti gli enti di ricerca pubblici del nostro Paese.

A mio parere, a fronte di costi molto contenuti per queste modifiche, si otterrebbe, tra l'altro, la possibilità di incrementare nell'università il numero di risorse umane pienamente riconosciute come spendibili nelle attività didattiche e di ricerca. Insieme agli altri sottoscrittori di questa interrogazione cercherò di farmi portavoce, nel caso, anche di una proposta normativa che persegua tale obiettivo. Ci risulta che il suo Ministero stia lavorando per definire finalmente lo stato giuridico di ricercatore. Ovviamente, tifiamo per questa soluzione e per questo, signor Sottosegretario, mi auguro di poter contare sull'apporto del Ministro e del Ministero, oggi rappresentato dalla sua persona.

LIUZZI (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CoR). Signora Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Toccafondi, perché, nel prendere atto che il bando non prevede un'esplicita esclusione della tipologia del personale cui ci riferiamo nell'interrogazione, probabilmente si è determinata un'autoesclusione o, quantomeno, una parte dei gruppi di progetto è stata indotta a escludere questa consistente fascia di collaboratori. Pertanto, ritengo, possa venirme pregiudicata non solo la qualità dei progetti, ma anche la fase di realizzazione e gestionale. Il personale tecnico-amministrativo ha di certo qualità, capacità e competenze sia per la progettazione, onde far fronte agli obiettivi prefissati, sia per la dimensione gestionale. Mi riferisco alla tenuta delle varie fasi progettuali, allo *start-up* del progetto, ma anche alla realizzazione e alla coltivazione dei rapporti di partenariato, che competono al personale tecnico-amministrativo. Per queste ragioni enuncio delle perplessità in merito agli esiti del progetto in discussione.

La verità è stata qui enunciata e, purtroppo, risale ad una mancata normativa in merito alla qualifica e al ruolo del personale dei cosiddetti tecnici laureati, di cui ci siamo occupati anche in sede di 7a Commissione permanente qui in Senato. Quindi, nel prendere atto della disponibilità del Ministero a valutare la bontà dei progetti, anche considerando la partecipazione dei tecnici laureati, pure in fase di integrazione degli stessi, ritengo che abbiamo il compito di prendere in seria considerazione un disegno di legge che vada finalmente a regolamentare tale fattispecie e quindi a creare una condizione di serenità nella miriade di figure che rispondono a quella del tecnico laureato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 12 aprile 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 12 aprile, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 14,43).

Allegato A

MOZIONI

Mozioni sulla sottrazione internazionale di minori

(1-00482) (testo 2) (05 aprile 2016)

[MATTESINI](#), [ALBANO](#), [CARDINALI](#), [COLLINA](#), [Elena FERRARA](#), [FILIPPIN](#), [PADUA](#), [SILVESTRO](#), [VALDINOSI](#), [MATURANI](#), [ROMANO](#), [CONTE](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [AMATI](#), [ANGIONI](#), [BERTUZZI](#), [BORIOLI](#), [CUOMO](#), [FABBRI](#), [EASIOLO](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MARGIOTTA](#), [MOLINARI](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#), [VATTUONE](#), [ZANONI](#), [PUPPATO](#).

Il Senato,

premessi che:

la sottrazione internazionale dei minori è un fenomeno crescente, per diverse concause che lo alimentano, a partire dall'aumento consistente di matrimoni o di convivenze binazionali, prodotte dall'incremento dei flussi migratori. Tali unioni sono spesso caratterizzate da un'elevata conflittualità legata alle differenze socio-culturali e religiose, che inducono, nei casi più estremi, alla sottrazione del figlio da parte di uno dei due genitori allo scopo di trasferirlo nel proprio Paese di origine;

la "sottrazione internazionale di minore" si verifica nel caso in cui un minore viene illecitamente trasferito all'estero o illecitamente trattenuto all'estero (mancato rientro);

tra i principi fondamentali dei diritti dell'infanzia, ampiamente tutelati da normative nazionali che internazionali, emerge quello del "superiore interesse" del minore: in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata ed in ogni situazione problematica, l'interesse del minore deve essere prioritario (art. 3 della Convenzione ONU; preambolo della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980). Fondamentale è anche il diritto ad avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambe le figure genitoriali, anche dopo la separazione od il divorzio (art. 9.3. della Convenzione ONU; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea);

la sottrazione internazionale dei minori viene comunemente definita: a) "attiva" quando il minore viene illecitamente condotto dall'Italia all'estero o non è ricondotto in Italia, quale Paese di residenza abituale, a seguito di un soggiorno all'estero; b) "passiva" quando viene trasferito illegittimamente in Italia, provenendo da un diverso Paese;

le modalità della sottrazione sono: a) ad opera di un genitore, in assenza di dispositivo-giuridico, immediatamente prima cioè della separazione o dell'interruzione della convivenza. Questo comportamento è caratteristico di chi ambisce a diventare genitore affidatario ed è espressione di un progetto altamente premeditato. Si tratta spesso di sottrazione attuata con l'inganno, che non si configura immediatamente come tale; tipica è la motivazione di partire con i figli per un periodo di vacanze nel proprio Paese d'origine, per poi non fare più ritorno, e nella gran parte di casi il tentativo è quello di inibire immediatamente le frequentazioni tra i figli sottratti ed il genitore che vive in Italia; b) ad opera del genitore affidatario, dopo la separazione o l'interruzione di convivenza; tale situazione si concretizza solitamente in un periodo compreso fra le poche settimane ed i 6 mesi dal provvedimento del giudice con il quale si dispone l'affido, e le motivazioni che spingono a sottrarre i figli per condurli all'estero possono essere di carattere emotivo-relazionale o pratico-economico; c) ad opera di un genitore non affidatario che vuole riacquistare l'esercizio della responsabilità genitoriale *sine titulo*;

la mancanza di un'adeguata normativa, la scarsa incisività della nostra diplomazia, una

tempistica dilatata ed assolutamente inadeguata, la blanda efficacia delle convenzioni internazionali determinano una difficoltà di soluzione dei casi di sottrazione internazionale dei minori sulla quale occorre riflettere per disporre interventi più efficaci;

tra gli accordi internazionali che concernono la sottrazione di minori vi è la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, approvata a New York il 20 novembre 1989 ed introdotta nell'ordinamento italiano con la legge n. 176 del 1991. Tale convenzione è stata ratificata da 194 Stati e chiede loro di adeguare la propria normativa al fine di rispondere ai principi della Convenzione. La Convenzione ed i suoi 3 protocolli opzionali sono lo strumento internazionale più completo in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia. Tra questi va segnalato il principio del superiore interesse del bambino (art. 3); il diritto a preservare la propria identità, ivi compresa la nazionalità, il nome e le sue relazioni familiari (art. 8); ad intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori (art. 9 e 10); ad essere tutelato contro gli illegittimi trasferimenti all'estero (art. 11). La Convenzione non ha portata immediatamente precettiva (*self-executive*) e, pertanto, non può essere fonte di alcun ricorso nel Paese convenuto. È infatti un documento che sancisce l'accordo tra diverse nazioni ed ovviamente non prevede sanzioni per i singoli cittadini sottraenti; altresì non previste sanzioni, richiami, ammonizioni o radiazioni per i Paesi convenuti che la applicano limitatamente o non la applicano affatto;

vi è inoltre la Convenzione de L'Aja del 1980, sugli "aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori", introdotta nell'ordinamento italiano con la legge n. 64 del 1994 e ratificata da 93 Paesi. Si pone l'obiettivo primario di consentire il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale (art. 8); altro fondamentale obiettivo della convenzione è la regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario. Ad oggi la Convenzione è l'unico strumento giuridico internazionale cogente cui è possibile ricorrere per i casi di sottrazione o per la regolamentazione del diritto di visita con Paesi non appartenenti all'Unione europea. Occorre tuttavia evidenziare che le procedure previste non trovano applicazione identica ed uniforme in tutti gli Stati, dipendendo l'attuazione, in concreto, dalle singole normative interne di recepimento;

tale strumento convenzionale risulta infatti debole per 3 principali motivi: a) tempi insostenibili dell'*iter* giudiziario (mediamente 3 gradi di giudizio ai fini della definitività della sentenza); b) frequenti interpretazioni strumentali dell'art. 13 da parte degli organi di giustizia del Paese verso il quale il minore è sottratto. L'art. 13 prevede difatti le eccezioni al rimpatrio del minore sottratto: 1) qualora la persona, l'istituzione o l'ente che si oppone al ritorno esercitava a pieno titolo il diritto di affidamento, ovvero aveva acconsentito, anche successivamente al ritorno del minore; 2) qualora il minore di adeguata età e maturità manifesti il rifiuto di tornare; 3) qualora il rimpatrio esponga il minore a situazioni intollerabili o pericolose. Non è previsto alcun obbligo di dettagliare e dimostrare le presunte "situazioni intollerabili o pericolose", pertanto quest'ultima eccezione risulta essere di gran lunga la più utilizzata; c) manca inoltre la ratifica di quasi tutti i Paesi di religione islamica e dei Paesi dell'Estremo oriente;

vi è anche la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di affidamento dei minori, meglio nota come Convenzione del Lussemburgo del 1980, ratificata con legge n. 64 del 1994, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sul ristabilimento dell'affidamento. La Convenzione è infatti fondata sul presupposto dell'esistenza di un provvedimento di affidamento del minore nello Stato in cui egli risiede al momento della sottrazione. È stata ratificata da 34 Stati aderenti al Consiglio d'Europa, ma risulta alquanto debole e lascia ampio margine di discrezionalità al giudice dello Stato convenuto. Proprio in ragione della sua inefficacia la convenzione di Lussemburgo viene raramente invocata nei procedimenti;

ancora, la Convenzione di Bruxelles II (regolamento (CE) n. 1347/2000), entrata in vigore nel 2001, rappresenta un tentativo di regolamentare la materia in ambito comunitario; tale strumento è stato sostituito a partire dal 2005 dalla Bruxelles II e II bis;

infine, vi è il regolamento (CE) n. 2201 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003 (cosiddetto Bruxelles II) relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale. Il regolamento,

attualmente in vigore dal 2004, ha subito un aggiornamento nel 2005 per quello che concerne il riconoscimento delle sentenze tra la Santa sede e la Spagna, Italia e Malta. In materia di sottrazione dei minori, il regolamento integra la Convenzione de L'Aja e stabilisce tra l'altro: a) la competenza del giudice del Paese ove il minore risiedeva prima della sottrazione; b) l'esecutività delle decisioni emesse dal giudice competente provviste del cosiddetto certificato *standard* (titolo esecutivo europeo). Il regolamento rappresenta quindi uno strumento incisivo per la regolamentazione delle vicende riguardanti la sottrazione illecita di minore, nonostante, come tutti gli atti comunitari, sia direttamente applicabile solo tra i Paesi europei firmatari. Lo scopo è quello di uniformare la legislazione europea ed evitare il più possibile casi di contrasto giurisprudenziale che, alimentando le dispute tra genitori, altro non fanno che minacciare il sereno sviluppo della psicologia del bambino;

in tal senso si rende indispensabile la condivisione delle procedure, arrivando all'istituzione di uno spazio giuridico europeo che sia armonico ed omogeneo, promuovendo la definizione di un unico diritto di famiglia europeo;

considerato che:

in Italia le competenze istituzionali sono assegnate: 1) al Ministero della giustizia, che interviene mediante l'autorità centrale istituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile, nei casi di sottrazione (attiva e passiva) che coinvolgono sia italiani minori che stranieri, avvenuti tra l'Italia e quei Paesi nei quali è in vigore la convenzione de L'Aja. Il Dipartimento per la giustizia minorile è autorità centrale anche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II); 2) alla Direzione generale degli italiani all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: è competente per casi che non hanno avuto esecuzione a mezzo della Convenzione de L'Aja e per i casi che coinvolgono Stati non aderenti alla Convenzione di Bruxelles. Il Ministero, nei soli casi di sottrazione "attiva" di un minore italiano, può fornire assistenza consolare all'estero al genitore ed al minore italiani e, ove opportuno, sostenere le procedure avviate dai legali. 3) alle ambasciate italiane nel mondo: il console generale ha funzione di giudice tutelare per i minori italiani residenti nel suo territorio di competenza (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967);

nella maggioranza dei Paesi occidentali la sottrazione di minori viene considerata un reato di grave allarme sociale e la relativa fattispecie si fonda sulla violenza fisica o psichica, anche in termini di coartazione, subita dal minore. In Italia la relativa fattispecie (art. 574-*bis* del codice penale) non sembra ancora garantire sufficiente tutela. Anzitutto, come può evincersi dalla collocazione sistematica della norma (all'interno della sezione codicistica inerente ai delitti contro la famiglia, non certo contro la personalità o libertà individuale o, comunque, contro la persona): il bene giuridico protetto in questo caso non è la libertà del minore ma la potestà (oggi responsabilità) dell'altro genitore, al punto che il consenso dell'interessato non ha funzione discriminante ma meramente attenuante (ai sensi del comma 2, ovviamente in presenza di minore ultraquattordicenne). In secondo luogo, la previsione in 4 anni del massimo edittale di pena determina l'inapplicabilità dei principali e più efficaci mezzi di ricerca della prova: intercettazioni telefoniche e ambientali in primo luogo, nonché di misure cautelari custodiali, impegna il Governo:

1) a sostenere ogni iniziativa utile ad innalzare il massimo edittale di pena previsto all'art. 574-*bis* del codice penale ovvero a prevedere l'ammissibilità, per procedimenti inerenti a tale reato, di misure restrittive della libertà personale e della misura preventiva della custodia cautelare;

2) a promuovere la costituzione di un fondo dedicato al gratuito patrocinio per le vittime di sottrazione, tenuto conto che le spese per procedure giudiziarie all'estero sono insostenibili per tutti i cittadini che non appartengono ad una fascia di reddito privilegiata;

3) a definire nuovi trattati bilaterali promossi dal Ministero degli affari esteri con gli Stati aderenti e non aderenti alla Convenzione de L'Aja, perché la snellezza degli accordi tra due soli Paesi contraenti comporta un criterio di reciprocità a tutto vantaggio della rapida soluzione dei singoli casi e nell'interesse primario del minore;

4) ad agire in ambito europeo ed internazionale affinché siano previste sanzioni verso i Paesi

inadempienti agli obblighi derivanti dalle convenzioni e siano studiate e messe in atto misure diplomatiche e politiche adeguate al fine di indurre tali Stati ad un atteggiamento più collaborativo nell'esclusivo interesse dei bambini coinvolti;

5) a sostenere in Europa la necessità di un unico "diritto di famiglia";

6) ad elaborare e a diramare a tutte le ambasciate italiane nel mondo un protocollo di intesa sulle iniziative da intraprendere nel caso di sottrazione di un minore italiano. Di estrema importanza, in tale ambito, dovrà essere l'accompagnamento del genitore che tenta di esercitare il diritto di visita;

7) ad intensificare il controllo alle frontiere, affinché non vengano sottratti minori, nonostante divieti giudiziari di espatrio, attraverso frontiere ed aeroporti italiani;

8) a promuovere l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Comitato interministeriale, diretto da un commissario straordinario, per la sottrazione internazionale dei minori, nominato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 1998, che riunisca tutte le competenze di autorità centrale dello Stato, così come definita dalla Convenzione de L'Aja.

(1-00508) (14 gennaio 2016)

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#). -

Il Senato,

premessi che:

il problema della "sottrazione internazionale dei figli minori" è un problema grave e di difficile soluzione, più volte posto all'attenzione, ma purtroppo rimasto, spesso senza risposte adeguate;

per contrastare il crescente fenomeno della sottrazione internazionale dei minori sono state stipulate apposite convenzioni internazionali, finalizzate a risolvere le controversie derivanti dagli illeciti trasferimenti;

le convenzioni internazionali, con cui il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia è stato designato quale autorità centrale, sono state ratificate e rese esecutive in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64. Il Dipartimento per la giustizia minorile è stato designato autorità centrale anche dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, le cui disposizioni sono state applicate dal 1° marzo 2005. Le convenzioni hanno come obiettivo sia la restituzione immediata del minore sottratto illecitamente sia il riconoscimento o il ripristino del diritto di visita al genitore non affidatario;

il problema dei minori contesi è grave e di difficile soluzione. La concezione che prevede per il minore il diritto di avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambi i genitori (anche dopo la separazione e il divorzio dei genitori) è oggi considerata un diritto irrinunciabile e perciò da difendere in ogni modo. L'Italia, con la citata legge ha ratificato la convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, la convenzione europea del Lussemburgo del 20 maggio 1980, che è quella alla quale si fa maggior ricorso, e quindi la più applicata all'interno degli Stati aderenti (dal 1995 al 2005 sono stati trattati 1.149 casi);

purtroppo oggi si assiste ad un crescente aumento dei minori sottratti illecitamente: parrebbe che "all'appello" manchino ben 1.000 minori sottratti illecitamente, che spesso diventano "oggetto di guerre familiari fra culture diverse e spesso distanti" e, come è apparso anche di recente su diversi quotidiani nazionali, gli Stati di "destinazione" di questi minori sono maggiormente quelli africani (Egitto, Tunisia, eccetera);

la controversia familiare in merito alla custodia e all'affidamento del figlio minore è divenuta anche materia di un regolamento dell'Unione europea (il citato regolamento (CE) n. 2201/2003), concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;

purtroppo, a volte, capita addirittura che un genitore sappia essere talmente spietato da arrivare a "rapire" il proprio figlio, allontanandolo dalle cure, dalle attenzioni e, soprattutto, dall'affetto dell'altro, senza neppure mettere in conto la sofferenza, il dolore e il trauma inferti al bambino, che è pur sempre anche figlio dell'altro genitore. Il fenomeno della sottrazione dei minori è andato

umentando anche con il crescere dei matrimoni "misti": matrimoni, contratti per diverse motivazioni e spesso destinati a fallire per le profonde diversità religiose o culturali o sociali tra i coniugi. È, infatti, proprio nell'ambito della crisi delle coppie interrazziali che si verifica più frequentemente il *kidnapping* (cioè l'allontanamento del minore dal Paese di abituale residenza, ad opera di un genitore e senza il consenso dell'altro), potendo contare il coniuge straniero non solo sulla possibilità di entrare facilmente e "regolarmente" nel proprio Stato di origine in compagnia del figlio, ma a volte anche su legislazioni, *in loco*, a lui più favorevoli, in materia di affidamento della prole;

sulla materia, il nostro codice penale prevede 2 diverse ipotesi, contemplate dal capo IV, recante «Dei delitti contro l'assistenza familiare», del titolo XI del libro secondo: la prima, regolata dall'articolo 573, comma 1, riguarda la sottrazione consensuale di minorenni, la seconda, disciplinata dall'articolo 574, commi 1 e 2, è relativa alla sottrazione di persone incapaci e la terza, disciplinata dall'articolo 574-*bis*, relativa alla sottrazione e trattenimento di minore all'estero. Tuttavia queste norme servono solo a punire l'autore dell'illecita sottrazione di un minore, ma non sono utili a tutelare il genitore che subisce l'allontanamento del proprio figlio, né ad aiutarlo a fare rientrare il figlio nel Paese dal quale è stato portato via. E ciò sia nel caso in cui il trasferimento del minore avvenga all'interno del nostro Paese, sia nel caso in cui avvenga da uno Stato a un altro, senza il consenso di uno dei genitori;

in quest'ultimo caso si parla, appunto, di "sottrazione internazionale di minori" e gli strumenti giuridici a disposizione del genitore vittima del rapimento sono, principalmente, le 2 predette convenzioni, strumenti purtroppo non ratificati da tutti gli Stati;

insomma, tecnicamente, si è di fronte a un "sequestro di persona di fatto impunito". Se, infatti, il sequestro di persona può costare all'autore molti anni di carcere, la sottrazione di minore non comporta quasi mai l'effettiva esecuzione di una qualche pena ma, anzi, espone il minore a rischi e a situazioni che sono in tutto simili a quelli del sequestro, aggravati dal conflitto di fedeltà. Questo ritardo giuridico del nostro ordinamento si riconosce e si perpetua anche nella protezione internazionale contro tale reato. Non di rado, infatti, la sottrazione del minore è attuata tra cittadini di diversa nazionalità che, tramite questo comportamento, mettono in essere un "conflitto di applicazione" della giurisdizione e della legislazione di riferimento. In questi casi vigono norme di diritto internazionale che, però, sono soprattutto tese a definire quale sia l'autorità giurisdizionale competente ad applicare il proprio diritto sul minore e sulla situazione;

tenuto conto di tale panorama normativo, appare opportuno intervenire attraverso un nuovo reato di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci, al fine di assicurare una tutela penale più efficace al minorenne o all'infermo di mente che vengano sottratti al genitore affidatario, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, collocando il reato nell'ambito dei delitti contro la libertà personale, consentendo alle forze dell'ordine l'esercizio di poteri più incisivi nella repressione di reati particolarmente riprovevoli e di allarme sociale (si pensi, ad esempio, al genitore straniero non affidatario che porta il minore all'estero, negando all'altro anche la possibilità di visita). A ciò si aggiunga che la sanzione attualmente stabilita per il reato minore contro l'assistenza familiare non permette né l'arresto facoltativo in flagranza (ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale) né il fermo, anche fuori dei casi di flagranza, di indiziato di delitto (ai sensi dell'articolo 384). Il bene, inteso come diritto del minore alla libertà di matrimonio e di scelte, all'autodeterminazione personale e alla spontaneità, oggi non è tutelato, anche se è incontestabile che la libertà personale del minore, presente e futura, venga fortemente condizionata dalle scelte imposte dal genitore "sottraente". La coercizione, nell'immediato, è fortemente correlata alle fasce di età dei soggetti sottratti: un minore di pochi mesi di vita non ha ancora una percezione strutturata dei luoghi abituali, pertanto la sottrazione non è legata a un ambiente, ma a determinate persone (il genitore al quale viene sottratto e il relativo ambito parentale). Un minore, anche se di poche settimane di vita, non sceglie volontariamente di interrompere ogni rapporto con un genitore, con i nonni, con gli zii o con i cugini. Si tratta di un'imposizione coercitiva e violenta, anche se un bambino in tenera età non ha la capacità di discernimento necessaria a viverla come tale. La consapevolezza di soggetti appartenenti

a fasce di età superiori è estremamente più strutturata, e lo è in proporzione all'età stessa: comprensione e padronanza della lingua, spazi abitativi, scuola (personale docente e non, socializzazione con soggetti adulti legati a un concetto di autorità diverso da quello della famiglia), rete parentale, rete sociale, religiosa, attività extrascolastiche, eccetera. La soluzione che si prospetta è quella di riconoscere il minore e l'infermo di mente come soggetti di diritto, configurando il reato di chi intenda privarli della libertà personale come ciò che realmente è, *de facto et de iure*, vale a dire la violazione di un loro inalienabile diritto e non già la violazione di un diritto di chi ha la loro vigilanza o custodia;

l'inasprimento delle sanzioni penali, la possibilità di procedere d'ufficio, anche prevedendo il fermo e l'arresto, nonché l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, costituirebbero indubbiamente un valido motivo per scoraggiare chi sia intenzionato a commettere tale deprecabile illecito;

appare altresì utile procedere, ai fini di un'efficace repressione del fenomeno della sottrazione internazionale dei figli minori, promuovere la costituzione di un *pool* di magistrati esperti ovvero il trasferimento delle competenze alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo ai fini di un utile ed efficace coordinamento nelle indagini, oltre ad ammettere, come avviene per altre tipologie di reati, le vittime al gratuito patrocinio a spese dello Stato,

impegna il Governo:

1) a predisporre misure più efficaci, affinché il bene giuridico tutelato sia il diritto del minore o della persona incapace e non il diritto del genitore esercente la responsabilità genitoriale o di chi ne ha la vigilanza, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo del codice penale che vada a disciplinare la nuova fattispecie del reato di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci, sancendo la procedibilità d'ufficio per tale reato, oltre a stabilire pene molto più severe, collocandolo nell'ambito dei "delitti contro la libertà personale", nonché procedere ad un'armonizzazione con quelli esistenti;

2) a far sì che, qualora il minore o l'infermo di mente sia sottratto a scopo di lucro, siano applicate pene più severe come quelle di cui all'articolo 630 del codice penale, e che per entrambi i tipi di reati di sottrazione non possano applicarsi le circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-*bis* del codice;

3) a promuovere la costituzione di un *pool* di magistrati esperti ovvero il trasferimento delle competenze alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini di un utile ed efficace coordinamento ai fini della repressione del *kidnapping*, e modificare l'attuale normativa, affinché le vittime della sottrazione siano ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto che le spese giudiziarie nei Paesi esteri sono in genere ingenti.

(1-00509) (19 gennaio 2016)

[BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#), [Luigi MARINO](#), [MANCUSO](#), [FORMIGONI](#), [DI BIAGIO](#), [ALBERTINI](#), [TORRISI](#), [Luciano ROSSI](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#), [DE POLI](#). -

Il Senato,

premessò che:

gli Stati adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non ritorni illeciti di fanciulli all'estero, favorendo la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti;

tale dinamica è meglio nota con l'espressione "sottrazione internazionale di minori" che indica la situazione in cui un minore viene illecitamente trasferito o trattenuto all'estero ("mancato rientro");

secondo l'art. 3 della Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980, "Il trasferimento o il mancato rientro" di un minore è ritenuto illecito: a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e b) se tali diritti erano effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero

verificate tali circostanze;

la sottrazione internazionale di minori viene comunemente definita "attiva" quando il minore viene illecitamente condotto dall'Italia all'estero o non è ricondotto in Italia, quale Paese di residenza abituale, a seguito di un soggiorno all'estero, o "passiva" quando un minore viene illecitamente condotto dall'estero in Italia, o vi è trattenuto;

nell'ordinamento italiano, la sottrazione di minore costituisce anche reato, ai sensi dell'art. 574-*bis* del codice penale, ma si vedano anche gli artt. 574 e 605;

la fattispecie si presenta con frequenza maggiore quando la rottura del nucleo familiare insorge in unioni tra persone di diversa nazionalità, cultura, tradizioni oltre che ordinamento giuridico. Anche la crescente mobilità delle persone e l'aumento delle unioni di fatto incidono sul fenomeno;

ai fini dell'applicazione della Convenzione, la nazionalità del minore e degli adulti è irrilevante: quello che conta è la residenza abituale del minore al momento della sottrazione;

la sottrazione internazionale dei minori è una problematica sempre più attuale con numeri decisamente preoccupanti. Sono bambini che, dopo la sottrazione, diventano invisibili non solo per la famiglia rimasta in Italia, ma a volte anche per le stesse istituzioni e per l'amministrazione dello Stato, che negli anni perdono il contatto con questi minori;

secondo i dati presentati nella XIII relazione semestrale sulle persone scomparse (giugno 2015), a cura del Commissario straordinario del Governo, prefetto Vittorio Piscitelli, il numero dei minori scomparsi ancora da rintracciare è di 15.117 su un totale di 29.234 persone scomparse da ritrovare (il 48 per cento). Un aumento di 3.170 unità in più rispetto al 31 dicembre 2014 (con l'82 per cento di minori stranieri);

la categoria degli allontanamenti con motivazione non determinata interessa la maggior parte dei minori scomparsi: 5.350 (4.649 stranieri e 701 italiani). Tuttavia, gli incrementi registrati nel corso degli ultimi 2 anni riguardano i minori stranieri non accompagnati, allontanatisi volontariamente dalle comunità di affido, e ancora da ricercare: 6.592, su un totale di 16.475;

i casi di sottrazione di minori da parte di uno dei genitori o di altro congiunto sono 341 (188 stranieri e 153 italiani), in costante aumento: 25 in più rispetto a quelli registrati fino al 2014;

esistono inoltre diverse tipologie all'interno della macro categoria "scomparsa di minore", che non rientra nell'ambito della "sottrazione internazionale di minori", che riguardano scomparsa non altrimenti specificata, rapimento, fuga da casa o istituto e minori stranieri non accompagnati;

rilevato che:

a livello internazionale esistono diversi strumenti giuridici, non ancora in vigore in tutti gli Stati, che stabiliscono i principi basilari in materia e prevedono delle procedure a tutela del minore;

vi è la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata con legge n. 64 del 1994, alla quale aderiscono, al momento, 93 Paesi. La Convenzione si pone l'obiettivo primario di consentire il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale. Altro fondamentale obiettivo è la regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario. Ad oggi, la Convenzione è l'unico strumento giuridico internazionale cogente cui è possibile ricorrere per i casi di sottrazione e regolamentazione del diritto di visita con Paesi non appartenenti all'Unione europea; occorre tuttavia evidenziare che le procedure previste dalla Convenzione non trovano applicazione identica ed uniforme in tutti gli Stati, dipendendo l'attuazione, in concreto, dalle singole normative interne. Ciò rileva soprattutto per la fase esecutiva dei provvedimenti di rimpatrio o diritto di visita. L'autorità centrale presso il Dipartimento di giustizia minorile è preposta alla concreta attuazione della Convenzione, avviando e seguendo le procedure internazionali prescritte, avvalendosi della collaborazione delle autorità centrali dei Paesi aderenti nonché di altre istituzioni (forze di polizia, servizi sociali, eccetera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione);

vi è il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003 (cosiddetto regolamento Bruxelles II-Bis), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che

abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. Il regolamento, che si propone di istituire uno spazio comune europeo in materia di diritto di famiglia, si applica negli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca, dal 1° marzo 2005. In materia di sottrazione di minori, integra la Convenzione de L'Aja e stabilisce, tra l'altro: a) la competenza del giudice del Paese ove il minore risiedeva prima della sottrazione; b) l'esecutività delle decisioni emesse dal giudice competente provviste del cosiddetto certificato *standard* (titolo esecutivo europeo). È in corso la sua revisione;

vi è la Convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980, ratificata con legge n. 64 del 1994, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento (Paesi europei non UE). La Convenzione è fondata sul presupposto dell'esistenza di un provvedimento di affidamento del minore nello Stato in cui egli risiede al momento della sottrazione. Autorità centrale per l'attuazione è sempre il Dipartimento per la giustizia minorile presso il Ministero della giustizia;

vi è la Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con legge n. 77 del 2003. La Convenzione mira a promuovere, nell'interesse superiore dei fanciulli, i loro diritti e a concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l'esercizio, vigilando affinché possano, direttamente o per il tramite di altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure in materia di diritto di famiglia che li riguardano. Pur non prevedendo strumenti operativi le Convenzioni coniugano principi cui gli Stati devono attenersi;

vi è la Convenzione ONU di New York del 20 novembre 1989 sui diritti dell'infanzia, ratificata con legge n. 176 del 1991. La Convenzione e i suoi 3 protocolli opzionali sono lo strumento internazionale più completo in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia. Tra questi va segnalato il principio del superiore interesse del bambino (art. 3); il diritto a preservare la propria identità, ivi compresa la nazionalità, il nome e le sue relazioni familiari (art. 8); ad intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori (artt. 9 e 10); ad essere tutelato contro gli illegittimi trasferimenti all'estero (art. 11). Gli Stati parte della Convenzione sono, alla data di pubblicazione, 194 (esclusi gli Stati Uniti);

infine, vi è la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge n. 848 del 1955, ed i suoi 14 protocolli aggiuntivi hanno predisposto un particolare sistema di tutela internazionale dei diritti dell'uomo, offrendo ai singoli la facoltà di invocare il controllo giudiziario di organi sovranazionali sul rispetto dei loro diritti. Della Convenzione, ratificata da tutti gli Stati membri della UE, sono parte tutti i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa. In particolare, l'art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) è spesso richiamato nelle controversie in materia di minori contesi;

per chiudere il quadro normativo la Convenzione de L'Aja vale solo per i Paesi contraenti (europei ed extra) ed è all'attenzione dei Paesi islamici; il Giappone l'ha ratificata nell'aprile 2014. Nuovi membri sono Gabon, Andorra, Seychelles, Russia, Albania, Singapore, Marocco, Armenia;

considerato che:

in Italia le competenze istituzionali sono assegnate a: 1) Ministero della giustizia, che interviene mediante l'autorità centrale istituita presso il Dipartimento centrale di giustizia minorile, nei casi di sottrazione, attiva e passiva, che coinvolgano minori sia italiani che stranieri, avvenuti tra l'Italia e quei Paesi nei quali è in vigore la Convenzione de L'Aja. Il Dipartimento è autorità centrale anche per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2201/2003; 2) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Direzione generale italiani all'estero: è competente per casi che non hanno avuto esecuzione a mezzo della Convenzione de L'Aja e per i casi che coinvolgono Stati non aderenti alla Convenzione di Bruxelles. Il Ministero, nei soli casi di sottrazione "attiva" di un minore italiano, può fornire assistenza consolare all'estero al genitore ed al minore italiani e, ove opportuno, sostenere le procedure avviate dai legali; 3) ambasciate italiane nel mondo: il console generale ha funzione di giudice tutelare per i minori italiani residenti nel suo territorio di competenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967;

nella maggioranza dei Paesi occidentali la sottrazione di minori viene considerata un reato di

grave allarme sociale e la relativa fattispecie si fonda sulla violenza fisica o psichica, anche in termini di coartazione, subita dal minore;

in Italia la relativa fattispecie (art. 574-*bis*) non sembra garantire sufficiente tutela. Anzitutto, come può evincersi dalla collocazione sistematica della norma (all'interno della sezione codicistica inerente ai delitti contro la famiglia, non certo contro la personalità o libertà individuale o, comunque, contro la persona), il bene giuridico protetto in questo caso non è la libertà del minore ma la potestà (oggi responsabilità) dell'altro genitore, al punto che il consenso dell'interessato non ha funzione scriminante ma meramente attenuante (ai sensi del comma 2, ovviamente in presenza di minore ultraquattordicenne). In secondo luogo, la previsione in 4 anni del massimo edittale di pena determina l'inapplicabilità dei principali e più efficaci mezzi di ricerca della prova: intercettazioni telefoniche e ambientali in primo luogo, nonché di misure cautelari custodiali,

impegna il Governo:

1) a prevedere una *task force* tra i Ministeri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, e all'interno della stessa prevedere un membro di Governo che abbia una delega per l'infanzia;

2) ad innalzare il massimo edittale di pena previsto all'art. 574-*bis* del codice penale ovvero prevedere l'ammissibilità, per procedimenti inerenti a tale reato, di misure captative e della stessa custodia cautelare;

3) a costituire e disciplinare un fondo dedicato al gratuito patrocinio a spese dello Stato per le vittime di sottrazione, tenuto conto che le spese per procedure giudiziarie all'estero non sono sostenibili per tutti i cittadini;

4) a definire nuovi trattati bilaterali promossi dal Ministero degli affari esteri con gli Stati aderenti e non alla Convenzione de L'Aja;

5) ad elaborare e diramare a tutte le ambasciate italiane nel mondo un protocollo e delle linee guida, che individuino un responsabile (ambasciatore o console) a cui i familiari possano rivolgersi, da attuare nel caso di sottrazione di un minore italiano;

6) ad intensificare i controlli alle frontiere, in particolar modo nei casi di espatrio effettuato da un solo genitore.

(1-00521) (23 febbraio 2016)

[CARDIELLO](#), [Paolo ROMANI](#), [ELORIS](#), [SERAFINI](#), [MALAN](#), [PELINO](#), [GIRO](#), [SIBILIA](#), [EASANO](#), [DE SIANO](#), [PICCINELLI](#), [RAZZI](#), [RIZZOTTI](#). -

Il Senato,

premessi che:

è fondamentale per il figlio, o i figli, il diritto ad avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambe le figure genitoriali, anche nel caso di separazione o di divorzio, affinché possa, o possano, crescere con l'affetto del padre e della madre, titolari entrambi dei diritti di genitorialità;

in particolare, con riferimento ai minori di età, è necessario evitare che uno dei titolari della responsabilità genitoriale possa, conformemente ad una sua decisione, non comunicata o non condivisa, decidere il luogo di residenza del minore di età, senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale, cioè è necessario far sì che un genitore non possa illegittimamente allontanarsi dal luogo di residenza abituale con il figlio o i figli, per vivere in un luogo, anche estero, non noto all'altro genitore;

non è venuta infatti meno la necessità di proteggere il minore dagli effetti nocivi derivanti da un suo illegittimo trasferimento, o trattenimento, all'estero e di assicurare il suo tempestivo rientro nello Stato di residenza abituale, fatto salvo che il suo rientro non lo esponga a situazioni intollerabili o pericolose e lo danneggi;

la sottrazione internazionale del minore è un fenomeno, che negli anni, ha subito una crescita costante, come i dati elaborati dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia dimostrano, anche in forza del maggior numero di convivenze o matrimoni tra coppie, in cui uno dei due soggetti è straniero;

tale sottrazione illegittima si configura come un sequestro di persona, aggravato dal fatto che il soggetto passivo è in una situazione di minorata difesa per la minore età, e l'atto pregiudica, non solamente la serenità della prole, ma arreca preoccupazione e sofferenza a chi il minore è sottratto;

la Convenzione de L'Aja del 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, recepita nell'ordinamento italiano con la legge n. 64 del 1994, che ha come obiettivo il ritorno (restituzione) del minore nello Stato di residenza abituale, è l'unico strumento giuridico di cui è possibile avvalersi in questi casi per salvaguardare l'interesse del minore;

il sistema operativo della Convenzione si poggia sulle cosiddette Autorità centrali, le quali, in ogni Stato contraente, sono incaricate di adempiere agli obblighi imposti dalla Convenzione e di collaborare tra loro per garantirne l'attuazione. Per l'Italia, il ruolo di Autorità centrale è svolto dal Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile, al cui interno è stato istituito l'ufficio II - Autorità centrali convenzionali;

tra i compiti delle Autorità centrali vi è la localizzazione di un minore illecitamente trasferito o trattenuto; lo sforzo di assicurarne la consegna volontaria, o agevolare una composizione amichevole; lo scambio di informazioni relative alla situazione sociale del minore; l'avvio delle procedure giudiziarie o amministrative, dirette ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita; organizzare la predisposizione, a livello amministrativo, delle necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza. L'intervento di tali Autorità consente, inoltre, di garantire la gratuità del procedimento per la parte "vittima" della sottrazione;

l'osservazione dell'evolversi negli anni della problematica dimostra che il notevole impegno dimostrato sino ad oggi dal Dipartimento per la giustizia minorile non sia sufficiente a risolvere favorevolmente le denunce di sottrazione di minori, molte delle quali si trascinano oramai da anni. Vi è quindi la necessità di individuare uno nuovo strumento operativo in grado di agire con maggiore incisività nel momento in cui si rapporta con i Governi di Stati esteri,

impegna il Governo ad attivarsi per una risoluzione del problema, attraverso l'istituzione di una unità di crisi presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o di un organismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la finalità di esaminare e valutare le denunce pervenute di minori illecitamente sottratti o trattenuti all'estero, nonché di predisporre, in accordo con il Ministero della giustizia e dell'interno (e degli affari esteri e della cooperazione internazionale in caso di organismo da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), azioni funzionali all'individuazione del minore sottratto e ad ottenere dalle autorità del Paese estero il suo rientro in Italia, a meno che non vi siano elementi oggettivi, e non presunti, che, esaminati, dimostrino, nell'interesse del minore, che il rientro in Italia lo danneggerebbe.

(1-00535) (09 marzo 2016)

[BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [BERTOROTTA](#), [GIROTTI](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [FATTORI](#), [SERRA](#), [CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [BOTTICI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#). -

Il Senato,

premessi che:

si parla di sottrazione internazionale di minori quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato, senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale e quindi anche il diritto di determinare il luogo di residenza abituale del minore. Alla sottrazione è equiparato il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso del genitore o di altro soggetto titolare dell'affidamento;

il fenomeno risulta essere in grande crescita per diversi motivi, come ad esempio l'aumento di matrimoni e convivenze cosiddetti misti. Da recenti articoli di stampa *on line* ("Il Tempo" dell'8 agosto 2015) risulterebbero essere 231 i casi di sottrazione internazionale di minori italiani seguiti attualmente nel complesso dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui 77 scomparsi solo nel 2014. Nel periodo che va dal 2009 a fine aprile 2015, sono complessivamente 610 i nuovi casi

di minori dei quali si sono perse le tracce, perché sottratti al coniuge, rapiti o fuggiti da casa. Tra questi il maggior numero (44,9 per cento) riguarda casi di sottrazione parentale;

considerato che:

la sottrazione internazionale dei minori può definirsi "attiva" quando il minore viene illecitamente condotto dall'Italia all'estero o non è ricondotto in Italia, quale Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all'estero, ovvero "passiva", quando il minore viene trasferito illegittimamente in Italia, provenendo da un altro Paese. Inoltre, la stessa sottrazione può realizzarsi secondo 3 modalità: a opera di un genitore immediatamente prima della separazione o interruzione della convivenza: questo comportamento, che è caratterizzato da contorni di premeditazione, viene posto in essere con l'inganno e prende origine dalla falsa motivazione della partenza con i propri figli, per un periodo di vacanza nel Paese d'origine, di uno dei genitori, per poi non fare più ritorno; da parte del genitore affidatario dopo la separazione e l'interruzione della convivenza: questa situazione si concretizza solitamente nel periodo compreso fra le poche settimane e i 6 mesi dal provvedimento del giudice che dispone l'affido; da parte di un genitore non affidatario per riacquistare *sine titulo* l'esercizio della responsabilità genitoriale;

a livello internazionale sono molteplici gli accordi che si occupano di minori. Innanzitutto la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata nel nostro ordinamento con la legge n. 176 del 1991, nella quale sono sanciti principi fondamentali per la tutela del minore, come il superiore interesse del bambino, il diritto del minore a preservare l'identità, la nazionalità e le relazioni familiari, nonché di intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori e a essere tutelato contro gli illegittimi trasferimenti all'estero;

la Convenzione de L'Aja del 1980, riguardante gli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 64 del 1994 e ha come principali obiettivi quelli di consentire il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale e di garantire il diritto di visita del genitore non affidatario. Tuttavia, la Convenzione, nonostante costituisca l'unico strumento giuridico, cui fare concretamente riferimento, nei casi di sottrazione dei minori, risulta essere di difficile applicazione, in quanto la sua attuazione dipende dalle normative di recepimento adottate dai singoli Stati;

un ulteriore strumento giuridico è rappresentato dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003, meglio conosciuto come "Bruxelles II". Esso, per quanto riguarda la sottrazione dei minori, integra la Convenzione de L'Aja e rappresenta uno strumento incisivo per la regolamentazione delle vicende riguardanti la sottrazione illecita di minore, perché, nonostante sia direttamente applicabile solo tra i Paesi europei firmatari, tenta di uniformare la legislazione europea, evitando il più possibile casi di contrasto giurisprudenziale che danneggino fisicamente e psicologicamente il minore;

considerato inoltre che:

nel nostro Paese, sulle tematiche dei minori risultano essere competenti: il Ministero della giustizia, che interviene mediante l'autorità centrale istituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile, nei casi di sottrazione (attiva e passiva) che coinvolgono sia italiani minori che stranieri, avvenuti tra l'Italia e quei Paesi nei quali è in vigore la Convenzione de L'Aja. Il Dipartimento per la giustizia minorile è autorità centrale anche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II); la Direzione generale degli italiani all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, competente per casi che non hanno avuto esecuzione per mezzo della Convenzione de L'Aja e per i casi che coinvolgano Stati non aderenti alla convenzione di Bruxelles. Il Ministero, nei soli casi di sottrazione "attiva" di un minore italiano, può fornire assistenza consolare all'estero al genitore ed al minore italiani e, ove opportuno, sostenere le procedure avviate dai legali; le ambasciate italiane nel mondo, con il console generale, che ha funzione di giudice tutelare per i minori italiani residenti nel suo territorio di competenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967;

ulteriori competenze vengono riconosciute alla Commissione per le adozioni internazionali,

operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che, oltre ovviamente a occuparsi di adozioni internazionali, ha il compito di promuovere la cooperazione nei Paesi stranieri fra i soggetti che operano nel campo della protezione dei minori e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituita con legge n. 112 del 2011. All'articolo 3 della legge si stabilisce che tra i compiti dell'Autorità garante vi è quello di promuovere l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia;

in Italia, la legislazione sul reato di sottrazione di minori risulta essere a parere dei proponenti poco efficace. L'insufficiente tutela che deriva dall'articolo 574-*bis* del codice penale appare motivata dalla collocazione a livello codicistico della medesima norma tra i delitti contro la famiglia e non contro la persona o la libertà individuale, nonché dall'individuazione di un massimo di pena (4 anni), che risulta insufficiente per la messa in atto ed efficacia di alcuni mezzi di prova, come le intercettazioni ambientali e telefoniche, elementi invece indispensabili per individuare il minore sottratto. Su questo punto risulta, altresì, ai firmatari del presente atto d'indirizzo, che in sede parlamentare siano stati depositati molti disegni di legge coi quali, sulla base della *ratio* che sottende al reato di sequestro di persona, previsto nell'articolo 605 del codice penale, si vuole inserire nel codice penale il reato di "sequestro di minore", al fine di evitare le sottrazioni facili e facilitare le operazioni di rintraccio dei minori,

impegna il Governo:

1) ad assicurare un maggior coordinamento organizzativo dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia, sia nell'ottica della prevenzione del fenomeno, che nell'ottica dell'orientamento e del sostegno alle persone coinvolte, nell'interesse primario dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero;

2) a sostenere, per quanto di competenza, le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere un potenziamento del quadro sanzionatorio in materia di sottrazione di minori, rafforzando la fattispecie, anche mediante il suo inserimento nell'ambito dei delitti contro la persona e la libertà personale, alla stregua di quanto già richiesto da numerose proposte e disegni di legge;

3) a promuovere, mediante il Ministero degli affari esteri, la stipula di accordi bilaterali con gli Stati firmatari e non firmatari della Convenzione de L'Aja, in modo da favorire, nell'esclusivo interesse del minore, la rapida soluzione di ciascun caso di sottrazione internazionale;

4) ad adottare una strategia a livello europeo e internazionale per la definizione di sanzioni concrete a carico di quei Paesi che non adempiono agli obblighi derivanti dalle convenzioni, cagionando un danno fisico e psicologico soprattutto in capo ai minori;

5) ad elaborare e indirizzare alle rappresentanze diplomatiche italiane nel mondo atti dettagliati di indirizzo politico, nei quali sia fissato un termine perentorio di 2 settimane entro il quale ambasciate o consolati devono far pervenire una risposta ai tribunali italiani che hanno disposto il rientro del minore nel Paese d'origine.

(1-00548) (30 marzo 2016)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [FUCKSIA](#), [BIGNAMI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#). -

Il Senato,

premessi che:

con l'espressione "sottrazione internazionale di minori" si indica l'allontanamento di un minore dal Paese nel quale questo ha la residenza abituale, senza che vi sia stato consenso da parte di uno dei soggetti che esercita la responsabilità genitoriale;

la sottrazione internazionale dei minori è un fenomeno crescente, per molteplici cause che lo alimentano, *in primis* per il consistente aumento di matrimoni o di convivenze tra cittadini di diverse nazioni, prodotte anche dall'incremento dei flussi migratori. Queste unioni, purtroppo, a volte sono

caratterizzate da una conflittualità legata a differenze culturali e religiose, e, nei casi più estremi, arrivano fino alla sottrazione del figlio da parte di uno dei 2 genitori, allo scopo di portarlo con sé nel proprio Paese di origine;

è bene ricordare che l'interesse del minore deve essere prioritario (art. 3 della Convenzione ONU; preambolo della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980), ed è a quello che si deve mirare nella redazione di qualunque provvedimento normativo;

anche mantenere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambe le figure genitoriali, anche dopo una eventuale separazione o divorzio (art. 9.3 della Convenzione ONU; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) rientra tra le previsioni del prioritario interesse del minore;

la sottrazione internazionale dei minori può essere "attiva", ovvero quando il minore viene illecitamente condotto dall'Italia all'estero o non è ricondotto in Italia, quale Paese di residenza abituale, a seguito di un soggiorno all'estero; o "passiva", ovvero quando viene trasferito illegittimamente in Italia, provenendo da un diverso Paese;

la sottrazione può avvenire ad opera di un genitore, in assenza di legittimazione da parte di un giudice, immediatamente prima cioè della separazione o dell'interruzione della convivenza. In tal caso si può ritenere che l'attività del genitore sia espressione di un progetto altamente premeditato. La sottrazione è attuata spesso con l'inganno, e non è immediatamente riconoscibile;

tipica è la motivazione di partire con i figli per un periodo di vacanze nel proprio Paese d'origine, per poi non fare più ritorno. Ma la sottrazione può anche avvenire ad opera del genitore affidatario, dopo la separazione o l'interruzione di convivenza; le motivazioni che spingono a sottrarre i figli per condurli all'estero possono essere sia di carattere emotivo-relazionale che pratico-economico. La sottrazione avviene altresì ad opera di un genitore non affidatario, che vuole riacquistare l'esercizio della responsabilità genitoriale, anche senza un provvedimento del giudice;

l'assenza di una normativa *ad hoc*, le difficoltà dei rapporti diplomatici, in particolare con alcuni Paesi, nonché modalità e tempistiche dilatate e inadeguate determinano una difficoltà di approccio alla risoluzione delle problematiche dei casi di sottrazione internazionale dei minori sulla quale occorre disporre interventi più efficaci;

considerato che:

con la legge n. 64 del 1994, l'Italia si è adeguata alla disciplina internazionale della tutela minorile attraverso la ratifica e l'esecuzione della Convenzione europea di Lussemburgo e della Convenzione de L'Aja, redatte a maggio e ottobre 1980. In particolare gli articoli 3, 6 e 7 regolano lo svolgimento dei compiti assegnati all'autorità centrale designata; la competenza funzionale e territoriale del giudice investito delle procedure convenzionali; l'intervento del pubblico ministero; l'attività che il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni è tenuto a svolgere per assicurare l'applicazione delle disposizioni convenzionali e l'esecuzione delle decisioni;

la normativa internazionale prevede, dunque, non soltanto degli obblighi reciproci di uniformità del diritto o di riconoscimento delle decisioni giudiziarie od amministrative, ma anche una cooperazione attiva a tutela dei minori in fattispecie che presentano elementi di estraneità;

l'uniformità delle procedure previste dalle convenzioni, direttamente dipendenti dal recepimento delle stesse nei singoli Stati, rappresenta di fatto lo scoglio maggiore nell'applicazione delle garanzie a tutela dei minori contenute negli accordi internazionali. In particolare le eccezioni al rimpatrio del minore sottratto, disciplinate dall'art. 13 della Convenzione de L'Aja del 1980, sono soggette ad interpretazioni raramente univoche, soprattutto in considerazione del fatto che la mancanza di obblighi di dimostrare le situazioni "intollerabili o pericolose" lascia un ampio margine di discrezionalità da parte degli organi giudiziari degli Stati nella valutazione delle reali circostanze in cui il minore si troverebbe in caso di rimpatrio;

la Convenzione de L'Aja non solo non è direttamente applicabile, ma è di tutta evidenza come l'incisività delle norme ivi contenute sia direttamente dipendente dal numero di Paesi che vi aderiscono e, successivamente, ne recepiscono la disciplina. Nel corso del 2015 hanno aderito Albania, Andorra, Armenia, Marocco, Russia, Seychelles e Singapore, mentre il Giappone ha aderito nel 2014.

Estremamente difficile dunque la gestione dei casi di sottrazione di minori nei Paesi che non hanno firmato o ratificato la convenzione, nei quali spesso mancano le autorità con cui poter aprire un tavolo diplomatico sul tema;

anche la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 si occupa della sottrazione di minori, ed è stata ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991. Nel ribadire il principio del superiore interesse del minore, la Convenzione indica la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali, o l'adesione ad accordi esistenti, come strumento per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero;

uno strumento giuridico sicuramente più incisivo, in quanto direttamente applicabile, ma solo tra i Paesi europei firmatari, è il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003, il cosiddetto regolamento Bruxelles II, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1347/2000. Il regolamento interviene in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e integrando la Convenzione de L'Aja in materia di sottrazione di minori. In particolare stabilisce la competenza del giudice del Paese ove il minore risiedeva, prima della sottrazione e l'esecutività delle decisioni emesse dal giudice competente provviste del cosiddetto certificato *standard* (titolo esecutivo europeo). Rappresenta, dunque, un significativo passo in avanti nella costituzione di una disciplina comune europea in materia di diritto di famiglia;

rilevato che:

il 17 novembre 2010 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato le "Linee guida per una giustizia a misura di minore", i cui principi ispiratori per la legislazione italiana sono stati: il principio della partecipazione, l'interesse superiore del minore, il rispetto della dignità, la protezione dalla discriminazione e il principio dello stato di diritto (comprendente il diritto a leggi chiare, definite e pubblicizzate, il diritto alla presunzione d'innocenza, il diritto a un equo processo e il diritto all'assistenza legale);

l'impianto operativo introdotto dalla Convenzione de L'Aja si fonda sull'azione delle autorità centrali, organi amministrativi, che hanno il compito di cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti dei rispettivi Stati, al fine di assicurare l'immediato ritorno dei minori sottratti illecitamente;

in Italia il ruolo di autorità centrale è svolto dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, nei casi di sottrazione attiva e passiva, che coinvolgano minori, sia italiani che stranieri, avvenuti tra l'Italia e uno dei Paesi firmatari della Convenzione. Il Dipartimento per la giustizia minorile svolge inoltre la funzione di autorità centrale per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II);

per i casi che non trovano esecuzione a mezzo della Convenzione de L'Aja e per i casi che coinvolgano Stati non aderenti alla Convenzione di Bruxelles è competente la Direzione generale degli italiani all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

infine, presso le ambasciate italiane nel mondo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967, il console generale svolge la funzione di giudice tutelare per i minori italiani residenti nel suo territorio di competenza;

nel nostro ordinamento l'art. 574-*bis* del codice penale che definisce il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, appare uno strumento poco efficace nel garantire una tutela sufficiente. La collocazione della norma nella sezione codicistica inerente ai delitti contro la famiglia pone al centro della tutela la responsabilità di uno dei genitori a discapito della libertà del minore, il cui consenso non ha infatti una funzione discriminante ma meramente attenuante;

è opinione diffusa che un inasprimento delle sanzioni penali potrebbe costituire un deterrente più convincente per chi fosse intenzionato a trasferire illecitamente un minore all'estero, o renderebbe comunque applicabili strumenti maggiormente efficaci di ricerca della prova quali le intercettazioni telefoniche e ambientali;

nel 1987 è stata creata la figura del mediatore europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori, il cui ruolo consiste nel contribuire al raggiungimento di soluzioni reciprocamente accettabili

nell'interesse superiore del minore. Appare evidente la necessità di migliorare il coordinamento tra le 2 figure cardine della materia: autorità centrali e ufficio del mediatore europeo. Quest'ultimo, infatti, fornisce ai genitori un'assistenza tesa alla ricerca di una via alternativa all'azione giudiziaria (una conciliazione o una risoluzione alternativa per risolvere la controversia) potenzialmente lesiva per gli interessi del minore e potrebbe svolgere un importante ruolo diplomatico nel coordinamento di procedure complesse tra le autorità coinvolte negli Stati membri,

impegna il Governo:

1) a sostenere iniziative e soluzioni normative che riconoscano il minore quale vittima della sottrazione attraverso l'inserimento della fattispecie di reato nell'ambito dei delitti contro la persona e la libertà personale;

2) a promuovere il potenziamento del quadro sanzionatorio mediante l'innalzamento del massimo edittale di pena previsto dall'art. 574-*bis* del codice penale, ovvero prevedere l'ammissibilità, per i procedimenti relativi a tale reato, di misure restrittive della libertà personale e della custodia cautelare;

3) a promuovere, in ambito comunitario, ogni iniziativa utile a rafforzare il ruolo del mediatore europeo ed a migliorarne il coordinamento e la comunicazione con le autorità centrali degli Stati membri, anche attraverso il potenziamento della figura del mediatore nazionale, che possa svolgere un ruolo di supporto, accompagnando e rappresentando le famiglie nei contenziosi;

4) a favorire, attraverso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la stipula di nuovi accordi bilaterali con gli Stati aderenti e non aderenti alla Convenzione de L'Aja introducendo sanzioni certe per i Paesi inadempienti;

5) a sostenere l'istituzione di un fondo dedicato al gratuito patrocinio per le vittime di sottrazione, come sostegno alle spese per le procedure giudiziarie all'estero.

(1-00552) (05 aprile 2016)

[PANIZZA](#), [ROMANO](#), [ORELLANA](#), [BIGNAMI](#), [CONTE](#), [D'ADDA](#), [DALLA TOR](#), [DALLA ZUANNA](#), [GAMBARO](#), [IDEM](#), [MOLINARI](#), [PUPPATO](#), [Maurizio ROMANI](#), [SCALIA](#), [STEFANO](#)

- -

Il Senato,

premessi che:

i dati dei migranti minorenni che risultano scomparsi dopo l'arrivo in Europa sono allarmanti. Secondo il *report* 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei primi 6 mesi del 2015, con gli sbarchi, sono arrivati in Italia 13.320 minori non accompagnati e di questi 5.114 risultano irreperibili, scomparsi;

il rischio che questi minorenni finiscano in circuiti illegali, forniscano manovalanza alla criminalità organizzata o siano variamente sfruttati per turpi traffici non è da sottovalutare;

tale tesi è avvalorata dalle molteplici associazioni o organizzazioni nazionali ed internazionali che si occupano delle problematiche legate all'infanzia e all'adolescenza;

Europol, l'Agenzia di sicurezza europea, sostiene che i bambini scomparsi siano stati sequestrati da una struttura criminale per avviarli alla prostituzione o alla schiavitù. Infatti, in Germania e Ungheria, sempre secondo l'Agenzia, sono stati arrestati molti criminali legati al traffico di esseri umani, che ora si sarebbe concentrato sulle centinaia di migliaia di disperati giunti in Europa;

questo è il volto più doloroso di un'immigrazione incontrollata che pretende di accogliere tutti, ma in realtà abbandona i più deboli ed indifesi alla mercè di sfruttatori e criminali;

secondo l'organizzazione umanitaria "Save the Children", nel 2015 sono arrivati nel continente 26.000 bambini non accompagnati e, dopo la loro identificazione nel Paese d'arrivo, molti di loro sono scomparsi. "Sono gli Invisibili, non hanno un volto e neppure un nome ma sono giovanissimi, hanno tutti meno di 18 anni, un'età nella quale i loro coetanei vanno a scuola, fanno i compiti, giocano a pallone con gli amici o nuotano in piscina. Loro, invece, sono vittime di abusi e soprusi". Queste le parole del Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza;

ha destato parecchia indignazione l'inchiesta del settimanale "l'Espresso", ripresa da diversi

organi di informazione e affrontata in molte trasmissioni televisive, sulla sorte dei minori che trovano riparo alla stazione Termini di Roma con molti di loro che, pur di sopravvivere, finiscono per prostituirsi;

per fortuna, dei tanti minori giunti nel nostro Paese, non tutti sarebbero finiti nelle mani di criminali, in quanto alcuni sono stati affidati a membri della loro famiglia, ma non si sa dove sono;

la sorte dei rifugiati minorenni non accompagnati sta diventando uno degli aspetti problematici della crisi dell'immigrazione e l'Italia sembra essere il Paese, che controlla meno i movimenti degli immigrati, anche perché molti dei rifugiati hanno interesse a far perdere le proprie tracce. Il loro obiettivo è spostarsi al Nord in luoghi come la Svezia, che concede asilo ai minori, subito dopo averli identificati, o in Gran Bretagna, che ha appena deciso di accogliere più minori dalle zone di guerra;

quella dei minori è un'emergenza nell'emergenza e pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche vi è la necessità di uno sforzo mirato proprio per la tutela dei giovanissimi. Il Governo non può fare finta di nulla; la sparizione di 5.000 minorenni è una questione molto seria e occorre, con la massima urgenza, mettere in campo una politica organica ed adeguatamente finanziata;

è assurdo che in Italia le autorità preposte non siano in grado di avere un controllo sui migranti, che arrivano e sostano sul territorio, tanto da aver perso le tracce di circa 5.000 bambini,

impegna il Governo:

1) ad adottare urgenti iniziative al fine di rintracciare i bambini di cui non si hanno notizie ed evitare che in futuro si verifichino altre scomparse;

2) ad avviare un'indagine allo scopo di individuare eventuali organizzazioni criminali, che agiscono sul territorio italiano per lo sfruttamento dei migranti minorenni.

Mozioni sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram (1-00379) (10 febbraio 2015)

Approvata

[DI BIAGIO](#), [SACCONI](#), [CONTE](#), [FABBRI](#), [ASTORRE](#), [DI GIACOMO](#), [COCIANCICH](#), [RUTA](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [MORGONI](#), [COLLINA](#), [LANGELLA](#), [IDEM](#), [RAZZI](#), [BATTISTA](#), [DE PIETRO](#), [FAVERO](#), [PUPPATO](#), [BIGNAMI \(*\)](#), [FASIOLO \(*\)](#).

Il Senato,

premessi che:

in data 5 febbraio 2015 un rapporto del comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ha reso nota la condizione, drammatica, in cui versa l'infanzia nei territori occupati dal califfato dell'ISIS, nel totale silenzio della comunità internazionale;

il comitato delle Nazioni Unite delinea una tragedia dalla portata enorme che coinvolge migliaia di minori irakeni, segnatamente appartenenti a gruppi minoritari, come yazidi e cristiani: nello specifico il rapporto denuncia "molti casi di esecuzioni di massa di bambini, così come notizie di decapitazioni, crocifissioni di bambini e sepolture di bambini vivi" oltre che segnalare il dramma dei bambini soldato, addestrati dalla tenera età a combattere e molto spesso utilizzati come scudi umani. È inoltre segnalata l'esistenza di video che ritraggono bambini portatori di disabilità impiegati come *kamikaze* dagli jihadisti;

il documento denuncia, ulteriormente, violenze sistematiche dei miliziani dell'ISIS contro i minori, molti dei quali sono rapiti e rivenduti come schiavi del sesso;

il documento del comitato delle Nazioni Unite getta una luce dolorosa e sconcertante su un dramma che, coinvolgendo l'infanzia con livelli di barbarie inauditi, si configura come una responsabilità della comunità internazionale nella sua totalità e si colloca ben oltre i parametri dei meri equilibri geopolitici, delle storiche divisioni tra sciiti e sunniti nonché delle lotte tra i *clan* islamici, per la spartizione delle aree di influenza e della lotta al fondamentalismo islamico;

uno dei membri del comitato che ha elaborato il rapporto, ha dichiarato che "La portata del problema è enorme", ed ha ribadito la profonda preoccupazione delle Nazioni Unite "per la tortura e l'uccisione di quei bambini, in particolare quelli appartenenti a minoranze, ma non solo";

quanto denunciato dal rapporto Onu rappresenta un'ulteriore conferma di eventi e dinamiche

già note agli operatori del settore umanitario e già da tempo evidenziate e sottoposte all'attenzione della comunità internazionale: infatti come denunciato in questi ultimi giorni dal portavoce dell'Unicef Italia "sono prove di fatti che denunciavamo da mesi e che trovano oggi un definitivo, crudele, fondamento", e che "proprio la scorsa estate il Rappresentante UNICEF in Iraq Marzio Babilie aveva parlato del calvario cui venivano sottoposti i bambini e le bambine yazidi in fuga da ISIS con le loro famiglie senza dimenticare pratiche come la chiusura immediata di scuole "non affini" e l'utilizzo, sempre da parte di ISIS, di modalità di reclutamento 2.0 dei bambini come soldati che imbracciano armi per uccidere ostaggi e combattere";

le denunce sono pressoché passate inosservate, eclissate dalla presunta "maggiore" pregnanza di notizie di altre criticità nell'area mediorientale, segnale questo che anche dinanzi a tragedie di tale portata, figlie di ideologie deviate, l'attenzione della comunità internazionale rischia di essere modulata a seconda degli interessi e delle potenzialità connesse all'area in cui le stesse si consumano, senza tener conto del fatto che la drammatica *escalation* di barbarie della quale abbiamo notizia supera di gran lunga il perimetro delle evidenze che la coscienza umana può tollerare;

altrettanto allarmanti gli episodi di barbarie verso gli indifesi ed i più deboli si sono registrati in Nigeria per mano dei miliziani di Boko Haram, un gruppo terroristico jihadista attivo nel nord della Nigeria, che, stando a quanto evidenziato da uno studio dell'International center for the study of radicalisation and political violence, risulterebbe attualmente il più feroce del mondo, in ragione del numero di attacchi perpetrati correlato al numero delle vittime;

anche il gruppo africano, dotandosi dei più moderni sistemi di comunicazione digitale, avrebbe imboccato la strada del "terrorismo mediatico", attraverso l'istituzione di un canale multimediale Al Urwa al Wuthaqa, attraverso il quale vengono mostrate immagini e filmati di minori impiegati in pratiche di addestramento militare;

nel solo mese di gennaio 2015 sono stati diversi gli attacchi suicidi organizzati dal gruppo in diverse città nigeriane, attraverso il coinvolgimento di minori, soprattutto bambine, costretti con la forza e con le minacce a farsi esplodere in luoghi affollati, pur di perseguire un disegno folle di sottomissione dei territori all'influenza del gruppo islamico;

il 3 gennaio 2015 nella città di Baga in Nigeria, si è consumato, per mano del gruppo di Boko Haram una delle carneficine più gravi degli ultimi anni, e a tal riguardo Amnesty international parla di oltre 2.000 morti, sebbene non si tratti di una cifra ufficiale, poiché non verificabile. Stando a quanto riportato dai *media*, il governatore del distretto, ha sottolineato che le persone uccise nell'eccidio di Baga sono state quelle più deboli, donne, bambini e anziani, coloro che non avevano la forza di scappare dinanzi all'avanzare dei terroristi in città;

la reazione della comunità internazionale dinanzi a tale barbarie si è limitata a semplici manifestazioni di sdegno che a distanza di qualche giorno dalla pubblicazione del rapporto non si sono evolute in posizioni condivise o in iniziative di più ampio respiro, restando misurate e distaccate rispetto alla gravità degli eventi;

quanto operato dal califfato islamico, sia sul versante della persecuzione sul territorio occupato e del contrasto tra i *clan* sul territorio, sia sul quello della guerra contro l'occidente, con le deplorabili video esecuzioni di cittadini stranieri, rappresenta una nuova frontiera del terrorismo di matrice islamica dinanzi al quale la comunità internazionale, l'Ue e gli stessi organismi sovranazionali sembrano non detenere strumenti di controllo e di lotta adeguati. Appare evidente l'assenza di una strategia multilivello che rinvigorisce le posizioni dei gruppi estremisti ed alimenta una spirale del terrore i cui riflessi sono apparsi particolarmente vistosi negli ultimi giorni;

la priorità della comunità internazionale al momento dovrebbe essere una rinnovata strategia di lotta al terrorismo che parta da strumenti diversi che sappiano adeguarsi all'evoluzione delle strategie di comunicazione ed attuazione del "disegno terroristico" da parte dei gruppi più feroci e che sia, nel contempo, orientata alla stabilizzazione non solo politica, ma anche sociale dei territori sensibili, teatro dell'azione sanguinaria dei medesimi gruppi in ragione della vistosa contrapposizione di *clan* e gruppi minoritari;

quando il disegno terroristico arriva ad utilizzare come sue pedine principali i minori, con pratiche disumane e agghiaccianti, ci si trova dinanzi ad un livello di degenerazione tale da non poter lasciare inerti quei popoli e quelle nazioni che hanno fatto del rispetto e della tutela dell'infanzia un caposaldo inderogabile dello Stato di diritto;

appare ancora più doloroso il fatto che tali notizie arrivino nei giorni in cui si celebrano giornate di commemorazione delle vittime di genocidi e stragi a sfondo razziale, come la giornata della memoria dell'olocausto ebraico e la giornata del ricordo delle vittime delle foibe, occasioni nelle quali si invita alla sensibilizzazione, alla conoscenza ed al ricordo come principali deterrenti della violenza e della degenerazione umana: da un lato la celebrazione ed il dolore, dall'altro la quasi noncuranza verso tragedie quotidiane "moderne" ed efferate perpetrate in territori dilaniati dal delirio jihadista e che vedono vittime "gli ultimi tra gli ultimi";

l'infanzia violata nella sua sacralità e profanata con gesti plateali ed esasperati con il solo scopo di disseminare terrore e piegare un territorio ad un *diktat* pseudo- ideologico, folle e insostenibile, impone un sollevamento delle coscienze ed un obbligo morale in capo a quei Paesi che ancora hanno l'ambizione di proclamarsi democratici e liberali, che vada ben oltre i semplici ed infruttuosi proclami di sdegno ma che sappia identificarsi in una strategia valida e condivisa,

impegna il Governo:

1) a richiamare l'attenzione dei *partner* internazionali, nelle opportune sedi, sulla gravità di quanto verificatosi a danno dei minori nei territori controllati dal califfato islamico dell'ISIS e nelle aree sotto controllo di Boko Haram in Nigeria, come pure in tutte le zone dove si rilevano derive integraliste di matrice terroristica;

2) ad elaborare strategie di intervento che vadano a contrastare la degenerazione e la barbarie messa in atto dai gruppi jihadisti a danno, soprattutto, dei minori;

3) a dare impulso, in sede europea ed internazionale, anche attraverso il coinvolgimento attivo di organizzazioni internazionali, ad iniziative volte all'approfondimento di quanto denunciato dall'Onu e alla creazione di canali di aiuto e di supporto all'infanzia nei territori oggetto delle violenze.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(1-00435) (17 giugno 2015)

V. testo 2

[DIVINA](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#). -

Il Senato,

premessò che:

in data 5 febbraio 2015 un rapporto del comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ha reso nota la drammatica condizione in cui versano bambini e minori nei territori occupati dal sedicente Stato Islamico, sorto a cavallo tra Siria ed Iraq, nel totale silenzio della comunità internazionale;

il comitato ha in effetti descritto una tragedia dalla portata enorme, che coinvolge migliaia di minori iracheni e siriani, soprattutto appartenenti a gruppi minoritari, come cristiani, yazidi e sciiti; sottolineato come:

nello specifico, il rapporto denuncia "molti casi di esecuzioni di massa di bambini, così come notizie di decapitazioni, crocifissioni di bambini e sepolture di bambini vivi" e segnala altresì il dramma dei bambini soldato, addestrati a combattere e molto spesso utilizzati dai jihadisti anche come scudi umani se non addirittura come *kamikaze*;

il documento del comitato delle Nazioni Unite getta una luce dolorosa e sconcertante su un dramma che, coinvolgendo l'infanzia con livelli di barbarie inauditi, si configura come una responsabilità della comunità internazionale nella sua totalità;

peraltro, la finalità politica perseguita attraverso la gestione della barbarie, è comprovata da un manuale curato dalla dirigenza del sedicente Stato Islamico, pubblicato in *internet* e liberamente accessibile sotto il titolo "The Management of Savagery";

ritenendo, conseguentemente, che occorra anche preoccuparsi del contesto politico entro il quale questi gravissimi ed odiosi crimini contro l'umanità vengono progettati, compiuti e mediatizzati, al fine di non esser indotti ad assumere comportamenti o prendere decisioni corrispondenti a quelle auspiccate dai responsabili dei delitti appena descritti;

rilevando come siano altrettanto allarmanti gli episodi di barbarie verso gli indifesi ed i più deboli registratisi in Nigeria per mano dei miliziani di Boko Haram;

ricordando:

come Boko Haram sia un gruppo terroristico a matrice secessionistica creato da elementi di etnia *kanuri* nel nord della Nigeria, affiliatosi solo recentemente al sedicente Stato Islamico, allo scopo di dilatare il proprio bacino di reclutamento;

come anche il gruppo africano, dotandosi dei più moderni sistemi di comunicazione digitale, stia accentuando allo stesso scopo propagandistico la mediatizzazione delle proprie iniziative, attraverso l'istituzione di un canale multimediale, Al Urwa al Wuthaqa, con il quale mostrare immagini e filmati di minori impiegati in pratiche di addestramento militare;

come, in diverse città nigeriane, Boko Haram abbia promosso numerosi attacchi suicidi che hanno contemplato il coinvolgimento di minori, soprattutto bambine, costretti con la forza e con le minacce a farsi esplodere in luoghi affollati, pur di perseguire un disegno folle di sottomissione dei territori all'influenza del gruppo islamico;

rilevando:

come la reazione della comunità internazionale dinanzi a tale barbarie si sia limitata a semplici manifestazioni di sdegno che a distanza di qualche giorno dalla pubblicazione del rapporto del citato comitato dell'Onu non si sono evolute in posizioni condivise o in iniziative di più ampio respiro, restando misurate e distaccate rispetto alla gravità degli eventi;

come quanto operato dal sedicente Califfato, in particolare con le deplorevoli video esecuzioni di cittadini stranieri, rappresenti una nuova frontiera del terrorismo di matrice islamica dinanzi al quale la comunità internazionale, l'Ue e gli stessi organismi sovranazionali sembrano non detenere strumenti di controllo e di lotta adeguati;

ritenendo altresì che:

i successi colti dal sedicente Stato Islamico possano riflettere una non uniforme sensibilità ai crimini da questo commesso;

ocorra soprattutto scongiurare il rischio che l'azione dei gruppi terroristici a matrice jihadista possa giovare dell'attivo supporto di qualche Stato sovrano;

le maggiori potenze regionali del Medio Oriente siano in grado di esercitare efficaci pressioni sul sedicente Stato Islamico ed i suoi *partner* ed alleati;

analogamente, gli Stati confinanti con la Nigeria settentrionale siano in grado di condizionare efficacemente, riducendola significativamente, la capacità operativa di Boko Haram;

conseguentemente, la priorità della comunità internazionale sia ora quella di definire una nuova strategia di lotta al terrorismo, fondata sul maggior coinvolgimento delle potenze regionali ed orientata alla stabilizzazione politica dei territori sensibili, teatro dell'azione sanguinaria dei gruppi terroristici a matrice jihadista, prevedendo incentivi e sanzioni a seconda dei risultati che vengono ottenuti;

sottolineando come la violazione e profanazione dell'infanzia nella sua sacralità attraverso gesti plateali ed esasperati compiuti al solo scopo di disseminare terrore e piegare territori e popolazioni concorrano ad imporre una reazione che deve potersi tradurre in una strategia valida e condivisa;

rilevando altresì, anche l'estrema pericolosità di un coinvolgimento militare diretto di truppe occidentali in un contesto nel quale l'ideologia jihadista ha già dimostrato di esercitare un considerevole fascino sugli elementi più labili delle locali opinioni pubbliche,

impegna il Governo:

1) a richiamare l'attenzione dei *partner* internazionali, nelle opportune sedi, sulla gravità di quanto viene perpetrato a danno dei minori nei territori controllati dal sedicente califfato islamico dell'ISIS e nelle aree sotto controllo di Boko Haram in Nigeria, come pure in tutte le zone dove si

rilevano derive integraliste di matrice terroristica;

2) in tale contesto, ad esercitare opera di *moral suasion* specialmente nei confronti dei Governi che, in ragione della prossimità dei propri Paesi alle aree in cui operano Stato Islamico e Boko Haram, possono maggiormente influenzarne il comportamento e forse si astengono in ragione di inconfessabili interessi nazionali propri;

3) a dare impulso, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle organizzazioni internazionali a vocazione universale o regionale, ad iniziative che portino all'accertamento dei fatti e alla attivazione di strumenti di aiuto e di supporto all'infanzia nei territori oggetto delle violenze, escludendo tuttavia l'impiego sul terreno di personale militare nazionale o comunque occidentale, finalizzato all'apertura e protezione di corridoi umanitari, di cui pare impossibile al momento anche ipotizzare i tracciati;

4) ad attivare gli strumenti più opportuni per l'identificazione dei responsabili dei crimini compiuti contro i minori nelle zone sottoposte al dominio del sedicente Stato Islamico e di Boko Haram, prevedendone successivamente il deferimento alla Corte penale internazionale;

5) a valutare l'opportunità di introdurre nell'ordinamento il reato di tentato genocidio attraverso il massacro indiscriminato di minori appartenenti a minoranze religiose, da contestarsi ai soggetti fermati in territorio italiano sospettati di aver partecipato a stragi commesse all'estero di cui siano rimasti vittime persone di età inferiore ai 18 anni, uccise deliberatamente in ragione della loro appartenenza ad una minoranza confessionale.

(1-00435) (testo 2) (07 aprile 2016)

Approvata

[DIVINA](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#), [BIGNAMI](#) (*). -

Il Senato,

premessi che:

in data 5 febbraio 2015 un rapporto del comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ha reso nota la drammatica condizione in cui versano bambini e minori nei territori occupati dal sedicente Stato Islamico, sorto a cavallo tra Siria ed Iraq, nel totale silenzio della comunità internazionale;

il comitato ha in effetti descritto una tragedia dalla portata enorme, che coinvolge migliaia di minori iracheni e siriani, soprattutto appartenenti a gruppi minoritari, come cristiani, yazidi e sciiti; sottolineato come:

nello specifico, il rapporto denuncia "molti casi di esecuzioni di massa di bambini, così come notizie di decapitazioni, crocifissioni di bambini e sepolture di bambini vivi" e segnala altresì il dramma dei bambini soldato, addestrati a combattere e molto spesso utilizzati dai jihadisti anche come scudi umani se non addirittura come *kamikaze*;

il documento del comitato delle Nazioni Unite getta una luce dolorosa e sconcertante su un dramma che, coinvolgendo l'infanzia con livelli di barbarie inauditi, si configura come una responsabilità della comunità internazionale nella sua totalità;

peraltro, la finalità politica perseguita attraverso la gestione della barbarie, è comprovata da un manuale curato dalla dirigenza del sedicente Stato Islamico, pubblicato in *internet* e liberamente accessibile sotto il titolo "The Management of Savagery";

ritenendo, conseguentemente, che occorra anche preoccuparsi del contesto politico entro il quale questi gravissimi ed odiosi crimini contro l'umanità vengono progettati, compiuti e mediatizzati, al fine di non esser indotti ad assumere comportamenti o prendere decisioni corrispondenti a quelle auspiccate dai responsabili dei delitti appena descritti;

rilevando come siano altrettanto allarmanti gli episodi di barbarie verso gli indifesi ed i più deboli registratisi in Nigeria per mano dei miliziani di Boko Haram;

ricordando:

come Boko Haram sia un gruppo terroristico a matrice secessionistica creato da elementi di etnia *kanuri* nel nord della Nigeria, affiliatosi solo recentemente al sedicente Stato Islamico, allo scopo di dilatare il proprio bacino di reclutamento;

come anche il gruppo africano, dotandosi dei più moderni sistemi di comunicazione digitale, stia accentuando allo stesso scopo propagandistico la mediatizzazione delle proprie iniziative, attraverso l'istituzione di un canale multimediale, Al Urwa al Wuthaqa, con il quale mostrare immagini e filmati di minori impiegati in pratiche di addestramento militare;

come, in diverse città nigeriane, Boko Haram abbia promosso numerosi attacchi suicidi che hanno contemplato il coinvolgimento di minori, soprattutto bambine, costretti con la forza e con le minacce a farsi esplodere in luoghi affollati, pur di perseguire un disegno folle di sottomissione dei territori all'influenza del gruppo islamico;

rilevando:

come la reazione della comunità internazionale dinanzi a tale barbarie si sia limitata a semplici manifestazioni di sdegno che a distanza di qualche giorno dalla pubblicazione del rapporto del citato comitato dell'Onu non si sono evolute in posizioni condivise o in iniziative di più ampio respiro, restando misurate e distaccate rispetto alla gravità degli eventi;

come quanto operato dal sedicente Califfato, in particolare con le deplorevoli video esecuzioni di cittadini stranieri, rappresenti una nuova frontiera del terrorismo di matrice islamica dinanzi al quale la comunità internazionale, l'Ue e gli stessi organismi sovranazionali sembrano non detenere strumenti di controllo e di lotta adeguati;

ritenendo altresì che:

i successi colti dal sedicente Stato Islamico possano riflettere una non uniforme sensibilità ai crimini da questo commesso;

ocorra soprattutto scongiurare il rischio che l'azione dei gruppi terroristici a matrice jihadista possa giovare dell'attivo supporto di qualche Stato sovrano;

le maggiori potenze regionali del Medio Oriente siano in grado di esercitare efficaci pressioni sul sedicente Stato Islamico ed i suoi *partner* ed alleati;

analogamente, gli Stati confinanti con la Nigeria settentrionale siano in grado di condizionare efficacemente, riducendola significativamente, la capacità operativa di Boko Haram;

conseguentemente, la priorità della comunità internazionale sia ora quella di definire una nuova strategia di lotta al terrorismo, fondata sul maggior coinvolgimento delle potenze regionali ed orientata alla stabilizzazione politica dei territori sensibili, teatro dell'azione sanguinaria dei gruppi terroristici a matrice jihadista, prevedendo incentivi e sanzioni a seconda dei risultati che vengono ottenuti;

sottolineando come la violazione e profanazione dell'infanzia nella sua sacralità attraverso gesti plateali ed esasperati compiuti al solo scopo di disseminare terrore e piegare territori e popolazioni concorrano ad imporre una reazione che deve potersi tradurre in una strategia valida e condivisa;

rilevando altresì, anche l'estrema pericolosità di un coinvolgimento militare diretto di truppe occidentali in un contesto nel quale l'ideologia jihadista ha già dimostrato di esercitare un considerevole fascino sugli elementi più labili delle locali opinioni pubbliche,

impegna il Governo:

1) a richiamare l'attenzione dei *partner* internazionali, nelle opportune sedi, sulla gravità di quanto viene perpetrato a danno dei minori nei territori controllati dal sedicente califfato islamico dell'ISIS e nelle aree sotto controllo di Boko Haram in Nigeria, come pure in tutte le zone dove si rilevano derive integraliste di matrice terroristica;

2) in tale contesto, ad esercitare opera di *moral suasion* specialmente nei confronti dei Governi che, in ragione della prossimità dei propri Paesi alle aree in cui operano Stato Islamico e Boko Haram, possono contribuire in maniera determinante alle iniziative internazionali di contrasto a queste organizzazioni;

3) a dare impulso, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle organizzazioni internazionali a vocazione universale o regionale, ad iniziative che portino all'accertamento dei fatti e alla attivazione di strumenti di aiuto e di supporto all'infanzia nei territori oggetto delle violenze, finalizzato all'apertura e protezione di corridoi umanitari, di cui pare impossibile al momento anche ipotizzare i tracciati;

4) a sostenere gli strumenti più opportuni per l'identificazione dei responsabili dei gravi crimini compiuti contro i minori nelle zone sottoposte al dominio del sedicente Stato Islamico e di Boko Haram, prevedendone successivamente l'eventuale deferimento alla Corte penale internazionale.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(1-00436) (17 giugno 2015)

V. testo 2

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DIMAGGIO](#), [LIUZZI](#), [Eva LONGO](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#). -

Il Senato,

premessi che:

nel mese di febbraio 2015 il Comitato ONU sui diritti all'infanzia (CRC) ha diffuso nuove informazioni relative ad alcune pratiche brutali che il sedicente stato islamico (IS o ISIS) attua nei confronti di minori;

da tale rapporto si evince che i bambini iracheni vengono rapiti e successivamente venduti come schiavi del sesso ed altri vengono crocifissi o bruciati vivi;

altri minori vengono usati come *kamikaze*, in particolare bambini con disabilità o vengono usati come scudi umani presso i siti obiettivi degli attacchi degli Stati Uniti;

tale fenomeno ha ormai raggiunto livelli rilevanti;

anche le milizie irachene che combattono l'ISIS utilizzano minori come soldati;

le crudeltà ormai comunemente perpetrate dall'ISIS non contraddistinguono solamente il comportamento e le azioni dei *jahidisti* del cosiddetto califfato, ma stanno caratterizzando anche altri gruppi e organizzazioni terroristiche, come Boko Haram in Nigeria, responsabile di crimini efferati nei confronti delle persone più deboli e, quindi, anche dei bambini;

la radicalizzazione terroristica trova la propria spinta, oltre che nel fondamentalismo religioso estremo, anche nell'accaparramento del potere soprattutto economico in zone ricche di risorse, ma poverissime di redistribuzione della ricchezza e di sufficiente qualità della vita,

impegna il Governo:

1) a richiamare i *partner* europei ed internazionali al pieno rispetto della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia sottoscritta da tutti i Paesi membri dell'ONU ad esclusione di Somalia, Sud Sudan e Stati Uniti;

2) ad invitare in occasione del Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015 tutti i Paesi membri alla creazione di un comitato europeo per la vigilanza del pieno rispetto dei diritti dei minori;

3) a coinvolgere le associazioni *non profit* operanti nei territori al fine di creare dei canali di aiuto ed intervento per cercare di arginare tale fenomeno che offende la dignità umana;

4) ad invitare i Paesi dove hanno sede le aziende anch'esse operanti nei territori afflitti dalle organizzazioni terroristiche a promuovere, similmente all'Italia, le medesime iniziative di tutela ambientale.

(1-00436) (testo 2) (07 aprile 2016)

Approvata

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DIMAGGIO](#), [LIUZZI](#), [Eva LONGO](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#), [BIGNAMI](#) (*). -

Il Senato,

premessi che:

nel mese di febbraio 2015 il Comitato ONU sui diritti all'infanzia (CRC) ha diffuso nuove informazioni relative ad alcune pratiche brutali che il sedicente stato islamico (IS o ISIS) attua nei confronti di minori;

da tale rapporto si evince che i bambini iracheni vengono rapiti e successivamente venduti come schiavi del sesso ed altri vengono crocifissi o bruciati vivi;

altri minori vengono usati come *kamikaze*, in particolare bambini con disabilità o vengono usati

come scudi umani presso i siti obiettivi degli attacchi degli Stati Uniti;
tale fenomeno ha ormai raggiunto livelli rilevanti;
anche le milizie irachene che combattono l'ISIS utilizzano minori come soldati;
le crudeltà ormai comunemente perpetrate dall'ISIS non contraddistinguono solamente il comportamento e le azioni dei *jahidisti* del cosiddetto califfato, ma stanno caratterizzando anche altri gruppi e organizzazioni terroristiche, come Boko Haram in Nigeria, responsabile di crimini efferati nei confronti delle persone più deboli e, quindi, anche dei bambini;

la radicalizzazione terroristica trova la propria spinta, oltre che nel fondamentalismo religioso estremo, anche nell'accaparramento del potere soprattutto economico in zone ricche di risorse, ma poverissime di redistribuzione della ricchezza e di sufficiente qualità della vita,
impegna il Governo:

1) a richiamare i *partner* europei ed internazionali al pieno rispetto della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia firmata da tutti i Paesi membri dell'ONU;

2) ad invitare i *partner* europei a rafforzare la vigilanza già esistente nel quadro di tutti gli organismi competenti per la tutela dei diritti dei minori;

3) a coinvolgere le associazioni *non profit* operanti nei territori al fine di creare dei canali di aiuto ed intervento per cercare di arginare tale fenomeno che offende la dignità umana;

4) a continuare a promuovere, negli opportuni contesti multilaterali, l'adesione delle imprese agli strumenti internazionali esistenti in materia di tutela ambientale.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(1-00443) (08 luglio 2015)

V. testo 2

[LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [GAETTI](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#). -

Il Senato,

premessi che:

secondo una pubblicazione dell'"International Business Time", i principali conflitti armati a livello mondiale risultano interessare le seguenti aree: africana: Egitto, Mali, Nigeria, Repubblica centroafricana, Repubblica democratica del Congo, Somalia, Sudan, e Sud Sudan; asiatica: Afghanistan, Birmania-Myanmar, Filippine, Pakistan, Thailandia; europea: Ucraina, Cecenia, e Daghestan; americana: Colombia e Messico; mediorientale: Israele e Palestina, Iraq, Siria e Yemen;
in particolare gli effetti più drammatici si hanno nell'area mediorientale, che coinvolge i territori di Iraq e Siria, e in quella africana sub-sahariana del Niger;

il centro studi ICSR-International center for the study of radicalisation and political violence ha reso pubblico nel 2014 uno studio dal titolo: "The new Jihadism a global snapshot";

il 14 novembre 2014 l'ONU ha emesso un documento dal titolo: "Report of the independent international Commission of inquiry on the Syrian Arab republic - Rule of terror: living under ISIS in Syria";

in data 4 febbraio 2015 un rapporto del comitato dell'ONU sui diritti dell'infanzia ha reso nota la condizione, drammatica, in cui versa l'infanzia nei territori occupati dal califfato dell'ISIS (documento CRC/C/IRQ/CO/2-4);

il 12 febbraio 2015 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla crisi umanitaria in Iraq e in Siria, con riferimento in particolare alla situazione infantile nello Stato islamico (IS) - P8_TA-PROV(2015)0040 - (2015/2559(RSP));

la parte seconda della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia istituisce il Comitato sui diritti dell'infanzia allo scopo di esaminare i progressi, compiuti dagli Stati parti, nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato. Il compito del Comitato è analizzare i rapporti periodici (inizialmente a 2 anni dalla ratifica, poi ogni 5 anni) sull'attuazione della Convenzione che gli Stati parti sono impegnati a presentare in base a quanto previsto dall'art. 44 della Convenzione. I rapporti devono:

contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia nel proprio esame; indicare gli eventuali fattori e difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella Convenzione; illustrare i provvedimenti adottati per dare attuazione ai diritti riconosciuti ai minori nella Convenzione; descrivere i progressi realizzati nel godimenti di tali diritti. Il Comitato può comunque chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione;

considerato che:

dallo studio dell'International center for the study of radicalisation and political violence emerge quanto segue:

i risultati dello studio illustrano le enormi sofferenze umane causate dalla violenza jihadista. Nel corso di un solo mese, novembre 2014, i combattenti jihadisti hanno effettuato 664 attacchi, uccidendo 5.042 persone;

lo Stato Islamico risulta essere il più mortale, in quanto il conflitto in Siria e in Iraq rappresenta la "zona di guerra" con il più alto numero di decessi registrati;

i gruppi jihadisti hanno compiuto attacchi in 12 altri Paesi e, in un solo mese, sono stati responsabili di quasi 800 morti in Nigeria e in Afghanistan, così come di centinaia in Yemen, Somalia e Pakistan;

per quanto riguarda le vittime, esclusi gli stessi jihadisti, il 51 per cento di vittime sono civili. Includendo anche i funzionari governativi, i poliziotti e gli altri non combattenti, la cifra sale al 57 per cento. La stragrande maggioranza delle vittime è di religione musulmana;

la violenza jihadista oggi utilizza una maggiore varietà di tattiche, che vanno dal terrorismo classico a operazioni meno convenzionali e asimmetriche;

più del 60 per cento delle morti sono state causate da gruppi jihadisti che non hanno alcun rapporto formale con Al-Qaeda. Le attività *jihadiste* descritte nella relazione suggeriscono cautele nel giudizio sulle tendenze storiche perché meno di 4 anni fa, il jihadismo (quindi nella prevalente forma di Al-Qaeda) era stato ampiamente creduto scomparso;

alla luce di quanto riportato, appare evidente che non ci possono essere soluzioni rapide per quella che appare essere una sfida generazionale che deve essere contrastata con volontà politica, con risorse economiche e una disponibilità a sfidare le idee e gli atteggiamenti che stanno guidando l'espansione di questo fenomeno;

in particolare il califfato ha mostrato di aver compreso la lezione della cosiddetta "primavera araba", facendo proprie tecniche di comunicazione di avanguardia, quali l'uso dei canali *social*, di video e *magazine* promozionali; in questa scia di "terrorismo mediatico", si è inserito anche il gruppo nigeriano Boko Haram che utilizza un canale multimediale, denominato Al Urwa al Wuthaqa, attraverso il quale vengono mostrati immagini e filmati di minori impiegati in pratiche di addestramento militare;

i *report* Onu evidenziano una situazione, sotto il profilo umanitario e della tutela dei diritti dell'uomo, nettamente critica e preoccupante. Entrando nel merito dei resoconti si apprendono dettagli sempre più sconcertanti; in particolar modo si fa riferimento alla tutela dei diritti di quella fascia della società più debole costituita principalmente da donne e bambini;

nel citato *report* del 14 novembre 2014 vengono riportate testimonianze che rendono conto del sistema repressivo e altamente dannoso, sotto il profilo psico-fisico, messo in atto dall'ISIS in particolare nella zona siriana e nelle zone tra Iraq e Turchia, dove sono insediati gli *yazidi*, sempre sotto il controllo delle milizie;

le donne si vedono private praticamente di ogni diritto, relegate a spazi ben definiti, senza avere la possibilità nemmeno di instaurare relazioni sociali, tanto rigide sono le regole imposte che chi trasgredisce va incontro a lapidazioni o impiccagioni;

la situazione si aggrava quando si pone attenzione alle condizioni dei bambini. Le bambine, già dai 13 anni circa, devono obbligatoriamente seguire tutti i dettami imposti alle donne, inoltre sono in preoccupante aumento i matrimoni obbligati di quest'ultime con i combattenti dell'ISIS, oppure sono

rivendute come schiave del sesso, quindi subendo ripetutamente abusi sessuali e psicologici pesantissimi;

sempre relativamente ai bambini, si hanno sempre più testimonianze dell'importanza che questi ultimi stiano assumendo per i miliziani a scopo bellico. Essi sono spesso usati nelle prime file dei combattimenti e, frequentemente, trasformati in "bambini bomba";

gli attacchi intrapresi dal sedicente Stato Islamico fanno parte di un attacco più diffuso e sistematico di quanto appaia. Attacco volto a sottomettere e sopprimere qualsiasi popolazione ricadente sotto il proprio controllo. Anche se quest'ultima viene resa inoffensiva, si rileva la necessità di eliminare qualsiasi sfumatura di dignità umana, religiosa, culturale e artistica diversa da quella portata in esempio dalle milizie islamiche. Tutto ciò si traduce in crimini contro l'umanità, quali la riduzione in schiavitù, lo stupro e le violenze sessuali o di altra natura, lo sfruttamento sotto ogni profilo possibile e la limitazione di tutte quelle libertà intellettuali e materiali, innegabili per l'uomo e riconosciute oramai da anni dalla comunità internazionale;

il *report* datato 4 febbraio 2015 si occupa essenzialmente dell'area territoriale irachena occupata dall'ISIS. In premessa il Comitato ONU prende atto degli effetti che sta producendo il prolungarsi dell'assedio delle milizie e del conseguente conflitto armato, il quale produce inevitabili effetti di instabilità politica oltre ad un rafforzamento delle divisioni interne al Paese, basate su differenze etniche e religiose, le quali generano le violazioni dei diritti umani ed in particolar modo dei bambini. In base a quanto esposto, il Comitato sollecita ed esorta lo Stato iracheno a mantenere gli obblighi internazionali basati sul dovere della tutela dei diritti umani all'interno del Paese in ogni momento e ad adottare misure urgenti per fermare le violenze sui civili e contro i bambini;

sempre all'interno del *report* il Comitato esprime soddisfazione per la formulazione di progetti di legge volti alla tutela del bambino, anche se ne esorta l'esame e l'attuazione proprio in virtù della grave situazione che coinvolge l'area citata, e dell'aggravarsi di tale situazione di giorno in giorno. Inoltre si esorta ad istituire oltre l'Alto commissariato per i diritti umani dell'Iraq, una sezione specializzata nella difesa e tutela dei minori;

si evidenzia, fra l'altro, l'importanza di attuare, celermente e senza indugi, leggi ferree contro le discriminazioni estreme di genere che colpiscono le donne fin dalle prime fasi della loro vita, esponendole con frequenza a violenze domestiche, abusi sessuali nonché psicologici. Ciò va realizzato parallelamente ad un coordinamento di strategie volte ad eliminare gli stereotipi radicati all'interno della società, principalmente garantendo l'istruzione e la formazione dei singoli individui;

a livello legislativo il Comitato raccomanda di approvare leggi volte al rispetto dei diritti dei bambini, oltre che a garantire l'accesso ai servizi di base, come l'istruzione e le cure mediche, e tutelando la libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

per quanto riguarda la violenza minorile il Comitato si dice particolarmente preoccupato per quelle situazioni nelle quali i bambini sono regolarmente sottoposti a punizioni corporali. Tali punizioni infatti rimangono lecite nelle scuole, in ambiti di cura alternativi, nonostante siano vietate in luoghi di detenzione e strutture carcerarie, ma non sono esplicitamente vietate in altre istituzioni che ospitano minori in conflitto con la legge, tra cui i centri di sorveglianza, le scuole di riabilitazione per preadolescenti, il centro di riabilitazione per adolescenti e il centro di riabilitazione minorile. Inoltre il Comitato esprime particolare apprensione per la legge n. 111 del 1969 la quale giustifica e prevede l'applicazione delle violenze domestiche da parte degli uomini sulle donne e sulla famiglia in generale, pertanto si esorta lo Stato a vietare esplicitamente ogni tipo di violenza ed in ogni contesto;

per quella parte di bambini sotto il controllo del cosiddetto ISIS il Comitato esorta lo Stato a prendere tutte le misure necessarie per salvarli ed assicurare i responsabili alla giustizia, nonché a fornire assistenza ai bambini liberati o salvati dalla schiavitù o dal sequestro;

per quanto riguarda la risoluzione del Parlamento europeo citata, le azioni di stimolo ai Paesi *partner* toccano vari aspetti, tra i quali una dura presa di posizione contro gli abusi commessi dall'ISIS nei confronti dei minori;

la citata risoluzione:

pone l'accento sul ruolo centrale della protezione dei civili e sulla necessità di mantenere separate le azioni umanitarie e quelle militari e di antiterrorismo;
evidenzia l'interconnessione tra il conflitto, le sofferenze umanitarie e la radicalizzazione;
esercita un forte richiamo affinché le parti del conflitto rispettino il diritto umanitario internazionale, nonché garantiscano che i civili siano protetti, abbiano libero accesso alle strutture mediche e all'assistenza umanitaria e possano lasciare le zone colpite dalle violenze in sicurezza e con dignità;

invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare immediatamente azioni specifiche per affrontare la situazione delle donne e delle ragazze in Iraq e in Siria e per garantire la loro libertà e il rispetto dei loro diritti fondamentali, nonché ad adottare misure volte a impedire lo sfruttamento, l'abuso e le violenze contro donne e bambini, in particolare i matrimoni forzati delle ragazze;
esprime particolare preoccupazione per l'aumento di tutte le forme di violenza contro le donne, che vengono imprigionate, violentate, sottoposte ad abusi sessuali e vendute dai membri dell'ISIS;
chiede una rinnovata attenzione, nei confronti dell'accesso all'istruzione, adeguata ai bisogni specifici derivanti dall'attuale conflitto;

invita le agenzie umanitarie internazionali attive in Iraq e in Siria, comprese le agenzie delle Nazioni Unite, ad aumentare la fornitura di servizi medici e di consulenza, tra cui l'assistenza e le cure psicologiche, per gli sfollati che sono fuggiti dinanzi all'avanzata dell'ISIS, prestando particolare attenzione alle esigenze delle popolazioni più vulnerabili, come ad esempio le vittime di violenza sessuale e i minori;

chiede la messa a disposizione di assistenza finanziaria e la creazione di programmi che consentano di rispondere in maniera completa alle esigenze medico-psicologiche e sociali delle vittime di violenze sessuali e di genere nel conflitto in corso;

appoggia infine la richiesta, inoltrata dal Consiglio dei diritti umani all'ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, di inviare con urgenza una missione in Iraq per indagare sugli abusi e sulle violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani commessi dall'ISIS e dai gruppi terroristici associati e di accertare i fatti e le circostanze di tali abusi e violazioni, al fine di impedire l'impunità e assicurare che i loro autori siano chiamati a risponderne;

considerato infine che:

le conseguenze politiche che possono derivare per i Governi, in termini di consenso dell'opinione pubblica, in seguito ad un giudizio più o meno positivo del Comitato sui diritti dell'infanzia sul rapporto presentato dallo Stato, sono sicuramente un buon incentivo al fine di potenziare il rispetto e la tutela dei diritti dell'infanzia;

l'Italia ha presentato il suo primo rapporto nel 1993, ed è stato discusso nel 1995. Il secondo rapporto è stato presentato il 21 marzo del 2000 e discusso, nel corso della XXXII Sessione del Comitato, il 31 gennaio 2003,

il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia analizza, oltre alla documentazione presentata dai governi, anche la documentazione fornita dalle ONG (organizzazioni non governative), che possono presentare rapporti alternativi a quelli dei governi nelle materie di propria competenza;

ritenuto che:

nei conflitti in corso in Medio-Oriente e in Africa, i Paesi occidentali hanno un ruolo centrale. Affrontare una politica di tutela dei minori in quei luoghi significa affrontare anche il tema degli interessi dei cittadini cosiddetti occidentali, i quali ultimi ricevono indirettamente giovamento dall'azione delle compagnie multinazionali che, ad esempio, in Nigeria ricavano profitto dall'estrazione delle materie prime. Ad esempio, dal delta del Niger e dalle *royalties* delle compagnie petrolifere, dipende l'80 per cento delle entrate dello Stato nigeriano. Questo enorme flusso di denaro, unito alla pratica degli eserciti privati in difesa degli interessi delle compagnie, ha scatenato la violenza a tutti i livelli e i minori sono le prime, ma non le uniche vittime di questa ingerenza indebita;

va quindi riconosciuta una responsabilità occidentale dalla quale deriva l'obbligo di agire nella protezione dell'ambiente, delle risorse e quindi degli uomini delle donne e dei bambini, data l'assenza

di politiche specifiche per la tutela dei minori, delle donne o degli anziani in contesti di guerra;

la Nigeria è un Paese con istituzioni democratiche molto fragili, dove la corruzione e la prevaricazione sono la norma. Le recenti azioni volte a pacificare il Paese, disarmando le milizie armate, che non sono solo riferibili alla più nota Boko Haram, ma anche milizie tribali, bande criminali, gruppi rivoluzionari, hanno ottenuto l'effetto opposto, ovvero rinnovare l'armeria e causare nuovi massacri, di cui i minori sono le prime vittime e i primi attori, dato il tasso di arruolamento di bambini nei gruppi paramilitari e nelle milizie,

impegna il Governo:

1) a farsi promotore in sede europea delle conclusioni tratte dall'ONU attraverso le risoluzioni e i rapporti citati nelle sue risoluzioni, rivolte anche verso organizzazioni internazionali;

2) a farsi promotore in sede europea della piena attuazione della citata risoluzione del Parlamento europeo;

3) ad elaborare strategie di intervento che vadano oltre l'intervento armato, per contrastare i gruppi jihadisti nelle loro azioni a danno dei minori e delle donne, soprattutto per quanto riguarda la loro caratteristica di reclutamento giovanile mediante uso specifico di *media* e *social network*;

4) a farsi promotore nelle sedi internazionali della necessità di una opportuna legislazione volta a garantire: il rispetto dei diritti dei bambini; l'accesso ai servizi di base, quali istruzione e cure mediche, nonché la tutela della libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

5) ad emettere entro 6 mesi una nuova versione del rapporto UNICEF-Italia e a sollecitarne la diffusione capillare nel nostro Paese;

6) a sollecitare nelle sedi opportune verifiche e aggiornamenti di tutti i rapporti quinquennali UNICEF in modo da poter avere un panorama quanto più esaustivo, soprattutto per le realtà citate;

7) ad esercitare l'autorità statale e i poteri di azionariato dentro le compagnie multinazionali italiane per richiedere costanti informazioni sulle loro attività in Nigeria, con particolare attenzione ai gruppi locali che esercitano mansioni di sorveglianza per le strutture e gli impianti;

8) a coinvolgere i *partner* internazionali nell'attuazione di un codice di comportamento, per le compagnie multinazionali che investono in Paesi con istituzioni democratiche instabili, che preveda anche costanti informazioni sulle attività svolte, con particolare attenzione ai gruppi locali che esercitano mansioni di sorveglianza per le strutture e gli impianti;

9) ad avviare una politica di cooperazione con il Governo nigeriano e con l'Onu volta a migliorare le condizioni sanitarie e di accesso alla scolarizzazione, soprattutto per i minori, attraverso un aumento costante delle *royalty* destinate a tale scopo e riscosse dai Paesi cooperanti nella percentuale spettante ai progetti di pacificazione e tutela dei minori;

10) ad avviare missioni di supporto ai campi profughi in Nigeria con ospedali mobili e quanto altro necessario.

(1-00443) (testo 2) (07 aprile 2016)

Approvata

[LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [GAETTI](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BIGNAMI](#) (*). -

Il Senato,

premessò che:

secondo una pubblicazione dell'"International Business Time", i principali conflitti armati a livello mondiale risultano interessare le seguenti aree: africana: Egitto, Mali, Nigeria, Repubblica centroafricana, Repubblica democratica del Congo, Somalia, Sudan, e Sud Sudan; asiatica:

Afghanistan, Birmania-Myanmar, Filippine, Pakistan, Thailandia; europea: Ucraina, Cecenia, e Daghestan; americana: Colombia e Messico; mediorientale: Israele e Palestina, Iraq, Siria e Yemen;

in particolare gli effetti più drammatici si hanno nell'area mediorientale, che coinvolge i territori di Iraq e Siria, e in quella africana sub-sahariana del Niger;

il centro studi ICSR-International center for the study of radicalisation and political violence ha reso pubblico nel 2014 uno studio dal titolo: "The new Jihadism a global snapshot";

il 14 novembre 2014 l'ONU ha emesso un documento dal titolo: "Report of the independent international Commission of inquiry on the Syrian Arab republic - Rule of terror: living under ISIS in Syria";

in data 4 febbraio 2015 un rapporto del comitato dell'ONU sui diritti dell'infanzia ha reso nota la condizione, drammatica, in cui versa l'infanzia nei territori occupati dal califfato dell'ISIS (documento CRC/C/IRQ/CO/2-4);

il 12 febbraio 2015 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla crisi umanitaria in Iraq e in Siria, con riferimento in particolare alla situazione infantile nello Stato islamico (IS) - P8_TA-PROV(2015)0040 - (2015/2559(RSP);

la parte seconda della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia istituisce il Comitato sui diritti dell'infanzia allo scopo di esaminare i progressi, compiuti dagli Stati parti, nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato. Il compito del Comitato è analizzare i rapporti periodici (inizialmente a 2 anni dalla ratifica, poi ogni 5 anni) sull'attuazione della Convenzione che gli Stati parti sono impegnati a presentare in base a quanto previsto dall'art. 44 della Convenzione. I rapporti devono: contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia nel proprio esame; indicare gli eventuali fattori e difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella Convenzione; illustrare i provvedimenti adottati per dare attuazione ai diritti riconosciuti ai minori nella Convenzione; descrivere i progressi realizzati nel godimenti di tali diritti. Il Comitato può comunque chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione;

considerato che:

dallo studio dell'International center for the study of radicalisation and political violence emerge quanto segue:

i risultati dello studio illustrano le enormi sofferenze umane causate dalla violenza jihadista. Nel corso di un solo mese, novembre 2014, i combattenti jihadisti hanno effettuato 664 attacchi, uccidendo 5.042 persone;

lo Stato Islamico risulta essere il più mortale, in quanto il conflitto in Siria e in Iraq rappresenta la "zona di guerra" con il più alto numero di decessi registrati;

i gruppi jihadisti hanno compiuto attacchi in 12 altri Paesi e, in un solo mese, sono stati responsabili di quasi 800 morti in Nigeria e in Afghanistan, così come di centinaia in Yemen, Somalia e Pakistan;

per quanto riguarda le vittime, esclusi gli stessi jihadisti, il 51 per cento di vittime sono civili. Includendo anche i funzionari governativi, i poliziotti e gli altri non combattenti, la cifra sale al 57 per cento. La stragrande maggioranza delle vittime è di religione musulmana;

la violenza jihadista oggi utilizza una maggiore varietà di tattiche, che vanno dal terrorismo classico a operazioni meno convenzionali e asimmetriche;

più del 60 per cento delle morti sono state causate da gruppi jihadisti che non hanno alcun rapporto formale con Al-Qaeda. Le attività *jihadiste* descritte nella relazione suggeriscono cautele nel giudizio sulle tendenze storiche perché meno di 4 anni fa, il jihadismo (quindi nella prevalente forma di Al-Qaeda) era stato ampiamente creduto scomparso;

alla luce di quanto riportato, appare evidente che non ci possono essere soluzioni rapide per quella che appare essere una sfida generazionale che deve essere contrastata con volontà politica, con risorse economiche e una disponibilità a sfidare le idee e gli atteggiamenti che stanno guidando l'espansione di questo fenomeno;

in particolare il califfato ha mostrato di aver compreso la lezione della cosiddetta "primavera araba", facendo proprie tecniche di comunicazione di avanguardia, quali l'uso dei canali *social*, di video e *magazine* promozionali; in questa scia di "terrorismo mediatico", si è inserito anche il gruppo nigeriano Boko Haram che utilizza un canale multimediale, denominato Al Urwa al Wuthaqa, attraverso il quale vengono mostrati immagini e filmati di minori impiegati in pratiche di addestramento militare;

i *report* Onu evidenziano una situazione, sotto il profilo umanitario e della tutela dei diritti dell'uomo, nettamente critica e preoccupante. Entrando nel merito dei resoconti si apprendono dettagli sempre più sconcertanti; in particolar modo si fa riferimento alla tutela dei diritti di quella fascia della società più debole costituita principalmente da donne e bambini;

nel citato *report* del 14 novembre 2014 vengono riportate testimonianze che rendono conto del sistema repressivo e altamente dannoso, sotto il profilo psico-fisico, messo in atto dall'ISIS in particolare nella zona siriana e nelle zone tra Iraq e Turchia, dove sono insediati gli *yazidi*, sempre sotto il controllo delle milizie;

le donne si vedono private praticamente di ogni diritto, relegate a spazi ben definiti, senza avere la possibilità nemmeno di instaurare relazioni sociali, tanto rigide sono le regole imposte che chi trasgredisce va incontro a lapidazioni o impiccagioni;

la situazione si aggrava quando si pone attenzione alle condizioni dei bambini. Le bambine, già dai 13 anni circa, devono obbligatoriamente seguire tutti i dettami imposti alle donne, inoltre sono in preoccupante aumento i matrimoni obbligati di quest'ultime con i combattenti dell'ISIS, oppure sono rivendute come schiave del sesso, quindi subendo ripetutamente abusi sessuali e psicologici pesantissimi;

sempre relativamente ai bambini, si hanno sempre più testimonianze dell'importanza che questi ultimi stiano assumendo per i miliziani a scopo bellico. Essi sono spesso usati nelle prime file dei combattimenti e, frequentemente, trasformati in "bambini bomba";

gli attacchi intrapresi dal sedicente Stato Islamico fanno parte di un attacco più diffuso e sistematico di quanto appaia. Attacco volto a sottomettere e sopprimere qualsiasi popolazione ricadente sotto il proprio controllo. Anche se quest'ultima viene resa inoffensiva, si rileva la necessità di eliminare qualsiasi sfumatura di dignità umana, religiosa, culturale e artistica diversa da quella portata in esempio dalle milizie islamiche. Tutto ciò si traduce in crimini contro l'umanità, quali la riduzione in schiavitù, lo stupro e le violenze sessuali o di altra natura, lo sfruttamento sotto ogni profilo possibile e la limitazione di tutte quelle libertà intellettuali e materiali, innegabili per l'uomo e riconosciute oramai da anni dalla comunità internazionale;

il *report* datato 4 febbraio 2015 si occupa essenzialmente dell'area territoriale irachena occupata dall'ISIS. In premessa il Comitato ONU prende atto degli effetti che sta producendo il prolungarsi dell'assedio delle milizie e del conseguente conflitto armato, il quale produce inevitabili effetti di instabilità politica oltre ad un rafforzamento delle divisioni interne al Paese, basate su differenze etniche e religiose, le quali generano le violazioni dei diritti umani ed in particolar modo dei bambini. In base a quanto esposto, il Comitato sollecita ed esorta lo Stato iracheno a mantenere gli obblighi internazionali basati sul dovere della tutela dei diritti umani all'interno del Paese in ogni momento e ad adottare misure urgenti per fermare le violenze sui civili e contro i bambini;

sempre all'interno del *report* il Comitato esprime soddisfazione per la formulazione di progetti di legge volti alla tutela del bambino, anche se ne esorta l'esame e l'attuazione proprio in virtù della grave situazione che coinvolge l'area citata, e dell'aggravarsi di tale situazione di giorno in giorno. Inoltre si esorta ad istituire oltre l'Alto commissariato per i diritti umani dell'Iraq, una sezione specializzata nella difesa e tutela dei minori;

si evidenzia, fra l'altro, l'importanza di attuare, celermente e senza indugi, leggi ferree contro le discriminazioni estreme di genere che colpiscono le donne fin dalle prime fasi della loro vita, esponendole con frequenza a violenze domestiche, abusi sessuali nonché psicologici. Ciò va realizzato parallelamente ad un coordinamento di strategie volte ad eliminare gli stereotipi radicati all'interno della società, principalmente garantendo l'istruzione e la formazione dei singoli individui;

a livello legislativo il Comitato raccomanda di approvare leggi volte al rispetto dei diritti dei bambini, oltre che a garantire l'accesso ai servizi di base, come l'istruzione e le cure mediche, e tutelando la libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

per quanto riguarda la violenza minorile il Comitato si dice particolarmente preoccupato per quelle situazioni nelle quali i bambini sono regolarmente sottoposti a punizioni corporali. Tali

punizioni infatti rimangono lecite nelle scuole, in ambiti di cura alternativi, nonostante siano vietate in luoghi di detenzione e strutture carcerarie, ma non sono esplicitamente vietate in altre istituzioni che ospitano minori in conflitto con la legge, tra cui i centri di sorveglianza, le scuole di riabilitazione per preadolescenti, il centro di riabilitazione per adolescenti e il centro di riabilitazione minorile. Inoltre il Comitato esprime particolare apprensione per la legge n. 111 del 1969 la quale giustifica e prevede l'applicazione le violenze domestiche da parte degli uomini sulle donne e sulla famiglia in generale, pertanto si esorta lo Stato a vietare esplicitamente ogni tipo di violenza ed in ogni contesto;

per quella parte di bambini sotto il controllo del cosiddetto ISIS il Comitato esorta lo Stato a prendere tutte le misure necessarie per salvarli ed assicurare i responsabili alla giustizia, nonché a fornire assistenza ai bambini liberati o salvati dalla schiavitù o dal sequestro;

per quanto riguarda la risoluzione del Parlamento europeo citata, le azioni di stimolo ai Paesi *partner* toccano vari aspetti, tra i quali una dura presa di posizione contro gli abusi commessi dall'ISIS nei confronti dei minori;

la citata risoluzione:

pone l'accento sul ruolo centrale della protezione dei civili e sulla necessità di mantenere separate le azioni umanitarie e quelle militari e di antiterrorismo;

evidenzia l'interconnessione tra il conflitto, le sofferenze umanitarie e la radicalizzazione;

esercita un forte richiamo affinché le parti del conflitto rispettino il diritto umanitario internazionale, nonché garantiscano che i civili siano protetti, abbiano libero accesso alle strutture mediche e all'assistenza umanitaria e possano lasciare le zone colpite dalle violenze in sicurezza e con dignità;

invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare immediatamente azioni specifiche per affrontare la situazione delle donne e delle ragazze in Iraq e in Siria e per garantire la loro libertà e il rispetto dei loro diritti fondamentali, nonché ad adottare misure volte a impedire lo sfruttamento, l'abuso e le violenze contro donne e bambini, in particolare i matrimoni forzati delle ragazze;

esprime particolare preoccupazione per l'aumento di tutte le forme di violenza contro le donne, che vengono imprigionate, violentate, sottoposte ad abusi sessuali e vendute dai membri dell'ISIS;

chiede una rinnovata attenzione, nei confronti dell'accesso all'istruzione, adeguata ai bisogni specifici derivanti dall'attuale conflitto;

invita le agenzie umanitarie internazionali attive in Iraq e in Siria, comprese le agenzie delle Nazioni Unite, ad aumentare la fornitura di servizi medici e di consulenza, tra cui l'assistenza e le cure psicologiche, per gli sfollati che sono fuggiti dinanzi all'avanzata dell'ISIS, prestando particolare attenzione alle esigenze delle popolazioni più vulnerabili, come ad esempio le vittime di violenza sessuale e i minori;

chiede la messa a disposizione di assistenza finanziaria e la creazione di programmi che consentano di rispondere in maniera completa alle esigenze medico-psicologiche e sociali delle vittime di violenze sessuali e di genere nel conflitto in corso;

appoggia infine la richiesta, inoltrata dal Consiglio dei diritti umani all'ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, di inviare con urgenza una missione in Iraq per indagare sugli abusi e sulle violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani commessi dall'ISIS e dai gruppi terroristici associati e di accertare i fatti e le circostanze di tali abusi e violazioni, al fine di impedire l'impunità e assicurare che i loro autori siano chiamati a risponderne;

considerato infine che:

le conseguenze politiche che possono derivare per i Governi, in termini di consenso dell'opinione pubblica, in seguito ad un giudizio più o meno positivo del Comitato sui diritti dell'infanzia sul rapporto presentato dallo Stato, sono sicuramente un buon incentivo al fine di potenziare il rispetto e la tutela dei diritti dell'infanzia;

l'Italia ha presentato il suo primo rapporto nel 1993, ed è stato discusso nel 1995. Il secondo rapporto è stato presentato il 21 marzo del 2000 e discusso, nel corso della XXXII Sessione del Comitato, il 31 gennaio 2003,

il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia analizza, oltre alla documentazione presentata dai governi, anche la documentazione fornita dalle ONG (organizzazioni non governative), che possono presentare rapporti alternativi a quelli dei governi nelle materie di propria competenza;

ritenuto che:

nei conflitti in corso in Medio-Oriente e in Africa, i Paesi occidentali hanno un ruolo centrale. Affrontare una politica di tutela dei minori in quei luoghi significa affrontare anche il tema degli interessi dei cittadini cosiddetti occidentali, i quali ultimi ricevono indirettamente giovamento dall'azione delle compagnie multinazionali che, ad esempio, in Nigeria ricavano profitto dall'estrazione delle materie prime. Ad esempio, dal delta del Niger e dalle *royalties* delle compagnie petrolifere, dipende l'80 per cento delle entrate dello Stato nigeriano. Questo enorme flusso di denaro, unito alla pratica degli eserciti privati in difesa degli interessi delle compagnie, ha scatenato la violenza a tutti i livelli e i minori sono le prime, ma non le uniche vittime di questa ingerenza indebita;

va quindi riconosciuta una responsabilità occidentale dalla quale deriva l'obbligo di agire nella protezione dell'ambiente, delle risorse e quindi degli uomini delle donne e dei bambini, data l'assenza di politiche specifiche per la tutela dei minori, delle donne o degli anziani in contesti di guerra;

la Nigeria è un Paese con istituzioni democratiche molto fragili, dove la corruzione e la prevaricazione sono la norma. Le recenti azioni volte a pacificare il Paese, disarmando le milizie armate, che non sono solo riferibili alla più nota Boko Haram, ma anche milizie tribali, bande criminali, gruppi rivoluzionari, hanno ottenuto l'effetto opposto, ovvero rinnovare l'armeria e causare nuovi massacri, di cui i minori sono le prime vittime e i primi attori, dato il tasso di arruolamento di bambini nei gruppi paramilitari e nelle milizie,

impegna il Governo:

1) a farsi promotore in sede europea delle conclusioni tratte dall'ONU attraverso le risoluzioni e i rapporti citati nelle sue risoluzioni, rivolte anche verso organizzazioni internazionali;

2) a continuare a sostenere le iniziative europee in linea con la citata risoluzione del Parlamento europeo;

3) ad elaborare strategie che vadano oltre l'intervento armato, dirette a contrastare i gruppi jihadisti nelle loro azioni a danno dei minori e delle donne, nonché in particolare il reclutamento giovanile effettuato mediante uso specifico di *media* e *social network*, anche con mirate iniziative di contrasto all'estremismo violento;

4) a farsi promotore nelle sedi internazionali della necessità di opportuni quadri normativi nazionali volti a garantire il rispetto dei diritti dei bambini; l'accesso ai servizi di base, quali istruzione e cure mediche, nonché la tutela della libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

5) a pubblicare entro sei mesi da quando disponibili le Osservazioni conclusive del nuovo rapporto di monitoraggio del Comitato per i diritti del fanciullo e a sollecitarne la diffusione capillare nel nostro Paese;

6) a continuare a sostenere il lavoro del Comitato per i diritti del fanciullo in modo da poter avere, in particolare attraverso i rapporti di monitoraggio periodico, un panorama quanto più esaustivo in materia di tutela dei diritti dei bambini, soprattutto per le realtà citate;

7) a continuare a sensibilizzare le compagnie multinazionali italiane affinché si attengano ai principi della responsabilità sociale d'impresa (CSR), tenendo - tra l'altro - anche conto degli UNICEF *Children's Rights and Business Principles*, inclusa la diffusione di ogni utile informazione circa le loro attività in Nigeria;

8) a continuare a promuovere negli opportuni contesti multilaterali l'adesione delle imprese agli strumenti internazionali esistenti in materia di *corporate social responsibility*;

9) a proseguire una politica di cooperazione con il Governo nigeriano, mediante gli organismi dell'Unione europea e dell'ONU, volta a migliorare le condizioni sanitarie e di accesso alla scolarizzazione, soprattutto per i minori;

10) ad avviare missioni di supporto ai campi profughi in Nigeria con ospedali mobili e quanto altro necessario.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(1-00468) (15 settembre 2015)

V. testo 2

[Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [D'ALI](#), [FLORIS](#), [PELINO](#), [AMORUSO](#), [MINZOLINI](#), [RAZZI](#), [RIZZOTTI](#). -

Il Senato,

premessi che:

l'ISIS, gruppo terroristico islamista attivo in Siria e Iraq, è in continua espansione principalmente per 3 motivi convergenti fra loro: il nemico contro cui si battono sono gli eserciti governativi dei succitati 2 Paesi ed entrambi sono in condizioni di instabilità; fra le tribù sunnite, il sostegno per l'ISIS è in crescita, poiché vi è la diffusa percezione che sia l'unica loro difesa dalle potenti milizie sciite sostenute dall'Iran; la motivazione dei jihadisti sunniti è molto alta, affrontano il combattimento senza paura di morire, perché imbevuti di un'ideologia che santifica il martirio;

Boko Haram, organizzazione terroristica jihadista diffusa nel nord della Nigeria, è un movimento sunnita salafita, influenzato dal wahhabismo che, nel corso del 2015, si è alleata con lo Stato Islamico, ed il cui reale obiettivo sembrerebbe non essere quello del fanatismo religioso, ma quello politico ed economico causati dall'instabilità indotta da chi continua a sfruttare le risorse africane;

il comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che si colloca all'interno dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha il compito di monitorare i progressi compiuti dagli Stati parte nell'attuazione dei principi della Convenzione, evidenziando gli eventuali problemi o lacune ed individuando le misure da adottare;

il Comitato, nell'ultimo rapporto annuale del 2015, ha analizzato, approfondito e fatto emergere la tragica condizione in cui versano i minori siriani ed iracheni: bambini e ragazzi di età inferiore ai 18 anni che vengono impiegati sempre più come attentatori suicidi, informatori o scudi umani, e sottoposti a violenze sessuali sistematiche, torture, crocifissi e seppelliti vivi. I minori coinvolti nei conflitti armati risultano essere migliaia e sarebbero impiegati in tutto il mondo;

da un'analisi condotta da John G. Horgan, esperto di terrorismo e docente di psicologia alla Georgia State University di Atlanta, è emerso che l'ISIS utilizza i bambini soldato anche per giustiziare i nemici; secondo le stime odierne almeno 700 bambini dovrebbero essere stati addestrati come combattenti;

dalle affermazioni del fondatore di "Raqqqa is Being Slaughtered Silently", Abu Ibrahim Raqqawi, ragazzo siriano di 22 anni che ha vissuto nella terra natia sino al giugno 2015, si può evincere che lo Stato Islamico abbia costituito un vero e proprio programma di reclutamento, includente campi di addestramento per giovani e giovanissimi, ove gli stessi genitori indirizzano i figli in cambio di denaro. Tutte le scuole a Raqqqa sarebbero state chiuse, così per i bambini la formazione del Califfato diverrebbe quasi un obbligo;

sempre a detta di Abu Ibrahim Raqqawi, nella provincia di Raqqqa, ci sarebbero diversi campi d'addestramento per giovani, tra cui il campo al-Zarqawi, l'Osama Bin Laden, il Sherkrak, il Talaea camp e il campo al-Sharea. Solo in quest'ultimo si troverebbero tra i 250 e i 300 bambini e ragazzini di età inferiore ai 16 anni;

a Raqqqa, i ragazzini più piccoli, che ancora non sono stati arruolati nei campi di addestramento, sarebbero posti in prima fila durante le decapitazioni e le crocifissioni pubbliche. Altresì, verrebbero adoperati per le necessarie trasfusioni di sangue dei combattenti feriti in battaglia, pagati per denunciare gli "infedeli" e i "traditori", così come per acclamare lo Stato islamico in pubblico;

considerato che:

Muhammadu Buhari, presidente della Nigeria a partire dal 29 maggio 2015, ha lanciato un'offensiva per reprimere i terroristi di Boko Haram, promettendo che, entro la fine del 2015, verrà sconfitto; purtroppo, però, la guerra è sempre più cruenta e, nel nord-est del Paese, continuano ad

utilizzarsi bambine, con età compresa tra i 3 e i 10 anni, imbottite di materiale esplosivo per compiere attentati;

dall'insediamento del nuovo capo di Stato, gli uomini di Abubakar Shekau, *leader* di Boko Haram, hanno ucciso quasi un migliaio di civili e si stima che circa 800.000 persone, tra cui molti minori, siano sfollati e in fuga. L'esercito nigeriano tende ad intensificare la repressione, ma i miliziani rispondono con rappresaglie sui civili, specie se cristiani;

da dati divulgati dall'Unicef ammonterebbero a 743.000 i bambini sradicati dalle loro famiglie negli Stati in cui Boko Haram è predominante. Risulterebbero in aumento anche gli attentati suicidi: nel 2014, si fermavano a 26, mentre, nei primi 9 mesi del 2015, sono già 27 e la maggior parte di questi sono commessi da minori;

"i bambini sono le prime vittime, non i responsabili", come ha dichiarato il rappresentante Unicef in Nigeria, Jean Gough, e gli stessi "sono sfruttati intenzionalmente dagli adulti, nel modo più terribile possibile";

da quanto affermato da Joe Ekong, giovane studente cristiano fuggito da Maiduguri, città del Nord-Est del Paese funestata dagli attacchi jihadisti, l'esercito nigeriano sarebbe allo sbando, privo di armi e di mezzi necessari per respingere gli islamisti, nonostante gli sforzi del presidente Buhari, che ha siglato accordi con gli Stati limitrofi, per il rafforzamento dei controlli alle frontiere;

da quanto approfondito dal professor Suleiman Mohamed, docente di sociologia militare all'Università di Abuja, il fenomeno Boko Haram è stato finora troppo sottovalutato, poiché i precedenti Governi non lo hanno combattuto adeguatamente. Così facendo, è stato permesso agli jihadisti di seminare il terrore anche in Ciad, in Niger, nel Benin e nel sud del Camerun, dove hanno conquistato, altresì, le città di Maroua e Fotokol;

l'assalto nel villaggio di Kukuwa-Gari, avvenuto in data 19 agosto 2015, attaccato all'improvviso dagli estremisti islamici a bordo di moto e auto, è solo l'ultimo di una serie che ha falciato centinaia di persone, senza risparmiare i civili, compresi donne e bambini, nonostante il dispiegamento di una vasta operazione militare della *task force* multinazionale, che unisce diversi Paesi africani, per sconfiggere il gruppo jihadista che vuole imporre la "Sharia" nel nord del Paese;

negli ultimi mesi, l'esercito nigeriano ha compiuto diverse offensive per tentare di distruggere i campi di Boko Haram, liberando centinaia di persone prese in ostaggio dagli estremisti: 178 solo un mese fa, per la maggior parte donne e bambini. Un'altra settantina di persone sono state liberate l'11 agosto anche nel vicino Camerun, dove Boko Haram ha esteso il proprio raggio d'azione. Purtroppo però, nonostante gli sforzi profusi dall'esercito nazionale, i miliziani di Boko Haram continuano ad espandere il proprio dominio nei Paesi dell'Africa centro settentrionale,

impegna il Governo:

1) ad intraprendere, con la massima urgenza, tutte le azioni idonee a favorire la normalizzazione delle relazioni diplomatiche coi Governi dei Paesi limitrofi ai territori controllati dall'ISIS e Boko Haram, nonché concrete iniziative finalizzate ad aiutare i civili, con particolare attenzione a donne e bambini;

2) a sostenere, in sede sia bilaterale che multilaterale, e di concerto con gli altri Stati membri dell'Unione europea e con gli Stati Uniti d'America, trattative volte alla tutela dei minori e degli infanti nei territori citati;

3) ad evitare di compiere qualsiasi atto e gesto simbolico di legittimazione di organizzazioni terroristiche islamiche e a promuovere nei loro confronti, di concerto con gli altri Stati membri dell'Unione europea e con gli Stati Uniti d'America, un'azione di intransigente contrasto ad ogni livello;

4) ad istituire un tavolo internazionale, coinvolgendo gli Stati *partner*, per trovare una soluzione comune all'annosa problematica dei soprusi ai danni dei minori perpetrati dai miliziani dell'ISIS e di Boko Haram;

5) ad intraprendere tutte le operazioni di *intelligence* internazionale necessarie ad identificare gli autori dei crimini attuati contro i minori e gli infanti nei territori controllati dai miliziani dell'ISIS e

di Boko Haram;

6) a coinvolgere le Nazioni Unite, affinché inviino truppe a tutela dei minori e degli infanti vittime delle violenze;

7) ad intraprendere iniziative urgenti che: consentano in tempi rapidi di oscurare i siti *web* che inneggiano alla violenza e al fondamentalismo religioso; favoriscano controlli più rigorosi alle frontiere; reintroducano il reato di immigrazione clandestina; obblighino gli amministratori dei luoghi di culto islamici a rendere pubbliche le fonti di finanziamento per il mantenimento degli stessi; obblighino a usare la lingua italiana durante tutte le funzioni religiose, per scongiurare l'ipotesi di infiltrazioni terroristiche nel nostro Paese.

(1-00468) (testo 2) (07 aprile 2016)

Approvata

[Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [D'ALI](#), [FLORIS](#), [PELINO](#), [AMORUSO](#), [MINZOLINI](#), [RAZZI](#), [RIZZOTTI](#), [BIGNAMI](#) (*). -

Il Senato,

premessi che:

l'ISIS, gruppo terroristico islamista attivo in Siria e Iraq, è in continua espansione principalmente per 3 motivi convergenti fra loro: il nemico contro cui si battono sono gli eserciti governativi dei due Paesi ed entrambi sono in condizioni di instabilità; fra le tribù sunnite, il sostegno per l'ISIS è in crescita, poiché vi è la diffusa percezione che sia l'unica loro difesa dalle potenti milizie sciite sostenute dall'Iran; la motivazione dei jihadisti sunniti è molto alta, affrontano il combattimento senza paura di morire, perché imbevuti di un'ideologia che santifica il martirio;

Boko Haram, organizzazione terroristica jihadista diffusa nel nord della Nigeria, è un movimento sunnita salafita, influenzato dal wahhabismo che, nel corso del 2015, si è alleata con lo Stato Islamico, ed il cui reale obiettivo sembrerebbe non essere quello del fanatismo religioso, ma quello politico ed economico causati dall'instabilità indotta da chi continua a sfruttare le risorse africane;

il comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che si colloca all'interno dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha il compito di monitorare i progressi compiuti dagli Stati parte nell'attuazione dei principi della Convenzione, evidenziando gli eventuali problemi o lacune ed individuando le misure da adottare;

il Comitato, nell'ultimo rapporto annuale del 2015, ha analizzato, approfondito e fatto emergere la tragica condizione in cui versano i minori siriani ed iracheni: bambini e ragazzi di età inferiore ai 18 anni che vengono impiegati sempre più come attentatori suicidi, informatori o scudi umani, e sottoposti a violenze sessuali sistematiche, torture, crocifissi e seppelliti vivi. I minori coinvolti nei conflitti armati risultano essere migliaia e sarebbero impiegati in tutto il mondo;

da un'analisi condotta da John G. Horgan, esperto di terrorismo e docente di psicologia alla Georgia State University di Atlanta, è emerso che l'ISIS utilizza i bambini soldato anche per giustiziare i nemici; secondo le stime odierne almeno 700 bambini dovrebbero essere stati addestrati come combattenti;

dalle affermazioni del fondatore di "Raqqah is Being Slaughtered Silently", Abu Ibrahim Raqqawi, ragazzo siriano di 22 anni che ha vissuto nella terra natia sino al giugno 2015, si può evincere che lo Stato Islamico abbia costituito un vero e proprio programma di reclutamento, includente campi di addestramento per giovani e giovanissimi, ove gli stessi genitori indirizzano i figli in cambio di denaro. Tutte le scuole a Raqqah sarebbero state chiuse, così per i bambini la formazione del Califfato diverrebbe quasi un obbligo;

sempre a detta di Abu Ibrahim Raqqawi, nella provincia di Raqqah, ci sarebbero diversi campi d'addestramento per giovani, tra cui il campo al-Zarqawi, l'Osama Bin Laden, il Sherkrak, il Talaea camp e il campo al-Sharea. Solo in quest'ultimo si troverebbero tra i 250 e i 300 bambini e ragazzini di età inferiore ai 16 anni;

a Raqqah, i ragazzini più piccoli, che ancora non sono stati arruolati nei campi di addestramento,

sarebbero posti in prima fila durante le decapitazioni e le crocifissioni pubbliche. Altresì, verrebbero adoperati per le necessarie trasfusioni di sangue dei combattenti feriti in battaglia, pagati per denunciare gli "infedeli" e i "traditori", così come per acclamare lo Stato islamico in pubblico;
considerato che:

Muhammadu Buhari, presidente della Nigeria a partire dal 29 maggio 2015, ha lanciato un'offensiva per reprimere i terroristi di Boko Haram, promettendo che, entro la fine del 2015, verrà sconfitto; purtroppo, però, la guerra è sempre più cruenta e, nel nord-est del Paese, continuano ad utilizzarsi bambine, con età compresa tra i 3 e i 10 anni, imbottite di materiale esplosivo per compiere attentati;

dall'insediamento del nuovo capo di Stato, gli uomini di Abubakar Shekau, *leader* di Boko Haram, hanno ucciso quasi un migliaio di civili e si stima che circa 800.000 persone, tra cui molti minori, siano sfollati e in fuga. L'esercito nigeriano tende ad intensificare la repressione, ma i miliziani rispondono con rappresaglie sui civili, specie se cristiani;

da dati divulgati dall'Unicef ammonterebbero a 743.000 i bambini sradicati dalle loro famiglie negli Stati in cui Boko Haram è predominante. Risulterebbero in aumento anche gli attentati suicidi: nel 2014, si fermavano a 26, mentre, nei primi 9 mesi del 2015, sono già 27 e la maggior parte di questi sono commessi da minori;

"i bambini sono le prime vittime, non i responsabili", come ha dichiarato il rappresentante Unicef in Nigeria, Jean Gough, e gli stessi "sono sfruttati intenzionalmente dagli adulti, nel modo più terribile possibile";

da quanto affermato da Joe Ekong, giovane studente cristiano fuggito da Maiduguri, città del Nord-Est del Paese funestata dagli attacchi jihadisti, l'esercito nigeriano sarebbe allo sbando, privo di armi e di mezzi necessari per respingere gli islamisti, nonostante gli sforzi del presidente Buhari, che ha siglato accordi con gli Stati limitrofi, per il rafforzamento dei controlli alle frontiere;

da quanto approfondito dal professor Suleiman Mohamed, docente di sociologia militare all'Università di Abuja, il fenomeno Boko Haram è stato finora troppo sottovalutato, poiché i precedenti Governi non lo hanno combattuto adeguatamente. Così facendo, è stato permesso agli jihadisti di seminare il terrore anche in Ciad, in Niger, nel Benin e nel sud del Camerun, dove hanno conquistato, altresì, le città di Maroua e Fotokol;

l'assalto nel villaggio di Kukuwa-Gari, avvenuto in data 19 agosto 2015, attaccato all'improvviso dagli estremisti islamici a bordo di moto e auto, è solo l'ultimo di una serie che ha falciato centinaia di persone, senza risparmiare i civili, compresi donne e bambini, nonostante il dispiegamento di una vasta operazione militare della *task force* multinazionale, che unisce diversi Paesi africani, per sconfiggere il gruppo jihadista che vuole imporre la "Sharia" nel nord del Paese;

negli ultimi mesi, l'esercito nigeriano ha compiuto diverse offensive per tentare di distruggere i campi di Boko Haram, liberando centinaia di persone prese in ostaggio dagli estremisti: 178 solo un mese fa, per la maggior parte donne e bambini. Un'altra settantina di persone sono state liberate l'11 agosto anche nel vicino Camerun, dove Boko Haram ha esteso il proprio raggio d'azione. Purtroppo però, nonostante gli sforzi profusi dall'esercito nazionale, i miliziani di Boko Haram continuano ad espandere il proprio dominio nei Paesi dell'Africa centro settentrionale,

impegna il Governo:

1) ad intraprendere, con la massima urgenza, tutte le azioni idonee a favorire la pacificazione e la stabilità dei Paesi minacciati da Daesh e il rafforzamento delle relazioni diplomatiche coi Governi dei Paesi limitrofi ai territori controllati da Boko Haram, nonché concrete iniziative finalizzate ad aiutare i civili, con particolare attenzione a donne e bambini;

2) a sostenere, in sede sia bilaterale che multilaterale, e di concerto con gli altri Stati membri dell'Unione europea e con gli Stati Uniti d'America, iniziative volte alla tutela dei minori e degli infanti nei territori succitati;

3) a sostenere, di concerto con gli altri Stati membri dell'Unione europea e con gli Stati Uniti d'America, iniziative di contrasto all'estremismo violento ad ogni livello;

4) a sostenere le iniziative internazionali, in collaborazione con gli Stati *partner*, per trovare una soluzione comune all'annosa problematica dei soprusi ai danni dei minori perpetrati dai miliziani dell'ISIS e di Boko Haram;

5) a sostenere le iniziative necessarie ad identificare gli autori dei crimini perpetrati contro i minori e gli infanti nei territori controllati dai miliziani dell'ISIS e di Boko Haram;

6) a sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite a tutela dei minori e degli infanti vittime delle succitate violenze, eventualmente anche attraverso l'invio di una missione di pace delle Nazioni Unite, qualora ne ricorrano i presupposti;

7) a proseguire le attività finalizzate a oscurare tempestivamente i siti *web* che inneggiano alla violenza e al fondamentalismo religioso, in attuazione del decreto-legge n. 7 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 42 del 2015, e a intraprendere iniziative urgenti che favoriscano controlli più rigorosi alle frontiere.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(1-00472) (testo 3) (06 aprile 2016)

Approvata

[MATTESINI](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FABBRI](#), [FAVERO](#), [GIACOBBE](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MANASSERO](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PEZZOPANE](#), [PUGLISI](#), [PUPPATO](#), [SCALIA](#), [SILVESTRO](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [VALDINOSI](#), [VALENTINI](#), [ZANONI](#), [Elena FERRARA](#), [RUSSO](#), [BIGNAMI \(*\)](#), [FASIOLO \(*\)](#). -

Il Senato,

premessò che:

a oramai più di 4 anni dal suo inizio, la guerra civile in Siria prosegue senza sosta in tutto il Paese. Il conflitto in diverse aree del nord est della Siria ed in Iraq con l'autoproclamatosi "Stato islamico" (meglio noto come ISIS, o "Stato Islamico di Iraq e Siria") acuisce gravemente la situazione, determinando ripetuti spostamenti di popolazioni tra i due confini e verso il Kurdistan iracheno;

la situazione nel Paese ha visto un ulteriore deterioramento delle condizioni umanitarie su tutti i fronti. Circa la metà della popolazione siriana (21,4 milioni di persone in totale) ha abbandonato le proprie case, il numero di profughi nei Paesi limitrofi, principalmente Turchia e Libano, ma anche Giordania, Egitto ed Iraq si stima che superi i 4 milioni (oltre 3,8 registrati al programma dell'alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Unhcr), mentre gli sfollati che vivono in almeno 232 campi accertati all'interno del Paese sono calcolati attorno ai 7,6 milioni (circa 1,2 milioni in più rispetto ai dati di luglio 2014). L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA) stima che il numero di persone in situazione di bisogno di assistenza ammonti a 12,2 milioni, delle quali circa un terzo risiede in aree difficilmente raggiungibili dagli aiuti internazionali;

pertanto, l'accresciuta complessità delle emergenze legate alla guerra siriana fa del conflitto in Siria una delle più gravi crisi umanitarie al mondo, con almeno 5,6 milioni bambini e adolescenti coinvolti;

al dramma dei bambini colpiti dalla crisi all'interno della Siria e dei bambini siriani rifugiati nei Paesi limitrofi si aggiunge quello dei bambini iracheni vittime del conflitto in Iraq, circa 4 milioni, di cui 1,1 milioni nelle aree controllate da gruppi armati ed in condizioni di grave vulnerabilità;

come evidenziato dai diversi rapporti delle organizzazioni internazionali, dal rapporto della Commissione per i diritti del bambino delle Nazioni Unite reso noto a Ginevra il 5 febbraio 2015, nonché dal rapporto annuale sulla situazione dei minori in zone di guerra (N1510923), presentato il 5 giugno 2015 dal segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, il conflitto si caratterizza per un totale disinteresse per la protezione dei civili, poiché le parti coinvolte nel conflitto hanno ripetutamente violato il diritto internazionale umanitario, nonché commesso altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani. In tale contesto il dramma che si trovano a vivere i minori negli scenari di guerra ha oramai assunto proporzioni apocalittiche. In particolare con sempre maggiore frequenza vengono denunciati casi di esecuzione di massa di bambini, così come notizie di decapitazione,

crocifissione fino a sepolture di bambini vivi;

a tale quadro agghiacciante, si aggiunge il dramma dei bambini soldato, addestrati a combattere fin dalla tenera età e usati in maniera sempre più assidua come scudi umani, utilizzati come *kamikaze*, impiegati nelle fabbricazioni di ordigni esplosivi, fino all'odiosa pratica della schiavitù sessuale che colpisce donne e bambini soprattutto appartenenti a gruppi quali yazidi e cristiani;

considerato che, analogamente, sono continui i drammatici aggiornamenti in materia di attacchi del gruppo terroristico di Boko Haram, gruppo jihadista attivo nel nord della Nigeria, responsabile oltre che di atroci violenze ai danni di civili, di attacchi suicidi messi in pratica utilizzando minori, per lo più bambine. Al riguardo, si ricorda come, all'inizio di gennaio, il predetto gruppo terrorista si sia reso responsabile di una strage dalle proporzioni inaudite nella città di Baga, la cui quantità di vittime ancora ad oggi non ha una stima ufficiale e, secondo quanto riferito da Amnesty international, le vittime potrebbero arrivare fino a 2.000;

considerato inoltre che:

il numero di rifugiati in fuga dal conflitto in Siria e giunti nei Paesi vicini ha superato la soglia dei 4 milioni, come affermato a Ginevra nel luglio 2015 dall'alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Numero che, secondo le stime dell'Unhcr, potrebbe salire a circa 4,27 milioni entro la fine del 2015. Si tratterebbe, pertanto, della più grande popolazione di rifugiati, proveniente da un unico conflitto, registrata negli ultimi anni;

a quanto detto si aggiungono gli esiti, spesso drammatici per i più piccoli, nel corso di quello che, giustamente, è stato definito come il più grande esodo della nostra era. Difatti, le cronache riportano, oramai quotidianamente, notizie sui disperati tentativi di trovare salvezza nel nostro continente. In Europa, dove da settimane è salita la tensione soprattutto lungo le frontiere che separano la Grecia dalla Macedonia e la Serbia dall'Ungheria, mentre la Germania e l'Austria hanno deciso di aprire le porte ai siriani, altri Paesi membri dell'Unione europea, invece, faticano a trovare un accordo per la distribuzione dei richiedenti asilo, mentre le fughe disperate non sembrano trovare sosta alcuna, impegna il Governo:

1) a continuare a sostenere, in sede sia europea che internazionale, anche per il tramite delle organizzazioni internazionali, una forte azione strategica, anche attraverso il ricorso a corridoi umanitari, in favore della popolazione civile, in particolare i minori, nei territori interessati dal califfato islamico dell'ISIS e nelle aree sotto il controllo dei miliziani jihadisti di Boko Haram, valutando altresì la possibilità di porre in essere iniziative per rafforzare le condizioni di sicurezza dei percorsi seguiti dai potenziali richiedenti asilo;

2) a sostenere tutte le iniziative internazionali, anche per il tramite delle organizzazioni internazionali operanti nel settore, volte a garantire aiuto e protezione ai minori vittime di violenza, adoperandosi, altresì, al fine di assicurare che la protezione dei minori sia al centro di ogni risposta europea alla crisi dei rifugiati;

3) a continuare ad incentivare, per il tramite delle autorità preposte, il ricorso all'affido familiare, strumento attraverso il quale il nostro Paese mira a garantire, oltre al rifugio ai minori non accompagnati in fuga dagli orrori del conflitto, anche la rottura di vincoli con ambienti jihadisti, nonché con le forme di reclutamento connesse.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

INTERROGAZIONI

Interrogazione sulla pubblicità relativa ai finanziamenti ai partiti politici

(3-02254) (06 ottobre 2015)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#). - Al Presidente del Consiglio dei ministri -

Premesso che:

nell'aprile 1993, con *referendum* abrogativo promosso dai Radicali italiani, gli italiani espressero il 90,3 per cento dei voti a favore dell'abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti; già nel dicembre dello stesso anno, tuttavia, il Parlamento aggiornò, con la legge n. 515 del

1993, la normativa sui rimborsi elettorali, definiti "contributo per le spese elettorali", subito applicata in occasione delle elezioni del 27 marzo 1994. Da allora, tra elezioni politiche, europee e regionali, lo Stato ha erogato oltre 2 miliardi di euro di rimborsi elettorali;

tale cifra appare, a giudizio degli interroganti, assolutamente sorprendente, in considerazione del fatto che, nello stesso periodo di tempo, le spese accertate dai partiti proprio per le campagne elettorali del medesimo periodo si sono fermate a poco più di 720 milioni di euro;

considerato che:

con legge n. 96 del 2012, è stata istituita la commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, con il compito di effettuare il controllo di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti dei partiti, secondo le modalità ivi stabilite;

successivamente, il decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, ha abrogato, solo a far data dall'anno 2017, il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici a titolo di rimborso elettorale e di cofinanziamento, sostituendolo con un sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sulla destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

il decreto-legge ha, inoltre, disposto una riduzione graduale del finanziamento pubblico (rimborsi elettorali e cofinanziamento), nella misura del 25, 50 e 75 per cento rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016, fino all'abrogazione definitiva nel 2017. Nel periodo transitorio, l'erogazione dei contributi è subordinata all'esito positivo dei controlli della commissione, alla quale sono trasmessi la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto da una società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito;

in data 30 giugno 2015, il presidente della commissione di controllo sui partiti, nel trasmettere la relazione concernente l'attività di controllo sui rendiconti dei partiti politici relativi al 2013, ha fatto presente come, vista la complessità delle verifiche richieste dalla legge e in considerazione delle risorse strumentali e di personale di cui dispone, la commissione stessa non ha potuto effettuare, nei termini previsti, il controllo sui rendiconti dei partiti politici e, di conseguenza, non ha potuto rendere il giudizio di regolarità e di conformità dei rendiconti alla legge;

al fine di superare le criticità descritte, in data 23 dicembre 2014, è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge (AC 2799), approvata il 9 settembre 2015 e trasmessa al Senato della Repubblica il giorno successivo (AS 2054), che introduce modifiche all'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012, prevedendo, tra l'altro, che la disposizione secondo cui, nell'esercizio del controllo sui rendiconti dei partiti, la commissione verifica anche la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse (art. 9, comma 5, primo periodo) si applica ai rendiconti relativi agli esercizi successivi al 2014, escludendo gli esercizi degli anni 2013 e 2014, e autorizzando l'erogazione dei fondi ai partiti, prescindendo dalle necessarie verifiche;

valutato che permane, in ogni caso, l'obbligo in capo ai partiti e ai movimenti politici di trasmettere alla commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge n. 2 del 1997, nonché la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri, anche alla luce della descritta disparità tra i rimborsi ricevuti e le spese sostenute dai partiti politici, nonché per ragioni evidenti legate all'interesse della collettività alla corretta, trasparente ed economica gestione del denaro pubblico, non reputi opportuno assumere tutte le opportune iniziative, ove necessario anche di carattere normativo, volte ad assicurare l'immediata trasmissione alle Camere e la più ampia conoscibilità al pubblico della documentazione obbligatoria, nonché ad estendere gli obblighi di pubblicazione già vigenti a tutti i finanziamenti e contributi erogati in favore di partiti o esponenti politici, indipendentemente dal loro ammontare e dal consenso di cui al decreto legislativo n. 196 del

2003.

Interrogazione sull'inquadramento di personale tecnico nella dirigenza della Regione Siciliana (3-02306) (22 ottobre 2015)

DLGIORGI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e per la semplificazione e la pubblica amministrazione -*

Premesso che:

con decreto assessoriale del 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana serie speciale concorsi del 14 aprile 2000, veniva indetto un concorso pubblico per titoli di studio, accademici, professionali e di servizio, per la copertura di un totale di 347 posti per dirigente tecnico antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, biblioteconomista, chimico, etnolinguista, fisico, geologo, ingegnere, naturalista, paleografo e storico dell'arte nel ruolo tecnico dei beni culturali, di cui alla tabella A della legge regionale n. 8 del 1999 (VIII livello retributivo);

in seguito, veniva promulgata la legge regionale n. 10 del 2000 di riclassificazione del personale dirigenziale e non della Regione, che faceva salvi i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della medesima legge, tra cui il concorso citato, senza prevedere alcuna modificazione del suo contenuto in relazione all'inquadramento dei soggetti dichiarati vincitori, nonché al loro trattamento economico. Inoltre, tale legge riordinava la dirigenza regionale in un ruolo unico, articolato a regime in 2 fasce e comprendente, nella fase di prima applicazione, una terza fascia ad esaurimento in cui inquadrare il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato;

in applicazione del decreto presidenziale n. 9/2001, decreto presidenziale n. 10/2001 e contratto collettivo regionale del lavoro comparto non dirigenziale, contenente l'accordo del 28 febbraio 2001 che prevedeva il passaggio dalle vecchie qualifiche (livelli) alle nuove categorie, si è determinato un vuoto normativo, causato dalla non corrispondenza della vecchia VIII qualifica con la nuova categoria D;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

da quel momento, è scaturita una sequenza di ricorsi, 6 dei quali conclusi con l'inquadramento nell'ex III fascia dirigenziale, ormai soppressa con la citata legge n. 10 del 2000, mentre 81 lavoratori vincitori di quel concorso sono inquadrati nella categoria D, creando in tal modo una situazione di disparità tra i vincitori dello stesso concorso;

la Cassazione, con la sentenza del 5 giugno 2012, si è espressa in senso sfavorevole ai ricorrenti, che richiedevano l'inquadramento nella III fascia della dirigenza, rilevando che: la III fascia della dirigenza, alla luce della legge regionale n. 10 del 2000, è a esaurimento; le competenze del dirigente tecnico corrispondono, nel nuovo ordinamento, a quelle dei funzionari; nella situazione di specie è ravvisabile un vuoto normativo, dato che nella tabella di confluenza dal vecchio al nuovo inquadramento, allegata al contratto collettivo nazionale del lavoro 2001 del personale regionale non dirigenziale, sono previste solo le fasce dalla I alla VII e non l'ex VIII e dato che l'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2000 non ha precisato la posizione da attribuire a coloro che avrebbero preso servizio dopo l'entrata in vigore della legge, quali vincitori dei concorsi in precedenza banditi per l'VIII qualifica;

in data 28 ottobre 2014, i vincitori del concorso sono stati auditi presso la V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. In quell'occasione, si è chiesto un chiarimento della Regione ed un intervento per rimediare alla grave disparità di trattamento che vede coinvolti soggetti vincitori di un bando di concorso non completamente rispettato nei suoi esiti;

rilevato che l'articolo 9-bis del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, introdotto dalla legge n. 110 del 2014, prevede che: "gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici

dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale",
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali siano le valutazioni in merito;
se non ritenga opportuno intervenire, per quanto di competenza, in riferimento alla vicenda descritta.

Interrogazione sulla salvaguardia del sito archeologico di Kaulon a Monasterace in Calabria (3-02705) (23 marzo 2016)

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#), [FUCKSIA](#), [Maurizio ROMANI](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE.PETRIS](#), [DE.PIETRO](#). - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -

Premesso che:

Kaulon fu una colonia della Magna Grecia, situata nei pressi di Punta Stilo, nel comune di Monasterace, in provincia di Reggio Calabria. Essa poteva vantare uno dei più grandi porti della zona, formato da un doppio approdo, in grado di soddisfare le diverse esigenze del commercio del periodo;

tra il 1911 ed il 1913, l'archeologo Paolo Orsi, all'epoca sovrintendente ai beni archeologici della Calabria e cofondatore del museo della Magna Grecia, condusse una campagna di scavi che, se da una parte aiutarono a ricostruire la storia dell'antica colonia, dall'altra evidenziarono la forte erosione che interessava il sito;

nel 1999, la ripresa degli scavi, condotti dalla Scuola Normale superiore e dall'Università di Pisa, riportò alla luce buona parte del santuario urbano, ricomprendente il tempio dorico: scoperte che aiutarono a valorizzare le risultanze degli scavi precedentemente condotti;

da allora e sino alla chiusura di questo periodo di scavi, che ha visto l'avvicendamento di più squadre dedite a campagne di scavi interessanti in diversi luoghi, che compongono il sito, avvenuta nel 2014, straordinariamente ricchi e numerosi sono stati i reperti archeologici ritrovati, per lo più esposti al museo nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria;

al culmine di questa fervida attività, fu ritrovato, all'interno di una struttura termale, dall'archeologo Francesco Scuteri, il 23 luglio 2013, il più ampio (circa 35 metri quadrati) mosaico ellenistico reperibile al sud, composto da una sorprendente pavimentazione raffigurante un drago ed un delfino, risalente alla fine del IV secolo a.C.;

considerato che per quanto risulta agli interroganti:

il 1° dicembre del 2013 un violento nubifragio, aizzando la furia erosiva del mare ha compromesso, complice la mancanza di qualsivoglia protezione al sito archeologico, una parte del promontorio, all'interno della quale sono situati i resti della struttura suddetta e che, grazie alla sollecitazione della comunità locale e all'interessamento degli studiosi, nel 2014 l'assessore regionale alla cultura, Caligiuri ottenne dal Ministro *pro tempore* dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno stanziamento che garantì il posizionamento di una gabbionatura, a urgente quanto temporanea protezione, dei resti di Kaulon dall'impeto del mare;

la Soprintendenza archeologica calabrese, insieme al comune di Monasterace, fecero una richiesta di finanziamento del parco archeologico per un milione e mezzo di euro, ma inutilmente;

la Regione Calabria avrebbe dovuto contribuire con 2 milioni e mezzo d'euro, a tutt'oggi non impiegati, a causa di un contenzioso tra le ditte, che avrebbero dovuto partecipare al bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza e salvaguardia del sito;

considerato inoltre che:

nel 2010 è stata allestita la mostra all'Università di Firenze "Spigolando tra gli archivi"; correlata ad essa è stato realizzato il cortometraggio "A scuola di archeologia seguendo le orme di Paolo Orsi a Caulonia" e, sempre nel capoluogo toscano, da dicembre 2013 a marzo 2014, si è svolta la mostra "Kaulonia, la città dell'amazzone Clete", allestita presso il museo archeologico nazionale del capoluogo toscano;

durante il recente "Expo 2015" di Milano, nel Padiglione Italia, dal 14 al 21 agosto 2015, è stata esibita la ricostruzione virtuale stereoscopica dell'*andròn* della "Casa del Drago" della colonia

achea di Kaulonia, realizzata dallo *spin-off* "3DResearch" dell'Università della Calabria;
risulta assodata la rilevanza culturale nazionale ed internazionale del sito archeologico di Kaulon e delle sue potenzialità turistiche per una zona depressa, dal punto di vista economico-sociale, si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto illustrato in premessa;
se corrisponda al vero che giace presso il Ministero, inutilizzato da circa 2 anni, un fondo di 700.000 euro da mettere a disposizione per le opere urgenti di salvaguardia del sito archeologico di Kaulon e quali motivi impediscano la sua utilizzazione da parte degli enti locali preposti;
se, nel caso sia da attribuire a questi ultimi la condotta omissiva di tale mancata utilizzazione, non ritenga urgente, oltre che doverosa, la loro surroga da parte sua.

Interrogazioni sull'esclusione del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato dal bando PRIN 2015

(3-02423) (09 dicembre 2015)

[ANGIONI](#), [MANASSERO](#), [DIRINDIN](#), [BORIOLI](#), [ALBANO](#), [PEZZOPANE](#), [VALENTINI](#), [DI GIORGI](#), [ASTORRE](#). - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca -*

Premesso che:

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'art. 18, comma 5, prevede che: "La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente" (...), lettera e) "al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca";

nei precedenti bandi PRIN (progetti di rilevante interesse nazionale), il personale tecnico-amministrativo poteva partecipare alla composizione dei gruppi di progetto, risultando compreso nella dicitura "altro personale";

il direttore generale del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca / Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha, con decreto direttoriale del 4 novembre 2015 n. 2488, pubblicato il bando PRIN 2015, con scadenza per la presentazione dei progetti fissata al 22 dicembre 2015;

l'art. 1, comma 2, del bando PRIN 2015 prevede che: "A tale scopo, il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori, le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. La costituzione del gruppo di ricerca è flessibile: a seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da più unità di ricerca di più atenei/enti";

nel bando 2015, pertanto, non è ricompresa, tra i collaboratori del gruppo di ricerca, la figura del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato. Si tratta ovviamente di un grave pregiudizio per gli appartenenti alla citata categoria in grado di penalizzare, in particolar modo, quei progetti che possono essere qualificati proprio dalle particolari competenze scientifiche del suddetto personale;

considerato che:

i soggetti del personale universitario tecnico-amministrativo hanno un'elevata formazione (laurea, dottorato di ricerca e/o scuola di specializzazione) e spesso specifiche competenze nel campo della ricerca, testimoniate da numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, brevetti e partecipazioni a progetti di ricerca; tanto che, molti di essi, hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per posti di professore di I e II fascia,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno indotto a non includere nei PRIN 2015 la figura del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato, quali soggetti legittimati a comporre i gruppi di ricerca per la partecipazione ai progetti che abbiano le caratteristiche previste dal bando, e se tale scelta sia legittima ed abbia un fondamento logico-normativo;

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno, in linea con i precedenti bandi PRIN, sanare tale omissione, includendo il predetto personale, anche al fine di scongiurare eventuali ricorsi amministrativi.

(3-02550) (03 febbraio 2016)

LIUZZI. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -

Premesso che:

è stato pubblicato il bando per la partecipazione al programma PRIN 2015 (progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale), il quale è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica;

l'art. 1, comma 2, del bando prevede che: "A tale scopo, il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori, le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. La costituzione del gruppo di ricerca è flessibile: a seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da più unità di ricerca di più atenei/enti";

nei precedenti bandi PRIN risultava compreso nella dicitura "altro personale" il personale tecnico-amministrativo, che in questo modo poteva partecipare alla composizione dei gruppi di progetto, mentre è esclusa dalla categoria dei collaboratori dal bando PRIN 2015;

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'art. 18, comma 5, lettera e), prevede che la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati "al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca";

considerato che:

il personale universitario tecnico-amministrativo ha un'elevata formazione (dottorato di ricerca e/o scuola di specializzazione) e spesso specifiche competenze nel campo della ricerca, tanto che molti hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per posti di professore di prima e seconda fascia;

l'esclusione del personale tecnico-amministrativo, con le specifiche competenze, costituisce una disapplicazione della legge n. 240, in grado di provocare un grave pregiudizio alla categoria ed ai progetti di ricerca che possono essere qualificati proprio dalle particolari competenze scientifiche del suddetto personale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto espresso e quali siano le motivazioni che hanno indotto a non includere nei PRIN 2015 la categoria del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato, come collaboratori legittimati a comporre i gruppi di ricerca per la partecipazione ai progetti che abbiano le caratteristiche previste dal bando;

se voglia prendere in considerazione la possibilità di sanare tale omissione, includendo tale personale e rimanendo così in linea con i precedenti bandi PRIN .

Allegato B

Integrazione all'intervento della senatrice Silvestro nella discussione delle mozioni 1-00482 (testo 2), 1-00508, 1-00509, 1-00521, 1-00535, 1-00548 e 1-00552

Pertanto, la sottrazione illegittima del minore si configura come un sequestro di persona impunito, aggravato dal fatto che il soggetto passivo è in una situazione di minorata difesa per la minore età, e l'atto pregiudica, non solamente la serenità della prole, ma arreca preoccupazione e sofferenza a chi il minore è sottratto.

Per rafforzare questa previsione normativa è necessario sostenere ogni iniziativa utile ad innalzare il massimo edittale di pena previsto all'articolo 574-*bis* del codice penale ovvero a prevedere l'ammissibilità, per procedimenti inerenti a tale reato, di misure restrittive della libertà personale e della misura preventiva della custodia cautelare, collocando il reato nell'ambito dei delitti contro la

libertà personale, consentendo alle Forze dell'ordine l'esercizio di poteri più incisivi nella repressione di reati particolarmente riprovevoli e di allarme sociale. È chiaro infatti che l'inasprimento delle sanzioni penali, la possibilità di procedere d'ufficio, anche prevedendo il fermo e l'arresto, nonché l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, costituirebbero indubbiamente un valido motivo per scoraggiare chi sia intenzionato a commettere tale deprecabile illecito.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Mazzoni sulle mozioni 1-00379, 1-00435, 1-00436, 1-00443, 1-00468 e 1-00472 (testo 3)

È notizia di pochi giorni fa che circa 400 bambini yazidi rapiti dall'ISIS a Sinjar, città del Nord del Paese liberata a metà novembre dai peshmerga curdi, vengono addestrati dal gruppo jihadista con l'obiettivo di farne potenziali attentatori kamikaze.

Alcuni testimoni hanno riferito che l'ISIS utilizza i suoi combattenti più esperti in prima linea, mentre i "bambini-soldato" sono impiegati come sentinelle o nelle squadre di kamikaze, colmando i vuoti lasciati dai miliziani caduti in combattimento. "Ci dicevano che gli americani, i non credenti, stavano provando a ucciderci, mentre loro, i combattenti, ci amavano e si sarebbero presi cura di noi meglio dei nostri genitori - ha rivelato uno dei piccoli rapiti - durante l'addestramento ci dicevano che i nostri genitori erano miscredenti e che il nostro primo compito sarebbe stato quello di tornare per ucciderli". Secondo il bambino yazida, gli ostaggi più piccoli avevano appena cinque anni ed erano chiamati "cuccioli del Califfato" dai loro "istruttori". Le autorità di Sinjar hanno anche mostrato i luoghi in cui le persone che si sono rifiutate di seguire i jihadisti sono state uccise e sepolte, tra cui donne e bambini. Testimoni hanno raccontato che 130 delle vittime seppellite nelle fosse comuni, che sarebbero più di 130, erano state scelte per essere portate nella città di Tal Alar, controllata dallo Stato islamico. Sono state uccise perché si sono rifiutate di andare. Negli ultimi quattro mesi nella sola Siria ci sono stati 29 attacchi suicidi compiuti da bambini kamikaze. E ci sono notizie certe che bimbi iracheni sono stati prima crocifissi e poi sepolti vivi.

Ha destato ugualmente sdegno e orrore il video in cui il piccolo Abdullah ha proclamato davanti alle telecamere: "Da grande sgozzerò gli infedeli". È solo uno del gruppo di bambini del Kazakistan che non avranno più di dieci anni e si presentano come la nuova generazione di jihadisti pronti al martirio per il Califfo al-Baghdadi.

Il video si apre con le immagini dei bambini che salgono su uno scuolabus per andare a lezione, sembrano alunni come tanti altri e anche nei fotogrammi seguenti li si vede dietro i banchi con l'insegnante che spiega la scritta «Non c'è altro potere al di fuori di Allah». Ed è a questo punto che arriva la svolta perché nei secondi successivi gli stessi bambini - tutti provenienti dal Kazakistan, ex repubblica Urss a maggioranza musulmana - vestono delle divise, impugnano armi ed effettuano esercitazioni militari, lasciando intendere di essere addestrati non solo a studiare il Corano ma a combattere. «Sono la nuova generazione, saranno loro che scuoteranno la Terra» afferma la voce fuori campo.

L'ISIS si era già vantata di addestrare dei soldati-bambini spiegando che si trattava di figli di gruppi avversari - come i curdi o gli yazidi - che erano stati sequestrati per essere avviati alla guerra santa, ma in questo caso il video li presenta come figli di jihadisti volontari per il Califfo: insomma, la prossima generazione di combattenti per lo Stato islamico, già pronta all'età di dieci anni di entrare in azione per colpire i «kafiri», gli infedeli.

Cosa può fare l'Occidente di fronte a questi orrori, per riparare almeno in parte ai disastri provocati con le politiche sbagliate dell'ultimo decennio? Tutte le mozioni presentate auspicano una mobilitazione autentica della comunità internazionale, che non si limiti più a lavarsi la coscienza con generiche condanne. Ma i bombardamenti non bastano, e un intervento di terra non è all'orizzonte per i gravissimi rischi che comporterebbe. Io credo che intanto sarebbe necessario e urgente prima di tutto aprire corridoi umanitari sicuri, ma anche aiutare il Kurdistan iracheno, l'unica enclave in cui c'è una democrazia e in cui si rispettano i diritti umani. La situazione nel Kurdistan è drammatica: anche in questi giorni permane infatti un flusso costante di nuovi arrivi (circa 300-400 su base settimanale) in aggiunta ai già esistenti 240.000 rifugiati siriani e a circa 1,2 milioni di sfollati interni.

Se il Governo del Kurdistan iracheno non avesse ospitato l'afflusso massiccio di sfollati interni e di rifugiati, dove sarebbero finite queste persone? E inoltre, se la situazione economica e di sicurezza del Kurdistan dovesse collassare, dove finirebbero gli sfollati e i rifugiati? Pertanto, è il momento per la comunità internazionale e per il Governo iracheno di assumersi la loro parte di responsabilità umanitarie, fornendo assistenza finanziaria diretta per consentire almeno di evitare che la regione abbia un crollo imminente e riesca quindi a contenere la crisi attuale. In caso contrario, il costo dell'inazione porterà conseguenze gravissime e avrà un impatto diretto sul Kurdistan iracheno, sull'intera regione e soprattutto sulle popolazioni sfollate e più vulnerabili.

La regione del Kurdistan è stata uno dei principali pilastri della sicurezza e della stabilità nella regione. Pertanto, sottovalutare la situazione attuale comprometterà la condizione di milioni di persone che stanno vivendo difficoltà economiche estreme.

Cito solo alcuni dati: a Duhok 44.997 sfollati bambini sotto l'età di cinque anni e 194.996 bambini ospiti della comunità sono stati vaccinati. A Erbil, 38.545 bambini sfollati sono stati vaccinati, e altri 23.304 nel governatorato di Sulaymaniah.

Provvedere alla protezione per tutte le popolazioni rifugiate rimane un aspetto di fondamentale importanza, soprattutto per le donne, i bambini e gli anziani. I mesi passati hanno visto un aumento di matrimoni precoci tra famiglie sfollate e rifugiate.

Alla fine dell'anno scolastico 2014/2015 solo il 32 per cento dei bambini sfollati ha avuto accesso all'istruzione. Le cause di un tasso così allarmante vanno ricercate, ma non solo, in un sistema di istruzione al collasso; nella mancanza dei pagamenti degli stipendi; nella mancanza di insegnanti qualificati; nella mancanza di spazi di apprendimento. Ci sono ancora migliaia di bambini privi di opportunità di istruzione, soprattutto nella fascia tra i quindici e i diciassette anni.

Le comunità di accoglienza sono quelle che sopportano maggiormente il peso, nel lungo periodo, dell'aumento della popolazione che ha ormai raggiunto il 30 per cento.

Pertanto, l'attenzione dovrebbe essere indirizzata nell'assistenza a lungo termine per gli sfollati fuori dai campi e per i rifugiati, nonché per le comunità di accoglienza per evitare tensioni e conflitti futuri. Dunque, il primo passo che la comunità internazionale deve compiere è non lasciare solo il Kurdistan iracheno, l'unica regione in cui i bambini iracheni in fuga dall'ISIS possono trovare un rifugio sicuro.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Di Biagio sulle mozioni 1-00379, 1-00435, 1-00436, 1-00443, 1-00468 e 1-00472 (testo 3)

Voglio per prima cosa ringraziare tutti per la sensibilità e l'attenzione che è stata riservata a questa materia, e per il coinvolgimento che ha condotto a questo dibattito, sul quale sono confluite riflessioni, analisi e ragionamenti condivisibili e meritori di giusti approfondimenti.

Ciò che è emerso da questa trattazione, in maniera drammaticamente chiara, sta nel fatto che dinanzi a questi drammi il sistema internazionale ha dimostrato di aver capito davvero poco. È evidente l'assenza di una strategia multilivello da parte della comunità internazionale, e che questa lacuna galvanizza le posizioni dei gruppi estremisti, ed alimenta una spirale del terrore i cui riflessi sono apparsi particolarmente gravi negli ultimi mesi e si traduce in instabilità politica e disgregazione sociale, oltre che urgenza di fuga da quelle terre.

Gli effetti di questa sovrapposizione di variabili sono chiari ed evidenti sulle frontiere europee, senza tener conto del fatto che la drammatica *escalation*, supera di gran lunga il perimetro delle evidenze che la coscienza umana ed il senso di civiltà possono tollerare.

La cosa più drammatica è la compromissione dell'immagine dell'Europa, ridotta ad un grosso apparato, impacciato ed incapace di metabolizzare il male e di tradurne la disperazione che ne deriva, in azioni strategiche di breve, medio e lungo periodo.

Fin dalle prime battute ho ritenuto opportuno non trascurare la questione dei minori non accompagnati, che sono l'altra faccia della medaglia della persecuzione dei minori, come diretta conseguenza della violenza e dell'instabilità attive sui territori di origine.

Pertanto sarebbe auspicabile valutare la promozione di piani di accoglienza familiare temporanea, che consentano il coinvolgimento delle famiglie che attualmente, attraverso enti e associazioni qualificate

ed esperte nell'ambito delle procedure di affidamento, si sono rese disponibili all'affidamento, esorcizzando l'ipotesi di proliferazione di strutture di accoglienza per minori dove i livelli di attenzione e di controllo non possono essere garantiti, dove i meccanismi di integrazione sono deboli ed in riferimento ai quali i costi a carico dello Stato risultano particolarmente difficili da sostenere sul medio-lungo periodo. Ritengo oltremodo prioritario che quest'Aula ritorni sull'argomento attivando una sorta di monitoraggio delle iniziative eventualmente prese dal nostro Governo nelle sedi internazionali e di quanto operato sul fronte dell'assistenza dei minori non accompagnati; tali aspetti renderebbero realmente fattiva la trattazione odierna, al fine di non lasciarla lettera morta, di cui ricordarci in occasione dell'ennesima tragedia in grado di indignare le coscienze.

Con la presente dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo a tutte le mozioni accolte dal Governo, e ringrazio il Governo per l'attenzione su un tema delicato e importante.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Lucidi sulle mozioni 1-00379, 1-00435, 1-00436, 1-00443, 1-00468 e 1-00472 (testo 3)

Come altri prima di me hanno già avuto modo di sottolineare, le pratiche dei gruppi legati alle milizie nigeriane sono di una violenza inaudita e utilizzano minori per diverse funzioni, tra cui l'arruolamento ai fini del combattimento e spesso anche per attentati suicidi nei mercati o in luoghi affollati.

È notizia di lunedì quella relativa all'arresto di una quindicenne a Limani, nel nord del Camerun, non molto distante dal confine con la Nigeria. I giornali hanno scritto così: «Era pronta a farsi esplodere in Camerun dando il via all'ennesima ondata di morte e distruzione. A ordinarglielo sarebbero stati gli uomini di Boko Haram che l'avrebbero rapita insieme ad altre 270 ragazze in una scuola di Chibok, in Nigeria; la giovane sarebbe quindi una delle studentesse per cui il mondo intero si è mobilitato dopo i rapimenti del 14 aprile del 2014 e per le quali è nata la campagna bring back our girls.».

Che strano mondo è quello in cui stiamo vivendo: giovani ragazze pronte a farsi saltare in aria e a provocare delle stragi; giovani ragazze che prima vengono seviziate dai loro aguzzini per poi sacrificarsi in loro nome e per i loro interessi.

Da tanti mesi oramai Boko Haram si serve di donne pronte (o forse no) al martirio per condurre attentati... e non dovrebbe essere il «New York Times» a dirci che il coinvolgimento di bambine rappresenta una pericolosa novità. Una pratica di asservimento che parte dalle scuole di indottrinamento a cui questi minori vengono costretti, spesso alternativa all'assenza di uno Stato e dei suoi servizi anche a causa della guerra; scuole coraniche che alterano il messaggio del Corano e lo piegano alla violenza contingente degli interessi particolari.

I nuovi attentati nel Nord-Est del Paese dovrebbero spingere i *leader* internazionali a prestare maggiore attenzione all'ascesa dell'organizzazione jihadista africana, che per determinazione ha poco da invidiare a quella che opera in Iraq e Siria.

Se in Siria e Iraq si combatte senza tregua contro questi gruppi, poco più che milizie paramilitari, che grazie agli aiuti occidentali, dimostrati in più occasioni, riescono a tenere sotto scacco un territorio vastissimo tra i due Stati, in Nigeria il caos regna sovrano. Arginare l'ascesa dell'organizzazione jihadista pare indispensabile per evitare che la sua ombra si estenda sul resto dell'Africa nord-occidentale. Dal canto suo, il Governo di Abuja dovrebbe porre rimedio ai problemi sociali e politici che caratterizzano la Nigeria, ostacolando l'attività di proselitismo dell'organizzazione jihadista. Ma questo dipende dal Governo che dirige la politica del Paese.

Non è possibile che in luoghi del genere si viva con il terrore addosso, con la paura di morire anche solo in occasione di un rito religioso come può essere una messa pasquale.

Boko Haram non è vero che si è arreso, sta conducendo degli attacchi sotto forma di guerriglia, colpendo obiettivi non militari, ma civili. Preferisce colpire i villaggi durante la notte o perfino fedeli in preghiera. È evidente che questa organizzazione non guarda se a morire è un cristiano o un musulmano, non guarda nemmeno se a sacrificarsi sono adulti o minori incapaci di ribellarsi alle decisioni altrui.

Se in Nigeria i jihadisti si mimetizzano con le persone normali recandosi nei luoghi affollati, Siria e Iraq rappresentano un contesto radicalmente diverso in termini di intensità del conflitto.

In Siria, in modo particolare la guerra dura dal 2011, il Paese é ostaggio del conflitto e il supporto ai campi profughi e alle situazioni di sovraffollamento nei Paesi limitrofi dovrebbe essere valutato come urgente, ma allo stesso tempo si manifesta un paradosso più che stridente. Qui, infatti, da un lato, i Governi occidentali sostengono i ribelli siriani e direttamente o indirettamente Isis e Al Nursa Front, ovvero coloro che determinano l'evacuazione di un intero Paese, la Siria e l'enorme flusso di profughi, flusso che conta quasi 5 milioni tanto da inondare tutto il Medio Oriente e spingere sempre con maggiore insistenza le porte dell'Europa, dall'altro, sempre i Governi vorrebbero combattere lo stesso terrorismo che fomentano. Quanta contraddizione!

Come si fa, signor Presidente, a intervenire a favore dei minori? Evidentemente non supportando coloro che generano violenze e distruzione!

C'è bisogno, signor Presidente, in un momento che sembra travolgere tutto, c'è bisogno di un ramo a cui aggrapparsi, per non essere trascinati nell'assurda follia di un mondo alla rovescia, di un Parlamento in cui bisogna davvero tutelare i più piccoli, i più indifesi; soprattutto, nel 2016, c'è bisogno di un ramo a cui aggrapparsi per non farsi trascinare dalla furia di una guerra di cui anche l'Italia è responsabile; anzi, signor Presidente, di cui è responsabile il governo Monti, quello Letta e Renzi, che hanno appoggiato e continuano ad appoggiare folli corse al riarmo del Medio Oriente e dell'Africa, per poi versare lacrime di cocodrillo su ciò che si poteva evitare.

Quanto ci costa in termini di problemi sociali un proiettile venduto dalle nostre aziende in questi contesti di guerra?

Quanto ci costa un barile di petrolio, in termini di costi di assistenza sociale, economica e sanitaria ai migranti?

Forse dovremmo cominciare a porci queste domande in maniera più frequente! Ed invece preferite riempirvi la bocca di belle parole sulla tutela dei minori, soprattutto in Nigeria!

A proposito di Nigeria, ci sarebbero un paio di cosette da dire: da anni il Paese è teatro di scontri tra milizie e Boko Haram non è l'unico gruppo a esercitare una scientifica violenza sulle parti più deboli della società, minori e donne. Ricorderemo tutti le decine di sequestri di donne e bambini nel Paese, spesso conclusi nel sangue. Quindi in Nigeria, signor Presidente, si vive una situazione di conflitto aperto, non solo con Boko Haram, ma anche con altri gruppi paramilitari, che spesso attuano le stesse pratiche del gruppo islamico, senza suscitare lo stesso sdegno, senza richiamare l'unanime condanna della comunità internazionale.

Non è però una novità che in contesti di guerra i minori vengano utilizzati come manovalanza per atti criminali e siano essi stessi oggetto di violenze di ogni forma.

In Africa le guerriglie hanno utilizzato i minori in Burundi, Ciad, Costa d'Avorio, Liberia, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Sudan e Uganda.

In un rapporto dell'Unicef risalente al 2014, si stima che in Repubblica Centrafricana 10.000 bambini siano stati reclutati dai gruppi armati; in Sud Sudan sarebbero 12.000 e bambini utilizzati da forze e gruppi armati. Quasi 6.000 sono i bambini sfruttati in Congo, quasi tutti reclutati nelle forze armate nei gruppi armati. Circa l'80 per cento dei casi si concentra nelle zone di Nord Kivu e Sud Kivu.

I bambini, se non muoiono nei combattimenti, vengono uccisi dalla droga, dalla violenza e dagli abusi sessuali subiti dai superiori.

La Nigeria è un caso molto complesso, in cui si intersecano rivendicazioni territoriali con quelle religiose ed etniche, ma anche con quelle economiche, soprattutto nel sud del Paese, dove insistono gli interessi delle compagnie petrolifere sull'area del Delta del Niger.

Come sappiamo, signor Presidente, nei conflitti in corso in Medio Oriente e in Africa, i Paesi occidentali hanno enormi responsabilità. Affrontare una politica di tutela dei minori in quei luoghi significa affrontare anche il tema degli interessi dei cittadini cosiddetti occidentali, i quali ricevono indirettamente giovamento dal caos e dall'ordine basato sulla forza delle armi. Dall'azione delle compagnie multinazionali, ad esempio, in Nigeria si ricavano profitti grazie all'estrazione delle materie prime. Vorrei ricordare che dal Delta del Niger e dalle *royalties* delle compagnie petrolifere dipende l'80 per cento delle entrate dello Stato nigeriano.

Questo enorme flusso di denaro, unito alla pratica degli eserciti privati in difesa degli interessi delle compagnie, ha scatenato la violenza a tutti i livelli e i minori sono le prime, ma non le uniche, vittime di questa indebita ingerenza.

È ora di riconoscere apertamente una responsabilità occidentale dalla quale deriva l'obbligo di agire nella protezione dell'ambiente, delle risorse e quindi degli uomini, delle donne e dei bambini.

È ora di riconoscere apertamente che le estrazioni petrolifere nel Delta del Niger hanno distrutto un intero ecosistema, portando milioni di persone alla povertà.

È ora di riconoscere apertamente che le politiche securitarie a tutela dei giacimenti hanno armato migliaia di criminali sabotando la sicurezza e la democrazia nell'intero Paese!

Noi del Movimento Cinque Stelle chiediamo questo a gran voce.

La Nigeria è un Paese con istituzioni democratiche molto fragili, dove la corruzione e la prevaricazione sono la norma. Le recenti azioni volte a pacificare il Paese, disarmando le milizie - che non sono solo riferibili alla più nota sigla Boko Haram, ma anche a milizie tribali, bande criminali, gruppi rivoluzionari - hanno ottenuto l'effetto opposto, ovvero rinnovare le armerie e causare nuovi massacri. Di questi massacri i minori sono i martiri e i primi attori, dato il tasso di arruolamento di bambini nei gruppi paramilitari e nelle milizie.

Non ci può essere tutela del minore in una zona di guerra che non guardi alla soluzione dei conflitti, poiché questi ultimi sono la base per ogni singola violazione dei diritti di tutti, principalmente dei minori.

Per questo signor Presidente è necessario che il Governo riconosca chiaramente l'impegno a verificare le azioni delle nostre aziende all'estero e spinga queste ultime a rispettare e considerare l'impatto umano proprio di queste azioni e a risarcire la popolazione dei danni causati!

Senza queste dovute misure non ci sarà alcuna politica a tutela dell'infanzia, perché la guerra, signor presidente è una condizione dalla quale non si può prescindere, la guerra è caos e nel caos è impossibile tutelare chiunque.

Ciò detto, è scontato invitarvi ad esprimere un voto favorevole alla mozione del collega Lucidi; ci auguriamo che, a prescindere da ogni giusta analisi e da ciò che andrebbe preliminarmente fatto, essa possa comunque contribuire a migliorare la vita di una non indifferente parte di minori interessati.

Grazie!

Ma andiamo alle mozioni proposte dagli altri gruppi parlamentari, ci teniamo a fare delle brevi considerazioni:

Quanto alla mozione Di Biagio e altri, con franchezza ci chiediamo perché sia stata presentata. Forse è una mozione che la maggioranza si sentiva il dovere morale di scrivere, direi per mera formalità, o forse ancora per dimostrare il finto buonismo e la finta tutela dei diritti dei minori. Da questa mozione, infatti, emerge la contraddizione degli impegni. Che significa richiamare l'attenzione dei *partner* internazionali o elaborare strategie di intervento e cosa significa dare impulso ad iniziative di approfondimento, quando i nostri *partner* sono molto più informati e attivi, forse pure troppo, come nel caso del sostegno ai ribelli siriani da parte NATO?

Con riferimento, invece, alla mozione Divina notiamo senza stupore la "fuffa" che la contraddistingue. Forse la Lega sconosce che gli strumenti per perseguire i crimini e quindi i criminali di guerra - a prescindere dal fatto che le loro vittime siano uomini, donne o bambini - già esistono e sono stati applicati diverse volte, anche come strumenti di colonizzazione e imposizione. Non siamo forse intervenuti militarmente contro dittatori sanguinari? Da Milosevich in poi, le guerre sono state scatenate da operazioni di finto *peace keeping*, fino a arrivare a Saddam o Gheddafi. Di conseguenza non vediamo altro in questa mozione che "ignoranza", nel senso di inconsapevolezza rispetto agli strumenti internazionali per perseguire i crimini di guerra.

Quanto alla mozione di cui è prima firmataria la senatrice Bonfrisco, deduciamo una certa genericità tanto che la mozione ci pare che faccia fatica ad individuare precise azioni e responsabilità.

Quanto alla mozione del senatore Paolo Romani, riteniamo che già il discorso sul reato di immigrazione clandestina distanzi il nostro Gruppo parlamentare da quello di Forza Italia.

Infine, sulla mozione della senatrice Mattesini dobbiamo ammettere che gli impegni siano molto scarni, ma siccome siamo certi che il Governo esprimerà parere positivo non possiamo che dedurre l'inutilità della nostra dichiarazione di voto. Ciò che apprezziamo della mozione della maggioranza è il secondo impegno volto appunto a sostenere tutte le iniziative internazionali, anche per il tramite delle organizzazioni internazionali operanti nel settore, volte a garantire aiuto e protezione ai minori vittime di violenza, che noi speriamo si concretizzi in attività concrete quali sono l'accesso ai servizi base, istruzione e cure mediche *in primis*.

Paradossalmente possiamo essere tutti d'accordo, ma resta il fatto che in politica ciò che contano sono le idee ed è sulla base di queste che votiamo di conseguenza!

E visto che in questa sede e in questo momento dobbiamo votare le singole mozioni sulla scorta delle riformulazioni del Governo, il Movimento Cinque Stelle voterà nel seguente modo per le spiegazioni che qualche minuto fa ho espresso.

MOZIONE DI BIAGIO: VOTO NO

MOZIONE DIVINA: VOTO NO

MOZIONE BONFRISCO: VOTO ASTENSIONE

MOZIONE ROMANI: VOTO NO

MOZIONE MATTESINI: VOTO NO

Senza nulla togliere al lavoro svolto da chi si è dedicato alla stesura di queste mozioni - che purtroppo non soddisfano i nostri intenti - chiediamo nuovamente di votare favorevolmente alla nostra mozione, in quanto a nostro parere risulta essere la più dettagliata, puntuale e sicuramente contenente degli impegni sostanziali e seri. Grazie!

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Rizzotti sulle mozioni 1-00379, 1-00435, 1-00436, 1-00443, 1-00468 e 1-00472 (testo 3)

Il terrorismo viene definito come l'uso di violenza illegittima, che ha come finalità l'incutere terrore nei membri di una collettività organizzata e destabilizzarne l'ordine, mediante azioni quali attentati, rapimenti, dirottamenti di aerei.

Il terrorismo è un comportamento individuale volto a recare danni gravemente lesivi ai diritti umani fondamentali, che vengono qualificati come crimini internazionali.

Il mondo civile sta combattendo una guerra al terrorismo che dura da anni, i primi attacchi terroristici sono stati quelli dell'11 settembre 2001 a New York dove un gruppo di terroristi, aderenti al gruppo di al-Q?ida, ha colpito con attacchi suicidi obiettivi civili e militari nel territorio degli Stati Uniti d'America.

Ancor prima la città di Beslan, nell'Ossezia del Nord in Russia, ha vissuto la follia di un gruppo di trentadue ribelli fondamentalisti islamici e separatisti ceceni, i quali tolsero la vita ad oltre trecento persone, tra cui centoottantasei bambini.

Il terrorismo si è concretizzato in questi ultimi anni con il sorgere dello Stato islamico, il cui fondatore è Abu Bakr al-Baghdadi, il quale ha proclamato il sorgere del "Califfato del Terrore" nei territori di Iraq e Siria caduti sotto il suo controllo.

Ma lo Stato islamico non si ferma alla sola striscia geografica compresa tra Siria nord-orientale e Iraq occidentale. Abu Bakr al-Baghdadi può contare su molti gruppi affiliati e di sostenitori del *Daesh* (acronimo in arabo di ISIS - Stato Islamico dell'Iraq e della Siria). Essi sono strutturati in diverse Nazioni: Afghanistan, Egitto, Filippine, Libano, Libia, Nigeria, Yemen.

I motivi di questa continua espansione del "Califfato Nero" sono riassumibili nella lotta agli eserciti governativi di Iraq e Siria, che sono sciiti e l'attrazione di *foreign fighters* alle motivazioni *jihadiste* sunnite.

Dall'altra parte Boko Haram, che letteralmente significa "l'istruzione occidentale è proibita", è l'organizzazione terroristica di matrice *jihadista* sunnita che occupa il Nord della Nigeria. Nel 2015 si è alleato con lo Stato islamico, avendo un obiettivo politico ed economico comune.

Ogni guerra ha i suoi morti e ogni guerra ha le sue stragi e in esse i più colpiti sono i bambini e gli adolescenti.

Nella guerra di matrice islamica, i bambini e gli adolescenti sono vittime sacrificali. Sono oggetto dello scempio del terrore che questi mostri vogliono alimentare con l'odio e con l'ignoranza. Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha reso noto la condizione di vita dei minori, sotto i diciotto anni, sul suolo iraniano e iracheno. Queste povere creature sono vittime delle peggiori atrocità, che nemmeno la mente più malata può immaginare, e sono obbligate a ricoprire il ruolo di informatori, di scudi umani e il più delle volte sono improvvisati attentatori suicidi. Sono sottoposte a violenze fisiche, a violenze sessuali, crocifissioni e altre diaboliche atrocità, sepolte vive, decapitazioni. L'ISIS ha assoldato, secondo le stime odierne dell'esperto di terrorismo John Hogard, settecento bambini per addestrarli come futuri combattenti al servizio dello Stato islamico. La situazione nello Stato nigeriano non è delle migliori. I dati divulgati dall'UNICEF ammonterebbero a 743.000 bambini, che sono stati strappati dalle loro famiglie per mano di Boko Haram. Le atrocità portate avanti da Boko Haram hanno visto tra le sue vittime 276 ragazze, che nell'aprile del 2014 furono rapite a Chibok in Borno, Nigeria. Alcune di esse sono riuscite a scappare, ma purtroppo le restanti sono rimaste segregate in uno stato di prigionia con l'obiettivo finale di essere vendute come schiave. Crudele fu la carneficina nella città nordorientale di Baqa, nei primi giorni di gennaio del 2015, ha provocato dai 200 ai 2000 morti (purtroppo le stime non sono state possibili di accertamento). Come si può imbottire una bambina di soli dieci anni di esplosivo e provocare una strage di diciannove persone nella Capitale dello Stato di Borno? La stessa scena di orrore e terrore si ripeterà il giorno seguente a Potiskum, dove 2 bambine furono imbottite di esplosivo e fatte saltare in aria provocando morti e feriti. Il fenomeno Boko Haram è stato preso sotto gamba, ha potuto espandere la sua influenza in Nazioni confinanti come Camerun, Ciad e Niger. Chi ha dichiarato guerra in modo fermo e deciso al terrore di Boko Haram è stato il nuovo presidente nigeriano Muhammadu Buhari il quale, in data 29 maggio 2015, ha lanciato l'offensiva per sopprimere il terrore nel Nord della Nigeria ed ha ottenuto i primi successi indebolendo fortemente l'organizzazione. Il mondo ha l'urgenza di fermare questa ondata di terrore, anche alla luce degli attentati terroristici avvenuti all'aeroporto e nella città di Bruxelles pochi giorni fa, che fanno seguito agli attentati a Parigi lo scorso anno. Da ultima vi è la strage di Lahore, in Pakistan, in cui hanno perso la vita anche molti bambini. Bisogna iniziare a impegnarsi in maniera più decisa e concreta alla realizzazione di un'azione di normalizzazione delle relazioni diplomatiche con i Governi dei Paesi limitrofi ai territori sotto il controllo dello Stato islamico e di Boko Haram. Bisogna investire in iniziative concrete che abbiano come risultato finale la salvaguardia delle persone fisiche e la tutela dei diritti umani, specialmente quella dei bambini e degli adolescenti. Non va dimenticato che essi sono i primi a subire la violenza della guerra e l'orrore di questi terroristi. Hanno diritto ad avere un futuro, una vita di pace con le loro famiglie e all'istruzione che gli permetta di avere una vita migliore un domani. Riteniamo che allo stesso tempo c'è l'esigenza di intavolare accordi bilaterali, nonché multilaterali con gli altri Stati membri dell'Unione europea e con gli Stati Uniti d'America, per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza sul territorio sotto controllo dei terroristi. Il quadro è dunque molto preoccupante. È necessario intensificare la cooperazione regionale e l'impegno della comunità internazionale al fine di porre fine alle atrocità perpetrate dal gruppo di Boko Haram. Sappiamo quanto è importante il coinvolgimento di più Stati *partner*, per risolvere l'angusto problema della violenza sui minori da parte delle milizie *jihadiste*. Sappiamo quanto le operazioni di *intelligence* internazionale siano necessarie a identificare e bloccare sul nascere eventuali attacchi criminali nei confronti dei minori nei territori occupati dall'ISIS e Boko Haram.

È un dovere coinvolgere le Nazioni Unite, affinché inviino truppe a tutela dell'infanzia e, purtroppo, vittime di violenze fisiche e psicologiche.

In tal senso, come Gruppo Forza Italia sosteniamo la nostra e le altre mozioni che contengono questi impegni precisi per la lotta al terrorismo e, soprattutto, la lotta per la tutela dei diritti dei minori. Sosteniamo i canali diplomatici concreti per la realizzazione dei punti contenuti all'interno della mozione, e condanniamo fortemente ogni forma di terrorismo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Mozioni sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram:

sulla mozione 1-00435 (testo 2), la senatrice Di Giorgi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Airola, Anitori, Battista, Bubbico, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fissore, Formigoni, Gentile, Lezzi, Minniti, Monti, Mucchetti, Napolitano, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rossi Gianluca, Rubbia, Serra, Sibilìa, Stefano, Stucchi, Tarquinio, Verducci, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bertorotta, per attività della 3ª Commissione permanente; Compagnone e Pepe, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente e beni ambientali), nella seduta del 31 marzo 2016, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche dell'ex cava di tufo Monti sita in Maddaloni, in provincia di Caserta (*Doc. XXIV, n. 58*).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro **dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Di Stefano Manlio, Di Battista Alessandro, Spadoni Maria Edera, Sibilìa Carlo, Grande Marta, Tacconi Alessio, Scagliusi Emanuele, Del Grosso Daniele

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011 (2322)

(presentato in data 07/4/2016)

C.2004 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Bonfrisco Anna Cinzia, Bruni Francesco, Compagna Luigi, Di Maggio Salvatore Tito, D'Ambrosio Lettieri Luigi, Liuzzi Pietro, Milo Antonio, Perrone Luigi, Tarquinio Lucio, Zizza Vittorio

Modifiche al codice penale relative all'introduzione della nuova scriminante in materia di difesa legittima nei luoghi di privata dimora (2315)

(presentato in data 04/4/2016);

senatore Quagliariello Gaetano

Disposizioni in materia di regolamentazione, trasparenza e classificazione delle fondazioni e associazioni politiche (2316)

(presentato in data 05/4/2016);

senatrice Saggese Angelica

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, in materia di deduzione delle spese per la difesa nel processo penale (2317)

(presentato in data 05/4/2016);

senatori De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Bocchino Fabrizio, Campanella Francesco, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Mineo Corradino, Petraglia Alessia
Disposizioni per l'istituzione di una procedura di dibattito pubblico per i progetti aventi rilevante impatto sull'ambiente e il territorio (2318)

(presentato in data 05/4/2016);

senatori De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Bocchino Fabrizio, Campanella Francesco, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Mineo Corradino, Petraglia Alessia

Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sui rapporti tra compagnie petrolifere e Governo in materia di estrazione petrolifera e gestione del petrolio, traffico dei rifiuti e operato di Eni, Total, Shell e Mitsui (2319)

(presentato in data 05/4/2016);

senatrice Puppato Laura

Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare (2320)

(presentato in data 06/4/2016);

senatori Repetti Manuela, Mazzoni Riccardo, Fucksia Serenella, Serafini Giancarlo, Gambaro Adele, Amati Silvana, Cirinna' Monica

Divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati (2321)

(presentato in data 06/4/2016);

senatori Orellana Luis Alberto, Casaletto Monica, Fucksia Serenella, Vaccari Stefano, Caleo Massimo, Laniece Albert, Puppato Laura, Sollo Pasquale, Fravezzi Vittorio

Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (2323)

(presentato in data 07/4/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (2287)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/04/2016).

Disegni di legge, richieste di parere

La 10a Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura" (2217), già deferito, in sede referente, alla 9a Commissione permanente.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferita alla 2^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1^a, 3^a e 14^a, la proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2016) 108 definitivo) (atto comunitario n. 122).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 5 aprile 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Completamento del consolidamento delle

strutture di fondazione, del chiostro duecentesco ed edifici adiacenti del convento di Santa Sabina all'Aventino in Roma".

Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 743).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Fasiolo ha aggiunto la propria firma alle mozioni 1-00553 del senatore Panizza ed altri, 1-00456 del senatore Tomaselli ed altri, e 1-00550 del senatore Sonego ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Stefano ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05480 del senatore Scalia ed altri.

Interrogazioni, nuovo primo firmatario

Il senatore Vaccari è il nuovo primo firmatario dell'interrogazione 4-05576.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 31 marzo al 6 aprile 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 123

ASTORRE: sulla chiusura della sede della Direzione generale del personale militare di Tivoli Terme (Roma) (4-04229) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

BERTOROTTA ed altri: sull'installazione del "memoriale" italiano del museo di Auschwitz in un centro commerciale a Firenze (4-05184) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

BUEMI ed altri: su una discarica nel comune di Galatone (Lecce) (4-03200) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE PETRIS: sulla tutela dell'invaso del lago Ampollino nel parco nazionale della Sila (4-02888) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE POLI: sull'attendibilità delle previsioni meteorologiche anche ai fini della promozione del turismo (4-04237) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

DONNO ed altri: sulla conformità a norma dell'impianto di depurazione di Carovigno (Brindisi) (4-03018) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) (Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 102 del 22 ottobre 2015)

GIROTTTO ed altri: sul sistema di classificazione dei rifiuti radioattivi adottato dall'Ispra (4-03545) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

LAI: sulla realizzazione di un nuovo *campus* universitario nella città di Sassari (4-04639) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

LAI ed altri: sui lavori di realizzazione della banchina di ponente del porto di Porto Torres (Sassari) (4-03963) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

PEPE: sulla tutela della statua bronzea simbolo del reggimento dell'Esercito "Lupi di Toscana" (4-05419) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

PETRAGLIA ed altri: sulle conseguenze dell'accordo di Caen sottoscritto il 21 marzo 2015 (4-05426) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

ZIZZA: sulla bonifica di una discarica in provincia di Brindisi (4-01734) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

sulla realizzazione di barriere drenanti dei reflui in provincia di Brindisi (4-05257) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Mozioni

[CRIMI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [LUCIDI](#), [BERTOROTTA](#), [GIROTTTO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [MANGILI](#), [MONTEVECCHI](#), [GAETTI](#), [MARTON](#), [TAVERNA](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [SANTANGELO](#) - Il Senato,

premesso che:

con la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. X/1990 del 20 giugno 2014, è stato approvato il programma regionale di gestione dei rifiuti, che ha introdotto e regolamentato il "fattore di pressione per le discariche" e ne ha disciplinato il relativo regime transitorio (art. 14-*bis* delle norme

tecniche di attuazione, con relativi richiami). Il fattore di pressione delle discariche è finalizzato ad impedire la realizzazione di impianti di rifiuti nelle aree in cui questi risultano già presenti con elevata concentrazione e quindi determinano un rilevante impatto negativo sull'ambiente circostante? pertanto al ricorrere di un determinato indice (stabilito transitoriamente in 160.000 metri cubi per chilometro quadrato, ovvero non più di 160.000 metri cubi di rifiuti già collocati in discarica per ogni chilometro quadrato, par. 14.6.3 dell'Appendice 1 alle norme tecniche di attuazione) non è possibile autorizzare la realizzazione di nuovi impianti, l'aumento di quelli già esistenti e la modifica ad una tipologia di discarica di categoria superiore;

nella sentenza n. 00108/2016 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia depositata in data 15 gennaio 2016, che accoglie il ricorso per motivi aggiunti con cui veniva impugnato l'atto del dirigente del Settore ambiente, ufficio rifiuti, della Provincia di Brescia n. 6848 del 12 novembre 2014, si legge: «L'art. 195, comma 1, lettera p), del citato decreto legislativo n. 152 stabilisce che "spettano allo Stato (...) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti". (...) La normativa in precedenza richiamata attribuisce esplicitamente allo Stato la potestà, esclusiva, di individuare i criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti? soltanto all'esito di una tale fase preliminare le Regioni possono definire a loro volta i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione dei predetti impianti. Siffatta conclusione, avallata dal chiaro tenore letterale della normativa statale già citata, trova il suo fondamento nella competenza statale, esclusiva, in materia di tutela dall'ambiente e, concorrente, in materia di governo del territorio, come stabilito dall'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione. Ciò trova conferma nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale: a) i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (da ultimo sentenza n. 10 del 2009? vedi, anche, sentenze nn. 277 e 62 del 2008) e, conseguentemente, non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente (vedi sentenze nn. 10 del 2009, 149 del 2008 e 378 del 2007)»;

ed inoltre: «Da ciò discende che soltanto lo Stato può e deve individuare gli standard di tutela in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale e nemmeno in attesa dell'intervento statale può ammettersi un potere regionale sostitutivo - seppure di tipo cedevole e finalizzato a garantire una maggiore tutela per l'ambiente - che stabilisca dei criteri che vanno a modificare quanto disposto fino a quel momento dalla normativa statale vigente. (...) Attualmente non si rinviene nella normativa statale la presenza di un criterio che consenta alle Regioni di introdurre un limite di localizzazione delle discariche, legato alla saturazione del territorio, come il Fattore di Pressione? difatti anche le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 36 del 2003, e in particolare nell'Allegato 1, punti 1.1 e 2.1 (...) non individuano nessun criterio assimilabile, anzi nelle stesse si chiarisce che "nell'individuazione dei siti di ubicazione [delle discariche] sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico»;

ritenuto che:

la provincia di Brescia risulta essere tra i territori più inquinati d'Europa, tanto da poter essere considerata come "la terra dei fuochi del nord"; per questo nel territorio bresciano si susseguono molteplici iniziative di informazione promosse dal tavolo di lavoro "Basta veleni!" che vede l'adesione di numerosi associazioni, gruppi e comitati di tutta la provincia bresciana impegnati nella tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

come emerge da un rapporto redatto dal tavolo di coordinamento "Basta veleni!", tra discariche cessate (109) e discariche ancora attive (30) sono stati interrati complessivamente circa 35 milioni di metri cubi di rifiuti speciali, pericolosi e non, e "inerti". A questi vanno aggiunte le discariche "fantasma" quelle non censite perché gestite precedentemente alla normativa sui rifiuti speciali del 10 settembre 1982, che sulla base delle produzioni storiche del settore metallurgico e chimico, si possono stimare in almeno circa 5 milioni di metri cubi. Sono le discariche "abusive" che riemergono quando si costruisce ad esempio l'autostrada BreBeMi o la Tav;

si deve poi considerare l'enorme quantità di terreno inquinato da PCB e diossine del sito ex Caffaro, di fatto rifiuto speciale ad oggi da collocare in discarica, pari a circa 7.900.000 metri cubi. Infine i rifiuti speciali collocati in discarica dal 2006 ad oggi, che, secondo dati dell'Ispra (aggiornati al 2013, da cui si può ricavare il *trend* anche per gli ultimi 2 anni), ammontano a circa 10.900.000 metri cubi. Tirate le somme, il cumulo immenso di rifiuti speciali che sono stati sversati sul territorio bresciano è di 58.705.500 metri cubi;

secondo i dati diffusi dall'Ispra nel biennio 2012-2013 quasi tutti i rifiuti speciali della Lombardia sono stati interrati nella provincia di Brescia, 1.638.298 su 2.251.413 tonnellate all'anno nel 2012 e 1.809.068 su 2.500.226 tonnellate all'anno nel 2013, mediamente il 72,5 per cento;

l'indice di pressione sempre per questi ultimi 2 anni, in termini di rifiuti speciali mediamente interrati per chilometro quadrato, per la provincia di Brescia è stato pari a 363 tonnellate all'anno per chilometro quadrato, circa 10 volte quello del resto della regione Lombardia (34) e quello dell'intero Paese (38). Ovviamente ciò accade perché vi si importano rifiuti speciali nell'ordine di milioni di tonnellate all'anno;

il bresciano ospita i più importanti impianti per rifiuti pericolosi e la più grande discarica, che nel 2013 ha tumulato circa l'80 per cento dei rifiuti pericolosi dell'intera regione. Tutto l'amianto della Lombardia, e non solo, sta arrivando a Brescia nell'unica grande discarica lombarda attiva;

la città di Brescia, inoltre, è gravata da ben 4 discariche di rifiuti radioattivi, di cui una sola messa in sicurezza. Praticamente il bresciano è il capolinea di quasi tutti i rifiuti speciali lombardi e dunque di gran parte di quelli nazionali. Si può affermare che Brescia è una grande discarica nazionale: gravemente compromessa risulta essere in particolare la fascia dell'alta pianura che va dalla Franciacorta, passa per Brescia e giunge a Montichiari, criticità a cui vanno ad aggiungersi in varie aree territoriali fenomeni di abbandono della montagna, dissesto idrogeologico, criticità dei laghi prealpini, gli stabilimento dell'ex Selca di Forno d'Allione, centrali a biomasse, agricoltura intensiva ad alto uso di pesticidi, stoccaggi e trivellazioni per gli idrocarburi in un sottosuolo a rischio sismico;

è evidente che in questo quadrilatero pedemontano l'indice di pressione ambientale ha superato la capacità di carico, se si considera la combinazione di molteplici fattori;

oltre ai rifiuti, va considerato anche il complesso di infrastrutture stradali e dei trasporti: autostrade A4, Milano-Venezia, e A35 BreBeMi; tangenziali Brescia sud-ovest e "corda molle"; superstrade Concesio-Iseo, Brescia-Desenzano, Brescia-Salò; ferrovia Milano-Venezia, cui si sta affiancando un'inutile linea ferroviaria ad alta velocità, che determinerà consumo di suoli agricoli pregiati, l'apertura di nuove cave e di nuove discariche; aeroporto militare di Ghedi e aeroporto civile di Montichiari praticamente inutilizzato per i viaggiatori. Il traffico veicolare con le grandi arterie autostradali e le tangenziali incrementa le emissioni (51 per cento perossido di azoto, dati Inemar 2012);

il consumo di suolo che, a causa di una cementificazione sull'asse ovest-est, interessa un importante segmento della megalopoli padana, con edificazioni massiccia pre crisi edilizia;

l'inquinamento del fiume Mella, che nel territorio bresciano ha una qualità dell'acqua classificata da Arpa come "pessima", e attende da decenni di essere risanato, dismettendo l'attuale sua funzione di grande collettore fognario degli scarichi civili e industriali della ricca Val Trompia, tuttora priva di un depuratore;

si consideri anche l'inquinamento delle falde acquifere che, in alcuni casi, come certificato dall'Arpa, presentano dati sopra i limiti per quanto riguarda il cromo esavalente, solventi clorurati (tetracloruro di carbonio, tricolorometano, di-tri-tetracloroetilene, eccetera), e persino mercurio e PCB, tutte sostanze altamente tossiche e cancerogene, presenti in concentrazione anche di migliaia di volte oltre il dovuto, senza tralasciare l'inquinamento delle acque superficiali e di falda stessa da pesticidi, con un eccesso di nitrati;

a tutto questo si aggiunge l'inquinamento atmosferico dovuto soprattutto ai grandi siti industriali che circondano il perimetro cittadino: due acciaierie, l'inceneritore più grande d'Europa, fonderie di medie e piccole dimensioni e impianti metalmeccanici a cui si aggiungono i cementifici e le aziende

metallurgiche della provincia. Basti pensare che in tutta la provincia bresciana sono presenti circa 200 autorizzazioni integrate ambientali per forni fusori, e che le 10 acciaierie attive, con una media di circa un milione di metri cubi all'ora, possono immettere in aria circa 240 milioni di metri cubi al giorno, che generano continui accumuli nei terreni e risollevarimenti di polveri;

a sancire il superamento del limite di carico ambientale e l'urgente necessità di un'azione di bonifica è stata anche la Asl di Brescia (ora Ats) nella relazione relativa alla mancata autorizzazione della discarica "Bosco Stella" di Categnato in cui si afferma che: «L'impatto complessivo determinato dalle attività in essere impone di evitare effetti negativi aggiuntivi sulla salute della popolazione residente. Quindi (...) si ritiene che l'impatto cumulativo degli impianti esistenti non consenta ulteriori aggravii, anche se modesti, di inquinamento ambientale con pregiudizio sulla salute (Bosco Stella). Al contrario rappresenta una criticità che, per la diffusione che la caratterizza, abbisogna dell'assunzione di provvedimenti e di scelte di programmazione territoriale che concorrano alla riduzione degli impatti ambientali aventi ricadute immediate sulla salute umana. (...) L'impatto complessivo determinato dalle attività in essere impone di evitare effetti negativi aggiuntivi sulla salute della popolazione residente. I dati di morbilità per malattie respiratorie non tumorali, non consentono un ulteriore aggravio dell'inquinamento ambientale, che deriverebbe dall'aggiunta di un ulteriore impianto a quelli esistenti, con un peggioramento dell'impatto cumulativo e pregiudizio sulla salute (Castella). La pressione ambientale esercitata da diversi fattori che coesistono nell'area rappresenta motivo di pregiudizio per la qualità della vita degli abitanti, interferendo sul legittimo diritto di uso degli spazi aperti e condizionando lo stato di benessere psicofisico. La realizzazione del progetto comporterebbe un aggravio ulteriore della pressione ambientale, non sostenibile per la salute pubblica (Padana Green)»; considerato, inoltre, che:

in aggiunta ai fattori di criticità ambientale illustrati, non si può rilevare la situazione del sito di interesse nazionale (SIN) della ex Caffaro;

secondo il rapporto "Sentieri" dell'Istituto superiore di sanità e dell'AIRTUM (Associazione italiana registro tumori), vi sarebbe una correlazione diretta tra PCB, diossine, i veleni dell'industria chimica Caffaro che hanno devastato il territorio e l'aumento delle neoplasie nella città di Brescia;

è bene ricordare che dopo la stesura del terzo rapporto dello studio Sentieri sono state richieste dagli scienziati estensori del rapporto le dimissioni dei vertici della Asl di Brescia per aver negato le conseguenze sanitarie dell'inquinamento da diossine;

l'Istituto superiore di sanità precisa che lo stabilimento Caffaro di Brescia, nel quale sono stati prodotti policlorobifenili (PCB) dalla fine degli anni '30 al 1984, ha riversato per decenni i rifiuti della lavorazione in un corso d'acqua comunicante con la rete delle rogge, che ha a sua volta contaminato suoli agricoli e catena alimentare: i gruppi di popolazione caratterizzati dai più elevati livelli ematici di PCB sono stati riscontrati fra gli ex lavoratori della Caffaro e fra i consumatori di alimenti contaminati;

l'esposizione professionale a PCB nelle aziende metallurgiche di Brescia e della provincia contribuisce all'innalzamento dei livelli ematici di PCB, in particolare dei fonditori, degli addetti alle colate e dei manutentori;

è recente la pubblicazione, da parte di un gruppo di lavoro della IARC, International agency for research on cancer, sulla valutazione della cancerogenicità dei PCB, in base alla quale questi agenti sono allocati alla categoria "cancerogeni per l'uomo", e si individua un nesso causale con i melanomi cutanei (evidenza sufficiente), i linfomi non Hodgkin e il tumore della mammella (evidenza limitata). Nel contesto di Brescia, come mostrato dai risultati dello studio Sentieri, si rileva che: a) per il melanoma, si osservano eccessi nella popolazione maschile e femminile (incidenza e ricoveri ospedalieri); la mortalità è compatibile con l'attesa; b) per il tumore della mammella, si osservano eccessi di incidenza e ricoveri ospedalieri e mortalità compatibile con l'attesa; c) per i linfomi non Hodgkin, si osservano eccessi di incidenza (in particolare nelle donne) e di ricoveri ospedalieri; mortalità compatibile con l'attesa;

la coerenza di fondo tra le indicazioni fornite dai dati di incidenza e di ospedalizzazione e, in misura

minore, dai dati di mortalità, corrobora l'ipotesi di un contributo dell'esposizione a PCB all'eziologia di queste patologie nella popolazione di Brescia. A questo proposito, una recente rassegna della letteratura scientifica ha mostrato come i livelli ematici di tossicità equivalente, relativi a diossine e altri composti diossino-simili, tra cui i PCB, riscontrati nella popolazione generale residente a Brescia, siano fra i più elevati osservati a livello internazionale;

questi elementi giustificano sia il perseguimento di un insieme di obiettivi attinenti al risanamento ambientale, in corso di attuazione, sia il potenziamento dei programmi di sorveglianza epidemiologica e di monitoraggio, anche biologico, che vedono già impegnate le aziende sanitarie locali territorialmente competenti e il registro tumori, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità;

nel 2013 la Asl ha pubblicato una guida al cittadino sul "caso Caffaro", che riporta macroscopiche lacune, denunciate dai comitati ambientalisti locali e da "Medicina democratica". La più grave è la totale ignoranza dell'inquinamento dei suoli e della contaminazione umana da diossine, che si registra nel caso Caffaro senza riscontri nella letteratura scientifica internazionale, e che appare chiaramente più grave dello stesso inquinamento da PCB;

la guida del 2015 si occupa, come la precedente, solo di PCB, anche se non può occultare ciò che risulta evidente dalle mappe dell'inquinamento pubblicate per i PCB e per le diossine: il superamento dei limiti per queste ultime risulta di gran lunga più grave che per i PCB. Ciononostante non si dice nulla sulla tossicità e cancerogenicità delle diossine e non vengono riportati i dati sulla contaminazione da diossine del sangue dei bresciani;

nel comune di Brescia, nella vasta zona della città inquinata dalla Caffaro, circa 7-9 milioni di metri quadrati, vigeva dal 2002 un'ordinanza emergenziale, rinnovata ogni 6 mesi, che interdiceva qualsivoglia uso di detti terreni (agricolo, ricreativo, eccetera). Un'ordinanza del 2013, modificando sostanzialmente la precedente, introduceva una nuova classe di parchi "con livelli di inquinamento medio", ovvero con concentrazioni tra le CSC (concentrazione soglia di contaminazione) della tabella A e quelle della tabella B, inventandosi una classe di inquinamento non prevista da alcuna normativa per siti ad uso di verde pubblico, mantenendo l'interdizione a qualsiasi uso solo per i parchi in cui gli inquinanti superassero le CSC per i siti ad uso industriale. Questo livello di inquinamento medio (da 10 a 80 volte superiore alla CSC) era ritenuto accettabile con i parchi ad uso di verde pubblico e privato "inerbiti";

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera pervenuta al protocollo del comune di Brescia in data 27 novembre 2013, evidenziava quanto già sottolineato dai proponenti dell'atto di indirizzo e da numerosi comitati ambientalisti, in merito all'improprio utilizzo della Tab. B), all. 5, al Titolo V, del decreto legislativo n. 156 del 2006 che fa riferimento ai limiti di CSC delle zone industriali, invece che la tabella A) che concerne i siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale;

la lettera, dopo avere evidenziato che "le limitazioni d'uso individuate nella predetta ordinanza riguardano giardini pubblici e privati" e non zone industriali, "invita" il Comune "a rivalutarne i contenuti ai sensi della normativa vigente"; nonostante queste raccomandazioni, il Comune di Brescia non ha provveduto alla revisione dell'ordinanza;

il codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 ha modificato, però, il parametro delle CSC degli inquinanti dei siti da bonificare, in riferimento ai PCB totali, alzandolo di ben 60 volte. Originariamente pari a 0,001 milligrammi per chilo, le CSC dei PCB sono attualmente fissate a 0,060 milligrammi per chilo, ed è utile ribadire che la IARC dell'Organizzazione mondiale della sanità nel 2013 ha rivalutato la cancerogenicità dei PCB dalla classe 2A, "probabilmente cancerogeni per l'uomo" alla classe 1, "cancerogeni certi per l'uomo"; pertanto è necessario elevare le CSC per i PCB al limite previgente;

rispetto alla bonifica del sito della ex Caffaro, con decreto del 24 febbraio 2003, il Ministero ha provveduto alla perimetrazione del sito di interesse nazionale individuando le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, precisando che tale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto

ad eventuali ulteriori aree che dovessero risultare inquinate o che, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state individuate con lo stesso decreto;

il decreto ministeriale precisa che la perimetrazione potrà essere modificata con altro decreto nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici o interventi di bonifica;

è notizia delle scorse settimane che, dopo un tentativo del 2014 non andato a buon fine, il Comune di Brescia avrebbe chiesto alla Regione Lombardia la promozione di iniziative finalizzate a ripерimetrare il SIN Caffaro limitandolo ad un'area pari a 20 ettari e declassificandolo a sito di interesse regionale (SIR), nonostante gli approfondimenti scientifici condotti in questi anni abbiano a più riprese evidenziato la necessità di estendere le aree da sottoporre a bonifica in quanto le aree ormai coinvolte si estendono per almeno 700 ettari;

la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), rispetto al processo programmazione dei fondi 2014-2020, ha determinato la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che sarà destinato, in quota parte, al «finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti di interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali». In attuazione di detta previsione normativa, il Ministero dell'ambiente ha provveduto ad elaborare, in raccordo con le Regioni interessate, un quadro programmatico puntuale degli interventi e dei relativi fabbisogni finanziari per i settori di propria competenza, tra i quali la tematica delle bonifiche in area SIN;

per quanto attiene al SIN di "Brescia Caffaro", la Regione Lombardia, nel corso dell'anno 2014, ha segnalato un fabbisogno di 50 milioni di euro, poi rideterminato nel 2015 dalla medesima in 40 milioni di euro, da destinare alla prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle rogge, peraltro in corso di realizzazione e già disciplinato nell'accordo di programma del 29 settembre 2009. Il Ministero ha chiesto ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri l'assegnazione delle risorse occorrenti per l'ultimazione della bonifica del SIN di Caffaro e attualmente è in corso l'istruttoria;

come è noto, al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, è stata prevista la nomina di un apposito commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, e dell'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;

per il SIN di Brescia è stato nominato il 17 giugno 2015 il dottor Roberto Moreni cui sono stati attribuiti i poteri necessari per la cura delle fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori, la relativa contabilità e il collaudo, nonché la promozione delle opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per il SIN di Taranto e della terra dei fuochi sono recentemente stati stanziati rispettivamente 800 e 300 milioni di euro di finanziamenti dallo Stato per la bonifica, a differenza del SIN Caffaro, anche se l'entità del disastro bresciano, come sopra descritto, non ha eguali. Ad oggi i fondi previsti risultano pertanto insufficienti e la figura individuata per svolgere il ruolo commissariale inadeguata e inefficace;

appare evidente la situazione di gravissima emergenza che richiede misure straordinarie, come e più di quanto si sta facendo nella terra dei fuochi, dove il presidio anche militare del territorio sembra che sia riuscito a bloccare ogni ulteriore sversamento di rifiuti e dove le istituzioni, sollecitate dalla mobilitazione popolare del novembre 2013, stanno operando, finalmente, con adeguate risorse economiche per monitorare il territorio e predisporre le necessarie opere di messa in sicurezza e di bonifica;

anche per il territorio bresciano le istituzioni sono chiamate a mettere in campo strumenti adeguati ad affrontare la situazione che non tollera ulteriori compromissioni. I provvedimenti straordinari di emergenza devono tradursi in una generale moratoria di ogni nuova autorizzazione per l'avvio di attività di discarica e smaltimento di rifiuti e nessuna ulteriore autorizzazione per impianti che

generino nuove emissioni (gassificatori, centraline a "biogas" o "biomasse, inceneritori, eccetera) mirando al ridimensionamento finalizzato alla chiusura delle fonti emissive troppo impattanti per il territorio in cui sono collocate;

è necessaria una seria politica di diminuzione delle emissioni complessive a partire dal censimento di quanto autorizzato ora e dal blocco di nuove autorizzazioni e introducendo norme (indice di pressione dell'aria) in grado di programmarne una sempre maggiore riduzione;

è indispensabile infatti introdurre oltre ai limiti delle concentrazioni di inquinanti per metri cubi una soglia massima ai flussi di massa in uscita dai camini per un dato territorio: tali limiti dovranno essere nel tempo soggetti a costanti riduzioni, attraverso norme stringenti, e monitorati dal piano di risanamento della qualità dell'aria (PRIA);

è necessario avviare tutte le azioni necessarie per far fronte anche all'emergenza sanitaria che consegue a quella ambientale: secondo l'osservatorio epidemiologico della Asl di Brescia, nella provincia i tumori sono la prima causa di mortalità, pari al 34 per cento dei decessi complessivi; su tutti i 12 distretti sanitari (esclusa la Valcamonica), lo studio mostra come, a livello provinciale, il distretto sanitario di Monte Orfano, che comprende una buona fetta di Franciacorta (da Adro ad Erbusco e da Palazzolo a Pontoglio) registra un aumento del 4,7 per cento, per tutti i tumori, un eccesso del 4,5 per cento anche per i distretti di Brescia ovest (da Castegnato a Castelmella, da Rodengo Saiano ad Ospitaletto) e per quello di Brescia città,

impegna il Governo:

1) ad assumere, nel breve termine, ogni iniziativa necessaria al fine di individuare, anche attraverso appositi atti normativi, un criterio che consenta di introdurre un limite di localizzazione delle discariche e fonti emissive in acqua, suolo ed aria in particolare, legato alla saturazione del territorio, come il fattore di pressione ambientale, oltre a una soglia massima dei flussi di massa in uscita dai camini per un dato territorio, in modo da limitare gli impatti ambientali dei progetti e dei rischi cumulativi, sulle risorse agricole, ambientali, sugli ecosistemi e sulla salute dei cittadini residenti, garantendo le esigenze di protezione di tali valori;

2) ad istituire una moratoria per quanto riguarda l'autorizzazione di discariche e fonti di emissioni inquinanti in acqua, suolo ed aria in particolare, in territori con un elevato fattore di pressione ambientale come la provincia di Brescia;

3) a promuovere ogni iniziativa utile, anche d'intesa con la Regione Lombardia, al fine di individuare apposite risorse finanziarie da destinare alla bonifica dei siti inquinati;

4) a sollecitare la Regione a promuovere apposite campagne di informazione sul territorio, supportando l'attività posta già in essere dai comitati e associazioni ambientali che già sono operativi sul territorio, per sensibilizzare la collettività rispetto ai problemi ambientali e sanitari, ed in particolare rispetto alle problematiche connesse all'inquinamento e al consumo del suolo;

5) a modificare ed estendere la perimetrazione del SIN Brescia Caffaro, comprendendo le altre aree per le quali sia stata riscontrata una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e interventi di bonifica;

6) a completare il piano generale delle bonifiche e a stanziare il prima possibile i fondi necessari per la bonifica di tutto il SIN;

7) ad accelerare e promuovere, in tempi brevi, la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, rivalutando l'incarico commissariale;

8) a rivedere i limiti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) fissate dal decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente al parametro PCB, considerando le più recenti evidenze scientifiche di cancerogenicità degli stessi.

(1-00557)

[Gianluca ROSSI](#), [ASTORRE](#), [BORIOLI](#), [CALEO](#), [CARDINALI](#), [D'ADDA](#), [GIACOBBE](#), [LAI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [RUTA](#), [SCALIA](#), [SOLLO](#), [VALENTINI](#) - Il Senato,

premessi che:

i medici specializzandi tra il 1994 ed il 2006 hanno offerto prestazioni mediche di specializzazione all'interno di strutture ospedaliere in regime di esclusività e a tempo pieno;

le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 e 82/76/CEE del 26 gennaio 1982, in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, avevano prescritto per tutti gli Stati membri, le condizioni e le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione, prevedendo, in particolare, condizioni omogenee di accesso e di formazione e stabilendo che le attività di formazione costituissero elemento di «adeguata remunerazione»;

la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa C-49/86) ha stabilito che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, in forza del Trattato che istituisce la Comunità economica europea del 1957 e pertanto, il legislatore nazionale, con decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ha dato attuazione alle predette direttive. In particolare, ha riordinato l'accesso alle scuole di specializzazione e le relative modalità di formazione, adottando il sistema della formazione a tempo pieno (articolo 1, comma 1) e stabilendo il divieto, per tutta la durata del corso di formazione, di esercitare attività libero professionali esterne alle strutture assistenziali, ove si effettua la specializzazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale (articolo 5, comma 1). È stato altresì definito un trattamento economico non retributivo di lire 21.500.000 annuali, da incrementarsi al tasso annuale di inflazione e rideterminarsi ogni triennio con decreto ministeriale (articolo 6, comma 1). tale norma rimaneva inapplicata nella parte in cui prevedeva la rivalutazione, restando inalterata sino all'anno 2007, in virtù delle previsioni di cui alle leggi 28 dicembre 1995, n. 549, e 27 dicembre 2002, n. 289;

le direttive citate sono state in seguito abrogate e coordinate dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 recepita con decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, che modifica l'assetto normativo instaurato dal precedente decreto legislativo n. 257 del 1991, abrogandolo;

in particolare, il citato decreto prevedeva: a) all'articolo 37, comma 1, la stipula, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione, di uno specifico contratto annuale di formazione (lavoro), rinnovabile anno per anno, per la durata pari a quella del corso di specializzazione, finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole; b) all'articolo 39 che al medico in formazione specialistica, fosse corrisposto per tutta la durata legale del corso un trattamento economico annuo, onnicomprensivo, a scadenze mensili, determinato con decreto ministeriale, ogni 3 anni. I datori di lavoro (università e regione) avrebbero dovuto corrispondere una contribuzione mensile nella misura del 75 per cento di quella ordinaria per il settore sanitario; c) all'articolo 46 prevedeva, comunque, che le disposizioni di cui agli articoli 39 e 41 si sarebbero applicate a partire dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di autorizzazione delle risorse economiche e che, fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, sarebbero continuate ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 257;

tuttavia, l'articolo 8 del successivo decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2000, supplemento ordinario n. 10), modificava la predetta disposizione, estendendo la «sospensione» dall'articolo 37 all'articolo 42 del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed includendo, quindi, anche le disposizioni che introducevano il contratto di formazione (lavoro), originariamente già entrate in vigore;

il quadro normativo così delineatosi, è ulteriormente modificato con legge 23 dicembre 2005, n. 266 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario n. 211 - legge finanziaria per il 2006), con cui all'articolo 1, comma 300, si stabiliva che le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 del decreto legislativo n. 368 del 1999 dovessero essere applicate a decorrere dall'anno accademico 2006/2007;

infine, è stata emanata la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, che abrogava e sostituiva la citata direttiva 93/16/CEE e che, all'articolo 25, con cui si è stabilito che la formazione avvenisse a tempo pieno, implicando la partecipazione a tutte le attività mediche del

dipartimento, per far sì che lo specialista in formazione dedicasse alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno; di conseguenza, i posti dovevano essere adeguatamente retribuiti;

tale direttiva veniva recepita con legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), e con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

considerato che:

solo a partire dall'anno accademico 2006/2007, i laureati in medicina vincitori di concorso conseguono un contratto di formazione specialistica con trattamento economico di 25.000 euro per i primi 2 anni accademici e 26.000 per gli ultimi 3, con copertura previdenziale e maternità;

ciò di fatto costituisce un discrimine tra i frequentanti dei rispettivi corsi di formazione specialistica, previsti direttamente dalle direttive 82/76/CEE e 93/16/CEE, in ragione dei differenti trattamenti remunerativi, contributivi, assistenziali;

a ciò si aggiunga che il trattamento economico avrebbe dovuto essere incrementato al tasso annuale di inflazione e rideterminato ogni triennio con decreto ministeriale, facendo riferimento ai miglioramenti stipendiali minimi previsti dalla contrattazione collettiva del settore. L'importo della remunerazione/retribuzione per oltre 17 anni, in aperta violazione del principio di adeguatezza della stessa;

considerato, inoltre, che, a quanto risulta:

con una recente sentenza (n. 3063/2015), il tribunale di Bologna ha previsto un risarcimento di oltre 3 milioni di euro a favore di medici ex specializzandi, a cui era stata negata la borsa di studio durante la scuola *post* laurea in Medicina. La sentenza, prevedendo l'estensione dei rimborsi anche a ciascun anno di specializzazione tra il 1978 e il 1983 applica in sostanza quanto già disposto in precedenza dalla Cassazione. La Suprema Corte, infatti, aveva ribaltato il precedente orientamento, secondo cui il rimborso, per la mancata applicazione in Italia di precise direttive europee, spettava solo a chi si era specializzato tra il 1983 ed il 2006;

in particolare, la sentenza stabilisce che: "Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/362/CEE e n. 76/363/CEE, (...) spetta anche ai medici specializzandi che avevano già iniziato il corso di specializzazione prima del 31 dicembre 1982, attesa l'assenza nelle citate direttive, di una limitazione della platea dei beneficiari del diritto alla retribuzione ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a partire dal 1° gennaio 1983, e, comunque dovendosi ritenere una diversa interpretazione in contrasto con il criterio - funzionale al ristoro di tutti i danneggiati per il ritardo del legislatore - dell'applicazione c.d. retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria (Cass. n. 10612/2015; Cass. n. 17434/2015)",

impegna il Governo a sanare definitivamente tale disparità di trattamento, riconoscendo ai medici specializzandi un indennizzo, secondo principi di equità e giustizia, nonché l'anzianità di servizio maturata in ragione di un'esclusività di rapporto.

(1-00558)

Interpellanze

GINETTI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che:

la fondazione opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) è un ente senza scopo di lucro, facente parte dell'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP), che, su base mutualistica, eroga prestazioni economiche in favore degli orfani dei medici chirurghi e odontoiatri, veterinari e farmacisti (in particolari circostanze, dei figli di tali sanitari), nonché, entro i limiti di bilancio, assiste anche "i contribuenti in condizioni di vulnerabilità e non autosufficienza";

la *mission* dell'ONAOSI, infatti, attraverso le varie modalità statutarie di intervento, è sostenere, educare, istruire e formare i giovani per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere al mondo professionale e del lavoro;

sin dalla sua istituzione, avvenuta nel lontano 1892, l'ONAOSI ha svolto un'importante funzione in tema assistenza sociale nel territorio umbro, in particolare per la cura degli orfani e l'istruzione dei giovani;

la commissione che si occupò di organizzare le prime attività benefiche, tra le tante richieste di assistenza, scelse 5 orfani tra i più bisognosi, in rappresentanza di diverse zone d'Italia, ospitandoli in base ad una convenzione presso l'istituto "Sant'Anna" di Perugia dove sin dall'istituzione è stata fissata la sede legale della fondazione;

nel tempo, l'attività della fondazione si è arricchita di più nuove ed ampie competenze, radicandosi nel territorio umbro;

il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ha operato la privatizzazione di una serie di enti (tra cui l'ONAOSI) stabilendo espressamente (art. 1, comma 3) che "Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà delle iscrizione e della contribuzione";

il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha attribuito all'ONAOSI un significativo incremento delle prestazioni assistenziali con l'assistenza in favore dei contribuenti in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità;

evidenziato che:

la fondazione assiste circa 4.000 persone in tutta Italia ed in particolare presso i collegi di Perugia sono ospitati più di 300 ragazzi di cui solo 22 in età preadolescenziale e adolescenziale nella sezione convitto, mentre i restanti sono ospitati nei collegi e nella sezione universitaria;

oltre a questi numeri, che attestano la rilevanza dell'istituzione e del suo concreto impegno in favore dei giovani, non è da trascurare il fatto che la sede centrale della fondazione di Perugia abbia un rilevante numero di dipendenti, ben 205;

negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione degli ospiti nei collegi di Perugia (circa 150 studenti in meno) vista la chiusura del *campus* di Montebello e una parte del collegio di via della Cupa, mentre si è preferito aprire *ex novo* centri formativi in altre regioni, come quello di Napoli, e ipotizzare il trasferimento della sede nazionale dalla storica sede di Perugia;

considerato che l'attività della fondazione ONAOSI costituisce, allo stato, parte integrante ed assolutamente rilevante dell'offerta assistenziale prestata nella regione Umbria che, diversamente, sarebbe a carico dello Stato,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi, per quanto di loro rispettiva competenza, ed intraprendere quelle attività che possano evitare lo smembramento o l'accorpamento della fondazione ONAOSI in altro ente o il trasferimento della sua sede, al fine di non disperdere quei valori di assistenza, accoglienza, ospitalità e cultura che l'ente ha garantito con la sua attività ultracentenaria, diventando un pezzo di storia ed un punto di riferimento della comunità umbra e perugina in particolare.

(2-00375)

Interrogazioni

[PUPPATO](#), [GRANAIOLO](#), [BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [FASIOLO](#), [DALLA TOR](#), [MATTESINI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che: con atto di sindacato ispettivo 3-02465 del 22 dicembre 2015 indirizzato al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a prima firma della senatrice Puppato veniva richiesto se i Ministri fossero a conoscenza della richiesta di ri-registrazione dell'insetticida Insegar da parte della società Syngenta e quali misure sarebbero state adottate per la tutela della bachicoltura;

nella seduta n. 169 della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, il viceministro Andrea Oliviero rispondeva all'atto, asserendo il recepimento della direttiva 2009/128/CE all'interno dell'ordinamento nazionale e la conseguente approvazione del piano d'azione nazionale che prevede "soluzioni migliorative che concorrono ad un uso più corretto e sostenibile dei prodotti fitosanitari con l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente attraverso la riduzione del loro impatto" e che l'immissione di tali prodotti è disciplinata dal regolamento (UE) n. 119/2009;

in Italia il prodotto Insegar è autorizzato su melo, pesco, vite e olivo, con l'indicazione che "non può

essere impiegato su colture distanti meno di 12 km da coltivazioni di gelso destinate al baco da seta e dai luoghi di allevamento del baco stesso";
nella medesima risposta si diceva altresì che la "fase di valutazione (...) rientra nell'ambito delle competenze del Ministero della salute";
considerato che:
negli ultimi anni, dopo un netto declino verificatosi alla fine del secolo scorso, si è assistito in Italia al rilancio della filiera agro-industriale della sericoltura. Pur restando alla Cina una posizione di sostanziale monopolio della produzione di seta greggia, il peggioramento della sua qualità e la drastica diminuzione delle quantità prodotte a causa essenzialmente del grave inquinamento del territorio e dell'abbandono delle campagne a seguito del forte processo di industrializzazione unito alla competizione delle colture alimentari nei confronti della bachicoltura, la domanda proveniente dall'industria tessile europea ha determinato un nuovo interesse nello sviluppo della gelsi-bachicoltura, in Italia come in altri Paesi europei, determinando un aumento della produzione europea;
come evidenziato dal CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) nel corso dell'audizione tenutasi presso la 9ª Commissione permanente del Senato il 28 aprile 2015, la crescente richiesta di seta greggia di qualità da parte dell'industria serica italiana (che da sola consuma più dell'80 per cento del totale della seta importata in Europa), francese, svizzera e britannica, assieme ai progressi compiuti nelle attività di ricerca ed innovazione connesse alla gelsi-bachicoltura, hanno offerto a tale attività e ai connessi processi agroindustriali un alto potenziale di sviluppo;
nello sviluppo di tale attività l'Italia risulta, inoltre, particolarmente favorita grazie alla presenza della più importante industria serica a livello europeo e alle eccellenti conoscenze tecniche acquisite nel tempo in tale settore, oltre che per la presenza di un patrimonio di risorse genetiche sia di baco da seta che di gelso (la banca di germoplasma che conserva circa 190 razze di baco da seta e 60 *cultivar* di gelso esistente a Padova);
è da sottolineare, in ogni caso, che la gelsi-bachicoltura può essere praticata esclusivamente in aree non inquinate e soprattutto non contaminate dall'uso massiccio di pesticidi; per tali motivi, dovrebbe essere primario interesse delle istituzioni interessate al nuovo sviluppo della filiera garantire il corretto uso di insetticidi in agricoltura e procedere al divieto di utilizzazione di sostanze che danneggiano un'attività agroindustriale in crescita e con ottime potenzialità di sviluppo, anche occupazionale;
rilevato che:
è stata avanzata, come detto, dalla società Syngenta la richiesta di nuova registrazione dell'insetticida Insegar presso il Ministero della salute, a seguito della valutazione effettuata a livello europeo per il reinserimento della sostanza attiva in esso contenuta (fenoxycarb) nell'allegato I (elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari) della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
di fatto, Insegar è autorizzato, oltre che in Italia, anche in altri Paesi europei (tra cui Francia, Grecia, Spagna), ed è in corso il processo di nuova registrazione;
il fenoxycarb è un regolatore di crescita degli insetti, utilizzato per la lotta ai lepidotteri nocivi alle colture; esso, tuttavia, ha effetti estremamente dannosi per il baco da seta, dal momento che ne altera l'equilibrio ormonale e ne impedisce l'imbozzolamento;
proprio per tali motivi, l'utilizzo di Insegar era stato progressivamente vietato, sul territorio italiano, anche a seguito degli enormi danni provocati alla bachicoltura italiana, che è stata, nel corso degli anni '90, praticamente azzerata anche e soprattutto a causa dell'utilizzo del fitofarmaco; Insegar ha d'altronde conseguenze più generali dal punto di vista ambientale sull'entomofauna selvatica, come evidenziato dal CREA, avendo causato la scomparsa di alcune specie di lepidotteri dal Nord Italia;
considerato altresì che:
la modificazione nella formulazione dell'insetticida (da polvere bagnabile a granuli idrodispersibili), seppure possa risultare in un miglioramento della sicurezza per la salute dell'utilizzatore, non produrrà effetti diversi sulla "deriva" del prodotto medesimo, con conseguenze estremamente pesanti su bachi da seta e api, dal momento che questo è attivo sui bachi da seta nell'ordine di picogrammi;

la Syngenta, interpellata dal CREA in merito, non ha ritenuto di produrre evidenze scientifiche che potessero garantire un impatto attenuato rispetto al passato su ambiente e bachicoltura; al contrario, in parte avallando le preoccupazioni, ha proposto di condividere le misure di mitigazione decise dalle autorità competenti per gestire il rischio a livello territoriale;

la passata esperienza dell'utilizzo di Insegar sul territorio italiano sta a dimostrare, tuttavia, la difficoltà di mettere in atto misure di mitigazione veramente efficaci, dato l'effetto del fenoxycarb sui lepidotteri anche a dosi infinitesimali;

considerato infine che:

l'eventuale autorizzazione alla ripresa dell'utilizzo di Insegar sul territorio italiano deve essere valutata, al di là del piano prettamente formale, sulla base dell'impatto dell'insetticida non solo sull'ambiente e su alcune specie di entomofauna presenti sul territorio italiano (con particolare attenzione al baco da seta) ma anche sul danno potenziale ad un settore economico attualmente in crescita, con conseguenze sugli investimenti che industria ed agricoltura stanno mettendo in atto;

è estremamente urgente, in sede di valutazione dell'eventuale nuova registrazione di Insegar, effettuare un'approfondita valutazione del rischio, ambientale, economico e sociale, derivante da una nuova diffusione sul territorio nazionale,

si chiede di sapere:

a quale punto sia il processo di valutazione della commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

se il Ministero della salute, nel corso del processo di nuova registrazione, stia tenendo in debito conto sia quanto avvenuto nel settore della gelsi-bachicoltura prima del divieto di utilizzo sul territorio nazionale, sia dei rischi derivanti dal ritorno al suo utilizzo in mancanza di risolutive modifiche nella composizione dell'insetticida tali da garantire per il futuro;

in caso di esito positivo del processo di reregistrazione, quali misure di mitigazione e contenimento i Ministri in indirizzo intendano imporre, anche al fine di fornire maggiori garanzie a coloro che hanno investito nel settore.

(3-02750)

DAVICO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il comune di Voghera (Pavia), nel maggio 2015, è andato al voto per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Da questa votazione è risultato eletto, quale candidato più votato, sia al primo turno, sia al ballottaggio, il sindaco uscente;

il candidato sindaco risultato terzo, al primo turno, ha presentato ricorso al Tar della Lombardia, richiedendo il riconteggio di 2 sezioni elettorali su 39, sostenendo che le risultanze dei verbali dei predetti seggi fossero diverse dalle realtà;

il giudice adito ha disposto, dopo aver istruito la causa, il riconteggio delle schede dei 2 seggi da parte delle Prefettura di Pavia, mandato che è stato eseguito dal vice Prefetto vicario dottor Sergio Pomponio, il cui risultato e metodo di riassegnazione, anziché riconteggio (come disposto dal TAR Lombardia nella prima decisione) sono ora oggetto di un ricorso al Consiglio di Stato;

a seguito di sentenza del giudice di prime cure, che ammetteva al ballottaggio il candidato sindaco arrivato terzo al primo turno, in luogo di quello dichiarato secondo e pertanto ammesso al ballottaggio dal presidente del seggio elettorale centrale, la Prefettura-UTG (Ufficio territorio del Governo) di Pavia, nonostante la sentenza del Tar ne parlasse nelle premesse, ma non lo prevedesse nel dispositivo, dichiarava sospesi (e non decaduti) gli organi amministrativi del comune di Voghera democraticamente eletti, nominando quale commissario straordinario, in sostituzione di sindaco, Giunta e Consiglio, che nello stesso atto venivano dichiarati temporaneamente sospesi, proprio il vice Prefetto vicario dottor Sergio Pomponio, lo stesso che aveva effettuato il riconteggio delle schede;

il comune di Voghera ha il controllo di una società *multiutility*, Asm Voghera SpA, che è tra quelle importanti in Italia per grandezza, servizi offerti, utili e fatturato, la quale aveva, a seguito di dimissioni volontarie per motivi personali di 3 componenti (dipendenti di enti pubblici), il consiglio di amministrazione da rinnovare;

Asm Voghera SpA, negli ultimi anni, anche grazie al lavoro del presidente (che per anni era stato

dirigente della stessa società) e del vice presidente uscente, aveva riportato utili e dato cospicui dividendi al comune di Voghera, che ne ha la principale quota di controllo con oltre il 99 per cento delle azioni e, in misura proporzionale, agli altri Comuni, che partecipano con quote societarie minori; il vice Prefetto vicario, nella sua veste di commissario straordinario del Comune di Voghera, ha partecipato all'assemblea degli azionisti della società, indicando quali presidente e membri del consiglio di amministrazione tutte persone esterne alla città e che non avevano presentato entro il 15 gennaio 2016 la propria candidatura, così come previsto dal regolamento comunale vigente per le nomine di competenza del Comune di Voghera, ma omettendo di informare i partecipanti all'assemblea circa i trascorsi dei prescelti, limitandosi ad allegare i *curricula* e sostenendo che gli stessi potevano vantare importanti precedenti esperienze;

il commissario non ha riaperto i termini del bando a suo tempo presentati dal Comune, ma ha effettuato di propria iniziativa tutte e 3 le scelte motivandole con ragioni tecniche e con le esigenze di scegliere persone al di fuori della zona. Ciò comporta, però, come già obiettato in assemblea, notevoli ed inevitabili spese di trasferta. Non solo, il commissario ha nominato tali figure per 3 anni come da statuto di ASM e ha riferito che hanno assunto con lui l'impegno morale di dimettersi al termine del mandato commissariale. Ma, come è noto, l'impegno morale non costituisce alcun dovere giuridico; oltre a questa omissione e giustificazione, che non appare affatto condivisibile, di mancato rispetto del regolamento comunale, il commissario prefettizio, con proprio atto motivato, ha nominato quale presidente la dottoressa Barbara Piermarioli, già amministratore delegato della società STT di Parma, poi dimessasi, anche dall'incarico conferitole di commissario per il *default* al Comune di Viareggio, in seguito al suo coinvolgimento in un'inchiesta della Procura di Parma che le contestava (così come apparso sulla stampa locale di Parma nel novembre 2014) il reato di abuso in atti d'ufficio;

visto che Asm Voghera SpA è società importantissima per il territorio che, direttamente o attraverso le sue controllate fornisce servizi vari in circa 100 comuni sia del territorio dell'Oltrepò pavese sia del basso Alessandrino,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga corretto che vengano nominate ai vertici di società controllate dagli enti locali (in attivo e che portano utili importanti agli enti controllanti) persone già sottoposte ad indagine per fatti contestati, mentre ricoprivano ruoli analoghi o se ritenga necessario evitare tali nomine;

se ritenga eticamente corretto che un vice Prefetto, con funzioni di commissario straordinario, di un comune importante quale Voghera, nomini quale presidente esecutivo (con pieni poteri in quanto non vi è un amministratore delegato e tutte le competenze per statuto sono in capo al consiglio ed i poteri di firma al Presidente) della più importante società a capitale pubblico e tra le prime imprese del territorio che dà lavoro direttamente o indirettamente a centinaia di dipendenti, un professionista che è risultato essere stato indagato da una Procura della Repubblica, proprio per un fatto contestato quando esercitava le medesime funzioni in altra società *multiutility*;

se e quali provvedimenti di propria competenza intenda prendere in merito all'operato del vice Prefetto e commissario straordinario;

se intenda porli in essere rapidamente al fine di salvaguardare una società, ASM Voghera SpA, fondamentale per il territorio in cui opera, anche per preservarne i risultati operativi già ottenuti in passato (riconosciuti in assemblea dal commissario prefettizio) e l'immagine della stessa.

(3-02751)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [FUCKSIA](#), [GRANAIOLA](#) - *Al Ministro della salute* -

(3-02752)

(Già 4-05589)

[MORONESE](#), [MONTEVECCHI](#), [SCIBONA](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [CASTALDI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [MANGILI](#), [NUGNES](#), [MARTON](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, a

quanto risulta agli interroganti:

da "il Fatto Quotidiano" del 7 marzo 2016 si apprende che all'interno della reggia di Caserta risiedono 12 famiglie "per una sorta di privilegio nobiliare, e vivono nelle case borboniche tra cascate, fontane e giardini da sogno, e senza limiti di accesso" pagando circa 15 euro al mese "ma ora un provvedimento le obbliga a lasciare. Corte dei conti e Procura di Napoli aprono un'inchiesta";

tra i privilegi riscontrati, si rinverrebbero anche esenzioni di pagamento dalle spese di acqua o di corrente elettrica e con l'accesso senza limiti a parchi e giardini. Tutto questo, sembrerebbe sussistere dalla fine degli anni '90 ma ora "ad indagare su questi privilegi, come riporta il quotidiano Il Mattino, ci sono un'inchiesta della Corte dei conti e una della Procura ordinaria di Napoli: l'una si concentra sull'affaire dei canoni a dir poco fuori mercato, l'altro su eventuali responsabilità di chi ha permesso che questa situazione si perpetrasse nel tempo";

la conferma arriverebbe proprio dagli uffici amministrativi della reggia di Caserta e dal quotidiano, il quale precisa: "È in corso un provvedimento di sfratto per le 12 famiglie di ex dipendenti o loro eredi che alloggiano nella Reggia di Caserta. Solo una di loro ha già abbandonato la struttura. Le altre restano, con tanto di nome sul citofono delle case borboniche in cui vivono";

oltre alla "bufera mediatica" che ha investito la gestione del museo borbonico nei giorni scorsi tra il direttore Mauro Felicori e i sindacati, ecco sollevarsi anche la questione "affittopoli", per cui, a breve, potrebbe esserci una svolta nell'inchiesta promossa dalla Procura della Corte dei conti seguita dal pubblico ministero Ferruccio Capalbo e coordinata dal procuratore regionale;

inoltre le 12 famiglie che dagli anni '90 hanno goduto di una sorta di privilegio nobiliare, vivendo nelle case borboniche tra cascate, fontane e giardini da sogno, godono anche di un accesso illimitato ai luoghi della cultura, al contrario di quanto accade per i turisti;

lo scandalo sarebbe emerso a seguito di una verifica interna, tesa ad adeguare i prezzi degli affitti, che, come detto, oscillano dai 5 a 15 euro al mese; dalle verifiche effettuate sarebbe stato scoperchiato il "vaso di Pandora", portando alla luce gli illeciti perpetrati a danno della collettività. Attualmente oltre alle attenzioni della Procura della Corte dei conti, si aggiungono anche quelle della Procura ordinaria, che ha aperto un'inchiesta per il reato di abuso d'ufficio che vede coinvolti anche chi quei privilegi li ha consentiti. Tra gli indagati risulterebbero tecnici e sovrintendenti;

sempre da "il Fatto Quotidiano" si apprende che: "Il complesso vanvitelliano fino al 2004 ha fatto parte del Demanio dello Stato. In seguito la gestione è passata alla stessa struttura e, nello specifico, alla Sovrintendenza per i beni architettonici delle province di Napoli e Caserta. Dal 2014 la gestione è affidata alla nuova Sovrintendenza speciale per il polo museale di Napoli e della Reggia di Caserta. Ed è proprio dal 2014 che sono iniziati diversi accertamenti interni che hanno verificato l'effettiva mancanza di requisiti da parte dei nuclei familiari per poter occupare quegli alloggi";

e ancora: "Il direttore Felicori in un post su Facebook ha specificato: 'Tutti gli inquilini alloggiati con contratti regolari benché discutibili sono stati sfrattati da chi mi ha preceduto e si accingono, se non l'hanno già fatto, a lasciare gli appartamenti'. I funzionari della Reggia fanno sapere però che 'pur essendo scattato il provvedimento di sfratto, solo una famiglia è andata già via';

considerato, inoltre, che:

secondo notizie recenti rese note dalla stampa ("Il Mattino" del 5 aprile 2016), le famiglie di custodi ed ex custodi che vivono da decenni nel parco del palazzo reale, pagando poche decine di euro al mese di affitto, il cui numero è sceso a 10 dopo il trasloco di 2 famiglie, hanno ottenuto una proroga di 3 mesi, dopo di che dovranno abbandonare le abitazioni;

nel mirino ci sarebbero anche le case occupate dalle famiglie di ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica militare tra le mura del palazzo e quelle in cui risiedono le famiglie di militari dell'esercito italiano nel palazzo al Boschetto, che si trova nell'area del bosco vecchio. In merito, sembrerebbe che i vertici della Sovrintendenza speciale di Napoli abbiano chiesto al Ministero della difesa, che ha in concessione quegli spazi, di sapere quante famiglie abitano, al fine di restituire il sito alla sua esclusiva funzione culturale, come prevede il piano redatto dal commissario di governo, Ugo Soragni, in cui viene fissata al 2020 la data ultima per la liberazione definitiva di tutti gli spazi occupati

dall'Aeronautica;

come si legge sull'articolo citato, il direttore della reggia, ricostruendo la vicenda, avrebbe dichiarato che: "Nel 2014 quando la Reggia è entrata a far parte del polo museale di Napoli è stato chiesto agli inquilini di esibire i titoli per cui stavano in quegli alloggi. I titoli non sono stati esibiti, è stato fatto un ricorso al Tar che ha negato la sospensiva ed è stato allora intimato agli inquilini di abbandonare gli alloggi. Non lo hanno fatto, è scattata l'ingiunzione di sfratto";

si apprende, inoltre, da altre fonti (sito *internet* di "interno18" del 7 aprile 2016) che la Guardia di finanza di Caserta, al termine di specifici accertamenti condotti su delega del dottor Ferruccio Capalbo, sostituto procuratore generale della Procura regionale della Corte dei conti per la Campania, diretta dal procuratore regionale dottor Tommaso Cottone, stia notificando al soprintendente *pro tempore* della Soprintendenza di Caserta ed a 3 dirigenti *pro tempore* dell'Agenzia del Demanio, filiale Campania, ritenuti responsabili, gli "inviti a dedurre", relativi alla *mala gestio* degli alloggi interni al complesso monumentale della reggia di Caserta, occupati da dipendenti della Soprintendenza o loro familiari;

dall'inchiesta svolta dal nucleo di Polizia tributaria di Caserta emergerebbe che le amministrazioni pubbliche coinvolte, Agenzia del demanio e Sovrintendenza speciale, abbiano non solo subito e tollerato la permanenza *sine titulo* in 15 alloggi del "complesso vanvitelliano" di ex dipendenti o di loro parenti, ma, soprattutto, permesso loro di corrispondere un importo mensile nettamente inferiore al valore di mercato;

dalla cattiva gestione del "complesso vanvitelliano" deriverebbe un danno per le finanze pubbliche, come segnalato dalla Guardia di finanza alla magistratura contabile, di circa 1.200.000 euro, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda intraprendere azioni tese ad individuare i responsabili di tale, a parere degli interroganti, incredibile vicenda e, di conseguenza, quali sanzioni disciplinari intenda adottare nei confronti di coloro che saranno ritenuti perseguibili;

quali misure abbia adottato o predisposto per evitare il paventato danno economico per lo Stato, considerato che già dal 2014, come si evince da notizie stampa, era stata intimata l'ingiunzione di sfratto agli inquilini *sine titulo*;

se non ritenga necessario adottare le opportune iniziative per avviare un monitoraggio presso le Soprintendenze, onde evitare che si ripetano episodi di *mala gestio*;

se intenda attivarsi presso il Ministero della difesa, in un'ottica di collaborazione, per liberare, in tempi brevi, gli spazi all'interno della reggia occupati dall'Aeronautica.

(3-02753)

[LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [SCIBONA](#), [MANGILI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

a partire dall'approvazione del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono stati previsti criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei Comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle Regioni e dei Comuni degli elenchi arborei;

il decreto interministeriale 23 ottobre 2014 stabilisce, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 10 del 2013, recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento, da parte dei Comuni, delle Regioni e del Corpo forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale, regionale e nazionale. In particolare all'art. 3 sancisce come termine perentorio la data del 31 luglio 2015 come limite massimo per il censimento degli alberi monumentali per i Comuni italiani, e la data del 31 dicembre per la redazione di elenchi regionali, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Comuni;

l'inottemperanza o la persistente inerzia delle Regioni o dei Comuni comporta, previa diffida ad adempiere entro il prescritto termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle

politiche agricole, alimentari e forestali;
considerato che:

l'articolo 7 della legge n. 10 indica al comma 1 i criteri generali secondo i quali classificare un "albero monumentale": "a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private";

inoltre, all'articolo 2, comma 1, lettera a), prevede che venga effettuata la piantumazione di un albero per ogni neonato residente ed ogni minore adottato nel rispettivo comune;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti i criteri di classificazione indicati dall'articolo 7 non vengono rispettati e, in particolare, sembrerebbero considerati solo quelli sanciti dalla lettera a), quelli cioè relativi a caratteristiche dimensionali e botaniche degli alberi. Importanti risultano essere anche i criteri dettati dall'intero comma 1 e dai restanti commi, in particolare per quel che riguarda la valenza storica e culturale degli alberi da classificare,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di esecuzione del censimento degli alberi monumentali a livello nazionale;

se, nella predisposizione del censimento, i dettami di tutti i commi dell'articolo 7 della legge n. 10 del 2013 siano effettivamente rispettati e, in caso contrario, se i Ministri in indirizzo intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, emanare circolari relative all'applicazione;

quale sia lo stato di avanzamento delle procedure preordinate alle piantumazioni per ogni nuovo nato ai sensi dell'articolo 2;

se, una volta verificato lo stato di attuazione della legge, non ritengano di avviare tutte le opportune procedure di competenza per il completamento, a livello nazionale, del censimento previsto dalla normativa.

(3-02754)

[BERTUZZI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nel 2009 un'ispezione della Banca d'Italia rilevava problematiche relative al credito per la Carife SpA e, in particolare, una posizione debitoria su Milano (Siano), che presentava significative difficoltà;

nel settembre 2009, data la delicata situazione, il direttore generale *pro tempore*, dottor Gennaro Murolo, veniva sostituito dal dottor Giuseppe Grassano; quest'ultimo, in più occasioni ufficiali, prospettava un rapido risanamento e rilancio della banca;

nell'aprile 2010, con la nomina del nuovo consiglio e l'approvazione del primo bilancio in passivo della propria storia, la banca proseguì nell'opera di risanamento, sotto l'assiduo controllo della Banca d'Italia, che aveva disposto per Carife la vigilanza rafforzata;

tra dicembre 2010 e aprile 2011, Carife ha definito il progetto di aumento di capitale, mediante ricorso principalmente all'azionariato diffuso, cioè piccoli risparmiatori famiglie e imprese. L'aumento di capitale è stato autorizzato dalla Banca d'Italia e dalla Consob per un importo di 150 milioni di euro, sottoscritto in larghissima parte da famiglie e imprese del territorio ferrarese;

considerato che:

l'aumento di capitale, tra luglio e settembre 2011, è stato completato con successo, portando il totale azionisti a più di 29.000, quindi con almeno 5.000 nuovi sottoscrittori, rispetto ai 24.000 che erano soci già da prima;

nel settembre 2012, una nuova ispezione di Banca d'Italia ha inaspettatamente portato ad ulteriori pesantissime svalutazioni dei crediti, da cui il bilancio 2012 è stato approvato, ad aprile 2013, con una

perdita di quasi 105 milioni di euro; in quel momento, il patrimonio netto di Carife rimaneva comunque superiore a 350 milioni di euro, con 132 filiali e oltre 1.000 addetti; nel frattempo, Banca d'Italia aveva chiesto a fondazione Carife di ricercare un *partner* industriale e, a quanto risulta all'interrogante, la fondazione ha preso contatti con possibili interessati; tenuto conto che:

la Cassa di risparmio di Ferrara è stata posta in regime di amministrazione straordinaria con decreto n. 151 del 27 maggio 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze;

tale regime è stato confermato dal Ministro, con decreto del 26 maggio 2014, su proposta della Banca d'Italia, che ha disposto la proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Ferrara, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario;

nei mesi successivi, i commissari, in stretto coordinamento con Banca d'Italia, hanno operato una serie di dismissioni di banche controllate e di filiali, riducendo il perimetro di Carife al territorio originario; nel frattempo, i sindacati aziendali hanno aderito ad un importante accordo di prepensionamenti, con oneri economici a carico dei dipendenti rimasti in servizio e consistenti effetti in diminuzione dell'organico e del costo del lavoro;

in questo periodo di commissariamento, a valutare l'acquisizione sono state prima la Popolare di Vicenza e poi Banca popolare dell'Emilia-Romagna; successivamente si è ipotizzato un salvataggio da parte della vicina Cassa di Cento, ma nessuna di queste possibili soluzioni ha dato i risultati sperati;

considerato, infine, che con decreto-legge n. 183 del 2015 (abrogato dall'art. 1, comma 854, della legge n. 208 del 2015), "salva banche", il Governo Renzi ha individuato un sistema di salvataggio, che trovava immediata applicazione per quattro banche (Banca Marche, Carife, Carichieti, Banca Etruria) e per i loro amministratori uscenti, che si sostanzia nella creazione per ciascuno dei 4 istituti di una *good bank*, cui affidare la prosecuzione delle relative attività bancarie e di una *bad bank* comune, in cui lasciare tutti i crediti non riscossi cosiddetti "sofferenze" e che di fatto implica il sacrificio degli obbligazionisti, attraverso l'azzeramento del valore dei titoli subordinati, con conseguenti effetti sui risparmi di 32.000 ferraresi e sull'intera economia provinciale, si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto esposto in premessa, il Ministro in indirizzo non ritenga necessario continuare il confronto con l'Unione europea per trovare una soluzione che possa condurre al ristoro di tutti gli obbligazionisti;

se intenda avviare un'azione di sensibilizzazione verso le nuove banche e chi le acquisirà, al fine di riconoscere agli ex azionisti nuovi *warrant*;

se intenda ipotizzare, per i territori colpiti dalle crisi bancarie, nuovi strumenti di sviluppo per superare gli effetti di *shock* che queste crisi hanno creato.

(3-02755)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DEL BARBA](#) - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

in data 29 marzo 2016, il Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale (cosiddetto Garante dei detenuti) della casa circondariale di Sondrio, dottor Francesco Racchetti, ha rassegnato le proprie dimissioni, sostenendo che "nella situazione che si è venuta a creare, l'esercizio della funzione di Garante delle persone detenute non è più possibile";

ha dichiarato che, dal momento dell'assunzione della direzione della casa circondariale di Sondrio da parte della dottoressa Stefania Mussio, l'attività del Garante dei detenuti ha subito una radicale battuta d'arresto proprio per i profili che ne costituiscono il nucleo essenziale. Con l'arrivo della nuova direttrice, ha pubblicamente sostenuto il dottor Racchetti, si è aperto "un periodo difficile, anche umiliante, perché mi sono trovato nella situazione di non poter svolgere nulla nella Casa Circondariale, con la Casa Circondariale, per la Casa Circondariale. A Sondrio la funzione del Garante è stata annullata";

il Comune di Sondrio riconosce la funzione del Garante dei detenuti attraverso il proprio statuto e il relativo regolamento attuativo, secondo cui le azioni poste in essere dal Garante devono ritenersi volte

a "promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque limitate nella libertà personale" e a "garantire (alle stesse persone) il diritto al lavoro, alla formazione, alla crescita culturale, alla tutela della salute, alla cura della persona, anche mediante la pratica di attività formative, culturali e sportive" (art. 48-*bis*);

il garante Racchetti, nella sua relazione del 9 marzo 2016, indirizzata al Comune di Sondrio, ha evidenziato alcuni punti di particolare gravità in merito alla situazione che sarebbe in atto presso la casa circondariale di Sondrio, quali: la pretesa, da parte della direzione, di conoscere in anticipo le motivazioni delle richieste di colloquio avanzate dai detenuti e gli argomenti da trattare, tanto da impedire, qualora la richiesta fosse ritenuta impropria, il colloquio tra Garante e detenuto; lo spostamento della sede dei colloqui da una stanza apposita all'interno della sezione ad altri locali, in contrasto con le indicazioni della circolare n. 3622/6072; la sospensione o la mancata attivazione delle attività formative volte al reinserimento sociale dei detenuti, quali il laboratorio di informatica e il relativo corso, previsti dal protocollo tra Provveditorato e amministrazione provinciale, ma mai attivati, e l'aula laboratorio, realizzata col contributo dell'amministrazione provinciale e rimasta inutilizzata, nonostante il positivo coinvolgimento dell'associazione Artigiani con la quale era stato condiviso un percorso di avviamento alle attività produttive; l'interruzione della collaborazione attiva tra direzione e Garante in materia di educazione alla legalità per le realtà scolastiche del territorio, sostituita da una partecipazione disgiunta e non coordinata;

considerato che:

la casa circondariale di Sondrio è l'unico penitenziario di una provincia, quale quella di Sondrio, caratterizzata da un territorio interamente montano e da un'elevata difficoltà di spostamento tra i diversi comuni; pertanto, la sua presenza nel capoluogo è ritenuta rilevante per la comunità;

a seguito delle sue dimissioni, il garante Racchetti ha ricevuto attestazioni di stima e solidarietà da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale, culminate nell'approvazione di due ordini del giorno unitari a sostegno del suo operato e del ritiro delle sue dimissioni;

a partecipazione attiva di soggetti istituzionali e privati del territorio ha instaurato, negli anni, delle prassi virtuose di azioni e attività interne alla casa circondariale il cui futuro è reso oggi incerto a causa della situazione in atto;

il 1° marzo 2016 i Garanti per i detenuti regionale e locali della Lombardia e il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria della stessa regione hanno sottoscritto un protocollo d'intesa allo scopo di realizzare "la più ampia collaborazione finalizzata alla tutela dei diritti dei detenuti e al miglioramento degli standard di qualità della vita e il rispetto della legalità degli istituti penitenziari della Regione Lombardia" il quale, tra le altre cose, stabilisce che "le richieste di colloquio con il Garante non dovranno essere necessariamente motivate" (art. 1);

il 31 marzo 2016, a seguito delle dimissioni del garante Racchetti, il provveditore regionale della Lombardia, Luigi Pagano, gli ha richiesto di ritirare le proprie dimissioni, fissando per il successivo 6 aprile un incontro a Milano "per esaminare la situazione e valutare congiuntamente possibili soluzioni";

a livello nazionale, le istituzioni sono impegnate in un processo di generale riconsiderazione degli strumenti previsti dall'ordinamento penitenziario, al fine di rendere più efficaci i percorsi di reinserimento sociale dei detenuti, anche attraverso anche l'incremento dei rapporti con l'esterno e delle interazioni con la comunità locale;

ritenuto, infine, che:

la figura e il ruolo del Garante dei detenuti sono un importante presidio di trasparenza e correttezza nell'azione dello Stato e delle sue amministrazioni periferiche;

la vicenda presenta degli aspetti di obiettiva criticità, sui quali appare necessario fare luce tempestivamente. Le circostanze segnalate dal garante Racchetti, infatti, se comprovate, imporrebbero netti correttivi alla situazione esistente, a tutela del ruolo rieducativo e riabilitativo dello Stato nei confronti dei condannati a pene detentive,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'esercizio delle sue prerogative e competenze, non

intenda attivarsi, anche attraverso la promozione di un'apposita attività ispettiva, per fare piena luce sulla vicenda, consentendo alle istituzioni e a tutte le forze attive del territorio di svolgere nelle migliori condizioni le rispettive funzioni e di operare efficacemente per garantire, allo stesso tempo, il rispetto della legalità negli istituti penitenziari e la possibilità di reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate a pene detentive, a beneficio delle stesse e dell'intera comunità locale.

(3-02749)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [FUCKSIA](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [MASTRANGELI](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

gli attentati terroristici avvenuti in Europa negli ultimi mesi hanno fatto riemergere un tema, quello della sicurezza, di cui si discute da quando il mondo ha assistito alla vulnerabilità degli Stati Uniti alla minaccia del terrorismo. In tutta Europa sono stati necessari interventi di aumento delle misure di sicurezza, della sorveglianza e delle forze dell'ordine nei luoghi di maggiore aggregazione sociale, ferrovie e aeroporti compresi;

nello scorso mese di novembre 2015 la Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (Digos) di Bologna ha dato esecuzione ad un provvedimento di espulsione, nei confronti di 4 marocchini, indagati in un'inchiesta sul terrorismo islamico della Procura della Repubblica di Bologna. Nel corso di perquisizioni era stato trovato in loro possesso materiale inneggiante alla *jihad*;

gli stessi tragici eventi avvenuti prima in Francia poi in Belgio hanno aumentato il livello di percezione della minaccia terroristica tra i cittadini europei e modificato per alcuni aspetti la loro libertà comportamentale. Da un sondaggio Ixé per Agorà (Raitre), il 67 per cento degli italiani teme attentati legati al terrorismo di matrice islamica in Italia nel 2016;

considerato che:

nel nostro Paese, in risposta agli attacchi terroristici, è stata trasmessa a prefetti e questori la circolare che dispone l'elevazione al livello 2 del grado di allerta (che non corrisponde a iniziative specifiche per un attacco terroristico diretto ma all'innalzamento dell'attività di prevenzione al massimo grado), con l'intensificazione dei controlli negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e la messa in guardia delle forze speciali di polizia, il Nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs) della Polizia di Stato e del gruppo di intervento speciale (Gis) dei Carabinieri;

con oltre 1.000 chilometri di rete ad alta velocità con circa 8.000 treni al giorno, 2.400 stazioni e un numero di passeggeri di 20-30 volte quello degli aeroporti, l'universo ferroviario, progettato quando non si doveva pensare alle salvaguardia dal terrorismo, appare un sistema aperto e non controllabile per una simile minaccia;

la protezione dalla minaccia terroristica delle stazioni ferroviarie impone l'adozione di azioni concrete, programmate seriamente nel tempo, di concerto fra le aziende ferroviarie, le Regioni e lo Stato;

per quanto di specifica competenza, le Ferrovie dello Stato hanno previsto l'installazione dei *gate* per l'accesso ai binari ed un incremento del personale di circa il 10 per cento da impiegare per il controllo del transito dei passeggeri;

valutato che:

la stazione dell'alta velocità di Reggio Emilia "Mediopadana", nodo di scambio intermodale importante, con un bacino potenziale di 2 milioni di clienti provenienti dalle province di Reggio Emilia, Parma, Modena e Mantova, ad oggi risulta sprovvista di un presidio fisso della Polizia ferroviaria in grado di provvedere, in maniera adeguata e costante, alla sicurezza dei passeggeri e rappresentare, nello stesso tempo, una garanzia di legalità per lo stesso scalo reggiano;

l'interconnessione con le linee ferroviarie locali e regionali e la sua collocazione strategica, nelle vicinanze del casello autostradale Reggio Emilia della A1, mostrano il fianco scoperto dell'intera struttura;

considerato inoltre che:

la condivisione del reparto Polfer della stazione centrale di Reggio Emilia non determina per lo snodo ferroviario un'autonoma ed efficace protezione in un simile stato di allerta contro il terrorismo; a

parere degli interroganti la sicurezza sui treni e nelle stazioni non potrà essere garantita aspettando l'arrivo di agenti condivisi con un altro snodo ferroviario, che pur giungendo in maniera tempestiva non possono garantire un'immediata tutela per i passeggeri;

l'assenza di un presidio fisso nello scalo della Mediopadana, proprio in una fase di allerta contro il terrorismo, impedisce, soprattutto, quel controllo di *intelligence* che si ritiene necessario per eventuali comportamenti sospetti nelle aree interne della stazione e predispone i passeggeri ad una continua percezione di insicurezza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda adottare i provvedimenti di sua competenza per valutare la collocazione temporanea di un'aliquota di agenti della Polizia ferroviaria nella stazione dell'alta velocità Mediopadana;

se sia disponibile a convocare un tavolo tecnico con le società del gruppo FS per risolvere in maniera definitiva tale criticità, chiedendo il presidio di polizia all'interno della stazione Mediopadana così come presente nelle altre stazioni dei treni a lunga percorrenza e alta velocità;

se sia comunque disponibile, almeno fino al raggiungimento di un accordo con il gruppo Ferrovie dello Stato, a far presidiare la stazione ferroviaria e l'accesso ai binari dai militari nelle ore di maggior criticità o richiedere l'intervento delle forze di polizia.

(4-05603)

[BUCCARELLA](#), [DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [GIARRUSSO](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [TAVERNA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [COTTI](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri della salute, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

l'associazione temporanea d'impresе formata dalla mandataria capogruppo "CCC-Consorzio cooperative costruttori con sede in Bologna" (già coinvolta in varie indagini giudiziarie in tutta Italia) ed altre, in data 13 gennaio 2012, si è aggiudicata l'appalto, bandito dall'azienda sanitaria di Lecce, di progettazione esecutiva e costruzione della nuova struttura ospedaliera "Vito Fazzi" di Lecce, destinata ad ospitare il dipartimento emergenza-urgenza, dell'importo complessivo di 117.000.000 euro. L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa comprendente alcune migliorie progettuali con il ribasso del 36,050 per cento sull'importo a base di gara, un tempo di redazione del progetto esecutivo di 30 giorni, un tempo di realizzazione dell'opera perfettamente funzionante, completa di arredi, macchinari ed altro di 580 giorni;

l'impresa aggiudicataria ha firmato il contratto in data 21 giugno 2012 ed ha presentato, su richiesta scritta del responsabile unico del procedimento (RUP), il progetto esecutivo nei 30 giorni stabiliti nell'offerta. Il responsabile ha iniziato l'istruttoria sul progetto ma ha dovuto abbandonarla in quanto estromesso e sostituito nel ruolo per motivi, a parere degli interroganti, di dubbia interpretazione;

in data 12 dicembre 2012, il direttore dei lavori, dipendente interno dell'ufficio tecnico della ASL, ha dato inizio ai lavori effettuando la "consegna parziale" con la quale si dispone l'esecuzione di una parte dei lavori;

a giudizio degli interroganti, tale condizione, che da un lato può ritenersi oculata per l'intento di procedere a *step*, contraddice sia il capitolato, che deve prevedere tale possibilità (art. 130, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999), sia la certificazione, richiamata nel contratto, redatta in contraddittorio tra il RUP, estromesso, e l'impresa capofila sulla disponibilità delle aree e l'assenza di qualsiasi impedimento che impedisse l'esecuzione completa dei lavori; inoltre, rappresenta un notevole vantaggio per l'impresa, a scapito del committente e dell'opera in quanto non fa decorrere i termini d'esecuzione fino a quando la consegna non diviene definitiva. Ciò dà la possibilità all'impresa di lavorare comunque eludendo l'obbligo di completare l'opera nei tempi-offerti, essenziali ai fini dell'avvenuta aggiudicazione;

in data 24 gennaio 2013, lo stesso direttore dei lavori, invocando circostanze impreviste, redigeva un progetto del costo di 600.000 euro per lo spostamento dei sottoservizi presenti nell'area. I lavori venivano affidati a trattativa privata alla stessa associazione d'impresе. Il progetto integrativo di

spostamento, approvato dal direttore generale con deliberazione n. 1362 del 30 luglio 2013, aggirava quanto riportato nella normativa di riferimento e nel capitolato speciale d'appalto sull'immodificabilità della progettazione esecutiva, a cura dell'impresa, e l'impossibilità, salvo casi eccezionali, di attuare delle integrazioni nel progetto esecutivo, rispetto al progetto di gara;

in verità, lo spostamento dei sottoservizi risultava già previsto nel progetto posto a base di gara e replicato nella Tav. IG-201 dello stesso progetto esecutivo, come da mappatura consegnata dal RUP al momento della disposizione impartita per la sua redazione;

tale "variazione mascherata" ha comportato quindi costi aggiuntivi e, d'altro canto, l'impresa non aveva sollevato eccezione alcuna in fase di redazione della progettazione esecutiva circa eventuali impedimenti pregiudizievoli all'esecuzione dei lavori che avrebbero giustificato l'applicazione dell'art. 13, comma 4, del capitolato ed il conseguente inserimento nel progetto esecutivo dei lavori non previsti;

risulta agli interroganti che il RUP, già estromesso, abbia fatto rilevare tale anomalia, ma allo stesso, da parte dell'azienda ospedaliera, è stato denegato l'accesso agli atti e le sue segnalazioni anche agli organi di controllo non hanno avuto alcun apparente esito;

in data 26 luglio 2013, venivano consegnati definitivamente i lavori, che di fatto risultavano fermi, tanto che, in data 14 febbraio 2014, ben dopo 2 anni dalla consegna parziale avvenuta il 12 dicembre 2012 e ben 5 mesi dalla consegna totale, veniva liquidato, con atto deliberativo del direttore generale n. 247/14, un primo stato d'avanzamento d'importo irrisorio rispetto all'appalto (circa 900.000 euro), e molto inferiore rispetto all'importo minimo di capitolato, necessario per l'emissione degli stati d'avanzamento, 5.000.000 euro. La delibera di liquidazione riportava l'avvenuto concordamento a posteriori di una sospensione di 53 giorni che, oltre a procrastinare nuovamente i termini contrattuali, consentiva, se pur erroneamente, di eludere l'art. 31 del capitolato speciale d'appalto e l'art. 13, comma 3, del contratto con i quali si fissava l'importo minimo predetto per l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori. Circa l'erroneità, il pagamento della rata inferiore all'importo di capitolato e di contratto avveniva sulla base dell'art. 141, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che autorizzava l'emissione dello stato di avanzamento dei lavori, indipendente dall'importo conseguito, in presenza di una sospensione non inferiore a 45 giorni. Tale articolo, in questo caso, non risultava vigente in quanto operava la norma del precedente regolamento sui lavori pubblici e precisamente l'art. 114, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 per il quale occorre una sospensione minima di 90 giorni. L'applicazione di tale norma, come precisato dall'art. 357, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (disposizioni transitorie) relativa all'entrata in vigore delle disposizioni del "Titolo VIII - Il contratto" del decreto stesso, risultava vincolata dalla data del bando che era antecedente alla vigenza del suddetto decreto (la pubblicazione bando di gara in *Gazzetta Ufficiale* n. 97 è del 23 agosto 2010, mentre l'entrata in vigore risale all'8 giugno 2011). I bandi pubblicati precedentemente, come dispone la norma transitoria, venivano assoggettati alle disposizioni contenute nel "Titolo VIII - Il contratto" del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 di cui fa parte l'art. 114, comma 3, dove si prescrive la sospensione minima di 90 giorni. Ancora, a parere degli interroganti, in questo caso si perpetravano ingiustificati vantaggi per l'impresa per i quali, come poi in effetti accaduto, la ASL in sostanza si esponeva alla possibilità di essere assoggettata al pagamento di danni per l'andamento anomalo del cantiere (ritardi) dovuto a cause non imputabili all'impresa;

in data 16 luglio 2014, con atto deliberativo n. 1167, veniva effettuata dalla ASL in favore dell'impresa un'agevolazione finanziaria definita "misura sblocca cantieri"; in particolare si dava la possibilità di ottenere delle anticipazioni sugli stati di avanzamento dei lavori senza il raggiungimento, anche in questo caso, dell'importo minimo fissato dal capitolato e dal contratto. L'impresa dal canto suo a fronte di tale "beneficio" si impegnavo a corrispondere gli interessi legali sulle somme anticipate, dalla data di erogazione sino alla data di maturazione dell'importo di capitolato e si impegnavo altresì a non apporre riserve (cioè richieste di ulteriori compensi) sugli stati di avanzamento una volta compresi negli importi del capitolato;

a giudizio degli interroganti, tali circostanze appaiono di dubbia legittimità, poiché si sostanziano in un concreto aggiramento dei termini contrattuali, potendo ravvisarsi altresì un'ipotesi di reale "anomalia dell'offerta" a scapito della qualità del lavoro, tenendo conto degli interessi alla luce del ribasso e dell'offerta già abbastanza consistente. Anche qui si operava un raggiramento del capitolato e dei termini contrattuali: la ASL anticipando somme con il proprio bilancio interno si è sostituita di fatto agli istituti di credito;

in data 8 maggio 2015, con deliberazione del direttore generale n. 502, la ASL modificava il contratto ed il capitolato abbassando l'importo minimo della rata per l'emissione degli stati d'avanzamento da 5.000.000 ad 1.500.000 euro. In questo caso, veniva leso il diritto di altri ipotetici concorrenti che non avevano partecipato alla gara per la mancanza della forza finanziaria necessaria a sostenere l'importo della rata, alterando così uno degli elementi essenziali della gara, del capitolato, del contratto;

in data 5 ottobre 2015, la ASL, con la deliberazione del direttore generale n. 1481, concedeva, sulla base di una richiesta formulata dall'impresa in data 21 aprile 2015, una proroga al termine dei lavori sino a novembre 2016 con delle motivazioni a parere degli interroganti assurde: il direttore dei lavori, esterno alla ASL nel frattempo subentrato a quello interno dell'ufficio tecnico, sanciva che il ritardo nei lavori era ascrivibile alle limitate forze in campo delle imprese, in più vi era stata la mancata approvazione della perizia di variante da parte dell'ex Genio civile ed ancora vi era stata la mancata approvazione del progetto presentato dalla stessa associazione temporanea di imprese; ciò nonostante si concedeva una proroga ai termini contrattuali per le motivazioni assurde predette ed ancora per l'indisponibilità di una piccola area (non meglio identificata). In definitiva, invece di assoggettare l'impresa a penali, come prevede il capitolato ed in ultimo l'applicazione dell'art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo) del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice degli appalti) si concedeva, dopo circa 3 anni dall'inizio dei lavori, un ulteriore termine pari al tempo offerto per l'intera opera. A tale proposito gli interroganti nutrono seri dubbi sul rispetto di tale data in quanto ad oggi manca ancora da eseguire quantomeno l'80 per cento dei lavori;

l'associazione di imprese infine apponeva sul terzo stato di avanzamento lavori, riserve con la richiesta di oneri aggiuntivi rispetto al contratto per un importo molto rilevante: circa 12.000.000 euro; ulteriori richieste sarebbero state avanzate nel quarto e nel quinto stato di avanzamento dei lavori. Con deliberazione del direttore generale n. 1353 del 17 settembre 2015 è stata istituita una commissione ai sensi dell'art. 240 del codice degli appalti al fine di accedere ad un componimento bonario fra le parti ma questo, osservano gli interroganti, potrebbe determinare il sostanzioso vantaggio per l'impresa per l'ottenimento di competenze superiori al 10 per cento dello stesso importo iniziale di aggiudicazione, tenendo a mente quanto segnalato in tema di responsabilità dei ritardi della consegna dovuti alle limitate forze messe in campo dall'impresa e l'impegno da questa assunto di non apporre riserve per le anticipazioni ottenute sugli stati di avanzamento dei lavori. Gli interroganti inoltre esplicitano perplessità in riferimento alle potenziali incompatibilità dei membri della Commissione, considerato che un componente faceva parte del gruppo che aveva valutato il progetto esecutivo, lo stesso aveva partecipato nel ruolo di direttore operativo con la direzione dei lavori, un altro ancora risultava componente della commissione giudicatrice della gara della direzione dei lavori, un altro ancora aveva partecipato, seppur ricoprendo il ruolo di segretario della commissione, alla validazione del progetto; il tutto in contrasto con l'art. 240, comma 8, e l'art. 241, comma 6, del codice degli appalti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano attivarsi presso l'ente competente affinché venga accertato il comportamento delle direzioni della ASL di Lecce che avrebbe, a parere degli interroganti, ingiustificatamente favorito le società dell'associazione temporanea di imprese con capogruppo CCC- Consorzio cooperative costruttori, assecondandone, senza alcuna ragione di interesse pubblico, le richieste;

quali iniziative di competenza intendano adottare, al fine di evitare che l'opera, di massima importanza per la salute dei cittadini salentini, sia completata a distanza temporale intollerabile o rischi addirittura di rimanere incompiuta e comunque per evitare sprechi di denaro pubblico, considerato che la struttura

a distanza di anni non viene edificata rispettando le prerogative previste dall'appalto, con le relative conseguenze in termini di qualità, sicurezza, certezza e continuità delle prestazioni;
se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, di far esaminare gli atti di gara dalla Prefettura competente per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

(4-05604)

[LUMIA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

in provincia di Messina, vive un patrimonio animale di tutto rispetto con aziende agricole e di allevamento sane e di rilievo regionale e nazionale. Di recente, si assiste al dilagare di un'epidemia epocale di brucellosi e tubercolosi bovina, con ormai centinaia di casi di trasmissione delle stesse all'uomo;

dalla stampa locale si apprende che, ormai da un anno, la Polizia di Stato di Sant'Agata Militello interviene in maniera sistematica e continua sul settore con diverse attività d'indagine. Attività che, se prese singolarmente, possono non destare particolare preoccupazione, ma, se valutate nell'insieme, rappresentano una situazione inquietante ed allarmante per la salute pubblica. Ciò a maggior ragione, se si considerano i 45 casi ufficiali di brucellosi umana, numero destinato a salire, accertati solo nella provincia di Messina. Un esempio per tutti è rappresentato dalla notizia di un allevamento di Caronia, particolarmente seguito della stampa da parte di "Siciliapress", con un articolo del 14 maggio 2015; dalla suddetta notizia di stampa si apprende che nelle indagini sarebbero stati coinvolti, oltre al titolare dell'allevamento, anche due veterinari del servizio pubblico di sanità animale che avrebbero dovuto effettuare i controlli sull'allevamento e che evidentemente non hanno fatto il loro dovere;

gli agenti del commissariato santagatese, coordinati dal loro dirigente, dopo il *blitz*, hanno posto sotto sequestro 53 bovini sui quali verranno condotti ulteriori accertamenti, oltre a tutte le misure per circoscrivere il focolaio infettivo. I reati contestati agli indagati sono gravissimi ed allarmanti, anche alla luce dei richiamati casi di infezione da brucellosi accaduti a Messina: diffusione di malattie degli animali, detenzione di alimenti pericolosi per la salute, falsità ideologica, abuso d'ufficio ed inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, oltre a truffa aggravata per l'ottenimento dei contributi; inoltre, si apprende che le indagini hanno permesso di accertare che al termine degli ultimi controlli ufficiali effettuati 15 giorni prima da veterinari dell'ASP di Sant'Agata Militello, gli animali erano risultati in buono stato di salute. Tali controlli sono stati poi smentiti dalle analisi su campioni di sangue dei bovini effettuate dagli operatori dell'Istituto zooprofilattico di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), che hanno permesso di rilevare, nel 15 per cento dei capi monitorati, la presenza dell'infezione tubercolare;

la notizia ha prodotto una dura reazione del direttore generale dell'ASP di Messina, che oltre a difendere a prescindere l'operato dei propri veterinari ha contestato l'utilizzo del metodo di analisi del gamma-interferon, definendolo sperimentale e non idoneo. Al contrario questo metodo è conosciuto da oltre 20 anni e previsto dalla normativa vigente;

i successivi accertamenti della Polizia che ha utilizzato entrambi i metodi diagnostici della tubercolosi, come previsto dalla nota dell'Assessorato per la salute, Prot./Servizio 9/ n. 14355 del 20 febbraio 2012, che prevede l'utilizzo del gamma-interferon nei focolai di tubercolosi, hanno confermato la presenza della malattia negli animali;

è chiaro, anche se sono ancora in corso indagini, che il caso scoperto dalla Polizia è grave. Sono così scattati gli avvisi di garanzia per l'allevatore dei bovini infetti e per i veterinari dell'ASP che avevano effettuato i controlli. Il *blitz* da parte degli uomini del commissariato di Sant'Agata Militello si inserisce nel quadro della vasta azione di controllo posta in essere da mesi sugli allevamenti dei Nebrodi, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto di furti di animali e della macellazione clandestina, nonché della tutela della salute dei consumatori;

i poliziotti di Sant'Agata hanno portato alla cronaca, oltre gli innumerevoli casi di animali privi di identificazione e di macellazioni clandestine, con la messa in commercio di carni prive di controlli sanitari, anche casi di detenzione illegale di farmaci veterinari presso gli allevamenti, come emerge da un articolo dell'"amnotizie" del 4 giugno 2015, e della presenza di vere e proprie farmacie veterinarie,

complete di tutte le attrezzature necessarie per la somministrazione di terapie, tra cui flaconi, farmaci, di cui alcuni scaduti, siringhe, aghi e provette per i prelievi di sangue. Sono stati inoltre trovati anche attrezzature medico-veterinaria, passaporti di bovini, *microchip* e marchi identificativi per bovini e ovini, nonché attrezzi rudimentali utilizzabili per la macellazione clandestina e provette per i prelievi in uso al servizio veterinario;

inoltre, a seguito delle attività investigative della Polizia di Stato, il servizio veterinario di Messina ha avviato un piano di risanamento nella zona di Caronia, dove sono emersi quasi 100 focolai da tubercolosi e brucellosi in aziende storicamente ufficialmente indenni di tubercolosi e brucellosi. Basta leggere il sito *internet* del Comune di Caronia per rendersi conto dell'entità dell'epidemia da tubercolosi che improvvisamente è scoppiata in quel territorio. Considerato che la tipologia di allevamento nei Nebrodi è caratterizzata da un'elevata dinamicità, da spostamenti e transumanze da un Comune all'altro, ci si chiede perché vi siano pochi casi di tubercolosi o addirittura nessun caso negli allevamenti dei comuni vicini. L'unica variabile è stato l'utilizzo di veterinari esterni che evidentemente hanno lavorato onestamente facendo emergere tutti i casi di infezione, mentre negli altri Comuni hanno operato sempre gli stessi dirigenti veterinari;

la provincia di Messina ha un patrimonio positivo nel settore agroalimentare, fatto di eccellenze e qualità, per cui è necessario isolare e colpire il focolaio di illegalità, che comporta notevoli rischi per la salute umana di tutto il territorio siciliano; sembrerebbe inoltre che svariati capi di bestiame vengono inviati in macelli dell'avellinese, come dimostrato a seguito del rinvenimento di boli endoruminari, utilizzati per l'identificazione elettronica dei bovini, illecitamente detenuti dagli allevatori e riguardanti bovini macellati presso un mattatoio di Avellino,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per conoscere quali siano i provvedimenti presi dal servizio veterinario provinciale a tutela della salute pubblica;

se l'Assessorato regionale per la Salute e il Ministero siano stati informati dalle autorità locali preposte dell'entità dell'emergenza e di quanto si sta verificando nei Nebrodi e a Messina;

se sia a conoscenza di quanti siano i veterinari dell'ASP di Sant'Agata Militello colpiti da attività d'indagine da parte della magistratura, quanti di loro ricoprano ruoli di responsabilità e quali provvedimenti ai sensi dell'anticorruzione siano stati intrapresi anche negli altri distretti dell'ASP 5 di Messina;

se i 2 veterinari "infedeli" siano stati sospesi o continuino ad esercitare tranquillamente la loro funzione e le medesime mansioni, insieme ad eventuali altri denunciati per gli stessi fatti;

quali siano gli esiti finali degli accertamenti sulle carcasse degli animali infetti riguardanti la vicenda dei 2 veterinari, cioè da quanto tempo fosse presente la malattia in allevamento e se le carcasse siano state distrutte;

quali iniziative intraprendano le ASP per prevenire ed impedire la messa in commercio di prodotti a base di carne e di latticini privi di tracciabilità e quindi ad alto rischio per la salute pubblica;

come mai il servizio veterinario di Sant'Agata di Militello continui ad autorizzare la macellazione di animali infetti da tubercolosi e brucellosi fuori provincia o addirittura fuori regione;

se non ritenga opportuno avviare con immediatezza un'attività ispettiva presso gli organi deputati alla tutela della salute pubblica nell'area interessata dai fatti denunciati.

(4-05605)

BERNINI, RIZZOTTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

da notizie riportate sugli organi di stampa, risulterebbero in atto adozioni di provvedimenti disciplinari, da parte dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Bologna, nei confronti di medici propri iscritti che avevano concorso ad elaborare istruzioni operative nelle Aziende U.S.L. che prevedevano la demedicalizzazione di ambulanze del servizio 118 emergenza-urgenza con dotazione sostitutiva di personale infermieristico adibito, per l'occasione, a gestire in via ordinaria situazioni di emergenza e per tale autorizzato all'effettuazione di pratiche mediche a seguito di consulto telematico del medico in sede;

tale situazione di operatività medica "mediata" o "delegata" ad infermieri (professionisti sanitari non medici) ha trovato un tentativo di estensione applicativa in ambiti provinciali della Puglia, non andato a buon fine unicamente per il fatto che gli ordini dei medici provinciali interessati hanno espresso la propria netta opposizione;

analoghe istruzioni operative di demedicalizzazione del servizio emergenza-urgenza, svolto attraverso ambulanze e mezzi di soccorso con a bordo esclusivamente personale sanitario infermieristico, risultano attualmente applicate ed in uso presso il servizio emergenza urgenza medica della provincia di Trento così per come risultano segnalate di recente all'ordine dei medici di Bologna e da questi all'ordine trentino;

una delle maggiori criticità riscontrabili all'interno di tali dilaganti procedure riguarderebbe essenzialmente l'approccio che un personale non medico non può che assicurare ai pazienti, che è di tipo meccanicistico e standardizzato secondo tabelle di riferimento, che come tale finisce col distorcere il senso della doverosa (e giocoforza diversa quantomeno per immediatezza di riscontro) valutazione clinico-diagnostica dei sintomi e del paziente eseguibile direttamente dal medico;

tra le procedure è peraltro evidenziabile come sia addirittura possibile procedere all'assunzione di decisioni quali l'interruzione delle manovre rianimatorie (definite come "interruzione delle cure") da parte e con la sola presenza del personale infermieristico, con ogni problematicità connessa rispetto alla circostanza che risulta ecepibile dallo stesso cittadino il fatto di vedersi non garantita se non impedita *ab origine* la possibilità di ricevere la valutazione diagnostica ed assistenziale da parte di un medico dell'emergenza, non parimenti sostituibile dal solo consulto telefonico con il medico di centrale operativa;

è del tutto naturale rilevare come algoritmi procedurali non possono mai adeguatamente sostituire la valutazione clinica del medico nel singolo caso, così come evidenziato in una lettera aperta inviata al Ministro in indirizzo da parte della responsabile provinciale di un sindacato medico, ove venivano denunciate numerose inadempienze della Regione Emilia-Romagna per quanto concerne il rispetto della normativa nazionale sulla distribuzione territoriale di auto medicalizzate, e si terminava con la richiesta di un'ispezione ministeriale intorno al rispetto della normativa citata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non voglia avviare un'accurata ispezione, nel rispetto della normativa nazionale, sulla corretta presenza di auto medicalizzate sull'intero territorio nazionale, poiché la sicurezza del cittadino, per quanto attiene al rispetto dell'art. 32 della Costituzione, appare in ipotesi e nelle descritte fattispecie passibile di violazione;

se non intenda intervenire per una radicale modifica della proposta di legge relativa alla riforma degli ordini sanitari, volta alla centralizzazione *tout court* dei compiti e delle competenze degli ordini professionali, anche in aperta contraddizione con quanto già previsto dalle leggi e dai regolamenti di riordino e riforma (decreto-legge n. 139 del 2001 e decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012) attraverso cui il legislatore aveva specificamente ed espressamente operato un distinguo rispetto ad altri ordini, escludendo la possibilità di una de-territorializzazione dei compiti di vigilanza, controllo e disciplinare degli ordini sanitari, vista la loro peculiarità del campo d'azione istituzionale, legata all'efficacia in un settore concorrente e che coinvolge delicati aspetti della salute pubblica, tale ultimo intervento appare necessitato dall'evidente considerazione del fatto che, in difetto della salvaguardia dell'autonomia decentrata territoriale degli ordini sanitari, i fatti suesposti non avrebbero potuto trovare evidenziazione e sollecitazione d'intervento correttivo ed impeditivo di ipotizzate storture applicative, così come altrimenti pregiudicata risulterebbe l'immediatezza di possibile intervento rispetto ad ogni violazione della corretta erogazione dei servizi sanitari in ambito professionale privato e della relativa informazione pubblicitaria, destinata ad avere importanti riflessi ed invasività anche pregiudizievoli nell'ambito della libertà delle scelte terapeutiche effettuabili dai cittadini.

(4-05606)

[Giovanni MAURO](#), [CARIDI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della*

salute - Premesso che:

con decreto emesso del Tribunale di Castrovillari (Cosenza), è stata sottoposta a sequestro preventivo un'area di circa 30.000 metri quadrati in località "Lattughelle di Sibari", nel comune di Cassano allo Jonio (Cosenza);

nella zona sono stati trovati rifiuti speciali e pericolosi ed il sindaco di Cassano, nel novembre 2013, intimò ai responsabili della discarica " Chidichimo - Tre Ponti - Capraro " di bonificare i siti a garanzia della salute pubblica eliminando i ferriti di zinco rinvenuti;

i Comuni di Cassano e Cerchiara sollecitavano all'Istituto superiore di sanità uno studio epidemiologico sulle conseguenze tossicologiche e cancerogene dovute alla presenza di ferriti di zinco, senza però avviare nessuna indagine sull'area sequestrata;

risulta agli interroganti che i citati siti e località sono ancora liberi, vi si coltiva e non è stata avviata nessuna procedura d'analisi per stabilire se nei prodotti coltivati vi siano elementi tossici dannosi per la salute pubblica;

la popolazione vive terrorizzata dalle conseguenze del mancato e totale risanamento di un territorio invaso da tonnellate di ferriti di zinco provenienti negli anni '90 dalla " Pertusola sud " di Crotone e sotterrati abusivamente tra agrumeti, pescheti ed uliveti nelle zone di Pianetta, Capraro e Tre Ponti nei comuni di Cassano e Cerchiara,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano, per dare tranquillità alle popolazioni dell'intero comprensorio, di dover avviare un'indagine sui siti menzionati e disporre tutte quelle iniziative necessarie ed urgenti alla bonifica delle aree contaminate.

(4-05607)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la discarica di Conversano (impianto Martucci di Conversano) in provincia di Bari è sotto sequestro a seguito di un'indagine per presunte irregolarità nella gestione;

i Carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico), secondo quanto riportato dalla stampa, avrebbero riscontrato che la vasca che per anni ha raccolto i rifiuti, inclusi quelli pericolosi e non autorizzati, non sarebbe stata costruita a norma di legge e secondo il progetto originario: specificamente, l'utilizzo di una quantità non adeguata di argilla avrebbe provocato l'infiltrazione del percolato nel sottosuolo, con conseguente inquinamento della falda acquifera e dei terreni agricoli ricadenti nell'area; sarebbero stati riscontrati anche "omessi controlli", "la falsificazione del collaudo delle vasche della discarica", "la strutturale inidoneità geologica del sito", "il tombamento e lo smaltimento di rifiuti non autorizzati, anche pericolosi", "il non corretto smaltimento del percolato mediante innaffiamento", "la grave ed illecita situazione della vecchia discarica (contigua alla nuova), nella quale vi sarebbero pericolose percolazioni ed emissioni gassose derivanti da fermentazioni tossiche";

i reati, a vario titolo contestati agli imputati, sarebbero: falso ideologico, omissione di atti di ufficio, truffa, frode in pubbliche forniture e gestione di rifiuti non autorizzata;

a tutti gli imputati sarebbe stato contestato, inoltre, il reato di "disastro ambientale", per il quale sarebbe stato disposto lo stralcio in attesa della conclusione dell'incidente probatorio sulle falde acquifere, su una vasca di raccolta dei rifiuti e sulla vecchia discarica;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Puglia, 8 Comuni del barese (Conversano, Mola di Bari, Polignano a mare, Triggiano, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Valenzano e Bitonto) Legambiente e il WWF si sarebbero costituiti "parte civile" nel procedimento; rilevato che, in particolare:

le pareti di contenimento delle vasche che ospitano i rifiuti dell'impianto Martucci, individuato in origine solo come discarica di soccorso, che avrebbe dovuto ospitare la parte di rifiuti solidi urbani sottoposti a stabilizzazione, secondo le ipotesi investigative, non sarebbero state coibentate con argilla: ciò avrebbe provocato le pericolosissime infiltrazioni nel sottosuolo;

gli investigatori avrebbero documentato la presenza in discarica di batterie di piombo, pneumatici usati, reti di plastica, rifiuti ospedalieri e non meglio identificate "poltiglie maleodoranti" e avrebbero

evidenziato l'inquinamento dei terreni circostanti o confinanti con il percolato (utilizzato per innaffiare i campi coltivati) e avrebbero registrato la presenza nell'area di esalazioni e fumi; nella falda, sotto la discarica e sotto i campi coltivati, secondo l'ipotesi investigativa e stando ad alcune analisi, sarebbe stata registrata un'alta concentrazione di inquinanti, in special modo nitrati, ammoniaca, ferro, manganese e piombo;

le indagini, riferibili al periodo compreso fra il 2006 (anno di realizzazione della discarica) e il 2012 (ultima data di conferimento dei rifiuti) e basate su operazioni di scavo, campionatura, analisi e intercettazioni telefoniche, evidenzerebbero "come i siti non siano stati utilizzati quali vasche di soccorso per il rifiuto biostabilizzato ma, di fatto, quale discarica abusiva"; considerato che secondo alcuni dati, vi sarebbe stato, tra gli abitanti dei comuni che ospitano o confinano con la discarica, un incremento della mortalità per patologie tumorali, si chiede di sapere:

se tutto quanto riportato corrisponda al vero;

in caso affermativo, se risultino danni economici derivanti dalla presunta attività illecita della discarica;

se risultino danni alla salute dei cittadini dei comuni che ospitano o confinano con la discarica derivanti dalla presunta attività illecita della stessa;

se risultino i costi di gestione della discarica ed eventualmente a carico di chi;

se risulti l'attività svolta dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, istituito con legge regionale del 2009; quale sia lo stato del procedimento giudiziario;

se risulti che la Regione Puglia, attraverso gli organismi regionali preposti, abbia svolto l'azione di supervisione, controllo e monitoraggio dell'attività della discarica di Conversano, ovvero se risultino carenze o omissioni riferibili alla Regione Puglia;

se risultino le modalità di smaltimento dei rifiuti messe in campo dai Comuni interessati e dalla Regione Puglia, a seguito del sequestro della discarica di Conversano;

se i Ministri in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, ritengano opportuno convocare un tavolo di confronto fra tutte le parti interessate (Regione, Comuni, aziende, enti e società di controllo) al fine di monitorare la corretta gestione del ciclo dei rifiuti in Puglia, particolarmente nella zona del barese.

(4-05608)

[DLBIAGIO, MARINELLO, CONTE, ZIZZA, ASTORRE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

l'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012) ha attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) competenza in materia di relazioni commerciali tra operatori della filiera agroalimentare, qualificando, altresì, come illeciti amministrativi una serie di condotte abusive poste in essere, nell'ambito di rapporti commerciali di cessione di prodotti agricoli e alimentari;

le modalità di applicazione del citato art. 62 sono state definite nel decreto di attuazione n. 199 del 2012, che, all'art. 4, comma 2, ha statuito che "Le disposizioni di cui all'art. 62, comma 2, del D.L. 1/2012 (...) vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose";

tale disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari integra, specificatamente per il settore agroalimentare, le disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 192 del 1998 sull'abuso di dipendenza economica e attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di sanzionare, come illecito amministrativo, quelle condotte unilaterali che, pur non essendo tecnicamente riconducibili ad un abuso di posizione dominante, rappresentino un indebito esercizio di potere contrattuale dal lato della domanda a danno dei fornitori;

la prima applicazione della normativa si è avuta con il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel caso Celox Trade Srl/Coop Italia-Coop Adriatica n. 25797, pubblicato sul Bollettino n. 49 del 2015, che ha portato alla luce un sistema di relazioni commerciali scorrette ad opera del cosiddetto "sistema COOP", secondo quanto si legge nel provvedimento citato il "sistema

COOP" si articola su 3 livelli, partendo dalla base "1. i soci consumatori, riuniti in Cooperative di consumo, 2. le Cooperative di consumo, associate a Coop Italia, e 3. Il consorzio Coop Italia. Inoltre, è stato istituito un ulteriore livello organizzativo, intermedio tra le Cooperative di consumo e Coop Italia, rappresentato da due Consorzi distrettuali commerciali: Centrale Adriatica e Consorzio Nord-Ovest. Tali consorzi, a loro volta associati a Coop Italia, sono stati costituiti con l'obiettivo di centralizzare diverse funzioni delle associate, tra cui la logistica, gli acquisti e il marketing", il consorzio Coop Italia seleziona, a livello centrale, per conto e nell'interesse delle cooperative associate, i fornitori di interesse nazionale e i fornitori di prodotti a marchio COOP, stipulando con essi il "contratto regolamentare dei rapporti tra fornitori, Coop Italia e imprese associate", con le disposizioni generali da applicare al rapporto di fornitura;

come emerso dall'istruttoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, "a valle del contratto regolamentare, che determina l'attivazione di un fornitore, Coop Italia definisce annualmente le condizioni commerciali della fornitura, che vengono riportate in lettere standard aventi ad oggetto 'Nostre forniture a Vostre associate' predisposte dal Consorzio e sottoscritte dal fornitore (che figura come mittente). Il contenuto di tali comunicazioni viene considerato e indicato da Coop Italia e Centrale Adriatica quale 'contratto e/o accordo commerciale' di fornitura annuale";

nel corso dell'istruttoria sarebbe emerso, altresì, che nel settore ortofrutticolo il prezzo di acquisto delle merci viene deciso da Coop Italia in più occasioni nel corso della stagione di fornitura, e più precisamente Coop Italia definisce i listini prezzi, aggiornandoli con cadenza anche settimanale ed in alcuni casi addirittura quotidiana e inserendoli in un'apposita piattaforma informatica;

a ciò si aggiunge che né Coop Italia a livello centrale né i consorzi distrettuali assumono alcun impegno nei confronti dei fornitori circa le quantità di merce da ordinare, così che le decisioni sulla quantità di merce da acquistare vengono assunte nel corso della stagione di fornitura in base alle esigenze di rifornimento quotidiane delle singole cooperative;

nel corso della stagione di fornitura, inoltre, vengono richiesti ai fornitori ulteriori sconti sul prezzo di listino, in relazione alle promozioni previste dal "piano promozionale nazionale", tali sconti si sommano a quelli già previsti all'interno del contratto commerciale, comportando ulteriori ribassi sul prezzo di listino di entità compresa da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 25 per cento;

da quanto è emerso dall'istruttoria dell'Autorità, in caso di contestazione di tali condizioni, oggettivamente vessatorie per i fornitori, il rapporto commerciale viene unilateralmente e ingiustificatamente interrotto;

il "sistema Coop" si fa dunque lecito applicare tali condizioni, facendo leva sulla propria posizione di forza rispetto ai fornitori;

nel caso di specie, cui si riferisce il primo provvedimento, emesso in materia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la sostanziale risoluzione unilaterale del rapporto, senza alcun ragionevole preavviso, ha comportato per l'azienda coinvolta un grave pregiudizio, non avendo potuto la stessa ricollocarsi sul mercato;

è di tutta evidenza come questo non sia un caso isolato e d'altronde la stessa Autorità nel 2010 aveva intrapreso una "Indagine conoscitiva sul settore della grande distribuzione organizzata", conclusasi dopo 3 anni e pubblicata nel Bollettino dell'Agcm n. 31 del 2013, con la quale si denunciavano problemi legati all'estrema debolezza dei fornitori e una serie di pratiche commerciali scorrette poste in essere da alcuni distributori che abusavano della loro posizione di forza;

sulla scorta di tali fatti è senz'altro necessario un approfondimento ed un'indagine che faccia emergere tali condotte scorrette da parte dei distributori e agevoli le denunce da parte di quei fornitori e soggetti comunque facenti parte della filiera protetta dalla normativa, che rimangono invece silenti, per timore di perdere i contratti di fornitura;

deve implementarsi il ricorso allo strumento di cui all'art. 62 citato, che permetta all'Autorità di intervenire per la protezione dell'interesse pubblico rappresentato dal corretto assetto concorrenziale del mercato quando le relazioni commerciali di natura verticale tra GDO (grande distribuzione organizzata) e fornitori producano indirettamente effetti negativi apprezzabili su tale assetto protettivo

dei soggetti facenti parte della filiera;

le problematiche segnalate dalla pronuncia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non riguardano solo il "sistema Coop", ma più in generale tutto il sistema della grande distribuzione, con particolare riferimento ai contratti e alla definizione dei listini;

i contratti tra GDO e fornitori/filiera sono solo apparentemente frutto di un accordo tra le parti, ma sostanzialmente le condizioni vengono di fatto imposte, anche in corso d'opera, dal soggetto contrattualmente "forte" ai fornitori, senza che questi ultimi riescano poi a sottrarsi o ad incidere sui termini del contratto stesso;

servirebbe un'omogeneizzazione dei contratti che prima della loro entrata in vigore venissero certificati e validati da un organismo terzo;

con riferimento al listino dei prezzi, lo stesso dovrebbe essere concordato tra le parti e avere una validità temporale oltre ad essere vincolante e non sindacabile, ciò in quanto nella pratica il listino è rispettato rigorosamente con mercato crescente, mentre viene disatteso regolarmente con mercato calante a causa degli arbitrari abbassamenti di listino, da parte del cliente GDO senza alcun preavviso; detto ciò, non è certamente auspicabile un sistema di rapporti commerciali che, per la loro corretta regolamentazione, debba ricorrere ripetutamente all'autorità piuttosto che ai tribunali, ma la *ratio* sottesa alla disposizione di cui all'art. 62 dovrebbe essere quella di essere da stimolo all'instaurazione di un modello di concorrenza tra fornitori e distributori, a qualunque livello, che sia fondato su basi di correttezza e trasparenza;

l'esigenza quindi della filiera composta da tutti i soggetti produttori primari ed operatori commerciali di secondo livello, che molto spesso fungono anche da selezionatori della qualità e certificatori dei prodotti "a marchio" del commercializzatore organizzato finale è quella di vedere vigilata la filiera attraverso un soggetto istituzionale che si rapporti anche con le organizzazioni di categoria e che funga da collettore delle varie segnalazioni ancora molto spesso in fase embrionale, ma che denotino evidenti aspetti patologici lesivi della normativa di cui all'art. 62 del decreto di attuazione n. 199 del 2012;

tali segnalazioni di malessere, ancora allo stato embrionale, devono consentire al soggetto segnalante sia di non esporsi al rischio dell'esclusione dal mercato, sia di vedere non solo sanzionate le condotte in violazione della norma, ma soprattutto prevenute tali condotte, così che il comportamento, posto in essere, non solo non debba essere sofferto dal soggetto leso, ma anche inibito immediatamente dal sistema di controllo preventivo appositamente creato a salvaguardia dei soggetti tutelati dalla normativa citata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche indicate e quali iniziative intenda intraprendere, affinché sia data effettiva applicazione a quanto disposto dall'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, al fine di instaurare e diffondere un sistema di rapporti commerciali tra fornitori e distributori a qualunque livello, improntato alla correttezza e trasparenza, anche attraverso presidi a carattere preventivo, che consentano l'intervento ispettivo ed inibitorio sin dal primo significativo sintomo patologico e non solo a scopo sanzionatorio della condotta già sofferta dal soggetto leso.

(4-05609)

[MATTEOLI](#) - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

a Viareggio (Lucca) si vive da tempo una situazione particolarmente tesa e allarmante in ordine alla sicurezza della città;

la maggioranza in Consiglio comunale di Viareggio ha respinto una mozione proprio sulla sicurezza; le opposizioni tutte, per protesta, hanno abbandonato l'aula consiliare;

la maggioranza del Consiglio comunale, in spregio all'art. 65 del regolamento del Consiglio comunale, ha deciso l'esame di altre mozioni presentate dalle opposizioni nonostante il regolamento reciti che le mozioni stesse devono essere illustrate dai proponenti;

il consigliere comunale Rodolfo Salemi, rientrato nell'aula consiliare per protestare contro la decisione della maggioranza, è stato fatto allontanare dai vigili urbani,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire per fare chiarezza ed

eventualmente prendere, nei limiti delle proprie prerogative, provvedimenti adeguati.

(4-05610)

[DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [TAVERNA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 21 marzo 2014, riguardo alla possibile entrata in esercizio della discarica di Corigliano d'Otranto (Lecce), prevista dal piano regionale dei rifiuti e posizionata su una falda acquifera, il Comune diramava un appello sottoscritto, anche dai Comuni di Castrignano de' Greci, Carpignano salentino, Cursi, Galatina, Bagnolo, Cannole, Martano, Sternatia, Palmariggi, Soletto, Sogliano, Melpignano, Zollino;

veniva evidenziato che "30 pozzi, molti dei quali di proprietà dell'Acquedotto Pugliese, forniscono l'acqua per l'intero Salento e potrebbero essere contaminati da un eventuale percolato rinveniente dai rifiuti" e che "nessuno studio scientifico garantisce la non pericolosità di una discarica posizionata su una falda definita 'altamente vulnerabile' e quindi il rischio dell'inquinamento";

inoltre, veniva precisato che "la discarica è stata progettata sin dal 2003 per accogliere i rifiuti di 46 comuni delimitati all'interno della ex ATO 2 considerando un sistema impiantistico che all'epoca, non prevedeva ancora l'ipotesi del compostaggio. A distanza di 14 anni, il sistema di raccolta dei rifiuti ha subito una forte accelerazione proprio all'interno del bacino dei comuni dell'ex ATO LE2 e in particolare nell'ARO 5 dove i Comuni di Corigliano, Cursi, Castrignano, Carpignano, Zollino, Melpignano (a cui si aggiungeranno Galatina, Soletto, Sogliano, Bagnolo, Cannole, Palmariggi, Martano e Sternatia) stanno sperimentando il conferimento della frazione organica fuori provincia per adempiere fino in fondo alle proprie responsabilità";

sulla base di tali considerazioni, la stessa discarica veniva definita "inaccettabile", "inutile" ed "inopportuna". Per questa ragione, nell'appello veniva formulata richiesta di conversione della discarica "ad altro uso evitando 'precauzionalmente' e 'preventivamente' il serio rischio di inquinamento della falda";

con comunicazione del 18 marzo 2016, indirizzata alla cittadinanza, il Sindaco di Corigliano d'Otranto indicava che "a partire da luglio sono stata convocata dal Presidente dell'ATO OGA (struttura che ha la competenza della gestione dell'impiantistica provinciale) e diverse volte dal Prefetto per partecipare ai tavoli istituzionali con ATO OGA, Provincia e Regione che sollecitavano l'entrata in esercizio della discarica di Corigliano, essendo prossima la chiusura dell'impianto di Cavallino". Inoltre, "la ditta Progetto Ambiente Lecce 2 Srl, gestore aggiudicatario del servizio di pubblica utilità, ha sollecitato la concessione del diritto di superficie delle aree sui cui insiste l'impianto", a cui è seguita l'opposizione del Comune "motivando giuridicamente il difetto di presupposto";

considerato, inoltre, che:

in data 2 marzo 2016, veniva diffuso sul sito istituzionale della Regione Puglia l'annuncio del presidente Michele Emiliano riguardante il commissariamento di tutti gli organi di governo d'ambito della Puglia;

in data 5 marzo 2016, si teneva un incontro organizzato dal Comune di Corigliano e l'Unione dei Comuni della Grecia salentina in collaborazione con il Centro salute e ambiente della ASL di Lecce, avente ad oggetto la "tutela della falda salentina", con la finalità di ribadire la necessità di salvaguardare il territorio di Corigliano d'Otranto, già individuato quale sede di discarica posizionata proprio sulla falda;

in data 15 febbraio 2016, in occasione della presentazione del "Report Ambiente e Salute in provincia di Lecce", predisposto da RePOL (Rete per la prevenzione oncologica leccese) oggi CSA Lecce (centro salute ambiente della provincia di Lecce), la relazione del dottor Giovanni De Filippis, direttore del dipartimento di prevenzione della ASL di Lecce, riguardo alla "matrice acqua", nel porre tra le premesse la "specificità territoriale rappresentata dalla morfo-geologia carsica dell'intero territorio provinciale che rende concreto il rischio di infiltrazioni nella falda superficiale e profonda di inquinanti provenienti da molteplici fonti (discariche autorizzate o illegali) e dall'uso di prodotti

fitosanitari in agricoltura)", indicava come "particolarmente critico il caso di Corigliano d'Otranto". Veniva altresì stabilita la necessità di "non derogare da parte della Regione Puglia al criterio idrogeologico previsto dal piano di tutela delle acque, alla luce delle possibili criticità dovute alla morfologia carsica del Salento qualora venisse utilizzato un mero criterio geometrico (distanze di 200 metri dai pozzi di captazione) per la protezione della falda salentina",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano attivarsi con urgenza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sollecitando le amministrazioni ed i singoli enti coinvolti, affinché sia verificata la sussistenza di eventuali vizi o irregolarità nell'*iter* autorizzatorio relativo alla discarica di Corigliano d'Otranto e affinché sia reso operativo un immediato piano di controllo che scongiuri il pericolo di contaminazione della falda acquifera, nonché ogni conseguente rischio riguardante la salute e la sicurezza umana, il paesaggio, le coltivazioni e i terreni circostanti le aree interessate;

se non ritengano opportuno, per quanto di competenza e fatte salve le specifiche attribuzioni, porre in essere le opportune iniziative di monitoraggio e conseguente diffusione dell'informazione ambientale riguardante l'acqua, nonché l'aria, l'atmosfera, il suolo e il territorio circostante il comune di Corigliano d'Otranto;

se non ritengano necessario, considerata la particolare morfologia carsica del Salento, nell'ambito delle rispettive competenze, appurare l'effettiva applicazione e rispetto delle singole disposizioni del vigente piano regionale di tutela delle acque;

se non ritengano imprescindibile adottare idonee iniziative di competenza che definiscano un apposito quadro di pianificazione della gestione dei rifiuti nei singoli livelli territoriali, al fine di contrastare il permanente stato di emergenza in cui versa la Puglia, oltre che l'intero territorio nazionale.

(4-05611)

[SCILIPOTI ISGRO'](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'interrogante, con precedente atto di sindacato ispettivo, 4-05229, ancora senza risposta, ha già denunciato l'annosa situazione che coinvolge i lavoratori delle aziende farmaceutiche multinazionali e, con il presente atto, ha voluto approfondire, alla luce di nuovi dati in possesso, l'evolversi della situazione;

le aziende farmaceutiche multinazionali hanno licenziato migliaia di lavoratori, in special modo quelli addetti all'informazione scientifica sui farmaci ad uso umano (informatori scientifici del farmaco) caricandoli sugli ammortizzatori sociali a causa, a loro parere, dei tagli effettuati dal Governo e dal Ministero della salute alla spesa sanitaria nazionale;

la sola società farmaceutica AstraZeneca, fin dal 2007, ha effettuato cessioni di rami d'azienda e procedure di mobilità, che formalmente dissimulano conformità alle norme, ma che, invece, ne operano spregiudicati aggiramenti, così come accertato da numerose sentenze emesse dai tribunali del lavoro italiani;

il tribunale di Milano, definendo fittizie tali cessioni, ha aperto azioni giudiziarie nei confronti di numerosi dirigenti AstraZeneca;

AstraZeneca, nel 2009 e nel 2011, ha addirittura avviato 2 procedure di mobilità identificando preventivamente i 450 Informatori scientifici da licenziare ed applicando procedure che sono state dichiarate «in frode di legge» dal Tribunale del lavoro;

in data 4 dicembre 2015 AstraZeneca ha avviato nuovamente una procedura di mobilità per licenziare 151 informatori scientifici, indicando, quale "motivo" che avrebbe determinato l'eccedenza di personale, il seguente: «La situazione finanziaria della Società, anche proiettando le previsioni al breve-medio termine, non è destinata a migliorare. Infatti, alla perdita di fatturato derivante dal contesto sopra descritto, sono da aggiungersi ulteriori manovre governative tese a contenere la spesa farmaceutica»;

in data 16 dicembre 2015 "The Wall Street Journal" e "Il Sole 24-ore" hanno pubblicato la notizia che

AstraZeneca aveva acquistato dall'azienda farmaceutica Takeda il ramo d'azienda relativo «alle attività connesse al settore respiratorio» nonché di un'altra azienda «attiva nello sviluppo di farmaci antitumorali» e «che avrebbe prodotto, secondo la valutazione dei vertici AstraZeneca notevoli incrementi di fatturato a partire da aprile 2016»;

talune organizzazioni sindacali, in fase di confronto con AstraZeneca, così come disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", per l'esame congiunto, hanno fatto presente all'impresa che, alla luce delle avvenute acquisizioni di rami d'azienda, di nuovi prodotti e dei loro fatturati, le motivazioni poste a giustificazione dei licenziamenti collettivi citati, con l'apertura della procedura di mobilità di cui alla predetta legge, sono stati, con ogni evidenza, superati e pertanto non hanno più alcun fondamento. Per tale ragione è stato chiesto ad AstraZeneca di ritirare la procedura di mobilità, avviata a dicembre 2015;

in data 29 gennaio 2016 Assolombarda ha reso noto che Takeda Italia ed il gruppo che fa capo ad AstraZeneca hanno sottoscritto un accordo con il quale Takeda cede ad AstraZeneca «le attività connesse al settore respiratorio», tra cui «tutti i diritti relativi ai prodotti Alvesco, Daxas, Daliresp, e Respicur ed agli eventuali prodotti in sviluppo (...) nonché (...) le giacenze di magazzino relative ai prodotti trasferiti» per cui l'«efficacia del programmato trasferimento del Ramo di Azienda sarà a partire dal 1/03/2016»;

vi sono state organizzazioni sindacali che, in occasione dell'incontro avvenuto in data 4 febbraio 2016 con i vertici di AstraZeneca, presso l'Agenzia regionale istruzione formazione e lavoro (ARIFL) di Milano, per l'esame congiunto in sede pubblica, previsto dalla procedura di licenziamento collettivo attivato da AstraZeneca, avrebbero denunciato la illegittimità dei licenziamenti in corso, in base alle menzionate motivazioni che non permettevano, quindi, il caricamento degli informatori scientifici sugli ammortizzatori sociali;

da notizie in possesso dell'interrogante, il rinvio al 31 dicembre 2015 della revisione del prontuario farmaceutico nazionale ha comportato un fatturato di oltre 300 milioni di euro aggiuntivi, a favore delle aziende farmaceutiche;

a giudizio dell'interrogante la situazione è molto convulsa e necessita di una celere risoluzione. Alla luce del presente atto di sindacato ispettivo presentato a stretto giro, si auspica che vi sia un serio impegno da parte del Governo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto e, in caso affermativo, quali interventi ritengano di dover porre in essere;

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non trovi doveroso attivarsi al fine di recuperare da AstraZeneca le indennità di mobilità illegittimamente erogate, attesa la sentenza del Tribunale del lavoro, relativa a procedure di mobilità avvenute "in frode di legge" e considerate inoltre le procedure attivate dalla Procura della Repubblica di Milano per la cessione fittizia di ramo d'azienda a Marvecspharma da parte della medesima azienda;

se AstraZeneca abbia titolo per ottenere la concessione della mobilità, nonostante siano venuti meno i motivi per i quali avrebbe richiesto di potere effettuare licenziamenti collettivi, così come ha dichiarato al "The Wall Street Journal" il vice presidente esecutivo di strategia globale e portafoglio AstraZeneca, Luca Miels, secondo cui «L'accordo con Takeda completerà la nostra divisione respiratoria, una delle nostre tre aree terapeutiche principali, e contribuirà a raggiungere il nostro obiettivo di crescere ancora e aumenterà subito i nostri ricavi dal 2016», confermato dall'accordo Takeda Italia/AstraZeneca, comunicato da Assolombarda;

se AstraZeneca possa licenziare, collocandoli in mobilità, informatori scientifici, nel medesimo momento in cui acquista un ramo d'azienda con assunzione di altri informatori scientifici da adibire alle medesime mansioni di quelli licenziati, ovvero attività di informazione scientifica sui farmaci;

se siano a conoscenza di quanto esposto e quali azioni intendano promuovere al fine di evitare che

venga elusa la legge 23 luglio 1991, n. 223, facendo ricorso a licenziamenti collettivi illegittimi, mascherati da false ristrutturazioni causate da crisi inesistenti, per potere scaricare i propri costi sugli ammortizzatori sociali e quali azioni intendano attivare per evitare abusi in tema di ricorso agli ammortizzatori sociali e al fine di non permettere alle menzionate aziende l'accesso ai vantaggi delle assunzioni a tempo indeterminato, con agevolazioni fiscali previste dai nuovi contratti a tutele crescenti.

(4-05612)

[ORRU'](#), [LAI](#), [BORIOLI](#), [GIACOBBE](#), [MATTESINI](#), [SPILABOTTE](#), [PUPPATO](#), [CUCCA](#), [MOSCARDELLI](#), [PADUA](#), [CARDINALI](#), [FABBRI](#), [ASTORRE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

nell'atto di intesa tra Stato e Regioni, al capitolo "mezzi di soccorso", pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 1996, "Approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992", viene istituita la figura di autista soccorritore;

con l'atto 22 maggio 2003 n. 1711, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza";

considerato che:

la materia è riservata alle competenze statali, così come si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 37 del 2009 della Regione Basilicata, recante "Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore", perché adottata in violazione del limite imposto dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di professioni, secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato;

in risposta ad un'interrogazione presentata sullo stesso tema, era stata comunicata l'opportunità di istituire, presso il Ministero, un tavolo tecnico per approfondire ulteriormente la materia, ai fini della definizione della figura di autista soccorritore addetto all'emergenza sanitaria;

rilevato che, a giudizio degli interroganti:

il servizio di soccorso extraospedaliero in emergenza-urgenza risulta essere il primo anello della catena di accesso ai servizi sanitari;

in assenza della figura professionale dell'autista soccorritore permane una vistosa lacuna del sistema di assistenza sanitaria pubblica,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, al fine di procedere al riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore.

(4-05613)

[MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [GIARRUSSO](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [TAVERNA](#), [DONNO](#), [MARTON](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

dal sito *internet* di Legambiente si legge quanto segue: "L'inquinamento idrico è la contaminazione dei mari e delle acque interne superficiali (fiumi e laghi) e di falda. Ne sono i principali responsabili la mancata o inadeguata depurazione delle acque reflue civili (le fogne, che riversano nei fiumi e nel mare materiali organici, batteri e composti contenenti fosforo e azoto), i rifiuti delle attività industriali (inquinamento chimico) e quelle agricole (fertilizzanti e pesticidi, che la pioggia trasporta dai campi alle falde e ai fiumi). Lo sfruttamento disordinato del territorio, e soprattutto delle sponde di laghi e fiumi e delle coste, sta mettendo negli ultimi decenni a dura prova gli habitat acquatici italiani. Gli indicatori per la valutazione della qualità delle acque (fissati dal decreto legislativo 152/99) ci restituiscono un quadro molto preoccupante. Lo stato di salute dei fiumi italiani è in molti casi critico: un campione su cinque ha una qualità scarsa o pessima";

da un articolo pubblicato su "milanotoday" del 30 marzo 2016, dal titolo "Acqua di fogna nella riserva naturale del fiume Ticino", si apprende la seguente notizia: "Allarme inquinamento nel parco del Ticino: acque fognarie confluirebbero dal canale scolmatore di Abbiategrasso addentrandosi nelle acque azzurre della riserva naturale";

da fonte giornalistica ("Il Giorno", del 30 marzo 2016) risulta agli interroganti che: "Il canale finito sotto accusa raccoglie le acque di tutta l'area prealpina e del Nord Milano, comprese quelle molto inquinate del Seveso e dell'Olonza, riversandole nel fiume azzurro. Da sei mesi a queste acque si sono aggiunte quelle fognarie che escono dal depuratore di Rho e servono un bacino di circa 600 mila persone. Neppure le condizioni climatiche eccezionali di questo periodo hanno contribuito a ridurre l'inquinamento: la siccità invernale che ha colpito il territorio ha diminuito anche la capacità del Ticino di diluire le sostanze che entrano nelle sue acque. [...] La pessima qualità delle acque che escono dallo scolmatore, però, non dipende solo dall'insufficienza delle strutture di filtraggio. Il Parco del Ticino paga il fatto di essere uno dei parchi regionali più abitati d'Europa; la conseguenza è un aumento esponenziale dell'inquinamento che si riversa in una «Riserva della Biosfera» riconosciuta a livello europeo". All'uopo la stessa fonte evidenzia come sia stato già previsto lo stanziamento di "6 milioni per intervenire sullo scolmatore e realizzare uno sgrigliatore";

considerato che:

oramai, non solo tra gli esperti del settore ambientalista, si è consolidata la linea di pensiero, secondo la quale il canale scolmatore di nord ovest, realizzato per ovviare ai frequenti allagamenti di cui soffre l'area milanese, in particolare per impedire gli allagamenti causati dal fiume Seveso a Milano, rappresenta un serio problema di cui soffrono le acque del fiume Ticino;

risulta agli interroganti che analisi approfondite commissionate dal Parco del Ticino evidenziano che: "le sostanze inquinanti nel fiume aumentano del doppio e del triplo dopo aver ricevuto le acque dello scolmatore e solleva la mancanza di un filtro sgrigliatore che fermi i rifiuti galleggianti più grandi, come le bottigliette e altri rifiuti di plastica." (dal sito *on line* "mi-lorenteggio" del 1° aprile 2016);

da un lungo articolo pubblicato sul sito "infonodo" si apprende ancora che: "All'altezza di Abbiategrasso le acque del Ticino registrano un netto peggioramento rispetto al tratto a monte. I valori relativi alla presenza di coliformi e streptococchi fecali superano abbondantemente il livello massimo consentito dalla normativa vigente. È quanto ha potuto rilevare il Parco del Ticino nel corso dell'ultima indagine sulla qualità delle acque del fiume. Il netto superamento dei valori massimi, sostiene l'indagine del Parco, è spiegato dalla presenza dello scarico del depuratore del Magentino e del canale Scolmatore, "i quali apportano, come già evidenziato nelle precedenti campagne di monitoraggio, acque con un elevato grado di inquinamento di origine fecale". La qualità delle acque peggiora ulteriormente a Vigevano. Qui la stazione di rilevamento ha registrato un massiccio aumento delle concentrazioni, con "valori pressoché doppi rispetto a quelli della stazione di Abbiategrasso. Tutta colpa del considerevole apporto di inquinanti provenienti dalla roggia Cerana, alimentata prevalentemente dallo scarico del depuratore consortile di Cerano". Da questo punto in avanti il fiume non riesce più ad autodepurarsi e a contenere la carica batteriologica accumulata nei tratti a monte. Così continua a peggiorare fino alla confluenza con il Po, dove i coliformi totali sono superiori di quasi 10 volte rispetto ai valori massimi, i coliformi fecali di 17 volte e gli streptococchi di quasi 2 volte. Quanto allo Scolmatore, il canale continua a costituire una minaccia per l'ecosistema fluviale del Ticino. [...] L'acqua del canale ha invaso le campagne di Abbiategrasso e Ozzero su una superficie di oltre mille ettari. "Questo evento - sostiene il Parco del Ticino - ha originato, oltre a ingenti danni economici alle aziende agricole circostanti (circa 11 milioni di euro stimati dal Comune di Abbiategrasso), anche un vero e proprio "disastro ecologico", dato l'enorme valore dell'agrosistema della zona e la pessima qualità delle acque trasportate dal canale stesso. Serviranno molti anni, oltre a interventi consistenti, sia di natura economica che tecnica, per ripristinare la zona colpita"";

considerato inoltre che:

la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (*Gazzetta Ufficiale* n. L. 135 del 30 maggio 1991) affronta il problema dell'inquinamento

provocato dalla presenza di batteri, *virus* e nutrienti, rilevando, per di più, il fatto che le acque reflue urbane che scaricano livelli eccessivi di nutrienti, in particolare fosforo ed azoto in fiumi e mari provocano una proliferazione di alghe e di altre forme superiori di vita vegetale acquatica. Questo processo, noto come "eutrofizzazione", provoca a sua volta l'abbassamento dei livelli di ossigeno, minacciando la vita dei pesci, che dell'ossigeno hanno bisogno per respirare. Per di più, l'eutrofizzazione rende l'acqua non potabile. Lo scarico di batteri e *virus* pericolosi per la salute nelle acque utilizzate per la balneazione o per l'acquacoltura crea altri rischi per la salute umana;

l'impiego dell'acqua è finalizzato a servire svariate attività economiche, fra le quali agricoltura, utilizzo e sviluppo del territorio, produzione di energia, navigazione sulle idrovie interne, industria manifatturiera, turismo; tutte attività che fanno legittimo affidamento sulla salute degli ecosistemi acquatici o dipendenti dalle risorse idriche, i quali a loro volta garantiscono l'approvvigionamento di cibo e acqua quali elementi essenziali per la tutela della salute umana, ma, casi come quelli dell'inquinamento del Fiume Ticino, coinvolgono l'intero sistema regionale di gestione e depurazione delle acque;

ad oggi risulta aperta la procedura di infrazione n. 2014/2059 nei confronti del nostro Paese in quanto la Commissione europea ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, 5(2), 5(3) e 10 della direttiva 91/271/CEE in un numero consistente di agglomerati, alcuni dei quali scaricano in aree sensibili. Inoltre, la Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della citata direttiva in 55 aree sensibili, costituendo una violazione sistematica delle disposizioni di quest'ultima;

la Commissione europea sottolinea, inoltre, che la situazione, descritta nella lettera di costituzione in mora, rappresenta una situazione estremamente preoccupante di non conformità generalizzata e persistente con la direttiva 91/271/CEE di molti agglomerati italiani. Infatti, per un numero considerevole di agglomerati italiani, la Corte di Giustizia europea ha già accertato la violazione degli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva stessa nelle sentenze relative ai casi di infrazione 2004/2034 e 2009/2034,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

come intenda intervenire, nei limiti delle proprie attribuzioni e d'intesa con la Regione Lombardia, per rimuovere le criticità che riguardano i servizi di fognatura e depurazione, ancora lontani dagli obiettivi previsti dalla normativa ambientale europea;

quali misure intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire prioritariamente la corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE ed, in subordine, l'esecuzione degli interventi necessari atti ad evitare ulteriori provvedimenti di costituzione in mora nei confronti dell'Italia, tenuto conto della descritta procedura di infrazione n. 2014/2059 per non conformità con la citata direttiva di molti agglomerati italiani, relativamente al trattamento delle acque reflue urbane, su cui è già intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea.

(4-05614)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), attraverso il comma 239 dell'articolo 1, ha esteso il divieto attualmente vigente per le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, già previsto per le aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette;

la norma comprende ora anche le "zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette", in contrasto con quanto stabilito dalle norme contenute nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "decreto Sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "sblocca Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164;

nel corso degli ultimi anni, tuttavia, numerose mobilitazioni a livello sia locale che nazionale hanno contribuito allo sviluppo di un crescente dibattito, spingendo 10 Regioni a depositare in Cassazione, nel mese di settembre 2015, 6 proposte di *referendum* abrogativo per bloccare la corsa al petrolio avviata dai decreti Sviluppo e sblocca Italia. Proposte referendarie tutte dichiarate conformi alla legge dalla Corte di cassazione;

la norma della legge di stabilità per il 2016 se, da un lato, sembra rispondere positivamente a parte delle richieste provenienti dalle Regioni e dalla società civile, produce in realtà effetti contraddittori, poiché fa salvi i titoli già rilasciati per la durata di vita utile del giacimento, fino a che lo stesso, ossia, risulti attivo;

in tal modo, le numerose concessioni rilasciate sinora non decadranno, producendo nefasti effetti sulla vita dei cittadini e sull'economia delle Regioni coinvolte a causa dei possibili effetti sull'ambiente, il mare e il territorio;

appare lecito, dunque, domandarsi se tale normativa non avesse quale unico obiettivo quello di impedire la consultazione referendaria che, date le importanti mobilitazioni organizzate sinora, avrebbe con tutta probabilità provocato l'abrogazione delle norme in questione;

particolarmente rilevante appare, in questo momento, verificare le condizioni delle piattaforme attualmente presenti nella fascia delle 12 miglia. In tal senso, l'associazione WWF ha contribuito ad uno studio sul tema, il quale fornisce un quadro attuale particolarmente allarmante;

tra i primi aspetti segnalati vi è l'età delle piattaforme: delle 88 strutture entro le 12 miglia, che fanno capo a 31 concessioni di coltivazione degli idrocarburi, 42 hanno più di 30 anni. Ciò significa che esse sono state costruite prima dell'entrata in vigore, della legge 8 luglio 1986, n. 349, la quale, attraverso l'articolo 6, ha introdotto nel nostro ordinamento la valutazione di impatto ambientale. Tali impianti, dunque, non sono mai stati sottoposti a VIA;

per ciò che concerne le aziende coinvolte, di queste piattaforme 26 sono di ENI o ENI Mediterraneo Idrocarburi, 9 di Edison e 5 di Adriatica Gas. Le zone interessate sono Ravenna e Rimini (24 impianti), Pesaro (5), San Benedetto del Tronto (6), Ortona (3), Termoli (uno), Crotona (uno) e Gela (2);

viene naturale domandarsi quale sia l'opinione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa la presenza di un così alto numero di piattaforme mai sottoposte a VIA nella fascia delle 12 miglia, data la sostanziale latitanza del Ministro nel commentare provvedimenti dannosi per l'ambiente e il territorio approvati dal Governo, come lo Sblocca Italia;

altro, dannoso, profilo concernente l'età media (circa 35-40 anni) delle concessioni e, dunque, anche di piattaforme, strutture di appoggio e infrastrutture annesse, è quello della scarsa sicurezza derivante dalla loro obsolescenza. È evidente, infatti, come la garanzia dell'utilizzo di tecnologie avanzate venga meno, quando più del 48 per cento risulta avere più di 40 anni;

tra l'altro, si segnala come nelle 31 concessioni di coltivazione attualmente esistenti entro le 12 miglia è consentito anche di installare nuove piattaforme per l'apertura di pozzi;

ulteriore criticità si rinviene nelle 8 piattaforme non operative all'interno delle 12 miglia, tutte di ENI: di queste, 3 risultano avere 34 anni, una 36 e una 10 anni di età. È assolutamente necessario procedere allo smantellamento e al *decommissioning* di tali strutture, soprattutto a causa della loro obsolescenza; esistono, inoltre, 31 piattaforme non eroganti tra le citate 88: 15 di ENI, 7 attribuibili all'Adriatica Idrocarburi, 6 alla Edison, 3 alla Ionica Gas. In questo caso, di particolare importanza sarebbe una verifica circa le cause della mancata erogazione, per evitare che imprese estrattive obbligate al *decommissioning* delle strutture non dichiarino di avere cessato la produzione soltanto con l'obiettivo di non procedere ai lavori di ripristino;

dubbi sorgono anche in merito al danno economico che deriva dal mantenere piattaforme, di fatto, inattive;

le sopraggiunte dimissioni del Ministro dello sviluppo economico *pro tempore* Federica Guidi gettano ombre di particolare gravità circa le misure intraprese sinora dal Governo nell'ambito della strategia

energetica nazionale, soprattutto per ciò che concerne ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi. Tali misure appaiono in contrasto anche con quanto richiesto dall'attuale scenario internazionale, anche alla luce del recente accordo siglato nell'ambito della COP21 di Parigi; ulteriori perplessità sorgono circa i legami esistenti tra le *lobby* petrolifere e l'azione del Ministero dello sviluppo economico;

il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi ha assunto *ad interim* le funzioni e il ruolo di Ministro dello sviluppo economico. In data 5 aprile 2016, nel rispondere ad alcune domande postegli dai cittadini sui *social network*, ha dichiarato che "L'obiettivo è arrivare al 50 per cento delle rinnovabili entro fine Legislatura sul totale dell'energia elettrica";

è evidente come tali dichiarazioni risultino in contrasto con la particolare attenzione che il Governo ha sinora dimostrato verso il tema della ricerca e coltivazione degli idrocarburi;

la Corte di cassazione e la Consulta, dopo le modifiche intervenute nella legge di stabilità, hanno accolto soltanto uno de quesiti referendari, concernente la norma che prevede che i permessi e le concessioni già rilasciate non abbiano, di fatto, più scadenza;

il 17 aprile 2016 si terrà, dunque, il *referendum* abrogativo sulla durata delle concessioni, osteggiato dalla maggioranza di Governo e, persino, dal ministro Galletti, si chiede di sapere:

quali siano gli interventi che il Ministro dell'ambiente, per quanto di sua competenza, intenda mettere in atto al fine di certificare la compatibilità ambientale delle piattaforme mai sottoposte a VIA;

quali siano gli interventi che il Ministro dello sviluppo economico intenda mettere in atto per verificare le condizioni delle piattaforme, operative o meno, eroganti o meno, presenti nel limite delle 12 miglia ripristinato con la legge di stabilità, valutando in particolar modo quali necessitino di *decommissioning*;

quali interventi intendano mettere in atto al fine di abbandonare una strategia energetica fondata in larga parte sulla ricerca e l'utilizzo di combustibili fossili che danneggia fortemente l'ambiente, la salute dei cittadini e contribuisce al cambiamento climatico, in contrasto con quanto dichiarato in sede internazionale durante la Conferenza di Parigi del dicembre 2015 (COP21), promuovendo invece in via definitiva la decarbonizzazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

(4-05615)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-02755, della senatrice Bertuzzi, sulla crisi della Cassa di risparmio di Ferrara;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02753, della senatrice Moronese ed altri, sull'occupazione abusiva della Reggia di Caserta;

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02750, della senatrice Puppato ed altri, su iniziative di promozione della bachicoltura italiana;

3-02754, del senatore Lucidi ed altri, sul censimento degli alberi monumentali in Italia;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02752, del senatore Maurizio Romani ed altri, sull'inserimento del sensore glicemico tra i sistemi a carico del SSN.

1.5.2.2. Seduta n. 669 (pom.) del 27/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVII LEGISLATURA -----

669a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCLEDÌ 27 LUGLIO 2016
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI
e della vice presidente LANZILLOTTA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 672 del 1° agosto 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,05).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,08*).

Sui lavori del Senato Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi, ha rimodulato il calendario corrente e ha approvato il nuovo calendario fino al 22 settembre 2016.

Al fine di assicurare la conclusione entro giovedì della prossima settimana dell'esame dei decreti-legge in scadenza e degli altri argomenti ritenuti prioritari, il calendario prevede sedute uniche con potestà della Presidenza di stabilire gli orari di sospensione e di chiusura in relazione all'andamento dei lavori. L'auspicio è di terminare tra stasera e domani la legge di delegazione europea e la modifica alla legge di contabilità. Seguiranno gli altri argomenti - con priorità ai decreti-legge - secondo quanto indicato nel calendario allegato, a partire dal disegno di legge sul caporalato.

Nella seduta pomeridiana di domani, alle ore 16, il Ministro dell'interno risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: misure di pubblica sicurezza volte a prevenire e contrastare il terrorismo di matrice fondamentalista; sistema nazionale di accoglienza dei migranti.

Il calendario potrà inoltre essere integrato con la deliberazione dell'Assemblea per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni.

Durante la pausa estiva le Commissioni sono autorizzate a convocarsi in qualunque momento in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.

L'attività ordinaria delle Commissioni riprenderà a partire da lunedì 5 settembre.

L'Assemblea tornerà a riunirsi nel pomeriggio di martedì 13 settembre per il seguito del disegno di legge sul processo penale. La relazione sarà svolta in Aula la prossima settimana.

Proseguirà poi la discussione degli altri argomenti presenti nel calendario, cui si aggiunge il disegno di legge sui parchi.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 15 settembre, a partire dalle ore 15, si terrà una seduta di sindacato ispettivo di ampia durata al fine di dare risposta ai documenti di maggiore urgenza segnalati dai Gruppi.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2016:

- Disegno di legge n. 119 e connessi - Nuove disposizioni in materia di aree protette

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 22 settembre 2016:

Mercoledì	27	luglio	pom.	h. 16	- Seguito disegno di legge n. 2345 - Legge di delegazione europea (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
-----------	----	--------	------	----------	---

Giovedì	28	"	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2451 e connesso - Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	28	luglio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro dell'interno su: - misure di pubblica sicurezza volte a prevenire e contrastare il terrorismo di matrice fondamentalista; - sistema nazionale di accoglienza dei migranti

Gli orari di sospensione e chiusura delle sedute saranno stabiliti dalla Presidenza in relazione all'andamento dei lavori.

Il calendario potrà essere integrato con la deliberazione dell'Assemblea per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni.

Lunedì	1°	agosto	pom.	h. 16,30	<ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 2495 - Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 23 agosto</i>) - Disegno di legge n. 2500 - Decreto-legge n. 117, processo amministrativo telematico (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 29 agosto</i>) - Disegno di legge n. 2217 e connesso - Contrasto al "caporalato" - Disegno di legge n. 2271 e connessi - Editoria (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) - Disegno di legge n. 2290 e connesso - Sprechi alimentari (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (Relazione) - Disegno di legge n. 2287 e connessi - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo (<i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (Relazione) - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) - Disegno di legge n. 2233 e connesso - Lavoro autonomo (<i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Disegno di legge n. 1881 e connesso - Istituzione Commissione d'inchiesta sugli appalti pubblici - Doc. XXII n. 5 - Istituzione Commissione d'inchiesta su eventi sismici in Abruzzo - Disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) - Seguito disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla</i>
--------	----	--------	------	-------------	--

Martedì	2	"	ant.	h. 9,30	<i>Camera dei deputati</i> - Disegno di legge n. 119 e connessi - Parchi e aree protette
Mercoledì	3	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	4	"	ant.	h. 9,30	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2495 (Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 28 luglio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2290 e connesso (Sprechi alimentari) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 29 luglio.

I termini per la presentazione degli emendamenti agli altri disegni di legge in calendario saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	13	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	14	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	15	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	15	settembre	pom.	h. 15	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	20	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	21	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	22	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	22	settembre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi in qualunque momento in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.

L'attività ordinaria delle Commissioni riprenderà a partire da lunedì 5 settembre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2067 e connessi (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 8 settembre.

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2345
(Legge di delegazione europea)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'

FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2495
(Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2500
(Decreto-legge n. 117, processo amministrativo telematico)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'

GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
dei disegni di legge n. 2287 e connessi
(Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2085
(Legge annuale mercato e concorrenza)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
dei disegni di legge n. 2233 e connesso**

(Lavoro autonomo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo per avere un chiarimento.

La mancata previsione dell'orario di fine seduta è riferita anche alla seduta antimeridiana di domani che, nel caso, può arrivare fino alle ore 16?

PRESIDENTE. Certamente, senatore Calderoli.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, come lei ben sa, il calendario è stato approvato a maggioranza.

Nella lettura che lei ne ha dato, c'è un riferimento a un elenco di provvedimenti che forse meriterebbe di essere illustrato all'Assemblea in maniera dettagliata, dal momento che è diverso da quello della settimana precedente e ha un ordine differente.

In quell'elenco dei provvedimenti compare il disegno di legge sul cinema solamente per quanto riguarda il suo incardinamento. La nostra richiesta è che questo provvedimento possa trovare esauriente discussione e completamento nel corso della settimana entrante, naturalmente nell'ambito dei tempi assegnati all'Assemblea dalla Conferenza dei Capigruppo per le sedute.

Infine, non ho colto, ma forse ero distratto, il termine ultimo di chiusura dei lavori della settimana prossima. Le chiedo, pertanto, se lo può cortesemente indicare.

PRESIDENTE. La seduta di giovedì 4 agosto non ha orario di chiusura, senatore D'Alì.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signor Presidente, affido alla sua sensibilità e, come previsto dall'articolo 157 del Regolamento, alla sua autonomia decisionale, la possibilità di inserire in calendario le mozioni dichiarate urgenti.

In particolare, per quanto mi riguarda, chiedo l'inserimento della mozione 1-00555, presentata con ben 81 firme il 6 aprile 2016.

PRESIDENTE. Può ricordare alla Presidenza il tema della mozione?

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signor Presidente, si tratta della necessità di impegnare il Governo ad assumere iniziative urgenti per quanto attiene la politica assistenziale dei giovani pazienti diabetici

nelle scuole.

È un argomento che ha rivestito un ruolo centrale nel dibattito su analoghi argomenti attinenti il tema, anche quando abbiamo, negli scorsi anni, affrontato una mozione su una nuova *governance* nell'ambito del sistema di prevenzione, informazione e cura dei pazienti diabetici. Abbiamo affrontato gli interessi ancora non riscontrati da apposita normativa e impegni richiesti, attinenti proprio le politiche assistenziali dei giovani bambini che frequentano le scuole medie, superiori e inferiori. In tal senso, con ben 81 firme di appartenenti a tutti gli schieramenti politici, abbiamo avanzato, ai sensi dell'articolo 157, una apposita mozione, in data 6 aprile 2016.

Invero, signor Presidente, chi le parla ha presentato negli ultimi anni almeno sette o otto interrogazioni urgenti. Ora, inopinatamente si disattende quanto espressamente previsto dall'articolo 157. In tal senso, affido alla sua sensibilità il mio desiderio che almeno questa mozione venga calendarizzata nei tempi più brevi e, naturalmente, compatibilmente con il calendario già definito.

PRESIDENTE. La sua proposta sarà messa ai voti, senatore D'Ambrosio Lettieri.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, le ripropongo una delle questioni che ho già sollevato nel corso della riunione dei Capigruppo e che fa seguito alla discussione animata svolta la scorsa settimana a proposito del disegno di legge sulla tortura, la cui trattazione, nella proposta di calendario viene spostata molto in là, al contrario di quanto dichiarato dallo stesso presidente Zanda.

Proponiamo, pertanto, che il 13 settembre, alla riapertura, di ripartire con una sorta di sessione di giustizia con il provvedimento sulla prescrizione e, a seguire, il disegno di legge sulla tortura.

PRESIDENTE. È questa una proposta di modifica del calendario da votare?

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Certo, Presidente.

GRANAIOLA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (*PD*). Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dal senatore D'Ambrosio Lettieri relativamente alla mozione di cui anche io e molti miei colleghi siamo firmatari.

Oltre al fatto regolamentare ricordato dal senatore D'Ambrosio Lettieri, una questione etica riguarda le famiglie con bambini affetti da diabete di tipo 1, che hanno trascorso l'anno scolastico 2016 in grande e profonda difficoltà. Non si capisce perché un lavoro avviato così egregiamente dai Ministeri della salute e della pubblica istruzione non possa giungere a compimento. E nella mozione in questione si richiedeva proprio questo.

Pertanto le rivolgo anche io la richiesta accorata di inserire in calendario la discussione di questa mozione il prima possibile.

LUCIDI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*M5S*). Signor Presidente, confermo la richiesta già fatta durante la conferenza dei Capigruppo.

Il Movimento 5 Stelle ritiene inaccettabile che in questo momento - e purtroppo probabilmente sarà possibile - un senatore della Repubblica, sul cui capo pende una richiesta di arresto, possa continuare a circolare liberamente per le Aule del Senato. Stante la decisione della Giunta di votare il documento riguardante il senatore Caridi martedì sera, che abbiamo appena appreso, chiedo una rimodulazione del calendario per permettere all'Aula di votare sulla richiesta di arresto fatta dalla procura già da mercoledì mattina.

Chiedo anche l'introduzione nel calendario della mozione n. 613 del Movimento 5 Stelle riguardante gli impegni del Governo in materia di politica estera e sicurezza interna del nostro Paese. Denuncio in questa Aula il fatto che sembra sparito dal calendario dei lavori un provvedimento che avevamo accantonato per un periodo brevissimo. Mi riferisco al famoso disegno di legge per l'introduzione del reato di tortura che, a questo punto, rivedremo forse nel 2017 e non sicuramente nel 2016. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Manca ancora all'appello l'unica misura economica che servirebbe al nostro Paese. Chiedo nuovamente l'inserimento nel calendario della discussione del nostro disegno di legge sull'introduzione di un reddito di cittadinanza per gli italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, la richiedo che avanziamo, visto e considerato che stiamo approvando un calendario che va anche oltre l'estate, è che venga calendarizzata la nostra proposta di introduzione del trattamento farmacologico a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale, anche alla luce di quanto sta accadendo nel nostro Paese in questi giorni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore D'Alì, volta ad inserire l'esame completo del disegno di legge sul cinema, rispetto al calendario che ne prevede soltanto l'incardinamento.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Granaiola, volta a calendarizzare la mozione sull'assistenza ai pazienti diabetici nelle scuole.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori De Petris e Lucidi, volta ad anticipare a settembre, dopo l'esame del disegno di legge di modifica del codice penale e del codice di procedura penale, il disegno di legge sulla tortura.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Lucidi, volta ad anticipare a mercoledì mattina il provvedimento definito dalla Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari riguardante il senatore Caridi.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Lucidi, volta a calendarizzare la mozione sulla sicurezza e sull'attività internazionale del Governo.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Colleghi, siccome c'è forse una certa timidezza ad alzare le mani, non riesco bene a distinguere le mani alzate da quelle alzate a metà, per cui dispongo la controprova anche per questo motivo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Lucidi, volta a calendarizzare l'esame del disegno di legge sul reddito di cittadinanza.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Centinaio, volta a calendarizzare l'esame del disegno di legge sul trattamento farmacologico per coloro che si rendono responsabili di delitti di violenza sessuale.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori da me comunicato all'Assemblea.

[D'AMBROSIO LETTIERI \(CoR\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, vorrei ringraziarla per la cortesia che ha avuto per quanto attiene la proposta che ho prima avanzato. Ovviamente le valutazioni di ordine politico non appartengono a questa occasione di intervento, ma affido alla sua sensibilità - e in tale senso le rinnovo la richiesta - di porre in essere le sue prerogative, così come stabilite dal comma 3 dell'articolo 157 del Regolamento.

Le ho precisato che la mia è una mozione sottoscritta da più di un quinto dei presenti in Assemblea e, quindi, il Presidente può stabilire, ai sensi del comma 6 dell'articolo 55 del Regolamento, la data della sua fissazione nel calendario.

Signor Presidente, faccio rilevare che non ho pressato perché essa venga inserita nel calendario domani o dopodomani. Poiché il Regolamento prevede trenta giorni, alla ripresa dei lavori, con il buon senso che le riconosco, avrà la cortesia e il garbo di tenerla in considerazione.

[PRESIDENTE](#). Senatore D'Ambrosio Lettieri, la ringrazio.

Siccome eravamo nell'ambito del calendario e siccome nel corso della Conferenza dei Capogruppo, considerata la priorità di tante disposizioni di legge, abbiamo deciso di non dare adito alla presentazione di mozioni, ho voluto avere il conforto dell'Aula su questa decisione già presa dalla Capigruppo.

In ogni caso, terremo presente per il futuro, alla ripresa dei lavori, la sua richiesta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

[\(2345\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,30)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2345, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame degli articoli da 1 a 5 e degli emendamenti e ordini del giorno ad essi presentati e che è mancato il numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.4.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 16,30\)](#)

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.4.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Liuzzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.100?

LIUZZI *(CoR)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

Senatore Santangelo, la vedo in piedi. Deve forse avanzare una richiesta?

SANTANGELO *(M5S)*. Sì, Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Sant'Angelo, le raccomando di seguire i lavori.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente io le chiederò sempre il voto elettronico, in automatico, e lei lo sa.

PRESIDENTE. Lo so, ma lei deve anche cogliere l'attimo e il voto elettronico lo deve chiedere.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, se ne facciamo una gara tra lei e me, ci sono quei quindici anni di differenza che contano.

PRESIDENTE. No, non è una gara, e infatti l'ho allertata.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.11.

Passiamo all'emendamento 3.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, non prima di averle chiesto l'estrazione di tutte le tessere inserite dei senatori assenti.

PRESIDENTE. Pensavo l'estrazione del lotto.

SANTANGELO (*M5S*). In qualsiasi altro posto di lavoro queste cose sono ben sanzionate.

PRESIDENTE. L'estrazione delle tessere può essere fatta. (*Commenti del senatore Santangelo*). Va bene, adesso verifichiamo.

SANTANGELO (*M5S*). Questo è l'unico posto in Italia in cui si può inserire la tessera pur essendo assenti. È una vergogna.

PRESIDENTE. Ha fatto la sua richiesta. Prego i senatori Segretari di procedere all'estrazione delle tessere.

SANTANGELO (*M5S*). La prego di porre la giusta attenzione alla questione.

[PRESIDENTE](#). Prego anche i colleghi di facilitare il lavoro dei senatori Segretari con la dovuta autoregolamentazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Santangelo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori, fino alle parole «livello nazionale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

LIUZZI *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

La mia tessera è disabilitata, essendo io presente al banco della Presidenza. Tuttavia, pregherei i colleghi di estrarla per evitare effetti ottici distorti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.1, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.2.

Gli emendamenti 5.3 e 5.5 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G5.5, che è stato accolto. Senatore Ruta, insiste per la votazione?

RUTA (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.5, presentato dal senatore Ruta.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Senatore Candiani, mantiene il suo emendamento 5.4 o intende sottoscrivere l'ordine del giorno G5.5?

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, ritiro l'emendamento e aggiungo la mia firma all'ordine del giorno G5.5.

PRESIDENTE. Senatore Ruta, accetta la firma del senatore Candiani?

RUTA (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.4 è quindi ritirato.

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, mi sembra che il senatore Ruta insistesse per la votazione anche dell'altro ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Senatore Calderoli, il testo dell'ordine del giorno pervenuto alla Presidenza comprendeva il contenuto degli emendamenti 5.3 (identico all'emendamento 5.4) e 5.5. Ero io che non avevo confrontato i testi, ma gli Uffici hanno garantito che il testo votato comprende tutti gli emendamenti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 5.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TARQUINIO (CoR). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.7, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori, fino alle parole «si riferiscono».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.9.

Passiamo all'emendamento 5.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TARQUINIO (CoR). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.11, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12/1.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, in occasione dell'esame degli emendamenti a firma del senatore Tarquinio, di questo che stiamo esaminando e dei successivi, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione assolutamente fondamentale per la nostra agricoltura, cioè sul fatto che nella etichettatura dei prodotti si indichi in maniera precisa il luogo di produzione, come in questo caso suggerisce il senatore Amidei, e l'origine degli ingredienti principali dell'alimento, come suggerirà un altro emendamento del senatore Candiani.

Noi voteremo sicuramente a favore di questa serie di emendamenti, perché uno dei problemi che attanaglia la nostra agricoltura è proprio la contraffazione delle nostre originalità e l'utilizzo di prodotti non di origine italiana in confezioni che possono essere confuse con la produzione nazionale.

Tutti i Paesi del mondo custodiscono molto gelosamente i loro prodotti e, in maniera altrettanto invasiva, cercano di utilizzare le originalità degli altri (molti forniscono anche prodotti provenienti non dal nostro Paese per le nostre produzioni nazionali). Occorre evitare questa prassi che condanna i nostri prodotti a una riduzione del loro valore sul mercato nazionale e internazionale e, a tal fine, riteniamo che la legislazione europea sia carente o quanto meno che il recepimento della legislazione europea nel nostro ordinamento non sia sufficiente a tutelare i nostri prodotti.

Più volte abbiamo cercato di attirare l'attenzione del Governo sull'argomento e in questi giorni, signor Presidente, proviene da tutte le associazioni di categoria un disperato allarme per le quotazioni di molti prodotti. Il prezzo di alcuni prodotti, anche se non confezionati (penso a quelli cerealicoli), che in Italia hanno un loro valore, sta crollando per via di importazioni di prodotti molto spesso non certificati e non controllati provenienti da Paesi extra UE.

Credo che abbiamo il dovere di non sorvolare a volo d'uccello sui pareri e votare senza considerare cosa stiamo bocciando. Dobbiamo assolutamente approvare gli emendamenti che prevedono una forma di protezione per i nostri prodotti. Si tratta non di un protezionismo all'antica (penso ai dazi e a tutto ciò che una volta creava distorsioni del mercato), ma di un protezionismo della qualità: mi riferisco a un protezionismo sano e autentico sulla qualità dei prodotti che poi porta anche a una valorizzazione degli stessi sul libero mercato. Perché, allora, rifiutare questi elementi importanti? Sull'etichetta deve essere indicato il luogo di produzione dei prodotti. Si tratta, in questo caso, della nostra produzione nazionale. Non possiamo consentire che, sotto etichette che portano anche il nome Italia, si possano nascondere merci che non sono state prodotte sul nostro territorio.

Nel ringraziare il senatore Amidei e gli altri colleghi della Commissione agricoltura, intervenuti anche nel corso dell'esame del disegno di legge di delegazione europea, e tutti coloro che stanno proponendo questi emendamenti, prego i colleghi di non considerarli come emendamenti di parte politica avversa alla maggioranza, bensì come emendamenti presentati nell'esclusivo interesse degli agricoltori italiani, travolti, negli ultimi giorni e settimane, nell'assoluto silenzio del Governo. Non abbiamo ascoltato questo fantomatico e inesistente Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali intervenire sul crollo del prezzo dei prodotti cerealicoli nella nostra Italia a seguito delle importazioni di prodotti da

Paesi terzi. Ciò è assolutamente inammissibile.

Ci aspettiamo - è qui presente il Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - che il Governo batta un colpo su tale questione, visto che Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori e tutte le organizzazioni di categoria stanno implorando il Governo di intervenire sul crollo, assolutamente non ammissibile, del prodotto cerealicolo nazionale a causa della larga importazione di prodotti dai Paesi terzi. O si vara una norma che stabilisce in maniera chiara la qualità del prodotto italiano, oppure saremo costretti a chiudere migliaia e migliaia di aziende agricole.

L'agricoltura non è all'ordine del giorno dell'agenda di questo Governo e di questa maggioranza, in quanto è considerata un comparto di secondo piano rispetto ad altri comparti che continuano a godere di immissioni continue ed esorbitanti risorse sia in termini di denaro che di assistenza per i loro meriti, oltre che per le loro esigenze.

Chiediamo dunque che anche il Senato batta un colpo per dare attenzione all'agricoltura italiana, che sta tracollando sotto l'assoluto silenzio del Governo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, invito il Governo a stare molto attento agli emendamenti in esame e, soprattutto, alle argomentazioni sollevate in Assemblea e dall'ultimo intervento del senatore D'Alì. Al di là dei toni, che talvolta possono non essere condivisi, le questioni poste sono assolutamente fondate, perché è di tutta evidenza che, al di là dello *spot* dell'Expo, si ha la netta sensazione di una politica a volte disattenta nei confronti di ampi settori dell'agricoltura italiana, con particolare riferimento all'agricoltura mediterranea.

Signor vice ministro Olivero, si ha l'impressione di un'azione stanca e distratta, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, perché l'Ispettorato centrale della tutela della qualità è ben lontano dalle *performance* che abbiamo conosciuto negli anni passati, quando si chiamava Ispettorato centrale per la repressione frodi ed era guidato dal dottor Giovanni Lo Piparo: lo voglio ricordare, perché bisogna ricordare le eccellenze della burocrazia italiana. Siamo dunque ben lontani da quel grado di attenzione. Oggi ci sono metodiche che consentono di superare qualsiasi elusione in materia di contraffazione. Sappiamo anche di programmi innovativi, elaborati dal Poligrafico dello Stato, che potrebbero essere messi in opera agevolmente ed essere fonte di introiti e non, al contrario, di spesa: mi dispiace a tal proposito il parere della Commissione bilancio.

Su queste argomentazione credo che il vice ministro Olivero e, in particolare, il sottosegretario Gozi debbano dare assicurazione ampia a tutto il Parlamento, al Paese e alla maggioranza che sostiene il Governo. A volte abbiamo l'impressione che alcuni settori della maggioranza e del Governo abbiano un atteggiamento più interessato alle esigenze della grande distribuzione organizzata e alle ragioni di alcune ben definite e potentissime *lobby*, di livello nazionale e internazionale, e siano invece distratti nei confronti delle tematiche sin qui audite.

Oggi la situazione è grave e incresciosa, come ha ricordato il senatore D'Alì: stiamo assistendo al crollo di una delle eccellenze italiane, il crollo del valore del grano, con particolare riferimento al grano duro italiano, che oggi ha un prezzo assolutamente infimo: si parla di 10 o 11 centesimi al chilo e quindi di 10 o 11 euro al quintale. Si hanno cifre così basse, perché probabilmente arrivano delle importazioni, che devono essere verificate e controllate. Se andiamo a comparare le azioni di verifica svolte nell'arco di circa un decennio e le sanzioni conseguenti, notiamo che negli ultimi quindici anni c'è stata una diminuzione, se non addirittura un crollo di tali attività. Quindi, l'occasione di un dibattito di questo genere in Assemblea diventa pregnante e costituisce il momento opportuno per confrontarci su questi temi. Poiché sono convinto che la maggioranza, su tali temi, non possa essere seconda a nessuno e che non lo sia sicuramente, gli interventi dei senatori D'Alì e Tarquinio non possono restare senza risposta.

Quindi, vi prego di alzarvi e dare, nel merito, le risposte che il Parlamento e, soprattutto, gli agricoltori italiani e in particolare quelli meridionale, meritano. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del*

senatore Amidei).

[TARQUINIO](#) (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO (CoR). Signor Presidente, la questione relativa all'etichettatura e alla certezza della provenienza del prodotto *made in Italy*, che sto portando avanti da circa tre anni, come sa il vice ministro Olivero, è alquanto pesante e per alcuni aspetti drammatica.

Non si riesce a capire perché la risposta è sempre no. Non si capisce perché non si vuole fare l'etichettatura di sicurezza: il consumatore deve sapere cosa sta mangiando, da dove viene il prodotto e se è un prodotto italiano. Il problema non è solo la contraffazione dei nostri prodotti agricoli all'estero, ma anche le truffe che consumano gli imprenditori italiani.

Non si capiscono le resistenze del Governo, del Ministro, dei vari Sottosegretari e, se mi consentite, della struttura del Ministero dell'agricoltura. La questione è talmente incredibile che meriterebbe altro tipo di accertamento.

Come ha detto il collega Marinello, non c'è alcun costo aggiuntivo: costerebbe ben poco all'impresa; dovrebbe pagare solo qualche centesimo e avremmo la certezza che se l'impresa ha comprato un milione di quintali di pomodori non può produrre 10 milioni di quintali di passata di pomodoro. Dobbiamo capire da dove viene un prodotto e come è fatto. La questione riguarda l'Italia e l'estero. Ebbene, non c'è risposta da tre anni. La situazione è grave e al tempo stesso delicata. Stiamo parlando di un istituto al 100 per cento statale. Perché no? Non c'è costo; anzi, si crea occupazione.

Questa storia ha dell'incredibile. Non riesco a capire le ragioni; non ci può essere ragione politica o tecnica. C'è un'altra ragione ed è inquietante. Non è possibile: sempre e solo no. Perché no? Si vuole tutelare il consumatore, si vogliono tutelare i produttori onesti, la produzione e la qualità del prodotto italiano? Bene, la risposta c'è. Sono tre anni che dite sempre di no. Non c'è niente da fare: un silenzio tombale.

Sinceramente, come ho detto altre volte, alla fine bisognerebbe rivolgersi all'esterno, a qualche altra autorità, per capire cosa si annidi all'interno del Ministero dell'agricoltura. Questo è il dato reale. Vi invito pertanto a riflettere: riflettete seriamente perché il prossimo passaggio non sarà certamente in quest'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Mauro Giovanni*).

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, è evidente che, se la discussione sta prendendo una piega tanto accesa, è perché l'argomento merita attenzione.

Vorrei riportare all'attenzione dei presentatori dell'emendamento 5.12/1 una considerazione: qui viene chiamata in causa, come soggetto garante della sicurezza dei prodotti o dell'etichettatura, la Zecca dello Stato.

Alla luce della trasmissione «Report», che ieri sera ci ha fatto conoscere i livelli di tutela e garanzia forniti dalla Zecca dello Stato in merito alla produzione dell'oro coniato 995, quando in effetti viene immesso sul mercato con un titolo 999 - quello comprato da Banca Etruria - avrei qualche perplessità ad affidare questo tipo di servizio all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, - bontà di Dio - come dice il suo direttore, non si fa parlare dietro da nessuno, quindi dopo restituisce anche il cinque per cento che manca nel titolo del metallo o quello che viene chiamato il calo (che poi, qualcuno dovrebbe spiegarci come è possibile che fondendo l'oro puro ci sia un calo del due per cento!).

Visto che stiamo parlando di legge europea, Presidente, questa benedetta IVA si paga o no sull'oro da investimento (sempre quello che viene da Banca Etruria)? Questo è un altro tema, lo vedremo.

Siete così sicuri di volere affidare questo servizio alla Zecca dello Stato, quello stesso istituto, magari, che stampa questa roba avariata che si chiama euro? Ne siete davvero sicuri? (*Applausi del senatore Calderoli*).

[RUVOLO](#) (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO (*AL-A*). Signor Presidente, chiedo anzitutto di sottoscrivere l'emendamento che è stato oggetto di tanti dibattiti in quest'Assemblea.

Ritengo che ancora una volta il Governo debba fare un'azione semplice: anziché genuflettersi ai tavoli di Bruxelles, per una volta alzi la testa per difendere il *made in Italy*.

Quante volte abbiamo ascoltato maggioranza e Governo sostenere il *made in Italy*: fatelo con un'azione concreta e non portandoci sempre sulla strada sbagliata. Oggi più che mai è necessario sostenere il *made in Italy*. L'etichettatura è lo strumento unico ed essenziale per far sì che davvero emergano i nostri prodotti italiani.

Concludo, sperando che il Governo dia parere favorevole a questo emendamento. Ovviamente, lo sottoscrivo a nome del Gruppo AL-A.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, intervengo soltanto per una brevissima osservazione rispetto alle indicazioni date dai colleghi.

Innanzitutto, vorrei dire al senatore Ruvolo che noi non ci genuflettiamo ai tavoli di Bruxelles. Siamo ben coscienti di qual è il nostro modello di agroalimentare e siamo anche ben consapevoli di come dobbiamo difenderlo. Ma nel farlo, sappiamo altrettanto bene di far parte di un mercato unico, nel quale è necessario trovare dei punti di sintesi con gli altri Paesi. È su questa base che si deve lavorare nell'interesse comune.

Il fatto che il nostro Governo stia facendo bene la sua parte in questa direzione lo dicono i passaggi ultimi, che hanno una rilevanza particolarmente visibile, come nel caso della scelta di avere una piena tracciabilità sui prodotti lattiero caseari, scelta fatta in autonomia dal nostro Paese e che ci pone in una condizione obiettivamente innovativa all'interno dell'Unione europea, insieme soltanto alla Francia.

Quanto alla scelta compiuta negli ultimi giorni al tavolo cerealicolo, vorrei dire con chiarezza che, non solo il Governo non è stato insensibile rispetto alle situazioni di crisi, ma ha posto risorse ingenti nei mesi passati, sia per quanto riguarda il settore latte sia ora, nell'immediato (anche con un decreto che sarà in discussione nei prossimi giorni in quest'Aula), sul settore cerealicolo, con un piano che è stato immediatamente condiviso, nel suo complesso, con tutte le rappresentanze del mondo agricolo.

Lo dico perché sappiamo quali sono i problemi e anche qual è la dimensione delle questioni globali. Ma noi non stiamo con le mani in mano, bensì cerchiamo di incidere. Dobbiamo farlo però nell'ottica dell'Unione europea, sapendo che abbiamo la possibilità di tutelare fino in fondo i nostri prodotti. Dobbiamo garantire la tracciabilità dei medesimi e questa è la strada che abbiamo perseguito e rispetto alla quale abbiamo ottenuto risultati importanti in questi anni.

La frutta e la verdura sono oggi garantite rispetto alla nazionalità, cosa che pochi anni fa non era prevista. Anche la carne oggi è garantita, mentre non lo era fino a pochi anni fa. A brevissimo, esisterà la garanzia per il latte e per i latticini. Sono passaggi epocali, rispetto ai quali noi possiamo essere davvero soddisfatti della nostra azione in Europa.

Ma noi agiamo, come è stato ricordato, non nella logica del protezionismo, ma nell'ottica di far comprendere quanto la tracciabilità sia l'unico modo per garantire sicurezza alimentare, da un lato, e tutela della qualità, dall'altro. Questa è la logica nella quale ci stiamo muovendo.

Pertanto, noi non riteniamo necessaria l'indicazione prevista in questo emendamento, perché è in questa logica che noi ci muoviamo, e non contro l'Unione europea, andando in contrapposizione aprioristica.

La logica è quella di accompagnare tutte le nostre azioni con il chiaro intento di far sì che gli altri Paesi accolgano le nostre argomentazioni, così da evitare quelle sanzioni, che certamente non fanno piacere all'agricoltura e che hanno spesso portato, negli anni passati, i nostri agricoltori a pagare pesi rilevanti oggi non più sostenibili.

È possibile vincere la battaglia. La storia di questi anni ce lo insegna. È possibile garantire tracciabilità

e tutela della nostra qualità, ma bisogna farlo con una logica progressiva, stando uniti e avendo chiarissimo l'obiettivo. Il nostro Paese agisce in questa maniera e posso assicurare che il Governo e, *in primis*, il ministro Martina lavorano e ottengono risultati in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[TARQUINIO](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO (CoR). Signor Presidente, sinceramente non capisco che risposta è stata data. È una non risposta, come al solito. Il problema è fornire garanzie. Se non c'è l'indicatore di sicurezza, quel che dice il Vice Ministro non serve a nulla. Significa eludere il problema, non entrare nel merito e qui nasce il dubbio. Il dato reale è questo. Si continua a non rispondere. Perché? Quali sono le resistenze? Di che natura sono le resistenze? Ripeto, il dato è questo. Non è possibile che qualcuno acquisti 100 e venda come se avesse acquistato 1.000. Questo è il dato reale. Non lo volete affrontare? Non volete rispondere? Tocca a tutti noi perché quel che mangiamo o beviamo riguarda tutti noi e i nostri figli. Riguarda anche i nostri produttori disonesti. Dobbiamo tutelare gli onesti. È incredibile che da tre anni non vi sia alcuna risposta. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Votiamo sperando che ci sia la piena consapevolezza, al di là di tutto, che non è una battaglia politica, ma per i nostri cittadini e connazionali. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[AMIDEI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente sull'emendamento che ho presentato.

Rivolgo un appello a tutta l'Assemblea: attenzione, se non si vota questo emendamento, si apre la strada al disconoscimento della qualità e della provenienza dei nostri prodotti! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Mettiamo fine al vero *made in Italy*. Attenzione, rifletteteci! Signor Vice Ministro, non riconoscere il luogo di produzione del prodotto significa non riconoscere la qualità del nostro prodotto. Attenzione, rifletteteci! Non possiamo accettare proni l'indicazione dell'Unione europea perché noi produciamo prodotti di eccellenza. Noi realizziamo prodotti di qualità e non consentire il riconoscimento di questo significa buttare fuori mercato le aziende agricole perché non saranno più competitive. Chiunque potrà scrivere che è stato confezionato o prodotto in Italia quando il luogo di produzione non viene ben precisato e identificato. Già abbiamo commesso un errore quando abbiamo eliminato il periodo di conservazione entro i diciotto mesi per l'olio d'oliva. Stiamo aprendo la strada a prodotti non di qualità.

Signor Vice Ministro, vorrei aggiungere una cosa, che prima ho detto anche in Commissione. È stato fatto cenno al problema del settore cerealicolo. Dobbiamo dire a tutti che l'intervento del ministro Martina - che non si degna mai di venire in Aula a parlare di agricoltura - di 3 milioni di euro nel 2016 è un obolo. La produzione di grano è di 4 milioni di tonnellate e 3 milioni divisi per quintale significano dieci centesimi al quintale. Neanche l'elemosina in chiesa si fa con dieci centesimi. C'è da vergognarsi. Non è questo il modo di aiutare l'agricoltura italiana. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Presidente, ho capito che ormai ha preso piedi la prassi per cui la maggioranza non partecipa neanche più al dibattito perché non c'è la volontà di andare a toccare un emendamento in quanto le ferie incombono. Quindi potremmo trovarci, con questo inghippo, a dover ritornare su questa legge.

Ma se la nostra partecipazione all'Unione europea ha un senso non può essere quello di demolire le nostre produzioni nazionali caratteristiche; questo è un danno enorme che si fa al Paese, lo diciamo tutte le volte. Quando si tratta di collegato sull'agricoltura, quando si tratta di legge europea, quando si tratta di legge di delegazione europea, quando si tratta di legge sulla competitività, in ogni circostanza il problema arriva sempre su questo punto.

E allora chiedo al Governo, in particolare al sottosegretario Gozi: volete prendere sul serio, una volta per tutte, la difesa del prodotto *made in Italy*? La produzione è cosa differente rispetto al commercio. Quando andate a fare proclami, dicendo che è aumentato il consumo e che quindi l'economia sta riprendendo, tacete il fatto che sullo scaffale si trova il 60-65 per cento di prodotto importato. Quel prodotto non farà crescere il fatturato dell'industria italiana, dell'agricoltore italiano, dell'artigiano italiano, ma farà crescere il fatturato di un produttore straniero.

Noi vogliamo che il nostro consumatore sia in grado di poter scegliere la merce che trova sullo scaffale. Voi conoscete i numeri che mi sto accingendo ad elencare e sapete, com'è stato ben rilevato dal Ministero, che nove italiani su dieci ritengono importante conoscere l'origine dei prodotti in vendita, che ben il 90 per cento lo ritiene quando si tratta di prodotti della filiera lattiero-casearia e addirittura il 95 per cento quando si tratta di acquistare il latte fresco, la verdura fresca tagliata o il riso (l'81 per cento dei nostri concittadini). Voi a questa gente volete negare il diritto di conoscere, come richiesto nell'emendamento, l'origine degli ingredienti principali dell'alimento e il luogo di produzione.

Volete fare questo sforzo di onestà nei confronti dei cittadini? Altro che riforma costituzionale, questa è una riforma seria, questa è una modifica seria, questa è una difesa seria della tutela dei cittadini! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Malan)*. Avete voglia altrimenti a dire che gli inglesi hanno fatto male ad uscire dall'Unione europea. Almeno difendono il loro Paese; voi nemmeno quello state facendo e venite poi a dirci che volete fare i Padri costituenti. Ma andate al diavolo!

URAS (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto*). Signor Presidente, bisognerebbe mettere uno specchio che consenta ai colleghi che presiedono i lavori dell'Assemblea di vedere anche questa parte dell'emiciclo, per capire che qualche volta chiediamo la parola anche noi.

PRESIDENTE. C'è stato addirittura un clamore popolare per richiamare l'attenzione, senatore Uras.

URAS (*Misto*). Intervengo sull'emendamento in discussione anzitutto per dichiarare il voto favorevole, per due ragioni. La prima è di ordine politico generale: penso che il Parlamento non abbia solo il diritto, ma abbia il dovere di far sentire all'Unione europea che, sul fronte della tutela della qualità della produzione agricola nazionale, non c'è alcuna discussione. Non è possibile che ci chiedano di adeguarci a forme di tutela più basse, che consentono di speculare sulla qualità dei prodotti e sulla salute delle persone.

La seconda ragione di ordine più diretto, riguarda lo sviluppo economico di questo Paese, che ha bisogno di pensare al proprio futuro valorizzando la qualità produttiva che è in grado di esprimere e le vocazioni produttive dei nostri luoghi e delle nostre Regioni. Lo facciamo soprattutto con un certo tipo di produzione agricola che ha base mediterranea e ha base particolare in Italia: lo facciamo con l'olio, con il vino. Noi non vogliamo più il vino al metanolo (*Commenti dal Gruppo PD*), non vogliamo più gli oli adulterati in modo industriale. Vogliamo che i cittadini tutti, non solo quelli delle nostre Regioni, ma anche quelli che vengono a visitare l'Italia, sappiano e possano trovare la qualità di cui l'Italia è capace e che è nota anche al di fuori dei nostri confini. Se non facciamo questo - lo dico al Governo -, il nostro è un Paese che non si recupera, che non resuscita.

Inoltre, si colpisce in modo particolare l'economia del Mezzogiorno, quell'economia che sta puntando il proprio riscatto su questo tipo di produzioni. Non può essere che il Governo proponga testi di legge di questa natura che ancora una volta aggravano la pesante condizione di arretratezza sul piano economico e sociale del Mezzogiorno d'Italia e delle isole. Noi su questo fondiamo il nostro riscatto. Chi si assume la responsabilità di fare un'operazione di questo genere, sappia che sul piano politico generale e sul piano del consenso pagherà davvero tantissimo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Floris, è già intervenuto il senatore Amidei, quindi, pur considerando la delicatezza del tema, la prego di essere rapido.

Ne ha facoltà.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, una volta tanto voglio spezzare una lancia a favore del Governo. Ho sentito dati riguardo l'agricoltura e il grano che non corrispondono a quelli reali, perché il ministro Martina ha previsto per fronteggiare la crisi sul grano 10 milioni più 8 milioni: in totale 18 milioni di euro a favore degli agricoltori.

Ma mentre spezzo una lancia a favore del ministro Martina, altrettanto non faccio per le nostre posizioni nell'ambito della politica europea, perché i 18 milioni per il grano, e per tante altre risorse stanziare per sanare le difficoltà di tutto il comparto dall'agricoltura e dell'allevamento, li stiamo togliendo ad altre risorse e, tra l'altro, il Governo li sta sottraendo anche agli italiani, perché quelle risorse si ottengono aumentando le tasse ai nostri cittadini.

Voglio aggiungere un'altra considerazione. In alcune zone dell'Italia, e la Sardegna non fa eccezione, esiste una grande crisi del comparto industriale e l'agricoltura rappresenta una risorsa alternativa. Se questo Governo non dovesse ottenere il riconoscimento del *made in Italy*, che tutti i componenti della Commissione politiche europee chiedono, saremo sempre costretti a sovvenzionare l'agricoltura (perché in Italia arrivano i prodotti dall'estero), e sovvenzionando l'agricoltura non basteranno le risorse, pagheremo più imposte e continueremo, senza il riconoscimento del *made in Italy*, ad importare da altre Nazioni, impoverendo le nostre produzioni.

BERTUZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare che il Partito Democratico non concorda con questa rappresentazione del settore dell'agricoltura. Non ci siamo! (*Applausi dal Gruppo PD*).

Il settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare ha dimostrato di essere trainante per l'economia di questo Paese nel corso di questi anni. Il *made in Italy* è diventato il *brand* più riconosciuto del mondo. Questa è la vera garanzia dei nostri prodotti che sta nella qualità che ci viene riconosciuta all'estero. (*Commenti del senatore Santangelo*).

È vero, noi siamo stati il Paese del vino al metanolo, ma oggi siamo i primi esportatori di vino nel mondo. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Noi stiamo affrontando la sfida della tracciabilità del latte. Nessuno l'aveva mai fatto prima. I nostri produttori stanno ancora pagando multe per errori di altri. Basta portare il nostro Paese in infrazione. Per queste motivazioni il nostro voto su questo emendamento sarà contrario. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12/1, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 5.12 e chiedo al senatore Candiani di poterlo sottoscrivere.

Vorrei ricordare a tutti gli agricoltori italiani che in questo momento ci stanno guardando che questo è il Governo che li sta ammazzando e per il quale il presidente di Confagricoltura ha detto: «votiamo sì al referendum costituzionale». (*Proteste dal Gruppo PD*). Gli agricoltori italiani se lo ricorderanno al momento del voto. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, vorrei ricordare alla senatrice Bertuzzi che bisogna capire bene di cosa stiamo parlando. Infatti, in tutti questi anni, anche quando magari altri stavano in

altri luoghi, la battaglia su cui l'Italia si è contraddistinta è stata appunto, quella relativa all'origine dell'etichettatura. Quindi nessuno qui sta denigrando il nostro lavoro, anzi, perché è stata questa battaglia, in tutti questi anni, insieme agli agricoltori e ai consumatori, per l'etichettatura e il riconoscimento dell'origine che ha permesso di qualificare al meglio le nostre produzioni.

Per quanto riguarda la questione dell'olio (peraltro l'etichettatura compare grazie ad un mio emendamento presentato molte legislature fa) lei sa meglio di me quale sia il problema. I nostri marchi sono stati quasi tutti comprati da stranieri e lei lo sa perfettamente. Quindi il lavoro che si sta tentando di fare con gli emendamenti è quello di rafforzare gli elementi di conoscenza dei consumatori e di identificazione dell'origine. Non può bastare che ci sia scritto solo lo stabilimento o il luogo di confezionamento. Abbiamo sempre saputo quale fosse il giochetto fatto con l'olio, cioè quello di farlo arrivare da vari posti, anche con i marchi che il consumatore pensa siano italiani ma che non lo sono più, che transitano per la Spagna e arrivano qui. E noi ce la caviamo, secondo voi, facendo comparire il luogo dove si trova lo stabilimento e il luogo di confezionamento? No! Su questa battaglia dovremmo essere tutti uniti, come è stato in passato, quando questi emendamenti si approvavano con maggioranza e opposizione. Non è una questione di battaglia contro l'Europa; dobbiamo tutelare le nostre produzioni e imporre normative che siano più favorevoli. Non è una questione di protezionismo, perché farebbe bene a tutti i prodotti europei.

Pensate a quello che potrebbe accadere rispetto al TTIP; non ne vogliamo discutere? Se tutti i produttori agricoli europei - a partire anche dalla battaglia italiana - con forza e fino in fondo, imponessero normative con l'obiettivo di specificare l'origine dei prodotti, forse avremmo la possibilità di tutelare il nostro Paese, i consumatori e gli agricoltori.

La battaglia per l'origine - forse è bene ricordarlo - non consiste nel denigrare, ma anzi nel valorizzare ancora di più le produzioni. Il vino italiano è stato reso grande dalla battaglia della qualità. (*Applausi del senatore Consiglio*). Dalla battaglia per il riconoscimento dell'identità del nostro territorio.

Conosciamo tutti la questione del formaggio; va bene la tracciabilità del latte, ma abbiamo passato anni - e continuiamo a passarli - a non sapere da dove vengono i semilavorati utilizzati per fare la mozzarella. (*Commenti della senatrice Donno*). Oppure il latte rigenerato. Questo riguarda anche i salumi, i prosciutti, la composizione dei prodotti trasformati.

Su questa battaglia dovremmo essere tutti quanti uniti in quest'Aula, perché non possiamo accettare le normative europee più restrittive, mentre addirittura accettiamo il fatto che cancelliamo le norme nazionali, che sono diverse e divergenti rispetto a quelle europee. Questa è la questione.

Sappiamo benissimo quali sono i problemi, ma bisogna avere il coraggio di fare questa battaglia - mi rivolgo anche al Vice Ministro e agli esponenti della maggioranza - perché non accade nulla. Anzi, bisogna farla tutti insieme. In questo caso, infatti, stiamo difendendo gli agricoltori italiani, i consumatori italiani e il prestigio dei nostri prodotti. È questo ciò che noi pensiamo occorra fare per innescare un processo di sviluppo vero.

Non facciamo operazioni demagogiche e spieghiamo a chi ci sta a sentire di cosa effettivamente stiamo parlando. (*Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e FI-PdL XVII e delle senatrici Mussini e Simeoni*).

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, ho ascoltato bene cosa diceva il Governo; in particolare, faceva riferimento al fatto che sa benissimo che bisogna proteggere il prodotto italiano. Poi inseriva un «tuttavia»: tuttavia facciamo parte di un mercato, che se ci dice di buttarci giù, noi che siamo il Governo italiano del Partito Democratico ci buttiamo giù.

Poi c'era la collega che faceva riferimento alle nostre eccellenze, al vino: sono completamente d'accordo con lei, che non ha fatto altro che confermare tutto ciò che è stato detto, cioè che noi dobbiamo proteggere il nostro prodotto. Anche perché - e questo lo dico anche come notizia forse un po' da bar - quando parliamo con le persone ce la tiriamo un po' e diciamo che abbiamo degli ottimi

prodotti alimentari. Ma li abbiamo perché siamo riusciti, negli anni, a proteggere il nostro prodotto, che viene ricercato.

C'è da dire un'altra cosa. Come si fa a ricercare il nostro prodotto? C'è bisogno, appunto, dell'inserimento del luogo di produzione; e lo avete bocciato. C'è, allora, un'altra possibilità: dobbiamo inserire, quantomeno, l'origine degli ingredienti principali dell'alimento; almeno questo, se non volete inserire - perché l'avete bocciata - l'origine del luogo di produzione.

A questo punto, mettiamoci d'accordo: non possiamo solo dire, cara collega del Partito Democratico, che l'Italia ha il miglior prodotto; chi dice che non ce l'ha, questo miglior prodotto? Siamo tutti d'accordo che l'Italia ha il miglior prodotto, ma lo vogliamo difendere sì o no? (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Rizzotti*).

Allora, per difenderlo bisogna prendere delle posizioni e non è che magari, siccome siete al Governo, dite - come faceva il rappresentante dell'Esecutivo - che abbiamo da rispettare le normative del mercato unico. Il Regno Unito ha fatto una cosa molto razionale e ha detto: siccome in questo mercato ci sono cose che ci stanno danneggiando, signori miei, chiedo ai cittadini se vogliono rimanere o meno in questo mercato che ci sta danneggiando e i cittadini hanno risposto di non volerci stare. Per non arrivare a quel punto, facciamo in modo che almeno alcune normative (è questa la normativa) che proteggono il nostro prodotto siano tutelate.

Signor Presidente, mi rivolgo al Governo e chiedo se sia opportuno o meno esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame, che vorrei sottoscrivere se me lo consente il collega; altrimenti è inutile cominciare un discorso e dire che sappiamo benissimo che dobbiamo proteggere i nostri prodotti, perché questa premessa decade se l'emendamento 5.12/1 non viene approvato. C'è poco da fare: lo vogliamo difendere sì o no? Noi lo vogliamo difendere, quindi io voterò a favore dell'emendamento 5.12/1.

[CANDIANI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANDIANI \(LN-Aut\)](#). Signor Presidente, basterebbe il buon senso ma evidentemente c'è un ostruzionismo politico di maggioranza.

Chi sta parlando di metanolo? Chi sta parlando di materiale avariato? Chi sta parlando di agricoltura che non sta facendo il proprio mestiere? Stiamo dicendo l'esatto contrario, cioè che dal provvedimento in esame ci aspettiamo che il Governo attraverso l'inserimento di alcune disposizioni nella normativa nazionale pieghi l'Unione europea a portare rispetto al nostro prodotto *made in Italy*, alle nostre eccellenze, e faccia in modo che sullo scaffale il consumatore possa trovare un prodotto riconoscibile nella sua reale genuinità *made in Italy*.

Si sta chiedendo questo e lo ricordo a chi in maggioranza magari ha la memoria corta, ma lo dico anche con l'orgoglio di un'opposizione che si è opposta e ha vinto quella battaglia un mese e mezzo fa in questa stessa Aula. Quando avete portato all'esame dell'Assemblea il disegno di legge europea, se non ci fosse stata la nostra opposizione in Parlamento, il Governo vi avrebbe fatto approvare una normativa che impediva ai cittadini italiani e ai consumatori di riconoscere un prodotto trasformato in Italia da uno realmente prodotto in Italia. Questo lo abbiamo impedito noi. Avete fatto retromarcia, ci avete pensato due volte dopo che ve lo abbiamo indicato, perché se andava aveva le gambe, ma ve lo abbiamo impedito.

È troppo facile per il ministro Martina andare a fare le sue belle comparsate da Confagricoltura o da Coldiretti, magari andare al Brennero con la Coldiretti ad aprire i camion con le cosce di suino provenienti dalla Germania, quando poi invece in queste Aule portate modifiche normative che quelle cosce verrebbero proprio renderle lecite nella loro falsa marchiatura di *made in Italy*. Questo è ciò che vi abbiamo impedito di fare, mentre il disegno di legge prevede proprio il contrario, cioè quello voi ancora oggi volete fare. Noi vi chiediamo per l'ultima volta, dopo di che sarà la gente a tirare le proprie somme nel mese di ottobre, di non portare avanti queste politiche, di difendere il *made in Italy*.

Chiedo inoltre, e, signor Presidente, tramite la sua persona mi rivolgo alla senatrice Fedeli, per quali

ragioni avete presentato un disegno di legge per un nuovo marchio *italian quality* quando esiste già il *made in Italy*? Forse non vi fidate del *made in Italy* o forse ritenete che non sia più sufficientemente tutelante perché vi siete troppo lasciati andare su questi temi?

Questo è quello che vi diciamo di non fare. Fermatevi. E se l'Unione europea significa svendere le nostre eccellenze nella produzione della filiera enogastronomica, fermatevi e, come hanno fatto gli inglesi, diciamo basta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PIGNEDOLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI (PD). Signor Presidente, credo che dobbiamo eliminare questi toni di chi è amico e chi è nemico del sistema agroalimentare italiano ed essere molto concreti.

Qui si sta lavorando perché le produzioni alimentari crescano, in quanto c'è un piccolo particolare da considerare: noi non siamo autosufficienti in alcun comparto, non abbiamo un settore in cui siamo autosufficienti.

Vorrei ricordare il lavoro che l'attuale Ministro sta facendo e mi dispiace per la collega che prima ha lanciato giudizi catastrofici su questo Governo. Credo sia la prima volta che un Esecutivo investe così tanto per incentivare le produzioni, mettere in rete i produttori e far sì che le aziende agricole diventino competitive nel mondo. È il primo Governo che assume davvero delle iniziative per avere dei sistemi di controllo di tutta la filiera.

Noi siamo anche un produttore trasformatore di prodotti. Abbiamo anche questa parte e il Paese non si deve vergognare. Noi abbiamo delle eccellenze. Vengo da una Regione dove ci sono la maggior parte di produzioni DOC e di certificazioni di qualità, ma anche grandissime trasformazioni e di questo non ci dobbiamo vergognare. Dobbiamo lavorare gradualmente perché i produttori riescano sempre più a immettere sul mercato i propri prodotti con il racconto e la spiegazione di quello che c'è dentro.

Parallelamente, però non dobbiamo neppure andare contro le grandi aziende di trasformazione e di altissima qualità. Questo è il *made in Italy* e non credo che dobbiamo affrontarlo con questi toni, che ritengo assolutamente demagogici. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

L'Italia, da sola, non può andare in Europa e sbattere il pugno sul tavolo, perché così farebbe solo del cinema, come si suol dire. *(Applausi dal Gruppo PD)*. In Europa bisogna trovare le alleanze e il Ministro, ogni volta che va a Bruxelles, ha questo compito e fa questo lavoro. In Europa siamo il Paese che lavora di più sul tema dell'etichettatura.

Chiedo pertanto all'Assemblea di non avere questo tono di contrapposizione, perché non credo che nessuno di noi sia contro il *made in Italy* agroalimentare. Ogni giorno lavoriamo affinché più giovani diventino produttori, perché oggi noi non siamo autosufficienti. Di questo ci dobbiamo preoccupare: avere dei giovani che entrino in agricoltura, delle aziende che facciano reddito e siano competitive senza dipendere solo da una parola su un prodotto e che ci siano produttori imprenditori. Su questo vi abbiamo sfidato più volte e più volte avete votato contro provvedimenti che cercavano di ricostruire il sistema agroalimentare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MUSSINI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto). Signor Presidente, vorrei dire alla senatrice Pignedoli che - semplicemente - sarebbe opportuno che quando si compra del parmigiano si sappia se, ad esempio, è prodotto in Ungheria, magari anche con la collaborazione di qualcuno che dovrebbe tutelare, attraverso il consorzio, i propri produttori che in Italia mantengono con fatica la loro produzione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Simeoni)*.

Vorrei dire che nella Regione della senatrice Pignedoli ci sono delle piccole realtà che stanno investendo moltissimo anche sulla selezione degli animali tipici locali e che si impegnano sulla filiera completa. Capisco benissimo che ci sono, per esempio, grandi produttori di prosciutto che comprano legittimamente delle cosce di maiale altrove per poi lavorarlo e portarlo a invecchiare a Langhirano. Ciò è verissimo ed è legittimo. È però giusto che il consumatore sia informato di tutto ciò in modo

trasparente, proprio perché, senatrice Pignedoli, è giusto che chi fa una scelta diversa - penso alle piccole aziende con una certa cultura, che magari si riconoscono con minore fatica in produzioni in grande scala - abbia la possibilità di dire dove il prodotto è stato fatto in tutte le sue fasi. Credo che questo diritto vada riconosciuto. (*Applausi dei senatori Candiani e Simeoni*).

FUCKSIA (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*Misto*). Signor Presidente, se l'emendamento 5.12 crea discussione magari per le sue specifiche, propongo, eventualmente, di trasformarlo in un buon ordine del giorno, dettagliato e chiaro, da includere poi in un decreto attuativo della legge di delegazione europea: secondo me in tal modo ci si muoverebbe in una buona direzione. In Commissione industria, commercio, turismo siamo andati oltre, perché è già assegnato alla Commissione il disegno di legge che tutela il *made in Italy* e istituisce il marchio "100 per cento Italia" che supera tale *gap*, perché sappiamo benissimo che il marchio *made in Italy* può essere apposto anche nel caso del solo confezionamento in Italia. Dunque, è evidentemente necessario qualcos'altro.

Anche nell'ottica del Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), come è stato detto in precedenza, trovare un'armonia e cercare di impartire le nostre linee in senso migliorativo, potrebbe essere non un limite, ma una grande opportunità per il nostro Paese. Per quanto riguarda la disoccupazione e gli squilibri, più tuteliamo e alziamo le garanzie contro chi fa una concorrenza sleale e meglio distribuiamo la ricchezza e favoriamo l'economia. È bruttissimo dire che non siamo autosufficienti in nulla, neanche per ciò che riguarda i nostri prodotti: ultimamente non siamo autosufficienti e quasi importiamo persone per lavorare. Questo è un fatto drammatico. Che cosa esportiamo, invece? Ci sono sempre due piatti sulla bilancia, che si equilibrano. Occorre quindi intervenire, a mio avviso, in Commissione industria, commercio e turismo, con il disegno di legge sul *made in Italy* al 100 per cento. Ciò renderebbe tanti discorsi, che potrebbero essere demagogici, un modo per realizzare fatti concreti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.14.

GAETTI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, evidentemente molti, anche tra di noi, non guardano la televisione. Se il Consorzio del prosciutto di Parma fa una pubblicità in cui si dice che il prosciutto di Parma non è crudo, ma è di Parma, evidentemente vuole lanciare un messaggio, nel senso che quando si parla di prosciutto crudo di Parma, si specifica che si tratta di un prosciutto del Consorzio di Parma, con un disciplinare di Parma, mentre il prosciutto crudo è un prosciutto cosiddetto smarchiato, per cui arrivano probabilmente delle cosce polacche, da animali nutriti con farina di pesce e quindi con un prezzo molto più basso. (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni*). Il cittadino pensa che il prosciutto crudo è sempre prosciutto crudo e che lo paga anche di meno, ma quando lo assaggia non ha quelle caratteristiche sensoriali che hanno i nostri prosciutti. Questo è il risultato di una etichettatura malsana, tanto è vero che il Consorzio sta facendo questo tipo di pubblicità. Questo non serve ai produttori, se è vero che in Italia abbiamo perso circa 400.000 scrofe e quindi abbiamo un mercato suinicolo in così grave difficoltà che nel decreto-legge enti locali c'è chi spaccia persino la proposta di dargli un contributo: poi vedremo nei prossimi giorni la discussione in questa Assemblea. Ciò serve solo al sistema confindustriale e a tutti coloro che gestiscono le trasformazioni e i macelli e ovviamente non riguarda solo il mercato del prosciutto e degli affettati. Ad esempio, quando mangiate un salame e vedete scritto «salame italiano», dovete sapere che in realtà è sufficiente che il principale prodotto sia italiano e che abbia il 40 per cento di carne italiana. Anche se il restante 30 per cento è

carne austriaca e l'altro 30 carne tedesca, comunque il salame sarà italiano perché il principale componente è italiano, anche se la somma dei prodotti (ossia il 60 per cento) è invece estera.

Si potrebbe fare una lunga lista. Si parla dei formaggi: è vero, quelli DOP sono gli unici che hanno latte italiano, anche se sono anni che chiedo in questa Assemblea - in maniera paranoica, oserei dire - di sapere quante sono le vacche in Italia che producono latte. Vorrei infatti fare un conto ben preciso e sapere quante sono le vacche che producono latte nella mia zona che diventa grana padano e quante quelle che producono latte che diventa parmigiano reggiano, contando le forme che sono marchiate: evidentemente ci deve essere una dicotomia. (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni*). È la stessa dicotomia che evidenzia il giudice Giulia Proto quando dice che la produzione di latte europea si fa con la somma dei modelli L1; però quando si moltiplica il numero delle vacche per la quantità di latte, non si arriva alla stessa quantità. Quindi, è evidente che ci si ruba, come è altrettanto evidente che il sistema italiano di controllo di AGEA non ha funzionato. (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni*). Ci hanno dato 70 milioni di multa e non ho ancora capito chi li deve pagare, se le Regioni che non hanno fatto i controlli.

Ma torneremo sull'argomento quando parleremo del prossimo provvedimento sugli enti locali, in cui si dicono esattamente le cose che ho detto qui un anno fa; le stesse cose che i tribunali di Brescia e di Parma hanno sconfessato, dicendo che non si può far pagare 100 milioni di multa quando la multa è di 30 milioni. Lo dico da anni e nessuno mi dà ragione, se non i TAR e le autorità giudiziarie, dimostrando che quanto dico in quest'Aula è perfettamente vero.

Voglio vedere se fra una settimana, qualche Ministro o Sottosegretario mi dirà che quello che ho detto lo scorso anno era vero, quando vi ho detto che a cambiare le regole del gioco sono solo i mafiosi, e voi mi avete risposto che si muore di mafia: a uno che ha lavorato ventinove anni in un obitorio, che ha eseguito 2.500 autopsie! (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto*). Se volete parlare di agricoltura, questi sono gli elementi che state affossando.

È vero, siamo sotto di 5 miliardi, perché tra *import* ed *export* il sistema italiano importa 5 miliardi, ma è altrettanto vero che potremmo esportare di più e meglio se veramente fossimo sinceri, se dicessimo la verità, perché se importiamo il cacao o il caffè dall'estero, ben venga se io so cos'è, se bevo il caffè del Costa Rica piuttosto che di qualche altro Paese. Non dobbiamo vergognarci di dire la verità.

Quante sono le cosce di prosciutto che poi tornano all'estero come *made in Italy*? Quante sono le carni per cui è sufficiente che un animale sia allevato gli ultimi quattro mesi in Italia (su un anno di vita) per dire che sono carni italiane? Siamo sinceri. Questo potrebbe essere fatto in maniera diretta, perché l'Europa non vieta che le nostre industrie scrivano un'etichetta completa, e invece non lo fanno perché così guadagnano di più, a discapito di quegli allevatori che stanno chiudendo le stalle, che sono affamati, perché con 0,29 centesimi per un litro di latte non si sopravvive. (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto*).

Andate a raccontarlo agli agricoltori mantovani e bresciani della mia zona, che tutti i giorni mi telefonano. Questa è la verità dell'etichettatura. Quando si mangia un formaggio molle che non è DOP, non è latte italiano. Siamo al 70 di una produzione che in realtà è molto più bassa perché molti certificati L1 non corrispondono al latte italiano. Allora, andiamo a disciplinare la materia; andiamo a fare chiarezza per sapere quanto latte italiano - visto che parlate di tracciabilità - si lavora in quelle industrie che poi risultano italiane. E questo solo per «ingrassare» Confindustria: questa è la verità della nostra agricoltura. (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto e della senatrice Casaletto. Molte congratulazioni*).

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la senatrice Pignedoli ci ha dato uno spaccato di imprenditoria positiva italiana, ma questo non significa che ciò sia merito del Governo o che il Governo metta nelle condizioni di crescere ulteriormente i nostri coraggiosi agricoltori che hanno riconvertito i vigneti, che hanno riconvertito la lavorazione del vino, che si sono imposti sui mercati

internazionali. Il suo è stato più un intervento di propaganda degli agricoltori che non di illustrazione dei meriti del Governo.

Alla senatrice Pignedoli vorrei dire che, quando il Governo italiano non è nelle condizioni di bloccare l'importazione di 45.000 tonnellate di olio di oliva tunisino nel nostro mercato per due anni consecutivi o non è nelle condizioni di bloccare alcune importazioni, non per fini protezionistici, ma per carattere di protezione della qualità, questi sono i provvedimenti che il Parlamento e il Governo devono prendere.

Da un lato, l'Unione europea ci impone l'importazione di prodotti extracomunitari, e noi siamo costretti a subirli; dall'altro, però, noi mettiamo un paletto sulla difesa della qualità dei nostri prodotti. Pertanto, nelle etichette il prodotto italiano deve essere certificato come tale, non solo dal punto di vista del luogo di lavorazione, ma anche dal punto di vista del luogo di produzione.

Mi sembra una forma di autotutela assolutamente compatibile, sia con la normativa europea sia con gli interessi, che ci premono, dell'agricoltura nazionale. Dobbiamo subire e non siamo in grado di bloccare quei fenomeni perché la normativa europea consente questo tipo di attività e di immissione sui mercati? Benissimo, anche se io direi malissimo. Purtroppo, però, è così. Facciamo allora un'azione di contemperamento e di bilanciamento attraverso la difesa del nostro prodotto sull'etichetta. Che il consumatore sappia, quando va al supermercato, dall'etichetta sulla bottiglia, qual è l'olio prodotto e lavorato in Italia e qual è l'olio prodotto in Tunisia, o in altro Paese, e imbottigliato in Italia. Perché tutto questo scandalo dinanzi a questa richiesta, che mi sembra assolutamente legittima, di difesa del nostro prodotto? Lo stesso discorso può valere per i grani importati per la molitura e per il confezionamento delle paste. Perché non indicare sull'etichetta che una pasta è fatta con grano italiano e un'altra, invece, è fatta con grano canadese o con grano comunque extracomunitario o non italiano?

Davvero non è comprensibile il motivo per cui ci si rifiuta di dare questo contrappeso a quello che, invece, è lo svilimento del prodotto nazionale derivante dalle importazioni di prodotti extracomunitari e non italiani. Dovrebbe essere iniziativa del Governo dire: abbiamo dovuto accettare questa immissione di prodotti ma la bilanciamo con la chiarezza, nella etichettatura, su come questo prodotto venga utilizzato e su come, invece, sia utilizzato il prodotto nazionale.

Con termini di assoluta pacatezza, a me sembra che questo sia il dovere dei governanti. Non vuole farlo il Governo? Io spero che lo faccia il Parlamento.

[URAS \(Misto\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[URAS \(Misto\)](#). Signor Presidente, il tema che si pone è molto collegato. Lo dico perché oggi abbiamo sentito il sottosegretario Gozi nelle Commissioni riunite 3a e 14a sulla vicenda Brexit.

Se l'Unione europea è resa invisibile ai cittadini europei, agli operatori economici europei, a parti importanti dell'Unione europea, opzioni quali la Brexit saranno l'unica possibilità di risoluzione dei problemi di vita di quei sistemi economici e territoriali.

La scomposizione dell'Unione europea finirà per essere l'unica soluzione che abbiamo di fronte e i movimenti populistici che vanno verso quella direzione avranno ragioni su cui fondare le loro proposte di disgregazione. Il tema è molto semplice: si parla di avere un'etichettatura seria che garantisca al consumatore la possibilità di acquistare quello che ritiene essere più giusto per la propria salute e il proprio gusto. Questo aiuta la capacità produttiva, la possibilità di riscatto economico e il superamento della crisi nella quale versano le nostre Regioni più povere che si affacciano verso la sponda Sud del Mediterraneo e il Mezzogiorno. Non è possibile che, ogni volta che si pone una questione anche minima come questa, quello che prevale è l'interesse di alcuni potentati economici multinazionali. *(Applausi della senatrice De Petris)*. Perché poi si finisce per mettere le basi per la distruzione di ciò che abbiamo creato di positivo tutti insieme guardando verso l'Europa. L'unità non vuol dire la soppressione delle identità; vuol dire la valorizzazione delle identità, consapevoli che siamo anche diversi, che produciamo in modo diverso e che abbiamo anche una cultura del gusto diversa.

Credo che, qualche volta, riconoscere gli errori e riconoscere di essersi spostati troppo in una direzione

che non tutela gli interessi della nostra gente serve a salvare il consenso per la cultura democratica e progressista per uno schieramento del futuro. Non serve arroccarsi. È sbagliato arroccarsi. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

[ZUFFADA \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Zuffada, il suo Gruppo ha esaurito i tempi a disposizione. Ne ha facoltà per due minuti.

[ZUFFADA \(FI-PdL XVII\)](#). Intervengo molto brevemente.

Per la mia attività di veterinario ho seguito in modo particolare l'industria e l'allevamento dei bovini da latte e la produzione suinicola. Ha ragione il collega Gaetti nel dire che questi comparti attraversano notevoli difficoltà. È stato commesso un errore negli anni passati con una responsabilità da parte di tutti. Le industrie della trasformazione e della grande distribuzione sono state cedute per larga parte a delle multinazionali i cui interessi non coincidono, volenti o nolenti, con la produzione locale. I nostri allevatori sia di latte che di carne hanno fatto grandi sacrifici. Ha ragione la collega del PD quando dice che hanno avuto miglioramenti per quanto riguarda la qualità dei prodotti. Purtroppo questi prodotti di alta qualità stanno diventando di nicchia. Si tratta di difendere gli interessi degli uni e degli altri e di scegliere. Se vogliamo difendere gli interessi dei nostri ultimi produttori di bovini da latte e di produzione suinicola, bisogna approfittare del provvedimento che è ora al nostro esame. Riconosco al ministro Martina, che conosco personalmente per la mia esperienza in Consiglio regionale, di aver cercato di migliorare, per quanto possibile, la difesa dei nostri prodotti, però su questo punto si deve scegliere: si sta dalla parte dei produttori oppure dalla parte degli interessi dei trasformatori e della grande distribuzione. Questo è il nocciolo del problema. La politica deve scegliere, altrimenti sono gran belle parole e ci ritroviamo l'anno prossimo con il prezzo del latte che, anziché essere di 29 centesimi, sarà sceso a 25 centesimi e con il prezzo del prodotto suinicolo sempre più basso. Di conseguenza i nostri allevatori chiuderanno le stalle e chiuderanno gli allevamenti di suini. Dovremo importare sempre di più - perché non siamo autosufficienti - le cosce dalla Germania e i prodotti dall'Est europeo, che non hanno le nostre caratteristiche, ma per difenderci dobbiamo usare le armi legali. Questa è una di quelle; mi auguro che il Parlamento la usi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e CoR)*.

[DALLA TOR \(AP \(NCD-UDC\)\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DALLA TOR \(AP \(NCD-UDC\)\)](#). Signor Presidente, sono un po' esterrefatto. In Italia siamo autosufficienti su tre prodotti: il vino, il pomodoro e il riso. Importiamo, mediamente, il 40 per cento di tutti i grani, l'80 per cento di nocciole e noci (e abbiamo la Ferrero) e potrei continuare con la lista.

Parliamo di prosciutti. In Italia produciamo 11 milioni di maiali; due cosce per maiale, fanno 22 milioni di prosciutti. Non siamo in grado di soddisfare la nostra domanda di produzione e di lavorazione di prosciutto. E potremmo andare avanti a iosa. Dobbiamo mettere i piedi per terra. Il nostro Paese ha "x" chilometri quadrati e più di tanto grano non è in grado di produrre; ha "x" chilometri quadrati e più di tanto vino non è in grado di produrre. Ci stiamo prendendo in giro. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD)*.

Siamo il Paese che ha più DOP e più IGP d'Europa e tutti ci vogliono copiare. Perché ci copiano? Perché siamo bravi. Quelle DOP e quei disciplinari che ci sono all'interno delle DOP reggono il nostro *made in Italy* agroalimentare; e sono disciplinari - ve lo assicuro - tutti ferrei e che rispettano tutti i crismi. E allora, perché non ci impegniamo a far sì che quei disciplinari e quei consorzi crescano di più?

Guardate, non è vero che il latte viene pagato 0,29 o 0,30 centesimi. Mi spiego. Il 50 per cento del latte, che è dentro la filiera del Grana padano (vi posso fare la lista delle latterie), viene pagato 0,46 o 0,50 centesimi, perché è dentro la filiera. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC), PD e del senatore Formigoni)*. Noi dobbiamo far sì che i nostri agricoltori e che il nostro mondo agricolo diventino filiera per poter reggere. Non prendiamoci in giro; questa è la verità.

Quindi noi dobbiamo far crescere il mondo dell'agricoltura e dobbiamo fare in modo che riesca a fare squadra. Anche sull'olio d'oliva, al di là delle annate, noi produciamo 250.000-300.000 tonnellate; ne consumiamo e vendiamo 700.000. Ma di cosa parliamo? Delle 40.000 tonnellate che non abbiamo importato dalla Tunisia, perché è andato in Spagna? Quindi non diciamo cose che non ci sono.

Per quanto riguarda le etichette, se uno oggi va al supermercato, vede l'olio di oliva extravergine DOP italiano, come vede quello EU. Quindi il cittadino, il consumatore oggi può scegliere. Dobbiamo fare chiaramente più lavoro ed impegnarci di più; ma non prendiamoci in giro, perché fare demagogia non serve al nostro sistema. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD?UDC), PD e dei senatori Buemi e Formigoni).*

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, le ricordo che il suo Gruppo ha esaurito i tempi; le concedo quindi di fare solo un breve intervento. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, noi voteremo a favore di tutti gli emendamenti che proteggono realmente il *made in Italy*. Scegliete voi se votare contro questi emendamenti; noi voteremo sempre a favore.

Ricordo al senatore Dalla Tor che il concetto è un altro ed è molto differente. Non è che bisogna consentire che si importino in Italia più cosce di suino, perché ne vengano vendute di più come *made in Italy* quando non sono prodotte in Italia. Bisogna sostenere l'agricoltura, perché in Italia siano prodotti più suini, fatti dagli agricoltori italiani. Il problema che c'è oggi in Italia è che l'agricoltura non è più in grado di produrre a sufficienza, perché costa troppo produrre in Italia.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.14, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «per i prodotti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.16.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.17, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.21, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.22, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.26, presentato dai senatori

Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.28, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.100 e G5.101 non verranno posti ai voti.

Senatore Candiani, sull'ordine del giorno G5.102 è stato espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.102, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Donno, sull'ordine del giorno G5.103 è stato espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

DONNO *(M5S)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G5.103.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G5.103, da me presentato, impegna il Governo - leggo testualmente - «a valutare la possibilità di promuovere nelle sedi di competenza l'introduzione di specifiche disposizioni volte a stabilire che la dicitura "made in Italy" posta in etichetta possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano, e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio nazionale per garantirne la certificazione e la tracciabilità».

Vorrei porre l'attenzione su quest'ultima parte del mio ordine del giorno. Prima sentivo parlare le senatrici Bertuzzi e Pignedoli, che fanno parte della Commissione agricoltura e che con foga hanno detto che loro sono per la *made in Italy* e per la sua tutela, ed anche il Governo dice che è a favore della tutela del *made in Italy*, della tracciabilità degli alimenti e degli stabilimenti di produzione. Ma allora mi spiegate perché, quando poi si presentano questi ordini del giorno, voi li rifiutate? Datemi una motivazione valida, perché io non la capisco, ma non forse vi capite nemmeno voi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.103, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Donno, sull'ordine del giorno G5.104 è stato espresso parere favorevole se viene accolta la proposta di riformulazione che le era stata prospettata.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, potrei riascoltare la proposta di riformulazione?

PRESIDENTE. Il relatore vuole precisare alla senatrice Donno su quale punto chiede la riformulazione?

[ROMANO](#), *relatore*. Signor Presidente, nell'ambito dei *considerata* si chiede di elidere le parole « della pesca ».

[PRESIDENTE](#). Senatrice Donno, accoglie la proposta di riformulazione?

DONNO *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.104 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

[AMIDEI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo che il suo Gruppo ha esaurito i tempi, pertanto la invito a essere breve.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, oggi ho assistito ad una serie di considerazioni che credo abbiano reso palese agli italiani, a tutto il Paese, che questo Governo non è all'altezza di poter risolvere i problemi dell'agricoltura. Nel momento in cui non si accetta di specificare in etichetta dove avviene la produzione, non ci si può riempire la bocca parlando di orgoglio del *made in Italy*, dato che non ne garantiamo la qualità attraverso una specificazione in etichetta del luogo dove è avvenuta la produzione. È veramente un danno all'agricoltura italiana. *(Il microfono si disattiva automaticamente. Il senatore Amidei mostra una bottiglia di olio d'oliva e la poggia sui banchi del Governo. Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[PRESIDENTE](#). Senatore Amidei, la richiamo all'ordine e prego gli assistenti di intervenire.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#) **(ore 18,13)**

[ROMANO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.1, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 7.2 a 7.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.9, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.10, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.12, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.15, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.18, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.19, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.21, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.23, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.25, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.26, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.28, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.29, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.31, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.32, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.33, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.34, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.35, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.36, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.37, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.38, presentato dai senatori Cotti e Montevicchi, sostanzialmente identico all'emendamento 7.39, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8 e parere favorevole sull'ordine del giorno G8.100.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.10, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi

[ROMANO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Sugli ordini del giorno G10.100, G10.101 e G10.102 esprimo parere favorevole, riformulando quest'ultimo inserendo, dopo le parole «impegna il Governo», le parole «a valutare l'opportunità di».

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo

parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3.

BOTTICI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signora Presidente, chiediamo una maggiore trasparenza anche perché si sta parlando del Comitato per le politiche macroprudenziali e di evitare i rischi sistemici.

Abbiamo visto ciò che è accaduto negli ultimi anni. Stiamo rincorrendo in qualche modo il sistema bancario e non abbiamo ancora compreso di chi siano le colpe, visto che tutti scappano. Chiediamo, pertanto, che tale autorità sia veramente indipendente e che ci siano regole precise su come si devono fare le scelte e le valutazioni. Chiedo, pertanto, che l'Assemblea si pronunci a favore dell'emendamento 10.3.

TREMONTI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMONTI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Signora Presidente, signori senatori, credo che, nell'interesse del nostro Paese, sia opportuno non votare questo articolo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Si tratta della replica dell'incidente che già è stato evidente in quest'Assemblea ai tempi del *bail in*. Non è la stessa cosa, ma si è nell'ambito della stessa logica e filosofia. Credo davvero sia molto prudente e opportuno non votare questa norma e rinviare. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dai senatori Bottici e Castaldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.8, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.9.

BOTTICI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signora Presidente, come ha appena affermato il senatore Tremonti, noi stiamo dando in mano a un comitato indipendente delle scelte di politica macroprudenziale.

Non so in quanti di voi hanno realmente letto la disposizione in esame, che fa anche riferimento alla raccomandazione CERS/2011/3, che, peraltro, doveva essere recepita entro il 30 giugno 2013 e, quindi, siamo in ritardo tre anni. Segnalo ciò per dirvi che qualcosa non funziona.

Il Comitato in oggetto avrà il potere di mandare le raccomandazioni agli Stati membri - ossia a noi - su come agire nelle situazioni in cui ci troveremo. Come è stato ricordato, quando l'anno scorso si è parlato in questa sede di *bail in*, il tema è stato preso sotto gamba, quasi a dire che tanto, poi, in qualche modo ce la saremmo sbrigata. Oggi come oggi, non si può sostenere che, prima o poi, cercheremo di evitare le scadenze che l'Europa ci chiede. Invito veramente a non votare questo articolo e a stralciarlo, perché è pericolosissimo.

Abbiamo un'Europa che, oggi come oggi, rischia di implodere, perché quello della Brexit è solo il primo caso di uno Stato che non vuole farne parte. Entro i prossimi mesi ci saranno altri Stati membri che andranno ad elezioni. Rischiamo di fare delle cose con l'Europa e, il prossimo anno, di non avere più l'Europa e non sapere più dove mettere le mani; non solo per quanto avete continuato a fare in questi ultimi tre anni, perché è dal 1992 che si è deciso di fare questa Europa. Il discorso è che il prossimo anno rischiamo veramente di non avere più un'Unione europea, ma una marea di trattati, di condizioni e di comitati, che metteranno comunque bocca nei nostri affari. Siccome nessuno ha chiesto ai cittadini di entrare in Europa e, oggi come oggi, molti cittadini europei si stanno rifiutando di stare in questo sistema europeo, vi prego di ragionare, perché c'è un punto di non ritorno, che è quello dell'implosione dell'Europa. Poi mi auguro che non accada ciò che accade nel resto del mondo, con le guerre. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.9, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.11 è improcedibile.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.100, G10.101 e G10.102 (testo 2) non verranno posti ai voti.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo per comprendere se ho capito bene la riformulazione dell'ordine del giorno G10.102 (testo 2), della Commissione. Il relatore lo ha

riformulato, inserendo nell'impegno al Governo la formula «a valutare l'opportunità di». È corretto?

PRESIDENTE. È corretto.

CANDIANI (*LN-Aut*). Non so che valutazione si possa fare, ma vorrei richiamare l'attenzione del relatore in merito a ciò che il Governo si impegnava a fare. Secondo la formulazione originaria, l'ordine del giorno impegnava il Governo a prevedere che «il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi». Nel testo segue poi l'elenco dei principi e dei criteri direttivi. Ma diamine, con quello che sta succedendo e che stiamo vivendo, con le incertezze, le preoccupazioni e le angosce sulle banche che stiamo vivendo, vogliamo dare qualche certezza ai nostri concittadini? Se nell'ordine del giorno riformulato dite che si impegna il Governo «a valutare l'opportunità di», mi dite cosa state facendo e quali certezze date ai cittadini? Già è un ordine del giorno, poi sminuite anche l'impegno e inserite la formula «a valutare l'opportunità di» con riferimento alla compilazione di un elenco per vedere se gli istituti di credito sono solidi o meno. Stiamo scherzando? Presidente, rappresentante del Governo, relatore, fate una riflessione! Lo ripeto: stiamo scherzando? (*Applausi del senatore Arrigoni*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(*Segue la votazione*).

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Anullo la procedura di votazione. Senatore Candiani, il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione: ha comunque facoltà di intervenire per una breve dichiarazione di voto sull'articolo.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, voteremo contro questo articolo perché già una volta qui dentro avete fatto un disastro con l'approvazione del *bail in* e non saremo vostri complici in questa circostanza. Fate in tempo a essere prudenti; si chiama comitato macroprudenziale.

Sono state fatte proposte emendative e le avete respinte; abbiamo chiesto di modificare l'ordine del giorno ma non ci avete ascoltato. A questo punto, non ci resta che mettervi di fronte alle vostre responsabilità. Il nostro sarà un voto convintamente contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 11.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

URAS (*Misto*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.3, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «apportare modifiche».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 11.5 a 11.11.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.12, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.13, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «il potere».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 11.14 e 11.15.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ROMANO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12, mentre il parere è favorevole sull'ordine del giorno G12.100.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.3 è improcedibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.4, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco, fino alle parole «comma 9».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 12.5.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ROMANO](#), relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

[GOZI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ROMANO](#), relatore. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti inerenti all'articolo 14.

Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G14.100 e G14.101. Il parere è altresì favorevole sull'ordine del giorno G14.102 con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

[GOZI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.3, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.6, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.8, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.9, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «al prodotto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 14.10 e 14.11.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.12, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.13, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.14, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.15, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G14.100 e G14.101 non verranno posti ai voti. Chiedo ai presentatori se accolgono la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G14.102.

[CANDIANI](#) *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non l'accogliamo, perché le iniziative non vanno valutate, ma attuate.

Ripeto il discorso che ho fatto prima: si prendono impegni seri e si attuano, altrimenti votate contro e dite di no. Insistiamo, quindi, per la votazione dell'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G14.102, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, chiedo un attimo di attenzione.

[PRESIDENTE](#). Come atto di cortesia, senatore Caliendo, ha facoltà di intervenire per un minuto perché il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. L'emendamento cerca di salvare i *trust* familiari per i minori e i disabili. La lettera *d*), al numero 3), riguarda esclusivamente i *trustee* di *trust* espressi. Il successivo numero 5) fa riferimento ai prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati.

La direttiva, all'articolo 3, comma 7, definisce espressamente il prestatore di servizi relativi a società o *trust* il soggetto che fornisce a titolo professionale, mentre nella legge delega questo non c'è. Signor Vice Ministro, la difficoltà d'interpretazione porta alla necessità di un intervento, perché altrimenti un *trustee* di tipo familiare non sarà possibile.

L'emendamento 15.6 è a questo collegato. Chiedo che nella delega se ne faccia espressa utilizzazione.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[ROMANO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 15.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Nell'elaborazione del decreto attuativo terremo conto delle preoccupazioni sollevate dal senatore Caliendo. L'emendamento 15.6 sarebbe potuto diventare oggetto di un ordine del giorno, cui avremmo dato parere favorevole.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 15.4 e 15.6 e li trasformo in ordini del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G15.4 e G15.6.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

CUOMO (*PD*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.4 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.2, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 15.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.6 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ROMANO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 16.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.2, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ROMANO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ROMANO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

CUOMO (*PD*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.2, presentato dai senatori Crosio e Candiani, fino alle parole «delle navi».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 18.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.7, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.8, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.9, presentato dai senatori Crosio e Candiani, fino alla parola «intervenendo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 18.10.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ROMANO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 19 e sull'ordine del giorno G19.100.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo

parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1.

CUOMO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 19.2, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori, fino alle parole «di condanna».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 19.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.4, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.5, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.6, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.8, presentato dai senatori Candiani e Stefani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.9, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.10, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatore Candiani, sull'ordine del giorno G19.100 il relatore e il rappresentante del Governo hanno

espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

CANDIANI (*LN-Aut*). No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signora Presidente, con l'articolo 20 arriviamo alla perniciosa questione della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e della concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno.

A nostro avviso, il nocciolo della questione è che, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva europea n. 26 del 2014, che questo provvedimento intende recepire, nel testo al nostro esame di fatto si continua a mantenere e concedere un monopolio alla SIAE (la Società italiana per gli autori e gli editori) di cui gode da ben settantacinque anni.

Allora, chi ha seguito un po' le vicende della SIAE sa che si tratta di un organismo che, nel corso degli anni, ha avuto numerosi problemi di bilancio, di commissariamento e di scarsa trasparenza nella gestione. È vero che recentemente c'è stato un cambio ai vertici e che l'attuale presidente della SIAE è venuto anche in Commissione cultura a illustrare quello che dovrebbe essere un nuovo corso di gestione più virtuosa dell'organismo. Ciononostante, noi pensiamo che si debba superare questo stato di fatto. (*Brusio*).

AIROLA (*M5S*). Scusi, Presidente, ma c'è un tale macello che non si sente niente!

MONTEVECCHI (*M5S*). Pensiamo inoltre, che, conformemente a quanto è scritto nella direttiva europea, si debba procedere sulla via della liberalizzazione della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Tra l'altro, in 7a Commissione al Senato è stato esaminato anche una affare assegnato in merito e sono state date delle linee di indirizzo.

Ora, constatato che in Europa rimangono solo l'Italia e la Repubblica Ceca ad avere un monopolio ancora in essere per quanto riguarda la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e considerato che nella direttiva, invece, si invitano i Paesi membri ad abbandonare questa strada e a percorrere quella della liberalizzazione, abbiamo presentato alcuni emendamenti per ricordare al Governo quanto è scritto nella direttiva stessa e per richiamarlo a riflettere sull'attuale testo della legge. Di certo, esso non va - a nostro avviso - nella direzione delle indicazioni e degli indirizzi contenuti in tale direttiva, che sono liberalizzazione e anche una maggiore trasparenza. Mi riferisco - poiché l'ho sottoscritto anch'io - a un emendamento del senatore Crimi, il 20.30, che chiede proprio una maggiore trasparenza degli organismi di gestione, o all'emendamento 20.24, sempre a prima firma del senatore Crimi e da me sempre convintamente sottoscritto, che chiede di garantire che i proventi degli organismi di gestione debbano essere impiegati nuovamente per la distribuzione dei diritti d'autore e non debbano prendere altre vie, come purtroppo è successo in un passato poco e meno recente.

Ora, io mi auguro che il Governo tenga seriamente conto di queste proposte, perché non tenere conto delle modifiche da noi proposte significa travisare lo spirito di ciò che è scritto nella direttiva europea, e non conformarsi ad essa.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

ROMANO, *relatore*. Signora presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 20, ad esclusione dei seguenti ordini del giorno: G20.100, identico all'ordine del giorno accolto in 14a Commissione a prima firma Montevercchi, e l'ordine del giorno G20.101, identico all'ordine del giorno, presentato dal senatore Ichino ed altri senatori, che è stato approvato in 14a Commissione.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Vorrei approfittare dell'occasione per motivare la posizione del Governo sul punto sollevato dalla senatrice Montecvecchi ed esprimermi sull'ordine del giorno che il senatore Ichino e altri hanno presentato in Commissione.

Vorrei ricordare innanzitutto il quadro giuridico nel quale ci muoviamo, gli impegni che il Governo assume con i due ordini del giorno su cui dà parere favorevole e il percorso che, in cooperazione e con il buon lavoro che abbiamo svolto proprio al Senato con i vari senatori, possiamo seguire.

Si tratta, senatrice Montecvecchi, di una direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore. È una direttiva legata al mercato interno. Le basi giuridiche - lei non le ha citate, ma che credo che, per aiutare il dibattito, debbano essere ricordate - del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cioè gli articoli 50, 53 e 62, sono infatti connesse al mercato interno.

Gli obiettivi della direttiva e gli obblighi che si assumono gli Stati membri sono eliminare le barriere, tutte le barriere, i divieti e le limitazioni, nonché limitare le discriminazioni fondate sulla nazionalità, sul luogo di stabilimento o di residenza del titolare o dell'organismo di gestione dei diritti. Questi sono i primi obiettivi che noi, recependo la direttiva, raggiungiamo. Questi rappresentano l'obbligo della direttiva.

Obbligo derivante dalla direttiva è altresì aumentare la trasparenza e l'efficienza degli organismi che, liberamente, ogni Stato membro indica come gestori dei diritti collettivi. Anche da questo punto di vista, grazie non solo alla direttiva, ma anche ai due ordini del giorno, quello di vostra iniziativa e quello presentato in Commissione dal senatore Ichino e da altri senatori, andiamo esattamente in tale direzione. Vorrei, in particolare, ringraziare il senatore Ichino e tutti i firmatari. perché l'ordine del giorno ci permette di lavorare in due fasi. La prima è il recepimento della direttiva, che non obbliga alla liberalizzazione interna.

La liberalizzazione interna è un obiettivo legittimo, ma, senatrice, la direttiva non ci obbliga in tal senso e, quindi, in sede di recepimento il Governo non assume l'obbligo da lei indicato, perché non previsto dalla direttiva legata al mercato interno. Tuttavia, è certamente possibile porsi un tale obiettivo ed è proprio perseguendolo che abbiamo assunto, già in sede di redazione del decreto di attuazione, gli impegni relativi a inserire meccanismi e procedure che consentano ai titolari di diritti e agli utilizzatori di notificare all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato delle osservazioni volte a migliorare il modo di recepire la direttiva.

Abbiamo inoltre assunto l'impegno a svolgere un ulteriore approfondimento, oltre a quanto già previsto da questo provvedimento, per quanto riguarda i risultati ottenuti in termini di trasparenza e di efficienza. Si tratta di un obiettivo che sia lei che il Governo intendono perseguire attraverso l'adozione di questa legge.

Il Governo si impegna, poi, a valutare se, in una seconda fase, andare verso una maggiore apertura, come auspicato dai presentatori dell'ordine del giorno, alla luce di vari aspetti. Il primo è il parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, che è stato alla base del lavoro parlamentare. Ma non solo: il gruppo di esperti, previsto dalla direttiva all'articolo 41, è incaricato proprio di effettuare la valutazione alla fine della prima fase di recepimento della direttiva, per vedere se e come procedere verso la direzione auspicata. Infine, ricordo le buone prassi degli altri Stati membri.

Questi sono gli impegni che abbiamo assunto nel momento in cui si elaborerà il decreto attuativo - è il primo impegno dell'ordine del giorno G20.101, identico a quello proposto in Commissione dal senatore Ichino e da altri senatori - e nel momento in cui, nella seconda fase, si procederà alla valutazione del sistema, per verificare quanto è stato migliorato in termini di trasparenza ed efficienza, tenendo pienamente conto del lavoro del gruppo di esperti della Commissione e anche alla luce del parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, abbassate il tono della voce, perché non è possibile discutere un provvedimento in tale contesto.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Grazie, Presidente.

Nello stesso spirito accogliamo l'altro ordine del giorno, identico a quello presentato in Commissione dai senatori Montevecchi e Crimi, proprio per valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in merito anche alle licenze di tipo *creative commons*.

Apriamo, quindi, una fase che mi sembra molto costruttiva, frutto di un lavoro molto produttivo svolto in Commissione, che spero venga confermato in Assemblea, il quale prevede una cooperazione piena, e non solo nella fase di elaborazione del decreto attuativo, ma anche nella valutazione dell'apertura di una seconda fase che è assolutamente possibile, alla luce delle valutazioni dell'Autorità garante, del gruppo di esperti e delle migliori prassi degli Stati membri, nell'attuazione della direttiva.

COTTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signora Presidente, vorrei far notare che ci troviamo di fronte a una situazione che non ho mai visto in Senato: intendo dire che il relatore e il Governo hanno espresso parere negativo su tutti gli emendamenti e parere favorevole su un ordine del giorno che fondamentalmente afferma le stesse cose degli emendamenti. Se, come chiedono il relatore e il rappresentante del Governo, verranno bocciati tutti gli emendamenti, ci troveremo ad approvare un testo che - ad esempio - non prevede la liberalizzazione e un ordine del giorno che afferma esattamente il contrario.

Siccome quello in esame è già un disegno di legge delega, e quindi anche gli emendamenti sono una sorta di ordini del giorno rafforzati, in questo caso il Governo e il relatore, formulando quei pareri, ci stanno prendendo in giro, perché noi approviamo un testo e poi un ordine del giorno che afferma esattamente il contrario. Quindi, non si sa cosa uscirà fuori da quest'Aula.

Invito pertanto il relatore e il Governo a esprimere parere favorevole sugli emendamenti o a dare parere contrario sugli ordini del giorno G20.100 e soprattutto G20.101 che prevedono in maniera chiara indicazioni opposte a quelle che risulterebbero dal testo dell'articolo senza emendamenti approvati. Quindi, ripeto che ci state prendendo in giro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.1.

CUOMO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Invito ad estrarre le tessere dei non presenti.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 20.6, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.7.

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, ovviamente il Movimento 5 Stelle voterà a favore dell'emendamento in esame e colgo l'occasione per interloquire ancora con il sottosegretario Gozi su questo punto.

È vero che la direttiva dell'Unione europea n. 26 del 2014 afferma che i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti, o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva del titolare dei diritti. Tuttavia è anche vero che si delega al legislatore a liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, a favorire quindi la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva, sostenendo la possibilità dei titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, sulla base delle norme per la libera concorrenza.

È vero quindi che non è scritto, che non c'è un dovere, ma è implicito che la direttiva indirizzi il Governo a liberalizzare la gestione di questi diritti in base alle norme di libera concorrenza.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.7, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «loro interesse».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 20.9 a 20.11.

Passiamo all'emendamento 20.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.8, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.12, presentato dal senatore Candiani, fino alla parola «accertare».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 20.13.

Passiamo all'emendamento 20.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.16, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.17, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.18, presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 20.19.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.20, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.21, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.22, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.24, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.24, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.25, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, identico all'emendamento 20.26, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.27, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 20.28, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.30, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 20.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.29, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.31, presentato dalla senatrice Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 20.32, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.32, presentato dalla senatrice Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.33, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.33, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.34, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.34, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.35, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.35, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 20.38 è improcedibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.39, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.40, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.41, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.42, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 20.43, identico all'emendamento 20.44, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.43, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, identico all'emendamento 20.44, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.45, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 20.46, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.47, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, identico all'emendamento 20.48, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.49, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.51, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G20.100 non verrà posto ai voti.

[ICHINO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ICHINO](#) (*PD*). Signora Presidente, essendo stato in Commissione il primo firmatario dell'ordine del giorno, che adesso è identificato come G20.101, data la sua importanza, che è stata anche sottolineata dal rappresentante del Governo, oltre che dal relatore, chiedo che esso venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Essendo un ordine del giorno presentato dalla Commissione, chiedo al relatore se intende chiederne la votazione.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, ne chiedo la votazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.101, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Senatore Liuzzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.102?

LIUZZI (CoR). Non insisto, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.103?

CANDIANI (LN-Aut). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.103, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.104?

CANDIANI (LN-Aut). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.104, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

LIUZZI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CoR). Signora Presidente, il dibattito è stato abbastanza lungo, connotato forse anche da toni polemici.

Il disegno di legge di delegazione europea è un provvedimento di armonizzazione tra l'ordinamento nazionale e le direttive europee. In buona sostanza, il provvedimento di delegazione 2016 recepisce ben 12 direttive europee, una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, una decisione quadro, 13 regolamenti europei e due direttive in via di regolamentazione. Comprendiamo, quindi, la complessità della materia, ma comprendiamo innanzi tutto il lavoro che pure il Governo ha svolto e deve svolgere nelle sedi centrali, ovvero a Bruxelles.

Ritengo che questo disegno di legge avrebbe potuto meritare un voto più coeso e coinvolgente laddove ci fossero state maggiori aperture da parte del Governo. Abbiamo assistito, almeno per quanto riguarda le proposte presentate dai Conservatori e Riformisti, ad una chiusura abbastanza netta. È stato accettato un nostro ordine del giorno, ma sul resto, invece, il giudizio del Governo è stato prevalentemente di chiusura, quasi una saracinesca, così come il voto e il giudizio della maggioranza.

Ritorniamo sulle argomentazioni che hanno visto l'Assemblea vivacizzarsi, ovvero la difesa del *made in Italy*, che noi volevamo tutelare attraverso l'introduzione di metodiche di natura informatica, telematica, per poter avere l'attestazione certa della bontà dei nostri prodotti, sia nel settore

agroalimentare che nel settore delle confezioni.

Abbiamo ascoltato dai banchi della maggioranza un peana nei confronti del *made in Italy* per cui tutto va bene. Il nostro *made in Italy* è sicuramente un marchio molto apprezzato all'estero, ma non riteniamo sia sufficiente, altrimenti la nostra agricoltura avrebbe prodotto ben altri redditi e più importanti soddisfazioni per gli operatori. E questo la dice lunga sulla qualità del lavoro fatto in ambito nazionale e nei consessi europei.

Dichiariamo, quindi, un voto di astensione che sicuramente tiene conto di alcuni obblighi che l'Europa ci impone. Ovviamente, sono obblighi a cui dobbiamo sottostare, ma - ripeto - per quanto ci riguarda, una maggiore apertura, specialmente nel settore della valorizzazione e della tutela delle nostre produzioni, ci avrebbe consentito forse di votare a favore. (*Applausi del senatore Bruni*).

[CANDIANI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, alla fine siamo giunti a questa nuova puntata della legge di delegazione europea. E la cosa che ci stupisce è la straordinaria indifferenza rispetto a quanto sta accadendo fuori da quest'Aula.

Noi oggi abbiamo approvato - anzi, avete approvato, perché voi avete votato a favore di cose che noi non condividiamo - il recepimento di normative europee che vanno dal commercio di materiali edili al tipo di benzine, piuttosto che a come devono essere etichettati i prodotti alimentari e a normative riguardanti la corruzione, piuttosto, ancora, che a normative riguardanti cittadini italiani nei rapporti con altri Paesi o a materia bancaria.

Ecco, non ci sarebbe dispiaciuta da parte del Governo una seria riflessione su quello che ha significato e sta significando l'appartenenza all'Unione europea per quanto riguarda la materia bancaria.

Signora Presidente, forse a qualche collega sarà sfuggito, durante queste votazioni, che negli ultimi giorni e ore all'esterno si stanno facendo degli *stress test*, delle verifiche, dalle quali risulta uno scenario tutt'altro che omogeneo e facile riguardo al credito e alla finanza; uno scenario che descrive un'Europa che ha perso il contatto con quella Europa dei popoli che aveva, nello spirito dei Padri costituenti del dopoguerra, la volontà di creare una grande opportunità di pace, libertà e commercio. Oggi l'Europa è una grande opportunità di speculazione, di finanza ed usurpazione del diritto democratico dei popoli.

Signora Presidente, la Gran Bretagna è stata tanto aspramente criticata negli ultimi giorni, da qualche Solone e da numerosi sedicenti tuttologi che frequentano gli studi televisivi del Governo, per un *referendum*; una parola che ormai appare a noi frequente: *referendum*, di cui si sente parlare e se ne parlerà in autunno.

Ma qual è il *referendum* che hanno tenuto i cittadini della Gran Bretagna? È un *referendum* per decidere sul loro destino, che ha un parallelo con lo stesso metodo con il quale la Gran Bretagna ha deciso di partecipare all'Unione europea quarantadue anni fa. I cittadini della Gran Bretagna, infatti, decisero di entrare nell'Unione europea attraverso un *referendum* popolare. E attraverso un *referendum* popolare hanno scelto di uscire dall'Unione europea, e non già dall'Europa.

Come infatti qualche commentatore molto accorto ha notato, siamo sicuri che sia la Gran Bretagna a essere uscita dall'Europa? O forse è stata l'Unione europea a essere uscita dall'Europa intesa come entità storica e culturale, nella quale la Gran Bretagna invece è rimasta? Questa è una domanda e un punto che vanno ben oltre il semplice recepimento di normative, di direttive e di burocrazia, come anche oggi avete fatto.

Se in questo Paese c'è bisogno di riforme, esse devono tendere a dare ai nostri cittadini meno burocrazia, meno Europa soffocante. Questo è quanto avremmo voluto dalla legge sull'Unione europea e di delega al Governo per recepire le direttive europee. E invece abbiamo, ancora una volta, un mero recepimento burocratico che si astraie da quanto sta succedendo all'esterno.

L'Europa perde la Gran Bretagna. Per le istituzioni europee nessuno di noi ha votato: nessun cittadino ha votato per avere Juncker a dirigere la Commissione europea; nessun cittadino ha votato per avere

organi direttivi che fanno leggi o definiscono le politiche europee come il Consiglio europeo; nessun cittadino italiano può e potrebbe votare in un *referendum* sulla partecipazione dell'Italia o, meno, all'Unione europea. Questa è la differenza di democrazia fondamentale che distingue, purtroppo in negativo, l'Italia dalla Gran Bretagna.

All'esterno cosa sta accadendo? La Gran Bretagna esce e la Turchia - Paese per il quale questo stesso Governo, quando aveva la Presidenza di turno, ha impegnato una sessione del Parlamento europeo per la discussione della sua entrata in Europa - oggi sta schiacciando l'opposizione politica interna, nel silenzio assordante dello stesso nostro Governo e delle altre istituzioni europee.

Allora mi domando e vi domando: che senso ha partecipare a questo modo di essere Europa e assorbire semplicemente delle definizioni burocratiche che definiscono le modalità con le quali si deve etichettare un prodotto? Il Governo perde di vista - e forse lo fa scientemente? la difesa del nostro stesso *made in Italy* e si piega a delle definizioni burocratiche che avvantaggiano il commercio, e non la produzione, in un'Europa che vuole sempre meno la distinzione della qualità dei prodotti *made in Italy* rispetto a quelli scadenti di altri Paesi europei, semplicemente per rendere più facili le loro predisposizioni commerciali. Questa Europa non ci piace. La cosa che meno ci fa piacere è il silenzio-assenso del Governo rispetto alle critiche mosse puntualmente con gli emendamenti presentati dall'opposizione.

Signor sottosegretario Gozi, noi avevamo auspicato una riflessione sull'articolo 10, che riguarda, ancora una volta, il sistema bancario e finanziario europeo, che già in precedenza, con le risoluzioni in Commissione, avevamo indicato come punto debole. Avevamo auspicato una riflessione su un metodo sbagliato come il *bail in*, perché applicato in un Paese che non aveva e non ha una struttura bancaria per sostenere quel tipo di rischio. A fronte di tutto questo avete tirato dritto. Lo avete fatto con il *bail in* a suo tempo e oggi con la votazione dell'articolo 10, che definisce le modalità assurde di definizione del rischio degli istituti di credito. E avete respinto un nostro ordine del giorno che semplicemente chiedeva al Governo di produrre, almeno una volta all'anno, un elenco preciso e chiaro nel quale fossero individuati i limiti di rischio degli istituti bancari. Lo avete respinto. Perché lo avete fatto? Qual è la ragione che vi spinge a essere dalla parte dei banchieri e non dei cittadini? Date una risposta a questo quesito: perché siete ancora con i banchieri? Perché siete con un'Europa che vuole togliere il diritto di voto ai cittadini?

PRESIDENTE. Senatore Candiani, concluda.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, concludo. Non se ne abbia a male se sto facendo delle domande scomode a un Governo che lei sostiene.

PRESIDENTE. Non ne ho a male. Applico solo le regole e il tempo a sua disposizione sta per terminare. Credo abbia avuto modo di esprimere la sua opinione.

CANDIANI (LN-Aut). Anche se mi interrompe, continuerò a porre la stessa domanda: perché il Governo sta dalla parte della finanza e dei banchieri che schiacciano i cittadini? Perché il Governo vuole una modifica della Costituzione che impedisce ai cittadini di votare sull'Unione europea? Perché il Governo vuole un Senato che non possa più essere eletto dai cittadini? Queste sono le domande cui dovete dare risposta.

C'è una simmetria tra la vostra politica europea e la volontà, che state portando avanti con la modifica della Costituzione, di togliere la possibilità ai cittadini di scegliere sul loro futuro. E noi a questo vostro modo di fare diciamo no. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

[MAURO Giovanni](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, la legge comunitaria, per l'importanza che assume nella vita quotidiana dei nostri cittadini, non meriterebbe un dibattito così povero e un atteggiamento così scostante e anche un po' provocatorio da parte del Governo, che semplicemente non dà le risposte che,

con le nostre domande, sollecitiamo su punti assolutamente nodali.

Oggi abbiamo visto un Governo, nella persona del Vice Ministro dell'agricoltura, non saper dire nulla e non poter dare nessuno segno delle decisioni assunte rispetto a temi che sono assolutamente fondamentali, che sono carne viva nel nostro Paese, che sono preoccupazione quotidiana. Come può sfuggirvi che in questi giorni e da diversi mesi le nostre piazze sono affollate da manifestazioni di agricoltori di vari settori, del settore cerealicolo, dell'ortofrutta, dell'ortovivaismo? Come non rendervi conto che le posizioni che assumiamo in quest'Assemblea, ad esempio la difesa della qualità italiana e della salute dei consumatori, non sono un atteggiamento strumentale di chi vuole contrapporsi al Governo e fare opposizione? Noi vogliamo portare in questa sede, vogliamo far diventare legge, capacità di prospettiva e di futuro le attuali preoccupazioni del nostro mondo agricolo. Come fate a non comprendere minimamente? La senatrice Bertuzzi del PD oggi si è addirittura sperticata con dichiarazioni comiziali che hanno provocato quasi una *standing ovation*. Come fate a rispondere con *slogan* a problemi che sono preoccupazione quotidiana, sono angustia, sono prospettiva di chiusura per un settore essenziale del nostro Paese?

Vedete, questo davvero comincia a preoccuparci. Agli inizi il sottosegretario Gozi si richiamava a quanto avevano fatto i precedenti Governi e a quello che il suo Governo aveva trovato in eredità. Ora siamo al terzo anno di Governi a guida PD e non credo che si possano più invocare responsabilità altrui. È un arco di tempo nel quale bisogna dire cosa si è messo in campo per superare le condizioni di crisi.

Oggi - debbo dirlo e lo dico con assoluta onestà intellettuale - siamo qui a discutere e a proporre all'attenzione del Governo, del Parlamento e del Paese una situazione, per quanto riguarda i nostri rapporti e le nostre politiche comunitarie, di assoluto degrado e peggioramento. Nel momento in cui sto parlando, le categorie del mondo agricolo sono allarmate e in uno stato di agitazione, con le loro rappresentanze, da Confagricoltura a Coldiretti, tutti in maniera trasversale, perché il problema c'è ed è vivo, non è visto da un'ottica di parte. Penso poi al mondo della pesca e al mondo dell'industria. Avete posto la questione di fiducia sull'ILVA. In un Paese che ha dovuto dismettere la chimica, che ha dovuto dismettere la metallurgia, che vede trasferire all'estero la propria meccanica, cosa immaginate che debbano mangiare gli italiani nel futuro? Quale lavoro, quale professione dovranno esercitare gli italiani in questo Paese, se oggi ancora una volta non date una mano e non assumete posizioni e atteggiamenti decisi, di assoluto sostegno alla nostra agricoltura? Ma di cosa pensate che dovremmo vivere? (*Applausi del senatore Candiani*).

O dobbiamo pur credere che, dietro al Governo Renzi, c'è quel sistema di poteri, quel sistema europeo e forse anche mondiale che immagina l'Italia come un grande mercato di consumo, un mercato di 60 milioni di abitanti che devono consumare e fare i lavori meno nobili nella costruzione del popolo europeo? Perché mai assumete questo atteggiamento assolutamente supino? Come mai il verbo del vostro agire non diventano le esigenze dei cittadini? Ma ci accorgiamo soltanto noi che si passa dal campo delle attività produttive a quello dei servizi? Ci accorgiamo solo noi delle file dei correntisti o dei piccoli risparmiatori che stanno dietro le banche? E voi, le vostre politiche?

E ancora, ce ne accorgiamo soltanto noi, oppure lo fate venir fuori soltanto quando ci sono fatti eclatanti, che anche questa mattina altri 1.200 immigrati sono arrivati sulle nostre coste? Con questo caldo estivo non riusciamo a far fronte nemmeno alle esigenze di tipo igienico, non riusciamo neanche a dare risposta al nostro senso di civiltà e di umanità, che pure vorremmo poter sostenere con mezzi adeguati per aiutare le povere persone che arrivano in queste condizioni sulle nostre coste.

Avete fallito. Oggi, ci vuole onestà intellettuale, signor Sottosegretario, anziché arrampicarsi con le risposte. Capisco che il ministro Martina quando va in giro per l'Italia è più impegnato a occuparsi della corrente interna al suo partito che a sviluppare le azioni del suo Ministero. L'ho visto arrivare in Sicilia in un momento in cui c'erano pescatori, allevatori e produttori in grandissima agitazione, eppure ha avuto solo il tempo per andare a fare una riunione di quattro ore e fondare la corrente interna al Partito Democratico.

Ormai siete diventati uomini di Palazzo ed avete perso completamente il rapporto con la gente. Se non

fosse che ciò in questo momento storico ammazza le prospettive del nostro Paese, ne potremmo anche godere, ma questa vostra irresponsabilità assoluta rispetto alle necessità davvero ci sconvolge e ci mette nella posizione di non potervi accordare, neanche in tema di politiche europee, quella benevolenza che usiamo nella politica estera. Infatti, per quanto riguarda le politiche comunitarie non riuscite a stare a schiena dritta, non riuscite a portare le battaglie fino in fondo.

Poc'anzi, il Sottosegretario ha detto che non c'è colpa da parte dell'Italia: bisogna trovare i punti di mediazione all'interno del mercato comune. Certo, ora dopo la Brexit non potete neanche più dire: stiamo costruendo l'Europa dei popoli, stiamo costruendo la prospettiva, la partecipazione democratica. No, perché la scelta che avete fatto ora è di tornare all'Europa dei Governi. Sarà la Commissione che accentrerà su di sé tutti i poteri e questo popolo europeo vedrà l'Europa sempre più come una nemica, non si sentirà partecipe di nessuna decisione, bensì l'oggetto indifeso di qualunque iniziativa che assumerà l'Europa.

A fronte di un processo europeo che va in questa direzione, voi che fate? Dite che c'è il mercato comune. Ma in questo mercato comune l'Italia ha qualcosa da dire, ha la possibilità di dire e di proporre qualcosa? Il sottosegretario Gozi, un anno e mezzo fa, ci promise che avrebbe attivato le procedure per rivedere i Trattati. Ma non l'ha detto nelle premesse e neanche nelle risposte.

Questi, quando vanno in Europa, fanno ben altro, a questo punto; debbo pensare che vanno a sistemare le vicende che riguardano le assicurazioni o le banche. Vanno a sistemare le vicende che riguardano le piccole manovre che possono fare alla vigilia della campagna elettorale? Certamente, non hanno una visione del Paese, e soprattutto non hanno memoria o non hanno parola, perché - e mi accingo a concludere, signor Presidente - non è possibile non intrattenere con il Parlamento un rapporto di continuità tra quanto si dice prima, e quanto si dice durante e dopo. Soprattutto, non è possibile non dare peso alle parole affinché si trasformino in fatti concreti, con un Parlamento in cui la mia area ha sempre dato sostegno, ha sempre incoraggiato il Governo ad agire, perché in quell'agire avrebbe trovato anche la nostra determinazione.

Per questo, pur essendo presenti nel mio Gruppo elementi di varia sensibilità, per quanto mi riguarda esprimo voto contrario, ma anticipo che nel Gruppo ci saranno altre posizioni. *(Applausi della senatrice De Pin)*.

GAMBARO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBARO (AL-A). Signora Presidente, questo provvedimento riveste un'importanza fondamentale. Sappiamo che, nonostante i miglioramenti nei tempi di recepimento, sono tante ancora le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia. I dati parlano infatti di ben 82 procedure, di cui 60 per violazione del diritto dell'Unione e 22 per mancato recepimento delle direttive. Le procedure di infrazione rappresentano il rischio di un costo ingente per il nostro Paese, anche per i meccanismi di maggiorazione delle sanzioni che, rapportate ai ritardi, diventano sempre più pesanti.

Le disposizioni del testo sono ovviamente molto eterogenee, come assai eterogenea è la produzione normativa dell'Unione europea. Si va dal recepimento della direttiva Barnier sul monopolio SIAE, alla riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica; dalla qualità della benzina e dei combustibili diesel, alla decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; dal regolamento volto a prevenire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Su quest'ultimo punto, com'è stato anche ampiamente dibattuto in Assemblea, vorrei sottolineare come venga previsto, in riferimento alle sole produzioni nazionali, l'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Credo che questa dizione abbia necessità di una maggiore comprensione, anche al fine di tutelare le produzioni legate specificamente ad un territorio di produzione poiché una cosa è il luogo di produzione, un'altra cosa quello del confezionamento.

Tuttavia pensiamo anche che questo sia il tempo della responsabilità. In un momento in cui le

istituzioni comunitarie mostrano le loro fragilità, in un momento in cui la vicenda Brexit ha contribuito a siglare uno dei momenti più delicati della storia dell'Unione, la persistente minaccia terroristica, la costruzione di muri fisici e mentali rappresentano seri ostacoli al progredire del processo di integrazione europea. Ma proprio perché siamo di fronte a questo quadro internazionale, abbiamo necessità di ancorarci a principi e valori che rafforzino le tutele per i cittadini europei.

Per far questo, strategico diventa un raccordo più stretto ed efficace tra Parlamento ed Esecutivo nazionale, come pure è necessario che il Governo partecipi con maggiore forza ed autorevolezza alla fase negoziale delle decisioni che si assumono nelle sedi europee. Ed è proprio in questa fase ascendente del processo che possono insorgere scontri, scontri che non riguardano solamente i singoli negoziati. Non dobbiamo dimenticare, però, che ci muoviamo in un terreno che vede sullo sfondo l'ampia crisi che sta attraversando l'Europa. Dappertutto vediamo squilibri sociali profondi, sacche di povertà sempre più vistose, difficoltà economiche del tessuto produttivo, fallimenti di imprese, disagio sociale di ogni tipo. Questo significa che per riconciliarsi con l'ideale europeo, o con il sogno europeo dei precursori, occorre percorrere strade diverse e in grado di ridare senso al concetto di cittadinanza europea.

Gli obiettivi che l'Europa dovrà raggiungere nei prossimi anni sono chiari: sarà necessario rilanciare complessivamente l'occupazione, definire una strategia di sicurezza comune e fronteggiare con risolutezza il tema del fenomeno migratorio. Tutto questo influisce sulla crisi delle istituzioni comunitarie che si nutre della crisi politica esplosa nel cuore dell'Europa.

Possiamo ritenere che votando questo provvedimento, diamo un segnale di credibilità nella misura in cui dimostriamo di essere capaci di adempiere agli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza all'Europa, ma non ad occhi chiusi, non supinamente, nella consapevolezza che la legge di delegazione annuale non è e non deve essere un passaggio semplicistico o un mero adempimento burocratico.

Ci troviamo, al contrario, di fronte ad un vero strumento politico per trasformare in misure concrete per i cittadini ciò che viene elaborato in Europa. Dobbiamo quindi abbandonare lo sguardo di ineluttabilità, a cui forse ci siamo abituati negli ultimi anni, e assumere un ruolo più attivo, costruttivamente più critico ogniqualvolta sia necessario, ma sempre a favore dei cittadini italiani e del miglioramento della loro qualità della vita.

Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare e Autonomie. *(Applausi dal Gruppo AL-A).*

[ORELLANA](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ORELLANA](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge in esame, così come modificato e approvato dalla Camera dei deputati, rappresenta, insieme alla legge europea, uno degli strumenti legislativi più importanti per assicurare il regolare adeguamento del nostro ordinamento a quello dell'Unione europea.

Come già illustrato nel dettaglio dal collega Romano, il provvedimento si compone di 21 articoli e reca disposizioni di delega aventi ad oggetto il recepimento di 15 direttive europee, una raccomandazione CERS e una decisione quadro. Inoltre, reca norme di delega per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei, nonché disposizioni di autorizzazione al Governo al recepimento, in via regolamentare, di due direttive.

Non è passato molto tempo da quando quest'Assemblea ha discusso la legge europea; ebbene, oggi come allora mi fa piacere ricordare e ringraziare il Governo - in particolare il sottosegretario Gozi - per l'attenzione che giustamente si deve a questo strumento legislativo. Non di meno, la volontà espressa e intrapresa si inserisce in un percorso responsabile e laborioso portato avanti fino a questo momento dal legislatore italiano per risolvere il più ampio numero di contenziosi pendenti.

Giungere ad una rapida approvazione delle leggi di delegazione europea ha consentito di garantire, ad oggi, l'attuazione in via legislativa di oltre 100 direttive; ad esse andranno aggiunte le 15 direttive che formano l'oggetto del provvedimento oggi in votazione. Siamo di fronte, quindi, ad un vero e proprio

cambio di orientamento rispetto al passato. La rapida approvazione delle leggi europee, infatti, non solo ha ridato credibilità al nostro Paese a livello comunitario, ma ha anche permesso la chiusura di decine di procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia.

Anche se l'*iter* in Commissione politiche europee è stato veloce, le materie trattate sono particolarmente interessanti proprio perché eterogenee per materia, i cui settori sono in continua evoluzione. Basti pensare alla materia ambientale, a quella fiscale ma anche al settore giustizia. Considerata - appunto - la diversificazione delle materie contenute faccio un breve richiamo alle parti di competenza della 13a Commissione permanente, di cui faccio parte, che ho avuto modo di seguire con più attenzione.

L'articolo 3, contenente delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 1143 del 2014 reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive; l'articolo 16, invece, reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva europea 1513 del 2015, relativa alla qualità della benzina e del combustibile *diesel*, e la direttiva comunitaria n. 28 del 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Infine, l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, inserisce il riferimento alla direttiva n. 2193 del 2015, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi. L'articolo, infatti, prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi.

Come dicevo prima, gli argomenti ivi contenuti, sono delicati e meritevoli di attenzione poiché coinvolgono più aspetti: sociali, economici e legislativi. Ne ho avuto contezza, in sede referente, quando ho presentato in Commissione un ordine del giorno - successivamente accolto - sullo sviluppo dei pagamenti digitali in Italia. Difatti, per educare e sostenere consumatori ed esercenti a utilizzare i pagamenti digitali, non basta un'ottima base infrastrutturale per l'accettazione di pagamenti digitali e di una buona diffusione di carte di pagamento tra la popolazione italiana, bensì occorre promuovere un'azione di incentivo da parte del soggetto pubblico.

Ricordo che rendere tracciabili i pagamenti usando strumenti digitali aiuta a contrastare l'evasione fiscale. Nel resto della società europea, nonostante sia più diffuso il pagamento digitale rispetto a quella italiana, il tessuto economico e sociale è diverso, con esigenze e specificità proprie. Di questo non possiamo non tenerne conto, perciò i provvedimenti e gli adeguamenti alle disposizioni europee devono essere valutati e adattati a singole realtà nazionali.

Concludendo, signora Presidente, rinnovo il mio compiacimento per il provvedimento all'ordine del giorno. Come già rimarcato in altre occasioni, l'adeguamento alle disposizioni europee non deve essere visto solamente come una azione calata dall'alto, anzi, gli si deve dare ampio riconoscimento e merito di intervenire su aspetti delicati, innovativi e sociali che trovano la loro fonte e il loro inquadramento nella cornice europea.

È anche questo il valore aggiunto dell'Unione europea che tanto spesso invece criticiamo. Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Autonomie-PSI-MAIE di cui faccio parte. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

URAS (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto). Signora Presidente, la legge di delegazione europea del 2015 è approvata - guarda caso - non dico alla fine, ma oltre la metà del 2016 e la prima riflessione che dobbiamo fare è la seguente: perché si fa la legge di delegazione europea? Si fa per delegare il Governo ad assumere con urgenza gli atti di recepimento della normativa comunitaria, al fine di non incorrere in sanzioni da parte dell'Unione e noi, la legge di delegazione europea 2015 - è scritto così in un bellissimo *dossier* blu predisposto dal Senato - la approviamo alle soglie dell'agosto del 2016. Capite bene che se quella aveva una funzione, quella è già stata tradita.

In secondo luogo, badate che facciamo molta retorica attorno all'Unione europea, ma se noi leggessimo nel merito i contenuti della normativa che dobbiamo recepire scopriremmo che cosa è esattamente, fuori dalla retorica, l'Unione. Prendo l'articolo 5, quello che ci ha visti più impegnati in questa serata, che reca delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

L'Unione europea (badate che quello che sto per dire vale per il provvedimento in esame e per quelli che abbiamo già adottato in altri tempi negli anni precedenti) è un insieme affastellato di disposizioni penetranti nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, che regolano la vita dei cittadini fino al punto di stabilire cosa devono mangiare, come devono coricarsi in un albergo, come devono pagare il loro conto corrente in banca, come devono respirare l'aria del loro Paese, magari inquinata da un sistema di utilizzo di carburanti che non appare essere il migliore per la salute dei cittadini. Penetra in ogni angolo della nostra esistenza, ma lo fa solo attraverso le questioni di interesse commerciale o meglio, soprattutto, prevalentemente in ragione degli interessi commerciali. Poi ci lamentiamo e ci poniamo il problema se in questa Europa martoriata dalla crisi esplose un processo populista di negazione di quel progetto di unità europea, ma non ci dobbiamo stupire.

Lo dico al Governo, perché nei miei interventi all'articolo 5, proprio questa sera, ho tentato di spiegare che per salvare l'Europa, cioè per salvare il progetto e anche i legittimi interessi economici, noi dobbiamo cambiare passo, dobbiamo avere una tensione diversa, dobbiamo rendere prioritari, anche verso il sostegno e lo sviluppo dell'Unione europea, i diritti dei cittadini, la loro vita, la loro esistenza, le loro aspirazioni, i loro bisogni. Se non facciamo questo, non ci sono prepotenza, arroganza parlamentare o di Governo che possano resistere. Lo tsunami arriva: la natura non si può provocare fino all'infinito, perché a questo mondo c'è un finito in ogni luogo e per ogni cosa. Quindi, arriva: arriva con il suo conto così negativo che anche tutto ciò che abbiamo e potremo ancora costruire di buono è pregiudicato.

È noto a tutti che non ho un'antipatia pregiudiziale per l'area democratica e progressista di questo Paese: mi riferisco a quell'area vasta e ampia di buoni sentimenti che ha fatto parte ed è il riferimento principale della mia storia politica e anche del mio impegno attuale. Qualche volta qualcuno di noi tenta di dire: fermati un attimo, ragiona insieme a noi sul merito delle questioni che poniamo, come, per esempio, la difesa di un'economia come quella meridionale, che rimane prevalentemente legata allo sviluppo locale e non ha grandi imprese. Tuttavia, quand'anche ce le avesse, invito tutti a fare una riflessione per capire in quale stato sono. Non voglio parlare dell'alluminio del Sulcis e dell'ILVA. Noi approviamo norme che contengono una sorta di licenza a uccidere, un'impunità per il futuro in ragione della condizione in cui i nostri impianti industriali operano e per i danni e gli impatti sulla condizione di salute dei cittadini e dell'ambiente.

Abbiamo bisogno di cambiare modalità di sviluppo, di sostenere lo sviluppo locale, di tornare alle vocazioni produttive dei luoghi e di garantire una modalità ecosostenibile. Ma ciò non vale solo per noi, vale per il mondo. Se non salviamo il pianeta, non salviamo l'umanità. Se c'è qualcuno che, avendo una certa età, sta considerando che, se anche il danno arrivasse, non cambierebbe molto le cose, fa un ragionamento egoista, che non è concepibile in chi esercita funzioni di governo e di responsabilità complessiva per un Paese, per un Continente, per il mondo.

Mi rivolgo al Sottosegretario presente e a tutto il Governo: proviamo a ragionare con la testa che sta maturando dentro la nostra popolazione. Badate, questi non sono temi che non si capiscono. I nostri cittadini e le nostre comunità hanno ben presenti questi temi ed è su questi che si gioca la prospettiva di un Governo democratico in questo Paese. In questa prospettiva si vince, per un Governo democratico in questo Paese, o si perde e chi non lo capisce ne è responsabile per oggi e anche per domani. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, non posso non iniziare il mio intervento senza reiterare un giudizio positivo sull'azione del Governo per quanto riguarda l'attuazione della legge 24

dicembre 2012, n. 234, che finalmente va a rodaggio e comincia a funzionare.

Un segno di questo funzionamento credo sia anche il fatto che ci troviamo a discutere tempestivamente la legge di delegazione europea, dopo aver approvato la legge europea per il 2015. Credo che di questa azione vada dato merito al Governo e anche al sottosegretario Gozi. Questo è un segnale del fatto che il Governo italiano comincia a capire che la politica europea è un elemento importante e fondamentale della politica nazionale, non è qualcosa di secondario, ma è assolutamente decisiva.

Credo che occorra dire che il Governo, anche attraverso le continue sollecitazioni ricevute da questa Assemblea, comincia ad avere una politica europea che non è la politica remissiva di chi va a prendere ordini, né la politica di chi pensa di battere i pugni sul tavolo.

Il provvedimento in esame si inserisce pienamente nel percorso convinto e puntuale che il Governo e il Parlamento stanno praticando, per dare piena attuazione alle opportunità connesse all'appartenenza e alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Esprimiamo dunque apprezzamento per l'impegno del Governo di investire con costanza energie e risorse nel percorso di avvicinamento della normativa nazionale a quella comunitaria. È una scelta che riteniamo strategica e qualificante.

Questa impronta forte ci ha consentito, nel corso di questa legislatura, di portare in Assemblea tre leggi di delegazione e tre leggi europee e di chiudere numerose procedure di infrazione. Anche il fatto di aver scelto di utilizzare pienamente le novità introdotte dalla legge n. 234 del 2012 rappresenta una decisione certamente faticosa, ma che giudichiamo profondamente positiva. Il fatto di predisporre sia la legge europea, sia la legge di delegazione, dividendo così il momento del recepimento delle direttive da quello più stringente, relativo al superamento del contenzioso europeo, e il fatto di procedere presentando simultaneamente due provvedimenti alla Camera dei deputati e al Senato, costituiscono, a nostro giudizio, scelte intelligenti, che consentono di velocizzare il percorso legislativo, evitando passaggi a vuoto e garantendo al contempo l'approfondimento e l'analisi necessaria.

Anche in riferimento al provvedimento oggi in esame si è generato un confronto proficuo tra il Parlamento e l'Esecutivo, che ci consente oggi di sottoporre alla valutazione dell'Assemblea un testo migliorato rispetto alla proposta iniziale del Governo, ampliato nei contenuti e più efficace nell'azione. L'Italia, sia in riferimento al contenzioso europeo, sia in riferimento alla velocità di recepimento degli atti normativi comunitari, si avvicina finalmente al normale livello fisiologico degli altri grandi Stati europei. Se dunque è importante adeguare velocemente la normativa nazionale a quella europea, ancor più strategico, dal punto di vista politico, è poter partecipare con autorevolezza e credibilità alla fase negoziale di queste stesse decisioni. Con questo provvedimento dimostriamo all'Europa di essere in grado di mantenere gli impegni e contribuiamo ad accrescere l'importanza del ruolo che l'Italia potrà esercitare nella composizione delle grandi sfide, che oggi si pongono al centro dell'agenda politica europea.

Quindi, con la legge di delegazione 2015 mettiamo i cittadini e le imprese italiane nella condizione di poter beneficiare, al pari degli altri cittadini europei, dei maggiori diritti e delle migliori garanzie che le normative comunitarie prevedono, in virtù della capacità dell'Europa di poter rispondere meglio dei singoli Stati membri alle aspettative delle persone: in primo luogo, per l'importanza strategica che rivestono le tematiche qui contenute; in materia ambientale, con l'impegno ad adottare misure per una riduzione sostenuta, ad esempio, dell'utilizzo delle borse di plastica, con gli interventi relativi alla qualità di benzina e carburanti *diesel*, con quelli volti alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con il recepimento della direttiva che limita le emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti. Ma anche con il recepimento di atti che incidono direttamente sulla qualità della vita di cittadini e sulle opportunità per le nostre imprese.

Ha ragione il collega Uras, che mi ha preceduto, nel dire che molto spesso l'Europa condiziona il nostro modo di vivere e anche l'aria che respiriamo nella nostra terra. Però, probabilmente, è grazie anche all'Europa che l'aria che respiriamo sarà migliore di quella che avremmo in caso contrario.

Anche sul versante di interesse delle imprese si introducono principi normativi utili, affinché il nostro sistema produttivo possa sfruttare al meglio le opportunità del mercato unico europeo, investendo così

su innovazione e crescita.

Sono molti altri, signora Presidente, gli ambiti di intervento di questo provvedimento, che delega il Governo su questioni molto rilevanti in materia finanziaria, nel settore della giustizia e nel comparto culturale, come l'intervento sui diritti d'autore e il ruolo di SIAE: un intervento frutto di un percorso di mediazione, che ha aperto una discussione importante e un confronto utile che riteniamo debba proseguire.

Abbiamo ben chiari gli obiettivi che l'Europa dovrà raggiungere nei prossimi anni: accelerare sugli investimenti strategici, rafforzare l'unione economica e monetaria e completare l'unione finanziaria, sostenere con convinzione la ripresa dell'economia reale e il rilancio dell'occupazione; sarà necessario definire con celerità una politica di sicurezza e difesa comune e promuovere con determinazione un approccio integrato per i fenomeni migratori in atto. Il tutto dovrà essere una risposta alla crisi profonda che l'Unione sta attraversando. Di fronte a squilibri sociali ampi e a difficoltà economiche diffuse, per riavvicinarci all'Europa dobbiamo percorrere certamente una strada nuova, dobbiamo scegliere un approccio nuovo in grado di rifondare il senso di cittadinanza europea. I Governi nazionali e le forze politiche troppo spesso parlano solo al proprio pubblico, senza pensare ad un futuro in comune.

Maggiore visione europea, quindi, minore egoismo nazionale, più provvedimenti, come questo che stiamo per approvare, che permettano di ampliare un'unica visione comune europea. Pertanto dichiaro il voto favorevole di Area popolare. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, oggi il presidente Mattarella, insieme al presidente del Consiglio Renzi, in virtù degli atti di terrorismo che stanno accadendo in queste ore in Europa, ci lanciano un messaggio: «L'Italia non entri nell'età dell'ansia». Troppo facile dirlo, Presidente, quando si va in giro tranquillo, con 20 auto di scorta. Diciamolo a tutti quei cittadini italiani in giro per il mondo, a quei cittadini italiani che hanno subito anche un lutto a causa del terrorismo islamico che sta colpendo il nostro Continente.

Signora Presidente, mi piacerebbe che lei, in qualità di Presidente di turno, portasse il mio appello unitamente alla richiesta di informazioni - che farò anche per iscritto - al Presidente del Consiglio, al Presidente della Repubblica, al ministro Boschi, alla presidente Boldrini, all'onorevole Kyenge, al presidente della Regione Lazio Sassoli, che qualche settimana fa, in un impeto...

PRESIDENTE. Veramente, il presidente della Regione Lazio è Zingaretti.

CENTINAIO (LN-Aut). Comunque a Sassoli. A questo punto, Sassoli non so chi sia.

PRESIDENTE. È un parlamentare europeo.

CENTINAIO (LN-Aut). Peggio ancora, Presidente, allora anche al parlamentare europeo mi piacerebbe arrivasse una richiesta che proviene da un territorio, il mio. Noi li abbiamo visti ai funerali del povero migrante ucciso qualche settimana fa.

Però, signora Presidente, io venerdì ero a Voghera, una città della provincia di Pavia, dove vivevano due miei concittadini, due persone che hanno avuto la sfortuna di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Si trovavano a Nizza qualche giorno prima. Queste due persone sono state uccise

dalla furia islamica di chi ha deciso di interrompere la vita di due cittadini italiani. E come loro ce ne sono tanti altri. Il problema, signora Presidente, è che venerdì non c'era nessuno a rappresentare lo Stato italiano. Non c'era nessuno ai funerali di questi due cittadini italiani. I banchi erano vuoti e la gente se ne è accorta e lo ha commentato.

La gente si chiede perché due cittadini italiani morti in quel modo così violento vengano totalmente dimenticati dai soloni della sinistra, che diventano fenomeni quando bisogna andare a farsi vedere, ma poi sono totalmente assenti quando due italiani vengono a mancare per mano di terroristi internazionali.

Io questa domanda me la pongo, e la pongo all'Assemblea. E mi piacerebbe, in futuro, avere una risposta da parte di quei fenomeni che erano presenti invece a Fermo. La domanda la farò anche al Presidente della Repubblica, per chiedergli di spiegarci come facciamo e come fanno queste persone, soprattutto i cittadini di Voghera e i parenti di queste due persone, a non vivere nell'ansia. Forse bisogna mettere loro la scorta. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

[FERRARA Elena](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, con questo intervento di fine seduta continuo oggi, al Senato, la staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

Questi sono il settimo e l'ottavo femminicidio da quando, lo scorso 30 giugno, abbiamo iniziato la "staffetta": a Novara, lo scorso venerdì 22 luglio, Gisella Purpura, quarant'anni, per il cui omicidio è in stato di arresto il marito Bilel Hilahi, ventotto anni. A Genova, ieri, martedì 26 luglio, Giuseppina Minatel, settantasei anni, è stata uccisa dal proprio marito Giacomo Sfragaro, settantasette anni.

In entrambi i casi gli organi d'informazione riportano che ciò sarebbe avvenuto dopo continui litigi, per gelosia.

L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna. Il 46,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di violenza assistita.

Sui *media* la violenza sulle donne è sempre descritta come frutto di motivi passionali. Lo stereotipo dell'"onore" tradito, che giustificava il diritto d'onore, si trasforma in quello della gelosia, del tradimento, dell'abbandono che l'uomo non è stato in grado di accettare. L'uomo è quindi da compassionare. Il suo è stato un gesto estremo (un *raptus*). Una spiegazione, insomma, che dando una attenuante al colpevole, addossa alla donna una parte di responsabilità in quanto colpevole di avere suscitato la gelosia. Si tratta di una rappresentazione falsata della realtà. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data.

Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra uomo e donna.

Per questo la si può prevenire, intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne. E nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione, per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato.

Rispetto all'anziana coppia genovese sappiamo che l'uomo, nel 2012, era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti. Questo dopo la tragica perdita di un figlio, ma le liti si erano fatte sempre più violente. Poche ore prima dell'omicidio la donna aveva chiamato i Carabinieri perché il marito la picchiava. I militari lo avevano calmato e avevano lasciato l'abitazione.

Anche la novarese Gisella Purpura aveva denunciato le violenze subite dal marito e quest'ultimo nel 2015 aveva patteggiato un anno e otto mesi con la condizionale per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Il giudice gli aveva imposto l'allontanamento dalla casa coniugale per maltrattamenti, ma a marzo il provvedimento era stato revocato, proprio su richiesta della stessa vittima. Non solo il marito era stato arrestato una settimana prima perché danneggiava alcune auto in sosta non lontano da casa in seguito ad una lite proprio con la moglie, ma era stato immediatamente rilasciato dopo la convalida. Le tragiche storie di Gisella e Giuseppina ci raccontano di violenze accertate, di due drammi annunciati che, ancora una volta, ci confermano che non esiste nessun livello di violenza accettabile. Questo vale per le donne e per chi tutela la loro sicurezza.

Sono 71 le donne vittime di femminicidio dall'inizio del 2016. Per non lasciare queste terribili morti inascoltate, rivolgiamo un appello alla Ministro per le pari opportunità e a tutto il Governo: si monitorino le applicazioni, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e, soprattutto, si dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Rivolgo un appello ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne. Faccio un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno; non possiamo più accettare questa mattanza.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle sue parole.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signora Presidente, in data 18 settembre 2015 ho presentato un'interrogazione sollecitando il Governo ad intervenire al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e salariali dei lavoratori e assicurare un futuro produttivo allo stabilimento del gruppo Ferroli di Alano di Piave, nel Bellunese.

A quasi un anno di silenzio e non risposte, ho presentato un'interrogazione con la quale porto all'attenzione del Governo - spero lei mi farà da tramite - la crisi occupazionale e di produzione, giunta all'epilogo qualche giorno fa con la presentazione del piano industriale da parte dell'amministratore delegato della Ferroli.

Un piano di riorganizzazione complessiva che vede sostanzialmente l'azienda restringere la propria azione in Italia ai soli stabilimenti di San Bonifacio, nel veronese, e di Casole d'Elsa, nel senese, chiudendo però fonderie e logistica. Un piano quindi che punterà - cito le parole dell'azienda stessa - «alla creazione di un modello di *business* sempre più internazionale, snello e agile che mette al centro la qualità dei prodotti». Si dimentica però l'azienda di porre al centro donne e uomini già in cassa integrazione a zero ore da un anno; padri e madri di famiglia che non riescono a pagare l'affitto e le bollette o a fare la spesa, che non riescono a dare ai loro figli un futuro.

Si tratta di circa 600 esuberanti, compresi i 130 di Alano di Piave, per i quali avevo già chiesto al Governo di attivarsi lo scorso anno e per i quali i consiglieri regionali del gruppo tosiano hanno incalzato anche il Governatore del Veneto, perché passi dalle parole ai fatti, avendo fatto nel 2015, in piena campagna elettorale, promesse di un nuovo futuro alle famiglie coinvolte. Invece a tutt'oggi i fatti concreti sono ancora non visibili e non rilevabili; la situazione è peggiorata di anno in anno e vede queste famiglie in grande difficoltà.

Gli stessi fatti concreti ora, con il mio Gruppo, io chiedo al Governo. Chiedo di intervenire, chiedo che il Governo, dopo un anno, abbia la volontà di dare la parola a queste famiglie. Basta sfruttare la cassa integrazione, che deve essere un mezzo non per rilanciare le aziende, ma per salvare i lavoratori. Deve essere poi l'azienda stessa a rispondere di questo utilizzo dei fondi, e non solo attraverso il sacrificio di questi licenziamenti. Ricordo che si tratta di 536 lavoratori, che devono pagare il prezzo più alto. Non è giusto che siano loro a pagare questo prezzo; deve essere anche l'azienda a fare uno sforzo per dare risposte.

Chiedo quindi al Governo di intervenire con urgenza e di avviare un tavolo di lavoro con i rappresentanti dei lavoratori, con le istituzioni del territorio, della Giunta regionale e del Governo nazionale. Ciò al fine di scongiurare l'ipotesi di esuberanti e licenziamenti di quasi 600 lavoratori (un

numero veramente elevato per una realtà come la nostra, nel Veneto), attraverso la ridefinizione consensuale di un piano industriale meno penalizzante sia per le forze del lavoro che per l'azienda, trovando un punto di confronto e un punto consensuale, restituendo speranza e lavoro a queste famiglie in un momento di crisi. È un futuro per queste famiglie, è un futuro per i lavoratori, è un futuro per i loro figli.

[ICHINO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ICHINO](#) (PD). Signora Presidente, intervengo anche a nome del senatore Andrea Marcucci, per ricordare in quest'Aula Pia Pera, deceduta a Lucca ieri. Figlia di uno dei padri del nostro diritto del lavoro, Giuseppe Pera, grande conoscitrice e traduttrice della letteratura russa, di cui è stata anche docente per un breve periodo all'Università di Trento, autrice di successo sia in campo narrativo, sia in campo saggistico, collaboratrice di numerose testate giornalistiche nazionali, Pia Pera è stata soprattutto una straordinaria cultrice, nel senso più pieno e più alto, della sua terra e dell'unione profonda che la lega a tutte le creature, animali e vegetali, che la animano. Di molti suoi libri sono protagoniste le piante, i frutti, i fiori e l'amore che ad essi la legava.

Ma nel suo ultimo libro «Al giardino ancora non l'ho detto» protagonista è la malattia che la ha crudelmente aggredita, progressivamente limitando le sue funzioni vitali e ponendola di fronte alla certezza di una fine molto prematura. Qui, nel racconto di Pia, struggente nella sua laica e intensissima spiritualità, il giardino diventa poeticamente il luogo eletto di una vita che, nonostante tutto, merita di essere vissuta fino all'ultimo palpito; ma anche la metafora della nostra appartenenza a un tutto che non deperisce e non finisce per il solo deperire e finire di una sua parte, di una sua creatura.

In una recentissima intervista al quotidiano «La Nazione», Pia racconta così il suo essere tutt'uno con il suo giardino, dunque con il mondo intero: «L'uomo come la pianta subisce danni dalle intemperie. Posso dunque seccare e appassire come se io fossi immersa nella vita del mio giardino. Diventare tutt'uno col proprio giardino può significare trovare uno stato di grazia anche nella malattia». E - aggiungiamo noi - nella morte. Grazie, Pia, di questa tua indimenticabile lezione.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Signora Presidente, l'impianto Italcementi di Monselice, a sud di Padova, è in via di dismissione. Nel 2010 risultavano 155 lavoratori, attualmente sono 50, e dal 1° febbraio 2017 potrebbe non esserci più nessuno. A questi si aggiunge un centinaio di lavoratori dell'indotto. Chi si fa carico della situazione? Nessuno, sono abbandonati. L'edilizia è abbandonata a se stessa e la nuova Holding Italcementi Heidelberg dismette.

Dal 2011 al 2013 sarebbero stati circa 80 gli esuberanti presso la cemeniera di Monselice, a causa del cambio di proprietà e della conseguente demolitiva ristrutturazione. Nel mese di aprile 2016 è stato chiuso lo stabilimento Cementizillo di Este con la fuoriuscita di altri 50 lavoratori, tra accompagnamento alla pensione ed esuberanti.

Ora noi ci chiediamo se i lavoratori di Monselice siano cittadini di serie B, perché non possano godere del cosiddetto piano sociale di cui altri lavoratori della stessa azienda hanno potuto beneficiare. La crisi di tutto il comparto collegato ha portato a sud di Padova una disoccupazione media del 17 per cento contro una media provinciale del 7 per cento: è un impatto devastante; un intero territorio si è impoverito.

Penso ad anni di sproloqui sulla flessibilità nel mercato del lavoro, che ci hanno nascosto che in tutti i Paesi d'Europa accanto alla flessibilità viene garantita la sicurezza dei redditi. Nei Paesi civili si parla di *flexsecurity*. L'articolo 38 della Costituzione peraltro tutela il reddito dei lavoratori disoccupati involontari, ma l'Italia è pressoché l'unico Paese privo di un reddito di cittadinanza.

Il Movimento 5 Stelle ha avanzato da anni una proposta che garantisce che nessuno scenda sotto la soglia di povertà, che libera i cittadini dai ricatti occupazionali, dalle raccomandazioni politiche, dal voto di scambio per mendicare un reddito, e sviluppa un sistema di formazione e ricollocamento che

favorisce anche le imprese, perché riduce le tensioni sindacali.

Chi ha rifiutato finora le nostre proposte, finanziate in modo valido, come hanno riconosciuto i funzionari della Commissione bilancio; chi ha respinto le nostre proposte per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, la formazione e la riqualificazione dei lavoratori; chi ha rifiutato le proposte per il rilancio dell'economia a partire dalla riqualificazione energetica degli edifici, che tanto bene farebbe proprio al settore edile; insomma, chi vivacchia di interventi *spot*, tra un milleproroghe e un millemanca, deve ora dare risposte a questa situazione, perché in Provincia di Padova abbiamo le vittime della loro ignavia.

Sollecito pertanto, signora Presidente, una tempestiva risposta all'interrogazione che su questo fatto ho presentato oggi al ministro Calenda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

[GIROTTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO (M5S). Signora Presidente, abbiamo il problema dello smaltimento dei rifiuti nucleari che non si vuole affrontare. In particolare, abbiamo una situazione relativa allo smaltimento dei rifiuti che derivano da attività militari.

Ho presentato l'interrogazione [4-03527](#) nel febbraio 2015, ma non ho ricevuto risposta. Sollecito il Governo a rispondere.

In questo caso si tratta di un reattore sperimentale in provincia di Pisa e dei relativi rifiuti nucleari. C'è una strategia di disattivazione prevista in quattro fasi, ma non si conoscono le ultime tre. Non si sa dove verranno stoccati i rifiuti radioattivi. È ben noto che dobbiamo costituire, tramite la Sogin, un deposito unico nazionale, però non è ancora stato chiarito da nessuno se i rifiuti radioattivi verranno smaltiti anche per quanto riguarda le attività militari.

Quindi, sollecito una risposta al grave problema che il Governo sta mettendo sotto il tappeto da più di un anno sospendendo la nomina del direttore generale di ISIN, vieppiù dopo la rielezione del consiglio d'amministrazione di Sogin, nel quale sono presenti due persone in conflitto di interesse. Il primo presenta un conflitto di interessi piuttosto palese e politico perché è il sindaco di una delle città in cui è posta una centrale nucleare. L'altra persona è una giornalista che si è più volte espressa a favore del nucleare. La sua presenza nel consiglio d'amministrazione di una società che dovrebbe fare lo smantellamento delle centrali nucleari è sospetta.

Sollecito la risposta a questa interrogazione che tratta un problema enorme che ci perseguiterà per circa duecentomila anni. Questo è il periodo di tempo per il quale i rifiuti rimangono radioattivi e per i quali il Governo ha fatto finora orecchie da mercante.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 28 luglio 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 28 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,41).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (2345)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI A E B

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Allegato A

(Articolo 1, comma 1)

- 1) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi;
- 2) direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (*termine di recepimento: 29 ottobre 2016*).

Allegato B

(Articolo 1, comma 1)

- 1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (*termine di recepimento: 10 aprile 2016*);
- 2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (*termine di recepimento: 18 settembre 2016*);
- 3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e

- cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (*termine di recepimento: 1° maggio 2018*);
- 4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (*termine di recepimento: 21 aprile 2017*);
- 5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (*termine di recepimento: 27 novembre 2016*);
- 6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (*termine di recepimento: 26 giugno 2017*);
- 7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (*termine di recepimento: 10 settembre 2017*);
- 8) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (*termine di recepimento: 19 dicembre 2017*);
- 9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (*termine di recepimento: 31 dicembre 2016*).

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

1.4

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «pareri previsti dalla legge,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni dei Consumatori,».

G1.100

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015», premesso che:

l'atto consta di 21 articoli che provvedono al recepimento di numerose direttive europee mediante l'emanazione da parte del Governo degli occorrenti decreti legislativi;

per alcune direttive europee è prevista l'attuazione in via amministrativa ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato che:

in relazione all'impatto su interessi diffusi e legittimi che comporta il recepimento e l'attuazione delle direttive di cui al disegno di legge in premessa, appare opportuno consultare, prima dell'emanazione dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative e le associazioni dei consumatori che, a vario titolo sono interessati alle materie oggetto della delega legislativa o degli atti amministrativi,

impegna il Governo a consultare le Associazioni di categoria, comparativamente più

rappresentative e le associazioni dei consumatori, sugli schemi dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, prima della loro emanazione.

G1.101

D'ALI'

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2015, premesso che:

- il disegno di legge in oggetto reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 12 direttive europee, di 1 decisione quadro e l'adeguamento della normativa nazionale a 13 regolamenti europei;

- nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto in 5^a Commissione in sede consultiva, il Governo ha espresso parere contrario su tutte le proposte emendative evidenziando che - come anche sottolineato dalla Ragioneria Generale dello Stato-, la loro approvazione comporterebbe un nuovo passaggio alla Camera dei Deputati, allungando i tempi di approvazione definitiva del provvedimento che potrebbero mettere a rischio il Paese nel rispetto dei tempi di emanazione dei decreti cosicché da esporsi al rischio di apertura di procedure di infrazione;

- giova ricordare che l'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»-, stabilisce chiare tempistiche in riferimento alle deleghe legislative conferite con legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive,

impegna il Governo:

ad emanare i decreti legislativi nei tempi utili per evitare procedure d'infrazione e rispettare le procedure parlamentari in ordine all'espressione dei pareri;

a valutare la necessità, quando si presentano disegni di legge delega di recepimento delle normative comunitarie, di trasmetterli al Parlamento in tempi congrui per l'esame e la valutazione da parte delle Commissioni, al fine di evitare eccessive compressioni dei tempi di discussione, che per le complessità degli argomenti trattati necessiterebbero di maggiore approfondimento.

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo

31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;
- b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività relative a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014;
- c) previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;
- d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Ministro della Giustizia,», inserire le seguenti parole: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

3.2

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «autorità nazionale competente designata» con le seguenti: «autorità competente per quanto riguarda il mare territoriale e delle Regioni quali autorità competenti ciascuna per il proprio territorio designate».

3.3

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «territorio e del mare» inserire le seguenti: «e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) quali organismi tecnico scientifici di supporto alle regioni».

3.4

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;».

3.5

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e armonizzate con quelle applicate dagli altri Stati membri;».

3.6

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni;».

3.7

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «di eradicazione e di gestione» con le seguenti: «di eradicazione, completa e permanente e di gestione, volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

3.8

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di eradicazione» inserire le seguenti: «completa e permanente della popolazione della specie invasiva».

3.9

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2 lettera d), dopo le parole: «e di gestione» inserire le seguenti: «volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

3.10

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [Giovanni MAURO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

3.11

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

3.12

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) sviluppo e applicazione del controllo incruento e della fertilità delle specie destinarie delle misure di controllo ed eradicazione, disposte dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

«*d-ter*) sviluppo e applicazione di azioni volte a ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinarie di misure di controllo ed eradicazione».

G3.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 reca «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (VE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione la diffusione di specie esotiche invasive»;

nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di tale regolamento si prevede l'introduzione di una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, la disciplina dei controlli doganali, l'elaborazione delle valutazioni di rischio, l'adozione di misure di emergenza, la definizione delle procedure e la stesura di piani di azione sui vettori;

l'articolo 13 del regolamento (VE) n. 1143/2014 prevede l'adozione di Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive da parte degli Stati membri, che allo scopo dovranno svolgere analisi approfondite sui vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel proprio territorio e nelle acque marine e dovranno, inoltre, identificare i vettori che richiedono azioni prioritarie - *vettori prioritari* - in ragione della quantità delle specie che entrano nelle nell'Unione attraverso tali vettori o dell'identità dei potenziali danni da esse causati;

le navi rappresentano vettori prioritari perché sono le cause principali per la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, che provocano enormi danni ambientali alla flora e alla fauna autoctona, anche distruggendo interi *habitat* di carattere prioritario che rappresentano una primaria importanza per l'equilibrio dell'eco sistema marino,

impegna il Governo a prevedere un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, ai fini della difesa degli *habitat* e delle specie autoctone e della salvaguardia dell'equilibrio dell'eco sistema marino.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero)

1. Il Governo esercita la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo:

a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;

b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;

c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del

presente articolo, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

e) previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché, anche nelle more dell'adozione da parte della Commissione dell'Unione europea delle misure specifiche previste dall'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, per le borse di plastica biodegradabili e compostabili, di programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

4.1

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la parola: «Governo» inserire le seguenti: «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;*

b) *sopprimere le parole: «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».*

4.2

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «nazionale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori,».

4.3

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

4.4

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelle in materiale ultraleggero».

4.5

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando l'esclusione dagli obiettivi di contenimento nazionali dei sacchi di plastica con uno spessore inferiore ai 15 micron».

4.6

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), premettere la lettera:

«*0d*) La quota residuale delle risorse di cui al comma 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzata per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a far fronte al finanziamento delle successive lettere e) e f);».

Consequentemente, al comma 3 dopo le parole: «del presente articolo» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le lettere e) e f);».

4.7

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dagli obiettivi di utilizzo nazionali adottati ai fini del contenimento dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;
 - b) fatte salve le fattispecie di reato vigenti, adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di

esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «segunte:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».

5.2

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «diciotto».

5.3

[RUTA](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 5.5 nell'odg G5.5

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea».

5.4

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, anche mediante l'eventuale» fino alla fine del comma.

5.5

[RUTA](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 5.3 nell'odg G5.5

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, esclusivamente in caso sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori».

G5.5 (già emm. 5.3 e 5.5)

[RUTA](#) (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015";
premessi che:

l'articolo 5, del disegno di legge all'esame, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea;

per tutelare il *Made in Italy* dei nostri prodotti agroalimentari e valorizzare le nostre produzioni alimentari di qualità è necessario apprestare efficaci sistemi di tracciabilità che assicurino l'individuazione dell'origine dei prodotti;

nella seduta pomeridiana del Senato, del 10 maggio 2016, in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016», il Governo accogliendo l'ordine del giorno G5.100 del relatore, si è impegnato nelle competenti sedi europee a salvaguardare i prodotti agroalimentari italiani anche sostenendo una definizione di origine del prodotto che richiami l'effettiva provenienza al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agroalimentari immessi in commercio sul territorio nazionale e a sostenere la posizione della Francia, che ha recentemente notificato alla Commissione europea un decreto riguardante l'etichettatura di origine delle materie prime negli alimenti trasformati;

l'ordinamento giuridico italiano, anche in fase di adeguamento alla normativa europea, deve garantire un elevato *standard* di qualità, trasparenza e sicurezza dei prodotti agroalimentari immessi in commercio in tutto il territorio italiano e tutelare adeguatamente i consumatori e i produttori,

impegna il Governo a prevedere, nei decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea soltanto nel caso in cui essa sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori.

(*) I senatori Candiani e Giovanni Mauro aggiungono la firma in corso di seduta

5.6

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la parole: «Bolzano», aggiungere in fine, le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

5.7

[TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [Giovanni MAURO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «che si riferiscono» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari

con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

5.9

[TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agro alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare definendo le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

5.8

[TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura;».

5.10

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «prevista dalla vigente normativa europea» con le seguenti: «alla Commissione europea prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (VE) n. 1169 del 2011».

5.11

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» inserire le seguenti: «per i prodotti destinati alla vendita al consumatore».

5.12/1

[AMIDEI](#), [Giovanni MAURO](#) (*)

Respinto

All'emendamento 5.12, aggiungere in fine le seguenti parole:«*del luogo di produzione*».

(*) Il senatore Ruvolo e i restanti componenti del Gruppo AL-A aggiungono la firma in corso di seduta

5.12

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#), [RIZZOTTI](#) (*), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» inserire le seguenti: «dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.14

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «prodotti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» inserire le seguenti: «per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia».

5.16

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» inserire le seguenti: «per i prodotti commercializzati in Italia,».

5.17

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «al consumatore e» con le seguenti: «sulle caratteristiche dei prodotti alimentari nonché di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari per».

5.15

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» in fine, aggiungere le seguenti: «per i prodotti realizzati o commercializzati in Italia,».

5.19

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine delle carni contenute negli alimenti trasformati, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e la trasparenza nella filiera del settore, in attuazione degli indirizzi formulati dal Parlamento europeo con la risoluzione 2016/2583 del 12 maggio 2016;».

5.21

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) prevedere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento, nonché dell'ingrediente primario utilizzato per la produzione dei prodotti lattiero-caseari al fine di garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 1169 del 2011;».

5.22

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) prevedere, stante la consultazione pubblica svoltasi dal novembre 2014 a marzo 2015, che ha dato significative indicazioni relativamente al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento nonché dell'ingrediente primario dei prodotti per garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 1169 del 2011».

5.26

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

5.28

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: «evitando sovrapposizioni con altre autorità» inserire le seguenti: «e prevedendo una netta separazione, da un lato, delle funzioni di accertamento e, dall'altro delle funzioni di irrogazione della sanzione amministrativa, attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali.».

5.29

[DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «il Governo,» inserire le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia,».

G5.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»; premesso che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al contempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario» che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 - che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal

novembre 2014 a marzo 2015- è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta,

impegna il Governo a valutare, compatibilmente con la normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011, al fine di garantire la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

(*) Accolto dal Governo

G5.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2015 »;

premesso che:

l'articolo 5 reca disposizioni riguardanti la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

il 13 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza una risoluzione non vincolante per autorizzare il principio attivo del glifosato per altri 7 anni e che la Commissione Europea è tenuta a prendere una decisione entro la fine di giugno 2016 ai sensi del Regolamento 1107/2009 Ce;

la Iarc (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, organo di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) nel marzo 2015 ha valutato la cancerogenicità del glifosato classificandolo come cancerogeno probabile (2A) sulla base di prove di cancerogenicità giudicate certe per gli animali e sufficienti per l'uomo;

nel mese di febbraio scorso da un'analisi dell'Istituto per l'ambiente di Monaco è emerso che diversi marchi di birre tedesche contengono il diserbante glifosato. I livelli registrati oscillano fra 0,46 e 29,74 microgrammi per litro, nei casi più estremi quasi 300 volte superiori a 0,1 microgrammi, che è il limite consentito dalla legge per l'acqua potabile. Non esiste un limite per la birra;

nel mese di aprile il Test Salvagente ha illustrato i risultati delle prime analisi effettuate, da laboratori accreditati, su una cinquantina di alimenti consumati ogni giorno dalla pasta e ai biscotti, all'acqua potabile: il glifosato è presente in questi alimenti ed è difficile trovare prodotti senza tracce di questa sostanza per i consumatori italiani,

impegna, quindi, il Governo a garantire, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, su tutto il territorio nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolite AMPA e a intensificare i controlli sui prodotti alimentari al fine di tutelare il consumatore e la sua salute.

(*) Accolto dal Governo

G5.102

[CANDIANI](#)

Respinto

Il Senato,

esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive

europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.»;
premessi che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la lettera b) prevede, fatte salve le sanzioni vigenti, la revisione della disciplina delle stesse, accentrandone la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro alimentari del MiPAAF;

la predetta disposizione, anche se finalizzata alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio, potrebbe pregiudicare il principio di terzietà e di imparzialità dell'ICQRF;

risulta necessario operare un distinguo tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione amministrativa in quanto il principio di terzietà garantisce e tutela la serenità, l'equilibrio, il distacco e l'indipendenza di giudizio rispetto alle parti e all'oggetto della controversia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di garantire il principio di terzietà, una netta separazione tra la funzione di accertamento e la funzione di irrogazione della sanzione amministrativa attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali.

G5.103

[DONNO](#)

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345);

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale, impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere nelle sedi di competenza

l'introduzione di specifiche disposizioni volte a stabilire che la dicitura «*Made in Italy*» posta in etichetta, possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano, e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio nazionale per garantirne la certificazione e la tracciabilità.

G5.104

[DONNO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

i principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE,

relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;

a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari e della pesca in commercio nel territorio italiano,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere, presso le competenti sedi istituzionali europee, la richiesta di modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, al fine di prevedere l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

G5.104 (testo 2)

[DONNO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

i principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;

a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari in commercio nel territorio italiano,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere, presso le competenti sedi istituzionali europee, la richiesta di modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, al fine di prevedere l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini

dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare, sottoscritta, alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2015/637, da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

b) adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonché del commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;

e) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui

all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009;

f) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

g) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali, adottate dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

7.1

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «segunte:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

7.2

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sette».

7.3

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».

7.4

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «dieci».

7.5

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «undici».

7.6

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «con il Ministro della Giustizia».

7.7

[LIUZZI, BONERISCO, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

7.8

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Consequentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica dettagliata, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto legislativo sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

7.9

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della semplificazione».

7.10

[COTTI](#), [MONTEVECCHI](#)

Id. em. 7.9

Al comma 1 sopprimere le parole: «e della semplificazione».

7.11

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali».

7.12

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

7.13

[COTTI](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando» con le seguenti: «nel rispetto di».

7.15

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi» con le seguenti: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea applicabili e agli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia e resi esecutivi».

7.18

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

7.19

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

Id. em. 7.18

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

7.21

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.23

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

7.25

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «adottabili» con le seguenti: «da adottare».

7.26

[LIUZZI, BONERISCO, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «a duplice uso» con le seguenti: «a duplice uso identificati in apposito elenco allegato al decreto legislativo di cui al comma 1,».

7.28

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «previa individuazione specifica, nello schema di decreto da trasmettersi per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, dei prodotti e tecnologie a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009 - da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera».

7.29

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le parole: «penali e amministrative».

7.31

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».

7.32

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni».

7.33

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «penali o».

7.34

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le seguenti: «penali e amministrative».

7.35

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Respinto

Al comma 2 lettera g), sopprimere le parole: «proporzionate e dissuasive».

7.36

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

Id. em. 7.35

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».

7.37

[CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e dissuasive».

7.38

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera e) del precedente comma, il Governo, in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009».

7.39

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Sost. id. em. 7.38

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera e) il Governo in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e che modifica alcune direttive e decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura

d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione;

b) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, e in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535;

c) semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a carico di tali organismi;

d) salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.1

[LIUZZI, BONERISCO, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentiti gli organismi nazionali di normazione UNI e CEI, le Associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

8.10

[LIUZZI, BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

8.2

[CONSIGLIO, CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,» inserire le seguenti: «e sentite le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale».

8.3

[CONSIGLIO, CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e coordinamento» inserire le seguenti: «e complemento».

8.4

[CONSIGLIO, CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) semplificazione delle procedure e calmieramento dei costi inerenti la messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme tecniche nazionali;».

8.5

[CONSIGLIO, CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) individuazione delle modalità di pubblicazione con cadenza annuale, da parte degli organismi nazionali di normazione, sul proprio sito *web*, di un'informativa contenente indicazioni sulle norme o prodotti di normazione di successiva adozione, di cui deve essere data comunicazione ai destinatari;».

8.6

[CONSIGLIO, CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) previsione di strumenti a garanzia di un'adeguata rappresentanza e di un'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ai processi di normazione nazionale;».

8.7

[LIUZZI, BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37».

8.8

[LIUZZI, BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «compreso l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «compresi i necessari aggiornamenti».

8.9

[LIUZZI, BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «l'aggiornamento».

G8.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 8 delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'apparato regolatorio sulla normazione europea;

negli ultimi anni è aumentata l'attenzione dell'Unione europea sulla normazione tecnica, in quanto ritenuta uno strumento valido per rilanciare la competitività dell'industria comunitaria, per favorire la penetrazione nel mercato di beni innovati e per ridurre i costi di produzione sostenuti dalle

imprese;

è necessario dunque che il programma di lavoro degli organismi di normazione, nazionali ed europei, si ispiri a principi di chiarezza e trasparenza, che permettano da un lato un maggior coinvolgimento delle imprese al processo di definizione delle norme tecniche e dall'altro una maggiore diffusione delle informazioni relative al programma di lavoro degli organismi di riferimento;

il ricorso alla normazione tecnica consente alle imprese di aumentare gli standard di produzione, a beneficio non solo della competitività dell'apparato industriale, ma anche della tutela dei consumatori,

impegna il Governo a valorizzare il contributo che la normazione tecnica fornisce alla crescita dell'economia italiana quale strumento di leva della competitività delle imprese, permettendo, da un lato che si realizzi un maggior coinvolgimento delle imprese nel processo di definizione della normazione, e dall'altro che l'attività normativa si ispiri a criteri di chiarezza e trasparenza, al fine di favorirne una più ampia diffusione al pubblico.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;

b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati, e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;

c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

- e)* individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;
- f)* fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- g)* previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- h)* previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;
- i)* abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;
- l)* salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.
3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

9.1

[CONSIGLIO, CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», aggiungere le seguenti: «e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese della filiera di produzione e di distribuzione.».

9.2

[DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «criteri» con le seguenti: «requisiti, criteri e incompatibilità, finalizzate all'assenza di conflitti di interesse.».

9.3

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prevedere che tra i compiti del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, vi sia anche l'istituzione e l'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, di un elenco di prodotti e i materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE, e di un elenco di prodotti e materiali che hanno ricevuto la dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE. Entrambi gli elenchi saranno pubblicati in una sezione del sito interistituzionale del Ministero dello sviluppo economico».

9.4

[CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) istituzione e gestione di un portale informatico, a cui si accede dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, per la raccolta e la pubblicazione di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatoria l'applicazione della marcatura CE».

9.5

[CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Consequentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «possano essere» con la seguente: «siano».

9.6

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) individuazione di criteri e modalità di favore per l'utilizzo materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare per materiali biocompatibili certificati, anche ai fini del rispetto dell'Allegato I, punto 7), del regolamento (UE) n. 305 del 2011, concernente l'uso sostenibile delle risorse naturali e l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili;».

9.7

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «per i costi di missione» inserire le seguenti: «strettamente necessari ed effettivamente documentati».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali;
- b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;
- c) prevedere che alle sedute del Comitato assistano il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
- d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;
- e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;
- f) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
- g) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e di inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorità di cui alla presente lettera motivano l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;
- h) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;
- i) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
- l) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera i), sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la Banca d'Italia si può avvalere del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;
- m) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.1

[LIUZZI, BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

10.2

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Respinto

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«Oa) prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;».

10.3

[BOTTICI](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) aggiungere, infine, le seguenti parole:* «con l'obiettivo di assicurare la stabilità finanziaria attraverso la riduzione dei rischi sistemici»;

2) *alla lettera d), sostituire le parole:* «nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche» *con le seguenti:* «e assicurare che le decisioni di politica macroprudenziale e le loro motivazioni siano rese immediatamente pubbliche e facilmente accessibili, stabilendo che l'azione del Comitato sia fondata su regole chiare, semplici e trasparenti al fine di garantirne la piena indipendenza con procedure chiare per la segnalazione di eventuali casi di irregolarità o illeciti nell'esercizio delle sue funzioni e misure appropriate per garantire la riservatezza e la protezione dei soggetti segnalanti»;

3) *alla lettera e), dopo la parola:* «Comitato» *aggiungere le seguenti:* «nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, indipendenza, responsabilità e prevedendo misure efficaci per la prevenzione, l'identificazione e la gestione dei conflitti d'interesse».

10.4

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «al Comitato partecipino» inserire le seguenti: «, con un proprio rappresentante,».

10.5

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del Comitato assistano» inserire le seguenti: «, con un proprio rappresentante,».

10.6

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «sono rese pubbliche» aggiungere le seguenti: «attraverso apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia, raggiungibile anche dai siti internet delle istituzioni di cui alla lettera b) del presente comma».

10.7

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, seguenti parole: «, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

10.8

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «COVIP e» inserire le seguenti: «l'obbligo».

10.9

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera m), aggiungere, infine, le seguenti parole: «che deve essere sottoposta all'esame e al parere di ciascuna delle due Camere. Il Comitato è altresì tenuto a rendere conto del proprio operato ogni qual volta sia richiesto da Governo e Parlamento».

10.11

[LIUZZI](#)

Improcedibile

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole:«le amministrazioni interessate» inserire le seguenti: «con eccezione dei costi derivanti dall'attuazione di cui al comma 2, lettera e) inerenti la segreteria del Comitato che restano a carico della Banca d'Italia,».

G10.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;
premessi che:

nella delega dell'articolo 10 del disegno di legge in esame si prevede l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali con funzioni di indirizzo e raccomandazione e poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati al fine di rafforzare la vigilanza e prevenire possibili crisi finanziarie future;

la necessità di istituire enti ed autorità indipendenti che vigilino sulla corretta gestione e sull'andamento degli istituti finanziari e bancari è nata in seguito all'assunzione di dissennati comportamenti che negli ultimi anni hanno interessato il sistema bancario e finanziario internazionale, europeo e nazionale, a causa dei quali l'Europa, e l'Italia in particolare, sono state investite da una gravissima crisi economica;

a pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i risparmiatori sui quali sono stati scaricati, da una malagestione di vertici irresponsabili interessati soltanto a logiche di profitto, gli oneri dei default o dei processi di ricapitalizzazione;

in mancanza di regole veramente stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

in Italia, il legislatore dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

si rende altresì necessario tutelare la corretta informazione dei risparmiatori alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione della quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

in tale delega si sarebbe quindi potuto inserire anche un principio di delega affinché il Comitato in oggetto potesse promuovere modalità più consistenti di informazione dei consumatori, attraverso la costruzione di un indice di solidità degli istituti bancari stilato in maniera comprensibile per gli investitori non istituzionali;

contro la considerazione che un'informazione di questo tipo possa provocare degli *shock* finanziari in quanto suscettibile di causare «fughe» di massa dei risparmiatori dagli istituti ritenuti non solidi, si deve invece tener presente che i capitali dei risparmiatori investitori non professionisti costituiscono buona parte del patrimonio bancario, motivo per cui la tutela di quest'ultimi dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari, al fine di non provocare una crisi di fiducia verso le banche, ben più grave, perché in grado di intaccare l'intero sistema;

sarebbe necessario che al Comitato macroprudenziale delle attività nazionali sia affidato il compito di stilare annualmente un elenco di dati informativi indicanti la solidità degli istituti bancari finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza, bancarie o finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attribuire al Comitato per le politiche macroprudenziali il potere di promuovere modalità più consistenti di informazione per i consumatori.

(*) Accolto dal Governo

G10.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015», premesso che:

il provvedimento in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

nella sua relazione annuale il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è tornato a invocare una revisione delle regole europee sui salvataggi bancari auspicando una deroga al principio del *bail-in* e, rivolgendosi alle autorità comunitarie, ha chiesto di lasciare spazio a interventi pubblici

«eccezionali» ricordando che le richieste della delegazione italiana di ritardare l'entrata in vigore del nuovo paradigma sono state bypassate da Bruxelles,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

(*) Accolto dal Governo

G10.102

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,
premessi che:

l'articolo 10 conferisce delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 10 reca i principi e criteri direttivi specifici (dalla lettera *a*) alla lettera *m*) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della Delega per il recepimento della raccomandazione in premessa, tra cui assume rilevanza l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali,

impegna il Governo:

a prevedere che il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.

G10.102 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,
premessi che:

l'articolo 10 conferisce delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 10 reca i principi e criteri direttivi specifici (dalla lettera *a*) alla lettera *m*) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della Delega per il recepimento della raccomandazione in premessa, tra cui assume rilevanza l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere che il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo

vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

b) ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;

c) stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera b) in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

d) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di organismi già esistenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

11.1

[LIUZZI, BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

11.2

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gratuità sia per l'acquirente che per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono

stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento».

11.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;».

11.4

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «apportare modifiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche all'articolo 117-*bis* del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) stabilire che i contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate;
- 2) stabilire che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento;
- 3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;
- 4) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.5

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, al fine di prevedere che:

- 1) il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
 - a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;
 - b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento;

2) la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali».

11.6

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere di:

1) stabilire che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nel precedente numero e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

3) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.7

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematica di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente».

11.8

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto».

11.9

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.10

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio

telematico di home banking e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.11

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di eliminare qualsiasi onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d-ter) attuare la delega di cui alla lettera precedente tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nella lettera precedente e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della precedente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le disposizioni ivi contenute si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.12

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare le necessarie modifiche alla legislazione vigente al fine di garantire che per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante».

11.13

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «il potere» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci e dissuasive qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (VE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

11.14

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c) del presente articolo qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

11.15

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere vigilare di affinché sull'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie affinché non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;
- b) designare la Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;
- c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;
- d) prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento;
- e) con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;
- f) con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;
- g) in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la

parte dell'operazione sotto il proprio controllo;

h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:

l) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della medesima direttiva;

2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;

i) avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

l) prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (CE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle violazioni commesse da società o enti, prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;

m) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018;

n) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che rientrano tra quelli di cui al punto 3 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;

o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.1

[LIUZZI, BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

12.3

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [ORELLANA](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

«*n-bis*) prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento, sia con un significativo abbattimento dei costi fissi del terminale POS che con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione verso quelle categorie di esercenti che potrebbero veicolare maggiormente la diffusione di tali mezzi di pagamento e che non sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico;

n-ter) prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento da parte dei consumatori, tramite l'adozione di misure premiali sull'utilizzazione di tali sistemi di pagamento e l'intangibilità delle somme al di sotto della soglia di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento.

Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Dall'attuazione del primo comma, con l'esclusione di cui alle lettere *n-bis*) e *n-ter*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le previsioni di cui alle lettere *n-bis*) e *n-ter*) andranno a valere, durante il tempo e nei limiti per il quale verranno stabilite, sulle misure dell'imposta fissa di bollo che, ovunque ricorrano, sono rideterminate in aumento del 10 per cento».

12.4

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

Le parole da: «Dopo» a: «comma 9,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera l) in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono interamente devolute al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

12.5

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera l), in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono devolute:

a) per il triennio 2017-2019 nella misura del 50 per cento, ove in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato, al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per la quota restante al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

b) a decorrere dal 2020 interamente al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

G12.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2345, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;

premessi che:

l'Italia si trova agli ultimi posti in Europa per diffusione dei pagamenti elettronici, incrementando in tal modo il *digital divide* che già caratterizza il Paese;

difatti, oltre il 56 per cento dei consumi viene regolato tramite contante (nel 2012 ben 87 transazioni su 100 avvenivano tramite contante, mentre la media europea era 60 su 100);

carte e bonifici sono gli strumenti elettronici più utilizzati in Europa, tuttavia l'analisi dei dati per Paese evidenzia sistematiche differenze nell'utilizzo dei diversi strumenti, indice sia di strutturali differenze comportamentali sia di vincoli normativi differenziati. Nel 2013, in Italia, sono comunque aumentate del 9 per cento le operazioni di pagamento elettroniche (bonifici automatizzati, carte POS, addebiti preautorizzati). Tuttavia, al tasso di crescita medio registrato negli ultimi tre anni, l'Italia impiegherebbe 5 anni per raggiungere il valore medio di transato *pro capite* oggi registrato nell'area euro;

pertanto, in Italia, resta elevato il ritardo nell'utilizzo di strumenti alternativi al contante con conseguenti maggiori costi sociali e minori velocità e trasparenza delle transazioni;

premessi altresì che:

il persistere di queste condizioni comporta la perdita di opportunità di sviluppo per l'Italia, difatti numerosi studi hanno dimostrato che l'elevato utilizzo dei pagamenti digitali è correlato positivamente alla capacità di sviluppo economico e alla riduzione del peso dell'economia sommersa;

secondo uno studio condotto da Osservatorio *Digital Innovation della School of Management* del Politecnico di Milano la gestione del contante impatta complessivamente sul sistema paese per 9,5 miliardi annui, di cui 4,9 miliardi in capo al sistema bancario per attività di trasporto, conteggio e gestione; 3,4 in capo agli esercenti per trasporto, gestione e sicurezza; 1,2 miliardi in capo ai consumatori relativamente ai tempi e costi di prelievo e deposito, furti e smarrimenti;

a questi costi va aggiunto il gettito perso per l'erario (pari a circa 29 miliardi di euro ogni anno) generato dalla fascia di economia sommersa legata all'utilizzo di contante, per sua natura non tracciabile; corre tuttavia specificare che illimitato utilizzo dei pagamenti elettronici è un problema quasi esclusivamente comportamentale, difatti, l'infrastruttura necessaria ai pagamenti elettronici (numero di POS e numero di carte attive *pro-capite*) è allineata alle migliori esperienze europee;

inoltre, anche la poca trasparenza delle transazioni, garantita dal contante, contribuisce a disincentivare il ricorso ai pagamenti elettronici,

considerato che:

molti paesi dell'Unione Europea, quali Belgio e Svezia, hanno saputo costruire una cultura dei pagamenti elettronici mediante un'azione persistente nel tempo che ha bilanciato incentivi e disincentivi, sia nei confronti degli esercenti sia verso i consumatori;

per contro, l'ordinamento italiano al fine della diffusione dei pagamenti elettronici ha utilizzato quasi esclusivamente lo strumento dell'obbligo verso gli esercenti;

a tal proposito rileva in particolare il comma 900 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)», che, modificando l'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che introduce, tra l'altro, l'obbligo per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito;

considerato altresì che:

un piano di detrazioni fiscali per acquisti effettuati tramite pagamento elettronico potrebbe, nel breve termine, avvicinare l'Italia alla media europea in termini di utilizzo del pagamento elettronico e peso dell'economia sommersa sul Prodotto Interno Lordo;

secondo il citato studio dell'Osservatorio per l'innovazione digitale con una detrazione pari al 3 per cento degli acquisti effettuati tramite carte di credito e debito, i contribuenti potrebbero beneficiare di una detrazione fiscale pari in media a 235 euro all'anno, mentre l'erario potrebbe contare su un recupero di circa 6 miliardi che andrebbero a finanziare il costo dell'incentivo;

inoltre, anche nella conservativa ipotesi che gli incentivi siano in grado di ridurre solo del 5 per cento l'utilizzo del contante, tale strumento riuscirebbe a far emergere circa 18 miliardi di economia sommersa pari a 4 miliardi annui di gettito,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attuare quanto prima un programma di incentivazione per la diffusione dei pagamenti elettronici e la moneta digitale, prevedendo in particolare una detrazione fiscale per i consumatori finali che utilizzano le carte di pagamento per l'acquisto di beni o servizi.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite dal citato testo unico;

b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, ed entro i limiti massimi ivi previsti;

c) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina del regolamento (UE) 2015/760 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

13.1

[LIUZZI, BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
- b) designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;
- c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;
- d) avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa;
- e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:
 - 1) consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori;
 - 2) prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;
- f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;
- g) nel dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2014/92/UE sui siti *internet* di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore della disciplina relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE;
- h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:
 - 1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

- 2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento;
- 3) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE;
- i)* con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base, di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE:
- l)* imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono;
- 2) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- 3) prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento;
- 4) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria;
- 5) esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto senza spese;
- 6) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria;
- l)* mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;
- m)* apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

14.1

[LIUZZI, BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «, il Governo» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

14.2

[BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI, CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «senza necessità di».

14.3

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la Banca d'Italia» con le seguenti: «il CICR».

14.4

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;».

14.5

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.6

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «e dei dati obbligatori previsti dall'articolo 4 della direttiva 20 14/92/UE».

14.7

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [DE.PETRIS](#), [BENCINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche informaticamente;».

14.8

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di confronto» inserire le seguenti: «gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze;».

14.9

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «prodotto;".» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

Conseguentemente, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito internet sia pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10;».

14.10

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

Conseguentemente, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito internet siano pubblicate le linee guida per la

comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto».

14.11

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «, e che obbligatoriamente ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto».

14.12

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 2, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «non possono».

Consequentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: «il caso di trasferimento del conto, oppure».

14.13

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 4, sostituire le parole: «nel canone annuo» con le seguenti: «nelle spese connesse di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/92/UE».

14.14

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) stabilire l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dal presente articolo, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e stabilire che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari;».

14.15

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

G14.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - legge di delegazione europea 2015»; premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, dà attuazione, alla lettera g), all'articolo 7 della stessa direttiva, relativamente alla previsione di siti internet di confronto;

la lettera l) dello stesso articolo prevede, inoltre, di mantenere, ove non in contrasto con la

direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure la creazione di appositi siti internet per la confrontabilità dei prezzi delle offerte bancarie sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

è altresì necessario tutelare la corretta informazione anche alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere,

impegna il Governo ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che ogni sito internet di confronto sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto.

(*) Accolto dal Governo

G14.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera 1), prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongono agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso: al mare

magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come balzelli che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *praeter legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 14 del presente disegno di legge.

(*) Accolto dal Governo

G14.102

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera l), prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongano agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso; al magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno

automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *praeter legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia stabilito che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori, in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari.

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali:

1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849;

2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa competenza e dell'adozione di conseguenti misure

proporzionate al rischio;

3) prevedere che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presidi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitigano il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio;

4) tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato;

b) al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere la possibilità di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi vigenti in conformità con le previsioni della medesima direttiva in funzione di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

c) al fine di garantire l'efficiente e razionale allocazione delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e l'effettività del sistema di prevenzione, in attuazione del principio di approccio basato sul rischio:

1) affidare al Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a), numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

1.1) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendo l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia;

1.2) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendo un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e per singola operazione, individuata in funzione del tipo di attività finanziaria;

1.3) l'attività finanziaria non è l'attività principale;

1.4) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;

1.5) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, numero 3), lettera e);

1.6) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale;

2) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerso all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita all'articolo 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:

2.1) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel territorio nazionale;

2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;

2.3) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

- 2.4) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;
- 2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto di affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
- 3) per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti convenzionati:
- 3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- 3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;
- 4) al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità delle misure preventive di adeguata verifica della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a determinate tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli *standard* internazionali del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849;
- 5) al fine di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente effettuata da terzi purché:
- 5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;
- 5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti, qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;
- d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei *trust* e di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica:
- 1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;
- 2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese tempestivamente disponibili:
- 2.1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
- 2.2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;
- 2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;
- 2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi

persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;

3) prevedere, in capo al *trustee* di *trust* espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:

3.1) dichiarare di agire in veste di *trustee*, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;

3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del *trust*, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del *trustee*, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul *trust*;

3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2) prontamente accessibili alle autorità competenti;

4) prevedere che, per i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi *trust* siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;

5) apportare le modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità;

6) per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata a investimenti, non appena individuato o designato, nonché sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui rispettivi titolari effettivi;

e) al fine di prevenire, individuare o compiere i necessari approfondimenti investigativi su attività di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40 della direttiva medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilità dei dati e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei predetti dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati pubbliche esistenti;

f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti e di adeguare il quadro normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849 in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e delle altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicazione dei risultati delle analisi svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della Piattaforma delle Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di dette funzioni, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia:

l) abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa

autorizzazione dell'autorità giudiziaria precedente rispetto alle informazioni coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche attraverso modalità concordate che garantiscano le finalità di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto, per le informazioni investigative, dei principi di pertinenza e di proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;

2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;

3) individui le operazioni che devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;

g) rafforzare i presidi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;

h) al fine di garantire il rispetto dei principi di *ne bis in idem* sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti e delle funzioni tipici delle autorità di vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a ogni altra disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a:

1) limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa;

2) graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto:

2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione;

2.2) del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati;

3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità;

4) prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno:

4.1) una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;

4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione ovvero un'altra sanzione disciplinare

equivalente da parte dell'autorità di vigilanza di settore o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;

4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni per un tempo non superiore a cinque anni;

4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo può essere determinato, e comunque non inferiore a un milione di euro;

5) fatte salve le misure di cui al numero 4), prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:

5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona giuridica;

5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate alle persone fisiche responsabili;

6) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da enti creditizi o finanziari prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e un ordine che impone alla persona giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;

7) nel rispetto della legislazione vigente, attribuire alle autorità di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento e in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorità procedente, disposizioni attuative con riferimento alle sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni;

8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi di pagamento;

9) nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in attuazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2015/849;

10) nel rispetto, ove compatibili, dei principi contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), apportare le opportune modifiche alle disposizioni sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo, garantendo altresì omogeneità sanzionatoria rispetto alle previsioni restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili all'attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché di garantire l'efficiente svolgimento, da parte delle autorità preposte, delle funzioni di rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o esclusioni del diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, se i trattamenti di dati personali sono

effettuati in base alle disposizioni in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

m) prevedere espressamente che le disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino applicazione anche con riferimento alle attività esercitate per via telematica dai destinatari degli obblighi;

n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto degli *standard* internazionali del GAFI, degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo nonché delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali, compreso quanto necessario a garantire che le autorità e le amministrazioni pubbliche coinvolte dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa secondaria;

o) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;

p) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta;

q) al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 128-*quater*, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, istituire un registro informatizzato presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di pagamento, è alimentato mediante le informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.

3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno

schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

15.1

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso 2, punto 2.4), sostituire le parole: «interessi diffusi» con le seguenti: «interessi legittimi».

15.4

[CALIENDO](#), [AMIDEI](#), [ELORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G15.4

Al comma 2, lettera d), al numero 3), dopo le parole: «legge 16 ottobre 1989, n. 364», inserire le seguenti: «, quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale,».

G15.4 (già em. 15.4)

[CALIENDO](#), [AMIDEI](#), [ELORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2345,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.4.

(*) Accolto dal Governo

15.2

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso 3, punto 3.1), apportare le seguenti modifiche:

a) *prima della parola*: «dichiarare» *premettere le seguenti*: «in relazione agli obblighi di trasparenza»;

b) *dopo le parole*: «direttiva (UE) 2015/849» *aggiungere le seguenti*: «, qualora le informazioni detenute abbiano rilevanza ai fini dell'identificazione del titolare effettivo».

15.3

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso 3, punto 3.2), dopo le parole: «ottenere e conservare» inserire le seguenti: «per 10 anni dalla data di cessazione dello stato di fiduciario del trust,».

15.5

[CALIENDO](#), [AMIDEI](#), [ELORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), al numero 4):

a) *dopo le parole*: «prevedere che, per i trust, », *inserire le seguenti*: «le Fondazioni ed altri istituti giuridici analoghi ai trust, »;

b) *dopo le parole*: «in un'apposita sezione», *inserire le seguenti*: «presso il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità a un apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e rese accessibili:

- 1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
- 2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;
- 3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle

informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;».

15.6

[CALIENDO](#), [AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G15.6

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849:

5.1) siano registrati in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

5.2) l'iscrizione al registro ed il mantenimento della stessa sia soggetta alla verifica che i prestatori di servizi relativi a società o *trust* e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

La locuzione «prestatore di servizi relativi a società o *trust*» si riferisce al soggetto che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

- a) la costituzione di società o di altri soggetti giuridici;
- b) ricoprire la posizione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altri soggetti giuridici oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;
- c) la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico;
- d) ricoprire la posizione di «*trustee*» in un *trust* espresso o in un istituto giuridico analogo oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;
- e) esercitare il ruolo di azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a *standard* internazionali equivalenti;».

G15.6 (già em. 15.6)

[CALIENDO](#), [AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2345,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.6.

(*) Accolto dal Governo

15.7

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «GAFI», inserire le seguenti: «, del coordinamento con la disciplina di cui alla legge n. 95 del 18 giugno 2015.».

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da

fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi e dei criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;
- b) valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

EMENDAMENTI

16.1

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

16.2

[FATTORI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per mezzo dei biocarburanti», inserire le seguenti: «, provenienti da processi di trattamento aerobico,».

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, il Governo provvede anche al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli;
- b) razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti di cui alla lettera a), anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa vigente in materia di autorizzazione unica ambientale;
- c) aggiornare l'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;
- d) riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni;
- e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

17.1

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale»,».

17.2

[FATTORI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera *d*), sostituire la parola: «sufficiente», con le seguenti: «di sei mesi».

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio)

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *c*), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

EMENDAMENTI

18.1

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Per garantire che l'equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili, comprese le pertinenti norme di prova, al fine di assicurare che l'equipaggiamento conforme a detti requisiti possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere installato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro».

18.2

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «delle navi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE e di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento all'interno dell'Unione».

18.3

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi».

18.7

[CROSIO, CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito del quadro regolamentare internazionale per la sicurezza marittima».

18.8

[CROSIO, CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per definire dettagliate norme di efficienza e di prova per l'equipaggiamento marittimo».

18.9

[CROSIO, CANDIANI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «intervenedo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, intervenendo anche sugli organismi di valutazione della conformità».

18.10

[CROSIO, CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «intervenedo anche in materia di vigilanza del mercato dell'Unione».

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

- a) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
- b) prevedere che sia altresì punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
- c) prevedere la punibilità dell'istigazione alle condotte di cui alle lettere a) e b);
- d) prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui alle

lettere b) e c);

e) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

19.1

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

19.2

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

Le parole da: «*Al comma*» a: «condanna,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

19.3

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione».

19.4

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni» con le seguenti: «tre anni e non superiore nel massimo a sei anni».

19.5

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con la seguente: «perpetua».

19.6

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con le seguenti: «minima di dieci anni».

19.7

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote e non superiore a seicento quote» con le seguenti: «trecento quote e non superiore a novecento quote».

19.8

[CANDIANI](#), [STEFANI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote» con le seguenti: «duecentocinquanta

quote».

19.9

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e con l'interdizione dall'esercizio dell'attività nei consigli di amministrazione per un periodo minimo di cinque anni».

19.10

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) prevedere che, in caso di condanna, la persona giuridica non possa partecipare a bandi pubblici per dieci anni».

G19.100

[CANDIANI](#), [STEEFANI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 19 delega il Governo a dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato;

occorre prevedere una seria ed efficace repressione dei reati commessi dalle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato), ed in questo senso appare utile la modifica legislativa atta a reprimere maggiormente la corruzione nel settore privato, un comportamento deprecabile che mina le basi di una giusta, corretta e leale concorrenza tra aziende,

impegna il Governo a prevedere, nell'ambito dell'attuazione della delega di cui all'articolo 19 del disegno di legge all'esame, e nello specifico in relazione al numero minimo delle quote previste, un numero minimo di quote che sia superiore a quanto stabilito dal suddetto articolo nonché prevedere un massimo edittale maggiore rispetto a quanto disciplinato dalla norma in parola.

(*) Non accolto dal Governo

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;
- b) vietare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;
- c) definire i requisiti di adesione alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

- d) prescrivere che gli statuti della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei loro membri al processo decisionale dell'organismo;
- e) stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;
- f) prevedere che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle opere;
- g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;
- h) assicurare la messa a disposizione, da parte della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie e il ricorso a procedure giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE;
- i) riformare l'attività di riscossione della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un'equa e proporzionata distribuzione territoriale nonché l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
- l) prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori remunererà in forma compensativa i titolari dei diritti;
- m) assicurare la trasparenza della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
- n) ridefinire, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

20.1

[LIUZZI, BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

20.2

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «provvede ad abrogare espressamente tutte le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore e».

Consequentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», ovunque ricorrono, con le seguenti: «gli organismi di gestione collettiva».

20.6

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

0a) garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;

0a-bis) garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati *standard* di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla direttiva 20 14/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

0a-ter) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

0a-quater) garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

0a-quinquies) garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare - a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori - il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

0a-sexies) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

0a-septies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare *on line* e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre *on line*, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

0a-octies) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;

0a-nonies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

0a-decies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

0a-undecies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

0a-duodecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

0a-terdecies) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

0a-quaterdecies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

0a-quinquiesdecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti».

Consequentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «gli organismi di gestione collettiva».

20.7

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «interesse;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

0a-bis) abrogare espressamente le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore;

0a-ter) favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva;

0a-quater) sostenere la possibilità per i titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle royalty anche per favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*».

Consequentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «gli organismi di gestione collettiva».

20.9

[MONTEVECCHI](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«o) assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo creative *commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente».

20.10

[MONTEVECCHI](#), [CRIMI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

20.11

[CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse».

20.8

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione, anche limitata a talune categorie di diritti o di opere, ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti».

20.12

[CANDIANI](#)

Le parole da: «*Al comma*» a: «accertare,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con le seguenti: «accertare, attraverso gli organismi competenti».

20.13

[CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con la seguente: «accertare».

20.16

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) garantire che i diritti dei titolari di diritti siano indicati nello statuto o nelle condizioni

di adesione dell'organismo di gestione collettiva;

c-ter) prevedere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

c-quater) prescrivere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta;

c-quinques) garantire che i titolari dei diritti abbiano il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi, specificando che l'organismo di gestione collettiva possa decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario;

c-sexies) stabilire che in caso di somme dovute a un titolare dei diritti per atti di sfruttamento che si sono verificati prima del ritiro dell'autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una licenza concessa prima dell'eventuale ritiro o revoca, il titolare conservi i diritti di cui agli articoli 12, 13, 18, 20, 28 e 33 della direttiva 2014/26/UE;

c-septies) assicurare che agli organismi di gestione collettiva non sia consentito restringere l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 della direttiva 2014/26/UE, esigendo, quale condizione per l'esercizio di tali diritti, che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali protetti oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altri organismi di gestione collettiva;

c-octies) prescrivere che qualora un titolare dei diritti autorizzi un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, egli dia il suo consenso specifico per ogni diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti che l'organismo di gestione collettiva è autorizzato a gestire, nonché che qualsiasi consenso di questo tipo sia espresso in forma scritta;

c-nonies) sancire che l'organismo di gestione collettiva prima di ottenere il consenso per gestire qualsiasi diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti sia tenuto ad informare i titolari dei diritti dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7 della direttiva 2014/26/UE, nonché di qualsiasi condizione applicabile al diritto di cui al paragrafo 3 della direttiva 2014/26/UE».

20.17

[LIUZZI, BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «prescrivere» inserire le seguenti: «, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE,».

20.18

[CANDIANI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «tre mesi».

20.19

[CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi».

20.20

[LIUZZI, BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «collettiva ripartiscano» inserire le seguenti: «, ciascuno per proprio conto,».

20.21

[CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «quanto più possibile».

20.22

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

f-bis) stabilire che solo gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano considerati non distribuibili solo nel caso in cui siano trascorsi tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti;

f-ter) per le finalità di cui al comma precedente, prevedere che gli organismi di gestione collettiva adottino tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti, assicurando che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:

a) ai titolari dei diritti che rappresentano o alle entità che rappresentano titolari dei diritti, qualora tali entità siano membri di un organismo di gestione collettiva;

b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza;

f-quater) sancire che le informazioni di cui al comma precedente includano, qualora disponibili, almeno:

a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

b) il nome del titolare dei diritti;

c) il nome dell'editore o produttore pertinente;

d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.

f-quinquies) stabilire che ove le misure di cui al comma precedente non producano i risultati attesi, gli organismi di gestione collettiva mettano tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi un anno dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti».

20.24

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) stabilire che gli organismi di gestione collettiva non siano in nessun caso autorizzati a usare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2014/26/UE, o utilizzare i proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall'investimento di tali proventi in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2014/26/UE».

Conseguentemente, all'articolo 71-octies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, abrogare il comma 3-bis.

20.25

[AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [LIUZZI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle

licenze;».

20.26

[CROSIO, CANDIANI](#)

Id. em. 20.25

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle licenze;».

20.27

[AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

20.28

[CROSIO, CANDIANI](#)

Sost. id. em. 20.27

Sopprimere la lettera h).

20.30

[CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, prevedendo procedure in base alle quali ciascuna delle persone che gestiscono l'attività dell'organismo di gestione collettiva trasmetta annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri, che contenga una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso l'organismo di gestione collettiva e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica».

20.29

[CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) riformare l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi;».

20.31

[MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

20.32

[MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) prevedere forme di corresponsione dei diritti d'autore da parte degli organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti in favore dei giovani esordienti titolari di diritti d'autore e diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ricomprendano l'esclusiva quota parte dei diritti spettanti all'artista al netto di eventuali oneri».

20.33

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) prevedere forme di riduzione o di esenzione parziale, dalla corresponsione dei diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo, sotto la loro responsabilità, con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordi enti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi».

20.34

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «di esenzione» inserire le seguenti: «parziale,»;*
- b) *dopo le parole: «spettacoli dal vivo» inserire le seguenti: «, sotto la loro responsabilità,»;*
- c) *sopprimere le parole da: «, nonché in caso di eventi» fino alla fine della lettera.*

20.35

[CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 1, comma 1, lettera l), sostituire le parole: «cento partecipanti» con le seguenti: «duecento partecipanti».

20.38

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

Improcedibile

Al comma 1, premettere alla lettera n), la seguente:

«0n) al fine di rendere affettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, affidare il ruolo di vigilanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;».

20.39

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

Respinto

Sostituire la lettera, n), con la seguente:

«n) determinare, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, ridefinendo anche quelli attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma».

20.40

[AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTI ISGRO'](#), [LIUZZI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «ridefinire» con la seguente: «determinare»;*
- b) *prima delle parole: «attualmente stabiliti dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», inserire le seguenti: «ridefinendo anche quelli».*

20.41

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «direttiva 20 14/26/UE» inserire le seguenti: «, in particolare

con la necessità di aggregare gli organismi di gestione collettiva».

20.42

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «requisiti minimi necessari», inserire le seguenti: «per gli organismi di gestione collettiva e».

20.43

[AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [LIUZZI](#)

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica;».

20.44

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

Id. em. 20.43

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica».

20.45

[AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [LIUZZI](#)

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di: (i) condurre in buona fede le negozi azioni con gli utilizzatori; (ii) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori; (iii) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale;».

20.46

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

Sost. id. em. 20.45

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di:

- 1) condurre in buona fede le negoziazioni con gli utilizzatori;
- 2) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori;
- 3) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto,

tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera o) si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale».

20.47

[AMIDEI](#), [ELORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [LIUZZI](#)

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

20.48

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

Id. em. 20.47

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

20.49

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo di comunicazione, da parte degli organismi di gestione collettiva, delle informazioni relative ai diritti dei titolari dei diritti, con particolare riferimento alla comunicazioni necessarie al fine di favorire la migliore e più celere ripartizione dei compensi dovuti ai singoli aventi diritto».

20.51

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

G20.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame è volto a conferire al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei necessari in ragione della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

il disegno di legge di delegazione 2015 contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;

la direttiva intende migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, garantendo la concessione di licenze per i diritti d'autore comune in tutta l'Unione europea

per ciò che concerne le opere musicali disponibili *on line*,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in primo luogo attraverso programmi informativi in merito alle licenze di tipo *creative commons*.

(*) Accolto dal Governo

G20.101

La Commissione

Approvato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 20 concerne l'attuazione della direttiva 2014/ 26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

la direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti nell'ottica del buon funzionamento del mercato interno;

la direttiva risponde alla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e di assicurare garanzie equivalenti in tutta l'Unione Europea, facendo salva la possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi, purché compatibili con il diritto dell'Unione;

i principi e i criteri direttivi specifici contenuti nell'articolo 20 riprendono le indicazioni della direttiva e sono quindi orientati nella direzione di promuovere un elevato livello di trasparenza ed efficienza nell'attività della SIAE;

potrebbe risultare tuttavia utile incrementare maggiormente il livello di tutela, in particolare qualora dovesse emergere che l'applicazione dei criteri elencati nell'articolo 20 ed esplicitati nell'emanando decreto delegato non abbia dato risultati sufficienti a raggiungere gli obiettivi indicati dalla direttiva,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di redazione del decreto di attuazione, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla direttiva;

a svolgere, nello spirito della direttiva 2014/26/UE, che prevede l'istituzione di procedure appropriate per monitorare il suo rispetto, un approfondimento sui risultati ottenuti in termini di trasparenza ed efficienza dell'attività oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva;

a individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono, alla luce del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 1° giugno 2016, nonché sulla base dell'osservazione dei risultati conseguiti dalle *best practices* degli altri Stati membri dell'UE e delle evidenze offerte dagli studi, anche di impatto, che verranno realizzati dal Gruppo di Esperti istituito dall'articolo 41 della Direttiva e composto dai rappresentanti delle autorità nazionali e della Commissione.

G20.102

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,
premessi che:

l'articolo 20, fissa principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno, il cui termine di recepimento scadeva il 10 aprile 2016;

detta direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

la direttiva mira, inoltre, a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso on line di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*;

lo sviluppo di servizi musicali on line forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni *on line* del diritto d'autore;

considerato che:

i principi e criteri specifici per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 20, riguardano in generale obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri, relativamente:

- alla necessità di assicurare la trasparenza nella rendicontazione, efficienza e rappresentatività;
- al divieto di imporre ai titolari dei diritti obblighi non necessari;
- alla definizione di requisiti di adesione oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
- all'esigenza di garantire adeguati ed equilibrati meccanismi di partecipazione ai processi decisionali;
- alla distribuzione regolare degli importi ai titolari dei diritti, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati incassati i proventi;
- alla previsione di criteri di economicità nella ripartizione degli importi - alla redazione di rapporti periodici da parte degli utilizzatori;
- alla individuazione di procedure efficaci per il trattamento dei reclami, la risoluzione di controversie e le procedure giurisdizionali;
- alla riforma dell'attività dei mandatarî territoriali, in un quadro di trasparenti selezioni pubbliche e controlli sul loro operato;
- alla introduzione di riduzione o esenzioni dalla corresponsione dei diritti a vantaggio di organizzatori di spettacoli con meno di cento partecipanti o con giovani esordienti o nel caso di eventi individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- all'obbligo di pubblicazione dello statuto, delle condizioni di adesione, dei contratti, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi, nonché all'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
- alla riforma dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi;

preso atto che:

tali principi e criteri recepiscono in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata:

- il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale la predetta si inserisce, poiché soltanto l'identificazione della sua *ratio* consente di verificare, in sede di controllo, se la norma delegata sia con essa coerente (*ex plurimis*, sentenze n. 272 del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 163 del 2000);

- al legislatore delegato è infatti riconosciuto un margine di discrezionalità nell'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (sentenze n. 98 del 2008 e n. 426 del 2006), fino al punto che neppure il silenzio del delegante può impedire, a certe condizioni, l'adozione di norme da parte del delegato;

- nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva europea, i principi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato (sentenza n. 32 del 2005),

impegna il Governo:

a) in relazione agli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega di cui all'articolo 20 del disegno di legge di delegazione europea 2015, a consultare, in fase di esercizio della delega medesima, e prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa;

b) in relazione alla lettera n) del comma 1 del medesimo articolo 20, al fine di rendere effettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a prevedere che il ruolo di vigilanza sia affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

c) a definire, in fase di esercizio della delega di cui al citato articolo 20, in maniera puntuale, le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che, fra l'altro, al comma 2 prevede una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

(*) Non accolto dal Governo

G20.103

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 20 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla Siae;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

di recente gravi illeciti hanno investito la *governance* della SIAE fino ai più alti livelli, si sono verificati frequenti casi di nepotismo nelle assunzioni, di eccessiva disinvoltura nella parametrizzazione degli stipendi e di poca trasparenza delle normative che regolano i rapporti contrattuali del personale

dipendente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure affinché venga riformata l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando, altresì, precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi.

G20.104

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 20 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on fine nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla SIAE;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

nonostante alcune modifiche apportate nel tempo è arrivato il momento di procedere ad una riforma organica che vada ad armonizzarsi con quanto stabilito a livello europeo;

la disposizione all'esame prevede, in particolare, che il titolare dei diritti possa scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva a cui affidarne la gestione, che potrà anche essere situato in un paese diverso da quello della propria nazionalità o in cui si risiede,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni volte a liberalizzare completamente l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse.

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio)

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle

caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2345:

sugli emendamenti 3.5 e 10.9, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 5, le senatrici Bellot e Munerato avrebbero voluto esprimere un voto di astensione; sull'emendamento 10.9, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, Conte, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fazzone, Fedeli (*dalle ore 17.45*), Gentile, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Moronese, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Schifani, Sciascia, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Venittelli Laura, Mognato Michele, Rostellato Gessica

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (2497)

(presentato in data 27/7/2016);

C.3651 approvato da 11° Lavoro

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012 (2498)

(presentato in data 27/7/2016);

C.3260 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (2499)

(presentato in data 27/7/2016);

C.2710 approvato dalla Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (2500)

(presentato in data 27/7/2016).

C.3954 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (2500) previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.3954 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 27/07/2016).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul fondo di garanzia per le azioni esterne e sulla relativa gestione nel 2015 (COM (2016) 439 definitivo) (Atto comunitario n. 195), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti "Relazione annuale per il 2015 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE" (COM (2016) 446 definitivo) (Atto comunitario n. 196), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio "Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza" (JOIN (2016) 31 definitivo) (Atto comunitario n. 197), alle Commissioni riunite 3ª e 4ª e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Rafforzare il sistema di resilienza informatica dell'Europa e promuovere la competitività e l'innovazione nel settore della cibersicurezza" (COM (2016) 410 definitivo) (Atto comunitario n. 198), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

proposta di decisione del Consiglio recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche della Comunità dell'energia (COM (2016) 456 definitivo) (Atto comunitario n. 199), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (COM (2016) 449 definitivo) (Atto comunitario n. 200), alla 11ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (COM (2016) 445 definitivo) (Atto comunitario n. 201), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi" (COM (2016) 377 definitivo) (Atto comunitario n. 202), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 11ª e 14ª;

comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali" (JOIN (2016) 29 definitivo) (Atto comunitario n. 203), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 7ª e 14ª;

relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali" (COM (2016) 476 definitivo) (Atto comunitario n. 204), alla 6ª Commissione permanente e, per il

parere, alle Commissioni 3^a e 14^a.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 luglio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di prima fascia al dottor Stefano Scalera, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 25 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, la relazione sulla situazione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. LIII*, n. 4).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

dalla regione Molise, in merito alla mozione concernente la presenza sul territorio regionale dei collaboratori di giustizia e/o di condannati agli arresti domiciliari per reati gravi provenienti da altri territori. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (n. 93);

dalla regione Emilia-Romagna, in merito alla risoluzione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni avente ad oggetto "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività - COM(2016)381 final del 10 giugno 2016; sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze - COM(2016)382 final e sulla proposta di raccomandazione del Consiglio Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - COM(2016)383 final del 10 giugno 2016". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (n. 94).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 20 luglio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM (2016) 461 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 6 ottobre 2016.

Le Commissioni 3^a, 10^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 6^a Commissione entro il 29 settembre 2016.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Casaletto ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00358 del senatore Vacciano ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Casaletto ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02870 del senatore Vacciano ed altri.

Interrogazioni

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#), [CAPPELLETTI](#), [COTTI](#), [GIROTTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) -

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

con decreti del direttore generale n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 sono stati banditi alcuni concorsi per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, anche di sostegno, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, secondo quanto previsto dal comma 114 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come "la Buona Scuola";

ai sensi del comma 110, sono ammessi a partecipare alla prova concorsuale, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, solo ed esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, solo i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Sono esclusi, pertanto, dal concorso i docenti di terza fascia non abilitati, ma in possesso del titolo di studio valido per accedere all'insegnamento o che stiano già insegnando da molti anni, che rischiano di non continuare a far parte delle cosiddette graduatorie d'istituto;

considerato che:

dai dati relativi agli esiti delle prove scritte, emergono altissime percentuali di candidati non ammessi alla prova orale, cifre alle quali si è cercato di dare alcune spiegazioni che, a parere degli interroganti, appaiono deboli e inverosimili, in particolare quelle relative l'incapacità delle commissioni, il fallimento dei percorsi abilitanti TFA (tirocini formativi attivi) e PAS (percorsi abilitanti speciali) o l'impreparazione dei candidati;

sono giunte agli interroganti numerose segnalazioni che addebiterebbero l'abnorme numero di bocciature al numero effettivo di cattedre vacanti, che sarebbe nettamente inferiore rispetto ai 63.712 posti messi a bando;

a giudizio degli interroganti il concorso sta assumendo i contorni della farsa anche in considerazione del fatto che molti dei partecipanti non saranno neppure immessi in ruolo entro il triennio, come invece previsto nei bandi, in quanto molti insegnanti, già immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016, rischiano di essere in sovrannumero a causa della "legge Fornero" (legge n. 92 del 2012) che allungando l'età lavorativa ai fini pensionistici blocca di fatto il naturale *turnover*;

risulta agli interroganti che il Ministro in indirizzo con ordinanza ministeriale n. 571 del 14 luglio 2016 ha modificato l'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 97 del 23 febbraio 2016 che disciplinava la formazione delle commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi, stabilendo che "in caso di mancanza di aspiranti candidati, il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) competente nomina i presidenti e i componenti, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal decreto e dalla normativa vigente. Ove non risulti possibile reperire componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche il dirigente dell'USR può prescindere dai requisiti di cui all'articolo 4 comma 7 lettere a) e b) e/o addirittura ricorrere, qualora persista la difficoltà di reperimento, con un proprio decreto motivato, alla nomina di componenti aggregati assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata esperienza nel settore";

a parere degli interroganti la criticità consiste proprio nel derogare i requisiti necessari inizialmente fissati dal relativo decreto e atti a garantire una congrua ed equa valutazione delle competenze richieste ai candidati nelle differenti aree disciplinari e geografiche;

considerato inoltre che:

con decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016, disponendo l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio scolastico 2014/2017, escludeva ancora dalle graduatorie gli abilitati TFA e PAS, quelli laureati in Scienze della formazione primaria e quanti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Infatti, risulta agli interroganti che molti docenti in possesso di titoli abilitanti nazionali, come TFA o PAS, non sono stati inseriti nelle graduatorie a esaurimento (GAE), a differenza di quanto accadeva fino al 2007.

Attualmente l'inserimento nelle GAE non è previsto se non per coloro che hanno ottenuto apposite pronunce dal Tribunale del lavoro e dal Consiglio di Stato;

a giudizio degli interroganti tale discriminazione non trova alcuna giustificazione ed appare iniqua ed anticostituzionale. Ciò ha generato un precedente fortemente lesivo nei confronti di personale docente professionalmente qualificato, tuttora fonte di innumerevoli contenziosi e di perdita di immagine per lo stesso Ministero. Inoltre, colmando questo *gap* si creerebbe, entro i prossimi 3 anni e in funzione del reale fabbisogno nazionale, un bacino dal quale attingere il personale docente qualificato da avviare a contratti a tempo indeterminato, con effettivo risparmio della spesa pubblica, evitando così che quest'ultimo possa incorrere nel licenziamento previsto dopo i 36 mesi di servizio dalla legge n. 107 del 2015 (comma 131 dell'art. 1);

considerato altresì che:

il 20 luglio 2016, la Corte costituzionale con sentenza n. 187 del 2016 ha definitivamente confermato l'illegittimità dell'articolo 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, nella parte in cui la stessa, come riportato dal sito "lavoroeimpresa" in data 25 luglio 2016, "autorizza il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustificano". Più precisamente la Consulta da una parte sentenza che «lo Stato italiano si è reso responsabile della violazione del diritto dell'U.E.», ma dall'altra stabilisce anche che «il conseguente illecito è stato "cancellato" con la previsione di adeguati ristori al personale interessato»;

a giudizio degli interroganti, in buona sostanza, sulla scorta della sentenza della Corte di giustizia europea del 27 novembre 2014, la Corte costituzionale ha sì riconosciuto che lo Stato italiano ha violato il diritto comunitario ma, con un intervento legislativo di tipo "riparatorio" (la legge n. 107 del 2015) ha sostanzialmente posto rimedio all'illecito;

secondo la sentenza n. 187 del 2016, risultano fondamentali i seguenti interventi: la previsione del tetto massimo di 36 mesi per la durata dei contratti a tempo determinato, con la previsione di un fondo per il pagamento degli eventuali risarcimenti dovuti nella misura massima da 2,5 a 12 mensilità; la cadenza triennale dei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale; l'avvio del piano straordinario di assunzioni; la conferma dell'accesso ai ruoli anche mediante scorrimento delle GAE; considerato infine che risulterebbe pertanto esclusa dal lavoro nella scuola proprio la maggioranza degli abilitati che al termine dei 36 mesi imposti dalla legge n. 107 del 2015, pur essendo in possesso di un titolo di abilitazione e di un percorso lavorativo già svolto nel contesto scolastico quantomeno triennale, se risultati non idonei nell'ultimo concorso bandito verrebbero allontanati dal contesto scolastico dove hanno operato professionalmente fino a quel momento. A parere degli interroganti per non incorrere nelle sanzioni europee lo Stato licenzia i lavoratori fino a quel momento ritenuti qualificati, assumendo una decisione con evidenti profili di incostituzionalità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la modifica dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 97 del 23 febbraio 2016 con cui si regola la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi in corso di svolgimento sia irrispettosa dei principi di trasparenza, equità e meritocrazia e se non consideri altresì che tale decisione possa mettere a rischio il regolare svolgimento delle procedure concorsuali;

se, alla luce della sentenza della Consulta, intenda favorire un regime transitorio in cui gli attuali abilitati, in particolar modo TFA e PAS, possano confluire all'interno delle GAE, dalle quali fino ad oggi sono stati esclusi, a giudizio degli interroganti univocamente ed immotivatamente.

(3-03059)

[ENDRIZZI](#), [CATALEO](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [MARTON](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* -

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 19 luglio 2016 si è tenuto un incontro, tra Italcementi-Heidelberg, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria e le rappresentanze territoriali dei lavoratori, che risulta essere il primo svoltosi

dopo il *closing* del 1° luglio 2016, quando il gruppo tedesco Heidelberg ha perfezionato l'acquisizione del 45 per cento del colosso cementiero italiano. Attualmente è in corso l'offerta pubblica di acquisto che presumibilmente si chiuderà entro il 1° settembre 2016, mentre il completamento dell'operazione dovrebbe avvenire tra ottobre e novembre 2016 e, conseguentemente, entro fine anno, Italcementi passerà, al 100 per cento, sotto il controllo del gruppo Heidelberg Cement;

un aspetto importante su cui le organizzazioni sindacali hanno insistito durante l'incontro è quello relativo all'estensione a tutti gli stabilimenti del gruppo dell'accordo del "piano sociale", firmato tra organizzazioni sindacali e azienda il 20 maggio 2016 per i lavoratori di Bergamo, che, in virtù dei 350 esuberanti dichiarati, sono attualmente i più colpiti dall'acquisizione, nonché di Brindisi e di Roma;

il piano sociale, oltre all'incentivo all'esodo concordato, prevede delle "doti" importanti inerenti alla formazione, alla ricollocazione dei lavoratori e all'*outplacement* in generale e, quindi, garantisce effettiva tutela per l'occupazione. Tuttavia l'azienda ha rigettato tale richiesta sindacale, adducendo il fatto che il piano sociale ha senso, in particolar modo, a Bergamo, perché l'entità degli esuberanti è notevole per impatto sociale e le figure professionali della sede centrale rappresentano profili più complessi e con retribuzioni più elevate;

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:

il rifiuto dell'azienda di estendere il piano sociale ai lavoratori di tutti gli stabilimenti è un atto che appare non ricevibile, in quanto tenderebbe a distinguere, se non addirittura a discriminare, i lavoratori all'interno dello stesso gruppo;

inoltre, non è comprensibile la circostanza per cui Italcementi-Heidelberg applicherebbe una distinzione a seconda dell'eventuale impatto sociale, soprattutto considerando il dramma sociale che la bassa padovana sta vivendo, a causa della generalizzata crisi del cemento;

considerato altresì che:

il sito dell'azienda Italcementi di Monselice (Padova), nel 2010, riferiva la presenza di 155 dipendenti, attualmente ne risultano 50, e dal 1° febbraio 2017, probabilmente, non ne comparirà nessuno. In circa 6 anni la diminuzione degli addetti corrisponde a 155, a cui vanno aggiunti circa un centinaio di lavoratori che prestavano servizio nell'indotto;

dal 2011 al 2013 sarebbero stati circa 80 gli esuberanti presso la cementeria di Monselice, a causa del cambio di proprietà e della ponderosa conseguente ristrutturazione;

inoltre, nel mese di aprile 2016, è stato chiuso lo storico stabilimento produttivo di Este di Cementizillo, che ha causato la conseguente fuoriuscita di circa 50 lavoratori, tra accompagnamento alla pensione ed esuberanti;

nell'arco di circa 6 anni, pertanto, la bassa padovana ha perso quasi 400 lavoratori soltanto nel settore cemento; situazione che si aggiunge al calo del numero di imprese del settore delle costruzioni che, contro una media provinciale negativa pari al 9,8 per cento in meno, ha visto nel periodo 2009-2015: un calo del 13,7 per cento per il monselicense; un calo del 13,5 per cento per l'estense; una diminuzione del 16,5 per cento per il montagnanese. A questi si aggiungono i dati relativi al complesso degli insediamenti produttivi, che, fra il 2009 e il 2015, diminuiscono nel comprensorio di Este del 4,8 per cento, in quello di Monselice del 2,9 per cento e in quello di Montagnana del 6,8 per cento, rispetto ad una media provinciale per lo stesso periodo che ha visto un aumento dello 0,3 per cento;

considerato che le criticità evidenziate hanno generato nella bassa padovana un indice di disoccupazione di circa il 17 per cento, mentre la media della provincia di Padova si attesta a poco meno del 7 per cento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno avviare azioni di competenza, volte ad estendere il citato "piano sociale" ai lavoratori del gruppo Italcementi-Heidelberg attualmente esclusi;

quali interventi urgenti di politica industriale intendano adottare, al fine di fornire una risposta efficace al fenomeno di crisi industriale e di desertificazione produttiva che caratterizza in modo particolare la bassa padovana.

(3-03060)

[RICCHIUTI](#) - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e della salute* - Premesso che:

il direttore generale dell'Agenzia tutela salute (ATS) di Pavia, con decreto n. 137/DGi del 12 luglio 2016, "a tutela dell'interesse pubblico" ha agito in autotutela, annullando gli atti endoprocedimentali relativi alla procedura per l'assunzione di un coadiutore amministrativo da assegnare al Dipartimento prevenzione veterinario dell'ATS, con conseguente rinnovo della fase valutativa per tutti i candidati già risultati presenti alle convocazioni stabilite;

le prove di idoneità si erano svolte nelle date del 16, 17 e 18 maggio 2016;

la motivazione, a giudizio dell'interrogante sorprendente, con la quale è stato disposto l'annullamento della procedura è rappresentata dal grave rischio che "le domande formulate dalla Commissione esaminatrice, nell'esercizio dell'attività valutativa di competenza della stessa" possano essere state viziate da "eccessiva complessità", "con conseguente violazione della *lex specialis* che il bando medesimo costituisce";

considerato che:

la decisione assunta risulta di particolare gravità, in quanto appare in palese contrasto con l'"interesse pubblico" di tutelare, al contempo, coloro che competono onestamente e meritano, dunque, di vedere garantito il loro legittimo interesse al risultato conseguito;

non risulta che la Regione Lombardia si sia immediatamente attivata per accertare i fatti accaduti, che rischiano di compromettere gravemente la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione regionale;

in particolare, in materia sanitaria le competenze espressamente assegnate alle Regioni sono, infatti, molteplici, visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, in merito al riordino del Servizio sanitario nazionale (SSN), nonché la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, recante "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

la Regione Lombardia, con delibera n. X/3992/2015, ha approvato il piano di gestione delle risorse umane (PGRU) 2015, nell'ambito del quale è prevista, tra l'altro, l'assunzione a tempo indeterminato di un coadiutore amministrativo da assegnare al Dipartimento prevenzione veterinario dell'ATS di Pavia;

la Regione Lombardia ha il compito di adempiere in tempi rapidi alle proprie funzioni per garantire il rispetto della normativa esistente e il regolare funzionamento della procedura valutativa dell'ATS di Pavia,

si chiede di sapere se i fatti descritti corrispondano al vero e quali siano le valutazioni a riguardo dei Ministri in indirizzo.

(3-03061)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CALEO, PAGLIARI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in previsione dell'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del "tavolo istituzionale sulla logistica" con il compito di selezionare le opere infrastrutturali da finanziare, insieme ad altri parlamentari del Partito democratico gli interroganti chiesero mediante lettera inviata nel mese di aprile 2016 al viceministro Nencini un incontro con i rappresentanti delle Regioni Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, per discutere del completamento del primo sublotto Parma-Vicofertile e per l'intervento di raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia "Pontremolese";

in tale incontro, tenutosi il 20 aprile presso il Ministero, tra il viceministro Riccardo Nencini, il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, accompagnato dall'assessore regionale per le infrastrutture, mobilità, urbanistica, Vincenzo Ceccarelli, l'assessore per i trasporti, programmazione territoriale e agenda digitale della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, l'assessore della Liguria per le infrastrutture e ambiente, Giacomo Raul Giampedrone, e i vertici di Rfi, si stabiliva l'impegno da parte di Rfi: a verificare il progetto esistente in merito ai costi ed alla fattibilità, e a presentare in tempi ragionevoli uno studio sui trasporti inerente alla piattaforma socio-economica sulla quale la

Pontremolese insiste; a valutare la conferma dell'investimento in corso sulla stazione ferroviaria di Parma; a ponderare in tempi brevi l'ipotesi di lavoro per il potenziamento della linea ferroviaria tirrenica. In ultimo si conveniva che le tre Regioni interessate avrebbero predisposto un "protocollo d'intesa e d'intenti" che, dopo essere stato approvato dai relativi Consigli, sarebbe stato inoltrato al Ministero per la sottoscrizione;

considerato che ad oggi risulta che le Regioni non abbiano ancora predisposto una bozza di protocollo da sottoporre all'approvazione dei propri Consigli;

considerata altresì la strategicità di questa infrastruttura di collegamento, distribuzione delle merci e di mobilità delle persone che attraversa territori ed aree ad alto sviluppo economico, importante non solo per i nostri territori ma per tutto il Paese,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sollecitare le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Liguria ad inviare in tempi brevi la proposta di protocollo d'intesa per una sua rapida sottoscrizione.

(4-06193)

[MARINELLO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con decreto ministeriale 22 luglio 2016, n. 591, il Ministro in indirizzo ha nominato il dottor Gandolfo Librizzi nuovo presidente del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo;

la nomina, a detta dell'interrogante, è apparsa inaspettata, in particolare perché riguardante una figura che non ha mai vissuto per la politica, ma di politica. Librizzi, 52 anni, laureato in Lettere con una tesi su "La dimensione ludica dell'agire sociale", ha lavorato per l'ente parco delle Madonie, è stato già dirigente regionale e vicecapo di gabinetto dell'assessore regionale per l'economia Alessandro Baccei, nonché collaboratore stretto del sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Davide Faraone;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

quest'ultimo incarico triennale è solo l'ultimo di una lunga serie di posizioni gravitanti intorno ai ruoli politici della Regione Siciliana;

dall'11 novembre 2010 al 31 maggio 2011, Librizzi è stato dirigente esterno all'amministrazione regionale quale componente dell'ufficio di collaborazione dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana presso la segreteria particolare;

dal 1° giugno 2011 al 12 luglio 2012, ha ricoperto il ruolo di dirigente esterno all'amministrazione regionale quale componente dell'ufficio di diretta collaborazione dello stesso assessore presso la segreteria tecnica;

dal 1° aprile 1991 al 30 giugno 1998 presso l'Assessorato regionale territorio e ambiente, ha svolto mansioni di assistente tecnico geometra, comandato in servizio presso l'ente parco delle Madonie dal 27 aprile 1991;

dal 1° luglio 1998, presso l'ente parco delle Madonie ha ricoperto svariate posizioni tra cui: mansioni superiori di dirigente amministrativo, come responsabile dell'ufficio pubbliche relazioni (dal 31 maggio 1995 al 3 gennaio 1999); mansioni superiori di dirigente tecnico etnoantropologo, come responsabile del gruppo fruizione sociale (dal 16 marzo 1998 al 3 gennaio 1999); mansioni superiori di dirigente tecnico, come responsabile del gruppo valorizzazione economica (dal 16 marzo 1998 al 3 gennaio 1999); coordinatore dell'ufficio di gabinetto del direttore dell'ente parco dal 29 marzo 2007; referente dello *staff* di supporto del costituendo distretto turistico delle Madonie; responsabile della struttura di supporto all'attività commerciale dell'ente; responsabile della struttura dei programmi interregionali cofinanziati (PIC); responsabile del servizio vigilanza; redattore, in qualità di responsabile dell'ufficio pubbliche relazioni, del volume "Vademecum delle attività esercitabili nel Parco delle Madonie";

durante la carriera professionale, presso l'ente parco delle Madonie, oltre alle incombenze dei diversi compiti di responsabilità attinenti alla classificazione nominale dei vari gruppi, uffici, servizi, *staff* e strutture, ha elaborato, redatto, proposto e realizzato, nell'ambito della responsabilità dell'ufficio di gabinetto del direttore, il progetto denominato "Il Parco solidale", vertente sulle interconnessioni

esistenti tra ambiente, sviluppo, povertà, sfide climatiche e cooperazione e solidarietà internazionale, che ha coinvolto tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalla classe IV elementare alle scuole superiori, di tutte le scuole ed istituti dei 15 Comuni del parco delle Madonie; ha partecipato, quale componente, al gruppo di lavoro nazionale sulla cooperazione internazionale, costituito in seno alla Federazione nazionale dei parchi e delle riserve. Nell'ambito della responsabilità della struttura di supporto all'attività commerciale, ha garantito l'organizzazione e l'avvio dell'attività commerciale nei punti vendita dell'ente parco (Petralia Sottana, Cefalù, Polizzi Generosa) e nell'ambito della partecipazione alle diverse fiere di promozione turistica;

come si evince da alcune delle posizioni ricoperte nell'ambito della sua carriera lavorativa, il dottor Librizzi ha certamente sviluppato, a detta dell'interrogante, delle competenze, ma sicuramente non sufficienti né tantomeno specifiche per poter guidare brillantemente il conservatorio di Palermo;

il conservatorio è uno degli istituti musicali e coreutici più antichi tra quelli esistenti in Italia. Venne istituito per volontà del viceré conte De Castro tra il 1617 e il 1618, presso la trecentesca chiesa della Santissima Annunziata; a partire dal 1721 vi si intraprese anche l'insegnamento della musica, che divenne l'insegnamento esclusivo dell'istituto a partire dal 1747. Nel corso del Settecento il conservatorio acquisì sempre maggiore importanza e prestigio, avvalendosi di insegnanti di rilievo e diventando un importante centro di produzione musicale che lo portò a raggiungere un grande prestigio alla fine del secolo;

a detta dell'interrogante, la nomina del dottor Librizzi non sembra essere conforme ai requisiti di alta qualificazione professionale, manageriale e dell'esperienza maturata previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132,

si chiede di sapere:

quali siano le peculiari capacità che hanno portato alla scelta del dottor Gandolfo Librizzi, la cui nomina a presidente del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo risulta all'interrogante totalmente inadeguata;

se il Ministro in indirizzo ritenga che fosse opportuno nominare una figura di maggior profilo e di adeguata caratura accademica, anche in considerazione della tradizione e della storia del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo, tanto più che si dovrebbe garantire un'internazionalizzazione ed una valorizzazione dell'istituto musicale, nell'ottica di un'esaltazione delle eccellenze territoriali che dovrebbe animare l'azione politica degli esponenti siciliani e, in particolar modo, degli esponenti governativi, tra cui il sottosegretario Faraone.

(4-06194)

[MUNERATO](#), [MANCONI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

Mauro Guerra, 32 anni, è morto il 29 luglio 2015 a seguito di un colpo di pistola, sparato da un appartenente dell'Arma dei Carabinieri;

la ricostruzione dei fatti, che si ricava dalla lettura delle notizie a mezzo stampa, è la seguente. Mauro Guerra sarebbe stato convocato verbalmente da 2 Carabinieri nella caserma del paese di Carmignano di Sant'Urbano (Pavia), distante circa 100 metri dalla sua abitazione. Dopo circa mezz'ora, Guerra sarebbe tornato correndo verso la sua abitazione, nella quale si trovavano il padre e il fratello minore, e sarebbe entrato. Sarebbe stato seguito da alcuni Carabinieri, i quali, arrivando ad essere circa una decina, avrebbero tentato di far salire Guerra su un'ambulanza giunta davanti al cancello dell'abitazione, per eseguire un trattamento sanitario obbligatorio. Dopo 3 ore, Guerra, fingendo di aver accettato il trattamento, avrebbe fatto per dirigersi verso l'ambulanza, ma sarebbe riuscito a fuggire correndo verso i campi poco distanti da casa sua. Sarebbe stato inseguito dai Carabinieri e raggiunto, ammanettato a un braccio e, in questo frangente, avrebbe ferito uno dei 2 militari. A questo punto il collega del Carabiniere colpito avrebbe sparato con la pistola di ordinanza, colpendo Guerra a morte;

a quanto risulta, il Comune di Carmignano di Sant'Urbano, quel giorno, non avrebbe emesso un'ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di Mauro Guerra;

la Procura di Rovigo avrebbe aperto un fascicolo; il pubblico ministero avrebbe chiesto una proroga delle indagini e nel frattempo avrebbe deciso di non notificare l'avviso di deposito degli accertamenti tecnici, tra cui l'esame autoptico, l'esame balistico, la perizia sui telefoni cellulari dei Carabinieri coinvolti, considerato peraltro che:

la mancata notifica del deposito degli atti, che consentirebbe alle parti coinvolte di avere accesso all'elaborato tecnico prima che le indagini si siano concluse, desta notevoli perplessità; altresì, la durata delle indagini potrebbe non risultare congrua rispetto alla complessità del caso; sarebbe forse opportuno lo svolgimento di ulteriori accertamenti, allo scopo di chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di Mauro Guerra, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda esercitare sulla vicenda descritta i poteri istruttori e ispettivi conferitigli dall'ordinamento.

(4-06195)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

è attualissima questione di importanza che i piccoli azionisti di alcuni istituti di credito veneti abbiano visto la pesante svalutazione del capitale da loro investito senza la possibilità di pieno e sollecito risarcimento;

senza entrare nel merito delle indagini ancora in corso sul comportamento quantomeno omissivo nella chiarezza delle informazioni dovute al momento della stipula delle varie sottoscrizioni da parte dei piccoli investitori, sarebbe il caso di porre l'attenzione alla disciplina del mercato obbligazionario che appare quantomeno lacunosa;

dalle informazioni surrettiziamente oscure od incomplete alle sottoscrizioni quali contropartite per ottenere i finanziamenti commerciali, dalla persuasione ad acquistare in base a valutazioni patrimoniali non corrispondenti ai dati concreti, all'inappropriata e non veritiera classificazione del profilo di rischio di questi piccoli azionisti, fino alla non adeguata assistenza *post* vendita, si è verificata una significativa sopravvalutazione delle azioni e, di conseguenza, un grave danno per gli azionisti;

tali vicende minano la fiducia dei cittadini non solo nel sistema creditizio, ma anche nelle autorità di vigilanza e nelle istituzioni e necessitano, oltre alle riforme già approvate, di azioni per scongiurare il ripetersi di analoghe vicende assicurando effettivi strumenti di tutela dei risparmiatori;

infatti, valutazioni manipolate, funzionali a rendere adeguata un'operazione altrimenti non coerente con il profilo dell'investitore, e una diffusa riproposizione in regime di appropriatezza di ordini che altrimenti risulterebbero inadeguati, sono un rischio significativo e concreto;

la situazione apre scenari di crisi che avranno ripercussioni certe e diffuse su un rilevante numero di risparmiatori ed imprese, per la maggior parte vittime di scelte gestionali e meccanismi fraudolenti, con situazioni di crisi di liquidità per le aziende e gravi danni al tessuto produttivo locale, ai lavoratori ed alle loro famiglie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione affinché, oltre alla dovuta definitiva chiarezza su quanto accaduto, siano adottate tutte le iniziative necessarie per la tutela dei cittadini investitori e delle imprese esposte per salvaguardare la continuità del tessuto produttivo e non solo, anche attraverso i meccanismi di garanzia creditizia, e se non ritenga opportuno valutare la possibilità di estendere in futuro l'operatività del fondo di solidarietà agli investitori vittime di meccanismi fraudolenti, in modo particolare per la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca.

(4-06196)

[EASIOLO](#), [PEZZOPANE](#), [FAVERO](#), [Stefano ESPOSITO](#), [CANTINI](#), [BIGNAMI](#), [PANIZZA](#), [GAMBARO](#), [MASTRANGELI](#), [DALLA TOR](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Abruzzo, Toscana, Sicilia e in altre regioni d'Italia, la presenza abnorme di popolazioni di cinghiali selvatici ha assunto caratteri di vera e propria emergenza

per la sicurezza e l'incolumità pubbliche e per gli ingenti danni economici, arrecati alla produzione agricola;

si tratta di un'invasione causata dal moltiplicarsi incontrollato di cinghiali e animali predatori che si sono rapidamente impadroniti delle campagne e dei boschi, tanto da rendere impossibile l'attività agricola e di allevamento;

l'*escalation* di danni, incidenti e aggressioni, che hanno causato purtroppo anche vittime, è la grave conseguenza di tale indiscriminata proliferazione, che ha visto il numero dei cinghiali presenti in Italia superare il milione di unità, con una diffusione che ormai si estende dalle campagne alle città;

la sicurezza nelle aree rurali e periurbane, secondo una denuncia di Coldiretti, è in pericolo per il proliferare di animali selvatici, come i cinghiali, che stanno invadendo campi coltivati, centri abitati e strade dove rappresentano un grave pericolo per le cose e le persone;

gli animali selvatici distruggono i raccolti agricoli, sterminano gli animali allevati, causano incidenti stradali per un totale di danni stimato in circa 100 milioni di euro nell'ultimo anno, senza contare i casi in cui ci sono state purtroppo anche vittime;

considerato che non si tratta, quindi, più soltanto di una questione di risarcimenti, ma è diventato un concreto elemento di pericolo e di minaccia alla sicurezza delle persone e della vita nelle campagne e nelle aree urbane,

si chiede di sapere:

quali misure e atti urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, di concerto con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di ripristinare un corretto equilibrio faunistico ed ambientale, riportando la popolazione di cinghiali selvatici, presenti su tutto il territorio nazionale, ad una consistenza compatibile con le risorse naturali disponibili e con la necessità di garantire la sicurezza per le attività umane;

quali risorse economiche siano attualmente disponibili per risarcire i cittadini danneggiati da azioni dirette (distruzione di raccolti e aggressioni) e indirette (causa di incidenti stradali) dei cinghiali e se tali risorse siano ritenute sufficienti, ovvero si ravvisi la necessità di incrementarle in ragione dell'aumento dei fatti dannosi contro cose e persone;

infine, se intendano valutare l'estensione delle procedure e dei tempi per i risarcimenti previsti per i proprietari dei campi danneggiati, che ricadono nelle aree protette (risarciti in 4-6 mesi), anche a quei coltivatori o proprietari di terreni, siti in aree non protette, ai quali i risarcimenti, seppur minimi, arrivano anche dopo anni.

(4-06197)

LUMIA - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

secondo quanto si apprende da numerose notizie di stampa a Sesto Fiorentino (Firenze) il 29 giugno 2016 ci sono stati gravissimi episodi di illegalità durante un controllo della Asl in un'azienda cinese. La situazione è degenerata a tal punto che si è parlato di una vera e propria rivolta e scontri con le forze dell'ordine. Durante i tafferugli i Carabinieri hanno eseguito diversi arresti di persone di origine cinese accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Più esattamente sono stati arrestati il titolare dell'impresa che era stata sottoposta al controllo, che avrebbe tentato di impedire l'ispezione, e un altro connazionale che, dopo i primi disordini nel capannone, avrebbe cercato di fermare l'uscita di mezzi e ambulanze bloccando il cancello e aprendo il portellone di una delle ambulanze. Gli accertamenti da parte della Polizia, con la Digos, sono proseguiti per ricostruire la dinamica dei disordini e le eventuali responsabilità dei singoli manifestanti;

in Toscana, ed in particolare a Firenze e Prato, vi è storicamente una forte presenza della criminalità organizzata cinese con la nota famiglia mafiosa Hsiang, primo caso di applicazione dell'art. 416-bis del codice penale in Italia ad una mafia straniera nel decennio scorso;

l'episodio purtroppo non è isolato. In data 10 giugno c'è stata una brillante operazione della Polizia di Prato che ha portato ad 11 arresti. All'interno del contesto criminale il *leader* cinese colpito dalla misura cautelare aveva un ruolo associativo importante e risultava inserito nella comunità cinese di Prato. Il 5 maggio la DIA, attraverso un comunicato stampa, metteva a conoscenza l'opinione pubblica

di un'importante operazione di confisca di beni per un valore di oltre 500.000 euro ad un cittadino di origine cinese, indagato per contraffazione ed evasione fiscale. Ed ancora il 24 febbraio la DIA comunicava il sequestro di beni per un valore di beni di oltre 400.000 euro ad un cittadino di origine cinese;

in data 25 luglio, la fondazione "Caponnetto" ha presentato un *report* sulla criminalità cinese a Firenze, Prato e dintorni, che indicava come possibile in un quadro mutante il rafforzamento della criminalità cinese anche di tipo mafioso. In Toscana, la criminalità mafiosa cinese ha sempre cercato di agire in modo sommerso. Esistono tre tipologie criminali nel territorio: le triadi (strutture orizzontali in contatto tra loro che controllano in modo capillare le attività economiche delle comunità cinesi, lo sfruttamento dei clandestini e della manodopera, il gioco d'azzardo, la prostituzione, il narcotraffico ed il *racket*), le *gang* (bande organizzate di giovani, utilizzate spesso dalle triadi per effettuare un vero e proprio controllo del territorio, attraverso estorsioni, rapine, regolamenti di conti), la mafia borghese cinese (una vera e propria organizzazione intenta ad aggirare la normativa italiana, abile nel campo della contraffazione e del riciclaggio),

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, di tipo sia preventivo che repressivo e punitivo, per intervenire a contrasto del fenomeno in costante evoluzione della criminalità cinese a Firenze e Prato.

(4-06198)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03061, della senatrice Ricchiuti, su una procedura concorsuale presso la ATS di Pavia;

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02845, del senatore Bocchino ed altri, su alcune dichiarazioni sull'etica nella ricerca del presidente del CNR;

3-03059, della senatrice Blundo ed altri, sui concorsi per l'assunzione di personale docente;

10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-03060, del senatore Endrizzi ed altri, sulla crisi industriale nella bassa padovana.

1.5.2.3. Seduta n. 674 (ant.) del 03/08/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

674a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2016

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI,
del presidente GRASSO,
della vice presidente FEDELI
e del vice presidente CALDEROLI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nel Resoconto della seduta n. 675 del 4 agosto 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,39*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2500) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2500, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bernini. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Prego i colleghi che non intendono seguire la discussione di abbassare il tono della voce o di allontanarsi, perché altrimenti gli oratori non sono in grado di svolgere i propri interventi.

BERNINI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ci siamo lasciati proprio ieri su questo provvedimento e abbiamo votato - ahimè respingendola - una questione pregiudiziale. Lo abbiamo detto: il tema non è banale. Stiamo esaminando un provvedimento a dir poco surreale... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Scusi, senatrice Bernini, ma non è possibile intervenire con questo rumore di fondo. Colleghi, chi vuole chiacchierare con questo tono deve allontanarsi dall'Aula, altrimenti vi prego di rispettare l'oratrice.

BERNINI (FI-PdL XVII). Grazie, signora Presidente, lei è molto gentile.

Come dicevo ai colleghi, ci siamo lasciati votando - ahimè contro - la questione pregiudiziale di costituzionalità ad un provvedimento che manifesta in se stesso la sua incompatibilità con la Costituzione. In Commissione lo abbiamo definito - e lo ribadiamo in Assemblea, perché tutti dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo - un provvedimento a dir poco surreale. Il collega Migliore - anzi, chiedo scusa, il sottosegretario Migliore - ha già sentito queste parole.

È un provvedimento dicotomico, che si compone di due parti separate. Una prima parte, la reputiamo quantomeno inutile, perché - come ha ricordato il collega Calderoli ieri - se avessimo voluto semplicemente prorogare un termine, non sarebbe stato necessario scomodare un decreto-legge per farlo. Abbiamo avuto tante "diligenze" in cui avremmo potuto inserire la proroga termini, senza fare un decreto-legge apposito con cui intrattenere il Parlamento. Evidentemente questo contenitore aveva intenzione di produrre ben altri contenuti e di questo parlerò, quando tratterò della seconda parte di questo provvedimento dicotomico, che attiene alle piante organiche del Ministero della giustizia: un tema non irrilevante, su cui il sottosegretario Migliore si è giustamente misurato in Commissione, ma su cui, mi perdoni, nonostante la sua perizia e la sua disponibilità, non ci ha proprio convinto.

Il problema, per quanto riguarda la prima parte, relativa al processo telematico, è nell'assurdità del modo con cui il Governo - come dicevamo ieri - ha dichiarato, con la consueta assertività - e, oserei dire, protervia - del Presidente per del Consiglio, che avrebbe fatto del processo telematico all'interno della giurisdizione amministrativa, con tanto di firma digitale, il nostro fiore all'occhiello. Questo lo si dichiarava due anni fa. Nel frattempo - abbiamo detto - questo fiore si è "sfranto" in quattro deleghe consecutive, fatte peraltro con quattro decreti-legge: proprio in questo, colleghi, sta l'incostituzionalità, che pure nella totale indifferenza dell'Assemblea ieri abbiamo avallato. Abbiamo usato quattro decreti-legge per prorogare il termine del processo amministrativo telematico, a tutto svantaggio degli utenti e

dei cittadini che a questo avevano creduto.

Ci saremmo aspettati molto di più e molto di meglio dalla "generazione Telemaco". Quantomeno, il processo telematico andava rispettato nei suoi termini. Su questo punto vorrei intrattenermi tanto quanto ci siamo intrattenuti in Commissione, generando interessanti dibattiti.

La sperimentazione del processo amministrativo telematico ha due caratteristiche. La prima è di essere già stata fatta e di avere, per quanto riguarda la giurisdizione amministrativa, anche funzionato. La seconda è di rappresentare un chiaro impegno europeo al quale noi abbiamo aderito e che abbiamo espressamente avallato da cinque anni a questa parte, non soltanto con riferimento alla giurisdizione amministrativa, ma anche con riguardo alla ben più onerosa e impegnativa giustizia ordinaria, ovvero processi civili e processi penali.

Il nostro infaticabile e immarcescibile Presidente del Consiglio ha detto che il processo amministrativo telematico sarà l'apripista e lo spartiacque per inserire la firma digitale anche nel processo ordinario. Signora Presidente, colleghi, noi stiamo ancora aspettando che questo apripista, spartiacque, rompighiaccio, si faccia strada tra i ghiacci della giurisdizione.

Ripeto che tutto questo non rappresenta solamente un malessere costituzionale, una illegittimità costituzionale che noi stiamo avallando e, quindi, qualcosa di tecnico. Tutto questo ha una valenza fortemente politica, perché questo Governo ha una responsabilità che si deve assumere in regime di monopolio, perché noi non la vogliamo, che è quella di stare privando gli utenti del processo amministrativo, e non solo, della giusta risposta alla domanda di giustizia.

Noi tutti, infatti, sappiamo che una delle principali patologie del nostro sistema è la carente risposta del sistema giurisdizionale, sia esso civile che penale o amministrativo, cui si ricollegano conseguenze drammatiche. Nella giustizia civile, l'attesa di venti anni per avere una sentenza è una giustizia negata; e una giustizia negata è una non giustizia. Avere una sospensione dei propri diritti patrimoniali per venti anni significa interruzione della propria vita professionale e personale, della propria reputazione, delle proprie relazioni familiari, di vicinanza e di condominio. Per non parlare della sospensione dei propri diritti sotto il profilo penale.

Anche il seguente punto, sottosegretario Migliore, noi lo abbiamo sottolineato e lei ne conveniva. Nel processo amministrativo sono coinvolte tutte quelle opere così importanti per rilanciare la crescita, per fare correre e far girare l'economia nel nostro Paese. Tutte quelle piccole, medie e grandi opere che possono fare grande il nostro Paese e che possono portare capitali esteri nel nostro Paese.

Quante volte abbiamo dovuto vedere, negli ultimi tre anni, imprese straniere che andavano via a seguito di ricorsi e ricorsi e mai sentenze, perché non riuscivano ad avere ragione delle proprie istanze! Neanche dei propri diritti, ma delle proprie istanze! È successo - ahimè - in molte Regioni del Sud, che avrebbero tanto bisogno di innesto di capitali stranieri, di innesto di specifiche merceologiche in grado di produrre benessere, ricchezze e posti di lavoro. E tutto questo si ricollega alla giustizia amministrativa (e non solo).

Quindi, signora Presidente, il Governo ha fatto tante promesse e due anni fa ha annunciato una procedura come già fatta. E noi sappiamo che il mondo dei proclami renziani è un mondo bellissimo. È un mondo di sogno dove tutto è già fatto prima ancora di essere fatto. È però un mondo bellissimo che si infrange contro il muro durissimo di una realtà che non soddisfa le esigenze dei cittadini.

E questo, colleghi, è un dato che noi, doverosamente, dobbiamo non solamente acquisire, ma segnalare e cercare di emendare. Noi abbiamo cercato di collaborare su questo provvedimento - l'ho detto e lo ripeto - perché noi crediamo nel processo amministrativo telematico, crediamo negli impegni europei e questo è il motivo per cui ci siamo astenuti in Commissione. Noi crediamo che la giustizia sia uno dei perni o dei fusibili del sistema se non funziona, quindi ci siamo dichiarati disponibili e cosa abbiamo visto?

Arriviamo così alla seconda parte del provvedimento in esame. In Commissione alla Camera abbiamo visto l'inserimento proditorio della parte forse più significativa di questo contenitore, che altrimenti non avrebbe senso nei suoi contenuti. Mi chiedo, infatti, come mai si sia deciso di fare un decreto-

legge per una proroga che si poteva inserire dappertutto. Abbiamo capito che lo hanno fatto per regolamentare l'innesto di piante organiche presso il Ministero della giustizia da dedicare a nuove assunzioni, cosa altrettanto meritoria. Sottosegretario Migliore, come abbiamo detto, noi non possiamo non condividere l'idea di aggiungere 1.000 posti; signora Presidente, ho quasi concluso ma mi riservo di precisare meglio questa parte in sede di dichiarazione di voto. Noi non possiamo non essere d'accordo nel radicare piante organiche; tuttavia, signora Presidente, sottosegretario Migliore, colleghi, non in maniera casuale, non fatto come dite voi e basta, senza confrontarsi con nessuno, senza avere un minimo di interlocuzione con il Parlamento, senza capire chi sarà messo dove, quando, secondo quali criteri oggettivi e secondo quali criteri di professionalità o di riqualificazione. Ci sono almeno quattro categorie di soggetti che teoricamente potrebbero accedere a ruoli che, secondo le dichiarazioni del Governo, dovrebbero essere banditi attraverso concorso, ma forse non lo saranno.

Signora Presidente, non voglio abusare della sua gentilezza. Lascio l'Assemblea (che immagino non resisterà) nella *suspense* di vedere quale sarà la fine di questa assegnazione di ruoli, riservandomi di precisarlo meglio in sede di dichiarazione voto (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, il provvedimento in esame indica che molti dei luoghi comuni che vengono detti a proposito del lavoro delle istituzioni sono del tutto falsi. Il luogo comune è che la piaga del Paese e la ragione per cui non è prospero come altri è che non si fanno abbastanza leggi e non le si fanno abbastanza in fretta; e la ragione per cui le leggi non vengono fatte in fretta sarebbe la famosa, mitica o mitologica, interminabile navetta di tre o quattro anni tra Camera e Senato.

Qual è la ragione per cui c'è questo provvedimento in discussione, oggi 3 agosto? I giornali parlano ampiamente delle lunghissime ferie del Parlamento italiano che sono di trenta giorni; nel frattempo noi salutiamo i nostri colleghi tedeschi che fin dall'8 luglio hanno preso la strada delle spiagge e delle loro altre mete preferite, perché fin dall'8 luglio il Bundestag è in pausa e riprenderà i lavori esattamente quando li riprenderemo noi. Peraltro forse la Germania è più prospera dell'Italia, sotto più di un aspetto, quindi intanto il problema non sono le ferie.

La ragione per cui noi stiamo esaminando questo provvedimento anziché altri è che il Governo per la quarta volta chiede la proroga di un termine che esso stesso si è posto attraverso un decreto-legge. Il problema della lentezza di come le cose vengono implementate, di come una cosa utile come il processo telematico venga implementata, è, nella maggiore parte dei casi, del Governo. Il provvedimento in esame è una sorta di estratto del milleproroghe, che è un'istituzione solida nei nostri lavori parlamentari, ma c'è l'abitudine a farlo solo una volta l'anno. In questo caso invece bisogna farne un estratto nel corso dell'anno. Come è già stato detto, non si capisce come mai ciò non venga fatto come emendamento ad altri provvedimenti. Comunque in questo caso abbiamo una inefficienza da parte del Governo, che in situazioni più evolute viene ordinariamente definito come potere esecutivo e che, per l'appunto, non esegue. Troppo impegnato a fare leggi appropriandosi delle prerogative che la Costituzione, in modo cristallino, assegna al Parlamento, troppo impegnato a fare ciò che non dovrebbe, non fa ciò che dovrebbe. Contemporaneamente chiede la cancellazione, in realtà, dei poteri di controllo e di legiferazione del Parlamento attraverso una sciagurata riforma costituzionale ma, impegnato su questo, non può adempiere a ciò che esso stesso si è posto attraverso diversi decreti-legge che gli imponevano di mettere in atto le misure affinché il processo telematico potesse avvenire.

A questo la Camera aggiunge una quantità enorme di testo supplementare, che è all'incirca sei o sette volte più lungo del decreto-legge originario: altro bel modo di legiferare. Naturalmente tutto questo è sempre una iniziativa del Governo, il quale poi si lamenta della lentezza dei lavori.

Insomma, oggi, ancora una volta, abbiamo la prova sull'origine del problema della lentezza attraverso la quale vengono attuati i provvedimenti utili, come questo, che in altri Paesi sono già in vigore da anni. Tale provvedimento nasce dal primo provvedimento preso nel 2010, in un'epoca in cui saremmo stati alla pari con i più evoluti Paesi europei sul processo telematico; nel frattempo, però, il Governo ha lasciato passare una scadenza dopo l'altra e adesso è urgente fare un decreto?legge; è

straordinariamente necessario e urgente (non è ironia, ma è ciò che prevede la Costituzione come condizione inderogabile per poter fare un decreto? legge ed eccolo qui) darsi ancora del tempo, perché nel frattempo il Governo ha dormito.

Qui abbiamo la misura dell'efficienza del Governo e di ciò che sarebbe il Governo dopo la riforma costituzionale: un Governo inefficiente, che si fa le leggi da solo, se le approva da solo, se le modifica da solo, senza l'interlocuzione parlamentare, e poi però non le mette in atto. No, grazie. E no, grazie, anche a questo provvedimento: il Governo si dia una mossa e faccia veramente ciò che deve, anziché fare ciò che non deve. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliari. Ne ha facoltà.

***PAGLIARI (PD)**. Signora Presidente, onorevoli colleghi, questo inizio di dibattito ci ha regalato qualche battuta abbastanza incredibile. Da un lato, sentiamo parlare della preoccupazione della lentezza dei processi da parte di chi, in ordine ai processi, avendo la responsabilità di governo, più che fare le leggi *ad personam* non ha fatto e, sul tema della lentezza del processo, mai ha prodotto un principio di innovazione. D'altra parte, pensare che la lentezza del processo si risolva nella questione telematica è molto ardito, per non dire - e questo non è sicuramente il caso della senatrice Bernini - che è affermazione di chi non conosce la macchina della giustizia, di chi non sa che la tecnica telematica può aiutare, ma che il tema è molto più radicale.

Si è assistito a una invettiva contro la riforma costituzionale del tutto slegata dal contesto e del tutto gratuita, perché quello che ha affermato il senatore Malan, con tutto il rispetto, non ha alcuna relazione con il tema: si è prodotto in una gratuita invettiva contro la riforma costituzionale, dicendo anche cose che, rispetto alla realtà dei fatti, sono assolutamente contraddittorie.

La questione che pone il decreto-legge in esame è quella del processo telematico, rispetto al quale voglio chiedere se, emergendo l'esigenza di una proroga, questa si debba fare il 30 dicembre rispetto al 31 dicembre o se non si debba fare sei mesi prima. È chiaro, infatti, che queste proroghe non possono essere annunciate all'ultimo minuto: non è lo slittamento della dichiarazione dei redditi, ma è una proroga rispetto a un sistema complessivo che si deve mettere in moto. Pertanto, se la proroga è da annunciare, è chiaro che deve essere annunciata prima, perché il processo di riorganizzazione possa assumere tempi più rallentati ma, nello stesso tempo, più efficaci.

D'altra parte, perché il termine del processo telematico va prorogato? Va prorogato perché è una questione molto delicata, che coinvolge tutto il sistema della giustizia: dagli avvocati alla magistratura alla macchina giudiziaria nel suo complesso. Non è semplice, ci sono problemi di efficienza, di garanzia della risposta della giustizia, di tutela dei diritti. Se non si è pronti, è responsabile un termine che garantisca di poter meglio provvedere alla definizione e all'avvio del processo telematico. Questo decreto-legge, nel prevedere il doppio binario, cioè da un lato la possibilità di continuare con il sistema cartaceo e dall'altro di avviare già il sistema telematico, appare davvero come l'ultimo passaggio prima dell'inserimento del processo telematico in modo integrale ed esclusivo.

Il secondo tema che viene tanto criticato è quello riguardante le misure per assumere personale amministrativo da parte del Ministero della giustizia. Si tratta di personale che abbia determinate qualificazioni, perché nel decreto-legge è prevista anche l'individuazione di nuove professionalità che sono necessarie al sistema giustizia. Bene, da questo punto di vista vorrei capire qual è il problema. Vorrei capire se si nega, di fronte alla carenza oggettiva degli organici del Ministero della giustizia, che ci sia un bisogno di assumere queste persone. Vorrei capire se si nega che ci sia un bisogno di ridefinire le qualifiche professionali delle persone e di efficientare, anche dal punto di vista delle competenze, il sistema della giustizia. Vorrei vedere infine qual è la controindicazione ad un tema di aumento dell'occupazione. Davvero, quando si vuole dire di no a tutti i costi e quando si vuole negare anche l'evidenza, si riesce a raggiungere la contraddizione di sostenere che misure che incrementano l'occupazione sono misure che non vanno bene, sono colpi di mano o sono scelte che non vanno ad onore del Governo ma appaiono come misure che ne dimostrano l'inefficienza.

Io credo che, molto più realisticamente, siamo di fronte ad una misura necessaria per chi conosce le cancellerie dei tribunali; siamo di fronte ad una misura che doveva essere presa in tempi rapidi, per

guadagnare il tempo possibile rispetto ad una situazione che da troppo tempo non viene risolta e che da troppo tempo è lasciata dove è oggi. Una situazione che è chiarissimo che anche l'assorbimento del personale delle Province non potrà risolvere, come non potrà risolvere nemmeno questa misura. Ma, se non si comincia, non si arriverà mai a risolvere il problema. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, il decreto-legge che oggi l'Aula convertirà in legge rinvia per la quinta volta l'obbligo imposto a tutti i soggetti coinvolti nel processo amministrativo, compreso il giudice, di sottoscrivere gli atti processuali con modalità digitali. L'obbligo, riconosciuto in capo al giudice, agli ausiliari, al personale degli uffici giudiziari amministrativi e alle parti, di sottoscrivere tutti gli atti e i provvedimenti con firma digitale è stato introdotto dall'articolo 38... *(Brusio)*. Chiedo scusa, Presidente, ma con questo brusio non riesco a parlare.

L'entrata in vigore dell'articolo 38, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014 era inizialmente prevista il 1° gennaio 2015, poi posticipato al 1° luglio 2015, ulteriormente spostato al 1° gennaio 2016 e infine al 1° luglio di quest'anno. Ora, il decreto-legge al nostro esame procrastina ulteriormente l'entrata in vigore della norma addirittura al 1° gennaio 2017, nonostante sia stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri un provvedimento che finalmente detta le regole tecnico operative per l'introduzione del processo telematico, cosa che rendeva difficile la stessa applicazione negli uffici.

Il decreto-legge autorizza inoltre il Ministero della giustizia a procedere, però, all'assunzione straordinaria di 1.000 impiegati amministrativi non dirigenziali, inquadrandoli nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. I canali di reclutamento, però, non sono chiari; potranno essere le graduatorie ancora valide, i nuovi bandi di concorso, oppure, per le ulteriori assunzioni, si potrà attingere tra il personale degli enti di area vasta o delle città metropolitane non ancora collocate. Tutte risorse umane che dovranno, nel complesso, supportare e realizzare gradualmente il programma di digitalizzazione degli uffici.

Ora, mi sembra che qui si stia verificando un fenomeno analogo a quello delle assunzioni nel settore della scuola: abbiamo una serie di graduatorie e non vorrei che ve ne sia qualcuna privilegiata non si sa perché. Tra l'altro, è necessario non creare disparità nei confronti di alcuni lavoratori che si sono visti privati della possibilità di scegliere una collocazione nettamente migliore rispetto a quella che hanno accettato. Bisognerebbe garantire informazioni relative ai requisiti e alle procedure di valutazione delle candidature che, allo stato attuale, risultano essere molto carenti e questo potrebbe generare nell'opinione pubblica inutili aspettative, si diceva ieri, forse perché già si è deciso chi deve essere assunto in merito a questo bando di concorso, così come è stato fatto in passato per le procedure concorsuali lanciate in altri settori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, non dovrei intervenire ma faccio presente che l'ordine del giorno G1.100, dopo una lunga discussione in Commissione, è stato approvato con una riformulazione e pertanto è stato ritirato.

PRESIDENTE. Infatti mi risulta ritirato.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ci sono alcuni emendamenti che chiedono di anticipare la

data di entrata in vigore della norma al nostro esame. Visto che siamo già alla quarta proroga, credo che il Governo potrebbe permettersi qualche anticipo. Se non si distrae facendo cose che non dovrebbe fare, potrebbe benissimo trovare il tempo per fare le cose che doveva fare, non che dovrebbe fare oggi, ma che avrebbe dovuto fare. Pertanto, si può anticipare la data a decorrere dalla quale si dovrebbe poter avere finalmente anche in Italia il processo telematico.

Con l'emendamento 1.11, invece, si chiede che ciò che viene prospettato si faccia sul serio e, cioè, pensare ai precari. Il problema delle grandi graduatorie è diverso e si dovrebbe pensare a risolvere quello degli uffici giudiziari e dei precari che da anni in essi lavorano. Con l'emendamento 1.11 chiediamo che si individuino le persone da assumere fra il personale già impiegato presso gli uffici giudiziari, cosa che evita che il concorso di cui si parla diventi nullo.

Il Governo, che non sa fare il proprio mestiere e si mette a fare quello degli altri, dovrebbe almeno sapere cosa succede nelle cose che amministra direttamente. E, invece, non è neppure in grado di dirci quanti sono gli scritti in quelle graduatorie. Visto che non lo sa, ma è sicuro che sono molto più di mille, i nostri emendamenti vogliono che si faccia sul serio e si risolva il problema almeno di una parte dei precari dell'amministrazione giudiziaria, anziché prendere persone che sono sicuramente qualificate, ma che non hanno nulla a che fare con gli uffici giudiziari.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, illustro l'emendamento 1.9, che prevede l'aumento delle unità da assumere al Ministero della giustizia da 1.000 a 2.000.

L'emendamento serve non solo per assumere più persone nel Ministero della giustizia - cosa che sarebbe auspicabile - ma anche per evitare cose spiacevoli come quelle dette sia ieri in sede di esame delle questioni pregiudiziali che in Commissione e, cioè, che le mille assunzioni vengano facilmente raggiunte con lo scorrimento di graduatorie esistenti presso altre pubbliche amministrazioni, nonché venga ridotto il numero delle persone che arrivano in mobilità dalle ex Province e tutto il personale tirocinante o che lavora precariamente presso il Ministero della giustizia rimanga totalmente escluso.

Sebbene il Sottosegretario ci abbia rassicurato sul fatto che il personale attualmente impiegato precariamente presso il Ministero della giustizia avrà qualche titolo preferenziale, anche se purtroppo poco rilevante, nell'ambito delle procedure concorsuali, come previsto da altre norme precedenti, se si dovesse assottigliare sempre più il numero di mille per via dello scorrimento delle graduatorie, alla fine il totale dei precari attualmente presenti nella giustizia si troverebbe di fatto con un pugno di mosche. Aumentare il numero di assunzioni possibili per il Ministero della giustizia - si parla di assunzioni possibili e, quindi, proiettate anche nel tempo - garantirebbe una maggior platea di precari della giustizia, i quali potrebbero vedere soddisfatte le aspettative disattese, purtroppo, da scelte politiche fatte da questo Parlamento, dai Governi precedenti, da quello attuale e, in alcuni casi, anche dai Governi regionali. È inutile nascondere che 670 precari nella giustizia sono solo nella Regione Calabria, che li sostiene e li vuole. Oggi la Regione Calabria addirittura ne annuncia l'aumento, fino ad arrivare a 1.000, dimostrando che la soluzione di una crisi viene affrontata solo con una modalità assistenziale che non prevede degli sbocchi futuri certi, ma crea aspettative che non potranno trovare la giusta applicazione perché nell'ambito di un'amministrazione pubblica si entra esclusivamente per concorso pubblico. E noi sappiamo che molto spesso le selezioni per i precari della giustizia sono state fatte in passato in maniera molto grossolana. Le ultime assunzioni invece sono avvenute mediante selezioni pubbliche, e quindi gli assunti avrebbero anche un diritto che possiamo definire acquisito, perché hanno comunque partecipato - lo ripeto - a delle selezioni pubbliche per poter svolgere il loro lavoro.

Abbiamo visto che ci sono precari che hanno un livello elevatissimo di preparazione (laureati, avvocati) ma che oggi, con la situazione in cui ci troviamo, trovano come unico sbocco dare sostegno ai tribunali che non hanno altra alternativa se non appoggiarsi a personale non di ruolo anche nel Ministero della giustizia. E non abbiamo solo i cosiddetti tirocinanti, ma anche persone in mobilità che provengono persino da imprese private.

Insomma, la situazione è veramente tragica all'interno del Ministero della giustizia. Bisognerebbe mettere un punto fermo, chiudere una volta per tutte con il precariato in tutta la pubblica

amministrazione, a maggior ragione in un'amministrazione delicata come quella del Ministero della giustizia, e non consentirlo più. Occorre trovare un organico che sia il più possibile confacente allo svolgimento delle funzioni che sono proprie di un Ministero come quello della giustizia, che dovrebbe essere fondamentale per un Paese democratico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

RUSSO, *relatore*. Signora Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 1, altrimenti il parere è contrario.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei fare un'osservazione.

Io capisco che il "canguro" - e questo di fatto lo è - venga applicato a provvedimenti con mille o duemila emendamenti, e posso comprendere le esigenze in simili casi. Ma trattandosi forse di venti emendamenti in tutto, votarli non credo sia un problema. Procedere con il voto per parti separate del primo emendamento strumentalmente per non consentire il voto di quelli successivi potrebbe anche evitarsi. Non dico che ciò non rientri nelle prerogative della Presidenza - è assolutamente una sua legittima prerogativa, anche se non la condivido - ma forse in questo caso votare gli emendamenti darebbe soddisfazione a chi li ha presentati.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, si tratta di emendamenti a scalare e c'è una successione logica. Ai miei tempi non si parlava di "canguro", ma semplicemente di preclusione. Se si preclude il concetto di modificare in ogni caso la data, ovviamente cadono le proposte che prevedono altre date. C'è anche una logica di economia dei lavori e di non far perdere tempo ai senatori.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, premesso che condivido quanto detto dal senatore Crimi, ed essendo la decisione della Presidenza evidentemente inappellabile, dichiaro allora il voto.

Poiché si vota sulla prima parte dell'emendamento, dichiaro il voto a favore del Gruppo Forza Italia. Sottolineo che siamo molto più che allo scalare, perché alcuni emendamenti vanno in direzioni opposte: ci sono degli emendamenti, come l'1.1, l'1.5 e l'1.6, che vogliono ulteriormente prorogare rispetto alla proroga già contenuta nel testo del Governo, e altri, come l'1.2, l'1.3 e l'1.4, che noi fortemente vorremmo votare in modo favorevole, che anticipano la data. Visto che, se viene bocciato l'emendamento 1.1, ci viene preclusa la possibilità di fare qualunque cosa dopo, allora voteremo a favore.

Perché proponiamo un accorciamento dei tempi? Come già detto, siamo alla quarta proroga di un termine esclusivamente per una sola ragione: il Governo non riesce, non sa, non vuole o comunque non mette in atto ciò che esso stesso si è posto come traguardo con successivi decreti-legge. E siccome il processo telematico è un'esigenza oggettiva per la nostra giustizia (giustizia di tutti i tipi), la quale pare abbia un certo arretrato, sarebbe bene accorciare la scadenza.

Peraltro, comprendo anche gli emendamenti che vanno in direzione opposta, probabilmente i più

realistici, perché si prevede anche questa volta che il Governo, siccome fa ciò che non dovrebbe fare, non farà ciò che deve fare, ossia mettere in atto le proprie leggi. E dico le proprie perché dovrebbe trattarsi di leggi dello Stato, ma che in realtà sono fatte dal Governo da solo. Dal momento che, anche questa volta, ci troveremo nella stessa situazione, i colleghi che hanno presentato questi emendamenti vogliono risparmiare al Governo la fatica di adottare un altro decreto, tra qualche mese, per prorogare la scadenza.

Noi preferiamo orientarci in un altro senso e, di conseguenza, votiamo a favore di questo moncone di emendamento che lei, signora Presidente, ha deciso di mettere in votazione, per non impedire al Senato di esprimersi in una direzione o nell'altra.

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Signora Presidente, premetto che, nel merito, avrei dato immediatamente avvio alla discussione sul provvedimento in materia di processo telematico, visto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è datato febbraio.

Rispetto agli emendamenti a scalare, concordo assolutamente con lei e auspico che anche al Senato venga introdotto il voto per principio, perché è evidente che, se qualcuno non vuole modificare la data, poi la dimensione della stessa è assolutamente ininfluenza. Bisogna, però, anche considerare "come" si scrivono gli emendamenti, perché chi li scrive in siffatto modo sa già che, con un voto, verranno poi tutti preclusi. Quindi, a fine legislatura cederò il mio algoritmo, in modo che l'opposizione scriva un po' meglio gli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, presidente Calderoli, ma penso che la sua eredità in Parlamento sarà migliore dell'algoritmo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alle parole «"2017" con le seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.2 a 1.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRIMI](#) (M5S). Signora Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto sull'emendamento 1.8.

Ovviamente esprimerò voto contrario su questo emendamento, perché è volto a introdurre un principio che riguarda le assunzioni per decreto-legge. Ricordo che i decreti-legge hanno un carattere di provvisorietà e, quindi, la logica vuole che non si possa provvedere a delle assunzioni per decreto-legge, perché si corre il rischio di avviare delle procedure che decadono dopo sessanta giorni nel caso in cui il contenuto del decreto-legge viene modificato o semplicemente convertito.

Si tratta di un film già visto in passato, quando con un decreto-legge sono state avviate le procedure di stabilizzazione per gli ex LSU e, poi, improvvisamente, il decreto-legge non è stato convertito per

problemi del Governo, con la conseguenza che gli interessati si sono ritrovati, di punto in bianco, di fronte alla decadenza di tutti i contratti di stabilizzazione che, addirittura, erano stati già firmati.

Pertanto - si tratta di una cosa che ho già detto in altre occasioni - quando si fanno previsioni di assunzione, concorsi o altro, deve essere sempre previsto che la procedura non possa essere avviata se non trascorsi almeno sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge. Per questo motivo, riteniamo che la formulazione del comma in esame, come scritto alla Camera dei deputati, debba rimanere inalterata.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CRIMI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, fino alle parole «unità "le seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.10.

Passiamo all'emendamento 1.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Sull'emendamento 1.11 c'è parere contrario della Commissione bilancio?

PRESIDENTE. Sì, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. È davvero curioso.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione, senatore Malan?

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Insisto sicuramente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.11.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ne chiediamo la votazione, perché siamo assolutamente certi che esso non comporta un aumento di spesa, visto che il fondo c'è e francamente non si rileva la differenza nell'assumere le stesse persone in un modo oppure in un altro. Al di là del fatto che non è oneroso, proponiamo questa soluzione perché il testo dice una cosa davvero bizzarra, ovvero che le mille unità si assumono mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto «o» mediante procedure concorsuali pubbliche. Cosa vuole dire «o»?

Abbiamo una discrezionalità in apparenza totale del Governo, a meno che - come sembrerebbe dall'interpretazione prevalente - questo «o» sia da intendersi come «prima» la categoria di coloro che sono nelle graduatorie e «dopo» mediante procedure concorsuali. In entrambi i casi non andiamo nella direzione giusta, perché per supplire alla carenza di personale dell'amministrazione giudiziaria si prendono da una graduatoria delle persone che spesso nulla hanno a che fare con l'amministrazione giudiziaria. Ecco perché l'emendamento 1.11 chiede che queste assunzioni vengano individuate «fra il

personale già impegnato presso gli uffici giudiziari italiani per garantire il corretto funzionamento dell'istituto ufficio del processo».

Intanto c'è il famoso problema della professionalità e del precariato nell'ambito del personale che attualmente lavora presso gli uffici giudiziari, i cosiddetti tirocinanti. Con questa formulazione ci sono davvero una vaghezza, una discrezionalità e una incertezza, con tutte le connesse possibilità di ricorso.

Vogliamo dire la verità? Se la norma viene applicata nel senso della graduatoria, assumendo cioè prima gli iscritti nelle graduatorie, il concorso pubblico resta esclusivamente scritto sulla carta e tanto varrebbe sopprimere quelle parole, perché restano inutili. Dunque, il concorso non ci sarà, per cui sono totalmente esclusi tutti coloro che non sono già entrati nelle graduatorie per qualche ragione, anche se magari più meritevoli di qualcuno presente nelle graduatorie. Si deve infatti sperare che anche tra i giovani ci sia qualcuno qualificato. E invece si usano le graduatorie esistenti e il concorso rimane meramente scritto sulla carta. Il nostro emendamento sarebbe quantomeno utile a fare chiarezza su questo aspetto. (*Applausi della senatrice Bernini*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, voteremo a favore di questo emendamento che riporta all'attenzione dell'Assemblea la questione che abbiamo lungamente affrontato anche ieri, in la Commissione affari costituzionali, a proposito dei tirocinanti della giustizia.

Con il decreto-legge in esame ci troviamo di fronte al fatto che all'articolo 1, comma 2-*bis*, viene posta in essere - e questo per noi va bene - l'assunzione di mille persone. La questione non è stata assolutamente chiarita - e lo voglio ribadire - visto che nel testo del decreto-legge si parla o di scorrimento o di concorso e non si fissa - come invece sarebbe stato opportuno - una quota del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria e del 50 per cento per concorso. Onestamente non comprendiamo se, alla fine, potremmo mai avere la speranza che ci possa essere il concorso, per il quale i tirocinanti della giustizia dovrebbero vedersi riconosciuto il titolo preferenziale. Quindi, noi voteremo questo emendamento perché richiama il tema affrontato nell'ordine del giorno che ho ritirato, essendo stato approvato in Commissione stessa.

La questione affrontata è che lo Stato, come nel caso anche dei tirocinanti - bisogna dire le cose come stanno - effettua attraverso formule strane, come appunto quella dei tirocinanti, delle forme di vero e proprio sfruttamento: non dico lavoro nero, ma certamente sfruttamento.

Sta di fatto che in questi anni il personale è stato formato, ha partecipato a corsi di formazione e ha versato i propri contributi. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a un problema serio: prendere mille persone attraverso lo scorrimento potrebbe, sì, immettere personale all'interno della amministrazione della giustizia - cosa che va sempre bene - ma non è detto che esso sia formato, come invece lo è quello che ormai da anni manda avanti, in moltissimi casi, i nostri uffici giudiziari e tribunali.

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento che andrebbe a inquadrare coloro che - come ho già ricordato ieri - da decenni lavorano per 400 euro al mese nel settore della giustizia.

Vorrei però far rilevare - come appunto ho fatto ieri - entrando oggi nel merito, che i mille posti che il decreto-legge, in parte, vorrebbe destinare a vantaggio dei concorsi precedentemente già tenutisi, e in seguito a un concorso con procedure concorsuali per discipline dal Ministero di grazia e giustizia, sono una finzione pura.

Se il concorso previsto è per mille persone e abbiamo decine di migliaia di persone che ne hanno già vinto uno, è evidente che i mille posti verranno saturati immediatamente attraverso le graduatorie a scorrimento. Quindi, noi diciamo che si tiene un concorso per tutti gli altri, ma sappiamo che ciò non è possibile né previsto dal testo.

Questo mi ha portato ieri a dire che, in tal modo, si vanno ad assumere persone già inserite in una

graduatoria e che sarebbe perlomeno un consistente aiuto rispetto alle carenze di organico. Se si va però a leggere il comma 2-*bis*, rispetto a queste assunzioni, si scopre che il decreto del Ministro della giustizia, di cui al comma 2-*bis*, individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare.

Si evince, quindi, che non solo si prendono le vecchie graduatorie del concorso del ruolo unico, ma si possono poi stabilire, a livello del Ministero, delle procedure per individuare un nome e un cognome. Fate piuttosto una tabella allegata con nome e cognome di chi volete assumere, ma non fate un decreto-legge, prendendo in giro il Parlamento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

FALANGA (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signora Presidente, noi voteremo contro questo emendamento perché non esiste un rapporto sinallagmatico tra le critiche segnalate dal senatore Malan e la soluzione.

Si dice che il provvedimento al nostro esame prevede la possibilità di scorrimento delle graduatorie di chi già ha partecipato a un concorso e, come soluzione, l'assunzione di tutti coloro che sono impegnati negli uffici giudiziari: mi pare, appunto, che non esista alcun rapporto.

I soggetti impegnati come tirocinanti o come stagisti negli uffici giudiziari con quale sistema di collocazione sono stati lì impegnati e con quali procedure concorsuali pubbliche? Nessuna.

Bastava una segnalazione del dirigente di un ufficio giudiziario perché il soggetto venisse lì impegnato come stagista o tirocinante, con una retribuzione e una finalità specifica di acquisire competenze; competenze che gli potranno essere utili nel momento in cui parteciperà a un regolare concorso.

Pretendere - come hanno già sollecitato il Movimento 5 Stelle e adesso il senatore Malan e i componenti del Gruppo SEL - significa violare un principio elementare di diritto amministrativo, secondo il quale gli impiegati pubblici devono superare un regolare concorso pubblico. Questo non lo condivido. Io sono per la meritocrazia e per chi, partecipando a un concorso, dimostri di essere più preparato di altri ed è soltanto all'esito della prova di merito che può essere assunto nella pubblica amministrazione.

Certamente, però, affidare alle iniziative del Governo la possibilità di scorrere dall'una o dall'altra graduatoria mi è sembrata una soluzione poco felice. In definitiva, pur condividendo la critica della scelta del Governo e della maggioranza, purtroppo la soluzione non è quella che noi immaginiamo e per queste ragioni il Gruppo AL-A voterà contro questo emendamento.

BENCINI (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (Misto-Idv). Signora Presidente, vorrei innanzitutto sottoscrivere l'emendamento 1.11, ma non vedo il senatore D'Alì e non so se l'assenso del senatore Malan possa essere sufficiente.

In relazione alle assunzioni delle 1.000 persone attinte da vecchie graduatorie, il punto sarebbe capire quando quei concorsi sono stati fatti. Se sono stati svolti più di trentasei mesi fa, le persone in graduatoria avranno tutto il merito di essere state dichiarate idonee, ovviamente non vincitrici, ma sono in un certo senso obsolete. Sarebbe, quindi, importante aprire a un nuovo concorso perché ci saranno sicuramente persone più aggiornate e probabilmente con una formazione più idonea, le quali potrebbero risultare vincitrici. A mio avviso, sarebbe quindi opportuno aprire ad altro.

Sono quindi d'accordo con quanto detto dalla senatrice De Petris in relazione alla spiegazione dell'emendamento in esame.

LO GIUDICE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signora Presidente, vorrei solo ricordare il caso di cui stiamo parlando: 3.000 tirocinanti formativi e più sono stati utilizzati nei nostri uffici giudiziari ormai da più di quattro anni per svolgere funzioni fondamentali, senza i quali altrimenti i nostri processi sarebbero stati molto più rallentati, e rappresentano oggi un corpo di lavoratori che ha acquisito una professionalità, una

capacità e una dimestichezza con quel lavoro, tale per cui è del tutto improprio pensare che si tratti di persone assunte per rapporti preferenziali.

Ricordo che all'origine dell'immissione nei nostri uffici giudiziari di quelle che allora erano più di 3.000 persone c'erano invece degli interventi su lavoratori socialmente utili che avevano svolto meritoriamente un percorso e a cui si voleva offrire nel tempo la possibilità non solo di acquisire una competenza, ma anche di poter attivare un percorso lavorativo. Ora molte di quelle persone sono rimaste indietro, soprattutto quelle di età più avanzata, che non hanno avuto la possibilità di proseguire fino a fine 2016 la loro attività di perfezionamento della formazione, mentre altre termineranno l'ultima parte entro il 2016.

Ebbene, è del tutto opportuno che lo Stato ad esse garantisca la prosecuzione di una possibilità di lavoro, laddove hanno maturato oramai una competenza pluriennale. E, quindi, sono molto soddisfatto che la Commissione affari costituzionali abbia approvato un ordine del giorno che sottolinea per lo meno un punto: i titoli maturati in questo periodo formativo devono venire effettivamente valorizzati nelle prossime tornate concorsuali, previste dal comma 2-*bis* dell'articolo 1 di questo provvedimento, in modo da garantire alla macchina amministrativa - e penso in particolare agli uffici giudiziari - la possibilità di continuare ad avvalersi di competenze e risorse. E ciò consente anche alle migliaia di lavoratori, che hanno servito con grande competenza e maturato una professionalità nella macchina amministrativa, di poter proseguire un rapporto lavorativo in cui hanno dimostrato non solo capacità e competenza, ma anche di avere acquisito una professionalità specifica. *(Applausi della senatrice Mattesini)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, vorrei far notare che il voto su questo emendamento di tutto il Gruppo Movimento 5 Stelle è favorevole e non contrario, come risultato invece della velocità con cui si è chiusa la votazione. Se vuole, ci alziamo uno per uno per modificarlo.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Segnalo però...

AIROLA (M5S). Ieri ha annullato una votazione!

PRESIDENTE. Stia tranquillo, senatore Airola. Prendiamo atto che non c'è dissenso rispetto alla dichiarazione del senatore Santangelo da parte di alcun componente del Gruppo Movimento 5 Stelle. E, quindi, il voto sarà corretto di conseguenza.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alle parole «*del comma*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.13 e 1.14.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore

Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alle parole «2-quater».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.19.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ritirando l'emendamento 1.20 risparmio la fatica di fare il cangurino, ma mantengo invece l'emendamento 1.21, perché abbiamo una serie di tempi che francamente non si capisce. Già siamo in regime di proroga, in una situazione di arretrati paurosi in tutti i settori della giustizia. Ebbene, in questo caso abbiamo notato una cosa molto curiosa. Al comma 2-*bis* sono previste le modalità di attuazione delle assunzioni, che sono straordinariamente necessarie e urgenti, tant'è vero che si inseriscono in un decreto-legge.

Non so sotto altri Governi, con diversa legittimazione popolare, cosa si sarebbe detto - e soprattutto cosa avrebbe detto qualche altissima carica della Repubblica - su un decreto-legge in cui la parte aggiunta con un emendamento nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione è sei o sette volte più lunga del testo originario, peraltro con collegamenti abbastanza scarsi dal punto di vista del contenuto.

Comunque qui si dice che, visto che è così urgente, e via dicendo, bisogna aspettare sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Ma allora non si poteva fare un disegno di legge? Sarebbe passato rapidamente, specialmente se ci si limitava a questo. Invece bisogna farlo subito, ma si scrive che bisogna aspettare sessanta giorni. E non si capisce perché.

Poi - e qui abbiamo il punto dove interviene il nostro emendamento 1.21 - prima si aspettano sessanta giorni, poi bisogna aspettarne altri trenta da quando il Dipartimento della funzione pubblica comunica la conclusione delle procedure di mobilità, e via dicendo. Allora, accorciamo un po' questi tempi. Forse cinque è poco. Se da parte del Governo c'è disponibilità per tempi più lunghi, siamo d'accordo; altrimenti manteniamo questo termine.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 1.20 è stato pertanto ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.24, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[MAURO Mario](#) *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAURO Mario](#) *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, nonostante siano stati respinti, vorrei aggiungere la mia firma agli ultimi due emendamenti votati.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'emendamento 1.27, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[GALIMBERTI \(FI-PdL XVII\)](#). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[GALIMBERTI \(FI-PdL XVII\)](#). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[GALIMBERTI \(FI-PdL XVII\)](#). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.30, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

[RUSSO](#), *relatore*. Formulo un invito al ritiro sugli ordini del giorno G.101 e G.102, essendo stati accolti come raccomandazione in Commissione.

[MIGLIORE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno G1.100 è stato ritirato.

Senatore Cappelletti, insiste per la votazione degli ordini del giorno G1.101 e G1.102?

CAPPELLETTI (*M5S*). Sì, signora Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento aggiuntivo 1.0.1.

[RUSSO](#), *relatore*. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere è contrario.

[MIGLIORE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[RUSSO](#), *relatore*. Invito i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 2, altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1 propongo ai presentatori di trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo a modificare l'articolo 21-*quater*, riportando i punti *a)* e *b)* e ovviamente espungendo l'impegno di spesa previsto nel comma 2.

[MIGLIORE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[CIAMPOLILLO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIAMPOLILLO](#) *(M5S)*. Signora Presidente, io vedo inserita la scheda del senatore Giovanardi ma non vedo il senatore Giovanardi. *(Proteste dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

[CROSIO](#) *(LN-Aut)*. Miracolo! Miracolo!

[PRESIDENTE](#). Prego il senatore Segretario di ritirare le schede inserite nei posti che non sono occupati.

[QUAGLIARIELLO](#) *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[QUAGLIARIELLO](#) *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, faremo in modo che il senatore Giovanardi torni subito tra noi.

[PRESIDENTE](#). Secondo le prescrizioni della Presidenza, nel momento in cui il senatore è assente, la scheda va sottratta. I senatori Segretari, quindi, devono estrarre la scheda.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1.

Senatore Crimi, accetta la proposta di trasformazione in ordine del giorno avanzata dal relatore?

[CRIMI](#) *(M5S)*. Signora Presidente, onorevole relatore, onorevole rappresentante del Governo, prima di accettare eventualmente la trasformazione in ordine del giorno, vorrei illustrare l'emendamento.

Questo emendamento serve a sanare una situazione che non solo a mio avviso, ma credo di tutta evidenza, è piuttosto iniqua, nel senso che con il decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015, di rilancio del Ministero della giustizia, è stata prevista la riqualificazione del personale.

Tale iniziativa si aspettava da venti anni e, dopo mille discussioni, con una legge il Ministero della giustizia viene autorizzato finalmente a dare seguito alla riqualificazione, ovvero al passaggio di personale dalla qualifica di cancelliere o di ufficiale giudiziario fino a quella superiore, ovvero a funzionario dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) o giudiziario. Il problema è che ci si è dimenticati della figura del funzionario informatico, contabile ed esperto linguista. Nell'ambito del Ministero della giustizia esistono anche queste figure professionali che sono state, di fatto, dimenticate. È inutile che ce lo nascondiamo. A seguito della riorganizzazione delle figure professionali nell'ambito del Ministero della giustizia, sono stati individuati questi canali. Ogni

persona che entra con una qualifica specifica (che sia contabile, esperto informatico, linguistico o altro) viene ingabbiato in quella qualifica e non può spostarsi. È corretto nel momento in cui i concorsi vengono fatti per quella specifica qualifica. Dopo, però, all'interno di quella qualifica, viene prevista una possibile progressione in carriera a seguito di selezione e non automatica come avviene nell'esercito o in altre Forze armate. Parliamo di una progressione per selezione. Vengono individuati i posti vacanti di una qualifica e vengono messi a concorso, con un corso-concorso e attività particolari, per quelli della qualifica inferiore: questo viene previsto per i cancellieri, i funzionari giudiziari e i funzionari UNEP, ma non per le qualifiche elencate prima.

Posso anche accettare la trasformazione in ordine del giorno, ma mi auguro che il Governo provveda al più presto a sanare anche quelle posizioni. Credo che il Governo non abbia neanche bisogno di una legge per farlo. Una simile riqualificazione della figura professionale può essere avviata mediante contrattazione e al di là della previsione specifica. Pertanto, non vedo ostacoli. Mi auguro che anche per queste qualifiche sia previsto quanto stabilito per tutte le altre.

Accetto quindi la trasformazione in ordine del giorno, sapendo che l'emendamento non verrebbe approvato essendo il decreto-legge blindato ed essendo questa Camera ormai praticamente considerata abolita dal Governo, che la usa solamente per ratificare i propri provvedimenti perché è un obbligo della Costituzione. Prendiamo atto di questo: è meglio un ordine del giorno che niente.

Presidente, spero che queste figure professionali presenti nel Ministero della giustizia trovino adeguata soddisfazione al pari dei propri colleghi.

[QUAGLIARIELLO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[QUAGLIARIELLO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, intervengo anche a nome del collega Giovanardi. Vedo la tessera, ma non il senatore Ciampolillo.

[PRESIDENTE](#). Prego i senatori Segretari di estrarre la tessera del senatore Ciampolillo. (*Commenti e applausi ironici dai Gruppi PD e FI-PdL XVII*).

Collegi, con calma.

[CIAMPOLILLO](#) (*M5S*). Vergogna! Vergogna! (*Proteste dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, si calmi.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Signora Presidente, ricordo a tutti i colleghi... (*Commenti dai Gruppi PD e FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Collegi, fate parlare il senatore Santangelo.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Ricordo a tutti i colleghi che siamo nell'Aula del Senato, per cui... (*Vivaci commenti dai Gruppi PD e FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, procediamo con i lavori. Ciò che dice è qualcosa che dovremmo ricordare sempre.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Mi faccia intervenire perché è una cosa importante. La tessera... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Crosio, faccia parlare il senatore Santangelo.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). La presenza viene valutata e verificata esclusivamente in fase di voto. Eravamo in una fase di discussione... (*Vivaci commenti dal Gruppo PD*). Non è proprio corretto. Da questo momento in poi le assicuro che su ogni votazione sarò qui ad indicare tutti quei senatori che non sono presenti, uno per uno. Glielo assicuro.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo...

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Lei faccia il Presidente e richiami nei giusti modi e nella giusta modalità.

[PRESIDENTE](#). Come lei sa, sono state emanate delle direttive, a seguito di una discussione svolta in Consiglio di Presidenza, che prescrivono che quando ci si allontana bisogna estrarre la propria tessera,

anche se non si è in fase di votazione. *(Applausi dai Gruppi PDe FI-PdL XVII e del senatore Casini)*. Premesso che il senatore Ciampolillo ha rapidamente ripreso il suo posto... *(Proteste del senatore Ciampolillo)*.

Senatore Ciampolillo, basta! Per fatto personale si interviene al termine della seduta.

Senatore Malan, lei aveva chiesto di intervenire sull'emendamento 2.0.1?

MALAN *(FI-PdL XVII)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Allora ho capito male. *(Proteste del senatore Ciampolillo)*.

Senatore Ciampolillo, sulla sua questione è intervenuto il senatore Santangelo. Per fatto personale si interviene al termine della seduta. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

L'emendamento 2.0.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G2.0.1. Senatore Crimi, insiste per la votazione? *(Il senatore Buccarella fa cenno di voler intervenire)*. Senatore Buccarella, intende intervenire sull'ordine del giorno?

BUCCARELLA *(M5S)*. No, signora Presidente...

PRESIDENTE. Sulla questione del senatore Ciampolillo è già intervenuto il senatore Santangelo. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, tranquillizziamoci un attimo.

PRESIDENTE. Bravo, contribuisca anche lei, perché vedo un po' di agitazione intorno a lei.

[BUCCARELLA](#) *(M5S)*. Innanzitutto vorrei aggiungere la firma all'emendamento 2.0.1, trasformato in ordine del giorno.

Inoltre, la invito cortesemente, e invito anche i colleghi, anche se capisco che questa è una fase goliardica... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Colleghi, basta.

BUCCARELLA *(M5S)*. Presidente, se lei desse la parola al senatore Ciampolillo, questi potrà spiegare... *(Commenti dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, per cortesia. Decide la Presidenza a chi dare la parola, quindi vi prego di fare silenzio.

Senatore Buccarella, per fatto personale si interviene al termine della seduta.

Procediamo con i lavori.

Senatore Crimi, eravamo all'ordine del giorno G2.0.1. *(Il senatore Ciampolillo scende verso il centro dell'emiclo chiedendo ripetutamente la parola)*. Senatore Ciampolillo, non si permetta di intimidire! Ritorni al suo posto, avrà la parola al termine della seduta per fatto personale.

Senatore Crimi, insiste per la votazione? Le ho dato la parola, intervenga o gliela tolgo. *(Brusio)*.

[CRIMI](#) *(M5S)*. Signora Presidente, se mi consente di attendere un attimo che si calmi l'Assemblea...

PRESIDENTE. Senatore Crimi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.0.1?

CRIMI *(M5S)*. Accolgo la trasformazione in ordine del giorno, ma le chiedo di poter intervenire sull'ordine dei lavori. Me lo consenta, come da Regolamento.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Crimi, intervenga pacatamente. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, trovo assolutamente vergognoso - lo devo dire e mi dispiace - che una cosa così seria sulla quale... *(Ripetuti commenti dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*. Ecco, signora Presidente, questo trovo vergognoso.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego.

CRIMI *(M5S)*. Trovo vergognoso che su una questione così seria, con il Governo che ha fatto le sue battaglie sui furbetti del cartellino *(Applausi dei senatori Buccarella e Lezzi)*, ripeto su una cosa così seria... Perché i senatori che votano per altri sono una prassi in questi partiti, permetta... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Non le consento di dire questo, senatore Crimi. Non le consento di dire che è la prassi

che si voti per altri.

SANTANGELO (M5S). Lo faccia parlare!

CRIMI (M5S). Era la prassi finché qualcuno non ha cominciato a denunciare la situazione, a partire dal collega Ciampolillo e da tutto il Gruppo Movimento 5 Stelle. Adesso è una cosa veramente vergognosa che si venga a fare questa ola da stadio su un fatto che dovrebbe essere serio e in relazione al quale tutti dovrebbero assumere l'impegno a verificare che nessuno... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

FERRARA Mario (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Non è un intervento sull'ordine dei lavori! *(Commenti del senatore Stefano Esposito)*.

PRESIDENTE. Senatore Esposito, stia zitto. La richiamo. *(Commenti del senatore Stefano Esposito)*. La richiamo per la seconda volta.

AIROLA (M5S). Lei non è in grado di gestire! *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

CRIMI (M5S). Si tratta di una truffa perpetrata ormai da anni. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, anzi sul disordine dei lavori.

Chi di scheda ferisce, di scheda perisce. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S)*. Fermo restando ciò, credo che lei abbia commesso un errore non dando la parola al senatore Ciampolillo, perché si sarebbe trattato non di un intervento a titolo personale, ma di legittima difesa, perché il senatore Ciampolillo si era allontanato togliendo la tessera. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La tessera è stata purtroppo confusa con quella del senatore Giroto. Ciò nonostante, il senatore Ciampolillo non deve rompere... *(Commenti dal Gruppo PD. Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, apprezziamo la sua difesa. Ne prendiamo atto, ma c'era comunque una scheda in più.

BOTTICI (M5S). Ma cosa sta dicendo!

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Signora Presidente, mi dispiace essere stato causa di tutto questo trambusto, ma questa mattina, quando si è aperta la seduta, ero qui. Poi ho accompagnato dal prefetto di Roma... *(Commenti dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, per fatto personale parla anche lei al termine della seduta.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Le spiego che ero dal prefetto di Roma con una delegazione di cittadini dell'Eur... *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Mi spiace, le ragioni della sua assenza le potrà dire al termine della seduta. Come non l'ho data al senatore Ciampolillo, non posso dare neanche a lei la parola per fatto personale.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Lei è recidiva nel togliermi la parola!

PRESIDENTE. No, il problema è che lei prende la parola impropriamente, non che io gliela tolgo.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Non abusi della mia pazienza se non sa fare il suo mestiere!

FALANGA (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signora Presidente, ho davvero una considerevole stima per il senatore Crimi e per il senatore Buccarella, tanto che avevo chiesto la parola per essere autorizzato da loro a sottoscrivere l'emendamento 2.0.1, che condivido.

A proposito di questi ultimi incidenti, devo però dire che la difesa sia del senatore Buccarella che del senatore Crimi mi pare davvero commovente, perché la regola è che chi si allontana dall'Aula deve portare con sé la scheda. *(Proteste dal Gruppo M5S. Il senatore Ciampolillo fa cenno di voler*

intervenire).

Concludo. Che piaccia o no, cari senatori del Movimento 5 Stelle, la regola vale per tutti, quindi anche per voi. Rispettatela! (*Applausi dai Gruppi AL-A e PD. Proteste dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Torniamo all'esame dell'ordine del giorno.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signora Presidente, stavo aspettando il pronunciamento del relatore e del rappresentante del Governo sull'ordine del giorno con riferimento alla proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, vuole illustrare a voce la formulazione o l'ha già comunicata per iscritto?

CRIMI (*M5S*). La formulazione è la seguente: "Si impegna il Governo a risolvere le problematiche indicate nell'emendamento 2.0.1". (*Commenti del senatore Ciampolillo*).

Vorrei anche aggiungere, con tutto il rispetto che ci può essere in questi casi, che non accetto l'aggiunta di firma del senatore Falanga, in considerazione dei commenti con cui ha accompagnato la sua richiesta.

PRESIDENTE. È suo diritto, senatore Crimi, e la Presidenza ne prende atto.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

RUSSO, *relatore*. Invito il Governo ad accoglierlo.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.1 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.0.2 è improcedibile.

Passiamo alla votazione finale.

BONERISCO (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Commenti del senatore Ciampolillo*).

Senatore Ciampolillo, è stato già chiarito che per fatto personale si interviene a fine seduta, così come farà il senatore Giovanardi.

Prego, senatrice Bonfrisco. (*Brusio*).

BONFRISCO (*CoR*). Signora Presidente, attendo solo un attimo, affinché i senatori escano dall'Aula, visto il momento di particolare agitazione che abbiamo appena vissuto.

Vorrei iniziare il mio intervento in dichiarazione di voto ricordando alla Presidente e al rappresentante del Governo qui presente che, dall'inizio della legislatura al 15 giugno 2016, sono stati emanati ben 70 decreti-legge e quindi, con questo, se non abbiamo perso il conto, andiamo almeno a quota 71 decreti-legge. (*Brusio. Richiami della Presidenza*). Del decreto-legge in esame, dunque, c'era grande necessità? La sua emanazione viene giustificata dal fatto che a febbraio è stato finalmente emanato il regolamento di attuazione delle norme per il processo telematico, ma al contempo si dice che è indispensabile modificare altre norme del codice del processo amministrativo. In parole povere, era il 2010 quando fu adottato il codice del processo amministrativo e venne prevista la facoltà di smaterializzare tutta l'attività burocratica connessa alla procedura, ma nulla è stato fatto dal 2010 ad oggi, tanto che nel 2014 fu emanato un altro decreto, con cui questa volta si stabilì l'obbligo di informatizzazione del processo amministrativo, come se fosse molto diverso dalla smaterializzazione prevista dal decreto precedente. Lo stesso articolo 38 di quel decreto prevedeva, però, che questa innovazione entrasse in vigore sei mesi dopo, lievitati sino ad arrivare ad oggi, di proroga in proroga, quando ancora si insiste a prevedere un periodo facoltativo di sperimentazione fino al 2017, che nei fatti costituisce un'altra proroga. (*Brusio*).

Scusi, signora Presidente, ma non penso sia possibile continuare.

PRESIDENTE. Colleghi, senatore Crosio, senatrice Blundo! (*Commenti del senatore Santangelo. La senatrice Paglini riprende con il cellulare il senatore Ciampolillo*).

Dovrebbe essere cura di ciascun senatore...

BONFRISCO (*CoR*). Signora Presidente, l'intervista in Assemblea è una cosa che ancora non avevamo visto.

PRESIDENTE. Prosegua, senatrice Bonfrisco.

BONFRISCO (*CoR*). Mentre in Europa si discute e si disegna il mercato unico digitale, in cui il nostro Paese risulta in posizione decisamente arretrata - e non è questa la sede per ricordare per quanti e tanti motivi il nostro Paese subisce ancora un drammatico *gap* da questo punto di vista - siamo qui a votare un decreto-legge per prorogare ancora l'entrata in vigore del solo processo amministrativo telematico. Sul tema dello sviluppo digitale, l'Europa (anzi, il buon senso, vorrei dire), impone piani di azione pluriennale.

In Italia sono stati adottati, in questa prospettiva, la strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la strategia per la banda ultra larga. Questo approccio, però, richiede una chiara individuazione delle priorità e soprattutto la fissazione delle scadenze per la realizzazione degli obiettivi.

Mentre noi con questo decreto-legge, da una parte, chiediamo allo Stato di impegnarsi con le risorse dei cittadini per l'infrastrutturazione della banda larga nel nostro Paese, per poter correre verso il futuro e per realizzare un efficientamento del sistema burocratico pubblico, dall'altro, sempre in questo stesso decreto, proroghiamo l'entrata in vigore delle modalità affinché l'infrastrutturazione della banda larga diventi una realtà vera nei servizi che dobbiamo poter rendere a imprese e cittadini.

È evidente che questa doppia velocità, quella italiana e quella europea, è dettata da una non incisiva azione politica di questo Esecutivo che rinuncia ad imporre una vera e propria accelerazione per avvicinare il nostro Paese al traguardo dell'*e-government*.

Cittadini ed imprese chiedono a gran voce di velocizzare la macchina burocratica, che è una zavorra insostenibile per lo sviluppo economico del Paese e per il libero esercizio d'impresa. E su questo, infatti, l'Europa si sta muovendo, per favorire anche la mobilità transfrontaliera.

La Commissione, tra le altre iniziative, intende presentare entro il 2017 una proposta per creare uno sportello digitale unico, che consenta agli utenti di completare interamente *online* le principali procedure amministrative negli Stati membri, e sta lavorando per realizzare, sempre entro il 2017, l'interconnessione obbligatoria di tutti i registri delle imprese dei Paesi UE.

Ma come vede, di proroga in proroga, di decreto-legge in decreto-legge, le imprese vanno in una direzione e la pubblica amministrazione, compresa la giustizia, va nella direzione opposta. Sono previste altre iniziative in ambito di giustizia, e sono specifiche. Riguardano i registri fallimentari, il trasporto marittimo, la registrazione e il pagamento dell'IVA, la mobilità professionale. Quello è il mondo reale del presente e del futuro e noi invece votiamo un decreto che ci condanna a stare nel mondo del passato.

Nel nostro Paese, invece, il Governo chiede al Parlamento altri sei mesi, non per completare l'intero processo dell'*e-government*, ma solo per introdurre la dematerializzazione degli atti per il processo amministrativo telematico.

Chi conosce la struttura del processo amministrativo, sa che questa incide fortemente sull'attività delle imprese, tanto che le nostre imprese hanno all'interno dei loro bilanci una voce contenzioso, per lo più di tipo amministrativo, che ne appesantisce notevolmente l'attività, anche per la lentezza delle procedure e soprattutto per i costi della materializzazione.

Noi, invece di alleggerire i costi che le imprese hanno nei loro bilanci, alla voce contenzioso, in particolare di tipo amministrativo, e che rappresenta un fardello notevole, continuiamo a prorogare, di altri sei mesi, l'introduzione non tanto del completamento dell'*e-government* ma addirittura di una piccola parte di esso, che è solo quello legato alla dematerializzazione del processo amministrativo.

Ormai non c'è più da stupirsi. D'altra parte, questo Paese è governato da chi è riuscito a far pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* il testo del nuovo codice degli appalti con 181 errori sui 220 articoli.

Signora Presidente, queste sono alcune delle motivazioni per le quali io, a nome dell'intero Gruppo dei Conservatori e riformisti (che ha guardato con orrore a questo testo per il ritardo che ancora accumuliamo), esprimo un convinto no alla conversione di questo decreto-legge. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

Sui lavori del Senato

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signora Presidente, mi perdoni, ma alle ore 9,30 di questa mattina si è dato mandato al relatore a riferire sul disegno di legge sull'editoria (lo ripeto: alle ore 9,30 di questa mattina), che non è un provvedimento qualunque. Ci sono stati stravolgimenti in Commissione, sono state fatte modifiche sostanziali, ci sono stati interventi per cui lo stesso relatore ha detto che dovremo vedere come affrontare quei temi. Non è quindi possibile fissare un termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea alle ore 11,45. Alle ore 9,30 viene dato al relatore il mandato a riferire su un provvedimento esaminato in fretta e furia, con il ritiro di tutti gli emendamenti da parte dei colleghi (altrimenti l'esame non si sarebbe concluso) e poi si fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11,45? Siamo veramente al ridicolo, signora Presidente.

Stiamo parlando di un provvedimento che è rimasto congelato per tanto tempo, perché nel PD non si trovava l'accordo con Gasparri (*Applausi dal Gruppo M5S*) e oggi in tutta fretta si fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11,45.

Prego la Presidenza di fissare un termine congruo, almeno alle ore 13,30. Non sto chiedendo di rimandarlo a domani, come sarebbe logico, ma almeno a un orario che consenta di scrivere gli emendamenti, dal momento che sono state fatte delle modifiche in Commissione. Credo sia una richiesta legittima, nel senso che non sto chiedendo di stravolgere tutto, ma di arrivare alle ore 13,30, se è possibile: anzi, non solo è possibile, perché è auspicabile.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, credo che la sua richiesta sia fondata e legittima. La presenterò al Presidente, non avendo io autonomia in tal senso. Penso però che sia assolutamente giustificata, quindi sarà data notizia ai Gruppi dell'eventuale rinvio.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2500 (ore 11,20)

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signora Presidente, un ragazzino chiese a suo padre di spiegargli la differenza tra pratica e teoria e il papà, per farlo, gli fece un esempio. Io in quest'Assemblea non posso dire quali furono quella spiegazione e quell'esempio, anche perché furono espressi in forma dialettale napoletana; magari al Sottosegretario, che è napoletano come me, dirò in forma privata quale fu l'esempio che il padre fece al figlio per spiegargli questa differenza tra pratica e teoria.

Come Gruppo abbiamo deciso di votare a favore del provvedimento in esame, ma per farvi comprendere la differenza tra pratica e teoria con un esempio più consono a quest'Assemblea, vi dico che nella giornata di martedì mattina io non ero presente in Aula perché ero impegnato in un processo esecutivo presso il tribunale di Napoli. Ebbene, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare con un corposo patrimonio sottoposto a pignoramento, il debitore aveva prodotto telematicamente la rinuncia del creditore principale e una rateizzazione con Equitalia creditore interveniente. Questi due atti avrebbero dovuto immediatamente fare in modo che il giudice interrompesse la procedura in danno

del debitore, ma sono stato informato da uno dei miei collaboratori che purtroppo quel deposito digitale non era stato ancora lavorato e quindi trasferito sul portale del giudice; pertanto, quella mattina il giudice non avrebbe potuto fare alcun provvedimento di interruzione e sarebbero state necessarie quindi ulteriori attività particolarmente onerose a carico del debitore. Per tale ragione sono andato io con le due denunce dattiloscritte. Le ho prodotte al giudice, il quale, dopo averle lette ed esaminate, si è riservato di decidere e, nel corso della giornata, ha adottato il provvedimento di estinzione.

Signor Sottosegretario, signori colleghi della maggioranza, la previsione di un processo telematico, la previsione della firma digitale, la previsione della trasmissione attraverso via telematica degli atti da parte degli avvocati, che giungono sul portale del giudice affinché egli possa leggerli, valutarli e decidere, è un orientamento che non può che essere condiviso, non soltanto da chi è in maggioranza in questo momento, ma anche da parte di chi è all'opposizione. Sono temi che non hanno appartenenza politica. La giustizia, insieme alla sanità e alla scuola, rappresenta uno dei tre pilastri portanti di una democrazia. Il senatore, a qualunque forza politica appartenga, che esprime un voto diverso da quello che è il suo convincimento per seguire le linee indicate dal *leader*, dal capo o da come si vuol chiamare colui che dà le indicazioni, è un parlamentare che non ha rispetto per il suo elettorato né per il mandato che gli è stato conferito dagli elettori.

Ho sempre votato secondo la mia coscienza e i miei convincimenti (per carità talvolta sbagliati, ma ho sempre fatto così). È per questa ragione che avevo anticipato la mia volontà di chiedere ai senatori Crimi e Buccarella di sottoscrivere l'emendamento 2.0.1, poi trasformato in ordine del giorno. Per la verità, è stato troppo tempestivo il senatore Crimi nel rifiutare la mia firma, perché ancora non glielo avevo chiesto: avevo anticipato l'intenzione di chiederla, ma ancora non l'avevo chiesta. Il senatore Crimi non ha acconsentito.

Quando ho dichiarato la mia stima per i senatori Crimi e Buccarella l'ho fatto con sentimento assolutamente sincero perché, valutando le loro proposte e i loro emendamenti, ho sempre potuto apprezzare - per lo meno nel campo di mia più specifica applicazione, cioè la giustizia - un buon equilibrio, una saggezza e, devo dire, anche una solida preparazione. Quindi quanto accaduto mi dispiace molto.

Ho detto che era commovente la difesa fatta dal senatore: era commovente, sì, ma questa è un'espressione che noi usiamo nelle aule di giustizia quando in qualche modo vogliamo svilire le tesi del nostro avversario; invece poi mi sono davvero, seriamente commosso quando mi è stata rifiutata la possibilità di aggiungere la firma a quell'emendamento, che era giusto e sul quale forse il Governo e la maggioranza avrebbero dovuto fare una riflessione più approfondita per accoglierlo.

Torno al punto iniziale, ossia alla difficoltà di applicazione della norma in un sistema che richiede, a tal fine, l'adeguamento delle strutture. Si tratta di un'attività che deve fare qualsiasi Governo: legiferare è facile, ma scrivere sulla carta ciò che è giusto fare in teoria, non può essere in contrasto con quello che, poi, effettivamente è possibile fare. Vi è una oggettiva difficoltà a dare attuazione a tecniche e ammodernamenti del servizio della giustizia, utili per accelerare i tempi e migliorarne l'economia, così da fare in modo che il nostro Paese sia competitivo a livello europeo e internazionale, come diceva la senatrice Bonfrisco. Ebbene, questo è indubbiamente un provvedimento che va in quella direzione.

Ma noi stamattina approviamo la quarta proroga, signor Sottosegretario, e lei pensa che possa essere l'ultima? Lei è convinto che, nell'arco di questo ulteriore periodo di tempo, si possano realizzare quei presupposti per far in modo che il processo amministrativo telematico possa essere varato definitivamente?

L'esperienza dell'esempio che poc'anzi vi ho indicato, cioè il deposito di un atto che non viene lavorato e che non va quindi all'esame del giudice, mi ha portato a fare quello che facevo da sempre: consegnare materialmente in cancelleria l'atto, ovviamente con un impegno di energie e di tempi, cosa che avrei potuto evitare con la trasmissione telematica. Ma la trasmissione telematica, che pure ormai è legge nel nostro Paese, non funziona.

Signor Sottosegretario, faremo adesso il processo amministrativo con firma digitale. Ma funzionerà? È questo ciò di cui ella, il suo Governo e la sua maggioranza si devono preoccupare. Noi in quest'Aula

non possiamo che dire che va bene e che vi concediamo la quarta proroga. Ma io mi auguro, signor Sottosegretario, che non sarete qui, alla scadenza del termine ulteriormente fissato, a chiedere un'ulteriore proroga con un decreto-legge perché con questa metodologia voi incorrete in un vizio di costituzionalità. Infatti, se fate ricorso alla decretazione d'urgenza per risolvere un problema in tempi veloci, sicché l'*iter* legislativo ordinario non è praticabile, quando questa decretazione d'urgenza si ripete sino ad arrivare a due, tre o quattro anni dalla sua originaria e prima proposizione, quell'urgenza che accompagnò e consentì di superare il vaglio di costituzionalità diventa un macigno non più superabile.

Per il momento noi, condividendo sostanzialmente gli obiettivi della riforma, pur con le denunce che abbiamo fatto sul tema dello scivolamento delle graduatorie e quant'altro, voteremo a favore di questo provvedimento. Ma, signor Sottosegretario, signori della maggioranza, ove mai ci riproporrete nei prossimi tempi una proroga ulteriore, vi diciamo sin d'ora che non riusciremo a superare quel vizio di incostituzionalità che accompagnerebbe il provvedimento.

[STEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, stiamo parlando di un decreto?legge di ulteriore proroga di termini, che continua purtroppo una cattiva pratica del Parlamento italiano, che spesso utilizza questo sistema, quasi a voler dimostrare un assoluto fallimento di una modalità che si voleva operare.

Continuare a prevedere una proroga dei termini ha creato dei problemi non da poco, perché ovviamente per gli operatori del settore, trovarsi con un sistema che non è esattamente in uso crea ritardi, le solite lungaggini e comunque una situazione di incertezza.

Tra l'altro, stiamo parlando di un ambito, come quello del processo amministrativo, che è particolarmente delicato. La giustizia amministrativa è quel tipo di giustizia che mette a confronto il cittadino con l'apparato pubblico. È quindi una giustizia che deve essere particolarmente seguita e particolarmente efficiente, perché è l'altare sul quale viene consacrato il rispetto della legalità e del diritto da parte della pubblica amministrazione. Per cui, a maggior ragione, il sistema del processo amministrativo deve essere efficiente.

Si deve tenere conto, tra l'altro, del fatto che ultimamente gli aggravii di costo che sono stati imposti soprattutto in questa ultima legislatura per il processo amministrativo, grazie ad un aumento smisurato del contributo unificato, rendono veramente difficile il ricorso alla giustizia amministrativa anche dal punto di vista economico. Questo è solo un inciso, per dire che noi vogliamo credere che il processo amministrativo debba essere strutturato in maniera tale che al cittadino possa essere riconosciuto un diritto.

Per quanto riguarda il processo telematico, ci crediamo nonostante la sua prima applicazione. Personalmente, conosco il processo civile telematico, con tutte le perplessità che solleva un programma portato in uso a degli avvocati che, nella loro formazione, non hanno certamente avuto l'informatica e sono costretti ad avventurarsi in un programma talvolta difficile, che si blocca creando ritardi e anche difficoltà di interpretazione delle norme relative alla sua applicazione.

Il processo telematico è richiesto in particolare nel processo amministrativo, perché dovrebbe aumentare la velocità e agevolare l'attività di cancelleria, evitando appesantimenti. Se il sistema giustizia funzionasse in sé, probabilmente non avremmo bisogno di questi meccanismi. Credo ancora alla bellezza di leggere un testo di legge sul cartaceo, alla possibilità di studiare le proprie materie sulla carta, sottolineando, invece che di leggerle sullo schermo del computer, ma bisogna anche tenere conto di quanto il mondo sia cambiato. Basti pensare ai testi sui quali si studia il diritto. Visto che si parla del processo amministrativo, c'è un testo che era in uso nella facoltà dove ho studiato, il Sandulli, che è stato talmente rimaneggiato negli anni che, partendo da una veste di quasi 300 pagine, è arrivato ad averne più di 2000. Studiare diritto amministrativo, quindi, significa studiare uno, o due tomi, per un totale di quasi 2000 pagine, a dimostrare quanto sia complesso, oggi, il mondo del diritto e quanto sia complessa la normativa.

In tale complessità, il processo telematico doveva essere una soluzione ed invece, come vediamo, si continua a rinviare e probabilmente questi sistemi arriveranno a regime tra cinque anni, almeno lo speriamo.

Visto che nel titolo del decreto-legge si parla di proroghe e poi, alla fine, si parla di assunzione di personale amministrativo, cogliamo l'occasione per sancire quel che abbiamo denunciato nelle questioni pregiudiziali che abbiamo proposto su quasi tutti i decreti-legge e cioè la disomogeneità della materia, sempre che non si voglia considerare che il processo telematico risponde alle necessità di efficienza e avere personale di cancelleria dovrebbe rispondere alla medesima esigenza. È l'unica connessione che possiamo intuire.

Il problema della carenza di personale nei tribunali è gravissimo e rappresenta quello che è stato un vero e proprio fallimento della politica di mobilità interna. Basti pensare che attualmente, negli uffici giudiziari, tra segretari, cancellieri e commessi mancano più di 9.000 unità: nel foro in cui lavoro, c'è una carenza di personale amministrativo di cancelleria superiore al 25 per cento. Stiamo parlando di un sistema giustizia che, anche se rinforzato dall'arrivo di nuovi magistrati come ha promesso il ministro Orlando, se manca chi predispose gli atti, raccoglie i depositi, prepara le formule esecutive, stende i decreti ingiuntivi, cioè il personale di cancelleria, alla fine si paralizza. Arriviamo quindi a questa "iniezione" di 1.000 unità di personale, che è assolutamente irrisoria nel panorama italiano e noi continuiamo a dire che la giustizia non è un tema che interessa solo gli avvocati, i magistrati o una piccola nicchia dei nostri concittadini. Se non funziona il sistema giustizia, non funziona il sistema Paese. È un indice di grave inaffidabilità del Paese per l'impresa, ma anche per il singolo cittadino, che se non avverte la possibilità di ottenere giustizia, arriva a pensare che la giustizia se la può fare da sé. Questa è una preoccupazione che ci affligge, perché il cittadino deve credere nella giustizia e la giustizia funziona nel momento in cui abbiamo persone che funzionano: la giustizia non è una rappresentazione della signora bendata con le bilance, non è una filosofia; la giustizia è fatta dalle persone che sono dentro i tribunali, da magistrati e cancellieri seri.

Tra l'altro, questa iniezione di mille unità avviene con un metodo che appare, per certi versi, anche arcano. Si dice che si può ricorrere alle liste di mobilità e alle graduatorie già esistenti, ma ricordo che, al punto 2^{septies}, si dice che tutto questo deve avvenire in deroga ai limiti assunzionali previsti dalle normative vigenti in materia di *turnover*. Se allora si possono fare deroghe in tal senso, utilizzatele anche per le forze di polizia e per tutte le assunzioni che dovrebbero essere fatte. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Creiamo così un panorama di addetti attinti da liste e graduatorie nate per tutt'altra funzione, mentre chi fa il cancelliere deve saperlo fare, avere dei fondamenti di diritto e una formazione specifica, ciò che non viene assicurato immettendo persone che per capire come funziona il sistema informatico del processo civile telematico impiegheranno anche anni. C'è bisogno di una formazione che non è assicurata, quindi abbiamo un numero di personale assolutamente irrisorio e personale che non è formato, secondo il solito sistema italiano per cui si dice di aver fatto, ma alla fine non si è fatto un bel nulla. Ci troviamo sempre con lo stesso panorama italiano.

Bisogna affrontare le tematiche non con i decreti-legge e le proroghe, ma in maniera sistematica, considerando tutto l'insieme. In questo modo si fanno delle vere riforme e non meri *slogan*, come potrebbe essere questo.

Per le ragioni ora espresse, il Gruppo della Lega Nord esprimerà un voto di astensione su questo provvedimento. Ci asterremo perché riteniamo che il processo telematico debba essere attivato e che queste mille unità debbano arrivare. Per il resto, abbiamo rappresentato tutte le nostre perplessità. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, noi di Sinistra Italiana abbiamo sempre ritenuto che l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico fosse un'innovazione di fondamentale

rilievo, oserei dire quasi epocale. Per la verità, così era stata annunciata. Guardandolo dal punto di vista del cittadino, è un'innovazione che comporterebbe certamente un miglioramento del sistema del processo e, soprattutto, un rafforzamento del diritto del cittadino ad avere giustizia. Non ci deve sfuggire che stiamo parlando del processo amministrativo, ma sappiamo quanto anche i procedimenti che si svolgono davanti al TAR e i vari ricorsi al Consiglio di Stato abbiano molto a che fare con i diritti dei cittadini. Abbiamo quindi accolto con grande perplessità questo decreto-legge, come già illustrato ieri durante l'esame delle questioni pregiudiziali, perché è la quarta proroga. Ora siamo abituati agli annunci, soprattutto sulla parte che riguarda l'innovazione e il digitale, su cui da due anni ascoltiamo annunci roboanti ed epocali, ma purtroppo il decreto-legge di cui trattiamo ci conferma che non erano state poste basi adeguate per l'entrata in funzione del processo telematico. Vorrei infatti ricordare a tutti noi che l'ultima proroga aveva previsto l'entrata a regime già dal 1° luglio 2016 e che oggi è nuovamente prorogata a gennaio 2017, con una sperimentazione - questa, tra l'altro, introdotta dalla Camera dei deputati - fino a marzo 2017.

Parlavo degli annunci, a cui però non segue mai una capacità di direzione del lavoro e quindi di buon andamento dell'amministrazione per fare in modo che poi i termini per l'entrata in vigore di innovazioni importanti e fondamentali come questa possano essere rispettati in modo efficace.

Ma perché si è arrivati ancora una volta alla proroga? Perché vi sono stati moltissimi problemi che hanno causato questo rinvio. Non voglio tediarvi a lungo su tutte le vicende che hanno riguardato, in particolare, anche gli avvocati e le procedure di sperimentazione. Certo, lo voglio dire al Sottosegretario, la sperimentazione che è stata posta in essere, tra l'altro presso strutture pilota che avrebbero dovuto assicurare la preparazione degli avvocati, è stata tenuta in termini oggettivi e temporali tali da non consentire una effettiva partecipazione e quindi, in realtà, non è stata davvero efficace.

Si sono verificati problemi tecnici di varia natura ed errori che indicano una scarsa capacità di dar vita all'applicazione e all'entrata in vigore di innovazioni che - torno a ripeterlo - per noi sono importanti, perché crediamo nel processo telematico e riteniamo che questo possa essere un'ulteriore garanzia per i cittadini.

Vi è poi un'altra questione, che non ci è ben chiara e che è il motivo per cui, purtroppo, riteniamo che anche questo decreto-legge, e quindi la quarta proroga, rischi di non essere risolutivo. Non abbiamo ben compreso se le questioni emerse, come il grave ritardo della sperimentazione e le criticità, sia sostanziali che tecniche, che lo hanno accompagnato, si avviino a soluzione o se si siano messe in atto procedure per rimuovere le criticità.

Non ci è ben chiaro inoltre se effettivamente sia stato preso in considerazione il problema che sta alla base dell'attuazione del processo telematico amministrativo, cui ha fatto cenno anche la collega Stefani parlando del processo telematico civile. Mi riferisco al problema legato alla tenuta della rete informatica, su cui si basa il funzionamento del sistema del nuovo processo. La rete informatica è stata adeguatamente rinforzata, in considerazione della necessità di operare in termini molto più ampi di quanto avveniva in precedenza? Questo rinforzo è adeguato a sostenere il peso delle nuove attività? Tutte queste questioni erano già emerse in fase di sperimentazione ed hanno portato nei fatti a questa quarta proroga e onestamente non abbiamo ben compreso - né al riguardo abbiamo ricevuto notizie chiare - se soprattutto la questione della rete sia stata adeguatamente affrontata in termini di risorse - e al riguardo ho qualche dubbio - e in termini di capacità professionali sotto il profilo informatico. Manteniamo su questo punto moltissime perplessità, soprattutto perché riteniamo che questo decreto-legge alla fine rischi, ancora una volta, di non essere risolutivo proprio per i gravi ritardi che si sono accumulati.

Durante l'esame alla Camera - torno su questo punto - sono stati introdotti sedici commi che fanno sì che si possa arrivare, con una procedura accelerata e speciale, all'assunzione a tempo indeterminato di mille persone. La carenza cronica e gravissima di personale nell'amministrazione della giustizia nel nostro Paese è sotto gli occhi di tutti e l'abbiamo denunciata varie volte, quindi certamente può essere una buona notizia il fatto che qualcosa si muova e che forse mille persone saranno assunte.

Le questioni che abbiamo posto, relative alle assunzioni straordinarie, sono legate al fatto che non è ben chiaro, e onestamente ancora non abbiamo ben compreso, quale sarà il meccanismo riguardante la parte di personale che dovrebbe essere assunta attraverso lo scorrimento delle graduatorie di tutti i concorsi pubblici. Intanto non abbiamo notizia - lo chiederemo alla ministra Madia - di quanti effettivamente siano coloro che sono nelle graduatorie ancora valide. Ho il sospetto che siano decine di migliaia, quindi la domanda sorge spontanea: in base a quali criteri verranno selezionati e con quali criteri si attingerà ad una graduatoria o all'altra?

Il criterio fondamentale dovrebbe essere la possibilità di impiego, quindi di professionalità e di ruoli adeguati, per ricoprire gli incarichi all'interno dell'amministrazione della giustizia. Il vero sospetto che abbiamo è che, alla fine, non avremo nuovi concorsi, perché - torno a ripetere - stiamo parlando forse di decine di migliaia di persone che hanno vinto un concorso e sono nelle graduatorie ancora valide. Nel decreto si parla di concorso, ma non abbiamo alcuna garanzia che tale concorso sarà bandito.

Qui nasce un problema, che ho posto con un ordine del giorno che è stato approvato, e che è molto grave: denuncio qui la situazione dei tirocinanti, che continuo a chiamare precari, che lo Stato, con 400 euro, ha utilizzato, anche con procedure non proprio chiare (di fatto con un vero e proprio meccanismo di sfruttamento). Si tratta di persone che sono state formate con risorse pubbliche e che oggi rischiano di essere definitivamente estromesse, perché per quelle mille o anche duemila unità di cui si autorizza l'immissione in ruolo si rischia, ricorrendo al solo meccanismo delle assunzioni tramite lo scorrimento delle graduatorie, di non avere concorsi cui i tirocinanti possano partecipare con un titolo preferenziale.

Per tutti questi motivi e perplessità che noi abbiamo, annunciamo il nostro voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

[MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, il provvedimento in esame, che è stato discusso in Commissione, reca due temi importanti. Il primo è quello della proroga, motivo per cui è stato proposto, e il secondo è quello della carenza di dipendenti nelle strutture giudiziarie, carenza cui il Governo vuole in qualche modo rimediare. È dal 2001 che si pratica la sperimentazione sulle modalità tecnico-operative per il procedimento telematico nella giustizia e soltanto da due anni si è avuta un'accelerazione di questa sperimentazione ed è quindi quasi naturale che ci possano essere ritardi nella pratica sperimentale del processo telematico.

Per questo motivo, nonostante susciti un po' di perplessità, la proroga deve essere accettata, perché il percorso iniziato deve assolutamente continuare ed essere concluso. Infatti, con riferimento alla richiesta e alla necessità di efficientazione e velocizzazione del processo telematico amministrativo, occorre concludere la fase sperimentale e, quindi, dal 1° gennaio 2017 - con l'auspicio che si tratti dell'ultima proroga - ricorrere all'obbligatorietà della firma digitale. Il percorso è quindi assolutamente necessario e, nonostante le perplessità, giustifichiamo la richiesta di proroga da parte del Governo, perché riconosciamo la necessità di chiudere con la fase di sperimentazione tecnico-operativa. Voteremo quindi a favore del provvedimento in esame.

Il secondo tema è quello delle assunzioni, in relazione al quale le perplessità aumentano. Condividiamo in parte quello che è stato detto anche dai colleghi dell'opposizione, perché non è chiara la modalità complessiva con cui verranno assunti questi nuovi impiegati della giustizia, aventi un profilo non dirigenziale. Salutiamo però con favore il fatto che altre 1.000 unità possano andare a rimpinguare la platea dei lavoratori della giustizia, così consentendo di organizzare meglio il sistema giudiziario, di cui sono assolutamente palesi le debolezze e la necessità di una ristrutturazione e di un miglioramento, dovuta soprattutto alla carenza di organico.

Il Sottosegretario ha parlato di quasi circa 10.000 posti vacanti che devono essere coperti. Per la loro copertura ci sono già, all'interno del provvedimento, linee guida precise perché, oltre ai 1.000 che verranno assunti (mi auguro che il successivo decreto del Ministro possa dare equilibrio a queste

assunzioni), c'è anche l'impegno del Governo a stabilizzare 3.000 precari della giustizia che in questo momento, in tutte le Regioni d'Italia, anche con convenzioni a macchia di leopardo sul territorio nazionale, riescono, con buona volontà, a far funzionare e mandare avanti il sistema della giustizia. È però chiaro che la buona volontà può esaurirsi; le motivazioni devono venire anche da un'adeguata retribuzione e, quindi, la stabilizzazione di questi tirocinanti deve essere un obiettivo che il Governo deve perseguire.

Purtroppo, il passaggio per mobilità di parte dei dipendenti della Provincia ai ruoli giudiziari non ha avuto grande successo, perché soltanto 366 unità hanno fatto questa richiesta.

Nei prossimi tre anni, se ci sarà la dotazione finanziaria - credo e mi auguro che questa copertura ci possa essere - si faranno dei concorsi, per cui raccomandiamo al Governo di dare, possibilmente, spazio a nuovi assunti.

In definitiva, nel complesso, si tratta di un provvedimento a cui dobbiamo necessariamente aderire, nonostante qualche problematica che, ripeto, ci lascia insoddisfatti. Mi viene in mente in proposito un aforisma di Flaiano: ci auguriamo che, questa volta, non tutto quello che è provvisorio diventi definitivo (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Ci troviamo di fronte all'ennesimo decreto-legge. Ormai il decreto-legge è la prassi, non solo per fatti urgenti e indifferibili, ma viene utilizzato per le proroghe. Il decreto-legge è diventato infatti lo strumento utilizzato all'ultimo momento, quando il Governo si rende conto che ciò che aveva pensato di realizzare non è realizzabile, benché qualcuno magari, al momento della stesura del primo disegno di legge, lo avesse fatto notare al Governo che aveva scritto tale norma e avesse indicato tempi diversi. Ci si trova quindi di fronte alla quarta proroga, rispetto a qualcosa che di fatto è già operativo: il processo telematico, nell'ambito del processo amministrativo, è infatti già operativo e in essere. Il problema che si pone oggi è il trasferimento definitivo, cessando di dare attuazione alle modalità cartacee, per dare piena attuazione alle modalità digitali.

Tutto il percorso verso il processo telematico, in tutti gli ambiti, anche in quello civile, di giurisdizione ordinaria, è stato sempre travagliato, perché ha dovuto fare i conti con l'arretratezza formativa del Ministero della giustizia e di tutti gli operatori. Quando parlo di arretratezza formativa, imputo la colpa direttamente ai Governi che si sono succeduti e non agli interessati, perché la formazione nell'ambito degli addetti del settore giustizia - in tutte le sue accezioni: contabile, amministrativa e ordinaria - è sempre stata a carico dell'iniziativa personale oppure della buona volontà di formatori a livello locale e distrettuale, che hanno compiuto lo sforzo di cercare di diffondere l'ABC, senza che mai ci sia stato un piano organico di formazione. Come molti sanno, provengo dal Ministero della giustizia e ricordo che l'ultimo piano di formazione complesso e collettivo, svolto a livello nazionale, risale al 2000-2001, in cui tutti i neoassunti, una grande quantità di personale, sono stati avviati a formazione, che è durata un anno. Peccato che, nel frattempo, essi dovessero già operare, fin dal primo giorno, benché fosse in corso l'attività di formazione. La formazione viene spesso, se non sempre, trascurata, in tutti gli ambiti. Credo che la prima cura del Governo e del Ministero della giustizia dovrebbe essere quella di fare in modo che il proprio personale sia al passo con i tempi: mi riferisco sia ai magistrati, sia ai cancellieri che lavorano con loro.

La decretazione d'urgenza viene utilizzata come proroga, ma non vediamo mai un'assunzione di responsabilità: anche nella relazione di accompagnamento del decreto-legge, non c'è mai un'assunzione di responsabilità in cui si dica che la proroga si rende necessaria perché non si è stati in grado di garantire ciò che era stato promesso. Ogni volta ci sono gli annunci roboanti, in cui si dice che verrà digitalizzato il processo, ma di fatto ci troviamo a procedere di proroga in proroga. Il decreto-legge in esame, di fatto, è una semplice trasformazione di date per dare attuazione al processo telematico. Alla Camera, però, è stato utilizzato come un cavallo di Troia per introdurre l'assunzione di mille unità.

L'assunzione di 1.000 unità presso il Ministero della giustizia non può che rendere felice me, ogni persona in quest'Aula e ogni cittadino italiano, perché finalmente è una boccata di ossigeno per una amministrazione che è tra le più carenti in termini di organico e tra le più alte in termini di età media. Si tratta quindi un'amministrazione che ha bisogno ed infatti il bisogno è stato soddisfatto in questi decenni (perché non parliamo di anni ma di decenni) grazie al precariato.

Il precariato nell'amministrazione della giustizia è diventato quasi pari al personale in organico. Se andate a vedere alcune corti di appello in particolare e alcuni tribunali, questi hanno tanto di quel personale in regime di precariato, nelle forme più svariate, che è quasi uguale al personale in organico. Oggi forse un po' meno, ma semplicemente perché c'è stata una grande stabilizzazione di ex lavoratori socialmente utili una decina di anni fa, altrimenti sarebbe di gran lunga superiore. In ogni caso, questa è sempre stata la caratteristica fondante del Ministero della giustizia. Personale che arriva da amministrazioni private, da fabbriche e industrie, o semplicemente in mobilità; accordi con le Province per consentire a queste persone di attivare la loro mobilità e mettere a disposizione le loro competenze, seppure in ambito diverso, e dare respiro alle cancellerie giudiziarie che spesso hanno bisogno proprio di "bassa manovalanza", anche se ormai questo è un termine che non si può più utilizzare nell'ambito della giustizia, dove anche il livello più basso in termini di qualifica professionale deve avere un livello di formazione ben più alto di quello che prima, addirittura, forse era richiesto ai cancellieri. Pensiamo all'utilizzo della strumentazione informatica e della digitalizzazione, che è all'ordine del giorno, per non parlare del rapporto con l'utente, che ormai si è trasformato. Non si vede più (o non si dovrebbe vedere più) il cittadino come un peso da parte dell'operatore della giustizia, qualcuno che viene a chiedere qualcosa, ma come colui che sta interagendo dall'altra parte dello sportello, con il quale bisogna instaurare un rapporto quasi paritario, di accompagnamento, per soddisfarne le richieste e le esigenze. Questo è il ruolo degli URP aperti presso gli uffici giudiziari, sempre grazie alla buona volontà di presidenti di tribunali e di corti di appello, di procuratori, di dirigenti e di qualche cancelliere e di qualche operatore della giustizia, che ha messo del suo.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 12,06)

(Segue CRIMI). Ma andiamo a esaminare nel dettaglio cosa abbiamo davanti. Abbiamo mille unità che vengono promesse come assunte dal Ministero della giustizia. Contemporaneamente - e non mi hanno soddisfatto le motivazioni che il Governo ha di volta in volta portato in Commissione - se andate a leggere il comma 2-bis dell'articolo, vi accorgete che viene ridotto di mille unità il contingente del personale in mobilità che deve transitare dalle ex Province. A questo punto ci chiediamo: il problema del trasferimento del personale delle ex Province è stato risolto? Se il Ministero della giustizia dice che le duemila unità che dovevano arrivare sono ridotte a mille, evidentemente, o non servono più le altre mille, oppure queste unità non ci sono e quindi si autorizza l'assunzione di altre mille unità.

Ma anche con riferimento all'assunzione di queste mille unità bisogna andare nel dettaglio, perché è nel dettaglio che si nasconde la diabolicità di certi provvedimenti. Tale assunzione avviene «previo scorrimento delle graduatorie esistenti». Ma se da vent'anni non si fanno concorsi nel Ministero della giustizia, quali sono queste graduatorie esistenti ed in corso di validità? È qui che si apre un campo infinito, sul quale il Governo, il Ministero della giustizia e il Sottosegretario non hanno una chiara visione, dal momento che, ad oggi, non sono riusciti a fornirci, né in relazione, né in Commissione, un elenco delle graduatorie attualmente in vigore in corso di validità con idonei dalle quali si potrà attingere, perché dovrà essere fatta una verifica della compatibilità delle qualifiche e quant'altro.

Stiamo parlando di un percorso che potrebbe anche esaurire i mille posti - chi lo sa? - oppure non trovare nessuno. Pertanto, quello che viene denunciato è che probabilmente l'obiettivo dell'autorizzazione di queste mille assunzioni è esclusivamente quello di andare a sanare e a immettere in servizio gli idonei di concorsi in graduatorie ancora in corso di validità di altre pubbliche amministrazioni. Lo scopriremo dopo; quando sarà tutto approvato e sarà in corso di attuazione, scopriremo nomi e cognomi delle persone che si trovano in queste graduatorie. Dopodiché, in subordine vi sarà il concorso pubblico, ovviamente per i posti residui.

In tutto questo ci si è dimenticati di quella grossa fetta di precariato che c'è nel Ministero della

giustizia; una questione, quest'ultima, che dovrebbe essere definitivamente chiusa nella pubblica amministrazione. Al precariato può ricorrere il privato, che può individuare delle esigenze tali da costringerlo a dover assumere del personale per un periodo di tempo determinato, ovviamente con le giuste tutele; tuttavia la pubblica amministrazione non può permettersi, così come nella scuola e in qualunque ambito come la sanità e la giustizia, di continuare ad andare avanti con il precariato, che significa illudere delle persone che costruiscono il loro futuro sulla base di certe aspettative; ci sono famiglie che vivono grazie a quel piccolo salario, perché stiamo parlando di tirocinanti che percepiscono 400 euro al mese per lavorare venti ore a settimana, salvo casi in cui qualche Regione o Provincia dà qualche incremento con un accordo proprio. Questa è la situazione in cui ci troviamo.

Il provvedimento in esame ci sembra una semplice partita di giro, un semplice provvedimento fuffa che serve a spostare stanziamenti previsti per la mobilità del personale delle ex Province ed evitare che quei soldi vengano persi; pertanto si finge di voler provvedere all'assunzione di quel personale per congelare quei soldi per un po' di tempo per poi magari riutilizzarli per il personale in mobilità dopo aver ovviamente sanato le graduatorie esistenti.

Da tutto questo, in conclusione, mi viene da dire quanto segue: giustizia, stai serena, che probabilmente quelle mille assunzioni non arriveranno mai. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BERNINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, prometto che questa sarà l'ultima volta che parlerò di questo tema, anche perché l'*iter* del provvedimento si conclude, quindi cessa questa mia telenovela personale sul processo telematico.

Ha ragione il collega Crimi: con il provvedimento in esame la giustizia non può stare serena per tutti i motivi che abbiamo detto in precedenza, perché purtroppo una proroga rappresenta l'affermazione palese di una sconfitta, il non essere riusciti a fare qualcosa, un concetto che a questo Governo e a questo Presidente del Consiglio non piace molto riconoscere. Si tratta, tuttavia, di un dato oggettivo: quello che era stato promesso ancora una volta non è stato mantenuto e oltretutto ciò è avvenuto su un profilo tecnico non particolarmente complesso da realizzare. È vero, infatti, che l'informatizzazione del processo amministrativo non è una banalità, ma, come ricordavano i colleghi che mi hanno preceduto, noi abbiamo sperimentazioni e accessi di successo alla giustizia amministrativa, alla giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali, alla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Non a caso si è scelto di inserire come esempio pilota, come numero 1, nel codice del processo amministrativo proprio il processo telematico, perché si riteneva che fosse la forma di amministrazione della giustizia già più predisposta all'attuazione di questo strumento, rispetto al quale noi abbiamo assunto un precisissimo impegno nei confronti dei nostri partner europei.

Vorrei ricordare la delega di sei mesi che caratterizza la prima parte. Vedo il collega Morra, con cui prima commentavamo il fatto che io avessi usato l'espressione «dicotomico» per questo provvedimento e vi spiego la ragione. Il provvedimento è dicotomico perché è una specie di bilancia totalmente sbilanciata.

Il comma 1 e l'originario comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, che sono sostanzialmente il cuore del provvedimento primigenio originale, costituiscono solo una piccola parte del provvedimento attuale, che si compone ora di un obeso articolo 1, con un comma 2 (che arriva fino al comma 2-*sexiesdecies*) riguardante le nuove piante organiche del Ministero della giustizia, il vero cuore del provvedimento. In termini di contenuti e di aspetto fisico e testuale, più che dicotomico - si diceva con il collega Morra, con il gusto del *calembour* che lo caratterizza - che il provvedimento è quasi comico. Ma è così.

Non si capisce per quale motivo il provvedimento sia partito con un decreto-legge. Non si poteva inserire altrove - come abbiamo detto - questa ennesima sconfitta, questa ennesima proroga all'avvio di una procedura necessaria per l'amministrazione della giustizia? Si tratta di una procedura che, oltretutto, rappresenta in se stessa un risparmio per l'amministrazione generale della giustizia dello

Stato, la cui mancata attuazione costituisce, invece, una grande attribuzione di costi aggiuntivi agli utenti, ai destinatari finali della giustizia, non solo amministrativa, ma anche ordinaria, ossia i cittadini. Più la giustizia è lenta, più i cittadini pagano, sotto ogni profilo. Non pagano solo dal punto di vista economico; voglio sottolineare che anche questo aspetto non è irrilevante perché abbiamo avuto un aumento del contributo unificato (quindi aumenta il contributo unificato e diminuisce l'efficienza del sistema giustizia); il costo economico del contenzioso, comunque configurato (amministrativo, civile, penale) è enorme ed è anche un costo emotivo, che paralizza la vita, il patrimonio, le relazioni personali, i rapporti familiari.

Sottosegretario Migliore, ho apprezzato enormemente la sua disponibilità in Commissione. Lei in Commissione ha fornito i numeri con la grande disponibilità e la competenza che la caratterizzano, ma il problema è che i numeri non tornano; questi numeri non tornano mai. Non tornano i numeri delle proroghe, che non sono di sei, ma di nove mesi. Infatti, più avanti, annidato in un altro articolo della parte obesa del corpo del provvedimento, si dice che, sì, sono sei mesi, ma poi si può proseguire fino a marzo 2017 in un percorso parallelo con il processo *old style*, vecchia maniera, e il processo telematico, ove già esistente. Ci prendiamo quindi altro tempo rispetto a quanto previsto dalla proroga e lo annidiamo in una parte più oscura e nascosta, nello sgabuzzino del contenuto del provvedimento.

Molto hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto su questo aspetto terribilmente opaco del nuovo comma 2 dell'articolo 1. Ripeto, lei, Sottosegretario, ha fornito i numeri alla Commissione, ma sono numeri che non ci convincono, soprattutto rispetto ai mille posti, anche in termini di allocazione delle poste in bilancio. Lei ci ha detto che si attingerà a un fondo per l'efficientamento dell'amministrazione della giustizia, che è contenuto nella legge di stabilità, che, però, si basa molto sulla percentuale negativa dell'allocazione degli attuali dipendenti delle Province. È quindi un fondo con un punto interrogativo, il cui contenuto non è così netto e definito, soprattutto se si riferisce a mille contratti a tempo indeterminato. Sappiamo che esiste una potenziale copertura di questo fondo per il 2016 e il 2017: e poi?

Quello che sappiamo per certo è che non è con un articolo, rapinato alla Camera, di un decreto-legge che si disciplina una materia così importante come quella del rimpolpamento delle piante organiche dell'amministrazione della giustizia per ruoli non dirigenziali. Non lo si fa trascurando l'effetto prenotativo che hanno meritatamente conquistato coloro che fino ad ora hanno lavorato per l'amministrazione della giustizia nel ruolo "precario" di tirocinanti. Li abbiamo inventati noi, sottosegretario Migliore, con il decreto-legge n. 98 del 2011, per rispondere ad un'esigenza emergenziale dell'amministrazione della giustizia. Noi non siamo certo quelli che dicono che i concorsi non devono essere celebrati, ma non siamo neanche quelli che dopo essersi fatti dare una mano dagli appartenenti a una categoria professionale, li congediamo garbatamente con un calcio nel sedere. Questo non è equo, questo non è corretto, questo non è equilibrato e legittimo nemmeno sotto il profilo costituzionale, perché esiste un articolo 3 nella Costituzione che ci dice che dobbiamo trattare nello stesso modo le situazioni che hanno un medesimo contenuto.

Quello che però non ci torna, veramente non ci torna, signor Presidente, sottosegretario Migliore, colleghi, è il fatto che queste quattro categorie siano identificate da un articolo e non da un provvedimento organico, su cui ci saremmo potuti tutti confrontare, su cui avreste potuto scrivere tutto quello che era necessario per far capire chi sarebbe andato a ricoprire quali posti, con quali professionalità, con quali prospettive di formazione (formazione continuativa lì e allora), con quali prospettive di riqualificazione. Questi sono tutti presupposti che devono esistere e che in questo testo non esistono. Nulla di tutto questo è scritto. Lei ci ha spiegato come dovrebbe essere; però questo appartiene sempre a quella dimensione onirica che, finché non viene trasferita sulla carta e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, non esiste in natura. Sono delle manifestazioni di buona volontà, che non hanno nessun peso e nessun valore fino a che non sono scritte, approvate, valide ed efficaci secondo le regole della Repubblica italiana. Noi sappiamo solo che ci sono mille posti e quattro possibili categorie di pretendenti.

Abbiamo le famose graduatorie, che riguardano tutte le amministrazioni e non solamente

l'amministrazione della giustizia. Quindi, non esistendo dei criteri di professionalizzazione e di garanzia che la persona giusta vada a ricoprire il posto giusto, come facciamo a sapere che quei posti, così importanti per l'amministrazione della giustizia, saranno ricoperti dalle persone giuste? Abbiamo i famosi dipendenti delle Province, che stanno dappertutto, soprattutto in Regione, ma che sembra non siano molto inclini ad andare verso il Ministero della giustizia. Abbiamo i tirocinanti che in qualche modo dovremo sistemare secondo le aspettative che abbiamo dato loro. Abbiamo infine la categoria più improbabile di tutte, cioè i nuovi assunti. Sappiamo infatti - come hanno più volte ricordato i colleghi che mi hanno preceduto - che c'è una grande graduatoria nazionale, indistinta, indeterminata, multiprofessionalizzata e, a proposito dell'età media dei dipendenti pubblici, sicuramente non caratterizzata dalla presenza di virgulti, abbiamo una categoria di scorrimento che rischia di coprire completamente - e toglierei il «rischia» - quei mille posti che sono stati propagandati come nuove assunzioni.

Quindi, signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, diciamoci la verità, usiamo le parole giuste per definire i contesti giusti. Se vogliamo fare le sanatorie dobbiamo avere il coraggio di raccontarcelo francamente; però, colleghi, non è questo il modo di accondiscendere a dei bisogni. Noi riconosciamo questi bisogni, li legittimiamo e li condividiamo: c'è bisogno di velocizzare la giustizia, non solo amministrativa, e c'è bisogno di ricoprire le piante organiche dell'amministrazione della giustizia. Ma questo non è il modo giusto, questo non è il modo in cui condividere le soluzioni. Tuttavia, solo perché il bisogno esiste e perché siamo purtroppo in un momento di emergenza, a fronte di un provvedimento di cui non condividiamo il metodo in alcun modo, siamo indotti, solo per l'esistenza dell'esigenza dell'emergenza, a dichiarare un voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[LO MORO \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LO MORO \(PD\)](#). Signor Presidente, colleghi, non ho alcuna difficoltà a dichiarare subito che il Gruppo del PD voterà in modo convinto a favore di questo provvedimento.

Nonostante voglia contenere il discorso in poche battute, mi sembra giusto dare delle risposte perché in quest'Aula sono state dette tante cose, anche cose vere, ma i termini del discorso sono stati in qualche caso esasperati.

Certo, quando si parla di proroghe è facile dire che si sbaglia, che non è giusto e non è corretto. Ricordo a tutti quello che ci diciamo ogni anno, o che (speriamo) dicevamo, quando parliamo di mille proroghe. Prorogare, infatti, significa non aver calcolato bene una scadenza. Questo vale per tutti i provvedimenti. Però probabilmente per questo provvedimento vale meno che per altri, perché stiamo parlando di un disegno di legge che riguarda il processo amministrativo telematico che è stato introdotto con una riforma strutturale entrata in vigore nel 2010. Il primo termine previsto era il 1° gennaio 2015, quasi cinque anni. Il tempo è passato, questa legislatura è nata nel 2013 e tre anni erano già trascorsi rispetto all'entrata in vigore del primo decreto legislativo sul processo amministrativo telematico. Nel frattempo, si va di proroga in proroga e forse l'errore è precedente, perché si è prorogato di sei mesi in sei mesi quando invece mancava un elemento che è stato introdotto con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del febbraio 2016.

Non si trattava, infatti, soltanto di decidere una data, ma di avviare un percorso che sicuramente è stato reso più complicato della scelta, che noi condividiamo e che il Parlamento ha condiviso, fatta con l'articolo 38 del decreto-legge n. 90 del 2014 quando la facoltà che era stata concessa nella fase della riforma generale del processo telematico è diventata, invece, una necessità. Davanti a questo cambiamento, davanti al fatto che l'utilizzo delle modalità telematiche non è più una facoltà ma un obbligo, è chiaro che anche il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'organizzazione di tutto questo, è diventata molto più complessa. Quindi, se ci vogliamo lamentare delle proroghe, ci dovremmo semmai lamentare, e fare autocritica, sul fatto che in passato abbiamo più volte spostato il termine ben sapendo - probabilmente dovevamo saperlo - che se nella prima fase il termine previsto era stato di cinque anni, nella fase successiva, quella veramente operativa, il termine previsto di sei mesi era veramente risibile.

D'altra parte, questa proroga non è mai stata inserita nel calderone delle proroghe proprio perché ha una sua specificità, è piuttosto complicata e crea la necessità di interfacciarsi con altri soggetti. Infatti con questo provvedimento decidiamo date e criteri. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è entrato nel merito dei criteri e delle regole del processo telematico, ma poi c'è chi deve applicare tali regole, chi deve attrezzarsi e anche chi deve formare il personale.

Quindi lamentarsi eccessivamente oggi di questa proroga è una presa di posizione che poi viene smentita anche dal nostro stesso comportamento. Infatti anche l'opposizione che si scandalizza per la proroga ha presentato emendamenti in cui chiede proprio una proroga. Ad esempio, in uno di questi emendamenti si scrive: «Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo telematico, fino alla data del 31 gennaio 2017 restano applicabili le regole precedenti»; quindi l'opposizione subisce le stesse pressioni - si fa per dire - che subiamo noi, si rende conto delle difficoltà organizzative e recita una parte. Noi ovviamente recitiamo una parte diversa, cioè quella di chi tutela questa proroga sperando che sia sufficiente. Infatti, sinceramente, i termini del 1° gennaio 2017, e per l'obbligatorietà del 31 marzo 2017 (cioè di nove mesi), potrebbero essere congrui e io mi auguro che siano definitivi.

A proposito del nuovo testo dell'articolo 1 introdotto dalla Camera, molti di noi hanno colto un elemento di continuità con la precedente formulazione, il che ci dice anche quanto sia difficile la digitalizzazione, non solo del processo amministrativo ma in generale nei processi. Infatti, le assunzioni previste diventano urgenti per dare corso alla digitalizzazione. Lo dice chiaramente, letteralmente anche, il comma 2 dell'articolo 1 in cui si parla, appunto, delle assunzioni.

In conclusione, quest'ultimo aspetto ci dice una cosa ben precisa: introdurre il processo telematico e utilizzare questi strumenti significa avere più personale formato.

[Presidenza del presidente GRASSO \(ore 12,28\)](#)

(Segue LO MORO). Questa è una scommessa da vincere non solo come Parlamento e come Governo, ma come sistema Paese, includendo nello stesso da protagonista l'apparato giudiziario e amministrativo dei TAR, del Consiglio di Stato e anche dei tribunali ordinari.

Detto questo, passerei al nuovo comma 2 dell'articolo 1. Vorrei cogliere gli aspetti positivi della questione che ci ha visto discutere animatamente e produrre un ordine del giorno, sul cui contenuto rinvio, come Gruppo del PD, alle parole del senatore Lo Giudice. Non mi dilungherò ed esprimerò la stessa soddisfazione con le stesse considerazioni. Cogliamo l'aspetto positivo: se il Governo ci portasse un provvedimento in cui, per esempio, si parlasse di assunzioni per le Forze dell'ordine, noi tutti dovremmo solo avere parole di plauso perché da tempo parliamo di carenze di organico in vari settori. Qui si parla di giustizia e, quindi, parliamo delle carenze di organico finalizzate soprattutto all'accelerazione della digitalizzazione nei tribunali ordinari. Non è discutibile che sia un fatto positivo aver potuto impegnare le somme utilizzate perché disponibili per assumere mille persone. Né è una novità o può essere oggetto di scandalo il fatto che si dia corso alle procedure, che qui vengono richiamate in maniera elaborata riferendole al Ministero della giustizia. Le procedure della mobilità e dei concorsi pubblici sono disciplinate da leggi che abbiamo approvato come Parlamento e su cui siamo intervenuti anche di recente.

Tutto questo serve a dire che è ovvio che anche noi, come Gruppo, ci siamo posti il problema dei precari. Non dobbiamo dire una cosa e il contrario di quello che stiamo dicendo. Non dobbiamo dire che siamo tutti per i concorsi - e qui dobbiamo esserlo - e poi, quando si tratta di lavorare sui precari, dire un'altra cosa. Su questi abbiamo posto un problema al Governo e in Commissione, che l'ha trattato con un'unitarietà di intenti e che la stessa Presidente ha rappresentato in via sintetica nell'elaborazione dell'ordine del giorno che abbiamo votato. Siamo partiti da un ordine del giorno della collega De Petris e dei suoi colleghi di Gruppo per aderire e lavorare insieme all'impostazione di tale questione. Noi ci poniamo il problema dei cosiddetti precari - o tirocinanti della giustizia, per usare un termine più tecnico - ma non per contraddire leggi dello Stato, ma per garantirli, seppure con un ordine del giorno - questo era lo strumento che avevamo a disposizione - e dire che non ci siamo dimenticati e che sappiamo che ci sono i soggetti in mobilità e in esubero, che dobbiamo collocare, provenienti dalla Provincia. È troppo facile dire di abolire le Province e poi non rendersi conto che bisogna collocare

questi soggetti. Sappiamo tutte queste cose, ma anche che c'è un personale utilizzato nel settore della giustizia cui va data una risposta. La risposta è il concorso con cui si riconosce la specificità della loro formazione a norma di una legge già vigente? Benissimo, facciamolo. Questo ci siamo detti in Commissione e questo ribadisco.

Gli aspetti che ci hanno visto discutere, anche in maniera animata, soprattutto sui tirocinanti hanno a che fare con la vita dei cittadini, con il fatto che molto spesso, come è stato denunciato in quest'Aula, in alcune Regioni si continua a ricorrere al precariato. È male che ciò avvenga perché il precariato non si crea, ma una volta che si crea bisogna farci i conti perché sono vite umane e famiglie che attendono risposte. Noi abbiamo cercato insieme una risposta. Siamo convinti che nel prosieguo troveremo una posizione comune su come andare avanti, ma intanto non possiamo che essere soddisfatti del fatto che la giustizia venga arricchita di mille persone e non possiamo che prendere atto che, essendoci un'assoluta necessità, il processo telematico entrerà in vigore in via definitiva il 1° gennaio 2017 e che questa modalità diventerà obbligatoria il 31 marzo per consentire ai cittadini un percorso di assoluta affidabilità e certezza.

Non abbiamo pertanto dubbi ed esprimeremo un voto favorevole. Concludo aggiungendo che ringrazio molto i colleghi per la discussione che si è svolta in Commissione, che è stata molto ricca e che è stata sollecitata anche da problemi che sono stati sollevati nel Gruppo. Mi sembra quindi che quando lavoriamo insieme, qualche risultato lo otteniamo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito i senatori Segretari di controllare le postazioni di voto. Invito anche i senatori a collaborare togliendo le eventuali tessere che sono in scranni vicini, in caso di assenza dei senatori.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Inversione dell'ordine del giorno

[PRESIDENTE](#). In attesa che siano depositati gli emendamenti sul disegno di legge 2271 e connessi inerenti al provvedimento sull'editoria, dispongo che si passi al punto successivo all'ordine del giorno e cioè alla discussione del disegno di legge n. 2067 e connessi.

[BIANCONI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIANCONI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#). Signor Presidente, noi non abbiamo nulla che osti all'incardinamento delle relazioni relative ai successivi disegni di legge in esame. Chiederemmo però la cortesia alla Presidenza, così come era stato concordato alla riunione dei Capigruppo, di dare la possibilità al mio Gruppo di svolgere una riunione dalle ore 13 alle 15.

[CALDEROLI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo una conferma.

Questa mattina si è svolto un *iter* pesante e lungo sul disegno di legge sull'editoria. Abbiamo partecipato ai lavori della Commissione e fatto il *rush* finale per concludere i lavori e poterlo esaminare in Aula.

Considerata l'attesa che c'è attorno al provvedimento e che già qualche giorno fa abbiamo esaminato un provvedimento senza che vi fosse il parere della 5a in Commissione, per accelerare l'*iter* di tutti i provvedimenti, chiedo che dopo aver svolto le due relazioni si affronti finalmente il tema dell'editoria, perché la relazione e la discussione generale si possono tranquillamente svolgere anche in assenza dei pareri della 5a sugli emendamenti.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, intervengo per annunciare che il Gruppo Movimento 5 Stelle concorda con la proposta che lei ha avanzato di proseguire con l'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non vi è alcuna opposizione. Del resto è un'inversione disposta dal Presidente.

TONINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, intervengo solo per essere certo di aver ben compreso. Noi della Commissione bilancio dobbiamo esprimere per l'Assemblea i pareri sugli emendamenti in relazione al provvedimento riguardante l'editoria. Per ragioni che concernono la presenza del Governo, non potremo riunirci prima delle ore 15. Penso che avremo bisogno di circa mezz'ora di tempo.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di tutte queste esigenze che cercheremo di conciliare. Naturalmente le Commissioni e le Giunte possono convocarsi e lavorare quando non si vota in Aula.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo anch'io per un chiarimento, in modo da evitare fraintesi. Noi adesso svolgeremo la relazione sulla riforma del procedimento penale e poi quella sulla disciplina del cinema, dopodiché passeremo al disegno di legge sull'editoria? Ho capito bene?

PRESIDENTE. Adesso svolgeremo la relazione sul disegno di legge n. 2271 e connessi, dopodiché c'è una richiesta di interruzione, e poi valuteremo qual è la situazione, anche compatibilmente alla questione dei pareri.

CALDEROLI (LN-Aut). Scusi, signor Presidente, ma noi abbiamo sempre svolto la discussione generale anche in assenza del parere della 5a Commissione. Quindi la discussione si può tranquillamente svolgere per consentire poi, in tempi utili, per le ore 16, di avere anche la possibilità di esaminare gli emendamenti.

PRESIDENTE. In relazione all'andamento dei lavori la Presidenza farà conoscere i suoi intendimenti.

Discussione dei disegni di legge:

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1844) Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (Approvato dalla Camera dei deputati)

- [\(176\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'**. - *Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*
- [\(209\)](#) **TORRISI**. - *Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*
- [\(286\)](#) **MANCONI ed altri**. - *Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*
- [\(299\)](#) **COMPAGNA**. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- [\(381\)](#) **BARANI**. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(382\)](#) **BARANI**. - *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- [\(384\)](#) **BARANI**. - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- [\(385\)](#) **BARANI**. - *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- [\(386\)](#) **BARANI**. - *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- [\(387\)](#) **BARANI**. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*
- [\(389\)](#) **BARANI**. - *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- [\(468\)](#) **MARINELLO ed altri**. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- [\(581\)](#) **COMPAGNA**. - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- [\(597\)](#) **CARDIELLO ed altri**. - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- [\(609\)](#) **CARDIELLO ed altri**. - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- [\(614\)](#) **CARDIELLO ed altri**. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- [\(700\)](#) **BARANI**. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- [\(708\)](#) **CASSON ed altri**. - *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*
- [\(709\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri**. - *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*
- [\(1008\)](#) **LO GIUDICE ed altri**. - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

[\(1113\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale*

[\(1456\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1587\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(1681\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

[\(1682\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1683\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

[\(1684\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

[\(1693\)](#) **GINETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

[\(1713\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

[\(1824\)](#) **RICCHIUTI ed altri.** - *Modifica della disciplina della prescrizione*

[\(1905\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

[\(1921\)](#) **MUSSINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

[\(1922\)](#) **D'ASCOLA ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione*

[\(2103\)](#) **CAPPELLETTI.** - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

[\(2295\)](#) **GINETTI.** - *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

[\(2457\)](#) **BISINELLA ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina*
(Relazione orale) (ore 12,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2067, 2032 e 1844, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

I relatori, senatori Casson e Cucca, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cucca.

CUCCA, relatore. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, arriva all'esame dell'Assemblea un provvedimento di estrema rilevanza, che contiene le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Un provvedimento che per molti versi è estremamente complesso, che il ministro Orlando aveva annunciato all'indomani del suo insediamento e che è frutto di un serrato lavoro della Commissione, ove si è svolto un confronto tra le forze politiche, talvolta anche aspro ma sempre costruttivo e molto proficuo.

A questo riguardo ritengo doveroso porgere un ringraziamento, che non è di circostanza, ai colleghi componenti la Commissione, sia di maggioranza che di opposizione, che con il loro fattivo contributo

hanno consentito l'approvazione del testo che viene portato in Aula. Ma un ringraziamento va fatto anche al Governo nelle persone dei sottosegretari Migliore e Chiavaroli e del ministro Orlando, i quali hanno costantemente partecipato ai lavori, offrendo la loro preziosa opera in termini sia di contenuti che di capacità di mediazione, così favorendo la conclusione tutto sommato rapida dei lavori. Infine un sincero ringraziamento ai funzionari della Commissione, dottor Cavallucci e dottoressa Anecchiarico, per la consueta pazienza, competenza e professionalità manifestate anche in questa circostanza.

La Commissione giustizia ha avviato, il 3 marzo 2016, l'esame dei disegni di legge n. 2067 e 2032, entrambi già approvati dalla Camera dei deputati, congiuntamente ad altre numerose disegni di legge di iniziativa parlamentare, di alcuni dei quali (ovvero quelli che disciplinavano materie non specificamente trattate dall'Atto Senato 2067 e quelli recanti modifiche di tipo generale e sistemico del codice penale e del codice di procedura penale) nella seduta del 31 marzo 2016 è stata disposta la disgiunzione.

Per l'istruttoria legislativa la Commissione ha svolto, integrando l'attività conoscitiva già svolta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, alcune audizioni in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Sono stati quindi auditi il dottor Armando Spataro, procuratore della Repubblica di Torino, il dottor Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma e il dottor Giuseppe Borrelli, procuratore aggiunto coordinatore della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, nonché i vertici dell'Unione delle camere penali italiane.

Il 4 maggio 2016 è stato adottato dalla Commissione un testo unificato elaborato dai relatori, il quale, tra le altre, ha assorbito - e questo è un dato estremamente significativo - anche la disciplina della prescrizione, originariamente contenuta nel disegno di legge Atto Senato 1844 (anche esso già approvato dalla Camera dei deputati). Tale testo - è bene precisarlo immediatamente - è stato oggetto di significative modifiche nel corso dell'esame in sede referente.

L'auspicio è che si proceda speditamente all'esame e all'approvazione del provvedimento, consentendo di dare gambe all'ambizioso intendimento di snellire e mettere al passo con i tempi il sistema giudiziario e di rispondere alle esigenze rappresentate dall'Unione europea per un sistema moderno ed efficiente.

I lavori della Commissione hanno consentito, come detto, di modificare parzialmente il testo che era pervenuto dopo l'approvazione alla Camera dei deputati, nonché di introdurre qualche nuovo argomento che non era stato affrontato nel corso della prima lettura. Si pensi, ad esempio, alla regolamentazione dell'utilizzo dei cosiddetti captatori informatici, comunemente chiamati *trojan*.

Passando al merito del provvedimento, rappresento che sono stato nominato relatore, unitamente al collega Felice Casson, oggi assente, con cui ho diviso i compiti e gli argomenti da trattare. Farò dunque un'esposizione estremamente sommaria del contenuto, facendo presente che, avendo avuto soltanto ieri il testo definitivo del provvedimento, non ho avuto il tempo materiale di preparare una relazione organica e, soprattutto, più concisa. Chiedo quindi, fin d'ora, di essere autorizzato a depositare un testo scritto ove non riuscissi a completare l'esposizione nel tempo che ho a disposizione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CUCCA, *relatore*. Il provvedimento in esame si compone di 40 articoli, suddivisi in cinque titoli.

Il Titolo I reca modifiche al codice penale ed è a sua volta composto da tre capi: il Capo I riguarda l'estinzione del reato per condotte riparatorie e le modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina. Il Capo II reca modifiche alla disciplina della prescrizione, mentre il Capo III delega il Governo alla riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Il Titolo II reca modifiche al codice di procedura penale ed è composto da tre Capi. Il Capo I interviene sulla disciplina dell'incapacità dell'imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Il Capo II riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il Capo III riguarda la semplificazione delle impugnazioni.

Il Titolo III modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Il Titolo IV reca delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.

Il Titolo V reca disposizioni finali, contenendo, in particolare, le clausole di copertura finanziaria e le disposizioni di entrata in vigore dell'intero provvedimento.

Passando specificamente al contenuto, l'articolo 1 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 162-*ter*, il quale, con riguardo ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione, consente al giudice di dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile (tale inciso è stato aggiunto in Commissione), le conseguenze dannose e pericolose del reato. L'intento - è evidente - è quello di consentire, laddove possibile, la riparazione del danno e, quindi, la dichiarazione dell'estinzione del reato. Ove ciò non sia possibile, trattandosi di un fatto che non dipende più dalla volontà dell'interessato, è evidente che si dovrà comunque procedere nella medesima maniera.

La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo delle dichiarazioni di apertura del dibattimento di primo grado, salva la richiesta di fissazione di un termine ulteriore, non superiore a sei mesi, per il pagamento di quanto dovuto, anche in forma rateale. In tal caso, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo specifiche prescrizioni. La disposizione prevede, inoltre, che si applichi comunque l'articolo 240, comma 2, del codice penale relativamente all'obbligatorietà della confisca. La *ratio* del rinvio alla disposizione codicistica è proprio per la natura obbligatoria della confisca prevista dall'articolo 240 del codice penale. È evidente che l'intento è prevalentemente di tipo deflattivo, onde evitare che i reati di piccolo cabotaggio non intasino l'attività dei lavori degli uffici della procura e dell'aggiudicante. Il risarcimento del danno può essere comunque riconosciuto anche a seguito di offerta reale, ai sensi dell'articolo 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata.

L'articolo 2 del provvedimento reca disposizioni transitorie e prevede che la disciplina sulla nuova causa di estinzione del reato trovi applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge. Ovviamente la disposizione, in seguito alle modifiche apportate in Commissione, disciplina anche l'ipotesi in cui l'imputato si trovi nell'impossibilità, per fatto a lui non imputabile, di adempiere.

L'articolo 3 interviene invece sul reato di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. A questo riguardo è opportuno ricordare che nel corso della attuale legislatura, la legge n. 62 del 2014 ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, intervenendo sia sul fronte della condotta incriminata, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena comminata edittalmente, riducendola. Sotto il primo profilo, infatti, la richiamata legge ha ampliato la gamma dei fatti punibili, includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o dell'erogazione, oltre che di denaro, anche di altra utilità. Sotto il secondo profilo, ha ridotto la cornice sanzionatoria rispetto all'articolo 416-*bis*, punendo le condotte di cui all'articolo 416-*ter* con la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Il disegno di legge al nostro esame interviene nuovamente sulla cornice edittale, sanzionando tale reato con la pena della reclusione da sei a dodici anni.

L'articolo 4 interviene poi sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva dall'attuale anno a tre anni e la pena pecuniaria, nel minimo, dagli attuali 309 euro a 927 euro e, nel massimo, dagli attuali 1.032 a 1.500 euro. La disposizione inasprisce inoltre anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate, contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale. Infine, il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma, per il quale le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 625-*bis* (collaborazione per l'individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto

di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano quindi sulla quantità della stessa, risultante dall'aumento conseguente alle circostanze aggravanti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale. L'articolo 6 interviene invece sul reato di rapina, di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali sia della pena detentiva, dagli attuali tre a quattro anni nel minimo, sia di quella pecuniaria, dagli attuali 516 euro a 927 euro, nel minimo, e dagli attuali euro 2.065 a 2.500 euro, nel massimo. La disposizione, inoltre, inasprisce il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 628 del codice penale. A questo riguardo reputo utile sottolineare che, per una mera svista, per una dimenticanza nel corso dei complessi lavori della Commissione, non si è provveduto a ciò che invece avremmo dovuto fare, recependo le osservazioni e l'esito della discussione che si è avuta in Commissione, in cui ci si era posti il problema della disorganicità del quadro generale, che emerge a seguito dell'introduzione del nuovo sistema, nei confronti dei delitti contro il patrimonio. Sarà quindi necessario, nel corso dei lavori d'Assemblea, per rendere organico l'intero sistema - cosa che abbiamo dimenticato di fare nel corso dei lavori di Commissione, per una mera svista - innalzare anche il minimo della pena edittale per il delitto di estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale, da sei a sette anni nel minimo, in maniera tale da rendere organico l'intero sistema dei delitti contro il patrimonio.

Successivamente, gli articoli da 7 a 11 si occupano del tema della prescrizione dei reati, tanto dibattuto in questi ultimi mesi, riprendendo, seppur con significative modifiche, quanto previsto dal disegno di legge Atto Senato 1844, che - come detto - era già stato approvato dalla Camera dei deputati. L'articolo 7 modifica l'articolo 158 del codice penale, che disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione. Il disegno di legge, inserendo un ulteriore comma a tale articolo del codice, stabilisce che per i reati indicati dall'articolo 392, comma I-bis del codice di procedura penale, in materia di incidente probatorio, ovvero per i reati di maltrattamenti in famiglia, di cui all'articolo 572 del codice penale e per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 600-bis, 600-ter, 600-quater, e 600-quinquies del codice penale e per il reato di violenza sessuale e *stalking*, se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Con tale disposizione, come emerge anche dall'esame parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, si è voluto dare attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

L'articolo 8 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione. Questo articolo ha avuto un *iter* abbastanza travagliato, ma poi ha trovato una condivisione abbastanza diffusa.

Il primo comma dell'articolo 159, nella sua formulazione vigente, prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di autorizzazione a procedere, deferimento della questione ad altro giudizio o di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti.

In primo luogo la lettera *a*) dell'articolo 8 del disegno di legge interviene sul primo comma dell'art. 159, anzitutto specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per richiesta di autorizzazione a procedere, che il termine è sospeso a decorrere dal provvedimento con il quale il pubblico ministero presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta con conseguente abrogazione del secondo comma dell'articolo 159 che attualmente disciplina tale ipotesi (alla lettera *c*)) e specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per deferimento della questione ad altro giudizio, che il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione.

La disposizione inoltre inserisce un'ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: per richiesta di rogatoria all'estero con un termine massimo di sospensione pari a sei mesi.

La lettera *b*) del comma 1 aggiunge poi all'articolo 159 citato ulteriori casi di sospensione della

prescrizione. Si prevede, in particolare, che dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque ancora una volta per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

Tali termini decorrono dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale che, lo ricordo, contiene i termini per i depositi della sentenza.

La disposizione precisa inoltre che, in caso di assoluzione dell'imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna ovvero di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al giudice, i periodi di sospensione di un anno e sei mesi (per il giudizio d'appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

L'articolo 9 modifica l'articolo 160 del codice penale per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, determini l'interruzione del corso della prescrizione.

L'articolo 10 interviene sull'articolo 161, che disciplina gli effetti dell'interruzione e della sospensione modificandone, in primo luogo, il primo comma. Rispetto alla formulazione vigente della norma, che stabilisce come tanto la sospensione quanto l'interruzione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato, la riforma distingue le due ipotesi e prevede che: l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; la sospensione ha effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Signor Presidente, la complessità della materia richiederebbe una discussione molto approfondita, ma non c'è il tempo materiale per farlo. Le chiedo pertanto sin da ora l'autorizzazione a depositare la relazione scritta che è molto dettagliata e prende in considerazione tutti i vari aspetti contenuti nel provvedimento. Questo ci consentirebbe anche di terminare i lavori in tempi molto brevi.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CUCCA, *relatore*. L'articolo 12, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare il codice penale, in tema di regime di procedibilità di alcuni reati e per riformare la disciplina delle misure di sicurezza personali, prevedendo, in caso di capacità ridotta, l'abolizione del doppio binario e l'introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi. Questo è un tema estremamente importante.

Sempre nell'esercizio della delega, il Governo dovrà prevedere, tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, la destinazione alle Residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (le cosiddette REMS) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto.

I commi 2 e 3 delineano poi il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 13, nel delegare il Governo ad emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevede che tale revisione debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale anche processuale e dei principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea. Anche questo tema della riforma del casellario è estremamente rilevante ed importante, perché ci mette al passo con l'Europa, modernizzando il sistema che fino ad oggi era oggettivamente molto farraginoso.

L'articolo 15 reca invece norme in materia di definizione dei procedimenti per incapacità dell'imputato, prevedendo una nuova disciplina. L'articolo 16 modifica il comma 2 dell'articolo 345 del codice di procedura penale, relativo alla mancanza della condizione di procedibilità e alla riproponibilità dell'azione penale.

L'articolo 17 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 162 del codice di procedura penale in materia di

comunicazione del domicilio eletto e l'articolo 18 modifica molteplici disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e al procedimento di archiviazione.

C'è poi l'articolo 20 che interviene in materia di modifica dei riti speciali. Viene semplificata la materia delle impugnazioni e si apportano modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa e all'organizzazione degli uffici del pubblico ministero.

Come dicevo, vi è poi una delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario. In questo quadro mi limito a richiamare la parte relativa alle modifiche estremamente rilevanti in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e di giudizio di impugnazione. In particolare, per quanto riguarda le operazioni captative, la delega dovrà prevedere disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto d'intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione.

Inoltre, come già annunciato in precedenza, c'è la regolamentazione della materia relativa ai cosiddetti captatori informatici, il cosiddetto *trojan*, che non era assolutamente regolata, ma di cui si era occupata una sentenza della Cassazione. A quei principi ci si era attenuti fino ad oggi, ma adesso abbiamo trovato una soluzione che riteniamo migliore per la regolamentazione di questa materia.

Come detto, consegno il testo della relazione affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Come richiesto dalla senatrice Bianconi, intendo sospendere la seduta fino alle ore 15.

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, intervengo perché intendo chiedere le scuse ufficiali del senatore Quagliariello, che mi ha accusato di aver abbandonato l'Aula lasciando la scheda inserita. Questo ovviamente è falso. Quando mi sono allontanato ho estratto, come faccio sempre, la scheda. È un'accusa infamante e per questo pretendo le scuse ufficiali. La ritengo anche una calunnia. Questa di lasciare le tessere inserite è una pratica truffaldina che, come lei ben sa, avviene spesso in quest'Aula. Proprio questa mattina avevo denunciato la scheda inserita del senatore Giovanardi che non era in Aula.

Chiedo ufficialmente le scuse del senatore Quagliariello, perché ha dichiarato una cosa falsa. Ma soprattutto, trattandosi di una calunnia nei miei confronti, se non dovessi ricevere le sue scuse ufficiali, sarò costretto poi a procedere di conseguenza, ai sensi della legge. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

GIROTTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTI (M5S). Signor Presidente, vorrei denunciare un atto di violenza ai danni della mia persona; si tratta di una violenza molto relativa, mentre tecnicamente è una violenza.

PRESIDENTE. Per precisare: era durante lo stesso contesto?

GIROTTI (M5S). Sì, lo stavo spiegando.

PRESIDENTE. Lo chiedo perché non c'ero.

GIROTTI (M5S). Benissimo, le spiego. Mentre mi trovavo in questa posizione, un collega è venuto e ha sfilato la mia tessera - la mia - mostrandola a tutti. Ribadisco che ha sfilato la mia tessera, quindi tecnicamente è un atto di violenza perché io ero qui.

PRESIDENTE. Un atto di violenza nei confronti della tessera? *(Iilarità. Applausi dai Gruppi PD e LN-Aut e della senatrice Bonfrisco).*

GIROTTI (M5S). No. Io lo ritengo un atto di violenza nei miei confronti, visto che ero qui.

PRESIDENTE. Ho capito il senso: era una cosa che lei non voleva fare.

GIROTTI (M5S). Vorrei vedere come reagirebbe un'altra persona se le venisse sfilata la tessera. Non vi è stato il tempo di spiegare la situazione, anche se ho cercato di indicare che la tessera era mia e l'Assemblea ha reagito come ha reagito, con enorme superficialità e senza riflettere un attimo. Mi

chiedo: se basta così poco per ingannarvi, allora la situazione è poco allegra. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Rimarco anche il fatto che ho chiesto più volte la parola alla Presidente e non mi è stata data: si sarebbe chiarito in pochi secondi che si è trattato semplicemente di un equivoco.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Aveva chiesto di intervenire per una questione personale anche il senatore Giovanardi, ma credo si sia già chiarito tutto. Mi pare che abbia precisato che era fuori per un servizio.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signor Presidente, questo spiacevole episodio dà anche una cattiva immagine del Senato all'esterno. Questa mattina all'inizio dei lavori ero qui insieme ai colleghi, poi ho accompagnato una delegazione di cittadini dell'EUR dal prefetto di Roma e abbiamo avuto un colloquio di tre quarti d'ora su un'emergenza particolarmente sentita in quel quartiere. Finito l'incontro, sono tornato al Senato, tre quarti d'ora dopo. Avrò anche lasciato la tessera inserita (c'era la discussione generale), ma poteva essere estratta. Non capisco perché per tre quarti d'ora il Senato della Repubblica debba bloccarsi su una questione assolutamente banale, rispetto a una tessera che un senatore Questore può estrarre, mentre un senatore era (visto che abbiamo impegni anche fuori da quest'Assemblea) in un incontro formale con il prefetto di Roma per questioni che riguardano i cittadini.

Volevo solo spiegare perché sono uscito quei tre quarti d'ora. Ma anche quando un collega va prendere un caffè o ha un'esigenza fisiologica, se dimentica la tessera non deve essere una questione di Stato e chi continuamente solleva questi problemi facendone addirittura una questione che all'esterno ridonda come un fatto spiacevole per tutto il Senato se ne deve assumere la responsabilità.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, il fatto è che io avevo sollecitato l'attenzione di tutti i senatori, essendo una tessera personale, a custodirla e vigilarla.

Poiché ammettiamo qualche dimenticanza, provvedono di solito i Segretari o i Questori, con l'aiuto degli assistenti, a rimuovere le tessere dimenticate. Però continuo a ribadire il concetto che ognuno è responsabile della propria tessera e che, se la porta con sé quando si allontana, è meglio, anche se può succedere di dimenticarla.

Sull'ordine dei lavori

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei solo fare una segnalazione. Come membro della Commissione difesa ho ricevuto una comunicazione per una convocazione di una seduta in sede deliberante per le ore 14,45. Essendo deliberante, sarà necessario il numero legale, pertanto mi auguro che in un quarto d'ora si faccia in tempo. Volevo tuttavia che fosse a conoscenza di questa circostanza che ho appreso da una comunicazione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo e sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,10, è ripresa alle ore 15,04).

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei intervenire per fatto personale. Prima della sospensione dei lavori, infatti, mentre lei presiedeva, è stata fatta una denuncia gravissima da parte del collega Girotto perché qualcuno avrebbe usato violenza nei confronti suoi e della sua scheda.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, gli interventi per fatto personale vengono normalmente svolti a fine seduta.

CROSIO (*LN-Aut*). È una cosa molto importante, Presidente, mi voglio autodenunciare: sono stato io, signor Presidente, sono stato io che ho usato violenza nei confronti del senatore Giroto. Però, a mia discolpa, devo dire che sono stato istigato dal senatore Quagliariello, che è maestro in queste cose. Ci sono cascato.

PRESIDENTE. C'è un concorso di reato.

CROSIO (*LN-Aut*). Mi appello alla clemenza della corte. Sono incensurato e spero nella clemenza della corte. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Discussione dei disegni di legge:

(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(649) *GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

(1835) *DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*

(ore 15,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice se intende integrarla.

DLGIORGI, relatrice. Signor Presidente, colleghi, presentiamo il disegno di legge recante disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali n. 2287. Vi parlerò solo di cinema in quanto in Commissione abbiamo proposto e votato lo stralcio dell'articolo 34 relativo alla disciplina dello spettacolo dal vivo. Se l'Assemblea concorderà, tratteremo il sistema dello spettacolo dal vivo, sempre a partire dal Senato, con separato *iter* legislativo, in modo da poter garantire a questo settore il necessario approfondimento istruttorio anche con audizioni.

Signor Presidente, si tratta di un intervento molto rilevante che ha come obiettivo il rilancio e lo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo, in attuazione di principi consolidati anche a livello internazionale e europeo a salvaguardia dei valori e delle identità culturali in questa società globale e tecnologica. Le opere audiovisive e, in particolare, quelle cinematografiche sono considerate dall'Unione europea strategiche in quanto rispecchiano la varietà culturale delle diverse tradizioni e storie degli Stati membri dell'Unione europea. Per questa ragione, pur avendo una notevole incidenza sul mercato, gli interventi previsti dal disegno di legge non si configurano come aiuti di Stato vietati dalle norme sulla concorrenza, ma rientrano tra le eccezioni culturali previste dal Trattato, naturalmente nell'ambito di ben delineati limiti. Il disegno di legge richiama, quindi, le norme costituzionali europee e internazionali che definiscono il cinema e l'audiovisivo fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

Il Governo ha colto l'importanza dell'azione parlamentare avviata in 7a Commissione con il disegno di legge n. 1835, presentato da una cinquantina di senatori, con la sottoscritta come prima firmataria, e il disegno di legge n. 649, presentato dal collega Giro, che si occupava anch'esso di cinema e audiovisivo. Il Governo, per fruire di una corsia preferenziale, ha presentato, a sua volta, un disegno di legge collegato alla legge di bilancio per l'anno 2016, che quindi ingloba in parte i disegni di legge d'iniziativa parlamentare, beneficiando di una cosa molto importante - mi riferisco ai tempi - e utilizzando tutto ciò che in Commissione in oltre sei mesi di lavoro era già stato fatto attraverso un ciclo di circa 60 audizioni, che ci hanno consentito di ascoltare tutti gli attori del sistema. Credo che

non abbiamo dimenticati nessuno.

Il nostro obiettivo è stato quello di restituire agli investimenti pubblici sul cinema una valenza culturale e sociale che miri alla valorizzazione del cinema di qualità e alla formazione del pubblico, a partire dai giovani nelle scuole. Una finalità irrinunciabile, che ben può coniugarsi tuttavia con le esigenze delle imprese del cinema. Era questo il problema: stabilire l'equilibrio tra impresa e cultura e formazione culturale in questa materia. Era una finalità cui noi non potevamo rinunciare e che, di fatto, però doveva contemperarsi con le esigenze delle imprese del cinema in una logica di complessivo sviluppo del settore. La logica di carattere economico, che giustamente le imprese del cinema richiedevano, rispondendo ai criteri di sostenibilità del mercato, di fatto tuttavia tende a produrre una sorta di omogenizzazione di contenuti e prodotti. Dovevamo mettere insieme questa logica con quella più strettamente culturale e sociale che mira, invece, come si immagina, alla differenziazione e all'originalità. In questa prospettiva, quindi, deve leggersi il nostro lavoro emendativo. Abbiamo fatto un grande lavoro emendativo e ringrazio i colleghi di tutti i Gruppi. Abbiamo lavorato moltissimo ottenendo anche un risultato positivo. Il nostro lavoro è stato indirizzato a incrementare le risorse destinate al cosiddetto fondo selettivo, utilizzato per le scelte di più elevata qualità artistica, e introducendo una percentuale minima garantita di investimenti a favore delle scuole. Abbiamo sempre tenuto presente - un po' è lo spirito della nostra Commissione che lo richiede, dal momento che si occupa di cultura, scuola e formazione - un elemento molto importante, che qui rivendico e presento all'Assemblea con un po' di orgoglio; un elemento che è stato accolto dal Governo e che si sostanzia in un investimento forte sulla scuola, un investimento strutturale che di fatto consentirà di espletare un importante lavoro di formazione sia per gli insegnanti che per gli studenti all'interno delle scuole di ogni ordine e grado.

Nella nostra attività emendativa abbiamo poi aggiunto al testo d'iniziativa del Governo un nuovo organismo: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, composto da esperti di qualificata esperienza e diversa provenienza; una sorta di struttura simile a quella già esistente presso il Ministero dei beni culturali, vale a dire il Consiglio superiore per i beni culturali. La finalità è quella di assicurare un dialogo stabile con gli operatori del settore e i diversi livelli di Governo - penso allo Stato ma anche alle Regioni - con il compito di effettuare una verifica sugli effetti degli interventi. Infatti, è sempre importante verificare i risultati degli investimenti realizzati dallo Stato nei vari settori. Pertanto, abbiamo previsto questo organismo e gli abbiamo attribuito questa funzione di verifica degli effetti degli interventi, allo scopo di indirizzare le politiche del Ministero in sede di elaborazione dei decreti. Tali attività di monitoraggio e valutazione saranno poi alla base della relazione, sempre prevista con un nostro emendamento, all'interno della relazione annuale del Ministro in Parlamento.

Un pacchetto orientato a fare in modo che l'importante fase di verifica possa effettuarsi con uno strumento utile ed anche agile, che è appunto il Consiglio superiore della cinema e dell'audiovisivo.

Il lavoro svolto a livello parlamentare ha consentito di perfezionare il disegno di legge, recuperando molti degli elementi importanti discussi in Commissione e contenuti nel disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Illustrerò alcuni degli elementi principali del disegno di legge mettendo insieme il lavoro svolto in Commissione con il testo proposto dal Governo.

Nel disegno di legge si prevede una piena attuazione della Costituzione e dei Trattati dell'Unione europea e dell'UNESCO in quanto si riconosce, a livello di principio, che il cinema va sostenuto. Cito dalla legge «il disegno di legge riconosce, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale».

Collegli, abbiamo poi un vero e proprio raddoppio delle risorse. Un risultato davvero positivo, ottenuto dal Governo e dal ministro Franceschini. Al riguardo ringrazio il sottosegretario Cesaro, presente in Assemblea, che ha seguito la Commissione in tutto il suo lavoro: 400 milioni di euro annui, a partire da quest'anno, a fronte degli attuali 200 milioni circa, allocati su diversi fondi. Con questo provvedimento si istituisce il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Si realizza in tal modo un riordino del complesso degli investimenti. Questo livello di finanziamento

complessivo è commisurato annualmente in base ad una percentuale. Si tratta di un elemento interessante e innovativo, che è stato anche oggetto di dibattito con la Ragioneria generale dello Stato.

Ogni anno il livello di finanziamento è commisurato all'11 per cento delle entrate IRES e IVA del settore, quindi in realtà va a crescere: ove crescesse il mercato, è previsto che si abbia un aumento dei parametri di riferimento per ridefinire coerentemente le risorse nella manovra annuale di bilancio. Questo come capite è molto importante, perché c'è il raddoppio delle risorse che vengono date al cinema. Da qui l'idea che effettivamente ci crediamo: il Governo ci ha creduto e naturalmente il Parlamento su questo non può che essere d'accordo. Il Parlamento ovviamente avrebbe voluto anche di più, ma diciamo che il raddoppio può essere un buon risultato che il Governo ci ha proposto e che noi abbiamo valorizzato e molto condiviso.

Vi parlavo inoltre anche dei contributi selettivi a progetto. A tale proposito abbiamo lavorato molto e abbiamo voluto che ci fosse un impegno forte del Governo, perché si tratta dei film fatti dai giovani, dei film sulle opere prime e seconde; si tratta di dare finanziamenti ai film *d'essai*, ai contenuti di qualità, anche ai film difficili per intenderci. Quindi abbiamo rivolto una particolare attenzione, con una cifra che in termini assoluti è di circa 70 milioni di euro e in percentuale va dal 15 al 18 per cento del Fondo annualmente. Considerando ciò che dicevo prima, ossia che il fondo è commisurato all'11 per cento delle entrate IRES e IVA, evidentemente se questo aumenta aumenterà anche la cifra assoluta dei 70 milioni che intanto per quest'anno mettiamo a disposizione per le opere di qualità, per le opere difficili, con i contributi selettivi.

Abbiamo poi i contributi automatici, un altro elemento molto importante su cui dobbiamo fare un lavoro equo, dobbiamo in realtà introdurre un nuovo criterio. Si prevedono nuovi parametri per l'accesso ai contributi riconosciuti per opere già realizzate condizionati però al reinvestimento nel settore, che tengano conto anche della qualità della partecipazione ai *festival* internazionali, dei premi conseguiti, e non soltanto degli incassi al botteghino.

Nella legislazione vigente si considera solo il parametro dell'incasso al botteghino. Capite bene, colleghi, che questo non poteva essere sufficiente: non possiamo pensare che un film debba ricevere finanziamenti dallo Stato soltanto se va bene al botteghino. Non abbiamo niente contro i botteghini, anzi, siamo perché il massimo numero possibile di persone vada al cinema e arricchisca il botteghino, ma certamente non può essere questo il parametro perché a finanziamento si aggiunga finanziamento.

Dobbiamo dare contenuto di qualità anche a quei film che spesso vanno molto bene, che hanno un ottimo risultato di botteghino, ma che nello stesso tempo sono - grazie al cielo - film di qualità. Quindi, film di grande successo, ma non perché sono i cosiddetti film panettone, di cui avete sentito parlare; mi riferisco anche a film di qualità che hanno vinto concorsi internazionali, *festival* e premi. Abbiamo cercato di mettere insieme una serie di parametri. Considerate che per questa tipologia di contributi automatici su opere realizzate, storicamente, siamo nell'ordine dei 20 milioni di euro l'anno: ogni anno il Ministero ha investito 20 milioni di euro su questa tipologia.

Introduco ora il tema del *tax credit*, che non è una cosa nuova, perché qualcosa già esisteva. Anche noi abbiamo votato già in questa legislatura una serie di provvedimenti che hanno considerato il *tax credit* e che hanno introdotto, anche con varie percentuali, i *tax credit* all'interno del mondo del cinema. Con questo provvedimento abbiamo riordinato il tutto, con un *tax credit* con diverse percentuali: va dal 15 al 40 per cento a seconda delle tipologie e delle finalità. Quindi anche questo va considerato come un nuovo investimento dello Stato.

Signor Presidente, di fatto ci sono i fondi diretti e i fondi che arrivano dal *tax credit*, che sono comunque risorse a cui lo Stato rinuncia per reimpiegarle nel mondo del cinema. Quindi, capite che l'investimento è veramente interessante e credo che ciò sia stato condiviso e accolto molto positivamente da un po' tutti i colleghi di tutte le forze politiche. Si tratta di uno sforzo vero fatto dal Governo.

C'è, quindi, un credito di imposta per le imprese di produzione, un credito di imposta per le imprese di distribuzione e un terzo credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di postproduzione e per l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale. C'è poi

un credito di imposta, molto importante, per la promozione di opere italiane ed europee nelle sale e un credito di imposta, su cui richiamo la vostra attenzione, per l'attrazione in Italia di investimenti (ossia produzione esecutiva e postproduzione di film stranieri). Noi vogliamo, infatti, che in Italia si vengano a girare dei film, perché questo significa lavoro e internazionalizzazione, ma anche turismo, occasioni e opportunità per tutti coloro che lavorano nel settore. Quindi, vi è un quinto credito di imposta per l'attrazione di investimenti stranieri in Italia.

È inoltre previsto un sesto credito di imposta per le imprese che non appartengono al settore del cinema e dell'audiovisivo, ma che hanno deciso di investire per la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche audiovisive. Il nome che gli abbiamo dato è *tax credit* esterno.

Con il disegno di legge in esame, quindi, il valore complessivo del *tax credit* giunge a 260 milioni di euro, rispetto ai 150 milioni dell'anno scorso. Bisogna infatti fare i conti e vedere le cifre assolute. In questo caso abbiamo complessivamente raddoppiato tutti i filoni di intervento e di finanziamento e, quindi, credo che abbiamo fatto uno sforzo enorme da questo punto di vista.

Come vi ho appena detto, vi sono quindi sei tipi di *tax credit*, cui si aggiungono ulteriori strumenti di sostegno al credito. Abbiamo pensato anche a qualcos'altro di innovativo, come richiesto ed emerso nelle molte audizioni che abbiamo fatto, cui hanno partecipato gli operatori, anche quelli più deboli. È infatti evidente che questo è un mondo dove ci sono soggetti molto forti e molto potenti, ma anche soggetti che sono un po' in difficoltà o perché, trattandosi di giovani imprese, devono ancora seguire un processo che - auspichiamo - le porterà al successo. È evidente che, in questa fase, essi vanno aiutati e, attraverso un provvedimento come quello in esame, è compito dello Stato supportare queste giovani imprese, sempre riferendosi all'eccezione culturale. Non stiamo dando aiuti di Stato e ne dobbiamo essere tutti molto consapevoli. Qualche volta, infatti, il confine può non essere così chiaro: quelli che vengono dati non sono aiuti di Stato, perché il cinema è cultura e identità culturale di un Paese e l'Unione europea riconosce l'eccezione culturale. Lo ripeto, perché è evidente che questo è il tema più delicato affrontato dal provvedimento ed è quindi giusto che sia ben chiaro ai colleghi nel momento in cui poi ci apprestiamo a esaminare il disegno di legge.

Abbiamo introdotto la possibilità per quelle imprese che non riescono a utilizzare il credito di imposta ad esse spettante di poter cedere le somme, secondo le procedure di legge, oltre che a intermediari bancari e assicurativi, anche all'Istituto per il credito sportivo. Che c'entra il credito sportivo? L'Istituto per il credito sportivo fa investimenti anche nella cultura e, quindi, quella che abbiamo introdotto è un'innovazione, anch'essa frutto del lavoro parlamentare. L'Istituto per il credito sportivo si impegna, sulla base di un'apposita convenzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a destinare le somme corrispondenti all'importo dei crediti ceduti al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo. Abbiamo quindi creato una sorta di circolo virtuoso molto interessante e innovativo, che francamente credo potrà portare a risultati molto interessanti. Lo vedremo. Adesso dobbiamo sperimentarlo, in quanto, come per tutte le cose nuove, è giusto osservare con attenzione e vedere quali saranno i risultati di queste intuizioni che, secondo noi, sono intelligenti, ma - ripeto - vedremo in seguito (in genere cerchiamo di fare il meglio e proporre qualcosa di utile).

C'è un altro punto molto importante, richiesto dai giovani produttori e dai giovani che lavorano o vogliono lavorare nel mondo del cinema e dell'audiovisivo: si tratta del Fondo di garanzia. Si prevede infatti l'istituzione di un Fondo di garanzia, con una dotazione di 5 milioni di euro all'anno, configurato come sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per garantire operazioni di finanziamento per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. È la prima volta che viene istituito un Fondo di garanzia: il Ministero su questo tema è stato molto disponibile e abbiamo condiviso questa idea. Dunque è stato previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro all'anno per i giovani e per coloro che hanno realmente bisogno di un supporto per poter partire con la propria attività.

Nel provvedimento c'è poi una misura molto importante, che credo interesserà molto i colleghi, che nei territori avranno probabilmente avuto sollecitazioni in tal senso. Nel disegno di legge presentato dal

Governo era previsto un Fondo di 120 milioni di euro di contributi a fondo perduto. Era previsto che lo stanziamento di questi fondi - che sono tanti - avesse una durata di soli per tre anni. In seguito al dibattito parlamentare abbiamo portato a cinque anni tale durata, perché vogliamo dare tempo per le progettazioni, affinché sia il pubblico che il privato possano approntare un'analisi corretta delle sale e di tutto che è presente nei territori, in modo da presentare una progettazione che supporti il cammino che intendiamo proporre. Vogliamo infatti che le sale cinematografiche vengano riaperte, in particolare nei centri storici. Naturalmente, in occasione della legge sullo spettacolo ci saranno interventi anche affinché i teatri vengano riaperti e credo che il Governo, su nostra sollecitazione, sarà spinto a cercare nuove risorse per lo spettacolo dal vivo e per i teatri. Intanto però parliamo di cinema e, a tal proposito, possiamo dire che lo sforzo è stato compiuto. Si sta proponendo infatti di tornare al cinema, perché a mio avviso - se permettete una considerazione personale - non è giusto e non è bello rimanere in casa a guardare solo ciò che ci viene proposto dalla grande distribuzione televisiva. Proviamo a tornare fuori, nelle piccole sale, soprattutto nei piccoli centri, perché ciò significa fare socialità, tornare a incontrarsi e a parlare, senza stare chiusi in casa, in salotto, seduti sul divano, a guardare da soli un film, ma condividendo emozioni e commenti all'uscita del cinema. Quindi abbiamo favorito la riapertura delle piccole sale e lo abbiamo fatto in particolare per i Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, per cui sono messe a disposizione ulteriori risorse, proprio perché in quei luoghi è particolarmente importante che torni il cinema. Questo lo dico non perché vogliamo essere «Amarcord» o perché ci piaccia il "piccolo mondo antico", ma perché riteniamo che rimettere in campo alcuni valori di quel piccolo mondo, non fa certamente male a nessuno. Quindi su questo aspetto abbiamo voluto dare un forte sostegno e, da questo punto di vista, il Governo ha fatto un lavoro eccezionale.

A proposito di piccoli mondi antichi e di modernità, è stato previsto un piano straordinario di digitalizzazione di tutto il patrimonio cinematografico e audiovisivo, che dobbiamo conservare nel miglior modo possibile. Per questo il Governo ci ha proposto uno stanziamento di 10 milioni di euro, per tre anni, a fondo perduto - quella, signor Sottosegretario, è una delle poche cifre che non abbiamo aumentato - per finanziamenti agevolati e interventi di digitalizzazione delle opere televisive e cinematografiche da parte delle imprese italiane. Anche questo è importante ed è una richiesta che è stata rivolta. All'interno della Commissione in sede referente abbiamo voluto con forza le misure relative alla scuola e all'alta formazione. Abbiamo infatti proposto - e il Governo ha accettato - una riserva di non meno di 12 milioni di euro all'anno da destinare alle scuole. Abbiamo pensato, infatti, di vincolare a tal fine una quota pari al 3 per cento dei 400 milioni di euro - o della diversa cifra che sarà a disposizione - del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Si tratta quindi di una percentuale del 3 per cento di tale Fondo, che tutti gli anni sarà vincolata per la scuola, con una misura strutturale. Vogliamo, infatti, far crescere il pubblico di domani; vogliamo far crescere la passione per i mestieri del cinema. Vogliamo che nella scuola, attraverso corsi di formazione (che con questi fondi verranno proposti, attraverso una convenzione che verrà messa in atto tra MIBACT e MIUR), si innalzi il livello culturale e la formazione nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo. Sono quindi risorse strutturali che vengono messe a disposizione. E questo è molto importante.

Vi è poi un'altro aspetto, che credo interessi perché conoscete bene le realtà territoriali. Esistono le Film commission, che attualmente sono istituite all'interno di varie Regioni, ma non in tutte. Esse lavorano in modo molto diverso e producono degli effetti diversi tra Regione e Regione.

L'Italia, invece, è tutta bellissima, e le Film commission devono valorizzare il proprio territorio, attrarre investimenti e riuscire a far lavorare nei territori coloro che al cinema sono interessati.

Noi sosteniamo le Film commission attraverso una importante immissione di risorse, ma anche con un riconoscimento. Per la prima volta, infatti, nelle definizioni relative al cinema, ritroverete, all'articolo 2 del disegno di legge, che è dedicato appunto alle definizioni, la definizione di Film commission e, quindi, la previsione di Film commission regionali. Noi riteniamo che questo sia un altro aspetto significativo.

Un altro punto, colleghi, concerne la trasparenza. Spesso, nell'ambito del finanziamento dei fondi

pubblici destinati al cinema, la criticità è sempre stata rappresentata dalla trasparenza dei finanziamenti. Non abbiamo mai saputo, se non in modo parziale, chi prendeva risorse e da dove, né chi fossero i soggetti che elargissero risorse alle varie produzioni. Pertanto, si è perso in questi anni il canale di riferimento e non si riusciva a capire bene chi usufruisse in misura maggiore di queste risorse.

Adesso abbiamo istituito un registro, il registro cinematografico, che raccoglie tutte le informazioni relative alle assegnazioni di contributi pubblici statali, regionali e dell'Unione europea, dandone pubblicità sulla rete Internet. È un accesso che viene dato a chiunque. Dunque, chiunque potrà sapere quel film da chi è stato finanziato, come e perché. Questo è un elemento fortissimo di trasparenza, che noi riteniamo, con grande orgoglio, di avere introdotto, perché era necessario che in questo mondo ci fosse una maggiore trasparenza rispetto ai finanziamenti.

Signor Presidente, ho citato qui i punti essenziali. Ritengo che questo provvedimento risponda (e in realtà siamo abbastanza soddisfatti) alle aspettative del mondo del cinema e dell'audiovisivo. Lo abbiamo verificato negli innumerevoli incontri e nelle ore di audizione che a questo provvedimento abbiamo dedicato. Dovevamo trovare un equilibrio tra investimenti diretti e misure di *tax credit*. molta attenzione abbiamo riservato alla formazione del pubblico e agli interventi significativi e strutturali nella scuola italiana, come ho avuto modo di dire.

Un grande lavoro è stato compiuto dai membri della 7a Commissione, che ringrazio molto per l'importante contributo dato in fase emendativa. Ringrazio i colleghi del Movimento 5 Stelle e del Gruppo Misto. Davvero è stato un lavoro molto serio e anche molto positivo quello che abbiamo svolto. Ringrazio poi, non solo i colleghi della 7a Commissione, ma anche altri colleghi che sono molto intervenuti su questo provvedimento, ponendoci delle questioni e dandoci delle sollecitazioni interessanti che spesso, con l'aiuto del Governo, siamo riusciti a introdurre in questo provvedimento. E questo ritengo sia un motivo di soddisfazione per un parlamentare.

Ringrazio molto anche i colleghi della Commissione bilancio. Come ho detto, sono stati introdotti alcuni elementi innovativi di finanza pubblica, quindi c'era bisogno di un approfondimento insieme alla ragioneria; c'è stato quindi un rapporto tenuto molto bene dal MIBACT con il Tesoro e la 5a Commissione che ha dovuto supportarci. Considero giusto, utile e opportuno che tutta questa parte e questi approfondimenti di natura tecnica, che non era semplice effettuare e anche far muovere in una logica di innovazione e di sfida, siano valorizzati in quanto tali. Vedo che il presidente Tonini sta entrando in Aula proprio adesso, mentre è in atto il ringraziamento a lui e alla 5a Commissione.

Ringrazio tutti i miei collaboratori che hanno consentito di realizzare il nostro lavoro e coloro che, anche fuori dall'Aula del Senato, fin dall'inizio hanno creduto che nel 2016 si potesse avere in Italia una legge complessiva sul sistema del cinema e dell'audiovisivo. Non tutti concordavano nel redigere una legge unica che in qualche modo diventa anche un codice; sicuramente ci sono alcune deleghe al Governo su una serie di questioni, come vedremo nell'esame degli articoli, ma abbiamo disegnato la disciplina del cinema e dell'audiovisivo e a mio avviso abbiamo fatto bene il lavoro concernente le definizioni. Abbiamo dato forma giuridica a un mondo che via via in questi anni è cresciuto e si è trasformato molto, quindi era importante dare una risposta in questo senso.

Ringrazio davvero tutti i collaboratori, quelli che fuori dall'Aula ci hanno creduto, e poi ringrazio davvero la struttura e la dirigenza del Senato della Repubblica. Quello in esame è un provvedimento complicato, a cui abbiamo lavorato per tanti mesi; ringrazio in particolare la dottoressa Di Cesare della 7a Commissione e la dottoressa Piccardi, che ha risolto una quantità di problemi all'interno della 5a Commissione. Ringrazio naturalmente il ministro Franceschini, i suoi uffici e soprattutto il sottosegretario Cesaro, che ha seguito con minuzia il nostro lavoro e ci ha aiutato a porre il disegno di legge in esame in una condizione di equilibrio che non era facile da trovare, proprio per le questioni cui accennavo prima.

In ultimo, ma non per importanza, ringrazio il presidente Marcucci che, con la consueta competenza e saggezza, ha messo insieme questo mondo della 7a Commissione e ha condotto i lavori su un provvedimento difficile e che ha avuto un *iter* particolarmente complesso per via di una questione di

fondo, il fatto cioè che si doveva trovare un equilibrio tra l'attività parlamentare che era già avviata e il provvedimento che veniva dal Governo, quindi il disegno di legge collegato, che noi abbiamo accolto positivamente perché ci ha aperto un'autostrada, nel senso che, sia per quanto riguarda i finanziamenti (essendo un disegno di legge collegato alla legge di stabilità) che per i tempi, ci ha dato un grosso aiuto.

Credo quindi che, con il lavoro di tutti, abbiamo prodotto un testo che a settembre spero riusciremo a esaminare con attenzione.

Naturalmente siamo disponibili nei confronti del lavoro emendativo che l'Assemblea dovrà ancora fare, considerando che moltissimi emendamenti anche dell'opposizione sono già stati accolti in Commissione e che quindi un grande lavoro comune è già stato fatto. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, intervengo brevemente sull'ordine dei lavori per stigmatizzare questo modo di procedere. È inaccettabile che venga fatta solo la relazione di un provvedimento così importante, che, stando alle promesse fatte dal Governo, avrebbe dovuto la vedere la fine dell'*iter* in Senato prima della pausa estiva. È chiaro che oggi si è deciso di incardinare il provvedimento e fare la relazione unicamente per poter andare al Festival di Venezia e dire che in Senato il provvedimento è stato incardinato.

Noi vorremmo che rimanesse agli atti che la relazione fatta dalla senatrice Di Giorgi - che comunque ringraziamo per il lavoro svolto - non garantisce assolutamente che alla ripresa, dopo la pausa estiva, questo provvedimento possa essere recuperato e vedere velocemente la luce in Senato.

Ricordiamo che, tra l'altro, il provvedimento era stato collegato alla manovra finanziaria proprio per avere un'*iter* veloce e questo ha imposto anche una certa regolazione dei lavori parlamentari, incidendo sulla possibilità per le opposizioni di intervenire sul testo.

Spero, quindi, che rimanga agli atti che tutta la manovra è fatta unicamente per andare al Festival di Venezia e dire che in Senato abbiamo fatto il compito. Il compito non è stato fatto: che rimanga agli atti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Discussione dei disegni di legge:

(2271) Deputati COSCIA ed altri. - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

(Relazione orale) (ore 15,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2271, già approvato dalla Camera dei deputati, 282, 453, 454 e 1236.

Il relatore, senatore Cociancich, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non

facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[COCIANCICH](#), *relatore*. Signor Presidente, riferisco sul disegno di legge che ha impegnato in modo significativo e importante la Commissione affari costituzionali e le altre Commissioni che hanno reso i pareri e che ha comportato anche un significativo lavoro istruttorio, avendo noi audito molte delle parti che vengono in qualche modo coinvolte dalle disposizioni del disegno di legge.

Vorrei rivolgere un ringraziamento non rituale a tutti, soprattutto ai componenti della 1^a Commissione e ovviamente un ringraziamento di cuore alla presidente Finocchiaro, per lo spirito costruttivo e propositivo che ha caratterizzato questi lavori.

Si tratta di un disegno di legge che è stato accompagnato da molta attenzione anche da parte dell'opinione pubblica e che viene da tutti considerato estremamente urgente. Questo è il motivo per il quale, credo, tutti si siano fatti responsabili nel cercare di trovare le soluzioni il più possibile condivise.

Vorrei riassumere brevemente i tratti salienti di questo provvedimento, che istituisce innanzitutto un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, finalizzato ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione (libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione), a livello sia nazionale che locale, e a incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita. Sostanzialmente viene previsto un regime transitorio che dovrebbe accompagnare le imprese editoriali dalla situazione di attuale crisi a una situazione che dovrebbe consentire loro, anche grazie all'innovazione tecnologica, la possibilità di restare sul mercato con le loro stesse gambe, facendo affidamento sulle proprie risorse e sulla propria capacità di vendere il prodotto che esse forniscono.

Su tale Fondo confluiscono tre elementi: le risorse statali destinate al sostegno all'editoria quotidiana e periodica; le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; e poi una quota parte, fino a un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI che, come sappiamo, verrà riscosso quest'anno all'interno della bolletta elettrica.

Infine è previsto un elemento ulteriore, ossia un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei concessionari della raccolta pubblicitaria delle società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione o di altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità.

Il Fondo verrà ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze. Il disegno di legge disciplina anche le procedure con le quali il Parlamento avrà modo di interloquire e di verificare il rispetto dei criteri che vengono indicati nell'ambito della ripartizione.

Per quanto riguarda la definizione della platea dei beneficiari, questo disegno di legge consta soprattutto di una delega al Governo volta a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e ad incentivare gli investimenti per l'innovazione dell'offerta informativa. Potranno accedere ai finanziamenti le imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, individuando criteri relativi alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio, enti senza fini di lucro e assimilati, limitatamente ad un periodo di tre anni - questa era la previsione iniziale; ma questo è anche oggetto di un emendamento, sul quale ho già anticipato il mio parere positivo - quindi limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici, la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro. Ci sono poi imprese editrici di quotidiani e di periodici che siano espressione delle minoranze linguistiche, imprese che siano destinate agli ipovedenti, associazioni di consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005, imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi o

diffusi all'estero in lingua italiana.

Sono esclusi dal finanziamento gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, i periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico e le imprese editrici di quotidiani e periodici di aziende che sono quotate in borsa. Ci sono poi ulteriori criteri: è necessario, ad esempio, che l'impresa abbia un'anzianità di costituzione e di edizione della testata di almeno due anni, dimostri il regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro, editi la testata in formato digitale, dinamico e multimediale, eventualmente in parallelo con l'edizione in formato cartaceo, dia evidenza dei contributi ricevuti, abbia l'obbligo di non adottare misure che, in qualunque modo, siano lesive dell'immagine del corpo della donna.

I decreti legislativi che dovranno essere emanati dal Governo dovranno prevedere un tetto massimo al contributo liquidabile a ciascuna impresa, legato all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei proventi e fino alla misura massima del 50 per cento. I decreti legislativi dovranno anche prevedere regole di liquidazione il più possibile omogenee ed uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie e semplificare il procedimento amministrativo, al fine di addivenire a tempi di liquidazione minori. Vi sono poi delle misure che riguardano la liberalizzazione del sistema di vendita dei giornali.

Infine, la seconda parte importante di questo disegno di legge riguarda la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. È stato previsto, grazie ad un emendamento che è stato votato, che il Consiglio dei giornalisti venga a consistere di sessanta membri e che vi sia una rappresentanza regionale. Il decreto legislativo dovrà anche prevedere il sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale. Sono previsti un allineamento al sistema generale per quanto riguarda i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso agli ammortizzatori sociali e ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata. Si stabilisce che la commissione per la votazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico duri in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso stesso, in ragione del fatto che oggi si sente come una piaga del settore il fatto che molti operatori percepiscano un compenso veramente troppo modesto. Infine, viene modificato l'articolo 45 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, con la statuizione che nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicitari dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione di tale disposizione costituisce reato.

Con questo ho concluso, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame altro non è che un testo che mette assieme, unificandole, due proposte di iniziativa parlamentare in una ritrovata unità tra PD e SEL alla Camera. Vorrei solo ricordare che si erano presentati assieme alle elezioni per accedere al premio di maggioranza del Porcellum e poi si erano divisi, subito dopo le elezioni, in distinti Gruppi parlamentari.

Il testo contiene diverse deleghe al Governo, che avrà quindi libertà di scrivere ciò che vuole, essendo le deleghe poco dettagliate. E questo sebbene sia nell'altro ramo del Parlamento, che nella 1a Commissione del Senato, si sia tenuto un approfondimento, attraverso una serie di audizioni, con tutti gli attori del settore dell'editoria, per definire e conoscere meglio le tematiche oggetto dell'intervento legislativo.

I contenuti del disegno di legge riguardano il modello di sostegno pubblico all'editoria, il sistema pensionistico dei giornalisti e la disciplina del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Inutile osservare come già queste considerazioni ci dovrebbero far riflettere sul nostro ufficio di legislatori. La domanda che allora ci poniamo è la seguente: cosa stiamo a fare in Senato se poi ci limitiamo a ratificare decisioni già assunte altrove? Noi siamo legislatori, fino a prova contraria, e avremmo voluto compilare queste deleghe valutando noi gli approfondimenti, per potere arrivare a un

testo condiviso.

Auspicavamo di chiudere quella contrapposizione improduttiva tra Governo e opposizioni su temi che - non dimentichiamolo mai - in conclusione riguardano la libertà di espressione.

Ci chiediamo inoltre per quali ragioni in questo testo ci debbano essere norme che dovrebbero essere oggetto di uno specifico intervento normativo che riguardi il sistema di distribuzione e gli orari di apertura dei punti di vendita dei giornali.

Vorrei solo ricordare, ad esempio, che qui in Senato è stato approvato un disegno di legge che riscrive - parzialmente, va detto - le norme sulla concorrenza e sulle liberalizzazioni. Rilevo, a titolo di inciso, che queste sono le uniche norme condivisibili in questo testo, che è largamente da respingere.

La liberalizzazione dei punti vendita non è una scelta normativa, ma la conseguenza del fatto che oggi giorno l'informazione e i suoi contenuti sono ovunque grazie al *web*, che contiene non solo i siti Internet dei quotidiani tradizionali, ma anche al largo mondo dei *social media* e dei *provider*, che arricchiscono sempre più di contenuti informativi i propri siti. E la scelta non si riduce ai soli siti in italiano, ma si estende ai siti di tutto il mondo, e in questo la scelta è talmente vasta, che non conosce orari di apertura o di chiusura, essendo siti consultabili giorno e notte, sul telefonino, sul *tablet*, sul *computer* e sui televisori *hi-tech*.

Oltretutto, basta leggere le classifiche stilate a livello internazionale per avere questi riscontri e la loro attendibilità è dimostrata anche dalle classifiche che vengono stilate dagli operatori specializzati sugli utenti che visitano i differenti siti Internet, anche quelli prettamente di informazione.

I contenuti, quindi, ormai non sono più esclusiva dei tradizionali editori della carta stampata, ma sono ovunque. E questo è bene sottolinearlo, perché il tradizionale sistema di contributi all'editoria - che come vedremo è perpetuato anche in questo disegno di legge - risulta ancora legato al vecchio metodo della conta delle copie vendute e di quelle rese.

A questo variegato mondo dell'informazione libera e gratuita, che viaggia ora a una velocità incredibile, sarebbe stato necessario e doveroso rispondere rendendo più dinamico il mercato della carta stampata. Invece, il disegno di legge ha la medesima impostazione culturale delle leggi degli anni Novanta in materia.

Viene istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione nell'informazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Sarebbe meglio dire viene ricostituito, perché era già stato istituito dalla legge di stabilità 2016. In questo rinnovato Fondo afferiscono le risorse già riservate all'editoria, quelle destinate all'emittenza locale e una quota, sino a 100 milioni, del canone RAI (secondo il meccanismo di riscossione che avviene attraverso la bolletta elettrica dal luglio di quest'anno, con immensa gioia di tutti gli italiani). Poi, essendo questo il Governo delle tasse, non poteva mancare una nuova imposta creata *ad hoc*. Questa sarà a carico delle concessionarie della raccolta pubblicitaria, delle società che raccolgono pubblicità in forma diretta e degli altri soggetti, inclusi i *provider* Internet, dediti alla raccolta pubblicitaria. Sarà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo di ciascuna azienda coinvolta. Con la solita «astuzia normativa», che ormai purtroppo conosciamo, è stata chiamata contributo di solidarietà, per poter anch'essa alimentare il citato Fondo. La suddivisione degli importi avviene, quindi, tra il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio. Ciascuno di essi valuterà gli interventi di rispettiva competenza e la distribuzione degli aiuti. Come dicevamo, è un meccanismo vecchio di almeno trent'anni, sia nel settore dell'editoria, che in quello dell'emittenza locale. Si vogliono solo appesantire ulteriormente i *player* del mercato pubblicitario di un salasso ulteriore. Troveremo, quindi, aziende prospere e feconde che devono versare qualche obolo in più ad aziende che il mercato non riesce a premiare.

Sempre in questo provvedimento, viene introdotta una delega ulteriore al Governo per provare a dare un nuovo ordine alla disciplina dei contributi diretti alla editoria. I beneficiari saranno quelle cooperative giornalistiche, gli enti senza fine di lucro e, solo per tre anni, le imprese editrici la cui maggioranza sia detenuta da cooperative o enti senza fini di lucro. Ovviamente stiamo parlando di imprese che si presume facciano informazione. L'idea del mondo dell'informazione è, appunto, vecchia

e legata a un vecchio modo di recepire contributi, eppure si perpetua questo meccanismo, di fatto superato dall'emergente mondo dell'informazione contemporanea. L'unico dato certo è che verranno esclusi da questo meccanismo di contributi pubblici tutti gli organi di informazione dei partiti, dei sindacati e, persino, i periodici specialistici che, sino ad oggi, hanno beneficiato del sostegno pubblico. Ovviamente, nel momento in cui i partiti e i politici vengono additati agli occhi della pubblica opinione come responsabili di ogni nefandezza, è chiaro che bisognava colpirli per mettere dei *tweet* più divertenti in rete.

Al Governo Renzi viene, inoltre, assegnata una delega ulteriore per procedere alla revisione del sistema pensionistico dei giornalisti, al fine di renderlo gradualmente simile alle disposizioni in materia di pensioni che riguardano la stragrande maggioranza degli italiani, che ovviamente sono meno favorevoli di quelle attualmente vigenti per i giornalisti. Bisogna, in realtà, anche andare a porre mano a una gestione non proprio virtuosa dell'ente pensionistico dei giornalisti e bisogna studiare norme assimilabili al sistema pensionistico generale, già oggetto di diverse riforme, da Dini a Fornero, sino alle ultime modifiche introdotte.

Su questo tema si sarebbe potuto provare ad avere una mediazione in Senato. Un'altra delega è prevista per riformare il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, riducendone i componenti ad un massimo di 60, rispetto ai 144 di oggi. Anche questa sembra una delega che va a supplire ad una mancata auto riforma degli stessi giornalisti, ma che poteva essere risolta in Parlamento. Si novella persino una norma che andrebbe abrogata, quella relativa all'esercizio abusivo della professione giornalistica. Resta difficile comprendere come l'esercizio abusivo della professione giornalistica possa ancora presentarsi come un reato in un'epoca in cui chiunque pubblica notizie, come se lo scrivere o il diffondere notizie fosse appannaggio esclusivo di chi è iscritto a un elenco di un ordine professionale. Probabilmente la norma serve a fare la solita reprimenda da parte dell'Ordine dei giornalisti alla intrattenitrice o intrattenitore televisivo di turno che, oltre a tenere compagnia al pubblico, gli rende anche informazioni di tipo giornalistico.

Il testo alterna quindi norme immediate ad altre che richiedono un'attuazione da parte del Governo ma persino, in modo assai contraddittorio, sulle medesime materie.

In sostanza, è un testo che risulta sicuramente ancora troppo confuso, anche se comprende intenti importanti, come quelli della riforma dell'editoria e della emittenza locale, del sistema pensionistico dei giornalisti, che avrebbero potuto e dovuto essere meglio approfonditi e trattati nella sede parlamentare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI (CoR). Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo a votare è un chiaroscuro; una proposta di legge che ha come obiettivo l'istituzione di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, come recita il titolo del disegno di legge.

Il settore modificato da questo disegno di legge è stato oggetto, nel corso degli ultimi anni, di numerosi interventi legislativi che ne hanno modificato l'assetto, tutti in linea con una generale politica di contenimento della spesa pubblica e con una conseguente contrazione della platea dei beneficiari dei contributi stessi. Non è un mistero, infatti, che le grandi testate non sono più destinatarie di finanziamenti diretti e, tra le stesse, quelle che ricevono una qualsiasi forma di sostegno rappresentano una realtà molto ristretta rispetto al numero totale: si parla di 215 testate su circa 7.000. Ad oggi questo resta uno dei settori che sta affrontando una grave crisi, non da poco tempo ma da anni, nonostante 20 milioni di italiani continuino ad essere lettori di quotidiani e periodici e tale numero rappresenti una fetta consistente di popolazione. Forse però, mi viene il sospetto che tali lettori siano visti come clienti di bar, come spettatori di rassegne stampa televisive e molto meno come acquirenti, anche per l'utilizzo enorme - sottolineato poc'anzi dalla collega Rizzotti - delle informazioni provenienti dal *web* e dalle testate utilizzabili *online* e non a pagamento.

Sarebbe pertanto insensato continuare ad ignorare il processo irreversibile di trasformazione delle informazioni. Il mondo delle informazioni rappresenta un settore esiziale per la qualità della nostra

democrazia. Non a caso la nostra Costituzione, tra i suoi principi fondamentali, si pone l'obiettivo di tutelare il pluralismo dell'informazione e il diritto di libertà di essere informati e di informare. In tal senso, garantire una concreta e autentica libertà di stampa significa permettere a tutte le voci di occupare il proprio spazio culturale, ritagliando per sé una fetta del mercato della comunicazione, a volte anche una piccola fetta, anche delle nicchie di questo mercato, potendo avere pari dignità rispetto alle varie testate; siano esse tradizionali, innovative o *online* poco importa.

Molto spesso, anche in quest'Assemblea, si è posto il problema della distribuzione delle risorse pubbliche da indirizzare verso l'editoria al fine di assicurare il pluralismo pieno nell'assoluta trasparenza, individuando criteri oggettivi indiscutibili, facili anche da utilizzare.

Informazione e trasparenza sono principi che il Governo predica ed enfatizza molto spesso, ma molto più frequentemente senza far seguire comportamenti concludenti.

Mi sovviene a tal riguardo, per rimanere in tema, l'esempio del canone RAI. Il Governo ha sostenuto la novità del canone riscosso con la bolletta dell'energia elettrica, motivandola tra l'altro con ulteriori disponibilità di risorse provenienti da tale riscossione, attraverso appunto la bolletta elettrica, destinate al fondo ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio e il Ministero dello sviluppo economico a sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e delle emittenti locali. Vedremo se ciò avverrà. Tuttavia, qualche dubbio è legittimo nutrirlo davanti al Governo degli annunci e delle poche realizzazioni.

Tornando al testo del disegno di legge, non si possono non rilevare le importanti e consistenti deleghe al Governo per ridefinire contemporaneamente la disciplina del sostegno pubblico all'editoria, per disciplinare i pensionamenti dei giornalisti, riordinare le norme concernenti il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, innovare il sistema distributivo nell'ottica di una maggiore liberalizzazione.

Quanto all'intervento di riordino e razionalizzazione del funzionamento del consiglio, noi avevamo presentato degli emendamenti perché abbiamo evidenziato che le norme di riordino del funzionamento del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti presentano evidenti criticità nella previsione di cui all'articolo 2, quinto comma, lettera *a*), punti 2 e 3.

In particolare, con riferimento al punto 2 e alla previsione di alternatività delle impugnazioni dinanzi al giudice ordinario o dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con eventuale impugnativa al Presidente della Repubblica, si sottolinea che non è possibile prevedere la facoltà di impugnazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica delle decisioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 104 del 2010, il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Se si sceglie la strada della giurisdizione amministrativa è possibile anche pensare al ricorso straordinario al Capo dello Stato; se invece si sceglie la strada dell'impugnazione davanti al consiglio nazionale, quella strada è preclusa. Noi in questo senso avevamo tentato di emendare, ma gli emendamenti non sono stati approvati in Commissione.

Orbene, è palese l'incoerenza sistematica della norma introdotta dal momento che, *ex* articolo 63 della legge n. 69 del 1963, le impugnazioni delle decisioni del consiglio nazionale sono devolute alla giurisdizione ordinaria, quindi c'è un contrasto tra la nuova norma e quella preesistente, vigente e non modificata della legge n. 69 del 1963. Anche in questo senso bisognerebbe porsi questo problema di discrasia.

Inoltre, con riferimento al punto 3 e alla previsione di una posizione previdenziale attiva dei pubblicisti presso l'INPGI al fine di poter esercitare l'elettorato passivo, si evidenzia l'ingiusta discriminazione nei confronti di quei giornalisti pubblicisti che hanno una posizione attiva presso enti previdenziali diversi da INPGI. Non si comprende, infatti, la finalità della previsione dal momento che per i giornalisti pubblicisti non vale il principio di esclusività professionale che vincola i professionisti, e soprattutto che la titolarità di una posizione attiva previdenziale presso l'INPGI non incide sull'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.

Analoga previsione limitativa non è prevista infatti per i giornalisti professionisti non iscritti ad

INPGI, e ciò rimarca l'irragionevolezza di una disposizione che si presenta di dubbia legittimità costituzionale. Ma oltre a questi rilievi che riguardano espressamente l'articolo 2, molti altri se ne possono fare, proprio per la consistenza e lo spessore di quelle deleghe, di cui parlavo prima.

Resta insoluto, e sarebbe stata questa l'occasione per porsi meglio il problema, dell'accesso concreto alla professione; problema che magari è comune a tutte le altre professioni autonome, a professioni simili a quella del giornalista, ma che diventa ancora più delicato e più complicato da risolvere se si pensa alla triste realtà dei praticanti o dei giovani che vengono sottopagati e che magari hanno davanti un futuro di *freelance*, per usare un termine enfatico, ma insomma di professionisti che non avranno mai un rapporto organico di lungo periodo e, soprattutto dal punto di vista economico, che possa assicurare serenità al proprio progetto di vita o delle proprie famiglie, proprio perché tale questione non è stata affrontata qui. Magari questo poteva essere un treno da prendere senza occuparsi solo delle norme relative al funzionamento dell'Ordine.

Un'altra considerazione che vorrei fare riguarda l'articolo 6, con riferimento alle nuove disposizioni che vengono introdotte per la vendita dei giornali. Si è parlato anche nella relazione introduttiva di liberalizzazione che viene più o meno inoculata nel sistema per favorire la vendita e per poter creare un elemento di novità. Ma direi che di fronte al proliferare della vendita *online*, degli abbonamenti in digitale dei giornali e di fronte a un minore acquisto di copie in edicola, la crisi delle edicole e dei punti vendita che direttamente consegnano il quotidiano o il periodico al proprio cliente è ormai irreversibile. Più che parlare di liberalizzazione, avrei puntato a cercare di rendere queste edicole dei contenitori più appetibili, potendo utilizzare magari altre forme che erano un tempo di monopolio o, comunque, che potevano essere gestite diversamente dallo Stato. Penso alle concessioni che l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli può ancora erogare e distribuire, le quali potrebbero essere utilizzate, insieme alle edicole, nei punti vendita dei giornali. Bisogna cioè trovare un modo per rendere più appetibili le edicole e questi punti vendita. Ciò potrebbe porre fine o comunque ridurre il problema della moria delle edicole o della loro precarietà economica. Si tratta, anche in questo caso, di un'occasione mancata.

Concludendo, il provvedimento in esame presenta molte luci e ombre. Il disegno di legge ci avrebbe potuto dare la possibilità di cogliere ulteriori possibilità, ma così non è stato e, quindi, rimane il rimpianto di un'occasione persa. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il provvedimento in esame sull'editoria è l'ultimo di una serie molto numerosa di provvedimenti che sono stati adottati nel corso degli anni. Sarebbe interessante una cronologia storica dei provvedimenti assunti in questo settore nel corso degli anni.

Potremmo delinearli a grande linee in questo modo. Per parecchi anni i provvedimenti sulla stampa e l'editoria sono stati strutturati in modo tale che tutti i periodici (compresi i grandi quotidiani, che spesso sono delle grandi aziende e, specialmente negli anni passati, con un notevole e molto salutare andamento economico) ricevessero dallo Stato importanti sovvenzioni, dell'ordine di parecchi milioni di euro ciascuno, sulla base di parametri quali la carta usata, il numero di copie diffuse e così via.

Nel corso degli anni l'attenzione si è accentrata soprattutto sulla stampa di partito, che godeva di particolari agevolazioni. Tuttavia, parlando dei giornali di partito ci si dimenticava che c'erano ben altre corazzate che ricevevano finanziamenti anche maggiori, certamente a fronte di tirature di gran lunga maggiori, ma con meno necessità. Al di là dell'impopolarità emersa nel corso degli anni, i finanziamenti alla stampa di partito avevano una loro ragione particolare nel dare attuazione al riconoscimento del ruolo dei partiti politici nella Costituzione e a beneficio del pluralismo dell'informazione.

Nel corso degli anni, queste agevolazioni sono state prima ridotte e, poi, riservate solo a determinate categorie di giornali e periodici. Sarà un caso ma, proprio quando gli aiuti, le sovvenzioni e i sussidi sono stati tolti alla grande stampa e limitati a quella particolarmente tutelata (cioè, in via sempre più parziale e marginale, alla stampa di partito, a quella gestita da cooperative di giornalisti, oppure a quei tipi di assetti societari che vengono particolarmente tutelati dalla legge ancora oggi), è nata la grande

campagna anticasta sugli odiosi privilegi dei parlamentari.

È un caso sicuramente, ma proprio quando i grandi quotidiani non hanno più preso delle sovvenzioni, che peraltro erano assai difficili da giustificare, c'è stata la grande scoperta e la grande battaglia anticasta. Può darsi che solo per una coincidenza essa sia emersa solo in quel periodo. Di certo non era suscitata in sé dalle famose cifre dei costi della politica, che erano già stati ampiamente ridotti, perché quando essi erano molto più alti la grande stampa non aveva nulla da dire al riguardo. Ha avuto da dire qualcosa, quando questi benefici sono stati ampiamente ridotti e, sempre per una curiosa combinazione temporale, sono stati ridotti i veri privilegi per i grandi giornali.

Si passò così ad una situazione nella quale solo particolari assetti societari fruivano di questi aiuti. Data la formulazione della legge, ci sono state alcune testate - tra cui alcune di quelle particolarmente attive, anche oggi, nel denunciare i presunti privilegi dei parlamentari, anche se in realtà dovremmo parlare di «prerogative», che sono assai inferiori a quelli che ci sono negli altri grandi Paesi europei e non solo - che sono riuscite a darsi delle tutele, attraverso la pretestuosa assunzione della forma di testata giornalistica di partito, magari di un partito nato in laboratorio, con la firma di un senatore e di un deputato del Gruppo Misto, e che sono così riuscite ancora ad ottenere dei notevoli vantaggi, sia pur decrescenti, da parte delle casse dello Stato.

Un provvedimento molto importante è stato approvato nella scorsa legislatura, in cui si è cercato ulteriormente di delineare i profili che devono caratterizzare i beneficiari di questi fondi, che nel frattempo sono stati di molto ridotti.

Questi fondi nel loro insieme sono veramente un granello nella grande massa del bilancio dello Stato: ne parleremo ancora nel corso della discussione del provvedimento. Si sono dunque prese delle misure particolarmente efficaci, a mio parere, per evitare che determinati periodici o editori prendessero delle forme pretestuosamente simili a quelle che potrebbero davvero meritare un sussidio da parte dello Stato. Tale misura è stata particolarmente efficace e severa, giacché non si stabilivano le caratteristiche che le testate devono avere, per andare a vedere solo poi, a piè di lista, quanto questo costasse per individuare la somma stanziata, ma si è fatto l'opposto, ovvero si è individuata una somma assai ridotta rispetto agli anni precedenti, a cui avrebbero potuto accedere solo determinate categorie e testate giornalistiche. Se le testate dovessero essere più numerose di quanto ragionevolmente previsto, le sovvenzioni e i sussidi sarebbero stati proporzionalmente ridotti. Quindi si tratta di un atteggiamento particolarmente severo e prudentiale da parte del legislatore.

Il disegno di legge al nostro esame interviene dunque in una situazione già molto difficile. Tutti coloro che ad oggi percepiscono qualcosa, percepiscono assai meno di quello che percepivano prima, e questo in un periodo decisamente molto difficile per tutte le testate giornalistiche, a cominciare dalle più grandi, dalle più antiche e prestigiose. Sappiamo bene che ciò deriva da una serie di fattori, come la crisi economica, che fa sì che molti italiani debbano tagliare le spese familiari e individuino come uno dei bersagli dei tagli proprio l'acquisto dei quotidiani e dei periodici. Per un altro è la concorrenza di Internet, che offre in modo generalmente gratuito una enorme massa di notizie, certo non sempre scelte bene, addirittura per nulla, spesso non molto attendibili e con grande difficoltà a distinguere l'attendibile dall'inattendibile.

Ma sta di fatto che la grande massa di informazioni su Internet c'è, e questo ha determinato in tutto il mondo, anche nei Paesi dove non c'è particolare crisi economica, una crisi nel settore della informazione delle testate giornalistiche su qualunque supporto e, in particolare, su quello cartaceo.

Pertanto, tutte le riduzioni che vengono fatte oggi intervengono a seguito di altre riduzioni e a seguito di forti sacrifici richiesti a seguito di grande difficoltà in cui si sono messe le aziende.

Questo provvedimento, a mio parere, ha alcuni difetti che abbiamo poi cercato di individuare, proponendo emendamenti che cercano di rimediare appunto alle criticità riscontrabili nel disegno di legge.

In primo luogo, non ci sono garanzie. C'è una totale discrezionalità affidata al Governo per la destinazione di quei fondi, assai limitati e ridotti rispetto al passato, ma non c'è nessuna certezza di

quanto di questi fondi andrà davvero alla piccola editoria, all'informazione locale e quanto, invece, ad altri soggetti.

Non c'è neanche una certezza per quanto riguarda il tipo di mezzo di comunicazione verso il quale saranno indirizzati questi fondi: il tutto, non sulla base di dati oggettivi, ma sulla base di una discrezionalità davvero molto ampia affidata al Governo.

Intanto, a noi, ovviamente, come forza di opposizione, non può piacere dare una grande discrezionalità al Governo che non appoggiamo e che avversiamo. Oggettivamente, però, la ragione d'essere di questi sussidi è di garantire e di sostenere il pluralismo dell'informazione, alla luce della necessità di salvaguardare le minoranze, che possono essere di tanti tipi. La minoranza tipica salvaguardata a livello di Costituzione è quella linguistica, ma vi sono anche minoranze intellettuali, culturali, religiose o anche semplicemente interessi di nicchia, che possono essere però meritevoli di un certo sostegno.

Nel testo approvato in Commissione non c'è garanzia che questi fondi vadano a questi soggetti, che dovrebbero essere meritevoli e che la legge ha sempre ritenuto meritevoli, un tempo con più fondi e oggi con meno fondi. Questo non va bene, perché pluralismo significa proprio tutelare, in base a regole precise, tutti quanti, indipendentemente dalle scelte discrezionali del Governo.

Tra l'altro, chi ha la forza del Governo dalla propria parte il modo di far sentire la propria voce ce l'ha senza bisogno di sussidi, senza bisogno di finanziamenti e senza bisogno di attenzioni particolari. Chi, invece, non ha questa possibilità deve essere tutelato. E che tutto sia dato in mano al Governo, francamente, è un controsenso.

C'è poi una situazione sulla quale io ho sollecitato l'attenzione della Commissione. Si parla di un regime di tre anni. E dopo questi tre anni non si capisce come si va a finire.

Teniamo presente che, per quanto siano state in parte sovvenzionate, si tratta pur sempre di aziende, che oggi non possono certo (come invece succedeva fino a qualche tempo fa) reggersi più solo sul sussidio statale. E questo era sbagliato.

C'erano delle testate, francamente poco più che virtuali, che affermavano di vendere migliaia di copie con il cosiddetto strillonaggio (che i più giovani neanche sanno cosa sia), con copie dunque non quantificabili. E sulla base di questo ricevevano dei soldi, stampavano delle copie e ne distribuivano alcune in posti dove era facile distribuirle, cioè la Camera e il Senato, e in qualche modo sopravvivevano. Questo non si può più fare: che fosse buono o cattivo.

Queste imprese hanno dovuto confrontarsi con il mercato. Ebbene, a queste imprese viene detto: non ti facciamo morire subito (anche se qualcuna morirà subito), ma per tre anni usiamo questo regime. Stiamo parlando di aziende e mi domando che piani può fare un'impresa non sapendo cosa succederà il quarto anno. Cosa può programmare? Stiamo parlando di posti di lavoro, di persone, di giornalisti, di personale non giornalistico che lavora per queste testate, per queste imprese, e pensare che il poco che si dà, lo si eroga in modo che è praticamente impossibile ad oggi determinare quanto percepirà anche per chi fino ad oggi ha preso una cifra sulla base di determinati parametri. Comunque si sa già che tra quattro anni si va nel terreno di nessuno. Tutto ciò è veramente problematico per queste imprese, per questi lavoratori e per questi cittadini italiani che lavorano in questo settore, proprio perché si spera che riescano in qualche modo anche a collocarsi sul mercato.

Tuttavia questa situazione di grave incertezza si dovrebbe sapere. Chi è troppo impegnato a fare le leggi pensando che più leggi si fanno e meglio è, dovrebbe sapere che in realtà meno leggi si fanno e meglio è per tutti coloro che operano sul mercato. Infatti, sono già sufficienti le oscillazioni del mercato e quelle dei gusti della platea cui sperabilmente sono destinati i prodotti giornalistici: è già più che sufficiente quello a creare incertezza. Se poi le norme cambiano spesso e addirittura in questo caso si dichiara che si predispone una norma che non si sa che fine farà tra tre anni, ciò causa più danni che una riduzione di fondi che però dia un barlume di certezza per il futuro.

Che investimenti può fare? Noi chiediamo a queste aziende di modernizzarsi, di diventare particolarmente attive su Internet e a questo fine diamo anche un piccolo aiuto, ma per poco tempo, dopo non si sa. Come si possono fare degli investimenti in una situazione del genere? Si evita la

bancarotta, per cui si spenderà sempre di meno, pertanto accompagniamo alla morte tante piccole imprese. Per carità, la dura legge del mercato prevede anche che le imprese, così come nascono, a volte muoiono; tuttavia se lo Stato deve intervenire, non lo deve fare per facilitare la morte delle imprese, bensì per facilitarne la nascita o la sopravvivenza.

In Commissione, con una certa sorpresa, mi sono sentito dire che è fatto per tre anni di proposito, perché entro quel termine le imprese si devono mettere sul mercato; quindi si rinuncia completamente all'intenzione di sostenere il pluralismo. Questo provvedimento è una sorta di eutanasia; c'è un prolungamento di un'agonia che fa sì che almeno, prima delle prossime elezioni e del voto sul *referendum*, non ci siano troppe testate che devono celebrare il proprio necrologio, cioè che devono fare l'ultimo numero in forma di necrologio anziché di ordinario numero di giornale, ma forse dovremo avere delle prospettive un po' diverse.

Sappiamo bene che su certe cose si è inesorabilmente per il mercato senza pietà, ma poi quando si ha a che fare con entità miliardarie improvvisamente si scopre che la garanzia è molto bella. Io credo che forse, semmai, dovremmo avere l'atteggiamento opposto, specialmente in settori dove l'informazione ha una funzione fondamentale, come dicevo prima, garantisce il pluralismo e dà una voce alle minoranze, di qualunque tipo si tratti. Poi però quando si tratta di affari da miliardi, c'è una grande tutela per quelli che c'erano prima e per quello che ha sempre avuto facilitazioni miliardarie dallo Stato: in quel caso diventiamo improvvisamente garantisti. Qui vedo una disparità che davvero non mi piace, non è conforme alla Costituzione e credo che non sia conforme all'interesse pubblico.

In Commissione il gentile e preparatissimo relatore, senatore Cociancich, ha manifestato una certa disponibilità per l'Assemblea. In Commissione è andata così, spero che poi questa disponibilità si concretizzi in qualche modo e che non sia solo un atto di, sia pur gradita, cortesia.

Tanti che stanno seguendo i nostri lavori tengono in piedi imprese e iniziative culturali che danno vitalità locale. Ricordo che non ci sono solo le grandi città: l'Italia non è fatta soltanto da Roma, da Milano e qualche volta anche da Napoli e da Torino; ci sono anche le piccole realtà, con difficoltà di distribuzione, che però sono tenute vive grazie anche a piccole testate giornalistiche che conferiscono un'identità al territorio, costituiscono un punto di riferimento, danno informazioni e a volte svolgono un servizio a beneficio delle popolazioni.

Gli italiani sono tutti uguali, anche se ci sono certi provvedimenti di legge - anche se non voglio aprire una polemica - per i quali sembra che gli italiani degni siano solo quelli che vivono nelle grandi città, mentre quelli che vivono nelle piccole città o nei piccoli e piccolissimi Comuni sono italiani di serie B, con meno diritti e più tasse. Già sono in situazioni oggettivamente più difficili, perché anche solo per recarsi all'anagrafe o in un centro importante per determinate necessità, da sanitarie a burocratiche o di qualunque genere, sono già svantaggiati; vediamo di non massacrarli. (*Richiami del Presidente*). Ebbene, queste piccole realtà spesso si riconoscono e sono tenute vive da piccole testate che sopravvivono grazie anche - diciamo la verità - agli aiuti di Stato. Il relatore saprà ben specificare l'entità di questi soldi, che sono veramente pochissimi; non è tagliando quelli che risolviamo alcun problema, mentre creiamo gravissimi problemi se obblighiamo alla chiusura delle realtà molto belle e importanti per il nostro tessuto sociale. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

[Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 16,32\)](#)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

[SERRA \(M5S\)](#). Signora Presidente, la contrarietà del Movimento 5 Stelle alla presente proposta di legge non potrebbe essere più radicale poiché il Movimento 5 Stelle ha nel proprio programma l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. Questa posizione così netta parte proprio dalla convinzione che un filo diretto tra un Governo, di qualsiasi colore politico esso sia, e i giornali produca delle dinamiche che vadano nella direzione esattamente opposta a quelle che sono le intenzioni anche della stessa proposta della maggioranza, ossia tutelare pluralismo, indipendenza e autonomia dell'informazione. Come si evince anche da un'attenta lettura del *dossier*, per ottenere tali obiettivi sarebbe necessario individuare delle misure che evitino l'accentramento del potere nelle mani di pochi.

Inoltre, non si comprendono le ragioni per le quali le competenze che riguardano l'editoria afferiscono alla 7a Commissione presso la Camera, mentre qui in Senato tutto va alla 1a Commissione. Tale ripartizione, a nostro avviso, non riguarda solo un aspetto formale, ma finisce per condizionare la natura e la trattazione stessa della materia, di là dai profili di interesse specifici.

Va sottolineato, in secondo luogo, sempre per ciò che concerne l'*iter* procedurale del provvedimento, che il presente atto Senato diviene solo l'ultimo in ordine di tempo fra i provvedimenti che si avvicendano e che giungono in Aula con una fretta immotivata, senza che sia stato possibile valutare adeguatamente il testo uscito con cospicue e significative modifiche dalla Commissione e con un termine per la scadenza degli emendamenti inizialmente risibile (poiché erano stati dati solo quaranta minuti, poi prolungati) che di fatto vanifica la possibilità di dare un reale e ragionato contributo.

Quella presente, oltretutto, è materia che coinvolge numerosi profili di interesse, anche perché l'editoria (nel suo insieme) inevitabilmente non può non intercettare quella società liquida, complessa e multiforme, ventilata dai sociologi, dove l'informazione cresce a dismisura e a discapito della conoscenza, grazie anche alla grande trasformazione informatico-digitale e alla polverizzazione dei linguaggi, e in cui molti, fra cui i giovanissimi, vivono continuamente connessi e in un bisogno perenne di rincorrersi, o semplicemente, forse, far sapere di esistere.

Noi crediamo che sia molto difficile che, con un provvedimento di questo tipo, si dia un contributo al miglioramento della condizione generale dell'informazione nel nostro Paese. Siamo dell'idea esattamente opposta, anche perché, dal nostro punto di vista, esso rappresenta l'ennesimo spreco di denaro pubblico. Potremmo dire, in sintesi, che con questi finanziamenti, ancora una volta, il Governo mette le mani sull'informazione, ed è proprio qui che si giustifica la fretta che abbiamo denunciato. Infatti, a nostro avviso, il filo diretto che c'è tra il Governo e gli editori va proprio esattamente dalla parte opposta rispetto a quello che, almeno a parole, è l'obiettivo principale del provvedimento, ossia favorire il pluralismo dell'informazione.

Favorire il pluralismo in una prospettiva radicalmente mutata dell'informazione - come ha riconosciuto e sottolineato lo stesso relatore di maggioranza - significa ragionare sull'universo dell'*online* ad ampio raggio, salvaguardare l'autonomia dell'informazione, ma anche cercare di capire in che modo incoraggiare e ripristinare quelle intermediazioni culturali di cui il sistema editoriale nel suo complesso è veicolo primo e privilegiato.

Ci troviamo in presenza dell'istituzione di un nuovo fondo per l'editoria, entro il riordino della disciplina dei contributi statali. La nuova legge stabilirà quali imprese editoriali dovranno prendere i soldi e quanti, quale sarà il futuro assetto dell'Ordine, cioè dell'organo di autogoverno della categoria e chi potrà andare in pensione (chissà chi).

Ci sono, quindi, aspetti di questo provvedimento che non attengono precisamente alla finalità principale della misura stessa, come i prepensionamenti dei giornalisti o il sistema di vendita e distribuzione delle edicole, dei venditori esclusivi e non esclusivi, la spinosa questione dell'Ordine dei giornalisti, un istituto che riteniamo assolutamente obsoleto: tutti argomenti che avrebbero meritato uno spazio diverso rispetto a qualche comma incidentale in questo testo di deleghe. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui oggi riuniti per discutere del disegno di legge n. 2271, recante: «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti»; tutto questo titolone per parlare dell'eventuale sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza locale.

Il disegno di legge è stato redatto dai Gruppi parlamentari del Partito Democratico e di Sinistra Ecologia e Libertà. Argomentazione primaria del disegno di legge in esame è la prossima e possibile istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione presso il Ministero

dell'economia.

Scendiamo nel dettaglio e vediamo dove verrà istituito questo Fondo. Per prima cosa, era prevista la sua istituzione presso la Presidenza del Consiglio. In seconda battuta, esso andrebbe a prendere il posto del fondo concepito al Ministero dello sviluppo economico, già previsto dalla legge di stabilità 2016. Nel Fondo confluiranno diverse risorse che saranno indirizzate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, per di più a quella digitale: risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana, periodica e digitale; risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale; una quota, fino a un importo massimo di 100 milioni per il periodo 2016-2018, per le entrate del canone RAI; somme derivanti dal contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito dei concessionari pubblicitari. Ulteriore precisazione per quanto concerne questo elenco di ricavi: l'Assemblea di Palazzo Montecitorio ha lasciato fuori dal computo dei proventi la somma di denaro proveniente dalle multe dell'AGCOM.

I Gruppi del Partito Democratico e di Sinistra Ecologia e Libertà hanno deciso di far ridefinire al Governo, mediante delega, la disciplina del sostegno pubblico dell'editoria.

Come se non bastasse, il Governo dovrà ulteriormente revisionare la disciplina dei profili pensionistici dei giornalisti, della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il disegno di legge n. 2271 mette in elenco i beneficiari che verranno annoverati nella ridefinizione del sostegno pubblico per il settore dell'editoria. Tra essi figurano televisioni locali, cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro, giornali espressione delle minoranze linguistiche, periodici per non vedenti e per ipovedenti, associazioni dei consumatori, giornali in lingua italiana diffusi all'estero.

Verranno esclusi dai finanziamenti: gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali; i periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico; le imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

In ultimo, viene ridimensionato il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Attualmente il Consiglio è composto da 144 consiglieri che, con la riforma, si vogliono ridurre a 60, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. Questi ultimi dovranno essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

In questo disegno di legge in materia di editoria, sono presenti molti elementi negativi; di contro, le novità sono poche e scarseggiano di positività.

Scorrendo il testo del provvedimento, esso prevede numerose deleghe, con pochezza in merito ai contenuti che il Governo adotterà con la delega.

Concludo l'intervento esprimendo la contrarietà più assoluta per questo disegno di legge in materia di editoria; un provvedimento che mira, ancora una volta, a estendere i tentacoli del centrosinistra sulla possibilità di manipolare il settore dell'editoria, situazione che già si verifica per buona parte delle testate giornalistiche.

Da salvare, ma solo in parte, sono le norme che darebbero l'occasione di discutere sulla liberalizzazione del sistema distributivo e riguardo gli orari d'apertura dei punti vendita dei giornali, anche se questo poteva essere già previsto nel disegno di legge sulla concorrenza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, quello in esame è un provvedimento che riguarda il tema dell'editoria e, più in generale, dell'informazione.

È ormai ben noto che stiamo discutendo di un settore che sta attraversando momenti bui di profonda crisi. Oltre ad assistere a un calo drammatico delle vendite dei quotidiani, che mette a rischio la sopravvivenza di importantissime fonti di informazione, si assiste anche alle difficoltà che attraversano il settore pubblicitario, che ancora stenta a risollevarsi.

Ebbene, pur considerando positive alcune disposizioni di questo provvedimento, nel complesso il giudizio è fortemente critico, in quanto nulla viene fatto; anzi si peggiora una situazione che parte già svantaggiata e che subisce i colpi della crisi economica che, da anni, non lascia respiro al nostro Paese.

L'unico punto che possiamo condividere è la disposizione attraverso cui si promuove, di concerto con le Regioni, un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti vendita e si procede alla rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi. Certo, sarebbe stato opportuno introdurre questa nuova liberalizzazione nel disegno di legge sulla concorrenza all'uopo dedicato.

Tutto il resto del provvedimento non è assolutamente condivisibile. Si tratta, infatti, di un disegno di legge fortemente eterogeneo: gran parte delle disposizioni recano delega al Governo per nuove regole in materia di editoria; altre dispongono l'introduzione di ulteriori tasse per un settore che - ripeto - attraversa una profonda crisi da diversi anni.

Nel merito dei profili critici, l'articolo 1 istituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e si legge, nel dispositivo, che nel Fondo confluiscono, oltre alle risorse statali, una quota, fino a un importo massimo di 100 milioni di euro, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione; inoltre, confluiscono le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei concessionari della raccolta pubblicitaria, delle società operanti nel settore dell'informazione e di altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità. La cosa grave è che si legge «contributo di solidarietà», ma esso rappresenta in tutto e per tutto una nuova imposta.

Forza Italia, qui al Senato, ha dato un grande contributo e, sebbene molte proposte di modifica non siano state accolte, altre di grande rilievo, invece, lo sono state. Una fra tutte è la disposizione che prevede che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti abbia 60 componenti, che è di indubbia importanza. Prima della modifica voluta da Forza Italia, si proponeva di ridurre il numero dei consiglieri a 36, senza però rendersi conto che, con quella esigua composizione, si rischiava di bloccare le procedure di funzionamento del Consiglio e, oltretutto, era annullato il criterio di rappresentanza di tutte le Regioni d'Italia. Plaudo al contributo significativo che Forza Italia ha realizzato in Commissione e critico fortemente il provvedimento perché non dà alcun apporto rilevante alla libertà di stampa, che viene invece ostacolata.

Presidente, faccio un'ultima annotazione al Governo. Mi piacerebbe che venisse posta un'attenzione particolare nell'esercizio della delega ai contributi a favore del pluralismo linguistico. È, infatti, noto che i giornali che vengono scritti con l'uso delle lingue locali, a causa della scarsità delle copie vendute, e i programmi televisivi prodotti per una minoranza linguistica necessitano di aiuti particolari. Per questo mi rivolgo al Governo perché sull'argomento, nell'esercizio della propria delega, si impegni al fine di evitare una perdita culturale dovuta all'abbandono delle lingue e dei dialetti che fortemente caratterizzano tutti insieme la nostra Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galimberti. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il provvedimento che ci troviamo a discutere oggi in Aula è stato già approvato alla Camera dei deputati ed è il risultato dell'unificazione di due proposte di iniziativa parlamentare del Partito Democratico e di Sinistra Ecologia e Libertà.

Stiamo parlando del disegno di legge riguardante l'editoria o, per meglio dire, l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, delle conseguenti deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina dei profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nonché della procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

Andando nel dettaglio del provvedimento, il testo propone l'istituzione del Fondo testé citato presso il Ministero dell'economia - peraltro già previsto dalla legge di stabilità 2016 - cui affluiscono le risorse

statali che erano già state destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, e all'emittenza locale. Il Fondo verrà integrato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il periodo 2016-2018, derivanti dalle maggiori entrate del canone RAI.

Al Fondo potranno accedere le televisioni locali, le cooperative giornalistiche, gli enti senza fini di lucro, i periodici per non vedenti e per ipovedenti, le associazioni dei consumatori i giornali di lingua italiana diffusi all'estero. Sono esclusi però, inspiegabilmente, i giornali di partiti o movimenti politici, gli organi sindacali, le imprese editrici di quotidiani e periodici, che appartengono o sono partecipati da società quotate. Inoltre, il Fondo viene ripartito tra il MISE e la Presidenza del Consiglio per gli interventi di rispettiva competenza, ma con un meccanismo che misura il peso delle diverse voci di entrata delle risorse anche sul procedimento di distribuzione dei fondi, tenendo a non superare il congegno di aiuti esistenti, per l'editoria e per l'emittenza.

Passando poi all'articolo successivo, si prevede la delega al Governo per quanto riguarda la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

La graduazione del contributo è legata al numero di copie annue vendute, che non potranno essere comunque inferiori al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo più scaglioni cui corrisponderanno quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta, mentre per le testate *on line* la graduazione avviene in funzione del numero dei giornalisti assunti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti.

Il testo si propone, inoltre, di attuare una riforma, attraverso un riordino e razionalizzazione delle norme, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in materia di formazione e composizione del Consiglio stesso. Ci si domanda, però, perché si sia deciso di unire provvedimenti così diversi come gli aiuti per l'editoria e una riforma dell'Ordine dei giornalisti, che aveva invece bisogno di un approfondimento e di un disegno di legge interamente dedicato. Malgrado questo, abbiamo cercato di migliorare anche questa parte del provvedimento: grazie al contributo di Forza Italia, si prevede un numero massimo dei componenti di 60 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo di pubblicisti, tra i quali - anche in questo caso - almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. E con questa parte si mette in atto una forte discriminazione tra i giornalisti pubblicisti e professionisti, perché solo i primi avranno l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale per far parte del Consiglio.

Sono inserite, inoltre, nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici. Si prevede, infatti, un contributo erogato in due rate annuali, di cui la prima versata entro il 30 maggio, mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto; mentre la seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento.

E siccome il Governo non voleva farsi mancare niente, con il disegno di legge in discussione si sceglie di scrivere norme che, per loro stessa natura, sarebbero dovute entrare nella legge sulla concorrenza. Cosa c'entra, infatti, la progressiva liberalizzazione della vendita dei prodotti editoriali con gli altri argomenti contenuti in questo provvedimento? Si sa che sulla legge sulla concorrenza ci sono opinioni contrastanti anche all'interno della stessa maggioranza.

Nessuno mette in dubbio che il mondo dell'editoria avrebbe avuto bisogno di una revisione profonda e complessiva, ma certamente non è questo il provvedimento adatto. Si tratta di un disegno di legge confuso, che affronta una platea di argomenti troppo vasta e, soprattutto, dà solo risposte provvisorie e superficiali. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, ero abbastanza su di giri e contento che finalmente questo

importante disegno di legge arrivasse in Aula; un provvedimento importante per il nostro Paese specialmente in questo momento storico, in cui il pluralismo dovrà essere protagonista della stagione politica, e non solo. È fondamentale sottolineare come la riforma del sistema dei contributi pubblici all'editoria fosse sicuramente attesa da tutti e da tempo. Non si può non considerare il fatto positivo della tutela del pluralismo, specie - come ho detto - in questo momento storico, nel quale assistiamo a una sempre maggiore concentrazione di gruppi editoriali.

Ahimè, mi preme sottolineare come il nostro Paese sia ancora fra gli ultimi posti in Europa per investimento *pro capite* al sostegno del pluralismo dell'informazione, nonostante si sia impegnato a promuovere e garantire le libertà di espressione e informazione. E perché sottolineo questo? Proprio oggi, nel nostro Paese assistiamo non all'esaltazione del pluralismo, come è stato tanto decantato da qualcuno che mi ha preceduto, ma esattamente al contrario.

L'azione di oggi del Governo sulla questione della RAI è tutt'altro che pluralismo; anzi, cari colleghi, parlerei piuttosto di monismo. Non c'entra niente con le "monate" del Presidente del Consiglio, ma è esattamente il contrario di quello che ci aspettavamo, ossia il pluralismo. L'arroganza che oggi è stata messa in campo dal Presidente del Consiglio e dalla sua banda nelle nomine dei direttori delle testate di RAI 1, RAI 2 e RAI 3 - la conferma di RAI 1 è scandalosa - è esattamente il contrario di quello che si vorrebbe far passare.

Vorrei citare uno dei famosi *tweet*, cinguettii di Renzi Matteo, che passeranno alla storia. Non più tardi del 14 maggio 2014, alle ore 24,14, ci ha dato una chicca della sua apertura e lungimiranza per quanto riguarda il pluralismo, scrivendo: «Niente paura. Il futuro arriverà anche alla RAI. Senza ordine dei partiti. #cambiareverso #Italiariparte».

Signora Presidente - ahimè - purtroppo già nel titolo del provvedimento in esame si capisce che questa volontà viene disattesa dal Governo. Istituire il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione è, infatti, esattamente il contrario di quello che, appunto, sta avvenendo nelle ultime ore nel nostro Paese. Probabilmente lo vedremo questa sera in Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In quella sede ne vedremo di cotte e crude, così come è già avvenuto in passato. La sostanza, però, non cambierà.

L'arroganza di Renzi Matteo e della sua banda consegnerà a questo Paese il peggio del peggio. Negli anni passati tutti quanti abbiamo assunto un atteggiamento di stigmatizzazione. E mi rivolgo ai colleghi della sinistra, con cui ho condiviso anche la precedente legislatura, i quali - giustamente - si accanivano e si lanciavano in maniera alquanto feroce su presunti, ma probabilmente palesi, conflitti di interessi. Oggi più che di conflitti di interesse, bisogna parlare di delinquenti del pluralismo. Io li definirei monisti, cioè coloro che fanno veramente - me lo permetta signora Presidente, perché è un termine che forse si può anche usare - delle "monate".

C'è del buono all'interno del provvedimento in esame. Giudiziosamente, il collega Calderoli si è fatto in quattro e ha presentato degli emendamenti per proporre soluzioni concrete in favore dell'emittenza locale, che crediamo sia fondamentale. Il Presidente del Consiglio fa oggi uno sgarro agli italiani per quanto riguarda la RAI, ma ci dimentichiamo sempre che il pluralismo dell'informazione passa anche attraverso le televisioni locali. Infatti, nel nostro Paese - unico caso in Europa - la questione delle televisioni locali è fondamentale, perché esse, anzitutto, hanno dato un grande contributo all'economia - fanno lavorare gente e gestiscono pubblicità - e fanno veramente informazione sui territori. In tutte le realtà territoriali del nostro Paese c'è una televisione privata che manda in onda telegiornali locali e dà un tipo di informazione che la televisione pubblica non offre.

Tra l'altro, c'è chi vive, come il sottoscritto, ai confini, dell'impero dove mamma RAI non arriva, ma sicuramente arriva la bolletta dell'energia elettrica con, nascosto, il canone. È una situazione paradossale. L'anno scorso si è svolto in quest'Assemblea il dibattito sulla riforma della RAI. Prima forse la RAI non funzionava bene, ma, con profondo rispetto per il collega Gasparri, era meglio quando si stava peggio, in quanto siamo passati alla situazione attuale, nella quale il signor Campo Dall'Orto - un nome, tra l'altro, che non mi sta neanche simpatico - becca uno stipendio di più di 600.000 euro. Tutti questi ci hanno fatto la morale. Di cosa stiamo parlando? Del pluralismo che voi,

colleghi del Partito Democratico, state decantando?

Nascosto tra le pieghe del provvedimento c'è qualcosa di buono, ma a non funzionare in questo Paese è il principio. Matteo Renzi diceva: fuori i partiti dalla RAI. Poi, però, sono entrati con gambe e piedi lui e tutta la sua banda Bassotti. Sono tutti belli schierati e pronti a fare cosa, signora Presidente?

Arriviamo al punto della situazione: la battaglia politica in questo Paese ce la giocheremo il prossimo autunno con il *referendum*. Renzi ha preparato le truppe, anzitutto mettendole nei posti dove si influenza il voto. In televisione ha messo i suoi uomini per cercare di portare a casa il risultato. Il ragazzo è un po' preoccupato, perché il fronte del no è sempre più pressante e, dunque, sta cercando di piazzare le sue truppe, per cercare di portare a casa i voti che gli serviranno per fare la sua porcata, ovvero la riforma costituzionale. A questo punto, signora Presidente, non ci resta che appellarci al Capo dello Stato, perché sia lui a salvaguardare l'articolo della Costituzione in cui si stabilisce che l'informazione è un diritto del cittadino e deve essere pluralista e trasparente.

Cari colleghi del PD, siamo rientrati in pieno fascismo. Questa è la verità! Matteo Renzi ci ha riportati in pieno fascismo, e lo vedremo questa sera in Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi e domani con le nomine. È una vergogna, signora Presidente! È una vergogna l'arroganza che si sta vedendo questi giorni nel nostro Paese. E la cosa che più mi lascia con l'amaro in bocca è che - glielo posso garantire - ho vissuto male la precedente legislatura, quando ogni tanto noi leghisti eravamo in difficoltà per certe birichinate che si vedevano. Quelle però, erano delle birichinate rispetto all'arroganza che vediamo oggi. Silvio Berlusconi era un dilettante! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Era un dilettante, signora Presidente, un poverino. Matteo Renzi è un fuoriclasse: da quel punto di vista è un fuoriclasse, e non c'è nient'altro da dire.

Sono però convinto di una cosa, signora Presidente. Gli italiani non sono così cretini, come qualcuno pensa. Il ragazzo, secondo noi, se la vedrà un po' brutta: le posso garantire che le bugie hanno le gambe corte, come le "minchiate" che scrive su Twitter. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII e del senatore Compagnone*).

PRESIDENTE. Certo, sarebbe meglio un linguaggio più adeguato. Si possono dire le stesse cose senza insultare, senatore Crosio.

È iscritto a parlare il senatore Gibiino. Ne ha facoltà.

GIBIINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, il disegno di legge al nostro esame tratta punti troppo eterogenei del mondo dell'informazione e dell'editoria, mostrando una mancanza di prospettiva per lo sviluppo di un settore fondamentale per la democrazia del nostro Paese. Il testo del provvedimento in esame affronta aspetti diversi, che avrebbero richiesto un maggior approfondimento. Non si capisce perché, nonostante le richieste ormai storicizzate di gran parte degli addetti ai lavori, non si sia voluta percorrere la strada di una vera e organica riforma dell'Ordine dei giornalisti, preferendo, per motivi ignoti, dedicare a un organo così strategico una parte assolutamente residuale all'interno di un provvedimento nato in realtà per regolamentare i contributi all'editoria.

Eppure il settore, l'intero settore, meriterebbe progetti di lungo respiro, in grado di veicolare un mondo in sempre più veloce evoluzione verso un futuro che, per tanti editori e per tantissimi giornalisti, è fatto invece di incertezze e difficoltà economiche. I *media* hanno, infatti, subito in questi anni una trasformazione importante, derivante da una proliferazione sempre crescente di testate *online*, che utilizzano nuove forme di interazione e comunicazione con i lettori. Appare inoltre negativo l'aspetto nel quale il disegno di legge attribuisce alla Presidenza del Consiglio il potere di esercitare quello che appare come un controllo assoluto e troppo discrezionale sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione nell'informazione. Si tratta di una svolta rispetto alle precedenti disposizioni che rischia di limitare l'autonomia del settore dell'informazione e della comunicazione e di fare di Palazzo Chigi un centro di potere e di condizionamento, di cui non si sentiva di certo il bisogno.

Il sistema, pensato per la distribuzione dei contributi, rischia inoltre di penalizzare in particolare i quotidiani locali che, anche nei casi di pari tiratura rispetto a testate di caratura nazionale, potrebbero ricevere contributi nettamente inferiori solo in virtù di una inferiore capacità di raccolta pubblicitaria;

una difficoltà che - come è facilmente immaginabile - si manifesterà soprattutto nelle aree più depresse del Paese.

Questo aspetto, pertanto, necessita di una più puntuale e attenta valutazione, come richiesto anche dai piccoli editori che su di esso hanno già prospettato, con grafici e calcoli dettagliati, quelle che potrebbero essere le distorsioni reali.

Ritengo poi non accettabile l'ennesima tassa mascherata, il balzello dello 0,1 per cento su tutta la raccolta pubblicitaria che, se pur limitato nell'entità, dà un segnale completamente sbagliato un settore che, soprattutto in questo momento di difficoltà, avrebbe invece meritato sgravi fiscali, detassazioni, agevolazioni. Il fatto che si sia scelto di chiamarlo contributo di solidarietà di certo non ne stempera la portata.

Trovo, inoltre, assolutamente discutibile l'esclusione di alcuni settori strategici del mondo dell'informazione italiana: cito, per tutti, le riviste di alto valore tecnico o scientifico, che danno al valore culturale del Paese un contributo assolutamente irrinunciabile. Sarebbe bastato uno sforzo in più - così come chiesto da Forza Italia con una serie di emendamenti mirati - per evitare quella che è, a tutti gli effetti, una misura di esclusione incomprensibile.

Da questo punto di vista trovo invece apprezzabile che, quanto meno in altre parti del provvedimento, si sia riconosciuto l'impegno e il lavoro costruttivo del nostro Gruppo e, in generale, delle opposizioni. Mi riferisco, in particolare, alla temperata riduzione del numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Era infatti del tutto evidente che la sforbiciata a 36 membri votata dalla Camera avrebbe prodotto solo l'impossibilità a operare dell'organismo che si voleva rendere più agile e operativo. La mediazione a 60 componenti è invece accettabile, contemperando anche la giusta e necessaria rappresentanza degli organismi di tutte le Regioni.

In conclusione, ribadendo la sbagliata sovrapposizione di interventi disomogenei che non trovano la giusta attenzione, si conferma ancora una volta il vizio storico di questa maggioranza nel legiferare all'insegna del vorrei ma non posso. Si fanno grandi proclami, si annunciano riforme strabilianti e poi, mestamente, si finisce con l'approvare norme di portata limitata, di contenuto pasticciato, di dubbia efficacia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI (AL-A). Signora Presidente, questa è una riforma attesa da tempo dagli operatori del settore e l'obiettivo principale è dare un sostegno all'editoria locale. Pertanto, chi dice che questa è una riforma per mettere, da parte del Governo, le mani nei giornali, non conosce né la storia recente dell'editoria italiana né la realtà attuale della stampa locale.

L'obiettivo è mantenere più voci possibili oltre a quelle nazionali, chiudendo però in modo definitivo la stagione dei contributi assegnati a pioggia a chi non ne ha diritto, e di codificare regole di assoluta trasparenza con criteri restrittivi, anzi, per meglio dire, oggettivi.

La legge 2001, in questo senso, fissava sì alcuni paletti, ma la sua interpretazione ha portato a diverse disparità di trattamento, per cui alcuni quotidiani locali che uscivano regolarmente in edicola si sono visti togliere il finanziamento pubblico, e altri, che potremmo definire, con un eufemismo, fittizi, hanno continuato a riceverli.

Dunque, questa riforma è assolutamente necessaria. È un contributo al pluralismo, anche se nel testo uscito dalla Camera non mancavano le criticità, alcune delle quali sono state superate grazie al lavoro della 1a Commissione del Senato e alla disponibilità del relatore Cociancich e del Governo.

La riforma arriva in un momento in cui la situazione dell'editoria italiana, soprattutto di quella locale, è drammatica. Negli ultimi cinque anni in Italia si è registrata una progressiva riduzione dei ricavi nel settore dell'informazione: i *media* classici hanno complessivamente perso quasi 2 miliardi di euro, con una riduzione pari al 16 per cento nel periodo 2010-2014, con punte superiori al 30 per cento nel caso dei quotidiani. Ed è un effetto della digitalizzazione sull'editoria. A fronte delle opportunità offerte al sistema delle comunicazioni elettroniche dai nuovi bisogni e dalle nuove modalità di consumo, la digitalizzazione ha effetti in controtendenza sulla domanda di servizi tradizionali di comunicazione e

informazione, primi tra tutti i prodotti editoriali. Dal 2010 il sistema tradizionale dell'informazione attraversa una fase recessiva che non vede vie d'uscita, almeno nel breve-medio periodo. Le imprese del settore, oltre ad essere colpite dalla crisi economica e finanziaria, sono attraversate da una crisi strutturale, poiché si chiudono spazi di crescita nella fornitura dei servizi tradizionali, mentre le nuove opportunità di sviluppo connesse alla diffusione di Internet non compensano le perdite del cartaceo. Nell'editoria i ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria si sono ridotti del 9 per cento (da 941 a 859 milioni di euro); gli introiti derivanti dall'utente valgono 1,2 miliardi, con una perdita di 30 milioni (-2 per cento): in flessione in particolare sono i ricavi da vendita di copie (-4 per cento, pari circa a 40 milioni).

Non solo: come ha recentemente riferito il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) Camporese in occasione della sua audizione in Parlamento, la perdita occupazionale del sistema del giornalismo italiano negli ultimi anni è stata di sei volte superiore a quella del Paese, una diminuzione del 17-18 per cento, con 3.000 occupati in meno, prepensionati, pensionati, esplosione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali (alcuni al 200 per cento). I recenti sgravi contributivi per fortuna hanno permesso alcune centinaia di assunzioni, che tuttavia si limitano a rallentare la tendenza negativa, senza invertirla.

Quando ci sono delle aziende in difficoltà in un settore cruciale come la stampa, che in democrazia è uno dei baluardi della libertà di espressione, è giusto che la politica se ne occupi: salvarle significa infatti proteggere giornalisti e poligrafici che rischiano di perdere il loro posto di lavoro. Le imprese di cui parliamo non sono aziende qualunque: la loro vita o la loro morte rappresenta, in un certo senso, il concetto di democrazia. Questo vuol dire, nella pratica, che l'esistenza o la non esistenza di un'impresa che edita un giornale, significa che una voce si spegne e che in alcune parti del Paese viene a mancare un'opinione o ne resta una sola. Oggi giorno viviamo in un contesto in cui l'informazione su quello che accade nel mondo è sempre presente: Internet, televisione e così via. Su quello che succede geograficamente a casa nostra, invece, nelle realtà più piccole, c'è una evidente sofferenza. Ribadisco quindi che il ruolo delle testate locali, che questa riforma si propone di consolidare, è fondamentale per garantire il pluralismo informativo.

Con il testo in esame si cerca di rafforzare una capacità nel pubblico di intervenire individuando delle risorse e al tempo stesso facendo in modo che queste risorse, per essere spese in maniera efficace, possano davvero arrivare a chi svolge un lavoro importante e si è tentato di migliorare i criteri di delega sull'assegnazione dei fondi: parliamo di trasparenza, cioè della reale esistenza delle testate, del numero delle copie vendute, della capacità di raccogliere risorse, che sono elementi di misurazione utili per confermare la necessità di ricorrere alle risorse pubbliche.

L'editore, però, è prima di tutto un imprenditore e come tale deve necessariamente operare sulla base di attendibili piani di previsione e il contributo all'editoria è parte essenziale di questo piano (ne abbiamo discusso a lungo in Commissione). Se così è, la concessione del contributo non può essere un accadimento discrezionale e incerto. Dev'essere consentito all'editore di sapere sin dall'inizio qual è l'ammontare del contributo che può ottenere e, perciò, rispettare le condizioni previste dalla legge; dovrebbe essere configurato un vero e proprio diritto soggettivo, un diritto che c'era fino a che il ministro Tremonti lo fece depennare, a causa della *spending review* e delle difficoltà del bilancio statale, ma la cui cancellazione ha messo in gravissime difficoltà le società editrici, impossibilitate perfino a stilare i propri bilanci preventivi e a programmare assunzioni a tempo determinato o indeterminato. La riforma su questo punto resta purtroppo vaga, prevedendo che l'erogazione dei contributi avvenga con una tempistica «efficace». Questa espressione può rassicurare, ma resta palesemente ambigua e non corrisponde all'esigenza che l'editore imprenditore ha di fare affidamento su tempi certi per l'erogazione.

Inoltre, legare i contributi all'editoria esclusivamente alle vendite e fissare un tetto non superiore al 50 per cento dei ricavi (lasciando al Governo attuale e a quelli futuri solo la possibilità di diminuirlo), senza distinguere tra giornali locali e nazionali, significa penalizzare i giornali locali e delle minoranze rispetto alla stampa nazionale. In fondo, come ho già sottolineato, il contributo è fondamentale per

l'editoria più debole proprio perché locale e dunque insita su bacini con un'utenza potenziale molto ridotta.

Il Fondo per il pluralismo dell'informazione è composto da tutto quello che oggi veniva speso già per l'editoria: una parte delle plusvalenze del canone RAI, più una parte di una fattispecie nuova che si chiama contributo di solidarietà e che viene dalle grandi concessionarie pubblicitarie, di cui una piccola parte (lo 0,1 per cento) andrà in questo fondo. Si tratta, però, a tutti gli effetti, di un incremento dell'imposizione diretta e si introduce una disparità di trattamento in danno degli operatori nel settore della pubblicità che rischia di essere lesiva del principio di eguaglianza.

Un punto, invece, molto positivo è il tentativo di razionalizzazione e sostegno alla rete di vendita, nel rapporto tra edicola e distributori. I giornali devono arrivare realmente a tutti i cittadini, quindi parliamo di tutta la filiera. Questo è un passo molto positivo rispetto ad una criticità che era stata per troppo tempo trascurata e che questa riforma invece considera.

Uno degli emendamenti che abbiamo presentato riguarda le riviste scientifiche, che sono escluse dai contributi. La realtà delle riviste scientifiche è che le ristrettezze economiche attraversate dalle università non consentono più neppure ai dipartimenti di sottoscrivere gli abbonamenti. Le riviste scientifiche, di conseguenza, vanno avanti sulla base di puro volontarismo e molte di esse sono costrette a cessare le pubblicazioni. Si tratta - se il testo non verrà corretto - di una perdita secca per la dimensione culturale del nostro Paese, alla quale potrebbe avviarsi con risorse molto limitate.

L'altro punto su cui si è discusso molto è la riduzione dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Credo che sia una cosa positiva che vada nella direzione di un rafforzamento del ruolo e dell'autorevolezza del Consiglio. Il testo uscito dalla Camera lo riduceva in modo troppo drastico, impedendo una reale rappresentanza di tutti gli organismi regionali e un giusto equilibrio tra le delegazioni di professionisti e pubblicitari. L'aver riportato il numero dei componenti sopra il livello di 60, come abbiamo fatto in 1a Commissione al Senato, credo possa essere considerato un buon compromesso e un buon viatico per la funzionalità del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Altro punto: l'accesso ai contributi pubblici passerà dalla necessaria messa anche *online* della testata; sarà anzi un elemento condizionante. Questo creerà sicuramente qualche problema alle piccole testate locali, ma mi rendo conto che si tratta di un passaggio quasi ineluttabile. Sarebbe però un errore sostenere che la carta non deve esistere più, perché esistono esperienze negli Stati Uniti di un ritorno alla carta, soprattutto proprio per i giornali locali e di quartiere. La carta dunque non va considerata uno strumento del tutto superato, visto anche che la sinergia con l'*online* per il momento non ha portato risultati soddisfacenti dal punto di vista economico nemmeno per le grandi testate nazionali.

Ultima considerazione: credo sia giusto sottolineare l'incongruenza di un processo legislativo che, nato sotto la spinta di una richiesta di abolizione *tout court* dell'Ordine dei giornalisti, si conclude invece con un arroccamento corporativo come la previsione di sanzioni penali per l'esercizio abusivo della professione.

Ricordo che alcuni tentativi di addebitare il reato di cui all'articolo 348 del codice penale (esercizio abusivo di una professione) ai giornalisti non iscritti ci sono stati negli anni Sessanta, ma si sono conclusi con una sentenza della Corte di cassazione del 1971 che ha sottolineato la difficoltà di applicare l'incriminazione rispetto ad un'attività che comunque è segnata dal principio di libertà di manifestazione del pensiero. Da allora non si trovano tracce di altri procedimenti o altre sentenze nei repertori dei procedimenti penali a carico di giornalisti abusivi.

Questo credo sia il quadro complessivo della riforma. A nostro parere l'impianto uscito dalla 1a Commissione del Senato va nella giusta direzione e quindi auspico che, una volta conclusa la seconda lettura al Senato, già nel mese di settembre la Camera possa approvarlo in via definitiva, in quanto rappresenterà comunque una boccata d'ossigeno per tante piccole imprese editrici locali che, lo ribadisco, rappresentano un valore aggiunto per il pluralismo dell'informazione. (*Applausi dai Gruppi AL-A e FI-PdL XVIIe del senatore Cociancich*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marin. Ne ha facoltà.

MARIN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei partire dall'intervento, che ho apprezzato, del collega Mazzoni, il quale ha finito parlando del pluralismo dell'informazione, che credo dovrebbe interessare tutti. Francamente, credo che le ragioni per preoccuparsi siano molte.

Partirò da un punto. Volevo partire diversamente, ma voglio fare una prima considerazione sulle deleghe in bianco che quest'Aula decide di dare al Governo. Io credo che sia inaccettabile: sono tante, sono tantissime, sono vaste e non si sa dove ci porteranno. Non vorrei che succedesse poi quello che sta avvenendo ad esempio per la RAI, perché non si può dimenticare, quando si parla di informazione, quello che sta avvenendo, anche in questi giorni, rispetto al servizio di informazione pubblica, che dovrebbe essere servizio plurale che dà voce a tutti. Vogliamo ricordarci non le polemiche, ma le considerazioni e i dati che ci sono stati forniti, non quelli di parte, ad esempio per quanto riguarda il *referendum*. Sul *referendum* si sta costruendo il futuro di questo Paese, su una riforma sbagliata, voluta dal 30 per cento circa degli elettori italiani, con il 70 per cento che è contrario. Gli ultimi dati sulle presenze televisive ci ricordano come chi propende per il sì, che rappresenta il 30 per cento degli italiani, oggi a dismisura occupa i teleschermi, occupa le testate pubbliche, occupa i canali pubblici, le trasmissioni, i telegiornali, mentre chi rappresenta il 70 per cento degli italiani si vede molto meno rappresentato.

E ancora, se guardiamo alla presenza dei vari partiti e dei Gruppi politici nelle trasmissioni televisive, i dati sono terrificanti. Lo dico con un termine molto forte, che non uso a caso, ma uso volontariamente: terrificanti. Questa è la libera informazione che vuole il Governo? Non parlo solo del nostro Gruppo di Forza Italia, ma anche della Lega e del Movimento 5 Stelle, considerando che le posizioni politiche fra noi del centrodestra e il Movimento 5 Stelle sono profondamente diverse. I rappresentanti di Forza Italia e della Lega partecipano alle trasmissioni televisive con percentuali molto inferiori a quelle del partito del Presidente del Consiglio, nonché segretario del Partito Democratico, che occupa la televisione pubblica ed occupa quindi la possibilità di incidere su quello che pensano gli italiani.

Ecco, questo provvedimento dovrebbe partire da qui. Io mi chiedo come fanno i colleghi di maggioranza a votare tutte queste deleghe in bianco al Governo. Da quando c'è il Presidente del Consiglio abusivo a Palazzo Chigi, stiamo assistendo a deleghe in bianco al Governo: ci sta dicendo che il Parlamento non conta. Mi verrebbe da dire, cari colleghi: passi per il Senato, perché tanto nel primo discorso ci ha detto che l'avrebbe chiuso. Il meccanismo dei contrappesi, le regole democratiche e la discussione non piacciono all'ex sindaco di Firenze (anzi, al sindaco di Firenze, perché lì era stato eletto, mentre gli italiani non l'hanno eletto *Premier*). Chiudiamo allora il Senato, facciamo parlare poco in televisione e oggi prendiamoci anche tutte le deleghe, in bianco, assolutamente indefinite, per quanto riguarda un settore strategico del nostro Paese per la libertà e la democrazia: l'editoria. Qui dobbiamo parlare di libertà di stampa.

Non mi voglio dilungare sulla questione aperta dell'Ordine dei giornalisti; ne hanno parlato i colleghi precedentemente e mi sembra che sia importante e fondamentale. Per fortuna, lì siamo riusciti a dare un contributo nell'aumentare il numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine. Volevate ridurlo, ma alla Camera l'abbiamo aumentato; per fortuna lì siamo riusciti ad incidere. Ci fate incidere su quello che voi repute assolutamente ininfluenza, ma non ci fate dare contributi. Cari colleghi, non dovete gioire del fatto che l'opposizione non riesca a dare contributi su argomenti così importanti; non riuscite a darli neanche voi, perché le deleghe in bianco al Governo di cui parlavo prima fanno sì che neanche voi riuscite ad influire.

Non è solo questa parte dell'emiciclo che non riesce ad influire, anche voi noi riuscite ad influire: è la ridicolizzazione del Parlamento. Questo mi fa pensare perché ho la netta impressione che anche sull'editoria si voglia fare una concentrazione di potere: decidiamo tutto noi a Palazzo Chigi.

Intanto il settore è in crisi: vedete cosa sta avvenendo nei quotidiani. Tutto ciò che sta accadendo non è dovuto solo all'irruzione sul mercato, come hanno ricordato autorevoli colleghi precedentemente, dei giornali *online*. Guardate la nuova aggregazione «La Stampa»-«la Repubblica»: lo fanno perché i giornali sono in difficoltà. Quando i giornali sono in difficoltà e chiudono, si perde parte della

democrazia. Ricordo a tutti che quest'anno abbiamo perso altre quattro posizioni nella classifica mondiale relativa alla libertà di stampa: siamo passati dal 73° al 77° posto. Ricordo cosa diceva la sinistra quando c'era il Governo Berlusconi e i dati erano migliori di questi: si urlava allo scandalo, oggi silenzio assoluto. Evidentemente per alcuni la democrazia va a senso alternato. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Se il problema riguarda la sinistra bisogna tacere, se riguarda il centrodestra, si urla, si va in piazza e si fanno i girotondi.

Onestamente io credo che ci voglia il buon gusto e la dignità del buonsenso, in quest'Aula prima di tutto, dove rappresentiamo gli italiani. Ma veramente io mi chiedo perché non ci poniamo alcune domande. La crisi del settore vuol dire perdita di posti di lavoro, non solo di libertà di stampa e democrazia. Mi sembra di capire che il *Premier* abusivo vuole una stampa addomesticata. Sono di questi giorni non le polemiche ma le considerazioni da parte di molti schieramenti, anche di parti del Partito Democratico, anche del segretario Presidente del Consiglio (segretario di partito che si dimentica di essere Presidente del Consiglio) che dicono che adesso in televisione si farà piazza pulita del dissenso. Vi piace l'idea di tornare alla Russia di un tempo? C'era tanta speranza che si fosse fatto un passo in avanti e invece non è così, sono proprio i vecchi metodi: dobbiamo controllare tutto noi.

Comunque, dicevo che la crisi del settore non mi preoccupa solo per la libertà, mi preoccupa per le persone che lavorano. Però il Governo ha un'idea geniale: aggiungo un balzello che sarà solo dello 0,1 per cento; ma 0,1 per cento oggi e 0,1 per cento domani, alla fine le tasse continuano ad aumentare. Ma chi ha pensato a questo Fondo che viene chiamato di solidarietà pensa di usare belle parole come «solidarietà» che a me fa venire in mente il settore sociale, le famiglie con difficoltà economiche, le famiglie con persone diversamente abili; invece no, è un ulteriore balzello nascosto, ancora uno 0,1 per cento in più, ieri era il 2 per cento in più e via via aumentano le tasse. Nessuno ha pensato di controllare se la raccolta pubblicitaria diminuiva o aumentava, tanto la RAI ha il canone. Invece i giornali che sono libera stampa che siano di destra o che siano di sinistra - perché qui ce n'è per tutti - devo poterli controllare e devo poter decidere io a chi do i contributi.

Tra le altre cose, credo che tutti noi leggiamo i giornali locali. Io mi chiedo, e aspetto una risposta in questo senso perché mi sembra che sia proprio così, quanto verranno penalizzati i piccoli quotidiani locali? È vero che voi, per quello che riguarda il federalismo, siete per il centralismo assoluto, quello democratico, perché le riforme costituzionali che avete approvato dimostrano che tutto deve essere concentrato, possibilmente a Palazzo Chigi; anzi se Renzi andrà un po' a Palazzo Chigi e un po' nella sede del PD, lui probabilmente farebbe più volentieri il segretario del PD e farebbe tutto in quella sede. Quindi ci sarà una penalizzazione anche per i quotidiani locali perché verranno sempre «favoriti» i quotidiani nazionali naturalmente.

Ancora una volta mi sembra allora di capire (anche in questo caso deciderà Palazzo Chigi tra le altre cose) che sia stata annunciata una grande riforma, che dobbiamo approvare naturalmente in fretta e furia. A tale proposito mi chiedo perché i rappresentanti della maggioranza oggi non parlino. Se questa riforma è importante mi piacerebbe sentire le loro voci autorevoli perché io riconosco che persone per bene siedano in tutte le forze politiche. Ma oggi non parlate. È così importante questa riforma che mi sembra di capire che il presidente dell'Ordine dei giornalisti non la vuole, non la approva, i giornalisti non la approvano, chi lavora in questo settore non la vuole: nessuno la vuole, la volete solo voi, anzi non la volete neanche voi, ve la impongono da Palazzo Chigi perché è ormai evidente, per il discorso delle famose deleghe che passate in bianco al Governo, che la vostra voce non si sente. Mi dispiace per voi, colleghi di maggioranza, perché vi stimo profondamente ma non capisco perché tacete. Non so perché non parlate. Se tacete per dignità avete tutta la mia stima e la mia considerazione. Tacete perché tanto fanno tutto a Palazzo Chigi.

Questo Senato deve chiudere. Dopo, anche alla Camera dei deputati, parleranno solo i Capigruppo. Renzi sarà contento e il *Premier* abusivo farà tutto quello che vuole. Guardate che si parla di editoria e di libertà di stampa. Ancora una volta, si parla di una grande riforma, ma in realtà tanti sono gli annunci e poche le cose sostanziali. L'unica cosa sostanziale che vedo è una presa di poter e di forza del tipo: qua comando io. Per questo il Gruppo di Forza Italia ha cercato di lavorare e migliorare

questa riforma. Vogliamo chiamarla così? È un provvedimento che ci fate approvare in fretta e furia. La vostra voce non la sentiamo. Pensavo e penso che vogliamo un'Italia profondamente diversa da questa. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto*). Signora Presidente, questo provvedimento è certamente atteso soprattutto da coloro che garantiscono il pluralismo dell'informazione in questo Paese. È quindi atteso dai giornalisti, dalla gran parte dell'editoria e, in modo particolare, da un'editoria che è presente nei territori, una piccola editoria che garantisce, attraverso la sua azione, un livello più alto della nostra democrazia e il maggior pluralismo che è possibile riscontrare in una dimensione democratica come la nostra e come quella europea.

Vorrei ricordare a tutti noi che in questo momento ci sono luoghi in cui i giornalisti sono perseguitati per le loro opinioni e per il modo con il quale rappresentano anche le opinioni degli altri. Non può passare inosservato che, ai confini dell'Europa, ci sono Paesi che non hanno aspettato tentativi di colpi di Stato per silenziare l'informazione e chi la rende colpendo i giornalisti con modalità che arrivano fino alla privazione della loro libertà e vita.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,38)

(*Segue URAS*). Quindi, il pluralismo si poggia sulla tutela e sulle garanzie a esercitare liberamente la professione giornalistica. Principalmente si poggia su questo. Ce lo ricorda in modo preciso l'articolo 21 della Costituzione.

Questo provvedimento si colloca dentro questa idea e in una situazione nazionale di crisi profonda dell'economia e anche di settori come quello dell'editoria, che subiscono profonde trasformazioni anche per ragioni di innovazione tecnologica. Reputo assolutamente importante che si costituisca un fondo che va alimentato costantemente e in modo adeguato per sostenere tutta l'editoria, quella che ha una dimensione nazionale ma anche quella che vive nelle periferie, quella usa la carta stampata ma anche altre forme di comunicazione, quella delle radio e delle televisioni anche locali e regionali. Queste ultime svolgono, infatti, una funzione di informazione in sede locale assolutamente indispensabile, ma, dirò di più, consentono una rappresentazione dell'articolatissima situazione politica nazionale anche a forze che non hanno un respiro nazionale. Penso alla mia Regione, in cui movimenti identitari fortemente autonomisti ed indipendentisti esistono e possono esprimere e manifestare in modo più compiuto la loro posizione politica perché ci sono soggetti della comunicazione in grado di recepirli, di rimbalzarli e di rappresentarli all'esterno. Ciò garantisce poi anche presenza, rappresentanza politica ed acquisizione di spazi nell'ambito delle istituzioni, almeno in quelle regionali e locali.

Il provvedimento in esame ha dunque questa natura. Penso che, come tutto quello che noi facciamo e che si fa, possa essere migliorato. Devo dire che l'unico difetto che non ha è quello che da parte di altre forze politiche è stato individuato come un peccato d'origine, vale a dire il fatto che sia stato il prodotto di una collaborazione parlamentare tra il Partito Democratico e Sinistra Ecologia e Libertà. Forse questo è il merito migliore e forse questo è un terreno che andrebbe anche maggiormente sperimentato. Ritengo, infatti, che la costruzione di una più robusta area democratica e progressista possa rappresentare per questo Paese la scelta necessaria e forse anche quella più utile, piuttosto che la sperimentazione di alleanze anomale e di relazioni un po' acrobatiche, che pure si sono manifestate in questa legislatura e che ancora si manifestano, esistono, producono effetti e gestiscono un Governo. Il limite indicato, dunque, è per me un pregio ed è un terreno interessante che ancora va tutto indagato.

Questo provvedimento presenta degli aspetti molto interessanti e, secondo me, nell'esame qui in Senato è stato migliorato rispetto a quello che avevamo acquisito dalla Camera. Ciò vale, innanzitutto, per quanto riguarda l'entità del contributo e le modalità con cui lo stesso viene erogato. L'editoria, soprattutto quella che si aggrega attorno alle grandi centrali della presenza culturale, del lavoro e della cooperazione, è venuta a chiedere un'attenzione da questo punto di vista e gli è stata accordata la possibilità della divisione del contributo tra anticipazione e saldo al 50 per cento: è un risultato assolutamente positivo, che risponde ad una domanda che è giusta e che salva quella realtà economica

su cui si sviluppano tante situazioni, anche professionali ed umane, che garantiscono occupazione, migliorando la condizione di serenità di quanti operano nell'attività giornalistica. I giornalisti, infatti, vanno difesi anche da questo punto di vista, cioè dal punto di vista delle retribuzioni: la loro libertà nel rendere il servizio di informazione passa anche attraverso una maggiore indipendenza, che si afferma con sicure garanzie della loro condizione professionale, occupazionale e previdenziale.

Anche in questo senso va dunque apprezzato l'intervento fatto in materia previdenziale. È vero che, per qualche verso, introduce elementi più rigorosi che portano avanti il processo di unificazione dei trattamenti previdenziali di tutte le categorie; è però anche vero che c'è una sensibilità ad affrontare le situazioni di crisi e a favorire la soluzione, individuando modalità più celeri e garantite sul piano dei prepensionamenti e del superamento delle condizioni di difficoltà nelle situazioni di crisi e di ristrutturazione.

Quindi questo è un provvedimento migliorabile. Ci saranno altre occasioni nelle quali potremo discutere di questo argomento, ma è sicuramente un provvedimento buono, atteso e che spero la Camera approverà in via definitiva e in modo celere, senza apportare ulteriori modifiche al testo uscito dal Senato.

È un provvedimento che fa fare un passo in avanti alla situazione dell'editoria nazionale e garantisce in qualche misura ancora di più le professioni giornalistiche e i giornalisti. In questo Paese, dove quel tipo di professione è giustamente tutelata perché il nostro è un Paese democratico, vorrei ricordare altre situazioni che si presentano in tutta la sponda Sud del Mediterraneo e del Medio Oriente; vorrei pensare a situazioni che si verificano nell'Estremo Oriente; vorrei pensare a situazioni che abbiamo visto spesso nell'America latina; vorrei pensare al Nord dell'Europa verso l'Est, dove ci sono state situazioni nelle quali l'informazione è stata colpita nella sua libertà colpendo il giornalismo. Noi invece ci preoccupiamo di dare almeno un minimo di garanzia e interveniamo sull'Ordine dei giornalisti per rafforzare la funzione del giornalista professionista, di cui pure si occupa il provvedimento, in cui è prevista anche la tutela di coloro che svolgono l'attività in modo più libero, introducendo, ad esempio, alcuni parametri relativi all'equo compenso, una cosa sulla quale vale la pena di ragionare anche in maniera approfondita più avanti. Abbiamo infatti assistito ad un'operazione nella quale i più importanti quotidiani sia locali che nazionali e le agenzie hanno abusato del contributo di giornalisti pubblicitari in funzione di messe in crisi, perché alcune categorie datoriali dell'editoria non sono puramente editori, ma hanno interessi altri da sostenere, da difendere e da promuovere. In questa operazione hanno tentato di colpire il giornalismo professionista e la tutela che le associazioni, la federazione della stampa piuttosto che l'Ordine dei giornalisti danno a quel tipo di professione sotto questo profilo. È anche lì che si mina la libertà dell'informazione, e quindi anche il valore del principio costituzionale cui facevamo riferimento, che è quello dell'articolo 21 della Costituzione.

Ecco perché, signora Presidente, noi, e la collega De Petris in modo particolare, abbiamo lavorato in Commissione affari costituzionali perché questo progetto di legge andasse a buon fine e siamo contenti e soddisfatti in buona parte del risultato che abbiamo ottenuto. Avremmo voluto e vorremmo che il Governo e il partito di maggioranza relativa tenessero questo stesso profilo anche per altre vicende e anche per la RAI - Radiotelevisione italiana, quella che guardiamo con attenzione, perché sia tutelata proprio dal punto di vista del pluralismo dell'informazione e delle garanzie ai cittadini di avere un prodotto di informazione e di spettacolo il più rispettoso possibile della realtà del Paese. (*Applausi della senatrice De Petris*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bernini. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, condivido le considerazioni del senatore Uras sull'importanza del provvedimento, che chiama in causa dei diritti assolutamente fondamentali, sia individuali che collettivi, e che ha ingenerato delle aspettative profonde nei suoi destinatari.

Dico in anticipo, come premessa, che il lavoro che abbiamo svolto insieme in Commissione non ci ha soddisfatto. Noi avevamo altre richieste che consideriamo fondamentali, le quali saranno dibattute nel corso dell'esame degli emendamenti. In Commissione, nel vero rispetto del diritto dell'informazione

(di informare, informarsi ed essere informati) grazie al Presidente, alla sempre disponibile competenza, professionalità e preparazione del relatore e a una potente attività di audizioni, abbiamo avuto modo di sviscerare la materia, che è complessa e composita.

Questo è il primo elemento di criticità che sottopongo alla vostra attenzione: all'attenzione del relatore, *in primis*, e del Governo. Mi scuso se ho dimenticato di menzionare il Governo che è stato sempre presente e disponibile e, per quanto ha potuto, ciascuno ovviamente nell'esercizio dei propri ruoli e competenze, ha recepito, pur se in minimerrima parte (confidiamo ora nel lavoro in Assemblea) le nostre istanze.

Dicevo che il confronto è stato importante perché questa è una normativa *monstre*, non perché mostruoso sia il legislatore, bensì perché mostruosi sono i temi chiamati in causa e il potenziale bacino di applicazione. Qui parliamo non solamente del sostegno all'editoria, che è *magna pars* del provvedimento in causa, non solamente del trattamento pensionistico dei giornalisti e non solamente della disciplina del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Questi argomenti potrebbero essere oggetto di una filiazione e gemmazione di altri provvedimenti (e lo saranno, perché le deleghe contenute nel disegno di legge in esame sono numerose, come sempre, e anche su queste ci intratterremo).

Ci sarebbe piaciuto essere parte anche di questo secondo percorso e non affidare completamente al Governo la trattazione di temi che riteniamo essere di matrice parlamentare e non ancora governativa. Ne vorremmo discutere, poterci guardare in faccia e trattare temi che, secondo noi, sono dibattuti molto più ampiamente ed esaustivamente in un'Assemblea parlamentare che non in un Consiglio dei ministri o in un confronto tra diverse sensibilità ministeriali o burocratico-ministeriali.

Come dicevo, i temi sono straordinariamente attuali e si intrecciano - purtroppo - con la più bruciante attualità. Il primo tema attiene al cambiamento rapidissimo - direi fulmineo - dell'informazione. Ormai i sistemi e i modelli informativi - li possiamo anche chiamare *format*, anche se io non amo questa esterofilia sintattica - stanno cambiando con una rapidità straordinaria e ciò rende la nostra disciplina di una delicatezza cristallina, intesa come la fragilità del cristallo. Purtroppo, questa disciplina non è altrettanto cristallina e non ha la trasparenza del cristallo: per quanto ci riguarda, è un po' opaca. Temi come l'intermedialità, la crossmedialità e la multimedialità ormai rappresentano il pane quotidiano non solo del settore delle telecomunicazioni (ossia della comunicazione televisiva incrociata con altre forme di comunicazione Internet), ma anche della carta stampata. I colleghi che mi hanno preceduto hanno giustamente ricordato che ormai è molto difficile stabilire delle linee di demarcazione tra i vari comparti informativi, che rappresentano l'espressione immediata e più naturale dell'articolo 21 della Costituzione. Lo dicevo prima: informare, informarsi ed essere informati. Il collega Mazzoni ha giustamente ricordato che c'è stata una ripresa della carta. Negli Stati Uniti - è vero - la carta ha ricominciato a crescere, ma perché supportata da una potente piattaforma Internet, che, a differenza di quanto accaduto in altri sistemi come il nostro, è riuscita con intelligenza a non essere vampirizzata dalla comunicazione Internet, che è necessariamente più veloce, più *updated* e immediata nel fornire le informazioni e spesso brucia la testata cartacea del giorno dopo.

Tutti questi sono i presupposti e i criteri di una realtà oggettiva, con cui si deve confrontare chiunque voglia erogare i contributi all'editoria.

Ho visto che in coda al disegno di legge in esame ci sono delle petizioni. Incontriamo raramente questo strumento di democrazia diretta, ma ci sono dei cittadini che ci chiedono di fare cose e ci dicono che il Parlamento non è sensibile a certe istanze, pur non obbligando a trattare questa materia: si tratta infatti di un istituto di democrazia diretta che, a differenza dell'iniziativa legislativa popolare, non richiede al Parlamento l'obbligatoria trattazione della materia, ma rappresenta pur sempre un indicatore. Molte di queste petizioni chiedono l'abolizione dei finanziamenti pubblici all'editoria. Quindi, comprendo la sensibilità di chi governa rispetto a certe istanze e comprendo altresì e sollecito la necessità di mediare queste istanze, che sono molto belle quando declamate, ma sono di molto difficile realizzazione, perché sia come legislatori, sia a maggior ragione esercitando una maggioranza di Governo *pro tempore*, occorre saper mediare tra contrapposti interessi.

Il diritto all'informazione purtroppo non è un fiore che fiorisce e cresce spontaneamente, ma deve essere alimentato, annaffiato, protetto, così come certe imprese editoriali, che quando si parla di pluralismo dell'informazione dobbiamo avere ben presenti, che hanno la necessità di essere tutelate, ricorrendo i presupposti della correttezza ed equità della loro tutela. Sappiamo che la crisi morde non soltanto gli operatori del settore, ma anche gli erogatori dei contributi pubblici, ovvero tutti noi, che eroghiamo contributi pubblici, servendoci di quello che ci danno i cittadini e, dunque, a maggior ragione dobbiamo essere oculati. Non dobbiamo però dimenticare che questa è una materia in cui è fondamentale operare un sempre equilibrato bilanciamento tra chi ha diritto e dovere di esercitare un'attività di informazione, a livello nazionale e locale, e le istanze, giustissime e doverose, tipiche della cultura liberale che condividiamo, del libero mercato e delle regole, che naturalmente sviluppano un'attività nel mercato.

Quindi, spesso riteniamo che i disposti di tale norma non abbiano raggiunto questo equilibrio e il nostro pensiero si è manifestato nei nostri emendamenti, che illustreremo in seguito. Il relatore, sempre disponibile, ha cercato di venire incontro alla nostra esigenza, ma non l'ha soddisfatta. Ci sono state delle modifiche *de minimis* del testo, che possiamo vedere. Come sapete, il testo che abbiamo in distribuzione reca in neretto le modifiche. Al netto delle modifiche fatte su iniziativa del relatore o in base alle sollecitazioni che il relatore ha giustamente raccolto, la porzione di testo modificata è così poco significativa da non farci perdere la speranza che non abbiamo finito di modificare il testo e che il relatore sarà ancora sensibile, anche in Assemblea, a queste nostre esigenze.

Non voglio certo essere io, dopo aver bacchettato sulle mani il Governo questa mattina, ad essere eccessivamente poetica e poco pratica, ma in realtà in questo caso la forma è sostanza. Non si possono lasciare sole o impedire di fare dei piani di *budget* a delle imprese editoriali, che rappresentano, incarnano, soddisfano delle istanze locali fondamentali per la tutela del pluralismo dell'informazione.

Colleghi, voi tutti sapete che il pluralismo dell'informazione non è una parola, ma un percorso, che va tutelato progressivamente, man mano che intervengono nel mondo, intorno a noi, degli strumenti o delle modifiche sostanziali, giurisprudenziali, che mettono a repentaglio l'equilibrio che il legislatore ha previamente raggiunto. Si è giustamente citata la legge Gasparri, ma il collega Gasparri che interverrà dopo di me, sarà in grado di parlarne da par suo. Certamente gli equilibri vanno attualizzati. A mio avviso questa norma è troppo ambiziosa nel volere regolamentare troppo e nel dire troppo poco, nel non tenere conto delle esigenze di quelle categorie che aspettano di essere soddisfatte, ma non in questo modo. La soddisfazione ci deve essere non solo nei titoli, ma anche nei contenuti.

Io sono contenta che sia aumentato il numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Io appartengo a un ordine professionale che - è vero - ha meno componenti, ma ha anche meno attribuzioni, meno competenze, meno ruoli da svolgere, meno delegazioni composte al proprio interno e meno oneri da affrontare e cui accondiscendere.

Per fare di tutta questa lunga storia qualcosa di breve, noi apprezziamo lo sforzo, ma speriamo che in sede di esame, discussione e votazione degli emendamenti, il Governo e il relatore si sforzino ancora di venire incontro a queste esigenze, che non sono nostre ma di tutti quelli che si aspettano qualcosa da questa legge. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, può un Governo così, che si è scippato la RAI con una legge invereconda, che dà la *governance* e la dirigenza direttamente in mano al Governo, fare una buona legge sull'editoria? La risposta è no, è evidente.

Quella che voi chiamate informazione pluralistica è in realtà, da decenni, una informazione lottizzata, divisa per correnti. Certo, prima lo facevate con il manuale Cencelli e, quindi, c'era forse una minima reale rappresentazione democratica e pluralistica delle varie voci di questa società e della politica italiana. Oggi no. Oggi è arrivato un signore che finisce un percorso che è stato fatto da...

VOCI DAL GRUPPO LNP-AUT. Manca il Governo!

AIROLA (M5S). Signor Presidente, mi segnalano che non è presente il Governo. Sarà alla RAI?

PRESIDENTE. È presente, ed è coperto da un senatore. È seduto in prima fila.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, mi suggeriscono che forse sta facendo i titoli del TG1! Forse Orfeo non è abbastanza servile? No, è impossibile.

PRESIDENTE. Senatore Airola, il sottosegretario Pizzetti non è proprio la persona su cui scagliarsi.

AIROLA (M5S). Forse questo processo iniziato vent'anni fa, di smantellamento e concentrazione del potere dell'informazione in mano a pochi, è partito quando, con Berlusconi, si è presentato sulla scena un signore che aveva tre televisioni. Inaudito! Un Presidente del Consiglio. Tutta l'Europa che ci stava addosso.

Ricordo che c'era ancora un fronte di controinformazione, o di informazione pluralistica, che lavorava per contrastare la visione politica della Casa delle Libertà. Anzi, saliva spesso sulle barricate. Vi abbiamo visti sulle barricate a difendere l'informazione italiana contro un conflitto di interessi mai visto.

Oggi si è arrivati alla perfezione di questo regime mediatico, con un Renzi che appunto si è preso tutto, venendo a decadere gli opposti (sempre che opposti fossero), con una unica larga intesa, in un silenzio assordante e totale di tutti gli organi di informazione.

Quindi, abbiamo un tessuto editoriale che rispecchia questo non pluralismo, con concentrazioni in mano ad alcuni editori che di puro non hanno più nulla: da Caltagirone a De Benedetti ad Agnelli, che si sta però defilando. Su questo tessuto opera una casta di giornalisti che è la vera esecutrice degli ordini politici e, a scendere, un precariato di giornalisti che devono lavorare pagati in nero, o con partite IVA, anticipando le spese e venendo pagati in fattura, ricattati e schiavizzati.

Ci domandiamo allora che senso abbia fare una iniezione di risorse su un tessuto così marcio. Che senso ha favorire la cancrena?

Ma è ovvio. È l'amputazione della coscienza dei cittadini e, soprattutto, della loro conoscenza. Perché questa politica indecente oramai sopravvive esclusivamente in simbiosi con una casta giornalistica; e mi dispiace usare questo termine perché insulto chi fa quelle poche isole di giornalismo e quegli editori autonomi che ancora ci sono e, pur con una difficile sopravvivenza, esistono. Invece, assistiamo a un appiattimento totale dell'informazione.

Come diceva la mia collega, siamo contrarissimi al finanziamento pubblico all'editoria, come del resto lo siamo a quello dei partiti. Le questioni, infatti, vanno di pari passo. Abbiamo però voluto presentare degli emendamenti a questo testo e abbiamo voluto provare a farvi delle proposte. Perché dalle vostre dichiarazioni (sempre che non si dimostri che il livello di ipocrisia ormai è insopportabile), voi avete spesso contestato anche in Commissione di vigilanza delle prese di posizione ben specifiche: mi riferisco ad esempio ai superstipendi dei *manager* e dei dirigenti RAI. Ci sono state sedute in cui c'è stata un'indignazione generale perché Dall'Orto, il signore che Renzi ha messo lì, si prendeva 650.000 euro e distribuiva stipendi sopra i 240.000 euro (che è il tetto massimo dello stipendio per chi lavora in una società pubblica o partecipata). Ebbene, aggirando questa norma con l'emissione di *bond*, vi siete indignati tutti. E noi abbiamo presentato emendamento che ripristina il tetto di 240.000 euro, quindi mi piacerebbe vedere la vostra reazione quando voteremo su queste proposte, perché in quel caso misureremo cos'è il PD, cos'è NCD, cos'è questa maggioranza e cos'è questo Governo.

Parliamo ancora di libertà dell'informazione. Noi diamo risorse a testate che magari non pagano i collaboratori, i giornalisti, che magari li sfruttano, li mobbizzano, li schiavizzano. Dicevamo prima che la libertà d'informazione passa anche tramite l'indipendenza e l'equo compenso dei giornalisti (che non è quello di cui si è sentito parlare). Se io sono costantemente ricattato non sarò libero e non avrò la mia autonomia; per questo abbiamo presentato un altro emendamento che propone di non erogare somme a chi ha problemi sindacali, mobbizza, non paga i collaboratori e non rispetta i contratti. Vorrei poi dire una banalità: il contributo dovrebbe essere direttamente proporzionale alle copie realmente vendute e non ai giornaletti che stampate e distribuite sui treni agli amici, eccetera. Parlavamo di equo compenso per i giornalisti perché questo è un aspetto importante, visto che assistiamo a personaggi che fanno delle grandi trasferte e sono pagati magari 400.000 euro all'anno (sono cifre abbastanza diffuse nel

settore), mentre al pari abbiamo giornalisti che lavorano senza limiti di orari, con stipendi da fame e anticipandosi le spese: immaginate un giornalista che adesso deve andare a fare un servizio in Turchia e si deve pagare il viaggio, l'albergo, magari anche le cure mediche (perché la Turchia potrebbe anche non essere uno scenario tranquillo), poi torna a casa, fa la fattura e ci inserisce le spese. Questo magari a fronte di un signore che guadagna 250.000-300.000 euro, messo lì dalla politica.

Non parliamo dell'Ordine dei giornalisti. Voi sapete benissimo cosa pensiamo delle *authority* e degli organi. Certo, in un mondo perfetto potrebbe esistere un'*authority* che controlla la comunicazione, ma finché abbiamo Cardani, un ometto che viene in Commissione di vigilanza RAI e ci insulta, signori, io non voglio le *authority* se sono questa roba qua; se sono il prodotto di un'infiltrazione anche in quel caso decennale: è una spartizione della politica anche quella sulle *authority*. Basta, siete vergognosi, siete al di là della vergogna! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Parliamo dell'Ordine dei giornalisti. Dicevamo che gli ordini professionali sono poltronifici, sono gettoni, un numero incredibile di poltrone evidentemente per sistemare amici, ma anche per esercitare un controllo. Abbiamo 60 consiglieri di cui noi proponiamo un taglio almeno fino a 30, ma noi lo aboliremmo, perché siamo contrari e abbiamo anche presentato emendamenti totalmente soppressivi.

Vorrei tuttavia provare a darvi qualche spunto, perché è il mio lavoro, visto che io sono qua ancora forse per un anno o due - non si sa - e devo fare questo lavoro. Considerate però che oggi lo faccio nell'estrema consapevolezza del fatto che non rinuncerete mai al controllo sull'informazione, perché farlo per voi significa la morte politica definitiva. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Vi seppelliranno e lo stanno già facendo, nonostante i tentativi.

Adesso in RAI sono emerse queste tre nomine veramente ridicole. Dopo un anno in cui si cerca di parlare di libertà d'informazione, vediamo Orfeo confermato al TG1, lui che arriva dal 2011, quindi ha superato indenne Monti, Letta e rimane con Renzi; è bravissimo nel suo lavoro, evidentemente è imbattibile, tanto è vero che lo confermano. Dopodiché hanno messo la Colucci, che probabilmente paga uno scambio a larghe intese, un Nazareno 2.0; probabilmente sarà come il giornalista D'Angelis, quello de l'Unità 2.0, quella paccottiglia che spacciate per giornalismo. Poi al TG3 - che poteva essere un canale su cui avviare una politica (almeno con Dall'Orto ce lo auguravamo, lo auspicavamo) e una scelta un po' più indipendenti - ci mettono Mazzà. Ce lo mettete voi, non lo abbiamo scelto noi: lo sceglie Dall'Orto sulla base di quello che dice Renzi, dopo che si è preso una sgridata generale in Commissione vigilanza RAI l'altro giorno proprio per i superstipendi. Siete ridicoli.

Adesso votate questa roba qua, se avete il coraggio. Vediamo se avete veramente un minimo di dignità. Da parte mia - lo sapete - non ve l'attribuisco, neanche questo minimo, ma potete sempre stupirmi. Forse questa volta ci riuscite. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, già altri colleghi del mio Gruppo sono intervenuti su diversi punti di questo disegno di legge, esprimendo una valutazione critica.

Abbiamo partecipato alla discussione in Commissione con spirito comunque responsabile e costruttivo, pur non condividendo l'impianto del provvedimento in molti aspetti. Tornerò su un paio di questioni. Ce ne sono tante che riguardano il finanziamento all'editoria, il Fondo unico che viene costituito, i criteri francamente opinabili che, a mio avviso, non garantiscono quel sostegno all'innovazione e all'occupazione nel mondo dell'informazione. Si eludono questioni fondamentali.

Oggi parliamo del provvedimento sull'editoria, ma in realtà bisognerebbe chiedersi cosa accade nel campo dell'informazione, in cui la crisi, in particolare dei giornali, deriva dal fatto che sulla rete si trova, ormai gratuitamente, pressoché tutto: notizie, informazioni, immagini, video. Gli stessi giornali, paradossalmente, fanno concorrenza a se stessi, modernizzando e rendendo sempre più efficienti i vari siti. È vero, tentano di far pagare alcuni servizi e alcuni articoli, ma ciò che le persone trovano gratuitamente soddisfa più che abbondantemente la richiesta di conoscenza e di sapere.

Poi vi è, naturalmente, la televisione *free*, libera, che si è moltiplicata grazie alle riforme che abbiamo

fatto. Quante critiche al digitale terrestre e oggi, anche se uno non ha la televisione satellitare o un abbonamento alla televisione a pagamento, ha a disposizione centinaia di canali e ha una possibilità di scelta ampia perché, grazie alle innovazioni e alle riforme che ha fatto il centrodestra, si è aumentato il pluralismo e l'offerta.

Tutto ciò determina, ovviamente, come tutti i processi di modernizzazione, positività e negatività, per cui il giornale classico, una fondamentale forma di conoscenza e di approfondimento, il giornale cartaceo di cui prima parlavano i colleghi, ha una difficoltà. Gli interventi legislativi cercano quindi di agevolare l'editoria classica e, ovviamente, le parti *online*, che spesso sostituiscono parzialmente o addirittura totalmente l'informazione cartacea, in quanto ci sono testate che si sono trasferite totalmente o che nascono direttamente sul *web*.

La legge in esame non si occupa solo di queste cose e ne trascura molte. Vi è, ad esempio, un problema non risolto: la tassazione dei grandi operatori della rete, gli *over the top*. Questo tema ogni tanto affiora e poi scompare e bisognerà affrontarlo. Noi siamo in un mondo strano. Anche in quest'Aula ci siamo occupati recentemente (e torneremo ad occuparci) dei balneari e dei venditori ambulanti. Direte voi: che c'entrano i balneari con l'editoria? Siamo in una costruzione europea che pretende di fare le gare per un poveraccio che deve alzarsi alle 4 di mattina per vendere le scarpe nel mercato itinerante o per quello che affitta ombrelloni e sdraio. Bisogna fare una gara mondiale, europea, internazionale, quel sito deve essere contendibile da chiunque. Dopodiché, nel campo dell'editoria ci sono tutti i grandi operatori, i vari Google, Amazon e simili, dei veri potentati che decidono cosa si vende e cosa no, perché ormai il commercio *online* cresce. Hanno il profilo di ciascuno di noi: sanno cosa leggiamo e cosa eventualmente compriamo. Sono banche dati che conoscono meglio dell'anagrafe o di una forza di polizia le propensioni, le abitudini, le letture, le curiosità, in pratica le opinioni di ciascuno di noi. Lì la tassazione langue e quindi abbiamo delle realtà... Poi si fanno degli accordi, anche Renzi ha fatto degli accordi, poi abbiamo scoperto che la grande società internazionale, le *start up* che faceva a Napoli prevedevano poi lavoro gratuito, non posti di lavoro.

Quindi io credo che noi dovremo prima o poi affrontare questo tema, non con gli accordi diretti. Anche la FIEG ha fatto un accordo con alcuni grandi operatori della rete ed ha avuto qualche soldo. Ma noi dobbiamo mettere tutti in condizione di parità, perché, se dobbiamo far fare a quelli che vendono le scarpe una gara europea e a chi sulla rete ci dà l'informazione o ci vende prodotti non gli facciamo pagare nessuna tassa, a fronte di guadagni giganteschi, le cose non possono funzionare. Quindi questo disegno di legge elude questi temi.

Dopodiché, esso introduce due questioni: una riforma dell'Ordine dei giornalisti e un pezzetto della riforma a tappe della RAI. Quanto all'Ordine dei giornalisti, io lo difendo. Gli ordini professionali sono lodati, criticati, ne aggiungiamo alcuni, ne vorremmo sopprimere altri. Io difendo gli ordini professionali e sono contento - lo dico per inciso - che pochi minuti fa le casse previdenziali degli ordini professionali si siano sottratte all'ennesimo ricatto del Governo Renzi (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Volpi*), che aveva convocato le casse professionali dei giornalisti, dei commercialisti e degli avvocati, per dire loro di investire nel Monte Paschi di Siena. Viene da ridere. Pensate se uno di voi, cari colleghi legislatori, entrasse in banca e l'agente gli dicesse: «Guardi, senatore, investa nel Monte dei Paschi di Siena». Uno gli risponderebbe male e cambierebbe banca (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*), oppure direbbe: «Guardi, piuttosto comprerei le azioni del Senato, se esistessero, che è un ente pure questo precario, ma forse almeno l'immobile sta messo meglio del Monte dei Paschi». Le casse professionali si sono rifiutate, perché devono difendere i versamenti contributivi

Tra l'altro, l'ente previdenziale dell'Ordine dei giornalisti, a cui appartengo, già ha dovuto subire sperperi da parte di vari personaggi, vedremo se colpevoli o meno. Alcuni si chiamano i fratelli Magnoni. Quindi il mio ente, l'INPGI, li poteva anche accogliere; quelli si chiamano Magnoni e che fanno? Non lo so, avevano già nel cognome una *mission*. E allora noi dobbiamo difendere anche la previdenza versata e i contributi dei professionisti. Renzi aveva detto: «Dateci 500 milioni per il

Monte dei Paschi». Gli hanno risposto di no. Poi sarebbe meglio se gli enti previdenziali evitassero anche i fratelli Magnoni, oltre che il Monte dei Paschi, e che investissero bene, perché quelli sono i soldi dei loro associati che versano i contributi.

Dopodiché voi volete fare questa riforma. In Commissione abbiamo cambiato alcune cose. Si era detto che il Consiglio dell'Ordine, oggi pletorico con 160-170 persone, deve essere formato da 36 persone. Mi dolgo di una cosa e ringrazio la senatrice Finocchiaro, come Presidente della 1a Commissione, per aver corretto un'impostazione che non ho capito dov'era nata. Erano stati infatti auditi solo alcuni ordini regionali, forse quelli che l'avevano chiesto; poi abbiamo allargato a tutti. (*Commenti della senatrice Finocchiaro*). Eh, lo so, presidente Finocchiaro, però, se si sentono gli ordini regionali dei giornalisti, è poi strano sentire quello della Lombardia e non sentire quello di un'altra Regione (forse alcuni erano favorevoli a un certo impianto ed altri no). Poi li abbiamo auditi tutti, in una logica federalista e di rispetto del territorio.

La riforma dell'Ordine dei giornalisti la si deve fare da molto tempo. Ora la si fa in ritardo e con un emendamento; questo è un modo sbagliato di farla. Abbiamo convenuto che il numero non deve essere più di 36, ne do atto. Noi proponevamo 72, ora sono 60. Lo dico poi anche da giornalista professionista, che ha superato l'esame di Stato ahimè molto tempo fa. Stiamo creando un sistema per cui i professionisti, che sono una minoranza dell'Ordine, esprimeranno i due terzi degli eletti e i pubblicisti, che sono tanti... Alcuni forse non sono praticanti della professione come fatto primario; ma ci sono molti pubblicisti che nei giornali fanno il lavoro dei giornalisti professionisti, perché gli editori li sfruttano, gli editori li sottopagano, gli editori li fanno lavorare in prima linea. Però noi facciamo una riforma per cui i giornalisti professionisti... Parlo contro la mia appartenenza, perché sono un professionista, mentre mi pare che il sottosegretario Giacomelli, pure lui giornalista, sia pubblicista. Paradossalmente, io difendo le ragioni dei pubblicisti, mentre il Governo dà ai professionisti il potere di esprimere, essendo una minoranza, i due terzi degli eletti. Questo è sbagliato e antidemocratico.

Dopodiché abbiamo almeno portato il numero a 60 ed abbiamo introdotto le minoranze linguistiche. Io non ce l'ho con le minoranze linguistiche e le rispetto. Tuttavia non si capisce perché le minoranze linguistiche debbano avere i posti assicurati nel Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e non debbano averlo, a questo punto, nelle altre professioni. I notai che esercitano a Bolzano devono essere bilingui, sennò non possono fare il notaio. Che fanno, arriva un cliente e non si capiscono? È ovvio, stanno lì e devono operare con un patentino, con un'abilitazione; sennò non lo possono fare. Allora c'è anche questa contraddizione.

Io ritengo, in sostanza, che questa riforma sia fatta male.

Per quanto riguarda la RAI, abbiamo inserito all'ultimo un emendamento all'articolo 6 che introduce una procedura di legge per rinnovare la convenzione. Non è il rinnovo della convenzione ma solo un documento che specifica come si rinnova la convenzione tra la RAI e lo Stato. Di fatto si dice anche che sarà la RAI a gestire il servizio pubblico. In Commissione ho anche specificato che quest'ultimo passaggio è abbastanza logico, lo dico dai banchi del centrodestra. Io non sono mai stato a favore della gara. La facciamo, secondo l'Europa, per chi vende le scarpe alle quattro di mattina, per i mercati, che è una cosa un po' assurda, o per le spiagge e non la facciamo per il canone perché chi parteciperebbe? La RAI stessa. Poi se partecipasse il principale operatore privato si direbbe che è conflitto di interesse. Figuratevi se Mediaset partecipasse alla gara del canone, garantisse le prestazioni (notiziari, informazione regionale, previsioni del tempo, informazione religiosa, informazione per le minoranze e quant'altro) e vicesse la gara e quindi anche il canone. Chissà cosa succederebbe! Altre emittenti o hanno azionariati esteri, e francamente non si capisce perché dovrebbero prendersi il canone, o non hanno nemmeno la copertura dell'illuminazione televisiva sufficiente. Quindi è giusto, lo ripeto, che il servizio pubblico lo faccia la RAI, ma lo deve fare, sottosegretario Giacomelli, una RAI pluralista. Avete fatto una riforma a tappe della RAI: qui scrivete l'articolo 6, ma quando avete fatto la leggina che attribuisce tutti i poteri al direttore generale avete violato la Costituzione e le sentenze della Corte costituzionale perché la RAI deve essere espressione del Parlamento e del pluralismo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Abbiamo visto a cosa serviva: forse l'eterogenesi dei fini, sottosegretario Giacomelli, non era quello che voleva lei. Oggi abbiamo un direttore generale che fa nomine monocolori. Oggi Fabio Martini su «La Stampa» - un giornalista qualificato e non certo ascrivibile alla galassia del centrodestra, libero ma non della nostra parte - ha detto che mai si è visto un monocoloro governativo come quello che esce fuori dalle nomine fatte nelle reti e dalle nomine annunciate nelle testate giornalistiche di cui si dovrebbe discutere. Questo lo dice Fabio Martini su «La Stampa». Un monocoloro renziano per normalizzare il tutto in vista del *referendum*. A questo serviva la leggina per dare al direttore generale il potere di fare ogni nomina. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Dopodiché avete previsto, in questa riforma a tappe, il canone obbligatorio in bolletta per cui prima il canone era obbligatorio da pagare però non era in bolletta e quindi c'era una certa evasione, giustificata o meno. Adesso è in bolletta, tutti devono pagare con la bolletta elettrica il canone, e pagheremo il monocoloro renziano del direttore generale incapace e perfino il giornale «La Stampa» lo scrive. Peraltro, «La Stampa» adesso sposa «la Repubblica»: rispetteranno i tetti *antitrust* in questo supercartello? Non credo.

Noi abbiamo contestato questa scelta a suo tempo. Ora l'articolo 6, direte, tipizza solo le procedure per la convenzione ma che ce ne facciamo della convenzione Stato-RAI se poi - e lo dico dopo aver difeso la funzione di servizio pubblico della RAI - non è il servizio pubblico, ma il servizio privato di Renzi? Renzi aveva detto fuori i partiti dalla RAI, certo lo diceva alla Leopolda: fuori i partiti degli altri dalla RAI per far rimanere solo la sua corrente di partito nella RAI, nemmeno tutto il suo partito! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Infatti, ho letto alcune dichiarazioni pluraliste e ho visto immolata una direttrice che evidentemente non era allineata al nuovo corso; l'hanno sostituita con uno che sarà bravissimo, non lo conosco, però nel *curriculum* ha un litigio con Giannini. Anche a me Giannini è antipatico, ma cacciarlo perché è antipatico a Renzi me l'ha fatto diventare simpatico! Guardate un po' come sono strane le cose della vita. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

E allora, io credo che questo provvedimento debba anche introdurre un tetto alle retribuzioni. Lo dico anche a lei, Presidente di turno: noi abbiamo già approvato in Commissione parlamentare di vigilanza, alcuni mesi fa, una proposta di parere riformulata dal relatore. Specificatamente l'11 novembre 2015 (quindi non cento anni fa) la Commissione di parlamentare di vigilanza RAI ha approvato all'unanimità (qui ci sono altri colleghi che fanno parte della Commissione) un parere in cui si dice che in relazione alla disposizione che si propone di introdurre al comma 3 dell'articolo 111, si raccomanda che nello statuto della RAI si stabilisca quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 del citato decreto-legge che determina in euro 240.000 il limite massimo dei compensi e delle retribuzioni spettanti rispettivamente agli amministratori con deleghe e ai propri dipendenti. Questa non è una legge, ma un parere. La Commissione di vigilanza dovrebbe vigilare e ha votato a novembre il rispetto di quel tetto. Io ho presentato - mi pare che anche altri Gruppi lo abbiano fatto - con la senatrice Bernini un emendamento, che tutto il Gruppo ha sottoscritto, per dire che introduciamo in legge il tetto dei 240.000 euro. Campo Dall'orto ne prende 650.000 per fare il lottizzatore per conto di Renzi. Lo potrebbe pagare direttamente Renzi con il codice IBAN di Campo Dall'Orto. (*Applausi della senatrice Rizzotti*). Costui dice che si può fare perché la RAI ha emesso dei *bond* e le società pubbliche che emettono dei *bond* si sottraggono a questo dovere del tetto, ma il nostro emendamento specifica che questo può valere per le società che hanno un'attività finanziaria prevalente e per cui emettere *bond* e investire sul mercato azionario è la vocazione primaria. La RAI può incidentalmente emettere dei *bond*, ma produce informazione, cultura e sapere. Quindi, noi abbiamo presentato un emendamento che restringe il campo delle società pubbliche che possono sfiorare il tetto dei 240.000 euro retributivi. Campo Dall'Orto ha anche mentito alla Commissione di vigilanza perché ci ha detto che non ha chiesto nulla e che appena è arrivato alla RAI gli hanno offerto 650.000 euro, che ha preso. Il suo predecessore Gubitosi, invece, si era adeguato, con dolore immagino, alla riduzione a 240.000 euro, con cui si campa. Noi che siamo la casta delle caste e siamo vituperati, a torto o a ragione, prendiamo di meno e siamo sicuramente al di sopra della media della popolazione italiana e, quindi, dobbiamo

autolimitarci e non alimentarci. Anche considerando le bugie del direttore generale della RAI perché il suo predecessore si era uniformato ai 240.000 euro, vogliamo che si tenga conto dell'emendamento. Quando ci arriveremo credo che parleremo in tanti. C'è il parere della Commissione di vigilanza. Colleghi che avete presentato gli emendamenti, ve ne darò copia perché sull'archivio degli atti parlamentari in materia radiotelevisiva sono abbastanza fornito per consuetudine e attenzione alla materia. A chi non ce l'avesse, forniamo la fotocopia del parere che all'unanimità abbiamo votato. Era l'equivalente dell'emendamento che in molti abbiamo presentato. Il parere può essere eluso ed è stato eluso; l'emendamento non può essere eluso. Per quanto riguarda l'artista ci sarà l'eccezione. Noi parliamo di dirigenti e dipendenti. Se Raffaella Carrà - cito un nome datato - la si assume, diventerà una dipendente. Se è invece un artista che fa delle prestazioni stagionali, sarà il mercato a dettare le regole.

Questa discussione è importante perché il tema dell'equità retributiva, della trasparenza e di come funziona la RAI è centrale. Il canone non è molto elevato come tassa: sono un centinaio di euro. Ogni volta, però, che si fanno le indagini statistiche è il più impopolare dei balzelli. La gente non lo ama; vorrebbe che sparisse, però poi ci sono gli equilibri, la pubblicità, i giornali. Io conosco le regole del sistema e capisco. Il canone, benché ci siano tasse più elevate, alla gente sta sul gozzo. Presidente, si può dire «sul gozzo»? Il senatore D'Anna l'altra settimana ha innovato il linguaggio; invece «gozzo» si può dire.

Noi insisteremo su queste proposte. Non apprezziamo il modo incidentale con cui si è fatta la riforma dell'Ordine dei giornalisti. Le audizioni preordinate di alcuni sì e di altri no facevano capire quale fosse il piatto. Apprezziamo - questo lo dico perché non ho remore - che ci sia stato un po' di ascolto modificando i numeri da 36 a 60. Noi avevamo proposto 72. Per rispondere a chi dice che i numeri sono pletorici, vorrei dire che non li paga lo Stato i membri del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Se oggi sono 170 e diventeranno 60 o se fossero diventati 72, ci sarebbe comunque stato il dimezzamento. Non li paga lo Stato, sia chiaro al contrario di noi che, invece, dobbiamo dimezzarci e triturarci.

Caro Presidente, la ringrazio dunque anche per la tolleranza sui tempi.

L'esame di merito di questo provvedimento ci consentirà di affrontare molti temi, tra cui quello della modernizzazione dell'informazione e quello delle impunità fiscali dei grandi giganti della rete che saccheggiano le risorse di tutti, mentre al povero scarparo o bagnino facciamo fare la gara mondiale con i cinesi e con gli americani come se fosse un monopolista dell'ombrellone. Il provvedimento ci darà modo di parlare anche di RAI, della riforma a pezzettini mal fatta, e credo che qualcuno si sia anche pentito, perché poi, come dire, il campo dell'orto è pieno solo degli amici dell'ortolano Renzi, e questo non va bene. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mucchetti. Ne ha facoltà.

MUCCHETTI (PD). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che stiamo discutendo ha lo scopo di sussidiare un settore dell'economia come altri provvedimenti sussidiano altri settori. Il settore dell'editoria tuttavia merita a parere del legislatore, da tanti anni, un particolare sostegno, perché garantisce uno dei fondamenti della democrazia che è l'informazione libera e pluralista, dove la libertà si misura nel confronto di orientamenti, procedure e tecniche diversificate, non certo nell'adesione di ogni testata alle idee che ciascuno di noi può prediligere.

Sussidiare significa correggere i meccanismi del mercato e correggere anche gli esiti che il mero esercizio della libera concorrenza può generare. Questo è un punto che da qualche anno in altri Paesi, più avanti di noi su questa materia, sia dal punto di vista tecnologico, che dal punto di vista ordinamentale e delle storie aziendali - mi riferisco agli Stati Uniti d'America - è materia di approfondita discussione, perché il settore dei *media*, specialmente dei giornali quotidiani e della televisione generalista, sta affrontando una crisi strutturale, qualcuno dice epocale. Ricorderò a quest'Assemblea che qualche anno fa il settimanale «The Economist» si pose il problema di quale sarebbe stato l'ultimo giornale a chiudere nel 2043. Dato l'andamento delle cose, temo che in Italia non bisognerà aspettare il 2043 per assistere ad una recrudescenza ancora più cattiva della crisi in atto.

Tuttavia, questo disegno di legge, che origina da un'idea giusta, ha uno svolgimento che, a mio parere, è largamente inferiore a quello che sarebbe dovuto. Si propone di essere una misura di tipo ordinamentale, ma, in realtà, finisce con il concentrare le risorse oggi disperse e ricollocate in capo a più Ministeri nelle mani di un unico ente erogatore: la Presidenza del Consiglio. La stessa Presidenza del Consiglio, attraverso questo disegno di legge, avoca a sé tutti i poteri in materia.

Bene ha fatto il relatore Cociancich ad introdurre un emendamento che quantomeno sottopone al parere rafforzato delle Commissioni parlamentari competenti i criteri di assegnazione dei sussidi. Tuttavia questo, a mio giudizio, non basta, perché il parere rafforzato conta, ma, alla fine, il messaggio che arriva è che i gruppi editoriali in difficoltà - siano essi le televisioni locali, la stampa di tendenza, le iniziative editoriali di tipo culturale, ma - aggiungo - anche molti dei grandi gruppi «normali» - dovranno andare a Palazzo Chigi col cappello in mano a chiedere soccorso. Questo, a mio parere, non va bene; non starò ad annoiarvi citando il pensiero di un padre della Patria, cioè Luigi Einaudi, in merito alla libertà di stampa, ma non è un bel giorno per la democrazia quello nel quale un giornale, per vivere in un contesto che è quello che abbiamo indicato prima, ha bisogno della benevolenza discrezionale del principe. Se sussidi ci devono essere, ed io ritengo che siano per certi aspetti inevitabili, questi devono essere finanziati in modo credibile - e dirò qualcosa al riguardo - ed erogati secondo meccanismi i più automatici possibili, con un grado di discrezionalità ridotto al minimo indispensabile.

Vengo quindi a fare qualche considerazione sulle norme specifiche di questo provvedimento. Esso raggruppa finanziamenti già decisi da norme precedenti per circa 200 milioni, a valere sull'anno 2016, e per 170 milioni circa per i due anni successivi. Poi aggiunge due fonti di finanziamento in modo secondo me discutibile. Dice che fino a 100 milioni si potrà pescare dall'extragettito che verrà dal canone RAI riscosso attraverso le bollette dell'energia elettrica. Perché non mettere anche un minimo ove si parla degli eventuali? Lasciamo ancora una volta la più totale discrezionalità anche nello stabilire il *quantum*.

Secondariamente, si inventa - e qualche collega ne ha già fatto cenno in precedenza - un contributo di solidarietà a carico delle concessionarie di pubblicità dei centri *media*, quasi che la materia pubblicitaria abbia in sé un qualche piccolo peccato da scontare rispetto ad altre fonti di reddito del settore editoriale e quindi sia chiamata essa, e non altre fonti, a pagare un contributo di solidarietà; quando noi sappiamo che tutte le fonti di reddito hanno pari dignità da questo punto di vista. Mi pare un residuo di antiche culture, di un mondo dal quale anch'io provengo, quello della sinistra, che sono state superate ormai da decenni nella loro attualità.

Ma quel che più colpisce di questa norma è il gettito. Coloro i quali la propongono non ci dicono quanti denari pensano di ricavare. Ho fatto questo esercizio perché è facile da fare: basta prendere i bilanci degli ultimi tre anni delle società chiamate a dare questo contributo di solidarietà e si scopre che, se va bene, arriviamo a 1,5 milioni di euro, ma più probabilmente a meno. Stiamo parlando di una sciocchezza, per fare la quale si dimentica di fare cenno alla più grande società operatrice del settore pubblicitario che esista al mondo, la seconda in Italia, che si chiama Google, la quale vive di pubblicità. Solo che la fattura da Dublino, e noi ce ne dimentichiamo; e ciò per fare una normetta. Quindi, quasi quasi, consolidiamo questo stato di cose.

Ci sono altre tre cose - chiedo un po' di grazia alla Presidenza - sulle quali vorrei fare alcune rapide osservazioni.

Passo alla prima osservazione. Se è vero che l'intero settore dell'editoria è in difficoltà, credo sia compito di una norma di questo genere garantire quel minimo di sostegno che, anche negli altri settori, viene garantito alle ristrutturazioni aziendali, se non altro a quelle che sono già state in qualche misura autorizzate dallo stesso Governo attraverso la richiesta di prepensionamenti depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si dice che questo costa dei denari. Certo, costa dei denari, ma non tantissimi e, comunque, si può andare a incidere su quel monte già finanziato che ho ricordato all'inizio dell'intervento. In questo modo la Presidenza del Consiglio avrebbe qualche margine di discrezionalità in meno. È così grave?

Passo al secondo aspetto. La pubblicità serve non soltanto a coloro i quali la realizzano, la pubblicano e la mandano in onda per avere una fonte di ricavi, ma anche agli inserzionisti per promuovere la vendita dei propri prodotti. Meritoriamente, il disegno di legge in esame stabilisce che la Presidenza del Consiglio debba pensare a una qualche forma di incentivazione della pubblicità aggiuntiva rispetto a quella fatta negli ultimi tempi, perché questo produrrebbe anche un beneficio sull'andamento dei consumi e sull'economia in generale. Ma perché non indicare, come è possibile fare, le modalità, dare un po' di certezza e degli obiettivi in questa materia e mettere nero su bianco una cifra che dia l'idea di cosa vogliamo fare? Ancora una volta, si preferisce lasciare tutto questo alla scelta discrezionale del principe.

Concludo con un'osservazione su un passaggio del tutto marginale, che però indica come tante volte, dovendo far passare una norma che concentra il potere in una materia così delicata nelle mani del Governo, si vuole pagare un tributo all'opinione pubblica benpensante e politicamente corretta. Mi riferisco - seguitemi bene - a quella breve norma che esclude dai sussidi i soggetti che pubblicano inserzioni pubblicitarie lesive dell'immagine del corpo della donna. Chi mi conosce sa quanto sia alto il mio rispetto per il genere femminile e come abbia condiviso tutte le battaglie che sono state fatte in quest'Assemblea e, prima ancora, sui giornali. Ho praticato queste cose nella mia vita e non ne ho solo chiacchierato. Tuttavia, vi invito a fare una breve riflessione: perché noi legislatori pensiamo di colpire le immagini pubblicitarie lesive e non anche - giacché ci siamo - dei filmati, dei video, delle fotografie, dei testi e dei titoli? Si tratta di una cosa abbastanza ridicola. Si colpisce una cosa marginale come, ad esempio, Oliviero Toscani, e si lascia andare serenamente il sito YouPorn, che non chiede i contributi. La pubblicità di Oliviero Toscani può essere pubblicata anche dai quotidiani «Il manifesto» o «Avvenire».

PRESIDENTE. Senatore Mucchetti, le ho concesso quattro minuti di tempo in più. Ora la invito a concludere.

MUCCHETTI (PD). Sì, signor Presidente.

Chi sarà - poi - il soggetto che escluderà dai contributi? Palazzo Chigi? Stiamo riaprendo la commissione di censura? Per pagare un contributo al politicamente corretto e rendere più digeribile un provvedimento mal costruito ci accingiamo a varare questa norma che avrà un unico pregio, ossia il non essere mai applicata.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sull'ordine dei lavori

[LUCIDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, chiedo un attimo l'attenzione dell'Assemblea. Come tutti voi avrete saputo, finalmente la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso i propri lavori e quindi adesso abbiamo la possibilità, finalmente, di concretizzare quello che abbiamo chiesto ormai da giorni e giorni. Riteniamo che l'Assemblea debba dare un segnale forte contro un fatto che non è neanche paragonabile, ad esempio, a quello di un ex senatore, tal Dell'Utri, che nel suo *pedigree* aveva un'accusa per concorso esterno in associazione mafiosa.

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, mi deve dire la sua richiesta sull'ordine dei lavori e non entrare nel merito.

LUCIDI (M5S). La mia richiesta è la seguente: stante la conclusione dei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentare, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento del Senato - le sto per consegnare il foglio con le otto firme richieste - chiedo l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e quindi la sospensione dell'esame del provvedimento, in questo

momento, per iniziare immediatamente la discussione relativa alla relazione della Giunta che prevede la richiesta di arresto per il senatore Caridi, e alla fine di questo punto riprendere con l'ordine del giorno così come è stato preannunciato. Questa è la mia richiesta: sospensione immediata del provvedimento in esame e inizio immediato della discussione sulla relazione appena fatta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (*Commenti del senatore Buemi*).

PRESIDENTE. Senatore Buemi, consenta alla Presidenza di rispondere.

Senatore Lucidi, mi ascolti per cortesia. Quello che lei mi chiede sarebbe possibile se si potesse modificare il nostro Regolamento. Quello che lei chiede sarebbe un'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, perché quello che ha chiesto è già calendarizzato nell'ordine del giorno. L'inversione dei punti all'ordine del giorno si può chiedere o a inizio seduta o quando si passa da un argomento all'altro e non quando ci si trova a metà di un provvedimento, come sta facendo in questo momento. Quindi la sua richiesta è respinta.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo che non ci sono repliche sulle decisioni della Presidenza.

CRIMI (M5S). La mia non è una replica, signor Presidente, ma ci sono stati parecchi esempi, anche se ovviamente non abbiamo a disposizione tutti i testi...

PRESIDENTE. Senatore Crimi, sono le ore 18,47: domani mattina all'inizio della seduta potrà legittimamente fare la medesima richiesta. All'inizio della seduta, e non quando un argomento è in trattazione.

CRIMI (M5S). Ci sono fior fior di precedenti in cui, nell'intervallo tra la discussione generale e l'inizio del voto degli emendamenti, su richiesta dei Capigruppo probabilmente della maggioranza, quindi assecondati dalla Presidenza, è stato dato il consenso a questa inversione. Li troverò prima della fine della seduta e contesterò la sua decisione.

PRESIDENTE. Io applico il Regolamento e non decisioni politiche e quindi procedo con l'esame del disegno di legge.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2271 , 282 , 453 , 454 e 1236 (ore 18,47)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

COCIANCICH, relatore. Signor Presidente, ringraziando lei e tutti i colleghi che sono intervenuti, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, non potrei discostarmi dalla linea suggerita dal relatore e quindi rinuncio anch'io alla replica.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2271, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.21 e 1.53.

L'emendamento 1.21 prevede che il Fondo di sostegno sia alimentato, tra l'altro, con una percentuale sugli utili degli operatori del settore della pubblicità. A tale proposito, merita osservare che si tratta di un incremento oggettivo della imposizione diretta e perciò di un provvedimento non in linea con le esigenze, manifestate da più parti, di ridurre questo tipo di imposizioni. La norma introduce, poi, una disparità di trattamento ai danni degli operatori nel settore della pubblicità, che rischia di essere lesiva del principio di uguaglianza.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.53, è una norma che attribuisce poteri discrezionali al Governo nella ripartizione del Fondo e appare in contrasto con l'esigenza di riconoscere un diritto soggettivo agli editori e con l'esigenza di garantire l'indipendenza della informazione. In assenza di qualsiasi certezza sui fondi, anzi in una oggettiva incertezza, in quanto le decisioni vengono rimandate anno per anno al Governo di turno, diventa impossibile, per le imprese editoriali, programmare la propria attività anche con diretto riferimento agli elementi qualificanti previsti da questa riforma, come per esempio l'assunzione di giornalisti con contratto a tempo indeterminato e l'innovazione di processo e di prodotto, individuati dal disegno di legge come strumenti idonei a trovare un nuovo modello di sostenibilità dell'informazione autonoma sul mercato. Quindi, per questa ragione, sarebbe essenziale che la legge, nell'ambito della delega al Governo, garantisse che una quota delle risorse disponibili venisse comunque destinata alle imprese qualificate per la capacità di produrre informazione autonoma e indipendente.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.306, che recita: «al comma 2, sopprimere la lettera c)». In pratica, serve per evitare uno scippo fino a 100 milioni di euro, per il periodo 2016-2018, a quello viene chiamato extragettilo eventuale del canone RAI.

Sinceramente, alla RAI veramente abbiamo già imposto troppo: una Maggioni, un Dall'Orto e una pletera di gente pagata una barca di soldi; gli abbiamo fatto vendere le antenne di RAI Way; l'abbiamo costretta a una serie di tagli. Adesso andiamo a toglierle anche quello che, essendo in teoria un extragettilo, doveva servire a rilanciare l'azienda per buttarlo in un calderone e andare a spargerlo in mille rivoli.

Secondo me ciò è ingiusto e illegittimo, come altri scippi fatti alla RAI. Ci terrei, quindi, che si sopprimesse questa norma.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desidero illustrare alcuni emendamenti, dei quali sono tra i primi firmatari.

Segnatamente, l'emendamento 1.22 chiede di sopprimere la lettera d), al comma 2. Qui, per dare delle provvidenze che peraltro, nell'insieme, sono assai modeste, si istituisce una nuova imposta in settori che già sono in difficoltà. Ecco perché noi proponiamo di sopprimere la lettera d).

Con l'emendamento 1.33 proponiamo delle modifiche per evitare di incidere su settori che già si trovano in un periodo non facile e per trovare nuove risorse.

Voglio però sottolineare soprattutto l'emendamento 1.34. Siccome temo che questa nuova tassa verrà approvata e che così si aggiungerà al lungo elenco delle nuove tasse istituite da questo Governo (che le taglia solo a parole, ma non nella pratica), con tale emendamento sottolineiamo che questa tassa dovrebbe colpire anche la raccolta di pubblicità svolta attraverso la rete Internet anche da aziende con sede all'estero. Internet è una cosa molto particolare, è una rete globale, ma ci troviamo nella situazione paradossale che quelli che oggi sono assolutamente i più grandi colossi dell'industria, le più grandi aziende del mondo, sono proprio quelle di Internet, più di tutto ciò che produce cose più concrete e visibili. Ebbene, queste imprese si scelgono delle sedi di comodo in Paesi che sono piccoli rifugi fiscali e comunque non in Italia; il risultato è che la pubblicità di prodotti italiani, fatta su siti italiani, di cose prodotte in Italia e destinate a essere vendute in Italia, pagano le tasse in Irlanda, negli Stati Uniti d'America o chissà dove. Pertanto, prevediamo questo, se vogliamo contribuire; è inutile andare a colpire piccole o medie aziende di casa nostra e poi lasciare intatte aziende che valgono centinaia di miliardi nelle quotazioni azionarie. Dobbiamo quindi stabilire se si sta con i più forti, specie se sono stranieri, o se si sta anche un po' con i piccoli, specie se italiani.

Lo stesso viene proposto con l'emendamento 1.35, mentre l'emendamento 1.61 prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che deve stabilire annualmente la destinazione delle risorse abbia almeno qualche vincolo, per esempio garantisca che almeno l'80 per cento di queste risorse venga destinato a misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, che è ciò su cui si interviene. Altrimenti abbiamo una delega in bianco, che peraltro sarebbe di dubbia costituzionalità perché si dà al Governo la totale discrezionalità nello stabilire una destinazione di questi fondi, che nell'idea di tutti noi dovrebbero essere dedicati al sostegno all'editoria e invece

possono andare ad altri scopi. Vedo che anche altri colleghi hanno presentato proposte di questo genere, pertanto credo che sia un aspetto importante. Non è possibile, non è serio (vuol dire rinunciare a una prerogativa che assolutamente deve essere del Parlamento) stabilire che, mentre le finalità delle spese vengono stabilite nei dettagli dalla legge, poi però le entità delle somme vengono stabilite arbitrariamente il Governo. È qualcosa di totalmente inaccettabile e auspico l'approvazione di questo emendamento, nonché di quello che propone che coloro che si avvalgono di attività con sede in Italia per prodotti destinati al mercato italiano paghino le tasse in Italia; visto che non pagano le altre, almeno questo prelievo dello 0,1 per cento lo paghino in Italia.

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io vorrei a mia volta commentare alcuni degli emendamenti di cui sono prima firmataria, scusandomi perché abbiamo ricevuto il fascicolo molto di recente, quindi chiederò al Presidente di aiutarmi con la numerazione.

Con l'emendamento soppressivo 1.22, come anticipava il collega Malan, noi vogliamo eliminare quello che è stato con molto garbo (molto spesso il diavolo sta nei dettagli) definito contributo di solidarietà, ma mi permetterei di definire questa solidarietà come una solidarietà un po' pelosa. Si tratta in realtà di una tassa dello 0,1 per cento del reddito complessivo derivante dalla raccolta pubblicitaria su stampa quotidiana e periodica e su mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo tutti stigmatizzato nei nostri interventi - certo, non abbiamo ascoltato molti interventi della maggioranza, purtroppo - la crisi del settore. Siamo in sede di illustrazione degli emendamenti e, al netto di qualsiasi valutazione polemica, francamente non ci sembra opportuno inserire un'ennesima, ulteriore tassa, l'ennesimo balzello. Siamo, anzi, in una fase - mi sembra di ricordare, nell'attività promozionale del Governo - di forte riduzione delle tasse, che noi non vediamo ma che forse da qualche parte sta. Sicuramente non qui.

Noi chiediamo - lo abbiamo già fatto in Commissione e lo ripetiamo in Aula, evocando i nostri interventi precedenti - l'eliminazione di questa che è una nuova tassa a tutti gli effetti, che colpisce le concessionarie, quelle aziende che svolgono direttamente la raccolta pubblicitaria, ma anche quelle che eventualmente si avvalgono di intermediari. Si tratta di un comparto già in crisi: cerchiamo di aiutarlo e di non sottoporlo a ulteriori gravami.

È evidente che, trattandosi di un contributo dello 0,1 per cento, già in sede di prima lettura alla Camera si è detto che una gabella così ridotta può e deve essere accettata senza drammi eccessivi. In realtà, lo 0,1 di qualcosa è sempre uno 0,1, quindi non sottovalutiamo la crisi del settore, perché a forza di 0,1 si impoveriscono le casse di imprese già fortemente indebolite.

L'emendamento 1.33 corrisponde, nella sostanza, alle stesse finalità del precedente. Riteniamo che risulti iniquo e di dubbia costituzionalità il contributo di solidarietà dalle concessionarie pubblicitarie. Si tratta, colleghi, di un contributo forzoso, che non vogliamo e non possiamo avallare. Abbiamo detto prima che tutto questo provvedimento si basa su un faticoso equilibrio, che però dobbiamo raggiungere, conseguire e conservare, tra le esigenze di chi, meritevolmente, deve esercitare un'attività che enuclea il diritto all'informazione e le regole del libero mercato. Attenzione, perché l'imposizione di regole, e di regole inique, sbilanciano fortemente questo equilibrio, che già noi non ravvisiamo come esistente in alcune parti di queste disposizioni, ma che certamente questi disposti alterano profondamente.

L'emendamento 1.34 sottende alle stesse finalità. Poiché nel testo che avversiamo si includono altri strumenti di comunicazione e telecomunicazione multimediale e crossmediale, la riformulazione che proponiamo è che il pagamento del contributo anche da parte dei nuovi operatori Internet *over the top* sia esteso anche a quelli con sede all'estero, attualmente non soggetti al quadro normativo applicato ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi, ma che attingono ingenti e sempre crescenti risorse pubblicitarie dallo stesso mercato in cui operano editori e *broadcaster* tradizionali. Il riferimento della sede «anche all'estero» è inserito per assicurare l'effettività della norma, al fine di non creare discriminazioni per gli operatori nazionali e di non determinare elementi di svantaggio competitivo per l'attività pubblicitaria sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive.

Signor Presidente, anche l'emendamento 1.35 corrisponde agli stessi obiettivi, mentre l'emendamento

1.37 modifica il testo nella parte che non consente ancora, secondo noi, di identificare in modo univoco il soggetto dal quale pretendere il contributo di solidarietà; proponiamo quindi il testo come da nostra indicazione.

Per quanto mi riguarda, per l'illustrazione degli emendamenti è sufficiente così. Su un punto mi riservo di intervenire in occasione dell'esame dell'articolo 2; per il resto, mi ritengo soddisfatta.

BARANI (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (AL-A). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 1.65, a prima firma del senatore Mazzoni.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore barani.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COCIANCICH, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.20, del quale suggerisco una trasformazione in ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, questo emendamento propone sostanzialmente l'abrogazione dell'ordine professionale dei giornalisti. Ricordo appena il fatto che è stato istituito con una legge del 1963, a partire da un albo istituito da Mussolini. Era un albo controllato dal Governo e messo sotto la tutela del Ministero della giustizia; esso serviva appunto ad imbavagliare la libertà di stampa.

Oggi questo organismo di controllo sostanzialmente cementa una corporazione che limita l'accesso alla professione di giornalista da parte di chi vuole contribuire alla pluralità delle voci che intervengono nell'informazione italiana. Da questo punto di vista, non si vede come una legge che mira appunto alla pluralità, possa non contenere questa semplice misura. Va detto che l'Italia è l'unico Paese ad avere un Ordine così concepito e forse non è un caso che l'Italia, ancora quest'anno, sia scesa ulteriormente al 77° posto nella classifica dei Paesi per libertà di stampa, dietro il Botswana.

Di questo albo ricordo che Einaudi scrisse: «L'albo obbligatorio è immorale, perché tende a porre un limite a quel che limiti non ha e non deve avere, cioè alla libera espressione del pensiero. Ammettere il principio dell'albo obbligatorio sarebbe un resuscitare i peggiori istituti delle caste e delle corporazioni chiuse, pronte ai voleri dei tiranni e nemiche acerrime dei giovani, dei ribelli, dei non conformisti».

Quanto all'Ordine dei giornalisti, Berlinguer aggiunse: «Io sono contrario al requisito di qualsiasi titolo di studio per la professione di giornalista, perché considero questo come una discriminazione assurda, una discriminazione di classe, contraria alla libertà di stampa e alla libera espressione delle proprie opinioni» (che la nostra Costituzione tutela).

Allora, l'informazione è libera e l'Ordine dei giornalisti limita la libertà di informazione. Chiunque deve potere scrivere senza vincoli se non quelli previsti per chiunque dalla legge. La principale giustificazione teorica per gli ordini è che darebbero una garanzia di qualità ai cittadini. Ma qual è la qualità garantita dall'Ordine dei giornalisti? Se io parlo di un medico posso capire che l'Ordine verifichi la sussistenza dei titoli di studio, ma qual è il titolo di studio per un giornalista? Abbiamo altre caratteristiche da valorizzare: la capacità di fare domande scomode e non esprimere meramente opinioni, di andare a cercare i fatti. Abbiamo una testata che ha scelto questo nome perché mancano i fatti e siamo inondati di opinioni e propaganda.

In questo disegno di legge non può mancare l'abolizione dell'Ordine dei giornalisti. Solo così avremo una misura fondamentale per la libertà di informazione per tutti i cittadini italiani.

SIBILIA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIBILIA (FI-PdL XVII). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Senatore Endrizzi, insiste per la votazione?

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, questo emendamento mira a sopprimere il finanziamento pubblico ai giornali. Anche in questo caso abbiamo una misura introdotta dal fascismo, inizialmente con l'Ente nazionale cellulosa e carta la cui attività tendeva allo sviluppo autarchico del mercato interno delle materie prime. Poi, nel 1994 questo ente è stato soppresso. Sono stati comunque erogati ancora finanziamenti: dal 2003 al 2015 sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro a favore degli editori. Questa misura doveva concludersi per iniziativa del Governo Monti nel 2014; ma che cosa ha fatto il Governo Renzi? Ha introdotto il Fondo straordinario a sostegno dell'editoria che riservava 50, 40 e 30 milioni dal 2014 al 2016. Allora, io forse ho la memoria troppo lunga ma ricordo Matteo Renzi che quando doveva scalare la segreteria del partito per arrivare dov'è ora diceva che voleva abolire questi finanziamenti e destinarli agli asili nido. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Oggi si rimangia tutto e il motivo è anche abbastanza chiaro. Perché questa legge arriva oggi, alla vigilia della campagna referendaria, che per lui è la battaglia campale? Perché in questo modo - si tratta di una legge delega - il Governo avrà uno strumento di ricatto in più per condizionare la stampa che già recentemente ha taciuto sul *referendum* contro le trivellazioni in mare. *(Applausi del senatore Puglia)*.

Abbiamo visto quanto la stampa sia succube del Governo e la spiegazione sta in questo disegno di legge e nel fatto che il Governo eserciterà un potere di ricatto, un bavaglio implicito. Il finanziamento all'editoria, che sia pubblico o che sia privato, è sempre un condizionamento e va ridotto al minimo essenziale, non va lasciato alla discrezione del Presidente del Consiglio dei ministri stabilire chi deve avere e chi non deve perché questo vuol dire che noi impediamo ai cittadini di sapere le cose rispettando il principio della verità, dell'onestà intellettuale e della trasparenza nell'accesso alle informazioni.

Signor Presidente, noi chiediamo di sopprimere la quantità di rivoli che oggi va ad inquinare la nostra libertà di stampa, di sopprimerli una buona volta per tutte, e sottrarre la vita politica di questo Paese al dubbio che sia influenzata da questi poteri che nulla hanno a che fare con la democrazia.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, mi risponda anche sui successivi. Intendete insistere per la votazione anche se c'è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione?

ENDRIZZI (M5S). No, Presidente, ci limitiamo a illustrare gli essenziali.

PRESIDENTE. Chiedevo se insisterete per la votazione degli emendamenti su cui c'è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, è intento ostruzionistico.

PRESIDENTE. Li volete votare lo stesso anche se c'è il parere contrario *ex* articolo 81? Sì o no?

ENDRIZZI (M5S). Se si tratterà di emendamenti essenziali, lo faremo, Presidente.

PRESIDENTE. Questo lo votiamo? Insistete?

ENDRIZZI (M5S). Certo, Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alle parole «di garantire».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Senatore Endrizzi, insiste per la votazione?

ENDRIZZI (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[ENDRIZZI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle ha presentato alla Camera la prima proposta di disegno scritta dai cittadini per abolire il finanziamento pubblico all'editoria. È stato il primo esperimento di democrazia diretta *online* nella storia della Repubblica. L'impianto di questa proposta è stato elaborato dai nostri componenti della 7a Commissione ed è stato sottoposto al contributo delle persone iscritte alla piattaforma LEX del Movimento 5 Stelle. Ci sono stati 4.456 interventi, di cui 3.269 erano i suggerimenti, 639 le integrazioni, 137 le modifiche, 258 le obiezioni e 57 i vizi di forma sollevati.

È stata una partecipazione straordinaria che si è tradotta in questi punti principali: abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono finanziamenti all'editoria, ad eccezione di quella per i contributi di natura prevalentemente sociale; dirottare gli 80 milioni di euro di cui Renzi si lamentava...

[PRESIDENTE](#). Mi scusi se la interrompo, senatore Endrizzi: per un mio errore, non ho segnalato che, essendo stata respinta la prima parte dell'emendamento 1.3, la restante parte e l'emendamento 1.4 sono preclusi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «seguenti disposizioni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.6.

Passiamo all'emendamento 1.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.301, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.302, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.302 e 1.303.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.304, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, fino alle parole «la lettera».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.305 e 1.306.

Passiamo all'emendamento 1.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 1.15 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.18 e 1.19 sono improcedibili.

Senatore Endrizzi, in relazione all'emendamento 1.20 il relatore aveva proposto la trasformazione in ordine del giorno. Accoglie tale proposta?

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno. Chiedo comunque di poterlo mettere in votazione e lo illustro brevemente.

Si chiede l'impegno al Governo a valutare l'ampliamento della platea delle persone e delle famiglie esentate dal pagamento del canone RAI, che attualmente è previsto per le persone sopra i settantacinque anni e con reddito inferiore ad 8.000 euro. Dobbiamo estendere tale esenzione a tutte le famiglie e alle persone che abbiano reddito sotto i 13.000 euro e ai pensionati. Attenzione alle famiglie numerose e a quelle che abbiano minori o persone non autosufficienti e diamo possibilità di accesso totalmente gratuito a quello che in tante famiglie è l'unico strumento di acculturazione. (*Applausi del*

senatore Puglia).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.20, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore Mazzoni, fino alle parole «lettera d)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.22 e 1.307.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.27 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28, sostanzialmente identico all'emendamento 1.30.

GASPARRI *(FI-PdL XVII).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII).* Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole a questi emendamenti identici che riprendono un tema che avevo illustrato nell'intervento precedente, perché nella ricerca di risorse si fa cenno alle attività della rete Internet e si fa riferimento anche ai soggetti che hanno un fatturato complessivo superiore ai 100 milioni di euro. Quindi è un intento giusto far sì che chi ha ampie risorse e opera sulla rete possa pagare.

Questo tema, colleghi, e lo dico soprattutto a quanti non hanno avuto modo di seguire il dibattito e la discussione generale precedente, è importante perché oggi abbiamo un problema di colossi della rete che operano nel mondo dell'informazione facendo una concorrenza impari a giornali ed attività che noi poi cerchiamo di sostenere con interventi, fondi unici, sussidi di varia natura, e che però poi vengono travolti. Questo perché il consumo di informazioni, di conoscenze e di notizie avviene sempre più sulla rete tramite i cosiddetti OTT (*over the top*), ossia i grandi protagonisti sulla scena informatica, che sono anche grado di orientare i consumi. Infatti non c'è solo l'informazione che viene veicolata da questi grandi operatori come Google, Amazon e tutti gli altri: c'è anche l'attività del commercio *online*, attività senz'altro importante e per molti versi apprezzabile, spesso anche conveniente, perché i costi di intermediazione diminuiscono e quindi l'acquirente finale può trarne anche dei vantaggi. Certo, ci sono anche delle ripercussioni sulle reti commerciali tradizionali che ne possono soffrire, ma questa è anche la concorrenza dovuta all'evoluzione tecnologica.

Ma nel campo dell'informazione questo tema si pone con grande attualità. Vediamo che talvolta si fanno degli accordi. Nel mio intervento in discussione generale ho citato ad esempio l'intesa che la FIEG, la federazione degli editori, ha fatto con uno dei principali operatori della Rete, garantendo agli editori un provento di alcuni milioni di euro. La stessa cosa era stata fatta anni fa in Francia, ma sono intese episodiche, sono degli accordi privati. Oppure abbiamo visto che anche l'attuale Governo si è vantato del fatto che alcuni grandi operatori della Rete - alcuni di questi OTT - hanno deciso di fare investimenti in Italia, a Napoli. Abbiamo anche visto che molte di queste attività sono di formazione e non creano del lavoro. Per carità, ben venga tutto ciò che smuove le acque in un'epoca così incerta,

tuttavia rimane il problema di come regolare i colossi della rete ed evitare fenomeni di evasione ed elusione fiscale. In un'Europa che impone le gare addirittura per i balneari e i venditori ambulanti e le gare mondiali per qualsiasi attività, non credo sia giusto vedere una libertà di azione totale per questi protagonisti.

Comprendo che non si debba alimentare una sorta di oscurantismo fiscale. Noi siamo un movimento di stampo liberale e ovviamente vogliamo incoraggiare tutte le innovazioni, però proprio un principio liberale di concorrenza leale non può vedere alcuni soggetti esentati nell'ambito di una miriade di costi e tassazioni, anche nel campo dell'editoria, per qualsiasi attività e per tutti i lavoratori dipendenti. Anche l'acquisto di carta è gravato da tasse (pensiamo ai giornali cartacei). Tutto quello che è nel ciclo produttivo - dalle prestazioni di natura culturale e intellettuale dei giornalisti, alle prestazioni dei dipendenti addetti alla stampa, all'acquisto dei macchinari - è gravato da una serie di tasse. Nel campo dell'informazione tecnologica c'è una libertà fiscale eccessiva. Quindi, riteniamo che sia assolutamente giusto alimentare questi fondi, come proposto dai due emendamenti in esame.

Per questo motivo, il Gruppo Forza Italia, per un principio di equità fiscale e di concorrenza più leale, condivide gli identici emendamenti 1.28 e 1.30, presentati dai colleghi Bisinella, Munerato, Bellot e Mazzoni.

Disegni di legge, nuova assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione [PRESIDENTE](#). Comunico che è stata disposta la nuova assegnazione in sede deliberante alla Commissione 12a del disegno di legge n. 998-B, recante: «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Fermo restando i pareri già richiesti, la Commissione è autorizzata a convocarsi.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2271](#) , [282](#) , [453](#) , [454](#) e [1236](#) (ore 19,28)

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.30, presentato dal senatore Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.309, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ancorché con riferimento alla sola prima parte, noi ovviamente voteremo a favore dell'emendamento 1.34, anche per evitare di precluderci l'esame dell'emendamento successivo.

L'emendamento in esame chiede che - guarda un po' - vengano tassate le più potenti aziende del mondo e questa è forse la ragione per cui c'è una certa ritrosia ad approvarlo.

Le più potenti e grandi aziende del mondo, oggi, sono quelle che gestiscono la pubblicità su Internet. Basta vedere i dati della capitalizzazione in borsa delle grandissime aziende. Fanno il loro mestiere - benissimo - ma è giusto che paghino le tasse e che, per attività che fanno in Italia, le versino nel nostro Paese. Ciò è stato detto anche dal Presidente della Commissione bilancio della Camera, onorevole Boccia, che fa parte - anzi, ne è personaggio importante - del Partito Democratico. È il momento di mettere in pratica quanto detto.

Il provvedimento introduce una nuova tassa e prevede che vengano esentati dal pagamento i soggetti più grossi che, in ambito italiano, hanno un fatturato enorme, ma non pagano le tasse nel nostro Paese. Facciamo almeno pagare loro questa tassa. Sappiamo benissimo che una delle ragioni principali della crisi dell'editoria è che sia i lettori, che gli inserzionisti tendono a spostarsi dalla carta stampata a Internet. Non possiamo opporci all'evoluzione tecnologica, dei gusti, della sensibilità e degli usi dei cittadini, ma non possiamo neanche punire chi usa i cosiddetti vecchi *media* e salvaguardare invece da qualsiasi tipo di tassazione i potentissimi - che probabilmente sono tali anche politicamente, ed ecco perché c'è la contrarietà ad approvare l'emendamento in esame - collettori, raccoglitori e diffusori di pubblicità su Internet, inclusi, come scriviamo nel nostro emendamento, i motori di ricerca e così via. Qui è veramente la prova: stiamo con le grandissime aziende, con capitalizzazione da 300, 400 o 500 miliardi, o stiamo con la piccola stampa italiana? Noi stiamo con le aziende di informazione italiane, dai piccoli ai grandi giornali: anche le più grandi di queste aziende sono infatti dei nanetti rispetto a questi colossi, che la formulazione della norma esenta anche da questa tassa, dopo che già pagano le altre imposte nei ripari o rifugi fiscali, che per una cattiva traduzione vengono definiti «paradisi fiscali». Qui c'è la riprova. Volete aiutare le grandi aziende, esentandole dalle tasse, e massacrare le aziende italiane? Fatelo, ma vi suggerisco di votare invece a favore dell'emendamento in esame.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.34, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «digitali" aggiungere le seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.35 a 1.39.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.310 presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.311, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.40 è stato ritirato.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.40 e sottolineo che apprezzo l'iniziativa dei colleghi del Gruppo per le Autonomie che lo hanno presentato e non apprezzo invece la decisione di averlo ritirato.

L'argomento è simile a quello dell'emendamento precedente: se non si vuole esentare da questa tassazione i colossi del *web*, allora dovrete votare questo emendamento, già presentato dai senatori Zeller e Berger e ora fatto mio. Mi dispiace che gli stimati colleghi rinuncino ad un emendamento pienamente sensato, giusto, a difesa di tutti e in favore dell'eguaglianza. Non vogliamo colpire e punire i colossi - per carità! - ma vorremmo almeno che venissero trattati come gli altri. E non che il povero giornale di provincia, che raccoglie 5.000 euro di pubblicità, debba pagare le tasse, mentre i colossi da 500 miliardi di capitalizzazione non debbano pagare niente. A quanto pare c'è invece la tendenza a difendere i colossi e a massacrare i piccoli.

GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 1.40.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori, ritirato e successivamente fatto proprio dai senatori Malan e Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.67, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, si tratta di un emendamento della collega De Petris, che affronta una *vexata quaestio*. Ogni volta discutiamo della legge di stabilità parliamo del Fondo per l'emittenza locale, un tema che anche il sottosegretario Giacomelli, insieme a molti colleghi in quest'Aula, conosce bene. Anche negli anni passati ricordiamo che soprattutto alcune associazioni dell'emittenza locale collegavano ai proventi del canone il diritto delle emittenti locali a ricevere degli stanziamenti. Per la verità, l'emittenza locale è sempre stata destinataria di contributi pubblici e nel passato in maniera più cospicua. L'emittenza locale ha svolto e svolge una funzione importante di equilibrio territoriale nel mondo dell'informazione, dando voce alle vite dei territori delle città, della politica locale e della vita sociale delle varie realtà italiane.

Nell'emittenza locale spesso sono cresciute e stanno crescendo aziende di dimensioni importanti.

Questo emendamento chiede di destinare, in maniera molto ragionevole, una cifra adeguata, quantificata in 50 milioni di euro, all'emittenza locale, in ragione dei maggiori incassi che il canone dovrebbe registrare con la sua introduzione nella bolletta elettrica. Peraltro, il sottosegretario Giacomelli sa che questo tema è stato oggetto di discussione e c'è anche un orientamento favorevole del Governo in questa direzione.

L'emendamento è quindi utile per fotografare una realtà, indicando la cifra da destinare a tale scopo in almeno 50 milioni, tratti dalle eventuali maggiori entrate dal canone. Si immagina, infatti, che il canone in bolletta determinerà maggiori introiti per il Tesoro, che lo incassa e poi lo deve dirottare al servizio pubblico radiotelevisivo esercitato dalla RAI.

Di questo abbiamo discusso nelle Commissioni parlamentari, anche recentemente, e c'è questo orientamento.

Dico ai colleghi che l'occasione di questo emendamento 1.41 è appunto di stabilire che almeno 50 milioni di questi maggiori proventi vadano all'emittenza locale. Avremo così una sorta di minimo garantito. Quanti colleghi, infatti, che pur non si occupano di questo tema durante l'anno, quando arriva la legge di stabilità vengono giustamente sollecitati dalle emittenti locali e dalle diverse associazioni che, legittimamente, chiedono un sostegno.

Poiché entreranno più soldi nelle casse dello Stato, a goderne non sia solo la RAI ma anche la democrazia dei territori, la molteplicità delle voci, in un settore che sta subendo anche una forte selezione e si sta riducendo di numeri, con una selezione, a volte, anche dolorosa.

Questo minimo garantito può dunque determinare una maggiore sicurezza. C'è infatti occupazione, c'è sviluppo, c'è formazione professionale nell'ambito della emittenza locale. Quindi, l'emendamento è assolutamente ragionevole e giusto e il Gruppo di Forza Italia, per questo motivo, voterà a favore.

BENCINI (*Misto-Idv*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, chiedo innanzitutto alla senatrice De Petris di poter sottoscrivere l'emendamento 1.41 a nome dell'Italia dei valori.

Aggiungo, poi, che questo emendamento segue la linea di quanto votammo in legge di stabilità. Lì, infatti, decidemmo la destinazione dell'extraggettito del canone. Ora, vedremo se già a luglio, nella prima rata, ci sarà una maggiore entrata ma, in tutti i casi, parte di quella maggiore entrata dovrà andare alle emittenti locali e parte ad ampliare la platea degli esonerati dal pagamento il canone.

Quindi, un minimo comune economico come 50 milioni è una cifra equa, perché si suppone che questo extraggettito supererà questi 50 milioni.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo la rimozione delle schede corrispondenti ai tanti senatori assenti. (*Proteste*).

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a effettuare un controllo e a rimuovere le eventuali tessere laddove non si rilevi la presenza del senatore.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, accetto naturalmente la richiesta della senatrice Bencini.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signor Presidente, chiedo anch'io di poter aggiungere la firma all'emendamento 1.41. Mi viene poi qui ricordato dal collega Gasparri anche il soggetto proponente esterno. È un soggetto esterno che, però, anche nella scorsa legislatura, ha evidenziato tutte le motivazioni, che non sono di natura privatistica ma pubblicistica, atteso il fatto che l'emittenza privata ha una finalità di tutela dei principi di democrazia. Proprio nella pluralità dell'informazione, infatti, noi garantiamo i principi di democrazia.

Su questo emendamento, signor Presidente, lei ricorderà che nella scorsa legislatura abbiamo fatto delle vere e proprie battaglie, non sempre andate a buon fine. Condivido l'impegno della collega De Petris e, come ha ricordato il collega Gasparri, per le medesime motivazioni, che non sto a ribadire perché toglierei tempo, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.41.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.41, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.312, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.312, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.45, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.45, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.313, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.313, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.47, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.49, sostanzialmente identico all'emendamento 1.314.

[BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei descrivere il senso dell'emendamento 1.49, che riguarda il Fondo che noi vorremmo emendare sotto due profili. Trattandosi di una delega amplissima, il primo è quello di fare chiarezza su un punto che per noi è di una importanza capitale, quello cioè di ridurre quanto possibile il margine di discrezionalità del Governo e quindi di ampliare il margine di prevedibilità delle imprese che anno per anno devono essere in grado di produrre i loro *budget*.

Evidentemente un altro tema che noi troviamo alquanto stridente è che, trattandosi di una norma che tutela i principi del pluralismo dell'informazione, è alquanto specioso che sia la maggioranza a decidere i diritti della minoranza. Pertanto, su questo presupposto, su una tutela della minoranza che deve essere scritta sulla carta *per tabulas* oggettiva, si dà il senso dei numeri che noi esprimiamo. Infatti, in assenza di una oggettiva certezza sui fondi (anzi, l'incertezza è oggettiva), le decisioni

vengono rimandate di anno in anno dal Governo e si crea una difficoltà programmatica per quanto riguarda l'attività delle imprese.

Questo è il senso dell'emendamento 1.49 e questa è la ragione per cui riteniamo essenziale che la legge, nell'ambito della delega al Governo, garantisca che una quota delle risorse disponibili venga comunque destinata alle imprese qualificate per la capacità di produrre informazione autonoma e indipendente.

PRESIDENTE. È pervenuto un foglio su cui sarò costretto ad effettuare delle perizie calligrafiche rispetto alle sciocchezze che vengono scritte e consegnate al senatore Segretario.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.49, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.314, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.51, sostanzialmente identico all'emendamento 1.52.

MALAN *(FI-PdL XVII).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII).* Signor Presidente, uno dei problemi del testo in esame riguarda la ripartizione delle somme specificate al comma 4, frutto, tra le altre, dell'introduzione di una nuova tassa, alla quale sono sottoposti tutti coloro che lavorano in un certo settore, a meno che siano dei colossi internazionali con fatturati multimiliardari, caso in cui vengono protetti mentre i piccoli devono pagare.

Ebbene, nonostante questa tassa, non c'è nessuna garanzia che le finalità per le quali questo disegno di legge - almeno nominalmente - è fatto, ricevano una quota adeguata delle risorse che vengono raccolte. Osservo che il titolo del disegno di legge, invece, cita la disciplina per il sostegno pubblico per il settore dell'editoria; poi, però, quando negli emendamenti si chiede di garantire almeno una certa parte all'editoria, questi vengono bocciati.

Gli emendamenti 1.51 e 1.52 chiedono che, almeno per una quota (inferiore, perché così è sempre stato) e almeno per le emittenti radiofoniche e televisive locali (sottolineo, locali), ci sia la garanzia di un certo fondo. Sono aziende in difficoltà, anche loro messe in difficoltà da Internet; c'è il rischio che vengano colpite, per via indiretta, dalla supertassa sulla raccolta pubblicitaria, dalla quale sono esentati i colossi internazionali: almeno garantiamo loro una somma, altrimenti è tutto a pura discrezionalità del Governo, quel Governo che la riforma costituzionale vuole mettere nelle mani di una sola persona senza controllo da nessuna parte. Già vi state portando avanti con il lavoro: ammazzare la piccola editoria, difendere i colossi e dare tutto il potere in mano a una sola persona. Noi non ci stiamo.

FALANGA *(AL-A).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A).* Signor Presidente, a nome di tutti i componenti del Gruppo chiedo di sottoscrivere questi emendamenti.

PRESIDENTE. Fa piacere, perché è a mia prima firma. Non posso rifiutare, non essendo al mio posto in questo momento.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.51, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.52, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.53, presentato dal senatore Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.56, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.57, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.315.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

L'emendamento 1.58 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.59, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.61, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.63 e 1.65.

[BERNINI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lei ha già rilevato l'identità degli emendamenti 1.61, 1.63 e 1.65. Per quanto mi riguarda, la *ratio* è la stessa dell'emendamento 1.49: emarginare, per quanto possibile, la discrezionalità connaturata all'erogazione dei sussidi tratti dal fondo, soprattutto perché questa discrezionalità - non lo si dirà mai abbastanza - danneggia le imprese editoriali. Ce l'hanno detto: ognuno di noi ha avuto contatti, durante la discussione in Commissione e durante le audizioni, con gli operatori del settore, i famosi *stakeholder*, e tutti ci hanno segnalato la necessità di avere delle certezze, che non dipendessero da un eccesso di opacità annuale nell'erogazione dei fondi, ma rendessero loro possibile fare programmazioni pluriennali.

Il settore è in crisi - anche questo non lo diremo mai abbastanza - e dobbiamo agevolarne la ripresa, non la crisi attraverso norme eccessivamente manichee, che pregiudicano il risultato che originariamente volevano ottenere.

Questo è il senso del nostro emendamento: limitare la discrezionalità e soprattutto tamponare l'eccesso di ampiezza della delega, che è una delle più grandi patologie che caratterizzano questo provvedimento: troppa poca discussione del provvedimento nelle Aule parlamentari e troppe deleghe lasciate all'attività del Governo e all'attività di normazione secondaria, anche in questo contesto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[BARANI](#) *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.65, al quale ho aggiunto la mia firma, è volto a garantire le cronache locali. I nostri giornali, l'editoria, i piccoli editori e soprattutto i cittadini hanno bisogno di avere la cronaca locale, la cronaca cittadina, la cronaca paesana, e certe volte si acquistano i giornali solo per leggere la cronaca locale, che è quella che desta maggiore interesse in chi vive una certa realtà.

Con questo emendamento noi permettiamo ai piccoli editori di poter almeno fare i bilanci. Non ci sfugge, infatti, che vengono attribuiti dei poteri discrezionali al Governo nella ripartizione del fondo. E

ciò appare in contrasto con l'esigenza sia di riconoscere un diritto soggettivo agli editori, e quindi di avere una certezza sulla ripartizione dei fondi, anche programmate, per fare i bilanci, sia di garantire l'indipendenza dell'informazione.

Noi quindi crediamo che almeno l'80 per cento delle spese debba essere destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dalla legge n. 250 del 1990 (legge fatta proprio in questi giorni, il 7 agosto, e poco modificata successivamente). Riteniamo di poter garantire ai cittadini il sostegno alla piccola editoria e di avere la possibilità, con la cronaca locale, di essere informati su cosa succede nella propria zona, nei propri paesi, nelle piccole comunità, per partecipare quindi ? noi riteniamo ? alla vita sociale e civica. L'Italia è fatta di tanti piccoli Comuni - sono qualche migliaio quelli sotto i 3.000 abitanti - e la cronaca della piccola editoria è rivolta proprio a loro; l'informazione viene data un po' come il porta a porta in quei piccoli Comuni.

Invitiamo quindi l'Assemblea a sostenere l'emendamento l'1.65, a prima firma Mazzoni, assieme agli altri emendamenti ad esso identici.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.61, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.63, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, e 1.65, presentato dai senatori Mazzoni e Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.316, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.316, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[GASPARRI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, dall'editoria legislativa all'editoria pratica: tra qualche minuto è prevista una importante riunione della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, con l'audizione dei vertici della RAI, e le vicende all'ordine del giorno sono note. Vorrei, quindi chiedere alla Presidenza di consentire ai numerosi parlamentari che fanno parte della Commissione di partecipare alla sua riunione che sta per iniziare e di proseguire in altra seduta l'esame, avviato proficuamente, del provvedimento relativo all'editoria.

[PRESIDENTE](#). Tenuto conto che siamo arrivati a pagina 72 del fascicolo degli emendamenti, e quindi abbiamo svolto una buona parte del lavoro, e che la Presidenza aveva indicato la possibilità di tenere Commissioni o Giunte quando non si fosse votato, e in questo momento, invece, si dovrebbe procedere al voto, se non vi sono contrarietà da parte dell'Assemblea, potrei disporre la chiusura della seduta. *(Brusio).*

[CRIMI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRIMI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, siamo contrari a questa richiesta per due motivi: in primo luogo, negli ultimi giorni c'è stata un'accelerazione improvvisa nell'esame di questo provvedimento già in Commissione, lavorando anche con modalità non proprio consone a un lavoro serio di Commissione. C'è stata un'accelerazione anche questa sera nella calendarizzazione del disegno di legge sull'editoria che si vuole votare, evidentemente, prima dell'estate, per poter annunciare con un *tweet* che il provvedimento è stato votato.

In secondo luogo, non mi risulta che ogni qual volta il senatore Airola abbia chiesto una sospensione della seduta per una riunione della Commissione di vigilanza RAI, anche più importante di quella odierna sia stata mai concessa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E, quindi, ora ci chiediamo perché alla richiesta di Gasparri tutti acconsentano.

Ci opponiamo a questa richiesta, sebbene mi dispiaccia per i miei colleghi che fanno parte della Commissione di vigilanza RAI. In più di un'occasione è stata avanzata la stessa richiesta, anche in situazioni di minore emergenza in cui c'era tempo per poter votare, e la sospensione non è stata concessa. Per questo ci opponiamo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Essendoci un'opposizione, la proposta dovrà essere votata.

Metto ai voti la proposta di rinviare la discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta, avanzata dal senatore Gasparri.

È approvata.

Passiamo dunque agli interventi di fine seduta.

Collegli, essendo eccessivo il numero dei richiedenti, invito i senatori ad essere molto brevi, perché non è possibile aggiungere praticamente una seduta serale in cui si trattano gli argomenti più svariati.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

[MATTESINI](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MATTESINI](#) *(PD)*. Signor Presidente, vorrei sollecitare al Ministro dello sviluppo economico la risposta all'interrogazione [4-04004](#) del 20 maggio 2015 che riguarda una situazione molto delicata.

Una cooperativa edilizia di Arezzo, La Perla, nel 2009 ha avuto un accertamento da parte della Guardia di finanza terminato con una sentenza del tribunale di Arezzo che ha condannato il Presidente della cooperativa per tentata estorsione.

Il punto è che il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto la liquidazione della cooperativa nel 2010 e ha nominato due ispettori del Ministero che, in modo automatico, nonostante la delicatezza della situazione, prima che scadesse il termine per il deposito della relazione, hanno disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa.

La situazione adesso è la seguente. Ho più volte sollecitato la mia interrogazione, anche tramite telefonate agli uffici interessati, e la cosa grave è che nel frattempo si è generata una situazione di grande differenziazione tra i soci stessi arrivando - sembra - per alcuni di essi, a definire contratti riservati. Si è creata, dunque una situazione per la quale alcuni dei soci, che sono tra l'altro quelli che hanno denunciato la situazione iniziale, si trovano ad aver pagato completamente la casa per circa 300.000 euro e ora rischiano di perderla. Chiedo quindi al Ministero una risposta per capire se la situazione è proprio quella descritta e se c'è la volontà, stanti i liquidatori, di permettere a quelle persone di salvare la casa che hanno interamente pagato.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, le nuove norme che introducono la nuova carta di identità elettronica, che supera il documento unificato (carta identità elettronica e tessera sanitaria), hanno individuato ultimamente 199 Comuni pilota e si scoprono dei problemi. I tempi di rilascio della nuova carta di identità aumentano da uno a sei giorni, e i costi attuali da 5,42 euro salgono a 22,21 euro. Il costo, quindi, cresce di quattro volte per un documento che non è voluttuario, ma obbligatorio. L'apparecchiatura per prelevare le impronte digitali - cosa che la Lega ha chiesto per diversi anni - è posta nel Comune. I disabili e coloro che non si possono spostare da casa come faranno? È questa la semplificazione del Governo Renzi? Si tratta dell'ennesimo aggravio per i contribuenti. E per questo ho presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere ai Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione se intendono introdurre la gratuità almeno per i minori; come risolveranno il problema del prelievo delle impronte digitali per coloro che non si possono spostare da casa e, infine, di prevedere una revisione delle disposizioni per perseguire veramente gli obiettivi di semplificazione, gratuità e di riduzione dei tempi di rilascio della carta d'identità. Si va in direzione opposta rispetto agli auspici dei cittadini italiani.

PRESIDENTE. Speriamo che il progetto pilota serva per correggere la rotta.

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, dopo un anno di lunghe trattative, la Provincia di Pavia - dove c'è un'amministrazione provinciale guidata del Partito Democratico - ha aggiudicato alla società Autoguidovie l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale per la Provincia stessa. Nell'affidamento si parla di 406 dipendenti.

È da un anno che la Lega ricorda all'amministrazione provinciale e all'ex senatore Bosone del Partito Democratico che i dipendenti non sono 406, ma 450, oltre ad altri 40 lavoratori in subappalto. All'appello mancano 100 persone, 100 posti di lavoro. Inoltre, è scomparso il progetto riguardante l'utilizzo degli autobus a metano. Ieri il sindacato CUB, insieme alla Lega, ha protestato sotto la sede del Comune di Pavia.

Grazie al Partito Democratico in Provincia di Pavia ci sono più inquinamento e meno posti di lavoro. I cittadini pavesi vi ringraziano per l'ultimo regalo del presidente Bosone. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[GRANAIOLA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, con questo intervento intendo proseguire la staffetta che ci siamo proposti per denunciare la violenza sulle donne.

Oggi a Lucca è morta Vania Vannucchi, quarantasei anni, operatrice sociosanitaria, bruciata viva dall'ex collega con il quale aveva avuto una storia che lei aveva deciso di troncare. L'ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco. Si tratta di un delitto calcolato, premeditato e orrendo! A Caserta Rosaria Lentini è stata uccisa la scorsa notte a coltellate, con estrema violenza nel corso di una lite! È un altro efferato delitto. Sono oltre 60 le donne uccise in ambito affettivo dall'inizio del 2016 in Italia, oltre 180 da gennaio 2015.

Pertanto, rivolgiamo gli stessi appelli di sempre e un appello alla Ministro per le pari opportunità e a tutto il Governo affinché si monitorino l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e, soprattutto, si dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Ci fa piacere apprendere la notizia che la ministro Elena Boschi ha deciso di convocare a settembre la cabina di regia prevista dal piano.

Rivolgiamo anche un appello ai *media*: a volte nei comunicati si ha la percezione che, in fondo, si giustificano gli assassini e si colpevolizzano le donne. Con il delitto passionale o la storia della gelosia spesso si rischia di giustificare. In realtà si tratta di brutalità come alternativa alla parola, per calpestare e rimarcare il dominio.

Un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno, e non possiamo più accettare questa mattanza. Non si può cedere all'assuefazione, non bisogna mollare, bensì accentuare l'indignazione e continuare a combattere, a denunciare, a pretendere che le leggi siano applicate e, se non bastano, a pretendere che siano modificate. Tutti possono e debbono giocare un ruolo per mettere la parola fine a questa lista degli orrori. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Donno. Congratulazioni)*.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo perché ormai siamo veramente giunti al colmo. Il paradosso è che neppure più i mezzi di informazione danno notizia di quanto sta accadendo nei Comuni.

Ho avuto notizia, e abbiamo appreso tutti dalle agenzie, che è stato arrestato un estremista siriano, residente a Varese, perché sospettato con prove schiaccianti di stare organizzando attività per la *jihād*, addirittura per andare a combattere in Siria.

Parallelamente, sono venuto a conoscenza di una cosa assurda: nel Comune di Bettona sono stati portati, senza che neppure il sindaco ne avesse conferma e notizia, ventidue richiedenti asilo, messi in una casa dichiarata inagibile dal Comune, senza neanche i permessi per poter risiedere in quell'edificio, con l'autorità comunale scavalcata. La stessa cosa avviene in Provincia di Varese, a Gazzada Schianno. Il sindaco di Saronno è costretto a usare i propri agenti di polizia locale per rincorrere i clandestini che girano per il Paese, i quali, nonostante siano stati respinti, non sono stati riaccompagnati nel Paese d'origine.

È una situazione di sicurezza che ci preoccupa molto, con i sindaci, che sono l'ultima tutela dei cittadini sul territorio, abbandonati a se stessi. Questa è una situazione grave. Siamo in un periodo di estrema tensione sociale e abbiamo bisogno da parte del Ministero di sicurezze e certezze, e non di questo abbandono, non dei prefetti che mettono i clandestini nei paesi tenendo all'oscuro i sindaci.

Queste sono situazioni gravi, a fronte delle quali chiediamo al Ministero dell'interno una presa di coscienza istantanea. Diversamente, diciamo ai sindaci: ribellatevi, impedite una tale occupazione e che questa invasione continui nei Comuni con il silenzio complice della stampa. No, questa situazione deve essere fermata. *(Applausi del senatore Divina)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 4 agosto 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 4 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,08).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (2500)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2016, N. 117

All'articolo 1, dopo il comma 2 sono inserite i seguenti:

«2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

2-ter. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 2-bis individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.

2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il

Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2-*bis*.

2-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalità di esercizio delle ordinarie facoltà assunzionali.

2-sexies. Il reclutamento di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2-septies. Le procedure di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2-octies. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater*, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché all'individuazione di nuovi profili, anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.

2-novies. Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.

2-decies. L'ultimo periodo del comma 771 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

2-undecies. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-duodecies. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: "1943" è sostituita dalla seguente: "1211", le parole: "943 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "821 nel corso dell'anno 2016" e le parole: "1000 nel corso dell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "390 nel corso dell'anno 2017".

2-terdecies. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: "46.578.000" è sostituita dalla seguente: "40.966.000", la parola: "91.578.000" è sostituita dalla seguente: "57.906.000" e la parola: "90.578.000" è sostituita dalla seguente: "56.906.000".

2-quaterdecies. All'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: "43.378.000" è sostituita dalla seguente: "37.766.000" e la parola: "89.378.000" è sostituita dalla seguente: "55.706.000".

2-quinquiesdecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis* è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico)

1. All'articolo 38, comma *1-bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2017».

2. All'articolo 13, comma *1-bis*, delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, le parole: «fino alla data del 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2016».

2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

2-ter. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma *2-bis* individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.

2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma del comma *2-bis*.

2-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalità di esercizio delle ordinarie facoltà assunzionali.

2-sexies. Il reclutamento di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* è autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e

dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2-septies. Le procedure di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma *3-bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e *3-quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2-octies. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi *2-bis* e *2-quater*, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché all'individuazione di nuovi profili, anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.

2-novies. Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo *21-quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.

2-decies. L'ultimo periodo del comma 771 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

2-undecies. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-duodecies. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: «1943» è sostituita dalla seguente: «1211», le parole: «943 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «821 nel corso dell'anno 2016» e le parole: «1000 nel corso dell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «390 nel corso dell'anno 2017».

2-terdecies. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «46.578.000» è sostituita dalla seguente: «40.966.000», la parola: «91.578.000» è sostituita dalla seguente: «57.906.000» e la parola: «90.578.000» è sostituita dalla seguente: «56.906.000».

2-quaterdecies. All'articolo 22, comma 1, lettera *b*), del decreto- legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «43.378.000» è sostituita dalla seguente: «37.766.000» e la parola: «89.378.000» è sostituita dalla seguente: «55.706.000».

2-quinquiesdecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis* è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[BRUNI](#), [BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [DI MAGGIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#),
[LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Le parole da: «*Al comma*» **a:** «2017" con le seguenti:» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, sostituire le parole: « dal 1° gennaio 2017» con le seguenti: «dallo luglio 2017».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2016» con le seguenti: «fino alla data del 30 giugno 2017».

1.2

[BERNINI](#), [FAZZONE](#), [MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2017» con le seguenti: «dal 1° settembre 2016».

1.3

[BERNINI](#), [FAZZONE](#), [MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2017» con le seguenti: «dal 15 ottobre 2016».

1.4

[BERNINI](#), [FAZZONE](#), [MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2017» con le seguenti: «dal 30 ottobre 2016».

1.5

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «1° gennaio 2017» con le seguenti: «1° marzo 2017».

1.6

[GALIMBERTI](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «28 febbraio 2017».

1.7

[BERNINI](#), [FAZZONE](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.8

[BERNINI](#), [FAZZONE](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» con le seguenti: «, trascorsi 5 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

1.9

[BUCCARELLA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Le parole da: «*Al comma*» **a:** «unità" le seguenti:» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «1000 unità» con le seguenti: «2000 unità».

Conseguentemente, al comma 2-quinquiesdecies, sostituire le parole da: «5.606.324 per l'anno 2016» fino alla fine del comma, con le seguenti: «12.000.000 per l'anno 2016 e di euro, «67.500.000 annui a decorrere dall'anno 2017 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.10

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «1000» con le seguenti: «500».

1.11

[D'ALI](#), [BERNINI](#), [FAZZONE](#), [MALAN](#), [BENCINI](#) (*)

Respinto

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: «mediante lo scorrimento di graduatorie» fino alla fine del comma con le seguenti: «da individuarsi fra il personale già impegnato presso gli uffici giudiziari italiani per garantire il corretto funzionamento dell'istituto ufficio del processo e la cui attività lavorativa dovrebbe cessare in data 30 novembre 2016».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.12

[BRUNI](#), [BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [DI MAGGIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#),
[LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Le parole da: «Apportare» a: «del comma;» respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2-bis sopprimere le parole: «o mediante procedure» fino alla fine del comma;*

b) *sopprimere il comma 2-quater;*

c) *al comma 2-septies, sopprimere le parole da: «le medesime procedure» fino alle parole:*

«accordi collettivi nazionali».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2-ter e 2-duodecies.

Conseguentemente, ai commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sopprimere, ove ricorrano, le parole: «e 2-quater».

Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente le cifre di cui ai commi 2-terdecies, 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies.

1.13

[BRUNI](#), [BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [DI MAGGIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#),
[LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2-bis, sopprimere la frase da: «o mediante procedure» fino alla fine;*

b) *al comma 2-septies, sopprimere la frase che va dalle parole: «le medesime procedure» fino alle parole: «accordi collettivi nazionali».*

Conseguentemente, sopprimere i commi 2-ter e 2-duodecies.

Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente le cifre 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies.

1.14

[BRUNI](#), [BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [DI MAGGIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#),
[LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 2-bis, sopprimere la frase da: «o mediante procedure» fino alla fine.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2-ter e 2-duodecies.

Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente le cifre di cui ai commi 2-terdecies, 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies.

1.15

[BERNINI](#), [FAZZONE](#), [MALAN](#)

Respinto

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-bis.1. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione alle Camere, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una Relazione tecnica, predisposta dal Ministro della Giustizia, che illustri le necessità,

motivandole, di procedere all'assunzione urgente di un contingente di 1.000 unità, nonché le ragioni del ritardo nell'applicazione del processo amministrativo telematico».

1.16

[GALIMBERTI](#)

Respinto

Al comma 2-ter sostituire le parole da: «le predette graduatorie» a: «professionalità» con le seguenti: «i criteri per la definizione di un concorso pubblico al fine di soddisfare le esigenze assunzionali tenendo conto delle esigenze organizzative e i fabbisogni di professionalità».

1.17

[BERNINI](#), [FAZZONE](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 2-ter, sopprimere le parole: «, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità».

1.18

[BRUNI](#), [BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [DI MAGGIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#),
[LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Le parole da: «All'articolo» a: «2-quater;» respinte; seconda parte preclusa

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere il comma 2-quater;*

b) *al comma 2-septies, sopprimere la frase che va dalle parole: «le medesime procedure» fino alle parole: «accordi collettivi nazionali».*

Conseguentemente, ai commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sopprimere, ove ricorrano, le parole: «e 2-quater».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-duodecies.

Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente le cifre di cui ai commi 2-terdecies, 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies.

1.19

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2-quater.

1.20

[BERNINI](#), [FAZZONE](#), [MALAN](#)

Ritirato

Al comma 2-quater, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «tre giorni».

1.21

[BERNINI](#), [FAZZONE](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 2-quater, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «cinque giorni».

1.22

[BRUNI](#), [BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [DI MAGGIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#),
[LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Respinto

Al comma 2-septies, sopprimere le parole da: «le medesime procedure» fino alle seguenti: «accordi collettivi nazionali».

1.23

[BERNINI](#), [FAZZONE](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 2-septies, sopprimere il secondo periodo.

1.24

[BUCCARELLA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Id. em. 1.23

Al comma 2-septies, sopprimere il secondo periodo.

1.25

[BERNINI](#), [FAZZONE](#), [MALAN](#), [Mario MAURO](#) (*)

Respinto

Al comma 2-octies, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al presente comma è sottoposto al controllo preventivo di legittimità, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.26

[BERNINI](#), [FAZZONE](#), [MALAN](#), [D'ALI](#), [Mario MAURO](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 2-novies.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.27

[GALIMBERTI](#)

Respinto

Al comma 2-undecies, sostituire le parole: «350.000» con le seguenti: «150.000».

1.28

[GALIMBERTI](#)

Respinto

Al comma 2-duodecies, sostituire le parole: «1211» con le seguenti: «800».

1.29

[GALIMBERTI](#)

Respinto

Al comma 2-duodecies, sostituire le parole: «821» con le seguenti: «421».

1.30

[GALIMBERTI](#)

Respinto

Al comma 2-duodecies, sostituire le parole: «390» con le seguenti: «190».

G1.100

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#),
[PETRAGLIA](#)

Ritirato

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede all'articolo 1, comma 2-*bis*, l'autorizzazione al Ministero della giustizia per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 117/2016;

i lavoratori precari della giustizia sono tirocinanti che da ben 6 anni prestano in maniera continuativa il proprio lavoro nelle cancellerie alle dipendenze del Ministero della Giustizia (attraverso il ricorso a contratti di tirocinio formativo reiterati di anno in anno) apportando un contributo notevole, sopperendo in tal modo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe il settore giustizia;

la funzione fondamentale svolta dai precari della giustizia è tanto più avvertita laddove si considerino le molteplici missive promananti dai Presidenti delle Corti di Appello, Tribunali, nonché dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione, che incoraggiano il Ministro della Giustizia a

valorizzare in maniera fattiva e concreta il percorso da loro svolto;

trattasi, infatti, di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della Giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati inoccupati e giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2015, che prevede l'istituzione del cosiddetto Ufficio del Processo;

la procedura permetteva di individuare 1502 tirocinanti da selezionare tra coloro i quali avevano già svolto il tirocinio di perfezionamento ex articolo 37 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;

ad oggi, dunque, sono circa 1200 i precari della giustizia che, dopo aver superato la selezione pubblica di cui in parola, sono impegnati nelle cancellerie degli uffici giudiziari italiani per garantire il corretto funzionamento dell'istituto Ufficio del Processo e la cui attività lavorativa cesserà, tuttavia, in data 30 novembre 2016;

alla luce di tali fatti, non si comprende l'esclusione dei cosiddetto «precari della giustizia» dalle assunzioni previste dall'articolo 1, comma 2-bis del provvedimento in esame, platea di precari che negli anni hanno arricchito il proprio bagaglio di competenze tecnico-professionali proprio nel settore giustizia, diventando così oltremodo idonei allo svolgimento delle mansioni di cui oggi si discute la razionalizzazione organizzativa,

impegna il Governo a intervenire con urgenza sulla situazione dei cosiddetto precari della giustizia, soggetti ormai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo Stato ha per anni investito le proprie risorse, prevedendo procedure tese alla loro assunzione a tempo indeterminato.

G1.101

[CAPPELLETTI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2500 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico»;

premesso che:

la Camera dei deputati ha ampliato l'oggetto del provvedimento suddetto, inserendo disposizioni che autorizzano il Ministero della Giustizia per il triennio 2016-2018 ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale;

nella Relazione ministeriale sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015, si afferma che «a fine 2015 purtroppo la scopertura di organico presenta ancora un dato di crescita, ammontando a 34.656 unità, con una carenza di 9.046 unità, pari al 20,7 per cento»;

il Ministro della Giustizia nella seduta n. 653 di mercoledì 13 luglio 2016 alla Camera dei deputati ha affermato che «è proprio sul personale amministrativo che scontiamo il peso di una più lunga stagione di stagnazione, che ha determinato il progressivo invecchiamento del personale amministrativo della giustizia, settore in cui da oltre vent'anni non si fanno più assunzioni, e vistose carenze d'organico» e che «al 30 giugno 2016 il tasso nazionale di scopertura è pari a 21 per cento»;

considerato che:

la carenza di personale amministrativo è un dato asso dato e diffuso nella quasi totalità degli uffici giudiziari italiani tale da determinare una considerevole riduzione della funzionalità ed efficienza del sistema giudiziario;

la grave scopertura della pianta organica degli uffici giudiziari italiani si riverbera direttamente sulle indagini preliminari e sui processi in corso, nonché sulle sentenze passate in giudicato che rimangono ineseguite a causa dei mancati e necessari adempimenti di cancelleria,

impegna il Governo ad avviare con urgenza una programmazione di un periodo di anni 3 durante i quali indire procedure concorsuali volte al reclutamento di personale amministrativo fino alla

completa copertura delle vacanze di organico di tutti gli uffici giudiziari italiani.

G1.102

[BUCCARELLA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 117 del 2016 che posticipa di sei mesi il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale; considerato che:

l'amministrazione della giustizia registra da tempo situazioni di carenza strutturale ed organica che devono essere definitivamente superate. Numerosi esponenti dell'ordine giudiziario hanno apertamente denunciato il concreto rischio di collasso del sistema giustizia e ribadito che una efficace lotta alla criminalità organizzata interna ed internazionale sia ottenibile non solo con un adeguato impianto normativa, ma con una concreta ed efficace funzionalità degli uffici-giudiziari inquirente e giudicanti;

mediante alcune disposizioni introdotte alla Camera il Ministero della giustizia viene autorizzato, per il triennio 2016-2018, ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale destinato a supportare i processi di digitalizzazione degli uffici,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative volte ad assicurare un ulteriore incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia, attraverso un reclutamento straordinario di magistrati ordinari, cancellieri ed esperti informatici, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione esistente e dal presente decreto-legge, al fine di assicurare l'immediata e piena funzionalità degli Uffici Giudiziari, dell'UNEP e dell'Ufficio del Processo, nonché al fine di realizzare il programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari mediante il reperimento delle professionalità occorrenti per le connesse innovazioni procedurali e tecnologiche;

a rafforzare, conseguentemente, anche il presidio dell'amministrazione della giustizia nelle aree più esposte a situazioni di criminalità diffusa e organizzata, nella parallela prospettiva di recuperare all'attività giudiziaria sul territorio anche i magistrati in distacco presso i Ministeri e altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

[BRUNI](#), [BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [DI MAGGIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

Al comma 2, dell'articolo 3-*bis* della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sostituire le parole da: "a norma" fino a "n. 82" con le seguenti: "mediante l'apposizione della propria firma digitale"».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Avvio del processo amministrativo telematico)

1. Al processo amministrativo telematico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, è dato avvio alla data del 1° gennaio 2017.

1-*bis*. Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTI

2.1

[BRUNI](#), [BONFERISCO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [DI MAGGIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#),
[LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Le parole da: «*Al comma*» **a:** «*seguenti:*» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 1° gennaio 2017» con le seguenti: «alla data del 1° luglio 2017».

2.5

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2017» con le seguenti: «1° marzo 2017».

2.2

[BERNINI](#), [FAZZONE](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

2.3

[BERNINI](#), [FAZZONE](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

Respinto

Sostituire il comma 1-bis con il seguente: «Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematica, fino alla data del 31 gennaio 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematica, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

2.4

[GALIMBERTI](#)

Respinto

Al comma 1-bis sostituire le parole: «31 marzo 2017» con le seguenti: «30 giugno 2017».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2 E
ORDINE DEL GIORNO

2.0.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#) (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria)

1. All'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "ufficiale giudiziario" sono aggiunte le seguenti: "assistente informatico, contabile, esperto linguistico" nonché, dopo le parole: "dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti" (UNEP) sono aggiunte le seguenti: "funzionario informatico, contabile e esperto linguistico";

b) al comma 4, dopo le parole: "di ufficiale giudiziario" sono aggiunte le seguenti: "assistente informatico, contabile, esperto linguistico".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 335.000 euro nel 2016 e in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.0.1 (già em. 2.0.1)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2500,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.0.1.

(*) Accolto dal Governo

2.0.2

[BERNINI](#), [FAZZONE](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Normativa)

1. Sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e i relativi decreti attuativi;
- b) articolo 2, comma 584, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- c) articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ([2271](#))

N.B. Per l'articolo 1 del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione si rinvia all'Atto Senato 2271, 282, 453, 454 e 1236-A.

Per gli emendamenti e l'ordine del giorno presentati all'articolo 1 si rinvia ad un Fascicolo di prossima pubblicazione e all'Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 675.

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2500 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata anche in relazione ai risparmi di spesa attesi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 2.0.1, 2.0.2 e 1.11.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 2271, 282, 453, 454 e 1236 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle

proposte 1.300, 1.302, 1.312, 1.313, 1.316, 2.318, 2.355, 2.358, 2.359, 2.370, 2.371, 2.372, 2.373, 2.0.300, 6-bis.300, 6-bis.311, 6-bis.312, 6-bis.313, 6-bis.316, 6-bis.317, 3.300, 3.301, 3.302, 6-bis.301, 6-bis.302, 6-bis.303, 6-bis.304 e 6-bis.0.300.

Sulla proposta 5.0.300, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle parole: ", nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati".

Ribadisce il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti già presentati in Commissione di merito e ripresentati in Assemblea su cui la Commissione bilancio si era già espressa in tal senso.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Integrazione alla relazione orale del senatore Cucca sul disegno di legge n. 2067 e connessi

La disposizione, in seguito alle modifiche apportate in Commissione, disciplina inoltre anche l'ipotesi in cui l'imputato si trovi nell'impossibilità per fatto a lui non imputabile, di adempiere.

L'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter del codice penale, inasprandone il quadro sanzionatorio. È opportuno ricordare in proposito che nel corso della attuale legislatura, la legge 17 aprile 2014, n. 62 ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, intervenendo sia sul versante della condotta incriminata, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena edittalmente comminata, riducendola. Sotto il primo profilo, infatti, la richiamata legge ha ampliato la gamma dei fatti punibili includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione (oltre che di denaro, anche) di altra utilità; sotto il secondo profilo, ha ridotto la cornice sanzionatoria rispetto all'articolo 416-bis, punendo le condotte di cui all'articolo 416-ter con la pena della reclusione da 4 a 10 anni. Il disegno di legge interviene nuovamente sulla cornice edittale sanzionando il reato in questione con la pena della reclusione da 6 a 12 anni.

Gli articoli da 4 a 6 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio. rispettivamente, del furto in abitazione e con strappo (articolo 624-bis del codice penale), del furto aggravato (articolo 625 del codice penale) e della rapina (articolo 628 del codice penale), aumentando le pene e escludendo - in relazione al reato di furto - il bilanciamento di alcune circostanze.

Più nel dettaglio l'articolo 4 interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale anno a tre anni) e la pena pecuniaria (nel minimo dagli attuali 309 euro a 927 euro e nel massimo dagli attuali 1.032 a 1.500 euro). La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-bis del codice penale. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 625-bis (collaborazione per l'individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 (vedi articolo 5 del disegno di legge), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale. Tale disposizione codicistica reca una elencazione di circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032. Il disegno di legge inasprisce il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500.

L'articolo 6 interviene sul reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) sia di quella pecuniaria (dagli attuali 516 euro a 927 euro, nel minimo e dagli attuali euro 2.065 a 2.500 euro, nel massimo). La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 628 del codice penale. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale se concorrono due o più delle circostanze

aggravate, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 (aggravanti generiche), la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.

Reputo necessario sottolineare il fatto che per una mera svista non si è provveduto all'innalzamento del minimo della pena da 6 a 7 anni per il reato di estorsione di cui all'articolo 629 codice penale, al fine di dare organicità al sistema sanzionatorio dei reati contro il patrimonio previsti nel testo approvato. Sarà quindi necessario provvedervi nel corso dell'esame dell'Aula.

Modifiche in materia di prescrizione dei reati

Gli articoli da 7 a 11, riprendendo, seppure con significative modifiche, quanto previsto dal disegno di legge Atto senato n. 1844 (anche esso già approvato dalla Camera dei deputati), intervengono in materia di prescrizione dei reati.

L'articolo 7 modifica l'articolo 158 del codice penale, che disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione. Il disegno di legge, inserendo un ulteriore comma all'articolo del Codice, stabilisce che per i reati indicati dall'articolo 392, comma 1-*bis* del codice di procedura penale (in materia di incidente probatorio) - ovvero per i reati di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), tratta di persone (articoli 600, 601 e 602 del codice penale), sfruttamento sessuale di minori (articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*, 600-*quinquies* del codice penale) e violenza sessuale (articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* del codice penale) e *stalking* (articolo 612-*bis* del codice penale) - se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Con tale disposizione, come emerge anche dall'esame parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, si è voluto dare attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77. Tale Convenzione, infatti, richiede agli Stati di adottare le misure legislative necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di violenza sessuale «sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionato alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età».

L'articolo 8 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, di cui all'articolo 159 del codice penale.

Il primo comma dell'articolo 159 del codice penale, nella sua formulazione vigente, prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di:

- autorizzazione a procedere (numero 1);
- deferimento della questione ad altro giudizio (numero 2);
- sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore (numero 3).

In primo luogo la lettera *a*) dell'articolo 8 del disegno di legge interviene sul primo comma dell'articolo 159 del codice penale anzitutto specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per richiesta di autorizzazione a procedere, che il termine è sospeso a decorrere dal provvedimento con il quale il pubblico ministero presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta con conseguente abrogazione del secondo comma dell'articolo 159 che attualmente disciplina tale ipotesi lettera *c*) e specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per deferimento della questione ad altro giudizio, che il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione n. 1 della lettera *a*).

La disposizione inoltre inserisce un'ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: per richiesta di rogatoria all'estero (termine massimo di sospensione pari a 6 mesi) n. 2 della lettera *a*).

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo in esame aggiunge poi all'articolo 159 citato ulteriori casi di

sospensione della prescrizione.

Si prevede in particolare che dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

Tali termini decorrono dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale.

In proposito è opportuno osservare come la disposizione codicistica richiamata preveda due distinti termini: di 15 e 90 giorni rispettivamente per l'ipotesi in cui non sia possibile procedere immediatamente alla redazione della sentenza, (comma 2), ovvero la stesura della motivazione della sentenza sia particolarmente complessa per l'alto numero delle parti o la gravità delle imputazioni (comma 3).

La disposizione precisa inoltre che, in caso di assoluzione dell'imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità ovvero di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al giudice ai sensi dell'articolo 604 del codice di procedura penale i periodi di sospensione di un anno e sei mesi (per il giudizio d'appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione. Inoltre, in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, rogatoria all'estero), il termine è conseguentemente prolungato.

L'articolo 9 modifica l'articolo 160 del codice penale per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del Pubblico ministero, determini l'interruzione del corso della prescrizione. L'intervento legislativo in esame dirime in tal modo un contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine all'effetto interruttivo dell'interrogatorio compiuto dalla procura generale su delega del Pubblico ministero e risolto negativamente dalle Sezioni Unite in ragione del carattere tassativo della elencazione degli atti interruttivi (Cassazione SS.UU. 11 settembre 2001, n. 33543).

L'articolo 10 interviene sull'articolo 161 del codice penale, che disciplina di effetti dell'interruzione e della sospensione del corso della prescrizione, modificandone, in primo luogo, il primo comma. Rispetto alla formulazione vigente della norma - che stabilisce come tanto la sospensione quanto l'interruzione della prescrizione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato - la riforma distingue le due ipotesi e prevede che: l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; la sospensione ha effetto per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo. La disposizione interviene, poi, sul secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, il quale, nella formulazione vigente prevede che, salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma (recidiva aggravata: specifica infraquinquennale), di due terzi nel caso di cui all'articolo 99 quarto comma (recidiva reiterata) e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 (persona, dichiarata delinquente abituale o professionale". Il disegno di legge interviene sulla disposizione prevedendo che l'interruzione della prescrizione non può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per i seguenti reati:

- corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del codice penale);
- corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter* del codice penale);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320);
- pene per il corruttore (321 del codice penale);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla

corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamata articolo 322-*bis*);

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis*).

Infine, l'articolo 11 stabilisce espressamente che questa riforma della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità., per il riordino di alcuni settori del codice penale e in materia di casellario giudiziario

L'articolo 12, comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare il codice penale al fine di:

- modificare il regime di procedibilità di alcuni reati, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di violenza privata (articolo 610 del codice penale) ed ai reati contro il patrimonio. Per i reati perseguibili a querela in base all'articolo in esame commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato; nel caso in cui il procedimento sia pendente, il Pubblico ministero o il giudice è tenuto ad informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e in tal caso il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

La procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta ogniqualvolta ricorra una delle seguenti condizioni:

- la persona offesa da tali condotte è incapace per età o per infermità;

- ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti di cui all'articolo 339 del codice penale (previste con riguardo ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario);

- nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità;

- riformare la disciplina, delle misure di sicurezza personali:

- sancendo espressamente il principio di irretroattività nella applicazione delle stesse;

- rivedendo il regime del cosiddetto doppio binario, che prevede l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, prevedendo comunque la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle stesse nel caso di mancata sussistenza della pericolosità;

- intervenendo sul rigido modello definitivo dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità;

- prevedendo, nei casi di non imputabilità, misure di cura e/o di controllo, determinate nel massimo e da applicarsi tenendo conto della necessità della cura e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità di cura e la revoca delle misure quando la pericolosità e la necessità di cura sono venute meno;

- prevedendo, in caso di capacità ridotta, l'abolizione del doppio binario e l'introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi, l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;

- prevedere, tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, la destinazione alle Residenze di Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva

lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio

di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

I commi 2 e 3 dell'articolo, delineano il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti. Si tratta di un procedimento rinforzato, che prevede un significativo coinvolgimento dell'attore parlamentare, infatti, nel caso di mancata conformazione dell'Esecutivo ai pareri parlamentari, i testi adottandi devono essere trasmessi di nuovo alle Camere. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. In ogni caso decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

L'articolo 13, nel delegare il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevede che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi. In base ai criteri di delega inoltre l'Esecutivo deve provvedere alla abrogazione dell'articolo 5 (eliminazione dell'iscrizione) del Testo Unico sul casellario giudiziario (decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002).

Il Governo è altresì delegato a rivedere anche i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni al fine di adeguarli alla attuale durata media della vita umana; a consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio di ottenere - a determinate condizioni - dall'Ufficio del Casellario Centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona; ad eliminare la previsione di iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; a rimodulare i limiti temporali per la eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità. Il comma 2 dell'articolo delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare. Infine, l'articolo 14 conferisce delega al Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 12, recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti previsti dagli articoli 12 e 13 del disegno di legge.

Modifiche alla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, delle indagini preliminari e dell'archiviazione.

L'articolo 15 reca norme in materia di definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. La disposizione, oltre a integrare l'articolo 71 del codice di procedura penale, in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile, inserisce nel codice di rito un nuovo articolo 12-bis sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato. Questa disposizione prevede che se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

L'articolo 16 modifica il comma 2 dell'articolo 345 del codice di procedura penale relativo alla mancanza di una condizione di procedibilità e alla riproponibilità dell'azione penale, prevedendo che l'azione penale può essere nuovamente esercitata anche quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell'imputato ai sensi dell'articolo 12-bis del

codice di procedura penale (introdotto dall'articolo 15 del disegno di legge) l'incapacità viene meno, o è stata erroneamente dichiarata. L'articolo 17 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 162 del codice di procedura penale, in materia di comunicazione del domicilio eletto. La nuova disposizione prevede che nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio debba essere comunicato all'autorità procedente unitamente alla dichiarazione di elezione anche l'assenso del difensore domiciliatario.

L'articolo 18 modifica molteplici disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e ai procedimenti di archiviazione. In particolare, interviene:

- sull'articolo 104 del codice di procedura penale, relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali è competente il pubblico ministero del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (articolo 51, comma 3-*bis*, e 3-*quater* del codice di procedura penale);
- sull'articolo 335 del codice di procedura penale, per consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; la richiesta potrà essere presentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere rese purché ciò non pregiudichi il segreto investigativo;
- sull'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale, concernente il catalogo delle informazioni che la vittima del reato ha il diritto di ricevere dall'autorità procedente in una lingua ad essa comprensibile, inserendo anche il riferimento al nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 335 del codice di procedura penale (vedi supra);
- sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (articolo 360 del codice di procedura penale), per prevedere che qualora, prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perda, efficacia se l'incidente non è effettivamente richiesto entro dieci giorni;
- sugli articoli 407 e 412 del codice di procedura penale, per prevedere che allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari il pubblico ministero abbia tempo tre mesi per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale. La disposizione obbliga dunque il pubblico ministero ad assumere una posizione rispetto alla notizia di reato; se non lo farà l'indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d'appello;
- sull'articolo 408 del codice di procedura penale, per allungare da dieci a venti giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo (oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona) il pubblico ministero debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli trenta (attualmente venti giorni) giorni per opporsi;
- sull'articolo 409 del codice di procedura penale, imponendo al giudice, nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, di fissare entro tre mesi la data dell'udienza in camera di consiglio e, successivamente a tale udienza, di provvedere sulle richieste entro il termine di tre mesi nel caso in cui non ritenga necessarie ulteriori indagini; nonché abrogando la disposizione in base alla quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo articolo 410-*bis* del codice di procedura penale;
- sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito l'articolo 410-*bis*, in base al quale il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell'atto di opposizione. In caso di nullità, l'interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a

quello di una somma in favore della cassa, delle ammende. Per coordinamento è poi modificato anche l'articolo 411 del codice di procedura penale;

- sull'articolo 415 codice di procedura penale, per disporre che il termine entro il quale il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

L'articolo 19 modifica l'articolo 15 della legge n. 47 del 2015 di riforma delle misure cautelari. L'articolo 15 citato prevede che il Governo presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari personali, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente. Il disegno di legge integra tale obbligo informativo prevedendo che la relazione debba contenere anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.

Modifiche in materia di riti speciali

L'articolo 20 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (articolo 428 del codice di procedura penale), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio, prevedendo:

- che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello, anziché direttamente in Cassazione;

- la soppressione della, disposizione che consente alla persona offesa costituita parte civile nel processo penale di proporre ricorso per Cassazione;

- che la corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale partecipato;

- che, se ad appellare è il pubblico ministero, la Corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato; se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato;

- che il ricorso per Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall'imputato e dal Procuratore generale presso la Corte d'appello per i soli motivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *e)* dell'articolo 606 del codice di procedura penale ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza, o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena, di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;

- che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di cassazione in camera di consiglio.

L'articolo 21 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato prevedendo che: ove la richiesta dell'imputato venga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine (massimo sessanta giorni) chiesto dal pubblico ministero per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato; dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice; ove la richiesta dell'imputato sia subordinata ad una integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l'imputato possa chiedere che il processo sia comunque definito all'udienza preliminare o possa chiedere il patteggiamento. La disposizione modifica anche: l'articolo 442 del codice di procedura penale, intervenendo sulle riduzioni di pena connesse a questo rito speciale; in particolare, se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento conferma la diminuzione della pena di un terzo ma, se si procede per una contravvenzione, consente il dimezzamento della pena; l'articolo 458

del codice di procedura penale per disciplinare i contenuti della possibile decisione assunta dal giudice in camera di consiglio sulla richiesta di rito abbreviato dell'imputato.

L'articolo 22 modifica l'articolo 130 del codice di procedura penale relativo alla correzione di errori materiali nelle sentenze. La disposizione prevede che, quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. In caso di impugnazione del provvedimento (ci si riferisce, evidentemente, all'impugnazione del solo pubblico ministero *ex* articolo 448, comma 2, codice di procedura penale) alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza. La disposizione prevede inoltre una modifica all'articolo 448 del codice di procedura penale per prevedere che il ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero e dell'imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento possa essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

L'articolo 23, attraverso modifiche all'articolo 546 del codice di procedura penale, interviene in materia di requisiti della sentenza, prevedendo che tale provvedimento debba contenere anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della, prova adottati avendo riguardo:

- all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
- alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;
- alla responsabilità civile da reato;
- all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.

Gli articoli 24 e 25 del disegno di legge intervengono in tema di ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie modificando:

- l'articolo 135 del codice penale, norma generale sul ragguglio, per abbassare da 250 a 75 euro il valore di un giorno di pena detentiva;
- l'articolo 459 del codice di procedura penale, sul procedimento per decreto, per introdurre una norma speciale sul ragguglio, da applicare esclusivamente a questo procedimento. Anche in questo caso il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 e non può superare di tre volte tale ammontare.

Semplificazione delle impugnazioni

Gli articoli da 26 a 30 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni penali. In particolare, l'articolo 26, intervenendo sulla disciplina in generale delle impugnazioni:

- modifica l'articolo 571 del codice di procedura penale, per specificare che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per Cassazione;
- sostituisce l'articolo 581 del codice di procedura penale specificando che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, anche l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione;
- integra l'articolo 593 del codice di procedura penale relativo ai casi d'appello, prevedendo l'inappellabilità anche delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa. Sulla questione della appellabilità in generale delle sentenze di proscioglimento si veda la Corte costituzionale, sentenza del 4 aprile 2008, n. 85.

L'articolo 27 del disegno di legge reintroduce nel codice di procedura penale il cosiddetto concordato sui motivi in appello, istituto abrogato nel 2008. All'uopo inserisce l'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale che permette alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova, pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice. Se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno

essere riproposte nel dibattimento (viene a tal fine modificato l'articolo 602 del codice di procedura penale). Il procuratore generale presso la Corte d'appello dovrà confrontarsi con i pubblici ministeri del suo ufficio e del distretto per poi indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i pubblici ministeri del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello. Attraverso una modifica all'articolo 603 del codice di procedura penale si prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello è proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento ed è fondato sulle valutazioni della prova dichiarativa. Restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto del "concordato" i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater*, per i reati sessuali anche nei confronti di minori, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

L'articolo 28 reca modifiche alla disciplina in materia di procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione. In particolare, il disegno di legge:

- interviene sull'articolo 48 del codice di procedura penale che, nell'ambito della rimessione del processo penale, disciplina la decisione che la Corte di cassazione assume in camera di consiglio e prevede che in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta possano essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio in ragione della causa di inammissibilità della richiesta di rimessione. Tali importi sono adeguati con decreto ministeriale con cadenza biennale, tenendo conto della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente;

- modifica l'articolo 325, comma 3 del codice di procedura penale, prevedendo, attraverso il rinvio anche al comma 5 dell'articolo 311, l'applicazione del rito camerale partecipato, di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali.

- modifica l'articolo 610 del codice di procedura penale per gli aspetti relativi all'inammissibilità del ricorso. In particolare, la riforma prevede che nei casi di inammissibilità previsti dall'articolo 591 del codice di procedura penale, comma 1, lettera a) (impugnazione presentata da soggetto non legittimato), b) (impugnazione presentata avverso provvedimento non impugnabile), c) (carenza dei requisiti di forma- esclusa l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 581 del codice di procedura penale vedi supra) e d) (rinuncia all'impugnazione) la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Cassazione può, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello. Contro tale provvedimento è proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale. La disposizione, inoltre, modifica:

- l'articolo 608 del codice di procedura penale, per prevedere che se il giudice d'appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per Cassazione è possibile solo per i vizi di cui all'articolo 606, lettere a), b) e c) del codice di procedura penale (ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza);

- l'articolo 613 del codice di procedura penale per escludere che la parte possa provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per Cassazione;

- l'articolo 616 del codice di procedura penale per quanto riguarda la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso. Anche in questo caso, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso ed è previsto l'adeguamento biennale degli importi;

- l'articolo 618 del codice di procedura penale, relativo alla rimessione alle Sezioni Unite dei ricorsi quando le sezioni semplici ravvisino un contrasto giurisprudenziale che debba essere risolto,

prevedendo che le stesse possano operare la rimessione anche quando non concordino con un principio di diritto già enunciato dalle Sezioni Unite ma non condiviso dai giudici della sezione. Di contro, le Sezioni Unite possono enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta;

- l'articolo 620 del codice di procedura penale per specificare in quali casi la Cassazione può procedere all'annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito. La riforma specifica che la Corte può procedere autonomamente se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito;

- l'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale, in tema di ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, per precisare che la rilevazione d'ufficio dell'errore, per precisare può essere effettuata senza formalità, ma entro novanta giorni dalla deliberazione.

L'articolo 29 dispone l'abrogazione dell'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale concernente la rescissione del giudicato trasferendo la relativa disciplina nell'articolo 629-*bis* all'interno del Titolo IV relativo alla revisione; analogamente agli altri casi di revisione, compete alla corte d'appello decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

L'articolo 30 prevede che i presidenti delle Corti d'appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-*bis* del codice di procedura penale sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

L'articolo 31 modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali precisando che, quando esercita, l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero - nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata - deve dare notizia dell'imputazione. In seguito ad una modifica apportata in sede referente la disposizione interviene inoltre sull'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura penale inserendo fra i processi ai quali deve essere assicurata prioritaria trattazione anche quelli relativi ai delitti di corruzione.

L'articolo 32 riguarda la riorganizzazione dell'ufficio del Pubblico ministero, modificando il decreto legislativo n. 106 del 2006. In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.

L'articolo 33 apporta alcune ulteriori modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (articoli 45-*bis*, 134-*bis* e 146-*bis*) per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza. In particolare, il disegno di legge fa della partecipazione a distanza al procedimento la regola nei seguenti casi:

- la persona si trova in carcere per uno dei delitto di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, e 407, comma 2, lettera a) numero 4) del codice di procedura penale, in questo caso la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili;

- la persona è ammessa a misure di protezione.

L'eccezione alla regola - ovvero la presenza fisica in udienza - può essere prevista dal giudice con decreto motivato; tale eccezione non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. La partecipazione a distanza può essere disposta, sempre con decreto motivato, dal giudice anche quando, fuori dalle ipotesi obbligatorie, ravvisi ragioni specifiche di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o

debba essere assunta la testimonianza di un recluso. Il comma 5 dell'articolo 33 prevede infine per alcune delle disposizioni in esame un differimento dell'entrata in vigore.

Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario

L'articolo 34 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, sulla base di principi e criteri direttivi dettati dagli articoli seguenti, individuando il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, il quale vede un significativo coinvolgimento delle Commissioni parlamentari.

L'articolo 35 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione. Con riguardo alle operazioni captative:

- prevedere disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti che:

- ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura, cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

- gli atti suddetti non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, comma 6 (diritto della difesa di accedere ai risultati delle intercettazioni) e 7 (trascrizione integrale delle registrazioni) del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 114 del codice di procedura penale relativamente agli atti acquisiti;

- successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

- in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo

all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi del Codice della *privacy* che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

- le conversazioni o comunicazioni non siano oggetto di trascrizione sommaria

ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al Pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza, con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione.

- prevedere una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) volta a

punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la finalità di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;

- tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della CEDU a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;

- prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

- disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (cosiddetti *Trojan*) in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:

- l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;

- la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;

- l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche di (articolo 266, comma 1, codice di procedura penale); in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

- il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;

- siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;

- fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporle, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

- i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (*ex* articolo 380 del codice di procedura penale);

- non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

Per quanto riguarda le impugnazioni:

- prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace;

- prevedere che il procuratore generale presso la Corte di appello possa appellare soltanto nei casi di

avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;

- prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;

- prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso";

- prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

L'articolo 36, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penale, individua i seguenti criteri e principi direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario:

- semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di

sorveglianza, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione (lettera *a*);

- revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative (lettere *b* e *c*);

- revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari (lettere *d* ed *e*);

- previsione di attività di giustizia riparativa (lettera *f*);

- incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia intramurario che esterno nonché di attività di volontariato (lettere *g* e *h*);

- revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena (lettera *l*), all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi (lettera *i*), al riconoscimento del diritto all'affettività (lettera *n*);

- interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri (lettera *o*);

- attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della, salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato (lettera *q*);

- previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica, (lettera *i*);

- interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri (lettere *s* e *t*);

- revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale (lettera *u*);

- revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi (lettera *v*).

La disposizione di delega (lettera *p*) contiene infine specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni, passando per la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, con particolare attenzione all'istruzione ed ai contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale.

Ulteriore delega è affidata al Governo dall'articolo 37 ed è relativa all'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, mentre l'articolo 38 riguarda la delega per le eventuali disposizioni integrative e correttive.

Disposizioni finali

Gli articoli 39 e 40 dispongono, rispettivamente, in ordine all'invarianza finanziaria e alla entrata in vigore della riforma.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2290:

nella seduta n. 673, sull'articolo 18, la senatrice Blundo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2500:

sull'emendamento 1.9 (prima parte), il senatore Cucca avrebbe voluto esprimere un voto contrario;

sull'emendamento 1.11, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, il senatore Borioli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, D'Anna, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fazzone, Formigoni, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Manconi, Minniti, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romano, Rossi Luciano, Rubbia, Schifani, Sciascia, Sibilìa, Stucchi, Tarquinio, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Carraro, per partecipare ad un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 3 agosto 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 27 luglio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (COM (2016) 287 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 144).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato e la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 luglio 2016, n. 145, hanno chiamato a far parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, rispettivamente, il senatore Paolo Romani e il deputato Ettore Rosato.

Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettere in data 28 luglio 2016, ha inviato due relazioni - approvate dalla Commissione stessa nella seduta del 27 luglio 2016 - rispettivamente, sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, sui bilanci preventivi 2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC) (*Doc. XVI-bis*, n. 7) e sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, sui bilanci preventivi 2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM) (*Doc. XVI-bis*, n. 8).

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Stefano ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito di un procedimento penale (*Doc. IV*, n. 14-A).

Disegni di legge, nuova assegnazione

*12^a Commissione permanente Igiene e sanità'
in sede deliberante*

Sen. Taverna Paola ed altri

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (998-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

S.998 approvato da 12° Sanita'

C.3504 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.94);

Già assegnato, in sede referente, alla 12ª Commissione permanente (Sanita')

(assegnato in data 03/08/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 03/08/2016 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena" (2067)

(presentato in data 24/09/2015)

C.2798 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.370, C.372, C.373, C.408, C.1285, C.1604, C.1957, C.1966, C.1967, C.3091)

Dep. Ferranti Donatella ed altri

"Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato" (1844)

(presentato in data 25/03/2015)

C.2150 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1174, C.1528, C.2767)

Dep. Molteni Nicola ed altri

"Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato" (2032)

(presentato in data 31/07/2015)

C.1129 approvato dalla Camera dei deputati

Sen. Scilipoti Isgro' Domenico

"Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione" (176)

(presentato in data 15/03/2013)

Sen. Torrisi Salvatore

"Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena" (209)

(presentato in data 15/03/2013)

Sen. Manconi Luigi

"Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena" (286)

(presentato in data 25/03/2013)

Sen. Compagna Luigi

"Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario" (299)

(presentato in data 26/03/2013)

Sen. Barani Lucio

"Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti" (381)

(presentato in data 04/04/2013)

Sen. Barani Lucio

"Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9

- ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate" (382)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena" (384)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive" (385)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti" (386)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"" (387)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica" (389)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Marinello Giuseppe Francesco Maria ed altri
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario" (468)
(presentato in data 10/04/2013)
Sen. Compagna Luigi
"Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo" (581)
(presentato in data 30/04/2013)
Sen. Cardello Franco ed altri
"Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni" (597)
(presentato in data 30/04/2013)
Sen. Cardello Franco ed altri
"Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione" (609)
(presentato in data 07/05/2013)
Sen. Cardello Franco ed altri
"Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo" (614)
(presentato in data 07/05/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette" (700)
(presentato in data 22/05/2013)

Sen. Casson Felice, Sen. Lumia Giuseppe

"Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale" (708)

(presentato in data 23/05/2013)

Sen. De Cristofaro Peppe ed altri

"Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione" (709)

(presentato in data 24/05/2013)

Sen. Lo Giudice Sergio

"Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata" (1008)

(presentato in data 08/08/2013)

Sen. Casson Felice ed altri

"Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale." (1113)

(presentato in data 16/10/2013)

Sen. Lumia Giuseppe ed altri

"Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso" (1456)

(presentato in data 16/04/2014)

Sen. Lo Giudice Sergio ed altri

"Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti" (1587)

(presentato in data 31/07/2014)

Sen. Giarrusso Mario Michele, Sen. Cappelletti Enrico

"Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso" (1681)

(presentato in data 18/11/2014)

Sen. Giarrusso Mario Michele, Sen. Cappelletti Enrico

"Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso" (1682)

(presentato in data 18/11/2014)

Sen. Giarrusso Mario Michele, Sen. Cappelletti Enrico

"Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso" (1683)

(presentato in data 18/11/2014)

Sen. Giarrusso Mario Michele, Sen. Cappelletti Enrico

"Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata" (1684)

(presentato in data 18/11/2014)

Sen. Ginetti Nadia ed altri

"Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale" (1693)

(presentato in data 25/11/2014)

Sen. Campanella Francesco ed altri

"Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati" (1713)

(presentato in data 12/12/2014)

Sen. Ricchiuti Lucrezia ed altri

"Modifica della disciplina della prescrizione" (1824)

(presentato in data 18/03/2015)

Sen. Barani Lucio

"Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale" (1905)

(presentato in data 28/04/2015)

Sen. Mussini Maria ed altri

"Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati" (1921)

(presentato in data 19/05/2015)

Sen. D'Ascola Nico ed altri

"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione" (1922)

(presentato in data 19/05/2015)

Sen. Cappelletti Enrico

"Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione" (2103)

(presentato in data 16/10/2015)

Sen. Ginetti Nadia

"Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà" (2295)

(presentato in data 23/03/2016)

Sen. Bisinella Patrizia

"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina" (2457)

(presentato in data 30/06/2016).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 1° agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, due documenti approvati:

dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) di quell'Assemblea, nella seduta del 19 luglio 2016, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM (2016) 51 final) (Atto n. 825);

dalla X Commissione (Attività produttive) di quell'Assemblea, nella seduta del 27 luglio 2016, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'Unione europea in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM (2016) 49 final) (Atto n. 826).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (n. 322).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 10a e 13a e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 2 ottobre 2016. Le Commissioni 1a e 8a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 14 settembre 2016.

L'atto è altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato -

alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il proprio parere entro il medesimo termine del 2 ottobre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (n. 323).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 12 settembre 2016. Le Commissioni 1a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 2 settembre 2016.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di aprile e maggio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, undici delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 28 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la relazione sullo stato delle spese di giustizia, relativa al secondo semestre 2015 e al primo semestre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XCV*, n. 4).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), per gli esercizi dal 2014 al 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 433).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti

Il Presidente della Fondazione Ugo Bordoni, con lettera in data 29 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la relazione concernente l'attività svolta dalla Fondazione stessa nell'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CCVIII*, n. 4).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mancuso ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00608 del senatore Scibona ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Bocchino ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03068 della senatrice Petraglia ed altri.

I senatore Conte, Vacciano, Ceroni, D'Adda e Angioni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03069 del senatore Giuseppe Esposito.

La senatrice Spilabotte ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03078 del senatore Mancuso.

Interpellanze

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [MANDELLI](#), [PICCINELLI](#), [CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [DIVINA](#), [ZIZZA](#), [VOLPI](#), [CROSIO](#), [RAZZI](#), [CALDEROLI](#), [CARDIELLO](#), [FASANO](#), [TOSATO](#), [GIOVANARDI](#), [BONERISCO](#), [PERRONE](#), [BERNINI](#), [DE SIANO](#), [CONTI](#), [NACCARATO](#), [ARRIGONI](#), [BERTACCO](#), [SERAFINI](#), [AMIDEI](#), [ALBERTINI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MILO](#), [ARACRI](#),

[BOCCARDI](#), [AZZOLLINI](#), [CERONI](#), [STUCCHI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che, a quanto risulta agli interpellanti:

la produzione italiana di risone viene venduta a seguito di contrattazioni che si svolgono nelle sale di varie borse merci;

i mercati su cui si effettuano le contrattazioni sono solo 4: Novara, Vercelli, Pavia e Mortara;

i produttori prediligono vendere con contratti che prevedono pagamenti a 60 giorni dalla data della stipula, con ritiri della merce che avvengono mediamente nei 30 giorni. Il produttore, quando intende porre in vendita un grosso quantitativo di risone, quasi sempre dà mandato al mediatore di frazionarne la vendita a più aziende, allo scopo di ridurre il rischio di perdita dell'intero ammontare del valore della partita, in caso di insolvenza del compratore alla scadenza del termine previsto per il pagamento;

può capitare, inoltre, che il frazionamento delle vendite sia dovuto al fatto che le varietà offerte sul mercato, essendo destinate a diversi canali di commercializzazione (mercato interno, parboilizzazione ed *export*), possano non trovare collocamento presso una stessa azienda;

in Italia, le diverse varietà di risone vengono raggruppate per tipologia "qualitativa e di dimensione" e questi "gruppi" vengono quotati nei listini;

va però evidenziato che il prezzo delle singole varietà poste in vendita non dipende solo dall'appartenenza ad un gruppo varietale, ma da una serie molto ampia di parametri, la cui valutazione complessiva determina il prezzo finale di vendita;

la formulazione dei listini delle varie borse merci non avviene, quindi, mai all'inizio delle contrattazioni e tantomeno durante il suo svolgimento, ma sempre alla fine delle sedute, raccogliendo le indicazioni dei prezzi registrati dai componenti della commissione, tra cui figurano le varie categorie coinvolte (agricoltori, mediatori e compratori);

le diverse varietà sono le peculiarità del *made in Italy* senza le quali il nostro prodotto non esisterebbe neanche sul panorama mondiale, mentre la filiera italiana è in grado di rifornire i mercati esteri anche di quei prodotti tipici di altre culture, utilizzando varietà italiane diverse, a seconda dell'utilizzo finale: ad esempio la varietà Selenio per il *sushi* e la varietà Centauro utilizzata dalla Kellogs per i suoi prodotti, pur essendo entrambi classificati come riso tondo;

per le vendite di risone pregiato non potrà mai essere fatto un listino prezzi sulla scorta del rilevamento del prezzo di vendita delle partite trattate;

bisogna sottolineare anche l'importanza della figura del mediatore, che, operando in una posizione intermedia tra venditore e compratore, sia per deontologia professionale, sia per continuo confronto con la realtà di mercato, non può favorire gli interessi di alcuna delle parti, che concorrono alla chiusura dell'affare;

con l'istituzione delle commissioni uniche nazionali (CUN), con sede presso una o più borse merci con la funzione di determinare quotazioni di prezzo, che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione, stipulati ai sensi della normativa vigente, le borse merci, le sale di contrattazione e le commissioni prezzi sospendono le autonome rilevazioni dei prezzi per le categorie merceologiche oggetto dell'attività delle CUN;

a parere degli interpellanti non è con l'abolizione delle borse merci esistenti che si otterrà, nel settore risicolo, una maggiore trasparenza dei listini. Anzi il rischio reale, senza alcun beneficio di risparmio per il consumatore finale, è l'instaurarsi di un sistema di contrattazione a vantaggio della grande distribuzione con danno irreparabile per i produttori, tale da mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza del settore risicolo nazionale;

l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2015, n. 51, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, reca disposizioni per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole. Per conseguire ciò, con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, verranno adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli

orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati;
durante l'esame al Senato, era stato approvato un ordine del giorno (G6-bis.103 al disegno di legge n. 1971) con il quale si impegnava il Governo, in sede di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle disposizioni concernenti l'istituzione delle sedi e delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo alimentare, a tenere conto della peculiarità del settore risicolo, preservando regole e modalità di contrattazione in grado di tutelare la produzione nazionale risicola, quindi in sostanza a escludere il settore stesso dalle CUN;

il 21 luglio 2016, in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata sancita un'intesa su uno schema di regolamento per l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 51 del 2015;

all'articolo 4, comma 1, dello schema di regolamento si legge che: "Le C.U.N. sono istituite, su richiesta, con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, che ne stabilisce la composizione la sede di svolgimento delle riunioni, il regolamento di funzionamento, il settore di riferimento e/o le categorie di prodotto e/o i prodotti oggetto di intervento";

sembra, quindi, che lo schema di regolamento non tenga chiaramente conto dell'impegno che il Governo si è assunto in sede di approvazione dell'ordine del giorno, ma lasci un dubbio interpretativo sull'istituzione della CUN per il settore del riso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire urgentemente, anche con provvedimenti di natura legislativa, che il settore risicolo sia escluso dalle commissioni uniche nazionali, dando, quindi, seguito a quanto indicato nell'ordine del giorno approvato in Senato, in quanto il suo inserimento potrebbe danneggiare il settore.

(In allegato alla presente interpellanza è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato).

(2-00406p. a.)

[BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [MINEO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVellini](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [MUSSINI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

i contratti a tempo indeterminato, introdotti dal "Jobs Act" (legge n. 183 del 2014), sono accompagnati da sgravi contributivi: per le assunzioni effettuate nel 2015 il datore di lavoro ha ottenuto sgravi fino a 8.060 annui, per 36 mesi, quindi 24.000 euro in 3 anni; per le assunzioni concluse nel 2016, la decontribuzione è passata a 3.250 e la durata decurtata a 24 mesi;

nel corso del 2015, si sono registrati 1,4 milioni di nuovi rapporti a tempo indeterminato incentivati, di cui circa 500.000 trasformazioni di contratti a termine, quasi 100.000 di contratti di apprendistato, oltre alla trasformazione di centinaia di migliaia di contratti co.co.pro. (contratto di collaborazione a progetto);

ai fini della decontribuzione, l'unica condizione che la legge prevede è che il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, ai sensi della nuova normativa, non abbia avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi precedenti; si possono invece trasformare i contratti "precari" (a termine, di apprendistato, di collaborazione a progetto) in contratti a tempo indeterminato;

gli incentivi sono stati concessi ai datori di lavoro, senza altre condizioni, vincoli o accertamenti contabili, fiscali e contributivi;

considerato che, a quanto risulta agli interpellanti:

è noto agli operatori del mercato del lavoro che la maggior parte dei contratti precari sarebbero quasi sempre irregolari: infatti o mancava una causale precisa (contratti a termine), o mancava l'insegnamento (apprendistato), o mancava il progetto (co.co.pro), pertanto questi contratti avrebbero dovuto essere considerati tutti a tempo indeterminato, già dal loro inizio;

ne consegue che l'INPS non avrebbe dovuto concedere la decontribuzione connessa all'apparente

trasformazione nei nuovi contratti a tutele crescenti, perché la stessa legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) vieta di concedere la decontribuzione, con riguardo ai lavoratori, che già fossero, in realtà, a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti;

considerato inoltre che:

secondo l'INPS, nei primi 4 mesi del 2016, si è avuta una diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 78 per cento dei contratti a tempo indeterminato ed ha ripreso vigore la pratica di pagare i lavoratori attraverso i *voucher* o altre forme illecite di pagamento, come i buoni pasto;

l'INPS, che di norma è ben attento a perseguire i rapporti precari irregolari, per recuperare la relativa contribuzione, dall'entrata in vigore del Jobs Act, ha concesso, in automatico, tutte le decontribuzioni richieste, invece di attivare uno *screening* dei contratti precari in via di trasformazione, per escludere quelli irregolari, dai quali era sorto fin dal principio un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

si stima che le trasformazioni fittizie siano circa 500.000, con un danno erariale calcolato tra gli 8 e i 10 miliardi di euro;

con l'abrogazione dell'articolo 8 della legge n. 407 del 1990, è venuto a mancare il vero principale incentivo all'occupazione, che funzionava benissimo da oltre 20 anni, uno strumento che concedeva al datore di lavoro che avesse assunto un disoccupato, un cassintegrato o un sospeso dal lavoro da almeno 24 mesi una decontribuzione per 3 anni, del 100 per cento per il Centro-Sud e del 50 per cento negli altri casi, un incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato, con diritti dei lavoratori inclusi, al contrario della normativa in vigore, che non solo si sta dimostrando fallimentare dal punto di vista dell'incremento dell'occupazione, ma ha distrutto i diritti e la dignità del lavoro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover introdurre quantomeno dispositivi di controllo sulle imprese che usufruiscono degli sgravi contributivi, per verificare quali siano effettivamente le trasformazioni di contratti di lavoro a norma di legge e quali invece irregolari;

se non ritengano che si sia realizzato un immenso spreco di denaro pubblico, senza ottenere quegli incrementi occupazionali propagandati;

se non ritengano che, a fronte di quei datori di lavoro che non hanno rispettato le norme, possa configurarsi l'ipotesi di reato di truffa, a danno degli enti previdenziali;

se non ritengano di dover invitare il presidente dell'INPS a esercitare serrati controlli prima di riconoscere le decontribuzioni ai richiedenti datori di lavoro;

se non ritengano che la normativa, denominata Jobs Act, vada abrogata e vada riscritto uno statuto del lavoro, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dei doveri dei datori di lavoro.

(2-00407)

Interrogazioni

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [FUCKSIA](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PIETRO](#) - *Ai Ministri della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la decisione n. 189 del 2003, adottata dalla Commissione amministrativa delle comunità europee, prescrive, all'art. 1, l'adozione della tessera europea d'assicurazione malattia, Team, in progressiva sostituzione dei moduli, previsti dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 per poter beneficiare delle prestazioni per cure sanitarie, in occasione di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro, diverso dallo stato competente o di residenza;

tale tessera è destinata a tutti i cittadini dello Stato italiano regolarmente iscritti al SSN (Servizio sanitario nazionale), e consente loro di accedere ai servizi sanitari nei Paesi dell'Unione europea, nonché dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), come anche della Svizzera;

pertanto, la Team accorda, ad ogni cittadino dell'Unione, il diritto alle prestazioni medicalmente necessarie durante un temporaneo soggiorno in uno Stato membro dell'Unione europea, alle stesse condizioni del cittadino residente nel Paese, in cui ci si trova;

a seguito del *referendum* di giugno 2016 che ha sancito, previa ratifica del Parlamento britannico, la fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione europea, si imporrà, a stretto giro, la revisione e il rifacimento di una vasta ed articolata serie di accordi bilaterali tra il nostro Paese e la Gran Bretagna, concernenti, indubbiamente, anche quelli relativi all'assistenza sanitaria;

considerato che all'indomani del risultato del *referendum*, il neo Primo ministro britannico, Theresa May, ha dichiarato, nel suo discorso di insediamento, la ferma intenzione di concretizzare il distacco dall'Unione nel più breve tempo possibile e comunque senza superare il termine di 24 mesi a partire dalla data di notifica, come indicato dall'art. 50 del Trattato sull'Unione europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, il quale, al terzo paragrafo, statuisce che "I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine";

considerato inoltre che:

con la libertà di circolazione, principio cardine dell'Unione, negli anni sono stati, e sono tuttora, numerosi i cittadini italiani che, per ragioni più diverse, soggiornano, anche per lunghi periodi, nel territorio britannico; cittadini ai quali, attraverso la tessera europea di assicurazione malattia, è attualmente garantito l'accesso ai servizi sanitari del Regno Unito;

la necessità di assicurare ai cittadini italiani, che si recano nel Regno Unito, un'adeguata assistenza sanitaria, anche in assenza di specifici riferimenti comunitari a valenza generale, si rende un'evenienza, alla luce delle recenti circostanze, non più prorogabile,

si chiede di sapere quali iniziative, i Ministri in indirizzo, intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di consentire l'accesso all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani che soggiornano nel Regno Unito, nonché il mantenimento degli stessi *standard* e livelli prestazionali, al momento, assicurati dai vigenti trattati europei.

(3-03087)

[ANGIONI](#), [SOLLO](#), [CARDINALI](#), [CAPACCHIONE](#), [BORIOLI](#), [BROGLIA](#), [MANASSERO](#), [ALBANO](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [CALEO](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

l'Osservatorio sicurezza sul lavoro della Vega Engineering, società di consulenza e di progettazione ingegneristica, con sede a Mestre, dal 2009 rileva le informazioni relative agli infortuni mortali sul lavoro, provenienti da diverse fonti, istituzionali e di informazione, al fine di individuare le misure di sicurezza più idonee per prevenire le morti bianche;

si prendono in considerazione tutti i casi di infortunio mortale accaduti nel nostro Paese, durante un'attività lavorativa, distinguendo le morti avvenute in "funzione" del lavoro (trasferimenti casa-lavoro, per esempio);

considerato che:

dalla mappatura dell'indagine condotta dagli esperti del suddetto Osservatorio, sulla base di dati INAIL, aggiornati al 30 giugno 2016, risulta che, tra gennaio e giugno 2016, ammonterebbero a 341 le morti in occasione di lavoro e a 120 quelle *in itinere*;

seppur rispetto allo stesso semestre del 2015 risulta diminuito il numero, in occasione di lavoro, di circa 20 unità e di 9 rispetto alle morti *in itinere*, appare, in ogni caso, sempre molto elevata la percentuale di morti,

si chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo stia adottando, per diminuire nel nostro Paese, ulteriormente e progressivamente, in particolare il numero di morti in occasione di lavoro.

(3-03088)

[ANGIONI](#), [SOLLO](#), [CAPACCHIONE](#), [CARDINALI](#), [BORIOLI](#), [MANASSERO](#), [ALBANO](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [CALEO](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#) - *Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento* - Premesso che la normativa vigente nel nostro Paese impone l'accessibilità dei documenti informatici, anche ai soggetti ciechi ed ipovedenti;

considerato che in particolare, gli atti del Governo sottoposti a parere parlamentare, non risultano ancora totalmente accessibili alle categorie indicate, con grave pregiudizio in merito alla loro capacità di informarsi autonomamente, si chiede di sapere quali procedure il Ministro in indirizzo ritenga di poter adottare, al fine di rendere progressivamente accessibili ai menzionati soggetti tutti i documenti informatici del Governo.

(3-03089)

[MORONESE](#), [DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [MARTON](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#), [GIARRUSSO](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#), [MORRA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Frasso Telesino (Benevento) ricade, secondo il programma di sviluppo rurale 2014/2020, in continuità con quanto già previsto nel programma 2007/2013, nell'area C " con specializzazione agricola ed agroalimentare e processi di riqualificazione dell'offerta", che ha come priorità strategiche la valorizzazione delle filiere agroalimentari e del territorio rurale, nonché il sostegno ad interventi volti a preservare la qualità dell'ambiente, valorizzando il patrimonio di risorse naturalistico - paesaggistiche a fini di fruizione turistica;

l'area denominata Cocola, situata principalmente tra il Comune di Frasso Telesino e Dugenta, è ad alta valenza naturalistica e contraddistinta da corridoi ecologici di altissimo pregio, da coltivazioni fruttifere di eccellenza IGP (indicazione geografica protetta) e da allevamenti bufalini DOP (denominazione origine protetta);

il comune di Frasso Telesino è inserito nel piano territoriale regionale nell'ambito dei sistemi a dominante naturalistica (Area a);

considerato che, risulta agli interroganti:

con delibera consiliare n. 38 del 28 novembre 2014 veniva assegnato alla ditta Ecotrading srl il 4° lotto dell'area PIP (piano per l'insediamento produttivo) - località Cocola del Comune di Frasso Telesino;

l'art.17 del vigente regolamento per l'assegnazione lotti PIP del Comune di Frasso Telesino, al punto 1) prevede che "Il servizio Attività produttive comunica al beneficiario, non oltre 15gg dalla esecutività della deliberazione consiliare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta, gli esiti della predetta assegnazione, oltre ai dati tecnici relativi alla individuazione del lotto, del costo complessivo, delle forme di pagamento e delle garanzie fidejussorie necessarie, con l'invito a presentarsi per la firma di accettazione. Il giorno stabilito per la firma di accettazione il beneficiario formula il proprio assenso firmando apposito verbale."; inoltre l'art. 17 al punto 2) recita: "La mancata presentazione per la firma di accettazione, comporta la decadenza definitiva dell'assegnazione del lotto";

il legale rappresentante della Ecotrading non avrebbe posto alcuna firma su alcun verbale di accettazione e non avrebbe mai ottemperato al pagamento delle rate previste;

in data 24 marzo 2016 la ditta Ecotrading ha trasmesso alla Regione Campania, al fine del procedimento di VIA (valutazione impatto ambientale) il progetto denominato "Impianto per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in area PIP località Cocola-lotto n.4";

l'impianto dovrebbe interessare una superficie di circa 2.400 metri quadrati;

in data 14 aprile 2016, con verbale n. 182, la Commissione locale del paesaggio del Comune di Frasso Telesino ha espresso parere favorevole relativo al suddetto progetto della ditta Ecotrading, avente sede in Via F. Turati 59 a Somma Vesuviana;

con nota inviata dall'UTC (ufficio tecnico comunale) di Frasso Telesino del 28 aprile 2016 alla Ecotrading srl ed al Sindaco, si comunicava la "Assegnazione e Cessione di Aree a Destinazione Produttiva all'interno del Piano d'insediamenti Produttivi in Frasso Telesino - Comunicazione di avvio di procedimento per revoca di assegnazione", imputando alla ditta la responsabilità per mancato perfezionamento dell'assegnazione del lotto a causa della mancata accettazione formale;

la ditta Ecotrading, con nota del 6 maggio 2016, ha comunicato al Comune di non aver mai ricevuto la comunicazione di cui all'art. 17 del regolamento comunale. A fronte di tale informazione il Comune ha

ritenuto che non si fosse verificata la decadenza in data 23 giugno 2016 e con verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 43 è stato emesso "Atto di indirizzo all'Ufficio Tecnico Comunale per la risoluzione della problematica relativa all'assegnazione del IV lotto nell'area P.I.P. DEL Comune di Frasso Telesino in località Cocola", anche per evitare di incorrere in contenziosi giudiziari con la società;

il 17 giugno 2016, la Soprintendenza delle belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, alla quale era stato richiesto parere sul citato progetto, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, ha richiesto ulteriori informazioni al Comune di Frasso Telesino, proprio perché informata delle problematiche connesse all'assegnazione del lotto; analoga richiesta è stata successivamente sollecitata il 1° luglio 2016;

considerato inoltre che:

nonostante le richieste di rinvio pervenute anche dalla Soprintendenza di Benevento e Caserta, dall'ARPAC (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) e dall'Università degli studi del Sannio, il 5 luglio 2016 si è tenuta la Conferenza dei servizi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006 ai sensi degli articoli 29-ter e 29-sexies;

i cittadini, preoccupati dalla realizzazione dell'impianto, hanno costituito il Comitato cittadino "Uniti per l'ambiente" e con diverse iniziative stanno informando le autorità competenti dei paventati rischi per l'ambiente;

a giudizio degli interroganti, le anomalie riscontrate nella procedura di assegnazione del lotto richiederebbero una più attenta osservazione delle disposizioni vigenti e nel caso di specie il Comune avrebbe dovuto accertare l'automatica decadenza dell'assegnazione del lotto, anche e soprattutto alla luce delle caratteristiche naturali dell'area che verrebbero irrimediabilmente compromesse. Il progetto comporterà evidenti impatti negativi sul territorio per la salute degli abitanti e per l'economia agricola della zona;

considerato altresì che:

il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede all'articolo 177 che "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse" e che "I rifiuti siano gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente";

inoltre, il suddetto decreto legislativo prevede che, per conseguire tali finalità, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati"; considerato infine che la legge della Regione Campania n. 14 del 26 maggio 2016 ha previsto, all'articolo 12, comma 4, che "Gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come "Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti" a matrice Naturalistica (Aree A); fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano opportuno attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di verificare se la Regione Campania intenda rivalutare il progetto di realizzazione dell'impianto citato, nonché fornire gli opportuni chiarimenti circa le criticità evidenziate, anche alla luce delle preoccupazioni, a parere degli interroganti fondate, manifestate dai cittadini;

se siano a conoscenza dello "stato dell'arte" dell'*iter* autorizzatorio dell'impianto in questione nonché del parere che la Soprintendenza delle belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento è

tenuta ad emettere, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;
se non considerino che la realizzazione di tale impianto possa compromettere le particolari caratteristiche rurali dell'area denominata Cocola.

(3-03090)

[CERVellini](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la società Aeroporti di Roma (ADR), in forza della legge n. 755 del 1973 e del successivo decreto ministeriale 1° luglio 1974, che ha approvato e resa esecutiva la convenzione n. 2820 del 26 giugno 1974 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ADR, regolamentando la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale, costituito dall'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino e dall'aeroporto "Giovan Battista Pastine" di Ciampino, ha avviato e finalizzato la procedura per la cessione del ramo d'azienda relativo alla manutenzione dei mezzi aeroportuali e quanto organicamente connesso tramite la procedura di confronto negoziale;

la società SIMAV SpA, è stata invitata a presentare l'offerta, giudicata più conveniente "sia economicamente che tecnicamente", e ciò ha permesso alle parti di sottoscrivere il preliminare di cessione e successivamente, in data 31 ottobre 2012, il contratto e l'affidamento di beni e servizi (subconcessione);

la cessione del ramo d'azienda e quanto organicamente connesso ha significato anche il trasferimento di 71 unità lavorative su 104. Le 33 unità non cedute, ma perimetrare nel detto ramo manutenzione mezzi, erano addette a vari servizi come il pronto intervento su pista, la manutenzione mezzi, attività amministrative e rappresentanze sindacali; rimanendo con la cedente ADR, hanno procurato gravi squilibri nelle attività cedute;

il trasferimento delle unità lavorative doveva avvenire con l'assenso di ogni singolo lavoratore alla risoluzione del proprio rapporto di lavoro e l'impegno di non dare luogo ad eventuale successiva controversia derivante dalla cessione del ramo d'azienda;

alle attività connesse alla cessione del ramo d'azienda, ADR applica delle *royalty* come se il servizio non fosse un segmento delle attività oggetto della convenzione n. 2820/74;

considerato che:

in base alla concessione del 1974, manutentori esterni non possono prestare o svolgere le loro attività all'interno dell'area aeroportuale, ovvero in aree concesse dello Stato in esclusiva al concessionario;

all'interno dell'aeroporto ed anche negli *hangar* opera un numero significativo di manutentori terzi dei mezzi di terra senza averne titolo, con grave danno economico e occupazionale per la società SIMAV SpA che deve esercitare, come da norma, le attività in aree demaniali concesse da ADR in subconcessione;

all'atto della firma del contratto del 31 ottobre 2012, ed anche nel momento in cui ADR ha invitato la SIMAV SpA a presentare l'offerta per partecipare all'acquisizione del ramo d'azienda, quest'ultima non aveva i requisiti di cui l'articolo 13 del decreto legislativo n. 18 del 1999;

a norma dell'art. 693, comma 1, del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, si ritiene che la cessione del ramo d'azienda dovesse avvenire tramite una gara d'appalto ad evidenza pubblica come da decreto legislativo n. 158 del 1995 e non tramite chiamata diretta;

il pronto intervento su pista dovrebbe essere in capo al gestore aeroportuale, essendo un servizio essenziale per l'agibilità e la *security* e *safety* dell'aeroporto, dato il suo carattere d'urgenza, e, come previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 18 del 1999, dovrebbe collocarsi nelle cosiddette infrastrutture centralizzate che non possono né devono essere scorporate dal gestore;

le attività di emergenze aeroportuali come la rimozione della neve, la prevenzione del ghiaccio e l'*aircraft recovery* vengono effettuate da personale certificato e periodicamente allenato per l'intervento che è nel settore della manutenzione mezzi aeroportuali ora ceduta alla SIMAV: tale dinamica sfugge ed entra in netto contrasto con la continuità gestionale delle emergenze di un aeroporto, anche perché non più controllabili né verificabili dal gestore;

circa metà dei lavoratori non ha dato l'assenso al trasferimento del proprio contratto e alla rinuncia di

impugnare la cessione, e da quel momento questa parte dei lavoratori non recepisce una parte significativa degli emolumenti. Costoro hanno aperto un contenzioso legale riguardante irregolarità sulla cessione del ramo d'azienda e sul mancato riconoscimento di parte dello stipendio, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che vi siano state irregolarità nella procedura messa in atto della società ADR per la cessione del ramo d'azienda e se intenda intervenire e con quali modalità, per le verifiche sulle credenziali tecniche della società cessionaria, come avrebbe dovuto fare Enac;

se intenda verificare, ed eventualmente intervenire, per far cessare le attività di manutenzione dei veicoli che attualmente vengono effettuate negli *hangar* delle compagnie aeree, senza che si siano verificate le regolari posizioni di competenze camerali e le certificazioni lavorative degli addetti e del regime di sicurezza, comprese le agibilità degli stabili;

se non ritenga opportuno attivarsi al fine di riportare il servizio all'interno della società ADR, evitando così il contenzioso promosso dai lavoratori e ripristinare quanto previsto nel decreto legislativo n. 18 del 1999.

(3-03091)

[PIGNEDOLI](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [FABBRI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nel gennaio 2011, la Commissione europea ha avviato un'indagine sui produttori di veicoli industriali per il trasporto di merci, per accertare l'esistenza di cartelli e accordi collusivi ed altre pratiche restrittive della concorrenza;

il 19 luglio 2016, la Commissione europea ha comunicato di aver accertato, al termine dell'indagine, che i costruttori MAN, Volvo-Renault, Daimler, Iveco e DAF avrebbero violato la normativa *antitrust* della UE, nel periodo che va dal 1997 al 2011. Il procedimento nei confronti di Scania è stato aperto, ma non ancora concluso, e la società si è rifiutata di patteggiare;

per 14 anni i citati costruttori di autocarri hanno stretto accordi collusivi in materia di prezzi degli autocarri e sul trasferimento ai clienti dei costi, per conformarsi a norme più rigorose in materia di emissioni. La Commissione ha conseguentemente comminato un'ammenda *record* di circa 3 miliardi di euro;

la decisione assunta dalla Commissione europea si riferisce, in particolare, al mercato della costruzione di autocarri medi (di peso compreso tra 6 e 16 tonnellate) e pesanti (di peso superiore a 16 tonnellate), e ha rivelato che MAN, Volvo-Renault, Daimler, Iveco e DAF avevano costituito un cartello in relazione: al coordinamento dei prezzi dei "listini all'ingrosso" degli autocarri medi e pesanti nello spazio economico europeo (SEE), ossia dei prezzi di fabbrica degli autocarri, fissati da ciascun costruttore, che all'ingrosso costituiscono la base per la fissazione dei prezzi nell'industria degli autocarri, di fatto trasferendo sugli acquirenti un maggior prezzo finale per l'acquisto dei veicoli; alla tempistica di introduzione delle tecnologie di riduzione delle emissioni per autocarri medi e pesanti, al fine di renderli conformi alle sempre più rigorose norme europee sulle emissioni; al trasferimento ai clienti dei costi delle tecnologie di riduzione delle emissioni;

le ammende irrogate ai produttori sono state pari a 1,008 miliardi per Daimler, a 752,679 milioni di euro per DAF, 670,448 milioni di euro per Volvo-Renault e 494,606 milioni per Iveco;

nel fissare l'importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite di autocarri medi e pesanti di ciascuna impresa nel SEE, pari a circa 30 milioni di veicoli, come pure della natura grave della violazione, dell'elevata quota di mercato combinata delle imprese, della portata geografica e della durata del cartello;

in applicazione della comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole del 2006, l'impresa MAN ha beneficiato della piena immunità per aver rivelato l'esistenza del cartello, evitando così un'ammenda di importo pari a circa 1,2 miliardi di euro e, sempre in virtù della stessa comunicazione, le imprese Volvo-Renault, Daimler e Iveco hanno ottenuto riduzioni calcolate in funzione del momento in cui le imprese hanno cominciato a collaborare e della misura in cui le prove fornite hanno aiutato la Commissione a dimostrare l'esistenza del cartello, ammettendo la loro partecipazione e

assumendosene la responsabilità;
considerato che:

il trasporto di merci su strada costituisce una parte essenziale del settore europeo dei trasporti e la sua competitività è strettamente legata al prezzo dei veicoli usati dai trasportatori;

nella comunicazione della Commissione europea sul caso si evidenzia che le persone o le imprese, vittime del grave comportamento anticoncorrenziale dei produttori di veicoli industriali per il trasporto di merci, potranno adire i tribunali degli Stati membri, per chiedere il risarcimento dei danni subiti. Sia la giurisprudenza della Corte di giustizia europea che il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, infatti, ribadiscono che, nelle cause dinanzi ai giudici nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento e della sua natura illecita;

l'importo della multa a carico dei produttori dei veicoli industriali per il trasporto di merci confluirà nel bilancio UE, riducendo il contributo degli Stati membri per il funzionamento dell'Unione europea, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sui fatti riportati;

quali iniziative intendano adottare in favore delle persone e delle imprese vittime del comportamento anticoncorrenziale dei produttori di veicoli industriali per il trasporto di merci e affinché tali comportamenti non si ripetano a danno dei medesimi;

se intendano adoperarsi, affinché la quota di riduzione del contributo dovuto dall'Italia per il funzionamento dell'Unione europea, in conseguenza della decisione assunta dalla Commissione europea, sia reinvestito, come forma di risarcimento degli autotrasportatori, in interventi infrastrutturali sulle strade e, in particolare, sulle aree di sosta e di servizio dedicate agli autotrasportatori.

(3-03093)

[BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [COTTI](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

seguire una corretta alimentazione sin dalla prima infanzia costituisce una fondamentale misura di prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, situazioni patologiche, che, secondo un rapporto 2013 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), costituiscono il quinto principale fattore di rischio di mortalità, oltre che possibile causa del 44 per cento dei casi di diabete, del 23 per cento di cardiopatia ischemica e di una percentuale ricompresa tra il 7 ed il 41 per cento di alcune tipologie di tumore;

il Ministero della salute nelle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica" ha fissato, tra gli obiettivi principali, quello di facilitare, sin dalla tenera età, l'adozione di abitudini alimentari corrette, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie cronico-degenerative, come il diabete, malattie cardiovascolari, obesità, osteoporosi. Inoltre, sempre nel medesimo documento, si individua la ristorazione scolastica "come strumento prioritario per promuovere la salute ed educare ad una corretta alimentazione, nonché la necessità di "elevare la qualità nutrizionale e sensoriale dei pasti, mantenendo saldi i principi di sicurezza alimentare";

considerato che:

da alcuni anni è nato il progetto "Okkio alla Salute", nell'ambito del progetto "Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni", promosso e finanziato dal Ministero della salute e coordinato dal Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (CNESPS) dell'Istituto superiore di sanità (ISS), in collaborazione con le Regioni e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale progetto, avviato come sistema di sorveglianza sul sovrappeso e l'obesità dei bambini nelle scuole primarie, ha permesso la raccolta di una grande mole di dati sull'attività fisica e le abitudini alimentari dei bambini fino a 10 anni, nonché favorito la stipula da parte dell'ISS di un accordo di collaborazione con le università di Torino, Siena e Padova, per l'avvio di un sistema di monitoraggio e controllo anche per i ragazzi tra gli 11 e 17 anni;

il tema della salute e della sana alimentazione, in ambito scolastico, viene affrontato nel decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, recante "Misure urgenti in

materia di istruzione, università e ricerca". Nel testo si specifica che il "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, sentito il Ministero della salute, specifiche linee guida per disincentivare nelle scuole di ogni ordine e grado la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati ossia contenenti elevato apporto di lipidi, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, nonché per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia";

sempre nel decreto-legge è stabilito che nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari negli asili nido, scuole dell'infanzia e primarie, nonché nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e nelle altre strutture pubbliche, che abbiano, come utenti, bambini e giovani fino a 18 anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari, provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture, rispondenti al modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea", consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e *yogurt*, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I bandi prevedono altresì un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia;

va da sé che, secondo quanto appena enunciato, la scuola assume un ruolo fondamentale, soprattutto come luogo di insegnamento di una corretta educazione ambientale, fin dai primi anni di vita. È dalla scuola, infatti, che occorre partire per abituare i bambini ad un'alimentazione sana, varia e completa, che possa supportarli nella crescita e dotarli di un patrimonio di conoscenze alimentari da riproporre e sviluppare anche all'interno della propria famiglia. Tale approccio, a parere degli interroganti, risulta essere indispensabile di fronte alla costante diffusione di messaggi pubblicitari, del tutto fuorvianti per i minori, riguardanti cibi e alimenti a bassa percentuale di nutrienti e caratterizzati dalla massiccia presenza di coloranti e conservanti;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

il 24 ottobre 2014 gli assessori per l'agricoltura delle Regioni italiane hanno firmato un protocollo d'intesa che vieta la distribuzione ai minori, mediante distributori automatici e in ogni luogo aperto al pubblico, di alimenti e bevande sconsigliati o poco nutrienti. Tale intesa ha valore e significato immensi, soprattutto in un Paese come il nostro, in cui il 22 per cento dei bambini risulta essere in sovrappeso e addirittura l'11,6 per cento obeso;

anche l'articolo 24, commi 1 e 2, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, fa espressamente riferimento al diritto dei minori ad un'alimentazione nutritiva, nonché alla necessità che gli Stati membri diano complete informazioni in merito, sia ai minori che ai genitori, garantendo anche la fornitura di alimenti nutritivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia contezza dei dati raccolti dal Ministero della salute e dall'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con le università di Torino, Siena e Padova, sui livelli di sovrappeso o obesità, che affliggono i ragazzi ricompresi nella fascia d'età 11-17 anni;

quali iniziative abbia adottato o intenda adottare per dare effettiva applicazione a quanto stabilito nella legge n. 128 del 2013, sulla scia anche delle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica" emanate dal Ministero della salute;

se siano state assunte iniziative volte a sensibilizzare, promuovere e incoraggiare, all'interno degli istituti scolastici, soprattutto in quelli primari e secondari, l'installazione di distributori automatici di frutta, verdura e *snack* biologici a chilometro zero, in sostituzione, ove presenti, dei distributori di alimenti e bibite ad alta percentuale di lipidi, zuccheri, oli vegetali e dall'apporto nutritivo quasi inesistente.

(3-03094)

[GRANAIOLA](#), [AMATI](#), [PUPPATO](#), [VALENTINI](#), [MATTESINI](#), [SILVESTRO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il bracconaggio massacra un elefante ogni quarto d'ora; in tutta l'Africa ne sopravvivono 350.000 contro i 27 milioni di oltre un secolo fa; in Mozambico è sparito il 60 per cento degli elefanti solo negli ultimi 5 anni, in Congo il 70 per cento negli ultimi 10, nello Zimbabwe è stato massacrato il 60 per cento dei rinoceronti;

in poco più di 2 secoli la popolazione degli elefanti è stata sterminata, anche all'interno di quelli che erano considerati i loro santuari, vale a dire i grandi parchi africani;

la richiesta sempre crescente di avorio, in particolare nei mercati asiatici e soprattutto in Cina, ha portato il più grande mammifero terrestre del pianeta sulla via dell'estinzione;

secondo l'organizzazione "Save the elephants" in Africa sopravvive probabilmente poco più di un centinaio di "grandi zanne", come vengono chiamati i maschi adulti che hanno zanne che pesano più di 50 chili, quasi nessun elefante muore di vecchiaia;

corruzione, bracconaggio, indifferenza e avidità dei trafficanti di avorio, aggiunti al costante consumo di suolo, stanno distruggendo uno degli elementi fondamentali dell'ecosistema africano;

l'unica misura efficace di conservazione che per 8 anni ha messo fine a questo traffico è stato il divieto internazionale di commercio dell'avorio, emanato nel 1989 quando gli elefanti uccisi ogni anno erano 70.000 e la metà della popolazione era stata decimata nel decennio precedente, passando da 1,3 milioni a 624.000 esemplari;

durante il periodo di divieto gli elefanti hanno cominciato a ricostituire la loro popolazione, ma quando il bando è stato parzialmente cancellato nel 1997, il bracconaggio degli elefanti è immediatamente ripreso ed ha subito una netta accelerazione dopo che la Convenzione sul commercio internazionale della fauna e della flora ha nuovamente autorizzato, nel 2008, la vendita d'avorio a Giappone e Cina da parte di 3 Paesi dell'Africa del sud;

dal 6 luglio, negli Stati Uniti al divieto di importazione delle zanne degli elefanti si è aggiunto il divieto di commercializzazione dell'avorio, anche se si potrà commerciare l'avorio proveniente dagli elefanti asiatici che non siano a rischio estinzione, dai rinoceronti, dai trichechi e perfino dalle balene;

un tale tipo di divieto è importante ma non risolve il problema, in quanto una volta che l'"oro bianco" entra illegalmente in un Paese come palla da biliardo o manico d'un coltello non è possibile sapere se tali oggetti siano fatti di materiale recente oppure vecchio, importato quand'era permesso;

la sparizione degli elefanti riguarda l'umanità ed è tempo che, dopo il Tribunale internazionale per i crimini contro l'umanità, venga istituito un organismo mondiale per perseguire i grandi crimini ambientali e una forza armata assimilabile ai caschi blu dell'ONU, che possa essere dispiegata rapidamente contro un bracconaggio sempre più organizzato, che usa elicotteri, fucili AK47 e lanciarazzi per compiere le sue devastanti operazioni,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per impedire il massacro degli elefanti, impegnandosi in sede comunitaria e internazionale per l'introduzione del divieto totale di importazione e commercializzazione legale e illegale di zanne e avorio derivante da elefanti e da altri animali per garantire a questi animali, vittime di bracconaggio, la massima protezione legale, senza riserve né eccezioni;

a che punto sia lo stato di adozione della normativa nazionale, per introdurre nel nostro Paese il divieto del commercio legale di avorio, annunciata nel mese di marzo 2016, nell'ambito della campagna internazionale di distruzione dell'avorio.

(3-03095)

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [PETRAGLIA](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BIGNAMI](#), [SIMEONI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il comma 114 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona scuola), ha previsto l'indizione di un

concorso a posti e cattedre per il personale docente per un totale di 63.712 unità che verranno assegnate nel corso del triennio 2016/2018;

la procedura concorsuale ha carattere regionale e prevede tre bandi: uno per i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, un secondo rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e, infine, un terzo bando per i docenti di sostegno;

sono arrivate agli interroganti molteplici segnalazioni di anomalie nelle procedure concorsuali che sono balzate alle cronache anche attraverso giornali e *social network* a cominciare dalla formazione delle commissioni, alla difficoltà ad individuare i commissari anche a causa dei risibili compensi e alle continue modifiche delle commissioni stesse;

le griglie di valutazione delle prove scritte risultano essere state pubblicate solo a conclusione delle stesse impedendo, di fatto, ai concorrenti di conoscere i descrittori e i criteri in base ai quali sarebbero stati successivamente valutati i loro elaborati. Sorgono ragionevoli dubbi che sia proprio per questo motivo che la percentuale di bocciati sia particolarmente elevata e quantomeno inusuale per questo tipo di prove concorsuali;

inoltre, a parere degli interroganti è paradossale il caso dell'insegnante precaria bocciata agli esami scritti e poi chiamata dall'USR, alla disperata ricerca di commissari, probabilmente come commissario aggregato, per far parte della commissione giudicatrice: non idonea a diventare docente, lo è invece per valutare i suoi colleghi a diventarlo;

al concorso per il sostegno per la scuola secondaria di primo grado, secondo quanto noto agli interroganti, la cui prova si è svolta a Palermo nel mese di maggio 2016, a metà luglio tutti i candidati che hanno svolto la prova sono stati convocati d'urgenza per chiedere loro di riconoscere i propri compiti, perché, dopo la correzione, sarebbero stati "persi" i codici che permettono l'abbinamento del compito al candidato, e quindi nessuno sarebbe stato più in grado di associare il voto al candidato, e di stilare la classifica per l'ammissione agli orali;

considerato che quanto esposto è sicuramente esemplificativo ma non esaustivo del *caos* in cui il concorso sta procedendo e non si può non citare l'ultima eclatante, se non paradossale, situazione accaduta alla candidata della Regione Lazio nella classe di concorso A043/A050, la dottoressa M.T.M., la quale, iscrittasi al concorso, ha successivamente deciso di non presentarsi agli scritti. Purtroppo, si è vista recapitare dalla PEC istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il seguente messaggio: «Le comunichiamo che per la procedura concorsuale in oggetto Lei ha riportato la seguente votazione: 30.4. Pertanto, Lei è stata ammessa a sostenere la prova orale ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso indicato in oggetto. La S.V. dovrà presentarsi (...) USR responsabile procedura concorsuale LAZIO";

ritenuto altresì che, a causa delle molteplici inesattezze e illegittimità, presumibilmente dovute alla fretta e al pressapochismo dell'organizzazione, molti concorrenti si stanno rivolgendo agli organi giurisdizionali competenti per la tutela dei propri diritti ed interessi, non ultimo il Tar Abruzzo, che ha sospeso la graduatoria della prova orale della classe A050, con non più quantificabili spese ed aggravii per lo Stato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno chiarire tempestivamente le vicende, esponendo con motivazioni circostanziate le cause del *caos* del concorso ormai non solo percepite o enfatizzate dai *social network*, ma realisticamente esposte dalle centinaia, se non migliaia, di segnalazioni che sono state inviate alla sua attenzione;

se non ritenga opportuno intervenire con tempestivi ed adeguati provvedimenti al fine di ristabilire la serenità nello svolgimento del concorso e nella legittimità delle procedure poste in essere.

(3-03096)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SIMEONI](#), [DE PIETRO](#), [FUCKSIA](#), [Maurizio ROMANI](#) - Al Ministro della salute - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

come si ha modo di apprendere da notizie di stampa locale, nella giornata di lunedì 1° agosto 2016,

durante il trasporto in ambulanza dall'ospedale "Bufalini" di Cesena all'ospedale "Pierantoni" di Forlì, è avvenuto il decesso, per infarto del miocardio, di una paziente, che era stata sottoposta, il giorno precedente, ad intervento chirurgico;

il trasporto, della durata di circa 30 minuti, sembra essersi reso necessario a causa della mancanza di assistenza cardiologica per "acuti", presso il nosocomio cesenate, sia durante i fine settimana, sia a partire dalle ore 14 di ogni giorno feriale;

considerato che:

la riorganizzazione della sanità nell'"area vasta romagnola" (legge regionale n. 22 del 21 novembre 2013, pubblicata, in pari data, sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, Parte Prima, n. 344) ha strutturato i servizi in modo "distribuito" tra i diversi presidi ospedalieri, al fine di procedere ad una razionalizzazione, anche della spesa sanitaria regionale;

il documento denominato "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera" approvato dalla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna in data 10 dicembre 2015 (doc. GPG/2015/2189) identifica l'ospedale "Pierantoni" di Forlì quale struttura "HUB" e l'ospedale "Bufalini" di Cesena, quale struttura "SPOKE";

nello stesso documento, a pag. 31, viene statuito che "Gli obiettivi (...) miravano a migliorare l'assistenza al cardiopatico acuto riducendone significativamente la mortalità attraverso la riduzione del "ritardo evitabile" e la promozione delle tecniche di rivascolarizzazione precoce come l'angioplastica primaria";

come dimostrano i fatti esposti, l'auspicata "riduzione del ritardo evitabile" pare che non sia stata efficace, come nelle intenzioni della Giunta, supportata dalla possibilità configuratasi, allorquando la Giunta stessa ebbe a sottolineare che "Ad oggi (...) sono necessarie ancora azioni di miglioramento per rendere omogenei e facilitare i percorsi assistenziali, in particolare per l'attuazione ancora subottimale dei percorsi fast-track (118 - Laboratorio di emodinamica) e la riduzione del ritardato trasporto all'HUB dei pazienti con STEMI che si presentano nei PS SPOKE";

considerato inoltre che sono state registrate in passato numerose manifestazioni, nonché raccolte di firme, ad opera della popolazione dei territori romagnoli oggetto di accorpamento (ex ASL di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna) proprio allo scopo di prevenire disservizi gravi, quali quello denunciato, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di appurare l'effettiva situazione organizzativa in essere presso l'area vasta romagnola e, conseguentemente, quali verifiche intenda promuovere, al fine di accertare le eventuali responsabilità politiche ed amministrative che hanno condotto al decesso della paziente.

(3-03092)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[COMPAGNA](#) - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:

il consigliere d'Ambasciata Michael Louis Giffoni è stato per più di 5 e più anni (dal 3 settembre 2008 al 30 settembre 2013) ambasciatore d'Italia in Kosovo, incarico ricoperto a lungo, meritando riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale, che hanno dato lustro a lui, ma soprattutto al nostro Paese;

dopo il rientro alla sede centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (1° ottobre 2013), egli ha diretto l'Unità per il Nord Africa e Mediterraneo della Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza del Ministero, seguendo con particolare cura ed esperienza il delicato *dossier* relativo alla Libia;

in data 7 febbraio 2014, è stato convocato dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero e, in assenza di ogni preventiva comunicazione o informazione al riguardo, è stato informato di essere destinatario di un provvedimento di sospensione cautelare, da ricondurre a un suo presunto coinvolgimento in un traffico di visti scoperto dalla missione europea in Kosovo "Eulex";

i responsabili del crimine furono individuati in un gruppo di malavitosi kosovari, i quali sono stati tratti in arresto con un impiegato dell'Ambasciata italiana: prima dell'adozione del provvedimento, il Ministero aveva disposto un'ispezione nella sede diplomatica di Pristina, che fu svolta senza

informare, né prima, né dopo il consigliere Giffoni (particolare alquanto opinabile, essendo egli stato capo di quella missione diplomatica fino a pochi mesi prima) e comunque, in tale ispezione, non furono ascoltati, né i giudici kosovari, né i funzionari di "Eulex", incaricati del caso, né gli "Stakeholders" sul terreno (rappresentanti dei principali *partner* europei e internazionali); il Ministero aveva poi deferito il caso ad una commissione disciplinare che, il 1° luglio 2014, con decreto ministeriale n. 1116, deliberava la destituzione del consigliere Giffoni, *ex art.* 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

non accettando tale provvedimento, il consigliere Giffoni ha reagito prontamente con impugnativa innanzi alla competente sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che, con sentenza n. 8220 dell'11 giugno 2015, alla luce del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, e previo integrale assorbimento delle altre censure, annullava l'atto, per vizio pregiudiziale e sostanziale di incompetenza del Ministro, ordinando pertanto l'esecuzione della sentenza da parte dell'amministrazione,

si chiede di sapere:

se, in quali tempi e con quali modalità il Ministro in indirizzo intenda ottemperare al dispositivo della sentenza del TAR del Lazio relativa al funzionario citato;

se nei suoi confronti non si possa ravvisare un "accanimento" esagerato da parte del Ministero, estraneo alle normali procedure di tutela dell'amministrazione.

(4-06232)

[SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [MARTON](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

come previsto dalla direttiva per l'impiego del personale Aeronautica Militare in ambito nazionale ed internazionale (DIPMA-UD-001, edizione 2014), gli incarichi presso gli enti NATO in Italia prevedono una permanenza minima di 4 anni, con un eventuale estensione di ulteriori 2 "per motivate ed improrogabili esigenze di servizio e/o comprovate necessità di carattere personale, così come previsto dallo SMD-P-104";

seguendo quanto stabilito dalla direttiva, quindi, già nel 2012 la Direzione impiego personale militare dell'Aeronautica avrebbe dovuto mettere a bando tale posizione organica per ricercare i potenziali candidati, necessari al ripianamento per l'anno successivo; invece, solo in data 3 maggio 2016, la Direzione ha inserito la posizione di interesse nella "Integrazione/Reiterazione della ricerca di personale Sottufficiale per l'avvicendamento di posizioni presso Enti Internazionali/NATO in Italia per l'anno 2016" emessa nel novembre del 2015, stabilendo un urgente ripianamento, ossia entro il 1° agosto 2016;

gli interPELLI "Ricerca di personale Ufficiale fino al grado di Tenente Colonnello, Sottufficiali e Volontari di Truppa in Servizio Permanente per l'avvicendamento di posizioni presso Enti Internazionali/NATO Italia - anno 2016" e la sua "Integrazione/Reiterazione" sono stati emessi dalla Direzione del personale dell'Aeronautica militare, rispettivamente in data 18 novembre 2015, con prot. nr. M_D ARM004 50543 DIP33.P12.01 e in data 3 maggio 2016, con prot. nr. M_D ARM004 22431 DIP33.P12.01;

considerato che risulta agli interroganti che numerose proroghe, al mandato quadriennale, vengono concesse al personale titolare delle posizioni organiche citate, diversamente da quanto previsto dalla "Direttiva per l'impiego del personale A.M. in ambito nazionale ed internazionale" (DIPMA-UD-001, edizione 2014);

considerato inoltre che agli interroganti risultano poco chiari i criteri di valutazione usati per la stesura delle graduatorie dei potenziali candidati al ripianamento nelle posizioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

se la data di avvicendamento dei citati interPELLI, ossia quella del 1° agosto 2016, sia stata rispettata, come da previsioni della direttiva SMD-P-104;

se quanto sollevato trovi riscontro per le altre forze armate e, nel caso, quale sia il *modus operandi*

applicato per gli enti Nato in Italia e all'estero;
quali siano i criteri di valutazione per la stesura delle graduatorie e con quali modalità quest'ultime siano portate a conoscenza dei candidati.

(4-06233)

[SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [MARTON](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 12 aprile 2016, da comunicato stampa della nuova compagnia di navigazione SNS SpA (Società di navigazione siciliana), si apprendeva dell'acquisizione della compagnia marittima Siremar avente una flotta navale composta da 19 navi e con un personale di circa 380 dipendenti, costola siciliana della ex Tirrenia (ex compagnia di Stato);

sono soci al 50 per cento della compagnia di navigazione SNS SpA la Ustica lines e la Caronte&Tourist, tra i cui azionisti figurano le famiglie Franza e Maticena e la famiglia del deputato Genovese. Oltre alla sovvenzione legata a Siremar, la SNS riceverà 40 milioni di euro circa dalla Regione Sicilia per effettuare collegamenti veloci nei prossimi 5 anni con le isole di Linosa, Lampedusa, Pantelleria e Ustica; inoltre, la stessa è in gara per un appalto da 120 milioni di euro per le isole Egadi ed Eolie, in via di aggiudicazione;

da quanto riportato da molti giornali *on line*, nel trasporto marittimo veloce in Sicilia, dopo il passaggio della compagnia Siremar alla SNS, si starebbe presentando una situazione di monopolio del mercato;

considerato che:

il 17 settembre 2010, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, la società Siremar (Sicilia regionale marittima SpA), veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004. Il 5 ottobre 2010, il Tribunale di Roma ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di Siremar;

con sentenza n. 2351/2015, i giudici del Tar del Lazio hanno accolto i ricorsi presentati dalla Società di Navigazione Siciliana SpA annullando l'aggiudicazione, avvenuta alla fine del 2011, della Siremar a Compagnia Delle Isole (CDI), società partecipata, indirettamente e in maniera minoritaria, dalla Regione Siciliana. Con la sentenza si ordina al Ministero dello sviluppo economico di riavviare la procedura dismissiva del ramo d'azienda, a partire dalla lettera di invito del 29 settembre 2011, nel termine di 120 giorni, nonché di assumere le necessarie determinazioni a riguardo. Il Tar del Lazio ha ritenuto condivisibile la posizione della società di navigazione generale siciliana sull'esclusione di Compagnia Delle Isole dal procedimento. In particolare, i legali di SNS hanno contestato l'esclusione della propria iniziale offerta sostenendo che quella di CDI fosse basata su un illegittimo aiuto di Stato, consistente nel rilascio di una contro-garanzia bancaria da parte della Regione siciliana. In base alla sentenza, il Ministero, entro 4 mesi, avrebbe dovuto riaggiudicare la gara partendo dal presupposto dell'esclusione di Compagnia Delle Isole;

risulta agli interroganti che la suddetta sentenza non sia stata rispettata nei termini previsti dal giugno 2015;

in data 19 gennaio 2016, è stato sottoscritto, presso il Ministero dello sviluppo economico l'accordo transattivo tra lo stesso, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Sicilia, la Siremar, la Compagnia Delle Isole, e la SNS;

i collegamenti da e per l'arcipelago delle isole Egadi sono stati sempre assicurati dalla Siremar e dalla stessa Ustica Lines nel rispetto della libera concorrenza del mercato, sancito dal trattato ai trasporti marittimi dell'Unione europea, come riportato dall'articolo 100, paragrafo 2;

la SNS SpA, con la descritta acquisizione, ha ereditato la sovvenzione di 55,6 milioni di euro l'anno che lo Stato pagherà per i prossimi 9 anni per collegare la Sicilia alle isole minori;

Caronte&Tourist, attraverso la partecipata Ngi (al 50 per cento, per il rimanente di proprietà della famiglia La Cava), a sua volta, nel novembre 2015, si è aggiudicata appalti regionali per quasi 50 milioni di euro per servizi traghetti con le isole Eolie, Egadi e Ustica;

la transazione del 19 gennaio 2016 farà entrare nelle casse di società di Navigazione Siciliana in 9 anni

circa 560 milioni di euro di contributi statali, e 300 milioni di euro di incassi da vendite dirette;

considerato inoltre che:

dopo l'acquisizione della Siremar da parte della SNS SpA, composta tra l'altro al 50 per cento da Ustica lines, quest'ultima ha provveduto a cambiare denominazione in Libertylines e, ad oggi sui collegamenti da Trapani e Marsala verso le isole Egadi, sembra configurarsi un regime di monopolio dell'offerta di trasporto marittimo passeggeri;

a parere degli interroganti, detta concentrazione in mano ad un unico soggetto dell'offerta di trasporto marittimo passeggeri, risulta estremamente inopportuna, in quanto potenzialmente dannosa per l'interesse dei cittadini e per la libera concorrenza, scomparsa dopo l'acquisizione di Siremar, stante che ricoprirebbe una posizione dominante di mercato nella banchina portuale di Trapani;

si apprende da quanto pubblicato sul *magazine on line* "ship2shore" del 20 luglio 2016: "A Liberty Lines i collegamenti veloci con Egadi ed Eolie - La compagnia dei Morace (ex Ustica Lines), unica offerente, si aggiudica il contratto regionale da 53 mesi e 120 milioni di euro, e lancia anche una nuova linea con la Calabria",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga necessario, per quanto di competenza, chiarire le modalità, che hanno portato alla transazione del 19 gennaio 2016, dalla quale secondo gli interroganti potrebbe derivare un danno erariale, in quanto tutto il trasporto marittimo siciliano è stato affidato ad un solo soggetto, finanziato interamente con fondi pubblici;

quali misure intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di contrastare ogni iniziativa ispirata alla violazione delle regole di mercato e alla libera concorrenza che porti ad instaurare nel servizio di trasporto marittimo una situazione di monopolio o di cartello, nella fattispecie per i collegamenti in Sicilia da e per le isole minori;

se intenda adottare iniziative di competenza al fine di ricevere le opportune informazioni dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) relativamente all'attribuzione, nell'ottobre 2015, alla società Liberty Lines del "rating di legalità", parametro conferito alle imprese che rispettano elevati requisiti etici e giuridici, ponendola tra le eccellenze, in termini di rispetto delle norme in ambito penale, civile, fiscale e sul piano della leale concorrenza.

(4-06234)

[AIELLO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

nell'ultimo mese, la città di Catanzaro ha vissuto una situazione di elevato rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico, causata dall'occupazione abusiva dell'area Magna Graecia, nel quartiere marinaro. Quotidianamente, sono giunte alle autorità locali decine di telefonate e segnalazioni relativamente alla presenza di centinaia di cittadini clandestini, o in attesa dello *status* di rifugiato politico, all'interno dell'Area Magna Graecia;

i residenti hanno, a più riprese, lamentato il persistere di problematiche igienico-sanitarie e, soprattutto, gli evidenti rischi per la sicurezza. Ad aggravare la situazione, si è aggiunto anche l'arrivo di cittadini, presumibilmente di etnia rom, che, negli ultimi decenni, hanno causato problemi di sicurezza nei quartieri a sud della città. È, quindi, intollerabile la presenza abusiva all'interno dell'area Magna Graecia di persone non identificate provenienti da territori limitrofi;

il sindaco, in qualità di primo garante dell'ordine pubblico in città, avrebbe dovuto assicurare una risposta immediata ed efficace da parte dell'amministrazione comunale, che potesse rassicurare i cittadini e, dall'altra parte, ripristinare il decoro all'interno di uno spazio che un tempo ospitava i grandi eventi;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

auto rubate e furti di ogni entità continuano ad essere segnalati ogni giorno dai cittadini sempre più allarmati dalla presenza invasiva di soggetti che nell'area Magna Graecia, hanno dato vita ad un vero e proprio villaggio, che di turistico ha ben poco. Ad avviso dell'interrogante, è un controsenso parlare di eventi e *festival* cinematografici, quando, nello stesso quartiere, i residenti sono costretti a convivere

con situazioni di questo genere;
in un incontro con l'interrogante, una delegazione del Consiglio comunale ha evidenziato lo stato di forte allarme sociale, registrato nelle ultime settimane sulla problematica in oggetto;
la presenza invasiva di gruppi di soggetti clandestini e di etnia rom ha dato vita ad una sorta di "area franca" a ridosso del quartiere a vocazione turistica nel pieno della stagione estiva. Diversi cittadini hanno segnalato l'aumento esponenziale di episodi di reati, come furti e danneggiamenti alle autovetture, che stanno provocando una recrudescenza della microcriminalità, rispetto alla quale occorre opporre una risposta immediata da parte delle forze dell'ordine;
considerato, inoltre, che:
la problematica dell'occupazione abusiva dell'area Magna Graecia è stata al centro di una riunione, tenutasi la scorsa settimana e presieduta dal prefetto Luisa Latella, con i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio. Al termine dell'incontro, è stato concordato la predisposizione di un'ispezione congiunta da parte del personale delle forze dell'ordine e della Polizia locale per verificare la consistenza e la provenienza delle persone presenti all'interno dell'area;
appare inverosimile, in ogni caso, pensare di risolvere la questione, attraverso una Conferenza dei servizi, quasi si trattasse di un problema di ordinaria amministrazione. Si tratta, invece, di un'emergenza rispetto alla quale sarebbe opportuno a parere dell'interrogante convocare al più presto una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di concertare ed individuare le soluzioni immediate e adeguate per la tutela e la salvaguardia dei diritti dei cittadini;
nella giornata del 2 agosto 2016, le forze dell'ordine, in esecuzione delle ordinanze del sindaco e del prefetto, hanno provveduto a sgomberare l'area da una cinquantina di occupanti. Sul posto, oltre alla Polizia municipale, che ha coordinato le operazioni, erano presenti i servizi sociali del Comune, la Polizia, i Carabinieri e Vigili del fuoco. Le forze dell'ordine hanno proceduto alle identificazioni e successivo sgombero;
nove di queste persone sono state portate in Questura per l'identificazione. Sembra che l'area oggi sia stata posta sotto la sorveglianza dei vigili urbani, e molto probabilmente verrà affidata in futuro ad una ditta di vigilanza,
si chiede di sapere:
quali siano le azioni che il Ministro in indirizzo intende sollecitare, per garantire una corretta sorveglianza delle coste calabresi in merito ai flussi di immigrati che occupano, molto spesso, abusivamente, aree anche di elevato valore artistico;
se non sia il caso di sollecitare la convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di individuare una soluzione definitiva per il presidio e la valorizzazione dell'area Magna Graecia, nel quartiere marinaro di Catanzaro.

(4-06235)

[AIELLO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

lo scorso 23 giugno 2016, si è tenuta presso la sede municipale del Comune di Tiriolo (Catanzaro) una Conferenza di servizi, a cui hanno partecipato i sindaci di Tiriolo, Settingiano, Miglierina, Amato e Gimigliano;

tutte le realtà comunali interessate sono accomunate dai gravi disagi per le continue disfunzioni della condotta idrica regionale nel tratto, che va da Gimigliano a Tiriolo;

considerato che:

i frequenti interventi di manutenzione che la tratta idrica richiede causano gravi disagi alle popolazioni dei comuni interessati; allo stesso tempo, non sembrano più sufficienti semplici interventi di manutenzione ordinaria, ma, per risolvere definitivamente i problemi, occorrerebbero interventi strutturali definitivi, che, presumibilmente, potrebbero comportare nel lungo periodo anche un risparmio di risorse pubbliche, rispetto ai continui esborsi per gli interventi parziali di manutenzione ordinaria;

già nel 2003, a seguito di una Conferenza di servizi analoga a quella dello scorso giugno, erano stati

promessi degli interventi risolutivi da parte dell'Ufficio acquedotti della Regione Calabria. Purtroppo, alle promesse non sono seguiti i fatti; oltretutto, non ha sortito alcun effetto neanche la Conferenza di servizi tenutasi nel giugno 2008 tra gli enti comunali interessati e la Sorical, la società risorse idriche calabresi, la quale non ha dato seguito agli impegni assunti;

lo stato di grave disagio della popolazione, derivante dalla carenza idrica, persiste e si aggrava nel tempo, col peggiorare delle condizioni materiali dell'acquedotto;

soprattutto col sopraggiungere della stagione turistica vitale per quest'area del catanzarese, e il susseguente aumento della popolazione da approvvigionare (circa 15.000 persone), il problema della carenza idrica e del malfunzionamento dell'acquedotto potrebbe comportare delle ripercussioni negative, sia per gli operatori economici, sia per l'immagine globale del territorio calabrese,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno convocare il prima possibile una Tavola di coordinamento con il presidente della Regione Calabria, l'assessore regionale ai lavori pubblici, la Sorical e i sindaci dei territori interessati, al fine di programmare, in modo puntuale, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il corretto ripristino della condotta idrica regionale, nel tratto che va da Gimigliano a Tiriolo.

(4-06236)

[DONNO](#), [MARTON](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante disposizioni sulla "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa Italiana (CRI), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" la Croce rossa italiana-ente strumentale alla Croce rossa italiana (CRI-ESACRI) è stata investita da un radicale processo di mutamento;

tale processo ha determinato l'emersione di numerose criticità, tra cui quelle riguardanti la natura pubblica del comitato centrale e dei comitati regionali e la contrapposta natura privata dei comitati provinciali e locali, la cessione di beni mobili ed immobili, la gestione dell'indotto riorganizzativo, nonché la gerenza e il trattamento del personale, anche con riferimento alla figura professionale dell'autista soccorritore;

nella risposta all'interrogazione 4-05613 sul tema in questione, il Ministero della salute rendeva noto che: "La tematica concernente il riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore è da tempo all'attenzione di questo Ministero, che sin dal 1° marzo 2011 si è attivato in vista di tale obiettivo, inviando al coordinamento interregionale sanità una proposta di accordo per l'istituzione del relativo profilo professionale. Tuttavia, a seguito di numerosi incontri con il coordinamento tecnico della commissione salute e con le rappresentanze sindacali, il coordinamento stesso, in data 25 novembre 2013, ha comunicato la mancata condivisione da parte delle Regioni e Province autonome della proposta ministeriale di istituzione della figura. La competente Direzione generale di questo Ministero, nel prendere atto della posizione assunta dalle Regioni, con nota del 21 febbraio 2014, ha risposto al coordinamento tecnico della commissione salute, sottolineando che il perdurare della mancanza del profilo professionale provoca una grave lacuna nel sistema dell'emergenza urgenza. Inoltre, nell'evidenziare che il profilo professionale è già operante in alcune Regioni, in virtù di specifiche leggi regionali, si è rappresentata l'urgente necessità, per le rimanenti Regioni e Province autonome, di attivare idonee procedure di corretto utilizzo del personale assunto come autista che, stante l'attuale quadro normativo, non può prestare ausilio al personale sanitario addetto al soccorso. Si assicura che il Ministero continua a seguire con la necessaria attenzione i vari aspetti della questione"; considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 397, lett. d) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), veniva disposto che: "all'articolo 6, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6. Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5, comma 5, secondo periodo. I processi di mobilità previsti dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale. 7. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette e' fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto. 7-bis. I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale»",

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali urgenti misure di competenza, anche di natura normativa, intendano adottare, al fine di sanare la lacuna tuttora esistente sotto il profilo professionale nel settore dell'emergenza-urgenza, in un'ottica di tutela nonché di valorizzazione delle competenze delle risorse investite.

(4-06237)

[IURLARO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 67 del 2011 è volto a consentire ai lavoratori dipendenti, impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di *stress* psicofisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni;

per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, il decreto dispone che possano usufruire del pensionamento anticipato 4 diverse categorie di soggetti: a) i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999; b) i lavoratori subordinati notturni come definiti dal decreto legislativo n. 66 del 2003; c) i lavoratori alle dipendenze di imprese, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro impegnati all'interno di un processo produttivo in serie; d) i conducenti di veicoli, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;

il lavoro dei dipendenti da istituti di vigilanza privata conferito con decreto interministeriale 27 aprile 2006 e con l'art. 41, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (l'orario di lavoro e la sua regolamentazione è demandato al contratto collettivo nazionale di categoria), come quello delle forze di polizia, è stato escluso dall'applicazione del decreto legislativo n. 66 del 2003, nonostante tale attività sia caratterizzata dalla notoria esistenza di fattori e rischi in grado di determinare alti tassi di *stress* psicofisico e dai carichi di lavoro irregolari;

la prima disposizione normativa in tema di vittime del dovere fu la legge n. 629 del 1973, che istituì una pensione speciale per le vedove ed i figli degli appartenenti alle forze di polizia italiane, mentre la legge n. 624 del 1975 stabilì elargizioni a favore dei familiari delle vittime del dovere;

la legge n. 466 del 1980 fu la prima norma che diede una definizione delle vittime del dovere, modificando la legge n. 669 del 1973;

nella disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, è previsto un particolare elenco di pubblici funzionari particolarmente esposti ad essere vittime nello svolgimento del proprio dovere. Esso comprende: i magistrati ordinari della magistratura italiana; gli appartenenti alle forze armate italiane: all'Aeronautica militare; all'Arma dei Carabinieri; all'Esercito italiano; alla Marina militare; alla Guardia di finanza e gli appartenenti alle forze di polizia italiane: al Corpo

nazionale dei vigili del fuoco; al Corpo forestale dello Stato; alla Polizia di Stato; alla Polizia penitenziaria; alla Polizia municipale;

la legislazione prende in considerazione gli eventi luttuosi o le invalidità riportate in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità;

la guardia particolare giurata, come si evince dalla definizione, al momento del rilascio dei titoli, effettua un giuramento di fedeltà alla nazione, alle sue leggi e al Presidente della Repubblica, il medesimo che prestano gli appartenenti alle forze dell'ordine e armate nonché tutti coloro che devono esercitare dei pubblici poteri o delle pubbliche potestà; la guardia particolare giurata svolge comunque un servizio di pubblica utilità e sempre più spesso, sostituisce le forze dell'ordine nel controllo degli obiettivi sensibili, quali le strutture aeroportuali e portuali, gli uffici pubblici, le strutture sanitarie, i tribunali e così via;

le guardie particolari giurate, che prestano la loro opera di vigilanza presso enti pubblici e privati, sono ormai figure di spicco nelle attività commerciali di cui il cittadino è utente: banche, supermercati, ospedali, centri commerciali, aeroporti, porti, trasporto valori;

sarebbe, quindi, opportuno, a parere dell'interrogante, garantire la possibilità e la precedenza di pensionamento anticipato ai lavoratori del settore della vigilanza privata e alle guardie particolari giurate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario attivarsi per il reintegro, all'interno del decreto legislativo n. 66 del 2003, dei lavoratori del settore della vigilanza privata, dal momento che lo svolgimento dei vari servizi è riconducibile alle attività di tutela della pubblica incolumità, e demandare la regolamentazione dell'orario di lavoro al suddetto decreto;

quali azioni normative intenda porre in essere, affinché le guardie particolari giurate possano, ove ne sussistano i requisiti, accedere prioritariamente al trattamento pensionistico per i lavori usuranti.

(4-06238)

STEEANI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

stando a notizie pubblicate dalla stampa locale, in data 1° agosto 2016, il sindacato di polizia SAP di Vicenza avrebbe rappresentato al prefetto una situazione difficile, dal punto di vista del mantenimento della sicurezza, prossima "al collasso", anche a causa della forte contrazione degli agenti effettivi disponibili per il presidio del territorio: "nell'ultimo decennio" infatti, si sarebbe registrato "un calo di circa 150 agenti";

secondo i dati forniti dalla sigla sindacale, sarebbero in effetti attualmente in servizio presso la Questura di Vicenza, la Polizia stradale ed il commissariato di Bassano circa 260 poliziotti;

nel 2015, sono andati in pensione 30 agenti ed altri 21 saranno collocati in quiescenza a fine 2016;

per effetto di queste contrazioni, il solo commissariato di Bassano è passato da un organico di 60 operatori ad uno di 40, perdendo improvvisamente il 30 per cento dei propri organici, ed è destinato a calare ulteriormente, visto che nel 2016 sono stati assegnati a Vicenza solo due agenti in più, a causa dei limiti imposti al *turn over*;

complica ulteriormente la situazione l'invecchiamento del personale rimasto, la cui età media si attesta ormai già attorno ai 50 anni;

secondo le fonti sindacali, sarebbe peraltro insufficiente persino il mantenimento delle piante organiche esistenti, dal momento che risalgono al 1989, quando non esisteva ancora il flusso migratorio che raggiunge attualmente il nostro Paese;

in effetti, risulta che la gestione dei richiedenti asilo costituisca un onere particolarmente gravoso per la Questura vicentina, che ogni giorno deve destinarvi non meno di 5 poliziotti "che potrebbero fare altro", come fatto notare dagli ambienti sindacali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno riconsiderare le scelte in materia di *turn over* fatte con riferimento al personale delle forze dell'ordine;
se non ritenga necessario invertire la tendenza al taglio del personale che ha colpito la Polizia di Stato nella provincia di Vicenza, proseguita malgrado l'afflusso dei migranti irregolari richiedenti asilo stesse accrescendo i compiti gravanti sugli effettivi rimasti delle forze dell'ordine.

(4-06239)

[STEFANI](#) - *Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

il segretario generale del SAP, Sindacato autonomo di Polizia, Gianni Tonelli, ha inviato una lettera al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per ricordare le inadempienze del Governo ad un anno esatto dalla sentenza della Corte costituzionale che ha sancito l'illegittimità del blocco dei contratti nel pubblico impiego;

in tale sentenza, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 2015, veniva, in effetti, dichiarata dalla Corte costituzionale "l'illegittimità costituzionale sopravvenuta (...) del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dal (...) decreto-legge 6 luglio 2011";

malgrado sia trascorso un anno da quella pronuncia, il Governo non ha ancora messo in moto le procedure per l'avvio dei rinnovi contrattuali, né sembra intenzionato a farlo, almeno per il momento; pare invece che il rinnovo dei contratti pubblici avrà luogo solo se ci sarà più sviluppo e maggiore crescita economica, circostanze altamente incerte;

di questa situazione sono vittime tutti i dipendenti del settore pubblico ed in particolar modo quelli appartenenti al comparto sicurezza, oltre 300.000 persone, cui è affidato il primo presidio di difesa, anche rispetto all'emergente minaccia legata al terrorismo di matrice islamista;

nella missiva, Tonelli ha altresì lamentato la mancanza di comunicazioni e rapporti tra il Governo e le organizzazioni sindacali del comparto sicurezza,

si chiede di sapere:

se effettivamente il Governo intenda subordinare l'avvio delle procedure di concertazione e contrattazione per il rinnovo dei contratti nel comparto sicurezza all'andamento imprevedibile del ciclo economico;

se confermi la propria intenzione di rinunciare a garantire il rinnovo dei contratti al personale delle forze dell'ordine, chiamato a fronteggiare la crescente minaccia terroristica e a gestire le procedure per l'accoglienza dei migranti irregolari richiedenti asilo, qualora il reddito nazionale non cresca al di sopra di una certa soglia, peraltro non ufficialmente annunciata;

per quali ragioni non comunichi i propri intendimenti a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle forze dell'ordine.

(4-06240)

[CENTINAIO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Poste italiane, oltre ad essere una delle aziende più grandi del nostro Paese, sia per dimensioni sia per *asset* strategici, risulta essere particolarmente importante, soprattutto perchè è chiamata a garantire l'espletamento del servizio universale postale sulla base di un contratto di programma, siglato con lo Stato in una condizione di sostanziale monopolio;

la società sta portando avanti un piano di razionalizzazione, che sembra confermare l'orientamento degli ultimi anni che insegue una logica del guadagno puntando su assicurazioni, carte di credito, telefonia mobile e servizi finanziari in genere, a scapito delle esigenze della collettività, sacrificando uffici che ritiene non redditizi, senza considerare la loro importanza dal punto di vista sociale e rinnegando la *ratio* propria del servizio universale, che, a tutela delle esigenze essenziali degli utenti, impone la fornitura del servizio, anche in situazioni di fallimento di mercato, caratterizzate da bassi volumi di domanda ed alti costi di esercizio, tali da rendere l'erogazione delle prestazioni strutturalmente non redditiva ed antieconomica;

le decisioni unilaterali portate avanti da Poste italiane stanno creando numerosi disagi ai cittadini e ai lavoratori: solo come esempio, nella provincia di Pavia, ci sono 174 uffici postali di cui 44 aperti a

giorni alterni con un servizio scadente, senza le sufficienti linee dedicate a uffici, negozi ed attività produttive e di servizi tra cui il tribunale, gli ospedali, l'università, dove i portalettere sono costretti a carichi di lavoro esorbitanti e sperequati e gli uffici spesso hanno un solo dipendente;

all'interno dell'ampio programma di privatizzazioni, previsto dal Governo, con l'obiettivo di ridurre il debito pubblico nel periodo 2014-2017 di 0,5 punti percentuali di Pil all'anno attraverso gli introiti delle privatizzazioni e delle dismissioni immobiliari, si inserisce anche la cessione sul mercato del pacchetto azionario di Poste Italiane SpA in capo al Ministero dell'economia e delle finanze e la preoccupazione è che la già disastrosa situazione possa ulteriormente peggiorare;

in tema di economicità solleva dubbi la perdita della cedola annuale versata da Poste: da un calcolo presentato nel corso di un'audizione in 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) al Senato, si evince che la dismissione della prima *tranche* di azioni ha già significato una perdita di 157 milioni per le casse dello Stato nel 2015, rispetto a quanto incassato nell'anno precedente. A condizioni date, nel brevissimo periodo l'operazione di dismissione delle quote azionarie avrà una connotazione totalmente negativa per il bilancio dello Stato;

il già deliberato conferimento del 35 per cento di azioni del gruppo Poste in Cassa depositi e prestiti fa emergere potenzialmente un conflitto di interessi, visto che Poste italiane colloca per conto della medesima Cassa buoni fruttiferi e libretti di risparmio postale, a fronte di commissioni periodicamente contratte e le consistenze della Cassa per quasi l'80 per cento derivano proprio dalla raccolta di risparmio postale;

alla luce di questo possibile scenario, si verificherebbe che Cassa depositi e prestiti, maggiore azionista di Poste, sarebbe contemporaneamente controparte contrattuale nella definizione del rapporto economico tra emittente e collocatore. A ciò si aggiunga che la medesima Cassa è in parte controllata dalle fondazioni bancarie, *competitors* di Poste italiane, il che fa presumere che anche quel 35 per cento di azioni poste in capo a Cassa depositi e prestiti nel giro di breve tempo verrà messa sul mercato con ciò prefigurando la totale privatizzazione del gruppo;

esiste il forte rischio che il mutato assetto proprietario porti a favorire lo sviluppo delle attività finanziarie del gruppo con una inevitabile contrazione delle attività preposte al servizio universale, fino al loro completo azzeramento,

si chiede di sapere quali azioni si stiano mettendo in atto per scongiurare l'eventualità che la privatizzazione di un'azienda così importante e strategica per il nostro Paese, sia dal punto di vista economico che da quello sociale, come Poste italiane, possa ledere il diritto dei cittadini di accedere ad un servizio essenziale di qualità.

(4-06241)

BAROZZINO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il 4 maggio 2016, Antares (gruppo Papagni), titolare del marchio Leon, ha spedito lettere di licenziamento individuale (*ex legge n. 608 del 1996*) per giustificato motivo oggettivo, effettivo dal 19 giugno, ai 17 lavoratori del supermercato Leon di Santa Rufina di Cittaducale (Rieti);

su invito dell'azienda, 5 lavoratori avevano dato le dimissioni volontarie;

il licenziamento ha seguito il rifiuto degli altri lavoratori di respingere la proposta della società di accettare le dimissioni volontarie a fronte di un'ipotetica riassunzione: dimissioni volontarie per essere poi riassunti con una tipologia di contratto differente;

tale proposta si è rivelata in realtà un espediente, il nuovo contratto non è mai esistito, per non riconoscere le tutele del licenziamento, aggiungendo un ulteriore danno nei confronti dei lavoratori licenziati;

le associazioni sindacali cui si sono rivolti i lavoratori hanno ottenuto il 12 maggio un incontro con la Direzione territoriale del lavoro e l'azienda: in quella sede l'azienda ha confermato la chiusura dell'attività ma, nel contempo, ha lasciato intendere che il gruppo Papagni utilizzerà l'immobile di proprietà della famiglia per una nuova attività di commercio alimentare con cooperative, e si è rifiutata di discutere dei licenziamenti;

nel frattempo si sono chiarite le intenzioni dell'azienda, che intende proseguire l'attività come cooperativa di soci non dipendenti e ha avviato colloqui per assunzioni, colloqui che sono stati bloccati dall'intervento dell'Ispettorato del lavoro;

il 26 maggio, in sede di conciliazione con la Direzione territoriale del lavoro, Antares ha ritirato i licenziamenti con procedura *ex lege* n. 608 del 1996 e ha avviato la procedura *ex lege* n. 223 del 1991, che si è concluso presso l'Assessorato regionale il 23 giugno con un verbale di mancato accordo, nonostante la ripetuta disponibilità delle organizzazioni sindacali a trattare al fine di evitare i licenziamenti;

nonostante l'impegno assunto dalla proprietà, sia presso il Ministero sia davanti al prefetto, il 21 luglio ha riaperto il punto vendita *ex marchio* Leon (gruppo Papagni), ora marchio Le Mark, con nuovi assunti, escludendo tutti gli *ex dipendenti*;

considerato che:

le nuove assunzioni, con contratti a tempo determinato, con stipendi e diritti drasticamente ridotti, sono la prova della volontà dell'azienda di liberarsi di lavoratori impiegati da 20 anni nel supermercato;

i residui diritti dei lavoratori sono stati altresì aggirati attraverso il cambio di ragione sociale, *escamotage* molto utilizzato nella zona industriale di Cittaducale;

il licenziamento potrebbe essere alla base delle ragioni che hanno spinto il quarantaduenne Luca D'Ammando, dipendente del supermercato, a togliersi la vita, gettandosi da un ponte, nel mese di maggio, dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, a fronte della prassi ormai dilagante di aziende che proseguono l'attività, licenziando i lavoratori già occupati per assumerne altri con stipendi e diritti dimezzati;

se non intenda riaprire il tavolo di confronto con l'azienda Antares per proseguire la trattativa e per trovare soluzioni positive alla collocazione occupazionale degli *ex dipendenti* del supermercato.

(4-06242)

[MATTESINI](#), [CARDINALI](#), [GINETTI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

ogni giorno centinaia di pendolari provenienti dalle regioni Toscana, Umbria e Lazio si recano a Roma per motivi di lavoro o di studio, utilizzando il mezzo di trasporto ferroviario;

particolarmente utilizzata dai pendolari delle citate regioni è la linea Firenze - Roma, che vede, nel corso del tragitto, importanti fermate quali Arezzo, Terontola - Cortona, Chiusi Chianciano Terme, Orvieto e Orte, che rappresentano snodi di trasporto molto importanti per la mobilità dell'intera Italia centrale;

sempre più frequentemente, e in particolare nelle ultime settimane, si segnalano ritardi nel servizio, con particolare riferimento alla categoria dei treni Intercity, che dovrebbe assicurare un servizio puntuale e rapido e che invece vede di anno in anno allungare i tempi di percorrenza previsti dall'orario, ai quali si sommano ritardi frequenti e considerevoli;

particolarmente degno di nota è il caso dell'Intercity 598 Roma - Firenze, che fino ad alcuni anni fa, aveva tempi di percorrenza nettamente inferiori e un tasso di arrivi puntuali superiore a quello attuale, che vede una frequenza di ritardi molto alta;

il cronico ritardo del servizio incide negativamente sulla qualità della vita e sulla produttività dei pendolari stessi, sottraendo loro tempo prezioso, che potrebbe, altrimenti, essere dedicato alle relazioni familiari, lavorative, sociali e al riposo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda acquisire elementi in merito alla possibilità di migliorare il servizio Intercity nella tratta Roma - Firenze, in termini di puntualità e riduzione dei tempi di percorrenza.

(4-06243)

[LUMIA](#) - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

come è emerso durante il convegno tenutosi in data 27 febbraio 2016, organizzato dal sindacato di polizia COISP, a cui hanno partecipato diversi esponenti politici, la pianta organica delle forze dell'ordine nel territorio del Molise è risalente agli anni '80, anche se oggi risultano mutate le condizioni del territorio stesso (aumento del numero delle attività, incremento dei reati e un vero e proprio cambiamento del tessuto sociale). Alcune zone in particolare evidenziano maggiori difficoltà, come la fascia adriatica, zona in cui convergono importanti vie di comunicazione interregionale e dove i pochi operatori di servizio devono contrastare le sempre più crescenti attività illecite. La zona, inoltre, riveste un'importanza strategica nella repressione dei reati lungo le zone di confine con regioni ad alta densità criminale;

il territorio regionale del Molise con sempre maggior frequenza viene individuato come sede di domicilio per collaboratori di giustizia della criminalità organizzata o per esponenti condannati al confino o a scontare gli arresti domiciliari, come nei casi recenti dell'ex sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Cosentino e di Enrichetta Avallone, moglie del boss Antonio Jovine, che seguono un lungo elenco di figure simili, aperto, nel lontano passato, dall'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, inviato nel basso Molise. Più recentemente si ricorda la revoca della protezione al collaboratore di giustizia Felice Ferrazzo (appartenente alla cosca di 'ndrangheta di Mesoraca) "la cui condotta è risultata chiaramente dimostrativa della sua volontà di rompere il rapporto di collaborazione intrapreso con lo Stato" come emerge dalla relazione della Direzione nazionale antimafia del gennaio 2014;

la presenza di queste "personalità" richiede indubbiamente una maggiore presenza di forze dell'ordine nel territorio. L'accorpamento della legione Carabinieri Molise a quella dell'Abruzzo a decorrere dal 1° settembre 2016, voluta per il contenimento e l'abbattimento dei costi, va pertanto verificata meglio. Anche se non sarà toccata la dotazione organica, il nuovo assetto operativo mette di fatto in rischio alcune funzioni dirigenziali e di coordinamento in Molise,

si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano sollecitare ogni utile potenziamento degli organici delle forze dell'ordine presenti sul territorio regionale;

se intendano verificare la possibilità di limitare la presenza di condannati e dei collaboratori di giustizia agli arresti domiciliari per reati gravi provenienti da altri territori;

se ritengano opportuno rivalutare la soppressione della legione Carabinieri del Molise.

(4-06244)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 31 maggio 2016, le associazioni delle cittadine contro il femminicidio, dopo l'ennesimo crimine perpetrato per futili motivi contro una donna, avevano richiesto, con una lettera ufficiale un incontro al Ministro in indirizzo, al fine di illustrare alcune proposte concrete, mirate a mettere in campo, in tempi rapidi, una strategia finalizzata a trovare soluzioni concrete, in grado di arginare la recrudescenza del fenomeno criminale;

nel nostro Paese, se da un lato, negli ultimi 10 anni, il numero complessivo degli omicidi è diminuito, il numero degli omicidi perpetrati nei confronti delle donne è aumentato in maniera allarmante (i dati relativi al 2012 in Italia registrano più di 120 vittime), e nella maggior parte dei casi, gli autori di questi delitti sono legati alle vittime da un rapporto parentale;

fino agli anni '90, il dato dei delitti non era disaggregato, per cui non si conosceva la gravità del fenomeno, che, invece, si è rivelato di tale portata da giustificare la scelta di coniare il termine specifico di femminicidio, per indicare la violenza misogina dell'uomo nei confronti delle donne, introducendo un'ottica di genere nello studio dei crimini;

il termine è nato per indicare gli omicidi della donna «in quanto donna», ossia la maggior parte degli omicidi di donne e bambine. Si tratta di omicidi di donne commessi da parte di *partner* o *ex partner*, ma anche di ragazze uccise dai padri, che non accettano le decisioni e l'emancipazione delle proprie figlie;

la dimensione e la specificità del fenomeno sembrano giustificare l'esigenza dell'introduzione nel codice penale italiano, di una fattispecie di reato *ad hoc*, per perseguire in modo specifico tali condotte criminose;

la circostanza per cui i delitti sono perpetrati nella maggioranza dei casi da un uomo che ha, o ha avuto, una relazione di affetto o conoscenza con la donna, esplicita una dimensione sociale della violenza, ancora più preoccupante per il fatto che le «mura domestiche» sono spesso la scena del crimine e che gli assassini, nella maggioranza dei casi, sono legati alle vittime da rapporti coniugali o genitoriali,

si chiede di sapere quali siano le ragioni per le quali il Ministro in indirizzo ad oggi non abbia ancora programmato l'incontro con i rappresentanti delle associazioni contro il femminicidio e se non ritenga opportuno avviare, in tempi rapidi, un tavolo con le associazioni stesse, per mettere in campo una strategia concreta di contrasto verso tale specifica e aberrante tipologia di crimine.

(4-06245)

[CAPPELLETTI](#), [MARTON](#), [SANTANGELO](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [GIARRUSSO](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#), [GIROTTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da fonti di stampa (agenzia "ANSA" Veneto dell'8 luglio 2016), si apprende che un capitano ed un luogotenente della Guardia di finanza, in servizio a Treviso, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'accusa di corruzione "per aver accettato oggetti di valore da un imprenditore trevigiano in cambio di uno sguardo indulgente sulle verifiche fiscali";

da fonti di stampa ("la tribuna di Treviso" del 12 luglio 2016) si apprende altresì che, le esigenze cautelari prospettate dall'accusa, consistono nel "fondato timore che i due militari possano commettere altri gravi delitti della stessa specie dato che risultano intrattenere numerosi contatti con altri imprenditori sottoposti a verifica fiscale";

da ulteriori fonti di stampa ("la tribuna di Treviso" del 28 luglio 2016) si apprende che, in seguito alla revoca della misura cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari, per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, i 2 militari della Guardia di finanza sono rientrati in servizio al comando provinciale di Treviso;

considerato che:

il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", all'art. 91, prevede che il pubblico impiegato, sottoposto a provvedimento penale, deve essere necessariamente sospeso dal servizio, qualora sia destinatario di una misura restrittiva della libertà personale, mentre può essere sospeso, quando la natura del reato sia particolarmente grave;

il Consiglio di Stato, sez. VI, nella decisione n. 880 del 13 febbraio 2013, ha stabilito che "la revoca di una misura cautelare restrittiva della libertà personale, in forza della quale è stata disposta la sospensione cautelare obbligatoria del pubblico dipendente, giustifica il passaggio alla sospensione cautelare facoltativa, per la cui adozione, sul presupposto della natura particolarmente grave del reato, non è richiesto che il dipendente abbia assunto la qualità di imputato, essendo sufficiente la sua sottoposizione a procedimento penale e, perciò, anche nella fase delle indagini preliminari";

il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza n. 5745 del 3 dicembre 2013, ha evidenziato che "la pubblica amministrazione ha la facoltà, a seguito della revoca della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio conseguente a misura interdittiva del giudice penale, di valutare se disporre la sospensione cautelare facoltativa, ove siano ritenute sussistenti ragioni di pubblico interesse ostative alla ripresa del servizio";

nella decisione suddetta, il Consiglio di Stato ha fissato le condizioni necessarie per la sospensione cautelare facoltativa del dipendente, stabilendo che "non è necessario che vi sia stato il rinvio a giudizio del dipendente medesimo, essendo sufficiente che siano in corso le indagini penali preliminari, e che il dipendente sia stato già sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale, successivamente cessata" a condizione che "i fatti su cui pendono le indagini penali preliminari siano direttamente attinenti al rapporto di lavoro",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che i 2 finanziari vengano immediatamente sospesi dal servizio, date le indagini preliminari in corso su fatti gravi, inerenti al rapporto di lavoro e sussistendo evidenti ragioni di pubblico interesse, ostative alla ripresa del servizio.
(4-06246)

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, nonostante il contingentamento dei tempi offerti ai candidati e la palese mancanza di rispetto per la professionalità dei commissari costretti a lavorare a ferragosto, è in svolgimento un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, come previsto dal comma 114 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

numerose sarebbero le segnalazioni di falle procedurali, sia livello organizzativo che tecnico: esiti che vedrebbero l'ammissione alla prova orale di un numero di candidati pari a 0, scambio di codici identificativi dei candidati, oltre a numerosissime anomalie segnalate e verbalizzate sul territorio nazionale;

gli esiti parziali, dopo la prova scritta, evidenziano percentuali che si attestano sul 70 per cento di candidati ritenuti non idonei, con punte dell'80 per cento e addirittura del 100 per cento, nonostante il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stesso ne avesse precedentemente certificato l'idoneità;

le griglie di valutazione non sarebbero univoche per tutto il territorio nazionale, con evidenti sperequazioni tra i candidati e la mancanza di oggettività delle stesse, con margini inaccettabili di discrezionalità delle diverse commissioni;

visto che questo concorso a parere degli interroganti sta producendo e produrrà in futuro un grave danno ai candidati,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire, a fronte delle numerose anomalie che stanno caratterizzando la procedura concorsuale, e se intenda prevedere un regime transitorio, che possa garantire i candidati che saranno giocoforza fuori dalla graduatoria di merito di questo concorso, alla luce dei numerosissimi esposti inoltrati alle Procure della Repubblica di competenza.
(4-06247)

[IURLARO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

nei giorni scorsi si è appreso dagli organi di stampa dell'incendio divampato nella discarica di Autigno (in provincia di Brindisi), e, seppure i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere l'incendio nella discarica attualmente sottoposta a sequestro giudiziario, non sono mancati momenti di paura per il pericolo sorto, visto che le fiamme hanno sfiorato i tubi del gas, con conseguenze che sarebbero state devastanti per l'intera area, e pertanto si è reso necessario l'utilizzo della schiuma per domare le fiamme;

sul posto si sono portati anche i tecnici del Comune, i Carabinieri e personale dell'Arpa Puglia; tuttavia, per il momento, resta il mistero sulle origini dell'incendio: i rifiuti potrebbero essere andati a fuoco per autocombustione, ma gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi;

la discarica pubblica di contrada Autigno è chiusa ormai da più di un anno; infatti, la Regione, è intervenuta nel marzo 2015, con un'ordinanza. Motivo del provvedimento è stato il superamento dei limiti nella concentrazione di sostanze inquinanti, in particolare metalli pesanti, nella falda acquifera sottostante. Appena 2 mesi dopo, arrivò il procedimento di sequestro penale da parte dei Carabinieri del Noe, nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura non solo sulla gestione della discarica;

da quel momento, nel sito non sono entrati più rifiuti ma si è dovuta comunque gestire la presenza di quelli già stoccati, che producono, soprattutto quando piove, litri di percolato, il cui trattamento e smaltimento è costato nel frattempo oltre un milione di euro al Comune;

la situazione sembrerebbe in via di miglioramento, con il piano di caratterizzazione dell'area; infatti, dovrebbero emergere ulteriori dettagli sullo stato ambientale dell'area e dopo si dovrebbe passare alla

fase della messa in sicurezza d'emergenza, per la quale la Regione ha già stanziato 700.000 euro, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del recente episodio accaduto e quali interventi urgenti di propria competenza intenda intraprendere al fine di provvedere alla messa in sicurezza dell'area fino a quando non vengano meno le ragioni per cui è stata sottoposta a sequestro.
(4-06248)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nel 2014, l'Ufficio scolastico della Regione Toscana segnalava il comportamento di una docente di musica, che protraeva l'assenza da scuola, con certificati di vari medici di luoghi diversi, lamentando «grave patologia»;

contemporaneamente, però, da vari siti *internet* emergeva che la docente organizzava e partecipava ad eventi musicali in giro per l'Italia nei giorni di assenza da scuola;

a seguito di questo fatto, sono scattate le indagini della Guardia di finanza e, nel 2015, è partito l'atto di citazione della procura contabile, anche in virtù del fatto che la professoressa non si sarebbe mai sottoposta a visita collegiale, malgrado i tanti certificati;

la docente si è costituita in giudizio e con una memoria ha dedotto la nullità della citazione per «omessa osservanza dei termini a comparire», rilevando di non essere mai stata sottoposta a provvedimenti disciplinari da parte dell'Ufficio scolastico regionale e ribadendo la veridicità dei certificati medici;

la Corte dei conti ha ribadito l'indubitabilità dei fatti, infatti «un'assenza dal luogo di lavoro durante l'orario di servizio, ingiustificata perché dedicata a chiare finalità personali, comporta indebita percezione della retribuzione. Perciò in assenza della prestazione lavorativa non è dovuta la retribuzione che, se erogata, deve essere restituita»;

per questo, la Corte dei conti ha condannato l'insegnante della scuola media "Convenevole" di Prato a pagare oltre 97.000 euro allo Stato, quindi a restituire gli stipendi «riscossi indebitamente», perché si è assentata «dal servizio sulla base di un falso stato di malattia, desumibile dal contemporaneo svolgimento di altra attività, sottraendo energie lavorative all'amministrazione e incorrendo in chiare violazioni di servizio». Questo comportamento, dunque, avrebbe causato un danno erariale;

inoltre la Corte dei conti ha stabilito che la professoressa dovrà anche pagare 15.000 euro per il «danno di immagine» arrecato all'istituzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta e se intenda attivare i poteri ispettivi, previsti dalla normativa, per appurare la veridicità dell'episodio.

(4-06249)

[SCILIPOTI ISGRO'](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

fin dal 2007, le imprese farmaceutiche multinazionali operanti in Italia, dissimulando crisi aziendali fittizie, dopo avere incassato cospicui contributi statali per l'apertura dei siti industriali, chiudono gli stabilimenti di produzione, trasferendo la stessa produzione nei Paesi dove il costo della manodopera è più basso;

contemporaneamente, addossando allo Stato la responsabilità di avere introdotto maggiori sistemi di controllo sulla spesa farmaceutica, stanno continuamente e pervicacemente smembrando le reti di informazione scientifica sui farmaci con l'azzeramento quasi del servizio di farmaco-sorveglianza sul territorio, con impatti negativi sulla salute pubblica e sull'aggiornamento dei medici per i farmaci in commercio, sulle interazioni tra farmaci e sulle reazioni avverse dei medicinali;

per giustificare i licenziamenti sono state attivate numerosissime procedure di mobilità che dissimulano una formale conformità alle norme, ma che, in sostanza, operano spregiudicati aggiramenti, così come accertato da numerose sentenze emesse dai tribunali del lavoro italiani;

il maggior numero di imprese farmaceutiche multinazionali, fatta eccezione di alcune aziende ubicate a Firenze e a Roma, ha sede a Milano, per cui più del 90 per cento delle presunte crisi aziendali e le

conseguenti procedure di mobilità vengono gestite dalle organizzazioni sindacali territoriali di Milano Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e dall'Assolombarda di Milano;

gli accordi sottoscritti, fin dal 2007, dalle organizzazioni sindacali territoriali di Milano Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil con Assolombarda di Milano, a giudizio dell'interrogante stranamente, sono state sempre validate dall'Agenzia regionale per la formazione e il lavoro di Milano (ARIFL), la quale, invece di valutarne la legittimità procedurale e sostanziale, ha avallato ogni genere di accordo che favoriva imprese e sindacati, ma creava ingenti danni ai lavoratori e al sistema previdenziale, partecipando, così, al dissesto finanziario dell'Inps, con l'abuso dell'istituto della mobilità;

numerose sono le sentenze emesse dai tribunali del lavoro che hanno sentenziato l'illegittimità di tali accordi;

incuranti delle numerose sentenze, Assolombarda e le rappresentanze territoriali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil continuano a sottoscrivere, in presenza di crisi d'impresa inesistenti, accordi di mobilità con talune multinazionali farmaceutiche. Tali accordi sottraggono alle aziende in reale crisi importanti risorse di sostegno ai lavoratori;

le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil dalle indennità spettanti per legge ai lavoratori licenziati riceverebbero, in clamoroso conflitto di interessi e a giudizio dell'interrogante in maniera non trasparente, circa 1.000 euro per ogni lavoratore licenziato, sulla base di una presunta e non richiesta assistenza sindacale, soprattutto dai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato. Poiché i lavoratori, licenziati dal 2007 ad oggi, ammontano a circa 25.000 (19.000 informatori scientifici e altri 6.000 lavoratori tra sede e stabilimenti), risulta facilmente desumibile l'interesse dei sindacati territoriali di Milano Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil a sostenere l'utilità dei licenziamenti, anche se pubblicamente e falsamente dichiarano contrarietà;

l'azienda farmaceutica Sanofi, con il supporto di Assolombarda e di Cgil, Cisl e Uil, ha in corso un numero consistente di licenziamenti, sebbene dovrebbe aver ricevuto dal Governo Renzi circa 4,3 milioni di euro;

evidenziato che, a quanto risulta all'interrogante:

un informatore scientifico del farmaco operante in Sicilia, dipendente della società Sanofi, destinatario di un provvedimento di licenziamento per la mobilità aperta per un'inesistente crisi aziendale, si è suicidato;

l'elenco dei lavoratori da licenziare sarebbe stata redatta aprioristicamente, con un accordo illecito, sottoscritto dai sindacati territoriali di Milano Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e da Assolombarda di Milano, volutamente firmato di notte, rinunciando ad utilizzare tutti i tempi che la legge concede per l'esame congiunto;

l'industria farmaceutica italiana continua ad effettuare massicci licenziamenti, nonostante abbia promesso al Governo migliaia di nuovi posti di lavoro. In termini di costi di produzione, il prezzo dei farmaci non ha subito reali diminuzioni, e le aziende che producono o commercializzano farmaci realizzano utili notevolmente maggiori di quelli altissimi che già hanno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, dato che numerose interrogazioni riguardanti licenziamenti collettivi strumentali di informatori scientifici del farmaco e di ricorso anomalo alla mobilità non hanno ricevuto risposta, intendano intraprendere iniziative perché tali abusi cessino, e quali interventi ritengano di dover porre in essere;

se ritengano che le multinazionali farmaceutiche che effettuano tali numerosi e ripetuti ricorsi alla mobilità, e che pure hanno ricevuto recentemente consistenti finanziamenti dal Governo, hanno diritto a scaricare sugli ammortizzatori sociali false ristrutturazioni aziendali;

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non trovi doveroso attivarsi affinché l'operato di Assolombarda e dei sindacati territoriali di Milano Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, che sembrano imprudentemente disattendere le pronunce dei tribunali, sia più trasparente;

se i Ministri del lavoro e della salute non ritengano necessario porre fine a ingiustificati licenziamenti, attuati a parere dell'interrogante con illegittime procedure di mobilità, perpetrate con la collaborazione

dei sindacati territoriali di Milano e da Assolombarda, che producono gesti estremi e devastazioni sociali nelle famiglie e nelle persone coinvolte;
se i Ministri del lavoro e della salute non ritengano di intervenire per individuare e perseguire i responsabili che hanno indotto l'informatore scientifico Sanofi della Sicilia a compiere il gesto estremo, con irreparabili conseguenze drammatiche sulla persona e sulla sua famiglia;
se il prezzo del farmaco che i cittadini e il Servizio sanitario nazionale pagano alle aziende farmaceutiche sia una variabile indipendente dal suo costo di produzione.

(4-06250)

[VALENTINI](#), [AMATI](#), [GRANAIOLA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità), nella dichiarazione dal titolo "La prevenzione ed eliminazione dell'abuso e della mancanza di rispetto durante l'assistenza al parto presso le strutture ospedaliere", definisce trattamenti irrispettosi e abusanti durante il parto nelle strutture ospedaliere: l'abuso fisico diretto, la profonda umiliazione e l'abuso verbale, le procedure mediche coercitive o non acconsentite (inclusa la sterilizzazione), la mancanza di riservatezza, la carenza di un consenso realmente informato, il rifiuto di offrire un'adeguata terapia per il dolore, gravi violazioni della *privacy*, il rifiuto di ricezione nelle strutture ospedaliere, la trascuratezza nell'assistenza al parto con complicazioni altrimenti evitabili che mettono in pericolo la vita della donna, la detenzione delle donne e dei loro bambini nelle strutture dopo la nascita connessa all'impossibilità di pagare;
l'OMS si rivolge a tutti i Paesi membri, inclusa l'Italia, invitando Governi e società civile a realizzare azioni per fare emergere e misurare il fenomeno della violenza ostetrica che viola il diritto alla salute delle donne;

la campagna "Basta tacere: le madri hanno voce", iniziativa della società civile, lanciata sui *social media* con la pagina "facebook" per raccogliere le esperienze delle donne durante il parto, ha fatto emergere l'esistenza di abusi e mancanza di rispetto presso le strutture ospedaliere anche in Italia;

la campagna ha raccolto, in soli 15 giorni, 21.621 *like*, oltre 1.136 testimonianze in formato fotocartello ed ha coinvolto più di 700.000 utenti al giorno con oltre 70.000 interazioni quotidiane, richiamando l'attenzione dell'opinione pubblica e della stampa, che ha dedicato al tema oltre 60 articoli rinvenibili sul *web* e sulla carta stampata. Fenomeno che non può essere ignorato dalle istituzioni;

i dati ISTAT 2013 mostrano che nell'assistenza al parto spontaneo non mancano pratiche di medicalizzazione nella fase del travaglio o del parto, tanto che il 72,7 per cento di parti "spontanei" risultano essere medicalizzati; nel 32 per cento dei casi riguardano la rottura artificiale delle membrane, nel 34,7 per cento l'episiotomia e nel 22,3 per cento la somministrazione di ossitocina per aumentare la frequenza e l'intensità delle contrazioni, ma una quota affatto trascurabile (14,2 per cento) dichiara di non sapere se le sia stata o meno somministrata;

nel 2013 venne promossa un'inchiesta dal Ministro della salute *pro tempore* Renato Balduzzi nel 2013 sui tassi di tagli cesarei, che, tramite l'intervento dei NAS, ha posto in luce il fenomeno della falsificazione delle cartelle cliniche in relazione alle indicazioni terapeutiche del taglio cesareo, ma non risulta agli atti nessuna informativa circa le azioni sanzionatorie a carico degli autori degli illeciti, né sono state comunicate le misure concrete per prevenire e sanzionare il fenomeno dell'abuso del taglio cesareo che lede il diritto alla salute di madri e bambini e priva il SSN di ingenti risorse economiche per pagare interventi non necessari, e privando di risorse altri settori della sanità;
considerato che:

recentemente la magistratura ha proceduto nell'arresto di un gruppo di pediatri che inducevano le neomamme a scegliere l'allattamento artificiale per favorire le ditte produttrici. In cambio ricevevano *computer* e viaggi. Un totale di 18 medici in Toscana, Lombardia, Marche e Liguria;

a Reggio Calabria gli esiti delle indagini condotte dalla magistratura hanno portato alla luce i crimini realizzati all'interno del reparto di Ostetricia dell'ospedale Riuniti (di Reggio Calabria), sottolineando la totale mancanza di umanità del personale medico e sanitario, reo anche di falsificazione di cartelle cliniche;

le citate inchieste della magistratura trovano riscontro nelle testimonianze delle donne raccolte della

campagna "Bastatacere" e dall'osservatorio sulla violenza ostetrica Italia, entrambe iniziative della società civile;

le donne infatti riferiscono trattamenti abusanti e irrispettosi durante il parto in particolare, tagli cesarei non acconsentiti, senza motivi medici e spesso senza anestesia, episiotomie non necessarie e senza consenso, induzioni, applicazioni di ventosa e realizzazione di forti spinte sull'addome (manovra di Kristeller), somministrazione di latte artificiale senza il consenso dei genitori, umiliazioni verbali per avere manifestato la volontà di allattare al seno, separazioni ingiustificate dei bambini dalle madri, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda effettuare delle verifiche o avviare una raccolta dati o una ricerca sui tassi di episiotomie, di applicazione di ventosa, di induzione al travaglio, di rottura artificiale delle membrane, di applicazione della manovra di Kristeller e sul numero di casi in cui i neonati sono stati separati dalla madre;

se intenda effettuare un'indagine sui casi in cui le donne subiscono abusi, coercizioni e umiliazioni verbali durante l'assistenza al parto con conseguente lesione della dignità personale e del diritto alla salute, sulla completezza o veridicità delle cartelle cliniche; se intenda verificare lo stato di coerenza tra le cartelle cliniche e le schede di dimissioni ospedaliere, e la coerenza tra le cartelle cliniche e i racconti delle donne;

se intenda predisporre un sistema di ascolto delle esperienze delle donne, con programmi di protezione dalle ritorsioni delle strutture ospedaliere come per tutte le vittime di abusi e violenze;

quali iniziative intenda adottare, o abbia già adottato, al fine di rendere effettivo il diritto alla salute e all'integrità psicofisica delle donne durante il parto, se intenda adeguare il sistema dell'assistenza al parto al rispetto dei diritti fondamentali delle donne come raccomandato dall'OMS e come sancito da molteplici convenzioni internazionali (Dichiarazione universale dei diritti umani; Dichiarazione universale sulla bioetica ed i diritti umani; Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; Patto internazionale sui diritti civili e politici; la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne; Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne; relazione dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla morbilità e mortalità materna prevenibili e i diritti umani; i contenuti della IV conferenza mondiale di Pechino sulle donne). (4-06251)

[DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [BILARDI](#), [CONTE](#), [DALLA TOR](#), [PANIZZA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [BIGNAMI](#), [RICCHIUTI](#), [LAI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la normativa vigente, ai sensi dell'art. 1, commi 563 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, ha previsto la progressiva equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e a tal riguardo fu istituito un tavolo tecnico operante dapprima presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, poi presso il Ministero dell'interno;

nonostante la definizione di tale principio equiparativo risalga ormai a più di un decennio fa, allo stato attuale permangono tra le diverse categorie di vittime numerose disparità di trattamento, che, oltre ad insistere su storie personali già gravate da eventi delittuosi, contribuiscono ad alimentare un consistente contenzioso amministrativo;

per quanto i profili di spesa di un intervento complessivo di equiparazione possano profilarsi come particolarmente onerosi, è ingiustificabile il consistente ritardo nell'adeguamento anche progressivo delle tutele. Tale ritardo è ascrivibile anche al rallentamento che ha condizionato in questi anni i lavori del tavolo tecnico che avrebbe dovuto garantire il coordinamento delle amministrazioni coinvolte nell'erogazione dei benefici e l'analisi puntuale della situazione. Il tavolo tecnico, infatti, rimasto quasi fermo nel biennio 2012-2014, ha potuto riprendere con forza la propria attività solo nel 2015 definendo finalmente una relazione conclusiva che illustrava una panoramica di riferimento rispetto alle quantificazioni e agli eventuali costi della manovra equiparativa;

tuttavia, nonostante il conseguimento di tale obiettivo, permangono forti perplessità in riferimento alle stesse evidenze fornite nella relazione conclusiva del tavolo tecnico, dove alcune stime sembrerebbero

sovrastimate rispetto alla realtà dei fatti. Un esempio eclatante si desume dalle stime di spesa previste, per il decennio 2015-2026, relativamente all'adeguamento dell'assegno vitalizio mensile *ex* articolo 2 della legge n. 407 del 1998, da 258,23 euro a 500, di cui beneficiano coloro che abbiano riportato un'invalidità superiore al 25 per cento;

le stime fornite a tal riguardo dal Ministero dell'interno ed inserite nella relazione del tavolo tecnico considerano che la platea di beneficiari al 2015 come composta di 2479 unità, per una spesa annuale complessiva pari a 9.024.948,24 euro e con conseguente stima di spesa pari a 18.127.241,28 euro per l'eventuale adeguamento dell'assegno. Ma la stima finale al 2026 fornita dal Ministero prevede una platea di 7.023 ipotetici beneficiari per una spesa totale, incluso l'adeguamento, pari a 59.292.068,67 euro;

a giudizio degli interroganti è evidente che una simile cifra sia considerevole e tuttavia risulta difficile comprendere il meccanismo di stima degli ipotetici beneficiari che porta in 10 anni le vittime del dovere da 2.479 a 7.073, quasi triplicandone l'ammontare in una visione che definire "pessimistica" sembra un eufemismo. Se si considera che i primi interventi di tutela delle vittime del dovere risalgono al 1961 non si capisce la *ratio* sulla base della quale il numero delle persone interessate, che in 54 anni è arrivato a contare circa 2.500 unità, dovrebbe subire improvvisamente un'impennata che in 10 anni ne triplicherebbe l'ammontare;

sembrerebbe che all'originaria cifra di 2.479 feriti sia stato applicato un coefficiente di incremento del 10 per cento annuo, che se nel passaggio dal 2015 al 2016 comporta un aumento di circa 250 unità, già nel passaggio dal 2025 al 2026 definisce un incremento di circa 600 unità: un dato assolutamente discutibile che avrebbe potuto e dovuto essere approfondito in sede di lavori del tavolo tecnico e sul quale sarebbe necessario condurre ulteriori approfondimenti;

su tutta la questione permane dunque una mancanza di chiarezza che condiziona fortemente il percorso di equiparazione e che sarebbe opportuno rettificare, sia per conseguire al meglio gli obiettivi di tutela, sia per garantire quell'imprescindibile trasparenza che dovrebbe caratterizzare l'azione amministrativa, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto evidenziato;

sulla base di quale meccanismo siano state formulate le stime degli ipotetici beneficiari che portano in 10 anni le vittime del dovere da 2.479 a 7.073, definendo conseguentemente l'impegno di spesa per lo Stato ;

se non ritengano opportuno avviare ulteriori approfondimenti delle stime fornite nella relazione del tavolo tecnico, al fine di verificarne la congruità e rimodulare eventualmente le previsioni di spesa, anche allo scopo di garantire un'azione di tutela quanto più coerente ed efficace.

(4-06252)

[LUMIA](#) - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

come emerge da un comunicato stampa diffuso il 30 luglio 2016, il presidente di Pubbliservizi SpA, partecipata della Provincia oggi Città metropolitana di Catania, ha scritto alle autorità, dal sindaco della Città metropolitana di Catania, Enzo Bianco, al presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, dal Procuratore della Repubblica Carmelo Zuccaro al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, per fare presente la situazione in cui versa l'azienda che egli presiede da poco. Con l'insediamento della nuova dirigenza, avvenuto il 22 giugno 2016, è stato avviato un importante percorso di verifica dei conti della società che ha fatto emergere diverse anomalie contabili e molteplici violazioni di norme di legge. Conseguentemente, il 20 luglio è stata istituita una commissione interna al fine di accertare l'esposizione debitoria della Pubbliservizi SpA nei confronti dei fornitori;

sempre su disposizione dello stesso presidente, a seguito di indagini interne, è stata redatta dalla Pubbliservizi una relazione per descrivere al meglio la situazione emersa, in particolare, sulla esposizione debitoria della stessa società nei confronti dei fornitori e sulle anomalie contabili nella

gestione della "piccola cassa";

la commissione ha esaminato complessivamente la composizione del debito verso fornitori al 31 dicembre 2015, pari ad un totale di 3.567.071,28 euro. Sulla base della documentazione vagliata e delle risultanze contabili, la verifica del debito ha fatto emergere, su una parte di esso, irregolarità amministrative rispetto alle vigenti disposizioni normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e affidamenti di servizi, lavori e forniture. Questa quota è stata stimata in ben 2.400.000 euro, di cui circa 1.890.000 per fatture prive del codice identificativo di gara (CIG) e circa 880.000 euro da imputare a procedure ad evidenza pubblica rispetto alle quali, in fase di esecuzione, sono state apportate varianti che hanno superato il 20 per cento del valore contrattuale, ovvero cambiamenti approvati in assenza delle necessarie procedure. Successivamente, è stato richiesto un parere legale inerente alla possibilità di stralciare dal bilancio 2015 della società le fatture ritenute illegittime. Il parere, reso in data 18 maggio 2016, rimarca l'illegittimità delle fatture prive di CIG (emesse sulla base di prestazioni non eseguite ovvero sulla base di contratti da ritenersi nulli) e ha ritenuto sussistente l'obbligo in capo all'ente chiamato a svolgere il controllo analogo di stralciare, in sede di approvazione del bilancio 2015, le partite contabili relative alle posizioni debitorie iscritte a favore dei fornitori facenti riferimento alle posizioni predette e oggetto del parere;

in data 13 luglio 2016, veniva notificato presso la sede legale della Pubbliservizi SpA decreto ingiuntivo da parte della società Plastica Sicula Srl per l'omesso pagamento di 2 fatture. Successivamente alla ricezione, veniva avviata la verifica del credito richiesto nei confronti della società tramite la ricerca delle fatture e dei relativi ordini. Da una prima verifica della scheda contabile del fornitore non vi era traccia di alcuna fattura insoluta. Attraverso la verifica delle fatture veniva rilevato che una fattura risultava pagata per cassa dal coordinatore del servizio pulizia, mentre l'altra risultava inesistente agli archivi contabili della società;

successivamente è stata effettuata un'ulteriore verifica della movimentazione della "piccola cassa" affidata al dipendente preposto: sono state rilevate ulteriori anomalie contabili: pagamenti subdolamente suddivisi al fine di eludere il divieto di trasferimento di denaro in contanti sopra la soglia (ai tempi dei fatti di 1.000 euro), utilizzo di una carta prepagata personale per la piccola cassa nella quale venivano effettuate ricariche a prescindere dalla reale ed effettiva presenza della documentazione di spesa, saldo medio della carte sproporzionato rispetto alla funzione propria della piccola cassa. La società attribuisce le responsabilità per ciò al dipendente P. S., di tipo penale (configurando le ipotesi di appropriazione indebita ovvero truffa aggravata e dichiarazione fraudolenta), amministrativo-contabile (procurando alla società un danno di tipo erariale) e disciplinare (violando gli obblighi di condotta sanciti dalla legge e dal codice di comportamento) e avviando così per il dipendente il percorso di risoluzione del contratto di lavoro;

conseguentemente, sono state avviate indagini sulla gestione della piccola cassa negli anni che vanno dal 2008 al 2016: è venuto alla luce che in azienda veniva utilizzato denaro per pagamenti contanti ingiustificati per la piccola cassa nei confronti di alcuni fornitori, al fine di aggirare i limiti imposti dalla legge, caricando carte ricaricabili intestate a dipendenti per importi esorbitanti. Queste procedure illegittime erano consuetudinarie nelle precedenti amministrazioni che non hanno effettuato alcun controllo finanziario-amministrativo. Secondo il principio della tracciabilità della spesa, infatti, anche nella gestione delle spese di minore entità, le società pubbliche hanno il dovere di redigere un proprio regolamento interno che impone all'amministrazione regole di gestione condivise e trasparenti. È emerso l'uso improprio e sconsiderato di decine di carte prepagate e della relativa procedura che serviva verosimilmente a creare provviste di denaro in contanti il cui uso è ancora da accertare nella sua complessità. Si sottolinea, inoltre, il mancato controllo, riscontro e verifica da parte degli organi preposti che ha portato ad un giro di contante di pubbliche risorse che, oltre ad essere illegittimo, fa sorgere il sospetto di appropriazione indebita, truffa aggravata e dichiarazione fraudolenta allo Stato per gli intestatari della carta e per altri soggetti terzi. Infatti, non si spiegherebbe un uso abnorme della piccola cassa se non per favorire fenomeni corruttivi di massa, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano dare supporto all'attuale dirigenza, per

completare l'azione di ripristino delle condizioni di legalità nella gestione di questa importante società di servizi.

(4-06253)

[MONTEVECCHI](#), [GIROTTO](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 7 dicembre 2013, visto il decreto direttoriale del 6 dicembre 2013, è stato disposto l'avvio di una procedura per la selezione di 500 giovani laureati da formare, per la durata di 12 mesi, nelle attività di inventariazione e di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano presso gli istituti ed i luoghi della cultura statale;

i candidati, aventi punteggio idoneo, hanno sostenuto, nel gennaio 2015, un esame scritto a *quiz*, il cui risultato è stato sommato al punteggio della valutazione dei titoli, creando una graduatoria definitiva a scorrimento, pubblicata sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel marzo 2015;

a fine maggio è stato avviato il programma formativo ed il 30 giugno 2015 è stata pubblicata la circolare n. 33, con la ripartizione dei progetti per istituti e le loro specifiche;

considerato che:

inizialmente, il bando prevedeva un assegno annuale di 5.000 euro lordi, a parere degli interroganti del tutto sproporzionati rispetto al lavoro che i tirocinanti erano chiamati a svolgere e inappropriato rispetto alle qualifiche richieste;

a settembre 2015, i vincitori del concorso hanno iniziato a svolgere la loro attività, percependo, fino a dicembre, l'importo di 489 euro mensili;

a partire da gennaio 2016, i pagamenti sono stati interrotti, ma i tirocinanti hanno continuato a svolgere le proprie attività;

ad aprile 2016, sul sito del Ministero è stata pubblicata una circolare della Direzione generale educazione e ricerca, del seguente tenore letterale: "per quanto riguarda l'indennità di formazione residua, essa dovrà essere liquidata parametrando l'importo complessivo alla durata residua del percorso formativo e dividendo l'ammontare su base mensile. Per esempio, un importo complessivo a titolo di indennità residua pari ad euro 2.385,00, parametrato all'orizzonte temporale 1.1.2016-30.6.2016 genererà una rata mensile pari ad euro 397,50 di cui nella mensilità di aprile dovranno essere corrisposti anche gli arretrati di gennaio, febbraio e marzo". Pertanto dalla già, a parere degli interroganti, misera somma, sono state detratte le trattenute a titolo di IRAP e INAIL;

tuttavia, ad oggi, in alcune regioni, ad esempio Marche o Campania, i pagamenti non sarebbero stati effettuati;

considerato inoltre che, poiché i tirocini sono terminati, ma le attività non sono ancora completate, i tirocinanti hanno presentato istanza al Ministero per ottenere una proroga del tirocinio, al fine di completare il lavoro iniziato, ma senza ricevere alcun riscontro, anche alla luce del fatto che il Ministero ha pubblicato il 24 maggio 2016 un bando per 500 funzionari, che non tiene assolutamente conto dei titoli dei tirocinanti e quanto dagli stessi svolto, ai fini della partecipazione al concorso; in questi giorni, inoltre, è stato notificato un ricorso per l'annullamento del bando dinanzi al TAR del Lazio;

considerato infine che a parere degli interroganti, è opportuno assumere impegni concreti volti alla tutela dei giovani neo laureati, schiacciati dal ricatto precarietà o fuga all'estero, e del patrimonio artistico e culturale italiano, che non può permettersi di adattarsi alla precarietà,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per risolvere la situazione, a parere degli interroganti imbarazzante, e reperire le risorse necessarie alla distribuzione dei pagamenti dovuti ai tirocinanti vincitori del bando;

quali opportune iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare, al fine di tutelare le figure professionali operanti nel settore dei beni culturali e archeologici.

(4-06254)

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#), [BERTOROTTA](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

in data 16 settembre 2015 veniva pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 il "Bando di selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali";

le domande di partecipazione al concorso dovevano essere inviate telematicamente entro il 30 ottobre 2015;

considerato che:

alla procedura di selezione potevano partecipare coloro che alla data di pubblicazione del bando fossero in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 182 e dall'allegato B del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero svolto già attività di restauro utili elencate nell'art. 3.5 del bando stesso;

con decreto del direttore generale Educazione ricerca del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'11 novembre 2015 è stata costituita la Commissione di valutazione delle domande pervenute al Ministero. La commissione era così composta: Maria Assunta Lorrai, ex dirigente generale del Ministero; Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, dirigente di II fascia del Ministero, soprintendente belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, diplomata restauratore ICR (Istituto conservazione ed il restauro); Pietro Petrarola, ex dirigente generale cultura della Regione Lombardia, ex dirigente storico dell'arte del Ministero; Marisa Laurenzi Tabasso, docente all'università di Roma "La Sapienza" in "Tecnologie per la conservazione dei beni culturali", ex dirigente ICCROM (International centre for the study of the preservation and restoration of cultural property), ex direttore del Laboratorio di prove sui materiali dell'ICR; Eugenio Vassallo, già ordinario di Restauro architettonico all'Istituto universitario di architettura di Venezia;

il termine dei lavori della commissione era previsto per il 31 maggio 2016, con eventuale proroga di 60 giorni;

a selezione ancora in corso, il 19 maggio è stato pubblicato il bando "Ripam" di assunzione di 500 funzionari fra cui 80 restauratori; tra i requisiti richiesti vi è anche il possesso di quanto previsto dall'art. 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

considerato inoltre che:

a pochi giorni dalla chiusura dei lavori della commissione (scaduta il 31 maggio 2016 e prorogata di 60 giorni al 31 luglio 2016), finalizzati alla pubblicazione dell'elenco restauratori, il 21 luglio 2016 è stato pubblicato un elenco parziale che anticipa il riconoscimento della qualifica di restauratori agli aventi diritto, soltanto 858, in quanto diplomati nelle scuole di alta formazione del Ministero, consentendo loro di partecipare al concorso per funzionari restauratori;

risulta agli interroganti che gli aspiranti restauratori non rientrati nell'elenco si sono mobilitati ed hanno annunciato azioni legali volte all'annullamento dell'elenco;

considerato infine che:

a giudizio degli interroganti, ad aggravare la portata del *vulnus* a carico dei partecipanti al bando per il riconoscimento della qualifica di restauratore è intervenuta un'ulteriore proroga dei lavori della commissione al 30 giugno 2017;

nel frattempo, gli aspiranti restauratori non rientranti nell'elenco, pur se altamente qualificati, non potranno vedersi riconosciuto alcun titolo;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

occorre riconoscere le qualifiche e le competenze di coloro che svolgono la delicata professione di restauratore; inoltre, tramite bando pubblico non possono essere adottate quelle che appaiono come discutibili ed inopportune corsie preferenziali;

la pubblicazione dell'elenco pregiudica i diritti di coloro che sono rimasti esclusi pur partecipando al bando, anche in considerazione del fatto che l'art. 182 del codice dei beni culturali elenca i requisiti per la qualifica di restauratore e che tra questi non risulta il possesso del diploma ottenuto presso le scuole di alta formazione;

desta sospetti la lentezza con cui la commissione sta svolgendo il compito attribuitole, si chiede di sapere:

quali siano le effettive motivazioni che hanno contribuito ad adottare i provvedimenti citati e il relativo *iter* di adozione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la pubblicazione dell'elenco provvisorio sia lesiva dei diritti degli altri restauratori che hanno partecipato al bando di selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali e che attendono le valutazioni dell'apposita commissione esaminatrice.

(4-06255)

[MONTEVECCHI](#), [GIROTTI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il *festival* Puccini di Torre del Lago (Lucca) è uno dei *festival* lirici più importanti d'Italia e l'unico al mondo dedicato al compositore Giacomo Puccini che si svolge ogni estate, nei mesi di luglio e agosto, proprio nei luoghi che ispirarono le sue melodie;

nato nel 1930, con il passare degli anni, il *festival* è diventato un appuntamento che richiama migliaia di spettatori provenienti da tutto il mondo per ascoltare le più grandi stelle della lirica, sotto la direzione di importanti direttori d'orchestra, ed ammirare straordinari allestimenti curati dai più famosi registi dei capolavori pucciniani;

considerato che:

negli ultimi anni, il *festival* pucciniano è balzato agli onori delle cronache non tanto per l'eccellenza degli eventi, quanto per gestioni poco rigorose;

l'ultimo evento eclatante è avvenuto il 15 luglio 2016, durante la serata inaugurale del *festival* 2016, con l'abbandono della direzione della "Tosca" da parte del maestro Alberto Veronesi, direttore d'orchestra nonché presidente della fondazione Festival Puccini, motivato dallo sconcerto per i fatti di Nizza e dalla rabbia per l'annullamento delle elezioni comunali di Viareggio da parte del Tar, a suo dire un grave attacco alla democrazia;

subito dopo la sua defezione, che ha provocato non pochi imbarazzi e polemiche, Alberto Veronesi si è dimesso dall'incarico di presidente della fondazione;

considerato inoltre che

il *festival* da sempre riceve contributi pubblici regionali, comunali e statali. A tal proposito, a mero titolo esemplificativo, si richiama il comunicato stampa della fondazione di presentazione del bilancio preventivo per la stagione 2016, nel quale si evince che il *festival* pucciniano ha a disposizione entrate per 4.740.967 euro suddivisi tra ricavi propri (38 per cento) e contributi pubblici (62 per cento) di cui effettivamente disponibili saranno 3.104.802 euro;

nel bilancio consuntivo del 2015, tra l'altro, si evince che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha attribuito alla fondazione stessa un contributo pari a 580.720 euro a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, a cui si aggiunge il contributo per le spese dei Vigili del fuoco per 8.346,36 euro;

inoltre, la fondazione gode di diritti di superficie su terreni di proprietà del Comune di Viareggio, inseriti in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali; a tal proposito il collegio dei revisori della fondazione non espresse il suo parere sul bilancio consuntivo 2014 in attesa di una perizia sul valore delle suddette servitù, della quale non sembra esservi traccia;

sono però note le cattive condizioni economiche della fondazione e di conseguenza le difficoltà organizzative del *festival* pucciniano che dal 2010 ad oggi ha subito una costante perdita di esercizio; per risanare la disastrosa situazione, la fondazione ha applicato una strategia di *spending review*, ma a subirne le conseguenze sono stati i lavoratori, non pagati o pagati in ritardo, e la stessa qualità della manifestazione;

appena nominato presidente nel 2015, Veronesi, già noto per aver diretto in maniera tutt'altro che impeccabile altri *festival*, ha subito iniziato la sua a parere degli interroganti oscura strategia: la regista Vivien Hewitt è stata sollevata dall'incarico, licenziamento costato alla fondazione 8.000 euro a titolo

transattivo; a pochi giorni dall'inizio del *festival* 2015 è stata annullata una parte del programma del cartellone; è stata applicata una riduzione del 50 per cento agli stipendi degli interpreti; sono stati sostituiti cantanti e tagliate parti di orchestra e del coro; il licenziamento ad un anno dalla scadenza del contratto del direttore artistico Daniele De Plano. In compenso, però, sono stati noleggiati megaschermi ai lati del palco (costati 21.000 euro in più rispetto al preventivo delle spese di noleggio macchinari come indicato nel consuntivo 2015) e affittato il teatro in riva al lago per lo svolgimento di concerti di musica leggera mai svolti;

il 7 agosto 2015 il tenore Marco Voleri, mentre era in scena la "Turandot", precipitava da un'altezza di quasi 2 metri schiantandosi al suolo a causa della rottura del montacarichi sul quale era seduto, con conseguenti avvisi di garanzia e apertura delle indagini per lesioni colpose a carico di 4 esponenti del *festival* e uno dell'azienda proprietaria del macchinario.

considerato infine che la fondazione recentemente è stata oggetto di interesse della Corte dei conti, la quale ha chiesto informazioni in merito alla relazione della società di revisione Bdo di Firenze sullo stato della fondazione, una relazione che la stessa fondazione ha commissionato, salvo poi, con il cambio di presidenza dopo l'avvento dell'amministrazione Del Ghingaro, decidere di non acquisire, interrompendo il lavoro della Bdo. Inoltre, come si apprende da un articolo del quotidiano "Il Tirreno", edizione Versilia, del 21 giugno 2016, la Corte dei conti ha chiesto chiarimenti in seguito all'esposto di un consigliere comunale sull'incarico allo studio Sgro in materia di sicurezza di un valore di 18.000 euro annui, a fronte degli 8.900 spesi nel 2015 in favore del precedente consulente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle difficoltà legate al *festival* pucciniano e del *vulnus* ad esso arrecato e se, attesa la necessità di tutelare il *festival* e la sua unicità, intenda attivarsi affinché venga accertato se la gestione economico-finanziaria degli ultimi anni, in particolare nell'utilizzo di fondi statali, sia stata oculata, nonché dedicata all'effettiva buona riuscita delle manifestazioni e non abbia comportato danni allo Stato.

(4-06256)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-02808, della senatrice Bianconi ed altri, nonché le interrogazioni 3-02814 e 3-03054, della senatrice Bianconi, precedentemente assegnate per lo svolgimento alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), saranno svolte in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-02999, della senatrice Bianconi, precedentemente assegnata per lo svolgimento dalla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03089, del senatore Angioni ed altri, sull'accessibilità ai documenti informatici da parte di soggetti ciechi ed ipovedenti;

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03094, della senatrice Blundo ed altri, sulle misure per favorire una corretta alimentazione sin dalla prima infanzia;

3-03096, del senatore Bocchino ed altri, sulle molteplici irregolarità di svolgimento del concorso per docenti 2016;

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03091, del senatore Cervellini, sulla cessione del ramo d'azienda manutenzione dei mezzi aeroportuali da parte di Aeroporti di Roma;

11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03088, del senatore Angioni ed altri, su misure per favorire la diminuzione delle morti sul lavoro;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03090, della senatrice Moronese ed altri, sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio nel comune di Frasso Telesino (Benevento);

3-03095, della senatrice Granaiola ed altri, sull'introduzione del divieto di commercializzazione dell'avorio.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 673a seduta pubblica, del 2 agosto 2016, a pagina 251, l'ordine del giorno G15.13 (già em. 15.13) si intende sottoscritto, in corso di seduta, dai senatori Mandelli e Rizzotti.

Nello stesso Resoconto, a pagina 318, gli annunci relativi all'"Autorità di vigilanza sui lavori pubblici" sono sostituiti dai seguenti:

"Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 20 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la documentazione concernente la ricognizione straordinaria sulle società organismi di attestazione (SOA).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 824).

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dell'articolo 213, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione nell'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. CCXL, n. 1*)".

1.5.2.4. Seduta n. 687 (ant.) del 28/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVII LEGISLATURA -----

687a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCLEDÌ 28 SETTEMBRE 2016
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 22 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento (*ore 9,32*).

Sul 70° anniversario della scomparsa di Achille Grandi

OLIVERO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVERO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, colleghi, il 28 settembre del 1946, esattamente settant'anni or sono, moriva Achille Grandi, vice presidente dell'Assemblea costituente, firmatario del Patto di Roma per conto della corrente sindacale cristiana, cofondatore della CGIL unitaria, fondatore delle ACLI, le Associazioni cristiane dei lavoratori italiani. Achille Grandi fu anche parlamentare del Partito Popolare Italiano fino al 1926, ma non si piegò al fascismo e fu tra i pochi parlamentari popolari a non votare la fiducia al Governo Mussolini. Perché ricordarlo, colleghi, in questo anno denso di memorie per la nostra Repubblica?

In primo luogo perché fu un vero intransigente, difensore dei diritti dei lavoratori, un uomo che amava la giustizia e fu pronto, in tante occasioni, a rinunciare a tutto pur di non tradire i suoi valori. Si adoperò, fino agli ultimi giorni della sua vita, per l'unità sindacale, strumento per lui essenziale per migliorare non solo le condizioni economiche, ma soprattutto quelle sociali e spirituali dei lavoratori, superando la visione materialistica del progresso.

Lo si deve ricordare, inoltre, perché era un ricostruttore di coscienze, profondamente convinto che dal ventennio fascista si potesse uscire solo con una classe dirigente formata nei valori profondi dell'onestà, della giustizia e della libertà. Non si accontentava di nuove istituzioni e nuovi contenitori, ma voleva e operava per rinnovare la classe dirigente, tanto nel sindacato quanto in politica. Grandi non concepiva, infatti, la formazione politica solo finalizzata al gruppo dirigente delle nuove istituzioni repubblicane, ma anche alla società civile, che doveva essere pronta alla sfida democratica dopo gli anni del pensiero unico del regime, come ebbe a dire in modo mirabile l'amico Giovanni Gronchi nella commemorazione in Assemblea pochi giorni dopo la sua scomparsa.

In terzo luogo, Grandi merita di essere ricordato per la sua laicità, figlia di una fede cristiana così profonda da non doversi manifestare nella vita pubblica se non nell'esempio della sua condotta morale. Grandi sopportò incomprensioni, sospetti, vere e proprie persecuzioni anche da parte della sua Chiesa, ma mai vacillò né cambiò la sua posizione di intransigenza al moderatismo prima ed al fascismo poi e di fedeltà alla classe lavoratrice.

Le ACLI, da lui fondate nei giorni immediatamente successivi alla liberazione di Roma, hanno testimoniato e continuano tutt'ora a testimoniare questa passione formativa e l'impegno a favore dei lavoratori, delle persone più povere e più deboli e di coloro che sono meno tutelati. Lo fanno in nome di questo nostro grande collega che con la sua vita, la sua testimonianza personale e il suo impegno politico ha, in particolare nella Assemblea costituente, dato moltissimo al nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*).

MARINO Luigi (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, mi associo alle parole del senatore Olivero, che è un successore di Grandi e ne ha studiato la sua storia, scrivendo anche un libro sulla sua figura. Ha detto parole importanti che centrano la figura di questo personaggio.

Achille Grandi ha avuto risultati e successi nella sua vita, ma forse ha avuto molti più contrasti e molte più sconfitte. Lui - non l'ha ricordato il senatore Olivero e lo faccio io volentieri - era un autodidatta. A undici anni ha dovuto iniziare a lavorare: è stato apprendista tipografo. Era primo di quattro figli e il padre era disoccupato. Durante il fascismo Achille Grandi per dieci anni ha sofferto la miseria vera. Si è trovato con il carico della famiglia e abbandonato anche dalle gerarchie alle quali faceva riferimento. Nella vita di Achille Grandi la stella polare è stata la scuola sociale del magistero della Chiesa e la democrazia. I suoi tre punti di riferimento erano la Chiesa, la democrazia e i lavoratori. Quindi Grandi

ha accumulato vittorie, ma anche grandi sconfitte. È stato un uomo di fede, ma anche pragmatico. Dava l'idea di un uomo semplice, ma nello stesso tempo aveva una grande volontà e forza morale, la forza di un capo che voleva essere tale perché credeva nella democrazia e nei valori di libertà.

Ha pagato prezzi elevati per rimanere coerente, e questa fedeltà ai suoi tre valori principali, che prima ho ricordato, per Grandi era una fedeltà dinamica perché egli non sposò mai la difesa dell'ordine precostituito e del moderatismo, anzi, per tutta la sua storia, per tutta la sua vita, ha perseguito obiettivi di riformismo e anche di conflitto, quando necessario, per portare avanti le sue idee.

Concludendo, come ricordava Olivero, Grandi è stato tra i fondatori di un sindacato cattolico poco prima dall'avvento del fascismo, poi co-fondatore del Partito Popolare Italiano, poi cofondatore della Democrazia cristiana, fondatore della CGIL e, nello stesso tempo, anche fondatore delle ACLI, un movimento originale che tante idee e tante opere ha portato nel nostro Paese. Egli ha rappresentato una delle figure esemplari del cattolicesimo sociale del Novecento. Io credo che proprio la sua sconfitta principale ci lasci un messaggio attualissimo: la necessità di vedere non solo la vita e la nascita (cui ha contribuito) del sindacato unitario, ma anche il suo successo. Grandi conosceva, come ricordato prima, la miseria e i tormenti materiali della vita, i soprusi sui più deboli, le angosce quotidiane dei disoccupati, dei lavoratori e degli ultimi degli ultimi. Quest'uomo, proprio nell'epoca in cui nascono impenetrabili ideologismi e si alzano alti steccati tra la destra, il centro e la sinistra fino a favorire l'avvento del fascismo, capisce che la difesa dei più deboli, la difesa dei lavoratori, la difesa della democrazia passa attraverso l'unità dei lavoratori, attraverso l'unità delle forze sociali del Paese. Muore, come dicevo, prima di vedere la sua sconfitta.

A noi oggi spetta invece constatare che, dal 1946 ad oggi, siamo ancora fermi a quella sconfitta. Saranno pure cadute le ideologie, saranno pure cadute le cinghie di trasmissione, ma in un Paese che avrebbe tanto bisogno di coesione sociale, continuiamo a contare le stesse grandi organizzazioni di ieri, sia in campo imprenditoriale che in campo sindacale e sociale. E, per non farci mancare nulla, a queste abbiamo aggiunto, in Italia, centinaia e centinaia di altre sigle con il solo risultato di frammentare la rappresentanza, di disperdere il ruolo e la responsabilità dei corpi intermedi, di aumentare gli egoismi corporativi e, in sostanza, di non realizzare quell'aumento della ricchezza e quella più equa distribuzione della stessa che deve essere in capo a tutti gli italiani e a tutti coloro che hanno responsabilità nel campo delle forze sociali. Credo quindi che questo sia l'insegnamento che dobbiamo trarre dalla grande sconfitta di Achille Grandi. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD*).

SANTINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (PD). Signora Presidente, le note biografiche riportate dagli interventi del senatore Olivero e del senatore Luigi Marino rendono bene l'importanza che la figura di Achille Grandi ha avuto nel panorama politico e sociale italiano del Novecento. La sua testimonianza di impegno sociale e le sue idee ebbero grande influenza anche dopo la sua morte e le sue realizzazioni, a distanza di settant'anni, sono ancora vive come stimolo e come impegno nella società italiana.

I punti di riferimento costanti di Grandi si possono riassumere nella triplice fedeltà alla Chiesa, alla democrazia e ai lavoratori. Per Grandi fu centrale la dottrina sociale della Chiesa, una fedeltà tenace, mai abbandonata, anche nei momenti drammatici di conflitto con le gerarchie e di sofferenza per le scelte all'insorgere del fascismo.

Il secondo aspetto della lezione che Grandi ci tramanda è quello di un impegno politico libero e autonomo, sempre al servizio dell'interesse dei lavoratori e delle grandi - come si diceva allora - masse popolari, mai piegato agli opportunismi e ai tatticismi, sempre ispirato ad una coerenza con i principi e i valori ispiratori della sua azione politica.

Nella sua esperienza politica all'inizio del secolo egli si è battuto per una collocazione autonoma del mondo cattolico, non subalterna al socialismo, ma neppure al liberismo. Egli fu un fautore di una presenza politica dei cattolici libera e consapevole della necessità di realizzare un proprio programma

politico di cambiamento della società e di ampliamento della democrazia.

Infine, in Grandi fu vivissimo il valore dell'autonomia del sindacato e, più in generale, della società civile; emblematica da questo punto di vista l'iniziativa di Grandi non solo nella CISL, ma anche nella breve esperienza della CGIL unitaria. La rinascita del sindacato dopo la Seconda guerra mondiale, secondo Grandi, fu una decisione dei partiti; il sindacato rinasce dall'alto più che dal basso. Grandi era consapevole di questa origine politica e ne vedeva il limite. Si doveva quindi al più presto abbandonare la fase delle componenti partitiche del sindacato per recuperare la dimensione piena dell'autonomia. La leva poteva essere quella dell'unità; non di un'unità fatta però di correnti, ma basata su di un preciso programma riformatore, non massimalista nella pratica dell'autonomia dai partiti e dai condizionamenti politici, valorizzando il pluralismo interno al sindacato e ai lavoratori. Un sogno cui Grandi non venne mai meno, ma di cui nei suoi ultimi giorni coglieva ormai la crescente impossibilità. Io credo, come dicevano anche i senatori Marino e Olivero, che settant'anni dopo dobbiamo riprendere questo messaggio. Questo insegnamento è ancora molto valido per gli uomini e le donne del sindacato e delle istituzioni, rappresenta un esempio di come si possa fare attività sindacale e politica rimanendo fedele ai propri valori, senza piegarsi a convenienze e condizionamenti. Grandi è stato un servitore disinteressato dei lavoratori, un testimone dell'importanza del ruolo dei lavoratori stessi e del sindacato per lo sviluppo democratico e sociale del nostro Paese; vogliamo ringraziarlo per questo. *(Applausi dai Gruppi PD e AP(NCD-UDC))*.

Sull'ordine dei lavori

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, esprimo grande preoccupazione rispetto all'andamento dei lavori di ieri pomeriggio e della settimana scorsa. A me sembra evidente che come ordine dei lavori abbiamo davanti la paralisi dell'attività parlamentare fino al 4 dicembre. Questo ormai è scritto. Se va bene, faranno la legge di stabilità alla Camera, ma null'altro.

A proposito però del nostro ordine dei lavori, mi sembra evidente che, nonostante tutto, non si siano ancora chiariti i distinguo all'interno della maggioranza, per cui continuiamo a trascinarci la riforma del processo penale; ieri con tante belle chiacchiere, oggi con le deliberazioni sulle richieste di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento. L'importante è non arrivare al dunque e affrontare il processo penale. Sicuramente, dopo che avremo terminato la trattazione delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 77, qualcuno proporrà l'inversione dell'ordine del giorno in modo che non si arrivi al dunque, quando ieri pomeriggio è stata addirittura autorizzata la possibilità per il Governo di mettere la fiducia sul provvedimento. E qui arriva l'ostacolo principale: non si può procedere perché non c'è colei che viene a chiederci e imporci la fiducia; nel caso specifico il Ministro per le riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento. Perché? Perché nel frattempo, al posto di essere qua a fare il suo mestiere, è in giro per il Sud America a fare campagna elettorale al sì. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e della senatrice Rizzotti)*. Questo sta accadendo rispetto ad un Ministero che non dovrebbe avere alcun rapporto con l'estero (è senza portafoglio e quindi viaggia a spese del contribuente), ma che utilizza consoli e ambasciatori per riunire aggregazioni di cittadini eletti all'estero, dove non si parla delle problematiche dei cittadini all'estero, ma della riforma costituzionale che voteranno: va cioè a fare comizi a spese nostre. Questa è una cosa inaccettabile. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e della senatrice Rizzotti)*.

La richiamiamo quindi a richiedere la presenza del Ministro per le riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento, segnalando altresì il fatto che mentre sul *referendum* delle trivelle nei Paesi privi di servizio postale i cittadini residenti all'estero non hanno potuto votare, in questo caso si è dato incarico alla DHL, quindi ad una struttura privata, di consegnare i plichi con le schede elettorali e di farli entrare nel Paese.

Mi auguro che non ci siano gli stessi problemi di colla e di chiusura delle buste, come accaduto in Austria. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S, e della senatrice De Pin*). Mi auguro che, magari, con i talloncini adesivi, le buste si possano aprire, compilare e richiudere. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, per quanto riguarda la questione di fiducia, che è l'unico elemento afferente ai nostri lavori, dal momento che le altre sono sue supposizioni che, nel caso, potranno essere chiarite con altri strumenti parlamentari, come lei sa meglio di me il Consiglio dei ministri può delegare qualsiasi Ministro a porre la questione di fiducia.

Per quanto riguarda il seguito della discussione, vedremo in mattinata come questa evolverà.

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2265) DI MAGGIO ed altri. - Disposizioni in materia di accesso, e successivo rientro, dei magistrati alle cariche elettive europee, nazionali e territoriali, nonché agli incarichi non elettivi di ogni livello di governo (ore 9,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2265.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola il senatore Di Maggio per illustrare la richiesta.

DLMAGGIO (CoR). Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui a illustrare la richiesta di procedimento d'urgenza prevista dall'articolo 77 del Regolamento che - lo ricordo solo per chi non dovesse averne memoria - qualora l'Aula dovesse votare favorevolmente, farebbe sì che i termini temporali dell'*iter* legislativo del disegno di legge che ora mi accingo ad illustrare siano dimezzati.

La premessa è che qui non stiamo votando un provvedimento, ma stiamo assumendo la decisione, che è anche politica evidentemente, di accelerare l'*iter* legislativo per la sua approvazione.

Con il disegno di legge si prende in esame il complesso e cruciale nodo del rapporto tra politica e giurisdizione, con particolare riferimento ai temi dell'eleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari alle elezioni politiche od amministrative, dell'assunzione da parte degli stessi di incarichi di governo nazionale, regionale o negli enti locali, nonché del conseguente ricollocamento in ruolo al termine dell'incarico.

A riprova dell'improcrastinabilità di un intervento legislativo in materia è sufficiente riportare il pensiero di uno dei più grandi accademici italiani, Aldo Moro (tra l'altro da poco ricordato nel centenario della nascita), che nella seduta del 31 gennaio 1947 dell'adunanza plenaria della Commissione per la Costituzione, ebbe a dichiarare che: «Bisogna garantire la libertà di pensiero dei magistrati sul piano politico. Indubbiamente il diritto di voto che si riconosce ai magistrati e il diritto di eleggibilità che ad essi si assicura, servono in parte a garantire questa libertà di pensiero sul piano politico. Ma è necessaria una limitazione per quanto riguarda l'appartenenza ai partiti politici. Si tratta di un sacrificio, ma il sacrificio è giustificato perché sia garantita la libertà dei cittadini, verso i quali i magistrati, per la loro stessa funzione, hanno obblighi diversi da tutti gli altri. È un sacrificio che ritorna ad incremento della dignità dei magistrati e a maggior garanzia della loro funzione. I magistrati debbono essere non soltanto superiori ad ogni parzialità, ma anche ad ogni sospetto di parzialità. Questa estraneità formale dalla lotta politica conferisce una maggiore dignità alla Magistratura, cosicché il magistrato possa obbedire veramente soltanto all'imperativo della propria coscienza». Credo che sia un monito anche molto interessante rispetto alle funzioni parlamentari.

Moro, pur non affrontando direttamente il problema, colse il significato profondo di quella che, ancora oggi, a distanza di quasi settant'anni dalle sue parole, rimane una tematica di scottante attualità che vede, troppo spesso, i magistrati svestirsi delle toghe per dedicarsi all'attività politica e di Governo,

salvo poi riporle definitivamente od indossarle nuovamente a seconda delle stagioni politiche, con conseguente inevitabile pregiudizio ai principi di terzietà ed imparzialità.

E che l'esigenza di un intervento normativo in materia sia ormai stringente è stato sottolineato persino dall'organo di autogoverno della magistratura in una recente delibera del 21 ottobre 2015, concernente proprio il tema dei rapporti tra politica e giurisdizione, laddove ha espressamente invitato il Parlamento a voler intervenire disciplinando la materia.

È ormai opinione comune che la possibilità di accesso dei magistrati a cariche politiche comporta il rischio che il ruolo e le prerogative da essi esercitati quali rappresentanti dell'ordine giudiziario condizionino la libera formazione del consenso elettorale tra i cittadini che a questi sono, sono stati o potrebbero essere sottoposti, con evidente e grave alterazione dei delicati equilibri insiti in una competizione democratica e, d'altro canto, che l'impegno politico, per le sue ricadute in termini di adesione a progetti politici, di espressione di giudizi di valore intrinsecamente opinabili, di partecipazione al dibattito pubblico e al confronto dialettico su questioni ideologiche, nonché per le sue scelte anche su questioni economico-finanziarie di rilievo nell'ambito della comunità di riferimento, finisca per appannare l'immagine di imparzialità, autonomia e indipendenza di cui la funzione giurisdizionale deve godere per mantenere la propria legittimazione.

I magistrati debbono essere non soltanto superiori ad ogni parzialità, ma anche al di sopra di ogni sospetto di parzialità; condizione, questa, difficilmente compatibile con quella ricerca del consenso che fisiologicamente caratterizza l'agone politico. Naturalmente non è in discussione la libertà di pensiero dei magistrati sul piano politico: il diritto di voto e il diritto di eleggibilità che ad essi si assicura garantiscono pienamente quella libertà. Nondimeno, la funzione di garanzia che la Costituzione assegna alla magistratura giustifica, per non dire impone, la fissazione di limiti a garanzia della stessa dignità dei magistrati e della loro funzione. Sul punto non è superfluo ricordare che secondo la Corte costituzionale le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale. Per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai magistrati una disciplina del tutto particolare, contenuta nel Titolo IV della Parte II: questa disciplina, da un lato, assicura una posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri.

Fatta eccezione per gli incarichi politici elettivi nazionali (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) e per le cariche politiche e amministrative presso enti locali territoriali, la legge non prevede aspettativa obbligatoria e, conseguentemente, i magistrati possono assumere incarichi politico-amministrativi o elettivi presso gli enti locali territoriali proseguendo contemporaneamente l'esercizio delle funzioni giurisdizionali con il solo limite della diversità degli ambiti territoriali. Rispetto a questi ultimi incarichi, infatti, la disciplina vigente si limita a prevedere delle incompatibilità tra la circoscrizione in cui il magistrato può essere candidato e il luogo in cui ha svolto la funzione giudiziaria e ad intervenire sulle norme che disciplinano il rientro nell'ordine giudiziario di coloro che hanno svolto un mandato elettivo. Tali interventi, tuttavia, non risultano sufficienti.

Invero, la fissazione di limiti geografici-territoriali o funzionali-temporali all'esercizio della giurisdizione da parte di chi, cessato il mandato elettivo, torni ad esercitare funzioni giurisdizionali, si è dimostrata inidonea ad evitare la perdita, quantomeno sotto i profili dell'apparenza, dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'ordine giudiziario.

Se la proposta di obbligare i magistrati a dimettersi prima della candidatura incontrerebbe un evidente ostacolo nella previsione di cui all'articolo 51 della Costituzione, forme diverse di limitazioni sono invece ammissibili, avendo la stessa Corte costituzionale chiarito che il diritto alla partecipazione del magistrato alla vita politica: «che indubbiamente in materia deve essere riconosciuto, non può non essere limitato dalla sussistenza di altri beni giuridici costituzionalmente protetti, quali il buon andamento della giustizia e il prestigio dell'ordine giudiziario» (sentenza n. 172 del 1982).

Del resto, se è vero che il magistrato che liberamente decide di candidarsi deve avere la possibilità di conservare il proprio posto di lavoro, è anche vero che non necessariamente deve essere quello precedentemente svolto. Sul punto la Corte costituzionale, con riferimento alla possibilità di destinare i

magistrati a funzioni diverse da quelle svolte prima delle elezioni, ha affermato che: «conservare il posto vuol dire soltanto mantenere il rapporto di lavoro o di impiego, ma non già continuare nell'esercizio delle funzioni espletate dall'impiegato interessato» (si veda ancora la sentenza n. 172 del 1982). La pronuncia citata si riferisce ad un mutamento di funzioni pur sempre di natura giudiziaria, ma certamente non si può escludere che il legislatore possa imporre al magistrato che abbia abbandonato la toga per la politica di rientrare in un diverso settore della pubblica amministrazione.

Da quanto esposto emerge l'esigenza di un intervento normativo diretto a porre limiti più incisivi alla possibilità che il magistrato torni ad amministrare giustizia al termine dell'incarico politico-amministrativo, graduando l'incisività di quei limiti in funzione della natura elettiva o no dell'incarico. L'intervento normativo proposto riguarda gli appartenenti ad ogni magistratura (ordinaria, amministrativa, contabile e militare) che esprimano la loro candidatura politica, ovvero ricoprano incarichi di Governo; pacificamente, i suddetti principi di indipendenza e imparzialità trovano infatti applicazione anche nei confronti delle magistrature speciali. In particolare, la disciplina oggetto del disegno di legge in esame riguarda i magistrati che siano stati candidati sia per la carica di parlamentare nazionale o europeo, che per ricoprire cariche elettive o incarichi amministrativi negli enti locali e nelle Regioni.

La struttura della normativa proposta distingue poi l'ipotesi del magistrato candidato eletto da quella del magistrato candidato non eletto. Nel primo caso è radicalmente escluso il suo ricollocamento in ruolo, con il passaggio del magistrato nell'organico dell'Avvocatura dello Stato. Nel secondo caso, il ricollocamento in ruolo è consentito con limitazioni territoriali e temporali idonee a evitare che il magistrato sia nuovamente incardinato nell'ufficio di provenienza.

Quanto, poi, alle cariche elettive negli enti territoriali locali, si prevede l'ineleggibilità dei magistrati che esercitano le loro funzioni presso un ufficio giudiziario ubicato nella Regione in cui si trova l'ente territoriale per il quale sono state indette le elezioni, ovvero di coloro che nello stesso le abbiano svolte nei tre anni antecedenti alla data di accettazione della candidatura.

PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, la invito a concludere.

DI MAGGIO (*CoR*). Mi avvio a concludere, signora Presidente.

Dalle cariche elettive viene distinta l'assunzione di cariche non elettive negli organi di governo sia nazionale, che locale. I magistrati cessati dalla carica non elettiva locale sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma nei cinque anni successivi alla data di cessazione della carica non possono esercitare le funzioni, né possono essere a qualsiasi titolo assegnati a un ufficio nella Regione in cui si trova l'ente territoriale presso il quale hanno svolto il loro incarico.

Quanto alle cariche elettive, alle Regioni si applica la normativa prevista per le elezioni nazionali a membro del Parlamento. Quanto agli incarichi non elettivi, si rinvia invece ai principi dettati per gli enti locali territoriali.

Per i motivi esposti, chiedo il voto favorevole dell'Assemblea al fine di velocizzare l'*iter* di esame delle norme proposte.

[BUCCARELLA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCCARELLA](#) (*M5S*). Signora Presidente, nel corso dell'attuale legislatura quest'Assemblea si è già occupata del bellissimo tema affrontato dal disegno di legge n. 2265, ossia quello della compatibilità dell'esercizio della giurisdizione da parte di magistrati che abbiano svolto incarichi politici.

Già all'epoca il nostro Gruppo parlamentare votò favorevolmente sul disegno di legge che interveniva sulla materia, il quale, a quanto ci consta, è transitato alla Camera dei deputati e lì è fermo (peraltro, non ne conosciamo bene il motivo). Quindi, non diciamo nulla di nuovo se oggi ci avviciniamo favorevolmente al disegno di legge in esame, consapevoli della necessità che la funzione giurisdizionale debba non solo essere, ma anche apparire terza, imparziale e svincolata da legami di appartenenza politica.

L'impianto proposto nel disegno di legge in esame sembra muoversi in un'ottica assolutamente

ragionevole, tutelandosi il sacrosanto diritto di qualsiasi magistrato di voler ricoprire un incarico politico, elettivo o no, anche in ambito locale, con la previsione di una destinazione successiva all'espletamento del mandato elettorale. Il disegno di legge in esame prevede il mantenimento del posto di lavoro ma, in accordo a quanto già statuito dalla Corte costituzionale, non necessariamente il mantenimento della medesima funzione. Il testo in esame prevede che, al termine dell'incarico elettivo di carattere nazionale o europeo, il magistrato possa transitare nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato anche in sovrannumero, così garantendosi la continuità lavorativa di quel soggetto.

Dalla relazione abbiamo sentito che si prevede che, anche nel caso di mancata elezione, il *vulnus* all'immagine del magistrato che, in qualche maniera, si è schierato politicamente, sia compensato da una destinazione che prevede limitazioni territoriali o temporali volte proprio a far sì che, agli occhi del cittadino - questo è ciò che ci interessa - anche la sola immagine di quel magistrato sia tutelata e che la sua trascorsa appartenenza politica non possa vulnerare anche solo la mera apparenza del ruolo - quasi sacro direi - dell'esercizio della giurisdizione, che prevede necessariamente il rispetto dei criteri della terzietà e dell'imparzialità.

Credo peraltro che quest'Assemblea dovrà parlare incidentalmente di questa tematica quando passerà all'esame di un provvedimento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che so essere in calendario, anche se non sappiamo ancora bene quando sarà messo in discussione, perché abbiamo la sensazione che si faccia una sorta di melina da parte del partito di maggioranza nel non voler affrontare il disegno di legge sulle modifiche del codice penale e del codice di procedura penale. Mi riferisco ad un provvedimento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in base al quale un nostro collega potrà decadere dal ruolo di senatore (la Giunta si è già pronunciata in tal senso, ora dovrà farlo l'Assemblea), poiché attinto da una sentenza di condanna di durata superiore a quella prevista dalla legge Severino per il mantenimento della carica elettiva. Sappiamo però che tale sentenza di condanna è viziata, almeno nell'apparenza e nella sensazione di imparzialità, dal fatto che uno dei magistrati che l'ha emessa aveva già ricoperto ruoli, anche governativi, in uno schieramento politico opposto a quello del senatore in questione. Al di là del principio che noi, come Gruppo del Movimento 5 Stelle, vogliamo e dobbiamo rispettare, cioè quello del rispetto della legalità e delle regole (se una legge impone una conseguenza, quella legge va applicata senza guardare in faccia a nessuno), non possiamo però nascondere un senso di amarezza nel constatare la circostanza in cui *l'iter* giurisdizionale sembri viziato, almeno nell'apparenza (nella concretezza chi lo può dire: magari la sentenza e la determinazione della pena erano giuste!), dal fatto che abbia fatto parte del collegio giudicante un magistrato che aveva ricoperto ruoli politici assolutamente caratterizzati e opposti al parlamentare oggetto di pronuncia di decadenza. Ciò - ripeto - determina un senso di smarrimento e non giova all'immagine della politica e all'azione della magistratura.

Per questo motivo, il Gruppo del Movimento 5 Stelle voterà a favore della deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2265. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[*PAGLIARI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI (PD). Signora Presidente, credo prima di tutto si debba fare una considerazione. Mi pare che ci sia già stata una discussione, in questo Senato, relativamente alle questioni di ineleggibilità e di rientro dei magistrati dopo la parentesi politica e mi sembra che questa discussione si sia conclusa con la trasmissione alla Camera dei deputati del disegno di legge che norma questa materia, che reca il n. 2188 degli Atti Camera e che quindi è sottoposto alla Commissione giustizia. Credo pertanto che già questo ponga in evidenza il fatto che è problematico ritenere che sussistano i presupposti dell'articolo 77.

Ma tornerei a questo punto un attimo indietro sul piano del disegno di legge e delle considerazioni che sono state svolte per motivarlo. Credo che ci sia un problema, sicuramente delicato ed importante, riguardo a questo tipo di questioni, cioè come si concili il diritto di elettorato passivo di tutti i cittadini italiani con la funzione dei magistrati.

Credo che questo aspetto trovi nel disegno di legge in questione alcune indicazioni che, se non vado errato, sono peraltro presenti anche nell'altro disegno di legge, che possono essere, in linea di massima, condivise, dal momento che pongono il problema della ineleggibilità nella circoscrizione nella quale si svolge l'attività di magistrato e dal momento che pongono la condizione di aspettativa come presupposto per poter essere eleggibili.

Mi pare che, al contrario, sia più problematico condividere quelle disposizioni che prevedono che i magistrati che si candidano ma non vengono eletti non possano esercitare le loro funzioni per cinque anni nella circoscrizione in cui si sono candidati. Credo, infatti, che sotto questa premessa la questione meriti una riflessione, proprio nell'ottica del diritto di elettorato passivo e nella valutazione della condizione del candidato. È evidente, infatti, che questa disposizione può incidere in modo eccessivo sul diritto di elettorato passivo.

Esiste anche un'altra problematica che credo meriti una riflessione dal punto di vista della legittimità costituzionale: la previsione che i magistrati non rientrino in magistratura ma debbano essere collocati d'ufficio nell'Avvocatura dello Stato, in sovrannumero. Penso che questo tipo di vincolo contrasti con più di un principio della Carta costituzionale. Una cosa è porre condizioni per il rientro in magistratura che riguardino le sedi e le funzioni che possono essere svolte, quando tutto questo si muova in una logica di razionalità e di coerenza con il sistema; un'altra è prevedere che una persona, sia pure magistrato, per il solo fatto di aver esercitato mandati politici, non possa più svolgere la funzione precedentemente svolta, che può rappresentare sicuramente la prima occupazione della sua vita, ma anche una passione e una motivazione forte. Credo, quindi, che questo disegno di legge non sarebbe sicuramente pronto per la discussione dell'Assemblea e ci porterebbe - ripeto - a fare un doppione di un *iter* che abbiamo già percorso. Sotto questo profilo, la cosa più logica è attendere il voto della Camera. Penso peraltro che, proprio per queste ragioni, non sussistano i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Ma, se mi è permesso, vorrei aggiungere un'osservazione del tutto personale. Il tema del rapporto tra magistratura e politica non si risolve in questo aspetto, pur importante e pur da normare in modo equilibrato. È un problema molto più ampio, molto più complesso, che non può che ripartire dalla considerazione della tripartizione dei poteri e non può che accentrarsi sulla valutazione di un equilibrio nell'esercizio della funzione, che deve mantenersi nell'ambito del suo alveo naturale. Sotto questo profilo, ritengo si pongano problemi e riflessioni ulteriori sul tema della responsabilità rispetto all'esercizio della funzione. Credo che ponga un problema particolare sul tema della responsabilità dei pubblici ministeri, ma è una riflessione che dovrebbe essere affidata a una stagione diversa e sicuramente non potrebbe essere risolta in questo provvedimento che, per le ragioni dette, non ha priorità. Questo disegno di legge non riveste nemmeno carattere di priorità dal punto di vista politico rispetto ai provvedimenti, ad esempio, sul diritto di cittadinanza, sul cinema e rispetto a tanti altri che arriveranno in quest'Aula e che hanno sicuramente una valenza molto più importante e non sono stati ancora oggetto di discussione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[FALANGA](#) (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signora Presidente, credo sia sfuggito anche ai presentatori di questo disegno di legge che la materia è già stata trattata dal Senato con un disegno di legge che è stato licenziato da questo ramo del Parlamento e che è passato all'esame della Camera: esso regola il rientro dei magistrati dopo l'esperienza parlamentare e politica, qualunque essa sia, nei ruoli della magistratura.

Questo disegno di legge è - ripeto - alla Camera dei deputati da circa due anni (o forse anche di più) e non è stato ancora calendarizzato, motivo per il quale, in varie occasioni, ho denunciato questo ritardo del Parlamento nel regolamentare una materia così delicata, che va a segnare quel confine delicato ma imponente che deve esservi tra il potere legislativo e il potere giudiziario.

Le mie doglianze e l'accento che ho posto su questo ritardo del Parlamento, in particolare della Commissione giustizia della Camera dei deputati, è stato anche oggetto di attenzione da parte della presidente Ferranti, alla quale vanno - lo dichiaro pubblicamente - la mia personale stima e

l'apprezzamento per il suo lavoro. Io mi sono limitato semplicemente, in varie occasioni e anche a mezzo stampa, a denunciare questo ritardo che non posso dire essere attribuito all'uno o all'altro o comunque a un soggetto specifico. Si tratta comunque di un ritardo della politica, perché noi abbiamo già esaminato questo tema e da due anni esso non viene ancora trattato alla Camera dei deputati. Devo dire peraltro di non essere stato l'unico a denunciarlo: io l'ho fatto in Commissione giustizia varie volte e in Ufficio di Presidenza, ma come me lo ha fatto anche il presidente Palma in varie occasioni, anche in seduta pubblica qui al Senato.

Il disegno di legge oggi al nostro esame, di cui è primo firmatario il senatore Di Maggio, in ogni caso, è in contrasto con quello già licenziato dal Senato e che ora è alla Camera: basti dire che la divergenza sta nella soluzione individuata dai presentatori, senatore Di Maggio e senatrice Bonfrisco, che hanno previsto con questo disegno di legge che i magistrati, dopo l'esperienza politica, entrino nei ruoli dell'avvocatura. In quell'altro disegno di legge già approvato invece si prevedono determinate funzioni che, in ogni caso, lasciano una tranquillità di giudizio e di apparenza di imparzialità di giudizio, nel senso che in quel caso - non vorrei sbagliarmi, ma mi pare sia così - veniva previsto che il magistrato che aveva avuto esperienza politica non potesse essere giudice monocratico, non potesse trattare le indagini e, quindi, non potesse essere pubblico ministero.

Noi abbiamo un caso eclatante che sicuramente sarà stato deciso con assoluta imparzialità ed onestà intellettuale (mi riferisco al caso Minzolini), però il dubbio che quel magistrato, già deputato di una forza politica avversaria di quella del senatore Minzolini, anche inconsapevolmente (come le emozioni incontrollabili) si sia predisposto più negativamente nel giudizio finale di una condotta che è stata ritenuta delittuosa, c'è.

Vedete, il magistrato, prima ancora di essere imparziale, deve apparire tale: è questo il punto centrale della funzione del magistrato. Il magistrato ha una funzione diversa dalla nostra; egli deve dare nel soggetto che viene giudicato la tranquillità, la serenità e la certezza di un giudizio che sia scevro da ogni qualsivoglia condizionamento. Se si è stati parte di un consesso politico come questo o comunque di un consesso politico dove i soggetti sono in contrapposizione sia sotto il profilo culturale che di idee di governo del nostro Paese, è evidente che questa certezza sulla mancanza assoluta di qualsivoglia condizionamento non c'è.

Se trattiamo questo disegno di legge e prevediamo qualcosa di diverso rispetto a quanto già deciso in quest'Aula, e che è "sospeso" alla Camera dei deputati in Commissione giustizia, potremmo fare un impiccio, un qualcosa che non sta da nessuna parte. Peraltro non faremmo una bella figura, perché da poco abbiamo previsto una soluzione che è contenuta in un testo che abbiamo approvato. Oggi questa soluzione da noi immaginata si dovrebbe discutere alla Camera e noi invece cosa facciamo? Immaginiamo una soluzione diversa rispetto a quella già approvata ed esaminata.

Colgo l'occasione per dire che queste mie denunce sul ritardo da parte dell'altro ramo del Parlamento non hanno nulla di personale nei confronti di alcuno. Si tratta di una denuncia politica nei confronti di una politica disattenta che non tiene conto dell'importanza di una previsione normativa come quella che è già stata trattata dal Senato. È insopportabile, a mio avviso, che il disegno di legge a cui mi riferisco resti nel cassetto della Commissione giustizia e non venga trattato.

Al di là di ciò, al di là di questa critica nei confronti di una disattenzione della politica, certamente non c'è mai stata e non c'è nelle mie parole, che ho pronunciato anche in sede di interviste alla stampa o prima nelle sedi istituzionali come la Commissione giustizia e il suo Ufficio di Presidenza, l'intenzione di criticare alcuno nel senso soggettivo della questione.

Trattare questo tema è sicuramente inopportuno per le ragioni che ho detto, e sono convinto che, dopo aver ricordato che la materia è già stata trattata da noi e licenziata, lo stesso senatore Di Maggio, che è uomo saggio, potrà riconoscere che - forse per distrazione - questo fatto non era stato considerato. Gliel'ho voluto ricordare. Spero di essere stato chiaro e spero che in Commissione giustizia della Camera dei deputati le mie riflessioni, insieme a quelle del collega Palma e di altri, vengano interpretate nella maniera più corretta, ovvero come semplici sollecitazioni politiche all'adozione di un provvedimento, e che non vengano lette come delle critiche o delle offese personali.

Il fatto che i soggetti impegnati su questo tema siano anche dei magistrati non toglie e non aggiunge nulla: non intendevo e non intendo assolutamente immaginare che certi ritardi siano causati da interessi personali.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, chiedo di intervenire perché sono stato chiamato in causa del senatore Falanga.

Ho ascoltato con attenzione i precedenti interventi e credo che un richiamo alla memoria sia necessario, in questa Assemblea. Il testo di questo disegno di legge in parte ne ricalca un altro, che tratta la materia nella sua globalità, approvato quasi all'unanimità in Senato due anni fa.

Signora Presidente, il problema di fondo che però si pone è che quel disegno di legge, approvato quasi all'unanimità al Senato, non ha avuto alcun seguito alla Camera dei deputati. Da circa due anni, infatti, quel provvedimento non è approdato - almeno per quello che mi risulta - in Assemblea. Credo che tutti noi sappiamo o possiamo comprendere la ragione di questa incredibile inerzia da parte della Camera dei deputati. Apro e chiudo una breve parentesi: questa inerzia non ha trovato sul piano politico alcun sollecito da parte di chi doveva farlo, specie a fronte dei continui solleciti che ci provengono dalla Camera dei deputati ogni volta che un provvedimento della Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento incontra qualche ostacolo al Senato, al punto da rasantare o da giungere al paradosso, come accade, ad esempio, per la riforma del processo penale, in ordine alla quale il Senato è stato accusato di lungaggini. È un'accusa non particolarmente veritiera, perché il provvedimento oggi si trova in una situazione di stallo in ragione dei dissidi della maggioranza o meglio (secondo quanto si legge nell'intervista del ministro Orlando sul punto) a causa dell'inesistenza di coesione all'interno della maggioranza. Il ministro Orlando, infatti, oggi ha affermato che una parte del Partito Democratico non condivide dei tratti giustizialisti della riforma e che, per converso, un'altra parte non condivide i tratti garantisti. Di ciò avremo comunque modo di parlare.

Viene chiesta la dichiarazione di urgenza e i senatori Pagliari e Falanga hanno mostrato il loro dissenso, che manifesterei anch'io in ragione del pregresso. Sono, inoltre, particolarmente curioso di vedere quanto tempo *quousque tandem* dobbiamo attendere per vedere se quel disegno di legge, che attualmente si trova alla Camera dei deputati, potrà o no vedere la luce.

Ed è vero quello che dice il senatore Falanga: in questi due anni io, in Assemblea e ripetutamente in Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia, insieme ai senatori Caliendo, Buemi e Falanga in quella stessa sede, ci siamo lamentati di questo ritardo e non essendo l'Ufficio di Presidenza una sede oggetto di resoconto molto probabilmente abbiamo detto in chiaro ciò che tutti quanti noi sappiamo in ordine alle ragioni di questo stallo. Ma io credo che la dichiarazione d'urgenza debba essere accordata a fronte di quell'inerzia perché, nel frattempo, il problema non è più solo teorico ma - ahimè - ha assunto profili pratici e, per certi versi, drammatici.

Signori senatori, se si fosse affrontato e risolto questo problema, il senatore Minzolini non sarebbe stato oggetto di condanna da parte di un collegio inquinato, perché questo è il termine esatto, dalla presumibile parzialità politica di uno dei suoi componenti: presunta parzialità politica tutta collegata alla sua pregressa attività parlamentare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Per quante volte e per quanto tempo ci avete detto che il giudice, come la moglie di Cesare, deve anche apparire imparziale? Ma di tutto questo voi vi dimenticate nel momento in cui, in un modo o in un altro, siete costretti a sfiorare la categoria dei magistrati. Ho apprezzato l'intervento del senatore Buccarella, il quale ha spiegato in termini chiari come il problema dell'apparenza, alla luce dell'articolo 111 della Costituzione, non riguardi solo il singolo, ma tenda a rifluire inevitabilmente sugli stessi concetti generali dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Credo, allora, che l'inerzia da parte della Camera, per le ragioni che a molti di noi sono note, debba essere necessariamente superata da un nuovo intervento del Senato e, conseguentemente, credo che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore della dichiarazione d'urgenza.

Vi piaccia o no, abbiamo la necessità di intervenire sul punto specifico perché non abbiamo davvero bisogno di un altro caso Minzolini, e cioè di vedere un parlamentare condannato o assolto - è il rovescio della medaglia - da un collegio o da un magistrato in sé non apparentemente imparziale proprio in ragione della sua pregressa attività politica. Infatti questo è il nucleo fondamentale di quell'intervento. Il senatore Pagliari ha fatto riferimento agli elettorati passivi e quant'altro, ma il problema non è questo. Il problema è assicurare l'imparzialità del giudizio rispetto ad un imputato che è pronto a subire gli esiti anche negativi di tale giudizio se esso proviene da un organo imparziale.

Quindi credo che dovremmo affrontare con urgenza questo problema anche in ragione del fatto che, come diceva uno scrittore a voi della sinistra tanto caro, non si può essere vergini e prostitute nello stesso tempo e, conseguentemente, non si può essere imparziali e parziali come i giudici che entrano ed escono dalla politica nello stesso identico tempo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, stiamo esaminando una questione annosa che è stata trattata nell'arco dei decenni e che abbiamo affrontato in quest'Assemblea e nelle Commissioni 1^a e 2^a, in stretta relazione tra loro, qualche anno fa. Il problema era stato risolto dal mio punto di vista in maniera inadeguata. Era stato tuttavia affrontato e quest'Assemblea, seppure con qualche riserva da parte mia, aveva approvato il provvedimento.

La questione però si è arenata alla Camera dei deputati e do atto ai colleghi Palma, Falanga ed altri di aver posto ripetutamente la questione affinché l'altro ramo del Parlamento la affrontasse. Si tratta di una questione che, per i fatti di cui si è parlato prima (riguardanti un nostro collega), ma anche per altri, presenta ed impone la necessità di una chiarezza e di una separazione di ruoli tali da non potere e da non dovere destare sospetti. La questione - ripeto - è stata trattata ripetutamente e il provvedimento si è fermato alla Camera dei deputati, in particolare nella sua Commissione giustizia.

Ora, colleghi, io sono un garantista e non mi lascio andare, ma ho difficoltà a farmi convincere che non ci sia da parte di qualche collega che ricopre ruoli preminenti nella Commissione giustizia della Camera dei deputati un atteggiamento quantomeno di freno, perché le condizioni soggettive hanno spesso forte influenza sulle nostre scelte e l'aspettativa del magistrato parlamentare, a quanto mi risulta, è uno degli elementi che mi pare emerga in questa vicenda.

Si dovrebbe allora sgombrare il campo da sospetti e da interpretazioni strumentali, da atteggiamenti tolleranti e superare anche il sospetto generale che ci sia un forte condizionamento da parte di pezzi importanti della magistratura nei confronti delle istituzioni parlamentari.

Signora Presidente - per inciso - richiamo la sua attenzione e quella dell'Assemblea su un intervento del Presidente dell'Associazione nazionale magistrati in un'importante trasmissione di una rete televisiva nazionale. Il paragone che ha fatto, richiamando nel suo intervento indirettamente e nell'intervento del moderatore direttamente, la presenza nelle Aule parlamentari di un numero di inquisiti o «delinquenti» superiore alle periferie delle città metropolitane del nostro Paese è una questione su cui mi aspettavo quantomeno una presa di posizione da parte dei Presidenti del Senato e della Camera; anche da parte del Ministro della giustizia sarebbe stata necessaria qualche presa di posizione in più sull'argomento.

Detto questo, torniamo all'argomento.

Credo che *l'iter* parlamentare che riguarda questo argomento debba essere concluso in maniera rapida, seppure il suo contenuto sia inadeguato. Collega Palma, apprezzo il suo intervento, come ho apprezzato anche quello del collega Buccarella, che in coerenza con quanto ha sostenuto in Commissione ha richiamato la posizione del suo Gruppo sul punto. Penso però che dobbiamo portare avanti quello che c'è già alla Camera e non dare alibi, caro collega Palma, affinché si arrivi rapidamente all'approvazione di una legge. Pensiamo alla legge sulla responsabilità civile, presidente Palma: l'abbiamo voluta fortemente e non riusciamo a sapere gli effetti che ha prodotto. All'inizio è

stata espressa una grande preoccupazione, perché ci sarebbe stato un forte condizionamento da parte degli imputati con azioni di intimidazione da parte degli avvocati della difesa nei confronti dei magistrati giudicanti o dei magistrati inquirenti. Voglio capire se c'è stato errore da parte del Parlamento, perché non può rimanere questo equivoco nell'aria.

Ho chiesto ripetutamente questi dati in Commissione e anche personalmente al Ministro, ma egli ancora non ce li ha messi a disposizione. Auspico che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, oltre che il Ministro della giustizia e quanti altri, agiscano con un po' di premura per farci avere queste informazioni e chiarire se c'è questa azione intimidatoria che lede l'autonomia dei magistrati.

Qualcuno ha detto che il magistrato, non solo deve essere, ma deve anche apparire imparziale. Io sono assolutamente d'accordo. Non accetterei di essere giudicato da un giudice che presenta quegli equivoci di cui abbiamo parlato.

Questa è una legge indispensabile, in quanto finalizzata a rilanciare il nostro Paese nel contesto del mondo civile. Questo, infatti, è un problema di civiltà. *(Applausi dal senatore Palma)*.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, i colleghi hanno sollevato una serie di questioni di principio relativamente alla responsabilità dei magistrati e a quanto può accadere quando un magistrato, nel corso della sua carriera, fa il magistrato, poi il politico, il parlamentare, quindi continua a fare il magistrato e poi continua a fare il politico.

Non sono questioni teoriche. Qualche mese fa sono stato a Termoli, con il collega Di Giandomenico, parlamentare, arrestato allo scadere della sua esperienza parlamentare da un *ex* parlamentare, il dottor Magrone, allora chiaramente in qualità di procuratore della Repubblica di Larino, insieme al comandante provinciale e regionale dei carabinieri del Molise, in una vicenda che poi si è trascinata per circa cinque o sei anni, senza neanche rinvio a giudizio.

Quindi, costoro sono stati in carcere (il colonnello per mesi) per una vicenda surreale e, dopo qualche anno, faticosamente sono riusciti a far archiviare il tutto senza neanche rinvio a giudizio. Ebbene, il dottor Magrone prima è stato magistrato, poi parlamentare, poi procuratore e adesso è sindaco di Modugno.

Vicende di questo tipo si moltiplicano, anche con situazioni che ci hanno coinvolto, come nel caso del senatore Minzolini, evidenziando questo rapporto molto strano, un po' surreale, fra situazioni reali, che poi toccano da vicino, sulla pelle, persone cui viene stroncata la vita familiare, professionale e politica; salvo poi scoprire, dopo anni, che forse qualche pregiudizio politico a monte di tutta la vicenda c'era, vista l'inconsistenza assoluta delle accuse, che tuttavia non impedisce a questi magistrati di continuare a fare politica e, anzi, sulla base della fama acquisita con queste imprese, di farla magari anche con più libertà.

Ma questa mattina il collega Calderoli ha sollevato un problema sul quale, ancora una volta, io vedo un riflesso dell'argomento di cui stiamo parlando. Mi riferisco ai casi in cui le attività dei magistrati incidono pesantemente sulla politica.

Io non posso dimenticare che è stato chiesto l'arresto del collega Bilardi, quando ancora era senatore in carica, per la questione della cosiddetta rimborsopoli calabrese. Non posso dimenticare che un mio collega, *ex* consigliere regionale, è stato mandato per undici mesi al confino a Messina perché, senza ancora rinvio a giudizio, c'è una indagine in corso su questi rimborsi.

Poi questa mattina leggo, sui giornali calabresi, che il parlamentare Ferdinando Aiello si trova in Sud America con la ministra Boschi per incontrare il presidente argentino di origini calabresi, Macri. E ancora leggo che Ferdinando Aiello, per rimborsopoli, è implicato nelle stesse vicende di Bilardi, con accuse pesantissime nei suoi confronti, che vi invito ad andare a verificare. Ebbene, costui è ambasciatore dell'Italia nel mondo insieme al ministro Boschi.

Qualcuno deve farmi capire, allora, con quali parametri i magistrati intervengono. Perché di un nostro collega senatore viene chiesto l'arresto? Perché un altro viene messo al confino? E perché un altro,

avendo sostanzialmente le stesse accuse, va in giro per il mondo insieme a un Ministro della Repubblica a rappresentare l'Italia?

Se per l'Italia questo non è un problema che tocca da vicino i rapporti tra magistratura e politica (direi che è dal 1992 in avanti che si trascina questo problema di inquinamento della politica e del Parlamento da parte di iniziative di magistrati che incidono profondamente sulla vita politica), allora non so cosa lo sia. Parlando anche del sindaco di Napoli De Magistris, ho visto le azioni nei confronti dell'ex ministro Mastella, oggi sindaco di Benevento: cadde un Governo per un'iniziativa giudiziaria che in seguito si è scoperto essere basata assolutamente sul nulla, ma che ha portato quel magistrato non a essere censurato, bensì a fare il sindaco di Napoli.

Sono più di venti anni che la politica parlamentare italiana viene fatta deragliare: qualche volta (quasi sempre) ciò accade nei confronti del centrodestra e qualche volta del centrosinistra. Il Governo Prodi è appunto caduto proprio per un'iniziativa parlamentare che ha toccato un Ministro di quel Governo: quanto fosse giustificata lo abbiamo visto in seguito.

Per dare un segnale politico voterò a favore della dichiarazione d'urgenza in discussione; capisco che in Senato è già stato approvato un provvedimento in questo senso, ma se non diamo segnali veri, reali di volere risolvere la vicenda, la vita politica italiana continuerà a essere inquinata, sviata da queste vicende assolutamente incomprensibili, perché si continua a mantenere, dal punto di vista morale, politico e giuridico, l'immorale tendenza ad avere due pesi e due misure per cui le leggi si applicano nei confronti dei nemici e si interpretano invece per gli amici. *(Applausi dal Gruppo GAL (GS, Ppl, M id, Apl, E-E, MPL).*

[TARQUINIO](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO (CoR). Signora Presidente, sinceramente l'interessante discussione che stiamo svolgendo presenta incongruità e certamente reticenze da parte di alcuni senatori intervenuti. Questa volontà di non intervenire su problematiche serie inerenti alla democrazia di questo Paese e quindi una certa sudditanza a un potere dello Stato (perché non si tratta di ordine, ma purtroppo di un potere) ha dell'incredibile. Il fatto che tutto vada regolato, che ogni categoria vada giustamente sottomessa a responsabilità, a regole, per qualcuno rappresenta un problema.

Si vuole sottovalutare in maniera incredibile come alla Camera dei deputati resti fermo per due anni un provvedimento di questo tipo: è una vergogna! Perché si ha paura? Non si deve toccare nessuno? Non è possibile. Tutti dobbiamo essere toccati, non c'è alcun problema.

Il tema dell'imparzialità di un giudice è determinante per il funzionamento della democrazia, come lo è una vera informazione, che in questo Paese è certamente scarsa. Quella è la casta, non quest'Assemblea! Questo è il dato reale.

Non si capisce che la nostra è una provocazione, perché finalmente qualcuno dovrà discutere alla Camera dei deputati e non si vuol dire ad alta voce che è una vergogna il fatto che la Presidente della Commissione giustizia, insieme a tutta la Commissione e all'Ufficio di Presidenza, tenga bloccato da due anni un provvedimento di questa serietà e di questa portata.

Invito quindi l'Assemblea a votare a favore della dichiarazione d'urgenza, in modo che alla Camera dei deputati discutano il provvedimento, così sapremo la verità. Certe posizioni di comodo di alcuni colleghi non portano da alcuna parte. In un momento come questo, in cui nel nostro Paese lo Stato viene sempre meno, bisogna avere il coraggio di affermare che il potere legislativo deve esprimersi. Nessuno può piegare la volontà legislativa, che non è punitiva: è solamente vera democrazia, garanzia di imparzialità per i cittadini. Se non c'è una vera giustizia, se non appare per lo meno una vera giustizia, non c'è democrazia. Di qui la nostra provocazione rappresentata dal disegno di legge del collega Di Maggio, di cui si chiede la dichiarazione d'urgenza.

Per questo dico a tutti che è in ballo ben altro. Votiamo a favore della dichiarazione d'urgenza, perché in questo modo la Camera dei deputati finalmente si deciderà a uscire dall'equivoco e a discutere quanto da noi approvato.

Torneremo sempre su questi temi. I veri argomenti da affrontare nel Paese sono questi, perché i temi della democrazia sono basilari per ciò che è stata e dovrebbe essere la nostra Costituzione, approvata nel 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Se non vogliamo discutere di questi temi seri, tanto vale chiudere queste Assemblee. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2265, avanzata dalla senatrice Bonfrisco.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2285) BONFRISCO ed altri. - Disposizioni in materia di garanzia di legalità delle imprese (ore 10,51)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2285.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola il senatore D'Ambrosio Lettieri per illustrare la richiesta.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, l'immagine dell'Italia è sempre più chiaramente definibile, sul versante delle valutazioni che riguardano i livelli di corruzione, come un Paese esposto a un elevato grado di corruzione nella percezione sia dei cittadini che delle imprese. Soprattutto, si diffonde sempre di più la consapevolezza che la corruzione rappresenta il più grande *handicap* per lo sviluppo dell'economia del Paese, al punto tale che, nell'ultimo periodo, il legislatore ha fortemente rinforzato tutto l'apparato normativo per svolgere attività di prevenzione e contrasto.

Alla luce di queste considerazioni, il sostanziale, uniforme e omogeneo rispetto della legalità costituisce un presupposto e una preconditione per disciplinare di più e meglio i principi della parità concorrenziale tra le imprese, affinché nel mercato l'impresa più efficiente possa prevalere e il mercato non resti intrappolato in perverse e dannose logiche di distorsione che, proprio attraverso fenomeni corruttivi, si determinano in modo più agevole e conclamato.

Occorre analizzare il tema anche alla luce delle recenti cronache giudiziarie. Per la verità, le cronache giudiziarie si aggiornano con quotidianità e citerò, una per tutte, quella di Mafia Capitale (che, per la sua ampiezza, clamore, portata e livello di infiltrazione nelle istituzioni, ha esportato anche oltre i confini nazionali la fattispecie corruttiva), al fine di fare considerazioni utili a individuare nuovi e più efficaci sistemi normativi atti a premiare l'azienda sana e, soprattutto, a evitare che fenomeni distorsivi realizzati attraverso sistemi di corruzione possano alterare le dinamiche del mercato e della libera concorrenza.

Naturalmente questa analisi va compiuta anche con riferimento all'istituzione di un elemento particolarmente rilevante e di grande interesse, sul quale quest'Assemblea ha avuto modo di dibattere: mi riferisco al cosiddetto *rating* di legalità, istituito con la legge n. 27 del 2012 e che poi ha trovato il suo livello di più concreta attuazione nell'articolo 83 del codice degli appalti, con il decreto legislativo n. 50 dello scorso aprile. Sostanzialmente il sistema del *rating* di impresa ha rappresentato un sistema finalizzato a creare condizioni di premialità. Nell'articolo 83, in particolare, è precisato che tuttavia la condizione di *rating* di impresa, che si definisce attraverso l'attribuzione di stellette di merito, è da

applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese.

Vedo che il microfono lampeggia.

Mi sembra però di avere a disposizione dieci minuti di tempo, signora Presidente.

PRESIDENTE. No, senatore D'Ambrosio Lettieri, il tempo delle discussioni viene ridotto perché, come convenuto in Conferenza dei Capigruppo, queste richieste di urgenza sarebbero state affrontate e discusse cercando di contenere i tempi, altrimenti esse avrebbero alterato totalmente il calendario dei lavori. Quindi, da questo momento in poi riduciamo i tempi di discussione, come annunciato dal Presidente in Conferenza dei Capigruppo.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Grazie, signora Presidente. Non ero stato informato dal mio Gruppo di una riduzione così drastica dei tempi.

PRESIDENTE. Se vuole, può completare l'illustrazione per un altro paio di minuti, senatore D'Ambrosio Lettieri, visto che non era stato informato.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). La ringrazio per la sua generosità, signora Presidente: cercherò di contenere al massimo il mio intervento, per adeguarmi alle disposizioni della Conferenza dei Capigruppo.

Sostanzialmente, nell'articolo 83 è espressamente previsto che la disciplina del *rating* di legalità si applichi ai soli fini della qualificazione delle imprese. Non è dunque assolutamente previsto che il *rating* di legalità possa essere applicato ai fini dell'attribuzione di punteggi connessi al criterio di legalità e al rispetto delle condizioni di legalità e di virtuosità etico-morale dell'azienda.

Ora, le Commissioni VIII della Camera e 8^a del Senato stanno portando avanti un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle eventuali ipotesi di modifica della disciplina dei contratti pubblici. Proprio in materia di legalità, da parte di più Gruppi parlamentari giungono richieste di apportare variazioni alla vigente normativa, al fine di non creare situazioni di disparità fra imprese basate solo sul parametro del fatturato. In sostanza, oltre al parametro del fatturato, che sembra non significativamente influente sul piano della disciplina dell'accesso al sistema pubblico, l'ipotesi è di introdurre sistemi, come il *rating* di legalità, con un peso specifico più stringente, anche nella valutazione del livello di virtuosità dell'azienda.

Sulla base di questo principio, noi riteniamo che questa proposta di legge intercetti una valutazione che ha trovato unanimi riferimenti nell'ambito della necessità di introdurre principi etici nei comportamenti aziendali. Quindi, oltre alle valutazioni e alle proposte di trasformare la dicitura lessicale del *rating* di legalità in garanzia di legalità dell'impresa, si propone l'estensione del livello di qualità che l'azienda ha ricevuto sotto il profilo della garanzia di legalità come sistema utile per determinare il peso specifico dell'azienda nell'ambito del suo rapporto con la pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Questo è il senso del provvedimento. Riteniamo che abbia una forte motivazione nella sempre più pesante, complessa e preoccupante estensione dei fenomeni criminali che si registrano nell'ambito dei rapporti tra talune aziende e le pubbliche amministrazioni. Credo sia un sistema premiale che, se rivisto nella sua modalità di funzionamento, possa rappresentare un utile strumento di prevenzione, ma anche di premialità per le aziende sane che operano nel nostro Paese.

[ESPOSITO Stefano](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano (PD). Signora Presidente, pur apprezzando lo spirito di questa proposta, vorrei segnalare che durante la discussione e poi approvazione della legge delega che ha modificato il codice degli appalti, l'Assemblea (non solo quella del Senato, ma anche quella della Camera) ha dedicato molta attenzione al tema del *rating* di legalità e del *rating* d'impresa. Voglio ricordare che, su questo versante, abbiamo assegnato uno specifico ruolo all'ANAC, attraverso una delle linee guida per la predisposizione puntuale del *rating* d'impresa, che naturalmente parte dalla valutazione dei criteri del *rating* di legalità.

Credo perciò che se oggi intervenissimo con questa proposta di legge, di cui - ribadisco - condivido lo spirito di fondo, andremmo incontro a un corto circuito con quello su cui l'Assemblea ha lavorato e interverremo in un momento abbastanza cruciale. Proprio in queste settimane e in queste ore l'ANAC sta producendo la bozza di linea guida che, peraltro, verrà sottoposta al Parlamento attraverso la valutazione delle Commissioni parlamentari competenti.

Chiedo, quindi, una riflessione ai colleghi che hanno proposto la dichiarazione di urgenza su questo disegno di legge. Suggestirei di sospendere la trattazione di alcuni di questi temi, compresa l'eliminazione della soglia dei due milioni: si tratta di un tema delicato, che si incrocia, in modo, direi, ineludibile con quello della gestione del subappalto. Collega D'Ambrosio Lettieri, lei sa molto bene che molto spesso sotto quella soglia di fatturato c'è la parte maggiore del sistema delle piccole e piccolissime imprese che operano in regime di subappalto e - come lei sa - sul subappalto abbiamo provato a stringere, non senza polemiche da parte di alcune importanti associazioni di categoria, per evitare che le piccole aziende diventassero carne da cannone.

Mi permetto, quindi, di suggerire ai colleghi di fermarsi su questo punto, attendendo (credo sia questione di massimo un mese) l'arrivo della bozza di linea guida da parte dell'ANAC, sulla quale naturalmente possiamo avviare la discussione in modo serissimo. Credo infatti che da parte di tutto il Parlamento vi sia la volontà - peraltro espressa attraverso il lavoro svolto sul codice degli appalti - di capire come evitare che su questo terreno si determini una mancata concorrenza fra le imprese che operano nel mercato legale e quelle che invece (e sappiamo che ci sono, non sono solo le cronache giudiziarie a dircelo) operano in un mercato opaco e illegale.

Lo dico anche solo per una banalità: modificare il termine «rating» con «garanzia», senza fare l'etimologia della parola, ci produrrebbe immediatamente la necessità di intervenire con una modifica sul codice degli appalti. È banale, ma dovremmo farlo.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ESPOSITO Stefano (PD). Quindi, la proposta che faccio è di accantonare l'argomento e di riprodurre questo lavoro in sede di Commissione lavori pubblici nel momento in cui arriverà la linea guida di ANAC.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2285, avanzata dalla senatrice Bonfrisco.

Non è approvata.

PALMA (FI-PdL XVII). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2315) BONFRISCO ed altri. - Modifiche al codice penale relative all'introduzione della nuova scriminante in materia di difesa legittima nei luoghi di privata dimora (ore 11,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2315.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola il senatore Bruni per illustrare la richiesta.

BRUNI (CoR). Signora Presidente, il presente disegno di legge e la nostra richiesta di dichiarazione d'urgenza nascono dalla nuda e cruda realtà dei numeri che riguardano i reati cosiddetti predatori e soprattutto quelli che hanno destato un particolare allarme sociale, come dimostrano i numeri degli

ultimi anni.

Solo per offrirvi un parametro di valutazione, i reati contro la pubblica amministrazione, per i quali da qualche settimana siamo impegnati nella discussione sulle modifiche al codice di procedura penale per quanto riguarda la prescrizione, rappresentano il 4 per cento del totale, mentre i reati predatori sono quasi il doppio. In particolare nel 2013 abbiamo registrato un milione e mezzo di furti e 44.000 rapine; il *trend* 2009-2013 registra un incremento del 22 per cento dei furti e del 18 per cento delle rapine. In particolare, l'ambito più importante per cui si propone questo disegno di legge riguarda le rapine in abitazione che sono cresciute dell'85 per cento a fronte delle rapine per strada che sono cresciute del 22 per cento.

Come sappiamo, la legittima difesa rientra, per come è congegnata nell'attuale codice penale, nella categoria delle scriminanti per le quali un fatto di reato perde la connotazione dell'antigiuridicità. Dobbiamo però prendere atto delle attuali condizioni e del mutato contesto sociale, aggravato - come dimostrano i numeri sopraccitati - dalla crisi economica e dal fenomeno dell'immigrazione clandestina. Dico questo non per un fatto di xenofobia nei confronti dell'immigrazione, ma certamente un'immigrazione clandestina non regolamentata, cui consegue una serie di disagi anche solo in termini di ricettività all'interno delle nostre città, crea un effetto moltiplicatore anche da questo punto di vista, perché i dati che abbiamo dimostrano una maggiore incidenza da parte dell'immigrato irregolare.

Quindi c'è l'esigenza, che costituisce la *ratio* di questo disegno di legge, di tutelare il diritto alla sicurezza, che peraltro è sancito nell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La differenza in cosa consiste? Attualmente, nell'articolo 52 del codice penale viene disciplinato questo tipo di scriminante e, in particolare nel secondo comma, si fa riferimento ai casi di violazione di domicilio riferibili all'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale, per cui deve sussistere una proporzione se taluno usa un'arma per difendere la propria o l'altrui incolumità o, nel caso di beni propri o altrui, se non vi è desistenza o se vi è pericolo di aggressione.

Quindi, i presupposti erano e sono: l'attualità del pericolo, l'offesa ingiusta, l'inevitabilità della reazione difensiva, cui si aggiunge, ai sensi delle modifiche introdotte dalla legge n. 59 del 2016, anche la presunzione di esistenza di una proporzione tra offesa e difesa. L'agredito quindi si trova a dover valutare la sussistenza dei requisiti che prima ho citato; e se il malintenzionato intenda offendere solo il patrimonio, deve stabilire ancora se non vi è desistenza e il pericolo di aggressione.

L'articolo 56, terzo comma, del codice penale prevede che se il colpevole volontariamente desiste dall'azione soggiace alla pena solo per atti compiuti se configurano un reato diverso. Quindi, la desistenza non certo sarà per la violazione di domicilio, in quanto è un reato già commesso, ma sicuramente avverrà per il furto e la rapina.

Illustro pertanto la modifica che introduciamo con l'articolo 52-*bis*. Con il nostro disegno di legge la legittima difesa domiciliare diviene una scriminante autonoma. Il cittadino aggredito nella propria abitazione o in altri luoghi di privata dimora non è tenuto più a valutare se l'intruso costituisca o no un pericolo attuale per se stesso o altri, ovvero a discernere se questi stia ponendo in essere una condotta di aggressione personale o patrimoniale. In tale ultimo caso l'agredito è esonerato dal valutare se l'aggressore stia realmente ponendo in essere una condotta volontariamente desistente essendo tutte le predette valutazioni umanamente inesigibili, tenuto conto dello stress emotivo in cui si trova l'agredito chiamato a fronteggiare un estraneo introdottosi nella sua abitazione.

Infine, per bilanciare i contrapposti interessi coinvolti, si è tenuto conto anche dell'orientamento della Suprema corte e nel disegno di legge si delineano due ipotesi di desistenza escludendosi l'operatività della nuova scriminante in due casi: se l'aggressore spontaneamente si allontana oppure, per qualunque fattore esterno alla sua volontà, se si dà alla fuga.

Signora Presidente, questo è il disegno di legge per il quale chiediamo la dichiarazione di urgenza.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi,

Cicerone nell'orazione «Pro Tito Annio Milone» sosteneva che il principio *vim vi repellere licet* è una norma di diritto naturale che appartiene alla coscienza umana. Non appartengono invece alla coscienza umana le frequenti attività illecite che vengono perpetrate dalla criminalità nei luoghi privati e di lavoro delle persone che, onestamente, producono e operano nel nostro Paese, al fine di ricavare un indebito impossessamento di beni e che procurano spesso offese, danni anche gravi non solo al patrimonio, ma anche alle persone.

È indubbio, come ha esposto puntualmente il senatore Bruni, che i cittadini oggi si trovano a dover difendere se stessi, i propri familiari e i propri beni da sistematiche violazioni del domicilio e del proprio negozio, che avvengono ad opera di criminali che, da soli oppure organizzati in bande, sempre più con modalità spietate sogliono introdursi nelle ore diurne e notturne in negozi, nelle case o nei luoghi ove viene svolta l'attività lavorativa prendendo ogni cosa ritenuta remunerativa e mettendo a repentaglio l'incolumità di chiunque sia presente.

Per tutelare maggiormente i cittadini da questo tipo di predazioni, noi riteniamo che lo Stato debba, nella sua qualità di supremo garante della sicurezza pubblica e privata, consentire un regime di tutela attraverso una fattispecie della legittima difesa più ampia rispetto a quanto oggi è previsto dalla vigente legislazione. Questo è il motivo per il quale riteniamo necessario introdurre una modifica al vigente ordinamento con carattere di urgenza, ed è questa la tesi che sosteniamo in modo convinto.

[STEFANI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI \(LN-Aut\)](#). Signora Presidente, ci sentiamo assolutamente in dovere di intervenire sul tema in esame, perché il Gruppo della Lega Nord ha fatto una grandissima battaglia per la modifica dell'articolo 52 del codice penale, in materia di legittima difesa. Per questo motivo anticipiamo il nostro voto favorevole sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza in ordine al disegno di legge n. 2315. Sottolineiamo però che, nell'eventualità che tale dichiarazione venisse accolta dall'Assemblea (come ritengo doveroso), si dovrà trattare il disegno di legge in oggetto congiuntamente al testo proposto dai senatori del nostro Gruppo sulla medesima materia.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 11,18\)](#)

(Segue [STEFANI](#)). Il disegno di legge presentato dai colleghi prevede in sostanza modifiche assolutamente positive, ma riteniamo che la nostra proposta sia migliorativa, perché non prevede la configurazione di una nuova scriminante, ma mira semplicemente ad introdurre una presunzione di legittima difesa. A nostro avviso, ogni qualvolta un malintenzionato si introduca in un'abitazione, in un'azienda, in un ufficio o in uno studio privato e lo faccia con il volto travisato, o con armi o in gruppo, per questa stessa ragione il soggetto proprietario deve intendersi legittimato a difendersi.

I disegni di legge proposti in tema di legittima difesa, infatti, non fanno altro che riaprire una problematica annosa e difficile, legata al fatto che è stato concesso al magistrato un margine di discrezionalità troppo ampio nella valutazione della proporzionalità tra l'offesa e la difesa. Se ogni volta si deve analizzare la singola situazione nella sua completezza, diventa sempre molto difficile ritenere se sussista o no la legittima difesa. Porto a tal proposito due esempi vicentini. Mi riferisco al caso di Graziano Stacchio, benzinaio, che di fronte agli spari di alcuni criminali, che stavano cercando di compiere una rapina con dei *kalašnikov*, pur essendo un vicino di casa dell'orafo vittima del tentativo di rapina, ha imbracciato un fucile per rispondere agli spari, ammazzando il criminale. In tal caso si è arrivati, alla fine, ad un provvedimento di archiviazione. Lo stesso non è però accaduto per Ermes Mattielli, un cenciaiolo che si è visto di fronte due nomadi, che si sono introdotti nella sua proprietà, al fine di sottrarre del rame e, armati di una spranga, lo hanno intimidito. Questo signore ha sparato, non ha ammazzato i due criminali, ma è stato condannato a cinque anni e quattro mesi e ad un risarcimento di 135.000 euro a favore di questi nomadi. Nel frattempo egli è morto: la galera non l'ha vista, di certo non perché la giustizia gli sia venuta incontro, ma perché, purtroppo, la natura gli è stata avversa.

Pertanto, riteniamo che l'istituto della legittima difesa, ancorché modificato ad opera dell'allora

ministro Castelli nel 2006, sia ancora malamente applicato, perché malamente interpretato. La modifica che avevamo introdotto nel 2006 voleva prevedere una forma di presunzione, ma ogni qualvolta si lascia la possibilità di una discrezionalità nella valutazione, come nel caso previsto dall'articolo 52 del codice penale, in cui si deve verificare ad esempio se c'è una desistenza, si creano delle problematiche. Secondo noi, invece, la norma in oggetto deve essere rivisitata, nel senso di avere parametri di applicazione più stringenti al fine di poter essere effettivamente applicata. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore della dichiarazione d'urgenza sul disegno di legge n. 2315, che porta avanti un'istanza, già recepita da un disegno di legge del 2006, di cui mi onoro di essere stato il terzo firmatario. Tale norma stabiliva la presunzione di proporzionalità degli strumenti usati per la legittima difesa, nei casi illustrati dai colleghi. La norma del 2006 ha avuto degli effetti positivi, ma credo sia opportuno riesaminare la questione.

La proposta dei colleghi Bonfrisco, Bruni e altri ha il pregio di proporre un'altra strutturazione della previsione e, cioè, di rendere la discriminante autonoma e non come un caso speciale di legittima difesa. Naturalmente credo sia necessario un coordinamento con l'articolo 52, che altrimenti rischierebbe di porre delle ripetizioni. È importante mostrare che il Parlamento si interessa dei problemi concreti dei cittadini. E, tra questi, non c'è solo il problema delle 44.000 rapine avvenute recentemente nelle case. Esiste anche il problema di milioni di italiani che temono di entrare domani in quelle statistiche. È, allora, dovere verso i cittadini esaminare se è possibile una modifica della norma in materia di legittima difesa per rendere più chiare le situazioni. Non è accettabile che dei cittadini vengano condannati per essersi nei fatti legittimamente difesi.

Ricordo che, prima della legge del 2006, c'era il problema della proporzionalità dell'offesa e, in alcuni casi, la norma era stata interpretata in modo meccanico: se il criminale ti attacca con un coltello e tu gli spari, non c'è proporzione. Esiste, però, un problema. Di solito il criminale è giovane e vigoroso e molto spesso l'agredito è una persona anziana o, comunque, debole. Ma se anche non ci fosse una tale sproporzione tra le persone, ne esiste però una dal punto di vista dell'atteggiamento psicologico: il criminale sa molto bene cosa va a fare; è determinato ed è munito di quello che serve - può essere un'arma da fuoco, da taglio o semplicemente una sbarra di ferro, che può essere efficace come una pistola per uccidere una persona - mentre la persona che si trova un intruso in casa non ha la minima idea di chi sia, o di quanti siano, delle loro intenzioni e ha tutte le ragioni di temere il peggio.

La legge del 2006 ha fatto sì che le condanne anomale scendessero moltissimo di numero - forse ora sono vicine allo zero - ma resta il problema di persone che vengono assolte, sì, ma solo dopo anni di calvario giudiziario. Il *record* di durata dei nostri processi è ben noto. Mentre il criminale affronta i processi come parte del suo mestiere, la persona perbene, che rispetta la legge e resta per anni appesa non solo ad un processo (e non si tratta di una cosa da poco), bensì di un processo per omicidio o per lesioni gravi o gravissime, subisce sicuramente un grave trauma psicologico e anche sociale. All'inizio, infatti, tutti ricordano che quella persona è sotto processo per una questione di legittima difesa, ma dopo qualche anno corre il rischio di essere ricordato come colui che ha delle rogne con la giustizia. Una persona quindi, per il solo fatto di aver difeso se stesso e i propri familiari, rischia di avere la propria vita rovinata dal punto di vista personale e sociale.

Bisogna evitare fatti del genere alla radice e, se serve una modifica alla legge, ben venga. *(Applausi del senatore Amidei).*

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, i presentatori del disegno di legge n. 2315, che propone modifiche al codice penale relative all'introduzione della nuova scriminante in materia di difesa legittima nei luoghi

di privata dimora, affrontano un argomento molto serio: i reati predatori (furti, scippi, rapine e violazioni di domicilio) sono per noi una questione rilevante.

Riteniamo che, nonostante gli ultimi dati ci confermino che tali reati siano in diminuzione, sia un errore grave sottovalutare o addirittura minimizzare o giungere al paradosso di negare la questione nella sua rilevanza e gravità che si manifesta nella vita di ogni giorno. Anzi, per il Partito Democratico quello alla sicurezza è un diritto di nuova generazione. Addirittura penso possa diventare - e deve diventarlo - così importante da essere considerato di rango costituzionale.

Come rispondere, allora, ai fatti gravi che accadono quotidianamente, anche se il loro numero è in leggera diminuzione? Come fare in modo che il diritto alla sicurezza non venga svilito nell'apparato normativo, nella nostra storia e nel nostro Paese? Riformando l'istituto della legittima difesa? Questo lavoro è stato già fatto dal Parlamento nel 1996. Abbiamo qualche difficoltà a riproporre questo tema nell'economia del lavoro parlamentare degli ultimi giorni. Riteniamo che uno Stato moderno, quando ha l'ambizione di riformare se stesso e la capacità di prendere per mano il diritto alla sicurezza e assumerlo come una sua priorità, come un compito fondamentale e un dovere su cui esercitare la sua potestà, debba garantire innanzi tutto il diritto all'invulnerabilità del domicilio e, quindi, il diritto alla sicurezza. È una funzione prioritaria dello Stato.

Come fare in modo, però - detto questo - di non lasciare l'andamento grave dei reati al suo corso? Noi stiamo dando una risposta; il Governo sta dando una risposta. Colleghi, proprio nelle ultime ore stiamo discutendo, e approveremo, un disegno di legge che viene conosciuto come riforma del processo penale, il quale dedica la sua prima parte proprio ai reati predatori, e per la precisione gli articoli 4 e 6. La Commissione giustizia, dopo averli esaminati, ha espresso una pressoché unanime valutazione di merito sulla proposta di aggravare i reati contro il patrimonio, e rispettivamente il furto in abitazione e con strappo, il furto aggravato e la rapina, aumentando le pene ed escludendo, in relazione al reato di furto, il bilanciamento di alcune circostanze.

Ecco perché, cari colleghi, riteniamo non opportuno procedere in questi giorni con un provvedimento che potrebbe modificare una riforma già fatta nel 1996 e che presenta profili delicatissimi. Ho dato una prima lettura al disegno di legge che ci viene proposto e già balzano agli occhi in modo evidente alcuni coordinamenti che si dovrebbero studiare bene con l'articolo 52 del codice penale, oltre alla necessità di andare a rivedere il principio di offesa e di proporzionalità su cui la nostra Corte è intervenuta più volte.

Ecco perché, cari colleghi, riteniamo che non si debba procedere. Il nostro non è un no al diritto alla sicurezza e alla necessità di colpire i reati predatori. Vorremmo solo evidenziare la necessità di valutare bene il provvedimento nella Commissione di merito, per fare in modo che si possa scegliere la strada più moderna, più avanzata e più corretta e coerente con uno Stato moderno che vuole riformarsi e non vuole delegare al singolo cittadino il diritto alla difesa.

BENCINI (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, colleghi, riprendo le ultime parole del senatore Lumia e cioè che dobbiamo valutare bene le circostanze prima di cambiare nuovamente la legge relativa alla legittima difesa, già riformata nel 1996.

L'Italia dei Valori, tra aprile 2016 e settembre 2016 (e quindi in meno di cinque mesi), ha raccolto due milioni di firme di cittadini sul disegno di legge di iniziativa popolare n. 2433, il quale è stato depositato il primo giugno 2016 con 1.218.000 firme, a cui si sono aggiunte a settembre altre 800.000, che abbiamo depositato al Senato. A noi interessa, ovviamente, la sicurezza dei cittadini, e quindi abbiamo presentato questo disegno di legge di iniziativa popolare che ha provocato la movimentazione delle persone che sono andate a firmare. È evidente che il sentire popolare è alto e le persone si sentono molto insicure nel proprio domicilio, non tutelate e garantite in fase processuale. Queste persone, infatti, se si sono difese da un'aggressione, vengono accusate e sono sottoposte a spese importanti per discolarsi, entrando così in un *iter* lungo e farraginoso.

Convengo che sul codice penale si è risposto in minima parte a quanto i disegni di leggi richiedono, tra cui l'aumento delle pene (si aumentano le pene minime per quanto riguarda reati, furti e rapine). Il punto è che forse si può fare qualcosa in più.

Se allora non si avverte una immediata urgenza - come appunto ha sottolineato il senatore Lumia - bisogna pur tener conto che un'urgenza popolare esiste e che le persone si sono mosse per questo: se due milioni di persone hanno firmato, evidentemente il problema è sentito. La legge d'iniziativa popolare in esame è attualmente depositata, ma con la nostra Costituzione non ha alcun vincolo di essere discussa. Con la riforma costituzionale, se andrà in porto, le leggi d'iniziativa popolare con 150.000 firme - e noi siamo avanti, perché ne abbiamo due milioni - verranno quantomeno prese in considerazione.

Pertanto, se anche ora non c'è l'urgenza, invito comunque il Presidente della Commissione giustizia, il senatore D'Ascola, e i vice Presidenti a prendere in considerazione il disegno di legge di iniziativa popolare che riguarda la legittima difesa e la sicurezza del proprio domicilio, affinché possa essere nuovamente discusso. Sebbene sia stato rivisto nel 1996, siamo nel 2016 e in venti anni sono cambiate persino le modalità e l'efferatezza con cui vengono compiuti i furti. Credo quindi vada svolta una seria valutazione. Se oggi non c'è questa emergenza-urgenza, credo occorra comunque risolvere un'urgenza nel giro di pochi mesi. *(Applausi del senatore Romani Maurizio)*.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signor Presidente, il collega Lumia ha concluso il suo intervento affermando di essere contrario all'urgenza, perché lo Stato non può delegare al singolo cittadino la sua difesa. In linea generale su questo sono perfettamente d'accordo, perché mi incute perplessità una situazione come quella degli Stati Uniti d'America dove la gente gira armata e si difende da sola, facendo magari più danni di quanti ne potrebbe fare in un Paese come l'Italia, dove giustamente i Carabinieri e la Polizia garantiscono l'ordine pubblico e prevengono la commistione dei reati.

Qui, però, non stiamo parlando di queste fattispecie. Stiamo parlando di situazioni nelle quali una persona, prevalentemente di notte, si ritrova dentro la propria casa individui che vi sono entrati, se va bene, con l'intenzione di rubare e, se va male (come è successo in centinaia di casi), per massacrare di botte chi in essa vi trovano, arrivando qualche volta persino a uccidere. E naturalmente, non si sa preventivamente, quando si trova un ladro in piena notte nel proprio appartamento, se le sue intenzioni sono soltanto di rubare o di portare il crimine a conseguenze terribili.

Del resto, il diritto romano non è così disprezzabile e i romani, con un famoso brocardo, dicevano che, quando uno compie un'azione illecita, risponde anche di quanto gli succede per caso. Ma chi è che risponde di quanto succede? Il ladro che si introduce di notte o il proprietario di casa che reagisce alla intrusione?

Caro collega Lumia, è vero che in questa riforma del codice penale, che non so se verrà alla luce visti i continui rinvii, abbiamo previsto che per determinati reati predatori si aumentano le pene. Aumentare, però, le pene per reati predatori, compresi i furti che avvengono nelle case, non risolve il problema della legittima difesa. Quanto è scritto in questa riforma in ordine all'aumento delle pene per i reati predatori non c'entra affatto con il problema drammatico di chi, subita un'intrusione nella propria vita privata che ha messo a rischio i suoi beni e familiari, si ritrova poi sotto processo in base a un'interpretazione del suo diritto di difendersi, messo in discussione; diritto messo in discussione magari a tavolino, magari due anni dopo, senza aver calcolato la situazione psicologica di quella persona quando, improvvisamente, nella pace e tranquillità della propria casa, si trova a confrontarsi con un intruso, oltre alla paura ed anzi al terrore per sé e propri i figli.

Cosa facciamo allora? Rimandiamo ancora alle calende greche la possibilità di risolvere questo problema? Signor Presidente, è scritto in tutti i tribunali non solo che la legge è uguale per tutti, ma anche che le sentenze vengono emanate in nome del popolo italiano.

Vorrei allora sapere come risponderebbe - ma sono sicuro della risposta - la stragrande maggioranza del popolo italiano (magari esclusi quelli che vanno a fare le rapine e i saccheggi nella casa delle persone, italiani o extracomunitari che siano) alla domanda se un cittadino ha il diritto di difendersi nella propria casa, nel momento in cui viene violata e trova al suo interno persone malintenzionate; il 99 per cento del popolo italiano risponderebbe nella maniera opposta al ragionamento fatto dal senatore Lumia: esiste assolutamente questo diritto.

Poi ci saranno un coordinamento e un bilanciamento, e bisognerà fare una norma equilibrata ma precisa, perché è evidente che il tentativo del legislatore di chiarire il diritto sacrosanto di un cittadino di difendersi in siffatte situazioni è stato svuotato da una interpretazione sbagliata della magistratura.

Quindi, noi votiamo con convinzione l'urgenza di esaminare questo provvedimento, perché l'emergenza è vera e reale e se viene meno la fiducia delle persone nelle istituzioni, è anche perché, davanti agli esempi eclatanti che ciascun cittadino capisce, della necessità di difendersi dalle aggressioni, alla fine chi paga con il processo, magari dovendo anche risarcire centinaia di migliaia di euro, non è l'aggressore ma è l'agredito.

Bisogna porre fine a questa situazione e, quindi, voteremo con convinzione a favore della proposta in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2315.

Verifica del numero legale

CANDIANI (*LN-Aut*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2315

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2315, avanzata dalla senatrice Bonfrisco.

Non è approvata.

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2452) BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 (ore 11,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2452.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola il senatore Liuzzi per illustrare la richiesta.

LIUZZI (CoR). Signor Presidente, onorevoli senatori, da anni ormai i cittadini italiani vengono bombardati di telefonate, sia sui numeri di telefono fissi che - soprattutto - su quelli di telefono cellulare, da operatori che propongono, per conto di società di gestione dei più disparati settori, la

vendita di un determinato prodotto, il cambio di operatore o la stipula di un nuovo contratto di servizio.

Certo, i codici etici di autoregolamentazione, di cui si sono dotate le società di telemarketing, sono importanti, ma non bastano di fronte al gran numero di telefonate cui quotidianamente sono sottoposti i cittadini e all'insistenza degli operatori che spesso supera i limiti della buona educazione e della decenza.

Il cittadino appare ed è impotente di fronte a tutto ciò, ed è quindi necessario e urgente rafforzare le regole a tutela degli utenti. Decidere se ricevere o no le telefonate dei venditori è un diritto dei cittadini che non può e non deve essere limitato: tale diritto dovrebbe essere esercitato con una semplice domanda, la cui conseguenza non può che essere l'immediata cancellazione del numero telefonico da ogni elenco eventualmente in possesso delle società di *marketing* telefonico.

Per raggiungere tale obiettivo il presente disegno di legge vuole offrire ai cittadini un più incisivo strumento per difendersi dalle telefonate indesiderate. Si prevede quindi il diritto del cittadino a iscriversi, con una semplice richiesta, il proprio numero di telefono (sia esso fisso o mobile) al registro pubblico delle opposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, indipendentemente dal fatto che la numerazione sia o no già presente negli elenchi pubblici degli abbonati.

Oggi, per i cittadini, è possibile iscriversi nel registro pubblico delle opposizioni e, dunque, chiedere di non ricevere telefonate da parte degli operatori per fini pubblicitari o di vendita diretta, oppure per ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, solamente se il loro numero è presente negli obsoleti elenchi pubblici e cioè essenzialmente per numeri di rete fissa. Come sappiamo, però, degli oltre 90 milioni di numeri di telefonia mobile attivi in Italia, sono pochissimi quelli già presenti in detti elenchi telefonici.

Non è un caso che la proposta di legge in esame sia stata presentata lo stesso giorno nel quale il Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nella relazione annuale che si è tenuta in Senato il 28 giugno scorso, ha segnalato come vi sia una incontenibile aggressività degli operatori del telemarketing, quello selvaggio in particolare, che arriva a compromettere seriamente la tranquillità individuale, sottolineando inoltre che nel solo primo semestre di quest'anno sono già arrivate circa 3.000 segnalazioni all'Autorità garante di telefonate promozionali ritenute illecite: un numero spropositato che, al di là di ogni azione di contrasto, continua a crescere. Sempre nella sua relazione, il Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha sollecitato nuovi e più efficaci interventi normativi, tra i quali la possibilità di includere nel registro pubblico delle opposizioni tutte le utenze, fisse e mobili.

In verità, il 14 gennaio scorso noi Conservatori e Riformisti abbiamo presentato un emendamento al disegno di legge concorrenza con l'obiettivo di dare una soluzione rapida al problema. Volevamo semplicemente introdurre la possibilità per il cittadino di iscriversi il proprio numero di cellulare al registro pubblico delle opposizioni. L'emendamento però, che ci è stato più volte riformulato, alla fine è stato respinto e direi fortunatamente, perché nell'ultima versione che ci era stata proposta vi era una incomprensibile volontà di trasferire automaticamente tutti i numeri di telefono cellulare nel registro delle opposizioni. Si sarebbe così prodotto l'effetto di rendere impossibile per i *call center* la prosecuzione della loro attività, con un'inevitabile ripercussione occupazionale sugli oltre 40.000 operatori del settore, un danno grave all'economia del Paese. Con il disegno di legge in discussione vogliamo superare il limite dell'attuale normativa.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, rilevo che l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che possono opporsi all'uso del proprio numero di telefono, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati le cui numerazioni siano o no riportate negli elenchi di abbonati; si prevede inoltre che nel registro pubblico delle opposizioni siano inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati.

Dando avvio all'esame in Commissione, abbiamo tutti la possibilità di cooperare ad un ampliamento dell'accesso al registro pubblico delle opposizioni, ma anche di correggere le storture e le disfunzioni

che gli utenti riscontrano quotidianamente.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, il nostro Gruppo condivide il disegno di legge di iniziativa della senatrice Bonfrisco in esame e anche la richiesta di dichiarazione d'urgenza avanzata, perché mai come negli ultimi tempi ci stiamo accorgendo di cosa sia diventato il *marketing* telefonico. Tutti i giorni riceviamo, infatti, telefonate che molto spesso sono troppo insistenti, anche sotto il profilo della correttezza.

Il problema, però, è un altro. Nel nostro Paese non si è mai affrontato in maniera seria la questione o - meglio - lo si è fatto proponendo un colpo di spugna eccessivamente *tranchant* e senza fissare delle regole, così come spesso avviene in Italia quando si affrontano simili questioni. Basterebbe prendere e copiare quanto si fa negli altri Paesi, per renderci conto che esiste la possibilità di mettere anzitutto un freno al sistema di *telemarketing* selvaggio e, nello stesso tempo, tutelare chi, attraverso questo processo, fa del legittimo *business*. È infatti fuor di dubbio che tanta gente lavora all'interno di quelle strutture e alcuni cittadini vogliono poter usufruire dei servizi proposti attraverso le loro procedure.

È ovvio che, se lasciamo tutto come è attualmente nel nostro Paese, avremo sicuramente dei problemi per quanto riguarda la *privacy*, e non solo. Pertanto, senza dilungarmi eccessivamente, noi aderiamo alla proposta in esame e ci permettiamo anche di segnalare che, in tempi non sospetti (esattamente il 5 settembre 2015), abbiamo presentato un disegno di legge, assegnato alla Commissione giustizia, per modificare gli articoli 7, 129 e 130 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), concernente il trattamento dei dati per fini di pubblicità o di vendita telefonica.

Nel disegno di legge in esame viene chiaramente espressa la volontà di apportare alcune modifiche al citato codice, istituendo un pubblico registro delle opposizioni, affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, affinché gli utenti che abbiano manifestato il proprio dissenso non ricevano più telefonate con finalità di promozione pubblicitaria.

L'obiettivo, infatti, non è eliminare del tutto tale fattispecie con un colpo di spugna. Ciò è quasi impossibile, perché sono tanti i registri e la questione è diventata veramente un disastro. La cosa più difficile è intervenire a tutela di quegli utenti che, a suo tempo, hanno dato l'assenso a essere contattati a fini pubblicitari e ora hanno difficoltà a ritirarlo. Caso diverso è invece quello di coloro che non hanno espresso alcun assenso o dissenso sul trattamento dei propri dati, e si trovano in mezzo al guado.

In sostanza, per concludere e senza entrare troppo nello specifico, crediamo che bisogna assolutamente porre un freno a questo fenomeno, che sta diventando un problema ma, allo stesso momento, occorre fissare delle regole all'interno delle quali far lavorare chi fa legittima promozione di mercato con i sistemi in questione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bonfrisco*).

[RANUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, chi di noi la sera a casa non è stato disturbato da una telefonata impropria, in momenti in cui non voleva esserlo, per la promozione di un qualsiasi prodotto? Vorrei ricordare, però, che partiamo non da zero, ma dal regolamento del settembre 2010, che è stato richiamato da vari colleghi e che ha istituito il registro pubblico delle opposizioni. Vorrei ricordare a tutti che cos'è il registro pubblico delle opposizioni: è un servizio concepito a tutela dei cittadini il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici e che decidono di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali.

Come funziona? Credo che questa sia una cosa rilevante da dire, perché molti di noi non sanno come funziona esattamente questo strumento molto importante. Il sistema è chiaro, di facile accessibilità e di semplice funzionamento. L'abbonato può accedere al servizio tramite cinque modalità: modulo elettronico sul sito *web*, posta elettronica, telefonata, lettera raccomandata e fax. L'operatore potrà

isciversi al sistema ed effettuare tutte le operazioni previste per l'aggiornamento delle sue liste numeriche, da contattare attraverso una serie di servizi disponibili.

Quindi, noi partiamo sicuramente da un regolamento che è a tutela dei consumatori. E qui riprendo una parte dell'intervento del collega Crosio a proposito della complessità dell'argomento. Da una parte abbiamo la necessità della promozione e dall'altra la tutela dei consumatori. Proprio per questo io credo che si tratti di un provvedimento molto importante, che tuttavia necessita di una riflessione attenta. È vero quello che si chiede e cioè che probabilmente anche i cellulari dovrebbero essere inseriti nell'elenco. Ma c'è anche una parte del Paese che ci chiede che non lo si possa attivare se non c'è l'inversione, ovvero sono io che ti chiedo di chiamarmi e che ti metto a disposizione il mio numero di telefono. Qui si intrecciano sicuramente varie necessità, quelle del *marketing* e quella della garanzia dei dati, com'è stato ricordato e come l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha menzionato proprio qui, il 28 giugno 2016.

Vorrei ricordare anche un'altra cosa: l'affare è stato assegnato il 14 settembre alla Commissione 8a. Quest'ultima è una Commissione che normalmente lavora in modo assolutamente unitario, dove le varie posizioni vengono portate in un confronto reale e politico. Quindi, l'auspicio è sicuramente di portare avanti questo disegno di legge, probabilmente migliorandolo e cercando di capire quali possano essere i punti mancanti al suo interno. L'auspicio è di fare sicuramente presto, ma certamente non può esserci una dichiarazione di urgenza, in un momento in cui dobbiamo affrontare molte altre cose, e sicuramente non può essere inserito con un emendamento nel decreto-legge sulla concorrenza.

Quindi, noi respingeremo la richiesta di dichiarazione di urgenza, nonostante riteniamo si tratti di un argomento importante per la difesa della *privacy* dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho chiesto di parlare su questo disegno di legge perché ne fui relatore e, per la verità, anche l'autore dell'emendamento che ha introdotto il registro delle opposizioni.

La disciplina precedente prevedeva l'autorizzazione preventiva a effettuare le telefonate. Il problema che tutt'ora esiste era dato dal fatto che c'erano dei gestori telefonici monopolisti (di cui non facciamo il nome) che, nel corso degli anni, avevano ottenuto un consenso generalizzato, attraverso una sorta di silenzio?assenso, prima che entrassero in vigore le leggi precedenti a quella del 2010. Pertanto, milioni di italiani - praticamente tutti quelli che erano in vita e possedevano un telefono quando esisteva il gestore monopolista - erano inseriti negli elenchi che il suddetto gestore vendeva a chiunque, qualunque cosa vendesse, perché erano di sua proprietà. Ciò costituiva palesemente una violazione della concorrenza - quindi ci starebbe benissimo come emendamento al disegno di legge sulla concorrenza (sarebbe il suo posto) e quindi mi stupisco di sentire che non si possa fare - oltre a essere un problema per i cittadini: infatti, si deve avere il diritto di non essere chiamati.

Il registro delle opposizioni fu inserito in un disegno di legge delega recante una molteplice varietà di argomenti. Ma, nel lavoro di redazione dei decreti attuativi, è stata operata una grave restrizione rispetto alla legge votata dal Parlamento, su proposta di un mio emendamento. Si è limitata, cioè, la possibilità di farsi inserire nel registro delle opposizioni, che è quel registro al quale ci si può iscrivere per telefono, per fax o per posta elettronica. Chi è inserito in quell'elenco, sulla base dei controlli che devono eseguire per legge coloro che fanno telepromozioni (promozioni commerciali per telefono), non può essere chiamato. Purtroppo, però, il decreto attuativo ha previsto che il registro sia accessibile solo per i telefoni fissi e solo per quelli rientranti in elenchi pubblici; vi è pertanto una serie di fattispecie, a cominciare da tutti i telefoni cellulari, usati ormai in prevalenza dalle persone, e da tantissimi tipi di utenze telefoniche, che ne è esclusa.

Si tratta di una cosa molto semplice: si tratta di fare quello che già la legge del 2010 richiedeva, e cioè consentire di includere nel registro delle opposizioni tutti i tipi di utenza telefonica. E questo non vuol dire che uno non possa più essere chiamato: potrà dare l'autorizzazione, ma dovrà essere preventiva e

seria. La situazione antecedente la legge del 2010 era che spesso l'autorizzazione era stata data in modo inconsapevole o, addirittura, non era stata proprio data. Dopo il 2010 è rimasto il problema della esclusione dei cellulari.

Non si sta chiedendo di approvare immediatamente questa norma, ma solo di dichiararne l'urgenza. È una cosa semplicissima, che doveva già essere fatta all'epoca; poi probabilmente resistenze del funzionariato governativo hanno fatto in modo di escludere i cellulari.

Ritengo sia un diritto di non essere chiamati a tutte le ore del giorno e della notte da persone che propongono di cambiare il contratto del telefono, l'utenza, il gestore dell'energia elettrica e così via. Credo che costerebbe davvero poco dichiarare l'urgenza, ma vediamo che, anche su questo, c'è un'opposizione da parte del Governo. Capiamo che ci sono interessi di grandi aziende che sono contrarie, ma noi siamo dalla parte dei cittadini e vorremmo tutelarli. Le aziende hanno tutto il diritto di promuovere i propri prodotti, ma non possono farlo contro la volontà di chi subisce le telefonate. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Bonfrisco).*

[GIROTTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO (M5S). Signor Presidente, la garanzia di un adeguato livello di tutela della riservatezza e l'integrale protezione dei dati personali rappresentano le sfide che, nell'era dei *big data*, siamo chiamati ad affrontare a tutti i livelli. L'esperienza giuridica, tanto a livello europeo quanto sul versante nazionale, è stata caratterizzata nel tempo da un'attenta riflessione su tali temi, che ha condotto alla costruzione di un articolato sistema di garanzie a tutela del diritto fondamentale alla riservatezza dei cittadini. In tale direzione, l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rubricato come «Diritto al rispetto della vita privata e familiare», riconosce il diritto alla riservatezza quale diritto fondamentale, precisando che: «Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

In tempi più recenti la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha ricondotto tale diritto fondamentale nella cornice costituzionale europea con gli articoli 7 e 8. In particolare l'articolo 8 prevede espressamente che: «Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata» - lo ribadisco, in base al consenso della persona interessata - «o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente».

Tali pilastri costituzionali nutrono un articolato sistema di protezione plasmato dalle direttive europee intervenute negli anni, come recepite dai singoli ordinamenti nazionali e confluite nel nostro Paese nel codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Uno dei pilastri del sistema di protezione del diritto alla *privacy* è rappresentato dal consenso, senza il quale, salvo eccezioni giustificate, non è possibile effettuare alcun trattamento di dati personali che possa considerarsi legittimo. Questa regola del consenso costituisce l'architrave anche del regolamento europeo, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla circolazione di tali dati, di prossima innovazione, che rappresenterà, a livello continentale e non solo, il motore propulsivo verso la modernizzazione del sistema di protezione della *privacy* nell'era di Internet e dei *big data*.

Nel quadro sinora descritto l'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dall'articolo 20-*bis* del disegno di legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, rubricato «comunicazioni indesiderate», rappresenta un singolare e censurabile momento di discontinuità nell'articolato sistema di protezione apprestato. Con la novella segnalata infatti il legislatore ha inteso adottare un sistema di *opt-out* per

quanto attiene alle comunicazioni commerciali dirette ai cittadini le cui numerazioni sono presenti in elenchi di abbonati, prevedendo che tali comunicazioni siano consentite a prescindere dal consenso dell'interessato. In particolare cosa recita questo articolo? Tali comunicazioni sono consentite «nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni». In buona sostanza, noi abbiamo già presentato una proposta, ancora più complessiva rispetto a quella della collega, per cui il meccanismo deve essere invertito, cioè deve essere quello dell'*opt-in*, per cui di *default* qualsiasi numero telefonico deve essere protetto e devo essere io consumatore a dare espressa autorizzazione a essere contattato. Questa, in conformità alle direttive europee, è la visione del Movimento 5 Stelle sul rispetto della *privacy*.

Per questa motivazione appoggeremo comunque il disegno di legge della collega, anche se ribadisco che la nostra posizione è ancora più complessiva e penetrante nell'oggetto.

[MARINO Luigi](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, i senatori che mi hanno preceduto hanno ben illustrato il significato di questo disegno di legge. Lo voglio dire anch'io con le mie parole: l'attuale normativa, come ci ricordava il senatore Malan, prevede che per essere iscritti nel registro delle opposizioni si deve pubblicare il proprio numero telefonico, fisso o mobile, in un elenco pubblico. Quindi occorre emergere dalla *privacy* per essere protetti dal *telemarketing*. Questa è la sostanza della normativa attuale, o meglio dell'applicazione di un regolamento che applica un decreto.

Il problema che questo disegno di legge vuole affrontare è reale: cerca di sbloccare e risolvere un paradosso. Nel disegno di legge sulla concorrenza lo abbiamo affrontato con l'articolo 23 (oggi è diventato l'articolo 24), sul quale ci sono stati emendamenti, non tutti corretti, che hanno tentato di risolvere questo problema. Negli emendamenti che verranno presentati in Aula prossimamente al disegno di legge approvato dalla Commissione ci sono tre proposte emendative presentate dai sottoscrittori di questo disegno di legge, dal senatore Giroto per il Movimento 5 Stelle e dal senatore Sollo. Tali emendamenti grosso modo riprendono - e in alcuni casi sono gli stessi - l'attuale disegno di legge. Su di essi non credo ci siano delle contrarietà *a priori*, né da parte dei relatori, né da parte del Governo ad affrontarli in termini positivi e costruttivi, semmai con qualche aggiustamento in Aula nel momento in cui verrà presentato il disegno di legge sulla concorrenza.

Ritengo quindi che la dichiarazione di urgenza sia impropria in questo momento, perché fra qualche settimana quest'Assemblea sarà impegnata sul disegno di legge sulla concorrenza e affronterà l'articolo 24 su cui vi sono tre emendamenti su cui i relatori e il Governo, con una proposizione positiva, sono predisposti ad un esame e ad un contributo per cercare di risolvere il problema.

Voglio aggiungere che uno dei motivi che ha indotto la Commissione a non approvare subito emendamenti su questo argomento è stato proprio quello che il Garante pone al termine della sua relazione su questo argomento: come in qualsiasi materia sulla concorrenza e sulle liberalizzazioni, il punto è sempre quello di trovare un equilibrio tra le giuste richieste degli utenti e dei consumatori e il sistema delle imprese produttive e di servizio. È chiaro che il tema della chiusura dei *call center* posto dall'Autorità, qui evocato in qualche intervento, se si restringe troppo sulla questione del registro delle opposizioni, è un tema reale che vale per qualsiasi argomento in materia di concorrenza e di liberalizzazione.

Per questi motivi, il Gruppo di Area Popolare voterà contro la dichiarazione di urgenza.

[BENCINI](#) (Misto-Idv). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (Misto-Idv). Signor Presidente, colleghi, intervengo soltanto per sottolineare una particolarità. Innanzitutto, non ritengo così urgente questo disegno di legge al momento, quindi credo che possa anche essere rinviato. In ogni caso, vorrei fare una riflessione. È di ieri la notizia che la sede

di Almaviva a Palermo, un'azienda che si occupa di *software* ma che ha anche un *call center* a Palermo, verrà delocalizzata e conseguentemente molti lavoratori perderanno il loro posto di lavoro.

Ricordo che, oltre a fare assistenza, nei *call center* vi sono anche persone che ci contattano telefonicamente e ci "disturbano" per informarci che esistono altre possibilità di gestire la nostra utenza telefonica, quella elettrica ed altro ancora. Comunque essi ci informano che, in questo mercato concorrenziale, ci sono altre società che potrebbero offrire lo stesso servizio ad un prezzo minore. Se da una parte si vuole che tutte le persone possano iscriversi nel registro pubblico delle opposizioni, per non essere violate nella *privacy*, dall'altra ci stracciamo le vesti quando gli stessi *call center*, che non hanno la possibilità di raggiungere un volume di affari sufficiente, non potendo informare le persone su ciò che il mercato offre, sono costrette a licenziare il proprio personale. Ciò mi porta a riflettere sul dualismo tra la garanzia di non essere violati nella propria *privacy* e la difesa dei posti di lavoro. Da ciò deriva la mia riflessione.

Per tali ragioni, penso che, in questo momento, non sia urgente e prioritario l'esame del provvedimento in oggetto, per cui il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà in senso contrario alla richiesta di dichiarazione di urgenza in ordine al disegno di legge n. 2452.

BONERISCO (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, interverrò molto rapidamente, perché nell'illustrazione del testo sono già state citate tutte le questioni più importanti. Ringrazio in particolare modo il senatore Malan per aver ricostruito, dal punto di vista storico e legislativo, il percorso tribolato del cittadino di fronte all'utilizzo del suo numero di telefono. Al collega Girotto, che rimanda e rinvia ad una posizione più ampia del Movimento 5 Stelle, rispondo con grande favore. Peraltro anche il collega Crosio è già firmatario di un importante e ancor più ampio disegno di legge, rispetto a quello da me presentato, che potrebbe trovare finalmente la sua giusta approvazione in quest'Assemblea e nel Parlamento in generale.

Signor Presidente, alla fine, tra tutte le considerazioni, anche quelle attendiste espresse dal Partito Democratico e dalla maggioranza nel suo complesso, chi ci rimette è solo il cittadino e ci rimette in due modi, a mio avviso ugualmente importanti: in primo luogo, dal punto di vista del proprio diritto a veder rispettata la propria *privacy*. Non devo ricordare al senatore Ranucci le parole del Garante per la protezione dei dati personali, perché il disegno di legge in oggetto nasce proprio a seguito dell'audizione del Garante della *privacy* proprio in Senato, che ci ha richiamato fortemente al nostro dovere di legislatori nel tutelare i diritti dei cittadini, non solo e non tanto a non essere "disturbati", perché il punto non è il disturbo. Ho infatti la preoccupazione che tutti abbiamo nei confronti dei *call center*, perché lì dentro ci sono perlopiù dei giovani, che devono poter lavorare, anche se all'interno di quel mondo sarebbe quanto mai opportuno che, a partire dai contratti e dall'organizzazione del lavoro, ci fosse maggiore trasparenza.

Tornando al punto, ricordo al senatore Luigi Marino - che però contraddice ciò che avevo appena detto il senatore Ranucci del Partito Democratico, per cui il problema esiste, ma non c'è alcuna urgenza di affrontarlo - che i testi degli emendamenti, così come sono stati presentati, hanno avuto una storia quanto mai tribolata, con quattro riformulazioni. I relatori e la Commissione hanno infatti dovuto faticare moltissimo per trovare punti di equilibrio delicatissimi, che conosco bene: rispetto, a tal proposito, il lavoro dei colleghi, che hanno cercato di salvare capra e cavoli; nel fare ciò, invito però fortemente a seguire una stella polare, quella costituita dalla tutela dei diritti del cittadino, del suo ruolo e valore economico all'interno di questo contesto. Il punto non è se qualcuno viene disturbato, ma se il cittadino è consapevole di partecipare, con il suo numero di telefono, ad un'organizzazione economica, oppure se il suo numero di telefono è alla mercé di chiunque possa venderlo.

Nell'epoca in cui questo Governo presenta - è avvenuto solo qualche giorno fa - il passaggio dall'economia industriale a quella digitale, la proprietà digitale attraverso il proprio numero di telefono è una delle questioni fondamentali di questa nuova dimensione dell'economia. Se partiamo con il piede sbagliato verso questa nuova dimensione, faremo un grande danno economico, oltre che civile e

sociale, ai nostri cittadini.

Segnalo solo che, sul disegno di legge sui sistemi di raccolta delle firme - come quello, per esempio, garantito dal sito change.org, sono state raccolte a ieri sera oltre 100.000 firme di cittadini che chiedono di fare questa legge subito. Il disegno di legge sta impegnando il Senato per cinquanta minuti di discussione: c'è il tempo per approfondire e per migliorare, ma è arrivato il tempo di agire, votare, fare il proprio dovere e rappresentare i cittadini e le loro esigenze. *(Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Crosio).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Prima di procedere al voto, salutiamo l'istituto comprensivo «Berto Barbarani» di Minerbe, in provincia di Verona. I suoi studenti e docenti stanno seguendo i nostri lavori, il che testimonia che è ripreso il ciclo scolastico. *(Applausi).*

**Ripresa della deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza,
ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento,
in ordine al disegno di legge n. 2452 (ore 12,17)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2452.

Verifica del numero legale

ZIZZA *(CoR)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza,
ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento,
in ordine al disegno di legge n. 2452**

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2452, avanzata dalla senatrice Bonfrisco.

Non è approvata.

Dispongo la controprova. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Colleghi, comunico che è pervenuta la proposta di inversione della trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta. Pertanto, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento si propone un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, anticipando l'esame

del disegno di legge n. 2287 (collegato alla manovra di finanza pubblica), recante disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo, rispetto al disegno di legge n. 2067, recante modifiche al codice penale e all'ordinamento penitenziario.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, siamo abbastanza perplessi per la scelta della maggioranza, perché stigmatizza ancora di più la situazione paradossale che stiamo vivendo. Il *Premier* va in televisione (e stamattina anche in radio): sta riprendendo l'abitudine che aveva Sala quando, da commissario di Expo, andava ogni mattina ad RTL per farsi pubblicità, salvo poi candidarsi sindaco. Tutti i giorni sentiamo il *Premier* dire che lui fa, poi fa e ancora fa, che bisogna modificare la Costituzione per fare più velocemente le leggi, che il Paese ha bisogno di accelerare eccetera, ma la maggioranza, per propria incapacità, sta inchiodando sia questo ramo del Parlamento che l'altro da due settimane. Da due settimane non stiamo operando.

Rispetto al processo penale, il fatto che voi oggi chiediate l'inversione dell'ordine del giorno, anticipando una legge che riguarda il cinema, è cosa quantomeno teatrale: mancate anche del senso del ridicolo!

A fronte di questo veramente vi chiedo di non raccontare palle al Paese, Presidente. Basta con queste cose. In Italia servono meno leggi, ma più serie. Serve soprattutto una maggioranza più seria. Le anticipo che su questo argomento noi siamo contrari. (*Applausi della senatrice Comaroli*).

[DE PETRIS](#) (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, noi siamo assolutamente contrari alla proposta di inversione dell'ordine del giorno. Oggi la giornata è andata com'è andata e anche ieri abbiamo perso tempo. Sono due settimane che quest'Assemblea è messa nelle condizioni di non poter praticamente andare avanti con il lavoro su un disegno di legge molto importante sul quale ci sono opinioni diverse e noi abbiamo le nostre. Comunque stanno andando in scena le divisioni della maggioranza, infatti la scorsa settimana pezzi di maggioranza facevano mancare il numero legale. Inoltre, sia chiaro, noi non permetteremo che quest'Assemblea possa essere utilizzata per mandare in scena altri pezzi di propaganda per il *referendum*. La maggioranza non vuole far fare nulla a quest'Assemblea per dimostrare che il Parlamento in questo modo non funziona, che il Senato non funziona? Faccio un appello ai singoli senatori: bisogna impedire che ci sia questo uso strumentale dell'Assemblea. Ormai stiamo vedendo qualsiasi cosa: impediamo che ancora una volta venga offesa l'istituzione, perché questo è quanto sta accadendo.

Per questo motivo noi siamo assolutamente contrari all'inversione dell'ordine del giorno. Facciamo le persone serie! (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

[PRESIDENTE](#). Colleghi, il Regolamento prevede in questi casi un intervento a favore e uno contrario. Abbiamo già ascoltato un intervento contrario e uno assolutamente contrario. Considerata però la rilevanza dell'argomento, concedo che possa intervenire un senatore per Gruppo per non più di cinque minuti.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, devo dire che nel corso del dibattito svoltosi nella giornata odierna, ho ascoltato delle cose di una non indifferente gravità. Parto, ad esempio, da quello che diceva lei, Presidente, nel suo intervento e cioè sostanzialmente di una missione all'estero sotto l'usbergo di non so quale funzione governativa, tutta finalizzata ad una propaganda politica strumentale al *referendum* con l'utilizzo di strutture dello Stato non per ragioni governative ma squisitamente politiche. Così come sono rimasto perplesso nell'immaginare e nel pensare a quello che diceva il senatore Giovanardi e cioè ad un nostro Ministro che si fa accompagnare in questa sua pseudomissione da un soggetto sottoposto a procedimento penale.

Ora, io so bene che il Presidente del Consiglio ha fatto ripetutamente sfoggio di garantismo, come forse negli ultimi tempi il ministro Boschi, ma ricordo anche come tempo fa il Presidente del Consiglio e il ministro Boschi chiesero, con una forma di eccessivo moralismo, le dimissioni del ministro Cancellieri che sicuramente all'epoca non era indagata.

Presidente, quello cui stiamo assistendo è veramente un paradosso: ci si è lamentati del ritardo con cui si è trattato questo provvedimento, forse per fare un attacco alla mia persona, dimenticandosi che all'epoca c'era la sessione di bilancio e il provvedimento sulle unioni civili ma successivamente, dopo che è cambiata la Presidenza, solo due mesi dopo dall'arrivo del provvedimento, il provvedimento stesso è rimasto fermo perché la maggioranza non si metteva d'accordo sulla prescrizione. Quando finalmente sembrava che il bambino fosse stato partorito, tanto che vi fu in Commissione giustizia una notevole accelerazione, ci siamo trovati in Aula. Un paradosso assoluto in Aula: emendamenti da parte del Capogruppo del Partito Democratico in Commissione giustizia, da parte del relatore del Partito Democratico in Commissione giustizia e il Nuovo Centrodestra che faceva mancare il numero legale perché vedeva probabilmente sfumato o, possibilmente, "sfumando", il precedente accordo.

Qual è stato l'accordo a cui abbiamo assistito in Aula? Sono stati ritirati gli emendamenti del senatore Lumia e, all'improvviso, è ritornato il numero legale. E andiamo avanti adesso con un'inversione dell'ordine del giorno che si ancora, per un verso, agli emendamenti del relatore Casson in tema di prescrizione ma, per altro verso, a quello che con grande chiarezza ha detto oggi il ministro Orlando, disegnando una sorta di armata Brancaleone della sua maggioranza: una metà del Partito Democratico giustizialista, una metà garantista. In ogni caso, un'armata Brancaleone nel suo complesso, rifacendovi rientrare anche il Nuovo Centrodestra che non ha un accordo al suo interno.

Il ministro Orlando ci dice che è stata autorizzata la fiducia; colleghi del Nuovo Centrodestra, è stata autorizzata la fiducia per mantenere il testo della Commissione dove voi, come al solito, avete ottenuto un compromesso al ribasso. Mi dovete infatti spiegare se quei tre anni e sei mesi di blocco della prescrizione tra il giudizio di primo grado e il giudizio di appello e tra il giudizio di appello e il giudizio di cassazione, indipendentemente dall'attività processuale realmente svolta, non si risolvano esclusivamente in un allungamento senza senso che verrà sicuramente valutato dalla Corte costituzionale.

Conseguentemente, signor Presidente, noi siamo contrari all'inversione dell'ordine del giorno. Aspetteremo che il Governo, probabilmente dopo la presentazione del disegno di legge di stabilità, metterà la fiducia su questo provvedimento e, come al solito, chi si lamenta nel corridoio - anche con toni esagitati - quando verrà qui, voterà la fiducia.

Un'armata Brancaleone siete, un'armata Brancaleone resterete. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[DLMAGGIO](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (CoR). Signor Presidente, se proprio dobbiamo invertire l'ordine del giorno, metterei anche come argomento, visto che il mio Gruppo si era così espresso, la riapertura della case chiuse e candiderei il Senato a diventare un postribolo, visto ormai qui si fanno solo ed esclusivamente... *(Proteste dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, la richiamo. Non approfitti dell'inversione per usare termini sconvenienti.

DI MAGGIO (CoR). Presidente, mi fa piacere; si indignano, ma fanno solo marchette da un po' di tempo a questa parte. E hanno anche il coraggio di indignarsi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Proteste dal Gruppo PD).*

MATTESINI (PD). Basta!

[PRESIDENTE](#). Le tolgo la parola, senatore Di Maggio.

Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, presentata dalla senatrice Di Giorgi e da altri senatori.

È approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(2287\)](#) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

[\(649\)](#) *GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

[\(1835\)](#) *DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*

(ore 12,28)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835.

Ricordo che nella seduta del 3 agosto la relatrice ha integrato la relazione scritta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ranucci. Ne ha facoltà.

[RANUCCI](#) (PD). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame presenta delle linee guida importanti che pongono l'audiovisivo e il cinema al centro delle politiche culturali del nostro Paese.

Innanzitutto, voglio sottolineare il pluralismo dell'offerta contenuta nel disegno di legge; il consolidamento dell'industria cinematografica nazionale; la promozione della circolazione e distribuzione delle produzioni italiane ed europee in Italia e all'estero; la formazione professionale e il sostegno anche all'educazione all'immagine. Come vediamo, sono tutti temi molto importanti: anche quest'ultimo, dove c'è una parte non soltanto di sostegno ma anche di educazione all'immagine che io ritengo essere molto importante per la cultura e anche per la storia del nostro Paese.

Lo Stato incentiva il ruolo delle Regioni e riconosce l'attività delle *film commission*, che sono importantissime, come molti colleghi sanno, per la promozione e l'attrazione all'interno delle varie Regioni e delle varie città di importanti produzioni internazionali.

Inoltre, questo disegno di legge tiene in considerazione la nazionalità italiana delle opere, stabilendo alcuni parametri. Anche questo è importante, perché vuol dire promuovere le attività italiane. Il disegno di legge tutela inoltre il patrimonio cinematografico, dando un ruolo primario alla Cineteca nazionale, che è veramente uno dei fiori all'occhiello del nostro Paese e della nostra cultura.

Un altro punto importante è la valorizzazione delle sale cinematografiche nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e per potenziare e ristrutturare le sale. Questo è un altro punto importante, perché noi non lasciamo sole le città ma pensiamo a migliorare la qualità di vita, soprattutto in quei quartieri che sono molto spesso abbandonati e che sono più difficili. La cultura, dunque, come uno strumento per la riqualificazione urbana delle città.

Un punto importante, che a me sta molto a cuore, è poi quello che riguarda il ruolo dell'istituto Luce Cinecittà nell'ambito delle attività di indirizzo sui programmi e per l'internazionalizzazione delle industrie dell'audiovisivo. È inutile qui ricordare la storia di tutti questi anni passati, di cosa sia stata Cinecittà negli anni Cinquanta e Sessanta, e non solo per Roma e per il nostro Paese: essa era infatti il punto di riferimento cinematografico di tutto quanto il mondo. Il mondo veniva a produrre qui a Roma, a Cinecittà. Questo nuovo ruolo è importante, proprio per riportare questa capitale, che in questo momento ne ha veramente tanto bisogno perché in essa c'è un vuoto assoluto, ad essere il centro della produzione cinematografica mondiale.

È poi previsto un ruolo strategico del Ministero, che coordina e gestisce le iniziative che hanno come scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e dell'audiovisivo cinematografico. Anche questo è un punto importante, nel senso che il Ministero assume un ruolo fondamentale e di regia, così come il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. Questo organismo è composto da personalità del settore del cinema e dell'audiovisivo, che conoscono esattamente ciò di cui ha bisogno questo comparto importante.

Signor Presidente, mi avvio a concludere parlando di finanziamenti e fiscalità, di incentivi e agevolazioni attraverso il credito d'imposta, del fondo per lo sviluppo degli investimenti e la modernizzazione del piano straordinario della digitalizzazione. Questi punti sono importanti perché significano, ancora un volta, voler salvare quelle piccole sale e porle in un confronto di modernizzazione del Paese. Inoltre, molto importante è la parte relativa al fatto che il finanziamento e la fiscalità sono parametrati all'11 per cento delle entrate del bilancio dello Stato registrate per l'anno precedente. Questo finanziamento non potrà essere inferiore a 400 milioni ed è derivante da IRES e IVA versate dai settori, non solo della distribuzione cinematografica, ma anche della proiezione cinematografica, della programmazione televisiva ma soprattutto dell'erogazione di servizi delle telecomunicazioni fisse e di quella mobile.

Vorrei sottolineare che il provvedimento in esame ha una visione generale, perché mette insieme il futuro e le tecnologie. Mi riferisco quindi alla possibilità di avere risorse dalla telefonia mobile, la quale oggi ha bisogno di contenuti, che potranno esser dati dal cinema, ma che potranno sicuramente far tornare al cinema stesso delle importanti fonti di finanziamento.

Concludo ricordando il credito d'imposta, che non è solo importante per le nostre produzioni, ma soprattutto per attrarre quelle straniere, notoriamente molto ricche. Ricordo per tutti che a Roma è stato girato «Spectre», l'ultimo film su James Bond: quella produzione ha portato milioni di euro alla città, abbiamo visto rifatte alcune strade e la città ripulita.

Desidero ringraziare la relatrice Di Giorgi per esser stata l'anima di questo provvedimento, che credo sia di carattere complessivo, perché guarda allo sviluppo, ma nello stesso tempo anche all'importante tradizione del cinema italiano. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

EASIOLO (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge sulla disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e recante deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali è assolutamente importante perché rilancia il settore cinematografico e audiovisivo in conformità con principi consolidati a livello internazionale ed europeo e pone la massima attenzione al valore delle identità culturali, tenendo conto dello sviluppo della società globale e tecnologica.

L'Unione europea considera le opere audiovisive e cinematografiche assolutamente centrali, portatrici dei valori insiti nelle varietà culturali, nelle tradizioni e culture degli Stati membri. Il cinema e l'audiovisivo vengono considerati dalle disposizioni europee - cito testualmente - «fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale».

Il disegno di legge, che - come ha ricordato la relatrice Di Giorgi - ha beneficiato di ben 60 audizioni in Commissione dei principali attori del sistema, ha una forte valenza educativa ed è su questo *focus* che vorrei centrare la mia attenzione. L'obiettivo che emerge con forza dal testo è la valorizzazione del cinema di qualità: un'opportunità per la formazione dei giovani a partire dalla scuola. Il cinema e l'audiovisivo vengono quindi intesi come occasione pedagogica, come educazione all'immagine, come rafforzamento della conoscenza storica, musicale, artistica, scientifica; il cinema come educazione all'ascolto, alla valutazione critica, allo sviluppo dell'analisi e di competenze tecnologiche multimediali, ma anche come sviluppo (sappiamo quanto ne abbiamo bisogno) di una sensibilità emozionale e partecipativa alle storie di altri, di cui oggi si ravvisa la necessità specialmente tra gli adolescenti, come stimolo all'approfondimento di settori, risveglio di nuovi interessi. Sono molteplici le finalità irrinunciabili che ben si coniugano con l'educazione e il mondo formativo. Si tratta, dunque, di contemperare la logica economica, che risponde a criteri di sostenibilità del mercato e di fatto tende a produrre appiattimento, omogeneizzazione di contenuti e prodotti, con quella culturale, formativa e

sociale, che promuove invece differenziazione, approfondimento, originalità, varietà.

Con l'occasione desidero ricordare che il 4 febbraio 2016 i ministri Giannini e Franceschini hanno siglato il protocollo d'intesa per la promozione del linguaggio del teatro e del cinema nella scuola e che con la legge n. 107 del 2015 (la buona scuola) sono state avviate attività congiunte fra i due Dicasteri per la promozione dell'arte, la diffusione della conoscenza del nostro patrimonio culturale e della lettura. Si tratta, dunque, di un nuovo capitolo nella collaborazione fra MIUR e MIBACT. Con la scuola ed il protocollo Ciak-Si studia!, che invita gli studenti a mettersi alla prova in qualità di sceneggiatori, registi e autori, non è solo la scuola ad andare al cinema, ma anche il cinema e il teatro a entrare nella scuola. Il protocollo prevede anche aggiornamento dei docenti sul cinema e la promozione della partecipazione a rassegne, festival, manifestazioni cinematografiche, che non cito tutte perché sono assolutamente importanti.

Nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare ed educativa, organizzato dalle scuole nell'ambito dell'autonomia, utilizzando una quota di flessibilità, potrà essere dato anche rilievo al rafforzamento della cultura cinematografica, intesa come fruizione, avvicinamento, comprensione e interpretazione di questo mondo, così come previsto dalla delega contenuta nella citata legge n. 107. È imminente l'adozione della normativa relativa alla promozione e alla diffusione della cultura umanistica e alla valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale e cinematografica.

Dei 40 articoli del testo in esame, la mia attenzione va all'articolo 9, che definisce le attribuzioni del Ministero, tra cui lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle opere italiane, la modernizzazione delle sale cinematografiche, la promozione di programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con il potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi e delle capacità critiche, la conoscenza delle tecniche cinematografiche e audiovisuali, attraverso una formazione specifica nelle discipline del cinema e dell'audiovisivo anche nell'alta formazione.

Apprezzo molto il fatto che i contributi di cui all'articolo 24 siano diretti prioritariamente ai giovani, alle opere prime e seconde, ai film *d'essai*, ai contenuti di qualità, nonché ai film cosiddetti difficili, realizzati con risorse finanziarie modeste. È altresì prevista la valorizzazione delle micro imprese e il sostegno alle *start-up*, con varie misure e iniziative promozionali, attraverso la realizzazione di *festival*, premi di rilevanza nazionale e internazionale. Ricordo altresì l'attività di internazionalizzazione del settore e di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo.

Saranno comprese come destinatarie dei benefici attività connesse anche alla ricerca e alla sperimentazione, iniziative nelle cineteche e attività di diffusione svolte dalle associazioni di cultura cinematografica e dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose, che svolgono una meritoria funzione sociale di formazione del pubblico.

Di grande rilievo appare l'introduzione in Commissione di una quota vincolata (non inferiore al 3 per cento del Fondo, pari a circa 12 milioni di euro) alle scuole di ogni ordine e grado, per il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche di produzione, nella diffusione di immagini, nell'alfabetizzazione nell'arte e altro ancora. Si tratta di decisioni strategiche, che si collegano nell'ambito della recente legge di riforma della scuola n. 107, già citata, che investe l'educazione all'immagine e la formazione dei docenti, in un'ottica che vede nel cinema un'occasione pedagogica molto importante.

In Commissione è stato introdotto anche il tema della distribuzione di opere prodotte in lingua diversa da quella italiana per potenziare l'offerta del cinema nelle Regioni dove vi sono minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Infine, desidero esprimere un grande apprezzamento per la valorizzazione delle attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Avviandomi alla conclusione, tengo a sottolineare che sarà il Ministero a definire le varie e specifiche tipologie di attività ammesse e stabilirà i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

Siamo all'avanguardia e dobbiamo essere orgogliosi dei nostri laboratori altamente specializzati nel campo del restauro cinematografico, come ad esempio la Fondazione Cineteca di Bologna e la Cineteca di Milano, che sono punti di riferimento a livello internazionale. Non voglio nemmeno dimenticare la Cineteca del Friuli a Gemona del Friuli e il corso di laurea universitario in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) a Gorizia, *leader* nel settore della digitalizzazione dei formati ridotti e obsoleti. I film restaurati e i film contemporanei trattati dai laboratori dei centri del nostro Paese sono proiettati presso i più importanti *festival* e dobbiamo esserne veramente orgogliosi.

Tali centri avranno maggiori incentivi e un giusto riconoscimento, con una legge *ad hoc* che ci avvicina veramente all'Europa, per una visione di insieme, la valorizzazione delle eccellenze, la promozione della sperimentazione, le facilitazioni per i giovani e la salvaguardia del nostro patrimonio.

Rivolgo, infine, un doveroso ringraziamento alla senatrice Di Giorgi per il lavoro straordinario e di alta qualità fatto in Commissione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*). Signor Presidente, con questo mio intervento intendo sollecitare la risposta del Governo all'atto [3-02833](#).

Si tratta di un'interrogazione con carattere d'urgenza *ex* articolo 151 del Regolamento, rivolta al ministro Orlando, che trova ragione nella grave e preoccupante situazione in cui versa il tribunale di Bari, così come riportata in una lettera aperta dello stesso procuratore, il dottor Giuseppe Volpe, lo scorso 6 maggio. Quella del dottor Volpe è una vera e propria lettera denuncia, che mette in drammatica evidenza il collasso della procura distrettuale di Bari per carenza di personale amministrativo.

È notizia di ieri che, presso lo stesso tribunale di Bari, sono stati trasferiti undici operatori, tra barellieri e medici della Croce Rossa, frutto dell'intesa tra il Ministero della giustizia e il dipartimento della funzione pubblica, che punta a dislocare negli enti pubblici con carenze di organico il personale in esubero di altri enti. Questo rinforzo, che mi limito a definire quasi esotico, ha ovviamente messo in agitazione gli operatori della giustizia, che da un lato lamentano l'aver mandato allo sbaraglio persone che non hanno mai svolto queste funzioni e che al contempo esprimono la loro mortificazione, poiché si trovano a condividere le loro funzioni con persone che non hanno svolto alcuna selezione concorsuale.

Chiedo per suo tramite, signor Presidente, che il Ministro della giustizia provveda a fornire una risposta urgente alla mia interrogazione, anche perché il territorio barese è sempre più al centro di una recrudescenza dell'attività dei *clan* mafiosi ed è impensabile non garantire agli operatori della giustizia le condizioni per poter ben operare.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DE PIN (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIN (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signor Presidente, intervengo per porre l'accento sull'importante problema dell'informazione, nello specifico delle televisioni locali, le quali danno

lavoro a migliaia di persone tra titolari, giornalisti, tecnici, personale amministrativo e commerciale e che ora rischiano di scomparire, perché oltre alla crisi c'è il problema delle frequenze, mai risolto in Italia. Tutte queste emittenti, che rappresentano un baluardo per il pluralismo dell'informazione ed esprimono il massimo livello del concetto di sussidiarietà locale, fanno parte di un piano che le vuole cancellare, come se in qualche modo minacciassero i *network* nazionali. Voglio sottolineare che si tratta di realtà da salvaguardare e di un valore da preservare, mentre se ne riducono sempre più gli spazi di manovra, di anno in anno.

Eppure di opportunità ne abbiamo avute. Si pensi alle assegnazioni delle frequenze che l'Italia ha avuto nel 2009 e nel 2012, che sono andate quasi tutte alle televisioni nazionali, mentre alle emittenti locali sono state assegnate solo frequenze che l'Italia aveva il divieto di usare, perché assegnate ad altri Paesi. Nei pochi anni d'uso del digitale terrestre sono pervenute infatti centinaia di lamentele da parte dei Paesi limitrofi, poiché quasi tutti ne hanno avute dalle sei alle otto, contro le diciannove dell'Italia.

A dicembre 2014 viene inserito nella legge di stabilità l'obbligo di revocare quasi tutte le frequenze alle emittenti locali delle Regioni Friuli, Veneto, Emilia, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Non si è fatto altro che dimostrare un'errata assegnazione delle frequenze, con conseguenti mal utilizzo e spreco economico privato e pubblico. All'epoca l'Italia aveva chiesto molte frequenze, giustificate dalla folta presenza delle tv locali, salvo poi non assegnargliele.

Ora si rischia di dover pagare copiosi indennizzi. Paesi come la Grecia hanno ricavato dall'asta 246 milioni, che sono stati investiti poi nel *welfare*, mentre in Italia non si è fatto nulla. Ci chiediamo cosa intenda fare il Governo, se dal canone RAI messo in bolletta non arriveranno gli ulteriori 50 milioni previsti per le emittenti locali allo scopo di garantirne l'attività.

Ecco, signor Presidente, come rappresentante di Alternativa per l'Italia presenterò un'interrogazione al Governo per difendere la pluralità dell'informazione.

BENCINI (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, colleghi, ritengo indispensabile accennare ad una, oramai, annosa questione.

Nello specifico, nell'ottobre del 2011, a seguito del terremoto che colpì la città dell'Aquila nel 2009, l'INAIL, in via del tutto eccezionale, decise di destinare una parte dei propri risparmi, 2 miliardi di euro, a investimenti nell'ambito della ricostruzione del capoluogo abruzzese. Ed invero, ciò si è reso possibile in quanto i contributi incassati dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro superano le indennità erogate ed il *surplus* viene girato per legge al Tesoro, che lo usa per tenere in equilibrio i conti pubblici.

Tuttavia, occorre considerare come il *surplus* accantonato per effetto della riscossione dei premi, destinato all'Aquila, non rappresentava, così come chiarito dal responsabile della direzione centrale patrimonio, Carlo Gasperini, una risorsa erogabile a fondo perduto, in quanto fondi che l'istituto può investire a patto che generino dei rendimenti. In quanto compagnia di assicurazione, l'investimento deve assicurare redditività; nel caso dell'INAIL essa è del 3,1 per cento. Pertanto, in caso di investimenti, viene acquisita la proprietà dell'immobile e poi concessa in locazione all'utilizzatore, a un canone di rendimento che è del 3,1 per cento rispetto all'importo totale degli investimenti.

Al riguardo, dalle fonti giornalistiche, ma anche dalla normativa susseguitasi sul punto, si è appreso di come l'attivazione di questi investimenti non sia decollata, in quanto incerto l'*iter* burocratico da seguire ovvero la presenza di una società di gestione interna che, però, evidentemente non è mai giunta alla fase operativa ovvero la scelta tra investimenti indiretti e quelli diretti, con la supervisione della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Protezione civile sui progetti presentati all'esito delle procedure di gara indette. E ancora, si è appreso di un lungo procedimento con previsione di un bando, delle manifestazioni d'interesse, della valutazione dei progetti da parte di un *advisor* e, infine, dell'analisi di compatibilità eseguita dai Ministeri vigilanti interessati.

Ebbene, il Governo, nonostante l'impegno assunto in tal senso, non provvedeva a sbloccare l'*impasse*

ovvero a modificare la norma originaria contenuta nel decreto-legge n. 39 del 2009. Infatti, basti pensare all'ordine del giorno presentato nella seduta della Camera 14 settembre 2011, accettato dal Governo, che impegnava quest'ultimo ad inserire in una norma di prossima emanazione la previsione di un sollecito sblocco delle risorse destinate dall'INAIL alla ricostruzione in Abruzzo, anche mediante l'adozione di procedure in deroga alla vigente normativa. È con l'articolo 16 del decreto-legge n. 216 del 2011 (convertito nella legge n. 14 del 2012) che il legislatore ha consentito agli enti previdenziali di proseguire, per l'anno 2012, gli investimenti in Abruzzo previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli.

In altri termini, al tempo dei fatti narrati venne inizialmente stabilito che l'INAIL potesse intervenire con investimenti in forma indiretta.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice.

BENCINI (*Misto-Idv*). Arrivo velocemente al termine, purtroppo, e chiedo di poter consegnare il testo integrale del mio intervento affinché sia allegato al resoconto della seduta odierna.

La somma stanziata dell'INAIL, pari a oltre 2 miliardi, ora si quantifica in un miliardo e 57 milioni di euro. Nella sostanza, dunque, così come evidenziato dal deputato Melilla, le somme stanziate in origine erano sensibilmente superiori rispetto a quelle rappresentate dal Sottosegretario nella risposta che dette all'interrogazione presentata dallo stesso onorevole Melilla.

Ritengo quindi che sia del tutto incomprensibile come, ancora ad oggi, nonostante quanto evidenziato, non si riesca a risolvere la questione in esame mediante una semplice modifica legislativa che renda possibile per la città dell'Aquila utilizzare i 2 miliardi di euro previsti inizialmente o comunque la diversa cifra sopra richiamata, pari a un miliardo e 57 milioni, risolvendo il problema dell'accollo del canone di rendimento ovvero quello della perenzione dei fondi suddetti.

Ciò potrebbe essere utile anche in funzione di quanto è successo ultimamente a seguito dei terremoti nei nostri territori; potrebbe presentarsi lo stesso problema anche per i nuovi territori colpiti e per i fondi di cui anche questi hanno bisogno.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,54*).

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Bencini su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Signor Presidente, colleghi,

ritengo indispensabile accennare ad una, oramai, annosa questione.

Nello specifico, nell'ottobre del 2011, a seguito del terremoto che colpì la città dell'Aquila nel 2009, l'INAIL, in via del tutto eccezionale, decise di destinare una parte dei propri risparmi, 2 miliardi di euro, ad investimenti nell'ambito della ricostruzione del capoluogo abruzzese.

Ed invero, ciò si è reso possibile in quanto i contributi incassati dall'istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro superano le indennità erogate ed il *surplus* viene girato per legge al Tesoro che lo usa per tenere in equilibrio i conti pubblici.

Tuttavia, occorre considerare come il *surplus* accantonato per effetto della riscossione dei premi, destinato all'Aquila, non rappresentava, così come chiarito dal responsabile della Direzione centrale Patrimonio, Carlo Gasperini, una risorsa erogabile a fondo perduto in quanto fondi che l'istituto può

investire a patto che generino dei rendimenti.

Ed invero, in quanto compagnia di assicurazione, l'investimento deve assicurare redditività; nel caso dell'INAIL essa è del 3,1 per cento.

Pertanto, in caso di investimenti, viene acquisita la proprietà dell'immobile e poi concessa in locazione all'utilizzatore, a un canone di rendimento che è del 3,1 per cento rispetto all'importo totale degli investimenti.

Al riguardo, dalle fonti giornalistiche, ma anche dalla normativa susseguitasi sul punto, si è appreso di come l'attivazione di questi investimenti non sia decollata in quanto incerto l'*iter* burocratico da seguire ovvero la presenza di una società di gestione interna che, però, evidentemente non è mai giunta alla fase operativa ovvero la scelta tra investimenti indiretti e quelli diretti, con la supervisione della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Protezione civile sui progetti presentati all'esito delle procedure di gara indette.

Ed ancora, si è appreso di un lungo procedimento con previsione di un bando, delle manifestazioni d'interesse, della valutazione dei progetti da parte di un *advisor* ed, infine, dell'analisi di compatibilità eseguita dai Ministeri vigilanti interessati.

Ebbene, il Governo, nonostante l'impegno assunto in tal senso, non provvedeva a sbloccare l'*impasse* ovvero a modificare la norma originaria contenuta nel decreto n. 39 del 2009.

Ed infatti, basti pensare all'ordine del giorno presentato nella seduta della Camera il 14.09.2011, accettato dal Governo, che impegnava quest'ultimo ad inserire, in una norma di prossima emanazione, la previsione di un sollecito sblocco delle risorse destinate dall'INAIL alla ricostruzione in Abruzzo anche mediante l'adozione di procedure in deroga alla vigente normativa. È con l'articolo 16 del D.L. 29.12.2011 n. 216 (convertito nella legge 24.02.2012 n. 14) che il legislatore ha consentito agli enti previdenziali di proseguire, per l'anno 2012, gli investimenti in Abruzzo previsti dall'articolo 14, comma 3, del D.L. 28.04.2009, n. 39, anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base di verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30.07.2010, n.122.

In altri termini, al tempo dei fatti narrati, venne inizialmente stabilito che l'INAIL potesse intervenire con investimenti in forma indiretta, cioè attraverso la mediazione di fondi immobiliari; l'istituto, circa l'utilizzo dei fondi immobiliari già esistenti, però, incontrò il parere negativo dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici che impose, conseguentemente, le procedure di gara. Successivamente, intervenne il cosiddetto decreto milleproroghe del 2011 che, invece, autorizzava l'INAIL a investire anche in forma diretta. Tuttavia, il decreto suddetto prevedeva, al contempo, che gli investimenti dovessero essere individuati attraverso lo strumento previsto dalla norma originaria, vale a dire le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate su proposta della Protezione civile. Ma quando, per effetto della legge n. 83 del 2012, in Abruzzo è cessato lo stato di emergenza si è di fatto bloccato tutto in quanto non più chiaro il soggetto che avrebbe dovuto indirizzare i finanziamenti.

Al contempo (2013), il direttore generale dell'INAIL, Giuseppe Lucibello, confermava come il fondo stanziato dovesse essere utilizzato per cinque obiettivi: recuperare il centro storico, rimettere a posto le strutture sanitarie, creare un nuovo campus universitario, oltre che per interventi mirati sui beni culturali e sul tessuto urbano, e di come quei soldi fossero finiti in un labirinto burocratico, fatto di procedure complesse e di una riforma della protezione civile non comprendente la regolazione della questione in esame.

Nel novembre 2013 il deputato Gianni Melilla (atto n. 3-00483) rivolgeva un'interrogazione orale al Ministro del lavoro e delle politiche sociali sul tema che qui ci occupa accennando, nello specifico, al non utilizzo delle risorse stanziato dall'INAIL ed al problema della perenzione delle medesime. L'atto di sindacato ispettivo in questione riceveva risposta nel giugno 2014 allorché il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano, (seduta n. 126 Camera dei deputati) passava in rassegna tutta la normativa succedutasi sul punto terminando in tal senso: "(...). Conseguentemente, con ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile n. 20 del 20 settembre 2012, adottata ai sensi dell'articolo 5 comma 4-*ter* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è

stato disciplinato il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento degli interventi. Tale incertezza normativa ha di fatto sospeso l'attuazione degli interventi innanzi richiamati e ad oggi, sulla base degli elementi forniti dall'INAIL, per gli investimenti in Abruzzo, sulla base dei settori di intervento individuati, risultano ancora utilizzabili, per il periodo 2011-2012, risorse finanziarie pari a 1.057 milioni di euro".

Nella sostanza, dunque, così come evidenziato nella replica dal deputato Melilla, le somme stanziata in origine erano sensibilmente superiori rispetto a quelle rappresentate dal Sottosegretario; ed ancora, nel 2011 e 2012 vi era la disponibilità di un miliardo e 57 milioni di euro rimasti, di fatto, inutilizzati. Conseguentemente, veniva rivolto al Governo l'invito, riguardo al tema della ricostruzione del capoluogo abruzzese, all'uso di questi fondi INAIL.

Ebbene, ritengo del tutto incomprensibile come, ancora ad oggi, nonostante quanto sopra, non si riesca a risolvere la questione in esame mediante una semplice modifica legislativa che renda possibile per la città dell'Aquila utilizzare i 2 miliardi di euro previsti inizialmente o comunque la diversa cifra soprarichiamata, risolvendo il problema dell'accollo del canone di rendimento ovvero quello della perenzione dei fondi suddetti.

Ps: Si parla di fondi perenti (perenzione amministrativa) quando le somme stanziata nel bilancio dello Stato ed impegnate, in seguito a gara pubblica, non vengono spese dalle amministrazioni pubbliche entro un certo periodo di tempo. Con la finanziaria per il 2008 è stato ridotto il termine della perenzione da 7 a 3 anni. La procedura per rendere attiva (cioè reinscrivere) una certa somma caduta in perenzione comporta generalmente non meno di 4-6 mesi.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Bubbico, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cioffi, Davico, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fazzone, Gentile, Granaiola, Lucidi, Marino Mauro Maria, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Nencini, Olivero, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rossi Gianluca, Rubbia, Sangalli, Stucchi, Tarquinio, Tronti, Valentini, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Guerrieri Paleotti, per attività della 5ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Mirabelli, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Arrigoni, Compagnone, Orellana e Pepe, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Battista, Migliavacca, Panizza e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Naccarato, per attività della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti S.p.A.; Carraro (*dalle ore 11*), per partecipare a un incontro istituzionale.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Regione Emilia Romagna

Abrogazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, e del decreto del medesimo Ministro 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2013. Effetti sulle istanze pendenti (2534) (presentato in data 28/9/2016).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Nunziante Consiglio ha dichiarato di ritirare il disegno di legge Consiglio. - "Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale" (1129).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 settembre 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione concernente la nomina, per la durata di un anno a decorrere dal 9 settembre 2016, del signor Vasco Errani a Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13^a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Pezzopane ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00620 del senatore Vaccari ed altri.

La senatrice Bertorotta ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00628 della senatrice Donno ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Maran, Russo, Favero, Liuzzi e Campanella hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06286 della senatrice Fasiolo ed altri.

I senatori Luigi Marino, Bisinella, Berger, Conte e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06411 del senatore Di Biagio.

Il senatore Liuzzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06415 del senatore Girotto ed altri.

Mozioni

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MASTRANGELI](#), [URAS](#), [STEFANO](#) - Il Senato,

premessi che:

il 24 agosto 2016, alle ore 3,36, una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter, la prima di una lunga serie di scosse, ha colpito drammaticamente un vasto territorio dell'Appennino centrale al confine tra le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il sisma ha provocato la morte di 297 persone e circa 400 feriti, oltre a danni ingentissimi al patrimonio edilizio pubblico e privato e alle infrastrutture;

a circa un mese dal sisma, la situazione resta difficilissima. Al 22 settembre 2016, le persone assistite nei campi e nelle strutture allestite allo scopo o presso gli alberghi erano complessivamente 3.027;

dai dati forniti dal Dipartimento della protezione civile, al 22 settembre le verifiche, ancora chiaramente parziali, sugli edifici privati indicavano in 3.835 gli edifici dichiarati agibili (circa il 47 per cento mentre erano 457 quelli che, pur non danneggiati, risultavano inagibili per rischio esterno). Gli immobili non agibili erano 2.715 (il 33 per cento), mentre 1.178 erano quelli temporaneamente o parzialmente agibili;

con delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, si è provveduto a dichiarare lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici, e a stanziare fino a 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per finanziare i primi e più urgenti interventi;

successivamente sono state emanate 6 ordinanze del Dipartimento della protezione civile, e un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per i soggetti residenti nei comuni coinvolti, e riportati in un elenco allegato al medesimo decreto. Si segnala peraltro la necessità che detto elenco, attualmente composto da 17 Comuni, venga aggiornato e integrato da altri Comuni colpiti dal sisma ma non compresi nell'allegato; superata la prima fase di emergenza *post* terremoto, e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite, le regioni e i comuni interessati si trovano ora ad affrontare la delicatissima e lunga fase della ricostruzione;

per garantire la celerità e la correttezza dell'opera di ricostruzione dei territori colpiti, il Governo deve dare fin da subito certezze sul piano normativo, sia per quanto riguarda le modalità e i tempi degli interventi, sia per quanto riguarda l'ineludibile garanzia delle risorse che saranno messe a disposizione nei prossimi anni;

è altresì indispensabile scongiurare il rischio grave di una ricostruzione poco trasparente, e gestita dal Governo in modo autonomo ed eccessivamente centralizzata, laddove è necessario garantire la costante e piena partecipazione e il consenso degli enti territoriali e delle comunità locali nelle scelte della ricostruzione e dell'eventuale trasformazione urbana;

si ricorda che riguardo al terremoto in Abruzzo del 2009, alle modalità con le quali si è gestita la ricostruzione e i relativi appalti, e alla trasparenza nell'utilizzo delle risorse, si è provveduto in tutta la prima fase, con l'affidamento esclusivo a un'istituzione monocratica, qual era il commissario *pro*

tempore delegato Bertolaso, delle funzioni di gestione dell'emergenza attraverso lo strumento principale delle ordinanze (in deroga) molto ben al di là della fase del primo soccorso. Lo "stato di emergenza" troppo spesso è servito a pretesto per accelerare lavori e affidare appalti con trattative private, e soprattutto senza alcun controllo. Tutto questo è da scongiurare;

circa le modalità della ricostruzione, è indispensabile favorire la ricostruzione del volume perduto nelle condizioni originarie per sedime, tipologia e uso dei materiali, e comunque in coerenza con l'architettura tradizionale, salvaguardando certamente gli edifici di pregio storico, artistico, ambientale, ma anche i complessi e i singoli edifici e manufatti, non solo di antica formazione, anche se non di particolare pregio architettonico, ma comunque rappresentativi della storia e della cultura delle comunità agricole;

peraltro il "cantiere" della faticosa ricostruzione dovrà privilegiare imprese e manodopera locale. Infatti, pur garantendo l'assoluto rispetto della trasparenza e della concorrenza, andranno individuate specifiche misure a sostegno dell'imprenditorialità e dell'occupazione, con incentivi e fiscalità di vantaggio e coinvolgendo il più possibile nella ricostruzione del territorio le imprese dei territori colpiti;

i frequenti eventi calamitosi che colpiscono il nostro Paese mettono in luce drammaticamente l'estrema fragilità del territorio italiano e la necessità di una sua ormai improcrastinabile messa in sicurezza complessiva, investendo in prevenzione e garantendo l'incolumità dei cittadini;

quello che serve è garantire l'incolumità dei cittadini investendo in prevenzione tramite l'avvio di un serio programma pluriennale di investimenti finalizzati alla messa in sicurezza del territorio attraverso l'adeguamento antisismico e il miglioramento strutturale del patrimonio immobiliare pubblico e privato, nonché il finanziamento di interventi per la difesa del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico;

bisogna prendere atto che l'Italia è uno dei Paesi a più elevato rischio sismico sia in Europa che a livello mondiale, e questo dipende, oltre che dalla frequenza e intensità dei terremoti che periodicamente lo interessano, soprattutto dall'elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio. Nonostante questo, manca del tutto quella cultura della prevenzione che consentirebbe di limitare gli effetti spesso drammatici di eventi naturali che mostrano l'estrema fragilità e vulnerabilità del nostro territorio e del nostro patrimonio edilizio;

il piano nazionale prevenzione sismica, previsto dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, *post sisma* in Abruzzo, doveva rappresentare un intervento organico per la messa in sicurezza sismica, oltre che per i piani di "microzonazione sismica", affidando al Dipartimento della protezione civile la fissazione delle regole e la ripartizione dei fondi alle Regioni, e alle Regioni e Comuni l'attuazione. Si è in ritardo sulla mappatura delle micro zone sismiche che prevedono 3 livelli di approfondimenti, ma in molti posti non si è arrivati nemmeno alla formalizzazione di uno studio di primo livello che identifichi le aree dove è possibile prevedere un comportamento omogeneo rispetto ai sismi;

dal 2009 ad oggi le risorse destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale sono state complessivamente pari a 965 milioni di euro. A distanza di 3 anni dalla ripartizione dei fondi statali alle Regioni è stato completato solamente un terzo degli interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici, e per la metà i lavori non sono ancora partiti;

lo stesso Dipartimento della protezione civile, nel suo sito, sottolinea come la citata cifra di 965 milioni di euro è inferiore all'1 per cento del fabbisogno necessario per il completamento sismico dell'edilizia pubblica e privata e delle infrastrutture;

riguardo al patrimonio italiano immobiliare privato e pubblico, infatti, la maggior parte non è adeguata a reggere un terremoto. La messa in sicurezza degli edifici pubblici costerebbe 40 miliardi di euro. Una cifra che salirebbe a ben oltre 90 miliardi di euro se si considerano anche gli edifici privati. Nel frattempo comunque, dal 1968, anno del terremoto del Belice, i terremoti sono costati circa 150 miliardi di euro e oltre 5.000 morti;

solamente nel triennio 2010-2012 sono stati spesi più di 3 miliardi e mezzo di euro all'anno per i terremoti;

secondo la classificazione sismica del Dipartimento della protezione civile, si stima che le aree ad elevato rischio sismico (zona sismica 1 e 2) sono circa il 44 per cento del territorio nazionale e interessano il 36 per cento dei comuni. In queste zone risiedono oltre 22 milioni di persone;

oltre il 56 per cento degli edifici residenziali ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 è stato realizzato prima del 1970. È quindi un patrimonio che non prevede l'utilizzo di tecniche costruttive antisismiche;

si ricorda che i comuni sono suddivisi in 4 classi di rischio che variano da zone di tipo 1, zone più pericolose dove possono verificarsi forti terremoti, a zone di tipo 4, zone meno pericolose. Le zone sismiche sono suddivise in sottozone, a seconda del livello di pericolosità sismica. A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito un valore dell'azione sismica utile per la progettazione;

il Presidente del Consiglio dei ministri, nei giorni successivi al terremoto di agosto 2016, ha avviato una consultazione con i soggetti interessati (parti sociali, soggetti istituzionali e non, e altri) per avere dei contributi utili alla stesura di quella che Renzi ha immediatamente battezzato come "Casa Italia", ossia un programma pluriennale che dovrebbe, nelle intenzioni del Governo, mettere in sicurezza il territorio nazionale. Ma non c'è stato ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo alcun impegno concreto riguardo alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per l'attuazione di questo programma;

le risorse finanziarie da mettere in campo nei prossimi anni per la messa in sicurezza del nostro Paese, seppur ingentissime, sono comunque complessivamente inferiori a quelle occorrenti a ricostruire di volta in volta le aree colpite da calamità naturali. Il vero pesantissimo costo è rappresentato dai danni, in termini di perdita di vite umane ed economici, legati alla mancata prevenzione. Rincorrere le emergenze è troppo spesso molto più redditizio che non investire in prevenzione;

l'evidente elevato onere per la finanza pubblica può essere affrontato prevedendo una graduale attuazione delle misure, e comunque è evidente che vi debba essere un'effettiva volontà politica da parte del Governo. Sotto questo aspetto, giova ricordare che il Governo, nel recente passato, ha "trovato" circa 4 miliardi di euro per l'esenzione dell'IMU per l'abitazione principale, e circa 10 miliardi per i noti "80 euro" in busta paga;

peraltro, una parte di risorse è rinvenibile fin da subito dal cosiddetto Fondo Boschi. Si ricorda che l'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha appunto istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, che attualmente dispone di 518,5 milioni di euro per il 2016, 985,53 milioni di euro per il 2017 e 519 milioni di euro per il 2018. Va però considerato che con il disegno di legge recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016" (AS 2522), presentato l'11 luglio 2016 e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si prevede addirittura all'articolo 4, comma 2, che, per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del "Fondo Boschi" sia incrementata di 955.069,060 euro per l'anno 2016, con la conseguenza che per il solo anno 2016 la disponibilità del predetto fondo potrebbe arrivare a quasi miliardo e mezzo di euro, impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per stanziare, già dalla prossima sessione di bilancio e per i prossimi anni, risorse adeguate ad avviare e garantire la ricostruzione, da quantificare in accordo con gli enti territoriali interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;

2) ad individuare quanto prima gli interventi più urgenti concernenti l'adeguamento sismico di edifici pubblici e privati sul territorio nazionale;

3) a procedere, altresì, ad una celere pianificazione delle misure connesse al progetto "Casa Italia", anche al fine di garantire l'immediato stanziamento delle risorse necessarie, garantendo nell'elaborazione dello stesso e degli interventi ad esso collegati la massima trasparenza, partecipazione democratica e un'attenta supervisione delle autorità pubbliche, al fine di scongiurare la possibilità di aperture alla criminalità organizzata;

4) a dare fin da subito le necessarie certezze sul piano normativo, sia per quanto riguarda la

- trasparenza, le modalità e i tempi degli interventi, sia per quanto riguarda la certezza e la congruità nel tempo delle risorse da mettere a disposizione per la difficile ricostruzione dei comuni colpiti;
- 5) a garantire la costante e piena partecipazione e il consenso degli enti territoriali e delle comunità locali nelle scelte della ricostruzione e dell'eventuale trasformazione urbana;
 - 6) ad effettuare una dettagliata mappatura dei territori colpiti dal sisma, al fine di aggiornare e integrare l'elenco dei Comuni del cratere come individuati dall'elenco allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;
 - 7) a favorire la ricostruzione del volume perduto nelle condizioni originarie per sedime, tipologia e uso dei materiali, in coerenza con l'architettura tradizionale e nel rispetto della storia, dell'identità e della cultura delle comunità residenti;
 - 8) ad assumere iniziative per prevedere che il pagamento degli adempimenti tributari e non tributari dopo la sospensione dei termini sia effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni e interessi;
 - 9) conseguentemente, a promuovere, con protocollo d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (ABI), la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi da effettuare dopo la sospensione dei termini;
 - 10) ad assumere iniziative per esentare i cittadini colpiti dal sisma almeno dal pagamento di *ticket* sanitari, residenze socioassistenziali e asili nido;
 - 11) ad assumere iniziative per prevedere, in raccordo con la Regione e gli enti locali interessati, e d'intesa con le associazioni di categoria, la concessione di contributi statali per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo agricolo e commerciale dei comuni interessati dal terremoto, al fine di coprire integralmente le spese riconosciute occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione dei suddetti immobili;
 - 12) a garantire le risorse necessarie per finanziare gli ammortizzatori sociali, con riguardo alle aziende e alle attività produttive interessate dagli eventi sismici;
 - 13) a privilegiare, nell'opera di ricostruzione, imprese e manodopera locale, individuando, pur nel pieno rispetto della trasparenza e della concorrenza, specifiche misure a sostegno dell'imprenditorialità e dell'occupazione, con incentivi e fiscalità di vantaggio e coinvolgendo il più possibile nella ricostruzione del territorio le imprese e i lavoratori dei territori colpiti;
 - 14) a destinare immediatamente almeno un terzo delle disponibilità del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, per finanziare gli interventi conseguenti agli eventi sismici;
 - 15) a presentare quanto prima la necessaria proposta normativa volta a consentire l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute, a valere su risorse proprie o su donazioni di terzi, dai Comuni interessati dalla deliberazione dello stato di emergenza;
 - 16) ad avviare, come promesso dallo stesso Governo, e già dalla prossima sessione di bilancio, un programma pluriennale complessivo di interventi e di investimenti certi, finalizzati alla messa in sicurezza del nostro Paese attraverso un serio piano di adeguamento e miglioramento antisismico dell'edilizia pubblica e privata con priorità per le zone a rischio sismico 1 e 2, e di contrasto al dissesto idrogeologico che interessa gran parte del territorio nazionale;
 - 17) ad assumere iniziative per prevedere l'esclusione delle suddette risorse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno;
 - 18) a negoziare con l'Unione europea la sospensione del patto di stabilità per le opere di ricostruzione ed un significativo allentamento per le opere di prevenzione;
 - 19) ad assumere iniziative per prorogare e mettere a regime la detrazione fiscale del 65 per cento per le spese riguardanti interventi di adeguamento antisismico, nonché il limite di 96.000 euro (in luogo dei 48.000 euro previsti dalla normativa) relativo all'importo massimo di spesa ammessa al beneficio;
 - 20) ad assumere iniziative per garantire la detraibilità del 65 per cento delle spese per l'adeguamento antisismico, anche per i condomini e per gli edifici "aggregati" nei centri storici;
 - 21) ad adottare iniziative per reintrodurre la possibilità per le persone più grandi d'età di ripartire la

detrazione fiscale del 65 per cento anche in 3 o 5 rate, e non solo in 10 rate come prevede la normativa vigente;

22) ad assumere iniziative per prevedere un'estensione delle agevolazioni fiscali anche per gli immobili ubicati nelle zone 1 e 2 che non sono adibiti ad abitazione principale;

23) ad assumere iniziative per prevedere delle agevolazioni fiscali mirate, anche per quegli interventi, che, seppure non di vero e proprio "adeguamento" antisismico, sono comunque finalizzati ad un miglioramento strutturale volto a garantire comunque una sensibile maggiore stabilità dell'immobile;

24) ad assumere iniziative per prevedere l'istituzione obbligatoria del fascicolo del fabbricato, quale strumento essenziale per conoscere lo stato di un immobile dal punto di vista delle caratteristiche statiche e di sicurezza.

(1-00629)

Interrogazioni

[BOTTICI](#), [PETROCELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CIOFFI](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#), [MANGILI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che: il comma 855, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità per il 2016) ha istituito "il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche SpA, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara SpA e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti SpA";

il comma 857 della legge ha previsto che: "Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) le modalità di gestione del Fondo di solidarietà; b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni; c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo; d) le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale; e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 855 a 858";

l'articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ha esteso il termine per l'emissione dei decreti previsti dal menzionato comma 857, portandolo a 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016;

considerato che ad oggi sono decorsi oltre 270 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016 senza che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze siano ancora stati emanati rendendo, *de facto*, impossibile agli investitori danneggiati il ricorso alla procedura arbitrale, prevista dall'articolo 1, commi 857-860 della legge di stabilità per il 2016, necessaria per accedere al rimborso delle perdite sostenute,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il Ministro in indirizzo non abbia ancora proceduto all'emissione dei decreti;

se sia consapevole del fatto che il ritardo nell'emissione dei suddetti decreti abbia creato un danno agli investitori, che non sono stati messi nelle condizioni di ricorrere alla procedura arbitrale per il ristoro delle perdite subite;

quando riterrà opportuno procedere all'emissione dei decreti previsti dal comma 857 della legge di stabilità per il 2016.

(3-03162)

[BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [GAETTI](#) - *Ai Ministri dell'interno, dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

in data 8 maggio 2016, il sindaco di Valguarnera Caropepe (Enna), Francesca Draìà, unitamente ai sindaci di Piazza Armerina (Enna), Filippo Miroddi, e Aidone (Enna), Vincenzo Lacchiana, hanno

firmato un protocollo d'intesa denominato "Accordo d'intesa per la costituzione del King Salamn Cultural And Architectural Islamic Arab Center"; il suddetto protocollo porta anche i nomi del Soprintendente ai beni culturali di Enna, dottor Salvatore Gueli e del rappresentante del Governo dell'Arabia Saudita, il segretario generale della Commissione suprema per il turismo e le antichità, dottor Ahmed Saeed Badrais, anche se non è apposta alcuna firma;

il progetto si articola in 3 fasi, di cui la prima riguarda la costituzione della fondazione culturale per lo studio della dominazione islamica della Sicilia e l'acquisizione di numerosi siti e proprietà tra cui il Castello dei Gresti e altri beni monumentali; la seconda, la costruzione di un *campus* universitario e della seconda moschea più grande d'Italia; la terza riguarda la costruzione e gestione di un moderno albergo, l'acquisizione di un campo fotovoltaico da 5 MW e la trasformazione del *campus* universitario in università privata;

l'insieme delle opere previste comporta un investimento da parte del Governo saudita di circa 30 milioni di euro;

in data 24 agosto 2016 è stata protocollata una comunicazione di costituzione di un Comitato per il "No al Protocollo di intesa con gli arabi" presso il Comune di Valguarnera;

in data 16 settembre 2016 è stata protocollata presso i Comuni di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera Caropepe una istanza di accesso agli atti amministrativi da parte del rappresentate del suddetto comitato;

l'insieme delle opere previste comporta una sensibile trasformazione dell'ambiente naturale;

inoltre, l'area oggetto del protocollo di intesa dista diverse decine di chilometri dai centri con maggiore presenza di popolazione di fede musulmana, come Catania, Palermo e Messina, è ciò impedirebbe ai fedeli stessi di potersi agevolmente recare a pregare nella moschea di nuova costruzione prevista nel protocollo sopracitato;

considerato che:

la Costituzione italiana all'articolo 19 sancisce: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume". A parere degli interroganti il multiculturalismo e la libertà religiosa rappresentano una parte fondante e imprescindibile delle libertà dell'individuo e una conquista democratica irrinunciabile e, in quanto tali, vanno sempre e comunque tutelate da chi vorrebbe impedire la libertà di culto per motivi di appartenenza culturale o razziale;

un articolo di Francesca Musacchio del 10 gennaio 2015, pubblicato sul quotidiano "Il Tempo", dal titolo "Fondi alle moschee, così ci colonizzano", illustra come gli investimenti in questione non arrivino solo dall'Arabia Saudita, ma anche da Turchia e Qatar e che in Sicilia sarebbero già attivi diversi investimenti attraverso la Qatar Charity Foundation, la quale ha stanziato circa 256.956 euro per il centro islamico di Ispica, 428.260 euro per quello di Catania, circa 879.003 euro per il centro islamico di Messina e 809.839 euro per quello di Comiso;

secondo il citato articolo, a fine 2013, a Roma, si sarebbe tenuto un incontro tra un consulente economico giordano e alcuni rappresentanti musulmani della Capitale con lo scopo di pianificare il reperimento e la gestione dei fondi per realizzare, in Italia, almeno 15 moschee l'anno. Il *budget* milionario, si parla di circa 10 milioni di euro, sarebbe stato suddiviso tra Arabia Saudita, Qatar, Turchia e in parte anche tra associazioni marocchine legate alla Capitale;

il Governo dell'Arabia Saudita promuove e finanzia esclusivamente il salafismo, ovvero una dottrina che predica il "ritorno alle origini", alla purezza dell'insegnamento dell'Islam e la sua versione più estrema definita wahabismo, che ha dato origine a gruppi terroristici quali l'ISIS e Al Qaeda, ed è fonte di ispirazione dei talebani;

secondo Reza Safa, autore di "Inside Islam", l'Arabia Saudita avrebbe investito in 30 anni 87 miliardi di dollari nella diffusione di scuole coraniche, moschee e altre organizzazioni religiose che professano esclusivamente il "whaabismo" e il "salafismo";

secondo Patrick Sookhedo, direttore dell'Institute for the study of Islam e Christianity di Londra, il

solo re Fahd, padre dell'attuale Re Abd Allah, fino al 2009 ha finanziato la costruzione di 2.000 scuole islamiche, 202 collegi universitari, 210 centri islamici e 1.500 moschee, tra cui quella di Sarajevo, la più grande dei balcani, costruita nel 2000 e capace di ospitare 1.500 fedeli;

secondo il rapporto "Terrorist financing", curato da Maurice Greebberg del Council on Foreign Relations, (New York, 2002) la rete globale di raccolta fondi di Al Qaeda si basa su una serie di ONG (Organizzazioni Non Governative), moschee, siti *web*, banche e istituzioni finanziarie;

secondo lo studio di Elizabeth Dickinson, autrice di "Playing with Fire: why Private Gulf Financing for Syria's Extremist Rebels Risks Igniting Secatarian Conflict at *home* ", il Governo saudita e quello del Kuwait sono accusati di finanziare direttamente e indirettamente organizzazioni terroristiche che hanno commesso atrocità in Siria e in altri Paesi medio orientali e asiatici e questi contributi ammontano a centinaia di milioni di dollari;

un'inchiesta de "L'Espresso", dell'8 agosto 2016, a firma Enrico Bianda, dal titolo "Vacanze al tempo dell'Is: Jihadisti sull'uscio" sottolinea la penetrazione delle scuole e delle moschee in Kosovo, Bosnia e Macedonia e mette in relazione i copiosi finanziamenti delle autorità saudite e l'aumento dell'estremismo islamico, che negli ultimi anni ha raggiunto livelli di aggressività preoccupanti con numerosi integralisti arrestati dalle forze dell'ordine e molti altri divenuti *foreign fighters* verso Libia e Siria;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

il Governo Saudita utilizza il wahabismo come strumento di conservazione del potere nel proprio Paese e come arma di destabilizzazione di altri Paesi, investendo enormi somme di denaro nella diffusione dell'estremismo politico e religioso;

il wahabismo combatte altre correnti dell'Islam, più tolleranti e moderate nell'interpretazione delle parole del Corano e capaci di integrarsi meglio con altre religioni, come il cattolicesimo;

a parere degli interroganti è assolutamente deprecabile in qualsiasi democrazia il sostegno a Paesi come l'Arabia Saudita che supportano finanziariamente tali pratiche e che non riconoscono la libertà di stampa, i diritti delle donne, delle minoranze religiose, etniche e di altra natura, praticano la pena di morte e le mutilazioni per reati comuni o per appartenenza religiosa differente dal salafismo professato nel Regno;

il ruolo della Sicilia come *hub* di smistamento di centinaia di migliaia di migranti all'anno provenienti dall'Africa potrebbe creare ulteriori problemi di incontro tra popolazione migrante povera e dottrine radicali islamiche, contribuendo a diffondere il pericolo di azioni isolate di singoli individui indottrinati e disperati;

l'insieme di queste iniziative distribuite sul territorio da parte del Governo saudita configurano una vera e propria strategia di diffusione di una versione particolarmente esasperata di credo religioso islamico wahabita e per le numerose iniziative segnalate e per l'opposizione dei cittadini, che spesso si costituiscono in Comitati o associazioni in opposizione a questi progetti, per cui dovrebbero essere oggetto di un trattato tra il Governo Saudita e quello Italiano che segua le normali procedure di approvazione e ratifica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi con iniziative di competenza presso l'amministrazione interessata, affinché non venga dato seguito al suddetto protocollo, in quanto non rappresentativo degli interessi delle comunità locali coinvolte, perché gli impegni assunti con la sottoscrizione alterano l'assetto culturale, politico e religioso del territorio, anche alla luce del fatto che edificare una moschea e realizzare i relativi progetti ad essa collegati (centro di cultura, *campus* universitario, eccetera), in un'area, che oltretutto non presenta una concentrazione tale di fedeli musulmani da giustificare la sua messa in opera, significherebbe prevedere un flusso di persone imprecisato che potrebbe destare preoccupazione anche a causa di possibili infiltrazioni di natura terroristica e della prossimità ai centri di accoglienza di migranti africani, come quello di Mineo, a soli 50 chilometri dall'area interessata dagli interventi;

se l'insieme degli investimenti del Regno Saudita in Italia volti alla costruzione di moschee, centri

studi e tribunali islamici nonché le strutture di supporto economico a tali iniziative, come la costruzione e l'esercizio di attività caritatevoli collegabili a soggetti che diffondono correnti salafite e wahabite in Italia, richieda un intervento del Governo volto a stipulare un accordo internazionale che regoli tali iniziative nel nostro Paese;
se e quali iniziative di competenza intendano assumere affinché sia assicurato il controllo dei finanziamenti utilizzati per sovvenzionare i luoghi di culto islamici;
se e quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano adottare per garantire il controllo di tali strutture e dei frequentatori e beneficiari.

(3-03163)

[ANGIONI](#), [CUCCA](#), [FLORIS](#), [LAI](#), [URAS](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
- Premesso che:

a seguito del concorso ordinario bandito con delibera del direttore generale n. 107 del 23 febbraio 2016, sabato 10 settembre è avvenuta l'immissione in ruolo dei vincitori di alcune classi di concorso. Tra questi sono stati immessi in ruolo anche i docenti per l'insegnamento di sostegno nella scuola primaria;

soltanto al momento della firma del contratto hanno appreso che, sulla base del contingente numerico, i posti disponibili erano solo nei due ambiti di Sassari ed in uno di Nuoro per circa 44 posti totali. Nessun posto, quindi, per gli ambiti di Cagliari ed Oristano. Questa situazione ha prodotto la rinuncia per 9 vincitori di concorso;

chi ha firmato il contratto e scelto l'ambito, ha avuto la possibilità, entro 2 giorni, di inviare il *curriculum vitae* ai dirigenti delle scuole, in cui ci sono i posti assegnati per il ruolo, ed aspettare la chiamata diretta. questo ha comportato un enorme disagio in quanto i docenti hanno conosciuto la loro destinazione lavorativa soltanto il giorno prima della presa di servizio. In pochissimo tempo ci si è dovuti organizzare per una nuova vita. Da tenere in considerazione che la maggior parte degli immessi in ruolo è di sesso femminile e diverse di loro sono mamme di figli piccoli;

i candidati hanno perso il diritto di fare la domanda e quindi espletare l'anno di prova vicino al luogo di residenza, perché il tempo per tali domande scadeva prima dell'immissione in ruolo;

considerato che:

i nuovi immessi in ruolo non hanno avuto il diritto all'avvicinamento al nucleo familiare ma paradossalmente è accertato che nella loro provincia di residenza (per lo più Cagliari) ci sono tanti posti di sostegno per la scuola primaria dell'organico di fatto da destinare, per incarichi a tempo determinato, a personale certamente con specializzazione inferiore alla loro;

molti alunni, seguiti fino ad oggi dai docenti destinati ad ambiti lontani da casa, perderanno la continuità con i docenti che li hanno accompagnati nel loro percorso scolastico;

il lavoro delicato che si apprestano a svolgere i docenti sarà sicuramente reso più difficile dalla lontananza dalle proprie famiglie e dalle problematiche legate alla ricerca di un alloggio ed alle spese che dovranno affrontare, mentre la loro primaria preoccupazione dovrebbe essere la tutela dei diritti degli alunni con disabilità che a giorni verranno loro assegnati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se ritenga opportuno riaprire i termini per le domande al fine di consentire agli insegnanti appena nominati in ruolo di continuare ancora nell'anno scolastico in corso l'insegnamento di sostegno presso le scuole di provenienza o comunque presso scuole della provincia di residenza.

(3-03164)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che dal mese di ottobre 2016 la trasformazione del treno Frecciabianca della linea Milano- Udine in Frecciarossa comporterà la soppressione delle fermate a Cittadella (Padova) e Castelfranco Veneto (Treviso), rendendo obbligatorio per chi parte o torna a Milano dalle due città il cambio a Vicenza;

la soppressione delle 2 fermate priverà un'area ad elevata imprenditorialità di un collegamento diretto e strategico con Milano, considerata capitale economica d'Italia e comporterà inevitabilmente notevoli disagi ai lavoratori e ai tanti turisti attratti dalla città murata padovana e dal paese natio del Giorgione, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire presso le sedi competenti per scongiurare una decisione che rischia di creare notevoli disagi ai tanti lavoratori che quotidianamente utilizzano questa tratta e di impoverire economicamente due città ad elevata vocazione imprenditoriale e turistica

(4-06416)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

intervenendo a Milano alla celebrazione dei 110 anni del Gruppo Salini - Impregilo, il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi ha rilanciato il progetto per collegare la Sicilia alla Calabria, dichiarando che la realizzazione del ponte sullo stretto risulta essere una grande opera ambiziosa e vitale per il Paese che può creare oltre 100.000 posti di lavoro;

considerato che:

a quanto risulta agli interroganti, per la realizzazione del manufatto, lungo circa 3,5 chilometri, largo circa 70 metri e con le torri di sostegno alle due sponde alte circa 400 metri visibili per chilometri, verrebbero impiegate oltre 100.000 tonnellate di cemento sparse in una delle zone paesaggisticamente più belle d'Italia che andrebbero a modificare definitivamente l'orografia, devastando il territorio circostante e costituendo di fatto un impatto ambientale pressoché insostenibile;

il costo stimato ammonterebbe a circa 10 miliardi di euro, con tutto ciò che comporta il movimento e la disponibilità di tali somme di danaro, con grave rischio di infiltrazioni di organizzazioni affaristico-mafiose negli appalti, nelle forniture, nei servizi, trasporti, consulenze e quant'altro occorra alla realizzazione dell'opera, con conseguente pericolo sulla qualità dei materiali utilizzati e l'idoneità dei mezzi scelti per la costruzione e a scapito, come spesso avviene, della sicurezza generale del manufatto stesso, dei lavoratori impiegati nei cantieri per la sua realizzazione e per i futuri utenti dell'opera;

a parere degli interroganti, con il riammodernamento ed il raddoppio della rete ferroviaria siciliana, che viaggia spesso a binario unico da Palermo a Messina come da Ragusa, per raggiungere Roma in treno (13 ore) o Milano (18 ore) si potrebbe ottenere un risparmio di tempo nella percorrenza di circa due ore, tempi di percorrenza analoghi a quelli ottenuti con la realizzazione del ponte sullo stretto ma con costi economici enormemente inferiori e un minore impatto ambientale,

si chiede di sapere quali elementi si intendano fornire al Parlamento al fine di chiarire i dati in possesso del Governo che vedono nella realizzazione del ponte sullo Stretto una grande opera ambiziosa e vitale per il Paese, che può creare oltre 100.000 posti di lavoro.

(4-06417)

[DLMAGGIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

si apprende da notizie di stampa che l'amministrazione comunale di Matera ha recentemente appaltato i lavori per la ristrutturazione di piazza Vittorio Veneto;

la vicenda ha avuto un *iter* così veloce ed imprevisto tale da suscitare un acceso dibattito e l'intervento del consiglio dell'ordine degli architetti, oltre che di comitati di quartiere, professionisti, e cittadini;

da ultimo, parrebbe (il firmatario del presente atto non ha potuto avere accesso alla documentazione), che vi sia anche una lettera della Soprintendenza dei beni ambientali e paesaggistici, nella quale si chiede all'amministrazione comunale di fornire chiarimenti, stante il fatto che la Soprintendenza non ha fornito il parere necessario all'approvazione dell'opera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa verificare che tutte le procedure siano state seguite secondo le norme vigenti, e in particolare: se esista il parere della Soprintendenza; se esista il progetto esecutivo; se il progettista abbia le competenze necessarie a firmare il progetto;

se siano state correttamente utilizzate le risorse a disposizione o se si siano invero utilizzate risorse

accantonate per altri interventi.

(4-06418)

BELLOT - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

la sottomisura 17.1 "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante" del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (PSRN), approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015) 8312 del 20 novembre 2015, è finalizzata a fornire sostegno alle imprese del settore, allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni previste dall'art. 37 del Regolamento (UE) n.1305/2013;

la sottomisura persegue l'obiettivo di ampliare e migliorare l'offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi, allo scopo di ridurre il divario nella diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del Paese e tra alcuni settori;

la risposta delle imprese agricole alle nuove modalità di gestione del rischio è stata positiva, tenuto conto che le stime correnti valutano un valore assicurato che supera i 7 miliardi di euro su scala nazionale;

la frequente incidenza sul territorio nazionale di fenomeni estremi legati ai cambiamenti climatici e la ricorrente diffusione di fitopatie ed epizoozie suggerisce la necessità di incrementare fortemente il ricorso alla gestione assicurativa del rischio e di semplificare l'accesso alla misura per le imprese agricole;

è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.165 del 16 luglio 2016 il bando del PSRN relativo agli oneri assicurativi dell'anno 2015, pertanto in evidente ritardo rispetto alla tempistica delle spese già sostenute dagli agricoltori;

il bando presenta oneri e adempimenti burocratici di notevole rilievo a carico delle imprese agricole che intendono partecipare, in contrasto con le ripetute dichiarazioni e con gli impegni assunti dal Governo di procedere ad una semplificazione dell'accesso alla PAC (politica agricola comune),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente accelerare gli adempimenti necessari al pagamento delle domande presentate nell'ambito del bando per la sottomisura 17.1 del PSRN relative all'anno 2015, con particolare riferimento ai contributi concernenti il settore viticolo;

se non ritenga necessario ed urgente procedere rapidamente alla pubblicazione del bando per la sottomisura 17.1 relativo all'anno 2016, al fine di consentire alle imprese agricole di accedere tempestivamente ai contributi previsti, anche previa semplificazione degli eccessivi adempimenti burocratici attualmente a carico degli agricoltori.

(4-06419)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

"Cecilia" è una nuova fermata della linea metropolitana Bari-San Paolo (gestita dalla società Ferrotramviaria) che doveva essere inaugurata nel giugno 2015 ma che, ad oggi, non è ancora stata attivata;

l'intera area della stazione della metropolitana barese, che avrebbe dovuto rappresentare, secondo i proclami della *governance* regionale, la soluzione dei problemi di congestionamento del traffico locale, versa in un generale stato di degrado e abbandono;

l'opera infrastrutturale, commissionata da Ferrotramviaria (che sarebbe costata circa 25 milioni di euro, realizzata con fondi ministeriali ed europei), consiste in un prolungamento, in zona Cecilia, della metropolitana Bari-San Paolo e si snoda per 600 metri dall'attuale capolinea "Ospedale";

considerato che:

la società Ferrotramviaria avrebbe già ultimato, nel novembre 2015, i lavori nella parte infrastrutturale; il presidente della Regione Puglia, nel corso di una conferenza stampa nel mese di gennaio 2016, avrebbe dichiarato che, a seguito dei tagli previsti nel nuovo piano nazionale per i trasporti, poteva essere a rischio il regolare esercizio delle due nuove linee di metro a Bari ovvero della linea che porta a Bitritto e, appunto, del prolungamento in zona Cecilia;

successivamente, la stessa *governance* regionale, dopo aver fornito ampia rassicurazione riguardo

l'inaugurazione, avrebbe affermato che non vi era alcuna preoccupazione e che la Regione, oltre a trovare le risorse necessarie alla messa in esercizio della nuova fermata, aveva già inserito nella propria programmazione per i FESR 2014-2020 i lavori per il completamento della metropolitana; considerato, inoltre, che:

l'assessore regionale per la mobilità avrebbe spiegato che l'opera sarebbe in attesa di alcune procedure di carattere burocratico; in particolare, che "la Regione avrebbe prontamente appostato in bilancio le somme necessarie per la messa in esercizio della stazione. Si è in attesa del termine dei collaudi e soprattutto che l'Ustif, Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi, organo del Ministero, rilasci il nulla osta necessario con la sua commissione che si è costituita lo scorso 1° agosto";

il sindaco del capoluogo pugliese, qualche settimana fa, avrebbe inserito i lavori per il completamento della metropolitana anche nell'elenco delle opere sottoposte all'ANCI per i finanziamenti riguardanti le città metropolitane per un ammontare di 36 milioni di euro;

preso atto che:

gli amministratori pugliesi, quindi, starebbero operando a più livelli per ottenere fondi per la realizzazione della medesima metro barese;

i cittadini, nel frattempo, continuano a essere costretti a gravi e perduranti disagi e ad estenuanti spostamenti in auto nel traffico congestionato per raggiungere i diversi luoghi del circondario,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche che non hanno fin qui consentito l'apertura della nuova stazione metropolitana barese al pubblico, ovvero di eventuali ritardi e inadempienze poste in essere dall'amministrazione regionale e per responsabilità di chi;

se, ove corrispondano al vero le affermazioni dell'assessore per la mobilità riguardo al rilascio del nulla osta necessario alla messa in funzione della nuova fermata metropolitana, in quali tempi la commissione ministeriale intenda procedere al rilascio dello stesso nulla osta e se non ritenga opportuno verificare che tutte le procedure siano corrette;

se corrispondano al vero le affermazioni del presidente della Regione riguardo ai tagli al piano nazionale trasporti e se e in quale misura abbiano riguardato la Puglia e i lavori della metropolitana;

se e quali finanziamenti siano stati concessi per la realizzazione della stazione "Cecilia";

se e quali capitoli di spesa risultino disposti dalla Regione Puglia per la realizzazione dell'opera;

se risulti che la Regione e l'amministrazione barese abbiano entrambe inserito i lavori di completamento della metropolitana in due diversi fondi di finanziamento e quali siano le valutazioni al riguardo.

(4-06420)

DE PIN - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

le emittenti private locali rappresentano un baluardo per il pluralismo dell'informazione, danno voce alle identità regionali e lavoro a migliaia di persone tra titolari, giornalisti, tecnici, personale amministrativo e commerciale;

nonostante la legge Mammi (legge n. 223 del 1990) prevedesse la riserva di un terzo delle frequenze alle emittenti locali, nelle assegnazioni del 2009-2012, le frequenze assegnate all'Italia sono andate tutte ad emittenti nazionali e alle televisioni locali sono state attribuite solo frequenze, che l'Italia aveva il divieto di usare, perché avrebbero interferito con quelle di altri Paesi limitrofi;

nei consessi internazionali di assegnazione delle frequenze (cura della ITU- International telecommunication union) nel 2006 all'Italia sono state assegnate un numero di frequenze molto superiore a quelle che ottennero le nazioni europee vicine (come Francia, Germania, ex Jugoslavia, Inghilterra, Spagna), per l'esattezza 25 frequenze, a fronte delle 6-8 frequenze delle nazioni limitrofe, peraltro a titolo gratuito, per 20 anni, senza alcuna cautela o possibilità di revoca;

il danno per lo Stato, a causa della mancata attuazione di una gara economica per l'assegnazione al miglior offerente delle frequenze in oggetto, è quantificabile in circa due mila milioni di euro;

considerato che:

una tale abbondanza nell'assegnazione fu dovuta solo alla presenza di centinaia di emittenti locali e i

funzionari ministeriali usarono tale esistenza, proprio come giustificazione per richiedere un maggior numero di frequenze;

la Commissione europea ha disposto che, entro il 2018, dovrà avere inizio la liberazione della banda, cosiddetta 700 Mhz, dove si trovano vari canali assegnati a Mediaset, Persidera, rete Capri, La7 ed Europa7;

il rischio è quello di pagare copiosi indennizzi "da perdita di frequenze", che erano state già assegnate per 20 anni,

si chiede di sapere:

in quale modo il Governo pensi di poter garantire un futuro alle numerose emittenti private locali, dato che la soppressione delle frequenze le ha di fatto private del diritto garantito dall'articolo 21 della Costituzione;

quali iniziative di competenza intenda assumere affinché le problematiche descritte non mettano a rischio la sopravvivenza delle emittenti locali, con effetti negativi sull'esercizio della loro attività economica;

quali strumenti compensativi intenda adottare per far sì che non ci siano aumenti di costo per proseguire il proprio lavoro e far sì che le emittenti private locali non siano espulse dal sistema, a causa della monopolizzazione delle frequenze con conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro;

quali iniziative di propria competenza ritenga opportuno adottare per verificare se l'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) stia garantendo il rispetto del fondamentale concetto di pluralismo dell'informazione, così come evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 826 del 1988.

(4-06421)

[MANGILI](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [DONNO](#), [TAVERNA](#), [MARTON](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [MARTELLI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

da un recente articolo apparso sul sito "lifegate" del 19 settembre 2016 si apprende quanto segue: "Un rapporto americano lancia l'allarme sul glifosato nel miele. Il pesticida del Roundup è presente in tutti i campioni analizzati."; in particolare, si legge che "Residui di glifosato - ovvero l'ingrediente principale del noto Roundup, prodotto dalla Monsanto - sono stati trovati in tutte le analisi effettuate dalla Food and Drug administration, l'organismo di vigilanza degli Stati Uniti che si occupa di cibo e di medicinali che ha esaminato numerosi campioni di miele provenienti da differenti località";

come emerge da un precedente articolo, a firma della giornalista Carey Gillam, *research director* for U.S. Right to Know e pubblicato in data 15 settembre 2016 sull' "Huffingtonpost", alcuni campioni di miele hanno mostrato livelli di residui di glifosato, il doppio del limite consentito nell'Unione europea; altra fonte di stampa riporta inoltre: "Pesticidi e cambiamento climatico: crolla la produzione di miele in Italia. Mille tonnellate in tutto il 2016: si tratta del dato peggiore da 35 anni a questa parte, ma da tempo ormai si cerca di contenere i danni prodotti dai neonicotinoidi, pesticidi che rendono sterili i maschi delle api. Mille tonnellate. Mai negli ultimi 35 anni l'Italia aveva prodotto così poco miele come nel 2016. Il crollo è netto, anche rispetto allo scorso anno: solo per il miele di acacia sono 400 tonnellate in meno. I dati, presentati dal Conapi (Consorzio nazionale apicoltori) parlano di un fenomeno che non si limita alla nostra penisola ma coinvolge anche i Paesi dell'Est Europa, per tradizione grandi produttori di miele. Paradossalmente il settore apistico non è in crisi, anzi: gli alveari messi a produzione sono addirittura aumentati rispetto al 2015 e il numero di apicoltori è rimasto pressoché invariato. I problemi sono altri e ben più difficili da affrontare. Se negli ultimi mesi si è affacciata la minaccia del parassita *Aethina Tumida* che svaligia le arnie, le cause di questo tracollo sono note da anni agli addetti ai lavori: il cambiamento climatico e l'abuso di pesticidi in agricoltura. Il primo segnale di allarme si è avuto nel 2008. Nel corso di quell'anno, che ha appena passato il testimone al 2016 come "annus horribilis dell'apicoltura", la questione dei pesticidi neonicotinoidi ha assunto un'importanza critica e centrale. (...) Restano da valutare, infatti, i danni già prodotti e l'incidenza del cambiamento climatico. Perché i dati sulla produzione sono sconcertanti: "Il solo miele di acacia bio è passato dalle 437 tonnellate prodotte nel 2015 alle 184 di quest'anno - si legge sul

comunicato di Conapi - il miele di acacia convenzionale è passato da 266 a 91 tonnellate; il miele di agrumi è sceso da 54 a 35 tonnellate per la produzione bio e da 174 a 148 tonnellate per quella convenzionale". Tutto questo si ripercuoterà sui consumatori in diversi modi. Anzitutto con l'aumento dei prezzi, visto che la domanda è rimasta invariata mentre l'offerta è diminuita in modo netto. Un'altra conseguenza - legata alla prima - è il maggior rischio di sofisticazione, cioè l'adulterazione del prodotto per ritardare la cristallizzazione o modificarne il colore o il sapore. "Agli estimatori di miele - ha spiegato il presidente di Conapi Diego Pagani - chiediamo di porre la massima attenzione alla qualità del prodotto acquistato, controllandone con attenzione anche la provenienza e abituandosi tra l'altro a cercare il miele che, nell'annata in corso, è stato più abbondante, come per esempio è avvenuto per il coriandolo nel 2016" ("*nationalgeographic*" del 7 settembre 2016);

un articolo pubblicato il 5 agosto 2016 sul "*nationalgeographic*" riporta che: "Per le api i pesticidi fanno da anticoncezionale. [...] Nell'ultimo decennio, gli apicoltori del Nord America e dell'Europa hanno riportato una perdita annuale del 30% dei loro alveari. Nello stesso periodo è stato constatato anche un declino degli impollinatori selvatici, tra cui i bombi e la farfalla monarca. Stanno cominciando a emergere diversi fattori, tra cui malattie, parassiti e perdita dell'habitat, che potrebbero influire su questa perdita";

un articolo del 27 settembre 2016, pubblicato sulla rivista *on line* "testmagazine" conferma la notizia che i pesticidi utilizzati da due grandi multinazionali stanno avendo delle ripercussioni sulla moria delle api, in particolare si legge quanto segue: "In pubblico sdrammatizzavano i rischi che i loro pesticidi fossero letali per le api, in privato invece erano ben coscienti dei pericoli. Anzi avevano in tasca degli studi privati, commissionati da loro stessi, che dimostravano come i neonicotinoidi causassero gravi danni alla popolazione delle api. Bayer e Syngenta sono finite sotto accusa grazie a una rigorosa indagine di Greenpeace che è riuscita a venire in possesso dei documenti che sbugiardano i due big dell'agrofarma. In sostanza industria e scienziati sanno da tempo che questi prodotti possono danneggiare le api. Eppure nonostante questo hanno continuato a difendere i loro pesticidi. (...) Gli studi recentemente scoperti hanno esaminato l'impatto del clothianidin di Bayer e del thiamethoxam di Syngenta su api da miele a concentrazioni variabili. Entrambi mostrano che le sostanze chimiche possono seriamente danneggiare colonie di api ad alte concentrazioni, anche se gli effetti sono stati meno marcati a livelli più bassi";

considerato che:

un articolo del 14 settembre 2016, pubblicato sul sito del "Gambero Rosso" informa che: "Quest'anno la produzione di miele segna un crollo deciso soprattutto nelle produzioni di spicco. (...) l'ultimo raccolto del miele ha registrato un crollo della produzione del 70% rispetto alle potenzialità. E questo è niente. Il prezzo del miele aumenterà, così come il rischio di sofisticazioni, con possibili introduzioni in Italia di prodotti esteri scadenti grazie a triangolazioni tra Cina e Paesi europei consenzienti. (...) I dati parlano chiaro. Produzione a picco soprattutto per i due grandi mieli italiani, l'acacia e l'agrumi, lo zoccolo duro dell'apicoltura nazionale" entra nel dettaglio Giancarlo Naldi [il Presidente dell'Osservatorio Nazionale Miele, ndr] il 65/70% in meno per quello d'acacia, con produzione persa in Lombardia e nel Triveneto, e scarsa nel resto d'Italia. Per il miele di agrumi è andata anche peggio: 70/75% in meno, quasi niente in Sicilia, poco in Puglia e in Calabria";

all'inizio del 2016 venivano pubblicati articoli di giornale, che invece riportavano notizie positive sulla produzione in Italia di miele, in particolare, con riferimento al 2015, veniva evidenziato quanto segue: "Crescono al ritmo del 15% a Monza e in Brianza le imprese attive nella produzione del miele. Complessivamente in Lombardia sono 646 (+4% in un anno) sulle 4.723 attive in tutta Italia (con gli hobbisti o le aziende agricole multifunzionali, sono oltre tremila le persone che in Lombardia si dedicano all'apicoltura). A livello provinciale primeggiano Brescia con 98 imprese, Varese (89 imprese), e Bergamo (86). Se Lodi è quella che nel 2015 è crescita di più (22%), segue Monza e Brianza (+15%): lo dicono i dati elaborati dalla Camera di commercio di Milano sui dati registro imprese al quarto trimestre 2015 e 2014. In Lombardia ci sono circa 155.000 alveari che producono 1.700 tonnellate di miele, propoli, cera e tutti i derivati del miele e dell'alveare. Si stima che in

Lombardia abitino circa centomila api. In Italia a primeggiare è il Piemonte con 784 imprese, il 17% nazionale, seguito proprio dalla Lombardia dove nel 2015 gli addetti totali hanno registrato un aumento del 3%, passando da 329 nel 2014 a 338, +42% a Monza e Brianza. In aumento del 11% l'export italiano di miele nel mondo da parte dell'Italia, passando da 25 milioni nel 2014 a 28 milioni nel 2015: clienti principali Germania, Francia e Regno Unito (7%)." ("ilcittadinomb" del 7 febbraio 2016);

da altra fonte giornalistica si legge ancora: "La nostra regione - spiega Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia - ha un'antica tradizione nel settore dell'apicoltura tanto che il primo congresso degli apicoltori italiani si tenne nel 1871 proprio a Milano, dove oggi si stima abitino circa centomila api. Mentre se consideriamo anche gli hobbisti o le aziende agricole multifunzionali, sono oltre tremila le persone che in tutta la Lombardia si dedicano all'apicoltura". ("newsageagro" del 04.02.2016);

sempre quest'ultimo articolo riporta altri dati, in particolare "Sono 4.723 le imprese italiane attive nella produzione di miele, in crescita del 6% in un anno, con quasi 400 imprese nate nel 2015. Sul podio, tra le regioni più attive nella produzione di miele, Piemonte con 784 imprese, il 17% nazionale, seguono Lombardia (646, 14%), Toscana (509, 11%) ed Emilia Romagna (392, 8%). Crescono di più Toscana (+14%), Emilia Romagna (+13%), Puglia e Marche (+10%). Le imprese in provincia. Torino (202 imprese), Catania (188) e Cuneo (185) le province più attive nel settore. La provincia italiana che registra l'aumento maggiore è Pistoia (+36% in un anno), seguono Pescara (+30%), Piacenza (+29%), Rovigo e Lodi (+22%)";

considerato inoltre che:

un articolo pubblicato da Federica Ferrario, responsabile campagna agricoltura sostenibile di "Greenpeace Italia", sul sito "Huffingtonpost" del 28 giugno 2016 riporta le seguenti notizie: "A marzo dello scorso anno l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc), organo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, aveva classificato il glifosato come "probabilmente cancerogeno" per gli esseri umani. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha contraddetto lo Iarc nel novembre del 2015, definendo il glifosato "probabilmente non cancerogeno". Mentre però la valutazione dell'Efsa è basata in parte su studi riservati commissionati dagli stessi produttori di glifosato, la valutazione Iarc è basata esclusivamente su dati scientifici pubblicamente accessibili. L'autorizzazione del glifosato è scaduta a giugno 2012, ma la Commissione Ue l'ha già prorogata due volte, nel 2011 e nel 2015. Ora la Commissione Ue è intenzionata a estendere nuovamente la licenza fino alla fine del 2017, quando si prevede che sarà completata la valutazione degli effetti negativi del glifosato sulla salute umana e l'ambiente da parte dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (Echa). Stiamo parlando di una proroga - 18 mesi - che continuerà a lasciarci esposti a questo rischioso diserbante, un periodo che andrebbe quantomeno utilizzato per elaborare un *exit plan* dal glifosato. Un piano che a livello nazionale imponga subito limitazioni d'uso (parchi, giardini, o come disseccante), la rimozione dell'erbicida da tutti i disciplinari di produzione che lo contengono e l'esclusione da qualsiasi premio nei Psr (Piani di sviluppo rurale). La dipendenza dell'Europa dai pesticidi chimici è ormai più che altro una tossicodipendenza. Le colture sono regolarmente irrorate con diverse sostanze chimiche, di solito applicate più volte su ogni coltura durante l'intera stagione di crescita, nonostante gli agricoltori dispongano già di alternative non chimiche per contrastare le specie nocive, ma è necessario un sostegno politico e finanziario agli agricoltori per passare da un'agricoltura intensiva dipendente da sostanze chimiche dannose, a pratiche agricole ecologiche. Un sistema del genere non è più accettabile, abbiamo necessità di passare a un modello di agricoltura ecologica, sostenibile per la nostra salute e per l'ambiente";

il tema sul glifosato è al centro del dibattito internazionale e nazionale, tanto da essere stato ampiamente affrontato in sede istituzionale da diversi parlamentari, mediante la presentazione di atti di sindacato ispettivo, in virtù del fatto che "Anche in Italia, rileggendo le statistiche fornite dall'Ispra nel rapporto nazionale pesticidi nelle acque, «la presenza del glifosato e del suo metabolita, l'acido aminometilfosfonico, è ampiamente confermata, anche se il suo monitoraggio è tuttora effettuato solo in Lombardia, dove la sostanza è presente nel 31,8% dei punti di monitoraggio delle acque superficiali,

mentre il metabolita nel 56,6%». Essendo l'erbicida largamente impiegato, è probabile che il suo inserimento nei programmi di monitoraggio possa determinare un aumento dei casi di non conformità nelle regioni dove ora non viene cercato. Il glifosato è anche il pesticida che più di ogni altro determina il superamento degli standard di qualità ambientale nelle acque superficiali ("ilfattoalimentare", del 23 marzo 2015);

considerato infine che a quanto risulta agli interroganti:

il viceministro alle politiche agricole, alimentari e forestali, Andrea Olivero, ha dichiarato che "L'apicoltura è un'attività economica importantissima perché fonte di reddito nelle zone rurali marginali e per l'attività di impollinazione, elemento chiave dello sviluppo della nostra agricoltura [...] per questo stiamo cercando di costruire con tutti i protagonisti del comparto una strategia complessiva e condivisa finalizzata alla promozione della qualità del nostro miele e orientata in due direzioni: vigilanza e controlli per evitare frodi e truffe verso i consumatori, migliorare la qualità del miele e della sua vendibilità attraverso un'attività formativa e informativa, sia dei produttori che dei consumatori" ("gamberorosso", del 14 settembre 2016);

in data 17 maggio 2016 è stata presentata la mozione 1-00571, a prima firma della senatrice Elena Fattori, che impegnava il Governo a garantire su tutto il suolo nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolita AMPA; a stanziare appositi fondi da destinare alle Regioni e conseguentemente alle Arpa per la dotazione di strumentazioni idonee al rilevamento del glifosato del suo metabolita sul modello di quanto avviene in Toscana e Lombardia; nonché a redigere e attuare nel minor tempo possibile un piano "glifosato zero" che preveda l'eliminazione del pesticida dall'uso e dal commercio entro il 2018,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda prevedere misure rispondenti agli impegni indicati nel citato atto di indirizzo;

quali provvedimenti intenda adottare, di concerto con la comunità scientifica competente nel settore, al fine di promuovere e tutelare la buona e sana qualità del miele prodotto nelle regioni italiane, in particolare nella Regione Lombardia, che recentemente hanno subito un calo della produzione, a causa dell'uso di erbicidi, riconducibili al principio attivo noto come glifosato, largamente commercializzato ed utilizzato, nonostante si ritenga dannoso per il sistema endocrino e riproduttivo umano;

quali misure intenda assumere al fine di valorizzare l'apicoltura, considerata non solo attività economica importante, ma soprattutto elemento chiave dello sviluppo dell'agricoltura italiana.

(4-06422)

BRUNI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -

(4-06423)

(Già 3-03112)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-02965, del senatore Cappelletti ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 2a Commissione permanente (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-02989, della senatrice Puppato, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03162 della senatrice Bottici ed altri, sul fondo di solidarietà in favore dell'erogazione di prestazioni per gli investitori;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03164, del senatore Angioni ed altri, sull'immissione in ruolo degli insegnanti di sostegno, specie in

Sardegna.

1.5.2.5. Seduta n. 688 (pom.) del 28/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

688a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2016 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

Sulla scomparsa di Shimon Peres

[CASINI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, so che spetterà alla Presidenza un ricordo più compiuto, ma questa notte è morta una grandissima personalità della storia contemporanea: l'ex presidente dello Stato di Israele, Shimon Peres, una delle grandi personalità del nostro tempo. (*Applausi*).

Egli è stato un collaboratore di Ben Gurion, uno dei grandi fondatori dello Stato di Israele, è stato un uomo che ha sempre servito il proprio Paese, a più riprese, nei Governi, in tanti Dicasteri, come Ministro della difesa, come Primo Ministro e, da ultimo, come Presidente della Repubblica. È stato un difensore senza esitazione dello Stato di Israele e della sua esistenza, ma è stato anche un grande uomo di pace. Non a caso ha ricevuto per questo il premio Nobel e, non a caso, ha sempre lavorato per una coesistenza pacifica tra il popolo palestinese e il popolo israeliano.

Ho creduto fosse giusto, oggi, interrompere per pochi attimi i nostri lavori, per dedicare un ricordo a questa grande personalità, che è stata anche profondamente legata al nostro Paese. Ricordo che con i colleghi della 2ª Commissione (affari esteri, emigrazione) abbiamo avuto con lui quello che credo sia stato uno dei suoi ultimi incontri, nel suo «Centro Peres per la pace», un meraviglioso edificio sul mare, che irradia pace e serenità in un'area martoriata del Medio Oriente.

Signor Presidente, credo sia giusto che il Senato lo onori nei tempi e nei modi che il Presidente riterrà, ma per il momento ho ritenuto doveroso, come Presidente della Commissione affari esteri, emigrazione, prendere la parola e sottoporre a voi il ricordo di questo grande uomo e di questa grande personalità. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza si associa alle espressioni che il Presidente della Commissione esteri ha voluto esternare nei confronti di Shimon Peres, che in tanti abbiamo avuto modo di incontrare e di apprezzare in Israele e nella sua attività internazionale. Un protagonista della storia contemporanea, per il quale credo che l'Assemblea, in attesa di altre iniziative, debba ricordarlo con un minuto di silenzio. (*Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(2287\)](#) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

[\(649\)](#) *GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

[\(1835\)](#) *DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*

(ore 16,41)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

[BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, svolgerò alcune brevi riflessioni sul disegno di legge

all'esame di questa Assemblea, la cosiddetta riforma del cinema, anche alla luce dell'*iter* che il provvedimento ha percorso in 7a Commissione.

Innanzitutto, questo disegno di legge pone alla nostra attenzione una riflessione sul ruolo che lo Stato ha nella promozione della cultura in questo Paese. Ritengo che nel settore del cinema e dell'audiovisivo, ovvero nel settore oggetto di questo disegno di legge, sia palese ed evidente a tutti che vi sono attori forti e attori deboli. Sono attori forti le grandi produzioni internazionali, quelli che generano i *blockbuster* al botteghino, possono esserlo anche i grandi imprenditori e i cinema Multiplex: attori forti che in generale smuovono un inviluppo finanziario notevole e che quasi non hanno bisogno di interventi pubblici per andare avanti. Poi vi sono gli attori deboli, che, purtroppo, invece, dipendono da tale contributo e che, a mio parere, assicurano quella pluralità culturale necessaria per poter rappresentare la creatività umana. Ebbene, la domanda che dobbiamo porci in quest'Assemblea, in occasione del passaggio parlamentare di questo disegno di legge di riforma del cinema, è se questo testo effettivamente raggiunga lo scopo - peraltro costituzionale, lo ricordo - di salvaguardare e promuovere la pluralità culturale nel settore del cinema e dell'audiovisivo, assicurando un sostegno adeguato proprio a quei soggetti deboli, che sarebbero in pericolo laddove il sostegno pubblico dovesse venire a mancare o essere ridimensionato. Da questo punto di vista, credo che il disegno di legge in esame presenti ancora notevoli criticità.

Vorrei partire dalla *governance* del settore, così come delineata dal disegno di legge, in particolare dal Consiglio strategico del cinema, che viene istituito. Per parlare di questo comitato ministeriale apro una breve parentesi, che riguarda l'*excursus* che il disegno di legge ha avuto durante l'esame in Commissione.

Ricordo a tutti i colleghi che inizialmente, in Commissione, stavamo discutendo un altro disegno di legge, la cui prima firmataria è la senatrice Di Giorgi, che era anche relatrice del provvedimento. Lo abbiamo cominciato a esaminare a metà del 2015, prevedendo una lunga serie di audizioni, che si sono svolte nel giro di quattro-cinque mesi e che hanno fatto sfilare davanti a noi, in Commissione, tutti gli *stakeholder* del mondo del cinema. Quel testo di legge è sostanzialmente diverso da quello che abbiamo oggi all'esame in quanto, proprio durante l'*iter* in Commissione del disegno di legge Di Giorgi, il 28 gennaio, è intervenuto il Governo, annunciando un provvedimento governativo. Fu un intervento che io definii a gamba tesa rispetto ai lavori della Commissione, che già erano avviati e si stava addirittura per concludere la lunga lista di audizioni.

Certamente, mi sono confrontato in Commissione al riguardo. Effettivamente, è vero che avevamo cominciato la discussione del disegno di legge Di Giorgi per pungolare il Governo a uscire allo scoperto con un provvedimento, tra l'altro collegato alla manovra di stabilità, ma secondo me è stato gravemente scorretto da un punto di vista istituzionale e non rispettoso dei nostri lavori intervenire con un disegno di legge che stravolge completamente i pilastri del disegno di legge Di Giorgi, che già stavamo esaminando in Commissione. Peraltro, generando una situazione per cui abbiamo avuto una lista di auditi che sono venuti a parlare di un disegno di legge che, di fatto, non è esistito più: è "evaporato".

La vicenda del Consiglio strategico del cinema è molto interessante, da questo punto di vista. Il disegno di legge presentato dalla senatrice Di Giorgi prevedeva un Centro nazionale del cinema, che era un ente terzo molto più collegiale rispetto ad un semplice comitato ministeriale e che è stato cancellato e sostituito, appunto, da questo comitato ministeriale. Nel comunicato stampa governativo del 28 gennaio esisteva tale comitato ed era composto da dieci membri, di cui nove di nomina governativa. Il comitato, presente nel comunicato stampa del Governo, è scomparso dall'articolato poi arrivato in Commissione a fine marzo, quasi come se il Governo si fosse ravveduto in merito alla generazione di un comitato centralistico. Ricordo che il comitato ha una funzione consultiva ma anche propositiva, in quanto viene consultato anche per il riparto del Fondo degli investimenti nel cinema che genera questa legge.

Il Governo, ravvedendosi dell'eccessivo centralismo in questo settore, ha presentato un articolato che non prevedeva questo organo, che poi è stato reinserito con un emendamento della relatrice, tradendo

l'idea che la stessa aveva in mente relativamente alla *governance* del cinema. È curioso l'*iter* che ha seguito questo comitato, che prima era presente nel comunicato stampa, poi è scomparso, consentendo alle Consulte dello spettacolo di riprendere il loro ruolo, per poi essere reinserito dalla relatrice nell'articolato, cancellando la sezione cinema delle Consulte dello spettacolo presso il MIBAC. Quelli erano veramente organismi collegiali che prevedevano, tra l'altro, la rappresentanza delle associazioni cinematografiche al loro interno.

C'è dunque una deriva centralistica che ha cancellato l'apporto della comunità e degli *stakeholder* del mondo cinematografico con la reintroduzione del comitato in questa legge. Questo organo mette bocca nella ripartizione del Fondo degli investimenti che, come sapete, prevede una parte automatica e una selettiva. La prima viene assegnata alle imprese cinematografiche che possono dimostrare di avere una produzione nel proprio portfolio e, in virtù di questo, ricevono i finanziamenti. Questa parte, che rappresenta l'85 per cento del Fondo (e, quindi, la stragrande maggioranza dei soldi), va a imprese che già hanno una tradizione consolidata di produzione cinematografica. Stiamo parlando delle grandi imprese e non certo delle piccole imprese indipendenti e questo è un altro *vulnus* rispetto al rappresentare la pluralità culturale di cui parlavo all'inizio. I criteri con cui si dividono questi soldi sono ciò su cui il comitato mette bocca, quindi è tutto collegato nel disegno governativo. Poi c'è un 15 per cento di contributi selettivi che possono andare a produzioni indipendenti, ma i criteri di distribuzione di questo Fondo, tralasciando il fatto che la loro definizione è delegata ad un successivo decreto attuativo del Ministero, saranno decisi da un comitato di cinque esperti di nomina ministeriale. Tra l'altro, in questa quota sono comprese quote che vanno ad istituzioni molto autorevoli come, ad esempio, l'Istituto Luce o la Cineteca di Bologna: le quote date a questi istituti, peraltro meritevoli, sono sottratte dalla quota che va ai veri e propri soggetti deboli, come le associazioni di promozione di cultura cinematografica, ovvero le associazioni che capillarmente nel territorio mandano avanti programmi di divulgazione cinematografica attraverso le proiezioni, i dibattiti e la gestione delle piccole sale. Sono sostanzialmente quegli *stakeholder* che garantiscono la pluralità culturale.

È evidente che questo disegno di legge, per quanto atteso dal mondo del cinema e per quanto modificato in Commissione da vari emendamenti, rimane del tutto insoddisfacente e - a mio parere - irricevibile nel campo delle garanzie alla pluralità culturale nel settore del cinema e dell'audiovisivo. Se si volevano garantire questi semplici valori - che definirei addirittura costituzionali - si doveva prevedere un ruolo dello Stato molto più attento a queste piccole realtà e molto meno attento alle grandi distribuzioni e alle grandi sale, che vanno avanti quasi sempre sulle loro esclusive gambe. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fornaro. Ne ha facoltà.

FORNARO (PD). Signor Presidente, credo che negli occhi di tutti noi sia rimasto quel capolavoro di Giuseppe Tornatore intitolato «Nuovo cinema Paradiso», che descriveva la storia amara, triste ma anche fortemente coinvolgente di una piccola sala cinematografica di provincia. Di questo vorrei parlare oggi, perché grazie alla sensibilità della relatrice e della Commissione, durante il lungo lavoro che è stato svolto in sede di Commissione, sono stati approvati tre emendamenti, di cui due a mia prima firma, proprio su questo tema. Sono emendamenti che vanno nella direzione di istituire una sorta di via preferenziale per il contributo per l'esercizio cinematografico in piccole sale, che si trovano in Comuni con meno di 15.000 abitanti, e per favorire la programmazione di opere italiane ed europee attraverso lo strumento del credito d'imposta, dando anche in questo caso una via preferenziale alle piccole sale. Poi c'è l'emendamento del collega Ruta all'articolo 26, con il quale viene posta particolare attenzione alle piccole sale in materia di contributi per la riattivazione, la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale esistenti. Considero questo intervento come il riconoscimento di una realtà che spesso noi dimentichiamo.

Nei Comuni che hanno meno di 10.000 abitanti, che rappresentano l'85 per cento dell'universo complessivo dei Comuni italiani, vive circa il 30 per cento della popolazione italiana. Ebbene, in questi anni, in questi territori si è assistito ad una devastante desertificazione, con la scomparsa di queste sale, che invece, in passato, avevano rappresentato un momento identitario di formazione

culturale e di idea di comunità che credo vada aiutato e salvaguardato. Ovviamente, la desertificazione delle sale è avvenuta per cambiamenti nelle abitudini e nei consumi: l'irruzione della *pay-TV*, la diffusione di Internet e anche, soprattutto negli ultimi anni, un aumento significativo dei costi per il passaggio al digitale e quindi l'adeguamento e l'innovazione tecnologica. Credo sia giusto sottolineare l'importanza del ruolo di queste piccole sale nei piccoli Comuni e il disegno di legge che oggi spero andiamo ad approvare va nella direzione giusta, ponendo maggiore attenzione alla piccola dimensione che deve avere altrettanta considerazione rispetto alle realtà cinematografiche più grandi, comprese le cosiddette multisala. Credo sia giusto sottolinearlo ed è questa la ragione del mio intervento; ringrazio ancora la relatrice e la Commissione perché credo si sia dato un segnale, piccolo ma non per questo poco significativo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giro. Ne ha facoltà.

GIRO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà a dire che stiamo discutendo una legge di sistema, una legge importante che va a sostenere e promuovere il cinema italiano, che ne ha bisogno. Quindi da parte del Gruppo di Forza Italia c'è stata piena e ampia disponibilità. L'intervento del senatore Bocchino, che mi ha preceduto, è stato, secondo me, legittimo e rigoroso perché ha detto cose che tutti noi sappiamo e pensiamo, e cioè che questo Governo ha purtroppo la cattiva abitudine di non far lavorare il Parlamento in condizioni di serenità. Lo abbiamo visto con il decreto buona scuola, una legge, quella sì, davvero importante per le famiglie italiane: avevamo lavorato in Commissione e avevamo le nostre proposte da sottoporre all'attenzione dei partiti politici - perché la «politica» ancora non è una parolaccia e i partiti sono previsti dalla Costituzione - ma anche in quella occasione il Governo ci ha presentato il dispositivo, bello e cucinato nelle segrete (ma neanche tanto segrete) stanze di Palazzo Chigi. E la stessa cosa è avvenuta con la legge sul cinema, una legge in larga misura condivisibile, che non è uno stravolgimento dei disegni di legge che erano all'attenzione dei membri della Commissione (ho anche l'orgoglio di poter dire che tra questi disegni di leggi ve ne era uno a prima firma Giro, sulle opere prime e sulle opere seconde). Tuttavia, anche in questa circostanza il Governo ha voluto imporre alla Commissione un articolato molto complesso, che abbiamo naturalmente valutato ed emendato, ma l'impianto è quello che il Governo ci ha cucinato.

Ha ragione il senatore Bocchino a ricordare che noi in questi mesi, quasi un anno, abbiamo ascoltato gli operatori del settore, quindi ci siamo confrontati, grazie a un encomiabile, rigoroso e dettagliato lavoro della relatrice: questo va detto e va ricordato, perché questo Parlamento lavora, e lavora anche bene. È il Governo che, con occhio vigile, non so per quale motivo, forse perché vuole leggi *spot*, con un atteggiamento che bisognerebbe evitare, anche in questa circostanza, è pervasivo, onnipotente e vuole "dettar legge".

Ricordo, brevemente, che questa legge non nasce dal nulla. Diceva Lavoisier: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Una legge sul cinema esiste, infatti: esisteva ed esiste tutt'ora, è il decreto legislativo n. 28 del 2004 del Governo Berlusconi. Il Ministro di allora era Giuliano Urbani, che nel 2004 partorì due provvedimenti importanti, due decreti legislativi, peraltro approvati lo stesso giorno (era un gran lavoratore Urbani, tempestivo ed efficace): il primo provvedimento concerneva, appunto, il cinema e il secondo i beni culturali e il paesaggio. È bene ricordare questi passaggi. Il decreto legislativo sul cinema di Urbani voleva superare lo scandalo del fondo di garanzia di Veltroni, che aveva dato soldi a tutti, in modo indiscriminato e senza alcuna verifica. Altro che commissione, altro che *reference system*, altro che sistema a punteggio automatico! Non c'era niente, i soldi venivano destinati agli amici degli amici e, appunto, in quattro-cinque anni abbiamo buttato dalla finestra mille miliardi delle vecchie lire. Mille miliardi delle vecchie lire per film mai visti, poco visti o, addirittura, mai realizzati e mai usciti sugli schermi cinematografici. Purtroppo, ci sono casi eclatanti, che per amor di Patria non ricorderò, perché coinvolgono registi rinomatissimi, che hanno preso, allora, miliardi di lire e, dopo, milioni di euro per film poco visti o mai prodotti. Questa è la realtà che avevamo alle spalle. Fortunatamente, è arrivato il professor Urbani, che sa far di conto e ha proposto di introdurre un sistema automatico o parzialmente automatico, con l'interlocuzione con una commissione di esperti di fama nazionale e internazionale che avessero un minimo di cognizione di

cosa sia la produzione di film e di cosa sia il cinema. Abbiamo dunque avuto questa legge, che ha messo un po' di ordine, perché chi riceve i soldi li deve restituire, non trattandosi di erogazioni a fondo perduto. Anzi personalmente, caro Presidente, chiederei una commissione di inchiesta sulla gestione del FUS negli anni Novanta, perché stranamente questi registi abitano tutti in centro, hanno tutti case lussuose, ma se si controlla il *box office*, si trovano film non poco visti, mai realizzati. Io qualche domanda me la sono posta, da Sottosegretario ai beni culturali: quindi non giochiamo con il cinema italiano.

Rispetto al disegno di legge in esame, ho apprezzato molto gli interventi dei senatori che mi hanno preceduto, ma contenevano molta poesia: si è parlato della legge, del cinema italiano, della diffusione all'estero, della vendita dell'immagine Italia nei circuiti internazionali, della logica industriale che deve soprasiedere a un settore che è primario per il benessere economico di questo Paese. Parliamoci chiaro: il disegno di legge che andiamo ad approvare raddoppia il Fondo cinema, facendolo passare dagli attuali 225 milioni di euro (85 del FUS e 140 del *tax credit*) ai 400 milioni di euro del nuovo Fondo per la promozione del cinema e dell'audiovisivo. Abbiamo quindi 400 milioni di euro che diamo al cinema. Benissimo, io ci sto, sono favorevole a sostenere il cinema, ma attenzione: facciamo verifiche di qualità, cerchiamo di non buttare ancora una volta, risorse, come è avvenuto in passato e per responsabilità non del centrodestra, che non ha mai avuto il controllo su nulla nell'ambito della cultura, ma di altri. Cerchiamo di utilizzare bene, meglio questi soldi, che sono tanti, non pochi, e sono i benvenuti, perché il cinema italiano è in affanno.

Sono quindi più ottimista del senatore Bocchino rispetto alla distribuzione delle risorse, perché l'85 per cento degli automatismi è regolato da criteri oggettivi, tra cui il *box office*. Un regista o un produttore che presenta la sua proposta, deve dimostrare di aver incassato con i film precedenti, cioè di fare film che destano un minimo di interesse, perché i cittadini italiani non sono tutti scemi, vanno a vedere i film e credo che comprando il biglietto possano esprimere una loro valutazione. Penso cioè a un criterio che metta al centro il cittadino, cioè quello del *box office*: vendi i biglietti? Comprano il tuo film?

Vi è poi, finalmente, il criterio delle vendite all'estero, come è giusto che sia. La senatrice Di Giorgi si è battuta su questo punto: per essere credibile, un film deve vendere all'estero nei circuiti internazionali. Altro criterio è rappresentato dai contratti con le TV internazionali: hanno infatti ragione il senatore Bocchino e il senatore Fornaro, quando dicono che adesso la televisione ha un ruolo fondamentale nella diffusione e nella promozione del cinema. Vi è poi la presenza e la selezione nei festival. Sono criteri che condividiamo: siamo cioè in presenza di un automatismo ma regolato da criteri oggettivi. Va bene, però attenzione: questi criteri vanno applicati con assoluta trasparenza, perché parliamo di circa 60-70 milioni di questi 400 milioni l'anno, quindi di molti soldi per le grandi produzioni.

Poi, ha ragione il senatore Bocchino quando dice che ci sono i contributi selettivi destinati alle opere prime, seconde, ai registi *under 35*, ai progetti di sviluppo delle nuove sceneggiature, alle sceneggiature originali e così via, per un'aliquota che non deve essere inferiore al 15 per cento né superiore al 18 per cento (quindi qualcosa più del 15 per cento). Il guaio è che questa è una scatola vuota, perché tutto è demandato al Ministro, ai decreti del ministro Franceschini in questo caso. Quindi, per quanto riguarda i contributi selettivi decide il Ministro: decide chi premiare, chi sostenere, chi favorire. E non solo: l'applicazione di tutta questa normativa è demandata ai decreti ministeriali, un antico problema, che la senatrice Di Giorgi avrebbe voluto aggirare istituendo un comitato autonomo di promozione del cinema sulla falsariga del modello francese, ma non è stato possibile. È tutto nelle mani del Ministro e del Ministero; lo era anche quando io ero Sottosegretario, solo che sono raddoppiati i soldi: da 200 a 400 milioni di euro. Attenzione a come vengono utilizzati questi soldi.

Ci siamo inventati l'ennesima consulta: c'era già la Consulta per lo spettacolo suddivisa per settori, quindi c'era già la consulta cinema e si sono inventati il Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo, che svolge attività di analisi, esprime pareri, organizza consultazioni, formula proposte, insomma il nulla. Io però mi fido del Governo, che è fatto da partiti politici votati dalle persone, quindi

io mi fido e mi affido al Governo e al Ministro. Ci sono dei criteri oggettivi: qualità del progetto. Quindi, affidiamoci agli esperti, perché al Ministero ci sono degli eroici, come i sovrintendenti, per i quali ho sempre avuto grande rispetto. Anche nel settore del cinema abbiamo degli esperti.

Concludo soffermandomi sul tema del *tax credit*. Anche qui, onore a Berlusconi, che domani compie ottant'anni. Il credito d'imposta ha salvato il cinema italiano; una grande politica di fiscalità di vantaggio, uno sconto fiscale oggettivo. Il *tax credit* è stato pensato dal Governo Prodi, attraverso Rutelli, ma è stato normato, dopo un'estenuante trattativa con le autorità dell'Unione europea visto che si profilava un aiuto di Stato, da Berlusconi e dal ministro Bondi. Quindi, occorre ringraziare Rutelli e Bondi. Un ringraziamento va anche al ministro Bray, che stranamente è stato dimenticato. Secondo me Bray, esponente del Governo Letta, è stato uno dei migliori Ministri della cultura. Egli ha stabilizzato il *tax credit*, che prima aveva durata di tre anni e doveva essere prorogato. Il *tax credit* è stato stabilizzato e la capienza ha raggiunto i 140 milioni di euro, che vanno a incidere sui 400 di cui ho parlato prima.

Occorre però fare attenzione quando le banche danno *tax credit* esterno. Quando le banche danno 100, 40 è credito di imposta e, quindi, invece di andare all'Agenzia delle entrate viene dato al cinema. Ma il restante 60 lo danno? Siamo certi che lo danno al cinema? Siamo certi che viene dato tutto? Oppure le banche dicono: diamo 40 e per il 60 vediamo se fai bigliettazione. Verifichiamo questi passaggi. Le banche devono dare 100 e non 40, perché questo prevede la legge.

Il presidente Romani ha seguito con grande rigore questo passaggio, perché è interessato ed esperto della materia. Noi non abbiamo difficoltà: ci riuniremo e ci confronteremo e sono certo che daremo un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame. Il monito è però il seguente: non trasformiamo la legge cinema in un nuovo *spot*. Ci basta quello sul ponte di Messina. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Giuseppe Solimene» di Lavello, in provincia di Potenza, presenti in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2287 , 649 e 1835 (ore 17,07)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, colleghi, dopo i numerosi rinvii è stato strumentalmente anticipato a oggi l'*iter* di esame e approvazione del disegno di legge recante la disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo. Tra l'altro, essendo un testo collegato alla manovra di finanza pubblica, avrebbe dovuto avere precedenza sugli altri provvedimenti già da prima.

In Commissione è stata fatta la discussione e sono state svolte le audizioni sul testo della collega Di Giorgi, che desiderava garantire un percorso democratico per arrivare a un testo finale realmente condiviso con gli operatori del settore, come più volte ha dichiarato ella stessa ai soggetti auditi. Purtroppo, a capo del Partito Democratico c'è il signor Renzi e il Governo, ben poco democratico nei principi e nei metodi, ha voluto mettere il cappello anche su questo tema, catapultando - è proprio il caso di dirlo - in Commissione istruzione pubblica, beni culturali il cosiddetto disegno di legge Franceschini, al fine di limitare - come sempre più spesso avviene - le prerogative del Parlamento e garantire la realizzazione di marchette richieste, dimenticando - viceversa - la definizione di documentario e fornendo un errato inquadramento delle *film commission*, enti che dovrebbero essere ben estranei ai giochi e alle esigenze elettorali della classe politica e usati non già per dare assistenza

alle amministrazioni locali, bensì per garantire prioritariamente supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali, in grado di intercettare varie fonti di finanziamento con benefici in termini economici, di occupazione e di visibilità del territorio e con ricadute indirette sul turismo.

Fin dalle prime battute, la nostra idea di cinema - come potete immaginare - si è rivelata molto differente da quella della maggioranza e soprattutto del Governo, poggiando su obiettivi alternativi e ben definiti, che sono quelli di valorizzare le professionalità e le competenze acquisite dai lavoratori appartenenti a ciascuna fase del processo di lavorazione e distribuzione della pellicola cinematografica; restituire agli investimenti pubblici sull'industria del cinema della valenza culturale e sociale, valorizzando, attraverso la promozione di un cinema di qualità, la formazione del pubblico, a partire dai giovani nelle scuole di ogni ordine e grado; garantire trasparenza e meritocrazia nell'erogazione dei contributi statali e delle agevolazioni fiscali, con un particolare occhio di riguardo a registi e prodotti cinematografici emergenti e italiani ovvero alle *start up* del settore; prevedere agevolazioni fiscali per le sale cinematografiche dei Comuni medio-piccoli, nella convinzione che nelle piccole e medie realtà territoriali le stesse sale costituiscano un elemento indispensabile di aggregazione sociale per tutte le età, come opportunità di crescita culturale e supporto per la diffusione di prodotti cinematografici *d'essai*, che difficilmente trovano spazio nella programmazione delle multisale. Poco o niente è stato previsto a livello fiscale per le piccole sale cinematografiche, per le quali avevamo proposto almeno uno sgravio fiscale dignitoso del 25 per cento nei Comuni fino a 90.000 abitanti.

Queste nostre proposte ben si legano alla valenza che a livello europeo viene riconosciuta alle opere audiovisive e in particolare cinematografiche, considerate come strategiche, perché rispecchiano la varietà culturale delle diverse tradizioni e le storie degli stessi Stati membri.

Lavorando in chiave emendativa a questo provvedimento, abbiamo perciò cercato di garantire alle professionalità italiane una tutela maggiore rispetto a quella di cui hanno potuto beneficiare fino a oggi, perché si è imposta anche in questo settore la delocalizzazione come dura legge del mercato. Molti sono i produttori che negli ultimi anni, dopo aver incassato cospicue risorse pubbliche, hanno trasferito le produzioni all'estero per risparmiare sui costi, penalizzando però molti talenti e professionalità anche storiche del nostro Paese. In merito abbiamo presentato degli emendamenti, ma il Governo ha accolto solo un ordine del giorno a mia prima firma, in cui si invita a introdurre dei meccanismi di carattere normativo per prevedere la restituzione del contributo pubblico qualora le imprese cinematografiche italiane o straniere operanti sul nostro territorio non impieghino almeno il 50 per cento di tutto il personale previsto nel progetto di produzione presentato. E auspichiamo che questo venga realmente realizzato.

Un settore fino ad oggi sottovalutato, nel suo ruolo di rifinitura e di garanzia di qualità del prodotto cinematografico, è quello della post-produzione. Anche su questo abbiamo cercato di intervenire, ma il Governo ha previsto, all'articolo 27, commi 1 e 2, per la digitalizzazione del patrimonio audiovisivo e cinematografico nazionale, solo un contributo a fondo perduto di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Noi del Movimento 5 Stelle consideriamo ormai superato il fondo perduto, un metodo di assegnazione aleatorio, perché di fatto è stato sempre utilizzato per compiacere clientele e amici. Abbiamo previsto, diversamente, che per le imprese italiane impegnate nella postproduzione ci siano l'accantonamento del fondo perduto e il collegamento dell'erogazione dei contributi pubblici sulla base di investimenti già effettuati su innovazione tecnologica, tenendo conto anche della grandezza della struttura e del grado di adeguamento della stessa alle norme di salute e sicurezza previste dalla legge; un corretto utilizzo di *software* originali; un'attenzione dimostrata per l'occupazione giovanile - aspetti legati a una seria progettualità nel breve e medio termine - e la previsione di un adeguato volume di investimenti.

Esprimo soddisfazione per l'accoglimento del relativo ordine del giorno, ma speriamo che venga messo in atto. Chiederemo quindi conto di concrete realizzazioni per questi impegni.

Con spirito migliorativo del testo abbiamo anche tentato di inserire l'obbligo per i produttori e

distributori di dotare i film in uscita in Italia di alcuni ausili di accessibilità, come sottotitoli e audiodescrizione, per un pubblico affetto da particolari disabilità. Occorre dotare le sale cinematografiche di ricevitori radio per le audiodescrizioni e occhiale per i sottotitoli. È un progetto già attivo in Francia, in Inghilterra e nei Paesi del Nord Europa che, seppur non approvato *tout court* dalla Commissione, ha almeno imposto alla maggioranza di prevedere tra i principi fondanti della legge promuovere e favorire la più ampia fruizione del cinema anche per persone con disabilità.

Al momento, sono solo buone intenzioni, ma questa è la strada da percorrere per far nascere una nuova cultura del rispetto e della piena integrazione. Anche in questo *iter* legislativo siamo stati le sentinelle dei cittadini, con capacità di ascolto, con una visione lungimirante dell'industria del cinema, in difesa delle fasce sociali meno fortunate e dei settori più sfruttati. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Favero. Ne ha facoltà.

FAVERO (PD). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, il provvedimento oggi in discussione reca misure inerenti il cinema e l'audiovisivo e contiene norme rilevanti per questi due importanti settori del nostro Paese.

In Italia, il cinema è stato notoriamente oggetto, sino ad oggi, di un *corpus* legislativo disomogeneo e disorganizzato fin dai suoi primi tentativi di regolamentazione. Per questo vi era la necessità di realizzare un intervento non semplicemente correttivo, ma strutturale, che ne potesse sostenere lo sviluppo e ridare slancio.

Il ministro Franceschini ha riconosciuto in questo senso il percorso avviato dal Partito Democratico, che ha presentato una prima proposta di legge sul tema, a prima firma della senatrice Di Giorgi, che io ho sostenuto e sottoscritto con molti altri colleghi, evidenziando il valore e la rilevanza sociale del cinema e delle sale cinematografiche e di come lo Stato si debba impegnare per la diffusione della cultura cinematografica in Italia.

Seguendo questa linea, il Governo ha presentato un disegno di legge collegato alla legge di bilancio per l'anno 2016 che ha fatto propria la proposta parlamentare. Si tratta, quindi, di buone intenzioni - come lei ha ricordato, senatrice Blundo - ma supportate dalle risorse.

Il disegno di legge è stato esaminato e migliorato nel corso dell'esame dei colleghi della Commissione istruzione ed è giunto infine all'esame dell'Assemblea. Come ha ricordato la relatrice Di Giorgi, che ringrazio del lavoro svolto insieme a tutta la Commissione, il provvedimento ha come obiettivo il rilancio e lo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo in attuazione di principi consolidati anche a livello internazionale ed europeo, a salvaguardia dei valori e delle identità culturali nella società globale e tecnologica.

Oltre alle finalità e i principi, il testo contiene diverse misure di carattere finanziario, che permettono al provvedimento di avere le gambe per muoversi poi da solo. Non è quindi un investimento a costo zero: si tratta di un impiego di risorse rilevanti fatto dal Governo e dal Parlamento che va quindi sostenuto, come è stato ricordato prima anche dal senatore Fornaro.

Tra le misure più interessanti, vi è innanzitutto il raddoppio delle risorse esistenti con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. La dotazione è aumentata a 400 milioni di euro annui (a fronte degli attuali circa 200 milioni, allocati però su diversi fondi). Circa 70 milioni di euro saranno destinati a progetti diretti prioritariamente ai giovani, alle opere prime e seconde, ai film *d'essai* e ai contenuti di qualità.

Altra misura importante è il *tax credit*, che va dal 15 al 40 per cento a seconda delle tipologie e delle finalità di cui beneficerà un gruppo composito di soggetti, al fine, da una parte, di tutelare il nostro *made in Italy* e, dall'altra, di ricercare investimenti stranieri.

Vi è poi un articolo importante, il 26, quel piano straordinario per le sale cinematografiche, che rappresenta un altro investimento notevole. Esso impiegherà 30 milioni di euro annui per il 2017, 2018 e 2019, altri 20 milioni per il 2020 e 10 milioni per il 2021. In totale saranno ben 120 milioni di euro di contributi a fondo perduto per cinque anni per favorire la diffusione omogenea delle sale sul territorio nazionale, con particolari agevolazioni per i centri storici e per quei Comuni con meno di 15.000

abitanti che sono veramente la maggior parte nel nostro territorio nazionale.

Ulteriori contributi, 10 milioni di euro per tre anni a fondo perduto o per finanziamenti agevolati, sono stanziati per interventi di digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche da parte di imprese italiane.

Infine, il disegno di legge riserva ben 12 milioni (almeno il 3 per cento del fondo) per l'educazione all'immagine, la formazione di insegnanti, l'istituzione e lo sviluppo di corsi, in accordo con il MIUR, che permetterà di creare negli anni un pubblico capace di fruire dell'offerta cinematografica in modo attento, esigente e critico.

Attraverso questo provvedimento, il cinema viene finalmente considerato uno strumento di crescita, condivisione e apprendimento, fondamentale per il nostro sistema culturale.

L'integrazione tra cultura e istruzione è un elemento molto importante da realizzare. Così il MIBACT e il MIUR hanno siglato un protocollo d'intesa che prevede attività di promozione del linguaggio e della cultura cinematografica e teatrale nelle scuole. L'obiettivo è incoraggiare la pratica teatrale, cinematografica, artistica e performativa nelle scuole, sia come esperienza formativa e creativa, sia come strumento di educazione al linguaggio artistico ed estetico e dare così seguito a quanto già stabilito all'interno del decreto la buona scuola. L'armonizzazione tra i vari Ministeri, e non soltanto tra i Ministri, che dialogano tra di loro è avvenuta con l'alternanza scuola-lavoro e avviene adesso con la cultura e l'istruzione.

I ministri Franceschini e Giannini hanno presentato, inoltre, due concorsi rivolti agli studenti sui temi del cinema e del teatro. Si tratta di un cambio di prospettiva significativo: le scuole sono andate molto spesso a teatro e al cinema, mentre oggi si porta il cinema e il teatro dentro la scuola, per riavvicinare il pubblico alla cultura. Si tratta di un ritardo a cui si sta ponendo rimedio.

Voglio anche ricordare come il decreto legislativo sulla buona scuola preveda tra le materie scolastiche non solo il ritorno della storia dell'arte, ma anche l'introduzione del cinema e dell'audiovisivo, mai prese in considerazione a livello ministeriale.

Anche il *bonus* cultura di 500 euro per i giovani, da spendere per teatri, cinema e musica, rappresenta un intervento importante.

Detto questo, le norme contenute nel provvedimento in esame hanno tutte la finalità di razionalizzare il sistema e semplificare gli interventi di promozione e sostegno al cinema. Ritengo, quindi, opportuno un rapido esame del testo per una immediata approvazione dello stesso e il passaggio alla Camera. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Faccio presente ai Gruppi che alcuni colleghi hanno rinunciato a intervenire in discussione e, quindi, la fase di votazione è imminente.

È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI (CoR). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo a esaminare il disegno di legge n. 2287 per la disciplina dei settori del cinema e dell'audiovisivo. Dopo una molto "conveniente" inversione dell'ordine dei lavori, è stato infatti deciso che questo provvedimento fosse meno rischioso per la maggioranza rispetto al disegno di legge di riforma del codice di procedura penale.

Rimescolate così le carte, partecipiamo ancora una volta a un gioco delle parti costruito appositamente per prendere tempo e che automaticamente sembra quasi declassare il provvedimento in esame che - come abbiamo sentito nel corso degli altri interventi che mi hanno preceduto - è invece molto importante.

Sebbene non vi si trovino questioni spinose quali intercettazioni e prescrizione, chi ha partecipato al lungo *iter* di questa riforma in 7^a Commissione - come ha fatto il senatore Liuzzi per il nostro Gruppo - sa che da lungo tempo ormai si aspettava il capitolo conclusivo del provvedimento. Questo disegno di legge dovrebbe, infatti, costituire una riforma organica di un sistema che per anni è stato caratterizzato da leggi, leggine, decreti e regolamenti che hanno reso l'impianto normativo un labirinto tanto complesso quanto privo di una visione.

Eppure, il cinema italiano rappresenta un'eccellenza del nostro Paese. Rappresenta lo spirito artistico e

creativo che, fin dai tempi antichi, è stato prerogativa delle menti italiane. Come tale andrebbe valorizzato, protetto e esportato tenendolo sul palmo della mano.

Ancora di più questo testo è figlio di un altro disegno di legge, presentato dalla collega Di Giorgi, che aveva raccolto un gran numero di consensi anche tra gli esponenti degli altri Gruppi e lo stesso senatore Liuzzi ne era stato cofirmatario. Probabilmente si trattava di una proposta migliore sotto molti punti di vista: ad esempio, prevedeva il Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive, disciplinato dettagliatamente nella sua composizione e nelle sue funzioni, per costituire un organo di autogoverno del settore. Invece, nel presente testo il Centro nazionale è stato sostituito da un generico Consiglio superiore dalla vasta attività ma dai poteri incerti, costituito da personalità di comprovata qualificazione professionale per le quali non si prevede emolumento, quindi precari o disoccupati di successo.

Come spesso accade, siamo dovuti scendere a compromessi e adottare il testo proveniente dal Ministero. Fortunatamente, almeno alcune proposte emendative sono state accolte, visto che il testo del Governo non conteneva nemmeno le definizioni di «*film d'essai*» e di «*sala d'essai*», solo per citarne alcune. Non commentiamo neanche la prassi, ormai consolidata, di proporre emendamenti all'ultimo minuto, e la relatrice ? non me ne voglia ? sa bene come ciò frustra la possibilità di altri colleghi di valutare le proposte e intervenire.

Tornando alle definizioni, vediamo come quella di «opera audiovisiva» comprenda pressoché tutto, ivi comprese opere dal contenuto video-ludico e soprattutto la televisione. Ci sorge spontaneo, quindi, il sospetto che la finalità ultima del progetto sia, più che altro, finanziare le *fiction*, le quali forse si vorrebbero sostituire al racconto cinematografico, che è veramente tutt'altra cosa.

Un'altra parte che desta perplessità è quella relativa alle modalità di finanziamento. I contributi tratti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e dell'audiovisivo sembrano essere, per l'85 per cento, quasi automatici, cioè sostanzialmente appannaggio delle imprese già posizionate nel mercato e, per il 15-18 per cento, selettivi (limite, tra l'altro, elevato in Commissione al 25 per cento con un emendamento condiviso dal Governo, ma immediatamente ritirato), rivolti ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie.

In sostanza, la maggior parte delle risorse vanno alle società forti e le briciole alle produzioni indipendenti, e cioè ai film che spesso vincono i premi e si segnalano per la qualità. La percentuale attribuita alle eccellenze e ai prototipi scende poi al 10 per cento circa, essendo compresa nella quota una sequenza di voci che attengono alla promozione in Italia e all'estero. Tra le righe emerge perciò la linea del Governo: finanziamenti generosi alle grandi società di produttori e alle loro associazioni in barba all'universo degli autori e delle piccole strutture.

Questi sono i contenuti principali che noi abbiamo rilevato come Gruppo dei Conservatori e Riformisti e, sulla base di ciò, esprimiamo al momento una posizione interlocutoria, anche in attesa dell'esame degli emendamenti che saranno poi affrontati dall'Assemblea. Sulla base di quello che sarà il contenuto finale che vedremo realizzato dopo l'esame degli emendamenti, esprimeremo una posizione più compiuta e lo farà per noi il capogruppo in Commissione, senatore Liuzzi. (*Applausi del senatore Compagna*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mineo. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, naturalmente ci si può "consolare con l'aglietto", come si diceva un tempo quando la nostra esperienza era più vicina al mondo dell'agricoltura. Si può, cioè, dire che nel disegno di legge è stato inserito, grazie ad alcuni emendamenti, un sostegno alle piccole sale cinematografiche, come ha fatto il senatore Fornaro, o si può dire che l'industria del cinema ha un bisogno disperato di qualche euro in più, e questo provvedimento glielo promette. E ha un bisogno disperato perché - come sapete - l'industria culturale, e quella cinematografica in particolare, è confrontata con una concorrenza da tanti anni ormai assolutamente asimmetrica ed estremamente forte del prodotto americano.

Ma, se noi guardiamo alla storia e all'*iter* del disegno di legge in esame, troviamo tutte le stimmate che

hanno segnato la legislatura e che si possono sintetizzare in una frase: un continuo, progressivo, metodico esproprio del Parlamento da parte del Governo.

Onorevoli senatori, io avevo firmato il disegno di legge a prima firma della senatrice Di Giorgi sul cinema. Non condividevo tutto di quel progetto, ma c'erano due capisaldi particolarmente importanti e promettenti, e si faceva riferimento in modo chiaro e ripetuto all'esperienza francese. Ora, i nostri vicini d'Oltralpe accettano, forse più di noi, il libero commercio, la libera concorrenza, le regole che sembrano essere in questa fase quelle del capitalismo e che sono non nella disponibilità di cambiarle da parte dei vari Stati, ma con un'eccezione, ovvero l'eccezione culturale, come la chiamano i francesi. Si sostiene, cioè, che l'unico caso in cui la pura legge della concorrenza non può valere si ha quando si tratta di proteggere un prodotto, che è frutto di un'antica tradizione culturale specifica del Paese, perché la cultura è vita, innovazione e speranza di costruire il futuro. Questo è sempre stato il senso della legislazione francese, che tra l'altro - come abbiamo visto in 7a Commissione istruzione pubblica, beni culturali, quando ne facevo parte - ha dato risultati sostanzialmente positivi.

Il secondo asse portante dell'intenzione della senatrice Di Giorgi era di procedere a una metodica consultazione dei protagonisti del settore, ovvero gli autori, i gestori delle sale, i produttori e tutti coloro che vivono di cinema e di audiovisivo e che realizzano quel piccolo miracolo che è la produzione culturale italiana in questo settore del nostro Paese. Ebbene, il Governo ha deciso di intervenire espropriando la Commissione parlamentare e la senatrice Di Giorgi del provvedimento e di presentarne uno proprio. Questa è, infatti, la linea del Governo Renzi, volta a sostituirsi al Parlamento e, in cambio di pochi soldi e pochi finanziamenti, a sedersi a tutti i tavoli in cui si decida qualunque cosa a proposito delle attività culturali, economiche e produttive del Paese. Abbiamo sperimentato questo metodo - credo, onorevoli senatori, che vi rendiate conto delle sue conseguenze nefaste - quando abbiamo approvato il disegno di legge, anch'esso di iniziativa governativa, riguardante la RAI. Vi dissi allora che quel progetto serviva sostanzialmente al Governo per sedersi al tavolo con i grandi *network* privati e regolare, di fatto, il sistema da Palazzo Chigi. Ciò è avvenuto e le stesse polemiche scomposte da parte della maggioranza nei confronti degli amministratori della RAI, che sono stati nominati dal Governo e dalla maggioranza, danno il senso del vero obiettivo, che è una gestione *in progress* e corporativa del settore, in questo caso televisivo. Ebbene, con il cinema si vuole fare esattamente la stessa cosa: in cambio di pochi soldi si nomina un comitato, che sostanzialmente è per intero di nomina governativa, che deciderà l'allocazione dei fondi.

Anche il linguaggio fa capire che il Governo intende spalleggiare e accompagnare settori dell'industria cinematografica, facendo passare in secondo piano il compito, che nelle intenzioni del progetto Di Giorgi avrebbe dovuto essere analogo a quello della Francia, ovvero di aiutare il prodotto culturale di qualità. Nel testo si parla, però, pochissimo degli autori e della cultura - che pure nel cinema è stata prodotta - e si interviene pesantemente sull'aspetto del *business*. È stato deciso di non ricorrere a una tassa di scopo, e anche questa è una decisione demagogica e sostanzialmente sbagliata. Una tassa di scopo per difendere la grande produzione culturale italiana sarebbe stata infatti apprezzata dagli italiani, i quali naturalmente non vogliono essere taglieggiati dalle tasse, ma accettano di mettere mano al portafoglio quando capiscono a cosa ciò serve. E soprattutto si è deciso di accentrare tutto nelle mani dell'Esecutivo.

Questa è una linea profondamente sbagliata, onorevoli senatori, che rivela un'idea della governabilità che non mi vergogno a definire un'idea di regime. Mi riferisco all'idea che al Governo siedano dei professionisti del Governo, ora e sempre, che tengono lontano tutto ciò che è multiforme ed è espressione della società, perché la mediazione politica e governativa, con i pochi soldi a disposizione, viene prima di tutto. Di questo si tratta, e per tale ragione non posso dare un giudizio positivo sul disegno di legge Franceschini.

L'altro giorno ho citato Scalfaro, secondo cui il Parlamento un tempo serviva per parlare. Ebbene, il fatto che oggi ci troviamo a discutere, e poi a votare, il disegno di legge sul cinema non è neutrale. La ragione, molto semplice - va detta chiaramente in quest'Assemblea - è che il Governo non è pronto a discutere il provvedimento sulla giustizia. Si è conclusa la discussione generale; si dovrebbe entrare

nel merito degli emendamenti, ma il Governo non è pronto.

Per chi non avesse visto, con iPad e telefonini, quello che sta succedendo, questa mattina, in un'intervista, il ministro della giustizia Orlando ha detto sostanzialmente che bisognerà porre la fiducia perché non c'è la maggioranza, visto che i verdiniani non appoggeranno il provvedimento e quindi il Governo rischia. Poco dopo, il presidente del Consiglio Renzi è intervenuto dicendo che in questo caso non vorrebbe porre la fiducia per non dare uno schiaffo ai magistrati. Siamo seri! Il problema è molto semplice: la maggioranza non c'è. Senza i volenterosi del Gruppo messo su dal senatore Verdini, la maggioranza rischia. Basta una piccola botta di malumore di qualche senatore del PD, che sostiene legittimamente posizioni diverse sulla prescrizione, che la maggioranza viene meno. Per questo procediamo con l'inversione dell'ordine del giorno, e tutto ciò, come anche la scelta di sostituire il disegno di legge Di Giorgi con il provvedimento Franceschini, fa parte di un modo di governare il Paese.

Noi non siamo davanti a un Parlamento che pretende troppo o che fa perdere tempo. Siamo davanti a un Governo che fa e disfa e si mette sempre al centro della scena con risultati assolutamente insoddisfacenti. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Conte. Ne ha facoltà.

CONTE (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, oggetto di lunga analisi e discussione in 7a Commissione, propone un ridisegno generale e complessivo della normativa relativa al settore del cinema e dell'audiovisivo. In origine conteneva anche norme relative allo spettacolo dal vivo, che la Commissione ha proposto di estrapolare essendosi ritenuto che questo sia un settore meritevole di altrettanta, approfondita analisi. Tale proposta di stralcio è stata apprezzata anche da varie associazioni attive nel settore che hanno comunicato la loro condivisione.

Il provvedimento parte dal presupposto della concorrenza con i nuovi sistemi di comunicazione, intrattenimento e comunicazione - in particolare l'emittenza televisiva - che hanno creato serie difficoltà al settore, il quale ha necessità, quindi, di trarre nuova linfa da norme di maggiore attualità e, soprattutto, ha necessità di nuovi investimenti e incentivi per stimolare la competitività. È un settore, quello del cinema, che potrebbe concorrere in modo importante al rilancio dell'economia italiana, oltre a offrire nuovi stimoli di crescita culturale.

Gli interventi prospettati con il disegno di legge in esame si rendono necessari a fronte del difficile contesto economico-finanziario della filiera audiovisiva nazionale.

Durante i mesi scorsi la 7a Commissione, con una lunga serie di audizioni, ha consultato tutti i portatori di interessi, fra i quali le associazioni dei produttori cinematografici e audiovisivi e le principali emittenti televisive, per fotografare le criticità della situazione italiana nel contesto europeo e mondiale, e sono stati poi acquisiti i punti di vista degli operatori. I vari disegni di legge proposti sono stati, quindi, sostituiti dal collegato alla finanza pubblica del Governo, che ha fatto sintesi delle numerose proposte, ma soprattutto delle istanze e delle necessità del settore. Da qui è scaturito un testo largamente condiviso e affinato dal lavoro in Commissione, che sicuramente va nella direzione di rimuovere le criticità esistenti e dare nuovo impulso a questo settore di grande importanza nel panorama culturale italiano; settore nel quale l'Italia da sempre si è contraddistinta nel panorama internazionale.

Nel provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea si riscontrano forti innovazioni negli strumenti di sostegno pubblico all'industria del settore del cinema e dell'audiovisivo, creando un fondo apposito e introducendo incentivi fiscali e contributi automatici che unificano le attuali risorse del FUS cinema e del *tax credit*. C'è un aumento consistente di risorse e si innovano profondamente le regole. Si può in sintesi affermare che il provvedimento crea una certezza di risorse e di tempistica per il loro utilizzo. Vari articoli del disegno di legge fissano nuove regole che, pur nella necessaria garanzia di correttezza e trasparenza, introducono aspetti semplificativi nel ricorso alla misura del *tax credit*.

Con il Fondo cinema aumentano del 60 per cento le risorse: 150 milioni in più e introduzione di un

meccanismo virtuoso di autofinanziamento alimentato direttamente dagli introiti erariali derivanti dalle attività di programmazione e trasmissione televisiva, distribuzione e proiezione cinematografica. Parte del Fondo, fino al 15 per cento, viene destinato ogni anno al sostegno di opere prime e seconde, ai giovani autori, alle *start up*, alle piccole sale. Vengono rafforzati i contributi a favore dei festival e delle rassegne di qualità. A decorrere dal 2017 poi, una percentuale fissa del gettito IRES e IVA di questi settori verrà destinata direttamente al finanziamento del cinema e dell'audiovisivo. In tal modo la filiera produttiva viene incentivata a investire e innovare e vien meno l'attuale incertezza sui fondi destinati al cinema. Il nuovo Fondo non scenderà mai sotto il limite di 400 milioni di euro annui.

La nuova legge affronta poi un secondo tema altrettanto importante, che è il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e delle sale polifunzionali, introducendo un fondo di 100 milioni in tre anni per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse e dismesse, con particolare riguardo alle sale presenti nei Comuni più piccoli, inferiori a 15.000 abitanti, e per la realizzazione di nuove sale. La costituzione del Fondo è accompagnata dalla possibilità di affidare alle Regioni, in quanto competenti in materia urbanistica, la facoltà di prevedere norme di tipo edilizio anche derogatorie rispetto agli strumenti urbanistici per favorire e incentivare gli interventi di ristrutturazione e di potenziamento delle sale.

Un terzo aspetto da sottolineare è l'istituzione del registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive. La misura sostituisce l'originaria previsione di una riforma del pubblico registro previsto dalla legge sul diritto d'autore con delega legislativa e contiene misure stringenti per assicurare, attraverso il registro, controlli efficaci e la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al cinema e all'audiovisivo. La norma prevede anche la libera consultazione via *internet* di tutte le informazioni relative all'assegnazione alle opere di contributi pubblici, siano essi statali o regionali, erogati da enti locali o dalle istituzioni dell'Unione europea.

Viene gestita nella forma della delega al Governo la questione relativa ai rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo. Lo scopo è dettare una disciplina sistematica e unitaria, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, del rapporto di lavoro, delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo. Si tratta di un intervento assolutamente urgente per dare finalmente ai lavoratori del settore una disciplina adeguata, evitando il protrarsi di situazioni ingiuste e discriminatorie derivanti dalla mancanza di un quadro di riferimento chiaro e stabile che riconosca la dignità del settore e costituisca il presupposto per le conseguenti coperture previdenziali. Le norme sono rese necessarie, fra l'altro, anche dall'approvazione di nuove disposizioni relative al lavoro in generale. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e della senatrice Ferrara Elena*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, colleghi, la prima obiezione - come è già stato detto in questa Assemblea - è che quello in esame è un testo di legge delega.

Ogni volta i miei colleghi e io ci troviamo a seguire dei lavori parlamentari in cui si stabiliscono delle proposte che vengono poi azzerate da un *Premier* che si fa fare una delega per decidere quello che vuole e ci rimanda indietro un testo su cui non si può votare perché ci mette la fiducia. Non è il caso di questo, ma di quello recante modifiche al codice penale. E, infatti, stiamo esaminando il provvedimento sul cinema perché non vi siete messi d'accordo sull'altra legge delega al signor Renzi. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Già questo mi mette nella condizione di dire basta.

Già questo mi mette nella posizione di dire basta! Chiudete il Parlamento, perché tanto serve a ratificare due "consiglietti" al *Premier* su come gestire - in maniera probabilmente clientelare come sarà - dei soldi per finanziare il cinema, che è un'industria che necessiterebbe sì di finanziamenti pubblici, ma soprattutto avrebbe bisogno di diventare industria svincolata dall'assistenzialismo statale cui è legata dal 1948. Bene, già solo per questo vi dico: signori, è inutile stare qui a discutere.

La seconda ragione per cui si vi dico che discutere è inutile è la seguente: io vivo a Torino, sono un lavoratore del comparto del cinema e i film li ho fatti. Sono qui da tre anni e vedendo come avete affrontato le questioni culturali e quant'altro, sono sicurissimo che questi soldi e questo meccanismo

genererà, anche per il famoso ripristino della commissione, un sistema di manette per gli amici. Fuori si scannano: si scannano i grandi produttori e i piccoli produttori, tutti perché aspettano la manetta dallo Stato. Basta! Il cinema ha bisogno di altro. Ci vorrebbe un progetto ventennale per il rilancio della cultura. Anche voi del PD avete fatto degli studi in merito. Ci vorrebbe un rilancio del 5 per cento del PIL. L'industria cinematografica è una di quelle che rendono di più perché per ogni euro investito nell'industria cinematografica ne possono tornare 6 o anche 10, puliti, con un indotto incredibile di logistica, di rilancio del turismo, dell'immagine del Paese e dei lavoratori coinvolti. E invece no, non c'è questo piano e non perché non siete capaci ma perché non lo volete fare, perché con questo sistema si mantengono le clientele. Cosa credete, che non abbia visto com'è finito il cinema, ad esempio, a Torino quando avete messo le stesse persone a dirigere il Festival di Torino e poi quello di Venezia, oppure come avete gestito il Lumiq, un teatro di posa storico che arrivava dai teatri FERT degli anni Cinquanta, che è stato devastato? Credete che non abbia visto la fine di Cinecittà? Questa cosa non riguarda solo il PD ma anche i Governi precedenti. I vostri amici, come Abete, hanno devastato un simbolo come Cinecittà, uno dei più famosi al mondo, che adesso è utilizzato per un parco giochi per di più in fallimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non raccontiamoci allora stupidaggini. Ha ragione il collega Mineo, che infatti se n'è andato dal PD: questo è un sistema in cui, alla fine, si concentra tutto nelle mani di una persona che deciderà chi favorire tra i suoi amici. Di sicuro non ci saranno nuovi registi emergenti se continuate così. Si continueranno a finanziare film, a volte buoni ma spesso scadenti, di persone a cui un produttore non farebbe mai fare un film perché non portano a casa niente. Perché poi il cinema, lo ripeto, è un'industria quindi va bene valorizzare il prodotto culturale ma deve marciare da sola e per fare questo bisogna creare le condizioni. Oggi voi credete che non nascano gli Antonioni, i Rossellini, i Visconti, i Germi e altri registi anche di genere, non solo autori, ma non è così: nascono, solo che oggi per fare un film bisogna essere amici del PD o di qualcun altro. Questa è la verità! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quindi è inutile copiare modelli francesi o altri modelli perché il problema non è solo di modelli ma di persone e voi siete disonesti. Non credo che da questa legge uscirà mai niente di buono, almeno per chi non è vostro amico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrara Elena. Ne ha facoltà.

[FERRARA Elena](#) (PD). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il cinematografo talvolta è arte ma è sempre industria. Cito Mario Soldati, piemontese come me, e come Airola, perché sintetizza, con la consueta ironia, e coglie in pieno il senso del disegno di legge, collegato alla manovra di bilancio 2015-2017.

AIROLA (M5S). Vai un giorno sul *set* invece di dire queste parlate!

PRESIDENTE. Senatore, lei è già intervenuto. Ora lasci parlare i colleghi!

Prego, senatrice Ferrara.

FERRARA Elena (PD). Un disegno di legge, dicevo, che oggi discutiamo in quest'Aula (civilmente, mi auguro). La relazione svolta dalla collega Di Giorgi, che ringrazio per il suo prezioso e intenso lavoro, ha già messo in evidenza un tema che è fondamentale e che mi preme riprendere (la relazione è stata svolta il 3 agosto). Gli aiuti di Stato nei confronti di questo settore della produzione creativa rientrano, secondo il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tra le eccezioni culturali.

Il cinema e l'audiovisivo, infatti, sono considerati fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di aggregazione sociale in grado di rafforzare e veicolare l'identità di una comunità.

A distanza di alcune settimane dall'incardinamento del provvedimento in esame va annoverata la proposta del ministro Franceschini che, in accordo con le associazioni di categoria ANEM, ANICA e ANEC, permette l'accesso alle sale cinematografiche aderenti al progetto con biglietto calmierato a soli due euro nel secondo mercoledì del mese a partire di settembre. Quindi si è già avuta la prima edizione. «Cinema2day», che richiama le politiche culturali di incentivazione delle visite musei e i 500 euro disponibili per i diciottenni che sono già stati qui richiamati, ha già ottenuto oltre 3.000 adesioni.

Sicuramente la familiarità con il linguaggio cinematografico è maggiore rispetto ad altri settori delle arti performative, come ci dicono anche le statistiche riferite alle fasce più giovani. Buona l'idea di rafforzare la fidelizzazione al grande schermo; giusto ricominciare a uscire e ridare vita a una fruizione collettiva; significativo incentivare il vivere e il condividere le emozioni; fondamentale ripopolare le sale di prossimità e, di conseguenza, dare vita ai quartieri più o meno periferici delle nostre realtà urbane, compresi i piccoli Comuni dove il cinema, laddove ha resistito, è spesso il solo presidio culturale, come si è già detto in questa discussione generale

Il Governo ha dunque deciso di investire a tutto tondo in questo ambito, incrementando del 60 per cento le risorse, ritenendolo parte essenziale della nostra cultura, capace di veicolare la nostra identità nazionale. Una storia di grande bellezza tra le tante del nostro ingegno creativo. Lo fa con una norma che interviene in modo sistemico sul cinema e sull'audiovisivo, intervenendo su tutta la filiera, dagli autori ai gestori delle sale, attribuendo le competenze a Stato e Regioni, rafforzando l'esperienza delle *film commission*, istituendo il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, e puntando sulla qualità, sull'innovazione e sulla internazionalizzazione

Sappiamo che la volontà e la proposta del Governo, con questo collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, si sono incrociate e positivamente contaminate con il disegno di legge n. 1835 di iniziativa parlamentare, di cui sono convinta firmataria. Il testo finale, ora in discussione, è il frutto di una volontà convergente di Parlamento e Governo. È stato costruito attraverso un dialogo aperto con tanti portatori di interessi, che nel corso delle audizioni hanno permesso di migliorare ulteriormente le misure in esso contenute.

Tra i tanti punti di forza, a partire dal sistema di sostegno che consente di stabilizzare le dotazioni finanziarie annualmente destinate al settore grazie al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, si ridisegna il FUS cinema e il *tax credit*. Il fondo è alimentato sul modello francese e abbiamo già ricordato più volte come opererà: a decorrere dal 2017 una percentuale del gettito IRES e IVA di questi settori, riguardanti appunto la cinematografia nel senso più lato, verrà destinato al finanziamento del nuovo fondo, che non potrà mai scendere sotto i 400 milioni di euro. Fino al 18 per cento e un minimo del 15 per cento (ma meriterebbero anche di più) delle somme del fondo è dedicato ogni anno al sostegno di opere prime e seconde, giovani autori, *start up*, piccole sale ubicate in paesi inferiori ai 15.000 abitanti. Si istituisce poi un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; vengono rafforzati i contributi a favore dei *festival* e delle rassegne di qualità; è previsto un piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Nel porre attenzione a tutta la filiera - e questo è un punto di forza - esso non dimentica inoltre la valorizzazione della cultura cinematografica, trovando formule innovative di raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Su questo aspetto si sono già soffermate alcune colleghe precedentemente, mi riferisco all'articolo 9, che entra nel merito degli aspetti formativi sia riferiti alle specifiche professionalità coinvolte sia facendo sponda alla legge di riforma della scuola nella valorizzazione di linguaggi artistici e multimediali anche tecnologicamente avanzati, per la formazione di cittadini produttori e fruitori critici di cultura. Si parla di minimo 12 milioni che, all'anno, vengono previsti dall'articolo 25, cioè il 3 per cento del fondo. Sappiamo che sono già all'attivo proficue progettualità e sappiamo che con i tre decreti legislativi previsti dalla legge n. 107 del 2013, e in particolare quello sulla cultura umanistica e di valorizzazione delle arti, si intende potenziare l'offerta formativa su questi linguaggi performativi multimediali. Diciamo che questi provvedimenti si tengono.

La normativa affronta anche il tema dello stato dei contenitori, cioè degli edifici che sono interessati da diverse misure volte alla ristrutturazione, anche mediante ampliamenti volumetrici in deroga agli strumenti urbanistici (naturalmente entra nello specifico), e la creazione di nuove sale e spazi polivalenti. Per questo sono stanziati 120 milioni a partire dal 2017 fino al 2021 e anche in questo caso i Comuni con meno di 15.000 abitanti hanno una quota parte del fondo destinata a loro. Viene riconosciuto un grande valore anche alle sale storiche e di particolare interesse culturale: penso alle cineteche del Museo nazionale del cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» di Torino e alla cineteca di Bologna.

Ricordo infine un aspetto importante, quello della tutela dei minori: il Governo si impegna in tal senso ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, appositi decreti legislativi, ispirandosi ai principi di libertà e responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi (di questo non si è parlato, mi sembra di non avere sentito nessuno), tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni orientata all'effettiva tutela dei minori.

Un ultimo rilievo va riservato alla decisione (che ritengo corretta) di proporre all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 34 relativo al nuovo codice dello spettacolo dal vivo. Sarà questa un'occasione fondamentale per valorizzare un settore che aspetta da tempo nuove misure normative; un settore cui va attribuito un alto valore umanistico che deve incrociare - come ho detto - le politiche formative, di cui la nostra società ha estremo bisogno. L'Italia del canto, della musica, del teatro, della danza e delle diverse espressioni performative, anche a confronto con le nuove tecnologie, sta lanciando da tempo il suo grido di dolore perché non vede riconosciute le sue grandi potenzialità, perché soffre di frammentazione per la mancanza di un sistema virtuoso, perché si confronta con una patologica impossibilità di programmazione, necessita di misure di semplificazione burocratica, fatica a far emergere le proprie risorse sul piano internazionale e altro ancora.

Riprenderemo immediatamente i lavori di ascolto dei diversi portatori di interesse per amplificare e dare maggiore attenzione, anche in termini di sostegno, alle misure contenute in quella delega al Governo, anch'essa prevista come collegato alla manovra finanziaria. La 7a Commissione del Senato ha già lavorato per indagare sullo stato dell'arte (quanto mai corretta questa definizione) anche per quanto riguarda il *welfare* dei lavoratori del settore. Lo ha fatto nello specifico per la musica, ma naturalmente si affronterà il problema dello spettacolo in generale. Sappiamo quanto sia complesso il lavoro che ci attende, ma lo affronteremo con lo spirito che ha animato in nostro percorso rivolto al cinema e all'audiovisivo. Anzi, l'esito di questo collegato, che seguiremo con attenzione anche nelle fasi dei decreti legislativi con i pareri che renderemo in Commissione, ci incentiva ad affrontare il collegato sullo spettacolo dal vivo. Sarà un'altra sfida e la 7a Commissione sicuramente si impegnerà su questo tema; per questo ringrazio il presidente Andrea Marcucci e anche i colleghi che tanto si sono impegnati sul cinema, invitandoli a farlo anche per lo spettacolo dal vivo. Tale provvedimento avrà risvolti positivi sul piano economico, ma insieme alla legge sul cinema sarà un'operazione sicuramente capace di estetizzare (il contrario di anestetizzare) la nostra collettività, perché è in grado di creare contesti facilitanti le relazioni, l'inclusività, la multiculturalità, l'ascolto e la libera creatività, segni ed emozioni che legano performer e pubblico. Insomma, per dirla con Tonino Guerra, grande artista, poeta e sceneggiatore, se noi imparassimo a parlare, gli animali ci capirebbero meglio. Le immagini sullo schermo vivono perché sono guardate. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

DLGIORGI, relatrice. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi per il dibattito che siamo riusciti a svolgere; un dibattito interessante in cui sono emerse una serie di indicazioni e anche qualche dato non corretto che ora vorrei chiarire. Non è infatti vero che quello in discussione è un disegno di legge delega: è un testo pieno di contenuti, poi su alcune questioni (poche) abbiamo deciso di dare una delega e il Governo l'ha assunta. Il disegno di legge, tuttavia, è pieno di contenuti, come avete visto. Lo sanno bene i colleghi della Commissione, ma dal dibattito anche i colleghi che non hanno seguito direttamente questo nostro provvedimento hanno potuto notare quanti contenuti ci sono e come davvero si possa parlare di una riforma che è qui in solido. Abbiamo una riforma del cinema che mette ordine in quel sistema, di cui ha parlato anche il senatore Giro, cui era effettivamente necessario mettere mano. L'abbiamo fatto e anche con coraggio, attraverso un percorso molto lungo.

In questa sede ho sentito dire da tutti che inizialmente era stato avviato un percorso parlamentare e poi è arrivato il Governo che, con fare autoritario, ha portato il proprio provvedimento. Non è così. Forse farebbe bene a tutti ricordare un po' meglio come sono andate le cose. Cosa è successo? Il

provvedimento era un collegato alla legge di stabilità e, quindi, si trattava di una legge *in fieri* già finanziata e con tempi di esame ben più rapidi di quelli di un normale provvedimento parlamentare. Cosa abbiamo fatto in Commissione? In attesa che il Governo desse seguito al suo impegno di procedere a un collegato, sia per il cinema che per lo spettacolo dal vivo, abbiamo iniziato attingendo al materiale presente in Commissione e utilizzando i disegni di legge che avevamo (uno era il mio, l'altro del senatore Giro). Il Presidente ha voluto far iniziare questo cammino, che è stato lungo. Abbiamo svolto molte audizioni, come è stato detto. Se avessimo dovuto fare le audizioni in un secondo momento, avremmo sicuramente impiegato più tempo e forse oggi non saremmo qui a esaminare il provvedimento. Quindi, c'è stata una sintonia. Ognuno, poi, la può vedere come vuole, ma chi ha lavorato a questo provvedimento sa che c'è stato un raccordo con il Governo. Inoltre, colleghi della Commissione, va anche detto con grande onestà che il Governo ha accolto moltissimi emendamenti che facevano riferimento al percorso fatto in Commissione e a tutti gli spunti, molto interessanti, emersi nelle audizioni svolte. Vedrete degli emendamenti a firma della relatrice, perché nel corso della discussione in Commissione sono emersi tanti utilissimi spunti che sono stati trasformati, appunto, in proposte emendative le quali, se approvate, faranno parte della nostra legge.

Il Governo è stato disponibilissimo e ciò va riconosciuto. Sicuramente ognuno deve fare il suo mestiere, ma se non riconosciamo questo, non parliamo delle cose che sono successe. Abbiamo avuto un rapporto continuo e molto, ma molto intenso con il Governo, il quale, fornendo una collaborazione seria, ha accolto tante delle nostre proposte. Questa è la realtà. Poi, se vogliamo raccontare un altro film, facciamolo (tanto più che stiamo esaminando, per l'appunto, il provvedimento sul cinema), ma la realtà è stata questa.

Collega Mineo, in Commissione lei ha molto collaborato all'esame del provvedimento. Abbiamo parlato e discusso e lei è stata presente a molte audizioni. Credo pertanto che il giudizio così negativo che lei dà sul prodotto - chiamiamolo così - che ci apprestiamo a votare sia un po' ingiusto. Abbiamo infatti dato molta, ma molta attenzione ai giovani; abbiamo messo in campo finanziamenti per le opere difficili; abbiamo valorizzato i film e le sale *d'essai*. Abbiamo fatto una valutazione legata al fatto che il cinema è cultura e, quindi, tutto ciò che si poteva fare per realizzare una condivisione su questi elementi è stato fatto.

Per quanto riguarda i giovani registi ed autori - come bene è stato detto qui - abbiamo concesso finanziamenti a tutti coloro che hanno voglia di mettere in campo energie per ristrutturare sale e per riaprire cinema; inoltre abbiamo dato attenzione ai piccoli Comuni.

C'è poi il credito d'imposta. Certamente il cinema è un'industria; ma noi vogliamo che sia un'industria, un'industria culturale, anzi un'impresa culturale (questo è il termine che adesso adoperiamo), una grande impresa culturale di cui il Paese deve essere degno e deve essere oltretutto anche fiero. Rispetto a questo, i sei crediti di imposta, che vanno dal 15 al 40 per cento, quando mai li avevamo avuti? C'erano state sicuramente delle iniziative, ma ora abbiamo riordinato tutto questo sistema.

Rispetto a tutto questo credo allora che davvero si possa essere soddisfatti. Certamente lo sono io. Ringrazio i colleghi e ringrazio in particolare i colleghi delle opposizioni, che in Commissione hanno fatto un lavoro molto serio e dei quali sono stati accolti molti emendamenti nel testo che adesso andremo a votare. Quindi ringrazio davvero tutti, *in primis* il Presidente della 7a Commissione, che mi ha dato fiducia. Da questo punto di vista, colleghi, penso che il risultato che vi proponiamo sia un risultato positivo, di cui questo Parlamento potrà andare fiero nel momento in cui avremo approvato il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[CESARO](#), *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare la qualità della discussione sviluppatasi fino a adesso in quest'Aula, anche da diversi punti di vista, e per ribadire il lavoro di collaborazione tra Governo e Commissione e il miglioramento che è stato apportato al testo, anche grazie al lavoro svolto in Commissione, recependo proposte emendative di varie forze politiche. Mi riservo di intervenire nel corso del successivo dibattito che si svilupperà in Assemblea sui vari emendamenti che si

succederanno. A proposito del significativo stralcio della parte concernente lo spettacolo dal vivo rispetto alla proposta originaria di questo provvedimento, confermo la volontà del Governo di mantenere la qualifica di collegato per il disegno di legge che si occuperà di questa materia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2287, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 18,09)

MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, parto dall'emendamento 2.3, che è stato presentato in Commissione e che era teso a definire il film documentario. In Commissione pareva che fosse impossibile trovare una definizione di film documentario. Infatti l'emendamento è stato respinto perché nessuna delle definizioni sulle quali ci eravamo confrontati, neanche quella che alla fine avevamo proposto come Movimento 5 Stelle, pareva essere accettabile, perché sembrava che il film documentario fosse indefinibile. Leggiamo, invece, l'emendamento 2.500 della relatrice (alla quale evidentemente la notte ha portato consiglio), in cui troviamo la definizione di film documentario; una definizione che a noi non piace del tutto. Soprattutto ci chiediamo come mai, quando il Movimento 5 Stelle ha avanzato questa proposta, la relatrice, i funzionari dell'ufficio legislativo del Ministero e il Governo hanno sostenuto che fosse indefinibile un'opera documentaria; e poi sbuca l'emendamento della relatrice. Pare quasi che desse fastidio che dall'opposizione potesse nascere una proposta accettabile. Chiedo, allora, alla relatrice di rivedere i propri pareri e di addivenire, casomai, a una definizione che possa ricomprendere quanto di buono c'è nel nostro emendamento 2.3 e nell'emendamento 2.500, che - ribadisco - non è tutto buono.

Sempre nel campo delle definizioni, avevamo proposto, con l'emendamento 2.5, una definizione di lungometraggio e di cortometraggio, perché spesso festival e concorsi sono organizzati sulla base di una distinzione tra questi due tipi di opere cinematografiche. Pertanto, volendo questo disegno di legge definire con maggiore precisione le opere filmiche, ci pareva sensato introdurre anche questo tipo di definizione.

L'emendamento 2.9 ripropone la definizione di *start up* operante nel settore cinematografico. Anche questo emendamento ci pareva di buonsenso e utile, poiché nel provvedimento le *start up* sono ricomprese all'interno di parametri per alcuni benefici che il Ministero prevederà per la creazione e la riproduzione di opere filmiche. Visto che la *start up* è manifestamente ed espressamente citata all'interno di questo testo, grazie anche a una nostra proposta emendativa, ecco che chiediamo alla relatrice e al Governo di riprendere in considerazione in Assemblea questo emendamento e di introdurre anche una definizione di *start up*. Se, poi, la definizione da noi proposta non dovesse del tutto piacere alla relatrice e al Governo, quantomeno chiedo che possano accettare la trasformazione del nostro emendamento in un ordine del giorno per farsi carico di tale definizione.

Infine, avevo presentato l'ordine del giorno G2.300, in realtà superato dall'emendamento della relatrice, poiché impegnava il Governo a dare una definizione del film documentario (e a questo punto rinnovo l'invito rivolto alla relatrice).

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, concordo con la richiesta appena avanzata dalla collega per ampliare la definizione di documentario, che effettivamente sembra abbastanza riduttiva.

Desidero poi illustrare l'emendamento 2.200, con cui si chiede che, invece che «film di ricerca e sperimentazione», venga considerata l'espressione «film a prevalente finalità culturale comprendenti anche i film di ricerca e sperimentazione», che non sono gli unici. Anche in questo caso vorremmo indirizzare a un'integrazione che consideri il tema più ampiamente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

DLGIORGI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.208 e 2.500, mentre su tutti gli altri emendamenti esprimo parere contrario. Naturalmente rivolgo ai colleghi, ove possibile e sia utile per loro, un invito al ritiro di tali emendamenti. Evidentemente è sempre poco piacevole esprimere parere contrario sugli emendamenti dei colleghi.

Aggiungo una piccola considerazione sulla questione delle definizioni di documentario: senatrice Montevicchi, lei sa che abbiamo lavorato moltissimo sulla definizione di documentario e vi abbiamo dedicato alcune sedute, perché era difficilissimo. Nemmeno in Europa è stata trovata una definizione di documentario. La formula che lei propone è molto discorsiva. Essendo tutti d'accordo sul fatto che il documentario è una forma espressiva, che viene oltretutto riportata all'interno del provvedimento e che quindi necessitava in qualche modo di una definizione, abbiamo veramente fatto molto fatica a individuarne una. La sua definizione è molto descrittiva e non adatta, secondo noi, a un testo normativo. Quindi, ho pensato di introdurre la mia definizione, facendo in questi ultimi giorni un lavoro che comunque raccoglie ciò che c'era nel vostro testo, ma espresso con una modalità che per me è di maggiore soddisfazione. Ho spiegato in questo modo l'arcano.

Esprimo infine parere favorevole sugli ordini del giorno G2.300 e G2.200.

CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Esprimo parere conforme a quelli espressi dalla relatrice, facendo notare come per l'ordine del giorno G2.300, a prima firma della senatrice Montevicchi, ritengo superata la prima parte del dispositivo dalla definizione contenuta nell'emendamento 2.500. Quindi, se lo ritengono opportuno, invito i presentatori a riformulare il testo dell'ordine del giorno eliminando la prima parte del dispositivo, dalle parole «a fornire» fino alle parole «documentario».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, anch'io chiedo al Governo di ripensarci, ed inoltre chiedo di sottoscrivere gli emendamenti all'articolo 2 presentati dal mio Gruppo. Se è vero - e lo è - che

addirittura è stata indicata in maniera precisa cos'è un'opera prima, un'opera seconda, un'opera di animazione, un'opera audiovisiva di nazionalità italiana e così via, quindi c'è stata una precisazione, non capisco assolutamente perché non venga fatta una distinzione tra il lungometraggio e il cortometraggio. Questo è fondamentale, perché la tecnica e le modalità dell'uno sono completamente diverse rispetto all'altro; difatti, come ricordava anche la collega Montevicchi, ci sono addirittura anche dei *festival* specifici per l'uno e per l'altro. Quindi non riesco veramente a capire - e non l'abbiamo ancora capito - perché il Governo non accetti questo emendamento. Tra l'altro, che spese ci sono? Non ci sono spese, è soltanto un emendamento di buon senso.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Montevicchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.201 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.202, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.500.

AIROLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signora Presidente, non so se sia possibile fare una dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo, perché non c'è stata una dichiarazione di voto da parte del mio Gruppo su questo emendamento, ma vorrei comunque dichiarare il mio voto contrario, perché la definizione in esso contenuta è quantomeno ridicola; bastava chiedere a Zavoli per una definizione decente. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.500, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.3 e 2.203.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.300, presentato dal senatore Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.204, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dalla senatrice Montevicchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.205, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.206, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.207, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.208, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi della senatrice Montecvecchi).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.209, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.210, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Montecvecchi, accoglie la proposta di modificare l'ordine del giorno G2.300, espungendo i punti che sono stati indicati dal Governo, perché già ricompresi nel testo?

MONTEVECCHI *(M5S)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.300 (testo 2) e G2.200 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, con l'emendamento 3.200 si chiede che, dopo le parole «percorsi formativi» sia aggiunto l'aggettivo «qualificati», perché non è detto che tutti i percorsi formativi lo siano. Con gli altri emendamenti presentati all'articolo 3 si invita, ancora una volta, a riflettere sulla produzione cinematografica a favore dei disabili e sulle tecnologie che sono riconosciute già a livello internazionale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DI GIORGI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalle senatrici Montevercchi e Serra.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.300, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.201, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.302 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.203, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.204, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DLGIORGI](#), *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

[CESARO](#), *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DLGIORGI](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti 5.3 e 5.0.1 e sull'ordine del giorno G5.300.

[CESARO](#), *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Il parere è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Senatrice Montevicchi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G5.300?

MONTEVECCHI (*M5S*). Sì, Presidente, chiedo che venga posto ai voti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.300, presentato dalla senatrice Montevicchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, solo perché resti agli atti che ho sbagliato a votare: il mio era un voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CONTE *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, voglio spiegare il senso degli emendamenti 8.2 e 8.18.

All'interno di questo provvedimento è stata inserita una norma totalmente in distonia con il provvedimento stesso poiché ha carattere urbanistico, ponendo un vincolo per quanto riguarda il riutilizzo di sale cinematografiche. Ebbene, mi pare che questo sia un vincolo del tutto assurdo, tra l'altro entrando in una competenza che è delle Regioni e non dello Stato. Propongo, quindi, di estrapolare quantomeno la dizione «introducono» - che è un imperativo categorico nei confronti delle Regioni - e di sostituirla con «possono introdurre», e di eliminare le biblioteche, che nulla hanno a che fare con le sale cinematografiche, da questa previsione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, ci troviamo perfettamente d'accordo con il senatore Conte e, infatti, anche noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo dei commi 1 e 2 per le stesse ragioni che sono state illustrate con precisione e chiarezza dal collega. Chiediamo al rappresentante del Governo e alla relatrice di ripensarci.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 8.17 (testo 2) perché il contenuto è stato assorbito da un precedente articolo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

DLGIORGI, *relatrice*. Signora Presidente, poiché darò parere favorevole all'emendamento 8.8, dove si tratta la questione che anche la senatrice Montevercchi poneva, probabilmente potrebbe essere utile ritirare l'emendamento 8.4; comunque, il mio parere è contrario, come anche sull'emendamento 8.5.

Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti 8.8, 8.9 e 8.10. Il parere è contrario sugli emendamenti 8.6, 8.14 e 8.15. Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti 8.18 e 8.19.

Esprimo parere favorevole anche sugli ordini del giorno G8.300 e G8.301. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G8.302 perché appare troppo specifico. Sull'ordine del giorno G8.303 propongo una riformulazione volta ad eliminare la prima parte del dispositivo fino alle parole «presidi culturali», che è una definizione innovativa che non mi sento di accogliere. Per quanto riguarda la seconda parte sono favorevole. Il parere dunque sarebbe favorevole ove si eliminasse la prima parte del dispositivo, dalla parola «qualora» fino alle parole «presidi culturali».

Esprimo, infine, parere favorevole sugli ordini del giorno G8.304 e G8.305.

CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signora Presidente, esprimo parere conforme con qualche precisazione.

Sull'emendamento 8.8, alla luce delle modifiche intervenute sul testo e in considerazione delle riflessioni del senatore Conte, anche considerando lo stralcio dello spettacolo - qui si parla di sale teatrali - il Governo si rimette all'Assemblea.

Per il resto degli emendamenti, i pareri del Governo sono conformi a quelli della relatrice.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere conforme a quello della relatrice in quanto il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G.8.303 solo nel suo secondo impegno.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.2 è stato ritirato.

Senatrice, Montevercchi, accetta l'invito della relatrice a ritirare l'emendamento 8.4?

MONTEVECCHI (M5S). No, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4, identico all'emendamento 8.5.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dalle senatrici Montevercchi e Serra, identico all'emendamento 8.5, presentato dal senatore Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dai senatori Conte ed Esposito Giuseppe, sostanzialmente identico agli emendamenti 8.9, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori, e 8.10, presentato dal senatore Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento 8.6.

L'emendamento 8.13 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.14, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori, identico all'emendamento 8.15, presentato dal senatore Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.17 (testo 2) è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.18, presentato dai senatori Conte ed Esposito Giuseppe, identico all'emendamento 8.19, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G8.300 e G8.301 non verranno posti ai voti.

Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G8.302.

BLUNDO *(M5S)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.302, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Montevercchi, accetta la riformulazione proposta per l'ordine del giorno G8.303?

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei chiedere alla relatrice e al rappresentante del Governo se fosse possibile mantenere entrambi gli impegni, adottando per il primo, che mi è stato proposto di espungere, la formula: «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione dell'ordine del giorno G8.303, proposta dalla senatrice Montevercchi.

[DLGIORGI](#), *relatrice*. Signor Presidente, credo che su questo aspetto sia il Governo a dover dare una risposta. Io manterrei il mio parere precedente.

[CESARO](#), *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, riteniamo di non accogliere l'ordine giorno con questa formulazione perché si andrebbe a creare una nuova qualificazione giuridica, quella dei presidi culturali, che riteniamo ultronea rispetto al testo della legge.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Montevercchi, accetta dunque la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G8.303 avanzata dalla relatrice e dal rappresentante del Governo?

MONTEVECCHI *(M5S)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G 8.303 (testo 2), G8.304 e G8.305 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 8-bis.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8-bis.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

DLGIORGI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.200. Sui restanti emendamenti formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G9.300. Sull'ordine del giorno G9.200, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: nel dispositivo, sostituire le parole «ad effettuare», con «a valutare l'opportunità di».

CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.201, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 9.202 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.203, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.204.

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signora Presidente, volevo soltanto far notare, anche se la relatrice ha dato parere contrario, che qui si chiedeva un coinvolgimento specifico e qualificante degli effettivi detentori dei saperi professionali del settore.

Se dobbiamo fare l'educazione al cinema e all'audiovisivo all'interno delle scuole, non possiamo continuare a considerare i docenti come tuttologi di ogni cosa che passano dalla loro funzione curricolare assegnata su una disciplina e a dare anche queste specificità, soprattutto nelle scuole di grado superiore. Nella nostra proposta si chiede il coinvolgimento qualificante di coloro che operano nel settore del cinema e quindi vi invito a riflettere su questo voto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.204, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.300 non verrà posto ai voti.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G9.200 se accettano la proposta di riformulazione presentata dalla relatrice.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signora Presidente, in questo caso non accetto di trasformare un impegno in una valutazione dell'opportunità.

Le vicende di Cinecittà sono note a tutti e si trascinano da tempo. Il Governo avrebbe già dovuto valutare abbondantemente quanto sta accadendo a Cinecittà, e dovrebbe impegnarsi, una volta per tutte, a porre fine a una situazione veramente vergognosa per un luogo che tanto ci ha dato nel mondo, a livello di immagine e di tanto altro. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Se il Governo non ci vuol mettere mano, la ragione ha un nome e cognome ben preciso, che è già stato fatto dal mio collega Airola.

[PUGLIA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) (*M5S*). Signora Presidente, vorrei semplicemente sottoscrivere quest'ordine del giorno e far ragionare il Governo su questo tema.

[PRESIDENTE](#). Vedo alzare parecchie mani tra i banchi del Movimento Cinque Stelle. La Presidenza prende atto che tutto il Gruppo sottoscrive l'ordine del giorno G9.200.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.200, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 9-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[BLUNDO](#) (*M5S*). Signora Presidente, l'emendamento 9-*bis*.201 chiede di aggiungere le parole: «favorendo, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico, la crescita nazionale e internazionale dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana nel rispetto della continuità occupazionale».

Faccio tale richiesta perché al comma 3 non è specificato come si vuole realmente favorire lo sviluppo dell'industria cinematografica. Pertanto, se è possibile, chiedo di poter inserire questa definizione.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Signora Presidente, l'emendamento 9-*bis*.301 ha la finalità di rendere più trasparente e pubblico il lavoro del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. Crediamo infatti che un organismo come questo debba poter rendere pubblico il proprio lavoro sul proprio sito Internet (perché si spera che avrà un sito Internet consultabile e accessibile) affinché quindi, per trasparenza e per rispetto nei confronti dei cittadini che vogliono aggiornarsi sulle attività di questo che si propone di essere un organismo importante con un ruolo fondamentale per il settore del cinema, le informazioni siano trasparenti, pubbliche e accessibili.

Con l'emendamento 9-*bis*.302, invece, ci siamo posti la preoccupazione di dare una cadenza programmata alle consultazioni che il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo dovrebbe avere con gli operatori del settore, quindi con tutte le persone coinvolte nell'industria cinematografica, sia sotto l'aspetto industriale che culturale. Siccome nel disegno di legge questa previsione è assente, con l'emendamento 9-*bis*.302 ci siamo permessi di fare una proposta, che è chiaramente perfettibile, ma secondo noi una frequenza semestrale potrebbe essere utile per consentire a questo organismo di realizzare un lavoro proficuo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[DLGIORGI](#), *relatrice*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9-*bis*.

[CESARO](#), *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 9-*bis*.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo

mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.201, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.300, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.202, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.301, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.302, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.203, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.303, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.204, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.205, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.304, presentato dalla

senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9-bis.305, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9-bis.206.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.306, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.207, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.208, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9-bis.307.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, chiedo all'Assemblea di valutare l'opportunità di inserire quanto previsto da questo emendamento e, quindi, di votare favorevolmente.

L'emendamento 9-bis.307 non prevede altro che le Commissioni parlamentari competenti esprimano un parere sulle nomine dei componenti del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo fatte dal Ministro.

Ricordo che le Commissioni parlamentari sono chiamate a rilasciare pareri su tanti tipi di nomine, che investono molti organismi e Ministeri. Pertanto, ci chiediamo come mai le Commissioni parlamentari siano tagliate fuori con riferimento a questo nuovo organismo, la cui nuova istituzione comporterà tutta una serie di nuove nomine.

In conclusione, invito i colleghi a valutare questo aspetto e a votare di conseguenza.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.307, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 9-bis.209 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.210, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.308, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.309, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.310, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9-bis.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.0.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei far riflettere sull'emendamento 10.202, che fa riferimento al comma 3. Al comma 3, lettera *b*), laddove si incentiva la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese, si chiede di inserire le parole «legata al territorio». Questo è importante, perché noi incentiviamo la nascita di nuove imprese, però è importante che queste siano legate al territorio per le nuove produzioni. Ciò affinché vi sia un incentivo a favore della localizzazione nei territori per le potenzialità che essi possono esprimere.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

DLGIORGI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G10.300.

CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.200.

Verifica del numero legale

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

AIROLA *(M5S)*. Quando non ci sono prescrizioni di mezzo ci siete! *(Applausi ironici del senatore Airola)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori. *(Brusio)*.

Non è approvato.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova, visto che vi è stata un po' di confusione.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.201.

Verifica del numero legale

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.201, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.202.

Verifica del numero legale

CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.202, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.203.

Verifica del numero legale

CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,09, è ripresa alle ore 19,30).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2287 , 649 e 1835 (ore 19,30)

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 10.203.

CALDEROLI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 10.203, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.204.

Verifica del numero legale

CALDEROLI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla scomparsa di Riccardo Triglia

BORIOLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIOLI (PD). Signora Presidente, desidero ricordare in quest'Aula la figura del senatore Riccardo Triglia, che è mancato proprio nello stesso giorno in cui è mancato il presidente Ciampi, del quale il senatore Triglia è stato sottosegretario quando Ciampi era Presidente del Consiglio.

Riccardo Triglia è stato senatore della Repubblica dal 1979 al 1994... *(Brusio).*

PRESIDENTE. Senatore Borioli, le chiedo scusa.

Colleghi, c'è una commemorazione in corso, quindi chi intende restare in Aula stia in silenzio, e chi vuole uscire esca.

Prego, senatore Borioli, continui.

BORIOLI (PD). Riccardo Triglia è stato Sottosegretario alle finanze nel Governo Ciampi, è stato a lungo presidente nazionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, presidente dell'Union of local authorities, componente della Commissione bicamerale per le riforme guidata da Aldo Bozzi. Questi sono solo alcuni degli incarichi molto rilevanti che, a livello nazionale ed europeo, il senatore Triglia ha ricoperto nel corso della sua intensa vita politica.

Riccardo Triglia era nato a Casale Monferrato nel 1937 e durante tutto il corso della sua vita politica è rimasto coerente all'ispirazione di quella sinistra democristiana che ha avuto in Piemonte, con figure come Donat Cattin e Bodrato, un punto di forza e di riferimento assoluto, anche a livello nazionale,

connotato dalla peculiare ed originale attenzione alla questione sociale, ai temi legati all'esperienza della fabbrica e del sindacalismo di matrice cattolica.

Di questo *milieu* politico e culturale Riccardo Triglia è stato esponente di spicco, svolgendo nel contempo un prezioso collegamento tra il livello nazionale e quello locale, contribuendo a formare una nuova classe dirigente, che è stata poi protagonista di battaglie politiche decisive tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso. Ne ricordo una tra tutte: quella legata alla vicenda della Eternit, dell'amianto a Casale Monferrato, che proprio da quel nucleo politico di amministratori locali ha avuto il primo ed importante spunto.

Riccardo Triglia è stato al tempo stesso, caparbiamente, un uomo del territorio e delle comunità locali, in una dimensione dell'agire politico coltivata ai massimi vertici dell'associazionismo comunale italiano ed europeo, che ha perseguito e proseguito anche a livello locale, dedicandosi all'Associazione dei Comuni del Monferrato, che è stata un po' una sua creatura, nella quale si possono leggere ora tanto l'ostinata difesa del ruolo e delle funzioni del governo locale, quanto la preveggenza intuizione, particolarmente significativa in una realtà connotata dall'intensa frammentazione amministrativa, che la difesa del ruolo e delle funzioni del governo locale può realizzarsi solo nello svolgere quelle funzioni in maniera associata. Sappiamo quanto questo tema sia d'attualità.

Signora Presidente, colleghi, di Riccardo Triglia voglio infine ricordare un aspetto peculiare, legato all'esperienza politica locale, di cui anch'io, personalmente, negli anni passati sono stato testimone. Nella seconda metà degli anni Ottanta, in alcuni centri non secondari dell'alessandrino, e tra questi Casale Monferrato, maturò un significativo incontro, proprio sul terreno del governo locale, tra il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana e Riccardo Triglia fu proprio uno dei protagonisti di questo incontro. Mi piace vedere in quella esperienza, che rompeva, non senza generare allora qualche spaesamento, le formule che erano canoniche, come il pentapartito e le Giunte di sinistra, un'anticipazione dal basso, una trama di fondo dell'incontro tra la sinistra riformista e il cattolicesimo democratico, che un decennio dopo è culminata nella nascita dell'Ulivo e, dopo altri dieci anni, nella fondazione del Partito Democratico.

Per tutto ciò che il senatore Triglia ha fatto, desidero ricordarlo in quest'Aula, rivolgendo ancora a lui un deferente e riconoscente saluto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa e ringrazia il senatore Borioli per il ricordo del senatore Triglia. Chiedo all'Assemblea di osservare un minuto di silenzio. *(La Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ZANONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANONI (PD). Signora Presidente, in un Comune di 5.000 anime del Piemonte il sindaco si rifiuta di celebrare un'unione civile e non vuole neppure delegare tale funzione. Il sindaco sa bene che non può farlo: un amministratore pubblico non può rifiutarsi di applicare una legge dello Stato approvata democraticamente dal Parlamento. Si configura un'omissione d'atti d'ufficio, reato punibile con la reclusione da sei mesi a due anni. Se non vuole applicare le leggi italiane, può dimettersi da sindaco: gli diamo subito un consiglio. Allora, se lo sa, e non vuole delegare, che cosa accade? Ha bisogno di dimostrare a qualcuno che non vuole farlo? Oppure è solo alla ricerca di pubblicità e notorietà? Ovviamente è già su tutti i giornali ed è per questo che non lo cito: non ricordo il suo nome perché non voglio portare neppure una goccia al suo mulino.

Purtroppo, però, questo non è un caso isolato. Ma i contrari devono farsene una ragione: la legge c'è ed è compito della magistratura farla rispettare. È evidente che la coppia può rivolgersi altrove, in un Comune limitrofo in cui il sindaco è più disponibile, ma tutte le lotte per i diritti hanno ottenuto questo? La legge sulle unioni civili dà certezza ai diritti, non è una legge possibilista legata alla buona

volontà di qualcuno che la applichi. È paradossale: pensate se domani mattina un sindaco decidesse di non dare la cittadinanza a una persona che ha i requisiti per richiederla o dopodomani chiedesse all'anagrafe di non registrare le nascite dei bambini degli immigrati e il giorno dopo ancora decidesse di non applicare le delibere approvate in Consiglio comunale che non condivide. È chiaro che non è possibile andare su questa china.

«La Stampa» titola: «Unioni civili: dopo due mesi i numeri non decollano». Certo, in queste condizioni, hanno qualche difficoltà a decollare. I numeri sono piccoli e, tra l'altro, identificano sempre un'Italia a due velocità: fino a ora le unioni civili sono state ventisei a Milano, diciannove a Torino, nove a Roma e una sola a Napoli.

I numeri sono piccoli, perché ancora molti non hanno il coraggio di utilizzare fino in fondo il loro diritto. Abbiamo fatto una legge che dà diritti, che aiuta lo sviluppo di una cultura dei diritti e della tolleranza ma, certo, il sindaco in questione dimostra che ancora molta strada resta da fare. Anzi, sindaci come questi ci fanno fare passi indietro, perché alcune coppie spaventate dalla possibile pubblicità che può essere data alla loro unione ci pensano due volte prima di chiedere un loro diritto.

Molte coppie «omo» vorrebbero essere trattate esattamente come le coppie «etero», che magari vogliono sposarsi nella riservatezza, nella semplicità. Molte coppie «etero» convivono e non hanno nessuna intenzione di sposarsi e, allo stesso modo, non tutte le coppie «omo» sentono il bisogno di unirsi civilmente. La legge norma anche i diritti delle convivenze e questa è un'altra parte della legge, molto importante, alla quale non è stato dato sufficiente risalto perché è stata travolta dalla grande pubblicità data alle unioni civili.

Sappia, però, questo sindaco che questa, come le altre coppie, non sarà lasciata sola nel rivendicare un diritto che lui non può negare. Se ne faccia una ragione: è un sindaco di un Comune italiano e, come tale, non ha potere di legiferare, ma solo di applicare le leggi. Se non vuole fare ciò che la legge gli impone, si dimetta. Noi sicuramente non sentiremo la sua mancanza. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

[GIROTTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO (M5S). Signora Presidente, abbiamo a che fare con la recente decisione della RAI di chiudere la trasmissione televisiva chiamata «Ambiente Italia»: una trasmissione storica che ha più di venticinque anni. Decide di punto in bianco di chiuderla e di negare a tutti gli italiani un prezioso patrimonio d'informazione ambientale. È una decisione che, da un lato, non sorprende; dall'altro, sorprende che la decisione nemmeno tenga conto dello *share* - il dio *share* - visto che la trasmissione ha buoni ascolti. Quindi, sembra evidente - tristemente, dolorosamente evidente - che la RAI voglia ridimensionare, sia per durata sia per collocazione, una parte degli spazi d'informazione dedicata all'approfondimento sul patrimonio ambientale e culturale del nostro Paese: due cose che sono e saranno sempre più importanti. Questo, tra l'altro, senza prevedere un'alternativa davvero efficace e valida.

A riprova di questa dichiarazione è il fatto che la scomparsa di «Ambiente Italia» segue la recentissima decisione su «Scala Mercalli», un'altra trasmissione molto autorevole dedicata sempre ai temi del clima, dell'ambiente e delle energie rinnovabili: tutti temi molto scomodi di cui evidentemente non si vuole si parli in maniera oggettiva e indipendente.

Tutto questo avviene proprio mentre l'Italia, dopo gli Stati Uniti e la Cina, si prepara a ratificare gli accordi di Parigi sul clima del dicembre 2015, i famosi COP21. Tutto questo avviene mentre la sensibilità dell'opinione pubblica verso queste tematiche è sempre più forte, sia al livello nazionale, sia al livello internazionale.

Papa Francesco si appella oramai quasi quotidianamente al rispetto dell'ambiente e di chi lo abita, ed è fortemente significativo che a parlare chiaro e tondo di questi temi debba essere un personaggio religioso, visto che la politica non ne parla in maniera così chiara e precisa. *(Applausi della senatrice Donno).*

Per queste ragioni chiediamo al Governo di pronunciarsi sulla vicenda, considerando peraltro che, in base al contratto di servizio, rientra tra gli obblighi della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la predisposizione di programmi di contenuto culturale, anche con riferimento alle tematiche ambientali. Insomma, signora Presidente, ridateci «Ambiente Italia»! (*Applausi della senatrice Donno*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 29 settembre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 29 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 19,45*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (**2287**)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.
3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché di rapporti di lavoro nel settore.

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni,

- realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
- b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b-bis) «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti di cui al comma 2;
- c) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;
- d) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;
- e) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
- f) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all'articolo 5;
- g) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 2;
- g-bis) «sala cinematografica»: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
- g-ter) «sala d'essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai;
- h) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
- i) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera h), che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
- l) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera h) che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
- m) «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»: l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e relativi decreti di attuazione;
- n) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

- o) «fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera n), ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
- p) «fornitori di servizi di *hosting*»: i prestatori dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
- p-bis*) «cineteca»: un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli *standard* internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
- p-ter*) «*Film Commission*»: l'istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza a titolo gratuito alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento.

2. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «opera audiovisiva:» inserire le seguenti: «ai soli fini delle previsioni del Titolo II, Capi da I a IV, e articolo 30».

2.5

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«*b-bis*) "lungometraggio": l'opera filmica o audiovisiva di durata superiore a settantacinque minuti;

b-ter) "cortometraggio": l'opera filmica o audiovisiva di durata inferiore a trenta minuti».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.200

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera «b-bis») sostituire le parole: «ovvero "film di ricerca e sperimentazione":», con le seguenti: «"film a prevalente finalità culturale comprendenti anche i film di ricerca e sperimentazione"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.201

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera «b-bis»), sostituire la parola: «meno» con la seguente: «scarsamente».

Consequentemente, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai)

1. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che programmino film d'essai, come definiti

dal decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il parere della Federazione italiana cinema d'essai, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro annui, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11 della presente legge».

2.202

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera «b-bis)», inserire la seguente:

«*b-ter*) "film difficile": l'opera cinematografica che, per le sue particolari caratteristiche artistiche, di sperimentazione, di ricerca e di linguaggio o anche solo per l'argomento trattato, ha una limitata capacità di attrarre risorse economiche dal mercato per la sua realizzazione».

2.500

La Relatrice

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

«*b-ter*) "documentario": l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzati nelle forme e nei modi precisati con i decreti di cui al comma 2;».

2.3

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#) (*)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) "film documentario": l'opera audiovisiva i cui elementi narrativi ed espressivi costitutivi sono colti dalla realtà e non costruiti artificialmente; la narrazione è basata sulla visione, che di fatti e circostanze realmente accaduti, viene data e definita dal regista-documentarista del film. È un racconto che utilizza le tecniche e i linguaggi più diversi spaziando dal racconto singolo breve, al lungometraggio, al *cross* mediale, alla serialità ripetuta».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.203

[BLUNDO](#), [PUGLIA](#) (*)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera «b-bis)», inserire la seguente:

«*b-ter*. "Film documentario", ovvero opera audiovisiva finalizzata all'informazione e alla diffusione di massa con specifici contenuti che documentino uno o più aspetti a livello storico, scientifico, artistico, culturale, territoriale e tecnologico».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.300

[LIUZZI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g-ter), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole*: «percentuale annua maggioritaria di film d'essai», *inserire le seguenti*:
«prioritariamente di produzione italiana ed europea»;

2) *dopo le parole*: «programmazione qualificata delle sale d'essai» *aggiungere le seguenti*:
«per la definizione e l'attribuzione della qualifica di film d'essai, per le modalità di attribuzione dei crediti d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'essai».

2.204

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera «g-ter»), sopprimere le parole da: «variabile» fino a: «d'essai».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.9

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«*l-bis*) "start-up operante nel settore cinematografico": la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.205

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera «p-ter»), dopo le parole: «l'istituzione» inserire con le seguenti: «avente personalità giuridica e natura istituzionale».

2.206

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera «p-ter»), dopo le parole: «che persegue» inserire la seguente: «gratuitamente».

2.207

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera «p-ter»), sostituire le parole da: «fornisce supporto» sino alla fine della lettera con le seguenti: «contribuisce a definire e rendere operative le politiche regionali di settore».

2.208

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [PUGLIA](#) (*)

Approvato

Al comma 1, lettera «p-ter»), dopo la parola: «assistenza» inserire le seguenti: «alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionale e internazionali e».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.209

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera «p-ter») aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, favorendo ogni altra istituzione o centro culturale affinché sviluppi e mantenga particolare attenzione per la fruizione culturale del prodotto audiovisivo nel suo complesso.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.210

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera «p-ter)», aggiungere la seguente:

«p-quater) "circoli di cultura cinematografica": le associazioni senza scopo di lucro, costituite anche tramite atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni;

p-quinquies) "associazione nazionale di cultura cinematografica": l'associazione senza scopo di lucro costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in almeno cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati».

Conseguentemente:

- dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Associazione nazionale e circoli di cultura cinematografica)

1. L'Associazione nazionale ed i circoli ad esse aderenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *p-quater)* e *p-quinquies)* possono assumere, per il perseguimento di fini sociali, la gestione di sale cinematografiche riservate ai soci, anche attraverso la riapertura di sale storiche, chiuse o di smesse. A tal fine l'Associazione nazionale e i circoli sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge a favore dell'esercizio e della distribuzione cinematografici»;

- All'articolo 25, comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «intesi come associazioni» sino alla fine della lettera con le seguenti: «come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera p-quater)».

G2.300

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,
premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in oggetto enumera, da un punto di vista tassonomico, le «definizioni» che hanno utilità e rispondenza nel dispositivo normativo, o che comunque ne costituiscono l'immediato, sebbene indiretto, riferimento;

considerato che:

la necessità di classificare e di stabilire parametri stringenti si coniuga a una certa dose di approssimazione circa alcune definizioni, dovuta sostanzialmente o almeno in parte - com'è nel caso del «film documentario» - alla rapida e insistita trasformazione dell'oggetto stesso, della natura del documentario, cioè, sospesa in un amplissimo ventaglio di possibilità fra inchiesta e *reportage*, ma anche alla trasformazione posta in atto dai nuovi media, e attraverso rinnovati mezzi espressivi e nuovi linguaggi, nonché all'originalità e sperimentazione di cui tali linguaggi sono parte integrante;

valutato altresì che:

fin dal 1989 la prima direttiva europea sulle attività televisive (direttiva 89/552/CE e successive modificazioni e integrazioni) aveva rilevato l'importanza della produzione indipendente quale mezzo per favorire il pluralismo delle fonti culturali e di informazione e per la costituzione di piccole e medie imprese nel settore;

in particolare le produzioni indipendenti assolvono a una funzione di contrapposizione verso forme di monopolio o di gestione controllata da un numero limitato di soggetti, stimolano nuove fonti di produzione cinematografica e audiovisiva e offrono nuovi sbocchi per talenti creativi,

impegna il Governo:

a fornire una definizione articolata e conforme al dettato normativo, sebbene specificamente diversificata nelle sue possibili declinazioni, di «film documentario»;

a fornire, nel medesimo tempo, una definizione articolata e coerente - in conformità agli

aggiornamenti normativi previsti nella legislazione europea - di «produttore indipendente», tenendo conto di alcuni parametri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti a una stessa emittente e la proprietà dei diritti.

G2.300 (testo 2)

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali», premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in oggetto enumera, da un punto di vista tassonomico, le «definizioni» che hanno utilità e rispondenza nel dispositivo normativo, o che comunque ne costituiscono l'immediato, sebbene indiretto, riferimento;

considerato che:

la necessità di classificare e di stabilire parametri stringenti si coniuga a una certa dose di approssimazione circa alcune definizioni, dovuta sostanzialmente o almeno in parte - com'è nel caso del «film documentario» - alla rapida e insistita trasformazione dell'oggetto stesso, della natura del documentario, cioè, sospesa in un amplissimo ventaglio di possibilità fra inchiesta e *reportage*, ma anche alla trasformazione posta in atto dai nuovi media, e attraverso rinnovati mezzi espressivi e nuovi linguaggi, nonché all'originalità e sperimentazione di cui tali linguaggi sono parte integrante;

valutato altresì che:

fin dal 1989 la prima direttiva europea sulle attività televisive (direttiva 89/552/CE e successive modificazioni e integrazioni) aveva rilevato l'importanza della produzione indipendente quale mezzo per favorire il pluralismo delle fonti culturali e di informazione e per la costituzione di piccole e medie imprese nel settore;

in particolare le produzioni indipendenti assolvono a una funzione di contrapposizione verso forme di monopolio o di gestione controllata da un numero limitato di soggetti, stimolano nuove fonti di produzione cinematografica e audiovisiva e offrono nuovi sbocchi per talenti creativi,

impegna il Governo a fornire, nel medesimo tempo, una definizione articolata e coerente - in conformità agli aggiornamenti normativi previsti nella legislazione europea - di «produttore indipendente», tenendo conto di alcuni parametri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti a una stessa emittente e la proprietà dei diritti.

(*) Accolto dal Governo

G2.200

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo,

premessi che:

nel testo approvato dalla Commissione, con riferimento all'articolo 2, lettera *g-ter*, viene introdotta la definizione di sala d'essai. Tuttavia tale definizione è in via normativa subordinata, sia direttamente sia indirettamente, a due diversi parametri: direttamente perché sala d'essai si definisce l'esercizio «che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività»; indirettamente perché i «criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai» vengono demandati a un decreto del Ministro, senza che peraltro sia stabilito un termine per l'emanazione dello stesso;

considerato che:

il calcolo della percentuale maggioritaria di film d'essai dovrebbe avvenire su base

«settimanale» e non - come è avvenuto finora - sulla base della programmazione «giornaliera». Con l'introduzione della percentuale calcolata settimanalmente si potrebbe, infatti, porre rimedio alla tendenza che aiuta il cinema d'essai a singhiozzo, non nei giorni di maggior afflusso del pubblico, come in particolare nell'arco del fine settimana quando la programmazione è basata esclusivamente su prodotti commerciali di largo consumo,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare una definizione di «sala d'essai» in base alla quale sia stabilito ch'essa corrisponda a una sala cinematografica che programma film d'essai per almeno il 70 per cento delle settimane di effettiva programmazione cinematografica annuale, e in cui la quota di programmazione possa essere ridotta al 50 per cento per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti; nonché che - all'interno delle percentuali sopradescritte - quota parte dei giorni di programmazione sia riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei Paesi dell'Unione europea.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Principi)

1. L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo:

a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;

b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;

c) promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;

d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;

e) cura la formazione professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite, e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;

f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

f-bis) promuove e favorisce la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;

g) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici quali momenti di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

EMENDAMENTI

3.1

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La presente legge si applica a tutte le opere filmiche e audiovisive, in quanto prodotti dell'ingegno, ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, nonché in modalità *copyleft* (modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali) e *common rights*, realizzate con tecnologie e supporti di qualunque natura, anche sperimentale, diffuse e distribuite attraverso le sale cinematografiche e videogrammi, servizi online e telefonici, utilizzati dal titolare dei diritti di sfruttamento per la divulgazione, la distribuzione, la trasmissione, la programmazione, l'accesso e la fruizione delle opere filmiche o audiovisive. Le attività di ideazione, di produzione, di distribuzione, di

programmazione, di esportazione, di conservazione e restauro dei film, insieme a quelle di formazione professionale e di educazione all'immagine, nonché quelle delle industrie tecniche del settore, sono considerate di rilevante interesse generale».

3.200

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «percorsi formativi», aggiungere la seguente: «qualificati».

3.3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «cinematografico», aggiungere le seguenti: «in accordo con enti e associazioni certificate e riconosciute presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

3.4

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «cinematografico», aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento alle tecnologie utilizzate nell'ambito del progetto Cinema Senza Barriere».

3.7

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) promuove la produzione cinematografica e audiovisiva di film documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole;».

3.8

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) sostiene la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario, volte a promuovere e valorizzare la cultura dell'integrazione e del dialogo interculturale nel rispetto delle differenze sociali, economiche e religiose fra i popoli;».

3.300

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «, e con particolare riferimento all'implementazione dei sottotitoli e all'audiodescrizione sincronizzata per utenti con disabilità sensoriali, in conformità agli standard dettati a livello internazionale dalla Society of Motion Pictures and Television Engineers (SMPTE)».

3.201

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f-bis) aggiungere la seguente:

«f-ter) garantisce l'espressione di diverse culture anche al fine di favorirne l'integrazione e la mediazione. A tale scopo, ai fini della presente legge e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 5, il permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia o in altro Stato dell'Unione europea è equiparato alla cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea;».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, alle parole: «sentito il Consiglio superiore» premettere le seguenti: «tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera f-

ter) della presente legge,».

3.202

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), inserire la seguente:

«f-ter) attua forme di tutela dei professionisti del settore cinematografico anche attraverso interventi di sostegno finalizzati alla certificazione e allo sviluppo delle professioni del settore».

3.203

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f-bis) aggiungere la seguente:

«f-ter) propone politiche della diversità miranti ad ampliare e a rendere più inclusiva e plurale la platea di attori e pubblici».

3.204

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

«f-ter). Riserva la dovuta attenzione alle opere creative e di comunicazione che intendano aprire nuove strade nella concezione e nella distribuzione dei prodotti».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Funzioni e compiti delle regioni)

1. Nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale.
3. Lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle *Film Commission*, previste dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello nazionale, internazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso gli organismi di cui al comma 3, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi possono offrire assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio, possono sostenere le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, possono sostenere la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, possono promuovere attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo.
5. Agli organismi di cui al comma 3 può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.

6-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

EMENDAMENTO

4.200

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «possono sostenere» aggiungere le seguenti: «secondo una prospettiva nazionale unitaria, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11 della presente legge, azioni di alfabetizzazione, nonché».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Nazionalità italiana delle opere)

1. La nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive è attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:

a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;

b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana;

c) componenti della *troupe* che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;

d) riprese effettuate principalmente in Italia;

e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;

f) post-produzione svolta principalmente in Italia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

5.3

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) la produzione di sottotitoli per sordi ed audiodescrizione in lingua italiana».

G5.300

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali», premesso che:

l'articolo 5, riguardante la nazionalità italiana delle opere, stabilisce testualmente che:

«1. La nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive è attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:

a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;

b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di film italiani ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana, purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata;

c) componenti della *troupe* che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;

d) riprese effettuate principalmente in Italia;

e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;

f) post-produzione svolta principalmente in Italia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentita la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione»;

considerato che:

la Costituzione ritiene la cultura valore fondamentale e inserisce tra i principi fondamentali la disposizione che impegna la Repubblica a promuoverne lo sviluppo (articolo 9);

il patrimonio culturale di un Paese - sintesi di storia, arte, costume, tradizione sociale, culturale e linguistica di un popolo - rappresenta testimonianza visibile e tangibile del formarsi di una Nazione, nella sua evoluzione e nei cambiamenti che in essa si sono susseguiti;

in numerose circostanze il Governo ha riconosciuto il valore del patrimonio artistico, storico e culturale italiano manifestando l'intenzione e la necessità di tutelare tutte quelle imprese che direttamente o indirettamente si adoperano per promuovere l'identità italiana, e pertanto anche le opere cinematografiche ed audiovisive tese a tale scopo;

la «promozione» alla quale fa riferimento la Costituzione, non è, tuttavia, diretta solo a un bene già sorto e certificato, ma anche a un bene in continuo divenire (lo «sviluppo della cultura») e per giunta immateriale, qual è la produzione cinematografica;

si evince chiaramente dal dettato costituzionale come la tutela dei beni culturali sia finalizzata all'arricchimento del singolo e quindi, attraverso di esso, divenga strumento indispensabile nell'elevare il livello complessivo di civiltà di tutti coloro che, in ordine all'identità culturale della Nazione, compongono la società;

rilevato che:

il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere sancito nel presente disegno di legge marginalizza, di fatto escludendoli, i «nuovi talenti» nonché le imprese impegnate nella promozione culturale del nostro prodotto, non prevedendo tale riconoscimento neppure nel dispositivo di «delega», laddove vengono enumerate e definite le disposizioni applicative,

impegna il Governo ad assumere iniziative di carattere normativo affinché - nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame - possa essere esteso il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera anche ai prodotti cinematografici e audiovisivi che promuovono in via diretta o mediata la storia, la cultura, l'arte, le bellezze paesaggistiche, il patrimonio eno-gastronomico, promuovendo e prevedendo specifici riconoscimenti ai giovani talenti che si distinguono proprio per tale sensibilità.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 5

5.0.1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«5-bis.

(Obblighi per le emittenti televisive nazionali)

1. Anche ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE, le emittenti televisive nazionali riservano alle opere di nazionalità italiana realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del loro tempo di trasmissione ovvero almeno il 15 per cento del loro bilancio destinato alla programmazione, del quale almeno la metà è assegnata a opere recenti, ossia diffuse entro un termine di cinque anni dalla produzione».

ARTICOLI 6, 7 E 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale)

1. Può essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità.
2. Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale.
3. Per le opere audiovisive, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, può essere riconosciuta la nazionalità italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota dei diritti di proprietà delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprietà.
4. Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonché i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7.

Approvato

(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo. Cineteca nazionale)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al comma 5. Il mancato deposito comporta la decadenza dai

benefici concessi.

2. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuto deposito, e al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui al comma 1 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 2, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.

4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

5. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

5-*bis*. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresì le modalità di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresì le modalità e le condizioni di possibili adesioni alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film.

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Valorizzazione delle sale cinematografiche)

1. La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, può avere ad oggetto anche sale cinematografiche, sale *d'essai*, sale teatrali e librerie storiche.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine è definita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.2

[CONTE, Giuseppe](#), [ESPOSITO](#)

Ritirato

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.4

[MONTEVECCHI, SERRA](#)

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.5

[LIUZZI](#)

Id. em. 8.4

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.8

[CONTE, Giuseppe](#), [ESPOSITO](#)

Approvato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, sale teatrali e librerie storiche».

8.9

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Sost. id. em. 8.8

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sale teatrali e librerie storiche».

8.10

[LIUZZI](#)

Sost. id. em. 8.8

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sale teatrali e librerie storiche».

8.6

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «, sale teatrali» con le seguenti: «e sale teatrali che abbiano particolare pregio storico,».

8.13

[CONTE](#), [Giuseppe ESPOSITO](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

8.14

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

8.15

[LIUZZI](#)

Id. em. 8.14

Sopprimere il comma 2.

8.17 (testo 2)

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [ZIN](#)

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

8.18

[CONTE](#), [Giuseppe ESPOSITO](#)

Approvato

Al comma 2, sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono introdurre».

8.19

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Id. em. 8.18

Al comma 2, sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono introdurre».

G8.300

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali», premesso che:

il provvedimento in esame, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese;

in particolare, l'intervento pubblico a sostegno dell'esercizio cinematografico deve promuovere una distribuzione, una presenza e una funzione delle sale cinematografiche adeguate che siano al contempo collegate ai bacini di utenza e al territorio in cui sono collegate;

le sale cinematografiche sono e possono essere straordinari luoghi di aggregazione, in grado altresì di far convergere diverse discipline artistiche e di offrire prodotti culturali a tutti i cittadini, a prescindere dalle condizioni ambientali e sociali;

appare dunque necessario limitare l'eccessiva presenza sul territorio delle grandi multisala, che rischiano di proporre un'offerta cinematografica appiattita su standard e modelli qualitativi univoci, impegna il Governo:

ad assicurare la garanzia del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio cinematografico, con specifica attenzione al piccolo esercizio, alle monosale e alle sale *d'essai*;

a promuovere una distribuzione equilibrata sul territorio che tuteli le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, la gestione delle sale da parte dei circoli di cultura cinematografiche, altri soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati e che garantisca, altresì, l'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale anche in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

a garantire la valorizzazione e il potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico, anche attraverso la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi e la compresenza di attività multidisciplinari;

ad assicurare il riconoscimento delle sale cinematografiche quali centri di aggregazione e di integrazione sociale;

a promuovere lo sviluppo tecnologico delle sale cinematografiche mediante le tecnologie digitali;

a garantire l'accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo esercizio.

(*) Accolto dal Governo

G8.301

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»;

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale cinematografiche»;

considerato che:

l'industria cinematografica, come del resto tutta l'industria creativa nazionale, ha una sua particolare specificità ch'è quella di produrre ricchezza muovendo dalle idee e dalle competenze dei nostri autori e tecnici, considerati un'eccellenza in tutto il mondo. Ovunque, infatti, vengono riconosciute le innegabili capacità ideative e pratiche di un comparto com'è quello del cinema italiano, ch'è anche un mezzo privilegiato per pubblicizzare e diffondere fuori dai confini nazionali l'immagine del nostro Paese o di fornire sfondi e *set* cinematografici di particolare pregio o «d'atmosfera»;

l'industria cinematografica produce, inoltre, una ricaduta economica su un indotto vastissimo, che va dalla logistica, alle attività di supporto artigianali, dalla finanza al turismo, anche grazie alla enorme capacità attrattiva di capitali e investimenti stranieri, considerata la vocazione naturale e

artistica del nostro Paese;

condizionata e penalizzata dalla crisi, essa sconta tuttavia da troppi anni una dipendenza da diversi fattori che incidono negativamente sull'intera filiera (dalla produzione alla distribuzione nelle sale) che, insieme con la penuria di investimenti, si ripercuotono direttamente sulla mancanza di idee, sulla scarsa fattibilità di progetti di ampio respiro, sul lavoro degli sceneggiatori, in sintesi sulla progettualità stessa;

valutato che:

negli ultimi anni il settore ha subito una pesante flessione, con la chiusura di circa il 30 per cento delle sale presenti nel territorio, con particolare riferimento alle sale situate nei centri storici;

tutto ciò arreca gravi danni alla maggior parte delle produzioni cinematografiche di pregio, in modo particolare ai film italiani d'autore, che spesso non riescono o riescono solo con grande difficoltà a raggiungere il pubblico,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere - anche con interventi a carattere normativo - per i soggetti che gestiscono sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a *cineforum* per gli istituti scolastici, mediante proiezioni di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico e culturale, forme di finanziamento e di agevolazione fiscale al fine di incoraggiare e sostenere la produzione e la fruizione dei prodotti cinematografici di rilevante valore culturale.

(*) Accolto dal Governo

G8.302

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali«;

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale cinematografiche»;

considerato che:

l'industria cinematografica italiana versa in una situazione di crisi, con un calo vistoso degli spettatori nelle sale non direttamente legate ai maggiori circuiti cinematografici. Tale tendenza si ripercuote inevitabilmente sulla diffusione di titoli, pellicole e contenuti *extra*-filmici, nonché sulla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale che non vengono distribuiti dai grandi marchi cinematografici, ma la cui diffusione dovrebbe essere invece incoraggiata per garantire una diffusione libera, variegata e possibilmente esaustiva della cultura cinematografica;

tali dinamiche di «mercato» stanno provocando la chiusura di molte sale cinematografiche site nei comuni con meno di 90.000 abitanti, anche nel caso in cui essi siano capoluoghi di Regione o di Provincia;

ritenuto che:

è fondamentale riconoscere il ruolo socioculturale dello spettacolo in sala, nonché adoperarsi per l'adozione di misure finalizzate al recupero della redditività delle piccole sale e il riconoscimento delle stesse come luogo culturale e di socializzazione;

l'applicazione di un'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta al 4 per cento sulla vendita dei biglietti cinematografici, sulla scia di quanto già disposto nella direttiva europea 2006/112/CE per i libri, costituisce una misura che potrebbe contribuire al rilancio delle piccole sale e del settore cinematografico nel suo complesso,

impegna il Governo:

a prevedere per i prossimi quattro anni un credito d'imposta annuale del 25 per cento del reddito imponibile per i soggetti che gestiscono in forma individuale o societaria piccole sale

cinematografiche site nei comuni con una popolazione fino a 90.000 abitanti e adibite alla proiezione di opere filmiche di particolare valore artistico e alla diffusione della cultura cinematografica;

a porre in essere tutte le iniziative utili a stimolare un intervento dell'Unione europea per la revisione dei campi di applicazione delle aliquote ridotte definiti dalla direttiva europea 2006/112/CE, al fine di ricomprendere in questi ultimi la vendita dei biglietti cinematografici.

G8.303

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,
premesso che:

l'articolo 8 recante disposizioni in materia di «Valorizzazione delle sale cinematografiche» prevede che: «La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» possa avere a oggetto anche sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine è definita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare l'attuazione del Piano di cui all'articolo 26 della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»;

considerato che:

le sale cinematografiche di piccole dimensioni (cosiddette «monosale»), oltre a rappresentare una memoria culturale del nostro Paese, costituiscono - in specie per le realtà urbane contenute - centri di aggregazione di intere comunità che, laddove non valorizzati, possono presto tramutarsi in «non-luoghi» dimenticati e abbandonati;

com'è noto, insidiate dagli *smartphone* e da sempre più sofisticate attrezzature riservate all'*home-video* - le sale cinematografiche hanno perso negli anni il proprio ruolo, divenendo monumenti di una cultura condivisa ormai scomparsa;

valutato che:

nelle piccole comunità o nelle città di piccole e/o di medie dimensioni, spesso le monosale diventano un monumento al passato senza più anima, parrebbe sensato utilizzare queste aree quali centri di recupero della memoria, restituendo nuova vita alla magia del grande schermo, attraverso previsioni dirette ad agevolare la contribuzione fiscale delle aree interessate dal problema,

impegna il Governo:

qualora sia intervenuta la dichiarazione d'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a considerare le sale cinematografiche - con particolare riferimento alle «monosale» e ai cinema *d'essai* - «presidi culturali»;

nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse di cui all'articolo 26, lettera *a*), del provvedimento in esame, ad adottare provvedimenti a carattere normativo volti a incentivare il potenziamento, la ristrutturazione, il rilancio culturale e sociale delle sale cinematografiche di piccola dimensione e di interesse storico-culturale, presenti nelle aree urbane di piccole e medie dimensioni, attraverso forme mirate di agevolazione fiscale o di finanziamento mediante l'accesso a quota parte del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, di cui all'articolo 11 del provvedimento stesso.

G8.303 (testo 2)

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,
premessi che:

l'articolo 8 recante disposizioni in materia di «Valorizzazione delle sale cinematografiche» prevede che: «La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» possa avere a oggetto anche sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine è definita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare l'attuazione del Piano di cui all'articolo 26 della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»;

considerato che:

le sale cinematografiche di piccole dimensioni (cosiddette «monosale»), oltre a rappresentare una memoria culturale del nostro Paese, costituiscono - in specie per le realtà urbane contenute - centri di aggregazione di intere comunità che, laddove non valorizzati, possono presto tramutarsi in «non-luoghi» dimenticati e abbandonati;

com'è noto, insidiate dagli *smartphone* e da sempre più sofisticate attrezzature riservate all'*home-video* - le sale cinematografiche hanno perso negli anni il proprio ruolo, divenendo monumenti di una cultura condivisa ormai scomparsa;

valutato che:

nelle piccole comunità o nelle città di piccole e/o di medie dimensioni, spesso le monosale diventano un monumento al passato senza più anima, parrebbe sensato utilizzare queste aree quali centri di recupero della memoria, restituendo nuova vita alla magia del grande schermo, attraverso previsioni dirette ad agevolare la contribuzione fiscale delle aree interessate dal problema,

impegna il Governo, nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse di cui all'articolo 26, lettera *a*), del provvedimento in esame, ad adottare provvedimenti a carattere normativo volti a incentivare il potenziamento, la

ristrutturazione, il rilancio culturale e sociale delle sale cinematografiche di piccola dimensione e di interesse storico-culturale, presenti nelle aree urbane di piccole e medie dimensioni, attraverso forme mirate di agevolazione fiscale o di finanziamento mediante l'accesso a quota parte del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, di cui all'articolo 11 del provvedimento stesso.

(*) Accolto dal Governo

G8.304

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,
premessi che:

il provvedimento in esame - secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 1 - «detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese»;

l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), è volto a disporre e sostenere l'educazione all'immagine nelle scuole e a favorire tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale cinematografiche»;

considerato che:

il cinema d'*essai* rappresenta una tradizione culturale di pregio che con fatica resiste alla grande trasformazione tecnologica e al moltiplicarsi dei supporti su cui è possibile scaricare prodotti cinematografici e audiovisivi;

il cinema d'autore si trova quotidianamente a competere contro la realtà dei multi sala, in buona parte asserviti a interessi commerciali e votati al mero profitto. Tale conflittualità, con i suoi squilibri, in anni recenti è stata particolarmente avvertita nei piccoli centri di provincia che hanno assistito alla chiusura di numerosi esercizi cinematografici;

vi è dunque una sorta di dualismo nel cinema italiano che vede una parte commerciale e di sistema, legata principalmente all'intrattenimento e alla commedia, e un'altra parte che con onore e orgoglio fatica a conquistare posizioni: un cinema «alto», e nello stesso tempo «altro», fatto anche di giovani registi esordienti, di «piccoli grandi film», dei cine-documentari che grande linfa danno al mondo del cinema e della cultura in generale;

proprio questa espressione del cinema italiano, nonostante i titoli di merito e di pregio, cade spesso nell'oblio venendo meno al suo ruolo naturale e privilegiato di propulsore culturale;

valutato che:

tali risorse e potenzialità non dovrebbero essere disperse, ma sostenute e valorizzate soprattutto a vantaggio e nell'interesse delle nuove generazioni di giovani per la formazione culturale e didattica degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di individuare e ad adottare interventi mirati, anche di carattere normativo, al fine di incentivare le istituzioni scolastiche ad avviare opportuni progetti, da considerarsi attività didattica, in sinergia con la cinematografia d'autore, atti a valorizzare le potenzialità didattiche delle opere filmi che e dei cine-documentari di pregio di giovani registi, in modo da offrire agli studenti un'ulteriore occasione formativa e didattica di rilevante valore culturale.

(*) Accolto dal Governo

G8.305

[LIUZZI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,
premessi che:

la sala cinematografica rappresenta un luogo importante di socializzazione e il primo momento di incontro tra il cinema e il «suo» pubblico, il Governo si è meritoriamente impegnato con la «Card Giovani» a rilanciare il settore culturale tra le giovani generazioni quale antidoto alla paura generata dal terrorismo e che la sala cinematografica può assolvere a questo compito nel migliore dei modi per la sua stessa natura;

valutato che:

durante le audizioni svoltesi in Commissione Istruzione nell'ambito del disegno di legge n. 1835, recante «Disposizioni in materia di riassetto del cinema e dell'audiovisivo» ogni soggetto audito, dai produttori agli autori, ha sottolineato che l'esercizio cinematografico è l'«anello» più in sofferenza di tutta la filiera cinema e che la netta maggioranza delle sale è in perdita con gravissime sofferenze in termini di sostenibilità economica;

considerato che:

la sala cinematografica continua ad essere vittima delle strutturali problematiche del settore: la principale è la stagione cinematografica «corta» che va da settembre a aprile, ma i costi per gli esercenti durano tutto l'anno e servono a dare lavoro e retribuzione ad oltre 10.000 famiglie, infine a causa delle scarse risorse stanziare anche la filiera ne ha risentito;

sottolineato, infine, che:

l'incremento della fiscalità locale è stato pari al 300 per cento (IMU/TASI/TARI) e tale imposizione non tiene in debito conto la peculiarità delle sale poiché esse necessitano grandi superfici e volumi indispensabili affinché il servizio reso garantisca le condizioni indispensabili di sicurezza, requisiti tecnici e di comfort,

impegna il Governo a destinare, nell'ambito dei decreti attuativi della presente legge, una quota appropriata del «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo» per poter permettere alle imprese del settore una programmazione a medio-termine degli investimenti strategici e funzionali allo sviluppo dell'esercizio cinematografico.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 8-BIS E 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8-bis.

Approvato

(Tutela delle minoranze linguistiche)

1. Nell'attuazione della presente legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, secondo quanto stabilito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Al fine di promuovere la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva europea e straniera in Italia e di impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità europea e straniera i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese di produzione e, in ogni caso, anche antecedentemente alla loro prima uscita in sala in lingua italiana.

Capo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Funzioni statali)

1. Il Ministero:

- a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- b) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;
- c) cura, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
- d) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale, garantendo inoltre nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;
- e) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;
- f) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, nonché, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla promozione della formazione, e cura i rapporti con gli altri Ministeri competenti, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre istituzioni pubbliche e private;
- f-bis*) svolge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce-Cinecittà srl, istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere audiovisive italiane;
- f-ter*) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 11 destinate alle finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera h), corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- g) svolge attività di promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT); svolge altresì le attività finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nei settori cinematografico e audiovisivo nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e le altre istituzioni competenti, avvalendosi anche, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni nazionali ed internazionali;
- h) svolge le attività connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, nonché le ulteriori attività amministrative previste dalla normativa vigente in materia;
- i) svolge attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo.

i-bis) favorisce, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.200

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Approvato

Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «sui programmi di internazionalizzazione dell'industria» inserire la seguente: «cinematografica» e dopo le parole: «e la distribuzione internazionale delle opere» aggiungere la seguente: «cinematografiche e».

9.201

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f-ter), dopo la parola: «promuove», aggiungere le seguenti: «e dà priorità».

9.202

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera f-ter), dopo le parole: «programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado», aggiungere le seguenti: «con il coinvolgimento specifico e qualificante degli effettivi detentori dei saperi professionali del settore,».

9.203

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f-ter) inserire la seguente:

«*f-quater*) si avvale del ruolo storico delle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica e dei circoli ad esse affiliati per la diffusione del cinema e per l'educazione all'immagine;».

9.204

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera i-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «, secondo i canoni condivisi da professionisti del settore di comprovata competenza ed esperienza».

G9.300

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»; premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame è intitolato alle «Funzioni statali», demandate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzate per vie generali alla promozione di iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero;

fra le finalità previste dall'articolo 9 vi sono anche quelle di cui alla lettera *i*), laddove fra i compiti del Ministero vengono evidenziate «attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo»; considerato che:

anche a fronte della grande trasformazione tecnologica e della naturale supremazia che si è andata rapidamente imponendo nel sistema della comunicazione, rispetto alla quale tanto il cinema e le modalità audiovisive quanto Internet e le diverse opportunità fornite dalla Rete sono assurti a strumenti

privilegiati nella funzione di «raccontare» la realtà in sintonia con i tempi;
valutato che:

grazie a strumenti sempre più sofisticati e di larghissima diffusione, le fonti d'informazione si moltiplicano a discapito della conoscenza e della possibilità di un'analisi equanime ed equilibrata generando, in specie per i più giovani, disorientamento nella capacità critica di valutarle e comprenderle,

impegna il Governo ad assumere opportune iniziative, anche a carattere normativo, per promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva e l'educazione all'immagine con continuità e impegno, in particolare nel mondo della scuola agendo sulle indicazioni nazionali che preludono ai programmi e dunque all'offerta formativa, affinché l'educazione all'immagine sia inserita nei programmi scolastici quale disciplina di studio.

(*) Accolto dal Governo

G9.200

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#) (*)

Respinto

Il Senato,

della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;

premesso che:

nel testo approvato dalla Commissione, con riferimento all'articolo 1, comma 3, è stabilito che la presente legge disciplini, fra l'altro, i «rapporti di lavoro nel settore»; fra le funzioni statali disciplinate dall'articolo 9, con riferimento al comma *f-bis*) nel testo approvato dalla Commissione, è stabilito altresì che la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere audiovisive italiane, avvenga in accordo «con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società, Istituto Luce-Cinecittà srl»; mentre al successivo comma *i-bis*), sempre dell'articolo 9, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo favorisce, in accordo col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, «il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo»;

considerato che:

la specificità dell'industria cinematografica italiana è quella di produrre ricchezza muovendo dalle idee e dalle competenze dei nostri autori e tecnici, considerati un'eccellenza in tutto il mondo;

valutato che:

sorta nel 1937, a distanza di poco più di un decennio dall'Istituto Luce, il sito di Cinecittà - che vide annoverate all'interno dei suoi teatri di posa produzioni significative - è divenuta fra gli anni Cinquanta e Sessanta un'industria di rilevanza economica per il Paese al punto da assurgere a riferimento per la cinematografia nazionale e internazionale;

nel 1997 - sulla scia delle teorie liberiste e delle «svendite» di pezzi importanti e strategici delle attività dello Stato che ne derivarono - si procedette alla privatizzazione di Cinecittà, se pur col vincolo di garantire la continuità della missione storica del complesso;

nacque così la «Cinecittà privata», la cui presidenza venne affidata a Luigi Abete. Questi - insieme con imprenditori quali Aurelio De Laurentis e Diego Della Valle facenti parte del consiglio di amministrazione - non ha sviluppato un'adeguata politica commerciale e di investimenti, puntando piuttosto ad investimenti edilizi di dubbia utilità;

tale situazione ha spinto di fatto anche i clienti più affezionati a scegliere altri competitor. Ciò ha comportato un insistito assottigliamento fino alla temuta e progressiva sparizione di coloro che da anni prestavano la propria attività e che hanno visto compromesso il proprio futuro lavorativo: patrimonio professionale e manodopera altamente specializzata, operante presso gli studi di Cinecittà da generazioni;

fra il dicembre 2012 e il principio dell'anno successivo - raggiunto un accordo tra le parti

sociali - è stato decretato l'impegno del Mibact per un piano di investimenti indirizzato al rilancio degli studios e al rafforzamento della produzione cinematografica in Italia. Per quanto riguarda Cinecittà Studios SpA e Cinecittà Luce srl - di contro a un contratto di solidarietà biennale per i lavoratori fino al gennaio del 2015, con una riduzione oraria del lavoro nella misura del 40 per cento - è stato varato un piano di investimenti pari a circa 7 milioni di euro finalizzato all'ammodernamento dei teatri di posa e all'assunzione di nuove risorse;

tuttavia, nonostante l'accordo, gli storici studi cinematografici di Cinecittà non si sono risollepati dalle gravi condizioni di crisi in cui versano: non risulta, infatti, che l'annunciato investimento di 7 milioni di euro sia stato effettuato né che concretamente alcun progetto industriale di sviluppo sia stato presentato; da circa due anni, inoltre, esiste un'inadempienza contrattuale per il mancato pagamento di canoni di locazione per alcuni milioni di euro. Si può solo constatare, a compendio della situazione, che - al fine di evitare il collasso - Cinecittà abbia ottenuto:

- la possibilità di rateizzare in 8 anni il debito contratto verso l'Istituto Luce di 5 milioni di euro;
- l'impegno del Mibact a investire sul sito produttivo 7 milioni di euro;
- l'inserimento di 90 dipendenti nel programma con contratti di solidarietà biennali per abbattere il costo del lavoro per centinaia di migliaia di euro ogni anno;
- la riduzione del canone d'affitto da corrispondere al Mibact per centinaia di migliaia di euro l'anno in cambio della restituzione di quattro teatri di posa;

valutato infine che:

nel 2014 il fatturato relativo alla gestione del comparto di Cinecittà è stato di 7,5 milioni di euro, con 12 film, 108 lavoratori in solidarietà, 54 lavoratori dati in «affitto» a una società terza (la Deluxe) che tuttavia - con un bilancio in negativo pari a circa 4 milioni e mezzo di euro - è stata posta in liquidazione causando nell'immediato 3 licenziamenti e 38 lavoratori in cassa integrazione guadagni e immettendo un fattore fortemente destabilizzante per l'intero sistema;

il Mibact in più occasioni si è esplicitamente impegnato a lavorare per il rilancio di Cinecittà in base ad accordi che, se rispettati, consentirebbero di evitare la «solidarietà» dei lavoratori e di rilanciare la produzione cinematografica e la capacità occupazionale; tuttavia, gli Studios, un tempo tempio del cinema italiano ed internazionale, sono abbandonati a se stessi come gli stessi lavoratori, con grave vulnus per il nostro patrimonio culturale,

impegna il Governo a effettuare gli adeguati controlli di competenza sulla regolarità dell'amministrazione di Cinecittà Studios S.p.A. e ad adottare opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, volti a reperire adeguati finanziamenti per risolvere lo stato di disavanzo che grava su Cinecittà Studios S.p.a. e, nel contempo, per rilanciare l'attività nell'interesse dei lavoratori e delle diverse professionalità e maestranze che vi operano e che contribuiscono all'eccellenza del settore, nonché per sostenere e salvaguardare un comparto strategico della cultura e del made in Italy e rilanciare l'economia e l'immagine del nostro Paese nel mondo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Puglia e i restanti componenti del Gruppo M5S
ARTICOLO 9-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9-bis.

Approvato

(Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo)

1. È istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Consiglio superiore».
2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.
3. In particolare, il Consiglio superiore:
 - a) svolge attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché attività di monitoraggio e

- valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;
- b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, alle misure di contrasto alla pirateria cinematografica e audiovisiva, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;
- c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;
- d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;
- e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;
- f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;
- g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 10;
- h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi d'impatto;
- i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.
4. Il Consiglio superiore è composto da:
- a) otto personalità del settore cinematografico ed audiovisivo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza unificata;
- b) tre membri scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il *curriculum vitae* dei soggetti nominati.
6. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.

8. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.

EMENDAMENTI

9-bis.200

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e dell'audiovisivo,» inserire le seguenti: «con particolare riferimento al sostegno verso la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente e alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico e alle sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati,».

9-bis.201

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, favorendo, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico, la crescita nazionale e internazionale dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana, nel rispetto della continuità occupazionale».

9-bis.300

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «aventi attribuzioni nel settore audiovisivo» con le seguenti:

«aventi per scopo la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero».

9-bis.202

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, vigilando in particolar modo circa l'accesso ai contributi da parte delle imprese indipendenti, le piccole e medie imprese cinematografiche, le monosale, le sale d'essai, nonché le sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche o da altri soggetti giuridici senza scopo di lucro».

9-bis.301

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) provvede a pubblicare, in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti, sul proprio sito *Internet*, tutte le informazioni relative a ricavi e proventi derivanti dall'uso commerciale e dall'esportazione di opere cinematografiche e audiovisive italiane di cui all'articolo 5, comma 1;».

9-bis.302

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «consultazioni periodiche», inserire le seguenti: «, da tenersi

con frequenza almeno semestrale».

9-bis.203

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «settori professionali interessati» inserire le seguenti: «, le organizzazioni sindacali, le principali associazioni di categoria».

9-bis.303

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) promuove e sostiene con ogni mezzo il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere protette dal diritto d'autore;».

9-bis.204

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: «con particolare riferimento» inserire le seguenti: «al rispetto del principio del pluralismo riferibile a diverse identità e orientamenti culturali, etnici, sessuali, religiosi e».

9-bis.205

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) vigila sull'accessibilità delle opere cinematografiche alle persone con disabilità, alle persone anziane e ai cittadini stranieri;».

9-bis.304

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a*) otto personalità nominate dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che abbiano particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità, fra cui:

- 1) cinque di cui ciascuna afferente a una macro-area del mondo del cinema (produzione, distribuzione, *post*-produzione, esercizio, autori);
- 2) due specializzate anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale;
- 3) una designata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

9-bis.305

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Le parole da: «*Al comma*» **a:** «*con la seguente:*» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «quattro».

9-bis.206

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sei».

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

9-bis.306

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: «audiovisivo», inserire le seguenti: «di notoria indipendenza,».

9-bis.207

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «qualificazione professionale», sostituire la parola: «e» con le seguenti: «, nonché di».

9-bis.208

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dell'equilibrio di genere» inserire le seguenti: «e dell'espressione di un pluralismo riferibile a diverse identità e orientamenti culturali, etnici, sessuali, religiosi».

9-bis.307

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dal Ministro,» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

9-bis.209

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Inammissibile

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «tre membri», con le seguenti: «cinque membri».

9-bis.210

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «dal Ministro», aggiungere le seguenti: «su proposta delle Commissioni parlamentari competenti».

9-bis.308

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «alle Commissioni parlamentari competenti,» inserire le seguenti: «che esprimono il relativo parere entro trenta giorni dalla trasmissione,».

9-bis.309

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire trasparenza e pubblicità, nonché facilitare un efficace controllo, il Ministero provvede altresì a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito *Internet* il *curriculum vitae* dei soggetti nominati, di cui al comma 5, l'esito dei pareri richiesti e qualsiasi altra informazione ritenuta d'interesse, fermo restando la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali».

9-bis.310

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 9-BIS

9-bis.0.200

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Disposizioni per favorire la concorrenza)

1. Chiunque svolga la propria attività nell'industria del cinema e dell'audiovisivo non può essere, in forma individuale o associata, titolare di aziende che operino in più di due dei seguenti settori: produzione, distribuzione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, anche *on line* o telefonici».

Capo III

FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

Sezione I

Finalità e strumenti

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

(Obiettivi e tipologie di intervento)

1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.
2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalità della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:
 - a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione II del presente capo;
 - b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione III del presente capo;
 - c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione IV del presente capo;
 - d) erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente capo.
3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:
 - a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
 - b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
 - c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
 - d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
 - e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.
4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, prevedono:
 - a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;

b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.

4-bis. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

10.200

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «Le medesime disposizioni» aggiungere le seguenti: «evitando fenomeni distorsivi della concorrenza:».

10.201

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «incentivano» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo ai giovani al di sotto dei 35 anni,».

10.202

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «crescita» inserire le seguenti: «legata al territorio di nuove produzioni,».

10.203

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) incentivano la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente;

«*b-ter*) favoriscono le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico e le sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati;».

10.204

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 3, lettera e), dopo la parola: «promuovono» inserire le seguenti: «l'incremento e l'aggiornamento delle conoscenze di tutte le specificità professionali che compongono l'insieme del settore,».

10.205

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, sono stabiliti criteri e obblighi per produttori e

distributori affinché in fase di post-produzione o di realizzazione dell'edizione italiana per i film stranieri - vi sia la predisposizione ad accogliere gli ausili che rendono possibile la fruizione del cinema da parte di utenti con disabilità della vista e dell'udito; nonché per gli esercenti, circa le sale cinematografiche, per l'adeguamento e la dotazione della necessaria attrezzatura per la diffusione e la fruizione degli ausili per disabili sensoriali».

10.300

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «sottotitoli e audiodescrizione», aggiungere le seguenti: «e alle tecnologie utilizzate nell'ambito del progetto Cinema Senza Barriere».

10.206

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «diversa», con la seguente: «minore».

G10.300

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali, premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame definisce obiettivi e tipologie di intervento dello Stato volti al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali;

il Ministero dispone i necessari interventi finanziari sia per tramite di agevolazioni fiscali, attraverso forme di credito d'imposta, sia attraverso l'erogazione di contributi automatici, contributi selettivi nonché contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva; considerato che:

appare necessario affrontare con determinazione alcune problematiche legate alle professioni e ai «mestieri» del cinema, che rischiano, pur dentro le regole dell'economia di mercato, di non vedere sufficientemente tutelata la propria professionalità;

valutato che:

accade per l'industria cinematografica, spesso in proporzioni allarmanti, quanto accade per altre produzioni industriali: la «delocalizzazione» all'estero di produzioni al fine di risparmiare e contenere i costi;

in tal modo si produce un doppio effetto penalizzante: sia perché si riducono gli spazi occupazionali nel nostro Paese tout court, sia perché, conseguentemente, non vi è alcuna garanzia che i soldi ottenuti a monte con un finanziamento vengano impiegati a valle per retribuire le maestranze italiane,

impegna il Governo a valutare l'introduzione degli opportuni meccanismi, anche mediante intervento di carattere normativo, affinché le imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale, impegnate in produzioni di tipo cinematografico e audiovisivo, che abbiano beneficiato dei contributi statali elencati in premessa, qualora, successivamente all'erogazione degli stessi, delocalizzino all'estero la propria produzione, decadano dal beneficio stesso con l'obbligo di restituire i contributi ricevuti nel caso non impieghino almeno il 50 per cento del personale rispetto all'ammontare complessivo della forza lavoro impiegato alla data di assegnazione dell'incentivo.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, esaminato il

testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere di semplice contrarietà sull'articolo 17, comma 1, sull'articolo 26, comma 1, e sull'articolo 27-*bis*, in relazione al quale si fa presente che una gestione pressoché analoga a quella di una contabilità separata rischia di rivelarsi controproducente sia ai fini di una celere capacità di erogazione dei fondi sia ai fini di una concreta idoneità del fondo a supportare le piccole e medie imprese. Infine, in relazione all'articolo 11, comma 6, ai fini di un miglior coordinamento per i profili finanziari, risulterebbe opportuno apportare la seguente modifica: dopo le parole: «ai sensi del presente capo» aggiungere le seguenti: «negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze».

Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.201, 11.200, 11.201, 11.202, 11.203, 11.204, 26.201, 31-*bis*.200, 31-*bis*.203, 9-*bis*.209, 3.202 e 9.202.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 21.201, 13.200, 14.201 e 16.200.

Il parere è di nulla osta sulle restanti proposte.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.500 e 11.500, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 2287:

sulla votazione dell'articolo 9, il senatore Berger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Chiavaroli, Cioffi, Davico, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fazzone, Fissore, Gentile, Granaiola, Lucidi, Marino Mauro Maria, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Nencini, Olivero, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rubbia, Stucchi, Taverna, Tronti, Valentini, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1^a Commissione permanente; Guerrieri Paleotti, per attività della 5^a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Mirabelli, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Arrigoni, Compagnone, Orellana e Pepe, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Battista, Migliavacca, Panizza e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Sani Luca, Agostini Luciano, Carra Marco, Catania Mario, Catanoso Genoese Basilio, Cenni Susanna, Cova Paolo, Covello Stefania, Dal Moro Gian Pietro, Faenzi Monica, Fiorio Massimo, Manciuilli Andrea, Mongiello Colomba, Palma Giovanna, Schullian Manfred, Tentori Veronica, Valiante Simone, Venittelli Laura, Zanin Giorgio, Terrosi Alessandra, Narduolo Giulia, Romanini Giuseppe, Lodolini Emanuele

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (2535) (presentato in data 28/9/2016).

C.2236 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.2618).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22 e 26 settembre 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

al dottor Enrico Finocchi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

alla dottoressa Ilaria Antonini, la revoca dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale e al dottor Giancarlo Verde, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'interno;

al dottor Fabrizio Lucentini, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di seconda fascia, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 settembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione - aggiornata al mese di marzo 2016 - sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro e confisca.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. CLIV*, n. 7).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 26 settembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2015 dalla SIMEST SpA, quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XXXV-bis*, n. 4).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Verducci e Romano hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00620 del senatore Vaccari ed altri.

Mozioni

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [GAETTI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#) - Il Senato,

premessi che:

il 24 agosto 2016 alle ore 3:36 del mattino le aree interne delle regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo sono state colpite da un sisma di *magnitudo* 6.0;

le province maggiormente coinvolte sono state quelle di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia. Le città, che hanno registrato il maggior numero di danni sono quelle di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto; questo è stato l'ottavo sisma di *magnitudo* superiore a 5,6 verificatosi in Italia dal 1980;

considerato che:

a partire dal 1980 l'Italia si è dotata di una carta della sismicità che consente di conoscere quali sono le aree soggette a rischio maggiore e, per ogni area, il grado di rischio;

grazie a questo lavoro, è noto che in Italia circa 24 milioni di persone vivono in zone ad elevato rischio sismico;

negli ultimi 50 anni, i terremoti gravi sono stati 8, verificatisi tra il 1968 e il 2016. La maggior parte di essi ha comportato esiti distruttivi causando numerose vittime e danni ingenti al patrimonio immobiliare privato e pubblico, alle infrastrutture e alle opere d'arte, creando notevoli disagi a le popolazioni coinvolte e all'economia del Paese;

negli ultimi quarantotto anni, per recuperare le risorse da destinare alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto, si contano più di 5 incrementi delle accise sui carburanti;

dal 1970 (primo anno in cui sono disponibili i dati sui consumi dei carburanti) al 2015 i cittadini hanno versato nelle casse dello Stato 145 miliardi di euro nominali;

nel novembre del 2014 il Consiglio nazionale degli ingegneri ha stimato in 70,4 miliardi di euro nominali (121,6 miliardi, se attualizzati) il costo complessivo necessario per ricostruire tutte e 7 le aree fortemente danneggiate dal terremoto (Valle del Belice, Friuli, Irpinia, Marche/Umbria, Molise/Puglia, Abruzzo ed Emilia- Romagna). Negli ultimi 50 anni è stato versato più del doppio rispetto alle spese sostenute;

nonostante le nuove tecniche di rilevamento ed elaborazione dei dati, a ogni evento sismico ci si scopre immensamente fragili e impreparati;

al verificarsi di ogni catastrofe, si ricorre a fantomatici "modelli", che richiamano a esperienze del passato, ma senza essere realmente in grado di individuare interventi e tecniche efficaci da applicare a casi specifici che per loro natura sono unici. Per questo motivo si assiste al continuo ricorso alla decretazione d'urgenza;

l'abuso, in tali casi, della decretazione d'urgenza è determinato dalla mancanza di un quadro normativo armonizzato, in grado di disciplinare tutte le operazioni fondamentali, individuando tempi necessari per l'attuazione e l'erogazione di fondi;

il 25 agosto 2016 il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ha destinato 50 milioni di euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 5 comma 5-*quinquies* della legge citata;

il Presidente del Consiglio dei ministri ha nominato Vasco Errani commissario straordinario per l'emergenza, nonostante il medesimo incarico già assunto in seguito al terremoto dell'Emilia-Romagna del 2012 abbia sollevato numerose critiche. Le criticità connesse alla gestione *post* terremoto del 2012 di Errani sono state numerose, fra tutte la "gestione" dei moduli abitativi provvisori (MAP) adibiti per ospitare le popolazioni colpite dal sisma, che hanno comportato numerosi disagi economici dovuti agli ingenti costi per i consumi di energia elettrica;

il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, De Vincenti, in audizione il 1° settembre 2016, in seduta congiunta, presso le Commissioni Ambiente della Camera e del Senato, ha confermato l'intenzione del Governo di prorogare gli incentivi per la ristrutturazione e l'ecobonus per favorire interventi finalizzati al risparmio energetico e alla realizzazione di progetti antisismici. Si tratta di misure già previste da interventi legislativi pregressi, l'ultimo di essi è la legge 28 dicembre 2015, n. 208, che senza la dovuta stabilizzazione non consente il superamento del limite strutturale determinato dall'annualità prevista;

da fonti giornalistiche e da dichiarazioni di esponenti del Governo si è appresa la volontà di investire sul progetto "Casa Italia" finalizzato *pro* futuro alla messa in sicurezza del Paese dai rischi provocati da eventi sismici;

ad oggi, infatti, manca un serio intervento legislativo, volto a stabilire piani, tempi, modalità nonché una idonea mappatura dei fabbricati, compresi quelli pubblici, per la messa in sicurezza degli edifici nelle zone a rischio del Paese;

così come sono insufficienti gli interventi legislativi volti a individuare definitivamente una mappatura totale degli edifici pubblici e privati a rischio. A tal punto sarebbe opportuno attuare e completare quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2003, n. 3274 relativa ai "criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche" adeguando, inoltre, la quantificazione delle risorse necessarie all'adeguamento anti - rischio;

considerato, inoltre, che:

secondo le stime dell'ingegner sismico Alessandro Martelli, presidente dell'Istituto "Isolamento ed altre Strategie di Progettazione Sismica" (Glis), l'80 per cento dei fabbricati pubblici e privati, inclusi scuole, ospedali, caserme, ossia luoghi considerati strategici in caso di emergenza, collocati nelle zone

ad altro rischio, crollerebbero, a causa della loro obsolescenza: problema, questo, che non è stato affrontato con idonei interventi normativi ispirati all'adeguamento sismico; mancano, ad oggi, interventi fattivi che introducano l'obbligo, sia con facilitazione che sanzioni, di adeguamento degli edifici, soprattutto in quelle zone considerate ad alto rischio sismico; tenuto conto del fatto che:

non è l'evento sismico in sé a provocare danni, mietere morti e feriti, ma essenzialmente l'inadeguatezza strutturale del nostro patrimonio immobiliare italiano;

in altri Paesi ad elevato rischio sismico, come il Giappone, da decenni eventi sismici anche di *magnitudo* molto più elevate di quelle che in Italia continuano a provocare distruzione, morte e fenomeni corruttivi in seguito alla ricostruzioni, non provocano alcun danno, né a cose, né a persone; tutta la letteratura nazionale del post eventi sismici, dal terremoto dell'Irpinia del 1980 al terremoto dell'Aquila del 2009, non tralasciando gli eventi sismici dell'Emilia, registra dalla fase emergenziale dei primi soccorsi alla fase sempre troppo lunga ed incompiuta della ricostruzione, forti speculazioni, gestioni strutturalmente illecite con corruzione massiccia e diffusa, inchieste delle procure di tutta Italia;

è necessario che si giunga finalmente e tempestivamente all'obbligo per tutto il patrimonio edilizio esistente dell'adozione del "fascicolo del fabbricato", con libretto d'uso e di manutenzione dell'edificio e della sua impiantistica, che riporti tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, effettuati, nonché l'esatta localizzazione degli elaborati progettuali accessibili ai proprietari, compreso il certificato di agibilità del fabbricato, e soprattutto che riporti con chiarezza ed immediatezza di lettura le classificazioni sismiche ed energetiche dello stesso, che ne diano una chiara e certa informazione sulla sicurezza strutturale e sui consumi dell'edificio così da determinarne il valore, anche commerciale, e tutti gli interventi necessari ed urgenti, tra cui quelli obbligatori, per un corretto adeguamento;

è necessario che le misure finanziarie per questi adeguamenti siano a carico della finanza pubblica, con investimenti anche comunitari, laddove il proprietario dimostri l'inadeguatezza della sua posizione economica a sostenerne l'onere;

secondo il 14^o rapporto di Cittadinanza- attiva sulla sicurezza, qualità, accessibilità a scuola presentato il 21 settembre 2016, nel 15 per cento delle scuole statali sono state riscontrate lesioni strutturali, mentre solo il 35 per cento del campione monitorato possiede il certificato di agibilità statica; un istituto scolastico su tre si trova in zone ad elevata sismicità e soltanto l'8 per cento è stato progettato, secondo la normativa antisismica;

nonostante gran parte del territorio della regione Abruzzo sia classificato nelle fasce ad alto e medio rischio sismico (zone 1 e 2), da un'analisi dei dati riguardanti l'adeguamento alla normativa tecnica antisismica degli edifici scolastici statali inseriti sul portale "Scuole in Chiaro" (fonte istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca), è stato riscontrato che circa il 75 per cento degli immobili scolastici non risulta adeguato a tale normativa;

evidenziato che:

nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 si registrano gravi problemi per le attività agro zootecniche: nella zona di Amatrice sono presenti più di 600 aziende;

oltre ai danni subiti dagli edifici aziendali quali stalle, sale mungitura e laboratori di lavorazione e trasformazione, si registrano notevoli difficoltà a causa dell'interruzione delle strade e del conseguente isolamento degli allevamenti;

anche le attività che non hanno subito danni diretti, a causa del sisma, devono però affrontare il calo degli ordini legati alla domanda locale con conseguente deperimento dei prodotti ed evidenti danni economici;

considerato, infine, che come richiesto da numerose istituzioni regionali e locali colpite e da molti cittadini vi è la necessità di un immediato adeguamento delle risorse umane e strumentali rispetto alle emergenze e alle attività da affrontare, per cui si richiede una fattiva collaborazione tra organo commissariale, Regioni, enti locali e Protezione civile,

impegna il Governo:

- 1) a costituire un fondo nazionale per la realizzazione del fascicolo obbligatorio dell'edificio (foe) e un apposito fondo per l'adeguamento antisismico di tutto il patrimonio immobiliare esistente;
- 2) a rendere il "fascicolo del fabbricato" documento obbligatorio, in un opportuno lasso di tempo, nelle transazioni immobiliari e per tutte le richieste di autorizzazione per lavori edili (cila, scia, concessioni);
- 3) a predisporre gli opportuni strumenti legislativi volti a inibire la cessione di immobili sprovvisti del fascicolo del fabbricato o strutturalmente non adeguati alla classe di sismicità del territorio, dove insistono;
- 4) a informatizzare tramite i SIT (sistema informatico territoriale) a livello nazionale la mappa del patrimonio edilizio esistente, con immediata conoscenza dello stato di manutenzione e adeguamento antisismico ed energetico degli edifici, interconnessa alle mappe territoriali del rischio sismico e del rischio geologico;
- 5) a introdurre, con appositi interventi legislativi, l'obbligo di adeguamento antisismico degli edifici, soprattutto in quelle zone considerate ad alto rischio sismico;
- 6) a provvedere ad una ricognizione periodica dei piani comunali ed intercomunali di sicurezza e provvedere a stabilire penalità e sanzioni stringenti per gli enti territoriali inadempienti;
- 7) a predisporre un protocollo unico nazionale di intervento in caso di evento sismico, che fissi tempi, modalità ed eventuali sanzioni penali;
- 8) a prevedere un fondo di rotazione nella prossima legge di bilancio per il 2017, al fine di supportare anche gli interventi minori per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo danneggiati dal sisma, in misura adeguata e sufficiente a coprire integralmente le spese sostenute;
- 9) ad adottare iniziative per concedere indennizzi alle attività produttive danneggiate dagli eventi calamitosi, per il ripristino delle scorte andate distrutte o per il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività, comprensivi della quantificazione dell'eventuale lucro cessante in ragione dell'interruzione dell'attività produttiva;
- 10) a realizzare una rete di assistenza psicologica nei confronti dei familiari delle vittime e delle persone coinvolte, che resti operativa anche dopo la fase emergenziale e nel periodo della ricostruzione;
- 11) ad attivare il percorso per l'istituzione di una zona franca urbana, che possa garantire sgravi fiscali alle attività imprenditoriali;
- 12) a promuovere strumenti di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini per una ricostruzione condivisa, prevedendo all'interno degli uffici speciali per la ricostruzione un tavolo di concertazione con i cittadini, parti sociali e ordini tecnici, coordinato da un osservatorio nazionale;
- 13) ad assicurare che le aziende che intendano partecipare ai lavori di ricostruzione, anche su immobili di proprietà privata, siano inserite in una "white list", verificandone la regolarità in collaborazione con le Prefetture;
- 14) ad assumere ogni iniziativa volta a garantire finanziamenti finalizzati alla realizzazione di un piano per il recupero, la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale danneggiato dagli eventi richiamati in premessa;
- 15) a predisporre le attività, affinché sia certamente evitata qualunque deroga che possa favorire direttamente o indirettamente fenomeni speculativi e/o corruttivi.

(1-00630)

[MARINELLO](#), [BIANCONI](#), [MANCUSO](#), [PAGANO](#), [DI GIACOMO](#), [CONTE](#), [GUALDANI](#), [AIELLO](#), [DALLA TOR](#) - Il Senato,

premessi che:

l'ennesima tragedia derivante da una calamità sismica e i momenti di dolore che hanno colpito il popolo italiano hanno moltiplicato gli appelli alla predisposizione di un piano antisismico strutturale duraturo nel tempo;

l'intero Paese si è stretto in un grande abbraccio di solidarietà attorno alle popolazioni colpite. La società civile e la macchina dei soccorsi, come sempre, hanno risposto in modo egregio mobilitando risorse umane, strumentali ed economiche che solo popoli generosi come quello italiano riescono a garantire;

encomiabile per l'impegno e la dedizione manifestata nell'opera di soccorso il lavoro svolto dalle autorità locali, dalla protezione civile, dai Vigili del fuoco, dalle forze di polizia, dalle forze armate e i volontari, ciascuno con ruoli e compiti differenti ma tutti animati da un sincero spirito solidale e comunitario;

ora tocca alle istituzioni dare la risposta più importante. La risposta sarà davvero efficace se si porrà al centro di qualsiasi progetto o campagna la parola "prevenzione";

il 25 agosto 2016 il Consiglio dei ministri ha proclamato lo stato di emergenza per 180 giorni e ha stanziato i primi 50 milioni di euro per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite a valere sul Fondo per le emergenze nazionali;

il Consiglio dei ministri ha altresì proceduto alla nomina di Vasco Errani a commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori del Centro Italia colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016; considerato che:

il Governo ha annunciato il 6 settembre il progetto "Casa Italia", per uscire dall'emergenza sisma che attanaglia il Paese. Casa Italia vuole essere una strategia complessiva per il nostro Paese, per creare le migliori condizioni per vivere e lavorare e per lo sviluppo del Paese. Un'azione di programmazione, almeno decennale, che punta a rendere organici gli interventi di qualificazione, modernizzazione e sistemazione dell'assetto del territorio;

il progetto "Casa Italia" dovrà permettere il coordinamento di una serie di interventi, da quelli sulle scuole, alle bonifiche, dalle opere di diffusione della banda larga alle opere contro il dissesto idrogeologico; dalla riqualificazione delle periferie alla modernizzazione degli impianti sportivi: il tutto articolato in un unico progetto complessivo che abbia linee guida chiare e una regia di insieme;

secondo i primi dati pubblicati da alcune categorie professionali, per la messa in sicurezza degli edifici saranno necessari 30 anni e risorse per un ammontare stimato di circa 100 miliardi di euro;

considerato, inoltre, che:

sono molteplici le proposte avanzate da esperti e categorie di professionisti per favorire lo sviluppo di un piano antisismico efficiente nel tempo: dalla semplificazione normativa alla possibilità di finanziamenti, all'imposizione di un obbligo di adeguamento nel tempo dei fabbricati;

la normativa antisismica costituisce, assieme alla classificazione sismica, lo strumento attraverso cui realizzare la prevenzione sismica; fino ad oggi si è puntato sull'adeguamento sismico volontario attraverso la detrazione del 65 per cento per i lavori di ristrutturazione antisismica, per il momento in vigore fino al 31 dicembre 2016, per le prime case e gli edifici produttivi ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Questa misura dovrà essere rafforzata ed estesa, oltre che integrata con ulteriori misure;

norme di carattere preventivo finalizzate al miglioramento sismico degli edifici sono altresì contenute in diversi provvedimenti emanati nel corso degli ultimi anni, come ad esempio le norme per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Sull'edilizia scolastica ci sono grandi finanziamenti: si avverte l'esigenza di integrarli in un unico progetto nazionale;

per ciò che riguarda il patrimonio pubblico, i crolli dell'ospedale e della scuola di Amatrice dimostrano che le norme, oggi vigenti, non vengono rispettate. In questo ambito il monitoraggio e il controllo sullo stato di adeguamento degli immobili devono essere rafforzati, anche mediante l'inasprimento delle sanzioni disciplinari per i dirigenti responsabili della tutela del patrimonio pubblico;

tenuto conto, inoltre, che:

la questione della prevenzione è strettamente legata al "fascicolo del fabbricato", una carta d'identità dell'edificio, fondamentale per tutte le informazioni sugli aspetti che riguardano la stabilità e la sicurezza ai fini della protezione, soprattutto, dagli eventi sismici;

tra le ipotesi da approfondire vi è la possibilità di estendere gli incentivi fiscali anche per gli interventi

di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica dell'intero condominio, in quanto potrebbero garantire gli adeguamenti di stabili costruiti ormai da più di 40 anni, impegna il Governo:

- 1) a prevedere, nella prima fase emergenziale dei processi di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto, la costruzione *in loco* di strutture temporanee, non definitive, come le cosiddette case di legno, che possano essere riciclate, una volta conclusa la fase di ricostruzione e che permettano il riutilizzo del terreno per finalità agricole o pastorali;
- 2) a prevedere la ricostruzione definitiva dei paesi colpiti dal sisma del 24 agosto nei medesimi siti, evitando di dislocare le nuove costruzioni in zone nuove e di disgregare le comunità locali, e operando nel rispetto dell'ambiente, dell'identità architettonica preesistente e della tutela del paesaggio;
- 3) a prevedere, nell'ambito delle procedure di ricostruzione, un coinvolgimento diretto e attivo dell'Autorità nazionale anticorruzione, per garantire la trasparenza e la legalità dei meccanismi di selezione e controllo delle imprese incaricate dei lavori;
- 4) a delineare, entro il 30 ottobre 2016, gli strumenti, i contenuti, le misure e gli obiettivi da inserire nel progetto "Casa Italia", in modo tale da adottare le prime misure utili nel disegno di legge di bilancio per il 2017;
- 5) a valutare la possibilità di destinare quota parte dei fondi europei nel progetto "Casa Italia" e di negoziare maggiore flessibilità con le istituzioni europee;
- 6) a prevedere nel disegno di legge di bilancio per il 2017:
 - a) l'estensione degli incentivi fiscali anche per gli interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica adottati dall'intero condominio;
 - b) una stabilizzazione degli *ecobonus* per le ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche, per gli adeguamenti e consolidamenti sismici già previsti a legislazione vigente, prevedendo, inoltre, un lasso temporale per l'uso delle detrazioni fiscali inferiore a quello previsto attualmente, e stabilendo norme specifiche per i soggetti incapienti;
- 7) a prevedere una mappatura rapida degli immobili pubblici, che consenta di inserire delle schede elettroniche degli edifici in un'unica piattaforma *on line* a livello nazionale, all'interno della quale poter controllare i responsabili dei procedimenti di adeguamento antisismico delle strutture e lo stato di avanzamento dei relativi lavori;
- 8) ad attivarsi in sede europea, affinché le risorse necessarie per la messa in sicurezza degli edifici pubblici siano escluse dal patto di stabilità;
- 9) a prevedere l'adozione del "fascicolo del fabbricato", con la possibilità per il privato di dedurre interamente i costi sostenuti per la ristrutturazione antisismica.

(1-00631)

[Paolo ROMANI](#), [GASPARRI](#), [CERONI](#), [PELINO](#), [D'ALI'](#), [MARIN](#), [BERNINI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#), [SIBILIA](#), [FASANO](#), [GIBIINO](#), [SCILIPOTI ISGRO'](#), [ZUFFEDA](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [PICCOLI](#), [RAZZI](#), [GIRO](#) - Il Senato,

premessi che:

il grave sisma di *magnitudo* 6.2 che, nella notte del 24 agosto 2016, ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, è solo l'ultimo di una lunga serie di terremoti che ha devastato la nostra penisola nel corso degli ultimi 50 anni, causando la morte di migliaia di persone, la distruzione delle maggior parte delle abitazioni e fabbriche ivi insistenti e la conseguente difficile ricostruzione;

in particolare, l'evento sismico ha raso al suolo numerosi comuni e relative frazioni quali Amatrice e Accumoli in provincia di Rieti e Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Montegallo e Montemonaco in provincia di Ascoli Piceno, e Montefortino e Amandola in provincia di Fermo. Inoltre, il sisma ha danneggiato numerosi edifici pubblici e privati nei comuni laziali, abruzzesi, marchigiani e umbri delle province più vicine all'epicentro;

il numero delle vittime è di 298, mentre 388 sono le persone rimaste ferite. Dalle macerie sono state estratte vive, da parte dei Vigili del fuoco, del soccorso alpino e dalla protezione civile, 238 persone; le operazioni di soccorso sono state celeri ed efficaci nonostante le pessime condizioni del territorio,

sia dal punto di vista morfologico sia da quello infrastrutturale. Difatti, l'unica strada che collega i territori colpiti dal sisma è la strada statale (Salaria) che da anni è un cantiere e, recentemente, a causa di problemi sorti con l'impresa esecutrice i lavori, questi sarebbero sospesi per presunte collusioni con le organizzazioni criminali e la consegna, che era prevista entro il 2017, è posticipata a data da destinarsi;

al 22 settembre 2016, le persone assistite nei campi e nelle strutture allestite allo scopo o presso gli alberghi erano complessivamente 3.027. Dai dati forniti dal Dipartimento della protezione civile, al 22 settembre le verifiche, ancora chiaramente parziali, sugli edifici privati indicavano in 3.835 gli edifici dichiarati agibili (circa il 47 per cento), mentre erano 457 quelli che, pur non danneggiati, risultavano inagibili per rischio esterno. Gli immobili non agibili erano 2.715 (il 33 per cento), mentre 1.178 erano quelli temporaneamente o parzialmente agibili;

giòva ricordare che dal 1960 ad oggi, tutte le 20 regioni italiane hanno subito eventi fatali: 541 inondazioni in 451 località di 388 comuni, che hanno causato 1.760 vittime (762 morti, 67 dispersi e 931 feriti), e 812 frane in 747 località di 536 comuni con 5.368 vittime (3.413 morti, 14 dispersi e 1.941 feriti), e che dal 1980 ad oggi si sono susseguiti i seguenti terremoti di vasta entità: Irpinia e Basilicata (1980), Livorno e Pisa, Toscana (1984), Gubbio, Umbria (1984), San Donato Val di Comino, Lazio (1984), Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio e Fermo, Marche (1987), Carlentini, Sicilia (1990), Fivizzano, Toscana (1995), Annifo e Colfiorito, Umbria (1997), Monte Pollino, Basilicata (1998), Puglia e Molise (2002), provincia di Alessandria e Appennino ligure (2003), L'Aquila, Abruzzo (2009), pianura Padana (2012) ed infine Amatrice, Accumoli (provincia di Rieti), Arquata del Tronto (provincia di Ascoli Piceno), valle del Tronto (2016);

considerato che:

la salvaguardia del territorio è uno dei punti fondamentali della strategia di azione per lo sviluppo sostenibile, e uno dei criteri di orientamento della politica di sostenibilità è individuato nella riduzione dei rischi. Tra questi, in primo piano vi è il rischio naturale, inteso come il prodotto tra la probabilità che accada un fenomeno naturale potenzialmente pericoloso, la vulnerabilità del territorio colpito (compresi i beni in esso contenuti) e il valore economico dei beni esposti nel territorio stesso;

il rischio è direttamente proporzionale al danno atteso per l'uomo (inclusi i beni economici e sociali) e l'ambiente. Non di rado, all'origine di un'amplificazione dei dissesti in atto o dell'innescò di nuovi vi sono le modalità inappropriate di utilizzo e gestione del territorio. L'Italia è un Paese in cui esiste il rischio elevato di calamità naturali, di natura sismica e alluvionale. Si stima che il 67 per cento dei comuni italiani si trova collocato in zona sismica, il 50 per cento delle imprese in aree a pericolo di frane e alluvioni e 2 milioni di persone vivono in aree ad alto rischio vulcanico. Per il futuro, le previsioni sui cambiamenti climatici vedono per l'Italia un consistente aumento di fenomeni estremi come precipitazioni intense, alluvioni e prolungate siccità;

a tale proposito è di fondamentale importanza che la popolazione venga sensibilizzata al tema, sia all'interno delle scuole che tra le popolazioni adulte, in merito alle iniziative da adottare in caso di emergenza, in considerazione del fatto che un'alta percentuale di decessi in occasione dei terremoti è causata anche da comportamenti sbagliati dei cittadini durante l'evento;

in seguito al terremoto occorso in Puglia e Molise nel 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Silvio Berlusconi, attraverso l'emanazione di un'ordinanza (n. 3274 del 2003) recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", ha suddiviso in 4 zone l'intero territorio nazionale a seconda della differente pericolosità sismica;

tale ordinanza ha fissato i principi generali sulla base dei quali le Regioni devono adottare la classificazione sismica del territorio e, nel 2006, sempre da parte del medesimo Esecutivo, essa è stata aggiornata con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 2006;

giòva ricordare altresì che, in seguito al sisma occorso a L'Aquila e comuni limitrofi il 6 aprile 2009, il Governo Berlusconi IV emanò il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che all'articolo 11 in origine prevedeva la realizzazione da parte del

Dipartimento della protezione civile di un piano di verifiche finalizzate ad interventi per la riduzione del rischio sismico, soprattutto per immobili, strutture e infrastrutture ubicati nei territori dell'Appennino centrale, contigui a quelli interessati dagli eventi sismici che avevano colpito la regione Abruzzo a partire dall'aprile di quell'anno. Prevedeva, inoltre, che alle operazioni di verifica avrebbero collaborato gli enti locali interessati, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici operanti nel territorio;

purtroppo, però, nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge, il predetto articolo 11 fu modificato perché le forze di opposizione pretesero che quella previsione venisse cancellata sulla base di un parere della Conferenza Stato Regioni che rivendicava alla stessa la competenza ad intervenire in materia. Pertanto, l'articolo 11 fu modificato eliminando la previsione dell'urgente monitoraggio sismico e prevedendo l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per la prevenzione del rischio sismico con una dotazione complessiva di 965 milioni di euro sino al 2016;

il Governo Berlusconi IV è l'unico ad aver destinato fondi in favore dei territori colpiti dal terremoto abruzzese, e la fase della ricostruzione, gestita dai successivi Governi, è stata lunga, travagliata ed ancora non portata a totale compimento;

occorre, dunque, che venga posta particolare attenzione, non solo nel periodo immediatamente successivo all'evento calamitoso ma, soprattutto, un costante monitoraggio in ogni fase della ricostruzione e un controllo continuo e meticoloso durante l'esecuzione dei lavori;

tenuto conto che:

il collasso di gran parte degli edifici ubicati nei territori colpiti dal sisma del mese di agosto è stato causato dalla forte intensità del sisma, ma anche dalla loro debole struttura e dalla complessa situazione urbanistica;

la completa mappatura di tutto il territorio italiano può consentire interventi di prevenzione del rischio sismico;

è necessario, anche in questa occasione, assumere iniziative per stanziare, già dalla prossima sessione di bilancio e per i prossimi anni, risorse adeguate per avviare e garantire la ricostruzione, tenendo conto della recente stima dei danni quantificata in circa 4 miliardi di euro e prevedendo la fondamentale collaborazione con gli enti territoriali interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;

è altresì necessario, allo scopo di accelerare la ricostruzione, effettuare una dettagliata mappatura dei territori colpiti dal sisma, al fine di aggiornare e integrare l'elenco dei comuni del cratere, come individuati dall'elenco allegato al decreto del Ministero dell'economia del 1° settembre 2016 poiché molti non sono in esso ricompresi,

impegna il Governo:

1) ad adottare misure urgenti per favorire l'immediata ricostruzione e la ripresa della normale attività del tessuto economico e sociale delle zone colpite dal sisma del 24 agosto, soprattutto considerato l'attuale momento di crisi, evitando sprechi di risorse pubbliche e l'intrusione di organizzazioni criminali in un territorio già duramente colpito;

2) ad istituire uno specifico capitolo di bilancio, nell'ambito di quanto destinato alle calamità naturali, per interventi di prevenzione del rischio sismico che possano portare alla reale possibilità di assicurare i fabbricati in zone sismiche una volta messi in sicurezza;

3) per quanto riguarda la costruzione, a promuovere un concorso internazionale d'idee che individui modalità, soprattutto dal punto di vista urbanistico e architettonico, per la pianificazione e la realizzazione delle nuove città, proiettate in una loro dimensione sociale adeguata alle esigenze del futuro;

4) a semplificare tutte le procedure, comprese quelle ambientali, per la rimozione dei detriti derivanti dal sisma, al fine di individuare in tempi rapidi le aree idonee ad ospitare i differenti materiali risultanti dal crollo o dall'abbattimento degli edifici pericolanti in seguito al terremoto;

5) a rendere pubblici e trasparenti, mediante sistemi informatici, gli stati di avanzamento dei lavori di ricostruzione, anche in riferimento alle prospettive di impiego dei fondi stanziati;

6) a riferire periodicamente circa i tempi e le modalità delle iniziative volte a rilanciare l'economia

- delle zone devastate dal sisma, le priorità di intervento fra i settori e per quanto concerne l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza delle scuole, i tempi previsti per la ricostruzione di tali edifici;
- 7) ad adottare iniziative urgenti volte a semplificare le procedure per la concessione di fondi pubblici e agevolazioni ai privati, le cui abitazioni sono state interamente o parzialmente distrutte, ovvero seriamente danneggiate, nonché per la ristrutturazione degli edifici pubblici;
- 8) a prevedere modalità di controllo sull'operato del commissario straordinario, considerato il potere troppo discrezionale in capo allo stesso, in modo che questi riferisca ogni quadrimestre in Parlamento circa i tempi e le modalità della ricostruzione di edifici pubblici e privati e sulle iniziative volte a rilanciare l'economia delle zone devastate dal sisma, nonché a far sì che il commissario si interfacci con i sindaci e con gli amministratori locali dei territori colpiti, prima di assumere decisioni fondamentali a riguardo;
- 9) a prevedere una valutazione preventiva sulle procedure amministrative, considerato il rischio di infiltrazioni mafiose nel processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Abruzzo, dell'Umbria, delle Marche e del Lazio, nonché la messa a disposizione di risorse, uomini ed informazioni per vigilare tempestivamente sul fenomeno e impedirne l'insorgere;
- 10) ad assumere iniziative per consentire ai titolari di esercizi commerciali, situati nei centri abitati e non più agibili, di proseguire la propria attività in *box* o moduli produttivi provvisori;
- 11) ad adottare iniziative volte alla sospensione delle scadenze e dei termini INPS per gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per lavoro dipendente privato subordinato o per altre tipologie di lavoro coordinate o alle dipendenze di datori di lavoro privati (ad esempio contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di collaborazione a progetto, laddove ancora in essere);
- 12) a promuovere misure per la sospensione, sino al 31 dicembre 2017, delle scadenze e dei termini fiscali sia per le società, che per le persone fisiche, e degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione INAIL (aziende, lavoratori autonomi e dipendenti);
- 13) a prevedere iniziative in deroga alla disciplina dei criteri, requisiti e condizioni ordinari di accesso alla "NASPI" per i lavoratori stagionali dipendenti da imprese del turismo, agrituristiche e agricole, nonché per i lavoratori agricoli stagionali, dipendenti da aziende interessate dal sisma;
- 14) ad assumere iniziative per prorogare, per i Comuni del cratere, fino al 31 dicembre 2017, il termine di entrata in vigore dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali previsto per tutti i Comuni con meno di 5.000 abitanti o 3.000 se appartenenti a comunità montane;
- 15) ad assumere iniziative finalizzate ad autorizzare l'utilizzo degli avanzi di gestione degli enti locali e ad escludere dai vincoli del pareggio di bilancio le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di edifici pubblici con criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici pubblici, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di progettazione e verificata in fase di collaudo dalla perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato;
- 16) ad assumere iniziative per prevedere sia la stabilizzazione dell'*ecobonus* anche per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici in misura non inferiore al 75 per cento, sia degli sgravi fiscali specifici, per i medesimi interventi, in favore di coloro che non possono usufruire del *bonus*;
- 17) a valutare l'opportunità di rendere esenti dall'IVA tutti gli interventi di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2016;
- 18) a dare priorità, nell'ambito dei piani per la realizzazione della rete per la banda larga, alle zone colpite dal sisma e a quelle classificate ad alta intensità sismica;
- 19) a favorire una rapida approvazione del disegno di legge all'esame del Senato AS 2068 recante la delega al Governo per il riordino del sistema della protezione civile, attesa l'importanza che questo servizio svolge e ad adottare in tempi brevi i decreti legislativi rispettando la tempistica, "entro nove

mesi", prevista dalla delega stessa.

(1-00632)

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#) - Il Senato,

premessi che:

in seguito al terremoto che, il 24 agosto 2016, ha colpito una vasta area dell'Appennino centrale tra le provincie di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia, colpendo soprattutto i comuni di Accumoli, Amatrice ed Arquata del Tronto, il Governo Renzi ha annunciato una serie di misure, alcune delle quali già abbozzate nella legge di bilancio per il 2017 come la proroga degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico, altre che confluiranno nel piano "Casa Italia", in modo articolato con interventi annunciati, che vanno dalla prevenzione alle scuole, dal dissesto idrogeologico al recupero delle periferie e delle case popolari, sino alle infrastrutture, strade e ferrovie. Nelle intenzioni del Governo il piano dovrebbe prevedere misure per 2 miliardi di euro all'anno ed un arco temporale di 2 decenni;

le misure fiscali previste per la riqualificazione del patrimonio abitativo consentono oggi uno sgravio sull'IRPEF del 50 per cento delle spese sostenute per le ristrutturazioni degli immobili privati e del 65 per cento per l'efficientamento energetico degli edifici;

tali misure, che negli ultimi 3 anni hanno stimolato una micro economia diffusa e che hanno contribuito al PIL per il 1,5-2 per cento, non sono però strutturali, ma devono essere rifinanziate ogni anno con la legge di bilancio annuale;

con la legge n. 208 del 2015, le misure fiscali sono state prorogate sino al 31 dicembre 2016, ma dal 1° gennaio 2017 entrambe le misure torneranno alla misura ordinaria del 36 per cento e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare;

lo scorso 12 aprile 2016 il Senato approvava un pacchetto di atti di indirizzo, tra cui la 1-00547 (testo 2) presentata dal Gruppo Conservatori e Riformisti, che impegnavano il Governo a dare stabilità, per il triennio 2017-2019, all'agevolazione fiscale del 65 per cento, prevista per la riqualificazione energetica degli edifici;

il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ha esteso la detrazione valida per il risparmio energetico agli interventi edilizi riguardanti l'adeguamento antisismico delle abitazioni e dei fabbricati produttivi;

la detrazione fiscale al 65 per cento venne quindi estesa all'adeguamento antisismico, al pari delle altre misure sino al 31 dicembre 2016, proprio per incentivare i cittadini ad intervenire sulle proprie abitazioni, con interventi volti a limitare l'impatto di simili catastrofi naturali;

come noto, il tema della prevenzione sismica in Italia è il punto nevralgico, contro il quale anche il più perfetto piano di protezione civile e di pronto intervento devono confrontarsi, visto che il nostro Paese ha il 70 per cento dei fabbricati costruito prima del 1974, anno nel quale sono entrate in vigore le prime norme antisismiche nazionali, dove l'elevato rischio sismico interessa il 44 per cento della superficie nazionale con il 36 per cento dei comuni ed un terzo della popolazione;

negli ultimi 50 anni, secondo i dati del Dipartimento della protezione civile, i danni economici causati dagli eventi sismici sono stati valutati in circa 240 miliardi di euro (valore attualizzato), che hanno richiesto interventi pubblici per oltre 120 miliardi di euro;

dal 1968 ad oggi sono ben 8 i grandi terremoti che hanno devastato il nostro Paese, dal Belice (1968) sino all'ultimo di Amatrice con 4.900 vittime e circa 692.000 sfollati;

dalla letteratura disponibile sul rischio sismico e dalle numerose esperienze sismiche passate, sia nazionali che internazionali, emerge come, pur nella tempestività, efficacia ed efficienza dei primi interventi, ogni piano di prevenzione a lungo termine vada poi attentamente meditato, per non incorrere nel rischio che, tra il verificarsi delle catastrofi naturali e gli interventi di aiuto e di ricostruzione, siano poste in essere azioni o programmi di intervento, che distruggano l'economia locale delle zone colpite;

nel delineare interventi di mappatura delle zone maggiormente a rischio, sulle quali intervenire, prima

di altre, con piani complessi ed articolati, si deve dunque procedere con estrema cautela, consapevoli degli effetti che l'annuncio dato oggi di interventi immediati, che poi si realizzano magari dopo 10 anni, comporta un immediato crollo del valore degli immobili, così come degli investimenti industriali, del turismo e delle attività produttive che verranno depressi dall'evidenza del rischio;

tale ipotesi, come hanno rilevato numerosi esperti, è da scongiurare ma la soluzione comporterebbe l'immediato impiego, in maniera diffusa, di ingenti risorse umane, tecnologiche e strumentali, che richiederebbero una spesa immediata di almeno 80 miliardi di euro;

nell'immediato, in attesa che il piano "Casa Italia" sia reso noto nel dettaglio e che il disegno di legge di bilancio per il 2017 sia presentato al Parlamento il 20 ottobre 2016 con le misure che il Governo intende attuare, *in primis* per la stabilizzazione dei *bonus* fiscali, energetico e per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati, non si può non considerare che, con l'approssimarsi dei mesi invernali nei luoghi colpiti dal recente sisma, si sta cercando di provvedere ad una sistemazione sostenibile per gli abitanti, i quali, salvo i pochi casi di edifici agibili, sono attualmente allocati nelle tendopoli;

l'Anas, al fine di dare il proprio contributo alle vittime del terremoto dello scorso 24 agosto, che hanno perso la propria abitazione, ha messo a disposizione delle casette in legno, utilizzate durante il terremoto de L'Aquila, che sono state trasportate e montate nei terreni appartenenti ad alcuni dei soggetti interessati; tuttavia, a distanza di poche ore, è stato ordinato lo sgombero delle suddette strutture, poiché costituirebbero un "abuso edilizio", evidenziando come, nei casi di calamità naturali, manchi una normativa organica, una sorta di testo unico delle emergenze, capace di regolare, sia la fase dell'emergenza, che le fasi successive, anche derogando alle norme vigenti;

ritenuto inoltre che:

le recenti esperienze di catastrofi naturali, che il nostro Paese ha vissuto, con particolare riferimento agli ultimi eventi sismici delle Marche e dell'Umbria, e dell'Abruzzo, vedono a distanza di anni i cittadini combattere con la burocrazia, per accedere ai fondi per la ricostruzione o, nei peggiori casi, le risorse destinate alle ricostruzioni sono terminate, senza che ne fossero stanziati di nuove;

nell'approcciare alle fasi della ricostruzione *post* evento calamitoso, è importante non abbandonare il territorio, ovvero non privilegiare una tipologia di interventi prima di un'altra, ma coordinare le fasi della ricostruzione delle prime abitazioni, delle seconde abitazioni, delle strutture produttive, comprese quelle turistico ricettive e delle infrastrutture pubbliche, in modo da non interrompere i legami sinergici del sistema economico di quei luoghi rappresentato anche, e ciò vale in particolar modo per i piccoli centri, dall'economia alimentata dai nativi emigrati, che in quei luoghi fanno ritorno per i periodi di vacanza;

le fasi della ricostruzione devono essere connotate da procedure che garantiscano la massima trasparenza nella gestione delle risorse e nella realizzazione delle opere, impegna il Governo:

- 1) a prevedere la stabilizzazione dei *bonus* fiscali del 50 per cento delle spese sostenute per le ristrutturazioni degli immobili, del 65 per cento per l'efficientamento energetico degli edifici e per l'adeguamento antisismico;
- 2) a prevedere misure speciali per la riqualificazione e l'adeguamento antisismico di tutti gli edifici pubblici, dando particolare priorità alle strutture sanitarie e scolastiche, anche intervenendo presso la Commissione europea, affinché siano stanziati maggiori risorse a valere sul fondo di solidarietà europeo;
- 3) a prevedere misure per la prevenzione e il recupero del dissesto idrogeologico;
- 4) a prevedere il riordino della disciplina vigente in un testo unico per le calamità naturali;
- 5) a prevedere misure speciali per la ricognizione dell'effettivo completamento delle ricostruzioni dei danni causati dagli eventi calamitosi verificatisi negli ultimi 50 anni, al fine di completare le opere avviate e le ricostruzioni degli edifici pubblici e privati tuttora non realizzate;
- 6) a riferire al Parlamento, con cadenza mensile, sullo stato della ricostruzione del terremoto del 24 agosto 2016, con particolare riferimento alle risorse economiche e strumentali impegnate.

(1-00633)

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#) - Il Senato,

premessi che:

il terremoto del 24 agosto 2016 che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ha avuto effetti devastanti, provocando lo "sbriciolamento" delle case in muratura di Amatrice e Accumoli e delle loro frazioni e creando seri danni ad edifici pubblici e privati in comuni come Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Montegallo e Montemonaco;

è preoccupante il fatto che lo sciame sismico continua; dal 24 agosto ad oggi sono state registrate 11.600 scosse; ancora il 20 settembre una forte scossa di *magnitudo* 4,1 ha colpito Amatrice, il 21 settembre un'altra scossa di *magnitudo* 2,8 ha interessato la provincia di Perugia, il 22 settembre una scossa di *magnitudo* 2,3 ha interessato il comune di Norcia;

il piano di frattura lungo 25-30 chilometri, situato nell'area compresa tra Amatrice e Norcia, ha registrato un abbassamento di 20 centimetri e un movimento co-sismico importante, dell'ordine di un metro, nella campagna di Amatrice; la sismicità dei giorni a seguire la scossa principale ha interessato un volume crostale più esteso; i geologi che hanno effettuato i monitoraggi sul territorio hanno anche evidenziato un rischio, anche se con probabilità inferiore al 10 per cento, che la faglia che ha causato il terremoto di Amatrice possa aver attivato le faglie vicine;

sono 298 le persone che hanno perso la vita, migliaia i feriti, di cui 388 gravi, 238 le persone che sono state estratte illese dalle macerie; 3.190 sono le persone assistite nei campi e negli alberghi, 318 quelle ospitate negli *hotel* messi a disposizione a San Benedetto, 90 che hanno deciso di trasferirsi nei moduli abitativi provvisori e le abitazioni del progetto "Case" messe a disposizione a L'Aquila;

è stato gravemente danneggiato il principale ospedale dell'area, il "Francesco Grifoni" di Amatrice, da dove sono stati evacuati tutti i pazienti ricoverati, rendendo ancora più complicato il soccorso sanitario dei feriti;

il terremoto ha causato vasti danneggiamenti anche al patrimonio culturale della zona, a chiese ed edifici storici;

le attività delle circa 670 le aziende che hanno sede proprio nel cuore dell'Appennino, tra Arquata del Tronto, Amatrice e Accumoli sono paralizzate; circa 50 attività hanno dovuto chiudere;

le vie di comunicazione hanno subito seri danni (in particolare la Salaria, la strada regionale 260, la strada statale 685 delle Tre valli umbre) ed è rimasta interrotta buona parte della viabilità secondaria, provocando intralci e ritardi ai soccorsi. La tempestività dei soccorsi è stata compromessa anche dalle problematiche preesistenti sulla viabilità principale e secondaria e dai cantieri in corso sulla Salaria, asse principale di collegamento;

la difficile situazione delle comunicazioni è stata aggravata dalle linee telefoniche interrotte e dalla scarsa copertura della zona dai gestori di telefonia mobile, probabilmente poiché si tratta di aree senza interesse commerciale;

con il decreto ministeriale 1° settembre 2016 il Governo ha sospeso fino al 16 dicembre 2016 i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal terremoto;

non è stato previsto il rinvio dei pagamenti di oneri e contributi previdenziali; la mancata previsione di tale rinvio rischia di aggravare la situazione delle aziende agricole e delle piccole imprese della zona; parimenti non è stato previsto il rinvio dei versamenti e degli adempimenti tributari nei confronti dei cittadini non residenti che hanno perso la casa o hanno la casa inagibile nell'area del sisma e che dovrebbero comunque pagare le imposte sulla casa e sulle forniture dei servizi per tali immobili;

inoltre, la sospensione del pagamento dei tributi, contributi e premi assicurativi dovrebbe riguardare l'intero periodo della ricostruzione, evitando il sistema dell'attivazione di mutui previsto per il terremoto dell'Emilia-Romagna per la restituzione di quando dovuto. Ponendo direttamente a carico dello Stato i pagamenti sospesi e lasciando una percentuale minima a carico dei cittadini colpiti, si

potrebbe evitare da una parte di porre a carico dello Stato spese per interessi che superano il capitale originario e dall'altra di caricare di ulteriori mutui i cittadini che ancora non hanno completato la ricostruzione;

occorre subito la dichiarazione di una "no tax area" per la zona colpita dal terremoto, con un'esenzione delle tasse dovute soprattutto per le imprese e i coltivatori diretti e per le attività che vivono di turismo; il 19 settembre 2016 è stata firmata dal capo del Dipartimento di protezione civile l'ordinanza n. 394, ossia la sesta ordinanza per la gestione dell'emergenza terremoto che lo scorso 24 agosto ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; tale ordinanza comprende la realizzazione delle strutture abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, prevedendo di predisporre il minor numero di aree possibili, nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari; il tessuto edilizio della zona colpita dal sisma è costituito da piccoli borghi e da case con orto, ove la cura dell'orto è spesso l'unica occupazione della maggior parte della popolazione che è costituita per lo più da persone anziane in pensione; occorre pertanto, anche in considerazione delle asperità del territorio e delle difficoltà climatiche della zona, valutare le situazioni caso per caso e, qualora esista l'idoneità tecnica e geologica del terreno e la possibilità della fornitura dei servizi, permettere la collocazione di moduli abitativi nel terreno privato, in assenza di autorizzazione paesaggistica e del parere dell'ente parco, previa sottoscrizione di un atto convenzionale che garantisca la rimozione del manufatto al momento della consegna della nuova abitazione;

il sisma ha colpito un territorio dove l'agricoltura è una delle principali fonti di reddito; occorre permettere ad agricoltori e allevatori di continuare la loro attività sul territorio; pertanto occorre permettere di collocare nelle aziende distrutte o danneggiate dal sisma le casette provvisorie, consentendo ai produttori di continuare ad accudire quotidianamente il bestiame, di ovicapri e di vacche da carne e da latte;

nella ricostruzione, occorre tenere conto dell'esperienza passata. Celerità, risorse adeguate, semplificazione burocratica e trasparenza devono essere le basi della ricostruzione, come anche la necessità di garantire la permanenza della gente colpita nel proprio territorio;

Amatrice fa parte della Comunità montana "Velino" ed è sede del polo agroalimentare del parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga; tutta la zona è interessata da vincoli paesaggistici e la preoccupazione principale della popolazione è che la burocrazia blocchi o rallenti la ricostruzione e la possibilità degli imprenditori di risollevarsi;

uno degli elementi particolari delle zone distrutte è che in questo caso si tratta di centri caratteristici di villeggiatura con molte seconde case, ovvero case ereditate dai genitori, costruite molti anni fa e con mezzi modesti, che i figli hanno cercato di rendere decorose, e che figurano come seconde case di questi ultimi ma che rappresentano "le radici" della gente colpita con tutti i ricordi di famiglia. È importante assicurare a tutti aiuti economici efficaci per mantenere la propria identità. È importante ridare ad Amatrice e Accumoli e ai borghi del comprensorio colpito l'aspetto pulito, ordinato e gioioso del passato, poiché se gli aiuti si limitano alle sole prime case il tessuto edilizio non potrà mai essere ricostruito;

come hanno riportato tutti i giornali, il terremoto di Amatrice e Accumoli era "atteso": si tratta di una zona ad altissimo rischio sismico per il quale non sono state prese adeguate misure di prevenzione; non solo: con finanziamenti pubblici sono stati ricostruiti edifici pubblici, come scuole, senza rispettare le norme antisismiche;

quasi la metà del nostro territorio, dove vive il 40 per cento della popolazione, è soggetta a rischio sismico; in particolare, l'area dell'Appennino ha una situazione geologica molto complessa, a causa dell'immersione della placca adriatica sotto a quella dell'Eurasia, del movimento degli Appennini, della collisione fra l'Africa e l'Eurasia, che spinge la catena alpina verso nord, e dell'allargamento del bacino tirrenico;

il territorio dell'intero Paese versa in condizioni critiche. Da una parte il pericolo sismico, dall'altra il rischio idrogeologico e la franosità delle nostre montagne mettono annualmente in ginocchio intere aree, creando vittime e danni ingenti; infatti, è sotto gli occhi di tutti che la risposta sta nella

"prevenzione": prevenzione con strutture antisismiche per evitare danni maggiori nell'evoluzione delle scosse sismiche, prevenzione con interventi strutturali di difesa del suolo per far fronte ai sempre più frequenti fenomeni alluvionali che i cambiamenti climatici degli ultimi anni presagiscono;

è evidente che le sole detrazioni fiscali per le ricostruzioni edilizie e per l'efficienza energetica, estese anche all'adeguamento antisismico degli edifici, non bastano. Occorrono risorse finanziarie adeguate, aiuti concreti per l'adeguamento antisismico degli edifici, almeno nelle zone dichiarate ad alto rischio sismico;

accanto alla prevenzione occorre una corretta informazione; occorre un approccio consapevole, che deve cominciare dalle scuole, che aiuta la popolazione a creare, sin dall'età scolastica, un'informazione vera e una conoscenza reale del proprio territorio; secondo alcuni studi una percentuale tra il 20 e il 50 per cento dei decessi in occasione dei terremoti è causata dalla mancata informazione e da comportamenti sbagliati dei cittadini durante l'evento sismico;

con l'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, a seguito al terremoto che ha colpito L'Aquila, è stato istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, con una dotazione di 44 milioni di euro per l'anno 2010, di 145,1 milioni per l'anno 2011, di 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni per l'anno 2015 e di 44 milioni di euro per l'anno 2016; le disponibilità del Fondo si esauriscono con l'anno in corso;

il terremoto di Amatrice e Accumoli ha portato alla ribalta il problema della normativa antisismica del nostro Paese;

fino al 2003, la mappa sismica in Italia non era altro che la mappa dei territori colpiti dai forti terremoti avvenuti dopo il 1908, restando classificati come zone non sismiche i restanti territori, ivi compresi i territori colpiti da sisma prima di tale data; conseguentemente, su tali aree, che rappresentavano la maggior parte delle zone sismiche del Paese, non vi era alcun obbligo di costruire nel rispetto della normativa antisismica;

dopo il terremoto del 31 ottobre 2002, che ha colpito i territori al confine fra il Molise e la Puglia, il Dipartimento della protezione civile ha adottato l'ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, con lo scopo di fornire una risposta immediata alla necessità dell'aggiornamento della classificazione sismica e delle norme antisismiche, dando mandato alle Regioni, in armonia con il dettato dell'art. 112 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, per l'individuazione delle zone sismiche;

tale ordinanza per la prima volta ha classificato tutto il territorio nazionale come sismico suddividendolo in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente; per ciascuna zona sono previsti interventi antisismici differenti in grado di rispondere alla potenza sprigionata dal probabile sisma. Successivamente, in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, della legge 27 luglio 2004, n. 186, è stato emanato il decreto ministeriale 14 settembre 2005, con il quale sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni, allo scopo di riunire in un unico testo la disciplina tecnica relativa alla progettazione ed all'esecuzione delle costruzioni e di realizzarne nel contempo l'omogeneizzazione e la razionalizzazione;

l'entrata in vigore del decreto ministeriale 14 settembre 2005 ha determinato la piena operatività della nuova classificazione sismica, comportando la necessità dell'applicazione dell'art. 104 del testo unico in materia edilizia, decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, relativo alle "Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione";

tuttavia, tale normativa si applica alle nuove costruzioni o a quelle che si sottopongono ad interventi di rilevante ristrutturazione, non essendo obbligatorio l'adeguamento sismico degli edifici esistenti; sarebbero obbligatorie, invece, le verifiche di edifici e infrastrutture definiti strategici, ossia di quelli che in caso di calamità naturale devono restare in piedi per consentire di gestire le emergenze e assicurare il ricovero delle persone, come stadi, prefetture, ospedali e scuole, verifiche che, in realtà, non sono mai state effettuate sulla base di una precisa pianificazione;

un'altra questione riguarda i beni storici, ove le norme consentono un intervento di "miglioramento" antisismico, più leggero rispetto all'"adeguamento", per evitare di snaturare gli immobili storici; ma

anche questa possibilità è obbligatoria solo in caso di manutenzione straordinaria;
gli esperti stimano in 40.000 euro l'adeguamento antisismico per ogni 100 metri quadrati di edificio, attraverso tiranti, catene e fasciature, interventi che non si presentano proibitivi economicamente ma che non si presentano nemmeno risolutivi, ma solo destinati ad evitare il crollo; peraltro, tali interventi devono fare comunque i conti con le aggregazioni particolari e con i vincoli delle soprintendenze sulle facciate degli edifici per tutti i casi dei centri storici e dei borghi del Paese, come il caso di Amatrice che dal 2015 è entrata a far parte del *club* "I borghi più belli d'Italia";

chiaramente, la situazione non è semplice, specialmente per un Paese come il nostro, pieno di centri storici e di borghi e con oltre 24 milioni le persone che vivono in zone a elevato rischio sismico. Nonostante le detrazioni fiscali del 65 per cento (almeno fino al 31 dicembre 2016, salvo proroghe), il problema dell'adeguamento antisismico degli edifici si presenta grave e complesso;

tuttavia, il mancato aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni è inaccettabile; il testo tecnico in vigore è ancora quello del 2009, aggiornato a luglio di quell'anno, proprio dietro la spinta del terremoto dell'Abruzzo, nonostante sia prevista una revisione biennale; inoltre, risale al 2006 anche la mappa del rischio sismico, che classifica il territorio italiano in base alla potenza sprigionata dal probabile sisma; ad esempio, risulta che i comuni di Amatrice e di Accumoli sono classificati a livello 1, mentre il comune di Arquata del Tronto, anch'esso gravemente danneggiato, risulta classificato a livello 2,

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune iniziative ai fini della dichiarazione di una *no tax area* per la zona colpita dal terremoto del 24 agosto 2016, con un'esenzione delle tasse dovute soprattutto per le imprese e i coltivatori diretti e per tutte le attività che vivono di turismo;

2) a provvedere ad una ripermimetrazione delle località colpite dal sisma ai fini dell'esenzione dal pagamento dei tributi, anche in ordine allo sciame sismico in atto, rettificando la lista dei comuni, come risultante dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, dalla quale risultano esclusi molti comuni danneggiati e comunque sismicamente a rischio, adottando criteri selettivi oggettivi;

3) ad assumere iniziative per prevedere in favore delle popolazioni interessate dal terremoto del 24 agosto 2016 la sospensione dei pagamenti per le forniture dei servizi, di tasse e tributi fino alla fine della ricostruzione e, parallelamente, prevedere la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei confronti dei residenti e non residenti relativamente agli immobili di proprietà situati nel territorio dei comuni colpiti dal terremoto, distrutti o dichiarati inagibili;

4) a prevedere anche il rinvio dei pagamenti di oneri e contributi previdenziali per non aggravare la situazione critica delle aziende agricole e delle piccole imprese della zona;

5) ai fini della restituzione dei versamenti sospesi, ad assumere le opportune iniziative per evitare il sistema dell'attivazione di mutui già previsto per il terremoto dell'Emilia-Romagna, magari ponendo direttamente a carico dello Stato i pagamenti sospesi e lasciando una percentuale minima a carico dei cittadini colpiti, allo scopo di evitare da una parte di porre a carico dello Stato spese per interessi che superano il capitale originario e dall'altra di caricare di ulteriori mutui i cittadini che ancora non hanno completato la ricostruzione;

6) ai fini della sospensione dei versamenti e della concessione delle agevolazioni e dei contributi, a rivedere la perimetrazione del cratere sismico sulla base della rendicontazione dei danni da parte dei Comuni, anche in ordine allo sciame sismico in atto;

7) ai fini della ricostruzione, e in considerazione dei vincoli ambientali e paesaggistici che interessano la zona, ad adottare tutte le opportune iniziative per garantire il coordinamento con le autorità locali, celerità di intervento, risorse adeguate, semplificazione burocratica e trasparenza e assicurare la permanenza dei cittadini colpiti dal terremoto nel proprio territorio, adottando procedimenti di partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati, concertazione nella pianificazione attuativa del tessuto edilizio perso o danneggiato, nonché accordi tra pubblico e privato ai fini del celere ripristino dei luoghi;

- 8) in considerazione del fatto che il tessuto edilizio della zona è costituito da piccoli borghi, da case con orto e da imprese agricole, oltre che da imprese commerciali e rinomate attività di ristorazione, ad adottare le opportune iniziative per permettere la collocazione di moduli abitativi provvisori anche nel terreno di proprietà privata, provvedendo alla sospensione dei vincoli che insistono sul territorio e all'abbreviazione delle procedure burocratiche, in tal modo permettendo soprattutto ad agricoltori e allevatori di continuare la loro attività sul territorio, ferme restando l'idoneità tecnica e geologica del terreno e la possibilità della fornitura dei servizi nonché la sottoscrizione di un atto convenzionale che garantisca la rimozione del manufatto al momento della consegna della nuova abitazione;
- 9) a prevedere il risarcimento integrale delle perdite delle aziende e delle strutture turistiche, nonché il risarcimento al 100 per cento delle spese per la ristrutturazione o per la ricostruzione sia delle prime case che delle seconde, senza alcuna differenza, in quanto si tratta prevalentemente della ricostruzione di luoghi caratteristici di villeggiatura che vivono dal turismo;
- 10) a dare priorità, nel finanziamento diretto e indiretto dello Stato, alla realizzazione delle infrastrutture adeguate a garantire un efficace e tempestivo sistema di soccorsi: realizzazione di ferrovie, aeroporti, eliporti, costruzione o modernizzazione di strade, consolidamento di viadotti e gallerie, conclusione delle opere in corso;
- 11) ad adottare ogni iniziativa utile a garantire il mantenimento e la piena operatività degli ospedali delle zone in raccordo con le Regioni affinché nei piani di riordino, razionalizzazione e riclassificazione, non vengano sguarnite di strutture sanitarie fondamentali a garantire la salvaguardia della vita umana e la tempestiva assistenza;
- 12) a prevedere, ai fini della trasparenza e della conoscibilità degli atti, delle procedure e delle decisioni adottate, la pubblicità, anche tramite i siti *internet* del Dipartimento della protezione civile, nonché d'intesa con gli enti locali interessati, dell'elenco dei fornitori, comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo, dello stato delle somme erogate e dei relativi beneficiari, degli interventi programmati, degli avvisi, dello stato di realizzazione delle opere, nonché di tutta la normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale, afferente agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici;
- 13) ad adottare le opportune iniziative per la predisposizione di ammortizzatori sociali per le imprese colpite dal terremoto e ad attivarsi presso le sedi dell'Unione europea per la destinazione di fondi a sostegno del comparto agricolo e boschivo danneggiato dal sisma;
- 14) a prevedere l'esenzione dei vincoli della finanza pubblica per i Comuni colpiti, per tutte le spese destinate alla ricostruzione;
- 15) a disporre la deroga alla costituzione della centrale unica di committenza tra più Comuni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i Comuni ricadenti nel cratere sismico;
- 16) su richiesta dei subappaltatori, a prevedere l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori per tutti i lavori di ricostruzione connessi al sisma;
- 17) per evitare il pendolarismo degli studenti, a disporre la deroga delle norme sull'accorpamento degli istituti scolastici, di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le zone colpite dal terremoto;
- 18) a valutare la possibilità di destinare il montepremi dell'attuale estrazione del superenalotto in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e degli interventi di ricostruzione;
- 19) ai fini della prevenzione, a procedere all'immediato aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, con particolare riferimento all'adeguamento antisismico degli edifici e a procedere ad un costante monitoraggio dei territori ai fini del tempestivo aggiornamento della classificazione sismica e del rischio al quale sono esposti il patrimonio abitativo, la popolazione e i sistemi infrastrutturali;
- 20) a prorogare le detrazioni fiscali per l'adeguamento antisismico degli edifici esistenti anche dopo il 31 dicembre 2016, provvedendo ad un incremento della percentuale in detrazione, e a concedere detrazioni fiscali fino al 100 per cento del costo dell'adeguamento antisismico per gli edifici che ricadono in zone sismiche classificate 1 e 2;
- 21) a procedere al controllo costante e all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici, con

particolare riferimento alle scuole;

22) ad affrontare i problemi legati all'adeguamento antisismico degli edifici esistenti in presenza di vincoli, semplificando le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;

23) a garantire per le zone classificate ad alta e media sismicità (zone 1 e 2) gli opportuni finanziamenti per la realizzazione e per il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture necessarie al sistema dei soccorsi: collegamenti viari e ferroviari, aeroporti, eliporti, nonché delle strutture ospedaliere, assegnandone, in accordo con le Regioni, la precedenza nell'ambito dei piani di riordino, razionalizzazione e riclassificazione;

24) a promuovere accordi con i gestori di telefonia mobile ai fini della copertura delle comunicazioni e dell'istituzione di aree *wi-fi* nelle zone ad alta e media sismicità;

25) a promuovere campagne d'informazione, anche nell'ambito dei programmi scolastici, per migliorare la conoscenza del fenomeno sismico e della classificazione sismica della propria zona, e mettere in atto una costante e incisiva azione di informazione e sensibilizzazione dei cittadini volta a diffondere la cultura della prevenzione;

26) ad assumere iniziative per rifinanziare con maggiori risorse il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi nelle prossime annualità di bilancio e per attuare un piano di messa in sicurezza di tutti gli edifici pubblici e privati nelle zone a più elevato rischio sismico;

27) a promuovere presso le istituzioni europee le opportune iniziative finalizzate allo stanziamento di appositi fondi per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati negli Stati membri dell'Unione.

(1-00634)

[BARANI](#), [MAZZONI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [COMPAGNONE](#), [CONTI](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PICCINELLI](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#) - Il Senato,

premessi che:

il terremoto che il 24 agosto 2016 ha colpito il Centro Italia ha causato ingenti danni in diversi comuni; a differenza di quanto avvenuto in passato, il problema della sicurezza antisismica e della lotta al dissesto idrogeologico non è stato rapidamente derubricato a tema di ordinaria amministrazione;

il fondo per la prevenzione sismica, approvato all'indomani del terribile terremoto de L'Aquila, programmato su 7 anni, dal 2010 al 2016, per un importo complessivo di 965 milioni di euro, si è dimostrato del tutto insufficiente, come ha rilevato lo stesso Dipartimento della protezione civile, dal momento che tale somma, seppur cospicua, "rappresenta solo una minima percentuale, forse inferiore all'1 per cento, del fabbisogno che sarebbe necessario per il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche";

se si guarda a quanto ha speso lo Stato italiano negli ultimi 50 anni per le ricostruzioni dopo i tanti terremoti registrati, si evince che un grande piano di consolidamento antisismico avrebbe fatto risparmiare;

considerato che:

circa il 60 per cento del territorio italiano è a rischio sismico;

quello italiano è un ritardo epocale che pone l'Italia addirittura alle spalle di Paesi come la Turchia e il Cile, che, pur disponendo di un patrimonio abitativo qualitativamente inferiore al nostro, hanno saputo agire con più lungimiranza sul fronte della prevenzione antisismica;

in Italia gli interventi per la messa in sicurezza delle abitazioni private sono una rarità e l'obbligo è previsto solo per le nuove costruzioni o per le ristrutturazioni importanti. Si tratta, inoltre, di spese non indifferenti (la stima è tra i 100 e i 300 euro a metro quadro) e le attuali agevolazioni fiscali riguardano solo le abitazioni principali nelle aree a più alto rischio sismico;

intervenendo sempre in conseguenza delle emergenze e mai in modo strutturale per un'adeguata prevenzione, si è di fatto speso molto, ma male;

secondo una ricerca del centro studi del consiglio nazionale degli ingegneri risalente al 2014, la

somma in valori attuali dei soli interventi statali di ricostruzione realizzati dal 1968 al 2012 è stata superiore a 121 miliardi di euro;

al 2010 al 2016, i Governi che si sono succeduti hanno stanziato nel Fondo per la prevenzione del rischio sismico una somma complessiva inferiore al miliardo di euro, mentre nello stesso periodo il valore degli importi detraibili per la sola riqualificazione energetica (ossia l'*ecobonus*) ha superato abbondantemente i 12 miliardi, che si aggiungono agli oltre 60 miliardi di euro di importi detraibili per il recupero edilizio;

come reso noto dal Dipartimento della protezione civile, un adeguamento antisismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private delle opere infrastrutturali strategiche costerebbe all'incirca 100 miliardi di euro. Tale somma per un coerente piano di prevenzione avrebbe salvato migliaia di vite umane;

a seguito del recente evento sismico, il Governo ha elaborato il programma "Casa Italia" finalizzato alla messa in sicurezza del Paese dai rischi a cui è sottoposto;

considerato altresì che:

l'esperienza di questi anni dovrebbe spingere tanto lo Stato quanto i privati a perseguire finalmente la cultura della prevenzione perché allo stato attuale la situazione è drammatica;

la prevenzione necessita anche di un attento programma di sensibilizzazione, educazione ed informazione;

la metà delle scuole e gli altri edifici pubblici italiani sono costruiti senza requisiti edilizi in grado di resistere a un evento sismico di medio livello come quello che ha interessato il comune di Amatrice, impegna il Governo:

1) a vagliare la possibilità dell'istituzione di un'assicurazione obbligatoria sulla casa, totalmente detraibile fiscalmente, che copra tra gli altri anche i rischi derivati dalle calamità naturali;

2) ad immaginare una sorta di un'assicurazione per la responsabilità civile sulla casa detraibile dalle tasse, prevedendo a fianco dell'indispensabile intervento pubblico l'entrata in scena di soggetti terzi come le compagnie assicurative, sottoposte al coordinamento di un'autorità pubblica, le quali per tutelare i propri interessi sarebbero invogliate a spingere gli assicurati a comportamenti responsabili tesi a contenere gli effetti dei disastri della natura;

3) a programmare interventi di lungo periodo, quando è necessario demolendo e ricostruendo, come sta avvenendo in Turchia, rendendo obbligatoria in tutto il Paese la riqualificazione urbana, concedendo sgravi e contributi più consistenti;

4) a operare perché gli appalti e le gare per la costruzione di opere pubbliche, e in subordine di quelle private, si basino su procedure moderne basate sulla supervisione di tutte le fasi di costruzione in un cantiere;

5) a prevedere che, al fine di scongiurare il rischio di possibili infiltrazioni malavitose in occasione delle ricostruzioni, oltre alla possibilità di assegnare appalti a imprenditori improvvisati, le opere più grandi, di importo pari o superiore a 500.000 euro, quelli cioè che comportano la costruzione o la messa a norma di edifici della pubblica amministrazione, scuole e caserme, siano appaltate esclusivamente da società che dispongano di un capitale minimo e tracciabile di almeno 250.000 euro;

6) a predisporre un meccanismo che da un lato garantisca un flusso continuo di risorse nel tempo da destinare alla prevenzione del rischio sismico e che dall'altro impedisca la distrazione di tali risorse verso la spesa corrente.

(1-00635)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[CONTE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

Trenitalia SpA ha comunicato agli utenti, mediante avvisi posti presso le stazioni di Castelfranco Veneto (Treviso) e Conegliano (Treviso), la soppressione, a partire dal 2 ottobre 2016, delle relative fermate del treno Frecciabianca della tratta Udine-Milano;

di questa decisione non sarebbe stata preventivamente data alcuna comunicazione ai comuni interessati, né gli stessi sarebbero stati, neppure informalmente, consultati;

considerato che:

la linea ferroviaria in oggetto consente di effettuare trasferimenti a Milano di andata e ritorno in giornata, viene utilizzata da imprenditori e professionisti ed è sempre molto frequentata;

sulla tratta transitano anche centinaia di pendolari, sia lavoratori che studenti, che, pur non percorrendola per intero, usufruiscono del servizio dei treni Frecciabianca;

entrambe le stazioni presso cui il Frecciabianca non farà più fermata sono collocate in aree strategiche del territorio provinciale e dell'intero Nord-Est (Conegliano al Nord della provincia a servizio anche dell'area del pordenonese; Castelfranco a sud-ovest a servizio anche dell'area dell'alta padovana e del bassanese);

la tratta collega capoluoghi importanti dal punto di vista economico-finanziario, turistico e universitario, quali, oltre ai capilinea ed alle due citate città e sede di fermata, le città di Vicenza, Verona, Brescia, che sono anche snodi ferroviari per altre importanti città del nord Italia;

la sostituzione del treno Frecciabianca con il treno Frecciarossa può apparentemente essere considerato un miglioramento qualitativo del servizio; in realtà, l'esclusione delle citate fermate obbliga i passeggeri delle stazioni di Castelfranco Veneto e Conegliano a trasferirsi fino a Treviso o Vicenza con treni regionali, per poter poi utilizzare il treno Frecciarossa, allungando il tempo per raggiungere la città di Milano fino ad oltre 4 ore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle motivazioni in base alle quali Trenitalia SpA abbia deciso la soppressione delle citate fermate;

se non valuti opportuno che questa decisione, vista l'alta rilevanza che assume per il tessuto socioeconomico del Veneto centrale, venga portata all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni;

se non ritenga di dover chiedere con urgenza a Trenitalia di valutare la possibilità di rivedere la decisione assunta e ripristinare le due fermate di Conegliano e Castelfranco Veneto.

(3-03165)

[SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [FUCKSIA](#), [BENCINI](#), [STEFANO](#) - *Ai Ministri della giustizia e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

le operazioni di mobilità e ricollocamento del personale statale starebbero assumendo lineamenti fortemente preoccupanti;

la privatizzazione della Croce rossa italiana, iniziata ufficialmente nel febbraio 2016, e la conseguente mobilità obbligatoria avrebbero reso necessaria una ricollocazione, anche tramite il portale della pubblica amministrazione, il cui scopo dovrebbe, a rigor di logica, consistere in un'efficiente riallocazione del personale in carico, stimabile in circa 2.000 unità, compresi dipendenti, facenti parte del corpo militare della Croce rossa o di reparti tecnicamente avanzati del corpo;

in proposito, il "Corriere della Sera" ha pubblicato, in data 5 settembre 2016, la notizia, ripresa successivamente da vari quotidiani, che 11 soccorritori della Croce rossa italiana sarebbero stati destinati al lavoro di cancelleria presso il tribunale di Roma;

manovre di mobilità esterna del genere non rappresenterebbero un caso isolato: invero, unicamente all'interno degli uffici giudiziari, sarebbero state immesse, al fine di arginare le carenze di organico, circa 700 risorse, benché sprovviste delle necessarie competenze e prive di una formazione giurisprudenziale, requisiti ritenuti fondamentali per assolvere il delicato compito, cui sono chiamati a ottemperare, e rischiando, al contrario, di aggravare una situazione di per sé già critica e prossima al collasso, causando, altresì, ulteriori disagi;

un articolo apparso su "il Fatto Quotidiano" del 25 settembre 2015, a firma di Vincenzo Iurillo, riporta che alle risorse già destinate al tribunale di Roma, saranno aggiunte 24 figure professionali, da ripartirsi in egual misura tra Corte d'appello, Tribunale e Procura di Napoli nord. Parimenti, a Milano, l'organico del palazzo di giustizia dovrebbe essere incrementato con l'arrivo di un capitano e due sottufficiali, provenienti dalla Croce rossa militare milanese, a causa del progressivo smantellamento del corpo;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

l'inopportunità di tali misure sarebbe stata oggetto di ferme prese di posizione da parte di numerosi capi dei distretti giudiziari, nonché di plurimi interventi di parte sindacale, quali FIFP e USB, che avrebbero sia denunciato la superficialità delle scelte ministeriali, sia paventato i rischi per la giustizia italiana, derivanti dall'immissione in ruolo di personale non specificatamente qualificato. Si tratterebbe, infatti, di personale proveniente da enti in esubero, tirocinanti *ex art. 73* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, ovvero personale precario, acquisito temporaneamente dalle Regioni, e successivamente, sulla base di convenzioni stipulate dalle stesse, ceduto agli uffici giudiziari, giungendo, in tal modo, a configurare situazioni paradossali, quali quella di Milano, dove detenuti, in permesso, pare si occuperebbero della delicatissima digitalizzazione dei fascicoli;

non dovrebbe, quindi, stupire il malcontento e le proteste dei cancellieri di ruolo che avrebbero lamentato l'equiparazione alle loro funzioni di personale inserito in organico, senza una procedura concorsuale di selezione incentrata su conoscenze tecniche della materia, come ribadito dalla presidente dell'associazione dipendenti giudiziari italiani;

ancora, il "Comitato lavoratori giustizia", in una nota ufficiale, avrebbe evidenziato come i cancellieri, assunti a seguito di regolare concorso, sarebbero letteralmente scavalcati da personale completamente sprovvisto delle competenze da questi acquisite negli anni, pur senza alcun riconoscimento di carriera. Ed infatti, mentre l'anzianità di servizio e le qualifiche conseguite nelle amministrazioni di provenienza, porrebbero molte delle unità di personale trasferito in ruoli sovraordinati rispetto al personale attualmente in servizio in qualità di cancelliere presso il Ministero della giustizia, questi ultimi vedrebbero, da anni, bloccata qualsiasi possibilità di avanzamento;

considerato inoltre che:

le esortazioni rivolte in questi ultimi anni dal "Comitato lavoratori giustizia", finalizzate non solo a rafforzare l'opera di vigilanza sulla legittimità dei tirocini, ma anche a richiedere la formazione permanente, nonché la riqualificazione del personale di ruolo, come anche validi suggerimenti volti a circoscrivere tale mobilità, che altra ripercussione non avrebbe se non quella di aggravare ulteriormente i continui ritardi che caratterizzano l'ordinamento giudiziario, e che sembrerebbero destinati a rimanere lettera morta. Così come lettera morta parrebbero essere le ripetute richieste relative alla progressione di carriera per tutti i dipendenti giudiziari, prima che fosse effettuato qualsivoglia altro intervento relativo al personale organico: invero, la formazione permanente e la riqualificazione del personale di ruolo avrebbero consentito al personale di coordinare, con l'esperienza, le altre figure professionali subentranti, prevenendo il conflitto che invece sarebbe derivato da un'ingiustificata inversione dei ruoli e che contribuirebbe allo svilimento delle funzioni dei cancellieri ed ufficiali giudiziari reclutati tramite pubblico concorso;

l'annoso problema delle risorse nel comparto della giustizia è stato reiteratamente ribadito anche dal neopresidente dell'Associazione nazionale magistrati; questi ha tenuto a sottolineare, con forza, come vi sarebbero circa 9.000 unità sotto organico: una cifra mastodontica, ben al di sopra delle circa 1.000 unità, che dovrebbero essere messe a disposizione in un prossimo bando, già annunciato a gran voce sia la ministro Orlando che dal sottosegretario di Stato Ferri, a seguito dell'entrata in vigore del recentissimo decreto-legge n. 117 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 161 del 2016, e concernente la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico e contenente, per l'appunto, disposizioni in tal senso;

in proposito, il 19 settembre 2016, sarebbero stati pubblicati sul sito *internet* del Ministero i bandi di concorso per cancellieri ed ufficiali giudiziari, tuttavia, al momento destinati unicamente al personale amministrativo delle cancellerie per la riqualificazione e la selezione interna di funzionari giudiziari e funzionari Unep;

come si legge sullo stesso sito del Ministero: "Aprire alla riqualificazione e alle ulteriori occasioni di crescita professionale del personale attualmente in servizio presso i nostri uffici, ha da sempre costituito un indispensabile traguardo nelle politiche del personale amministrativo anche perché è il naturale presupposto per arrivare ad un altro importante obiettivo: l'assunzione di giovani risorse che a

breve si apriranno";

ci si augura, pertanto, che, a circa 18 anni di distanza dall'ultimo concorso bandito per il reclutamento del personale giudiziario, la prossima procedura di selezione tenga conto delle esigenze, competenze e conoscenze specifiche che tali figure richiedono, senza attingere a risorse esterne prive delle qualifiche e delle competenze necessarie per il corretto andamento della giustizia italiana,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, non intendano attivare procedure ispettive, al fine di verificare concretamente quale siano le attuali condizioni in cui i cancellieri e altri operatori sono chiamati a fronteggiare la notevole mole di lavoro degli uffici giudiziari, stante anche il processo di innovazione e digitalizzazione dei fascicoli, in assenza di necessaria formazione, nonché di adeguata riorganizzazione dei servizi;

se non intendano chiarire quali siano i criteri procedurali adottati, tali che figure provenienti da altre amministrazioni, prima tra tutte la Croce rossa italiana, siano collocati all'interno di uffici giudiziari, talvolta in posizioni addirittura sovraordinate rispetto al personale di ruolo, stante la mancanza degli opportuni requisiti professionali e sprovviste, altresì, di idonea formazione giurisprudenziale;

se non intendano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvedere non solo all'espletamento di procedure di formazione e riqualificazione, che risultino valide per l'intero corpo amministrativo, attualmente in ruolo, indipendentemente dalla qualifica professionale detenuta, ma anche finalizzate a colmare le lacune del personale amministrativo in organico, che necessita di ben maggiori risorse di quanto finora previsto dal decreto-legge n. 117 del 2016.

(3-03166)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ANITORI - *Ai Ministri della giustizia e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* -
Premesso che:

in attuazione dell'art. 12 della legge n. 266 del 1999, veniva emanato il decreto legislativo n. 146 del 2000, recante, tra le altre disposizioni, l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria;

a distanza di qualche mese veniva emanato il decreto legislativo n. 334 del 2000, recante il riordino dei ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato, che provvedeva all'articolazione delle qualifiche dei funzionari di polizia in modo differente dal passato, prevedendo l'ingresso nel ruolo dei funzionari non più da vice commissario, ma da commissario durante i 2 anni di corso di formazione, con immissione in servizio attivo con quella di commissario capo;

le discrasie tra il decreto legislativo n. 146 del 2000 e il decreto legislativo n. 334 del 2000 hanno determinato la necessità di provvedere al riallineamento delle qualifiche e della normativa per i funzionari di Polizia penitenziaria, sollecitata anche dalla Corte costituzionale con sentenza 19 luglio 2005, n. 297, con esclusivo riferimento al ruolo direttivo ordinario;

quindi, con l'art. 1, comma 973, della legge n. 208 del 2015 si prevede una specifica autorizzazione di spesa per 944.958 euro per l'anno 2016, 973.892 euro per l'anno 2017 e 1.576.400 euro annui a decorrere dal 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo n. 334 del 2000, ferme restando le disposizioni in materia di riordino di cui all'art. 8 della legge n. 124 del 2015, riforma della pubblica amministrazione Madia;

il comma 973 citato, non specificando lo strumento attuativo cui affidare il riallineamento dei funzionari e non prevedendo le modalità procedurali da osservare per realizzarlo, conteneva già in sé le cause che finora hanno determinato l'inattuazione della disposizione, nonostante quest'ultima sia molto attesa dai funzionari del Corpo, già mortificati in ragione di uno *status* che ne sottoutilizza le potenzialità, e fermo restando il lento sviluppo di carriera che li penalizza da un punto di vista economico e previdenziale;

inoltre, la citata disposizione della legge di stabilità per il 2016, fermi restando gli effetti economici

con decorrenza 1° gennaio 2016, non prevede esplicitamente la ricostruzione giuridica della carriera per i funzionari destinatari del riallineamento;
nel frattempo, con delibera 1° agosto 2016, il consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia ha adottato i criteri operativi per l'avanzamento a commissari coordinatori per i funzionari del ruolo direttivo ordinario che abbiano maturato i 4 anni di servizio al 1° luglio 2015: sembra una procedura decisamente inutile ove il citato comma 973 avesse previsto l'immediata ricostruzione giuridica, facendo conseguire la qualifica a tutti gli aspiranti commissari coordinatori, come sarebbe stato in assenza di disallineamento normativo;
la formulazione dei criteri operativi per l'avanzamento con 5 anni di ritardo, unitamente alla mancata attuazione del riallineamento e all'assenza di un'esplicita ricostruzione giuridica spettante ai funzionari stanno costringendo questi ultimi ad adire la giustizia amministrativa per far valere i rispettivi diritti al corretto inquadramento e le legittime aspettative di avanzare nell'auspicato ruolo dirigenziale, una volta attuato il riordino previsto dalla riforma della pubblica amministrazione;
tutte le criticità segnalate ed il contenzioso insorgendo potrebbero essere risolti prevedendo nel disegno di legge di bilancio una disposizione da inserire quale comma 973-*bis*, con la quale da una parte individuare lo strumento di attuazione della norma che ha già previsto il riallineamento (ad esempio decreto del Ministro della giustizia), dall'altra formalizzare il diritto alla ricostruzione giuridica della carriera per effetto del primo,
si chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, affinché si provveda non solo all'attuazione dell'articolo 1, comma 973, della legge n. 208 del 2015, ma eventualmente alla sua modifica, come testè suggerito.

(4-06424)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-02591 del senatore Razzi.

1.5.2.6. Seduta n. 692 (ant.) del 05/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

692a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 29 settembre.

Sul processo verbale

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Prego i colleghi di prendere posto, attendiamo che termini la distribuzione delle tessere.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Seguito della discussione congiunta e approvazione dei disegni di legge:

(2521) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

(2522) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 *>(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,36)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2521 e 2522.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale congiunta.

È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONERISCO (CoR). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, spero che ci ascoltiate in questa fase finale di verifica che, come ogni anno, ci troviamo a fare in questo periodo. Si tratta di uno dei pochi momenti di verità in cui le scelte che l'Esecutivo assume nel corso dell'anno vengono, per così dire, "misurate", non con l'inevitabile metro delle aspettative o, nel caso di questo Governo, con quello un po' taroccato della retorica, ma con il metro della realtà dei fatti. Con questa "prova del nove", i programmi, i dati previsionali e gli obiettivi dichiarati sono sottoposti a verifica per appurarne il grado di realizzazione e, quindi, l'attendibilità di chi ha sostenuto quei programmi e quelle previsioni ed ha individuato quegli obiettivi. Così, per l'Esecutivo, e purtroppo per l'intero Paese, questo autunno è uno dei primi momenti delle grandi verità.

Dopo il dato estivo di Banca d'Italia, che ha ufficializzato il nuovo *record* del debito pubblico, che ha toccato quota 2.241 miliardi, dovendo arrendersi all'evidenza, solo qualche giorno fa il Governo ha dovuto rivedere al ribasso le previsioni del quadro macroeconomico previsto nel DEF di primavera. Una modifica tutt'altro che marginale, nonostante le rassicurazioni di ieri del ministro Padoan, che costringerà il Governo ad una manovra spericolata, sottoponendo quindi ad ulteriori sacrifici il Paese, per rispettare gli impegni europei e continuare a sostenere che i conti pubblici sono a posto e che la

nostra economia si è incamminata sul sentiero della ripresa.

Inoltre, ci troviamo ad esaminare il dato "a consuntivo" del bilancio dello stato - questo è ancor più amaro - che pare tutt'altro che sufficiente a far superare lo scetticismo sulle aspettative che pure il Governo ha più volte dichiarato di nutrire circa il concorso positivo delle scelte di bilancio al risanamento della finanza pubblica.

E questo non per un pregiudiziale atteggiamento di ostilità o per una sterile voglia di opposizione a tutti i costi, che certamente non appartiene al Gruppo dei Conservatori e Riformisti. Il giudizio negativo che esprimiamo - e non siamo solo noi a farlo - si basa sulle risultanze della gestione dei conti statali, che risultano certamente insufficienti rispetto a quelle necessarie a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Basterebbe vedere le poste che sinteticamente esprimono l'andamento di tali conti, i risultati differenziali, quelli più sensibili per l'Europa: un *deficit* a meno 2,6 per cento, un risparmio pubblico tornato in negativo dopo diversi anni ed un avanzo primario che rimane in territorio positivo, ma di poco, indietreggiando pericolosamente dai circa 30 miliardi del 2014 ai poco più di 2 miliardi del 2015. E sull'avanzo primario si sono spese in quest'Assemblea milioni di parole negli anni passati.

Ma la nostra contrarietà al documento governativo non si ferma al dato in sé. Una lettura più approfondita delle risultanze contabili, basata sulla composizione delle poste attive e passive, dimostra come i risultati della gestione, ancora una volta, siano ben lontani da quelli che il Governo aveva prospettato.

Mi limito a considerare solo alcune delle numerose criticità. Per quanto riguarda le entrate, è certamente interessante il dato relativo all'ammontare delle risorse complessivamente affluite all'erario. Il Governo enfaticamente evidenzia come la gestione delle entrate dello Stato sia stata caratterizzata, in positivo, da un gettito complessivo che si attesta a circa 570 miliardi, ovvero quasi 20 miliardi in più di quanto previsto.

Ma credo che non dovremmo essere così contenti. Infatti, andando a vedere meglio il dato delle entrate finali si vede come a quel segno "più" concorrano significativamente le entrate tributarie, in aumento di circa il 2 per cento rispetto al 2014, e in particolare IRPEF e IVA, sebbene andrebbero considerate le modifiche contabili intervenute ad esempio attraverso lo *split payment*. Ciò significa che quella diminuzione della pressione fiscale e delle tasse non solo sono un lontano miraggio, ma sono addirittura smentite dalla realtà dei numeri.

È un dato che va letto attentamente insieme ad un dato altrettanto significativo se non di più, ossia l'indebolimento dell'attività di controllo e più in generale l'allentamento della lotta all'evasione e all'elusione. È sufficiente osservare i dati relativi al numero dei controlli per evidenziare che nel 2015 i complessivi 7,7 miliardi, con una flessione rispetto all'anno precedente del 3,9 per cento, sono stati attinti sempre dai soliti noti, ovvero da chi è già conosciuto e che con grande difficoltà sopravvive non solo alla crisi, ma alla voracità di questo Stato.

Questa situazione complessiva sta a significare che l'incremento del gettito erariale non deriva dai marginali incrementi del PIL, dai faticosi "zerovirgola" con cui ci siamo purtroppo abituati a misurare l'incremento della nuova ricchezza. Il gettito per l'erario cresce grazie all'ulteriore ed ennesimo sacrificio imposto ai cittadini, alle imprese ed alle parte produttiva del Paese: peraltro sempre i soliti noti, dato che non è chiaro quando e come sia possibile un allargamento della base imponibile ad ambiti personali e settoriali, ad oggi ancora sconosciuti o solo parzialmente conosciuti al fisco.

Quindi si rassegnino gli artigiani, le piccole imprese e il commercio di questo Paese; saranno solo loro, insieme ai professionisti e al lavoro autonomo, gli unici ad essere davvero tassati, quando non tartassati.

Una situazione che può essere riassunta emblematicamente anche dal settore immobiliare; una cartina di tornasole della situazione economica complessiva. A partire dal Governo Monti, i Governi hanno inopinatamente sposato l'idea, sostenuta fortemente da molti esponenti di questo Governo e anche in sede europea, di spostare il prelievo dai fattori produttivi ai consumi e agli immobili, convinti che tutto

questo favorisca la crescita. Un'idea che come unico risultato ha avuto il progressivo inasprimento delle diverse forme di tassazione e un gettito che nel 2015 ha raggiunto il livello più alto dell'ultimo quinquennio, arrivando a più 37 per cento, per un totale di quasi 44 miliardi complessivi, ovvero più o meno circa tre punti di PIL. Tutto ciò a fronte di persistenti fenomeni di evasione e di erosione della base imponibile che, secondo alcune stime, «evapora» per un importo dal 15 per cento al 30 per cento circa.

Sul fronte delle spese, però, la situazione è più chiara e, soprattutto, più preoccupante. L'aumento della spesa è indiscutibile, anche volendo considerarla al netto delle regolazioni contabili. La sua flebile contrazione rispetto al «previsto» lascia il campo al tangibile e concreto aumento rispetto al 2014 - la spesa aumenta persino rispetto al 2014 - nei suoi diversi aggregati «di competenza»: la spesa complessiva cresce del 3,5 per cento; ancora di più quella corrente al netto della spesa per interessi che raggiunge il più 11,5 per cento. La spesa aumenta dell'11 per cento.

In riduzione sono solo le uniche spese che avrebbero un senso se davvero si volesse rilanciare il Paese verso la ripresa; quella spesa in conto capitale che avrebbe un senso e un grande significato per un Paese che volesse tornare a crescere. Invece quella è diminuita del 42 per cento e, quindi, la metà degli investimenti previsti sono stati ridotti, il che vuole dire che senza investimenti è quasi certo che non ci sarà alcuna ripresa.

Presidente, concludo questo mio intervento in discussione generale, richiamando l'attenzione di quest'Assemblea, ma soprattutto del Governo, a svolgere un'analisi seria e a non continuare a raccontare favole su conti dello Stato che non sono quelli che racconta il presidente del consiglio Matteo Renzi; sono conti molto più amari, e spero nella nostra dichiarazione di voto di riuscire a portare ulteriori elementi per condividere con quest'Assemblea la preoccupazione di tutti, che non può essere solo di una parte politica, ma dell'intero del Parlamento italiano nei confronti di un Governo che ci sta portando dritti dritti verso il precipizio economico. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

[MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, credo che essendo ormai passati trentuno mesi dall'insediamento del Governo Renzi, la lettura del Rendiconto per il 2015 e dell'Assestamento per il 2016 vada fatta unitamente all'esame dei documenti di contabilità pubblica sinora prodotti.

Ricordo che stiamo valutando dei dati sui conti pubblici appena revisionati dall'ISTAT e dalla Nota di aggiornamento al DEF appena pubblicata.

Questi dati ci testimoniano quanto è stato realizzato, basandosi sui numeri e quindi sui dati oggettivi, da cui non si può prescindere per arrivare a un giudizio sulla politica economica di questo Governo. Le tre manovre economiche, decreto-legge n. 66 dell'aprile 2014, legge di stabilità del dicembre 2014, legge di stabilità del dicembre 2015 sono state realizzate in *deficit*. Questo ha comportato l'emissione di nuovi titoli pubblici e fatto crescere lo *stock* del debito pubblico, giunto al suo *record* storico di 2.252 miliardi di euro a luglio 2016. Ricordo che era 2.067 miliardi nel febbraio 2014, quindi 185 miliardi in meno da quando il *premier* Renzi si è insediato.

A presidio delle coperture finanziarie delle manovre sono state, via via, introdotte clausole di salvaguardia sulle imposte e sulle accise. Quelle attualmente pendenti valgono complessivi 56 miliardi (15 miliardi nel 2017, 20,5 miliardi nel 2018 e 20,5 miliardi nel 2019).

Nelle manovre sono state introdotte alcune misure *una tantum*: nel 2014, 1.800 milioni di euro di imposte sulle partecipazioni delle banche nella Banca d'Italia; nel 2015, varie imposte sostitutive; nel 2016, oltre 4.000 milioni derivanti principalmente dalla tassazione dei capitali italiani detenuti all'estero.

La riduzione delle tasse vale circa 47,8 miliardi. Ma al contempo l'aumento delle tasse, anche per effetto di misure di spesa, è stato pari a 51,6 miliardi. Risultato finale: il Governo Renzi ha aumentato le tasse in valore assoluto per 3,8 miliardi. Quindi non comprendo come si possa parlare - come peraltro riportato dai giornali - di «un impegno di riduzione delle tasse che non ha paragoni nella storia

del Paese», come sentiamo ripetere quasi ossessivamente dal Governo.

La celebrata riduzione della spesa pubblica, pari in totale a circa 42 miliardi, è stata per metà a carico degli enti territoriali (21 miliardi a carico di Regioni, Province e Comuni), e per l'altra metà è stata a carico dello Stato centrale. Ma è evidente come il valore della riduzione di spesa dei territori abbia registrato una contestuale diminuzione dei servizi resi nei confronti dei cittadini a livello locale. Anche la riduzione della spesa è stata ampiamente superata da un contestuale aumento della stessa, ovviamente in altre voci a discrezione del Governo, che è stato pari a circa 77 miliardi di euro nel triennio 2014-2016.

Se ne deduce un aumento complessivo della spesa per 35 miliardi di euro riferibili alle misure adottate dal Governo Renzi. Della dinamica della spesa corrente sono testimoni i due disegni di legge al nostro esame: la spesa sale di complessivi 43 miliardi tra il 2013 e il 2016. Si tratta, quindi, di manovre fatte a carico delle generazioni future attraverso un aumento dell'emissione dei titoli di Stato e creando, come ho detto poco fa, il *record* storico del debito pubblico.

Al contempo il PIL, che per fortuna dal 2013 si trova in una fase ciclica di crescita a livello mondiale, ha «preso un segno positivo», come dice il Presidente del Consiglio, ma è salito meno rispetto ad altri Paesi europei, registrando in Italia una crescita dello 0,7 per cento nel 2015. Il PIL è infatti passato dai 1.620 miliardi del 2014, ai 1.642 del 2015. Ciò questo significa che le manovre economiche renziane hanno avuto in realtà un effetto depressivo sul PIL, che si può calcolare in almeno 18 miliardi tra il 2014 e il 2016, se il PIL arriverà a 1.672 miliardi, come è nelle previsioni.

Ciò premesso, va rilevata l'unica costante positiva dei conti di questi tre anni in esame: la diminuzione della spesa per interessi sul debito pubblico. Grazie infatti all'azione della BCE guidata da Draghi il costo del denaro è ai minimi storici, e grazie al piano di acquisto anche di *bond* pubblici, i titoli di Stato hanno addirittura rendimenti negativi. Nonostante questa politica di spesa il debito pubblico ha continuato a crescere, giungendo nel luglio 2016 ad un dato eccezionale su cui si dovrebbe veramente porre attenzione: 2.252 miliardi. Un *record*, quindi, nonostante nel 2016 si registreranno 4.683 milioni di minori interessi. Così come si erano registrati 5.900 milioni in meno nel 2015 e 3.228 nel 2014. Quindi in tre anni il Governo Renzi ha ricevuto un regalo cumulato quantificabile in quasi 24 miliardi di euro. L'azione del Governo ha trasformato questo regalo in una crescita della spesa, in particolare di quella corrente.

L'azione della BCE, purtroppo, ha favorito quello che non doveva succedere, un allentamento delle politiche di rigore sui conti pubblici italiani. E nel momento in cui l'aiuto della Banca centrale dovesse finire, gli oneri sul debito pubblico potrebbero diventare veramente insostenibili per il nostro Paese. Gli interessi andranno calcolati su un debito che è cresciuto di 345 miliardi dal 2011, l'anno della speculazione dei mercati sul nostro debito pubblico e dello *spread* con i *bund* tedeschi oltre i 500 punti base; l'anno in cui il debito ammontava a 1.907 miliardi. Il dato è inoltre allarmante in quanto l'ammontare complessivo del debito è cresciuto in meno di tre anni di quasi il 9 per cento. Ma è salito del 18 per cento rispetto al valore dell'anno della grande speculazione del 2011.

La mancanza di fiducia nell'azione di questo Governo si è anche palesata attraverso il *gap* tra investimenti esteri in Italia e investimenti italiani all'estero: un aumento di circa 150 miliardi degli investimenti italiani all'estero e una diminuzione di 28 miliardi di quelli esteri in Italia nei tre anni di Governo Renzi. Il flusso di liquidità proveniente dalla Banca centrale europea arriva in Italia e viene investito all'estero, segno evidente di questa sfiducia.

Infine, il mancato impegno sulla revisione della spesa ci rende ancora di più la fotografia di questo Governo dalle politiche allegre. Tutti i numeri stanno a dimostrare che siamo di fronte non a un Governo illuminato, ma a un Esecutivo che adotta politiche di *bonus*, a caccia del consenso di brevissimo periodo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zanoni. Ne ha facoltà.

ZANONI (PD). Signor Presidente, senatrici e senatori, intervengo volentieri nella discussione sul disegno di legge di assestamento del bilancio, in quanto, come relatrice alla legge di stabilità 2016,

posso rilevare con una certa soddisfazione che quanto previsto nel dicembre 2015 è in linea di massima confermato dall'assestamento.

Capisco che le opposizioni calchino la mano sulle leggere differenze, ma, complessivamente, quanto previsto dal DEF e dalla legge di stabilità è sicuramente confermato dall'assestamento. E anche il DEF presentato in questi giorni contiene alcuni aspetti che lo confermano.

Vi sono misure che ritengo estremamente importanti, come la recente legge delega sulla lotta alla povertà, che ha introdotto il reddito di inclusione: una misura di sostegno economico accompagnata da servizi personalizzati con l'inclusione sociale e lavorativa. Si realizza così un elemento di qualificazione della legge di stabilità.

Veniamo ora ad alcune considerazioni metodologiche, perché gli interventi che mi hanno preceduto non hanno forse fatto chiarezza. Il disegno di legge di assestamento in esame ha il suo principale riferimento normativo nell'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica. La norma dispone che, entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento un disegno di legge per l'assestamento, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto nell'esercizio concluso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Quindi, ciò che facciamo è mettere in raccordo fra loro strumenti di contabilità diversa. La funzione del disegno di legge di assestamento costituisce lo strumento di aggiornamento a metà anno degli stanziamenti di bilancio determinati in applicazione dei criteri della competenza e della cassa, con esposizione riferita a missioni e programmi. Si rende così concreto lo strumento rispetto ai mesi passati, durante i quali sono sorte esigenze che non potevamo prevedere a dicembre dell'anno precedente. In particolare, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il Rendiconto di bilancio relativo all'esercizio precedente e, infatti, l'entità dei residui attivi e passivi sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione dei bilanci di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene definita in Assestamento sulla base delle risultanze del Rendiconto.

Voglio ora fare qualche considerazione nel merito, tenendo conto che molti degli interventi precedenti hanno avuto carattere generale, soffermandosi sui numeri generali e complessivi dell'Assestamento. Io, invece, desidero fare alcune brevi considerazioni su sette punti che giustificano le variazioni introdotte.

In primo luogo, la relazione illustrativa esplicita che il disegno di legge di assestamento tiene conto degli effetti finanziari derivanti da tutta la riforma delle banche di credito cooperativo, tutte le disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo ILVA e tutte le proroghe di termini contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210.

Vorrei inoltre evidenziare un altro punto importante. Il saldo netto da finanziare presenta una variazione di segno negativo dovuta a un peggioramento di 1.337 milioni di euro per atti amministrativi, ma anche un miglioramento di 243 milioni di euro associato proprio alle proposte dell'Assestamento stesso. Ne risulta che, a fronte della previsione iniziale della legge di bilancio, il saldo netto da finanziare nelle previsioni assestate si attesta su un valore di meno 35.000 milioni di euro, con un peggioramento del 3,2 per cento. Questo è comunque un valore poco al di sotto del limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2016, fissato in 35.400 milioni di euro.

Vorrei poi sottolineare che nella proposta di assestamento si determina un miglioramento del saldo netto da finanziare, in modo particolare ascrivibile a una importante riduzione della spesa per interessi (ben 4,6 miliardi). Questo è estremamente positivo e sconta l'aggiornamento del profilo dei tassi d'interesse sui titoli pubblici, con conseguente riduzione della spesa per interessi di oltre 3,4 miliardi e riduzione degli interessi passivi sui conti correnti di tesoreria per un miliardo.

Altro aspetto che vorrei sottolineare è che la maggiore spesa è legata anche all'incremento dei trasferimenti alle Regioni, dovuto principalmente all'adeguamento delle spettanze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione all'andamento delle entrate erariali. Anche a tal proposito la relazione sottolinea come queste variazioni siano positive per

gli enti locali.

Per quanto riguarda le riduzioni apportate alle entrate tributarie con il provvedimento di assestamento, si tratta di 2.129 milioni per le imposte dirette e di 1.381 milioni per quelle indirette. A questo proposito vorrei solo sottolineare, in particolare, che abbiamo variazioni di rilievo per l'IRES (375 milioni), le imposte sostitutive sui redditi, nonché su interessi e altri redditi da capitale per 2,2 miliardi, mentre abbiamo delle diminuzioni sull'imposta di bollo e l'accisa sul gas naturale. Si segnalano altresì variazioni in aumento per le imposte sostitutive dell'IRPEF e delle relative addizionali e i versamenti derivanti dall'adesione alla procedura di collaborazione volontaria. Con riferimento alle entrate extratributarie, la variazione in aumento proposta con il provvedimento deriva principalmente dalla partecipazione agli utili di gestione della Banca d'Italia e ai dividendi dovuti alle società partecipate, nonché ai proventi dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche a seguito della gara di assegnazione.

Svolgerò ancora poche considerazioni. L'incremento delle spese correnti è dovuto - come dicevo prima - al trasferimento alle Regioni di 3.900 milioni. In particolare, abbiamo un incremento di 4 miliardi di euro di trasferimenti agli enti locali derivati dalla maggiore spesa regionale per oltre 2 miliardi e dall'adeguamento contabile dei fondi per 1,7 miliardi a copertura del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Infine, poiché sono state fatte alcune osservazioni sulle spese in conto capitale, vorrei sottolineare che la proposta di assestamento determina una lieve riduzione di 74 milioni di euro che - devo dire - tenendo presente la difficoltà delle assegnazioni e dell'utilizzo di tali risorse, è davvero lieve, soprattutto se la mettiamo in relazione con i contributi dati ai Comuni (più 1,3 milioni, di cui 737 milioni per somme da destinare agli uffici speciali del Comune dell'Aquila e ai Comuni del cratere danneggiati dal sisma 2009 e 560 milioni per somme da assegnare al Comune di Roma per il piano di rientro finanziario), con i maggiori contributi agli investimenti delle imprese (1,1 miliardi, di cui un miliardo riferibile a pagamenti residui da erogare a favore delle Ferrovie dello Stato); con le acquisizioni delle attività finanziarie il cui aumento delle dotazioni è riferito, per oltre 600 milioni, alle somme necessarie al pagamento dei residui passivi per assicurare agli enti locali la liquidità necessaria per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

In conclusione - come è stato detto - i bilanci sono un balletto di numeri, ma dipendono dalle previsioni. Fare previsioni vuol dire assumersi anche la responsabilità di predire quale sarebbe lo scenario senza alcun intervento, immaginare delle nuove politiche e, infine, prevedere come verrebbe modificato lo scenario dalle nostre manovre. Il miglior programmatore dovrebbe avere una sfera di cristallo. Giustamente si prevede un assestamento a metà anno ed è chiaro che il Governo - e con esso la sua maggioranza - crede maggiormente alle previsioni, perché conta molto sul nostro impegno a realizzare gli obiettivi.

In ogni caso, nel complesso, l'Assestamento in esame modifica davvero poco il bilancio, mentre sul Documento di economia e finanza (DEF) discuteremo nel merito al momento opportuno. Credo dunque che si possa approvare davvero con serenità il disegno di legge in esame, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 2521, senatore Santini.

SANTINI, *relatore sul disegno di legge n. 2521.* Signor Presidente, rinuncio a intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 2522, senatore Fravezzi.

FRAVEZZI, *relatore sul disegno di legge n. 2522.* Signor Presidente, anch'io rinuncio a intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze.* Signor Presidente, la gran parte degli interventi si è in realtà soffermata sulle scelte di politica economica e fiscale che dovremo compiere a partire dalla discussione e dalle votazioni sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e

finanza, che poi si svilupperanno attraverso la fase della sessione di bilancio. Quindi, per ciò che riguarda questa parte degli interventi, non fornirò all'Assemblea le mie osservazioni in fase di replica, sapendo che tra qualche giorno, la prossima settimana, saremo noi stessi i protagonisti, in questa Assemblea, della discussione che riguarderà esattamente questo aspetto. Quindi, a tal riguardo, la mia replica odierna contiene semplicemente un rinvio a ciò che potremmo osservare, dai nostri diversi punti di vista, in sede di discussione sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016.

Vorrei fare molto rapidamente due osservazioni e poi una chiosa finale sugli interventi che si sono effettivamente occupati dei disegni di legge contenenti il Rendiconto e le disposizioni per l'assestamento del bilancio.

Il primo ordine di questioni, sollevato da numerosi interventi, riguarda ancora una volta i presunti insoddisfacenti risultati ottenuti attraverso l'operazione che chiamiamo "revisione della spesa". Si è cioè sostenuto che i dati assoluti relativi alla spesa pubblica dimostrerebbero che le operazioni di revisione della spesa non hanno avuto efficacia.

Credo che questa valutazione sia il frutto di una vera e propria operazione arbitraria, dal punto di vista logico, e anche curiosa sotto il profilo politico, perché una parte di coloro che sostengono questa tesi, secondo cui sulla revisione della spesa, nel corso di tutti questi anni, non abbiamo ottenuto risultati, è stata protagonista di esperienze importanti e durature di Governo, durante le quali sono stati ottenuti risultati positivi nell'operazione di riduzione e revisione della spesa. Quindi, anche politicamente, non mi è chiaro quale sia la *ratio* di un siffatto tipo di atteggiamento.

Dunque, nel corso dell'ultimo decennio, sulla revisione della spesa abbiamo avuto tre ordini di intervento particolarmente incisivi sulla cui qualità, naturalmente, la mia opinione è molto articolata.

In termini quantitativi, il primo grande intervento sulla cosiddetta revisione della spesa fu rappresentato dal decreto Tremonti, avvenuto subito dopo la formazione del Governo Berlusconi, dopo le elezioni. Si trattò di un intervento che aveva una portata quantitativa in termini di riduzione della spesa, molto forte e che venne significativamente corretto poi nel corso del lavoro parlamentare successivo, durante il Governo Berlusconi - non ho difficoltà a dirlo, anzi sono contento di poterlo dire - anche accogliendo, proprio in questa Assemblea, proposte emendative avanzate dall'allora opposizione, che risultarono incisive per modificare quell'approccio; un approccio che - com'è noto - ottenne molti risultati, ma che fu fondato sul metodo del taglio lineare: metodo discutibile e discusso, che ha però ottenuto importanti risultati quantitativi.

Oggi la spesa pubblica italiana sarebbe decisamente superiore in termini di quantità se il decreto Tremonti non fosse stato approvato. Quale sia la ragione per cui quelli che l'hanno pensato e votato adesso neghino questo dato di fatto, a me sfugge, ma in ogni caso così è.

Il secondo intervento molto incisivo, soprattutto per una ragione, fu il decreto-legge del Governo Monti, immediatamente successivo alla formazione di quel Governo, in particolare per l'aspetto di cui adesso mi sto occupando, ovvero le misure in materia previdenziale. Quelle misure hanno ottenuto riduzioni della spesa enormi - rispetto al tendenziale - e i risultati di quella operazione sono tuttora molto incisivi nei conti pubblici della Nazione, malgrado le diverse operazioni di cosiddetta salvaguardia degli esodati abbiano portato a utilizzare 11 miliardi di quei risparmi, che ammontano però, nel tempo, a diverse decine di miliardi, per intervenire sui problemi sociali che in qualche misura erano conseguenti a quel tipo di iniziativa. Anche in questo caso, rispetto a quel decreto-legge del Governo Monti, chi ha sostenuto il provvedimento - e sono tanti in quest'Aula - può avere cambiato opinione, può aver mantenuto la stessa opinione, ma è difficile negare che dal punto di vista quantitativo quel provvedimento abbia ottenuto risultati importanti.

Terzo e ultimo grande filone di intervento, su cui si sono applicati i Governi nel corso degli ultimi dieci anni, concerne le misure di contenimento tramite razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi, che sono state affidate alle cure di diversi commissari che su questo punto hanno ottenuto risultati incisivi, soprattutto grazie all'azione di una struttura pubblica creata a questo scopo - come sapete, è la Consip - che ha fatto sì che gli acquisti di beni e servizi della pubblica

amministrazione potessero svilupparsi in maniera decisamente più efficace. Ora, il fatto che gran parte di questi risparmi, che sono stati quantitativamente molto grandi, sia stata impiegata per operazioni di finanziamento di riduzione della pressione fiscale o di nuova spesa - per esempio per fare fronte alle conseguenze della grave recessione nella quale l'Italia è precipitata nel corso degli anni che ci stanno alle spalle - ritengo non debba - e non può, in ogni caso - inficiare il giudizio circa l'efficacia delle operazioni di revisione della spesa precedenti. Si può discutere di come i diversi Governi abbiano utilizzato i proventi derivanti dall'operazione di revisione della spesa, ma secondo me è irragionevole - non è fondato sui fatti - sostenere che l'operazione di revisione della spesa non è risultata efficace. Qui semmai - e termino su questo punto - abbiamo di fronte una nuova sfida.

Il quarto atto rilevante - secondo me - va compiuto adesso e nasce dal combinato disposto tra la nuova legge di contabilità e l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione, per cui sono stati largamente emanati decreti legislativi.

La combinazione di queste due riforme strutturali (non solo la riforma della pubblica amministrazione, ma anche quella della legge di contabilità, sebbene capisco che di quest'ultima non si parla nei bar, ma questo non toglie che sia rilevante) ci porta alla vera sfida: la politica italiana riuscirà finalmente a fare ciò che non ha mai fatto? Riuscirà a usare per la riduzione e la revisione della spesa anche la valutazione in termini di obiettivi dell'azione amministrativa e del mutamento dei comportamenti, oltre che l'innovazione legislativa?

Su questo punto, per ora, non ci siamo, e mi riferisco anche all'attività del sottoscritto e del mio Ministero. Ma la nuova legge di contabilità crea le premesse perché, a partire dal marzo prossimo, su questo punto si sviluppi un'azione finalmente nuova.

Il secondo ordine di questioni che voglio molto rapidamente affrontare, avendo riguardato gli interventi riferiti al Rendiconto e all'Assestamento, è il giudizio sulle dimensioni della pressione fiscale in Italia.

Si è detto, che i numeri assoluti delle entrate dimostrerebbero che il Governo racconta favole quando dice di avere ridotto la pressione fiscale, e sono stati citati i numeri. Ma anche al riguardo, forse, converrebbe esaminarli dall'interno.

Faccio un esempio per tutti. Se sostituisco risorse derivanti da azioni che fanno acquisire a quelle entrate nuove carattere strutturale - come per esempio dall'azione di contrasto all'evasione - riesco a ottenere un valore x , che non è limitato a un anno, ma si ripete per tutti gli anni. Se, attraverso quelle risorse, faccio un intervento di abolizione dalla base imponibile dell'IRAP della componente "costo del lavoro", non cambio la pressione fiscale totale, perché entrate sono quelle che derivano dal contrasto efficace all'evasione e entrate sono quelle a cui rinuncio quando elimino, dalla base imponibile dell'IRAP, la componente "costo del lavoro".

Ma se non guardo all'interno di quel numero relativo alla pressione fiscale vedendo che ho fatto questa operazione, non riesco ad apprezzare un punto fondamentale. L'effetto sul prodotto delle due forme di entrata (sempre 100 di entrata) è molto diverso. Il moltiplicatore positivo della riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa è molto elevato (non c'è bisogno di essere un grande economista per capirlo) rispetto ad una entrata che si limita a contrastare l'evasione fiscale che, probabilmente, è un fenomeno che il prodotto, non solo non lo fa aumentare, ma molto probabilmente, tendenzialmente, nel lunghissimo periodo lo fa addirittura diminuire.

Anche a questo proposito, mi spiace per il senatore Mandelli, ma la citazione dei numeri non dimostra niente. Bisogna valutare come noi abbiamo usato quelle risorse che, attraverso entrate aggiuntive, sostituiscono entrate che oggi ci sono e che sono estremamente penalizzanti per le prospettive di sviluppo del Paese. Per esempio, tutto ciò che deriva da pressione fiscale sui produttori, cioè sul lavoro e sulla impresa, certamente ha un effetto depressivo della crescita molto più elevato di quello delle imposte che agiscono su altre base imponibili e, in particolare, molto più elevato delle operazioni di entrata che si realizzano attraverso il contrasto di fenomeni di elusione e di evasione.

Quindi, anche a questo proposito, guardiamo dentro i numeri e, reciprocamente, lanciamoci una sfida.

Ciò che abbiamo fatto fino ad oggi forse non è neanche metà dell'opera, perché l'opera sarà conseguita quando sostanzialmente, a parità di livello di pressione fiscale, la pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa sarà scesa in Italia alle dimensioni che ha, più o meno, in Germania, mentre avremo realizzato operazioni che sostituiscono queste entrate con altre, la cui presenza ha un impatto negativo sul prodotto, oppure un impatto neutro.

Da ultimo, rispondo al senatore Gasparri, il quale nel suo intervento ha approfittato dell'occasione offerta dall'Assestamento e dal Rendiconto, in piena legittimità, per porre questioni relative al sistema bancario. Io non parlo di singole banche, ma voglio semplicemente ricordare che, per quanto riguarda il rapporto tra bilancio pubblico e sistema bancario, il paese Italia è di gran lunga quello che si trova in un contesto migliore. Poi si può discutere se abbiamo fatto bene, quando era tempo, a intraprendere questa strada oppure no; ma noi non abbiamo dovuto chiamare risorse dei contribuenti a farsi carico dei buchi aperti nei bilanci delle banche, com'è accaduto in Germania, in Irlanda, in Inghilterra, in Francia e in Spagna. Il senatore Gasparri ha posto la seguente domanda: che succede se una banca importante di tipo sistemico va in crisi sul bilancio? Certo, degli effetti ci sarebbero se ciò accadesse, ma sarebbero inferiori a quelli che si determinano in quei Paesi nei quali il bilancio pubblico ha già un'enorme esposizione verso il sistema bancario.

Detto questo, noi consideriamo che il complesso di misure adottate nel corso di quest'anno e mezzo, di cui alcune riforme strutturali (riforma delle banche popolari, riforma delle banche di credito cooperativo, iniziativa di *moral suasion* per far nascere il fondo Atlante, che oggi è una struttura decisiva in questo contesto), abbia creato le condizioni perché il sistema bancario italiano non conosca crisi sistemiche. Continueremo a lavorare su questo versante, ma riteniamo di aver fatto pienamente, a questo proposito, la nostra parte. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che, poiché la votazione finale dei due provvedimenti avverrà mediante scrutinio elettronico, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, una volta concluso l'esame degli articoli del Rendiconto si passerà direttamente alla discussione degli articoli dell'Assestamento. Seguiranno poi le dichiarazioni di voto congiunte e avranno quindi luogo le due votazioni con il sistema elettronico.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2521.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Verifica del numero legale

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2521 e 2522

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico su questo e sui successivi articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, con gli annessi allegati.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ricordo che il voto finale del disegno di legge n. 2521 avverrà dopo la votazione degli articoli dell'Assestamento.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 2522 e all'articolo 1 del disegno di legge medesimo, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FRAVEZZI](#), *relatore sul disegno di legge n. 2522*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli ordini del giorno G100 e G101 il parere è favorevole.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 1, il parere è contrario.

[MORANDO](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G100 e G101 sono stati accolti dal Governo.

Senatore Lucidi, insiste per la votazione?

[LUCIDI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, insisto semplicemente per lasciare agli atti e comunicare all'Assemblea che abbiamo presentato l'ordine del giorno G100 per riprendere un discorso che si era interrotto lo scorso luglio con la legge europea. Sono emerse delle criticità per quanto riguarda quella legge, in particolare sul Fondo destinato alle vittime dei reati violenti. Quindi stiamo lavorando per cercare di capire come sia possibile aumentare la disponibilità del Fondo e ampliare i parametri e i criteri di accesso allo stesso. Abbiamo, quindi, predisposto l'ordine del giorno G100 per rinforzare la nostra iniziativa.

Chiedo altresì la votazione dell'ordine del giorno G101.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G100.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che tutte le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G100, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G101, presentato dal

senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.tab.2.1.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.tab.2.1, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.tab.2.2, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.tab.2.3, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.tab.2.4, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.tab.2.5, presentato dalla senatrice Mangili e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.tab.2.6, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.tab.2.7, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.tab.2.9, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.tab.2.10, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.tab.2.11, presentato dalla

senatrice Mangili e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.tab.2.12, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.tab.2.13, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.tab.8.14, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.tab.8.15, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.tab.8.16, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FRAVEZZI](#), relatore sul disegno di legge n. 2522. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti

presentati all'articolo 4.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Si è così concluso l'esame degli articoli dell'Assestamento.

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto finale sul complesso dei due provvedimenti, che verranno svolte congiuntamente.

[BONERISCO](#) *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, intervengo per un rapida dichiarazione di voto sugli obiettivi ambiziosi e gli eccessi di ottimismo, quali hanno potuto valutare e rappresentare, anche in sede di audizione, sia Bankitalia che l'Ufficio parlamentare di bilancio. In particolare, proprio Bankitalia - e spiace dover ricordare anche in questa occasione il grande invitato di pietra di questo aggiustamento di conti di ottobre, cioè il grande tema delle sofferenze bancarie e delle pesanti ripercussioni sul nostro sistema economico e quindi anche sui conti pubblici - ha sottolineato come sia ormai indispensabile ridurre la spesa e concentrare le misure a sostegno della crescita; mentre l'Ufficio parlamentare di bilancio, per la prima volta dalla sua costituzione, non ha validato il quadro programmatico presentato dall'Esecutivo. Non era mai accaduto e c'è da domandarsi se siano impazziti tutti coloro che stanno valutando i numeri del Governo o se sia invece impazzito solo questo Governo.

Ma per restare al tema della riduzione della spesa, tanto discussa, evocata e mai realizzata, se mai esiste, vice ministro Morando, questa è avvenuta sul previsto e non sullo *stock* accumulato. Si rende perciò evidente l'immobilità del Governo rispetto al tema della riduzione della spesa e l'assenza di tagli di carattere strutturale.

Una considerazione che è avvalorata ancora una volta dai numeri, un fenomeno rilevantissimo: i circa 1,7 miliardi di tagli non più lineari, ma selettivi, previsti dalla legge di stabilità per il 2015, non sono mai stati realizzati. Infatti, il risultato è un taglio di appena lo 0,3 per cento rispetto al previsto. Siamo sempre agli "zerovirgola", signor Presidente: una conclusione deludente dovuta alla sostanziale reintegrazione di diversi capitoli di spesa interessati avvenuta nel corso dell'esercizio. Altro che la *spending review* con cui abbiamo riempito di parole l'Aula in questi anni.

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#) **(ore 10,37)**

(Segue BONFRISCO). Rimane immutata e improcrastinabile quindi la necessità di una revisione attenta della spesa, o meglio, per dirla con la Corte dei conti (che non è un atto altro soggetto impazzito come l'Ufficio parlamentare di bilancio o la Banca d'Italia), «una revisione attenta di quanto può o non può più essere a carico del bilancio dello Stato, in un processo di selezione della spesa attento a non incidere negativamente sul potenziale di crescita del Paese».

Sì, perché a caratterizzare la spesa corrente statale non c'è solo il dato sul personale - che, come tutti sappiamo, è incompressibile - o quello sui consumi intermedi. Quest'ultimo dato peraltro è andato ben oltre le aspettative, per restare al tema che anche il vice ministro Morando prima segnalava: era prevista la riduzione del 3 per cento negli stanziamenti, mentre si è registrato l'incremento più significativo degli ultimi anni. Sulla spesa corrente dello Stato grava non poco quella per i trasferimenti alle amministrazioni territoriali, anche se, poi, ai territori viene scaricato il fardello di molti servizi e, a quei servizi, non corrispondono gli adeguati trasferimenti da parte dello Stato.

Si tratta di un dato incombente, che dimostra come rimanga ancora irrisolta l'attuazione del federalismo fiscale; un impianto da tutti invocato, la cui completa realizzazione è continuamente rinviata e ostacolata da una sovrabbondanza normativa che, però, non riesce ad affrontare adeguatamente i nodi ancora irrisolti del difficile finanziamento degli enti territoriali, della sempre sfuggente, leale collaborazione tra livelli di Governo e della responsabilizzazione fiscale degli enti territoriali. Basti pensare al marginale contributo dei Comuni all'attività di accertamento del 2015.

Da ultimo vorrei ricordare un paio di questioni che considero emblematiche; anzitutto i famosi pagamenti della pubblica amministrazione. È stato emanato un provvedimento *ad hoc* per garantire alle nostre imprese di non dover più fare da banca e da finanziatori dello Stato italiano, ma poter vedere realizzato il loro onesto e giusto guadagno dopo aver fornito servizi alla pubblica amministrazione. Nonostante lo sforzo normativo e finanziario, i debiti commerciali sono diminuiti solo dello 0,3 per cento del PIL, restando a quota 65 miliardi. Chi ricorda Matteo Renzi quando, in una famosa trasmissione televisiva, dichiarava che nel giorno di San Matteo di quell'anno - correva l'anno 2014 - tutti i debiti della pubblica amministrazione sarebbero stati onorati e pagati alle imprese italiane? Ecco, siamo ancora qua a fare i conti con 65 miliardi - ripeto 65 miliardi - che le imprese italiane hanno prestato allo Stato e non sono state pagate (*Applausi del senatore Candiani*) per ciò che hanno svolto a proposito di quei consumi intermedi, cioè degli acquisti dei beni e servizi della pubblica amministrazione che lo Stato ordina, fa eseguire alle imprese, per poi non pagarle; le quali, a loro volta, non pagano i loro fornitori; i quali, a loro volta, non possono onorare i loro debiti con le banche. In tal modo si genera una catena, un circuito vizioso che ha portato il nostro Paese vicino al tracollo.

Potrei continuare per molto ancora, signora Presidente, ma concludo, perché credo che quanto abbiamo detto sin qui da più parti sia sufficiente a dimostrare l'inadeguatezza del Governo rispetto alle sfide poste dall'ormai inderogabile necessità di risanamento della finanza pubblica; risanamento più volte declinato dallo stesso Governo nel senso del contenimento della spesa e della riduzione del debito. Non le nascondo però, signora Presidente, che la nostra preoccupazione è alta, altissima: non vediamo alcun segnale credibile per gli italiani e per i mercati di un'inversione di tendenza da parte di un Governo che, invece, raccontando favole, ha distribuito risorse a pioggia, peraltro con risultati, dal punto di vista del riscontro dei numeri, talmente modesti da far pensare che quello spreco di denaro pubblico, raccolto dalle tasse degli italiani, sia stato distribuito così poco e male da premiare solo alcuni e da imporre, invece, ad altri tanti sacrifici. Tale spreco ha ridotto la nostra capacità di tornare a crescere e ci ha impedito di affermare di avere un Governo responsabile. Questo è un Governo irresponsabile e sono certa che gli italiani, nel loro giudizio, ne terranno conto e, alla prima occasione che avranno, bocceranno la sua azione per aver impoverito ulteriormente il Paese, sprecato anni di congiunture internazionali che avrebbero potuto favorire (come accaduto per altri Paesi) una ripresa, ancorché lenta e difficile. Qui, però, di segnali di ripresa non ce n'è nemmeno uno e a smentire il Governo non siamo noi dell'opposizione, ma sono tutti i principali protagonisti dei conti veri, delle verità dei conti che questo Governo nasconde ma che, evidentemente, altri si sono presi l'incarico di dimostrare: dalla Corte dei conti alla Banca d'Italia, all'Ufficio parlamentare di bilancio. Senza parlare poi degli osservatori internazionali, che ormai cominciano a non credere più alla capacità di questo Governo di portare il nostro Paese fuori da un percorso nel quale proprio le sue scelte irresponsabili ci hanno portato.

Il nostro voto è quindi fortemente contrario a questa operazione di non verità sui numeri che il Ministro dell'economia è costretto a correggere rispetto a previsioni che definire solo ottimistiche è ancora poco. Noi voteremo contro, ricordando il nostro impegno, come quello di tutti, per migliorare i conti e la situazione economica dello Stato, sempre pronti e disponibili a trovare soluzioni, ma quelle che servono agli italiani, non quelle che servono solo a qualcuno di voi. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

[COMAROLI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COMAROLI \(LN-Aut\)](#). Signora Presidente, noi oggi stiamo esaminando e andremo a votare il

Rendiconto 2015 e l'Assestamento 2016: due anni di valutazioni. Il Rendiconto è uno strumento - a nostro avviso - importante, che ci dà un po' anche la strategia vera del Governo. Se è una politica di spesa corrente - e il Governo può avere la sua valutazione - sappiamo tutti che la spesa corrente è effimera; i benefici che può dare nelle politiche del Governo sono comunque limitati. La spesa vera, quella volta allo sviluppo e che evidenzia la lungimiranza di un Governo, è data dalle spese in conto capitale, le spese per investimento, quelle che veramente aiutano a far partire il nostro Paese. Ebbene, noi constatiamo che le spese in conto capitale diminuiscono di ben 35 miliardi (il 46,2 per cento) e già questo è un sintomo che fa capire cosa vuol fare il Governo.

Se poi andiamo ad esaminare l'Assestamento, quindi l'anno 2016, senza bisogno di citare tanti numeri, basta capire come sta andando l'avanzo primario che del bilancio costituisce il dato importante, anch'esso sintomo di come sta procedendo la nostra economia e di come sta fruttando la politica di questo Governo. Ebbene, peggiora.

Andiamo a vedere gli investimenti nei primi otto mesi: l'Assestamento ovviamente riguarda i primi mesi dell'anno, ma da gennaio ad agosto la Corte dei conti dice che gli investimenti sono diminuiti quasi del 7 per cento. Ripeto, gli investimenti rappresentano un dato importantissimo. Tra l'altro, la Corte dei conti dice che per attivare la clausola di flessibilità sugli investimenti concessa per il 2016 - quindi è già stata concessa - le spese di cofinanziamento non devono essere sostituite dagli investimenti finanziati interamente da risorse nazionali, così che gli investimenti pubblici totali nazionali non devono diminuire. La spesa per investimenti finali effettiva dello Stato sarebbe poi in realtà ancora più contenuta, sottraendo i pagamenti agli enti locali per specifici interventi contabilizzati anche nella spesa finale di tali soggetti.

Che dire, dopo questa affermazione? Ma in realtà ci hanno chiesto di aumentare il fabbisogno, perché il Governo penso che nelle sue intenzioni dovrà fare delle politiche, dovrà valutare bene in termini di cassa anche dei pagamenti. Abbiamo appena sentito del fatto che lo Stato non ha fondi per pagare le imprese.

Abbiamo adottato - mi sembra due anni fa - un provvedimento urgente per pagare le imprese che forniscono beni e servizi alla pubblica amministrazione, visto che l'Italia era uno dei Paesi con la più alta dilazione di pagamenti a livello europeo. Il provvedimento è stato adottato e i fondi sono stati messi a disposizione, eppure a distanza di due anni siamo ancora nella stessa situazione: le imprese devono percepire fondi.

Se andiamo a vedere l'atteggiamento delle famiglie, osserviamo che il volume del loro risparmio è aumentato di quasi il 10 per cento. Cosa sta a significare questo dato? Vuol dire che le famiglie non hanno fiducia nel futuro, sono previdenti e aumentano il risparmio.

Pensando alla grave crisi del 2013 e ai tempi del Governo Monti, qualcuno dice che adesso il PIL non è più pari a zero e sta aumentando. Tuttavia, si tratta di una percentuale esigua e non si può dire che l'economia sta andando bene e che le politiche del Governo sono serie e produrranno sviluppo. Non è questo! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Signora Presidente, i piccoli risultati che si stanno ottenendo sono solo grazie alla politica monetaria di Draghi. Si tratta di questo e non di altre misure. Abbiamo visto cosa ha fruttato il *bonus* degli 80 euro?

Signora Presidente, mi consenta di dire qualcosa anche sui dati sull'occupazione, che sono importantissimi in quanto si tratta dei nostri giovani. La situazione relativa all'occupazione dei giovani non sta migliorando, in quanto i dati sugli occupati che vediamo sono il frutto di una semplice trasformazione di contratti. Si sta inoltre attuando una politica per cercare di aumentare, e non ridurre, l'età pensionabile (si legga, tra le righe, la necessità di abolire la cosiddetta riforma Fornero). Abito al Nord, dove la situazione economica è migliore rispetto a quella del Sud, eppure tanti giovani del mio territorio sono disperati perché non trovano lavoro.

Signora Presidente, mi sia consentita un'ultima nota. È vero che non è questa la sede per parlare della Nota di aggiornamento al DEF, visto che a breve verrà trattata in Assemblea, però le chiedo una cortesia. È importante. Le Commissioni stanno analizzando la Nota di aggiornamento al DEF e sono veramente imbarazzata nel doverla esaminare riscontrando una discrepanza di valutazioni. Noi non

abbiamo gli elementi per poter valutare: il Governo e il Ministro ci dicono delle cose e il competente Ufficio parlamentare - è stato voluto da quest'Assemblea come organismo terzo e indipendente per fornire ai parlamentari una corretta valutazione - non procede alla validazione.

Signora Presidente, sono qui ad avanzare una richiesta che ho già fatto anche al Ministro. Chiedo che prima di procedere alla valutazione della Nota di aggiornamento il Governo ci fornisca quei dati che, a suo dire, produrranno quella stima, perché altrimenti noi non potremo valutare. Le faccio questa richiesta perché la Nota di aggiornamento è già in Commissione ed è in quella sede che dobbiamo poter disporre di questi dati fondamentali.

Concludendo, signora Presidente, il nostro voto sarà contrario sul Rendiconto, perché ovviamente è il risultato della politica di questo Governo, e ovviamente a maggior ragione sull'Assestamento, perché in esso si evidenziano proprio tutti quei dati negativi che dimostrano il fallimento della politica del Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[MAURO Giovanni](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAURO Giovanni](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, colleghe, colleghi, anche quest'anno ci vengono presentati contestualmente i due disegni di legge e, anche se lo sforzo dei colleghi della maggioranza e del rappresentante del Governo è quello di farli passare come interventi meramente di tipo tecnico, è chiaro che hanno una portata di carattere politico. I provvedimenti in discussione, infatti, vanno analizzati al fine di emettere un giudizio politico e rispondere alla domanda su quali sono stati realmente gli effetti delle politiche poste in essere dal Governo, in riferimento soprattutto alle tanto sbandierate riforme.

Signora Presidente, si è detto tanto, ma ormai gli annunci non ci fanno più particolare impressione: erano i primi sei mesi del Governo Renzi, poi siamo passati all'anno e ora siamo oltre il secondo anno di mandato e gli effetti delle politiche sbandierate dovrebbero cominciare a vedersi. In questi anni di Governo Renzi non si è realizzato più del 25 per cento di quanto era stato proposto negli *slogan* e nelle attività di comunicazione pubblica attraverso tanta stampa amica. Bene, anche questo 25 per cento di realizzazione rispetto a un montante complessivo oggi si appalesa come assolutamente insufficiente; oggi si appalesa come una ricetta che non solo non fa ripartire il Paese, non lo rilancia, non ci dà gli spunti per farci sperare in nuova occupazione e in un nuovo sviluppo, ma addirittura, ad esser buoni e senza fare gli oppositori eccessivamente censori, ci dà il segno della stagnazione. Si parla, infatti, di una riduzione della crescita rispetto a delle previsioni, che - lo voglio appena ricordare - erano dell'1,2 per cento, e lo stesso ministro Padoan ha dovuto dire nella sua audizione che forse ad andar bene arriveremo allo 0,7 per cento. Quando si manca il centro della previsione, quando in maniera così clamorosa si manca il punto di equilibrio su cui si imposta tutta la manovra finanziaria - sapete che le previsioni per l'anno successivo si fanno sempre sulla base delle previsioni di crescita - è chiaro ed evidente - non c'è da arrampicarsi sugli specchi, cari colleghi di maggioranza - che ne discende a catena tutta una serie di non corrispondenze in tutti gli strumenti della contabilità e, quindi, anche in quello che oggi stiamo esaminando.

Non ci si deve arrampicare sugli specchi per trovare le sei giustificazioni che la collega del Gruppo PD ha voluto portare avanti o le argomentazioni addotte dal vice ministro Morando, perché è nella logica stessa. Non avete da giustificarvi: una volta che non avete centrato l'obiettivo principale, è chiaro che, a catena, gli effetti sono di questo tipo. E ricordate che voi non solo avete messo il credito alle imprese, ma ad esse attribuite anche i debiti della pubblica amministrazione (come è stato ricordato dalle colleghe che mi hanno preceduto). Mi chiedo che effetto abbia procurato l'altra misura fantastica degli 80 euro in busta paga, venuta fuori alla vigilia delle scorse elezioni europee. Può un solo indicatore farci dire che avete davvero fatto un'opera importante, meritoria e degna? Avete riavviato davvero la propensione al consumo? Abbiamo rimesso in circolo denari che sarebbero serviti all'economia? Dove sono?

Vedete tutto questo? Lo leggete da qualche parte? Non è necessario ascoltare gli interventi di chi si

trova all'opposizione e in minoranza in questa Assemblea, ma basta leggere, semplicemente, i documenti a disposizione della nostra Assemblea, che sono stati esaminati in Commissione. Non c'è alcun effetto positivo: non sono aumentati i prezzi, non è aumentato il consumo e non è aumentata la circolazione di denari, che consentirebbe anche una maggiore produzione da parte delle nostre imprese.

A fronte di questi fallimenti, si mettono ancora in campo delle ricette, come i 500 euro di *bonus* per gli studenti. Ancora una volta si propongono trovate di tipo propagandistico ed elettorale, che non hanno alcun effetto, non procurano alcun vantaggio e non costituiscono nessuna terapia per il male della nostra società e della nostra economia, che è rappresentato, ancora una volta, dalla stagnazione. Ad esempio, a proposito del capitolo dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione per le prestazioni contrattuali, occorrerebbe chiedersi quante anomalie ci sono sul versante non solo dei pagamenti, ma anche dell'azione della pubblica amministrazione. Ma quando mai ciò viene fatto?

Ancora una volta dobbiamo affermare che la crescita economica può essere favorita solo da scelte che diano maggiore slancio e da un programma intelligente che guardi ad una rivoluzione culturale all'interno della pubblica amministrazione, improntata a scelte giudiciose di individuazione e lotta agli sprechi, che guardi agli investimenti a medio termine e alle specificità territoriali del nostro Paese, che è così variegato, alla coesione sociale ed economica delle popolazioni dislocate nei territori e che realizzi quella necessaria parità di opportunità nell'accesso alle infrastrutture e alla mobilità dei servizi.

Alla luce di queste ed altre criticità persistenti e considerato il fatto che questo è il primo dei documenti di carattere finanziario che saremo chiamati ad esaminare - si apre, infatti, la stagione della legge di stabilità - avremo dunque modo di intervenire ulteriormente. Quella di oggi è soltanto una presa d'atto di ciò che il Governo ha fallito dal punto di vista della programmazione e ai numeri. Avremo modo di parlare dei fallimenti del Governo dal punto di vista della capacità di dare risposte concrete per il rilancio del nostro Paese.

Esprimeremo quindi il nostro voto contrario su tutti e due i provvedimenti al nostro esame e lo faremo con dispiacere, perché quando non funziona qualcosa, a pagare le conseguenze non sono solo le forze politiche che sostengono o che avversano il Governo. Purtroppo le conseguenze di una politica sbagliata, dell'incapacità di spendere ciò che si era programmato e di una spesa maggiore rispetto al previsto, si riverberano direttamente sui cittadini italiani e sulla struttura e sull'organizzazione del nostro Stato.

Quindi voteremo contro, con un dispiacere dovuto al fatto che avevamo ragione nel dire che l'approssimazione e la propaganda fini a se stesse non avrebbero portato bene.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, i senatori di Sinistra italiana voteranno contro sia al disegno di legge contenente il Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato sia al disegno di legge contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato.

Per la verità, quest'anno abbiamo ulteriori motivi, anche rispetto allo scorso anno, per esprimere il nostro voto contrario. È evidente, infatti, che l'oggettiva difficoltà di governare in un processo economico e sociale di grande complessità - in questa situazione congiunturale che continua a essere abbastanza sfavorevole, sia a livello nazionale che in ambito internazionale - non può, tuttavia, essere usata dal Governo come un alibi per quello che ormai riteniamo un vero e proprio fallimento di tutte le previsioni economiche e finanziarie, che infatti, puntualmente, vengono smentite al ribasso.

Vogliamo stigmatizzare, inoltre, un'ulteriore attitudine del Governo che mai come in questo periodo si sta esternando, e cioè l'intento propagandistico che fa da cornice ormai alle manovre di bilancio, in particolare a quella dell'anno in corso. Tra l'altro, tutto ciò sta rendendo sempre più concreto e verosimile - francamente siamo molto preoccupati - il rischio di scontare ormai un ulteriore *gap* di crescita rispetto alle altre economie europee e mondiali. Quindi, voi fate propaganda, utilizzate in modo a dir poco spregiudicato i numeri, ma alla fine è il Paese che sta continuando a pagarne le

conseguenze, e, all'interno di esso, le fasce più deboli.

Anche la previsione di una crescita per il 2017 dell'1 per cento, presentata con la Nota di aggiornamento al DEF, è stata definita dal vice direttore generale di Banca d'Italia Signorini, in audizione davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, a dir poco ottimistica.

Ancora più sconcertante è il fatto che il Governo leghi inesorabilmente - già dalle prime pagine - le stime di crescita e di ripresa economica del Paese nel 2017 alla vittoria del sì al *referendum* costituzionale. Nella premessa introduttiva della Nota di aggiornamento al DEF è scritto a chiare lettere, e non sto qui a ripeterlo perché il Vice Ministro lo conosce perfettamente; anzi, per la verità, mi meraviglio molto di lui.

Vorremmo innanzi tutto dire non tanto sommessamente, perché confortati nel giudizio anche da moltissimi economisti, che la riforma costituzionale sottoposta a *referendum* non snellerà certamente, ma appesantirà il processo legislativo, così come farraginosamente e improvvidamente viene modificato dal testo sottoposto al giudizio dei cittadini. Per non parlare, poi, di quello che è accaduto.

So quanto il Vice Ministro ha lavorato per la costituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio e proprio a questo faccio riferimento: alla non validazione del DEF da parte dello stesso per la mancanza di dati e per la presenza di dati sbagliati, che stanno a certificare ancora una volta che evidentemente il Governo Renzi, indirettamente - tramite i Ministri che si prestano, come Padoan - cerca evidentemente, attraverso dati sbagliati o la mancanza dei dati stessi, di coprire tutti i fallimenti del Governo.

Venendo al merito dei disegni di legge, il conto del bilancio che emerge dal Rendiconto 2015 certifica la politica fallimentare del Governo. Dal lato della spesa si evidenzia, infatti, un incremento degli impegni finali con un aumento della spesa corrente di 43 miliardi, cui ha fatto riscontro una riduzione della spesa in conto capitale, ovvero della spesa per investimenti, di ben 35 miliardi, con una flessione del 46,23 per cento.

Ad adiuvandum, rispetto a questa tendenza distorsiva e a dispetto di tutti i proclami di Renzi sulla presunta riduzione delle tasse, si assiste nel 2015 a un aumento sia delle imposte sul patrimonio e sul reddito di 14,6 miliardi sia delle tasse e imposte sugli affari di 3,8 miliardi.

Questi dati, commentati autorevolmente dal Presidente della Corte dei conti, dimostrano che abbiamo avuto ragione, noi di Sinistra italiana, quando sostenevamo che la politica di austerità a lungo andare avrebbe portato un inevitabile aumento della spesa corrente, nonostante il continuo utilizzo della *spending review*; la conseguente forte riduzione della spesa per investimenti per infrastrutture e opere realmente necessarie al nostro Paese (e non ci riferiamo ovviamente al resuscitato Ponte sullo Stretto di Messina); l'aumento della tassazione e la riduzione dei servizi ai cittadini, che porta con sé lo scadimento della qualità della vita, e in realtà, in generale, la depressione dal punto di vista economico del Paese.

La selezione operata dal Governo nella riduzione della spesa pubblica - come sostiene il Presidente della Corte dei conti - il più delle volte è improntata a generiche e spesso contraddittorie attività di sfoltimento che non hanno interessato le cosiddette "strutture doppione" o quelle che mostrano una sostanziale mancanza di interesse pubblico, andando invece ad incidere negativamente sul personale, attraverso il blocco della contrattazione e del *turnover* che ha permesso allo Stato di risparmiare ben dieci miliardi.

Senza contare, poi, molti degli interventi innescati dalla riforma Madia che devono essere portati a compimento, la cui quantificazione precisa sugli effetti finanziari è al momento impossibile. Ma per la verità abbiamo un vago sentore che anche quella, più che una riduzione, sarà un incremento delle spese stesse.

Nello specifico del disegno di legge di assestamento, riteniamo, poi, emblematico lo sproporzionato aumento del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, su cui non ci è dato di sapere, avendo presentato già varie interrogazioni al riguardo. Istituito dalla legge n. 190 del 2014, per fare fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di un anno finanziario e che non sono

prevedibili quando si approva la legge di stabilità, tale Fondo è stato incrementato di ben 955 milioni di euro, portandolo complessivamente alla cifra di 1,5 miliardi.

Come ha intenzione il Governo di impiegare una tale consistente somma? Noi abbiamo avanzato varie proposte per utilizzarne - ad esempio - almeno la metà in interventi di ricostruzione nelle zone terremotate, ma su questo vi è stato, anche nella recente discussione sulle mozioni sul terremoto, un forte no da parte del Governo.

Riteniamo sia una domanda più che legittima e lecita, dopo il recente terremoto e la constatazione - noi più volte l'abbiamo posta all'ordine del giorno della politica - della fragilità complessiva del nostro Paese, che ci obbliga non solo a fronteggiare immediate necessità presenti nel nostro territorio, ma anche a fornire risposte di lungo respiro sul piano della messa in sicurezza delle innumerevoli fragilità territoriali ed edilizie che affliggono il nostro Paese.

Ritornando al Ponte sullo Stretto, il Presidente del Consiglio, con riferimento alla sua realizzazione, ha sempre tenuto a precisare che, in ogni caso, si sarebbe dovuta dare priorità alla realizzazione delle opere veramente cruciali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese che, purtroppo, conta una altissima percentuale di opere incompiute, arrivate nel 2014 a quota 868, da 692 nel 2013, con il *record* negativo proprio della Regione Siciliana, che vede sul territorio ben 215 opere rimaste al palo.

Al netto di ciò che noi abbiamo sempre sostenuto, riteniamo comunque inammissibile che il Presidente del Consiglio, dopo il disastro di Genova, il disastro ferroviario in Puglia e il drammatico sisma dello scorso 24 agosto, rilanci la realizzazione, per meri scopi pre-elettorali, di un'opera assurda, inutile e dannosa come il ponte, tra l'altro in una delle aree territoriali più sismiche del Paese.

Il nostro Gruppo ha fornito spesso proposte concrete, un vero e proprio piano, un *green new deal* sostenibile dal punto di vista non solo ambientale ma anche sociale, utile per la crescita solidale dell'intero Paese; un maggior sostegno per le non autosufficienze; un impegno aggiuntivo sul rimborso dei medicinali innovativi; un intervento finalmente decisivo contro il rischio sismico e idrogeologico; un intervento forte sul sistema territoriale dei servizi socio-educativi, sugli gli asili nido, sul fronte della tutela della salute e su quello delle infrastrutture, che servono realmente.

Penso a tutta la questione riguardante il trasporto pubblico, il trasporto su ferro. Non ci sono mai state date risposte significative.

Ma quello che si evince, proprio nel momento in cui abbiamo voluto ripresentare qui in Aula alcuni degli emendamenti al disegno di legge di assestamento e, più in generale, nel momento dell'analisi del Rendiconto e dell'Assestamento, è che noi non possiamo che assistere ancora una volta al fallimento della politica economica del Governo. Quindi, voteremo molto convintamente contro il Rendiconto e contro l'Assestamento, perché abbiamo una visione concreta e alternativa rispetto alle manovre di politica economica e finanziaria che il Governo ha seguito in questi anni.

Soprattutto, l'Assestamento, il Rendiconto e tutto quello che sta accadendo, tutte le previsioni puntualmente smentite, l'utilizzo propagandistico dei dati, anche dei dati omessi e sbagliati, ci dimostrano ancora una volta che in realtà ci troviamo di fronte ad una serie di fallimenti che si tenta di nascondere.

Ci rendiamo assolutamente conto che non è soltanto uno scontro politico tra opposizione e maggioranza, ma è anche una questione che sta riguardando davvero il futuro del nostro Paese. Trovo veramente ed assolutamente irresponsabile continuare a giocare con i numeri e fare previsioni che già si sa in partenza che saranno puntualmente smentite dai fatti, mentre non si fa invece assolutamente nulla per mettere in atto politiche diverse, che possano dare davvero un futuro al nostro Paese. Non sarà la riforma costituzionale a dare un futuro all'Italia; un futuro all'Italia potranno darlo soltanto politiche serie di investimenti per un vero *green new deal*, che può portare il Paese fuori dallo stallo e dalla grave crisi economica. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

LANGELLA (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANGELLA (AL-A). Signora Presidente, onorevoli colleghi, all'ordine del giorno sono posti passaggi

di grande rilevanza nel ciclo di bilancio, passaggi attraverso i quali vengono presentati alle Camere i risultati definitivi della gestione economica e finanziaria dell'anno passato e gli aggiustamenti richiesti nelle previsioni per l'anno in corso. Questi documenti sono perciò la fotografia finale dei risultati delle scelte di politica economica, la cui analisi ci permette di fare il punto sull'azione governativa.

Dall'analisi, per quanto sommaria, dei saldi di bilancio dello Stato per il 2015 si evince in prima battuta un complessivo miglioramento rispetto alle previsioni definitive per la maggior parte dei parametri, anche rispetto ai risultati consuntivi del 2014. Sottolineo anzitutto un dato di importanza rilevante: nel 2015 il PIL è aumentato dell'1,5 per cento in termini nominali e dello 0,8 per cento in termini reali; dopo tre anni di decrescita (meno 2,8 nel 2012, meno 1,7 nel 2013, meno 0,3 nel 2014) ritorniamo finalmente in territorio positivo. Certamente non è molto, specie se si considerano le attese di gran parte dei nostri cittadini; ma è un inizio da cui partire per rafforzare l'azione di Governo.

Nel Rendiconto 2015 ci sono due indicatori significativi: il saldo netto da finanziare è pari a 41,5 miliardi e il ricorso al mercato è pari a 257 miliardi. Sono valori nettamente migliorativi rispetto alle previsioni iniziali e a quelle assestate, oltre ad essere più favorevoli rispetto ai risultati del 2014, risultando, oltre al resto, nettamente al di sotto dei tetti massimi stabiliti dalla legge di stabilità per il 2015. Si tratta di risultati positivi, che ci hanno permesso di chiudere il 2015 con un rapporto *deficit*-PIL pari al 2,6 per cento, un risultato decisamente migliore rispetto al triennio precedente, che pure aveva visto l'indebitamento posizionarsi costantemente intorno al limite del 3 per cento.

La politica economica messa in campo dal Governo dimostra quindi di funzionare e di dare risultati positivi, per quanto ancora quantitativamente modesti, anche se certamente i problemi da risolvere restano ancora molti, ad iniziare da un debito pubblico importante che, nonostante i tanti sforzi compiuti, si continua a far fatica a ridurre. La legge di stabilità per il 2015, i cui effetti sono ricompresi nel Rendiconto dello Stato che oggi analizziamo, così come anche quella relativa al 2016, hanno costituito dei tasselli di fondamentale importanza nell'ambito dell'azione organica complessiva che il Governo deve attuare per sostenere la ripresa economica.

La strategia è favorire la crescita e l'occupazione, realizzando riforme strutturali ormai non più posticipabili. Ricordo solo la riduzione dell'IRAP a carico dell'impresa con l'esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro per i dipendenti a tempo indeterminato, che ha segnato un passo importante nel processo di alleggerimento del cuneo fiscale; gli sgravi contributivi relativi alle nuove assunzioni riconfermati nell'anno successivo, seppure per importi più limitati, hanno costituito, insieme con le novità introdotte dal *jobs act*, una spinta per la nuova occupazione.

È proprio di ieri la rilevazione dell'ISTAT che certifica 439.000 occupati in più nel periodo luglio 2015-luglio 2016. Le molte misure finalizzate a stimolare gli investimenti e le innovazioni aziendali, il rifinanziamento della legge Sabatini, il credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo, il nuovo regime di *patent box* hanno promosso e sostenuto la crescita delle nostre aziende, perché il reddito prima di essere redistribuito deve essere creato.

A quanto già detto si deve poi aggiungere la legge delega per la riforma della pubblica amministrazione e la riforma della scuola. Certo, tutto questo non basta, come dimostra la discussione già avviata sulla Nota di aggiornamento del DEF; documento, quest'ultimo, che mostra chiaro scuri su cui dovremmo riflettere attentamente. Non si può sfuggire all'impressione che troppo spesso il Governo sia frenato da una discussione non sempre serena all'interno del partito di maggioranza, le cui fratture finiscono per ritardare l'azione amministrativa e quindi l'efficacia delle misure prese sull'andamento effettivo dell'economia nazionale.

Ci rincresce il fatto di dover rilevare come gli investimenti, sia pubblici che privati, stentino a svilupparsi, mentre cresce la spesa corrente al netto degli interessi, e che alcune misure prese, come il *bonus* di 80 euro, non abbiano prodotto i risultati sperati in termini di crescita della domanda interna e quindi di sviluppo. C'è, pertanto, di che lavorare.

Siamo convinti che il Paese intero si attenda da parte di tutte le forze politiche italiane una coesione maggiore, come più volte auspicato dal nostro presidente Mattarella. Questo è, infatti, l'elemento essenziale che determina un orizzonte favorevole allo sviluppo, dando maggiore certezza agli

operatori; quella serenità che spinge le famiglie italiane a consumare, gli imprenditori a investire e gli apparati amministrativi dello Stato e degli enti locali a prodigarsi per dare ai propri cittadini servizi migliori e più efficienti.

Come si sa, signora Presidente, AL-A persegue da tempo quest'obiettivo, con un'ostinazione che non demorde nemmeno di fronte alle valutazioni, molto spesso ingiuste, di una stampa non proprio oggettiva e incapace di scorgere, di là delle alchimie parlamentari, il segno più profondo di una nostra presenza. Le scelte finora compiute non vanno nella direzione della lottizzazione politica, ma sono, al contrario, frutto della lucida consapevolezza delle gravi difficoltà che il Paese deve ancora affrontare e che non si risolvono né con la politica del "vaffa", né con l'opposizione pregiudiziale, ma con un confronto sereno, capace di valorizzare quel che c'è di buono nell'azione del Governo. Ma siamo anche pronti alla critica, quando riteniamo quell'azione si dimostra insufficiente.

Voteremo pertanto a favore, e non perché non abbiamo osservazioni da fare, che svilupperemo coerentemente nell'imminente sessione di bilancio, ma perché le luci prevalgono sulle ombre e perché i documenti al nostro esame sono testimoni di uno sforzo autentico, seppure per il momento insufficiente.

[GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole dei senatori di Area Popolare su questo provvedimento. È chiaro a tutti come i dati esposti dal disegno di legge di assestamento non siano completamente positivi e soddisfacenti, dal momento che il Paese non si è ancora pienamente divincolato dai tentacoli della crisi economica. I principali indicatori di finanza pubblica, tuttavia, mostrano segnali di ottima tenuta e danno il segno di conti pubblici in ordine e in miglioramento.

Nello specifico del disegno di legge, ad esempio, il Fondo esigenze indifferibili, inizialmente dotato di 25 milioni di euro, viene incrementato sino a 955 milioni di euro: lungi dal rappresentare un assegno in bianco alla Presidenza del Consiglio, il meccanismo di funzionamento del Fondo prevede l'individuazione delle destinazioni tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che sarà ovviamente oggetto di scrutinio consultivo parlamentare, in modo da garantirne un utilizzo trasparente ed efficiente. D'altronde, proprio il vice ministro Morando ci ha fornito delucidazioni in Commissione circa le modalità di utilizzo di tali risorse, che non possono essere impiegate per fini prestabiliti dal Governo e non resi noti al Parlamento.

Vorrei brevemente parlare della revisione della spesa. Ritengo che uno dei capitoli principali che assicura la tenuta dei conti pubblici sia stato negli ultimi anni la riforma pensionistica: l'onere pensionistico è stato reso completamente sostenibile anche nel lungo periodo, intervenendo nel contempo a tutela delle persone ingiustamente penalizzate nel proprio assegno mensile. In questo specifico settore, si deve mantenere tale approccio, relativo alla razionalizzazione della spesa pensionistica, garantendo forme di maggiore equità sociale e l'astensione da interventi che possano intaccare la pensione dei cittadini.

Altro tema, che rientra a pieno titolo nella *spending review*, è quello legato agli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, su cui pure si sono registrati miglioramenti degni di nota. Anche le risorse destinate al pubblico impiego hanno rappresentato una voce di bilancio virtuosa grazie agli sforzi fatti da questo Governo e dai precedenti. Le testimonianze di un effettivo processo di riordino della spesa sono rintracciabili anche nei numeri di un significativo avanzo primario.

Relativamente alla prossima manovra di bilancio, ormai vicina, auspico un confronto serio e sereno che, nell'ambito di un rigoroso rispetto dei regolamenti europei, garantisca una manovra il più espansiva possibile, al fine di garantire spazio alla ripresa del sistema economico.

Signora Presidente, concludo augurandomi che si possano introdurre politiche per la crescita più strutturali e meno episodiche rispetto al passato, citando l'esempio dell'eventuale fiscalizzazione degli oneri contributivi su scala triennale, con evidente beneficio per la programmazione degli investimenti

privati. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

LEZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signora Presidente, non mi trovo d'accordo con l'osservazione del vice ministro Morando che scollega il Rendiconto dalla Nota di aggiornamento al DEF. Quest'ultimo, infatti, non è altro che la certificazione di un evidente e palese fallimento che deriva dalle previsioni fatte l'anno scorso, così come sono sbagliate quelle riproposte questo anno.

È interessante allargare lo sguardo e vedere come si legano insieme questi provvedimenti e dove ci stanno portando. Mi interessa fare siffatta valutazione perché l'anno scorso accadde proprio questo episodio: il relatore, che anche l'anno scorso era il senatore Santini, era orgoglioso di aver ricevuto la validazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), che è un organo indipendente. Sono stata sempre molto critica di fronte a questo organo in quanto non ha mezzi propri, non ha un suo centro studi e fa una media (me lo hanno detto proprio loro quando ho chiesto come si arrivava a queste valutazioni e alla validazione successiva: mi è stato risposto che l'UPB fa una media prendendo in considerazione i vari istituti internazionali a seguito della quale valida o meno). Non ho mai creduto alla vera e concreta indipendenza, ma ora l'Ufficio parlamentare di bilancio si può mettere da parte; non ci interessa.

Ciò che è vero sono i numeri riportati nel Rendiconto, che non voglio enunciare nella loro totalità perché non avrebbe senso. Ce ne sono però un paio che reputo i più rappresentativi.

Prima di tutto i nostri conti vengono mantenuti a galla dalla politica espansiva di Draghi. Dal 2012 paghiamo 10 miliardi in meno di interessi passivi: nel corso di pochissimi anni siamo passati da 77,5 a 68 miliardi di euro di pagamenti per interessi passivi. Un altro dato per me molto interessante è il risparmio pubblico, che è la differenza tra le entrate tributarie ed extratributarie e le spese per i consumi e la gestione del debito stesso. Dal 2012 ad oggi, passiamo da un saldo positivo di 48 miliardi di euro ad uno negativo di 9 miliardi di euro. Renzi è riuscito dove gli altri non erano riusciti; c'è stata veramente una *escalation*: 48, 39, 18, - 9 miliardi di risparmio pubblico. Questi soldi servirebbero a fare quegli investimenti di cui il nostro Paese ha veramente bisogno. Questi soldi servirebbero finalmente ad alimentare quell'indice, che è il PIL, con risorse buone e facendo investimenti buoni: sul dissesto idrogeologico, sull'edilizia scolastica (qui mentite quando dite di averli fatti), sulla ricerca, quello sviluppo nei campi dell'istruzione e della cultura e tanto altro ancora.

Rispetto alle previsioni di crescita che state formulando, nel quadro programmatico si passa per magia dallo 0,6 all'1 per cento. Come? Cos'è cambiato rispetto ai dati mortificanti di questo Rendiconto? Perché mai dovrebbe esserci questa crescita? È dovuta forse alle riforme strutturali? Veramente pensate che otterrete questo eliminando l'attuale Senato e mettendo qui cento senatori provenienti dalla classe politica più corrotta, in più con l'immunità, e il cui primo atto sarà spartirsi di nuovo i rimborsi (perché niente verrà eliminato), con sì e no 50 milioni di risparmio? Questa sarebbe la grande riforma strutturale?

Il punto su cui vorrei soffermarmi è soprattutto quanto ha detto il ministro Padoan. Voi avete previsto le clausole di salvaguardia, dovute a quell'immane errore che sono stati gli 80 euro, che stiamo pagando ancora. Quelle clausole di salvaguardia le avete messe voi, vice ministro Morando, lei sa che è così; non vengono chissà da dove, come dice Renzi. Le avete messe voi. (*Applausi dal Gruppo M5S*). E siccome sono lì a legislazione vigente, arriva il ministro Padoan e ci dice che ci sarà un impatto positivo per il fatto che non scatteranno. Sì, è stato detto proprio così. Vi chiedo allora: perché non volete valutare la proposta del Movimento 5 Stelle di considerare l'impatto positivo che potrebbe avere il non bloccare noi stessi ma andare oltre e fare qualcosa? Potremmo andare in Europa e affermare di essere un Governo serio che non fa elargizioni politiche o elettorali (le cosiddette manchette), che fa una *spending review* seria, ma vuole anche rilanciare i consumi e quindi, parallelamente, ammortizzare quella povertà che è diventata soffocante; un Governo che vuole istituire il reddito di cittadinanza e magari valutare l'impatto positivo che potrebbe avere abbassare in maniera significativa le tasse alle piccole e medie imprese, anziché agevolare sempre le grandi.

Lei ha parlato addirittura di quanto sarebbe più efficace agire sul cuneo fiscale. Vice Ministro, su questo non mi può allora mentire, avendo imparato a conoscere la sua serietà e la sua preparazione nel corso degli ultimi anni in Commissione bilancio: cosa avete fatto con la decontribuzione? Avete sparato fumo negli occhi per nascondere l'abolizione dell'articolo 18 del cosiddetto Statuto dei lavoratori, perché quello è il *jobs act*. Poi c'era la decontribuzione, che è passata da 8.000 euro a 3.250 euro e adesso andrà ancor più diminuendo. A fronte di questo avete abolito una legge strutturale che costava quasi un miliardo di euro e che adesso non ci sarà più. Avete appesantito il cuneo fiscale di un miliardo! Questa è la sacrosanta verità, perché quando non ci sarà più questa manovra *spot* il cuneo fiscale resterà più pesante per un miliardo. Questo bisogna dire alle imprese, perché è la verità. Non prendiamoci in giro dicendo che, in realtà, vogliamo alleggerire il cuneo fiscale, perché lo abbiamo appesantito. E non mi dite della componente lavoro dell'IRAP, perché lo sapete bene che per molte delle piccole e medie imprese, soprattutto quelle del Sud, per un serie di meccanismi fiscali, questa non era assolutamente dovuta.

Voi avete fatto una *spending review* andando proprio sulla parte produttiva, andando proprio su quelle imprese, soprattutto le artigiane, che andavano a risolvere un problema annoso quale la disoccupazione di lunga durata. E in agosto, che è un mese in cui - come si sa - storicamente si assume di più, non siete neanche riusciti a recuperare la perdita dei 63.000 posti di lavoro di luglio.

Questo bisognerebbe dire e valutare cambiando politica economica, cosa che invece non si fa assolutamente.

Per quanto riguarda la *spending review*, noi siamo favorevoli, ma non mi potete dire che è stata fatta veramente in maniera puntuale, né mi potete dire che verrà dalla pubblica amministrazione o addirittura dalla legge di contabilità. Quando non è riuscito a fermarvi neanche l'articolo 81 della Costituzione a fare nuovo debito pubblico, voi mi dite che la legge di contabilità vi fermerà? Chiedete sforamenti su sforamenti e lo faremo anche nel prossimo aggiornamento del DEF.

Che cosa dovrebbe mai bloccare la legge di contabilità, vice ministro Morando? Assolutamente nulla, perché invece state facendo la *spending review* sulla carne e sul sangue della povera gente. Sarebbe il caso invece di manovrare l'informazione, dicendo che state litigando su un miliardo al Fondo sanitario nazionale; dire che dall'anno prossimo avete già previsto un taglio di 4 miliardi di euro a carico delle Regioni, di cui 3,5 a carico della sanità. Lo avete messo voi nero su bianco. Nel 2018 ce ne saranno altri 5, di cui 4,5 miliardi a carico della sanità. Dite che nei vostri documenti di programmazione prevedete che la spesa pubblica deve diminuire a carico delle amministrazioni locali ma non del Governo centrale, che si mantiene le mani libere per dare i *bonus*, per dare 500 euro ai ragazzi e agli insegnanti, senza dar loro invece dignità e una vera e propria programmazione. Questa è la verità. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Tutto questo viene poi certificato dai numeri.

Aggiungo solo un dato sulla decontribuzione e sulla crescita. Il ministro Padoan ha detto che la crescita finalmente è tornata positiva, così come l'occupazione. Io guardo però il contesto. Noi siamo sempre sotto almeno di 0,8 punti percentuali rispetto al resto dell'Europa. Anche dove non c'è un Governo crescono di più. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Quando è arrivato Renzi la nostra disoccupazione era pari al 12,4 per cento; la media europea era al 12 per cento. C'era quindi uno scarto dello 0,4 per cento; ora quello scarto tra la nostra disoccupazione e la media europea è arrivato all'1,5 per cento. Stiamo diventando altro che la locomotiva d'Europa: il carro, la ruota di scorta dell'Europa. Noi questo non lo meritiamo! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Con questo no, con il no al Rendiconto, certifichiamo la saggezza dei nostri no durante quest'anno, perché tutto quello che avete fatto, lo avete certificato voi in questo documento; è stato assolutamente sbagliato e oltremodo dannoso. Quindi gloria, evviva i nostri no! Peccato che non li abbiate colti e peccato che continuiate a non voler cogliere la nostra programmazione per questo Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

[AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, il vantaggio della discussione sul bilancio di Assestamento e sul Rendiconto è duplice quest'anno.

Il primo è quello di sempre: preferisco misurarmi sempre non su scenari, ma su previsioni a date così brevi, come l'Assestamento, che hanno un grado di attendibilità quasi vicino alla certezza, giusto per il brevissimo periodo che separa la previsione in assestamento dalla conclusione dell'anno e, quindi, dal bilancio definitivo. Si ha dunque una rappresentazione dello Stato e della finanza pubblica, ravvicinata, attendibile e molto vicina alla certezza.

Il secondo vantaggio quest'anno è che, siccome quest'oggi si inizia in Commissione bilancio la discussione sulla Nota di aggiornamento del DEF, sarà quella la sede in cui si discuterà sugli scenari e quindi oggi ci possiamo concentrare invece, non su questo tipo di orizzonte, ma sull'orizzonte previsivo a breve termine del bilancio di assestamento.

Pertanto sono esentato oggi dal fare i ragionamenti sugli scenari. Se guardiamo allora il bilancio di Assestamento, direi che l'unica cosa cui può essere avvicinato è una sorta di bollettino delle perdite.

Se lo guardiamo in termini di competenza, il disegno di legge di assestamento evidenzia un peggioramento del saldo netto da finanziare, del risparmio pubblico e dell'avanzo primario. Ma siccome io sono più legato alle previsioni di cassa, perché il nostro grande problema è il debito e alla fine il debito è molto più comparabile in termini di cassa, cerco di vedere previsioni assestate per la cassa. Peggio: tutti saldi peggiorano con entità significative. Pensate che il saldo netto da finanziare passa da 98,1 miliardi a 107 miliardi di euro; il risparmio pubblico passa da -59,3 a -61 miliardi di euro (il risparmio in cifre negative è ovviamente un peggioramento); la necessità di ricorrere al mercato - dato importante - registra un incremento di 9,3 miliardi, raggiungendo l'importo di 330 miliardi di euro. Infine, l'avanzo primario, partendo da un valore di -14 miliardi giunge ad un importo di -27 miliardi di euro.

Questo è lo stato delle finanze pubbliche italiane. Non c'è un solo parametro in questo momento che ci conforti. Lasciamo perdere le cose complesse (ce ne occuperemo in altra sede): queste sono cose piuttosto semplici e indicano un peggioramento di tutti i parametri vitali della finanza pubblica.

Per di più, l'articolo 2 di questa legge di assestamento modifica la legge di bilancio disponendo che la quantificazione dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici sia portato a 64 miliardi rispetto a 53,4 miliardi di euro. Non mi nascondo che ci sono anche questioni tecniche quando si tratta di simili grandezze, ma in un contesto come quello in cui stiamo vivendo questi giorni, dire che comunque è possibile che lo Stato ricorra di più all'emissione di titoli e quindi all'indebitamento non è un segnale positivo, e questo ovviamente ha un grande rilievo nella nostra decisione parlamentare.

Se poi vediamo gli altri parametri, si può provare ad avere degli spunti che corrispondano a quanto si dice nei *talk show*, quelle trasmissioni che si vedono in televisione in cui tutti disegnano "cartoni animati" che non c'entrano con gli aridi numeri cui io - chiedo scusa per questo - sono legato, ma purtroppo non c'è neanche uno dei parametri che va bene.

Pensate alla questione del debito. Da sempre abbiamo detto: quest'anno va un po' meglio. No, il debito - considero gli anni di questo Governo - passa dal 131,9 per cento del 2013 (si tratta addirittura di quello complessivo che considera anche le pubbliche amministrazioni) al 132,3 per cento del 2015 rispetto al prodotto interno lordo. Quindi è in aumento. Ci si potrebbe augurare che il 2016 vada meglio, ma purtroppo, come viene indicato dalla Banca d'Italia nella sua recente audizione (ripeto, questi non sono dati di scenario, ma di assestamento, quindi previsioni immediate e quasi certe), aumenta ancora, passando al 132,8 per cento. Dunque non si riesce a modificare nessuno dei parametri in senso positivo.

Infine, ho cercato di vedere se per caso questi aumenti fossero correlati almeno a un aumento delle spese di investimento. Si potrebbe, infatti, pure pensare: in questo momento in cui tutto è molto difficile ci si indebita per investire. Purtroppo questo non solo non trova conferma, ma - ahimè - gli investimenti fissi lordi delle pubbliche amministrazioni sono in costante decrescita: 2,6 per cento nel 2012, 2,4 per cento nel 2013, 2,3 per cento nel 2014, il 2,2 per cento nel 2015. Così si assottigliano gli

investimenti e, quindi, non ci si indebita di più per investire.

Infine, siccome nei *talk show* sento sempre dire che la pressione fiscale diminuisce, devo dire che purtroppo non è così. In questi ultimi anni, la pressione fiscale si è mantenuta costante nel suo complesso, con una percentuale pari al 43,4 per cento sia nel 2014 che nel 2015 e così via.

Che cosa significa siffatto dato? Purtroppo, questo Governo ha speso troppo in spesa corrente e, quindi, tutta la storia sulla flessibilità non ha gran senso. Si chiede di uscire fuori dai vincoli pattizi. In verità, ricordo che ad altri Governi non solo non era permesso uscire fuori dai vincoli pattizi, ma si imponeva anche di migliorare i parametri, che non dovevano rimanere costanti. Ad ogni modo, bene così. È possibile derogare a vincoli pattizi se si fa un investimento sul futuro e si spende per investimenti. Invece no: noi, purtroppo, spendiamo ancora in spesa corrente. Se così non fosse, tutti questi dati non collimerebbero, mentre - purtroppo - è così.

Questo ci porta a nutrire la convinzione che l'operato di questo Governo, non solo non sta risolvendo i problemi della finanza pubblica italiani, ma - anzi - li sta aggravando. Questo è il motivo per cui intendiamo esprimere un voto convintamente negativo.

In Italia bisogna riprendere la bandiera - cosa che questo Governo non fa - che finanze pubbliche rigorose sotto il profilo della spesa corrente possono consentire un miglioramento della spesa in conto capitale e, per questa via, si possono chiedere deroghe ai vincoli pattizi per l'investimento sul futuro. Questo è quando emerge dai dati.

Posso capire tutti coloro che fanno previsioni ottimistiche. Nella vita non bisogna mai abbattersi, però, un giorno o l'altro, in Italia bisognerà cominciare un'operazione di verità partendo dall'idea che o si mette sotto stretto controllo la spesa corrente (così liberando le risorse per investimenti e potendo chiedere ulteriori deroghe per migliorare l'investimento sul futuro), oppure andremo a finire in un vicolo cieco. La mia sensazione è che tutto questo ci stia portando in un vicolo cieco.

Signora Presidente, non voglio entrare nel dettaglio, anche perché mi sarebbe facile parlare del *bonus* degli 80 euro e di altre misure simili. Credo che la questione sia di così grande serietà che vada affrontata con una grande operazione di verità. Proprio per questo non mi convince, signora Presidente, colleghe e colleghi, il tentativo di puntare l'attenzione su altro. L'espressione «in Italia dobbiamo fare le riforme» non ha contenuto di merito: dobbiamo fare riforme economiche e poi anche quelle istituzionali. Certo, una qualche relazione tra le due riforme c'è, ma non è detto - e a questo punto, non è vero - che alcune riforme incidono immediatamente sulle riforme economiche che servono.

Quindi, senza che mi imbatta in facilissime polemiche, credo sia necessario dire qualche cosa di vero in questo Senato, almeno fino a quando ci sarà (io spero molto a lungo). Oggi i conti italiani non vanno bene e abbiamo bisogno di una sterzata. Con il suo agire, questo Governo non solo non li ha migliorati, ma - anzi - li ha peggiorati.

Per questo motivo, il nostro voto sarà contrario. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signora Presidente, i senatori del Partito Democratico voteranno a favore sia del Rendiconto del 2015 che all'Assestamento del 2016 e lo faremo perché riteniamo che i dati confermino la correttezza di una linea di politica economica e sociale perseguita in questi anni.

Secondo l'ISTAT proprio tra il 2014 e il 2015 si è, infatti, invertito il dato sulla crescita, passando da una fase di recessione a una di crescita (sia pur molto moderata) e anche l'occupazione è tornata a vedere il segno positivo; nello stesso tempo, siamo riusciti a tenere sotto controllo la spesa e a invertire la tendenza anche sulla pressione fiscale. Questi sono i dati sintetici. Abbiamo fatto tutto ciò in una condizione molto difficile, che a me piace paragonare al cammino di un montanaro su un crinale molto sottile e scivoloso, rispetto al quale a destra c'è il precipizio della recessione e a sinistra quello del *default*, della crisi del debito, dell'insolvenza dello Stato. Noi dobbiamo camminare su questo crinale molto stretto e molto difficile.

Onestamente in quest'Aula, al di là di tante piccole critiche di merito, sulle quali tornerò e che hanno tutto il diritto di essere prese in seria considerazione, dal punto di vista della strategia generale ho sentito solo qualche invito a buttarsi in un precipizio oppure nell'altro. C'è una parte che dice che dobbiamo andare più velocemente, senza porre indugio verso l'obiettivo di medio termine, cioè verso il pareggio nominale di bilancio, costi quel che costi. Noi sappiamo che, in un contesto internazionale come quello che stiamo vivendo, una politica economica che accelerasse il percorso verso il pareggio di bilancio, quindi azzerando il *deficit* e portandoci più rapidamente in una prospettiva di riduzione del debito, avrebbe effetti recessivi immediati. Ciò è di indubbia evidenza e, quindi, equivarrebbe a dire: buttiamoci in quel precipizio. Dall'altra parte, ho sentito qualcuno sostenere l'ipotesi opposta: chi se ne importa dei parametri europei, delle regole, dell'obiettivo di medio termine; il pareggio di bilancio strutturale è un feticcio, sfondiamo il 3 per cento come fanno altri Paesi e vedremo che la crescita riprende. Questo è l'invito a buttarsi nel precipizio opposto, cioè a tornare a rendere inaffidabile il nostro Paese sui mercati (e sappiamo che ogni anno dobbiamo vendere centinaia di miliardi di debito), e quindi ciò significherebbe tornare con lo *spread* al 5 per cento, dove ci siamo trovati all'inizio di questa vicenda, in una situazione finanziaria drammatica che poi metterebbe rapidamente in discussione qualunque obiettivo di crescita. A mio avviso, dobbiamo invece camminare su questo crinale, seguendo questa strada con pazienza e tenacia.

Certo, tutti noi vorremmo, a cominciare dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene, che essa venisse percorsa con più agilità e rapidità. Vorremmo rapidamente che i segni «+» buoni e i segni «-» buoni (per segni «+» buoni si intendono più crescita e occupazione e per i segni «-», altrettanto buoni, si intendono meno pressione fiscale e meno spesa, in particolare quella meno produttiva) avessero accanto non più uno "zerovirgola", ma un bel punto rotondo, come un 1 o un 2.

Arrivare a questo obiettivo, che è poi il senso del nostro lavoro, comporta due condizioni, la prima delle quali è nelle nostre mani solo fino ad un certo punto. Entro certi limiti, però, è anch'essa entro le nostre mani: dobbiamo infatti cambiare segno alla politica economica europea. Questo è un percorso sul quale il Governo italiano è fortemente impegnato: abbiamo infatti bisogno che, accanto al lavoro di risanamento, che è necessario venga fatto dagli Stati nazionali, e che quindi accanto al *fiscal compact* (che non rinneghiamo, perché costituisce un principio d'ordine necessario in una federazione di Stati, che mantengono ancora una forte sovranità sulle politiche economiche e nello stesso tempo vogliono avere in tasca la stessa moneta), accanto a questo elemento di disciplina ci sia un motore espansivo che si accenda a livello federale.

Quando il nostro Presidente del Consiglio invita a fare come in America, intende esattamente questo. Negli Stati Uniti d'America gli Stati che compongono l'Unione hanno il dovere del pareggio di bilancio: se non hanno il bilancio in pareggio vanno in *default* e nessuno li assiste. Allo stesso tempo, però, c'è il motore federale che si accende e c'è un'enorme spinta alla crescita, dovuta al fatto che l'azione del Governo federale e il Tesoro americano favoriscono la crescita. Questo è il compromesso su cui si reggono gli Stati Uniti, che certamente ha i suoi problemi e i suoi limiti, ma i dati ci dicono che, pur con tutti i suoi problemi, sta funzionando molto meglio del compromesso europeo, che spinge gli Stati a rispettare il rigore di bilancio, ma poi non ha il motore federale che si accende. È quindi stata inventata la flessibilità, che è quella che ci tiene in vita in questo momento.

Ho ascoltato, come sempre con attenzione, le parole del senatore Azzollini: se ci togliamo questo ossigeno, soffochiamo. Altro è dire che questo ossigeno, quel poco che c'è, va usato in maniera intelligente. Qui le parole chiave sono due: una è la parola «riforme», l'altra è la parola «investimenti».

Le riforme sono necessarie, perché sono gli scarponi che usiamo per camminare su quel crinale così sottile e scivoloso. Se indossiamo scarpe con le soles lisce, è facile scivolare e precipitare; se abbiamo i ramponi, è più facile camminare con passo sicuro e possiamo anche accelerare il ritmo del nostro passo. Fuor di metafora vuol dire che gli 800 miliardi di euro di spesa pubblica devono essere riqualficati, posto che non possono crescere, ma semmai devono diminuire un po'. Per farli diminuire un po' e produrre crescita e uguaglianza sociale, li dobbiamo riqualficare, ristrutturando la spesa pubblica, attraverso le riforme, cominciando dall'alto, ovvero dal Parlamento. Se infatti il Parlamento

non funziona, non funziona lo Stato e, se non funziona lo Stato, l'economia va a farsi benedire. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Questo è un concetto di normale buon senso. Poi possiamo discutere sul merito di come si organizzano il Parlamento, il Governo di un Paese e lo Stato. Dire però che questo sarebbe un diversivo non ha senso, perché sarebbe come dire: chi se ne frega degli scarponi che indossiamo mentre stiamo camminando su quel crinale, avendo due precipizi, uno alla destra e l'altro alla sinistra.

Altra cosa sono gli investimenti e raccolgo tutte le provocazioni che sono state fatte su questo argomento. Parliamo allora di attualità, così introduciamo la discussione sul punto successivo, ovvero sulla Nota di aggiornamento al DEF. Che cosa ci hanno detto l'altro ieri gli auditi in sede di Commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato? Il rappresentante della Banca d'Italia ci ha detto che l'obiettivo dell'uno per cento è ambizioso: non ha detto che non è realistico, ma ha detto che è ambizioso.

Quando un deputato dell'opposizione gli ha chiesto in termini più stringenti se ciò significasse che l'obiettivo non è raggiungibile, il dottor Signorini ha risposto che, se avesse voluto usare un altro aggettivo, lo avrebbe fatto, mentre ha scelto di usare l'aggettivo «ambizioso». Il rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio a sua volta ha detto che, senza conoscere il contenuto della manovra, non può validare l'obiettivo di crescita dell'1 per cento. Questo è quanto ha detto l'UPB. Ieri il Ministro ha risposto che, quando conosceremo il contenuto della manovra, vedremo che l'1 per cento è un obiettivo realistico. Ci troviamo in questo stato, quindi.

Personalmente penso che intanto noi tutti dobbiamo essere contenti del fatto che si è aperta una discussione di merito a partire da dati certi. Questo è il merito principale di aver costituito l'Ufficio parlamentare di bilancio. Mi fa piacere che oggi l'Assemblea, e in particolare le opposizioni, plaudano a scena aperta al fatto che abbiamo finalmente un'autorità indipendente che certifica il bilancio. Ebbene, questo è quello che abbiamo voluto quando abbiamo varato il nuovo articolo 81 della Costituzione: avere un'autorità indipendente che certifichi il bilancio e che introduca un elemento di dialettica concreta, realistica e non ideologica nel nostro confronto.

Il problema, adesso, è che possiamo chiudere la contraddizione in due modi, e concludo, signora Presidente. Il primo è quello che ci ha chiesto ieri in sede di audizioni l'onorevole Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ovvero abbassare gli obiettivi di crescita. Ma vi sembra che possiamo dire al Paese: «Cari italiani, sapete che c'è di nuovo? Noi tutti, maggioranza e opposizione, abbassiamo gli obiettivi di crescita; cioè, programmaticamente vogliamo crescere meno dell'1 per cento».

L'altra strada per chiudere la contraddizione è dire che dobbiamo fare una manovra che renda realistico l'obiettivo dell'1 per cento. La scommessa sulla quale il Governo si spende - e la maggioranza con lui - è che noi renderemo realistico questo obiettivo. Faremo crescita e faremo occupazione dentro il quadro di competitività europeo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alle votazioni finali dei disegni di legge nn. 2521 e 2522.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2521 nel suo complesso, con gli annessi allegati 1 e 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2522 nel suo complesso, con le annesse tabelle.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e reiezione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei proporre un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare al seguito dell'esame del provvedimento sul processo penale anziché del provvedimento sul cinema.

Se mi consente, Presidente, vorrei anche fare una dichiarazione a favore della mia proposta.

[PRESIDENTE](#). Poiché la sua richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, in base all'articolo 56, comma 3, del nostro Regolamento, la votazione avverrà per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.

Ha pertanto facoltà di parlare per svolgere il suo intervento a favore.

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che questo passaggio sorprendente della settimana scorsa era stato determinato da una inversione dell'ordine del giorno richiesta il giorno dopo che il Governo autorizzò l'apposizione della fiducia sul testo uscito dalla Commissione; fiducia che poi non è mai stata posta e che, comunque, determinò l'inversione dell'ordine del giorno e l'esame del provvedimento sul cinema. Ora, mi chiedo, a distanza di una settimana, se le diatribe e le contese che si erano aperte all'interno della maggioranza non si siano concluse perché, a questo punto, credo che ci troviamo di fronte a una grande difficoltà: da una parte Area Popolare preme in una direzione, dall'altra l'Associazione nazionale magistrati preme esattamente in un senso opposto.

A questo punto mi chiedo se non sia più serio affrontare il provvedimento; nel caso, richiedere un ritorno in Commissione dove finalmente il ministro Orlando chiarirà se la questione debba andare in un senso piuttosto che in un altro. È però ora di finirla con questo modo di lavorare in Senato o, meglio, di non lavorare.

È evidente che in questo momento, alla luce del voto del 4 dicembre, nessuno vuole affrontare qualunque tipo di argomento comporti un coinvolgimento. Si parla del processo? No, è troppo divisivo e non lo si vuole affrontare. C'è il disegno di legge sulla concorrenza? No, anche quello è divisivo e, quindi, non possiamo toccare neanche quello. Abbiamo affrontato il provvedimento sul cinema, dal quale è stata stralciata anche la parte riguardante il circo, perché anche l'utilizzo o meno degli animali nel circo può essere divisivo.

A questo punto mi chiedo cosa stiamo a fare qui in questo periodo. Noi, per due mesi, dobbiamo, proprio per assecondare la volontà del Governo, non fare più niente, per dare l'idea che il Senato sia un ente inutile e quindi debba essere abolito votando sì al *referendum*. Perché questa è la volontà. (*Applausi dai Gruppi Misto e Misto-SEL*).

Concludo, signora Presidente, dicendo che affrontare una riforma seria come quella che stavamo approvando (sulla quale si può essere poi più o meno d'accordo) faccia recuperare quella dignità che è stata tolta a questo ramo del Parlamento proprio da un collega, ex Presidente della Repubblica, che ha definito indegno il Parlamento e, quindi, anche questo Senato: indegni saranno sua sorella e suo fratello, non certo il Senato! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*).

[RUSSO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUSSO](#) (PD). Signora Presidente, invito il collega Calderoli, del quale conosciamo l'attenzione istituzionale, a rivolgersi a colleghi ed ex Presidenti della Repubblica con toni diversi. (*Vivaci commenti dal Gruppo LN-Aut*).

Vorrei poi ricordargli che l'obiettivo della maggioranza è proprio quello di proseguire speditamente, come ci invita lui stesso a fare, nel prosieguo dei lavori. Anzi, l'intervento testé fatto dal collega Calderoli rischia invece di andare in direzione opposta.

Noi abbiamo in questo momento in calendario un provvedimento, il cui esame abbiamo già iniziato, che vede tra l'altro un larghissimo favore all'interno dell'Assemblea. Si tratta del provvedimento sul cinema, che io credo siamo in condizioni di concludere a brevissimo.

Quindi il mio intervento è semplicemente per ribadire la mia speranza che l'intenzione della maggioranza e dell'Assemblea sia di continuare sul provvedimento previsto all'ordine del giorno e di concluderlo prima possibile, per poi procedere senza alcun problema con i provvedimenti che seguiranno.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Calderoli.

Non è approvata.

BONFRISCO (*CoR*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(649) *GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

(1835) *DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*

(ore 12,09)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 28 settembre si è conclusa la discussione generale, hanno avuto luogo le repliche della relatrice e del rappresentante del Governo, sono stati approvati gli articoli da 1 a 9-*bis* e ha avuto inizio l'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti e ordine del giorno ad esso presentati.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2287, nel testo proposto dalla Commissione. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.204.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Le chiediamo inoltre la gentilezza di darci il tempo materiale di prendere il fascicolo, per poter seguire bene i lavori.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Aspettiamo un momento. Avete preso tutti il fascicolo? Bene.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.204, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.205, presentato dalla

senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.300, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.206, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, vorrei chiederle di modificare il voto precedente di tutto il Gruppo del Movimento 5 Stelle, che intendeva votare a favore dell'emendamento.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto, senatore Castaldi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.300, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, l'emendamento 11.6 affronta un argomento del quale abbiamo già discusso in altra sede, quando alcune norme sul cinema sono state introdotte durante la discussione delle leggi di stabilità.

La mia è una proposta molto semplice. Sappiamo benissimo che anche i *set* cinematografici e le produzioni costituiscono un importante volano di promozione dei territori. Poiché in questo campo dobbiamo concentrare l'attenzione (cosa che purtroppo non accade in molti altri versanti) sulla possibilità che territori di grandissima valenza paesaggistica, storica e culturale, come quelli del Mezzogiorno, possano ospitare il maggior numero possibile di *set* cinematografici, con tutte le conseguenze positive di indotto economico, ma anche di buona immagine che queste produzioni possono avere, propongo che ci sia una quota di riserva per le produzioni nel Mezzogiorno, in maniera tale da incentivare i produttori a recarsi in quei territori, come già peraltro in parte accade. È necessario tuttavia aumentare sempre più la loro presenza in quei territori, anche e soprattutto al fine di agevolarne uno sviluppo economico assolutamente coerente con i tempi e con le potenzialità dei territori stessi.

Chiedo quindi un attimo di attenzione ai colleghi, in particolare a coloro che vengono dalle Regioni dell'obiettivo convergenza, ossia prevalentemente dal Mezzogiorno: credo che questa possa essere una di quelle sane direzioni in cui dobbiamo incanalare il nostro sviluppo culturale ed economico.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Signora Presidente, desidero illustrare l'emendamento 11.200, che tocca un argomento sul quale a lungo si è dibattuto in Commissione, ovvero i criteri di erogazione dei fondi e dei finanziamenti al comparto cinematografico.

Sappiamo che uno degli aspetti innovativi di questo disegno di legge è il passaggio da un sistema di erogazione dei contributi di tipo selettivo a un sistema di tipo misto, selettivo e automatico. In questo

passaggio, però - a nostro avviso - nel disegno di legge presentato dal ministro Franceschini, quello oggi in esame nel testo uscito dalla Commissione, la proporzione tra contributi selettivi (dati in base alla qualità culturale dell'opera audiovisiva o cinematografica) e contributi automatici, che invece deriverebbero da parametri che saranno definiti in modo più preciso nei decreti attuativi e che per il momento sono stati abbozzati (ad esempio, la bigliettazione, il numero dei *festival* internazionali ai quali si è partecipato o il numero dei premi internazionali vinti), è risultata non bilanciata.

Effettivamente, in un primo momento, in Commissione, era stato concordato tra il Governo e la relatrice Di Giorgi l'emendamento 11.12, che prevedeva l'elevazione di questi sostegni selettivi al 25 per cento, in quanto era stato riconosciuto che la percentuale tra il 18 e il 20 fosse in realtà troppo bassa. Dopo pochi giorni (ed è ipotizzabile che in questo caso sia intervenuta una qualche realtà cinematografica potente, che probabilmente ha come Presidente qualcuno che ha dei legami familiari anche con qualche Ministro di questo Governo: tutte ipotesi, non si sa, ma è possibile che vi sia stato un intervento) la volontà emendativa di portare i contributi selettivi al 25 per cento è stata abbandonata. Ci siamo ritrovati di nuovo con le percentuali presenti nel testo uscito dalla Commissione, ovvero tra il 15 e il 18 per cento, e quindi troppo basse considerato anche che tale contributo selettivo dovrebbe includere una serie di spese e di attività, ad esempio per il Centro sperimentale, per l'Istituto Luce Cinecittà, per la Cineteca nazionale, per la Biennale di Venezia e per altre ancora.

Mi rivolgo allora alla relatrice Di Giorgi, con la quale ci siamo confrontate a lungo su questo punto, e di nuovo al sottosegretario Cesaro affinché riprendano in considerazione la proposta emendativa della relatrice Di Giorgi che bene aveva compreso che la percentuale dei contributi selettivi dovesse essere aumentata al 25 per cento. Chiedo ad entrambi di rivalutare in questa sede il parere negativo espresso nei confronti del mio emendamento in Commissione e di aumentare questa percentuale, non per fare un favore al Movimento 5 Stelle, ma per ascoltare i tanti operatori del mondo del cinema che, a gran voce e in ripetute occasioni, hanno chiesto alla relatrice e al Governo di riflettere su questo punto e di concedere questa percentuale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

DLGIORGI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.5 e 11.6 e parere favorevole sull'emendamento 11.500.

Esprimo, altresì, parere favorevole sull'ordine del giorno G11.300.

CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.5.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.6, presentato dai senatori D'Ali e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 11.200 a 11.204 sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.500, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.300 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse, gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto tecnico economico «Luigi Amabile» di Avellino. *(Applausi).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù).* Domando di parlare. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Sarebbe necessario che le persone si allontanassero dall'Assemblea senza fare troppo rumore.

Ne ha facoltà, senatore Stefano.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù).* Signora Presidente, intervengo a fine seduta per richiamare la sua attenzione e, attraverso la sua, quella del Governo su una situazione che investe la mia Regione.

Da lunedì scorso, infatti, sulle tratte ferroviarie a binario unico, sprovviste di sistema di controllo marcia treno (SCMT) e gestite dalle Ferrovie del Sud Est, a seguito del disastro ferroviario del luglio scorso, vige il limite di velocità di 50 chilometri all'ora, così come imposto e previsto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. Signora Presidente, sappiamo come il diritto alla sicurezza debba andare di pari passo con il diritto alla mobilità. Ferrovie del Sud Est, di cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è socio unico, non è in grado di garantire la mobilità in modo autentico e, soprattutto, decente. La riprogrammazione degli orari dei treni, in ragione del nuovo limite di velocità, vede un prolungamento della durata dei transiti da un minimo di dieci minuti fino a picchi di quarantacinque minuti. Il tutto avviene ovviamente su carta e toccherà vedere nella realtà come si tradurranno queste modifiche. Sempre a Ferrovie del Sud Est è imputata la gestione delle tratte operate con i pullman.

Sono settimane ormai che studenti, soprattutto di Campi Salentina e del Nord Salento, non riescono ad arrivare a scuola in orario. Più volte gli utenti non solo non vengono fatti salire, ma addirittura vengono fatti scendere dalle vetture per questioni di sicurezza.

Da ultimo ha fatto il giro dei *social* la foto, pubblicata successivamente anche da quotidiani locali, di diversi ragazzi seduti negli alloggi dei bagagli, perché lo spazio era saturo di passeggeri.

Chiedo quindi, attraverso questo mio intervento, al ministro Delrio e a lei, Presidente, perché si faccia latore di questa mia richiesta, di venire a riferire in quest'Assemblea se esiste un piano di sviluppo e di ammodernamento delle linee gestite da Ferrovie del Sud Est e se, quindi, il Ministero si sta adoperando per allineare gli *standard* della mobilità della Regione pugliese, sia su binario che su gomma, a quelli delle altre Regioni del nostro Paese.

PRESIDENTE. Mi farò interprete della sua richiesta.

PAGLINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signora Presidente, Giuseppe aveva iniziato a lavorare dall'età di undici anni, imparando il mestiere di muratore e poi di piccolo imprenditore, perché la famiglia, i figli erano arrivati subito e la più grande realizzazione era dar loro sicurezza e un tetto dove poter vivere serenamente.

Poi i problemi che ormai conosciamo bene: la crisi finanziaria, i clienti che non pagano. Le difficoltà aumentano e si entra dentro a un vortice di angoscia e disperazione.

Fino a quando arriva il fisco, percepito come un mostro, a portarti il conto, non riconoscendoti l'onorabilità nei pagamenti avuta fino a poco prima, non valutando la tua condizione di sopravvivenza e dignità. Il fisco vuole tutto e velocemente.

Giuseppe, ma potrebbe chiamarsi con altri mille nomi, si è consumato negli anni; le cartelle di Equitalia aumentavano in modo esponenziale, era impossibile poter restituire solamente attraverso il sudore della propria fronte. Da lì l'odissea del pignoramento della sua unica casa, costruita mattone su mattone.

Aveva bussato alle banche per essere aiutato: niente da fare. Le banche continuano a tener chiusi i rubinetti per i cittadini comuni, nonostante il Governo abbia varato provvedimenti in favore delle banche per rimettere in moto l'economia italiana. Non è servito a nulla. Le piccole medie imprese non le aiuta nessuno, gli istituti di credito danno i soldi alle grandi imprese e lo Stato agevola i grandi evasori, non ricordandosi di chi ha sempre pagato le tasse, come Giuseppe.

Come parlamentari abbiamo il dovere di cambiare le leggi che strozzano il cittadino comune. Bisogna varare una riforma vera del fisco e della riscossione, che renda sopportabili gli alti livelli di tassazione e che metta tutti in condizioni di poter eventualmente ripagare i propri debiti, senza portare le persone in mezzo a una strada, alla disperazione o al suicidio.

Venerdì il piccolo imprenditore non ce l'ha fatta; dopo che la casa è stata venduta all'asta ha fatto il gesto estremo: si è tolto la vita. Giuseppe era un concittadino della senatrice Laura Bottici e mio, persona buona e stimata di Carrara, che giustificava chi non lo pagava, perché diceva alla moglie Antonella: «cosa vuoi, non mi paga perché anche lui non riesce a mandare avanti la famiglia».

Questi sono i veri imprenditori italiani, solidali e di coscienza, e spesso ricevono trattamenti vessatori da parte di uno Stato cieco e sordo ai veri bisogni delle persone. Oggi chi si uccide per problemi economici conta il 45 per cento tra gli imprenditori e il 42 per cento tra i disoccupati.

Diciamolo ad alta voce: il fisco è forte con i deboli e debole con i forti. Ma chi è il responsabile di tali scelte? Siamo noi. Noi legislatori che indirizziamo le politiche e le scelte. Non possiamo permettere allo Stato e a Equitalia di togliere la speranza ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto e continuerà a battersi per garantire a tutti un tetto sicuro, un reddito di cittadinanza e leggi umane.

Desideriamo ardentemente che lo Stato sia percepito come una grande madre, che nel bisogno c'è e protegge dignitosamente i suoi cittadini come figli, ognuno prezioso nella propria singolarità. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Siamo vicini ovviamente a tutte le famiglie coinvolte.

NUGNES (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, *boom* di malattie respiratorie per i bambini di due quartieri di Taranto, Tamburi e Paolo II, con un aumento del 24 e 26 per cento per gli *under* quattordici; è il recente risultato dell'indagine epidemiologica del Centro salute e ambiente della Regione Puglia, in collaborazione con il dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario del Lazio, della ASL di Taranto, di ARPA Puglia e di Ares Puglia. E se ne chiede ancora validazione scientifica al ministro Lorenzin.

Ebbene, questo rilevante e autorevole studio mette nero su bianco una relazione di causa-effetto tra le emissioni industriali del complesso ILVA e il danno sanitario riscontrato. Sono state coinvolte in questo studio oltre 321.000 persone, in un considerevole lasso di tempo. Gli inquinanti scelti come traccianti sono il PM10 e l'SO2, ossia le polveri sottili e l'anidride solforosa. Sono risultati responsabili di nuovi casi di tumore al polmone per un più 29 per cento per le polveri e per un più 42 per cento per l'anidride solforosa.

È allarme sanitario. Questo è il risultato di dieci decreti ILVA, dal 2012 ad oggi; questo è il risultato di aver voluto irresponsabilmente scavalcare il sequestro della magistratura di oltre quattro anni fa, a colpi di decreto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[MATTESINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTESINI (PD). Signora Presidente, voglio affrontare due terribili fatti che le cronache di Roma e di Asti, ieri e oggi ci hanno raccontato. Due terribili storie che riguardano due minori; a Roma, quella del bambino di undici anni, annegato nel canale di irrigazione a Maccarese, su cui la procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo. Un articolo del «Corriere della Sera» ci racconta infatti una storia tristissima. Risulta che agli psicologi, agli insegnanti di sostegno e agli assistenti messi a disposizione dal Comune di Fiumicino, il bambino aveva raccontato di essere stato picchiato, di vari maltrattamenti e alcuni mesi fa, davanti agli insegnanti di sostegno, era scoppiato in lacrime, in un pianto disperato dicendo: «mi sono stufato di questa vita, ora mi ammazzo. A scuola non ci voglio più andare perché qui tutti ce l'hanno con me e mi prendono in giro». Tutte cose da provare. Tutto da capire. Rimane però il dolore terribile e la morte del bambino.

Il secondo episodio si è svolto in provincia di Asti. Si tratta di una bambina di dieci anni, che presentava problemi seri a scuola, con disturbi mentali. Questa bambina viene rappresentata sempre con maglioni con le maniche lunghe, anche d'estate, per coprire lividi e rossori; una bambina sempre sgomenta, scompigliata. Risulta maltrattata dal padre e dalla madre, minacciata di morte, lasciata senza cibo e terrorizzata. Gli investigatori, che dopo le segnalazioni della scuola sono intervenuti con indagini ambientali, l'hanno definita una Cenerentola. Infatti alla sorellastra coetanea venivano comprati vestiti e giocattoli e veniva nutrita con il cibo migliore. A lei nulla, solo botte e frasi del tipo «ti portiamo nel bosco e ti facciamo mangiare dai lupi e dai cinghiali» oppure «ti buttiamo nell'immondizia». I genitori sono stati arrestati e le due bambine affidate ai servizi sociali.

Sembrano due notizie di cronaca, due eventi isolati, ma non sono casi eccezionali e sarebbe sbagliato se pensassimo che il tema dei maltrattamenti e degli abusi sui minori fossero semplicemente casi eccezionali. Anche dietro a questi due episodi, come ai tanti altri che accadono, c'è un buco nero, una voragine e, cioè, l'incapacità degli adulti e delle istituzioni di ascoltare i bambini, di proteggerli e tutelarli anche in situazioni terribili di questo tipo. In troppe parti d'Italia infatti c'è una scarsa presenza di servizi; in altre una completa assenza; in altre Regioni, quindi a macchia di leopardo, sono presenti servizi anche importanti. Serve che l'Italia si doti, ovunque e comunque, di servizi presso i quali questi ragazzi infelici, con problemi di maltrattamento, possano trovare accoglienza.

Approfitto per ricordare che in troppe Regioni non è stato rinominato il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e in altre, cosa grave, tale figura è stata sommata a quella di altri garanti come quello per la *privacy* e del difensore civico. Io ritengo invece che anche su questo debba esserci un richiamo forte da parte nostra nei confronti delle Regioni, perché la legge nazionale dice cose precise sull'autonomia del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, che dev'essere una figura unica di garante, perché l'infanzia merita e necessita di un garante unico.

Il lavoro presentato dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, frutto di collaborazione con esperti del settore dei maltrattamenti e degli abusi sui minori, aveva sottolineato la necessità di intervenire con immediate assicurazioni di tutela, ma anche con l'ascolto e con l'attenzione psicoterapeutica necessaria per l'elaborazione del trauma a cui questi minori sono sottratti.

In Italia abbiamo leggi dure contro l'abuso e il maltrattamento, ma non abbiamo - come dicevo prima -

un'adeguata rete di servizi in grado di curare e tutelare i bambini e i ragazzi abusati. Abbiamo servizi presenti a macchia di leopardo, ma là dove sono strutturati, c'è il problema della carenza del personale: ad esempio, gli assistenti sociali sono pochi, spesso a tempo determinato, e quindi si susseguono; basti pensare che spesso una sola assistente sociale, che si occupa anche di altri temi, può avere in carico anche cento minori affidati, quindi con una difficoltà a prendersene davvero cura. E questo vale anche per altre professioni.

Il Governo ha, negli ultimi anni, corretto il tiro e ha avviato un importante cambio di passo sui minori. Basti pensare allo specifico intervento contro la povertà educativa e materiale, con specifico finanziamento, e ad altre misure importanti a sostegno della genitorialità. Occorre però proseguire su questa strada e rafforzarla, anche attraverso il potenziamento della rete dei servizi.

Lo dico in modo molto chiaro: occorre scegliere e sostenere, insieme ai singoli interventi, il rafforzamento della rete di servizi per il sostegno alla genitorialità e creare servizi capaci di accogliere, curare e tutelare i minori maltrattati ed abusati; servizi e in rete dunque, e una capacità programmatoria per l'integrazione, che vada dalle scuole all'integrazione sociosanitaria, in grado di lavorare complessivamente sulla genitorialità, sul sostegno, quindi anche sulla prevenzione, e successivamente anche sulla presa in carico. Questo - come ho detto prima - riguarda in modo particolare le Regioni che hanno ancora oggi una totale autonomia e competenze sociali e sanitarie; occorre che le Regioni stesse mettano al centro della loro attività questo tema. Alle Regioni che hanno buone prassi chiedo di avere uno scatto d'orgoglio e dare visibilità ai loro lavori, anche perché le buone prassi servono per poter partire dalle esperienze positive.

Siamo in una fase in cui stiamo discutendo la legge di stabilità e penso che una delle cose su cui dovremmo provare a lavorare è la seguente: se vogliamo implementare e rafforzare la rete dei servizi occorre ragionare sulla necessità di uno sblocco del *turnover* per alcune professioni sociali e sanitarie; magari uno sblocco mirato, perché credo che prevenire, curare e tutelare i minori dai maltrattamenti e dagli abusi necessiti della continuità della presa in carico, e la continuità è data in primo luogo dalla stabilità del personale. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-Idv).*

SCIBONA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signora Presidente, leggo nelle *e-mail* che riceviamo tutti un'allucinante presa di posizione sul "caso Cucchi" da parte del COISP, lillipuziano sindacato di Polizia sempre a caccia di nuovi iscritti, per voce del segretario Maccari.

Sinceramente non so chi sia Maccari, lo conosco solo dalla cronaca locale veneta, dove si legge che probabilmente ha fatto fermare un treno su cui viaggiava in una stazione dove non doveva fermarsi, per poter scendere, spendendo la sua figura di incaricato sindacale, con gli agenti della Polizia ferroviaria.

Detto questo, non posso che esprimere profondo stupore per la relazione dei periti nominati dal giudice per le indagini preliminari. Le ecchimosi sul corpo di Cucchi da cosa derivano? Come si sono formate? Sono un chiaro segno di pestaggio, indegno per rappresentanti dello Stato. Sicuramente quelle ecchimosi non sono segno di un attacco epilettico. Diciamo basta alle "mele marce" nelle Forze dell'ordine: lo dobbiamo a chi, con la divisa, opera per il bene del cittadino e della legalità. Si faccia pulizia tra le Forze dell'ordine, si approvi il codice identificativo delle divise e si faccia giustizia.

Concordo con le recenti dichiarazioni del Guardasigilli sul comportamento della guardia carceraria partecipante del programma «Grande Fratello Vip» e ne condivido le preoccupazioni. Porto, infine, solidarietà a Ilaria e all'intera famiglia Cucchi per l'ennesimo schiaffo al loro e al nostro dolore. *(Applausi dal Gruppo PD).*

CERONI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERONI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, la notte del 24 agosto un violento terremoto ha interessato l'Italia centrale e in particolare alcune Regioni come il Lazio e le Marche. Sono già

trascorsi oltre quaranta giorni; vanno benissimo i sentimenti di cordoglio, la partecipazione al dolore e i funerali di Stato, ma ad oggi non ci sono provvedimenti relativi alla ricostruzione.

Il 1° settembre il ministro Padoan ha adottato un decreto ministeriale per la sospensione dei pagamenti; anche questo va bene, ma già il decreto pone alcuni interrogativi: sono solo i Comuni che usufruiscono della sospensione dei pagamenti quelli che potranno godere degli aiuti alla ricostruzione? Credo sia giunta l'ora di predisporre una mappatura precisa dei Comuni che sono stati interessati dal terremoto del 24 agosto.

In secondo luogo serve il decreto per avviare la ricostruzione, perché numerosi immobili, temporaneamente inagibili, con pochissimi interventi, anche non eccessivamente costosi, possono essere restituiti alle famiglie o, qualora pubblici, alla comunità. Capisco che il terremoto sia stato di grande intensità e che quindi si incontrano delle difficoltà in merito a questo punto, ma poiché sono anche sindaco devo dire che in Comune non ho ricevuto alcuna richiesta di quantificazione del danno. Se il Governo o il commissario per il terremoto mi rivolgersero questa richiesta, potremmo dire - ad esempio - che nel mio Comune ci sono 2 milioni di euro di danni da sostenere. Potremmo già quantificare la somma in maniera molto sommaria, ma già nella legge di bilancio che il Governo deve presentare la settimana prossima potremmo prevedere delle somme. È chiaro, infatti, che per la ricostruzione bisognerà stabilire risorse anche a lungo termine: ci vorranno almeno quattro o cinque anni per rimettere a posto abitazioni, beni culturali, immobili pubblici e infrastrutture, ma è opportuno cominciare. Adesso arriva l'inverno e la popolazione è preoccupata, perché chiaramente nessuno vuole passare nelle tende un inverno che potrebbe essere anche particolarmente rigido.

Credo quindi che dobbiamo dare un segnale dicendo che, se intanto ci sono degli immobili che possono essere restituiti all'uso facendo dei piccoli interventi, si può dare inizio, si provveda, perché le relative spese le copriremo in questa maniera. Ad oggi i Comuni interessati non dispongono neanche di un centesimo. Da parte mia non c'è nessuna volontà di strumentalizzare la situazione, ma credo che dobbiamo dare un piccolo segnale anche per cominciare a fare qualcosa. Chi ha fatto il giro dei Comuni avrà visto che ci sono tanti edifici transennati e coperti da teli rossi; alcuni di essi nel corso di due o tre mesi potrebbero essere recuperati e riconsegnati, riducendo quindi questa immagine cimiteriale alla quale sono stati condannati alcuni Comuni.

Per la calendarizzazione della mozione 1-00603

[ROMANI Maurizio](#) (*Misto-Idv*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Signora Presidente, torno di nuovo a parlare dell'epatite C sia perché mi è stato chiesto da alcuni colleghi, sia perché la mozione [1-00603](#), da me presentata, non è stata calendarizzata.

Il prezzo dei nuovi farmaci antiepatite C è imposto, per ogni Paese, al livello più alto possibile tenuto conto della ricchezza nazionale, in modo che risulti sostenibile solo a patto di curare una minoranza dei malati. In questo modo si ingiunge un razionamento senza precedenti, che non solo viola l'uguaglianza davanti alla salute, ma costringe a usare i farmaci nei malati più gravi, che ne possono trarre poco beneficio, e ad aspettare che si aggravino i soggetti che potrebbero evitare danni irreversibili al fegato. Non è un effetto indesiderato, ma voluto.

I Governi che vorrebbero usare la flessibilità prevista dai trattati internazionali per garantire l'accesso a farmaci essenziali, ma troppo costosi, si trovano spesso minacciati da indebite pressioni di natura politica o economica da parte di altri Stati o imprese multinazionali, come scritto nel Rapporto sull'accesso ai medicinali, prodotto da un *panel* di esperti incaricati dal Segretario generale delle Nazioni Unite e pubblicato il 14 settembre scorso.

La divaricazione tra il modello d'innovazione guidato dal profitto e le priorità del diritto alla salute è arrivata al limite di rottura, come riportato dalla rivista britannica «The Lancet», che a proposito titola:

«Lo *status quo* non è più un'opzione». In altre parole, così non possiamo più andare avanti.

Ma si potrà andare avanti con le licenze obbligatorie anche in Paesi ricchi come l'Italia? Ciò sembra difficile se non si trova il modo di modificare gli attuali rapporti di potere che consentono alle multinazionali e alle maggiori potenze (Stati Uniti in testa) di bloccare sul nascere ogni tentativo di usare i margini di flessibilità degli accordi commerciali per garantire il diritto alla salute.

Tutto il nodo sta nei brevetti: nati per tutelare i diritti intellettuali dei ricercatori e incoraggiare l'innovazione, si sono ormai trasformati in una semplice leva finanziaria. Il caso del Sofosbuvir non è unico, ma esemplare anche da questo punto di vista. I brevetti sviluppati da piccole imprese sono poi ceduti a importatori che non hanno alcun nesso con i costi di ricerca e sviluppo già sostenuti, ma appaiono calcolati sulla base dei profitti che si possono prevedere. Il risultato è disastroso sul piano sia dell'efficienza sia dell'equità.

Ripeto, il prezzo dei nuovi farmaci antiepatite C è imposto, per ogni Paese, al livello più alto possibile per la ricchezza nazionale, in modo che risulti sostenibile solo a patto di curare una minoranza dei malati. In questo modo si ingiunge un razionamento senza precedenti, che non solo viola l'uguaglianza davanti alla salute, ma costringe a usare i farmaci nei malati più gravi, che ne possono trarre poco beneficio, e ad aspettare che si aggravino quelli che potrebbero evitare i danni irreversibili al fegato. Questo - secondo me - non è un effetto indesiderato, ma voluto. Il guaio è che i prezzi, i cosiddetti *delinked*, in realtà sono già svincolati da qualsiasi ragionevole punto di riferimento e sarà difficile fare marcia indietro senza rivedere tutta la logica del dominio del profitto nelle attività della salute.

È per questo motivo che vi invito a firmare e soprattutto a portare in discussione la mia mozione. Sarà forse un meccanismo un po' complesso, forse anche un po' troppo semplice, forse anche una furbata, come qualcuno ha detto, ma è un modo per sganciarsi da questo meccanismo basato solo ed esclusivamente sul profitto e non sulla salute della popolazione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,48).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 ([2521](#))

ARTICOLI DA 1 A 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

N.B. Per gli articoli da 1 a 10 del disegno di legge n. 2521, tutti approvati, si rinvia al seguente *link*:

[Articoli da 1 a 10 \(in formato PDF\)](#)

Per gli Allegati 1 e 2 di cui all'articolo 5, si rinvia all'Atto Senato n. 2521 (pagg. 10-18).

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'asestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 ([2522](#))

N.B. Per le Tabelle recanti le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione

della spesa, con gli elenchi ad esse allegati, con le variazioni approvate dalla Camera dei deputati alle Tabelle 10 e 11, si rinvia all'Atto Senato n. 2522 (pagg. 7-120).

ORDINI DEL GIORNO

G100

[LUCIDI](#), [SCIBONA](#), [AIROLA](#), [MONTEVECCHI](#), [GAETTI](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2522 recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016,

premessi che:

la legge n. 122 del 7 luglio 2016, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2015-2016» agli articoli 11, 12 e 13 disciplina il diritto e le modalità di accesso all'indennizzo. in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, procedura di infrazione 2011/4147;

l'articolo 12 della suddetta legge stabilisce le modalità di accesso al fondo appositamente predisposto sia in termini di reato subito in generale, ma anche determinando una soglia economica reddituale della vittima, che deve essere non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tale soglia reddituale preclude a molti cittadini e famiglie vittime di reati intenzionali violenti di accedere alla richiesta di risarcimento,

impegna quindi il Governo in sede di approvazione della prossima legge di bilancio a incrementare ulteriormente le risorse a disposizione del «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti» e a valutare la rimodulazione della soglia di reddito per accesso al fondo prevedendo un idoneo innalzamento della stessa.

G101

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [CIAMPOLILLO](#), [LUCIDI](#), [CAPPELLETTI](#), [LEZZI](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#)

Approvato

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di assestamento si compone di quattro articoli che intervengono su alcune disposizioni della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 209). Nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati sono state approvate modifiche allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'interno della missione 1 «Infrastrutture pubbliche e logistica», il programma 1.7 «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», è stato incrementato di 500 mila di euro, per competenza e cassa, per il 2016; corrispondentemente, è stato diminuito il programma 1.2 «Sistemi stradali, autostradali ed intermodali»;

nessuna variazione, però, ha interessato lo stato di previsione del citato ministero al fine di prevedere un aumento della dotazione delle risorse destinate alla missione 2 «Diritti alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», programma 2.7 - «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale», con particolare riferimento agli interventi volti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario;

considerato che:

il settore dei trasporti, e segnatamente quello dei trasporti su strada, è tra quelli che maggiormente influiscono - secondo solo alle centrali termoelettriche - sulle immissioni di CO2 in atmosfera, ritenute le principali (anche se non esclusive) responsabili dell'effetto serra, e perciò destinatarie di azioni finalizzate al loro ridimensionamento;

il trasporto ferroviario è invece una delle modalità di spostamenti più efficienti, meno inquinanti, più sicure e col minore impatto sul territorio. Non è però la modalità più diffusa, e resta largamente minoritario rispetto ad altre più inquinanti e pericolose, come il trasporto su gomma.

Nell'ultimo ventennio in Europa, tuttavia, l'estensione della rete autostradale è aumentata di più dell'8 per cento, mentre per quella ferroviaria l'aumento non ha raggiunto nemmeno il 4 per cento. Nonostante la maggiore efficienza: a parità di tempo, una linea ferroviaria a doppio binario porta un numero di passeggeri o di tonnellate di merci maggiore di una strada a quattro corsie. In Italia anche il fronte urbano o metropolitano, dove importante è stata la crescita di domanda di trasporto, vede il treno in posizione ancillare,

impegna il Governo ad incrementare ulteriormente, in sede di approvazione della prossima legge di bilancio, le risorse del programma 2.7 - «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale», con particolare riferimento agli interventi volti al conseguimento di un maggior livello di sicurezza della circolazione, attraverso l'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza sia dell'infrastruttura ferroviaria che a bordo dei materiali rotabili, coerentemente con quanto disposto dal decreto ministeriale 5 agosto 2016, recante «Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione», al fine di rendere compatibili i livelli tecnologici delle reti regionali agli *standard* europei previsti dal cd. Quarto Pacchetto Ferroviario in materia di sicurezza ed interoperabilità, garantiti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf) sulla rete nazionale.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni generali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 28 dicembre 2015, n. 209, sono introdotte, per l'anno finanziario 2016, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

EMENDAMENTI

1.tab.2.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 - Fondi da ripartire, programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1. 7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 500.000.000;

CS: + 500.000.000.

1.tab.2.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 - Fondi da ripartire, programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute; missione 1 - Tutela della

salute, *programma 1.3* - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli essenziali di Assistenza, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 500.000.000;

CS: + 500.000.000.

1.tab.2.3

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 - Fondi da ripartire, programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 - Istruzione scolastica, programma 1.2 - Istruzione prescolastica, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

1.tab.2.4

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 - Fondi da ripartire, programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 4, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 45 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, montaggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

1.tab.2.5

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 - Fondi da ripartire, programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 2.500.000;

CS: - 2.500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 - Tutela della salute, programma 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

1.tab.2.6

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 - Fondi da ripartire, programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 - Tutela della salute, programma 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

1.tab.2.7

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 - Fondi da ripartire, programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1, Tutela della salute, programma 1.4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

1.tab.2.9

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 - Fondi da ripartire, programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione dell'Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1, - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.9 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

1.tab.2.10

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 - Fondi da ripartire, programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

missione 3, Casa e assetto urbanistico programma 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

1.tab.2.11

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 - Fondi da ripartire, programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 10.000;

CS: - 10.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.10 - Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

1.tab.2.12

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 - Fondi da ripartire, programma 25.1- Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 10.000;

CS: - 10.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.11 - Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

1.tab.2.13

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,missione 25 - Fondi da ripartire, programma 25.2, - Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.12 - Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

1.tab.8.14

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 - Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 2.000.000;

CS: - 600.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 - Istruzione scolastica, programma 1.2 - Istruzione prescolastica, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 600.000.

1.tab.8.15

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 - Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 2.000.000;

CS: - 600.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 600.000.

1.tab.8.16

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 - Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 2.000.000;

CS: - 600.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 - Tutela della salute, programma 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli essenziali di Assistenza, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 600.000.

ARTICOLI 2, 3 E 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 209, le parole: «53.400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «64.000 milioni di euro».

Art. 3.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2015, n. 209, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 80;
- 2) Marina n. 19;
- 3) Aeronautica n. 72;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 55;
- 3) Aeronautica n. 14;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 97;
- 2) Marina n. 18;
- 3) Aeronautica n. 20.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2016, come segue:

- 1) Esercito n. 281;
- 2) Marina n. 280;
- 3) Aeronautica n. 248;
- 4) Carabinieri n. 90.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come segue:

- 1) Esercito n. 420;
- 2) Marina n. 268;
- 3) Aeronautica n. 275.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come segue:

- 1) Esercito n. 480;
- 2) Marina n. 198;
- 3) Aeronautica n. 135».

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni diverse)

1. All'articolo 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«35-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo "Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016. Le risorse non utilizzate nel corso del presente esercizio possono esserlo, in conto residui, nell'esercizio successivo».

2. Per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 955.069.060 euro per l'anno 2016.

EMENDAMENTI

4.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «955.069.060» con la seguente: «555.069.060».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2016 è assegnato un contributo di 500 milioni di euro al Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

4.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui quota parte pari a 700 milioni di euro destinate alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 ai fini della ricostruzione e ristrutturazione di abitazioni e di infrastrutture e del risarcimento delle perdite delle imprese del territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come individuato dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2016, n. 207.».

4.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro, sono riservate per l'anno 2016 agli interventi di immediata necessità e per far fronte al rischio di compromissione degli interessi primari causati dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, nonché i territori delle province di Fermo e di Macerata».

4.4

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 400 milioni di euro, sono riservate per l'anno 2016 all'incremento della dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi 386-390 della legge n. 208 del 2016».

4.5

[PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro, sono riservate per l'anno 2016 al rifinanziamento

dell'autorizzazione di spesa relativa al piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

4.6

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro, sono riservate per l'anno 2016 all'incremento della dotazione del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

4.7

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro, sono riservate per l'anno 2016 al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre del 1998, n. 431 istitutiva del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione».

4.8

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 100 milioni di euro, sono riservate per l'anno 2016 all'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 3 dicembre 2014 n. 190».

4.9

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 100 milioni di euro, sono riservate per l'anno 2016 all'incremento della dotazione del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, commi 181-182 della legge n. 190 del 2015».

4.10

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 30 milioni di euro, sono riservate per l'anno 2016 all'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 241-244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria del 2008) e successive modifiche e integrazioni.».

4.11

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Le risorse di cui al comma 991 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 destinate al Comitato

olimpico nazionale italiano (CONI), con vincolo di destinazione in favore delle attività del Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024, sono riassegnate, per il 2016, alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 ai fini della ricostruzione e ristrutturazione di abitazioni e di infrastrutture e del risarcimento delle perdite delle imprese del territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come individuato dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 settembre 2016, n. 207.»

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo ([2287](#))

Capo III

FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

Sezione I

Finalità e strumenti

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Obiettivi e tipologie di intervento)

1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.
2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalità della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:
 - a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione II del presente capo;
 - b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione III del presente capo;
 - c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione IV del presente capo;
 - d) erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente capo.
3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:
 - a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
 - b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
 - c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
 - d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
 - e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.
4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, prevedono:
 - a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;

b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.

4-bis. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

EMENDAMENTO 10.204 E SEGUENTI E ORDINE DEL GIORNO

10.204

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 3, lettera e), dopo la parola: «promuovono» inserire le seguenti: «l'incremento e l'aggiornamento delle conoscenze di tutte le specificità professionali che compongono l'insieme del settore.».

10.205

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, sono stabiliti criteri e obblighi per produttori e distributori affinché in fase di post-produzione o di realizzazione dell'edizione italiana per i film stranieri - vi sia la predisposizione ad accogliere gli ausili che rendono possibile la fruizione del cinema da parte di utenti con disabilità della vista e dell'udito; nonché per gli esercenti, circa le sale cinematografiche, per l'adeguamento e la dotazione della necessaria attrezzatura per la diffusione e la fruizione degli ausili per disabili sensoriali».

10.300

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «sottotitoli e audiodescrizione», aggiungere le seguenti: «e alle tecnologie utilizzate nell'ambito del progetto Cinema Senza Barriere».

10.206

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «diversa», con la seguente: «minore».

G10.300

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali, premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame definisce obiettivi e tipologie di intervento dello Stato volti al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni

audiovisive nazionali;

il Ministero dispone i necessari interventi finanziari sia per tramite di agevolazioni fiscali, attraverso forme di credito d'imposta, sia attraverso l'erogazione di contributi automatici, contributi selettivi nonché contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva; considerato che:

appare necessario affrontare con determinazione alcune problematiche legate alle professioni e ai «mestieri» del cinema, che rischiano, pur dentro le regole dell'economia di mercato, di non vedere sufficientemente tutelata la propria professionalità;

valutato che:

accade per l'industria cinematografica, spesso in proporzioni allarmanti, quanto accade per altre produzioni industriali: la «delocalizzazione» all'estero di produzioni al fine di risparmiare e contenere i costi;

in tal modo si produce un doppio effetto penalizzante: sia perché si riducono gli spazi occupazionali nel nostro Paese tout court, sia perché, conseguentemente, non vi è alcuna garanzia che i soldi ottenuti a monte con un finanziamento vengano impiegati a valle per retribuire le maestranze italiane,

impegna il Governo a valutare l'introduzione degli opportuni meccanismi, anche mediante intervento di carattere normativo, affinché le imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale, impegnate in produzioni di tipo cinematografico e audiovisivo, che abbiano beneficiato dei contributi statali elencati in premessa, qualora, successivamente all'erogazione degli stessi, delocalizzino all'estero la propria produzione, decadano dal beneficio stesso con l'obbligo di restituire i contributi ricevuti nel caso non impieghino almeno il 50 per cento del personale rispetto all'ammontare complessivo della forza lavoro impiegato alla data di assegnazione dell'incentivo.

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato nel testo emendato

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 26 e 27. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a *internet*, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 36, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi di cui agli articoli 24 e 25 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

11.5

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di categoria del settore cinematografico».

11.6

[D'ALI](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è prevalentemente destinato alle produzioni realizzate nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza».

11.200

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Inammissibile

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole:* «di cui agli articoli 24 e 25»;
- b) *sostituire* «al 15 per cento» *con:* «al 18 per cento»;
- c) *sostituire:* «18» *con:* «25».

11.201

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Inammissibile

Al comma 5, dopo le parole: «e 25», inserire le seguenti: «commi 1, lettere e, e-bis), f), h), 2 e 3, lettere a), b), c) e c-bis), nonché per i contributi automatici di cui agli articoli 21, 22 e 23», e sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «20 per cento», e la parola: «18», con la seguente: «30».

11.202

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «25 per cento», e la cifra: «18», con la seguente: «30».

11.203

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Inammissibile

Al comma 5, sostituire la parola: «18», con la seguente: «30».

Consequentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota non inferiore all'85 per cento dei contributi di cui al comma 1 è destinato alle imprese di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) della presente legge».

11.204

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «18 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

Consequentemente, all'articolo 24, al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche e», sostituire le parole: «in particolare», con le seguenti: «in misura non inferiore al 30 per cento», e dopo le parole: «giovani autori», aggiungere le seguenti: «al di sotto dei 35 anni».

11.500

La Relatrice

Approvato

Al comma 6, dopo le parole: «ai sensi del presente capo», inserire le seguenti: «negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze».

G11.300

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali, premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame istituisce il «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»;

il riparto di detto Fondo - destinato al finanziamento degli interventi di cui alle sezioni II, III, IV e V del Capo terzo (Finanziamento e fiscalità) del disegno di legge in oggetto - è demandato a un successivo decreto attuativo del Ministro, in base al quale sono suddivisi i diversi contributi in accordo alle rispettive tipologie individuate nel dettato normativo, nonché al Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e al Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di cui rispettivamente agli articoli 26 e 27;

valutato che:

appare necessario migliorare gli interventi strutturali a favore dell'esercizio cinematografico nel suo complesso, rendendo il più possibile stabile e certa la quota del Fondo destinata a tale esercizio per poter permettere alle imprese del settore una scelta di investimenti tanto strategici quanto indispensabili,

impegna il Governo a valutare l'adozione di opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché quota parte delle risorse complessive destinate agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del Capo terzo, al netto di quanto previsto dal Piano straordinario di cui all'articolo 26, sia destinata all'esercizio cinematografico; e affinché le risorse stanziata e riservate in favore dell'esercizio cinematografico, laddove inutilizzate, e nell'importo definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano destinate al rifinanziamento della partizione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico.

(*) Accolto dal Govern o

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2521:

sulla votazione degli articoli 9 e 10 e sulla votazione finale, il senatore Ruta avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2522:

sulla votazione degli ordini del giorno G100 e G101, degli articoli 1, 2 3 e 4 e sulla votazione finale, il senatore Ruta avrebbe voluto esprimere un voto favorevole, mentre sulla votazione degli emendamenti 1.tab.2.1, 1.tab.2.2, 1.tab.2.3, 1.tab.2.4, 1.tab.2.5, 1.tab.2.6, 1.tab.2.7, 1.tab.2.9, 1.tab.2.10, 1.tab.2.11, 1.tab.2.12, 1.tab.2.13, 1.tab.8.14, 1.tab.8.15, 1.tab.8.16, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11, avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione dell'emendamento 1.tab.8.15, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Disegno di legge n. 2287:

sulla votazione dell'emendamento 10.205, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertuzzi, Bruni, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Cioffi, Cociancich, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fazzone, Filippi, Fissore, Gentile, Giacobbe, Granaiola, Marino Luigi, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Moscardelli, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Schifani, Sciascia, Stucchi, Turano, Valentini, Vicari, Zavoli e Zizza.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Corsini e Gambaro, per attività parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Battista, De Pietro, Scilipoti Isgro', Uras e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Carraro, per partecipare a un incontro internazionale; Guerrieri Paleotti, per partecipare a una conferenza internazionale.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Bocchino ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06444 della senatrice De Petris ed altri.

Le senatrici Montevercchi e Paglini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06445 del senatore Crimi ed altri.

Interrogazioni

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [BOTTICI](#), [SANTANGELO](#), [BLUNDO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con il concorso a cattedre del 2016 è stata istituita una nuova classe di concorso, A023: "Lingua italiana per discenti di lingua straniera" (alloglotti);

a tal fine, sono stati messi a bando 506 posti (su 63.712 posti complessivi) per soddisfare precise finalità di insegnamento di Italiano L2 nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

si apprende da un comunicato dell'Anief, Associazione sindacale professionale, ripreso da diverse testate giornalistiche del 29 settembre 2016, che, trattandosi di una materia nuova, gli uffici periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno dimenticato di inserire l'insegnamento nell'organico di diritto, per cui i vincitori del concorso sono ancora senza cattedra;

considerato che:

stando a quanto comunicato dall'organizzazione sindacale, i posti banditi erano 506, quelli realmente

assegnati ai candidati risultati idonei sarebbero appena 22, quindi meno del 5 per cento; in Sicilia, ad esempio, su 28 posti messi a bando, quelli disponibili per l'anno 2016/2017 sono zero; il numero previsionale di alunni stranieri nel 2016 ha raggiunto quota 736.000, con un incremento dell'8-9 per cento sul numero totale degli studenti ufficialmente iscritti nelle scuole pubbliche; considerato altresì che:

questa situazione, a parere degli interroganti, oltre a confermare il fallimento dell'attuale gestione del sistema scolastico, non favorisce l'integrazione, ma, al contrario, accresce il divario tra gli studenti stranieri e italiani;

oltre 500 insegnanti risultati vincitori di un concorso attualmente non lavorano a causa dell'ennesimo errore del Ministero e degli uffici periferici;

ne consegue che i vincitori del concorso rimarranno quasi tutti "in *stand by*", almeno un anno, e rischieranno anche di perdere la stabilizzazione, qualora la mancanza di disponibilità dovesse perdurare per un altro biennio vanificando, in tal modo, la partecipazione e l'allestimento della propria selezione concorsuale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e se non ritenga di adottare gli opportuni provvedimenti, al fine di garantire l'inserimento degli insegnanti vincitori del concorso e soddisfare, inoltre, le finalità per le quali è stata istituita la nuova classe di concorso A023.

(3-03187)

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [BOTTICI](#), [SANTANGELO](#), [BLUNDO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

si apprende da articoli di stampa, tra i quali "Pista di ghiaccio nel Teatro romano, l'ultimo sfregio ai tesori di Verona" pubblicato da "la Repubblica" il 16 settembre 2016, che a Verona, nel suggestivo e delicatissimo teatro romano, è stata realizzata una pista di ghiaccio di 25 metri per 14, in occasione di un *galà* organizzato dalla ditta Antolini Luigi & C. SpA, al quale si accedeva solo tramite invito;

l'utilizzo del teatro è stato concesso per il periodo dal 24 settembre al 1° ottobre 2016 per un evento di natura privata, intitolato "Cinema on ice by Antolini", nel quale i pattinatori interpretavano le più celebri colonne sonore di *film* famosi suonate da un'orchestra di 45 elementi;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

inizialmente, nel mese di aprile 2016, la Giunta comunale di Verona aveva negato l'uso del teatro per l'iniziativa, in quanto incompatibile con gli eventi già autorizzati; nel giugno 2016, a sorpresa, il Comune ha revocato le autorizzazioni già accordate, concedendo quella per il *galà* sul ghiaccio;

inoltre, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Verona, Rovigo e Vicenza il 1° settembre 2016 ha fornito il benestare all'iniziativa, dando come unica, a parere degli interroganti debole, condizione quella dell'adozione di tutte le cautele possibili, affinché le installazioni non danneggiassero le strutture monumentali;

in direzione contraria si era invece posta la Direzione dei musei di Verona, che aveva chiesto alla Giunta comunale di non concedere il teatro, perché la trasformazione in pista di ghiaccio di un monumento archeologico così delicato e bisognoso di restauro non risulta essere consona al decoro del monumento stesso;

considerato inoltre che:

il decreto legislativo n. 42 del 2004 contiene norme a tutela dei beni culturali, vietandone, all'art. 20, "usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione";

a parere degli interroganti il Comune di Verona, che non sarebbe nuovo a tali impieghi dei beni culturali, dimostra di utilizzare i monumenti della città come se fossero proprietà privata, accreditando, in tal modo, la percezione che l'attuale Giunta stia intraprendendo un percorso globale di privatizzazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere affinché siano verificate le criticità evidenziate, anche per evitare che l'iniziativa privata nel teatro di Verona non acquisti la valenza di precedente pericoloso, a danno dei beni culturali e archeologici del nostro Paese.

(3-03188)

[GIROTTO](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [AIROLA](#), [CASTALDI](#), [MONTEVECCHI](#), [SCIBONA](#), [SANTANGELO](#), [GIARRUSSO](#), [PAGLINI](#), [BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il 30 settembre 2016, il quotidiano "Milano Finanza" ha pubblicato l'articolo "Polo nucleare, l'Italia ci riprova", in cui si descrive l'esistenza di un progetto di fusione tra Sogin SpA (Società gestione impianti nucleari) e Ansaldo nucleare per estendere le attività di *decommissioning* all'estero;

il progetto di fusione societaria sarebbe curato direttamente dal Ministero dello sviluppo economico e sarebbe stato già discusso anche con i vertici delle due società;

considerato che:

la Sogin SpA è la società di Stato incaricata, ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 1999, dello smantellamento degli impianti nucleari italiani non più in esercizio, della gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti e della chiusura del ciclo del combustibile. La società è interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed opera in base agli indirizzi strategici del Governo;

le installazioni nucleari interessate dal *decommissioning* sono le 4 ex centrali nucleari italiane di Trino (Vercelli), Caorso (Piacenza), Latina e Garigliano (Caserta) e gli impianti Enea di Saluggia (Vercelli), Casaccia (Roma) e Rotondella (Matera) nonché l'impianto Fabbricazioni nucleari di Bosco Marengo (Alessandria). Nel 2004 Sogin ha acquisito la quota di maggioranza del 60 per cento di Nucleco SpA, operatore nazionale specializzato nella gestione integrata dei rifiuti radioattivi e delle sorgenti provenienti dalle attività medico-sanitarie e di ricerca scientifica e tecnologica;

il decreto legislativo n. 31 del 2010 ha affidato a Sogin il compito di localizzare, realizzare e gestire il parco tecnologico e il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi prodotti dalle attività nucleari, industriali, di ricerca e di medicina nucleare;

alla Sogin compete il coordinamento delle attività previste dall'accordo stipulato tra il Governo italiano e la Federazione russa nell'ambito del programma "Global Partnership" che riguarda lo smantellamento dei sommergibili nucleari russi e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato;

considerato inoltre che Ansaldo nucleare è impegnata nella realizzazione e nella manutenzione di reattori nucleari in Cina, in Romania e in Slovacchia. È controllata dalla società Ansaldo energia che è partecipata da Cdp Equity con il 44,84 per cento, dopo la cessione del 40 per cento a Shanghai electric corporation, *leader* mondiale nella produzione di macchinari per la generazione di energia e attrezzature meccaniche. Cdp Equity si è impegnata ad acquistare entro il 2017 il rimanente 15 per cento di Ansaldo energia, attualmente di Finmeccanica,

si chiede di sapere:

se le informazioni circa l'esistenza di un progetto che riguarda la fusione tra Sogin SpA e Ansaldo nucleare, pubblicate dal quotidiano "Milano Finanza", corrispondano al vero e quali siano le strategie future che lo stesso progetto di fusione intende sostenere in merito alle attività di *decommissioning* e alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti nucleari oggi pienamente attribuite alla Sogin SpA;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia rischioso concedere attività rilevanti per la politica e la sicurezza nazionale, come quelle del *decommissioning* e della realizzazione e gestione del deposito nazionale di rifiuti nucleari, a società con capitale straniero;

se abbiano condiviso il progetto di fusione e non ritengano che sia opportuno avviare una riflessione, coinvolgendo pienamente il Parlamento.

(3-03189)

[BLUNDO](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che con decreto direttoriale n. 391 del 5 luglio 2012, sotto

forma di "Avviso per la presentazione di idee progettuali per Smart Cities and Communities and Social Innovation", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha stanziato 655,5 milioni, di cui 25 destinati all'innovazione sociale, per il finanziamento e lo sviluppo di progetti inerenti alla sicurezza del territorio, tecnologie *welfare* e inclusione, giustizia, scuola, tecnologie del mare, salute, trasporti e mobilità terrestre, nonché gestione risorse idriche e architetture sostenibili e materiali; considerato che in data 28 febbraio 2013, nell'allegato al decreto direttoriale n. 391, è stata pubblicata la graduatoria, con relativi punteggi, dei progetti risultati vincitori e ammessi al finanziamento. Successivamente, in data 28 settembre 2015, 2 anni e 7 mesi dopo, si è provveduto a finanziare i progetti, per poi procedere il 7 marzo 2016, con decreto direttoriale n. 399, alla pubblicazione degli schemi dei contratti di finanziamento, del disciplinare e del relativo atto di adesione e d'obbligo. Risulta agli interroganti che allo stato attuale sarebbe stato firmato un solo contratto tra i progetti vincitori e non ci sono indicazioni da parte del Ministero stesso che possano far presagire uno sblocco della situazione nel breve periodo;

considerato inoltre che:

con decreto direttoriale n. 84 del 2 marzo 2012, il Ministero aveva già attivato 2 linee di intervento, una rivolta alla presentazione di idee progettuali per le "Smart Cities and Communities" e l'altra per "Progetti di innovazione sociale", con l'obiettivo di sostenere le attività di ricerca e innovazione nelle 4 Regioni dell'obiettivo "Convergenza" (Puglia, Calabria, Sicilia e Campania) e per farle diventare motore dello sviluppo sociale e economico del nostro Paese. Peraltro, le procedure di valutazione previste dal bando, riconosciuto per la sua alta valenza strategica, sono state gestite da autorevoli commissari europei;

la misura è nata con l'intento di produrre sviluppo e creare occupazione nelle regioni meridionali, attraverso la concessione di finanziamenti a giovani ricercatori del Sud Italia; risulta agli interroganti che ben presto per molti dei giovani, che hanno ottenuto il finanziamento, dopo il pagamento dei primi stati di avanzamento lavori (SAL), tutto si sarebbe bloccato recando agli interessati gravi difficoltà, anche perché invischiati in svilenti lungaggini e inefficienze burocratiche, che avrebbero loro impedito di poter disporre dell'intera copertura finanziaria;

considerato altresì che, per quanto risulta agli interroganti:

in particolare, l'assistenza operativa ai soggetti ammessi al finanziamento sarebbe stata del tutto inesistente, soprattutto in merito alla rendicontazione. L'unico supporto fornito ai soggetti vincitori sono state le "linee guida per le spese ammissibili", peraltro modificate ben 4 volte durante lo svolgimento del suddetto *iter*, aspetto che ha creato maggiore confusione e incertezza tra i giovani ricercatori;

ad aggravare la situazione avrebbe contribuito il fatto che, per far fronte alle spese di avvio e realizzazione dei progetti, molti giovani hanno contratto affidamenti bancari con proprie garanzie, ovvero impiegato propri risparmi, che ancora purtroppo non si vedono restituire. Inoltre, è necessario precisare che durante il periodo *post* progettuale sarebbero state stralciate parti di molti progetti, con ulteriori conseguenze economiche a danno dei giovani ricercatori, che hanno impedito l'avvio di ogni altra futura attività di ricerca e imprenditoriale;

considerato infine che, risulta agli interroganti:

nonostante le criticità evidenziate, i ricercatori erano comunque "fiduciosi" che i progetti potessero essere utilizzati in futuro, in quanto il Ministero aveva garantito di voler promuovere l'adozione dei "Progetti di Social Innovation" presso quelle pubbliche amministrazioni che ne avrebbero manifestato l'interesse. Ad oggi, nonostante le manifestazioni di interesse depositate presso il Ministero da parte di alcune pubbliche amministrazioni, interessate ad adottarli e sostenerli, il Ministero non solo non avrebbe ancora fornito alcuna comunicazione in merito, ma non avrebbe neanche illustrato quali misure intenda adottare per risolvere la vicenda;

inoltre non avrebbe nemmeno completato entro la data stabilita, cioè il 31 dicembre 2015, le operazioni di controllo dei vari stati di avanzamento lavori dei progetti, sebbene gli stessi progetti si siano ufficialmente conclusi entro il 30 settembre 2015,

si chiede di sapere:

se i fatti esposti corrispondano al vero e quali siano, allo stato attuale, le ragioni che ostano alla firma della citata documentazione, impedendo altresì l'effettivo finanziamento dei progetti;

se, e con quale tempistica, il Ministro in indirizzo intenda risolvere le criticità evidenziate.

(3-03190)

[MANDELLI](#), [PICCINELLI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

lungo la tratta monzese della linea ferroviaria Milano-Chiasso si sono recentemente conclusi i lavori di adeguamento tecnologico con lo scopo di trasformarla in linea ad alta capacità (ma non ad alta velocità) e tali interventi sono stati indirizzati allo scopo di consentire il transito di treni merci di grandi volumi e portata conseguentemente alla recente apertura della galleria del Gottardo;

tale traffico merci andrà ad aggiungersi al già intenso e difficoltoso traffico pendolare odierno;

già oggi la linea che attraversa il centro cittadino monzese determina criticità ambientali acustiche e vibrazionali, che disturbano pesantemente il sonno e la qualità di vita di migliaia di residenti monzesi, che abitano quartieri a forte e storica valenza residenziale;

inevitabilmente, il pesante aggravio di traffico con convogli di così poderosa portata e lunghezza rischia di portare al collasso l'intero sistema di trasporti civili lungo la linea e di determinare nei suddetti quartieri condizioni ambientali ai limiti della tollerabilità;

la linea, se non gravata da nuovi ed inopportuni carichi, potrebbe avere valenza strategica nel risolvere o quantomeno attenuare gli attuali gravosi problemi di trasporto, di viabilità ed ambientali dell'*hinterland* milanese brianzolo;

alla luce di quanto esposto non appare razionale né condivisibile la scelta strategica di RFI (Rete ferroviaria italiana) di indirizzare sulla suddetta linea Milano-Chiasso anche il traffico merci, attualmente previsto in 200 e più convogli quotidiani, soprattutto concentrati nelle ore notturne;

non mancano soluzioni alternative in parte già realizzate come la gronda ovest Chiasso-Luino-Novara-Tortona e quella est, ancora da realizzarsi, Seregno-Melzo-Pavia-ortona;

RFI pare privilegiare, per considerazioni a giudizio degli interroganti prettamente economiche e contingenti, ma del tutto prive di futura valenza strategica, l'immediato utilizzo della vecchia linea da sempre destinata, in modo pressoché esclusivo, al traffico passeggeri, soprattutto locale e pendolare;

il transito notturno nel pieno centro cittadino monzese di convogli tanto pesanti e voluminosi renderà critica la già difficile sostenibilità ambientale cittadina e non sarà scevro da problematiche di sicurezza (l'attuale galleria usata dai treni risale al 1835);

RFI, nonostante le suddette scelte, non pare mettere in campo opere di mitigazione dell'impatto acustico e vibrazionale a valenza strategica e risolutiva (quale la copertura del tratto intracittadino della ferrovia, che peraltro già corre in trincea profonda) e i pannelli antivibrazione, recentemente posizionati in galleria, avranno comunque effetto transitorio e destinato ad esaurirsi, per il consumo dei materiali, nel giro di pochi anni,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano messo in atto per sollecitare su RFI e concordare l'esecuzione di valide misure di mitigazione ambientale, in grado di impedire che venga compromessa la qualità di vita e la salute dei residenti monzesi, per evitare che il previsto sovraccarico di traffico merci non comprometta le potenzialità di utilizzo dell'attuale linea nell'ambito dei trasporti locali con la creazione di nuove linee S (S-Bahn), analogamente a quanto avviene nelle più avanzate aree metropolitane europee, per attivare definitivamente ed il più rapidamente possibile linee di trasporto alternative alla Milano-Chiasso, che consentirebbero di saltare il già congestionato nodo ferroviario milanese e brianzolo e di garantire ai convogli l'alta velocità, da sempre prevista e progettata per il corridoio viario Rotterdam-Genova.

(3-03191)

[RIZZOTTI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il decreto ministeriale 19 novembre 2003, in materia di attività di preparazione del radiofarmaco (cosiddetto decreto Sirchia), ha consentito la preparazione e l'utilizzo del radiofarmaco [18F]FDG

"presso centri di medicina nucleare delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che risultano dotati di tomografo PET, di ciclotrone con annesso ambiente adibito all'allestimento di preparazioni radiofarmaceutiche, di servizio di farmacia e di personale in possesso dei titoli di specializzazione" in un momento storico in cui non erano disponibili radiofarmaci [18F]FDG provvisti di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), tali da coprire il fabbisogno di tutto il territorio nazionale;

a distanza di 13 anni dalla promulgazione del decreto, il contesto nazionale appare notevolmente mutato. Sul territorio risulta infatti consolidata la disponibilità del radiofarmaco [18F]FDG per diagnostica PET, dotato di autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 219 del 2006;

in base al citato articolo 6, "nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007";

l'AIC è richiesta, in particolare, anche per i generatori di radionuclidi, i *kit* e i radiofarmaci precursori di radionuclidi, nonché per i radiofarmaci preparati industrialmente, fatta eccezione per i radiofarmaci preparati al momento dell'uso, secondo le istruzioni del produttore, da persone o stabilimenti autorizzati ad usare tali medicinali, in uno dei centri di cura autorizzati e purché il radiofarmaco sia preparato a partire da generatori, *kit* o radiofarmaci precursori, per i quali sia stata rilasciata l'AIC;

inoltre, sono esclusi dall'applicazione della normativa in materia di AIC i medicinali preparati industrialmente su richiesta del medico, il quale si impegna ad utilizzare i suddetti medicinali su un determinato paziente proprio o della struttura, in cui opera, sotto la sua diretta e personale responsabilità; a tale ipotesi si applicano, ai fini della prescrizione, le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1998;

nonostante l'obbligo generale imposto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 219 del 2006, persistono situazioni di produzione e distribuzione a terzi del farmaco radioattivo [18F]FDG, prodotto come galenico da ospedali e strutture sanitarie, in applicazione del citato decreto 19 novembre 2003, sebbene siano venute meno nel tempo le esigenze che hanno motivato l'adozione del provvedimento;

considerato, inoltre, che:

i farmaci dotati di AIC possiedono i più elevati requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia a fronte di un'accurata valutazione da parte dell'AIFA, sulla base degli stringenti obblighi posti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 219 del 2006;

quanto rappresentato ha indotto, già nel 2012, il direttore generale di AIFA, professor Luca Pani, con una lettera inviata al Ministero in indirizzo, ad esprimere forti perplessità rispetto all'opportunità di mantenere in vigore il decreto ministeriale 19 novembre 2003, evidenziando che la commercializzazione di un medicinale ad uso umano, e quindi anche del [18F]FDG, debba avvenire nel rispetto dei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia garantiti dall'autorità regolatoria, a seguito della valutazione del *dossier* preparato dall'azienda;

le medesime criticità sono state manifestate al Ministro in indirizzo dal presidente dell'Associazione farmaceutici industria (AFI), dottor Alessandro Rigamonti, con lettera del 18 dicembre 2015, ove è stato evidenziato che "il radiofarmaco prodotto presso i presidi ospedalieri è preparato esclusivamente secondo i criteri di qualità stabiliti dalla Farmacopea (es. Farmacopea Europea), che ne definisce solo profilo analitico e metodiche di controllo atte a determinarlo, senza fornire specifiche indicazioni sulle modalità del processo produttivo";

la distribuzione di [18F]FDG, privo di AIC, consente, dunque, secondo il presidente dell'AFI, l'instaurarsi di un diverso livello di garanzia di sicurezza per il paziente, a seconda che questi riceva un preparato galenico o un prodotto munito di autorizzazione all'immissione in commercio, in conformità con le norme europee vigenti in materia e garantita dall'Autorità competente nazionale;

rilevato, infine, che:

nella nota del 5 aprile 2016 l'AIFA ha ribadito, inoltre, che la normativa vigente consente l'utilizzo di

medicinali sprovvisti di AIC solo in condizioni eccezionali stabilite dalla legge e che la mancanza di un'accurata valutazione dei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia del farmaco, assicurata dal rilascio dell'AIC, espone i pazienti a potenziali rischi per la salute;
l'assenza delle garanzie di controllo e qualità, previste nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio, di cui al decreto legislativo n. 219 del 2006, comporta anche dei rischi per la salute degli operatori sanitari coinvolti nel processo di produzione di tali farmaci;
l'esistenza di una rete di officine farmaceutiche autorizzate da AIFA alla produzione di [18F]FDG e capace di garantire la copertura del fabbisogno nazionale annulla di fatto le ragioni per le quali era stato emanato il citato decreto Sirchia,
si chiede di sapere per quale ragione non siano ancora state valutate dal Ministro in indirizzo le ripetute segnalazioni ricevute in merito al decreto ministeriale 19 novembre 2003 e quali siano le motivazioni che ostano all'abrogazione dello stesso, nonostante queste risultino coerenti con l'azione del Governo finalizzata alla semplificazione e alla regolarizzazione normativa.

(3-03192)

[ANITORI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo* -

(3-03193)

(Già 4-06300)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

Abaco SpA è una società specializzata nella riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali e nelle attività connesse e complementari, iscritta al n. 56 dell'albo dei soggetti abilitati alla riscossione, liquidazione e accertamento dei tributi e delle entrate degli enti locali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ex art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto n. 773 del 1931, dispone della licenza per l'esercizio dell'attività di recupero crediti per conto terzi;

tale società risulta gestire un portafoglio consolidato di oltre 380 enti locali (Comuni, consorzi, *utility* - ex municipalizzate, unioni di Comuni e Comunità montane) tra cui il Comune di Tezze sul Brenta (Vicenza), dal quale avrebbe ricevuto in affidamento il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, da ultimo assegnato in proroga fino al 31 dicembre 2016 con determinazione del responsabile di area n. 395 del 29 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016;

a seguito di formale richiesta di accesso agli atti, l'amministrazione del Comune di Tezze sul Brenta ha fornito la documentazione disponibile, relativa i propri rapporti con Abaco SpA fatta eccezione per la rendicontazione degli incassi pubblicitari nel periodo 2007-2015. Da ciò si dedurrebbe che Abaco, nel periodo riferito, non avrebbe inviato nessun rendiconto al Comune stesso, nonostante ciò sia previsto dalla convenzione all'articolo 11, lettera g), come grave inadempienza contrattuale e causa di risoluzione di contratto;

a ciò si deve aggiungere che la concessione si perfeziona attraverso gli importi degli introiti, i quali, pur citati nella determina, sono evidentemente desunti solo da dichiarazioni informali, prodotte da Abaco, non rilevando in capo al Comune nessuna documentazione probatoria. L'articolo 3 della convenzione recita infatti che "il valore complessivo del contratto può essere stimato in 19.328,82 € per tutta la durata del contratto", importo che sarebbe desunto quale differenza tra la raccolta pubblicitaria media negli anni 2007-2009 ed un canone di concessione proposto da Abaco SpA di 55.000 euro annui e che consentirebbe l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice degli appalti pubblici);

risulterebbe evidente, a parere degli interroganti, in mancanza di rendicontazione, un *vulnus* circa

l'affidabilità dei numeri citati;

considerato che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha pubblicato una serie di pareri (a titolo esemplificativo, la delibera n. 504 del 27 aprile 2016) sui valori da attribuire alla concessione di pubblici servizi, dichiarando, in modo sistematico, che il valore di una concessione sia pari al flusso di raccolta proveniente dall'utenza, flusso cui sembra debba essere aggiunto l'aggio del concessionario. Nel caso di specie, dando per veri i dati senza rendicontazione, il valore della concessione al momento della determina sarebbe di 64.760,41 euro, valore che apparirebbe, dunque, incongruo rispetto a quelli proposti dall'Autorità;

considerato inoltre che la concessione riposerebbe su affidamento diretto, e ciò parrebbe, a giudizio degli interroganti, in violazione con la *ratio* ispiratrice della legge n. 163 del 2006, laddove, all'articolo 30, richiede il rispetto dei principi desumibili dal Trattato istitutivo della Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, in particolare quelli di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi di intraprendere le opportune iniziative, anche ispettive, di propria competenza, volte a verificare la correttezza dell'affidamento ed eventualmente estendere tali verifiche anche agli altri enti locali da cui Abaco SpA ha ricevuto in affidamento il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

(4-06447)

DE POLI - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

da alcune segnalazioni provenienti dal comune di Lendinara, in provincia di Rovigo, si apprende che la locale azienda sanitaria ha predisposto il trasferimento del centro diurno "Arcobaleno", frequentato da 9 ragazzi con disabilità grave, dalla storica sede situata nell'ex ospedale di Badia Polesine ad un'ala dismessa della scuola media di Lendinara, comunicato ai diretti interessati, in data 9 giugno 2016, dal responsabile dell'ufficio tecnico e dai suoi collaboratori, motivando tale trasloco con il mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi per l'edificio da parte dei Vigili del fuoco, peraltro utilizzato da anni, e dall'impossibilità di effettuare i lavori di adeguamento, a causa dei costi insostenibili per l'amministrazione;

anche la futura sede di Lendinara avrebbe subito lavori di adeguamento e di risistemazione con costi, però, più accessibili;

tuttavia il giorno 16 settembre, dopo una serie di spostamenti, i ragazzi hanno iniziato a frequentare la sede di Lendinara, senza che non solo sia stato fatto alcun lavoro di adeguamento, ma neppure l'imbiancatura dei muri scrostati e l'effettuazione di pulizie straordinarie;

nonostante le ripetute rassicurazioni a dare una sistemazione dignitosa, i ragazzi purtroppo sono ancora costretti a frequentare locali con muri scrostati, corridoi stretti, aule con finestre senza imposte oscuranti, bagni troppo stretti per l'accesso delle carrozzine, lavabi senza acqua calda, in aperto contrasto con ogni normativa di sicurezza al riguardo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esaminare la delicata questione per porre termine a tale incresciosa situazione, che mette in serio repentaglio la salute dei ragazzi, costretti a frequentare locali inadeguati, insalubri ed inadeguati, che potrebbero contribuire a peggiorare le loro già precarie, fragili ed indifese condizioni.

(4-06448)

MUNERATO - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

le ultime notizie di stampa parlano di circa 20.000 profughi, che a breve potrebbero rimanere fuori dalle strutture di accoglienza per mancanza di posti, liberi di circolare in Italia;

organizzazioni umanitarie e cooperative da 6 mesi attendono l'arrivo dei compensi ed ora sembra abbiano dato un *ultimatum* e cioè che, se a breve il problema non sarà risolto, provvederanno a sospendere il servizio;

sembra che manchino oltre 600 milioni di euro per il blocco dell'erogazione dei fondi da parte del

Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e riguardo al quale il Ministero dell'interno ha esposto la magra giustificazione del "io non sono un centro autonomo di spesa, quando il Mef dà i soldi pagheremo, altrimenti non posso pagare";

secondo i dati aggiornati all'ultima settimana di settembre 2016, sono 131.974 le persone sbarcate in Italia dall'inizio dell'anno e 160.030 quelle ospitate nei centri governativi e nelle strutture private; a loro bisogna aggiungere i minori non accompagnati, che sono oltre 15.000;

ogni straniero costa tra i 25 ed i 45 euro al giorno e secondo i calcoli del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e trasmessi al Ministero dell'economia per il 2016, è stimato un fabbisogno di un miliardo, da sommarsi al "buco" di 210 milioni ereditato dal 2015;

finora, infatti, sono stati pagati soltanto 50 milioni di euro, da qui il reclamo dei gestori, che si occupano del vitto, dell'alloggio, dell'assistenza sanitaria e di ogni altra necessità legata all'accoglienza;

la legge prevede che i migranti richiedenti asilo rimangano nei centri in attesa del completamento della procedura, non per una restrizione della libertà, bensì per l'obbligo di sottoporsi ai controlli, posto che il riconoscimento dello *status* di rifugiato non è scontato e, dunque, potrebbe scattare il rimpatrio;

l'eventuale sospensione del servizio di accoglienza e relativa chiusura dei centri comporterebbe, dunque, il girovagare di centinaia di richiedenti asilo, in contrasto con le disposizioni di legge, ma soprattutto con il rischio di creare problemi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini italiani, per le tensioni sociali e la violenza che potrebbe generarsi,

si chiede di sapere:

se ed in che termini, qualora i centri ed i servizi di accoglienza attuassero la minaccia di chiusura, i Ministri in indirizzo intendano garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini italiani dal rischio di aggressioni e attacchi da parte di migranti sfollati e per strada;

se ed in che termini, in caso di chiusura dei centri di accoglienza, intendano rispettare l'obbligo di legge di sottoporre i richiedenti asilo ai dovuti e previsti controlli;

se intendano reperire le risorse richiamate mediante un aumento della tassazione a carico dei contribuenti italiani, ovvero ricorrendo a tagli della spesa e, in tal caso, quali voci, auspicando che le medesime risorse non vengano reperite mediante interventi restrittivi sulle prestazioni socio-assistenziali o pensionistiche dei cittadini italiani.

(4-06449)

[MIRABELLI](#), [ASTORRE](#), [LUCHERINI](#), [CIRINNA'](#), [MOSCARDELLI](#), [PARENTE](#), [SCALIA](#), [RANUCCI](#), [SPILABOTTE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

nel Comune di Anzio (comune metropolitano di Roma capitale) è stata rilevata la presenza di diverse organizzazioni criminali. Nelle relazioni della Direzione nazionale antimafia si legge: 2011-2012 "nell'area compresa tra Cisterna di Latina, Anzio e Nettuno risulta operativo il clan Schiavone-Noviello"; 2013 "in tale realtà territoriale, è stata giudizialmente affermata la presenza della cosca 'ndranghetista dei Gallace di Guardavalle (inchiesta Appia). Ed infatti il 22 ottobre 2013 è stata emessa la sentenza a carico di esponenti di tale sodalizio la cui rilevanza era già stata confermata dalle pronunce giudiziarie dei Tribunali di Reggio Calabria e Milano". Nella sentenza, il Tribunale riconosce l'esistenza e l'operatività, nel territorio di Anzio e Nettuno di una "n'drina" distaccata del locale Guardavalle, operativa soprattutto nelle attività di supporto ai latitanti e nel traffico di stupefacenti;

numerosi amministratori comunali di Anzio sono stati oggetto di pesanti atti intimidatori: il 5 marzo 2012 furono esplosi numerosi colpi di pistola all'indirizzo della villa del assessore Patrizio Placidi; il 14 febbraio 2015 colpi di arma da fuoco furono esplosi contro l'abitazione dell'assessore ai lavori pubblici Alberto Alessandroni; il 5 agosto 2016 è stata incendiata l'auto del vicesindaco Giuseppe Zucchini;

il 14 marzo 2016 l'assessore per l'ambiente, Patrizio Placidi, è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Velletri, per abuso d'ufficio nell'ambito dell'indagine relativa all'affidamento di diversi servizi a

cooperative sociali. L'indagine vede coinvolti, oltre all'assessore Placidi, il dirigente dell'ufficio ambiente Walter Dell'Accio, il rappresentante legale della cooperativa Giva, Ernesto Parziale, il consigliere comunale Valentina Salsedo (rappresentante legale della cooperativa Giva fino alla sua elezione nel 2013 a consigliere comunale e moglie di Ernesto Parziale), il rappresentante legale della cooperativa Quadrifoglio, Pietro Leoni, candidato alle ultime amministrative del 2013 nella Lista Enea, capeggiata dallo stesso Placidi; nella richiesta di rinvio a giudizio si legge che dette proroghe "favorivano i soci elettori di Placidi";

la cooperativa Giva risulterebbe, inoltre, citata nell'indagine "mala suerte", che nel 2016 ha portato all'arresto di 14 persone per traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed estorsione, tra i quali spiccano Roberto Madonna e Angelo Pellecchia; negli atti dell'indagine si evidenzia che la cooperativa Supercar, gestore del servizio di parcheggio per la sosta delle vetture dei turisti diretti a Ponza, avrebbe pagato, tramite Augusto De Bernardinis (legale rappresentante della società Rainbow), il pizzo a Roberto Madonna e Angelo Pellecchia, per mantenere alcune famiglie di detenuti. Dagli atti emergerebbero numerose intercettazioni telefoniche in cui Roberto Madonna minaccia di "gambizzare" De Bernardinis e di mettere una bomba sotto la vettura dell'amministratore della Supercar. Nella stessa indagine, figura anche il vicesindaco Giorgio Zucchini che, sebbene non risulti iscritto nel registro degli indagati, è indicato come mediatore dell'incontro tra la Giva e la Supercar che portò alle successive richieste estorsive;

Roberto Madonna è fratello di Raffaele Madonna, impiegato nella cooperativa sociale Bic, destinataria di diversi lavori per il Comune di Anzio, come la messa in sicurezza delle spiagge, nonché abituale frequentatore degli uffici comunali, come confermato dalle intercettazioni telefoniche allegate all'indagine "mala suerte";

il 18 ottobre 2014, Augusto De Bernardinis è stato condannato per corruzione assieme al dirigente dell'ufficio Servizi sociali del Comune, Angela Santaniello, e all'assessore per i servizi sociali Italo Colarieti (Cooperative Italo) nell'ambito dell'indagine riguardante il servizio di assistenza bus, di gestione parcheggi e della casa di riposo francescana;

l'assessore Patrizio Placidi risulterebbe iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'indagine "caro estinto" assieme a Luca Gramazio, all'epoca dei fatti assessore del Comune di Roma, e ad esponenti della famiglia Taffo (pompe funebri);

inoltre, la società Centro Servizi Immobiliari di Domenico Perronace risulterebbe affidataria di numerosi lavori assegnati dal Comune di Anzio, senza alcuna procedura di gara. Domenico Perronace è nipote del consigliere comunale di maggioranza Pasquale Perronace e del defunto Nicola Perronace, imputato nell'ambito del "processo Appia" sulla 'ndrangheta Gallace;

si evidenzia che sia l'assessore Patrizio Placidi che il consigliere Perronace risultano eletti come candidati nella Lista Enea;

considerato che il fenomeno delle infiltrazioni di stampo mafioso nel litorale laziale, e in particolare nel territorio di Anzio, è stato già oggetto di diversi atti di sindacato ispettivo al Ministro in indirizzo presentati alla Camera dei deputati: 4-13195 del 13 maggio 2016, a firma dell'on. Piazzoni, in merito alla aggressione avvenuta il 1° maggio 2016 in località Lido dei Pini, ai danni di volontari del locale comitato "Salviamo la Pineta"; 4-04708 del 6 maggio 2014, a firma dell'on. Fava ed altri, in merito all'affidamento di lavori per la messa in sicurezza, tutela e valorizzazione del sito archeologico denominato "Villa imperiale", avvenuto in forza di una determinazione regionale del 2012, con esclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, a favore di una società, sulla quale penderebbero diversi provvedimenti giudiziari, dalla accusa di turbativa d'asta alla presenza accertata di lavoratori legati alle cosche mafiose; 4-14032 del 3 agosto 2016, a firma dell'on. Cristian Iannuzzi, che a seguito dell'inchiesta "Appia" sulla 'ndrangheta dei Gallace e di quella denominata "mala suerte", evidenziando legami tra esponenti della malavita organizzata e membri dell'amministrazione comunale di Anzio, richiede l'intervento del Governo, ai sensi degli artt. 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo circa i fatti indicati, nonché in merito alle attività di indagine che hanno evidenziato la presenza delle organizzazioni criminali nel territorio del litorale laziale e specificamente ad Anzio;

se non ritenga opportuno valutare le iniziative fin qui intraprese dal prefetto di Roma e non ritenga necessario che lo stesso prefetto insedi una commissione di accesso per verificare, con specifico riferimento al Comune di Anzio, l'esistenza dei presupposti per l'applicazione degli artt. 141 e 143 del testo unico sugli enti locali.

(4-06450)

ARRIGONI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la docenza di sostegno costituisce la risposta della società alle esigenze di crescita e di benessere degli alunni con disabilità;

in base all'articolo 34 della Costituzione a tutti deve essere garantito il diritto all'istruzione e lo stesso principio è stato ribadito dalla convenzione dell'ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la legge 3 marzo 2009, n. 18;

i dati più recenti disponibili, relativi all'anno scolastico 2014/2015, rilevano che gli studenti con disabilità nelle scuole italiane sono circa 250.000, un numero che, rispetto a 10 anni fa, è cresciuto del 40 per cento circa. La maggior parte di questi alunni frequenta la primaria e la secondaria di primo grado. L'*handicap* più diffuso è di tipo psicofisico (il 95,8 per cento) e seguono le disabilità uditive (2,7 per cento) e visive (1,6 per cento);

il numero dei docenti di sostegno è di circa 120.000 professori e maestri (il 15 per cento del totale degli insegnanti), ma nel nostro Paese uno studente con disabilità è costretto a partecipare, in media, a sole 14 ore di didattica a scuola, a fronte delle 30 complessive;

spesso poi gli insegnanti di sostegno chiedono il trasferimento di sede o il passaggio al ruolo comune, dopo 5 anni di permanenza sul posto di sostegno, come consentito dalla legge in vigore; ciò non è privo di conseguenze per i bambini ed i ragazzi più fragili, che vengono lasciati durante il percorso educativo, così costretti molto spesso a cambiare insegnante ogni anno con inevitabili disagi;

molti studenti, anche con disabilità riconosciuta al 100 per cento, ottengono dall'ufficio scolastico regionale l'assegnazione di molte meno ore di sostegno rispetto a quelle cui avrebbero diritto, condizione che spinge diversi genitori a rivolgersi al TAR per ottenere il riconoscimento delle ore in più alle quali hanno diritto. Dall'inizio del corrente anno scolastico i ricorsi sono già numerosi e spesso sono gli stessi dirigenti scolastici a consigliare ai genitori la via del ricorso;

in molti casi, le ore in più riconosciute vengono affidate ad altra maestra o ad una supplente che ogni anno cambia, magari arrivando ad anno scolastico abbondantemente iniziato, ed è per questo che gli uffici scolastici regionali nominano docenti di altre materie pur di coprire i posti vuoti, tanti insegnanti sicuramente di buona volontà, ma non professionalmente preparati ad affrontare casi di gravi disabilità,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda attuare al fine di rendere rapidamente effettivo il diritto allo studio sancito dalla Costituzione e quali siano le motivazioni che portano al verificarsi di questa situazione, come altre analoghe;

per quali motivi non si riesca ad avere un maggiore tempestività nell'assegnazione delle risorse professionali di supporto agli alunni con disabilità, che tenga conto del fabbisogno di organico e delle effettive esigenze di ciascuno;

se non ritenga urgente assumere un'iniziativa normativa al fine di risolvere in maniera definitiva i problemi tuttora esistenti, che all'inizio di ogni anno scolastico regolarmente si ripresentano, relativi alla gestione e al potenziamento delle iniziative concernenti gli insegnamenti di sostegno, nonché le politiche sociali rivolte ai disabili, al fine di garantire una scuola della qualità e dell'inclusione, adottando misure opportune a garantire la continuità didattica agli studenti disabili;

per quali ragioni l'*iter* per le assunzioni del personale di sostegno per l'anno scolastico 2016/2017 non abbia preso in considerazione le esigenze specifiche degli istituti scolastici, risultando anche

quest'anno notevolmente sottodimensionata rispetto alle necessità l'assegnazione degli insegnanti di sostegno. Le norme contenute nella "Buona scuola" di cui alla legge n. 107 del 2015, infatti, non risolvono le problematiche legate all'assunzione degli insegnanti di sostegno che, per il nuovo anno scolastico che è appena iniziato, non sembrerebbero sufficienti a coprire le ore necessarie nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie;

se la responsabilità di questa cronica carenza sia da attribuire ad inerzia delle singole istituzioni scolastiche locali, oppure se sia conseguenza della scarsità di fondi e se ritenga urgente intervenire al fine di un'immediata risoluzione e con quali modalità e risorse.

(4-06451)

[AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [GIOVANARDI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

a Manfredonia (Foggia), in località Borgo Mezzanone, è situata una struttura per l'accoglienza dei migranti giunti in Italia che avanzano richiesta di riconoscimento dell'asilo politico;

il centro di accoglienza per i richiedenti asilo (Cara) fa parte di una rete di 8 strutture attualmente operative nell'intero Paese, nelle quali viene inviato e ospitato per un periodo variabile di 20 o 35 giorni lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentirne l'identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato; si tratta di strutture previste e disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, e dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

una recente inchiesta giornalistica pubblicata dal settimanale "l'Espresso" ha riportato per l'ennesima volta all'attenzione dell'opinione pubblica la situazione dei Cara, e in particolare di quello di Borgo Mezzanone;

dalle notizie e dalle immagini riportate emerge un quadro drammatico sulle condizioni abitative e igieniche in cui sono costretti a vivere gli ospiti, nonché sulle gravi carenze del centro in termini organizzativi, gestionali e di sicurezza;

per il Cara di Borgo Mezzanone sono stati predisposti, da decreto, 856 posti per i richiedenti asilo, ma il numero di ospiti attuale sarebbe di oltre 1.414, molti dei quali abusivi, che facilmente riescono ad introdursi all'interno della struttura a causa della mancanza di controlli ai diversi accessi (ad oggi risulterebbe presidiato solo l'ingresso principale);

considerato che:

dall'inchiesta emerge come il centro di Borgo di Mezzanone sia diventata una sorta di "zona franca", un luogo di riferimento per varie attività criminali, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché lavoro irregolare e caporalato a favore di talune aziende agricole del foggiano, con l'organizzazione sistematica del prelievo, trasporto, collocamento e sfruttamento del lavoro degli stranieri richiedenti asilo;

dal *reportage* emergerebbe anche che tali organizzazioni criminali gestiscano dall'interno del Cara il *business* dell'accoglienza, smistino i migranti e li utilizzano per commettere reati, nonché sfruttino le bambine e le ragazze rifugiate nel centro obbligandole a prostituirsi;

sempre secondo l'inchiesta, le cooperative che hanno in appalto i servizi presso il Cara di Borgo Mezzanone, il consorzio "Sisifo" e la consorziata "Senis Hospes", incasserebbero circa 22 euro al giorno per ospite, per un totale di 15 milioni di euro in 3 anni di contratto (2014-2017, prima il centro era gestito dalla Croce rossa italiana);

la gara grazie alla quale le cooperative si sono aggiudicate l'appalto sarebbe stata gestita con il criterio del massimo ribasso, che ha premiato coloro che proponevano il maggior ribasso percentuale rispetto al premio d'asta (che era di 30 euro al giorno per ospite, per un totale di 20.892.600). Le cooperative aggiudicatrici avrebbero proposto uno "sconto" di 8 euro al giorno per ospite;

le cooperative, inoltre, riceverebbero per situazioni di emergenza, come nel caso della richiesta di ospitare un numero di persone maggiore rispetto a quello pattuito, 30 euro al giorno per ospite fuori gara;

la cooperativa "Senis Hospes", che gestisce il Cara per conto del consorzio "Sisifo", avrebbe

umentato il numero dei suoi dipendenti del 400 per cento nell'ultimo anno ed il fatturato, secondo l'ultimo bilancio disponibile, sembrerebbe essere giunto ad oltre 15 milioni di euro annui; inoltre, dal sito della Prefettura di Foggia si apprende che, a partire dal 2015, sono impiegate per i servizi di accoglienza la fondazione Siniscalco Ceci - Emmaus *onlus* di Foggia, Aranea consorzio di cooperative sociali di Foggia, il consorzio ARETÈ *onlus* di Trapani (ex Connecting People), il consorzio Matrix consorzio stabile di cooperativa sociale di Gragnano (Napoli), la fondazione Fasano-Potenza *onlus*, la A.S.C.S. *onlus* di Milano, con un costo di poco inferiore ai 35 euro al giorno per persona assistita;

da ultimo, il 27 maggio 2016 è stato aggiudicato dalla Prefettura (a 69.833 euro più IVA alla ditta Eredi Tommasulo Nicola di Lavista Teresa e figli s.n.c.) il servizio di trasporto, a mezzo di autobus con conducente, di cittadini extracomunitari soggiornanti presso il Cara di Borgo Mezzanone dallo stesso centro a Foggia città e viceversa, per il periodo 12 maggio 2016-11 maggio 2017;

considerato, inoltre, che:

il giorno 30 luglio 2016 la Prefettura di Foggia dava notizia dei risultati della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che avrebbe esaminato il problema degli insediamenti spontanei di immigrati. In tale sede sarebbero stati pianificati "specifici, cadenzati servizi straordinari da parte delle Forze di Polizia, il rafforzamento delle attività di vigilanza volte a prevenire e contrastare i fenomeni del caporalato, dell'impiego irregolare di manodopera in agricoltura, diffusi sul territorio con controlli in situ, nelle aziende e su strada";

la firma dell'accordo provinciale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, finalizzato al monitoraggio degli immigrati presenti sul territorio della provincia di Foggia e all'avvio di un percorso di legalità porta la data del 7 settembre 2016, mentre l'accordo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, convenzione per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo per prevenire forme illegali di intermediazione di manodopera, è stata firmato l'11 agosto sempre presso la Prefettura di Foggia, in seguito all'emanazione del protocollo nazionale contro il caporalato del 27 maggio 2016,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto avvenga all'interno di tale struttura e se i fatti riportati corrispondano al vero;

come sia stato possibile che, ad oggi, le autorità competenti non abbiano assunto i provvedimenti di propria competenza a fronte del contesto di illegalità diffusa nella struttura;

se non ritenga di dover urgentemente fornire ogni utile elemento in merito alla situazione, anche alla luce delle relazioni ricevute dalla Prefettura di Foggia;

quali siano le misure di controllo e monitoraggio predisposte dal Ministero da applicare ai Cara;

quali siano le misure prese per rispondere al continuo incremento di arrivi (un aumento pari a 12.000 persone secondo gli ultimi dati dal 31 agosto al 27 settembre) e quali misure emergenziali ritenga di mettere in campo per evitare l'attuale sovraffollamento dei Cara;

con quali modalità il Ministero abbia dato seguito ai paragrafi 7 e 8 della delibera n. 32/2016 dell'Anac, specificatamente dedicata agli affidamenti dei servizi e delle forniture nel settore dell'accoglienza ai richiedenti e titolari di protezione internazionali e cooperative sociali;

se non ritenga di dover razionalizzare i controlli e le misure di contrasto al caporalato, soprattutto nell'ambito di luoghi particolarmente a rischio quali i centri per l'immigrazione, anche per evitare il paradosso per il quale realtà aziendali sane risultino sottoposte a stringenti controlli e danneggiate economicamente dalla concorrenza sleale perpetrata in contesti di sfacciata illegalità, mentre questi ultimi rimangono indisturbati;

quali iniziative urgenti intenda adottare per garantire una situazione di legalità, ordine e igiene all'interno del Cara di Borgo Mezzanone.

(4-06452)

[MALAN](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute e dell'interno* - Premesso che:

il minore ha il diritto inviolabile di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, riconosciuto dagli articoli 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, nonché dall'art. 8 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176; la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, sul diritto del minore ad una famiglia, all'articolo 1, comma 1, recita: "Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia", specificando al comma 2 che "Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto";

il comma 3 stabilisce altresì che "Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia". Gli stessi enti hanno altresì l'obbligo, per legge, di organizzare corsi di preparazione e aggiornamento degli operatori sociali per svolgere tali funzioni;

sempre prefiggendosi il medesimo obiettivo il legislatore nazionale, con la stessa legge, ha stabilito tempi massimi di permanenza del minore al di fuori del contesto familiare originario (non più di 24 mesi prorogabili solo quando la sospensione della misura sia pregiudizievole per il minore), sancendo l'obbligatorietà per gli operatori sociali di delineare un progetto condiviso con la famiglia e funzionale al rientro tempestivo del minore allontanato. In particolare all'art. 4, comma 3, prevede che: "Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore";

in una risoluzione del 2009 (Linee guida relative all'accoglienza etero familiare dei minori, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 18 dicembre 2009 con risoluzione A/RES/64/142, pubblicata il 24 febbraio 2010), le Nazioni Unite impegnano gli Stati a preservare con ogni mezzo (finanziario, psicologico e organizzativo) il rapporto del minore con la sua famiglia di origine e ad impedire che il bambino ne debba uscire e, in tal caso, ad agevolarne il rientro, dettando criteri ben precisi sull'affidamento temporaneo, quali: che il minore sia tenuto in luoghi vicini alla sua residenza abituale; che si ponga attenzione a che il minore non sia oggetto di abuso o sfruttamento; che l'allontanamento si prospetti temporaneo e si cerchi di preparare il rientro in famiglia al più presto possibile; che il dato della povertà familiare non sia da solo sufficiente a giustificare l'allontanamento del minore; che i motivi d'ordine religioso, politico ed economico non siano mai causa principale dell'invio di un minore fuori famiglia; che sia preferita, ove possibile, l'assegnazione ad un ambiente familiare rispetto all'istituto (soprattutto sotto i 6 anni di età); in tutti i casi, comunque, si richiede il coinvolgimento del minore nelle decisioni che lo riguardano;

la Corte europea dei diritti umani (CEDU) stabilisce che l'interruzione dei rapporti tra figlio minore e genitori e familiari, senza la modifica definitiva ed irreversibile del rapporto di filiazione (adozione), dà luogo ad una situazione eccezionale che incide sul diritto alla vita familiare riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; particolare attenzione va prestata ai tempi in cui questa situazione si protrae; la CEDU ricorda inoltre che "il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il figlio minore ed il genitore che non vive con lui, perciò, un ritardo nella procedura rischia sempre in simili casi di risolvere la controversia con un fatto compiuto; l'effettivo rispetto della vita familiare richiede che le relazioni future tra genitore e figlio siano regolate unicamente in base a tutti gli elementi pertinenti e non dal semplice trascorrere del tempo" (sentenza 24 febbraio 2009 Errico contro Italia r. n. 29768/05).

in tale contesto legislativo e giurisprudenziale, è opinione condivisa, quindi, che l'allontanamento del minore dalla propria famiglia debba essere un intervento residuale ed estremo, successivo ad ogni

tentativo operato dalle istituzioni pubbliche al fine di evitarlo; in particolare la CEDU si è più volte espressa, evidenziando che lo Stato deve dare prova, per non subire sanzioni, di aver messo in atto "un arsenale" a tutela di tale diritto;

l'allontanamento del minore dalla famiglia e la sua conseguente istituzionalizzazione rappresenta un vero e proprio trauma per il bambino a causa della deprivazione familiare;

in tutti i procedimenti giudiziari in cui il minore è coinvolto è indispensabile, a pena di nullità del provvedimento stesso, l'ascolto del minore che abbia un sufficiente discernimento, nell'ambito di un procedimento giudiziario che lo riguarda: tale dettame, secondo la disciplina nazionale codicistica ed in conformità con la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo 25 gennaio 1996, ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77), costituisce un vero e proprio diritto del minore stesso che si articola in forme, facoltà e doveri ben precisi;

secondo quanto enunciato e ribadito dalla Corte suprema di cassazione (sentenza n. 7281 del 2010), il minore, quale soggetto di diritto, è titolare di un ruolo sostanziale nonché di uno spazio processuale autonomo;

considerato che:

il signor Giovanni Messina è padre di due ragazzi, T.M. nato il 5 ottobre 1998, e M.M., nato il 2 gennaio 2000, i quali, fin dall'età rispettivamente di 6 mesi e di un anno e mezzo, a causa degli abbandoni messi in atto dalla loro madre, sono stati inseriti, con plurimi decreti del Tribunale per i minorenni di Genova, nell'arco di 15 anni, in svariate strutture "di accoglienza";

in particolare, alla madre era stata diagnosticata dal consulente tecnico d'ufficio, all'uopo incaricato dal predetto Tribunale per i minorenni, una patologia psichiatrica con "caratteristiche personologiche di matrice narcisista-psicopatica" e, nonostante nei riguardi del signor Giovanni Messina non fosse stata accertata alcuna psicopatologia, i due minori non sono mai stati affidati al padre nonostante le sue richieste;

il signor Messina chiedeva di poter crescere e curare i propri figli ricevendo, a fronte dell'abbandono operato dalla madre dei suoi due figli, adeguati supporti psicologici e materiali da parte del servizio sociale che veniva incaricato dal Tribunale per i minorenni di Genova quale ente affidatario dei due minori;

durante il procedimento giudiziario avanti il Tribunale per i minorenni di Genova, al signor Giovanni Messina veniva imputato di mostrarsi conflittuale nei confronti della madre dei minori e, contrariamente alle proprie aspettative, non solo non ha mai ottenuto alcun supporto, né materiale né psicologico, ma vi era la totale assenza di una progettualità a supporto della famiglia;

i bambini venivano quindi affidati al servizio sociale del Comune di Genova, e separati tra di loro per essere inseriti in contesti comunitari, rivelatisi non adeguati alle loro esigenze trattandosi di strutture "rieducative", ove vi erano adolescenti con precedenti penali e con devianze (uso di fumo, abuso di alcool, assunzioni di vari tipi di droghe, eccetera) in contesti pericolosi per la loro crescita;

nel 2000 i minori venivano dapprima collocati in un ex orfanotrofio gestito da suore, poi, su insistenza del signor Messina, presso una famiglia affidataria ed infine, per un anno e mezzo, presso la madre;

nel 2008, a causa dei maltrattamenti agiti dalla madre insieme alle sue figlie più grandi, M.M. e T.M. venivano ricollocati presso il padre (da gennaio 2008 fino a settembre 2008);

in tale periodo i servizi sociali riferivano che i ragazzi erano ben accuditi e frequentavano regolarmente la scuola e i centri estivi;

nel settembre 2008, il Tribunale per i minorenni di Genova, senza ascoltare la volontà dei minori, stabiliva inspiegabilmente che M.M. e T.M. avrebbero dovuto essere trasferiti in una comunità di Genova, ove i minori sono rimasti per circa 2 anni;

da allora i ragazzi vivono in diverse comunità, per lo più promiscue, separati tra di loro, in regioni lontane dalla residenza sia paterna sia materna, con frequenti episodi di fughe a causa dei maltrattamenti subiti all'interno delle comunità, facendo sempre ritorno presso la residenza paterna;

quando i figli hanno compiuto rispettivamente 12 anni e mezzo ed 11 anni, il signor Giovanni Messina ha ricevuto improvvisamente una comunicazione secondo cui il Tribunale per i minorenni chiedeva

allo stesso di recarsi per 6 mesi in una struttura sita a Sanremo, ove sarebbe rimasto con i propri figli, per verificarne la capacità genitoriale;

il signor Messina si è trovato così costretto a chiedere un'aspettativa dal lavoro non retribuita;

i suoi figli, col passare degli anni, nonostante la giovane età, sono dipendenti da tabagismo e, a causa dei plurimi traumi psicologici subiti, manifestano aggressività e rabbia nei confronti anche del padre;

Messina si è reso conto di non essere in grado di accudirli e di guidarli senza alcun sostegno, a causa delle loro problematiche comportamentali e di salute;

Messina ha continuato a non ricevere un sostegno adeguato;

nell'aprile 2014, a fronte delle reiterate fughe dei due minori dalle strutture, il Tribunale dei minori ha inibito qualsiasi relazione e comunicazione, anche epistolare, tra i figli ed il padre;

solo nell'anno 2015 M. si è affidato ad una nuova difesa legale nella persona dell'avvocato Catia Pichierri, che, nell'impugnare i provvedimenti del Tribunale per i minorenni di Genova, ha evidenziato la violazione della pertinente legislazione nazionale e sovranazionale;

al signor Giovanni Messina, dopo quasi 15 anni e nonostante il parere contrario dei consulenti del Tribunale, è stato finalmente affidato il figlio M.M., mentre l'altro, T.M., è stato collocato presso la madre;

nel frattempo, le condizioni economiche di Messina sono diventate critiche a seguito della perdita del posto di lavoro ed egli si trova a convivere e a mantenere un figlio adolescente bisognoso di sostegno a causa dei traumi psicologici vissuti;

atteso che:

il signor Giovanni Messina è padre di altri due figli, nati da un precedente matrimonio, che lavorano regolarmente e non hanno alcun precedente penale né tantomeno problematiche di dipendenza da droghe o di natura psicopatologica;

il quadro delineato dalle recenti relazioni fornite dal consulente tecnico d'ufficio non fa altro che confermare come i due adolescenti siano stati segnati da insensati interventi di "tutela" fin dalla tenera età, dimostrando come l'allontanamento coatto dal nucleo familiare abbia nociuto alla sana crescita psicofisica di entrambi;

in particolare, secondo la più recente consulenza, T.M. risulta dipendente da sostanze psicotrope, mentre M.M. manifesta disturbi della personalità, con potenziale sviluppo di psicopatologia in soggetto adulto e potenziale pericolosità sociale;

non si può non constatare come le determinazioni assunte dal Tribunale per i minorenni di Genova, nonostante l'infaticabile richiesta di Giovanni Messina di riavere presso di sé i propri figli quando erano ancora piccoli e non ancora traumatizzati dalle esperienze in comunità, con i necessari supporti, siano state invece volte ad interrompere, anziché sostenere, il legame tra i due fratelli tra loro e il padre;

è evidente che qualsivoglia provvedimento assuma il Tribunale per i minorenni di Genova non potrà, oggi, riparare le gravissime falle causate in seno alla famiglia di Giovanni Messina dal 2000 in poi;

nel caso specifico si individua una chiara violazione della legge dello Stato italiano e della Convenzione europea per i diritti dell'uomo riguardo ai provvedimenti adottati e alle scelte operate in merito all'affidamento dei minori,

viene riferito che i responsabili di una delle comunità in cui M.M. è stato ospite sono indagati per maltrattamento su minori;

le vicende di cronaca di maltrattamenti in comunità negli anni successivi all'approvazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, che istituiva il fondo nazionale per le politiche sociali e prevedeva l'adozione della carta dei servizi sociali, sono una testimonianza della mancanza di un controllo serio da parte delle istituzioni;

a giudizio dell'interrogante si possono ravvisare negli interventi adottati sul nucleo familiare di Giovanni Messina condotte e azioni inopportune e imprudenti da parte dei servizi sociali e degli organi giudicanti che hanno determinato l'allontanamento e la separazione in giovanissima età dei due fratelli senza alcun programma funzionale ad eliminare, come dispone la legge dello Stato italiano, gli

ostacoli esistenti all'interno del nucleo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato e quali siano le loro opinioni in merito; quali siano le valutazioni, alla luce delle conseguenze connesse alla straordinaria lunghezza temporale dei provvedimenti di affidamento, ben 15 anni, in evidente contrasto con quanto previsto dalle norme vigenti;

se non ritengano opportuno un controllo delle strutture di accoglienza presso cui i minori sono stati collocati per evitare che gli stessi danni venano inflitti ad altri, peraltro con dispendio di denaro pubblico;

se non ritengano doveroso procedere a un censimento nazionale delle strutture di accoglienza per minori;

se non ritengano urgente dotare le strutture di accoglienza di minori di sistemi di videosorveglianza e controllo per meglio tutelare l'incolumità fisica e psichica dei minori ivi collocati.

(4-06453)

CONSIGLIO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

l'acuirsi della crisi economica ha determinato un forte calo dei consumi energetici;

l'energia rappresenta un *asset* strategico per l'Italia, dove sono presenti 12 raffinerie, 21.000 occupati, 130.000 occupati nell'indotto, 23.000 punti vendita, con 112,3 miliardi di euro di fatturato, per un gettito fiscale di 41,2 miliardi di euro ed un contributo al PIL nazionale di 3,3 miliardi di euro;

l'incidenza delle fonti primarie sul totale consumo energetico prevede l'espansione delle energie rinnovabili, con una contrazione del peso del petrolio e delle altre fonti fossili, anche se nel nostro Paese, complici le scarse piogge e una minore radiazione solare, la produzione delle rinnovabili è scesa dal 43 al 41,7 per cento, in controtendenza rispetto ad altri Paesi europei;

le fonti rinnovabili sono un'alternativa reale alla riduzione della dipendenza dell'Italia e dell'Europa dalle fonti fossili, permettendo, più in generale, di realizzare lo sfruttamento di un complesso di fonti energetiche, che sia più efficiente e sostenibile, e contemporaneamente di aumentare livelli di sicurezza nell'approvvigionamento energetico del nostro Paese;

stando ai dati del primo semestre 2016, si osserva come l'Italia produca più energia di quanta ne consumi, senza riuscire ad esportarla. Nonostante l'eccesso di produzione, la dipendenza energetica nei confronti dei Paesi esteri rimane ancora elevata, determinando per il nostro Paese un aumento delle importazioni di energia e di conseguenza dei costi;

a livello europeo, è stata adottata una strategia per la realizzazione di un mercato interno dell'energia, con il fine di creare un unico polo energetico che sia maggiormente competitivo, integrato e flessibile, in grado di offrire alle famiglie e alle imprese servizi efficienti, a costi più contenuti;

la necessità per l'Europa di completare il mercato unico dell'energia nasce, prioritariamente, dal bisogno di garantire un maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, che viene perseguita attraverso la realizzazione di 4 punti programmatici, e nell'ordine, la stipula di una clausola di solidarietà per ridurre la dipendenza da singoli fornitori, facendo affidamento sui Paesi vicini, in caso di perturbazioni dell'approvvigionamento energetico; la capacità di rendere l'energia libera di attraversare le frontiere; il ripensamento dell'efficienza energetica quale fonte di energia a sé stante; la transizione verso una società a basse emissioni di anidride carbonica, che permetta l'assorbimento dell'energia prodotta, anche da fonti rinnovabili, nella rete in modo agevole ed efficiente;

ad oggi sono ancora molti gli ostacoli, sia in Italia che in Europa, che impediscono ai consumatori di beneficiare di offerte più concorrenziali e di prezzi energetici più bassi. La mancanza di regole comuni tra le società di trasmissione dell'elettricità dei vari Paesi, tra le borse elettriche e tra le autorità di controllo, rappresentano un limite alla realizzazione di un mercato elettrico integrato ed efficiente, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle priorità da realizzare per il completamento del mercato unico dell'energia, voglia adottare le opportune iniziative per una reale riduzione dei costi energetici, a beneficio dei consumatori finali ed in particolare delle imprese, garantendo altresì la rimozione di tutti quegli ostacoli che ancora oggi determinano la forte dipendenza

dell'Italia dalle importazioni di energia dall'estero.

(4-06454)

EASANO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'art. 32 della Costituzione recita "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti";

a quanto risulta all'interrogante la ASL Salerno ha adottato con delibera n. 90 del 29 settembre 2016 l'atto aziendale;

l'atto aziendale prevede la riduzione ed il depotenziamento di quasi tutti gli ospedali compresi nell'area Calore-Cilento e Vallo di Diano: Roccadaspide, Agropoli, Oliveto Citra, Polla e Sapri;

singolare il caso dei presidi ospedalieri di Roccadaspide ed Agropoli: il primo, ubicato a servizio di una complessa area montana, che vede ridurre i posti letto dai 70 attuali ai 20, oltre alla disattivazione dei reparti di ortopedia, cardiologia e chirurgia; il secondo, sulla costa, a pochi anni dall'inaugurazione ed a servizio di una popolazione che si moltiplica nel periodo estivo, ospita soltanto 20 posti letto;

il territorio di competenza della ASL Salerno è particolarmente vasto: 158 comuni per un'area complessiva di circa 5.000 chilometri quadrati;

nell'analisi dei fabbisogni, l'atto aziendale non tiene conto di alcuni fattori caratteristici, tra cui l'incremento della popolazione nel periodo estivo e le pessime condizioni della rete stradale;

l'area a sud del capoluogo è caratterizzata da una scarsa densità abitativa, una significativa percentuale di popolazione anziana (circa il 35 per cento), più elevate rispetto alla parte settentrionale, con un basso reddito *pro capite*;

durante il periodo estivo la costiera cilentana, che si estende per oltre 100 chilometri, è caratterizzata dalla presenza massiccia del turismo, mentre le aree interne dal fenomeno del cosiddetto turismo di ritorno; ne consegue un aumento significativo della domanda di servizi in concomitanza ai turni di ferie del personale;

la rete di collegamento stradale precaria presenta una serie infinita di frane ed interruzioni, già oggetto di numerose interrogazioni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (al Senato, 4-01570, 4-06288; alla Camera dei deputati, 4-05315, 5-02469);

emblematico è stato il caso ripreso dalle telecamere, nel corso di un servizio giornalistico televisivo (trasmesso ne "Agorà" del 18 agosto 2016 su Rai 3) in cui un'autoambulanza, per raggiungere il vicino ospedale in tempi accettabili, era costretta ad attraversare una strada a valle di un costone roccioso pericolante;

le principali associazioni sindacali hanno contestato le carenze di organico, la soppressione di servizi essenziali, oltre al rischio di dover ricorrere, per alcuni servizi, all'assistenza dalle regioni limitrofe;

i sindaci dell'area Alburni-Calore-Alento e i presidenti delle comunità montane interessate, i sindaci del distretto Sapri-Camerota, i sindaci del distretto sanitario 72 hanno trasmesso le proprie controdeduzioni, esortando la ASL a tenere conto del fabbisogno effettivo del territorio;

i Consigli comunali di Vallo della Lucania e Omignano hanno deliberato contro il trasferimento della centrale operative del servizio 118 a Salerno;

persino il vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, monsignor Ciro Miniero, nel corso di una recente intervista pubblicata dal quotidiano locale "La città", rivolgendo un accorato appello alle istituzioni, ha definito il Cilento "territorio martoriato" e, riferendosi poi al sistema sanitario, ha detto: "Ospedali chiusi, pochi posti letto, reparti che rischiano la soppressione, strutture fatiscenti e inadatte a reggere un alto numero di pazienti sono emergenze di cui non si dovrebbe parlare, in special modo in Paese evoluto e industrializzato come l'Italia",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della reale situazione in cui versa la sanità in provincia di Salerno;

quali provvedimenti di competenza intenda adottare per garantire il diritto alla salute dei cittadini della provincia di Salerno, con particolare riferimento alle fasce deboli.

(4-06455)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03187, della senatrice Montevercchi ed altri, sulla nuova classe di concorso A023 istituita nel concorso a cattedre per il 2016;

3-03188, della senatrice Montevercchi ed altri, sul *galà* organizzato al teatro romano di Verona a settembre 2016;

3-03190, della senatrice Blundo ed altri, sui finanziamenti destinati all'innovazione sociale;

8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03191, dei senatori Mandelli e Piccinelli, sui lavori di adeguamento tecnologico della linea ferroviaria Milano-Chiasso;

10ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-03189, del senatore Giroto ed altri, sul progetto di fusione tra Ansaldo nucleare e Sogin SpA;

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-03192, del senatore Rizzotti, sulla disponibilità del radiofarmaco [18F]FDG;

13ª Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03193, della senatrice Anitori, sulla realizzazione di barriere frangiflutti sul litorale di Ostia.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-03181 del senatore Giroto ed altri.

Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 679ª seduta pubblica del 15 settembre 2016, nel prospetto delle "Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta", alle pagine 54 e 55, all'altezza delle righe riferite ai senatori Compagna e Divina, inserire nelle caselle relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta un asterisco che richiami la seguente nota da pubblicare in calce alle corrispondenti pagine:

"(*) Il senatore è in missione per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e non dunque assente come figura dal prospetto delle votazioni."

Conseguentemente, a pagina 59, sotto il titolo "Congedi e missioni", alla fine del secondo capoverso, dopo le parole: "della Repubblica" aggiungere le seguenti: "; Compagna e Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)."

Nel Resoconto stenografico della 691ª seduta pubblica del 4 ottobre 2016, a pagina 44, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti e documenti", all'ultima riga del primo capoverso, dopo la parola: "dell'Aero" aggiungere la seguente: "Club".

1.5.2.7. Seduta n. 693 (pom.) del 05/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

693a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta del Gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie, la seduta pomeridiana di oggi terminerà alle ore 18,30.

Informo inoltre, come già comunicato ai Gruppi parlamentari per le vie brevi, che nella seduta di *question time* di domani alle ore 16, il Ministro della difesa, senatrice Roberta Pinotti, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: posizione dell'Italia nell'ambito della strategia di difesa comune europea e dispiegamento del contingente militare italiano in Libia.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(649) *GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

(1835) *DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive (ore 16,36)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2287, nel testo proposto dalla Commissione. Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati approvati gli articoli 10 e 11.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DLGIORGI, relatrice. Signor Presidente, anche se non è presente in Aula, invito la senatrice Petraglia a ritirare l'emendamento 12.200, altrimenti il mio parere è contrario. Ritengo infatti che la precisazione contenuta in tale emendamento non sia necessaria.

CESARO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. Signor Presidente,

esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.200.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 16,55).

La seduta è ripresa. Trascorso il tempo regolamentare, procediamo con le votazioni. Poiché i presentatori non hanno accolto l'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 13.4 è volto a chiarire che il beneficio del credito d'imposta nella misura del 30 per cento previsto all'articolo 13, comma 2, lettera *b*), è inteso esclusivamente a favore della produzione indipendente. Crediamo, infatti, che in questo disegno di legge ci si sia già sbilanciati abbastanza in favore della grande distribuzione, delle grandi produzioni e di tutte quelle sigle che ben conosciamo e che, come ho già detto, hanno legami finanche parentali con membri del Governo. Cerchiamo, allora, di riequilibrare questo sbilanciamento, perché la produzione indipendente, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, costituisce una fetta molto importante dell'industria cinematografica in Italia. «Indipendente» non è sinonimo di «minore»: è semplicemente un altro modo di reperire fondi per la creazione e la produzione di opere cinematografiche.

Se veramente si vuole dare un aiuto al comparto e all'industria cinematografici, in tutte le loro articolazioni, non solo ai *big* quindi ma anche a chi fa produzione indipendente, ecco che dovrebbe essere specificato il destinatario del beneficio e questo è l'obiettivo dell'emendamento 13.4.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DLGIORGI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello espresso della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i docenti e gli studenti del liceo scientifico statale «Elio Vittorini» di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2287 , 649 e 1835 (ore 17)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.2, presentato dal senatore Liuzzi.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.3.

BOTTICI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 13.3 vogliamo stabilire una data certa, perché il provvedimento non indica a quali produzioni e distribuzioni faccia riferimento. Con l'emendamento stabiliamo che il beneficio del credito d'imposta si applica alle produzioni e distribuzioni successive al 1° gennaio 2016, visto che la legge la stiamo facendo ora. Il fine dell'emendamento è, quindi, quello di stabilire e chiarire il termine da cui si parte.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.3, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.300, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.4, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

DI GIORGI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI, relatrice. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi questo pacchetto di articoli dal 13 al 18. In questi articoli è contenuta la nuova disciplina del credito d'imposta, il cosiddetto *tax credit*. Tali articoli individuano, come ho specificato nella relazione iniziale, finanziamenti e crediti d'imposta riconosciuti dal 15 al 40 per cento rispetto alle spese sostenute, quindi sono un po' il cuore del provvedimento e per questo motivo vorrei che i colleghi ponessero

attenzione a ciò che stiamo per votare. Stiamo per affrontare la parte essenziale, insieme ad altre naturalmente, del provvedimento.

Nell'articolo 13 è previsto il credito d'imposta per le imprese ed è l'articolo che ci accingiamo a votare. Poi c'è il credito di imposta per le imprese di distribuzione: nel lavoro di Commissione, che è stato arricchito dall'intervento di tanti colleghi dell'opposizione, è stato introdotto uno specifico caso per la distribuzione di opere prodotte in lingua diversa da quella italiana, per potenziare l'offerta cinematografica nelle Regioni italiane dove risiedono le minoranze linguistiche. È anche previsto un credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione, tema molto caro ai colleghi della Commissione. Poi abbiamo l'ulteriore credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea e per la promozione di opere italiane ed europee nelle sale. Anche questo è un aspetto fortemente innovativo: è un credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti dall'estero. Uno degli aspetti che il Ministro ha sempre sottolineato, in ogni occasione, e che vorrei ribadire è che puntiamo ad incentivare le imprese straniere a girare film in Italia e le favoriamo con un credito di imposta importante, non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento. È un incentivo forte. Finalmente si dà la sicurezza a queste imprese, nel momento in cui decidono di investire nel nostro Paese, di ottenere contributi decisivi.

Infine, c'è l'introduzione del credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore del cinema e dell'audiovisivo che investono per la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive: il cosiddetto *tax credit* esterno. Questo è molto importante, perché oltretutto, in questa ultima tipologia di beneficio, la percentuale di credito d'imposta si innalza nel caso in cui ad essere finanziata sia un'opera che ha avuto già accesso ai fondi selettivi, che esamineremo successivamente.

Si tratta di un pacchetto coordinato di disposizioni che mettono ordine nel complesso di interventi attuati in questi anni, nelle varie leggi di stabilità di cui abbiamo discusso nell'attuale legislatura.

Per giungere a ciò che è più importante, ossia a quante risorse mettiamo a disposizione, con l'approvazione di questo disegno di legge e del complesso di queste misure, colleghi, si potrebbe arrivare, fin dal 2017, alla disponibilità di circa 260 milioni di euro, contro i 150 milioni (la cifra è relativa al 2015) che sono resi attualmente disponibili.

Questo è un aspetto - affrontato negli articoli che vanno dal 13 al 18 - che tenevo a puntualizzare, proprio perché, altrimenti, non si coglie la portata innovativa del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Senatrice Di Giorgi, poiché come relatrice esprime i pareri sugli emendamenti e sugli ordini del giorno, la pregherei (anche al fine della consapevolezza dell'Assemblea nelle votazioni) di svolgere considerazioni di questo tipo, quando avrà la parola per esprimere tali pareri articolo per articolo.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

PEZZOPANE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE (PD). Signor Presidente, la collega relatrice, senatrice Di Giorgi, ha giustamente sottolineato il passaggio verso il quale ci stiamo dirigendo: approvare questi articoli significa validare la parte sostanziale del provvedimento, quella che sicuramente dà nuove e grandi opportunità non solo alle produzioni italiane, ma anche alle produzioni estere da realizzare qui in Italia. È il cuore del disegno di legge o comunque ne è una parte sostanziale e voglio intervenire per sottolinearne l'importanza e la forza.

Già esiste il cosiddetto *tax credit*, ma con questo disegno di legge si estendono le opportunità, per le imprese cinematografiche e le imprese di produzione e distribuzione, di ricorrere a tale strumento e si articola questa possibilità in maniera innovativa. Quindi, bene ha fatto il Governo, già prima del disegno di legge di riorganizzazione al nostro esame, a prevedere tale misura, bene ha fatto il Ministro ad articularla e bene facciamo ora, anche raccogliendo gli *input* derivanti dagli emendamenti e dai diversi disegni di legge presentati, ad assegnare a questa materia un corpo più articolato, ma anche più integrato: il credito d'imposta per le imprese di produzione, che già esisteva dalla legge del 2007, poi il

credito d'imposta per le imprese di distribuzione, anch'esso esistente. In Commissione, in particolare per questo aspetto, è stato introdotto uno specifico caso proprio per le opere prodotte in lingua diversa da quella italiana. Siamo pertanto di fronte a delle vere innovazioni che possono far diventare l'Italia, soprattutto in alcune aree che già si stanno organizzando con le *Film commission*, dei veri e propri *set* naturali, con tutto quello che ne può derivare dal punto di vista della creazione di lavoro e di lavoro di qualità.

Voglio sottolineare anche la previsione del credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico e per le industrie tecniche e di postproduzione, quindi non si prende in esame solo l'aspetto prettamente artistico, ma anche la possibilità di rafforzare il sistema dell'impresa che di più si occupa degli aspetti tecnici, della parte tecnica di cui la storia del cinema italiano è molto ricca: non abbiamo solo grandi registi e grandi attori, ma anche grandiosi, straordinari direttori della fotografia, sceneggiatori e qui entrano in gioco altre importanti opportunità.

Desidero poi sottolineare l'aspetto delle risorse, perché molto spesso assistiamo ad esercitazioni dialettiche in cui si sostiene che non si fa abbastanza per la cultura e che non si investono abbastanza risorse. Ecco, questo disegno di legge, questo importante strumento che andiamo ad approvare, può arrivare complessivamente, già dal 2017, ad impiegare ben 260 milioni di euro rispetto, come si diceva, ai 150 milioni del 2015. Quindi c'è una lievitazione di opportunità con tutto quello che ne può derivare sia direttamente per le imprese, sia per l'indotto, sia per migliorare la qualità del prodotto cinematografico.

Detto questo e sottolineato quanto sia importante tale aspetto, che è stato curato in maniera così ben articolata, annuncio che voterò favorevolmente tutto il disegno di legge, ma in particolare apprezzo molto questa parte, che comporterà non solo una valorizzazione di tante imprese, ma soprattutto la creazione di numerosi posti di lavoro.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, non ho ben compreso su quale emendamento la collega Pezzopane abbia fatto la sua dichiarazione di voto. A me pareva più una dichiarazione di voto sul provvedimento nella sua interezza. A questo punto, forse, dobbiamo ritenere che la collega Pezzopane si sia portata avanti con il lavoro e quindi in fase di dichiarazione di voto sul disegno di legge il PD non avrà alcuna dichiarazione da fare. Non si procede così: non si capisce su quale emendamento e a proposito di quale misura la senatrice Pezzopane abbia svolto la sua dichiarazione. A me pare che sia stato un intervento sul disegno di legge nel suo complesso e questo non è ammissibile nell'ordine dei lavori.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Montevicchi, stiamo per votare l'articolo 13 e quella della senatrice Pezzopane era una dichiarazione su tale articolo. Prima ho pregato la relatrice di fare eventualmente le sue precisazioni in sede di espressione dei pareri, però la senatrice Pezzopane ha fatto una dichiarazione di voto.

MONTEVECCHI (M5S). Ma non sull'articolo 13.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DLGIORGI](#), relatrice. Signor Presidente, sugli emendamenti 14.200, 14.201 e 14.202 esprimo parere contrario.

[CESARO](#), sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.200, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.201, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.202, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

[ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, oltre ad esprimere apprezzamento per il sistema del *tax credit*, che penso avrà grande successo, vorrei sottolineare un aspetto particolare, contenuto nell'articolo 14, riguardante il tema delle minoranze linguistiche. Molto opportunamente, già in Commissione istruzione pubblica, beni culturali il *tax credit* è stato esteso anche alle imprese di distribuzione di film nella lingua delle minoranze linguistiche. Questo importante strumento viene esteso anche alle sale cinematografiche e alle imprese di distribuzione situate nelle Regioni dove sono insediate le minoranze linguistiche riconosciute. Per questo motivo, ringraziamo molto la relatrice e anche il ministro Franceschini per la sensibilità dimostrata nei confronti delle minoranze linguistiche e preannunciamo il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DI GIORGI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 15.1, identico all'emendamento 15.2; invito a ritirare l'emendamento 15.4, altrimenti esprimo parere contrario.

[CESARO](#), *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei far precedere la dichiarazione di voto sull'emendamento 15.1, identico all'emendamento 15.2, dalla richiesta alla solerte relatrice di voler riesaminare il suo parere.

Questi due emendamenti, ancorché composti di diverse righe, in realtà non fanno altro che inserire nel contenuto del primo comma dell'articolo 15 la possibilità di ricorrere al credito di imposta anche per il ripristino di sale inattive. Questa è l'unica cosa che viene aggiunta al testo. Siccome mi sembra che una

siffatta previsione sia pienamente coerente con l'intento sia dell'articolo, sia dell'intero provvedimento, vorrei sollecitare un parere e un voto favorevoli.

Qualcuno può pensare che possa essere sufficiente quanto previsto dal provvedimento in tema di ristrutturazione di sale cinematografiche. Il problema è che sulle questioni fiscali c'è di solito una grande solerzia da parte degli uffici del fisco e dell'Agenzia delle entrate e c'è quindi il rischio che il ripristino di sale inattive, che a noi può forse apparire secondaria, venga invece scartato. Infatti, se una sala è caduta in disuso e addirittura in quel momento la sua destinazione d'uso non è più di sala cinematografica (magari anche per evitare di pagare le imposte relative), ma di fatto è una sala cinematografica che potrebbe essere riportata alla sua funzionalità, credo che sarebbe coerente che un'operazione del genere possa fruire del credito d'imposta come se si trattasse di una ristrutturazione o della costruzione di una nuova sala cinematografica e immagino che sicuramente ci sia una capienza complessiva che ci dovrebbe evitare di avere anche solo formalmente un maggior esborso. Non crediamo che l'Agenzia delle entrate dirà che va bene lo stesso: l'Agenzia fa il suo mestiere, che è quello di essere il più restrittivi possibile e, dunque, noi dobbiamo essere il più espliciti possibile nel citare i casi che possono usufruire di questo credito d'imposta.

[DLGIORGI](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI, *relatrice*. Signor Presidente, rispondo dicendo che sul punto non ci sono problemi, perché se si guarda il testo dell'articolo 15 il ripristino delle sale inattive è citato nella parte finale, proprio all'ultima riga del primo comma: «per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive».

Nell'emendamento proposto la questione delle sale inattive viene introdotta nella parte centrale, quindi onestamente non ho alcun problema. Ci sembrava identico e per questo avevo espresso parere contrario.

Rimane dunque l'invito al ritiro.

[PRESIDENTE](#). Mi sembra comunque che il senatore Malan non accolga tale invito.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Non è a mia firma, l'emendamento.

PRESIDENTE. Mi sembra che il senatore Centinaio, che è presentatore dell'emendamento 15.1, assistendo a questa discussione, confermi il suo emendamento.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, identico all'emendamento 15.2.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, capisco la sua volontà di perder tempo. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, per questo articolo e per gli altri. Se vuole andare avanti in questo modo, per me non è un problema chiederlo tutte le volte che lei vuole. Anzi, sa cosa facciamo? Questa richiesta è riferita solo a questo emendamento: al prossimo glielo chiederò di nuovo, così lei sarà più contento.

[PRESIDENTE](#). Come lei sa, la richiesta si estende a tutto l'articolo. Io faccio quello che chiede l'Assemblea; se l'Assemblea non fa richieste io devo seguire il Regolamento.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[DLGIORGI](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI, *relatrice*. Signor Presidente, devo dire che non ho alcun problema ad accettare qualcosa che è assolutamente simile al testo dell'articolo: sarà un problema di coordinamento del testo, non è più un mio problema, perché dal punto di vista dei contenuti ho difficoltà ad esprimere parere

contrario. La mia motivazione è che la formulazione è pressoché identica a quella attuale, per questo chiedo il ritiro degli emendamenti 15.1 e 15.2. Per me va anche bene accettarli, quindi posso dichiararmi disponibile ad accoglierli. Direi che posso esprimere parere favorevole e che poi si tratterà di coordinare il testo.

PRESIDENTE. Prendo atto del fatto che lei esprime parere favorevole sui due emendamenti.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sugli emendamenti in esame.

CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, stante la discussione, il Governo si rimette all'Assemblea, considerando, come la relatrice, che i due testi sono pressoché identici.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori, identico all'emendamento 15.2, presentato dal senatore Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.4.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, le chiedo gentilmente che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, con riferimento a questo solo emendamento.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Chiediamo che tutte le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Quello in esame è l'ultimo emendamento presentato all'articolo 15.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.4, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, visto che abbiamo finalmente definito concettualmente il documentario, con l'emendamento 16.302 si chiede che venga aggiunto, in questo caso, il riferimento alle opere con caratteristiche di corto cinematografico o documentario.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DLGIORGI, *relatrice*. Sull'emendamento 16.300, a prima firma della senatrice Montevocchi, esprimo parere contrario. In questo caso si tratta di una scelta stilistica, senatrice Montevocchi. Inviterei i presentatori al ritiro; in ogni caso il parere è contrario. Sull'emendamento 16.301 esprimo parere contrario e direi che anche in questo caso è più che altro per una questione stilistica. Quindi manterrei il testo presentato. Sull'emendamento 16.200 della senatrice Petraglia esprimo parere contrario.

Per ciò che riguarda l'emendamento 16.302, a prima firma della senatrice Blundo, effettivamente è stata introdotta la definizione di documentario, ma il corto cinematografico non è previsto. Esprimo

dunque parere favorevole, previa una riformulazione che elimini il riferimento al corto cinematografico: se i firmatari accettano tale riformulazione, posso dunque esprimere un parere positivo.

[CESARO](#), *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.300.

FALANGA (*AL-A*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. Mi riferisco a tutti gli emendamenti e all'articolo 16.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.300, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.301.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Ho chiesto la parola solo per precisare alla relatrice che gli emendamenti non sono stati dettati da un vezzo linguistico o stilistico, ma hanno una loro *ratio* e ciò vale soprattutto per l'emendamento 16.301, che ci apprestiamo a votare. Il comma 1 dell'articolo 16, infatti, all'inizio recita: «Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta (...)». Poi, alla fine, ed è la parte che l'emendamento in esame intende sopprimere, il comma prosegue: «programmazione delle opere italiane ed europee, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico (...)». La dizione «incrementare la fruizione da parte del pubblico» confligge linguisticamente con l'introduzione del comma, perché o potenziamo la presenza delle opere o potenziamo la fruizione, ovvero il numero degli spettatori che fruiscono dell'opera. Questa osservazione, a mio avviso, ha fondamento quando decidiamo di prediligere, come parametro, il numero degli spettatori - quindi la quantità della fruizione, un meccanismo legato alla bigliettazione - piuttosto che un parametro di tipo qualitativo, cioè la qualità culturale dell'opera audiovisiva italiana o europea presentata. Non mi sembra una questione stilistica, piuttosto una questione di contenuto.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.301, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Sull'emendamento 16.302 la relatrice ha avanzato una proposta di riformulazione con riferimento alle parole «corto cinematografico». La relatrice può precisare quale sarebbe il nuovo testo dell'emendamento?

DI GIORGI, *relatrice*. Sì, signor Presidente. Il nuovo testo risulterebbe così formulato: «Al comma 1, dopo le parole: «opere italiane ed europee» inserire le seguenti: «, anche con caratteristiche di documentario».

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, accetta la riformulazione testé proposta?

BLUNDO (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.302 (testo 2), presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DLGIORGI, relatrice. Esprimo parere contrario sull'emendamento 17.1.

CESARO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'articolo 19, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DLGIORGI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 19.300.

CESARO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.300.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.300, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 21.1 chiediamo alla relatrice di inserire nel testo anche le parole «post-produzione». Tale inserimento comporta il riconoscimento, finalmente, a pieno titolo di quella parte di produzione del film che fino ad oggi è stata un po' una "Cenerentola", nel senso che i finanziamenti non erano adeguati e non permettevano alla post-produzione di poter lavorare in modo corretto. Infatti i finanziamenti vengono utilizzati per altre cose e soprattutto c'è la tendenza a far realizzare le parti di post produzione all'estero, dove costa meno, ma la qualità non è la nostra, non è quella italiana e non è garantita. Chiedo quindi che almeno sotto questo aspetto venga riconosciuto il valore della post-produzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 21.2 (testo corretto) ricorda un'altra "Cenerentola", che sono le società di produzione e fornitura di servizi cinematografici. È un emendamento che nasce dalle segnalazioni ricevute dalle società di fornitura di servizi cinematografici che lamentano poco sostegno da parte dello Stato per la loro attività e quindi, nell'ambito di un disegno di legge che tende a riordinare il comparto nel suo complesso, chiediamo al Governo di prendere in considerazione l'estensione di questa misura anche a questo tipo di società, fondamentali per la produzione di un'opera audiovisiva e cinematografica.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DLGIORGI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 21.1 e 21.2 (testo corretto).

Vorrei specificare che, in tutto il testo, noi abbiamo considerato la post produzione inserita nel termine «produzione». Ne abbiamo già discusso a lungo in Commissione e abbiamo respinto questi emendamenti non perché si ritenesse che tutte le fasi della produzione non fossero importanti e degne di sostegno, ma semplicemente perché siamo, lo ribadisco, in un testo normativo e quindi «produzione» ci sembrava e ci sembra un termine comprensivo di tutte le fasi fino alla sala. Ribadisco quindi il mio parere contrario sugli emendamenti 21.1 e 21.2 (testo corretto).

Aggiungo, per quanto riguarda l'emendamento 21.2 (testo corretto), che il testo non è chiaro, anzi sembra piuttosto generico, anche se si comprende che la senatrice volesse probabilmente intendere la

«fornitura di servizi cinematografici», che può essere moltissimo oppure molto poco. Quindi, essendo molto generica la definizione, abbiamo ritenuto di dover esprimere un parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 21.200, esprimo parere contrario perché l'emendamento contiene una specificazione che mi è apparsa, anch'essa, eccessiva rispetto all'equilibrio della norma.

Per quanto riguarda l'emendamento 21.201, esso introduce un'aliquota che effettivamente, per gli equilibri della legge, sembra inadeguata. Quindi anche su questo emendamento esprimo parere contrario.

[CESARO](#), sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il parere del Governo è conforme a quello espresso della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Signor Presidente, non so se sia possibile, ma le faccio comunque questa proposta: chiedo il voto elettronico da ora fino a fine legislatura. Veda un po' lei. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Valuteremo, senatore Santangelo, non posso decidere da solo, mi consulterò con il Presidente del Senato. Ora verifichiamo il sostegno per questo caso, poi sulla legislatura approfondiremo.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.1, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.2 (testo corretto).

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, intendo ribadire i concetti che sono già stati espressi e aggiungere un paio di considerazioni, che secondo me possono convincere i colleghi a votare favorevolmente su questo emendamento.

L'industria cinematografica (e non solo) subisce costantemente grandi trasformazioni dal punto di vista tecnologico. In pochi anni siamo passati da una vecchia tecnologia (eccellente, per carità) che funzionava analogicamente a pellicola, al digitale. Ora, questi macchinari costano decine se non centinaia di migliaia di euro, quindi nessuno si può permettere di comprarli per fare il film, ma vengono noleggiati. Pertanto, le società di servizi e di forniture di servizi, soprattutto quelle di noleggio, sono fondamentali, perché forniscono la tecnologia senza la quale il cinema non potrebbe essere fatto: possiamo disegnare gli *storyboard* sulla carta, possiamo raccontarci le sceneggiature, ma non vedremo mai un film, né potremo girarlo, né potremo proiettarlo. Ora, visto che queste tecnologie subiscono un avanzamento molto rapido (siamo passati dalla vecchia immagine analogica *standard definition*, quella che vedevamo un po' sgranata, al 4K, cioè a tecnologie raffinatissime) esse vanno rinnovate spesso e sono molto costose. Applicare un *tax credit* anche sugli investimenti di queste società sarebbe il modo migliore per favorire il ricambio tecnologico e lo sviluppo dell'industria. Anche che il cinema italiano, nella sua storia, è crollato sempre per mancanza di investimenti. A Torino, nella mia città, il cinema era iniziato nel Dopoguerra, forse ancor prima che a Roma, ma poi è morto perché sono mancati gli investimenti nei teatri di posa e nelle tecnologie. Credo quindi che sia fondamentale votare sì a questo emendamento ed invito tutti a farlo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.2 (testo corretto), presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.201, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, con l'articolo 22 si arriva ad uno degli effetti innovativi di questo disegno di legge, ovvero l'introduzione dell'erogazione dei sostegni automatici alle imprese cinematografiche.

L'emendamento 22.2 (testo 2), da noi proposto, mira a correggere una distorsione che riguarda alcuni parametri contenuti al comma 2, lettera *a*), dove si dice: «per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati». Sappiamo benissimo che introdurre questo parametro senza un correttivo significa che, automaticamente, i sostegni da parte dello Stato finiranno a quei film che potranno godere di una rete distributiva più potente rispetto ad altri film, magari di qualità anche superiore, ovvero ai cosiddetti *blockbuster*. Non abbiamo nulla contro i *blockbuster*, ma nel corso delle audizioni svolte durante l'esame di questo provvedimento spesso è stato portato come esempio un fenomeno eclatante per quanto riguarda il mondo del cinema, ovvero il grande successo che ha avuto il film di Checco Zalone all'inizio di quest'anno. Tale successo è stato sicuramente dovuto alla qualità del film e alle qualità di Checco Zalone, ma anche al fatto che il film è stato distribuito in migliaia di sale cinematografiche negli stessi giorni, a discapito della programmazione di altri film, probabilmente considerati minori dal punto di vista dell'attrattiva per lo spettatore, ma non per questo minori dal punto di vista dello spessore culturale.

Non si può introdurre un parametro generico, senza specificare, come facciamo nell'emendamento 22.2 (testo 2), che la valutazione degli incassi ottenuti nelle sale italiane deve essere fatta «tenendo conto nella comparazione dei film realizzati, dei giorni di permanenza nelle sale e del numero delle sale in cui l'opera è distribuita». Altrimenti questo parametro, ribadisco, rischia di premiare i *blockbuster* e di ingenerare meccanismi poco virtuosi, inficiando il sistema degli automatismi che, di per sé, contiene principi validi.

Chiedo alla relatrice e al Sottosegretario (ora abbiamo la fortuna di avere anche il Ministro in Aula) di valutare veramente la bontà dell'emendamento e di considerare l'opportunità di modificare il parere contrario espresso in Commissione, introducendo correttivi già nel testo del disegno di legge, per essere sicuri davvero di dare l'opportunità a tutti i film, anche ai non *blockbuster*, di ottenere finanziamenti in base alla qualità dell'opera. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice...

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, più che illustrare vorrei chiedere...

PRESIDENTE. Senatrice, stavo già dando la parola alla collega. La pregherei di seguire le richieste di intervento. In ogni caso, prego, intervenga.

BLUNDO (M5S). La ringrazio e chiedo scusa. Vorrei chiedere una spiegazione, prima che la relatrice intervenga. Poiché con l'emendamento 22.203 chiedo di aggiungere ai documentari «le opere sperimentali», chiedo alla relatrice se, nella definizione di documentario, sono previste anche le opere sperimentali. In tal caso, l'emendamento risulta inutile e potrei anche ritirarlo.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta di chiarimento testé avanzata.

DLGIORGI, relatrice. Signor Presidente, la mia risposta alla senatrice Blundo è affermativa: riteniamo incluse le opere sperimentali e infatti avrei invitato al ritiro dell'emendamento proprio spiegando questo punto. La sua domanda mi consente di dare questa risposta. Direi che la precisazione contenuta nell'emendamento 22.203 non mi sembra necessaria e la senatrice, se vuole, potrebbe effettivamente ritirare l'emendamento.

CESARO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. Anche noi riteniamo che nel concetto di documentario e in molte altre definizioni successive sia incluso il carattere di opera sperimentale.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DLGIORGI, relatrice. Signor Presidente, sull'emendamento 22.2 (testo 2) esprimo parere contrario e vorrei spiegare perché: senatrice Montevicchi, nel merito l'emendamento risulta già assorbito dalle modifiche che abbiamo apportato in Commissione all'articolo 22.

L'emendamento 22.200 sopprime la parola «anche» dal testo (la senatrice Petraglia sa a cosa mi riferisco) ma credo che mantenere la parola sia più utile ai fini di una migliore chiarezza. Anche in questo caso, quindi, esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 22.201 esprimo parere contrario perché si vogliono inserire nel testo di legge precisazioni che mi sembrano ridondanti e che, credo, creino uno squilibrio rispetto all'impostazione che abbiamo dato.

Sugli emendamenti 22.5 e 22.6 il parere è contrario.

Con l'emendamento 22.202 della senatrice Petraglia si vuole introdurre il principio delle pari opportunità e della parità di genere. Credo che la parità di genere e valutazioni di questa natura debbano essere e sono presenti in tutto il testo di legge e sarebbe gravissimo se non lo fossero. Introdurre, quindi, questo principio in un punto particolare, con un preciso riferimento, mi sembra riduttivo, considerato che ad esso si informano tutti i provvedimenti normativi che trattiamo nella nostra legislatura. Il parere è contrario perché è una precisazione che ritengo, seppur condivisibile su tutto il fronte, non opportuna in questo caso.

Dell'emendamento 22.203 abbiamo già detto: invito a ritirare l'emendamento oppure esprimo parere contrario.

L'emendamento 22.204 tratta di un aspetto che avevamo considerato anche in Commissione e, pertanto, mantengo il parere contrario.

CESARO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.2 (testo 2).

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, mi dispiace, ma devo contraddire la relatrice perché non trovo le modifiche che lei dice siano state introdotte e che vanno nella direzione dell'emendamento da noi proposto. Anzi, trovo delle modifiche peggiorative, perché addirittura si parla del rapporto tra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione. Se la relatrice riesce a trovarmi nel testo dell'articolo 22 le modifiche che possono soddisfare la preoccupazione rappresentata da questo emendamento e i correttivi che esso vuole introdurre, ne sarei ben felice e sarei disposta a ritirarlo. Siccome sono convintissima che non sia così, invito i colleghi a votare favorevolmente perché su questo si gioca il futuro di una parte del nostro cinema, del cinema culturale e di qualità.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.2 (testo 2), presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.201, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.5, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.6, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.202, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 22.203 è stata avanzata una richiesta di ritiro che non è stata accolta dalla senatrice Blundo.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, lei non può interpretare le nostre azioni e le nostre idee.

PRESIDENTE. Le ho dato la parola, così ce le può comunicare.

BLUNDO (M5S). La relatrice mi ha invitato a ritirare questo emendamento. A tale invito rispondo che, poiché è stato confermato ciò che immaginavo (ossia che le opere sperimentali sono da considerare a pieno titolo ricomprese nel concetto di documentario), ritiro l'emendamento 22.203.

PRESIDENTE. L'emendamento 22.203 è stato pertanto ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.204, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 23.2. Fermo restando che è stato spiegato prima dalla relatrice come la post-produzione sia compresa nel concetto di produzione, purtroppo conosciamo bene - come ci ha riferito anche chi è venuto in audizione - le condizioni reali della distribuzione dei finanziamenti. Vi chiedo allora di accogliere l'emendamento 23.2, con il quale si intende specificare, per quanto riguarda i contributi automatici, che le corrispondenti quote di riparto siano assegnate ai settori relativi all'ideazione e alla stesura, alla produzione e alla post-produzione. Con ciò affrontiamo il problema del riparto delle quote, dato che fino a oggi è stato dimostrato come non siano state poi distribuite con la stessa equità con la quale la relatrice, giustamente, vorrebbe che venisse considerato il complesso della produzione.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DLGIORGI, relatrice. Esprimo parere contrario sull'emendamento 23.2.

CESARO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. Esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.2, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, vorrei anzitutto dire che sono basita per il voto contrario espresso sull'emendamento precedente.

Con l'emendamento 24.200 chiediamo che all'articolo 24, comma 1, dopo la parola «scrittura», si possano inserire le parole «e l'ideazione di prodotti originali». Perlomeno valorizziamo la creatività, la produzione particolare e l'innovazione, quello che noi, come italiani, riusciamo a dare e davamo quando eravamo al primo posto nel mondo come produzione cinematografica.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 24.10 mira ad ampliare i requisiti per le opere audiovisive che possono accedere ai contributi selettivi e in particolare per quelle opere audiovisive che hanno come intento la promozione di temi di rilevanza sociale quali ad esempio il bullismo, il cyberbullismo, il femminicidio, l'educazione civica e stradale e quant'altro. Riteniamo infatti che questo tipo di opere audiovisive possano vantare una serie di requisiti meritevoli di essere considerati prioritari per l'accesso a tali contributi selettivi.

Noi chiediamo quest'ampliamento anche in forza di un comunicato pubblicato oggi, emanato dall'ANAC che, dopo un incontro con il ministro Franceschini, ci informa, riguardo alla manifestazione, da parte di quest'ultimo, di una certa apertura per rivedere le percentuali dei contributi selettivi da erogare alle opere audiovisive e filmiche. Forti di questa apertura, e nella speranza che si arrivi alla desiderata percentuale del 25 per cento, mi permetto anche di illustrare con forza questo emendamento nella speranza che il *plafond* si possa ampliare.

Ma l'emendamento sul quale mi voglio concentrare di più è il 24.22, perché ha come finalità importante, tramite la soppressione del comma 4, quella di rendere strutturale l'intervento previsto da questo provvedimento, eliminando il deferimento a una decretazione ministeriale, ma facendo diventare queste misure strutturali. Come sappiamo, quando si opera nel campo cinematografico e si fanno investimenti soprattutto nella produzione di un film, ma anche nella distribuzione nelle sue varie fasi, è importante sapere che si potrà contare su incentivi fiscali o comunque su misure tese ad aumentare il sostegno al comparto. Il fatto di rendere strutturali queste misure chiaramente aumenta il grado di certezza e quindi anche il grado di partecipazione e di investimento nelle opere audiovisive e cinematografiche.

Senza questa certezza si verificano quei fenomeni, ai quali siamo abituati, di scarsa propensione all'investimento proprio dovuto ad un'incertezza dei sostegni ai quali si potrà accedere. Tradotto in pochi termini, se so che potrò usufruire di determinati sostegni finanziari allora sarò maggiormente incentivata ad investire; se invece corro il rischio di ritrovarmi priva di questi sostegni per un'intervenuta modifica ai decreti ministeriali, allora è chiaro che questa propensione all'investimento cala. Chiedo quindi, in particolare al Ministro, di prendere in considerazione questo emendamento e di rendere strutturali le misure illustrate.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

DLGIORGI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 24.200. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 24.5, che propone l'introduzione delle parole «e di animazione», ma abbiamo già precisato che tale concetto verrà considerato nel decreto attuativo: quando parliamo di opere cinematografiche intendiamo ricomprendere anche questo tipo di opere.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 24.6 e 24.10, e parere favorevole sull'emendamento 24.201, che propone l'introduzione di due parole nel testo del comma 2 dell'articolo.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 24.202, 24.203, 24.15, 24.16, 24.17 (identico all'emendamento 24.18), 24.20, 24.21 e 24.22.

Infine, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G24.300.

CESARO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.200.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.200, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.5, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.6, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.10, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.201.

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, ci asterremo su questo emendamento che, *in primis*, a noi sembra ridondante, perché nel testo modificato dell'articolo già si richiamano le competenze riconosciute a livello internazionale; inoltre, queste due paroline «chiara fama» in altri contesti hanno aperto la porta a personaggi che poi tanto di chiara fama non erano.

Siccome le leggi sono interpretabili e non vogliamo che si corra questo rischio, ci asterremo - ripeto - su questo emendamento, pur concordando sul fatto che gli esperti debbano avere una comprovata e riconosciuta competenza, come peraltro già previsto nel testo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.201, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.202.

[BLUNDO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, visto che abbiamo respinto l'emendamento che prevedeva l'inserimento di prodotti originali, invito a votare favorevolmente all'emendamento 24.202, con cui si chiede di aggiungere alla fine del comma 2 le parole: «e per le qualità creativo-professionali».

Chiedo, perlomeno, di riconoscere le qualità creativo-professionali, altrimenti rischiamo di non valorizzare quello che invece dovrebbe essere il nostro fiore all'occhiello. Se non valorizziamo ciò che di innovativo e diverso possiamo produrre, rischiamo di restare sulle solite produzioni che sovvenzioniamo ormai da diversi anni.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.202, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.203, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.15, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.16, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.17, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori, identico all'emendamento 24.18, presentato dal senatore Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.20, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.21.

[BLUNDO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 24.21 chiede di concedere contributi selettivi anche a opere cinematografiche che hanno una possibilità di divulgazione a livello didattico nelle scuole, quindi di incentivare quello che anche il testo nel suo complesso vorrebbe ottenere, cioè che le produzioni cinematografiche culturali e di qualità vengano poi diffuse soprattutto tra i giovani, che dovrebbero essere sensibilizzati maggiormente a questo tipo di opere; potrebbero inoltre essere di utilità per i docenti stessi poiché avrebbero dei contenuti storico-culturali. Chiedo quindi di rivedere il parere su questo emendamento.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA \(ore 18,11\)](#)

[PRESIDENTE](#). Non mi sembra che la relatrice intenda rivedere il proprio parere.

Indico quindi la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.21, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.22, presentato dalle senatrici Montevecchi e Serra.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G24.300 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

[FERRARA Elena \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena *(PD)*. Signora Presidente, vorrei fare una riflessione perché la Commissione è stata molto impegnata nel riuscire a fornire dei contributi al testo proposto dal Governo. Abbiamo chiuso la parte dei contributi automatici con un decreto ministeriale che fornisce delle puntualizzazioni: si tratta quindi di uno strumento importante per poter poi applicare delle misure. Lo dico perché in questo senso mi sembra di dover dare dei chiarimenti anche rispetto ad alcuni interventi che sono stati fatti. Per quanto riguarda i contributi automatici, si definiscono i requisiti minimi che devono possedere le imprese, i criteri di assegnazione dei contributi, il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato e i casi di decadenza ovvero di revoca.

Quanto ai contributi selettivi, credo che anche in questo caso il decreto ministeriale abbia veramente un senso e quindi non ritengo che la soppressione del comma 4 possa rendere strutturale il processo;

sono invece dell'avviso che il decreto del Ministro da emanare entro centoventi giorni sia fondamentale. In questo ambito, con un emendamento, noi abbiamo puntualizzato l'importanza della scrittura, vale a dire abbiamo pensato di inserire all'interno di questi contributi selettivi - che possono essere anche amplificati da un'importante relazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sulle modalità per rendere applicative le misure di questo articolo - anche eventuali ulteriori contributi per la scrittura e per lo sviluppo di opere audiovisive, naturalmente nel limite delle risorse disponibili. Il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo e i casi di revoca e di decadenza. A tal proposito è importante aver approvato l'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle sul fatto che, da questo punto di vista, ci sia un reale monitoraggio di ciò che accade rispetto ai contributi che non vengono utilizzati.

Stiamo parlando - è importante sottolineare questo aspetto, che ci ha impegnato nella 7a Commissione permanente - del fatto che ci siano contributi particolarmente puntuali e selettivi, magari anche solo *una tantum*, che riguardino la produzione e la distribuzione nazionale delle opere cinematografiche e audiovisive. Ritengo sia importante aver puntualizzato, nel comma 2 dell'articolo in esame, che si fa riferimento ad opere cinematografiche realizzate da giovani, a film difficili prodotti con modeste risorse finanziarie, ovvero a film di particolare qualità artistica realizzati da imprese che non siano titolari di una posizione contabile per cui possano ricevere un contributo automatico. Questo è il cuore dell'articolo e anche del provvedimento in esame, a proposito dei film e degli audiovisivi che riteniamo di qualità. Come si può evitare, allora, di avere cinque esperti, individuati secondo modalità stabilite, chiamati a dare una definizione della qualità della proposte e a trovare i criteri più oggettivi e trasparenti per farlo?

I contributi per la scrittura vengono ancora sottolineati nel secondo comma dell'articolo in esame e sono assegnati direttamente agli autori del progetto. Siamo stati sollecitati anche come Commissione a presentare degli emendamenti in tal senso e lo abbiamo fatto in modo trasversale, perché gli autori spesso vengono dimenticati.

C'è poi la parte relativa agli esercizi e alle imprese cinematografiche, in cui parliamo di *start-up*. Quindi, da una parte si incentiva la produzione degli autori giovani e di qualità e dall'altra parte si offrono contributi anche alle *start-up* che abbiano i requisiti delle microimprese, con particolare riferimento alle sale ubicate nei Comuni con meno di 15.000 abitanti: in questo caso torniamo su un concetto che abbiamo già visto parlando della ristrutturazione delle sale cinematografiche polivalenti. Si tratta di un emendamento presentato in Commissione in sede referente, di cui abbiamo discusso e che ho anche sottoscritto con convinzione, perché abbiamo davvero capito - e penso che il Ministro su questo aspetto sia stato anche molto disponibile - che il cinema è un presidio di cultura e di aggregazione, specialmente nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.

Vorrei fare riferimento agli emendamenti presentati, rispetto alla qualità e alle tematiche sociali. Naturalmente sono d'accordo e penso che lo siamo tutti sul fatto che occorre prendere in considerazione film che siano sufficientemente sensibili e profondi nel trattare temi come quelli del bullismo (lo sottolineo perché non tutti lo sono).

Quindi credo che dovranno essere oggetto della Commissione non tanto i temi, quanto la qualità con cui essi vengono trattati. È troppo facile dire che se il tema riguarda un fenomeno adolescenziale allora va bene: dobbiamo guardare a qual è il messaggio che il film, il documentario o il docufilm mettono a disposizione, in quanto non è sempre scontato che il tema sia sinonimo di qualità. Quindi, su questo aspetto credo che davvero la Commissione dovrà lavorare, e saprà lavorare intensamente, per darci effettivamente la possibilità di crescere in qualità per quanto riguarda i contributi selettivi.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo del PD).*

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

[GIROTTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO (M5S). Signora Presidente, vorrei sollecitare la risposta ad una mia interrogazione, la [4-03527](#), sull'utilizzo del deposito che dovremo costruire per i rifiuti radioattivi. Parliamo ancora una volta di questa eredità di una sciagurata politica energetica del passato che ci perseguiterà (e confermo il verbo «perseguire») per i prossimi 200.000 anni. Non è una cifra a caso, sono dati scientifici: i rifiuti radioattivi impiegano infatti 200.000 anni per perdere la loro mortale pericolosità.

Io ho presentato un'interrogazione nel febbraio 2015, sollecitata già più volte, per chiedere quale sia la situazione dei rifiuti radioattivi militari. Infatti i nostri reparti militari hanno svolto alcune attività impiegando materiale radioattivo ma non si capisce esattamente né in quale quantità né come sia stato gestito. In particolare, ho chiesto quale sia l'organo terzo, e quindi estraneo all'amministrazione della Difesa, che vigila sulla corretta gestione dei rifiuti radioattivi prodotti dalle nostre forze militari. Pertanto, da una parte, abbiamo una situazione per la quale lo smantellamento delle centrali nucleari e la costruzione del deposito di rifiuti procede con estrema lentezza (anzi manca ancora il piano nazionale quindi siamo proprio privi del fondamento richiesto dalla direttiva europea), mentre dall'altra non abbiamo assolutamente contezza di quale sia la situazione relativamente ai rifiuti radioattivi militari. Sono rifiuti pericolosissimi, potenzialmente mortali come quelli civili, e possono creare stragi; quindi credo sia il minimo voler sapere chi li sta gestendo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[AMIDEI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, per qualche secondo non sono riuscito ad intercettare il ministro Franceschini. Volevo sollecitare la risposta all'interrogazione [3-03064](#) che, anche se non rivolta al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, lo riguarda in qualche modo. L'interrogazione è indirizzata al ministro Delrio e riguarda la stazione ferroviaria di Rovigo.

La stazione ferroviaria di Rovigo, costruita nel 1866, compie centocinquant'anni. Ma, è evidente che, da parte del Governo, da parte del Ministro e da parte di quel programma Centostazioni (e mi rivolgo anche al ministro Franceschini, che è di Ferrara, vicino a Rovigo), la stazione di Rovigo a tutt'oggi ha tutte le sue barriere architettoniche. Questa è assolutamente una cosa vergognosa: 52 gradini di indifferenza ai problemi delle persone portatrici di *handicap*, delle persone disabili, delle persone con difficoltà di deambulazione, delle persone ipovedenti e non vedenti, delle persone anziane, delle persone con bagagli (ne possiamo aggiungere finché vogliamo). Io reputo che sia una cosa vergognosa che nella stazione di Rovigo, città capoluogo, ci siano ancora le barriere architettoniche.

Sollecito pertanto la risposta alla mia interrogazione, non tanto perché l'ho presentata il 28 luglio (qua è già un *record* arrivare a una risposta dopo due anni), ma soprattutto perché, in base all'articolo 151 del Regolamento, un'interrogazione urgente necessita di una risposta. Anche se il Regolamento è un *optional* perché evidentemente per questo Governo lo è, non può essere un *optional* abbattere le barriere architettoniche, ma una necessità. Sollecito veramente tale risposta, e arrivo al punto di farlo con cattiveria, perché credo che questo intervento debba essere realizzato quanto prima. Mettiamo in pratica questo programma Centostazioni, per cortesia. *(Applauso dal Gruppo FI-PdL-XVII e dei senatori Airola, Bignami e Candiani)*.

[PELINO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, desidero sollecitare la risposta ad una mia interrogazione del 25 giugno 2015. Si tratta dell'interrogazione [3-02015](#), nella quale si chiedeva sia alla Presidenza del Consiglio dei ministri sia al Ministero dello sviluppo economico il reinserimento della mia città, la città di Sulmona in Provincia dell'Aquila, nei poli di attrazione. Per motivi a noi sconosciuti la mia città era nei poli di attrazione, ma poi è stata tolta.

Si tratta peraltro di un'interrogazione a carattere di urgenza (stiamo parlando del 25 giugno 2015), sulla quale già più volte ho sollecitato una risposta. Chiedo appunto che la mia città venisse reinserita, avendo tutte le caratteristiche per poter essere oggi un polo di attrazione. Quindi mi appello a lei, signora Presidente, affinché possa intercedere ed io possa finalmente ottenere questa risposta per il mio territorio.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, intendo sollecitare la risposta all'interrogazione [3-03161](#). Si tratta di un'interrogazione recente, del 27 settembre, e molto attuale, concernente un episodio francamente sconcertante. Nella città di Prato, un gruppo di giovani di Forza Italia ha affisso un manifesto in prossimità del luogo dove si sarebbe recato il presidente del Consiglio Renzi. Questo manifesto diceva: «Forza Italia giovani» su una riga e «Renzi hai fallito» su un'altra riga. Sicuramente è un contenuto opinabile, ma per l'appunto siamo nella libertà di espressione.

Questo manifesto è stato tagliato materialmente da alcuni agenti di polizia, su richiesta del questore. Il questore ha giustificato tale azione dicendo che noi dobbiamo calmare gli animi. Mi chiedo allora se, per calmare gli animi, sia diventato un reato esprimere critiche, peraltro contenutissime, nei confronti del Presidente del Consiglio. Siccome il Presidente del Consiglio era a Prato per fare propaganda per il sì al *referendum*, mi pare che questo sia doppiamente grave, in quanto comporta la violazione della libertà di espressione e la brutale soppressione di una qualsiasi possibilità di contraddittorio.

Arriva il Presidente del Consiglio, con tutto il suo apparato e le sue televisioni al seguito, e parla a ruota libera, senza alcun contraddittorio; almeno che questi giovani abbiano il diritto di esporre il loro manifesto. Il manifesto è stato tagliato nella parte in cui era scritto «Renzi» e nella parte in cui era scritto «Forza Italia». Quindi il manifesto resta: «Giovani... hai fallito». Completamente insensato. Tra l'altro, vi è anche un danneggiamento materiale di questo manifesto e, per di più, il fatto che ne abbiano lasciato un pezzo appeso dimostra che era affisso legalmente: non vi era alcun problema di autorizzazione, di bolli, di timbri o di chissà che. È stata veramente un'azione brutale di censura.

Credo che sarebbe bene che il Ministro dell'interno rispondesse in merito, perché non vorremmo che questa situazione, a due mesi dal *referendum*, diventasse la regola; ossia non solo che venisse impedito di manifestare il proprio pensiero, ma che addirittura vengano danneggiati dei materiali: un manifesto, per giovani che difficilmente hanno grandi disponibilità finanziarie, ha anche un certo costo. È stato un atto veramente brutale e, se avvenisse in un altro Paese, attiveremmo subito il nostro ambasciatore per protestare presso il Governo di quel Paese: sarebbe il minimo che il Governo di questo Paese venisse qui a dare una spiegazione sull'accaduto. (*Applausi della senatrice Pelino*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PUGLIA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) (*M5S*). Signora Presidente, vorrei parlare di pensioni e di sistema pensionistico. L'Italia è una Nazione che, storicamente, ha un sistema pensionistico robusto, e ha un pilastro che, sempre storicamente, ci viene anche un po' invidiato da diversi Paesi: la previdenza pubblica. In realtà, è un qualcosa che viene dalla storia del Vecchio continente, l'Europa, dove i Paesi si basano molto sul sistema previdenziale.

Il sistema previdenziale pubblico negli anni è stato poi attaccato. Cominciavano a circolare notizie in

base alle quali l'INPS sarebbe stata in rosso e che le future generazioni non avrebbero più potuto ricevere le pensioni. Io direi che si è fatto del terrorismo.

Questo terrorismo poi, negli anni, ha portato a dibattere anche circa il possibile ingresso delle banche e delle assicurazioni all'interno di questo sistema pensionistico obbligatorio, all'interno cioè di questo pilastro previdenziale. Poi si è deciso, fortunatamente per i nostri padri, che non bisognava assolutamente dare questo sistema in mano ai privati.

Gli anni passano, però, e si è creato un nuovo sistema, il sistema previdenziale integrativo (non si è toccata, fortunatamente, la base), di cui lo Stato italiano ha concesso esclusivamente al privato in regime di monopolio: anzi, glielo ha proprio regalato. Questo sistema previdenziale integrativo complementare è totalmente in mano al sistema privatistico ed è volontario. Io perciò ho timore, signora Presidente, che attualmente, con le idee che stanno portando avanti questi signori che - ahimè - ci governano, si faccia entrare dalla finestra ciò che non è stato fatto entrare dalla porta: ossia che vogliano fare entrare le banche e le assicurazioni all'interno del sistema previdenziale pubblico. Con l'Ape (anticipo pensionistico) - "genialità" che vorrebbero introdurre in Italia nell'ipotesi in cui la persona che, prima, hanno obbligato con la "legge Fornero" a posticipare la pensione, voglia poi anticiparla - loro venderebbero questa pensione alle banche e alle assicurazioni. Questa è una cosa pericolosissima! Stanno facendo entrare banche e assicurazioni nel nostro sistema previdenziale pubblico. Signora Presidente, dobbiamo evitare questo scempio! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[CASTALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASTALDI](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo in merito al cosiddetto "disegno di legge concorrenza", un disegno di legge che il Governo Monti definì annuale non perché si dovesse impiegare un anno per approvarlo bensì perché doveva essere approvato ogni anno. Sono nove mesi che lo abbiamo in Commissione. Era in calendario, ma pare che non sia più compreso in quello della prossima settimana e, secondo alcune voci, non sarà affrontato nelle prossime due settimane e probabilmente verrà discusso in Aula dopo il *referendum*.

Volevo quindi denunciare alla Presidenza e ai cittadini il fatto che il presidente Renzi sta giocando con il Parlamento. Il disegno di legge in questione tratta un argomento probabilmente divisivo e quindi viene rimandato: facciamo finta che il Parlamento non lavori quando invece il Parlamento è messo sotto scacco da un Governo che utilizza queste tecniche per non farlo lavorare. Lo dico perché i colleghi di tutti gli schieramenti politici della 10a Commissione hanno lavorato alacremente su quel provvedimento, che è stato licenziato addirittura prima dell'estate. Ci tengo a denunciare questo problema alla Presidenza.

Veramente con questo *referendum* siamo davanti a delle schifezze immani, a partire dall'imbroglio semantico del quesito referendario. Queste sono veramente misere strategie di comunicazione che non fanno lavorare il Parlamento e non permettono un miglioramento della vita dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Castaldi, io non so quali notizie o quali voci raccolga, comunque l'esame del disegno di legge è previsto nel calendario di questa settimana e anche nella successiva, qualora la trattazione non si concludesse questa settimana.

[CASTALDI](#) (*M5S*). Sarà smentita, Presidente.

PRESIDENTE. Io devo precisare i termini oggettivi dei fatti.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 6 ottobre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 18,37).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (**2287**)

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive)

1. L'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla presente legge, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 17, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere:

- a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
- b) pubblicità televisive, *spot* pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere *ee*), *ff*), *ii*) e *mm*), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
- c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;
- d) programmi di informazione e attualità;
- e) giochi, spettacoli di varietà, *quiz*, *talk show*;
- f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;
- g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
- h) programmi televisivi.

EMENDAMENTO

12.200

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 17», inserire le seguenti: «, fermo restando che ai fini di detta ammissione viene valutata positivamente la presenza nel cast tecnico e/o artistico di persone aventi permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea».

Sezione II

Incentivi fiscali

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Credito d'imposta per le imprese di produzione)

1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 19 prevede comunque che:

- a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 30 per cento;
b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 30 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30 per cento, secondo le modalità previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 19.
3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 10.

EMENDAMENTI

13.1 (testo 2)

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva» inserire le seguenti: «indipendenti».

Consequentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da:

«per le opere realizzate» a «non siano opere di produzione audiovisiva internazionale».

13.2

[LIUZZI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «opere cinematografiche e audiovisive» aggiungere le parole: «di interesse culturale, come definite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28».

13.3

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «prodotte e distribuite successivamente al 1° gennaio 2016».

13.200

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «può essere», con la seguente: «è», e sopprimere le parole da: «per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale», a: «che non siano opere audiovisive di produzione internazionale».

13.300

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

All comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «in via prioritaria».

13.4

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per le opere audiovisive di produzione internazionale» inserire le seguenti:

«a esclusivo beneficio del produttore indipendente».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Credito d'imposta per le imprese di distribuzione)

1. Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta in

misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 19 prevede che:
a) l'aliquota del 30 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di distribuzione indipendente;

b) in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, l'aliquota è elevata fino al 40 per cento, a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 19.

2-bis. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è altresì riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute. Il decreto di cui all'articolo 19 tiene conto, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalità del presente comma, della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute.

3. Per le altre tipologie di opere e imprese, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 10.

EMENDAMENTI

14.200

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «stabilita», a «indipendente», con le seguenti: «stabilita in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuate da società di distribuzione indipendente ovvero in relazione alle spese per la distribuzione internazionale».

14.201

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «stabilita», inserire la seguente: «, anche» e sostituire le parole: «ovvero in relazione alle», con le seguenti: «, con priorità per le».

14.202

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «ovvero», con la seguente: «e».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato nel testo emendato

(Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione)

1. Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive.

2. Alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese

sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.

3. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 19 tiene conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980.

EMENDAMENTI

15.1

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale».

15.2

[LIUZZI](#)

Id. em. 15.1

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale».

15.4

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «industrie tecniche» inserire le seguenti: «alle imprese di servizi, di produzione».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato nel testo emendato

(Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica)

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 19.
2. Il decreto di cui all'articolo 19 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 10, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

EMENDAMENTI

16.300

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le seguenti parole:* «e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica»;

b) *sopprimere le seguenti parole*: «con particolare riferimento alle».

16.301

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «ad una aliquota massima», fino a: «opere italiane ed europee» con le seguenti: «alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche riconosciute di particolare valore artistico-culturale».

16.200

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento» e dopo le parole: «opere audiovisive», inserire la seguente: «indipendenti».

16.302

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

V. testo 2

Al comma 1, dopo le parole: «opere italiane ed europee» inserire le seguenti: «, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario».

16.302 (testo 2)

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «opere italiane ed europee» inserire le seguenti: «, anche con caratteristiche di documentario».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi)

1. Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nel territorio nazionale.

EMENDAMENTO

17.1

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «su commissione di produzioni estere» con le seguenti: «su commissione di produzioni sia estere sia italiane».

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 24 della presente legge.

1-*bis*. Il decreto di cui all'articolo 19 disciplina le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)

1. I crediti di imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 11, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.

2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2-*bis*. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito di imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa, alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

5. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

EMENDAMENTO

19.300

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con i decreti di cui al comma 4 sono definiti i criteri per l'individuazione delle priorità fra le richieste di fruizione del credito d'imposta, in modo da garantire l'utilizzo secondo una ripartizione oggettiva e non discrezionale».

ARTICOLI 20 E 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Agevolazioni fiscali e finanziarie)

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell'acquisizione in proprietà dei beni immobili.
2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente articolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come individuati dal decreto di cui all'articolo 25, comma 4, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III, del medesimo testo unico.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

Sezione III

Contributi automatici

Art. 21.

Approvato

(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 23, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.
- 1-bis. L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati dall'articolo 22.

EMENDAMENTI

21.1

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «alla produzione e distribuzione» con le seguenti: «alla produzione,

distribuzione e post-produzione».

21.2 (testo corretto)

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alla produzione» sostituire le parole: «e distribuzione» con le seguenti: «, distribuzione e post produzione di fornitura di servizi cinematografici».

21.200

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1-bis premettere il seguente:

«01-bis. La destinazione dei contributi automatici avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) un terzo dei contributi da destinare a progetti con elevata capacità di copertura finanziaria;
- b) un terzo dei contributi da destinare a progetti con buona o media capacità di copertura finanziaria;
- c) un terzo dei contributi da destinare a progetti con media o bassa capacità di copertura finanziaria».

21.201

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Il decreto attuativo di cui all'articolo 23 della presente legge individua altresì le misure volte a consentire l'accesso ai contributi automatici alle piccole e medie imprese cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento del totale dei contributi stessi.».

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato

(Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive)

1. Al fine della erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero, nella quale possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da utilizzare per le finalità previste dall'articolo 21.

2. A ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti importi calcolati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive da essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero, secondo le seguenti modalità e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 23:

- a) per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati, anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 23, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel medesimo decreto;
- b) per le opere audiovisive, si tiene conto, in particolare, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 23, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario, secondo la misura, le

specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 23; c) possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, i documentari, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti, anche con riferimento alla distribuzione internazionale, in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su particolari mercati; il decreto di cui all'articolo 23 può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive, avuto riguardo alle oggettive difficoltà nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione delle medesime opere.

3. I contributi alla produzione previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ancora non erogati alle imprese di produzione, confluiscono nella posizione contabile di ciascuna impresa, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 23 della presente legge, tenendo conto anche degli atti di disposizione di tali contributi aventi data certa anteriore al 31 dicembre 2015, compatibili con le finalità previste dal medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e dai relativi decreti attuativi.

EMENDAMENTI

22.2 (testo 2)

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «dai film realizzati,» inserire le seguenti: «tenendo conto nella comparazione dei film realizzati, dei giorni di permanenza nelle sale e del numero delle sale in cui l'opera è distribuita»;*

b) *dopo le parole: «e distribuzione» sopprimere la parola: «,nonché»;*

c) *dopo le parole: «in Italia e all'estero» sopprimere la parola: «,nonché».*

22.200

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «anche».

22.201

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «concorsi internazionali di livello primario» aggiungere le seguenti: «anche relativi alle opere di documentario, l'aver ottenuto per progetti realizzati in precedenza la qualifica di interesse culturale da parte della Commissione per la Cinematografia, nonché la partecipazione di qualità di autore, sceneggiatore o regista da parte di giovani al di sotto dei 40 anni.».

22.5

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «orari di realizzazione,» sopprimere la parola: «, nonché»;*

b) *dopo le parole: «in Italia e all'estero» sopprimere la parola: «,nonché».*

22.6

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

22.202

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2 lettera c) alle parole: «i documentari» premettere le seguenti: «le opere cinematografiche e audiovisive scritte e/o dirette da donne, nel rispetto del principio delle pari opportunità».

22.203

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Ritirato

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «documentari» inserire le seguenti: «le opere sperimentali».

22.204

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede» e dopo le parole: «ovvero per la produzione e la distribuzione» inserire le seguenti: «indipendenti, ovvero».

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono definiti:

- a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;
- b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonché le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c);
- c) il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato;
- d) i casi di decadenza ovvero di revoca.

EMENDAMENTO

23.2

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le corrispondenti quote di riparto assegnate ai rispettivi settori relativi all'ideazione e alla stesura, alla produzione e alla post-produzione».

Sezione IV

Contributi selettivi

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato nel testo emendato

(Contributi selettivi)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle

opere realizzate da giovani autori ovvero ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 22 della presente legge nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche *una tantum*, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4 tra personalità di fama internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Detti esperti non hanno titolo a compensi, gettoni, indennità comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.

3. Il Ministero concede altresì contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le *start-up* e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono definiti nel decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 22, e i casi di revoca e di decadenza.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

24.200

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «scrittura» inserire le seguenti: «e l'ideazione di prodotti originali».

24.5

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche» inserire le seguenti: «e di animazione».

24.6

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche» aggiungere le seguenti: «e di genere documentario».

24.10

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «ovvero alle opere di particolare qualità artistica» inserire le seguenti: «ovvero alle opere realizzate per la promozione di temi di rilevanza sociale ed educativa».

24.201

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Approvato

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:«tra personalità di» inserire la seguente:«chiara» e dopo la parola: «fama» aggiungere la seguente: «anche».

24.202

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e per le qualità creativo-professionali».

24.203

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«In qualità di sostegno alla scrittura, quota parte dei contributi di cui al comma 1, definita attraverso il decreto di cui al comma 4, è destinata agli autori audiovisivi che presentino un progetto valutato di particolare qualità artistica e che non risultino finanziati da un'impresa di produzione audiovisiva,».

24.15

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, i contributi di cui al comma 1 per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive sono destinati prioritariamente a imprese di produzione cinematografica le cui quote siano detenute in misura non inferiore al 40 per cento da giovani al di sotto dei 35 anni».

24.16

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Respinto

Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro» inserire le seguenti: «, piccole e medie imprese».

24.17

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «imprese» con le seguenti: «piccole e medie imprese».

24.18

[LIUZZI](#)

Id. em. 24.17

Al comma 3, sostituire la parola: «imprese» con le seguenti: «piccole e medie imprese».

24.20

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono previsti ulteriori contributi selettivi, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti contenuti nel medesimo decreto, indirizzati alla post-produzione di opere audiovisive e volti a incentivare l'adeguamento tecnico e strutturale delle imprese che operano nel settore. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi e oggettivi, i limiti e le disposizioni attuative sono contenute nel decreto di cui al comma 4».

24.21

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il Ministero concede, inoltre, contributi selettivi indirizzati alla produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole».

24.22

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

G24.300

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,
premesso che:

l'articolo 24, recante disposizioni in materia di «Contributi selettivi», delinea un sistema di concessioni di contributi selettivi - distinti dai contributi automatici di cui ai precedenti articoli - per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive;

il comma 1 dell'articolo in parola stabilisce che le risorse per i contributi selettivi saranno attinte dal nascente Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 11 dell'A.S. 2287 stesso, destinato a sostenere il settore mediante incentivi fiscali e contributi che unificano le attuali risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) Cinema e del *tax credit*;

l'articolo 24, al comma 4 prevede che: «Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 22, e i casi di revoca e di decadenza»;

ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 del disegno di legge in esame, concernente le modalità di erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva, per accedere ai predetti contributi, dovrà richiedere l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il comma 3 dell'articolo 22 aggiunge che nella posizione contabile dell'impresa confluiranno i contributi alla produzione ancora non erogati, compatibili con le finalità di ammortamento dei mutui e di reinvestimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2004;

valutato altresì che:

l'articolo 11, comma 1, istituisce, a decorrere dall'anno 2017, il «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo» nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

il comma 3 del medesimo articolo 11, prevede che per l'anno 2017 confluiscono nel suddetto Fondo le risorse relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche - previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 - e allocate presso la

contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti. Tali risorse sono conferite al Fondo di cui si propone qui l'istituzione previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nel prevedere una nuova disciplina organica in materia di cinematografia, ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante l'istituzione (articolo 12) del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, al quale affluiscono le risorse già esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo;

il decreto ministeriale 6 marzo 2006, in attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo, ha poi definito le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità di monitoraggio e impiego dei finanziamenti concessi;

con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, il Fondo viene ripartito annualmente tra le finalità indicate dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo citato;

il decreto ministeriale 12 aprile 2007, indi il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, emanati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, hanno dettato le «modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica». Da ultimo, con decreto ministeriale 15 gennaio 2016 sono state definite le «modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche»;

considerato che:

attualmente non risultano ancora restituiti al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche - previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, (il cui intero ammontare, a sua volta, verrà trasferito al Fondo di cui all'articolo 11 del provvedimento in esame) - le quote parte dei contributi assegnati e non utilizzati negli anni precedenti alle imprese che ne hanno beneficiato, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita a norma dell'articolo 22, e i casi di revoca e di decadenza compatibili con le finalità di ammortamento dei mutui e di reinvestimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2004,

impegna il Governo:

nel quadro delle iniziative per la migliore utilizzazione e gestione delle risorse destinate per lo sviluppo di opere cinematografiche e audiovisive, a verificare con tempestività se siano sempre state regolarmente compiute le dovute restituzioni al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche destinato a confluire nel Fondo per il cinema e l'audiovisivo, entro l'anno finanziario in corso;

a favorire e incentivare il recupero delle eventuali somme ancora non restituite.

(*) Accolto dal Governo

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2287:

sulla votazione dell'articolo 14, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione dell'articolo 18, il senatore Pegorer avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertuzzi, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Cioffi, Cociancich, Cotti, D'Anna, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fazzone, Fedeli, Fissore, Gentile, Giacobbe, Granaiola, Manconi, Marino Luigi, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Moscardelli, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Schifani, Sciascia, Stucchi, Turano, Valentini, Vicari, Zavoli e Zizza.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Corsini e Gambaro, per attività parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Battista, De Pietro, Scilipoti Isgrò, Uras e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Carraro, per partecipare a un incontro internazionale; Guerrieri Paleotti, per partecipare a una conferenza internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore D'Ali;

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore D'Alì, cessa di farne parte il senatore Ghedini;

11a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ghedini.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 ottobre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettere *a*) e *c*), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (n. 344).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 4 dicembre 2016. Le Commissioni 1a e 5a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 14 novembre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 ottobre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera *b*), e 30 della legge 20 maggio 2016, n. 76 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (n. 345).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 4 dicembre 2016. Le Commissioni 1a e 5a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 14 novembre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 ottobre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera *c*), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (n. 346).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 4 dicembre 2016. Le Commissioni 1a e 5a e Commissione potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 14 novembre 2016.

Interrogazioni

[ORELLANA](#) - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

ASM Vigevano, azienda speciale dal 1996, fu costituita nel 1970 contestualmente alla municipalizzazione dei servizi acqua e igiene urbana, subentrando alla vecchia azienda municipalizzata del gas, la cui origine risale al 1912;

a partire dal 1° gennaio 2003, la ASM Vigevano e Lomellina SpA si è trasformata nella società ASM Energia SpA, deputata alla vendita di energia e gas naturale al mercato finale;

secondo quanto riportato da numerosi articoli di quotidiani locali, tale società, tra il 2008 e il 2010, avrebbe assunto 37 dipendenti, senza ricorrere alle modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ma avvalendosi di una società di ricerca del personale;

è bene infatti specificare che, in ottemperanza a quanto sancito dall'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, l'articolo 35 del citato decreto, fissa, tra l'altro, al comma 3, i principi sottesi alla regolamentazione delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, quali un'adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento, che garantiscano l'imparzialità e l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

al fine di far luce sulla procedura di assunzione utilizzata dalla società, venne istituita nel 2014 una commissione consiliare di indagine, che inviò la relazione conclusiva alla procura, sottolineando l'irregolarità delle procedure di assunzione;

considerato che:

come riportato da un articolo del quotidiano "La Provincia Pavese" del 5 luglio 2016, l'indagine per abuso d'ufficio aperta nel 2014 dal sostituto procuratore Mario Andrigo e poi, dopo il trasferimento di quest'ultimo, passata al collega Giovanni Benelli, risulta finita in prescrizione;

gli accertamenti, infatti, si riferivano ad episodi avvenuti tra il 2008 e il 2010, ben oltre i 6 anni previsti dal codice per dichiarare prescritto l'abuso d'ufficio, ipotesi di reato formulata nei confronti del direttore generale *pro tempore* di ASM, Claudio Tedesi, rimasto l'unico indagato per la vicenda;

sempre in riferimento alla medesima società, nel mese di luglio, sono emerse ulteriori irregolarità riguardanti la nomina del direttore e l'assegnazione degli incarichi esterni affidati tra febbraio e giugno 2016;

difatti, come riportato da un altro articolo de "La Provincia Pavese" del 30 luglio, la Guardia di finanza ha acquisito presso gli uffici di ASM i documenti di assegnazione degli incarichi, a seguito di una relazione che il segretario generale del Comune di Vigevano ha inviato alla società, nella quale si sollevavano rilievi critici sulle modalità di affidamento degli incarichi esterni, in quanto non rispettose della normativa vigente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

quali misure intenda adottare, affinché episodi come quelli esposti non abbiano più a ripetersi.

(3-03194)

FASIOLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

ancora oggi uffici dell'anagrafe dei Comuni ed altri soggetti pubblici e privati non danno seguito alla legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante "Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace";

a seguito di tale inottemperanza, sulla carta d'identità di taluni soggetti istriani, fiumani e dalmati, viene affiancata al nome italiano del Comune di nascita la sigla "Yu", che identifica la Federazione jugoslava o gli Stati sorti dopo il suo crollo;

considerato che:

la legge obbliga tutte le amministrazioni statali, parastatali, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani, nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace di Parigi del 1947, di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato, cui attualmente appartiene;

tale principio è stato più volte ribadito dalle circolari del Ministero dell'interno ed in particolare dalle

circolari ministeriali n. 19 del 2001, recante "Certificazioni anagrafiche e documenti di identità ai profughi giuliani", n. 9 del 2005, e n. 4 del 2007, tese a dare concreta attuazione all'art. 1 della legge n. 54;

altresì, la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2012, n. 220, recante l'applicazione della legge n. 54, predispone che "il luogo di nascita" delle persone nate in Italia deve essere storicizzato, ovvero riferito al momento in cui l'evento "nascita" si è verificato,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché l'anagrafe dei Comuni, nonché le Ferrovie dello Stato, l'INAIL, l'INPS, gli uffici della Motorizzazione civile e le aziende sanitarie applichino quanto previsto dall'art. 1 della citata legge 15 febbraio 1989, n. 54.

(3-03196)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SIMEONI](#), [FUCKSIA](#), [Maurizio ROMANI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [MASTRANGELI](#), [BENCINI](#) -

Al Ministro dell'interno - Premesso che:

la legge 20 maggio 2016, n. 76, istitutiva dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, è entrata in vigore in data 21 maggio 2016;

sulla *Gazzetta Ufficiale* è stato pubblicato in data 28 luglio 2016 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144, recante le disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile e, in ottemperanza dell'articolo 9 dello stesso, il Ministro dell'interno ha provveduto ad emanare apposito decreto 28 luglio 2016 istitutivo delle formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, rendendo, sostanzialmente, dette unioni immediatamente esecutive;

il quotidiano "La Stampa" ha pubblicato in data 26 settembre un articolo a firma di Alessandro Previati e Maria Teresa Martinegro, ove viene riportata la notizia inerente al rifiuto da parte del sindaco di Favria (Torino) di celebrare un'unione civile. Questi è arrivato a sostenere in proposito che «la legge (è) sbagliata, va contro i miei principi», e che pertanto «non sposerò quei ragazzi», argomentando altresì che «non me la sento di andare contro a determinate convinzioni di natura etica. Perché un sindaco non può essere obiettore di coscienza?»;

ancora, un articolo apparso su "il Fatto Quotidiano" del 7 settembre, di David Marceddu, denuncia l'applicazione di "linee guida" adottate dal sindaco di Finale Emilia (Modena) in materia di unioni civili. Invero, sul sito dell'amministrazione comunale è stato reso pubblico un documento contenente le disposizioni da seguire in occasione della costituzione di tali unioni: a tale riguardo, viene sancito che non è prevista alcuna forma di celebrazione, ma unicamente una dichiarazione; inoltre, il pubblico ufficiale che riceve la stessa non è tenuto ad indossare la fascia tricolore, come pure che la funzione si debba necessariamente svolgere in una sala preclusa al pubblico; ed infine, la previsione che non avvenga lo scambio delle fedi;

considerato che:

la Sezione atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 luglio 2016, ha reso il parere, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri l'8 luglio 2016, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76", poi pubblicato come decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 144 citato, pronunciandosi a tale riguardo favorevolmente, seppure presentando alcune osservazioni;

nello specifico, il Consiglio di Stato si è occupato della questione generale che riguarda i doveri di adempimento da parte dei Comuni in ordine alle richieste formulate dalle coppie omosessuali aventi diritto e, in particolare, della possibilità, richiamata da alcuni sindaci, di evocare una "obiezione di coscienza" motivabile con il rifiuto, in base a convinzioni culturali, religiose o morali, di concorrere a rendere operativo l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;

il Consiglio di Stato ritiene in proposito che «il rilievo giuridico di una "questione di coscienza" - affinché soggetti pubblici o privati si sottraggano legittimamente ad adempimenti cui per legge sono tenuti - può derivare soltanto dal riconoscimento che di tale questione faccia una norma, sicché detto

rilievo, che esime dall'adempimento di un dovere, non può derivare da una "auto-qualificazione" effettuata da chi sia tenuto, in forza di una legge, a un determinato comportamento. Il primato della "coscienza individuale" rispetto al dovere di osservanza di prescrizioni normative è stato affermato - pur in assenza di riconoscimento con legge - nei casi estremi di rifiuto di ottemperare a leggi manifestamente lesive di principi assoluti e non negoziabili (si pensi alla tragica esperienza delle leggi razziali). In un sistema costituzionale e democratico, tuttavia, è lo stesso ordinamento che deve indicare come e in quali termini la "coscienza individuale" possa consentire di non rispettare un precetto vincolante per legge. Allorquando il Legislatore ha contemplato (si pensi all'obiezione di coscienza in materia di aborto o di sperimentazione animale) l'apprezzamento della possibilità, caso per caso, di sottrarsi ad un compito cui si è tenuti (ad esempio, l'interruzione anticipata di gravidanza), tale apprezzamento è stato effettuato con previsione generale e astratta, di cui il soggetto "obiettore" chiede l'applicazione. Nel caso della legge n. 76/2016 una previsione del genere non è stata introdotta; e, anzi, dai lavori parlamentari risulta che un emendamento volto ad introdurre per i sindaci l'"obiezione di coscienza" sulla costituzione di una unione civile è stato respinto dal Parlamento, che ha così fatto constare la sua volontà contraria, non aggirabile in alcun modo nella fase di attuazione della legge»;

l'insussistenza, pertanto, di una previsione di obiezione di coscienza mal si concilia con le dichiarazioni espresse in merito da plurimi esponenti della politica. Invero, appartenenti agli schieramenti a giudizio degli interroganti più retrivi della politica italiana hanno continuato a professare la libertà di agire riguardo alle unioni tra persone dello stesso sesso: primo fra tutti Alfio Marchini, già candidato sindaco di Roma, che al momento della sua presentazione ebbe a precisare «Non ho nulla contro il riconoscimento dei diritti civili, ma non è compito del sindaco fare queste cose per cui non celebrerò unioni gay se dovessi vincere le elezioni»;

anche il *leader* della Lega Nord Salvini si è espresso in tal senso, affermando che «la legge sulle unioni civili è fatta male, è discriminatoria nei confronti delle coppie eterosessuali ed è l'anticamera delle adozioni gay, già legittimate da diversi tribunali. Il mio invito, per i sindaci che si sentono di farlo, è di fare obiezione di coscienza e di opporsi a una legge sbagliata che non porterà nulla di buono». In sostanza un'autorizzazione per i sindaci del suo partito di disattendere quanto, invece, disciplinato dalla legge n. 76 del 2016. Ed invero, Attilio Fontana, sindaco leghista di Varese, avrebbe affermato che «come esiste l'obiezione di coscienza in materia di aborto, deve esserci anche su questo tema, non possono esserci differenze»; Giovanna Gargioni, sindaco di Borghetto Lodigiano (Lodi), pare abbia chiarito con fermezza che «Farò obiezione di coscienza? Assolutamente sì. (...) Sono contraria a questa legge perché sono convinta che si tratti del primo passo verso l'adozione gay, e io a questa cosa sono assolutamente contraria»; Renato Pasinetti, sindaco di Travagliato (Brescia), si dice essere «naturalmente contrario. Credo che il matrimonio abbia la finalità di costruire la famiglia per avere figli e continuerà a costruire la società con la famiglia come cellula»; Matteo Bianchi, sindaco di Morazzone (Varese), avrebbe sostenuto che «la legge più che colmare un vuoto colma le esigenze di una lobby internazionale. (...) l'obiezione di coscienza è un dovere, per rispetto della comunità»; Oscar Lancini, ex sindaco ed oggi vicesindaco di Adro (Brescia), si sarebbe spinto al punto da giungere ad affermare che «La legge è una porcheria. C'è ipocrisia del governo, che ha posto la fiducia per essere sicuro che passasse. Farò obiezione di coscienza per evitare di celebrare unioni che vanno contro natura»;

al coro omofobo leghista si sarebbero uniti sindaci appartenenti anche ad altri schieramenti, quali Lucia Baracchini, sindaco di Pontremoli (Massa-Carrara), eletta nel 2011 con il sostegno del Partito della libertà, la quale avrebbe affermato che la posizione di Marchini «ha una sua logica. Non dovrebbe essere compito di un sindaco occuparsi delle unioni gay. Vorrei che ci fosse la possibilità di scegliere: da un punto di vista politico sarebbe giusto e corretto offrire uno strumento per permettere a chi non ha intenzione di celebrare le unioni gay di essere esentato»;

a fronte di tali dichiarazioni numerose sarebbero state le sollevazioni di protesta, ed in particolare, per quanto attiene al caso del sindaco di Favria, diverse associazioni avrebbero condannato la posizione

espressa dal primo cittadino. Il coordinamento "Torino Pride", in una nota, ha tenuto a precisare la gravissima presa di posizione che «viola in modo palese la legge e i diritti di tutti i suoi concittadini e delle sue cittadine omosessuali (...) spingendosi - caso inaudito - a non delegare ad altri la funzione di Ufficiale di Stato Civile»;

ancora, anche quanto accaduto a Finale Emilia costituirebbe una manifesta negazione di diritti civili faticosamente conquistati e finalmente recepiti dall'ordinamento nazionale, altresì configurando, anche in questo caso, le violazioni di principi giuridici quali l'omissione ovvero il rifiuto di atti di ufficio da parte di pubblico ufficiale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle proprie attribuzioni, non intenda attivare procedure ispettive atte a verificare la sussistenza di altre circostanze nelle quali i sindaci, in virtù di un'infondato diritto all'obiezione di coscienza, abbiano rifiutato ovvero, di fatto, ostacolato la costituzione di unioni civili;

se non intenda, una volta verificata la fondatezza dell'omissione, interessare il prefetto territorialmente competente, affinché inviti il sindaco inadempiente ad ottemperare al doveroso atto di ufficio;

quali provvedimenti intenda adottare, affinché siano sanzionati eventuali rifiuti di costituzione di unioni civili, venendosi, peraltro, a configurare illeciti quali l'omissione o il rifiuto di atti di ufficio da parte di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 328 del codice penale.

(3-03195)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BAROZZINO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il documentario "Giallo ocra - Il mistero del fossile di Matera", a cura del giornalista scientifico Renato Sartini, ha riportato alla luce la questione del fossile di balenottera, risalente al Pleistocene e conservato, dopo il suo ritrovamento l'8 agosto 2006, nel museo archeologico nazionale "Domenico Ridola" di Matera;

l'importanza scientifica della balenottera, la più grande ritrovata al mondo, è riconosciuta a livello mondiale: lo studio del fossile potrebbe rivelare importanti informazioni sull'evoluzione di questi cetacei, sui cambiamenti climatici e sui movimenti della crosta terrestre, probabilmente gli stessi che sono alla base dei recenti terremoti della catena appenninica;

il documentario è stato patrocinato dalle più importanti istituzioni scientifiche pubbliche e private italiane e l'evento di presentazione, in prima nazionale l'8 ottobre 2016 al *festival* delle scienze a Napoli, è patrocinato anche dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

si chiede di sapere:

quali atti concreti il Ministro in indirizzo intenda attuare per dare il via allo studio del fossile;

se già dal 2016 si possano stanziare fondi relativi alla ricerca e quali garanzie intenda fornire per assicurare che la balenottera venga restaurata in tempi certi, per essere esposta nel 2019, quando Matera sarà la capitale europea della cultura.

(4-06456)

[CAMPANELLA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che

la legge 22 febbraio 2001, n. 36, definisce le norme per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

con il recente decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159, è stato disposto il recepimento della direttiva 2013/35/UE in materia di misure di sicurezza a tutela dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici;

lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni e delle reti *wi-fi* sul territorio determina un costante incremento delle fonti di emissione, con la crescente esposizione di fasce di popolazione maggiormente vulnerabili;

l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato la radiofrequenza come possibile agente cancerogeno, inserendola nella classe di rischio 2B, considerando come "fortemente esposti" i soggetti che utilizzano la telefonia cellulare per 30 minuti al giorno;

il gruppo internazionale di ricerca denominato "BioInitiative working group" ha condotto

un'approfondita revisione di circa 1.800 studi sugli effetti dei campi elettromagnetici, evidenziando una maggiore vulnerabilità nei bambini, con disturbi dell'apprendimento, disturbi neurologici ed un accresciuto rischio di malattie neurologiche degenerative;

nella risoluzione sulla valutazione intermedia del piano d'azione europeo 2004-2010 per l'ambiente e la salute 2007/2252/INI del 4 settembre 2008, il Parlamento europeo ha elencato, fra le nuove malattie emergenti di carattere ambientale, l'ipersensibilità elettromagnetica, riconoscendo che le tecnologie wireless fidelity (cellulari, Wi-Fi/WIMAX, bluetooth, linee telefoniche DECT) emettono campi magnetici che possono avere effetti avversi per la salute umana;

iniziative e indirizzi rivolti ad una maggiore tutela della popolazione sono già stati deliberati da alcune Regioni ed enti locali, fra i quali la Regione Piemonte, la Regione Lazio e la Provincia autonoma di Bolzano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente disporre, d'intesa con le Regioni, l'effettuazione di un monitoraggio nazionale sull'esposizione ai campi elettromagnetici, con particolare riferimento alla situazione degli edifici frequentati dalle fasce di popolazione più vulnerabili, quali scuole ed ospedali;

se non ritenga opportuno integrare la base di dati esistente con il necessario censimento delle fonti ad alta emissione, a partire dalle antenne installate nei contesti abitativi;

quali ulteriori iniziative intenda assumere per fronteggiare il rischio sanitario derivante dall'esposizione a campi elettromagnetici, anche introducendo il divieto di installazione di fonti emissive in prossimità degli ambiti territoriali frequentati dalla popolazione ad elevata vulnerabilità.

(4-06457)

BATTISTA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa* - Premesso che:

il decreto legislativo 12 maggio 2015, n.71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare, all'articolo 2, comma 1, dà le definizioni di tutte le figure professionali relative al trasporto marittimo; all'articolo 3, comma 2, recita: "Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), è competente in materia di personale marittimo e delle relative qualifiche professionali, regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo, gestione del sistema informativo della gente di mare. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche attraverso l'eventuale sottoscrizione o aggiornamento di protocolli di intesa, attuano i raccordi necessari ai fini della semplificazione delle procedure e degli adempimenti relativi al personale marittimo";

fino alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo, gli ufficiali della Marina militare (sia dello Stato maggiore che del genio navale) vedevano riconoscersi il livello professionale civile sulla base della valutazione del proprio foglio matricolare di carriera militare;

considerato che:

all'articolo 2, comma 1, lettera *uu*), del decreto legislativo n. 71, è definito certificato di competenza il "certificato rilasciato e convalidato relativo a comandanti, ufficiali e radio operatori del GMDSS, in conformità dell'allegato I, capi II, III, IV o VII, che abilita il legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilità in esso specificato";

inoltre, il successivo articolo 6 concerne i certificati di competenza, i certificati di addestramento e le convalide; in particolare, il comma 1 prevede espressamente la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza rilasciati da una delle amministrazioni indicate all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso;

successivamente, il decreto 25 luglio 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce i requisiti per ufficiali di coperta (Titolo II) ed ufficiali di macchina (Titolo III), lasciando, pur tuttavia, insolite le modalità di riconoscimento delle esperienze militari maturate per il conseguimento del

titolo civile, come nel caso degli ufficiali della Marina militare,
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, siano a conoscenza dell'istanza riportata in premessa e quali siano le loro valutazioni in merito;

se non intendano adottare iniziative normative di coordinamento, al fine di riconoscere i requisiti e i livelli professionali militari per la professione civile di ufficiale di coperta e ufficiale di macchina, in considerazione soprattutto all'esperienza maturata durante il servizio come nel caso degli ufficiali dello Stato maggiore e del genio navale della Marina militare.

(4-06458)

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Di Giacomo ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 3-03168, della senatrice Puppato ed altri.

1.5.2.8. Seduta n. 694 (ant.) del 06/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

694a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 9,58.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,58).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, rinnovo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 10)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(649) GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività

cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive (ore 10)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2287, con il seguente titolo: *Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*

Stralcio dell'articolo 34

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2287, nel testo proposto dalla Commissione. Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati approvati gli articoli da 12 a 24.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

Sull'ordine dei lavori

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, prima di ricominciare in modo sereno i lavori d'Assemblea sull'argomento all'ordine del giorno, che ci vede abbastanza in sintonia (visto come sono andati fino a ora i lavori), penso che ci debba essere un chiarimento. Ieri non sono voluto intervenire sulle parole dell'ex presidente Napolitano, perché - come dicono giustamente alcuni colleghi di maggioranza - l'ex presidente Napolitano è intoccabile e di conseguenza non bisogna commentare le parole di un collega. Però, ahimè, io sono convinto - signor Presidente, mi rivolgo a lei, ma chiedo al Presidente del Gruppo del Partito Democratico di ascoltarmi dieci secondi - che i rapporti tra i Gruppi parlamentari e tra le persone che fanno parte di questo Senato siano fondamentali. Penso che il rispetto, in quest'Aula e fuori, sia doveroso: rispetto, soprattutto, per il lavoro che viene svolto.

Il Gruppo della Lega molto spesso non ha condiviso e non condivide le decisioni e il lavoro che viene portato avanti dai colleghi del Partito Democratico, ma ha sempre rispettato la dizione: "il lavoro che viene svolto nelle Aule parlamentari".

Ebbene, signor Presidente, in questo periodo c'è un signore che, in modo anomalo, gira l'Italia a spese nostre per portare avanti le sue teorie referendarie. Questo signore ieri era a Treviso e, nella foga (un po' anche nel nervosismo, visto e considerato come stanno andando le cose), ha fatto un'affermazione che ritengo indegna e brutta, non tanto nei confronti del senatore Centinaio, che conta come il due di picche, quanto di dodici persone che in questo momento stanno rappresentando una buona fetta di cittadini italiani, in particolare del Nord Italia. Nella foga, il signore in questione - non lo nomino perché ciò che dico oggi glielo ricorderò la prima volta che verrà a parlare in Aula - ha detto: "è logico che i senatori della Lega vogliano votare no, perché al Nord gridano «Roma ladrona» e quando vengono qui stanno bene, perché la sera vanno a fare i festini e vanno a divertirsi".

Signor Presidente, voglio tutelare il lavoro di questo Gruppo. Voglio ricordare che c'è qualcuno - che si chiama Openpolis - che dice che questo Gruppo è il più produttivo del Senato. Ma chi se ne frega, Presidente. A me interessa che le cose vengano fatte e bene.

Caro presidente Zanda, penso che, nonostante le differenze di vedute, tra noi e voi vi sia sempre stata una parola che si chiama «rispetto»: noi mai e poi mai, in nessun momento, neanche con i militanti, siamo andati a denigrare il lavoro che viene fatto dai colleghi del Partito Democratico. Abbiamo spesso detto che non eravamo d'accordo e che in Aula avremmo fatto le barricate: ma dire che c'è gente che viene a Roma a fare i festini e a divertirsi penso sia di uno squallore che la metà sarebbe già abbastanza.

Il signorino di turno oggi lo può dire della Lega, domani lo potrà dire di Forza Italia e dopodomani, magari, anche dei senatori del Partito Democratico che non sono d'accordo con questa riforma costituzionale scellerata. Il signorino ha detto che non bisogna personalizzare il dibattito sul referendum e lui lo sta facendo, ancora una volta, attaccando dodici senatori della Repubblica italiana, eletti dai cittadini italiani, contrariamente a lui, che non è stato eletto neanche dal vicino di casa. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Commenti dal Gruppo PD)*.

Il signorino dice che dobbiamo tornare a lavorare. Noi, signor Presidente, tutti noi, se dovessimo andare via di qui, torneremmo a lavorare, perché noi un lavoro lo abbiamo, contrariamente a lui che non ha mai fatto niente in vita sua.

Signor Presidente e presidente Zanda, qui stiamo passando il limite. Prima l'ex presidente Napolitano insulta questo ramo del Parlamento, e noi siamo stati in silenzio per rispetto nei confronti del presidente Napolitano e anche perché a me hanno insegnato che le persone anziane bisogna rispettarle e, ogni tanto, quando dicono qualcosa di poco lucido, bisogna lascia correre: è l'età. Lo abbiamo rispettato e siamo stati in silenzio ieri, se non con l'intervento del presidente Calderoli, che giustamente ha ricordato che bisognava porre un limite a certe cose. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Ma questo non ha l'età, ha paura. E se la paura porta a insultare un Gruppo parlamentare, noi non ci stiamo. Noi chiediamo, presidente Zanda e presidente Calderoli, di farvi mandatari e messaggeri nei confronti del signore in questione affinché la smetta, perché ormai siamo al limite. Non si possono insultare le persone.

Abbiamo un dovere morale, noi dodici senatori della Lega, nei confronti dei nostri elettori e delle nostre famiglie. Non posso pensare che le famiglie di dodici senatori della Lega pensino che siamo qui a fare i festini. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Mussini)*.

Se lui non fa un ... tutto il giorno... *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, la richiamo.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Scusatemi. Se lui non fa niente tutto il giorno, non è colpa nostra *(Commenti della senatrice Cardinali)* ma, signor Presidente, le chiedo di tutelarci nei confronti di una persona che in questo momento ha insultato un Gruppo parlamentare eletto dai cittadini italiani. Adesso basta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici Mussini e Simeoni)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, l'intervento del senatore Centinaio merita una risposta e l'avrà, ma in questo momento penso che si debba tener conto anche delle esortazioni che sono venute dai banchi del suo Gruppo parlamentare. Infatti, in questo momento il Senato è impegnato nell'approvazione di un provvedimento importante, per cui io chiedo che si prosegua con l'esame di tale provvedimento. Assicuro al senatore Centinaio che, nonostante io dissenta dalla forma in cui è intervenuto e dalla sostanza del suo intervento, interverrò e riprenderemo la questione sollevata nel momento in cui i lavori dell'Aula ci consentiranno di farlo.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2287 , 649 e 1835 (ore 10,09)

PRESIDENTE. Procediamo quindi con le illustrazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati agli articoli dal 25 in poi, in ragione del mancato decorso del tempo previsto dal preannuncio di votazione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 25.2, sul quale chiedo un voto favorevole perché intende sostenere la produzione di opere cinematografiche che possono valorizzare la cultura dell'integrazione e il dialogo interculturale.

Spesso ci poniamo il problema della necessità di una vera integrazione. Favoriamo, e siamo anche noi

d'accordo, l'aiuto alle persone che sono in condizioni di difficoltà storiche, politiche e sociali e che vengono nel nostro Paese. È allora giusto aiutare l'integrazione anche attraverso la sensibilizzazione del popolo italiano e questo è un ruolo che il cinema può svolgere benissimo. L'audiovisivo riesce, più di tanti convegni, a rendere maggiormente comprensibile non solo la necessità, ma anche la bellezza e la ricchezza del saper vivere insieme, considerando qualsiasi differenza una ricchezza, un arricchimento per ciascuno, che si tratti di differenze sociali, culturali o addirittura ideologiche.

Quindi, credo che sarebbe bene votare a favore di questo emendamento perché rappresenta una spinta per incentivare coloro che operano nel settore a tutti i livelli, dall'ideazione alla produzione, e che possono darci queste risorse. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, illustro l'emendamento 27-bis-300 con il quale non facciamo altro che chiedere che il finanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, volto ad alimentare la sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, utilizzi una copertura proveniente non dal Fondo per il cinema e l'audiovisivo bensì dal Fondo per interventi strutturali di politica economica del MEF. Infatti, se dovessimo attingere le risorse per questa ulteriore copertura dal Fondo per il cinema e l'audiovisivo, davvero le maglie si restringerebbero.

Siccome le misure di sostegno fiscale e di altro tipo contenute nel disegno di legge sono tante, ci si chiede come effettivamente si riuscirà a realizzare tutto questo. Noi, pertanto, proponiamo una copertura diversa dalla quale attingere i fondi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giornopresentati sull'articolo 25.

DLGIORGI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 25. Esprimo, invece, parere favorevole sugli ordini del giorno G25.300 e G25.301.

CESARO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,14, è ripresa alle ore 10,22).

Riprendiamo i nostri lavori.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.2, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.204, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.205, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.206, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.3 (testo corretto), presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.5, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.207, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Sull'ordine del giorno G25.300 è stato espresso parere favorevole. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

AIROLA (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G25.300, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Sull'ordine del giorno G25.301 è stato espresso parere favorevole. Chiedo ai presentatori se insistono comunque per la votazione.

SANTANGELO (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G25.301, presentato dai senatori Serra e Santangelo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, sui quali il parere della relatrice e del rappresentante del Governo è contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.3.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.3, presentato dal senatore Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.8, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.16 (testo corretto), presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 26.201 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.202, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.203.

[RUTA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA (PD). Signor Presidente, considerato il parere contrario espresso sull'emendamento 26.203, chiedo se la relatrice e il Governo siano favorevoli all'ipotesi di trasformare tale emendamento in ordine giorno. In Commissione è stato accolto, quindi è ormai parte integrante della proposta di legge che stiamo per approvare, l'inserimento di misure specifiche per i piccoli Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. L'accoglimento dell'emendamento che ho presentato in Commissione dà, a mio avviso, una speranza e un segnale importante, pertanto ne sono grato sia alla relatrice che alla Commissione.

Con questo emendamento chiedo di introdurre un'altra specifica. Spesso anche nei Comuni al di sotto dei 50.000 abitanti (immagino i Comuni di 20.000 o 30.000 abitanti) le sale cinematografiche non hanno la forza di stare in piedi. Quindi, al di là del numero preciso di abitanti che si vorrà stabilire (stiamo parlando di 50.000, ma può essere anche un altro numero), chiedo che, nell'ambito dei Comuni al di sotto di quel numero di abitanti, sia possibile immaginare un'altra categoria. I vantaggi sono a beneficio di tutte le sale cinematografiche e in Commissione abbiamo approvato la previsione di specifici vantaggi per i Comuni con meno di 15.000 abitanti, perché è giusto che sia così; in tal modo diamo la possibilità a Comuni, anche isolati, di avere una sala cinematografica che funziona, magari a scartamento ridotto, non tutti i giorni o solo nei *weekend*, oppure con una programmazione di un certo tipo, consentendo anche ai cittadini che abitano in questi Comuni di godere di quello che è un investimento culturale a tutti gli effetti.

Con l'emendamento 26.203 chiedo di dividere i Comuni in tre categorie, prevedendo un vantaggio per i Comuni al di sotto dei 50.000 abitanti e un altro, ancora più marcato, per quelli al di sotto dei 15.000 abitanti, con la specifica che questi ultimi siano distanti almeno 15 chilometri dalle città metropolitane. Infatti, un Comune confinante, ad esempio, con Roma o Napoli, che ha a disposizione un cinema con dodici sale a due chilometri dal confine con la città, di fatto, usufruisce del bacino di utenza della città stessa. Siccome Comuni di questo tipo hanno questo bacino di utenza, li escluderei, perché l'intento è avvantaggiare i cittadini che vivono in Comuni lontani, che devono percorrere magari 30 chilometri a tratta per andare e tornare dal cinema, per i quali vedere un film diventa un'odissea. Avere una sala cinematografica anche in un Comune al di sotto dei 15.000 abitanti, consente al cittadino di andare al cinema senza dover percorrere 60 chilometri.

Se la proposta non è accoglibile, come mi sembra, non ne faccio un dramma - ci mancherebbe - in quanto a me va già bene la proposta approvata in Commissione. Tuttavia, si potrebbe trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, lasciando, con questa delega, la possibilità al Governo di considerare l'ipotesi che anche i Comuni al di sopra dei 15.000, ma sotto i 50.000 abitanti, possano avere vantaggi suppletivi. In tal modo renderemmo un buon servizio alle tante piccole città d'Italia e, quindi, ai tanti cittadini italiani che vivono in realtà che non sono grandi e che, tenuto conto del bacino di utenza, non hanno la forza di avere una sala cinematografica che funzioni e regga il confronto con il mercato e con i costi di gestione.

PRESIDENTE. Senatrice Di Giorgi, qual è il suo parere sulla proposta avanzata dal senatore Ruta?

[DI GIORGI](#), *relatrice*. Signor Presidente, la proposta del senatore Ruta mi sembra logica e adeguata; mi dichiaro quindi d'accordo sull'ipotesi di ritiro dell'emendamento e sulla sua trasformazione in un ordine del giorno. Si tratta di una specifica utile e di un contributo interessante del quale spero che il Governo vorrà tenere conto in sede di adozione dei decreti attuativi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta avanzata dal senatore Ruta.

[CESARO](#), *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, penso che il Governo possa accogliere un ordine del giorno che - seguo il ragionamento del senatore Ruta - lo impegna "a valutare l'opportunità" di riconoscere particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, sempre che siano distanti almeno 15 chilometri dalle città metropolitane.

PRESIDENTE. Senatore Ruta, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

RUTA (*PD*). Accolgo la dizione proposta dal Governo ed insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

[LIUZZI](#) (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (*CoR*). Signor Presidente, i componenti del Gruppo Conservatori e Riformisti vorrebbero aggiungere la propria firma all'emendamento 26.203 o, qualora trasformato, all'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G26.203, presentato dal senatore Ruta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.204, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.205, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.206, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea agli studenti e ai docenti del Liceo classico «Torquato Tasso» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2287 , 649 e 1835 (ore 10,34)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, già illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DI GIORGI, relatrice. Esprimo parere contrario sull'emendamento 27.1 mentre sono favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G27.300.

CESARO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. Esprimo parere conforme a quello della relatrice. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G27.300.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.1, presentato dal senatore Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G27.300 è stato accolto dal Governo. I presentatori insistono comunque per la votazione?

BLUNDO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento...

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, stiamo parlando dell'ordine del giorno G27.300, che è stato accolto dal Governo. Le chiedo se vuole comunque che venga posto ai voti.

BLUNDO (M5S). Sì, Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G27.300, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito la relatrice a pronunziarsi sull'emendamento 27.0.2 (testo 2).

DI GIORGI, relatrice. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.2 (testo 2), presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione). (La senatrice Blundo fa cenno di voler intervenire).

Senatrice Blundo, io non posso immaginare su cosa vuole intervenire.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, lei prima mi ha fatto notare che stavamo ancora sull'ordine del giorno e ora siamo arrivati all'emendamento.

PRESIDENTE. Sì, ma ne ha parecchi di emendamenti a sua firma.

BLUNDO (M5S). Vorrei fare la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Anullo la votazione e le do la parola. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 27.0.2 (testo 2) è un emendamento aggiuntivo, che chiede di inserire un piano straordinario per la diffusione della cultura cinematografica, audiovisiva e dell'educazione all'immagine in tutte le scuole.

È stato accolto un ordine del giorno simile della collega Serra, quindi è evidente che si è espresso parere favorevole affinché nelle scuole venga considerato il potere, la potenzialità del cinema, inteso come realtà di produzione di audiovisivo ma anche di interpretazione e comprensione dell'audiovisivo.

Il cinema è didatticamente utilissimo per i ragazzi, sia per avere una maggiore possibilità di conoscenza di varie tematiche (da quelle scientifiche, a quelle storiche a quelle sociali), sia per ricevere un'educazione all'immagine e acquisire una capacità critica, che consenta loro di usufruire di tutte le produzioni audiovisive. L'emendamento in esame prevede dunque un piano straordinario per diffondere la cultura cinematografica nelle scuole. Teniamo presente che l'educazione all'immagine è prevista solo nella scuola primaria, mentre nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, ovvero le scuole medie e le scuole superiori, non è prevista, ed è lasciata all'occasionalità e alla volontà dei docenti, degli insegnanti sensibili, che intendano portare avanti progetti di questo tipo.

Se l'indirizzo che dà lo Stato è quello di favorire la possibilità che in ogni scuola sia prevista l'educazione all'immagine e all'audiovisivo e quindi che ci sia realmente la possibilità di creare un collegamento tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le possibili progettualità, faccio presente che l'emendamento in esame prevede l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta di una misura importante, visto che il ministro Giannini, l'altro giorno, ha presentato piani di aggiornamento, il cui contenuto, però, non è realmente rispondente a ciò che di valido può essere offerto alla scuola.

Stiamo ora esaminando un disegno di legge sul cinema: quale occasione migliore per creare un punto di contatto tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la ricchezza dell'industria cinematografica e le sue potenzialità? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Saluto ad una delegazione della Consulta nazionale della proprietà collettiva

PRESIDENTE. Salutiamo il Presidente e una delegazione della Consulta nazionale della proprietà collettiva, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2287 , 649 e 1835 (ore 10,40)

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 27.0.2 (testo 2).

CESARO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

DLGIORGI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI, relatrice. Signor Presidente, mi scuso con i colleghi, ma credo sia importante intervenire,

perché stiamo trattando un punto significativo del disegno di legge al nostro esame. A proposito dell'emendamento proposto dalla senatrice Blundo, condivido assolutamente quanto ha detto nel suo intervento e la necessità di intervenire nella scuola. Rilevo però che tutto ciò che è scritto nell'articolo 27-bis, che l'emendamento 27.0.2 (testo 2) propone di inserire nel testo, è stato già previsto e votato all'articolo 25 del disegno di legge in esame, in cui si prevede che, per quest'anno, siano stanziati ben 12 milioni di euro per un piano strutturale in materia. Si prevede infatti che un importo complessivo pari almeno al 3 per cento annuo del Fondo per il cinema e l'audiovisivo sia destinato al potenziamento delle competenze sul cinema nelle scuole di ogni ordine e grado.

Quindi, va bene ciò che ha detto la senatrice Blundo, tanto che nel provvedimento sulla buona scuola abbiamo già previsto molto di tutto ciò. Tutti gli anni destineremo a tale finalità il 3 per cento del Fondo e, se esso aumenterà, la cifra ad esso destinata, che oggi è di 12 milioni di euro, diventerà maggiore. Quindi, non riteniamo sia necessario il piano straordinario che viene richiesto dall'emendamento, per un importo pari a 2 milioni di euro, perché per tutti gli anni abbiamo previsto di stanziare una cifra pari al 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con una convenzione tra il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo (MIBACT) e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Si tratta dunque di un'innovazione che abbiamo introdotto nell'articolo 25.

Concordo dunque con quanto ha detto la senatrice Blundo sull'importanza dell'intervento all'interno delle scuole, ma ribadisco che esso è già previsto nella parte di testo che abbiamo approvato. Invito, pertanto, la senatrice Blundo a ritirare l'emendamento, i cui contenuti sono già compresi nell'articolo 25 del disegno di legge: sarebbe ridondante prevedere un ulteriore piano straordinario, come propone l'emendamento 27.0.2 (testo 2). *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatrice Blundo è stato formulato dalla relatrice un invito al ritiro, in quanto il contenuto dell'emendamento sarebbe assorbito nel testo già approvato. Lo accetta?

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, dal momento che all'inizio dell'esame del disegno di legge quanto propongo non era previsto (ma adesso lo è) nell'articolo 25, ne prendo atto e ritiro l'emendamento 27.0.2 (testo 2).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27-bis, sul quale è stato presentato un emendamento, già illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DLGIORGI, relatrice. Esprimo parere contrario sull'emendamento 27-bis.300.

CESARO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27-bis.300.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27-bis.300, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27-bis.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, già illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DLGIORGI, relatrice. Esprimo parere contrario sull'emendamento 28.2 e sull'ordine del giorno

G28.300.

[CESARO](#), *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Il Governo esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.2, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

[PEGORER](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (*PD*). Signor Presidente, vorrei chiedere di annotare il mio voto contrario, perché la tessera non ha funzionato.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G28.300, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

[PEGORER](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (*PD*). Signor Presidente, la mia tessera ancora non funziona, quindi non ho potuto esprimere il mio voto contrario.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale è stato presentato un emendamento, già illustrato.

[LIUZZI](#) (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (*CoR*). Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente sull'emendamento 29.200, perché con esso si vuole rendere omaggio ad un mondo variegato di professionisti, tecnici e artigiani che fanno parte integrante dell'opera filmica, sottolineando la necessità di far scorrere integralmente i titoli di coda durante le proiezioni dei film, sia sulle televisioni private sia su quelle dello Stato.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

[DI GIORGI](#), *relatrice*. Signor Presidente, condivido lo spirito dell'emendamento 29.200. Non lo vedo però adeguato, perché mi sembra entri troppo nello specifico. Proporrei al senatore Liuzzi di trasformarlo in ordine del giorno e pregherei il Governo di accoglierlo, perché si tratta di un tema di cui abbiamo parlato in Commissione e su cui siamo tutti d'accordo. Ritengo non sia utile introdurre il tema, con questa terminologia, all'interno della legge, ma in fase di decreti si può sicuramente accogliere il fondamentale tema dei titoli di coda, che vengono tagliati completamente, oscurando tanto lavoro.

Chiedo quindi la trasformazione dell'emendamento 29.200 in ordine del giorno.

[CESARO](#), *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, ritengo che il tema sollevato dal senatore Liuzzi, che attiene al rispetto del principio dell'integrità dell'opera filmica mediante la citazione del lavoro di tutti coloro che vi hanno contribuito, meriti attenzione.

Dunque, di buon grado il Governo è disponibile ad accogliere un ordine del giorno che riguardi questa materia, valutando l'opportunità di tener conto del dibattito svoltosi in Aula.

[BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, desidero sottoscrivere l'emendamento del senatore Liuzzi ed, eventualmente, l'ordine del giorno in cui sarà eventualmente trasformato, perché anche io penso che sia necessario salvaguardare l'integrità dell'opera. Tra l'altro, molto spesso può capitare che i titoli di coda contengano una parte non trascurabile dell'opera stessa, sotto forma di audiovisivo.

A questo emendamento andrà quindi tutto il mio supporto e, se il senatore Liuzzi lo consentirà, anche la mia firma.

[ROSSI Luciano](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROSSI Luciano](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, anch'io chiedo di poter sottoscrivere l'eventuale ordine del giorno G29.200, che poteva certamente essere ancor meglio interpretato come un emendamento.

Hanno comunque fatto bene, la relatrice e il Governo, a porre attenzione su questo tema.

Chiedo, quindi, di potere aggiungere la mia firma.

[LANGELLA](#) (*AL-A*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANGELLA](#) (*AL-A*). Signor Presidente, anche io chiedo al senatore Liuzzi di poter sottoscrivere l'emendamento 29.200.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Liuzzi se accetta la richiesta di trasformazione dell'emendamento 29.200 in ordine del giorno.

[LIUZZI](#) (*CoR*). Signor Presidente, accolgo la richiesta di trasformazione in ordine del giorno.

Se lei me lo consente, vorrei inoltre brevemente sintetizzare la formulazione dell'ordine del giorno, che così reciterebbe: «I titoli di coda di opere audiovisive e film sono parte integrante dell'opera cinematografica. Il taglio dei titoli di coda, parziale o totale, adottato da alcune emittenti, nella maggior parte dei casi per ricavare spazi temporali da destinare all'invio di *spot* pubblicitari, si rivela un atto irrispettoso nei confronti degli operatori cinematografici, con riferimento a tutte le componenti professionali, volontarie, logistiche, in forma singola o associata, agli enti coinvolti pubblici o privati, centrali e periferici, che hanno contribuito sul piano intellettuale, creativo, materiale alla realizzazione dell'opera cinematografica,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni atti normativi al fine di vincolare le emittenti pubbliche e private, durante la messa in onda, ad attenersi al rispetto del principio di integrità dell'opera filmica mediante la citazione del lavoro dei tecnici, dei professionisti, degli artigiani, dei creativi, delle maestranze, dei luoghi utilizzati, degli enti locali che hanno agevolato la realizzazione dell'opera filmica, anche allo scopo di promuovere il turismo legato alla conoscenza dei siti ospitanti».

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante Governo se conferma il parere favorevole rispetto a questo testo dell'ordine del giorno.

[CESARO](#), *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, ho seguito la lettura del contenuto dell'ordine del giorno come redatto. Il parere resta favorevole se «si impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, il Gruppo della lega Nord sottoscrive questo ordine del giorno, a firma del collega Liuzzi.

L'auspicio, però, come abbiamo detto quando abbiamo affrontato la riforma della RAI, è che nei titoli di coda si possa arrivare, spero presto, ad avere anche la lista della spesa relativa ai costi delle produzioni di mamma RAI, compresi il compenso dell'autore e quello delle società, magari esterne, di produzione. Tale sarebbe l'auspicio. Abbiamo già richiesto di avere tali informazioni con alcuni emendamenti, durante la riforma della RAI.

Sarebbe una bella cosa da consegnare al nostro Paese, in questo momento.

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatore Crosio. Non aggiungiamo troppo però, altrimenti i titoli diventano più lunghi del film.

Senatore Liuzzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G29.200?

LIUZZI (*CoR*). Sì, signor Presidente, accetto le sottoscrizioni, accolgo la modifica chiesta dal rappresentante del Governo ed insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G29.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G29.200, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DL GIORGI](#), *relatrice*. Signor Presidente, sull'articolo 30 sono stati presentati emendamenti dai senatori Giro e Centinaio.

Inviterei il senatore Giro a ritirare l'emendamento 30.2, perché mi sembra onestamente un po' ridondante, visto che i temi che affronta sono già contenuti nel testo del disegno di legge: lo inviterei a riflettere su questo; lo inviterei inoltre a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 30.3, perché si tratta di precisazioni utili, che tuttavia nel testo di legge risulterebbero un po' ridondanti: chiederei quindi la trasformazione in un ordine del giorno dell'emendamento 30.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.6 (testo 2), del senatore Centinaio, il suo contenuto lo avevamo già respinto in Commissione. Il tema che tratta, in parte, è indubbiamente interessante ed è già stato accolto in un emendamento, quindi è già presente nel testo del disegno di legge. Anche in questo caso formulo pertanto un invito al ritiro.

[CESARO](#), *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.3, anche da parte del Governo c'è un invito a trasformare questa istanza dalla forma emendativa in un ordine del giorno. In tal caso, il Governo valuterebbe volentieri l'opportunità di tener conto dei contenuti.

PRESIDENTE. Senatore Giro, accoglie l'invito del relatore e del rappresentante del Governo?

GIRO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 30.2, perché effettivamente nel testo apparirebbe ripetitivo.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.3, metterei in evidenza nell'ordine del giorno soprattutto le lettere *c)*, *d)* ed *e)*, impegnando il Governo «a prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti». L'articolo del disegno di legge infatti è troppo laconico e sintetico e il mio intendimento era quello di precisare il lavoro della commissione di censura, che non deve essere assolutamente discrezionale, ma deve seguire criteri precisi. Propongo quindi di inserire i punti *c)*, *d)* ed *e)* nel testo dell'ordine del giorno, impegnando il Governo a prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi, a prevedere il sistema sanzionatorio e a prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova.

Insisto, signor Presidente, perché l'ordine del giorno G30.3 sia posto comunque in votazione.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono l'invito al ritiro dell'emendamento 30.6 (testo 2)?

CANDIANI (*LN-Aut*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 30.2 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G30.3.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G30.3, presentato dal senatore Giro.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.6 (testo 2), presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 31.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, le chiedo la verifica del numero legale, perché non è stato richiesto l'appoggio per la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Su cosa, mi scusi?

CANDIANI (*LN-Aut*). Sull'articolo 31.

PRESIDENTE. L'abbiamo fatto in questo momento, senatore Candiani.

CANDIANI (*LN-Aut*). Allora sul successivo.

PRESIDENTE. Ci arriveremo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 31-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DLGIORGI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti ammissibili.

CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. L'emendamento 31-*bis*.200 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31-*bis*.201.

Verifica del numero legale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge nn. 2287, 649 e 1835

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31-*bis*.201, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31-*bis*.202, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 31-*bis*.203 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 31-*bis*.

Verifica del numero legale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 31-*bis*.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 32.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DLGIORGI, *relatrice.* Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo.* Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.1.

SANTANGELO *(M5S).* Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.1, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.2, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale è stata presentata una proposta di stralcio e un ordine del giorno, già illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DLGIORGI, *relatrice.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo.* Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S34.1.

FERRARA Elena *(PD).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena *(PD).* Signor Presidente, è questo un passaggio molto importante, su cui vorrei fare una breve illustrazione. Già nell'ambito della discussione generale avevo sottolineato come, di fatto, avessimo tutti dato per scontato questo stralcio. Naturalmente così è, ma è importante che in questa fase del dibattito ci rendiamo conto di cosa stiamo facendo.

Si tratta di un collegato che comprendeva due temi molto importanti, sul cinema e sullo spettacolo dal vivo.

Ora, il fatto di avere proposto e ottenuto dal Governo, all'interno della 7a Commissione, la possibilità di stralciare l'articolo 34 e farlo diventare un elemento di ulteriore riflessione con un *corpus* sicuramente da approfondire, anche se all'interno di tale articolo vi sono tutti gli elementi per poter sviluppare delle corrette deleghe al Governo, è stato comunque un punto importante. Da oggi, infatti,

riprenderemo la discussione sul tema con la riapertura di audizioni che ci porteranno a mettere meglio a fuoco il mondo, molto variegato, dello spettacolo dal vivo. Avevo già sottolineato in fase di discussione generale la sofferenza di questo mondo, ma vorrei aggiungere anche che esso che può comunque dare molto ed essere volano di sviluppo. Questo settore ha già dato risultati di questo tipo, ma sappiamo che vi è un margine molto importante di ulteriore crescita: una crescita che diventa fondamentale laddove le arti performative ritornano nelle periferie per dare valore aggiunto a qualsiasi località, anche turistica, o che ha in qualche modo fatto sua una nuova vocazione turistica in un'ottica di turismo diffuso che per l'Italia è un obiettivo importante.

Non si tratta solo di parlare delle fondazioni lirico-sinfoniche, di danza e di musica ma anche di arti circensi e di spettacoli viaggianti. Si parla di riconnettere in modo importante la formazione con la produzione, e di dare forza e incentivi, come il *tax credit*, anche in questo caso. Si tratta della necessità di occuparsi di lavoratori che sono in difficoltà, di mettere tutto in rete e di creare un sistema che oggi non c'è e quindi dare ulteriore impulso al settore. Pensate che la legge sulla musica, la n. 800, è del 1967. Si tratta di investire nuove risorse, ad esempio con il *tax credit*, di rimettere le mani sul Fondo unico per lo spettacolo e di creare nuove opportunità di internazionalizzazione.

Lo faremo seguendo delle metodologie, con i decreti legislativi, che coinvolgeranno molto entrambi i rami del Parlamento e quindi, da questo punto di vista, rivolgiamo al Governo l'invito ad andare avanti insieme su questo nuovo percorso, mantenendo la forma di collegato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, colleghi, ricordo a tutti che essendo oggetto di uno stralcio, non si può più intervenire su questo argomento perché seguirà una sua strada autonoma in Commissione.

Ne ha facoltà, senatrice De Petris.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, vorrei intervenire perché noi abbiamo presentato l'ordine del giorno G34.200 perché al comma 4, lettera *h*) dell'articolo 34 vi era un riferimento ad una delega per l'attuazione (finalmente) di un ordine del giorno - presentato da me, dalla senatrice Repetti e dalla senatrice Cirinnà - che quest'Assemblea aveva approvato già nel 2013 e che indicava chiaramente la strada della graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali negli spettacoli, in particolare nelle attività circensi.

Ora, lo stralcio dell'articolo va bene ma chiedo che vi sia un impegno formale, anche se l'ordine del giorno seguirà il destino dell'articolo stralciato, affinché rimanga agli atti di quest'Assemblea un impegno chiaro e preciso non solo ad affrontare la questione nel prossimo disegno di legge sullo spettacolo, ma a recepire, ovviamente, l'indicazione che l'Assemblea del Senato aveva già dato a larga maggioranza addirittura tre anni fa.

[PRESIDENTE](#). Per chiarezza, vorrei precisare che, "morto" l'articolo, morirà anche l'ordine del giorno e tutto ciò che segue. L'argomento stralciato verrà trattato in Commissione nelle sedi proprie.

Procediamo dunque alla votazione.

Verifica del numero legale

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, prima di procedere alla votazione, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice Montevicchi, ricordo che stiamo stralciando l'articolo e non stiamo

affrontando una discussione nel merito del contenuto. La invito ad essere rapida perché i tempi sono esauriti *ab illo tempore*. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, anche il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente lo stralcio dell'articolo 34, sostenendo la richiesta della senatrice De Petris (che in questo ci ha preceduto) di addivenire ad un intervento normativo nel futuro decreto - che aspettiamo - per un riordino generale dello spettacolo dal vivo, tenendo presente che nella legge di stabilità 2016 fu approvato un ordine del giorno che prevedeva una progressiva riduzione dei contributi, fino al loro totale azzeramento nel 2018, per quei circhi che utilizzano animali che si trovano in una condizione di maltrattamento e degradante.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere. Siamo in fase di voto e da molto ha concluso il tempo a sua disposizione.

MONTEVECCHI (*M5S*). Anche il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente a questa condizione.

[PRESIDENTE](#). (*Il senatore Giovanardi fa cenno di voler intervenire*). Senatore Giovanardi, non si può entrare nel merito. Siamo in fase di voto; abbiamo verificato il numero legale e devo procedere per alzata di mano.

Metto ai voti la proposta di stralcio S34.1, presentata dalla Commissione.

È approvata.

Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio S34.1, riferita all'articolo 34, le disposizioni ivi contenute confluiranno in un autonomo disegno di legge che sarà immediatamente deferito alle competenti Commissioni parlamentari.

L'ordine del giorno G34.200 risulta precluso.

[CESARO](#), *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, vorrei ribadire la volontà del Governo di confermare la natura di collegato per tutti i provvedimenti normativi che si renderanno necessari per il riordino e il riassetto della disciplina dello spettacolo, preso atto dello stralcio ora votato.

Con riferimento alle preoccupazioni espresse dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sottolineo che esse costituiscono una preoccupazione anche del Governo. Del resto, già l'Assemblea si era espressa in tal senso.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signor Presidente, vorrei ricordare al Governo che l'argomento è molto delicato e controverso perché, come sapete, l'utilizzo degli animali avviene, per esempio, anche per eventi come il recente terremoto. I cani vengono addestrati per estrarre le vittime dei terremoti e delle valanghe, collaborano con le forze di polizia. Secondo i fondamentalisti, anche l'ippica e le gare olimpioniche che prevedono un rapporto tra uomo e cavallo (che è spettacolo) dovrebbero essere eliminate. Anche nel circo equestre, che ha una tradizione secolare, c'è un rapporto tra gli uomini e gli animali, che naturalmente va regolamentato. In tutti gli esempi che ho fatto, se dovesse passare il principio per cui gli animali non possono essere addestrati per il salvataggio delle persone, per sport olimpici, che hanno secoli di tradizione, oppure per un settore che rischierebbe di morire creeremmo dei danni sulla base di posizioni estremiste di cui non si capisce il senso.

Infatti, se la norma dovesse essere portata alle estreme conseguenze, le persone non potrebbero neanche tenere un cane in casa propria, in appartamento.

Chiedo che il Governo, prima di assumere posizioni su argomenti così delicati, passi a una fase successiva in cui il tema del rapporto uomini e animali venga approfondito con un minimo di

ragionevolezza e di buonsenso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 35.

D'ALI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'articolo 35 per evidenziare alcuni passaggi di natura finanziaria che a me sembrano non coerenti con la nostra normativa.

Ancorché la 5a Commissione abbia dato il suo parere di nulla osta, sono costretto a far rilevare che c'è qualche forzatura. Infatti, l'articolo 35 riporta, come copertura finanziaria, la stessa cifra del testo di iniziativa del Governo, laddove la Commissione ha apportato alcune significative modifiche alle percentuali del credito di imposta da mettere a disposizione degli operatori.

Faccio un paio di esempi: all'articolo 17 si eleva la misura inferiore minima dal 20 al 25 per cento, mentre all'articolo 18 è scritto addirittura che l'aliquota massima «è elevata» - non può essere, ma è - al 40 per cento, rispetto al 30 del testo base, se vi sono apporti di denaro singolo. Quindi è evidente che quella copertura finanziaria, ossia la cifra al centesimo indicata nell'articolo 35, non è sufficiente a coprire le nuove disposizioni del testo uscito dalla Commissione. Si tratta di una notazione di carattere sostanziale in base alla quale voterò contro l'articolo 35.

Approfitto di questa dichiarazione di voto per denunciare come sia ormai un vezzo radicato da parte delle Commissioni di merito il fatto di non tenere conto delle osservazioni della Commissione bilancio, ancorché non espresse ai sensi dell'articolo 81. Infatti, l'articolo 81 diventa una discriminante assoluta per la costituzionalità - e quindi le Commissioni lo osservano, seppure a volte masticando bocconi amari e bofonchiando contro la Commissione bilancio - e costringe ad attuare alcune modifiche; diversamente non si tiene mai conto della cosiddetta "contrarietà semplice", che è una contrarietà che viene dal buonsenso e che, anzi, vuole agevolare - come dice lo stesso parere della Commissione bilancio reso per questo provvedimento - ed evitare alcune incrostazioni che possono derivare da un testo elaborato da chi tecnico del bilancio non è.

La Commissione bilancio, soprattutto sugli articoli 17, 26 e 11 del provvedimento, aveva posto alcune osservazioni, motivandole con il fatto che queste avrebbero agevolato l'entrata in vigore, dal punto di vista operativo, della norma. Ma quando c'è la contrarietà semplice - e questa non è solo una caratteristica della 7ª Commissione - tutte le Commissioni di merito tirano un sospiro di sollievo e ritengono di poter procedere, non considerando invece che, molto spesso, tali osservazioni sono espresse proprio *ad adiuvandum*, nel senso della correttezza del testo e dell'agibilità delle stesse previsioni.

In considerazione di tali motivazioni, la principale delle quali riguarda i profili di copertura vera del provvedimento, voterò contro l'articolo 35.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 36.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 37.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 37.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 38.

Verifica del numero legale

[CANDIANI](#) *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 11,40.

(La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 11,40).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2287](#), [649](#) e [1835](#) (ore 11,40)

[PRESIDENTE](#). Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 38.

Verifica del numero legale

[CANDIANI](#) *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 12,01.

(La seduta, sospesa alle ore 11,41, è ripresa alle ore 12,04).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2287 , 649 e 1835 (ore 12,04)

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 38.

Verifica del numero legale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alle dichiarazioni di voto finali, ricordo che l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di martedì 11 ottobre, con inizio alle ore 11, prevede la trattazione delle mozioni sulle campagne pubbliche in materia sanitaria e sul contrasto all'obesità.

Alle ore 16,30 di martedì sarà solennemente commemorata in Aula, alla presenza del Capo dello Stato, la figura del senatore a vita, Presidente emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.

Nella seduta pomeridiana delle ore 17, il Presidente renderà comunicazioni sul calendario dei lavori. La Conferenza dei Capigruppo sarà convocata nel corso della stessa giornata di martedì.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2287 , 649 e 1835 (ore 12,05)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

LIUZZI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CoR). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, signor Sottosegretario, mi piace esordire, in queste brevi dichiarazioni di voto, con un ricordo personale di Gianluigi Rondi, cui probabilmente questa legge può essere dedicata, non fosse altro che per il ruolo, che ha ricoperto, nell'essere critico ma anche fautore delle fortune cinematografiche italiane.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 12,07)

(Segue LIUZZI). Gian Luigi Rondi ha nutrito amore e passione per il cinema, per tutto il contesto.

E l'aver voluto questa Assemblea associarsi al mio emendamento 29.200, poi trasformato nell'ordine del giorno G29.200, con la benevolenza della relatrice Di Giorgi e dello stimatissimo sottosegretario Cesaro, ha sicuramente assunto un ulteriore significato, nel senso che il cinema, nelle sue varie componenti, comprese quelle di natura intellettuale, creativa e immateriale, comprese anche le maestranze, ha una parte preponderante nel processo di rinnovamento dell'intero settore che questo provvedimento ovviamente auspica.

È una legge che rimette ordine a una serie di provvedimenti emanati negli anni, quelli riguardanti particolarmente il *tax credit*, ovvero l'aspetto fiscale degli investimenti nel cinema.

Ritengo che il ricorso al credito d'imposta possa rappresentare un fattore di crescita dell'intero settore. Per la cultura di noi Conservatori e Riformisti, auspicare la maggiore concorrenza in questo settore significa consentire anche uno sviluppo dei vari segmenti inclusi nella filiera complessa del cinema e dell'audiovisivo.

Più credito d'imposta significa poi maggiore libertà e possibilità, da parte degli imprenditori, di investire e, quindi, destinare le loro risorse allo sviluppo del settore.

Altresì importante è stato l'ordine del giorno G26.203, approvato quasi all'unanimità da questa Assemblea, in merito alle sale cinematografiche. Accrescerne il numero sull'intera superficie del nostro Paese significa consentire maggiore fruizione da parte del pubblico, ma anche un aiuto indiretto e diretto all'occupazione e allo sviluppo della filiera cinematografica.

Con questi sentimenti e auspicando - così come è stato ben ricordato dal senatore Bruni, che mi ha preceduto la settimana scorsa su questo argomento - che il tema venga ancor di più approfondito e migliorato nel passaggio alla Camera, annuncio il voto favorevole dei Conservatori e Riformisti su questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

[COMAROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto di astensione del Gruppo della Lega Nord sul provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[BARANI](#) (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*AL-A*). Signora Presidente, se lei mi autorizza, consegno il testo del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna, e annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Barani.

[PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, seguendo il buon esempio dei colleghi che mi hanno preceduto, le chiedo di poter allegare il testo del mio intervento al Resoconto della seduta odierna, risparmiandovi alcune riflessioni sia pure interessanti.

Annuncio, inoltre, il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Palermo.

[PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, al fin siamo giunti. Dopo sei giornate di Aula e tanti mesi fermi in Commissione - e non certo a causa del bicameralismo perfetto o del Senato dei fannulloni - arriviamo al voto finale. Il Governo e la maggioranza non si sono smentiti nemmeno questa volta. Gli annunci e gli *spot* non sono mai all'altezza dei contenuti.

Questo disegno di legge ha avuto un *iter* travagliato (lo abbiamo visto tutti); gli annunci roboanti del Ministro hanno avuto solo l'effetto di archiviare il lavoro che la Commissione aveva iniziato su una proposta di legge parlamentare a prima firma della relatrice. Dopo gli annunci il nulla: un testo che è stato dimenticato, al punto da svolgere la relazione in Aula a luglio (per poter fare l'annuncio a Venezia) e ora in tempo per l'annuncio al Festival di Roma, riportato in Aula solo per tappare i buchi dei problemi della maggioranza sulle prescrizioni e il processo penale. Questa è la considerazione che hanno questo Governo, il Ministro e la maggioranza della cultura.

Conosco da anni la relatrice e capisco bene il suo imbarazzo: non solo non è il suo testo, ma quello che

presenta è un riempitivo di Aula per niente efficace.

La legge per un settore così importante e rappresentativo come il cinema dovrebbe soprattutto occuparsi di cinema; dovrebbe inoltre comprendere, sulla scia della storia passata e recente della nostra cinematografia, che qualità, creatività e innovazione sono il capitale culturale su cui investire. Il testo non disegna una prospettiva per il settore cinematografico: nel testo in discussione l'opera cinematografica diventa opera audiovisiva, e di conseguenza il risultato, che è il vero obiettivo del Governo, è sovvenzionare un po' di più tutti i grandi interessi, dai produttori di *videogame* (che il linguaggio burocratico definisce "contenuti videoludici") alle *fiction tv*, a favore dei grandi e potenti, e a danno dei piccoli, ancora una volta e come sempre.

Siamo partiti dalla costituzione di un Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive, per far nascere nuovi cinema, modernizzare le sale già esistenti e soprattutto sostenere le nuove opere cinematografiche e audiovisive, per approdare poi ad un banale Consiglio superiore, tanto scontato e, temiamo, inutile.

Il capitolo sulle modalità di finanziamento è quello più inquietante. I contributi tratti dal fondo implementato dal prelievo sono sostanzialmente appannaggio delle imprese già posizionate nel mercato; il resto riguarda i contributi selettivi (arrivati al 25 per cento con un emendamento presentato in sede referente in Commissione, poi ritirato), rivolti ai «film difficili con modeste risorse finanziarie». Per tradurre: le società forti e trainate dal mondo televisivo (quattro o cinque, se osserviamo i titoli di coda) fanno la parte del leone; alla produzione indipendente, a quei film che spesso vincono i premi e si segnalano per la qualità, andrebbe il poco che avanza.

La percentuale attribuita alle eccellenze e ai prototipi scende notevolmente, essendo compresa nella quota una sequenza di voci che attengono alla promozione in Italia e all'estero. Si leggono ovviamente tra le righe le scelte del Governo: una generosa mano offerta ai produttori e alle loro associazioni, uno schiaffo all'universo degli autori e delle piccole strutture. Insomma, il rischio di premiare sempre i soliti diventa realtà. Si poteva, ad esempio, scegliere di tutelare le opere difficili, ma anche questo sembra impossibile in questo Paese.

Sono state ridotte persino le risorse alle associazioni di cultura cinematografica non più finanziate con un contributo annuale per la loro attività ma su progetti specifici; parliamo di quelle associazioni che fanno attività diffusa nei territori, anche attraverso la gestione di piccole sale *d'essai* e che si occupano di pluralismo culturale, di iniziative culturali sul cinema, di far crescere i potenziali spettatori passivi in cittadini più attenti e attivi alla vita culturale.

Non si capisce poi la *ratio* in base alla quale viene inserita una norma specifica per le sale cinematografiche religiose ed ecclesiastiche, dimenticando che si tratta sempre di associazioni, in barba ovviamente al principio di laicità e uguaglianza.

Non siamo stati tranquillizzati dalle parole della relatrice sul non avere accettato un emendamento sulla parità di genere, perché una cosa sono le buone intenzioni, altro le norme di legge.

Si prevedono contributi per la ristrutturazione di sale e apertura di nuove sale, ma non si pongono rigidi vincoli urbanistici per evitare la costruzione dei multisala o meglio dei centri commerciali con sale cinematografiche. Anzi, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - in virtù del voto del 4 dicembre, in questo disegno di legge si è aperta una grande trattativa - possono introdurre comunque previsioni urbanistiche in deroga per le sale e i centri culturali multifunzionali.

Insomma la legge non punta come dovrebbe sulla qualità, sulla creatività e sull'innovazione del cinema indipendente; una denuncia che ha fatto a luglio il direttore del Festival di Venezia Alberto Barbera, il quale, in piena conferenza stampa, ha parlato di riduzione della qualità media della produzione italiana, di cui i produttori sono consapevoli, ma - si sa - i soldi sono pochi e si finanzia senza scelta.

Come è stato scritto da autorevoli e attenti commentatori del testo, in questo disegno di legge manca la parola "passione", manca la capacità di suscitare passione per il futuro, nei ragazzi, negli spettatori e nel pubblico: tutto è concentrato sulla produzione e su pochi produttori. Il cinema vive se il pubblico è attento, coinvolto, se trasmette cultura, se è accessibile a tutti. Ad esempio, sarebbe stato utile

prevedere misure fiscali per dimezzare i costi degli abbonamenti mensili alla sale cinematografiche, come avviene in Francia. Nessuna politica è stata prevista sui costi del biglietto. E non possono bastare le giornate del cinema a prezzi scontati, ma serve una politica diversa sui costi dei biglietti. Oggi i dati ci dicono che i ragazzi non vanno a cinema come e quanto vorrebbero perché non possono permetterselo.

Non tralasciamo poi il famoso articolo 31-*bis* che è stato introdotto: in nome della stabilizzazione del precariato in un settore che vive di precariato, abbiamo votato e introdotto il *jobs act* anche nel cinema. C'è poi il tema dell'alfabetizzazione audiovisiva, nel testo ridotta a "educazione all'immagine", da insegnare genericamente a scuola, senza specificare come, dove e da chi. Ci è stato ampiamente illustrato ed è stato anche oggetto di una discussione questa mattina in Assemblea con i soliti richiami alla legge n. 107 del 2015. Non abbiamo tuttavia capito se sarà una materia vera e propria o una competenza trasversale. Inoltre - a nostro avviso - l'alfabetizzazione audiovisiva dovrebbe essere considerata un vero e proprio diritto di cittadinanza.

Siamo dinanzi a un ennesimo disegno di legge delega con troppe deleghe, che avrà bisogno di decreti attuativi, che saranno preparati ancora una volta nel chiuso delle stanze del Ministero, come questo testo, senza alcun vero confronto pubblico per ascoltare le tante proposte e disegnare il futuro del cinema, piuttosto che fotografare il presente e la gestione degli ultimi anni.

Questo provvedimento non migliora lo stato di salute del cinema italiano. Non basta dare un po' di soldi in più e nemmeno tanti soldi in più, perché ricordiamo che la produzione di film italiani è diminuita, i registi sono quasi esclusivamente uomini e il mercato delle sale e della tv in Italia (anche nella rete pubblica e generalista) continua a essere dominato da produzioni americane.

Da anni eravamo in attesa di una legge sul cinema ispirata al modello francese. Invece abbiamo l'ennesimo annuncio gattopardesco di cambiare verso per lasciare esattamente tutto così com'è e con meno risorse. Per questo motivo, la componente di Sinistra Italiana del Gruppo Misto voterà contro il disegno di legge al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

[CONTE](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, mi limiterò a svolgere una breve dichiarazione di voto e chiedo di poter allegare il testo del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

Concludiamo oggi un lungo percorso iniziato in Commissione per dare una nuova normativa al settore del cinema, particolarmente importante e nel quale l'Italia ha una lunga tradizione, ma che sta soffrendo un momento difficoltà.

Questo disegno di legge prevede interventi ad ampio spettro che definiscono i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto settore idoneo a contribuire alla definizione dell'identità nazionale, alla crescita civile, culturale ed economica del Paese. È un provvedimento che disciplina in maniera sistematica il settore cinematografico e della produzione audiovisiva, razionalizzando le misure di investimento attualmente previste; interventi che si rendono necessari a fronte del difficile contesto economico-finanziario della filiera audiovisiva nazionale.

Il voto di Area Popolare sarà quindi favorevole e lo accompagno con un ringraziamento alla relatrice Di Giorgi la quale, durante i lavori sia di Commissione che d'Aula, ha saputo soprattutto ascoltare e condividere proposte che sono venute, in modo particolare, dalle componenti di minoranza, dimostrando che si tratta di un settore per il quale abbiamo registrato una larga convergenza. E, anche se non abbiamo condiviso tutte le scelte, sicuramente abbiamo raggiunto una larga convergenza di intenti. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza ad allegare il testo del suo intervento al Resoconto della seduta odierna.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signora Presidente, se volessimo utilizzare una metafora vicina al mondo del cinema, noi potremmo definire il testo di legge in esame un film già visto, con un copione trito e ritrito che si sussegue negli anni con stratificazioni normative che poi non trovano seguito nei decreti attuativi. E nel 2016 ci ritroviamo di fronte all'ennesimo tentativo di riordinare la normativa e riformare il comparto del cinema.

Non vorrei deludere gli operatori del settore che si ritroveranno tra poco al Festival del cinema di Roma, perché questo disegno di legge rischia di naufragare per mancanza di tempi adeguati. Infatti, siamo solo al primo passaggio in Senato di un testo che dovrà essere trasmesso alla Camera e probabilmente ciò avverrà all'inizio dell'anno nuovo, e non si sa poi se ci sarà tempo per la Camera di esaminarlo e di portarlo a termine. Forse è anche per questo che in realtà - e parto con le criticità - l'applicazione di qualsiasi norma nel testo è costantemente demandata, giustamente, ai decreti attuativi, il più importante dei quali, riferito all'articolo 11, comma 5, con cui si provvede al riparto del fondo per il cinema e l'audiovisivo, di nuova istituzione in questo disegno di legge, non prevede un termine di emanazione, come se il Governo sapesse già che forse il tutto è destinato a finire nel Mare dei Sargassi.

Ma ripercorriamo un po' le tappe del provvedimento in esame, che parte con un'iniziativa parlamentare della senatrice Di Giorgi e del senatore Giro, per poi arrivare a un testo del Governo che entra a gamba tesa, ad audizioni praticamente concluse, e si presenta completamente diverso da quello originario.

Il testo originario della senatrice Di Giorgi poneva l'enfasi sull'aspetto culturale del cinema, mentre il disegno di legge del ministro Franceschini è completamente sbilanciato sull'aspetto industriale. E, infatti, in esso sono preponderanti gli articoli che si occupano di *tax credit*, di misure finanziarie e di altre misure a sostegno del cinema. Certo, è necessario sostenere il cinema, anche se ci verrebbe da dire che poi sono necessari anche i decreti attuativi a sostegno del cinema. Nella legge di stabilità del 2016, che abbiamo esaminato a dicembre 2015, era prevista una modifica del *tax credit* con riferimento agli investitori esterni al settore. Questi avrebbero beneficiato di un credito d'imposta pari al 40 per cento del capitale investito. I decreti attuativi, per rendere realizzabile questa norma, erano attesi per il 1° aprile 2016. Il 3 agosto del 2016 l'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS) ha inviato una lettera a tutti i membri della Commissione dicendo che i decreti attuativi non erano ancora stati emanati e non lo sono ancora oggi. (*Applausi dal Gruppo M5S*). La non emanazione dei decreti attuativi ha fatto sì che la direzione generale del cinema abbia sospeso in modo indiscriminato le procedure per i produttori cinematografici per l'accesso al *tax credit* esterno, con un blocco delle compensazioni fiscali. Ciò comporta la paralisi di tutti gli investimenti esterni al settore, con un grave danno per i produttori che si trovano a corto di liquidità per la copertura dei costi iniziali di produzione delle opere cinematografiche. Quindi, di che cosa stiamo parlando?

Quanto detto finora riguarda la copertura finanziaria. Veniamo ora alla delega mascherata: la senatrice Di Giorgi in Assemblea ha detto che questa non è una delega, ma è chiaramente una riforma e che l'enorme lavoro fatto in Commissione ne è la prova. Collega, mi dispiace, ma non è così. Questa è una delega mascherata, perché in questo disegno di legge non si fa altro che rimandare a decreti ministeriali e a successivi decreti attuativi dove saranno decise delle cose importantissime. Quindi, se questo disegno di legge fosse stato tale e non fosse stato una delega si sarebbero prese delle decisioni fondamentali come, per esempio, la definizione dei parametri per l'erogazione dei contributi automatici. Su questo punto ci ritorno, perché uno di questi parametri, che è ben chiaro nel disegno di legge, è la bigliettazione. In Assemblea avete respinto un nostro emendamento che poneva un correttivo al parametro della bigliettazione perché - come vi ho già detto in Assemblea - se quest'ultimo non è corretto con dei criteri comparativi basati sul numero delle sale in cui il film è stato distribuito e sui giorni di presenza nelle sale, il parametro della bigliettazione finirà per premiare i soliti *big* e *blockbuster*, a discapito dei film di qualità e *d'essai*. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Avete fatto anche di più: avete respinto un emendamento che voleva introdurre come parametro, per la presenza dei film *d'essai* nelle sale, la percentuale legata alle settimane e non più ai giorni. Sappiamo, infatti, benissimo che in tante sale i film *d'essai* sono relegati alla programmazione settimanale e che

nei *weekend* quei film vengono sostituiti dai *blockbuster* perché gli esercenti, giustamente, hanno bisogno di far cassa, perché non sono adeguatamente sostenuti. Per questo ho detto che si tratta di un film già visto.

Con il disegno di legge in esame facciamo l'ennesimo regalo ai *big*, che hanno nomi e cognomi e hanno anche delle filiazioni familiari all'interno di questo Governo. Diciamolo, perché è così.

MIRABELLI (PD). Ma chi sono?

MONTEVECCHI (M5S). Infatti, entriamo nel campo della distribuzione. È stata prevista una norma per la distribuzione internazionale e non per la distribuzione nel suo complesso. Si tratta di una norma che prevede un rialzo della percentuale del *tax credit* per i produttori che sono anche distributori, ma si fa specifico riferimento alla distribuzione internazionale, mascherando un regalo con la necessità per il nostro comparto del cinema di internazionalizzarsi, di implementare e sviluppare le coproduzioni a livello internazionale.

Perché si fa un regalo? Perché, guarda caso, gli operatori del cinema sanno benissimo che oggi la distribuzione internazionale è affidata a imprese di limitate dimensioni, ma è recente la nascita, la costituzione di una nuova società, la «True Colours», già ben strutturata - vi invito ad andare a vedere chi sono i componenti di questa «True Colours» - che evidentemente godrà di gran parte dei benefici legati alla distribuzione internazionale: un bel regalo ad altri *big* mascherati dietro un nuovo nome.

Poi ci sono i contributi selettivi: la relatrice era d'accordo nel mantenere la percentuale del 25 per cento per i contributi selettivi, ma queste percentuali sono state ribassate tra il 15 e il 18 per cento. Addirittura è previsto che, nel *plafond* dei contributi selettivi, si possa attingere anche per coprire i costi delle attività del MIR, del Centro sperimentale di cinematografia, dell'Istituto luce-Cinecittà eccetera.

Avevamo presentato emendamenti in Aula che chiaramente sono stati respinti. Ci rallegriamo e apprendiamo da un comunicato dell'ANAC di ieri che c'è stata un'apertura da parte del Ministro e quindi lo aspettiamo al varco per vedere se in sede di esame della legge di stabilità manterrà le promesse fatte ad ANAC ed espungerà questo tipo di spese dal *plafond* del contributo selettivo.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Montevocchi.

MONTEVECCHI (M5S). Concludo dicendo che in questo disegno di legge c'è anche una mancanza di trasparenza al Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo. Non si sa come la rete nazionale delle cineteche potrà realizzarsi a costo zero; rischierà di dare linfa a un nuovo oligopolio distributivo, con la nascita di una nuova realtà distributiva, con Sky Italia, Indiana, Italian International film, Cattleya, Wildside e così via.

Noi confidiamo che ci sia un passaggio alla Camera di questo testo. Confidiamo che esso possa trovare il suo naturale epilogo in un dibattito parlamentare che si sposterà alla Camera, nei confronti del quale - spero - i relatori e il Governo saranno più propensi all'ascolto.

Per questo, unicamente per questa ragione, il Movimento 5 Stelle esprimerà voto di astensione sul provvedimento al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo M5S*). (*Brusio*).

PRESIDENTE. Invito l'Aula a un po' silenzio, perché è effettivamente faticoso seguire i lavori.

[GIRO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei assicurare il Ministro che Forza Italia esprimerà voto favorevole sul provvedimento al nostro esame.

Certo, secondo l'antico detto molto popolare «l'elefante ha partorito il topolino». Ebbene, in questo caso si tratta di un grosso elefante, perché in questo elefante c'eravamo un po' tutti: c'era senz'altro il Partito Democratico, che peraltro aveva una sua proposta di legge, la cui prima firmataria era la senatrice Di Giorgi, c'eravamo anche noi, con una proposta più stringata a prima firma Giro, e c'erano praticamente tutti i partiti, perché c'erano anche SEL e addirittura il Movimento 5 Stelle. Insomma, c'era una forte disponibilità a condividere un testo unitario, forte e innovativo.

Il difetto di questa maggioranza politica e di questo Governo lo conosciamo: il Parlamento non conta niente o conta ben poco. Adesso hanno l'ossessione di questo *referendum* per superare il cosiddetto bicameralismo paritario, inventandosi un bicameralismo imperfetto, perché il Senato non viene abolito, ma se fosse per loro con un tratto di penna abolirebbero sia la Camera che il Senato, tanto - come ci ha ricordato Centinaio (anzi, colgo l'occasione per esprimere la mia solidarietà al Gruppo della Lega) - siamo tutti degli sfaccendati.

Quindi, l'elefante ha partorito un topolino, ma dato che sono cattolico praticante ho studiato buoni testi, fra cui quelli di San Tommaso e talvolta San Tommaso ci insegna che bisogna scegliere il male minore per non produrre un male peggiore.

Quindi noi esprimeremo un voto favorevole, anche perché se uno si presenta da me e mi dice: «caro Francesco, raddoppiamo le risorse per il cinema da oltre 200 milioni a 400 milioni (e l'articolo 11 è chiaro perché dice che non possono essere meno di 400 milioni annui), confermiamo, stabilizziamo, potenziamo, codifichiamo sei crediti d'imposta, sei *tax credit* per la distribuzione, per la produzione, per l'esercizio, per l'attrazione degli investimenti stranieri, per la diffusione del cinema italiano all'estero», è chiaro che io dico "sì", "ci sto", "sono d'accordo". E voglio esprimere davanti a questa proposta un pegno di fedeltà.

Mi sarei però aspettato una maggiore disponibilità della maggioranza e del Governo rispetto ad una serie di iniziative emendative per dare visione a questa legge. Tanti, tantissimi soldi, ma pochissima visione. Ha ragione la rappresentante di SEL: potevamo fare molto di più. Ma il nodo era il Centro nazionale per la cinematografia; era la proposta del PD di istituire il Centro nazionale del cinema e dell'audiovisivo, dando agli addetti ai lavori del cinema piena autonomia: lo fanno loro il cinema, si dessero loro le regole.

Peraltro, il fondo dei 400 milioni viene alimentato con un prelievo dell'11 per cento dall'IRES e dall'IVA di tutti gli *stakeholder*, cioè degli addetti ai lavori: dei distributori, dei produttori, degli esercenti, dei gestori ed operatori nel settore della telefonia. Quindi questo fondo lo potevano anche gestire in autonomia con il controllo del Parlamento, delle Commissioni di merito. Potevamo individuare dei passaggi di verifica e di controllo della qualità, perché dopo il disastro degli anni Novanta con il fondo di garanzia di Veltroni che dava soldi a tutti per film mai fatti, è chiaro che qualche criterio e qualche vincolo potevamo anche codificarlo.

Ha ragione la senatrice Montevicchi: questo provvedimento è una delega in bianco al Governo, perché il fondo dei 400 milioni annui viene gestito attraverso un decreto ministeriale che stabilirà i requisiti di ammissione e i casi di esclusione dal fondo. Inoltre, tutti i *tax credit*, come oggi (quindi non cambierà nulla), vengono gestiti da un decreto ministeriale. Dopodiché abbiamo le deleghe vere e proprie con i decreti legislativi, che verranno predisposti grazie al Ministro che dovrà promuoverli e proporli attraverso un decreto ministeriale. Quindi il decreto ministeriale è un *totem* che resta. E dovremo discutere sul registro cinematografico, sulla censura, sui *broadcaster*; quindi è una delega in bianco.

Perché dunque Forza Italia vota a favore? Perché noi non possiamo fare un passo indietro: è meglio assicurare al cinema italiano queste risorse, che sono attese da lunghissimo tempo. Cercheremo di seguire tutto il processo successivo nella predisposizione dei decreti ministeriali, perché credo che il Ministro abbia l'interesse a coinvolgerci e sentire soprattutto gli operatori prima di predisporre tutti questi decreti ministeriali per i *tax credit*, per il fondo selettivo, per i contributi automatici. Credo che si possa fare un percorso insieme. Tornare indietro sarebbe stato deleterio per il cinema italiano in un momento di grande sofferenza, perché la bigliettazione è lì davanti a noi e i problemi ci sono.

Vorrei concludere con una dedica. Vorrei dedicare questo disegno di legge (che non è perfetto, ma che comunque andrà alla Camera e potrà essere perfezionato e che rappresenta comunque un passo in avanti) a due persone che lo hanno seguito con grande passione e con grande personalità, ma che sono recentemente scomparse. Il primo è il grande maestro del cinema italiano Ettore Scola (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD*), che un anno fa partecipò ad un convegno. È morto a gennaio, ma fino all'ultimo ha lavorato per il cinema. Non era un uomo di centro e neppure di destra. Anzi, ha avuto delle responsabilità nella sinistra essendo stato ministro per la cultura nel Governo ombra del Partito

Comunista Italiano. Nel suo commento al disegno di legge della collega Di Giorgi fu un po' laconico, perché disse: la rivoluzione francese (si riferiva al modello di legislazione vigente in Francia) da noi non c'è mai stata e temo che la stiamo ancora aspettando. Quindi, il suo giudizio sul disegno di legge in esame non sarebbe così positivo, però anche lui, in quell'occasione, aveva lanciato un appello alle forze politiche, invitandole a predisporre un nuovo disegno di legge.

Infine, vorrei dedicare l'approvazione in Senato di questo disegno di legge a un altro grande del cinema italiano, che non lo ha fatto ma ci ha insegnato a leggerlo e capirlo: Gian Luigi Rondi, un grande critico che ha raggiunto una veneranda età, il quale ci ha insegnato ad amare il cinema italiano. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, PD e M5S).*

Concludendo, a nome del Gruppo Forza Italia, dichiaro il voto favorevole sul provvedimento in esame, anche perché abbiamo lavorato tanto per migliorare il testo originario un po' bislacco. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto le studentesse, gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto comprensivo «G. Rossini» di Visciano, in provincia di Napoli, cui diamo il benvenuto in Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2287 , 649 e 1835 (ore 12,42)

MARCUCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signora Presidente, pur chiedendo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento, mi sento obbligato a fare alcune brevi considerazioni.

Desidero anzitutto fare dei ringraziamenti. È vero che la politica ci ha abituato a interpretare, in particolare gli interventi in Assemblea. Ciò nondimeno, non posso che apprezzare, anche come Presidente della Commissione istruzione pubblica, beni culturali, l'atteggiamento di tutti i commissari durante la lunga, complicata e faticosa collaborazione che si è avuta sul disegno di legge in esame.

Il Parlamento è stato protagonista, così come lo è stato il Governo. Ricordo che il Governo aveva annunciato un collegato che, per motivi tecnici e politici, non stava arrivando e, quindi, di nostra sponte, decidemmo di procedere cominciando la discussione di un disegno di legge, così anche supportando e spingendo il Governo. Il lavoro della relattrice e il confronto con il Ministro e il Sottosegretario, che è stato spesso presente e ha seguito i nostri lavori, hanno portato a un buon testo.

Credo di essere un uomo fortunato in quanto, da Presidente della Commissione, ho avuto una stagione in cui il Governo ha presentato più volte provvedimenti che hanno dimostrato al Paese e al mondo che la cultura in Italia è tornata a essere al centro dell'attenzione e dell'azione del Governo. E il disegno di legge sul cinema che ci apprestiamo a votare ne è una conferma chiara ed evidente a tutti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

I fondi stanziati sono importanti, come forse - parliamoci chiaro - nessuno dei parlamentari che ha voluto e cominciato l'*iter* di esame del provvedimento si sarebbe immaginato e come gli operatori non avrebbero sperato. Si tratta di un passo decisivo, molto forte e determinato del Governo, che ha messo sul tavolo fondi cospicui e la disponibilità ad affrontare un *iter* parlamentare produttivo e utile che andasse nell'interesse dell'attività e della produzione culturale e cinematografica del nostro Paese (certo, nell'interesse dell'industria del cinema tutta).

Sono state inserite molte novità interessanti. In Assemblea si è parlato dei contributi selettivi. Certo, la

previsione è del 15-18 per cento, però abbiamo previsto il 15 per cento come minimo garantito. Era meglio prevedere una percentuale del 25 senza però avere il minimo garantito? Non credo. La cifra di 400 milioni di euro annui vuol dire raddoppiare i fondi sul cinema. Abbiamo inserito una voce importante del 3 per cento di collaborazione e formazione con la scuola già dal primo anno. È previsto uno stanziamento di 12 milioni di euro per parlare di cinema nella scuola ed educare i ragazzi al cinema. Abbiamo inserito la possibilità della cessione del credito di imposta per aiutare i piccoli, quelli che magari hanno la qualità, ma non la capacità finanziaria, e lo abbiamo fatto inserendo strumenti alla portata di tutti.

Abbiamo deciso di supportare le piccole sale cinematografiche; nei piccoli centri ci saranno molti «cinema Paradiso» nuovi, che riapriranno e che potranno essere fruiti da tanti italiani.

Signor Ministro, consegnerò il testo scritto del mio intervento; mi auguro che lei abbia modo di leggerlo.

Oggi dichiaro, davvero con grande orgoglio, il voto favorevole del Partito Democratico. Questa è la strada giusta per la nostra Italia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

Ha chiesto di intervenire il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, onorevole Franceschini. Ne ha facoltà.

[FRANCESCHINI](#), *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*. Signora Presidente, sono consapevole sia dell'ora che del giorno quindi prometto che sarò conciso.

Credo, però, davvero di dover ringraziare tutti coloro che hanno collaborato al percorso legislativo di questo disegno di legge, a cominciare dalla relatrice, senatrice Di Giorgi, dal Presidente della Commissione, e in modo non rituale, ovviamente, la maggioranza e le opposizioni, che, anche con il loro voto, hanno dimostrato che su alcuni terreni ci può essere uno sforzo comune. Il percorso è stato veramente costruttivo.

Questo provvedimento è atteso da molti anni, da qualche decennio, dal mondo del cinema in tutte le sue articolazioni, e la risposta del Senato - e spero presto, con l'approvazione della Camera, quella che potrà dare l'intero Parlamento - non soltanto aumenta le risorse in modo significativo, ma introduce nel nostro ordinamento un ancoraggio preciso.

Tante volte è stato citato il modello francese, per cui i 400 milioni di cui parliamo in realtà potranno essere di più perché sono ancorati all'11 per cento di IRES e IVA che devono versare le imprese che si occupano a vario titolo di contenuti, cioè i contenitori.

Finisce la discrezionalità, quindi tutte le polemiche che hanno caratterizzato i Governi nei vari colori; i film di rilevante interesse culturale come strumento discrezionale per finanziare quel film e non quell'altro. Qui il contributo è tutto automatico, con i sei *tax credit*, ad eccezione di una quota importante che in valore assoluto è più di quanto viene destinato oggi (dal 15 al 18 per cento) per le opere prime, per i giovani autori. A tal proposito, rispondendo ad alcune richieste che sono state fatte, spero che nella legge di stabilità - ma non posso assumere un impegno: io mi impegno a provarci, poi la volontà è del Governo e del Parlamento complessivamente - alcune spese fisse dello Stato (mi riferisco al Centro sperimentale di cinematografia, all'Istituto Luce-Cinecittà, alla Biennale) possano trovare un finanziamento in un capitolo ad *hoc*, che di conseguenza faccia aumentare questa quota discrezionale di contributi selettivi.

Poi ci sono le sale, gli interventi importanti per la scuola; scompare la censura.

Insomma, mi pare veramente un grande passo in avanti e di questo ringrazio di cuore il Senato. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bernini e Buemi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2287, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 649 e 1835.

Sull'ordine dei lavori

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, credo non possa cadere nel vuoto l'intervento svolto dal capogruppo Centinaio ad inizio seduta. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Successivamente, il Presidente del Gruppo Partito Democratico ha rinviato a un momento che non può che essere all'interno di questa seduta, altrimenti vorrebbe dire assecondare e dare ulteriore credito al dileggio tenuto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dei senatori, legittimamente eletti, che rappresentano la Lega Nord e che si impegnano quotidianamente in maniera corretta nel proprio mandato.

Su questo riformulo la questione e chiedo al Presidente del Partito Democratico di assumere una posizione nella dignità anche dell'istituzione nella quale operiamo tutti.

PRESIDENTE. La Presidenza non può fare altro che avvertire che tale questione verrà affrontata nella preannunciata Conferenza dei Capigruppo.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*). Signora Presidente, anche oggi purtroppo il mio intervento è volto a sollecitare la risposta scritta all'interrogazione [4-05860](#), pubblicata il 24 maggio 2016.

Si tratta di un'interrogazione che nasce da una *e-mail* che ho ricevuto da parte del signor D'Accolti e che praticamente è la sublimazione di un vero e proprio grido di dolore per la morte del proprio figlio, il giovane Davide Gaetano D'Accolti, un brillante studente ucciso lo scorso 21 febbraio da un pirata della strada, risultato poi positivo sia all'alcol test che alla cocaina ed ai cannabinoidi e che percorreva contromano la statale n. 16 all'altezza di Torre a Mare, in provincia di Bari.

I genitori del giovane Davide non si limitano a chiedere giustizia, ma si stanno impegnando in una nobile e meritoria opera di sensibilizzazione, affinché le istituzioni tutte di ogni ordine e grado operino con strumenti ed iniziative volte a ridurre il numero di incidenti, come quello tragico accaduto al proprio figlio.

Chiedo quindi a lei, signora Presidente, di sollecitare il Ministro dell'interno a fornire una risposta a questa interrogazione. Lo chiedo anche per difendere la dignità di quei genitori che aspettano un segnale dal Parlamento.

PRESIDENTE. Sarà mia cura inoltrare la sua sollecitazione al Ministro dell'interno.

BARANI (*AL-A*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*AL-A*). Signora Presidente, a nome del Gruppo che rappresento, le chiedo lo svolgimento e la risposta alle interrogazioni [3-03117](#), [4-06214](#) e [4-06372](#), da me presentate nei mesi di luglio, agosto e settembre scorsi.

Di cosa parlano queste interrogazioni? Parlano della sicurezza, non di tutti i cittadini italiani, ma di due milioni di cittadini italiani, che sono affetti da epatite C e che non si possono curare, perché il

Ministero e l'Aifa, con una trattativa riservata, segreta e segretata, hanno fissato il prezzo dell'innovativo farmaco per la sua cura a 40.000 euro. Chi si può permettere una cura per guarire a 40.000 euro? Lo stesso prodotto della stessa casa farmaceutica, prodotto dalla stessa fonte, costa 800 euro in altri Paesi, che noi chiamiamo del Terzo mondo, come l'Egitto.

In queste interrogazioni noi chiediamo anche di sapere perché il direttore generale dell'Aifa ha incassato - come è ormai dimostrato ed acclarato - uno stipendio che arriva a 700.000 euro (superiore al tetto previsto per legge), e non l'ha restituito. Chiediamo inoltre di sapere perché l'Aifa, che è un'Agenzia, finanzia e sponsorizza feste culturali o politiche, attività che non le compete (ha disposto un contributo di 50.000 euro a Comunione e Liberazione). Chiediamo soprattutto di sapere perché ci sono state delle assunzioni all'Aifa e dei trasferimenti familiari, nel senso che dalla Consip c'è stato il trasferimento all'Aifa di uno che faceva le gare per l'Aifa e il suo trasferimento è stato preceduto dall'assunzione della moglie e di molti collaboratori del Ministero della salute, che sono stati assunti a tempo indeterminato. Quest'ultima interrogazione l'ho presentata questa mattina e sarà pubblicata in allegato al Resoconto della seduta odierna, come lei, signora Presidente, annuncerà alla fine della seduta.

Le chiediamo pertanto, come Gruppo, di poter avere qui il Ministro della salute, perché sulla salute di due milioni di cittadini non si scherza, ma si guarisce. Tutti i giorni ci sono centinaia di persone che muoiono di epatite C e noi dobbiamo curarli, con un farmaco che in altri Paesi costa 800 euro e da noi 40.000 (il 5.000 per cento in più). Vorremmo quindi conoscere il Ministro della salute, visto che il mio Gruppo non ha mai avuto la fortuna di vederlo in quest'Aula: lo vorremmo salutare e vorremmo ricevere da lui le spiegazioni richieste in queste interrogazioni.

PRESIDENTE. Senatore Barani, certamente mi farò interprete di questa sua richiesta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DALLA ZUANNA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA (PD). Signora Presidente, nella grande caserma di Bagnoli di Sopra, in provincia da Padova, sono oggi ospitati - o sarebbe meglio dire ammassati - 850 richiedenti asilo. Giunge notizia che è in atto la ristrutturazione di un'altra palazzina, evidentemente per aumentare ancora il numero degli ospiti. Ogni volta che si ha notizia di nuovi sbarchi, i cittadini di Bagnoli di Sopra sanno che, in capo a pochi giorni, arriveranno nuovi migranti. Malgrado l'amministrazione comunale di Bagnoli di Sopra - un paese di tremila abitanti - abbia sempre cercato di collaborare al meglio con la prefettura, la situazione sta diventando insostenibile. Le pubbliche promesse del ministro Alfano di svuotare la caserma di Bagnoli di Sopra finora non hanno avuto alcun seguito. Lo stesso dicasi per la caserma di Cona, un altro piccolo Comune situato a pochi chilometri da Bagnoli di Sopra, dove vivono mille ospiti.

Il caso di Bagnoli di Sopra è solo uno dei tanti esempi di abnormi concentrazioni di richiedenti asilo, che spesso restano in queste condizioni per mesi e mesi. Tali strutture andrebbero smantellate, senza se e senza ma, perché sono mortificanti per i richiedenti asilo, che in tali strutture non possono svolgere alcuna seria attività di integrazione, e perché suscitano grande inquietudine fra le popolazioni circostanti.

Va invece potenziata l'accoglienza diffusa, che si sta dimostrando in grado di garantire seri percorsi di integrazione, coinvolgendo in modo più diretto i Comuni, il terzo settore, i privati cittadini. Inoltre, vanno drasticamente accorciati i lunghissimi *iter* burocratici per la concessione o il diniego dell'asilo: pur garantendo a ogni migrante il diritto di ricevere un giudizio equo, i tempi vanno limitati e le procedure snellite. È sbagliato, infine, un approccio assistenzialistico ai richiedenti asilo, che molti italiani in modesta condizione economica considerano come dei mantenuti, che godono di privilegi a loro negati. Per questi giovani andrebbero formulate ragionevoli proposte di lavoro, modificando a tal

uopo l'attuale normativa.

L'Italia, lasciata sola dall'Europa, sta facendo un lavoro fantastico, salvando la vita a migliaia di persone che cercano di attraversare il Mediterraneo: addirittura diecimila nei soli due giorni 4-5 ottobre. Non mortifichiamo questa grandiosa opera di salvataggio, gestendo male la fase successiva di valutazione e di integrazione. Dobbiamo voltare pagina, attuando politiche migratorie credibili agli occhi dei cittadini comuni, specialmente di quelli più poveri. Non lasciamo inoltre che i Comuni, specialmente quelli piccoli, siano lasciati soli a portare pesi obiettivamente insostenibili.

[PEZZOPANE](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PEZZOPANE](#) (PD). Signora Presidente, a pochi giorni dalla dolorosa perdita del senatore Marco Conti, ci ha lasciati un'altra preziosa personalità della politica abruzzese. Si è spento infatti Corradino Di Stefano, già senatore della Repubblica, abruzzese, di Castelli. È scomparso ad ottantacinque anni nella sua casa, nel paese che tanto amava e di cui era stato sindaco dal 1964 al 1990 per cinque mandati. Prima consigliere comunale, poi sindaco, presidente della Comunità montana, componente degli organismi dirigenti della Democrazia Cristiana e poi senatore per tre mandati dal 1984 al 1992, con incarichi nelle Commissioni lavoro e giustizia e nel Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa. Ho l'orgoglio di averlo conosciuto; una persona davvero speciale con grandissime qualità umane e professionali.

Amava la sua terra in una maniera genuina e direi viscerale.

La sua Castelli, le ceramiche, i monumenti, le piccole economie locali erano argomento di azioni e battaglie politiche. Legatissimo alla sua terra, si adoperò in tante battaglie per il lavoro e lo sviluppo del Mezzogiorno. Il Museo delle ceramiche di Castelli, il villaggio economico e la mostra mercato portano la sua firma, ed anche l'importantissimo collegamento con Rigopiano e Campo Imperatore, unendo i tre versanti del Gran Sasso. Castelli, l'Abruzzo hanno perso una splendida persona. L'Italia, e questo Senato, credo lo ricordino con grande ammirazione e rispetto.

Alla sua famiglia, cui era legatissimo, vanno le nostre sentite condoglianze. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Barani*).

[PRESIDENTE](#). Si associa anche la Presidenza.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) (M5S). Signora Presidente, la situazione che stanno vivendo i lavoratori della società Almaviva dopo, ahimè, aver appreso la notizia di 2.511 esuberi tra Roma e Milano, ci preoccupa veramente. Noi, in Regione Campania, avevamo già chiesto al presidente della Regione De Luca, ed anche al Partito Democratico, di aderire ad un bando che avrebbe, seppur momentaneamente, dato un aiuto economico proprio per la situazione dei *call center*. Mi chiedo perché il Partito Democratico non ha aderito a questo bando, lo ha fatto scadere e oggi si permette anche di spendere qualche parola. Manda cioè al macero le persone e poi spende anche qualche parola positiva.

In Commissione lavoro abbiamo già chiesto di ascoltare l'azienda e i sindacati, perché ci devono chiarire questa situazione. Chiedo inoltre al Ministero di convocare immediatamente l'azienda e i sindacati al fine di trovare una soluzione a questa incresciosa situazione che, in realtà, ha visto l'azienda non rispettare diversi patti.

Non è possibile procedere ancora così, Presidente, perché queste aziende vengono in Italia, hanno giustamente la possibilità di lavorare e guadagnare, ci offrono magari servizi, dopodiché vanno all'estero ad aprire altre aziende e continuano ad offrire servizi, molto probabilmente e molto spesso, anche ad aziende statali.

Noi, da parte nostra, con un primo *step*, in Regione Campania avevamo allora fatto una proposta non pervenuta e non accettata da parte del presidente De Luca; ciò mi lascia veramente sconcertato. La seconda proposta è che si apra immediatamente questo tavolo al Ministero. La terza proposta è che vengano in Commissione a spiegarci quello che sta accadendo. La quarta proposta consiste nel fatto

che presenteremo un disegno di legge o, comunque, tenderemo di inserire qualcosa nel disegno di legge di bilancio che fermi questi incresciosi episodi, che vedono queste aziende venire in Italia a vendere i prodotti ad aziende statali italiane, avendo i lavoratori da tutt'altra parte. *(Applausi del senatore Endrizzi).*

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, volevo qui parlare di Sebastiano Pettinato, un bravissimo agente di polizia che lavora presso la Questura di Lecco (ha trentatré anni e si è sposato recentemente, nel mese di luglio). Per dare seguito a un'inchiesta del tribunale di Como per associazione a delinquere per traffico di stupefacenti, egli doveva, con altri colleghi, eseguire un'ordinanza di custodia cautelare per quattro persone. Si trovava perciò lo scorso 27 di settembre a Mariano Comense e con i colleghi ha fermato una di queste quattro persone, un marocchino di diciannove anni, che si è poi scoperto essere senza fissa dimora. Cosa è successo? Il marocchino, mentre Sebastiano si stava introducendo nell'auto per spegnere il motore, è partito all'improvviso, trascinando Sebastiano per metri e metri contro il muro di una casa. Sebastiano è risultato gravemente ferito al cervello. Due giorni dopo, il 29 settembre, è stato operato all'ospedale Sant'Anna di Como. La prognosi è riservata e i parenti e i colleghi sono veramente preoccupati.

Faccio questo intervento perché, personalmente, a nome del Gruppo della Lega Nord, voglio fare gli auguri di pronta guarigione all'agente Sebastiano Pettinato, esprimere sentimenti di vicinanza alla moglie, con la quale si è da poco sposato, nonché di solidarietà ai colleghi di Sebastiano che lavorano presso la questura di Lecco e a tutte le Forze dell'ordine che lavorano in Italia e vedono, purtroppo, aumentati i propri rischi professionali.

Il marocchino sta cercando, attraverso il suo legale (uno di quelli che si occupa di queste situazioni e della malavita), di alleggerire la sua posizione, puntando sul fatto che non aveva capito che a fermarlo erano degli agenti di polizia, perché questi stavano operando non in divisa ma in abiti civili.

Voglio fare una volta per tutte un appello al Governo, al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia affinché i rischi professionali degli agenti delle Forze dell'ordine tendano a diminuire e i rischi per i delinquenti che vogliono, appunto, delinquere, possano aumentare: una volta arrestati, devono finire nelle patrie galere e lì scontare per anni la pena.

Non vorremmo infatti che, a fronte di questa situazione, a questo marocchino di diciannove anni senza fissa dimora fosse rivolta una semplice accusa di lesione colposa e inflitta una condanna di soli due anni, e che magari il giorno dopo fosse di nuovo in strada.

Noi dobbiamo tutelare i Sebastiano Pettinato, e ce ne sono a centinaia di migliaia, che operano nel nostro Paese per difendere i cittadini e che in questa occasione sono stati purtroppo colpiti.

Penso di interpretare il pensiero di tutta l'Assemblea, e non solo del Gruppo della Lega Nord, nel ribadire i sentiti auguri di pronta guarigione a Sebastiano Pettinato, a che possa tornare quanto prima possibile a lavorare con i suoi colleghi per difendere la sicurezza di tutti cittadini italiani. *(Applausi dei senatori Albertini, Azzollini, Barani, Candiani e Puglia).*

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, l'Assemblea tutta rivolge sicuramente gli auguri di pronta guarigione a questo agente. Siamo ovviamente vicini alla moglie e alla famiglia e sappiamo che, sull'altro versante, la magistratura farà il suo lavoro, puntualmente come sempre.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,08).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (2287)

Sezione V

Attività di promozione cinematografica e audiovisiva

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

- a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
 - b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
 - c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
 - d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
 - e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7;
 - e-bis) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;
 - f) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;
 - g) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico ed audiovisivo;
 - h) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 24 e al presente articolo, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.
3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresì:
- a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);

b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;

c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale. c-*bis*) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

25.2

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) sostenere la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario, volte a promuovere e valorizzare la cultura dell'integrazione e del dialogo interculturale nel rispetto delle differenze sociali, economiche e religiose fra i popoli;».

25.204

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose» a: «competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato».

25.205

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da altri soggetti giuridici senza scopo di lucro».

25.206

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

25.3 (testo corretto)

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «al presente articolo» inserire le seguenti: «la produzione di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole,».

25.5

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «nelle tecniche», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento a quelle riconducibili al progetto Cinema Senza Barriere».

25.207

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «enti» aggiungere le seguenti: «di studio,».

G25.300

[AIROLA](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali», premesso che:

il provvedimento in esame - secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 1 «detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese»;

considerato che:

l'industria cinematografica italiana possiede tutte le qualità per essere altamente competitiva in Europa e nel mondo: una grande tradizione, competenze, creatività;

l'accelerazione tecnologica che sta affrontando l'intero settore ha rilanciato nuove sfide ma ha anche costretto a investimenti finalizzati a un globale rinnovamento di strumentazioni e tecnologie vetuste o superate che ha coinvolto società e imprese a tutti i livelli;

purtroppo la crisi economica e un eccessivo assistenzialismo statale del settore, che spesso ha generato forme di clientelismo, hanno frenato un sano autonomo sviluppo del tessuto produttivo. È necessario, quindi, favorire la crescita qualitativa del comparto e dei prodotti audiovisivi sia in riferimento alla produzione industriale e indipendente italiana sia alle produzioni straniere che scelgono il nostro Paese per realizzare i loro progetti; troppo spesso, infatti, centri di eccellenza produttiva italiana sono falliti a causa della scarsa capacità di adeguamento al mercato e agli *standard* qualitativi in costante aggiornamento;

valutato che:

in seguito a una rapida e sempre più insistita innovazione tecnologica digitale - che ha reso accessibile su vasta scala tecnologie di ripresa e post produzione prima riservate a categorie più ristrette di operatori del settore -, insieme con il venir meno degli standard di qualità, data l'assenza di *feedback* qualitativi di mercato, molte «professionalità» del cinema sono entrate in crisi poiché troppo qualificate per il *target* qualitativo richiesto;

oggi è più che mai importante non chiudersi in risposte corporativistiche, inutili al fine di preservare le diverse professionalità in un mercato che non le richiede, con la costituzione di associazioni professionali che intendono definire e controllare l'accesso al mondo lavorativo cinematografico, certificando direttamente la professionalità dei lavoratori. Anche perché vi è un rischio altissimo che si profilino veri e propri centri di gestione clientelare delle certificazioni e quindi di uno status, vero o presunto, di «lavoratore autorizzato»;

valutato altresì che:

l'unico sistema per premiare la professionalità e aumentare la qualità del lavoro, è la richiesta stessa del mercato di prodotti di qualità, senza per questo negare l'importanza circa il riconoscimento e la definizione delle «professionalità del cinema», in specie quelle sorte da ultimo, di concerto con l'evoluzione tecnologica, in modo da renderle riconoscibili a livello formale, aggiornando la normativa del comparto e collegandole a un percorso di apprendistato che ne tuteli e ne valorizzi la specificità, impegna il Governo a curare una formazione di qualità e a difendere i «mestieri» e le

professionalità del cinema adottando misure, anche a carattere normativo, finalizzate a incoraggiare investimenti nel settore sostenendo misure di agevolazione fiscale destinate non solo a società di produzione ma anche e, in particolare, a società che offrono servizi quali noleggi, *service* tecnici, montaggio, post-produzione video e audio per favorire e agevolare la crescita qualitativa dell'intero comparto.

G25.301

[SERRA, SANTANGELO](#) (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali, valutato che:

il cinema italiano vive, attualmente, un insistito dualismo che contrappone l'aspetto commerciale, legato principalmente all'intrattenimento, a una produzione più ricercata, di particolare pregio tecnico, artistico e culturale; si tratta di un cinema animato soprattutto dall'impegno e dalla passione di giovani registi, spesso esordienti, impegnati nella realizzazione di cine-documentari che sostengono, promuovendone la qualità, il mondo del cinema e della cultura;

le opportunità offerte da questo particolare settore del cinema meritano di essere valorizzate e sostenute anche con la esplicita finalità di stabilire e alimentare una sintonia con il mondo della scuola, a vantaggio e nell'interesse soprattutto delle generazioni di studenti più giovani,

impegna il Governo a individuare e adottare fatta salva l'autonomia scolastica interventi specifici, anche di carattere normativo, al fine di incentivare le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ad avviare opportuni progetti, in sinergia con la cinematografia d'autore, al fine di valorizzare e incentivare le potenzialità didattiche delle opere filmiche e dei cine-documentari di pregio, in modo da offrire agli studenti un'ulteriore occasione formativa e didattica di rilevante valore culturale.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

Capo IV

INTERVENTI STRAORDINARI E ALTRE MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)

1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:

- a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
- c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
- d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata.

3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

4. Il decreto di cui al comma 2 può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.

4-bis. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

26.3

[LIUZZI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

26.200

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «presenti» aggiungere le seguenti: «nei centri storici e».

26.8

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

26.16 (testo corretto)

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «dell'area di insediamento», inserire le seguenti: «nonché alle sale che garantiscano la programmazione di spettacoli con sottotitoli ed audio descrizione in lingua italiana».

26.201

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Inammissibile

Al comma 3, al secondo periodo premettere il seguente: «Il decreto riconosce il valore delle piccole e

medie imprese dell'esercizio cinematografico, nonché dei circoli di cultura cinematografica e dei soggetti giuridici senza scopo di lucro, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo non inferiore a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico».

26.202

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «particolari» inserire la seguente: «e prioritarie» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e nei centri storici, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1 non inferiore a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, con priorità nell'assegnazione del contributo per le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, i circoli di cultura cinematografica e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro».

26.203

[RUTA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G26.203

Al comma 3. sostituire le parole: «15.000 abitanti», con le seguenti: «50.000 abitanti, prevedendo specifiche e ulteriori misure per le sale presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15,000 abitanti, sempre che siano distanti almeno 15 chilometri dalle città metropolitane».

G26.203 (già em. 26.203)

[RUTA](#) (*)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2287,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di riconoscere particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, sempre che siano distanti almeno 15 chilometri dalle Città metropolitane.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Liuzzi e i restanti componenti del Gruppo CoR

26.204

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 4-bis) dopo le parole: «centri culturali multifunzionali,» inserire le seguenti: «senza fini commerciali».

26.205

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le» con le seguenti: «non prevedano alcuna volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, ma unicamente potenziali e minime».

26.206

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le» con la seguente: «minime».

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato

(Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)

1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.
2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.
3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della presente legge.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi stessi, i limiti massimi d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

27.1

LIUZZI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

G27.300

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali, premesso che:

il provvedimento in esame - secondo quanto stabilito nei commi 1 e 2 dell'articolo 27 - ha l'obiettivo di sostenere la digitalizzazione del patrimonio audiovisivo e cinematografico nazionale attraverso la previsione di un contributo di 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 da assegnare principalmente a fondo perduto alle imprese di post-produzione italiane;

considerato che:

il comparto delle industrie tecniche e degli stabilimenti di post-produzione necessita complessivamente di un piano di investimenti straordinario, volto a garantire il loro potenziamento e adeguamento tecnologico oltre che strutturale, nonché la dotazione di licenze e software aggiornati e, infine, l'aggiornamento alle norme di sicurezza richieste dalle produzioni internazionali;

ritenuto che:

l'assegnazione delle risorse alle varie strutture che operano nel settore della post-produzione deve però avvenire non attraverso la logica del «contributo a fondo perduto», rivelatasi in passato del tutto fallimentare, bensì tenere conto di criteri e parametri stringenti di classificazione, fra cui: gli investimenti in innovazione tecnologica già effettuati, l'ampiezza degli spazi di cui può disporre la struttura, l'adeguamento alle norme di salute e sicurezza previste dalla legge, l'utilizzo di versioni di software e aggiornamenti con licenze originali, il numero di dipendenti e il grado di attenzione all'occupazione giovanile dimostrato dalla struttura, l'esperienza maturata sia a livello nazionale sia

internazionale e gli eventuali specifici premi ottenuti per la post-produzione, la dotazione di una seria progettualità sul breve-medio termine, nonché la previsione di un volume di investimenti adeguato ad assicurare un eccellente livello tecnologico,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di introdurre meccanismi, anche mediante intervento di carattere normativo, affinché le imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale di post-produzione cinematografica e audiovisiva possano beneficiare di un programma di agevolazioni e contributi di carattere finanziario che tenga conto dei criteri e parametri di classificazione di cui in premessa.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 27

27.0.2 (testo 2)

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Piano straordinario per la diffusione della cultura cinematografica, audiovisiva e dell'educazione all'immagine)

1. Al fine di diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva, e promuovere l'educazione all'immagine nel sistema scolastico, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi volti a promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva e l'educazione all'immagine.

2. Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, previa presentazione di domanda di finanziamento per specifici progetti inseriti nel piano dell'offerta formativa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi stessi, i limiti d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo».

ARTICOLO 27-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27-bis.

Approvato

(Sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La suddetta sezione speciale è dotata di contabilità separata ed è destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

2. La sezione è alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione.

3. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra il Ministero, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le tipologie di operazioni che possono essere garantite, le modalità di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative del presente

articolo.

EMENDAMENTO

27-bis.300

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Fondo per il cinema e l'audiovisivo» con le seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato

(Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche)

1. Lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali.
2. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della citata legge n. 287 del 1990.
3. L'Autorità di cui al comma 2, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalità previste dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale o anche in una sola delle città capoluogo di regione, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.
4. L'Autorità di cui al comma 2 trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

28.2

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «nel settore» aggiungere le seguenti: «della produzione, dell'esercizio e».

G28.300

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,
premessi che:

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame sancisce che, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione «la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese»;

considerato che:

l'industria cinematografica italiana attraversa ormai da molti anni una crisi molto seria, che ne mette seriamente a rischio la qualità del prodotto. Attualmente, infatti, l'industria cinematografica italiana è essenzialmente rappresentata dal duopolio Medusa e Rai Cinema, alle quali si affianca una miriade di case produttrici di piccole dimensioni, impegnate nella produzione di un volume importante di film cosiddetti *low budget*, spesso di discutibile qualità; tale situazione favorisce la permeabilità delle nostre sale cinematografiche da parte delle produzioni straniere: secondo, infatti, i dati 2015 diffusi dall'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA) la quota di mercato del cinema italiano è passata dal 27,76 per cento del 2014 al 21,35 per cento del 2015. Di contro, si registra un incremento sostanziale, compreso fra il 49,65 per cento del 2014 e il 60,1 per cento del 2015 della quota di mercato del cinema statunitense, oltre che di quella inglese e francese, anche se con percentuali più contenute;

valutato che:

anche in passaggi ulteriori del provvedimento in esame si fa espressamente riferimento alla necessità di sostenere e valorizzare l'industria cinematografica italiana; si veda, ad esempio, la lettera *b)* al comma 1 dell'articolo 3 in cui si precisa che: «l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica italiana nei suoi diversi settori», e quindi, poco oltre, alla lettera *h)* del medesimo comma in cui si «riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani»;

risulta, infine, viepiù importante - nella medesima ottica - quanto stabilito nel comma 1 dell'articolo 28, in cui «lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali»;

considerato inoltre che:

il sostegno all'industria cinematografica nazionale passa anche dalla valorizzazione dei nostri produttori indipendenti e dal riconoscimento del loro lavoro e delle loro produzioni, anche alla luce di quanto stabilito all'articolo 31 del disegno di legge che delega il Governo a realizzare una «Riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi» che sia in grado di introdurre procedure più trasparenti in materia di programmazione di opere audiovisive italiane ed europee, rafforzi la concorrenza e favorisca una distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere maggiormente equa, anche mediante appositi accordi tra i fornitori di servizi media audiovisivi e i produttori indipendenti,

impegna il Governo:

a prevedere un efficace programma di promozione e valorizzazione della produzione cinematografica italiana, anche attraverso la fissazione per le multisala cinematografiche di un obbligo di proiezione nell'intera giornata di almeno il 50 per cento di film e produzioni italiane e/o europee;

ad adottare misure stringenti, anche di carattere normativo, che favoriscano concretamente, in prospettiva concorrenziale, la diffusione di film e opere cinematografiche indipendenti, nazionali ed europee, da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi operanti su frequenze terrestri o satellitari.

Capo V

RIFORMA E RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Approvato

(Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive)

1. Presso il Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro».
2. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941,

n. 633, sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea.

3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate:

a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel Registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;

b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

4. L'iscrizione di un'opera nel Registro è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei termini e con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 7 pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.

5. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera letteraria o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni prevista dal comma 6 necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.

8. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «In detti registri» sono sostituite dalle seguenti: «Nel registro di cui al primo comma»;

c) al quinto comma, l'ultimo periodo è soppresso.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

29.200

LIUZZI, BRUNI, ZIZZA (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G29.200

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis). I titoli di coda di opere audiovisive e film sono parte integrante dell'opera cinematografica. Lo scorrere dei titoli con riferimento a tutte le componenti professionali, volontarie, logistiche, in forma singola o associata, agli enti coinvolti pubblici o privati, centrali e periferici, che hanno contribuito sul piano intellettuale, creativo, materiale alla realizzazione dell'opera cinematografica non può essere interrotta o parzialmente eliminata. È fatto obbligo alle emittenti pubbliche e private, durante la messa in onda, di attenersi al rispetto del principio di integrità dell'opera filmica mediante la citazione del lavoro dei tecnici, dei creativi, delle maestranze, dei luoghi utilizzati, delle collaborazioni mediante il riporto nei titoli di coda».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Bocchino e Langella

G29.200 (già em. 29.200)

[LIUZZI](#), [BRUNI](#), [ZIZZA](#), [BOCCHINO](#), [LANGELLA](#) (*)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»;

considerato che:

i titoli di coda di opere audiovisive e film sono parte integrante dell'opera cinematografica. Il taglio dei titoli di coda parziale o totale, adottato da alcune emittenti, nella maggior parte dei casi per ricavare spazi temporali da destinare all'invio di *spot* pubblicitari, si rivela un atto irrispettoso nei confronti degli operatori cinematografici, con riferimento a tutte le componenti professionali, volontarie, logistiche, in forma singola o associata, agli enti coinvolti pubblici o privati, centrali e periferici, che hanno contribuito sul piano intellettuale, creativo, materiale alla realizzazione dell'opera cinematografica,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni atti normativi al fine di vincolare le emittenti pubbliche e private, durante la messa in onda, ad attenersi al rispetto del principio di integrità dell'opera filmica mediante la citazione del lavoro dei tecnici, dei professionisti, degli artigiani, dei creativi, delle maestranze, dei luoghi utilizzati, degli enti locali che hanno agevolato la realizzazione dell'opera filmica anche allo scopo di promuovere il turismo legato alla conoscenza dei siti ospitanti (per cogliere dell'opera d'arte ogni possibile beneficio), delle collaborazioni elencate nei titoli di coda.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Luciano Rossi e Crosio e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut.

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

Approvato

(Delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettività della tutela dei minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione e della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori e la protezione dell'infanzia e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, scelti tra personalità indipendenti e di

comprovata qualificazione professionale, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;

c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a) e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;

d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati;

e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete *internet* e dei videogiochi posti in vendita.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

30.2

[GIRO](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «della tutela dei minori» aggiungere infine le seguenti: «nel rispetto della libertà di espressione artistica. Con specifico riferimento alle opere audiovisive, la presente delega è limitata alle sole opere audiovisive che siano oggetto di richieste di ammissione ai benefici ai sensi della presente normativa».

30.3

[GIRO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G30.3

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori (con particolare riferimento all'infanzia) e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, scelti fra soggetti di comprovata esperienza ed imparzialità, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;

c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a), e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;

d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi di cui alla lettera c) accertati in via definitiva;

e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete *Internet* e dei video giochi posti in vendita».

G30.3 (già em. [30.3](#))

[GIRO](#)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2287,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 30.3, valutando l'opportunità di dare attuazione in maniera particolare ai principi di cui alle lettere c), d) ed e).

30.6 (testo 2)

[CENTINAIO](#), [CONTE](#), [MONTEVECCHI](#), [LIUZZI](#), [BLUNDO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «illeciti amministrativi» inserire le seguenti: «di cui alla lettera e)» e dopo la parola: «accertati» aggiungere le seguenti: «in via definitiva».

ARTICOLI 31 E 31-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato

(Delega al Governo per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2 e comunque conformemente alla direttiva UE 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1:

- a) introducono procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti meccanismi di flessibilità rispetto a tali obblighi;
- b) si adeguano ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, in relazione alle diverse piattaforme distributive;
- c) sono finalizzati a rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;
- d) prevedono in particolare la riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;
- e) provvedono alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere europee ed italiane;
- f) prevedono un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

Art. 31-bis.

Approvato

(Delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità, in quanto compatibili, di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
- b) rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;
- c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

31-bis.200

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «in armonia e in coerenza con le» con le seguenti: «anche in deroga alle» e le parole: «e con i» con la seguente: «ai».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «in quanto compatibili» con le seguenti: «in ragione della specificità del comparto,» e aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando l'impossibilità di prefigurare condizioni peggiorative per i lavoratori rispetto alla normativa vigente».

31-bis.201

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) rispettare quanto previsto nei CCNL del settore cinematografico e dell'audiovisivo;».

31-bis.202

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) prevedere strumenti e meccanismi che garantiscano l'emersione del lavoro sommerso e irregolare, nonché la stabilità e continuità occupazionale delle professioni operanti nel settore cinematografico e audiovisivo;».

31-bis.203

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) garantire ai lavoratori del settore un pieno accesso ai sistemi e ai trattamenti previdenziali e assistenziali».

ARTICOLI 32 E 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

Approvato

(Procedura di adozione dei decreti legislativi)

1. I decreti legislativi previsti dal presente capo sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente capo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

2-bis. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Capo VI

CONTROLLO E SANZIONI

Art. 33.

Approvato

(Vigilanza e sanzioni)

1. Il Ministero esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge.

2. Le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. In caso di mendaci dichiarazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi di cui alla presente legge, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.

3. Il Ministero provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

33.1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «compresi quelli inerenti il mancato rispetto della normativa sul lavoro e della regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori».

33.2

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2.bis. Il Ministero vigila altresì sull'accessibilità delle opere cinematografiche e audiovisive alle persone con disabilità, agli anziani e ai cittadini stranieri, prevedendo nei decreti attuativi l'introduzione di sanzioni in caso di mancata garanzia della stessa».

ARTICOLO 34

Art. 34.

Stralciato

(Delega al Governo per il codice dello spettacolo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche modificando ed innovando le disposizioni legislative vigenti, anche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più razionale e organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e razionalizzazione della spesa e volto a incentivare e migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, nonché della fruizione da parte della collettività.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi di carattere generale:
 - a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;
 - b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e armonizzazione con quelli degli altri enti pubblici territoriali;
 - c) indicazione esplicita delle disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
 - d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
 - e) introduzione di adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti e organismi che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo, secondo i principi enunciati nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nella legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.
3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi:
 - a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo lo snellimento organizzativo e il conseguimento di obiettivi di risparmio di spesa, anche mediante la messa in comune, tra una o più delle fondazioni esistenti, di strutture, personale e risorse, assicurando il conseguimento di economie di scala e una maggiore offerta di spettacoli, destinati in particolare al pubblico giovanile, nonché il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;
 - b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente, quale unico organo di gestione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

d) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;

e) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;

f) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, i decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

b) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;

c) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;

d) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;

e) individuazione delle modalità con cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;

f) revisione e riassetto della disciplina delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, al fine di assicurare l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;

g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, con revisione, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, dell'organizzazione e funzionamento dell'Accademia nazionale di danza di cui all'articolo 48 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n.191 del 19 agosto 2014, recante Nuovi criteri per l'erogazione e modalità, per l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché delle scuole di danza, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;

h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

i) introduzione, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore, di disposizioni volte ad ampliare ad ulteriori ambiti e tipologie delle attività di spettacolo le previsioni stabilite in tema di crediti d'imposta per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;

l) introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni;

m) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo;

n) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare le procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso, nonché gli *iter* autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza per gli spettacoli viaggianti e le attività circensi;

o) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA DI STRALCIO E ORDINE DEL GIORNO

S34.1

La Commissione

Approvata

Stralciare l'articolo.

G34.200

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#), [MINEO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2287-A, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,

premessi che:

all'articolo 34 del suddetto disegno di legge, stralciato nel corso dell'esame, era inizialmente presente una delega al Governo per il codice dello Spettacolo che incidesse sui settori del teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi;

al comma 4, lettera *h)*, dell'articolo 34 veniva disposto che i decreti legislativi del Governo di cui alla delega si attenessero ad alcuni principi e criteri direttivi specifici, tra cui, per le attività circensi, la graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali;

il tema della tutela del benessere animale anche all'intero del settore dello spettacolo e quindi

dell'eliminazione del loro utilizzo nelle attività circensi è profondamente sentito all'interno della società, come dimostrato dal rapporto EURISPES del 2016, secondo il quale il 71 per cento dei cittadini italiani è contrario a tale pratica;

il tema è stato già oggetto di alcuni atti parlamentari. Si segnala, in tal senso che il 24 settembre 2013 l'Aula del Senato ha approvato l'ordine del giorno G9.205 al disegno di legge n. 1014 a firma De Petris, Repetti, Cirinnà, Taverna, Cotti con il quale si impegnava il Governo «a prevedere, nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ad esercenti attività circense e spettacolo viaggiante con animali fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018 anche per quanto riguarda le attività promozionali, educative, formative, editoriali, collegate alle attività circensi con animali, alle attività circensi con animali all'estero, all'Accademia del circo e a Festival circensi»;

è necessario attivarsi nell'immediato per garantire che nessun animale venga più maltrattato o utilizzato per attività degradanti, come spesso accade nelle attività circensi, prevedendo l'assoluta esclusione da qualsiasi forma di finanziamento pubblico per i circhi che ancora li utilizzano negli spettacoli;

il Governo ha sostenuto l'opportunità di un provvedimento sullo spettacolo separato dal presente disegno di legge,

impegna il Governo ad impegnarsi, con prossimi provvedimenti normativi, affinché non sia consentito l'utilizzo degli animali all'interno nelle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, prevedendo in parti colar modo l'esclusione dall'accesso ai contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLI DA 35 A 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 della presente legge, pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 63.587.593,00 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica;

b) quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche;

c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 36.

Approvato

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
- b) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
- c) l'articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- d) l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, pari ad euro 166.435.000 per l'anno 2017, euro 166.014.428 per l'anno 2018 ed euro 166.435.000 a decorrere dall'anno 2019, sono mantenute in bilancio nel programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal capo III, sezione II, della presente legge.

Art. 37.

Approvato

(Norme transitorie)

1. I crediti di imposta di cui al capo III, sezione II, della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'emanazione dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni.

Art. 38.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. Fatta eccezione per gli articoli 30, 31, 31-bis, 32, 33 e 34, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 2287

N.B. Per i disegni di legge nn. 649 e 1835 dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2287, nel testo proposto dalla Commissione, si rinvia all'Atto Senato n. 2287, 649 e 1835-A

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Barani sui disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835

Il provvedimento in esame interviene su un fondamentale settore della cultura in cui l'Italia è stata storicamente all'avanguardia con le proprie produzioni d'autore. Investire in cultura non può che rappresentare motivo di orgoglio, specialmente se ciò avviene in un difficile contesto economico-finanziario. L'ottica degli investimenti odierni deve però avere una prospettiva che sia, nel lungo periodo, quella di raccogliere i frutti di tale iniziativa. Il rilancio del settore non deve dunque essere fine a stesso, nonostante l'importante valenza culturale del caso, ma porsi quale mezzo per raccogliere dei frutti in futuro. Si tratta di un'occasione che non può essere sprecata. La razionalizzazione delle

misure attualmente previste in favore del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, così come ricondotte in questo disegno di legge, sembra favorire questo scopo con l'obiettivo di rilanciare un indotto attualmente in crisi.

Agevolare la formazione professionale in campo cinematografico, garantire il pluralismo e la promozione all'estero delle nostre produzioni, rappresentano finalità encomiabili, da qualsiasi parte esse provengano. Prevedere degli appositi fondi per tali finalità, sfruttando anche le risorse europee, non è altro un investimento su noi stessi, sui nostri giovani che troppo spesso non hanno i mezzi per trasformare in realtà le proprie passioni, sul nostro futuro. Basti pensare che vi sono numerosi corsi di studio universitari inerenti a questo settore e mi pare, dunque, quantomeno consequenziale offrire delle prospettive concrete a quanti abbiano intrapreso tale percorso.

Certo, trattandosi di un settore che investe, a sua volta, un numero considerevole di altri campi, bisogna affrontare il tema a trecentosessanta gradi e credo che anche in questo il provvedimento in discussione presenti dei buoni presupposti. Mi riferisco al potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, per le quali è previsto un apposito fondo, oltre che allo stanziamento di contributi per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse. Queste misure avranno un impatto importante anche sui consumatori, sia per quanto riguarda il mero aspetto dell'aumento numerico delle sale, sia in un'ottica di economicità dal momento che con l'approvazione di questo provvedimento, alla luce dei finanziamenti e degli sgravi fiscali in esso contenuto, è possibile immaginare si giunga ad una maggiore economicità in favore di chi vuole anche solo semplicemente fruire delle produzioni audiovisive. C'è poi l'aspetto della concorrenza che pure va considerato.

Immagino, ad esempio, quelle realtà locali poco popolate e ancora meno frequentate, in cui le sale cinematografiche sono state via via chiuse nel corso degli anni, essendo divenute antieconomiche o essendo state sopraffatte dalle multisale. In questi stessi Comuni, per lo più, alla luce delle loro ridotte dimensioni, il cinema ha per anni rappresentato l'unico luogo di svago, destinato a tutte le fasce d'età. Ma concentrandosi in particolar modo sui più giovani, credo possa guardarsi esclusivamente con favore all'agevolare la diffusione del cinema, come della lettura, tenendo conto di quanto sia spesso la stessa mancanza di un'alternativa a indurli a trascorrere il proprio tempo libero alla *play station* o al computer.

Infine, favorire la fruizione di film è funzionale al contenimento dell'odioso fenomeno della pirateria informatica che è una delle cause, a livello ovviamente globale, della crisi di un settore che dovrebbe essere salvaguardato il più possibile.

La storia non è solo quella del passato. La scriviamo quotidianamente, con i libri, il cinema, la musica. Puntare su questi settori non può che essere visto con enorme favore ed è per questo che annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare - Autonomie.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Palermo sui disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835

La nuova disciplina per la promozione delle opere cinematografiche europee e italiane prevede opportunamente procedure più trasparenti ed efficaci da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi. Non siamo di fronte a scelte che possano costituire indebite rigidità e vincoli dell'industria culturale ma, al contrario, a indirizzi volte a determinare una effettiva pluralità di espressione.

Il Ministro ha detto che non è un correttivo, ma un intervento strutturale, perché ad oggi la materia è disomogenea.

La promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi è un obiettivo essenziale. È certamente una svolta culturale che accoglie molteplici e significative istanze civili. Contestualmente è del tutto chiaro come legiferare in materia sia sempre più complesso, giacché l'evoluzione degli strumenti tecnologici e delle modalità di diffusione dei contenuti audiovisivi, in primo luogo attraverso Internet, è così pervasiva perché tende incidere sui concetti stessi di libertà di parola e di pluralità degli indirizzi culturali. Più difficile è concedere contributi, anche all'industria culturale.

Con la legge delega intendiamo ragionare e legiferare nel pieno rispetto di tali principi. Operiamo dunque per garantire l'effettiva pluralità proposte culturali, criteri efficienti nella gestione economica e nel riconoscimento del valore, anche industriale e di mercato, dei contenuti culturali e per favorire i diversi apporti e le molteplici realtà presenti in Europa e nel territorio nazionale.

Merito maggiore del provvedimento e l'unificazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, che sostituisce tutti i fondi esistenti. Si prevedono diversi strumenti di sostegno, quali il credito d'imposta (6 tipologie), contributi automatici, contributi selettivi, partecipazione agli oneri. Il provvedimento è ispirato al modello francese e auspico che funzioni altrettanto bene.

Con le nostre proposte abbiamo, poi, garantito che in questo provvedimento venisse assicurata sia la salvaguardia delle Regioni speciali per la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute. In tal senso, abbiamo ottenuto che opere cinematografiche e audiovisive prodotte nella lingua delle minoranze linguistiche, ambientate, anche in parte, in Regioni italiane nelle quali risiedono le predette minoranze, siano equiparate alle produzioni in lingua italiana, senza che ci siano ulteriori condizioni presenti invece nel testo originario. Anche in ordine al credito di imposta le imprese di distribuzione di opere prodotte nella lingua delle minoranze linguistiche sono parificate.

Per tali considerazioni il Gruppo per le autonomie-Maie-Psi voterà a favore del provvedimento.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Conte sui disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835

Egredi colleghi, il disegno di legge esaminato dall'Aula, che è stato oggetto di lunga analisi e discussione in 7^a Commissione, propone un ridisegno generale e complessivo della normativa relativa al settore del cinema e dell'audiovisivo.

L'Italia è un Paese che vanta una lunga e articolata tradizione nell'ambito del cinema e della cultura cinematografica, ma sta vivendo una fase di difficoltà per il concorrere di vari fattori, non ultima la competizione con nuovi sistemi di comunicazione, intrattenimento e comunicazione, in particolare l'emittenza televisiva. Forti cambiamenti si sono registrati nelle abitudini e nei consumi: l'irruzione della *pay-TV*, la diffusione di Internet e anche, soprattutto negli ultimi anni, un aumento significativo dei costi per il passaggio al digitale e per l'adeguamento e l'innovazione tecnologica hanno reso difficili gli interventi nelle sale di proiezione. È necessario quindi dare nuova linfa al settore con norme di maggiore attualità e soprattutto con nuovi investimenti incentivi per recuperare la competitività; investimenti che, oltre ad offrire nuovi stimoli di crescita culturale, potrebbero concorrere in modo importante al rilancio dell'economia italiana. Questo disegno di legge propone interventi verso tutte le componenti coinvolte nell'industria cinematografica: gli artisti (attori e registi), i produttori, il pubblico.

La fotografia della situazione del cinema italiano emerge in modo molto chiaro nel rapporto 2015 della Direzione generale del cinema che mette in luce punti di forza e criticità del settore e fa emergere la necessità di rafforzare l'industria cinematografica italiana incrementandone la competitività sul piano internazionale.

Il rapporto evidenzia che il cinema italiano non è ancora uscito dalla crisi, anche se l'Italia torna tra i primi dieci Paesi al mondo per numero di film prodotti.

Con 201 film nel 2014, l'Italia ha riconquistato la decima posizione al mondo per pellicole prodotte - guida la classifica l'India con 1.966 film - ed è il primo Paese in Europa per numero di film con una produzione al 100 per cento domestica.

A fronte dell'aumento del numero di film prodotti, diminuiscono le coproduzioni internazionali e si riducono gli investimenti medi.

Gli ingressi di pubblico sul totale mercato SIAE sono calati del 4,95 per cento rispetto all'anno precedente. Contestualmente anche la spesa del pubblico si è ridotta del 4,5 per cento.

La contrazione non colpisce solo le piccole sale, ma anche i grandi multisala che in media, nel 2014, hanno perso 77.660 euro di ricavi.

Una leggera riduzione è stata registrata anche negli investimenti industriali. I contributi stanziati sono

diminuiti del 3,43 per cento, passando da 334,9 a 323,4milioni di euro.

A livello produttivo il comparto rimane molto frammentato. Sono 6.139 le aziende attive nell'audiovisivo in Italia e di queste solo 95 hanno più di 50 dipendenti.

È un quadro solo parzialmente positivo quindi, anche considerando che la storia del cinema ha registrato in passato periodi altalenanti dovuti ai mutamenti della società, degli interessi del pubblico, alla qualità della produzione. È un quadro che richiama la necessità di interventi su più fronti, quelli della produzione cinematografica e della riattivazione delle sale.

Ed è quello che fa il disegno di legge che ci apprestiamo a votare che prevede misure di agevolazioni fiscali e di sostegno economico. Attenzione viene posta alla situazione delle sale in Italia, soprattutto delle sale nei centri minori, argomento toccati in vari interventi durante la discussione generale; alle piccole sale vengono destinati di contributi per la riattivazione, la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di quelle esistenti.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, sono coinvolte tutte le componenti che ruotano intorno all'industria cinematografica: imprese di produzione e distribuzione, imprese dell'esercizio cinematografico, industrie tecniche e di post-produzione; e ancora agevolazioni fiscali per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea, per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi, per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (queste ultime agevolazioni per richiamare investimenti da realtà esterne al settore).

Per quanto riguarda i contributi, sono previsti interventi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive destinati alle imprese del settore, finalizzati allo sviluppo, alla produzione e distribuzione di opere di nazionalità italiana, sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa.

I contributi selettivi si prevede vengano attribuiti alle imprese cinematografiche ed audiovisive che appartengono alle categorie indicate in apposito decreto ministeriale applicativo. Elementi di valutazione per l'accesso ai contributi sono la qualità artistica o il valore culturale dell'opera e prevedendo, in ogni caso, la valutazione da parte di una commissione di esperti. Tali contributi sono destinati in via prioritaria alle opere cinematografiche con particolare attenzione alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie e alle opere realizzate con il contributo di più aziende.

Complessivamente sono 400 i milioni destinati con un sensibile incremento rispetto agli anni precedenti.

Ho già fatto una riflessione al problema delle sale cinematografiche; per queste è previsto un piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali che prevede la costituzione di una apposita sezione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema, con dotazione annua di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, oltre a 20 milioni per il 2020 e 10 milioni per il 2021, da destinare alla concessione di contributi a fondo perduto, ovvero in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale, la realizzazione di nuove sale, la trasformazione e la ristrutturazione delle sale esistenti in ambito cittadino e di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

Misure sono previste poi per la promozione delle opere, la divulgazione, la digitalizzazione. Si tratta di interventi ad ampio spettro, in conclusione, che definiscono i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto settore idoneo a contribuire alla definizione dell'identità nazionale, alla crescita civile, culturale ed economica del Paese. È un provvedimento che disciplina in maniera sistematica il settore cinematografico e della produzione audiovisiva, razionalizzando le misure di investimento attualmente previste; interventi che si rendono necessari a fronte del difficile contesto economico-finanziario della filiera audiovisiva nazionale.

Il voto di Area Popolare sarà quindi convintamente favorevole.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Marcucci sui disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835

Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge recante disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo è da considerarsi una vera e propria riforma per un settore decisivo della nostra cultura e della nostra economia.

È solo l'ultimo dei tanti provvedimenti sulla cultura che questo Governo e questo Ministro dei beni e delle attività culturali hanno portato in Aula.

Leggi accomunate da un segno più: e marcatamente più investimenti.

Voglio solo ricordare il recente piano con uno stanziamento di 1 miliardo di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 per realizzare 33 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di potenziamento del turismo culturale.

È una filosofia che caratterizza il Governo e della quale come Partito Democratico siamo particolarmente orgogliosi.

Lo stesso concetto di un euro in cultura per ogni euro speso in sicurezza rende l'idea di quanto sia importante per noi l'investimento culturale, che è alla base anche dei *bonus* per i diciottenni e per l'aggiornamento professionale dei docenti.

Infine vorrei sottolineare l'ultima iniziativa assunta dal ministro Franceschini sul cinema; e mi riferisco al successo del biglietto a 2 euro per le sale ogni secondo mercoledì del mese. Un'iniziativa che non solo va incontro alle famiglie che possono così andare a vedere un film contenendo i costi ma anche ad un nuovo potenziale pubblico .

Dati alla mano sono infatti seicentomila i biglietti venduti, dati stellari che non si registravano da anni e che hanno condotto al cinema praticamente un italiano su cento.

Tornando al provvedimento che stiamo per approvare, già la relatrice Maria Rosa De Giorgi ha presentato in questa Aula nel dettaglio gli aspetti innovativi del disegno di legge e l'importante e proficuo lavoro che è stato fatto, con il contributo di tutti i gruppi, in 7a Commissione.

Io voglio mettere in risalto alcune questioni determinanti e particolarmente attese dal mondo del cinema. E mi riferisco in primo luogo alle risorse.

Con questo disegno di legge viene creato un Fondo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti, con non meno di 400 milioni annui, contro i circa 200 milioni di euro oggi allocati in diversi altri fondi. Quindi si va verso uno strumento unico, che vedrà il raddoppio netto delle risorse. Basterebbe solo questo dato per sottolineare l'importanza del provvedimento che stiamo dibattendo.

L'altro elemento che voglio portare all'attenzione dell'Assemblea è quello relativo alla percentuale del fondo, che verrà dedicata alle opere prime e seconde. Perché i talenti creativi non vanno aiutati solo a parole ma sostenuti con fatti concreti. Concreti come questa legge: una percentuale, tra il 15 ed il 18 per cento di tale fondo, ovvero circa 70 milioni di euro, saranno riservati a finanziare le opere di autori non ancora affermati.

C'è poi il capitolo relativo al *tax credit*, una misura molto utile, che fu introdotta con successo dall'allora vicepresidente del Consiglio Francesco Rutelli.

Con questo provvedimento abbiamo riordinato il settore, con un *tax credit* con diverse percentuali: va dal 15 al 40 per cento a seconda delle tipologie e delle finalità.

Con il disegno di legge che stiamo per approvare, quindi, il valore complessivo del *tax credit* giunge a 260 milioni di euro, rispetto ai 150 milioni dell'anno scorso. Il rafforzamento del sostegno al cinema e all'audiovisivo è affiancato da un intervento di incentivi per chi ristruttura e investe in nuovi cinema. Aumenterà il numero degli schermi e la qualità delle sale coinvolgendo un numero molto più ampio di spettatori soprattutto a favore del cinema italiano. Per questo viene previsto un piano straordinario fino a 100 milioni di euro in cinque anni per riattivare le sale chiuse e aprirne di nuove.

Grazie all'emendamento del collega Fornaro, è stata approvata una corsia preferenziale nei bandi per i contributi relativi, la riattivazione di sale chiuse o dismesse presenti nei piccoli comuni (meno di 15.000 abitanti).

Anche questo è un importante segnale di attenzione per gli operatori delle piccole sale

cinematografiche al fine di contrastare la desertificazione a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni. Per dirla con una battuta, con questo provvedimento mettiamo nelle condizione i tanti piccoli Nuovi Cinema Paradiso di riaprire, restaurando i locali e riaccogliendo così tanti nuovi spettatori.

È stato inoltre previsto un piano straordinario di digitalizzazione di tutto il patrimonio cinematografico e audiovisivo, che avrà una dotazione di 10 milioni di euro, per tre anni, a fondo perduto.

Ed ancora una misura di cui, come presidente della 7a Commissione che l'ha proposto, sono particolarmente orgoglioso. Il 3 per cento del Fondo, ovvero circa 12 milioni all'anno, saranno destinate alla scuola.

Vogliamo che nella scuola, attraverso corsi di formazione (che con questi fondi verranno proposti, attraverso una convenzione che verrà messa in atto tra MIBACT e MIUR), si innalzi il livello culturale e la formazione nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo.

Infine, lo ha già ricordato la relatrice Di Giorgi, voglio ricordare che lo stralcio della delega sullo spettacolo dal vivo porterà ad un vero Codice dello Spettacolo al fine di garantire anche a questo sistema di avere nuove regole già dal 2018. Questa sarà la nostra nuova priorità.

Con orgoglio, con molto orgoglio, e con la grande convinzione di aver imboccato la strada giusta, dichiaro il voto favorevole su questo disegno di legge.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 2287:

sulla votazione dell'articolo 28, il senatore Dalla Zuanna avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertuzzi, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Cociancich, Cotti, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fissore, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Granaiola, Manconi, Marino Luigi, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Sangalli, Schifani, Sciascia, Serafini, Sibilìa, Stefani, Stucchi, Turano, Valentini, Verducci, Vicari, Zavoli e Zizza.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Corsini e Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Battista, De Pietro, Scilipoti Isgrò, Uras e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Scoma, per partecipare a un incontro interparlamentare; Carraro, per partecipare a un incontro internazionale; Guerrieri Paleotti, per partecipare a una conferenza internazionale.

Disegni di Legge, annuncio di presentazione

Ministro beni e att. cult.

(Governo Renzi-I)

Delega al Governo per il codice dello spettacolo (2287-BIS)

(presentato in data 06/10/2016);

Derivante da stralcio art. 34 del DDL 2287

Senatori De Pin Paola, Casaletto Monica, Divina Sergio, De Pietro Cristina, Davico Michelino

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Veneto Banca e della Banca Popolare

di Vicenza (2547)

(presentato in data 21/9/2016);

Senatori Orellana Luis Alberto, Battista Lorenzo

Modifiche alla Legge 6 maggio 2015, n. 52, e altre disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

(2548)

(presentato in data 05/10/2016);

Senatori Sonogo Lodovico, Bonfrisco Anna Cinzia, Russo Francesco, Sollo Pasquale, Spilabotte Maria, Vattuone

Vito, Lai Bachisio Silvio, Pegorer Carlo, Maran Alessandro, Fasiolo Laura, Compagna Luigi, Liuzzi Pietro,

Tarquinio Lucio, Perrone Luigi

Disposizioni in materia di corresponsione forfettaria delle imposte sul reddito delle navi iscritte al Registro

internazionale (2549)

(presentato in data 05/10/2016).

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 28 settembre 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), approvata nella seduta del 28 settembre 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno Hascemita di Giordania (COM (2016) 431 definitivo) (Doc. XVIII, n. 151).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 30 settembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, la relazione sull'attività svolta dalla Fondazione La Biennale di Venezia nell'anno 2015 (*Doc. CLXX, n. 4*).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 29 settembre al 5 ottobre 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 141

CONSIGLIO ed altri: sui presunti tagli alle pensioni di reversibilità (4-05352) (risp. BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

MUSSINI ed altri: sull'implementazione delle piante organiche dei tribunali e degli uffici di sorveglianza dell'Emilia-Romagna (4-06414) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

Interpellanze

[GIOVANARDI](#), [GASPARRI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 440, consente la nomina di commissari straordinari di Governo; con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2007, per affrontare il fenomeno, in costante crescita, delle persone scomparse in Italia veniva nominato un commissario straordinario di Governo per promuovere azioni investigative assistenziali e sociali;

la legge 14 novembre 2012, n. 203, prevede il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse per le iniziative di sua competenza, compreso l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, tra cui le strutture specializzate televisive e radiofoniche, nella ricerca delle persone scomparse;

sono scomparse in Italia dal 1974 ad oggi 125.700 persone, 31.700 delle quali non sono mai state rintracciate: secondo il commissario Piscitelli il fenomeno, che è in continuo aumento, "va dall'allontanamento volontario, che è la causa prevalente, a casi di malattia e solitudine, disturbi psicologici o sociali: ma c'è anche il problema di minori stranieri non accompagnati che si allontanano volontariamente dai centri a cui sono affidati perché hanno in mente altre mete e vogliono raggiungere l'estero. E poi ci sono le possibili vittime di reati, soprattutto donne";

il 30 settembre 2014 il commissario straordinario Vittorio Piscitelli firmava un protocollo di intesa con il rettore dell'università di Milano per l'identificazione dei corpi dei cittadini stranieri recuperati in mare a seguito dei naufragi avvenuti del 3 e 11 ottobre 2013 nei pressi di Lampedusa;

tale attività, in una situazione nella quale, secondo quanto evidenziato nello stesso protocollo di intesa, sono morte in mare dal 1993 almeno 20.000 persone, sarebbe giustificata dal fatto che tre le attività del commissario straordinario c'è quella di indagare sui cadaveri non identificati sul territorio nazionale, di cui tiene e aggiorna un registro nazionale;

tale attività è stata estesa, con un protocollo di intesa del 23 luglio 2015, sempre con l'università di Milano, anche alle vittime del naufragio del 18 aprile 2015, avvenuto in acque internazionali in prossimità della Libia;

l'Italia risulta essere l'unico Paese al mondo a farsi carico della ricerca attraverso il DNA delle persone scomparse in mare anche in acque internazionali, di qualunque nazionalità esse siano, si chiede di conoscere:

quali siano i dati, richiesti in due precedenti interpellanze (2-00400 e 2-00414), relativi ai risultati dei circa 20 milioni di euro stanziati per il recupero del barcone naufragato il 15 aprile 2015 in acque internazionali;

se si ritenga di ripetere questa esperienza di recupero e identificazione dei corpi per tutti i barconi che hanno fatto naufragio nel mare Mediterraneo;

se non si ritenga di dare viceversa priorità alle iniziative di soccorso, protezione e assistenza ai migranti che rischiano di perdere la vita;

quali siano i motivi per i quali davanti un fenomeno così esteso e angosciante come quello della scomparsa delle persone in Italia, per affrontare il quale era stato specificatamente istituito per legge il commissario straordinario, la sua attività si sia rivolta in tutt'altra direzione, con il rischio di indebolire e svuotare i veri obiettivi previsti dalla legge istitutiva.

(2-00415)

Interrogazioni

LIUZZI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la legge n. 107 del 2015 di riforma del sistema dell'istruzione, approvata nel luglio 2015 dal Parlamento (nota come "La buona scuola"), non ha trovato diretta applicazione in Alto Adige. La Provincia ha dovuto, tuttavia, recepire le linee fondamentali della nuova legge e adeguare di conseguenza le disposizioni provinciali. La Giunta ha approvato quindi, nel giugno 2016, il disegno di legge, che modificava le leggi provinciali in materia di istruzione per aggiornare il sistema scolastico altoatesino alla riforma nazionale;

i docenti precari, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di Bolzano, si trovano a dover permanere nella loro attuale condizione, mentre i loro colleghi, nel resto d'Italia, hanno avuto il ruolo, anche se titolari di minori punteggi, poiché appunto la "Buona scuola" ha favorito l'esaurimento delle graduatorie. I docenti precari della provincia autonoma di Bolzano sono, inoltre, obbligati a rimanere in provincia, correndo anche il rischio che i posti da assegnare in ruolo in Alto Adige siano assegnati in via prioritaria a chi, dal resto del Paese, chiedesse trasferimenti o assegnazioni provvisorie;

premessi, inoltre, che alcuni docenti, avendo promosso e vinto il ricorso al giudice del lavoro per uscire dalle graduatorie della Provincia autonoma di Bolzano, hanno ottenuto di partecipare al piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107 del 2015 e sono entrati di ruolo in altre province. Sulla scia di tale risultato, anche altri docenti hanno successivamente fatto ricorso, per analogo motivo, ottenendone l'accoglimento, cosa che ha loro permesso, o permetterà, di esercitare il diritto alla mobilità, facendosi assegnare su posti in Provincia, con danno per chi è rimasto nella graduatoria provinciale;

considerato che:

i precari della Provincia autonoma di Bolzano sono oltre un centinaio, alcuni, anche con più di 20 anni di esperienza alle spalle e da mesi si sono mobilitati per chiedere che venga adottato un piano di assunzioni straordinarie, come avvenuto nel resto del territorio nazionale;

la Provincia ha proposto una soluzione, più che mai parziale del problema dei precari, attraverso l'emanazione della delibera assunzioni n. 839 del 26 luglio 2016, la quale ha consentito alle singole

intendenze di ampliare il numero delle assunzioni a tempo indeterminato, grazie alla possibilità di elevare la percentuale sulla cui base calcolare la quota di assunzioni; ciò ha permesso di assumere a tempo indeterminato, nelle diverse classi di concorso, solo una cinquantina di docenti su posti Dops (dotazione organica provinciale supplementare), rispetto ai tanti in attesa;

il Consiglio dei ministri ha impugnato per illegittimità costituzionale la legge provinciale 20 giugno 2016, n. 14, che prevedeva le "Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione", in particolare per le disposizioni riguardanti la valutazione dei dirigenti scolastici, la valutazione del rendimento scolastico degli studenti, nonché l'assunzione del personale insegnante, poiché viene ritenuto che eccedano le competenze attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dallo Statuto speciale e contrastino con i principi fondamentali in materia di istruzione, con conseguente violazione dello stesso statuto, dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché del principio di parità di trattamento e del principio del pubblico concorso,

si chiede di sapere se e quali misure con carattere d'urgenza il Ministro in indirizzo voglia adottare, vista la già contestata violazione dei menzionati principi costituzionali, per facilitare una soluzione, in tempi brevi, di una situazione penalizzante per i docenti precari della Provincia autonoma di Bolzano, situazione che oltre tutto presenta notevoli profili discriminatori rispetto alla posizione degli altri docenti sul territorio nazionale.

(3-03197)

[ANGIONI](#), [CUCCA](#), [LAI](#), [PEZZOPANE](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

"Vesuvius" è una società multinazionale inglese, *leader* mondiale nella produzione e commercializzazione di materiali per l'industria siderurgica. Presente anche in Medio oriente ed Africa, in Europa ha stabilimenti situati in Belgio, Francia, Germania, Spagna, Repubblica ceca e Polonia;

la Vesuvius Italia SpA nasce in Italia nel 1980 come ufficio vendita ed amministrazione a Genova. Oggi è presente nel nostro Paese in diversi siti con 4 modelli di *business*: *flow control*; *refractory advanced*; *foundry* e *technical service*;

lo stabilimento di Assemini-Macchiareddu (Cagliari) nasce nel 1985 e si occupa della produzione del "Viso". Attualmente conta 105 dipendenti. Quello di Avezzano (L'Aquila) nasce nel 1999 da un'acquisizione di Sanac SpA per la produzione dello "Slide Gate / Purge Plug". Entrambi i siti producono materiali refrattari per il *flow control*;

oggi l'Italia è il principale mercato di riferimento in Europa per la Vesuvius e probabilmente lo resterà anche in futuro. Infatti, nonostante la crisi nel mercato dell'acciaio di questi ultimi anni, il nostro mercato è quello che sta mostrando significativi segnali di ripresa in termini di aumenti dei volumi;

in Italia il gruppo Ilva, il più grande impianto siderurgico europeo, attualmente sotto commissariamento governativo, è il principale cliente in Europa della Vesuvius a cui vanno aggiunti altri importanti clienti e verosimilmente, a breve, le acciaierie di Piombino (Livorno);

considerato che:

il 16 settembre 2016 in un incontro presso il Ministero dello sviluppo economico, i rappresentanti della società annunciavano la volontà del gruppo di chiudere entro il 31 dicembre gli stabilimenti di Assemini-Macchiareddu (105 lavoratori) e di Avezzano (86 lavoratori), contraddicendo l'impegno preso il 15 luglio 2016, in un altro incontro, di non prendere nessuna decisione sul futuro degli stabilimenti in Italia prima di presentare al Ministero un piano di riorganizzazione di tutto il gruppo;

il 26 settembre l'azienda ha formalizzato la procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991 di licenziamento collettivo per cessazione di attività riguardanti i 191 dipendenti, inclusi impiegati e dirigenti, occupati presso gli stabilimenti di Assemini-Macchiareddu ed Avezzano,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non trovino quantomeno paradossale l'intenzione della multinazionale Vesuvius di chiudere due stabilimenti pur avendo nel mercato italiano il suo principale cliente europeo con un'oggettiva capacità di potenziamento nel prossimo futuro, anche considerando l'avviamento di

investimenti in Paesi dell'est europeo che hanno, non casualmente, un costo del lavoro decisamente più basso del nostro;

quali azioni intendano adottare per sollecitare la società a rivedere le proprie posizioni, anche utilizzando il ruolo del Governo italiano nel commissariamento dell'Ilva di Taranto, per impedire che il nostro Paese diventi per la multinazionale Vesuvius territorio di produzione del proprio fatturato ma di licenziamento per i lavoratori che hanno contribuito fino a questo momento a produrre quello stesso fatturato.

(3-03198)

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CIOFEI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è la confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (artt. 1 e 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15);

la Federazione italiana giuoco calcio (Figc) è un'associazione riconosciuta avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del gioco del calcio e gli aspetti connessi, nonché l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Coni per ogni aspetto riguardante il gioco del calcio in campo nazionale e internazionale;

le federazioni sportive nazionali riconosciute, in quanto operano per le finalità proprie del Coni, sono ritenute organi in senso tecnico di tale comitato;

considerato che:

in data 4 ottobre 2016, la Figc ha diramato sul proprio sito *web* una nota annunciando che "Intralot, brand leader nel mondo del betting e società del gruppo Gamenet, uno dei maggiori concessionari di gioco in Italia, sarà Premium Sponsor delle Nazionali italiane di calcio fino a tutto il 2018"; peraltro Gamenet, società, che di fatto gestisce in quota maggioritaria il gioco d'azzardo legale in Italia, come riportato da "la Repubblica" del 5 ottobre 2016, sarebbe anche stata oggetto di inchieste in materia di gioco illegale e antiriciclaggio;

secondo tale nota, la *partnership* "nasce come un progetto culturale fondato su valori autenticamente condivisi, nella convinzione che lo sport sia il modo migliore per parlare a tutti gli italiani e costruire una cultura del gioco consapevole e responsabile", e riporta le dichiarazioni del presidente della Figc Carlo Tavecchio, secondo il quale si tratterebbe di "una *partnership* incentrata sui valori visto che una parte fondamentale dell'accordo prevede l'impegno in attività sociali, rafforzando così il lavoro della Federcalcio nella promozione della cultura della legalità e per la diffusione di comportamenti consapevoli all'interno del mondo del calcio";

a giudizio degli interroganti, tali dichiarazioni e, in generale, l'intero accordo, risultano in evidente contraddizione con i numerosi e recenti studi che evidenziano che la piaga del gioco d'azzardo patologico e delle scommesse sportive risulterebbe sempre di più diffusa nella società italiana. A fronte del dichiarato impegno in non ben precisate "attività sociali" previsto dall'accordo, la sponsorizzazione delle nazionali italiane di calcio da parte di una concessionaria di gioco comporterà, come è evidente, la diffusione della propaganda pubblicitaria sul gioco d'azzardo nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in quanto Rai e Figc hanno siglato in data 25 marzo 2015 un contratto di cessione dei diritti che completa la titolarità dei diritti già ottenuti dalla Rai valido fino al 2018, ed in particolare nelle trasmissioni di grande ascolto, quali sono di norma gli eventi sportivi che vedono la partecipazione della nazionale italiana di calcio;

è noto che il pubblico delle partite della nazionale italiana, eterogeneo per definizione, sia composto da un'altissima percentuale di giovani e minori d'età, ragione per cui la *partnership* apparirebbe peraltro in contrasto con il testo unico dei servizi *media* audiovisivi (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), ove stabilisce che la disciplina del sistema radiotelevisivo a tutela degli utenti sia tenuta a garantire i diritti fondamentali della persona, nonché con il parere reso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 7 maggio 2014 circa la bozza di

contratto di servizio tra Rai e Ministero dello sviluppo economico, il cui articolo 11, comma 10, sancisce il divieto per tutte le emittenti Rai di pubblicizzare in modo diretto o indiretto il gioco d'azzardo;

a riprova della marcata criticità che caratterizza il rapporto del gioco d'azzardo con le sponsorizzazioni sportive e gli *spot* relativi, si segnala la dura presa di posizione del vice presidente del comitato Media e minori (istituito dal Ministero dello sviluppo economico), nonché vice presidente del consiglio nazionale degli utenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Remigio Del Grosso, che in occasione della partita amichevole tra le nazionali di calcio italiana e scozzese, disputata a La Valletta il 29 maggio 2016, definì "agghiacciante il comportamento del servizio pubblico radiotelevisivo che, in prima serata, in occasione della partita Italia-Scozia (...), ha mandato ripetutamente in onda alcune immagini insignificanti dell'allenatore Conte, alle cui spalle appariva in bella vista la pubblicità di una società che gestisce un portale di giochi di azzardo", come si può leggere su "vita" *on line* del 30 maggio,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga inopportuna, grave e contraria ai valori ed alla cultura dello sport la *partnership* tra Figc e uno dei maggiori concessionari di gioco d'azzardo, che, secondo fonti di stampa, sarebbe anche stata oggetto di inchieste in materia di gioco illegale e antiriciclaggio, con il conseguente collegamento tra un simbolo dello sport, per tutti gli italiani, come la nazionale di calcio e il mondo delle scommesse e dell'azzardo;

quali iniziative intenda porre in essere al fine di impedire che dall'accordo discenda la conseguenza della diffusione della pubblicità del gioco d'azzardo nella programmazione radiotelevisiva nazionale, con particolare riferimento alla programmazione della Rai.

(3-03200)

[TAVERNA](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro della salute*

- Premesso che:

in data 5 ottobre 2016, alcuni organi di stampa hanno pubblicato una lettera di un cittadino indirizzata al Ministro in indirizzo avente ad oggetto la triste vicenda del proprio padre che, malato terminale di tumore, è morto nel pronto soccorso dell'ospedale "S. Camillo-Forlanini" di Roma;

secondo la ricostruzione del figlio, la morte sarebbe avvenuta dopo 56 ore di degenza in pronto soccorso dentro una sala affollata, in cui non erano garantite né riservatezza né dignità;

già il 13 novembre 2015, il "Quotidiano Sanità" aveva denunciato le gravissime condizioni in cui versa la stessa struttura: "Pazienti nei corridoi e ammassati anche a dozzine in stanze da 4 o 6 letti, senza distinzione di sesso o di età. E attese lunghe anche 7 giorni";

l'articolo riportava anche la nota di replica dell'ospedale: "La condizione di sofferenza e disagio per le persone presenti e di difficoltà per gli Operatori è determinata dalla contemporanea effettuazione dei lavori di adeguamento in vista del Giubileo, che miglioreranno l'accoglienza per i pazienti in attesa di ricovero. Un ulteriore miglioramento sarà reso possibile a seguito del recupero di spazi (circa 800 mq) attigui al Pronto Soccorso disponibili dal mese di Gennaio 2016 e destinati all'area dell'emergenza";

considerato che, a parere degli interroganti:

la vicenda è emblematica della situazione drammatica in cui versa l'intero Servizio sanitario nazionale, che non è più grado di assicurare né le cure né l'assistenza necessaria in nessuna fase della malattia, tantomeno in quella terminale;

questa situazione è il frutto di precise responsabilità, ossia di scelte ingiuste di Governi e forze politiche che hanno approvato provvedimenti con cui è stato disposto un ingente taglio della spesa pubblica destinata al comparto sanitario;

considerato infine che:

la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 556) ha deliberato che "Il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale a cui concorre lo Stato è di 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e di 115.444.000.000 euro per l'anno 2016";

l'art. 9-*septies* del decreto-legge n. 78 del 205, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, ha rideterminato il finanziamento del SSN con una riduzione dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015. Nelle misure di contenimento nella manovra approvata in agosto 2015, il finanziamento è passato da 112 miliardi di euro a 109,5 miliardi di euro per il 2015 a 113,1 miliardi di euro per il 2016; nella successiva nota di aggiornamento del DEF (Documento di economia e finanza) 2015 presentata dal Governo nel mese di settembre 2015, la spesa sanitaria stimata per l'anno 2016 è stata di 113,372 miliardi di euro;

la legge di stabilità per il 2016 ha stabilito che "Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato (...) è rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro" (art. 1, comma 568, della legge n. 208 del 2015);

il "patto per la salute 2014-2016" aveva determinato il finanziamento del fondo sanitario per il 2016 in 115,444 miliardi di euro; pertanto nell'arco di un solo anno sono stati disposti tagli alla spesa sanitaria superiori a circa 4 miliardi di euro;

nella nota di aggiornamento del DEF 2016 la spesa sanitaria stimata per l'anno 2016 è di 113.654 miliardi;

non è dato ancora sapere se tale cifra verrà confermata nel disegno di legge di bilancio per il 2017 che a breve il Governo dovrà presentare al Parlamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

quali urgenti misure di competenza intenda assumere per porre fine alla gravissima situazione in cui versano le strutture sanitarie e, in particolare, il pronto soccorso dell'ospedale S. Camillo di Roma;

quali provvedimenti, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda adottare per evitare il definitivo collasso del SSN, garantendo ai cittadini le prestazioni volte a salvaguardare il diritto alla salute sancito nella Costituzione (art. 32);

se ritenga necessario che la legge di bilancio per il 2017 preveda un incremento del finanziamento del fondo sanitario nazionale.

(3-03201)

[TAVERNA](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

presso l'azienda ospedaliera "S. Giovanni Addolorata" di Roma, da gennaio 2016, il personale turnista svolge turni di lavoro di oltre 13 ore consecutive, raggiungendo picchi di 17/18 ore;

inoltre, l'azienda ospedaliera fino a dicembre 2015 riconosceva all'infermiere turnista un giorno di riposo per ogni notte svolta, mentre da gennaio 2016 riconosce un numero di giorni di riposo corrispondenti al numero delle domeniche e dei giorni festivi presenti nel mese indipendentemente dalle notti effettuate;

la medesima amministrazione non riconosce al personale infermieristico turnista che lavora il giorno festivo infrasettimanale il compenso per il lavoro straordinario o il riposo compensativo;

si apprende da notizie di stampa che tale comportamento viene giustificato sulla scorta del parere dell'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) che ha stabilito che "il personale turnista che lavora il giorno festivo infrasettimanale ha diritto esclusivamente alla specifica indennità, ma non al compenso per il lavoro straordinario, o all'alternativa del riposo compensativo", ritenendo di rifarsi al principio stabilito dalla Corte di cassazione già con la sentenza n. 22799 del 2012 e in ultimo con l'ordinanza n. 14038 del 19 giugno 2014, come si legge su un articolo di "quotidianosanita" del 24 marzo 2016;

considerato che a giudizio degli interroganti, il parere dell'ARAN ha interpretato in modo scorretto i citati provvedimenti giudiziari, ritenendo che i principi assunti fossero applicabili anche al comparto sanità, laddove si fa esplicito riferimento al personale del comparto Regioni e delle autonomie locali avente mansioni del tutto diverse;

considerato inoltre che:

l'Unione europea da anni ha fissato *standard* comuni che disciplinano l'orario di lavoro (direttive 93/104/CE e 2000/34/CE);

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sottoscritta a Nizza nel 2000 e divenuta vincolante a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2009, garantisce a tutti i lavoratori il diritto alla limitazione della durata del lavoro e alla tutela contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti da orari lunghi ed irregolari (art. 31);

la direttiva 88/2003/CE ha fissato dei criteri minimi relativi a riposi, pause, ferie, orario massimo di lavoro, lavoro notturno: per il riposo giornaliero la misura considerata "minima" è quella di 11 ore consecutive nell'arco di 24 ore partendo dall'inizio dell'attività, mentre il tempo di lavoro massimo settimanale è individuato in 48 ore, comprendendo oltre all'orario contrattuale anche le eventuali ore di lavoro straordinario, che in ogni caso non possono essere imposte al lavoratore;

l'importanza della direttiva 88/2003/CE è rilevante perché dà fondamenta giuridiche alla consapevolezza che periodi lavorativi prolungati producono effetti significativi sulla salute degli interessati ed aumentano il rischio d'errore;

in Italia le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sono state recepite con il decreto legislativo n. 66 del 2003;

l'art. 3, comma 85, della legge di stabilità per il 2008 (legge n. 244 del 2007), è stata disposta una *deregulation* totale degli orari di lavoro del personale medico e sanitario. A tal fine sono stati modificati l'art. 7 (riposo giornaliero) e l'art. 4 (durata massima dell'orario di lavoro settimanale) del decreto legislativo n. 66 del 2003, come riportato anche da "quotidianosanita" del 28 settembre 2015; per i suddetti motivi, il nostro Paese è stato sottoposto a procedura d'infrazione (n. 2011/4185) da parte della Commissione europea;

per evitare la condanna, la legge n. 161 del 2014, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", ha soppresso le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 66 del 2003 nel 2008, in particolare l'art. 14, comma 1, stabilisce che: "sono abrogati il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66". In questo modo è stato ripristinato il diritto dei medici e dirigenti sanitari italiani al tempo massimo di lavoro settimanale ed al riposo minimo garantito di 11 ore continuative ogni 24. Tale normativa è entrata in vigore il 25 novembre 2014;

ciononostante, la normativa non ha ricevuto una corretta applicazione in ambito sanitario, in quanto si continua ad assistere, anche a causa del blocco del *turnover*, alla diffusa e sistematica violazione dei limiti di orario di lavoro degli operatori sanitari prescritti;

per questi motivi, la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per non aver applicato correttamente la citata direttiva sull'orario di lavoro (88/2003/CE) nei confronti dei medici operanti nel servizio sanitario pubblico, in quanto la normativa italiana li priva del loro diritto a un limite nell'orario lavorativo settimanale e a un minimo di periodi di riposo giornalieri;

le problematiche sin qui rilevate sono state oggetto dell'interrogazione con risposta immediata 3-02508, presentata alla Camera dall'on. Dalila Nesci, alla quale il Ministro della salute ha risposto, in data 28 settembre 2016, a parere degli interroganti in maniera non chiarificatrice;

la Camera dei deputati, il 17 giugno 2015, ha approvato con voto *bipartisan* la mozione 1-00767 presentata dal MoVimento 5 Stelle, con la quale si è condivisa la necessità di porre rimedio all'emergenziale e non più sostenibile carenza di personale sanitario, impegnando il Governo allo sblocco del *turnover* e all'attuazione delle procedure di mobilità interregionale del personale sanitario in relazione alle piante organiche e alla garanzia di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;

inoltre, anche nella legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 543), seppure con diversi limiti correlati alle Regioni con piani di rientro, si era condivisa la necessità di porre in

essere procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico sulla base delle valutazioni dei fabbisogni, con l'elaborazione di piani che ad oggi le Regioni non hanno predisposto; a quanto risulta agli interroganti nel Documento di economia e finanza non c'è traccia degli impegni presi dal Governo al fine di risolvere la perdurante carenza di personale della sanità, a garanzia dei livelli essenziali di assistenza che, proprio a causa di tale carenza, sono gravemente compromessi;

come emerge dall'ultimo monitoraggio della Ragioneria dello Stato sulla spesa sanitaria nazionale, nel comparto sanitario si assiste alla progressiva riduzione della spesa per il personale;

più nel dettaglio, il rapporto mette in luce che la spesa per redditi da lavoro dipendente sia stata pari a 31.610 milioni di euro, in riduzione dello 0,5 per cento rispetto al 2014. La medesima voce di spesa è passata da un incremento medio annuo del 2,9 per cento nel periodo 2006-2010 ad una riduzione dell'1,2 per cento nel periodo 2011-2015, abbassando il peso percentuale sulla spesa sanitaria complessiva dal 33,2 per cento del 2010 al 31,1 per cento del 2015;

inoltre, fra il 2010 e il 2014 (ultimo anno disponibile) il Servizio sanitario nazionale ha osservato una riduzione del personale stabile dipendente di quasi 25.000 unità;

considerato infine che:

la riduzione del personale implica che i dipendenti del comparto devono addossarsi orari di lavoro che superano, spesso di gran lunga, il limite normativamente prescritto, con un notevole calo delle *performance* ed il conseguente aumento del rischio clinico;

la letteratura scientifica internazionale collega direttamente la deprivazione del riposo e gli orari prolungati di lavoro dei medici ad un netto incremento degli eventi avversi;

la salvaguardia della salute degli operatori assume nel settore sanitario un'importanza strategica che va ben oltre il mero ambito contrattuale o l'interesse particolare di una categoria professionale, coinvolgendo il tema della sicurezza delle cure e quindi la tutela della salute dei cittadini che si rivolgono alle strutture ospedaliere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se ritenga opportuno verificare che presso l'azienda ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma siano rispettate le norme nazionali ed europee in tema di orario di lavoro massimo e quali misure di propria competenza intenda assumere, affinché agli operatori sanitari siano garantiti il riposo settimanale e il ristoro per il lavoro straordinario svolto, normativamente prescritti;

quali iniziative di competenza intenda assumere, al fine di assicurare il rispetto della normativa europea sui turni e sui riposi obbligatori del personale, introdotta in Italia dalla legge n. 161 del 2014 ma non ancora attuata a causa dei ritardi accumulati nella copertura del fabbisogno certificato, e quali dati intenda fornire in merito alle necessità rilevate per ogni profilo professionale.

(3-03202)

[Gianluca ROSSI](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

a distanza di 18 mesi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 che ha determinato la decadenza di oltre 600 incarichi dirigenziali conferiti, alcuni fin dal 2001, ai funzionari dell'Agenzia delle entrate, nessuna soluzione concreta è stata trovata;

venerdì 23 settembre 2016 il concorso a 175 posti per dirigente, riattivato proprio per fronteggiare l'emergenza e le cui prove orali sarebbero dovute iniziare lunedì 26 settembre, è stato sospeso dal Consiglio di Stato, su istanza di un gruppo di funzionari decaduti dall'incarico dirigenziale a seguito della sentenza della Corte; la sospensione è stata disposta dalla stessa sezione che meno di un anno fa aveva dichiarato legittimo il concorso;

solo pochi giorni prima, il TAR del Lazio aveva annullato un altro concorso per 403 dirigenti; il concorso era stato bandito ai sensi dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che autorizzava le agenzie fiscali ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti secondo modalità speciali fissate con decreto del Ministro; il decreto era stato emanato il 14 gennaio 2014 e ammesso a

registrazione dalla Corte dei conti. Malgrado ciò, il TAR ha ritenuto che la previsione normativa fosse troppo generica, nel senso che prevedeva forme speciali di reclutamento senza fornire alcuna ulteriore indicazione, e perciò "non consente di riconoscere in capo alle singole amministrazioni il potere di indire procedure concorsuali derogatorie rispetto alla disciplina vigente". In pratica, secondo il TAR, la norma di legge ai sensi della quale il concorso poteva svolgersi con modalità speciali non conta nulla; la situazione che si è venuta a creare nell'Agenzia delle entrate, oltre ad aver diviso l'organizzazione al suo interno e demotivato fortemente il personale, sta determinando pesanti ricadute sul gettito fiscale, dato che la struttura preposta a gestire le entrate dello Stato si vede costretta a operare con un terzo dei dirigenti previsti (uno ogni 140 dipendenti), con dirigenti che hanno ciascuno 4, 5 o più funzioni *ad interim*. Inoltre, più della metà delle 700 posizioni organizzative intermedie cesseranno per legge a fine anno;

in queste condizioni, appare difficile che l'Agenzia delle entrate possa garantire gli incassi previsti, gestire la nuova *voluntary disclosure* e realizzare quel cambio culturale nel rapporto con i cittadini che il Governo ha posto in cima alle priorità di riforma;

alcuni mesi fa l'OCSE e il Fondo monetario hanno evidenziato i gravi pericoli che questa situazione può recare al funzionamento della macchina fiscale; con riferimento agli effetti della sentenza della Corte costituzionale sugli assetti direzionali dell'Agenzia, il rapporto OCSE rileva testualmente: "non c'è bisogno di sottolineare le devastanti conseguenze che questo può avere sulla riscossione del gettito e sull'amministrazione fiscale. Ciò ha un impatto rilevante nel medio termine, per non parlare delle ricadute sulla motivazione generale del personale"; i delegati dell'OCSE e del Fondo monetario hanno suggerito di ripristinare in capo alle Agenzie un livello adeguato di autonomia nella gestione del personale, nelle promozioni e nell'individuazione delle modalità per la selezione della classe dirigente, si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per porre rimedio tempestivamente alla situazione;

se, anche alla luce delle indicazioni contenute nei rapporti presentati da FMI e OCSE, intenda adoperarsi per mettere le agenzie fiscali, in forza della peculiarità della missione e della connotazione prettamente operativa della loro attività, nella condizione di attuare in autonomia politiche di gestione e sviluppo del personale, basandosi su modelli di competenze propri e selezionando al proprio interno gran parte della classe dirigente.

(3-03203)

[LEZZI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti il Governo ha siglato, in data 11 giugno 2014, un accordo, diventato operativo nell'agosto del 2016, secondo cui le aziende italiane possono operare nel mercato cinese sulla piattaforma per *l'e-commerce on line* "Alibaba", fondata da Jack Ma, imprenditore cinese;

considerato che le notizie di stampa, in particolare un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 30 settembre 2016, riportano l'esistenza di un'azienda registrata a Modena il 30 giugno 2016, come E. Marco Polo SpA, dalla quale le aziende italiane, prima di approdare sul mercato cinese, dovrebbero passare in quanto veicolo esclusivo per l'utilizzo della piattaforma "Alibaba". Tale azienda ha "un socio unico, un'altra società: la Imprenditori per E-Marco Polo, una Srl". Quest'ultima consta di 4 soci: Cremonini SpA, *gap Fr*, Carfin Srl e la Cambridge *management Consulting Lab SpA*. Di queste società, due sarebbero riconducibili all'imprenditore Marco Carrai, noto per l'amicizia con il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la E-Marco Polo SpA rappresenti il tramite esclusivo per le aziende italiane interessate a siglare accordi commerciali in Cina e, in caso affermativo, in base a quali criteri sia stata reclutata;

se sussista per le nostre aziende la necessità di servirsi del filtro della società in questione, prima di utilizzare la piattaforma "Alibaba".

(3-03204)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[CERONI](#), [GIBIINO](#), [PICCOLI](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [MARIN](#), [PELINO](#), [BOCCARDI](#), [GIRO](#), [ALICATA](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

nella giornata di mercoledì 23 marzo 2016, la regione Marche è stata colpita da un violento ciclone che ha portato oltre 65 millimetri di pioggia dall'inizio dell'emergenza maltempo, con picchi, segnalati nel fermano, di 126 millimetri;

in seguito a tale fenomeno, numerose strade provinciali sono rimaste interdette al traffico e, molti dei territori colpiti, soprattutto nel fermano e nell'ascolano, risultano essere i medesimi dell'alluvione occorsa nel 2013;

difatti, a Montefiore (Ascoli Piceno) ha ceduto un pilone del ponte sul fiume Aso, già precedentemente danneggiato e chiuso al transito da più di un triennio, in seguito alle verifiche statiche allora condotte dai vigili del fuoco, sicché il viadotto è definitivamente crollato;

i sindaci che amministrano Monterubbiano (Fermo) e Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), paesi collegati dal ponte, si sono subito allarmati poiché tale infrastruttura è uno snodo fondamentale per la viabilità dell'area, fortemente sviluppata sul fronte agricolo, turistico ed industriale;

Lucio Porrà, sindaco di Montefiore, e Maria Teresa Mircoli, sindaco di Monterubbiano, hanno sollecitato la Regione Marche, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Questura di Ascoli Piceno, la Prefettura di Fermo e le rispettive Province, manifestando la propria perplessità per quanto riguarda l'avvio dei lavori per la ricostruzione dell'infrastruttura viaria;

a tale proposito, hanno dichiarato che: "sarà molto difficile contenere l'inquietudine di una popolazione che non si percepisce destinataria dell'attenzione istituzionale dovuta, a causa dell'enorme nocumento, gravissimo sotto ogni riguardo, determinato dalla vicenda", e ancora "i problemi maggiori riguardano la popolosa frazione di Rubbianello con un danno grave sotto il profilo commerciale, economico e sociale";

giòva ricordare che il ponte ha subito un duplice crollo: il primo avvenuto nel mese di dicembre 2013, quando la furia dell'acqua stava per causare la morte di due automobilisti incoscienti che si erano attardati sul ponte e che sono stati salvati dal tempestivo intervento della protezione civile e della Polizia locale; il secondo, avvenuto il 23 marzo 2016, che ha comportato il crollo di ulteriori 2 campate, tanto che oggi esso appare come "un'opera abbattuta da un bombardamento aereo", cosa che rafforza l'ipotesi della realizzazione di un'eventuale nuova struttura di fianco a quella semicrollata e ormai irrecuperabile;

in data 10 agosto 2016, la Giunta regionale delle Marche su proposta dell'assessore per le infrastrutture, Anna Casini, ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione e le Province di Ascoli Piceno e Fermo, per la realizzazione dell'opera;

la richiesta di procedere sarebbe stata avanzata qualche settimana fa dalla Provincia di Ascoli Piceno che, dopo il secondo crollo, ha eseguito tutti gli approfondimenti giuridici e legali necessari ed ha chiesto alla ditta aggiudicatrice dell'appalto integrato complesso di valutare la percentuale di lavori non più eseguibili nonché quelli necessari per il completamento dell'opera. Per la Provincia, quale ente attuatore, sono previsti 3 milioni di euro per l'esecuzione dei lavori;

da notizie in possesso degli interroganti, il ponte consente il collegamento delle due strade provinciali 238, ex strada statale 433 Valdaso, e strada provinciale 85 Valdaso sponda sinistra. La citata convenzione in progetto stabilisce le reciproche competenze e la Regione trasferisce le proprie funzioni inerenti alla viabilità ex Anas creando le opportune condizioni per assicurare la realizzazione dei lavori di ricostruzione del ponte, nell'ottica di garantire la continuità del servizio e dell'attività amministrativa;

pur troppo però, dopo oltre un mese dall'approvazione dello schema di convenzione, i lavori di ristrutturazione dell'opera non sono ancora iniziati e non si conosce la reale causa che ne impedirebbe la realizzazione;

a giudizio degli interroganti, la situazione manifesta una palese incuria rispetto alle necessità dei territori sotto la giurisdizione della Regione Marche, nonché il totale disinteresse da parte dell'amministrazione regionale nei confronti degli abitanti dei piccoli paesi che, molto spesso, quando vengono privati di un'infrastruttura viaria, restano slegati dalle principali arterie di collegamento con in capoluoghi di provincia di riferimento e, di fatto, sottratti dal godimento dei servizi basilari ed essenziali,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di fare la giusta chiarezza per quanto concerne la realizzazione dei lavori sul ponte sul fiume Aso, che collega i territori di Monterubbiano (Fermo) con Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno);

se sia a conoscenza delle cause che hanno condotto ad un *iter* travagliato per la ricostruzione dell'infrastruttura e se non ritenga di dover emanare dei provvedimenti esemplari nei confronti di coloro che hanno rallentato la realizzazione dell'arteria viaria;

per quali ragioni, dopo le molteplici sollecitazioni da parte dei sindaci citati e dopo l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione e le Province di Ascoli Piceno e Fermo e il relativo stanziamento dei fondi necessari, i lavori non abbiano ancora avuto inizio.

(3-03199)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CERVellini](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la *maxi* inchiesta "Mondo di mezzo" della Procura di Roma coordinata dal dottor Giuseppe Pignatone ha determinato un "terremoto" politico-giudiziario meglio noto con il nome di "Mafia capitale", mettendo in evidenza e mostrando all'opinione pubblica un quadro di grave degrado etico, sociale, politico, amministrativo, morale della città di Roma;

conseguenza dell'inchiesta è stata lo scioglimento per infiltrazioni criminali del municipio X di Roma e la nomina di una commissione prefettizia, guidata dal prefetto dottor Domenico Vulpiani, a tutt'oggi nel pieno esercizio del mandato assegnato;

considerato che, negli ultimi mesi, cittadini e forze politiche si sono rivolti alla commissione prefettizia per aprire un dialogo su una serie di problemi di primaria importanza, come la mancata apertura di alcune scuole, il tema della messa in sicurezza idraulica del territorio, la mancata trasformazione di una struttura in presidio di primo soccorso (già deliberata da tempo), la mobilità pubblica, i bandi per l'assistenza scolastica agli studenti con difficoltà psicomotorie e quelli per l'utilizzo pomeridiano delle palestre scolastiche, non ricevendo alcuna risposta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e come intenda porre in essere atti che consentano di ascoltare e fornire risposte ai cittadini residenti nel territorio del X municipio di Roma.

(4-06459)

[BARANI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che secondo gli elementi istruttori a disposizione dell'interrogante:

l'Aifa è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatrice dei farmaci in Italia ed è un ente di diritto pubblico che opera, in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia, secondo l'indirizzo del Ministero della salute e sotto la vigilanza dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze;

l'Aifa è l'ente nazionale deputato alla registrazione dei farmaci, mediante procedure che assicurino tracciabilità, trasparenza e tempestività a tutto l'*iter* di registrazione, garantendo l'unitarietà dell'assistenza farmaceutica nel territorio nazionale e dell'accesso ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;

in data 6 maggio 2016, il direttore generale dell'Aifa, dottor Luca Pani, procedeva ad emettere la determina n. 664, con la quale conferiva l'incarico di direttore dell'ufficio di segreteria tecnica della Direzione generale al dottor Gianluca Polifrone;

in data 27 marzo 2015, direttore generale dell'Aifa, con propria determina n. 334, disponeva l'assunzione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa della dottoressa Caterina Latronico, coniugata con il dottor Polifrone;

nei 2 anni precedenti al conferimento del citato incarico presso l'Aifa, al dottor Polifrone sarebbero stati conferiti incarichi in seno alla Consip, dove egli sarebbe stato, fino all'anno precedente, responsabile unico del procedimento delle gare dell'Aifa;

secondo quanto risulta all'interrogante, il capo di gabinetto del Ministero della salute, dottor Giuseppe Chinè, avrebbe nominato il dottor Pani in un comitato dell'associazione "Senior Italia" ove opererebbero a stretto contatto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se essi corrispondano al vero;

se, a seguito dell'uscita del dottor Luca Pani dall'Aifa, il nuovo direttore generale dell'ente sarà nominato a seguito di un bando pubblico o per chiamata diretta dal ministero;

quali siano i rapporti intercorrenti tra il dottor Chinè, il dottor Polifrone ed il dottor Pani;

se e quali gare riguardanti l'Aifa siano state oggetto dell'attenzione del dottor Polifrone, allorché egli ricopriva l'incarico presso la Consip;

se non ritenga opportuno dimettersi dall'incarico ricoperto e se non intenda opportuno procedere all'allontanamento del capo di gabinetto del ministero, dottor Chinè, e del responsabile del personale dell'Aifa, dottor Cortese.

(4-06460)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [FUCKSIA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

le terme di Sciacca (Agrigento) rappresentano da sempre un'inestimabile risorsa naturale ed economica per la Sicilia, essendo ampiamente dimostrati gli effetti profondamente benefici dei fanghi e delle acque termali sulla cura del corpo e sull'equilibrio psicofisico;

ai fini della valorizzazione del proprio patrimonio termale, la regione Sicilia, con legge n. 10 del 1999, ha previsto la privatizzazione dell'azienda autonoma delle terme di Sciacca e Acireale (Catania). Nel 2005, nell'ottica di tale privatizzazione, la Regione decise di costituire la società Terme di Sciacca SpA, totalmente partecipata dalla Regione stessa. Tale società, retta da un consiglio d'amministrazione, anch'esso di nomina regionale, ha operato riscontrando enormi criticità nella gestione, pesantemente condizionata dalla grave esposizione debitoria ereditata;

le criticità di gestione sono culminate nella decisione della Regione del 20 giugno 2011 di porre in liquidazione la società, autorizzando il liquidatore alla prosecuzione dell'attività termale e turistico-alberghiera, nel rispetto dell'obbligo di conservazione e tutela del patrimonio e del capitale sociale;

la Regione ha in seguito affidato l'incarico di *advisor* a Sviluppo Italia Sicilia, che, nel dicembre 2012, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso "Manifestazione di interesse per l'affidamento a soggetti privati della gestione e valorizzazione dei complessi cremotermali e idrominerali di Sciacca", con scadenza 28 marzo 2013, poi prorogata al 30 giugno 2013, ma l'avviso non ha sortito gli effetti sperati, non essendo pervenute offerte degne di considerazione;

considerato che:

il patrimonio delle terme di Sciacca si compone dello stabilimento delle terme, delle grotte di San Calogero, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, dell'albergo di San Calogero, chiuso, del grand hotel delle Terme, gestito direttamente dalla società in liquidazione, del bar delle Terme e delle piscine Molinelli, affidati a terzi in forza di contratti di affitto, dello stabile ex motel Agip, in comodato gratuito alla locale Polizia municipale, e del complesso San Francesco, utilizzato prevalentemente per convegni;

il patrimonio immobiliare richiederebbe interventi immediati, anche strutturali, con l'impiego di ingenti risorse finanziarie, pena il deterioramento e conseguente deprezzamento del complesso termale. La situazione dell'ente però non lo consente, come si evince dalla relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2012, elaborata dal liquidatore delle Terme, che chiude con una perdita di

1.990.324 euro, e dalla relazione elaborata dal collegio sindacale, relativa al medesimo bilancio, dalla quale emerge "lo stato di grave dissesto strutturale nel quale si trovano quasi tutti gli impianti e gli edifici sia in proprietà sia in usufrutto",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritengano opportuno attivarsi, per quanto di propria competenza, al fine di verificare quali provvedimenti intenda assumere la Regione Sicilia per definire, nel più breve tempo possibile, il processo di privatizzazione in corso;

se non ritengano urgente adoperarsi, per quanto di propria competenza, per attrarre investitori di rilevanza e prestigio internazionale, in grado di valorizzare il patrimonio termale siciliano.

(4-06461)

[VOLPI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

nel 1968 nacque lo Zuccherificio del Molise SpA, prima azienda del nucleo industriale di Termoli (Campobasso) che, in quanto tale, segnò il decollo dello sviluppo industriale del Molise. Le finalità erano quelle di consentire la coltivazione della barbabietola anche nel Molise, nell'alta Puglia e nel basso Abruzzo, zone lontane dagli zuccherifici esistenti all'epoca, diffondere una coltura da rinnovo, che salvaguardasse la fertilità dei terreni dediti, fino ad allora, alla monocoltura (grano), che desse all'agricoltore sicurezza di prezzo e di ritiro del prodotto, che valorizzasse gli imponenti impianti di irrigazione e infine che creasse benefici riflessi occupazionali in una regione, il Molise, afflitta da una forte emigrazione e all'epoca fra le più povere d'Italia. Il capitale è totalmente pubblico e vede la sola partecipazione della Regione Molise, ma è stato per diversi anni misto, pubblico e privato. Tutte le attività dello Zuccherificio del Molise SpA, dalla gestione all'amministrazione, alla produzione e distribuzione, vengono realizzate internamente presso la sede legale ed operativa sita in contrada Pantano basso, nella zona industriale di Termoli;

a seguito di gestioni scellerate degli ultimi anni lo Zuccherificio del Molise SpA è stato dichiarato fallito nel maggio 2015;

in sede di concordato preventivo è stata costituita una nuova società, denominata Nuovo zuccherificio del Molise Srl, cui è stata trasferita tutta l'attività con contratto di affitto di ramo d'azienda;

pur troppo, come appreso dagli organi di stampa, anche la nuova società è stata dichiarata fallita il 4 luglio 2016;

per i 71 dipendenti la cassa integrazione straordinaria è terminata in data 16 agosto 2016 e l'ulteriore cassa integrazione in deroga di 6 settimane è finita il 25 settembre;

i 71 lavoratori si trovano una situazione drammatica per sé e per le proprie famiglie, conseguente alla verosimile chiusura definitiva dello stabilimento;

la paventata chiusura comporterebbe un ulteriore danno all'economia di tutta la regione, oltre alla perdita di ogni speranza di ripresa dell'economia e del lavoro nell'area del basso Molise, del consorzio per lo sviluppo industriale della valle del Biferno e di Termoli;

il regime vincolistico delle quote comunitarie cessa nel 2016;

le previsioni del prezzo dello zucchero sono in rialzo e la ripresa dell'attività dello stabilimento potrebbe ridare speranza ai lavoratori ed all'economia regionale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano fare chiarezza sulla questione e adoperarsi a porre in essere tutte le iniziative o attività politiche ed amministrative finalizzate a trovare la soluzione più idonea per impedire la chiusura definitiva dello stabilimento saccarifero, con ogni conseguente tutela sia per l'economia del territorio, sia per la tutela dei lavoratori interessati.

(4-06462)

[ALBANO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il giorno 4 ottobre 2014 è stato diramato un comunicato che annuncia la firma dell'accordo tra "Intralot" (società del gruppo Gamenet, uno dei maggiori concessionari di gioco in Italia) operante nel

settore delle scommesse e la Federazione italiana giuoco calcio, presieduta da Carlo Tavecchio, accordo secondo il quale Intralot sarà *premium sponsor* delle nazionali di calcio italiane per tutto il 2018;

Tavecchio nel comunicato citato afferma: "Diamo il benvenuto a Intralot tra i premium sponsor delle Nazionali con una partnership incentrata sui valori visto che una parte fondamentale dell'accordo prevede l'impegno in attività sociali, rafforzando così il lavoro della Federcalcio nella promozione della cultura della legalità e per la diffusione di comportamenti consapevoli all'interno del mondo del calcio";

considerato che:

il cosiddetto "decreto Balduzzi" di cui al decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, prevede il divieto di inserimento di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, nelle rappresentazioni teatrali e cinematografiche cui potrebbero assistere dei minori, nonché sui giornali, su riviste e pubblicazioni e via *internet* se questi esaltano come positiva la pratica del gioco;

lo sport è una pratica anagraficamente trasversale, giustamente incentivata presso i giovani, in particolare presso i minori,

si chiede di sapere:

se il mezzo della sponsorizzazione non sia considerato come un modo per aggirare le leggi attualmente vigenti che vietano la pubblicità del gioco d'azzardo;

se il Governo ritenga opportuna l'associazione tra una pratica positiva quale quella sportiva e la pratica del gioco d'azzardo, come hanno annunciato le parti contraenti dell'accordo e se questa associazione rispetti le leggi vigenti.

(4-06463)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-03203, del senatore Gianluca Rossi, sul funzionamento delle Agenzie fiscali dopo la decadenza di oltre 600 dirigenti a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale;

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-03204, della senatrice Lezzi ed altri, sull'accordo firmato con la cinese Alibaba per la tutela e la promozione dell'agroalimentare;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-03198, del senatore Angioni ed altri, sul futuro dei lavoratori della Vesuvius multinazionale dell'industria siderurgica;

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-03201, della senatrice Taverna ed altri, sulla progressiva riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e la situazione degli ospedali, specie il "San Camillo-Forlanini" di Roma.

Mozioni, ritiro di firme

La senatrice Mattesini ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00516, della senatrice Finocchiaro ed altri.

La senatrice Dirindin ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00601, della senatrice Bianconi ed altri.

